MANVALE DE' CONFESSORI:

NEL QVALE SI CONTIENE LA VNIVERSALE, & particolare decisione di tutti i dubbij, che nelle confessioni de' peccati sogliono occorrere.

CON CINQVE COMMENTARII, CIOE', de' Cambi, dell'Vsure, della Simonia, della Difesa del prossimo, del Furto notabile, & vna Questione della Irregolarità.

COMPOSTO DALL' ECCELLENTE DOTTORE, MARTINO AZPLIQVETA NAVARRO.

Et tradotto di Spagnuolo in Italiano, dal R. P. F. COLA di Guglinisi, dell'ordine di S. FRANCESCO di Paula.

NVOVAMENTE RISTAMPATO, ET RISCONTRATO con l' essemplare Spagnuolo, & col Latino, fatto dal medesimo Autore. Et accresciuto di Sommarii, e della Tauola de' casi piu notabili, & altre cose necessarie, del R. P. Francesco da Treuigi Carmelitano, osseruante.

Con priuilegio di N. S. Papa GREGORIO *XIII. Et d'altri Prencipi.*

H B

IN VINEGIA, APPRESSO GIOVANNI, E GIO: PAOLO GIOLITI DE' FERRARI. M D LXXVIII.

ALL'ILLVSTRE S. DON FERRANTE CARAFFA, CONTE DI SVRIANO.

FIGLIVOLO DELLO ILLVSTRISSIMO SIGNOR DVCA DI NOCERA.

MIO SEMPRE SIG. OSSERVANDISSIMO.

AVENDO IO, NE GLI ANNI passati, con molte mie fatiche, con il Diuino fauore, tradotto in lingua Italiana, il Manuale de' Confessori & Penitenti, fatto in uolgare Castigliano da uno Religioso, della Prouincia della Pietà, dell'ordine di S. Francesco & doppo riconosciuto per il Dottissimo, Catolico, & famoso Dottore Martino Azpliqueta, detto il

Nauarro, et uolendo di nuouo quello fare stampare nella Città di Venetia, mi è sopraueunto alle mani un'altro Manuale de' Confessori, et Penitenti, composto per il sopradetto Dottore Martino, stampato in Salamanca, l'Anno M D L V I I. assai differente da quello, che stampai io l'anno passato in Napoli, et con questo li cinque Commentarij Resolutorij: cioè, di Usura, de' Cambij, della Simonia Mentale, et della Difensione del prossimo, et del furto notabile, composti per il medesimo Dottor Martino sopradetto, in Idioma Castigliano, quali hauendo io ueduti, et essendomi d'essi molto sodisfatto; et parendomi quelli molto necessarij per gli Confessori, et Penitenti, mi disposi tradurli il lingua Italiana; benche in ciò son stato un pezzo sospeso fra il si, et il nò: dubbioso per cagion dell'età, nella qual mi ritruouo, non poter patir questa fatica, et condurre al fine si difficile impresa: Ma finalmente riuolto il pensiero all'utile uniuersale, che di questa opera risultarebbe, quando però fosse piaciuto alla Maestà diuina, concedermi gratia di condurla al fine; et considerato parimente, che l'infinita bontà del Signor Dio suol sempre fauorir gli animi riuolti al bene operare, mi disposi uolentieri à dar principio à questa opera, la quale hauendo io già per sua infinita gratia tradotta tutta di nuouo in lingua Italiana con ogni diligentia, et riscontratala co' migliori essemplari, che nella lingua Spagnuola si ritruouino; ho deliberato di darla alla stampa. Et perche douendosi publicare, è necessario che uenghi in luce sotto l'ombra di alcuna persona illustre, et religiosa. Essendo io per molte cause, obligato alla Illustre famiglia Castriota, et Caraffa, et

essen-

essendomi con ogni debito di ragione, occorsa V. S. Illustrissima, come persona dell'una & dell'altra famiglia, à chi io tanto sono tenuto per le sue uirtù (le quali meglio mi ha parso con silentio essaltare, che macchiar le sue lodi con la penna) non ho dubitato di consecrarli, & dedicarli simile honorata impresa de' suoi pari degna, sotto l'ali del quale sia da gli morsi inuidi de' maldicenti difesa, & da pij, & Christiani lettori abbracciata. Dunque si degni V. S. Illustrissima il dono (benche sia picciolo) accettare, & riceuere, & con quello l'animo che si gli offerisce, poiche le forze sono debili, per dare molto, & aggradire la uolontà che dona quel tanto che tiene, pregando il Signore, che lo essalti come le sue segnalate uirtù meritano. Di Vinetia il primo di Marzo. M D L X I X.

Di Vostra Signoria Illustrissima,

Continuo Oratore Fra Cola de Guglinisi della Prouincia del Capitanato, dell'Ordine di San FRANCESCO di Paula.

A I REVERENDI SACERDOTI, PAROCHIANI, CONFESSORI, ET ALTRI PII LETTORI.

F. FRANCESCO DA TREVIGI
Carmelitano, Osseruante.

GLIE' COMMVNE SENtenza de gli huomini sauij, dotati dell'arti delle discipline, & de gli studij delle buone lettere, che tutti quegli, che attendono à gli studij delle sciēze, non deono fuggire le gran fatiche, nè sdegnarsi delle picciole, per giouare à gli studiosi: delle uirtù de' quali sempre il mondo n'hebbe di bisogno, & ne tenne grandissimo conto: per potere col mezo dell' ingegno loro gouernare così le cose publiche, & priuate temporali, come anco le spirituali. Il

cui

cui numero si ritruoua in questa nostra età forse maggiore, che mai sia stato ne' secoli passati, in ogni professione di scienza, & d'arte. Il che non è cagionato (al mio giuditio, humanamente parlando) d'altronde, che dalla natura dell'intelletto humano: ilquale desidera di produrre un'altro simigliante à se medesimo. La qual cosa non potendosi fare con piu espedito, & honorato mezo, che col compor de' libri, così nella propria lingua natiua, come in quella d'altri, ogniuno che sà qualche cosa, si dà al comporne: accioche ciascuno, come piu gli aggrada, possa leggere, & studiare quelle cose, alle quali il suo genio, ò la sua professione lo inclina, & obliga. Ma nondimeno, tra tanta abondanza di libri, che si leggono hoggidì, in tutte le scienze, in ciascun'arte, & in ogni lingua, non se ne legge però ueruno, che sia gran fatto piu breue, facile, dotto, (ilche sia detto con pace di quanti hanno scritte Somme, da Sant'Antonino in quà) nè che tratti con più bell'ordine dell'arte, con che il Sacerdote in amministrando i santissimi Sacramenti deue ben gouernare, & l'anima sua, & quella de' suoi sudditi di questo, che ha composto nella sua lingua Spagnuola l'eccellente Dottore, Martino Azpliqueta Nauarro; eccellentissimo Teologo, Canonista, & Legista Imperiale; senza punto smarrirsi nel prendersi tanta fatica, nè sdegnarsi di scriuere cose tanto alte, dotte, & difficili in lingua così bassa, & facile come è respettiuamente la Spagnuola alla Latina; per

SEMINARII CONCORDIENSIS

giouare al prossimo, con dottrina tanto al mondo necessaria. Il qual libro essendo stato tradotto questi anni addietro nella nostra lingua Italiana, dal molto R. & dotto Padre F. Cola da Guglinisi dell'ordine di S. Francesco di Paula, & da esso portato in Venetia, accioch'egli fosse impresso: Ma (ò fosse che ui andaua nello imprimerlo di molta spesa, & fastidio, piu che non suole ordinariamente ne gli altri libri; ò ch'egli non paresse ad alcuni necessario, nè per riuscire utile, nè grato a gli studiosi; ò pure che le cose diuine, & eccellentissime di che egli tratta non fossero conosciute) nessuno, nè stampatore, nè libraio ui fu, che lo uolesse torre sopra di se, per stamparlo, eccetto, che il Magnifico Signor GABRIELLO GIOLITO. Il quale come persona giudiciosa, conoscendo che il mondo ne haueua grandissimo bisogno, senza porui tempo nel mezo, lo fece subito frettolosamente stampare, nõ si curando per allhora che egli fosse purgato (come sogliono esser gli altri libri, che si stãpano in casa sua) da quelle imperfettioni, che tutti i cõponimenti sogliono portare della natiuità loro. con proposito, che, s'esso riusciua grato; come egli speraua; di farlo ristampare, con maggior ordine, studio, & diligenza. Ora, poi ch'egli intese che il libro era grato; & che sarebbe stato uie piu, s'egli fosse purgato da alcune imperfettioni, che dauano non picciola difficultà, & durezza alla sua intelligenza, deliberò prima che lo facesse ristampare (poi che

il suo

il ſuo traduttore non era qui, ma nella Calabria, carſi
co d'anni, & ſcemo di forze per poter fare tanta fati
ca) di uolerlo dare in mano di perſona, che gli pareſſe
atta à ridurlo à quella maggior perfettione, che foſſe
poſſibile, Alche fare eleſſe me, non perſuaſo da al-
tro cred'io, ſe non dall'affettione, ch'egli mi porta;
pregandomi, ch'io uoleſſi porui ogni mio ſtudio,
& diligenza, accioche eſſo libro diueniſſe coſi chia-
ro, facile, & intelligibile, che ogni perſona, à cui
egli è neceſſario lo poteſſe ſtudiare con aſſai men
fatica, & diſagio, che prima. La onde non poten-
do io negare fatica (ben che graue, & inſopporta-
bile alle mie deboli ſpalle) coſi fruttuoſa à gli ſtu-
dioſi Sacerdoti à perſona cotanto honorata, & da
me benemerita, come è eſſo Signor GABRIELLO,
preſi il libro; & cominciato, c'hebbi à leggerlo, ſu-
bito m'auuidi, che tutte quelle imperfettioni, che
in eſſo ſi leggeuano non erano eſſentiali, ma acci-
dentali; cagionate dalla natura della ſua dottrina,
che per la ſua ſottilità, & oſcurità non ſi può con faci-
lità, nè leggiadria ſpiegare in neſſuna lingua, che
non ſia Greca, ò Latina: per gli ordini, & termini
ſuoi ſcolaſtici, che rieſcono in tutte le lingue uolga-
ri barbariſsimi: & anco molto piu traſportata dal-
la lingua Spagnuola nella Italiana, che ſono in-
compatibili, & differenti fra loro, nelle forme, nel-
le conſtruttioni, & nelle parole: uolendoſi però
tradurre à parola, per parola, come ha fatto que-

ſto Traduttore. Hagli arrecato etiandio qualche imperfettione, l'eſſere il ſuo Traduttore nato in Calabria, nutrito, & inuecchiato fuor d'Italia; ſenza hauer mai atteſo punto à gli ſtudi della noſtra lingua: ma ſolamente, à quello delle ſcienze piu profitteuoli, & di reputatione maggiore: & di piu, che quando egli lo traduſſe, non lo ſcriſſe; ma ſolamente lo dettò; facendolo ſcriuere à chi piu gli tornaua bene: non ſi curando per all'hora, nè di ortografia, (la quale è lo ſpirito della intelligenza delle parole, coſi come eſſe parole ſono l'anima della intelligenza delle ſentenze, & de' bei concetti) nè d'altre circonſtanze appartenenti à lei, pur ch'egli foſſe tradotto, con preſuppoſto (eſſendo egli di maliſſima uiſta d'occhi per natura, & per uecchiezza) di farlo riuedere, & traſcriuere da qualche perſona intelligente: ò pure laſciar queſta impreſa à chi uoleſſe darlo alle ſtampe. E' ſtato anco non poca cagione della imperfettione ſua la ineſperienza, che haueuano gli ſtampatori di lui, per l'ordine, & circoſtanze ſue; sì per le allegationi, ch'egli ha nel margine, sì per eſſer ſcritto con cattiuiſſimo, & non intelligibile carattere, come anco per l'altre ſue coſe accidentali, che rendono grandiſſima difficultà nello ſtampare. Le quai coſe non ſono conoſciute, ſe non da quegli, c'hanno cognitione di queſt'arte. Là onde uolendo io con tutte le mie forze rimediare à tante coſe, ne preſi uno in lingua Spagnuola,

ſtampato

ſtampato in Anuerſa del M D L X V I I I. nel quale la prima coſa, ch'io uidi, fu che egli era in molte coſe aſſai differente da quello, che il traduttore ſi ſeruì nel tradurlo. Percioche, oltre, che quello d'Anuerſa ſia in molti luochi diuerſo nell'ordine, è in molti altri arricchito; non ſolamente di coſe dottiſſime, & belliſſime, ma etiandio aſſai neceſſarie: coſi riordinato, riformato, & accreſciuto dall'autore nella terza impreſſione: eſſendo anco egli nella medeſima opinione che ſogliono eſſer naturalmente tutti gli huomini letterati & giudicioſi, che compongono, ò traducono libri: cioè, c'hanno per fermo, che l'opere loro ſieno mancheuoli in qualche parte: come nell'ordine, nell'ornate, & eleganti parole, o nella ſingolar dottrina: & però mai ſe ne ſodisfanno: anzi quaſi ſempre le ſono d'intorno; quando dandole ordine più facile, & commodo per gli ſtudioſi, o limandole, & raddolcendole i periodi con più leggiadra eloquenza, ò arricchendole con ſentenze, & concetti di più alte, & eccellenti dottrine, ſi che le fanno riuſcire in mano de gli huomini uia più belle, & perfette, come ſi ragiona, che fa l'Orſa de' ſuoi parti. O' alla guiſa de i Pittori, de gli Scultori, & di tutti gli artefici eccellenti, i quali non ſanno leuare i pennelli, gli ſcarpelli, nè gli altri iſtromenti dall'opere loro. Cotanto l'huomo, ch'è dotato di qualche bello ingegno, & d'alto ſpirito, è pieno d' una certa rara in-

lettione.

clinatione, & natural desiderio di uoler dare al suo nome in questo mondo uita immortale (poiche non la può hauere il suo corpo) col mezo dell'opere ch'egli compone. Le quali, ò per la sua imbecillità, ò per l'infermità de gli occhi altrui, ò pure per l'humana indispositione sogliono essere ordinariamente giudicate in qualche lor parte, il piu delle uolte in ciascuna, imperfettisime. Alle quai cose è buonissimo rimedio (benche anco esso imperfetto dalla parte del soggetto) la diligente coltiuatione delle compositioni: Percioche, l'ingegno de gli huomini rari, & dotti è tanto douitioso, che alla guisa d'un fertilisimo campo, egli produce molti buonissimi parti accompagnati d'altretanti cattiui: I quali se non sono purgati diligentissimamente, gli uni con la penna, & gli altri col ferro, ueggono quasi in un medesimo punto la natiuità & morte loro. Però non essendo conueniente in questo, nè in altro essequir cosa, che non sia secondo l'intentione d'esso autore, dando io quell'ordine al tradotto, & aggiungendogli quelle cose, & leggendolo di sentenza, in sentenza, & di periodo in periodo, quando leuandogli qualche nome, ò uerbo, ò altra parola impropria, & mettendogliene una propria; ò dandogli altra giacitura: usandoui assai, & diuersi punti, necessarissimi à simile dottrina, & stilo; uolendo render chiara, & aperta la sua intelligenza: hòllo ridotto à quella

lettione,

lettione; nella quale egli si legge: per ilche esso è assai differente dal primo stampato, come ageuolissimamente potrà giudicare chiunque haurà ueduto, l'uno, & l'altro d'essi. Egli è ben uero, che sì per la sottilità, & oscurità delle cose, di che egli tratta, & sì per il modo, & termini legali, & scolastici, ch'egli tiene, ui parrà nel principio studiandolo difficile, & duro insino à tanto, che uoi non ue lo facciate alquanto famigliare, & domestico. Il quale nondimeno ui tornerà facile, se studiarete i sommarij, che à questo fine gli ho fatti, i quali con poche parole concludono tutto ciò, che tratta il Versicolo, (ò uogliamo dire Numero) con molte. Oltre di ciò, hogli fatto una copiosissima Tauola: in cui si leggono per modo di conclusioni quasi tutti que' casi, che si contengono in esso. La quale è come uno Epitoma di tutta l'opera, che ui potrà seruir'alla sprouista in tutte quelle occasioni, che ui potranno occorrere in confessione, & fuora: riserbandoui à uoler uedere, & studiare le dottissime disputationi, che sono sparse per il libro, con piu uostra commodità; trahendone frutto grandissimo, & acquistandoui in questa professione una singolarissima dottrina; accompagnata da un sicurissimo giuditio. non ui dando marauiglia ueruna, se studiandc trouerete per entro di molte forme di dire, che non paiono, nè sono della lingua nostra, ma proprie della Spagnuola; percioche non s'è potuto far

altro; hauendo sempre assai piu forza la natura in tutte le cose, che l'arte. Benche in questa ultima impressione gli habbia fatto grandissimo giouamento in tutte le sue parti con l'aiuto di quello fatto Latino dal medesimo autore, & stampato in Roma. Viuete felici, pregandoui che, se per questa mia fatica, che è stata appunto d'un anno intero, io merito qualche gratia appo uoi, che uogliate pregar N. S. Dio, & la sua Madre gloriosa per me: accioche io possi osseruare i suoi santissimi precetti, & la mia santa regola.

DILECTO FILIO GABRIELI IOLITO DE FERRARIIS,

GREGORIVS PP. XIII.

ILECTE FILI, Salutem, & Apostolicam Benedictionem. Cum (sicut accepimus) tu ad communem omnium, & præsertim studiosorum, vtilitatem, tuis proprijs impensis, & industria multa opera præsertim Manuale Confessorum, & pœnitentium, Commentaria ressolutoria de vsuris, & cambijs, dilecti filij Martini Azpliqueta Nauarro, iuris vtriusque Doctoris, traducta de sermone vulgari Hispanico, in Italicũ vulgaremq; sermonem, à dilecto filio Cola Gulginensi, ordinis fratrum Minorum S. Francisci de Paula hactenus, non impressa: ac omnia alia opera impressa, aut in futurum tuis prælis imprimen-

da, reuidenda prius à ſanctiſs. Inquiſitionis officio imprimi facere intendas; dubiteſq; ne poſtmodum huiuſmodi opera ab alijs abſque tua licentia imprimantur, quod in maximum tuum damnũ, & præiudicium tenderet. Nos igitur indemnitati tuæ conſulere, teque ſpecialibus fauoribus, & gratijs proſequi volentes, tuis in hac parte ſupplicationibus inclinati, Tibi, uel quibus cauſſam ex te habuerint ne quis prædicta opera hactenus ab alijs non impreſſa, & per te imprimenda; dummodo per illarum partium hæreticæ prauitatis Inquiſitores uiſa & approbata fuerint, ad decennium poſt impreſsionem dictorum operum à quoquam ſine tua licentia imprimi, aut vendi, ſeu uenalia teneri poſsint auctoritate Apoſtolica, tenore præſentium concedimus, & indulgemus. Inhibentes omnibus & ſingulis vtriuſque ſexus Chriſtifidelibus, ubique in ſtatu noſtro Eccleſiaſtico temporali exiſtentibus, præſertim Bibliopolis, & librorum impreſſoribus, ſub trecentorum ducatorum auri, ac amiſsionis librorum pœna, totiens, quotiens contrauentum fuerit, ipſo facto, & abſque alia declaratione incurrenda ne dicto decennio durante, ab impreſsione ſupradictorum operum computando, huiuſmodi opera hactenus non impreſſa, & per te imprimenda ſine

tua

tua expressa licentia imprimere, vendere, seu venalia habere, vel proponere audeant. Mandantes Vniuersis Venerabilibus fratribus Archiepiscopis, Episcopis, eorumq; Vicarijs in Spiritualibus, Generalibus, & in statu Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, etiam Legatis, & Vicelegatis Sedis Apostolicæ, ac ipsius status Gubernatoribus, ut quoties pro parte tua fuerint requisiti, uel eorum aliquis fuerit requisitus, tibi in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, præmissa ad omnem tuam requisitionem contra inobedientes, & rebelles per iuris remedia auctoritate nostra exequantur, Inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij sæcularis, Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, Cæterisq; contrarijs quibuscunque. Et insuper, quia difficile foret præsentes literas ad quælibet loca deferri, uolumus, & dicta Apostolica auctoritate decernimus, ipsarum Transumptis, vel exemplis, etiam in ipsis operibus impressis, plenam & eandem prorsus ubiq; fidem, tàm in Iudicio, quàm extra adhibendam fore, quæ præsentibus adhiberetur. Dat: Romæ apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris. Die septima Iulij. M D L X X I I I I. Pontificatus nostri Anno Tertio.

CATALOGO DE' DOTTORI, THEOLOGI, CANONISTI, ET LEGISTI.

CITATI DALL'AVTORE IN QVESTO LIBRO.

L'Abbate Panormitano Canonista.
L'Abulése Teologo.
Adriano Papa Teologo.
Agostino d'Ancona, Sũmista.
Agostino Santo.
Aluaro Pelagio, dell'ordine Minore, Summista.
Alberto Magno dell'ordine de' Predicatori, Teologo.
Alfonso da Castro dell'ordine Minore, Teologo.

Alessandro d'Ales, dell'ordine Minore, Teologo.
Alessandro Lombardo, Maestro delle Sentenze.
Alessandro da Imola, Canonista.
Ambrogio Santo.
Antonio Santo dell'ordine de' Predicatori, Summista, & Arciuescouo Fiorentino.
Antonio Coronello Canonista.
Andrea Barbatio, Canonista.
Antonio Verdagiera, *Legista*.
Anania Canonista.
Angelo da Clauasio dell'ordine Minore, Summista.
Anselmo Santo, Teologo.
Antonio da Burgo, Canonista.
Antonio da Butro, Canonista.
Aristotele, Filosofo.

Arci-

Arcidiacono Canonista.
Astesano dell'ordine Minore, Summista.
Azone Legista.

 B
BARTOLO Bresciano Canonista.
Bartolomeo Caranza dell'ordine de' Predicatori, Summista.
Baldo da Perugia Canonista, & Legista.
Il Bellamera, Legista.
Bernardo da Busto, Teologo.
Bernardo . . . . Canonista.
Bonifacio Poreto, Canonista.
Bonifacio . . . . Canonista.
Bonauentura Santo dell'ordine Minore, Teologo.
Il Budeo.

 C

IL Cardinale . . . Fiorentino.
Cassiodoro, Canonista.
Cino, Canonista.
Concilio Baturiense.
Concilio di Basilea.
Concilio Lateranense.
Concilio Coloniense.
Concilio Tridentino.
Concilio Agatense.
Concilio Fiorentino.
Consalo Viladiego, Canonista.

 D
DECIO, Dottore in l'una, e l'altra lege.
Directorium iuris, che cõpose Pietro Casale dell'ordine Minore, Summista.
Dino, Legista.
Diego Cauarrabios Legista.
Dionisio Certosino, Teologo
Dominico da Santo Geminiano, dell'ordine de' Predicatori, Teologo.
Dominico Perugino Canonista

 F
FEDERICO da Siena, Legista.
Il Felino, Legista.
Francesco Zabarella Cardinale Canonista: detto il Cardinale.
Francesco da Vitroria dell'ordine de' Predicatori, Summista.
Francesco Maiore, Teologo.
Francesco Curtio, Legista
Francesco Aretino, Legista.
Filippo Francesco, Canonista.
Il Fortunio, Canonista.

G ABBRIELLO Biel, Teologo.
Gasparo Calderino Legista.
Genesio . . . Canonista.
Giasone, Legista.
Giacomo Almaino, Teologo.
Giraldo dell'ordine Minore, Summista.
Giraldo da Siena, Teologo.
Giouanni di Sepuluida, Canonista.
Giouanni Fabro, Legista.
Giouanni Calderino, Canonista.
Giouanni da Imola Canonista.
Giouanni Medina, Canonista.
Giraldo . . . . Legista,
Giouanni d'Anagni, Legista,
Giouanni Lopez, Legista.
Giouanni Calderino, Legista.
Giouanni Andrea, Canonista.
Giouanni Roffeno, Canonista.
Giouanni da Tabia dell'ordine de' Predicatori, Summista.
Giouanni da Turre Cremata Cardinale, & Teologo, dell'ordine de' Predicatori.
Giouanni da Napoli Teologo, dell'ordine de' Predicatori
Giouanni Gersone, Teologo.
Giouanni Scoto, Teologo dell'ordine Minore.
Girolamo Santo, Dottore della Chiesa.
Gomesio Canonista.
Goffredo. Legista.
Gratiano, compositore del Decretale.
Gregorio Santo Papa, Dottore della Chiesa.
Gregorio Lopez Canonista.

 H ENRICO da Gandauo, Teologo.
Henrico . . . . Teologo.
Hippolito, Legista.
Hostiense, Summista.

 I

MOLA, Legista.
Innocentio Papa, Canonista.
Isidoro, Teologo.

 L ANDOLFO Certosino, Teologo.
Lapo da Castiglione, Legista.
Lodouico Gomesio, Canonista.
Lodouico Romano, Legista.

Leone

M

N

R

S

Seneca Filosofo.
Lo Speculatore, cioè Guglielmo Durando Summista.
Stefano Auserio, Canonista.
Summa Angelica.
Summa Siluestrina.
Summa Tabiena.
Summa Hostiense.
Summa Astesana.
Summa Raimonda.
Summa Conciliorum.
Summa Confessorum.
Summa Armilla.
Summa Monaldi.
Summa Rosella.
Summa Antonina.
Summa Pisanella, detto Suplemētū.

T

Tomaso d'Aquino Santo dell'ordine de' Predicatori Teologo.
Tomaso Gaetano Cardinale, Teologo dell'ordine de Predicatori.
Tomaso Valdense Teologo dell'ordine Carmelitano.

V

Vervecillo, Canonista.
Vescouo d'Auila, Teologo.
Vgo Cardinale.
Vincenzo . . . . Canonista.
Vulpiano, Legista.

Z

Zenzelino, Canonista.

IL FINE DEL CATALOGO DEGLI AVTORI.

TAVOLA DE' CAPITOLI, CHE SI CONTENGONO NELLA PRESENTE OPERA.

IL FINE DELLA TAVOLA DE' CAPITOLI.

PROLOGO INTRODVTTORIO

IL PECCATO DI ADAM CAgionò che la perfettione, & la buona fortuna, ch'egli haueua perduta insieme con l'intiera pace della carne, & dello spirito, non si potesse racquistar dopoi con la guerra loro, se non per una delle due uie [a]. *Vna è della Circoncisione, ò altra cosa simile à lei in questo, nella antica legge di natura* [b], *& l'altra quella del Sacramento del Battesimo nella nuoua, secondo che dice il Signore* [c], *Chi non rinascerà per l'acqua, & per lo Spirito Santo, non potrà entrar nel regno d'Iddio. Questa uia, che una uolta si perde, non si può racquistare: perche questo mezo non si può reiterare. L'altra è quella del Sacramento della Penitentia nella legge nuoua, & della uirtù di essa nell'antica, & naturale, secondo che dice San Matteo* [d]. *Pentiteui della uita passata, perche circa questa* [e] *è il regno del cielo. Questa è chiamata da San Girolamo* [f] *seconda tauola dopò il naufragio. Percioche si come il principal mezo di quei, che nauigano, è la naue intiera per saluarsi: & il rimedio dopoi che è rotta, è alcun legno, ò alcuna tauola di essa, alla qual si attaccano: così il principal mezo di noi, che naughiamo spiritualmente per arriuare al porto della saluatione, è la purezza dell'innocentia batismale: alla quale s'ella è perduta per cagion del peccato mortale, succede il rimedio della Penitentia, alla quale noi dobbiamo ricorrere: percioche noi altri castigando con essa, & con la sua pena temporale, i nostri peccati in questo mondo, Iddio gli lascia di castigar nell'altro con la pena eternale, conforme à quello che dice S. Agostino* [g]. *Pianga il peccatore i suoi peccati; anticipando la condennation futura con la penitentia presente, la qual si fa a' piedi del confessore, la quale uolle Iddio, che fosse in uece di quella, per liberarci co'l suo gastigo temporale dalla pena eterna. Questo Sacramento della Penitentia ha tre parti* [h]. *cioè, la Contritione, la Confessione, & la Satisfattione, secondo S. Tomaso* [i]. *la cui dottrina pare approbata nel Concilio Fiorentino* [k]: *dato che altri dicano una cosa* [l], *& altri un'altra* [m] *Et hora l'ha dichiarato più apertamente il Santo Concilio Tridentino* [n].

a Ca. Firmissimè. 15. q. 2. & ca. firmissimè de consec. d. 4.
b Ca. Quod aût. cap. Ex quo. de consec. dist. 4.
c Ioan. ca. 3.
d Matth. 3. Actor. 1.
e Iuxta correctiorem literá per citata in annot. nouis dic. c. 3
f Ad Demetriadem. epistola, Inter omnes. relatus in ca. Secunda de pœnit. dist. 1.
g In li. de falsa & uera pœnitentia. §. Quem ergo pœnit. & in cap. Quem pœn. de pœn. dist. 1.
h Ca. Perfecta. de pœni. dist. 1. & Magister in 4. distin. 16.
i 3. d. q. 90.
k Sub. En 4.
l Scotus cũ suis. in 4. distin. 16.
m Durandus in eo 4. di. 14.
n Sessio. 4. sub. Iulio. III cap. 3. & seq.

TAVOLA COMPENDIOSA, DELLE COSE NOTABILI, CHE NEL MANVALE DE' CONFES-SORI SI CONTENGONO:

POSTE IN FORMA DI CONCLVSIONI.

Con priuilegio di N. S. Papa GREGORIO *XIII.*
Et d'altri PRINCIPI.

IN VINEGIA APPRESSO GL'HEREDI DI GABRIEL GIOLITO DE' FERRARI. M D L XXVIII.

TAVOLA.

Il primo Numero è de i Numeri segnati in margine; E'l secondo è delle carte.

A

B

C

O ri-

pula

sapere

D

mentre

E

F

G

H

I

Irre-

L

quando

M

N

O

meglio

P

Il pegno

La

prezzo

R

S

nella

BIBLIOTHECA SEMINARII

La

O per

O' ha

Gli

La

T

Te-

V

ad ogni

nè

IL FINE DELLA TAVOLA.

MANVALE DE' CONFESSORI ET PENITENTI,

DOVE SI DICHIARANO QVASI TVTTI i casi piu necessarij, che possono occorrere nella Confessione Sacramentale.

COMPOSTO PER L'ECCELLENTE DOTTORE MARTINO DI AZPLICVETA NAVARRO:

ET TRADOTTO DI LINGVA SPAGNVOLA IN ITALIANA, dal R. P. Fra COLA di Guglinisi, dell'ordine di San Francesco di Paula.

NVOVAMENTE RISTAMPATO, E RISCONTRATO con l'Essemplare Spagnuolo, & Latino: con Sommarij, & altre cose necessarie alla perfettione dell'opera, dal R. P. FRANCESCO da Triuigi Carmelitano Osseruante delle Prouincie.

DELLA CONTRITIONE, CHE E' LA PRIMA parte della penitentia, con la sua diffinitione dichiarata: dalla quale si inferiscono XXII. illationi. Cap. I.

SOMMARIO.

1 LA CONTRITIONE *è un pentimento uolontario doloroso, & grandissimo, attuale, ò uirtuale d'hauer peccato.*

2 *Il pentimento del peccato è un dolore d'hauerlo commesso.*

3 *La contritione è quattro cose distinte, dalle quali nasce il dolore d'hauer peccato.*

4 *Il pentimento d'hauer peccato, deue essere uoluntario, & non forzato.*

5 Il pentimento per perdonare il peccato non basta, s'egli è senza dolore.

6 Il dolore non si cagiona dal solo non uolere hauer fatto peccato: ma dalla consideratione attuale d'hauerlo commesso.

7 8 Il Dolore d'hauer peccato, non ha da essere sommamente intenso; nè maggior di quello de' dannati, nè di qualunque altro dolore, che nasce per qual si uoglia male.

9 L'Amore uerso IDDIO deue essere grandissimo nel sentimento della Contritione: & si deue far più conto d'esso, che d'ogni altro amore.

10 L'Amore nostro uerso IDDIO con effetto di obedientia, è Contritione uirtuale.

11 Il Pentimento deue essere de' peccati proprij, & passati, ò presenti, più per hauer offeso IDDIO, che per proprio danno, ò per la pena, che da quelli prouiene.

12 Il Pentimento de' peccati futuri non è necessario: ma il proposito di nõ peccare, si estende à tutti i passati, presenti & futuri.

13 Il Penitente non è necessitato à credere, ch'egli non peccherà mai più mortalmente: ma basta, ch'egli proponga co'l diuino aiuto di non uoler piu peccare.

14 La Contritione perdona i peccati quanto alla colpa; ma non libera però il penitente dalla necessità di confessarli.

15 Il Proposito di cõfessarsi, & sodisfare, deue almẽ esser uirtuale.

16 La contritione non è propriamente dolore, ma cagion, di dolore.

17 Il Pentimento basteuole per perdonare i peccati, deue esser generoso, & qualificato: & ogni dolore non basta per perdonarli.

18 La Contritione, & perdono de' peccati, non si deue presumere in coloro, che stando in peccato mortale, muoiono senza confessione, & senza segno alcuno di penitenza: ma, se essi ne mostrano qualche segno, non se gli deue negare l'assolution delle scommuniche, nè la sepoltura.

19 La penitenza finale rende dubbioso il credere della uera salute de gl'infermi, ò altri, che muoiono.

20 Il penitente deue proporre d'abborrire il peccato piu di qual si uoglia altra cosa horrenda: & fuggirlo piu di qualunque altra cosa euitabile.

21 Contrito non è colui, che attualmente, ò uirtualmente non propone in generale di patir piu tosto ciascuna pena, che peccare, ò hauer peccato mortalmente.

22 Al Penitente basta, che mostri al Confessore pentimento sufficiente de' suoi peccati.
23 Il Dolor sensitiuo non è necessario alla Confeßione.
24 Il Dolor sensitiuo del pentimento, & altre afflittioni corporali, non debbono essere cosi eccesßiue, che per esse si perdino le forze corporali del penitente.
25. 26. Il Peccato mortale non ricerca sempre speciale, & singolar contritione.
27 Il Pentimento d'ogni sorte attuale ò uirtuale, basta per la remißione de' peccati ueniali.
28 La contritione sola, è sufficiente à perdonare ogni peccato mortale, etiandio prima ch'egli si confeßi.
29 La Contritione del peccato commesso, è necessaria à colui, che muore: senza la quale egli si condanna, se bene non ha tempo di pentirsi de' suoi peccati.
30 Se il pentimento con tutte le qualità, che la sua diffinitione ricerca, si ritroua senza perdonare i peccati mortali.
31 La Contritione deue di consiglio essere procurata à chi stà in peccato mortale: la quale però di precetto siamo obligati hauere in alcuni casi.
32 Penitentia non siamo obligati à far di quel peccato, del quale ci siamo un'altra uolta pentiti.
33 Prudentia & santo consiglio è, subito che si ha fatto il peccato, pentirsene, & confessarsi quattro uolte l'anno.
34 La Contritione si può hauere non hauendo memoria generale, nè particolare d'alcun peccato non perdonato.
35 Il Pentimento maggiore, ò minore, secondo la grauezza de' peccati non è di neceßità, ma di buon consiglio, & honestà.
36 Il Pentimento imperfetto de' peccati, & non circostantiato, & qualificato, non si può chiamar contritione, ma Attritione.
37 Le Attritioni, che non bastano à perdonare i peccati, nè per se sole nè accompagnate, quai sono: con una nuoua consideratione.
38 La contritione perfetta non è necessaria, cosi nel riceuer il sacramento del Battesimo, come quello della Penitenza.
39 L'Attritione, che si conosce non essere contritione, non basta per
40 il Battesimo.
41 Il Penitente d'attrito si può far contrito: ma la medesima attritione non si fà contritione: eccetto quando il difetto sarà estrinseco.

42 *La Cagione della contritione della parte di Dio è la gratia, & misericordia sua, della parte nostra sono sei cose, che ci dispongono ad essa.*

43 *L'effetto della contritione non è solo perdonare i peccati quanto à tutta la colpa, ma etiandio quanto ad alcuna parte della pena temporale, & anco mutare l'eterna, & è heretico chi dice ch'lla non è una delle tre parti materiali della Penitentia, ò ch'ogni attritione sia male.*

LA CONTRITIONE, † (secondo la mente de' migliori dottori antichi [a] & moderni, [b] che da noi sono altroue allegati,) [c] è pentimento uolontario, doloroso, & grandissimo, attuale, ò uirtuale, di hauer' peccato, per essere il peccato offesa di Dio, ilquale si deue sopra tutte le cose amare, con proposito, almen uirtuale, di non uoler mai piu peccar mortalmente, & di confessarsi, & sodisfare. Habbiamo † detto [pentimento,] percioche se ben alcuni dicono che la Contritione sia dolore, altri, ch'ella sia uergogna, & altri altra cosa, nondimeno propriamente ella è pentimento, ilquale non è altro, che non uolere hauer peccato, secondo il Gaetano. [d] Ilche innanzi à lui dissero Pietro di Palude, [e] & Scoto. [f] Ilquale Scoto disse, che ella è † quattro cose distinte: cioè la uirtù di penitentia che ne incita à douer castigare le nostre colpe, il uolerle castigare, (ch'è atto di essa:) il pentimento, & uolontà di non hauerle commesse, & l'accettare, e soffrire pena per esse. Et ciascuna di queste cose può senza l'altre tre ritrouarsi. Et dalla terza di loro, che è il pentimento, & il uolere non hauer commesso il peccato, nasce il dolore, & la Contritione. Habbiamo detto [uolontario] † perche non basta, se esso è forzato, come è quello de' dannati, secondo Scoto; [g] nè quel, che subito & naturalmente senza bastante deliberatione si cagiona, percioche medesimamente esso non è uolontario. [h] percioche attuale, ò uirtuale, egli nasce dalla uolontà di castigare il peccato, che è l'atto primo, & naturale, alquale la uirtù della penitentia inchina, secondo Scoto. [i] Habbiamo detto [doloroso,] † percioche il pentimento senza dolore non basta: [k] & secondo Scoto, [l] egli si può trouar tale, come è ne' Santi, che

[a] Ambros. in c. pœnitentia & Aug. in cap. pœnitenti 1. 2. de pęn.d.3. 10. Crisosto. in c. perfecta d. pęn.d.1. & Magister in 4.d.14. & dist.16.
[b] Tho. Scot. & aliorum in 4.d.14. & 16. & Tho.3.part q.85. & Ant.3. parte 14.c. 18. & aliorum rapsodorum in uerb. contritio.
[c] in d. cap. perfecta de pęn. dist.1.

[d] Caieta. in 2. Tom. q.1. de contritione.
[e] in 4. dist. 17.q.1.
[f] In c.4.d.14. in fi.

[g] 1. art.3. In 4.d.17. art.3.

[h] Per ea quę Tho. ait de uoluntario. 1. Sec. q.6. art.1.

[i] Vbi supra.
[k] Ca. pœnitentia. 1. de penitenti. d.3.
[l] In 4.d.14.q.1. ar.3.

che senza dolore si ricordano, & pentono de' peccati perdonati.
6 Egli si può † anco in noi altri ritrouare: percioche questo dolore non si cagiona dal solo non uolere hauer peccato, (che è il pentimento,) ma & da esso, & dalla consideratione attuale di hauerlo commesso, secondo Scoto, [a] & Adriano. [b] Hab-
7 biamo detto [grandissimo,] † non perche egli debba essere sommamente intenso; percioche, non si può communemente dar pentimento così intenso, che non si possa piu intensare, secondo tutti i dottori. Non perche il maggior dolore del mon-
8 do habbia à nascere da esso; † percioche egli non ha da esser maggiore di quel ne' dannati; che eccede tutti i dolori di questa uita,[c] & anco la passione del Signor nostro.[d] Egli non ha da essere piu intenso di qual si uoglia altro dolore, che nasca per qual si uoglia male; ma deue essere grande in questo sentimento, che il uero penitente uorrebbe piu tosto hauere sofferto, ò soffrire tutti i mali, & tutte le pene del mondo, che hauere mortalmẽte pec-
9 cato, secondo San Tomaso. [e] Come anco † l'amore d'Iddio ha da essere grandissimo in questo sentimento. Del quale se ne deue far piu conto che dell'amore di qualunque altra cosa. Ma non è già però necessario, ch'ei sia piu intenso di quello, col quale noi stessi, & le cose nostre amiamo, come habbiamo noi do-
10 pò San Tomaso [f] trattato. [g] Habbiamo † aggiunto [uirtuale,] percioche questo basta, secondo Scoto approuato da tutti: [h] il quale pone l'essempio del pentimento, che ha il peccatore, à cui si offerisce il martirio senza hauer tempo di pensare a' peccati suoi. Et ui si può dare anco l'essempio di quello, che risulta da qual si uoglia amore d'Iddio, per lo quale è ueramente piu che altra cosa amato, secondo la comune: la qual Gabriello [i] segue, cõ Giouanni di [k] Medina, il quale ragioneuolmẽte intende dell'amore, che si dimanda obedientiale, che apporta seco la uolontà efficace di condurre à perfettione tutto ciò, che comanda sua Maestà diuina. Benche Fra Dominico Soto attribuisca questo al martirio solo: [l] percioche fa piu al proposito per questo, l'amore; colquale si patisce il martirio che il martirio che si patisce,[m] Et può essere che uno ama & desidera il martirio senza patirlo piu che un'altro patẽdolo, almẽ per un momẽto, & che può essere che di due che si offeriscono al martirio, che l'uno che tãto, ò piu l'ama & desidera, nõ lo patisca: & perche un tal amore si estẽde à riceuere il martirio debito & anco [n] à uolere concipere

[a] In 4.d.14.artic.5.
[b] In 4.de pęni.q.2.colum.4.
[c] Ca.si. de pęn.d.7.
[d] Thom.3. part. q. 47.art.6.
[e] Quod. 1. art.9.
[f] 1ª.2ª.q.109.art.3.
[g] In addit.ca.quando de consecra.d.1. nume.10.
[h] In 4.d.14. q.1.artic.3.
[i] In 4.d.14.q.1.cap. 12.& 13 & in 1.d.27. q.1.col.15.
[k] In ca.de pęn.q.2.
[l] Lib.2.ca.16.de natur.& gra.
[m] Arg. cap.13.1. ad Corinth.
[n] In prædi.q.2.

BIBLIOTHECA SEMINARII CONCORDIENSIS

la contritione formale, in tempo & loco debito, come lo proua il Medina: per ilche manifestamente si uede, quanto costui sia lontano dalla opinione di Lutero. Et questa pare, che sia la ragione, perche si ritroua cõrrito colui, che uorrebbe piu presto esser morto, che hauere peccato mortalmente, secondo Siluestro.[a] Habbiamo † detto [hauere peccato,] perche il pentimento deue essere de' peccati proprij, & passati, ò presenti, & non de gli altrui,[b] nè di quelli, che non sono commessi; Benche il proposito di non peccare, si ha da estendere à tutti, come hor hora diremo. Ho detto [per sua offesa] perche non basta[c] il pentimento, ò dolore, che piu principalmente nasce dal timore della pena, ò infamia, ò di altra simile cosa, che per hauere offeso IDDIO, come fu quel di Giuda, di Antioco, & d'altri: percioche si deue piu pentire, & dolere il peccatore della colpa, per essere offesa di Dio, che per essere suo danno. Et etiandio per lo separarsi da esso IDDIO, poi che il sentire dispiacere del peccato, perche lo separi da lui, non è altro che sentire dispiacere, in quanto lo danna, come[d] dichiara San Tomaso. Si aggiunge, † [sopra ogni altra cosa amata,] percioche non basta l'amore, col quale non si ama IDDIO piu che ogn'altra cosa; anzi è peccato se si ama piu, ò tanto, qual si uoglia altra cosa, come dopò San Tomaso[e] io poco fa ho detto.[f] S'è detto [con proposito di non peccare piu mortalmente,] perche senza questo non sarebbe contritione, come tiene Santo Ambrogio[g] & il Concilio Fiorentino[h] ha dichiarato. Et se bene il pentimento non si estende a' peccati futuri; il proposito però di non uoler peccare, si ha da estendere à tutti, i passati, i presenti, & i futuri, come dice il Palude[i] & Adriano.[k] Non è però necessario, † che il penitente creda, ch'egli non peccarà mai piu mortalmente: anzi questo sarebbe atto di qualche superbia, si come è atto di humiltà credere il contrario, secondo Innocentio: percioche basta che esso uorrebbe, & cosi propone col diuino aiuto di mai piu non peccare. Habbiamo[l] † anco detto, [con proposito di confessarsi,] perche posto, che la Contritione perdoni i peccati, quanto alla colpa, non libera però il penitente dalla necessità di confessarli: secondo quel detto del Saluatore[m] nostro, che i peccati, che son perdonati, non saranno perdonati, quanto alla obligatione del confessarli, secondo[n] Adriano. Come † anco il perdono ottenuto per la

Contritione

[a] Verb. cõtritio. q. 1.

[b] Arg. cap. Omnis de pœn. & remis.

[c] Cap. Iudas c. Scelerator de pœn. d. 3. & men. 5.

[d] Tho. 3. part. q. 86. art. 3. & eius & aliorum in 4. d. 14. & 16. & Adria. de pœn. q. 1. col. 4. in 4. d. 17. q. 2. artic. 3. q̃õ. 1. ad 4.

[e] 1. Sec. q. 109. art. 3.

[f] In addit. ca. quando de consec. dist. 1. num. 355.

[g] In ca. pœnitentia 1. de pœn. d. 3.

[h] Factum sub Eugenio. 4.

[i] In 4. d. 17. q. 1. columna. 3.

[k] De pœn. q. 1. col. 6.

[l] Receptũ in prius. ca. omnis de pœn. & remis.

[m] Io. 20. quorũ remiseritis. & quorũ retinueritis retenta sunt.

[n] In 4. de confes. q. 9. col. pen.

Contritione uirtuale, che rissulta dall'amore di Dio sopra ogni cosa, & obedientiale, non disobliga dalla contritione formale à tempo & loco debito, come di sopra [a] s'è detto. Et non è contra ragione, che uno ritorni alla gratia, & all'amicitia di Dio per la Contritione, che perdona i peccati, & che resti obligato alla confessione. Come di uno, à cui sia perdonato dal Re, & ne sia riceuuto in gratia & resti nondimeno obligato à seruirlo nella guerra d'Africa un'anno. Come anco molti di quelli, che si pentono & confessono de' mortali; benche conseguino il perdono di essi, però restano obligati per essi à pagare nell'altro mondo nel purgatorio, se in questo non pagheranno per le proprie pene, ò cō l'Indulgentie. Habbiamo aggiunto anco, [con proposito di sodisfare] per quello, che appresso si dirà, [b] & almeno questo proposito deue essere uirtuale. Percioche, si come basta il pentimento, & il dolore uirtuale; cosi pare, che basti il proposito uirtuale di confessarsi, & di sodisfare, & di euitare il peccato per la medesima ragione, secondo i Parigini. [c] Et se bene il Gaetano in una parte [d] tiene, ch'egli deue essere espresso, però mostrò nella Somma [e] di tenere la prima opinione, la quale è piu uera. [f] Ora da quel, che s'è detto, molte cose ne seguitano, & molte se ne inferiscono.

[a] Num. 10.
[b] Infra cap. 5.
[c] Maior. in 4. dist. 14. q. 1.
[d] 5 in 2. tom. ca. 1.
[e] Verb. confess. condit. 12. & uerb. confessio. iterat.
[f] Quia nihil refert, quid de æquipollentibus fiat. l. fin. ff. mand. & c. Licet ex quadā de testibus.

16 La prima. † Che la Contritione non è propriamente dolore, ma cagione di esso dolore: & il modo commune di parlare che la chiama dolore, si ha da intendere, quanto all'effetto. Percioche ella è pentimento, dal quale nasce il dolore, correndoui quello, che ui è per ciò di piu necessario; & non interuenendoui impedimento, secondo Scoto [g] approuato da tutti.

[g] In 4. d. 14. & 16.

17 La seconda, † è: Che si ingannano molti pensando, che qual si uoglia dolore, & battere di petto, ò Miserere mei, basti per lo perdono de' peccati mortali, & sia contritione; poi che bisogna per ciò un pentimento cosi generoso, & qualificato, come s'è

18 detto: Non repugna à questo, † che quelli, che stando in peccato mortale, e muoiono senza confessione, si presuma che muoiono pentiti & contriti, se ne mostrano segno alcuno; [h] come è, se essi dimandano la confessione; ò giurano di obedire ai precetti della Chiesa; ò se non possono parlare, alzano le mani al cielo, ò si battono il petto, come dice l'Hostiense. [i] Percioche questo è uero, quanto al presumere ch'essi muoiono contriti; & quanto al non negarsi loro l'assolutione della scommunica, nè

[h] Cap. à nobis. 2. de sent. excom.
[i] In d. cap. à nobis de sent. excom.

la ſepoltura: ma ciò non ſi deue gia giudicare quanto al morire dinanzi à Dio ueramente contriti, ſe non hanno dentro l'anima il pentimento nella ſopradetta maniera qualificato.

[a] In cap. ſi quis aũt & c. ſi. de pęn. d. 7.

LA III. è. † Che con ragione Santo Agoſtino [a] dubita della ſalute di quelli, che non fanno penitentia ſe non fino all'ultimo della loro infirmità; come piu à lungo ſopra il ſuo detto, diſcorſo habbiamo. L'infermo ſi ritroua in modo affaticato con la ſua infermità, & col timor della morte, & d'altri penſieri, che à gran pena egli può allhora alzar l'animo, per potere hauer quel generoſo pentimento detto di ſopra. Et per queſto, eſſo Santo Agoſtino dubita della uera ſalute di quello, & non di quella ſalute, che ſi preſume, per laquale gli ſi concede l'aſſolutione, & ſepoltura. Ilche tutti noi douremo ben notare, & ſpeſſo i predicatori predicare. 19

LA IIII. è. † Perche il pentimento ſia Contritione, biſogna che'l pentito abborriſca il peccato piu di qual ſi uoglia altra coſa horrenda; & ſi diſponga di uietarlo, & fuggirlo piu di ogni altra coſa uietabile, almeno uirtualmente, come dice San Tomaſo [b]. 20

[b] Quod. artic. 9. & omnes in 4. d. 16. & 17. & bene declarauit car. 2. tomo de contr.

LA V. † Che non è contrito colui, che attuale, ò uirtualmente non propone di patire piu toſto qual ſi uoglia pena nel generale, che peccare, ò hauer peccato mortalmente, il che intenda Innocentio [c] come li piace: percioche, come dice San Tomaſo [d], ſia qual ſi uoglia contrito, egli ha la gratia & la carità: [e] & chiunque ha la carità, uuole; & ama IDDIO piu che ſe steſſo [f], & conſeguentemente uuole piu toſto perder ſe steſſo; che perdere IDDIO. Et percioche ſi perde IDDIO per lo peccato mortale, uuole piu toſto ueder perduto ſe steſſo, che peccar mortalmente: & per cõſeguente ſoffrire qual ſi uoglia pena, prima che far peccato mortale. Habbiamo detto [nel generale,] percioche (come dice San Tomaſo,) [g] & Innocentio [h] niuno è obligato à conferire in particolare, & dire che uoglia piu toſto patire queſta, ò quella pena che peccare; anzi è meglio, che i deboli non faccino queſto, nè da neſſuno ui ſi aſtringano. Però ſtoltamente ſarebbe il Confeſſore, s'egli diceſſe al penitente, che piu toſto uoleſſe eſſere ſcorticato, impalato, abbruciato, ò ſentire perdità di figliuoli, che peccare, ò hauer peccato mortalmente, perche queſto † ſarebbe un tentare grauemente il penitente ſenza neceſſità; percioche (come dice San Tomaſo [i]) ſi 21 22

[c] In cap. Omnis, d. pœni. & remiſ.
[d] Quod. 1. artic. 9.
[e] Glo. cap. Magna. & ca. Conuertimini de pœn. d. 1.
[f] Cap. Charitas. 2. de pęni. d. 2.
[g] In d. art. 9.
[h] In d. c. Omnis.
[i] In p. art. 6.

come

come le cose diletteuoli considerate in particolare cagionano maggior dilettatione, che considerate nel generale; cosi le terribili, & spauenteuoli particolarmente considerate, cagionano maggiore spauento. Et potrebbe essere, che chi hauesse un proposito generale di uoler piu tosto patire tutti i mali, che peccare, non hauesse però il particolare, di patir questo, ò quel tormento. Onde basta al confessore, che il penitente gli mostri basteuole pentimento de' suo' peccati. Et se li pare ch'esso non l'habbia tale, fortifichilo, & li persuada, che lo uogli hauere: & che piu tosto uoglia perdere nel generale tutti gli altri suoi beni, che IDDIO suo supremo bene; & uoglia piu tosto patire qual si uoglia male, che perder tutto il suo bene, che è IDDIO. Et s'ei non può à cosi alto pentimento condurlo; inducalo almeno à dolersi di cuore di non esser pentito: ilche basta per esser contrito, ò almeno tanto attrito, ch'ei possa assoluerlo, secondo il Palude. [a] Ilche è conclusione consonantissima, & commune di tutti i Teologi. Habbiamo detto [almeno tanto attrito ch'ei possa assoluerlo] per sentire lo scropolo che una persona dotta e pia, della Santa compagnia del Iesus, mi auuertì, cioè, che il mio pentimento, accioche sia contritione, non pare che basti il dolermi, ch'egli non sia contritione, però che, dolersi di non hauer una cosa, non è hauerla: come il dolersi di non communicare, non è communicare; nè anco uale tanto, [b] nè il dolersi di non ti confessare, è confessarsi, come medesimamente il uolere salir nell'arbore, non è salire in esso [c] Et cosi conchiudiamo, che certo il dolermi di nõ hauer contritione, non è hauerla, almeno formalmente: nè il dolermi di nõ poter dolermi, quanto è necessario per esser contritione se altramẽte nõ ho cõtritione, ancor che posso credere, che ho bastante contritione per essere assoluto dal confessore, & che da Dio mi sia perdonato, mediante l'assolutione Sacramentale. Et anco si può dire, che dato che tal dolore non sia contritione, che si chiama formale, però il desiderio di hauerla, & con uerità dolersi, e bene qualificato di non potere da se stesso fare di arriuare alla sua perfettione (almeno uirtuale) sarà nella parte intellettiua, benche la sensitiua repugni co'l fauore che IDDIO dona a' santi desiderij. [d] La utile breuità, che il libro ricerca, non da loco alle molte altre repliche, che si potrebbon fare piu sottili che utili. Egli è buon segno, che da se stesso il penitente dica, ch'ei uorrebbe piu presto esser morto, che hauere

[a] In 4.d. 17.q.1.arti.5.

[b] Vt latè probamus in ca. ut quid. Paras de cõfe. c.2. post Io. de Turre Crema. cõtra Glo. Ibidem.

[c] In glo. l. in uendentis. C. de cõtrah. empt.

[d] Iuxta illud. &c.

[a] Ioan. a Turre Cremata in summa de pœn.d.3.6.

peccato ò altra simile cosa, secondo un Cardinale [a] dottissimo, & San Bonauentura, i quali dicono, che il peccatore, che determina di uoler peccare mortalmente, piu tosto che morire, non deue essere assoluto: Colui però, che non si determina in questo (quantunque dubiti di quel che sarebbe, ritrouandosi in questo punto) se esso ha proposito di non peccare, & non uuole peccare quando il caso gli occorra, si può ben assoluere.

23 La vi. è. † Che il dolore sensitiuo, che consiste in piangere, in sospirare, & in altre cosi fatte cose, non è necessario: Percioche basta che dal pentimento nasca il dolore della uolontà rationale; per quel, che s'è detto di sopra. Et perche il sensitiuo non è nella nostra mano (come dice San Tomaso, [b]) ancor che sia assai utile il piangere, & dolersi sensibilmente, ò desiderare di farlo piu per lo peccato, che per qual si uoglia altro danno temporale, secondo la mente di tutti i dottori, assai bene dice il Palude, [c] seguito da tutti, che quando si dice, che il penitente deue desiderar questo, non si ha da intendere di debito obligatorio, ma di cóuenientia, & utilità. Per il medesimo rispetto non è inconueniente, che il penitente si doglia piu sensitiuamente della morte di suo padre, ò del suo amico, ò di una sua ferita, che del peccato commesso, perche questo dolore è secondo la sensualità. Vi aggiungo anco, che non bisogna, ch'ei sia piu intenso di qual si uoglia altro dolore della uolontà rationale, ò d'altro male, per quello, c'habbiamo detto di sopra, percioche basta [d], ch'egli stimi piu il male del peccato, & di perdere, ò di hauere perduto Iddio, che altro male, nè la morte istessa di suo padre. Et ancor ch'ei senta piu intensamente, & pianga per la morte di suo padre, che non fa per lo peccato commesso, uorrebbe nondimeno non offendere, ò non hauere offeso Iddio, prima che perder la uita del suo padre [e].

[b] In 4.d.17.q.2.

[c] In 4. d.17. q.2. artic. 3.

[d] Num.7.declarando illa uerba (grandissimo) posito in distintione.

[e] Maior in 4.d.14. q. 2.

24 La vii. è. † Che il dolore sensitiuo di questo pentimento, & l'altre afflittioni corporali, come sono il digiunare, il dormire in terra, & altre simili austerità, non hanno da essere cosi eccessiue, che se ne distrugga in modo la buona dispositione corporale, che se ne perdano le forze necessarie, per operar ciò che l'huomo è obligato di fare secondo il suo stato, & conditione, percioche quello all'amore di Dio sopra ogni altra cosa si appoggia; il quale non cerca cosi fatto eccesso.

[f] Cap. non mediocriter de cósec. d.5. tradit. Thom in 4. d.17.q 2.artic.3.

25 La viii. è. † Che se bene hanno alcuni [g] detto, & altri

[g] Raymund. in sua summa. Tho. 3. parte.q.87.artic.1.& in 4.d.17.q.arti. 2 q.6. quem sequitur ibi Palud.&Angel.Cótri.§.4.Syl.Contri. §. 3. Landulphi. 1. parte uite Christi. cap.20.

altri affermano, che per ogni peccato mortale si ricerca speciale, & singolare contritione, si deue nondimeno tenere il contrario co' Parigini,[a] & con un dottissimo Cardiuale.[b] cioè, che basta, che il dolore della contritione si estenda tanto, che comprenda almeno uirtualmente tutti i peccati mortali, così quelli, ch'ei si ricorda, come quelli che non si ricorda, & che non è necessario che il penitente ad ogni peccato mortale, che gli occorre, habbia à dire, Pentomi di questo peccato, & di questo altro, &c. Ma basta un tale pentimento generale, ò che si habbia, quando comincia à recarglisi nella memoria per confessarli, ò pure nel fine, ò nel mezo, in qual si uoglia altro tempo, ò momento. Et di questo intendeua Ezechiele,[c] quando egli diceua, *In quacunque hora ingemuerit peccator, &c.* Perche lasciate uia l'altre ragioni, se si douesse d'ogni peccato mortale hauere singolar pentimento, seguirebbe, che prima che morisse l'huomo, si trouarebbe fuori di stato di potersi saluare,[d] Perche chi hauesse mille peccati mortali, & non piu di un quarto d'hora di uita, non potrebbe hauere singolar pentimento di ogni suo peccato mortale in uita sua, & conseguentemente non si potrebbe saluare, Ilche è falso, & contra la uerità. Non uogliamo † però dire, che questo pentimento (benche sia bastante per perdonare la colpa di tutti i peccati) liberi colui, che l'ha, dalla obligatione di portare alla memoria, & abborrire, nel tempo debito, tutti i generi, & specie in che agli ha peccato, co'l numero uerisimile di essi. Habbiamo detto [generi & specie,] percioche, egli non è obligato hauer in memoria tutti i peccati d'ogni specie in particolare, & abborrirli[e] indiuidua, & singolarmente.

26

27 La ix. è † Che per remissione de' pecceti ueniali, non si ricerca il pentimento diffinito di sopra: nè conseguentemente, che quel d'un peccato si estenda all'altro: Perche basta qual si uoglia pentimento attuale, ò uirtuale, se ben non è tanto qualificato, come ha da essere quel de' mortali, secondo San Tomaso,[f] approuato da gli altri. Et puo ben l'un ueniale essere perdonato senza l'altro ueniale; & quelli soli ueniali sono perdonati, a' quali il pentimento attuale, ò uirtuale si estende, secondo San Tomaso.[g] Benche chi dubita, s'egli è mortale, ò ueniale, deue pentirsene, come di mortale.

La[h] x. † Che si uede essere uero quello, che tutti com-

[a] In 4.17. q. 3.
[b] Gaieta. Quod li. 2. & in 3. part. q. 87. artic. 1.
[c] Cap. 23. refatum in cap. ponderet. 50. d. in quacunque hora ingemuerit peccator, &c.
[d] Contra cap. 1. de pœn. d. & cōtra predictum Ezec. dictū.
[e] Quod sentit Medina ubi supra.
[f] In 3. part. q. 87.
[g] Ibidem artic. 4.
[h] Iuxta illud tene certū, &c. c. Si quis autē. de pœn. d. 7.

munemente dicono, cioè che per la Contritione sola si perdona qual si uoglia peccato mortale, etiandio prima ch'ei si confessi. Et benche Gratiano con gli altri antichi ne dubiti [b], noi non dobbiamo però intendere, che il pentimento solo perdona i peccati: percioche à quelli, che così si pentono, la gratia, che IDDIO da loro, perdona quei peccati

[a] Cap dixi.cap. magna de peniten.d.1. Tho.3. parte. q.86. art.2.& in 4.dis.17. q.2.arti.5.q.2.à Palud.& alijs receptus & Panor.in c. Deus qui de pen.& remis. & nos in prçlat. de pœn.d.5. num.2.

[b] In cap. penul. §. quibus de pen. d 1.

[c] Glos.cap. magna & ca. conuertimini de pœn.d.1.

LA [c] XI.è. † Che come nella legge di gratia si perdonano i peccati per lo uero pentimento solo; così nell'antica legge per lo medesimo pentimento si perdonauano: & con piu chiara ragione, per non essere ancora ordinato il sacramento della penitentia, ne la confessione: senza il quale sacramento mai non si perdonò peccato mortale; & per questo egli fu sempre, è, & sarà necessario, etiandio di legge naturale, come altroue [d] prouamo: & non è necessità, che ce ne scusi: Onde chi non ha contritione del peccato mortale commesso, prima che muoia; senza alcun dubbio si condanna: se ben non ha tempo à pensare, & pentirsi de' suoi peccati: poi che peccando muore: ò subitamente. Bene è scusato dalla confessione, chi non può confessarsi, s'esso hebbe contritione, secondo Santo Antonino. [e] Habbiamo detto [uero pentimento,] & non pentimento qualificato (nel modo detto di sopra,) percioche questo è una parte del sacramẽto della penitentia; che include in se il proposito di confessarsi. Et per questo, egli non fu mai necessario auanti alla legge di gratia, nè per legge naturale si comanda, come nè anco la medesima confessione, il quale proposito include, come appresso si dirà [f]; nè altramente che il medesimo sacramento di penitentia, che è sacramento di legge di gratia, secondo tutti.

[d] In princ. Summę de pœn.d.5.

[e] 3.part.tit. 14.cap. 2.18.§.

[f] In cap. seq.

LA XII. † Che è gran dubbio, se si può trouare pentimento con tutte le qualità, che questa diffinitione richiede: & se senza esso si perdona il peccato mortale. Da Scoto [g] si caua, che sì, il che anco afferma il Gaetano. [h] Percioche secondo questi, il sopra detto pentimento si diuide in quello, che si chiama formato (cioè polito, & adorno della gratia giustificatiua d'Iddio, che perdona i peccati) & nell'informe; cioè separato dalla forma. Et perche il peccatore non può conseguire il perdono, & essere giustificato per suo libero arbitrio, senza che IDDIO glinfonda la gratia sua, e secondo i detti dottori può uno con le forze sole naturali amare IDDIO sopra tutte le cose, & conseguire il già detto pentimento, e non è questa, come essi dicono, l'ultima, &

[g] In 4.d.14. q.2.artic.2.

[h] In 2. thomo mater confes.q.5. Iuxta tria cap. postrema de cons.d.4. & juxta sesso 6.cõsil.Trid.in hoc amplissima, & iuxta glo. d.ca.magna, & ca.conuertimini de pœn.d.1.

immediata

immediata dispositione, con che si consegue la gratia: percioche se questa fosse, sapendo l'huomo di hauer questo così fatto pentimento, saprebbe di essere gratia. [a] Il cõtrario dimostra esser piu uero, & così ostinatamente l'afferma & difende il Catarino, [b] perche non si può hauere un tale pentimento senza amare IDDIO sopra tutte le cose: & un così fatto amore non si può hauere per uia delle forze sole naturali senza la gratia, dopò che Adam [c] peccò. Ma Scoto, Ocham, & Gabrielle tengono il contrario, [d] & ui aggiungono, che ciascuno, che uenga ad hauer un tal amore di Dio, ne consegui la gratia sua. Dicono di piu, che non solo questo pentimento espresso, ma il uirtuale ancora che risulta dall'amore di Dio sopra tutte le cose; & quell'amore medesimamente è la ultima, & immediata dispositione per conseguire la gratia: & che IDDIO la dà à tutti coloro, che à quel pentimento peruengono. Et à questa opinione noi ci accostiamo, & nuouamente rispondiamo al principal fondamento della contraria; negando, che da questa segua che noi possiamo sapere di essere in gratia, percioche non possiamo saperlo, ma si bene credere, che il nostro pentimento sia tanto qualificato, quanto s'è detto di sopra essere necessario, perche esso sia quella contritione, della quale noi parliamo.

[a] Contra cap. si. de purg. cano. & Ecclesiast 1.
[b] In lib. 5. annot. in Coment. Caiet.
[c] Tho. probatus per Caieta 1. Sec. q. 109. art. 3.
[d] In 3. dist. 27. q. 1. dubi. 2.

31 LA XIIII. è † che se bene in tutto il tempo che uno stà in peccato, deue di consiglio procurare di hauer contritione, & di leuarsi dalla morte del peccato, & fuggire il pericolo della subita, & eterna dannatione, per quelle parole dell'Ecclesiastico. [e] Non tardare di conuertirti al Signore; secondo San Tomaso, & la cõmune, [f] egli non ui è però obligato di precetto, & per euitare nuouo peccato mortale, secondo la commune: saluo che quando pratticalmente alla memoria occorre, come è à dire, di cosa che debba uolere, ò abborrire, fare, ò lasciar di fare: Ne etiandio, per le ragioni, che mossero à questo Adriano, [g] & il Gaetano, [h] & per quelle, che noi altroue aggiungiamo. [i] Dica pure il Caterino come li piace, [k] Ilqual uuole che il Gaetano si contradica in quel ch'egli potrebbe facilmente scusarlo. Et così noi dobbiamo tenere, percioche come gli altri precetti affermatiui di confessare, & battezzare non obligano, se non in articolo di necessità; così medesimamente non ci obliga quello di conuertirci à Dio, saluo, che in articolo di necessità. Et per questo, siamo sotto pena di nuouo peccato mortale obligati à pentirci nell'ar-

[e] Eccless. 5. Ne tardes conuerti ad dominum.
[f] In 4. d. 17. & Gaie. in. 2. Thom. quod libet. 7.
[g] In 4. de cõfes. q. 3.
[h] In d quodli. 7.
[i] 3. parte glos. summæ de pœn. d. 5. numero. 12.
[k] In lib. 1. annot. in Comment. Gaiet.

ticolo della morte naturale, ò uiolenta, ò di nemici, di fuoco, di tempesta, & di altri simili casi, & nell'amministrare, medesimamente, ò riceuere alcun sacramento, ò quando occorre alcuna gran necessità al popolo, alla quale non si possa senza ferure di oratione ouuiare, secondo Adriano.[a]

[a] Vbi supra.

La xiiii. è. † Che ancor che sia lodeuole consiglio sforzarsi di pentirsi di tutti i peccati così contriti, come non contriti, ogni uolta che particolarmente alla memoria ci occorrono, non siamo però obligati à farla di nuouo di quel peccato, del quale ci siamo altra uolta pentiti: Perche Iddio non castiga due uolte una istessa cosa.[b] Siamo ben obligati à fare, che non ci piacciano mai, nè i peccati attuali, nè i uirtuali: Percioche il piacere, che si piglia di hauerli commessi (se ben non fa ritornare la medesima colpa) ne cagiona nondimeno un'altra simile nuoua. Benche è consiglio di alcuni, che molte uolte ci dobbiamo ricordare di tutti i nostri peccati, dato che siano ben confessati, per pentirsi di essi, & farne un fascio di santa tristezza. ilche al mio parere, è assai buono quanto a' peccati che di lor natura muouono à tristezza, timore, & spauento: Ma crediamo ch'essi non intesero di quelli, la cui memoria incita a' diletti illeciti: come sono i carnali, & quelli del molto guadagno, d'honori, di fama, d'utilità temporale; ma assai meglio mi pare porli del tutto in obliuione in particolare: eccetto che per confessarli una uolta con contritione, come l'annotò nel libro di Confessione Frate Luigi di Granata: ò tenendo molto bene mortificati gli appetiti sensuali con alcuna feruente contemplatione, ò meditatione, ò per qualche grande astinentia, infermità, ò dolori: Percioche, le cose dilettevoli considerate in particolare, muouono altrui à desiderarle.

[b] Naum.1.ca. At si, de iudi.

La xv. †[c] Che è gran prudentia, & santo consiglio l'hauere questo pentimento subito fatto il peccato; perche con esso, etiandio inanzi alla cōfessione, si ritorna in gratia: di maniera che se ben uno pecca mortalmente cento uolte in cento parti dell'anno, se d'ogni peccato si pente subito, che l'ha commesso, non si ritrouerà non dico cento, ma perauentura ne anco un mezzo giorno fuori della gratia di Dio. Per questo si uogliono auisare i semplici, che pensano, che commesso il peccato mortale, sempre si stia in esso, finche se ne confessi: percioche, per uscire di peccato, basta il pentimento, (come di sopra, s'è detto) qualificato,

[c] Arg.ca.Notum 2. q.1.& ca.1.de offic. de leg.cap sicut tribus gradibus. de pœnit.d.1.& ca.Sed pensandum.d.6.

lificato, non ostante, che resti pure obligato à confessarlo. Et poi che questi semplici poche uolte hanno pentimento tanto qualificato, quanto conuiene, s'è detto di sopra, saluo che quando si confessano (come noi habbiamo in una repetitione detto)[a] cosa santa è indurli, & persuadere loro, che si confessino almeno le tre Pasque dell'anno, & il giorno dell'Assuntione di nostra Donna. E' anco grande utilità l'hauere subito la contritione: percioche con essa si prouede, che non si perdano le buone opere, che si fanno prima che si confessi. Le quali si perderebbono, se non si hauesse la contritione, percioche le opere (quanto si uoglia moralmente buone) fatte in peccato mortale, si perdono, & sono morte, quanto all'effetto di meritare la gratia, & la gloria:[b] come appresso diremo.

34 La XVI.[c] † (& dica quel, che li piace Santo Antonino,)[d] si deue tenere, che, se bene il peccatore non hauesse memoria generale, nè particolare di alcun peccato mortale, non perdonato, egli potrebbe nondimeno hauere contritione; concependo in se un pentimento di qual si uoglia offesa mortale perdonata, ò non perdonata, & qualificato nella maniera detta di sopra, percioche altramente ne seguirebbe, che chi non può ricordarsi di alcun peccato mortale, che non li fosse perdonato, si ritrouerebbe fuori di stato di salute, contra molti capitoli.[e] Benche si potrebbe rispondere, che in tal caso, l'amore di Dio sopra tutte le cose bastarebbe, come disse Gabriele.[f] Egli resta anco notato sopra,[g] che un cosi fatto amore, è pentimento uirtuale.

35 La XVII. è. † Che se bene del maggior peccato, maggior pentimento si richiede di buon consiglio, & di honestà,[h] non è però di necessità.[i] Percioche la diffinitione detta di sopra non lo ricerca: perche secondo la mente commune de' dottori, con le debite, & già dette circonstantie, quanto si uoglia che sia rimesso, & di breue tempo, & in instante conceputo, basta per leuare i peccati quanto alla colpa, & per mutare la pena eterna dell'inferno con la temporale del Purgatorio, contra la opinione di Scoto[k] che communemente si lascia. Habbiamo detto [con le debite circonstantie] perche s'io ho roba d'altri, & posso restituire, & non restituisco, s'io tengo odio, & no'l lascio, s'io non mi ritiro dalle compagnie, & dalle occasioni assai propinque di peccare mortalmente, & s'io non peruengo ad hauere proposito attuale, ò uirtuale di uolere piu tosto morire, che far peccato

[a] In repet. §. in Leuitico. de pœn. d. 1. not. 18. num. 5.

[b] Cap. Nihil de consec. d. 5. glo. ca. quod quidam de pœn. & remiss. & ca. quærat. §. Quod autem, de pœni. d. 3. in quibus tribus locis alijs late id tradidimus, & in repe. ca. Quando. de cons. d. 1. cum in multis locis tum in addit. Tradit in proposito Maior in 4. d. 14. q. 2.

[c] In cap. 27. nu. 30.

[d] 3. par. tit. 14. c. 18. in princ.

[e] Contra cap. Ponderet 50. d. & cap. 1. de pœn. d. 7.

[f] In 3. d. 17. q. 1. L.

[g] Num 10.

[h] Arg. cap. Tempora. 26. q. 7. secũdum Tho. Palud. & Commun. in 4. d. 17.

[i] Arg. cap. Talis de pœn. 3.

[k] In d. dist. 14. q. 1. artic. 1.

mortale, non ho quel tale pentimento, nè mi uiene perdonato.

LAXVIII. è. † Che il pentimento de' peccati imperfetto, & non circonstantionato, & qualificato nel modo sopradetto, si può chiamare Attritione, ma non già Contritione. Et è di due sorti secondo il Gaetano. [a] l'una è di quelli, che si pentono di hauer peccato, & uogliono non peccare, ma non deliberano però del tutto di guardarsene: l'altra è di quelli che si pentono di hauer peccato, & determinano di piu non peccare, senza concipere odio al peccato piu che ad ogni altra cosa abboreuole, & senza pensare di guardarsene, come di cosa piu al mondo euitabile. Il pentimento anco diffinito di sopra, con quelli, che si pentono de' peccati, come di cosa piu abborribile, & che determinano di euitarli come cosa piu euitabile, è attritione, secondo che di sopra dice il Gaetano, fin che IDDIO per sua misericordia sopravuiene con la sua gratia: ella è però di altra specie, & si chiama Contritione informe. Ma secondo la commune, la quale noi di sopra [b] seguitiamo, per questo tale pentimento sempre IDDIO per sua misericordia dà la gratia sua, & cosi egli non si troua mai senza essa. La † prima delle due dette attritioni, non basta per perdonare i peccati, nè per se sola, nè per se, ne per l'assolutione: anzi pecca chi con essa la dimanda, ò la riceue. Lo istesso si deue dire del pentimento che si concipe del peccato solo, ò principalmente per il danno dell'honore, del riposo, ò dell'utilità temporale, ò per timore del dishonore, della fatica, ò della pena temporale, ò eterna: benche tale pentimento non è peccato, ne mala opera (come alcuni hanno detto) ma è cosa laudabile, se non quando con tal uolontà si concipe, che se non fosse per euitare quel danno, ò timore, haurebbe piacere di hauere peccato. La seconda, non basta per perdonare i peccati nè per se sola, nè accompagnata con l'assolutione sacramentale; benche basta per dimandarla, & riceuerla senza peccato, & perche l'assolutione uaglia si che l'huomo nõ sia obligato à reiterare la confessione, & per conseguire l'effetto del sacramento, quando si haurà il sopradetto pẽtimento. Da questa opinione del Gaetano, nõ ho mai hauuto ardire separarmi per l'autorità sua, & nessuno giamai gli haurebbe contradetto; ma hora (sotto debita correttione) mi pare che à colui che in uerità si duole di hauer peccato mortalmente, & si determina di non peccare piu (per esser peccato o ffesa di Dio) & credendo senza grande ignorantia, che'l suo

[a] In 2. Tomo. q. 1. de cõtrit. & q. 5. de confess.

[b] Supra eo. cap. nu. mer. 30.

ſuo dolore è per ciò baſtante ſi confeſſa & riceue l'aſſolutione Sacramentale, non ſolo adempie il precetto di confeſſarſi, (come egli dice) ma anco conſeguiſce miſericordia & gratia dal padre di gratia & di miſericordia, perche neſſuna Scrittura Sacra dice che ſia neceſſario, abborrire il peccato piu che ogni altra coſa del mondo abborribile: percioche ella ſolo dice, *Pœnitentiam agite* [a] fate penitentia, *pœnitemini* [b] pentiteui, *facite fructus dignos pœnitentiæ* [c] operate opere degne di penitentia: *In quacunque* [d] *die conuerſus fuerit peccator, eius iniquitatum amplius non recordabor*: & conuertendoſi il peccator, gli perdonerà. *Conuertimini* [e] conuertiteui: *Scindite corda ueſtra* [f] rompete i uoſtri cuori: *Dixi confitebor* [g] *aduerſum me iniuſtitiam meam Domino, & tu remiſiſti impietatem peccati mei*: Et determinando di confeſſare il mio peccato al Signore, me lo perdonaſti: Nè ſi troua Concilio nè Papa, nè Dottor ſacro di tanti che nel Decreto ſi allegano, che dichiari tal coſa: perche tutto quello, che esſi in ſomma dicono, è quello che il Concilio Fiorentino [h] & Tridentino [i] piu chiaramente hanno detto, eſſer per queſto neceſſario dolermi de' peccati commesſi, con propoſito di non peccare piu, & con la ſperanza del perdono, ſenza porre queſte reſleſsioni & comparationi difficili, & ſapute da pochi, & da pochisſimi uſate. Et anco Santo [k] Agoſtino facendo differentia *Inter conuerſum, & uerſum*, conuertito & uolto, dice, che *uerſus*, ò uolto ſi dice colui, che laſcia di peccare per timore della pena: & *conuerſus*, conuertito ſi dice colui che ſolo ò principalmẽte laſcia di peccare per amore di Dio, & per dolergli della ſua offeſa, ſi ſeparò da eſſo. Si congiunge à queſto, che pochi (in comparatione de gli altri) ſono i confeſſori, che dopo che il Sacramento della penitentia fu inſtituito fino al preſente, habbiano fatto & faccino queſto: & pochisſimi i confeſſori, che inducono à quello. Il che (à noſtro parere) chiaramente ha ſentito il Concilio Tridentino, [l] Et ci ha conſolati il molto chiaro Frate Franceſco da Vittoria che tiene l'iſteſſo: ilche anco tiene (à mio parere) il dottor Soto [m] dicendo quello, che ſi dice nel corolario ſeguente che confirma molto queſto: dalla qual coſa ſegue, quanto ſia utile & ſicura coſa la confesſione à colui, che è pentito.

38 LA XIX. † che il detto Dottor Soto pone una gran differentia fra il pentimento de' peccati, ch'è neceſſario per il Sacramento del Batteſimo, è fra quello, ch'è neceſſario per il Sacra-

[a] Matth. 3. & Luc. 3.
[b] Marci. 1. 2. 3.
[c] Lucę 3. conſideret §. fin. de pœn. d. 5. [1]
[d] Ezechiel 33. cap. ponderet d. 5.
[e] Ioel ca. 2. conuertimini de pœn. d 1.
[f] Idem cap. Scindite de pœn. d. 1.
[g] Pſalm. 31. cap. Dixi de pœn. d. 1.
[h] Sub Eug. 4. Decreto de Sacramen.
[i] In 4. Seſſ. ſub Iul. 3. cap. 4.
[k] In ca. ſi quis aſſe 2. de pœn. d. 7.
[l] Seſſ. 4. ſub Iul. 3 capit. 4.
[m] Vbi ſupra multis uerbis & rationibus affirmando illam.

mento della penitentia: cioè, che per il Battesimo basta qual si uoglia abborrimento & detestation del peccato col finir di peccare, di maniera che sia fuori del proposito di peccare, & dispiacerli il peccato, ilqual dice, che'l Concilio Tridentino [a] dice anco l'istesso. Et anco aggiunge [b] che basta qual si uoglia contritione di colui, che uuol esser battezato, per potergli ministrare il Sacramento del Battesimo; benche si ueggia ch'egli non è contrito: però per il Sacramento della penitentia, è necessario il pentimento del peccato per l'amor di Dio, & per esser il peccato sua offesa, ch'egli sia tale che il penitente pensa, che è contritione, ò almeno non creda, ch'ei non è contritione, come esso Soto dice che gli par che tenga il detto Concilio Tridentino in altra [c] parte: per lo quale si confirma molto ciò che si dice nel Corolario precedente.

MA benche questa † dottrina paia assai buona quanto à quel che tocca il Sacramento della penitentia, però, quanto à quel che dice, che qual si uoglia detestatione (ancorche si conosca non esser contritione) con la cessatione di peccare, basta per il Battesimo, pare assai noua; perche Sant'Agostino dice espressamente in molti decreti, [d] che l'huomo che peccò mortalmente, non conseguirà mai gratia senza pentirsi della uita passata, & ciò dice con parole tali, con le quali gli altri, [e] in altre parti dicono esser necessaria la penitentia à coloro, che dopo l'esser battezati peccarono, Et S. Pietro dice, [f] Fate penitentia & battezateui. La onde, non par ch'egli intendesse di qual si uoglia detestatione, ma di quella, che si fa per amor di Dio; & per esser sua offesa il peccato. Et benche il Concilio Tridentino dica, [g] che alcun'odio & detestatione basta, però aggiunge che è necessario, che sia tal penitentia, come si ricerca prima del Battesimo; & non dichiara quale ella sia: & così lasciò questo alla dispositione & dichiaratione antica: per questo, sotto la correttion debita, io consiglierei sempre che quelli, che battezano infideli cresciuti in Christianità, prima gli debbono indurre à dolersi de' peccati mortali, per hauere con essi offeso IDDIO, il qual sopra ogni altra cosa doueuano amare & honorare, & non ardirei di dire, che se uedesse che nō dolesse loro de' peccati per amor di Dio, ma per altro rispetto, gli battezasse, & che fanno male quelli (secondo che essi dicono) che senza uederui pentimēto, che si dimostra contritione, battezano gl'Indiani, che si uogliono battezare,

[a] Sess. 6. cap. 6.
[b] Vbi supra.
[c] Prædicta Sess. 6. cap. 14. Sess. 4. sub. Iul. 3. cap. 4.
[d] Firmissime 15. q. 1. ibi nullum hominem accepturum uitam æternam, qui nō hinc a malo fuerit per pœnitentiam fidemq; conuersus: & per Sacramētum fidei & pœnitentiæ i. per baptismum liberatus; & ibi maioribus, opus est de malis suis pœnitentiam agere, & loquitur de pœnitentia ante baptismum & ca. omnis de consecr. d. 4. ibi nisi quē pœniteat ueteris uitę, non potest nouā incoare ab hac pœnitentia cum batizātur, sol paruuli immunes sunt: & in c. seq. Agant homines ante baptisma pœnitentiam &c.
[e] Ambr. in cap. 1. & 2. de pœn. d. 3. & alibi.
[f] Act. 2.
[g] Cap. 6.

tezare, benche habbino alcuna fiacca & fredda detestatione della lor mala uita, per rispetto ch'essi non si fondano nell'amor di Dio.

40. Ma à noi pare † che si potria dar'altra differentia fra la Contritione necessaria per il battesimo, & la necessaria per l'assolutione del Sacramento della penitentia; cioè, che per il Battesimo basta un pentimento doloroso di tutti i peccati mortali, & di tutta la mala uita passata, recandosi alla memoria alcuni d'essi in particolare, senza discendere à tutte le specie loro: come si dimostra che fece S. Pietro co i primi che battezò nel giorno della Pentecoste.[a] Per l'assolutione imperò Sacramentale è necessario questo, & di piu hauer in memoria tutte le specie de' suoi peccati, & in specie pentirsi & dolersi di essi: benche non sia tenuto à dolersi di ogniuno, d'ogni specie indiuidua & singolarmente; come di sopra[b] s'è detto. L'altra, che'l Gaetano pone per terza attritione, non basta solo secondo lui senza altra cosa, perche si perdonino i peccati, ma basta bene con l'assolutione Sacramentale accompagnata, per perdonare il peccato, & accioche d'attrito si faccia contrito. Ma secondo la commune, che seguita qui adietro[c] habbiamo che non si troua questa terza attritione senza la gratia, e per consequente, è contritione.

41 La xx. è, † che un d'attrito si fa contrito; ma non già la medesima attritione si fa contritione; secondo S. Tomaso:[d] ben che secondo Scoto[e] e il Gaetano[f] quella sua terza attritione, sopraueneendo la gratia, si fa contritione: però si può concordare etiandio quel di S. Tomaso del pentimento, che è attritione, & non contritione, per difetto intrinseco da parte dell'obbietto, che ha da essere Iddio, ò il suo Amore, per non esser generato non solamente, nè piu principalmente, per amor di Dio, ò per esser il peccato offesa & ingiuria sua, ma solamente tanto, ò piu principalmente per il danno che del peccato gli è uenuto, questa, ò nell'altra uita, che tal attritione non si fa mai contritione, benche l'incamini ad essa, & intendendo Scoto & i suoi seguaci che'l contrario dicono del pentimento, che è attritione, & lasci di esser contritione, non per questo difetto intrinseco di dentro da parte dell'obietto, ma per altra estrinseca di fuora, come il difetto di gratia. Ne segue anco quel che Maiore dice,[g] che non è alcun Christiano cosi imprudente, che nel tempo, che dice i suoi peccati al Sacerdote, non li detesti

[a] Act. 2. in fine.

[b] Supra eodem ca. num. 25.

[c] Illat. præc.

[d] In 4. d. 17. q. 2.

[e] Vbi supra.

[f] In 4. d. 17. q. 3.

[g] Vbi supra.

formale, ò uirtualmente. Ilche non è troppo fermo; & può hauere molti sentimenti; percioche si può intendere della detestatione, ch'è bastante, & di quella, che non è bastante. Et Scoto [a] non parla di ciò così alla spensierata come altri gl'impone; anzi nessun pentimento momentaneo solo, secondo esso, basta à perdonare i peccati, ma basta ben secondo la commune che altroue seguitiamo.

[a] In 4.d.14. q.2.artic.2.

La xx. è. † Che la cagione della contritione, dalla parte di Dio è la gratia, & la misericordia sua; & dalla parte nostra sono sei cose, che secódo Raimondo [b] ne dispongono à essa: lequali sono queste, La memoria del peccato, La uergogna che da esso ne risulta, La sua uiltà, Il timore del giudicio, Il pensare che per esso si perde la gloria del cielo, & offendiamo il creatore nostro, Et la speranza di conseguire il perdono, & di ricuperare la gratia, & la gloria. Fa anco per questo assai il considerare, (come altroue ho detto,) [c] che chi pecca mortalmente, con effetto rifiuta Iddio, & lo tratta come se non fosse ultimo fine; & per consequente come se non fosse Iddio: & il ruminar con se stesso quel che farebbe, perche il Re li perdonasse, se per suo Re negato l'hauesse: & hauendone hauuto una uolta il perdono, quanto si guardarebbe di negarlo in sua presenza di nuouo, hauendo tutta la uita dalla uolontà di lui dependente; come noi habbiamo la nostra da quella di Dio.

[b] Probatú per Ant. 3.part.tit.14. ca.18. §.5.

[c] In cap. fratres. de pœn.d.5.nu.69.

La xxi.è. † Che l'effetto della Contritione non è solo per perdonare i peccati, quáto à tutta la colpa, (come di sopra s'è detto,) [d] ma etiandio quanto ad alcuna parte della pena temporale, & fà anco mutare la eterna, secondo San Tomaso: [e] non però quanto à tutta quella, (come noi in una estrauagante raccogliamo, [f] doue noi copiosamente trattiamo, & della colpa, & della pena) ben che può essere tanta la contritione, ch'ella perdona anco tutta la pena, secódo molte glose; ancor che ella mai nó liberi dall'obligo del confessare i peccati, secódo tutti i dottori.

[d] Per ca. Dixi. & ca. magna de pœn.d.1.

[e] In 4.d.17.

[f] Quæ incipit Vnigenitus: de pęnit.& remis.in not.12.nu.1.repet.§.in Leuitico, de pœn.distin.1. Cap. mensuram de pœn. d.1. & glo.ca. Deus qui, de pęn.& remis. & glo.extrau.1.de pœn.

La xxi.è. Che molto santamente dichiarò il S. Concilio Tridentino, [g] essere heresia il dire, che la Contritione non è una delle tre parti, che per sua materia ricerca il Sacramento della penitentia: & anco il dire che inuestigar la Conscientia per ricordarsi de' peccati con aborrimento di quelli, è proposito di emendarsene, ancor che nó arriui alla perfettione della Contritione, è male & non bene: [h] Et anco dichiarò che si ha da tenere

[g] Sessi.4. sub. Iul.3. cap.34.

[h] Ibidem cap.4.

per

per Fede, che la contrition non solamente include il cessar dal peccare, e proposito di noua uita buona, ma anco l'aborrimento e'l dolor de' peccati commessi, & della uita passata, e'l proposito di confessarli nel tempo debito; con speranza di conseguir perdono & misericordia: benche basta (come di sopra s'è detto [a]) il proposito uirtuale di essa.

[a] Supra eodem ca. nume. 15.

DELLA CONFESSIONE, SECONDA parte della penitentia, & della sua diffinitione, qualità, & origine. Cap. II.

SOMMARIO.

1 *La Confeßione sacramentale: è la seconda parte della Penitentia sacramentale: & accusatione secreta; con la quale il peccatore s'accusa de' suoi peccati al proprio Sacerdote; per essere da lui assoluto sacramentalmente.*

2 *La confeßione sacramentale non è stata introdotta dalla legge naturale: ma dalla diuina, dopò la uenuta di* CHRISTO.

3 *La confeßione fu instituita da* CHRISTO: *la quale è sacramentale, & parte sostantiale del Sacramento, & niuno può instituire Sacramento, nè parte sostantiale di lui, eccetto che* IDDIO.

4 *La Confeßione fatta col Laico non è sacramentale: & si deue reiterare.*

5 *La Confeßione sacramentale, deue hauere sedici conditioni, ouer qualità: di maniera che il Confessore oda il peccato con tal ordine ch'egli possa discernere, se esso peccato è mortale, ò ueniale.*

6 *La Confeßione sacramentale in che tempo, & quante uolte la legge diuina & humana obliga à farsi,*

7 *La Confeßione si deue far secondo i casi molte uolte fuor de' tem*
8 *pi determinati dalla legge, sotto pena di peccato mortale:*
9 *maßimamente quando alcuno uuol celebrare ò communicarsi: ò quando egli è in pericolo di morte.*

10 *Confessare si deue piu presto ch'ei potrà colui, che celebra, ò si communica senza prima confessarsi, per non hauere per qual che accidente, commodità di Confessore.*

10 *La Confeßione sacramentale è stata instituita, & commandata dal nostro Signore: & siamo obligati à confessare tutti i peccati mortali, & le circonstantie, che mutano la specie d'un peccato in un'altro, & il dire, ò credere altramente è heresia.*

LA † seconda parte del Sacramento della penitentia è la confessione uocale, & sacramentale [a] (aggiungendo alcuna cosa a' moderni) [b] & si può diffinire, che ella è accusatione secreta, con la quale il peccatore si accusa de' suoi peccati al proprio Sacerdote, acciochè d'essi sacramentalmẽte l'assolua. Habbiamo detto, [accusatione,] perche in questa diffinitione, ella è in luogo di genere, [c] & per escludere la scusatione, & etiandio la confessione giudiciale, & estragiudiciale; lequali non si fanno per accusarsi, ma per altri effetti. Habbiamo detto [secreta] per escludere la generale publica, che si fa nel principio della Messa, & molte altre uolte. Habbiamo detto [de' suoi peccati,] per escludere quella, con la quale alcuni si accusano delle uirtù, & altri de' peccati altrui. [e] Habbiamo detto [al Sacerdote] per escludere quella, che si fa à gli altri, la quale non è sacramentale. [f] Habbiamo detto [proprio] cioè c'habbia giurisditione nel foro della conscientia sopra l'accusante: [g] percioche quella che si fa ad altri, non è sacramentale, poiche l'assolutione di colui, che non è Sacerdote, ò non proprio, non è sacramento [h] benche l'assolua de' peccati, percioche quella, che per altro fine si fa, non è accusatione sacramentale, consistendo la essentia del sacramento della penitentia nell'assolutione.

1

DA † questa [i] diffinitione ne segue prima, che nè quella confessione del Signore, [k] *Confiteor tibi pater, &c.* nè altre molte, delle quali parla la Scrittura, sono confessioni sacramentali, perche sono lodi del Signore, & non accusationi proprie.

2

LA II. cosa, che ne segue è che questa confessione non fu introdotta per legge naturale, poi che dopò la uenuta del Redentore nostro, cominciarono i sacramenti della nuoua legge, [l] & conseguentemente la confessione sacramentale, come la legge naturale dalla origine della creatura rationale.

LA III. † [m] cosa è che (si come io ho altroue detto, [n]) questa confessione non fu trouata, nè instituita nel paradiso

3

[a] Quam recentiores auricularem appellant, quod in aurem secrete fiat.
[b] Gabriel in 4.d.17. q.1.
[c] Quoniam omnis diffinitio ex genere, & differentia sufficienti constat. l.1. ubi Bar. ff. de testa. quem & alios in rubr. de præbend. citamus.
[d] Tit. de cõfessis. ff. C. decret. & lib. 6.
[e] Cap. omnis de pœnit. & re ibi peccata & ibi sua.
[f] d.c. Omnis ibi sacerdoti.
[g] d. cap. Omnis. ibi proprio.
[h] Infra c.22. nu.11.
[i] Vt ibidem, & in cap. Sacrificium. de consec. d.2. diximus latè.
[k] Matth. 11.
[l] Omnes in 4. d. 1.
[m] In princ. 5. d.
[n] Glos. summæ de pœn. d.5.

diso terrestre, come dissero alcuni, [a] nè da Giosue. [b] nè da l'Apostolo San Giacobo, [c] nè da costume della Chiesa, (come dice una glosa solenne [d] communemente approbata da' Canonisti) [e] ma per lo medesimo CHRISTO Saluatore nostro. Da questa diffinitione si raccoglie, che questa confessione è sacramentale, parte sostantiale del Sacramento, & nessuno, se non IDDIO, può instituire sacramento, ne parte sostantiale di esso, come autore, secondo S. Tomaso [f] & la commune. [g] Il che il Concilio Tridentino ha dichiarato assai [h], & grandissimamẽte si fonda in quel detto di S. Giouãni. [i] *Quorum remiseritis peccata, &c.* inducendolo come l'induce Scoto. [k] & il Concilio di Colonia, & in altri fondamenti detti da noi in altra parte.

4 LA [l] IIII. è. † Che la confessione fatta al laico, non è sacramentale, & deue farsi di nuouo al suo tempo, secondo tutti.

5 LA [m] V. è. † Che la detta confessione sacramentale, & perche sia legitima, ha d'hauere sedici qualità, che si contengono ne' sotto scritti uersi.

Sit simplex, humilis confeßio, pura, fidelis.
Atque frequens, nuda, discreta, libens, uerecunda.
Integra, secreta, lachrymabilis, accelerata,
Fortis, & accusans, & sit parere parata.

LE quali qualità dichiara San Tomaso, [n] & Santo Antonino, [o] & noi l'habbiamo altroue [p] dichiarate piu utilmente, dicendo in somma, che *Simplex*, uuol dire, che sia semplice senza piega di generalità ò separatione di parole, di maniera, che il confessore oda il peccato in modo, ch'egli possa discernere, se gli è mortale, ò ueniale. Nel qual infiniti errano, confessando hauer tante & tante uolte mangiato, beuuto, parlato, burlato, schernito, mal detto, rissando, &c. souerchiamente, come tutti questi si posson uerificare ne i peccati ueniali & ne i mortali, si debbono piu specificare da colui, che si confessa: & se egli non auuertisse, il Confessore lo deue interrogare, se alcuna cosa di quello è, quanto fu con irreuerentia notabile di Dio, ò de' suoi santi, ò della sua Chiesa. ò de' suoi Sacramenti & religione: ò con danno notabile della sua salute spirituale, ò corporale, ò dell'honore, ò della fama, ò della robba de gli altri suoi prossimi, perche si accusi, se fu quello colpa mortale, ò nò. *Humilis*, che sia humile, cioè che con segni d'humiltà di animo si faccia. *Pura*, senza mescolamento di cose

a Relati per gl. summæ de pœn. d. 5.
b Cap. 7. & alij. in d. glo. relati.
c Iacobi. 5. & alij. ubi sup. relati.
d In summa. 2. de pœn. d. 5.
e Ibi & in c. Omnis de pen. & remiss.
f 3. parte q 64. articu. 2
g In 4. d. 17. & latius nos diximus in 1. parte gl sũmę de pę d. 5
h In Sess. 6.
i Cap. 20.
k In 4 d. 17. q. 1. artic. 1.
l In d. glo. summæ. de pœn. d. 5.
m In 4. d. 17. & in c. quem pœnitet. de pœn d. 1.
n In 4. d. 17. q. 3. artic. 4. q 4.
o 3. parte. tit. 14. ca. 1 & 2.
p In cap. Fratres. de pę. d. 5. an. 3. in 106.

impertinenti. *Fidelis*, senza bugia: maßimamente quanto à quello, che è necessario alla confessione. *Frequens*, che si faccia frequentemente, da colui, che frequentemente ricade. Il che è solo di consiglio: saluo che ne' casi & tempi, che la legge, e gli statuti il commandano. *Nuda*, che non si cuopra la grauezza del peccato, nè con burla, nè con altra cosa. *Discreta*, che con parole honeste, & con le circonstantie necessarie si faccia. *Libens*, che uolontariamente per Dio almeno principalmente si faccia; se ben l'honore, ò altra cosa temporale men principalmente lo muoua. *Verecunda*, che si faccia, come si fa d'una fauola, ò d'una historia senza erubescentia, ma con uergogna di cuore, per segni esteriori del uiso significandola. *Integra*, che nessun peccato, almen de' mortali, de' quali si ricorda, si lasci di confessare. *Secreta*, che non è alcuno obligato à farla, essendo udito da altra persona: nè anco è lecito farsi communemente, che altri la senta: & che si deue dal medesimo penitente, & non da altri fare. *Lacrimabilis*, cioè con la contritione diffinita di sopra, ò almeno con l'attritione; come di sopra s'è detto [a]. *Accelerata*, che subito fatto il peccato si faccia. Il che è di consiglio: come appresso diremo. [b] *Fortis*, che per uergogna, ò timore non si lasci à dire cosa alcuna necessaria. *Accusans*, che il penitente accusi se, & non la carne, nè il mondo, nè il demonio, almeno non egualmente, nè principalmente, come se stesso. *Parere parata*, cioè apparecchiata ad obedire, che il penitente habbia animo di fare quanto gl'impone il Confessore. il che in parte è di consiglio, & in parte di precetto, secondo che appresso si dirà.

LA [c] sesta è. † Che per legge diuina sola non ui ha tempo determinato, nel quale sia l'huomo obligato di confessarsi; ma si ben per legge canonica humana, che tutti i peccatori obliga à confessarsi almeno una uolta l'anno; [d] e il religioso, almeno dell'ordine di San Benedetto, una uolta il mese. [e] Et à questo modo, secondo la commune opinione, non è il peccatore obligato à confessarsi subito, ch'ei pecca mortalmente, ancor che sia chierico, ò frate: & benche il peccato, sia publico, secondo il Panormitano [f] & San Tomaso [g]; & noi in altra parte [h] piu diffusamente trattiamo. dica pure quel, che li piace, Innocentio [i]. eccetto † quando alcuno dice Messa, si communica, & ha commodità di confessarsi. per una glosa [k] communemente appro-

6

7

[a] In cap. 1. illat. 18. nu. 36 & 37.
[b] In Corol. seq.

[c] In seq.
[d] In cap. omnis de pœn. & remis.
[e] Clem. Non in agro. §. Sane de stat. monacho.
[f] In cap Omnis de pœnit. & re. nu. 20.
[g] Communiter recepta. §. in 4. d. 17. q. 3. art. q. 4
[h] In cap. Fratres de pœn. d. 5. nu. 9.
[i] In d. ca. Omnis & glo. in sum de pœn. d. 5. in cuius 6. part. nu. 27. & seq. id diximus.
[k] In ca de homine de celebr. miss per argumentum a contrario sensu.

prouata, & al presente dal Concilio Tridentino, contra la nuoua opinione del Gaetano [a], come appresso diremo. [b] Et per questo, chi prende l'ordine sacro, perche si ha da communicare, ui deue andar confessato. secondo San Tomaso. [c] Il medesimo è, † quando occorre articolo probabile di morte, che è quello quando ordinariamente si muore. secondo il Panormitano [d]: & come è quel di fortuna, che pone in probabile pericolo di perdesi, come è la battaglia campale, la febbre acuta, [e] & anco il partorire, [f] almanco in quella donna, che ha esperientia del suo difficil partorire, con altri casi simili: & quando probabilmente egli crede, che non haurà per quell'anno commodità di confessarsi.

8

9 Et quando † la conscientia gli detta ch'esso è obligato à cófessarsi. [g] Ben che in questo caso s'ella fosse erronea, basterebbe deporla.

10 Et [h] quando † hauesse fatto uoto di confessarsi piu uolte. & [i] & quando (secondo alcuni) subito dopò l'essersi confessato, & communicato la Pasqua, si ricorda, che lasciò di confessare alcun peccato mortale, che non si ricordò di dirlo. Non si ritroua però testo, nè canone, che conchiuda questo; [k] saluo che per auentura in colui, che stando per communicarsi, prima che si communichi, se ne ricorda, & per non dare scandalo, ò fastidio ad altri, nè per hauer cosi apparecchiato il Confessore, si communica con proposito di confessarsi subito di quel peccato, senza aspettare l'altro anno: benche, nè anco questo si può prouare, esser necessario per rigore di legge; se quel proposito però non fu uoto, poi che non essendo uoto, non obliga, secondo l'Arcidiacono, [l] & quello ch'io in altra parte ho detto. Però al presente il Concilio Tridentino [m] ha comandato, che colui, che per difetto di confessore dirà Messa senza confessarsi, deue di poi confessarsi piu presto che potrà. Et parmi che, se'l Concilio fosse dimandato da i secolari che si communicano senza confessarsi, in cosi fatto caso, ò in alcuno altro caso per mancamento di confessore, che l'istesso lor ordeneria, [n] che hà ordinato e concesso à i Sacerdoti: Si aggiunge, che dopò l'impressione prima del presen te libro, [o] il Concilio Tridentino hà scommunicati tutti quelli, che diranno, che la detta Confessione sacramentale non è stata ordinata, & instituita dalla legge diuina, ouero diranno non esser necessaria alla salute di quelli, che dopò il battesimo ricadono nel peccato mortale. Scommunica ancor

[a] In 3. parte q. 80. artic. 4. & in cap. 11. 1. ad Corint. & in sum. uerbo. Communio.
[b] In ca. 21. nu.
[c] Quodl. 1 q. 6.
[d] In ca. 1 Pastoralis. §. 1. nu. 5. de offic. ord.
[e] Ca. 1 cum infirmitas de pœn. & rem.
[f] Arg. l. 2. §. si non propter. ff. Si quis cautaut. post Host. Panorm. ubi supra concludit.
[g] Arg. ca. fi. de præscript.
[h] Arg. ca. inquisitioni. de sent. excom.
[i] Arg. ca. Magne de uot.
[k] Et ita relinquendum. cap. Legatur 24. q. 2.
[l] In cap. 1. 17. q. 1. col. 2.
[m] Vbi supra.
[n] Iuxta glo. fin. l pac.
[o] In ca. Fratres. au. 19. de pœn. d. 5.

quelli, che diranno che'l Christiano non è obligato à confes de iure diuino di tutti i peccati mortali, dopo l'hauer fatto uera essamina della conscienza, & confessare ogn'uno di qu specialmente, etiandio che fossero solo della uolontà; non trauenendo in essi, nè fatti, nè parole. L'istesso s'intend quegli, che diranno che non siamo obligati à confessar le constantie, che mutano il peccato mortale d'una specie nell tra, ouero che è impossibile farsi tal confessione. Et ancor qu lo che dirà che la confessione è stata introdotta dall'ordine Ec siastico, & non diuino. Et quando, & perche la confessione n è ualida, & come si deue [a] reiterare & farsi di nuouo, qui di s to tratteremo.

[a] In ca. 24. na.

DELLA SODISFATTIONE, TER za parte della penitentia. Cap. III.

SOMMARIO.

1 *La Sodisfattione si prende in due modi, & che cosa è.*

2 *La Sodisfattione si fa con tre maniere d'opre, cioè, col Digiuno con l'Oratione, & con la Elemosina.*

3 *La Sodisfattione non è (come dicono molti) di tre maniere, cio col cuore, con la bocca, & con l'opere.*

4 *La Sodisfattione si può fare con l'opere per altri rispetti obligate & è migliore quella imposta dal confessore, che quella fatta da propria uolontà.*

5 *Scommunicato, & heretico è colui, che dirà che sempre che si perdona la colpa, si sodisfa à tutta la pena: ò uero che non si sodisfa per la pena con l'opere de' penitenti, in uirtù de i meriti del Nostro Redentore.*

LA Sodisfattione † si piglia in due modi, secondo Scoto, [b] cioè generalmente, [c] & strettamente. [d] Se si piglia generalmente, comprende la restitutione, [e] strettamente presa, è differente da quella. Perche restitutione è rendimento della cosa tolta, ò un pagamento del danno fatto, secondo tutti. & non è paga dell'offesa fatta à Dio per lo peccato, ma è cessare di peccare, secondo

[b] d. 16. q. 1. art. 1.
[c] Vt in l. 1. ff. qui sa tisd. cog. l. Si rē. §. Oīs. ff. de pag act.
[d] Vt in ca. perfecta de pœn. d 1. & cap. Satisfactio. de pœn. d 3.
[e] Est enim genus ad illam ut innuit r. g. c. Peccatum de re. iuris in 6. & diximus in rub. de rest. spol.
[f] In 4. d. 1. & toto ti tu. de restit. spol. uel repositi. rei in eum statum, quē habuit, ut diximus in rubr. de restit. spol.

2 secondo la commune. [a] La ſodisfattione † poi, prendendola ſpecialmente per una parte del ſacramento della penitentia, è ricompenſa della offeſa fatta à Dio per li peccati, con propoſito di non offenderlo piu. [b] Di che ne ſegue quello, che ne inſegna la dottrina catolica della Chieſa Chriſtiana, contra la maledetta Luterana, cioè, Che chi ha peccato, non ſolamente ha da reſtituire il danno, che ha fatto altrui, [c] ma deue anco ſodisfare à Dio per la offeſa, & ingiuria, che gli ha fatta con la rebellione, & traſgreſſione de' ſuoi precetti, ò che egli faccia, ò nò, danno al proſſimo, come habbiamo detto in altra parte, & ſi dirà appreſſo, [d] che è neceſſario al penitente il propoſito di ſodisfare à Dio in queſta uita con la penitentia, ò con l'indulgentia, ò nel purgatorio con la pena. Benche egli non ſia obligato ſotto pena di peccato ad accettare la penitentia, che gli dà il confeſſore, nè ad hauere propoſito di ſodisfare in queſta uita, ſe bene il Paludc tiene in queſto il contrario. [e] La II. coſa è, Che queſta ſodiſfattione, ſi fa in tre modi; cioè co'l digiuno, con l'oratione, & con la elemoſina, ſecondo tutti. [f] Et à queſti tre ſi riducono tutti gli altri modi di ſodisfare; perche il uegghiare, il peregrinare, & tutte le altre opere, che affligono la carne, ſi riducono al digiuno. Le opere di miſericordia corporali ſi riducono alla elemoſina, & 3 le ſpirituali alla oratione, ſecondo Scoto. [g] La III. è. † Che non è del tutto ben limato quel che molti dicono, che ſi come pecchiamo col cuore, con la bocca, & con l'opere, coſi conuiene con queſti tre modi ſodisfare; cioè col cuore con la cõtritione, cõ la bocca con la confeſſione, & cõ l'opere con la ſodisfattione: Percioche non ſi tratta in queſto luogo della contritione, nè della cõfeſſione, che ſono le altre parti di queſto ſacramento, ma della ſodisfattione, che è la terza parte di lui, diſtinta dall'altre. Et, ſe tu mi dirai, che la confesſione, & contritione, in quanto ſono due coſe penali, ſi ponno chiamare ſpecie di queſta terza parte, benche per altro riſpetto ſono altre due parti, ti riſpondo, che ſono molti peccati, che non peruengono alla bocca, & aſſai piu quelli, che non giungono all'opere, per li quali ſi ha etiandio à 4 ſodisfare. La IIII. è. † Che queſta ſodisfattione ſi può fare con l'opere, per altro riſpetto obligate (come un Cardinale [h] deduce) ſe ſi fanno non ſolo per cagione di pagare la obligatione, ma etiandio per quello che ſi deue per li peccati, & per le fatiche, & tribulationi mandate da Dio, prendendole come dalla

a I nd. d. 15. quod probat. cap. Sæpe. de reſt. ſpol.

b Secundum mentẽ Th. in 3. diſt. 16. q. 1. art. 1. q. 1. & probatur in c. 1. §. Ponat ſe de pœn. d. 5. & c. ſatisfactio. de pœn. d. 3.

c Ca. Si res 14. q. 6. cap. peccatũ de reg. iur. li. 6.

d Ca. 1. §. Ponat ſe de pœn. d. 5. c. Satisfactio cum ei annota. de pœn. d 3.

In cap. 26.

e In 4. d. 17. q. 2. ar. 1.

f In 4. d. 16. facit. c. Animę. 13. q. 2.

g In 4. d. 16. q. 1. ſub ſ. M.

h Gaie. q. 1. de ſatiſ.

sua mano patientemente, & offerendogliele per ricompensa de' peccati nostri, secondo San Tomaso, come ha dipoi approuato il Concilio Tridentino.

[a] In 4.d.15. q.3.art. 4. 1.4.

LA [a] V.è. Che la sodisfattione imposta dal Confessore, & accettata dal penitente, per due rispetti è migliore, che quella, che uolontariamente si fa. L'uno è, perche è molto piu sodisfattoria, come dalla diffinitione si caua, che è cosa sacramentale, la quale (*cæteris paribus*) per lo feruore del sacramento è di maggiore effetto. [b] L'altro è, perche secondo tutti è sodisfattoria, etiando se si fa stando in peccato mortale, almeno per lo tempo, che torna in gratia; il che non è dell'altra, secondo San Tomaso [c] & molti altri; benche noi altroue [d] tegniamo la opinione di Scoto, & de' Parisini [e], che è piu commune; Nella quale noi habbiamo detto, che non solo uale quanto alla Chiesa Militante, ma etiandio quanto alla Trionfante, contra la distintione del Gaetano. [f] Aggiungiamo † al presente, che il detto Concilio Tridentino [g] scommunica colui, che dirà, che sempre, che si perdona la colpa del peccato, si perdona anco tutta la pena; di maniera che non è necessario piu di pensare, che il nostro Signore GIESV CHRISTO pagò per tutti: Et colui che dirà, che non sodisfacciamo, nè paghiamo à Dio per la pena temporale; per la quale si muta la eterna, per il perdono della colpa, mediante i meriti del nostro Signore GIESV CHRISTO, con soffrir patientemente le fatiche & tribulationi, che ne manda IDDIO, & ne impone il confessore, & quello, che per nostra uolontà pigliamo per essi: & colui che dirà, che le sodisfattioni con le quali i penitenti per GIESV CHRISTO riscattano i lor peccati, non è uera riuerentia di Dio, ma una dottrina humana, & di gratia. Ma è da notare che (come l'istesso Concilio un poco prima dice) [h] queste nostre sodisfattioni non hanno efficacia, se non si appoggiano ne i meriti di GIESV CHRISTO, che le fa meritorie.

[b] Iuxta ea, quæ addidimus. in princ. de pœn. d.5.

[c] In 4.d.16.

[d] In d.prin. nu.46.

[e] In 4 d.15.

[f] In d.q.1. de satisfactione.

[g] Sess.4. sub Iul.3. ca.8.& canone 12.

[h] Vbi supra ca.8.

5

DELLA

DELLA POTESTA', SAPIENTIA, & bontà del Confessore. Cap. IIII.

SOMMARIO.

1 Il Confessore per poter ben confessare, deue hauer tre qualità principali; cioè potestà, sapiētia, & bontà. Ogni sacerdote nō è idoneo per confessare, s'egli non ha la giurisditione attuale eccetto che in alcuni casi.

2 Confessare può ualidamente il religioso che ha giurisdittione ordinaria, ò delegata dal Papa &c. etiandio senza licentia de' suoi superiori; benche illecitamente.

3 Il Confessore per esser sufficiente per ben confessare, basta & bisogna ch'egli sappia almeno latino, ò uolgare, studiando su i libri suoi, quali sono i peccati mortali, ò ueniali, & le circonstantie loro, le censure, i casi riseruati, & dubitare in quelle cose di che egli non è ben risoluto.

4 Al Confessore nō basta esser di buona uita, s'egli non sà ciò, ch'è necessario d'intorno alla confessione, & assolutione; ouero non habbia potestà d'assoluere.

5 Il Confessore ignorante è scusato in tre casi; cioè, quando colui che si confessa è sufficiente, ò uiue spiritualmente, ò pur egli si troua in articolo di morte; & non ha altri, che lo confessi.

6 Il Confessore, che non è sufficiente, non deue confessare, comandandoglielo etiandio il superiore: ma s'egli dubita della sua sufficientia, & uede che il Prelato, che ciò gli comanda non si muoue ad altro fine, che per carità, deue obedire: ma s'egli confessa in peccato mortale, pecca mortalmente.

7 La Confessione è necessaria per riceuer l'assolutione, & chi dirà, ò tiene il contrario è heretico.

1 D'INTORNO à questa materia, † principalmente dico, che il Confessore deue hauer podestà [a] sapientia, [b] & bontà [c] per uolere confessar bene.

LA potestà consiste in essere Sacerdote, & che habbia giurisdittione attuale, ordinaria, ò delegata, che si estenda à i peccati, che si gli confessano. [d] Al che

[a] Cap. 1. in prin. de pen. d. 6. & quę ibi diximus.

[b] d. ca. 1. § caueat. & quæ ibi diximus.

[c] d. cap. 1. §. Laborer & § Sacerdos & quæ ibi diximus.

[d] Ca adiecimus §. Ecce. & c. Generaliter. §. Ecce 16. q. 1.

ua in consequenza, che qual si uoglia Sacerdote, per essere sole sacerdote, non è idoneo per poter confessare: percioche, se ben egli riceue col carattere sacerdotale potestà, & iurisdittione habituale, per potere assoluere, non riceue però l'attuale, che per questo effetto è necessaria, ò ordinaria, ò delegata dal Papa, ò dal sommo penitentiero, ò dal Vescouo, ò dal suo Vicario, ò dal sacerdote parochiano, ò che per bolla, ò per altre concessioni egli possa essere eletto dal penitente. Perche senza essa non può ualidamente assoluere, nè nella Quaresima, nè in altro tempo. [a] Nè che etiandio alcuni dotti, sogliono errare: saluo che nell'articolo di morte; nel quale, qual si uoglia semplice sacerdote può cófessare, & assoluere di tutte le scommuniche, & casi riseruati [b], con la moderatione posta giù à basso. Et saluo anco quelli, che non hanno peccati mortali, ò che altra uolta gli hanno confessati: perche qual si uoglia sacerdote può confessare questi secondo il Gaetano. [d] non perche per quello non bisogni iurisdittione ordinaria, ò delegata (come egli tiene) ma per altre ragioni, che confutano la sua, & che noi habbiamo detto altroue. [e] Nel secondo † di questi duo casi, etiandio il religioso potrebbe senza licentia del suo superiore confessare, lecita, & ualidamente, perche egli la tiene almeno tacita dal Papa. Nel primo non potrebbe lecitamente, benche ualidamente sì, secondo [f] il Palude, da Sant'Antonino, [g] da Angelo & da altri approuato: cioè, che il religioso non può ascoltare alcuna confessione, se non è habilitato ad essa dal suo Prelato: ancor che il penitente habbia gratia dal Papa [h] di potersi eleggere qual si uoglia sacerdote secolare, ò regolare; percioche esso religioso nó ha nel suo potere uoglio, & non uoglio. Il che (al parer nostro) si deue intendere di quel religioso, che per alcuno statuto della sua religione, ò precetto del suo superiore ha questo impedimenro, & gli si uieta il confessare, & non de gli altri: Percioche non si troua testo, nè ragione, che fortifichi la opinione del Palude; [i] hauendo il religioso per molte cose libero arbitrio del uolere, & non uolere; (secondo San Tomaso [k] approuato) & essendo il confessare da se opera di carità. Et, se il religioso senza altra licentia del suo superiore, senza mancare al precetto, nè passare i termini di quel, che si gli uieta, può porre pace fra due, che faccino questione insieme, & dare altrui buon consiglio (se però n'è richiesto) ben può con piu forte ragione por pace fra Iddio, e'l prossimo,

[a] Panor. I. c. Omnis de pœna & remiss. notab. 7. & Adria. de confe. dub. 8. & nos latius in c. Placuit. num. 8. de pœn. dist. 6. tradimus.

[b] Arg. cap. Quod super his. de sent. ex com. & cap. Pastoralis. §. Præterea de offic. ord. & ca. Si quis suadēte 17. q. 4. & ea quę latius diximus in c. I. nu. 73. de pęn. d. 6.

[c] In pri. c. 26. nu. 4.

[d] In sum. uer. Abso.

[e] Ca. placuit. nu. 22. de pœn. d. 5.

[f] In 4. d. 17. q. 3.

[g] 3. par. tit. 17. q. c. 7.

[h] Verb. confes. §. 4.

[i] C. nullus. c. quorūdam de elect. lib. 6.

[k] Sec. 2. q. 104. art. 5.

mo, per saluarlo. Il che osseruando ordinariamente i Canonici regolari, & molti altri religiosi, che non hanno in ciò statuto, nè precetto contrario.

LA sapientia del confessore (per far ch'egli sia perfetto, per potere determinare da per se solo ogni caso, che gli occorra) deue esser tale, che sappia Theologia, i Canoni, le Leggi, & le Constitutioni anco sinodali della terra, doue egli confessa; come in altra parte [a] noi prouiamo. Ma per essere sufficiente, basta, & bisogna, ch'egli sappia latino, ò uolgare, almeno guardando i suoi libri, & raccogliendone, quali peccati sono mortali, quali ueniali di quelli, che communemente si commettono da coloro, ch'essi hanno à confessare, & quali sono le circonstantie necessarie alla confessione, & quali sono i congiunti con la scommunica, & quali i riseruati, & quali ricercano restitutione, ò sappia almen dubitare in quelle cose, che intendono coloro, che mediocremente sanno, & habbia à chi dimandare di ciò, che esso dubita, quando, & come conuiene. Et se ha da confessare chierici, ha da sapere etiandio i casi, per li quali s'incorre nella irregolarità; ò sappia dubitare di essi, come noi altroue prouiamo. [b] Questa risolutione si fonda parte in quello, che San Tomaso, [c] & altri dicono; parte perche l'huomo deue sapere quel, che è necessario all'officio suo per poterlo far bene, [d] etiandio per la legge naturale: [e] tanto piu, che qui non è necessaria scientia eminente, ma una sofficiente basta, secondo Innocẽtio [f] approuato, & perche i Sacerdoti della primitiua Chiesa nõ sapeuano ordinariamente piu di quel ch'è detto, & medesimamente, perche nel giudicio esteriore basta hauere una mediocre peritia delle cause, ò tenere per essere giudice, assessore, [g] & perche s'è anco à questo modo osseruato communemente piu di mille anni in tutta la Christianità.

3 DA questa † risolutione ne segue, prima che non è molto iuridica la differentia, che fa Durando dell'ordine minore, da Sant'Antonino [h] & da altri; & anco da noi altroue approuato & riceuuto. [i] fra i confessori, che per obedientia, & per carità si prendono questo carico di confessare, & quelli, che di loro uolontà ui si offeriscono; cioè, che questi sono obligati à sapere giudicare di quanto il penitente si confessa, se il peccato è mortale, ò nò, se ui è congiunta alcuna scommunica, ò restitutione; se il contratto è lecito, ò illecito; &, se gl'impedisce la commu-

[a] In d. §. caueat. num. 9.

[b] In ca. f. § caueat de pœn. d. 5. nu. 27.

[c] In 4. d. 17. in expo. litter. & facit c. om. uersicu. sacerdos de pœn. & remis. & Gaiet. in summa uerbo cõfessio necessaria.

[d] C. nõ est sine cul. de reg. iur. li. 6 cũ ei annotatis.

[e] Iuxta illud Persij: publica lex hominũ natura quę cõtinet hoc fas ut teneat uetitos inscitia debilis actus.

[f] In ca. cum in cunctis de electio.

[g] L. Certi. C. de iud. & c. Statutũ §. assessorem. de rescr. li. 6.

[h] 3. par. tit. 17. ca. 16.

[i] In d. §. caueat.

nione, ò nò, & gli altri, che per obedientia,& per carità si pongono questo peso sopra le spalle, non sono piu ch'al sopradetto obligati. Percioche, non si troua testo, che proui una tale differentia: & anco, perche s'ella fosse uera, pochi,ò nessun confessore secolare si saluerebbe; percioche la obedientia non iscusa di peccato il confessore; il quale sa, che non intende quel, che bisogna, & basta per confessare, & confessa,come il medesimo Santo Antonino, dice. [a] percioche quel solo è scusato, che dubita, s'ei sa, ò non sa, quel che basta. [b] Et medesimamente, perche il Parafo che per questo si allega, [c] è assai remoto, & non conchiude. Prima, perche egli parla di colui, che si offerisce gratis à guardare il deposito: Et se ben dice, che chi gratiosamente si offerisce, è obligato al danno, che per sua colpa accade, al quale non sarebbe altramente obligato, [d] non dice però, come gli oppongono,ch'ei sia obligato al danno, che accaderà per sua colpa leuissima, & così si ha da intendere della lieue, ò liggiera, come ben nota il Decio [e] Appresso,perche chi si offerisce gratiosamente alla guardia del deposito, non deue essere di piu obligato,che à quel, che si paga per esso deposito,come Gregorio [f] Nono sente. Colui poi,che per prezzo lo guarda,non è obligato alla colpa leuissima; se bene è obligato alla lieue. [g] & quelli, che à questo carico si offeriscono per alcun prezzo, lo fanno ordinariamente, per sostentarsi. Appresso, perche il Panormitano, l'Imola,& la commune, che dicono, che il depositario, che si offerisce sia obligato per leuissima colpa, si fondano, perche si prosume, ch'ei prenda il deposito per suo rispetto solo, & utilità: & consequentemente intendono, che, se si sapesse,che per rispetto solo di chi deposita, egli si sia offerto à guadarlo, non sarebbe obligato, se non *de dolo, & lata culpa*: & se per rispetto d'amendue, *de lata, & leui*. Et è certo, che il confessore piu, ò almeno tanto principale, si pone à confessare per rispetto del penitente,quanto per se stesso; & per consequente non è obligato per offerirsi, à piu che guardarsi *de culpa lata, & leui*, di quel, che communemente si suole ciascuno nel suo officio guardare;& à cui è obligato secondo la natura del suo officio. Et questo è quello, che ueggiamo, che in tutto il mondo si osserua.

L'A I I. † cosa poi, che alla risolutione sopradetta segue, è che qual si uoglia confessore, che è idoneo à confessare un'huomo, ò in una terra, non sarà idoneo à confessare qual si

uoglia

[a] Vbi supra.
[b] Arg.ca.Quid culpatur 25. q.1.
[c] l.1. §. sape.ff.depositi.
[d] Cap.1. de pos.
[e] In.l.Contractus. col.1.ff. de regitur.
[f] In ca.1.de depos.
[g] d.cap.1.

uoglia altro huomo, nè in qual si uoglia terra. [a] il che è un grande sgannar molti.

La III. è, che non è necessario che quel confessore, che si pone à confessare in un casale di semplici contadini, sappia tanto quanto quello, che confessa in una città: Nè chi confessa in una città dentro terra, quanto colui, che confessa in una maritima: Nè tanto chi confessa in una città, quanto colui, che confessa in tutto un regno, ò in una India: Nè tanto chi confessa, doue sono molti dotti, co' quali egli possa consigliarsi, quanto doue non ue n'è alcuno.

5 La IIII. è, che il confessore, che non sa determinare i casi, ch'ei può, ò non può assoluere, ò che non fa differentia fra scommunica maggiore, & minore, ò non sa i peccati mortali communi, nè sa la Fornicatione semplice, ò un pensiero deliberato intorno ad alcun peccato mortale, se esso è mortale, ò crede che ogni superbia, ira, inuidia, gola, mortale, & non sa almen dubitate d'intorno a' contratti dubbiosi, egli non è scusato di peccato mortale, sia quanto si uoglia di buona uita, ò di conscientia & sottigliezza d'ingegno naturale [b] in altre cose. Ma assai piu peccano coloro, che l'instituiscono, & quelli, che lo sopportano, & non lo [c] priuano.

6 La V. è, † che è uero ciò, che Sant'Antonino [d] dice; cioè, che un così fatto confessore ignorante può essere scusato in tre casi. Il primo è, quando colui, che si confessa è sofficiente per insegnare al cõfessore la grauezza de' suoi peccati: & è tenuto huomo di buona conscienza. [e] Il secondo è, quando le persone, che si cõfessano, uiuono spiritualmente, & si confessano spesse uolte; percioche non hanno ordinariamente altro, che peccati ueniali. Il terzo è, quando il penitente si ritroua in articolo di morte, & non ha altri, che colui, che lo possi confessare. La medesima ragione milita in quelli, che si ritrouano schiaui in mano d'infedeli, ò pure che siano liberi in terra d'infedeli, & non hanno altri, che qualche confessore ignorante, che li confessi.

La VI. è, † che quelli, che per obedientia impongono à qualche confessore che debba confessare, se conoscono che egli non sia idoneo, peccano. Percioche, nè il suo Prelato deue commandargli, [f] nè il suddito obedire. [g] S'egli dubita però della sua sufficientia, si può conformare con l'obedientia del suo superiore; [h] almen s'egli conosce, che il prelato non si muoue à

[a] Facit Concilium Basil. quatenus sentit in oppidis muros cunctis habilores rectores poni debere. sess. & in prage sanc. guall. titul. d. collat. §. adiuncta. glos. verb. Muratie.

[b] Arg. cap. Non est putanda. 1. q. 1.

[c] Arg. notariorum in glo. ca. 1. de offic. delega. & affirmant Alb. Mag. Tho. Bona. & Communis in 4 d. 17. & distinctius Anto. 3. parte. tit. 17. cap 16. §. 1.

[d] Vbi supra.

[e] Arg. cap. 1. §. 1. ne sed vac. lib. 6. & l. generaliter §. Spurios ff. de decur.

[f] Art. 1 ad Thimo. cap 5. & cap. Nihil. de elect & cap. fina. eo. tit. de elect. lib. 6.

[g] Cap. Non est putanda. 1. q. 1.

[h] Arg. ca. Quid culpantur. 23. c. 1. & eorũ quæ tradit Tho. 2a. 2æ. q. 104. art. 5.

farlo confessare, nè per ira, nè per amore, nè per cupidità. Et es[...] superiore sicuramente può comandargli, se li pare sufficiente pe[r] confessare, conforme al sopradetto.[a] Il confessore deue hauere ta[n]ta bontà, che almen egli sia fuora di peccato mortale.[b] Perche, se stando in esso peccato, confessa, & assolue, pecca mortalmente, poi che chi riceue, ò da sacramento in peccato[c] mortale, pecca mortalmente. benche l'assolutione communemente uaglia. Dapoi † che questo libro si stampò, il Concilio Tridentino[d] dichiarò per heretico colui, che dirà che l'assolution sacramental del confessore, non è atto giudiciale, ma solamente un nudo ministerio, & opera da dichiarare, che al confessato sono perdonato i suoi peccati, pur ch'ei creda d'esser assoluto. Et colui che dirà, che l'assolutione del confessore fatta burlando uale, che non è necessaria la confessione, acciochè il Sacerdote l'assolua. Et colui, che dirà che l'assolutione del Sacerdote fatta per lui (stando in peccato mortale) non ual; ò che alcuno, che non è Sacerdote, può assoluere.

[a] Arg. ca. Apostolicę de cleri. c. excom. ministrant c. Innotuit de elect.
[b] C. 1. §. Caue. & §. Laboret pœni. d. 6.
[c] C. illud 95. d. c. per Esaiã. 1. q. 1 & resolutius alijs tradidim[9] in c. quãdo de cons. d. 1. not. num. Arg. ca. Maledicũ & ca. per Esaiam. 1. q. 1.
[d] Sess. 4. sub Iul. 3. can. 9. 10.

DI QVELLO, CHEL CONFESSO re deue interrogare il penitente, & della prudentia ch'ei deue usare intorno all'interrogatione. Cap. V.

SOMMARIO.

1 *Il Confessore nõ deue interrogare il penitente piu di quello, ch'è necessario.*

2 *Il Confessore sotto pena di peccato mortale, deue interrogare il penitẽte di tutte quelle cose, ch'egli, uede, crede, et conosce, essere necessarie, acciochè la cõfessione sia integra, & fruttuosa.*

3 *Il Confessore deue interrogando il penitente osseruar tre cose: non domandargli tutto, ciò, ch'egli hauesse potuto cõmettere, ma que' peccati, che si costumano secondo l'età, & qualità sua ordinariamente.*

4 *Il Confessore non deue nell'interrogare discendere troppo minutamente alle circonstantie particolari de' peccati della carne.*

PER

1 PER radice † di questo, dico primieramente, che colui, che ha qualche carico, deue fare quello, che se gli conuiene per finirlo bene, e senza souerchia curiosità. Appresso dico, che'l Confessore ha un carico principale della Chiesa, & per questo deue interrogare il penitente di quello, che è necessario, & non piu; secondo che dice Santo Agostino, referito da Gratiano, [a] & dal Maestro [b] nel Quarto, cioè. Il diligente confessore deue dimandare con prudentia il peccatore di quello, ch'ei per auentura non sa, ò lascia per uergogna di dire, ò lo cuopre. Al che aggiunge San Tomaso. [c] che il confessore deue inuestigare la conscientia del peccatore, come il medico la infermità dell'infermo, & come il giudice la causa del litigante.

2 DA questa radice † seguono molti rami. Il primo è, ch'è uero quel, che dice Angelo, [d] (& io ho altroue più à lungo detto, [e]) che il Confessore è obligato sotto pena di peccato mortale interrogare ciò, ch'ei uede, crede, & conosce essere necessario, accioche la Confessione sia integra, & fruttuosa, come son quelle cose, che li pare, che il penitente lasci per uergogna, per ignorātia, per inauertenza, & per obliuione, [f] percioche questo appartiene all'officio suo. [g] Non è però tale quello, che li pare, che il penitente sappia & conosca, & non lo lascia, per le sopradette cagioni, percioche allhora deue credere, che non l'habbia fatto, ò che l'habbia confessato: benche lasciando d'interrogarlo per dimenticanza, ò inauertenza non pecca mortalmente. [h] Il secondo ramo † è, che il 3 Confessore deue osseruar tre cose, le quali noi prouiamo in un'altra parte. [i] La prima è, che non domandi tutto quello, che il penitente può hauer commesso, ma quelle cose sole, che sogliono fare communemente quei della sua qualità. [k] Onde egli non deue interrogare il soldato di quel, che cōmunemente conuiene solo à gli Ecclesiastici, nè l'ecclesiastico di quel che conuiene al soldato.

LA seconda, ch'ei non dimandi, se non di quei peccati, che si usano di fare, & che ogniuno li sa fare, che sono: la trasgressione de' precetti di Dio, i peccati mortali, gli articoli della fede, i sacramenti della Chiesa, le opere della misericordia, l'hauer mal guardati i cinque sentimēti del corpo, & altre cose simili, & non de' peccati occulti commessi da huomini sceleratissimi, & di loro inuentione; saluo che con cautela, & dissimulatione, & con cir-

[a] Non est putan[dum] 1.q.1.cap. Iudica[ntem] 30.q.9.
[b] Gl.1.d.c. Iudic[an]tem.
[c] In 4.d.19.in ex[po]sitione literæ.
[d] Verb. interrog[a]tio in princ.
[e] [I]n d.§.Diligen[s] ca.1.de pœ.d.6.
[f] Arg.ca. sit recte 43.d.
[g] C. Oīs. de pœ. & r[em.]
[h] Arg.c. Sit rector 43.d. & eorum qu[æ] in prelud.7. rep.c[ap.] inter uerba. 11. q.[3] diximus.
[i] In c.1.§.Diligen[s] nu.2.& sequentibu[s] de pœn.d.6.
[k] Arg.ca.de test.ci[um] ijs, quæ in d.§.dili[gens] citamus.

colocutioni tali, che se gli hanno fatti, li confessino, & non hauendoli fatti, non imparino à farli.

La III. è, che † ne' peccati della carne, egli non descenda molto alle circostantie particolari, interrogandole per minuto, perche così facendo, egli prouoca se, e'l penitente à tentatione, & dilettatione. Percioche (come dice il Filosofo, [a]) le cose diletteuoli tanto piu dilettano, quanto piu in particolare sono considerate. Et per questo, quando si dimanda della pollutione uoluntaria, & strasordinaria, ò della fornicatione, non si deue interrogare della maniera del farla. Perche basta che si dica, quante uolte; & la circostantia necessaria, accioche si conosca la specie del pecato, senza altramente descendere alle sue brutte circostantie. Di maniera, ch'egli non deue consentire, che il penitente le specifichi di souerchio, come io altroue ho detto. [b] Et per conseguente, egli deue sommariamente dimandare de gli altri atti impudichi; come sono abbracciamenti, toccamenti & baci, a quegli, che non sono maritati, & à quegli che sono maritati, in nessun modo: se non fosse per sapere, se essi cascarono in qualche pollutione strasordinaria: ò se i detti atti impudichi si fecero con pericolo probabile di cascarui: perche, ò non sono peccati, ò se sono peccati, sono communemente ueniali, secondo un Cardinale, [c] ilche si dirà appresso. Et anco in questo egli deue usare honesti uocaboli; senza nominar bruttamente quella cosa, che è dishonesta da intendere [d].

[a] 3. Ethic. & Tho. Quodl. 1. artic. 9.

[b] .S. in d. §. Diligenter.

[c] Gaiet. 2ª. 2ᵉ. q. 154. art. 1. in fin. magna additionis.

[d] Argum. principij proœm. Decreta.

DELLE CIRCOSTANTIE DEL peccato. Capitolo I.

SOMMARIO.

1 *La Circostãtia del peccato, è un'accidẽte di tutto quel, ch'è peccato.*
2 *La Circostantia si diuide in sette specie.*
3 *Le Circostantie si debbono tutte confessare, quando mutano l'opere d'una specie in un'altra.*
4 *La Circostantia del peccato, fatto in luoco sacro, si deue confessare.*
5 *La Circostantia dell'homicidio, ò fornicatione in luoco sacro, si deue confessare necessariamente: & etiandio la probibita per altra legge diuersa.*

6 La

6 *La Circostantia di bugia detta per burla, & quella, ch'allegerisce il peccato, non si deue sempre di precetto confessare.*

7 *La Circostantia, ch'aggraua il peccato, facẽdolo di picciolo grande, ò di grãde maggiore, è degna cosa confessare: ma non è però necessario, se quell'aumẽto non fa di peccato ueniale, mortale.*

8 *La Circostantia, che aumenta il peccato, la cui assolutione è perciò riseruata al Vescouo, ò al Papa, si deue confessare.*

9 *La Circostantia del dì della festa, del digiuno, dell'oratione, &*
10 *del luoco sacro, non si deue sempre confessare.*

11 *La Circostantia della propria persona, non si deue di necessità confessare; eccetto quando ella è contra il uoto, ò professione di uoto.*

12 *La Circostantia del peccare contra conscientia, quantunque erronea, si deue confessare.*

13 *Numero de' peccati non è circostantia; ma è uno aggiungimento di peccato à peccato.*

14 *Il Peccatore deue dire il numero de' suoi peccati, s'ei gli sa, & se gli lascia per qualche malitia, la confessione è nulla.*

15 *Il Penitente, che non si ricorda il numero certo de' suoi peccati, basta ch'egli dica quanto tempo è stato in qualche peccato mortale, & sempre apparecchiato à farlo.*

16 *Gli atti interiori & esteriori, che sono solamente camino per un*
17 *sol peccato, benche egli sia interrotto, non sono più che un peccato.*

18 *Il Numero de' peccati tante uolte moltiplica, quante uolte s'interrompe la mala uolontà: E'l penitente può con una sola parola confessare mille peccati.*

19 *La Circostantia dello scandalo, si deue di necessità in due casi confessare.*

20 *La Circostantia necessaria che il penitente si scordò di dire in confessione, deue essere confessata, senza riconfessare il peccato.*

1 PER fondamento di questo, † dico quanto al primo, che la circostantia del peccato (secõdo la mente delle leggi, [a] & delle lor glose) [b] è uno accidente di quella cosa, che è peccato. Habbiamo detto [accidente] perche nessuna circostantia della opera è sostanza di essa. Habbiamo detto, [di quel ch'è peccato] percioche, assai uolte l'opera da se non è peccato, ma ella si fa pecca-

[a] Ca. consideret de pœn. d. 5. t. Aut facta ff. de pœn. ca. Sicut dignum de homic.
[b] 1. Sec. q. 7. & in 4. d. 16. ubi etiã omnes alij & Anton. 3. par. t. 17. c. 17. § 4 & Gerson. 2. parte. fol. 170. quos retulim⁹ ĩ prĩci. d. c. Consideret, & Pan. & aliorum in d. c. sicut & alibi.

to per la circostantia. Et come allhora è quella, in che consiste il peccato, ella non è tanto accidente del [a] peccato, quãto di quel, che è peccato, secondo che noi altroue dichiaramo, [b] seguendo Alessandro di [c] Ales.

[a] In cap. considere. num. 3.
[b] In 4 part. q. 77 ar. 2. col. 2.
[c] §. Quis, quid, vbi quibus auxilijs, cur quomodo, quando.
[d] In d. q. 7. art. 3.

Il secondo † che la circostantia si diuide in sette specie, che si contengono in un uerso referito da San Tomaso. [d] cioè,

Chi, che, doue, con che, perche, come, & quando.

Il quale uerso noi giudichiamo migliore di quello del Palude, [e] come habbiamo in altra parte detto. [f] Percioche in quello si aggiunge *quoties*, cioè quante uolte, che denota numero, la qual parola non è circostantia, ma moltiplicatione del peccato, come noi habbiamo altroue [g] detto.

[e] In 4. d. 16. q. 3. ar. 1.
[f] § in princ. d. cap. Consideret nu. 4.
[g] In d. c. Consideret num. 4.

Il terzo † che di tutte queste circostantie, sole quelle si debbono confessare di necessità, che fanno, che l'opera, della quale esse sono circostantie, sia peccato mortale; ò quella, che essendo mortale di una specie, la fa esser di un'altra specie; ò quella, ch'essendo mortale per un rispetto, fa, ch'ella sia anco mortale per un'altro; ò che muti le opere di una specie in un'altra; ò che non le muti, secondo la commune opinione; la quale copiosamente da noi s'è altroue detta. [h] Et sole, & tutte quelle circostantie sono di questa qualità (secondo San Tomaso) [i] che oltre la malitia della medesima opera, repugna specialmente alla ragione, & sono quelle secondo Scoto, che sono prohibite per diuersi, & speciali precetti. Habbiamo detto [speciali] percioche non basta, che siano tali che uno di loro s'includa nell'altro; come sono le leggi, l'una delle quali prohibisce ogni male; & l'altra uieta l'homicidio, come noi prouiamo in altra parte. [k] Le quali tutte per li seguenti corrolarij si dichiareranno. Inanzi de' quali auisiamo, che dopò che questo libro si stampò, il Concilio Tridentino [l] dichiarò per heretico colui, che dirà che noi nõ siamo obligati à cõfessar la circostãtia, che muta la specie del peccato; il che si ha da intendere della circostantia, che muta la specie del peccato ueniale in mortale, ò quella del mortale in altro mortale; & non di quella, che lo muta in un'altro ueniale, che non è necessario [m] confessarlo. Et benche il concilio non esprima se non di quella, che muta la specie del peccato, ma etiandio (& per piu forte ragio ne) si ha da intendere di quella, che fa, che l'opera da se buona, ò non mala, sia mortale; & anco di quella, che fa che una opera, che per un rispetto è mortale, sia anco per un'altro mortale;

[h] In ca. consideret num. 5.
[i] In d. d. 16. q. 6. artic. 2. q. 3.
[k] Sess. 4. sub Iul. 3. cap. 5 & canno.
[l] Glo. ca. omnis de pœn. & rem.
[m] Quare idem ius debet esse de omnibus Lege illud. ff. ad L. Aquil.

mortale; ancorche la ſpecie di eſſa (quanto all'eſſer ſuo) non ſi mutaſſe: come s'è detto in queſta illatione:perche la ragione che à ciò moſſe il concilio è,che il confeſſore è giudice,& non potria ben ſententiare il caſo del penitente, ſe non ſe gli manifeſtaſſero le circoſtantie, che mutano la ſpecie del peccato: La qual ragione milita nelle tre dette [a] circoſtantie.

I l primo de' quali ſia,che non ſi hanno à confeſſare le circoſtantie di hauere commeſſo peccato in Sabbato, ò in Lunedì, ò nel campo,ò nella uigna,con la mano dritta,ò con la ſiniſtra, percioche per queſte non ſi fa alcuna delle coſe ſopradette,cioè che non ſi fa mortale quello,che ſenza eſſe non ſarebbe mortale, nè di altra ſpecie mortale,nè per altro riſpetto mortale.

4 I l II. † Che il peccare con ſperanza di confeſſarſi, & conſeguire perdono,non è neceſſario confeſſarſene: percioche non è circoſtantia, che tanto aggraui, ma più toſto allegeriſce, come notò [b] il Gaetano.

I l III. Che colui, che rubbò alcuna coſa ſacra, ò di luogo ſacro,non baſta dire,che egli la rubbò, perche è neceſſario anco dire, che la tolſe in luogo ſacro,ò coſa ſacra di luogo non ſacro,percioche queſta circoſtantia fa, che quel, che era peccato mortale di una ſpecie per un riſpetto,ſia di altra ſpecie per altro riſpetto, per eſſere ſpecialmente uietato per altra legge diuerſa da quella,che uieta il furto; cioè, che, nè coſa ſacra, nè di luogo ſacro ſi rubbi. [c] Il medeſimo è dell'homicidio, & della fornicatione, fatto in luogo ſacro: percioche queſta circoſtantia ſi fa di altra ſpecie,ò per altro riſpetto mortale, per eſſere per ſpeciale legge humana [d] uietato.

5 I l IIII. † Che chi peccò con donna maritata,parente,ò religioſa,nõ ſodisfa con dire, ch'ei peccò con dõna, percioche deue dichiarare, che fu con maritata, con parente, ò con religioſa: Percioche, nel primo caſo è adulterio corporale, nel ſecondo è inceſto, & nel terzo è ſacrilegio, ò adulterio ſpirituale. Et per conſeguente il mortale di una ſpecie,ſi fa di un'altra ſpecie mortale. Et, ſe uno propoſe di rubbare per peccare con una donna, che è religioſa, & con un'altra maritata, deue dire il furto,il ſacrilegio & l'adulterio; percioche ancor che queſte tre coſe ſiano un atto ſolo della uolontà interiore,è nondimeno per tre diuerſi riſpetti peccato mortale; poi che per tre modi egli repugna alla ragione, & ſi troua per tre diuerſe leggi uietato.

[a] In. d. prin. nu.7.

[b] Gaiet.2. Sec.q.21. ar.2 quicquid dicat Bonauẽtura in apologia.

[c] Cap.Quiſquis 19. q.4.

[d] Cap. Propoſuiſti de con.eccl.c.Eccleſijs.de conſ.d. c.

Il v. Che ogni circostantia del fine uietata per altra legge speciale, diuersa da quella, che prohibisce l'atto principale, deue confessarsi; come la circostantia del rubbare per fornicare, per occidere, ò per ferire altrui.

Il vi.† Che chi dice alcuna bugia per burla, senza danno di alcuno, che è peccato ueniale, ma con tale intentione, che non si resterebbe di dirla, se ben sapesse, ch'ei fosse mortale, è obligato à dire quella circostantia, poi che con essa è mortale, & senza essa nò.

Il vii. Che niuno è obligato à dire la circonstantia, che alleggerisce il peccato: & colui, che peccò con alcuna donna, perche ne fosse tentato, & prouocato à peccare, egli non è però obligato à dire che essa lo tentò, [a] Ma si deue piu tosto lasciar di dire (secondo la commune opinione, che noi altroue seguitiamo, [b]) perche il penitente non si deue scusare nella confessione. A' me però al presente pare meglio il contrario; percioche non si troua legge, nè ragione, che efficacemente proui quella opinione: [c] Et perche quantunque non lasci di dirla, bastantemente si accusa; dando à se stesso la colpa, che egli ha, senza leuarne, nè porui piu di quello che è. Et è anco obligato à dirla (secondo la commune, & San Bonauentura, [d] che noi seguitiamo,) quando tanto l'allegerisce, che di mortale fa che non sia peccato, ò non piu che ueniale: come la circostantia della graue infirmità, allegerisce il mangiare carne nella Quaresima, & quando ne dimanda il confessore, ò teme, che lasciandola, ne auuerrebbe occasione di qualche [e] male.

Lo viii. †, Che se bene è cosa lodeuole confessare le circostantie, che aggrauano il peccato, facendolo di picciolo grande, ò di grande maggiore, la opinione nondimeno piu commune, & piu probabile è, che non è necessario, quando quell'augmento non è cagione, che il ueniale si faccia mortale, ò di altra specie, ò per altro rispetto: come in altra parte prouiamo, [f] separandone da Marsilio; [g] in quanto egli limitaua questa commune: cioè, che non hauesse luogo nella circostantia, che è assai chiara, & notabilmente augmenta il peccato per le molte, & solide considerationi, che habbiamo quiui scritte. A' me però pare, che si debba limitare in quella, † che augumenta il peccato, & lo fa per quella augumentatione riseruato, almeno per constitutione sinodale, ò danno di certa quantità, ò per

[a] Per c. significauit de pœnit. & remiss. quod in hoc dixit singul. Felin. in ca. Dilecti. de except. col. antepen. & per l. si adulterium cum incestu. §. imperatores. ff. ad l. Iul. de adul. quem in hoc aiebat sing. Iason in l. ut uim. ff. de iusti. & iur. col. 2. aptissimus tamen ad propositum tex. in d. c. Consideret uerb. tentatione.

[b] S in princ d. cap. Consideret nu. 5.

[c] Ergo nec asserēdū cap. 2. de transl. prel. cap. legatur 24. q. 2.

[d] In 4. d. 16. In d. princip.

[e] Arg. cap. nihil de præscrip.

[f] S. in d. princ. 1. 12. parte 4. pag. 16.

[g] In lib. 4. q. 12. art. 1. coroll. 4.

ò per furto, che alcuna uolta ſe ne riſerua al Veſcouo l'aſſolutione, ò aggiungono, che l'aſſolutione, ò reſtitutione à un certo modo ſi faccia. Et in quella, che fa, che habbia congiunta qual che ſcommunica, ò che la ſcommunica congiunta ſia Papale; come è quella di battere un cherico leggiermente; è epiſcopale;[a] & quella di batterlo grauemente, è Papale;[b] & quella, che dimanda il confeſſore, che non ſi può laſciare ſenza pericolo di qualche inconueniente ſpirituale, come dice Silueſtro.[c] Ben che la Somma confeſſorum no'l dica, doue egli l'allega,[d] nè anco doue di queſta materia[e] ella tratta.

9 Il IX. † Che la circoſtantia del dì della feſta, nō ſi ha neceſſariamente à confeſſarſi, perche ella nō fa mortale quello che ſenza eſſa no'l farebbe, nè di altra ſpecie, nè per altro riſpetto, ſaluo ſe foſſe opera ſeruile prohibita nel dì della feſta, la quale nō è il peccato, ſecondo S. Tomaſo[f]: e queſta illatione in altra parte,[g] & per altri fondamenti noi confirmiamo; riſpondendo à tanti altri contrari, & ſeguendo in queſto il Gaetano[h] in molte parti, & il riſoluto Silueſtro,[i] & Giacomo Almanio,[k] benche come io ho in quel luogo ſcritto,[l] ſi poſſa la commune in due caſi ſaluare, cioè, quando il peccato ſi fà, per fare alcuna opera manuale prohibita in quel giorno, ò quando ſi pecca mortalmente con intentione & propoſito di uiolare la feſta.

Il X. Che la circonſtantia del dì del digiuno, ò della oratione, non è neceſſaria confeſſarſi; eccetto che quando ſi pecca con propoſito di uiolarlo: perche non fa alcuna delle tre coſe sopradette: come prouiamo[m] altroue.

Lo XI. Che ſe bene accidetalmente la circoſtantia del luogo ſacro aggraua ogni peccato, ella nō ſi ha però neceſſariamente da confeſſarſi, ſe non quando l'opera del peccato è direttamente contraria alla ſantità del luogo ſacro, & alla immunità: come è lo ſpargimento del ſangue humano ò ſeme humano, ò il cacciar fuori per forza quelli, che ſono in tal luogo, perche in queſti il peccato da ſe mortale per un riſpetto, ſi fa mortale per un'altro,[n] & quel, che non era peccato, ò è da ſe ueniale, ſi fa per queſto mortale: come è la copula de' maritati commeſſa, quiui ſenza cagione giuſta, ilche in altri luoghi non ſarebbe peccato.

10 Il XII. † che da queſto precedente ne ſegue, che coloro, che commettono in Chieſa il peccato di ſuperbia, di beſtemmie,

[a] Cap. peruenit. de ſent. exc. ubi textus ſingu.

[b] cap. ſi quis ſuadente 17. q. 4.

[c] Verbo confeſſio. 1. §. 9.

[d] ſ. libr. 3. titul. 33. q. 11.

[e] ſ. libr. 3. titu. 34. q. 81.

[f] In 3. ſent. d 37. art. 5. q. 2.

[g] ſ. in d. c. Cōſideret tan. 17. uſque ad 47.

[h] 2. Sec. q. 7. & 2e. 2e. q. 122. ar. 4. & in ſumma uerb. dies feſtos.

[i] ſ. uerb. Circunſtantia q. 3. & uerb. Dies dominica q. fin. & in aurea roſa. caſu. 63. ubi teſtatur doctiſſimos quoſq; ordinis Dominicani cōuoniſſe, & hāc opinionē ſuſcepiſſe.

[k] In 4. d. 17. col. 24.

[l] Vbi ſupra. nu. 40.

[m] In d. princ. d. ca. Conſideret, nu. 32. uerſic. ad primum.

[n] Arg. ca. Eccleſijs de conſ d. 1. ca. Propoſuiſti de conſ. eccleſ. cap. 1. eod titul. lib. 6.

di pergiuro, di gola, &c. non hanno à dire di necessità la circostantia del luogo sacro; nè etiandio quelli che stando in luogo sacro desiderano di uccidere, di fornicare, ò di ferire, eccetto che se la uolontà non fosse di farlo dentro d'esso luoco sacro: percioche, se questa uolontà ui fosse, etiandio che si ritrouasse fuori del sacrato, sarebbe necessario dire la circostantia del sacrilegio, che si commette in quella uolõtà: come io in altro luogo ho [a] detto.

Il XIII. † è, che ancor che la circostantia della persona propria accresca alcuna uolta il peccato *cæteris paribus*, cioè, che colui, che si troua in qualche dignità, pecca piu grauemente, che un'altro priuato; [b] & piu il Prelato, che il suddito, [c] & piu il sauio, che l'ignorante, [d] & piu colui, che ama la ignorantia [e] per peccare piu à freno sciolto, che colui, che è sauio; & piu il buono, che il cattiuo; & piu il migliore, che manco buono, & ancor che sia utile confessare questa circostantia, non è però communemente necessario, perche ella non fa communemente di ueniale, mortale, nè mortale di una specie, mortale di un'altra specie; nè di mortale per un rispetto mortale per un'altro rispetto. Percioche, quando questo si facesse (ilche si farebbe, quando si peccasse contra uoto, ò stato di uoto, come pecca il religioso nel fornicare) allhora ella si dourebbe dire, perche egli fa una delle tre cose predette: ilche non fa, s'egli bestemmia, & fa altro peccato, che non sia contra il suo uoto ò regola professata; come dice il Gaetano, [f] & io altroue ho detto: [g] percioche la circostantia della religione, communemente non fa una delle tre cose predette.

Il XIIII. † Che la circostantia del peccare contra la conscientia, è solamente allhora necessaria, quando l'opera non è per legge alcuna peccato; ma per essere fatta contra la sua conscientia erronea, percioche allhora ella solamente fa una delle tre cose, come in altro luogo [h] dichiariamo.

Il XV. †, Che il numero de' peccati, non è circostantia: ma è uno aggiungimento di peccato à peccato; percioche la frequentatione non è circostantia, che constituisca nuouo peccato, di che noi habbiamo in altra parte [i] ragionato. Primo, che non basta dire, io ho fatto questo peccato assai uolte; percioche questa parola può uerificare così di dieci uolte, come di cento, [k] & così di due, come di mille. Benche l'Arcidiacono [l] tenga, che sì; ilquale Angelo non uolse [m] reprobare

[a] S. In princ. 4. cap. Consideret num. 21.
[b] Cap. Homo. 40. d.
[c] C. pręcipue 11. q. 3
[d] Cap. Sicut dignũ de homic.
[e] Cap. penul. 47. d.
[f] 1a. 2e. q. 17. ar. 1.
[g] l in d. priu. nu. 50.
[h] Vbi supra. nu. 58. & 65.
[i] In ca. Consideret num. 41.
[k] Glo. in ca. Monasteria de uit. & honest. cleri. Gregorius in princ. Clement. Sæpe de uerb. sign.
[l] In cap. Imitare. 6. q. 1. & in princ. d. c. consideret.
[m] Verbo. confess. 1. §. 23.

probare, ma fu ben reprobato da un [a] Cardinale.

[a] Alexandrinus in cod.ca.imitare.

14 SECONDO, habbiamo † detto, che il peccatore deue dire il numero certo de' suoi peccati se lo sa: dicendo, io ho fatto questo tante uolte Et, se no'l sa, deue far conto quante uolte il giorno, la settimana, il mese, ò l'anno, ha peccato, con questa conditione poco piu, ò manco: & dire quel numero certo piu uerisimile, che esso ha potuto mortalmente peccare. Et peccarebbe mortalmente colui, che per uergogna, ò hipocrisia, lasciasse di dire il numero de' peccati, ch'ei si ricorda, ò se per sua *lata* colpa non si ricorda per non hauerui punto pensato, potendo farlo; & anco la confessione non sarebbe ualida.

15 TERZO, † Che bastarebbe senza numero dichiarare bastantemente il suo stato; come di una meretrice, che fosse stata dieci anni fornicaria, con ogni stato, & conditione di persone: cioè con quelli con chi ella ha peccato, & essendo sempre à ciò apparecchiata, basta dire, che per tanto tempo essa è stata in peccato; & à quel modo apparecchiata, & pronta à cosi dishonesti, & brutti usi, quando non si ricorda il numero certo, secódo il Gaetano [b] noi in altra parte prouiamo [c]; aggiungendoui, che chi lasciò l'officio per uno anno, basta che egli dica. Io ho lasciato l'officio per un'anno.

[b] Gaieta. in q. 3. de confessio.

[c] In d. ca. considerer, ibi quãtum perseuerauerit. & defleat, quod perseueranter peccauit.

16 QVARTO, † che si accresce il numero de' peccati, ogni uolta che il peccato, ò la uolontà del peccare è interrotta, & poi ui ritorna. secondo Giouanni Andrea. [d] Il che non ha luogo, quando la medesima opera esteriore non s'interpone; come accade, quando alcuno ua per ammazare un'altro, & caminando tutto il giorno, hora pensa à questa cosa, hora à quella; & questi non san piu, che un peccato. secondo il Cardinale [e] il quale noi in questo seguitiamo [f]; & ponderiamo un testo [g] molto al proposito per questo: di che inferimo, che quella conclusione, cioè che tante uolte si moltiplica il peccato, quante si reitera, si ha da intendere, quando il peccato dopo che una uolta è finito, si reitera, come quãdo la fornicatione finita con l'opera, si reitera. Percioche, quando ella si reitera prima che per opera si finisca, non si moltiplica; se ben durãte l'opera esteriore, assai uolte la uolontà interiore si rinoua. Nè etiandio per lo contrario; cioè quando tenendo la medesima uolontà, l'opera esteriore si moltiplica, prima che si finisca il peccato, come piu largamente in altro luogo prouiamo. [h] Di che inferimo anco, che tutti gli atti interiori,

[d] In regula delictũ. col. pen. de reg. iur. lib. 6. in mercuriali.

[e] In libello 17. respons. 15.

[f] In d. princ. nu. 48.

[g] Cum pro causa de sent. excom.

[h] In d. prin. nu. 48.

& esteriori, sono un peccato solo, iquali sono solamente camino per un sol peccato, benche egli sia interrotto, come sono i passi, l'andare, l'apparecchiare il cauallo, la lancia, ò altre arme con la medesima uolontà, & desiderio in diuerse uolte, parlando, mangiando, dormendo, interrompendoli, & rinouandoli. dico di colui, che ua ad ammazzare un'altro lontano cinquanta miglia. Le quali considerate da per se sono molte, & diuerse cose; considerate poi come camino, & parti del peccato, & che con tutte esso si ha à finire, non fanno piu che un peccato; nella guisa che diciamo, che le pietre, le colonne, i traui, & l'altre parti materiali d'una casa, sono molte cose, tolta da per se sola ciascuna di loro; ma considerate poi tutte, come parti della casa, nõ fanno piu che una [a] casa. Non habbiamo però noi otiosamente detto [quando sono camino per altra cosa,] percioche se ci fu interpositione per mutare il proposito di non dar perfettione al peccato, ò per pentirsi di esso, ò per altro rispetto, & poi uolesse un'altra uolta finirlo, sarebbono duo peccati distinti. Da questo inferimo † la ragione, perche colui, che ha peccato con una donna una uolta, non è obligato di cõfessare la prattica, i baci, & gli altri atti preãboli, & immediati di essa: la doue colui, che peccò due uolte quantunque immediate, è obligato à confessare ch'ei peccò due uolte, perche l'una di esse non è camino, nè preambulo, che si ordini all'altra. La prattica, i baci, gli abbracciamenti, & gli altri atti sono ben camino à quella opera, alla quale essi uanno innanzi: e tutto questo è assai quottidiano: Nè anco si ha detto senza cagione [che solamente sono camino per un sol peccato] perche, se quelli di sua natura sono peccati, ò si ordinano per altri peccati, tanti saranno quelli, quanti di sua natura essi sono, ò quanti i fini mali, perche si ordinano come colui, che ua à uccidere un'huomo, & per il camino fura; rubba, pergiura, rinega; ò ordina il suo mangiare, & il suo bere, il suo camino, & il suo parlare, non solamente per finir l'homicidio determinato, ma etiandio per adulterare, infamare, & far sacrilegi. Et anco aggiungiamo, che come questi peccati, per molto tempo continuati, sono assai maggiori, che, se fossero momentanei, cosi colui, che li commetterà, & uorrà seguire il nostro consiglio, si dorrà piu di essi, & confesserà il tempo, nel quale poco piu, ò meno si occupò in essi. Da questo inferimo la risposta della questione, che il Padre Frat'An-

[a] l. cum qui.ff. de Vsucap.

17

Frat'Antonio di Zurara, ci dimandò di colui, che molto tempo ſegue una donna, con illeciti amori ſenza conſeguir l'effetto, quanti peccati commette? & gli dicemmo, ch'egli pecca (almeno) tante uolte, quante interrompe & rinoua quella mala uolontà, che concepe, ſenza mettere, ò uoler mettere per allhora, opera alcuna eſteriore per eſſa: & tante uolte quante interrompe quella cattiua uolõtà & male opere eſteriori, che per quello allhora fa, di maniera, che s'egli ua un giorno, ò una notte, ò parte di quel tempo facendole Muſiche, ò aſpettando opportunità di parlarle, ò ſeruirla per queſto mal fine, fin che queſta uolontà & opera eſteriore, non s'interrompe, non ſarà piu d'un peccato, benche ſia tanto piu graue, quanto piu è diuturno: Ma, ſe ſi finiſſe quell'opera eſteriore, che allhora egli uolſe fare, & attende ad altri negotij, che non ſono camino, ò preambuli per eſſa opera, & torna un'altra uolta alla medeſima ſola mala uolontà, ò à quella di fare altre opere ſimili eſteriori, ò diſsimili dell'altra, per conſeguirne il ſuo mal fine, farà un'altro peccato, & ſarà tenuto à confeſſare tanti, quanti interrompimẽti, & rinouationi egli fece, aggiungendo l'aſſolute male uolontà, c'hebbe ſenza ſeguir l'opere eſteriori; & confeſſando il numero uerisimile di eſſe, ſatisfarà al pietoſiſsimo Signore, la miſericordia e patiẽza del quale, è grandiſsima in ſopportar tante noſtre audaci & sfacciate cõtinuationi di offender ſua diuina maeſtà: auuenga che cõ un ſol cenno potria gaſtigarci aſpriſsimamẽte come farà, s'in q̃ſta uita nõ ci pẽtiremo.

18 Il xvi. è che † con una ſola parola il penitente può confeſſare mille peccati mortali; come ſarebbe dicendo, Io ho fornicato mille uolte, io ho pergiurato mille uolte. Et la tale coſa ho fatta cento uolte, affine di fornicare: & il ſimile può dire di altri peccati, percioche à queſta confeſsione, non manca nulla per dirli tutti con coſi poche parole, poi che ſono coſi chiare. Il che io prouo in altra parte [a] col Gaetano. [b]

Il xvii. è † Che la circoſtantia dello ſcandalo ſi deue in duo caſi confeſſare di neceſsità, ſecondo tutti (come in altro luogo [c] io ho detto), perche in eſsi ſi fa una delle tre coſe ſopradette. Il primo caſo è, quando lo ſcandalo è formale, cioè quando alcuna coſa s'è detta, ò fatta con animo di prouocare altri à peccato mortale. Et il peccatore non deue ſolo dire ciò ch'egli ha detto, ò fatto con tale intentione, ma etiandio la ſpecie del peccato, alquale egli intendeua di prouocarlo. [d] Il ſecondo è, quando con opera

[a] In prin. d. c. Conſideret. nu. 100.
[b] Gaieta. Tom. 2. de contrit. q. 2.
[c] In cap. u. §. Animaduertere. num. 5. de pœn. d. 5.
[d] Per dicta ſupra. eod. cap. nu. 1.

buona, ò indifferente di sua qualità,& mala nella specie,ò dimô stratione,da occasione altrui di peccar mortalmante. In un'altro caso sono i dottori diuersi;cioè,quando uno pecca mortalmente in presenza di altri,senza intẽtione di prouocarlo à peccare mortalmente. Adriano,[a] Maiore, [b] & Siluestro dicono [c] che si, & San Tomaso [d] tiene di nò: in quanto egli dice, che ancor che piu grauemente pecchi colui, che pecca in publico, che colui, che pecca in secreto, non ammette egli però questo per peccato di scandalo speciale. Il medesimo tiene il Gaetano.[e] A' noi nondimeno pare,[f] che l'opinione de' primi proceda, quando quel tal peccato si commette da persone tali, ò in presenza di tali, che probabile,& ueri similmente pigliaranno nuoua occasione di peccare. Et quella di San Tomaso, quando non si fa da tali persone d'auanti à tali persone.

[a] De sacram. cõfess. q.4.col.4.
[b] Nu.4. d.38. q.3.
[c] Scandalum q.3.
[d] 2ª.2ᵉ q.43. art.3.
[e] In summa uerb. Scandalum.
[f] s.de pœn. d.5. ca. Consideres.§. Animaduertere nu.9.

IL XXIII. Che è † da notare, che colui, che confessandosi si dimenticò la circonstantia necessaria, non è obligato à confessare un'altra uolta il peccato confessato; ma basta, ch'ei confessi la circonstantia sola: come per essempio. Egli giurò di non stendere la mano uiolenta sopra cherico, di non rubbare, di non fornicar, &c. & poi fece il contrario, & si confessò di heuer fatte quelle cose,ma si dimenticò di dire, d'hauer prima giurato di non farle, non è necessario che costui confessi il peccato un'altra uolta,per confessare la circonstantia del giuramento,ma basta dire, che due, ò tre, ò quattro, ò tante uolte ha uiolato il giuramento lecito, ò che fece un'opera da se, & per circonstantia cattiua, contra ciò ch'egli hauea giurato, come in altra parte noi [g] prouiamo.

[g] In ca. Consideret de pœn. d.5. nu.104.

CHE IL PENITENTE DEVE conseruare la fama del prossimo, & non discoprire i suoi compagni. Cap. VII.

SOMMARIO.

1 *Discoprire i peccati altrui à chi non li sa,è peccato par legge diuina,& naturale, & quella che la confessione deue essere integra,è legge diuina positiua. Et quando s'incontrano due leggi contrarie, la minore deue cedere alla maggiore.*

2 *Il Penitente non deue nominare in confeßione la persona con cui egli peccò; nè il cõfessore deue à ciò consentire per nõ peccare.*

3 *La Circonstantia si deue piu tosto lasciar di confessare, che infamare alcuno, ò quando è pericolo dell'anima, del corpo, della fama del penitente, ò di qualche scandalo.*

4 *La Legge di non scandalizare è diuina & naturale; & quella, che ne obliga à confessare tutti i peccati con le circonstantie loro è diuina positiua; & quando concorrono, questa ha da cedere à quella.*

5 *Il Penitente, che ha peccato, ò circostantia ch'egli non può confessare à chi lo conosce senza pericolo di qualche scãdalo, deue hauere licẽtia, & andare sconosciuto alla cõfeßione, &c.*

6 *Il penitente che si uuol communicare, & ha peccato, ò circostantia, ch'egli non può confessare senza pericolo, deue confessarsi di tutti gli altri peccati, con proposito di confessarsi*

7 *interamente, quando egli potrà senza pericolo*

8 *Il Penitente può & deue confessare la circonstantia, ò peccato al proprio confessore, quando egli crede probabilmente, che gli sarà utile.*

9 *La Vergogna non è giusta cagione per confessarsi da altri che dal proprio Parochiano, ò senza sua licentia.*

1 PER fondamento di questo primieramente dico, † che infamare altrui, & discoprire contra la legge gli altrui peccati à colui, che non li sa, è peccato per legge diuina & naturale prohibito; come in altro luogo io ho detto.[a] & che la legge, che comanda che la confessione sacramentale sia integra, è legge diuina positiua di nostro Redentore: come io altroue ho detto.[b] Il secondo, che quando due leggi cõtrarie s'incontrano in alcun caso, nel quale una di loro per forza ha da uiolarsi, la maggiore si deue preferire alla minore [c]; & questa ha da cedere, & dar luogo à quella. Da queste radici nascono alcuni rami al proposito nostro conuenienti.

2 IL primo è, † che il penitente non deue nominare la persona, con cui egli peccò; percioche la legge diuina naturale lo uieta.

IL II. Che quando il confessore si accorge, che il penitente uuole nominare le persone, con le quali egli peccò, ò che indus-

[a] In ca. inter uerba 11. q. 1. in cuius repet. id pro sexta conclusione collegim⁹, eamq. 72. corolla. ornauimus, & infra ca. 18. in compendiũ contraximus.

[b] In glo. summę de pœnit.

[c] Arg. cap. Iulianus & ca. si dominus 11. q. 3. & ca. sicut adiuncta glo. uerb. necessitate de consec. d. 1. ubi late diximus, & aliquid in ca. sacerdos. nu. 25. de pœni. d. 6.

se, ò nè fu indutto à peccare, deue impedirlo, & dirli, che non le nomini; accioche anco esso confessore non pecchi consentendo nella [a] infamatione.

[a] San Bonauentura in d.21.arti.3.faciet ea. Notum.2.q.1. & cap.1. de offi.deleg.

[b] In 4. d.16.

Il III. è, che, se ben la piu commune [b] opinione afferma che questo non ha luogo, se non quando il peccato, & la sua circostantia necessaria si può confessare, senza nominare, & infamare altrui, il contrario nondimeno è piu uero. Per tanto dico con Innocentio, [c] che si deue piu tosto lasciare la circostantia, [d] che infamare alcuno; quando, ò l'uno, ò l'altro per forza si conuien fare. Come per essempio: se il penitente hauesse † commesso incesto, ò fosse stato cagione che fosse commesso 3 con sua madre, ò con sua figlia, & per essere queste conosciute dal Confessore, non si potesse esprimere il grado del parentado, senza infamare, dico, ch'egli deue in questo caso lasciare la circostantia da parte, & non in famar quelle donne. Perche la legge di non infamare altrui è diuina, & naturale, & la legge, che la confessione sia integra, è legge diuina positiua, che è meno, che la diuina naturale, [e] & perciò questa deue dare luogo all'altra, poi che non si possono amendue osseruare Et perche (secondo la commune) quando il penitéte ha qualche caso, per lo quale manifestandolo egli ne uerrebbe ad un de' duo danni, dell'anima, ò del corpo, della fama; come à dire, se egli hauesse morto il fratello del confessore, & si confessasse di hauer morto un'huomo, colui intenderebbe di suo fratello: ò se hauesse hauuto affettione carnale con parente, ò figlia del confessore, & si confessasse nominando la parentela, il confessore sospetterebbe, che fosse sua figlia, deue il penitente in cosi fatti casi procurare licentia di confessarsi con un'altro confessore. Et non potendola hauere, deue confessare tutti gli altri peccati, & lasciar questo; proponendo di confessarlo, cessato ch'egli uedrà [f] l'impedimento.

[c] In cap. omnis, de pœn.& remis. col.1. & Hostien. ibidem. col.4.

[d] In d.c. sacerdos. num.9.

[e] .s.d. in princ. ad iunct. §.fin. 6.d.

[f] S.Tho in 4.d.17. q.3. artic.4. Altisid. probatus à Maior in 4.d.17. q.5.col.5.

Il IIII. è † Ch'egli è uero ciò, che la commune opinione dice: cioè, che quando il penitente per essere femina, ò per enormità del peccato, ò per altro rispetto crede probabilmente, che il suo peccato, ò la sua circostantia confessata scandalizerebbe, & farebbe peccare mortalmente il confessore, non deue confessarglielo, secondo Adriano. [g] Percioche la legge di non scandalizare è diuina naturale, [h] & quella, che ne obliga à confessar tutti i peccati con le circostantie loro, è diuina positiua, come 4

[g] In 4.de confes.q.4 col.8.uers. ad argumenta.

[h] Matth.18.ca.2.de oper nou.nunc,

habbiamo

habbiamo [a] già detto; & per conseguente quella è piu forte di questa. Et quando concorrono, questa ha da cedere à quella: [b] la quale procede almeno, quando lo scandolo passiuo, che per questa confessione si darebbe, nasce da ignorantia, ò fragilità, & non da malitia, come sente [c] Maiore.

5 Il v. è † che il penitente in questi casi deue procurar di hauere licentia (secondo tutti,) [d] per confessarsi con chi no'l conosca. Et non potendo hauerla, deue procurar di andare sconosciuto alla confessione; di modo che nè per la uoce, nè per altro segno il confessore lo conosca; tacendo il suo nome, la sua terra, la sua arte, ò l'officio, poi ch'egli non è obligato à manifestarsi, se non quando sono cagioni di alcuna circostantia necessaria; come è l'essere maritato, per dire s'esso ha offeso il matrimonio, ò l'essere religioso, quanto à quel peccato, che è contra il suo uoto. Et basta che il penitente certifichi il confessore ch'ei lo può confessare, & assoluere. Non uoglio però dire, che questa cagione sola basti, perche il penitente si confessi ad altro confessore, che non habbia priuilegio, nè licentia del suo parochiano, ò superiore, perche questo è falso, secondo il Palude, [e] approuato, come io in altro luogo ho [f] detto.

6 Il vi. è, che † se bene alcuni dimostrano, che quando non ui si ritroua alcun de' rimedij già detti, il penitente non ha copia di confessore, possa senza confessione communicare, [g] è nondimeno piu uero ch'egli deue † confessarsi di tutti gli altri peccati, tacendo quello, ò la sua circostantia, la quale non si può senza il già detto pericolo dire, con proposito di confessarlo, quando potrà hauer confessore, che possa confessarlo senza pericolo: per quello, che s'è detto di sopra, [h] come tiene Maiore [i].

7

8 Il vii. è † che quando il proprio confessore è persona tale che probabilmente si crede, che dirgli alcuni peccati, sarebbe utile, & non ne seguirebbe alcun danno, [k] il penitente può, & deue confessare la circostantia, ò il peccato. Percioche, questo non è infamare, poi che non è publicare contra la legge, secondo la quale si può fare con questo, che inanzi proceda la fraterna correttione, & non si spera la emendatione per essa, secondo Santo Agostino, [l] & quello che in altro luogo ho [m] detto.

9 Lo viii. è, che † si deue notare, che non è giusta cagione (per nõ confessarsi col suo parochiano, & uolersi confessar con un'altro senza sua licentia) il temere, che esso parochiano non habbia per

D

[a] In glos. summæ. de pœn.
[b] Arg. cap. Iulianus & ca. si dominus 11. q. 3. cap. sicut adiuncta glo. uerb. necessitate de consec. d. 1. vbi late diximus.
[c] In 4. d. 17. q. 5. vol. 7.
[d] In. 4. d. 17.
[e] In 4. d. 16. q. 3. & In ca. Sacerdos de pen. d. 6. tradidimus.
[f] In ca. fi. de pen. d. 6
[g] Arg. glos. sing. & receptæ ca. de homine. de celebr. miss.
[h] In illat. 3. & 4. huius met. cap.
[i] in 4. d 17. q. 5. art. 7.
[k] Arg. cap. Hoc uidetur. 21. q. 5.
[l] In cap. Hoc uidetur 22. q. 5.
[m] In repet. c. Inter uerba conclus. 6. coroll. 46. nu. 573.

l'auuenire piu cura, ò che non l'habbia in tanta buona reputatione, come prima, secondo Siluestro:[a] percioche nè testo, nè ragione si truoua, che concluda questo; & perche la uergogna sola non è per questo giusta cagione; saluo, se ella non fosse tanta, che il penitente per essa dubitasse di porsi à pericolo di tacere alcun peccato, ò circostantia necessaria alla confessione, come io in altra parte ho[b] detto.

[a] Confessio. 1. §. 6.

[b] S. in cap. Placuit num. 149. de pœnit. d. 6.

DEL SIGILLO DELLA CONFESsione. Capitolo VIII.

SOMMARIO.

1 *Il Sigillo della confeßione è debito, ò obligatione di coprire alcuna cosa.*

2 *I Sigilli di secreto sono due, uno della legge diuina naturale, che è una obligatione di coprire alcuna cosa indotta per legge naturale, & l'altro è della Confeßione, che è una obligatione di coprire la confeßione Sacramentale introdotta per legge diuina positiua.*

3 *Il Sigillo di confeßione chiude non solo i peccati mortali, ueniali, & le lor circostantie, ma etiandio tutte le cose, che si dicono in confeßione, quantunque non siano peccati.*

4 *Il Sigillo della confeßione non solamente deue esser guardato dal confessore, ma etiandio da tutti quelli, che udirono la confeßione Sacramentale, per uia lecita, ò illecita.*

5 *Ogni sigillo di confeßione è sigillo di secreto naturale; & non per il contrario, ogni sigillo di secreto naturale è sigillo di confeßione: & quello è piu forte di questo.*

6 *Il confessore, che non può confessarsi di qualche peccato mortale senza riuelare la confeßione, deue tacerlo & confessarsi di tutti gli altri.*

7 *Il sigillo della confeßione dura etiandio dopò la morte.*

8. 9. 10 *Il confessore molte uolte riuela la confeßione non pensando riuelarla.*

11 *Il Parochiano per non dare la communione à gli usarai, ò ad altri publici peccatori, non rompe il sigillo della confeßione, &c.*

12 *Il confessore deue esser cauto, che nel nominare i suoi penitenti, ò peccati,*

peccati, ò casi di confeßione, egli non rompi il sigillo della confeßione.

13 *Il confessore, che confessa molti fanciulli insieme, c'hanno giudicio senza neceßità, pecca, & costume tale è sacrilegio.*

14 *Il confessore, che ha bisogno di consiglio d'intorno à qualche peccato udito in confeßione, non rompe il sigillo, pur ch'egli lo cerchi cautamente.*

15 *Il confeßore, che testifica le cose, ch'egli ha intese in confeßione, non rompe il sigillo; pur ch'egli le sappia per altra uia: & proceda in modo che paia che non l'habbia sapute in confeßione: medesimamente no'l rompe, se lo manifesta con licentia del penitente.*

16 *Il confessore, che dice, In tal terra (nominandola) si commettono di gran peccati, fa male.*

17 *Il confessore fa imprudentemente, quando egli impone al penitente digiuni, ò altre graui penitentie, accioche subito si faccino: e però si può suspicare da altri per si fatte penitentie di qualche graue peccato.*

1 PER fondamento di quel † che in questo capitolo si ragionerà, dico quanto al primo, che il sigillo della confessione (come ho altroue diffinito [a] con San Tomaso [b] & con la commune) è debito, ò obligatione di coprire alcuna cosa. Et che egli si chiama sigillo per una metafora, ò similitudine, perche come il sigillo tiene coperta & secreta la cosa sigillata, [c] così l'obligatione di tenere alcuna cosa secreta, fa che ella non sia discoperta.

2 IL II. è, † che sono due sigilli di secreto, uno della legge diuina naturale, che è una obligatione di coprire alcuna cosa introdotta per legge naturale: & l'altro è della confessione che è una obligatione di coprire la confessione sacramentale, introdutta per legge diuina positiua dal Redentore nostro, che per molti rispetti, (come noi habbiamo in quel luogo detto) [d] uolse che quantunque gli altri secreti, che regolarmente si debbono guardare, [e] si possino, & debbino anco molte uolte riuelare, cioè quando è commandato dal superiore. [f] ò il guardarlo apporta danno all'anima, al corpo, all'honore, ò alla robba d'alcuno; come io in altra parte ho detto: [g] questo della confessione non dimeno non

[a] In cap. Sacerdos. de pœn. d. 6. nu. 35.
[b] In 4. d. 21. q. 3. artic. 1.
[c] l. 1. § fin & l. Cũ ab initio, & l. si quis ex signatoribus ff. quemad. testa. aper.
[d] In d. cap. Sacerdos num. 33.
[e] Ca. qui ambulat c. q. 4. quod cũ alijs cicauimus in d. cap. Sacerdos, in princ.
[f] Cap. intimauit, de testib. cum ei anno. per Pan. & Felin. & Inno. & Panor. col. pen. in c. omnis, de pœn. & Pano in ca. qualiter. 2. sub finem de accus.
[g] In rep. cap. inter verba. 11. q. 3. num. 800 & sequent.,

si riueli mai, saluo che un caso solo; cioè quando il penitente ne dà licentia qualificata, come quì appresso si dirà. [a] Et il confessore, che lo publica direttamente, ò indirettamente, pecca mortalmente, ò l'assolua, ò non l'assolua, ò lo faccia per timore, (se ben fosse di morte) ò per amore di schiuare scandalo, ò per utilità così corporale come spirituale, ò per qual si uoglia altro fine, ò buono, ò cattiuo, ch'ei [b] si sia.

[a] Infra eod. c. nu. 15.

[b] Cap. sacerdos de pœn. d. 6.

Il III. è, † che il medesimo Signore uolse, che sotto questa medesima obligatione s'includessero non solo i peccati mortali, & ueniali, ma etiandio le lor circostantie necessarie, ò uolontariamente confessate, & tutto l'altro, che quantunque non sia peccato, è però tale, che detto direttamente, ò indirettamente, [c] in particolare, ò in generale, si dà ad intendere, & si dimostra, che il penitente ha fatto alcun peccato mortale, ò particolarmente, ch'egli ne fece qualche [d] ueniale

[c] Cap. omnis, in eis uerbis. Caueat autē ne, aut uerbo, aut signo, aut alio quouis modo prodat peccatorē de pœn. & remiss.

[d] .s. in d. cap. sacerdos num. 86.

It IIII. è, † che per questo sigillo, & obligatione del secreto della confessione, resta non solamente il confessore obligato, ma come habbiamo altroue detto, [e] anco tutti quegli, che ascoltarono la confessione sacramentale, ò la seppero per uia lecita, ò illecita, immediate, ò mediatamente, ò sia cherico, ò secolare, ò huomo, ò donna, secondo San Tomaso, il Palude, & tutti gli [f] altri.

[e] In d. cap. Sacerdos num. 42.

[f] In 4. d. 21.

Da queste quattro † radici nascono molti rami. Il primo è, che ogni sigillo di confessione è sigillo di secreto naturale; & nō al contrario, ogni sigillo di secreto naturale, è sigillo di confessione. Il secondo è, che il sigillo della confessione è piu forte, che l'altro, percioche l'altro è stato solo introdotto per legge diuina naturale, & questo della confessione per diuina naturale, & positiua. Il terzo è, che ancor che chiunque questi sigilli rompe, pecchi mortalmente, pecca nondimeno piu grauemente colui, che rompe quel della confessione, che colui, che rompe quel del secreto naturale, percioche, egli rompe due leggi diuine: come piu grauemente pecca chi scuopre ciò, ch'ei giurò di tenere secreto, che ciò ch'ei simplicemente promise. [g] perche in un caso solo, che non è questo, si può publicare, come piu à lungo in altro luogo habbiamo [h] detto.

[g] Cap. 1. 22. q. 1. & glo. in c. 1. iuramenti ead. caut. & seq.

[h] In cap. sacerdos de pœn. d. 6. nu. 3.

Il IIII. è, † che il confessore, che ha commesso alcun peccato mortale, & non può confessarlo senza riuelare alcuna confessione, deue tacere esso peccato, & confessare tutti gli altri;

con

con intentione di confessarlo, quando senza pregiudicio del detto sigillo lo potrà fare.

7 Il v. è, † che (come ho detto altroue) [a] non solamente il sacerdote, & il laico, à cui per necessità si fa la confessione [b] & l'interprete, per mezo del quale alcun si confessa per non sapere la lingua, sono obligati à guardar questo secreto, ma etiandio colui, che per caso, ò per inganno, lecito, ò illecito, ascolta la confessione altrui, & etiandio di colui, che per dimandarli cōsiglio, ò per mormoratione lo scuopre, perche la cosa raccomādata col suo carico passa, [c] & la confessione subito, che si fa in forma sacramenrale, ha seco congiunto il carico di questo secreto.

Il vi. che questo sigillo, & obligatione, dura dopò la morte del peniente, perche egli nasce da precetto negatiuo, che sempre & per sempre [d] obliga.

8 Il vii. † che ruppe & uiolò questo sigillo un parochiano, che ad un penitente, che publicamente si lamentaua, ch'egli non poteua hauere la communione, publicamente disse, Non ti lamentare amico mio, ch'io non ti dia la communione, percioche tu hai un peccato riserbato, del quale non posso assoluerti. Publicando adunque costui, che il penitente li cōfessò peccato riserbato, certo è, che anco dice, ch'ei li confessò alcun peccato mortale, poiche i ueniali non si [e] riserbano.

9 Lo viii. è, † che riuela la confessione il confessore, che dice, Colui mi ha confessati molti, & graui peccati, come io altroue ho detto [f] col Palude. [g] Et colui anco, che hauendo confessate due, ò tre persone, dice di una di loro. Questi non ha peccato alcuno mortale: percioche egli da indirettamente ad intendere, che gli altri l'habbiano, come io ho detto. Il medesimo fa colui, che hauendo ascoltata la confessione di alcuno in presenza di qualche dotto, ua subito à dimandarli consiglio sopra alcun caso di confessione, & hauuto il consiglio, ritorna subito à darli l'assolutione.

10 Il ix. è, † che etiandio riuela la confessione colui, che confessa al suo cōfessore di hauere assoluto alcuno di simonia, di modo che costui sapendo chi è il confessato da lui, facilmente può congetturare, chi è l'assoluto, come io altroue ho detto. [h]

Il x. è, che errauano i confessori, i quali l'Hostiense, [i] uidde, che rideuano; & cianciando raccontauano l'un l'altro le confessioni loro fatte, di questo modo, Vn soldato, & una donna si

[a] In d. cap. sacerdos num. 41.
[b] Iuxta c. 1. in prin. de pœn. d. 6.
[c] Cap. ex literis de pignor. ca. pastoralis, de deci. l. 2. & 3. C. qui caus. pigno. tacit contra Thom. 2a. 2e q. 33. arti. 2. Palud. & alij in 4.
[d] Tho. 2a. 2e. q. 35. art. 2. Panor. & alij in c. nouit. de indi.
[e] Thom. 2a. 2e. q. 33. artic. 2. Pano. & ali in c. Nouit, de iud Archi. prin de pen. d. 5. & in c. si peccauerit. 2. q. 1. & c. præcepta de consec. d. 1.
[f] I. in ca. Sacerdos nu. 53. Arg. gl. c. 2. de pen. & remiss. lib. 6.
[g] In. 4. d. 17. q. 3.
[h] In d. ca. sacerdos num. 55.
[i] In d. ca. sacerdos num. 57.

sono hoggi confessati da me, & mi hanno questo, & questo detto: Perilche se ben non li nominauano, si potea nondimeno facilmente congetturare chi erano. Onde egli riprende anco coloro, che dicono, Costui s'è confessato assai bene; & questa confessione non mi ha sodisfatto, come io altroue ho detto.[a]

Lo xi. è che anco quelli rompono questo sigillo, che confessano meretrici, publici concubinarij, & altri peccatori publici, & dicono, ch'egli hanno inteso que' peccati publici: Percioche, se ben non riuelano i peccati, poi che sono publici, riuelano nondimeno che coloro li confessarono. come io in altro luogo prouo.[b] Et colui anco, che dice, Io ho confessato colui, ma non l'ho assoluto, percioche cosa chiara è che chi intende queste parole, ne caua, & sospetta, che il penitente non è contrito, ò ch'è scommunicato, ò ha qualche altra censura sopra, ò caso riserbato. Benche il Gaetano tenga il contrario. Ma io ho altroue alle sue ragioni risposto.[c] Et anco secondo tutti, colui, che dice, Io non l'ho assoluto, perche non uole restituire, ne lasciare l'amica, o altri peccati &c.

Il xii. è, † che non rompe il sigillo il Parochiano, per non dare la communione à gli usurai publici, ò ad altri publici peccatori, che con esso lui, ò pur con altrui confessati si sono, & dice. Questi fino al presente sono stati, & stãno in peccato publico, come appare, perche per insino à tanto che non è chiaro che il peccatore publico habbia lasciato il peccato, non se gli deue dare publicamente il sacramento. Percioche, questo non è manifestare la confessione: & dice la uerità, come col Palude[d] noi habbiamo detto.[e] Romperebbe però il sigillo, s'egli dicesse, Io non posso assoluerlo, ò Io non ueggo la sua publica penitentia, come con molte ragioni io in altra parte[f] contra il Gaetano ho conchiuso. Non lo rompe anco chi dice, Io ho confessato Pietro de' suoi peccati. Io l'ho assoluto de' suoi peccati. Percioche non dice per questo, che colui habbia confessati peccati mortali in genere, nè ueniali in specie; & non dice altro in somma, se non che l'ha confessato, & l'ha assoluto: onde à niun dimostra, che esso manifesti la confessione, come io ho in altro luogo detto:[g] Saluo se alcuno cosi secretamente si confessò, che non uolse, che si sapesse, ch'egli confessato si fosse con lui. Ilche accade, quando alcuna cognata del cõfessore, ha peccato contra il suo marito, & si confessa però di tutti i peccati con altro confessore,

per

[a] Arg. ca. Nouit de præsumpt.
[h] In d. ca. sacerdos nu. 58.
[i] In summa de pę. & remis. §. in quo tenetur.
[a] In cap. sacerdos de pœn. d. 6.
[b] I. ubi sup. nu. 62.
[c] I. ubi sup. nu. 64.
[d] In 4. d. 9. q. 4. colum. 2.
[e] In princ. ca. 1. nu. 91. de pœnit. d. 6. & in cap. sacerdos nu. 65. ead. d.
[f] I. in princ. d. cap. sacerdos nu. 65.
[g] In d. ca. sacerdos num. 68.

per douere al cognato, ò parente di suo marito confessare gli altri peccati, lasciando quel solo, che se si sapesse, che con altrui confessata si fosse, darebbe occasione di suspicar male.

12 Il XIII. è, che colui, che dice, Io uò à confessare gli stimoli, & i minuti peccati del tale, ilquale mi fastidirà, come suole, non riuela la confessione, perche costui manifesta solamente i peccati ueniali in genere. Nè colui, che senza dir nulla, niega il uoto ad alcuno per prelato, ò altro officio, per hauere saputi in confessione i suoi peccati. Nè etiandio colui, che dice, il tale, & tale peccato mi è stato detto in confessione, & con tanta cautela lo dice, che per niun conto si può uenire à notitia del penitente, secondo il Palude, & la commune, [a] & Adriano, [b] contra il Panormitano, [c] i quali argomenti noi altroue [d] chiara, & bastantemente risoluiamo. Doue però habbiamo detto, [e] che sarebbe meglio non dir questo, saluo che per qualche gran bene del prossimo, & che si dourebbe poche uolte fare per huomini assai graui, & men per li graui, & molto meno per li leggieri, i quali si deue credere, che piu facilmente riuelino la confessione, che gli altri.

[a] In d.d.sr.
[b] In d.dub.10.
[c] In illo ca. omnis not.ultimo.
[d] s.in d. cap. sacerdos num.78.
[e] Num.81.

13 Il XIIII. † che è un sacrilegio il costume di alcuni, che ascoltano insieme molti fanciulli, i quali già hanno giudicio; senza alcuna necessità; percioche fanno ingiuria al sacramento, usandolo male, & con ciancie, & risa. [f] Tanto piu, che i medesimi fanciulli dicono poi i peccati l'uno dell'altro, contra molti precetti, [g] come io altroue ho [h] detto.

14 Il XV. è, † che quando il confessore è dimandato se esso ha assoluto il tale, deue rispondere, ch'esso ha fatto l'officio suo. Percioche se rispondesse, che non l'ha assoluto, riuelarebbe la confessione, come s'è detto di sopra: [i] dando probabile sospitione, che il penitente hauesse confessato alcun graue peccato, ò scommunica, ò che non uoleua emendarsi.

[f] Arg.l. minime.C. de episco.aud. & §. fin.Auct. de sanctis. epis.col.9.& gl. ca. cum decorē. de uit. & honest. cler.
[g] Quæ in ca.omnis de pœnit. & remiss. & in 1.d,21.habētur.
[h] In d. ca. sacerdos num.110.
[i] In d.cap.sacerdos num.63.

Il XVI. è, che il confessore non rompe il sigillo, ilquale ha dibisogno di consiglio intorno a' peccati intesi nella confessione, & lo cerca di tal maniera, che non si può in modo alcuno saper l'autore di quel peccato. [k] per quel, che di sopra [l] s'è detto.

15 Il XVII. è, † che anco non rompe questo sigillo quel confessore che testifica ciò, ch'è stato detto in confessione, pure che esso per altra uia lo sappia, & lo faccia in modo, come, s'egli non l'hauesse mai saputo in confessione. secondo San Toma-

[k] Ca.officij.de pœnit.& remis.
[l] Super eod.ca.illatio 4 num. 4.&7.

so.[a] come io in altra parte dico, [b] che se cosa alcuna ui aggiungessi di quel, ch'egli sa in confessione, romperebbe senza alcun dubbio il sigillo, secondo la commune, che Siluestro [c] esplica.

[a] In 4.d.21. ab omnibus receptum.
[b] In d. ca. sacerdos num.63.
[c] Verbo confessor. q.53.

Il XVIIII. è. che il confessore, che manifesta il peccato con licentia del penitente, per giusta cagione, non rompe questo sigillo, come io altroue [d] prouo.

[d] In d. ca. sacerdos num.53.

Il XIX. è, † che male fa, se ben non riuela la confessione, quel confessore, che dice in tale terra (& nomini la terra, nella quale esso habbia confessato) si sanno graui & enormi peccati, perche i semplici si scandalizano, che pensano, che per quelle parole si manifesti la cõfessione; & cosi egli s'acquista specie, & mostra di cattiuo, ilche noi dobbiamo fuggire, secondo S.Paolo, [e] come io altroue [f] dico. 16

[e] 1.ad Thessa.1.& c. cum ab omni specie mali, de uita & honest. cler.
[f] In d cap. sacerdos nu.54.

Il XX. è, † che non è prudentia del confessore imporre al penitente digiuni, & altre penitentie graui, accioche subito, ò poco poi si facciano, quando sono tali, che non si posson fare senza esser uedute, perche si puo allhora suspicare, che per qualche graue peccato se gli impone tale penitentia, come ho altroue [g] detto. Benche alcuni dicono, che per li molti graui peccati si può imporre molte graui penitentie, con questo però, che da esse non nasca special suspitione d'hauer cõfessato tale, ò tal peccato. Ma perche nè in genere nè in specie si può riuelare i mortali, non teniamo questo p sicuro, se però il cõsenso del penitẽte nol facesse giusto. 17

[g] In d. ca. sacerdos nu 103.

Il XXI. è, che non rompe questo sigillo il confessore, che sa per la confessione di Pietro, che Giouanni fu suo compagno nel peccato, per dimandare in generale à Giouanni di quel peccato, senza dire, che Pietro glie l'habbia detto, secondo Angelo.[h] nè etiandio dimandarlo in particolare, quando Giouanni non può probabilmente suspicare, che Pietro lo confessò, per esser peccato, che suol esser dimandato da i confessori. Guardisi però di nominare Pietro. secondo [i] Siluestro.

[h] Confess. ultimo §.9.
[i] Confess.3.§.16.

IN CHE CASO SI DEVE REITERARE *la Confessione. Cap. IX.*

SOMMARIO.

1 *Il peccato, che una uolta è ben confessato per legge diuina, & canonica, non è necessario confessare un'altra uolta.*

1 *L'Aſſolutione del confeſſore, regolarmente uale, ſe non hà difetto ſoſtantiale, ancor ch'ella ſia ingiuſta.*

2 *Il ſacramento dato allo ſcommunicato uale, benche ſi pecca in darlo.*

3 *Aſſoluere lo ſcommunicato de' peccati communeméte uale, &c.*

4 *L'Aſſolutione della ſcommunica, ſi deue riceuere prima, che quella dei peccati.*

5 *L'Aſſolutione di colui, che non ha giuriſdittione, non uale.*

6 *L'Aſſolutione, che ſi fa dal Confeſſore, che non ha poteſtà di aſſoluere da tutti i peccati, uale quanto à quelli, ſopra i quali ha autorità, & non per gli altri.*

7 *La Confeßione fatta allo ſcommunicato, ſuſpeſo, ò interdetto, quādo uale.*

8 *La Confeßione fatta al Priore, che non ha titolo nè buono, nè cattiuo, non uale.*

9 *La Confeßione fatta al confeſſore, che non ſeppe, ò non uolſe aſſoluere con la forma neceſſaria per eſſa, non uale.*

10 *La Confeßione fatta ſenza propoſito di ſchiuare il peccato, non uale.*

11 *La Confeßione, che non è integra, non uale.*

12 *La Confeßione uale, etiandio quando ſi laſcia alcuna coſa per cagione giuſta.*

13 *La confeßione fatta ſenza fare la debita diligenza per ricordarſi de' peccati, quando non uale.*

14 *La Confeßione non ſi deue reiterare, per non hauer finito la penitentia.*

15 *La Confeßione non laſcia di ualere per credere, che un giorno ſi peccherà.*

16 *Confeſſandoſi l'huomo male, & tornando all'iſteſſo confeſſore, non è obligato à confeſſare i peccati prima confeſſati.*

1 DICO primo † per fondamento di quel, che in queſto capitolo ſi dirà, che è concluſione di tutti i catholici, [a] che quel peccato, che è una uolta ſtato ben confeſſato, non è neceſſario un'altra uolta confeſſarlo, attenta la legge diuina, & canonica. Ne ſi può fare anco legge alcuna humana, alla quale uenga alcuno obligato ſenza ſua uolontà, ſecondo San Tomaſo [b] & la commune. [c] la quale noi in altra parte [d] ſeguitiamo.

[a] In 4.d.17.
[b] Quodl.1.q.12.
[c] Gerſ.in lect 2. ſuper Marc. Palud. in 4.d.17.q.5. col.2. & Iacobus ibi col. 44. Dionyſ. quem Maior.& Iacob.ſequuntur.& Adria. de conſe.q.5.col.3.
[d] In ca.Fratres nu. 30.de pęn.d.5. & in cap.fin. num.111. de pœn.d.6.

IL II.è, che come le altre sententie de' giudici regolarmente uagliono, benche assai siano, [a] & allhora solamente non uagliono, quando il difetto è della sustantia, [b] così per la medesima ragione l'assolutione del sacerdote regolarmente uale, bēche sia ingiusta, quando ella non ha difetto [c] sustantiale.

IL III.è, che † ancor che sia peccato dare ad uno scommunicato i sacramenti, essi sono nondimeno ueri & ualidi: come in altro luogo io affermo.[d] poi che per la professione fatta per lo scōmunicato, [e] & il matrimonio per esso contratto [f] & la Eucaristia da lui consecrata, [g] & la confirmatione, & ordine per lui preso, [h] uagliono, per quello, che altroue noi habbiamo detto [i].

2

IL IIII. come io dico altroue, è che quello, che communemente si dice, che per cinque difetti la confessione non uale, & è necessario reiterarla, cioè per difetto del penitente, del confessore, della contritione, della confessione, & della sodisfattione, si ha da intendere quando il difetto è sustantiale & non accidentale.

DA queste radici † nascono molti rami. Il primo, quanto à i difetti da parte del penitente è, che l'assolutione de' peccati data allo scommunicato di maggiore, ò minore, communemente uale; per quel, che s'è detto di sopra: [k] perche il difetto non è sustantiale. Benche chi la dà, ò la riceue sapendolo, pecca mortalmente & è sacrilegio. [l] come noi prouiamo altroue [m] contra Angelo, [n] che in suo fauore inconsideratamente allegò Ricardo, [o] il qual tiene quel che noi tegniamo. Et per conseguente, non è obligato un'altra uolta à confessar quel peccato ch'egli ha confessato: come in altro [p] luogo co'l Gaetano prouiamo. [q] Et per piu forte ragione uale l'assolutione, quando lo scommunicato non sapeua, ò non auuertiua, ch'egli era scommunicato, ò che la ignorantia, ò inauertentia fosse giusta, ò non fosse giusta, pur che quando fu assoluto, non credesse, ò non auuertisse, che in prendere l'assolutione peccaua mortalmente, come quando alcuno è scommunicato senza saperlo, ò senza auuertire, che si trouaua scommunicato, & con questa buona fede confessò i suoi peccati, & riceuete l'assolutione, come sogliono molti fare; i quali non sanno, che incorrono in scommunica col battere cherici de gli ordini minori; e non mirano che per hauer rubbati frutti, ò altra cosa,

3

[a] Ca.1.11. q. 3. cap. cū inter de re iudi.
[b] Ca.1. de re iud.l. 1.& toto tit.C.quando prouocare non est necess.
[c] Secundum mentem omnium in 4. d.16. argum.l. illud ad l.Aquil. & c.2.de transl.prælat.
[d] f.in c.1.§.Cautus nu.35. de pœn.d.5.
[e] Ca.cum illorum. de sententia excōm.
[f] Ca. significasti de eo qui dux.in matr.
[g] Arg.ca de nomine.de celebrat. mis.
[h] Cap. 1. de eo qui fuit ord.
[i] In ca. Fratres de pœn. d.5. nu. 31.

[k] In 3. radice huius ca. nu.2.
[l] Arg. cap. Si celebret de cler.excom. minist. & ca. Sacris quod met. caus.
[m] In ca. Fratres nu. 30. de pœnit.d.5.
[n] In uerbo conf. 1. § 4.
[o] In 4.d.13.ar.9.q.4.
[p] In ca Fratres de pœ.l.5. an.45. usque ad 50.
[q] Ver absol. impedit.& uerb.conf.iterat. & q.2. de qualit.cōf. facit c. Apostolicę de cleric. excom. minist & ca. que ait Card.consil. 40 & Felin in.ca. sicut tuis colum.2. de

era promulgata la ſcommunica; iquali ,ſe ben reſtano obligati à douere conſeguire l'aſſolutione d'eſſa ſcommunica, non debbono però reiterare la confesſione. Et per più forte ragione uarrebbe anche l'aſſolutione, ſe la cenſura foſſe ingiuſta, poi che la ſcommunica, che è nulla, ſi può (ſecondo tutti) giuſtamente aſſoluere. [a] Et coſi con la ingiuſta, & con la ualida ſi può aſſoluere de' ſuoi peccati nel foro della conſcientia, & appreſſo di Dio; percioche in quel giudicio non è ſcommunicato. Il che tiene Riccardo, [b] lo dice eſpreſſamenre Adriano, [c] & ſi può raccorre dal Felino, [d] & da coloro, ch'eſſo allega.

[a] Arg. ca. Solet. de ſent.excom. lib.6. & multa à nobis citata in prçlectione.c. Cum contingat pa. 160. de reſcr.
[b] In 4.d.18.ar.3.q.4.
[c] De confeſſ. q. 4. col.10.
[d] In ca.fin. de teſtibus cogen.

4 Il II. ramo è, † che non uale l'aſſolutione dello ſcommunicato, ilquale non ſolamente ſa, che ſi troua ſcommunicato, ma ſa etiandio, ch'ei pecca mortalmente in riceuere, ò procurare l'aſſolutione de' peccati, prima, ch'egli ſia aſſoluto della ſcommunica. Percioche, queſto difetto dell'aſſolutione è ſuſtantiale, non perche ella ſi dia allo ſcommunicato, ch'era publico, ma perche fa, che la ſua confesſione non ſia integra; poi che non confeſſa il peccato, ch'egli fa in chiedere l'aſſolutione, ſapendo, ch'è peccato mortale riceuendola eſſo & dandola il confeſſore. Et quantunque foſſe integra, come ſarebbe s'egli anco confeſſaſſe quel peccato, ch'ei commette in uoler l'aſſolutione, nè anco ella ſarebbe ualida, perche non è accompagnata dalla debita contritione, ò attritione [e] come habbiamo detto di ſopra.

[e] In ca. prin. num. 37.38.

5 Il III. è † quanto ai difetti da parte del confeſſore, che l'aſſolutione del confeſſore, che non ha giuriſditione ordinaria, nè delegata, non uale: & la confesſione ſi deue reiterare. Percioche queſto difetto della poteſtà, è ſuſtantiale per queſta, & per qual ſi uoglia altra opera: ſecondo tutti. [f] Nè baſta la ratificatione fatta per lo proprio, & ordinario confeſſore, ſe bene egli ſi confesſò confidandoſi, ch'eſſo ne ſarebbe contento, & lo confirmerebbe. Perche neſſuna ratificatione fa, che ſia ſacramento quel, che nel principio non fu ſacramento, ſecondo il Palude. [g] Nè è contrario à queſto quel, che l'Hoſtienſe [h] dice; cioè che baſti la ratificatione. Perche egli non uolſe dire, che la confesſione fatta ad un confeſſore con ſperanza di futura ratificatione del proprio confeſſore ſia ualida per eſſa, ma che la confesſione fatta ad un confeſſore non proprio, con probabile opinione, che il proprio reſti di ciò contento uale, come dice Silueſtro, [i] & io altroue con queſto eſſempio dichiaro, [k] Si ci-

[f] In 4.d. 6. & tactũ fuit ſupra in cap.4. facit l.ſi.ff. de iuriſdi.omn.iud.ca.1. de conſtitut.lib.6.
[g] In 4 d.17.q.3.
[h] In ſum. de pœn. & remiſſ.§.Cui confitendum. uerſicul. octauo.
[i] In uerbo.Confeſſor.1.§.6.
[k] In ca. Placuit de pœnit.d.6. nu.106.

trouerанно due parochiani tanto amici, & familiari, che ad og'uno di loro piace, che i suoi si confessino all'altro, come à se stesso. Et in questo caso la confessione, & l'assolutione de' due parochiani uale, per la ratificatione presente, & licentia quasi tacita.

Il IIII. è. † che come l'assolutione del confessore, che non ha potestà di assoluere il penitente, non uale, cosi quella di colui, che ha potestà di assoluere alcuni peccati: & alcuni altri nò, per essere riseruati, ò per altra ragione, uale quanto à quelli, che non sono riseruati. Percioche, quanto à questi non riseruati, non ui ha difetto sustantiale; ma ui è ben quanto à i riseruati. Et per questo; quando il penitente haurà di ciò notitia, non è obligato à riconfessare tutti i peccati, ma quelli soli, de' quali il confessore non ha hauuto autorità di assoluerlo, secondo tutti.[a] 6

Il V. è, che la confessione, che si fa al confessore scommunicato, sospeso, ò interdetto, & per tale publicato & denuntiato, non uale nulla, percioche colui, che à questo modo si troua scommunicato, non ha autorità bastante per dare sententia ualida;[b] & per conseguente il penitente è obligato à reiterarla. Il medesimo si deue dire di colui, c'hauesse tanto publicamente posto mano uiolenta in un cherico, che non si potesse per dissimulatione alcuna coprire; ancor che non sia denutiato, per una Estrauagante di Martino V.[c] benche questo sia piu dubbioso di quello, che notoriamente è sospeso, interdetto, ò scommunicato per altra cagione, che per hauere in publico battuto un cherico. Ma di questo, & dello scommunicato notoriamente, per tale battitura; si deue dire il medesimo, come noi in altra parte con buoni fondamenti affirmiamo,[d] & con buona risolutione de' contrarij.

Il VI. è † che la confessione uale, & l'assolutione di colui, che si confessa ignorantemente allo scommunicato, & suspeso, ò interdetto, che non è tale notoriamente, & non per tale è stato denuntiato, ma è solo scommunicato, suspeso, ò interdetto per sententia di legge, ò di huomo, ò per statuto, per la detta Estrauagante[e] di Martino V. Perche le censure antiche, occulte ne gli altri, nel tempo presente, se non sono notorie, ò denuntiate, non impediscono quegli effetti, che prima per ragione di officio publico si[f] fanno. E gran dubbio, se si ha da dire il 7

[a] In 4.d.17.

[b] Ad probandum de re iudi.c. Veritatis de dol. & contumacia.

[c] Cuius uerum tenorem infra transcribemus, & in ca. 29. nu.35.& trãscripsimus in ca.1.§.Laboret de pœn. d. 5. decerptum ex actis concil. Basil.sess.20. quem Anton. Fel.& aliquot alij non fuerũt assecuti, quęque innouata fuit per conciliũ Latera.sub Leo.x. vt infra dicetur.

[d] In d. §. Laboret an. 14 ad 22.

[e] Quę incipit ad euitanda.

[f] Cap.ad probandũ de re iud.ubi Pan & Fel cum cõmuni sic resoluũt. Facit.l. Barbatius.ff.de of.prçt. 3.q.7.§.Verum.

medeſimo della confesſione fatta allo ſcommunicato, che, ſe ben non è notorio, nè per tale è ſtato denuntiato, nondimeno il penitente, che con eſſo ſi confeſſa lo ſa. Et benche alcuni direbbon di nò, perche dice il Calderino [a] molto approbato, che quando lo ſcommunicato, etiandio occulto, opera per ragione di officio publico in fauore di colui, ch'è ſcommunicato, & lo ricerca, non uale nulla, & non fa effetto alcuno, nondimeno ſi deue tenere il contrario, benche la ſententia del Calderino foſſe uera al ſuo tempo, & prima che la detta Eſtrauagante di Martino V. ſi faceſſe, ma non già poi, come in altra parte affermiamo, [b] ſenza hauere ueduto il Felino, [c] che ſente il medeſimo, benche egli ne ſtia in dubbio. Si che, quella determinatione non ha luogo dopo le detta Eſtrauagante; perche ſi fonderebbe in queſto, che colui, che ſapeua della ſcommunica dell'officiale, peccarebbe communicando con eſſo lui. Et per queſto dico, che non ſi pecca, ſe non quando è denuntiato, ò notoriamente ſia tale; ſe ben la ſcommunica è ſpeciale; come noi affermiamo, [d] & Coſmo Guimiel [e] dice. Ma, ſe il penitente peccaſſe mortalmente, per indurre quel confeſſore ſcommunicato, che lo confeſſaſſe, ſapendo, ch'egli ſi ritrouaua ſcommunicato, & che non poteua miniſtrare ſacramento ſenza peccar mortalmente, & non confeſſaſſe queſto peccato auuertendolo, non uarrebbe la ſua confesſione, nè l'aſſolutione: non già per eſſer fatta à ſcommunicato, nè per eſſere aſſoluto da eſſo, ma per non eſſere integra la confesſione, per hauere in eſſa taciuto il peccato mortale, che egli ha fatto confeſſandoci con eſſo lui, & prendendone l'aſſolutione ſacramentale. Di che ne ſegue, che ſi ha da dire il medeſimo di colui, che ſi confeſſa con chi ſtà in peccato mortale; & conoſcendo che con indurlo à confeſſarlo, & aſſoluerlo, pecca mortalmente laſcia di dire quel peccato. Queſto indurre è peccato mortale, quando ſenza neceſſità egli induce colui, che ſa che è in peccato mortale, ò è ſcommunicato, à dire meſſa, ò à miniſtrare qualche altro [f] ſacramento.

8 Il vii, è, † che la confesſione fatta al Priore, ò all'Abbate, che non hebbe mai buon titolo, nè cattiuo, dal ſuperiore, non uale, nè etiandio l'aſſolutione. Ma ſi deue reiterare, ſecondo il Panormitano; [g] per il difetto della poteſtà, che è ſuſtantiale. Non in uano ho detto [titolo buono, nè cattiuo] perche l'aſſolutione data da colui, che ha titolo, benche cattiuo, dal ſuo

[a] In ca. ad probandum de re iudic. recept. per Panor. & communem ibidem & alios quos ibidẽ col. pe. Fel. refert.

[b] In ca. Dilectus 2. de præb.

[c] In d. cap. Ad probandum. col. pen.

[d] In pragma. Galli tit. de excom. non uitan. verbo. Generales.

[e] In d. §. laboret. nu. 25. de pœn. d. 6.

[f] Quia conſentientes & facientes. & ca. ad Roma. 1. & c. Notum. 2. q. 1.

[g] In cap. Nihil de electio. col. 6. & in cap. dudũ. 2. eod. tit. col. 7. & ſumma Roſella verb. confeſſ. 1. §. 41. & Syl. eod. ver. q. 19. & Gaiet. verb. abſolutionum impedimenta. & cõfeſſ. itera. 10.

superiore & in uirtù di quel titolo è possessore, uale secondo Innocentio [a] & la commune: & etiandio l'assolutione data da colui, che haueua buon titolo, & per alcuna cagione ne priuo, pur ch'ei non sia notorio. Al quale caso si può applicare un detto di Gregorio IX. con la sua [b] glosa, secondo'l Panormitano. [c] Et colui anco, che con sua buona fede, si confessa à chi non hebbe mai buon titolo, nè cattiuo; ò à colui, che notoriamente l'ha perduto, si saluerebbe con la sua buona fede fino à tanto ch'ei lo perda: benche poi deue reiterare la confessione, secondo il Panormitano, [d] & i detti di sopra.

[a] Ind. cap Dudum. 1. de electio. arg cap. Nonne 8. q. 4. Quem Panor. & communis ibid. sequitur.
[b] Ca. dudum. de electio adiuncta glo. verb. receptæ.
[c] Ibidem col. 7.
[d] In d. cap. Nihil & in d. ca. Dudum. 2. & supradictos.

Lo VIII. è, † che la confessione fatta al confessore, che non sappia, ò che non uolse assoluere con la forma sustantiale per essa necessaria, non uale; percioche ha difetto sustantiale. Benche (al parer mio) poche uolte è, che solo non uagliano per questa cagione. Perche quasi tutti sanno la forma sustantiale di assoluere; della quale, & delle sue antecedenti, & conseguenti appresso in somma [e] diremo quello, che altroue ho [f] detto. Et communemente à nessuno manca la uolontà, & la intentione di assoluere. Aggiungo à questo, che in due maniere il discreto confessore può sapere, quando la confessione del penitente fu fatta à confessore tanto ignorante, ch'ella si deue reiterare, cioè per conoscerlo, & sapere la sua totale insufficientia; & per uedere in processo della confessione, che il confessore non li fece conscientia, nè scrupolo di cosa, della quale egli non doueua essere per conto alcuno ignorante, come se esso non giudicò peccato mortale la simplice fornicatione, ò il non hauer preso il sacramento una uolta l'anno, & per quel, che di sopra s'è [g] detto.

9

[e] Arg. ca. de homine de celebr. Miss. [e] Infr. cap. 26.
[f] In princ. cap 1. de pœ. d. 6. an. 7. ad 50.
[g] In cap. 4. num. 2.

Il IX. è, † uenendo à i difetti da parte della contritione, è che non uale, & si ha da reiterare la confessione fatta senza proposito di schiuare i peccati mortali futuri; benche si habbia qualche desiderio di astenersene; come è di colui, che si duole di hauere rubato, ma non ui è però proposito di restituire: ò come di quell'altro, che ha dispiacere di hauer fornicato, ma non delibera perciò di lasciare l'amica, ò la innamorata. Onde quel penitente, che tace così fatto proposito che è peccato mortale, non si confessa integramente; & se lo confessa con gli altri peccati, si fa incapace dell'assolutione. [h] Ma s'egli si duole de' passati, & propone di non farli per l'auenire, ancor che non gliene

10

[h] Regum peccatũ. lib. 6 ca. Legatur. 24. q. 2. & ca. illud 95. d. ca per Esaiam. 1. q. 1.

rincresca tanto, nè proponga tanto, di schiuarsene, quanto per la sufficiente contritione, & perdono de' peccati è necessario: nè etiandio per tale attritione, che col sacramento si faccia contritione, non è necessario, che la confessione si reiteri: come noi altroue[a] prouiamo. Percioche altramente niuno saprebbe, s'egli fosse ben confessato, poi che alcuno non può sapere s'egli si ritruoua in stato di gratia, [b] nè s'è contrito, Percioche, chi sapesse l'uno, saprebbe anco l'altro. [c] Et perche la confessione non si deue reiterare, perche ella sia informe, cioè che sia senza gratia, & carità, secondo San Tomaso [d] benche Gratiano [e] con la sua glosa, [f] & con alcuni altri tenga altra cosa, ciò, che s'è detto di sopra, si ha da tenere, come in altra parte io ho detto [g].

11 Il x. è quanto † a' difetti da parte della confessione è, che nó uale, s'ella non fu integra, perche uolontariamente egli lasciò di confessare alcun peccato mortale, ò che probabilmente dubitaua, s'era mortale, ò ueniale; ò lasciò alcuna circostantia necessaria per uergogna, per hipocrisia, ò per alcuna cosa ingiusta; ò perche egli confessò alcun peccato mortale studiosamente al sacerdote, che non l'intendeua; ò perche la confessione non fu chiara, per cagion delle parole, ch'erano oscure; ò perche il confessore dormiua; ò perche egli diuise la confessione, dicendo alquanti peccati ad uno; il resto à un'altro, poiche tutti i peccati così di uolontà, & di pensiero, come di parole, di opere occulte, & manifeste, si debbono confessare ad uno, se ben egli non può assoluerlo di tutti; & ha tal uolta bisogno di ricorrere per alcun caso al superiore, secondo San Tomaso [h] & Scoto.

12 La xi. è † che non è obligato à reiterare la confessione colui, che per giusta cagione lascia alcuna delle sopradette cose; cioè per credere probabilmente, che confessandole ne incaterebbe il confessore à male, ò lo farebbe uenire in cognitione di alcun peccato, ò di alcun peccatore, che confessato hauesse; per lo detto [h] di sopra. Nè anco, se per non sapere, che era mortale, egli lasciò di confessarlo: perche dato che alcuna uolta la ingorantia della legge diuina non scusi dal peccato, ella scusa però, ch'egli non pecchi, per nó confessarlo. secondo Gersone, Adriano, & Siluestro, & io altroue ho determinato, [i] Et conseguentemente i giouani, che nuouamente conoscono essere peccato mortale quel peccato, c'hãno altra uolta lasciato di confessare per non saperlo, non sono obligati à riconfessarlo; [k] perche non si debbe

[a] In ca. Fratres nu 33. de pœn. 1. d. 5.

[b] Iuxta illud Eccle si. 9. Nemo scit, an sit odio, uel amore dignus c. fi. de purg. canoni.

[c] Ca. dixi cap. magna de pœn. d. 1.

[d] In 4. d. 17. q. 3. art. 4. & latè tradit alter Thom. q. 5. in mater confessio.

[e] In cap. fin. de pœn. d. 5.

[f] In d. cap. Fratres. num. 30.

[g] In 4. d. 17. q. 5. art. 4. quem Scotus, & cõmunis sequitur, & est tex. in ca. Omnis de pęn. & remiss. cap. 1. §. Cautus de pœn. d. 5. in Concil. Florent. in decreto Euge. §. Quartum.

[h] In cap. 8. num. 6.

[h] In cap. Fratres. de pœn. d. 5. nu. 82.

[i] Syluest. Confess. 1. q. 3.

[k] In d. ca. Fratres. nu. 66. usque 83.

confessare i peccati già confessati, ma quelli soli, che nuouamente conoscono esser peccati mortali non confessati.

15 Il xvii. è, † che colui, che si confessa senza faruì la debita diligentia in ricordarsi tutti i peccati suoi; & per questo lasciò di confessarne alcuno, deue reiterare la confessione; perche essa ha difetto sostantiale da parte della confessione, poi che per sua colpa ella non fu integra. Et quanto debba essere grande questa diligentia, in altro luogo con maggior fondamento il tratto: [a] dicendo in somma, che tanta ue n'è di bisogno & basta, quanta un'huomo prudente giudica esser necessaria, per la maggior parte, à gli huomini dello stato, & conditione del penitente, attenta al manco la uolontà, che ha di essere interrogato dal confessore, & di rispondere alle sue interrogationi. La qual uolontà (come altroue ho detto,) [b] supplisce gran parte della diligentia necessaria. Et il confessore, che uede difetto notabile di diligentia nel penitente, li deue commandar che la faccia, & di poi debba ritornare, se l'articolo della morte, di battaglia, di scandalo, ò di altra cagione simile, non inducesse necessità di fare il contrario.

[a] Ibidem nu. 80.

[b] In ea. Contrarium nu. 22. & sequentib. de pœn. d. 5.

14 Il xiii. è, † quanto al difetto della sodisfattione, è che la confessione non si ha da reiterare mai necessariamente per difetto di non hauer finita la penitentia in stato di gratia, ò in altro stato, ò ch'ella si lasci per dimenticanza, ò per negligenza, ò per dispregio, come senza scrupolo in altra parte [c] affermiamo con San Tomaso, che tiene il medesimo; & senza dubitare in esso, il Gaetano [d] afferma, & Mauro. [e] Nè il Palude dice il [f] contrario, se ben si pondera. Il quale fece errare Angelo, S. Antonino, & Siluestro. Et hauendo molte uolte consigliato & detto questo, che mai il Palude no'l disse, molto mi rallegrai, quando uidi, che Adriano [g] sentiua del Palude il medesimo, che io dico. Il che si deue senza dubbio tenere; scriuasi pure, come ad ogniun piace, in molti confessionarij; saluo se al penitente si dà la penitentia prima ch'egli si assolua; & esso nel tempo ch'ella gli è data, la dispregia, ò non ne ha ragioneuole cura; perche dapoi si ricorda di farla; come notò il Gaetano. Et questo è, non perche egli non finisca la penitentia; ma perche egli pecca, quando l'accetta, & di questo peccato non se ne confessa. Onde per non essere la confessione intera, non uarrebbe; se ben da poi si facesse la pinitentia.

[c] In verb. Confessio. iteranda.

[d] In 4. d. 17. q. 6.

[e] In 4. de confess. col. penul in fin.

15 IL XIIII. è, † che la confessione di colui, che crede, che per sua propria uirtù non potrà guardarsi di peccare uale; & quella etiandio di chi crede, che prima, che muoia, peccarà mortalmente, Perche questo non è difetto sustantiale, nè accidentale, come s'è detto [a] di sopra, & come dice anco Innocentio [b] communemente approbato. Non uarrebbe però quella di colui, che credesse, che non potesse conseguire da Dio aiuto bastante per questo; poi che non solo egli non si pente di tutti i peccati, ma etiandio commette peccato d'infideltà, non credendo, che à qual si uoglia, che fa quello che esso può dalla parte sua, Iddio dà la sua gratia, come dice Adriano [c].

16 IL XV. è, † che quando alcuno ha da riconfessarsi con quel medesimo confessore, che ancora ha in memoria i suoi peccati, ò almeno la penitentia, ch'ei gli ha data, non è obligato à riconfessarsi particolarmente di que' peccati, che sono confessi, ma basta generalmente, ch'egli dica così, Di tutti i peccati, iquali ui ho confessati; dico mia colpa à Dio, & à uoi padre, &c. Et appresso dichiari quel peccato, ò circostanza, ch'egli studiosamente lasciò, ò per simulatione, ò mala intentione. Ma, se esso non si riconfessa con quel medesimo confessore, ò se il confessore non si ricorda de' suoi peccati, ò della penitentia, ch'ei gli ha data de' peccati, deue reiterare la confessione, come se non si fusse confessato, secondo l'opinione di tutti. Habbiamo detto [nè della Penitentia] percioche s'egli si ricordasse di essa basterebbe, & anco (à nostro parere) s'egli si ricordasse dello stato del penitente almen confusamente, nelqual caso si potria osseruar l'opinion del Medina, [d] che seguendo altri tiene assolutamente, non esser necessario la detta memoria, ma quando niuna di queste tre cose concorresse, parrebbe confession del tutto nuoua; & sarrebbe necessario ch'ella fosse integra [e].

[a] In ca. 1. nu. 13.
[b] in 4. de confes. q. 4. col. penul.
[c] In 4. de confes. q. 4. col. pen.
[d] q. 3. qui citant alios.
[e] Antoni. 3. part. ti. 14. c. 19. &c.

COME DEVE IL CONFESSORE *portarsi, & con se stesso, & col penitente: & quello, che nel principio esso deue interrogare. Cap. X.*

SOMMARIO.

1 *Il Confessore che oratione deue dire, innanzi ch'ei uada à confessare.*

2 *Il Confessore deue riceuere il penitente, con allegra grauità; & mostrarsegli con tutte quelle qualità, ch'egli ha da essere; insegnandoli le cose necessarie, che si conuengono per ben confessarsi.*

3 *Il Confessore deue prima intendere dal penitente, s'egli ha impedimento, per ilquale nol possi assoluere & deue considerare, se per qualche legitima cagione esso è obligato à reiterare le confessioni passate.*

4 *Il Confessore deue considerare discretamente, se il penitente ha la debita contritione; & s'ei non l'ha, deue essortarlo, & ammonirlo, à douer lasciare il peccato, & emendarsene. Ilche se non gioua, nol deue assoluere.*

5 *Il Confessore deue insegnare al penitente à confessarsi.*

6 *Il Confessore, che ascolta qualche graue peccato, non si deue mostrare sbigottito, nè acconsentire, che'l penitente nomini alcuna persona.*

7 *Il Confessore deue con discreta cautela far confessare al penitente que' peccati, che uede ch'ei uuol tacere.*

ESSENDO † il confessore richiesto per confessare, deue per consiglio mio far queste cose. Prima alzare il cuore à Dio, dicendo piu con l'humiltà di spirito, che con la bocca questi uersi, [a] *Cor mundum crea in me deus, & spiritum rectum innoua in uisceribus meis*. Donami Signore quella uirtù, & quello sforzo, che fa, che l'animo non ami, nè desideri, se non quel, che è honesto, & santo; accioche io non mi muoua, almeno principalmente, à questo negotio nè gloria, nè robba, nè carnalità, nè desiderio di piacere, ò di sapere secreti; ma sia piu presto tutto il mio fine la gloria tua ò Signore, almeno principalmente; & la salute di questa anima, che mi ricerca. *Ne proijcias me à facie tua, & spiritum sanctum tuum ne auferas à me*. Non mi discacciare Signore dalla tua presenza; priuandomi, ò non concedendomi il lume necessario, per uedere, & illuminare costui, che per mio mezo dalla tua misericordia è aspettato. Ma donami animo, & spirito per superare le tentationi, che dall'ascoltar gli altrui peccati nascono. *Redde mihi lætitiam salutaris tui, & spiritu principali confirma me*. Dammi allegrezza Signore, che nasce dalla diuota memoria del Saluatore, & dalla certa speranza

[a] Desũptos ex. psal. 50. positos iuxta gl. ordinariam, & Flaminium.

za

za di conseguire la salute di questa anima, & della mia, per tua misericordia: accioche io non la perda per li fantasmi de' peccati, ch'io ascolterò. Et sforzami con quello spirito principale, che come prencipe signoreggia, & gouerna i pensieri, & gli appetiti bassi delle potentie inferiori. *Docebo iniquos uias tuas, & impij ad te conuertentur*. Col quale io possa insegnare la tua uolontà à costui, che se medesimo conosce esser peccatore; accioche conuertito à te Signore, glorifichi il tuo santo nome; *in secula seculorum Amen*.

2 SECONDO deue riceuere il † peccatore con allegra grauità, & mostrarglisi in tutto, quale ha da essere; cioè dolce, [a] soaue, prudente, discreto, humile, benigno, & pietoso, & dargli animo à discoprire le sue ferite, & ad aspettare la lor salute.

TERZO, deue fare, che il penitente faccia gli atti esteriori, che conuengono per confessarsi, se li sa; cioè inginocchiarsi, farsi la croce, &c. Et se non lo sa fare, glielo insegni; auisandolo, che piu si confessa à Dio, che al confessore; & che per questo egli deue farlo con gran riuerenza. Faccilo inginocchiare, & porre il suo uiso da un lato del suo: & se nol conosce, informisi dello stato suo, & della sua conditione; percioche meglio possa interrogarlo di quel, che conuiene. Ilche, se lo conosce, non è necessario, come io altroue [b] ho detto.

3 QVARTO deue sapere † s'egli ha qualche impedimento, per lo quale egli non possa essere assoluto, come è di tenere l'amica senza pensiero di uolerla lasciare; ò l'essere usuraio senza uolontà di restituire, & di lasciare officio tale; & come è l'odio mortale senza uolontà di lasciarlo affatto; accioche il penitente non si lamenti poi dicendo, Volesti sapere i peccati miei, & hora tu non uoi assoluermi. Il medesimo facci con chi è persona di chiesa, ilquale tiene molti beneficij incompatibili, senza lecita dispensatione: dicendogli, ch'eli prima proueda, d'hauer secura la conscientia, che poi allhora subito lo confessarà. [c] Et benche sempre questo mi sia paruto bene, hora nondimeno mi pare pericoloso, perche è un far dire al penitente i suoi peccati fuori di confessione. Et anco può essere, che confessandosi consigliato dal confessore, gli uenisse uolontà di lasciar quel peccato, nelquale prima egli pensaua perseuerare. Come anco non è necessario dimandare, se esso è scommunicato, per schiuare la scommunica minore, nella quale per parlare con chi è

[a] Ca. 1. col. 3. uersic. quibus cognitis de pœn. d. 6. ubi transcripsimus illos uersus elatos à Tho. & alijs in 4. d. 17. §. confessor dulcis affabilis, atq; suauis, prudens, discretus, mitis pius, atque benignus.

[b] In ca. consideret in princ. nu. 60. de pœn. d. 5. facit. l. 1. ff. de actio. nupt. c. cum qui de reg. iur. li. 6.

[c] Gaieta. in sum. cõfess. interrogatiões, arg. c. nihil. de præser. & c. 2. de oper. no. nunc.

scommunicato, s'incorre: dica pur la Rosella, come ella uuole: [a] percioche non incorre nella scommunica minore colui, che parla, & communica con lo scommunicato per la salute dell'anima [b] di esso: percioche il parlar del confessore, & il communicare col penitente nella confessione de' peccati, è per quell'effetto solo. Nè la Clementina, [c] nè Innocentio, che fu prima d'essa Clementina, allegata sopra ciò male dalla Rosella, altra cosa dicono. Et basta, ch'egli prima l'assolue di quella scommunica nel fine della confessione, & che poi, che l'assolua da' peccati, come di sopra s'è [d] detto.

a Rosell. 1. uerb. confess. 1. §. 10.

b Ca. cum uoluntate de sent. excom.

c 1. de priuileg.

d In ca. 9. num. 4.

Qvinto, deue mirar bene nel principio, nel mezo, & nel fine, se per alcuna cagione delle gia dette [e] il penitente deue reiterare le confessioni passate. Et se ritroua, ch'ei debba reiterarle, & il penitente uiene senza pensarui, & il tempo lo comporta, deue consigliarlo, che ritorni ad esaminare la sua conscientia. Et allhora deue maggiormente farlo, quando è necessario, che la confessione si facci, ò reiteri da molti anni, ma se non bisogna reiterarla, deue dimandarlo, s'egli ha fatta la debita diligentia in ricordarsi de' suoi peccati, per laquale si scusa per allhora di confessare gli dimenticati; & basta ch'egli dica quelli, che gli occorrono alla mente, con proposito di confessare gli altri, quando li uerranno à memoria. Et è bene accusarsi, à cautela, di non hauer fatta la debita diligentia.

e In cap. præced.

Sesto, deue considerare † discretamente, se il penitente ha con esso seco la debita contritione, senza porlo in altra tentatione; come di sopra s'è detto. [f] Et parendoli, che non uenga con bastante contritione, essortilo, ad hauerla maggiore, per le considerationi, che ne' preludij toccammo, & nella dichiaratione de' danni de' peccati mortali; cioè della morte repentina, del danno de' peccati, della priuatione della gratia, della perdita della perpetua uita, della nimicitia di Dio, & della miserabile seruitù del demonio; & inducalo all'amore di Dio, per lo quale debba hauere pentimento, & dolore de' peccati passati, & proposito fermo di guardarsene per l'auenire. Et s'egli uede, che etiandio con queste nõ si duole sufficientemente, dimandilo, se li rincresce, non potersi doler tanto, quanto dourebbe, & se uorrebbe bastantemente dolersi. Et, s'egli dice di sì, basta, per quel, che s'è detto [g] di sopra. che se anco con questo il suo pentimento non è tanto, che basti; ò perche non propone di emendarsi

4

f In cap. 1. nu. 21.

g In ca. iliatio 5.

darsi per l'auuenire, ancor che alcun tanto lo desideri; ò perche non uuol restituire quel, ch'egli deue, ò lasciare l'amica, ò l'odio: ò dice, che non confida di uiuere casto; ò che non uuole rinonciare l'officio, che non può essercitare senza peccato mortale, & simili altre cose, non deue assoluerlo [a] per modo alcuno; ma darli alcuna penitentia; [b] auisandolo, ch'egli non se ne ua assoluto; nè ha sodisfatto al preceptto della Chiesa di confessarsi, almeno una uolta l'anno. Il che è contra Siuestro; [c] come dice [d] Adriano. Percioche la confessione non ual nulla per lo difetto sustantiale della parte della contritione, come s'è detto di sopra. [e] & perche il concilio generale, [f] & il Fiorentino [g] denotano il contrario. Lo deue anco ammonire, che facci tutto quel bene, ch'ei può, perche Iddio l'illumini, & li mollifichi il cuore, per far penitentia, [h] ma non già assoluerlo: ancor che egli l'importuni; monstrando scandalo & disperatione; percioche senza alcun dubio commetterebbe sacrilegio mortale. Onde egli non deue curare del suo scandalo, poi che senza cagione lo prende: ilquale scandalo è come quello del Fariseo [i] secondo San Tomaso & tutti gli altri.

5 SETTIMO, è bene, † benche non necessario, di farlo incominciare in questa maniera, Io mi confesso à Dio, & à Santa Maria, & à San Pietro, & à San Paolo, & à tutti i Santi della corte celeste, & à uoi Padre, che ho peccato con la uolontà, con le parole, & con le opere. Et, s'egli non incomincia à questo modo, gli facci subito dire tutti que' peccati, che si ricorda, & che li conturbano la conscientia, incolpando almeno piu principalmente se stesso, che nè il cielo, nè il mondo, nè il demonio, nè la carne, nè altra persona: & dichiarigli le circostantie necessarie. 6 Et s'egli † si accusa di qualche graue; ò brutto peccato, il confessore non deue fare alcun segno di marauiglia, nè di abominatione, ò spauento, sputando, ò facendosi la croce, ò altri mouimenti tali: ma dissimulare, come se nulla egli sentisse, fino all'ultimo della confessione: & allhora nell'imporli la penitentia, deue dichiararli la grauezza de' suoi peccati, & quanto essi [k] siano enormi. Et s'egli s'accorge, che il penitente uoglia nominare alcuna persona, etiandio per confessare la circostantia necessaria, nol consenta, come di sopra s'è detto. [l] Et s'egli uede, ch'egli si scusa, dicendo, Io non ho amazzato, Io non porto odio, Io non ho roba d'altri, & simili cose, riprendalo con

[a] Tex. in cap. Quod quidam de pœn. & remiss.
[b] d. c. quod. quidi.
[c] Confess. 4. 5. §. 1.
[d] In. 4 de confess. q. 4. sub finem.
[e] In cap. præcad.
[f] In cap. Omnis de pœnit.
[g] Decreto Eugenij. 4
[h] Ca. quod quidam de pœn. & remiss. & cap. Falsas. de pœn. d. 5.
[i] Arg. Matt. 17. cap. Inter. 11. q. 4.
[k] Argum. cap. 1. §. Cautus & §. Diligens & §. Quibus de pœn. d. 5.
[l] In cap. 7. num. 2.

piaceuolezza, & con amore, dicendoli; che quello non è luogo di scusarsi, ma di accusarsi, Et diali animo con buone parole à non temere di accusarsi. Et mentre egli dice da per se stesso, lascilo dire à sua uolontà, quantunque dica grossamente, & senza ordine. Perche allhora egli conoscerà, in che peccati si troua piu inuolto; & de' quali è piu necessario dimandarlo, come dice il Gaetano, & io in altra parte ho detto.[a] Percioche, s'egli uuole essere piu tosto dimandato che dire da se stesso, con proposito di dire tutti i peccati mortali, ancorche non ne fosse dimandato, non deue essere condennato, ma aiutato, Ma s'egli proponesse di non confessarsene alcuno di essi, non essendone dimandato, peccherebbe mortalmente. Di che deue il confessore, se, se ne accorge, farlo pentire.

[a] In ca.5.§.diligens num.6.de pœn. d.6.

OTTAVO, † deue il confessore con discreta cautela farli dire i peccati, ch'ei uede, che uuole coprire; ò che probabilmente crede, che si dimẽtica, ò che non tiene per peccati mortali:& insegnarli, di che qualità siano; facendoli confessare in dubbio quei peccati, che non sa certo, se esso gli ha fatti, ò nò; ma di modo, ch'egli non gli affermi per certi, nè li lasci come non fatti; & si mostri tale nella bocca, quale egli si sente nel cuore, dicendo. A me pare di hauere in tal cosa acconsentito, ma non ne sono certo, Il medesimo facci, s'egli è dubbioso, se alcun peccato sia mortale, ò ueniale. Et se amendue ne dubitano, il penitente deue abborirlo con conditione à questo modo. Se questo è mortale, io me ne pento, come di mortale. Et, se si dubita, se l'atto è buono, ò cattiuo; abboriscalo conditionalmente in se, & in quanto è cattiuo; percioche s'egli è buono, non deue abborirlo.[b] S'egli si ricorda di hauer fatto peccato mortale, ma non sa quale in specie; dica hauer fatto un peccato mortale, benche non si ricordi di esso.[c] Nono: dopò che il penitente hauerà detto quello, che si ricorda, se li pare di non hauer detto compiutamente, come quasi sempre accade, deue il confessore dimandarlo di quel, che li pare piu necessario, & prima de' dieci commandamenti della legge.

[b] Maior in 4. d.17. q.3.

[c] Maior ubi supra.

DEL PRIMO PRECETTO DEL Decalogo, che è di honorare Iddio, & del precetto del bene amare, & del ben credere in lui, che sono altri due, che presuppongono, tutti quelli del Decalogo, come lor primo principio. Capitolo. XI.

SOMMARIO.

1 Il Simbolo Apostolico contiene la somma di quanto deue credere il Christiano, & il Pater noster di ciò ch'egli deue dimandare à Dio, & il Decalogo quanto si deue fare.

2. 3. I Precetti del Decalogo durano nella legge nuoua, & sono specchi, che si donano al battezato.

4 Il Peccato mortale è tutto quel, ch'è contra alcuno de' dieci precetti, se queste tre cose non scusano; cioè, il difetto della deliberatione, la paucità di ciò, ch'è contra il precetto, & il mancamento accidentale del giudicio dell'huomo.

5 Il Peccato fatto contra molti precetti de' quali l'uno è generale, & l'altro speciale, incluso nel generale, non è piu d'uno.

6 Il Precetto d'amare Iddio piu d'ogni altra cosa, non è de' dieci del Decalogo.

7 Il Precetto primo ne contiene tre.

8 Il Precetto del bene amare Iddio è il primo, & maggior precetto non del Decalogo, ma di tutti gli altri.

9 Il Precetto di amare Iddio sopra ogni cosa, non può esser perfetto, se non in istato di gratia, ilquale è affermatiuo, & non obliga in ogni tempo.

10 La Dilettatione morosa che, cosa è, & perche cosi si nomina.

11 Resistere al diletto del peccato mortale è opera di uirtù: & ogni dilettatione, & uolontà deliberata di cosa, che sia peccato mortale, è mortale.

12 Le Dilettationi della carne deono esser confessate da chi le ha hauute, s'egli è in dubbio d'hauerne consentito, ò fatto resistentia.

13 Il Consenso non basta sempre per incorrere nelle Censure, & obligo di restituire; benche egli basta per peccar mortalmente.

ER fondamento di tutto quello, † che intorno à i dieci precetti si ha da dimandare, dico con San [a] Tomaso & col Concilio Coloniese, [b] che come la somma di quanto ha da credere il Christiano, è raccolto nel Simbolo de gli Apostoli; & di quanto si deue dimandare à Dio, è nella Oratione Dominicale, che è il Pater noster, cosi di quanto egli deue fare, nel Decalogo, & ne' dieci precetti, che il Signore Iddio per mezo di quel suo gran Mosè diede al suo popolo eletto. [c] Non uolsero imperò dire questi Padri, che non ui sia alcuna cosa, che sia necessario credere, fuora del Credo; nè alcuna cosa, che si debba fare, fuori del Decalogo, poi che tutti habbiamo da credere il Santo Sacramento [d] della Eucaristia, che non si contiene nel Credo: & amare Iddio sopra ogni altra cosa, che non si contiene nel Decalogo [e]. 1

[a] In princ. opusc.4.
[b] Fol.151.§.Ceterum.
[c] Exod.20.
[d] Clementi. si Dominum, de celebr. Missa.
[e] Inf.eo.c.nu.6.

Il II. è, † che i dieci precetti della legge antica durano nella legge nuoua. Perche se ben l'antica quanto à i ceremoniali, & giudiciali spirò, [e] non spirò però quanto à i morali, che sono di legge naturale, come sono i dieci precetti; eccetto il terzo in quanto che egli contiene la guardia, & l'osseruantia del giorno settimo, secondo Gratiano, [f] San Tomaso [g] & tutti gli [h] altri dottori. 2

[e] §. final.6.d. &c. 1.de pur.post par.
[f] In §.fin.6.d.
[g] prima, secund. q.100.
[h] In 3.d.57.

Il III. è, che † questi dieci precetti, (come dice il Concilio Coloniese) [i] sono uno specchio, che si dà al battezato, accioche egli uegga, quanto rinuoua, & adorna la uita sua per la fede riceuuta; ò quanto si troua suiato dal camino, per il quale era guidato dallo Spirito santo riceuuto nel battesimo, & in che, & quanto ha la ueste bianca macchiata; della quale fu allhora uestito, rompendo quel, ch'egli nel battesimo promise. Et perche ueduta la macchia, & la ferita si doglia, & ne ritorni con uera speranza al medico, che mai non discacciò infermo alcuno, benche assai uolte [k] egli ricada. 3

[i] Fol.251.
[k] Matt 6.& 11.

Il IIII., † che tutto quello, che è contra alcun di questi dieci precetti, è communemente peccato mortale, se una di queste tre cose non lo scusa. La prima è il diffetto della deliberatione. La seconda è la paucità di quello, che è contra il precetto, come si uede, & troua nel furto di poca cosa, secondo San [l] Tomaso, Santo Antonino, [m] & Adriano [n] communemente approbato; & secondo che si caua da un detto di S. Agostino 4

[l] Prima Sec. q. 88. art.5. & 6.& 2. Sec. q.33.artic.5.& q.58. artic.3.& nos latius in repe ca.Inter uerba.11.q.3.nu.491.
[m] 2.part.tit.4.ca.5. §.7.& 8.
[n] Quodl.6.pa.11.

ſtino riferito da Gratiano.[a] La terza è il mancamento di giudidicio dell'huomo mezo addormentato, ò mezo ebbro, ò tanto turbato, che ſe ben baſta per peccare uenialmente, non baſta però per farlo peccato mortale, ſecondo i[b] moderni.

5 Il v. è, † che il peccato fatto contra molti precetti, de' quali l'uno è generale, l'altro ſpeciale incluſo nel generale, non è piu di uno, come per eſſempio, l'homicidio è contra il precetto ſpeciale del non uccidere, & contra il generale di ſeruire, & obedire à Dio in tutti i ſuoi precetti; & contra l'altro di conſeruare la gratia, & l'amor diuino, ma non è però egli piu che un peccato ſolo, come ſi toccò di ſopra[c] trattandoſi delle circoſtantie neceſſarie da eſſer confeſſate.

6 Il vi. è, † che i precetti di amare Iddio ſopra tutte le coſe, & il proſſimo come ſe ſteſſo, non ſono di queſti dieci, come dice San Tomaſo.[d] Perche non ſi diedero nel Decalogo i primi principij, che per ſe ſteſſi naturalmente, ò per la fede s'intendono, come ſon queſti, che ſono fonte di tutti i dieci precetti del Decalogo, & non quelli, che con difficultà, & grande induſtria ſi cauano di loro, ma quelli, che facilmente ſi poſſono da tutti cauare. Di che ne ſegue, che i precetti della fede & della carità non ſi contengono, ma ben ſi proſuppongono in queſti dieci, come alcuni aſſai graui dottori notarono.[e] Ne ſegue anco, che ſi fa communemente errore in dire, che de' dieci il primo precetto è amare Iddio, poi che è contra quello che s'è detto, & contra il reſto del Decalogo.[f] che prima pone, *Non habebis Deos alienos, &c.* Per le quali parole ſi uieta ſolo la ſuperſtitione, & la idolatria, che ſono contrarie alla uirtù della religione, ò latria, che non è uirtù Teologale, ma mortale, ſecondo S. Tomaſo[g] confirmato. Et non ſi fa mentione alcuna dell'amore di Dio, nè del proſſimo, che appartiene alla uirtù della carità,[h] che è[i] theologale.

7 Il vii. è, † che per andare piu ordinati, & con utilità maggiore nell'interrogare quel, che fa piu al propoſito, & è piu neceſſario nel primo commandamento, che uieta ogni ſuperſtitione, trattaremo de' precetti della Carità, & della Fede, che ui ſi preſupongono. Et coſi il primo ne contenerà tre, cioè quel di bene amare Iddio, quel di ben credergli, & quel di non uſare idolatria, nè ſuperſtitione.

8 Lo viii. è † che il precetto del bene amare Iddio, è il primo, & maggior precetto non del Decalogo, (come alcuni pen-

[a] In §. fin. 25. d. ibi. Ebrietas, ſi aſſidua ſit. Et ibi. ſi plus proximum exaſperauerit.

[b] Maior in 3. d. 37. q. 14. col. final.

[c] In cap. 6. num. 3.

[d] prima, ſecundæ. q. 100. artic. 4. &c.

[e] Tho. 1. Sec. q. 100. artic. 4. & arti. 4. & ſecunda, ſecũdę q. 44. artic. 4. & artic. 79. artic. 2 cap. Gaiet. 2. Sec. q. 64. arti. 8. Anton. 4. part. tit. 4. cap. 3. §. 1.

[f] Exod. cap. 20.

[g] Secunda, ſecundę q. 8. artic. 5.

[h] Secunda, ſecundæ q. 27. artic. 1.

[i] Secunda, ſecundę. q. 23. artic. 6.

ſano ma di tutti gli altri, come il Saluator noſtro [a] diſſe, & come per diuerſe parole nella ſcrittura ſacra ſi legge. Et nel Deuteronomio [b] con queſte parole ſi dice, Amerai Iddio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza. Et nell'Euangelio di San Matteo [c] con queſte altre, Amerai Iddio con tutto il cuore, con tutta l'anima, & con tutta la mente. Et preſſo San Luca [d] in luogo di fortezza, & uirtù ſi pone con tutte le forze. Et in San Marco leggiamo. [e] L'amerai con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, & con tutta la uirtù. Ma tutti però nella ſententia concordano, & ſi conformano. Che uuol dire queſto in ſomma, che IDDIO comanda, che l'amiamo totalmente, & intieramente; non già di modo, che à tutte le hore, & momenti penſiamo in lui, & l'amiamo, perche è impoſſibile ciò fare in queſta uita mortale; nella qual biſogna mangiare, dormire, & fare altre coſe neceſſarie. Ma come San Tomaſo dichiara, [f] tutta la noſtra intentione (che per lo cuore ſi ſignifica) ha da amarlo, & ſeruirlo in tutte le coſe, & tutto il noſtro intelletto (che è ſignificato per la mente), ha da eſſerli obediente, & tutti i noſtri appetiti (ſignificati per l'anima) s'hanno da regolare per la regola della ſua ſanta legge, & che tutte le noſtre opere eſteriori (ſignificate per la fortezza, uirtù, & forze) hanno ad eſſer conformi à eſſa. Il che tutto uuol dire, che egli ne comanda, che l'amiamo, & ſeruiamo interiore, & eſteriormente, piu che altra coſa. non dico con piu feruore, & piu intenſo (come di ſopra ho detto, [g] & altroue con San Tomaſo, [h] & co i moderni) [i] percioche piu ſtimiamo, & apprezziamo IDDIO, & il ſuo amore che altra qual ſi uoglia creatura, nè anco tutte inſieme. & per ſuo amore, & honore uogliamo piu toſto morire, che negarlo, nè col cuore, nè con le parole, nè con l'opere peccando mortalmente.

IL IX. è, † che queſto gran precetto di amare Iddio ſopra tutte le altre coſe, dopò il peccato d'Adamo, non può eſſere perfetto, ſe non in ſtato di gratia, come dichiara San Tomaſo [k] & che è queſtion difficile, & non tanto ben determinata, quanto neceſſaria, & quotidiana cioè. Quando ſiamo obligati à compirlo attualmente nella maniera, che in queſta miſera uita ſi può (che perfettamente, non ſi può fino nell'altra) [l] ſotto pena che non compiendolo, pecchiamo nuouo peccato mortale, percioche

9

[a] Mat.21.
[b] Cap.6.
[c] Cap.22.
[d] Cap.12.
[e] Cap.10.
[f] In cap. ... ; ſecunda, ſecundæ q 44. art.3.
[g] ſ. In addit. c. Quãdo, de conſecra. d. 1. nu. 361.
[h] 1 Sec. q 109. ar. 3. & 2. Sec. q 184 art. 3.
[i] Maior in 1. d. 1 q. 2. & in 3. d. 27. q. 2. & in 4 d. 14 q. 1. & Gaiet. 2a. Sec. q. 49. artic. 4.
[k] 1. Sec. q. 100. art. 10. & ſecunda, ſecundæ q 44 ar. 1. & fin.
[l] Aug in lib. de perfec. iuſti Tho. 2. Sec. q. 44. ar. 6.

cioche come precetto affermatiuo egli non obliga in ogni a tem-
po, & perche par dura cosa dire quel, c'ha detto Scoto; [b] che
ogni festa siamo obligati à esso precetto: & è assai debile quel,
che dicono gli altri, che egli non ne obliga piu che una uolta in
uita, la quale opinione rifiuta (à nostro parere) ben Soto [c] & per-
che anco quel, ch'egli dice, non par che satisfaccia; cioè, che al-
cuna uolta non ne obliga piu, che all'opera esteriormente fatta in
qual si uoglia stato; come è riprender colui, che bestemmia, Et
S. Tomaso [d] dice, che questo precetto non si adempie, se non in
stato di gratia, & perche l'istesso Soto dice [e] che obliga nel tem-
po del Battesimo. E'l medesimo dice in altra parte [f] che per
riceuere il Battesimo, non è necessario far tanto, quanto per rice-
uere il Sacramento della Penitentia; perche egli dice, che per la
Penitentia non basta l'attritione, che si conosce non esser contri-
tione, & per il Battesimo ella basta: & anco perche egli dice
che ogni uolta che si riceue alcuna segnalata gratia da Dio, s'è
obligato à esso; per lo qual non par che ci sia testo, nè ragione,
che concluda per questo, (saluo sempre il miglior parere) dicia-
mo che è santissimo consiglio, che non solo tutte le feste, ma
etiandio il piu delle uolte che comodamente potremo, sforzia-
moci di adempir questo precetto, che ne comanda questo tato al-
to, tanto generoso, tanto dolce, & utile amor di Dio sopra tutte
le cose, col debito pentimento de' nostri peccati, se per quel
lo fosse necessario: però che di precetto; & sotto pena di nuouo
peccato mortale, solamente ne obliga quando cominciamo ad
hauer discrettione: & habbiamo, ò dobbiamo hauer conosci-
mento di riferire, & in caminar noi & tutte le nostre opere à Dio,
come à nostro ultimo fine, secondo che tiene S. [g] Tomaso (che
per altro proposito in altra parte [h] riferimmo) almeno incon-
fuso, come posson fare i fanciulli. Ne obliga anco (secondo che
dichiara il Gaetano) [i] tutte le uolte ch'è detto di sopra, [k] esser
obligati ad hauer contritione de' peccati mortali; perche la con-
tritione non s'ha senza questo amore. [l] Obliga anco al tempo
di riceuere il Battesimo, secondo che dice il Dottor Soto: [m] con-
tra il quale fa quell'opinione, che l'istesso dice in altra parte, [n] che
per il Battesimo non è necessaria la contritione; & che basta l'at-
tritione, che si sa non esser contritione. Fa etiandio, che per la
medesima ragione saremo obligati à adempir questo precetto,
ogni uolta che riceuiamo alcun sacramento & per conseguente

[a] Tho. 2. Sec. q. 33. art. 2. Archi. in ca. si peccauerit. 2. q. 1 & in summa de pœn. dist. 5. à quo recedit Adri. q. 4. de confes.
[b] Lib. 3. sen. d. 27.
[c] Lib. 2. q. 3. art. 10. de iusti. & iur. & li. 1. de nat. & gra. c. 22.
[d] Vbi supra.
[e] Vbi supra.
[f] Lib. 2. de nat. & gr. cap. 15.
[g] prima, secundæ q. 89 ar. 6.
[h] In rep. cap. quido de consec. d. 1. nu. 3. nu. 15.
[i] In dict ar. 6.
[k] In cap. 1. nu. 31.
[l] In dic. cap. nu. 36.
[m] Lib. 1. de natu. & gra. ca. 22.
[n] Lib. 2. de natu. & gra. ca. 15.

quelli, che si maritano, al tempo del loro maritarsi; la qual benche fusse cosa assai santa, par però nuouo carico, delquale pochi si sono mai confessati: Percioche pare, che basti, che si trouino senza peccato mortale, ò lo credano probabilmente, benche non si concepisca questo tanto alto amore attuale, & perche niuno (à nostro parere) condanerebbe di peccato mortale colui, che per buona contritione, otto giorni prima del Battesimo, si pose in stato di gratia, & senza piu peccare, nè concepire questo amore attuale si battezò. Anco ne pare, che si potria dire, che tutte le uolte che siamo obligati ad amare il prossimo con amore caritatiuo, ci siamo etiandio obligati ad amare Iddio con questo amore, poi che l'uno & l'altro sono d'un genere, & d'una specie, come à basso diremo. [a] Et in quel del prossimo s'include quel di Dio come suo [b] fine: Ne pare anco, che colui, che ama Iddio, credendo probabilmente, ch'egli è in stato di gratia, & che quel suo amore, è amore sopra tutte le altre cose, benche (ueramente non sia tale, nè stia in tale stato) adempia questo precetto per cagion di non incorrere in nuouo peccato, per difetto di adempierlo, perche egli non può sapere, quando è in stato di gratia: [c] Ne pare anco che si potria dire, che questo supremo precetto, benche principalmente ne comanda il piu alto amore di carità, ma che anco men principalmente alcune uolte ne obliga ad amare Iddio, ò per questo amore, ò per altro bene naturale, senza obligatione per allhora, precisamente à questo tanto alto atto di carità, ò almeno, che benche questo precetto non nè oblighi à esso, però c'è la legge naturale, [d] che comanda obedire, & amar la patria, li Re, i padri, i signori, & etiandio tutti i prossimi, in alcuni casi ne obliga anco ad amare Iddio di buono amore naturale, come à Re, Padre, Signore, Gouernatore, & Mantenitore: Et che per questo (come dice il dotto Soto) [e] quando udiamo bestemmiare Iddio, ò farli altra irreuerentia, siamo obligati ad amarlo, almeno con buono amor naturale, per riprendere colui, che lo bestemmia, ò dishonora: al che in specie ne obliga il Concilio Latanense: [f] Non osta à questo dire, che l'amor di Dio ha da esser sopra ogn'altra cosa, & che se non è tale, non è buono, come par che tenga San Tomaso: [g] percioche si risponde, che amare Iddio meno che altra cosa, ò egualmente sia male, (come egli dice) ma amarlo assolutamente senza comparatione di tanto piu, ò meno, nè altra mala circostan-

[a] Cap. 14. num. 4. & Th. 2ª. 2ª. q. 25. ar. 1.
[b] Tho. 2. Sec. q. 44. artic. 2.
[c] Ioh. 19. de Eccl. 9 & ca. fin. de pur. can Th. 1. 2. q. 112. art. 5.
[d] Vt patrię parentabusq; ff. de iust. iur.
[e] Vbi supra.
[f] Sub. Leone 10. Sessione 9. §. ad abolendam.
[g] Prima, secundę, q. 109. artic. 3.

tia non è male, come altri dicono. Per la qual coſa, come coſa aſſai cottidiana, & molto trita, ci ſommettiamo, alla correttion debita.

Il x. è, che non ſolo è peccato mortale far quel, che è peccato mortale, ma il propoſito anco determinato di farlo, & il deſiderio determinato di eſſo, ſenza propoſito medeſimamente, & anco quel, che piu importa, cioè il conſentire, & la uera uolontà, & eſpreſſa di dilettarſi in eſſo peccato ſenza farlo, nè uolerlo fare, nè deſiderare di farlo: come conſente colui, che penſa in alcun peccato mortale ſenza propoſito, nè deſiderio di farlo per opera, con uolontà, che naſca, ò creſca la dilettatione di eſſo peccato dentro ſe ſteſſo, per dilettaruiſi. Et quello anco, ch'è molto piu, il conſentire, & uolere interpretatiuo, & tacito di quel, ch'è peccato mortale. Il che tutto è conforme alla commune opinione, che ſi toglie da Santo Agoſtino, [a] & dal Maeſtro delle ſententie [b] co' ſuoi comentari, & da San Tomaſo [c] da Santo Antonino [d] da i Pariſini, [e] & dal Gaetano, [f] & in altra parte io diffuſamente ho detto. [g] Ho detto adunque in ſomma, che il conſentire uero & eſpreſſo, che il Gaetano chiama poſitiuo, della dilettatione, è quello, che di ſopra s'è detto; Il tacito però, che altri chiamano interpretatiuo, altri dilettatione moroſa (& il Gaetano negatiuo, non poſitiuo,) allhora è peccato mortale, quando queſte quattro coſe ui concorrono. La prima è, che quello, di che è la dilettatione, ſia peccato mortale. [h] La II. è, che colui, che l'ha, auertiſce ch'egli pecca & ſi diletta: Perche ſe non ſe ne auertiſce, ancor che tutto un giorno li duri il diletto, non peccarebbe, almeno mortalmente ſecondo un teſto per me ſingolare. [i] Et non baſta ch'egli l'auertiſca, ſe interamente non l'auertiſce, ſecondo il Gaetano. [k] La III. è, che non le facci reſiſtenza, nè ſi sforzi di cacciarla da ſe. Perche s'egli faceſſe queſto, ſarebbe piu toſto uirtù che peccato, ſe ben non poteſſe del tutto fornire di ſcacciarla. [l]

La IIII. è, che ſenza giuſto riſpetto la laſci, & ſi reſti di diſcacciarla. Percioche ſe reſtaſſe di diſcacciarla, per conoſcere, che l'animo ſuo è tanto forte, che quella dilettatione non potrà uincerlo, nè fare ch'eſſo uoglia la mala opera, onde quella dilettatione naſce; nè anco la ſua uolontà uoglia prender piacere di quella dilettatione ſenſuale; non ſarebbe peccato almeno mortale, pure che in eſſa eſpreſſamente non conſentiſſe, nè ſi reſtaſſe

[a] 12. de Trinita.
[b] In 2.d.24.
[c] 1ª.Sec.q.74.
[d] 3.part. tit.5. ca.1. §.5.
[e] In 2.diſt.24. q.18.
[f] In ſumma Verb. delectatio, & q. 16. lib.27.queſtio.
[g] ſ.in ca. cogitationis de pen.d.1. & in cap. ſed penſandum d.6.
[h] 2ª.2ª.q.74.art.8.
[i] In ca.ſed penſandum 6.d.ibi. ex deliberatione conſentit.
[k] Vbi ſupra.
[l] d.cap ſed penſandum.

di resisterle, & di scacciarla; credendo che con resisterle, & combattere, ella douesse piu tosto crescere che mancare: come soglio no molte uolte crescere le dilettationi carnali, che fuggendo meglio si uincono, che resistendo: secondo San Tomaso [a] Giouanni Gersone, [b] & altri. Il medesimo sarebbe, s'egli restasse di scacciarla, per non lasciare la sua uirtuosa occupatione, necessaria, ò utile, come è lo studiare, il leggere, il predicare, il confessare (nel quale officio s'intendono cose impudiche) & altre simili. [c] Et per fare che questo sia peccato mortale, bisogna che colui, che ha questa dilettatione sensuale, sia tale che considerata la sua fragilità, & uso passato, creda, che non reprimendola, consentirebbe ueramente nell'opera cattiua, della quale ella è, ò almeno nella istessa dilettatione. Di questa risolutione inferiamo la [d] decisione di molti, & cotidiani casi, i quali hora taceremo, per hauerli altroue detti, & per uoler qui esser breue, auisando, & cõsigliando tutti che dobbiamo procurare di pregare il Signore Iddio con sincero cuore, che di questa battaglia interiore ci liberi. La quale è tanto piu pericolosa, quanto piu la uolontà nostra s'inchina à conformarsi co i nostri appetiti.

[a] 2ª. 2ª. q. 35. art. 1. ad. 4.
[b] De pollut. no. 7.
[c] Argu. eorum quę singulariter scripsit Gaie. in q. 16. l. 27. q.
[d] In cap. cogitationis de pęn. d. 1.

Di questo ne † segue, che la dilettatione morosa, che si troua detta così à mora, uoce latina, che uole dire tardanza, non si chiama così per cagione della tardanza del tempo, in che essa dura, ma per cagione della dimora, che la ragione fa in non discacciarla tanto presto, quanto ella dourebbe; ò (quel che è peggio) deliberatamente accettarla. Il che si può in un momento fare, secondo tutti. Et in amendue questi casi è pecccato mortale; ancor che non si facci, nè si proponga di fare l'opera esteriore non solo ne' peccati della carne, ma etiandio in tutti gli altri. secondo tutti: il che annotò espressamente [e] San Bonauentura. 10

[e] In d. 2. lib. d. 24. n expos. literæ.

Di modo, † che resistere alla dilettatione, che nasce dal pensiero del peccato mortale è uirtù: & assistere, & consentire espressamente è peccato mortale, & il non resistere, nè assisterle, tal uolta è ueniale, tal uolta è mortale, & questo è quando ui concorrono le quattro cose dette di sopra, percioche ogni dilettatione deliberata di peccato mortale, ò per dir meglio, ogni uolontà deliberata di dilettarsi di cosa, che sia peccato mortale, è mortale. [f] 11

[f] Ca. 1 § ponderous. 49. d. & 1. 2. q. 74. art. 8.

Et perche † in così fatte dilettationi, & specialmente della carne, sempre ui è alcun pericolo (per rispetto della correttione 12

della

della natura humana) è bene, che chiunque le ha hauute, & non è certo di hauerui acconſentito, nè fatto reſiſtenza, quanto doueua, le confesſi, dicendo, ch'ei nõ ſa, ſe debitamente ſi oppoſe à loro, percioche s'egli credeſſe, di hauerui conſentito, ò mancato di ſcacciarle, per dilettarſi con eſſe; ò ui foſſe ſtato notabilmente negligente, con probabile pericolo di acconſentir coſi in eſſe, come nelle opere, nel cui penſiero eſſe naſcono, ſarebbe neceſſario confeſſar quel peccato, che eſſo di ciò uede, & ſente.

Lo xi. è, che non ſolo pecca colui, che fa il peccato, & ne è principale eſſecutore, ma etiandio tutti gli altri, che ui acconſentono [a] in alcuna delle noue maniere di acconſentire, dette da San Tomaſo [b] in duo uerſi. [c] cioè; comandando, conſigliando, conſentendo, lodando, ricettando il principale, aiutandolo, & reſtando d'impedirlo con parole, ò con fatti, & non manifeſtandolo, potendo, & douendo farlo. Percioche in tutte queſte noue maniere acconſentendo, ſi pecca mortalmente, quando il principale mortalmente pecca; benche non ſempre s'incorre nelle cenſure, [d] come fa il principale; nè ſempre chi conſente è obligato à reſtituire. [e] Habbiamo detto nelle tre ultime maniere, [potendo, & douendo], perche non baſta potere ſenza la obligatione, ſecõdo San Tomaſo. [f] Donde ne ſegue, che nelle infraſcritte interrogationi per la maggior parte ſi dimanda ſolo di colui, che fa, ò uuole fare alcun peccato mortale, & non de gli altri, che ui acconſentono. Et ad ogni una ſi poſſono communemente aggiongere le ſopradette noue maniere, cioè, ſe commandò; ſe conſigliò, ò ſe conſentì, &c. ò una, che uaglia per le noue, ſe in alcuna maniera delle noue ſopradette ha conſentito, ò li piacque il peccato, che altrui fece. Le quali ſi diranno tal uolta, per recarle à memoria; ma piu ſpeſſo ſi taceranno per uietare la proliſſità; però habbianſi per dette. Et come † colui, che conſente, non incorre ſempre nelle cenſure, nè ſempre è obligato à reſtituire, coſi etiandio nõ incorre ſempre nella ſua irregolarità. [g] Et ſopra di ciò ſi poſe qui nell'altra impresſione una determinatione, che appreſſo ſi pone nel proprio luogo, quãdo ſi parlerà della irregolarità. Per hora qui dico ſolamente che allhora uno è obligato ad impedire cõ le parole, con l'auiſo, ò cõ l'opera, quãdo l'officio, che eſſo ha, è di giuſtitia, ò altro officio, l'obliga à far queſto. Et anco quãdo il proſſimo ha di ciò eſtrema neceſſità, & eſſo ſenza porſi in altra ale neceſſità, può farlo, benche ne perda la roba, ò l'honore, &

13

[a] Ca. 1. ad Rom. c. 1. de offic. deleg. Vbi glo. & omnes in ca. Notum. 2. q. 1. ca. ſicut dignum per totum de hom. Et Gaiet. uerb. reſtitutio pag. 2.

[b] 2ª. 2ᵉ. q. 66. art. 7.

[c] ſ. iuſſio. conſiliũ, conſenſus, palpo, recurſus, participans, mutus, non obſtans non manifeſtans.

[d] Cap. cum quis de ſenten. exc. lib. 6. & cap. Felicis. §. illud de pœnit. lib. 6.

[e] Hoſtiẽ. in ſumma de pœn. §. quibus, & Gaiet. in ſumma verbo reſtitutio, & alij alibi.

[f] 2ª. 2ᵉ. q. 44. art. 4. & 72. art. 6. & melius 1. cap. q. 1. art. 3. & utrobiq; Caieta. qui melius in 2ª. 2ᵉ. q. 64. ar. 7. d. cap. quũ quis. §. illud.

[g] ca p. fi. de homic lib. 6.

etiandio quando il prossimo ne ha gran necessità, & esso può sen za danno della uita, della salute, dell'honore, & della roba farlo, per quello, che io in altra parte [a] ho detto.

[a] In ca. 1. de restit. spol. 1. cap. 24 in fine eodem & in cap. inter uerban. 713. & in cap. 25.

Il xii. è, che † tutti questi dieci precetti, & tutti gli altri, eccetto quello di amar' Iddio sopra tutte le cose) si possono adempiere da colui, che è in peccato mortale, per cagion, che per non adempierli commetta nuouo peccato: come dichiara San Tomaso [b] communemente approbato. Il che anco sente il Concilio Tridentino: [c] & dichiara per heretico colui che dirà, che le nostre opere, per esser fatte fuora di stato di gratia, sono peccati, dica quel, che li piace un Dottore: [d] ilquale alcuni altri seguitarono. Et questa è una delle utilità, che portano seco l'opere, che in peccato mortale sono fatte. [e] Benche per guadagnar gratia per questa uita, & gloria per l'altra non è utile. [f] Habbiamo detto [eccetto quello dell'amor di Dio] il qual non si può adempiere se non in stato di gratia, come dichiara S. Tomaso [g] & sopra s'è [h] detto.

[b] 1a. 2e. q. 100. ar. 10.

[c] Sess. 6. can. 7.

[d] Dio. ord. Cister. l. 2. sen. d. 17.

[e] De quibus glo. c. quicquid de pen.

[f] Ca. nihil de consec. d. 5. ubi. latius diximus.

[g] Vbi supra.

[h] Supra eodem ca. nu. 9.

Da questa radice nascono i sequenti rami, & le interrogationi conuenienti al primo precetto, il quale ne contiene in se tre; cioè, quel del ben amare, & quel del ben credere, & quel del bene honorare, & riuerire Iddio.

QVANTO AL MAGGIORE COMMANDAMENTO DEL BENE AMARE IDDIO.

SOMMARIO.

14 *L'odio di Dio di sua natura è il maggiore di tutti gli altri peccati, & chi rompe il precetto di ben'amare Iddio, & deliberatamente l'abborisce, pecca mortalmente.*

15 *Amare ardentemente se stesso, ò altre cose terrene direttamente piu che Iddio, è peccato mortale.*

16 *Amare Iddio principalmente, perche egli ci dà beni spirituali, ò temporali; & lasciarlo d'amare, quando ui è obligo; uoler uiuere sempre in questa uita, & non amarlo ne' dì di festa è peccato mortale.*

14 SE gli ha hauuto odio, † ò ſdegno deliberato contra Iddio, il che di ſua natura e'l maggior peccato di tutti gli altri, ſecondo San Tomaſo. [a] Percioche il contrario del molto buono è il molto cattiuo, ſecondo Ariſtotele. [b] Et il molto buono è l'amore di Dio, [c] del quale l'odio è il contrario. Si perche egli è contrario al maggior precetto, [d] ſi anco perche direttamente ci ſepara da Dio. Il che ordinariamente non fanno gli altri peccati, [e] come dichiara S. Tomaſo. [f] Diſſi [deliberato, [g]] perche la indeliberatione in ogni materia ſcuſa del peccato. S'egli ha laſciato di amare Iddio ſopra ogni altra coſa in tempo, che egli era obligato à farlo ò d'indrizzar ſe ſteſſo, & tutti i ſuoi fatti ad eſſo Iddio, (ch'è il noſtro primo principio, & ultimo fine) quando fu di età, che potea peccare, ò quando era obligato à hauer contritione per lo ſopradetto, è peccato mortale.

15 S'Egli ha amato † piu fermamente ſe ſteſſo, ò ſua moglie, ò ſuoi figliuoli, ò il ſuo ſignore, ò altra coſa creata, che Iddio, è peccato mortale. Ho detto [piu fermamente] percioche non è peccato amare ſe ſteſſo, ò altri piu intenſamente, ò ardentemente che eſſo Iddio: pure che l'amiamo piu fermamente: come in altra parte [h] dichiarammo, & s'è detto di ſopra. [i] Dico anco, che amare indirettamente piu le altre creature, che Iddio, non è contra queſto precetto. Perche chiunque mortalmente pecca, ama indirettamente piu altra coſa, che eſſo Iddio, in quanto egli uuole alcuna coſa contra i precetti ſuoi. Ma non già tutti quelli, che peccano, peccano contra queſto precetto; perche non fanno direttamente contra eſſo, nè coſa, che di ſua natura ci ſepari da Dio, ſaluo che accidentalmente: ſecondo San Tomaſo [k] & Scoto. [l]

16 S'EGLI ha † amato Iddio ſolo, ò principalmente, perche li dà beni temporali, ò ſpirituali [m] è peccato mortale, come altroue ho [n] Detto. Donde ſegue, che il Concilio Tridentino [o] dichiara per heretico, colui, che dirà eſſer peccato, operar bene, per hauer premio. Ilche ſi ha da intendere di colui, ch'eſpreſſa, ò tacitamente, tiene per meno il premio, che ſpera, che colui, che ce lo ha da dare; ò almeno, ſenza conſideratione alcuna dell'uno, ò dell'altro, & ſenza torre per fine principale, & ultimo il premio, opera bene.

S'EGLI laſciò di amarlo nel tempo, che ſotto pena di peccato mortale era obligato à penſare alla ſua ſalute ſpirituale, come

a Secunda, ſecundæ q. 34. art. 1. & q. 39. art. 2. & prima Sec. q. 77. art. 4. ad tert.
b Ethic. 8.
c Cap. charitas. 2. de pœn. d. 2.
d Matthęi 21.
e Secunda, ſecundę. q. 34. art. 2.
f Secunda, ſecundę. q. 34. art. 2.
g Supra eo. ca. nu 4.
h .ſ. in addit. repet. cap. quando de conſec. d. 1. num. 31.
i Supra eod. c. 7
k Secunda, ſecundę q. 34. art 2.
l In prima diſt. 1. q. 5. ſub finem.
m Franc. Maior. in 1. d. 1. Syl. verbo charitas. q. 7.
n In d. addit. anno. 355 poſt Tho. 1. Sec. q. 109. art. 3. ſub fin.
o Seſſ. 6. can. 26. & 31

me quando gli occorse di essere in pericolo di morte, ò in necessità di prendere, ò di amministrare alcun sacramento, [a] è peccato mortale.

[a] In tab. verb. charitas. §. 20. senserat Ant. Maior. in 3. d. 37. q. 13. col 4.

S'EGLI deliberatamente uolse sempre uiuere in questa misera uita: ò perche si diletta de' beni temporali, come sono ricchezze, sapientia, potentia, & altri piaceri giusti, ò per altro rispetto, è peccato mortale: secondo Adriano. [b] Benche non sia peccato desiderar longa uita, se bene egli conosce, che per essa gli si prolonga la eterna, secondo il medesimo.

[b] In 4. de confes. q. 4. sub fin.

S'EGLI ne' dì della festa lasciò di amare Iddio sopra ogni altra cosa, è peccato mortale, secondo alcuni. [c] Ma à me pare il contrario, co'l detto Adriano. [d]

[c] Ioan. tab. verb. charitas. §. 20.
[d] De confess. q. 4. col. 2. sub fin.

Quanto al ben credere in Dio.

SOMMARIO.

17 *Credere alcuna cosa contra la fede catolica, sapendo, ò douendo sapere ch'era heresia, è peccato mortale: & chi ciò crede, se pertinacemente crede, è heretico, & scommunicato, s'egli però ha dichiarato l'error suo con parole, con iscritto, ò con opere.*

18 *Dubitare con deliberatione di quel, che si sa, ò si deue sapere, della fede & credere che ogni infidele nella sua setta si possa saluare, & che nella santissima Trinità il padre sia piu uecchio del Figliuolo, & il Figliuolo con lo Spirito santo piu giouane, & di men potentia che'l Padre, è peccato mortale & heresia.*

S'EGLI ha creduto † alcuna heresia; ilche è tutto contrario alla santa fede catolica; [e] & sapendo, ò douendo sapere, ch'era heresia, è peccato mortale. Et chi tal cosa crede è heretico, se pertinacemente la crede; [f] & per conseguente, è scommunicato, [g] etiandio in cena domini. [h] con questo però ch'egli per parole, ò per scritto, ò per opere habbia dichiarato questo errore, ancor che solamente à se stesso; altramente non è ueramente scommunicato. Percioche per l'atto solo interiore non si incorre in scomunica, come ho già detto [i] co'l Gaetano. [k] Habbiamo aggionto [pertinacemente] percioche, se per simplicita, ò

17

[e] Ca. arrepta. & ca. hęc est fides. 24. q. 1.
[f] Cõmunis in rub. de hęret. & in verbo hereticus Alph. cast. in lib. 141. omnium hæres, & nos in ca. nouit de iud. not. 3. num. 4.
[g] Cap. excommunicauimus, ce hæret cap. audiuimus 24. q. 1.
[h] Vt uidere est in 4. part. Ant. tit. 24 cap. 72. & latius in c. 27.
[i] In rep. cap. inter. verba num. 492.
[k] In summa verb. heresis.

ćità, ò per ignorantia crede alcuna cosa sinistra, perche cosi pare, che la Chiesa tenga, & è presto à lasciare il suo errore, ogni uolta, che sarà della uerità informato, egli non è heretico, nè incorre in censura; come con Innocentio [a] noi habbiamo altroue detto. [b] Et colui si dice pertinacemente credere, che crede una cosa con determinatione di non lasciar di crederla, ancor ch'ei sapesse, ò fosse ammonito, che la Chiesa tiene il contrario. [c] Ancor colui che sapendo, che è contra la fede, ò contra la determinatione della Chiesa, tiene il contrario, ancor ch'ei dica, ch'egli è presto per emendarsi; come con Siluestro, & col Gaetano [d] io ho detto. [e] Vero è, che quantunque la Chiesa desse per heretico colui, che credesse alcuna cosa contra la fede manifestamente, & contra gli articoli di essa, ancor ch'ei dicesse, ch'era apparecchiato per emendarsi, non sarebbe però inanzi à Dio, nè heretico, nè scommunicato, se ueramente nol sapea; & ueramente crede implicitamente tutto ciò che la santa madre Chiesa insegna, secondo Ocam; [f] ancor ch'egli in ciò mortalmente peccasse.

[a] In ca. firmiter. de sum. trin. communemente riceuuto.
[b] S. in addit. rep. c. quando de consec. d. 1. num. 72.
[c] Arg. glo. fin. cle. 1. §. porro de hæret.
[d] Secunda, secundæ q. 11. artic. 4.
[e] In rep. cap. nouit de iudic. num. 41.
[f] In 1. part. Dialogorum. li. 3. per totum præserum cap. 3. & cap. 6.

18 S'EGLI ha † pertinacemente dubitato nelle cose della fede, [g] è peccato mortale: I dubij surrettitij però, & non deliberati, & quei massimamente, che si hanno con dispetto della uolontà, ò non sono peccati, ò sono ueniali: [h] & meno gli scrupoli, che contra la fede nascono, & durano etiandio à dispetto di colui, che gli ha: come io co' Parisini [i] in altra parte ho [k] detto.

[g] Cap. dubius. de heretic.
[h] Ioh. Andr. recep. in d. cap. Dubius.
[i] Maior in 3. d. 25. q. 4. col. 3.
[k] In rep. cap. Inter verba. num. 492. 11. q. 3.

S'EGLI ha deliberatamente creduto, che qual si uoglia infidele si possa saluare nella sua setta, se moralmente uiue bene, è peccato mortale. [l] Se hauendo egli età, & discretione conueniente, non si curò esplicita, & particolarmente sapere, che si troua un solo Iddio, che gouerna tutto il mondo giustamente; & che è una sustantia sola, & tre persone: cioè; Padre, Figliuolo, & Spirito santo, che è la santissima Trinità, pecca mortalmente: [m] Percioche quantunque inanzi la uenuta del nostro Redentore bastasse credere ch'era un solo Iddio, che remunera i buoni, & castiga i cattiui, però dopò che il suo Euangelio si predicò, non basta credere cosi implicitamente, quantunque egli hauesse generale & implicità fede di tutto ciò che crede la santa madre Chiesa.

[l] C. 1. §. fin. de summa trinit. & princ. & finis Symboli Athanasij.
[m] In Thom. secunda, secundæ q. 1. art. c. 7.

SE hauendo la detta età, fu negligente in sapere aperta, & particolarmente, che'l figliuol d'Iddio Padre, ch'è l'istesso Iddio

si fece huomo, nacque, morì, per saluar noi peccatori, peccò mortalmente. [a] Per il che supplichiamo molto i parochiani padri, & confessori della gente plebea, & anco i predicatori, che uoglino persuadere molto la fede aperta, & particolare di questi articoli, & anco di tutti gl'altri del Credo piccolo, benche nõ habbiamo ardire al presente condennare per peccato mortale l'ignorantia di tutti gli altri, pur che generale, & implicitamente (almeno) credano tutto quello, che la santa madre Chiesa crede: posto che l'ignorantia della resurrettione & ascensione appaia l'istessa ragione, ch'è in quella de' detti, poiche tanto soleniza la santa Madre Chiesa questi, come gli altri, & non uediamo come senza gran colpa si possano ignorare. Se hauendo la detta età, non sa il Credo & il pater nostro in lingua latina, ò almeno in altra, è peccato ueniale, [b] come à basso si dirà. [c] Incaricamo molto di questo i parochiani, i confessori, & i padri, perche ci è tanto poco pensiero di quel, che si contiene in queste tre interrogationi, che per tutta la Christianità trouerai gran numero senza fede esplicità, & particolarmẽte, come vno gentil filosofo, crede la vnità d'Iddio vero.

[a] Iuxta mentẽ eiusdem. ibidem artic. 7. quidquid Direct. & Rosella dicant quos iusto Syluest. confutant.

[b] In repet. ca. quando de confec. d. 1. n. 20. nu. 19. post Pal. in 4 d. 15. q. 5. c. 1.

[c] In 13. c. n. 137.

S'EGLI ha creduto, che nella santissima Trinità il Padre sia piu uecchio che il Figliuolo, e'l Figliuolo piu che lo Spirito santo, ò che il Padre, & lo Spirito santo habbiano figura d'huomo, ò di altra cosa corporea; come l'ha il Figliuolo, in quanto è huomo: ò che la generatione diuina, ò la processione del Spirito santo dal Figliuolo sia come l'humana, è peccato mortale: se la simplicità però, & la ignorantia non lo scusano: lequali potrebbono di ciò scusarlo, & di non essere heretico, come di non incorrere in censura lo potrebbe scusare il non essere pertinace: ancor che non scuserebbe di peccato mortale. come con Innocentio [d] habbiam noi in altro luogo [e] detto: Doue dichiaramo, che la generatione diuina del Fgliuolo, è simile alla generatione della notitia dell'intelletto, & la processione dello Spirito santo à quella dell'amore della uolontà, & non al modo della generatione corporale, che alcuno pazzamente s'imagina.

[d] Innoc. cap. firmiter de summa trini-

[e] In Addit. ca. quando. de confec. d. 1. num. 63.

QVANTO

QVANTO AL PRECETTO PRO-priamente primo del Decalogo di bene honorare IDDIO.

SOMMARIO.

19 La superstitione è il maggiore de' peccati contrari alle uirtù morali.

20 La superstitione è di quattro specie. La prima è, quando si dà à Dio culto souerchio. La seconda è quando si dà il culto diuino alla creatura; ilche si chiama idolatria. La terza è quando si dà il culto diuino alla creatura, per acquistarne scientia; & ciò si chiama diuinatione. La quarta è quella, con che si dà il culto diuino per incaminare le nostre operationi.

21 Le superstitioni predette sono tutte peccati mortali per se assai graui, eccetto la prima? s'ella non è contra legge diuina, ò humana; & la quarta, quando ella si osserua con fede, ò per ignorantia.

22 Il Demonio in due maniere s'inuoca, espressa & tacitamente, & la inuocatione tacita si fa in sei modi.

23 Credere superstitioni, è grande imprudentia: & che IDDIO habbia communicate alcune cose à uecchie, & ad altre persone semplici, & per la maggior parte di uita profana, & non à i santi.

Le ceremonie Giudaiche, Maumettane, ò Moresche usare, è peccato mortale.

24 Adorare espressamente il Demonio, il Sole, la Luna, gl'idoli, ò altra creatura per Dio, ancor che esteriormente, ò hauere esso Demonio per spirito familiare, è peccato mortale.

25 Dire alcuna cosa contra la fede per paura ò altro rispetto, ò consentire in qualche opera esteriore d'infedeltà, ancor che nell'animo si creda il contrario, è peccato mortale: & secondo alcuni si casca in scommunica.

26 Disputare al laico della fede è prohibito; & chi propone false reliquie di santi, accioche s'adorino, ò offerire imagini uotiue di falsi miracoli per guadagnare, è peccato mortale,

& scommunica.

27 Inuocare il demonio espressamente nel cuore, ò con parole, acciochè gli dia aiuto, fauore, ò consiglio. & scongiurarlo per modo d'orare, senza scongiuri ecclesiastici, per sapere da lui alcuna cosa; ò che dia aiuto per qualche opera, è peccato mortale.

28 L'arte Magica imparare, ò hauerne libri; uoler trouare tesoro per mezo del demonio, & usare, fatture, ò stregarie, cõ incantatione, ò inuocatione del demonio è peccato mortale.

29 Incantamento, ò rompere fattura con un'altra fattura, ò fare ch'altri ciò faccia, è peccato mortale.

30 Dimandare à gl'indouini di furti, ò d'altra cosa secreta, ò tentare di saperla per altri mezi illeciti, & incantare animali con parole profane, ò sacre con osseruationi di alcune uanità, è peccato mortale.

31 Credere à gli effetti, che nascono dalle opere de glindouini de' fattocchiari, ò di ciurmatori: Et domandare ad alcuna zingara la uentura, con proposito di crederle fermamente, è peccato mortale.

32 Mangiare dar'ad alcuno, ò fatto, ò procurato, con qualche incantesimo, con cose della Chiesa, per esser amato; ò portare alcuna delle dette cose à mal fine, è peccato mortale; congiunto con scommunica sinodale.

Vsare cose superstitiose per guarire infermità; & adorare l'imagini de' santi per se, senza hauere rispetto a' santi stessi, è peccato mortale.

33 Credere a' sogni è peccato mortale; eccetto che se si tengono per riuelatione diuina, ò per cagione, ò segno naturale bastante à significare il sogno: ma il lasciare di far'alcuna cosa necessaria alla salute, ò farne qualcheduna contraria, è peccato mortale.

34 Breui, ò scongiuri portare al collo con nomi, che non sieno santi, come quelli dell'Euangelio, ò della scrittura santa, & c'habbiano altro segno, ò carattere che quello della Croce, con osseruatione del modo & tempo dello scriuerli, & nel legarli, con altre cose, che non appartengono alla gloria d'Iddio, è peccato mortale.

35 Versi portare al collo scritti nel dì di qualche festiuità, ò dopò che s'ha detto la Messa, ò prima dell'Euangelio, ò in

tempo,

tempo che non si dicono le parole dell'Euangelio, che ne' uersi si contengono, credendo che scritti altramente sieno di meno efficacia, & portare reliquie con alcuna osseruatione uana, è peccato mortale.

36 *Herbe cogliere il dì di S. Giouanni innanzi che lieui il Sole, credendo c'habbino piu uirtù quel giorno che gli altri, ò cauar sangue à gli animali il dì di S. Pietro, credendo che in quel dì sia piu utile che de gli altri, è peccato mortale: Ma le donne, che con la Croce, ò con salmi, ò altre orationi lecite senza uanità cio fanno, non peccano. nè i Ciurmatori, che usano lecitamente l'officio loro.*

37 *Credere deliberatamente in canti d'uccelli, nel latrare, ò urlare d'animali; ò che per contrarsi in qualche creatura, c'habbia da occorrer qualche male; & che pianeti, ò costellationi per lui sia sforzato à far male, ò bene; & osseruando piu un dì che un'altro, è peccato mortale.*

38 *Credere all'arte notoria, & che l'herba, ò la musica habbia uirtù contra i demonij, ò che le streghe uadino corporalmente in qualche parte, è peccato mortale.*

39 *Credere à sorti illecite, ò gettarle, ò farle gettare, per hauer consiglio, ò sapere ciò, che si uuol fare, ò scoprir qualche secreto, ò cose, c'hanno à uenire, ò per hauere qualche dignità, è peccato mortale. Il medesimo è disfidare, ò aspettare disfida, ò consigliare per combattere illecitamente in duello.*

40 *Pigliare, ò costringere ch'altri pigli ferro infocato, ò intrare in qualche tormento di foco, per purgarsi di alcuna infamia, & offerirsi al martirio senza legitima cagione, che à ciò oblighi di precetto, ò di consiglio, è peccato mortale.*

41 *Tentare Iddio dicendo, ò facendo alcuna cosa con intentione espressa di prouare la sua potentia, sapientia, ò offerirsi ad alcun pericolo senza necessità, nè utilità, è peccato mortale.*

42 *Participare nelle uane superstitioni con fatti, ò con parole, ò non le dando impedimento potendo, ò douendo farlo con fatti ò con parole, è peccato mortale.*

PER † fondamento delle intertogationi, che sopra ciò si hanno à fare, presupponiamo primo, che non basta al Christiano amare, credere, & honorare Iddio con l'animo, & col cuore, perche è necessario anco non far sembiante del contrario, nè con parole, nè con [a] fatti. 19

[a] Ad Roma. 10. Ange. in c. 11. lib. 6. decim. c. sicut 22. q. 4. c. Præsbyteros 50. d. tradit. utreque Th. Secũ. q. 3. art. 1. Tho. quodl. 9. artic. 14. & ad Roma. 10. lect. 2. Ora. 1. part. Dialogorum nu. 3. cap. 6.

IL II. è, che come la uirtù della uera religione, & latria è la maggiore delle morali, secondo San Tomaso, [b] & tutti gli altri, così il uitio della superstitione, & falsa religione, che per questo primo precetto si uieta, è il maggiore di tutti i morali, secondo che San Tomaso [c] tiene. Et come la uirtù della religione, & latria ne inchina, & ordina ad honorare, riuerire Iddio con la debita maniera, come nostro primo principio, & nostro supremo gouernatore, che ne ha creati, & ne gouerna, [d] così questo uitio al contrario ne inchina à dare il culto diuino à Dio perniciosa, & souerchiamente, ò à darlo alla creatura espressa, ò [e] tacitamente.

[b] Secunda, secundæ q. 81.
[c] Secunda, secundæ q. 92. ar. 1. adiũctius, qua ait in q. 24. ar. 3.
[d] Secunda, secundæ q. 81. arti. 2. & 3.
[e] Secunda, secundæ q. 92. ar. 1. & 2.

IL III. è, † che quattro specie sono di falsa religione, ò superstitione, come si raccoglie da Santo Agostino, [f] da San Tomaso & dal suo commentatore. [g] La prima è, quando si dà culto à Dio pernitioso, ò souerchio. Pernitioso è quello, che si dà cõ cerimonie false; come sono le Giudaiche, che significano, che sia per uenire il Messia, [h] secondo San Tomaso. [i] Souerchio è quello, che si dà con cerimonie, che non sono utili per la gloria di Dio, nè per sottomettere la carne allo spirito, nè lo spirito à Dio, secondo San Tomaso; [k] come è la cerimonia di orare prima, che il Sole esca; & quella di ascoltare la messa di colui, che si chiama Pietro, ò à tale hora; ò di dire due uolte il Pater noster, doue non si deue dire piu d'una uolta. LA II. specie è quella, quando si dà alla creatura il culto diuino per honorarla; & si chiama idolatria. La III. è, quando si dà alla creatura il culto diuino, per conseguirne scientia; laquale si chiama diuinatione. La IIII. è quella, con laquale si dà il culto diuino alla creatura, per incaminare le nostre operationi. 20

[f] In lib. 2. de doctrina Chri. relato. in ca. illud. 26. q. 2.
[g] Secunda, secundæ q. 98. art. 2.
[h] Ibidem.
[i] Secunda, secundæ q. 83. arti. 1.
[k] d. q. 82 ar. facit. c. quisquis 41. dist.

IL IIII. † presuppongono, che tutte queste superstitioni sieno da se peccati mortali assai graui, eccetto la prima specie, quando contiene il culto souerchio, che non è contra la legge diuina, nè humana; come è il digiunare la domenica, ò il dire particolarmente il Pater noster per se solo, come s'egli non fosse 21

membro

membro della Chiesa, secondo il Gaetano. [a] & eccetto la quarta specie; quando con buona fede, per ignorantia, prima che ne sia auisato, se ne serue, & la usa, come dice San Tomaso, [b] Santo [c] Antonino, e'l Gaetano. [d] In questi duo casi i peccati non sono altro communemente, che ueniali, come appresso diremo.

22 Il v. è, † che sono due maniere d'inuocare il demonio, un espressa, l'altra tacita. La espressa è quella, con la quale espressamente s'inuoca, & chiama il demonio, ò si fa alcuna cosa, sapendo che per opera di lui si ha da fare, secondo San Tomaso, e'l Gaetano. [e] Perche l'un di questi inuoca espressamente con parole il demonio, & l'altro con le opere. La tacita inuocatione del demonio si fa, quando alcuno s'intromette à fare qualche cosa, la quale ne per sua uirtù naturale, nè per ordine diuino, ne ecclesiastico uede potere operare; ò mescolano questa come necessaria, à quelle, che la possono operare, secondo San Tomaso. [f] Et per essempio di questa diffinitione si possono prendere que' rami del Gaetano, [g] che presuppone questa radice.

Il primo è, usare le parole sacrate con conditione che siano in tale, ò tale cosa scritta, ò in tempo, & hora, ò altra simile cosa, che non appartiene al culto diuino, alla gloria di Dio, nè alla ragione. Il II. è aggiungere alle cagioni naturali alcuni caratteri significatiui & attribuiti à i demoni, che intendono, ò nomi incogniti, che à essi riferiscono tacitamente. Il III. è usare cagioni naturali per effetto sopra naturale, come per conoscere i secreti dell'anima, ò per curare subitamente. Il IIII. è usare parole sacrate per effetto uano, come per fare mouere l'anello sopra il filo, ilquale fanno mouere con le parole sacrate, ma quel che fa questo è il demonio, per essere per questo mezo uenerato. Il v.

23 è † mescolare cose false, come che Giesu Christo hebbe febre. Et d'intorno à questo è molto da marauigliarsi della imprudentia grande di coloro, che credono così fatte superstitioni, & altre simili cose; & che l'habbia Iddio cõmunicate alle uecchie, & alle persone simplici, & per la maggior parte di uita profana, & non a' santi: a' quali in così alto grado ha riuelati così profondi secreti della sua diuina sapientia, & uirtù della sua infinita potentia.

[a] Secunda, secundæ q. 98. art. 1.
[b] Vbi supra.
[c] 2. part. tit. 12. ca. 1. §. 12.
[d] Secunda secundæ q. 95. art. 2.
[e] Secunda secundæ q. 95. art. 2.
[f] Secunda, secundæ q. 96. ar. 1. & in multis art. q. 65. eius. secunda secundæ.
[g] In summa in uer. incantatio.

Da queste radici nascono le dimande seguenti.

S'egli si circoncise, ò usò alcuna cerimonia giudaica, ò mahomettana,

mettana, che significasse alcuna falsità alla nostra santa fede contraria, ancor che nol credesse, [a] è peccato mortale.

[a] Per dicta supra eo.ca in 3. & 4. presuppuhit.& allegata in eis.

S'EGLI espressamente adorò il demonio, il sole, ò la luna, ò alcun'idolo, ò altra creatura per Dio, almeno esteriormente. [b] ò s'egli ha hauuto il demonio per spirito famiiare, che l'auisasse, li mostrasse, ò dicesse cose fatte in parti remote, è peccato mortale: come largamente in altra parte [c] io pruouo. senza scusare i Re, che non castigano coloro, che tengono simili spiriti, anzi piu tosto piace loro, che gli auisino di quello, che i loro esserciti, ò i nemici si faccino. 24

[b] Parte 1. & 1.c.presupposita, & allegata in eis supra eo.c.
[c] In repet. c. Nouit not 1. de iud.

S'EGLI per paura † ò per qual si uoglia altro rispetto, disse cosa alcuna contra la fede; ò acconsentì in alcuna opera esteriore d'infedeltà, ancor che nell'animo suo credesse il contrario: come fece Papa Marcellino: [d] è peccato mortale; [e] & è anco scommunicato, secondo il Gaetano [f] nel foro interiore, & esteriore. Egli si deue però tenere il contrario, come noi respondemmo in certi casi, che occorsero ad un certo padre della compagnia del GIESV in terra di mori di alcuni Christiani, i quali per timore, & altri rispetti finsero d'esser Mori, & seguimmo l'inquisitore, che fece il repertorio de gli inquisitori. [g] Et ci pare anco piu uero quel del Gaetano, come anco à Siluestro, [h] & à Giouanni [i] Tabiense parue: anzi se ben niuno d'essi l'hauesse detto, à noi parrebbe il medesimo: percioche questo tale non è ueramente hereti co, se ben grauemente pecca, secondo Alessandro di ales. [k] & si pruoua per la diffinitione dell'heretico, & della heresia, la quale io altroue ho detta. [l] Et la scommunica della legge, [m] & quella in cena domini non si dà, se non contra gli heretici, & chi lor crede, ò fauorisce, & ricetta: il che non è nel caso nostro; saluo quando facesse alcun heretico atto esteriore, per fauorire alcuna heresia. Nel qual caso, egli sarebbe scommunicato; non già per essere heretico, ma per fauorire la heresia. 25

[d] Ca. nunc autem. 21.d.
[e] Parte.1. & 2. Præsupposit.& allegata in eis.
[f] Secunda, secundæ q.94.art. 2.
[g] In uerb.Hęreticus col.24.
[h] Verbo. Hæresis. q.9.
[i] Verb.Hęreti.nu.2. & uerbo Apostasia nu. 3.
[k] 2. parte titu. 183. membro 2. & Ochā 2.part.Dialog.c.6.
[l] In repet. ca.nouit de iud.not.3. nu.41.
[m] Excōmunicamus 1.& 2. de hæreti.

S'EGLI per lo uestire, ò per altro segno si mostra da ciascuno in che legge uiue, portò esso uestito, ò altro segno d'infedele, che è tanto, come per timor confessare d'essere infedele, è peccato mortale. [n] Non peccarebbe però per lasciare il segno Christiano, pure ch'ei non prendesse quello de gl'infedeli secondo il Gaetano. [o]

[n] Ang.infidelitas.§. 9.Syl eod. Gaiet in summa Habitus, omissio.
[o] Gaieta.secunda secundæ.q.3. art.2.

SE † essendo laico, ò sapendo, che si uieta al laico sotto pena di 26

na di ſcommunica il diſputare della fede, [a] diſputò di eſſa, è peccato mortale [b].

S'EGLI propoſe falſe reliquie di ſanti, accioche le adoraſſero: ò offerſe imagini uotiue di falſi miracoli alla imagine del crucifiſſo, ò à quella di noſtra donna, ò di altri ſanti, per prouocare gli altri ad offerire: ò che per offerire compraſſero altre coſe tali, per conſeguirne il guadagno, è peccato mortale, perche à queſto modo ſi fa notabile irreuerentia al culto diuino, facendo credere le [c] bugie.

27 S'EGLI inuocò † il demonio eſpreſſamente nel cuor ſuo, ò con parole, accioche in alcuna coſa l'aiutaſſe, ò li deſſe conſiglio, ò fauore, [d] è peccato mortale.

S'EGLI ſcongiurò il demonio per modo di orare, per ſapere alcuna coſa, ò perche in alcuna opera l'aiutaſſe, è peccato mortale, [e] Bench'egli è lecito per modo di ſcongiurarlo con uiolentia con ſcongiuri eccleſiaſtici: & anco quando ſenza inuocarlo occorre, come ne gli ſpiritati, ch'ei ſi domanda ſenza pregarlo, & ſenza patto di compagnia per utilità altrui, ſecondo Santo Antonino. [f] Il parlare anco co' demonij de gli ſpiritati per curioſità, ò uanità non è piu, che peccato ueniale; percioche non è lecito trattare con loro, ſe non come con [g] nemici.

28 S'EGLI imparò † Negromantia, ò altra arte magica; ò ſe la usò, ò deliberatamente uolſe impararla, ò uſarla, è peccato mortale, perche ſecondo Ricardo, ella non è ſciẽtia, ma ſuperſtitione. [h] Et ſe ne tiene libro alcuno, & non lo uuole bruciare, non deue eſſere aſſoluto, ſecondo [i] Angelo.

S'EGLI per mezo del demonio, ò per altro mezo illecito uolſe ritrouare teſoro, [k] è peccato mortale. O' ſe andò, ò mandò à fattochiari, ò li chiamò à caſa ſua per dimandarli, è peccato mortale: [l] ò ſe fece fattura per offender alcuno con incantatione, & inuocatione tacita, ò eſpreſſa del demonio, [m] è peccato mortale.

29 S'EGLI guaſtò † & ruppe una fattura, ò incantamento con un'altra, ò pregò altri, che la rompeſſe; ancor che quel tale foſſe apparecchiato per romperla, è peccato mortale: ſecondo S. Tomaſo, [n] Maiore, [o] Silueſtro, [p] & gli altri approbati contra Angelo. [q] Perche non è mai lecito indurre altri à peccare, ſe bene il uede à ciò apparecchiato. [r] ancor ch'ei ſia lecito ſeruirſi del peccato altrui ſenza coſa, che ſia peccato. [s] E' non-

[a] Ca. Quicunque de hæret. lib. 6. & l. penul. C. de ſumma trinit.

[b] Caieta. uerbo. diſputatio.

[c] Caiet. ubi ſupra in uerb. ſuperſtit. & quia eſt primæ ſpeciei ſuperſtitionis. parte 3. preſupp.

[d] Quia. 3 ſpecies ſuperſtitionis de qua in 3. preſuppoſito ſupra eod. c. nu. 10.

[e] Ca. illud. 26. q. 2. 3. & 4. præſuppoſ. ſupra. eo. ca. nu. 20.

[f] 2. part. ti. 12. ca. 1. & §. 5. Gaie. uer. Interrog. primi precep.

[g] In 2. lib. d. 7.

[h] l. culpa. ca. de malef. & Matthe.

[i] Curioſitas. §. 10. Non. 3. ſpecies eſt ſuperſtitionis, de qua in 3 præſ.

[k] Arg. ca. illud. 26. q. 6.

[l] Leuit. 20. ca. Anima quæ declinauerit ad magos, & ariolos. l. nemo. C. de malef. & Matth.

[m] Exod. 22. Maleficos non patieris uiuere. l. Multi C. de malef.

[n] In 4. d. 34. q. 1. ar. 3.

[o] Ibidem. q. 2. col. 6.

[p] Verb. Maleficium. q. 8. ar. 1. Nulli. & l. Nemo. C. de malefi. & ca. Non conſeruetis 26. q. 7.

[q] Verb. ſuperſtitio. § 13.

[r] Arg. ca. 1. ad Roma. & ca. Notum. 2. q. 1.

[s] Ca. Mouet. 22. q. 1. Quibus adde, quæ nos diximus in repet. ca. Inter uerba 11. q. 3. nu. 83. & 159.

dimeno lecito disfare il maleficio con cosa lecita, cioè con scongiuri leciti, con acqua benedetta, con oratione di Santi, con uera penitentia, & con diuota communione, secondo Maiore [a], & tutti.

[a] In 4. d. 14. q. 2.

S'EGLI dimandò †, ò uolse dimandare à gl'indouini d'alcun furto, ò d'altra cosa secreta, ò tentò di saperla per uia di sorte di dadi, di carte, di libri, d'astrolabij, ò d'altra cosa, è peccato mortale. [b] Se incantò animali bruti con parole profane, ò sacrate con osseruatione di alcuna uanità, [c] è peccato mortale. 30

[b] Deute. ca 18 Non inueniet ur in te qui pytones, ac diuinos consulat l. Nemo C. de malef.

[c] Tho. secunda secundæ q. 96. art. 4. ad 2.

S'EGLI ha creduto † che gli effetti, che nascono dalle opere di fattochiari, indouini ò ciurmatori (benche siano di salute) procedono dalla uirtù delle loro parole, ò delle cose, che essi fanno, non hauendo essi di lor natura uirtù per cosi fatti effetti, è peccato mortale, percioche il demonio fa quell'effetto per altre cagioni naturali, che à quel proposito applica, mediante alcun patto espresso, ò tacito, ch'egli ha co'l fattocchiaro, secondo San Tomaso, [d] Santo Antonino [e] & tutti gli [f] altri. 31

[d] Secunda, secundæ q. 96. art. 2.

[e] 2. part. tit. 12. ca. 1.

[f] In 2. d. 7.

S'EGLI ha dimandato ad alcuna zingara di sua uentura, con proposito di credere fermamenete à quello, ch'ella gli dicesse, è peccato mortale. Benche se si dimanda per curiosità, ò per ridere non è mortale: saluo se tale persona facesse sì, che coloro, che lo uedessero, se ne scandalizassero [g] grauemente.

[g] Cap. 2. de nou. oper. nunciat.

S'EGLI diede ad alcuno † qualche cosa à mangiare, perche l'amasse, [h] è peccato mortale. Se ha fatto, ò procurato alcuno incantamento con cose sacre della Chiesa, come è l'acqua del battesimo, la pietra sacra, l'acqua santa, l'oglio santo, le parole della consecratione, &c. ò porta adosso alcuna cosa delle sopradette à mal [i] fine. In questi casi nella maggior parte de' uescouadi è la scommunica Sinodale. 32

[h] Arg. interro. primi præcepti.

[i] Archiep. par. 2. 1. tit. 12. ca. 1. §. 12.

S'EGLI per guarire alcuno, fece qualche cosa, che non hauea per quello effetto uirtù: come il misurare la cintura, l'aprire l'arbore, il tagliare della milza, l'orinare sopra certa herba, & altre simili cose, è peccato mortale: se la ignorantia però non lo scusa. [k] S'egli adorò la imagine de' santi per se, senza hauere rispetto a' santi stessi, che quelle nel cielo rappresentano ò à [l] Dio, è peccato mortale.

[k] Per 4. præsuppos. sur. eo. ca. nu. 21.

[l] De consec. d. 3. ca. Prælatum. c. Venerabilis.

S'EGLI ha creduto à gl'insogni; per hauersi insognato alcuna cosa futura, secreta, per inuocatione espressa, ò tacita del 33

demonio;

demonio; cioè credendone perciò quello, à che la uirtù dell'insogno non si può estendere; come è, ch'egli ha da essere occiso: ò che ha da ritrouare il tesoro; ò con cui si ha da maritare è peccato mortale, secondo san Tomaso.[a] Benche il credere alcuna cosa per sogni, tenendoli per riuelatione diuina, ò per cagione, ò segno naturale bastante à significarlo, non è peccato secondo San Tomaso, [b] e'l [c] Gaetano.

34 S'EGLI per l'insogno lasciò di fare alcuna cosa necessaria alla salute dell'anima sua, ò fece alcuna cosa contraria à essa, pecca mortalmente, benche se non era tale, [d] peccò uenialmente.

S'EGLI ha † creduto fermamente & tenuta certa speranza in alcun breue, di non essere per uirtù d'esso ferito in guerra, ò di non morire di morte subitana, ò di peste ò di altro simile modo, ò di essere auuenturato con signori, &c. è peccato mortale. Percioche non per loro uirtù naturali, nè per ordinatione diuina questi breui posson fare tali effetti: Et conseguentemente questa tale osseruatione è uana. [e] Et per questo sono simili breui reprobati: & coloro, che li fanno, peccano mortalmente, & anco quegli, che se ne seruono, & quegli, che consigliano che si facciano, secondo Santo Antonino; [f] saluo se sono tanto ignoranti, & tãto semplici, & poco auisati, che meritassero scusa.

S'EGLI porta breue, ò scongiuri al collo senza che ui concorrano cinque cose: cioè, che siano nomi noti, & intelligibili: che siano santi, come sono quelli dell'Euangelio, ò della scrittura sacra, ò di qualche santo: che non ui sia altro carattere, ò segno, che quello della croce: che non ui sia cosa uana, ò falsa, ò che appartenga alla inuocatione del demonio: & che non si fondi, & ponga speranza nel modo dello scriuerlo, ò legarlo: ò che si scriua in carta pergamena uergine, ò sul nascere del Sole, quando si legge l'Euangelio: ò che si babbia à legare con tanti fili, ò per mano di una donzella uergine: ò che niun il uegga; & altre simili cose, che non appartengono alla gloria di [g] Dio, nè ad altro effetto naturale.

35 S'EGLI ha fatti † ò se porta uersi scritti nel dì dell'Ascensione, ò in altra festiuità; credendo che fossero dimanco efficacia se fossero in altro dì scritti, ò prima, che si dica l'Euangelio, dopò la messa, ò in tempo, che non si dicono le parole del l'Euangelio, che nel suo scritto si [h] contengono.

S'EGLI porta alcuna reliquia con qualche uana osseruatio-

[a] Secunda, secundę. q.95. arti.6. Deuter. q.95. Sciendum. 26. q.4.

[b] In d. artic. 6.

[c] Gaiet. Somniorũ obseruario.

[d] Idem ibidem.

[e] Per.5. pręsupp. & citata in eod. 5. eod. cap. num. 22.

[f] 2. part. tit. 12. cap. 1. §. 13.

[g] Ant. 2. par. tit. 12. c. 1. §. 13. com. c. nõ licet. 26. q. 7. Martinus ab Arles, de superstiti. nu. 5. uolu. 10. trac. & satis colligitur ex Tho. secunda secundę. q. 96. art. 4.

[h] Rosella sortilegum. §. 2.

ne, cioè che il uaso, nel quale ha da portare, habbia da esse-
re fatto in triangolo, ò tondo: o simili altre cose, che non ap-
partengono al rispetto, & riuerenza, [a] che si ha à Dio, nè ad ef-
fetto alcuno naturale. Benche cosa santa è portarle con cóuenien
te riuerenza senza mescolarui altra uanità, secódo San [b] Tomaso.

[a] San. Thom. secunda, secundæ. q. 96. artic. 4.
[b] Vbi supra.

S'EGLI colse herbe † il giorno di San Giouanni, creden-
do, che colte in quel dì, ò prima che nasca il Sole, habbiano
piu uirtù, che in altro giorno colte, ò dopò nato il Sole: ò fece
in quel dì, ò in quel di San Pietro, cauar sangue da gli animali,
credendo, che allhora piu utile fosse, secondo Martino [c] d'Ar-
les. Perche quantunque non sia peccato il cogliere herbe medi
cinali con la oratione del Pater noster, ò col Credo, per deuotio
ne, senza alcuna uana superstitione [c] nè uso di essa, [d] è nondi-
meno peccato, quando alcuna uanità ui si mescola: benche tal
uolta per la ignorantia, & simplicità non è [e] mortale.

[c] In d. tract. de superstiti. num. 8.
[d] Arg. cap. non licet. 26. q. 5.
[e] Præsupposi. cap. 4. num. 20.

LE donne, che con la croce, ò con salmi senza altra super-
stitione, nè uanità, usano orationi lecite, & scongiuri, co-
me; Per la passione di GIESV CHRISTO, & simili cose,
non peccano mortalmente. Ma ben si deue uietare loro, questo
officio; poi che sogliono molte uolte mescolarui cose uane, &
superstitiose; saluo se sono persone uirtuose, discrete, & com-
munemente auide di buona uita, & le altre semplici persone, non
prendino ardimento con l'essempio loro di fare il medesimo.
Percioche se lo prendessero, dourebbono quelle persone uirtuo
se astenersene, conforme à quel, che dice l'Apostolo, [f] secon-
do Santo [g] Antonino.

[f] Ad Thess. cap. 2. ab omni specie mali abstinete uos cap. cum ab omni de uita & hon. cler.
[g] Secunda par. tit. 12. cap. 1. §. 11.

GLI Ciurmatori lecitamente usano l'officio loro; ancor che
essi siano uitiosi; perche quella gratia gratis data, che Iddio do-
na loro, è per utilità de gli [h] altri.

[h] Margar. confess.

S'EGLI per † ascoltare canti di uccelli, latrare, ò urlare ani
mali ò incontrarsi con una lepre, ò con donna grauida, crede
deliberatamente, che gli habbia da occorrere qualche male, [i] è
peccato mortale.

[i] Cap. illos. 26. q. 2. cum sequen.

S'EGLI ha creduto deliberatamente, che alcuno per piane-
ta, ò constellatione, nella quale si nasce, ò per complessione, ò
per fisonomia, è forzato à far male, ò bene, è peccato mortale.
[k] S'egli osseruò piu un giorno, che un'altro, per cominciare al-
cuna cosa per uscire fuor di casa, ò andare in uiaggio.

[k] Cap. illud quid est 26. q. 2.

S'EGLI osserua, qual piede pone prima, quando si leua di
letto:

letto: ò qual prima si calza: ò, se per inciampare su la porta, quando esce si ritorna à dietro: ò perche sternuta, quando si leua di letto, si ritorna à giacere. Queste uanità & altre simili, sono communemente peccati ueniali, quando si fanno prima che siano auuisati dal Parocchiano, ò dal Predicatore, ò dal Confessore, ò da altri. Percioche poi sono mortali, secondo Santo [a] Antonino.

38 S'EGLI imparò, † ò uolse imparare l'arte, che chiamano notoria, che con certi digiuni, & alcuna uana osseruatione promette sapientia infusa. [b] S'egli crede, che l'herba ò la musica habbia piu uirtù contra i demoni, benche l'habbia contra alcuna passione & humore del corpo; i quali temperati non può cosi il demonio uessare. [c] S'egli ha creduto, che le Streghe uadino (come pensano) corporalmente, ò in tale, & tale [d] parte, è peccato mortale. Benche il credere, che alcuna uolta, & assai poche il demonio ne porta alcuna, permettendolo Iddio, non è [e] peccato.

39 S'EGLI uolse † gettare, ò gettò sorti, accioche per esse il demonio, ò la constellatione del cielo lo consigliasse, ò li discoprisse ciò ch'egli doueua fare, ò qualche secreto, ò le cose c'hanno à uenire: ò se lo gettò in elettione di alcuna dignità ecclesiastica, ò temporale, senza eleggere prima alcuno idoneo per essa, è peccato mortale. [f] Benche il gettare delle sorti, per patire alcuna cosa, ò per prendere in una necessità consiglio, sottoponendosi alla prouidentia diuina, non è peccato: come in tempo di peste, ò di guerra, per determinatione sopra i cherici & religiosi, c'hanno à restare à seruire la Chiesa con pericolo, ò c'hanno à partire, accioche tutti non muoiano, nè resti abbandonata la Chiesa, secondo il medesimo.

S'EGLI fece, ò accettò alcuna disfida, che è una specie di sorte, è peccato mortale, secondo San Tomaso, e'l suo commentatore, [g] eccetto che in duo casi soli. Il primo è quando un Re è ingiustamente offeso, & uede hauer manco possanza, che il nemico, per entrare à battaglia. Il secondo, è quando essendo alcuno falsamente accusato uede, che l'hanno à far morire, ò che li troncaranno alcun membro ingiustamente, se non accetta il campo, secondo il Gaetano. [h] Benche Nicolò di Lira [i] si allarga in questo piu. Il medesimo è di colui, che vuole, consiglia, ò ha piacere, ò da licentia in questi duelli, come io altroue ho detto. [k] Et auenga che per alcuna urgente cagione possa il Re tollerarlo, non può però concederlo, secondo il [l] Gaetano.

[a] 2. part. tit. 12. cap. 1. §. 12. & citata in 4. prusupp. su. eo. cap. num. 21.

[b] Thom. secunda, secundę. q. 66. art. 1.

[c] Ang. verb. superstitio. §. 6.

[d] Cap. Episcopo. 22. q. 5.

[e] Gaie. secunda, secundę. q. 95. art. 3.

[f] Thom. secunda, secundę. q. 95. a t. 8. ca p. 1. 2. & 3. de sortileg.

[g] Secunda, secundæ. q. 95. arti. fin. ca. 2. de purgat. vulg. ca. monomachia. 2. q. 5.

[h] Ibidem.

[i] Pri. Reg.

[k] Siu addi. rep. ca. quando de consec. d. 1. num. 120.

[l] Ibidem.

S'EGLI pigliò † ò constrinse, ò uolse pigliare, ò costringere à pigliare alcun ferro infocato, ò intrare in forno, ò in fornace ardente, ò in altro luogo simile, per purgarsi di alcuna infamia [a] è peccato mortale. S'ei tentò Iddio in offerirsi al martirio, & in prouocare gl'infideli, dando loro occasione di farlo morire, senza hauere cagione, che à ciò l'obblighi di precetto, nè di consiglio, è peccato mortale. [b] Il martirio è di precetto quanto al proposito, che dobbiamo hauere di uolere piu tosto morire, che negar la fede, ò peccare mortalmente, secondo San Tomaso, communemente approbato: & etiandio quanto à soffrirlo con effetto, quando è necessario per la conseruatione della fede, ò della bontà di molti, ò per uietare bestemmie di Dio. Allhora è solo di consiglio, quando di ciò altro non ne segua, che la gloria di Dio, ò la essaltatione della fede, secondo la mente di San Tomaso. [d] Nè per soffrirlo è necessario la carità perfetta; ancor che ui sia necessaria, per soffrirlo con piacere, & dilettatione, secondo San Tomaso. [e] Percioche anco in peccato mortale egli si può pigliare, secondo l'Apostolo, [f] & San Tomaso. [g] 41

S'EGLI tentò Iddio dicendo † ò facendo alcuna cosa con intentione espressa di prouare la sua potentia, sapientia, ò pietà, & misericordia: ò tacitamente facendo quello, che non serue ad altro, che à fare questa sperienza; come è predicare senza prouedersi del necessario, potendo farlo; pensando, che Iddio l'habbia ad inspirare, secondo Landolfo, [h] ò offerirsi ad alcun pericolo senza necessità, nè utilità: come quell'infermo, che non uuole usare rimedio alcuno humano hauendolo, & lascia solo il poter del diuino, è peccato mortale. [i] Benche il non usare medicine in tempo del martirio, ò per utilità spirituale, per domare la carne, & le sue passioni, & sentire la passione del Saluator nostro, soffrendo ferite, ò male di fianco, ò altre infirmità che non hanno pericolo di morte, è meritorio, & non peccato, secondo un Cardinale. [k] 41

SE † ancor che egli non fece, nè uolse fare alcuna delle cose già dette, ma ui acconsentì in una delle noue maniere dichiarate di sopra, [l] comandando, consigliando, acconsentendo, lodando, ricettando il malfattore, ò aiutandolo, ò non dandogli impedimento con parole, con fatti, ò con auiso, potendo, & douendo farlo, come s'è di sopra già detto. 42

[a] Cap. fin. de purg. vulg. ca. mennam. & ca. consuisti. 2. q. 5. Thom. secunda, secundę. q. 95. art. 8. ad tertium.

[b] Arg. cap. fin. de iureiur. Tho. secunda, secundę. q. 114. art. 1. ad tertium.

[c] In quolibeto. 4. art. 20.

[d] Secunda, secundę q. 124. arti. 3. ad primum.

[e] Quodlib. 4. ar. 19.

[f] Prima ad Corin. cap. 13.

[g] In dicto quolib. art. 19.

[h] Par. 1. uita Christi. cap. 32.

[i] Thom. secunde, secundæ. q. 97. art. 1.

[k] Gaiet. in d. 67. art. 1.

[l] Sup. cod. nu. 11.

DEL

DEL SECONDO PRECETTO

Non prenderai il nome di Dio in uano. Cap. XII.

SOMMARIO.

1 *Nomina* IDDIO *uanamente chi giura per eſſo male, ò adempie male il bene giurato; ò fa uoto male, ò non adempie bene il uoto buono, ò beſtemmia, ò fa ingiuria a' ſanti ſuoi.*

Il giurare è uno affermare, ò negare alcuna coſa, facendo eſpreſſamente, ò tacitamente Iddio teſtimonio.

2 *Il giurare è atto di latria, & di religione; percioche per eſſo ſi dà honore diuino à quella coſa, per cui ſi giura.*

3 *Il giuramento, che non ha alcuno de' ſuoi compagni, cioè, ò la Verità, ò la Giuſtitia, ò la Diſcrettione, è peccato mortale.*

Il giuramento è di due ſpecie, l'uno affermatiuo del preſente, ò paſſato: l'altro è promiſſiuo del futuro.

1 PER † fondamento delle dimande di queſto precetto, proſupponiamo primo, che non ſolo prende in uano il nome di Dio, chi per eſſo Iddio giura male, ò adempie male il ben giurato (ſecondo le gloſe, & la commune opinione)[a] ma etiandio colui, che malamente fa uoto, ò male adempie il ben uotato, ò che beſtemmia, & fa ingiuria à Dio, ò a' ſanti ſuoi ſecondo la mente del Concilio Colonienſe, [b] & di altri [c] moderni.

IL II. è, che il giurare, è uno affermare, ò negare alcuna coſa, facendo eſpreſſa, ò tacitamente IDDIO teſtimonio, come uerità infallibile, ſecondo che altroue habbiamo detto [d], prendendo la mente di una gloſa, [e] & di San Tomaſo, [f] & degli altri. [g] Si allega IDDIO eſpreſſamente per teſtimonio, quando ſi dice, Io giuro IDDIO, ò Faccio IDDIO teſtimonio. Si allega ancora tacitamente, dicendoſi, Viua IDDIO. ò IDDIO ſa la uerità, che io dico il uero, &c. ò nominando alcuna creatura, in quanto in eſſa la uerità diuina ri-

[a] Cap. 20. Exod.

[b] In explica. c. 2. præcep. fol. 173.

[c] S. Ang. interrogatio. 2. præcep.

[d] In rub de iureiu.

[e] 22. q. 1. in ſum.

[f] Secunda, ſecundæ q 79. art. 1. & in 3. d. 39. q. 1.

[g] In lib. 3. ſen d. 39. & Goffred ac aliorũ in rub. de iureiur. & Ant. 2. par. titu. 10. cap. 3.

luce, come quando si giura per l'Euangelio, per li santi, per li cieli, ò per la salute del suo signore, che tanto è, come giurare Iddio, la cui uerità sta nell'Euangelio, & la crederono i santi. ò per Dio, di cui sono i cieli, ò dal quale depende la salute del suo signore, [a] &c. Et etiandio quando si nomina alcuna creatura amata da colui, che giura, accioche in essa la giustitia di Dio si essequisca, s'esso non dice la uerità: come quando alcun giura per la uita sua, ò per quella di suo padre, ò di suo figliuolo: ò pure maledicendosi, s'esso non dice il uero, come dice San Tomaso [b] & dichiara il Gaetano; Aggiungendoui singolarmente, che non fa due peccati, cioè di maledittione, & di spergiuro colui, che dicendo il falso, dice, Male mi faccia Iddio, se egli non è la uerità. Percioche, non essendo la maledittione per altro, che per adurre Iddio per testimonio, altro non è, che spergiuro.

[a] Arg. Iacob 5. & c. Etsi Christus de iureiur. & glo. fin. ca. Quotiens 1. q. 7.

[b] In d. q. 89. art. 1.

IL III. † ne seguita, che, il giurare è atto di latria, & di religione, & per esso si dà honore diuino à quella cosa, per la quale si giura, percioche si allega per testimonio la infallibile & prima uerità, che è Iddio, [c] secondo S. Tomaso. [d] Ne segue anco, che chi afferma, ò niega alcuna cosa dicendo: per mia fede, ò in mia fede, ò in uerità, non giura, & per la fede, & uerità non intende altro, che la fedeltà & uerità humana, come intendono i Signori, che dicono, A' fè di Caualliere, A' fe di gentil'huomo. Nè etiandio chi dice, Iddio sà, se io dico la uerità, ò Dico questo dinanzi à Dio, ò Iddio il uede, se io dico il uero; s'egli non ha però intentione di giurare. Percioche egli non inuoca Iddio per testimonio del suo detto, ma dice che Iddio uede ò sa quel, ch'egli dice, secondo il Gaetano. [e] Il quale noi non seguitiamo, in quanto egli dice, che anco non giura, chi dice, Iddio sà, che io dico la uerità: perche chi così dice, per testimonio allega Iddio, secondo la sana, & commune intelligentia.

2

[c] Cap. A nobis. 2 de sent. excom.

[d] Secunda, secundæ q. 89. art. 4. & probat cap. Et si Christus de iureiu.

[e] Secunda, secundæ q. 89. art. 2.

IL IIII. che † ogni giuramento, che manca di alcuno de' tre compagni, cioè di uerità, di giustitia, & di discrettione, è peccato, [f] & mortale communemente, quando li manca la uerità, ò tanta giustitia, che è peccato mortale quel, che si giurò: & non è piu che ueniale, quando li manca solo la discrettione, & la riuerentia. Non è anco altro, che ueniale, quando si giura ciò, che non è illecito, secondo la mente commune,

[f] Hieremię. Et iurabunt in ueritate, iudicio, & iustitia c. Et iurabũt. 22. q. 1. & c. Etsi Christus. de iureiur. & Th. in secũda secundæ. q. 89. art. 3.

mune, bene esplicata per il Caetano, [a] & per noi in altra [b] parte.

[a] In secunda secundæ q. 89. art. 2. & 3.
[b] In ca. Et si Christus de iureiur.

II V. che due sono le specie del giuramento, l'uno è affermatiuo del presente, ò passato, l'altro è promissiuo del futuro, secondo Goffredo [c] approbato da tutti. Et così si può peccare in due maniere per ragione di giuramento: cioè mal giurando, & mal osseruando il ben giurato.

[c] In summa. de iureiu. col. 1.

Da queste radici nascono le seguenti dimande.

SOMMARIO.

4 *Credere che da se il giurare sia male, & in nessun caso sia lecito, è peccato mortale & heresia. Giurare per il diauolo, ò per Mahometto, ò per qualche Idolo, ò falso Dio, è peccato mortale & bestemmia. Il medesimo è il giurare per le creature, non hauendo rispetto à Dio, ne espresso nè tacito.*

5 *Giurare il falso sapendo, ò pensando, ch'ei fosse falso, & auuertendo che si giura, è peccato mortale.*

6 *Giurare il falso senza pensarui, ma con tale affetto che non meno si giurerebbe pensandoui ch'è peccato mortale. Il medesimo è giurare per ignoranza crassa ò supina, giurando il falso, credendo giurare il uero.*

7 *Giurare il uero credendo che sia falso ciò che si giura, & mirando à quel, che si giura, & ch'ei si giura, ancor che per burla; & giurare affermando alcuna cosa per uerità, cio che non si sa, è peccato mortale.*

8 *Giurare il uero secondo l'intentione del giuratore, ma non secondo quella di colui alqual si giura, essendogli commandato dal suo competente giudice, ch'ei debba giurare secondo l'ordine delle leggi, ò pure offerendosi esso di sua uolontà à giurare, pecca mortalmente.*

9 *Giurare la uerità secondo l'intentione del giudice, niuno è obligato, ma secondo quella di colui che giura, quando però il delitto non è notorio, nè mezo prouato, nè ui ha infamia, nè indicij prouati, nè per tacere ne seguita pregiudicio ad altri. Benche ne segua l'indiretto dell'accusatore.*

10 Giurare di fare alcuna cosa lecita quantunque picciola & non la fare, è peccato mortale.

11 Giuramento conditionale non obliga, se non auuenuta la conditione.

12 Giuramento di non andare, ò passare in qualche luoco, ò di non fare, ò fare alcuna cosa, per fuggire l'occasione de' peccati, obliga, durante la cagione, sotto pena di peccato mortale.

13 Giurare di fare alcuna cosa, senza animo di farla; ò di far cosa illecita, con animo di farla; ò con inganno di fare alcuna cosa intendendo d'un'altra, diuersa da quella, che intendeua colui, per chi si giura senza giusta ragione, & cagion d'usare quella duplicità, è peccato mortale.

14 Giurare con timore di fare alcuna cosa, senza intentione d'obligarsi à farla, ò non con intentione di farla, & non la fare, è peccato mortale. Ma nessuno è obligato à giurare secondo la intentione di colui, che stringe à giurar male.

15 Giurare di fare contra alcun precetto d'Iddio, è peccato mortale. Ma se il giuramento è di fare alcun peccato ueniale, si pecca uenialmente.

16 Giurare di non fare alcuna cosa, alla quale non è obligo di farla, ma è meglio farla, che non farla, secondo alcuni è peccato mortale.

17 Giurare di fare alcuna cosa, che di sua natura è ociosa, ò indifferente per bene, ò per male, non è mortale, s'è per schifare alcuno scandalo.

18 Giurare di tornare in prigione, & non ui tornare, è peccato mortale.

Il medesimo è, se la moglie giura al marito, ch'ella non ha peccato di adulterio, per essersi confessata, & pentita di quel peccato.

19 Giurare in tempo di peste la uerità alle porte della città, secondo la intentione remota di color, che danno il giuramento, non è peccato: ma giurare di guardar bene le cose d'una republica, & non le guardare, è peccato mortale.

20 Giuramento dato ad altri credendo, ch'ei giurerà il falso, è peccato mortale: nè mai si deue dare ad alcuno quando si prosume, ch'egli non l'osseruarà.

21 Giuramento dare à' figliuoli, ò ad altri sudditi della sua famiglia, perche dichino la uerità di cosa rubbata in casa, con intentione

tentione che in ogni caso dichino il uero, è peccato mortale.

22 *Giurare di fare alcuna cosa, non credendo poterla fare, è peccato mortale.*

23 *Giurare di tenere alcuna cosa secreta, che è stata imposta in secreto, & riuelarla, eccetto ne' casi leciti, ò indurre altri à publicarla, è peccato mortale.*

QVANTO AL MAL GIVRARE, *ò male osseruare il ben giurato.*

4 S'EGLI ha † creduto, che da se il giurare sia male, & che in nessun caso sia lecito, è peccato mortale, & heresia. [a] poi che da se è atto della uirtù di latria, & religione, la più alta di tutte le uirtù morali. [b]

S'EGLI giurò per il diauolo, ò per Mahometto, ò per alcun'idolo, ò falso [c] Dio, è peccato mortale, & bestemmia: perche egli attribuì alla creatura quel, che è di Dio, cioè la infallibile [d] uerità.

S'EGLI giurò per alcuna creatura, senza risguardo ò rispetto à Dio, espresso, nè tacito; & facendola testimonio infallibile del suo detto; & per conseguente dandole honore, & riuerenza diuina, è peccato mortale, secondo la mēte di tutti; per quel, che s'è detto di sopra. [e] Habbiamo detto [facendola à testimonio, &c.] perche il giurare per alcuna creatura senza rispetto espresso, nè tacito, che in essa la bontà diuina riluca; & senza intentione espressa, nè tacita di far la creatura testimonio infallibile; ma solo tale, quale ella è, & non segnarla per obietto, in che la giustitia diuina si esseguisca, non sarebbe (al nostro parere) giuramento, perche questo non sarebbe allegare Iddio per testimonio; nè sarebbe peccato; poi che non si dà l'honore diuino alla creatura dinanzi à Dio per quel, che di sopra s'è detto, [f] & secondo la mente di San Tomaso. [g] Egli è però uero, che i Christiani, quando giurano per alcuna creatura, intendono communemente di giurare per Dio signore di essa creatura: & almeno nel giudicio esteriore l'hanno à scusare di peccato, & à giudicarlo per obligato: benche nell'interiore, & dinanzi à Dio peccano, s'essi allegano la creatura per testimonio infallibile, &

[a] Contra c.6.Deut. & ca. Et si Christus de iureiur. Tho. secūda secundæ. q.89. ar. 2. & oēs in 3. dist. 39. Castren. in uerb. iuramentū lib. de omnibus hæres.

[b] Secunda, secundę q.89. art.4 adiunctis quæ ait. q. 89. art.6.

[c] Ca. mouet. 22. q.1.

[d] Arg. not. secunda secundæ. q. 13. ar.1.

[e] In 2. præsupp. & par. c. Clericum. 22. q.1. & Tho. secunda secundæ. q.89. art.6.

[f] In 3. & 4. pręsupp.

[g] In 3. d. 39. q.1. ar.1. ad 4. & ad uti. communiter ibi recep.

di infallibile uerità, dato che fosse la gloriosa Vergine nostra Signora. Ma non restano nel giudicio interiore obligati col giuramento, se nè attuale, nè uirtualmente allegano per testimonio IDDIO, ma solamente la creatura per tale, qual ella [a] è. Il che fanno, & si ueggono ogni dì fare coloro, che per loro uerità affermano, ò negano, ò per la loro fede, ò di huomo da bene, o di caualiere, ò di gentil'huomo, come s'è detto di [b] sopra.

S'EGLI giurò † il falso sapendo, ò pensando, che fosse falso, & auuertendo, ch'esso giuraua, che chiamano i dotti auuertire di detto, & di giuramento, [c] è peccato mortale: ò che sia di età colui, che giura, ò che sia fanciullo, c'habbia discrettione, ò che giuri per sua utilità, ò per burla, ò per scusarsi, ò per timore di non esser morto, ò per qual si uoglia altra cagione, se ben giurasse con impeto d'ira, & non solamente per Dio, & per li santi, ma etiandio, per uita mia, per mia conscientia, così Iddio m'aiuti. Et non è contraria una glosa, [d] che dice esser ueniale il giurare il falso per burla, perche come noi sopra essa habbiamo detto, è communemente con ragione reprobata. 5

S'EGLI giurò † il falso non mirando, che lo giuraua, ma con tale effetto, che non meno giurato l'haurebbe, se auuertito, & mirato ui hauesse, che quello era falso, per il mal costume di giurare ad ogni parola, così il falso come il uero, è peccato mortale, secondo il Gaetano. [e] Percioche la inauuertentia non fu cagione, ma compagnia di quel giuramento. Benche ordinariamente il giurare il falso senza auuertire, che si giura il falso, ò senza mirare, che si giura, non è altro, che peccato ueniale, secondo San Tomaso [f] & la commune. 6

S'EGLI per ignorantia (che chiamano crassa, ò supina) giurò il falso, credēdo che giuraua il uero, è peccato mortale. [g] Benche s'egli giurò, hauendoui posta la debita diligentia, non peccò. [h] & se ui pose alcuna diligentia, ma non tanto quanto era necessario, peccò uenialmente, secondo i sopradetti.

S'EGLI giurò † il uero, credendo, che fosse falso quello, che giuraua: & mirando à quel, che giuraua, & che lo giuraua, ancor che per burla egli giurasse, [i] è peccato mortale, secondo tutti. Benche s'egli auuertiua bene quel, che diceua, ma non che giuraua il falso; ò auuertiua, che giuraua, ma non à quello, che giuraua, non peccò mortalmente, ma si ben uenialmente & graue. 7

[a] Arg. cap. Et si in princ. de iur. iur. & ca. Consideret, & c. Clericū & ca. si quis per caput 21. q. 1. & Thom. ubi supra.
[b] In 3. præsupp.
[c] S. Bonauent. in 3. d. 39. q. 3. & Gabri. ead. d.
[d] Cap. Veniens de iureiur.
[e] In secunda secundæ. q. 98. art. 3.
[f] Dicto art. 3.
[g] Io. Andr. in cap. Tua de iureiur. Angel. Syl. Periurium.
[h] Ca. Homines. 21. q. 2.
[i] Cap. Homines. 21. q. 2.

& graue. Et se non auuertiua nè l'uno, nè l'altro, anzi giurau à senza deliberatione, nè consideratione, peccò un picciolo peccato ueniale: [a] saluo se non uolse, ò fece poco conto di auuertirui. Perche allhora sarebbe peccato mortale. [b]

S'EGLI giurò cosa alcuna, affermando per uerità ciò, che nõ sapeua, è peccato mortale. [c] eccetto quando l'affermaua solamente, come esso il sa, come l'Arcidiacono, che risponde al Vescouo sopra quello, ch'egli ordina, ch'è buono, & degno, senza saperlo bene. Percioche non l'afferma semplicemente, ma con questa aggionta egli è degno & buono, per quanto la humana fragilità lo [d] permette.

8 S'EGLI giurò † ciò ch'era uero secondo la sua intentione, ma non secondo la intentione di colui, à cui giuraua; essendo dal suo giudice competente imposto, che giuri secondo l'ordine delle leggi, ò pure offerendouisi esso di sua uolontà è giurare, [e] è peccato mortale. Habbiamo detto [dal suo giudice competente, &c.] perche quando non fusse tale, ò contra l'ordine della legge, ò fosse persona priuata colui, che'l fa giurare, ò per forza, ò per altra importunità, esso ben può giurar ciò, che secondo la sua intentione è uero, & secondo la intentione di chi lo fa giurare, [f] è falso. Come quel gran S. Francesco, che dimandato da alcuni, che perseguitauano un'homicida, che gli era passato appresso, doue andato fosse, ponendosi egli la mano nella manica rispose, Non è passato di qua. Volendo intendere, che non era passato per quella manica. come dice Angelo, [g] & Giouanni di Anania. [h] Benche in un'altra parte esso Angelo dice, [i] che si pose il dito all'orecchio, come io altroue dico. [k] Aggiungendo † con Adriano in due parti, [l] che colui

9 che è cosi male dimandato, può rispondere, che non lo sa; intendendo, che nol sa di maniera, che sia obligato à dirglielo. Di che ne segue, che quando il giudice dimanda sopra qualche delitto, che non è notorio, nè mezo prouato, nè ui ha infamia, nè indicij prouati, nè per racere ne seguita diretto pregiudicio altrui, benche ne segua l'indiretto dell'accusatore, non è obligato à rispondere al giudice la uerità secõdo la sua intentione; ma basta rispondere ciò che è uerità secõdo la intentione di chi giura, come io altroue ho detto.[m] Percioche non è mai lecito affermare con giuramento bugia alcuna, come s'è detto di sopra. Et per questo la donna, che ha alcuno impedimento secreto, per

[a] S. Bou auent. in 3. d. 39. q. 3. art. 1.
[b] Ang. uer. Periurate. §. 1.
[c] Aureol. 3. d. 39. Angel. periurium. §. 3.
[d] Ca. 1. de Scrutin. in ord. fac & omnes ibi. & Ang. uer. Periurium. §. 3.
[e] Ca. Quacunque art. 22. q. 5. Thom. 2. Sec. q. 89. ar. 7. ad 4.
[f] Ca Humanæ. aures. 22. q. 1.
[g] In l. idẽ. §. si tibi. ff. de cõd. obl. turp. caus.
[h] In ca. qui cum iure col. fin. de fur.
[i] In. l. Qui uos. §. qui ex uoluntate. ff. de furt.
[k] s. in rep. ca. inter uerba. 11. q. 3. n. 767.
[l] s. in 4. de confess. dub. 10. col. 3. & in 4. lib. 11. littera CC.
[m] s. in d. rep. ca. inter Verba. nu. 706. post Tho. secũda secũdæ. q. 70. art. 1. ubi Gaiet. & Maior. in 4. d. q. 18.

lo quale non uuole, nè può uiuere col ſuo marito, & è perciò ſcommunicata, quando nell'articolo della morte le biſogna giurare, per eſſere aſſoluta, ch'ella uiuerà, & ſtarà col ſuo marito, può, & deue intendere, che lo farà, per quanto potrà farſi senza peccato. Et con queſto s'ella guariſce, & non ritorna al marito, non è [a] ſpergiura.

S'EGLI giurò † di fare alcuna coſa lecita, & non la fece, è peccato mortale, ſecondo tutti; [b] benche egli haueſſe giurato con ira, come à baſſo ſi dirà del uoto, quanto ſi uoglia picciola che foſſe: come di dare un bicchiero di acqua per amore di Dio, ſecondo il Gaetano. [c] La quale opinione mi pare piu uera che quella di Santo [d] Antonino, & di Silueſtro. [e] Nè oſta à queſto, che chi giurò di fare alcuna coſa grande, nõ pecca mortalmente, per laſciar di farne una picciola parte, ſecondo il Gaetano: per la gran differentia ch'è, che una coſa ſi conſideri per ſe ſola, ò come parte di un'altra. Non oſta etiandio, che la madre, che giura di caſtigare il figliuolo, hauendo uolontà di farlo communemente non pecca mortalmente, ſe nol caſtiga. Percioche, non reſta di peccare, per eſſere picciolo il caſtigo, ma perche ſimili giuramenti ordinariamẽte ſi fanno con paſſione d'ira, & per uendetta, piu toſto che per giuſto caſtigo; & per conſeguente, non ſono leciti, & ſi pecca uenialmente in giurarli, & niente, ſe ſi laſciano di oſſeruarli. [f] O' perche ancor ch'ella giuraſſe di caſtigarlo principalmente per ſua correttione, benche con ira, poi che ſi uede poſta in pace la caſa, nõ conuiene adempire il giuramento, per non eſſere l'adempirlo uirtù, ò per eſſer meglio non adempirlo, per non turbare la caſa con pianto. Et coſi non è lecito adempirlo per quel, che è ſoprauenuto, ò è meglio mutarlo in coſa migliore; & à queſto modo non pecca, ſecondo il [g] Gaetano.

NON † oſta anco, che chi giura di dare un pomo à un fanciullo, acciò ch'egli ſtia cheto, non pecca non dandolo, ſe non ſta cheto. Perche per eſſere il giuramento conditionale, non pecca, per non eſſerſi adempiuta la conditione. Percioche, ſe il fanciullo ſi accheta ſſe, eſſo peccarebbe mortalmente non glielo dando, & à ſe ſteſſo dia la colpa, che in queſte coſe picciole inuoca Iddio per teſtimonio, che le ſodisfarà ſecondo il Gaetano. [h] Meno oſta, che chi giura, che non entrerà, ò uſcirà per una porta, che prima non beua, ò mangi, che altri il faccia, non pecca mortalmente.

[a] Arg. eorum. quæ notat Panorm. post Hoſtien. & communem in ca. literas. n. 20. de reſtit ſpoglia. & c. humanę. 22. q. 5.
[b] In 4. d. 39. & in c. Si uero de iure iur.
[c] Secunda, ſecundæ q. 89 art. 7.
[d] 2ª. part. tit. 10. ca. 4. §. 1. col. 4.
[e] Verb. Iuramẽtum q. 1.
[f] Ca. in malis. 22. q. 4. ca. Non eſt obligatorium de reg. iuris lib. 6.
[g] Gaiet. ubi ſupra.
[h] Vbi ſupra.

te. Perche non giurò con animo di obligaruisi determinatamente, ma in quanto era in lui, ò per essere in fauore dell'altro, che gliel rilascia, pregandolo del contrario, secondo il Gaetano [a] intendesi di ciò, che non solo era lecito, quando si giuraua, ma etiandio quando si hauea da adempire. [b]

12 S'EGLI giurò † di non andare, ò di non passare per tale, & tal parte, per fuggire le occasioni de' peccati, cioè di donne, ò di giuoco illecito, & durante esse occasioni ui fù, ò passò, pecca mortalmente: ancor che non pecchi, chi giura questo senza rispetto di alcun bene honesto & utile, secondo il Gaetano [c] & la mente di S. Antonino.

13 S'EGLI deliberatamente † giurò di fare alcuna cosa, non hauendo animo di adempirla, è peccato mortale. [d] Percioche chi giura di fare alcuna cosa, è obligato ad hauere animo di adempirla, sotto pena di peccato mortale. Et cosi chi giura di fare cosa illecita con animo di farla, pecca in duo modi, cioè in uolere far quello, che non si deue, & in giurare, che lo farà, perche egli giura contra giustitia. Et colui, che giura di far cosa illecita senza animo di adempirla, pecca in una sola, secondo la mente del Gaetano: [e] secondo il quale non si scusa di peccato, nè anco il giusto timore della morte. [f] S'ei giurò sofisticamente, & con inganno di fare alcuna cosa, intendendo di un'altra diuersa da quella, che intendeua colui, per cui si giuraua, senza giusta ragione, & cagion di usar quella duplicità, non solo pecca (come s'è detto) mortalmente, che anco poi non adempiendo, secondo l'intelletto sano & commune di colui, per cui giurò, [g] egli pecca. Percioche quando colui, che giura, usa inganno, & l'altro, nò, il giuramento si deue adempire secondo la intentione sana, & commune di colui, per cui si giura: Benche quando colui, che giura, giura con buona fede, & l'altro usa inganno, si deue adempire secondo la intentione di colui, che giura: [h] & per questo colui non pecca non adempiendo il giuramento, ch'egli fu indotto à giurare con inganno: quando l'inganno fu tale, che s'egli l'hauesse nel principio conosciuto, non l'haurebbe giurato: percioche il giuramento non obliga fuori della intentione di colui, che giura in buona fede; ò che generalmente giuri, che farà ciò, che l'altro uuole; ò pure che sia particolarmente, che farà tale & tal cosa; [i] nè Iddio riceue tal giuramento fatto con buona fede, se non secondo ch'ei procede dal cuore. [k]

[a] Vbi supra.

[b] Arg. ca. si aliquid c & secunda 22. q. 4. & eorũ quę ibi notant. Archid. & Car.

[c] In summa Ver. periurium.

[d] Ca. 1. & 2. 22. q. 2.

[e] Secunda secundę. q. 89. ar. 7.

[f] Ibidem.

[g] Ca. quacunq; art. 22. q. 1. & omnes ibidem Innoc. & communis in c. ueniens de iure iur.

[h] Ca. humanę 22. q. 5 Innoc. cũ communi in c. ueniens, de iure iur. & Tho. secũda secundæ. q. 98. ar. 7. ad quartum.

[i] Ca. Quintaualis, & ca. ueniens de iure iur.

[h] Ca. humanę. aures 22. q. 5. Tho. 2. Sec. q. 89. ar. 7. ad tertiũ, & Ant. 2. par. tit. 10. c. 6. §. 5. casu.

BIBLIOTHECA SEMINARII CONCORDIENSIS

S'EGLI per † paura giurò di fare alcuna cosa lecita senza uolontà di obligaruisi à farla;ò con intentione di farla, ma nó la fece, è peccato mortale. Perche redimere la uessatione propria, ò di altri, è uirtù. [a] Et ogni opera uirtuosa giurata si deue adempire, [b] come altroue piu à lungo prouiamo, [c] dopò il Gaetano. [d] Bene è uero, che per quello, che s'è detto di sopra, se quando alcun giurò, egli hebbe intentione di far quella cosa in alcun sentimento uero, benche diuerso da quello di colui, che lo faceua giurare, egli non peccò giurando; nè etiandio non compiendo piu di quello, che gli intendeua. Percioche egli non è obligato; giurare secondo la intentione di colui,che à giurar male lo costrinse. Et per questo colui, che giura al latrone di douer darli cento ducati, & dentro se stesso intende, che li pagherà, se esso è obligato à darglieli, non è obligato à pagarli, se però per altra cagione non glieli deue dare, secondo Siluestro. [e] Benche questo essempio non piace al Gaetano, [f] il quale si potrebbe difendere dicendo, che in quel giuramento non giurò alcuna cosa falsa. 14

[a] l.nec timorem. §. fin. & l.isti quidem ff.quod met.caus.fi. & c.dilectus.1.de simonia.
[b] Ca.si uero,de iur. iur. ca. quanuis pactum. de past. lib.6.
[c] In ca.uerũ,de iureiu.cum communeille textui.
[d] In d.art.7.
[e] Vers.iurandum.4 q.7.uersic.2.
[f] In d.art.7.ad 3.

S'EGLI giurò di fare † contra alcun precetto di Dio, come è rubare cosa notabile; non perdonare il rancore; aiutare alcuno in qualche opera di peccato mortale; come è congiurare con alcuno di far qualche male; ò difenderlo contra il suo superiore ingiustamente, &c. è peccato mortale. [g] Habbiamo detto [di peccato mortale] percioche chi giurò di fare alcuna cosa, che è ueniale, pecca uenialmente giurandolo, & non adempiendolo, secondo Santo Antonino. [h] benche lo faccia, perche egli l'ha giurato; come notò Siluestro, [i] ancor che dica Angelo il contrario. [k] Perche la circostantia di far peccato ueniale, per hauerlo giurato, non aggraua, per la riuerentia, che in esso si tiene à Dio. 16

[g] Ca.immanis.c.qui sacramentum, & c. necesse.22.q.4.
[h] 2.part.tit.10.c.4. §.1.col.3.
[i] Verb.iuramentum 5.q.2.
[k] Verb.iuramentũ. 5.§ 2.

S'EGLI giurò † di non fare alcuna cosa, alla quale egli non era obligato; ma era però da se meglio farla, che lasciar di farla: & cosa perauentura etiandio consigliata nell'Euangelio, come di non prestare; non obligarsi per altri, non dare elemosina à chi non fosse in grande necessità; di non entrare in religione: non essere Cherico; non esser Vescouo; & altre cose simili, secondo Angelo, [l] & Siluestro [m], è peccato mortale. A' noi altri però pare che il contrario sia uero,& piu ci piace. Percioche, nè S,Tomaso, [n] nè Santo [o] Antonino dice ciò esser mortale,come 16

[l] In uerb. iuramentum.5. §.3.
[m] Verb. iuramentũ 2.§.7.
[n] Secunda secũdę.q. 89.art. 7. ad primũ.
[o] 2.parte.tit.10.c.6. §.tertius casus.

alcuni

alcuni pensano: & il Gaetano [a] tiene, che non sia mortale, & anco Giouanni Tabiense. [b] & anco una Glosa ordinaria tiene [c] il medesimo. Et la ragione, perch'è peggio giurar di fare, ò di lasciar di far ciò, che lasciandolo, ò facendolo è peccato ueniale, che giurare di fare, ò lasciar di fare ciò, che da se, & di sua natura non è peccato ancor che il suo contrario sia miglior di lui. Et il giuramento di peccare uenialmente non è piu che ueniale, come di sopra s'è detto. Et questo s'intende, quando egli non giurò con determinatione & animo di non esseguirlo, etiandio in caso, che non facendolo peccarebbe mortalmente. Percioche questo sarebbe un giurare di peccar mortalmente. Ilche sempre è mortale; come s'è [e] detto.

17 Et † benche questi giuramenti si possono osseruare senza peccato, non obligano però ad osseruarli, per quanto (come dice San Tomaso) [d] per essi si pone impedimento allo Spirito Santo, che inspira santi propositi; & si ponno per propria authorità di chi li fa uiolare, secondo S. Antonino. [e] Dichin pure ciò che piace lor l'Arcidiacono, [f] Giouann'Andrea, e'l Panormitano [g] Vi aggiungiamo anco, che meglio è uiolarli, che farli. parlo de' giuramenti di far cosa, che sia di sua natura ociosa, ò indifferente per bene, & per male: cioè di non hauere à tenere alcuno in suo seruitio; ò di non parlare col tale, ò della tal cosa; ò di non andare à casa sua; che nõ comprarà alla sua bottega, &c. saluo quando si facesse questo al prossimo per conserto, [h] & utilità, & à Dio solo, per uietare alcuna occasione di peccare, come di sopra [i] dicemmo.

18 S'egli giurò di ritornare in carcere, † & non ui ritornò, è peccato mortale: se ben egli sapesse, che ui morrebbe; & che la morte, che li dessero fosse ingiusta, secondo il Gaetano. [k] Benche li rispóda Giouanni Tabiense. [l] ma nõ bastantemente. Pure che la carcere non fosse ingiuriosa: come sarebbe, se fosse priuata, ò di alcun ladrone, ò tiranno, [m] ò di giudice incõpetente, ò di cõpetente; ma che procedesse senza ordine di legge, & giurò per fuggirsi; & con animo di tornare, secondo Angelo. [n] Se la moglie giurò à suo marito, che non ha peccato di adulterio, per essersi cõfessata, & pentita di esso peccato, è peccato mortale. [o] Benche se il marito la fa giurare, perche ingiustamente egli le fa pigliar il giuramẽto, ella può giurare la uerità, secõdo la sua intẽtione, & il falso secondo la intentione di suo marito; per quel che s'è detto di [p] sopra.

[a] In d.ar.7.ad.2.
[b] Verbo iurare. §. 10.
[c] In cap. 1.85. dist.
[e] In interrog. præced.
[d] In d.ar.7. ad 9.
[e] 2.par tit.10. ca.6. §. tertius casus, pro quo.ca.si aliquid. 1. sec.22.q.4.
[f] In d.c.si aliquid.1.
[g] In c.si uero, de iureiur.
[h] Ang.iuramẽtum. 5.§.5.
[i] Interrogatio, si iura deno.yr.nu.12.
[k] Secunda secundæ q.89.ar.7.ad quartũ
[l] In uer. iurare. §. 10.
[m] Panor. in cap. si uero de iureiuran.& glo in cle. pastorali, de sent & re iudi. uer. per uiolẽtia cõiter recep.& Io.And. in sp. & rubr. de iureiur.
[n] Verb. iuramentũ 5.§.17.
[o] Arg.c.si.de purg. canonic. Syl. uerb. iuramentum.2.§.5.
[p] Ang. iuramentũ 4.§.1.

S'EGLI in † tempo di peste giurò la uerità con inganno alle porte della città, & non secondo la intentione di coloro, che lo faceuano giurare, è peccato mortale. [a] poi che uolontariamente si offeriua à douere entrar dentro, saluo quando che la guardia crede, che in alcuna città sia la peste, & che nel uero non ui sia:& che esso ragioneuolmente crede, & tiene che nè egli, ne casa sua sia infetta di morbo. Et cosi giura il uero, secondo la intention principale, benche ella sia rimota da quella della guardia. Il medesimo è de' uoti, che si danno à gli oppositori delle cathedre fuori delle schole, che non faranno subornationi; & se nel uotare lo confessassero, si farebbono inhabili à i uoti. Et per questo rispondono al giuramento, che essi non parlarono, intendendo di cose, che fossero contra la mente de gli statuti. 19

[a] Syl. iuramentum 3. q. 2.

S'egli giurò di osseruare il bene, & la utilità di alcuna republica, ò officio, che hauesse; & poi nõ lo cõseruò, [b] è peccato mortale.

S'EGLI indusse † à giurare colui, che egli credeua, che giuraua il falso, è peccato mortale. [c] saluo quando l'indusse conforme alla legge, come giudice ad instantia di parte, secondo Ricardo. [d] Et per questo pare, che non si debba mai dare giuramento à colui, che con ragion si prosume, che non l'osseruerà, come dice Alessandro. [e] dicendo che non si tolga giuramento a' cherici, perche non tornino alle lor concubine. Onde dice il Panormitano, che sarebbe bene, che gli studenti, non giurassero di obedire al Rettore; ma che per altre pene si constringessero. Di che ne segue, che i Confessori fanno male in far giurare, ò uotare i penitenti, che si debbeno astenere d'alcun peccato. [f] Habbiamo detto [indusse] perche il testo parla di tal persona: Onde pare, che, se colui si offerisce, & si mostra presto à giurare, & ui ha pronta cagion ragioneuole di riceuere il giuramento, quegli che lo riceue, non pecca, secondo Siluestro. [g] 20

[b] Arg. ca. si uero & ca. Ego. & ca. ueritatis de iureiur.
[c] Ca. ille 22. 4. 3.
[d] In 3. d. 39.
[e] In ca. clericos de cohabi. cleri. & mulier.
[f] Arg. iuramentum. 3. §. 11. & Syl. iuramentũ 2. q. 9. Gaiet. secunda, secundæ q. 88. artic. 2. col. 3.
[g] Verb. giuramentũ 2. q. 9.

S'EGLI tolse † giuramento da' suoi creati, ò schiaui, ò da qual si uoglia altro, accioche li dicano, chi li rubbò la tal cosa, con intentione, che in ogni caso lo dicano, è peccato mortale. Percioche egli non può lecitamente farlo; se non in que' casi, che potrebbono dirlo gli strani, & egli uuole obligare in ogni modo à dirlo questi suoi. Ilche è illecito, come appresso si dirà. [h] Il farli però giurare, che li dicano la uerità in que' casi, che gli altri, che non sono di casa sua potrebbon lecitamẽte dire, non è peccato, secondo la mente di S Antonino. [i] nè anco prẽdere simplicemẽte il giura- 21

[h] In cap. 18.
[i] 2ª. parte titu. 10. cap. 5. §. 6. Et etiam Ang. Syl. & Tabien. verb. famiglia, licet paulo aliter loquantur, & nos diximus in cap. inter uerba 11. q. 3. nu 783.

giuramento, che li dicano la uerità, senza aggiungerui, che in ogni modo la dicano, per quello, che in altra parte noi habbiamo [a] detto.

22 S'EGLI giurò di † fare, ò di adempire alcuna cosa credendo non poter farlo, come se giurò di pagare à certo tempo quello, che esso doueua; credendo probabilmente, che non potrebbe, [b] è peccato mortale. Ma se giurò pensando, che potrebbe pagare, & ui usò tutte le forze sue, ma non bastarono, non peccò. [c] S'egli non pagasse però passato il termine, piu presto ch'ei potesse, [d] peccarebbe.

23 S'EGLI giurò di † tenere secreta alcuna cosa, che si trattò in consiglio, ò in altra parte, ò se li fu imposta in secreto, & la riuelò in que' casi, che non douea riuelarla, [e] è peccato mortale. Et anco se indusse altri, ò consigliò, che la publicasse, secondo Santo [f] Antonino.

[a] In d.ca. inter nu prædict. & nu. 792.

[b] Syl. uerb. iuramentum 4.q.25.

[c] Ca. querelam, de iureiur.

[d] Arg. ca. cum dilecti de dol. & cont. & l. celsus. ff. de rece. arbit.

[e] Arg. cap. qui ambulat 5.q.5.

[f] 2. par. tit. 10. cap. 8. §. 3.

QVANTO A I UOTI MAL FATti, ò male adempire i buoni.

SOMMARIO.

24 *Il Voto è promessa interiore, deliberata, fatta à Dio di alcun bene maggiore, non annullata dal superiore.*

25 *Il Voto d'ogni sorte, ò tacito, ò espresso, & immediata, ò mediatamente si fà à Dio, & quel, che si fa di cosa illecita, & che sia peccato non uale; & è necessario ch'ei sia di cosa di consiglio, & non di precetto.*

26 *Il Voto mentale che cosa è, & che deliberatione ui è necessaria.*

27 *Il Voto fatto senza deliberatione di compirlo obliga.*

28 *Voto non è la cosa promessa, che di necessità deue essere; nè quel di peccare, nè lo indifferente, in quanto è di tal qualità.*

29 *I Voti di non osseruare i consigli euangelici, si ponno lecitamente adempire, ma non obligano.*

30 *Il Voto di maggior bene, fatto per mal fine, non obliga, ò sia*
31 *fine del bene, ò che si uota, ma se'l fine suo, ò del bene, che si uota non è male; ben che qnella cosa per la quale si applica à uotare sia male, il uoto però non resta d'esser buono.*

32 *Il Voto propriamente non è la rinontia del male fatto nel Battesimo.*

Voti si trouano di due sorti, cioè solenne, & semplice. Il solenne è quello, che si solenniza per professione fatta in alcuna religione; & ogni altro è semplice. Il uoto obliga più che'l giuramento.

33 *Il Voto non resta libero per la penitentia, che dà il confessore al penitente per non hauerlo osseruato; pur che non sopraueng a impossibilità.*

[a] Secunda, secundæ q. 88. art. 1. & 2. & eiusdem 4. d. 38. q. 1. & aliorũ ibidem, & Anton. 2. part. tit. 11. cap. 2. in princ. & Panor. & aliorũ in c. literaturã, de uoto & Archi. in ca. qui bona 17. q. 1.
[b] Vbi supra.

PER † fondamento di questa materia, prosuppongo primo, che secondo la mẽte di S. Tomaso [a] & la cõmune, il Voto è promessa (almeno interiore) deliberata, & fatta à Dio di alcun bene [maggiore], non annullata dal superiore. Habbiamo detto [promessa] perche il proposito solo di farlo non basta, senza l'animo di obligaruisi, secondo la commune. [b] Habbiamo detto [almeno interiore] perche per essere il Voto, una promessa basta che la persona dentro se stessa senza parlare, nè scriuere, prometta, ò proponga di obligaruisi: secondo San Tomaso [c] communemente approbato. Aggiungiamo poi, [deliberata] perche la subita, & indeliberata consideratione fatta, non basterebbe. Basta però tanta deliberatione, & consideratione, quanto basta à peccare mortalmente, ò meritare: secondo il Palude, [d] communemente approbato. 34

[c] Secunda secundæ q. 88. art. 1.

[d] In 4. d. 38. q. 1.

HABBIAMO † detto [fatta à Dio] perche ogni uoto tacito, ò espresso, ò immediata, ò mediatamente si fà à Dio, secondo San Tomaso [e]. Aggiungiamo [di alcun bene] perche il uoto di cosa illecita, che sia peccato ueniale, ò mortale, non ual nulla. [f] Vi habbiamo aggiunto [maggiore] non come alcuni dicono, [g] perche sia necessario, che sia cosa di consiglio, & non di precetto. Perche basta, che sia bene maggiore comandato, ò consigliato, secondo San Tomaso. [h] Et à questo modo, chi fa uoto di non fornicare, di non adulterare, di non robbare, obliga talmente, che chiunque lo trapassa, non solamente commette il peccato della fornicatione, dell'adulterio, &c. ma etiandio quello della trasgressione del uoto. Et non basta confessarlo senza questa circostantia, come dice S. Antonino, [i] & meglio il Gaetano: [k] Benche Giouanni Tabiena [l] tenga il contrario, & male. Vi habbiamo 35

[e] Secũdo secundæ q. 88. art. 3. ad tertium.

[f] Cap. si aliquid. & ca. in malis. 22 q. 4.
[g] f. Richar. Maior. & aliquot alij. in 4. d. 38.
[h] In secunda secundæ. q. 88. art. 2.

[i] 2. part. tit. 11. ca. 2. §. 1.
[k] Secunda, secundæ q. 88. art. 1.
[l] Verb. uotũ. 1. §. 2.

habbiamo anco aggiunta la medesima particella, per significare, che il uoto di fare ò lasciar di fare alcuna cosa, il cui contrario di sua natura è migliore, non uale: come è il uoto di non entrare in religione; di non prestare danari, & altri simili, secondo Sant'Antonino. [a] Aggiungiamo anco [non annullato per lo superiore] perche i uoti de' religiosi, de' fanciulli, & d'altri sudditi legitimaméte iritati per i loro Prelati padri, & altri superiori, non obligano, [b] secondo San Tomaso, [c] & tutti gli altri.

26 Il ii. † che da questa diffinitione segue primieramente è, che ogni uoto obliga à fare la cosa uotata, sotto pena di peccato mortale. [d] Appresso, che solo il proposito senza la promessa, di fare alcun bene, & senza animo di obligaruisi, non obliga sotto pena di peccato mortale, nè ueniale, communemente approbato. Dica pure, come li piace una glosa solenne. [e] Il iii. che il uoto si può fare senza esprimere parola alcuna. [f] Il iiii che la deliberatione, che basta per obligarne al demonio per peccato mortale, basta etiandio per obligarci à Dio per uoto uitale, secondo un'altra glosa singolare, [g] che ciò disse innanzi al Palude [h] & à gli altri. Il v. che questa deliberatione si può fare in un momento; & basta, che ella sia attuale, ò uirtuale. Et per questo, ciò che'l Panormitano [i] dice, che la deliberatione, & proposito hanno à precedere alla promessa, si deue intendere di precedentia uirtuale, ò naturale, & non della temporale. Egli è però gran differentia tra'l uoto, che con gran deliberatione precedente si fa, & quello, che si fa con subita deliberatione per passione, ò per altra cagione: come sono quelli di coloro, che per ogni minima cosa fanno uoto. Perche questi facilmente si dispensano, si commutano, & si redimono; [k] & gli altri nò, secondo il Gaetano. [l] Il vi. che solo il proposito di essere religioso senza promessa tacita, ò espressa, aggiunto col prendere dell'habito nella religione, non è uoto, benche molti per un capitolo [m] hanno tenuto il contrario, & altri in altra parte. [n] Percioche nel caso di quel Capitolo fu fatta professione almeno implicità, ò uirtuale, come dichiara [o] il Panormitano, il Gaetano [p] & altri.

27 Il vii. † che chi promette à Dio qualche cosa, benche senza animo di adempirla, fa però uoto, & resta obligato à compirla: auuenga che colui, che solo con le parole, & senza animo di prometterla fa uoto, non sia obligato; come il Gaetano [q] ac-

[a] In d.c.2.§.6.

[b] 20.q.2. cap. puella. & ca. fin.

[c] In d.q. 88. art. 9.

[d] Eccles. 5. ca Licet & ca. Magnæ de uoto Thom. secunda secundæ q. 88. art. 3. & oēs in d. d. 38. lib. 3.

[e] In ca. Quia bona 17. q. 1.

[f] Arg. ca. cum apud de spons.

[g] In cap. Mulier. 38. q. 2.

[h] In 4. d 18. q. 1. col. 2 late Gaiet. in d q. 88 art. 1.

[i] In cap. Literaturā de uot. col. 2.

[k] Cap. 1. de uoto.

[l] Vbi supra art. 1. col. 3.

[m] Ca. Consulti. de regul.

[n] Palud. in d. q. 1. art. 1. & Anto. in d. cap. 2. §. 1.

[o] In cap. Literatura de uoto.

[p] In d q. 88. art 1. col. 4.

[q] In d. art. 1. col. 4. & 5.

Rod.cap. nu.38.

conciamente pruoua, come noi, à basso diremo. [a] Doue aggiounge, che come la Chiesa non crede à colui, che fè uoto di farsi religioso, ilqual dice che non hebbe intentione di obligaruisi, così fanno male i Prelati de' religiosi, che senza altra coniettura credono a' sudditi, che lor giurano, che non hebbero intentione di far professione, quando lessero, è fecero la professione.

b L.1.ff de condit. & demonstr.

28 Lo XIII. † che la promissione non è uoto di ciò, che necessariamente ha da essere; come è il morire. [b] nè la promessa di ciò, che è peccato mortale, ò ueniale; perche non è bene, & molto meno è maggior bene: anzi la promessa del peccato mortale, è peccato mortale: & quella del ueniale è peccato ueniale, come s'è detto di sopra [c] del giuramento.

c In hoc eod. cap. nu.15.

Il IX. † che non è uoto la promessa dell'indifferente, in quanto è indifferente; perche egli non è buono, se non ui si aggiunge alcuna circostantia, che d'indifferente lo faccia buono, Come per essempio; il uoto di non filare il sabbato, etiandio per honore della gloriosa Vergine, & il uoto di andare à Capua; ò altroue, & di non andare à tale, & tale casa semplicemente fatto; perche nissuna di queste cose è da se buona, nè mala; poi che nè anco il non filare il sabbato è seruigio di nostra Signora; il uoto però uale di non filare il sabbato per dire l'officio, ò la corona di nostra donna, ò di andare à Capua, ò altroue, per uedere, & adorare alcuna reliquia de' Santi; ò di non andare à tal casa, per non uedere alcuna persona, che è occasione di far peccare, ò à gioco prohibito: percioche per queste circostantie si fa buono quel uoto, ch'è da se indifferente. [d] Et per questo mancando queste circostantie, cessa l'obligatione del uoto, come determina il [e] Gaetano.

d Arg. cap. paratus. 23.q.1. & c. disciplina & ca. qui emendat. 45 dist.

e Gaet. in d.q. 88. art.2.

29 Il X. † che i uoti di non far quello, che ci consiglia il Redentor nostro, come di castità, di pouertà, & altri simili, benche si posino lecitamente adempire, essi però non obligano: [f] Percioche comunemente questi uoti sono peccati ueniali, come proua il Gaetano. [g] saluo che quando si uotasse per dispregio, & per fare ingiuria al consiglio diuino, ò con animo di non far la cosa consigliata, se bene occorresse caso, che fosse di precetto, perche allhora sarebbe peccato mortale.

f Ca.si. 22. q.4. Palud. cum cõmuni in 4. dist.31 q.1. col.4.

g In d.q.88. ar.2.

30 Il XI. † che il uoto di maggior bene fatto per mal fine non obliga: ò sia fine del bene, che si uota; come è quando si uota di fare elemosine per uanagloria, ò per qualche altra dilettatione

ne

ne cattiua; ò sia fine del medesimo uoto: come è il uoto del capitano, che dando una giusta battaglia, promette di dare mille ducati à qualche Chiesa, per conseguirne quella uittoria ingiusta; ò sia con intentione, che quella promessa sia mezo per conseguirla; ò per riferirne gratia per hauerla conseguita. Percioche ogni opera, il cui fine è cattiuo, è cattiua: & per conseguente, benche quello, che si uota, sia in se buono, ordinato nondimeno à mal fine, è cattiuo: & così è contraria materia di quella del uoto. Se però il fine del uoto, ò del bene, che si uota, non fosse male; benche quello, per ilche alcuno si applica à uotare sia male, non resta però il uoto di esser buono, come per essempio: diciamo, di colui, che si fa professo in una religione, laquale professione egli non incamina à fine di lussuriare, ma la cagione, che si muoue à farsi professo, è la speranza della commodità, che hauerà perciò di lussuriare. Il medesimo † si deue dire di colui, che combatte in un duello, & fa uoto, accioche Iddio lo scampi da morte. Et color, che fanno uoto di hauer figliuoli delle loro amiche, ò innamorate, perche, se bene il uoler uincere, & ferire, ò occidere in duello il nemico sia male, non è però male il non uolere esser morto, nè ferito. Et benche la copula con la donna, che non è sua, sia peccato, il figliuolo però, che di lei nasce, è dono di Dio. Il medesimo si deue dire di colui, che fa uoto, per non essere offeso d'alcun male, che pretende di fare. Et di quelli, che fanno uoto à Dio, che dia lor de' beni à torto, & à diritto, perch'essi faranno la tal cosa. Percioche questi uoti non sono mezi, nè cagioni di peccati tali, ma si bene cagione di cosa in se buona. Et per piu forte ragione uale il uoto, quando si fa per castigo de' peccati; come quando alcuno fa uoto di fare qualche penitentia; ò di andare in Gierusalem, ò altroue; ò di dare un tanto, se farà il tale, ò il tale peccato: come il Gaetano dopò tutti gli altri, pruoua tutto [a] questo.

31

32 Il XII. † che quella rinontia di far male, la quale si fa nel Battesimo, non è proprio uoto, come ha detto il Palude, [b] & pruoua il Gaetano; [c] Benche il maestro, [d] & altri molti hanno detto che sì, il qual detto si può intendere del uoto improprio.

Il XIII. che si ritrouano due sorti di uoti, cioè solenne, & semplice. Il uoto solenne è quello, che si solenniza per professione espressa, ò tacita, fatta in alcuna religione approbata, ò per ordine sacro. [e] Ogni altro uoto è semplice: ò sia occulto,

[a] Gaiet. In d.q.88. artic.2.
[b] In 4. d.38. q.2. col.2.
[c] In d q.88. artic.2. col.2.
[d] In 4.d.38.
[e] Cap. de uoto li.6.

ò sia publico. [a] Et dato che uiolare il uoto semplice sia peccato mortale, & alcuna uolta scandalo, maggior peccato, & scandalo non dimeno segue ordinariamente dal uiolare il uoto [b] solenne.

Il III. prosupponiamo, che il uoto obliga piu che il giuramento, secondo San Tomaso. [c] Benche i Parisini tengano [d] il contrario. La quale opinione è uera, quando amendue si fanno per l'honore di Dio principalmente, & per l'honore, & utilità del prossimo: Et l'opinione di San Tomaso è, quando il uoto si fa principalmente per l'honore di Dio, & il giuramento per il bene del prossimo, come habbiamo in altra parte detto. [e] Prosuppongo anco, che la buona opera fatta con uoto, è piu meritoria, che quella, che si fa senza uoto, secondo S. Tomaso, [f] Ricardo, & tutti gli altri. [g] Et la glosa [h] singolare, che seguita Santo Anselmo, [i] dice, che chi fa alcuna cosa con uoto, è simile à colui, che dona l'arbore col frutto: & colui che la fa senza uoto, à colui, che dona il frutto senza l'arbore.

Il IIII. † che il confessore deue auisare il penitente, ilquale non adempì il uoto, quando egli doueua; che per la penitentia, ch'esso li dà, per non hauerlo adempito, non resta però libero della obligatione di farlo: saluo, se soprauenne impossibilità di fatto, ò di legge: ò era tale, che con passarsene il tempo, nel qual far lo doueua, ne passaua la sua obligatione, secondo tutti, ilche anco dice il [k] Gaetano. 53

[a] Pal. communiter receptus in 4. d. 38. q. 2. col. 3. & Anto. 2. part. tit. 11. ca. 2. §. 1.
[b] Arg. c. homo 40. d. & c. precipue 21. q. 1.
[c] Secunda, secundæ q. 89. art. 8.
[d] In 4. d. 38. q. 5. in fin.
[e] In cap. Quando. de iureiur.
[f] Secunda, secundæ q. 88 artic. 6.
[g] In 4. d. 38.
[h] In clem. 1. de reliq. uener.
[i] In li. de similitudinibus.
[k] In summa de materia uoti.

DA QVESTA RADICE ESCONO *rami delle seguenti interrogationi.*

SOMMARIO.

34 *Il Voto fatto di cosa, che sia peccato mortale, è mortale; ma s'è di cosa di peccato ueniale, è ueniale, & far uoto di ciò che senza uoto altrui è obligato à fare, & non osseruarlo, è peccato mortale.*

35 *Il Voto fatto di non far ciò, à che altrui è obligato di consiglio, etiandio ne' casi, che sono di precetto, è peccato mortale.*

36 *Il Voto fatto, che da se è contra i consigli diuini, ò cattiuo, ò non tanto buono, come il suo contrario, ò indifferente, ma*

fatto

fatto con alcuna circostantia, che lo fa buono, & non si osserua, è peccato mortale.

37 Il uoto indiscreto, ò stolto, come di non pettinarsi il sabbato, ò di non filare, ò di non lauarsi la testa in honore di qualche santo, & d'altre cose simili, che non redondano in honore d'IDDIO, nè bene del prossimo, rotto senza dispensatione è peccato mortale.

38 Il uoto fatto di cosa, che si sa, ò conosce non potersi adempire, ò finger di farlo con animo d'obligaruisi, ma non d'adempirlo è peccato mortale.

38 Il uoto fatto lecitamente se si uiola è peccato mortale, tante uolte, quante egli s'ha uiolato, se non fosse stato però per dimenticanza, ò per infermita ò per altra impotenza.

40 Il uoto non adempito quantunque di cosa minima, è peccato mortale: ma lasciarne una picciola particella di quello, ch'è grande è ueniale.

41 Il uoto fatto per farlo subito, ò in certo tempo espresso, ò tacito, non adempiuto è peccato mortale.

42 Il uoto fatto con conditione, & procurare, ch'ella non se adempiesse, per non compire il uoto è peccato mortale. I uoti conditionali (che sono di cose lecite) tengono quando finisce la conditione.

43 Il uoto fatto per mal fine, ò per bene, che nasce dal male, non tiene, & è peccato mortale. Et far uoto, di uerginità, ò di castità, & poi maritarsi, ò fornicare, è peccato mortale.

44 Il uoto riuocare, ò il proposito, che alcuno habbia d'entrare in qualche religione, ò se ui è entrato, farlo uscire, è peccato mortale, con obligo di restitutione.

45 Il uoto di religione riuocato, ò dissuaso non obliga immediatamente colui, che lo dissuase, ò riuoca, à porsi nella religione in uece del uotatore.

46 Indurre alcuno ad entrare nella religione è cosa lodeuole: ma non indurlo à uotare d'entrarui, & chi fa uoto d'entrarui, entra in una, doue non si osserua la regola, non sodisfa al uoto.

47 Il uoto di alcuno fatto d'entrare in certo monasterio, ò in certa religione con intentione d'obligarsi all'osseruanza di tutte le cose, che deono osseruare i religiosi, se nol uogliono accettare, ò

ammetterlo alla professione sia obligato però ad osseruare tutte l'altre cose.

48 Il uoto fatto d'entrare in religione piu stretta, & entrare in una piu larga è peccato mortale. Ma non obliga à entrare in una piu stretta, chi ha fatto professione in una piu larga.

49 Religioso non si deue fare chi ha speciali impedimenti, nè chi non è ben disposto, & non habbia posto in Dio tutta la sua speranza di poter soffrire i pesi della religione.

50 Religioso, ch'entrò nella religione, doue non si osserua regola, & ui fece professione, & non osserua le cose, allequali egli è sotto pena di peccato mortale obligato, pecca mortalmente, nè nessuna cosa lo scusa.

51 Figliuoli, ò figliuole porre da' lor padri ne' monasterij, doue non si uiue secondo la regola, ma dissolutamente, è peccato mortale. Si limita però, quando si pongono per alleuargli, & di poi farli religiosi.

52 Il uoto fatto per timore di morte corporale, ò spirituale, ò altro graue male, non osseruare etiandio adempiuta la conditione, se però egli è conditionato, è peccato mortale.

53 Il uoto fatto di cosa degna d'essere uotata, ma però tale, ch'esclude maggior bene, & non osseruarlo, è peccato mortale.

Il uoto fatto di non bere uino, non osseruato è tante uolte peccato, quante uolte egli si uiola.

54 Il uoto di fare alcuna cosa in un tempo, ò di certo non osseruato nel determinato giorno, è peccato mortale, con obligo di farlo un'altra uolta.

55 Il uoto fatto da chi gl'increbbe d'hauerlo fatto, senza uolontà da osseruarlo è peccatto mortale. Ma se gli rincresce d'hauer lo fatto, & l'osserua, non pecca mortalmente.

Il uoto d'astinentia, ò di cosa che si dubita non potersi da se osseruare, nè curarsi per altri, & uiolarlo senza dispensatione è peccato mortale.

I uoti, che per se non si pouno adempire, ma per altri sì, sono tre.

56 I uoti reali fatti da i morti, che appartengono alla sustantia loro, deono essere sodisfatti da gli heredi.

57 Il uoto personale (ma non il reale accessorio à questo) fatto da i morti, gli heredi non deono per obligo sodisfare.

 Il uoto

58 *Il uoto dispensato con falsa, ò ingiusta cagione, non uale. & per ciò cosi pecca mortalmente il dispensato, come il dispensatore. Et tenire ch'el uotare con le debite circonstantie, è peccato mortale, & heresia.*

59 *Il uoto fatto di castità dal marito con licentia della moglie, ò dalla moglie con licentia del marito, ò ambidue l'hanno fatto, & dipoi reso. ò dimandato il debito peccato mortale, ma s'ei non fu uoto, ma solo proponimento di uiuer casti, non è peccato.*

60 *Il uoto fatto dal marito senza licentia della moglie, ò quello della moglie senza licentia del marito, di non pagare, ò dimandare il debito matrimoniale, è illecito.*

61 *Il uoto di chi è maritato non tiene, s'egli è in pregiudicio della sua compagnia.*

62 *Il uoto fatto dal marito di soccorrere terra santa cō licentia della moglie, nō osseruato, è peccato mortale. L'istesso si deue giudicare di quel della moglie. Bēche nè l'uno nè l'altro è obligato ad adempirlo, quando ui è dall'uno di loro timor d'incontinentia.*

S'EGLI fece uoto di alcuna cosa, che sia peccato mortale; come di uccidere, di ferire, di non perdonare, &c. è peccato mortale [a] Habbiamo detto, [che sia peccato mortale] perche il uoto di far quel, che è peccato ueniale, non è altro, che peccato ueniale: saluo s'egli uotasse con pertinacia di farlo, benche fusse [b] peccato mortale.

34 S'EGLI fece † uoto di quella cosa, alla quale era senza uoto obligato, come di non fornicare, & di confessarsi la quadragresima, & altri simili, & nol fece, è peccato mortale, per duo rispetti: cioè per essere da se tale il peccato, & per la trasgressione del uoto, Et cosi egli ha da confessare il peccato con questa circostantia. [c] Dica pur ciò che li piace Giouanni da Tabia: [d] La cui opinione non mi pare c'habbia luogo, nè anco in colui, che uotò generalmente di non peccar mai: & dicano i Parisini [e] quello, che loro piace, che alla fine sentono ciò, che noi diciamo.

35 S'EGLI fece † uoto di non fare quello, à che era obligato di consiglio, etiandio ne' casi, ch'erano di precetto. come di non prestare, di nō fare elemosina etiandio in estrema necessità, è peccato mortale. non solo per essere quella uolontà da se tale, ma anco per l'affermarlo col uoto. Il medesimo è, se si fa tal uoto, di non far

[a] Per supradicta in presupp. supra eod. cap. num. 28.

[b] Vbi supra nu. 28.

[c] Per supradicta in præsupp. ca. 6. nu. 11.

[d] In uerbo uotum §. 2.

[e] .s. Maior in 4. d. 30. q. 1. col. 5.

quello, à che è obligato di consiglio, per fare dispiacere à Dio, come li dispiacciono i peccati mortali; Ma non gia se lo fece, per dispiacerli. come li dispiacciono i ueniali, Percioche allhora altro, che uenialmente, non peccarebbe: & sarebbe anco minore il peccato, s'egli ci uotasse senza auuertire, che al Signore Iddio dispiaceua, secondo il [a] Gaetano.

[a] Gaiet. 2[a].2[e].q.88. ar.2.& per presupp. huius cap.nu.9.

S'EGLI si uotò † di quello, che da se era contra i consigli diuini, ò male, ò non tanto buono, come il suo contrario, ò indifferente: ma fece uoto con alcuna circostantia, & rispetto, che'l faceua buono, & non lo adempì, è peccato mortale. come, ò egli si uotò di non entrare in alcun monasterio fino à tanto, che non ui si osseruaua bene la sua regola: ò si uotò di non dare elemosina; ò di non obligarsi per altri, ò di non prestare tale, ò tale cosa à tale, ò à tale persona fuori di estrema necessità, ò assai grande, perche non prendesse perciò occasione di peccare. Percioche si come molte cose, che sono da se buone, si fanno per alcuna circostantia cattiue, così molte altre da se stesse cattiue, ò non tanto buone, come le lor contrarie, ò indifferenti, si fanno per alcuna circostantia buone, ò migliori delle loro contrarie. [b]

[b] Arg tex.sing.c.uenerabilibus. §. pōt de sent.excom.lib.5. ca.ne quis.22. q.2.c. noli.23.q.1.& ca. cū minister.25.q.5.

S'EGLI fece † uoti indiscreti, ò stolti, come è di non pettinarsi il sabbato, ò di non filare, ò di non lauarsi la testa in honore di alcun Santo, & altre simili cose, che non ritornano in honore di Dio, nè in bene proprio, nè del prossimo, & li ruppe senza dispensatione almeno del suo confessore, è peccato mortale, secondo che dice Siluestro: [c] La quale opinione si può saluare in colui, che dubita, se essi obligano, ò nò: ma non già in colui, che, ò per se, ò per mezo di qualche dotto sa che così fatti uoti, benche si possano lecitamente osseruare, (come dice il Gaetano [d]) piu lecitamente, nondimeno si possono uiolare per propria autorità di colui stesso, che fece tal uoto, secondo S. Tomaso [e] per hauere alcuna similitudine di superstitione; secondo Raimondo, [f] & Alberto. [g] Il medesimo si può dire di colui, che fece uoto di peregrinare ignudo, perche non è honesto, & è pericoloso alla salute corporale, massimamente il uerno; benche à S. Antonino [h] pare ch'egli si debba commutare in un'altro, con licentia del superiore.

[c] Verb. uotū.1. q.3.

[d] Cap.fin.22.q.4.

[e] 2[a].2[e]. q.88. art.2. sub finem.

[f] In summa huius titul.

[g] In 1. dist. 38.

[h] 3. part. tit. 11. ca. 3.§.3.

S'EGLI fece † uoto di cosa, che sapeua, & conosceua non potere adempire, è peccato mortale. [i] ò se finse di far uoto facendolo

[i] Arg. verb. uotum 2.§.9.arg.ca.homines.22.q.2.

36 37 38

cendolo ſenza animo di obligaruiſi, ò con animo di obligaruiſi, & non adempirlo; è peccato mortale, ſecondo il Gaetano.[a] Benche nel primo caſo egli non peccò mortalmente, ſe non l'auertiua; & è obligato ad adempirlo, s'ei può; & nel ſecondo caſo non è obligato, quanto à Dio à adempirlo; perche non è uoto; come di ſopra s'è detto, [b] Percioche s'egli finſe di fare uoto con animo di obligaruiſi, & di non adempirlo, è peccato mortale, & reſta obligato ad adempirlo, perche è uoto [c] lecito.

39 S'EGLI fece † uoto lecito, & lo uiolò, tante uolte, quante lo uiolò, peccò [d], ſecondo tutti; ſaluo che quelle uolte, che lo laſciò per dimenticanza, ò per infermità, ò per altra impotentia. come ſe eſſo fè uoto di fare una Chieſa, ò ſpedale, ò certa elemoſina, & poi uenne in pouertà: ò ſe fece uoto di digiunare, & poi cadde in infermità. [e] Benche s'egli ritornaſſe in facultà, ò in ſanità, ſarebbe obligato in tutto, ò à quella parte, ch'ei poteſſe. come colei, che fa uoto di caſtità, ſe ſi marita, & conſuma il matrimonio, non è obligata ad oſſeruarlo intieramente: perche è obligata à pagare il debito al ſuo marito; ma è bene obligata ad oſſeruar quella parte, che à lei è poſſibile; cioè in non dimandare il debito, & à tenere uoluntà, di douere oſſeruare il uoto interamente, ſe il marito [f] moriſſe. D'onde ne ſeguita che non liberano del uoto tutte le coſe, che ſoprauengono dopò fatto eſſo uoto; lequali ſe nel principio interueniſſero ſi laſciarebbe di fare il uoto; come à baſſo ſi dirà.

40 S'EGLI fece † uoto di dire un uerſo del Salterio, ò una Aue Maria; ò di dare un uaſo di acqua, & non lo adempì, è peccato mortale: Benche s'ei fece uoto di dire tutto il Salterio, & dicendolo ui laſciò un uerſo, non pecca mortalmente: percioche conſiderato quel poco, come parte del molto, è poco à riſpetto di quello, & ſi reputa nulla; & il laſciarlo non è altro, che peccato ueniale. Ma conſiderato in ſe, come coſa intera & molta, par che ſia il laſciarla peccato mortale, ſecondo il Gaetano. Laquale opinione in queſto mi par piu ſicura, & anco piu uera che quella di Soto, che dice, che non pecca mortalmente colui, che laſcia di adempire il uoto, quando è coſa picciola, come è (dice egli) il uoto di dire ogni dì il Credo. Benche l'isteſſo par che tenga San to Antonino, & Siluestro, che egli non riferiſce. Come è ſtato ſopra appuntato del giuramento ſimile à queſto uoto.

41 S'EGLI fece † uoto di far ſubito alcuna coſa, & non l'adem-

H iiij pì

[a] 2ª. 2ª. q. 88. art. 1.

[b] In præſupp. 2. numer. 25.

[c] Ergo reddendum c. licet & ca. magnæ de uoto.

[d] Ca. licet. c. magnæ de uoto.

[e] Arg. uotum. 3.

[f] Gaiet. in ſumma de materia uoti.

pì subito; ò se si uotò ponendouisi alcun tempo espresso, ò tacito, & non l'adempì fra quel termine, è pecceto mortale, secondo S. Tomaso communemente approbato. [a] Ma s'egli sa, che non si uotò di farla subito; & non ui determinò tempo espresso, nè tacito, fra'l qoale lo douesse adempire, non pecca mortalmente in quanto la conscientia nol rimorde, che egli tarda di farlo: Percioche questo è un segno, che in quanto à se li pare, che non sia passato il tempo, dentro il quale intendeua di effettuarlo; secondo il Gaetano. [b] Ma s'egli per sua colpa cadesse in impossibilità di adempirlo, peccarebbe cadendoui, come la donna, che hauesse uoto di uirginità, se si lasciasse corrompere, non solamente sarebbe obligata ad osseruar quella parte, ch'ella potesse, ma à farne anco penitentia, per essere caduta in quella impossibilità di osseruarla integramente.

[a] 2ª. 2ª. q. 88. art. 3. ad. 3. & in 4. d. 38. q. 1. art. 3. q. 7. & tex. Deut. 23.

[b] Gaiet. 2. Sec. q. 88. ar. 3. col. 6. & in summa de materia uoti.

S'EGLI fece † uoto con alcuna conditione, la quale egli procurò, che non si adempisse, & poi non finì il uoto, è peccato mortale, secondo Ricardo. [c] 42

[c] In 4. d. 38. ar. 3. q. 3.

DI che s'inferisce, che se alcuno fece alcun uoto, se Iddio lo preseruasse d'alcun peccato, & non fece ciò, che haurebbe fatto, se non hauesse fatto il uoto; ò che deliberaua di fare, quando promise, per non cadere in esso peccato; ò fece quel peccato, per non fare il uoto, sarebbe obligato à adempirlo: Benche [d] Angelo, & alcuni altri non alleghino bene Ricardo. S'egli fece uoto di farsi frate, se fornicasse, adulterasse, ò facesse alcun'altro peccato, per appartarsene, ò per farne penitentia; ò assolutamente si obligò, se la tale, ò la tal cosa gli accadesse, & non l'adempì, compita la conditione peccò mortalmente. Perche così fatti uoti sono conditionali, & obligano finita la conditione. [e] Benche s'ella per uia del fine del uoto, ò del uotato si ponesse, non sarebbe uoto; nè obligarebbe, [f] se la conditione non si adempisse; nè esso fusse cagione, che non si adempisse. come la madre, che fa uoto di alcuna cosa, se suo figliuolo guarisse, non è obligata à osseruarlo, se il suo figliuolo [g] morì.

[d] Verb. uotum. 1. §. 10.

[e] Arg. l. credere. dig. ff. de verb. sig. ca si pro te de rescr. li. 6.

[f] Per supra dicta in præsupp. & dicenda in interrog. seq.

[g] Angelum uotum. 3. §. 1.

S'EGLI fece † alcun uoto per mal fine, come è di fare alcuna elemosina, perche Iddio li facesse in questa uita ingiusta uendetta di alcuno, ò li desse commodità per poter lussuriare, è peccato mortale. [h] Non uota però per mal fine colui, che tiene la concubina, & fa uoto à Dio di alcuna cosa, s'egli haurà un figliuolo di essa; anzi questo uoto obliga, se la conditione [i] si adempie. 43

[h] Richar. in 4. d. 38. q. 1. & late Gaie. 2. Sec. q. 88. ar. 2. & per dicta in præsup. huius ca. nu. 63.

[i] Per dicta in præsupp. sup. eod. cap. 4. nu. 8.

S'E-

44 S'EGLI fece † uoto di uerginità, per non fare mai esperientia di dilettatione carnale; & hauendolo poi uiolato una uolta, propose di non osseruare continentia, è peccato mortale, secondo S. Tomaso [a] communemente approbato. [b] Ilche non segue, se solo egli promise uerginità con intentione, che se una uolta la uiolasse, non ui fosse piu obligato. Nè anco chi promettesse di non prender moglie, peccarebbe fornicando piu, che, se fatto non hauesse il uoto. [c] S'egli fece però uoto di castità, & poi prese moglie, peccò mortalmente, secondo tutti: dato che il uoto assolutamente fatto di prender moglie non obliga; percioche egli non è bene migliore, poi che'l prender moglie è un descendere di uno stato piu perfetto, ad un meno che perfetto, cioè dallo stato del continente à quello del maritato. [d] Habbiamo deto [assolutamente] perche s'egli hauesse fatto questo uoto, per conoscere la sua fragilità, & impotentia à resistere alla fornicatione, & che se non prendesse moglie, ui caderebbe, restarebbe obligato secondo il Gaetano. [e] Perche la circostantia del rimedio della debilità del minor bene, lo fa maggiore. Et così habbiamo risposto in un caso, del uoto di maritarsi, che uno fece, trouandosi in un gran pericolo di morte in mare, per essere stato molto dedito al uitio carnale, & aspettar rimedio col prender moglie.

[a] 2ª. 2ª. q.88. ar.3. ad 2.

[b] In 4.d.38.

[c] Rosella impedimen.4.§.12.

[d] Arg. ca. nuptiæ 32.q.1.

[e] In Commento. 2. Sec. q.88. art.1. col. pen.

45 S'EGLI riuocò † alcuno dal proposito, ch'egli haueua di essere religioso, offerendosi à ciò tempo opportuno, & tutte le circostantie necessarie, è peccato mortale, secondo il Palude [f] & S. Antonino; [g] Et piu, se dopò l'essere entrato nella religione con animo fermo, & uolontà deliberata di perseuerarui, lo fece uscir fuori, senza giusto rispetto. Di più, se dopò fatta professione, lo fece apostatare, senza giusta dispensa, secondo la mente de' sopradetti. Et etiandio nel terzo caso è obligato à restituire alla religione il medesimo, s'esso può, ò un'altro tale, se non può il medesimo; ò metteruisi egli stesso, secondo Scoto. [h] Et etiandio ne gli altri duo casi, secódo S. Antonino et Adriano. [i] Noi altri però crediamo il contrario; cioè che basti, che egli si affatichi in persuadere la entrata ad un'altro così buono, come il primo; benche del tutto non glielo persuada; come il medesimo Scoto tiene, [k] & si può dedurre da S. Tomaso. & dal suo [l] comentatore.

[f] In 4.d.15.q.2.art.2.

[g] 2. part. tit. 2. c.2. .§.1.& idē.Ang.Syl. Tabiens.& communis in uerb. restitutio.

[h] In 4.d. 15. q.3. in respons.ad 2.q.

[i] In 4. de rest. q. 3. sub finem.

[k] Vbi supra.

[l] 2ª.2ª.q.62.ar.2.

46 CREDIAMO † anco, che in nessun caso egli sia obligato à porui se stesso; come i Parisini [m] per buone ragioni tengono, soluendo

[m] Maior.in 4.d. 15. q.17.sub finem.

soluendo le contrarie opinioni. Teniamo anco la commune, che colui non pecca, che ritrahe altrui dal proposito di entrare, ò di professare nella religione con buona intentione per alcun giusto, & buon rispetto: cioè, ò perche egli era maritato, & uoleua senza consentimento di sua moglie entraruì; ò perche egli crede, che non conuenga, nè sia per essere utile alla religione; ò per suo utile spirituale, che di suo consiglio li uiene per uiuere uirtuosamente; ò perche nel monasterio, doue uolle entrare, ui si uiue contra la disciplina regolare; poiche & l'indurre altrui ad entrarui, & il poruisi dentro, & anco il riceuerloui è peccato, ò che siano questi monasterij di huomini, ò che siano di donne; non ostante, che la Chiesa li toleri, secondo la mente della commune, come bene esplica il [a] Gaetano.

[a] Secunda secundæ q.189.ar.9.

CREDIAMO etiandio, che ancor che sia cosa lodeuole l'indurre alcuno ad entrare nella religione, secondo S. Tomaso [b] non è però da lodare molto colui, che l'induce à uotare di entrarui. Percioche come il Gaetano tiene, [c] & la sperientia dimostra, meno allegramente soffriscono il peso della religione, & assai meno ui perseuerano coloro, che à forza per cagione del uoto ui entrano, che quelli, che di loro libera uoluntà; ancorche l'uno, & l'altro sia da se buono, & lecito. [d] Vi aggiungiamo anco, che si come colui, che induce un'altro alla religione, doue la sua regola si osserua, fa bene, [e] cosi pecca colui, che induce altri à religione cosi aperta, & male osseruata, come quella, che appresso hora diremo. Aggiungiamo anco, che colui, che fe uoto di entrare in religione, non sodisfa il uoto entrando doue la regola non si osserua, & ui si uiue dissolutamente; & che la sua intentione, quando fece uoto, non fu di entrare in altra, che in essa, & non si spera, ch'ella cosi presto si riformi: Costui non è obligato di entrare, nè in quella, nè in altra, poi che l'euento s'è fatto illecito, secondo i [f] Parisini. Il medesimo diciamo di colui, che non ritruoua monasterio riformato, che lo riceua; ò se alcuno ne troua, che si chiami riformato, con effetto però non è; poi che ogn'uno à sua uoluntà ui uiue; & ui sono quasi tutti di mala conscientia tenuti. Il contrario si ha però à dire di colui, che ritrouasse un monasterio, che non si chiamasse riformato, ma nel uero si uiuesse ordinatamente bene, & con timore di Dio; & ui si osseruassero le cose sustantiali sotto la obedientia, & reggimento del prelato; se bene

[b] Secunda secundæ q.189.ar.9.

[c] Gaiet. secunda secundæ. q.189.ar.2.

[d] Tho. secunda secundæ q.189.art.2.

[e] Tho. secunda secundæ. q.189.art. 9.

[f] Maior. in 4.d. 38. q.20.col.4.

i religiosi

i religiosi non uiuessero tanto strettamente, come la loro regolare disciplina richiede in molte cose [a] accidentali.

S'EGLI assolutamente ha fatto uoto d'entrar'in Religione, & generalmente, senza restringere il suo uoto almeno dentro dell'animo suo, à questa, ò à quella, & perche non lo uolsero in quella ch'egli per auentura desideraua, non uolle entrar'in un'altra, nella quale sarebbe stato riceuuto. [b] Se (almeno dentro dell'animo suo) ristrinse à certa, ò certe religioni, & non lo uolsero riceuere in quella, ò in quelle, non è obligato à entrare in altra, ancorche lo uogliano riceuere: [c] Benche un graue dottore [d] (senza fondamento à ciò bastante) dica, che prima egli deue procurare d'entrare in quella; & se quella non lo riceue, deue procurar d'entrare in altra, egli non resta però libero della obligatione di cercare, & entrare in altro Monasterio di quella religione, per la quale ristrinse il uoto; benche in un Monasterio, ò in un'altro di quella religione, nel quale egli piu uorrebbe esser riceuuto, non lo riceuano, come, nè anco colui, che assolutamente fa uoto di entrare in Religione, & non lo uogliono riceuere in essa, ch'egli piu desidera, se li leua la obligatione di cercare & entrare in altra, tanto quanto subito si [e] dirà.

47 S'EGLI ha fatto † uoto di entrare in un certo monasterio, ò in una certa religione, con intentione di obligarsi ad osseruare continentia, se ben non è riceuuto, nè ammesso alla professione; & non uuole poi osseruarla, mentre uiuerà, e poi non fu riceuuto, pecca mortalmente. Habbiamo detto, [s'egli fece uoto con intentione di obligaruisi] perche se non hebbe questa intentione, ma fece assolutamente uoto di entrare in tal monasterio, & in tale religione, &c. & (quel, che piu importa) di perseuerare anco in essa, ò di farui professione, non sarà obligato, & potrà prender moglie, se non è receuto, ò ammesso. Et anco, se potendo esser riceuuto, egli prẽde moglie, se ben pecca, così facendo egli, non è però obligato ad osseruare continentia, & può senza peccato richiedere il debito matrimoniale. Percioche, come colui, che promette di prendere ordine sacro fra'l termine di uno anno, se non lo prende tra quel termine, pecca; mà non resta però obligato à dire l'officio diuino, al quale l'ordine sacro obligato l'haurebbe, s'esso l'hauesse [f] preso. Nè s'egli commette fornicatione, contrauiene al uoto, & all'obligo di continentia, che l'ordine sacro ha congionto seco. così colui, che

[a] Gaiet. 2a. 2e. q. 189 ar. 3. col. 3.

[b] Arg. ca. non est & cap. Magnę de uot.

[c] Quia limitata cã limitatum producit effectus. l. nõ omnis ff. si cer. pet.

[d] Sotus in lib. 8. de iust. iur. q. 2. ar. 1. 2. impressio.

[e] Iusta eo. c. nu. 48.

[f] Iuxta late tradita per nos in rep. cap. Quando de consec. d. 1. not. 7. nu. 2. pag. 139.

che fa uoto di entrare in religione, & di perseuerare in essa, s'egli prende moglie, è obligato à fare gran penitenza della sua gran colpa, & ad hauere uolunta di adempire il uoto, quando egli potrà; ma non è già obligato, mentre ch'egli si ritroua hauer moglie, à uiuere continente; come à lungo, & sottilmente pruoua il Gaetano. [a] Al quale contradice il Soto [b] in quanto fa differentia fra colui, che fece uoto d'entrare in religione semplicemente, & fra colui, che fece uoto d'entraruì, & faruì professione: però à noi altri, ne par meglio l'opinione del detto Cardinale. Primo, perche si come è cosa assai differente, intrare in religione per prouarla, che faruisi professo, & restarle sempre obligato, [c] cosi il uoto di fare l'una cosa sarà assai differente dal uoto di far l'altra; poi che gli obietti di quelli sono assai differenti. Secondo, perche niuno giurista si conuerrebbe (al nostro parere) che non giudicasse la dispensatione per surretittia, se l'impetrasse per colui, che hauesse fatto uoto d'entrarui, & professar ui, senza esprimere che anco egli fece uoto di professarui [d] Terzo, perche colui, che uotò solamente d'entrare in religione, & entrò, & dopò entrato, fece uoto di far professione, si giudicherà per piu obligato à professarla, che un'altro, che entrandoui non fece uoto di professarla. [e] Quarto, perche la legge commune non obliga tanto colui à perseuerarui, che fece uoto d'entrare per prouarla, quanto il uoto, che l'istesso fece di perseuerarui, & professarui prima, ò dopò l'entrarui: percioche con la legge commune egli sodisfa con l'entrare, & (con buona fede senza inganno) prouare; & s'egli non si contenta, può liberamente uscirne. [f] ma non già, se fece uoto di professarui, senza che per essa egli tenga giusta cagione. [g] Per questo crediamo, che colui, che fece il primo di questi due uoti, può uscir della religione, nella quale egli entrò, fra l'anno, & l'approbatione, solo per non contentarsi di quel modo di uiuere: Ma non colui, che fece il secondo uoto, senza dispensa impetrata per giusta cagione per esso, secondo l'arbitrio di huomo [h] prudente.

S'egli fece † uoto di entrare in religione piu stretta, & entrò in un'altra piu larga, è peccato mortale, secondo S. Tomaso. [i] Non è però obligato di entrare in religione piu stretta, s'egli ha fatto professione in un'altra piu larga, [k] secondo l'Arcidiacono, communemente approbato. [l] Vi aggiungiamo anco, che chi fece uoto di religione, s'egli non truoua chi uoglia riceuerlo,

[a] Gaiet. secūda secūdæ. q. 88. col. 3. & seq.
[b] Li. 8. q. 2. ar. 1.
[c] Ca. ad Apostolicā de Reg. ca. 1. & c. nō solum lib. 6.
[d] Arg. ca. postulasti de rescrip.
[e] Arg. ca. 1. de Treg. & pac.
[f] Dicto ca. ad Apostolicam, & dict. ca. non solum.
[g] Arg. c. non est: & ca. Magno de uoto.
[h] Arg. d. c. non est iuncta glo.
[i] Secunda secundæ q. fin. art. penul. ad 3.
[k] Ca. qui post uotū de reg. lib. 6.
[l] In dic. c. qui post.

ceuerlo in essa, si può stare nel secolo, & prender moglie, secondo Angelo [a] & il Gaetano, [b] benche il contrario dica Innocentio Quarto, in un capitolo. [c] E' obligato però, chi fece uoto di entrare in alcuna religione senza limitare, nè espressa, nè tacitamente il tale, ò il tale monasterio, se non uogliono i monasterij conuicini riceuerlo, di andare à quelli, che sono fuori di prouincia, & remoti, doue è speranza, che lo riceueranno. Ma, se almeno tacitamente intese de' monasterij della sua prouincia, regno, lingua, o natione, non sarà obligato à gli altri, se non uogliono riceuerlo, secondo il Gaetano. [d] Ma i uoti fatti in qual si uoglia religione, prima che chiunque uota habbia sedici anni compiuti, & prima che sia finito l'anno dell'approbatione, non inducono obligo alcuno; nè obligano ad alcun'effetto, secondo il Concilio [e] Tridentino; perche il uoto in tal caso è nullo.

a Votum 3. §. 11.
b S. Gaiet. secunda, secundę. d. 189. art. 3.
c Cap. porrectum de reg. num. 6.
d In d. q. 88. art. 3.
e Sess. 25 cap. 25.

49 Et † ancor che San Tomaso [f] dica, che poco consiglio & poca deliberatione bisogna per determinarsi ad entrare in religione per le autorità, & ragioni, ch'esso allega, & per quello, che noi altroue habbiamo scritto, [g] questo si ha però da intendere di colui, che non ha speciali impedimenti d'infermità, di debiti, ò di altre cose simili, come dice il medesimo S. Tomaso: & di colui, che sia ben disposto per entrare; come il suo commentatore ui aggiunge: cioè ch'egli habbia posta in Dio tutta la sua speranza di poter soffrire i pesi della religione. In tanto, che secondo il Gaetano colui, che non ha questa speranza, deue procurar d'hauerla con l'oratione, con la confessione, & con la communione, & con la lettione della scrittura sacra; & non entrarui prima, se egli almeno non ha speranza, che IDDIO li darà questa uolontà, & confidanza dopò di esserui entrato. Et questa è conclusione singolare, & cotidiana, & richiede anco qualche maggior consideratione secondo Gersone [h] & i [i] Parisini.

f Secunda, secundę q. 189. artic. 10.
g In addit. rep. cap. Quando de consec. d. 1. num. 182.
h In reg. morall.
i In 4. d. 38. q. 16. sub finem.

50 S'egli entrò in religione, doue non si osserua regola, & ui fece professione, & non osseruò le cose, alle quali egli era obligato sotto pena di peccato mortale, è peccato mortale. Ne lo scusa il non hauere hauuto intentione di obligaruisi, ma di uiuere, come si uiue in quel monasterio. Percioche, nè anco è scusato di continentia colui, che prese l'ordine sacro senza intentione di douerui uiuere continente, nè di esserui obligato. Et per questo, chi entrò, & fece professione in religion tale, & in tale

monasterio, se allhora non pensò à tutte le cose, che in essa l'obligano sotto pena di peccato mortale, ò seui pensò, & non hebbe intentione di obligaruisi, deue mutar questa intentione in un'altra di osseruarla, ò di nuouo prenderla, secondo i Parisini. [a] Il che è uero quanto à i uoti sustantiali, ma non già quanto à gli altri accidentali & osseruantie, ò già derogate, ò moderate per priuilegij apostolici, ò prescritti per tempo immemorabile, ò per licentia espressa, ò tacita del Prelato, che possa per questo effetto dare; ò per costume ragioneuole di tanti anni, che bastasse à moderar la regola, quanto à quelle osseruantie: nelle quali cose si può difendere la openione del Panormitano. [b] che i già detti Parisini con souerchia libertà riprendono; hauendo tenuto il medesimo il Cardinale Fiorentino [c] & dopò lui molti altri, fra i quali è Felino, [d] & Aufrerio, [e] & etiandio Santo Antonino. [f] Et questo si osserua nella maggior parte della Christianità & è ben manifesto al Papa, & lo tolera; & per conseguente per un certo modo ui dispensa; conforme ad una glosa singolare, [g] ancor che il Capitolo, doue ella è posta, & si fonda, no'l pruoua, s'egli ben pruoua un'altra cosa assai singolare, come io in un'altra parte ho [h] detto.

S'EGLI pose † figliuoli, ò figliuole ne' monasterij di religiosi, ò religiose che uiuono dissolutamente, & non osseruano quello, che promettono secondo la lor regola, & religione, è peccato mortale, secondo la mente del Gaetano. [i] Il che si deue limitare, quando i figliuoli, ò le figliuole ui si danno ad alleuare, perche siano frati, ò monache, e ne' monasterij, a' quali si danno, si uiua così disregolatamente, come s'è detto; [k] perche altramente non segue, come nella precedente dimanda [l] s'è detto.

S'EGLI fece † uoto per timor della morte dell'anima, ò del corpo, naturale, ò casuale, che suole nascere ne' pericoli dell'infermità, del mare, partorire, del naufragio, di guerra, di nemici, ò d'altri simili accidenti, & poi nol fece, etiandio adempiuta la conditione; se con conditione si fece il uoto, è peccato mortale. Perche il timore della morte dell'anima, che uiene da Dio, ò del corpo naturale, ò accidentale, ò casuale, nè quel anco della morte uiolenta, che nō si dà, perche s'adempia il uoto non impedisce questo obligo: [m] saluo se non fosse così grande, che dal suo sentimento lo togliesse. [n] benche ben l'impedisce il timore giusto della morte uiolenta, & d'altro male uiolento bastante à quel

[a] Maior in 4. d. 38. q. 20.

[b] In cap. Super eò. de reg. & cap. Deus qui. & ui. & honest. cleri.

[c] In ca. cum ad monasterium. de stat. monach.

[d] In ca. nam concupiscentiam, col. 2. de constit.

[e] Decis. 448.

[f] 3. parte tit. 19. c. 1. §. 11. & 12.

[g] Cap. quia circa de confess.

[h] In ca. Si quis autem a nu. 67. ad. 75. de pœnit. d 7.

[i] Gaiet. secunda, secundæ. q. 189. arti. 5.

[k] Supra in eod. ca. num 51.

[l] In hoc eod. cap. num. 59.

[m] Cap. Consolatus. 17. q. 1. cap. Sicut nobis. de reg.

[n] Cap. sicut timor eod. tit.

quel fine ordinato, come [a] il Panormitano risolue, & gli altri, [b] & noi habbiamo detto altroue; [c] dica quel, che li piace Siluestro. [d] & il Cardinale. [e]

53 S'EGLI fece † uoto di cosa degna di essere promessa per uoto, ma tale però, che da se ne escluda altro maggior bene: come se egli fece uoto di perseuerare in alcuna religione delle piu larghe, tal che da se ne esclude la entrata nelle piu strette; & non fece quel, che promise, nè quell'altro maggior bene, che per quello si escludeua, è peccato mortale: perche quel uoto obliga à l'uno, ò all'altro, se ben non obliga à perseuerare nel mèn buono, uolendo passare al migliore, secondo la mente di tutti, che esplica Giouanni [f] Tabieno.

S'EGLI fece uoto di non ber uino in tutta la uita sua, ò altra simile cosa, & poi lo uiolò, è peccato mortale, tante uolte, quante lo uiolò, benche in un medesimo dì lo uiolasse, ò se hauesse anco promesso di non berne, se non un giorno determinato, cioè, il uenerdì, ò il sabbato. Et benche pare che il Palude in una parte [g] dica, che in questo caso la prima uolta sola è peccato mortale, & non la seconda, nè l'altre uolte, saluo, se per dispregio ne beuesse, il contrario nondimeno è piu uero; cioè che in tutte le uolte, ch'egli nè beue, è sempre peccato mortale. Et à questo s'inchina il medesimo Palude in un'altra parte, & l'affermano i [h] Parisini.

54 S'EGLI fece uoto di fare alcuna cosa in alcun tempo certo, come di dire orationi, ò di digiunare il alcun giorno determinato, & nol fece in quel dì, è peccato mortale. Ilche è etiandio, se uolesse farlo in un'altro giorno in cambio di quello. Percioche colui, ch'è obligato à pagare in un certo giorno à chi egli deue, se in quel dì no'l paga, è però obligato à pagarlo poi. [i] Il che è uero, se quando chi fece il uoto, non hebbe il suo principale rispetto al giorno, ò tempo, per quando fece il uoto; come ordinariamente il cõfessore non determina i giorni de' digiuni, che egli impone al penitente dicendoli, che digiuni i uenerdì, ò i sabbati di un mese, ò di un'anno. Onde il penitente, che non digiunasse un di quelli, sarebbe obligato à digiunare un'altro. Et in questo caso si può saluare quel, che Siluestro dice. [k] Non è però uero, quando colui, che fece il uoto, hebbe il suo principale intento, & rispetto à tal tempo; & considerò la cosa uotata, come peso, & accessorio di esso, come la Chiesa lo consi-

[a] Ca. 3. de his quæ. 6
[b] In d. Ca. sicut. nobis. adiunctis quæ aiunt glos. Panor. & Communis in c. ab bas. de his quæ. 6. & Fortum. de vitio. sine illat. 21. nu. 342.
[c] Ca. Verum. de iureiur.
[d] Verb. Metus.
[e] In d. ca. Abbas.
[f] Ioan. Tab. in ver. uotum. 1. §. fin.
[g] In 4. d. 15. q. 4.
[h] Maior. in ea. d. q. 6. col. 4.
[i] l. Celsus. ff. de recep. arbitr. c. Cũ dilecti. de dol. & contum.
[k] In verb. votum 2 q. 4.

dera ne' giorni, che per tale, ò per tal santo, ò in tale, ò in tal tempo commanda, che si digiuni. Perche se noi alcuno ne uiolamo, se ben pecchiamo, & siamo obligati à farne penitentia, non siamo però obligati à digiunare, perciò in altri giorni; come bene dichiara il Gaetano. [a] Nel medesimo modo colui, che lascia di dire l'officio diuino in un giorno, non è obligato à dirlo in un'altro, ma si bene à farne penitentia, come io altroue ho [b] detto.

[a] Gaiet. secunda secundæ. q. 88. arti. 12. sub finem.

[b] f. in repet. ca. quãdo de conf. d. 1. not. 10. num. 35.

Se li † rincrebbe di hauer fatto alcun uoto; & non ha uolontà di adempirlo, [c] è peccato mortale, non pecca però almeno mortalmente per rincrescerli di hauer fatto il uoto, pur che l'adempia, & non habbia proposito di non adempirlo, [d] Benche uno [e] dica il contrario, prosupponendo, che una cosa istessa sia il pentirsi di hauer fatto il uoto, & non uolere adempirlo. Il che è assai falso.

[c] Arg. cap. Vouentibus 17. q. 2.

[d] Ang. in uerb. uotum. 3. §. 13. Syl. Votum. 2. q. 20.

[e] f. Commentator prædict. Ang.

S'egli fece uoto di astinentia, ò di altra cosa simile, & dubitando s'egli poteua adempirlo, ò non lo uiolò senza dispensatione del suo superiore, potendo facilmente hauerla, [f] è peccato mortale.

[f] Rosella uotum. 5. §. 7.

S'egli fece uoto di cosa, che non poteua da se adempirla, nè si curò di adempirla per altri, ne' casi, ne' quali egli era à ciò obligato, è peccato mortale, secondo la mente d'Innocentio [g] del Panormitano, [h] di Santo Antonino, [i] di Angelo, [k] & di Siluestro. [l] I casi ne' quali è l'huomo obligato ad adempire il uoto per altri, che per se non può adempirlo sono questi. Il primo è quando almeno tacitamente il uoto à quello si stende, come è di aiutar quelli, che sono in terra santa che si stende all'aiuto, che si dà per mezo di altri. Il secondo è, quando che alcuno fa uoto di cosa, ch'ei sà che mai da se non potrà adempire, secondo i medesimi. [m] Il terzo è, quando per sua colpa in alcuna impotentia cadde, secondo la maggioe parte de' sopradetti; ma però senza fondamento, che ciò pruoui. Et per questo tegniamo più uero il contrario con Siluestro. [n]

[g] In cap. Scripturæ de uoto.

[h] In cap. Licet. eod. titul.

[i] 2. part. tit. 11. cap. 2. §. 5.

[k] Verbo. uotum. 2. §. 7.

[l] Verb. uotum. 2. q. 22.

[m] f. Panor. Anton. Ang. & Syl. ubi sup.

[n] Vbi supra.

S'egli restò † herede, & non adempì i uoti reali del defunto, che sono quelli, che appartengono alla sustantia di lui: come è l'edificare le Chiese, & dare alcuna cosa per amore di Dio, è peccato mortale. Percioche tanto è obligato à sodisfare questi, & simili uoti, [o] quanto à pagare gli altri debiti: benche non sia così obligato à i uoti personali; cioè di digiunare, di disciplinarsi, contenersi,

[o] l. 2. ff. de polic. no tant. Pano. & alij in ca. licet. de uot.

tenersi, & altri simili: [a] ò sia figlio, ò sia estraneo, saluo se di sua uolontà uolse obligaruisi, secondo il Palude, [b] cõmunemente approbato. Il quale aggiunge, che quando il defunto fece uoto, ch'è in parte personale, & parte reale & l'uno & l'altro espresso; come, fece uoto di andare à S. Giacomo, ò altroue, & di offerirui un calice, ò di edificare un monasterio, & intrare in esso, l'herede non è obligato ai personali, ma si bene ai reali. Onde ne' duo essempij già detti, non sarebbe obligato di andare à San Giacomo, nè ad entrare nel monasterio, ma sarebbe bene obligato ad edificarlo, & ad offerire il calice. Quando è però solo espresso il personale & non il reale accessorio à quello, egli

57 non è à nulla obligato: come nell'essempio † dell'herede di colui, che fece uoto di andare à S. Giacomo, che non è obligato ad andarui, nè à pagare la spesa, che nel uiaggio si farebbe. Nè anco l'herede di colui, che fece uoto di entrare in religione, è obligato, nè ad entrarui, ne à dare al monasterio i suoi beni, che li sarebbono uenuti, se colui, che fece uoto ui [c] fosse entrato.

58 S'EGLI per † cagion falsa, ò senza ragione impetrò dispensatione del uoto, ò dispensò in esso, è peccato mortale. [d] Percioche la dispensa con falsa cagione, è subreptitia, & non uale. [b] Et quella, che si fa senza giusta cagione, non toglie l'obligo della legge diuina, secondo le glose communente approbate. [f] Et benche Adriano [g] tenga, che il dispensato senza cagione contra la legge sola positiua non pecca; ancor che colui, che dispensa pecchi, à me nondimeno pare piu uero il contrario, che tiene il Gaetano: [h] cioè che l'uno & l'altro pecchi per le ragioni, ch'esso allega, & che noi ui aggiungiamo. [i] Benche io credo, che pecchi piu colui, che dispensa, che il dispensato, ma che non pecchino mortalmente: saluo che quando ne segue notabile scandalo, & molto minor cagione basta per dispensare senza peccato in legge mera positiua humana, che nella naturale, ò diuina.

S'EGLI tenne pertinacemente, che fosse male far uoto con le debite circostantie, è peccato mortale, & è heretico, secondo la mente di San Tomaso, [k] & de gli altri.

[a] Gl. in d. l. 2. ff. de pollic.
[b] In 4. d. 38. q. 5. artic. 3.
[c] Arg. l. cum principalis. ff. de regul. iur. & ca. Accessoriũ de reg. iur. lib. 6.
[d] Glo. sing. in cap. Non est communiter recepta. de uoto & Th. secunda secũde q. 88. artic. 12.
[e] Ca. super literis & cap. Ad audientiam de rescript. & l. Etsi legibus. C. si contra ius uel util.
[f] In ca. Non est de uoto. & ca. quando de iureiur. arg. ca. sicut quidam. 25. q. 1.
[g] In 4. de restit.
[h] Secunda secundæ q. 96. art. 5.
[i] In ca. Quæ contra mores. 8. d.
[k] Secunda, secundæ q. 88. art. 4. & li. 3. cõtra. gent. ca. 238.

DE' VOTI DE' MARITATI.

59 SE la donna con † licentia di suo marito, ò l'huomo di sua moglie fece uoto di castità, & dapoi dimandò il debito, è peccato mortale, secondo tutti: & etiandio

se lo pagò à chi con sua licentia fece uoto, secondo San Tomaso; [a] perche consente nel peccato mortale che fece l'altro, & così pec ca: [b] Benche non peccarebbe, se colui, che non ha fatto il uoto, lo ricerca, ancor che habbia dato licentia all'altro che faccia uoto di castità, secondo Innocentio approbato dal Panormitano, & da gli altri. [c] Se dopò, che fecero amendue il uoto di castità sem plice, l'uno dimandò il debito all'altro. [d] benche l'altro hauesse uiolato il suo uoto fornicando secondo tutti: perche egli non deue uiolare il suo uoto. Ma se teme di cadere in peccato, deue procurare dispensa dal Papa: perche il Vescouo non la può dare; se non quando il uoto è fatto per qualche gran timore, etiandio non bastante per annullarlo; secondo la commune opinione, [e] contra Maiore. [f] La quale opinione potria procedere, quando non si potesse hauere ricorso al Papa, come notò Siluestro, [g] & io in altra parte ho detto, [h] & appresso si [i] dirà. Habbiamo det- to, [fecero uoto] perche se fu solamente una concordia di aste- nersi fino à certo tempo, come per fino à Pasqua, ben si possono amendue [k] pentire; & anco se l'un si pente, & l'altro conosce, che'l pentito è inchinato à lussuria, & ui caderà, deue pagarli il de bito, secondo Vgo Cardinale; [l] perche non fecero uoto, se ben ui furono di accordo.

[a] In.4.d.38.
[b] Ad Rom.1.& ca.1. de offic.de leg.
[c] In ca.1.de coniu. & Syl.in uerb. uotū 5.q.2.
[d] Ca.quod deo.33. q.1.
[e] In ca.ueniens, de cler.uel nouent ubi tex.singul.
[f] In 4.d.32. q.2.
[g] Verbo matrimonium.7. §.5. & uer. dispensatio.§.9.
[h] In ca.atsi.§.de adulterijs de iud.
[i] Infra eo.ca.nu.76.
[k] Cap.Præterea, de spons.
[l] 1. 1. ad Corinth. cap.6.

Et † si deue notare, che'l uoto dell'uno fatto senza licentia dell'altro, di non pagare il debito, & anco quello di non doman darlo è illecito, secondo S. Tomaso: [m] perche è gran peso, & pregiudicio dell'altro per porlo in necessità di hauer sempre uer- gogna di dimandarlo. Et per questo non solo il Vescouo può di spēsarlo, ma anco l'altro lo può annullare, come cosa fatta in suo pregiudicio. Et non son contra questo due testi [n] che par che di cano il contrario; perche non dicono, che colui, che fece pro- fessione di Religioso senza consenso di sua moglie, ò di suo ma rito, non possa dimandare il suo debito, se non che non può sfor zare, cioè constringere che li sia [o] pagato. Il uoto però di non ha uer copula carnale, ò di non dimandar il debito, se nō per sodis- fare alla sua compagnia è lecito, & obliga, perche à lui solo si pre giudica, & non all'altro. [p] Et perche colui che fa profession di Religione, fa uoto di nō commettere niuna copula carnale, l'uno de' due maritati, che senza consenso dell'altro fa simil professio- ne, non solamente fa uoto di nō riscuoterlo, ma etiandio di non chiederlo, nè render copula alcuna, però questo suo uoto (quanto à non

60

[m] In 4.d.32. q.2. & Palud. ibidem. q.2. colum.5.
[n] Syl.uotum.5. §.2.
[o] Ca.quidem & ca. placet. de conuers. coniuga.
[p] Leg.exigere.ff.de Iudi.& leg. si.cōstante.ff.solu.Matr cum eis annotatis.

à non renderlo & non domandarlo, in quãto è pregiudicio all'altro) non uale, con tutto ciò egli uale quanto al non riscuoterlo, & non domandarlo, in quanto à lui solo è pregiudicio: Et per questo (morto l'altro,) egli è obligato à osseruar castità: benche, se si marita, uarrà il matrimonio, si come dice Siluestro.[a] Aggiongiamo à tutti, che da questa segue, che colui resta obligato anco à non dimandarlo in uita, quando egli uedrà che quello à lui solo è pregiudicio & non all'altro. Ilche è conclusione, che limita, & dichiara tutto il sopradetto.

[a] Votum super. §.8

61 SE † un di loro fece uoto di cosa, che non pregiudica all'altro, come di digiunare, ò di far quello, à che è obligato per legge diuina, ò humana; ò di dare elemosina di quel, che ha piu della dote, & nol fece, è peccato mortale, secõdo tutti, ilche anco dice Angelo.[b] Habbiamo detto [di cosa, che non pregiudica all'altro] perche i uoti delle altre cose, non obligano. Il perche la moglie, che fece uoto di astinentia, ò di peregrinatione senza licentia del marito, non è obligata[c] à esso uoto, se il marito le contradice. Et anco s'ella il fece con suo[d] consentimento, & poi egli le contradice, ella non pecca, se non l'adempi: ma ben pecca il marito, quando senza cagione lo riuoca, benche il consentimẽto, che diede per lo uoto di castità, non possa riuocare.[e] Nè il marito può far uoto in pregiudicio di sua moglie, quanto al debito coniugale, perche quanto à questo sono eguali: & la donna, che prima, che si maritasse, fece alcun uoto, & dopò maritata nõ può adempirlo, senza dãno di suo marito, è scusata; se però il marito nol cõsente bẽche dopo la morte del marito sarebbe obligata à[f] farlo.

[b] Votum.2.§.8.Syl. uotum.2.1.

[c] Ca.manifestum, & ca.noluit. 33. q.5.

[d] Ricar.4. d.2.q.2. art.2.Syl.

[e] Vbi supra.

[f] Ca.gaudemus, de diuor.& cap.si quis uxorem.32.q.1.

62 SE † il marito ha fatto uoto di soccorrere terra santa con licentia della moglie, ò senza questa licentia, & nol fece.[g] è peccato mortale: Benche sarebbe meglio non fare questo uoto, se la moglie non può seguitare il marito, nè restare senza timore di incontinentia, secondo San Tomaso.[h] la donna etiandio secondo l'Hostiense, il Panormitano & la commune[i] può senza licentia del marito fare il uoto sopradetto, & è obligata ad adempirlo, quando senza timore d'incõtinentia può farlo, & è di qualità, che può menare huomini, che l'aiutino. Benche S. Tomaso,[k] & Siluestro, tengono il contrario Il primo però pare uero, ancor che, nè l'uno, nè l'altro possa mutare l'habito suo senza licentia della sua compagnia in habito di religioso, per essere cosi pregiudiciale, & cagionare horrore, &[l] abborimento.

[g] Cap. manifestum 33.q.5. Rosella uotũ 2.§.8.

[h] Cap. ex multo, de uot.

[i] In 4.d.32.q. 2.

[k] In d.ca. ex multa. Vbi supra.

[l] Syl. uotum. 5. §. 1.Rosella, uotum.2. §.9.

DE' VOTI IRRITATI, DISPENSATI, & COMMUTATI.

SOMMARIO.

63 *I Voti dispensare, commutare, & irritare sono tra se differenti.*

64 *I Voti non ponno essere dispensati, & commutati, eccetto che da i Prelati ecclesiastici.*

65 *I Voti irritare ponno differentemente, i padri, i tutori, i patroni, i mariti, & i Prelati de' religiosi.*

66 *I Voti irritati non risuscitano per la morte dell'iritante.*

67 *I Voti de' religiosi obligano i uotatori ad osseruarli, insino à tanto che sono irritati dal superiore loro.*

68 *Voto può fare colui, che ha discrettione per poter far uoto, ò meritare, ma s'egli non ha età sufficiente, non può far uoto solenne della religione, ma si bene il uoto semplice; etiandio col consenso del suo superiore.*

69 *I Voti de' religiosi ponno essere annullati da' lor superiori: ma se non sono contra alla regola loro, nè a' precetti & statuti de' lor superiori, sono ualidi mentre che non si prohibiscono.*

70 *I Voti personali fatti da color, c'hanno età sufficiente per potersi maritare, debbono essere osseruati etiandio contra la uolontà de' lor maggiori: ma quelli che pregiudicano alle sustãtie della casa, ò ad altri non sono obligati ad osseruarli eccetto, &c.*

71 *Il Voto solenne fatto da chi non ha età legitima per potersi maritare, si può annullare da' suoi maggiori, prima ch'egli arriui all'età à ciò perfetta, ma non di poi eccetto che del uoto semplice, che lo ponno riuocare dopò l'anno.*

72 *Il Voto uale innanzi, & dopò la ratificatione sua.*

PER † fondamento delle interrogationi, che si hãno à fare d'intorno à questo, prosuppongo primo, che dispensare, commutare, & irritare sieno differenti. Percioche la irritatione nõ richiede altra cagione di uoler farlo à colui, che ne ha la potestà [a] secondo'l Palude, [b] & S. Anto nino. [c] La dispensatione richiede cagione giusta, con la quale chi ne ha l'autorità, può rilasciarla del tutto senza imporli, ch'ei faccia altra cosa. Et amendue, cioè, il dispensante, & il dispensato, restano sicuri della conscientia. La commuta-

63

[a] Ca. puella. 20. q. 1. cap. manifestum. 33. q. 5.
[b] In 4. d. 33. q. 4. colum. 5.
[c] 2. par. tit. 11. ca. 2. §. 6. pag. 3.

mutatione,ò redentione richiede,che quella cosa, con che si commuta, sia così buona,ò migliore della cosa promessa. Tanto buona,quando si fa per alcuna cagione:Migliore,quando senza cagione per sola uolontà,secondo la mente di tutti, che dichiara il Gaetano.[a] Da che(secondo che'io seguendo il medesimo,[b] in altra parte ho detto)[c] ne seguita, che chi ha potesta di dispensare,& commutare,può dispensando in parte,& parte,commutando, rilasciare il uoto senza cagione del tutto giusta, per rilasciarlo tutto, & darli in suo cambio altra cosa minor del uoto.

64 IL II. † presuppongo, che solo i prelati ecclesiastici hanno potestà di dispensare,& commutare i uoti,secondo S. Tomaso:[d] molti hanno però tutta la potestà d'irritarli,cioè il padre,&in sua uece la madre tutrice de' suoi figliuoli,il tutore,& curatore,i uoti de' lor pupilli,il marito i uoti di sua moglie,il patrone i uoti delli schiaui suoi,& il prelato i uoti de' suoi[e] frati. Perche come dice S. Tomaso[f] niuno,che sia soggetto d'altri,può far uoto fermo,circa quello in che egli è sottoposto,senza consenso del maggiore.

65 IL III. † che tutti questi,non hanno egual potestà d'irritare: Perche il padre,ò in suo cambio la madre, ò il tutore,possono annullare tutti i uoti così reali, che toccano alla roba, come personali di coloro, che non hanno età per maritarsi; di modo, che questi non saranno mai piu obligati adempirli,se bene i medesimi, che gl'irritarono, ritornassero ad acconsentirui. Il medesimo si ha da dire de' Prelati quanto à i uoti de' loro frati. Má non già il padre,nè la madre, nè il tutore possono cassare, nè annullare i uoti di colui, che ha giusta età per pigliar moglie, se sono personali, & non pregiudicano alla loro autorità, come di entrare in religione, ò di osseruare castità: Benche altramente si ha à dire de personali,& reali, che pregiudicano loro.[g] Et non fa caso,che siano soli personali,ò principalmente personali,& accessoriamente reali,come è quello di farsi frate.[h] Perche di tutti quelli si ha da giudicar come se fossero puri personali.[i] Il marito però non può irritare,ò annullare i uoti di sua moglie,se non quanto che pregiudicano à lui,nè la moglie quei del marito,se non quanto à lei si pregiudica;dica come li piace il Panormitano,[k] secondo Angelo,e Siluestro[l] per la ragione sopradetta di S. Tomaso,[m] Saluo quando l'altro hauesse fornicato carnale,ò spiritualmente,[n] secondo il Panormitano.[o] Tanto che, etiandio egli, non può far uoto di non cercar mai il debito matrimoniale,come di sopra s'è

[a] s.Gaiet.secunda, secūdę q.88.not.12.
[b] Vbi supra.
[c] s.in d.gl.2.d.cap. quando de iureiura
[d] Secunda,secundę q.88.arti.22, & alias in q.d.38.
[e] Arg.cap.puella & ca.illud.20.q.2.cap. Mulier.32.q.2. c.manifesta,& ca.noluit. 33.q.5. cū suis glossis.
[f] Secunda,secundę q.88.artic.8.
[g] Arg.cap.si a no. de iud.lib.6.
[h] In cap.in præsentia, de probat.auth. ingressi.C. de sacro san.cum annot. eis.
[i] Arg.cap. accessorium de reg.iur.lib. 6. cum suis concor.
[k] In cap.scriptura de uoto.
[l] Verb.voto 5.q.1.
[m] Secunda,secundę q.88.art.8.
[n] Cap.Agathola. 27.q.2.
[o] In cap.fin.de conuers. coniug.

detto. Il patrone può annullare tutti i uoti, che fanno i suoi schiaui, che sono in suo pregiudicio, ma gli altri nò, secondo tutti.

66 Il IIII. † che fu opinione d'Innocentio [a] che i uoti irritati dal marito, dal Signore, dal padre, ò tutore di colui, che può prender moglie, come secondo tutti obligano, quanto à quel, che non pregiudica à gl'irritatori, così anco cominciano ad obligare subito, che color che fan uoto si ritruouano liberi dalla soggettione de gli annullatori. Ma il contrario par piu uero, [b] come tiene il Panormitano, [c] Angelo, Siluestrò [d] & il Gaetano [e] saluo che quando espressamente fecero uoto di far quel che uotarono, poi che si ritrouassero liberi dalla suggettione, secondo tutti.

[a] In c. scripturæ, de uoto.
[b] Per cap. quidam, & cap. placet de cõuers. coniug.
[c] In d. cap. scriptu.
[d] Ver. uotum §. 3.
[e] Secunda, secundæ q. 88. artic. 8.

67 Il V. † che i uoti de' religiosi fatti di cose, che nè generale, nè spetialmente sono loro prohibite, & da se sono ualidi, non sono nulli, per essere irritabili, & annullabili, ma obligano à douere adempierli, fin che saranno irritati da quegli, che possono irritarli; Benche non siano da essi stati approbati. Perche si sono ueduti fare con quella conditione, se il superiore non ui contradirà: La quale resta in piede, sin che gli sarà contradetto. Quelli poi, che si fanno di cosa loro prohibita, non obligano, fin che il superiore gli approui; perche si debbono anco fare con questa conditione, se il superiore gli approuerà, come bene dichiara un Cardinale, [f] Et a questo modo si ha da limitare, & dichiarare, un detto dal Concilio [g] Agatense, cioè che al frate non è lecito far uoto.

[f] Gaiet. secunda, secundæ. q. 88. artic. 8.
[g] Cap. Monacho. 20. q. 4.

68 Il VI. † che quantunque quelli, che non hanno età di maritarsi, pur che sieno di giudicio di poter peccare, ò meritare, possono regolarmente far qual si uoglia uoto personale, & reale; & obligarsi con esso, secondo una glosa singolare, riceuuta [h] & accettata: ma i padri, & i tutori gli possono tutti annullare. [i] Habbiamo detto [regolarmente] perche non si possono obligare al uoto solenne della religione, etiandio con consenso del padre, ò del tutore, [k] ma si bene a' uoti semplici, dicano pure come lor piace, Angelo, & Rosella, i quali intendono male S. Tomaso, [l] come bene è stato dichiarato da [m] Siluestro.

[h] In ca. mulier. 32. q. 2. Pano. cum communi in ca. 2. de uotis.
[i] Ca. puella. 20. q. 2. & ca. mulier. 33. q. 2. de sumpt. ex nu. 10.
[k] Ca. 1. de reg. li 6.
[l] Secunda, secundæ q. 88. arti. 9.
[m] Verb. uotum. 3. q. 5.

69 Il VII. † che il medesimo, che habbiamo detto de' minori di quatordici anni, si ha da dire de' religiosi, quanto alla annullatione, che de' lor uoti possono i loro superiori fare, & annullarli; cioè che i lor uoti fatti di cose buone, non contrarie alla regola loro, nè à i precetti, & statuti de' lor superiori, sono ualidi; fin tanto che non si prohibiscono. Percioche possono annullarli, & irritarli

tarli i loro superiori senza cagione ueruna, come dice Innocentio communemente approbato,[a] & S. Tomaso dichiarato da un Cardinale,[b] e'l Palude,[c] & S. Antonino.[d] Et così s'ha da intendere il detto Concilio Agatense.[e] Et si deue notare, che, se ben si può dire, che perche il religioso non sia obligato ad adempire il suo uoto, li basta che il superiore li commandi, che nol faccia; ò che non li uoglia dare licentia di farlo, senza, ch'egli sia auisato del uoto: non basta però già questo, perche il uoto resti irrito, & che piu non oblighi ad adempirsi; anzi bisogna, che il prelato ne sia auisato, & poi lo faccia irrito, & nullo, come dice [f] il Gaetano.

[a] In cap. scripturæ, de uoto.
[b] S. Gaiet. secunda, secūdę q. 88. arti. 83.
[c] In 4. d. 38. q. 2. colum. 5.
[d] 2. parte tit 11. c. 2. §. 6.
[e] In cap. monacho. 20. q. 4.
[f] In d. artic. 8.

70 Lo VIII. † diciamo, che quelli, che sono di età sufficiente per prender moglie, possono far tutti i uoti personali, & sono obligati à sodisfarli contra la uolontà de' lor padri, & de' lor tutori, come sono i uoti di continentia, di religione, di alcune orationi, & di altre simili cose; pur che non pregiudichino al reggimento, & gouerno della casa de' padri loro, nè alla potestà paterna, nè alle sue sustantie, perche questi non uarrebbono; saluo, se fossero di soccorrere terra santa, ò se fosserò di cose castrensi, ò quasi castrensi, cioè guadagnate in guerra, ò quasi in guerra, delle quali diremo[g] appresso; ò con espresso, ò tacito consenso del padre, come dice Siluestro. I uoti però reali, che toccano principalmente alla sustantia temporale di quelli, che si possono maritare, ancor che uagliano, possono nondimeno i padri loro annullarli, ò i tutori, ò i curatori, fino à uenticinque anni, come possono i personali, & i reali à quelli, che non arriuano à i quatordici anni, secondo S.[h] Antonino. Habbiamo detto [principalmente] perche i uoti, che accessoriamente toccano alla robba, non li possano irritare quando sono accessorij de i personali, che non li possano annullare, come è il uoto della professione, che accessoriamēte trapassa con la persona i beni nel Monasterio.

[g] Infra c. 17. uel. §. de' padri, che prendono de' beni de' figliuoli uerb. uotum 2. q. 6.
[h] 2. parte, titu. 11. cap. 2. §. 6.

71 Il IX. † che il padre, ò tutore habbia d'annullare fra un'anno il uoto solēne di colui, che non è di età di maritarsi: & prima ch'egli arriui alla detta età, perche no'l possono poi annullare.[i] Il contrario è del uoto semplice, che lo possono riuocare dopò l'anno, & anco dopò che'l figliuolo sarà di età legitima, s'egli l'hauerà per ancora ratificato in quella età: come ha singolarmente notato un[k] Cardinale.

Il X. che perche si dica ratificare il suo uoto, non basta credere, che fu ualido il uoto, ch'egli fece, & proporre di adempir-

[i] Cap. puella, & ibi Card. 5. nu. 20. q. 2.
[k] Gaiet. secunda, secūdę. q. 189. arti. 5.

lo, che bisogna inanzi ch'ei lo tenga per ben fatto, & habbia uolontà che uaglia, insino da quella ratificatione, che auanti fece, se ben fino à quell'hora non fosse ualuto; come assai bene il medesimo [a] Cardinale notò.

[a] In dicta q. 189. artic. 5.

DA QVESTI PRESVPPPOSTI SI possono cauare le interrogationi seguenti.

SOMMARIO.

72 *I Voti dispensare, commutare, redimere, ò irritare, senza hauerne potestà, è peccato mortale. Medesimamente pecca il religioso, che passa dall'ordine de' mendicanti à quel de' nō mendicanti, ò Canonici regolari con la dispensa surrettitia del Papa.*

73 *I Voti confirmati di consenso de' superiori, c'hanno potestà d'annullargli, & poi senza cagion legitima gli annullorno, peccorno mortalmente, nè peccano i sudditi non osseruando i uoti cosi malamente annullati.*

Il Voto fatto dal padre, ò dalla madre per il figliuolo, accioch'egli lo debba adempire, et non lo adempì, peccò mortalmente, se però dopò, ch'esso fu in legitima età, l'approbò cō animo di obligaruisi.

74 *I Voti fatti da' sudditi, che non sono in pregiudicio de' lor maggiori, si debbono osseruare sotto pena di peccato mortale. Il medesimo si deue dir di quegli fatti da i cherici secolari: ma se'l religioso fa uoto d'alcuna cosa da per se buona, ma uietatagli senza conditione espressa, ò tacita, è obligato à osseruarla.*

S'EGLI non † hauendo potestà di dispensare, commutare [c] ò redimere, nè irritare i uoti, ha fatta alcuna cosa di queste, ò se non hauendo altra potestà, che di commutare, ò redimere i uoti (come non l'hanno molti confessori eletti per bolle, ò per giubilei) dispensò in essi, ò gli annullò, & irritò, [b] è peccato mortale, come in altra parte ho detto. [c] Perche usare la iurisdittione, che altri non ha, è peccato mortale, secondo S. Tomaso, [d] accettato da gli altri. 72

S'EGLI dall'ordine de' mendicanti passò à quel de' non mendicanti, ò canonici regolari, con dispensatione del Papa, la quale hebbe, perche hauendoli detto quei che danno le dispense, che non gli si darrebbe, se prima non lasciasse l'habito, lo lasciò, & andò qualche dì in habito secolare, & poi nella impetratione lasciò

[b] Arg. ca. 2. de consi. lib. 6. & l. fin. ff. de iur. omn. iud. & sent. Gaiet. secunda secundæ. q. 88. arti. 12.
[c] s. in cap. Quanto de iureiur.
[d] Secunda, secundæ q. 60.

sciò di dire questa cautela diabolica, che haueua usata, è peccato mortale, come noi habbiamo prouato altroue. [a] Il perche si deue consigliare costui, che se ne ritorni al suo ordine antico, ò tornare à dire questa fraude al Papa & che il Papa allhora ratifichi la sua dispensa, non ostante questa fraude.

73 S'EGLI essendo † superiore, & hauendo potestà di annullare alcun uoto, ui acconsentì & poi senza cagione legitima l'annullò, ma per sola malitia ò uolontà propria, ò simulando, che li pregiudicasse molto, non pregiudicandoli se non poco, ò nulla, è mortale, secondo il Cardinale. [b] Doue aggiunge però, che non peccano i sudditi non adempiendo un uoto così male irritato, come, nè anco i supperiori, che annullano legitimamente i uoti de' loro sudditi per sola lor uolontà senza cagione alcuna, nè malitia, prima che gli approuino, perche usano la potestà, che essi [c] hanno.

SE il padre, ò la madre fecero per lo figliuolo uoto alcuno, accioche egli poi lo douesse adempire, & esso poi uenuto in legitima età, l'approuò con animo di obligaruisi, & non l'adempì, è peccato mortale. Ma se non l'approuò con animo d'obligaruisi, non è obligato à più, [d] di ciò ch'esso uuole.

74 S'essendo † schiauo fece uoto di continentia, & non l'osseruò, è peccato mortale. Il medesimo, se fece altri uoti, i quali non sono in pregiudicio del suo signore, come sono orationi, & simili altre cose, & non gli adempì, [e] è peccato mortale.

S'essendo prete beneficiato, fece uoto di farsi religioso, di fare astinentia, ò elemosine, & orationi, & non l'adempì, [f] è peccato mortale; perche il Cherico secolare beneficiato, regolarmente può far uoto quanto un secolare, senza licentia del Vescouo, eccetto quei uoti, che sono in gran pregiudicio della sua Chiesa; come è la lunga peregrinatione, ò altra cosa, per la quale li sarebbe bisogno lasciare la sua Chiesa.

S'essendo religioso fece uoto d'alcuna cosa da per se buona, ma ad esso uietata; senza conditione espressa, ò tacita, se al prelato piacerà; ò pure di cosa non prohibita, senza conditione, se il prelato non ui contradirà, & non lo adempiè, è peccato mortale; conforme alla sottile differentia, che pone fra quei un [g] Cardinale. Solo i Prelati ecclesiastici dispensano, & commutano i uoti, per la ragione detta da San Tomaso, communemente riceuuta.

[a] In prelecta, cap. si quando de rescrip. pa. 14.

[b] s. Gaiet. secunda, secundę. q. 88. art. 8.

[c] Cap. puella. cap. illud. 20. q. 2. ca. noluit, & cap. manifestum. 33. q. 5.

[d] Cap. licet cum & annotatis per omnes de uoto.

[e] Per supradicta in 3. pręsupp. num. 94.

[f] Ang. uotum. 2. §. 2. Syl. uotum. 3. §. 1.

[g] Gaiet. secunda, secundæ. q. 88. arti. 12.

CHI DISPENSA, O' COMMVTA VOTI.

SOMMARIO.

75 *I Voti non ponno essere dispensati, se non da i Prelati della Chiesa, & solo il Papa in cinque.*

76 *I Voti dispensati senza giusta cagione, non sono ben dispensati, & così colui che dispensa, come il dispensato non è sicuro.*

77 *Il Voto fatto per facilità & leggierezza, da giusta cagione da poterlo dispensare, ò per essere colui, che fa il uoto debole per poterlo osseruare.*

78 *Il Voto dispensato, ò commutato, ch'è d'offerta uotata, obliga non dimeno à mandare la cosa uotata doue si promise.*

79 *I Voti non si ponno dispensare, nè commutare in articolo di morte da nessuno, che non habbia potestà: ma puo bene in tal caso qual si uogli sacerdote assoluere il penitente (come può etiandio da tutti gli altri peccati) dalla trasgreßione loro.*

80 *I Voti, che posson dispensare i Vescoui (eccetto quelli di peregrinatione, che passano due giorni) possono etiandio dispensare per priuilegi i frati Minori, Predicatori, & i Carmelitani, con tutti gli altri, che participano de' lor priuilegi.*

I Voti non si debbono assoluere per uirtù dell'indulgentie, ò bolle papali, ma dispensare, & commutare in altre opere pie, da chi ha potestà per ciò fare; altramente i confessori & i penitenti errano; & eßi uoti rimangono nella primiera lor forza, & uigore.

S'EGLI con † dispensatione di altri che del Papa, ò di chi da lui haueua spetiale potestà, lasciò di adempire un de' cinque uoti, cioè di continentia perpetua, di religione, di andare in Gierusalem, ò à Roma, ò à S. Giacobo, è peccato mortale. Perche in questo, solo il Papa dispensa. Benche non si truoui alcun testo, che mostri, che altri siano riserbati al Papa, che quello di andare in Gierusalem. ª Et ne anco questo, 75

ª Per cap. ex. multa uot. adiuncta. glos. sing. uac. incumbit.

sto, quando si fa per diuotione, & non per soccorrere alla terra santa, secondo il Panormitano. [a] Ma secondo lo stile, & il costume della corte Romana, che si caua da una Estrauagante [b] di Papa Sisto, tutti sono riserbati al Pontefice. Et secondo alcuni, qual si uoglia altro inferiore, che assoluersi da quei cinque, oltre che peccarebbe mortalmente, caderebbe in pena di scommunicatione, per la detta Estrauagante. La qual cosa non è uera; se non di coloro, che per confessionale, per la facultà di Papa Sisto, assoluessero. Percioche la Estrauagante parla solamente di coloro, come noi dopò Siluestro, [c] & Angelo habbiamo [d] detto sopra la medesima Estrauagante. In tutti gli altri uoti possono dispensare altri Prelati inferiori, che sono i Vescoui, ò quelli, che hanno iurisdittione Vescouale, & non gli altri, secondo Innocentio, [e] communemente da l'Hostiense, & da gli altri approbato, & dal Panormitano dichiarato; [f] saluo se questi non hauessero perciò bolla alcuna, ò priuilegio particolare: ancor che i Prelati regolari possono annullare i uoti de' loro religiosi: come di sopra s'è detto, [g] & dice Siluestro. [g] Benche, il Panormitano non li dà autorità per altro che di commutare in una parte: [h] però non si deue seguire per quello, che l'istesso dice in altre parti. [i] Tutti anco tengono, che nel uoto di continentia solennizato, per riceuere ordine sacro, il Papa può dispensare. Et quasi tutti, posson dispensar nel solénizato per professione, per grandissima necessità, secondo Innocentio & la glosa communemente approbata, [k] & noi altroue à lungo l'habbiamo [l] prouato.

76 TVTTI † tengono ancora, che quantunque i Vescoui non possino dispensare nel uoto di continentia perpetua, ancor che sia semplice, se non quando ci è gran timore d'incontinentia, & non si può andare, nè mandare à Roma, secondo Siluestro, [m] per quello, che appresso si dirà: possono nondimeno dispensare in quel della continentia à tempo, come per un'anno; secondo il Palude, [n] & anco secondo S. Antonino, & gli altri, & in quello di mai non maritarsi. [o] Ma à me piu pare uero in questo il contrario, come tiene, & pruoua un [p] Cardinale.

ET non creda alcuno, che il Papa possa dispensare, ò commutare i uoti per sua uolontà sola, senza altra giusta cagione, nè che la conscientia resti sicura per la dispensatione fatta senza giusta causa, [q] perche il capitolo, [r] che dice, che in tutti i giuramenti, s'intende salua l'autorità del Papa; & si ha da dire il

[a] In d. ca. quod ibi sequitur Rauennas.
[b] Etsi domini. de pœnit. & remis.
[c] Verb. excommunicatio. 7. §. 32.
[d] Verb. excommunicatio. 5. §. 31.
[e] In cap. 1. de uoto.
[f] In d. cap. 1.
[g] Sup. eod. cap. un. 64.
[g] Verb. uotũ. 4. q. 3.
[h] Ca. proposuit de conceff. prębend.
[i] In cap. 1. de uoto.
[k] In cap. cum ad monasterium. de statu. Monach.
[l] In cap. literis de restit. spol.
[m] Verbor. votum. 4. q. 4.
[n] In 4. d. 38. q. 4. colum. 10.
[o] Ange. votum. 4. §. & Syl. q. 4.
[p] De uoto. q. 1.
[q] Glos. sing. ca. non est de uoto.
[r] s. cap. uenientes. de iureiur.

medesimo de' uoti. Egli non dice, che si salua la sua uolontà, secondo San Tomaso, [a] nè uuole dire, che non obligano, se non piacerà al Papa, ò se ui contradirà, ma che non si può per giuramento alcuno, nè uoto pregiudicare all'autorità del Papa. & che in essi può sua Santità dispensare con giusta cagione: ancor che ne' uoti de' religiosi, & etiandio ne' giuramenti, s'intenda salua la uolontà del suo superiore; & per conseguente quella del Papa, che è il suo supremo Prelato. Perche il Papa non ha tanta potestà sopra gli altri Christiani, quanto esso, & gli altri Prelati l'hanno sopra i loro religiosi, come l'esplica molto bene il [b] Gaetano. Ma è da notare, che ogni cagione, che fa al compimento del uoto cattiuo, inutile, ò impeditiuo di maggior bene è giusta per dispensare, secondo tutti. Et anco per non adempirlo senza dispensatione, è manifesto che fa una delle tre cose sopradette, per quel, che s'è detto di sopra, ilche dice anco S. Tomaso.

[a] Secunda, secundę q. 80. artic. 12.

[b] Gaiet. in d. ar. 12.

77 EGLI † si deue notare, che fra l'altre giuste cagioni di dispensare, è la facilità, ò leggerezza di fare il uoto, secondo [c] il Panormitano, & Santo Antonino: [d] ò l'essere colui, che, fa uoto debole: come sarebbe per digiunare, ò per peregrinare, hauendo gran famiglia; la quale senza notabile detrimento non soffrirebbe l'absentia sua, & altra cosa simile: di che non si può dare regola certa; & si hanno da determinare con l'arbitrio del suo superiore, come dice il Panormitano. [e] secondo, il quale basta la necessità, ò utilità publica. [f] Ma non è necessario, (come alcuni pensano) percioche basta la priuata. Et possono anco dispensare, se sono essenti; perche la sua giurisditione si reputa, quasi Vescouale, [g] & non altramente: dica quello, che li piace alcuno. Et il superiore quando uuole commutare un uoto, egli ha da risguardare alla qualità di colui, che l'ha fatto, & alla dispensa, ch'egli haurebbe à fare per sodisfare al uoto di peregrinatione, ò altro simile; oltre quella, che farebbe nella sua casa, & commutarli in altra opera pia; & la fatica del camino in digiuni, & orationi, come dice Angelo. [h] secondo il quale il uoto di digiunare fatto dal pouero, si può con men danari redimere, che quel del ricco: Medesimamente se l'impedimento è temporale, li deue concedere solamente alcuna dilatione.

[c] In cap. 2. de uoto. per illum tex.

[d] Secunda part. tit. 11. cap. 2. ante. §.

[e] In cap. 1. de uoto.

[f] Per finem cap. Ex multa de uoto.

[g] Iuxta glos. singu. & recepta. cler. 1. de rebus Eccle.

[h] Verb. uotum. 5. §. 12.

78 ET † benche alcuni habbiano creduto, che l'offerta che si deue dar per il uoto, si ha da mandare doue si promise di mandarla,

darla, ancor che fosse dispensato, ò commutato il uoto, nondimeno il contrario è piu uero, come dice San Tomaso: [a] Ilche efficacemente pruoua il Gaetano: [b] eccetto quella, che si fosse promessa per soccorso di terra santa, perche questa non si può da altri che dal Papa, commuttare, per quel che s'è detto; secondo tutti. Et si come una delle giuste cagioni per commutare il uoto di castità, è la gran fragilità, che sente in se colui, che si uotò; per la quale egli crede non potere osseruarlo, [c] cosi è certo, che qual si uoglia altro uoto si può commutare in uoto di religione, [d] etiandio il uoto di Gierusalem [e].

79 RICORDIAMO † anco quattro cose. La prima è, che, se ben può qual si uoglia sacerdote assoluere di tutti i peccati, & di ogni scommunica nell'articolo della morte, & di qual si uoglia transgressione di uoti, non può però dispensare nè commutare i uoti. Percioche solamente gli è concesso l'assolutione de' peccati, & non la dispensatione, nè commutatione de' uoti, secondo la mente di tutti, come dice Siluestro. [f] Ilche suole anco accadere in molti giubilei: Et noi in altra parte prouiamo, [g] che colui, à cui non si dà altra potestà, che di commutare il uoto, non può dispensarlo, nè colui, al quale non si dà altra potestà, che di dispensare, può commutarlo, per essere potestà diuerse. Et ancora perche'l priuilegio di poter dispensare può hauer luogo, senza stenderlo alla commutatione, & quello ch'alcuni han detto (senza roppo pensarui) che chi ha poter di dispensare, ch'è piu, ha poter di commutare, ch'è manco. Perche questo può procedere in quelli, c'hanno tal potere, secondo i Canoni, & come ordinarà, ma non in quelli, che l'hanno per priuilegio, & come delegati.

80 LA seconda è, † che Papa Innocentio Ottauo, concesse a' confessori dell'ordine de' frati minori di potere dispensare in tutti i uoti, ne' quali i Vescoui possono, eccetto che in quelli di peregrinatione, che passa due giorni, quando i detti confessori sono [h] giustamente presentati. Il medesimo possono i frati confessori dell'ordine di S. Domenico, & de' Carmelitani, con tutti gli altri, che sono partecipi de' priuilegij de' frati Minori.

LA terza è, che alcuni semplici errano pensando, che subito che prendono la bolla, nella quale il Papa concede loro, che il confessore possa lor commutare, ò dispensare certi uoti, siano liberi de' uoti loro. Perche altra cosa è commettere, & dare po-

[a] In 4. d. 38. q. 1. ar. 4 q. 1. ad 5. & secũda secũdę. q. ultima Ang Votũ 3. §. 26. & Syluer. uotum. 4. q. 7 uersic. 4.

[b] In par. opus. q. 2. de uot.

[c] Ang. uotũ. 4. §. 6.

[d] Cap. scripturæ. de uoto.

[e] Gaiet. in summa uoti commutatio.

[f] Verbo. uotum. 4. §. 20.

[g] In §. in Leuit. co. uot. 27.

[g] Arg. c. priuilegia. 3. dis. 25.

[h] In cõces. 115. quod & commemorat. cõpendium priuileg. relig.

testà di dispensare, ò commutare, & altra è dispensare, & commutare. [a] Onde bisogna, che richiedano il confessore, ch commuti loro i uoti in altra opera pia, ò che dispensi in essi, altramente (ancor che di tutti i peccati gli assolua, & loro plenaria indulgentia conceda) resterebbono nondimeno i uoti nella primiera forza & uigore.

[a] Cap. gratum & c. Relatum de offi. de leg. adiuncto cap si cum nulla. de præbend. lib. 6. & cap. si super gratiam de offic. deleg. eod. lib.

La quarta, che ancora che nessuno resti obligato per il uoto d'altri (benche sia herede di chi ha fatto'l uoto) quanto per l'obligatione personale, come hauemo detto, ne manco quanto per obligatione reale, per ragione di uoto, non dimeno resta obligato per ragione di contratto, patto, ò promessa, come similmente può esser obligato per giuramento d'altri. [b] Et per questo il popolo ch'è hoggi, resta obligato à satisfare li uoti d'osseruar le feste, ò far'altre cose nella medesima terra, doue habita esso popolo, come faceuan in quel luogo gli huomini, che u'habitauano, gia son cent'anni, ò per ragion di uoto, perch'è un medesimo popolo. [c] ò almanco per ragion di contratto, ò promessa; perche l'obligatione passa nel successore uniuersale. [d]

[b] Ex parte de censi. & not. in cap. 2. de pact. lib. 6. & in ca. cum.

[c] Ca. Laicus de for. comp. & Fel. in c.

[d] C. de hære. actio.

QVANTO AL MAL PRENDERE il nome di Dio per bestemmia, & ingiuria sua, ò de' suoi santi.

SOMMARIO.

81 *La bestemmia è un dire interiore, ò esteriormente alcuna ingiuria contra Iddio, ò i suoi santi.*

82 *La Bestemmia è contraria alla cōfessione della fede, & alla carità, & deroga alla diuina bontà, & è peccato mortale grandissimo. Benche, nè la interiore, nè la esteriore sia per se sola heresia, perciochè quelle cōsistono nel dire, & questa nel credere.*

83 *I Bestemmiatori non si debbono assoluere senza grandissima penitenza, ad arbitrio di seuero confessore.*

84 *La Bestammia consiste quando si attribuisce alla creatura quello che solo à Dio conuiene. & quando che il bestemmiatore la dice senza scherzo, ò passione, considerando quel che significano le sue parole; perciochè altramente non è bestemmia, nè peccato mortale, ma ueniale.*

Be-

85 *Bestemmia è nominando Iddio ingiuriosamente, ò i suoi santi. nominando i lor membri uergognosi; conoscendo, ò auertendo quel, che si dice, quantunque per burla. Ma non è bestemmia il dire, al corpo d'Iddio, al sangue d'Iddio, ò giurando, ò contendendo con alcuno.*

86 *Maledire alcuna creatura rationale, ò irrationale, non pensando ch'ella sia creatura d'Iddio, non è peccato di bestemmia. Ma procurare di mescolare nel culto diuino canti profani, e bruttti con uoci humane, ò d'instrumenti, è peccato mortale.*

87 *Musiche, canti, ò canzoni dishoneste, uane, & profane, càntare, ò sonare mentre che si dicono gli offici diuini, con la semplicità de' Musici, che pensano che non sia peccato, perche così s'usa, ò quando non si sa che non sono leciti, non è peccato mortale.*

81 PROSUPPONIAMO † quanto al primo, che secondo Sont'Ambrogio, [a] Alessandro d'Ales, [b] & San Tomaso [c] communemente approbati, bestemmiare è un dire interiore, ò esteriormente alcuna ingiuria contra Iddio, ò i suoi Santi. Il che si fa attribuendo à Dio quello, che non se li conuiene, ò negando quel che se gli conuiene: ò attribuendo alle creature quel, che à Dio solo conuiene: & se col cuore solamente si dice, è bestemmia mentale, se con parole, uocale: se in scritto, bestemmia scritta.

[a] Lib. de paradiso

[b] 2. part. summæ. q. 148.

[c] 2ª. 2ª. q. 13.

82 SECONDO † che la bestemmia è contraria alla confessione della fede, & alla carità diuina, & deroga alla diuina bontà, & è peccato mortale grandissimo, secondo San Tomaso, communemente approbato: [d] Benche, nè la bestemmia esteriore, nè la interiore per se sola è heresia; percioche altra cosa è credere, altra dire, ancor che con la uolontà sola. Et la bestemmia consiste nel dire, & la heresia nel credere, secondo che dice San Tomaso, & esplica bene il Gaetano: [e] aggiungendo, che questo dire può essere in tre modi, cioè desiderando, comandando, & affermando.

[d] 2. Sec. q. 13. art. 1. 2. & 3.

[e] In dicta q. 13.

83 TERTIO † che nessun bestemmiatore si deue assoluere etiandio in foro conscientiæ, senza grauissima penitentia, ad arbitrio di seuero confessore; come si ordina nel Concilio Lateranense ultimo, [f] il quale [g] noi habbiamo tradotto, & dichiarato.

[f] Sess. 4. §. ad abolendam.

[g] In repet. ca. inter uerba 11. q. 3. pag. 77 & nu. 612.

INTERROGATIONI.

EGLI beſtemmiò Iddio, & i ſuoi ſanti dicendo, al diſpetto, non credo, rinego, ſia maledetto, che Iddio non è miſericordioſo, che non è giuſto, ò che è accettatore di perſone, ò che non uede quel, che ſi fa nel mondo, ò che non cura de' fatti humani, ò che caſtiga ingiuſtamente, ò che non può queſta, ò quella coſa, ò attribuì all'huomo quel, che à Dio ſolo conuiene: come è il fare altri felice, ò beato, ò che poſſa ſapere il futuro, [a] è peccato mortale. Ancor che foſſe per burla † ſe colui conſideraua il ſignificato delle parole, ſecondo Bernardino di Buſto [b] quando deliberatamente le diſſe. Percioche, ſe con impeto d'ira le diſſe, & con paſſione, non conſiderando quel che diceua, nè quel che ſignificauano le ſue parole, non peccò piu che uenialmente. [c] Ma s'egli auerti le parole, & conobbe, che erano beſtemmiatorie, ſe ben con ira le diſſe, & finito di dirle ſi pentì, perche ſapeua quel ch'egli diceua, peccò mortalmente, ſecondo il [d] medeſimo.

[a] Secundum prædicta.
[b] 1. Part. ſerm. 17.
[c] Tho. 2. Sec. q. 13 art. 2. ad 3.
[d] Vbi ſupra.

NE' fa al caſo che la ſubita ira procedeſſe da coſa alcuna ingiuſta, come dal perdere in giuoco, dall'imbriacarſi, ò dall'occuparſi in coſa illecita, ſecondo Angelo: [e] Benche il Panormitano [f] ſia di contraria opinione: il che può eſſer uero, quanto al giudicio eſteriore. Et non † baſta per peccare mortalmente, che quella inauertentia naſca dal mal coſtume accompagnato dal diſpregio della ſua ſalute, ò da colpa lata, ſecondo Silueſtro, [g] con queſto però, che la inauertentia foſſe ſtata cagione di quella beſtemmia, cioè che s'egli ſi foſſe accorto di quel, che diceua, non l'haurebbe mai detto, ſecondo il [h] Gaetano.

[e] Verbo blaſphemia. §. 86.
[f] In cap. ſtatuimus. de maled.
[g] Verb. blaſphemia q. 4.
[h] Verb. blaſphemia.

S'EGLI nominò ingiurioſamente Iddio, ò i ſuoi Santi; nominando i loro membri uergognoſi, & conoſcendo, ò bene auertendo quel, che diceua, è peccatò mortale, quantunque lo [i] diceſſe per burla, ancor ch'ei dica, al corpo di Dio, al ſangue di Dio, ò giurando, contendendo con alcuno, non è beſtemmia. [k] Perche dopò la incarnatione di CHRISTO, Iddio ha corpo, & ſangue in quanto huomo, benche non in quanto Dio; come piu largamente in altra parte ho [l] detto.

[i] Ang. interrog. præcep. 1.
[k] Gaiet. ubi ſupra.
[l] ſ. In addit. rep. c. quando de conſ. d. 1. nu. 52.

86 S'EGLI ha maledetta † alcuna creatura irrationale, non pensando in altra cosa, è peccato di parola otiosa, & uana. Ma se l'ha maledetta in quanto creatura di Dio, è peccato di bestemmia, come è dire male di Dio, & de' suoi santi, secondo un Cardinale. [a] S'ei procurò di mescolare al culto diuino, canti profani, & brutti con uoci humane, ò di organi, ò di altri stromenti, è peccato mortale, perche si fa ingiuria al culto Ecclesiastico, & à Dio, secondo il Gaetano. [b] il quale noi seguitiamo; [c] allegando in questo il Concilio di Basilea. [d] Et con † questo aggiungiamo, che se alcuni con simplicità, pensando che questo fosse lecito per ricreatione; perche ueggono ordinariamēte costumarsi; & se sapessero, che fosse peccato mortale, nol farebbono, però chi facesse con simile intentione di queste musiche, sarebbe scusato in parte, ma non del tutto. Ma hora diciamo, che non mi par peccato mortale; saluo che quando le canzoni sono dishoneste, uane, & profane, & cantare mentre si dice l'officio diuino da quelli, che sono auisati, che non sono lecite. Il medesimo diciamo di quelli, che la notte di Natale dicono cose uane, ò maleditioni à coloro, che dimandano la benedittione, per dire i responsorij, ò le lettioni; come noi habbiamo in altra parte [e] detto.

87

[a] Galet. 2[a]. 2[e]. q. 13. art. 1. sub fin.

[b] Secun. 2[e]. q. 91. ar. 1. & in uerbo organorum usus.

[c] f. in rep. c. quando, de consecra. d. 1. not. 16. nu. 42. & 48.

[d] Sess. 15. tit. de his, quæ in missa.

[e] In d. repet. c. quando. not. 16. num. 42.

DEL TERZO COMMANDAMENTO di santificare la festa. Cap. XIII.

SOMMARIO.

1 *Le Feste de' Christiani sono state introdotte dalla legge humana.*
2 *Le Feste non sono tanto strettamēte da osseruare come erano nel la legge uecchia. Perciohe in essa non si commanda il culto diuino interiore; ma che si ascolti la Messa, & ui si prohibiscono l'opere corporali esteriori seruili.*
3 *Le Feste si permettono fare sette opere seruili, & cinque, che non sono seruili si prohibiscono.*
4 *Le Feste si puo lauorare piu per necessità che per pietà.*
5 *Le Feste si può lauorare per premio quelle cose, che sono lecite à farsi senza premio. Ogni città, ò terra con tutti quegli, che si trouano in essa, sono obligati à osseruare le sue feste. ò siano introdotte dalla legge, ò dalla consuetudine.*

ER † fondamento delle interrogationi di questo precetto, prosupponiamo prima, che tutte le feste de' Christiani, & anco le Domeniche, sono introdutte per legge humana; & nessuna per legge diuina, nè naturale, nè sopra naturale, come in altra parte noi prouiamo, [a] & come tiene Giouanni di Torre Cremata; [b] & piu chiaramente l'Arcidiacono, [c] & S Tomaso, [d] & S. Antonino, [e] e'l Palude, [f] & meglio di tutti, Tomaso Valdense Carmelitano [g] che à questo effetto allega S. Girolamo & Remigio. Benche il Panormitano, [h] dice, che le Domeniche sono state ordinate per legge diuina, ilche dicono molti altri, con Angelo in altra parte. [i] Et Siluestro [k] dice questa essere la commune opinione. Però quel che s'è detto, è la uerità, che quantunque la legge naturale, & diuina ne oblighi ad honorare, & riuerire Iddio, non determinò però il tempo, quando dobbiamo farlo: & la legge humana sola determinò solo alcuni giorni, ne' quali noi non douessimo fare opera seruile; acciòche attendessimo ad honorare & riuerire Iddio. Et al Capitolo [k] che essi allegano, si può rispondere nuoua, & singolarmente, che se ben si truoua nel testamento nuouo, & nel uecchio, che si debba guardare un de' sette giorni della settimana, nõ si truoua già, che Iddio ò nell'uno, ò nell'altro d'essi testamenti lo commandi. Perche nel nuouo cominciarono gli Apostoli à guardarli, & commandarono, che la Domenica si guardasse, Da che ne segue, che l'uso ha gran forza intorno al guardare, & oseruare delle feste [l].

IL II. † presupponiamo che la legge humana de' Christiani non commanda, che si osseruino tanto strettamente le feste, quanto si commandaua il sabbato nell'antica & diuina legge, secondo S. Tomaso. [m] Et per questo molte opere si permettono farsi nelle Domeniche, che nõ si sarebbono permesse ne' sabbati di quella legge, come è apparecchiar da mangiare, & altre simili cose. Et piu facilmente si dispensa nelle cose prohibite da fare nelle nostre feste, che in quelle, che si uietauano all'hora nel sabbato, secondo S. [n] Tomaso.

IL III. che per il precetto di guardare le feste, non si commanda il culto diuino interiore, che consiste in pensare, ò in rallegrarsi in Dio, & Iddio con esso lui; ma si bene l'esteriore, che consiste in ascoltare la Messa, [o] & in cessare dalle opere corporali,

[a] S. in cap. licet, de ferijs, & in cap. 1. de consec. dist. 3.
[b] Col. 4. uersi. quarum.
[c] In ca. ieiunia, ea. d. 3.
[d] Secunda secundæ q. 122 art. 4.
[e] 2. par. tit. 9. cap. 7. ante. §.
[f] In 3. d. 7. q. 23.
[g] De sacramental. cap. 140 col.
[h] Ca. licet de ferijs
[i] Verbo feriæ. § 43.
[k] In uerb. dominica.
[k] d. c. licet. de fer.
[l] Arg. cap. fi. de consuetu. & l. 2. quæ sit longa consuetudo.
[m] d. q. 122. artic. 4. ad 4.
[n] In d. art. 4. ad 4.
[o] Cap. Missa. de consec. d. 2.

rali, esteriori, seruili. [a] come uagamente c'insegna un Cardinale. [b] Percioche quantunque il fine di questo precetto sia, che l'huomo pensi, & si rallegri in Dio, come dice S. Tomaso, [c] quando però il fine del precetto è altra cosa che quella, che si commanda, non è precetto, come esso S. Tomaso dice in altra parte. [d] Egli è bene il uero, che sono necessarij al proposito, & l'attentione interiore, che si richieggono all'udire della Messa, accioche ella sia opera di religione.

3 Il iiii. † che nelle feste, tutte l'opere non si prohibiscono, ma solamente le seruili, che sono quelle che propriamente conuengono à coloro, che seruono altrui; conforme ad un testo del Leuitico: [e] & non quelle che sono communi a' padroni, & à i seruitori, secondo S. [f] Tomaso.

Il v. che dal già detto ne segue, che sette sorti di opere seruili tocche da S. Tomaso, [g] sono lecite ne' giorni di festa, cioè quelle, con le quali seruiamo Iddio nel culto diuino. [h] L'essercitio di qual si uoglia opera spirituale; come è l'insegnare con parole, ò con scritti. [i] Le opere necessarie alla salute della persona propria. [k] Le necessarie alla salute corporale del prossimo. Le necessarie per uietare il dãno preparato, ò proprio, ò del prossimo. [m] Il preparar da mangiare per costume della Chiesa, Et il pescare con licentia della [n] Chiesa.

Il vi. che cinque opere non seruili sono prohibite nelle feste per legge canonica. Percioche per un capitolo [o] si prohibisce il mercato, il giudicio ciuile, ò criminale, & il giuramento; saluo che per pace, ò per altra necessità. Et per un'altro capitolo [p], si uietano tutti i processi, & gli atti giudiciali; saluo quelli, che si facessero per pietà, ò per necessità.

4 Il vii. † che non tutto quello, che si può fare per necessità, si può fare per pietà. Perche per necessità si posson far tutte le cose seruili, come non seruili; ma non si posson già tutte queste fare per pietà; se la pietà si prẽde per la uirtù di honorare la patria, & i parenti, come la prendono Marco Tullio, [q] & S. Agostino: [r] nè anco se la pietà si prende per la misericordia. Percioche quantunque l'opere, che da se sono di misericordia, come quelle di dar da uestire, & da mangiare al pouero, [s] si posson fare in tutte le feste, [t] come anco l'opere giudiciali; [u] non già però l'altre seruili, che sono di misericordia, per la intentione sola di colui, che le fa. Et per questo errano co-

[a] Cap. Ieiunia, cum glo. & Arch. de consecrat. d. 3.
[b] Gaiet. secun. 2. q. 122. art. 4. in princ.
[c] Ibidem.
[d] 1. Sec. q. 100. art. 9.
[e] Leuit. 23. omne opus seruile non facies in eo.
[f] S. Tho. in d. q. 122. ar 4. ad 3.
[g] In d. art. 4.
[h] Iohannis. 5.
[i] Iuxta glos. mirabilem. cap. 28. numerorum.
[k] 1. Macha. 2. & ca. Discipulos de consec. d. 5
[l] Prouerb. 4. Erue illos qui ducuntur ad mortem. c. Non inferenda. 23. q. 4.
[m] Deut. 22. Non uidebis bouem fratris tui &c.
[n] Ca. licet. de ferijs.
[o] c. primo de ferijs.
[p] c. cap. fi. de fer.
[q] Rhet. ad Herennium.
[r] In c. primum. 22. q. 2.
[s] Cap. tua. 45. d.
[t] Iuxta glo. d. c. fin. de ferijs.
[u] d. cap. fi. de ferijs.

loro, che per pietà, ò misericordia senza altra urgente necessità edificano, ò racconciano ponti, ò strade; secondo un Cardinale.[a] Ma se prendiamo la pietà per lo culto diuino, diciamo, che sono lecite tutte l'opere, che da se immediatamente sono per honorare Iddio, come portare le croci, ò reliquie: & anco l'opere, che sono un preparamento di queste cose, & che si hanno da fare con queste, ò un poco piu auanti: come è il sonar le campane, à messa, ò à uespro. Non già però l'altre; che se ben sono preparamento delle dette, nondimeno si possono fare auanti la festa, come è il fare l'hostie, lo scopare la Chiesa, coprire gli altari, & fare altri ornamenti. Et molto meno l'opere, che da se non appartengono al culto diuino, nè al preparamento di esso: come è l'arare, il seminare, & mietere per l'aiuto di alcune Chiese, accioche habbiano con che essercitare in esse il culto diuino. Perche queste non sono lecite, se non ui occorre necessità, come sarebbe, se la Chiesa fosse tanto pouera, che non potesse prouedersi del necessario.

LO VIII. † che così lecita, & principalmente si può fare per guadagno il giorno di festa quello, che ui si può lecitamente fare, come lecita, & principalmente si può fare per guadagno in altro tempo: Percioche il proposito, & la intentione del guadagnare, non fa, che l'opera, che non è da se seruile, sia seruile per questo; nè formalmente, nè materialmente, come dice il Gaetano,[b] & io in altra parte ho detto:[c] Benche Ricardo,[d] Angelo,[e] Giouanni da Tabia,[f] & Siluestro,[g] tengano il contrario, per non auuertirui bene.

IL IX. benche le feste, che si commandano à tutti douersi guardare per legge commune,[h] sieno determinate; però molte di quelle, sono state leuate, & altre introdotte dall'uso, & per questo in ogni terra si debbono guardare quelle, che la legge, ò constitution sinodale approbata, & non derogata, ò l'uso prescritto, comanda guardare in quel luogo.[i] poiche (come è detto[k]) tutte sono introdotte per leggi humane. Dal qual seguono molti capi. Il primo, che l'uso prescritto commanda (quel, che communemente si fa) che da meza notte, à meza notte si guardino, non si hanno da guardare da uespro, à uespro: Benche gli paia che la legge così gli commandi: & che, se l'uso commanda solamente guardare fino à mezo giorno, ò fino dette le Messe, dopò si potrà lauorare: Il secondo, che ogni terra ha da guardarle,

[a] Gaiet. Secun. 2. q. 122. art. 4. col. 4.

[b] In Secun. 2. q. 122. art. 4. & in summa, uerb. Festos.

[c] In cap. Ieiunia de consec. d. 3.

[d] In lib. 3. d. 37.

[e] Verbo. feriæ. §. 9.

[f] Verbo. Feriæ. nume. 17.

[g] Verbo Dominica q. 4.

[h] Ca. pronunciandum de cons. d. 3. & c. conquestus. de ferijs.

[i] Per prędicta cap.

[k] Supra eo. ca. nu. 1.

guardarle, quanto l'uso suo commanda: Il terzo, che colui, che si truoua in una città, ha da guardar quelle, che si guardano in quella città; & non quelle, che si guardano nella terra di doue egli [a] è. come e' digiuni di non mangiare, ò mangiar carne, uuoua, latticini il Sabbato, il Venerdì, & altri giorni di uigilie, ò astinentie si dirà à basso. [b] Il quarto, che i lauoratori, che uanno à faticarsi ad altre terre fuora delle loro, non hanno da guardar le feste delle lor terre; ma si ben quelle delle terre doue allhora sono: Il quinto, che i curati delle Chiese fanno male in dar penitentia ad alcuni per hauer lauorato doue si trouauano le feste, che nella sua parochia oue essi erano, si guardauano: Il sesto che si può credere, che colui, che il uespro della festa (& anco l'istesso giorno) ua dalla sua terra à un'altra, doue non si guarda, non pecca di rigor delle leggi: poi che non la rompe doue ch'ella si ha da guardare; con questo che, s'ei si parte l'istesso giorno oda la Messa: perche pigliandolo il giorno nella sua terra, l'obliga ad udirla: come piu di una uolta mi sono tenuto io per obligato à udirla, ò dirla caminando, perche inanzi mezo giorno io mi partì, entrando in alcuna terra doue si guardaua alcuna festa, che nell'altra non si guardaua: benche solo il passare non pare, che obligi tanto.

[a] Arg. ca. illa adiuncta glo. 12. dist. ibidum fueris alibi.
[b] Ca. 23. nu. 138.

DA QUESTE RADICI NASCONO i rami delle seguenti dimande.

SOMMARIO.

6 *Lauorare il dì delle feste per necessità della salute dell'anime, ò del corpo proprio, ò del prossimo, ò per fuggire qualche danno, che non patiua dilatione, nè anticipatione, non è peccato.*

7 *I sudditi di qualunque conditione esser si uogliano, che lauorano la festa per obedire a' lor moggiori non peccano.*

8 *Vendere & comprare il dì della festa con molta occupatione, è peccato mortale. Ma uendere alcune cosette di poca importanza, come sono cordelle, ò altre cose simili, le quali sono appretiate, ò il pretio ui si fa subito, non è peccato. I mercatanti nelle fiere non debbono contrattare le feste senza prima udire Messa.*

9 I Barbieri, i Pescatori, & i Mugnai non peccano, se radono, pescano, ò macinano il dì della festa, in certi tempi, & occasioni.

10 Lauorare ne' giorni di festa per li poueri, senza udire la Messa, nè dopò udita, se non immediate per elemosina, ò per pietà è lecito: ma non per altro interesse.

11 Lauorare nel giorno di festa in far ponti, & strade, ancorche si lauori per pietà, & misericordia de' uiandanti, non essendo molto necessario, è peccato mortale; se però l'ignorantia non iscusa.

I Cacciatori, che uanno alla caccia senza udire Messa, peccano mortalmente: ma dopò udita non peccano à cacciare.

12 Bestie adoprare nel giorno di feste, ò nelle uigilie per auanzare un giorno, è peccato mortale: ma il dottore, che da consiglio in tal giorno per guadagno, non pecca.

13 Il Giudice, che ode le parti il giorno di festa pecca mortalmente eccetto s'egli l'ode per pietà & misericordia.

14 Scriuere, tradurre, comporre, ò copiare libri, ò istrumenti per guadagno, è peccato mortale. Ma non è peccato scriuere lettere, consigli, & istromenti, che lecitamente si fanno il dì della festa, nè quegli; che cantano, & suonano peccano.

15 Lauorare ponno i poueri, ò altri per necessità, ne' giorni di festa: ancor che il Vescouo commandasse che niuno ui lauorasse sotto pena di scommunicatione.

La Festa dispensata tutta (etiandio udita la Messa) in cose uane, & curiose, è peccato mortale.

16 Costume cattiuo di alcuni Parochiani, che astringono li lor parochiani, che lauorano nel giorno di festa, ò non digiunano le uigilie ad accusarsi il giorno seguente nella Messa publicamente.

17 La Contritione & cõpuntione de' peccati è buona ne' dì delle feste, ma non è commandata sotto pena di peccato mortale.

Non udire il giorno delle feste la Messa, ò udirla senza diuotione, & con astrattione di mente, è peccato mortale.

18 Orare non si deue in altri tempi, se non in quegli, che altri è obligato particolarmente; ò sieno l'hore canoniche, ò penitentie imposte dal confessore, ò nel tempo che pare che sia salute dell'anima sua, ò del prossimo, sotto pena di peccato mortale.

19 *Offerire si deue ne' giorni di festa, ne' quali per antica consuetudine s'è obligati, maßime quando è pericolo di dare, ò cagionare scandalo; per ilche la maggior parte del popolo non offerisca, sotto pena di peccato mortale.*

6 S'EGLI ne' † giorni delle feste commandate ha fatto alcuna operatione seruile, ò alcuna dell'altre cinque uietate, è peccato mortale: saluo se lauorò poco, ò se lo fece per necessità della salute dell'anima, ò del corpo proprio, ò del prossimo, ò per fuggire il danno de' suoi beni, ò del prossimo, che non patiuano dilatione, nè anticipatione; per quel, che di sopra s'è detto. [a] Et per questo si scusano coloro, che leuano il grano dell'aia, ò l'uua della uigna, quando si teme di acqua, & quelli, che fanno altre cose simili, & i Mariscalchi, che ferrano le bestie di coloro, che sono in uiaggio, & i Beccai, che uendono nel dì della festa, & apparecchiano la carne per uenderla, se non poterono farlo prima, & gli Hosti, che uendono, & apparecchiano da mangiare per le necessità di chi cõpra. Ma non già quelli, che ciò fanno, accioche altri nella loro tauerna [b] giuochino, & s'imbriachino. Sono anco scusati quelli, che uendono le cose necessarie al uitto cotidiano: come sono il pane, il uino, le frutte, & l'herbe necessarie per quel dì della festa. Et i mulattieri, & i corrieri, che con le bestie cariche, per il ben cõmune ne' giorni delle feste continuano i loro uiaggi: perche la necessità, ò la cõmune utilità gli scusa. [c] eccetto quelli, che il giorno di festa partono di casa loro per far qualche uiaggio, potendo per l'altro dì differire esso uiaggio, & per auanzare quella giornata, si partono: & massimamente, se prima non odono Messa. Habbiamo detto [cariche] perche menarle scariche, non è piu che caminare, & si scusano quelli, che caminano, benche conduchino cariaggi, co' lor letti, uesti, prouisioni, &c. pur che odino Messa: benche caminino lungo camino per tutto il giorno, perche il caminare un poco non è opera seruile, nè uietata nella festa: & è lecito, senza ch'essi siano scusati dall'uso, secondo tutti: Et il medesimo si potria dire del caminare molto, & tutto il giorno: & benche (secondo alcuni (questo si tenga per opera seruile, però l'uso l'ha fatto lecito; pur che si oda la Messa. Non peccano etiandio quelli, che cuocono uetri, mat-

[a] Supra eod. ca. nu. 3. & quod ait Host. in summa de ferijs §. 4.

[b] Augu. ubi supra. §. 12.

[c] Gaiet. ubi supra.

toni, & calcina; nè quelli, che uanno per mare. Et cosi d'altre simili cose, che hanno di bisogno di una continua fatica; [a] pur, che nol facciano per malitia, potendo cominciarli in tempo, che si potessero fornire innanzi, che uenisse alcuna festa.

[a] Angel. Feria. §. 19. Gaet. ubi sup.

SONO † medesimamente iscusati i Barbieri, che ne' giorni di festa cauano sangue à gl'infermi; & i uassalli, ò i seruitori, che sono da i lor signori astretti à lauorare il dì della festa, non per dispregio d'essa festa, ma per qualche altro fine; i quali se non obedissero, incorrerebbono in gran danno delle lor persone, ò de' lor beni, massimamente, se per ciò non lasciarono di udire la Messa. Il medesimo si ha da dire delle mogli, & de' figliuoli, che stanno soggette à lor mariti, & padri; & de' contadini à ciò da giusto timore astretti; & possono per la loro fatica riceuere il giusto salario, [b] per quel ch'è detto di sopra. [c] Il medesimo de' seruitori, che stanno à salario, che finito il tempo, che gli obligaua, non debbon stare piu con quel padrone: percioche se ad alcuno di questi si commandasse, ch'ei lauorasse in dispregio della festa, ò della Chiesa, che l'ha ordinato, non dourebbe obedire; se bene egli sapesse d'esser ammazzato. [d] Percioche questo non solamente sarebbe contra la legge humana di guardare le feste (nelle quali la necessità lo scusa) ma etiandio contra la diuina, & naturale, ch'è di non dispregiare i superiori [e].

[b] Rosella ubi supra ca. 23 & 24. Syl. ubi supra q. 5. conclu. 2.
[c] Supra eod. cap. num. 5.
[d] Arg. cap. santi, de his quæ. 6. & ca. ita ne. 32. q. 5.
[e] l. uelut. ff. de iusti. & iur. & Luc. 10.

S'EGLI ha uenduto, † ò comprato nel dì di festa, occupandosi in quella mercantia, è peccato mortale. [f] Ma non, se poco ui si occupò: come in uendere, ò comprare candele, ò simili cose, nelle quali non bisogna far pretio; percioche egli già è fatto, ò si fa subito, secondo la mente di tutti, & specialmente di Siluestro [g].

[f] Ca. 1. de ferijs.
[g] Verbo Dominica. q. 3.

S'EGLI fu à fiera, & contrattò in essa senza udir Messa, (potendo udirla) ò cōtra il precetto del Vescouo, è peccato mortale: eccetto se contrattò poco, ò il negotio era tale che s'egli quel dì non l'hauesse fatto, gliene sarebbe seguito gran danno; ò se pure altra cosa giusta non lo scusasse. [h] Et non ui ha differentia, che la fiera uenga in Domenica, ò in festa maggiore, ò minore: Percioche, se ui è uso prescritto, & non ui è nuoua prohibitione di chi può prohibirla, udita la Messa si può contrattare in quel giorno: percioche essendo tutte le feste di legge humana (come s'è detto) [i] il costume può modificare la festa nel tempo di fiera.

[h] Syl. ubi supra.
[i] Supra eod. capit num. 1.

di sieta, poi che potrebbe anco del tutto leuarla. [a] come sono anco modificate, quanto alle cose che si uendono all'incanto per autorità della giustitia. [b] & anco nelle uigilie delle feste solenni quanto all'officio de' Barbieri, fino alle due hore di notte, per dispensatione di Papa Eugenio Quarto. Il che s'intende in quelle terre, doue si comincia à guardare la festa dal uespro precedente, fino alla notte del dì seguente, secondo la legge commune. [c] perche doue comincia dalla meza notte la festa fino all'altra meza notte, come in queste parti si usa, il priuilegio non serue à nulla, poi che si può fare ogni opera fino alla mezza notte. [d] Et

9 diciamo col † Gaetano, [e] che, nè il fare, nè l'acconsentire, che gli si faccia la barba nel dì di festa, nõ è peccato mortale, per essere poca cosa; nè anco ueniale, se alcuna cagione giusta ui fosse, per che questo si facesse: benche l'Arcidiacono tenga il contrario: [f] Il cui detto ha luogo in que' Barbieri, che con molti si occupano nell'officio loro. Non peccano anco quelli, che nel giorno di festa pescano que' pesci, che uengono, ò passano in certo tempo, & poi subito se ne uanno, come sono i Tonni, le Aringhe, le Sarde, & altri simili. Ma se ne deue dare alcuna parte honesta alle Chiese piu uicine, ò a' poueri. [g] Et se ben la legge [h] non parlò di altro pesce, che delle Aringhe, per la medesima ragione nondimeno s'intende anco de gli altri. Pare ancor che sia lecito il macinare ne' molini di acqua, ò di uento, che macinano senza che l'huomo molto ui si occupi, & massimamente s'è in usanza, & i prelati nol prohibiscono. Il contrario è del macinare, ne' centimoli per la molta occupatione, & fatica, che ui si richiede; saluo che per gran [i] necessità.

10 S'EGLI ha lauorato † per li poueri ne' giorni di festa senza udire la Messa, ò dopò l'hauerla udita: ma principalmẽte però per qualche interesse, amicitia, ò parentela, & non per elemosina, nè per pouertà, ò senza gran necessità del pouero, ò lauorò fin che non poteua piu, è peccato mortale, secondo che tiene Monaldo. [k] Nè si hà da fare differentia fra le Domeniche, & altre feste maggiori, ò minori, se la necessità è cosi grande, che à giudicio di huomo da bene lo scusa, secondo [l] Siluestro.

11 S'EGLI lauorò † ne' giorni di festa in far ponti, & uie, ancor che si faccia, per pietà, & per misericordia di quelli, che passano, non essendo molto necessario, è peccato mortale, secondo il Gaetano, [m] per quel, che s'è detto di sopra, [n] eccetto,

[a] Arg.ca.fin.de consuet.

[b] Gaiet in summa in festo licita.

[c] Ca.1.de ferijs.

[d] Arg.l. more Romano. ff.de ferijs.

[e] Secunda secundæ q.122.art.4.col. penult.

[f] In ca. peruenit de consec.d.3.

[g] Ca.licet de ferijs, cum eis annotatis per Pano. & alios, & per Ang. uerb.feriæ.§.34.& 35.Gaiet. ubi supra.

[h] Ca.licet,de ferijs.

[i] Rosel.feriæ.§.8.

[k] In summa uer.feriæ.

[l] Verbo. Dominica q.5.

[m] In secũda secũdæ q.122.artic.4. col.4. & in summa uerb.festos dies.

[n] Supra eo.ca.nu.4.

ſe l'ignorantia lo ſcuſaſſe. Ilche è opinione contra molti altri. Et ſecondo eſſo, & tutti, è lecito à quelli, che non poſſono altramente mantenerſi con le loro famiglie, lauorare nelle feſte, ma deue eſſere in ſecreto, s'è poſsibile (per uietare lo ſcandalo) & udire la Meſſa.

S'EGLI andò nel dì della feſta à caccia laſciãdo di udire la Meſſa, è peccato mortale, ſecondo tutti: ma nõ già, s'egli la udì, ancor che cacciaſſe per guadagno, [a] come tiene il Gaetano. [b] Perche nõ è opera ſeruile, nè delle altre cinque prohibite; nè il fine di guadagnare lo fa tale: dicano come lor piace, la Roſella, [c] & Silueſtro [d].

S'EGLI mandò † le ſue beſtie nel giorno di feſta, ò nella uigilia della feſta, per auãzare un giorno, è peccato mortale; [e] ſaluo quãdo le mãdaſſe per coſe neceſſarie per quel giorno, ò p lo ſeguẽte, che nõ ſi può prima fare, ò ui fu poco tẽpo: & colui, che le mena, udiſſe la Meſſa, ò l'uſo lo ſcuſaſſe, per quel, che s'è detto di [f] ſopra.

SE il dottore diede conſiglio principalmente per guadagno à colui, che uenne di lontano, è peccato mortale, ſecondo Silueſtro [g] & la commune. Il contrario è però piu uero: Percioche il dare conſiglio nõ è opera ſeruile, nè delle altre cinque uietate nel dì della feſta: Et quello, che è lecito farſi di feſta, ſi può fare per guadagno, come ne gli altri giorni, per il detto di ſopra. [h] Il perche non è peccato informare il giudice (etiandio col procuratore, & con l'auuocato) per parole, ò per ſcritto, ancor che ſia per guadagno. Et molto meno è il leggere alcuna ſcientia, lecita, perche è eſſercitio di opere ſpirituali, come pruoua il [i] Gaetano.

S'EGLI eſſendo † giudice aſcoltò le parti nel giorno di feſta, [k] è peccato mortale. Perche, ſe ben non è opera ſeruile, è nondimeno delle prohibite, eccetto ſe ciò fece per pietà, & miſericordia. Percioche, ſe quelle, che non ſono ſeruili (benche ſiano prohibite) ſi permettono per opra di pietà, & di miſericordia, ſenza altra neceſsità; tanto piu deue eſſere per neceſsità; per la quale etiandio ſi permettono le ſeruili: come di ſopra ho detto. [l] Et giuſta neceſsità pare, ſe non ſi può in altro dì hauere giudice, ò il teſtimonio. [m] Per ilche ſono ſcuſati i giudici de' uillaggi, che ne' giorni di feſta (ſecondo il coſtume di alcuna terra) danno audientia & rendono ragione a' contadini, perche in altri giorni non ſi poſſono hauere i giudici, & i teſtimonij, ò perche i poueri non perdano le loro giornate, delle quali hanno gran biſogno, per poterſi ſoſtentare.

S'egli

---

[a] In 8. præſupp. ſupra eod. cap. nu. 5.
[b] In uer. teſtes. pag. penult.
[c] Ver. feriæ. §. 21.
[d] Verb. Dominica q. 1. concluſ. 6.
[e] Roſella ubi ſupra §. 22.
[f] Supra. eo. ca. nu. 9.
[g] Vbi ſupra. q. 5. concluſ. 3.
[h] In præſupp. 8. ſupra eod. cap.
[i] In d. q. 12. art. 4. & in uerbo feſtos dies.
[k] Per cap. fin. de ferijs.
[l] In 5. & 7. præſuppo. huius cap nu. 3. & 4.
[m] Gaiet. ubi ſupra.

11

12

14 S'EGLI † ha scritto, ò tradotti libri, ò copiati stromenti per guadagno, è peccato mortale, secondo la Rosella,[a] & Angelo:[b] ma non già per le ragioni, ch'essi danno, ma per questo, che se ben lo scriuere non è da se opera seruile (benche per guadagno, si faccia) il tradurre però & il fare libri per guadagno, è opera seruile. Perche questo è un essercitio mecanico, & corporale. Di che ne segue, che nõ è peccato scriuere lettere, cõsigli, & etiandio istromẽti sopra cose, che lecitamente nel dì di festa si fanno, benche principalmente per il guadagno si faccino: per lo detto di sopra.[c] Il medesimo è di quelli, che suonano, ò cantano nel dì della festa, ò lo faccino principalmente per l'amore di Dio, ò per ricreationi honeste, ò per altro fine pietoso, & necessario, ò per guadagno; dichino pure come lor piace, Angelo, & Siluestro, percioche non sono opere seruili, nè il fine del guadagno le fa tali; come di sopra s'è[d] detto.

15 Auuertiamo † qui di tre cose, La prima, che dato che il Vescouo commandasse sotto pena di scommunica, che niuno lauorasse in giorno di festa, colui che hauesse per necessità lauorato, non incorrerebbe in tal pena; percioche la sententia generale si ha da interpretare secondo la legge commune; cioè che niuno lauori la festa, se non in caso, che la legge il concede;[e] come in altra parte ho detto.[f] Et, se nella scommunica si commandasse, che nè anco per cagione di necessità, nè di pietà si lauorasse, ui si conterrebbono errori intollerabili contra i Canoni,[g] & sarebbe[h] nulla.

LA seconda è, che Papa Eugenio Quarto ordinò, che i secolari, che lauorano nelle feste di Santa Croce, & di San Michele di Settembre, & de gl'Innocenti, & di San Siluestro, non peccano mortalmente: saluo se uenissero queste feste in Domenica.[i] Ancora che quelli, che udita la Messa dispensano tutto il giorno della festa in caccia, in giuochi, & danze, ò in uagare curiosamente, benche non pecchino mortalmente (poi che non fanno opere seruili) peccano però grauemente.[j] si perche non danno à Dio il tempo, che è stato dedicato al suo seruitio, & si anco perche in cosi fatte occupationi ui si fanno molti peccati mortali, secondo S. Antonino.[k] Il quale dice, ch'è degna di pianto la cecità de' Christiani, che piu peccano ne' giorni della festa ordinati per seruire à Dio, che tutta la settimana ordinata per guadagnar da mangiare.

[a] Feriæ. §.12.
[b] Eod. Verb. §.32.
[c] In 8. præsuppo. huius ca. nu. 5.
[d] In d. 8. præsupp. num. 5.
[e] l. procurator. ff. de condicti. indebi. ca. Quintauallis de iureiur.
[f] In c. Inter uerba. 11. q. 3. num. 793.
[g] Cap. fin. de ferijs.
[h] Ca. 1. de re. iudi. & ca. Per tuas de sent. excom. Rosell. ubi supra: §. 27. Syl. ubi supra q. 7.
[i] Compend. fol. 69.
[j] Gaiet. in summa in festo licita.
[k] 2. parte. tit. 9. cap. 7. §. 5.

LA terza, † che è degno di riprensione l'uso di molti Parochiani, che astringono li lor popolani, che lauorano nel giorno di festa, ò non digiunano le uigilie, à dimandare l'altro giorno nella messa publicamente perdono infamandosi; & massimamente, se le dette trasgressioni sono occulte, & non si sanno se non in confessione. Et è gran pazzia pensare, che per quella confessione publica, si scusi dalla sacramentale di quel peccato, che si ha da fare al confessore; come [a] altroue prouiamo. 16

ET ancora † che la contritione, & compuntione de' peccati sia cosa assai conueniente ne' giorni delle feste massimamente per coloro, che si conoscono stare in peccato mortale, non è però commandata sotto pena di peccato mortale, secondo que' dottori, i quali in ciò [b] seguitiamo. 17

S'EGLI ha lasciato di udir la Messa ne' giorni di festa, ò l'ha udita, ma uolontariamente distratto à pensare in altra cosa, la quale non si compatisce con l'attentione, che se li deue hauere, è peccato mortale. Percioche l'ascoltare la Messa con mediocre attentione è di precetto il giorno della festa; [c] secondo Angelo, [d] & il Gaetano, [e] & io in altra parte ho [f] detto.

S'EGLI lasciò † di orare ne' tempi, ne' quali era obligato per particolare obligatione: come è il dire le hore canoniche, & quello, che gli uiene imposto dal confessore per penitentia; ò comandato dal suo prelato spirituale, è peccato mortale, secondo la mente di tutti. Se lasciò di orare à Dio in tempo, che li pareua, che per la salute sua, ò del prossimo non ui fosse altro rimedio, è peccato mortale. Percioche la legge diuina, & naturale ci obliga à orare si come io in altra parte ho detto; [g] seguendo la mente del Panormitano, [h] & di Siluestro; [i] & ponendo l'essempio di colui, che si ritruoua in grandissima tentatione d'impatientia, ò di lussuria, ò di altra cosa simile, & li pare, che altro rimedio non ui habbia, che l'aiuto speciale di Dio: & di colui, che dalla lunga uede due persone, che combattono insieme, & li pare di non uederui altro rimedio per la salute loro, che l'oratione; il quale in questi casi è obligato à dimandarlo à Dio. 18

S'EGLI potendo † lasciò di offerire ne' giorni della festa, ne' quali per antica consuetudine si doueua offerire, con scandalo notabile; ò diede cagione, che la maggior parte del popolo non offeri, è peccato mortale. [k] Benche per legge commune nessuno è obligato ad offerire ne' giorni di festa; secódo San Tomaso, 19

[a] In cap. Sacerdos num. 107. de penit. d. 6.

[b] Rosella Verb. Feria. §. 2. & Gaiet. in summa Contritio. & secunda secundæ. q 122. arti. 4. & Syl. uerb. Dominica. q. 6. §. 4.

[c] Cap. missas, de con sec. d. 1.

[d] Feria. §. 4.

[e] In summa uerb. festorum uiolatio.

[f] In rep. c. quando de conse. d. 1. not. 3. nu. 18. & ca. 2. nu. 10. & ca. 13. num. 8.

[g] In rep. cap. quando de consec. d. 1. num. 13.

[h] In 4. d. 15. q. 1. colum. 5.

[i] Verb. oratio. §. 8.

[k] Arg. Ca. omnis de consecr. d. 1. adiúcta gl. & is quę ibi diximus.

maso, [a] Giouanni di Torre Cremata, [b] Il Panormitano, [c] con S. [d] Antonino & la commune: per costume però usato per dieci anni (secondo esso Panormitano [e]) si obliga. Al quale costume si sodisfa communemente, quando la maggior parte del popolo, del capitolo ò del collegio offerisce. Nè rompe il costume colui, che per non hauere per allhora danari, resta di offerire. Et basta, che ciascuno offerisca quel, che li piace: [f] saluo, se fosse prescritto, che si douesse offerire una certa quantità; secondo la mente de' sopradetti, & di [g] Siluestro.

[a] Secunda, secundae q. 86. art. 1.
[b] In d. art. Omnis
[c] In rubr. de paroch.
[d] 3. parte. tit. 2. cap. 11. & Ioan. Andr. Panor. & Cõ. in rubr. de parro.
[e] In cap. sententia; de symon.
[f] Syl. uerb. decima §. 1.
[g] Ver. Domina. §. 1.

DEL QVARTO COMMANDAMENTO di honorare il Padre, & la Madre Cap. XIIII.

SOMMARIO.

1. *La Religione è uirtù congiunta alla giustitia, che ci inuita ad honorare Iddio, come principio, & conseruatione del nostro essere.*

La Pietà è uirtù, che ci inuita ad honorare i nostri padri, & amici, come secondario principio del nostro essere, & conseruatione.

La uirtù della Misericordia congiunta alla carita, non è pietà, ma ci inuita à soccorrere altrui gratiosamente nelle necessità.

2. *L'Osseruantia è uirtù congiunta alla giustitia, che ci inuita ad honorare i nostri superiori, & le persone, c'hanno dignità, come principio del gouerno. La Religione & l'Osseruantia alle uolte si chiama pietà.*

I tre primi precetti sono di opere della uirtù della Religione, & i sette ultimi sono di quelli dell'Osseruantia.

3. *I Padri s'intendono nel quarto precetto principalmente quelli, che ci hanno generati, i parenti, & la patria, che ci conserua, & secondariamente, i gouernatori ecclesiastici, & secolari; & tutti quegli c'hanno cura di noi co' nostri prossimi.*

4. *Il precetto di amare il prossimo come se stesso, con quello d'amare Iddio sopra ogn'altra cosa, non sono nel numero de' dieci, in tre cose però consiste l'honore, del quale nel quarto si*

parla, cioè in amare, obedire, & riuerire col cuore, con le parole & con l'opere.

Il padre, con la madre non si debbono amare, nè piu, nè quanto Iddio.

5 *I precetti scaturiscono tutti dal primo dell'amare Iddio sopra tutte le cose.*

6 *L'amore uerso il prossimo è diuiso in due specie, cioè in naturale, & in charitatiuo.*

7 *L'amore charitatiuo è quello col quale amiamo il prossimo, per essere capace, & atto come siamo noi per participare insieme con esso noi della superna beatitudine.*

8 *Il Precetto d'amare il prossimo ci obliga sotto pena di nuouo peccato mortale sempre, & per sempre, non eccettuando alcuno del generale charitatiuo, parimente egli ci obliga ad amare il nemico in specie, che ci dimanda perdono.*

Amare siamo obligati colui, che ha speciale necessità del nostro aiuto spirituale, ò corporale.

9 *Il Precetto charitatiuo non ci obliga ad amare il prossimo in istato di gratia per special carità: se la necessità però non ci astringe à ministrargli i sacramenti; essendo egli in necessità, ò altra cosa simile non ci obligasse.*

10 *Costume diabolico è dire, il diauolo ti porti, io ti dò al Diauolo, ma dire, Iddio ti faccia santo, Iddio ti dia il Paradiso, ò altre simili parole, è costume Angelico.*

PER † fondamento delle interrogationi di questo precetto, dico primo, che fra le uirtù cogiunte alla giustitia, si come ue n'è una, la quale si chiama Religione, (che secondo Marco Tullio, [a] & San Tomaso [b] è quella, che ci inuita ad honorare Iddio; come primo principio del nostro essere, & conseruatione) cosi ue n'è un'altra chiamata Pietà, & secondo essi Marco [c] Tullio & San Tomaso [d] è quella, che ci inuita ad honorare i nostri padri, la patria, & gli amici, come secondario principio del nostro essere, & conseruatione: benche il uolgo communemente prende per una medesima cosa la Pietà, & la Misericordia. Il che non è uero: Percioche, oltra che la misericordia è congiunta alla Carità, secondo S. Tomaso, [e] & la Pietà alla Giustitia, [f] questa inuita ad honorare debitamente i detti, & la

[a] In 3. Rethor. ad Heren.
[b] In secunda, secundæ.q.80.
[c] In d.3. Rethor.
[d] Secunda secundæ q.102.
[e] Secunda secundæ q.30.art.1.
[f] Secunda, secundæ q.101.art.3.

& la Misericordia à soccorrerli gratiosamente nelle necessità; si come un Cardinale[a] dichiara. Benche ancor molte uolte i dotti chiamano l'una col nome dell'altra. Et noi aggiungiamo, che se ben la uirtù della Pietà, principalmente c'inuita ad honorare i sopra detti, come principij secondarij del nostro essere, & della nostra conseruatione, ella però secondariamente, & men principalmente inuita anco i padri ad honorare i loro figliuoli, & il marito & la moglie ad honorarsi l'un l'altro.

2 Il II. † che ui è anco un'altra terza uirtù congiunta con la Giustitia, che si chiama Osseruantia; & secondo Marco Tullio,[b] & S. Tomaso;[c] è quella, che c'inuita ad honorare i superiori, & le persone, c'hanno dignità, come principio non già del nostro essere ma si bene del gouerno, & si come la Religione è maggiore, che la Pietà, così la Pietà auanza la Osseruantia. Et come la Religione molte uolte si chiama Pietà secondo S. Agostino,[d] & S. Tomaso,[e] così etiandio la Osseruantia si chiama molte uolte Pietà.[f] Et come i tre primi precetti sopradetti della prima tauola sono delle opere della uirtù della Religione congiunte con la Giustitia, così questo precetto, ch'è il quarto in ordine di tutti (ma primo fra quelli della seconda tauola) si dà principalmente alle opere della uirtù, della Pietà, & secondariamente anco à quelle della uirtù dell'Osseruantia. Et si può anco (al parer nostro) estendere à tutte le opere di carità, che noi dobbiamo al prossimo; per un detto di S. Bonauentura che adesso s'allegherà,[g] il padre per suo commandamento può obligare il figliuolo à peccato mortale: & l'obliga quando gli commanda alcuna cosa di grande importantia, che appartiene alla sua potestà,[h] & gouerno.

3 Il III. † che per padri in questo precetto intendiamo principalmente, (come dice il Concilio Coloniense[i]) quelli, che ci hanno generati, & i parenti, & la patria, che ne conseruano;[k] & secondariamente i gouernatori Ecclesiastici,[l] & secolari;[m] & quelli c'hanno cura di noi: come sono i tutori, i curatori, i maestri, & tutti i nostri prossimi, ancor che à un certo modo essi siano nostri parenti, secondo S. Bonauentura,[n] per essere tutti discesi da Adamo,[o] come disse la glosa.[p]

4 Il IIII. † che benche il precetto di amare il prossimo, come se stesso, non sia del numero de' dieci, come anco nō è quello di amare Iddio sopra ogni altra cosa, secondo quel, che

[a] Caiet. in d. q. 10 art. 1.

[b] Tertio Rethor.

[c] Secunda secundæ q. 102. artic. 1.

[d] Lib. 10. de ciuitate Dei.

[e] Secunda secundæ q. 101. artic. 3.

[f] In d. q. 102. ar. 1.

[g] In 3. d. 37. in expos. litteræ.

[h] Arg. ca. 21. Deuterono. & ca. 1. ad Romano.

[i] Fol. 286.

[k] Ecclesi. 3.

[l] 1. ad Corint. 4.

[m] 4. Reg. 5. ff. de autho. tuto. & curato. per totum.

[n] In 3. d. 37. in oppositione literæ.

[o] L. ut uim ff. de iust. & iure.

[p] In d. l. ut uim.

[a] In c.11.nu.5.&.6.
[b] Lucæ.14.
[c] Matth.10.

s'è detto di ſopra, [a] con S. Tomaſo, in tre coſe però conſiſte l'honore del quale in queſto precetto ſi parla: cioè in amare, in obedire, & riuerire col cuore, con le parole, & con le opere. Nè è contrario à queſto, quel, che dice l'Euangelio, [b] che Chi non odia il ſuo padre, & la ſua madre, non è degno di eſſere mio diſcepolo: perche egli uuol dire ciò, ch'egli ſteſſo altroue diſſe, [c] Chi ama il padre ſuo, & la madre ſua piu che me, non è degno di eſſere chiamato mio. Et queſto è che Iddio uuole, che noi amiamo, obediamo, & honoriamo i noſtri padri, però non piu, nè tanto quanto eſſo. Et quando egli commanda il contrario di quel, che i noſtri padri comandano, eſſo uuole eſſere obedito, & preferito.

[d] Matth. 22.
[e] In cap.11. num.5. & 6.

Il vi. † che il precetto di amare il proſſimo come ſe medeſimo, [d] non è nel numero di queſti dieci; come anco non è quello d'amare Iddio ſopra ogni altra coſa; come s'è ſopra detto, [e] & che come quello di amare Iddio ſopra ogni altra coſa, è principio d'onde ſcaturiſcono immediatamẽte i tre primi precetti, coſi queſto è principio d'onde immediatamente procedono queſto quarto, & i ſei, che ſeguono; che ſi dicono della ſeconda tauola; come i tre primi della prima. [f] Habbiamo detto [immediatamente] percioche mediata, ò immediatamente tutti ſcaturiſcono dal primo dell'amare Iddio ſopra tutte le coſe: percioche da lui uiene quello, ch'è d'amar il proſſimo come ſe medeſimo, ſecondo che dichiara San [g] Tomaſo. 5

[f] Exod.20. de quib⁹ pulchre Tho.1.2.q.102.ar.4.
[g] Secunda, ſecundæ q.44.ar.2.
[h] Quod facile colligas ex utroque Th. ſecunda, ſecundæ.q.23.art.1.& 24.ar.1.
[i] Th.1.2.q.26.ar 4.

Il vii. † che ſono due ſpecie [h] & maniere d'amore honeſto del proſſimo, l'uno naturale, ò humano, & l'altro ſopranaturale & diuino, che ſi chiama carità, ò caritatiuo. Il naturale, ò humano è quello con che ſi ama per eſſere huomo, parente & uicino, ò per altro riſpetto, che non include Iddio ſopra ogni altra coſa amata, nè la beatitudine, nè la capacità di eſſa. Et queſto amore humano ſi diuide in due, [i] l'uno ſi chiama, amore di Concupiſcentia, per il quale amiamo il proſſimo principalmente per il noſtro bene & diletto, utile, ò intereſſe: & l'altro ſi chiama d'Amicitia; per il quale amiamo il proſſimo per ſuo bene, diletto, utile, ò intereſſe: & l'uno & l'altro di queſti può eſſer buono & honeſto, s'ei ſarà bene ordinato: & anco cattiuo & dishoneſto, s'ei ſarà diſordinato: Et l'altro è † amor ſopranaturale, diuino, & caritatiuo, ò di carità; & è della iſteſſa natura & ſpecie, & generatione ch'è il caritatiuo 6 7

di Dio,

di Dio, secondo S. Tomaso. [a] perche dato che l'obietto, &
mira materiale dell'amor caritatiuo del prossimo sia esso: però
il formale, & la ragione è cagion di quello amore, con la diuina,
& infinita bontà di Dio, che è l'istesso Iddio benedetto. [b] Per-
cioche, l'amore di concupiscentia con che amiamo il prossimo
per nostro diletto & utile, non è charitatiuo; nè anco quello della
nostra amicitia naturale con che l'amiamo per suo bene, per
essere egli parente, compagno, uicino, ò amico nostro per alcuna
communication temporale. [c] Il quale poco da molti si conside
ra: & solo quello è amor caritatiuo del prossimo, per il quale
l'amiamo per esser egli capace, & atto come siamo noi per parte-
cipare insieme con esso noi di quella superna beatitudine, che la
diuina bontà si contenta darci, & communicar con la sua gra-
tiosissima uista, & fruition perpetua & inesplicabile: & deside-
rargli quel bene superno della beatitudine come colui, ch'è ca-
pace di essa: Come anco par che l'amore, col quale amiamo noi
stessi, sia caritatiuo, è necessario che ci amiamo per rispetto che
Iddio per sua infinita bontà ci ha fatti capaci di quella beatitudi-
ne eterna, di sempre uederlo, amarlo, goderlo, & seruirlo. Im
però è uero, che cosi come qual si uoglia opera di qual si uoglia
uirtù, si fa opera di carità, che si chiama commandata, quan-
do si fa per carità; cosi l'amor di concupiscentia, ò di amicitia
honesta, si fa opera di carità commandata, se si farà per essa,
ma non amor caritatiuo. Onde facilmente si raccoglie, quanto
poco amor charitatiuo usiamo anco con noi medesimi.

8 Lo VIII. † ch'è dubbio mal determinato, in che tempo
noi siamo obligati à adempiere questo precetto d'amare il prossi-
mo come noi stessi, di maniera che mortalmente pecchiamo per
non osseruarlo: Però al presente, saluo miglior parere, il mio è
che egli ci obliga sempre, & per sempre, che quando amiamo Id-
dio, & il prossimo caritatiuamēte, & generalmente, non escludia-
mo da quell'amor generale alcuno, benche egli sia nostro nemico,
& di Dio, s'egli già non è nell'inferno: [d] Ancora egli ci obliga
quando il nemico, che ci ha offesi ci dimanda perdono, ad amar
lo, & mostrargli amore in speciale, secondo S. Tomaso. [e] pe-
rò à noi pare che ci basti amarlo, mostrandogli alcuno amor na-
turale; benche non concepiamo questo alto amore caritatiuo,
perche non facciamo per esso un nuouo peccato. Percioche,
dato che questo paia contrario, à quel, ch'egli dice, però per

[a] Secunda, secundæ q. 23. art. 5.

[b] Idem Tho. Explicatius ibi à Gaie. 2a. secundæ. q. 25. art. 1.

[c] Iuxta mentem eorundem quod in dicta addit. nu. 354. latius dicebamus.

[d] Iuxta mentē utriusque Tho. secunda secundæ. q. 25. ar. 6. 8. 9 & q 83. artic. 8.

[e] Iuxta mentem eorundem in d. q. 83. art. 8.

auuentura egli ſente queſto medeſimo. Obliga etiandio quando il proſſimo ha neceſſità eſtrema del noſtro aiuto, per ſalute dell'anima ſua: come il bambino, il pazzo, & anco il ſauio, che muore ſenza batteſimo:& anco colui, che dimanda alcun conſiglio, ò conſolatione, ò aiuto ſpirituale: ſenza il quale, al parer d'huomo prudente egli ſi ha da condennare.

HABBIAMO detto [per la ſalute dell'anima ſua] perciò che ci pare che non peccarebbe colui, che non amaſſe di queſto amore caritatiuo, chi è in eſtrema neceſſità della ſalute della uita corporale, ſe per altro amor naturale piu baſſo, come di parente, d'amico, di compagno, di uicino, ò d'altro lo ſoccorreſſe [a].

NON è contrario il dire, che l'iſteſſo pare di colui, che ſenza amor caritatiuo, con il ſolo naturale ſoccorre chi è in eſtrema neceſſità ſpirituale; perche poche uolte può accaſcare che ſi ſoccorra tal neceſſità, ſenza deſiderio della ſalute ſpirituale, che in ſe include l'amor formale, ò uirtuale di carità. Et aggiungiamo à queſto, che (ſi come ſopra s'è detto) che ne pareua, che non faceua nuouo peccato, colui, che credendo probabilmente eſſere in iſtato di gratia, adempierà il precetto d'amare Iddio caritatiuamente, quando egli era obligato fuora di tale ſtato. Et coſi † 9 ſimilmente per piu forte ragione, colui, ch'è obligato adempiere il precetto di amar'il proſſimo caritatiuamente non pecca, ſe non lo adempie in iſtato di gratia, s'egli probabilmente crede eſſere in eſſa. Et anco per uentura ſi potria dire, che non ſiamo mai obligati à queſto precetto d'amare il proſſimo in iſtato di gratia, per ſpecial carità, ſe la neceſſità, di amminiſtrare i ſacramenti à colui, che è in eſtrema neceſſità ſpirituale, ò altra coſa ſimile, non ci obligaſſe ad eſſo. Il che tutto è aſſai ordinario, & poco dichiarato. Da tutto queſto † ne ſegue, quanto ſia diabolica coſa il 10 dire al proſſimo diauolo ti porti: ti dò al diauolo: & al contrario, quanto Angelica, & utile, & conſolatiua è quella, di dire con la bocca, & col core al proſſimo, Iddio ti faccia Santo: Iddio ti dia il Paradiſo, & altre ſimili parole. Ma maggiormente il marito alla moglie, & la moglie al marito, percioche queſto deſiderio di uerità concetto, riforma molto, & raffrena l'amore honeſto, & humano fra quegli, à tal che egli non degeneri & torni in amor dishoneſto, & di uietato diletto.

[a] Arg. notatorũ in ca. paſce. 86. d. & in l. necare. ff. de liber. agnoſ. & eorumque Tho. ſecunda ſecundæ. q. 25. artic. 1.

DA

DA QVESTE PRESVPPOSTE radici seguono le seguenti dimande.

SOMMARIO.

11 *Il precetto d'honorare il padre è rotto dal figliuolo, che pecca mortalmente, quãdo uuol notabil male al padre, alla patria, a' suoi maggiori, & a' Principi.*

12 *Il padre, & la madre non honorare, & non amare con segni esteriori, è peccato mortale.*

13 *Il padre & la madre maledire, accusare, disprezzare, desiderargli la morte, non gli liberare dalle carceri, ò non gli soccorrere nelle lor grandi neceßità, è pecato mortale.*

14 *Il figliuolo, ch'entra nella religione, & lascia in estrema neceßità il padre, ò la madre, pecca mortalmente; & è obligato à uscirne per poterli soccorrere; ancor ch'egli sia professo.*

15 *I figliuoli sono obligati à pigliar per moglie, ò per marito quella donna, ò quell'huomo, che il padre uuole ò la madre; quando però lo fa per leuare nimicitie pericolose.*

16 *Il figliuolo è obligato à restituire la roba male acquistata dal padre, & sodisfare a' legati da lui lasciati; maßimamente quegli d'opere pie, sotto pena di peccato mortale.*

11 'EGLI ha † portato odio, ò ha desiderato alcun notabil male à suo padre, & madre, ò alla patria, ò al suo Re, a' suoi giudici, ò al Papa, ò ad alcuno prelato, ò tutore suo, è peccato mortale. Percioche, se ben l'odio ingiusto, & deliberato di danno notabile contra qual si uoglia persona è peccato mortale, il sopradetto però, ò almen quel del padre naturale è doppio; & circondato di circostantie, che di necessità si debbono confessare, per quel, che di sopra s'è [a] detto.

[a] Cap. 6. num. 3.

12 MA † dato caso, che non l'odij, ma piu tosto l'ami, però non mai, ò poche uolte mostri cosi al padre come alla madre segno d'amore, anzi li miri sempre, & parli loro aspramente, come, s'ei gli odiasse, è peccato mortale, secondo Angelo, [b] Silvestro, [c] e'l Tabia. [d] Percioche siamo obligati ad amarli, & obedirli, &

[b] Verb. filius §. 30.
[c] Verb. filius §. 22.
[d] Verb. filius §. 16.

riuelirli col cuore, & con le parole, & con l'opere, come di sopra s'è [a] detto.

S'EGLI † non uolse obedirli in quel, che appartteneua al reggimento, & gouerno della casa, ò de' suoi beni, è peccato mortale. [b] Eccetto quando ciò lasciasse per inauertentia, senza dispregio, & ostinatione: si come anco non è mortale il non obedirgli in altre cose corporali. [c] S'egli non uolse obedirgli in quel, che conueniua a' buoni costumi, & alla salute dell'anima sua, come è di lasciare la mala compagnia, il giuoco uietato, le meretrici, & di perdere in simiglianti uitij il tempo, è peccato mortale, secondo i sopradetti.

12

S'EI gli ha battuti, ancor che leggiermente, è peccato mortale, secondo Ricardo. [d] O' se deliberatamente ha detto loro parole ingiuriose, ò tali, che con ragione gli ha poruocati ad ira [e] notabile.

SE † gli ha col cuore maledetti, ò morti, ò uiui, è peccato mortale. [f] Benche non è piu, che ueniale, se fu solo con parole. Se gli ha accusati di alcun graue delitto, è peccato mortale, secondo il detto Ricardo: [g] purche non sia di heresia, ò di tradimento contra il suo Signore, ò la sua republica: percioche in questi casi, (benche non fosse obligato, come dice Decio,) [h] li sarebbe però lecito. [i] & sarebbe anco alcuna uolta obligato; come in altra parte ho [k] detto.

13

SE gli ha dispregiati tanto, ch'esso si sia tenuto per dispregiato, & dishonorato per essere loro figliuolo, è peccato mortale. [l] Ma s'egli nol fece per dispregio, ma per non perdere il credito, che uedeua douere esserli danno, ò per altro inconueniente, che ne sarebbe seguito, non sarebbe peccato mortale: massimamente, se in quello il padre espressamente, ò tacitamente consente, [m] per il danno, che gli seguirebbe dal danno del figliuolo.

S'EGLI ha desiderata la morte à suo padre per hereditare; ò non procurò di cauarlo di prigione; ò non fece la debita diligenza in guarirlo, ueggendolo furioso, rimbambito, & senza giudicio, è peccato mortale: [n] & può per questo essere dishereda to. [o] O' gli ha uietato, ò l'ha impedito, che non faccia testamento, ò che non restituisca il male tolto, ò il mal posseduto, [p] è peccato mortale.

[a] In præsupp. 4. huius cap. num. 4.
[b] Ang. Syl. & Tha. ubi supra.
[c] Ang. & Syl. ubi supra.
[d] In 3. d. 37.
[e] Alex. in 3. part. d. 4. precep. & Richar. ubi supra.
[f] Exod. 21. & Alex. ubi supra.
[g] Vbi supra.
[h] In c. 1. nu. 7. de offic. deleg.
[i] Arg. l. minime. ff. de relig. & sumpt. fun.
[k] In repet. ca. inter uerba enim.
[l] Alex. ubi supr.
[m] Arg. ca. quæritur, & ca. utilem. 22. q. 2.
[n] Arg. cap. 2. de concess. præb. & l. fin. C. de pact.
[o] Anth. ut cum de app. cog. G. causas, col. 8.
[p] Arg. l. 1. §. de testam. & l. 2. C. si quis aliquem test. prohi.

S'EGLI non ha prouisto il padre, & la madre nelle loro gran di necessità, & specialmente nel uitto, & uestito, ò nelle loro infirmità, potendo farlo, è peccato mortale, [a] eccetto, se il padre poteua sostentarsi de' suoi proprij beni, ò con arte, ò con officio: perche allhora il figliuolo non sarebbe obligato à darli del suo; saluo se l'officio fosse cosa uituperosa al suo [b] stato.

14 SE † stando suo padre in estrema necessità, & hauendo gran bisogno dell'aiuto suo, & soccorso, entrò in alcuna religione, ò non ne uscì ancor ch'ei ui fosse professo, se altramente non poteua aiutarlo, [c] & con uscirne l'aiutaua: ò se ritrouandosi il padre in cosi gran necessità che se ben non era estrema, obligaua nondimeno di precetto il figliuolo à soccorrerlo, lo abandonò, & se n'entrò in religione, è peccato mortale. [d] Benche in questo caso, s'esso ui entrò, & fece professione, non deue, & non è obligato ad uscire d'essa religione, se bene è obligato ad aiutarlo quanto egli può (secondo il suo stato) secondo Gaetano. [d] Per la qual risolutione si possono concordare l'opinioni contrarie di S. Tomaso, [e] di Nicolò di Lira, [f] & de' Parisini. [g] Aggiungendo però questo, ch'egli non tocca, cioè, che se il padre & la madre si ritrouano in quella gran necessità, quando il figliuolo si fa frate, esso è obligato à lasciare la religione, se stando in essa non può rimediargli; & uscendone dargli aiuto, percio che questo debito, & questo obligo precedette alla entrata nella religione, il che è cio, che i Parisini [h] sentono.

15 SE † douendo maritarsi, non uolse prendere per marito, ò per moglie, quella, che li comandaua suo padre, che prendesse per tor uia nemicitie al padre pericolose, ò contra il commandamento di suo padre prese moglie alcuna non conueniente al suo stato, ma indegna di se, è peccato mortale, secondo S. Bonauentura. [i] Perche, se ben, come dice una glosa singolare, [k]) il padre non può priuare della heredità nè anco la figliuola, che si marita contra sua uolontà con persona degna di se, ò pure indegna, secondo la commune opinione, [l] ella non resta però di far male, e oltraggiare suo padre; & conseguentemente pecca mortalmente; almeno quando ella contrauiene alla uolontà di suo padre senza alcuna ragioneuole cagione, almeno al suo parere innanzi à Dio. Et cosi si ha da limitare questa interrogatione. Dalla quale si può cauare una nuoua intelligentia & singolare d'un capitolo, [m] in quanto egli dice, che il figliuo-

[a] Arg. cap. inter cætera 22. q. 4 & c. non satis 86. d. & Ange. ver. filius. § 30.
[b] Arg. l. siquis à liberis §. Idem rescripsit. ff. de lib. agnos. adiuncta glos.
[c] Arg. cap. pasce. 86. d.
[d] Tho. secunda, secundæ. q. 101. arti. 4.
[d] In d. Artic. 4.
[e] In d. artic. 4.
[f] Matthæi. 15.
[g] Io. Maior. in 4. d. 38. q. 16.
[h] Io. Maior ubi supra.
[i] Arg. cap. aliter 30. q. 5. & cap. honoratur. 32. q. 3. & cap. 1. de despons. imp.
[k] Glos. cap. de raptor 36. q. 1 & auct. Sed si post. C. de inoffic. testa.
[l] Quam sequuntur Felinus, & Decius in ca. eccles. de cōst. Io. Lup. in rep. cap. per uestras. § 9.
[m] Cap. 1. de despon impub.

lo deue prendere per moglie colei à cui suo padre si truoua hauerlo promesso; cioè che non solo deue cosi fare di honestà, ma anco di necessità per non peccare. Benche egli non può essere forzato à questo.

S'EGLI non ha restituita la roba di male acquisto hauuta della heredità di suo padre, [a] è peccato mortale.

S'EGLI per negligentia, † ò per auaritia differì lungo tempo di pagare, ciò che suo padre morto era debitore: ò di adempire il suo testamento; massimamente nelle cose lasciate per opere pie; è peccato mortale, secondo S. Antonino. [b] Percioche il differire poco tempo, non pare che sia mortale, [c] nè anco ueniale, massimamente s'egli fece questo, accioche le robe del morto si uendessero, meglio, per darne maggiori elemosine, Benche questa intentione non basterebbe per differirlo à lungo tempo, secondo S. [d] Tomaso.

[a] Cap. Michael. de usuris, cum glos. & sup. ibi per omnes.

[b] Secunda part. tit. 2. cap 7. §. 1. & ca. 8.

[c] Arg. l. si debitori. ff. de iudicijs.

[d] Quodl. 6. arti. 16.

DE' PECCATI PECULIARI DE' padri intorno à i loro figliuoli.

SOMMARIO.

17 *Il padre, & la madre sono obligati à soccorrere alla necessità della uita spirituale, ò corporale de' lor figliuoli, sotto pena di peccato mortale.*

La madre è obligata à nutrire il suo figliuolo col proprio latte, s'ella può: se non, procurargli buona nutrice, & dargli le cose necessarie insino al terzo anno; sotto pena di peccato mortale.

Il padre, & la madre, che mandano i lor figliuoli per auaritia all'hospedale, ò in altri luoghi publici, ò priuati, ò non uogliono dotare la figliuola naturale, peccano mortalmente.

Il padre, & la madre, che pongono i lor figliuoli per forza, per inganno, ò per timore nella religione, ò ne gli cauan fuori, peccano mortalmente.

Il padre, & la madre, che costringono i lor figliuoli a maritarsi contra il uoto loro, peccano mortalmente.

18 *Il padre, & la madre, che consentono che la lor figliuola ami, ò sia amata à mal fine, ò che essendo sposa faccia atti impudichi col suo sposo, peccano mortalmente.*

SE † essendo padre egli ha fatto patire i figliuoli notabilmente delle cose necessarie alla uita spirituale, ò corporale, senza hauere scusa di pouertà, ò altra cagione giusta, [a] è peccato mortale.

SE la madre non ha alleuato il figliuolo col proprio latte, ò è stata notabilmente negligente in ritrouare buona nutrice, ò in sapere, s'ella bene l'alleuaua, ò non uolse darli le cose necessarie fino al terzo anno della sua età, è peccato mortale. [b] Benche in non uolere alleuare il suo figliuolo col proprio latte senza giusta cagione, ella non pecca mortalmente, nè anco uenialmente con giusta cagione. Habbiamo detto, [fino a i tre anni] percioche passati i tre anni, il padre è obligato à prouederlo delle cose necessarie; se però egli non è pouero, & il figliuolo non ha roba, nè arte, nè officio à se conueniente per sostentarsi, & non è tanto peruerso, & cattiuo, che meriti secondo la legge di essere [c] disheredato.

SE per auaritia egli ha mandati i suoi figliuoli allo spedale, ò gli ha gettati su le porte della città, ò in altri luoghi publici, ò priuati, è peccato mortale. [d] ò non uolse dotare la sua figliuola naturale, potendo farlo. [e] è anco peccato mortale.

S'EGLI riuocò i uoti de' suoi figliuoli di peregrinatione, ò di astinentia fatti con sua licentia, senza giusta cagione è peccato mortale secondo quel che s'è detto di [f] sopra.

Se essendo il figliuolo di legitima età, lo leuò dalla religione, doue egli staua, per forza, ò per inganno, è peccato mortale, [g] ò se al figliuolo, ò figliuola, c'haueua fatto uoto di castità, ò di religione in età legitima da poter farlo, lo consigliò, ò lo sforzò, che si maritasse, [h] è peccato mortale.

18 S'EGLI sa, † che sua figliuola è nella uita sua dishonesta, ò che usa belletti à fin dl peccare mortalmente, & non la riprende, è peccato mortale. [i] L'andare però adorna piu di quello, che la sua conditione richiede, non per mal fine (almeno tale, che sia peccato mortale) non pecca, se non uenialmente. Et il padre non riprendendola peccarebbe uenialmente: perche chi consente, non pecca piu che colui, che fa la opera. [k] S'ei consentì, che sua figlia tenesse innamorati per mal fine, ò le fece hauere conuersatione di cattiue compagnie: come è quella delle donne di mala uita, che si prosume, che la farebbon peccare, el peccato mortale. Se constrinse la figliuola per inganni, ò minac-

[a] Cap. dua ista 23. q. 4. & cap. non putes ead. cauf. & q. 5. prima ad Thim. 5. text. sing. in cap. siquis reliquerit. 30. d.

[b] Per ea quæ diximus in ca. ad ctus. 5. d. & arg ca. fi. de cóing. infel. & l. nec filium. C. de pat. pet.

[c] Arg. l. necare. & l. siquis à liberis ff. de lib. agnos. & Syluest. verb. filijs. §. 21.

[d] l. necare. ff. de libe. agnos. & ca. 1. de infant. exp. cum glo. & ibidem a inot.

[e] Tex. sing. in ca. cũ haberet, de eod. qui dux. in matri. secun. Panor. ibid. Nicol. Vualdens. de succ. ab intest. colum. 15. Dec. in cap. clerici. de iudic. col. 2.

[f] In cap. 12. nu. 61. & 73.

[g] Ca. puella. 20. d. 2.

[h] Arg. ca. 1 & ei annotatorum de offit. deleg.

[h] 1 Timoth. cap 5.

[i] Arg. duo ista nomina. 32. q. 4.

[k] In cap. 1. de offic. deleg.

ci, ò altra cosa à farsi monica è peccato mortale. Il che è un grande abuso de' nostri tempi; & cagione, che le Religioni calcano; & che in esse si maledicano coloro, che ue le misero.

S'EGLI ha consentito à sua figliuola, ch'essendo sposata per parole de futuro, lo sposo suo la toccasse con tatti impudichi, & dishonesti, è peccato mortale. come tiene S. Tomaso, [a] & piu ampiamente la glosa. [b] Benche come paiono leciti à gli sposi i baci, & gli abbracciamenti, ancor che per solo dilettarsi in essi, come principio del futuro matrimonio, & tanto piu se questo facessero senza fine di dilettatione, ma per amore, & beniuolenza, cosi sarebbe anco lecito à i padri l'acconsentirgliele. Ma perche ordinariamente quando si ritrouano soli, usano questi tatti impudichi, non si deue loro acconsentire, che facciano questo in secreto, ne che stiano soli.

[a] Secunda, secundæ q.134 artic.4.

[b] Gaiet. in d.a: t.4.

DE' PECCATI DEL MARITO INtorno alla sua moglie.

SOMMARIO.

19 *Il marito, che uieta alla sua moglie, ch'ella i giorni di festa non oda la Messa, ò la sforza, che rompa alcun precetto d'Iddio, ò della Chiesa, come che ella non debbi digiunare i giorni comandati, rompe il quarto precetto, & pecca mortalmente.*
Il medesimo, se le comanda ch'ella debba rompere altri precetti, ò dishonestamente la batte, ò la infama, ò le dice parole infamatorie.

E † senza cagione egli ha uietato à sua moglie, che non uada à udire Messa le feste commandate; ò l'ha forzata à fare contra alcun precetto di Dio, ò della Chiesa; come à non digiunare ne' dì, ne' quali la Chiesa commanda che si digiuni; ò à non udire Messa, quando è obligata, senza giusta cagione, che lo scusasse, è peccato mortale, secondo S. [c] Antonino. 19

S'eccessiua, ò atrocemente ferì, ò castigò sua moglie, & peccato mortale, poi che non si può far questo anco al proprio schiauo. [d]

[c] Secunda part. tit. 9. cap. 10. §. 2.

[d] l. 1. ff. de his qui sunt suis, uel alieni iur. §. fin. instit. eod.

S'EI

S'ei le disse con intentione deliberata d'infamarla alcuna cosa, che da se non era infamia; ò le disse alcuna infamia ch'era da se infamia; ma con proposito di non infamarla, & ne segui infamia; ò fu pericolo di seguirne infamia, è peccato mortale. come S. Tomaso [a] tiene, & noi in altra parte [b] prouiamo.

[a] Secunda, secundæ q.72.artic.2.
[b] s.cap. Inter.11.q.3.num.431.& 432.

DE' PECCATI DELLA MOGLIE *inrorno al suo marito.*

SOMMARIO.

20 *La moglie che in cosa notabile non obedisce il marito, rompe il quarto precetto, & pecca mortalmente.*

La moglie, che nega d'andare doue suo marito uole; se lo prouoca a ira, & bestemmia; se disprezza essergli suggetta, pecca mortalmente.

20 SE † notabilmente ella non obedì à suo marito in quelle cose, che toccano al gouerno di casa, & della loro famiglia, & à i buoni costumi [c] peccò mortalmente.

S'ella non uolse andare con suo marito, che altroue andaua, peccò mortalmente: percioche ella è obligata sotto pena di peccato mortale, à seguirlo. [d] saluo se quando si congiunsero insieme, fecero patto, ch'ei non andrebbe ad habitare altroue: percioche allhora ella non sarebbe obligata à seguirlo, eccetto se non soprauenisse qualche gran necessità al marito di andare ad habitare altroue: come sono le infermità, le nemicitie capitali ò altre simili cose. Ella non sarebbe anco obligata seguirlo, s'egli uolesse esser uagabondo, pur ch'esso in quel tempo non fosse di tal natura, quando che ella con esso lui si sposò, ò che ella no'l sapeua. [e] Percioche s'ella il sapeua è obligata à seguirlo; pure che questo uagare sia per cagione giusta, & honesta. Percioche se fosse per cagione dishonesta, ò per farla peccare, ò con pericolo della uita sua, ella non sarebbe obligata à seguirlo: percioche chi è uagabondo à questo modo, pecca, & non gli si deue consentire nel [f] peccato.

[c] Et ordo' & c. Hæc imago. 35. q. 5. Richardus in 3.d.37.
[d] Cap. Vnaquæque 13.q.2.
[e] Glos. in d.ca.unaquæque.& ca. siquis necessitate.34.q.1.
[f] Arg.ca. non semper. 11. q. 3. & Syluest.verb. uxor.§.8.

Se per essere ella braua & litigiosa sapendo, ò douendo

sapere, che'l suo marito prouocarebbe ad ira, & à bestemmia, non lasciò di essere braua, [a] è peccato mortale.

S'ELLA disprezzò il suo marito, ò uolse essere obedita da lui; ò se fece poco conto del commandamento di esso, che uoleua, ch'ella lasciasse le uanità souerchie, & costumi dishonesti; [b] è peccato mortale. Habbiamo detto, [disprezzò] perche non essendo il precetto del marito maggiore di quello della Chiesa, [c] & non sempre questo obliga à peccato mortale (quando non ui è disprezzo) secondo S. Tomaso [d] & la commune, non obliga anco sempre il precetto del marito, quando non ui è disprezzo: benche alle uolte egli oblighi.

[a] Argu. cap. fin. de iureiur.

[b] Arg. cap. cum ca pu. 33 q. 5.

[c] Argu. eorum que sup. in cap. nu. 6. diximus.

[d] Secunda, secunde q. 186 artic. 8. & late per nos in rubr. de penis.

DE' PECCATI DE' SIGNORI INTORNO A' LORO SERUITORI, & SCHIAUI.

SOMMARIO.

21 *Il padrone che è negligente circa la salute de' suoi seruitori & schiaui, rompe il quarto precetto, & pecca mortalmente, se non gli uieta il giurare, & non gli fa confessare, communicare & udire messa.*

S'ei non procura di sapere i loro peccati manifesti.

S'egli ha impedito che'l suo schiauo non toglia moglie.

S'EGLI è negligente † notabilmente nelle cose, che alla conscientia de' suoi schiaui, & seruitori conuiene; cioè, che non bestemmino; che non giurino; che uiuino Cristianamente, osseruando i precetti di Dio. & che si confessino, & communichino & odino Messa ne' dì comandati dalla Chiesa, & procuri loro i sacramenti della Confirmatione, & della estrema Vntione, è peccato mortale. [e] S'egli ha schiaui nuouamente conuertiti alla fede, & non ha loro insegnato, nè fatto insegnare la dottrina Christiana, & dato loro ad intendere che cosa è l'essere Christiano, & che uita debbiano tenere. 21

S'EGLI non ha procurato di sapere i peccati manifesti de' suoi seruitori: per castigarli, pecca mortalmente, secondo S. Antonino. [f] Et se alcuno di loro non uuole emendarsi, nè per parole,

[e] 1. ad Thimoth. 5.

[f] Secunda part. tit. 3 cap. 9. § col. 4.

parole, nè per castigo, egli deue cacciarlo di casa, ò non darli le cose necessarie alla uita; s'egli però crede probabilmente, che con questo si emendarebbe. [a] Ma s'ei crede, che cacciandolo, farebbe peggio, sia meglio tenerlo, facendo quanto egli può per farlo [b] buono.

S'EGLI ha impediti i suoi schiaui (& specialmente quelli, che sa che tengono concubine) che non prendessero moglie, peccò mortalmente. [c] Habbiamo detto, [impedire] percioche non è obligato d'acconsentirui, ò à dare loro licentia, ma si bene à non impedirli, per la gran differentia, ch'è in questo non impedire, come si dirà à basso: [d] ancor che lo schiauo, nè in questo caso, nè nell'altro si faccia libero, secondo la mente del testo, della glosa, del Panormitano, [d] & della commune.

[a] Arg. Regul. S. August. cap. 3.
[b] Cap. quantumlibet. 47. dist.
[c] Cap. 1. & per totũ tit. de coniugat seruorum.
[d] In cap. 21. de matrimonio.
[d] In ca. 1. de coniugat. seruorum ca. 1. Petri. 2. ad Roman. ca. Solite de maior. ca. Omnis, de censibus.

DE PECCATI DE' SVDDITI intorno à superiori loro.

SOMMARIO.

22 *Il suddito, che non fa il debito honore al suo padrone, & non adempisce le sue leggi, fa contra il quarto precetto, & pecca mortalmente.*

22 S'EGLI ha † dispcrezzati i suoi superiori, ò non uolse dare loro l'honore, & la riuerenza, che notabilmente gli si deue; benche fossero cattiui, peccò mortalmente. S'ei non ha osseruata la legge, & i precetti giusti de' suoi superiori, parendoli, che in questa uita l'uno non habbia potestà sopra l'altro, peccò mortalmente, [e] & è anco heresia. [f]

S'EGLI ha lasciato di osseruare le leggi, & i commandamenti giusti de' suoi superiori, per non sottoporsi loro; ben che egli crede che siano suoi superiori, il che è proprio peccato d'inobedientia, & mortale, secondo S. Tomaso. [g] Percioche, se si lascia per altra cagione, può essere ueniale, & anco nullo, secondo la diuersità delle cagioni. Di che piu à lungo si parlerà nel [h] Capitolo. XXIII.

[e] Contra. cap. ad hæc. 86 d.
[f] Extraua. Vnã sanctam. de maior. & obedi. & glos. sing. & rece. ta in c. generali de elect. lib. 7. verb. Inhibemus.
[g] Secunda, secundæ q. 105. artic. 1.
[h] Infra ca. 23. ar. 36.

DEL PRECETTO DI AMARE IL prossimo, il quale non è nel numero de' dieci commandamenti, come di sopra habbiamo detto, [k] ma si presuppone in questo quarto, et ne gli altri sei della seconda tauola.

[k] In cap. 11. nu. 5. & 6. & in præ. 4. nu. 4. supra hoc c.

SOMMARIO.

23. Amare ciascuno deue se stesso, ò il suo prossimo con amore caritatiuo, ò humano, nel tempo che siamo obligati, sotto pena di peccato mortale.

Il prossimo non si deue escludere nelle orationi generali: & non si deue hauer uolontà di non amarlo, & aiutarlo, ancor che egli sia peccatore, & ci habbia offesi, ò per altra cagione, pur che gli sia necessario per la sua salute, ilche non facendo si pecca mortalmente.

Amare alcuna creatura, piu che l'anima del prossimo, ò piu l'honore, & la roba, che il corpo suo, ò quel del prossimo; è peccato mortale.

24 Amare se stesso, il prossimo, ò le cose terrene, per cagion delle quali egli sia apparecchiato per offendere Iddio mortalmente, con uolontà, ò con opera deliberata. Et desiderare che esso prossimo pecchi, & si danni: & perciò gli prega, & opera qualche male, acciochè egli perda l'anima; ò non riprende, nol denoncia, ò ciò non fa à luoco & tempo, pecca mortalmente.

25 Odio, & rancore portare al suo prossimo da cui siamo stati ingiuriati, ò per altra cagione, è peccato mortale.

Odio & rancore è di due sorti; l'uno è figliuolo dell'Accidia, & l'altro dell'Ira; co'l quale si desidera, & uuole che per man di giustitia si castighi il delitto: & questo odio non siamo obligati à lasciare; Anzi siamo obligati hauerlo, guardarlo, & mostrarlo per salute del prossimo.

26 Porsi in pericolo di peccare mortalmente, ò dubitar di qualche peccato, ò operare contra conscientia, & non confessarsene, ò non impedir ch'altri pecchi mortalmente è peccato mortale.

27 Con-

27 *Consiglio, fauore, aiuto, ò dar cagione ch'altri pecchi mortalmente, è peccato mortale.*

28 *Fare, ò dire alcuna cosa, che da se non è peccato mortale, con intentione d'indurre altri à peccare, ò senza tale intentione fare, ò dire cosa, che ha somiglianza di peccato, è peccato mortale.*

29 *Indurre à minor male per uietare il maggiore, è officio d'Angelo.*

30 *Opera fare senza necessità, ò utilità, per la quale si crede ch'altri peccherà mortalmente: ò hauer famigliarità con persone sospette, udendo che alcuni si scandalizano, è peccato mortale.*

31 *Opere buone non fare, ò non adempiere alcun precetto; come perdonare l'offese, aiutare il suo prossimo nelle estreme necessità per parole d'altri, è peccato mortale.*

Opere buone non si debbono lasciar di fare; benche alcuni si scandalezino.

Carne mangiare, (ancor che con cagione legitima) con scandalo del prossimo, è peccato mortale.

23 S'EGLI non † amò se stesso, nè il prossimo in commune con amore charitatiuo, cioè per Dio, & per esser capace della gloria, per se stesso, desiderandola, & per il prossimo suo, come io à lungo altroue ho detto, [a] in tempo, ch'esso era à questo obligato, sotto pena di peccato mortale. Al che fare è obligato colui, che se stesso, ò il suo prossimo uede in estrema necessità di tale amore, & aiuto; come si dice di sopra [b].

[a] S.in addit. repet. ca. Quando de consecr.d.1. nu.354.

[b] Supra eod. cap. num.8.

SE nelle sue orationi generali, con le quali si prega per tutti, escluse alcuno; come sono quelle petitioni del Pater noster, peccò mortalmente, secondo la mente di S. [c] Tomaso.

[c] Secunda secundæ q. 26. artic.4.8.9.

S'EGLI ha hauuto uolontà di non amare, ò non aiutare alcun prossimo, ò perche fusse peccatore, ò perche l'hauesse offeso, ò per altra cagione, in caso, che à colui fosse necessario per sua salute, peccò mortalmentente, secondo S. Tomaso, & il suo [d] commentatore.

[d] In d.art.8.& 9.

S'EGLI ha amato piu fermamente alcuna cosa creata, che l'anima sua, ò piu il suo corpo, che l'anima del suo prossimo, ò

piu l'honore ſuo, & la roba, che il corpo ſuo, ò quel del prosſimo, di modo che laſciò, ò determinò di laſciare di ſoccorrere la eſtrema neceſſità di colui, ch'egli doueua piu amare, per non mancare à quell'altro, à cui non era tanto obligato, peccò mortalmente: [a] percioche biſogna amare per ordine, come ſi deue; cioè prima, & piu fermamente Iddio, che tutte l'altre creature. Secondo, noi ſteſſi, quanto all'anima. Terzo, l'anima del noſtro prosſimo. Quarto, il noſtro proprio corpo, ſecondo S. Agoſtino, [b] & S. Tomaſo approbato. [c] Habbiamo detto [piu fermamente] & non piu intenſamente, nè ardentemente; percioche à queſto non ſiamo obligati; come altroue s'è dichiarato; [d] & ſi pruouò, ch'ei baſta, che piu fermamente l'amiamo; cioè che piu ſtimiamo quello, che dobbiamo piu amare, & il ſuo amore, che quello, che non dobbiamo, & medeſimamente il ſuo amore.

[a] San Bonauent. & Richa. in 3. d. 25.

[b] Lib. 1. de doctrina Christiana.

[c] Secunda ſecundę q. 6. per totum.

[d] In d. addit. repet. ca. Quando nu. 361. & ſupra. cap. 11. numer. 15.

24 S'EGLI ha † tanto ha amato ſe ſteſſo, ò ſuo figliuolo, ò il ſuo amico, ò parente, ò i piaceri, ò le ricchezze, ò l'honore, ò il ſuo ſignore temporale, ch'egli era apparecchiato per queſta cagione offendere Iddio mortalmente con la uolontà, ò con l'opera deliberata, peccò mortalmente, ſecondo Scoto, & Franceſco Mairone. [e] S'egli ha deſiderato, che alcuno peccaſſe mortalmente, ò che ſi condennaſſe all'inferno, ò pregò Iddio per queſto, il che è peggio, ò diſſe con tutto il cuore, Arda il tale nell'inferno. O' fece fare ſcommunica con deſiderio, che chi non li reſtituiua la roba ſua, perdeſſe, l'anima; ò altre ſimili coſe, peccò mortalmente; come io in altra parte ho detto. [f] S'ei non ripreſe il prosſimo, ò non lo denuntiò, come era obligato, &c. ò lo ripreſe, ò lo denuntiò à luogo, & tempo, ch'ei non doueua, ò di coſa, che non doueua, &c. Come nel capitolo [g] delle opere della miſericordia ſi toccherà.

[e] In lib. 1. d. 1.

[f] In addit. repet. c. Quando de conſecrat. d. 1. num. 366.

[g] In cap. 24.

25 S'EGLI porta † odio ad alcuno, per eſſerne ſtato ingiuriato, ò per altra cagione, è peccato mortale. [h] L'offeſo però è obligato, à leuarſi dal cuore l'odio, & il mal rancore; & à non conceperlo; nè anco contra l'ingiuriatore; & ſia pure la ingiuria grande quanto ſi uoglia, ſecondo San Gregorio, [i] etiandio ch'ei non ſia ſodisfatto. Habbiamo detto [l'odio, & il mal rancore] ch'è figliuolo dell'Accidia. Ma egli non è però obligato à laſciare quell'odio, & rancore buono, ch'è figliuolo dell'ira, & col quale ſi deſidera, & uuole, che per uia di giuſtitia ſi caſtighi il

[h] Ca. ſiquis contriſtatus. 90. d. cap. fin. de pœn. d. 5.

[i] In d. cap. final.

ghi il delitto. Anzi deue alcuna uolta hauerlo, & guardarlo, & mostrarlo, [a] quando è necessario, per la salute dell'anima dell'offensore, ò per seruigio di Dio, ò per bene della Republica, come io in altra parte ho detto. [b] Non è anco obligato à parlarli, nè à mostrarli segno di amore, eccetto che in tempo di necessità: Percioche basta, ch'egli habbia uolontà di mostrarlo in tempo di necessità, secondo S. Tomaso, [c] approbato, massimamente quando non uuole sodisfarli ò non integramente. Et allhora non è anco obligato sotto pena di peccato, ad hauere la sua conuersatione, & amicitia. Et per questo debbono i confessori auuertir molto bene, come & quãdo negano l'assolutione ad alcuno, che si ritroui offeso, & in colera con qualcuno, secondo un Cardinale. [d] Et assai meno è obligato à perdonare la sodisfattione della ingiuria, che si può hauere per uia di giustitia in giudicio, secondo la glosa. [e] Sono anco alcuni, che non ponno perdonare, come sono le donne maritate: il figliuolo, che si ritruoua in podestà del padre: lo schiauo, & il religioso; secondo la glosa [f] approbata, percioche l'attione contra l'offensore appartiene a' suoi superiori; cioè al marito, al padre, al signore, & al prelato; secondo la glosa. Ma quando fu alcuno il primo ad offendere, egli deue anco essere il primo nella riconciliatione, se la ingiuria fu eguale. Ma, se la seconda ingiuria è maggiore, il secondo deue essere il primo ad offerirsi ad essa [g] riconciliatione.

[a] Ca. si is qui. c. & iniusta misericordia ca. Displicet 73. q. 4. Syl. uerb. Charitas. q. 4.

[b] In addit. repe. ca. Quando de consec. tit. 1. nu. 299.

[c] Secunda secundæ. q. 25. artic. 9.

[d] Gaiet. in d. q. 25 art. 9.

[e] In ca. si quis contristatus 90. d.

[f] Ca. Parochianos. de sent. excom.

[g] Syl. in Rosa aurea casu. 56.

26 S'EGLI s'è posto † in pericolo di peccare mortalmente: cioè, s'essendo dubbioso, se alcuna cosa è peccato mortale, ò nò, & non lascia di farlo, ò non lo confessa, è peccato mortale, [h] come io in altra parte ho detto, [i] & tiene S. Bonauentura. [k] Et per piu forte ragione, colui pecca mortalmente, che fa contra conscientia, facendo, ò lasciando di fare quello, ch'ella li detta in particolare & in indiuiduo, esser peccato mortale. Percioche egli è obligato à leuar uia quel rimorso di conscientia, ò à far quello, ch'essa li detta. [l] come io piu largamente ho detto altroue. [m] Habbiamo detto [in particolare, &c.] perche quando la conscientia nel generale dubita, ò detta il contrario di quello, che in speciale, & in indiuiduo si tiene per buono, non è peccato mortale, come io in altra parte ho [n] detto.

S'EGLI potendo non ha impedito, che altri non peccasse mortalmente, è peccato, mortale. [o] Questa conclusione, che

[h] Arg. cap. si quis autem de pœn. d. 7.

[i] In d. ca. si quis autem. num. 57. & 81.

[k] In 4. d. 17. Gaiet. in summa periculo peccandi se exponere.

[l] Cap. per tuas. 2. de symo.

[m] S. in d. cap. si quis autem. num. 120.

[n] Num. 61.

[o] Cap. qui alios de hæret. cap. erit. 83. d. & cap. negligens. 2. q. 7.

toccano molti testi, noi limitammo nell'altra impressione, che solamente procedesse quando egli poteua farlo senza danno, uergogna, & pericolo suo, secondo Fellino, [a] come io altroue ho detto piu lungamente, [b] & in altra parte riferisco. [c] Et anco altroue aggiungiamo questo [d] di piu, che è cosa lecita permettere, che alcuno cada in qualche piu graue peccato; percioche quando non ui si spera emenda, egli fosse castigato, quello, meglio si correggerà, & emendarà cosi di questo, come de gli altri. Come, se alcuno è inchinato al rubbare, ò ad altro uitio (con dissimulare il castigo) li si permette occasione di farloui cadere, accioche trouato nel delitto, sia meglio castigato, & emendato: Percioche questo è uno aspettare tempo opportuno per emendarlo, piu tosto che per farlo peccare. Perche altra cosa è far male (perche ne segua alcun bene, che non è lecito) [e] & altra cosa è permettere alcun male, & non impedirlo per lo bene, che se ne aspetta, che molte uolte è lecito; & ogni dì lo fa la bontà diuina. [f] Et al presente Don Lione di Narogna ci ha auisato, che contra questa conclusione (anco limitata, come si limita) fa quello, che subito abbasso [g] si dice, cioè che non pecca mortalmente chi dimanda presto all'usuraio, che crede che non li presterà senza usura & peccato mortale: Nè anco chi dimanda al suo Parochiano, che battezzi suo figliuolo credendo ch'è in peccatò mortale, che senza pentiruisi lo battezza, pare che ogn'un di questi potrebbe lasciare di domandar questo senza danno, uergogna & affronto, almeno in caso che ciò ch'egli dimanda à usura non hauesse gran necessità, & si trouasse altri Cherici che uolessero battezare con licentia del Parochiano, che facilmente si suol dare: Et è chiaro, che con lasciar di dimandare, s'impedirebbon que' peccati mortali, che crede che si farebbono. Fa anco che non pecca mortalmente la donna, che si acconcia per uanagloria uentale, senza altro fine mortale. Benche ella creda ch'alcuno, ò alcuni, che la uedranno, haranno desiderio mortale in uederla cosi adornata; come abbasso [h] si dice: Et è certo che senza danno, uergogna, nè affronto si potria lasciar l'adornarsi in quel modo. Aggiungo à questi fondamenti (che anco à basso [i] si dicono) che colui che può (senza suo danno) & lascia di difendere il Cherico, che non gli siano date delle busse, non è scommunicato; [k] se però senza fraude, & hauerne piacere lascia di difenderlo, almeno quanto al

foro

[a] In d. ca qui alios.
[b] In repet. c. si peccauerit 2. q. 1.
[c] In repet. ca. inter uerb. 11. q. 3. nu. 616.
[d] In d. ca. inter. nu. 619.
[e] Ad Rom. 3.
[f] Cap. nec mirum 26. q. 5.
[g] Num. seq.
[h] Infra. cap. 23. numer. 23.
[i] Cap. 27. num. 78.
[k] De qua in c. quantę. de sent. excom.

foro della conscientia. Di piu che anco à basso [a] si risolue, che niuno è obligato à fare elemosina spirituale sotto pena di peccato mortale se non à chi ne è in estrema necessità. Et è chiaro che colui, che per sua uolontà uuol peccare mortalmente, sapendo che quello è peccato mortale, & potendo schiuarlo, non è in necessità estrema dell'impedimento spirituale. La risposta di questi notabili dubij poniamo à basso, [b] per parerci ch'ella quadri meglio in quel luoco.

27 SE † per suo consiglio, fauore, ò aiuto fu cagione, che altri mortalmente peccasse, peccò mortalmente. [c] Non uoglio per questo dire, che ciascuno che dimanda alcuna cosa altrui, credendo, che quella dimanda li sarà occasione di douer peccare mortalmente, è cagione di quel peccato: Perche colui, che con giusta cagione la dimanda, non dà occasione; ma chi la dimanda senza giusta cagione, dà occasione, percioche chi ha necessità, & dimanda in presto all'usuraio, sapendo già, che non li presterà senza la usura, non pecca, benche pecchi, colui che presta. Ma ben peccherebbe colui, che senza necessità la dimandasse: come io altroue [d] co' Parisini [e] dichiaro. I quali conchiudono, che chi prega il Parochiano che è in peccato mortale, che li battezzi il figliuolo, non pecca; se ben sà, ch'esso non si pentirebbe prima, che battezzasse; & che consequentemente peccherà mortalmente. [f] La qual dottrina ha luogo, quando quel, che si dimanda, non è da se peccato: come è l'ammistratione del Battesimo, ò il dimandare in presto. Perche se tale cosa fosse da se cattiua, non sarebbe mai lecita, secondo il [g] Gaetano.

28 S'EGLI ha fatto † ò detto alcuna cosa, che da se non era peccato mortale, con intentione d'indurre alcuno à peccare mortalmente, ò senza tale intentione, ne fece, ò disse cosa c'haueua somiglianza di peccato mortale & per farsi doue, & in presentia di chi si fece, fu induttiuo à peccare mortalmente, à giudicio di persona accorta, & discreta, peccò mortalmente secondo San Tomaso [h] & Sant'Antonino [i] & io in altra parte ho [k] detto. Habbiamo detto [quello, che da se non era peccato mortale] perche, se da se fosse peccato, in effetto sarebbono duoi peccati, ò uno con la circostantia dello scandalo, ch'è necessario à confessarsi: per quello che in altra parte ho detto. [l] & anco per farsi in tale, ò in tale luogo, & in presentia d'alcuno, come s'è detto. Percioche quella cosa, che è simile al peccato mortale fat-

[a] Infra cap. 24. & sequent.

[b] In d. cap. 24. numer. 26.

[c] Ca. Nolite. de pœn. dist.

[d] In cap. 1. §. sacerdos nu. 6. de pę. d. 6.

[e] Maior. in 4. d. 15. q. 1. col. 4.

[f] Ca. præter adiuncta glos. uer. agentibus, & uerb. communione 32. d.

[g] Gaiet. secunda secundæ. q. 78. art. 4. & 3. par q. 64. art. 6.

[h] Secunda secundæ q. 145. artic. 3. & 4.

[i] 2. par. tit. 7. cap. 4. ante. §.

[k] In ca. 6. super eodem & in ca. 1. §. animaduertere. nu. 6. de pœnit. d. 5.

[l] In duobus locis prędictis.

ta in altro modo senza intentione di prouocare alcuno à peccare non è mortale: come anco quella, che da se è mortale, fatta in presenza d'altri senza tale intentione, nè pericolo probabile, non ha circostantia, che di necessità si debba confessare, come per una nuoua distintione in altra parte [a] concordammo le opinioni contrarie. † Nè il ueniale è altro che ueniale, benche con intentione egli si faccia di prouocare ad un'altro ueniale, secondo tutti. Anzi diciamo di piu, che dato che sia peccato l'indurre altrui a peccare, il dire però, ò pregare colui, ch'è apparecchiato per commettere un graue peccato, che non lo faccia, ò poi che è determinato di farlo, che ne faccia un'altro minore, non è peccato. [b] come ueggendo alcuno con proposito di adulterare, non potendo ritrarnelo, egli può senza peccato dirli, che poi ch'egli è determinato di sodisfare alla sua praua uolontà, non debba peccare con donna maritata. Percioche questo non è indurlo à peccato grande, nè picciolo, ma à non peccare così grauemente, il che è officio di Angelo, come disse un Papa, [c] & un Cardinale, [d] con S. Tomaso, [e] & io in altra parte ho [f] detto.

29

[a] s. in. §. animaduertere nu. 8. & cap. consideret, in prin.

[b] Ca. si quod uerius 23. q. 2.

[c] Adria. quod libe. 9. EE.

[d] s. Gaiet. in lib. 17. respons. 13. & secunda secundæ. q. 78. artic. 4.

[e] In d. art. 4.

[f] s. in ca. 1. §. sacerdos ante nu. 7. & 8. de pœnit. d. 6.

S'EGLI ha † tenuto in così poca stima la salute dell'anima del prossimo, che senza necessità, nè utilità ueruna, ma per sola sua uolontà ha fatto cosa, per la quale egli credeua, che il suo prossimo peccherebbe mortalmente, è peccato mortale. Come per essempio: la donna, che senza cagione si offerisce alla uita di alcuno, & credere che colui uedendola gli uerrà uoglia di peccare mortalmente, se ben non è sua intentione d'indurlo à questo, pecca, come altroue ho detto [g] con S. Antonino. [h] Ho detto [senza necessità, & per sua uolontà] percioche, s'ella non può commodamente lasciare di andare, ò di stare in qualche luogo, doue sia ueduta, poi che l'è necessario d'andare in Chiesa, & in altre parti, ò di sedere su la porta con le uicine, per non essere inconuersabile, non pecca, secondo S. Antonino, nel medesimo luogo. Allo scropulo; può essere in questo assai notabile contra questo detto, per quel, che à basso si pone della donna, che si fa bella per uanagloria ueniale, che non pecca mortalmente: risponderemo in quel luogo, perche quadra meglio.

30

[g] In ca. 1. §. animaduertere. 6. de pœnit. d. 6. nu. 5.

[h] 2. part. 7. ca. 4. col. facit c. nihil de presci. & ca. 2. de operis noui.

SE senza cagione necessaria egli ha tenuto molta famigliarità con donna sospetta, & sentendo, che perciò alcuni se ne scandalizauano giudicandone male, non se ne ritirò, peccò mortalmente, secondo S. Antonino in quel luogo istesso. Il medesimo si

mo si

mo si ha à dire di quelli, che troppo spesso frequentano i monasterij delle monache, che non sono chiuse, & di ciò si mormora; ancor ch'egli non faccia alcun male, & lo faccia con buona intentione. Il medesimo anco è di quelli che tengono donne sospette in casa; ancor che siano parenti, & non le cacciano uia di casa; [a] & di colui, che habita con donne con le quali altri pensa, ch'esso ui pecchi, benche nè con opere, nè con parole, nè con uolontà ui sia peccato, come in altra parte ho [b] detto.

31 S'EGLI per † non scandalizare altrui, che ingiustamente si scandaliza, è restato di fare cosa, che sotto pena di peccato mortale era obligato à fare, come di perdonare, & lasciare il rancore del nemico, ò di soccorrere il prossimo suo in estrema necessità, peccò mortalmente, secondo S. Tomaso, [c] Ricardo, [d] & S. Antonino. [e] Nè anco quello, che non è di precetto, ma di consiglio, come è il fare delle elemosine, il digiunare, & altre simili cose, si deue lasciar di fare, se bene alcuni si scandalizano, ò per malitia, ò per inuidia, ò per mala uolontà: percioche questa è cosa di Farisei. [f] Nè etiandio, quando lo scandalo procede da ignorantia, ò da infermità che si chiama de' pusilli, ò d'ignoranti, & di poco sapere, si debbono del tutto lasciare: ma debbonsi occultare, ò differire fino à tanto, che il prossimo si accorga, che quello, ch'esso fa, è cosa buona. Percioche, se dopò, ch'egli l'ha auuisato, & fatto accorto, si scandaliza, se ne deue far poco conto, secondo S. Gregorio; [g] saluo se colui, ch'è stato auisato, non intende ben la ragione, che si dà, ò l'uso antico, ò altra ragione, ch'esso habbia, li fa parere, che quello, che si fa non sia cosa buona. Percioche in tal caso, poi che lo scandalo non nasce da malitia, ma da ignorantia, si deue lasciar di far quelle opere, che se bene sono in se buone, non sono però necessarie alla salute dell'anima, secondo un Cardinale: [h] Non sia però chi pensi, che per amore del prossimo, nè per uietare alcun suo scandalo, altri debba peccare pur un solo peccato ueniale, secondo S. Tomaso. [i] Nè anco per impedire la morte altrui, si deue [k] mentire.

S'EGLI ha mangiato carne con cagione giusta secreta nè dì, che la Chiesa lo uieta: ò non digiunò ne' giorni commandati, & non auuisò della cagione colui, che se ne scandalizaua, peccò mortalmente; per quello, che s'è detto di sopra.

[a] Maior. in 4. d. 15. q. 30

[b] S. in ca. inter uerba. 11. q. 3. pagin. 51. num. 175.

[c] Secunda secundæ q. 43. art. 7.

[d] In 4. d. 38. & text. in ca. utilius de reg. iur.

[e] 2. part. tit. 7. ca. 4. §. 5.

[f] Matt. 15 cap. inter uerba. 11. q. 3.

[g] In d. c. inter uerba.

[h] S. Gaiet. secunda secundæ. q. 43. art. 7.

[i] In 3. d. 43. artic. 7. ad 5.

[k] Cap. super eo. de usur. & c. primum. 22 q. 2. Facit gl. singu. ca. si aliquid. 22. q. 4.

COME HA DA RESTITVIRE colui, che ha fatto danno al prossimo ne' beni dell'anima.

SOMMARIO.

32 *Restituire si deue nel modo, che si dannifica il prossimo.*

COLVI,† che ha fatto danno al prossimo ne' beni dell'anima,(perche l'indusse à peccato mortale)egli resta secondo la sua possibilità obligato à restituir li bene, che gli ha tolto. Percioche, s'è necessaria la restitutione delle cose corporali, quanto piu [a] quella delle cose dell'anima? [b] Et perciò, per quel modo, che l'ha danneggiato egli ha da restituire, inducendolo à penitentia, & ad opere meritorie; & ammonendolo, & consigliandolo, & pregando Iddio per lui: &, s'è necessario, facendolo anco da altri pregare, accioche se ne consegua la sua conuersione, senza nominarlo altramente, nè palesare il suo peccato occulto. Dal che si conosce, quanto sia gran pericolo indurre altrui à peccare: Percioche par difficile che si possi far perfetta restitutione, per rispetto della uolontà, che cade in peccato, perche difficilmente con le molte ammonitioni, & consigli si può ridurre à uirtù, secondo Scoto: [c] communemente approbato, & da Adriano, [d] & d'altri in altre parti.

32

[a] Arg. cap. cum in cunctis, de elect. & auth. Multo magis. C. de sacrosanct. eccles.
[b] Cap. deteriores. 5. q. 1.
[c] In 4. d. 16. q. 3.
[d] De restit. q. 31.

DEL QVINTO PRECETTO, di non Vccidere. Cap. XV

SOMMARIO.

1 *Il Precetto quinto prohibisce l'uccidere, & ogni danno spirituale, & corporale del prossimo, & etiandio la uolontà di committerlo.*

2 *S'uccide lecitamente per giustitia, per guerra giusta, per difensione della propria persona, & di quella d'altri, & etiandio della roba.*

La uita altrui si deue apprezzare piu che la propria roba.

La di-

3 *La Difensione deue essere moderata.*

La morte d'altri è lecita per disendere la persona, la roba, & l'honore.

Fuggire non deue, nè è obligato l'assaltato, che non può fuggire senza sua uergogna, & s'egli non può difendersi da una guanciata, ò dà una ferita senza uccidere il suo nemico, può ucciderlo giustamente.

1 PER † fondamanto di questo precetto, & delle sue interrogationi diciamo prima (secondo il Concilio di Colonia) [a] che questo precetto uien dichiarato dal medesimo, che lo diede come San Matteo [b] scriue, cioè che non solamente per esso si uieta l'uccidere, ò il ferire ma la uolontà anco di farlo. Percioche come dice S. Tomaso [c], & io in altra parte ho detto, [d] i peccati del cuore, della bocca, & della opera, sono di una medesima specie.

IL secondo, che questo precetto tanto piu si dourebbe osseruare, quanto che per esso piu cagioni, & rispetti sono, i quali io in altra parte ho raccolti. [e] & che coloro non gli osseruano che per desiderio di uendetta, ò per alcuna publica, ò particolare ingiuria, cercano, ò procurano, ò oprano la morte, ò altro danno segnalato del prossimo. Nè s'intende in questo precetto di colui, che uuole: procura, ò opera il danno dell'anima, come [f] tiene il detto Concilio di Colonia.

2 IL Terzo, † che molte uolte lecitamente uno ammazza un'altro & senza peccato, cioè per giustitia publica, [g] secondo S. Tomaso: [h] etiandio per furto, secondo il suo [i] commentatore, & la commune [k] contra Scoto, & in guerra giusta, [l] & per difendere la uita sua: [m] & anco quando egli non può altramente difendere la sua roba, come col Gaetano, [n] & altri [o] in altro luogo prouiamo, [p] & rispondiamo ad Alessandro. [q] dicendo, che quantunque si debba piu amare la uita altrui, che la propria roba in caso di necessità (per quel, che s'è detto di sopra) [r] si deue nondimeno piu cura hauere della propria roba per sostentamento della sua uita, & de' suoi, & per oprare la uirtù, che della uita altrui; fuori però di tale articolo di necessità, secondo S. Tomaso [s] approuato; & anco per difensione del prossimo. [t] Et tutti questi casi in una cosa conuen-

[a] Fol.291.
[b] Matth.5.
[c] 1.Sec.q.72.art.7.
[d] In add.c.quando de consec. d. 1. numer.232.
[e] s.in add. repet.c. quando de cons.d.1. artic.num.117.
[f] Fol.296.
[g] Cap. ille 23. q.4. Exod. 22. maleficos non patieris uiuere super terram.
[h] Secunda, secundę q.64.artic.2.
[i] In d.artic.2.
[k] In 4.d.15.
[l] Cap.nisi.ca.noli. c.quid culpatur.ca. militare.23.q.1.
[m] Clem.1.de homi.
[n] In d q.64. arti.7.
[o] Anto.3.par.tit.4. cap.3.sub finem, & Syl.uerb. bellum.2. §.2.
[p] In cap.olim.1.de restit. spolia. quod opportune pro hoc facit.
[q] Cap.suscepimus, de homic.
[r] In cap.pręced.numer.17.
[s] In d.artic.7. Facit l.Vt uim.de iust. & iur.
[t] Glos.pen.Clem.1. de homic.& in summa 23.q.8.Inn.Pan. & Cōmunis. in c.si uero.1. de sententia excom. Pan.in cap. pen.de cler.percuss. quidquid dicat Fortunius in l.ut uim. ff. de iustit. & iure. num.24.

gono; cioè, che colui in tutti pecca, che uccide, s'egli per odio, ò per uendetta particolare uccide. [a] Son differenti però, che chi uccide, per difendere la uita sua, non pecca, nè è irregolare: ma chi per gli altri sopradetti casi uccide, non pecca, ma è irregolare, secondo una glosa approuata. [b] Colui anco, che uccide, ò commanda che si uccida per giustitia, ò per guerra giusta, può hauere proposito di uccidere, & di uolere la morte altrui, perche ella sia mezo della pace & quiete della republica: ma colui, che uccide in altri casi non può giustamente uolere uccidere, nè uolere l'altrui morte per mezo di difendersi: se non per difendere se stesso, ò il prossimo, ò le cose sue, benche ne segua la morte dell'offenditore; per un detto di S. Agostino, [c] & ben glosato dal Gaetano, [d] & dal Vescouo d'Auila: [e] Benche noi teniamo in altra parte [f] il contrario: dando nuoua intelligentia à esso detto di S. Agostino, & considerando, che se questo fosse uero, niuno, ò pochi ucciderebbono senza peccato quelli, che gli assaltano, & per altre cose, le quali anco mi fanno al presente parere il medesimo. Di piu † per uccidere giustamente in tutti quei casi, eccetto che nel primo & secondo, è necessario, che nella difensione si serbi il moderamento, che chiamano, *inculpatæ tutelæ*, cioè, che la difensione sia moderata, [g] & che quel solo si faccia, il quale non si facendo, non potrebbe uietare la ingiuria; come in altra parte io ho dichiarato. [h] Et per questo non sarebbe lecito difendersi con maggiore uiolentia di quello, ch'è necessario per resistere alla ingiuria, [i] nè per conseguente con arme contra colui, che uiene senza arme; secondo la detta glosa: eccetto però quando il pugno di colui, che assalta è tanto, quanto la spada, ò altre arme dell'assaltato. secondo la medesima glosa approuata. [i] Et il medesimo ci pare, quando, se non si difendesse con arme restarebbe ingiuriato nell'honor suo, ò nella persona; poi che (secondo quel, che s'è detto di sopra) [k] per difendere la roba egli può uccidere: & l'honor uale piu che la roba; [l] & la ingiuria personale eccede qual uoglia sustantia, & beni. [m] Di che ne inferimmo altroue [n] col Panormitano, che se l'assaltato non può fuggire senza sua uergogna, non è obligato à fuggire, & se non può difendersi di una guanciata, ò di qualche ferita senza ch'egli uccida il suo offenditore, può ucciderlo. [o] Et al contrario, se alcuno resta ferito mortalmente, & chi l'ha ferito, l'ha lasciato, & se ne ua uia fuggendo,

[a] Ca. cum minister 23 q. 5.
[b] Quæ est penult. Clem. 1. de homic.
[c] In ca. de occidendis 23. q. 5. ubi Card.
[d] Secunda, secundæ q. 64. art. 7.
[e] Super Matth. c. 5. q. 46.
[f] In cap. Olim. 1. de restit. spol. extra gl.
[g] l. 1. C. unde ui. ubi omnes & glos. cum Cõi. in l. ut uim. ff. de iusti. & iur. & in cap olim 1. de restit. spoliat. & Thom. secunda secũdæ. q. 64. artic. 7.
[h] In glo. fin. d. cap. Olim.
[i] d. c. Olim. & in d. l. 1. C. unde ui. & Anton. 2. part. tit. 7. ca. 8. §. 1.
[i] In fine prædic gl.
[k] In 4 casu supra eod. cap. num. 2.
[l] Cap. suam iuncta gl. uerb. Modesti. de pœnis. prouerb. 22. & Arist. 4. Ethic. & glo. extrauag. ad cõditorem. §. rursus. verb. honori. de verb. sing.
[m] l. In seruorum. ff. de pœn.
[n] In d. ca. Olim. extra glos.
[o] Bal. in rep. l. 1. colum. 6. C. unde ui.

sendo, il ferito non può senza peccato ammazzare il nemico: percioche questo sarebbe uendetta, la quale passa i termini della difensione, secondo Ricardo [a].

[a] In 3.d.38.

DA QVESTA RADICE NASCONO *le interrogationi seguenti.*

SOMMARIO.

4 *Vccidere, tagliar membri, ferire, ò dar bastonate, ò uolere, ò procurare alcuna cosa di queste, ò contentarsi, ò pigliarsi piacere d'hauerle fatte, è contra il quinto precetto, & peccato mortale.*

5 *Vccidere altri per saluare, ò la roba, ò l'honore, non è peccato: ma s'incorre in irregolarità.*

Vccidere il ladro potendo far dimeno, è peccato. Gran differentia è fra il ladro del dì, & quello della notte.

Vccidere per difendere la castità ò l'honore potendo difenderla altramente, è peccato mortale.

6 *Vccidere altri casualmente senza uolontà, ma per colpa d'inauertentia, & di non far ciò che soglion fare gli huomini prudenti in casi simili, è peccato mortale.*

7 *L'Adultero, che uccide per difendersi è homicida.*

8 *Vccidere per fuggirsi dalla giustitia & esporsi à pericolo di perder la uita, facendo quelle cose deliberatamente, che si debbono temere è peccato mortale.*

9 *Duelli illeciti, ò altri esserciti simiglianti, ne' quali se uede seguir morte, ò altri gran mali si debbono impedire potendo, sotto pena di peccato mortale. Il medesimo si deue giudicare di quegli, che si ritrouano à simili spettacoli, con consenso deliberato.*

10 *Morte desiderare ad altri per qualche interesso, ò pigliarsi piacere che alcuno sia stato ucciso è peccato mortale, desiderarla, ò rallegrarsene di lei per bene dell'anima, ò del corpo del prossimo, non è peccato.*

11 *Morte desiderare à se stesso, ò la perdita di alcun membro per qualche infortunio, è peccato mortale.*

Il Cherico è scommunicato, se si percuote da se stesso.

12 *Il martirio nessuno deue desiderare, nè offeriruisi, principalmente piu per odiar la uita, che per la fede. Nè uolere abbreuiarsi la uita per indiscreta penitentia; etiandio senza intentione, ma però auertendoui.*

13 *Desiderare di non esser nato, incarcerare, ò fare incarcerare, ingiustamente.*

Mangiare, o dare à mangiare a' sani, ò à infermi cose, che si sa, che fanno notabil danno, è peccato mortale.

Figliuolo picciolo, che ha manco d'un'anno, non si deue tenere nel letto, con pericolo d'affogarlo; sotto pena di peccato mortale.

14 *Disperdere uolontariamente, ò far disperdere, ò porre in pericolo di dispersione, ò procurarla, è peccato mortale, & si casca in irregolarità se'l fanciullo ha l'anima rationale, il maschio l'ha ne' quaranta giorni, & la femina ne gli ottanta.*

15 *La guerra ingiusta seguire, etiandio che non si consideri, s'ella è giusta, ò ingiusta, ò si sa, ch'è giusta, ma si segue con mala intentione per uccidere il suo nemico, ò per ruinargli la roba, è peccato mortale, senza obligo però di restituire.*

16 *Condennare ingiustamente à danno corporale, ò non difendere dalla ingiusta morte, è peccato mortale:*

17 *Il testimonio non è obligato à offerirsi in testimoniare, acciochè alcuno si condanni, s'egli però non è astretto; secondo le leggi e'l giudice.*

18 *La uendetta, che i parēti, ò amici uoglion fare di qualche ingiuria fatta ad altri, deue essere uietata dall'offeso espressamente, nè acconsentirui in ueruna delle noue maniere dette nel capitolo undecimo, numero 12 · sotto pena di peccato martale.*

'EGLI ingiustamente † uccise, tagliò membro, ferì, ò diede bastonate ad altri ò uolse, ò procurò alcuna cosa di queste, ò si contentò, & pigliò piacere di hauerlo fatto, peccò mortalmēte. [a] Et il confessore, secondo l'auuiso di maiore, [b] deue ricercare dall'homicida che cosa il mosse ad uccidere; & quanto tempo perseuerò in quel proposito; & quante uolte trattò nel suo pensiero di farlo: & dapoi fattolo, quante uolte se ne ricordò; & li piacque d'hauerlo fatto: il che è circostantia, che chiamano del numero de' peccati; & così in questa

[a] 23. q. 1. in fine summæ.
[b] In 4. dist. 17. q. 4.

ſta ſpecie di peccato, come in tutti gli altri peccati. Et colui, che dice, che tante uolte peccò mortalmente, quante uolte egli hebbe queſta uolontà, ſi ha da limitare, come altroue ho detto; [a] & s'è anco detto di ſopra: [b] cioè che non procede, quando ſenza interrompere l'opera eſteriore ſi continuò la interiore: ò quando ſenza intterrompere la interiore, ſi moltiplicarono gli apparecchi eſteriori.

5 S'EGLI uccise † giuſtamente altri, potendo altramente ſaluare la uita ſua, ma non già quella del proſſimo, nè l'honor ſuo, ò la ſua roba, ſe giuſtamente il fece, non peccò, ma bene incorſe nella irregolarità, ſecondo la gloſa. [c]

S'EGLI ha uccisoil ladro, ò di dì, ò di notte, potendo prenderlo ſenza ſua offenſione, & de' ſuoi, peccò mortalmente. [d] Percioche (quanto al foro eſteriore) è gran differentia fra il ladro di dì, & quel di notte, per la gran proſuntione, che ſi ha di queſti, che uenga per uccidere, & non di quegli: nel foro interiore però della conſcientia, non ui ha differentia alcuna, ſe colui, che uccide ſa la [e] uerità.

S'EGLI ammazzò altri, per difendere la ſua, caſtità, potendo difenderla con honor ſuo, fuggendo ò gridando, ò di altra maniera, peccò mortalmente, ſecondo la commune, che dichiara S. [f] Antonino. Et non ui è differentia, che ſia donna, ò fanciullo, colui che ſi difende.

6 S'EGLI † uccise altri caſualmente ſenza ſua uolontà, ma per colpa di non auertirui, ò di non far quello, che gli huomini mediocramente prudenti ſogliono in ſimili caſi fare, perche non ne ſegua morte, ò leſione di perſona: come ſe gettano tegole dal tetto di caſa ſua, ò di quella d'altri, non haueſſe prima che le gettaſſe, auuiſati coloro, che paſſauano; ò non ui haueſſe poſto giu ſegno, per il quale auuiſati ne foſſero. O ſe caſtigando alcun fanciullo non leuò i coltelli, ch'erano attaccati alla cintura, con la quale lo batteua, & il fanciullo ui reſtò ferito, ò ſtropiato, ò morto, peccò mortalmente. [g] Qui aggiungiamo, che per eſſere la morte caſuale peccato mortale, non importa, che l'opera, onde ella naſce, ſia lecita, ò illecita, perche in amendue queſti caſi pecca mortalmente: ſe però ui fu colpa di non farui la ſua debita diligentia; & in neſſuno di queſti caſi ui ſi fece. Benche quanto alla irregolarità ui ſia gran differentia, come pruoua il

7 Gaetano. [h] La onde † ne ſegue, che quello, che dice S. Antoni-

[a] ſ. in cap de pœn. d.5. num 48.
[b] Supra eod. cap. 6 num. 14. & ſeq.
[c] Quæ penultima eſt, Clem. 1. de hom. recepta per omnes, ibi & ibidem Sylu. homicida. 1. §. 9.
[d] Per reſolutionem cōmunem in cap. ſi perſidias de homic.
[e] Arg ca. tua. & ca. is qui, cum eis annot. do ſponſal.
[f] 2. part. tit. 7. cap. 8. §. 2. col. 6.
[g] Ca. ad audientiā. ca. lator. ca. presbyterum, de homi. l. ſi pūtator. ad. l. Aquil.
[h] Secunda, ſecundæ q. 64. nu. 8. per prædict. cap.

[a] 3.part.tit.7.ca 8. §.1.colum.7.

no; [a] cioè che colui che si pone in alcuna cosa illecita, la quale fu cagione, ch'esso ammazzasse un'altro per sua necessaria difensione, non solamente pecca in far quella cosa, ma è anco homicida, il che si ha da intendere, quando quella cosa illecita era camino per l'homicidio; secondo la mente del Gaetano, [b] come s'egli uolse solo ferire, & uccise. [c] Et per questo si può saluar quello, che dice S.Antonino, [d] cioè, che colui, che usando con una donna maritata,& per difendersi uccise il marito, che ritrouandolo con sua moglie uoleua ucciderlo, è homicida. Percioche si può dire, che quell'andata era camino per quell'homicidio & egli doueua pensare, che ciò poteua seguire.

[b] In d.artic 8.
[c] Arg.cap fin.de homic.lib.6.
[d] In d.§.col.4.

S'EGLI essendo † condennato à morte per giustitia ammazzò, ò ferì il ministro di essa, per scampare, peccò mortalmente. Percioche quando la forza è giusta, la resistenza è ingiusta, secondo la glosa, [e] & Scoto [e] communemente approuati. S'egli ha lasciato di temere ciò che temere si doueua, per non essere tenuto di uile animo: ò se per mostrare grande animo si determinò deliberatamēte di esporsi à pericolo probabile di perdere la uita, ò alcun membro, ò parte notabile di esso, doue, come, ò quando non doueua, ò di dare notabile danno al prossimo, peccò mortalmente, secondo la mente di S. Tomaso, [f] & dal Gaetano [g] espressa se il difetto però della liberatione, ò della consideratione di ciò, ch'ei fece, non scusasse di mortale. [h] come s'inferisce da quel, che s'è detto nell'undecimo [i] capitolo.

[e] In l. ut uim.ff. de iust & iur.
[e] In 4.d.15.q.3.
[f] Secunda, secundæ q.126.artic.1.
[g] f.in summa intimiditas.
[h] Caier.ibidem.
[i] Num.4.

S'EGLI ha fatto con la sua persona alcun giuoco con probabile pericolo della uita, come se caminò sopra una corda, ò ui fece altri atti sopra detta corda, stando assai alta, peccò mortalmente, secondo i moderni. [k] Il che (al parer mio) non procede, quando à giudicio di huomo prudente colui, che questo faceua, ne sapeua tanto, & era in questa arte tale, che senza pericolo probabile poteua [l] farla.

[k] f.Syl.artic.q.8.
[l] Argu. Extrauag. Iohan. 22. de Torneam.

S'EGLI entrò † in duello illecito, ò in altri essercitii, ne' quali per lo piu se ne uede seguir morte, ò gran ferire, ò u'indusse alcuno, ò non l'impedì potendo farlo, peccò mortalmente. [m] Percioche i tornei giusti, le giostre, il giuoco di canne, & altri giuochi militari, che si fanno con la debita moderatione, & non si fanno per far morire, & de' quali non ne segue ordinariamente nè morte, nè ferite, sono leciti, & si permettono. [n] Habbiamo detto [duello illecito] perche l'entrare nel giusto, non

[m] Cap. Monomachiam.2. q 5. cap.1. & 2.de cler. pugnā in duello, & cap.1. de Torneam.
[n] Per extraua.1.de Torneam.& Maior. in 4.d.15.q.15.col.4.

non è peccato, come è quello di colui, che uede, che per sententia ingiusta, lo priueranno della uita, ò di alcun membro, s'ei non era in duello, con chi l'accusa. Come è anco quello del Re, ò Capitano che sa, ch'egli ha ragione, & giustitia, & per essere il suo nemico piu potente, dubita restar uinto nella battaglia generale, & per questo egli elegge la particolare del duello, ilche dice il [a] Gaetano.

S'EI si ritrouò presente à cosi fatti spettacoli, & duelli con consenso deliberato, & con piacere, che si facessero, ò con tale attentione li mirò, che ancor che li fosse stato uietato sotto pena di peccato mortale, egli non haurebbe lasciato di mirarli, ò se fu il suo uedere cagione, che i detti spettacoli si facessero, [b] peccò mortalmente. Benche fuori di questi tre casi non sarebbe altro, che ueniale, se lo scandalo per essere cherico, ò frate, nol facesse, [c] mortale.

10 S'EGLI deliberatamente † ha desiderata la morte ad alcuno, per succedere nell'honor suo, ò officio, ò perche non piu lo riprendesse, nè castigase, peccò mortalmente, secondo tutti. O' s'egli non ha desiderata la morte ad alcuno, & nō gli piacque, che alcuno sia stato ucciso, ma con auertenza, & deliberatione si prese piacere di quella opera dannata di morte, per alcun bene, ò utilità che glie ne seguiua, peccò mortalmente, come tiene San Bonauentura [c] & Alessandro di [d] Ales, & il Gaetano. [e] Benche il dilettarsi del bene, ò utile, che di quella morte seguirebbe, & non della istessa morte, non sarebbe peccato, per quello, che in altra parte s'è detto. [f] Nè anco desiderare altrui la morte, ò infermità, ò perdità di beni, & altri mali temporali, accioche si conuerta à Dio, ò accioche non faccia tanto male, ò per altro honesto, & santo rispetto, è peccato, secondo il detto Alessandco, [g] & S. [h] Tomaso.

11 S'EGLI deliberatamente † ha desiderato à se stesso la morte, ò la perdita di alcun membro per ira, per impatientia, per dishonore, per pouertà, ò per qual si uoglià altro infortunio, è peccato mortale, secondo S. Agostino, [i] & S. Tomaso [k] approuato. Percioche niuno è Signore della sua uita, nè de' suoi membri, [l] & per altre ragioni, che il detto San Tomaso [m] allega. Et se per questa cagione pon mano sopra se stesso, essendo Cherico, Frate, ò Monaco, sarebbe scommunicato, secondo tutti. [n] Il che non seguirebbe, se esso per zelo di deuotione si fosse

[a] Secunda, secundæ q.95.artic.8.

[b] Syl.Verb. Duellum.3.

[c] Aug.in interrogat.5.præcepti.

[c] In 2.d.24.in expositr.literæ post.q.4.

[d] 2.part.in tract.de peccati ueniali.

[e] Ca.in summa uerbo delectatio morosa.

[f] S.in repet.cap.Inter uerba.11 q.3.nu.366. & in addit. repet. c. Quando numer.369.

[g] In tract. de maledict.

[h] Secunda, secundæ q.16.artic 2.

[i] In cap. Si non licet 21.q.5.& lib.1.de ciuit.Dei.

[k] Secunda, secundæ q.64 artic 5.& Oliuer.Malhar. de triplici tædio in serm. 8.aduentus.

[l] l. Liber homo.ff. ad l.aquil ca.cōtingit.1. de sent. excō.

[m] In d.artic.

[n] In d.c.contingit 1.de sent.excom.

percosso col pugno nel petto, ò con la mano sul uiso, ò con la disciplina sul corpo per raffrenarlo. Nè anco (al parer nostro) procede, se i colpi fossero tali, che poteua lecitamente darglisi. come è il tirarsi i capelli, la barba, il battersi la guancia, & altre simili cose per la morte di suo padre, ò d'altro parente, & amico, secondo la mente di tutti. [a] benche niuno lo esprima. Non può egli però consentire, che altri li dia delle bastonate.

[a] In d. cap. contingit.

S'EGLI si offerse † ò uolse offerirsi al martirio piu principalmente perche abborriua la uita, che per amor della santa fede Catolica, [b] peccò mortalmente.

[b] Syl. uerb. martirium.

S'EGLI abbreuiò, ò uolse abbreuiarsi la uita per indiscreta penitentia, etiandio senza intentione di abbreuiarla, ma auuertendo però, ch'ei l'abbreuiaua, peccò secondo S. Girolamo, & San Tomaso, [c] & il suo commentatore. Benche facesse questo, ò uolesse farlo per sodisfattione de' suoi peccati; quantunque non paia mortale, se esso pensaua, ch'ei facea bene; nè ueniale, se lo fece non auertendo, che trapassaua la misura della uirtù della penitentia, & perciò abbreuiaua la uita, secondo il Gaetano [d] & Gersone. [e]

[c] Secunda, secundę q. 147. artic. 2.

[d] Secunda, secundę q. 347. artic. 2.

[e] In 4. part. in sermo. domin. 2. quadragesimæ.

S'EGLI per † alcuna disgratia desiderò deliberatamente non essere nato, [f] peccò mortalmente.

[f] Alexand. titul. de accidia.

S'EGLI incarcerò, ò fece incarcerare alcuno ingiustamente, ò sia giudice, ò nò, peccò mortalmente. [g] Et resta obligato à sodisfarli tutto il danno, & la ingiuria, che li [h] fece.

[g] Ca. Non sanè. 14. q. 5. versi. fin. l. 1. C. de priua. carc.

[h] Ca. Si res. 14 q. 6.

S'EGLI essendo infermo, ò sanno, ha mangiato, ò beuuto, ò dato à mangiare, ò à bere ad altri sano, ò infermo cosa alcuna sapendo ò douendo sapere, che li sarebbe notabile danno, peccò mortalmente, [i] massimamente se il medico l'haueua prohibito. Ma se il danno è poco, non è mortale.

[i] Innoc. receptus in c tua de homi. arg. c. fin. de iureiu. & l. quis occidit. ff. ad l. Aquil.

S'EGLI si ha tenuto il figliuolo, che allattaua, in letto, per che non piangesse, ò perche esso non si rafredasse, leuandosi di letto con pericolo di affogarlo di notte, peccò mortalmente; ancor che non si affogasse. [k] Ma non sarebbe mortale, se ciò facesse senza probabile pericolo; se bene l'affogasse à caso; come è, se il letto fosse grande, & lo pose lontano, & la donna era sempre solita di ritrouarsi nel medesimo luogo, doue si addormentaua, secondo la mente del Panormitano, [l] & del [m] Gaetano.

[k] Arg. cap. consuluisti. 2. q. 5. & ca. fin. de ijs qui fil. occid.

[l] In d. cap. fin.

[m] Gaiet. secunda secundæ. q. 64. art. 8.

S'EGLI ha † cosi mal trattata alcuna donna sapando per

ch'ella

ch'ella fosse grauida, che ne fu à probabile pericolo di dolore, peccò mortalmente, ancor che ella non si doglia nè si sconci. Al contrario s'ei non la pose in probabile pericolo di sconciarsi, ancor che si sconciasse, non pecca mortalmente. [a] Benche non incorra in irregolarità, se il fanciullo non haueua l'anima rationale, [b] nè di ciò si dubitaua [c]. Il bambino ne' quaranta giorni ha l'anima, & la femina ne gli ottanta, secondo una glosa [d] approuata.

S'ELLA ha procurato di sconciarsi, prendendo alcuna cosa per bocca, ò alzando alcun peso, ò per qual si uoglia altro modo, peccò mortalmente: ancor ch'ella non si sconciasse. Percioche basta il male proposito, ò la colpa lata, à fare ch'ei sia peccato mortale. [e] Et anco senza proposito di sconciarsi se ha fatto alcuna cosa, per la quale si sconciò, ò si pose in probabile pericolo di sconciarsi, come alzando un graue peso di terra, ò facendo fatiche maggiori di quello, ch'essa poteua fare, ballando, & saltando souerchiamente, secondo la mente di Santo Antonino. [f] Benche, se il giuoco era leggiero, & non pericoloso, ella non peccò mortalmente, ancor che si sconciasse; secondo il Panormitano [g].

15 S'EGLI andò † ò uolse andare alla guerra, sependo ch'ella era ingiusta almeno dalla parte ch'esso seguiua, peccò mortalmente. [h] Et etiandio, se ui andò senza mirare, s'era giusta, ò ingiusta, ma solo per guadagnare la paga, benche egli sia suddito. [i] Et anco s'esso sapeua, che la guerra era giusta, ma fu però con mala intentione di uccidere il suo nemico, ò di rouinare la sua roba: benche in questo caso non è obligato à restituire, secondo un Cardinale. [k] Nè anco nel secondo, se la guerra era chiaramente giusta, per la medesima ragione; ancor che il suddito per il commandamento del suo signore possa lecitamente andare alla guerra senza mirare, s'è giusta, credendo, che ella sia giusta, ò dubbia. [l] Et per suddito s'intendono anco gli stranieri, ch'erano al suo soldo prima, che si cominciasse la guerra, secondo il Gaetano [m].

16 S'EGLI ha † condennato, ò uoluto condennare alcuno à morte ingiustamente, ò ad altro danno corporale, peccò mortalmente. [n] ò potendo liberare colui, ch'era ingiustamente condennato à morte, non lo liberò, [o] ò non difese (potendo) l'assaltato da' suoi nemici, è peccato mortale, secondo Santo Ambro-

[a] Arg. ca. sicut ex liter. de homicid. ad iunctis, quæ ibi ait Pan. nu. 6. & Ant. 2. par. tit. 7. cap. 8. §. 1.
[b] Cap. aliquando cum seq. 32. q. 2.
[c] Glo. in cap. si aliquis de homic.
[d] In summa. 5. d. per illum tex.
[e] Ca. 1. de præsumptio. cap. siquis per negligentiam de cõsecr. d. 2.
[f] 2. part. tit. 7. cap. 8 §. 1.
[g] In d. cap. sicut de homicid.
[h] 23. q. 1. in princ.
[i] Gaiet. in summa bellum part. 2.
[k] Gaiet. secunda secundæ. q. 40. art. 1. col. 3.
[l] Ca. quid culpatur 23. q. 1.
[m] In summa uerbo bellum. pag. 2
[n] Ca. Omnis 45 d. ca. 2. de re iud. li. 6.
[o] Prouerb. 24.

gio, [a] ſe commodamente con fatti, ò con parole ſenza alcun ſuo pericolo potea farlo; che altramente egli non era obligato, ſaluo, ſe foſſe officiale publico di giuſtitia, che anco con le arme deue difendere colui, che li pare di potere difendere, ſecondo S. Antonino. [b] Se con la ſua teſtimonianza ha potuto liberare alcuno d'ingiuſta morte, di pena, ò di danno, ò d'infamia, & non uolſe teſtificare ciò, ch'eſſo ſapeua, che anco ſenza eſſere richieſto douea far quell'officio, che da ſua parte poteua, denuntiando la uerità à chi lo poteua aiutare, peccò mortalmente.[c] ſaluo s'ei ſapeua la ſua innocentia in confeſſione ſacramentale. Percioche in tal caſo non deue traporſi in liberarlo, ſe ben fuſſero per giuſtitiarlo allhora; come ſe non ſapeſſe coſa alcuna, percioche egli non ſa, ſe colui gli ha detta la uerità; che potrebbe eſſere, ch'egli haueſſe detto il falſo, per [d] liberarſi.

[a] In ca. non in inferenda. 23. q. 3.

[b] 3. part. tit. 8. cap. 8. §. 3. col. 4.

[c] Arg. c. 1. de crim. falſ. S. Tho. ſecunda ſecundæ. q. 79 art. 1. Gabriel. in 4. d. 5. q. 6. art. 2. conclu. 7.

[d] Maior. in 4. d. 11. q. 1.

17 Ma † niuno è obligato ad offerirſi in far la ſua teſtimonianza, accioche alcun ſi condanni; ſe non quando ſecondo la forma delle leggi egli uiene aſtretto dal giudice ancor che chi accuſa, fuſſe in pericolo, poi che di ſua uolontà ui ſi poſe, & il reo contra ſua uolontà, ſecondo S. Tomaſo. [e] Eccetto che quando colui, che accuſa, l'accuſa per obligo della ſua conſcientia; come in altra parte habbiamo [f] detto. Ma quegli, che ha teſtimoniato falſamente contra alcuno, che per ciò ſtà in pericolo di perder la uita, deue riuocar la ſua teſtificatione, & far quello, ch'egli può per liberarlo; ancor che egli per queſto perda la uita. Dato che colui, che ha ucciſo un'altro, per il che altri n'è preſo, & è in pericolo di perder la uita, non par'che ſia obligato à manifeſtarſi, & porre in pericolo di perder la ſua, come tocca Soto: il cui parere è piu giuridico in queſto che quel del Medina, che tiene il contrario, fondadoſi piu in carità che in giuſtitia.

[e] d. q. 70. art. 1.

[f] In cap. inter uerba. 11. q. 3. nu. 312.

18 Se † hauendo egli riceuuto alcuna ingiuria, & ſapendo che i ſuoi parenti, ò amici uoleuano farne uendetta non lo prohibì eſpreſſamente, [g] peccò mortalmente.

[g] Ca. Petrus de homicid.

Se dato, che non fece, nè uolſe fare alcuna delle coſe ſopradette, ui acconſentì, nondimeno in alcuna delle noue maniere dichiarate di ſopra; [h] cioè, comandandolo, conſigliandolo, conſentendo, lodando, racettando il mal fattore, ò aiutandolo, ò non dandogli impedimento, nè con parole, nè con opere, nè con auiſo, potendo farlo, & douendo farlo, come s'è detto.

[h] Cap. 11. num. 12.

A' CHE

A' CHE E' OBLIGATO COLUI, che uccide, ò ferisce altrui.

SOMMARIO.

19 *Vccidere ingiustamente altrui non si deue: & chi uccide è obligato à restitutione de' danni è interessi: ilche si deue intendere anco, se gli animali si uccidono.*

20 *Vccidere, ò ferire gli animali bruti, ò schiaui del prossimo, ò huomo libero, è peccato mortale; con obligo di pagare ciò che ualeua il morto, & la difformita, & l'essequie nel sepellirlo.*

21 *La morte deue patientemente sofferire, colui à chi uiene data per hauere commesso homicidio: ma egli non è perciò obligato à offeriruisi, nè meno alle carceri.*

22 *L'Homicida deue sodisfare al padre, ò alla madre, ò al figliuolo, ò al parente del morto il danno, che per quella morte hanno riceuuto, & maggiore restitutione si deue fare piu per hauere ucciso un'artigiano, che un nobile: se ben per questi si pecca maggiormente.*

23 *L'Homicida non solo, ma colui, che ferisce è obligato à pagare tutta la spesa, & le giornate del ferito, & se la ferita lo fa inhabile per potere piu guadagnare, è obligato à pagarli le sue fatiche mentre ch'egli uiue.*

24 *L'Homicida, che nel difendersi eccede il modo, uccide ingiustamente non pecca però tanto, & merita manco penitentia nel foro interiore, è nondimeno anco esso obligato alla restitutione sopradetta.*

19 I † colui, che ammazza ingiustamente un'altro, dice Scoto [a] (seguito da Adriano, [b] & da Giouanni Mairone [c]) primieramente essere una pazzia à pensare, che chi uccide un'animale del suo prossimo, è obligato alla restitutione, & non colui, che uccide l'istesso prossimo. Ma contra questo è la legge, che commanda, & dice, che l'huomo libero è inestimabile, & l'altra legge, che dice, [d] che all'huomo libero, [e] che passando per la strada uiene percosso, & ferito d'alcuna cosa,

[a] In 4. d. 15. q. 3.
[b] In 4. de restit. q. final.
[c] In 4. d. 11. q. 4.
[d] d. l. Liber homo. ff. ad l. Aquil.
[e] l. fin. de his qui deiecc. uel. effud.

che gettano, ò cade dalla finestra, si deue pagare la spesa del medico, & le medicine, & le giornate; ma però niente per il segno, che li resta della ferita, perche l'huomo libero non si può stimare. Et quell'altra legge, che dice, [a] che il padrone d'uno schiauo, che sia stato ammazzato d'alcuno animale, ha attione contra il padrone dell'animale: & anco l'huomo libero ferito dall'animale ha attione contra il padrone; accioche egli li paghi, tutte le spese, & gl'interessi, ma non già che li paghi il segno, che li resta della ferità. Il medesimo è anco, se quell'animale l'uccide, secondo la [b] glosa, & altri dottori. [c] Et così dicono anco Azone, [d] & l'Hostiense Di [e] † modo, che colui, che uccide, ò ferisce alcuno animale brutto del prossimo, ò schiauo, è obligato à pagare il prezzo di ciò, che ualeua il morto, & anco la difformità, & bruttezza che li resta, se uiue, perche à questo modo meno uale. Et anco colui, che ferisce l'huomo libero, è obligato à sodisfarli la spesa, & le giornate, ch'egli ha perduto, ò perderà in tutta la uita sua: ma non già il segno, & la brtutezza, che li resta della ferita. Et colui, che uccide l'huomo libero, non è obligato à pagar cosa alcuna per la uita, che li tolse: benche egli sia obligato alla spesa, che fu fatta nel medicarlo innanzi ch'egli morisse; & al danno, che i figliuoli, ò gli heredi hanno riceuuto. Et anco la spesa che si fece honestamente alle sue essequie, & si costuma di fare alle persone della sua qualità, perche egli fu cagione di quella spesa. [f] ancor che questo ultimo non sia fino ad hoggi stato da alcuno scritto se non da noi. 20

[a] l. Ex hac. ff. si quadru. paup.

[b] d. l. Ex hac

[c] l. Qua actione. §. Si quis. ff. Ad l. Aqu.

[d] In summa. C. de leg. Aquil. col. 3.

[e] In summa de dãno dat. col. 3.

[f] Argu. ca. final. de iniure. & l. Qui occidit. ff. ad l. Aquil.

Il secondo, dice Scoto † che deue la morte con patientia soffrire, che se gli dà per tale delitto, conforme alle leggi; benche egli stesso non se la deue dare: [g] il che è molto ben fatto. Non è anco obligato di offerirsi alle carceri, nè alla morte, benche questo sarebbe assai conueniente per l'anima sua. 21

[g] Arg. glo. sing. ca. Fraternitas. 12. q. 2. & eorum quæ diximus in rub. de pœnis.

Il terzo, che dato, che non gli si dia la morte, sarebbe conueniente, ch'ei dispensasse contra gl'infidelli tutta la uita sua. Et non uolendo far questo, egli deue fare alcuna restitutione à giudicio di huomo prudente in opere spirituali, che corrispondino alla perdita della uita di colui, ch'egli uccise; per quanto è possibile. Ma questo non ci pare però necessario, per quello, che s'è detto di sopra.

Il quarto † che oltre il già detto, egli è obligato à sodisfare al padre, ò alla madre, ò al figliuolo, ò al parente del morto, il

danno

danno che questi hanno riceuuto per quella morte: Ilche fatto è giuridico. Et il Panormitano, [a] & lo Speculo [b] dicono, che si ha da restituire à gli heredi del morto ciò, che con l'arte sua, ò fatica, il morto haurebbe potuto guadagnare. Il che pare, che dalla legge sia stato stimato cinquanta ducati, [c] come tiene [d] l'Hostiense.

Il quinto, che da questo si può inferire, quel che dice Maiore, [e] cioè, che chi uccide un'artigiano, è obligato à maggior restitutione, che colui che uccide un nobile: se bene è maggior peccato uccidere un [f] nobile, che un'artigiano.

23 Il sesto † che Scoto, & la commune [g] dicono, che non solo, chi uccide, ma etiandio chi ferisce è obligato à pagare tutta la spesa, & le giornate del ferito. Et se la ferita fu tale, che lo fece inhabile à poter piu guadagnare, è obligato à pagarli la sua fatica, mentre egli uiue. Et il confessore non deue assoluere colui, che uccise, ò ferì, se non fa, ò subito, ò con effetto ha uero proposito di fare la debita restitutione, & sodisfattione subito che potrà, secondo la mente di tutti. Et questo s'intende di colui, che ingiustamente uccide, ò ferisce. Percioche chi

24 giustamente lo fa, non è obligato. [g] Colui † però, ch'eccede il modo nel difendersi, ingiustamente uccide, benche non pecchi tanto, & meriti manco penitentia nel foro interiore della penitentia, [h] & nel foro giudiciale minor pena, che colui, che uolontariamente uccide. Alla restitutione però sono in amendue i sopradetti casi obligati, almeno quando nel difendersi la colpa è peccato mortale; per una legge ben ponderata. [i] Poi che così fatta morte non solo è ingiusta per la mala intentione, ma etiandio, per la medesima opera esteriore. Il che diciamo per escludere la risposta, che ci potrebbe esser data per il detto di un Cardinale, [k] che chi ammazza in guerra giusta, ò per giusto comandamento con mala uolontà, pecca mortalmente per la mala intentione, ch'egli ha; ma non è obligato, però à sodisfare, perche egli non fa opera esteriore cattiua, come dice il [l] Gaetano.

[a] In cap. 1. de iniur. col. 1.
[b] T. de iniur. §. sequitur nu. 16.
[c] L. 1. §. 1. ff. de his, qui deiece. uel effud.
[d] Vbi supra.
[e] In 4. d. 25. q. 1. in fin.
[f] Arg. l. aut facta de pœn. d. 1.
[g] Vbi supra.
[g] Cle. 1. de homic. ca. olim, de rest. spo. cum eis annot.
[h] per tex. multis singulares in c. significauit, de pœn. & remis. & ca. si adulterium. §. imperatores. ff. de adul.
[i] l. si. ex plagis. §. 1. ff. ad l. aquil.
[k] Gaiet. 2a. 2e. q. 44. ar. 1. col. 3.
[l] 2a. 2e. q. 43. art. 1. col. 3.

DEL SESTO PRECETTO, NON adulterare, nè fornicare. Cap. XVI.

SOMMARIO.

1 *Il precetto sesto di non fornicare, probibisce ogni copula carnale. Et ogni desiderio di lei, & del diletto de' baci, tatti, & anco di quello, che nasce dal solo pensiero, senza opera, & proposito di lei.*

La lussuria si scusa per la ignominia, per il timore, ò per la forza.

2 *L'opera, che si probibisce, s'intende anco probibirsi il desiderarla e'l proposito di farla, e'l consenso anco deliberato di dilettarsi, in uedere, in toccare, ò in pensare.*

3 *La lussuria d'ogni maniera si riduce à sei specie.*

La lussuria commessa con persona religiosa, è adulterio, incesto & sacrilegio per diuersi rispetti, & quella in luogo sacro è sacrilegio.

4 *Il confessore si deue spedire tosto nell'interrogatione d'intorno alla lussuria; & dimandare le cose necessarie, lasciando le souerchie & particolari.*

PER † fondamento di quello, che si ha da dimandare sopra questo precetto, præsupponiamo prima quel, che io in altra parte ho detto; a cioè, che per questo precetto, nostro signore ci uieta ogni copula carnale fuori del legittimo matrimonio. Et per questo ogni tale copula carnale è peccato mortale, ancor che sia soluto con soluta, che si chiama semplice fornicatione, di maniera che dire il contrario, è heresia, come il Concilio di Vienna dichiarò. b Nè lo scusa la ignorantia, nè il pensare, che non sia peccato l'usare con donna meretrice, percioche è ignorantia di legge diuina, & naturale, tanto manifesta, & chiara, che non lo scusa. c Non lo scusa il timore, ò le minaccie di morte, ò d'infamia, ò che per uergogna non hebbe ardimento di gridare, ò perche gridando ne sarebbe seguito grande scandalo, perche la uolontà, ò consenso forzato basta per incorrere in colpa, d di peccato mortale, percioche si deue più tosto

a In addi. ca. quando de consecr. d. 1. num. 138.

b Clem. ad. nostrũ de hæret.

c 1. q. 4. §. notandũ, & ca ignorantia de reg. iur. lib. 6.

d Ca. merito. 14. q. 1.

tosto soffrire ogni pena di questa uita, che consentire al peccato. [a] La forza sola scusa pure che forzatamente senza cōsentirui, altri facessero adulterare, ò fornicare una donna, che, se ella fosse Vergine, & sempre nell'animo suo contradicesse, non perderebbe la uerginità, almeno quanto à Dio come disse Santa Lucia à Pascasio, referito da Gratiano: [b] ancor che ella sentisse dilettatione, in quell'atto, pur che non acconsenta alla dilettatione nell'atto con uolontà deliberata, percioche così fatta dilettatione non è uolontaria, ma naturale, & uno stare nel fuoco, & non ardere come dice S. [c] Gregorio. Nè è obligata à por mano sopra colui, che la uuol uiolare, nè gridare per difendersi: ma basta che non ui consenta: percioche appresso Iddio ella non pecca mortalmente: benche (quanto al foro esteriore) si presumerebbe che colei, che non grida hauesse acconsentito, possendo dimandar soccorso per difendersi; come singolarmente tocca Soto: dato che ciò che egli aggiunge, che non è obligata à resistere (anco co' suoi membri) & che basta che ella non si apparecchi per quell'atto brutto, pur che non consenta: dato che difficilmente potrà accascare: & così credo, che si ritroueran poche donne buone, che non resistino almeno senza gridare, & senza por mano in quelli, che le uogliono ingiuriare.

2 Il secondo, † che uieta una opera s'intende anco uietarsi il desiderarla, & il proposito di farla, anco il consenso deliberato di dilettarsi in uedere, in toccare, ò pensare, senza opere, nè proposito, nè desiderio di farla, come si caua da San Tomaso, [d] quanto à questo approuato. Et per conseguente, ancor che non ui fosse il decimo precetto, che uieta il desiderio carnale, per questo s'intenderebbe essere uietato, come habbiamo in altra [e] parte detto, & si pruoua efficacemente per molti testi. [f] Ma nostro Signore in questa materia, & in quella del furto spetialmente per il nono, & decimo precetto, ha uietato anco il desiderio, & il proposito. Perche in questi, il diletto che nasce dal solo pensiero, ha apparentia di cosa buona, & inuita à uolerlo, secondo S. [g] Tomaso.

3 Il terzo, † che tutti i peccati di lussuria, cioè de' pensieri, delle dilettationi, delle parole, & dell'opere, sono di una di queste sei spetie, ò razze, come dice [h] Gratiano, & sustenta S. Tomaso, [i] & il Gaetano [k] dichiara. Delle quali la prima è la Fornicatione semplice, ch'è fra quelli, che non sono maritati, nè

[a] Ca. ita ne. 32. q. 5. ca. sacris de ijs, que 6. & Ant. 4. part. tit. 5. ca. 7. sub finem.

[b] 32. q. 5. in summa. & Tho. 2a. 2e. q. 64. arti. 5.

[c] In ca. uir cum propria. 83. q. 4.

[d] 1. Sec. q. 1. ar. 7. & q. 34. art. 3. & 2a. 2e. q. 154. art. 1. & 4.

[e] In addit. repet. ca. quando de consec. d. 1 nu. 188.

[f] Matth. 5. & c. meretrices. 32. q. 4. & c. nec solo. & c. qui uide. 32. q. 5.

[g] 1. Sec. q. 100. art. 5.

[h] Ca. 2. §. cum ergo 39. q. 1.

[i] 2a. 2e. q. 154. art. 1.

[k] Gaiet. 2a. 2e. q. 154. art. 7.

uergini, nè anco parenti, nè religiosi, ne Cherici nè infedeli, nè quelli, c'hanno uoti. Perche un di essi, che in alcuno di questi stati si trouasse, non sarebbe semplice fornicatione. [a] La seconda è, quando l'uno è maritato, & si chiama Adulterio semplice, percioche se amendue sono maritati, è Adulterio doppio. La terza si chiama Incesto, & è quando eglino sono paréti, ò cognati: & Incesto spirituale, & Sacrilegio, quando un di loro è religioso professo, ò di ordine sacro: ò sono compari, ò padrini co' lor figliuoli spirituali: ò se il peccato commesso è in luogo sacro. La quarta si chiama Stupro: & è quando la donzella era uergine; ilche è spetiale peccato, per rispetto, che si spezza, & rompe il sigillo uerginale, come dice S. Tomaso. [b] Nè fa à proposito, che l'huomo sia uergine, ò nò, come disse il suo commentatore. [c] La quinta è chiamata Rapto; che uuole dire rubamento; cioè, quando per forza, contra sua uolontà ò del padre suo, si caua alcuna fuori della sua casa, benche si faccia per maritarsi dopò l'hauerla uiolata. Et etiandio quando si fa per forza con qual si uoglia donna: [d] benche la parte forzata, se non consenti, non pecca, come s'è detto. La sesta si chiama contra natura: quando non solamente si pecca contra ragione naturale, come nelle già dette spetie, ma etiandio contra l'ordine, che la legge naturale ordinò per l'uso della copula carnale, secondo S. Tomaso & il Gaetano. [e] Et sono di più sorti. La prima si chiama Mollitie: & è quando la persona uolontariamente cade in pollutione, L'altra, che si dice peccato innominato, è quando l'huomo usa con donna fuori del uaso naturale, che è peccato grauissimo, & abomineuole, & indegno d'essere nominato, ancor che sia tra huomo, & dona etiandio maritata, L'altra è donna con donna, huomo con huomo, che è chiamata Sodomia. L'altra è con bestie, che è il maggior peccato di quanti ne sono contra natura. [f] Habbiamo posto sopra per regola, che tutti i peccati di lussuria sono di queste sei spetie; ma non perche non ce ne siano piu; ma perciò che queste sono le piu famose, perche dirette, & redutiiuamente, quasi tutte sono di queste: percioche anco la lussuria che si commette con Religiosa si può chiamare Adulterio, ò Incesto (secondo la glosa [g]) per essere spose spirituali di Dio, che è padre di tutti; & per conseguente colui, che uiola, & corrompe la sposa di altrui, & à fine sua. Benche la medesima glosa, chiama à questa lussuria Sacrilegio, perche corrompe cosa

Sacra,

[a] Thom. secunda, secundæ. q. 154. art. 1. & 2.

[b] Secunda secundæ q. 154. artic. 6.

[c] In d. art. 6.

[d] Cap. raptores. 36. q. 2.

[e] Secunda, secundæ q. 154. art. 11.

[f] Tho. 2. Sec. q. 145. arti. 11.

[g] Virginib. 27. q. 1.

Sacra, conforme al detto di San Tomaso, che dice [a] che alcun sacrilegio può essere specie di lussuria, & la lussuria specie di sacrilegio, benche in altra [b] parte, non ha posto piu delle sei sopradette, il quale il suo Commentatore difende, per certi rispetti; i quali con altre sue questioni, non tanto utili quanto sottili, & di Martino Emulo di S. Tomaso. [c] fanno poco a fine che pretendiamo in questo libro: ne importa piu che siano Religiosi, ò Religiose; poiche Iddio è tanto sposo dell'anime di quelli, che dedicano la lor castità al culto Diuino, come son gli huomini, quanto delle donne, & è tanto Sacrilega (essendo tutte le cose eguali) colei, che commette peccato con Religioso, come è Sacrilego colui, che lo commette con Religiosa: & piu se l'uno, & l'altro sono Religiosi. Anco si può dire, lussuria Sacrilega ogni copula, (benche sia fra marito, & moglie) quando è illecita [d] per ragione di luogo sacro. Il quale tutto considerato da una parte & l'altra, la prosuntione senza uergogna, senza anima, & infernale, con che alcuni con diabolica irreuerentia usano uiolar Monache, & anco uantarsi di esse, & tenerle come loro amiche, ò concubine: E' tanto augmentato il diluuio di questa lussuria tanto sfrenata, anco con parenti, & tanti congiunti, che non l'usiamo dire.

4 Il quarto † che il trattenersi lungo tempo nelle interrogationi di questa materia, è cosa pericolosa per il Confessore, & per il penitente. per ilche se ne deue spedire, dimandando solamente il necessario, senza uenirne di souerchio al [e] particolare.

Da questi presupposti segue (dichino pure Angelo [f] & gli altri come lor piace, contra la lor medesima ragione) essere meglio in questo precetto dimandare di tutto quello, che & à questo, & al decimo precetto appartiene, con l'ordine seguente.

[a] Secunda, secundæ q. 154. art. 10.

[b] In cap. q. art. 3.

[c] Martini de magistis q. 2. de lussuria.

[d] Iuxta ea quæ latius diximus in ca. ecclesijs. de consec. d. 1. & aliquid supra ca. 6. num. 3.

[e] Per dicta supra in ca. 6. & tradita à Gaietan. in 16. q. libr. 127. q.

[f] Verb. interrogationes.

SOMMARIO.

4 *Il Precetto sesto si rompe usando carnalmente fuora del matrimonio, & si pecca mortalmente.*

5 *La pollutione procurare, ò contentarsi ch'ella uenghi senza procurarla, ò non impedirla, è peccato mortale.*

6 *La Pollutione, che uiene contra la uolontà, come dormendo, ò*
7 *per infermità, ò per forza, se dipoi non ui si consente, non è peccato mortale.*

8 *La Generatione impedire usando con donne, è peccato contra natura.*

9 *La Dilettatione morosa, che si acconsente espressa & deliberatamente, è peccato mortale.*

10 *Il Diletto presente di copula lecita passata, ò futura, è alcune uolte peccato mortale.*

11 *Il Dilettarsi nel piacere, che si piglia toccando l'huomo la donna, ò la donna l'huomo, quantunque da se il toccare non sia dishonesto, & etiandio che fosse con persona, che si uoglia, ò si spera maritarsi, è peccato mortale.*

12 *Gli sposi per parole di futuro si ponno uedere, parlare, & dilettarsi non solo del piacere, che di ciò ne nasce, ma etiandio abbracciarsi, & baciarsi.*

13 *Gli sposi non debbono usare toccaméti dishonesti, nè acõsentirui. Le donne disordinatamente desiderare, & andare in Chiesa spetialmente per uederle, ò scriuerle lettere, darle, riceuerle, ò porsi alle finestre per mal fine, per essere ueduta da chi è carnalmente amata, è peccato mortale.*

14 *Vestirsi con intentione di parer bella, ò bello, per essere carnalmente amata, ò amato per mal fine: ò dilettarsi di parlamenti, di canti, ò ascoltar parole dishoneste, ò prouocare con musiche, con parole, ò con qualche altro segno al peccato di lussuria, ò uantarsi falsamente d'hauer goduta alcuna donna, è peccato mortale, con obligatione in questo ultimo caso di restituire la fama.*

15 *Mangiar cibi per potere lussuriare (fuor del debito matrimoniale), ò dolersi d'esserui impotente, ò seguitare alcuna donna con cattiua intentione, è peccato mortale.*

INTERROGATIONI.

SEGLI ha † usato con donna fuori del legitimo matrimonio, è peccato morrale. Et ha da dire quante uolte, & con quali persone perche si conosca, di che specie è il peccato; cioè s'egli è semplice Fornicatione; ò Adulterio, ò Incesto, ò Stupro, ò Sacrilegio, ò Rapto, ò contra natura, secondo quel, che s'è detto di sopra. [a] Et si deue auertire, che tanto pecca uno usando dieci uolte con una persona, come se peccasse con dieci diuerse

[a] In hoc ipso cap. num. 3.

diuerſe della medeſima qualità, ſecondo i Pariſini. [a] S'ei procurò, che li ueniſſe la pollutione, ò fu contento, che li ueniſſe ſenza procurarla; ò ſe potendo, ò douendo impedirla, non la impedì; ò ſe ſi poſe à probabile pericolo, che li ueniſſe per occupar la uolontà in dilettatione carnale; ò ne paſsò à conuerſationi, & toccamenti prouocatiui della pollutione, de' quali poteua, & douea guardarſi; ò mangiò, ò beuè alcuna coſa per queſto fine, peccò mortalmente, ancor che lo faceſſe per euacuatione della natura. Et queſto peccato ſi chiama Mollitie, ch'è un de' peccati contra natura, del quale dice l'Apoſtolo, [b] I molli non poſſederanno il regno di Dio. Il che, benche ſia piu graue quando ſi fa con l'aiuto di altri, per partecipare del peccato altrui, non muta però la ſpecie ſua, ſe non ui interuiene altra coſa. come ſarebbe diuentando Sodomitica, come dice un Cardinale. [c] Ma ſe di piu di queſto u'interuenne la memoria di alcuna perſona, & uolontà, ò deſiderio di uſare con eſſa; perche allhora oltra la propria ſpecie di mollitie, ſarebbe anco di quella ſpecie, di che foſſe la copula; cioè, Adulterio s'ella foſſe con maritata, ſe con parente, Inceſto, ſe con maſchio, Sodomia, ſecondo il Gaetano. [d] Habbiamo detto di ſopra [ſe la procurò, &c.] perche ſe la pollutione uenne contra ſua uolontà, non pecca: come accade à colui à chi ella uiene dormendo; & à colui che patiſce fluſſo di ſeme; ò à colui, che uien tocco forzatamente da altri ſenza ſua uolontà, & conſentimento. Habbiamo anco detto [ſe potendo, & douendo impedirla, non la impedì] perche, ſe bene poteſſe impedirla con laſciare di far ciò che egli fa, & uolgerſi à fare altra coſa, però ſe non era obligato à laſciare di far quello, ch'eſſo fa, & li uiene la pollutione, egli non pecca, pur che con la uolontà non ui acconſenta. Come per eſſempio, colui, che per predicare, per diſputare, per inſegnare, per confeſſare, ò per parlare per cagione honeſta, con donna, eſſendo huomo, ò con qualche huomo eſſendo donna, uede, legge, intende, & dice per neceſſità coſe dishoneſte, ò tali, che prouocano alla pollutione, perche ſe ben può, egli non è però obligato à laſciar quello che fa, per impedire, che non li uenga la pollutione, uenendoli non pecca: pur che quando ella uiene non ui acconſenta, come tutto queſto ſi caua da l'opinione di S. Tomaſo, [e] & come diſſe eſpreſſamente S. Antonino [f] & due Cardinali. [g] Et il medeſimo habbiamo noi riſpoſto ad uno, che correndo la poſta

[a] ſ. Maior. in 4. di 17. q. 4.

[b] 2. ad Corinthios. 5. Molles non poſſidebunt regnũ Dei.

[c] Gaiet ſecunda ſecundæ. q. 154. art. 11.

[d] Vbi ſupra.

[e] 3. part. q. 20 art. 7.

[f] 2. part. T. 6. c. 5. § 6.

[g] Ioã. de turre Crema. in ca. Teſtamentum & ca. Sed penſandum d. 6. & Gaiet. li. 27. q. 19. & in ſumma uerb. pollutio.

diceua, che ſe non ſmontaua da cauallo, non potea impedire queſta paſſione. Ma tutto queſto ſi ha da intendere di quei ſoli, che con ragione credono, che la ſua uolontà nõ conſentirà in quella pollutione, perche gli altri, che credono il contario, debbono laſciar di confeſſare, & predicare, ancor che gli fuſſe commandato; & debbon laſciar di far tutto quello, che fuſſe cagione di queſto, ilche dice un Cardinale, [a] & io ho altroue detto. [b] Non è anco peccato mortale deſiderare che uenga in ſogno la pollutione per allegerire la natura per uia ſola naturale, ſenza dargliene occaſione, & queſto non paia duro ad alcuno. Aggiungiamo, che in queſto ſeguimo il Gaetano, [c] la Silueſtrina, [d] & altri, & ſpecialmente S. Antonino, [e] non ſolamente per ſua autorità, (benche per me è aſſai grande) ma anco per queſte ragioni: L'una perche queſta pollutione della quale parliamo, di ſe, non è peccato, ſecondo tutti; & tutto quello, che non è peccato, ſi può riferire al ſeruitio di Dio ſecondo tutti: L'altra, perche parliamo del deſiderio, che non è cagione di eſſa, in maniera alcuna: come è quel di colui, che deſidera ch'alcuna uolta li uenga pollutione, come un ſudore, che allegeriſce la natura: L'altra, perche non ſi agguaglia queſta pollutione col peccato, quanto, à queſto. Percioche anco S. Tomaſo, [f] il Palude, [g] & la commune opinione tiene, che non è peccato pigliarſi piacere della pollutione paſſata per ſanto fine, ſenza altro cattiuo deſiderio di male; ma del peccato per niuno fine, nè auuenimento, nè effetto (quanto ſi uoglia ſanto) ſi può pigliar piacere: ma ſi bene del ſuo auuenimento & effetto; come in altre parti [h] habbiamo detto: L'altra perche fra il piacer della futura, & della paſſata, non è piu differentia quanto à queſto, che quel conſentimento del futuro, potria eſſer cagione di eſſa, & noi eſpreſſamente parliamo del conſentimento, che non è cagione di eſſa; come anco dicono coloro, che noi ſeguitiamo: L'altra perche i Dottori, che tengono il contrario, ſi hanno da intendere del deſiderio, che per alcuna uia è cagione, ò procuratione di eſſa, per buon fine, & non di quel, che noi parliamo. L'altro, perche è falſo, che qual ſi uoglia, che deſidera una coſa, la procura di hauere, & che qual ſi uoglia coſa, che ſi può deſiderare, ſi può procurare per opera; percioche ben poſſo deſiderare la morte mia propria per gire al cielo, & anco de gli altri in molti caſi: & anco pregare Iddio per eſſa, non mi è però lecito procurarla per opera, ſecondo che dichiara

[a] Gaiet. ubi ſupra.
[b] In ca. ſiquis autẽ de pœn. d. 7. tractantes illud Eccl. 9. qui amat periculum: peribit in illo.
[c] Secunda ſecundæ. q. 154. art. 5.
[d] Verbo pollutio.
[e] 2. par. tit. 6. ca. 5.
[f] In 4. d. 9. q. 1.
[g] In eadẽ diſt. q. 3.
[h] In cap. inter uerba 11. q. 3. nu. 85. ad unum propoſitum & num. 159. uel alterum, & ſupra c. 15. num. 11.

dichiara Scoto. Et come dottamente dice un Cardinale,[a] *Aliud est volitum: Aliud voluntarium: Illud respicit obiectum, Hoc voluntatem*: Et può uno alcuna uolta uolere, che li uenga la morte per il suo Re, ò Republica contra sua uolontà, facendo egli tutto quel, che è possibile per potersi difendere da essa: L'altra perche il medico, può desiderare al suo infermo che li uenga la pollutione, che conuiene per la sua salute contra la uolontà del l'infermo, senza colpa alcuna di esso infermo, & senza altra procuratione illecita, & per conseguente quella non è cosa, che lecitamente non si possi desiderare: Per le quai ragioni, che per al presente non le sapressimo risoluere, & con l'autorità de i sopradetti seguitiamo questo senza perfidia, contra quei, che terranno il contrario, & sotto la correttione debita di colui, che meglio dirà. Come non è anco souerchio in mangiare cose calde, pur che non si mangi per questo fine, che la pollutione uenga, ma per sodisfarne alla gola. Dalle † già dette cose ne segue, che la pollutione di colui, che dorme, non è mai da se, nè in se stessa peccato mortale, ma solo nella sola cagione, secondo la glosa[b] approuata, & S. Tomaso[c] & Maiore,[d] percioche non è uolontaria. Et come altroue ho detto,[e] colui, che dorme, non può meritare, nè peccare anco uenialmente, saluo s'egli prendesse il sonno per istromento del peccato,[f] ponendosi à giacere in tale, ò in tale maniera, ò in tale, & tale parte, accioche la pollutione gli uenga. Et allhora sarebbe peccato, ò essecutione nel peccato, nel modo, che è la ferita della saetta, la quale essecutione del peccato, che commette colui, che la tira per ammazzare. Non è anco peccato, almeno mortale, la pollutione, che comincia dormendo, & si finisce col destarsi, se la uolontà rationale & deliberata, non ui consente: benche la sensualità ui si diletti; secondo la commune.[g] Nè anco è peccato, se ella cominciò stando l'huomo mezo desto, & prima che fosse del tutto desto, & senza suo deliberato consentimento si finì poi stando del tutto desto; secondo la mente di un Cardinale.[h] perche per peccare mortalmente, si richiede il giudicio[i] intero.

8 S'EGLI si pigliò † piacere, & dilettatione deliberatamente della pollutione, c'hebbe dormendo, dapoi ch'egli si ritrouò ben desto, & s'ei desiderò per quel diletto, che sentì, ch'ella un'altra uolta li uenisse, per dilettaruisi, peccò mortalmente.[k] Ma

[a] Gaiet secunda secundæ.q.154.artic.5.

[b] In uerb.rea d.ca. Testamentum.

[c] Secunda secundæ. q.155. artic.5.

[d] In 4.dist.9. q.2.

[e] In addit. repe. ca. Quando. de conse. distin 1. num.37.

[f] Thom. in d. ar.5. & Gaiet.in q,16. li. 27.q.

[g] In 4.d.9.& Io. de Turre Crema.in ca. sed pensandum.art. 5 d.6.

[h] In.de Turre Cremata ubi supra.

[i] Ca.omnis de pœnit.& ca.1. de delic. puero.& ca. Inebriauerunt.25. q 1.

[k] Syln. pollutio.

se li piacque la passata, ò desidera di hauerne un'altra, per mitigar la tentatione della carne, & non per diletto, senza procurare, che li uenga, non è peccato; [a] se ben'egli mangia alcuna cosa, per la quale pensa, ch'ella gli habbia à uenire, pur che non la mangi per quel fine, ma per sodisfare alla gola. [b] S'egli usò con donna, & procurò d'impedire la generatione ponendosi di sorte, ch'ella non potesse ingrauidare, è peccato contra natura (secondo S. Tomaso,) [c] mortale in amendue; se però amendue ui acconsentirono, & se non amendue, colui, che ne fu cagione.

[a] Gaiet. in d. art. 5. q. 154 2. Sec.

[b] Syl. ubi supra. & facit ca. De occidendis. 23 q. 5. & l. Siquis nec causam. ff. de rebus cred.

[c] Secunda, secundæ q. 54. & artic. 11. Gaiet. in commento.

9 S'EGLI ha † hauuto proposito, ò desiderio deliberato di peccare con alcuna donna, & quante uolte. Et, s'ei non si ricorda, deue dire quel numero, che gli pare piu uero, con dire, poco piu, ò meno, dico mia colpa. S'egli hebbe proposito, ò desiderio deliberato, & quante uolte poco piu, ò meno, di hauere copula carnale fuori del legitimo matrimonio, ò alcuna dilettatione morosa di cosa carnale: cioè, che consentì, & si dilettò espressa & deliberatamente della dilettatione, che li nacque nella sensualità di pensare in essa; ò ueggendo, che l'haueua, & lo poneua à pericolo di acconsentirui, non la cacciò, nè procurò di cacciarla, senza giusta cagione, & rispetto, che lo scusasse, peccò mortalmente, per la regola detta di sopra. [d] Et quante uolte propose, ò desiderò, ò hebbe tal dilettatione morosa, tante uolte peccò, ò che fosse desiderando molte uolte interpollate una stessa donna, ò ne desiderasse diuerse insieme, ò separate, secondo S. Antonino, [e] & tutti, come di sopra s'è detto. [f] Percioche i peccati del cuore, della bocca, & delle opere, sono di una medesima specie, & non differiscono se non nell'essere piu, ò meno perfetti. [g] Per tanto secondo le uarie circostantie delle persone, che carnalmēte desiderano, sono anco uarie le specie di questi mali propositi, & desiderij, & mutano la specie del peccato. Percioche, se sono con maritati, sono Adulterij, se con parenti, Incesti, se con uergini, Stupri, & così gli altri, de' qual s'è detto di sopra. Et di necessità si deue confessare questa [h] circostantia.

[d] S. in ca. 16. nu. 1.

[e] 2 part. tit. 5. cap. 1. § 6.

[f] In ca. 6. supra eo. num. 13. & 14.

[g] 1. Sec. q. 72. artic 7.

[h] Syl. uerb. luxuria. §. 3. & dicta in c. 6. supra eod.

10 S'EGLI deliberatamente † si pigliò piacere del diletto, che sentiua in pensare alla copula, che harebbe con questa donna, ò con quella, se fosse sua moglie, ò se li fosse lecito, è peccato mortale, secondo il Gaetano. [i] Percioche quantunque sia lecito il uolere conditionato di hauer copula con alcuna, se, quādo fosse sua moglie, & di dilettaruisi, nella speranza, che un dì ella sia sua, però nō gli è lecito

[i] Gaiet. in 1. Tomo de dele. mor. dubio.

è lecito di hauer di presente quella dilettatione, che ne nasce. Percioche, se ben la uolontà conditionata della copula futura non pone in essere cosa alcuna, però quella dilettatione, che ne nasce non è conditionata, nè futura, ma di presente, & assoluta.

Se essendo uedoua, ò uedouo, li uennero à memoria le copule matrimoniali del tempo passato, & di questa memoria li nacque diletto carnale, & ne prese piacere con deliberata uolontà di essa, ò auuertendo, ò mirando, che nella sensualità ne sentiua dilettatione, onde si poneua perciò in pericolo, che glie ne uenisse pollutione, ò che ui acconsentisse, ò non la discacciò, ò non si sforzò di discacciarla diuertẽdo altroue i pensieri, è peccato mortale, [a] per la regola data di sopra in tutti i peccati della dilettatione morosa. Benche può il uedouo, ò la uedoua senza peccato ricordarsi delle copule passate, & prendersi piacere di hauerle hauute, & di essersi in esse dilettato, & di uolere anco hauerle, se fosse possibile. Ma non è già lecito hauer di presente dilettatione, che nasca da quella memoria, nella quale hora si diletta; secondo la mente di tutti, & meglio di ogn'altro lo dichiara un Cardinale. [b] Il medesimo mi pare per la medesima ragione, della donna maritata, che della lecita copula passata, ò futura di suo marito absente si sente nascere, & crescere dilettatione nella sensualità, [c] ancor che niuno la tocchi.

11 Se † deliberatamente uolse baciare, ò abbracciare, ò toccare, ò baciò, abbracciò, ò toccò alcuna donna essendo huomo, ò alcun'huomo essendo donna, per dilettarsi nel piacere, che ne nasce; se ben non fusse da se il toccare dishonesto, & etiandio che fosse con persona, con la quale uoleua, ò speraua maritarsi, è peccato mortale, secondo S. Tomaso, & il suo commentatore, [d] & S. Antonino. [e] Habbiamo detto [deliberatamente] perche la uolontà, che nasce dalla sensualità di douer fare alcuna di queste cose, prima che la ragione se ne accorga, ò consenta, ò lasci di resistere à quella uoglia, con pericolo di acconsentirui, almeno nella dilettatione, non è peccato mortale, per la regola detta di sopra. [f] Habbiamo detto anco [per dilettare] perche il far questo à buon fine: come il toccare alcuno per uedere, s'egli ha febbre, ò per ungerlo, ò per farli altri rimedij, ò per usanza, ò cianciando senza cattiua intentione, non è peccato almeno mortale. Habiamo anco aggiunto [carnalmente] percioche il far queste cose, per dilettaruisi honestamente, come molti fanno, che tocca-

a In cap. 11. num. 8.

b Gaiet in 2. Tomo de delectatiõe. mor. dub. 1. & 2.

c Arg. illud, ad l. Aquiliã & cap. 1. de transf præla.

d Secunda secundæ q. 154 art 4.

e 2. par. tit. 5. cap. 1. §. 7. 8. 9.

f In ca. 11. nu. 94. & in hoc ipso c. nu. 7.

no, baciano, & abbracciano fanciulli, & fanciulle, parenti, non è peccato. Ma habbiamo detto [baciare, toccare, & abbracciare] & non habbiamo detto [uedere, & portare] perche il far questo à buon fine come per usarli la debita cortesia, per conoscerla un'altra uolta per riprendere la sua uanità: per parlarle, & auisarla di cose utili, & honeste; ò per lodare Iddio, che così bella opera fa; ò per honesto, & casto amore; & anco per dilettarsi in amare casta, & honestamente, non è peccato, ma è piutosto uirtù: pur ch'ei non si faccia in tal modo, & luogo, & tempo che se ne ponga in pericolo di mettersi in animo qualche male proposito di opera, ò di dilettatione lussuriosa. Non è anco piu che ueniale, il fare, ò uoler far ciò, che quì di sopra s'è detto, per curiosità di sapere: quanto sia bella, ò bello, ò con che addobamenti, & uaghezza esca di casa, ò il dilettarsi, ò uoler dilettarsi etiandio deliberatamente in uedere, & parlare à così bella creatura; & in uedere le sue cose nuoue, ricche, & pompose, pur che non ui sia altra cattiua intentione, nè altro cattiuo diletto carnale, ordinato, & da se indrizzato ad alcun atto di lussuria come sottilmente un Cardinale [a] pruoua: ponendo gran differentia fra'l uedere, il parlare, e'l toccare. Ma † gli sposi per parole de futuro, benche non possano hauer lecitamente copula senza proposito, che prima consentino nel matrimonio, si possono nondimeno non solamente uedere, & parlare, & dilettarsi del piacere, che ne nasce, ma baciare anco, abbracciare, & toccare con tatti, che da se non siano impudichi; & prendersi piacere del diletto, che nè nasce, senza hauer uolótà di altro. Perche gli spósalitij, che sono principio del matrimonio, danno licentia di prendere piacere de' primi diletti matrimoniali. Il che è singolar determinatione di un Cardinale.[b] La quale ha da intendere, quando si fa con auertimento, che non ui sia pollutione, nè pericolo probabile d'incorrerui; nè di acconsentirui, nè anco nella copula carnale inanzi che le nozze habbiano hauuto la lor perfettione, almen tacitamente. Il che poche uolte si osserua; & quando si ritrouano soli, & in secreto à far le sopradette cose, sarebbe molto ben fatto, non gli dar si fatte commodità, insino à tanto ch'essi non si sono maritati insieme. 12

HABBIAMO † detto [che i toccamenti non siano dishonesti] percioche se chiaramente tali fossero, quali sono quei de' membri uergognosi, non si deue loro per nessun modo acconsentire. 13

[a] Gaiet. in 2. Tomo de delect. mor. dubio 2.

[b] In cap. 11. nu. 8.

consentire. Anzi per uietarli è necessario gridare, & con alte uoci chiedere aiuto, non ostante la infamia, che all'un di loro, ò ad amendue può seguirne, secondo il [a] Gaetano.

S'EGLI andò ad alcuna parte (& specialmente in Chiesa) per uedere, ò desiderare disordinatamente donne, peccò mortalmente, per la intentione mortale. Il medesimo è, s'egli ha scritte lettere, ò le diede, ò le riceuette, ò promise, ò diede doni, ò gli accettò (siano quanto si uogliano piccioli) con tale intentione. [c] S'egli ha richieste ruffiane, ò fattocchiare, per potere ottener il suo dishonesto intento, [d] peccò mortalmente.

S'ELLA si pose alla finestra, ò in altra parte per esser uista, da chi sapeua esser carnalmente amata; & che con quella uista haurebbe mortalmente peccato, peccò mortalmente; ancor che ella non consenta nell'opera del peccato. Et ogni uolta ella pecca mortalmente, secondo S. [e] Antonino.

14 S'ELLA s'è † uestita con intentione di parer bella, per essere carnalmente amata, ò amato, è peccato mortale. Se però ciò fece per essere amata giustamente, ancor che carnalmente; come per uia di maritarsi insieme, non pecca mortalmente. Nè anco se ciò fece per essere amata malamente, ma non mortalmente, come per lussuria ueniale.

S'ELLA deliberatamente s'è dilettata di parlare, cantare, ò ascoltare parole dishoneste, & di uitio carnale, ancor che senza proposito di operare, peccò mortalmente; per quel, che di sopra s'è [f] detto.

SE con musica, con parole, ò con qualche segno prouocò altri ad acconsentire à questo peccato; ò procurò, che altri l'accompagnasse ad alcun'atto mortale di lussuria, come di far musiche, giostre, maschere, & altre cose simili con intentione di prouocare ad amore disordinato, [g] & mortale, peccò mortalmente.

S'EI si uantò falsamente di hauer peccato con alcuna donna, peccò mortalmente; con obligatione di restituirle [h] fama.

15 S'EGLI ha † procurato di mangiar cose calde, ò mangiò, & beuue piu del necessario, per piu dilettarsi nel peccato della carne, peccò mortalmente: eccetto, se hauendo moglie lo fece per pagare il debito matrimoniale; percioche allhora non sarebbe peccato. Et, se fosse per dillettarsi piu nel pagare questo debito, sarebbe [i] ueniale.

[a] Gaiet. secunda, secundæ. q. 154. art. 4. sub si. quicquid Syl. dicat.
[b] Glo. cap. Odi. 24. q. 1.
[c] Syl. donatio. §. 2.
[d] Alex. tract. 2. de luxuria.
[e] 2. part. 125. cap. 1 §. 7.
[f] In ca. 11. nu. 8. supra eod. & alia ubi supra.
[g] Alex. tract. de luxuria.
[h] Arg. regu. peccatum de regul. iur. lib. 6.
[i] Aug. in interro. circa gulam. §. 17

BIBLIOTHECA SEMINARII CONCORDIENSIS

S'egli duole di essere impotente à usar carnalmente con altra donna, che con sua moglie, pecca mortalmente. Percioche, se si duole di questo per cagion di non potersi essercitare nell'opera del matrimonio, non pecca, secondo tutti.

S'egli seguitò alcuna donna con cattiua intenione, pecca mortalmente, & tanto piu graue, quanto piu tempo l'ha seguita. Et s'era donna honesta, è obligato à sodisfare la ingiuria, il dishonore, & la infamia, che di ciò le n'è seguito: [a] se ella però andaua con addobamenti di donna honesta, altramente nò. [b] Ma s'egli l'ha indotta à peccare, è obligato à ridurla à penitentia: conforme al detto di [c] sopra.

[a] l.item apud la beonem. §. appellare. ff. de iniurijs.
[b] d.l.item. §. siquis uirginem. ff. de iniur.
[c] In ca. 12. supra eod. num. 26.

CHE RESTITVTIONE DEVE FARE colui, c'hebbe copula con colei, ch'era tenuta per Vergine.

SOMMARIO.

16 *Stuprare per inganno, ò per importunità una uergine è gran peccato: e'l malfattore è obligato à dottarla, ò à torla per moglie.*

17 *La Vergine, ò colei, ch'era in openione d'esser uergine, che senza inganno fu uiolata, non può chiedere cosa alcuna a colui, che l'ha uiolata nel foro della conscientia; ma si bene nel foro esteriore.*

18 *La Vergine ingannata, con promißione di torla per moglie, l'ingannatore è obligato à sodisfare secondo la promessa, & è ancor obligato à quietare & sodisfare il suo padre di quella ingiuria.*

19 *Copula carnale hauuta per inganno, ò per importunità con donna corrotta, ch'era in opinione di uergine, obliga colui, che l'ha infamata à restitutione.*

IN † questa materia primo diciamo, che colui, c'hebbe copula carnale con colei, ch'era in opinione di Vergine, senza ingannarla, perche ella ui s'offerse, ò leggiermente pregata ui acconsentì, non l'è nel foro della coscientia à nulla obligato, ancor ch'essa fosse Vergine. Percioche chi fa uolontariamente con

consente, non riceue ingiuria, nè inganno. [a] perche la legge, che obliga à pagare alcuna cosa, parla di colui, che [b] inganno. Habbiamo detto [leggiermente] percioche, se fu molto importunata, & seguita, si dice in questo proposito essere [c] sforzata.

[a] Cap. scienti de reg. iur. lib. 6.
[b] Ca.1.de adult. Exod 22.
[c] Arg.l.1 C.de rap. to Virg. & glo.d.c. scienti.

Secondo, diciamo, che nel foro esteriore egli sarà obligato à dotarla, & à torla per moglie, [d] ò à dotarla, & esso essere frustato, [e] ancor che non l'hauesse ritrouata uergine: ò dica, che ella non era uergine: & essa non può prouare, che cosi fosse. Percioche fin che non si pruoua il contrario, la legge prosume, ch'ella fusse uergine, & ingannata: secondo il Panormitano, [f] & la commune, & S. Antonino [g] approuati.

[d] d. ca. 1. de adult.
[e] Cap. 2. eo. tit.
[f] In d.ca.1. & 2. de adul
[g] 2.part.tit.5. ca. 6. §.1.

17 Terzo † che, s'egli l'ha ingannata con importunità, ò con gran preghiere, ò con false persuasioni, senza promissione di sposarla nell'uno & l'altro foro è obligato; nell'esteriore al sopradetto, & nell'interiore della conscientia à sposarla, ò à contentarla; ò à pagarle quanto danno le ha fatto: cioè, quanto le bisogna per prendere marito tale, quale ella haurebbe preso essendo uergine, secondo il giudicio di huomo prudente, & qualche cosa di piu, per la uergogna, che ne sentirà in tutta la uita sua; & per le ingiurie, che perciò ella haurà da suo marito, come tiene Sant'Antonino, [h] & noi altroue habbiamo [i] detto. Aggiungendoui, ch'egli non è obligato à dotarla del tutto; percioche questa è pena, che non si deue nel foro della conscientia imporre, fin che il giudice non la impone.

[h] ubi supra.
[i] In d.cap.1.

18 Qvarto † che s'egli promise di sposarla, ò con uerità, ò con fintione, & con animo d'ingannarla, è obligato à sodisfare la promessa, cosi nel foro della conscientia, come nel foro giudiciale: & tanto più, s'egli [k] giurò: saluo se fossero molto differenti, & nella facultà, & nella qualità: come se l'un fosse figliuolo d'un nobile, & ricco, & l'altra d'un contadino, ò artegiano. Percioche allhora si prossume, ch'ella finga di essere stata ingannata, ma non fu ingannata. [l] Perilche egli non è obligato al mio parere à piu, che à darle, quanto è necessario per maritarla con un cosi buono, quanto essa haurebbe ritrouato essendo Vergine; ò per porla in un'honesto stato, accioche ella serua à Dio, secondo S. Antonino. [m] Benche non si giudica ingannata, perche esso si sia obligato di prenderla per moglie; ma ben per tale egli si giudica, per cagion di sodisfare il danno. Perciocho

[k] Ca.1.& ca. qualiter de pact. ca. quacunque arg.22. q.3.
[l] Arg.ca. requisiuit de sponsal. & Ant. ubi supra, & Syl. uerb.lussuria.q.5.
[m] Vbi supra.

la promessa almeno ha forza di prieghera importuna. Il medesimo è, quando si promise con uolontà di farlo, ma effettuandosi matrimonio tale è pericoloso di qualche grande scandalo. O' quando colui, che promise haueua ordine sacro, ò haueua altra moglie, ò il padre di lei non uuole dargliela.

QVINTO, † che oltre al già detto, egli è obligato à quietare, & sodisfare suo padre, per la ingiuria, che gli ha fatta, secondo San Tomaso, [a] & il suo commentatore, S. Antonino, [b] & gli altri. 19

[a] Secunda secundæ q. 154. art. 6. & Gaiet. ibidem.
[b] Vbi supra.

SESTO, che non ci par bene quello, che dicono, che tenne quel famoso, dotto, & pio dottore Fra Francesco di Vittoria, catedrale famosissimo in Salmanca; cioè, che chi ha corrotta alcuna Vergine per inganno, ò per importunità, è obligato à sodisfarle il danno di hauerle rotto il sigillo della sua Verginità; ancor ch'ella con tutto questo habbia ritrouato così buon marito, come se fosse stata Vergine. Il che segue dal terzo detto, & dalle ragioni quiui tocche, almen ne' casi, ne' quali noi habbiamo risposto, cioè quando il marito si accorse, ch'ella non era Vergine, & per questo la tratta male, ò la lascia. Benche (al parer nostro) si potrebbe limitare, che questo non hauesse luogo, quando il marito non se ne accorgesse; anzi egli pensasse di hauerla ritrouata Vergine.

SETTIMO, che chi per inganno, ò per importunità hebbe copula carnale con una già corrotta, ma ch'era in opinione di Vergine, & la infamò, è obligato per hauerla infamata, & essere stato cagione di quella infamia, secondo i [c] Parisini.

[c] Maior. in 3. d. 37. q. 33. col. pen.

QVANDO IL CONCVBINARIO non deue essere assoluto.

SOMMARIO.

20 *Il Concubinario non deue essere assoluto, se prima egli non si separa dalla concubina, con proposito di non peccar piu.*

21 *Separare si deue colui da quella persona con la quale egli non può stare senza peccar mortalmente: & sia parente di qual grado esser si uoglia.*

22 *La Schiaua, che usa col patrone si deue separare. & la serua può per questo stringere che il padrone la uenda ad un'altro.*

Co-

20 COLVI, † ch'essendo concubinario, stà con pericolo di ritornare à peccare, non deue essere assoluto, se prima egli non si separa dalla concubina, con proposito di nõ ritornare mai piu à peccare. Percioche non si può hauer contritione, nè uera penitenza senza leuaruia le cagioni, & le occasioni piu proprinque del peccare, quale è questa, come già dissi sopra un detto di S. Agostino; [a] ilche anco dice S. Tomaso, [b] il Palude, & S. Antonino [c] seguito da gli altri Sommisti: & per quello, che s'è detto di sopra, [d] essere necessario per la uera penitentia, & contritione. Et percioche pare, che si fatti amanti non possino mai habitare insieme, senza probabile pericolo di peccare, ò l'uno, ò l'altro, ò con opere, ò con uolontà, ò con dilettatione: non diciamo ciò, che si ha da fare quando ponno habitare insieme senza pericolo di peccare: (il che auien di raro) ma che non si debbono assoluere, s'essi prima nõ fanno determinatione di non habitare mai più insieme. Il medesimo diciamo di quelli, che il popolo crede, che siano concubinarij (benche non siano) fino à tanto che se ne publica la uerità, percioche non solo dobbiamo guardarci dal peccato, ma anco da tutto quel, che ha sembianza

21 di peccato, secondo S. Paolo. [e] Il medesimo † diciamo di colui, che habita con alcuna persona, & li pare per la fragilità sua di nõ poter fuggire di peccare mortalmente, s'egli non si separa da essa. Ilche per la medesima ragione deue fare il padre, ò madre, fi-

22 gliuole, ò figliuolo, marito, ò moglie. Et il padrone, † che ha usato con la sua schiaua, se nella sua mala uolontà perseuera, & ella resisterli non può; o le pare che ella per la sua fragilità, non resisterà se non fugge, può fuggirsi uia; si come la donna maritata si può partire dal marito, quando egli uuole indurla à peccare mortalmente. [f] Et anco la serua potrà (al nostro parere) constringere il suo padrone che la uenda ad un'altro, ilquale non la tratti à quel modo: [g] poi che per lo crudo, & mal trattamento del corpo (ch'è assai meno di quel dell'anima) si può forzare il padrone à uendere il suo [h] seruo.

a In ca. satisfactio. de pœn d. 3.
b In 4 d. 15. q. 1. artic. 1. q. 3.
c In 3. part. titu 14 cap. 10. & Sylu. confessio. q. 15.
d In cap. 1. sup. eod.
e 1 ad Thess 5. ca. cum ab omni de uita & honest. cler.
f Cap. fin. infidelis, & cap. idolatria, & seq 28. q. 1.
g l. iustissime. ff. de ædil. edic. c. præcipimus. 12. q. 1.
h §. sed & maior. instit de his qui sũt sui, uel alieni iur.

DE I PECCATI DE I MARITATI.

SOMMARIO.

25 I Concubinarij maritati communemente sono scommunicati.
Il maritato, che ha copula carnale con sua moglie con animo,

ch'egli farebbe l'istesso, ancor ch'ella non gli fosse moglie, pecca mortalmente.

24 I Maritati, che si negan l'un l'altro il debito matrimoniale à luoco, & tempo senza legitima cagione, peccano mortalmente.

25 Il Debito matrimoniale niuno è obligato ad offerirlo, senza che si dimandi; ma basta ch'ei si chieda con parole, segni, ò con opere.

26 Il Marito, ò la moglie di parole de presenti, che non hanno per ancora consumato il matrimonio; hanno giusta cagione di negare la copula, se uogliono essere religiosi.

27 Il Marito & la moglie sono eguali quanto alla copula carnale. nondimeno la moglie non si fa bigama, nè irregolare per usare col marito, che non le osserua la fede.

28 Il Marito, che richiede, ò paga il debito matrimoniale alla moglie adultera, pecca mortalmente.

29 Il Marito non può accusare la moglie di adulterio, s'egli è adultero.

30 Il Voto semplice di continentia, ò di non conoscere mai donna, impedisce il contrahere matrimonio: & il chiedere il debito matrimoniale: ma s'eli è richiesto espressamente, ò tacitamente non si deue negare: & il Vescouo può in cio dispensare.

31 Il Voto fatto di continentia da' maritati di commun consenso, impedisce il chiedere, e pagare il debito matrimoniale.

32 Il Debito matrimoniale richiedere, ò pagare nel tempo, che la donna ha il menstruo, non è peccato mortale.

33 La Copula matrimoniale hauuta con la moglie in luogo sacro, è peccato mortale.

La Generatione impedire per qual si uoglia cagione, ò modo, è peccato mortale.

34 Il Padre, che tiene il figliuolo per malitia al Battesimo, ò alla Cresima, non può dimandare il debito matrimoniale; ma le può ben pagare essendogli richiesto.

35 La Copula carnale hauuta con parente della moglie, ò del marito, probibisce il richiedere il debito matrimoniale; ma non il pagarlo.

La Moglie, che dà licentia al marito che faccia adulterio, ò gli acconsente, ò non l'impedisce, pecca mortalmente.

36 Matrimonio contrahere occultamente non si deue senza legitima cagione, sotto pena di peccato mortale.

37 *Maritare si ponno con legitima cagione occultamente quegli, che si sono prima maritati publicamente, & poi hauuto secreto impedimento, soprauenne loro la dispensa.*

38 *Il Matrimonio contratto secretamente, senza testimoni non si deue usare inanzi la benedittione, sotto pena di peccato mortale.*

39 *Il Matrimonio contratto con due, ma con la prima secretamente & con la seconda publicamente, & con questa hauerne copula, è peccato mortale, & etiandio se sono auisati con la prima, ma il matrimonio tiene con la seconda.*

40 *La Donna, ò l'huomo che senza hauer certezza della morte del*
41 *primo marito, ò della prima moglie si rimarita, pecca mortalmente, con priuatione di poter chiedere, ò pagare il debito matrimoniale.*

42 *I toccamenti dishonesti de' maritati à quali segue pollutione, ò con intentione, ò pericolo probabile ch'ella sarebbe seguita, sono peccati mortali.*

L'Vsare con la moglie in luoco, ò con tal modo che ella non possi riceuere, ò ritenere il seme, è peccato mortale. Il medesimo quando solamente ui si acconsente, in noue modi.

23 I MARITATI, † che sono concubinarij, almeno i publici, & che per tali sono tenuti, sono ordinariamente scommunicati per constitutioni sinodali.[a] Et benche il peccato del marito, che fa adulterio, sia eguale à quello della moglie adultera, nondimeno perche il marito ha maggior uigore & potentia di resistere, & deue auanzare la donna nelle uirtù, & col suo essempio regolarla, secondo S. Agostino[b] però fa il suo peccato maggiore. Tuttauia il peccato della donna è maggiore, per la circostantia[c] del far sì, che non sia certo di qual padre siano i suoi figliuoli, & di dare scandalo maggiore.

S'EGLI ha usato con sua moglie, o con suo marito con intentione di farlo, o che uorrebbe farlo; ancor che non fossero in matrimonio congiunti, o con intentione di farlo con altrui è paccato mortale,[d] secondo[e] il Palude.

24 SE † si negarono l'un l'altro il debito senza legitima cagione dimandato à tempo, & luogo opportuno, è peccato mortale, secondo tutti:[f] se con prieghi però non lo suiasse dal suo pro-

[a] Tit. 38.

[b] Cap. indignantur 32. q. 6.

[c] Arg. l. 1. C. ad leg. Iul. de adult. & tradit Caiet. secunda, secũdæ q. 154. art. 8.

[d] Ca. Origo adinu ctz gl. uerb. amator 32. q. 4.

[e] In 4. d. 32. q. 3. & S. Anton 3. par. titu. 1. cap. 20. §. 2.

[f] In 4. d. 32.

posito, perche si contentasse, il che non si deue fare con molta importunità. Nè lo scusa la Quaresima nè la gran solennità, nè etiandio il giorno di Pasqua, ne che in quel giorno, ò nel seguente si habbia à communicare, nè il non uolere hauere piu figliuoli. [a] Et molto maggiormente pecca quando lo fa per ira, ò per odio, ò per qualche mal fine. Non sono però obligati à pagarlo, nè in luogo publico, nè in sacro, ò quando probabilmente si temesse di morte, ò di graue infermità ò ui fosse pericolo di sconciarsi. Et con questa modificatione si hanno da intendere i Canoni, [b] che comandano, che i leprosi maritati debono habitare insieme: [c] come si caua dal Palude, [d] da S. Antonino [e] & da gli altri Sommisti. [f] Habbiamo † detto, [dimandato] perche non è obligato ad offerirlo senza che si dimandi. Basta però, che si dimandi con parole, con segni, ò con opere. [g] per questo Agostino d'Ancona riferito da Santo Antonino [h] dice, che la donna in tre maniere richiede questo debito, con parole, con segni, & con la sua conditione, per la quale il marito conosce, ò congettura, che lo desidera; & che dissimula per uergogna; per essere naturalmente piu le donne uergognose, che gli huomini. Il medesimo si ha dire, quando si trouasse un marito, che per sua dapocaggine, ò per la forte natura, ò grande autorità della donna, non hauesse ardimento di dimandarlo all'aperta, per la medesima ragione, benche niuno habbia per ancora detto questo.

Ha † etiandio cagion giusta lo sposo, ò sposa per parola di presente, che non hanno per ancora consumato il matrimonio, di negare la copula, se uogliono farsi religiosi. Et si deue loro per questo dare duo mesi di tempo, ò quello, che al giudice parrà, secondo il Panormitano, [i] & la commune. Ma non è però giusta cagione di negare il debito l'esser matto, ò furioso colui che lo dimanda, se l'altro può darlo senza probabile pericolo di notabile danno della sua persoua. [k] Et † benche quanto alla copula carnale siano regolarmente il marito, & la moglie eguali del tutto, son differenti nondimeno, perche la moglie non si fa bigama, nè irregolare per usar col marito, se ben ella sa, ch'egli non la osserua la fede. Ma il marito, che si copula con la sua moglie, la quale esso sa, che pecca con altri, o ancor ch'ei nol sappia, [l] il giudice sotto pena di scommunica gliene commanda, si fa bigamo. Nè importa, ch'egli possa prouarlo, o nò, nel

[a] Argu. cap. 7. 1 ad Corinth. cap. 1 & 2. de coniug. lep. r.

[b] Ca. 1. & 2. de coniug. lepr.

[c] Palu. in d. 32. lib. 4. q. 1 & 2. & Gaieta. in summa uerb. matrimonium part. 2.

[d] In 4. d. 32.

[e] 3 part. tit. 1 cap. 20 §. 6.

[f] In uerb. debitum congiugale.

[g] Arg. l. de quibus ff. de leg. & c. delicti. 3. de appel.

[h] In d. §. 6.

[i] In cap. ex publico de conuers. coniug.

[k] Richar. in 4. d. 32.

[l] Cap. si culus 34. d.

nel foro della conscientia, del quale parliamo; dicano pure come lor piace alcuni, senza allegare in ciò testo, nè ragione [a] alcuna.

28 SE † il marito sapendo, che sua moglie è adultera, non la cacciò da se, ma la richiede, ò le paga il debito matrimoniale, [b] pecca mortalmente, secondo tutti: saluo se l'adulterio fusse occulto; & la donna si fosse emendata, ò che dimandi il debito, per non incorrere in adulterio, & non dà alle genti scandalo di pensare, ch'egli sia ruffiano di sua moglie, secondo il Palude, [c] & S. Antonino. [d] La donna però ordinariamente non pecca, non separandosi dal marito, nè richiedendolo, & pagandogli questo debito; benche il marito sia publico adultero. Percioche non è officio suo di correggere il marito, come è officio del marito di correggere la moglie. [e] & perche rade uolte, ò non mai la gente crede, che la donna habbia piacere, che il suo marito sia adultero, come dice S. Antonino [f] dopò del Palude, [g] & pruoua un [h] Cardinale.

29 NON † può il marito accusare la moglie di adulterio, se anco egli ha commesso adulterio. [i] nè anco quando la donna fu sforzata: [k] nè quando ella credeua, che'l suo marito fosse morto: [l] nè s'ella conobbe alcuno sotto specie di suo marito. [m] nè anco quando egli le diede occasione di adulterare. [n] nè s'egli dopò che la uide adulterata, la tolerò, ò sopportò. [o] nè se fu l'adulterio prima del [p] battesimo.

30 S'EGLI † fece uoto semplice di continentia, & di non douer conoscer mai donna; & poi prese moglie, peccò mortalmente, secondo tutti. Et anco s'egli consumò il matrimonio la prima uolta à sua requisitione. Et anco ogni uolta, ch'egli richiede il debito, secondo quasi tutti. [q] se ben alcuni tengono il contrario, dica pure [r] Angelo quel, che li piace. Egli è uero, che poi che (secondo tutti) colui, che fa tal uoto, può hauere copula, quando suo marito, ò sua moglie espressamente la chiede, potrà anco hauerla, quando la chiede tacitamente, ò per segni, ò per uia di costumi, come di sopra s'è detto. [s] Può anco essere dispensato dal Vescouo, per chiedere il debito per il gran pericolo, ò difficultà, che è di stare nell'acqua con sete, senza poterne bere, secondo Angelo, la Rosella, & [t] Maiore.

31 SE † l'uno de' maritati fece uoto di castità con licentia dell'altro, & poi li dimandò il debito, peccò mortalmente, secon-

[a] Contra ea. consuluisti. 2. q. 5.
[b] Ca. 1. & ca. siquis 32. q. 1.
[c] s. ubi supra. in 4. d. 32.
[d] 3. part. tit. 1. cap. 20. §. 9.
[e] Cap. duo. 24. q. 3.
[f] 3. part. tit. 1. ca. 20. §. 9.
[g] In 4. d. d. 32.
[h] Gaiet. 1. Thom. q. 29. lib quæs.
[i] Cap. Nihil. iniquius. 32. q. 6.
[k] Ca. Ita ne ea. caus. & q. 5.
[l] Ca. cum per bellicam. 34. q. 1.
[m] In ca. in lect. ead. cap. & q.
[n] Ca. discretionem de eo qui cogno. cons. uxo.
[o] Cap. si quis uxorem. 32. q. 1.
[p] C. Gaudeamus de diuortijs.
[q] s. gl. cap. Agatosa 27. q. 1. glos. cap. Quodam. & ca. Placet cum quibus Panor transit. de conuers. coniug. & Io. And. & Communis in cap. Rursus qui cleri. uel uouen. & Palud. Communis. & Maior. in 4. d. 32. q. 2. Ang Matrimonium 3. impedimentum. 5. §. 3. & melius Rosella impedimentum. 4. §. 7.
[r] Vbi supra.
[s] Supra. eod. capnum. 25.
[t] Vbi supra.

do tutti. Et anco, se l'uno non fece il uoto, ma acconsentì, che l'altro lo facesse, & poi pagò il debito, peccò mortalmente, poi ch'egli consentì nel suo peccato. Ma, se il medesimo, che non fece il uoto, dimanda esso debito, non pecca; nè medesimamente colui, che se'l uoto, pecca in darlo, poiche chiunque da licentia di fare il uoto, è cosa chiara, ch'ei non rinontia la potestà, ch'esso ha di dimandare il debito, secondo Innocentio, [a] il Panormitano, & gli altri.

Et † se tutti due di consentimento commune fecero uoto di continentia, amendue peccano mortalmente. [b] come di sopra nel secondo precetto s'è detto, con altre cose, che à i uoti de' maritati appartengono. Benche se tutti due si promisero l'un l'altro di non chiedere il debito, & conoscendo essi, che ogni un di loro lo chiederebbe, s'ei potesse richiederlo, & si congiongessero insieme senza richiederlo, non peccarebbono secondo Angelo, [c] & la Rosella [d].

Se in tempo del menstruo cercò, o pagò il debito matrimoniale, peccò mortalmente, secódo alcuni, [e] Ma si deue col Palude tenere il contrario; [f] cioè, che anco non pecca uenialmente; quando, ò per non essere abborrita, o per uietare fornicatione in se stessa, o nel consorte, lo dimanda, o lo paga; & perciò non pecca mai mortalmente, ancor che lo faccia credendo, che di tal copula si concipirà un monstro: come espressamente il Palude dice, & S. Antonino, [g] & noi altroue habbiamo detto. [h] & poco è, che l'affermò il dottissimo Padre Alfonso di i Castro.

S'egli † hebbe in luogo sacro copula con sua moglie, per qual si uoglia cagione, che faccia, peccò mortalmente, secondo [k] il Palude. S. Antonino [l] & altri. [m] ancor che poco tempo, ò molto habitasse nella Chiesa, per qual si uoglia necessità, dicano pure gli altri come lor [n] piace.

Se mangiò, ò fece altra cosa, accioche non potesse generar per qual si uoglia cagione, che lo faccia, ò buona, ò cattiua sempre peccò mortalmente. [o] Et, se per non fare figliuoli sparse il seme fuori del uaso naturale, è peccato mortale, & contra natura, secondo il medesimo S. Antonino. [p] Ma perche i maritati non sono obligati à chiedere l'un l'altro il debito matrimoniale, secon do tutti, & è lor lecito di desiderare di non far piu figliuoli di quelli, che possono mantenere (secondo S. Antonino) [q] per tanto

[a] In cap. 1. de conuers. coniug.
[b] Ca. Quod Deo pari. 32. q. 5.
[c] Matrimonium ca. impedimento. 5. §. 1.
[d] Impedimentũ. 4. §. 7.
[e] Pro quibus uidetur ca. Ad eius 5. d.
[f] s. in 4. d. 32. q. 1. col. 4.
[g] 3. part. tit. 1. c. 20. §. 5.
[h] In d. cap. Ad eius 5. d. ist.
[i] De lege pœnali. lib. 1. cap. 12.
[k] In dict. 31.
[l] 3. part. tit 1. ca. 20. §. 2.
[m] Gaie. uerb. Matrimonialis usus Io. de Turre Crem. 1. § sed cum naturale. art. 4. d. 5.
[n] s. Ang. debitum §. 3. & relati. per eũ.
[o] Ca. aliquando 32. q. 2. ca. Si aliquis de homi.
[p] 3. par. cap. 20. § 6.
[q] Vbi supra.

tanto di commune consentimento ponno astenersi dalla copula carnale (secondo il medesimo) saluo che quando non dimandandolo l'uno, l'altro cadesse in fornicatione, secondo Angelo. Il cui detto si ha da intendere, quando l'un uede, che l'altro si resta per uergogna di dimandarlo con parole; & che tacitamente lo chiede con qualche segno.

34 S'EI † fu padrino del suo figliuolo al Battesimo, ò alla Confirmatione per necessità, ò per errore, ò per ignorantia del fatto, ò della legge, nõ perde la potestà di dimandare il debito. Ma, s'egli malitiosamente lo fece per defraudare la sua consorte del debito congiugale, non può dimandarglielo, ma è ben obligato à pagarglielo ogni uolta, che da essa n'è richiesto. Et se tutti due malitiosamente furon padrini, non si ponno dimandare l'un l'altro il debito. Ma se l'uno lo dimanda, l'altro è obligato à pagarlo. Ilche tutto si caua da una risposta di Alessandro Terzo [a] & dalle sue glose, & dalla concordantia delle opinioni contrarie de' dottori, che noi in quel logo, habbiamo data per quello, che gli altri quiui ne scriuono.[b] Et, se uno di loro, ò tutti due non ponno astenersi, debbono dimandare dispensa al Vescouo, che in questo ha potestà per dispensare, secondo S. Antonino, [c] & gli altri.

35 S'HEBBE † copula con parente di sua moglie, ò parente di suo marito, & poi dimandò il debito, peccò mortalmente; [d] ancor che sia obligato à pagarlo. Et benche, s'egli usò con la sua propria parente; non pecca dimandando il debito, non è, perche non sia cosi graue peccato, & maggiore il conoscere le sue proprie parenti, che quelle della sua consorte, ma è perche non si fa tanta ingiuria al sacramento del matrimonio in conoscere le sue parenti, quanto in conoscere quelle di sua moglie.

S'ELLA ha dato licentia à suo marito andando fuori, che usasse con altre donne: ò consentì, che usasse con quelle, ch'erano in casa; ò non lo impedì potendo commodamente impedirlo peccò mortalmente, secondo Santo [e] Antonino.

36 SE † si maritò occultamente senza giusta cagione, peccò mortalmente.[f] Giusta cagione parue à un Cardinale, [g] quando cessano tutti gl'inconuenienti, i quali uolendo la legge, che si schiuino, ella commanda, che niuno occultamente debba contrahere matrimonio. Contra il quale fa la sua medesima dottrina altroue.[h] cioè, che la legge non resta di obligare alla cosa, ch'el la commanda, ancor che senza essa si conseguisca il fine, per lo

[a] Cap. si uir. de cogna. spir.

[b] s. Paluda. in 4. d. 32. col. 5. uersi. 7 conclu. 7. Cui cõcordat Vuedelin. ibi. & Syl. uerb. Matrimonium 8. q. 7.

[c] 3. par. ti. 1. cap. 15. § 3. colu. 12. sub fin. & Syl. ubi sup. art. eorum quę annotãt. Pan. & alij in cap. 1. de eo qui cognouit de cõsang. uxor. suę. & Rosel impedimentum 6.

[d] Cap. qui dormierit. 37. q. 2.

[e] In 3. part. tit. 14. c. 9. § 1. sub fin.

[f] Cap. sicut inhibitio. de clād. despon.

[g] Gaiet. in 2. Tomo de sacramento matri. quæst. 2.

[h] Secunda, secundæ q. 120. & 186. arti. 3.

quale commanda. Quantunque si potena rispondere, che altra cosa è dire, che la legge che commanda alcuna cosa, per torre inconuenienti, non lega, quando essi cessano, (il che è ciò, che il Cardinale in una parte dice, & inanzi ad esso il Panormitano [a]) & altra è dire, che ciò, ch'è stato commandato per qual che buon fine, cessa, se per altra uia quel fine si conseguisse: il che il medesimo Gaetano in altra parte dice, [b] come noi altroue habbiamo detto. [c] Giusta † cagione sarebbe però quella, ch'egli in quel luogo specifica; cioè l'essersi prima publicamente, ma in uano sposati per alcun'impedimento occulto. Perche sopraueuendo la dispensa, ò quel ch'era per ciò necessario, si ponno di nuouo sposare secretamente, senza incorrere nella pena di quelli, che occultamente si sposano. Il che è cosa molto quotidiana. Medesimamente ha la pupilla giusta cagione, che uede, che s'ella non si marita in secreto con chi molto le importa maritarsi, il tutore le darà marito, che non le conuiene. qui anco rispondiamo, che non incorrono in scommunica, nè in pena il confessore, nè i testimonij, che sposorno con la sua concubina colui, ch'era per morire di una ferita, ch'egli haueua hauuta di notte, accioche rimanessero i figliuoli legitimi, & esso s'apparecchiasse meglio per passare all'altra uita.

a In cap. Quoniam de probatio.

b s. in d. q. 120. & d. art. 3.

c In ca. Ad hæc. de præbend.

Il Concilio di Trento alla Sessione 24. prohibisce & annulla i matrimonij fatti occultamente.

S'EGLI † usò il matrimonio occultamente, & senza testimonij contrattò, peccò mortalmente; perche tale uso non solamente è uietato, [d] ma etiandio è cattiuo, come dice un Cardinale. [e] Secondo il quale [f] l'uso matrimoniale non è mai peccato mortale, benche si faccia prima che si riceua la benedittione nuptiale, non perche non ui sia testo, che mostri uietarlo, come un moderno disse (perch'egli ui è, [g]) nè per le ragioni, che danno i detti dottori; ma piu per la contrauentione delle cose uietate in quel testo, [h] non è mortale, secondo tutti: saluo se fusse con notabile scandalo, ò dispregio: ancor che Giouan da Tab[i] (mostrando, che S. Tomaso non sentì quel che Angelo, & uestro dicono) tenga senza giusta ragione, che la prima uolta peccato mortale. Il che prima disse S. [k] Antonino.

d Ca. aliter. 30. q. 5.

e Gaiet. tom. de sacram. matrim. q. 5.

f Ibidem. q. 4.

g Ang. debitum. §. 1. Syl. eo. q. 9. Gaiet. in sum. matrim. nu. 1. peccata.

h In cap. aliter 30. q. 5.

i Verb. Matrimonijū. §. 3.

k In 3 par. ti. 1. c. 17.

S'EGLI si † maritò con alcuna ueramente, ma in secreto, & con un'altra in publico, & con questa hebbe copula, peccò mortalmente; ancor ch'ei l'hauesse per precetto della Chiesa sotto pena di scommunica, secondo la cōmune; dica ciò che uuole il Maestro [l] communemente non seguitato. Et anco s'egli hebbe

l In 4. d. 38.

copula

copula con la prima con ſcandalo di quelli, che penſauano, ch'eſſo non fuſſe maritato con eſſo lei; per quel, che s'è detto nella dimanda precedente. Il che non ſi ha da dire, ſe l'hebbe ſenza ſcandalo, & è obligato ad habitare con la ſeconda, commandandoglielo la Chieſa, ſe può uiuere ſenza pericolo di hauer parte con lei, altramente nò, ancor che lo [a] ſcommunichino.

40 Se † la donna prima ch'eſſa fuſſe ben certa della morte del primo marito, ò l'huomo della prima moglie, s'è di nuouo un'altra uolta maritato, peccò mortalmēte.[b] Et anco, ſe dopò maritata hauendo cagion probabile di dubitare, ſe ben non era euidente, nè manifeſta, dimandò copula [c] carnale, peccò mortalmente. Et anco ſe pagò il debito eſſendoli richieſto dalla cōpagnia, & eſſendoli commandato dal ſuo ſuperiore, prima, che da quel dubbio uſciſſe, almen per cagione di pagare il debito. Percioche in altra parte [d] prouiamo, che non ſolo pecca mortalmente, chi fa alcuna coſa, ch'ei crede ch'ella ſia peccato mortale, ma chi fa anco ciò, ch'eſſo dubita, s'è mortale, ò nò. Et per queſto chi dubita, con cagion probabile, ſe il primo marito, ò moglie è morto, prima che paghi il debito al ſecondo, ſi ha da leuare quel dubbio dal cuore, & credere, che il primo marito, morì come altroue [e] prouiamo; dando nuoua, & uera intelligentia à due capitoli. [f] Et

41 † la differentia di colui, che ſa, & di colui, che crede, ò che dubita per cagion probabile, & di colui, che per cagion leggiera, non conſiſte in queſto, che l'uno non pecchi pagandolo, & l'altro ſì; perche tutti peccano, & pagandolo, & chiedendolo, ſe durando quel ſapere, quel credere, ò quel dubitare lo pagaranno. Ma conſiſte in queſto, che il primo di loro non può lecitamēte deporre, nè torre il giudicio, nè può pagare il debito, nè per chiederlo, & il ſecondo ſì; almeno commandandoglielo il giudice per pagarlo; ma non già per dimandarlo. Il terzo ſì; & per l'uno, & per l'altro, che è una riſolutione ſingolare, da noi detta [g] altroue.

42 Se † per dishoneſti toccamēti li ſeguì pollutione, fu peccato mortale, ſecondo tutti, ò con intentione, ò con pericolo probabile, che ella ſarebbe ſeguita, ſecondo un Cardinale: [h] percioche il matrimonio non fa, che queſti toccamenti dishoneſti ſiano leciti.

S'egli usò con ſua moglie fuori del uaſo naturale, ò di tal maniera, che la donna non poteſſe riceuere, ò ritenere il ſeme, peccò mortalmente, ſecondo tutti. Ma non già, ſe fu nel uaſo naturale; & di modo ch'ella poteſſe concipere, & riceuere, &

[a] Arg. ca. inquiſitionis, de ſent. exc. Syl. uer. debitum, coniugale. §. 6.

[b] Ca. Dominus, de ſecun. nuptijs.

[c] d. ca. dominus, de ſec. nup. & ca. inquiſitioni, de ſent. excom.

[d] In c. ſiquis autem nu. 81. de pœn. d. 7.

[e] In d. ca. ſiquis autem num. 86. uſque 118.

[f] Cap. dominus, & ca. inquiſitioni prædictis.

[g] In d. c. quis autē.

[h] ſ. Gaiet. uerb. matrimonialis uſq; pa. pœn

ritenere il seme; fosse pure quanto si uoglia brutta la maniera del l'uso: benche questo sia ueniale graue; & chi l'usa meriti gran riprensione, per essere egli peggiore, che l'animale bruto, ilquale in tal atto osserua il suo modo naturale.

DE I PARTICIPANTI.

E, ancor che esso non habbia fatto, nè uoluto fare alcuna delle cose sopradette, acconsentì nondimeno con alcuna delle noue maniere dichiarate [a] di sopra, cioè commandando, consigliando, accõsentendo, lodando, tacendo, ricettando, ò aiutando, ò non dando impedimento, con parole, con opere, ò con auiso, potendo, & douendo farlo, come di sopra s'è detto.

[a] In cap. praeceden. num. 18.

DELLA DONNA MARITATA, *che finse d'hauer qualche figliuolo, ò che l'hebbe di adulterio.*

SOMMARIO.

43 *La Donna, che finge d'essere, ò è grauida, ma non del marito, può essere assoluta senza ch'ella manifesti il suo peccato.*

44 *La Donna, che ha figliuolo d'adulterio, ò supposito, non deue manifestare il suo peccato s'ella teme di morte corporale, ò spirituale, ò di perdere la fama.*

45 *La Donna, che ha figliuolo adulterino, ò finto, deue manifestarlo al padre, & al figliuolo, s'essi le hanno credito: & può far ciò senza uerun pericolo.*

46 *La Donna maritata, che ha figliuolo d'adulterio, ò finto, & non può prouedere al danno, che al marito, ò a' parenti perciò è auenuto, deue sodisfare competentemente à giudicio di discreto confessore: ilquale la deue indurre, ch'ella faccia sì, che quel figliuolo si faccia religioso, & rinontiare l'heredità a' fratelli.*

47 *La Donna, che ha figliuolo adulterino, ò finto, che perciò non può sodisfare al marito & à gli heredi è obligata à dargli tutto ciò, ch'ella ha fuor della dote, &, se non ha nulla, pentirsi & far penitenza del suo peccato.*

Il Padre

48 *Il padre del figliuolo finto, ò colui, che lo diede, è obligato à sodisfare la parte dannificata. Al medesimo è obligato colui, che generò l'adulterino, & in amendue i casi sono tutti tre obligati in solido, & se lo diedero all'ospedale, debbono pagare le spese, se la pouertà non gli scusa.*

49 *L'Adultero non deue credere che il figliuolo dell'adultera sia suo: ma s'egli crede è obligato à sodisfare il danno altrui perciò fatto.*

43 IN † questa materia, primo diciamo, che la donna maritata, che finse d'esser grauida, & partorire un figliuolo, che ella tolse secretamente di qual che luogo, & quella, che partorì di adulterio, ben ponno esser assolute senza manifestar questo peccato, benche in ciò si faccia danno al padre putatiuo, che alleua un figliuolo di altri per suo: anzi per suo herede; poi che il figliuolo finto, o bastardo tenuto per uero, possederà tutta la heredità, o parte, come disse Innocentio Terzo.[a]

44 IL † secondo diciamo, che il sopradetto è uero, quando il marito crede senza dubbio, che'l figliuolo sia suo, & ella teme il marito (come dice il testo) ch'ei non l'uccida, o che non le porti odio mortale; come il Panormitano & la commune dichiarano. Basta etiandio, ch'ella tema di perdere la fama, secondo un Cardinale,[b] Scoto[c] & S. Antonino.[d] Percioche (come questo stesso Cardinale altroue ha detto)[e] nessuno è obligato à restituire i beni di piu basso ordine, con danno, & perdita di quegli di piu alto ordine. Et i beni della fama sono di piu alto ordine,[f] che non sono quelli della roba;[g] come io altroue ho detto; si come anco i beni della uita, & della salute sono di piu alto grado, che non sono quelli della fama.[h] Non osta dire, che paia che il Panormitano[i] & la commune prosuppongano, che potẽdo discoprirlo senza pericolo del corpo, & dell'anima, & pensando, che le sarebbe creduto, dourebbe dirlo, percio-

45 che † Innocentio che in questo è seguito da tutti, dice di nò, quando però ne segue alcun gran male. Et benche essemplifichi poi nel male del corpo, & dell'anima, egli però non nega il medesimo nel male della fama; come pruoua la ragione del detto Cardinale. Non osta ancora che i Parisini tengano il contrario;[k] percioche essi non ponderano molto il sopradetto.

[a] In cap. Officij de pœn. & remis.

[b] Gaie. in lib. 27. respon. respons. 14.

[c] In 4. dist. 15. q. 2. post. art. 4 in responsio. arg.

[d] 2. par. tit. 1. c. 18. § 8. in fin & melius tit. 2 ca. 7. § 4.

[e] Secunda, secundæ q. 62. art. 6. & in d. responsio. 14.

[f] In repet. ca. inter uerb. 11. q. 3. nu. 217. & 866.

[g] Quia melius est nomen bonum &c. 22. Prou.

[h] l. In seruorum. ff. de pœnis.

[i] In d. cap. Officij.

[k] Maior. in 4. d. 15. q. 17.

Il terzo, che s'ella era già di ciò infammata, & crede, che senza pericolo del corpo, & dell'anima può discoprirlo; & che le sarà creduto così dal padre putatiuo, come dal figliuolo, deue manifestarlo. Ilche è conclusione commune d'Innocentio [a] & di tutti gli altri dottori.

[a] In d.c.officij.

Il quarto, che s'ella credesse che'l figliuolo finto, ò bastardo, fusse tanto uirtuoso, & di tanto credito con lei, che s'ella gli scoprisse in secreto, che egli non è suo figliuolo, & ei glielo credesse, & lasciasse per ciò tutta la heredità à gli altri fratelli, dourebbe scoprirglielo.

Il quinto † che, quando la donna non è obligata à discoprirlo, ò che per discoprirlo non può prouedere al danno, che al suo marito, & à gli heredi suoi è uenuto, ò uerrà per questa cagione, è obligata à sodisfare competentemente à giudicio di discreto confessore, come dice il testo. [b] ilqual confessore deue dire à quella donna (secondo Scoto, [c]) ch'ella si sforzi d'indurre quel tale suo figliuolo à farsi religioso: ma che rinuntij prima, ch'entri in religione, ò almen prima, ch'ei faccia professione, ò che si faccia cherico, & che si contenti di alcun beneficio ecclesiastico, & lasci a' fratelli l'heredità. Et non † potendo indurlo à questo, ella deue sodisfare al marito, & à gli heredi tutto il danno di que' beni, che ella ha oltre alla dote. Et s'ella non ha nulla, non è obligata ad altro, che à pentirsi, & far penitenza del suo peccato; & ad hauere uolontà di sodisfare, quando ella potrà, secondo Scoto. [d] Et quando ella non possa, nè persuadere al figliuolo, nè sodisfare del suo, deue augmentare i beni del marito affaticandosi, & trauagliandosi piu di quello, ch'era obligata per cagion del matrimonio: & spender manco così nel uestire, come nel mangiare di quello, che honestamente poteua spendere, per agguagliare cō questa parsimonia il danno. Et quando essa persuade al figliuolo, ch'entri in religione, la religione ha da esser tale, che sia incapace di heredità: ò che prima, che u'entri, deue rinontiare alla heredità del padre putatiuo: percioche altramente facendo, il medesimo inconueniente ne seguirebbe. [e] Et quando tutte queste cose non hauessero effetto, nè bastassero, la donna deue dare in uita, ò lasciare in morte, quāto fosse per ciò di bisogno à i figliuoli legitimi, & della sua dote, & di tutta quella parte, ch'ella potrebbe lasciare per l'anima sua, ò à gli stranieri. [f] Et quando tutto questo non bastasse, basterà

46 47

[b] In fi.d.c. Officij.
[c] Vbi supra.
[d] Vbi supra.
[e] Arg.c. in praesentia.cum ei annotati, de proba.
[f] Iuxta Auth. Nouissima & Aut.Vnde si parés.C de in offic.testa.

sterà il pentirsi, & l'hauere buona intentione, & uolontà di sodisfare quando ella potrà, come Scoto dice.

48 Il sesto, † che anco è obligato à rifare questo danno, colui, che le diede il figliuolo per quella fittione, & l'adultero, di cui ella lo generò, s'egli però crede, o deue credere, ch'egli sia suo figliuolo, per quanto diede cagione efficace al danno. [a] Et come la restitutione dell'uno, cioè dell'adultero, o dell'adultera libera amendue, così (non potendo, o non uolendo l'un restituire) resta l'altro obligato alla restitutione, per quello, che nel seguente capitolo diremo. Et, se il figliuolo fu portato all'hospedale, accioche quiui fosse alleuato, sono obligati à sodisfarli le spese, saluo però se la pouertà non gli scusa: poi che gli hospedali sono stati ordinati per aiuto de' [b] poueri.

49 Il † confessore [c] non deue però, secondo S. Antonino [d] commandare che l'adultero restituisca; il quale non crede, nè deue credere, che quel figliuolo sia suo; o perche la donna è uana, & commette adulterij con altri; o perche ella stessa dubita, s'è dell'adultero, ò di suo marito: o perche con ragione pensa, ch'ella menta, & che ciò dica solo per obligarlo. Nè egli medesimamente ui si deue tenere per obligato. [e] Ma, se l'adultero crede ch'egli sia suo figliuolo, deue restituire al padre putatiuo, le spese di hauerlo nutrito: & il medesimo deue fare all'ospedale s'è in esso stato alleuato e nutrito, & al detto padre la dote, che le diede: & anco a' suoi figliuoli cio ch'egli ha hereditato del detto padre, secondo S. Antonino; [f] ilquale la Siluestrina & la commune seguono, dato che il Soto [g] tenga il contrario, dicendo, ch'ei non è cagione propinqua di quel danno: Ma la commune mi par migliore; sì perche è commune, sì anco perche l'istesso Soto confessa che l'adultera è obligata à restitutione: La quale medesimamente non è cagione prossima del danno; poi che non si seguita immediatamente quello del suo adulterio, nè anco del suo parto, se non della uita di colui, ch'ella generò: l'altro perche l'adulterio è cagione assai propinqua; benche non sia prossima: [h] l'altro perche l'adulterio, di sua natura si ordina à esso, & è camino & mezo per quel danno, & come è cosa illecita, obligherà à quello, che seguita maggiormente seguendosi come l'effetto suo; [i] Et Scoto dice, [k] che non si ha da restituire all'herede tanto, quanto uale la heredità, ma quanto uale l'aspettata heredità, che è molto meno, come il detto dichiara, & è una sin-

[a] Cap. fin. de iniurijs.

[b] Cap. de xenodochijs, & per ea, quæ ibi tradit Lap in repe. de relig. domi.

[c] Arg. cap. Graue. 11. q. 3.

[d] In 2. part. titu. 2. cap 7. sub finem.

[e] Arg. ca. Dominus de secund. nupt.

[f] Vbi supra.

[g] Lib. 4. q. 7. arti. 2. de iust. & iure.

[h] Et non oportet esse proximam, quo de danno teneatur. iuxta not. cap. fin de iureiur.

[i] Quo casu etiam, causa remota nocet cap. fin. de homicid. lib.

[k] Vbi supra.

golare conclusione) che si può confirmare per quello, che dice S. Tomaso, & il suo Commentatore in altra parte. [a] Et ciò si deue limitare, quando la restitutione si fa all'herede, prima ch'egli herediti. Questo è, quando anco il padre uiue, al quale egli ha da hereditare, & è dubbio se uiuerà il figliuolo putatiuo, quando si haurà da trattare di partir l'herdità; percioche dapoi (ch'il padre è morto, & ha accettata la heredità) pare che già si tratta de' beni, già guadagnati, & si ha da restituire tutto quello, che uale l'heredità: [b] Benche Scoto (al nostro parere) in due casi parla, di maniera, che se la persona obligata à restituire uerrà à confessarsi prima che muoia il padre putatiuo, deue informarsi quanto haurà speso col figliuolo putatiuo, creandolo; o (per auuentura) meritandolo, & facendolo studiare: & quanto ha potuto il figliuolo putatiuo meritare: & quanto si spera che meriterà: & fatto il conto, gl'imponga à restituire ciò ch'egli resterà debitore: & facciali nascer proposito di restituire, à colui, che deue hauere quello, che il detto figliuolo putatiuo ha hereditato de' beni del suo padre putatiuo: Et, se soprauiuerà, & se il penitente sta in pericolo di morte gli lascia à gli altri figliuoli, (come dice Scoto) non tanto quanto se gli deurebbe; se già il figliuol putatiuo hauesse hereditato insieme con essi, se non tanto meno quanto merita il debito, ch'è, s'egli hereditera: il quale potria farsi, lasciando piu à gli altri figliuoli in ciò, che fosse necessario per rimediare il danno, conforme à uarie leggi. & uarij Regni, & à uarie Città, & per legge commune, la metà, o le due parti, [c] & se uiene à confessarsi dapoi che già il figliuolo putatiuo ha hereditato & fatto il danno a' fratelli, restituiscali tutto il danno, ch'essi hanno hauuto: al meglio che potrà: dica quello li piace Scoto, & coloro, che lo seguono.

[a] Secunda secundæ. q. 6. artic. 1.

[b] Arg. lege. cum heredes. ff. de acquirē. posses.

[c] Auth. nouissima, & auth. unde si parens. C. de Innoff. Testa.

DEL SETTIMO PRECETTO, Non rubbare. Cap. XXVII.

SOMMARIO.

1 *Il Furto si parte in mentale, & reale. Il mentale è uolontà di commetterlo, & il reale è contrattatione, ò ritentione con inganno di cosa altrui contra la uolontà del suo patrone per*

ne per guadagnare la proprietà, ò la possessione, ò l'uso di lei.

2 *Il precetto di non rubbare uieta non solo il furto secreto fatto contra la uolontà del patrone della cosa rubbata, ma etiandio tutto ciò che si piglia malamente, ò malamente si tiene; & tutto il danno, che si dà, ò si piglia ingiustamente, & la uolontà di rubbare, & di tenere.*

3 *Il rubbamento di picciola cosa, & la subretione, ò indeliberatione scusa di peccato mortale.*

4 *Il rubbare ignorantemente, ò per necessità, ò credendo senza dubbio, che il patrone della cosa ne resterà contento, non è peccato mortale. Il medesimo è rubbare con conditione giustificatiua.*

5 *Il rubbare con proposito di restituire quel, che si piglia al proprio patrone, che per uia di giustitia non si può hauere, almen senza scandalo, & il fine per utile dell'anima, ò della roba del patrone, non è peccato mortale.*

1 PER † fondamento delle interrogationi di questo precetto diciamo prima, che si rittruoua furto mentale, & furto reale. Il mentale, è uolontà di commettere furto. Il reale è contrattatione, o ritentione di cosa altrui, fatta con inganno contra la uolontà del suo padrone, per guadagnare la proprietà, o la possessione, o l'uso di essa cosa. [a] Habbiamo detto [contrattatione] perche senza essa non si truoua furto reale, [b] benche si truoui il mentale. Habbiamo detto [di cosa altrui] perche il trattare le sue cose, in quanto sue, o che con ragione egli crede che sieno sue, non è [c] furto. Habbiamo detto [contra uolontà del padrone] perche ciò che si toglie con suo consentimento, non è furto. [d] Habbiamo detto [fatta con inganno] percioche se si fa per burla, non è furto. [e] Et s'è detto] per guadagnare la proprietà, o possessione, o l'uso di essa [perche basta uolere guadagnare una di queste cose, per far ch'egli sia furto, secondo tutti.

2 IL secondo † che per questo precetto (come in altra parte ho detto) [f] non solamente si uieta ciò, che secretamente si toglie al prossimo contra sua uolontà (che propriamente si chiama furto) ma etiandio tutto ciò, che si togli male, o mal si tiene, &

[a] l.1.ff.de furt.§.1. instit.de oblig.quæ ex delicto nascunt.
[b] In d.l.1.
[c] Inter omnes.§. Recte.ff.de furt.
[d] In d.§.Recte.
[e] Maior.in 4.d.15 q.24 col.3.
[f] f.in addit. repet. cap.Quando de con secr.d.1.num.231.

tutto il danno, che male si dà, & per conseguente ciò, che si prende, ò tiene per forza, ò per legge ingiusta ò per qual si uoglia altra usurpatione illecita, di cosa altrui; [a] & etiandio la uolontà deliberata di prendere, tenere, dannificare, & usurpare illecitamente contra la uolontà del padrone. Percioche (come di sopra, [b] & altroue [c] ho detto) i peccati della uolontà, della bocca, & dell'opere, sono di una medesima specie, benche quei della uolontà non obligano à restitutione, come quei della bocca, & delle opere.

a Cap. pena. cap. 14. q. 5.

b In cap. 11. nu. 8.

c In d. additio. nume. 233.

Il terzo † che essendo poca cosa quello, che si toglie, & la surreptione, ò indeliberatione scusa di mortale in questa, & in ogni altra materia, secondo che di sopra s'è detto. [d] Et per conseguente chi rubba un melo (etiandio con animo di rubbare) non pecca mortalmente, saluo s'egli hauesse intentione di rubbare cosa notabile, s'egli hauesse potuto, ò di far danno notabile, con quel picciolo furto; perche con questa intentione sarebbe mortale, secondo San Tomaso, [e] percioche in questo non solamente si ha rispetto à quel, che si rubba, ma anco alla intentione, & uolontà di colui, che rubba, secondo S. Girolamo, [f] almeno quanto al foro della conscientia; come io ho altroue detto. [g] Notabil danno si dice, quello, che di sua natura è tale, benche per rispetto di colui à chi si toglie non sia tale, quale è la somma di due, o tre ducati, che si togliono all'imperadore, o al Re, i quali gli reputano quasi niente: Et anco è notabile quel, che si toglie per rispetto della persona à chi si toglie: come è un Giulio, à rispetto d'un pouero: & anco di un furto d'una cosa assai picciola ne segue gran danno; come è il furto d'un ago, che si fa al sarto, che senza esso non puo lauorare: & non ne può hauer nessun'altro, doue egli stà; come dice Soto. [h] Benche questo ultimo non mi par furto mortale; dato che egli sia opera mortale per il danno notabile che si fa, percioche tal furto non si condannarebbe nel doppio, o quattro tanto del danno, se non dell'Ago. Et l'istesso diciamo di colui, che rubba una cosa picciola à colui, ch'egli sa, che per essa ne riceuerà notabil dolore, e dispiacere, il qual furto non è notabile, ma l'opera d'offenderlo in quel modo, è notabilmente cattiua, & così intendiamo Siluestro. [i] Veggasi per intender tutto questo, quel che si dirà à basso. Scusa anco di peccare uenialmente la ignorantia probabile, quando egli nó sapeua, che la cosa fosse d'altri: anco la sua grã necessità à giudicio

d In cap. 11. nu. 4.

e Vbi supra arti. 6. Anto. 2. part. titu. 1. cap. 15. §. 1. & Syl. in Rosa aurea casu. 18.

f In ca. fin. 14. q. 4.

g In re. pe. a ca. fin.

h Lib. 4. q. 7. artic. cap. de iust. & iur.

i In Rosa aurea casu. 38.

cio di huomo prudente. [a] Et anco il credere con probabile cagione, che il padrone della cosa ne resterebbe contento: [b] Ma † non già, s'esso ne dubitasse, ò senza cagion probabile lo credesse: [c] ancor che il padrone con effetto ne fosse contento. Percioche, egli fa contra quel, che dubita, & dourebbe credere, che è peccato mortale: come io in altra parte ho detto: [d] benche egli non sarebbe in questo caso obligato à restituire. [e] Nè lo scusarebbe di peccato mortale, la uista del padrone senza contraditione, se le lasciasse di fare per timore, ò per uergogna. [f] Et al contrario non peccarebbe, & sarebbe obligato à restituire, [g] s'ei credesse, che il padrone ne fosse contento; & haueua sofficiente cagione per crederlo, ma dopò ch'egli hebbe rubato, seppe che il padrone non ne era contento. Scusa etiandio la conditione giustificatiua: come s'egli hebbe uolontà di rubbare, se Iddio non hauesse prohibito il furto. [h] Et † anco il proposito di ritornare ciò ch'ei rubbaua, al proprio padrone; il che per uia di giustitia non poteua hauere, almeno senza scandalo. [i] Et anco il fine di tor uia gli stromenti di peccare al suo padrone: come, s'egli comprasse dal ladro à uil prezzo la cosa rubbata per restituirla al padrone: ò se occultamente rubbasse ad alcuna dõna i suoi conci del uiso, ò altre sue uanità, con le quali ella pecca, & prouoca gli altri al peccato; ò se togliesse il coltello al furioso; accioche con quel ferro non uccidesse; ò i danari, & le carte al giucatore, accioche non giocasse, & conuerte tutte queste cose in utilità del padrone, à cui furon tolte: pur che per ciò non ne segua grande scandalo, secondo S. Antonino. [k] Percioche niuna contrattatione, nè cosa tolta à questo modo è fraudolente: laquale si richiede per fare il [l] furto.

[a] Infra.ca.27. nu.3.
[b] Cap.si quis propter necessitatem de fur ubi Panorm. & alij.
[c] l.inter omnes. Rectè ff.de furt.
[d] ff.§.Rectè.
[e] In cap.Si quis autem de pœn.d.7.
[f] d.§.Rectè & Syl. verbo. furtum.§.7.
[g] Syl.ubi supra & per regulam Adria. in 4. de resti.q.2.colu n 4.uers. Ex quibus.quam sentit et, Gaiet. in fin.q.62.
[h] Arg.cap.Peccatũ de reg.iur. lib.6.
[i] Arg.ca. Si prote. de rescr lib.6.l. Cedere diẽ. ff de uerb. sign.Gaiet.verb.cogitatio.
[k] Arg.gl.sing.c. Ius gentium.2. d dicti sing. Innoc. cap.Olim.1.de r
[l] In.2. part.titu. cap.14.§.2.

CHE COSA E' RESTITVTIONE

SOMMARIO.

6 *La Restitutione è opera della giustitia commutatiua; con la quale si restituisce il suo al padrone, ò si paga, ò contenta il creditore della uita, della sanità spirituale, ò corporale, del l'honore della fama, ò della roba.*

7 *Restituire si deue la cosa d'altri rubbata, ò donata, ancor che*
8 *sia comprata, ò riceuuta con buona fede, senza riceuerne il*

prezzo. Il medesimo è se l'ha ritornata con mala fede al uenditore, ò uenduta ad altri.

9 *Restituire si deue la cosa rubbata, che si mangiò all'altrui conuito: ma s'ella si mangiò ignorantemente, ò con buona fede, non si deue restituire, se non ciò che si risparmiò à casa, il medesimo è usare cosa rubbata.*

10 *Restituire si deue la istessa cosa rubbata, s'ella è in essere, ò s non si può, se non l'equiualente.*

11 *La Restitutione è ualida, quando si sodisfa il creditore, pagando, ò non pagando, ò per sola remißione.*

IL quarto † parlando della restitutione piu chiaro, & piu breuemente, che gli altri, diciamo, che ella (come in questa materia si prende) è opera della giustitia, commutatiua, con la quale si restituisce il suo al padrone, ò si paga, ò contenta il creditore della uita, della sanità spirituale, ò corporale, dell'honore, della fama, ò della robba. Habbiamo detto [opera della giustitia] perche quelle di gratia, & di cortesia, per la quale si donano molte cose l'un l'altro senza obligatione di giustitia, ma per amore, per carità, per misericordia, & per ringratiamento albergando, conuitando, facendo presenti, & doni, ò seruigi gratuiti, non sono restitutioni. Habbiamo detto [commutatiua] perche come dice S. Tomaso [a], si ricerca egualità fra la cosa, che si restituisce da una parte, & quella, che si deue restituire dall'altra: & medesimamente perche non è opera della giustitia distributiua, che comparte le cose communi fra le particolari. Habbiamo detto [per la quale si restituisce il suo al padrone] † per significare, che conforme al detto di S. Agostino, [b] & d'Innocentio, [c] & à tutto quello, che i Dottori dicono sopra l'istesso detto, & il Gaetano [d] in altre parti, che chiunque ha cosa d'altri con la uolontà del padrone, è obligato è restituirla, di un modo, benche s'egli l'ha hauuta & tenuta con buona fede, & di un'altro, se con mala fede. Percioche, se con buona fede, pensando di hauerla tolta, & giustamente tenerla, non è ogligato à restituirla, hauendola perduta, ò essendosi consumata senza alcun inganno: [e] &, s'egli non s'è con essa fatto piu ricco, benche hauendo in potere suo la medesima cosa, sia obligato à restituirla ò essendosi con essa fatto

[a] Secunda, secundæ q.61.arti.1. & q.62. artic.1.

[b] Cap. si res aliena.14.q.6.

[c] Cap. Sæpe de restitutio. spolia.

[d] Vtroque loco supra citato.

[e] l. Quid te mihi. ff. de reb. credito. cum ei annotat.

fatto piu ricco, deue restituire quello augumento. [a] Di modo, che, ancor che con buona fede, hauesse comprata cosa, che non fosse del uenditore, sarebbe obligato à restituirla al padrone, subito che ciò sapesse, senza riceuere il prezzo, ch'esso pagò in comprarla: & anco tutto ciò che per questa uia hauesse accresciute le sue facultà: come, s'egli hauesse uenduto quella cosa, che li fu donata da colui, che di essa non era padrone: laquale benche non sia in suo potere, ha nondimeno in suo luogo il prezzo, col
8 quale ha fatte maggiori le sue facultà. [b] Benche † se l'hauesse comprata, & poi prima che sapesse ch'ella fosse d'altri, & l'hauesse uenduta per il medesimo prezzo, ch'ei la comprò, non sarebbe obligato à restituirla: [c] percioche egli non ha piu in suo potere, altro che il suo. Ma se la uendesse piu di ciò, che li costò, egli sarebbe obligato à restituire quel di piu, che la uendesse. Percioche quanto à quell'auanzo, egli ha cosa di altri, ò per essa altro: come disse il Gaetano. [d] benche egli tacque, che nel foro esteriore sarebbe forzato à restituire interamente il prezzo
9 à colui, che da esso la comprò, per uia di euittione. [e] Il † medesimo diciamo, se conuitato à cena mangiò uitella, ò cappone, ò altra cosa rubbata: benche se con mala fede lo mangiò, sarebbe obligato à restituire quanto ne mangiò: Ma se con buona fede, non sapendo, che fosse cosa rubbata, sarebbe solamente obligato à ristuire ciò, ch'egli risparmiò in casa sua, & non quella parte, ch'esso mangiò: & se nulla ne serbò, sarebbe à nulla obligato. Percioche solo quel, ch'ei serbò gli auanza, & ha solo della roba d'altri. Il medesimo si deue dire dell'uso del uestimento d'altri, che pensaua, che fosse suo, percioche, se per serbarsi la ueste sua, portò quella del compagno, è ogligato à pagar
10 quell'uso, ò quanto perciò auanzò della sua ueste. Ne † segue anco, che chi con mala fede prese, ò hebbe roba d'altri, è obligato à restituire la medesima cosa, se puo; & se non puo, il ualore di essa: cioè quanto ella ualeua, quando la tolse; & quanto dapoi piu ualse, ancor che ella perduta si sia, ò consummata senza sua colpa. Perche chi contratta con mala fede, la roba d'altri, & tarda à restiturla, sempre in suo danno quella cosa si perde, & si consumma. [f] Et colui si dice, hauer buona fede in questa materia, che crede la cosa essere sua, ò di colui, che egliela diede, ò che chi gliela diede, haueua potestà di darla, & di alienarla. [g] Ma chi di ciò dubita, non ha buona fede. Percioche la buo-

[a] l.Sed etsi.§.1.& l. Item ueniunt. §. 1. de petit.hæred.

[b] Arg.l.Sed etsi.§. 1.& l. Item ueniunt §.1.ff.de petitio. hæredita.

[c] Arg.l.In creditore.& l.Cum ca.ff.de euictio.

[d] Verb.Restitutio. cap.1.& secunda secundę.q.62.artic.6. pro quo est d.l. Sed etsi.& l.Itē ueniunt.

[e] l.1. & per totum. ff.de euictio. & cap. final.de emptio.

[f] l.Quod te mihi.ff. de reb.cred.cap.mora. cū ei annotatis. de re.iuris.lib.6.

[g] Ca si uirgo.33.q. 4.glo.in ca.q. si diligenti.de pręscri.

na fede non può stare insieme col dubitare; benche ella possa stare insieme con lo scrupolo; come habbiamo detto altroue [a] col Gaetano, & con altri, quando però lo scrupolo non è tale, che cagioni rimorso di conscientia, che la cosa sia d'altri. Habbiamo † anco detto nella diffinitione [s'ei paga, ò contenta il creditore] percioche non solamente si dice che colui restituisce, che paga, ma anco colui, che senza pagare contenta il suo creditore. [b] Habbiamo anco detto [della sanità spirituale, &c.] per significare, che chi dannifica, non solamente è obligato à restituire i beni di fortuna, come è la roba, ma etiandio i beni dell'honore, della fama, & dell'anima, & del corpo; [c] come di sopra s'è detto, secondo [d] tutti.

11

[a] In cap. Si quis autem de pœn. d. 7.

[b] l. Si rem. §. omnis. ff. de pign. actio. & l. 1. ff. qui satis de cog. glo. in verb. dimittitur. c. Peccatũ de reg. iur. lib 6.

[c] Supra ca. 15. num. 19. cum seq.

[d] In q. 16. & Anto. 2. part. tit. 2. cap. 2.

CHI DEVE RESTITVIRE.

SOMMARIO:

12 *Restituire debbono quelli, c'hanno cosa d'altri, ò il suo ualore:*
13 *ò l'habbiano per contratto, ò quasi contratto, ò per ordina-*
14 *tione, ò per legge giusta, che oblighi la conscientia, ò per sententia giusta, ò per ultima uolontà, ò per delitto, ò quasi delitto.*

15. 16. *Restituire è obligato colui, che sforzatamente ha dannificato altrui.*

17 *Alla restitutione obliga piu il delitto, ò quasi delitto, che il con-*
18 *tratto, ò quasi contratto, & piu obligato è il malfattore, che colui, che commanda, ò che consente*

19 *Restituire non deue per obligo: chi commandò, consigliò, ò consentì; se il delitto, ò il danno non è seguito: il quale non sarebbe seguito, s'esso non fusse stato cagion principale.*

20 *Restituire non deue chi tace, chi impedisce, & chi non manifesta il danno, ò delitto fatto; se però non sono acciò fare per officio obligati.*

21 *Restituire non deue chi nel suo capitolo, ò in altra uniuersità (doue la maggior parte dando i uoti) dà il uoto suo sanno, & conforme a gli altri consente nel delitto ò danno.*

22 *Restituire deue il Confessore, che per ignorantia grassa, ò affettata assolue il penitente senza farlo restituire, essendo egli à ciò apparecchiato.*

Il

23 *Il Confessore è obligato à manifestare à gli heredi per commißione del morto, ch'egli ha confessato ch'eßi debbono restituire à chi egli era obligato.*

12 DA questa diffinitione † & sua dichiaratione si può raccorre, chi, che, à cui, d'onde, come, perche ordine, & quando, si ha da fare la restitutione, & che cosa è quel, che lo scusa. Le quai cose tutte con grauità, & copiosamente S. Antonino [a] trattò. La prima cosa adunque, che se ne caua, è chi è obligato à restituire. Percioche nasce quella regola, che tutti i dottori antichi sentirono, che tutti, & solo quei sono obligati à restituire, che hanno alcuna cosa d'altri, ò il suo ualore, ò ne son debitori per contratto, o quasi per contratto, ò per ordinatione, o per legge giusta, che oblighi la conscientia; ò per sententia giusta, ò per ultima uolontà, ò per delitto, o quasi delitto. Perche tutti questi tengono la roba d'altri, ò gli hanno fatto alcun danno nella persona, nell'honore, nella fama, ò nella roba. Questa regola breue, chiara, & risolutamente comprende quelle uenti mani, cioè, feneratoria, raptoria, &c. che pose S. Antonino [b] & quelle dicesette dita, che pose Siluestro [c] Insieme, & le due regole, ò radici del Gaetano, [d] bene approuate, & fondate in prendere, & ritenere ingiustamente l'altrui, & la terza, che di esse si compone, & anco la quarta del giusto prendere, che resta fuori di esse. Et questa include tutto quel, che il Gaetano uolse inchiudere per que' suoi uocaboli oscuri, & poco usati di ac-13 ceptione ingiusta, propria, & impropria. Habbiamo † in questa regola detto [che hanno cosa d'altri, ò il suo ualore] per quello, che s'è tocco di sopra. [e] Habbiamo detto [ò ne son debitori per contratto] cioè per li debiti fatti per comprare, uendere, cambiare prestare, locare, condurre, & per altre conuentioni, uolontariamente fatte. [f] Habbiamo detto [quasi per contratti] per li debiti, che deue il tutore al pupillo, ò l'herede al legatario, ò chi negotia per altri absente senza ordine suo. [g] S'è anco detto [per legge, ò ordinatione giusta, che oblighi la conscientia, ò per ultima uolontà] per quello, che si deue, quando si muore con testamento, [h] ò senza. S'è detto [per sententia giusta] per le pene, che i giudici per giusta sen-14 tentia ordinano che si paghino. S'è † detto [per delitto] per

[a] 2.par.tit.2.cap.3. & septem seq.

[b] 3.par. tit.2.cap.1. §.2.

[c] Verb. Restitu.2.

[d] In summa uerb. restitutio. & Secun. secun.q. 62.

[e] Supra hoc cap. in declaratione diffinitionis.nu.1.& potest colligi ex titu.de rei uendi.

[f] Per tit.de pact.de transac.ff. & C.es ex toto 4. C. & ex tota 2.parte.ff. ueteris.& ff.de uerb oblig.

[g] Inst.de oblig.quæ ex quasi contractu.nas §.1.§. Tutores. §.Heres.

[h] ff.& C.de leg.hered. de testamen. de leg.& fideicommiss. & alijs tit.

quello, che per li delitti si deue, co' quali si dannificano i beni altrui, ò dell'anima: [a] come sono le uirtù, ò del corpo, come sono gli homicidij, le troncationi de' membri, ò altre ferite: [b] ò dell'honore, della fama, dell'amicitia: come sono le infamie, le ingiurie, le mormorationi, i tradimenti: ò della roba: come sono i furti, le rapine, & l'altre forze assolute, che si fanno contra ogni consentimento del forzato: [c] ò le conditionali, che si fanno con la uolontà del forzato uiolentata dal timore. Il che secondo tutti è uero, & procede nel timore, che ingiustamente si pone; & che è così grande, che può cadere in huomo costante, & prudente, ancor che egli per sua colpa ui cada, [d] Ma non già di quel timore, che giustamente se li pone, ò dal giudice, [e] ò da altra persona, che gli poteua fare il danno, che si temeua. [f] Nè † anco di quel timore, che ingiustamente se li gli pone, saluo, s'egli è tale, che possa cadere in huomo costante, & prudente, quanto al giudicio esteriore; nel quale non è differentia, che uno consenta di uolontà, ò per tal timore. [g] Ma non già, quanto al giudicio della conscientia, perche è una cosa istessa consentire per sofficiente timore ingiustamente posto, ò per insofficiente, pur che sia così uero dinanzi à Dio, che quel timore fu principal cagione; come ben disse Adriano. [h] Non ci par però bene quel, che à questo il Gaetano [i] aggiunse; cioè, (che quanto al foro della conscientia) sia una cosa istessa, che alcun consente per timore, ò per lusinghe, ò per prieghi affettionati, & lusingheuoli, percioche, secondo ch'esso dice, nõ men si priua la libertà dell'animo con queste maniere, che col timore. Il che † non ci par giusto per essere espressamente cõtra la 16 legge, [k] & contra S. Tomaso; [l] in quanto egli determina, che la passione della concupiscentia non cagiona inuoluntario, come fa la passione del timore, & contra la sua istessa ragione; cioè che la paura diminuisce il consentimento, & la concupiscentia, & la piaceuolezza l'augumenta; & perche anco è nuoua dottrina mal fondata nella legge. Benche allhora potrebbe proceder, quando le preghiere, & carezze contenessero in se minaccie, & crudeltà: come sogliono essere i prieghi di alcuni prencipi, che offendono tutti quelli, che non fanno la lor uolontà. Per il che non pare, che le meretrici, che con prieghi amorosi ottengono alcuna cosa da i loro innamorati, siano obligate à restituirla, se l'hebbero da loro senza inganno, bugie, nè fraudi; & da tali, che

Tho. Secun. 2. q. 62. art. 2.
[a] Cap deteriores. 1. q. 1. & toto tit. ff. & C. de ser. corrup.
[b] Titu. de homic. & ad leg. Corn. de Sic.
[c] C. & ff. de fur. vi. bono. rapt. unde ui. quod ui aut clam.
[d] Tex. singul. in l si mulier. ff. quod met. cau. cui similis in c. ueniens. de sponf.
[e] l. 3. ff. quod met. caus.
[f] l. Nec timorem. ff. quod met. caus.
[g] l. metũ. 2. ff. quod met. cau. & cap. Abbas, adiuncta glos. uerbo coactus, de his quæ ui.
[h] In 4. de restit. q. 2. col. 4.
[i] Verbo restitutio. §. quia uero.
[k] l. fi. C. si quis aliquan. test. prohi.
[l] 1. 2ª. q. 6. artic. 6.

che la poteuano donare,& dare gratis,ancor che il Gaetano [a] tenga il contrario senza testo, nè ragione necessaria, Habbiamo detto [per quasi delitto] per quello, che si deue per quasi delitto. Come è quello,che il giudice deue, che sententiò male per ignorantia,ò per mancamento d'esperientia:[b] Come è anco quel, che deue colui, che racconcia alcuna cosa della quale si gettò alcuna cosa fuora,con la quale si fa dãno ad alcuno: [c] Come è anco quello del tauerniere, ò maestro, ò fattore di naue per il quale alcun'altro rubbò,ò dannificò la roba,che i uiandanti,ò passeggieri li raccomandarono.[d] Da questo † s'inferisce,che quantunque

17 alcun'altro nõ sia ordinariamẽte obligato à restituire ciò,che si deue per contratto,ò quasi cõtratto,eccetto che colui,che contrahe, ò quasi contrahe, & i suoi heredi, ò malleuadori, & sicurtà, ancor che molti altri lo consigliassero,ò ui accõsentissero: [e] nondimeno alla restitutione di ciò,che si deue per delitto,o quasi delitto,sono dieci maniere di persone obligate;cioè il malfattore,& quelli,che ui acconsentono in alcuna delle noue maniere dichiarate di sopra.[f] cioè,che gli cõmanda, ò lo consiglia,ò gli cõsente, ò lo loda,ò lo ricetta,ò ne partecipa, o tace, o non l'impedisce, ò nol manifesta, i quali tutti,& ciascun di loro sono obligati à restituire non solo ciò,che toccò loro in parte, ma etiandio ciò,che il loro consentimento fu cagione,che si dannificasse, & ne piu, nè meno; benche egli non ne hauesse hauuta piu che una parte sola, ò nulla, secondo S. Tomaso, [g] & la dichiaratione di S. Antonino [h] & la commune. Egli è però fra loro questa differentia,che il malfattore è sempre obligato,& gli altri nò: eccetto però quando il loro consentimento ne fu cagione. Di modo, che colui, che rubba,o uccide,ò dà ad usura,o fa altri simili delitti, ò lo faccia per suo proprio motiuo,& utilità, ò lo faccia per consiglio, ò per precetto, ò per utilità d'altri, sempre è obligato à restituire, perche è cagion uera, & efficiente del delitto; ben-

18 che perauuentura ella non sia integra.† Et per conseguente, come chi ferisce,ò uccide il prossimo per commandamento d'altri, & per sõla utilità di chi gli cõmanda,è obligato à sodisfare al ferito, ò è gli heredi del morto. Cosi il garzone dell'usuraio, che per ordine del suo padrone dà il danaro ad usura, per utilità del padrone solo, è obligato à restitutione,come singolarmẽte dice il

19 Gaetano: [i] † Nè lo scusa dire,che, se esso nol facesse, lo farebbe altri, si come anco non scusa colui, che dà una ferita per or-

a Vbi supra.

b In princip. Instit. de oblig. quę ex quasi delict.

c §. Iusti. eodem titulo.

d §. Item eo. titu. & libro.

e Cap. nullus, de reg. iur. lib. 6. l. consilij. ff. eo. Panor. in c. nuper, de sent. excom.

f Cap. 11. nume. 12.

g Secunda, secundę q. 62. artic. 7.

h 2. part. tit. 2. ca. 1 §. 7. & 8.

i In summa uer Restitutio & 2. Sec. q. 62. artic. 7 quamuis. Palu. contra in 4. d. 15. q. 2.

dine d'altri il dire, che, ſe eſſo nol faceua, un'altro l'haurebbe fatto. Perche, ſe un Signore diceſſe a' ſuoi ſeruitori, che ammazzaſſero alcuno, & uolendo, & potendo ogniun di loro ammazzarlo, un ſolo di eſſi preueniſſe gli altri, & faceſſe l'effetto, non ſarà piu ſcuſato dalla reſtitutione della uita, che à colui tolſe, che della morte, che dalla giuſtitia egli haurà. Gli altri ſei, cioè colui, che commanda, che conſiglia, che conſente, che ricetta, che loda, & che partecipa, benche ſempre pecchino, non ſono però obligati à reſtituire, ſe non quando è ſeguito il danno, ò il delitto, & eſſi furono cagion principale, & non ſarebbe ſenza loro conſentimento ſimil danno ſeguito. [a] Gli altri tre † cioè colui, che tace, che non impediſce, & che non manifeſta, ancor che eſſi pecchino mancando di far queſto, nō ſono però obligati à reſtituire, ſe non quando per l'officio loro foſſero obligati; ancor che con fraude & con uolontà taceſſero, ò la ſciaſſero d'impedire, ò di manifeſtar: ſecondo la opinione commune di quaſi tutti: come dice Adriano. [b] benche Angelo ſeguendo Ricardo dica il contrario. Da queſto inferiſce Soto, [c] che, ſe chi che ſia trouaſſe un ladro, che rubbaſſe il ſuo uicino, & pigliaſſe da lui alcuna coſa, accioche taceſſe, egli non ſarebbe obligato à reſtituire ciò, che il ladro rubbaſſe, ne ciò, che tolſe. s'era del ladro; pur che foſſe perſona per giuſtitia non obligata à gridare, ò à dirlo. Et anco aggiunge ch'ei non ſarebbe obligato à reſtituire, benche l'iſteſſo uicino l'interrogaſſe, s'egli haueſſe ueduto alcuna coſa, & lo negaſſe: dato che altra coſa ſarebbe s'egli à colui lecitamente domandaſſe, & douendolo dire lo negaſſe. Sono per l'officio loro à ciò obligati i giudici, i ſignori, che hanno ſalario per fare oſſeruare la giuſtitia, & (al parer mio) anco i padri, i tutori, & i curatori, quanto à i beni de' loro figliuoli pupilli, ò minori. [d] Non uogliamo però dire, che il giudice ſia obligato ſempre (non oſtante qual ſi uoglia pericolo di morte, ò ferita (à impedir qualunque danno auuiene, ſe non quando lo può far ſenza timore (come al noſtro parere) tiene San Tomaſo. [e] percioche, come dice Silueſtro, [f] l'officiale non è obligato con pericolo probabile della ſua uita & ſtato, à saluar la perſona, ò lo ſtato d'altri particolare ma ſi per la Republica, quando la ragione lo ricerca. Di che ſegue † che chi in capitolo, in camera, ò in altra uniuerſità, doue la maggior parte uince, [h] & doue danno publicamente i lor

uoti,

[a] Arg. ca. Felicis. §. illud de pœnis. li. 6. adiuncta glo. uerb. Simplici. & doctrina. Io. And. & aliorum. ibi. & in c. 1. de offic. delegat.

[b] In 4. de reſtit. q. 1. col. 12. & Syl. uerb. Reſtitutio 3. q. 6. diſtin. 3.

[c] Lib. 1. q 7. art. 3. de iuſt. & iur.

[d] Arg. l. cum ſolum § ubi aūt, & alijs ſequent. C. de bono. quæ lib. & c. duo. 24. q 3.

[e] Sec. q. 62. art. 6.

[f] In Roſa Aurea caſu. 50.

[g] l. quid maior. n. ad mun cip. ca. 1. de ijs quę fiunt à maiore part. cap.

uoti,& i manco uoti si cõfirmano col parer della maggior parte, dà il uoto suo sano,& conforme à gli altri; se bene egli pecca consentendo nel delitto, secondo Innocentio, [a] egli non è però obligato à restituire il danno, che di quel male accordo ne segue, non essendone egli stato cagione. Percioche, ancor che esso ui hauesse contradetto, si sarebbe nondimeno essequito il parer de gli altri, come il Gaetano [b] dice. Et ciò è ne' casi, ne' quali quelli che diedero il lor uoto, non possono riuocarlo, & per quelli, che conoscono, che il uoto loro non mouerebbe la maggior parte da quel, c'hanno uotato; ma non già per quelli, che conoscono, che per la loro contradittione si riuocherebbe il fatto. Perche allhora, se in luogo di contradire consentisse, si potrebbe dire, che il suo consenso gli fosse cagion principale di quel, che si conchiude, & eseguisce; poi che essi erano per l'officio loro à

22 ciò obligati; per quel, che s'è detto. Aggiungiamo † anco à questo, che il confessore, che per ignorantia crassa, ò affettata assolue senza far restituire, ò commandare, che il penitente restituisca ciò, ch'egli è obligato, essendo à questo appaerchiato, esso resta obligato à restituire: percioche fu cagione, che il dannificato non ricuperasse il suo. [c] Il che mi pare esser uero in quel confessore, che uede, ò crede, ò deue credere, che se esso non li commanda, che restituisca, non restituirà, & se glielo commanda, restituirà; & non in quel confessore, che solamente crede, che colui è obligato à restituire, & non li commanda, che restituisca, ò per negligentia, ò perche pensa, che il medesimo penitente di ciò ne haurà qualche pensiero. Percioche questo nõ dà

23 cagione di non restituire. † Diciamo anco che i Parisini [d] tengono per cosa difficile, che il confessore discuopra à gli heredi del confessato, ch'egli ha ordinato, che dopò la sua morte manifestasse loro, che douessero restituire, à chi esso era obligato, percioche per questo pare, che si discuopra il peccato del penitente, che con esso lui si confessò. Et non è marauiglia, che essi tengano questo, perche seguono l'opinione di Scoto. [e] il qual tiene, che il confessore non possa discoprire la confessione del penitente, etiandio con sua licentia. Ma à noi altri, che seguitiamo, & approuiamo l'opinione di S. Tomaso, [f] & la commune; non par difficile; poi che per tal carico si dà espressa, ò tacita licentia al confessore di poter dirlo dopò la morte del penitente, ò pure dopò che s'è confessato, se li [g] dà licentia tale.

[a] In d.cap. t.

[b] Verbo restitutio pag. 5.

[c] Rosella restitutio 2. §. 5. Angelo eod. ultimo. §. 5.

[d] I. Maior. in 4. d. q. 3. col. 4.

[e] In ead. d. 26.

[f] In ca. Sacerdos de pœn. d. 6. à nu. 116. usque ad nu. 120.

[g] Arg. l. 2. de iur. omn. iud. ca. præterea, de offic. deleg.

CHE COSA SI DEVE RESTITVIRE.

SOMMARIO.

24.25. *Restituire si deue l'istessa cosa rubbata, & i frutti, s'ella è*
26 *fertile, & quel, ch'ella piu ualse, col suo interesse.*

LA seconda † cosa principale, che dalla detta diffinitione si raccoglie, è, che cosa si deue restituire. Perche se ne raccoglie, che regolarmente si deue restituire il medesimo, che si tolse; cioè quella cosa medesima d'altri, s'egli è possibile: & questo senza diminutione, nè peggioramento. Et quando non si possi restituire la medesima cosa, si ha da restituire il suo ualore, se si può, & se non si può, come è la uita, [a] i membri, la salute, l'honore, la libertà, & la fama, si ha da fare allhora la restitutione à giudicio, & arbitrio di huomo prudente. [b] Percioche questo si ha da fare secondo la giustitia commutatiua. [c] Et anco, quando si può restituire la medesima cosa, non basta restituirne un'altra cosi buona, come è quella communemente, contra la uolontà del proprio padrone; saluo che quando per questo se nè discoprisse il peccato occulto, ò ne seguisse qualche altro grande inconueniente: per quello, che appresso si dirà. [d] Et, se la cosa, che ingiustamente si occupa, è fruttifera, si ha da restituire al padrone con tutti i frutti, & con tutto l'utile, che se ne è hauuto. [e] cauatene però le spese necessarie, che ui sono state fatte, per hauerne raccolto, & conseruato quel frutto. [f] Ma † se la cosa non è fruttifera, non si ha da restituire ciò, che si guadagna, con la fatica, & con la industria di chi la tiene occupata. Da che s'inferisce, che l'usuraio, & il ladro, non sono obligati à restituire ciò, c'hanno guadagnato con danari hauuti per la usura, ò rubbati, anzi colui, che uolesse riceuerli, commetterebbe usura, [g] secondo Scoto. [h] saluo quando li riceuesse per suo interesse, come colui, che tiene i suoi danari apparecchiati per pagare il suo creditore, & per esserli rubbati uiene costretto à prēderli ad usura cō suo interesse, o à uender la roba sua manco di ciò ch'ella uale, percioche allhora costui potrebbe riceuere dal ladro tutto l'interesse, & i dāni, & le spese per q̄sto patite, & esso ladro è obligato à restituirla. Et † cosi anco colui, che rubba una mula,

[a] l liber homo ad l aquil. c contingit, de sent. excom. l. seruorum. ff. de pœn.

[b] Arg. ca. de causis de offic. deleg. ca. 1. ff. de iure delib.

[c] l. eum à quo, & auth. hoc nisi manifest. C. de solut. cum annotat. eius.

[d] Infra eodem cap.

[e] Cap. grauis cū eis annot. de rest. spol. cū prætor. ff. de uer. sing & 3. q 2. per totum.

[f] l. fructus. ff. solu. matr. l. si ad homin. §. fructus, & l. plane in fin. ff. de pet. hæred.

[g] Ca. plerique. & c. fin. 14. q. 3.

[h] In 4. d. 15. q. 2.

mula, ò un cauallo, che si locaua un tanto il dì, & il padrone non ha commodità di comprarne un'altro: Et il ladro per sei mesi lo tenne: nel qual tempo il padrone haurebbe guadagnato dieci ducati, cauatone ogni spesa. a perische non basta al ladro restituire la mula sola, ò il cauallo, percioche egli è obligato à restituire i dieci ducati, che colui haurebbe guadagnati. Et, se il padrone per comprarne un'altro patì interesse, il ladro è obligato à sodisfare quello interesse: ma se la cosa tolta à forza, si perdè in mano di colui, che la tolse, egli è obligato à restituire quel maggior prezzo, che la cosa ualeua dal tempo, che la tolse, insino ch'egli la offerse al padrone in luogo, & tempo conueniente per douere riceuerla. Et, s'egli non uolse riceuerla, colui, che la tolse non è obligato à restituire quel, che dopò la offerta ualesse di piu di ciò ch'essa ualeua nel tempo, ch'egli la occupò, fino al tempo, ch'esso s'offerse di restituirla.

a Maior. In 4. d. 15. q. 26. & 28.

QVANTO SI DEVE RESTITVIRE.

SOMMARIO.

27 *Restituire si deue quanto uale il danno certo ò arbitrato.*

27 IL Terzo, † che dalla detta diffinitione si caua, è, che tanto si deue restituire, quãto basta per aggua gliare con la restitutione ciò, che si deue, ò si dannificò. Di modo, che, se la quantità del debito, ò del danno è certa, è necessario, che altrettanto si restituisca. Ma, se la quantità è incerta, come sono i danni delle ingiurie, delle ferite, del frutto pendente, delle sementi dell'interesse di quello, che si perdè, o si restò di guadagnare, & altre cose simili, in questo caso si ha da restituire ad arbitrio di huomo prudente, che consideri tutte le cose del negotio, & il tempo, & il luogo, & le persone, b &c. Et l'huomo prudente deue tanto giudicare, & stimare, quanto è necessario per agguagliare il danno, s'è possibile, & se non è possibile, quanto sarà possibile c.

b l. certi cõditio. ff. de cred. & in princ. instit. de uerb. obli. & l. 1. C. de eo quod interest.

c Argu. l. fidei commissa. §. quanquam ff. de legat. 3. & cap. Quintauallis, & ca. ueniens, de iur. iur.

A' CVI SI DEVE RESTITVIRE.

SOMMARIO.

28 *Restituire si deue à colui di chi è la roba.*

29 *Restituire si deue la roba sempre al patrone di chi ella è se si sa chi egli sia; ma se non si sa, ò è tanto lontano che non mette conto mandargliela, ò che ui è qualche pericolo, ò scandalo, si deue dare à* GIESV CHRISTO.

30 *Restituire si deue quel, che si piglia malamente contra la uolontà d'alcuno, al medesimo patrone che la dà, ò à colui à chi si fece danno per quell'opera cattiua.*

31 *Restituire si deue la roba a chi si tolse, & non al patrone principale, ma nel foro della conscientia puoßi anco fare al principale, pur che si faccia con cautela.*

32 *Restituire si deue la cosa, che si piglia per far quel che non si deue fare.*

33 *Restituire, ò dare a' poueri non si deue ciò che si ha promesso per mal fare; se il male hebbe effetto, ma à chi si fece la promessa.*

34 *Restituire, ò dispensare si deue a' poueri & in opere pie ciò che si piglia per mala cagione.*

35 *Restituire piu si deue la cosa che si piglia per fare il bene, che si deue, che quella, che si prende per fare il male, che non si deue.*

La Restitutione di quel, che si deue dare a' poueri, & non alla parte, non è di precetto, ma di consiglio.

36 *Restituire si deue di precetto ciò che si toglie per cagione, che sia peccato mortale al dannificato. Et quel, che si prende contra la legge, la quale prohibisce il dare, e'l riceuere, & quando il male per cui si diede non hebbe essecutione si deue dare à colui che la diede & non a' poueri.*

37 *Restituire si deue la cosa tolta per uil cagione con uolontà del patrone à colui, che malamente non la diede, ò à chi ne fu dannificato.*

38 *La Meretrice non è obligata di neceßità à restituire ciò ch'ella piglia per il suo meretricio; pur che non sia preso con inganno.*

Mere-

39 *Meretrici publiche si ponno chiamar quelle, c'hanno usato con due per guadagno: il quale è così lecito alla donna maritata, come alla soluta; pur ch'egli non sia hauuto con inganno, & tutto ciò che l'huom promette lo deue dare; se però la cagion della promessa ne seguita.*

40 *Le Donne maritate, religiose ò solute, che giaccino con gli huomini per diletto, & non per guadagno sono di precetto obligate à restituire quel, che riceuono da i loro amanti, & di consiglio debbono darlo per l'amor d'Iddio*

41 *Il Prendere, ò dare per adulterio, ò per Sacrilegio & Incesto, è peccato.*

28 IL Quarto † che ne segue è, à cui si deue fare la restitutione; percioche se ne caua, ch'ella si deue fare al proprio padrone. Per sapere però, à cui si debba, habbiamo à mirare, se si deue restituire, solo perche la cosa che si deue restituire, sia d'altri, ò perche si sia tolto, ò dannificato contra la uolontà del padrone: ò perche si sia mal tolto con uolontà del padrone, che malamente gliela diede: ò perche l'habbia malamente tolto da cui giustamente lo daua, per cagion dishonesta. Nel primo caso di questi cinque, cioè quando si deue fare la restitutione solo, perche la cosa tolta è d'altri, si deue regolarmente restituire al uero padrone, ò che ne sia padrone intero, ò pure dispensatore: come sono i Prelati della Chiesa, [a] si come io altroue ho detto:[b]

29 Habbiamo detto † [regolarmente] perche in alcun caso la restitutione si deue fare ad altri, come quando il padrone è fanciullo, ò furioso, ò prodigo, ò ha tutore, ò curatore. [c] ò quando il Prelato, à cui si deue restituire, è un dissipatore, che destrugge i beni della Chiesa, secondo il Gaetano, [d] & altri piu moderni: secondo i quali non si deue restituire al Prelato, ma conuertirli in utilità della Chiesa. Ma à noi altri pare, che, se il Prelato non è suspeso, nè gli è stato dato coaiutore, & ciò, che si ha da restituire, è de' suoi frutti, & entrate, delle quali esso è dispensatore legitimo, ad esso si deue restituire. [e] Percioche non si ritruoua testo, che dica il contrario. Et etiandio, quando ciò, che si ha da restituire, è de' medesimi beni della Chiesa, ch'esso non puo, nè deue senza cagione alienare. Adunque con restituire ad esso si sodisfa; perche non si truoua testo, che ad altro ci obligh i;

[a] Ca fin 16.q.ca.1. pastoralis, de dona.
[b] Ca.1 & ca.cum secundum.de præb.
[c] l Pupillo.ff. de sol ut. §.Furiosus & §. Pupillus Institu.de inutil.stipul.l.Obligari.ff. de auth.tut.
[d] In summa verb. restitutio.cap.4.

[e] Arg. notatorũ in cap. Cum dilecti de dolo.& contuma.& in ca.Venerabili.de offic.delegat.& cap. peruenit, de fideiuss. Vt infra eod.ca. numer.179.tangitur.

Benche meglio sarebbe fare, come in questo caso dicono i sopradetti. Quando anco non si sa il padrone della cosa, che si ha da restituire, (fatta la debita diligentia) ò stà tanto lontano, ò in luogo doue ella non se gli puo mandare, ò non senza gran pericolo, ò scandalo, in tal caso si deue restituire à GIESV CHRISTO, signore, & uniuersale herede; [a] come noi in altra parte habbiamo detto: [b] per parere questo conforme alla legge naturale, & per sentirlo alcun testo. [c] Alle spese di chi si ha da mandare (quando si potrà) si raccoglie da quello, che à basso si dice. [d] Quando anco si toglie alcuna cosa al ladro, ella si puo al medesimo restituire; benche quella cosa sia d'altri: ancor che cessando altri inconuenienti, sarebbe meglio ritornarla al padrone, à cui doueua il ladro restituirla, secondo S. Antonino, [e] & [f] Siluestro.

[a] Cap.1.ad Heb.ca. Quo iure.8.distin.
[b] In cap. Nouit de iudi.not.3.num.8.
[c] Cap. Cum tu de usur. cap Qui habetis 14.q.5.
[d] Infra num.43.

[e] 2.par. tit.2.cap.1. §.1.pro quo.l.bona fides.ff.depos.
[f] Verb.Restitutio. 4.§.1.

NEL † secondo caso, cioè quando la restitutione si deue fare, per hauer malamente tolta alcuna cosa d'altri, ò per hauer altrui ingiustamente dannificato per furto, per forza, di paura (almeno riuerentiale) per astutia, per inganno, ò perche se gli diede, per conseguirne ciò, che gli doueua, & non poteua in altra maniera ricuperarlo: ò per schiuare alcun danno, ò di altra simile maniera, contra la uolontà di chi gliela diede; la quale uolontà non era libera (à giudicio di huomo prudente) diciamo quello stesso, che nel primo caso s'è detto: cioè che la restitutione si deue fare al padrone, ò à colui, à chi si fece il danno per quella opera cattiua, ancor per piu forte ragioni. [g] Per † padrone intendiamo colui, nel poter & guardia del quale si ritrouaua la cosa, che fu tolta, ò dannificata; ancor che ella fosse d'altro padrone. Si che il padrone del pegno, ò del deposito è il depositario, nel cui potere & guardia stà il pegno. Cosi diciamo anco del saio, & della ueste, che il Sarto haueua nella sua bottega per cucirla, & fu rubata, & delle camice, & drappi, che si danno per lauare, & si ritrouano in potere della lauandaia & cosi de gli altri. Et à questi hassi da restituire ciò, che fu rubato: & non al padrone principale.[h] Bene è uero, che nel foro della conscientia, si può restituire a' medesimi padroni; pur che si faccino con cautela necessaria, accioche non ne uenga danno à gli altri sopradetti, che bisognasse un'altra uolta restituire; [i] & non solamẽte, ma anco altro danno: come sarebbe perdere il credito, la lealtà, la diligentia, ò la bontà, & pure che si faccia senza scan-

30

31

[g] Innoc. & communis in cap. qui plerique de immun. eccles.

[h] Arg.l.Cuius & l. Sui.& l.Itaque Fullo in princip.§.Sed eos uel pigno. ff. de furt.

[i] Arg.l. bona fides. ff.de posit. & notatorum in ca. in literis de rest.spolia.

ſcandalo, & ſenza ingiuria d'altri. Et all'hora ſi può masſimamente far queſto, quando alcun de' ſopradetti è ſuſpetto, ch'ei non reſtituirà al padrone, ò con gran difficulta, ò danno per eſſere un ladro, ò maligno, ò aſſai potente, ò diſtruggitore, ò di altra ſimile mala qualità; ſecondo la mente di tutti.

32 NEL † terzo caſo, cioè quando tutti due concorſero nella bruttezza del fatto, & ui fu la uolontà di amendue, che l'uno uolontariamente tolſe male, & con uolontà del padrone, che malamente daua, per eſſerli uietato in quel caſo il dare; anzi il dare, & il riceuere ſi uieta, come è della reſtitutione del danaro, che il Veſcouo riceue da i cherici; a' quali eſſo da gli ordini ſacri; contra la legge, che la uieta il dare, & il riceuere: ò come è quella del Giudice, che prende alcuna coſa per douer dare una mala ſententia, in queſto caſo dico di precetto non ſi deue fare la reſtitutione, ſecondo Angelo, [a] ma ſecondo Adriano [b] ſi deue fare. Percioche, ſe colui, che prende per far ciò ch'egli è obligato, deue reſtituire di precetto, per piu forte ragione colui deue reſtituire, che prende per far ciò, che non deue, come dice S. Antonino, e'l Panormitano. [c] 33 † Il qual ſempre mi parue migliore fino al preſente, per la detta ragione. ma hora mi par meglio il contrario, che tiene S. Antonino [d] Monaldo [e] Angelo, [f] & Silueſtro. [g] Primo percioche non ſi truoua legge, nè Canone, che commandi generalmente [h] queſto; Secondo perche le leggi, [i] e i Decreti ſopra queſta materia dicono, che ciò, che per delitto ſi dà, non ſi può ripetere: nè ciò, che per delitto ſi promette, ſi può dimandare: & non dicono, che quel, che s'è preſo, ſi debba dare altri; Terzo, perche nō mai huomo diſſe, che ciò, che s'è promeſſo per mal fare, ſi debba dare a' poueri, douendo darſi, ſe il male ſi mandò à effetto, à quelli chi ſi promiſe, per la medeſima ragione; Quarto perche non ſi troua ragione, che ciò concluda. Perche alla già detta apparente ragione di Adriano ſi può riſpondere, negando, che ſia maggior ragione di reſtituir ciò, che ſi prende per mal fare, che per far ciò, che ſi prende per fare il debito, & à che è colui obligato, & ne anco tanto. Percioche

34 † chi da perche ſi faccia il bene, che ſi deue fare, non pecca; & da quaſi forzato, perche egli uede, ò teme, che non ſi habbia altramente à far queſto ſuo debito. Et colui, che da per mal fare, pecca, & ſenza alcun timore, almen giuſto. Et perche chi prende per far quello, à che è obligato, per altro riſpetto,

[a] Ver. Concluſio.
[b] In 4. de reſtit. 17. fol. 49. & Paluda. in 4. d. 15. q. 3. artic. 8.
[c] In re. Quia plerique de imm. eccleſ.
[d] 2. para. tit. 2. cap. 5. in princ.
[e] Reſtitutio. 2.
[f] Reſtitutio. verſic. Turpe.
[g] Reſtitutio. 4. §. 3. & uerbo Elemoſina q. 4.
[h] Ergo non eſt dicendum. l. illum. C. de colla. cap. Legat. 22. q. 4.
[i] l. Vbi cū l. ſeq. ff. de cōdit. turp. cauſ. ca. in pari delicto de re. iu. li. 6. l. iuris gētium. §. ſi ob maleficium. ff. de pactis.

par ch'egli prenda altro pagamento oltre quello, che egli ha. Et perche chi prende per mala cagione, non resta obligato nel foro della conscientia ad altro: & colui, che prende per cosa, che deue fare è communemente obligato. Et perche la commune confessa, che chi prende per mala cagione, non deue restituire, nè sodisfare restituendo à chi glielo diede; anzi deue darlo a' poueri, & dispensarlo ad altra opera pia: & per conseguente come questa obligatione di restituire degnerà dalla propria, che è il riporre nel primo stato, si ha da confessare & concludere, che non è tanta ragione di restituire in questo caso, come nell'altro. † Et perche il medesimo Adriano, [a] & innanzi ad esso Angelo [b] confessano, che secondo la mente di Santo [c] Agostino si sodisfà con restituire a' poueri, ò à colui, da cui egli riceuette la cosa almen prima che colui, che mal diede, sia priuato dell'habiltà di riceuerlo in pena del suo peccato. Et conseguentemente deue confessare, che è piu stretta la obligatione di restituire ciò, che si prende per fare il bene, che si deue, che non di quella di far il male, che non si deue: ilche disfà il suo argomento. Quinto, perche è teorica dal Veruecilo approuata da S. Antonino, da Angelo [d] da Siluestro [e] & da altri, che la restitutione di quel, che si deue dare a' poueri, & nō alla parte, che ne patisce interesse, non si deue fare di precetto, ma di consiglio. Ilche par che sia uero, quando non si deue à persona, nè à collegio alcuno, per il cui difetto si comanda, che si dia a' poueri, a' quali non s'è lasciato, nè donato, nè per legge precettiua, nè per speciale sententia applicato. Et secondo la commune, la restitutione in questo caso si deue fare a' poueri, & non alla parte. † Finalmente fa, che non si truoua legge, nè diuina, nè humana, che lo commandi. Cosi concludiamo, che chi prende alcuna cosa per cagion cattiua, che sia peccato mortale, pecca mortalmente; & è obligato di precetto à restituire tutto il danno, che con quel male ha fatto altrui. Et medesimamente colui, che prende, quando la legge specialmente lo prohibisce; che nella simonia; [f] & quando non si uieta per legge, si deue (di buon consiglio) dare à i poueri, & non di precetto. Fa anco à questo proposito, che quando il male, per lo quale si diede, non si esseguì, (come, se si diede al giudice, accioche sententiasse male & sententiò bene, ò al Vescouo, perche ordinasse, ò desse beneficio, & non ordinò, nè diede il beneficio) si deue à colui stesso restituire, che gli ha dato,

35

36

[a] Vbi supra. q.19. sub finem.
[b] Verbo Restitutio. §.4.
[c] In cap. Non sanè. 14.q.5 sumptum ex epist.54. ad Macedonum.
[d] Restitutio.2. uersic. Turpe.
[e] Restitutio.2. §. 3.
[f] Ca. de hoc adiuncta glos. de Simon. & ibi per Felin.

& non

& non a' poueri: come pruoua il dottissimo Medina. [a] Et ben che il Soto [b] parli d'altra maniera di quel, che parlan tutti gli altri; nondimeno perche (à nostro parere) costui ua con piu fondamento, però ci accordiamo con esso.

[a] In c. de restitutio.
[b] Lib. 4. q. 7. arti. 1. de iusti. & iure.

37 Nel † quarto caso quando si deue far la restitution per cosa malamente riceuuta da chi ben la dà, di modo che la bruttezza sia stata commessa da quel solo che la riceue, e non da colui che uolontariamente e bene la dà, colui che malamente la riceue, la deue restituire, o à chi riceuè il danno, o à chi g'iela diede, come [c] Adriano pruoua. [d] Et in questo numero sono i giudici, i ministri, i notari, i capitani, i soldati, & altri che per ragione de' loro offici publici togliono piu di ciò, che tocca loro per il salario ordinario. Et in somma tutti coloro, che prendono alcuna cosa per douer far ciò, ch'essi sono obligati à fare: come quelli, che prendono per non rubbare, o per non ingiuriare altrui, o per dar giusta sententia, ò per testificare la uerità, o per hauere à restituire il suo al padrone, o per fare, o lasciar di fare simili cose alle quali egli era obligato. [e] Ci par buona nondimeno la limitatione che il Soto [f] assegna; cioè, che questo procede in color, che pigliarono, per far quanto essi erano obligati per giustitia legale: come sono tutti quegli, che quì sono espressi, & non in quegli, che prendono alcuna cosa per far quanto sono obligati per altre uirtù, come è colui, che piglia alcuna cosa per non far fornicatione, o per udir messa quando è obligato, &c.

[c] Cap. Non sanè. 4. q. 5.
[d] Vbi supra. q. 19. col. 4.
[e] l. 2. ff. de cōdit. ob turp. causā. & Adri. ubi supra.
[f] Liber. 4. q. 7. art. 1. de iusti. & iure.

38 Nel † quinto caso, quando ben tolse, & li fu giustamente dato, ma per brutta cagione, come se la meretrice prende da colui, che si giace con esso lei, ella non deue di necessità restituire, [g] secondo San Tomaso, [h] & la commune de' Teologi, [i] & una Glosa communemente approuata. [k] eccetto che ciò, ch'essa toglie per malitia, con bugie, o con inganno di souerchio, per quello, che s'è nel secondo caso detto. O' s'ella tolse da colui, che non poteua dare, per quello, che s'è detto di sopra. Non già per la ragion sola d'Adriano, [l] cioè, che non prende, ne tiene cosa contra la uolontà del padrone (perche questa sola ragione conchiuderebbe il medesimo in tutte l'altre cose, che si prendono per qual si uoglia delitto) ma perche non si prende, nè ritiene cosa contra la uolontà del padrone, nè contra legge alcuna diuina, nè humana. Diciamo † anco, che il detto d'Adriano (per la sua medesima ragione) conchiude questo stesso delle altre donne non

[g] l. 4. § Sed & quod meretrici. ff. de con di. ob turp. caus.
[h] Secunda secundæ q. 62. art. 7.
[i] In 4. d. 15.
[k] In sum. a. 14. q. 5
[l] Vbi supra. q. 20.

maritare; ma che fan fornicatione, & peccano in secreto. La qual sola però non conchiude, come noi habbiamo già detto, & con quel che ui habbiamo aggiunto, non milita tanto in queste, come in quelle. Parmi però bene quel, che egli dice, perche colei si può chiamare meretrice, o publica, che usò con due per guadegno, [a] & perche la Chiesa ha sempre approuato, & tenuto per lecito ciò, che prendono le meretrici, se ben ha reprouato [b] lo stato loro, anco i confessori hanno approuato per lecito quel, che tolgono le donne, che non sono maritate, nè publiche meretrici, da quelli, che si giacciono con esse loro. Et noi di piu ui aggiungiamo, che non solo quel, che si dà alla meretrice, che non usa inganno, si prende giustamente, ma etiandio quel, che se le promette, se le deue dare, & pagare: se però ne seguita la cagione, & la bruttezza, per la quale si promise; altramente nò, secondo Bartolo, [c] communemente (benche contra molti) approuato. Vi aggiungiamo † etiandio, che anco le altre donne 40 maritate, o religiose, o altre solute, che si giacciono con huomini per dilettatione, & non per guadagno, non sono di precetto obligate à restituire quel, che da i loro amanti riceuono; ma di consiglio debbono darlo per amor di Dio, come sentono S. Antonino, [d] Monaldo, [e] Angelo, [f] Siluestro, [g] Henrico, [h] & il dotto Giouanni Lopez; [i] benche esse pecchino così prendendo, come essi donando. Di modo che le publiche meretrici, che si pongono à peccare per guadagno, non peccano se prendono il salario loro; nè sono obligate à restituire; & possono anco riscoter ciò, che loro si promette. La doue le altre donne non solo peccano in essere cattiue, ma etiandio in prendere, & non possono domandare quel, che fu loro promesso. Percioche, è regola generale, ch'è peccato mortale ogni dare, o prendere, o promettere, o riceuere promessa per delitto fatto, o da farsi. [k] Dalla qual regola non si eccettua altro, che la semplice fornicatione di meretrice, che si fa per guadagno. † Et anco perche non è 41 possibile dar bastante ragione, perche non sia peccato il dare, o riceuere per Adulterio, o per Sacrilegio, o per Incesto, se all'incontro è peccato il dare, o per prendere per uccidere, per ferire, & per rubbare. Non sono però di precetto obligati à restituire, ma si ben di consiglio; per quello, che s'è detto di sopra. Tutto il sopradetto si ha da intendere di quelli, che senza danno notabile li fanno dare à tali amici, o amiche, che hanno potestà di

dare:

[a] l. Palam. §. ff. de rit. nup.
[b] Cap. Nemo. cap. Meretrices. 32. q. 4.

[c] In d. l. Affettionis ff. de donat quē cum alijs quos refert. sequitur Ioan. Lop. in repet. rub. de donat. inter uir. §. 40. contra multos per eum relatos.

[d] 2. part. tit. 2. ca. 5. iu fin. §. iuncto princip. c.
[e] Verb. Restitutio. 2.
[f] Verb. restitutio. 1. uersi. turpe.
[g] Restitutio. 2. §. 3.
[h] In cap. peruenit in 2. de adult.
[i] In repet. rubr. de donat. §. 41.

[k] l. iuris gentium. § si ob maleficium de pact. l. generaliter ff. de uerb. cap. fin. de pact.

dare: benche fosse piu di quel, che si suol dare: Ma non di quelli, che si fanno dare con notabili inganni. Come una fanciulla dicendo ch'era Vergine non essendo, o che non ha usato, eccetto che con un Signore illustre, & si fece pagare notabilmente piu. Ne anco di quelli, che si fanno dare senza inganno; ma da colui, che non poteua dare. Perche questi, & queste debbono restituire, come gli altri ingannatori. [a] Da questa conuenientia, & differentia, ne segue la intelligentia di quel, che dice Henrico: [b] cioè che quel medesimo, che diciamo delle donne, che per lasciarsi conoscere prendono, si ha dà intendere de gli huomini, che dalle donne prendono per la medesima cagione: cioe che proceda, quanto alla obligatione necessaria di restituire quel, che riceuono: percioche nè questi, nè quelle ui sono obligate. Et anco, quanto al peccare nel prendere, o nel riceuere promessa rispetto alle maritate, & religiose. perche & questi, & quelli peccano in questo, & nè l'un, & nè l'altro può dimandare la promessa: ma non procede però rispetto alle donne solute, che non peccano in prēdere, & possono riceuere quel, che loro si promette, & quelli peccano in torre, & non possono dimandare quel, che è stato lor promesso. Il che gli huomini non posson fare; per quel, che sopra s'è detto.

[a] ff & cap. de dolo.
[b] l. 4. §. 1 ff. de condictio. ob turp. caus.

DOVE SI DEVE RESTITVIRE.

SOMMARIO.

43 *La Restitutione della cosa d'altri, si deue fare doue ella si poßiede con buona fede: & quella, che si tiene per contratto, ò quasi contratto, si deue fare nel luoco assegnato; pur che nè al creditore, nè al debitore uenga danno.*

43 *La Restitutione della cosa tolta ingiustamente, si deue fare in quel luoco, doue il patrone non ne senta danno ueruno.*

IL quinto † principale, che dalla sopradetta diffinitione seguita è, che, se ne caua, che la restitutione si deue fare là, doue si ha da pagare; cioè doue la cosa è, quādo la restitutione si ha da fare, solamente perche è di altrui quel che si deue restituire: poi che chi con buona fede, & senza colpa possiede, non deue perder nulla. [c] Percioche, se la restitutione si

[c] In cap. peruenit de adult. in d. 2.

deue fare per obligatione giustamente contratta, si ha da restituire in quel luogo, ch'espressa, o tacitamente ella si assegnò per quel pagamento; o doue si dimanda: pur che, nè al creditore, nè al debitore uenga danno, perche si paghi fuori del luogo, ch'ella si [a] assegnò. Et se alcuno non l'assegnò, si ha da restituire doue si dimanda, in presenza di giudice competente. [b] Ma † se la restitutione si deue fare, perche si sia ingiustamente tolto, si ha da fare in quel luogo, doue il padrone alcun danno non ne senta, & facciasi pure in qualunque luogo si sia. Nè altro danno, o spesa al padrone ui corra, che quella, che egli haurebbe fatta, se quella cosa non li fosse stata tolta. Percioche, restituire è un riporre & ritornare nel primo stato, la cosa tolta ingiustamente, con tutto quel, che il padrone con essa haurebbe acquistato, se non gliele hauesser tolta. [c] Benche sempre basta restituire, doue il padrone si contenta [d].

[a] Ca.2.de consti. & ca.sine culpa, de regul.iur.lib.6.
[b] l. 1. ff de eo qued cert. loc. capitul. P & cap.dilect. de for. compet §.præter.in Iusti. de acti.
[c] l.restituire.1.& 2. ff.de verb. sing.&l. 1. C. de rest.& sent. pass.& 2.q.3 §.fin.
[d] l. 1. ff.qui satisd. cog. & per dicta supra eod.cap.

COME SI HA DA RESTITVIRE.

SOMMARIO.

44 *La Restitutione si deue fare secondo la natura del contratto, ò del delitto, dell'ultima uolontà.*
Restituire può il debitore, per se, ò per altri.
La Restitutione si deue fare occulta, se il delitto è occulto.

45 *Il Debitore non è piu obligato à restituire, se il creditore liberamente gli rimette, ò dona il debito, senza che prima gli lo ponga inanzi.*

46 *Il Debito perdonato è sodisfatto: & si perdona piu tosto quando non si uede il pagamento.*

IL Sesto † principale che segue dalla diffinitione già detta è, come si ha da fare la restitutione. Percioche se ne caua, che si ha da restituire nella maniera, che si deue, secondo la natura del contratto del delitto, o della ultima uolontà. Et basta, che colui, ch'è obligato restituisca, o per se, ò per altri. [e] Et, se il delitto è occulto, la restitutione deue esser occulta. [f] auuertiscasi però, che quãdo ella si fa secretamente per mezo di altri, che colui che ha ordine di ristituire, restituisca, perche

[e] Cap. qui per aliũ de reg.iur.
[f] Arg.ca.si peccauerit.2.q.1.§.non tibi dico, de pœn.d.

non

non restituendo, il debitore non resterebbe sodisfatto; come si dirà appresso.[a] Et dicano pur ciò, che lor piace, S. Antonino,[b] Dino, & altri altroue.[c] † Percioche basta etiandio nel foro della conscienza, che il padrone à cui si deue far la restitutione, libera, & uoluntariamente lo rimetta, & perdoni, secondo la glosa,[d] & l'Hostiense.[e] O' che realmente glielo offerisca, & glielo ponga innanzi, accioche lo prenda, o glielo lasci, & perdoni, ò che solamente con parole gliele offerisca, o pure, che senza offerirlo altramente nè di fatti, nè di parole, il padrone lo rimetta, & perdoni; ò à prieghi della parte, o di alcuno altro mezano, o confessore, pure che con uerità, & di cuore gli perdoni, & sia persona, che possa darlo, come signore della roba sua, come ben risolue il Gaetano;[f] & tiene Adriano.[g] † Et è da credere, che ueramente li perdoni, se il medesimo padrone l'afferma, come dice il Gaetano;[h] poi che non si truoua miglior testimonio della sua uolontà, ch'egli stesso. Il che intendiamo esser uero, quando non ui è congettura del contrario: laquale diciamo essere in questo caso: cioè quando un Signore di natura uiolenta, ilquale tratta male que' uasalli, che non li compiacciono di ciò, ch'esso per se stesso; ò per altrui mezo dimanda loro, ricerca ad alcuno di loro qualche remissione.[i] Onde mi par bene quel, che dice il Gaetano, che quādo il pouero è obligato à restituire al ricco, bisogna ch'esso pouero non li porti, nè mostri ciò che si ha da restituire; ma che lo prieghi, & interponga mezi, perche li perdoni, & rilasci la detta restitutione: accioche con la presenza di quella cosa, il ricco non se ne faccia piu rigido, & fiero, poi che piu facilmente perdoniamo & rimettiamo ciò, che non habbiamo, che ciò, che[k] possediamo. Et questo non è contrario alla liberalità della remissione; ma gioua à tor uia la tentatione della inhumanità.

Margin numbers: 45 (at "no, Dino"), 46 (at "tiene Adriano").

[a] Infra eod. ca.nu. 67.
[b] 2.part.tit.2. ca.4.
[c] In reg.peccatum, de reg.iur. lib.6.
[d] In d. c.peccatum uerbo restituatur.
[e] In sum. de usura. §.quæ pœn. uers.si quid sit.
[f] In sum.de restitutio.cap.7.
[g] In 4.de resti.q.2. col.4.
[h] In uerbo restitutio.cap.7
[i] Arg.l.1.§.quę onerandę. ff. quorū ter actio.non det. & gl. 1.1.ff.quod iussu.
[k] l. cum hi. ff. de transl.facit l.sed si ergo.ff. ad uelleia.

CHE ORDINE SI DEVE TENERE *nella restitutione.*

SOMMARIO.

47 *La restitutione si deue fare à tutti i creditori, se si può: ma non potendosi, prima facciasi quella delle cose certe, & poi delle incerte.*

48 *Restituire si deue la cosa incerta, che è nell'esser suo, & non si sa il patrone à i poueri per l'amore d'Iddio, ò in altre opere pie.*

49 *Restituire primieramente si debbono le cose certe, che si ritrouano nell'essere & spetie loro al proprio patrone, come sono i depositi, ò i furti.*

50 *La restitutione secondariamente si deue fare a' diuersi creditori, secondo gli ordini delle patrie; se ue ne sono de' particolari, se non secondo la legge commune.*

51 *Restituire prima si debbono i debiti de' contratti, & poi quegli dell'usure.*

52 *L'usuraio, ò il mercatante deue prima pagare quelli a' quali egli è debitore per contratti leciti, co' quali non si fece pouero, che con colui, col quale egli ha guadagnato con l'usura.*

Restituire prima si debbono le usure, che ciò che si deue per contratti, co' quali l'huomo si fece piu pouero.

52 *Restituire piu tosto si deue la cosa prestata, che l'usura.*

IL Settimo † che segue dalla sopradetta diffinitione, è che ordine si deue tenere nel fare la restitutione, & chi prima si deue pagare, & chi poi, quando i creditori sono molti. Perche se ne caua, che s'ha da tenere quell'ordine, che la legge diuina, & la humana commandano; cioè, che non ui si osserui ordine alcuno, quando ui è da pagar tutti. Quando non ui è tanto, che basti à tutti, s'hanno à pagare prima le cose certe, che si sa, à cui si debbono, & poi le incerte, che non si sà à chi si debbono. Percioche, le incerte si posson senza danno humano lasciare; ma non cosi le certe. † Et e cosa chiara, che tutto ciò, che si ha da restituire, è ordinato per ristorare i danni humani; secondo S. Antonino. [a] Et come ben notò Siluestro, [b] e'l Gaetano. [c] Molti errano, i quali perche non possono il tutto restituire, si sforzano di comporsi sopra l'incerto co' prelati della Chiesa, per possedere come cosa propria il resto: & à questo modo defraudano i creditori certi. Ben è uero, che, se la cosa incerta resta nella sua spetie; cioè che un calice, ch'ei ritrouò, ò che rubbò, è nel suo essere, nè si può hauere, nè ritrouare il padrone, ben si può dare a' poueri per l'amore di Dio, ò à Chiese, ò farne altra opera pia: Percioche à questo modo non si sa

[margin: 47 / 48]

[a] 2ª. par. tit. 2. ca. 7.
[b] Verbo restitutio 5. q. 1.
[c] Restitutio. cap. 8.

ſi fa ingiuria à creditore alcuno, poi che il debitore non è obligato à ſodisfare il ſuo creditore della roba d'altri, & ben ſi ſa, che quel calice non fu mai di colui, ma d'altri.

49 NELLE † coſe certe, ſi deue oſſeruare l'ordine di Baldo communemente approuato; [a] cioè che prima ſi reſtituiſca al ſuo padrone ciò, che è ſuo, come il depoſito, ò il furto, che ſi ritruoua eſſere nella ſua ſpecie. Percioche queſti non ſi pongono fra i beni di colui, che ha da reſtituire; poi che il uero padrone non perde mai la poſſeſſione, & il dominio. Et perciò prima d'ogni altra coſa ſi debbono reſtituire à quelli. [b] Appreſſo ſi debbeno ſodisfare i uenditori, ſe la coſa uẽduta ſi truoua in potere di chi ha da reſtituire. Et benche il dominio ſi trasferiſca nel cõpratore, [c] reſta nondimeno la coſa per lo pagamento obligata, mentre ella nel ſuo eſſere, & nella ſua ſpecie ſi ritruoua in potere del compratore, ſecondo il detto Baldo, & quelli, che l'allegano. [d] Il che è molto ragioneuole, almen per l'effetto, ch'eſſo ſia il primo ſodisfatto nelle medeſime robe, quando non baſtano per ſodisfare tutti i creditori. Et † il medeſimo mi pare 50 (per la medeſima ragione) che ſi debba dir di tutto quel; che per prezzo graue, & oneroſo ſi diede. Ben è uero, che, ſe eſſo ualeua, ò ualſe piu di quel, che perciò ſi promiſe, il ſopr'auanzo reſterà per gli altri debiti. Et è anco uero, che il uenditore non ha queſto priuilegio nel danaio, che il compratore hebbe nella riuendita, ne in ciò, c'hebbe per contracambio; percioche nè il prezzo, nè il cambio della coſa uenduta, ò cambiata ſuccede in luogo di quello. [e] Dopo queſto, ſi debbono guardare gli ordini della terra, ſe ue ne ha particolari, d'intorno à queſto ordine del reſtituire: come dicono, che in molti luoghi ue ne ſiano, circa i banchi, che falliſcono. Et ſe non ui è ordinatione particolare, ſi oſſeruerà la legge commune, ſecondo la quale ne' beni di quelli, che debbono reſtituire, ſi preferiſcono coloro à gli altri, a' quali eſſi prima ſi trouano eſpreſſamente obligati, & poi la moglie per la ſua dote, & il fiſco a que' creditori, a' quali que' beni non ſi ritrouano obligati eſpreſſamente, ancor che tacitamente ſiano

51 obligati. [f] Poi à † quelli, che gli hanno tacitamente obligati, ſecondo il ſuo ordine. Vengono appreſſo i depoſitarij, ſaluo che quando ſi depoſitarono danari per contrattare, & perche gli ſi pagaſſe la uſura, ò intereſſe. [g] Et poi quelli, che hanno priuilegio perſonale di eſſere preferiti ſenza obligatione reale. Et nel-

[a] In l. pro debito C. de bon. author iudi. poss.

[b] L. si uentri, uer si. tamen ff. de priuile. credi.

[c] l. si traditionibus C. de pactis.

[d] Vbi ſupra pro quibus facit l. 2. ff. qui bus. cauſ. pig. uel hi pote. taci. per arg. à fortiori quod tamen non omnibus concludat.

[e] l. labeo. ff. de uerbo. ſign.

[f] l. Aſſiduis. C. qui potior habeantur l. Quamuis de priuil. fiſc.

[g] l. ſi hominem. §. ſin. ff. de poſit. & l. ſi uentri. ff. de priui leg. credit.

l'ultimo luogo ſono gli altri creditori, che non hanno hipoteca, nè obligatione ſopra i beni, nè eſpreſſa, nè tacita, nè priuilegio perſonale, ſenza hauer conſideratione, chi d'eſſi ſia primo, ò quale ultimo. Di maniera, che quel, che à i già detti prima auanzerà, ſi partirà per rata fra queſti altri. Ma ſi ha però primieramente da cauare la ſpeſa neceſſaria, non già la pompoſa, & ſouerchia dell'eſſequie del defunto, ch'era debitore; & ciò, che ſi ſpende in cauare, & produrre il teſtamento di accettare la heredità, ſecondo il Palude, communemente [a] approuato, & S. Antonino. [b] Colui anco, † che preſtò alcuna coſa, per rifare la caſa, ò la uigna, ſi deue preferire nel prezzo di detta caſa, o uigna, à tutti quelli, c'hanno hipoteca, ò obligatione ſopra i beni di quel debitore. [c] Et colui, che paga non ſeguitando queſto ordine, non ſodisfa con buona conſcientia, ſecondo l'Hoſtienſe, Monaldo, & Silueſtro; [d] ſe la ignorantia probabile della legge, ò del fatto non lo ſalua. [e] eccetto quando alcun creditore fu piu diligente in procurare di hauere il ſuo, ò in giudicio, ò fuori di giudicio. Percioche all'hora non ſolamente non può, ma deue anco prima pagare coſtui, che gli altri. [f] Egli mi pare anco giuſto ciò, che dice il Gaetano, [g] cioè che l'uſuraio, o il mercante deue prima pagar quelli, a' quali è debitore per contratti leciti, co' quali non ſi fece piu pouero; come ſono quei di compra, ò di preſtanza, che quello, ch'egli ha guadagnato con l'uſura bēche ſi debbono prima ſodisfare le uſure, che ciò che ſi deue per contratti, co' quali l'huomo ſi fe piu pouero; come ſono i contratti di donatione, di liberalità, & ſeruitù, che non ſono neceſſarij. [h] † Benche il Medina tenga il contrario dicendo, che le uſure ſono ingiuſte & ancor uietate per legge diuina, naturale, & humana, perche non ſono anco tanto, percioche piu commandato è che ſi paga, & piu ſenza dubbio e, che io debbo ciò che tu m'hai preſtato, che quello, che per uſura ti tolſi; poi che nel preſtato neſſuno mai dubitò, & nelle uſure molti, benche male. Et la preſtanza non mi è ſtata data in uerun modo, perche mi reſtaſſe con eſſa; ma la uſura sì, & per non render la coſa preſtata, non ci è colore, nè buono, nè cattiuo, ma per non pagare le uſure sì, almen cattiuo: ilqual è, Io ui ho dato utile co' miei danari. Et benche ſia dichiarato eſſere hereſia il dire che ſi può torre l'uſura, [i] nondimeno di ſua natura è dichiarato che niuno può tenere per ſe ſteſſo quello, che gli è [k] ſtato preſtato.

[a] In 4.d.15.q.3.
[b] 2.part.tit.2. ca.7. §.3.
[c] l.2. ff. qui potior in pig. habeant.
[d] Verb. reſtitut. 6. q.7.
[e] Arg. cap. ea te de iureiur.
[f] l. pupillus. ff. de ijs, qui in fraud. credit. Syl. ubi ſupra.
[g] Verbo reſtitutio. cap.8.
[h] Secunda, ſecundę q.62. artic. fin.
[i] Clem. 1. de uſur.
[k] Toto tit. ff. de rebus depoſit. & commodat.

52

53

QVAN-

QVANDO SI DEVE RESTITVIRE.

SOMMARIO.

54 *La Restitutione si deue fare subito di quella cosa, che si deue per delitto, & di quella per contratto, passato il tempo.*

55 *La restitutione si deue fare subito, ò almen con proposito da chi non la può far con l'effetto.*

La ignorantia probabile della legge, ò del fatto, & la dilatione del creditore, scusa di fare subito la restitutione.

56 *Restituire non può subito colui, ch'è in estrema necessità, ò*
57 *che non può senza gran danno de' beni della uita, ò della*
58 *fama, ò della roba.*

59 *La restitutione non è scusata per il danno de' proprij beni, quando il termine suo fa medesimamente gran danno al creditore.*

Il confessore deue assoluere il penitente, che non può, ma ha buon proposito di restituire.

60 *La restitutione è leuata dalla estrema necessità; delle cose che si tolsero stando in essa necessità.*

61 *La restitutione di cose di poco momento, è scusata dalla necessità.*

62 *La restitutione è differita etiandio dalla necessità, che non è estrema, & dal timore diuino, ò dal danno dell'anima, ò del corpo del creditore.*

63 *La restitutione, che risulta in gran danno della republica, ò è pericolo di qualche peccato mortale, non si deue far subito.*

64 *Restituire è obligato il debitore, prima ch'egli sia condannato per sententia: & se di ciò non se ne fa conscientia, condanna se stesso.*

65 *Il Confessore non può dar termine al penitente di restituire, quando egli è certo ch'esso può pagare, eccetto se ui concorrono alcune cagioni.*

66 *Il debitore, che può subito restituire, & non uuole pagare, se non tanto il mese, ò l'anno, finche egli non sodisfaccia il debito, non deue essere assoluto.*

67 *Restituire nessuno deue il furto, ò altro danno fatto per delitto*

con pericolo di manifestare se medesimo, ma la restitutione si deue fare per mezo d'altra persona secreta & fedele.

68 *Il Confessore, ò altri, che restituisce per chi che sia, deue riceuere polizza, ò altra cautione dal creditore, nella quale egli confessi essere sodisfatto.*

La restitutione, che si può far subito, & non si fa, benche si ordini nel testamento, che si faccia, non è sicura.

La restitutione si deue far subito: ma chi non la può fare, deue dimandare remissione, ò termine dal suo creditore; se però non ui è pericolo di peccato, ò di scandalo.

L'OTTAVO † principale, che da questa diffinitione si caua, è quando si deue restituire. Et se ne caua, che allhora si deue far la restitutione, quando la giustitia lo richiede. Et la giustitia uuole, che si faccia subito: secondo S. [a] Tomaso. Intendiamo per subito, qual si uoglia tempo dopo il delitto, ò quasi delitto, per il qual si deue restituire: [b] Et se per uia di contratto, ò quasi contratto si deue, passato il tempo, (se si pose termine) ò poi che il creditore lo ricercò: percioche il Concilio generale determina, [c] che poco men pecca colui, che ritiene, che colui, che prende la roba altrui. Et anco perche se bene il precetto di restituire è affermatiuo, quanto à quello, ch'espressamente cõmanda, che si debba sodisfare; è nondimeno negatiuo, in quanto include in se un'altro precetto di non ritenere l'altrui roba cõtra la uolontà del padrone, se i precetti negatiui obligano sempre; ancor che gl'affermatiui oblighino non sempre, ma in certi tempi, secondo S. Tomaso [d] l'Archidiacono. [e] il Panormitano, [f] & tutti gli altri. In tanto † che subito, che l'huomo sa, ch'ei tiene, ò che deue la roba altrui, ha da fare proposito in mente sua di non tenerla, ma di restituirla piu presto, ch'ei potrà, secondo il giudicio d'huomo prudente. E' imperò dubbio quando, & quante uolte pecca di nuouo per tener la roba d'altri: & tutti tengono che non pecca nuouo peccato in ogni momento: & che pecca piu d'uno colui, che lo ritiene molto tempo communemente, & che pecca ogni uolta che propone di non restituirlo: & anco crediamo che ogni uolta, ch'egli usa, & si serue dell'altrui ch'egli debba restituire, benche

54

55

[a] Secunda, secundæ q.62.art.fin.

[b] Arg.l.1.ff de condict. furt. Arg.l. Optimam C. de contrahend. empt. & l. Quod te ff. de rebus credi. cum ei anno.

[c] Cap. sæpe, de resti tu. spolia.

[d] Secunda, secundæ q.33.artic.2.

[e] Ca. si peccauerit. 2.q.1. & in summa de pœn.d.5.

[f] In cap. Nouit de iudic.

non

non pensa in à quello, & secondo alcuni, tutte le uolte ch'egli ha commodità di restituire & non restituisce. La qual però limitano i Dottori, che proceda s'egli pensa in quello, benche non concepisca proposito di non restituirlo, & non, se non auertisce, nè mira in quello; poi che quello è stato piu di peccato, che peccare.

Da che ne seguita, che se bene chi si ricorda nel letto la notte, ò il dì nella Chiesa, d'hauer roba d'altri, deue subito hauere proposito di restituirla; ma egli però non deue leuarsi tosto di letto, ò partirsi di Chiesa, per andare à restituire. Perche basta, che la restitutione si faccia poi, secondo la discretione di huomo prudente.

NE seguita anco, che come la ignorantia probabile della legge, ò del fatto, mentre ella dura, scusa di fare la restitutione,[b] così molto maggiormente scuserà di douer subito restituire. Et come scusa di far la restitutione per sempre l'intero perdono del creditore, così il suo termine uoluntario scuserà anco di farla subito: poi che mentre questo così fatto termine dura, non si

56 tiene l'altrui contra sua uolontà. † Et come il non poter mai restituire scusa per sempre, così scusa il non poter subito restituire. Et dicesi non solamente colui non potere, che si ritroua in estrema necessità, ò che à nissun modo può, ma etiandio colui, che commodamente non può restituire.[c] Et colui si dice commodamente non potere, che non può senza danno de' suoi beni di maggiore grado, & qualità: come sono quei della uita, & della sanità, rispetto à quei della fama, & della roba: ò come quei della fama rispetto à quei della roba: come di sopra s'è detto; ò che non può senza gran danno de' beni del medesimo ordine, & grado: ilquale danno si può fuggire con qualche termine po

57 co dannoso al creditore, come dice S. Antonino.[d] Colui † adunque, che non può restituire subito i beni di fortuna, senza perdere i proprij della salute, ò della uita, ò della fama, non è obligato à restituire subito. Percioche (come di sopra s'è[e] detto) niuno è obligato à restituire i beni altrui dell'ordine piu basso, con danno de' suoi dell'ordine piu alto. Et à questo modo, molto meno è obligato à restituire subito gli altrui beni di minore ordine & qualità, con danno de' proprij del medesimo ordine. Così medesimamente colui, che deue pagare subito cento ducati, & non gli può pagar senza gran danno delle sue facultà; cioè senza uendere una casa, ò una possessione per assai meno prezzo

[a] Gaiet. secunda secundae q. 66. art. 3.

[b] l. Quod te. ff. de reb. credito. cum ei annot.

[c] l. Nepos procul. ff. de uerb. sign. cap. faciat. 22. q. 2.

[d] 2. part. tit. 2. ca. 8. a col. 4.

[e] In cap. 16. nu. 44.

[f] Arg. cap. cum in cunctis, de elect. & auth. Multo magis. C. de sacrosanct. eccles.

di ciò, che uale, non è obligato subito à restituire.

Il † che al parer nostro, non solamente ha luogo ne' debiti, che descendono da i contratti, ò ultima uolontà, ma etiandio in quelli, che sono di ladroneccio, ò di furto, ò di altri delitti, come sente S Antonino; dica come li piace il Gaetano. [a] Percioche, se ben questi duoi debiti (quanto alla loro origine) sono differenti; percioche (nella origine dell'uno si peccò, & non si peccò nell'origine dell'altro) però quanto à questo effetto (nel foro almeno della conscientia) sono simili; poi che si deue in amendue restituire, & in amendue l'assoluta impotentia scusa del tutto, & cosi in amendue la mediocre impotentia, deue mediocremente scusare. [b] Non si dice però gran danno de' beni proprij, perche molto sia quello, che si deue restituire, perche come hanno bene detto alcuni, [c] quel non è danno de' beni suoi, ma è un priuarsi de gli altrui. Non † si dice anco gran danno de' proprij beni il non poter guadagnare molto, ò restar di guadagnare, perche si habbia à restituire; percioche come i medesimi dicono, [d] ciò non è perder del suo, ma è non usare dell'altrui. Il che (al parer nostro) non seguita, almeno ne gl'istromenti dell'arti, co' quali colui uiue, che ha da fare la restitutione, secondo S Antonino, & la commune. Non anco scusa di restituire subito il danno de' proprij beni, quando il termine della restitutione fa medesimamente gran danno à colui, à chi si deue restituire; secondo tutti.

58

59

[a] Vbi supra.

[b] Arg.l. illud. ff.ad L Aquil. cap. 2. de transl. prælat.

[c] Gaiet.uerb. restitutio.cap.6.

[d] Vbi supra.

Et ancorche mi paia giusto ciò, che dice il Gaetano, [e] & S. Antonino, [f] cioè, che il confessore non assolua colui, ch'è obligato à restituire subito, senza ch'egli prima attualmente restituisca; se però altra uolta gli è stato imposto dal confessore, & non ha restituito, percioche, se ben si ha da credere al penitente quanto egli dice & in suo fauore, & contra se stesso, si deue anco procurare che doue egli mancò una uolta, non manchi l'altra. Parmi anco nondimeno, che tale può essere il penitente, & tale la cagione, perche esso restò di farla, & tale il tempo, & il luogo, doue si confessa, che il confessore deue assoluerlo solo, per il buon proposito, ch'esso ha di restituire; poi che presso à Dio questo [g] basta.

[e] Verb. Restitutio. cap.6.

[f] 2.par.tit.2 cap.8. col.8.

[g] Arg.ca.Dixi, & c. Magna de pœn.d.1.

Segvita † anco da quello, che s'è detto di sopra, che colui; ch'è in estrema necessità, & non ha piu che il necessario della uita per se, & per la famiglia sua, non è obligato à restituire,

60

re, se però il creditore non è nella medesima necessità. Percioche essendoui, colui è obligato à restituire, almen quando si tratta di quella cosa, il cui dominio fu sempre appresso il creditore, dica pure quel che uuole Giouanni da Tabia. [a] Vi aggiungiamo però, che, se ben la commune ch'è seguitata da i moderni [b] tiene, che chi in estrema necessità toglie alcuna cosa per souuenirsi, non sia obligato à restituire, ancor che uenga in ricchezza, à me però il contrario, che tiene Adriano [c] pare piu uero, & piu giusto; & credo anco che à tutti parrà il medesimo; se considereranno, che niuno è obligato à dare cosa alcuna à colui, ch'è in estrema necessità. Percioche basta, che li presti il necessario per torlo di quella miseria. Et colui, che in questa estremità si ritroua, non ha piu ragione di prendere la roba altrui, che habbia il padrone necessità di darla. Et perciò basta, che colui, come prestata la tolga, & non come sua. Nè i testi, [d] per li quali la commune s'è mossa, prouano, che l'estrema necessità faccia il necessitato, signore assoluto della roba altrui; ma li permette di potersene seruire quanto bisogna, per uscire di quella necessità; come hanno tenuto le glose de' detti testi, & la commune opinione de' dottori sopra esse. Bene † è uero, che quando il necessitato prende alcuna cosa di poco momento, come sarebbe un pane, un poco di frutti, una ueste rotta, o altra cosi fatta cosa, si può pensare, che il padrone della cosa resti contento, che colui in quel bisogno la toglia, & habbia per sempre: Il che scuserebbe il necessitato per sempre dalla restitutione. Et in questo caso potrebbe procedere la commune opinione, ma non già quando nel passare i monti Pirenei, o le neui dell'Abruzzo per difendersi in quella gran necessità del freddo, alcuno prendesse una roba foderata di Martore, o di Zibellini, che ualesse molto; come appresso si dichiarerà. [e] Ma il Soto [f] dà una nuoua distintione fra colui, che (nè doue si truoua in estrema necessità) ha qualche bene, & fra colui, che, in altra parte l'ha; & fra ciò, che si consuma al tempo di tal necessità: come sono le cose, che si mangiano: & fra quel, che non si consumò: come è il uestimento, o il cauallo, ch'egli usò. & conchiude, che colui che ha roba in altra parte, è obligato à restituire, quel che consumò: & anco colui, che non ha quel che gli restò di consumare in quella estrema necessità; ma non quel, che si spese, & consumò in estrema necessità. Et benche questa consideratione paia assai bella &

61 (margin)

[a] Ver. Restitutio. 4.
[b] In 4. d. 15.
[c] In Armilla aurea.
[d] f. cap. Sicut hi 47. d. & l. 2. §. Cum in eadem. ad l. Rhod. de iact. cap. Siquis. de furtis.
[e] Hoc eod. cap. nu. 118. & seq.
[f] Lib. 5. q 7. art. 1. de iust. & iure.

uera fino à questa ultima, però non crediamo ch'ella sia tale. L'uno, perche l'istesso confessa, che colui, che ha roba in altra parte, resta obligato à restituire anco i consumati: & perche i beni di una terra non leuano la necessità estrema à colui, che, si truoua in un'altra, ha da confessare che la necessità estrema solo, non fa padrone per usar della roba altrui, senza obligatione di restituire. L'altro, percioche, egli presuppone il falso in dire, che tutto ciò, che lecitamente può usare, di quello, che nell'uso si consumò, è padrone di esso: percioche l'istesso Soto [a] tiene in altra parte contra una Estrauagante, [b] che il frate Minore nõ è padrone di quel, ch'egli lecitamente mangi & consumma: L'altra, perche presuppone [c] il falso dicendo, che niuno, che consumma alcuna cosa come padrone di essa, & anco, essendo padrone, è obligato à restituirla: perche colui, che mangia pane, & uino prestato, (per presto, che si chiama mutuum) mangia del suo, come padrone, & anco è padrone di quello: [d] però egli ha da pagare, & restituire: & così, benche la necessità estrema facesse uno padrone per causa di leuarlo di quella necessità, non per questo gli leua l'obligatione di [e] restituire; poi che basta (per leuarlo di essa) il dominio, che si guadagna per imprestito senza donatione: Percioche la necessità, dà solamente ragione, [f] per torlo, & perche se gli dà quel, che basta per uscir di essa necessità, & non piu: & basta per quello, che toglie prestato, ò se gli presta: Per questo conchiudo, che colui, che piglia alcuna cosa in estrema necessità, è obligato à restituire di poi, quando egli potrà: ò che habbia beni in altra parte, ò che non ne habbiano che l'habbia consumata, o nò: se non quando per alcuna congettura delle tre scritta, [g] o constasse altra simile, o prosumesse donatione: Percioche di piu il sopradetto seguirebbe della contraria opinione, che se un Capitano con mille soldati, i quali non hauessero roba mangiassero in estrema necessità, mille ducati de gli alimenti ad un'huomo, non sarebbono obligati à pagarli: Ben che il giorno seguente si arricchissero con un solo sacco lecito: ilche è cosa sconueneuole.

[a] Lib. 4. q. 1. de iustit. & iur.
[b] Ad conditorem. de uerb. signific.
[c] Iuxta ca. Exijt de uerb. signific. lib. 6.
[d] Leg. 2. §. Appellata. ff. de Rebus cred.
[e] Arg. ca. cũ cessante cum enim annotatis de appellat.
[f] Quia limitata causa, limitatum producit effectum. l. nõ omnis. ff. de Rebus credit.
[g] Infra eod. cap. numer. 118.
Ergo nõ dicendum l. Nam quod absurdum. ff. de oper. lib.

Ne † segue anco, che colui, che restituendo subito tutto quello, che deue, non potrebbe sostentarsi conforme allo stato suo, non è obligato à restituire; benche il farlo sarebbe perfettione; come pruoua S. Antonino, [h] pur ch'egli habbia proposito di restituire il piu presto, ch'ei potrà; & pure ch'ei s'ingegni di 62

[h] 2. part. tit. 2. cap. 8. col 7.

non spendere altro, che il necessario, in mangiare, in uestire, & nell'altre cose si fatte, per potere d'alcuna cosa affrancarsi, & restituire à poco à poco.

Ne seguita anco, che quando la restitutione risulta in danno dell'anima, o del corpo del creditore, se subito ella si fa, non si deue far subito. Percioche, nè al furioso, nè all'iracondo si ha da restituire la sua spada depositata, con la quale si crede, ch'egli ferirebbe se stesso, o altri. [a] nè à colui, che uuol fare guerra, o ingiustamente litigare, si deue restituire il danaro, che gli si deue dare, & col quale egli farebbe queste cose.

[a] Cap. Nequis. 22. q. 2.

63 Ne † seguita anco, che non si ha da far subito la restitutione, che risulta in gran danno della Republica, poi che il ben commune si deue preferire al particolare: [b] Per il che, non deue alcun facilmente biasmare gli Re, & i supremi Preucipi, che si tengono alcuna cosa altrui, poi che pare loro con probabile ragione, che se essi la restituissero, se ne farebbe ingiusta guerra ne' regni loro. [c] Il medesimo pare, che si debbe dire, quando probabilmente si crede, che della restitutione subito fatta, ne seguirebbono adulterij, o fornicationi, o altri peccati mortali, a' quali sarebbe dalla necessità spinto colui à farli, che restituisse, o i suoi figliuoli. Perche come dice S. Antonino, [d] questi mali sono senza comparation maggiori che il danno, che uiene al creditore, per non essere subito pagato, & anco perche questi sono beni di maggiore ordine, che non è la roba, che il creditore pretende.

[b] Cap. licet. de reg. & Auth. de restit. & ea quæ per. §. licet. collat. 5.

[c] Arg. l. Si quis firmo. ff. ad leg. Aquil.

[d] Vbi supra.

64 Ne † seguita anco, che molti condannano se stessi non restituendo; perche non se ne fanno conscientia, credendo non essere obligati à restituire prima che siano condannati per sententia. Perche quante uolte, che tiene ingiustamente la roba altrui, considera, o deue considerare, che deue dare, & propone di non restituire non hauendoui cagion ragioneuole, che lo scusi, tante uolte pecca mortalmente, secondo i Parisini. [e] Et si come colui che tiene, o ritiene la concubina, non è penitente, ma si fa burla della penitentia; & confessando si aggiunge peccato à peccato, cosi chi si ritiene l'altrui per opera & per uolontà, non è capace del frutto della penitentia: secondo [f] Scoto.

[e] Maior. in 4. d. 15. q. 26. col. 2.

[f] In 4. d. 15. q. 2.

65 Ne † seguita anco, che il confessore non può dar termine al penitente, quando è certo, ch'ei può pagare,: saluo se ui concorrono alcune cagioni, o circostantie delle già dette di [g] sopra;

[g] Supra eod. cap. num. 60. & seq.

per le quali il restituire subito, si scusa. Delle quali ne potrebbe questa essere una: cioè, il uedere, che il debitore per alcun suo utile non uuol restituire tutto in una uolta; & che il creditore, che non uuol darli termine, non ne incorre perciò in gran danno; & che mai, ò non così presto, nè con tanto utile costui haurà il suo, come concedendo questo termine; & che con questo il debitore dà la parola di pagar fra certo tempo. Onde concorrendo tutte queste cose, potrebbe il confessore dar questo termine, & l'assolutione; secondo la mente d'Angelo, che seguita il Direttorio, & noi l'intendiamo che procede, quando il confessore uerisimilmente crede, che il creditore terrebbe quello per buono, s'ei sapesse & intendesse il secreto dell'animo della conscientia del debitore, come lo sa esso.

66 NE † seguita anco, che chi è debitore, & può subito il tutto restituire, & non uuol pagare, se non tanto il mese, o l'anno, benche il debito si sodisfaccia, non deue essere assoluto: dicano pur come lor piace l'Hostiense, & altri Sommisti, secondo [a] Adriano, dicendo, che il confessore, che assolue costui, grandemente l'inganna: Percioche chi deue dare, & può bene restituire, & non restituisce, stà in peccato mortale; per il detto di sopra. Il che dicono anco i Parisini [b] hauere luogo non solo nelle cose rubbate, ò nelle tolte ingiustamente, ma anco in quelle che, o sono prestate, o per altra giusta uia tolte, & ingiustamente ritenute; ancor che il furto hauesse mal principio, & l'impresto l'hauesse honesto.

[a] In 4. de restitut. col. 17.

[b] Maior. in 4. d. 15. q. 28.

67 NE † seguita anco che colui, che non può restituire il furto per se medesimo, o altro danno fatto per delitto, senza manifestarsi, non deue farlo per se stesso, ma per mezo d'altra persona secreta, & fedele. Per ilche, à questo effetto pare assai al proposito il confessore, cui egli manifestò il peccato, s'esso ha fama di fedele, & non altramente, percioche, se la persona, per il cui mezo si restituisce, si ritenesse quel, ch'esso doueua restituire à il debitore non sarebbe disobligato, secondo S. Antonino: [c] ancor quando egli hauesse fama di fedele, se il dominio di quel che si ha da restituire, passò in colui, che lo restituisce: ma, se il detto mezano lo ritenesse, ò per qualche cagione giusta lo prendesse, & non ne passasse à lui il dominio di quella cosa, il debitore non resterebbe obligato. [d] Et il † medesimo S. Antonino dice, 68 che le genti non si debbono molto confidare ne' predicatori, & ne' con-

[c] 1. part. tit. 2. ca. 4. §. 1.

[d] Iuxta notata. in cap. significante de P...gno.

ne' cõfessori, che procurano piu d'hauere danari, che la salute del l'anime. Et il confessore, ò altri, che ha da far la restitutione, deue riceuere polizza, ò altra cautela dal creditore, ilquale confessi in essa, essere stato sodisfatto di tanta somma di danari per mano del tale; per sodisfattione, che fa alcuno, che gli era obligato; senza nominarsi il debitore. Et questa polizza ò cautela, si deue poi dare al penitente. Et in questo caso, si può differire la restitutione fino à tanto, che si truoi persona, per il cui mezo si possa fare fidelmente, & secreta.

NE seguita ancora, che chi può restituire subito, & non restituisce, benche ordini nel suo testamento, che si restituisca, non ua però sicuro: se alcuno de' già detti rispetti non lo scusa: saluo che quando non restituì, perche egli sapeua, che il suo herede restituirà molto meglio, & s'egli non credesse questo, egli stesso subito restituirebbe.[a] Aggiungiamo anco, che chi non può subito restituire, ha da dimandare al suo creditore la remissione, ò il termine di ciò, che deue dargli, secondo S. Tomaso:[b] eccetto che quando per tale dimanda si manifestasse il peccato, &[c] perciò ne seguisse alcuno[d] scandalo.

[a] Ang. uerb. Restitutio. 3. §. 2.
[b] Secunda, secundæ q. 62. art. 8. ad 1.
[c] Per supra dicta eodem cap. num. 31.
[d] Arg. cap. Nihil de præscriptio.

DI COLVI, CHE IMPEDISCE *che altri non restituisca.*

SOMMARIO.

69 *La Restitutione è obligato à fare chi impedisce alcuno, che non consegua officio, ò beneficio, ò bene.*

70 *La intentione di far danno, ò male ingiusto, ò bene, non induce necessità di restituire.*

71 *La giustitia distributiua d'offici, ò benefici, & d'altri bene communi, non dà ordinariamente ragione perfetta, nè imperfetta, per la quale si debba ad alcuno, & lo possa dimandare per giustitia, ancor ch'egli ne fosse piu degno.*

72 *A Restuire non è obligato chi senza forza, bugia, nè inganno fece mutare il testamento, ò il legato: ch'altri uoleuano fare, ò hauea già fatto ad alcuno, che non ui hauea ragione ueruna.*

A' Restituire il beneficio al piu degno non è obligato chi presenta, chi rinontia, ò chi elegge, s'egli l'ha dato à chi n'è degno.

73 *A' restituire è obligato colui che impedisce con mala intentione, ò con forza, ò con inganno.*

74 *Restiruire deue colui, che impedisce gli Appositori di lettura.*

L nono † principale, che s'inferisce della detta diffinitione è, se chi impedisce alcuno, che non consegua officio, ò beneficio, ò altro bene, è obligato à restituire. Et benche sopra ciò siano assai uarie le opinioni de' Dottori, come si può uedere per Adriano, [a] & difficile il caso, come dice il Gaetano, [b] sopra San Tomaso che'l tocca, ponderando però il tutto, à me par meglio quel, che non parue male ad Adriano (benche egli non l'affermasse) per esser contra la commune: cioè, che quei soli sono obligati à restituire, che impediscono ad altrui alcun bene, ò officio, ò beneficio, ch'era già suo, & già guadagnato il teneua per legitima, & perfetta ragione (che chiamano ius in re) & per donatione, collatione, confirmatione, ò altro legitimo titolo, ò gli si doueа per giustitia, per hauer già guadagnata alcuna ragione (che chiamano ius ad rem) ò per giusta promessa per compra, stipulatione, elettione, presentatione, oppositione, spettatiua, regresso, accesso, coaiutorio, primogenitura, legitima, ò altro titolo, che nõ dà autorità perfetta, per la quale gli si debba, & si guadagna alcuna attione, per douere chiederlo per giustitia. Benche lo impedisca con mala intentione di farli danno, con tutto che non lo faccia per forza, bugia, ò inganno. Et ci mouiamo à † questo, prima per la nostra diffinitione, perche pare che doue non è debito, non ui sia che restituire, come anco il Gaetano afferma. [c] Appresso, perche la intentione di far danno, ò di far male ingiusto, ò bene altrui, non induce necessità di restituire, se bene induce peccato nel giudicio della conscientia, dica pure come li piace Riccardo, il Palude, & Scoto. [d] Et dato che San Tomaso [e] paia che tenga il medesimo: perche le leggi, che dicono, [f] che chi fa un pozzo, ò altra opera nella sua possessione, di che ne segua danno al uicino, se fa ciò per malfare, il uicino può impedirlo: & non

[a] In 4. de resti. q. 10.
[b] Secunda, secundæ q. 62. artic. 2.

[c] In d. q. 62. artic. 2. col. 4.
[d] In 4. d. 15.
[e] Secunda, secundæ q. 62. artic. 2. ad 4.
[f] Leg. proculus. ff. de damno infecto & l. 2. §. Denique. ff. de aqua pluui. arcend.

Marginal numbers: 69 (at "Il nono"), 70 (at "à questo").

& non altramente, non hanno luogo se non nel giudicio esterio re, doue s'impone la pena per l'opera fatta con mala intentione; la quale non si deue nel foro della conscientia. [a] Di piu, perche la ragione del Gaetano [b] non conchiude, cioè, che gli offici j, ò beneficij sono beni communi, che si debbono compartire a' particolari: il perche colui, che male si comparte, & male gl'impedisce, contrafa alla giustitia distributiua; come colui, che male comparte cento ducati communi à i particolari del popolo. Et per conseguente, come costui è obligato à restituire, cosi anco sarà obligato quell'altro, secondo tutti.

[a] Glof. fing. & recepta in cap. Fraternitas. 11. q. 2.
[b] Vbi supra.

DICIAMO † adunque, che questa ragione non conchiude; percioche, quantunque la giustitia distributiua obligh à dar questo officio, ò beneficio ad alcuno, non dà però ordinariamente ragione perfetta (che chiamano ius in re) per la quale egli sia suo, nè ragione imperfetta (che chiamano ad rem) per la quale gli si debba, e lo possa dimandare per giustitia: ancor ch'ei sia il piu degno di qual si uoglia altro, che possa in quella Chiesa, ò pure in tutta la Christianità ritrouarsi, benche molte uolte pecchi il distribuitore, per non darlo al piu degno, ò per darlo all'indegno. Ma quando si hanno à distribuire cento ducati communi a' particolari del popolo, ogni un di loro ui ha qualche ragione, per la quale gli si debbono, & può dimandar la sua parte. Appresso S. Tomaso, il qual mi pare, che fosse cagione di questa commune opinione, (se ben si pondera [c] almeno quanto alla restitutione dell'equiualente) parla del beneficio, che è conferito, ò dato con le parole, & non con effetto, come si caua da quelle parole. *Si firmatum erat, & reuocaretur*. Et finalmente † non mai, ò molte poche uolte s'è commandato, nè si commanda, che si faccia restitutione in tali casi. Di che ne segue, che, se senza forza, bugia, nè inganni facesti mutare il testamento, ò il legato, che altri uoleua farmi, ò mi haueua già fatto, nè io alcuna ragione ui haueua, non sei obligato à restituirmi cosa alcuna. [d] Ne seguita anco, che nè colui, che rinuntia, nè colui, che presenta, nè colui, che elegge è obligato à restituire il beneficio al piu degno, s'egli l'ha dato à chi n'è degno: benche per ciò tal uolta egli pecchi, come altroue ho detto, [e] nè etiandio al degno, s'egli s'è dato all'indegno; benche in ciò grauemente peccasse, percioche, egli non toglie ad alcuno la sua perfetta ragione (che si chiama in re) nè la imperfetta (che si chiama ad rem). Hab-

71
72

[c] In d. artic. 2. ad 4.
[d] l. fin C. is quis al quē testati. prohib
[e] In cap. Graue d preb.

biamo † detto [senza forza, bugia nè inganno] perche, se 73
mettendo, ch'io fossi morto, ò non fossi suo parente, ò ch'io fossi bastardo, ò pure per altri inganni, ò per forza facesti mutare il testamento, ò il legato, ò la collatione, ò presentatione del beneficio fatta, ò determinata di farsi, saresti senza dubbio obligato à restituirmi, secondo tutti, & anco secondo Girardo, [a] riferito da [b] Adriano, il quale è quello, che piu che altri, in questa materia si allargò. Et la ragione perche la mala intentione di far danno nó induce questa necessità di restituire, & la bugia, l'inganno, ò le minaccie l'induce, è questa, perche la intention sola di far danno è, cótra la carità, ma non contra la giustitia, il cui atto è, la restitutione: e la bugia, l'inganno e le minaccie sono contra giustitia, per impedire il giusto modo d'acquistar quello, ch'àgl'impediti conuiene. Benche non saresti obligato à restituire, quanto impedisti, nè quanto pagar douresti, se hauessi tolto ciò ch'era già guadagnato, ò douuto; saluo che quanto (hauendo consideratione alle circostanze) un'huomo prudente giudicherebbe, come dice la commune ne gli altri casi, almen secondo la equità, ò quello, che sempre si suol fare. Benche S. Tomaso [c] tenga che sì, quando ch'era già fatta la determinatione di darlo, ò di lasciarlo. Ne seguita anco, † che quando i beneficij, gli officij, ò 74
le cathedre si danno per oppositione à colui, che piu merita, & alcuno impedì, che non si dessero à i legitimi oppositori, ma ad altri, è obligato à restituire: poi che già questi haueuano acquistata la ragione imperfetta di poter dimandarli, come anco chi ingiustamente impedisce il contadino, che non lauori, ò lo scrittore, che non scriua, & così de gli altri, è obligato à restituire loro, perche quello impedisce, che per ragione se gli deue, che è la fatica, ò lo scriuere. Ma quei che ballottádo, ò dando i suffragi in consiglio danno il lor uoto per il manco degno, non sono obligati à restituire, benche peccano piu de gli altri, & gli elettori de i beneficij per il sopradetto. Ne seguita anco, che colui non è obligato à restituire, che senza forza, nè inganno m'impedì di andare alla presenza del Vescouo (che haueua già deliberato di dare il beneficio ad alcun degno) accioche non mi conoscesse, che se conosciuto mi hauesse, me l'harebbe dato, perciò che quel beneficio ancora non era mio, nè mi si doueua.

[a] Per l.1.& 2.C.Si quis aliquis testar. prohi. & l.fin. ff.de hæred.instit.
[b] Vbi supra.
[c] Secunda secundæ q.62.art.2.

QVALI SONO LE COSE CHE SCVsano dal peccato colui, che non restituisce.

SOMMARIO.

75 La Restitutione è scusata di farsi per molte cagioni. La prima è la necessità. La seconda è la remissione, ò contentare la parte, concorrendoui due conditioni.

76 La Volontà libera del creditore, che perdona, ò da dilatione al suo debitore, che è impotente per giuste cagioni à restituire, basta, senza appresentargli il pagamento.

77 Il Debitore deue hauere proposito di restituire integramente, se non gli sarà il debito perdonato dal creditore; uolendosi liberare dal peccato.

78 Il Debitore, che è apparecchiato à far tutto quel, che uole il creditore, resta libero della restitutione, se gli uien perdonato il debito, & cessa di peccare, ma s'egli non haueua proposito di pagare riman libero dalla restitutione, ma non di peccare.

79 Il Debitore deue pagare il creditore, se per qualche rispetto, ò per timore, ò per ignorantia non gli chiede nulla; ma s'è per il contrario, non è obligato à pagarlo.

80 Il Debitore d'alcuna cosa in generale non si libera dalla restitutione, se per qualche disgratia, & caso fortuito egli perde quanto ha, con tutto quel, ch'esso haueua per sodisfare.

81 Il debitore resta libero dalla restitutione, se il creditore per hauere riceuuto fauore, ò beneficio da lui, gli rimette liberamente il debito.

82 La Ignorantia probabile, & giusta del fatto, & della legge,
83 scusa di non restituire.

84 La Ignorantia crassa, & supina, & non probabile, & quella della legge chiara, non iscusa dalla restitutione.

85 La Prescrittione canonica, ò usucapione, scusa dalla obligatione di restituire.

86 La Cessione de' beni, che fa il debitore, lo scusa dalla restitutione nel foro esteriore, quanto a' debiti, che discendono da contratto, & da i delitti: ma però non lo scusa nel giudicio

della conscientia; eccetto quanto egli è scusato della necessità senza cessione.

87 *Restituire non deue la roba chi non può senza timore di perdere la uita, ò la salute.*

88 *La Restitutione non è obligato à fare colui, che non può senza timore di perdere la libertà, & uendere se medesimo.*

89 *A' restituire la roba non è obligato colui, che non può senza timore di perdere la fama.*

90 *La Fama non si può restituire con pretio, se non per alcuna sodisfattione del danno, ch'altrui ha per essere priuo di lei.*

La Donna uirtuosa piu prezza la fama che la libertà, e'l timore di perder la fama la scusa di restituire la roba.

91 *Restituire non si deue la fama d'una famiglia illustre, con perdita della uita.*

IL decimo † principale, che dalla detta diffinitione nasce è questo, che molte cose scusano dalla obligatione di restituire. 75

La prima è la necessità, laquale scusa, mentre ella dura, come nella precedente illatione s'è detto

La Seconda è la remissione, il perdono, ò il contentamento della parte, ilquale s'è perpetuo, scusa per sempre, &, s'è temporale, scusa per quel tempo, [a] concorrendoui due conditioni. La prima, che si faccia per lo creditore, che può donare, & habbia libera amministratione de' suoi beni. [b] La seconda, che si faccia liberamente, cioè senza inganno, timore, nè forza. Percioche non uale, se si fa da chi non può donare, ò se u'interuenne inganno: come, se il debitore dice, che non può tanto, quanto può con effetto; ò che il debito non sia tanto, quanto è, ò se ui interuiene timore, ò forza, che faccia la concessione della remissione, ò la dilatione inuoluntaria: come è quella, che fa il creditore, che non ha speranza di ricuperare il suo, perche il debitore li dice, che de' cento, che li deue, se esso per cinquanta non si contenta, non ne haurà nulla. [c] Non † è però tale, s'egli per altre cagioni perde questa speranza, come dice Siluestro. [d] Nè anco la terza è necessaria, che alcuni ui si ricercano, [e] cioè, che il pagamento stia apparecchiato; & altri, [f] che si ponga realmente in presenza del creditore: nè anco, che gli si offerisca di parole, 76

[a] Supra eod.ca.nume.60.

[b] Ca.peccatum adiuncta glos. recepta uerbo remittantur, de reg.iur. lib. 6. & §.1.ff. qui satis. cogan.

[c] Arg.cap.unius de test.adiuncta quę supra eod.ca. diximus num 45.

[d] Gaiet.in d.art. 8. & antea Syl. Restitutio 7.q.1.& 2.

[e] Vbi supra.

[f] In dict.reg.peccatum.lib.6.

role, come alcuni altri dicono riferiti dal Perusino, [a] & da S. Antonino. Perche basta, che il creditore con libera uolontà perdoni, ò dia la dilatione; come tiene la glosa, [b] & come bene dice il Gaetano. [c] quando colui, che ha da restituire, & ne ha proposito, ma è pouero; & colui à chi si ha da fare la restitutione, è tanto ricco, che sarebbe opera di misericordia la remissione del debito, si deue dare per consiglio, che inanzi che con l'effetto si presenti il danaro, nè etiandio con le parole, si chieda la remissione. Percioche † come gli atti di castità piu liberalmente si essercitano nella assentia di donne, & di simili oggetti uenerei; & quei dell'astinentia in assentia delle saporose uiuande, cosi quei della liberalità, & di rilasciare, & rimettere i debiti, piu liberalmente si essercitano in assentia del pagamento, & inanzi che si uegga, ò riceua il danaro, che poi. Non è anco necessario, che il debitore habbia proposito di pagare intieramente quello, ch'ei deue, se non glielo rimette, & perdona il creditore; accioche quella remissione & perdono uaglia: benche per liberarsi dal peccato, bisogna hauer proposito di restituire integramente, se il debito non li sarà rimesso. Di che ne segue, che, se il debitore si pone in mano del creditore, dicendo d'essere apparecchiato secõdo la sua possibilità, ma ch'esso usi con lui misericordia, & li perdoni tutto, ò parte, s'esso ha intentione di pagarlo, essendoli dal creditore perdonato, cessa di peccare, & resta libero della restitutione. Ma s'egli non ha intention di pagare, & disse questo credendo, che il creditore con poco sarebbe restato contento, & che non haurebbe altramente fatta quella offerta, resta ben libero dalla restitutione, ma non resta già di peccare, come notò [d] Siluestro.

77

[a] Theologi rela. 3. San. Ant. 2. part. tit. 2. cap. 6.
[b] In d. reg. peccatũ.
[c] Secunda secundæ q. 62. artic. 6.
[d] Restitutio. 7. q. 3

NE † seguita anco, che, se alcuna persona mezana, & da bene trattando col creditore li dicesse, io farò col tale, che ui dia tanto, se di buona uolontà uolete donarli il resto: & qui nõ è inganno, nè timore, nè si perde ogni speranza di ricuperare il debito, & il debitore è apparecchiato di far tutto, ciò, ch'ei potrà, se il creditore glielo perdona, esso resta libero dalla restitutione, & cessa di peccare. Et, s'egli non haueua proposito di pagar ciò, che poteua, resta ben libero dalla restitutione, ma non resta già di peccare. Et se la persona mezana dice, che la donatione sia fatta liberamente, & non è il uero, il debitore non resta libero dalla restitutione; anzi, s'egli ne dubita, deue accer-

78

tarsi del uero. Benche, se il mezano è persona di credito, & in ciò bastante, il debitore resta col detto suo scusato, fin che ne sappia la uerità. Et quando egli saprà, che la donation nõ fu libera, ha da far nuouo proposito di pagare, come [a] potrà.

[a] Arg.ca. cum cessante, de appellat.

79 Ne seguita † anco, che, se il creditore si resta di dimandar quello, che gli si deue per timore, etiandio riuerentiale; ò per non sapere, che quel tale habbia debito seco, il suo debitore pecca non pagandolo, s'egli può: ancor che non gli si dimandi, se il giudicio di huomo da bene lo dourebbe pagare, perche egli non ha remissione, nè termine uolontario del creditore. Il contrario è poi, quando il creditore sa, che gli si deue, & egli si resta di dimandarlo senza hauerne timore, nè altro rispetto, che lo faccia inuoluntario, perche in questo caso, par ch'egli consenta al [b] termine.

[b] Ang.uerb. Mora §.1.Syl.eo.§.ca.10.

80 Ne † seguita anco, che colui, che deue dare altrui alcuna cosa nel generale: come è à dire uno schiauo, un bue, un cauallo; ò tante misure di grano, ò tanti barili di uino, ò qual si uoglia altra cosa in generale, non si libera di pagarlo, ò restituirlo, se per fuoco, ò per qual si uoglia altra disgratia, & caso fortuito il debitore perdesse quanto ha con tutto quel, ch'esso haueua per pagare. [c] Ben è ordinariamente scusato colui, ch'è obligato in specie à pagare questo, ò quello schiauo, ò questo cauallo, ò bue, ò asino, ò altra cosa, senza suo inganno, ò colpa si perdè; & prima che pasi il tempo di restituire: nè anco da poi (almeno nel foro della conscientia) se la cosa, che si perdè, si sarebbe così perduta in mano del padrone, come in mano del debitore s'è perduta: ò che per contratto, ò per delitto [d] si douesse dare. Ma, se consta, ò se dubita, che prima che quella cosa si perdesse, il padrone l'haurebbe uenduta, & le sarebbe stato utile, colui è obligato à restituire. Colui si dice essere in dimora nel restituire l'altrui, che non restituì subito, c'hebbe notitia, che quella cosa era di altri, potendo restituirla, [e] & non haueua cagione alcuna giusta di ritenerla; come per cagion di alcune spese, che hauesse in quella cosa fatte con buona fede, ò per giusta ignorantia pensandosi, che ella fosse sua.

[c] l.Incendium.C.Si cert.petat. not. in l. Quod te mihi.ff.de reb. credit.

[d] Syl.Restitutio. 7. §.5.

[e] l.Quod te mihi.ff. si cert.peta.

81 La seconda cagione † che scusa di restituire colui, che deue per contratto, ò delitto è (secondo alcuni, che poco sanno) il dare, ò procurare, che si dia al creditore un buon beneficio ecclesiastico: ilche è falsissimo, come altroue prouammo. [f] Percioche

[f] In ca.cum secundum de præben.

che non scusa anco di quel, che si deue per seruitij; come nel medesimo luogo si pruoua. Benche dopò che si dona, ò si procura gratiosamente il beneficio, se colui, che lo riceue liberamente, & in gratia del riceuuto fauore rilascia il debito, il debitore resta libero dalla restitutione. Questo istesso per la medesima ragione si ha da dire de gli offici, che senza simonia, ò peccato non si posson comprare, nè uendere (non già di quelli, che si comprano, & uendono) perche co' presenti, che per essi fanno, ò col procurarli à spesa del debitore, si fa bene il pagamento. [a]

82 La terza cagione † che anco scusa dal peccato di non restituire, è la probabile, & giusta ignorantia del fatto: come è credere probabilmente, che ciò che si ha da restituire, sia suo, per hauerlo hereditato, ò che non lo debba pagare & dar ad altri, per essere debito fatto da suo padre. La ignorantia anco della legge oscura, & posta in opinioni, scusa alle uolte in speciale, quando i dotti, & scientiati, & di buona conscientia li dicono, che non sia obligato à restituire. Percioche, come chi per ordine del Medico tenuto dotto prende una medicina per se, ò per altri, è scusato del l'homicidio; ancor che colui, che la pigliò muoia: [b] cosi colui, che senza affettione disordinata, & con puro cuore, desideroso di saper la uerità dimanda à quelli, che sono tenuti dotti, & buoni, & che non resteranno per affettione di dirli la uerità, & li dicono, ch'esso non è obligato à restituire, è scusato dal peccato di non restituire, ancor che egli con effetto ui fosse obligato. [c] Altramente † si ha da dire di colui, che pensa, che gli sarà detto quello, ch'esso uorrebbe; & se questo non pensasse, & tenesse, non glielo dimandarebbe. Il medesimo, & molto piu di quell'altro, che dimanda molti, & da questi gli è detto, che esso sia obligato, non resta di dimandare gli altri finche nè ritroua uno, che li dica, che non è obligato, & à costui solo piu, che à tutti gli altri crede. Come non sarebbe anco scusato di homicidio colui, che per non spendere, ò per non pigliar medicina amara, lasciasse il parere de' buoni medici, & dotti, & si apprendesse à quello di alcune donniciuole, che mescolano tal uolta nelle loro medicine il ueleno: secondo [d] Adriano.

83

84 Di che ne seguita † che non scusa la ignorantia per essere crassa, & supina, & non probabile, di colui, che dal soldato comprò il messale, ò il calice: ò da un paggio un piatto, ò saliera di argento, ò da un ragazzo mal uestito una pezza di panno,

[a] Arg. ea. totum. I. q. 3.

[b] Per notata per innocenti. in cap. tua de homic.

[c] Arg. glo. singu. & recepte in ca. capellanus de ferijs.

[d] In 4. de restit. colum. 88.

ò di seta, ò di qual si uoglia altra cosa, ch'ei sapea, che communemente si teneua, che fusse rubbato, ò in guerra ingiusta guadagnato, ò che si dubitaua, s'era tale, ò nò, senza porui la debita diligentia nell'informarsi del uero. Nè anco scusa la ignorantia della legge chiara: come è quella, ch'ei non sa, che sia ingiusto il comprare cosa rubbata, per douer per se [a] ritenerla. Benche per esser ciascuno piu à se obligato, che ad altri, egli può restituire la cosa comprata colui, che gliela uendè, ò cambiò, & riceuerne il prezzo, che li pagò, ò quello, che per ciò gliene diede, pregando colui, che la rubbò, che la [b] restituisca al suo primo, & uero padrone.

[a] Arg. ca. Apostolicæ de cleri. excom. minist. & c. ignorantia de reg. iur lib. 6. Syl. restitutio. 3. q. 7.

[b] Alex. in 4. parte.

85 LA quarta cagione † che anco scusa dalla obligatione di restituire è la canonica prescrittione, ò usucapione, che è una maniera di acquistare il dominio utile, ò diretto di alcuna cosa, ò essecutione, perche non li sia tolta, per hauerla continuamente posseduta con titolo, ò senza, per il tempo perciò dalla legge determinato: [c] Et perche non paia ad alcuno, che noi caminiamo alla cieca, chiamando usucapione la prescrittione de gli immobili, & beni stabili, però noi diciamo, che ancor che il modo di guadagnare per possessione il mobile si chiami usucapione, & il modo di guadagnar l'immobile, prescrittione, secondo la cómune opinione de' cómentatori di ambedue le leggi: nondimeno par piu uero, che tutti si chiamino usucapione; & la essecutione, ò sequestratione, che ne nasce, prescrittione; come per molte leggi [d] proua, & mostra il dotto Alciato, [e] & altri moderni in altre parti. Non habbiamo senza cagione detto, che la prescrittione Canonica scusa, percioche quella delle leggi ciuili, che nó è conforme à i sacri canoni, non scusa. Et per questo nessuna prescrittione, che si cominciò, & continuò con mala fede, non scusa; nè anco quella, che cominciò con buona fede, se poi prima che finisse il tempo, soprauenne la mala. [f] Nè le legi particolari de' regni, & delle città, che uogliono, che non si posino dimandare debiti di tanti anni, scusano il debitore nel giudicio della conscientia, ilqual sapeua ch'ei doueua pagare, & non pagò; secondo la [g] commune.

[c] l. 5. ff. de usuca. toto tit. de prescri. l. 1. C. de usuc. transfor. & glos. 16. q. 3. in summa.

[d] Tit. de usucap.

[e] In l. ut sunt. ff. de uerbo. signific.

[f] Ca. Vigilanti. & c. fi de præscr. ca. possessor, de reg. iur. lib 6.

[g] Quam tenet Anchar in c. Peccatum de reg. iur. lib. 6.

86 LA quinta cagione † che scusa è la cessione de' beni, che fa il debitore; [h] laquale scusa nel foro esteriore, quanto à i debiti, che da contratto descendono. Percioche le leggi ciuili [i] ordinano, che alcuno non sia astretto à pagare piu di ciò, che ordinariamente

[h] ff. de cessio. bono & C. de his qui bonis ce.

[i] l 1. §. & generaliter. ff. de pœn. & gl. 1. Non satis. 86. d & cap. Si res. 14. q. 6.

mente egli può, senza mancarli il necessario di quello, che poi guadagnerà. Et etiandio quanto à quelli, che da' delitti descendono, quando si tratta dell'interesse particolare della parte; non già quando si tratta dell'interesse publico. Non scusa anco nel giudicio della conscientia; saluo quando la necessità lo scusa senza la cessione: di che s'è ragionato di sopra. [a] Questo è, che se gli ha da lasciare gl'istrumenti dell'arte sua, & ciò ch'è necessario per suo mantenimento, à giudicio d'huomo prudente, & non piu.

[a] In præcedenti illatione.nu.86.cũ.seq.

87 La settima cagione † che scusa la restitutione della roba, è quella di non poter farla senza danno della uita, ò salute; per una determinatione d'Innocentio Terzo, [b] con la dichiaratione d'Innocentio Quarto, communemente approbata: La ragione della quale pare che sia, che la uita & salute sono i beni, d'altro ordine piu alto, che quello della roba, & inestimabili a' dinari. [c] Et per questo la restitutione, che è atto della giustitia commutatiua, [d] & che ha da agguagliare le parti, non obliga à dare i beni tanto alti & inestimabili, per quelli della roba, che sono bassi & estimabili: imperò se alcuno uolesse restituire la roba al suo prossimo con pericolo della sua uita, & salute, non farebbe male, se la roba fosse di gran quantità, ma sarebbe degno di gran lode, per le ragioni, & autorità, con che pruoua il dottor Soto, [e] esser lecito porre la uita dell'huomo discreto & prudente, per la difensione dell'amico & prossimo suo, & anco della sua roba, & per qual si uoglia atto di uirtù. Per il che inferimo, che la ragione uera di questa settima cagione & scusa, nó è perche l'huomo non sia signore della sua uita, nè della sua salute, [f] poi che almeno egli è guardiano loro con potestà di poterle spendere per Dio, per la Republica, per l'amico, per i suoi beni, & anco per qual si uoglia altro atto & uirtù.

[b] In ea. Officij. de pœn. & remiss.

[c] Arg.l in seruorũ. §.fin.ff.de pœnis.

[d] Vt dictum est supra eo.cap.nu. 6.

[e] Lib.5,q.1.art.6.de iust.& iur.

[f] l.Liber homo.ff.ad l.Aquil.& cap.contingit de sent.excõ.

88 La ottaua cagione è † il non poter restituire senza perdere la libertà, & uender se medesimo: che quantunque la uecchia [g] legge permettesse che si uendesse colui, che non poteua pagare il furto, & anco che il debitore desse se medesimo, ò suoi figliuoli per debiti ciuili, [h] & anco che il medesimo si potesse al presente ordinare, però non mai nella politia Romana dopò che è Christiana si ordinò, nè commandò, che alcun per debito ciuile si facesse schiauo: anzi è commandato, [i] che niuno sia costretto à farsi. La ragione di questa ottaua scusa par che sia que-

[g] Exod.22.

[h] Leuit.25.& 4.Regu.4.

[i] l.Ob æs alienum & Authen.sequent. C.de actio. & oblig. cap.2. & ibi glossa, de pignor.

[a] Libertas res inestimabilis est. ff. de reg. iur.

sta che libertà è di ordine piu alto de' beni, & cosa di sua [a] natura inestimabile, & per questo la restitution; (ch'è atto di giustitia) non obliga à chi è in libertà, che sia constretto à darla per restituire la roba, che è cosa di piu basso ordine, & di sua natura estimabile. Benche non sarebbe male, chi per far la restitutione, si desse per schiauo al creditore; ò si uendesse ad altri, che lo uolesse comprare; se non gli fosse alcuna legge giusta, che lo impedisse, la qual legge non è in legge di natura, nè diuina nuoua, nè ne' Romani Decreti, dato che (come s'è detto) ui sia legge, che commanda che non siano à ciò constretti: anzi i Christiani ogni dì comprano in Etiopia molti, che uendono se medesimi, ò con suo consenso, il che esser lecito scriue anco il dottor Soto. [b] Perilche segue, che la ragione di questa ottaua scusa non è, che l'huomo libero non sia signore della sua libertà, se non la sopradetta.

[b] Lib. 4. q. 2. ar. 2. de iust. & iur.

La nona cagione è † quella di non poter restituire la roba senza perder la fama, secondo un dottissimo Cardinale, [c] dicendo, che come i beni della uita, & della salute sono di piu alto ordine, che quelli della fama; & cosi quei della fama sono di piu alto ordine, che quelli della roba; & che niuno è obligato à restituire i beni del piu basso ordine, cō perdita di quelli del piu alto, nondimeno contra questa conclusione hanno tenuto [d] Maiore, & Adriano, [e] & poi il dottor Soto, ha reprobato la detta distintione & risolutione del detto Cardinale in una parte; [f] & in un'altra sente [g] che non si ha da mirare questi ordini di beni, anzi si ha da contrapesare, quel, che uale la fama, di colui, ch'è obligato à restituire, con quel che uale il debito: & che tanto potrà eccedere il ualore della fama, à quello del debito, ch'ei non sarà obligato à restituire. Mouesi à dir questo, Primo, perche il detto ordine d'esso Cardinale, pare piu profondato in Metafisica che in Filosofia morale: Secondo perche quantunque la fama, (per se stessa,) sia di maggior ualore che la roba, nondimeno molta roba uale piu che la poca fama: ma benche piu pretioso, sia di se, l'oro che il piombo, [h] però piu uale un Cantaro di piombo, che un grano di oro. Terzo perche chi infamò uno illustre lignaggio di tradimento, ò d'heresia, è obligato (à suo parere) à restituirli la fama, benche per essa hauesse da perdere la uita. Ma non ostante tutto questo, meglio ci pare la opinione del detto Cardinale. Primo perche egli nō si fonda

[c] Gaieta. lib. 17. respon. 14. resp. & secū da secundæ. q. 62. art. 2.

[d] In 4. d. 15. q. 17.
[e] in 4. de rest.

[f] Lib. 4. q. 6. artic. 3. de iu. & iu.
[g] Ibidem. q. 7. art. 2.

[h] Cap. duo sunt 96. dist.

da tanto in Metafisica quanto in buona Filosofia morale, & legale; secondo la quale niuno è obligato à dare la sua uita per pagare il suo debito, per essere ella di piu alto ordine, come s'è detto. Secondo, percioche per la medesima ragione (perche non si ha da perdere la uita per restituire la roba) anco conchiude, che non si deue perdere la fama per restituire la roba; poi che anco la fama di sua natura è bene inestimabile; come chiaramente significa la Sacra Scrittura, [a] & anco la humana di Aristotele, [b] che ha detto, l'honore essere il maggior bene di tutti gli altri esteriori; il quale segue S. Tomaso in molte altre parti, [c] & alcune nostre glose. [d] Nè è contrario il dire, che quando la fama non si può restituire, si deue dare ricompensa in danari. Primo, perche ciò non si fa per esser ella di sua natura estimabile: se non perche non si può fare altro; come anco per la uita & salute (che sono inestimabili) quasi il medesimo si [e] commanda.

90 Secondo, † perche non si dà quello per prezzo della fama, che non ha prezzo, se non per alcuna sodisfattione del danno che li uiene per essere priuato di essa: come anco allo stroppiato si dà alcuna ricompensa (non per prezzo della salute) che non ha, ma per il danno, che di quello gli seguita. [f] L'auuertentia del quale è assai necessaria in questo luogo: Terzo, perche, il dottissimo & Santo dottor Tomaso [g] d'una medesima maniera risponde, nel caso che à uno si toglia la uita, ò membro (che non si può restituire) & in caso in che si toglia la fama, & non si può restituire. Et in ambedue dice, che non si può dare equiualentia. Et ne gl'istessi dice, che si ha da fare ricompensa. Et [h] doue egli parla della ricompensatione della fama, si rimette: Doue egli parla [i] della ricompensa della uita, ò membro tagliato, dicendo che in quello della fama si ha da fare il medesimo di quello, ch'egli ha detto di quel della uita, della roba, ò del membro tagliato. Perilche chiaramente significa, che la fama non ha prezzo, nè ciò, che si dà per ricompensa, si dà piu per pagamento che ciò che si dà per torre la uita, ò membro tagliato. Et che di altro ordine piu alto, sono i beni della fama che quelli della roba. Et che non si può contrapesare il ualore pecuniario dell'uno col ualore pecuniario, che è inestimabile dell'altro; percioche pare che la libertà, la fama & l'honore, siano d'un medesimo ordine: & (come è detto) niuno è obligato à uender se medesimo per pagare debito di roba: & la ragione di questo consiste nella

[a] Eccles. 41. Curam habe de bono nomine & Prouerb. c. 22. Melius est nomen bonum quàm diuitiæ multæ.

[b] 4. Ethic. ubi ait honorem esse maximũ bonorum exteriorũ.

[c] Secunda, secundæ q. 129. art. 2. & Gaie. in eo loco. & q. 131. arti. 1. ad 2. & q. 103. artic. 2.

[d] Suam de pœnis & extraua. ad conditorem. Ioan. 22.

[e] l. 1. §. 1. & l. final. ff. de his. qui deiecer. & l. Ex hac. ff. si quadruplum.

[f] Per leges. prædictas, & ea supra ca. 15. numer. 19. citata fuerunt.

[g] Secunda, secundæ q. 62. art. 2. ad 1. & 2.

[h] In d. ver. ad 2.

[i] Ad prædictum uer. ad 1.

distintione del detto Cardinale. Dunque quella è uera, & similmente la nostra conclusione: Quarto, perche una donna tenuta per uirtuosa, deue piu tosto uolere essere schiaua con buona fama, che libera infamata: [a] Et poi che non è obligata à farsi schiaua per restituire la roba, meno sarà obligata à pagar la roba, quando da la restitutione della roba diuenti infame: Quinto, perche la restitutione (come s'è detto) [b] è atto della giustitia commutatiua, per lo quale si pone egualità fra colui, che toglie, & colui à chi è tolto, & non sarebbe egualità, anzi gran disegualità, lasciare la roba, & la fama per la roba sola: Sesto, perche Innocentio [c] Terzo chiaramente dice, che il timore di dire il suo adulterio al marito, scusa la donna della restitutione della heredità senza distinguere fra la grande heredità, nè picciola, nè in fra fama di grande, nè di picciolo ordine, nè mai S. Tomaso, nè alcun'altro dottor Classico, fece queste distintioni, mal fondate in iure, [d] al nostro parere. Settimo, perche nõ si può dire, che Innocentio Terzo [e] non sentisse chiaramente, che il timore di perdere i beni di piu alti ordini scusa dalla obligatione di restituire quei del piu basso ordine: percioche chiaramente egli dice, che il timore di manifestare il suo adulterio, scusa la dõna da restituire la heredità, che il figliuolo putatiuo hereditera: & come il testo parla del timore generalmente, & cosi si ha da intender di qual si uoglia giusto, & il timore della fama è tale: [f] Adunque si ha da intendere anco della fama. Ottauo † perche pare cosa molto dura, & nuoua quel che il detto dottore Soto (senza auttore alcuno) dice, che chi infamò una illustre famiglia, è obligato à restituire della sua fama, con perdita della uita. Nono, perche la similitudine dell'oro & del piombo, non conclude, che l'uno & l'altro di sua natura sono estimabili à danari. Et per questo il molto dell'uno, può ualere piu del poco dell'altro. ma la fama non è cosa estimabile a' danari, come anco non è la salute, ò la libertà. Decimo, perche molte poche uolte accascherà caso, nel quale non's possa restituire la roba tardi, ò per tempo, senza danno della fama, piu alto di quello del quale parla il detto Innocentio Terzo, della donna, che finse essere grauida, & partorire figliuolo d'altri, per proprio, ò che partorì di adulterio occulto, del quale, imperò egli tiene, che s'ella teme, non deue dirlo à suo marito: & è chiaro, che lo potria dire senza timore di perder la uita, intrando prima in un Monasterio sicuro; perche la

91

[a] l. isti quidem. §. fin. ff. quod metus causa.

[b] Supra eod. cap numer. 6.

[c] In cap. Officij. de pœn. & remiss.

[d] Ergo nec nos distingamus l. de pretio. ff. de publicæ. c. Solite de Maior.

[e] In dicto cap. officij.

[f] l. isti quidem cum glos. ff. quod met. caus.

Chiesa, non commandarebbe che fosse ritornata à suo marito senza bastante cautela. [a] Finalmente dicono, che, se la contraria opinione fosse uera, che niuna differentia sarebbe fra il debito della fama & quello del danaro, percioche (secondo essa) in ambedue, il danno grande di colui, che ha da restituire scusa, & in niuno il picciolo, & in l'uno & l'altro d'essi si troua grande & picciolo ualore, Seguirebbe anco, che sempre si potrebbe restituire la fama per cosa equiualente: ilche è contra S. Tomaso, [b] communemente approuato: Per questo conchiudiamo, che la restitutione del debito della roba, si ha da procurare per tutte le uie possibili: ma se non se ne troua alcuna che per ciò basti senza perder la uita, la libertà, ò la fama, non è necessario restituire. Imperò limitiamo la opinione del detto Cardinale, che solamente ha luogo nella fama, che un ha di uirtù, ò bontà morale, & non nella fama che uno ha d'altre uirtù: come sono quelle, dell'ingegno, del sapere, delle forze, della destrezza, dell'arti, delle ricchezze & d'altre cose simili, Nella qual saluiamo la opinione contraria, percioche la fama di queste non pare inestimabile: come è quella della bontà, significata nella Sacra Scrittura, [c] come s'è detto. [d] & come habbia in queste due specie di fama & infamia, luoco la Detrattione, diremo & prouaremo [e] abasso.

[a] Litera sub fine de restit. spol.

[b] Secunda, secundae q. 62. artic. 2. ad 2.

[c] Eccles. 7. & prouerb. 22.

[d] Supra eod. cap. nume. 89.

[e] Cap. 18. num. 20.

DELLA RESTITVTIONE DE' BENI INCERTI.

SOMMARIO.

92 *I beni incerti, che si hanno à restituire sono quelli, che non si sa quanti sieno; nè à cui si habbiano à restituire, fatta la debita diligentia.*

La restitutione de' beni incerti si deue fare à poueri. La quale non è riseruata à Vescoui, se non in quattro casi.

93 *I beni incerti ponno essere ritenuti per se dal debitore, s'egli è pouero: col parere però del Vescouo, ò del confessore; nè s'egli deue imporre orationi, nè altri beni per l'anime de' creditori.*

I BENI

BENI † incerti (che si hanno à restituire (sono quelli, che non si posson ritenere giustamente; & non si sa, quanti sono, nè à cui si habbiano à restituire, fatta la debita diligentia, secondo la mente commune de' dottori, che noi altroue esplichiamo. [a] benche la glosa [b] chiami gli ultimi soli incerti. Et questo non sapere accade, ò per non conoscersi, per esser morto colui, à chi si doueua restituire; o per non hauersi conoscenza de gli heredi suoi dopò fatta la debita diligentia, secondo S. Tomaso approuato. [c] La restitutione de' quali si ha da fare a' poueri. [d] Molti anco tengono, che sia riseruato à i Vescoui; & che da questi soli si debba fare la restitutione. [e] Ma la commune tiene il contrario; la quale uerità noi prouiamo [f] altroue, doue conchiudiamo, che colui, ch'è obligato à restituire; può farlo da per se solo senza il Vescouo, & etiandio senza il confessore. Nè il Vescouo può commandare il contrario, nè ordinariamente traporuisi contra la uolontà del debitore, saluo che in quattro casi. Il primo è quando, colui, che ha da restituire, muore senza herede; nè essecutore del suo testamento. Il secondo è quando chi ha da restituire, non uuole, & si procede contra lui in giudicio. Il terzo è quando colui, che restituisce, non distribuisce bene, nè come egli è obligato. Il quarto è, quando queste cose incerte, si posseggono da chi fu, ò è manifesto usuraio. [g] Nè etiandio la consuetudine contraria uorrebbe ò per essere contra la legge naturale, o perche i Vescoui non si curano troppo ordinariamente de' poueri, secondo Siluestro. [h] Benche la consuetudine de' Vescoui, che riserbano la restitutione de' beni incerti à se stessi (de' quali ha fatta mentione una glosa) si può difendere inrendendo dell'assolutione del peccato fatto, per non hauere restituito; & della restitutione, & dispositione de' confessori; cioè uietare loro, che non assoluano, nè distribuiscano senza il consentimento del Vescouo: ma non già uietare, che le parti da se stesse (se esse uogliono) non restituiscano, nè discarichino le loro conscientie, come sono obligati. Et à questo modo tutti si possono concordare, & saluare le constitutioni Sinodali di molti Vescouadi.

[a] In cap. Cum sit de Iudæis.
[b] Cap. 2. de pœn. & remiss. lib. 9.
[c] Secunda, secundæ q. 2. artic. 5.
[d] Cap. cum tu de usurp.
[e] Hostien. in d. cap. Cum tu. & in d. cap. Cum sit. & in summa de pœn. §. fin.
[f] In commento. d. cap. cum sit.
[g] Ang. Rest. 2. §. 14. Rosella eod. §. 2. Pisa restitutio. 6. Syl. eod. 8. §. 5. Gabriel. 4. d. 15. q. 2. col 18.
[h] In eod. uerb. in d. q. 5.

AGGIUNGIAMO † ancora, per tutti i rispetti, per li quali il confessore può assoluere colui, che deue dare cosa certa, senza che subito restituisca; o fino à certo tempo, per li medesimi,

ſimi, & con piu forte ragione egli puo aſſoluere colui, che deue dare coſa incerta. Et, ſe chi ha da reſtituire è pouero, puo prendere per ſe il tutto, o alcuna parte; masſimamente con conſentimento del Veſcouo, o del Confeſſore, à punto come un de poueri; a' quali ſi ha à diſpenſare; per quello, che noi appreſſo diremo. [a] Nè è neceſſario d'imporli piu peſo di orationi, nè d'altri beni per l'anime de' creditori, che ciò che ad altri poueri s'imporrebbe, Percioche non è teſto, nè ragione; che lo proui; benche egli reſti obligato à far quello, che anco gli altri ui [b] reſtarebbono obligati.

[a] Ca.2.de pœn.li.6. Infra eod. cap. numer.18.

[b] Arg.l. illud.ff. ad l.aquil.& cap. inter cęteros de reſcrip.

DICIAMO medeſimamente, che ſarebbe coſa conueneuole, che ſi cercaſſero i piu poueri; & eſſendo egualmente poueri, i migliori; [c] ancor che non ſarebbe neceſſario: percioche non ui ha teſto, nè ragione, che ciò concluda. Et per poueri intendiamo non ſolamente gli huomini, & le donne, ma etiandio le Chieſe; gli ſpedali, e i monaſteri, che habbiano neceſsità di ornamenti, di luminari, di edifici, o di altra opera pia, ſecondo Giouann'Andrea, [d] communemente approuato. Benche i beni de gli eccleſiaſtici ſono obligati a' poueri, come i beni incerti, [e] & ſi poſſono diſpenſare in altre opere pie: dica ciò che li piace, Pietro da Perugia, [f] la cui opinione potrebbe procedere ne' legati fatti a' poueri.

[c] Ca eſt probanda. & ca. Nō ſatis 86.d.

[d] In cap.2.de teſta. lib.6.

[e] Cap.Aurū.12.q.2. & cap fin.16.q.1.

[f] In tract. de cano. port.epiſc.cap.7.

DE' FRVTTI DE' BENEFICI MAL DISPENSATI.

SOMMARIO.

64 *I beneficiati, che diſpenſano i frutti de' lor beneficij in opere uitioſe, ò uane, ò in fare i parenti ricchi, ſono obligati à reſtituire.*

49

LA opinione † commune è, che i beneficiati, che diſpenſano i frutti de' benefici loro in concubine, o in altri uani, & mali uſi, o in far ricchi i parenti loro, ſiano esſi, & quelli che li riceuono obligati à reſtituire, ſi ha da intendere oltre quella parte dell'entrate, ch'esſi per loro conueniente, &

necessario sostentamento spendono. Come per essempio: se uno puo uirtuosa & conuenientemente per suoi bisogni, & della sua famiglia spendere mille ducati, & ne ha duomilia di benefici, spendendone mille à gli usi suoi necessari, & dugento uana, & malamente, egli non è obligato à restituire piu che dugento. Che, s'egli stringe la spesa, & non spende al necessario piu che ottocento ducati, non è obligato à restituire un quattrino de' dugento, mala, ò uanamente spesi, come io in altra parte ho prouato à lungo, [a] toccando i dubij di questa materia.

[a] s.in.5.notab. cap. cum secundum, de preben.
[b] In cap.19.
[c] In cap.18.

Della restitutione di ciò, che si uince in giuoco si dirà appresso, [b] & cosi anco della fama, [c] & dell'honore.

L'INTERROGATIONI, CHE IN questo settimo precetto, che da' già detti presuppositi nascono, sono le seguenti.

SOMMARIO.

94 *Contrattare, con l'effetto ò con la uolonta, ò uoler ch'altri pigli fraudolentemente contra la uolontà del patrone per guadagno, è peccato mortale, & l'opera obliga à restituire, ma non la uolontà sola.*

Restituire non è obligato chi piglia cosa sua propria pensando ch'ella sia d'altri, & contrattare la cosa propria, nella quale altri ha qualche ragione, è peccato mortale.

95 *Rapina è pigliare, ò hauer uolontà deliberata di pigliare l'altrui per forza, & è peccato mortale.*

Sacrilegio è rubbar cosa Sacra di luogo sacro, ò non sacro, ò cosa non sacra di luoco sacro, & peccato mortale, à cui ui è aggiunta la scommunica.

Roba notabile torre per fare, ò lasciar di fare quella cosa, la quale altrui è obligato di fare per officio suo, è peccato mortale.

96 *Comprare alcuna cosa ad instantia d'altri; & dire ch'ella costa piu: ò partire le cose communi inginstamente, ò dare beneficio, ò officio à persona indegna, è peccato mortale, con obligo di restituire.*

97 *Impedire alcun bene ad altri, ò essere cagione che alcuno paghi*

ghi pena ingiusta, ò ch'ei non recuperi il suo, è peccato mortale; con obligo di restituire.

98 Le robbe, che si tolgono su la riua del mare, che si perdeuano per naufragio, & non erano di corsali, ò d'infideli, si debbono restituire.

99 La ignorantia scusa dal peccato, & dalla scommunica colui, che piglia robbe sul lito del mare smarrite per naufragio.

100 Il fuoco porre à case, à campi, ò ad altre cose del prossimo, con uolontà deliberata d'offendere è peccato mortale, con obligatione di restituire il danno indi seguito. Et se il luoco era sacro, ò spedale, l'autore dell'incendio è scomunicato.

101 Il Prigione liberare, ò far fuggire, ch'era giustamente per debito incarcerato, è peccato mortale; con obligo di restituire il debito al creditore.

102 Il Prigione incarcerato per delitto, per il quale egli merita la morte, ò troncamento d'alcun membro, può fuggirsene.

103 Difendere & far fuggire si può il delinquente, che scampa dalla corte prima che sia preso, quando non è obligatione dell'officio, nè commissione del Signore.

Lo schiauo, che fugge, ò essere cagione ch'egli fugga dal suo patrone è peccato mortale; con obligo di restituire il danno, che altrui ne segue.

104 Lo schiauo Christiano, che fu preso in guerra giusta contra gl'infideli, che è fatto fuggire, non si deue restituire personalmente per il pericolo dell'anima, ma con riscatto honesto.

105 Restituire si deue tutto ciò, che si riceue da chi non può donare gratiosamente.

Donare non ponno gli Abbati, i religiosi, le monache, gli schiaui, nè tutti gli altri, che non hanno libera amministratione, eccetto che in caso di necessità.

106 Restituire si debbono le cose notabili riceuute, che sono d'altri per contratto oneroso, ò gratuito.

107 L'hipochrita, che con le sue fittioni ha riceuuto molte limosine, è obligato à restituirle a poueri, & non ad altri.

Il mercenario si deue pagar subito, hauendogli promesso danari, non se gli deue dar'altro in pagamento, senza la sua uolontà.

108 I Seruitori, & garzoni si debbono pagare secõdo il patto espres-

so, ò tacito fatto con essi.

109 I Garzoni, che si pigliano con patto che non habbiano à studiare, debbono esser pagati secondo i meriti loro.

I Signori, che pigliano Paggi piccioli senza patto veruno, & gli danno il uitto, il uestito, & gl'insegnano, ò fanno insegnare nuoue creanze, & poi quando sono huomini gli danno buona licentia, non sono obligati ad altro:

110 111 I Signori, che pigliano cortegiani nelle lor corti, che sono obligati à seruirli in tutte le hore, che sono chiamati, & non gli danno, nè uitto, nè uestito, ma un tanto di salario, che non basta loro, sono obligati à sodisfarli, secondo la seruitù, che gli fanno.

112 113 I Seruitori, ò altri, non si debbono pagare da se medesimi di quel, che debbono hauere da i lor creditori, se ponno hauere per giustitia, senza che concorrino sei conditioni.

La robba de' Signori non si deue torre senza licentia per pagarsi de' seruitij fatti, per li quali non si merita pagamento.

114 Vendicarsi à nessuno è lecito per propria autorità.

La scommunica generale del Vescouo fatta ad instantia d'altri per alcuna cosa perduta, non lega quelli, che tolsero ciò che lor si doueua; nè etiandio quelli, che'l sanno; pur che siano certi ch'essi tolsero per pagarsi del loro.

115 La roba tolta per giusta ricompensa, non sforza chi l'ha tolta à palesarsi, ancor che l'intentione del giudice sia ch'egli si palesi.

116 Il giuramento dato à chi giustamente tolse la roba d'altri, non lo stringe à manifestarsi.

117 La moglie con la roba del marito puo pagare secretamente i debiti di lui, etiandio contra sua uolontà; pur che sia senza scandalo.

Restiruire deue colui, che si piglia alcuna cosa secretamente, dubitando s'ella è sua, ò nò, s'egli non se ne certifica,

I legati si debbono sodisfare; & tanto piu quegli, che sono à pie cagioni, ne basta hauere intentione di sodisfare.

118 Restituire si deue la roba d'altri tolta senza estrema necessità, altramente nò.

119 La roba d'altrui souerchia prendere secretamente fuori d'estrema necessità, per soccorrersi nella necessità è peccato.

Gli animali domestici ammazzare, che fanno danno nelle possessioni è

ni è peccato mortale.

120 *La caccia, ò il pescare probibire ingiustamente, è peccato mortale con obligo di sodisfare. Essa caccia non si può probibire, se non ui concorrono cinque cose.*

121 *I Signori sono obligati à sodisfare il danno, che fanno con le lor caccie alle possessioni de' lor uassalli.*

122 *I Guardiani delle caccie di terra, ò di mare probibite, che non osseruano il loro giuramento, peccano mortalmente.*

123 *I Guardiani delle caccie sono scusati dal giuramento, quando essi non manifestano i parenti, ò gli amici del patrone della caccia, quando uerisimilmente prosumono ch'egli sia contento ch'essi cacciano ne' suoi luochi.*

124 *I Guardiani, che s'ascondono à fine di non esser ueduti da quegli, che uoleuano entrar ne' luochi probibiti, per poterli poi prendere, & castigare, peccano mortalmente.*

125 *I Signori, che probibiscono, che non si caccino, ò ammazzino gli animali seluaggi, quando si trouano à far danno nelle possessioni, & quando uanno à caccia fanno danno à gli uccelli domestici altrui, sono obligati à restitutione.*

126 *Colombari tenere con pregiudicio d'altri, doue non ui è uso, ò*
127 *legge che gli conceda, & usare qualche arte per suiare i colombi altrui, è peccato mortale, con obligo di restituire.*

128 *Gli animali domestici altrui rinchiudere, pigliare, ò ammazzare, quantunque siano fuggiti, & allontanati dal patrone loro, è peccato mortale con obligo di restituire.*

129 *Gli uccelli, ò gli sciami d'Api prima che ne' lor uasi si pongono, ò gli uccelli, che ne gli arbori alieni si trouano, sono di quegli, che li prendono.*

94 SEGLI † contrattò, ò pigliò, ò uolse contrattare, ò pigliare, ò fare pigliare fraudolentemente alcuna cosa d'altri cōtra la uolontà del padrone, per guadagnare la proprietà, ò la possessione, ò uso, peccò mortalmente. [a] Et la opera obliga alla restitutione, non già la uolontà [b] sola.

S'EI pigliò alcuna cosa sua propria pensando che fosse di altri, peccò mortalmente. Benche nel foro esteriore egli non incorre in pena, se non fa danno ad alcuno; [c] nè quanto al foro diuino è obligato à restitutione.

[a] Per prædicta in 2. prelud.
[b] Per prędicta in 2. prelud.
[c] Arg. l. inter. §. penul. ff. de fur.

S'EI contrattò † cosa propria, nella quale altri haueua qualche ragione, contra la sua uolontà: come à dire il pegno, che si ritrouaua dato al creditore, ò il cauallo ch'egli hauea locato, ò prestato, [a] è peccato mortale, percioche quanto alla ragione, che altri ha in quella cosa, non è sua, ma di altri. 95

[a] §. aliquando instit. de obliga. quę ex delict.

S'EI pigliò, ò uolse deliberatamente pigliare alcuna cosa di altri per forza, peccò mortalmente. Et questo è peggiore, che simplice [b] furto, ilquale; si chiama Rapina, & è di un'altra specie, & per questa muta le circostãtie; lequali di necessità bisogna che siano confessate; per quel, che di sopra s'è detto. [c] Et oltre la restitutione della cosa tolta, si ha da sodisfare la ingiuria, che si fece al forzato: come si fa di quella, ch'è fatta ad altri senza che cosa alcuna gli si tolga; secondo la mente di S. Tomaso, [d] & de gli altri.

[b] Cap. Pœnale. 14. q 5.

[c] Tho. secunda secundæ. q 66. artic. 9.

[d] Supra ca. 16. nu. 3.

S'EI rubbò cosa sacra di luogo sacro, o non sacro, o cosa non sacra di luogo sacro, è peccato mortale. Et questo è furto peggiore, che il simplice, & di altra specie; percioche è sacrilegio. [e] Et se lo fece rompendo porta, fenestra, serratura, tetto, o muro, è scommunicato: [f] Benche per lo rompere solo senza seguirne il furto, non è scommunicato, nè solo per lo rubbare senza rompere il luogo; ancor che sia gran peccato; & per la ingiuria, che fece nell'un caso, & nell'altro, egli dourebbe essere castigato: come dopò del Panormitano, del Felino; & della commune, io in altra parte ho [g] detto. Al che è conseguente quel, che dicono i Parisini, che chi rompe il sacrario, & rubba il sacramento, è scommunicato. Luogo sacrato à questo proposito si dice qual si uoglia Chiesa, o spedale, o Romitorio edificato con licentia del Papa, o del Vescouo, [h] o cimiterio da essi [i] benedetto.

[e] Secunda secundæ q. 66. ar 9.

[f] Cap. quisquis. 17. q. 4.

[g] Ca. conquesti. de sent. excom. de quo infra. c. 27. nu. 96.

[h] In d. ca. conquest.

[i] In 4. d. 15.

S'EGLI ha preso alcuna cosa notabile per fare, o lasciar di nó fare quello, à che era dal suo officio obligato: come per dare giusta sententia essendo giudice: ò per dir la uerità essendo testimonio: o per accusare essendo à ciò fare obligato: o per restarsi dalla ingiusta accusa, peccò mortalmente. [k] con obligatione necessaria di restituire quel, ch'egli tolse à colui, che gli lo diede; come di sopra s'è detto. [l] Et, se ben piu peccò, se lo tolse per far quel, ch'egli non doueua, o lasciar di far quel, ch'ei doueua, secondo tutti: cioè per mal giudicare, per mal accusare, mal denuntiare, o mal testificare; non è però di precetto obligato à restituire,

[k] Ca. non sane 14. q. 5. ca. militar. 23. q. 1.

[l] Supra eod. ca. nu. 37.

re,

re; benche egli sia obligato al danno, ch'egli fece: per quello, che di sopra s'è [a] detto.

96 S'EI comprò † cosa alcuna per ordine d'altri; & disse hauerla comprata piu di quello, che la comprò, per hauer quel piu guadagno per se, peccò mortalmente: secondo S. Antonino, se però egli non tolse quel di piu per le spese necessarie, e'l uenditore non glielo diede per questo effetto, ma per cagione di colui, che le [b] comprò.

SE fece riparamento di alcuna quantità di danari imposta al popolo, accioche secondo le facultà di ciascuno si douesse pagare, & ne impose piu, ò meno ad alcuni in pregiudicio di altri, peccò mortalmente, secondo Santo Antonino & tutti: benche no'l faccia per odio, nè con mala intentione, se la ignorantia della legge, ò del fatto probabile non lo scusa; perche ha uiolata la giustitia distributiua, & deue restituire à colui, che perciò nè uiene aggrauato; secondo tutti. Il medesimo è di coluì, che diuidendo le cose communi, diede piu, ò meno ad alcuno di quel, che li toccaua, secondo il Gaetano. [c] percioche questi tolgono quel, che altrui si deue, ò il suo proprio all'aggrauato.

SE il prelato, ò Signore ha carico di dar beneficij, ò officij publici, & li diede à persone indegne, peccò mortalmente; come altroue ho detto; [d] & è obligato à restituire; ancor ch'ei sia Papa: secondo il Gaetano. [e] benche mi paia il contrario piu giusto: come di sopra ho detto. [f] Questo è, che non è obligato à restituire al degno, ò al piu degno; cioè à colui à chi si doueua dare, ma si alla Chiesa, ò alla Republica, alla quale (per darlo all'indegno) fece danno. [g]

97 S'EGLI ha † impedito alcuno, che nó conseguisse qual che officio, ò beneficio, ò altra cosa, per farli danno, ò male, ò pur senza cattiua intentione; ma ui usò la forza, le minaccie, ò l'inganno; ò lo fece, accioche si desse all'indegno, peccò mortalmente: [h] come io ho detto altroue. [i] Ma non già è obligato à restituire, se colui, che fu impedito, non haueua per ancora acquistato ragione in re, nè ad rem. Et non intrauenne forza, bugia, nè minaccie; per quel, che di sopra s'è [k] detto.

S'EI diede cagione, che fosse ingiustamente tolto ad alcuno qualche pena, ò che non ricuperasse il suo, peccò mortalmente; con obligatione di restituire; secondo la mente di [l] tutti.

98 S'EI tolse † per se alcuna cosa di quelle, che si perdeuano

[a] Supra eod. ca. numer. 36.

[b] Arg. ca. si requisisti de restit.

[c] Secunda secundæ q. 62. art. 2. in

[d] In cap. graue de præben.

[e] Secunda secundæ q. 62. art. 2. col. 5.

[f] Supra eod. ca. nume. 72.

[g] Arg. c. fi. de iniur.

[h] Arg. ca. non est putanda. 1. q. 1. & c. graue præben.

[i] In repe cap. Inter uerba. 11. q. 3. n. 110.

[k] Hoc eod. c. nu. 17.

[l] Arg. ca. fin. de iure iur. & l. qui occidit. ff. ad l. Aquil.

in mare, non era di corsali, nè infedeli; ò che la prendesse dalla naue, ò pure dal mare, ò dal lito, peccò mortalmente; con obligatione di restituire: [a] Benche fosse cosa, che si sarebbe perduta, s'egli non l'hauesse tolta: come è farina, zuccaro, carta, & simili cose; percioche egli era obligato ad aiutare il suo prossimo: [b] & non restituendo è subito scommunicato, quanto à Dio; secondo il Panormitano. [c] Il che procede, quando egli nõ si espose à pericolo di morte, ancor che non sia probabile, per saluarla: Percioche allhora la potrebbe tenere, non essendo obligato ad aiutarlo in così fatto pericolo. Altramente sarebbe, se con ragione il padrone speraua di ricuperarla per altra uia; cioè, che il mare la gitterebbe fuori; ò si trouerebbe altri, che per pagamento si esporrebbe à quel pericolo, perche in tal caso si deue restituire la cosa; & si deue colui, che la saluò, pagar della sua fatica, à giudicio di huomo prudente, secondo S. Antonino, [d] Angelo, [e] & Siluestro. [f] Quel † simplice, che credesse, che li fosse lecito il prendersi così fatte cose, ò per ordinatione di quella terra, ò per qualche altra ragione, non peccarebbe mortalmente, nè sarebbe subito scommunicato: ma sarebbe ben obligato à rispondere, se il giudice per ciò lo scommunicasse. Sono anco tutti conformi in questo, che se quel, che s'è tolto, fu abandonato dal padrone del tutto, come cosa derelitta, non si ha da restituire. [g] Non si chiama però del tutto abandonato quel, che si getta in mare in tempo di fortuna, per allegerir la naue, [h] secondo tutti. Si dice bene abandonato quel, che il padron lascia nella uia, parendoli, che se ben si potrebbe senza probabile pericolo di uita, saluare, niuno ui si opporrebbe. [i] & questo si chiama abandonato, & derelitto. Il medesimo diciamo di quelli, che prendono alcuna cosa di quelle, che si sogliono perdere, quando alcuna casa, ò possessione arde. Et anco questi piu grauemente peccano di quelli, che semplicemente [k] rubbano.

99

S'EI di sua † uolontà pose fuoco ad alcuna casa, ò campo, ò altra cosa, peccò mortalmente; con obligatione di restituire. [l] Et, se il luogo era Chiesa, cimiterio, spedale, ò altro simile, è subito scommunicato: & benche prima ch'ei sia denuntiato per tale, possa essere assoluto dal Vescouo, non può però essere assoluto dipoi.[m] Ma se'l luogo non era sacro, non è subito scommunicato, ancor che douesse essere scommunicato.

100

[a] Cap. excommunicationi, de raptor. l. si quis. ff. de incend. & naufra. & leg. de præcatio. ff. ad l. rhodia.
[b] Dicto cap. excommunicationi
[c] d. cap. excommunicatio.
[d] 2. tit. 1. ca. 15. §. 2.
[e] Verbo naufragiũ. §. 1.
[f] Exod. uerb. q. 2.
[g] Infra eod. cap. nu. 70.
[h] Glo. Pan. & communis in ca. cum dilecti de accus.
[i] c. si quis merces. ff. pro derelict.
[k] Gabriel. in 4. d. 15. q. 3. R.
[l] Cap. pessima. 23. q. ult. & ca. si quis domum iniur.
[m] Pan. & communis in ca. conquest, & ca. tua de sent. excommunic.

Et quando questi si dicono esser denuntiati, ò nò, si dirà appresso. [a] Quando l'autore dell'incendio, ò di altro delitto notorio è occultissimo, non è suggetto al giudicio humano quanto al manifestarsi, ma si bene quanto all'essere [b] scommunicato.

[a] In cap. 27.

[b] Ca. quidam. 5 q. 1. & Gaiet. in opus. li. 16. 13 ipo. 14.

101 S'ei † liberò, ò fece liberare alcuno, che giustamente era prigione per debito, peccò mortalmente; con obligatione di restituire il debito al creditore; ancor che lo facesse per pietà: [c] eccetto quando il preso fosse tanto pouero, che non potesse pagare, nè trouasse chi facesse la sicurtà, ò chi pagasse per lui: Percioche allhora, come egli non pecca liberandosi, & fuggendo, così anco non peccarebbe, chi lo facesse fuggire: & non è obligato à restituire, ma si bene à sodisfare il danno, che fosse per seguirne al prigionero, secondo alcuni. Ma à noi pare il contrario, & al Gaetano, [d] che dice, che il prigione, che lecitamente fuggì, non è obligato al danno del guardian della carcere: percioche questo accidentalmente accade, fuori dell'intentione del prigione, che fugge.

[c] Ioan. de platea in l. quoties de exactrio. lib. 10.

[d] Secunda, secundæ q. 69. arti. 4.

102 Habbiamo † detto [prigione per debito] percioche se ui fosse per delitto, che meritasse pena di morte, ò di troncarglisi alcun membro, ben può fuggire, secondo S. Tomaso: [e] ò sia secreto il peccato, ò sia publico: & ò sia condennato, ò nò; dica come li piace, il Cardinale: [f] & ancor che limasse i ferri, ò rompesse la prigione, pure che non si faccia uiolentia al guardiano della prigione, ò ad altro officiale di giustitia, come ben lo difende esso Gaetano; [g] dicano come lor piace, Henrico [h] & Siluestro [i] & così può per piu forte ragione colui fuggire, che cercano per prenderlo giusta, ò ingiustamente, con proposito di sodisfare quello, à che egli è obligato di conscientia. Così medesimamente può uno senza peccato aiutar l'altro, che fugge, & scampa dalla corte, prima che lo prendino: quando però non è obligatione del suo officio, ne ordine del Re, ò di altro superiore; nè la qualità del delitto, nè altra cosa particolare glielo prohibisce, & al suo parere senza carcere, & senza pena temporale il delinquente si emenderà del suo errore, come noi habbiamo detto altroue [k] col [l] Gaetano.

[e] Secunda secundę. q. 69. art. 4. ad 2.

[f] Syl. uerb. surgere.

[g] In clementina pastoralis, de reg. iudi.

[h] Quo. ll. 9. art. 25. ubi supra.

[i] In d. art. 4.

[k] In repet. ca. Inter uerba. 11. q. 3. Panor. 174. num. 608.

[l] In d. artic. 4.

103 Se † essendo schiauo, fuggì ò fu cagione, che colui, ch'era schiauo fuggisse dal suo padrone, peccò mortalmente: con obligatione di restituire il medesimo schiauo, se sarà possibile, con

tutto ciò, che rubbò, & non potendo restituire il medesimo, un' altro così buono, ò il suo ualore, con tutto ciò che in quella fuga se ne portò. [a] Percioche, si come egli fu cagione della fuga, così anco del furto, secondo il detto di sopra: [b] Benche chi si truoua in potere d'infedeli, non pecca fuggendo, nè chi l'aiuta, [c] s'egli fu preso à tempo di pace, ò di guerra ingiusta.

Il † medesimo è, se il Christiano è ingiustamente ritenuto da altri. Ma s'egli fu preso in guerra giusta, come sarebbe, se i Christiani assaltassero gl'infideli in tempo di tregua, ò di pace fatta con loro, sarebbe obligato à restituire il riscatto [d] honesto; non già la medesima persona per il pericolo dell'anima. Nè anco sarebbe obligato in nessun caso à restitutione alcuna, se il Christiano fosse stato da gl'infedeli costretto à rinegare, perche allhora per il medesimo fatto egli resta del tutto libero. [e] Et così colui, che lo liberò, non solamente non peccò, ma è degno anco di [f] merito.

S'egli ha riceuuto † alcuna cosa gratiosamente da chi non gliela poteua dare, peccò mortalmente; se la ignorantia probabile però non lo scusa; & è anco obligato à restituire. [g] Quelli, che non possono donare, sono Abbati, religiosi, monache, schiaui, & altri, che non hanno cosa loro propria, & i figliuoli, che stanno sotto la potestà del padre: [h] Benche possano donare a' parenti, quando hanno libera amministratione, & anco à gli altri de' loro beni castrensi, ò quasi castrensi. [i] Possono anco donare à gli altri con licentia espressa, ò tacita de' loro superiori; la quale si prosume, che essi habbiano studiando con loro licentia, ò che peregrinano, per fare elemosine conformi à gli altri studenti, ò peregrinanti della loro qualità. [k] Ilche etiandio procede in caso di estrema necessità, se non si può hauere ricorso al superiore, secódo il Panormitano approuato. [l] Non può anco donare ordinariaméte la dóna maritata, che nó ha beni parafrenali, ma solo la sua dota, senza cósenso espresso, ò tacito del marito; quádo il marito nó si truoua à ciò obligato. Et in questo si possono quasi includere gli otto casi, ne' quali è loro lecito, & che dopò gli altri [m] Siluestro [n] scrisse. Nè † anco il furioso può donare, che non ha certo interuallo, nel quale stia nel suo giudicio. [o] Nè † anco il pupillo, senza licentia del suo tutore, [p] Non il prodigo, che ha curatore, ò gli è uietato il donare. [q] Non al minore di uinticinque anni. Il che s'intende di quelli, che

sono

[a] Arg. ca. fin. de iniur.
[b] Argum. l. 1. C. nec Christianú manci.
[c] Arg. ca. dominus. 23. q. 2. & q. 8. ut pridem.
[d] Arg. cap. noli., 23. q. 1.
[e] Cap. Nulla. 54. d.
[f] Syl. uerb. furtum. q. 6.
[g] Monal. in sum.
[h] Cap. non dicatis. 12. q. 1.
[i] l. filiusfamilias. ff. de donat.
[k] Ead. l. filius, cum glo. & communi.
[l] In cap. Siquis, de furt. & glo. d. c. non dicatis.
[m] In 4. d. 15.
[n] Verb. Elemosina q. 5.
[o] l. Iulianus. ff. de minio
[p] l. Pupillus. ff. de acq. rer dom.
[q] l. is cui. ff. de uer. cum not. per Bart. & alios.

104 105 106

ſono in poteſtà de' tutori, ò de' curatori. Benche la donatione uarrà, ſe dopò i uenticinque anni è ratificata. [a] Non le perſone eccleſiaſtiche, che non hanno altri beni, che quei della Chieſa. Non gli heretici, nè i traditori, nè altri ſimili, che per loro delitti uengono dalla legge priui de' propri beni per il medeſimo fatto: [b] Benche quelli, a' quali eſſi donano, poſſono tenerlo fino alla ſententia [c] dichiaratoria.

S'EI riceuette per ſe alcuna coſa notabile ſapendo, che foſſe d'altri, per contratto oneroſo, ò gratuito, peccò mortalmente: [d] con obligatione di [e] reſtituirla

107 S'EI † ſi finſe di eſſer ſanto, o diuoto, o pouero, infermo, o religioſo, accioche li foſſe con queſta fittione data elemoſina; che ſe ſi ſapeſſe la uerità, non gliela darebbono, peccò mortalmente; con obligatione di reſtituirla, non già à color che gliela donarono (percioche già conſeguirono appreſſo Iddio il lor premio) ma a' poueri, ſecondo Scoto, [f] & Adriano. [g] Imperò Soto, ha poi tenuto, che queſto tale hippocrita, non è obligato à reſtituire, ſe la elemoſina non fu di gran ſomma; & tal che non ſi preſume, che colui che la diede, l'haurebbe data ſenza ſimulatione, & fittione: però, per eſſer eſſa molta, o poca, non fa ſe non per preſumere, s'egli tenne, o non tenne animo determinato di darla. Seguitiamo la commune ſopradetta, limitandola che non proceda quãdo la ſimulatione fu piu cagione impulſiua [h] che finale della elemoſina: la qual par che ſia fittione con che ſi guadagnan l'elemoſine picciole; & che quando ella ſi deueſſe reſtituire, non ſi ha da reſtituire à colui, che la diede; come dice Scoto, ma a' poueri, come dice la commune, o (al noſtro parere) à eſſi, o ad altre opere pie. Percioche pare, che le cagioni finali di quella elemoſina furono due, cioè Iddio, & la neceſſità del proſſimo, tenuto per ſuo ſeruo, & per queſto, benche queſta ſeconda ceſſa, & per quello (quanto al tal ſeruo finto) la donatione non uaglia, però ual quanto à Dio. & [i] paſsò il dominio in colui, della maniera, che ſi dice paſſato quello, di che à ſua maeſtà ſi dona. [k] & per queſto ſi ha da ſpendere nelle coſe peculiari del ſuo ſeruitio: Benche non per forza in poueri, poi che anco altre opere pie ſono ſuo ſeruitio peculiare, & non ſi ha da tornare à colui che già la diede, & trapaſsò il ſuo Dominio in Dio, nella maniera, che puote trapaſſare.

S'EI nõ pagò ſubito la fatica di colui, che lo ſeruì, [l] peccò mor-

[a] l. fin. C. ſi maior facto.

[b] Ca. Vergentis. de hæret. ca. Cum ſecũdum eod. tit. lib. 6.

[c] Ang. donatio. 1. §. 4. Syl. eo. q. 1. §. 8.

[d] Alex. 4. par. q. 86.

[e] Vt dictum eſt ſupra eo. ca. nu. 10.

[f] Scot. conuer. receptus in 4. d. 15. q. 2.

[g] In 4. de reſti. q. 15.

[h] Textus optimus in l. 1. §. fin. ff. de donat.

[i] Quia ceſſante una ex duabus cauſis finalibus non ceſſat diſpoſitio. §. affinitatis inſtit de Nup.

[k] Arg. l. Si quis ad declinandam iuncta glo. uerb. minut. C. de epiſ. & cler. & §. Si quis in nomine Auth. de eccle. titu. colla. 9. & notat per Innoc. in ca. cum ſuper de cauſa poſſeſſ.

[l] Contra cap. 1. Leuit. Non morabitur opus mercen. &c.

talmente : & anco se hauendoli promesso danari, lo pagò poi con altra cosa; come in panni, ò in robe da mangiare, [a] contra la uolontà del creditore, potendo pagarlo con ciò, ch'esso promise. Et non potendo pagarlo in questo modo, che egli promise, si ha da stimare la cosa, ch'ei li dà in pagamento, secondo il prezzo commune. Et, se colui per non hauere bisogno di quella cosa, che gli si dà la uende, & non ne ritroua il prezzo per quanto gli è stata data, il pagatore è obligato à sodisfarli il danno, secondo S. Antonino, [b] & la commune, egli non è però obligato à pagarli il tempo, che fu infermo. [c] Et se egli si accordò con alcun lauoratore, ò seruitore solito di seruire, ò lauorare à pagamento, senza farui certo prezzo, l'ha da pagare almeno altretanto, quanto si darebbe ad un'ltro, con cui egli hauesse già fatto il patto. Et se il prezzo restò alla dispositione, & arbitrio del padrone, si ha da tassare à giudicio di huomo prudente. [d] Et, se non uuole pagar piu di quel, che fecero il patto, quando notabilmente è meno del prezzo, che il seruitio di colui merita, peccò mortalmente; con obligatione di restituire.

[a] l. Inuito. §. C. de solutio.

[b] 2ª. part. tit. 1. c. 17. §. 8.

[c] Glo. in l. Si uno. §. Cum quidam. ff. locati.

[d] Federic consi. 18. Ang. Syl. uerb. familias.

S'EI non † ha pagato a' seruitori, & garzoni ciò, che lor doueua per patto tacito, ò espresso fatto con loro, peccò mortalmente con obligatione di restituire: per quello, che s'è detto di sopra. 108

DA che ne seguita, che i maestri dell'arti mecaniche, come sono Sartori, Calzolari, Legnaioli, & altri, che prendono garzoni per insegnare loro quell'arte, & non danno lor pagamento, ò poco; anzi essi tal uolta si fanno dare alcune cose per le spese: & li studenti, che prendono seruitori con patto tacito, ò espresso di dar loro tanto tempo di studiare, & le spese, & alcuna cosa per le scarpe, & li tengono poi contra lor uoglia occupati in altri seruitij, che non possono imparare quelle arti, nè studiare, peccano mortalmente; con grande obligatione di restituire il danno; che s'è lor fatto, per hauergli tolto quel tempo; nel quale poteuano imparare, ò studiare: & se con loro uoluntà gli occuporno, sono obligati à dar loro quanto pagherebbono à chi li seruisse senza quel patto di farli imparare, ò studiare.

NE' † seguita ancora, che quelli, che prendono garzoni con patto, che non habbiano da studiare, & non gli danno nulla, ò poco, come s'è detto di quelli, a' quali si dà tempo di studiare; peccano; con obligatione di restituire: Percioche gli danno notabilmente 109

tabilmente

tabilmente manco di quello;che essi meritano per seruitij loro.

Ne seguita ancora,che i Signori,che senza patto espresso pigliano paggi piccioli a' prieghi de' padri loro, & gli danno da mangiare, & da uestire cosi bene; come stauano prima, & insegnano, ò fanno insegnar loro buona creanza & uita di persone honorate,finche siano huomini & poi gli danno licentia hauendoli honestamente trattati, sodisfanno alla obligatione, nella quale essi sono obligati di giustitia. Percioche, nè per patto espresso, nè tacito altra cosa non douea lor dare; nè essi in quella età, & in quella maniera di seruitij piu meritauano; saluo, se legge, ò promessa, o costume particolare non gli obligasse à darli piu.

110 Ne seguita anco,che quelli, che pigliano alcuno per Maiordomo,per Secretario, per Mastro di casa, per Paggio,per Staffiero,ò per altri simili officij con obligatione di essere apparecchiati continuamente à seruire in tutte le hore, che il padrone li chiamerà, & non li danno da mangiare, nè da uestire, ma un tanto per salario che non li basta, sono obligati à pagarli quel di piu, che per lo mangiare, & per lo uestire honestamente è necessario, & di piu qualche altra cosa conueneuole, secondo la qualità de' seruitij. Habbiamo detto [con obligatione di essere apparecchiati ogni hora à seruire],percioche se ui fu patto di seruire tre,o quattro mesi l'anno,i padroni nõ sono obligati à pagar piu di ciò, che merita il seruitio di quel tempo. Et; se il patto fu di seruir solamente alcuna hora; come alcuni dottori fanno, che tengono alcuni,accioche in certe hore, ch'escono, solamente gli accompagnino, o come fanno alcune signore, quando escono di casa. In questo caso non sono obligati à pagar loro piu di ciò, che merita quella hora di stare per quel seruitio apparecchiato.

111 Ne † seguita ancora,che i Re, e i Prencipi, che danno a' loro seruitori tanto salario, che non basta loro per mangiare, & uestire mediocremente, senza altro obligo di continui seruitij, se non di stantiare, doue essi sono, & di comparirui almeno due, o tre uolte il mese, non sono per giustitia obligati à pagar loro piu di quel, che s'è detto: saluo,se ad altre cose di piu delle dette non seruissero,perche il patto espresso ad altro non gli obliga,nè la giustitia del seruitio lo merita. Percioche,se piu uolte il mese si seruono di essi,o li tẽgono occupati in altri seruitij, sono obligati à dargli tanto piu, quanto in piu seruitij gli occupano.

poi che la giustitia senza patto espresso ue gli obliga; & la legge naturale, & diuina commanda, & uuole, che à ciascuno si paghi la sua fatica [a].

[a] Luc.10. cap.1. 13. q.2.cap. Cum secundum.de præbend.

SE † occultamente si piglio quello, che per li suoi seruitij gli si doueua, ò per qual si uoglia altra cagione lecita, ò illecita, che gli si douesse; potendola hauere per giustitia. O', se ancor che per giustitia ricuperar nol potesse, ui si pose perciò à pericolo di morte; ò che li fosse tronco alcun membro, ò che fosse dalla giustitia per uia di furto condennato. O', se fu contra la sua conscientia, che li dettaua, essere peccato mortale, se à quel modo lo toglieua: ò auertiua, ò doueua auertire, che in pigliarlo in quella maniera, ne seguirebbe qualche grande scandalo, ò danno da alcuno, che quella cosa in suo potere depositata teneua, ò impegnata, ò in presto, peccò mortalmente; ancor che non sia obligato à restituire. [b] Non si pecca però, manco uenialmente à pigliar ciò, che se gli deue, nel modo detto di sopra, quando egli non potesse per uia di giustitia ricuperare, per la negligentia, ò amicitia del giudice, ò per non poter prouarlo. O', se ben potrà ricuperarlo, non potrà hauerlo senza fastidio; per essere la cosa poca, & la spesa della lite molta. O' perche di questa dimanda ne seguirebbe nemicitia, O' pure che senza lite potesse hauersi, se ne perderebbe la gratia, & la solita amicitia del debitore. [c] pur che in tal maniera di prendere ui concorrano le conditioni seguenti. La prima † che non ne segua alcun de' già detti inconuenienti. La seconda, che non pigli più di ciò, che gli si deue. La terza, ch'ei restituisca il danno corporale, ò spirituale, che ne fosse perciò ad alcun seguito. [d] La quarta, che la cosa, che si piglia, non sia d'altri, nè rubbata, nè mal acquistata per colui, da cui si prende. La quinta, che ponga diligentia, che non si paghi un'altra uolta il medesimo debito, ò perche il debitore se ne ricordi, ò perche si conuerta à penitentia, & uoglia sodisfare; ò perche gli heredi suoi dopò la morte di lui tornassero à dimandarlo. Et per questo conuiene, che chi à questo modo si paga, dichiari per alcun modo honesto al debitore, ò à gli heredi suoi, che cosa alcuna non se gli debba, secondo S. Antonino. [e] La sesta † che il debito sia uero. Molti però (al parer nostro) s'ingannano, pigliando detta roba del Re, o de' loro signori, per pagarsi de' seruitij fatti, per li quali, se ben meritano essere ringratiati, non meritano però d'esser pagati,

[b] Gabr in 4.dist. 15. q.4.

[c] Glo. sing. in c. Ius gentium 1.d. & Innocentius singulariter in ca. Olim. 1. de rest. spoliato ab omnibus receptus.

[d] Gabri. ubi supra. Syluest. in Rosa aurea casu 37.

[e] Secunda part. tit. 1. cap. 15. §. 1.

122 123 124

perciochè

perciochè è gran differentia fra le obligationi, che chiamano antidotali, o per gratia, & quella della giustitia legale, che obliga, à pagare. [a] Medesimamente crediamo che coloro s'inganníno, che pensano che sia loro lecito uendicarsi per propria autorità della ingiuria sopra della quale non trouano giustitia; ancor che una glosa [b] dica, che possono, & ancora coloro, che pigliano (tacendo) alcuna cosa per la pena, che gli si deue, inanzi la condennagione. [c] Et si deue notare, che la scommunica generale del Vescouo, fatta ad instantia di alcuno per alcuna cosa perduta, non lega quelli, che tolsero ciò che loro si doueua, per la maniera detta di sopra. Nè anco quelli, che lo fanno; pur che tengano di certo, che coloro che ciò tolsero pagarsi del loro, & che non tolsero piu di quel, che loro si doueua. Ma standone in dubbio se ben colui che ciò tolse, disse, non hauer tolto piu che quello, ch'era à se debito, sarebbon obligati à riuelare; altramente incorrerebbono nella censura, o scommunica. Il medesimo s'intende, se ben nella scommunica si dicesse, che colui, che l'ha tolto, debba riuelare, ancor che l'hauesse tolto, per rihauere il suo come dice Siluestro; [d] dica come li piace la Rosella. Et il medesimo mi pare, quando la scommunica è spirituale per quella cosa sola: dica Siluestro [e] come li piace: perche se bene è speriale, quanto alla cosa, è nondimeno generale, quanto alla persona. Et la scommunica generale non lega colui, che non pecca mortalmente: [f] come io altroue ho detto. [g] † Et se bene il palesarsi non è da se cosa mala, ne segue nondimeno pregiudicio, del quale deue colui scusarsi, che non ui ha colpa. Et perche (come dice Siluestro) se la intentione del giudice è che si palesi, ancorche l'habbia tolto in caso di giusta ricompensa, contiene intollerabile errore: & perche questa clausula, che si suole porre in queste bolle di Roma in forma *Significauit*, si ha da intendere quando si sa, che no'l tolse per giusta ricompensa, ò se ne dubita; come habbiamo in altra parte detto. [h] Non è differentia alcuna in fra la cosa dipositata, o altra cosa, quanto al foro della conscientia: dican come lor piace, alcuni. [i] Vi aggiungiamo † che, se à colui, che giustamente tolse, si desse giuramento, s'egli sa chi lo tolse, potrebbe rispondere, ch'ei non lo sa; intentendono di chi l'hauesse tolto ingiustamente; per quello, che di sopra noi habbiamo detto; [k] in altri simili casi. Medesimamente non è dubbio ciò, che il dottissimo Medina dice, [l] cioè, che s'egli si

115 / 116 (margin numbers)

[a] Per nota. d. Tho. secunda secundæ. q. 58. & 106. & l. Iustitia. ff. de iusti. & iur. & l. Sed & si. § Consoluit. ff. de peti. hered.

[b] l. Nullus. C. de Iudæis. quàm Paulus Castren. consulendo secutus fuit in cõsil.

[c] Arg. ca. Fraternitas. 12. q. 1.

[d] Verb. furtũ. q. 15.

[e] Vbi supra.

[f] Cap. Nullus. cap. Nemo. 11 q. 3.

[g] In ca. Inter uerba pag. 130. num. 480. & in cap. 27.

[h] In d. c. Inter verba. pag. 239. nu. 792. & seq. arg. l. Si procurator. ff. de condi. indeb.

[i] Arg. l. illud ad l. Aquil. & c. 2. de trãslat. prælat.

[k] Supra cap. 12. numer. 8.

[l] In Codi. de restit. de reb. resti. q. 13.

pagasse nel modo sopradetto contra la uolontà del debitore, ch'era apparecchiato per pagare, peccarebbe; per quello, che s'è detto di sopra. [a] Diciamo † anco, che se ben una terza persona non deue prendere anco secretamente la cosa di colui, ch'è obligato à restituire, & non uuol restituire, non bene si sodisfa, perche egli lo paghi, & doni al suo creditore, [b] nondimeno la moglie potrebbe dar de' beni di suo marito, che è debitore, & non uuol pagare; etiandio contra la uolontà espressa di lui, percioche essa è compagna per aiutarlo. [c] & in questo l'aiuta à saluarsi l'anima; pur che senza scandalo si faccia, [d] & prouegga, & tenga ordine, come il marito sappia, ch'egli non è piu debitore, & ricuperi dal creditore le cautele, ò in altro modo; per quello, che di sopra s'è detto. Se tolse secretamente ciò, che dubitaua, se era suo, ò nò, peccò mortalmente; egli non è però obligato à restituirlo, secondo il Medina, [e] sin che con ragione egli dubita, se era suo, ò nò: il qual non mi par sicuro; percioche quantunque fosse dubbio, se ciò era di colui, che lo haueua, ò di colui, che lo tolse, quanto alla proprietà, però certo era che quanto alla possessione era di colui, che lo haueua: & cosi par che lo possieda ingiustamente, fin che lo restituisca, ò si certifica esser [f] suo.

117

[a] Proximo. nu. 112.

[b] Arg. ca. forte & c. denique. 14. d. 1.

[c] Genesis. 2.

[d] Gabri. 4. d. 15. q. 3. colum. 3.

[e] In cap. de restitut. folio. 66.

[f] Per supradicta eo. cap. nu. 66. & 68.

S'EI non ha sodisfatti i legati, tanto piu à cagioni pie, quando, & come era debito, [g] peccò mortalmente. Et non basta hauer intentione di sodisfare per l'auenire, se al presente egli puo sodisfare senza gran detrimento suo. [h] Il che s'intende, ancor che questi legati fossero stati fatti con due testimonij soli: percioche secondo le leggi canoniche cosi uagliono: [i] ancor che alcuno statuto contrario ui fosse, perche ciò sarebbe di pregiudicio alla Chiesa. Anzi colui, che scriuesse cosi fatto statuto, o secondo esso giudicasse, sarebbe [k] scommunicato.

[g] Cap qui obligationes. 13. q. 2.

[i] Cap. relatum de testamentis.

[k] Ca. graue de sent. excom. Rosella excômunic. 18.

S'EI con necessità † che non era estrema, tolse alcuna cosa notabile per mangiare, o uestire, peccò mortalmente, con obligatione di restituire: percioche quella necessità non scusa del tutto; se bene scusa in parte. [l] Ma per la estrema, ogn'un può prendere senza peccato, non solamente per se, ma etiandio per altri, che stia in estrema necessità, non potendo del suo, nè di altra maniera soccorrerlo. [m] Nondimeno, egli resta obligato à restituire, quando uerrà à miglior fortuna, che possa pagare, come di sopra s'è detto: [n] Benche la commune tenga il contrario.

118

[l] Ca. si quis de fur.

[m] Cap. discipulos, de consecra. d. 1.

[n] Eod. cap. nu. 60.

contrario. Il che può essere, quando la cosa fosse così poca, che si può probabilmente prosumere, che il padrone di essa liberamente gliela darebbe; o quando li constasse, che il padrone non solamente gli l'harebbe prestata, ma anco quando tolse, gli l'haurebbe data gratiosamente. † La qual ragione di prosumere, depende dalla cosa tolta, & dalla conditione, & qualità del padrone; cioè, s'è ricco, s'è liberale, s'è parente, ò amico, & se ha in costume di fare elemosine; come dice il Medina. [a] Tutti sono però conformi in questo, che il prendere occultamente fuori di estrema necessità le cose souerchie altrui per soccorrer la sua necessità, [b] è peccato. Percioche, al padrone solo della cosa appartiene, & conuiene distribuir quel che egli ha di souerchio, che si deue a' poueri. Et, se bene colui è obligato à fare elemosine, non è però obligato a darlo, nè à questo, nè à quegli, & per conseguente non può alcuno per se, nè per altri torlo, come dice S. Tomaso [c] communemente approuato.

119

[a] In ca. de restit. de reb. restit. q. 3. col. 4.

[b] Cap. forte. 14. q. 5.

[c] Quod libet. 8. artic. 12.

120

S'ei † ritrouò nella sua possessione alcun animale domestico à far danno, & se l'ammazzò, o malamente ferì, peccò mortalmente; perche egli può solamente pigliarlo, & auisarne il padrone, che lo pigli, & li paghi il danno fatto. [d] S'ei prohibì ingiustamente la caccia, o il pescare senza poterlo fare, peccò mortalmente, con obligatione di restituire la utilità, ch'egli ha impedita. [e] Et non si può giustamente prohibire, se non ui concorrono cinque cose. La prima, che per l'autorità regia, o per il consenso del popolo concesso senza timore, o per lunga, & legitima prescrittione introdutta senza forza, possa uietarlo. La seconda, che per hauer uccisa la caccia fuori de' luoghi uietati, non ne castighi quelli, che non procurano di cauarla con inganno, & prenderla fuori del luogo uietato. [f] La terza, che la prohibisca ne' suoi propri territorij. Benche al parer nostro, basta, che i Signori de gli altrui poderi ui acconsentino. [g] La quarta che restituisca tutto il danno, che fa la caccia nelle possessioni di quelli, che non consentono à quel danno, benche hauessero consentito al danno fatto ne gli altrui poderi. Egli † gioua però poco à molti signori il dire molte uolte, che restituiranno questi danni, & mai non li restituiscono: & i uassalli, che temono del disfauore, o minaccie loro, o de' loro officiali, non hanno ardimento di dimandarli, come ad altri suoi eguali farebbono. [h] La quinta, che per ragion della cac-

121

[d] Ang. furtū. §. 12.

[e] Gabriel. 4 d. 15. q. 5 art 2. concl. 5. corol. 1. arg. in laqueum. ff. de ado. rer. domi.

[f] Arg. ca. ex tenore, de rescrip. l. itaque fuso ff. de furt.

[g] Arg. ca. scienti, de reg. iur. lib. 6.

[h] Margarita confessorum.

cia non uccidano, nè tronchino membri à quelli, che l'hanno presa; almeno per la prima uolta: ancor che ui sia alcun ordine contra il cacciatore; perilche non si deue con tal rigore osseruare, se non contra quelli, c'hanno per costume di cacciar ne' luoghi uietati. Et la consuetudine di castigare in quel modo, (almeno per la prima uolta) sarebbe ingiusta, & chi la osseruasse, peccarebbe [a] mortalmente.

[a] Syl. restitutio. 3. q. 1. §. 4 & uerb. Venatio. sub fin.

S'EI † fu guardiano di caccia di terra, ò di mare prohibita, come di cerui, di conigli, di uccelli, ò di boschi in tagliar legnami, ò di herbaggi, postiui da quelli, che giustamente lo prohibiscono, & lo posseggono, & giurò, ò promise, che fidelmente guardarebbe, denuntiarebbe, & prenderebbe chiunque uenisse à cacciare, pescare, à tagliare, ò à pascolare in detti luoghi, & non lo fece fedelmente, [b] peccò mortalmente; saluo s'ei sapeua, che quelli che ritrouò in tal luogo, per tal necessità lo faceuano, che li scusaua di peccato: & non fece lor torre piu di ciò, che la necessità richiedeua. Habbiamo detto [sapeua] percioche, se la guardia ne dubitaua, peccarebbe non denuntiandolo, per cagion del giuramento. Lo scusa † anco il sapere, che quelli, ch'ei ritrouò in detti luoghi, erano parenti, ò tanto amici del padrone, che uerisimilmente si prosume, ch'egli sia contento, ch'essi caccino, ò taglino, ò peschino, ò pascolino in detti luoghi. Non basta pero, che questi siano tali, che, se dimandassero licentia al padrone, l'haurebbono, ma non gliela uolsero dimandare. Di che ne segue, che quel guardiano pecca, con obligatione di restituire il danno, perche dissimula con alcuni, mostrando di non uederli; & anco quando ne riceue alcuna cosa, ò perche siano amici suoi, ò parenti. Percioche egli è obligato à schiuare il danno del padrone, che ue lo tiene, per ragione del giuramento, & della fideltà, che egli promise; [c] benche per quel che s'è detto di sopra, [d] non è obligato à restituire ciò che gli è stato donato.

[b] Arg. cap. 1. & cap. qualiter, de pact. & ca. si uero de iureiu.

[c] Medina. C. de rest. de reb. rest. q. 12. col.

[d] Supra eod. ca. nu. 23. & seq.

SE † (essendo guardiano) si nascose, per non esser ueduto da quelli, che uoleuano entrare ne' luoghi prohibiti; ò farui cosa uietata, per farli poi prendere, & castigare, peccò mortalmente; secondo alcuni. La quale opinione mi par dura, almeno quando li fanno entrare, accioche presi si guardino un'altra uolta di andarui; & non li lasciano fare in detti luoghi danno notabile; per quello, che in altra parte habbiamo detto. [e] Et perche

[e] In c. Inter uerba 12. q. 3. nu 629.

che fanno il contrario quasi tutti i guardiani. Habbiamo detto di sopra [delle guardie poste da quelli, che giustamente prohibiscono, & posseggono] percioche le poste da coloro, che ingiustamente, & tirannicamente lo prohibiscono: & lo posseggono, non sono à cosa alcuna obligati, benche habbiano giurato. [a] Si deue però notare, che giustamente si prohibisce la caccia di alcuni animali in certi tempi: cioè quando partoriscono, ò hanno l'uuoua, ò alleuano, o in tempo di neue; o che non caccino con tali, & tali stromenti: ò che non usino tali, & tali modi di cacciare; percioche questo risulta in utilità del popolo. Quelli, che cacciono mentre che dura questa prohibitione, non sono obligati à restituire ciò, ch'essi pigliarono, se non dopò che son condennati dal [b] giudice.

125 S'EI † uietò a' suoi uassalli, che non cacciassero fuori, ò che non ammazzassero gli animali seluaggi, quando gli ritrouano à far danno nelle lor possessioni; con intentione di nõ sodisfare interamente il danno: ò essendo il danno notabile non l'ha restituito, [c] peccò mortalmente.

SE quando andò à caccia, i suoi cani fecero danno ad uccelli domestici: come sono Galline, Oche, & simili, ò fece con le sue caualcature, & genti danno ne' campi, & nelle possessioni onde passaua, & non uolse sodisfare, [d] peccò mortalmente. saluo se il dãno è così poco, che'l suo padrone il reputa per nulla.

126 S'EGLI ha † Colombari con pregiudicio notabile di altri, pecca mortalmente. [e] & colui li tiene in pregiudicio di altri, che non dà à suo tempo conueniente mangiari a' Colombi suoi; nè ha territorio seminato intorno nel quale se ne possa la maggior parte mantener sufficientemente, nè è apparecchiato di restituire ogni danno notabile, che i suoi uccelli facessero, nè ui è caso, nel quale possa l'un danno di ricompensarsi con l'altro, per non tenere i suoi uicini Colombari, che possano pregiudicarne, & nuocere ad esso altretanto. Percioche, concorrendoui alcuna di queste cose, si può sopportare, secondo il Palude, [f] S.Antonino, [g] & la commune. Il che † non procede, 127 quando dall'una delle parti nasce pregiudicio notabile all'altra. come auiene de' Colombari de' molto potenti, iquali non seminano terra, nè zappano uigna, & con la lor gran copia di Colombi, che mantengono, fanno pascere, & consumano i seminati de' lor sudditi, che per timore di maggior danno nõ ardisco-

[a] Arg.cap. in malis promissis rescinde fidem, & ca. non est obligatorium de reg.iu.lib. 6.

[b] Medina ubi supra

[c] Gabr.4.d.15.q.15. ar.2.cõcl.3.corol. 2.

[d] Hostiens.in sum.

[e] Argu.c. Si bos, de iniur. & l.1.§.Si quadru.pauper. sec.dsc

[f] In 4 d.15. q.2.

[g] S.Anton.2.parte. tit.2.cap.1.

no contradire, secondo Maiore:[a] Benche (al parer mio) communemente non peccano quelli, che tengono Colombari, doue & l'uso li fauorisce, & non ui ha legge, che gli prohibisca; nè ui è querela di popolo, nè danno notabile se ne uede; & sono una prouisione della republica. Vi è anco, che piu tempo stercorano, che non pascono: & è lo sterco loro molto utile;& i principi lo sopportano: & se non ui fossero de' colombi domestici, ui sarebbono de' seluaggi, come sono Ciaule, Cornacchie, & simili uccelli, come dice Siluestro. [b] S'ei gettò † nel suo colombaio certe semente, o usò qualche arte per allettarui i colombi de gli altrui colombari, peccò mortalmente, con obligatione di sodisfare, se però il poco danno non lo scusasse [c].

S'EI pigliò, o rinchiuse gli animali domestici d'altri, se ben li ritrouò fuggiti, & allontanati dal loro padrone, per farli suoi, ò per seruirsi della lana, della penna, o delle fatiche, & seruitij di essi, [d] peccò mortalmente: percioche fuggendo gli animali non restano di essere, di cui sono. Il medesimo è di quelli, che pigliano, ò ammazzano animali che sono auezzi à ritornarsene à casa, come sono Colombi, Pauoni, & Ceruì, ch'escono, & tornano, & li pigliano, o uccidono prima, che lascino quel Costume, & animo di ritornare. [e] Et s'intende allhora perdere il costume, quando due uolte nell'hora, o nel giorno, che soleuano, non ritornano. Percioche si possono poi prendere; & sono di coloro, che li prendono, secondo la glosa. [f] Gli † uccelli però, o gli sciami d'Api, prima che ne' loro uasi si pongano, & gli altri uccelli, che alcuni prendono ne gli arbori alieni, sono di quegli, che li prendono; & non commettono tutti, benche in luogo alieno li prendano, inanzi che il padrone lor uieti l'entrar nella sua possessione; o che montino sopra il suo arbore; nè anco se dopò li prendessero: benche in questo caso restano obligati per la [g] ingiuria.

[a] Maior in 4. d. 15. q. 29.
[b] Verbo restitutio. 2. q. 4.
[c] Medina C. de restit. de reb. restit. colum. 12.
[d] Maior in 4. d. 15. q. 5.
[e] §. pauonum & §. apium instit. de rer. diuis. l. naturale. §. 2.
[f] In l. de quib. ff. de legib.
[g] l. naturalem. §. pauonum, & §. ceruos ff. de acquir. rerum domin.

DE' PARTICIPANTI NEL FVRTO.

SOMMARIO.

129 I Participanti del furto, cioè quelli, che commandano, consigliano, consentono, lodano, ricettano, & aiutano il malfattore, sono obligati à restitutione.

130 *Restituire*

130 *Restituire il tutto deue colui, che molti uniti insieme con un capo andò à rubbare, se gli altri non restituiscono le lor parti*

131 *Restituire deue colui, che consiglia male; non solamente s'egli con malitia, ò con inganno consiglia, ma etiandio con buona fede.*

132 *Restituire deue colui, che procura che i signori, ò giudici fauoriscono alcuno: accioche egli non restituisca, & etiandio che persuade altrui à dannificare il prossimo.*

133 *Restituire è obligato chi ratifica il danno fatto altrui da sua parte. Il medesimo è obligato il testimonio, che sa il furto & in giudicio lo tace.*

134 *Scommunicato non è colui, che non manifesta il ladro potendo prouare il furto, per il quale il Vescouo ha mandato la scommunica, che commanda che chi sa la tal cosa, la dica per uia di denunciatione.*

136 *Il guardiano di città, di campo, che non fa resistentia al danno notabile, pecca, & è obligato à restitutione.*

Restituire non è obligato colui, che non impedisce il furto, s'egli non è obligato per l'officio suo, ma pecca.

Il giudice, che non fa restituire alla parte, è obligato à restituire.

137
238 *Il tutore, ò procuratore, che fa danno ad altri per utile del suo pupillo, è obligato à restitutione, se il principale non restituisce.*

139 *A' restituire non è obligato, chi toglie roba, à colui, che n'è contento, ma li dispiace ch'ella gli sia tolta occultamente, ma pigliandola per darla ad altri fuor di casa, è peccato, con obligo di restituire.*

140 *L'impedire ch'altri non impedisca il furto è peccato mortale, con obligo di restituire.*

S'E i non fece, nè uolse fare alcuna delle cose sopradette; ma ui acconsentì in alcuna delle [a] noue maniere sopradette; cioè, comandando, consigliando, consentendo, lodando, ricettando il malfattore, aiutandolo, participando, tacendo, non impedendo con parole, con opere, o con auiso, potendo, & douendo farlo, o non manifestandolo, come s'è detto di sopra

[a] Cap. 11. nume. 13. & in cap. Praecedenti. nume. 41.

al suo luogo.

Per la † dichiaratione di questo ne segue primieramente, che chi con molti uniti insieme con un caporale andò à rubbare, o à fare danno, peccò mortalmente; con obligatione di sodisfarlo tutto; ancor che gli altri non restituiscono le lor parti. [a] &; se non furono uniti à questo modo insieme, ma un fu cagion del danno, che gli altri fecero, per alcuna delle sopradette maniere, [b] è obligato à tutto quello, di che fu cagione; non restituendo il principale. Ma, se non fu cagione, che gli altri rubassero, o dannificassero, altrui, non è obligato à restituire, se non quella parte sola, che pigliò, o dannificò, secondo Innocentio Quarto, [c] communemente approuato. 130

[a] l. 1. si famul. fur. fecis. l. ita uulneratus. ff. ad. l. Aquil.
[b] In cap. 11. nu. 12. & supra proximo. §.
[c] In cap. Sicut dignum. de homicid.

Il secondo, che, se molti entrano in una uigna senza saper l'uno dell'altro, & ciascuno piglia un grappolo d'uua, di modo che non ue ne resti, niuno d'essi pecca mortalmente, nè sono obligati à restituire: poi che nessun di loro fece danno notabile; nè fu cagione, che tutto quel danno si facesse, nè ui acconsenti, nè lo uide fare.

Il † terzo, che, se s'inducono l'un l'altro à pigliar tutta la uua di quella uigna, & fanno notabile danno, ogni uno d'essi pecca mortalmente; ancor che un solo la pigliasse: poi che ciascun hebbe proposito attuale, o uirtuale di far danno notabile. Et cosi ogni uno è obligato à restituire ciò che pigliò; & anco tutto il danno, di che fu cagione, se però gli altri non restituiscono. Il quarto, che se tutti entrarono insieme senza esser l'uno cagione dall'entrare dell'altro, ogni un d'essi pecca mortalmente: poiche, consente nel danno notabile, ch'egli uedeua fare: Benche non sarà obligato à restituire, se non ciò, ch'esso pigliò. 131

Il quinto, che colui, che consiglia male, non solo pecca, & è obligato à restituire, quando con malitia, & con inganno dà il suo consiglio, ma anco quando il dà con buona fede; & fa errore per non porui quello studio, & diligentia, ch'esso deue, per sapere la uerità. Et per questo, chi ha da consigliare, non si confidi troppo nella sua stessa prudentia; & uegga prima ciò che in quel caso si deue fare, per non errare, nè esser cagion d'errore; nè restare obligato à restituire i danni, che seguono per il suo consiglio, secondo tutti, & [d] Gabriello.

[d] In 4. d. 15. q. 17. artic. 3. dub. 2.

Il

132 Il † sesto, che chi procura, che il Re, o signore, o giudice fauorisca alcuno à non restituire la roba d'altri, o ciò, che si deue dare, o che non ue lo constringano, come molti signori, & cortegiani del Re, o di altro Prencipe, & Auuocati, & Procuratori fanno, pecca mortalmente.

Il settimo, che chi loda alcuno di sottile, o gagliardo, & lo uitupera di poco giudicio, & di animo uile, & da poco, & con queste parole lo muoue à far danno al prossimo, pecca mortalmente, & è obligato à sodisfare tutto il danno, che ne segue.

133 L'ottavo † che il medesimo si ha da dire, di chi intende che alcun'habbia fatto danno ad altri da sua parte, & lo ratifica, & lo tien per bene. Il quale solamente procede (secondo Angelo) quando colui, che fece danno, non l'haurebbe fatto, se non pensasse che colui (nel nome del quale egli dannificò) lo ratificaua: però poche uolte (à nostro parere) haurà loco questa limitatione: percioche poche uolte, o non mai accascherà, che uno danneggi in nome d'un'altro, che non pensi ch'esso lo torrà per ben fatto. Percioche, se ben altri in suo nome fece danno, & à lui non piacque, che fosse fatto in suo nome, ancor che l'opera in se li piaccia, non è obligato à restituire, ma nondimeno [a] pecca.

Il nono, che il testimonio, ch'è dal giudice legitimamente interrogato, s'ei sa il tale furto, & sapendolo lo tace, & per questo il dannificato non può ricuperare il suo, pecca mortalmente; & obligato à restituire. [b] Ma s'ei restò di dirlo per tema di alcun pericolo del suo stato, o della sua persona, o de' beni, non pecca mortalmente secondo S. [c] Antonino.

134 Si † deue però notare, che se il Vescouo publicò la scommunica contra quelli, che non manifestano chi fece tale furto, colui, che'l sa, non ha da manifestarlo, finch'egli non ha fatte le ammonitioni, secondo l'ordine della correttione euangelica, & ueda d'indurlo à restituire. Et, se il ladro restituisce, non l'ha da manifestare; & nè anco, s'ei non restituisce, non potendo prouare il furto. Percioche, quando si comanda, che chi sa la tale, ò tal cosa, la dica per uia di denuntiatione, s'intende di colui, che la sa, di tal maniera, che può prouarla, come io in altra parte ho [d] detto, saluo quando il prelato è tale, che non haurà da farli alcun danno, & si spera, ch'egli habbia à far uti-

[a] Per notata in ca. ex eo. de sentent. excom. li. 6. & Ratihabitionem. cap. Ratū de reg. iur. lib. 6.

[b] Ca. 1. de crim. fals.

[c] Secunda part. tit. 1. cap 19. § 7. & arg. cap. quisquis. 11. q. 3. & Scot. 4. d. 15. q. 2. Syl. Restitut. 3. q. 6.

[d] In repet. ca. Inter uerba. 11. q. 3. parte. 125. & seq. & nu. 778.

le, come padre. [a] † Ma se il ladro non uuol sodisfare & colui, che l'ammonisce può prouarlo, lo deue manifestare, perche altramente facendo, incorrerebbe nella scommunica, & sarebbe obligato à restituire il danno, che per il suo tacere fosse seguito: [b] se però non tacesse per giusto timore, come s'è detto. Non habbiamo senza cagion detto [per uia di denuntiatione] percioche, se la cosa è meza prouata per un testimonio intero auanti al giudice, o è integramente prouata la fama, che l'habbia fatto, & per compimento della pruoua si comanda, che chi lo sa, uenga à testificarlo, [c] colui deue dire, & deporre quel ch'egli sa; ancor ch'egli non habbia fatta l'ammonitione euangelica, nè lo possa prouare. Percioche non li commanda, che denuntij, ma che testifichi. [d] saluo, se sono persone, che il loro testimonio non si ammetterebbe per esser parenti, ò per altre cagioni, delle quali [e] appresso si dirà.

[a] Cap. hoc uidetur 22.q.5.

[b] Ioan. de Anca. in ca. qui cum fure. de fur.

[c] Iusta cap. fi. de iure iur. & cap. ad nostram. eod. tit.

[d] In cap. 23. nu. 46. & sequent.

IL decimo † che colui, ch'è posto per guardia della città, o del campo, & non fece resistenza al danno notabile, che uidde farsi, almeno dando uoce, pecca mortalmente, con obligatione di restituire in *solidum*.

L'VNDECIMO, che colui, che sa, che alcuno uoglia rubbare cosa notabile, & che egli non è obligato per l'officio suo ad impedirlo, pecca mortalmente, se malitiosamente egli tace, ma non è però obligato à restituire. Et, se lascia di farlo senza malitia, ma per negligentia, o per non uolere intromettersi ne' negotij altrui, non pecca almen mortalmente. Che se per ragione dell'officio suo, o dignità è obligato à tenere, & fare giustitia, per esser Prencipe, o giudice, pecca, & è obligato à restituire, secondo la mente di S. Tomaso, aggiungendo à quella, l'opinion [f] di S. Antonino, d'Angelo, e quel che i nostri sentono, [g] & che noi habbiamo in altra parte [h] detto.

IL duodecimo, che il giudice, che non ha fatto restituire alla parte, potendo, o che sia republica, o che sia persona particolare, peccò mortalmente, con obligatione di restituire, secondo Scoto communemente [i] approuato.

[f] Secunda secundæ. q.62. artic.7.

[g] In cap. Quantæ sent. excom.

[h] In cap. Inter uerba. 11 q.3 pag. 208. nume. 704.

[i] In 4. d. 15. q. 2.

IL decimoterzo † che il tutore, o curatore, o procuratore, & fattore de' negotij altrui, & il figliuolo, che tratta le cose di suo padre, & in nome de' loro principali, & per loro utile fanno danno notabile ad alcuno, peccano mortalmente, & sono obligati à restituire tutto il danno; se però i principali non

lo resti-

lo restituiscono. Percioche, se egli hanno ancora carico de' lor negotij, & delle robbe, ben possono restituire in nome de' lor principali, & farebbono da prudenti se lo facessero, & di modo, che poi non potessero loro i padroni raddimandarlo. † Et se non hanno piu il carico dell'amministratione; & sono cosi poueri, che non possono sodisfare, debbono dirlo à i principali, se non sanno, accioche restituiscano. Et se essi non uogliono sodisfare, basta ch'essi habbino proposito di sodisfare, quando potranno. Nè sono obligati à prenderlo occultamente per sodisfare, che, s'essi possono sodisfare, sono obligati à restituire fino à un ultimo quattrino. Et dopò che haranno restituito, possono prendersi occultamente de' beni de' principali altro tanto, quanto pagarono per loro, osseruando le circostantie necessarie dette di sopra, [a] di quelli, che secretamente tolgono ciò che si doueua loro. Possono anco prima che paghino del loro, torre delle robe de' principali (ancor che non ui siano obligati) tutto quel, ch'è necessario per sodisfare.

138

[a] Supra 20. ca. nu. 3

Il decimoquarto † se tolse alcuna cosa à colui, alquale non dispiacque, ch'egli la prendesse, o la dispensasse, o la donasse, ma che à quel modo occultamente la prendesse, peccò, ma non già mortalmente. Percioche questo suo prendere, o tenere, o donare, non è contra la uolontà del padrone, ma bene il modo solo di prenderla, che non basta à far peccare mortalmente come dicono Adriano, [b] e'l Gaetano. [c] Il che molte uolte fanno i figliuoli per uergona del padre loro, o per altro rispetto: & gli schiaui, & seruitori togliendo a' padroni pane, o frutti per mangiare, credendo, che il signore loro lo darebbe, se li fosse dimandato, o se ui fosse presente; benche ad esso non piacesse, che occultamente li fosse tolto. † ma quando lo tolgiono per darlo altrui, o per darlo fuori di casa, o per uenderlo, peccano mortalmente. Percioche, non solo il modo, ma anco il fatto è contra la uolontà del padrone; ancor che hoggi ne piglino un poco, domani un'altro poco, & hoggi un danaro, domane un'altro, tanto che il furto cresca in notabile quantità, & habbia sul principio intentione di prendere notabile quantità, se bene à poco à poco. Non peccarebbe però mortalmente, s'egli hauesse sempre uolontà di prender poco. Ma nell'uno & l'altro caso sono obligati à restituire, se il danno fu notabile. Di che si pare, che si può trouar furto, che non

139

140

[b] In 4. de rest.
[c] In summa uerbo furtum. pag. 21.

sia peccato mortale, & obblighi à restituire sotto pena di peccato mortale. Benche altri tengano, che il furto, che arriua à notabile quantità, è mortale. Il decimoquinto che colui, che impedisce Giouanni, che ua ad impedire Pietro, accioche non rubbi, peccarebbe, & sarebbe obligato à restituire: Benche egli non l'aiuta in cosa alcuna: percioche, non solamente non lo impedì, ma anco disturbò colui, che lo uoleua impedire, come l'appuntò il Medina: [a] peccarebbe anco con obligatione di restituire, colui che mandasse alcuni serui, o amici à spauentar con spade nude alcuno per burla, o gioco, se di ciò ne seguisse danno: se però non facesse tutta la diligentia, & cautela debita, che non ne seguisse notabil [b] danno.

[a] In.C.de restitu.in fol.39.

[b] Arg. cap. presbiterum & cap. lator. de homic.

DE' PADRI, CHE PRENDONO de' beni de' lor figliuoli.

SOMMARIO.

141 *I Beni peculiari sono di quattro maniere, cioè castrensi, quasi castrensi, auuentitij, & profettitij, de' quali il figliuolo ha diretto dominio, nè il padre ui ha nulla che fare.*

142 *I Beni quasi castrensi sono quelli, che il figliuolo guadagna in qualche officio publico, & anco quegli, che il cherico ha per il suo officio chericale, & quel, ch'egli ha guadagnato essendo cherico.*

143 *I Beni Auentitij sono quelli, che il figliuolo hereditò di sua madre, o de' suoi parenti, ò amici, ò gli acquistò per sua industria, ò per buona fortuna. De' quai la proprietà è del figliuolo, & l'usofrutto del padre.*

144 *I Beni Profettitij sono quegli, che il figliuolo ha hauuto dal padre, ò per suo rispetto, ò de' suoi beni, il dominio, & l'uso frutto de' quali è tutto del padre.*

145 *Donare regolarmente non può il padre al figliuolo, nè il figliuolo al padre, eccetto che in alcuni casi.*

146 *La Donatione fatta dal padre al figliuolo, uale ne' casi, che uale la donatione, fatta dal marito alla moglie, & dalla moglie al marito.*

147 *La Donatione, che fa il padre al figliuolo uale, quando ella non*

è nè

è nè espressa, nè tacitamente riuocata in uita da esso padre.

148 *Il Figliuolo, che serue piu de gli altri fratelli il padre, deue hauere piu de gli altri.*

149 *La Donatione fatta dal marito alla moglie, ò dalla moglie al marito dopo contratto il matrimonio per uerba de presenti, ò prima per quel tempo, ch'ei sarà contratto, non uale nulla.*

150 *Il Legato fatto dal padre alla figliuola à chi si deue.*

141 PResupponiamo † primieramente, che quattro maniere di beni, o peculij possono tenere i figliuoli in uita del padre; cioè, castrensi, quasi castrensi, auuentitij, & profettitij. Il secondo, che i castrensi sono i beni, che il figliuolo guadagna nella guerra, essendo Capitano, Alfiere, Caualliere, Soldato, Marinaio, Remiero, Padrone, Piloto, o altro officiale per la guerra necessaria, che in terra, o in mare si fa [a]. Questi beni, che il figliuolo per questa uia guadagna, o gli si danno, non solamente quanto all'usufrutto, ma etiandio quanto al dominio, sono del figliuolo, & il padre non ui ha che fare, secondo tutti. [b] Il terzo † che i beni quasi castrensi sono 142 quelli, che il figliuolo guadagna in alcun'officio publico, come di Medico, di Auuocato, di Scriuano, di Maestro, o di alcuna delle sette arti liberali, ò di qual si uoglia altro officio publico, per il quale gli si dia publico salario, o dono del Re, o della Reina, o della republica. [c] Et anco quello, che il Cherico tiene per officio suo Chericale, o per suoi beneficij, come si uoglia, che siano. Benche alcuni facciano differentia fra questi per cagion di potere, o non potere testare (per essere ecclesiastici) conforme ad una glosa singolare; [d] la cui uerità si dirà appresso; [e] ma non è però per cagion di essere, o non essere castrensi, & essenti della potestà paterna. Qual si uoglia altri beni di Cherici anco (almeno i guadagnati dopò l'ssere Cherici) sono quasi castrensi, [f] secondo l'Hostiense, il Panormitano, & la commune: ma se questo ha luogo di costume, o nò, appresso si dirà. Et in questi beni quasi castrensi, il padre non ha nessuna potestà; si come egli non l'ha ne' castrensi [g].

143 Il quarto † che i beni, o peculij, che chiamano auuentitij, sono quelli, che non sono castrensi, nè quasi castrensi, ma glieli diede suo padre, nè sono de' beni di lui, nè gli hebbe per suo ri-

[a] l. Castreuse ff. de Casteen. pecul. cum ei anoot. & in rubr. C. eod.

[b] l. fin. C. de inoffic. test. l. 1. §. fin ad Macedon. Bart. in l. forte. ff. de Castrens. & in trac. de du. fret.

[c] l. cum multa. C. de bon. quæ lib.

[d] Ib c. Præsenti. de offic. ord. lib. 6.

[e] Su cap. 24. in interrogatione de beneficiatis.

[f] Auth. presbyteros C. de Episc. & cler.

[g] l. Non solum. C. de donis quæ liber.

spetto principalmente, ma sono quelli, ch'esso hereditò di sua madre, o de' suoi parenti, o amici, o gli acquistò per sua fatica, o per industria, ò per sua buona fortuna. [a] Di questi beni, o peculij auuentitij la proprietà è del figliuolo, l'usufrutto è del padre, mentre che uiue, communemente. [b] Benche in alcun caso ogni cosa sia del figliuolo: come quando colui che glieli donò, o lasciò per testamento, commandò, che il padre non ne hauesse l'usufrutto, o successe egualmente col padre ne' beni de' fratelli, [c] come succede per legge commune: [d] Benche non per quei di questo regno nè di Portogallo, secondo i quali il padre solo succede al figliuolo, benche egli habbia fratelli, & esso non è obligato à diuiderli con gli altri fratelli, secondo tutti [e].

[a] Per notata vbi supra.

[b] l. Non solum. & l. cum oportet. C. de bonis lib.

[c] Auth. C. de bonis quæ lib.

[d] Auth. idem. C. de bon. quæ lib.

[e] l. fi. C. colla. l. Antiquis. C. de inoffic. testam.

I Beni, † o peculij profettitij sono quelli, che il figliuolo ha hauuto dal padre, o per suo rispetto, o de' suoi beni, per cose, che non sono di guerra, nè di officij publici. Et in questi tutto il dominio, & l'usufrutto sono del padre. A' me nondimeno pare, che sono alcuni beni misti, parte profettitij, parte auuentitij, cioè, che il figliuolo guadagna con sua industria, & fatica co' beni del padre, o in quei (dica come li piace Siluestro) il quale uuole, che ciò che si guadagna con que' beni, ò si guadagna al padre, o è furto. Quello però, che il figliuolo merita per sua industria, & fatica, è suo; & ha da prendersi tanto di piu di quel che i suoi fratelli si prendono, che non s'affaticano, o almeno, quanto haurebbe, se fosse forestiero, & huomo libero, che guadagnasse perciò con la sua industria, & fatica. Il che è uero, quando il figliuolo non era obligato à mantenere il padre, per hauer egli con che nodrirsi, & espressa, o tacitamente protestò, [f] che il padre li deuesse dare per suo seruitio ciò ch'egli darebbe ad un'altro strano, s'egli non lo seruisse: & ancor per cagion che il padre li potrebbe dare, o lasciare altro tanto, quanto darebbe à uno strano per altri simili seruitij, senza por quello nel conto della sua legitima, secondo la mente di Bartolo, [g] & benche questi due detti si raccolgono da quel che appresso si dirà, [h] però emmi parso dichiararlo quì, per esser cosa cotidiana, & da altri poco risoluta.

[f] Arg. l. Si quis à liberis. § idem fin. ff. liber. agnos.

[g] In l. 1. §. Castrense. ff. de Castrens. pecul. & l. si donatione. C de colat.

[h] Infra. eod. ca. nu. 145. & nu 148.

Il quinto, † che non uale la donatione, che fa il padre al figliuolo, ch'è sotto il suo gouerno; nè quella, che fa il figliuolo al padre, perche si reputano una medesima persona: [i] eccetto che in alcuni casi; cioè, quando il padre dona per dote, ò per sposa-

[i] l. fin. C. de impuber.

sposamento, [a] & quando dona qualche cosa mobile al figliuolo, che ua alla guerra, [b] & quando gli concede l'usufrutto, che ha ne' beni auuentitij del figliuolo. [c] & quando esso padre li dona per seruirgli, che da lui habbia hauuti, quanto sarebbe obligato à dare ad un'altro seruitore, che gli hauesse fatti que' seruigi, secondo Bartolo communemente approuato. [d] Et basta per la conscientia, che quelle cose sian la uerità. [e] Ma per il foro esteriore si ha da prouare: & non basta che il padre dica, che cosi è uero; secondo il medesimo. [f] Percioche non si crede à colui, che dice hauere riceuuto il seruigio, quando ciò dice per fondare in esso quella cosa, che senza essa per legge non si può fare; come è in questa donatione, secondo il medesimo, & la commune. Et se il padre dona al figliuolo, & si dubita, se ciò ha fatto per pagarlo de' suoi seruigi, & meriti, o per semplice liberalità, si ha da presumere, che l'habbi fatto per pagarlo, precedendo però i seruigi. Percioche, altramente si ha da presumere, che lo faccia per semplice liberalità, secondo la glosa communemente [g] approuata.

146 Vale † anco la donatione fatta dal padre al figliuolo in tutti que' casi, ne' quali uale la donatione fatta dal marito alla moglie, o dalla moglie al marito, secondo Azone. [h] La donatione fra il marito, & la moglie, & quella fra il padre, e'l figliuolo, sono communemente eguali; & per conseguente uarrà, quando il Rè dona al suo figliuolo, [i] & quando il padre non se ne fa per ciò piu pouero. [k] & quando la donatione è dopò la morte del padre. [l] & quando si fa, perche il figliuolo consegua alcuna dignità, o honore. [m] Vale etiandio, quando il figliuolo è mancipato, & liberato dalla suggettione del padre, & per quello è, che la donatione, che fa la madre al figliuolo, uale: [n] percioche egli non è suggetto alla sua potestà [o] legale.

147 Vale † ancora, quando il padre, nè espressa, nè tacitamente riuoca la donatione in uita, percioche con la morte sua si confirma, & uale come legato. Egli si deue però notare, che quantunque uaglia la donatione del padre, & della madre fatta al figliuolo, che non è remuneratoria, & ancor con la lor morte si confermi, per non hauerla riuocata in uita, però se ella eccede la quantità, della quale i padri possono liberamente disporre, secondo la uarietà della legge, & de' uarij regni, & se pregiudica alla legitima de gli altri figliuoli, si ha da riuocare tanto,

[a] l. Pomponius l. si ladelphus. ff. famil. herc. & ff. de collat. bon. & de collat. dotum per totum.
[b] C. famil. herc. l. 4.
[c] Vt in l. cum oportet & l. cum non solum. §. Sin autẽ. C. de bon. quę liber.
[d] l. 1. §. Castrense. ff. de Castrens. pec. ff. de donat. l. de colla. & l. fratres à fratre. ff. de cond. indebit.
[e] Arg. not. c. tua, & 15 qui de spons.
[f] In l. si forte. ff. de. Castrens. pec.
[g] In d. l. si donatione. C. de collat.
[h] In summa de donat.
[i] Argu l. pen. C. de donatio. inter uir. & uxo.
[k] Ca. donatio de donatio. inter uir. & uxor. & l. si sponsus. §. penul. & fina. & l. quod autem. §. 1. ff.
[l] Arg. l. interim. ff. eod.
[m] Arg. l. adipiscendę. ff. eod.
[n] Arg c. constitutu de restit in integ.
[o] §. fœminæ. instit. adopt.

di queſta donatione, quanto è neceſſario, accioche non ui ſia il pregiuditio de gli [a] altri.

Il ſeſto † che ſe un figliuolo ſerue à ſuo padre, & gli altri nò, benche il padre per uia di remuneratione de' ſuoi ſeruigi poſſa darli tanto, quanto il ſuo ſeruigio ualeua, & quanto darebbe à un'altro ſtrano, nondimeno, ſe eſſo non gli dà nulla, nè il figliuolo fece patto in uita del padre, che gli ſi pagaſſero i ſuoi ſeruigi, almeno come ad uno ſtrano ſi pagano; nè proteſtò di uoler dimandare alcuna coſa ad eſſo, o a' ſuoi heredi, dopò la morte del padre non potrà dimandare a' ſuoi fratelli heredi, che li paghino queſti ſuoi ſeruigi, percioche ſi proſume ch'ei gli habbia fatti per amor filiale. [b] Il ſettimo † che la donatione fatta dal marito alla moglie, o dalla moglie al marito, dopò contratto il matrimonio de uerbo de preſenti, o prima, ma per quel tempo che gia ſarà contratto, non ual nulla; & il donatore la può riuocare prima ch'ei muoia, quando li piacerà; [c] benche ſi faccia per terza perſona, & per uia di remiſſione di debito: [d] ſaluo quando l'Imperadore, ò il Rè dona all'Imperadrice, o alla Reina, o eſſe donano à eſſi. [e] Et quando colui che dona, dà danari per rifarſi coſe, che ſi bruciarono. [f] Et quando † chi dona, non ſi fa piu pouero per quella donatione; benche colui, che riceue, ſe ne faccia piu ricco; & quando chi riceue, non ſi fa piu ricco, ſe ben colui che dona ſi fa piu pouero. Et quando ſi dona per il tempo, nel quale il matrimonio finiſce; cioè che allhora la coſa ſia del marito, o della moglie, quando ſarà morto un di loro. [g] Et quando la donatione ſi fa per cagion della morte: percioche quegli à cui ſi fece il dono, l'habbia dapoi morte di chi lo donò, pur ch'egli non ſi priui della facultà di riuocarla in uita. [h] Et quando la moglie dona al marito, per conſeguirne alcun'honore, o dignità. [i] Et quando il marito mentre che dura il matrimonio rilaſcia alla moglie tutta la dote promeſſa, o una parte di eſſa, [k] La rilaſciatione però di altri debiti non uale. Et quando il marito aſſegna alla moglie, un tanto il meſe, o l'anno, o per tutta la uita il uittò di lei, & de' ſuoi figliuoli, & ſeruitori; cioè, che non eccedа la ualuta de' frutti della dote. [l] L'ottauo, quando laſcia alcuna coſa alla figliuola, alla quale egli è obligato dar la dote, che ſe la pigli in pagamento, o parte di pagamento di eſſa. [m] Perche per giuſtitia ſe le deue debitamente.

148

149

150

[a] l.1.C.de in offi.donat.& l.1.C.de inoffic.dot.

[b] Arg.l.Neſſennius ff.de neg.geſt.l.1.& l.alimenta,C.eo.

[c] l.1.ff.de donat.inter uir.& uxor.

[e] l.ſi ſponſus.ff.eo.

[d] C.eod.l.pen.

[f] ff.eo.l. quid ſi uir

[g] l.ſed ſi interim.ff.ſe eo.

[h] Secundum glo.in d.l.ſed interim.

[i] l.quid adipiſcendę.ff.eod.

[k] Gl.fin.& ibi Cyn.& Bald.in l.ſi conſtante.C.de donat.ante nupt.

[l] Vt tenet glo.in l.Ex annuo.ff.de don.inter uir per illum textum.

[m] Ca.Qui abſtulerint.12.q.2.

DAL

DAL DETTO SEGVITANO
le interrogationi seguenti.

SOMMARIO.

151 *Il Padre come pecca mortalmnnte contra il settimo precetto, s'ei toglie al figliuolo de' beni castrensi, ò quasi castrensi, ò auuentitij.*

152 *Il Padre, che per forza, ò per inganno fa rinontiare alla figliuola la legitima, & le fece giurare, & perciò fu fraude enorme, è obligato à restitutione.*

151 S'EI † tolse alcuna cosa notabile à suo figliuolo, che staua soggetto à lui, de' beni castrensi, ò quasi castrensi, peccò mortalmente, con obligatione di restituirla. [a] Il medesimo se si usurpò alcuna cosa de' beni auuentitij, quanto alla proprietà, uendendola ad altri, ò occultandola, per torlasi; ò lasciò perdersi per malitia, ò che ne riceuesse, ò che non ne riceuesse l'usufrutto: & gli altri fratelli, & heredi restarono obligati dopò la morte d'esso padre à sodisfare il danno predetto, quando si diuidono le facultà. Ma quando il padre ne haueua l'usufrutto, & non dannificò la proprietà, ma solamente i frutti, nè esso, nè i fratelli sono obligati à restituire: ma s'egli non ne haueа l'usufrutto, sono obligati alla restitutione [b].

152 S'EI † per forza almeno riuerentiale, ò per inganno egli inducesse sua figliuola à renuntiare la sua legitima; & à giurare, che si contenterebbe della sua dote, che fu meno, che la sua legitima; & che non haurebbe hauuto ricorso à i beni di suo padre, peccò mortalmente, con obligatione di restituire. [c] Habbiamo detto [per forza almeno riuerentiale, ò per inganno] percioche di altra maniera non è peccato, anzi si ha da osseruare il giuramento; se ben u'interuenisse il danno, che chiamano enorme, ò enormissimo nel foro della conscientia, ma non nell'esteriore. percioche interuenendoui cosi fatto danno, si presume, che ui sia inganno, secondo Pietro d'Ancarano. [d] Et la prosuntione cessa nel foro della conscientia. [e] Con la quale

[a] Ca. quid abstulerit. 12. q. 2.

[b] Ang. uerb. Peculium. §. 24. Syl. eod. tit. q. 15.

[c] Arg. à Contrario. c. Quamuis, ubi Domini. & alij. de pactis. lib. 6.

[d] Cons. 38. & in regno Accessorium. de regiur. lib. 6. & latè Decius consi. 180.

[e] Iuxta notata in c. Is qui & ca. Tua de spons.

concordia si potranno per auentura concordare le opinioni contrarie referite da [a] Decio. Non uale la rinuntia, nè l'obligatione fatta prima che la professione; ancor ch'ella fusse fatta con giuramento, ò in fauore di qual si uoglia cosa pia, eccetto di licentia del Vescouo, ò del suo Vicario due mesi auanti la professione. La quale anco non ha effetto, se non dopò fatta la professione, come dice il Concilio Tridentino nella Sessione 25. del Cap. 1.

[a] In d.consil.180.& consil.26. & 128.

DEL MARITO, CHE PRENDE *della roba di sua moglie, et della moglie, che prende di quella del marito.*

SOMMARIO.

153 *Il Marito pecca mortalmente usurpandosi i beni parafrenali della moglie.*

Beni Parafrenali sono quelli, che la moglie serba per se, oltre la dote, ch'ella da al marito.

La Moglie può far elemosina de' beni del marito à chi è in estrema necessità, & ad altri poueri; secondo l'usanza della sua terra: nè in altre cose può dispensare la roba del marito senza licentia.

154 *La Moglie in otto casi può donare della roba del marito.*

155 *La Moglie può dispensare de' suoi beni parafrenali, & dè' suoi guadagni, s'ella ha dote sufficiente.*

156 *La Moglie, che ha marito prodigo, & dissipatore, può nasconde re de' suoi beni per potere nelle necessita prouedere alla sua famiglia.*

SE † il marito pigliò per se, o diede ad altri alcuna cosa notabile de' beni, che oltre la dote teneua la sua moglie, che la legge chiama parafrenali, peccò mortalmente: percioche egli si usurpa l'altrui cōtra la legge. Beni parafrenali sono quelli, che la dōna riserba per se, oltre la dote, che al marito diede per suo mantenimento, & peso del matrimonio. [b] Se la moglie pigliò per se, o diede della roba del marito in notabile quantità, contra

[b] l. Si ergo. §. Dotis ff. de iur. dot.

contra la sua uolontà a' parenti, ò in giuochi, ò in confettioni, ò in altre cose simili peccò mortalmente, con obligatione di restituire. [a] Percioche ella non può donare de' beni del marito, ò communi, senza licentia, di lui etiandio per conto d'elemosina, saluo che ne' casi seguenti. Il primo è, colui, ch'è in estrema necessità: pur che perciò il marito non ne incorra in un'altra tale. [b] Il secondo è, se è usanza in quella terra, che la moglie dia elemosina di pane, & uino; percioche si presume, che il marito ne sia contento, benche egli espressamente gliela prohibisca. Percioche la moglie può creder, che il marito faccia questo, accioche ella non doni di souerchio. Et s'ella crede, che egli non uuole, che à nessun conto essa doni, non può dare, secondo S. [c] Antonino.

[a] Tho. Secunda secundę.q.62. artic.1.

[b] Cap.pasce. 86. d.

[c] 2.part.tit.11.c.19. §.1.arg.ca.Per tuas. 3.de sym.

154 Il terzo è, † quando si fa per schiuare alcun danno temporale del marito; come fece Abigail. [d] Et per la medesima ragione, se la fa per schiuare il danno spirituale, come quando il marito è cattiuo, & maluagio, & essa dona moderatamente, accioche Iddio l'illumini, & lo riduca à penitentia, purche senza scandalo di lui la faccia, [e] Il quarto è, quando il marito è priuo di giudicio. Il quinto è, quando il marito è lontano: perche allhora il gouerno della casa appartiene à lei se per lui, ò per il suo superiore non si ordina altra cosa, secondo il Palude. [f] Ma perche, nè i suoi detti, nè le sue ragioni si prouano per legge, è piu sano à dire, che in questi duo casi ella non può donare piu di quello, che suo marito essendo sano, ò presente, soleua dare. Il sesto è, quando il marito le assegnò certa cosa per uitto, & ella ne risparmia, & salua una parte per farne elemosine, secondo il medesimo [g].

[d] 1.Reg.25.

[e] Arg.cap.nihil, de præscrip.

[f] In 4.d.15. q.3.art. 6.conclu 2.

[g] Vbi supra.

155 Il settimo è, † s'ella ha beni parafrenali, de' quali ella può disporne à sua uolontà, saluo se l'uso, ò statuti della terra disponessero altramente. L'ottauo è, s'ella hebbe dote sufficiente, & sa fare alcun'arte: come tessere, cucire, lauorare, uendere, comprare, ò altre simili cose, con le quali (senza mancare alla debita amministratione della casa) ella guadagna. Et à questo modo si posson concordare le opinioni contrarie d'una glosa, [h] & de' Theologi. [i] poiche questi guadagni la donna può liberamente disporre: come tiene Bartolo. [k] pur che la sua famiglia non ne habbia di bisogno, percioche (per regola di carità) ella ha prima da soccorrere a' suoi, come santamente dice l'Astense

[h] l.sicut.ff.de oper. lib.

[i] Tho.Richar.& palud.

[k] In l.Caio.ff. de' alim. & ciba. leg.

BIBLIOTHECA SEMINARII CONCORDIENSIS

& pur che i beni, & il guadagno non siano communi fra'l marito, & la moglie: & il gouerno riserbato al marito come ordinariamente si uede essere nel Regno di Spagna.

156 SE † la donna ha marito prodigo, & dissipatore, & nascon de i beni contra la sua uolontà, per potere in tempo di necessità prouedere al bisogno d'amendui, & della commune famiglia, ella non è obligata obedirli, se esso li commanda, che li dia tutto quello ch'essa [a] tiene.

[a] Ang. uerb. furtũ. §. 35.

DI QVELLO, CHE I FIGLIVOLI prendono, & donano delle robe del padre loro.

SOMMARIO.

157 Il figliuolo non può torre de' beni del padre, senza licentia, per nessuna cagione.

158 Il figliuolo non può torre i beni del padre donati in peculio, nè i profettitij, ne i frutti de gli auuentitij, contra sua uolontà.
Il figliuolo, dopò la morte del padre è obligato à communicar co' fratelli i beni souerchi, ch'egli ha hauuti dal padre, in uita, ò in morte di lui.

159 Il figliuolo è obligato dopò la morte del padre à diuidere co' fratelli le cose, che il padre li comprò in uita: ma non gliele consegnò.

160 Il figliuolo, il cui padre haueua in potere i suoi beni, può torsi in parte della legitima ciò ch'egli spese per lui nello studio.

161 Il figliuolo, che tolse i danari del padre per tenerli in peculio Profettitio, è obligato (morto esso padre) à diuiderli co' fratelli: ma nõ i guadagni, che cõ industria sua egli ha fatto cõ essi.

162 Il fratello è obligato à diuidere cõ gli altri fratelli i beni, che per solo rispetto del padre uiuente gli sono stati donati; & pagare i debiti, che il fratello uiuẽdo il padre ha fatto nello studio.

163 Il fratello morto il padre, è obligato à scontare nella sua legitima le spese necessarie, ch'esso padre fece per li suoi beni auuentitij,

164 Il fratello nõ è tenuto à diuidere cõ gli altri fratelli i beni, ch'egli ha guadagnati per cagion d'amicitia, ma morto il padre, è obligato à scontare nella legitima que' beni, ch'esso ha spesi in

uanità,

uanità, ò dishonestamente.

165 *Il Fratello è tenuto à scontare nella legitima ciò che il padre sforzato pagò per qualche suo delitto: ò ch'ei spese nelle sue nozze.*

166 *Il fratello morto il padre, è obligato à prendere per sua legitima le gioie, che il suocero donò à sua moglie.*

La moglie è patrona di quelle cose, che le furon donate nelle sue nozze da' suoi parenti.

SE il figlio tolse alcuna cosa notabile delle robe del padre suo, per tenerlasi contra la uolontà espressa, ò tacita di lui, peccò mortalmente, percioche il figliuolo non ha potestà alcuna nelle robe del padre, mentre ch'egli è uiuo; se non che egli ha da essere alimentato, s'esso non ha del suo. [a] Et per questo, ciò ch'esso piglia, ha da restituirlo al padre: ò almeno a' suoi heredi, per la parte, che à ciascuno ne tocca: se però prima il padre non glielo ha donato, secondo S. Antonino: [b] † Ancor che i beni, che hauesse tolti, fossero auuentitij, ò profetitij (per quello, che di sopra s'è detto) [c] o ancor che gli hauesse tolti per farne elemosina à colui, che non era in estrema necessità, o che se era in estrema, & esso potea soccorrerlo solamente con prestarglieli: per quel che habbiamo detto di sopra. [d] Ben può il figliuolo prenderli, quando per alcune ragioneuoli conietture si può credere, che il padre ne resterebbe contento. come quãdo egli ua con sua licentia in peregrinaggio: ò si ritruoua allo studio, & li pare, che il padre suo si contenti, ch'esso faccia quella elemosina, [e] la quale gli altri della sua qualità sogliono fare. Può anco prenderli, quando i beni auuentitij sono suoi, quanto alla proprietà, & quanto all'usufrutto: come sono quelli, che ne' casi descritti di sopra si [f] sono tocchi.

157

158 S'EI † tolse de' beni del padre donati in peculio, ò profettitij, o de' frutti gli auuentitij, che apparteneuano al padre, con sua uolontà; ma piu di quello, che li poteua il padre dare; per eccedere la sua legitima: & di ciò, che il padre può dare, ò lasciare à qual si uoglia strano, che per legge commune, sono alle uolte duo terzi, alle uolte la metà, [g] & secondo il regno di Portogallo è il terzo, [h] secondo quel di Castiglia il quinto, [i] & etiandio il terzo, per migliorare i figliuoli. Et se do-

[a] l. si quis à liberis §. idem de liber. agnosc.

[b] 2. part. tit. 1. ca. 15. §. 1.

[c] Supra eod. ca. nume. 153.

[d] Supra eod. ca. illatione. 8. nu. 60.

[e] Arg. l. si longius. ff. de iudic. cum ex annot.

[f] Supra. eo. cap. nume. 144.

[g] Authent. nouissima. C. de inoffic.

[h] Lib. 7. ordin. titu. 70.

[i] Lib. 7. & 8. adiuncta l ijs tauri.

pò la morte del padre non uuol communicare quel souerchio co' fratelli, pecca mortalmente con obligatione di restituire.[a] Il medesimo è, s'esso prende piu della sua legitima per donatione inualida di suo padre. S'ei tolse frutti d'alcuna possessione di suo padre in uita di lui, & dopo la sua morte, non uuol communicarli con gli altri fratelli, peccò mortalmente, se però il padre non glie li lasciò con intentione di pagarli con essi i suoi seruigi; ò glie li donò; pur che non ecceda ciò che poteua [b] donarli.

[a] Per supradicta iura.

[b] Bart. in tracta. de duob. frat. nu. 1. & 9.

S'ei † non uolse co' suoi fratelli diuidere le cose, che il padre li comprò; ma non gliele consegnò in uita; benche siano libri, arme, ò altre simili cose: che perciò, se li fossero state consegnate in uita del padre, sarebbono state beni castrensi, ò quasi castrensi: & interamente sarebbono del figliuolo; quanto alla proprietà, & quanto all'usufrutto, peccò mortalmente. Percioche, non essendo stati consegnati in uita, restano del tutto beni paterni, & si hanno à diuidere fra tutti i fratelli. Ancor che nel tempo, quando il padre comprò queste cose, il figliuolo fosse già dottore, ò huomo militare. Perche, accioche que' beni diuentassero castrensi, ò quasi castrensi, era necessario, che il padre inanzi che morisse glieli consegnasse.[c] Il medesimo si ha da dire de' libri, che il padre comprò, & consegnò al figliuolo stando nello studio; s'egli non si fece dottore; ò se non era emancipato: percioche questi non diuentarono beni castrensi. 159

[c] l. 1. C. de Castrensi pecul. lib. 2. Bart. in d. tract. nu. 16.

Bene † è uero, che il figliuolo non è obligato à pagarli quel prezzo, che costarono; se al presente non uagliono tanto: secondo una glosa,[d] da tutti approuata. Nè etiandio quel di piu, se il ualore de' libri accrebbe, secondo Rafaello, ma Lodouico Romano tiene il contrario, & à me pare, ch'egli dica[e] meglio. 160

[d] In l. illud. C. de collatio.

[e] Argu. l. secundum naturam. ff. de reg. iur. ca. qui. sentit. eo. tit. lib. 6.

Se il padre non hauea cosa alcuna del figliuolo, non sarà il figliuolo obligato à torsi in parte della legitima ciò che il padre spese per lui nello studio. Ma, se il padre haueua in suo potere il peculio castrense, ò quasi castrense del figliuolo, bene è obligato: percioche si presume, che il padre spendesse come amministratore de' beni del figliuolo, secondo Bartolo.[f] Benche in quello, che il debitore per sua ultima uolontà lascia al creditore, si distingue, se il debito era necessario, ò uolontariamente contratto, secondo la[g] commune.

[f] In tracta duorum fratrum. l. 1. 16. arg. C. de doct. promis.

[g] In l. Si cum dote §. si pater. ff. solu. mat. & in §. sciendũ l. 1. C. de rei uxor. actio. cap. officij de testamen.

S'EI

S'ei tolse † di suo padre alcun danaro, per tenerlo in peculio profettitio; & morto il padre non uolse diuidere co' fratelli; nè prenderlo in parte della sua legitima, peccò mortalmente. con obligatione di restituirlo: s'ei non hebbe però in pagamento di tali seruigi, & meriti, che fatti da uno strano obligarebbono il padre à darli altro tanto. [a] Il medesimo è, quando il padre comprò alcuna cosa in nome del figliuolo, il quale l'haueua meritato con la sua fatica [b].

161

S'ei guadagnò alcuna cosa co i danari del padre; dopò la cui morte non uolse diuiderla co' fratelli, peccò mortalmente, con obligatione di restituire; eccetto la parte del guadagno, che per sua fatica, & industria meritaua, come l'harebbe meritato ogni strano. Onde questo non si ha diuidere con gli altri: per quello, che di sopra s'è [c] detto.

162

Se † uiuendo il padre li fu donato, o lasciato alcuna cosa da qualche strano per rispetto solo del padre, & morto il padre non ne uolse dare la parte a' fratelli, pecca mortalmente. Perche quello è peculio profettitio. [d] Ma se li fu donato, o lasciato per suo rispetto, & non per quel d'altri, o in tempo, ch'era emancipato, non è obligato à [e] diuiderlo. Et, se non si conosce per quale de' sopradetti rispetti fu lasciato, o donato, si ha da conietturare dalla qualità delle persone, o dalla conditione, con la quale li fu lasciato, & da altre simili cose, che si hanno à giudicare, ad arbitrio di huomo da [f] bene.

S'ei non uolse pagare la sua parte de' debiti honesti, che fece suo fratello nello studio in uita di suo padre, che lo mandò à studiare, peccò mortalmente, con obligatione di restituire. [g] Benche egli non sia obligato à contribuire alle spese dello studio, ch'egli uuol continuare dopò la morte del padre, secondo Bartolo [h] & Baldo.

163

S'ei † non uolse scontare nella legitima sua, morto suo padre, le spese necessarie, che fece il padre per li suoi beni auentitij, o che risultauano in perpetua utilità di essi; hauendole fatte il padre con animo di ricuperarle, pecca mortalmente: con obligatione di restituire. Il contrario sarebbe, se le fece con animo di non dimandarle. Et s'egli non consta dell'animo suo, si presume (se sono poche) che le fece con animo di donarle. Perciochè, se sono cosi grandi, ch'eccedono il ualor de' frutti, [i] non si presumono donate: Se le spese però non erano ne-

[a] Secundũ mentem Bart. in d. tract. numer. 25.
[b] l. filij. ff. famil. hercisc.
[c] Supra eo. ca. facit l. fin. C. de collat. & Bart. in d. tract. numer. 23.
[d] Per supra dicta in hoc. eo. num. 154.
[e] l. 7. & si quid. ff. de usufru. Bart. ubi supra num. 7.
[f] l. 1. ff. de iniur. de lib. & cap. De causis de offic. de leg.
[g] l. Sed Iulianus. §. pen. ff. ad Maced. & Bart. in d. tract. numer. 16 & Bal. in addit. eiusdem.
[h] Vbi supra. nu. 17.
[i] Bartol. ubi supra num. 31.

cessarie per li medesimi beni, nè risultauano in perpetua utilità di essi, ma in utilità solo de' frutti, che il padre uiuendo ne raccoglieua, il figliuolo non è obligato à scontarli, morto il padre con la legitima sua. Percioche tutte le spese, che risultano in utilità de' frutti, appartengono al padre, poi ch'egli ne ha l'usufrutto, secondo Bartolo, approuato [a].

S'EI † trattò, & negotiò co' danari di suo padre, & non 164 uolse communicare co' fratelli quel che li fu dato per cagion di mercantia cosi come gli altri guadagni, peccò mortalmente, con obligatione di restituire. Il contrario è, s'esso li guadagnò con alcun Signore, o altra qual si uoglia persona, per l'amicitia, ch'esso ui haueua; ancor che essa amicitia nascesse per cagion della mercantia. Percioche questi sono beni auuentitij [b] suoi.

SE morto il padre egli non uolse scontare nella legitima sua que' beni del padre, ch'esso spese in giuoco, o in altra dishonesta, come accade alle uolte, che il padre dà a' suoi figliuoli danari, per comprar libri, & altre cose necessarie, & essi li spendono in giuoco, & dihonestà, peccò mortalmente, con obligatione di restiruire, secondo la mente d'una glosa, [c] & della commune di coloro, che sopra quella scriuono.

S'EI † commise alcun delitto, per lo quale il padre pagò 165 la pena, sforzato da alcuno ordine della terra, che uuol che il padre la paghi della legitima del figliuolo, & morto il padre non uolse scontare questa pena nella sua legitima, pecca mortalmente, con obligatione di restituire. Ma non già, se il padre senza essere costretto da tal ordine, & statuto, ma mosso da naturale pietà la [d] pagò.

S'EI non uolse nella sua legitima scontare le spese, che fece il padre nelle sue nozze, con animo di scontargliele, è peccato mortale, con obligatione di restituire. Ma se senza tale animo lo fece, il figliuolo non è obligato, come in dubbio si [e] prosume.

SE † le uesti pretiose, & festiue, & gli altri ornamenti, & gioie, 166 come sono perle, anelli, pietre pretiose, & simili cose, che il suocero donò alla moglie di suo figliuolo, & non erano ancora consumate, morto il padre, il figliuolo non uolse prenderle à conto della sua legitima, pecca, cō obligatione di restituire, se il suocero nel suo testamento no'l dichiarò. [f] Percioche non si può dire, che la confirmatione di queste cose per la morte si confirmasse:

[a] Dicto num. 22.

[b] Per supradicta id hoc ca. num. 143. & Bart. in d. trat. nu. 11

[c] l. illud. C. de collatio.

[d] Arg. l. lib. captus. C. de cap. & Bal. de duobus frat. nu. 31.

[e] l. 5. §. fin ff. de muner. & honor. Bart. ubi supra nume. 20. facit. l. Ex patre. §. filius cum gloss. ff. Famil. hercis.

[f] l. Ex parte cū glos. ff. fami. hercis. Bal. dict. de duobus frat.

Nè si prosume, che sia donatione, ma concessione, per douersi seruire di quelle cose. [a] Non è anco il figliuolo obligato porre à conto le uesti, & altre cose necessarie per l'uso commune di ogni dì, perche sono di sua moglie, per quanto da principio ualse la donatione, che il suocero le fece di queste cose. Non è anco obligato à torsi in conto le pretiose à quel prezzo, che si comprarono, ma à quello, che in tempo della morte del suocero ualeuano: nè anco à questo prezzo, se le ricchezze, o la dignità delle persone sono tali, & tante, che fanno presumere, che siano donate. [b] Non si ha etiandio à prendere in conto le uesti del funerale o del bruno, perche sono della [c] moglie.

SE egli appropriò à se le cose, che furono donate à sua moglie, da i parenti di lei, come quelle, che i suoi propri parenti le donarono, peccò mortalmente, con obligatione di restituire. Perche ciò, che i suoi parenti gli donano, è suo, & ciò, che i parenti della moglie donano à lei, è di [d] lei.

[a] Arg. l. id uestimentum. ff. de pere. & l. mortis in finem. ff. de donat. inter uir. & uxorem. & Bart. ubi sup. num. 21.

[b] l. filius. ff. de donat. Ang. peculium §. 24. & Syl. q. 12.

[c] Per glo. in leg. ex re domini. ff. de stipul. seruorũ. & Ang. peculium. §. 21.

[d] Bart. in .l. Sed si plures. §. interrogato. ff. de uulg. & pupil.

DE FALSARI.

SOMMARIO.

167 *Il Falsario è obligato à restitutione: se la falsità fu nella sostantia, ò nel peso, & s'egli non sa il dannificato, deue restituire a' poueri.*

168 *Il Falsario, che ritagliò, ò assottigliò moneta senza hauerne prima antorità, ò false scritture, ò si serue delle false, è obligato al danno, ch'indi ne segue. Al medesimo è obligato, s'egli usa malamente pesi, & misure.*

Il falsario, che nelle bolle del Papa lieua qualche lettera, o punto, che non è di sostantia, quanto al foro della conscientia, non è scommunicato.

169 *Il Falsario, che falsifica segni, o sigilli di Prelati, o d'altri, è obligato à restituire il danno.*

167 SE I † falsificò moneta, o nella sua sostanza, o nel peso, o nella forma: o si seruì, & spese la falsa, sapendo essere falsa, peccò mortalmente, secondo la mente di tutti. [e] con obligatione di restituire il danno: se però la falsità fu nella sostantia; cioè ponendo, o mescolando un mettallo per un'al-

[e] In cap. Quanto de iur. iur.

tro, [a] o pure nel peso. [b] Non è pero obligato al danno, se la falsità fu solamente nella forma, battendola, o facendola battere, senza hauerne la potestà, o ponendoui il segno & forma altrui senza consentimento di colui, di chi era, [c] Percioche nelle due prime falsità, dannificò il prossimo: ma non già nella terza. Et si ha da restituire à colui, à chi si fece il danno; & non potendo sapere chi gli fosse, a' poueri. [d] Nè lo scusa, che l'habbia riceuuta da altri, perche l'errore suo non deue essere nociuo ad altrui. Se però egli non sapeua, ch'ella fosse falsa; è scusato, durante la ignorantia. Ma poi che se n'accorge, resta obligato à sodisfare al dannificato, ancor che chi da esso l'hebbe, l'habbia spesa per buona; s'era però di notabile, ualore, altramente [e] nò.

[a] l. Paulus. ff. de solut. [b] l. 1. §. ff. de contrah. emp. [c] l. fine nomine. & l. qui nomine. ff. ad l. Cornel de fals. [d] Arg. cap. cũ tu de usur. [e] Per supradicta in hoc eod. ca. nu. 3.

S'EI † tagliò con forfici, o assottigliò con acqua forte alcuna moneta, peccò mortalmente: con obligatione di restituire. [f] saluo, se con l'autorità di chi fe batterla, tagliò tutto quel, ch'era di piu del giusto peso. Perche quelli, che per auttorità particolare la tagliano, sono obligati à restituire (quel di piu del giusto peso) al Re, o à colui, che la fa battere à sue spese, o colui, che la fa, se à suo conto si pone quel di piu, ch'ella pesa; poscia ch'egli riceue l'argento à peso, & lo ritorna à peso.

158

[f] In d. ca. quanto. de iure iur.

S'EI falsificò scritture con danno altrui; o si seruì della falsa, o sapendolo; o se malitiosamente la nascose, o se diede, o prestò danari al notaio; o lo pregò, perche scriuesse alcun testamento, o altra scrittura falsa, peccò mortalmente. [g] con obligatione di restituire tutto il danno, che n'è seguito. Et se le lettere erano del Papa, è scommunicato; & al Papa ne è riseruata l'assolutione. [h] ancor che non ne leuasse piu, che una lettera, o un punto; che non ne mutasse la sostantia, secondo la commune, [i] La quale non crediamo esser uera, almeno quanto al foro della conscientia: come io in altra parte ho detto, [k] con Giouanni Gersone: come anco non u'incorrerebbe colui, che corregge le lettere delle scritture, che piu non uagliono, per esser già spirato il uigore loro, secondo [l] Ricardo.

[g] Totum tit. ff. & C. ad. l. Corneliam. de fal. [h] Ca. ad falsariorũ, de crim. fal. [i] In ca. dura de crimine fals. & Pan in ca. ex litteris de fid. instr. [k] In ca. ad audientiam. 1. de rescr. [l] In 4. d. 18. artic. 12. q. 3.

S'EI falsificò peso, bilancie, o misure, o si seruì di esse, sapendo, ch'erano false, peccò mortalmente, con obligatione di [m] restituire.

[m] Ca. 2. de empt. & uendit.

S'EI † falsificò, segni, o sigilli di Prelati, o di qual si uoglia altro, peccò mortalmente, con obligatione di restituire il danno, secondo [n] S. Antonino.

161

[n] 2. part. tit. 8. cap. 18. §. 7.

DELLE

DELLE COSE TROVATE.

SOMMARIO:

170 *La cosa notabile non abandonata dal suo signore, se si ritroua si deue restituire al proprio patrone; fatta sopra ciò diligente inquisitione, se non darla a' poueri.*

171 *Il pouero, che ritroua alcuna cosa, della quale non si sa il proprio patrone, la può tenere per se tutta, ò in parte, se prima fattala denuntiare ne' luoghi publici, non comparisce di cui ella sia.*

172 *Il Tesoro nascosto sotto terra, è tutto di colui, che lo trouò nella sua possessione & se uiene trouato à caso in luogo d'altri, è la metà del trouatore, l'altra metà del padrone del luogo, ma s'ei uiene trouato studiosamente, è tutto del trouatore.*

173 *Il Tesoro, che uiene trouato dal creditore nella casa, ch'ei tiene in pegno, è il marito, che lo troua nella terra dotale, si deue diuidere co'l debitore, & con la moglie. Il medesimo deue fare il Liuellario, & chi ha il dominio diretto, col patrone, & con chi ha il dominio utile.*

174 *Il Dominio diretto & non utile è di chi tiene la proprietà & non l'usufrutto, & l'utile, & non diretto è di chi non è signore della proprietà, nè può disporre della cosa.*

Il Tesoro, che si ritroua in luogo publico è la metà del Fisco, ò della città, ò uilla, e'l trouato in luogo sacro, o religioso è la metà del suo prelato.

175 *I Danari trouati nascosti, in che cosa esser si uoglia, si debbono restituire.*

Il Tesoro ritrouato in possessione, ò in casa ch'altrui ha comprata, è del compratore.

176 *Il Tesoro ritrouato per arte Magica, per incantesimi, ò per altri modi illeciti, è tutto del Fisco.*

170 S'EI † troua alcuna cosa notabile, che non era abandonata dal suo padrone, & la tolse per se, [a] peccò mortalmente, o non la fece denuntiare in luoghi publici, perche ella uenisse à notitia del padrone secondo Scoto [b] approuato. Habbiamo detto [notabile] perche il prender cosa minima, non è

[a] Ca. si. quid inuenisti. 14. q. 5.

[b] In 4. dist. 15.

mortale. [a] nè è ueniale il prender ciò, che mai non hebbe padrone, come sono gli uccelli, & le bestie seluagge: le perle, le pietre pretiose sul lito del mare, che sono di quelli, che le ritrouano, & le si togliono. [b] A' questo modo sono anco quelle cose, che già furon di alcuno; ma però è gran tempo: come sono i Tesori. Così sono anco le cose abandonate da' loro padroni. [c] Si prosume, che il padrone abandoni le cose sue perdute, per congetture, come quando egli non ne parla, nè le cerca, nè le fa cercare, secondo Federigo di Siena. [d] o quando getta il libro aperto in mare, benche sia in tempo di tempesta: Ma non basta gettarlo solo nel mare, o nel fiume per cagion di fortuna, [e] & meno per portarlosi uia alcune acque, che allhora [f] crescessero,

S E † dopo l'hauerle fatte bandire, & denuntiare ne' luoghi publici necessarij, non comparisce il padrone, si hanno à restituire a' poueri. [g] Il medesimo anco, chi le trouò, s'è pouero, può torla tutta per se, o parte, come pouero, almen con consiglio del suo confessore: & pregare Iddio per lo padrone: come in altra parte ho detto. [h] Ma guardarsi, che l'auaritia non l'inganni, nè lo faccia piu pouero di quel ch'egli è, per pigliarlo per se [i] stesso.

S E à caso ritrouò alcun tesoro nascoso in luogo d'altri, & non ne diede la metà al padrone: o se studiosamente cauò senza licentia del padrone, & lo trouò, & non lo diede tutto, cauatone il premio delle fatiche sue conforme alla legge, peccò mortalmente, secondo la mente d'una [k] glosa.

P E R † dichiaratione della qual materia diciamo, che tesoro, è danaro fatto moneta, o per farsi, nascosto sotto terra, ò in altro luogo, del quale non si sa chi ne sia il padrone; nè ci è memoria del tempo, quando ui fu nascoso. [l] ilquale (secondo la legge) è tutto di colui, che nella sua possessione lo trouò, o in altro luogo ch'era suo, quanto al dominio diretto, & utile, & se lo ritrouò à caso in luogo di altri, la metà è di chi lo trouò, l'altra metà del padrone del luogo. Et se lo ritrouò studiosamente cercandolo, & di proposito, tutto è di colui che lo trouò; secondo molti; & secondo altri è tutto del padrone del luogo, doue si ritrouò. Et questi hanno ragione, quando si cerca, & troua senza licentia, & consentimento del padrone: & anco gli altri dicono il uero, quando con consentimento del padrone egli altri si [m] cerca.

[a] Per supradicta in cap. 11. nu. 4.

[b] §. Item lapilli instit. de rerum diuis.

[c] l. Falsus. §. si iactum. ff. de iur. & l. interdum. ff. de acqui. & §. final. instit. de rer. diuis.

[d] In consil 17.

[e] Glos. in d. §. Si iactum.

[f] l. Qui alleuiat ad §. l. Rotæ de iact.

[g] Arg. l. nauigia. C. furt. ca. excommunicationi de rapto.

[h] Arg. ca. cum tu, cum ei annotat. de usur.

[i] In repet. ca. quando de consecra. d. 1. not. 7. nu. 34.

[k] Arg. cap. quatuor 13. q. 3. Maior. in 4. d. 15. q. 8.

[l] In cap. si quid 14. q. 5.

[m] l. unus. §. thesaurus. ff. de ac. rer. domi. & l. C. de thesa. lib. 10.

173 Da † questo ne segue, che il creditore, che ritroua tesoro nella casa che tiene; & il marito, che lo ritroua nella terra dotale, hanno à diuiderlo col debitore, o con la moglie. Colui anco, che lo ritroua in terra, o in casa, che tiene affittata, o in liuello perpetuo (percioche niuno di questi è l'integro padrone, [a]) ha da darne la metà à colui, che ne ha il dominio retto. Il medesimo è di colui, che ha il domino diretto, che l'ha da partire con chi ne ha il dominio [b] utile.

174 Dominio † diretto, & non utile ha colui, che ne tiene la proprietà, & non l'usufrutto, per hauerlo concesso in liuello perpetuo, o in uita, o per dieci anni. Dominio utile, & non diretto ne ha colui, che non è signore della proprietà, nè può disporre della cosa, ma si ben solo prendersi il frutto in uita sua, o per piu, ò almen per dieci [c] anni.

Ne seguita anco, che chi troua tesoro in luogo publico, ne deue dare la metà al fisco, o alla città, o uilla. Et chi in luogo sacro, o religioso, ne deue dare la metà al Prelato di quel luogo, secondo la legge commune: benche doue sono altre leggi intorno à questo, o di altre cose trouate, si debbono quelle osseruare, senza aspettar sententia di giudice: come dice il Gaetano [d].

175 Ne † seguita anco, che chi ritroua danari gettati per lo campo, o in qualche sacchetto dietro à qualche fratta, ò in qualche fessura o buco di alcuna casa, o in borsa, o in ualige, gli ha da restituire; perche non sono tesoro, per quel che s'è detto di sopra. Colui anco, che troua qualche danaro nascoso per paura di guerra, ò per tenerlo meglio conseruato (percioche non è tale propriamente il tesoro del quale parliamo) deue restituirlo al padrone, o a' suoi heredi, [e] o a' poueri; & non facendolo pecca mortalmente; [f] se per congettura appare, che non ha molto tempo, che fu nascoso.

S'ei comprò alcuna possessione, o terra; & ui ritrouò qualche tesoro, non è obligato à restituirlo al uenditore: [g] benche esso sapesse, che ci fosse tesoro; & chi uendeua, non lo sapesse: secondo la mente di S. Tomaso. [h] dica Angelo come li piace.

176 Se † er arte magica, o per incantamenti, o per altri modi illeciti egli cercò tesoro (ancor che nella sua possessione) peccò mortalmente, & se lo troua tutto è del fisco: [i] benche pare, che possa tenerlo fin che sarà condennato, per esser [k] pena.

[a] Vt colligitur ex dict. l. 1. & reuoluit Syl. in aur. rosa casu 19. & in sum. uerba inuentum. q. 3.
[b] l. 2. ff. ager. uectig. uel emphi. petat.
[c] Vt colligitur ex Bar. in. l. 5. 16. §. fi. ff. de acq. rer. dom. & in. l. causa. ff. de procura. Ange. in. §. thesaur. instit. de rerum diuis.
[d] Secunda secundae q. 66. art. 5.
[e] l. à tutore. ff. de rerum uendic.
[f] Sentit glo. § thesaurus instit. de rer. diuis.
[g] l. a tutore ubi supra.
[h] Secunda secundae q. 66. art. 5.
[i] l. unica. ca. thesaur. lib. 10.
[k] Arg. glo. sing. ca. fraternitas. 12. q. 2.

S'ei trouò alcuno pezzo di legname portato dal corrente del fiume, & lo tolse per se; essendo di qualità, che per legge non si prosume che fosse per derelitto, peccò mortalmente. a; saluo che quando lo ritrouò nella sua possestione, & auisò il padrone, che lo pigliasse; o che lo pigliasse qual si uoglia altro, ò disse al giudice, che assegnasse un tempo, nel quale sgombrasse il suo podere. Percioche, se il padrone non lo toglie, si prosume, che non se ne cura: e'l padrone della possession non pecca pigliandolo per [b] se.

S'ei trouò alcun'uccello, o animale dentro in qualche laccio, è suo. [c] eccetto che doue è usanza, ch'ei si applichi à colui, che tese il [d] laccio.

[a] Arg. l. qui leuandæ. ff. ad .l. rodiam de iact. Gabr. in 4. d. 15. q. 3. sub. fin.

[b] l. qui leuandæ ff. ad .l. rod. de iactu.

[c] l. in laqueum. ff. de acqui. rer. dom. §. illud quæsitum insti. de rer. diuis.

[d] Maior. in 4. d. q. 10.

DEI DEPOSITI

SOMMARIO.

177 *L'Inganno che cosa è, & come sia differente dalla colpa.*
La colpa si parte in lata, leue, & leuissima.

178 *Il Caso fortuito è quel, che accade senza malitia, nè colpa d'altri, & alle uolte quel, che è tale per uno, è colpa per un'altro.*

179 *Il caso fortuito non obliga nessuno: eccetto che in tre casi.*
Il Contratto, che si fa in fauore d'uno con diligentia obliga piu che quel, che si fa senza fauore.

180 *I Contratti si partono in due sorti; per l'uno passa il dominio della cosa in colui, che la riceue, & non per l'altro: di quelli, che non trapassa il dominio è il deposito.*

ER † la dichiaratione di questa materia, & delle cose prestate, & impegnate, & locate, & altre simili. & per quello, che se ne ha da interrogare, presupponiamo primo, che è gran differenza che una cosa si perda, peggiori, o si distrugga per inganno, o per malitia, o per colpa lata, o per colpa leue, ò per colpa leuissima, o per caso [e] fortuito. 177

Il secondo diciamo, che inganno, o malitia è il fare una cosa con uolontà determinata, sapendo, che non doueua farla: o il lasciar di fare quel, ch'ei doueua. [f] Colpa è negligentia, o il non curar di fare, o il lasciar di fare alcuna cosa di quelle, che fare

[e] Ca. 1. de commod. & ca. fin. & deposi. l. quod nerua ff. de posit. cum. not. ibi alibi sepæ per doctor.

[f] Dicta l. 1. §. 1. ff. de dolo.

fare egli doueua, & si chiama lata, ò larga quella, della quale communemente tutti gli huomini di sua qualità si guardano, come è quella di colui, che lascia fuori di casa ò sopra un banco un libro, che li fu prestato. Chiamasi leue quella, della quale ordinariamente gli huomini diligenti di sua professione si guardano: come è quella di colui, che pose dentro la camera un libro, ma lasciò la porta aperta. Chiamasi leuissima, quella, della quale i deligentissimi si sogliono guardare: come è quella di colui, che pose un libro prestato dentro la camera, & la chiuse con chiaue; ma non mirò con la mano, s'ella era ben chiusa: secondo la opinion [a] commune. Chiamasi † caso fortuito quello, che accade, senza malitia, nè colpa d'altri: al quale caso, nè anco i diligentissimi proueggono, come sono le guerre subite, il rubbare de' ladroni, i terremoti, le piogge, le grandini, le saette, & altre simili cose. [b] Et noi aggiungiamo ciò che gli altri non hanno tocco; cioè, che una cosa accaduta può, esser caso fortuito rispetto di uno; & non sarà fortuito rispetto d'un'altro. come è l'ardersi d'una casa: ilche rispetto à colui, che ne fu cagione può essere malitia, ò colpa lata, leue, o leuissima, & rispetto di un'altro, che ui perdè le sue robe, ò d'altri, caso fortuito, che fa per quel, che'l Panormitano [c] tratta di certa glosa in legge ciuile.

178

IL terzo, † che communemente niuno è obligato al danno, che accade per caso fortuito se non in tre casi; cioè quando ui fu colpa: come s'egli dimandò in presto un cauallo per andare in Roma, & andò in Puglia; & li fu per camino da i ladri tolto. Et quando tardò à restituirlo; & in quel mezo si peggiorò, ò si perdè: ne si sarebbe peggiorato, ò perduto per quella medesima maniera, in poter del padrone: come di sopra s'è detto. Et quando ui fu patto, che, se bene gli si perdeua per caso fortuito, colui, che lo riceueua douesse pagarlo. [d] Terzo, che communemente, quando si fa alcun contratto in fauore, & utile d'un solo de' contrahenti, colui solo ordinariamente è obligato alla perdita di quel che si perde, ò sia per sua malitia, ò per sua colpa lata, ò leue, ò leuissima. Et l'altro non è obligato, se non à quello, che si perdè per sua malitia, o colpa lata. Et, se si fa il contratto in fauore, & utile di amendue, è ogni un di essi obligato al danno, che per sua malitia, o per colpa lata, o lieue accade; & non à quel, che auuiene per sua colpa leuissima, o per caso fortuito [e].

179

[a] In prædicto cap. & l.

[b] l. quæ fortuitis. C. de pign. act.

[c] In d. ca. 1. de commodat.

[d] Ca. 1. de commod. l. in rebus. ff. eod. & l. 1. C. eo. & l. 1. §. is. ff. de act. & obligat.

[e] l. contractus. ff. de reg. iur. cum annot. ibi per Dec.

Il quarto † presupponiamo quel che alcuni hanno desiderato, che qua si aggiungesse, cioè, che i contratti si partono in due sorti. Per l'uno de' quali passa il Dominio della cosa in colui che la riceue, & per altri nò, di quello, che non trapassa il Dominio è il deposito. [a] per il quale si dà in guardia alcuna cosa ad alcuno; & communemente si fa in fauore di colui, che la dà in guardia. Di quello è anco il presto, che in latino si chiama, *commodatum*, [b] questi consiste in cose, che non si consumano con l'uso loro: come è un libro, una mula, & una ueste, che si presta, per certo uso, senza premio alcuno: & communemente si fa in fauore di colui, che la riceue. Di questo è anco il dare à pigione, ò affittare, che in latino si chiama *locatum, & conductum*. [c] per il quale si appigiona l'uso di alcuna cosa per certo prezo: come è quello d'una casa, d'una posessione, & anco d'una mula, & d'un cauallo, che per certo prezzo si dà à uettura, ò s'affitta. Di quello è anco il contratto di dare, o torre pegno, per il quale il debitore impegna alcuna cosa al creditore per sua [d] sicurtà. De gli altri, che passano il Dominio, sono il comprare, uendere, [e] cambio, & donatione. Di quello è anco il presto che i latini chiamano *Mutuum*, per il quale si prestano le cose, che si danno per conto, peso, & misura, & si consumano con l'uso loro. [f] come sono danari, pane, uino, & oglio.

[a] l.1.& l.licet.ff. de positi.

[b] Ca.1. cum eis annotatis de commodato & toto titu. ff. commodati.

[c] ff. Locati. C. de locat. & in Volu. Gregor. eodem titu.

[d] Leg.1.ff. de Pign. & in uolu. Grego. de pig.

[e] ff. & C. de contrahen. empt.

[f] Leg.2.ff.§. appellata.ff. de rebus credi.

Il quinto, che qui solamente parleremo de i contratti, ne' quali communemente piu si pecca contra il settimo precetto (con obligatione di restituire) che ne gli altri. Et prima de' sopradetti, per iquali non trapassa il Dominio della cosa in colui, che la riceue. Et dopò dell'impresto, che chiamano, *Mutuum*; Nel quale alcune uolte apertamente, & alcune uolte si commettono le usure palliate, che ricercano lungo trattato.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

181 *Il Depositario deue tornare il deposito al suo patrone, se gliel dimanda: & se lo perde, ò se ne serue contra la uolontà del patrone, è obligato à risarlo del danno.*

Il

Il Depositario, che si offerisce à guardare il deposito per prezzo è obligato à pagarlo, s'egli si perde per sua colpa: etiandio ch'ella sia leue.

181 SEI † non uolse rendere il deposito al padrone, quando glielo dimandò, peccò mortalmente.[a] saluo, che quãdo il padrone lo dimandasse per danno suo, ò d'altri: come, se il deposito fossero arme, & il padrone hauesse perduto il giudicio, & le uolesse per ucciderne se stesso, ò altri. [b] Et saluo, che quando i beni di colui, che fece il deposito, fossero confiscati, & dichiarati per tali. Percioche allhora si ha da dare il deposito al fisco: [c] Et saluo anco quando il ladro hauesse rubbata cosa depositata in potere del proprio padrone. [d] Se li fu rubbata la cosa depositata, ò si perdè per sua malitia, ò colpa lata (che è ciò, c'habbiamo detto di sopra) [e] & non uuol restituire, pecca mortalmente. [f] Ma non già, se fu per sua colpa leue: perche il depositario tiene ordinariamente il deposito per far buona opera al depositante. Et quãdo il contratto si fa solamente per amor dell'uno di essi, l'altro non è obligato per colpa leue: per quello, che di sopra s'è detto. [g] Onde, s'egli per guardarlo, riceue alcun premio, è obligato, se per sua colpa si perde (ancor che ella sia lieue) ma non già s'è leuissima, ò s'è caso fortuito; eccetto se ui fu patto fra loro, ò se si tardò à restituire. Nè uarrebbe il patto, che chi riceue il deposito, non sia obligato à pagar quel che per sua malitia, ò inganno si perdesse. Percioche si darebbe materia, & occasione di peccare. [h] Quando anco per utilità sola del depositario si fa il deposito, egli è etiandio obligato alla colpa lieue. Et medesimamente quando si offerse il depositario à douer guardarlo: & per questo il padrone lasciò di raccomandarlo à persona piu diligente: secondo la commune, che di sopra[i] non ci piacque, & tenemmo il contrario, con Decio. [k] eccetto che quando à ciò si offerse per sua utilità, & non solo per fare al depositante piacere, ò seruigio.

S'EI si seruì del deposito contra la uolontà del padrone, che depositò, peccò mortalmente, come il seruirsi del pegno: delche appresso si dirà. [l]

[a] Ca Bonafides de posit.
[b] Ca. nequis. 22. q. 2.
[c] l. Bonafides. ff. de posit.
[d] In eadem. l.
[e] Supra eod. ca. nu. 177.
[f] l. 1. §. ulti. ff. deposit.
[g] Supra eod. ca. nu. præceden.
[h] Cap. ex parte, de consuet. l. conuenire ff. de pact. doct.
[i] In ca. 4. q. 3.
[k] In d. regul. contractus.
[l] In hoc eod. cap. num. 203.

DELLA COSA PRESTATA, IL CVI dominio non passa in colui, al quale si presta, che in latino chiamano Commodatum.

SOMMARIO.

182 *Il Prestatore, che presta per un certo uso, non deue riuocare la prestanza innanzi il tempo assegnato, con danno di colui à chi egli ha prestato.*

183 *La Cosa prestata non deue seruire ad altro uso, se non in quello per cui fu prestata, ò per piu tempo, con danno del prestatore.*

Il ladro è sempre in dimora.

184 *Il prestare, ò riceuere la cosa, che fu prestata senza la uolontà del padrone, obliga à restitutione, s'ella si perde.*

185 *La Cosa, che fu prestata, impegnata, ò depositata, rimandata al proprio patrone per persona, che non era fedele, & perciò si perdè, obliga il mandatore à restitutione.*

Il Presto, che non trasferisce il dominio, à chi si presta, se si perde, si perde al proprio patrone.

186 *Il Prestito il dominio del quale si trasferisce in colui, che lo riceue, se si perde, si perde sempre per il riceuitore.*

SE † colui che prestò per un certo uso, riuocò il prestato, prima del tempo assegnato, contra la uolontà di colui, al quale si prestò, con suo danno notabile, pecco mortalmente: con obligatione di restituire. [a] Eccetto che quando colui che presta riceuesse altrettanto danno, se nol riuocasse, secondo Angelo. [b] Il che solamente è uero quanto al foro della conscientia; se colui, che lo tolse in presto, non hauesse potuto d'altra parte rimediare, per fuggir quel danno; ancor che colui non gli hauesse prestato ciò che li prestò, secondo Siluestro. Ma (al nostro parere) quanto ad amendue i fori, cioè & della conscientia, & dell'esteriore, colui fa male, che presta, & riuoca la cosa prestata innanzi il tempo: percioche i testi non lo distinguono. [c] nè ui ha ragion, che concluda piu nell'uno, che nell'altro foro,

[a] l. in commodato. §. sicut. ff. commodati. cap. 1. de commodat.

[b] Cōmodatum. §. 4.

[c] In d. ca. 1. de commodat. & in d. l. in rebus.

ſoro, & perche benche ſia uno piu obligato à ſe ſteſſo, che ad altri, [a] eſſendo la coſa eguale, in queſto caſo non è però eguale, percioche di ſua uolontà chi preſtò, diede l'uſo della ſua coſa altrui, & reſta obligato à oſſeruar la ſua fede. [b] Ma ſe non fu la coſa per certo uſo preſtata, nè fino à certo tempo, ma ſin che à lui piace (che la legge chiama precario) egli può riuocarla, quando li piace: eccetto che quando la uoleſſe riuocare ſenza cagione & con danno del compagno: percioche allhora par ch'ei lo faccia malitioſamente. [c] Se quel, che tolſe impreſto non lo tornò al tempo, ch'ei doueua; & lo rende peggiorato per ſua colpa (benche foſſe aſſai leggiera) & non ci è la ſatisfattione di colui, che preſtò, [d] peccò mortalmente.

183 S'EI † ſi ſeruì della coſa preſtata in altro uſo, che quello perche gli fu preſtata, ò per piu tempo, per fare, ò uoler fare danno notabile à colui che la preſtò, peccò mortalmente con obligatione di reſtituire il danno, & la coſa preſtata: ancor che ſi perdeſſe, o ſi peggioraſſe per caſo fortuito [e]; Percioche, ogni ladro è ſempre in mora: [f] cioè ſempre tarda: & il caſo fortuito s'imputa à colui, che tarda: come s'è già detto di ſopra. [g] Ma egli non è ladro, nè pecca, ſe li pareua con ragione, che colui, che preſtò, era contento [h] di quel, ch'eſſo faceua; & per queſto ciò fece: ancor che colui, che tolſe in preſto, ſe la coſa ſenza ſua colpa ſi perdè, ò ſi peggiorò, ſeruendoſene ad altro uſo di quel, che li fu preſtata, non è obligato à ſodisfare il danno. [i] nè anco nel foro della conſcientia obligato à reſtituire, quando ch'ella ſi perdè, o ſi peggiorò, per ſeruirſene in altro uſo: s'eſſo però era certo, che per la medeſima maniera ſi peggioraua, ò ſi perdeua in mano del padrone, eccetto che ad alcuni intereſſi, che il padrone riceue per quella perdita; per non gli eſſer ſtata renduta la ſua coſa in [k] tempo debito.

184 S'EI † preſtò la coſa, che li fu preſtata, contra la uolontà del padrone con ſuo danno notabile, [l] peccò mortalmente.

S'EI riceuè la coſa preſtata da chi la preſtò contra la uolontà del padron principale, per ſua ſola utilità, & ſi perdè per ſua colpa, è obligalo à reſtituire; benche la colpa ſia leuiſſima. Ma, ſe la riceuè per cagione, & per utile del preſtatore, come la donna riceue le gioie, & le ueſti, che le preſta il marito, ò l'amico, accioche ella compariſca piu bella, & piu adorna, quando è con eſſo lui, non è obligata ſe non al danno, che ſi fa

[a] Ca. ſi non licet. 13. q. & l. præſit. C. de ſeruit.

[b] l. 1. ff. de pact. cap. qualiter eod. tit.

[c] Syl. uerb. precarium. q. 1.

[d] Arg. ca. 1. de commodato. cum ei annotat.

[e] l. qui iumenta ff. de furto. & §. placuit. inſti de obl. quę ex delict. l. ſi ut certo. ff. commod.

[f] l. 1. ff. de condit. furt.

[g] Supra eod. ca. numer. 179.

[h] l. qui rem. ff. de furt.

[i] l. ſi. commodauero. ff. commodati

[k] l. Angel. commodatum. §. 14

[l] l. Qui nas. §. Si ergo. ff. de furtis.

per sua malitia, o per colpa lata. Percioche, se si presto per rispetto di amendue, come si prestano uasi d'argento, & simili cose, per honorarne alcun signore, ò amico commune, è obligato al danno, che si fece per malitia, o lata, o leue, non già leuissima.[a] Benche Soto[b] nuouamente (contra tutti) dice, ch'ei crede non essere obligato à restituire la cosa prestata che se gli perdè per colpa leue, che non fu peccato mortale nel foro della conscientia: però il sopradetto si ha da tenere, come cosa, ch'è molto fondata, & non il suo detto, che facilmente si può confutare; poi che non si commanda che questa restitutione si faccia tanto per il peccato, quanto per la natura del contratto.

[a] l. Contractus. de reg.iur.ca.1. cum ei annotat.per Pan. & alios de commod.
[b] Lib.5.q.7.ar.3.de insti.& iure.

155 SE † rimandò al padrone la cosa, che li fu prestata, impegnata, o depositata, per persona, che non era leale, & fidele, & si perdè per malitia, o colpa di colui, & non uuole pagarla,[c] peccò mortalmente. Il che non è, se la mandò per persona riputata communemente fedele.[d] Percioche le cose, che si perdono, ordinariamente si perdono al suo padrone. Et quelle, che si prestano, impegnano, depositano, o si locano, come sono case, bestie & simili cose; delle quali non si trasferisce il dominio, ma restano nel medesimo padrone, che le presta, à qualunque modo che si perdono, si perdono al padrone. eccetto, se u'interuiene inganno, patto, colpa, ò tardanza: delle quai cose, non ne interuenne alcuna in questo caso. Ma quando il dominio † della cosa prestata si trasferisce 156 in colui, che la riceue come sono danari, pane, uino, oglio, & altre simili cose, che si consumano co l'usarle) il qual presto i latini chiamano *Mutuum*, sempre si perde per colui, che la riceue. per questo, ancor che la mandi per persona fedele, & diligente, se si perde, è di nuouo obligato à sodisfare al prestatore, secondo la[e] commune.

[c] Arg.ca.significante de pig. Bart. in l. Eű qui. ff.commod.
[d] l.Qui argentum. ff. Commodati. & Bar.ubi supra.

S'EGLI ha riceuuto alcuna cosa prestata, & non uuole ritornarla senza che gli si paghi le spese, che secondo la ragione esso doueua farle; come sono quelle del mangiare, o del medicar con poca spesa, peccò mortalmente.[f] Benche egli può ritenerla per uia di ricompensa di altro debito liquido, secondo la commune,[g] & per pegno di grossa spesa, che hauesse fatta, per curarla di alcuna infermità, o in cercarla, ò in altre simili[h] cose.

[e] In l. incendium. C.Si cor. peti. & l. Quod te.ff.eod.& d. ca.significante.
[f] l.In rebus.§.Possunt. ff Commodat. Bart in l.Diuortio. §.impendia.ff.solu. matri.
[g] Arg.à contrario. l.fin.C.de compensat.& c.2.de deposit.
[h] Dicto.§. possunt. & Bar.ubi supra.

Di

DI QVELLI, CHE DANNO, O' TIGLIANO À PIGIONE CHE I LATINI CHIAMANO LOCATORI, & CONDUTTORI.

SOMMARIO.

187 L'affittatore è obligato à sodisfare il danno per rata parte all'affittuale delle robe, che si perderon per sua cagione, lequali esso affittuale non usò, se non per un certo tempo.

Il padrone della casa, ch'egli appigionò, non può costringere l'affittuale à pagar tutta la pigione, s'egli la lasciò per giusta cagione, che li soprauenne.

La sterilità fortuita, che non si può supplire con la fertilità dell'anno precedente, allegerisce il lauoratore.

188 La sterilità fortuita è quella, che accade per caldi, & freddi insoliti, per grandini & per altre cagioni, che auengono senza colpa del lauoratore.

189 La sterilità d'un'anno, alcune uolte si ricompensa con la fertilità dell'altro.

190 La sterilità non alleggerisce le pensioni, che si pagano de' censi fatti per lungo tempo, se esse sono piaceuoli.

191 La pensione, rendita, ò pigione non si può mai crescere, se non quando la cosa affittata rende piu frutto, per qualche caso fortuito.

192 Il liuello, ò Emphiteosi temporale, ò perpetua di chiesa, si perde, se non si paga in termine di due anni la pensione; se però con prestezza non si paga, ò non si purga la dimora.

193 Il locatore può torre la sua casa, ò possessione, ch'ei diede à pi-
194 gione per quattro casi. Il primo è, quando nõ si paga il fitto secondo le leggi, ò patti: il secondo, quando il patrone ha bisogno della sua casa per habitarui. Il terzo quando è necessario riparare la casa; il che non faceua bisogno quando egli l'allocò. Et il quarto quando l'affittuale ui tiene cattiua conuersatione, etiandio senza danno della casa.

195 Le case non si debbono affittare à chi uuol seruirsene per peccarui. Se però esse non sono ordinate per persone dishoneste da chi gouerna la città, ò dalla longa consuetudine.

La pensione, rendita, ò pigione non si deue accrescere per cagione della fertilità, che sopragiunge, per industria, ò per bontà della cosa affittata.

196 *L'affittatore, che malitiosamente affitta uasi, ò altre cose cattiue, è obligato à restituire il danno, ch'indi ne segue.*

Il lauoratore, ch'è condotto à giornata, deue restituire il danno, che prouiene dal non hauer egli fatto il debito suo.

197 *Il lauoratore, che promise la sua opera ad altri, & per malitia, ò per sua colpa non osseruò la sua promessa, è obligato à restituire il danno: che seguì dalla sua infedeltà.*

198 *L'affittuale è tenuto à pagare al patrone l'affitto della cosa, ch'è gli affittò; ancorche egli non ne habbia riceuuto nessun'utile.*

Gli affitti si hanno à pagare il principio, ò il fine dell'anno secondo gli accordi, ò costumi delle patrie.

199 *Restituire deue il danno colui, che per malitia, ò per sua colpa lata, ò leue, dannifica, ò uien dannificato da' suoi la cosa statagli locata.*

Sodisfare deue il danno chi ha possessione alla metà, ò à parte, senza far mentione de gli alberi, se gli tagliò, ò tolse per se tutti i frutti.

SE I locò † ò appeggionò alcuna sua cosa ad altri, & per sua colpa (come per commettere alcun graue delitto) perdè le sue robe, & colui, che tolse à pigione, non ne hebbe di quel locamento utile, ma danno, & non uuole sodisfare à questo danno, pecca mortalmente. [a] con obligatione di restituire il danno per la rata parte; per il tempo, che lasciò di usufruttuare, ò usare della cosa, che tolse à pigione. Non è imperò obligato à pagar l'interesso del danno, ò guadagno, che li peruenne, per non usar la cosa, che li fu data à pigione, tutto il tempo per quanto la tolse.

[a] l. Si fundus. ff. locat. quę una cum gl. & communi sententia probat id esse uerum, siue fundus publicetur ob maleficium, siue ut detur militibus.

SE colui, che tolse à pigione la cosa, fu costretto à lasciarla per la peste, ò per altra giusta cagione, che gli soprauenne; & il padrone lo costrinse à pagare interamente tutta la pigione, peccò mortalmente; con obligatione di restituire. Percioche colui non gli è obligato à pagare la pigione, se non per quel tempo, che [b] tenne la casa.

[b] Ca. Propter sterilitatem. cum ei annot. de locat.

SE fu sterilità fortuita, & non si può supplire con la fertilità dell'anno

dell'anno precedente, o seguente, & non uolse leuar la parte debita, & conueniente al lauoratore, pecca mortalmente, con obligatione di restituire. [a] Non è però il medesimo quando si dannificano, rubbano, o si perdono i frutti raccolti. Percioche, questo non si può chiamare sterilità. [b] Questa diminutione di pensione (secondo le leggi di Portogallo) non ha loco: percioche per leuar mille difficultà, che in questo occorrono, è ordinato, [c] che il lauoratore non paghi pensione alcuna, quando egli non haurà alcun frutto; & quando ne coglie (benche sia poco) paga tutta la pensione integra, o lascia tutti i frutti al padrone; cauandone però la semenza, s'era possessione, che si seminaua: & se era cosa, che non si seminaua, ha da lasciare il tutto al padrone. Habbiamo detto [che non ha luogo la diminutione] ma la ricompensa dell'anno fertile, con quello, ch'è sterile anco ha luogo in Portogallo, come in altre parti per legge [d] commune.

188 LA † sterilità fortuita è quella, che accade per caldo insolito, per freddo; per tempesta, per terremoti, per grandini, per acque grandi, per uccelli, per uermi, & altre simili cose, che senza colpa del lauoratore auengono. [e] Et benche molte opinioni stiano sopra il determinare, quando si dirà, che sia tale sterilità, ponderandole nondimeno tutte, à me pare miglior quella, che tiene, che sia quella, che si fa co'l patto, o con l'uso, o con la opinione uolgare della terra. Et quando questi mancassero, tolgasi quella di Bartolo, [f] & di Giouann'Andrea, [g] cioè, che sia quella, che è tale, che delle tre parti, che si sogliono ordinariamente raccogliere, se ne ricolgono à pena le due, come se si sogliono ricogliere quindici carra, non se ne sono ricolte piu che dieci, se un tempo si pagauano tre ducati d'affitto, hora se ne hanno à pagar due.

189 DICONO † anco alcuni, che allhora la sterilità d'un'anno si ricompensa con la fertilità dell'altro, quando nel precedente, o seguente si ricolse due uolte tanto del solito. Ma (al parer nostro) basta, che si ricoglia, quanto per patto, o per costume si determina, o un terzo piu; poi che per essere sterilità, basta che si ricolga un terzo manco del solito. Et quanto à questo non è differentia, che la pigione si paghi in danari, o in altra cosa. [h] Non ha egli però luogo la remissione sopradetta in quelli, che sono compagni, come quando amendue participano del gua

[a] l. Ex conducto. §. Si uir. ff. locati.

[b] l. Damnum. C. de locato.

[c] Lib. 4. ord. tit. 61.

[d] Vt eod. tit. 61. lib. 4. ord. cauetur.

[e] l. Ex conducto. §. Si uir. ff. locat.

[f] In dicto. §. Si uis.

[g] In dict. cap. propter.

[h] Argu. l. illud. ad l. Aquil. & capit. 2. de transf. prael.

dagno, & della perdita. [a] Nè quando la sterilità accade per uitio, o stanchezza della terra, doue la molta herba affogò il seme buono. Percioche questo si attribuisce alla neglientia del lauoratore, che non tolse uia l'herbe, [b] Nè anco † ha luogo in quelli, che per lungo tempo si danno à censo, cioè per uinti o per trenta, o per quaranta anni, o per una, o per due, o per tre generationi, o in perpetuo, & sia quanto si uoglia grande la sterilità: etiandio che la maggior parte della cosa consueta si perda, ancor che per caso fortuito, pur che non si perda tutta. [c] Il che è uero, quando si paga poca pensione per lo riconoscimento solo del dominio diretto. Ma, se corrisponde à i frutti, cioè che tanto, ò poco meno si paga di quello, che si pagherebbe, se per poco tempo si tenesse pensionata, allhora si ha da fare la detta remissione. Percioche allhora il censuario non paga solamente la pensione per riconoscere il dominio diretto, ma etiandio per l'uso della cosa, secondo la commune. [d] Et è da notare † che la pensione, rendita, o pigione, non si ha da crescere per ragion della fertilità, che soprauenne, per ualere i frutti piu di quello, che soleuano; & per fruttificar piu la possessione, per la industria del conduttore: percioche la sua industria non ha da ritornar in suo danno; nè anco quando accasca per la bontà della cosa. Ma quando accasca per casi fortuiti, come se la cosa affittata fu un molino, del quale, colui che lo affitta communemente suol riceuere cinquanta, & perche gli altri molini conuicini si sono rouinati, riceue questo anno cento, si deue augumentare la pensione, per la rata, così come si diminuisce per ragion della sterilità accascata per cagioni fortuite. E' similmente † da notare che chi tiene alcuna cosa della Chiesa à liuello temporale, o perpetuo, & resta di pagar la pensione per duo anni, per lo medesimo fatto si perde. [e] Saluo s'ei con prestezza pagò, o purgò la tardanza. La quale si purga quanto prima che sia citato, o subito dopo ch'è citato, senza altro termine, nè dilatione paga, secondo Innocentio, & Giouann'Andrea, [f] & Baldo. [g] Benche la glosa, [h] & il Cardinale lo lascino ad arbitrio de' giudici; ilche mi pare meglio. Ma, se la proprietà, ò il dominio diretto è di persona particolare, non si perde; eccetto che quando non si paga per tre anni. Et in questi particolari si fatti, non si può però purgar la dimora, per hauer piu tempo à pagare. [i] Ma, se il signore della proprietà era debitore al censuario in tanta, o piu quantità di

quel,

Margin notes:

[a] Glo. recepta in dicto cap. propter.

[b] Syl. uerbo locatio. §. 13.

[c] l. 1. C. de iur. emphiteuti.

[d] Quam refert. & sequitur Iason. in l. 1. C. de iur. emphiteuti. num. 20.

[e] Cap. potuit de locat.

[f] In d. cap. potuit. de locat.

[g] In addictio. spec. tit. de locat.

[h] In d. cap. Potuit.

[i] l. fin. C. de iure emphitent.

Marginal numbers: 190, 191, 192

quel, era il censo, non la perde: Percioche quel, che si compensa, o si sconta, si dice [a] pagato.

193 COLVI, † che diede à pigione la sua casa, ò possessione per certo tempo, può prima che ne passi esso tempo, cauar di possesso il pigionante, o il lauoratore in quattro casi. [b] Il primo, quando appigionò per lungo tempo, cioè per dieci anni, o almen per cinque, & non ne fu pagato la pigione i duoi prim'anni, o quando fu per poco tempo, & non si pagò secondo i patti, nè il debitore è apparecchiato per pagare. [c] Il secondo, quando il padrone ha dibisogno della casa per habitarui per alcuna sua necessità, che di nuouo li sopragiunga. [d] Il che, se si può bene rimediare, non si dirà, che ne tenga necessità. La qual però può sopravenire à colui, che non haueua altra casa, quando la pigionò: dica come li piace Siluestro. [e] Percioche se allhora habitaua con altri, & poi prese moglie, allhora può dimandarla per poterui habitare con sua moglie. Il terzo † quando è

194 necessario riparare la casa di quel, che non era necessario in tempo, che la diede à pigione, [f] Ma in questo caso, & nel precedente chi esce non ha da pagar piu pigione, che per quel tempo, che la [g] tenne. Il quarto, quando colui, che la tolse à pigione, ui tiene cattiua conuersatione senza danno della casa: come è il ricettarui meretrici, barratieri, ruffiani, & simili. Et allhora il padrone non è obligato à rilasciarli nulla della pigione. O' è con danno della casa, come tenendoui porci dentro le camere; o tagliandoui alberi; non cultiuandoui al suo tempo, & simili cose, nel qual caso ha da rimettere la pigione per la rata. Ma gli si può ben dimandare per giustitia il [h] danno.

195 S'EI † diede la sua casa à pigione à colui, che si presume, che se ne seruirebbe, per peccarui, peccò mortalmente, come quegli, che presta l'arme à colui del quale suspetta che le uoglia per uccidere, o per ferire altrui ingiustamente, o dà la sua casa à pigione à chi uuole essercitarui la usura, percioche à questo modo l'aiuta à peccare mortalmente. [i] Benche, se quelli, che gouernano la città, ordinassero per il ben commune, che le meretrici habitassero separatamente in una certa parte della città, colui non peccarebbe, che hauendo in quel luogo case, à cosi fatte genti le appigionasse, secondo i Parisini. [k] La quale opinione (al parere nostro) si ha da limitare, & intendere di quelli, che le appigionano principalmente à meretrici, per separarle dalla uici-

[a] Pan. in cap. Bona fides de deposit.

[b] Cap. propter. §. 1. cum glos. de locat.

[c] l. eadem. C. locati. & d. ca. propter. §. 1.

[d] Dicta l. Aedem. & d. c. propter. §. 1.

[e] Verbo locatio. q. 9.

[f] Dicto ca. propter.

[g] Dicto. §. 1.

[h] Panor. & Ioan. de Immol. in d. ca. propter de locato.

[i] Arg. ca. fin. de iniur. & ca. 1. de offic. delega.

[k] Maior in 4. d. 15. q. 35.

nanza delle donne honeste; & non accioche pecchino in quelle case: per quello, che di sopra s'è [a] detto.

[a] Supra eod.ca.11. nume.12.

LA pensione rendita, o pigione, non si hanno à crescere per ragione della fertilità, che sopragiunse, per ualer piu hoggi i frutti di quel, che inanzi soleuano, per la industria del condutore: Percioche la sua industria non debbe risultare in suo danno: Nè anco, quando accade per la bontà della cosa. Ma, se è per caso fortuito, hassi à dire altramente: come, se si affittasse un molino, del quale prima se ne soleua hauere ordinariamente cinquanta, & perche gli altri molini conuicini si rouinarono, se ne riceuè questo anno cento, deue la pensione accrescersi per la rata, nel modo, che si suol diminuire per cagion della sterilità per caso fortuito, [b] auenuta.

[b] Pan.in d.ca. propter. & Syl.verb.locatio.q.14. quia contrariorũ eadem est disciplina ca.hospitiolum.32.d.glos.in rubrica.

S'EI † locò botti, giarte, o altri uasi cattiui, sapendo che fossero tali, senza auisarne il compagno: ò non sapendo il difetto loro li uendè per buoni, & il uino perciò si guastò, o se ne uscì, & non uuole pagare il danno, & l'interesse, pecca mortalmente. [c] Benche non sia tenuto, almeno nel foro della conscientia, se non sapendo quel difetto, semplicemente l'affitto, dicendo all'amico, che uedesse s'erano buoni, o cattiui, perche esso non lo [d] sapeua. Il medesimo hassi à dire di qual si uoglia altra cosa uitiosa, della quale può seguir danno, come è il cauallo, che si getta nell'acqua, & fa perdere le uesti, che l'huomo ui ha [e] sopra.

196

[c] l. sed addes.§.si quis.ff.locati.

[d] Angel.locatio.§.14. & Syl.eod. verb. q.18.

[e] Syl.locatio. q.18.

S'EGLI andò à lauorare, o à faticare à giornata, & non lauorò fedelmente; & ne fu perciò il padrone notabilmente dannificato, peccò mortalmente: con obligatione di sodisfare il danno à giudicio di huomo da [f] bene.

[f] l.1.ff.locatio.

S'EI † promise di lauorare à richiesta di alcuno, & per malitia, o sua colpa non osserua la promessa; & non uuole sodisfare il dãno, che fece à colui, alquale hauea promesso, peccò mortalmente, con obligatione di restituire. [g] Ma, s'egli fu per caso fortuito [h] impedito, & fu quãto à se apparecchiato di osseruarla, & per colpa di chi lo richiese, non si osseruò, hannoglisi à pagar le sue giornate. Il medesimo è, se lasciò di finir l'opere per caso fortuito di colui, che lo richiese, quando chi fu richiesto haurebbe ritrouato altroue da lauorare la sua giornata, se quegli non l'hauesse richiesto. [i] Percioche, altramente non sarebbe obligato nel foro della conscientia: Ma non mi pare che questa limitatione si proui nella legge.

19

[g] Arg.l.fin. ff.ad l. Rhodiam. de iact.& l. sed addes.§. cum quidam.ff.locati.

[h] l.si uno §.cũ quidam.ff.locati.

[i] Syl.verb.locatio. q.12.

198 S'ei † non pagò al padrone la locatione della cosa, ch'esso locò, ancor che nessun utile ne riceuesse, perche non uolse, o perche non puote per alcun caso fortuito, che da sua parte accascò, peccò mortalmente; con obgligatione di restituire. [a] Et questo è, quando il padrone, per hauerla locata à costui, lasciò di locarla ad un'altro, altramente nò: almeno nel foro della conscientia, secondo Angelo, & Siluestro. [b] Nè anco questa limitatione mi pare, che si pruoui nella legge.

La locatione, & qual si uoglia altra pensione si hanno à pagare nel principio dell'anno, quando si accordano, & patteggiano, che si paghi anno per anno; & nel fine dell'anno, quando si accordano per ogni anno, secondo le Glose e'l Panormitano. [c] Benche ordinariamente le parti assegnano certi tempi; & quando questo manca, ui è il costume. Et quando tutto questo manca, hassi da far quello, che non aggraua il debitore; cioè in capo dell'anno: [d] eccetto che quando per le cose, che si danno, o per la qualità della persona, & negotio si congettura altra cosa.

199 Se † per malitia egli fece notabilmente danno alla cosa locata, o per colpa lata, ò leue sua, o di quelli, che'l seruono, & non uuole sodisfare il danno, peccò mortalmente. [e] Ma non già, se il danno si fece per altri: alquale egli non poteua ostare: o se fu per caso fortuito, alquale non procedesse colpa, o dimora. [f]

S'ei tolse alcuna possessione alla metà, o à certa parte, senza far mentione de gli alberi; & si tolse poi tutti i frutti, o parte; o troncò gli alberi; o altri li tagliarono per odio, che al padrone portauano, cagionato per sua colpa, o malitia, & non uuole sodisfare, [g] pecca mortalmente.

[a] Gloss. l. si un o. § item cũ quidam. ff. locati.

[b] Ang. verb. locatio §. 15. & Syl. ibidem q. 12.

[c] In cap. peruenit de arbitris.

[d] l. semper in stipulationib. de reg. iur. cap. Ex parte. de censib. Pano. cum communi in cap. propter. de locat.

[e] Glos. in l. si quis domum §. census. & l. si quis merces. §. qui columnam. ff. locati.

[f] Vt supra eod. cap. num. 179.

[g] l. fructus. de usur. & l. Si merces. §. culpe. ff. locati.

DEI PAGAMENTI, ET TRIBVTI REALI.

SOMMARIO.

220 1 *Tributi ò pagamenti reali imposti dal Re, ò dal Papa, ò per costume immemoriabile si debbono pagare, & quegli posti senza auttorità sono rapine.*

201 *I Tributi, ò pagamenti scoßi illecitamente, obligato à restitutione.*

I tributi, gabelle, ò pagamenti, che si dimandano, & riscuotono da Cherici essenti, si debbono restituire, & chi le riscuote è scommunicato ipso facto.

I Vescoui sono obligati à fare inquisitione, se si togliono à gli Ecclesiastici pagamenti illeciti.

202 *Il pagamento di cose, che altrui per sua neceßità non si deue pagare secondo la legge commune; ma per costume sì.*

Il mercante è obligato à dire la uerità al Gabelliero, che gli dà giuramento per sapere la quantità della mercantia, ch'egli porta, ma non è però obligato à giurare.

S'E I † non pagò i giusti pagamenti del Re imposti per auttorità del Papa, o reale, o per costume immemorabile, peccò mortalmente con obligatione di restituire, secondo l'Hostiense, [a] & la commune: quando però sono pagamenti, che si debbono pagare per possessioni, o per altre cose del suo stato, o quando s'impongono per altra uia giusta, se la intentione d'essi signori fu di obligare à mortale, o per arrendimenti, o per altri contratti fatti con esso loro. Et etiandio, quando per altra uia giusta s'impongono, & giustamente si debbono pagare, o nó hebbero intentione espressa, nè tacita di perdonar la pena eterna per alcuna temporale; come appresso si dirà, [b] & in altra parte ho [c] detto.

S E senza auttorità del Papa, o del Re impose alcuna gabella a' suoi sudditi, è rapina mortale: con obligatione di restituire, & [d] è scommunicato per la bolla in cena [e] domini.

S'E I † riscosse pagamento alcuno chiaramente illecito; sapendo che era tale, peccò mortalmente, con obligatione di restituire. [f] Et etiandio, se dubitò, s'era lecito, o nò, & di sua uolontà senza esserli commandato, si offerse à questo, ma non già, s'egli ciò fece per comandamento, & ordine de' suoi superiori: Perche la obedientia in caso dubio scusa: [g] pur che lasci quel dubio, & creda essere lecito, per uedere, che il suo superiore la tiene per tale; come altroue io ho nuouamente [h] dichiarato.

S'E I riscosse, o dimandò gabelle, che sono lecite, & si debbono pagare da' laici, a' cherici, o alle Chiese, che non debbono

a In summa titul. pœn.

b Cap. 23. in tract. de obediétia. nu. 36.

c In rubric. de pœnis.

d Pano. in ca. super quibusdam de verbo. signifi.

e Cuius tenoré ponit. S. Anto. 3. parte. tit. 24. ca. 72. sed longè alius est hodie vt infra cap. 27. nu 58.

f Arg. cap. 1. ad Roma. & ca. 1. de offic. deleg. per dicta supra cap. 11. nu. 12.

g Cap. quod culpatur. 23. q. 1.

h In cap. si quis autem de pœn. d. 7. numa. 114.

no pagare, peccò mortalmente, & è scommunicato ipso facto.[a] benche ci sia l'uso incontrario: eccetto che quando portano, o comprano per far mercantia, o ui fosse licentia del Papa.[b] Io credo che sarebbe bene ampliare questa interrogatione, & specificare a' gouernatori Laici delle città, che impongono certa gabella, nel pane, uino, & carne, & altre prouisioni da mangiare, & uestire in tempo delle Fiere, & altri tempi, così la dimandano, o fanno, o lasciano di dimandare a gli Ecclesiastici come a' Laici. Et anco à quelli, che impongono, dimandano, o consente che si domandino certi pagamenti, che comandano pagarsi per soma, carro, o carrette, di prouisioni, che mettono, o traggono delle città, o prouincie, & fanno pagare così à gli Ecclesiatici, come à i Laici: benche ciò, che mettono, o traggono, sia del lor patrimonio, o entrate Ecclesiastiche; offendendo in quello grauemente la libertà Ecclasiastica, & in quella Iddio, & incorrendo in graui censure; & anco alcune uolte in quelle, che sono *in Bulla cenæ Domini*: contra molti canoni[c] famosi. Per il che ha detto una glosa singolare[d] che (al parer dell'autor suo) tutta la Italia, era interdetta; & che delle altre prouincie, lo testificano gli habitatori loro: & noi diciamo che assai uolte à noi, & a' nostri seruitori hanno fatto pagare molte gabelle Reali, contra la uolontà del Papa, & del Re: Et certo è gran pietà uedere quāti incorrono in queste censure, & quanti pochi cōfessori delle città, & terre doue questi pagamenti si fanno, fanno poco cōto di essi, & della restitutione, nè anco del peccato, & quanti pochi sono i Prelati, che denūtiano per scommunicate & interdette persone & terre doue si fa questo, & si consente, commandandoli il Concilio di Vienna[e] (sotto pena di peccato mortale) che lo facciano: dapoi che gli consterà di esse censure, & potendogli facilmente constare. Benche ha da esser chiamata[f] la parte, & intesa: & qual si uoglia altro pagamento di questa qualità, che in molte parti si piglia così a' Cherici, come a i Laici, secondo c'ho inteso à dire) se gli toglie male, o bene, lo rimetto à quelli di lor qualità, che son meglio informati di noi.

202 Non † si ha da pagare gabella di nessūna sorte imposta di cose, che l'huomo porta, o tiene per necessità sua, o della sua famiglia, secondo la legge commune: Nè uale l'uso incontrario, secondo Angelo.[g] Benche S. Antonino[h] tenga il contrario, & (al parer nostro) ogni dì si pratica; & dice bene, , poiche il costume

[a] Cap. quanquam de censib. lib 6.

[b] Gabriel. in 4. d. 15. q. 5. artic. 2.

[c] Cap. bene quidem 96. d. ca. Ecclesia de const. cap. aduersus. de immu. Eccl. cap. nouerint de sent. ex com. ca. quanquam de censi. lib. 6.

[d] Clemen. præsenti. de censib.

[e] Dicta clemen. presenti.

[f] Glo. Memorabilis eiusdem clemen. uerbo constiterit.

[g] Ver. pedagiū. §. 3.

[h] Secunda part. tit. 2. cap. 14.

può indurre ciò, che può la legge. [a] Et questo potrebbe ordinarlo la legge, come il medesimo S. Antonino dice.

[a] Cap. fin. de consue. & l. 2. C. quæ sit longa consuet.

SE il gabelliere diede giuramento, o pose in conscientia, à colui, che ha da pagargli la gabella, che dica la uerità del ualore, o quantità delle mercantie, che egli porta, colui l'accettò, & non manifestò la uerità, peccò mortalmente, con obligatione di [b] restituire, etiandio tenendo la opinione, che appresso toccheremo. [c] cioè, che communemente, se ci è altra pena, non pecca chi defrauda la legge secolare, che impone alcuna pena temporale contra colui, che la defrauda. Non è però obligato, s'ei non uuol giurare, nè prendere in conscientia giuramento. Perche basta, ch'egli dica, che esso pruoui ciò che può contra lui, che egli pagherà la pena, se si trouerà esserui incorso.

[b] Medina. C. de rebus restitu. q. 15. sub fin.
[c] Infra. c. 13. nu. 46.

DE' PEGNI.

SOMMARIO.

203 *Il pegno non deue essere usato, da chi lo tiene, senza la uolontà dell'impegnatore i*

Il pegno, che si perde, ò dannifica per lata, ò leue colpa, se non ui fu altro patto, deue essere sodisfatto da chi l'ha in custodia.

Il pegno, che s'impegnò con patto che, se dopò un certo tempo non riscuotendosi sia perduto, è giustamente di chi l'hebbe per pegno: se però non si fa questo per guadagno.

204 *Il pegno non si deue uendere, senza notificarlo al debitore: quantunque ui sia patto che non riscuotendolo in certo tempo, egli si possi uendere.*

205 *Il creditore, che uende il pegno con buona fede per manco di quel, ch'era il suo credito, può dimandare il resto, & le spese per ciò fatte al debitore: secondo però i frutti.*

Impegnare non si posson cose sacre, eccetto che per opere pie.

SEGLI s'è seruito † de' pegni, ch'esso teneua per debito; con notabil danno del padrone, senza sua uolontà espressa, o tacita: cioè non hauendo cagion uerisimile per credere, che il padrone l'haurà per bene, è furto mortale, secondo il Panormitano. [d] Et se con uolontà espressa, o tacita, è usura mortale.

203

[d] In cap. 1. de deposit. l. si pignora. ff. de furt.

mortale, saluo quando l'uso di quella cosa si suol cócedere tra gli amici gratis, come suol'essere quel d'un libro secódo [a] S. Tomaso.

Se per sua uolontà, ò lata colpa, o leue, lasciò perdere, o notabilmente dannificare il pegno, & non uuol sodisfare il danno, è peccato mortale. [b] Ma non già, se non fu se non colpa leuissima, & meno se fu caso fortuito solo, eccetto se ui fu dimora nel restituirla al padrone. Nè anco, se ui fu patto, che il pegno si perdesse à danno del debitore, come si uoglia che si [c] perdesse.

Se ui fu patto, che non pagandosi il debito fino al tal tempo, si restasse col pegno, ò che dopò in tal giorno egli non potesse piu riscuoterlo, peccò mortalmente: [d] saluo che quando non si fa per guadagno, ma per impor pena al mal pagatore; & se patteggia; che si tenga la cosa per uenduta al suo giusto prezzo, secondo che tiene il Panormitano, [e] S. Antonino, [f] & [g] Siluestro.

204 Se † ci fu patto espresso, che il pegno si uendesse, non pagandolo fra il tempo; & prima che lo uendesse, non lo notificò al debitore, peccò mortalmente, [h] saluo se ci fu patto, che non fosse necessario il notificarlo. [i] Et ancor che ci fosse patto, che il pegno non si uenda, si può uendere denuntiandolo tre uolte al padrone, accioche lo paghi; altramente egli uenderà il pegno. Et fra l'una denuntia, & l'altra, ui ha da essere di spatio di tre giorni; & non pagandolo, colui può uenderlo: perche facendo altramente, sarebbe peccato mortale. Ma se non si fece mentione alcuna, che il pegno si uendesse, ò nò, una denuntia sola basta che gli faccia intendere che si tolga il suo pegno, altramente egli si uenderà. Percioche, passati due anni, di sua propria auttorità [k] lo può uendere, & non prima: se non per auttorità del giudice. 205 Et, se il creditore † uendè con buona fede il pegno per men di quel ch'era il suo debito, può dimandare il resto al debitore, come se lo uende piu, ha da restituirli quel di piu, ch'ei si uendè. [l]. Et mentre che il debitore li resta à dare alcuna cosa, (se ben fusse un picciolo quattrino) il creditore può ritenersi tutto il pegno, fin che ogni resto gli si paghi. [m] Può anco, non essendo pagato al deputato tempo dal suo debitore, impegnar quel pegno [n] ad un'altro. Può anco dimandare le spese, che ha fatte con buona fede d'intorno al pegno; come, se era cápo, in lauorarlo, & s'era animale, in mantenerlo. Ma è obligato à scontare i frutti, ch'egli ha riceuuti del pegno: ma prima cauar le spese,

[a] Secunda secundę. q. 78. art. 1. ad. 6.
[b] Glo. in l. si creditor. C. de pign. acti.
[c] §. fin. instit. quib. mod. recontrah. oblig. & l. quę fortuitis. C. de pign. actio.
[d] l. fina. C. de pacti pignor. & ca. significante de pignor.
[e] In d. cap. significante.
[f] 2a. par. tit. 1. ca. 7.
[g] In aurea ros. casu. 28.
[h] l. si conuertit. ff. de pign. actio. Ang. pignus. §. 7.
[i] Glo. in eod. l. si cõuerteris.
[k] l. final. C de iur. dom. impe. & ang. uerbo. pignus. §. 7. Syl. ibid. q. 10.
[l] Angel. ubi. supra §. 2.
[m] l. Quandiu. C. de distractio. pign.
[n] l. 1. & 2. de pign.

che con buona fede ui si sono fatte in ricorgli, & in conseruarli.[a]

S'EGLI impegnò uasi sacrati libri, uestimenti, & ornamenti ecclesiastici, peccò mortalmente.[b] saluo, se lo fece, per riscuotere schiaui, ò per sostentare poueri, o per far altre opere per la Chiesa necessarie.

[a] Ante 2. parte. ti. 1. ca. 1. §. 3.

[b] l. Sancimus. C. de sacro s. eccles. ca. 1. de pig. 10.

DELLO IMPRESTITO, PER IL *qual passa il dominio della cosa prestata in colui, che la riceue: che i Latini chiamano Mutuum,[c] & delle Vsure.*

[c] Supra eodem canum. 1.

SOMMARIO.

206 *Vsura è guadagno espresso, ò tacito, che si stima in danari; & che principalmente si piglia per ragion della cosa, che si presta.*

207 *Il prestare è di consiglio; ma il non sperare di riceuer piu di ciò che si presta è di precetto ma lo sperare poco non è peccato.*

208 *Il prestare con la speranza secondaria, & non principale di guadagnare non è usura.*

209 *Il prestare con guadagno per ricuperare ciò che si deue hauere giustamente dal debitore, non è peccato.*

210 *Il prestare con conditione d'hauer di piu della cosa prestata à colui, ch'è lontano per le spese delle fatiche & del uiaggio, ò per interesse non è peccato.*

211 212 *Il prestare danari da chi è apparecchiato per spenderli in mercantie con patto di hauer quel di piu, che uerisimilmente egli haurebbe guadagnato, non è usura, se ui concorrono però alcune conditioni.*

213 *Il prestare lecitamente con pericolo d'incorrere in infamia d'usuraio nessuno non deue: poi che ui si può incorrer senza commettere usura.*

L'interesse tolto per cagion di prestanza, non è usura.

ER † maggior chiarezza di questa materia presupponiamo che usura è guadagno espresso, o tacito, che si stima in danari; & che principalmente si piglia per ragion della cosa, che si presta. Habbiamo detto [guadagno] percioche l'interesse di ciò che si perde, o che si lascia di guadagnar per prestare,

prestare, non è usura, secondo una glosa singolare approuata. [a] Habbiamo anco detto [che si stima in danari] perche ben si può prestare per guadagno, che non si stima in danari, come è per guadagnare amicitia, & gratia; o per accrescerla; ancor che poi di questo ne segua guadagno di danari, secondo S. Tomaso; [b] approuato da tutti. Habbiamo detto [per cagion della cosa prestata] percioche, se si prendesse per cagion di compra, di uendita, di compagnia, o di altri contratti, non è usura. [c] Habbiamo detto [principalmente] & non come dicono gli altri, con patto, percioche non solamente si commette usura, quando si presta con patto, che gli restituisca un tanto piu di quel, che s'ha prestato, ma etiandio quando si presta principalmente con speranza di riceuere alcuna cosa di piu del [d] prestato.

[a] In ca. conquestus de usur.

[b] Secunda, secundæ q.78.art.2.in corpore q.& ad & glo. 2. ubi Pan.& alij in c. consuluit de usur.

[c] l.2. C. de usur. & ca.per glo.d.ca.conquestus.

[d] Ca.consuluit, de usur.& Lucæ.6.Mutuum Dantes nihil inde, sperantes.

207 Di † che si caua, che, se bene il prestare è di consiglio (cessando la estrema necessità) il non sperare però principalmente di riceuer piu di quel, che si presta, è di precetto: benche non è peccato mortale quando quel che si spera, è poco, come il furto medesimamente di quel, che non è di notabile quantità, non è altro, che ueniale. [e] Habbiamo anco detto [principalmente] perche per essere usura, bisogna, che il fine principale in tutto, ò in parte sia il guadagno. Percioche, se'l fine principale fosse altra cosa, ancor che il secondario, & non principale fosse la speranza, che gli si darà alcuna cosa di piu, non è [f] usura.

[e] Per dicta in ca.11. nu.14.& Maior.in 4. d.15.q. 29.

[f] Arg.l. si quis nec causam.ff. si certum pet.& eorũ quæ diximus in rep. ca.inter uerba.11 q.3. numer.235.& repet. c. quando de consecr. d.1.not.6 num.13.& 17.& in addit. eiusdem. nu. 324.

208 Da † tutto questo prima ne segue, che colui, che dopò l'hauer prestato principalmente per guadagno, conoscendo il suo peccato, mutasse intentione, & determinasse di non sperar cosa alcuna principalmente per l'hauer prestato, ancor che sperasse alcuna cortesia per uia d'amicitia, gratia, & amore, non sarebbe usuraio. Percioche non lo spera, nè riceue principalmente per lo prestare, secondo Angelo. [g] Ne segue secondo, che non è usuraio colui, che presta con speranza, che gli si darà alcuna cosa di piu del prestato, ma non resterebbe però di prestare, ancor ch'egli sapesse, che non gli darebbe piu del prestato. Perche cosi fatta speranza è secondaria, & non principale. Cosi diciamo qui, che il lettor sia anco accorto, che non è usuraio ogniun, che presta con speranza di guadagno, senza la quale non presterebbe. Percioche per essere fine principale non basta, [h] che sia tale, che senza esso non si presterebbe, ma che sia fin tale,

[g] Verb.usur.primo. §.1.

[h] In cap.19. nu.20. Gaieta. quodlib. 2. q.2.

piu, ò tanto stimato, come piu chiaro, & piu à lungo de gli altri io ho dichiarato altroue.[a] Terzo, che nè anco pecca colui, che presta; ma non presta già principalmente per guadagno, s'egli riceue da colui, alqual prestò alcuna cosa cō buona fede, pensando, che colui gliela donaua per amore, & per gratia: ancor che il donatore non tanto lo donasse per amore, quanto perche temeua non la donando di essere tenuto ingrato, & che non li sarebbe un'altra uolta prestato. Percioche, se dipoi il riceuitore sapesse, che il debitore non gliela donò liberamente, è obligato à restituire tutto quel, di chi lo fece per questa uia piu ricco, & non di piu.[b] Ma, se quando gli si donaua, esso prosumeua, che non gli si daua per uolontà libera, ma forzata, haurebbe peccato prendendolo; ancor che egli nel principio prestasse per carità.[c] Quarto, che chi gratiosamente presta, & riceue alcuna cosa del presto, che uoluntariamente gli si dona, può peccare acquistando fama di usuraio, & scandalizando gli altri, che ueggono ciò che si fa, & non la intentione di coloro, che fanno.[d] Quinto, che della qualità di quel, che si dona, & dalla pouertà di colui, che riceue in presto, & dalla utilità, che ne riceue, & da ciò, che in tal caso ordina la uirtù della gratitudine, nè può il buon penitente, & il prudente confessore cauare, & conoscere, se quel di piu per uolontà libera, ò forzata si dona. Sesto † che colui, che non può ricuperare dal suo debitore quel che giustamente li deue, & li presta per ciò danari, accioche li dia un tanto di piu del prestato, quanto li deue, non pecca. Percioche non prende principalmente per lo presto fatto, ma perche non poteua ricuperare altramente il suo.[e] Non pecca anco colui, che riceue alcuna cosa per la fatica, che prende in contare alcuna quantità di danari in moneta minuta per se stesso, o per i suoi creati. Perche non lo riceue per il prestare, ma per la fatica, che si prende in contarli. Non † pecca etiandio chi sta lontano da colui, alqual si presta, & riceue tanto piu di quel, che presta, quanto monta la spesa, & la fatica del camino.[f] Nè colui, che ha costume di comprare, o far mercantie, & presta con conditione, che gli si restituisca in tal tempo: & per non essere pagato nel tempo assegnato, prende tanto piu di quel che prestò, quanto potrebbe uerisimilmente guadagnare, se gli fosse stato restituito nel tempo pattegiato, cauandone quel, che è ragioneuole, & giusto per li pericoli, & spese,

[a] In predictis trib. locis.

[b] Syl. usu. 6. q. 3. & 4.

[c] Laurentius in ca. salubriter, de usur.

[d] Arg. ca. non sicut audiendi 11. q. 3.

[e] Maior ubi sup. in 4. d. 15. q. 29. in prin.

[f] Idem ubi sup.

& spese; che haurebbe da passare, & pagare in comprare, & uendere, come egli soleua. Il settimo † che anco non pecca colui, ch'è apparecchiato per andare alla fiera per comprare, & uendere; & essendo pregato da alcuno, che li presti quel danaro, glielo presta; & lascia di andare alla fiera; con patto, che di piu del prestato gli si dia quel, che uerisimilmente haurebbe da guadagnare con quel danaro, dica come li piace, Innocentio. [a] pur che ui concorrano queste conditioni, secondo alcuni. La prima, ch'ei non uoglia piu tosto guadagnare per questa uia, che per altra: & guadagnare piu in questa che nell'altra, & che non gli habbia piu à piacere, che il suo debitore non lo paghi al tempo determinato, per poter poi dimandarli maggior interesse: benche (al parer nostro) non basterebbe questo per cagionare la usura; pur che con effetto, & con uerità lo tolga inanzi à Dio per l'interesse, poi che non lo riceue principalmente per lo prestare, ma perche lascia di guadagnare: & l'uno & l'altro è lecito. La seconda, che ciò, che si riceue, sia ueramente l'interesse, & per uia d'interesse si riceua; & non per uia di guadagno, secondo la glosa [b] communemente approuata. La terza † che il non hauerlo pagato, sia cagion di non hauer guadagnato, secondo tutti. Il che però non è, secondo il Gaetano [c] quando ha altri danari, co' quali egli può negotiare. Il quale appuntamento nó procede (al parer nostro) quando teneua gli altri danari destinati ad altra cosa, ò ad altre necessità fortuite, & non li uoleua porre in mercantie; il che è per molti rispetti prudentia. La quarta, ch'egli non habbia per uso il dare ad usura. Il che non fa al caso per il foro della conscientia, poi che può essere, che in altri casi egli sia usuraio, & in questo nò. [d] La quinta, ch'ei non riceua subito l'interesse, poi che ancora non è nato, ancor che sia in futuro per nascere. E il debitore non è obligato à pagar l'interesse, se non dopò che'l creditore fa constare ch'ei l'habbia patito, secondo il Gaetano; [e] & altri. La sesta, che chi dimanda impresto, non sia in estrema necessità. Il che anco non par necessario, percioche si come nessuno non è obligato à donare gratiosamente di precetto, ma sodisfa prestando il necessario, per douere restituirsi, quando si potrà (secondo che di sopra s'è detto [f]) cosi non è testo, nè ragione, che necessariamente l'oblighi à prestare senza interesse per quando egli potrà pagare; poiche questo sarebbe in ef-

11

12

[a] In ca. fin. de usur.

[b] In d. cap. conquestus de usur. & Gabriel. in 4. d. 15. q. 11. col. 6.

[c] In summa usu. notat. 1. casu. 5.

[d] Arg. ca. præsentia de probatio.

[e] In summa. & 2. Sec. q. 78. [& Rosella vsura. 1. §. 16. Syl. vsura. 1. §. 23.

[f] Sup. eod. c. nu. 60.

fetto donare gratis. La † settima, che chi presta, non incorra in infamia di usuraio, poi che senza commettere usura, si può incorrere in infamia di farla; & ne scandaliza gl'imperfetti, & fragili, che pensano, che questa sia usura, per la somiglianza, ch'ella ha con essa, & come dice S. Paolo [a] dobbiamo [b] astenerci da ogni specie di male.

[a] 1. ad Thessal. 5. ca. cum ab omni de ui. & honest. cler.
[b] Maior. in 4. d. 15. q. 29.

Non è anco usura il pigliar quel, ch'esso pagò, per esserli stato necessario pigliare ad usura, per hauere i suoi debitori mancato di pagarlo al tempo debito. Nè il prendere ciò, ch'esso perdè per hauere per la medesima cagione di non essere stato pagato à tempo, uenduto il suo per men prezzo di quel, che ualeua; & concorrendoui due conditioni, secondo alcuni: cioè che l'hauesse auisato subito che non pagandolo à tempo, gli era necessario prendere ad usura: ò uendere il suo per manco prezzo di quel che uale, & che non possa ritrouare, chi li presti amoreuolmente. Le quai conditioni non sono (al parer nostro) necessarie, nè u'ha testo, ò ragione, che pruoui, ò dica, che il prestatore sia obligato à pigliare, ò cercare in prestito, nè auisare colui, che nol sapeua, se questo accadeua per colpa di chi toglie [c] ad imprestito.

[c] Et ideo nec dicendum. arg. cap. 2. de trans. prælat.

INTERROGATIONI INTORNO all'imprestito, & alle Vsure.

SOMMARIO.

214 *Prestare danari, grano, uino, oglio, & altre cose simili, che si danno à peso, ò à misura, principalmente per guadagno, è usura.*

Prestare nel principio per carità, & poi dimandarne guadagno è usura.

Vsuraio è chi non uuole allungare il tempo della paga al debitore senza guadagno: se però non ui è danno d'interesse.

215 *Vsuraio è colui, che presta con patto, che se il debitore non paga in tanto tempo, egli debba perdere un tanto di pena, con desiderio ch'ei non pagasse in tempo.*

Vsuraio è chi piglia la pena ingiustamente, ò se la fece pagare, essendogli stato pagato il debito.

216 *Prestare sopra pegno di cose mobili, ò immobili, con patto di seruirsi di lui ò de' suoi frutti, è illecito; con obligo di restituire*

tuire i frutti, ò scontargli per il principale; traendone però le spese fatte in raccorgli.

217 Prestare danari sopra pegno con conditione che non riscotendosi fra un certo tempo, egli sia con tutti i suoi frutti del creditore è usura.

218 I Frutti del pegno della possessione liuellata quando si togliono illecitamente, & quando lecitamente.

219 Prestare grano, uino, ò altra cosa di quelle, che si danno à peso, à misura, ò à numero con patto che'l debitore debba restituirle del medesimo genere insino à tal termine, che uerisimilmente si crede che piu uarrà è usura, se il creditore però non la poteua serbare à quel tempo.

220 Prestare con patto che il debitore uadi à macinare nel molino del creditore, ò à comprare nella sua bottega, ò che uadi alla sua scola, ò lauori nella sua possessione, è usura.

221 Prestare senza patto che il debitore uenda alcuna cosa al creditore per giusto prezzo, non è usura.

Prestare danari con patto che il debitore ne assecuri il creditore, ancor che il patto fosse che perdendosi i danari si perdino al creditore è usura.

222 Prestare con patto che se il debitore uiuerà debba pagare il doppio, & se morrà niente, è usura mortale.

Prestare à Signori per hauer qualche officio è usura.

223 Prestare per essere aiutato, insegnato, pregare, scriuere, ò fare altra cosa simile, che si stima con danari, è usura.

Restituire con obligo ch'altri presti, è usura.

224 Prestare grano uecchio con patto di restituirne tãto di nuouo in tempo che si sa che il nuouo è migliore, ò uale piu, è usura.

225 Prestare grano in tempo di carestia apprezzato, come uale allhora, con patto che nel tempo del pagamento si dia tanto altro grano, al prezzo che allhora uarrà, non è usura: anzi è buona opera.

Prestare grano, & non uolere riceuerlo, se non nel tẽpo ch'egli uale piu, non essendo il debitore obligato à serbarlo, è usura.

226 Prestare moneta d'argento, con patto, che si restituisca in oro, è usura.

Moneta d'oro, & d'argento si può uendere; & si può prender guadagno per quello, che s'impegna, ò per farne ornamenti esteriori.

Comprare nel tempo del ricolto, grano, uino, ò altre cose con patto che il uenditore le consegni nel tempo, che si prosume che uarrà piu, è usura.

227 Comprare grano, uino, ò oglio d'alcuna possessione, prima che'l frutto sia maturo, per men prezzo di quel che si stima che debba ualere alla ricolta, è usura.

Prestare danari con patto che si prenda altretanto in pretio di mercantia, è usura.

228 Comprare alcuna cosa per men del prezzo giusto per dare i danari inanzi tempo, e uendere in credenza piu di quel che al presente uale, è usura.

Vendere mercantia, che non si può uendere a cotanti in credenza per prezzo pio, moderato rigoroso, per guadagnare alcuna cosa, non è peccato.

229 Comprare con malitia bestiame, ò possessioni da chi non le ha, ma simula hauerle, & subito affittargliele per un certo prezzo, è usura.

230 Comprare una possessione, che uale mille scudi, per cinquecento, ò poco piu, & poi affittarla per tanti anni, ò darla à liuello al uenditore, è usura.

Pagare ad alcuno men di quel, ch'è il debito per anticipare il tempo, è usura.

231 Le paghe, che si chiamano uerdi, lequali non si pagano sino à uno; due, tre, ò piu anni, si ponno giustamente comprare per meno.

I Danari pigliati oltre la prestanza per conto d'interesse, non fanno usura.

232 Il Censuario deue consegnare alcuna cosa, doue si ponghi il censo: laquale sia sola obligata à pagarlo con giusto prezzo, subito, & interamente, & esso censuraio possa riscuoterlo, senza obligatione tutto, ò parte. Et se la cosa doue egli è posto si perde, sia ancor esso perduto.

233 La Possessione doue si pone il censo, deue almen render tanto frutto, quanto è il censo, che si uende: il quale, s'è fatto senza le debite conditioni non è però reprobato.

234 I Beni del uenditore, nè la persona non sono obligati à pagare il
235 censo; ma hãno ben obligo di far buona la possessione doue egli s'è posto: Nè la ingiustitia del pretio fa che nel foro della conscientia il contratto sia usuraio: Ne accade comprandosi

esso

esso censo far patto ch'egli non si possi riscuotere in parte.

Non è similmente necessario che il pagaméto si faccia subito.

E' piu in fauor del compratore che del uenditore la conditione che la possessione, doue è posto il censo renda tanto, ò piu di quel, ch'egli monta.

236 Le simulationi usuraie d'intorno a' contratti de' censi, cessano nel foro della conscientia, i quali ponno essere reprobati. Et si ha da credere quanto all'intentione delle parti.

237 Prestare, acciochecolui, à chi si presta dia alcuna cosa a' parenti, a' poueri, ò ad altre opere pie è usura. Ma non è usura prestare, acciochè sia perdonata l'ingiuria.

238 Vsura non è il pigliare alcuna cosa per interesse del danno, ò del guadagno.

239 Comprare per buon mercato, ò uender piu caro alcuna cosa, in certi casi, non è usura.

240 Vendere in credenza per piu di ciò che uale la roba, à chi si pensa, che faccia spendere il guadagno in lite, non è usura.

241 Vendere in un tépo per il prezzo, che la roba uarrà in un'altro, se il uenditore non l'hauea da serbare per all'hora, è usura.

242 Vendere a maggior pretio, ò à tempo piu del giusto pretio, è usura.

Vendere alcuna cosa à chi hauea necessità di danari con patto, ò proposito principale che se gli rendesse per men del giusto pretio, è usura.

243 Vendere mercantia in credenza per maggiore del giusto pretio rigoroso, ch'ella non uale in quella terra, doue si uende à danari cotanti, è usura.

I danari dati a chi che sia, con proposito principale di riceuerne parte del guadagno, restando saluo il capitale fanno usura.

244 L'ignorantia di colui, che pensa che gli sia lecito dare i suoi danari à guadagno, ò per darli con pericolo di perderli, non lo scusa d'usuraio.

245 Vendere un cauallo, ò altra cosa per uinti, che non ualeua piu che quindici, è usura.

Pagare i cortegiani, ò soldati d'un Signore, che non haueua danari per poterli pagare, acciochè esso signore pigli un tanto per cento, è usura

246 Pagare manco di ciò che si deue per anticipare il tempo, è usura.

L'usura, che altrui ha giurato di pagare deue essere pagata.

S'EI † prestò danari, grano, uino, oglio, & altre simili cose, che si danno à numero, peso, ò misura, di modo, che se ne trasferisca il dominio in colui, che le riceue, principalmente per guadagno, che ne speraua, ò poco, ò molto, peccò mortalmente, con obligatione di restituire il riceuuto; [a] se però prima che lo riceuesse, non si penti, & mutò la prima [b] uolontà.

S E nel principio prestò per carità, ma mutata poi la uolontà sperò, & dimandò guadagno, [c] peccò mortalmente.

S E uenuto il tempo della paga, non uuol dare piu spatio di tempo al debitore, s'ei non li dà un tanto, ò una tal cosa, pecca mortalmente, con obligatione di restituire; se però no'l piglia per il suo uero [d] interesse.

S'EI † prestò con patto, che non pagando il debitore fra certo tempo, pagasse tanto di pena; con desiderio, che non pagasse in tempo, per dimandarli poi la pena; ò perche nel principio egli sapeua, che colui non poteua pagare nel tempo destinato, peccò mortalmente, con obligatione di restituire, secondo Scoto, & la commune. [e] Et anco, se tolse à colui quella pena, nella quale senza sua colpa ui cascò, per non potere piu. Per che doue non fu colpa, non può esser pena. [f] Et anco, se essendo stato pagato parte del debito, gli pigliò tutta la pena, almeno quando la obligatione è diuisibile, & si può patire. Ma, se fece impor la pena, perche egli pagasse, per paura di non incorrere in essa pena, & tanto piu uolendo, ch'ei piu tosto pagasse, che incorresse nella pena, non pecca; nè è usura. [g]

S'EI † prestò sopra pegno con patto, di seruirsene fin che li restituisce i suoi danari, come sono bestie uestimenti, & simili cose; ò che ne riceua i frutti, come è campo, uigna, casa, giardino, peccò mortalmente. [k] & si hanno da scontare i frutti dal principale, che gli ha riceuuti, cauandone però le spese fatte in ricorgli, conseruargli, ò mantenergli; come di sopra s'è detto. [i] S'egli ha riceuuto tanto, quanto era il debito, ha da restituire liberamente il pegno, & quel di piu, che gli auanzò de' frutti. Habbiamo detto [cauandone le spese, &c.] percioché quel solo, che resta si dice frutti. [k] Et per questo non commette usura, chi tanto, ò piu spende ne' pegni, quanto è la utilità, che da essi ne riceue: Nè per conseguente il creditore,

[a] C. consuluit, de usu.
[b] Per supradicta in hoc.c.nu.207.
[c] Arg.ca. si feneraucrit.14.q.3.
[d] Di.cap.consuluit de usur.
[e] In 4.d.15.
[f] Cap.2. de constit. & l.Sancimus. C. de pœnis.
[g] Di. cap. Suam de pę l.Si pacto quo pę nam.C. de pacto.
[h] Cap. 5. de usur.
[i] Supra eo.c.nu.25. & 26.
[k] L.fructus.ff.solut. matr.& l.Si à domino.§. final. de peti. hęre.

ditore, che riceue per pegno un cauallo, del quale il debitore si serue poco, con patto, che lo tenga, & mantenga, & gouerni, non gli dando souerchia fatica. Nè colui, che riceue per pegno una casa, che ha di bisogno di tanto, ò piu per ripararla, quanto è la pigione, che per essa si paga, con patto, che se ne serua, & la conserui, & ripari: percioche in questo non è guadagno, nè perdita notabile. Ma però non teniamo noi per sicuro quel che dice Soto, [a] cioè, che manco è obligato à torre per parte di paga, i frutti che si ricogliono del pegno, che il debitore non coglieua, nè pensaua di cogliere: percioche basta che siano frutti della roba del debitore, & il creditore non ha alcun titolo giusto, per ilquale egli debba applicargli à se, & perche altramente anco hauremo da dire, che, se per sua grande industria, il creditore ricogliesse tre tanti de' frutti, che il debitore pensaua, non sarebbe obligato à tornarli quel di piu.

217 S'ei † prestò danari ad altri sopra alcun pegno con conditione, che non riscuotendolo fra un certo tempo, gli resti per uenduto, & che tutti i frutti, ò parte d'essi, che fino à quel tempo si sono riceuuti, siano del creditore, peccò mortalmente; con obligatione di restituire, ò di scontare ciò, ch'egli ha riceuuto de' frutti. Ma, se il debitore si piglia i frutti di questo tempo, ò ne diminuisce il debito, non è usura; nè, se gli ne uenne alcun danno; ò se l'impedì qualche guadagno, per non essere stato pagato al tempo, che si doueua, & in ricompensa di questo si prende altretanto de' frutti. [b] Non pecca anco il Signore diretto, che toglie in pegno la possessione data ad altri in feudo, secondo tutti, con patto di prendersi i frutti, & la entrata, come cose sue; fino à tanto, che sia pagato, senza scontare nulla del debito. [c] Percioche, egli non piglia cosa alcuna dell'altrui, ma le sue spese, secondo l'Hostiense, il Panormitano, & la commune. 218 Il medesimo † diciamo della cosa data à liuello per certa pensione; secondo l'Imola. [d] il quale (benche ne dubiti Giouan di Anagni, [e] & ui contradica Barbatio [f]) noi seguitiamo, pur che le sequenti tre conditioni concorrano. La prima è, ch'esso non riceui pensione, nè altri seruigi, che quelli, che per uirtù del contratto del feudo, in liuello gli si debbono, eccetto che per libera uolontà del uassallo, ò censuario, che gliele dà, ò paga, sapendo non essere obligato à pagarlo. La seconda è, che quella possessione non sia migliorata per lo uassallo, ò censua-

[a] Lib. 6. q. 1. artic. 2. de iust. & iur.

[b] Syl. in Rosa aurea cas. 28.

[c] Cap. Conquestus. ca. de usur. adiuncta glo.

[d] In cap. 1. de feud.

[e] In cap. 1. de usur.

[f] In d. ca. 1. de feud.

rio, secondo Siluestro. [a] Il che è uero quanto alla parte de' frutti, che si riceuono dal miglioramento, & non quanto à quegli altri, che senza essa si riceuono. La terza è, che colui, che ha il dominio utile, l'habbia hauuto liberamente gratis. Percioche, se lo comprò da colui, che n'è signore diretto, ò li pagò quantità di danari d'entrata, perche gliele desse in feudo, ò in liuello, il padrone diretto non può guadagnarsi i frutti senza scontargli al suo conto, al meno quando la pensione, ò il seruigio è assai sproportionato, à i frutti, & assai manco di essi, secondo la commune. [b] Potrebbe bene ritenersi tanto piu de' frutti, quanto meno pagò il signore utile al diretto di quel, che ualeua la cosa uenduta.

[a] Syl. uerb. feudum q. 30.

[b] Quam sequuntur Ang. feudum. §. 33. Syl. eod. §. 30. Maior. in 4 d. 15. q. 31.

S'EI † prestò grano, ò altre cose di quelle, che à peso, ò à numero, ò à misura si danno, con conditione, che li restituisca del medesimo genere fino al tal tempo; nel quale uerisimilmente si crede, che habbia da ualere piu, & non l'hauea da seruare fino à quel tempo, è usura mortale, con obligatione di restituire. [d] Percioche, egli guadagnò alcuna cosa per lo prestare: Ma non già, se uerisimilmente dubitaua, se in quel tempo fosse donuto ualere piu, ò meno: Nè anco, se l'hauea da serbare fino à quel tempo, & non ha tolto la libertà al debitore di poterli ritornare fra quel [e] tempo.

[c] Arg. l. quæ dotata. ff. de rei uendi. & cap. Pastoralis. §. itē cum totum de offic. deleg.

[d] Ca. in ciuitate ca. Nauiganti de usur.

[e] Ang. usura. 1. §. 26

S'EI † prestò alcuna delle sopradette cose con patto, ch'egli uada à macinare al suo molino, ò comprare alla sua bottega, ò che uada alla sua scola, ò che lauori nella sua possessione, è usura mortale, secondo la mente del Panormitano. [f] & ha da leuargli quella obligatione, & anco sodisfarla: à giudicio di huomo da bene. [g] Benche Siluestro [h] dica, che questo si deue à i poueri: Et ciò è uero, ancor che colui, che riceue in presto, non sia in cosa alcuna aggrauato, saluo che in restare obligato di andare ne' già detti luoghi, nè à colui, che prestò, nè uenne alcun utile, se non che l'altro si ritrouaua obligato di andare al suo molino, ò bottega. Dicano come lor piace, Angelo, la Rosella, & Adriano. [i] Percioche quella obligatione di andare à macinare, ò à lauorare in tal parte, è guadagno, che si stima à danaro. Et per questo, quantunque egli non sia obligato à restituire cosa alcuna del prezzo, ò utilità giusta, che prese per quella andata, è obligato nondimeno à liberarlo da quell'obligo per lo tempo auuenire; & à restituirli per lo passato ciò, che un'huomo prudente

[f] In ca. fin. de usur.

[g] Gaiet. in summa usura exterior casu. 8.

[h] Vsura. 1. q. 7.

[i] In 4. de rest. co. l. 22. Gabr. in 4. d. 15. q. 11. artic. 3. in prin. Maior. in 4. d. 15. q. 25. arg. 1.

prudente giudicarà. Il medesimo † s'ha da dire di colui, che prestò ad alcuno senza patto, che li uenda il suo grano, uino, ò lino per giusto prezzo. percioche, non è usura il dar danari, ò altra cosa, accioche alcuno macini nel suo molino, ò compri alla sua bottega, senza patto, ò obligatione, che colui ciò faccia. Percioche in questo caso, nessun guadagno nasce dal solo prestare espresso, ò [a] tacito.

SE ad alcuno, che uà in Venetia egli prestò con patto, che colui, che toglieua, li desse un tanto, per assecurarli esso i suoi danari; ancor che si facesse patto, che perdendosi fosse la perdita di colui, che prestò, è usura mortale. [b] percioche, egli per lo prestare che fa, guadagna l'obligo di assecurare colui per un tanto, secondo la mente della commune. [c] Il che non procede, se liberamente gli prestò senza obligarlo à tale assecuramento, & poi si accordarono, che il prestatore l'assecurasse tutto, o parte per un tanto. Perche egli non guadagna per lo prestare, ma per l'assecurar quel, ch'ei prestò senza altra obligatione. [d] Et questi tali contratti di assecurare sono leciti, & utili à gli huomini, secondo S. Antonino approuato.

S'EI † prestò alcuna cosa con patto, che se muore fra certo tempo colui che riceue, resta libero, & se uiue restituisca al doppio, è usura mortale, percioche per lo prestare guadagnò quel la obligatione di pagamento benche dubbioso. [e] benche il patto, che uno dia ad un'altro alcuna cosa donata, & non prestata, subito senza inganno, perche se uiue l'altro insino al tal tempo, li dia il doppio, cessando ogni fraude, non pare usuraio, ma contratto di quelli, che non hanno nome, & si riduce à quel dire. Io ti dono, accioche tu mi doni: [f] perche non si guadagna per ragion di presto, ma per certo accidente dubbioso, & come di scommesse.

S'EI prestò ad alcun Signore, accioche gli donasse qualche officio, per guadagnar principalmente con esso, è usura mortale. Ben che egli non è obligato à restituire ciò, ch'esso guadagnò giustamente con quell'officio. Non è anco peccato, se prestò principalmente per guadagnare amicitia, con speranza secōdaria, & meno principale, che li darebbe alcun'officio, secondo S. Tomaso [g].

S'EI † prestò con conditione, che colui l'aiuti, preghi per lui, gl'insegni, & scriua, ò faccia altra cosa simile, che si stima con danari, è usura mortale. Ma, se colui à cui si prestò, prega per l'altro,

[a] Syl. usur. 1. q. 7.

[b] Cap. nauiganti de usur.

[c] In d. c. nauiganti.

[d] Gaiet. in summa usur. exterior. casu. 11. & Maior. in 4. d. 15. q. 25. arg 3. Ant. 2. part. tit. 1. c. 7. § 46.

[e] Syl. usur. 1. q. 30.

[f] l. Naturalis. §. de presen. uerbo.

[g] Secunda, secundae q. 78. artic. 2. ad 2. & ad. 1. Gabr. 4 d. 15. q. 11. artic. 3. dub. 8.

ò gli serue, ò gl'insegna non per quel prestito, ma per una beniuolentia, & amicitia, che ui ha contratta per questo hauerli prestato, non è usura; ma è lecito sperare di douer [a] riceuerne tali cose. Et il medesimo s'ha à dir di colui, che presta al medico con patto che lo debba medicare, ò che gli dia altro medico, che l'habbia à medicare, faccia distintione il Medina, come gli piace. [b]

[a] Tho. 2ª. secundæ. q. 98. ar. 2. in corp. q. & ad 2. & glo. 2. ubi Pan. & alij cap. cõsuluit, de usuris.

[b] In ca. de restitut. fol. 147.

S'ei prestò con patto, che l'altro sia obligato à prestare à lui un'altro giorno altretanto, è usura mortale, secondo una glosa. [c] benche ciò non habbia perfettione, s'ei non l'obliga piu di quello, che per legge naturale resta obligato ad essere grato à chi li fa bene, secondo un'altra [d] glosa.

[c] Quæ est 2. cap. 1. 14. q. 3.

[d] S. in prædicto. ca.

S'ei † prestò grano uecchio con patto, che glielo ritornasse altretanto di nuouo, sapendo, che il nuouo sarebbe migliore, & uarrebbe piu che non ualse il suo nel tempo che lo prestò, & al tempo anco, che lo riceue, è usura mortale, con obligatione di restituire, per quel, che di sopra s'è detto, & per quel che dice Siluestro. [e] massimamente, se priua la libertà di pagarlo, quando il debitore uorrà; & li pone obligo di restituirglielo di nuouo. Benche questo non procede, quando li presta principalmente, accioche il suo non si perda, & uale, ò uarrà tanto, ò piu la sua cosa uecchia nel tempo, che la dà, ò la ritorna à riceuere, quanto la nuoua, quando gliela restituisce, ò perche non si truoua di quella sorte di grano, quando glielo dà; ò perche è piu secco di quello, che gli si deue restituire; & ne ua per ciò nella misura piu di questo, che dell'altro: ò perche nella sua sustantia è migliore. Non sarebbe anco peccato à far patto, che gli si restituisse piu grano di quello, che presta, pur che uerisimilmente non ualesse piu quello, che gli si ritornarà del nuouo, che si uaglia quello, ch'esso presta, quando lo presta, ò quando l'hauesse à uendere. Percioche in questo caso, colui non guadagna nulla, che presta per l'imprestare, nè colui perde, che riceue secondo la mente commune. [f] benche colui che presta, si liberi del danno, che li potrebbe uenire. Il che si può desiderare, & hauere senza danno di colui, che lo piglia, come notò Siluestro. [g] Non † è anco usura il prestare in tempo di carestia grano apprezzato, come uale allhora, con patto che al tempo del pagamento gli si paghi in grano, & al prezzo, che allhora uarrà; anzi è buona opera. Percioche, con effetto è un uenderglielo, & darli tempo à pagarlo, con patto, che

224

[e] Vsur. 1. q. 17.

[f] In cap. nauiganti & cap. in ciuitate de usur.

[g] Vsura q. 13.

225

che lo paghi in grano, secondo la mente di tutti. [a] Se però per leggi giuste del regno nó fosse uietata la compra di quel grano innanzi tempo, come ueggiamo essere ne' regni di Castiglia, & massimamente per hauere à riuenderlo, & anco per casa sua, se non al prezzo che uenti giorni prima, ò uenti dopò del dì di Santa MARIA di Settembre, communemente uarrà nel principal luoco doue egli si compra.

[a] In 8. ca. in ciuitate & cap. fi. de usuris. Ant. 2. par. tit. 1. cap. 7. §. 13.

S'EI non uolse riceuere ciò, che gli si doueua, fino al tempo, che piu ualesse, non essendo il debitore obligato à tenerlo, & serbargliclo fino à quel tempo, è usura mortale. Percioche egli uuol guadagnar quella spesa, che farebbe in seruarlo, & liberarsi dal pericolo di perdere. E' anco usura prestare con conditione, [b] che glielo restituisca à tal tempo, & non prima: ò che lo paghi in altra parte fuori di quel luogho, doue secondo la legge si doueua pagare. Percioche, egli guadagna quell'obligatione, che è cosa, che si può stimare à danari, piu di quel, che li presta. Imperò non è usura, nè peccato non domandare il grano, che si deue riceuere, fino all'anno, ò tempo, che uale piu caro, se direttamente, ò indirettamente non s'impedisce il debitore, che paga, come (al nostro parere) impedisce il ricco, che temendo che il pouero non gli paghi l'Agosto dell'anno fertile, preuiene in dirli che si serua di quel grano, & non habbia uergogna di non pagarlo. In Portogallo (per leuar queste malitie) si ordinò, che colui, che prestò il grano, & non lo ricercasse prima di Santa Maria d'Agosto, non lo potesse dimandare fino l'altro anno.

[b] Ant. ubi supra.

226 S'EI † prestò moneta d'argento con patto, che gli si restituisca in oro, è usura mortale. [c] benche si può uendere moneta d'argento per quella d'oro, & moneta d'oro per quella d'argento, etiandio con riceuerne alcun guadagno moderato. [d] Percioche, non si guadagna per lo prestare. Si può anco prendere guadagno moderato del danaro, che si presta per impegnare, ò per adornamento esteriore, ò per mostrar di esser ricco, à fine per poter meglio prender moglie, ò per altri simili rispetti: percioche questo è piu tosto locare, che prestare, [e] secondo Scoto, [f] approuato.

[c] Hostien. in summa de usur. §. an aliquo sub fil.

[d] Gaieta. in sum. usur. not. 2. cas. 3.

[e] In 4. d. 15.

[f] Arg. l. 3. §. fina. & l. seq. §. commodat.

SE nel tempo della ricolta comprò grano, ò uino, o altre cose con patto, che il uenditore gliele consegnasse in altro tempo; nel quale probabilmente si prosume, che uarranno piu; dato che alcune, ma poche uolte uaglian meno, è usura mortale. [g] Per-

[g] Host. cōiter receptus in sum. de usur. §. an aliquo. uersic. quid ergo, in c. fi. eod. tit.

cioche in effetto questo è prestare ; & con esso si guadagna l'obligatione del custodir la cosa, & la sicurtà del pericolo. Ilche (al parer nostro) si ha da limitare, che non debba procedere nel compratore, che non uoleua comprare fino à quel tempo, & per far piacere al uenditore comprò.[a] Nè quando il compratore dicde alcuna cosa piu di quel, ch'ella ualeua al uenditore per custodirla. Percioche questo in effetto è comprare, & locare, ò assicurare, che è lecito, per quel che di sopra s'è [b] detto.

[a] Arg. c. si. de usur.

[b] Supra eo. cap. nu. 121.

S'EI † comprò grano, uino, oglio di alcuna possessione, uigna, ò olieuto, prima che il frutto fosse maturo, per meno di ciò, che uerisimilmente si speraua, che douesse ualere nel tempo della ricolta per pagarsi auanti il prezzo, è usura mortale [c] con obligatione di restituire. Ma non già, se lo comprò per prezzo honesto diminuendolo per lo pericolo, conforme alla ragione à i quali pericoli sono soggette cose tali, [d] & non per lo pagare inanzi tempo. Et non ui ha differentia, che si compri determinatamente il grano di tal campo, ò il uino di tal uigna, ò con facultà di poterlo prender di un campo, ò di una uigna, ò di un'altro campo, ò di un'altra uigna, secondo che piu li piacerà: pur che lo paghi cōforme piu al ragioneuole, per quella facultà di poter prendere quel che li piace. Et cosi si ha da intendere tutto quel che in questa materia scriue Gabriello, [e] & gli altri.

[c] Pan. in cap. Nauiganti num. 6. per illum textum de usu.

[d] l. fistulas. §. fumenta. ff. de contr. empt.

[e] In 4. d. 15. q. 17. art. 1. R.

S'EI prestò alcun danaro di cotanti con patto, che prenda altretanto in presto in mercantia di panno, ò di altra cosa, ò in suoi debitori: ilche colui che prende non prenderebbe, se non fosse per amor de' danari, che li dà di cotanti, è usura mortale. [f] percioche egli è un guadagnar, per quel presto.

[f] Ang. usur. 3. §. 6.

S'EI † comprò alcuna cosa per manco del giusto prezzo, per hauerli dati danari innanzi tempo: ò se uendè in credenza piu di quel ch'ella allhora ualeua, è usura mortale.[g] con obligatione di restituire. Ma non gia s'egli non uendè piu del giusto prezzo, benche egli fosse rigoroso, ò pio: come se una pezza di panno uale dieci ducati secondo il giusto prezzo pio, & undici secondo il prezzo moderato, & dodici secondo il prezzo rigoroso giusto, & à colui, che la paga di contanti, la dà per dieci, ò undeci: & à chi la uuole in credenza per dodici. Ma, se per anticipare il pagamēto gliela dà per meno del giusto prezzo pio, come se gliela uendesse per noue, ò per darlo in credenza, nè prende piu del rigoroso, cioè tredici, ò piu, sarebbe usura. E cosi si hanno

[g] In c. ad nostram, de empt. ca. in ciuitatem, & capi. fina. de usur.

hanno da concordare i testi, [a] & i dottori, [b] che parlano di questo: come si dirà appresso [c].

DA che ne seguita, che colui non pecca, che non truoua à uendere di contanti la sua mercantia, & la uende per ciò in credenza per prezzo giusto, pio, moderato, rigoroso. & guadagna alcuna cosa honesta per le sue fatiche, & industrie, & che il capitolo in ciuitate, & il capitolo finale, [d] si intēdono di quelli, che per aspettare, pigliano guadagno immoderato, secondo S. Bernardino. [e] Imperò è da notare, che alcuni s'ingannano pensando, che uendono per giusto pretio le lor mercantie, tutte le uolte che non le uendono piu di quel, che gli costarono, contate le spese, & il guadagno moderato, come tiene Soto. [f] percioche può essere, che la lor spesa & compra fosse stata sinisurata, & che s'ingannorono à comprar piu caro; ò perche l'abbondantia di mercātie simili siano uenute, & habbia abbassato il loro pretio, per questo alcuna uolta egli haurāno da uendere ciò che cōprorno, per men di quel che li costò, ancor che lo uēdano à tēpo, se lo uogliono uēdere allhora, & altre uolte potrian uenderle cō maggior guadagno di quel, che sogliono, ancor per cōtanti: percioche essi spesero poco, ò procurorno di cōprare in tēpo, che di quella mercantia era assai buon mercato, ou'essi la cōprorno, & era assai carestia doue la portorno, per [g] non ue ne essere.

229 S'EI † comprò bestiame, ò massaritie da colui, che non le haueua, ma fingeua d'hauerle, sapendolo; & subito ritornò ad affittarle al medesimo che gliele uendè per un certo prezzo, è usura mortale, con obligatione di restituire quel pagamento, ch'ei prese per quelle cose, che non erano. [h] Et anco se probabilmente dubitaua, s'eran del uenditore, ò nò, & senza informarsi mezanamente della uerità le comprò; percioche si pose à pericolo di peccare mortalmente. [i] Ma, se con ragione credeua, che fosser del uenditore, & con buona fede le comprò, & le ritornò subito ad affittare per moderato prezzo, non peccò; nè dopò ch'ei seppe la uerità, è obligato communemente à restituire ciò, ch'egli spese, durante la sua buona fede, benche sia obligato à restituire ciò; ch'egli non spese, & tutto quello, con che è fatto piu ricco: se quando comprò, non haueua uolontà di comprare, & comprò, perche quella uendita gli si offerse. Percioche, se egli haueua proposito di comprare da colui, ò da altri & offerendogli quella uendita lasciò di comprare da altri, non è obli-

[a] S. Prædicta tria. cap. & l. 2. C. de rescind. uend. & cap. cum causa, & cap. cum dilecti, de empt. & cap. cum causa, de testi.
[b] Bal. in d. l. 2. col. pen. & in d. ca. cum causa desti.
[c] In c. 23. de fraude.
[d] De usuris.
[e] In suis sermonibus.
[f] Lib. 6. q. 3. de iusti. & iur.
[g] Ga. secunda secundæ q. 77. art. 1.
[h] Arg. l. 1. & totius ti. ff. de condic. sine causa.
[i] Arg. cap. siquis autem de pœn. d. 7. & ecclef. 3.

gato à restituire, & può pigliarlo per suo interesse, per quello che di sopra s'è [a] detto.

[a] Sup. eo. c. uu. 211. Ang. usu. 1. § 71. Syl. usur. 2. q 6. Maior. q. d. 15. q. 46. col. 4.

S'ei † comprò una possessione, che uale mille, per cinquecento, ò seicento, ò poco piu, & ritorna ad affittarla al uenditore per certi anni, ò la dà à liuello, è usura mortale, con obligatione di restituire. Percioche la intention principale di chi compra, non è di comprare, nè di chi uende, di uendere, ma di palliar la usura. Ma, se il prezzo è conforme alla cosa comprata, & la pensione è giusta, non pecca, nè è [b] usura.

230

[b] Bernard. de busto sermo. 26.

S'era obligato à pagare ad alcuno cento ducati, ò una certa somma in capo dell'anno, & la paga nel principio con qualche cosa manco, & perche egli anticipa il pagamento, è usura mortale, con obligatione di restituire. [c] Il medesimo è, s'ei comprò debito liquido di maggior quantità per minor prezo. Ma non già se il debito non era liquido, ò se per dimandarlo, si temea di pericolo di perdere, ò di fatica: percioche secondo la qualità del pericolo, & della fatica, egli può dar meno. Nè anco, s'egli teneua quella somma minore, per negotiarui, & uerisimilmente haurebbe guadagnato quel meno, che li paga, almen quando questo si fece, & seguì per importunità del uenditore. [d] A noi altri † però pare bene quel, che parue al Gaetano, [e] cioè, che le paghe, che si chiamano uerdi, & che non s'hanno à pagare fino ad uno, ò due, ò tre, ò piu anni, si posson giustamente comprare per meno di quel, che uagliono: percioche questo non è prestare, ma comprare; & non comprare il danaro, che si ha pagare, ma quel *ius*, ò ragione di ricomperarlo di qui ad un'anno. Et questo *ius* per l'inutile che se ne ha d'un'anno ual meno, che se subito se ne hauesse utile. Et essendo questo la uerità come è, difficilmente si può tenere quel, che prima tiene il medesimo, [f] & nel principio di questa interrogatione s'è detto: cioè che colui, che è debitor di cento ducati nel fine dell'anno, non può comprar la remissione di essi per men di cento nel principio dell'anno. Et cosi teniamo, che sia lecito, quando per questa ragione di ualer meno, si dà meno, & non per la sola anticipatione della paga: benche S. Tomaso, [g] Sant'Antonino, Angelo, Siluestro, Soto, & altri, (la cui opinione non è buona, nè mi può persuadere) tengono che niuno può comprar queste attioni, ò paghe uerdi per men di quel, che con esse si hanno da ricuperare: eccetto quando, & probabilmente, si aspetta spese, fatiche, ò pericoli,

231

[c] Gabr. in 4 d. 15. q. 11. art. 3. dubio. 4. D D. Gaiet. in sum. usur. not. 2.

[d] Medina in cap de restit. de rebus, de restit. q. 38. in fin.

[e] Vsura sub fin.

[f] In d. not. 2.

[g] Ad lectorem florent: relatus & approbatus ab Ant. 2. par. tit. 1 cap. 8. § 4.

ò pericoli, nella speranza, ò nel ricuperarle di esse, benche è buon consiglio guadarsi da esse, se non è per carità.

S'EGLI ha preso cento ducati prestati per cento e dieci da alcuno, & pregato da un'altro glieli prestò per altri cento, & dieci, per solo rispetto di prestarglieli, è usura mortale. [a] Ma non già, se uolse i dieci ducati, per liberarsi del danno, ch'ei riceuerebbe in pagar que' dieci ducati, senza seruirsi de' cento, & senza hauerne alcuno utile: percioche non li pigliò per prestarli, ma per li suoi interessi.

232 S'EI † comprò alcun censo perpetuo con facultà, che il uenditore possa riscuoterlo, ò pur senza questa facultà, senza le debite conditioni, peccò mortalmente. [b] Delle debite conditioni, La prima è, che il uenditore assegni certa possessione, ò altra cosa, sopra la quale s'ha da porre il censo. La seconda è che quella cosa sola sia obligata al pagamento del censo, & non gli altri beni. La terza è, che si paghi in giusto prezzo, benche non ha da essere tanta quantità, quanto uarrebbe senza quella conditione. La quarta è, che tutto si paghi subito, & interamente. La quinta è, che quando si dà al uenditore facultà di riscuotere, gli si ha à dare, che la possa riscuotere tutta, ò parte, come li piacerà. La sesta è che il uenditore non resti obligato à riscuotere il detto censo. La settima è, che perdendosi la possessione, ò quel luogo doue il censo si troua imposto, sia anco perduto il censo. La ottaua è, che la possessione, nella qual s'impone il censo, renda almen tanto quanto è il censo, che si uende. 233 † Le quali conditioni pare, che si cauino da due Estrauaganti: [c] & noi altri in Salamanca dispensammo molti giorni in raccorle nelle letture, che nelle dette Estrauaganti facemmo. Dapoi le raccolse il famoso, & religiosissimo, & dottissimo Padre Fra Bartolomeo di Caranza, [d] honore dell'ordine de' predicatori, Nauarro, il quale per grande humiltà, & uirtù lasciò di accettate un gran Vescouado. Ma al presente noi ui aggiungiamo le cose seguenti. La prima è, che tutte queste conditioni, non si cauano fedelmente dalle dette Estrauaganti: Percioche, se ben dicono, che approuano i censi constituiti con le dette conditioni, non riprouano però quelli, che senza tutte esse si constituiscono; poi che non riprouano i perpetui, che non è chi hora neghi non essere leciti, & in essi non si pongono tutte le dette conditioni.

[a] Maior. in 4. d. 15. q. 29. arg. 7.

[b] Secundum mentem Innoc. & aliorũ in ca in ciuitate de usur.

[c] Martini. 5. quæ est 1. in tit. de empt. & Calix. quę est 2. eod.

[d] In summa conciliorum. pag. 6. 18.

LA † seconda è, che la prima conditione è assai necessaria; & quella seconda si ha da intendere, che quantunque gli altri beni del uenditore, nè esso stesso hanno à restare obligati alla paga del censo, posson però restare obligati à far buona la possessione, sopra la quale si pone il censo, cioè che è sua. a La terza è che la ingiustitia del prezzo (della qual parla la terza conditione) non fa, che il contratto sia usuraio, almeno nel foro della conscientia; se però con uerità il compratore hebbe intentione di comprare, & il uenditore di uender quella entrata, ò censo, benche faccia, che sia ingiusto; con obligatione di restituire; per quello, che à lungo noi habbiamo detto altroue. b La quarta è, che non ci par necessario, che nella compra del censo si ponga patto, che se ne possa ricomprare parte, senza che si ricompri tutto. Ma diciamo, che si può porre patto, che il uenditore non possa riscuotere parte di esso, senza che lo liberi tutto (benche sarà piu caro il giusto prezzo del censo con questo patto, che con quell'altro). Perche, poi che si può leuar del tutto la facultà di poter ricomprarlo, per piu forte ragione si può leuare quella di ricomprarlo in parte. Nè le ragioni de' moderni poste sopra uno statuto c fatto piu con santa intentione, & equità, che con pura giustitia, prouano il contrario La quinta è, che non è anco di giustitia necessario, che il pagamento si faccia subito interamente, almen quanto al foro della conscientia, nel quale cessano le suspitioni di fraudi, & d'inganni. d La sesta è, che la ottaua conditione, cioè che la possessione, renda tanto, ò piu di quel, che monta il censo sopra essa imposto, è piu in fauore del compratore del censo, che del uenditore, poi che il uenditore lasciando la possessione col suo censo al compratore, resta libero per la seconda conditione. La settima è † che noi aggiungiamo questo, & diciamo, non perche non sentiamo fin dentro l'anima le simulationi, con le quali molti cuoprono i loro contratti usurai, ma perche nel foro della conscientia cessano queste tali simulationi: & perche la uerità della legge è questa, & non lascia di esser tale, se ben molti se ne seruono male, come si seruono anco male de' sacramenti, & di molte altre sante leggi. E ancor perche, ben che molti si ruinino col uendere facilmente cēsi, habbiamo nondimeno anco ueduti alcuni lasciar di uendere le robe loro, per riscuotersi col uendere de' censi, i quali hanno poi con le medesime robe ricomprati, & riscossi. Non uogliamo anco

Marginal notes:
a Quia etiam ad id tenetur argu. totius tit. ff. & C. de uicti.
b In capi. Nouit de iudi. notab. 6. nu. 70. & seq.
c Sanctæ Mariæ de Guadalupæ.
d Cap. tua de sponsat.

Marginal numbers: 234, 235, 236

anco dire, che quelli, che hanno la potestà di questo non possono anco riprouare del tutto questi contratti, o commandare, che in essi si pongano anco piu conditioni delle sopradette. La ottaua è, che quanto alla intentione delle parti, habbiamo à credere loro nel foro della [a] conscientia.

[a] Bernard. de busti. 1. part. serm. 17.

PERGHE l'auttore uide solo l'Estrauaganti di Martino Quinto, & di Calisto Terzo, & non la bolla di Nicola, per questo egli dice nella prima conditione, che si deue assegnare il luogo, particolare doue si ha da porre il censo. Ma Papa Nicola dichiara, che si possa porre in tutti i beni in genere, & in specie.

LA COPIA DELLA BOLLA DI PAPA NICOLA E' QVESTA.

ICOLAVS EPISCOPVS SERVVS seruorum Dei, ad perpetuam rei memoriã. Solicitudo pastoralis officij, fores nostræ prouidentiæ pulsare non desinit, ut indemnitati ac statui prospero fidelis populi curæ nostræ cœlitus commissi, iuris moderando rigorem per optimæ prouisionis remedia, quantum ex alto nobis permittitur salubr iterconsulamus. Sanè sicut fide dignorum relatione didicimus, in regno Siciliæ ac certis alijs dominijs, & terris, charißimi filij nostri Alfonsi Aragonum & utriusq; Siciliæ regis illustris: Auaritiæ cæcitas quorundam oculos adeo excecauit, usurariáq; prauitas illis in partibus tantum excreuit: quod incolæ & habitantes partium illarum pecunijs indigentes, eas vix aliter quam fœneratorum opera: quasi inauditum fœnus exercentium consequi possent, & cum eas acceperint si in tempore percepta non restituent: breui eorum bona insatiabili vsurarum voragine miserabiliter consumuntur & quod in dominijs & terris ipsius regis vltra montes constitutis, uidilicet in regnis Aragonum, Valentiæ, & Magioricarum ac principatum Chataloniæ, & comitatibus Ronsilionis & Ceritaniæ uniuersitates, & singulares tam ecclesiasticæ quàm seculares huiusmodi pecunijs indigentes cum

minori incomodo eas habere poßint, pro uenditione annualium censualium, quæ mortua nuncupantur, super domibus, possessionibus, & proprietatibus specialiter vel etiam generaliter super omnibus bonis, redditibus, emolumentis, iuribus, & rebus eorum, mediante tamen instrumento gratiæ redimendi onera eorum, sibi vt plurimum perfficere, & consulere consueuerunt: quod in præsentibus eiusdem regni partibus, & regnis ultra montes constitutis, non solum in longam consuetudinem, in cuius contrarium memoria hominum non existit, more vtentium comprobatum, sed etiam per municipalia huiusmodi regnorum, & partium iura per regem ipsum, seu eius predecessorem cum consensu trium brachiorum uidelicet ecclesiastici, militaris, & regalis promulgata specialiter confirmatur: cum itaque multis incolis & habitatoribus partium & dominiorum eiusdem regis citra montem constitutorum indigentibus per huius modi censualium venditiones subueniri, ipsique fœneratorum usuris eximi poßint, & qui in hoc pecunijs abundantes dubitant usurariam prauitatem committere, & eisdem indigentibus more præmisso succurrere formidant in indigentium detrimentum & fœneratorum eorundem euidens incrementum, pro parte eiusdem Regis fuit humiliter sumplicatum, ut eis paterno compatientes affectu, in præmißis de oportunæ prouisionis opere succurrere, prefatasq; censualium uenditiones cum clausulis, & cautionibus ad earũ ualiditatem inter uenditores & emptores mutuo consensu absque lesione conscientiæ in regnis Siciliæ citra & vltra Pharum, fieri posse debere decernere, & declarare, de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur pro debito pastoralis ministerij nobis diuinitus iniuncti, super his salubriter prouideri ac statui, & indemnitatibus incolarum & habitatorum terrarum dicti regis citra mõtes constitutorum præsentium & futurorum quantum cum Deo possumus subuenire cupientes, attendentes quod clero terrarum & dominiorum ipsius regis citra mõtes constitutorum, in suis olim indigentibus per uenditiones prædictorum censualium auctoritate Apostolica pluries consultum, & prouisum fuit, præfati regis in hac parte supplicationibus inclinati: tam eidem regis quam huiusmodi regnorum Siciliæ citra, & ultra Pharum omnibus, et singulis incolis et habitatoribus ac locorum, ciuitatum & terrarum uniuersitatibus, præsentibus, & futuris, huiusmodi censualia super rebus & propietatibus suis ac facultatibus & emolumentis eorundem instrumento gratiæ pro consimili pretio illa redimendi mediante, Dummodo annualis census huiusmodi censualium decimam partem principalis recepti seu precij eorundem non excedat, inter se cõtrahendi,

trahendi, uendendi, & emendi cum opportuna contrahentium securitate cautione, & indemnitate ac cum potestate uendentes personas eorumque proprietates, redditus, iura, iurisdictionis cēsus ac omnia, & singula immobilia bona obligandi, & obligari faciendi, ac etiam quascunque alias obligationes, & summißiones cuiuscunque fori: nec non renuntiantes, promißiones stipulationes, pœnis, iuramentis, & alijs cautionibus uallatis & alia quæcunque de quibus inter ementes, & uendentes huiusmodi censualia conuentum & in pactum deductum fuerit plenam licentiam, & liberam, auctoritate Apostolica, tenore præsentium concedimus facultatem: decernētes & declarantes, eosdem incolas & habitatores ac ciuitatum & terrarum vniuersitates censualia præfata modo præmisso in regnis ipsis Siciliæ citra et ultra Pharum, libere & licite contrahere ac emere, & vendere posse, neq; propterea usurariam prauitatem commitere, dummodo alijs quam vt permittitur quodlibet annuum censuale decimam partem recepti seu precij uenditionis ipsius non excedat, & pensionibus seu annualibus illorum in sortem non computatis, pro totali redemptione propter principalem summã nihil vltra percipiatur ab emptore, vel exhibeatur à uenditore, non obstantibus constitutionibus & ordinationibus; ac priuilegijs Apostolicis: nec non & statutis municipalibus vel regalibus & consuetudinibus ciuitatum & terrarum, regnorum prædictorum Siciliæ citra & ultra Pharum, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, uel quacunq; firmitate alio roboratis, etiam si de eis facienda esset specialis mentio quæ his habere volumus & habemus pro sufficienter expreßis, cœterisque contrarijs quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ conceßionis constitutionis, infringere, vel ei ausu temerario contraire; Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri, & Pauli Apostolorum se nouerit incursurum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominicæ. M. CCCC. LII. pridie calend as Octobris, Pontificatus nostri anno sexto.

ET per questo io traduttore del libro, dico che conforme à questa bolla si può imporre censo sopra tutti i beni stabili, & che nel contratto si debbono nominare tutti i beni, ne' quali egli si constituisce. Et à questo mo

do, se rouinassero, ò si perdessero per qualche cagione alcuni de' detti beni, il compratore nõ perderebbe il suo censo, pur che non si perdesse *il* tutto. Percioche, quando si uende alcuna *cosa* in genere, ancor che si specifichi esso genere, ma non quella parte del genere, che si uende, il compratore non perde; saluo, se tutto quel genere si perdesse, come per essempio, io ho cento uacche, & ne uendo una, non specificandola altramente, il compratore non perde la sua uacca comprata, eccetto, se tutte cento si morissero, ancor che delle cento qual si uoglia quantità se ne perda, come dice Siluestro, & la commune. Et questo s'intende di que' beni, ch'egli haueua, quando impose il detto censo, & non di quelli, che guadagnaua dipoi. Et quanto alla terza conditione del giusto prezzo, per intelligentia di questa materia dico, che i censi sono di piu maniere: alcuni ne sono emphiteotici, & questi uagliono à cinque, à cinque, & mezo per cento. Altri sono sommessi, ò uero morti perpetui, & questi sono di minor prezzo; perche uagliono à sei, & mezo, ò sette per cento. Altri à tempo per quattro, ò cinque anni, con facultà di Poterli riscuotere, & questi uagliono meno prezzo, che ò ad otto, ò otto & mezo per cento. Altri sono di poter sempre (cioè senza tempo determinato) riscuotersi; de' quali parlano le bolle;

& questi

& questi sono di minor prezzo, che gli altri, & i Pontefici gli hanno dichiarati à dieci per cento. Et, se alcun comprasse quel censo, che ual meno, & uolesse poi quello, che ual piu, il contratto sarebbe ualido, ma sarebbe ingiusto (se altra conditione non ui fosse, che lo facesse usuraio) & è obligato à supplire il giusto prezzo, ò à ridurre contratto conforme al prezzo pagato: Come per essempio, io ho comprati cento ducati di censo per mille; & ho dato al uenditore quattro anni di tempo à potere ricomprarlo, & non riscuotendolo passato il tempo sia scorso, questo contratto è ingiusto, percioche il prezzo è del censo, che uale piu, per essere peggiore la conditione del uenditore, & è obligato à supplire il giusto prezzo, se uuole che sia scorso; ò uero ridurre il contratto, che il uenditore sia libero di poterlo ricomprare quando li piacerà, senza determinarui tempo. Et per intendere, come si ha da supplire al giusto prezzo, è necessario restituirli per li quattro anni, quindici ducati l'anno, che sono sessanta, che si ha tolti di piu: percioche il censo era ottantacinque l'anno, secondo il prezzo, & la conditione, che ne ha riceuuti cento. Si che gli ha da pagare i quindici, se uuole i cento, che sono scorsi, i quali quindici ducati di censo, uagliono cento settanta sei, & mezo, & aggiungendoui i sessanta, che

egli hebbe di souerchio, sono dugento trenta sei & mezo. Et questo è quel, che l'autore sentiua, quando egli diceua, che una conditione ual piu prezzo, che l'altra; & che quanto è migliore per lo uenditore, tanto meno uale il censo, come appresso si [a] dirà.

[a] Ca. 15. nu. 20.

S'EGLI prestò con patto, che desse alcuna cosa di piu del prestato ad alcuno, come à suo padre, a' suoi parenti, ò a' poueri, è usura mortale. Percioche non è lecito dare ad usura, etiandio per riscuotere schiaui; [b] Benche non è usura prestare ad altri con patto, & con intentione principale, accioche gli perdoni la ingiuria, se non per la ragione, che communemente danno S. Antonino; & Syluestro. [c] cioè, ch'è lecito ad ogniuno di ricomprar le sue ingiurie, perche questo s'intende della ingiuria ingiusta, & la ingiuria di ciò con che l'ingiuriato ingiuria in giudicio l'ingiuriatore per la sua ingiuria riceuutane, non è ingiusta, anzi può farlo con santa conscientia, secondo una glosa singolare approuata. [d] Però par uera per questa nostra ragione, cioè perche l'ingiuriatore non deue in conscientia la pena, che l'ingiuriato dimanda, benche li debba la restitutione dell'honore, che gli tolse. Et per questo, se ben prestarli con patto, che li perdoni la ingiuria, si libera dal danno, che gli si potrebbe giustamente fare, questo è però senza danno dell'altro, ch'è lecito prendere colui, che presta, come di sopra si è detto. [e] Di che ne seguita, che prestare all'ingiuriato, perche mi perdoni non solamente l'attione, che egli ha di dimandarmi la pena, ma che mi perdoni anco, & rilasci il danno, ch'io gli ho fatto, & sono in conscientia obligato à restituirli, è usura. Non è anco † usura, nè peccato, che uno, che uuole comprare lecitamente una cosa, che rende ogni anno dieci ducati, a' prieghi di un suo amico resta di comprarla, per prestarne ad esso il danaro, col qual la doueua comprar; con patto che li paghi ogni anno i detti dieci ducati contanti, pur che li sconti le spese, la fatica, e'l pericolo, se alcuno ue ne fosse da passare. [f] Non è medesimamente usura, nè peccato, che colui, che ha gran necessità di alcuna cosa sua, importunato da altri, che gliela uenda, si con-

237

238

[b] Cap. supra eo de usur.

[c] Usur. 1. q. 12.

[d] Si quis contristatus. 90. d.

[e] Supra eod. ca. numer. 206.

[f] Syl. ubi supra q. 22.

ſi contenti di uendergliela per tanto (piu del giuſto prezzo) quanto è il danno, che riceuè per uenderla; ò per tanto piu, quanto merita l'affettione, perche egli uorrebbe piu toſto hauer la coſa ſua, che il prezzo giuſto di lei. Benche per l'hauerne ſolo il compratore gran neceſſità, non gli ſi ha da uendere piu caro di quel, che uale, ſecondo S. Tomaſo, [a] & Scoto, [b] communemente approuato. Ancor che colui, che la compra, ſe con quella coſa guadagna; ò ſe ne aiuta, non di neceſſità, ma di honeſtà deue dare alcuna coſa piu del giuſto prezzo al uenditore, ſecondo i medeſimi. Non è anco † uſura, nè peccato, comprare alcuna coſa per manco di quel, ch'ella uale, quando importa molto al uenditore di uenderla, & poco al compratore di comprarla; ma la compra per pietà, come ſi compra dal pouero il ſuo ſeruitio per le ſpeſe ſole, che li dà, perche egli non muoia di fame. [c] Non è anco uſura, † nè peccato comprare una poſſeſſione con patto, che il uenditore ſi goda de' frutti di eſſa in uita ſua, ò in tanti anni, per meno di quel, che la comprarebbe, ſe ne haueſſe à riceuere ſubito i frutti. [d] Non è uſura, nè peccato, che chi uende à tempo à colui, che conoſce, che nol pagherà ſenza lite, nendè perciò tanto piu del giuſto prezzo, quanto ueriſimilmente li pare, che perderà, per non eſſere pagato al tempo debito, & per le ſpeſe, che farà nella lite; pur che non incorra in infamia di uſuraio, nè per queſto ne ſcandalezi il proſſimo; & habbia propoſito di pagare, & rilaſciare al debitore, s'egli li paga à tempo, tutto quel di piu, che li poſe per l'intereſſe, ſecondo i Pariſini. [e] Il che non † pare à Siluestro che ſia [f] coſa ſecura. Si perche il uenditore può mutare propoſito, ò dimenticarſi, ò morire, & il compratore reſtar dannificato: & ſi anco perche è coſa difficile offerire altrui il danaro, ch'egli ha nelle ſue mani, guadagnato d'una, ò di un'altra maniera: La onde è di gran pericolo, & non ſi deue fare, ſecondo eſſo Siluestro. Ma (al parer noſtro) tutti queſti inconuenienti ſi poſſon leuar uia con queſto, che il uenditore dia al compratore una polizza fermata di ſua mano, nella quale dica, che, ſe ſenza lite al debito tempo lo pagherà, egli li ſminuirà tãto del pagamento, quanto li uendè di piu per timore ch'egli non lo pagaſſe à tempo, & ſenza lite. Et non è neceſſario dire eſpreſſamente nella cedula la cagione; perche ſe dice, ſe lo libererà.

S'EGLI ha uenduto † alcuna coſa con patto, che gli ſi

239 240 241

[a] Secunda, ſecundæ q.77. art. 1.
[b] In 4. d. 15.
[c] Syl. empt. q. 7.
[d] Maior. in 4. d. 15 q. 40. arg. 7.
[e] Maior. ubi ſupra. q. 40. Arg. 7.
[f] In roſa aurea. caſu. 6.

paghi, quanto uarrà in altro tempo, cioè, à Maggio, se è grano, ò ad Agosto, se è uino, non hauendo proposito almen fermo, di tenerlo per uenderlo in quel tempo, è usura mortale, con obligatione di restituire. [a] Il che non procede, s'esso hebbe proposito di tenerlo, & uenderlo in quel tempo, & per esserne importunato il uendè prima; pur che ui concorrano tre conditioni. La prima è, che non ne tolga quel prezzo, che in quel mese piu uale, ma il mezano; cioè se uale, come è à dire à dieci, à quindici, & à uinti, non ne tolga piu, che quindici, secondo Alessandro. [b] La seconda, che li leui ciò, che ha da diminuire secondo il giudicio de gli esperti; cioè che leui del prezzo quel, che poco piu, ò meno haurebbe da mancare. La terza, che sconti col prezzo principale le spese, se ne haueua à fare alcuna in conseruarla fino à quel tempo, altramente è [c] usura. Nè (quanto à questo) deue seguitare una distintione del Gaetano [d] piu difficil che utile all'anime: Percioche (dica ciò che li piace) è piu giusto à dire quel che un Decreto di Gregorio Nono [e] limita, & un'altro d'Alessandro, Terzo, [f] & non ciò ch'egli dice.

S'EGLI ha † uenduto alcuna cosa fidata, fino à un certo tempo à maggior prezzo; cioè che li paghi almen quel, che alhora in tempo della uendita egli ualeua, & anco piu di quel, che piu uarrà fino à quel tempo, & non meno, ancor che uaglia meno, è usura mortale. [g] come noi habbiamo detto altroue. [h] Per ilche conchiudiamo, che non sarebbe usura, nè peccato il patto, che gli si pagasse la metà del prezzo, che piu, ò meno che si stimasse dalla compra fino à quel tempo, che uuol tenerlo, ò che scemasse, ò che crescesse il prezzo. 34

S'EGLI ha uenduta alcuna cosa à chi haueua necessità di danari con patto, ò proposito principale, che subito gliela ritornasse à riuendere per meno del giusto prezzo, è usura mortale. [i] Ma non è peccato, s'egli l'ha semplicemente uenduta per prezzo giusto, ancor che rigoroso; & poi perche il compratore la uuol riuendere, & non troua altri, che la compri, il medesimo uenditore la ricompra per prezzo giusto, etiandio più basso, & pietoso. [k] La sopradetta dichiaratione, benche sia uera, però è pericolosa, per la fama del mercante, che la userà (& ancor per la conscientia) se à chi sà che la uuol per riuenderla, per far di quel danaro, male & cose uane, gli la uende à tempo. [l] Non ardirei dunque di condannare il mercante, che tornasse à compra-

re

[a] Ca. fin. de usur. & ibi per omnes Ange. usura. §. 34.
[b] In l. quod te. ff. si cert. pet.
[c] Maior. ubi supra. q. 32.
[d] Secunda secundæ q. 78. art. 1.
[e] Cap. fi. de usuris.
[f] Cap. in ciuitate. de usuris.
[g] Hostien. in summa de usur. §. an aliquo uersic. quid si uendas.
[h] Super eod. in ciuitate de usur.
[i] Li. 4. ordinat. huius reg. num. 43.
[k] Ang. usur. 1. §. 60.
[l] Quia facientes. & consentientes, &c. ca. 1. ad Romanor. ca. 1. de offic. deleg.

re per il prezzo giusto pietoso la istessa mercantia, ch'ei uendè à tempo, per il giusto prezzo rigoroso, come dice S. Antonino. [a] ma piu presto lo lauderei, se la tornasse à comprare in quel prezzo per uedere che niuno gli uoleua dar tanto quanto esso gli daua; & molto piu se li desse il giusto prezzo moderato, cessando in tutto ogni fraude d'usura, & d'ingiustitia di prezzo. Qual prezzo si chiami pietoso, quale moderato, & quale rigoroso, si dirà [b] appresso.

243 S'EI portò † la sua mercantia in luogo, doue egli speraua guadagnare, & perche soprauennero gli altri, manco tanto il prezzo, che s'esso allhora la uendeua di cotanti, non solamente non guadagnaua, ma ne haurebbe perduto, & per ciò la diede à tempo per maggior prezzo del giusto rigoroso di quella terra, è usura mortale, per quel, che s'è detto di [c] sopra.

SE perche spendendoli à poco à poco non si diminuiscano i suoi danari, gli diede ad alcun mercatante, ò banchiero, ò ad altra persona, con intentione, & proposito principale di riceuerne parte del guadagno; ò ogni anno un tanto, restando saluo, & securo il capitale, come fanno alcuni, che prosumono d'esser gentilhuomini, & non uogliono lauorare: ò alcune uedoue, & altre persone, è usura mortale, con obligatione di restituire, benche non ui sia patto, ne promessa di essa, & quantunque lo chiami [d] deposito.

244 NON lo scusa † la ignorantia, & parerli, che ciò sia lecito: [e] nè anco il dire, che pongano à pericolo i loro danari, prche i mercatanti, ò altre persone possono fuggire con essi, ò perdere le lor proprie robe, & fallire. Percioche non riceuono quel guadagno per tal pericolo, ma per lo presto, & per che quel pericolo non è sofficiente. [f] Non sarebbe però usura, nè peccato, s'ei facesse contratto di compagnia; cioè che l'uno ponga i danari, l'altro la fatica, & l'industria; & amendue participassero del guadagno, & della perdita. [g] Non sarà medesimamente usura, nè peccato il porre il suo danaro in deposito, & guardia in poter di alcun mercatante, che tratta con esso lecitamente, & guadagna molto, & pigliarne alcuna cosa; che benche non sia obligato di giustitia: è però di honestà à darglielegratiosamente; & esso il prende come gratiosamente dato, benche di miglior uolontà deposita il danaro in poter d'un grato, che d'un ingrato: ancor che il depositario li desse ciò,

[a] Secunda part. tit. 1. cap. 8.

[b] In cap. 23. nu. 78. & seq.

[c] Sup. eod. ca. num. 238. Alex Lombar. nu. 4. de usur.

[d] Cap. consuluit cũ ei annot. de usur.

[e] Glo. in cap. plerique 14. q. 3.

[f] Arg. ca. nauiganti de usur. cap. fœnerateris. 14 q. 5.

[g] Toto tit. ff pro socio & glo. in d. cap plerique. Thom. Richar. & omnes in 4. d. 15.

che gli dona, con speranza che con questo che gli dà, colui non si ritoglierà i suoi danari, percioche tutto questo è gratia, & non obligatione espressa, nè tacita. [a] Sarebbe però usura (secondo il medesimo, & tutti) se il mercatante li desse, come obligato à darli per lo prezzo, & uso de' suoi danari, & il padrone per questo medesimo rispetto li riceuesse, ò sperasse anco di riceuerli, & etiandio, se per questo principalmente li depositasse.

[a] Gaiet. secūda secūdæ. q.78. art.2.

S'EGLI ha uenduto † un cauallo, ò altra cosa per uinti ducati, che à giudicio di ogni uno, non ualeua piu che quindici, per darglielo à tempo, è usura mortale, con obligatione di restituire i cinque: ancor che poi per la mortalità de' caualli, questo ualesse [b] quaranta. 245

[b] Maior. in 4. d.15. q.32. col.5.

S'EI fece patto col Re, ò signore, ò con altra persona obligata à pagare a' suoi creati, ò soldati le spese, & salarij à certo tempo, nelquale, per non hauer danari, non poteua pagarli, ch'esso li pagarebbe, dandogli'l signore un tanto di piu di ciò, ch'esso paga, come à dire dieci per cento, è usura mortale, con obligatione di restituire. [c] eccetto, se per uia d'interesse uero egli non si scusasse, ancor che il Re, ò il signore nella sua polizza dica, che ui consente, & si contenta, & che li dona gratiosamente quel, che li dona, ò promette piu di ciò, ch'esso paga del suo. Percioche in effetto questo è prestare danari, perche in altro tempo glieli ritorni con alcuna cosa di piu; & perche quella donatione non è uera, poi che non si fa per liberalità, ma per necessità di hauer danari [d] prestati.

[c] Arg. ca. in ciuitate de usur.

[d] Medina in c. de resti. quib. casib. licitū est mutuanti ultra sortem recipere casu.3.

S'EGLI essendo contatore † essattore, tesoriero, ò obligato à pagar salario, soldo, premio, & altre cose simili, tolse cosa alcuna da quelli, a' quali doueua pagare per pagarli auanti tempo, è usura mortale, con obligatione di restituire: per quel. che s'è detto di sopra. [e] saluo, se il uero interesse non lo scusasse ò giusta compra d'attione: conforme à ciò, che si ha detto di sopra. Se per esser tutore, ò hauer l'amministratione de' beni di alcuno egli era obligato à comprare alcuna possessione co' danari di essi beni, & non la comprò per sua negligentia lata, è obligato à restituire al padrone tanto, quanto uerisimilmente se ne riceuerebbe, se l'hauesse [f] comprata. 246

[e] In. §. preced.

[f] l. tutor qui repertorium. §. si post depositionem. ff. de administrat. tut.

S'EI tolse impresto à usura, & giurò di pagarla, & senza esserli rimesso il giuraméto dall'usuraio, ò dal giudice, resta di pagar la usura, è peccato mortale. Et per questo egli deue prima pagarla,

garla,

garla, & poi rimandarla in giudicio, [a] ò farsi [b] assoluere da quel giuramento.

[a] Ca. debitores, de iureiur.
[b] Cap. 2. de iureiur.

DELL'VSVRA DELLE COSE COMprate, con patto di retrouendendo.

SOMMARIO.

247 *Il Comprare con patto di retrouendendo, che si fa quando il compratore promette al uenditore, di restituirgli il suo, ò quãdo egli, ò gli heredi suoi gli renderanno i suoi danari è lecito.*

Il compratore non è obligato a restituire i frutti della cosa comprata con patto di retrouendendo, se non quando egli tardò à riceuere il prezzo della cosa comprata à luogo & tempo.

248 *Il Comprare con patto di retrouẽdendo non si deue fare con patto che nella ricompra si paghi piu di quel, che si comprò.*

249 *Il Comprare con patto di retrouendendo, non ricerca patto che non ricomprandosi insino à certo tempo, la cosa uenduta, non si possa piu ricomprare.*

250 *Il Venditore con patto di retrouendendo, non deue aggrauare il compratore con patto ch'esso possa riscuotere la cosa sua quando li piacerà.*

Il Contratto, che si fa con patto che il uenditore resti obligato pigliare la cosa comprata ad affitto con obligatione di pagare i danni, che ponno occorrere, ancor che senza sua colpa, non è lecito.

247 IL Comprare con patto di retrouendendo † si fa quando il compratore promette al uenditore, quando li piaccia, ò fino à certo tempo che egli, ò i suoi heredi gli renderanno i suoi danari e restituirà loro quel, ch'esso compra liberamente. Il quale contratto è lecito, [c] secondo Innocentio, l'Hostiense, Giouann'Andrea, il Panormitano, & la commune de' Canonisti, [d] & de' [e] Legisti. Et per questo il compratore non è obligato à restituire i frutti, che infra tanto riceue, ma i riceuuti mentre che tardò à restituire; cioè quando gli si offerse il prezzo della cosa comprata à luogo, & tempo conuenienti, & esso non uolse riceuerlo. Può anco darla ad

[c] l. si fundũ. l. si à te. ff. de pact. int. empt. & uendi. & Leui. 25.
[d] Ca. ad nostra, de empt.
[e] In d. l. fundum. & Cap. de simul. cas 2. & omnes Theologi in 4. d. 15.

affitto al medesimo uenditore per honesto prezzo. Et perche egli sia lecito, ui hanno à concorrere queste conditioni. La prima è, che non ui interuenga simulatione, ò inganno: cioè che la intentione principale sia ueramente di comprare: & il uenditore dica, che con effetto uuol uendere. La seconda è † che non si faccia patto, che nella ricompra si paghi piu di ciò, che si comprò. [a] Et non ui bisogna però quel, che alcuni dicono; cioè che il compratore accettò il patto di hauere à restituire la cosa comprata per compiacerne solamente il uenditore, nè ch'ei uoglia piu tosto, che non gli si ricompri, nè che s'egli sapesse, che non gli si ricomprasse, non la pigliarebbe. Percioche non ui è testo, nè ragione, che questo proui: & molte uolte accade, che alcun uuole con uerità comprare una cosa con patto de retro uendendo, & senza questo patto nò, percioche egli non haurà tanti danari, che per lo giusto prezzo senza questo patto uarrebbe, & nè haurà però quanti bastano per lo prezzo, che uale con patto de retrouendendo, ch'è molto meno. [b] Vi è anco, che sono molti, che non uorrebbono comprare alcune cose, che da i uenditori sono pregati, che le comprino, & essi per far loro piacere che le comprano con patto *de retrouendendo*, & senza questo patto non le comprerebbono, percioche non hanno animo, nè uorrebbono spendere il lor danaro in cose tali; & molto meno senza patto de retrouendendo, che costano piu di quel, che senza questo patto si fa. Non † è anco di bisogno, quel che molti altri dicono, cioè che non si ponga patto, che non ricomprandolo fino à certo tempo, egli non possa piu riscuoterlo, percioche è chiaro, che si può far patto di riscuoterlo fino ad un'anno solo, ò fino à duo, ò à tre, come al uenditore piacerà. Et questo in effetto contiene, che passato quel tempo non si possa piu riscuoterlo. Nè ciò che altri dicono, cioè, che il compratore non habbia usanza di dare ad usura; percioche si prosume, ch'egli fa quel, che ha in costume di fare. [c] Percioche, se ben questo prosumere può operare nel foro esteriore alcuna cosa, egli non può però nulla nel foro della conscientia, nel quale cessa ogni prosuntione. [d] Nè etiandio è necessario, che non si faccia patto, che prima di due, ò tre anni non si possa riscuotere, & dapoi si, percioche, questo è lecito benche uaglia piu quel, che si uende con questo patto, che se si uendesse con patto di riscuoterlo, quando li piace;

[a] Ca. illo uos. de pig.

[b] l. Cū fundis partē. ff. de cōtrahen. emp.

[c] l. Quod si nolit. §. Qui assidua. ff. de ędi li. edict.

[d] Cap. Tua nos de spon.

[Margin numbers: 248, 249]

ce; ancor che non uaglia tanto, quanto uarrebbe, se senza alcun patto si uendesse. † Non mi par anco bene quel, che alcuni dicono, [a] cioè che il uenditore aggraui il compratore facendoui patto, ch'ei possa riscuotere, quando li piacerà, se non uuol consentire, che il compratore pigli alcuna parte per ragione del suo interesse, perche colui, che usa la sua iuridittione, non fa ingiuria ad alcuno. [b] Non è necessario di trattar qui, che congetture bastino à prosumere nel foro contentioso, che un tal compratore habbia piu intétione di prestare, che di comprare, & un tal uenditore piu d'impegnare, che di uendere; poi che trattiamo solo del foro della conscientia: nel quale la confessione del penitente fa pruoua per lui, & contra di lui, secondo tutti. Ben è uero, che il contratto sopradetto non è lecito, quando si fa patto, che il uenditore resti obligato à pigliar la cosa comprata ad affitto, con obligatione di pagare il danno di essa, ancor che fusse accaduto senza sua colpa: percioche la perdita, o il danno della cosa affittata cagionato senza colpa, o negligentia di colui, che la piglia, ha da esser di chi la dà: eccetto, se la pensione fosse si poca, che rileuasse il uenditore di quella cosa, nella quale egli è aggrauato contra la natura del contratto. Da questo si caua, che le interrogationi, che si hanno sopra ciò à fare, sono queste.

[a] Maior. in 4. d. 17. q. 43.

[b] Ca. Cum ecclesia. de elect. & l. Iniuriarum. §. 1. ff. de iniur.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

251 1 *Comprare con patto de retrouendendo, senza intentione principale di comprare, ma di prestare, & guadagnare, è usura, ma comprare per men del giusto prezzo pietoso, non è usura.*

EGLI † comprò con patto de retrouẽdendo non hauendo intentione principale di comprare, ma di prestare, & di guadagnare i frutti, è usura mortale, secondo tutti. O's'egli comprò per manco del giusto prezzo pietoso, leuandone quel, che gli huomini prudenti ne leuarebbono per lo patto di riscuoterlo, è peccato mortale, benche non sia usura.

DI COLORO, CHE DANNO DANARI à guadagno, per uia di compagnia.

SOMMARIO.

251 *Il contratto di compagnia è un patto, che nel trafico l'uno ponga il danaro, & l'altro le fatiche, ò la industria; & poi si parta il guadagno è lecito. Pur che'l trafico sia giusto: et se'l danaro si perde, si perda à chi l'ha posto : & che si osserui l'equalità del guadagno, secondo la proportione di quel che si pone.*

252.253 *La cõpagnia per cõtrattare mercãtie si fa per diuersi modi.*

254.255 *Il capitale, e'l guadagno si può assicurare per il compagno.*

256 *La dote d'una donna che teme che il marito non dissipi, non si può dare secondo alcuni in mano di mercanti à guadagno.*

L'usura non si può pigliare, ancor ch'ella fosse per riscuotere schiaui.

157 *L'uso di Francia di guadagnar poco sicuramente in compagnia, è pericoloso, & non si deue usare.*

Il Legato di danari per i chierici che dicono messe per guadagnare è lecito, ma si deue uendere, & del prezzo comprarne tante rendite. Ilche, se non si può fare, darlo in compagnia di mercanti à perdita & guadagno.

GLI † è lecito il contratto di compagnia, che è un patto, che nel trafico l'uno ponga il danaro, l'altro le fatiche, ò l'industria sua, & si diuidano poi il guadagno. [a] Et la ragione, perche del danaro posto in compagnia, si può togliere guadagno, & non del prestato, secondo San Tomaso [b] è che il dominio del danaro prestato si trasferisce in colui, che il riceue in presto, ma non già il dominio di quel, che si dà in compagnia per guadagno, percioche egli resta à pericolo di colui, che'l pone, come quel dell'industria, à quel del mercatante, & quel dell'opera, à quel dell'artegiano. [c] Per la giustificatione però di questo, ui hanno à concorrere tre conditioni. La prima è, che il trafico sia lecito. [d] La seconda è, che il danaro stia in pericolo di colui, che lo pone, cioè, che s'egli si perde, si perda, tutto per lui.

251 (margin)

[a] ff. pro socio. per totum. & institut. & C. eod. cap. per uestras de donat.

[b] Secunda secundæ q. 78. artic. 2. ad. 5.

[c] l. si. tibi areæ meæ ff. de præscr. verb.

[d] Cap. per uestras de donat. inter.

lui. [a] La terza è, che del tutto si osserui la equalità, & si guadagni secondo la proportione di quello, che si pone piu, ò manco secondo che uale, come dichiara il Gaetano. [b] con questo essempio. L'uno pone mille ducati, l'altro la fatica della sua persona stimata in altrotanto; l'altro la industria sua stimata cinque cento; ma accioche questa compagnia sia lecita, & santa, si ha da far di tutto questo una somma, & del guadagno, & della perdita, ogni un di loro ha da prendere, & participare secondo la proportione di quel, che si pone, come, se questi tre guadagnassero cinquecento ducati, i due hanno ad hauerne ciascun di loro ducento, & il terzo cento. Et tutto si ha da fare à giudicio di huomo prudente; accioche la compagnia sia giusta, ò ingiusta. [c] Ma alcui [d] hanno detto, che non si deue mirare la quantità del danaro, che uno pone nella compagnia, ma il ualore del pericolo, à che lo pone; percioche egli non lo spende in porlo, poi che gli lo ha da tornare poi; & perche altramente la industria, & fatica dell'altro non potrebbe agguagliare il prezzo al ualore, della quantità. Et le leggi [e] dicono, che alcune uolte ual piu la industria d'uno, che il danaro dell'altro. Ma il contrario mi par migliore: percioche cosi parlano tutti gl'Imperatori, & Iureconsulti antichi, & moderni; [f] & perche questa è una nuoua imaginatione, della quale niun traficante ha usato fino al presente; & perche la legge non dice, che sempre la industria d'uno ual tanto, quanto il danaro dell'altro, se non che alcuna uolta: & perche assai piu facile, & sicuro è, dire che la compagnia sia eguale (à giudicio de' Mercanti) contrapesando à una parte il ualor del danaro dell'uno, che'l pone con conditione espressa, ò tacita, che prima di tutto gli si ritorni, se non se ne perde niente, & dall'altra parte, la industria, ò gran fatiche, ò poche dell'altro, ò de gli altri, che'l pongono senza speranza che se gli habbia da tornare, per essi niente, se non ui fosse guadagno, & considerando ch'ei non può hauere sospetto d'usura, nè d'ingiustitia per ragione, che à colui, che pone il danaro, se li dia men guadagno di quel, che se li deue, s'egli è persona, che può donare, per il quale si giustificano molte compagnie, che alcuni huomini molto potenti fanno con seruitori, amici, ò parenti loro, che non sono di molta esperimentata industria, per farli hauer credito, honorarli, & arricchirli; & dandoli gran somma di danari, non gli obligano à darli piu della metà,

[a] Glo. cap. plerique 14. q. 3. recepta.

[b] Secunda secundæ q. 74. artic. 2. col.

[c] Ange. Societas. §. 4. & Syl. eod. titu. q. 1.

[d] Soto li. 6. q. 6. art. 1. de iur. & iur.

[e] Leg. si nõ fuerit, ff. pro socio. §. de illa.

[f] In l. si non fuerit & in d. §. de illa.

ò terza, ò quarta parte del guadagno.

SE † un pone danari, & l'altro danari & fatica, ogniun di loro prenderà i danari, ch'egli pose; & del guadagno, colui, che pose danari & fatica, prenderà piu dell'altro, à giudicio de' mercatanti. [a] Quando uno pose danari, & l'altro fatica, ò la industria, la perdita del danaro ha da essere di colui, che lo pose; & la perdita della fatica di colui; che la fece; & quella della industria di colui, che la oprò; ò si perda nel principio, ò nel mezo, ò nel fine del trafico, secondo Bartolo, & Baldo, [b] & la mente di S. Tomaso, [c] ch'è opinion uera, massimamente in conscientia, secondo Angelo, & Siluestro, [d] Percioche altramente la parte de' danari, che l'altro compagno hauesse à pagare, resterebbe senza pericolo per colui, che la pose, per conseguente quanto à quella parte sarebbe prestito, & non compagnia, & accioche se ui fosse guadagnato, al fine della compagnia prima di partirla, colui che pose il danaro, haurebbe da prendere il suo, Nè sarebbe † lecito far patto, che la metà, ò la terza, ò la quarta parte de' danari (s'ei si perdessero) si pagassero dall'altro compagno, che pone la fatica, ò la industria. Percioche, nè anco riceue parte alcuna, se alla fine del trafico nõ si truoua guadagno, ma ha da ritornare tutto al suo patrone. Et medesimamente perche, come colui, che ui pose i danari, li perdè, così colui, che ui pose la fatica, ò la industria, la perdè, che ual tanto, quanto i danari, & alcuna uolta piu. Ben può essere tanta la fatica, & la industria, che sia lecito farsi patto, che colui, che la pone, si pigli due parti del guadagno, & il padrone de' danari una sola. E' uero che, se i danari si ponessero con patto, che fosse commune, & si douesse diuidere fra amendue, come il guadagno, sarebbe lecito, & giusto; onde (s'egli si perdesse) si perderebbe per amendue, secondo la mente di [e] tutti.

PVO' † anco colui, che pone i danari, liberarsi lecitamente del pericolo di perdere; concordandosi col compagno, che l'assecuri, & prenda il pericolo sopra di se, pagandoli per lo securamento quel, ch'esso haurebbe pagato ad altri; ò prendendosi tanto men del guadagno, quanto darebbe à qual si uoglia altro, che l'assicurasse. [f] Percioche, se altri può assicurarlo lecitamente, potrà anco il compagno, se li piacerà, assecurarlo per il medesimo prezzo, come dice [g] Siluestro.

DICIAMO † anco quel, che habbiamo ampiamente in un consiglio

[a] Ange. & Syl. verb. Societas.
[b] l. 1. C. pro socio.
[c] Secunda secundæ q. 78. art. 2. ad 5.
[d] Verbo Societas.
[e] Vbi supra.
[f] Sta accorto, & vi. Gaie. opus. 7. respõ. 11. in allegata.
[g] Verbo Societas.

consiglio scritto, cioè che con tre contratti leciti può l'un compagno assecurar l'altro del capitale, & con certo guadagno, di questo modo, che il primo contratto sia di compagnia, che l'uno ponga il danaro, l'altro la fatica, & la industria. Il secondo, che colui, che pone la fatica, assecuri per un tanto il capitale dell'altro, ò che pigli tanto men del guadagno. Il terzo, che per leuarsi di sospetto, & di passione colui, che tratta gli affitti il guadagno dubbioso per un prezzo ragioneuole certo, ò che pigli del guadagno uerisimile, & dubbioso un'altro minor guadagno, & certo al padrone del danaro. Pruouasi questa conclusione efficacemente, percioche, poi che questi tre contratti si posson giustamente far con tre diuersi huomini, per la medesima ragione senza fraude, & simulatione, & pericolo d'infamia, si posson fare col compagno. Vi aggiungiamo ancora, che si potrebbono fare in un medesimo tempo, come notarono i Parisini. [a] Et non solo formata, & esplicatamente, ma anco equiualente, & tacitamente, come se un mercante hauesse publicato, che qual si uoglia, che uolesse darli danari per contrattare con esso lui in tal compagnia, l'assicurarebbe (s'egli uolesse) per quello, che gli altri assecurano, cioè à cinque per cento l'anno di piu, che se per leuarsi anco di sospetto, & di passione, & di fatica di far conto, uolesse affittare la sua parte del guadagno, per quello, che altri darebbe per quel fitto, cioè dieci certi per quindici dubbiosi. Et un'altro poi che intendesse questo patto, li desse cento ducati, dicendo, io ue gli dò per cõtrattare con uoi in compagnia con l'assicuramento, & fitto, che hauere fatto publicare. A' questo † si potrebbe applicare (intendo di una nuoua maniera) una lettera decretale [b] di Innocentio. Terzo, che commanda, che si ponga la dote in mano di alcun mercante, quando si teme, che il marito l'habbia à mandar male, & dissipare; accioche della parte del guadagno honestamente se ne sostenti il peso del matrimonio. Percioche, essendo stata la intentione del Papa, di assicurare la dote (poi ch'egli commanda, che si tolga di mano al marito) per ch'egli non uolse, che si ponesse in poter del mercante à guadagno, & à perdita, che à questo modo era un porla in pericolo. Et anco, perche egli pare, ch'ei uolesse, che ne hauesse qualche guadagno certo, per mantenere i pesi certi del matrimonio, si caua per conseguente, che uolesse anco che si facesse un contratto di compagnia, con assecuramento del

256

[a] Maior in 4. d. 15. q. 49.

[b] Cap. per uestras de donat.

capitale, di poco guadagno certo per il maggior dubbioso, ilquale non si può fare, se non per la maniera detta di sopra: Fa anco, che in molte parti della Francia, quando quiui leggeuamo, intendemmo, che si faceua questo, che le Chiese, le vedoue, & le orfane, dauano danari à mercatanti, accioche gli guadagnassero quattro, ò cinque per cento per sostentamento loro. Il che non si può difendere, per la dichiaratione di Giouanni Andrea, & che alcuni altri dauano alla detta lettera decretale, [a] cioè che in fauor delle Chiese, delle uedoue, & de i pupilli, si poteua con quel guadagno prestare; percioche ella sarebbe usura, la quale non si può pigliare etiandio per riscuoterne schiaui.[b] Si † potrebbe nondimeno difender quella usanza, se nel suo principio ella si fondò, & poi perseuerò in questa maniera di compagnia con questa sicurtà, & affitto: Et per presumersi che tale usanza hauesse qualche fondamento, fa, che non piglia il terzo quasi del guadagno dubbioso, che di sua parte communemente potrebbe uenirne. Percioche, ci significa, che gli altri duo terzi si lasciauano per i detti assecuramenti, & affittò il dubbioso per lo certo. Per questo fa anco quel che scriue il Gaetano. [c] Intendiamo noi però questo, cessando ogni fraude, & simulatione, in modo che auanti à Dio si facciano questi tre contratti ueri, & formalmente, & equiualentemente sopra tutto: della quale cosa scriuemmo molto diffusa nella detta repetitione, [d] lo prouammo & defendemmo da quelli, che dicono il contrario. Ma perche è pericoloso questo modo di contrattare, però non si deue usare.

[a] Vbi supra.

[b] Cap. super eod. de vsur.

[c] In lib. 17. resp. 11.

[d] Cap. 1. 14. q. 3.

E' anco lecito, che colui che trattò, & negotiò, con danari d'altri, dando, al padrone tutto il guadagno, esso ne habbia un tanto per la sua fatica, & industria, ò che si perda in quel trafico, ò che si guadagni, Percioche, questo contrattare non è di compagnia, ma è seruitio, & fatica, & per questo occorrendoui perdita per sua colpa, ò malitia; ò di quegli, che li seruono, sarà obligato à sodisfare al padrone. [e] Qui si dimanda se è peccato mandare 20. 40. ò 50. ducati al parochiano, & beneficiati di Chiese, perche perpetuamente ogni mese dicano tante Messe, quante se ne potranno dire, col guadagno di questi danari, rispetto di cinque per cento, ogni anno? ciò che hanno da fare i Cherici, ch'accettano quel Legato, accioche non pecchino? Al primo rispondo che il legato è lecito, percioche il Legato dell'usufrutto del danaro è lecito, [f] & perche il peso, colquale egli si lascia

[e] Ange. & Syl. ubi supra uerbo Societas.

[f] Leg. 1. 2. 3. ff. de usuf. earum rerum, quæ usu consum.

lascia è buono. [a] Al secondo rispondo che il parochiano & i Chetici debbono comprar de' detti danari, la rendita di censo perpetuo, s'ei si truoua à uno per uinti sopra alcuni beni, & se non lo truouano perpetuo, debbono comprare alcune possessioni, che fruttano communemenre cinque per cento: & se non le trouano, comprino censo con facultà di poterli liberare. [b] Et se anco non trouano questo, gli debbono porre in compagnia di Mercati à perdita & guadagno, & fare securarla d'altri il lor capitale & guadagno di cinque per cento: dandoli quel, che sarà giusto del guadagno maggiore, che si aspetta della compagnia, & se non trouano alcuno che li uogliano assicurare, si debbono farli assicurare dall'istesso, che li riceue, facendoli tre contratti sopradetti [c] & se non ponno trouar guadagno di cinque per cento, (cauando quel, che si ha da dar per le sicurtà) procurino d'hauere con buona fede, senza cattiuo inganno) il piu che ponno: & dicano per essi le Messe, per quanto sarà l'elemosina competente, facendolo sapere al Vescouo, ò al lor uisitatore, accioche non ci sia inganno [d].

[a] Arg. c. significatis.

[b] Licet. n. censum non redimibilem, & redimibilem e mere iuxta ea quæ sup tetigimus num. 133.

[c] Sup. eodem cap. num. 255.

[d] Arg. cap. nos siquidem: de testa. & leg. Legatum. ff. de admin. rer. ad ciuitat. perti.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

258 *Danari dare al traficante senza pericolo del capitale, è usura. Danari dare per traficare à chi sa, che non trafficherà, è usura palliata.*

259 *Danari porre in compagnia con pericolo di chi li toglie, facendo scrittura di deposito, ò d'imprestito, è usura.*

258 S'EI † deliberatamente uolse dare, ò diede danari per trattare, & negotiare in compagnia, con patto di non perder nulla del capitale, & hauer parte del guadagno; ò che nessuna perdita del capitale fosse sua; & la perdita di tutta la fatica, & industria fosse grauezza del compagno, è usura mortale, ò che la perdita di tutto il capitale fosse per lui; & anco tanta parte del guadagno, che notabilmente men della giusta fosse del compagno, è peccato mortale; ma non già usura; per quello, che di sopra s'è detto.

S'EI diede danari per traficarli, à coloro, ch'esso sapeua, che con essi non uoleuano farne mercantia, come à gentilhuomini, ò cherici bisognosi, che non sogliono mercatantare, con certa somma di guadagno; ancorche u'interuenissero i detti tre patti, & contratti di compagnia assecuramenti, & affitti, *è peccato mortale*, & usura palliata, per il già detto.

S'EI † ueramente innanzi à Dio diede danari per compagnia cô intentione, che la perdita, che ci fosse, fosse à sua grauezza, però egli prese nondimeno dal mercatante per sua sicurtà una scrittura publica di prestito, ò di deposito, peccò mortalmente: percioche, egli menti in danno notabile, & probabile della sua fama, & della roba del prossimo, poiche egli può mutar uolontà, & dimandare i suoi danari per uirtù di quella scrittura, come prestati, ò depositati; ancor che si perdesse quel, ch'egli pose in compagnia, & à suo pericolo. Et per questo, egli deue annullare quella scrittura, & contratto, se uuol participare del guadagno, & deue restituire quel, ch'egli ha fino à quella hora riceuuto, ò contentare il compagno. Ma noi habbiamo già risposto, che questo non ha luogo in colui, che riceuette il danaro, & contra la uolontà, & intentione di colui, che lo diede, per honor suo concesse scrittura di prestanza, ò di deposito in luogo della compagnia, pur ch'ei facesse tosto annullare, & lacerar quella scrittura; & s'ei uolesse, ne potrebbe fare un'altra di compagnia, & anco pigliar pegno per sicurtà, che se i suoi danari non si perdono, glieli habbia da ritornare. Et anco far patto, che ei non trafichi nella tale, ò tale mercantia, nè in tali, ò tali luoghi, ò tempi, ò con tale, & tale huomo. Et, se il mercante traficherà in cose, in tempo, ò con persona eccettuata nel patto, sarà la perdita à danno di colui, che uiolò & ruppe il patto, secondo S. [a] Antonino.

[a] Secunda part tit. 1. cap. 7. §. 88.

259

DEGLI ANIMALI, CHE SI LOCANO Ò SI DANNO IN COMPAGNIA.

SOMMARIO.

260 *Buoi, ò altri animali affittare con giusta pensione, è lecito; se si fa però con alcune conditioni.*

261 *Animali porre in compagnia con altri, acciochè siano traficati, e'l*

e'l guadagno sia commune; con patto che colui, che li prende non ne habbia uerruna utilità insino che de' frutti ne sia sodisfatto il capitale, pur che se eßi morranno inanzi, che si sconti il capitale, muoiano al proprio patrone, è lecito.

260 AFFITTARE, † & locare buoi, mule, ò altri animali è lecito con tre conditioni; cioè che la pensione sia proportionata alla utilità, che ne può hauer l'affittatore, scontadoui le fatiche, & le spese, & che se il lauoratore resta di seruirsene, & di affaticarli senza sua colpa non paghi nulla. Intendiamo questo di colui, che senza sua colpa, per colpa & caso fortuito del padrone de gli animali, ò de gl'istessi animali, lasciò di affaticarli, & non di colui, che per caso fortuito da sua parte lasciò di fare, conforme à ciò, che sopra [a] habbiamo detto. Et che la perdita, ò morte; ò detrimento dell'animale (cosi naturale, come casuale, & fortuito) sia del padrone, quando accade senza malitia, nè colpa leue dell'affittatore; eccetto se il lauoratore [b] uolontariamente per alcuna cosa, che percio gli si desse, ò perche la giusta pensione gli si diminuisce quanto fosse ragione, egli riceuesse in se il pericolo, ò pur se fecero patto, che al pericolo di qual si uoglia maniera, che accadesse, che fosse commune ad amendue. Percioche, poi che il padrone ha da patire il danno naturale, & fortuito, e'l conduttore della colpa lata, & leue si può ricompensare l'un con l'altro, secondo S. Antonino. [c] Ma se, ancor ch'egli habbia intentione di non dimandar cosa alcuna al lauoratore, se senza sua colpa quell'animale muore per tenerlo nondimeno accorto, accioche non tratti male il suo bue, ui fe patto, che anco esso partecipi nella metà del danno senza rilasciarsi per ciò della pensione cosa alcuna, pecca mortalmente; perche egli scandaliza gli altri, che non sanno la sua uolontà [d] & anco perche egli può morire, ò mutare intentione, & poi esso, ò i suoi heredi uessare, & trauagliare il pouero lauoratore senza sua colpa.

[a] Eod. cap. nu. 189.

[b] Gabr. in 4. d. 15. q. 11. art. 3. dubio. 2. & Rosel. usur. 3. §. 13.

[c] Vbi supa. §. 44.

[d] S. Bernard. in suis contract.

261 PORRE † bestiame in compagnia con altri, accioche li trafichi, e'l guadagno sia commune, con patto, che colui, che li prende non ne riceua alcuna utilità insino à quel tempo, che de' frutti ne sia sodisfatto il suo capitale al padrone, à sua uolontà, è lecito, se le bestie però, che morranno prima che si sconti il ca-

pitale, morranno à danno del padrone; & quelle, che ui si ritroueranno poi, siano communi. Ma non già, se le bestie hanno à morire à colui, che le tiene, & guarda, secondo S. Antonino. [a] che concorda tutti. Non è anco lecito quando si danno con patto che colui, che le prende, sia obligato à ristorar le teste morte, per li frutti, & allevi di quelle, che sono uiue: ò che di là à certo tempo si ritornino al padrone senza mancarne alcuna, con quel di più, che fra loro si concordarono, secondo [b] Monaldo. [c] Perche i sopradetti patti contengono grande inequalità; & i patti de' compagni non sono leciti, quando per essi alcuno di loro è notabilmente aggrauato; à giudicio di huomo prudente, secondo S. Antonino. [d]

[a] Secunda part. tit. 1. ca. 7. §. 19.

[b] In sũma uer. usur. §. quib. casib. fol. 5.

[c] Vbi su. §. 29. in fi.

[d] In ca. 11. nu. 12.

DI QVELLI, CHE PARTECIPANO NELLE VSVRE.

SOMMARIO.

262 *Vsure dare, ò consentire, di persuadere che altri le dia, è peccato mortale, se però colui non era apparecchiato per darla.*

263 *Prestanza torre, ò indurre ch'altri la toglia dall'usuraio, con patto di pagare l'usura, è lecito in alcuni casi.*
Indurre altri à men peccare non è peccato.

264 *La paga riceuere, per la quale l'usuraio prestò per cose inutili & dannose, non hauendo di che restituir l'usure, è peccato.*
Dissuadere ch'altri non presti gratiosamente è illecito, con obligo di restituire in solidum.

265 *Il pegno comprare, che si perdè per non pagare l'usure, ò riceuerlo dall'usuraio, che l'hebbe per usura, è peccato mortale con obligo di restituire.*

266 *I beni dell'usuraio riceuuti gratis, i quali esso è obligato à restituire, si debbono restituire à chi l'usuraio è obligato.*

267 *I Fattori, & Seruitori de gli usurai, sono obligati à restituire l'usure, ancor che essi non ne habbino nessuna utilità.*
I mezani dell'usure, che tengono dalla parte dell'usuraio per dargli guadagno, sono obligati à restituire in solidum, se però senza il lor mezo non si fosser fatte l'usure.

Di

DI quelli, che participano nelle usure si deue dire il medesimo, che de' participanti in altri delitti; cosi quanto al peccato, come quanto alla restitutione, che s'è detto di sopra. [a] & ui aggiungiamo hora di piu i sequenti casi.

162 Se indusse alcuno à dare à se, ò ad altra persona ad usura, peccò mortalmente. Perche se il consentire al peccato mortale, è peccato mortale [b] quanto piu è l'indurloui? Ma torre ad usura da colui, che sta apparecchiato per darla, ò cercare in presto da alcun senza usura, & perche l'altro non uuol prestarli, esso si contenta di soffrire quel peso della usura, non è peccato mortale, eccetto se lo prendesse à fine di peccare mortalmente. Ma non è anco ueniale se per cagion ragioneuole la tolse. Percioche, se senza questa cagione, & à fine ueniale, cioè per uanità, ò per giuochi ueniali, ò per far mercantia à fine di accumular ricchezze, hauendo da poter uiuere la tolse, uenialmente pecca, secondo la mente di S. Tomaso. [c] & de gli altri dottori, [d] ch'esplica il Gaetano. [e] Onde benche sia lecito pigliare ad usura, non è però lecito dimandare, che gli si dia ad usura. Percioche questo è un chieder le cose, che il compagno non può far senza peccato. Il che non fu mai lecito Secondo S. Antonino. [f] Bene è lecito

163 dimandare imprestito: & se dimandato dirà, che ne uuole dieci per cento, può soffrirsi quella ingiustitia senza piacerli, che egli la faccia. E' uero, che colui non pecca, ch'è in estrema necessità, & in conditione di morire, se non gli si presta; & non potendo indurre il compagno, che li presti gratis, l'induce, che li presta ad usura, anzi che lo lasci morire, secondo Innocentio [g] approuato. Percioche, questo non è indurre il prossimo à peccare, ma è un consigliarlo, poi ch'ei uuol peccare, che non pecchi tanto, cioè che piu tosto commetta il peccato di usura, che di homicidio. Il quale è consiglio lecito. [h] Pare anco à S. Antonino [i] che colui non peccarebbe, che dimandasse per ignorantia ad usura, ò per inauuertentia, ò perche sa che non gli gioua il pregare, che li fosse prestato gratis. Il che non par però à noi sicuro, per la ragione sopradetta. Quelli, che togliono ad usura, ò à interesso, ò tolgon roba per riuendere, indebitandosi grandemente per uanità, risultando da questo gran perdita alla sua moglie, & figliuoli, par che pecchino mortalmente, come l'approuò Scoto. [k] Benche egli non par-

[a] Ca. 2. ad Roma. c. notum. 2. q. 1.

[b] Secunda secundæ q. 78. art. 4.

[c] In ca. Super eod. de usur.

[d] In summa uerbo. usura. & secunda secundæ. q. 78. art. 4.

[e] Secunda part. tit. 1. ca. 9. §. 14 & Gaet. secunda secundæ q. 78. art. 4 & lib. 17. responsi respon. 14.

[f] In d. cap. super eo.

[g] Ca. Si quid ueriu 33 q. 2. Ang. usur. 1. §. 1. Syl. usur 2. q 1. & Gaiet. secunda secundæ q. 95. art. 8. & in. li. 17. respon. 13. respon

[h] Vbi supra.

[i] Lib. 6. q 1. artic. 5. de iustitia & iure.

[k] Reg. Item lex. 1. illud. §. ad l. Aquil.

la d'interesso nè di riuendere, nondimeno in tutto ui si truoua una medesima ragione.

S'EI † prestò all'usuraio per cose disutili, ò dannose alla sua conscientia, ò roba come per giuocare a' giuochi prohibiti; ò per dare à meretrici, è tal peccato, come sarebbe, s'ei prestasse ad altri per li medesimi rispetti, & fini. Et oltre di ciò, egli non può lecitamente riceuere la paga, quando colui fosse impotente à restituire le usure, che ha tolte come usuraio. Percioche, chi presta per male à colui, che non ha piu che quanto deue pagare, non merita esser pagato, se quell'altro è per pagare quel, ch'esso deue, à chi egli è debitore. Percioche, s'ei non sapea, che colui dimandaua in presto per spender male, può riceuere il pagamento debito; ancor che colui non habbia di che pagar la usura, [a] Il medesimo è di colui, che gli ha uenduta alcuna cosa, per l'istessa [b] ragione.

264

S'EI fece, che colui, che uoleua prestar gratis, non prestasse senza usura: ò fece, che chi uoleua fare alcun contratto, lo facesse usuraio, peccò mortalmente, con obligatione di restituire [c] insolidum.

S'EI † comprò il pegno, che si perdè, per non pagar le usure, peccò mortalmente; con obligatione di restituire, secondo. Scoto, [d] approuato; Benche egli può ritenerlo fin che egli si paghi quel, che gli prestò l'usuraio sopra. Et s'ei non tiene il pegno, ò non conosce di cui sia, ha da restituire a' poueri: [e] eccetto quella quantità, che l'usuraio prestò sopra il pegno. [f] Et può anco prenderlo per se; almen con consiglio del suo confessore; quando esso è pouero, per quel, che s'è detto di [g] sopra.

265

S'EGLI ha riceuuto dall'usuraio quella medesima cosa in specie, che li fu data per le usure, è obligato à restituirla al proprio padrone, per qual si uoglia modo, che la riceua. [h] Et non sodisfa restituendo al padrone il ualore della cosa, senza sua uolontà, se può restituire la cosa [i].

S'EGLI ha riceuuto † gratis alcuna cosa notabile, la quale non era la medesima, ch'era stata tolta per le usure, dalle facultà dell'usuraio; ma sapeuasi bene, che i beni di costui non bastauano alla restitutione delle usure pigliate, ò probabilmente ne dubitaua, peccò mortalmente, ancor che de' beni dell'usuraio alcuni ne fossero stati lecitamente hauuti, secondo San Bernardino. [k] & è obligato à restituire à quelli, a' quali l'usuraio è obligato,

266

[a] Gab in 4.d 15.q.11 col. 11. Syl.usu.8.q.7.
[b] Ang.restit.1.§.21.
[c] Syl.Ver.usu.7.q.2.
[d] In 4.d.15.
[e] Arg.cũ tu de usu.
[f] Ang. restitutio.1. §.36. Syl. uerbo usur.8.q.14.
[g] Supra eod.ca.nu. 93.& 171.
[h] Cap.si res 14. q.6. Barto.in l.rem quã. C.de iur. dot. Syl. uerb.usura.8. q. 14.
[i] l. 2. in princ.ff. si cert.pet.
[k] In contractibus ui 5.

obligato, perche egli è cagione del dãno loro.[a] Habbiamo detto [gratis] percioche quel, che gli si deue per suo seruitio, ò per altro giusto contratto oneroso, ò debito, si può ben riceuere; ancor che colui non habbia tanto, ch'ei possa sodisfare le usure tolte; pur che questo non sia quella medesima cosa in specie, ch'è stata tolta per le usure. Habbiamo detto anco [che sapeua che i beni dell'usuraio non bastauano à pagar le usure] percioche s'ei credeua, che bastauano per pagarle tutte, non [b] peccò.

S'EI fu fattore, tutore, ò curatore con tutta la potestà del suo principale e l'haueua, per poter contrattare, tassare, & ricuperar le usure, & fece alcuna di queste cose, peccò mortalmente, con obligatione di restituire, nõ restituendo però il [c] principale.

267 IL medesimo è, † s'esso fu mero esecutore, ò creato, che solamente diede il danaro, & riceuette i pegni, ò i pagamenti delle usure, ancor che ad esso nessuna utilità nè uenisse per il sopradetto, [d] & per quello, che il Gaetano determinò [e]. dicano quello, che lor piace molti altri, & anco Siluestro. [f] Intendiamo questo de' seruitori, che sanno che il danaro, che togliono, si manda per prestato ad usura & quello che riscuotono, si riscuote per paga d'usura, & non di quelli, che non sanno, essere mala la cagion perche lo togliono, ò lo riscuotono, ancor che essi sappian, che'l padrone loro suol dare alcuna uolta à usura, ne' quali si potrebbe saluar la opinione [g] contraria.

S'EI fu mezano ò sensale nelle usure; & specialmente, se tẽne la parte dell'usuraio, per darli guadagno, & far anco à se stesso utile, come sono ordinariamente, certi mezani delle usure, peccò mortalmente: con obligatione di restituire insolidum, quando però non si fosse fatta la usura senza il suo mezo. Ma non già, s'egli non fece altro, che indurlo à prestare. [h] Il che non segue, quando egli fu principalmẽte mezano per la parte necessitata, & bisognosa à pregare l'usuraio apparecchiato per prestare ad usura, che li prestasse per il men ch'ei potesse, secõdo la mente del medesimo.

[a] Arg. cap. fin. de iniur.

[b] Arg. cap. 2. de constit.

[c] Arg. ca. sicut non suo 46. d. & cap. fin. de iniur. Sylue. qui alios refert. usur. 7. q. 4.

[d] Supra eo. cap. numer. 18.

[e] In sum. & secunda secũdę. q. 62. ar. 7.

[f] In d. q. 4.

[g] Arg. c. Quid culpatur. 23. q. 1. & c. 2. de const.

[h] Ant. 2. part. tit. 1. cap. 9. §. 13.

DELLA MOGLIE, FIGLIVOLI, Genero, & seruitori dell'usuraio.

SOMMARIO.

268 *La moglie dell'usuraio, pecca a consumare i beni del marito, acquistati per uia delle usure.*

Il marito usuraio, è piu obligato à mantenere la moglie che restituire l'usure.

269 *La moglie dell'usuraio, che non ha altro con che uiuere, può*
370 *nutrirsi de' beni del marito, acquistato per uia d'usure.*

I figliuoli & seruitori dell'usuraio, che non hanno con che nutrirsi, ò non guadagnano quel, ch'eßi spendono, sono scusati, se si mantengono, s'hebbono per uia d'usure.

271 *Il Genero dell'usuraio, i cui beni non sono sufficienti à pagare l'usure, deue restituire la dote acquistata con l'usure.*

272 *Il Genero dell'usuraio può essere dispensato dal Vescouo che la dote acquistata con l'usure possa essere posseduta da lui giustamente, se però il suocero ha tanti beni ch'egli possa restituire le usure delle cose certe.*

273 *Il Genero non commette usura, per godere del pegno tolto per la dote.*

274 *Il Suocero che presta al Genero tanto quanto gli si promise in dote, & prende in pegno quella possessione, che il Genero riceue da lui, per prenderne i frutti, come li prenderebbe esso Genero, è usura.*

SE † la moglie dell'usuraio, sapendo, che suo marito non haueua piu di ciò, ch'egli hauea da restituire delle usure, mangiò de' beni di lui, potendo uiuere honestamente de gli altri suoi, ò de' suoi parenti, ò delle sue fatiche, peccò mortalmente, secondo il Cardinale, [a] & l'Imola. [b] Il che (al parer nostro) è uero in quella donna, che si sostentò de' medesimi beni, che s'acquistaron per uia di usure, il cui dominio non trasferì nell'usuraio. Et anco in quella, che si sostentò, & mantenne de gli altri beni, con maggiore spesa di quella, che si richiedeua al suo stato. Ma non già in quell'altra, che si sostentò spendendo solamente quel, che il marito è obligato à spendere, & uiuere con esso lei per la dote, ch'essa portò, per essere sua moglie: Poiche tanto, ò piu, è [c] obligato il marito à mantenerla, quanto è obligato à restituire le usure, dica come li piace Siluestro [d], & altri. Nè è necessario per questo (benche sia cosa santa) ch'ella persuada, & induca il marito à restituir le usure a' tempi, & hore conuenienti, & à pregare nostro Signore Dio che lo conuerta

à pe-

[a] In clem. 1. q. 8. de usur.
[b] In ea. clem. nu. 55.

[c] Arg. l. assiduis ca. qui potest de pign. l. Abeatur.
[d] Vsura. 2 q. 2.

268

à penitentia, nè à trauagliarsi utilmente in guardare, conseruare, & augmentare detti beni, benche peccarebbe, s'ella questo non facesse, come qual si uoglia altra donna. Nè † che l'usuraio tenga cose incerte obligate à restitutione, nè che il Vescouo la dispensi, perche ella possa, come pouera di que' beni uiuere, & mantenersi: Nè che stia in estrema necessità: dicano come lor piace, Siluestro, [a] & altri. Et quasi il medesimo si ha da dire della donna di qualunque altro, che non possiede piu di quel, che bisogna restituire, perche lo deue, ò perche ingiustamente lo tolse. [b] Il medesimo è de' figliuoli, che non ponno altramente uiuere: ma non già di quelli, che poson lasciare i padri loro, & guadagnarsi il mangiare con seruire altrui. Percioche, il padre non è obligato à mantenerli; & sostentarli. [c] Nè anco de' seruitori, che non guadagnano quel, che essi spendono. Benche siano gli uni, & gli altri scusati, se giustamente non sanno, che i beni, de' quali essi si mantengono, s'hebbero per uia d'usure. † Et quando il salario, ch'essi riceuono per lor seruitio, & loro spesa, non ual piu di quell'utile, che fanno nelle facultà del padre, ò padrone, affaticandosi, zappando, lauorando, ò gouernorno quelle robe, pur che essi non riceuino la medesima cosa hauuta per usura. [d] Ma nó ual già il medesimo quando il suo seruitio (ancorche sia lecito), non fa tanto utile alla roba, quanto uale la spesa, che con essi loro si fa, come è quella di coloro, che non seruono in altra cosa, che in accompagnare, ò in seruire à tauola, & à simili altre cose, secondo S. Bernardino. Et molto manco, se seruono in cose disutili, come in gouernare cani, falconi, astori, & sparuieri, [e] & simili altri animali & uccelli.

269 270

[a] Vbi supra.

[b] Arg. l. illud. ad. l. Aquil. c. 2. de translat. prælat.

[c] l. siquis à liberis. §. sed filius. ff. de liber. agu.

[d] Gabr. in 4. d. 19. q. 3. col. 16. & 17.

[e] Ang. restit utlo. & §. 31.

S'EGLI ha † riceuuto dote dal suocero usuraio, i cui beni non bastano à pagar le usure, delle quali è debitore sapendolo, o non sapendolo d'ignorantia crassa, peccò mortalmente. Il che (al parer nostro) non solamente procede, quando le medesime cose guadagnate con l'usura si danno in dote, & quando la dote è souerchia; ma etiandio, quando la dote si dà in danari, ò in altra cosa; il cui dominio si trasferisce nell'usuraio; & si dà moderata & necessaria, percioche egli tolse da colui, che non poteua dare, nè dotare senza peccato. Et perche la moglie senza il marito non può restituire quella dote, s'essa uuole, & il marito non ui acconsente, egli pecca, & la donna nò; pur che essa

271

proponga di restituir dopò la morte del marito, ò quando potrà. Et s'esso uuol restituire, & la donna nò, esso non pecca, & ella sì. Ma egli non deue partecipare di tal dote. Et, se amendue concorrono in non uolere restituire, amendue si ritrouano in stato di [a] dannatione.

[a] Ca. peccatum, de reg. iur. lib. 6.

HANNO † però un mezo, cioè, che se il suocero ha ciò che li basta per restituire le cose certe, & è debitore di molte incerte, dimandino al Vescouo, che gli dispensi in esse; acciochè essi possano uiuere di que' beni, poiche non hanno altra uia da uiuere competentemente. [b] Et quel, che di sopra s'è detto, che la donna non può restituire le usure, senza consentimento del marito, s'intende, quando di questa restitutione ne seguisse scandalo; & non quando secretamente lo facesse, & non ne seguisse scandalo per lo detto di sopra. [c] Non è però usura, che il genero pigli in pegno alcun pezzo di terreno, ò qualche casamento con patto, che finche il suocero, ò gli heredi suoi non li pagano la dote, si prenda i frutti senza scontarli alla dote. [d] percioche li piglia per suoi interessi, & per lo peso del matrimonio: † Et per questo è di bisogno, che ui concorrano queste conditioni. La prima è, ch'ei sostenga il peso del matrimonio, che ha da essere stimato secondo la quantità della dote; & sconti quel, che ha riceuuto prima, che sostenga il detto peso. La seconda è, che la dote li fosse promessa di pagarglisi subito. Percioche se il genero diede tempo al suocero di consegnargliela fino à certo termine, durante questo termine, egli non può guadagnare frutti, eccetto che prenderli in pagamento di quel suocero gli hauesse forse promesso di darli, finche li paga la dote secondo il Panormitano. [e] La terza è, che i frutti non eccedano il peso del matrimonio secondo Siluestro. Il che al (parer nostro) non può hauer luogo; saluo che quando il marito lasciasse per auaritia di fare alla sua moglie, cio ch'è conforme alla sua dote. [f] Percioche, se per uirtù di astinentia, ò di modestia con uolontà della sua moglie facesse manco spesa, per auanzare alcuna cosa per opere pie, & honeste, questo non sarebbe in suo danno. [g] La quarta è, che il pegno sia alcun campo, ò massaritia de' cui frutti egli sostenga il peso del matrimonio. Diciamo anco, che se il genero essendo mercatante, ò per se solo, ò in compagnia lascia di guadagnare alcuna cosa, per non esserli dal suocero pagata la dote, egli può dimãdare ciò, che probabilmẽte guadagnarebbe, con quella

[b] Ang. restitutio. 1. §. 20. Syl. usura. 8. q. 5.

[c] Supra. eod. ca. numer. 271.

[d] Cap. salubriter de usur.

[e] In d. c. salubriter.

[f] l. si cum dotẽ. §. si autem. ff. solut. matrim.

[g] Quia nemini sua uirtus noceret debet ca. 1. de postulat. prælat.

quella mercantia. La quinta, è che il genero non sia cagione, che il suocero, ò gli heredi suoi non li paghino la sua dote, secondo la [a] commune.

[a] In d. cap. salub riter de usur.

274 IMPERO' † è usura prestare al genero tanto, quanto gli si promise in dote; & prendere in pegno quella possessione, che il genero riceuè da esso, & prenderne i frutti, come li prenderebbe il genero. Percioche la legge commune concede al genero per ragion d'interesse, quel che non si concede à chi presta. Benche il genero ben può à colui, che liberamente li presta, dar liberalmente tutta quella ragione, ch'egli ha nella detta possessione; & in questo caso lecitamente colui che presta, ne guadagnerebbe i frutti, non per ragion del danaro prestato, ma per ragione della donatione. Può etiandio il genero uendere quel ius, & ragione, ch'egli tiene nella heredità; & chi lo compra può lecitamente godere de' frutti, percioche in questo non può essere usura, se non u'interuiene inganno, ò fittione di compra, che con effetto, & con uerità era [b] impresto.

[b] Syl uerb. usur. 3. §. 4.

DE' GIVDICI, AVVOCATI, PROcuratori, Notari, & testimonij, che giudicano, & chieggono le usure, & scriuono contratti, & testificano sopra le usure, che si fanno.

SOMMARIO:

275 *Il Giudice, che commanda, che sieno pagate l'usure, ò che non sieno restituite, & l'auuocato, & Procuratore, che le fauoriscono, peccano mortalmente; & sono obligati a restitutione.*

276 *Il Notaio, che fa scrittura usuraia palliata, ponendo al contratto usuraio nome di contratto lecito, è obligato à restituire, s'el principale non restituisce. Ma s'egli fu in fauore di colui che tolse il presto per necessità, nè l'usuraio non gli uoleua prestare amoreuolmente, nè fare scrittura chiara, ma palliata, non è obligato.*

277 *Il testimonio de' contratti usurai pecca; & è obligato à resti-*

tuire, come il Notaio, E, s'essi dubitano che alcun contratto sia usuraio, ò nò, per la diuersità dell'opinioni de' Dottori, & stando in questo dubbio si fece il contratto, sono obligati à restitutione.

E † essendo giudice, giudicò l'usure per l'usuraio, & non lo fece restituire, ò essendo procuratore, ò auuocato procurò, ò auuocò per l'usuraio, per difenderle ò ricuperarle in giudicio, ò fuori di giudicio: ò se fece, che non si restituisse ro le usure, peccò mortalmente; con obligatione di restituire in solidum. Percioche consentono nel peccato, & aiutano à peccare. [a] Non lo scusa, che le scritture, ch'essi presentarono, paiano giuste, se diceua la conscientia loro ch'erano fatte in fauore della usura, secondo Innocentio & l'Hostiense. 275

[a] Arg. c. 1. ad Roma. ca. 1. de offic. deleg.
[b] In cap. Mich. de vsur.

SE † essendo publico Notaio fece scrittura usuraia, palliata, ponendo al contratto usuraio nome di contratto lecito, come, se sapendo, ch'era pegno scrisse ch'era compra, ò se sapendo, che diede cento, scrisse nouanta, ò al contrario scrisse cento, sapendo, ch'erano nouanta: di maniera che giustificò in contratto ingiusto, peccò mortalmente: con obligatione di restituire, se il principale non restituisce, per quel che s'è detto di sopra: [b] poiche efficacemente egli dà aiuto al danno. Benche, s'egli fece questo in fauor di colui, che tolse in presto per hauerne necessità, & l'usuraio non gli uoleua prestare gratis, nè fare scrittura chiara di usura, ma palliata, non sarebbe obligato à restituire, ancor ch'egli hauesse peccato mortalmente: come anco non sarebbe obligato, per hauere scritti contratti di usura chiara. Percioche non dà perciò danno, nè cagion bastante di danno, poiche si può aiutar così colui, che tolse in presto, come colui, che prestò, eccetto se lo fece in terre, doue per ingiusto statuto, ò per cattiuo costume, quelli che prendono ad usura, sono costretti à pagarla. Et allhora sarebbe obligato à restituire, per quel che di sopra s'è detto, & dice Siluestro [c] E' anco cosa certa, che quel, che il Notaio riceuè per lo scriuere de' suoi contratti usurarij, & per questa sua fatica, non è obligato à restituire, benche pecchi, è nondimeno buon consiglio darlo a' poueri, secondo tutti. 276

[b] In cap. 11. nu. 12.

[c] Vsur. 7. q. 7.

S'EI fu † testimonio di così fatti contratti usurarij, pecca, & è obligato à restituire, come, & quando i Notari, nè 277

piu,

piu nè meno. Percioche questi contratt i tali senza testimonij non [a] uagliono.

SE essendo Notaro, ò Testimonio, egli dubitò di alcun contratto, s'era usuraio, ò nò, per la diuersità delle opinioni de' dottori, & stando in questo dubbio, se fece quel tale contratto, ò ui fu testimonio in fauore delle usure, peccò mortalmente, [b] cō obligatione di restituire, come, se lo facesse però sapendo che fosse illecito, benche il peccato sarebbe alquanto minore; per quello che habbiamo in altra parte [c] scritto. Habbiamo detto [se dubito] perche, s'ei s'accostasse con la opinione di qualche solenne dottore fondata in ragione, & la credesse, potrebbe con buona conscientia farlo, per quello che altroue ho [d] detto.

[a] Syl. vbi supra. §. 9

[b] Arg. cap. 3. Ecclesiæ & cap. Si quis autem. de pœn. d. 7.

[c] In d. c. Si quis autem de pœn. d. 7. numer. 86.

[d] In d. c. Si quis autem num. 5.

DI QVEL, CHE DEVE RESTITVIRE *l'usuraio, & chi si chiama manifesto usuraio, & delle pene, in ch'egli incorre.*

SOMMARIO.

278 *L'usuraio, & i suoi figliuoli debbono restituire l'usura, e tutti i frutti, che per essa hanno riceuuto, ma non quei frutti i quali con essa si comprorno.*

279 *L'usuraio manifesto non deue essere ammesso à niun sacramento, s'egli primieramente non restituisce.*

280 *L'usuraio, che non restituisce, e non ha deliberatione di restituire, non si deue assoluere; sotto pena di scommunicatione.*

Vsuraio manifesto è colui, che publicamente presta ad usura, ò uende le sue robe à tempo, piu del giusto pretio rigoroso.

281 *L'usuraio, che restituisce può essere assoluto non solo dal suo sacerdote parochiano, ma etiandio da qual si uoglia altro confessore de' mendicanti, c'habbia giurisdittione d'udire le confeßioni.*

I figliuoli, che sono sotto la potestà del padre, & gli schiaui, nel caso dell'usure acquistano per altri.

Il Notaio, ò maestro d'altri in caso dell'usure, non acquista per altri, ma per se.

L'usuraio deue confessare non solamente quante uolte egli ha dato ad usura, ma quante uolte propose di dare, & s'egli cre-

de pertinacemente che'l prestare ad usura non sia peccato mortale, è heretico.

282 *La compagnia di pescatori & d'huomini ricchi è lecita; se non ui è patto che'l compagno, che trafica, ò pesca, paghi parte alcuna della perdita, che nella mercantia succede.*

383 *Il compagno, che pone l'industria & fatica in compagnia, non ha da cauare del tutto le spese fatte per sostentarsi, ma quelle sole, ch'egli haurebbe fatte di piu, che s'egli fosse stato in casa sua.*

L'USURAIO † è obligato à restituire non solamente ciò ch'ei riceuè di piu del presto, ma i frutti anco per il pegno, & quelli, che per sua colpa lasciò di riceuere. Et non lo scusa il dire, che colui, alquale esso prestò, guadagnò molto col suo danaro, dicano come lor piace, alcuni moderni. [a] Percioche egli non riceue la usura per quello, che l'altro guadagnò co' suoi danari (mediante la sua fatica) ma per lo presto. Et, se esso non restituisce (perche non uuole, ò non può) i suoi figliuoli, ò heredi hanno da restituire, per quanto la sua heredità lo patisce, ciascuno per la sua parte, che habbia hauuto di questa heredità. Et se alcun di questi non può restituire, gli altri restano obligati à restituire, per quanto la lor parte della heredità si stende, & patisce. [b] ancor che li fosse dato in dote, per qual si uoglia altro titolo, per il quale all'usuraio non restasse altrettanto, se non li restaua quanto era quel; ch'ei doueua restituire, secondo i Parisini, [c] & la [d] commune.

SE † l'usuraio è publico, nessun sacerdote può assoluerlo, nè confessarlo, nè amministrarli alcun sacramento, senza che prima egli restituisca le sue usure, secondo le sue facultà a' padroni, a' quali egli le ha tolte, ò dia lor pegno, ò pregiaria, se sono presenti, & se sono absenti, à quelli, che sono per loro. Et non essendoui anco questi, si ha da restituire al Vescouo, ò al suo Vicario, ò al suo proprio sacerdote, in presenza di persone degne di fede, ò di alcun Notaio per ordine dell'ordinario. Di modo che nella pregiaria, ò obliganza, manifesti chiaramente s'ei può, la quantità di quel, che deue restituire, & se non può, à giudicio di huomo da bene. Et colui, che di proposito accetta minore obligatione di ciò, che è il debito, esso resta obligato à restituire,

[a] f. Carolus Molineus.

[b] Cap. tua uos de usu.

[c] Maior in 4. d. 15. q. 38.

[d] In cap. cum tu de vsu.

restituire, & assai piu, se non uolse nessuna obligatione. Et, se l'usuraio non uuol far questa cosa, nessuno deue ritrouarsi al suo testamento per testimonio, nè lo debbono confessare, nè sepelirlo in luogo sacro. E il suo testamēto per la medesima ragione, & legge è nullo. Percioche, † s'egli non può dar pegno, nè pregiaria, giuri, che non può darli, come tutto questo Gregorio XI. nel Concilio [a] ordinò: Et Chi lo sepelisse in luogo sacro senza prima fare le sopradette cose, è scommunicato; [b] come appresso si dirà. Ma se l'usuraio è in pericolo di morte, & uuole, ma non può fare le sopradette cose, qual si uoglia sacerdote può confessarlo, & assoluerlo. Et hauutane da lui licentia, dichiarerà al Vescouo quanto egli promette, accioche se guarisce lo constringa à restituire, & se muore, constringa gli heredi. [c] Colui si chiama usuraio publico, che manifestamente & in publico presta ad usura, ò uende le sue robe piu del giusto prezo rigoroso per uenderle à tempo. Et non è necessario, ch'esso presti à tutti quelli, che li dimandano danari (come dicono alcuni) ma basta che suo prestare sia manifesto, quando egli presta, benche Antonino, [d] di Burgo con altri tenga, che basta, che per sententia, ò altramente si faccia piu publico, & manifesto, ilche par piu giusto. Per † sacerdoti in questo caso, intendiamo non solamente il parochiano, ma etiandio qual si uoglia confessore dell'ordine de' mendicanti, habilitato dal suo prelato alle confessioni. Percioche questi tali sono giudici di quelli, ch'essi [e] confessano.

280 / 281 (margin numbers)

QVELLI, che guadagnano per altri, sono i figliuoli, che stanno sotto la potestà del padre, i propri schiaui, ò pure di altri, ma posseduti con buona fede. [f] Il notaio, ò mastro d'atti, in questo caso non acquista à gli strani, saluo se acquista per commandamento dell'ordinario. [g] Il che prima disse una [h] glosa: & si ha da intendere per cagion, di adempire in esso, ciò che la Chiesa commanda che si faccia in questo caso. Benche il notaio non lascia d'acquistare come ne gli altri casi, anco in questo, per colui che stipulerà, come dichiara il [i] Perusino.

NON basta confessare all'usuraio, quante uolte egli ha dato ad usura, percioche è necessario, ch'egli dica, quante uolte propose deliberatamente dare, s'ei lo sa. Et, se non sa distintamente il uero numero, dica ciò che gli pare, però piu, ò meno. Percioche, questa è regola generale in tutti i peccati mortali commessi, quando non si sa il numero certo, come s'è. [k] detto.

[a] In d. cap. Quanquam de usur. lib. 6.
[b] Clem. 1. de sepul.
[c] Syl. restitutio. 6. q. 1.
[d] Panor. & Barg. in cap. ad audientia de empt.
[e] In d. cap. ad audientiam. Syl. in uerbo. vsur. q. 95.
[f] §. 1. & 1. iustit. per quas perso. nobis acqui.
[g] Arg. usur. 2. §. 8.
[h] In ca. quanquam de vsor. l. 6.
[i] Super prædictam glo. ca. quanquam.
[k] In cap. 6. super eod. nu. 14. & M. in 4. d. 15. q. 29. col 3.

S'EGLI ha creduto pertinacemente, che non sia peccato mortale prestare ad usura, sapendo, che la Chiesa tiene il contrario; ò non sottomettendosi alla correttione di essa, sarebbe heretico, [a] & scommunicato di scommunica riseruata al Papa.

S'EGLI † (come in alcuna parte si usa) ha dato alcuna somma di danari a' marinari, che uolendo andare à pescare in paesi lontani, non haueuano danari per prouedersi del uiuer necessario, & quel che li bisognaua, con patto, che li dessero tanta parte del guadagno, quanta à ciascun marinaio ne toccaua; & con conditione che la sorte della nauigatione fosse à loro risico, & che del futuro guadagno si caui prima il predetto danaro: & che perdendosi la mercantia, ò guadagnandosi si poco, che non bastasse à pagar la detta somma, che ogniun di que' marinari pagasse del suo la rata parte per supplire al pagamento intero di detta somma; perdendo anco esso la sua parte, quanto ciascuno de' marinari, di che non essendoci, nè guadagno, nè perdita, nè ci auanzasse altro, che detta somma, ella fosse di chi la pose, & i marinari non ne participassero cosa alcuna, egli peccò mortalmente, con obligatione di [b] restituire. Percioche (come dice Baldo, [c]) il compagno, à cui non si communica parte del danaro, che nella compagnia si pone, non ha à pagar parte alcuna della perdita che nella mercantia succede. Et costui non ha communicato cosa alcuna della detta somma a' compagni, & uuole, che siano partecipi nella sua perdita, Percioche, egli uuole essere compagno in tutte le parti del guadagno, & in una sola della perdita, & perche uuol, che detta somma (che è il principale) restasse sempre salua, & sicura, almen quanto alla maggior parte di quella, la quale si perdeua, l'haueuano à pagare gli altri della loro roba. [d] Crediamo † però, che ui si potrebbe porre conditione, che in caso, che si perdesse tutta, ò parte di detta somma, i marinari pagassero ciò, ch'essi hauessero speso per le loro spese in casa loro, in quel tempo, che furono in compagnia. Percioche quando, alcun pone i suoi danari in compagnia, & un'altro la sua industria, & fatica, egli non deue cauar del guadagno tutte le spese fatte per sostentarsi, ma sole quelle, che haurebbe fatte di piu, s'egli fosse stato nella sua casa, secondo Baldo. [e] Et ancor che à Saliceto [f] paia meglio il contrario, & sia piu uero, quando questo tal patto non interuenisse, non sarebbe però, quando u'interuenisse, nè patto tale è ingiusto, poi che

282 · 283

[a] Clem. ex graui. §. fin. de vsur. adiuncta gl. ibi. & in cle. 1. §. porro. de summa trin.

[b] Per gl. memorabilem, & quæ latius ibi Bal. in l. 1. nu. 6. cap. pro socio. quem sequitur. Iason. in §. sequens Institut. de act. nu. 46. & mente Tho. & eius commentatoris secunda secundæ. q. 78. artic. 4. ad. 5.

[c] In d. num. 6.

[d] Contra glo. receptam in. l. si fuerit. ff. pro socio.

[e] In d. l. num. 7.

[f] In d. l. 1. col. 3.

che quei non pagano della somma principale, ma di ciò, che tolsero per le spese, che haueuano à fare [a] nelle case loro, che non contiene inequalità, reprouata in questa materia.

[a] Arg. l. sed & si. §. quid autem. 2. ff. de pet. hered. & l. cum duobus. §. quidam. sagariam. ff. pro socio.

DELL'OTTAVO PRECETTO, NON fare falsa testimonianza. Capitolo XVIII.

SOMMARIO.

1 *Il testimonio falso in giudicio principalmente è uietato nell'ottauo precetto: & men che principale tutti i peccati di parole, & segni d'ingiuria, la Detrattione, la Susurratione, lo scherno, la maledittione, & la reuelatione de' secreti.*

La Bestemmia si uieta piu nel secondo precetto che nell'ottauo:

2 *I peccati delle parole principalmente sono graui, secondo l'intentione con la quale sono dette.*

Il testimonio falso in giudicio è per tre ragioni peccato; cioè, per lo rompere del giuramento, per la ingiustitia (quando essa è però notabil danno del prossimo) & per esser mentita, le quai cose sono essentialmente peccati mortali.

La Bugia, è opera contra la uirtù della uerità. La quale è di tre spetie: cioè, giocosa, officiosa, & pernitiosa, con la loro diffinitione. Et à queste si riducono le otto di S. Agostino.

La Verità è uirtù congiunta alla Giustitia, che inchina l'huomo ad accordare le sue parole, & opere à uerificar quel, ch'ei promette.

La Bugia di ciascuna sorte (benche sia molto utile) è peccato mortale, ò ueniale.

3 *La Promessa uiolare è bugia: & ogni promessa obliga sotto pena di peccato mortale;*
4 *quando ella però è uera, deliberata, & uolontaria, di cose possibile, lecita, & notabile; se non si mutano le cose dell'essere, nel quale erano nel tempo, che si promisero.*

5 *Bugie si trouano di parole, & d'opere, che si chiamano simulatione, & Hipocrisia.*

Simulatore è colui; che dà ad intendere essere la uerità il contrario di ciò che è.

Hipocrita è colui, che si mostra buono essendo cattiuo, ò migliore di quel, ch'egli è.

Il Giudicio temerario è come fonte di bugia.

ER fondamento di questo precetto, presupponiamo primo, † che secondo la mente di S. Tomaso approuato,[a] & meglio d'Alessandro di [b] Ales, per questo precetto principalmẽte si uieta il danno del prossimo, che gli si fa col fare falsa testimonianza in giudicio, ò col non uoler testificare la uerità. Et per consequentia si uietano tutti i peccati di parole, ò di segni in giudicio, & fuori, & quei di promissioni, d'ingiurie, di detrattione, di susurrattione, di dispregi, di maledittioni, & anco di bestemmie (benche mi pare, che questa piu per lo secondo precetto si uieti, come s'è detto di sopra, [c] che per questo) & di riuelatione de' secreti [d].

[a] Exod. 20.
[b] Secunda secundæ q. 122. artic. 6. ad 2.

[c] In 3. part. q. 1.
[d] In cap. 13. nu. 81. & sequen.
[e] Secunda secundæ q. 109. artic. 1. & 2.

IL secondo, che secondo S. Tomaso, [e] i peccati delle parole principalmente sono graui, secondo la intentione, con la quale si dicono. Per ilche chi le dice con intentione di far danno al prossimo notabilmente in alcuni beni spirituali, corporali, ò temporali, pecca mortalmente, benche non faccia danno, & etiandio, se fa danno, ancor che non habbia intentione di far danno, s'egli auuertì, ò doueua auuertire, che per esse ne poteua notabilmente far danno, altramente nò, benche la ingiuria sia assai graue, come sente S. Tomaso [f] & dichiara il Gaetano.

[f] Secunda secundæ q. 72. artic. 2.

IL terzo † che la falsa testimonianza per tre ragioni è peccato, secondo S. Tomaso; [g] cioè per il rompere del giuramento, per la qual ragione è sempre peccato mortale, & per la ingiustitia, che gli si fa, per la quale è mortale, quando si fa notabil danno; & altramente nò; & [h] per esser mentita, per laquale non è sempre mortale. [i] Il quarto, che la bugia, è opera contra la uirtù della uerità, laqual uerità è una uirtù molto honorata delle congiunte alla giustitia (secondo Aristotele [k] & S. Tomaso [l]) inchina all huomo ad accordar le sue parole, & opere in quanto significano, di tal maniera, che significano la uerità, & à uerificare quel, che si promette: D'onde ne seguita che colui pecca contra questa uerità, che mentisce, & chi manca di quel, che promette, ò della sua parola. Il quinto, che'l mentire è uno andare contra la mente. Et così secondo S. Agostino è un dire il contrario di quel, ch'ei crede, come cosa uera, & certa. [m] Habbiamo detto [come cosa uera] percioche, s'ei la dice per burla, ò per fauola d'Esopo, ò per altra cosa da se, ò ad altri ritrouata, dando ad intendere espressa, ò tacitamente

[g] Secunda secundæ q. 70. artic. 4.
[h] Per supradicta in cap. 12.
[i] Per dicta in ca. 15. num. 4.
[k] Per dicenda infra eod. cap. num. 5.
[l] Secunda & tertia Ethic.
[m] Cap. is qui cap. homines. 22. q. 2.

mente

mente, che non è uerità, non è bugia; come notò un Cardinale [a].

DI che ne segue, che per esser bugia non è necessario, che colui, che la dice, habbia intention d'ingannare, come dicono alcuni per una diffinitione di S. Agostino,[b] ma che basta haue re intentione di dire il falso, come tiene S. Tomaso. [c] Ne segue anco, che sono tre specie di bugie; cioè formale, che è dire la uerità pensando di dire il falso: materiale, che è dire il falso pensando di dire la uerità: materiale, & formale, che è dire il falso sapendo, ch'era falso, secondo S. Tomaso. [d] Nè segue anco, che la bugia quanto alla colpa, si diuide in tre specie, secondo la glosa [e] approuata, & secondo S. Tomaso; [f] cioè, giocosa, che è quella, che si dice per burla, laquale non offende alcuno, & senza proposito di far danno, ma solo per dar piacere. Officiosa, che è quella, che non fa danno ad alcuno, & ad alcun'altro fa utile. Queste due benche siano dette da' religiosi, ò persone di altro stato di perfettione, sono però peccati ueniali, se non si giurano, ò si dicono con grande scandalo, ò con proposito di non restar di dirle; benche fossero mortali, ò contra la conscientia, la qual ne detta essere peccato mortale. Perniciosa è quella, che offende alcuno nelle cose spirituali, corporali, ò temporali, & è di sua specie peccato mortale, come quando si dicono con intentione di far danno, ò che esse fanno notabile danno. A' queste tre specie si riducono le otto, che pone S. [g] Agostino & ogni una di loro è da se trista, etiandio secondo la dottrina Aristotelica. [h] Et non si possano dire senza peccato (almen ueniale) ancor che per essa si saluasse la uita, & anco l'anima d'un'huomo, ò di [i] molti.

IL sesto, che dal detto segue ancora, ch'è specie di bugia, mancar l'huomo della sua fede, della parola, & della promessa; onde per consequenza la sua malitia per giudicarla (se è mortale, ò ueniale) si ha da misurare per le regole con che si misurano l'altre bugie. Alla quale è conseguente, che come la bugia non è piu che peccato ueniale, quando non è pernitiosa, [k] cosi mancar di sua parola, della fede, ò della promessa, non sarà piu che ueniale, quando non sarà perniciosa al prossimo.

3 IL settimo † che da questo seguita è, che ogni promessa uera deliberata, & uolontaria di cosa lecita, possibile, & notabile, obliga colui, che promette di osseruarla, sotto pena di peccato mortale; se tutte le cose stanno nell'essere, che elle era-

[a] Gaiet. secunda secundę. q. 115. art. 1.

[b] In cap. beatus. 22. q. 2.

[c] Vbi supra art. 1.

[d] Secunda secundæ q. 110.

[e] In ca. nequis. 22. q. 2.

[f] Vbi supra. ar. 2.

[g] In cap. 1. 22. q. 2.

[h] In 4. Ethicorum.

[i] Cap. super eod. de usur. & d. cap. 22 q. 2. & Thom. ubi supra. art. 3.

[k] in dic. præced.

uo quando si fece la promessa, secondo la legge naturale, [a] humana, Canonica, [b] & Spagnuola: [c] Benche la ciuile Romana non dà attione alle promesse (che chiamano nude [d]) eccetto in certi casi. [e] Habbiamo detto [ogni promessa] per comprendere non solamente quella, che si fa à Dio, come sono i uoti, *che di* sopra [f] parlammo, ma anco quella, che si fa à gli huo*mini*. Habbiamo detto [uera] percioche la promessa finta, *fatta sen*za animo d'obligare, non obliga [g] benche pecca; dimostrando l'animo d'obligaruisi, senza hauerlo, perche egli dice la bugia. però non pecca mortalmente, se per essa non fa danno à niuno, nè uuole dannificare notabilmente. Per il detto, & da questo s'inferisce, che la promessa, la cui cagion principale non è uera, non obliga; percioche colui che la fece, non haueua animo di obligaruisi senza essa, non fa al caso (quanto al foro della conscientia) che la cagione si esprime, ò tace, come nelle interrogationi si dirà. [h] Habbiamo detto, [deliberata] percioche la subita, che senza auertentia, & ricordo necessario si fa, non obliga, per quel, che sopra s'è detto [i] del uoto. Et da esso si può raccorre quanta deliberatione basta, & è necessaria per questo, poi che quella, che basta & si ricerca per il uoto, basta anco & si ricerca per questo. Habbiamo detto, [uolontaria] percioche la detta per forza, ò per ingannare non obliga in conscientia, se non si giura, secondo S. Tomaso, [k] nè anco nel foro esteriore: perche quantunque si dia attione all'attore, però si dà eccettione al reo. [l] Habbiamo detto [utile,] percioche la cosa inutile, [m] & pazza non obliga la promessa.

Aggiungiamo † [di cosa lecita] perche quella della illecita non obliga. [n] Aggiungesi [possibile] perche quella dello impossibile non obliga. [o] Aggiungiamo [notabile] perche il furto di cosa, che non è notabile, non è peccato mortale, benche sia ueniale (come sopra s'è detto [p]) per piu forte ragione non sarà il uiolar la promessa di cosa picciola peccato mortale, benche sia ueniale; & che cosa si dica notabile, sopra [q] s'è detto: Per questo si scusano molti di peccato mortale, che promettono salutare alcuno, ricomandarlo, ò d'altre cose di poca importantia ad altri, & poi non lo fanno, & anco di dire un'Aue Maria, & altre cose simili, benche non si scusarebbono, se l'hauessero giurato, ò fatto uoto; come sopra s'è detto. [r] Habbiamo detto, [se tutte le cose stanno in quell'essere, ch'erano nel tẽpo della

4

[a] Leg.1.ff. de pact.
[b] Ca 1.& ca. qualiter de pact.
[c] l.1. titu. 11. lib. 1. fol.11.
[d] l.iurisgentium.§. igitur nuda. ff de pact.
[e] De quibus, in d. cap.1. de pact.latissimè & doctissimè per nostrum Fortu.
[f] In cap.12. nu. 24.
[g] Sentit Tho. secunda secundæ.q.110.arti.3.ad 5.& facit ca. Humana.22 q.5.& l. obligationem.22.ff. actio.
[h] Infra eod.c.nu.9
[i] Supra cap.12. nu. 24. & 26.
[k] Secunda, secundæ q. 29. art.7.
[l] Leg.2.cap. de inutil.stipul.& ll.ad inuidiam. C.de is quæ ui.
[m] Arg. l. stipulatio ist.. §.alteri.de uer. &.§.alteri. insti.. de inutil. stipul.
[n] C.in malis.22.q.4
[o] Impossibilium. ff. de reg.iur.ca. nemo ad impossibile eod. tit.lib.6.
[p] Supra ca.11.nu.4.
[q] Super ca.17.nu.3.
[r] In cap. 12. nu.10. & 40.

della promessa] percioche non obliga, s'esse si mutano, come dice Seneca, [a] approuato per San Tomaso: [b] dalle quali s'inferisce esser uero, quel che dice Tullio, che in due casi non è necessario osseruare la promessa: L'uno è quando al principio era utile à colui, ch'ella si fece, & dopò s'ha fatto inutile, come se à colui à chi ho promesso la spada diuiene pazzo. [c] ò se finimmo per transattione la lite, per la quale promisi di presentarmi in giudicio. [d] L'altro quando la promessa si fa piu dannosa à colui, che la fece: Come se colui, che promesse ad un'altro, d'andare ad auuocare & procurare per lui al giudice, se il figliuolo l'informò di tal maniera, che per cura di quello era necessaria la sua presentia: per la istessa ragione si ha da dire il medesimo della promessa, che di lecita si è fatta illecita: [e] & (per piu forte ragione) di quella, che la parte non uuol che si finisca: [f] ò quando l'altra parte non fa quel, perche si fece la promessa, come abbasso si dirà. [g] † Ma questa limitatione di Seneca, & di San Tomaso, che anco la nostra glosa [h] pone, non si deue intendere di qual si uoglia mutamento, come suonano le parole, ma sol di quella, ch'è tale, che se quando si fece la promessa, s'hauesse pensato che quel mutamento, fosse accaduto, non si sarebbe fatta: al qual parer si deue credere al foro della conscientia: [i] Et anco nell'esteriore se (à giudicio di huomo da bene attento le circostantie del negotio) non l'hauesse promesso, se ciò hauesse pensato: & l'huomo da bene informerà il suo giudice delle cose dette, & altre simiglianti, che scriuemmo piu largamente in altra [k] parte.

5

[a] Lib. de beneficio.
[b] Secunda secundæ q. 110. art. 3. ad 5.
[c] Ca. nequis. 2. q. 2.
[d] l. 2. in princ. ff. Si quis cautio.
[e] Cap. si aliquid. 1. & 2. 22. q. 4.
[f] Ca. præterea. 1. de spons.
[g] In eod. c. nu 9.
[h] Glosa. cap. quemadmodum de iureiur. uerb. condi.
[i] Glo. sing. ca. significasti. 1. de homic.
[k] In d gl. d. ca. quẽadmodum.

L'OTTAVO anco segue, che ci sono bugie, che per opere senza parole si commettono; che si chiamano simulationi, & hipocrisie: Simulatore è colui, che dà ad intendere per opere, esser uero il contrario di quel che è. Hipocrita (come qui si piglia) è colui, che si mostra buono, essendo cattiuo, ò miglior di quello, che è, secondo la mente di Sant'Agostino, & Santo Isidoro, esplicata da S. Tomaso, [l] che dice egualmente mentire si per opere come per parole.

[l] Secunda secundæ. q. 111. art. 2.

IL nono che una sorte di mentire è il giudicio temerario. Il quale è giudicio, che uno concepe, senza hauer cagion bastante di quello che l'altro pecca, ò ha peccato.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

6 *Il testimonio pecca mortalmente, se con intentione di far danno ha detto quel, ch'egli sapeua, ò credeua che fosse falso, con danno del prossimo spirituale, ò corporale, ò esteriore.*

Il Bugiardo come pecca mortalmente, se dannifica, ò vuole dannificare notabilmente.

7 *La Bugia giuditiale non è peccato mortale, per esser detta in giudicio esteriore, ò interiore, se essendo detta fuori di giudicio non è mortale: & quando non è dannosa notabilmente, ò non è giurata, è ueniale.*

8 *La Bugia detta in cose della fede, della scrittura sacra, ò di uitij, ò di uirtù, è peccato mortale per se, ma per le circostantie può esser ueniale.*

Predicare falsi miracoli, ò finger la uita di qualche santo, ò di altra maniera di quella, ch'ella è, è peccato mortale.

9 *Promettere alcuna cosa d'importantia lecita & possibile, con intentione di non osseruarla, & d'ingannare, ò con intentione di osseruarla, & non osseruarla, è peccato mortale.*

10 *La Hippocrisia perfetta è quando altrui uuol parer buono, ò far cosa, con la quale par buono, essendo cattiuo. Ilche è peccato mortale.*

11 *La Hippocrisia imperfetta è quādo alcuno fa qualche opera à fine ch'ei paia, ò uoglia parer buono senza esserui, ò uolerui essere, la quale è peccato ueniale.*

12 *Il Giudicio, che si fa in giudicare che il prossimo pecca mortalmente, senza inditij, ò segni bastanti per ben giudicare, è temerario; & peccato mortale. Ma s'esso giudicio è di peccato ueniale, non è piu, che ueniale.*

S'E-

6 S'Egli ha detto quello, che sapeua, o credeua essere falso con danno, ò notabile scandalo del bene spirituale, ò corporale, ò esteriore di honore, ò di roba del prossimo, peccò mortalmente, secondo S. Tomaso: [a] Benche l'hauesse detto senza proposito di far danno, s'egli auertì, ò doueua auertire che ne seguirebbe quel danno, secondo Ricardo. [b] Et se'l disse con intentione di far notabil danno, sarebbe peccato mortale; etiandio che non facesse danno ad alcuno, & ancor che fosse la uerità. [c] Habbiamo detto [notabile] perche s'ei non hebbe intentione di far danno, nè auertì, nè doueua auertire, che faceua danno, se non poco, non sarebbe mortale.

7 S'EGLI ha † detto bugia in giudicio esteriore, ò nell'interiore della conscientia, & confessione sacramentale, peccò mortalmente, secondo la sententia di S. Tomaso: [d] ilche è uero nelle bugie, che si dicono sopra quel, che conuiene al giudicio, ancor che siano di cose picciole, & leggiere, & non di quel, ch'è impertinente al giudicio, secondo il Gaetano. [e] Noi però in altra parte [f] teniamo, che etiandio quelle bugie, che appartengono al giudicio sopra cose picciole, & leggiere, non sono peccati mortali col parer del dottissimo, & non meno Christiano dottore maestro Fra Martino della Desma, famoso cathedrante della nostra uniuersità, & gran gloria, & honore dell'ordine de' predicatori. Il medesimo affermiamo poi in altra parte [g] dopò che noi uedemmo tenere il medesimo al molto famoso dottore [h] Salmentino confessore dell'Imperatore della terra, ilquale per poter meglio seruire à quel del Cielo, rifiutò poco fa un gran Vescouado. Conchiudiamo adunque, che la bugia giudiciale, non è peccato mortale, perche sia detta in giudicio esteriore, ò interiore, se essendo detta fuori di giudicio non è tale. Et per conseguente quando non è notabilmente dãnosa, ò non è giurata, è solamente ueniale, come anco diremo appresso [i].

8 S'EGLI ha † detto bugie in cose della fede, della scrittura sacra, ò di uitij, ò di uirtù è peccato mortale da se: Percioche dà se è perniciosa. [k] Lascia però di essere tale per le circonstantie del dirle senza intentione di far danno, ò per molto parlare, ò per pensare, che niun le noterebbe, nè falsa dottrina non ne conciperebbe, & che non ne seguirebbe gran danno. [l] Di che ne seguita, che l'allegare il falso nella cathedra, ò nel perga-

[a] Vbi supra art. 4.

[b] In 4.d.18.

[c] Per dicta supra eod.nu.2. & in cap. 11.num.4.

[d] Secunda secundæ q.62 art.2.

[e] In d.art.1. & sensi in q. 110.art.4.

[f] In cap.fratres.nu. 27.de pœn.d.5.

[g] In repet. ca. inter uerba.11.q.3.nu.735.

[h] In lib.de rat. teg. secre.membr.2.q.7.

[i] In cap.21.nu.37.

[k] Ang.uerb.[Mendacium.§.1.

[l] Gaiet. 2a.secundæ. q.210.ar.4.& in summa uer. Mẽdacium.

mo, per non ricordarsi del uero luogo, dicendo ch'è nel decimo capitolo quel, chè nel duodecimo, ò allegando quel che dice S. Girolamo, ò Bartolo, che lo dica S. Agostino, ò altri, non è mortale, [a] Se predicando raccontò miracoli falsi, sapendo ch'erano tali, ò finse à studio la uita di alcun santo, ò di altra maniera, di quel ch'ella fu, è peccato mortale, secondo un Cardinale. [b] Perciochè (in quanto è in se) scema, & leua la uerità del miracolo di CHRISTO, & de' santi suoi.

[a] Gaiet. ubi supra.

[b] Vbi supra.

S'EGLI ha † promesso altrui alcuna cosa d'importantia 9 lecita, & possibile con intentione di non osseruarla, & d'ingannarlo, ò con intentione di osseruarla, & non la osseruò, peccò mortalmente. [c] benche sia senza conditione, & semplice patto, [d] che secondo le leggi Romane non producono attione. [e] & benche non si esprima la cagion della promessa, se inanzi à Dio è uero quello, perche si promette. Perciochè la opinione del Collettore; & del Panormitano [f] che ricercano espressione di causa, procede nel giudicio esteriore, nel quale senza essa non si prosume animo di obligaruisi, come disse Siluestro. [g] & non in quello della conscientia, nel quale basta che si tenga inanzi à Dio, [h] & che non sopraueng a mutatione cosi grande di cose, che se fosse interuenuta nel principio, non l'haurebbe promesso, secondo S. Tomaso. [i] & pur che colui, al quale si promise, faccia quello, per il cui rispetto si promise. [k] Habbiamo detto [per il cui rispetto] perche promettesti altrui alcuna cosa assolutamente senza hauer rispetto ad alcuna promessa fatta ad altri; & quell'altro promise à te altra cosa, nè tu sarai disobligato: perche quell'altro non finisca teco, n'è disobligato quell'altro, perche tu non finisci con esso [l] lui.

[c] Ca. tua de sponsa. ca. 1. de pact. c. iuramenti 22. q. 5. sentit Tho. secunda secundæ. q. 120. art. 2. ad 5.

[d] Comunis in d. ca. 1. & d. ca. iuramenti.

[e] l. iuris gentium. §. igitur nuda.

[f] In ca. 1. de donat. & in cà si cautio. de fide istrum.

[g] Pactum. 5. q. 5.

[h] Cap. humanæ. 22. q. 5.

[i] In d. art. 3. ad. 50.

[k] l. cum proponas. 2. C. de pact. ca. peruenit. 2. de iureiur.

[l] Iuxta notata in d. cap. peruenit. & d. l. cum proponas.

SE † per opere egli uolse significare alcuna cosa falsa per uera 10 in danno notabile d'altri, peccò mortalmente, secondo la mente di S. Tomaso, [m] & del suo commentatore.

[m] In d. q. 111. ar. 1.

S'EI uolse parere, ò fece cosa con la quale paresse buono, uolendo esser cattiuo, che è la perfetta Hippocrisia, peccò mortalmente: poiche il uoler essere cattiuo, ò il peccare mortalmente, ò lo stare in peccato, è peccato mortale. [n] Benche † il fare 11 alcuna cosa, con la quale egli paia, ò uoglia parer buono senza esserui, & senza uoler esserui (che è hippocrisia imperfetta) non è piu che ueniale. Nè etiandio è ueniale il far opera, con la quale egli appaia buono senza esserui; & senza intentione di mostrarsi

[n] Ca. qui consentit nu. q. 3. cap. 1. de offic. delegat.

starsi per quelle opere buone (che è hipocrisia imperetfettissima) secondo la mente di tutti, & bene esplicata dal Gaetano. [a] eccetto quando ui si aggiungesse alcun fine che fosse da se mortale; cioè, ch'ei uolesse mostrarsi santo senza esserui; ò far opere buone accioche egli paia tale: ò à fine di potere insegnare alcuna heresia, ò conseguire dignità ecclesiastica, ò temporale, della quale egli è indegno: ò in quella apparentia constituire il suo ultimo fine. secondo Alessandro, [b] & il Gaetano. [c] Pecca etiandio uenialmente colui, che uuol parer buono nó essendo: ancor che egli lo faccia, perche ne sia Iddio lodato, ò il prossimo edificato. Percioche non si ha da far male, perche ne seguiti [d] bene.

12 SE † per leggieri, & non bastanti inditij ò segni in giudicio, ò fuori di giudicio fermamente giudicò, ò credette, che il prossimo peccaua mortalmente, ò che staua in peccato mortale, peccò mortalmente. [e] Come ueggiamo ogni dì l'essempio di colui, che per uedere un'huomo di buona fama, ò che non conosce, parlar con una donna in luogo honesto, & honestamente, giudica ch'ei parli per peccar con esso lei: & di colui, che per uedere che alcun mangi la mattina per tempo, ò piu uolte in dì di digiuno di precetto, fermamente giudica, che pecca mortalmente, percioche egli può hauere giusta cagione di non digiunare. Et di colui, che per uedere che uno non conuersa tanto domesticamente con un'altro, quanto soleua, ò li mostra qualche ira leggiera, giudica, ch'ei li porti odio mortale. Percioche non ogni odio, nè ogni sdegno è mortale, come di sopra s'è detto. [f] Et di colui, che giudica, che uno ammazzò un'altro, perche egli parlaua male del morto, ò che un'altro rubbasse; perche soleua andare spesso in quella casa doue fu fatto il furto. O' se le cose, che da se sono buone, come il digiunare, il fare elemosine, & simili altre cose, ò quelle, che sono indifferenti, come è il mangiare, il bere, il parlare, giudica essere fatte con intentione mortalmente cattiua, come è à dire per lussuriare. Habbiamo detto [se per leggieri, & non bastanti inditij ò segni] percioche con graui, & bastanti inditij si può senza alcun peccato giudicare in giudicio, & fuori di giudicio, come è il uedere alcune persone suspette sole, ò in luogo suspetto, ò insieme in un letto. [g] Habbiamo detto anco [se giudicò, ò credette fermamente] perche dubitare della bontà del prossimo, ò suspettare della sua malitia, non è giudi-

[a] Verbo Hyppocrisis.

[b] Secunda part. de hypporrisia.

[c] Vbi supra.

[d] Ad Roma. 3. ca. ne que ca. Denique. 14. q. 5.

[e] 1. ad Corinth. 4. Nolite ante tempus iudicare. Tho secunda secūdę. q. 60, ar. 3

[f] In cap. 14. nu. 19.

[g] Cap. in literis. de præsumpt. & Thom. ubi supra receptus.

care, nè credere, & non è peccato mortale (nè ueniale) se quegli inditij leggieri (se ben non bastassero per giudicare) bastauano per dubitare, ò sospettare, come ogni hora accade, & prouiamo à lungo altroue, [a] dopò Bartolo, [b] & d'altri. Habbiamo detto [se giudicò, che il prossimo peccaua mortalmente.] Perche il giudicare, ch'ei peccaua uenialmente, non è piu che ueniale: almeno, se per ciò non ne seguisse altro danno al giudicato.

[a] In ca. Si quis autem nu. 11. de pœn. di. 7.
[b] In c. admonendi. ff. de iureiur. nu. 21.

DELLE INGIVRIE, SVSVRRATIONI, *scherni, & maledittioni, che sono peccati delle parole, & de' segni, che per uia d'ingiurie, di contumelie, di uillanie, ò fanno danno all'honore, contra l'ottauo Precetto.*

SOMMARIO.

13 *L'ingiurie di parole si fanno per contumelia, per conuitio, & per improperio, le quali, se sono dette senza ira, ma per uia di castigo, & di correttione, non sono peccati mortali.*

14 *La susurratione, è riportare, & seminar discordia fra quegli, che sono amici, & uiuono in pace.*

Discordia seminare fra parenti, ò amici obliga il seminatore à restitutione. Et non deue essere assoluto, se prima non riconcilia, & pone concordia tra i discordanti.

15 *Schernire alcuno, ò burlarsi di lui per qualche mal fine, è peccato mortale: & nè passa in bestemmia quando si burla Iddio.*

PROSVPPONIAMO † primieramente, che 13 la ingiuria delle parole, ò segni, che uno dice à un'altro, ò significa in sua presentia qualche difetto di colpa, chiamandolo uigliacco, ubbriaco, ò altri simili nomi ingiuriosi, che è Contumelia, ò qualche difetto naturale, ò pena: come à dire, cieco, stropiato, frustato, ch'è Conuitio, ò gli rimprouerò alcun beneficio fattogli

togli in qualche necessità, che è improperio. Il secondo che dir questo con intentione di fargli notabilmente danno all'honore, ò li fece danno senza tale intentione auertendo, ò douendo auertire, che li sarebbe danno, peccò mortalmente, per lo detto di sopra.[a] Si poßon dire le sopradette parole per uia di castigo, & di correttione senza peccare, come il Signore chiamò gli Apostoli stolti.[b] & l'Apostolo chiama i Galati, insensati,[c] secondo S. Tomaso.[d] pur che la correttione sia di ciò cagione principale, & non la ira. Percioche, se la ira fosse principale, sarebbe peccato graue, & etiandio mortale, secondo Siluestro.[e] Et è assai da notare quel, che dice S. Tomaso:[f] cioè, che ancor che si possa far questo senza peccato, non si deue però fare, se non rare uolte. Et ui aggiunge anco il Gaetano, che non mai, se non quando lo Spirito santo inspira, per un detto di Tullio,[g] percioche, poco si migliora con esse. Et noi ui aggiungiamo, che per dirsi senza peccato etiandio per sola correttione, non si ha da dire, se non il nome uero del uitio, percioche altramente egli mentirebbe, & così peccarebbe. Aggiungiamo ancora, che colui, che dice parole ingiuriose altrui, con proposito d'infamarlo, oltre il peccato della contumelia, pecca anco in quello della Detrattione, & non basta il confessare, & dire, io ho detto ad uno la tale ingiuria per ingiuriarlo, senza dire, che la disse con intentione d'infamarlo, come habbiamo in altra parte detto[h].

14 Il terzo † che la Susurrattione (che qui si chiama il riportare) ò essere traditore, col quale officio si semina discordia fra quelli, che sono amici, & uiuono in pace, è differente dalla Contumelia, & dalla Ingiuria, che priua dell'honore, & dalla Mormoratione, che toglie la fama. Percioche, questa offende l'amicitia, ò pone discordia, secondo San[i] Tomaso

Il quarto, che'l Dispregio, ò Derisione è quello, con che si fa uergogna, & si dà cagion di conturbare, & scornare gli altri. Et si fa disprezzando con parole, con gesti, ò con fatti. Et è differente da gli altri peccati di parole, perche il suo fine è conturbare, & far uergognare, secondo S. Tomaso[k]. Il quinto che è la maledittione non si prende in questo luogo per il mal detto, ma per lo desiderio, ò pregare, ch'esso fa, che uenga altrui alcun male, secondo San[l] Tomaso.

[a] In prælud. 3. huius cap.
[b] Lucæ vlt.
[c] Ad Gal. 3.
[d] Secunda secundæ q. 72. artic. 2.
[e] Verbo. contumelia. § 2.
[f] In eod. artic. 2.
[g] Lib. offic. omnia animaduersio. & castigatio. contumelia uacare debet.
[h] In repe. cap. inter verba. 11. q. 3. nu. 456
[i] Secunda secundæ q. 74. artic. 4.
[k] Vbi supra q. 75. artic. 2.
[l] Vbi supra. q. 76.

INTERROGATIONI.

S'EI disse per parole, ò significò per segni in presentia d'alcuno qualche difetto di colpa, ò di natura con intentione di far danno notabile, peccò mortalmente.

S'EGLI ha seminato zizania fra parenti, ò amici con intentione di porui notabil discordia, ò senza intentione, auertendo, ò douendo auertire, che ue la poneua, peccò mortalmente, & assai graue, secondo S. Tomaso. [a] Et non deue esse re assoluto, finch'esso non fa, quanto può, per concordarli, & riconciarli insieme. Et non potendo concordargli, egli è obligato à sodisfare il danno per altra uia (à giudicio d'huomo da bene) secondo la Rosella. [b] Ma si può assoluere (al parer mio) pure ch'egli habbia proposito di far questo, per quel, che di sopra s'è detto [c]. Habbiamo detto, [discordia mala] percioche, è cosa santa porre discordia buona fra quelli, che sono concordati nel male, [d] come è fra i concubinarij; come erano quegli tra Giudei contra S. Paolo [e] dicendo alcuni difetti naturali ueri, & publichi d'un'altro. E' lecito anco diminuire l'amicitia fra due, per farsi amico con uno di essi, col quale non si può far senza diminuire quella dell'altro: nè pare piu di ueniale diminuir l'amicitia fra due senza porre nemicitia, come dice il Soto. [f] Benche poche uolte (al nostro parere) diminuire à uno l'amicitia uirtuosa fra altri due senza porre alcuna mala discordia fra quelli; nè porrebbe diminuire giustamente quella, che de iure se li deue.

S'EGLI scherni † alcuno con parole, gesti, ò fatti, burlandosi del suo male, ò difetto, con intentione di farlo tenere da poco, ò assai men di quel, ch'egli è, ò senza tale intentione lo tenne, ò fece tenere per notabilmente uile di quel, ch'egli era; auertendo, ò douendo auertire, che nel suo scherno gliene poteua seguire gran dispregio, peccò mortalmente secondo San Tomaso [g] & piu graue anco della Contumelia, ò della Ingiuria, & tanto piu graue, & maggiore, quanto di piu conto, & stima è colui, di cui egli si burla. Per il che lo scherno, ò burla di Dio è grauissimo, [h] secondo il medesimo, & ne passa in bestemmia. [i] Dopò questo è quello del padre. [k] & poi è quel de' buoni, & giusti; [l] come dichiara S. Tomaso. [m] Pare etiandio

[a] In d.q.74.
[b] Verb. Inuidia. §.6.
[c] Supra cap. proximo num.59.
[d] Iuxta Mathe.cap. 10. Non ueni.mittere pacem, sed gaudium.
[e] Actum.3.
[f] Lib.5.q.11.de iust. & iur.
[g] q.75.artic.2.
[h] Esaia.37.
[i] Luc.12.& Gaiet. d.artic.2.
[k] Prouerb.30.
[l] Ioan.12.
[m] Vbi sup.in art.2.

15

etiandio mortale, quando egli si fa per far graue, & notabilmente uergognare alcuno, ò per turbarlo, & confonderlo; ò quando ne segue notabile turbatione; auertendo, ò douendo auertire, che da questa sua disordinata burla, ò scherno ne seguirebbe una tale turbatione; per quello, che s'è detto di sopra. [a] Come se uno burlasse un molto honesto, sequestrato Religioso, che lo uedesse parlare solo con una donna giouane secondo il Soto: [b] benche (al nostro parere) tanto meno sentirebbe tal burla, quanto meno suspetto fosse del male contenuto in essa. Et in questo disordine, & fallo cadono i cortegiani, che senza sentir dolore alcuno, tanto piu si burlano di uno, quanto ueggono piu colui alterato, & conturbarsi. Benche il bularsi di qualche poco male del prossimo, per farlo un poco uergognare; è talhora uirtù & alle uolte è ueniale: cioè quando è assai poco, non però tanto, che l'induca à notabile turbatione; secondo la mente di tutti.

[a] Supra eod. cap. num. 2.

[b] Vbi supra.

S'EGLI ha maledetto, &c. come di sopra nel secondo [c] precetto s'è detto.

[c] Cap. 12. num. 86. & infra cap. 23. nu. 118. sequen.

DELLA DETRATTIONE, O' MORMORATIONE, *che è un'altro peccato di parole.*

SOMMARIO.

16 *La Dettrattione, e mormoratione è dannificare, ò uoler dannificare contra la legge, ò darne cagione diretta, ò indirettamente nella fama del prossimo.*

17 *La Detrattione de' santi (& etiandio alle uolte quella delle cose irrationali) è bestemmia.*

18 *Detrattore non è colui, che secondo le leggi infama alcuno, ò se medesimo.*

19 *La Dettrattione ha sette spetie, quattro dirette, & tre oblique: le quali si riducono a tre; cioè, nello imporre il falso à se, ò al prossimo, nel riuelare il secreto del male, & nel lodarsi del male.*

La Detrattione può essere formale, materiale, & mista.

20 *La fama è una opinione concorde alla commune, che si tiene, ch'altri sia buono, & uirtuoso ò sia d'arte, ò di destrezza, ò d'industria, ò di dispositione, ò di forza, ò d'altra cosa simile,*

21 *La fama si dannifica notabilmente, quando altri fa, ò dice alcuna cosa con intentione, ò auertendo contra le leggi in danno dell'anima, del corpo, dell honore, ò della roba del proßimo.*

Manifestare i peccati altrui secreti (quantunque ueri) à color, che non gli sanno, è peccato mortale, benche si faccia ciò senza intentione di dannificare la fama del proßimo.

22 *La Detrattione fatta de' peccati mortali, è mortale, & de' ueniali è ueniale.*

23 *Detrattore non è colui, che senza intentione di dannificare notabilmente la fama del proßimo, dice d'hauere inteso qualche peccato d'altri.*

24 *Detrattore non è chi riferisce i peccati di colui, che d'eßi se ne suol uantare: Nè meno chi manifestandoli, non dannifica altrui poco, ne' molto.*

25 *Detrattore non è colui, che accusa legitimamente di peccato secreto, ancor ch'egli accusasse per odio.*

26 *Detrattore non è chi manifesta il peccato legitimamente per bene della republica.*

27 *Il ladro de' furti occulti incorrigibile, si può publicare senza amonitione; per uietare i danni, ch'egli fa, ò può fare.*
Il testimonio non è obligato à restituire la fama per discoprire i difetti & peccati del proßimo in giudicio.

Manifestare i propri delitti, ò quei d'altri al giudice, ò al superiore quando la legge il commanda non è peccato, nè infamia.

28 *Detrattore è colui, che infama se stesso, ò altrui; quando però*
39 *ne segue danno dell'anima, ò della uita propria, ò dell'honore, ò della roba d'altri.*

Testimonianza fatta contra se stesso senza giuramento, non è peccato mortale.

30 *Manifestare i suoi peccati, ò falsi: ò ueri occulti per timore di tormenti, non è communemente peccato mortale.*

31 *Il Confessore è Detrattore, & infamatore, che manifesta per tormenti tutto ciò ch'egli sa in confeßione.*

31 *Detrattore è, & pecca mortalmente chi manifesta i secreti degli stati a' nemici, ancor che'l faccia per tormenti.*

16 ROSVPPONIAMO † primo, che se si pigliono questi due nomi, Detrattione & Mormoratione, propriamente, son differenti, come in altra parte ho detto. [a] percioche Mormoratione è piu generale, & Detrattione è piu speciale. In questo luogo però li prendiamo per una medesima cosa, come gli altri. [b] Il secondo, che detrattione, ò mormoratione, (come habbiamo diffinito altroue [c]) è dannificare, ò uoler dannificare contra la legge, ò darne cagione diretta, ò indirettamente nella fama del prossimo dell'huomo, che non è ancora canonizato. Habbiamo detto [dannificare, ò uoler dannificare] percioche della medesima specie sono i peccati della mala uolontà, & delle male opere, & parole, che ad essa corrispondino, come ben determinò S. Tomaso, [d] & noi altroue [e] habbiamo detto. S'è detto [diretta, ò indirettamente] percioche pare, che si faccia utile alla fama di quelli, de' quali si parla, secondo che suonano quelle parole [direttamente] ma si fa nondimeno lor danno, secondo che gli altri intendono quelle parole, come diceua una persona d'un certo padre. O come è ben (diceua egli) disposto, & quanto è bello: come è egli rosso, & colorito & grasso: come ben maneggia una spada à due mani. Et con dire queste parole, uoleua, che noi intendessimo, che quel padre si occupaua piu in tenere contenti, & sodisfatti gli appetiti della carne, che quegli dello spirito.

17 HABBIAMO † detto [fama, ò gloria] percioche dannificare, ò uoler dannificare altrui nell'honore, & dishonorarlo, è Contumelia, ò Ingiuria, & non Detrattione, come s'è detto di [f] sopra. Vi habbiamo aggiunto [del prossimo] percioche dannificar la fama, & la gloria di Dio, non è Detrattione, ma bestemmia: ò lo faccia per dishonorarlo, ò per infamarlo, ò per burlarlo, & schenirlo, come tiene S. Tomaso [g] & noi dicemmo [h] col Gaetano [i] Habbiamo anco detto [prossimo, ò huomo], percioche infamare le cose, che di lor natura mancano di ragione, & quanto sono creature di Dio, & non perche in esse risulti la infamia del prossimo, non è peccato d'infamia, & Detrattione, ma è Bestemmia, secondo S. Tomaso. [k] Dicemmo anco [non canonizato] perche se ben gli Angeli, & i santi canonizati sono nostri prossimi, come dice S. Agostino, [l] & San Tomaso, [m] il maledirli nondimeno, & il dannificare

[a] In repet. cap. inter uerba. 11. q. 3. nu. 415. & seq.

[b] Quia loquendum est vt plures, & sentiendum, ut pauci Arist. 2. Top.

[c] In d. repet. cap. inter uerba. 11. q. 3. num. 415. & seq.

[d] Secunda secundæ q. 72. art. 7. & 3. part. q. 90. artic. 3.

[e] In d. repet cap. inter uerba enim 123. & in addit. ca. quando de consecr. d. 1. num. 192.

[f] Supra eod. cap. nume. 2.

[g] Secunda secundæ q. 73. artic. 3.

[h] In d. repet. cap. inter num. 124.

[i] Secunda secundæ q. 73. artic. 3. & q. 13. artic. 1.

[k] Secunda secundæ q. 76. artic. 1.

[l] Lib. 1. de doctrina Christiana.

[m] Secunda secundæ q. 25. art. 10.

la loro fama è Bestemmia, & non peccato di infamia, ò Mormoratione, benche si dica per infamarli, ne è Contumelia, se ben si dice per dishonorarli, ò per altri simili fini, come dichiara il Gaetano [a] & noi anco altroue. [b] Vi aggiungiamo anco [contra la legge] percioche, non è peccato, anzi è merito, *infamare altrui conforme alla legge diuina, & humana, come* dice S. Antonino, [c] & appresso si esplicarà. Non ui aggiungiamo però noi, come S. Tomaso, Santo Antonino, & la commune, quella parola [di altri]. Perche non solamente infamano, & mormorano quelli, che infamano gli altri, ma anco quelli, che infamano lor medesimi, come il medesimo S. Antonino dice. [d] Et amendue questi dottori dicono, che colui pecca mortalmente, che infama se medesimo, benche lo faccia per timore de' tormenti. Il che noi altroue [e] moderiamo. Non ui aggiungiamo anco [secretamente] come i sopradetti ui aggiungono. Percioche, se bene ordinariamente le infamie, & le Mormorationi, si fanno in assenza, si possono nondimeno fare, & spesse uolte si fanno in presenza. Percioche, se io per infamarui, ui dico una falsa ingiuria sul uiso, se ben come dice la commune, quel peccato è contumelia, & non Infamia, ò Mormoratione, in quãto ui dishonoro, dall'altro canto però in quãto egli uuole per essa dannificarui la fama, ò u'infamò, è peccato di Detrattione, come il medesimo S. Antonino [f] determina. Et si può facilmente prouare per quel detto di Aristotele, [g] che colui, che fura, ò rubba per adulterare, non solamente è ladro, mà è anco adultero.

[a] In d. q. 13. artic. 2.
[b] In d. rep. pag. 2. & 137.
[c] Secunda part. tit. 8. cap. 4 in princ.
[d] Tertia. part. tit. 1. cap. 8 §. 1. uersic. 1. & sentit Gaieta. secunda secũdæ. q. 73. artic. 1.
[e] In d. repet. num. 556.
[f] In princ d. cap. 4.
[g] Eth. 5. qui furatur, ut adulteretur, per se loquẽdo, magis adulter est quã fur.

19 Il terzo presupponiamo, che la detrattione ha sette specie (secondo Alessando d'Ales [h]) quattro dirette, & tre oblique, secondo S. Tomaso: [i] Le quali si riducono alle tre di Scoto, [k] che noi altroue [l] riducemmo à due, cioè, in imporre il falso, & in riuelare il peccato secreto. Et ue ne aggiungemmo un'altra, che si fa, lodandosi. [m] Et ogniuna di esse è sempre peccato mortale, quando per essa si dannifica, ò si uuol dannificare, ò si pone in probabile pericolo di dannificare notabilmente la buona fama; come altroue [n] prouiamo: ponendo l'essempio di colui, che manifestò il male notabile di alcuno in presenza di altri, che l'haurebbono creduto, se non fosse sopragiunto un'altro di maggiore autorità, che lo contradisse. Et cosi egli non dannificò, nè uolse dannificare, ma pose in pericolo probabile di dannificare. Et aggiungiamo, che questo è uero, ò che si faccia

[h] Secunda part. q. 146. mẽb. 1. sub fin.
[i] Secunda secundæ q. 73. artic. 3.
[k] In 4. d. 15. q. 4.
[l] In d. repet. d. cap. inter. uerba nu. 442.
[m] Vbi supra num. 414.
[n] In d. repet. 6. conclusio. nume. 399. & 432. & 452.

cia una di queste tre cose dicẽdo, ò tacendo la uerità ò la bugia, è male ueniale, ò mortale, ò che si faccia, ò si lasci di fare una ò un'altra cosa, come altroue [a] prouiamo.

10 Il quarto, che la fama si toglie in molti modi nelle leggi, come noi diciamo altroue. [b] Doue lasciate uia molte diffinitioni, habbiamo detto, che in questa materia si prende per la opinione, che si tiene di alcuno di cosa, che li sia utile, & alla quale la contraria commune non ripugni: ò che la opinione sia di bontà, & di uirtù, ò che sia d'arte, di destrezza, d'industria, di dispositione, di forza, ò d'altra cosa simile. Di che ne segue, che non solamente colui è infamato, che leua la fama della bontà, ma etiandio colui, che la leua di ogni altro ualore, come à lungo habbiamo detto altroue con San Tomasò, con Adriano & co'l Gaetano, & risposto à i [c] contrarij.

21 Il quinto, † che danno notabile della fama è (come habbiamo altroue detto [d]) quel dì, che è cagione, che si tolga altrui, ò resti di darli alcun bene notabile per l'anima, per il corpo, per l'honore, per la roba: come chiaramẽte disse (benche no'l dichiarò tanto) un Cardinale. [e] anco (al nostro parere) quel di colui, che probabilmẽte può esser cagione di esso dãno. Benche per uentura non sia per hauersi rimediato per altra uia, ilche è singolar fondamento, per illustrare questa materia. Et quel si dice notabilmente buono per l'anima, per il corpo, per l'honore, ò per la roba, che parrà buono ad un'huomo prudente, & sauio che attende, & considera le circostantie delle persone, del luogo, del tempo, & simili. [f] Il sesto, che colui, che dice, ò fa alcuna cosa così intentione, di dannificare notabilmente la fama del prossimo, ò senza tale intentione la dannifica notabilmente, ò la pone in pericolo probabile di dannificarla contra la legge, auertendo, ò douendo auuertire, che probabilmente si farebbe notabil danno per quello, ch'egli dice, ò fa, pecca mortalmente. Et, se solamẽte egli dice, ò fa alcuna cosa con intentione di dannificare poco, ò senza essa fece poco danno, non auuertendo, nè douendo auuertire, che per il suo dire, ò fare si dannificherebbe molto, benche sia poco, pecca solamente uenialmente, & se senza mala intentione (conforme alla legge) dice, ò fa alcuna cosa per la quale dannificò molto, ò poco la sua fama, ò l'altrui, non pecca niente; anzi merita, se qnel di piu che per quello è necessario, concorre: Perche (come sopra si ha detto, [g]) la grauez-

[a] In cord 4. d. conclusio. 6 nu. 435.

[b] In d. rep. nu. 462.

[c] In d. repet. num. 456.

[d] Vbi supra. num. 493.

[e] Gaiet secunda secundæ. q. 77. artic. 1.

[f] Arg. l. 1. ff. de iure delib. ca. de causis de offi. deleg. & eorum quæ latè cõgerit. Petr. Raue. in alph. aureo verbo arbitriũ.

[g] Suprr eodem cap num. 1.

za de i peccari delle parole principalmente nasce dalla intentione, con che dicono, si perche la ignorantia & inauertentia probabile scusa, [a] & si anco perche colui, che fa quel, che la legge (maggiormente canonica) approua, non [b] pecca.

[a] Cap.2.de constit. §.Notandum.1.q.9. 4.sub cau.turbatur.
[b] Cap. qui peccat. 23.q.4 ca.Quid culpatur.23.q.2.

Il settimo, che da questo, & dal sopradetto ne segue, è, che colui, che manifesta i peccati, mortali secreti, ancor che d'alcuno sia la uerità, come adulterij, in presenza di quelli, che no'l sanno ordinariamente, pecca mortalmente benche li manifesti senza intentione di dannificare la fama: & anco quando egli nõ la dannificasse, perche la pone in pericolo probabile di dannificarsi. Et al contrario anco ne segue, che chi manifesta gli altrui peccati ueniali secreti, ò i mortali publici di colui, che ne è già infamato, almeno appresso di quegli, co' quali si dicono, senza mala intentione, non pecca mortalmente. Percioche, ordinariamente egli non uuol perciò dannificarli la fama, nè la dannifica, ne gliela pone in probabile pericolo.

Habbiamo † detto [ordinariamente] percioche in questo alcuna uolta si pecca mortalmente, & in quello non piu che uenialmente. Percioche, taluolta col referire alcuni ueniali si dannifica notabilmente la fama altrui, & tal uolta col referire i mortali secreti, non si dannifica; come appresso si dirà. 22

[c] In secunda part. titul.8.cap.4.
[d] Verbo detractio. §.2.

Da tutto questo ne segue, (dicano come lor piace alcuni) primo che non è altra differentia fra la Detrattione de' peccati mortali, & ueniali (quanto à questo) se non che quella de' mortali da se, & communemẽte è notabil dãno, e quella de' ueniali nò.

Secondo che quella conclusione di S. Antonino, [c] & di Siluestro, [d] cioè, che la Detrattione, la quale si fa con parole generali, che di sua natura cosi comprende i peccati ueniali, come i mortali, non è ordinariamente mortale, ma solamente ueniale, non è uera, almeno quando ella si fa con danno notabile, ò gran pericolo di essa, ò in presenza di tal persona, ch'è da credere, che ne concederà etiandio difetti mortali, non che ueniali; se però espressamente, ò tacitamente non sarà auisato, che si parla solo de' ueniali.

Terzo † ne segue, che colui, che dice, che intese il tale, ò il tale peccato, dichi che sia, senza intentione di dannificare notabilmente la sua fama, non pecca mortalmente, & sia graue quanto esser si uoglia. Percioche, egli non infama, nè dannifica, nè uuol dannificare, nè dà cagione per ciò bastante à quelli, che 23

l'odono,

l'odono, poi che egli non dice, che questo sia uero, nè che lo sa ma solamente, che l'ha inteso. Benche egli potrebbe peccar mortalmente, se ui aggiungesse maggior certezza, ò dicesse, Doue non è fuoco, non è fumo. Et anco senza dir nulla, quando la sua autorità, & le qualità de gli ascoltanti fossero tali, che probabilmente può parere, che gli si creda, ò che gli ascoltanti poi lo narrarebbono ad altri per cosa certa, come ho detto altroue. [a] Habbiamo detto [senza intentione di dannificare notabilmente] perche con quella intentione non solamente il detto, ma qual si uoglia altra parola è mortale, per quello, che s'è detto di sopra, [b] ancor che egli ui aggiunga, che no'l crede.

24 QVARTO † che manifestare i peccati mortali di colui, che se ne suole uantare, senza intentione di dannificare, non pecca mortalmente: percioche non si dannifica notabilmente almeno la sua fama, come ho altroue [c] detto.

QVINTO, che colui, che senza intentione di dannificare manifesta il peccato altrui à tal persona, ch'è come non dirlo à nessuno, non pecca, almeno mortalmente. Percioche, non si fa notabilmente danno alla fama. Et per consequente non pecca mortalmēte il padre, & la madre, discoprendo l'un l'altro i peccati de' figliuoli loro, perche si riuelano à persone, che il dirlo à essi è come non dirlo. [d] Ma il peccato potrebbe esser tale, & tale il padre, & tale la madre, che piu danno riceuerebbe il figliuolo, per dirlo al padre, & alla madre, che per dirlo à cento altri, per la qual cosa non solamente si ha d'attēdere (perche sia uera questa dottrina del Gaetano) se si dice à colui che mai non lo dirà ad altri; ma etiandio, se si dice à colui che mai non farà male, nè per quello lasciarà di far bene.

25 DA che † ne seguita primo, che colui, che accusa di peccato secreto, ò publico in giuditio giuridicamente senza proposito d'infamare, non commette peccato d'infamia, dato che la fama dell'accusato notabilmente si dannifichi, & etiandio per quel si perda di piu; anzi si merita se ui concorrono tutte le altre circostantie, come l'afferma Santo Antonino, [e] & noi altroue lungamente [f] prouiamo, ancor che egli accusi per particolare interesse, & etiandio che non ui proceda secreta ammonitione, come noi prouiamo altroue [g] dopò Adriano [h] & il gran dotto Maestro Soto, [i] dica Siluestro, [k] come li piace, & il Gaetano, [l] Bene è uero, che se ti mouessi ad accusare per odio, &

[a] In d.repet. p.130. 40.num.5.

[b] Supra eod.ca.numer.2.

[c] In d.c.inter.p.151 num.522.

[d] Gaiet. secunda secundæ.q.73.art.2.

[e] Secunda part. tit. 8.ca 4. ante.

[f] In d.repet. pagin. 636.

[g] In d.repe.nu.641.

[h] In 4.de corret. frater.col.17.uer. ad 2.

[i] In lib de ratio. tegend.membr.2 q.5. p.10.

[k] Verbo accusatiō. q.1.

[l] Secunda secundæ q.33.art.7.

per uendetta disordinata, peccaresti, ancor che tu lo potessi giustamente accusare: ma non è già peccato di detrattione.

SECONDO † che nè anco pecca colui, che manifesta i mali, che sono ueri, & sono commessi da altri, & manifestarli è utile alla Republica, ò per castigarli, ò per guardare il prossimo di danno spirituale, ò temporale: come fa colui, che publica l'heretico, accioche non peruerta gli altri: & il traditore, acciò che non faccia tradimento: & il lebbroso, ò infetto di peste, ò di altro male contagioso, accioche non nè infetti gli altri, & l'inhabile, accioche non sia ordinato, ò li sia dato beneficio, ò non sia ammesso indegnamente alla heredità: il ladro, accioche non robbi: & il pergiuro, accioche col suo falso testimonio non faccia danno: & l'adultero, & l'homicidiario, accioche gli altri si guardino da loro, & cosi di altri simili assuefatti, ò apparecchiati per dannificare: come ho detto altroue. [a] Pur che, questo si faccia (come è detto) con buona intentione, & quando, & quanto per li sopradetti buoni fini si conuiene. Percioche questo si permette dalla [b] legge.

[a] l. si quidem. C. de infitiar. l. si quis de libertate ff. eod. l. si tibi. C. de lib. can. Oldrad consil. 53. loc. 1.

[b] Vbi supra. n. 854. usque ad num. 855.

TERZO † che colui, che sa, che alcuno è ladro incorrigibile, & sono i suoi furti occulti, può publicarlo per schiuare il danno della Republica, & de' particolari, etiandio senza ammonirlo. Ma non già, se esso è per correggersi per la sua ammonitione, ò è gia corretto, eccetto, che quando conforme alle leggi, ne sarà spetialmente interrogato, secondo i [c] Parisini.

[c] Maior. in 4. d. 21. q. 2. col. 5.

QVARTO, che anco non pecca, & non è obligato à restituire la fama colui, che pigliò testimonio inanzi al suo giudice & superiore nel uoler discoprire i mali, & i difetti del prossimo: percioche questo non è dannificare, ò uoler dannificare la fama del prossimo contra la legge, come prouiamo [d] altroue.

[d] In repet. ca. Inter uerba. 11. q. 3 n. 698.

QVINTO, che colui non pecca, nè infama, che confessa i suoi delitti, & mali al suo giudice, & superiore, quando, & perche, & come per legge diuina, & humana può, ò deue farlo: percioche questo non è dannificare, nè uoler dannificare, ò porre in pericolo la fama di alcun contra la legge, senza la quale non può esser la Mormoratione secondo la sua diffinitione descritta di sopra, [e] come altroue [f] prouiamo lungamente; toccando sopra ciò molte particolarità.

[e] Supra eo. ca. num. 16.

[f] In d. repe. nu. 722.

SESTO, che dire, ò manifestare i mali proprij, ò di altri contra la legge, sempre è peccato; ancor che non si dicano piu che

ad

ad un solo, benche non sempre è infamia, nè sempre che è infamia, è peccato mortale: come prouiamo [a] altroue.

18 SETTIMO, † che ancor che il manifestare i peccati mortali secreti proprij, ò d'altri senza giusta cagione sia sempre peccato d'infamia, & quelli d'altri nel suo genere, & ordinariamente sia mortale, come ho detto altroue, [b] quel de' proprij però nel suo genere, & ordinariamente non è piu che ueniale: ancor che per esso notabilmente si dannifichi la fama, ò si perda del tutto, come dice maestro Soto. [c] & assai prima di lui tenne Adriano [d], ch'esso Soto non allega, come altroue noi chiaramente mostrammo. [e] Percioche, la prodigalità ordinariamente non è peccato mortale, come tiene S Tomaso [f] & il Gaetano. [g] & il distruggere della propria fama non è ingiustitia, ma prodigalità della roba sua, secondo una glosa memorabile, [h] & per altre ragioni. Perilche concordando le opinioni contrarie, habbiamo detto, che quella del Gaetano, [i] ch'è contraria al detto di sopra, si può intendere quando dall'infamare se stesso, ne segue il danno dell'anima, ò della uita propria, ò d'altri, ò dell'honore, & roba altrui.

29 Dell'anima propria † come quando s'infama colui, il quale ha fama di uiuere bene & la cōserua, & mantiene. Dell'anima altrui, come quando alcuno reputato giusto, publica i suoi peccati assai dishonesti: ilche probabilmente si crede, che egli sarà cagione, che altri simili peccati commeteranno Della uita propria, come quando manifesta il fallo, per il quale egli merita perdere la uita, ò qualche membro della sua persona. Dell'altrui honore, come quando un religioso, ò religiosa s'infamano de' peccati che risultano in gran pregiuditio, & infamia dell'ordine suo, ò monasterio. Della roba altrui, come quando una persona necessaria per il gouerno della Republica, si fa inhabile per quello effetto. Ne' quali quattro casi, niuno negarebbe esser peccato mortale l'infamare se stesso: Benche (al parer nostro) non tanto per l'infamar se, quanto per pregiudicare contra la legge, & contra ragione, ò se stesso, ò altrui in quelle cose, delle quali egli non ha potestà di liberamente disporne; come sono quelle dell'anima, & alla sua spirituale salute necessarie; secondo che i dottori insegnano in molte parti. [k] & come è anco la uita, & la perdita de' membri corporali. [l] L'altra opinione, (che noi seguitiamo) procede, quādo per l'infamare, che faccia alcuno di se stesso, non ne segue notabil danno, nè dell'anima,

[a] In d. rep. nu. 507. & 509. & Tho. secunda secū dę. q. 75. ar. 3.

[b] In d. repe. nu. 563.

[c] De ratio. tegend. uel detegend. membr. 1. q. 3.

[d] In 4. de resti. q. 35. & quodli. 11. p. 17.

[e] In d. repe. nu 563.

[f] Secunda secundæ. q. 110 art. 2. & 3.

[g] In summa prodigalitas.

[h] In proœmio Gratiani.

[i] In d. repe. nu. 568.

[k] In ca. iurauit ubi latius scripsimus de probatio. c. inter de re. iudic. & alibi sepe.

[l] l. Non tantum. ff. de appellat. l. liber homo. ff. ad l. Aquil. ca. cōtingit. 1. de sen. ten. excommunicationi glo. sing. l. Pactum inter hęred. ff. de pact.

propria, nè dell'altrui fama, nè dell'honore, nè della roba. Benche questa concordia non è del tutto conforme alla intentione di ambedue. Et tutto il sopradetto ha luogo in colui, che fa contra se stesso falsa testimonianza, pur che non la faccia con giuramento. Percioche col giuramento, sempre è mortale, come habbiamo detto altroue [a].

[a] In d. repet. num. 569.

OTTAVO † che non è ordinariamente peccato mortale confessare i suoi falli, ò falsi, ò ueri occulti, per timore de' tormenti: poiche per quel (che s'è detto di sopra) non è mortale il confessargli liberamente senza questo, nè altro timore. Sarà però mortale ne' quattro casi della prossima illatione, per li loro fondamenti; eccetto che quando egli manifestasse alcun suo tal fallo secreto, per esser certo, che l'habbiano à tormentare fin che egli muoia: ò confessi quel che li dimandano, ò uero, ò falso, come singolarmente, & nuouamente ha detto il dottissimo [b] Soto. Percioche in quel caso, non tanto manifesta una cosa per la quale è ucciso, quanto ch'ei si libera di molte morti con una sola, ilquale noi altroue seguitiamo. [c] Ma no'l seguitiamo qui hora; perche quel sarebbe un dare aiuto à coloro, accioche egli sia ucciso. Il che non è lecito. & anco, perche egli non può sapere, che la intentione del giudice sia cosi aspra, & cattiua, benche con parole irate gliela dimostri. 30

[b] Lib. de ratione tegẽd. secret. membr. 3. q. final. conclusio. 10.

[c] In d. cap. inter numer. 559.

NONO † che è Detrattore, & infamatore il confessore, che per tormenti manifesta quel, ch'esso sa per uia di confessione sacramentale. Benche quel, ch'ei sa in confessione, sia peccato ueniale. Nè il confessore solamente, ma qual si uoglia altri, che giusta, ò ingiustamente lo sapesse: come è l'interprete, per mezo del quale un penitente d'una lingua si confessa ad un'altro di un'altra lingua, & come è il laico, al quale alcuno altro in estrema necessità si confessi, & come è il letterato, à cui si dimanda consiglio sopra alcuna cosa confessata, & come è colui, che finse di essere confessore, per sapere i peccati di alcuno Tutti questi manifestano contra la legge, poiche ogniun di loro ha prima à soffrire dieci morti (quanto maggiormente i tormenti) che di scoprire quel, che per questa uia sa, come il detto dottore dice. [d] & noi prima di lui habbiamo in altra parte [e] scritto, & anco altroue. 31

[d] Vbi supra conclusi 4.

[e] In ca Sacerdos de pœn. d. 6. an. 116. usque ad 163.

In d. rep. nu. 559.

DECIMO † che quelli peccano, che per timor de' tormenti, ò di perder la uita, manifestano i secreti della republica. Da che 32

ne

ne segua, che gli Spagnuoli presi da' Francesi nella guerra, per gran tormenti, che lor si diano, non ponno con buona conscien tia manifestare i secreti dell'essercito Spagnuolo importanti alla sua conseruatione. Et anco colui, che manifesta i delitti de gli altri, ch'egli intese per forza, ò ingiustamente: come il detto dot tore singolarmẽte afferma. Benche & questo, & quello, ch'egli di ce del publicare di detti secreti, de' testimonij di lite, che per nessun tormento si debbono manifestare, à me pare che gli debba limitare, quando per quella manifestatione se ne perdesse la uita, ò qualche membro; & non quando nõ si auentura piu che la pena pecuniaria, ò di essilio: la quale ricompensa si potrebbe facilmente dare dall'infamatore in danari, come altroue [a] diciamo.

[a] In d. repe. nu. 561.

INTERROGATIONI DELLA DETRATTIONE, ò Mormoratione.

SOMMARIO.

33 *Detrattori, & Mormoratori sono obligati alla restitutione della fama, per imporre à se stessi, ò ad altri falsi pe[illegible]i, ò riuelano i secreti ueri.*

34 *Manifestare quegli, che per giustitia de' lor delitti sono infamati doue non si sa, ma si ha per certo che si saprà in breue, non è peccato.*

35 *Manifestare i peccati trouati scritti in qualche carta da chi uoleua confessarsene dal suo confessore, è peccato, & mortale, se perciò ne seguì qualche infamia.*

Libelli famosi comporre, publicare, ò leggere, & non stracciarli, è peccato mortale.

Scommunicato è ch'infama l'ordine di San Francesco, & di San Domenico.

36 *Il Detrattore non deue essere ascoltato sotto pena di peccato morale, da chi ha officio di giudice, ò è maestro, ò padre, ò ha alcun'officio, che obliga à resistere, ò da che uede che per la detrattione ne può seguire qualche gran danno, & non la uieta, ò quando la fama di colui, che s'infama n'è per patire detrimento.*

37 *Giudicare l'opere d'altri di lor maniera buone in mala parte al-*

la presentia d'altri, è peccato mortale. Et colui, che giudicò è obligato à restitutione, se gli uien creduto.

38 *La bontà d'altri tacere per fargli dãno nella roba; ò nella fama, è peccato mortale; con obligo di restituire.*

Il Giudice può inquirire, ò inuestigare, ò procedere per uia di inquisitione, se'l delitto è notorio: quantunque il delinquente sia occulto: pur ch'ei proceda nel particolare.

39 *Il Giudice, che uuol saper dal delinquente (dopò, ch'egli ha confessato il delitto) chi lo accompagnò, ò gli diede aiuto, s'egli è secreto, pecca mortalmente.*

I sudditi non sono obligati à manifestare il delinquente secreto, acciocbe egli sia castigato, ma acciochè egli restituisca il danno fatto.

40 *Il Ladro, ò dannificatore, che ammonito secretamente sodisfa quel, ch'esso è obligato, non deue d'obligo essere manifestato da colui, che sa i suoi delitti.*

41 *I Peccati, nè i peccatori occulti non debbono essere ricercati contta le leggi da i superiori.*

SE † con danno notabile dell'anima, della uita, ò della salute sua; ò d'altri; ouer: se con danno notabile d'honore, di fama, ò di roba d'altri, infamò se stesso senza giusta cagione; attribuendosi delitti falsi, ò scoprendo i ueri, peccò mortalmente, per quel che s'è detto di sopra. [a] & è obligato, à restituirsi la sua fama, come di sotto si dirà [b].

[a] Supra eod. ca. nu. 33.
[b] Infra eod. ca. numer. 50.

S'EGLI impose ad alcuno qualche falso delitto mortale, ò riuelò alcun secreto mortale uero, delquale non ue ne era fama, à chi nol sapeua: benche egli lo facesse senza intentione di dannificare la fama, peccò mortalmente, se alcuna circostantia non lo scusa del danno notabile della fama, & del pericolo probabile di esso; per quel, che di sopra s'è detto: Benche il publicare i mali naturali ueri, cioè che alcuno sia guercio, ò zoppo, ò stropiato, ò gobbo, ò ignorante di scientia, ò di altra simile maniera, che non tocca la bontà, & l'honestà della uita, ordinariamente non è peccato mortale: perche ordinariamente non cagiona danno tale, nè da pericolo probabile di danno, come altroue ho detto. [c] Habbiamo detto [secreti] perche il dire i publici, & notorij, ò quei, de' quali ui è fama, senza cattiua inten-

[c] In d. repet. cap. inter nu. 511.

intentione di dannificare, non è peccato, almeno mortale. Benche quegli, a' quali si dice, non lo sapessero, nè si sapesse in quella terra, doue essi si dicono, come dire in Portogallo, che un tale fu frustato in Castiglia, ò il dire in Napoli, che una tale è meretrice in Lombardia: dato che colui stia in Portogallo, ò che colei stia in Napoli: & lo conoscano quegli, a' quali si dice, come habbiamo difeso altroue, [a] & tiene il [b] Gaetano. Ilquale limitammo in altra parte: [c] ch'ei non proceda quando uerisimilmente si crede, che la notitia del delitto di quegli d'una terra, non uerrà mai à notitia di quello dell'altra, & non gli è altra monitione di dirlo. Habbiamo detto [publici per giustitia] perche quelli, che cōtra l'ordine della legge si publicano per infamia, non si ponno publicare, doue essa non arriuò: [d] ne si aspetta che presto ella non arriui. [e] Nó è anco † peccato il dire i mali secreti, che presto si hāno à publicare, ò dirli à coloro, a' quali in breue da altri si diranno, secondo S. Tomaso, [f] che quiui riferiamo. Benche non si scusi di questo peccato il dire prima assai bene di colui perche poi li creda il male falso, ch'esso gli impone, ò il uero, ch'ei palesa, ilquale è pessimo modo d'infamare, secondo Adriano. [g] Nè l'utilità temporale, che ne segue al manifestatore, ò ad altri: percioche, se non mi è lecito leuare al prossimo i beni di fortuna per mia utilità, ò d'altri, [h] molto meno mi sarà lecito leuarli la fama, che ual piu, che la roba. [i] Benche si possa fare, per schiuare il danno corporale, ò spirituale de gl'innocenti, come s'io so, che Giouanni rubò un cauallo, il qual furto s'imputa falsamente à Pietro, che ne sarà perciò ingiustamente condennato; se io non manifesto il secreto peccato di Giouanni, debbo senza altro manifestarlo, se perciò Pietro se ne può liberare.

34

S'EI † ritrouò scrittura, nella quale chi che sia haueua scritti i suoi peccati per memoria della sua confessione, & li manifestò, ò se di sopra quella carta, ò pure nel principio era scritto: Memoria de' miei peccati, ò parole somigliāti, & nondimeno la lesse, egli peccò, poi che doueua sapere, che colui, che la scrisse, non uoleua, che si diuolgassero i suoi peccati, nè si leggessero, come altroue habbiamo detto, [k] & anco mortalmente, se ne seguì infamia notabile; per lo gia detto.

35

S'EI compose libelli infamatorij scriuendo gli altrui peccati falsi, ò uero occulti, in latino, ò in uolgare, in prosa, ò in ri-

[a] In d. repet. numero. 837.
[b] Lib. 17. respon. 9.
[c] Maior. in 4. d. 21. q. 2. col. 5.
[d] In repet. ca. inter uerba. q. 3. nu. 698.
[e] Supra eod. ca numer. 16.
[f] In 4. d. 19. q. 2. artic. 3. q. 2. ad 1. & 2.
[g] In 4. de restit. col. fin.
[h] Ca. forte 14. q. 5. c. Non est putanda. 1. q. 1.
[i] Ca. Suam adiuncta glo. uerbo modestia de pœn. ca. deteriores 6. q. 1. tradit Maior. in 4. d. 21 q. 2. & nos latius in d. c. inter. nu. 216.
[k] In ca. Sacerdos de pœn. d. 6. nu. 8. & 9.

ma, ò in canti artificiosi; & li gettò in luogo publico, accioche si leggessero, O' ritrouò cosi fatti scritti, & non li squarciò; anzi li publicò, è peccato mortale. [a] se fece questo per infamare notabilmente altrui; ò ne fu altri infamato ò posto in pericolo d'infamia (per quello, che di sopra s'è detto) & è obligato à restituire la fama del prossimo: facendo un'altro libello in contrario al primo: ò facendo cosa, che bastasse à questo, egli ha sodisfare tutti i danni, secondo Angelo & Siluestro. [b] Et, se questi libelli sono in infamia dell'ordine di S. Francesco, ò di S. Domenico, ò de' Carmelitani, è scommunicato di scommunica Papale, cosi colui, che li publica, come colui, che gli tiene. [c] Habbiamo detto [dello stato dell'ordine] & non de' Frati dell'ordine, Percioche quelli non sono scommunicati, che infamano i frati, se lo stato loro non infamano, come [d] altroue ho detto.

S'egli † ascoltò alcun mal notabile d'altri, può peccare piu, ò meno; & tanto, quanto colui che lo dice, & anco niente, come altroue [e] risoluemmo. Percioche, se l'ascoltò incitando, & dimandandolo altrui, perche lo dicesse, potrebbe peccar piu di colui, che'l dice, secondo Adriano, [f] per un decreto di Vrbano; [g] che non parla di colui, che ascolta, & è cagion del male, ma di colui, che difende che non è male. Et per questo meglio si proua con S. Agostino, [h] come habbiamo detto in quel luogo. Ma s'egli ascoltò senza dar cagione à colui, che dicesse, & senza impedirlo, prendendone piacere, tanto peccò, quanto colui, che lo disse, essendo ogni cosa pari secondo S. Tomaso: [i] S'egli ascoltò però senza piacerli, che quel male si dicesse & senza contradirli per uergogna, ò per qual si uoglia altro rispetto humano, non peccò mortalmente, eccetto che in tre casi, secondo esso S. Tomaso. [k] Il primo è, s'egli haueua officio di giudice, ò era maestro, ò padre, ò hauea altro officio, che l'obligasse à resistere. Il secondo, s'ei uedeua, che di questo ne sarebbe seguito qualche gran danno à colui, che lo diceua, ò à colui di chi si diceua, ò ad altra persona, che con cōtradirui haurebbe possuto schiuarlo. Il terzo, quando la fama di colui, che s'infamaua, doueua patire di questo gran detrimento, come in quel luogo prouammo, [l] dopò S. Antonino & dopò il Gaetano. [m] aggiungendoui, che colui, che ascolta resistendo, ò con parole, ò con segni, ò con tristi gesti, ò per altro simil modo à quel conueniente, ordinariamente merita.

[a] s.q.5.ca.1.& 2.

[b] Verbo libellus famosus.

[c] Per bullā, quę incipit Exalto de qua infra ca.27. nu.108.

[d] In d.repe.nu.185. & Gaie. Excommunicatio.casu.82.& dicitur infra c.7.nu.108.

[e] In d.repe.nu.541.

[f] Quodli.11. q.2.

[g] Ca. qui aliorum. 24.q.3.

[h] Ca.Ille.Ca.qui exigit.22.q.5.

[i] Secunda, secundæ q.73.art.4

[k] In d.q.73.ar.4.

[l] In d. repet. num. 548.& 449.

[m] In sūma detract.

SE

37 Se † uedendo altri far giustitia, fauorire poueri, uiuere castamente, ò fare altre simili opere, ha detto, che si faceuano per hipocrisita, per uanagloria, ò per altro mal fine; non solamente pecca giudicando temerariamente, ma etiandio infamando, & mortalmente; s'egli hebbe però intentione di dannificare notabilmente la fama, ó la dannificò, ò la pose in probabile pericolo d'infamia, per il detto di sopra. a Et, se quelli, che l'ascoltarono, presumeuano, ch'esso dicesse quello, perche ne hauesse particolare notitia, & perciò gli fu creduto, è anco obligato à restituire la fama, come colui, che per giudicare temerariamente crede, & parlo, quel che non sapeua. Ma non già, se non presumeuano, ch'egli il sapesse piu de gli alrri, & che lo dicesse per pazzia, ò per odio, ò per inuidia; percioche, allhora esso non li leuò la fama, ancor che hauesse proposito di leuargliela; nè diede per questo cagion bastante, poi che non gli si doueua credere; ueggendo ch'esso non ne sapea piu de gli altri, co' quali ne parlaua; come altroue b prouiamo piu lungamente che il c Gaetano.

38 S'ei † dimandato della conuersatione di alcuno à cui si douea dare alcun'officio, ò beneficio, tacque studiosamente molte uirtù, & buone parti, che lui sapeua, accioche l'officio non gli si desse, non solamente è peccato mortale d'ira, ò d'odio, ò d'inuidia (secondo che tiene S. Antonino d) ma anco d'infamia, se tacque per infamarlo; ò, se per quel tacere, il dannificò, ò lo pose in pericolo di dannificarli la fama notabilmente. Et è obligato à restituire, quando & come di sopra s' e è detto.

Se essendo giudice fece inquisitione, ò inuestigò, ò procedette per uia d'inquisitione non precedendoui infamia, ò cosa, che tanto uaglia, peccò mortalmente. Percioche, tutta la diffinitione della Mormoratione, & Detrattione, li conuiene, poi che dannifica, ò uuole dannificare, ò pone in probabile pericolo di dannificare la fama del prossimo contra la legge, che commanda, che non si proueda per uia d'inquisitione contra alcuno, prima ch'ei sia infame, benche il giudice sappia, che, ui siano due, ò tre, ò quattro testimonij, per li quali si può prouare il delitto, se non ui è accusatore: Nè bastano gl'inditij, come nella detta repetitione f manifestamente prouiamo, ancor che i dotti, & non meno diligenti il Soto, g & il Gaetano h non auuertirono questo per un detto di S. Tomaso che in quel luogo noi dichiaramo. Egli basta però, che il delitto sia notorio (ancor che il de-

a In prælud. huius cap. num. 19.

b In d. repe. nu. 537.

c Secunda secundæ q. 73. artic. 1.

d Secunda part. tit. 8. cap. 41.

e Cap. præced. num. 96. cum sequen.

f Num. 180.

g De ratione tegen. membr. 2 q. 6. uers. Vt uero, & clatius paulopost. uers. tertium dubium.

h Secunda secundæ q. 69. artic. 2.

linquente sia occulto) ad effetto di poter dimandare, chi l'ha fatto nel generale, ma non già per dimandare, se il tale, ò il tale in particolare l'ha fatto: come in quel luogo io ho detto contra il Gaetano & il Soto e con Innocentio, [a] communemente approuato in theorica, & in pratica.

[a] In cap. 1. de post. prælat.

S E † (essendo giudice) interrogò il delinquente, dopò l'hauer egli confessato il suo delitto, colui che l'accompagnò, ò lo aiutò, se ancora era occulto, peccò mortalmente. Percioche, uolse dannificare, ò dannificò la fama del prossimo, ò la pose in gran pericolo d'infamia. O' se (essendo delinquente, & hauendo confessati i suoi delitti) manifestò i suoi compagni occulti fuori de' casi, che la legge permette, ò commãda, come io ho [b] detto in quel luogo.

[b] In d. repet. num. 585.

S E (essendo Proueditore, ò Vicario, ò Giudice) commandò generalmente à tutti i suoi sudditi, che quelli, che uidero, ò intesero dire, chi fu colui che rubbò la tal cosa, ò fece il tal delitto fra il termine di tanti giorni lo manifesti, peccò mortalmente, secondo il Soto. [c] Percioche, in questo, ò dannificò, ò diede cagione di dannificare la fama del prossimo contra la legge, per laquale i sudditi non sono obligati à manifestare il delinquente occulto, accioche egli sia castigato, ma accioche egli restituisca il danno, che egli ha fatto, ilquale si può restituire senza manifestare il delinquente. Il † contrario però mi è parso meglio altroue, [d] & il medesimo mi pare hora; percioche, questi commandamenti nel generale si hanno da intendere corforme alla legge, [e] & per conseguente salua la correttion e fraterna, secondo S. Tomaso, [f] cioè, che colui, che rubbò, ò dannificò, ammonito secretamente sodisfa quel, ch'esso deue, ciascun che lo sa, non sarà obligato à manifestarlo; si percioche, l'uso generale della Chiesa osserua il contrario, & si anco, perche il Gaetano [g] dice, che il giudice non pecca interrogando il delinquente, che gli confesò il suo delitto generalmente de' compagni: quando sono tali che si può di alcun dimandare, & di alcun'altro nò, pur che sia la sua intentione di dimandare, solamente di quelli, che in uirtù della legge egli può, & deue. Et percioche, in quel luogo noi rispondemmo à bastanza à i fondamenti, ancor che confessiamo, che sarebbe meglio dichiarare, ch'egli intende, che non si manifestino altri che i publici, manifesti, & per fama noti.

[c] Vbi supra pagin. final.

[d] In d. repet. cap. inter num. 591.

[e] l. si procurator. ff. de cond. indeb.

[f] Secunda secundæ q. 33. artic. 1. ad 5.

[g] Lib. 17. respons. 5. ad 1.

S'E G L I † essendo prelato, giudice, uisitatore, ò qual si uoglia

uoglia altra persona particolare, la quale quando, & come, & perche non deue, procura, ò uuol sapere contra la legge i peccati occulti di alcuni, ò chi fu colui, che fece il delitto, che è publico, uolendo dannificare, ò dannificando, ò ponendo in pericolo di dannificar la fama del prossimo, ò si costrinse il prigione subito à giurar di dire la uerità sopra tutto quel, che li fosse dimandato, & lo dimanda in particolare di tutto, & di ogni parte del caso, perche egli è preso, peccò mortalmente, per quel, che s'è detto di sopra. Percioche, (come di sopra s'è prouato) tanto piu pecca colui, che fa manifestare l'altrui peccato secreto, che colui, che lo manifesta, quanto colui, che ascolta la mormoratione, essendo cagione di essa, tanto, ò piu pecca, che il medesimo mormoratore.

DELLA RESTITVTIONE DELLA FAMA

SOMMARIO.

42 *La fama debbono restituire tutti quelli, che la tolgono, ò diminuiscono: i quali non sono scusati da nessuna cosa.*

43 *La fama si deue restituire; ma chi non può, dia ricompensa.*

Restituire si deue all'infamato quel ch'egli perdè per la infamia.

44 *I detrattori, & mormoratori, non sono obligati à restituire la fama altrui, che poco, ò niente hanno dannificata, ò se l'hanno dannificata molto, non ponno senza qualche graue pericolo restituirla.*

45 *Il detrattore, ò mormoratore, non è obligato à restituire la fama del prossimo che non è piu nella mente di nessuno, ma è obligato però à ricompensare il danno indi hauuto nel tempo ch'ei s'infamò insino ch'ella si pose in obliuione.*

46 *L'accusato di uero delitto non è obligato à restituire la fama all'accusatore, che l'accusò, il quale non puote prouarlo, & perciò non è stato ueduto, s'egli non era obligato à confessarlo.*

47 *Restituire non è obligato colui, che infama altrui, riferendo parole ch'egli udì, ò le ridusse à chi le sapeua, ò per non essere stato cagion prossima, benche sia remota.*

Restituire non deue subito l'huomo nobile la fama, ch'egli ha

tolto all'ignobile, se ne segue à se medesimo infamia.

48 *La fama dannificata, ò giusta, ò ingiustamente si deue restituire, lodando molte uolte l'offeso alla presentia di chi egli s'offese; acciochè egli sia tenuto da essi per uirtuoso.*

49 *Perdonare può l'infamato l'obligo di restituirgli la fama à colui, che gliela tolse.*

50 *Il debito può esser perdonato da colui, à chi principalmente egli si deue, ò tocca: quantunque toccasse ad altri men che principalmente.*

VTTI † i Mormoratori, & Detrattori sono ordinariamente obligati à restituire la fama, che tolsero, ò dannificarono, come prouiamo lungamente altroue. [a] Percioche, i beni della fama, & dell'honore sono maggiori, che quelli della roba come altroue [b] prouiamo. Et chi dannifica il prossimo nella roba, è obligato à restituirli il danno. [c] & così afferma [d] S. [e] Antonino. Et la commune de' Theologi, [f] & canonisti tiene che la restitutione della fama dannificata è necessaria, nè manco [g] resti per prouar questo. Et bēche la ricchezza della roba di colui, alquale si ha da restituire essa roba tal uolta scusi dalla necessità di restituirla, la ricchezza però della fama di colui, al quale si ha da restituire la fama ci forza, & necessita maggiormente à restituirla, come ben prouano i Parisini. [h] Et così anco come colui, che dannificò notabilmente la fama (quanto ad un peccato, di quegli, per i quali è notabilmente infamato) pecca mortalmente, così è obligato à restituirgliela, come pruoua Adriano [i] & tiene S. Tomaso. [k] ponderato del Gaetano, tenga in questo il Palude quel, che li piace. [l] † Medesimamente colui, che non può restituire la fama per pericolo di perder la uita, ò per altri rispetti, è obligato alla ricompensa: come colui, che ferisce un'altro, ò li taglia una mano, che non si può restituire secondo la legge diuina [m] da' Pontefici ritrouata & da' dottori dichiarata. [n] Alla quale ricompensa di fama, è etiandio obligato l'herede dell'infamatore, non solamente nel giudicio esteriore, ma ancora in quello dell'anima, si come pruoua Adriano, [o] efficacemente, dicendo, ch'ei pecca mortalmente non facendo la detta ricompensa per il defunto, come peccarebbe non pagando gli altri suoi debiti. Et non lo scusa di quello

(almen

[a] In d. repet. num. 558.

[b] In d repet. in 4 cōclus. num. 326.

[c] Cap peccatum de reg. iur. lib. 6. cap. si res aliena. 14. q. 6.

[d] Secunda secundæ q. 72 artic. 2.

[e] Secunda part. tit. 2. cap. 2. & 3.

[f] Tho. Richar. & alij in 4. d. 15. Hostiē. de pœn. uers. quod de accusat.

[g] Cap. quisquis 5. q. 1. inter solicitudines de pur. con.

[h] Maior. in 4. d. 15. q. 16. col. 5.

[i] Quodl. 11. H.

[k] Secunda secundæ q. 173. artic. 1.

[l] In 4. d. 19. in fin.

[m] Exod. 21. cap. 1. de in iur l. ex hac. ff. si quadr. paup.

[n] Tho. secunda secundæ q. 62. artic. 3. receptus in 4. ab alijs. d. 15. q. 1. arti. 6.

[o] Quodl 12. ar. 1. T.

(almen quando mentendo l'infamò) perche non lodarlo di altre cose, gli accresci duplicata, & triplicatamente la fama, secondo il medesimo, [a] come altroue [b] ho detto: Nè anco perche l'infamato si liberi dalla infamia col mostrare con le sue buone opere esser falso quel, che gli era stato opposto, ò con perdere quelli (alla cui presenza era prima stato infamato) la mala opinione, nella quale lo teneuano, ueggendo poi quanto hebbe bugiarda & cattiua lingua colui, che l'infamò, secondo Adriano. [c] Il che altroue [d] mi parue bene, ma non mi par hora cosi. Percioche le sue ragioni prouano solamente, ch'egli è obligato à restituire il danno, che l'infamato ha riceuuto, fin che la mala opinione di quegli durò, & non ch'egli sia obligato à restituire la fama, ch'è già ricuperata. Egli è anco obligato l'infamato, à procurar la restitutione della fama sua, quando della sua infamia segue danno alla Republica, cioè, quando egli è persona publica, secondo S. Gregorio, [e] S. Tomaso, [f] & la dichiaratione d'un detto di S. Agostino [g] altroue posta. [h] Ma è da notare circa quel, che si ha detto di restituire il danno, che riceuette l'infamato, (durante l'infamia) perche dice Soto, [i] che non si ha da restituire integramente, se non quel, che gli huomini sauij giudicheranno: il quale (al nostro parere) è uero quanto à quel, ch'ei lasciò di guadagnare, ò d'acquistare: Ma non quanto 44 quel che perdette della sua roba, per esso. [k] Sono però † alcuni infamatori, & mormoratori, che non sono obligati à restituire: si come è colui, che uolse dannificare la fama, & non la dannificò per non potere, ò per pentirsi. Nè colui, che dannificò molto poco, come io ho detto altroue. [l] Nè colui, che la dannificò molto, non la può restituire senza pericolo della uita, ò salute, per cagione che se l'infamato il risapesse, lo farebbe ammazzare, ò ferire, ò darli delle bastonate, benche egli sia obligato à ricompensarli il danno, per qualche altra uia honesta, & secreta. Percioche, essendo quattro maniere, & ordini di beni, cioè dell'anima, del corpo, della fama, & della roba, & essendo quei della quarta minori di tutti gli altri, & quei della terza minori de' secondi, & quei minori de' primi, come trattiamo altroue, [m] niuno è obligato à restituire i beni dell'ordine piu basso, con danno de propri suoi beni dell'ordine piu alto: ma si bene con danno di quei del medesimo ordine, ò di quei dell'ordine inferiore: come singolarmente deter-

[a] In 4. de resti. q. 34 colum. 7.
[b] In d. rp. nu. 836.
[c] In d. q. 34. col penult.
[d] In d. rep. nu. 863.
[e] In homel. 9. super Ezech.
[f] Secunda secundæ q. 72. artic. 3.
[g] In cap nolo. 12. q. 1. & cap. nõ sunt audienda. 10. q. 2.
[h] In d. rep nu. 163
[i] Lib. 4. q. 6. artic. 3 da iust. & iure.
[k] Arg. cap. fin. de iniur.
[l] In d. rep. nu. 865.
[m] In d. repet. conclusio. 4. num. 217. & sequen.

minò il Gaetano.[a] La qual determinatione al presente in questa reuista difendiamo piu lungamente sopra [b] della reprensione del Soto [c] il quale non seguitiamo, in quel ch'egli dice di colui, che infamò una illustre famiglia di heresia, ò di tradimēto, che deue restituire la fama, benche per quello egli debbia perdere la uita: se nō in caso che alcū di quella famiglia infamata, hauesse da perdere la uita per cagion di essa infamia, che giunta con altre proue (che non erano bastanti) la potria fare integra per condannarlo: Per il che il medesimo si ha da dire, del testimonio, che per falsa testimonianza d'altri è in estrema necessità, che lo infamatore gli restituisca la sua fama, come dice il Medina. [d] Similmente non è obligato colui, che lodando alcuno giusta, & mediocremente li diminuisce la fama del sapere, ò della uirtù, che gli altri assai li danno, come tiene Adriano [e] in una parte, & si pruoua per quello, che il medesimo in un'altra parte [f] allega. Benche si può dire, che questo tale non è mormoratore, percioche egli non dannifica la fama contra la legge, come al contrario sono obligati anco alla restitutione quelli, che per lodare alcuno souerchiamente abbassano, & auuiliscono la fama de gli altri mediocremente buona, secondo il medesimo. [g] Et di questi ne sono per le corti molti, & ne' palazzi, & nè gli studij, & nelle religioni. Nè † è obligato colui à restituire la fama, il detto delquale così non è piu in memoria appresso nessuno, come, se non fosse stato mal detto, secondo S. Antonino. [h] Percioche, in luogo di restituire la fama, egli non rinoui la infamia. Benche egli sia (al parer nostro) obligato à ricompensarli à giudicio di huomo da bene in danari, in seruitij ò in lode, il danno riceuuto in quel tempo, cioè, da che fu infamato, fin che si pose in obliuione. Non habbiamo detto otiosamente (aggiunto, come se mai non si fosse detto) perche, se si sa, che ue ne sia memoria, ò se ne dubita, si deue fare la restitutione. L'uno perche, singularmente il Gaetano [i] determinò, che colui, ch'essendo giouane si lodò, & uantò falsamēte in presenza di altri giouani di hauere usato cō qualche donna, & fatto poi uecchio, si ricordò di quel peccato, & danno fatto al suo prossimo, è obligato à dichiarare in presenza di quegli stessi, ch'ei mentì. L'altro, percioche difficile cosa è saper di certo, che egli si sia dimenticato, poi che di quel, di che hoggi non ci ricordiamo, ce ne ricordiamo dimane, & ui è anco che alle uolte tanto piu crediamo, quanto men

[a] Supra cap.17.nu.89.& sequen.
[b] Lib.4.q.6.artic.3. de iusti.& iure.
[c] In Cod. De re. q.3.causa 4.
[d] Secunda secundæ q.67.artic.6.ad 3 in paruis opuscu.li.11. respon.14. respon.
[e] In 4 de restitut.q.24 col.pen.
[f] Quodl. 11.pag.7. Ante A.
[g] In d.col.pen.
[h] Secunda part.tit.2.cap.2.§.3.
[i] Secunda secundæ q.62.artic.2.ad.2.

41

to men quelli si disdicono che dissero quel male; & li ueggiamo tanti anni, & tante uolte confessarsi, & communicarsi. Et tiene anco il Gaetano, che la detta limitatione non ha luogo se non ne gl'infamatori, che manifestano i delitti occulti. Percioche, secondo lui, gli altri, che infamano, sono obligati à restituire, non ostante la obliuione. Il che mi par duro, & che almeno basterebbe, che l'infamatore dimandasse à colui, à chi lo disse, s'egli si ricorda di alcun male, ch'esso di qualch'uno gli habbia detto, & se colui rispondesse di nò, egli lo pregasse, che per il detto suo no'l tenesse per peggiore, perche esso allhora mentì, senza specificarli in che cosa.

46 NON è anco obligato l'accusato di uero delitto à restituire la fama, che perde l'accusatore per non poterlo prouare, s'egli non era obligato à confessarlo, benche egli peccasse in negarlo. Nè anco, s'era obligato à confessarlo, & non rispose, che l'accusatore lo calunniaua, ma ch'ei s'ingannaua. Nè anco, s'ei rispose che calunniaua, se non gli è creduto, poi che i giudici & gli altri credono, che l'accusatore (ancor ch'ei non possa prouare la sua intentione) non accusò contra conscientia, come uagamente il Gaetano [a] tutto questo prouò. Et la commune contraria di Ricardo, [b] & di Scoto, & altri si può saluare nell'accusato, che essendo obligato à confessare, negò il delitto, affermando, che la sua accusa era calunniosa; & fu creduto, dica come li piace il Gaetano, [c] che piu acuta, che securamente qui parla. Nè colui, che dice male ad alcuno, per dishonorarlo, per inuidia, per odio, per uendetta, per guadagno, ò per altro rispetto ingiusto, benche egli in questo pecchi (come di sopra si è detto) è obligato alla restitutione della fama, se non glie la tolse, come determinò Adriano [d] per molte ragioni, che noi habbiamo dette [e] altroue. Nè colui, che manifestando i ueri delitti, tolse la fama, poi che essi erano stati publicati per altra uia: è però obligato al danno del tempo di mezo, cioè dalla infamia fino alla publicatione, come sente singolarmente Adriano: [f] & si fonda in quel, che s'è altroue [g] detto.

47 NE' † colui, che solamente riferì hauere inteso male d'altri senza altramente affermarlo: benche gli ascoltanti gli hauessero creduto, secondo Adriano, [h] & Siluestro. [i] saluo che (al parer nostro) quando questa relatione si fa da persona di tanta autorità, & in presenza di persone tali, che il relatore pensa, ò

[a] Secunda secundæ q.62.artic.2.ad 2.
[b] In 4.d.15.q.5.art.1.Scotus.q.4.arti.1.& alij in alijs.q.ibidem, & Adr.in 4.de restitu.33.
[c] Vbi supra.
[d] Quodl.11.R.
[e] In d repe. cap.inter uerba.nu.873.
[f] In 4.de resti.q.33.col.pen
[g] In d.repe nu.859.& seq.& num.864.
[h] Vbi supra colum.vlt.sub.fin.
[i] Verb.detract.q.4.

deue pensare, che gli crederanno, come s'ei l'affermasse, ò che lo riferiranno poi ad altri per cosa certa: per le ragioni altroue [a] poste.

[a] In d.rep.nu. 876. & supra eodem cap. num. 23.

NE' colui, che dice il male à coloro, che'l fanno, percioche, allhora essi non ui pensano. Nè quando colui, che lo dice è tanto leggiero, & gli ascoltanti così graui, che il suo detto non li mouerà punto. Nè quando colui, di chi si dice è così uile, & infame in quella materia, che non ne perde cosa notabile, secondo Adriano: [b] Nè colui, che racconta il peccato d'altri con tanta penitentia dell'autor suo, che l'honora senza dishonorarlo. Nè colui, che solo diede occasione, & cagione remota, & non bastante alla infamia, & ingiuria. Come colui, che indutto da una lettera d'una terza persona, fece chiamar una Monaca per farle dispiacere, e le disse, che haueua fatto gettare su la porta della Chiesa il suo figliuolo, & essa di ciò lamentandosi à Dio, & al mondo, con uerità resta in mala fama con alcuni, & l'altro senza obligatione di restituirla, per non hauerne data cagion bastante [c] poiche con tacere quel, che li haueuano scritto, cessaua il tutto. Nè anco è obligato (secondo che dice il Soto [d]) à restituire la fama d'un'huomo basso, se colui, che la tolse fosse alcun'huomo illustre, & di gran dignità: percioche (à suo parere) lo scusa il pericolo di perdere per quella restitutione la sua fama molto piu pretiosa, che perciò gli potrebbe seguire. Come anco scusa uno il restituirla subito à un'altro, un poco di roba, la gran perdita, che di quella restitutione nella sua li seguirebbe. Ma noi altri però non habbiamo ardire di dir questo: perche la sua similitudine per due uie non è simile. L'uno, perche la restitutione della fama d'altri, sempre ricerca danno nella propria: il che, non ricerca la restitutione della roba d'altri: L'altra perche la perdita grande della propria roba, non scusa dalla restitutione, chi solamente la differisce fin che ella si può fare senza quel danno: percioche s'ha speranza che aspettando, essa si potrà fare senza quel danno: il quale non si spera nella restitutione della fama. Per il che noi consiglieremo sempre, ch'ella si debba restituire non si può hauer perdono & remissione di quella [e] obligatione.

[b] In d.quodl.11.

[c] Sic enim causa, & occasio differũt ca. Solite de maio. vbi hoc ænnot. Pano. & declarat Felin.

[d] Lib. 4.6. art.3. de iust. & iure.

[e] Arg. ca. Peccatum de reg. iur. lib. 6. & cap. Si res. 14. q. 6.

DELLA

DELLA MANIERA DI RESTItuire la fama, & quando il perdono scusa dalla obligatione di restituirla.

48 ET † è da notare che colui, che dannificò la fama del prossimo mentendo, l'ha da restituire dicendo, che in quello egli ha mentito. Et nõ basta dire, ch'egli in questo mentì, senza che ponga diligentia, & anco alleghi testimonij (se fossero necessarij) per dissuadere quel che col suo primo detto persuase ad altri falsamente, secondo l'opinion del Soto,[a] che à noi par dura; percioche basta giurare, se quegli che udirono, mostrarono di nõ crederlo; & perche piu cagione se li dà di credere quel, che se li dice smentẽdosi, & con grãde pena d'hauersi mentito, che li diede per credere quando haueua prima mentito, senza queste circonstantie; & perche questo non si usò mai (al nostro parere) ancor che la sua opinione si può saluare, in quel ch'egli è suspetto, che p prezzo, ò per preghiere si contradisse, & non per conscientia. Et colui che la dannificò manifestando il male uero occulto, deue restituire, secondo S. Tomaso,[b] & la commune, non dicendo, che in questo mentì, ma ch'ei disse male. Benche l'Hostiense tiene,[c] ch'ei douesse dire di hauer mentito, però senza ragione, & Giouanni Maiore disse,[d] esser meglio, ch'egli dica così. Quando io dissi la tal cosa del tale, pensaua, che fosse la uerità: Rimemorando poi bene il caso, & postaui diligentia, ho ritrouato, che leggiermente, & malamente parlai. Et benche paia meglio dire in questa maniera, perche non contiene mentita, ne si può tanto facilmente, come della commune cauare, che fosse uero quel male, che si disse, non sarebbe però sicuro presso persone accorte, & dotte, nella cui presentia sarebbe meglio restituirla, lodando molte uolte il biasmato di quelle uirtù, che in esso egli conosce: & procurando con essi, che per tale lo tengano; cioè per uirtuoso, senza parlar altramente di quel, ch'egli biasimo di esso parlò, (ancor che con uerità) secondo il [e] Gaetano.

49 A' questo aggiungiamo † che la obligatione di restituire la fama si può perdonare all'infamato: secondo che tiene Santo Antonino,[f] & senza far mentione di esso, come dice Adria-

[a] Lib. 4. q. 6. art. 3. de iusti. & iur.

[b] Secunda secundæ q. 62. art. 2. & in 4. d. 15. q. 1. art. 5. ad 2. & cõmunis in 4. d. 15.

[c] In d. uers. quid de accusatoribus.

[d] In 4. d. 15. q. 16. columna 4.

[e] Secunda secundæ q. 72. art. 3.

[f] Secunda parte. tit. 2. §. 5.

no. [a] & dopò il Soto: [b] Percioche ogni un può perdonare il danno de' beni suoi, secondo tutti.[c] poiche egli può usarli male [d] ad effetto che la dispositione uaglia, benche non già per schiuare il peccato, [e] & la fama è il bene di colui, che la posiede. Poiche la fama, l'honore, & la gloria sono parte della humana felicità (secondo Aristotele [f]) & la felicità è bene di colui, che l'ha (secondo S. Tomaso,) [g] & per consequente il danno di essa si può dal suo padrone perdonare. E' anco, per ogn'uno può perdonare quel, che se gli deue ne' casi non prohibiti dalla [h] legge, fra' quali non è questo. Et anco, perche chi può perdonare il debito di diecimila ducati, molto piu potrà perdonare quello di un poco di fama.[i] Il contrario però tiene il Gaetano, [k] & Giouanni [l] Maiore. A' quali fondamenti si può rispondere, cócedendo essere peccato infamarsi l'huomo da se stesso senza cagione, & tal uolta il perdonare la infamia; negando però, che di questo ne segua, che il perdono di essa non uaglia. Percioche etiandio colui pecca, che perde i suoi beni, ò perdona, & rilascia il debito senza ragione. [m] Il perdono però di lui uale; se altra cosa non l'impedisce. Percioche il danno † principale 50 della infamia tocca ad esso, & il men principale al bene publico: & basta il perdono di colui à chi tocca principalmente il danno. [n] Cosi anco perche se si abbruciassero mille some, ò moggia di grano, non solamente se ne dannificarebbe il padrone del grano, ma etiandio la città istessa & i poueri, che ne haurebbono à uiuere comprandolo, ò hauendone per elemosina: Percioche principalmente questo danno, tocca al padrone, & men principalmente alla città, & a' poueri, il perdono del padrone solo basterebbe, come piu lungamente ho detto altroue.[o] Al che hora aggiungiamo, che la restitutione della propria fama par necessaria ne' casi, che habbiamo di sopra detti. [p] & che sia peccato mortale il dannificarla: cioè quando alcuno dall'infamare se stesso, ne segue danno dell'anima, ò della uita propria, ò dell'altrui, ò dell'honore, ò della roba altrui, ò almen tanto principalmente, come à se stesso. Secondo pare seguirsi che'l monasterio, nel quale s'infama il suo prelato, ò predicatore, s'infama per heretico, ò l'Abbatessa, ò Monaca per concubina. Di questo ne segue, che colui che dannificò la sua propria fama, non è ordinariamẽte obligato à restituirla ne' casi, ne' quali infamandosi egli non peccò, ò se peccò non fu peccato mortale, ne etiandio ne' casi, ne' quali egli

peccò

[a] In 4. de resti. q 33. & quodli. 11 M N.
[b] De ratio. tegen. secret. membr. 1. q. 3.
[c] Glo. uerb restituatur ca peccatum de reg. iur. lib. 6.
[d] l. in re mandatum C. Mandat. l. Sed & si. §. contulit.
[e] Ca. Quod dicam, in 4 Arch in glo. 2. ca. Sicut hi. 47 d.
[f] 1. Rethor. cap. 5.
[g] Prima secundæ. q. 2. art. 2.
[h] Cap. Statutum. §. Si quid adiuncta gl. & ca. Exigit de censib. lib. 6.
[i] Arg. author multo magis. C. de sacros. ca. cum incunctis de electio.
[k] Secunda secundæ q. 74. art. 2. & in summa uerbo detractio.
[l] In 4 d. 15 q. 16. colum. 4 & 5.
[m] Ca. Quod dicam 14. q. 4. Arch. in cap Sicut hic. 47. q.
[n] Arg. gl. l. de uno ff. de re iudi. cum allegatus ibi late per Hippol.
[o] In d. repet. nu. 878 & 883.
[p] Supra eod. ca. nu. 28. & 29.

peccò mortalmente, se il perdono del danno dell'infamato dato per la parte, scusa ne' casi della restitutione d'esso, & ne gli altri sì. Anco auisiamo, che il dottor Soto [a] dice, che colui, che infama dicendo la uerità, non e obligato à restituire tanto, quanto quegli ch'esso infama mentendo. Il che non ne par sicuro, percioche quantunque egli sia certo, che pecca piu, però non dannifica piu; & la restitutione per essere atto della giustitia (come sopra [b] s'è detto) piu si fonda nel danno che nella maniera di dannificare & di peccare.

[a] Li. 4. q. 6. art. 3. de iusti. & iure.

[b] Ca. 17. nu. 6.

DE' PECCATI DELLE PAROLE, che manifestano i secreti.

SOMMARIO.

51 *Il secreto è quel che un solo, ò pochi sanno. Il quale si parte in due specie, l'una delle quali si diuide in tre.*

52 *Il secreto di non dannificare il prossimo nella persona, nell'honore & nella roba, non è commandato generalmente si osserui per legge di natura: ma quel della fede & della parola promessa sì.*

Il secreto della confessione & quel che si sà per uia di cõfessione, si deue osseruare secondo la legge euangelica in tutti i casi, eccetto quando, il penitente dà licentia di riuelarlo.

I peccati, che sono contra la legge della natura, non sono sempre mortali.

53 *I secreti della confessione manifestare, è sempre peccato mortale; eccetto quando il penitente se ne contenta. Et anco gli altri secreti riuelare è quasi sempre mortale: se non fossero però di poca importanza, ò lo permettesse la legge.*

54 *Le lettere aprire, che uanno ad altri si ponno senza peccare, con consenso espresso, ò tacito di chi le manda, ò di colui à chi sono mandate, ò quando si crede probabilmente, che l'uno & l'altro ne haurà piacere, ò quando s'aprono con autorità legitima.*

55 *Il secreto scoprire per ouuiare a' danni della republica, ò del prossimo è lecito.*

Il Cherico Sacerdote può scoprire i delitti ordinati senza casca-

re in irregolarità; manifestandoli però con protestatione. Il medesimo può anco fare chi giurò di tenerli secreti; pur che non li sappia per uia di confeßione sacramentale.

56 *L'Heresie & i tradimenti poche uolte hanno bisogno di correttione fraterna.*

57 *Infamatore non è colui, nè pecca, che confessa i suoi delitti per manifestare i compagni quando la legge il permette, nè il giudice, nè il confessore che gliel commanda, ò consiglia.*

58 *Manifestare non si deue il peccato, che uiene riuelato in secreto, dopò ch'egli fu fatto, etiandio di commißione del superiore; se però per altra via si può rimediare à qualche grande pregiudicio.*

RESVPPONIAMO primieramente † che secreto si dice, quel che un solo, ò pochi sanno, secondo la mente di S. Tomaso [a] & di Soto. [b] & [c] diuidesi principalmente in due specie, cioè in secreto, che di sua natura non lo può sapere, se non un solo, come sono gli atti interiori dell'anima dell'huomo, & il secreto che di sua natura si può sapere per molti, benche non lo sappino, per non essere stati fatti in presentia d'altri, come sono, tutte l'opere esteriori fatte, ò dette senza che niuno le uegga, ò oda. Il secondo che il secreto dell'altra seconda maniera, si diuide in tre specie, l'una è del secreto, che per sua natura, senza promessa alcuna, obliga quelli, che lo sanno à tenerlo secreto, come è tutti i peccati occulti & secreti; i quali, publicati farebbono danno alla salute, alla uita, alla fama, all'honore, ò alla roba d'alcuno [d] L'altra specie, è del secreto, ilquale la fede obliga ch'ei si osserui, & la parola data di guardarlo, come è ogni secreto la cui osseruanza, è stata promessa tacita, ò espressamente. Dicesi [promessa espressamente] quando colui, à chi si riuela, la promette espressamente. Dicesi [promessa tacitamente] quando del modo di riuelare, & intendere si raccoglie quello senza dirci, che si tenga, nè promettere, che si terrà secreto, si come tiene Scoto. [e] La terza specie è del secreto, al quale la legge Diuina positiua [f] della confessione, obliga; come è ogni peccato confessato al confessore. Si potrebbono aggiungere altre specie miste, & composte delle due, & anco delle tre di queste: si come è qual si uoglia peccato secreto & graue

51

[a] Secunda secundæ q.70.art.2.ad.2.
[b] In 4.d.21.q.2.
[c] Iuxta mẽtem Tho. a Vio.secunda secundę q.11.art.3.
[d] Ca.Si peccauerit.2 q.1.& notata in cap. Qualiter.1.de Accu.
[e] Vbi supra.
[f] De quo supra ca. 8.num.2.

graue confessato al confessore, ch'è obligato al suo secreto, per la natura del graue peccato occulto, che fa la prima specie, & per hauerlo promesso (almẽ tacitamente) conforme à Scoto, che è quello che fa la seconda specie, & perche cosi commanda la legge Diuina positiua, che è quello, che fa la terza: il terzo † che la guardia del secreto della prima delle tre dette specie è cõmandata dalla legge di natura generalmente di non dannificar disordinatamente il prossimo, nè nella persona, nè nell'honore, nè nella roba. [a] Et alla guardia del secreto della seconda specie, obliga la legge di natura, che commanda, che si debba osseruare la fede & la parola promessa. [b] Et alla osseruanza del secreto della terza specie, la legge Diuina Euangelica, che ordinò il sigillo del secreto della confessione Sacramentale: come sopra s'è detto. [c] Il quarto che la obligatione di guardare il secreto della terza specie, è piu forte, che quella di guardare i secreti dell'altre due specie, percioche ella obliga tutti quegli, che per la uia della confessione diretta, ò indirettamente gli sanno, sotto pena di peccato mortale, in tutti i casi del mondo, eccetto in uno solo; cioè quando il penitente li dà licentia ch'egli lo dica con giusta cagione, come sopra, [d] & in altra parte [e] ho detto. Et la obligatione di guardare il secreto della seconda specie, è maggiore, che quella della guardia della prima specie, perche ella obliga à guardare il secreto in tutti i casi, ne' quali ella obliga à tenere secreto quella della prima specie, & in alcuni piu. Percioche, colui che promise di tenere alcuna cosa secreta, che con questa cõfidenza gli riuelò, se essa non è cosa, che ritorni in graue danno dell'altro, la deue guardare, & non discoprirla; benche gli lo commandi il superiore, & la obligatione di guardare il secreto della prima specie non obliga tanto, percioche colui che lo sa senza che gli sia riuelato in secreto, è obligato à dirlo se li uien commandato dal superiore, ch'egli lo dica, essendo esso già mezo prouato, ò essendoci fama di esso; come l'uno & l'altro afferma S. Tomaso [f] & abasso [g] si dirà. Nè fa in contrario il dire, che la promessa di tenere secreto quel, ch'è di poca importantia, non obliga à peccato mortale, come notò un Cardinale: [h] percioche anco delle cose occulte, che per sua natura ne obligano al lor secreto, alcune sono di meno importanza che le altre, & quelle che sono di poca importanza, non obligano al suo secreto, se non alla pena del peccato ueniale: Ecco l'essempio, Vi ueggio ridere in secreto, ò parlare di-

[a] Vt in 5. 7. & 8. præcepto decalogi Exodi. 20. continetur & dictũ est, supra eod. cap. & cap. 15. & 17.
[b] l. 1. ff. de pactis. l. 2. ff. de const. pecun. & S. Tho. secunda secũdæ. q. 70. art. 2. ad. 2. & Scot. in 4. d. 21. q. 2. K
[c] In cap. 8. nu. 2.
[d] In d. cap. 8. nu. 2.
[e] In ca. Sacerdos. de pœn. d. 6. à nu. 30.
[f] Secunda secundæ q. 70. art. 1. ad 2.
[g] Infra eod. cap. numer. 57.
[h] Gaiet. secunda secundæ. cum q. 70. art. 1. ad 2.

ſordinatamente,ma non tanto però ch'arriui à mortale , lo publicò in tal modo , luoco , & tempo, che ui uiene di quello notabile pregiudicio , non peccherò piu che uenialmente, come nè anco farei altro che peccato ueniale ſe lo publicasſi, non l'hauendo ueduto, & hauendomelo altri detto in ſecreto, per quello che abbaſſo diremo.Il quinto† che ogni riuelatione di ſecreto della terza ſpecie,ch'è quanto ſi sà nella confesſione ſacramentale, ò per mezo di eſſa,(ſe non in un caſo ſolo ſopradetto)ò quel che ſi riuela ſia publico ò ſecreto,ò di grande,ò di poca importantia,ſecondo tutti:quantunque alle uolte egli ſia mortale,per tre riſpetti:come quãdo il peccato riuelato è graue & ſecreto:percioche al l'hora la ſua riuelatione,ſi prohibiſce per riſpetto,che anco ſi prohibiſce il ſecreto della prima ſpecie, & etiandio per quello,che ſi prohibiſce la ſeconda,& piu per la legge Diuina poſitiua del noſtro Redentore;& alle uolte non è mortale per piu d'un riſpetto, come quando il peccato confeſſato era di poca importantia,ò publico,percioche allhora nõ è peccato mortale,ſe non per la legge Diuina Canonica, laquale tanto ſtrettamente commanda il ſuo ſecreto. Adunque è peccato ueniale, per hauere promeſſo tacitamente il ſuo ſecreto: dato che anco ſi potria dire,ch'egli è mortale,per la ingiuria che del riuelare, & rompere la coſa tacitamente promeſſa,riſulta al ſanto Sacramento della penitentia. Il ſeſto che la riuelatione delle altre due ſpecie anco è mortale : eccetto quando ſi fa ne' caſi,che la legge permette, & alle uolte commanda: nella maniera del precetto che abbaſſo ſi toccherà, ò quando quel,che ſi ſcuopre ſi sà eſſer coſa di tanta poca importanza, che per publicarlo,à niuno uiene danno notabile,& ſi fa ſenza intentione di far danno notabile. Perche,quantunque quello ſia contra la legge naturale di non dannificare,ò di guardar la fede promeſſa [a] (come è detto)non è però mortale tutto quel che contra à eſſa ſi fa,percioche anco la bugia è contra eſſa,& non è mortale, ſe non è pernitioſa,& notabilmente dannoſa,come è detto.[b] Et etiandio il medeſimo ſi è detto [c] del furto, che anco eſſo è contra la legge di natura.[d] però non è mortale,quando è di poca coſa:Habbiamo detto[s'ei ſi ſa eſſer di poca importãza]percioche, ſe non ſi ſa, & può hauere alcune occulte cagioni, perche gli domandò che lo teneſſe ſecreto ; & ſe gli fu promeſſo, per le quali può eſſere d'importantia,obliga à [e] mortale.

DAL † ſopradetto s'inferiſce , alcune coſe particolari , che quel

[a] L.1. de pactis. l. 2. ff. de conſtit. pecu.

[b] Supra eod.ca.numer.2.

[c] Supra cap. 17.numer.3.

[d] l.1.ff. de fur.

[e] Vt infra eod. cap. num.61.

53

54

quel dichiarano, & confirmano. Ne seguita, che colui non sempre pecca, (nè che sempre, ch'egli pecca, pecca mortalmente) che apre ò legge lettere, ò altre scritture d'alcuno, che sono serrate, ò poste in secreto. Percioche (come prouammo largamente in altra parte [a]) colui non pecca, che le legge con consenso espresso, ò tacito di colui à chi elle si mandano, ò pensando probabilmente, che colui, che manda la lettera, di questo haurebbe piacere. Nè pecca colui, che per autorità legitima l'apre, come in tempo di guerre, l'aprono quelli, che gouernano le frontiere: Et gli Abbati, & l'Abbadessa, quelle che i suoi Monaci, ò Monache mandano, ò riceuono. [b] Ma non pecca piu che uenialmente colui, che l'apre senza consenso, per non pensarui, pensando ch'essa uenga à lui, ò per curiosità, senza dannificare, nè hauer intentione di dannificare notabilmente, ò senza credere, nè dubitare, nè douer credere, nè dubitare, che ne seguirebbe tal danno, per saper nuoue, ò ridersi, per esser essa goffamente dettata, ò pigliarsi piacere del suo elegante stilo, percioche non è contra la carità di Dio, nè del prossimo: Ma però pecca mortalmente colui, che l'apre con intentione di sapere per essa alcuna cosa, per dannificare alcuni notabilmente, ò per quel aprirle fa alcun danno notabile, & anco, se probabilmente egli crede, ò dubita, ò deue credere, ò dubitare che per aprirla succederebbe qualche danno notabile ad alcuno, perche egli è falsario, come dice una glosa [c] approuata: si percioche egli usa la cosa d'altri, che è quella lettera, contra la uolontà del padrone; [d] & si per altre ragioni, che scriuemmo in altra parte. [e] Et perche niuno dica, che anco queste ragioni concludono che sia peccato mortale nel caso precedente, nel quale habbiamo detto essere ueniale, consideri che in ogni materia scusa di peccato mortale la indeliberatione, & la paucità della [f] cosa, che concorrono nel caso precedente. Per questo modo si deue chi che sia guardare di questo peccato, ch'oltre ch'egli è aborribile appresso Iddio, toglie anco all'huomo il credito & fama di fedele, & li dà fama di falsario (come dice la glosa) & di traditore, come dice S. Antonino. [g] Il quale, singolarmẽte, dice, che il nemico, ò manifesto auuersario di colui, che manda, ò riceue la lettera, senza alcun peccato la può aprire, s'ei teme, che per essa si tratti contra di lui alcun danno. Il che si può anco ampliare, che habbia luoco, quando si teme che si tratti in essa del danno ingiusto d'altri, & l'apre per impedire. Et hassi da li-

[a] In ca. Sacerdos. de pœnit. dist. 6. à numer. 16.

[b] Arg. l. iuste. ff. de acquir. possess.

[c] Cap. Non dicatis 12. q. 1.

[d] Cap. Cum Olim. 1 de offic. deleg.

[e] Et ita admittit furtum. l. 1. ff. de fur. §. placuit de obliga. quæ ex delicto nascun.

[f] In d. cap. Sacerdos num. 6.

[g] Vt in ca. 11. nu. 4. dictum est.

mitare che non proceda, se non guardando, & tenendo secreto quanto è in essa scritto, accioche non segua altro danno à nessuno da sua [a] parte.

[a] Secunda part. tit. 1. cap. 22. §. 5.

Non † pecca, ma fa quello à che è obligato colui che denuntia i peccatori à chi conuiene, & i peccati, che si apparecchiano pernitiosi, ò à danno della Republica, ò del prossimo: percioche questo è conforme alla legge, & si può, & si deue fare, come piu ampiamente prouiamo altroue. [b] Percioche siamo obligati à impedire la morte, ò il danno del prossimo, [c] & molto piu quello della republica, [d] & dell'anima. Onde colui, che sa che alcuno habbia hauuto à fare con la parente di quella donna, ch'ei uuole hora prender per moglie, è obligato [e] à dirlo per impedire l'ingiusto matrimonio, & i peccati, che ne seguirebbono. Questo istesso anco è uero nel cherico da messa: il quale se ben palesa i tradimenti ordinati, gli homicidij, & altri tali delitti, per li quali ne uenisse il palesato à perdere la uita, egli non sarà però irregolare; purche quando li manifesta, protesti, che lo fa solamente per impedire i mali, che sono per seguire, & non perche si dia a' malfattori pena di sangue, come uagamente determinò, & prouò il dottissimo Gaetano; [f] allegando in questo i piu famosi canoni. [g] Et anco in colui procede, il quale promise, & giurò di tenerlo secreto, & non manifestarlo, come molti determinano; [h] pure che non li fosse stato scouerto per uia di confessione sacramentale. Percioche in questo caso, non si deue per conto del mondo manifestare (secondo la commune, & uera opinione, che copiosamente prouiamo altroue [i]) eccetto che in un caso solo, che in quel luogo noi disputammo. Non habbiamo qui otiosamente aggiunto [sacramentale] per la quale è necessario, che il peccato si manifesti nella uera confessione, confessandosi il penitente ueramente. Percioche non basta manifestare i peccati dicendo, io uel dico in confessione, secondo Innocentio [k] & la commune. Nè basta ancora, che s'inginocchi, & si faccia il segno della croce, & manifesti il secreto senza proposito di cõfessare i peccati, nè di riceuerne l'assolutione nè il sacramento della penitentia. Percioche cosi fatto modo di manifestare, non è sacramentale, nè obliga piu che faccia gli altri secreti detti fuori di confessione, come bene determina [l] il Soto, & prima di lui piu chiaro, & securo il Gaetano, [m] ch'esso Soto non allega: Il che molti non sanno & per quel graue-

55

[b] In cap. Sacerdos. nu. 14. & seq. de pœnit. d. 6.
[c] Cap. non inferenda. 23. q. 3. §. 1. 83. d. ca. quam te de sent. exco. & ca. ipsa pietas. 23. q. 4.
[d] l. minime. ff. de relig.
[e] Ca. præterea. 2. de sponsal.
[f] Secunda secundæ. q. 33. art. 7.
[g] Ca. Episcopus ne cler. uel. mona. lib. 6. & ca. Prælatis de homic. eod. lib.
[h] Innoc. recepte in ca. Qualiter in 1. de accusat. Pan. in c. dilectus de excess. prælat. & alij alibi.
[i] In ca. Sacerdos de pœnit. d. 6. an. 116. ad 151.
[k] Inn. Pan. & communis in ca. Omnis de pœnit. & remiss.
[l] Vbi supra membr. 2. q. 7. pag pen.
[m] Secunda secundæ q. 40. art. 1.

grauemente errano, pongono quegli, a' quali si manifestano in necessità di manifestarli alle uolte, per le scommuniche, che si fanno, talhora come testimonij presentati in presenza de' giudici, & tal uolta per essere il male dannoso alla republica, ò al prossimo.

56 HASSI † però da moderare questo, che non proceda quando colui, che sa il tale delitto, tiene per certo, che a' suoi prieghi, ò secrete ammonitioni s'impedirà il peccato, come S. Tomaso [a] determina. Habbiamo detto [quando lo tiene per certo] percioche, s'ei dubitasse, potrebbe, & dourebbe subito denuntiarlo al giudice. Da che ne segue, che poche uolte ne' tradimenti apparecchiati contra la Republica, & nelle heresie ordinate per essere insegnate ad altri, è necessaria la secreta, & fraterna monitione. Percioche, poche uolte si può tenere de alcuno di certo, che quel tradimento, ò heresia à nessun modo si effettuerà. Sono però molti altri delitti, ne' quali si può praticare questa moderatione. Hassi anco à moderar questo, che sia uero, quando per ouuiare a' mali già apparecchiati, è necessario manifestare le persone, & i delitti. Percioche, se basta auisare nel generale, che si apparecchiano delitti dannosi, non conuiene specificarli. Et, se conuenisse specificarli, & non fosse necessario manifestare i delinquenti, si dourebbono tacere; come bene determinò S. Tomaso, [b] & io ho altroue piu [c] lungamente scritto, prouando per molti mezi, che sempre che si può sanare l'anima del prossimo senza dannificarli la fama, non se li deue fare danno per uia della denuntiatione.

[a] Secunda Secundæ q.33.arti.7.receptus ab ijs, de quibus supra.

[b] Quodli.11. q. 12.

[c] d.c. Sacerdos nume. 14. & sequenti. de pœn.d.6.

NON pecca medesimamente colui, che publica i peccati secreti d'altri (ancor che egli faccia solamente danno à colui, che li fa) osseruando la forma della denuntiatione Euangelica. [d] cioè che prima ammonisca con amore colui, che pecca in secreto, prendendone poi testimonij, se così non si emenda. Et se, questo non bastaua, lo deue denuntiare alla Chiesa. [e] Percioche, questo nón è manifestare contra la legge, anzi si conforma con la legge diuina naturale, & humana. Percioche, ancor che ci sia alcuno, che tenga, che la correttione fraterna non sia commandata per legge particolare diuina, non è però nessuno, che nieghi, ch'ella non si comandi per la legge generale della carità. Et perche con giusta ragione, & cagione egli manifesta così fatti mali: poiche è giusto, che per saluar l'anima si perda la fama: & anco

[d] Matth.18. cap. Si peccauerit.2.q.1.

[e] Ca. nouit. de iudi. cap. cum dilectus, de accus.

percioche di sopra si conchiuse, non esser peccato così fatta publicatione, pur che ella si faccia con buona intentione, & carità. Percioche, se per questa uia alcun uolesse opprimere, & infamare il suo prossimo, sarebbe manifesto infamatore, come ben dice San [a] Tomaso.

NON † pecca anco, & non è infamatore, colui, che confessa i suoi delitti, per manifestare i compagni suoi, quanto, & come per la legge gli si permette. Nè il giudice pecca, che gliel dimanda; nè il confessore, che lo consiglia. Percioche, questo non è dannificare la fama altrui contra la legge, ma si bene conforme alla legge; che permette, che alcuni possano essere [b] interrogati, come sono i ladri, [c] quelli che fanno moneta falsa, [d] i fattocchiari, [e] i traditori, [f] gli heretici, [g] & etiandio i rei contra se stessi confessi, i quali ancor tutti senza esserne dimandati, debbono manifestare i compagni loro, che sanno, ò con giusta ragione credono, che non siano pentiti de' lor delitti, ma apparecchiati per continuarli, ò per farne de gli altri con publico, & particolare danno: & che per torli da quel male proposito, non basta correttione fraterna, nè euangelica: come sono ordinariamente i ladri, quelli che fanno moneta falsa, gli heretici, i traditori, i negromanti, i fattocchiari, le maghe, & altri simili: per quello, che s'è altroue [h] detto. Percioche anco i cõfessori debbono ammonire così fatti delinquenti, che manifestano, & palesino i lor compagni, come in particolare disse il Soto. [i] & se no'l fanno (al parer nostro) peccano, & essi in non manifestarli, & i confessori in non ammonirli, & poi in assoluerli senza che si emendino, & habbiano proposito di non peccare contra la legge diuina, & [k] humana.

NON pecca anco il giudice interrogando il delinquente generalmente de' suoi compagni, poiche egli non intende, che li manifesti se nó quelli, che per la legge si debbono manifestare. Il che si deue (al parer nostro) limitare, quãdo egli interroga ne' casi dalla legge permessi: & quando l'interrogato è di tanta discretione, & auiso christiano, che ancor che non gli si dichiari, quali sono quelli, che si debbono manifestare, & quali nò, non farà errore: ò gli si dà facultà di consigliarsi quelli con confessori di scientia, & di conscientia. Percioche, altramente io non ardirei con certezza di scusare di peccato mortale molti giudici, i quali parendo loro che la giustitia consista in bene ò male manifestare

[a] Secunda secundæ q.33.artic.2.

[b] l.1.C.de custo. & exhi. reorum.l.fi.ff. ad exhib.

[c] l.diuus Adr.ff de custod. & exhibit facit.l.prouinciarum C.de ferijs, & l.4 §. mãdatis.ff.ad. l.iul. pecul.

[d] l.1.C.de fals.monit.

[e] l. fin. C.de malefic.& Matth.

[f] Cap. 1. de confes. & l.penul. & fin.C ad.l.iul.maiest.

[g] Cap.in fidei fauorem de hærer.lib.6.

[h] In d.repet.ca inter uerb.nu.610.

[i] De ratio tegend. memb.2.q.6.pag.17

[k] Cap. pœnitentia. & 2.de pœn. d.3.ca. peccati uenia de regul.iur.lib.6.ca.Legatur.24.q.2.

nifestare i delitti, & in bene, ò male guadagnar fama di far giustitia, desiderano, che male, ò bene l'incolpato manifesti tutti i compagni suoi, ancor che siano appresso di Dio emendati, & ch'egli habbia giusta ragion di credere la loro emenda: & che non ui sia fama, nè indicio contra di loro; nè sia caso, nel quale il delitto del participante debba mouere il giudice. Nè allhora egli deue interrogare i delinquenti in particolare, se il tale, ò il tale sono stati in compagnia loro, ma generalmente, chi è stato; eccetto, quando contra alcun di loro s'hauesse la infamia già prouata. Et meno scuserei quegli, che con tormenti interrogano i delinquenti, etiandio ne' casi, ne' quali si permette il dimandarli, quando non ui è fama, nè inditij, nè presuntione legitima, che habbiano compagni; come bene conclude il Saliceto. [a] Nè anco quelli, che in Italia, & in Castiglia danno tormenti a' delinquenti già conuitti de' delitti loro con testimonij, perche li confessano, & perdono il rimedio dell'appellatione fino à certa maniera, che in quel luogo ho [b] scritto.

[a] In l.fin.q.2. C.de accusat.

[b] In d.repe.cap.inter uerba.nu 771.

58 Non † è anco peccato manifestare altri delitti secreti per il fine sopradetto. [c] Ma à nessun modo egli ha da riuelare il peccato, che dopò che fu fatto, li fu riuelato in secreto; ancor che il suo superiore glielo commandi; quando non risulta in altrui danno corporale, ò spirituale dell'anima, della fama, del corpo, ò della roba, nè etiandio allhora, se per altra uia si può rimediare il pregiudicio. Et anco, quando non si potesse rimediare, non si ha da manifestar piu di quel, che basta per rimediarui. Et quel, che dice San Bonauentura, che colui, che riceue alcuna cosa nel sigillo del secreto, è obligato à manifestarlo, se il suo superiore per obidientia gliel commanda, s'intende, quando il secreto è tale, che non manifestandosi, ne risultrerebbe alcun de' sopradetti danni.

[c] Supra eod.cap.numer.55.

INTERROGATIONI INTORNO *al manifestare dell'occulto.*

SOMMARIO.

59 *Manifestare le cose, che si sanno per uia di confessione, è peccato mortale.*

Lettere, ò scritture d'altri aprire, che erano secrete sapendo,

ò dubitãdo che ne seguirebbe per quel dãno, è peccato mortale

Manifestare i secreti d'una città, ò consiglio, ò essercito, ancor che per tormento, con danno publico, è peccato mortale.

Infamare se stesso senza giusta cagione, con danno corporale, ò spirituale imponendosi falsi delitti, ò manifestando i ueri, è peccato mortale.

60 *Vescoui, ò altri Prelati, ò persona publica, che infamano se stessi, ò non fanno buona resistentia à chi gl'infamano, ò non procurano modestamente la restitutione della fama, peccano mortalmente.*

61 *Manifestare i peccati d'altri occulti al uisitatore, ò quelli, che promise tener secreti, ò secretamente hauendoli ueduti fare, ò palesare, ò denuntiar quelli, che non si ponno prouare, è peccato mortale. Se però non erano per far danno alcuno.*

62 *Publicar quel ch'è stato detto in secreto, uedendo, ò douendo uedere, che publicandolo ne sarebbe gran danno d'altri, ò seme di discordia, è peccato mortale.*

'Egli ha † publicato quel, che giusta, ò ingiustamente egli sà per uia di confessione sacramentale, (benche fosse ueniale,) in alcun caso senza licentia del penitente, con cagione giusta data: ò sia il confessore, ò altra persona di quei nominati di sopra. [a] benche lo publicasse per tormenti (come in quel luogo s'ha detto) [b] è peccato mortale. S'egli ha aperto, ò letto lettere serrate, ò scritture d'altri, che erano secrete, dannificando, ò uolendo dannificare notabilmente alcuno: ò credendo, ò dubitando, ò douendo credere, ò dubitare, che di questo ne seguirebbe tal danno è peccato mortale. [c] S'ei publicò i secreti della città, ò consigliò, ò essercitò, con danno notabile loro è peccato mortale; benche fosse per tormenti: se il danno era irreparabile, per il sopradetto. [d] il quale s'ha da intendere de' secreti & trattati, de' quali uien alcuno danno ingiusto, che degli altrui beni potria auisare, pur ch'ei lo facesse senza scandalo, come fece il seruo di Dauid Cusì, che auisò Dauid dell'accordo cattiuo, che contra esso Dauid si fece nel consiglio d'Assalon. [e] & Eliseo che manifestò [f] i cattiui secreti del Re di Siria Al Re d'Israel.

[a] Supra eodem. cap. num. 31.
[b] Per dicta ibidem.
[c] Per proxime dicta num. 53.
[d] Supra eodem ca. num. 32.
[e] 2. Regu. cap. 17.
[f] 4. Regu. cap. 16.

Se con danno notabile dell'anima, della uita, ò della salute

lute sua, ò d altri ha infamato se stesso senza giusta cagione, imponendoui falsi delitti, ò manifestando i ueri, peccò mortalmente, per il sopradetto. [a]

60 SE † essendo [b] Vescouo, ò prelato di altra sorte, ò persona publica, data per prouedere alla salute de gli altri, infamò se stesso, ò à quelli, che l'infamauano, non fece buona resistentia; ò non procurò modestamente la restitutione della fama, [c] peccò mortalmente. Benche gli altri, che non hanno carico di prouedere piu che alla lor propria salute, ancor che siano religiosi, possono santamente soffrire le ingiurie, che toccano alle persone loro, se non occorre caso, nel quale la carità di Dio, ò quella del prossimo ricerca il contrario. Egli è anco alle uolte piu utile al prossimo allegramente soffrire le sue false ingiurie, che contradirle: Nè per questo egli dispregia la propria fama; poi che la offerisce à Dio, secondo S. Tomaso [d] & che esplica il Gaetano. [e] Ben è uero, che ogni uno, ancor che non sia religioso, deue misuratamente difendere la sua buona fama, s'egli uiue fra persone, che uede essere apparecchiate per imitarlo, secondo la glosa [f] approuata, & altramente facendo, pecca [g] mortalmente.

61 SE † essendo interrogato nelle uisite giuridicamente de' peccati publici, & ben generalmente de' peccati senza specificare publici, nè occulti, ò particolari, & giustamente de gli occulti, manifestò gli occulti, ò che gli hauesse intesi in secreto, ò che secretamente gli hauesse ueduti fare, se non erano per dannificare altrui, ò s'ei palesò, & denuntiò quelli, che non poteua prouare, peccò mortalmente. [h] Percioche, ancor che li sia dato il giuramento di dire, quanto esso sà, egli può rispondere, che no'l sà, senza timore di mentire, nè di pergiuro, intendendo se medesimo, che no'l sa di maniera, che l'obblighi à manifestarlo. [i] si come ho detto altroue. [k] Nè fa contra questo, che il dottor Genesio, di Sepulueda & il Soto, tengano il contrario, per quel che lõgamente allegando i detti dottori ho detto in altra parte. [l] Et quando egli giura di dir tutto quel, ch'ei sa, deue intẽdere di quel solo, ch'ei deue, & può giustamente dire, & non di piu.

62 S'EGLI ha † publicato quel, che gli è stato detto in secreto, uedendo, ò douendo uedere, che publicandolo doueua essere notabil danno d'altri, ò seme di notabile discordia, peccò mortalmente: anco che non li fosse già stato detto, che guardasse il secreto: nè esso promettesse di guardarlo, & anco, se il

EE

[a] Inter uerba num. 766.

[b] Supra eod. cap. num. 11. & 28.

[c] Thom. quodl. 10.

[d] Vbi supra.

[e] In summa uerbo. fama propria.

[f] In ca. semel Christus, de consecr. d. 2. per ca. nolite, & canon sunt audiendi 11 q. 3.

[g] Arg. cum in cunctis, de electio.

[h] Arg. c. 11. Prouer. & cap. qui ambulat 5. q. 5. Tho. secunda secundæ. q 70. art. 1.

[i] Henricus de Gandauo quodli. 9. in princ. Adr. in 4. de correct. frater.

[k] In ca. inter verba nu. 766. & alijs. 4. sequen. & nu. 801. ubi addidimus Palu. id licentem.

[l] Caiet. secunda secundæ. q. 70. artic. 1.

secreto era tale, che non si uedeua, che il publicarlo fosse per far danno; ma egli era però stato pregato, & hauea promesso di tenerlo secreto; & poteuano esserui rispetti occulti, per li quali conueniua che colui, che glielo disse, fosse secreto, ancorche non sia piu che peccato ueniale, il riuelar quel che si dice in secreto, che apertamente si uede, che non fa, nè utile, nè danno il tenerlo secreto, ò il manifestarlo, come bene risolue un Cardinale;[a] & si può fondare in quel, che noi habbiamo altroue [b] detto.

[a] Sup. eo. d. c. nu. 53.
[b] In cap. Sacerdos de pœn. d. 9. usquam ad num. 30.

DEL NONO PRECETTO, NON desiderare le cose del prossimo tuo. Cap. XIX.

SOMMARIO.

1 *Il precetto nono di non desiderare le cose del proßimo, uieta il desiderio ingiusto, & non il giusto.*

L'auaritia, ch'è contraria alla giustitia, è peccato mortale; & quella, ch'è contraria alla liberalità è ueniale.

Il Giuocare principalmente per uincere, non è peccato mortale, se però si uince senza fraude, ò forza, si giuoca con chi può donare.

2 *Il Giuoco è tutto quel, che si fa, ò dice principalmente per dare, ò prender piacere; col quale l'animo si ricrea, & tutto l'uso suo à luoco, & tempo è uirtù, che si chiama Eutrapelia. Il quale s'è poco, souerchiamente usato, può essere peccato ò mortale, ò ueniale, se il detto, ò fatto, che si usa è mortale, ò ueniale.*

3 *Il Giuoco si fa peccato mortale per la circonstantia di uincere cosa notabile, ò per la souerchia affettione che alcuni: di giuocare si pigliano. I quali non si curano giuocando fare contra le leggi, con danno della lor famiglia, ò del proßimo.*

4 *Il Giuoco alcune uolte puo essere illecito per la circonstantia del luoco, & della persona, quando si giuoca in luogo sacro per cagion ragioneuole, come per dare spasso à uno infermo, ò per scacciar l'otio, non è pecato. Il medesimo si deue giudicare della persona s'ella giuoca senza scandalo.*

5 *Il Giuoco può essere alcune uolte illecito, per la cirostantia del tempo, come s'egli è usato nel dì della festa, ma essercitandouisi temperatamente (udita la Messa, ò altri diuini officij,*

che

che siemo obligati à udirli sotto pena di peccato mortale) non è peccato.

Il Giuoco, ch'è sottoposto alla fortuna, è men lecito di quello, ch'è soggetto alla scientia & alla industria, & il peggiore di tutti (quanto à se) è quello de gli scacchi.

6 *Il Giuoco non è prohibito per la circonstantia de i Canoni, & delle leggi, che uietano i Dadi, & ogni altro giuoco, nel quale può piu la fortuna che la sorte, quando si usano per passatempo, & senza auaritia.*

7 *Il Giuoco, che in alcune terre nelle quali le leggi & l'ordinationi Regie, ò Imperiali è uietato, si può usare senza peccato mortale; quantunque ui sia pena temporale.*

8 *Il Giuoco di Dadi & di carte usato principalmente per auaritia, è uietato a' Cherici, sotto obligatione d'esser sottoposti à pena spirituale.*

9 *Il guadagno fatto nel giuoco, si chiama turpe lucro; & si doureb be restituire à chi l'ha perduto, ò darlo a' poueri.*

10 *Il giuocare non è peccato, se bene il suo principale è di guadagnare.*

11

PRESVPPONIAMO † primieramente, che per questo precetto si prohibisce il desiderio disordinato, & ingiusto delle cose altrui; ma nõ l'ordinato & giusto, per uia di compre, ò di altro buon titolo, come altroue [a] diciamo. Il secondo; che l'Auaritia è desiderio disordinato di hauere alcuna cosa, laqual da se è peccato mortale; quando ella è contra la giustitia: ma però non è piu che ueniale, quando è contra la liberalità. se però non si pone l'ultimo fine ne' beni desiderati, secondo la mente di S. Tomaso, [b] esplicata dal suo commentatore [c].

IL terzo, che i giuocatori, che non giuocano tanto per ricreatione, quanto per uincere, peccano: percioche si seruono male del giuoco, che è per ricreatione; facendone mercantia per guadagno: si perche anco uogliono uincere à gli amici, a' quali si deue donare, (come dice Aristotele); si anco perche si auezzano ad auenturare i lor beni, & ui perdono molto tempo; danno occasione, che le lor mogli, i figliuoli, & i seruitori distruggano molto, & conseruino poco, poi ch'essi ueggono, che il marito, ò padre, ò padrone perdono tanto in un

[a] In addit. repet. ca. quando de consecr. d. 1. num. 292.

[b] Secunda secundæ q. 118. artic. 2. & 3.

[c] Secunda secundæ q. 168. artic. 3.

testo. Et che assai pochi, ò nessuno se ne fa ricco: & che nel giuoco & per lo giuoco molti mali, & uitij s'imparano: Non peccano però mortalmente, ancor che habbiano desiderio di uincere alcuna cosa notabile à chi può donare, senza inganno, nè forza, nè altra circostantia, secondo il Gaetano. [a] Il che intendiamo, quando il giuoco (col quale si uuol uincere) non è prohibito sotto pena di peccato mortale, come sono quelli, che quì appresso diremo.

[a] Secunda secundæ q.168. artic.3. & in summa uerbo ludus.

Il quarto, † che giuoco è tutto quel che si dice, & si fa principalmente per dare, ò prendere piacere, co'l quale l'animo si ricrea, secondo Aristotele [b] & S. Tomaso. [c] Et l'uso, & costume di giuocare, & burlare, quanto, quando, doue, come & per quello che è necessario, è uirtù ch'esso Aristotele [d] chiama Eutrapelia. Et si come ogni uirtù è posta fra duo estremi del poco, & del molto (secondo il medesimo, & una glosa singolare [e]) così anco questa. Percioche, si come è peccato il souerchio giuocare, & ogni altra ricreatione, così è anco il difetto, & mancamento del non giuocare, come pruoua S. Tomaso. [f] benche per il non giuocare si pecca poco, per lo troppo si pecca molto, secondo tutti, percioche le burle, & i giuochi nella uita sono come il sale nella minestra, secondo Tullio [g] approuato. Et questo eccesso communemente è ueniale; & alle uolte mortale: cioè quando egli si fa per detto, ò fatto, che da se è mortale, come è quel del burlare con parole, & con tatti notabilmente impudichi, & dishonesti, ò dannosi alla salute dell'honore, ò della roba altrui: & quello, che si fa con alcuna circostantia di fine mortale, di tempo, di luogo, di persona, & d'opera.

2

[b] 4. Ethico.
[c] Secunda secundæ q.168. artic.2.
[d] Vbi supra.
[e] In §. hæc quę de pœn. d.2. sub ca. charitas.3.
[f] In d.q.168. artic. 3. & 4.
[g] Lib. 1. de offic.

Il quinto † che non è delle dette circostantie peccato mortale il guadagnare alcuna cosa notabile, & grande per giuoco, anco ch'egli sia principalmente di fortuna: come non è anco il uoler uincere, perche si giuochi sopra alcuna cosa, che per fortuna ordinariamente accade, come bene proua il Gaetano. [h] Percioche, questo uoler non è contra la uirtù della giustitia (che permette ad ogniuno, che doni, ò faccia del suo quel che piu li piace) eccetto contra la liberalità, che inchina à donare à chi, & come conuiensi: & à non prendere da chi, & come non conuiensi. Et s'è già detto di sopra, che tale auaritia non è peccato mortale, benche Maiore, [i] & Adriano [k] tengano il contrario.

3

[h] In d. artic.3. & in summa ludus.
[i] In 4.d.15. q.15. & seq.
[k] In 4. de rest q. de ludo.

Percioche

Percioche la ragion loro ben pensata, fonda la opinione del Gaetano & non dice, che pecca mortalmente, ma che pecca. Il che anco noi confessiamo con esso Gaetano, & habbiamo anco detto, che cosi fatto guadagno è dishonesto.

NE' anco la troppa affettione di giuocare, eccetto che quando ella è tanta, che fa determinare al giuocatore di uoler rompere alcuna legge, ò precetto, che obliga a peccar mortalmente: come fanno communemente quelli, che non giuocano per ricreatione, ma solo per il guadagno; facendo di giorno notte, & di notte giorno: lasciando la Messa, & le prediche, perdendo & ponendo à pericolo di perder tanta roba, senza la quale non potrebbono mantener le lor case, le mogli, & i figliuoli, come sono obligati: nè pagare i lor debiti, al tempo conueniente, perdendo il credito, anco per darglisi carico di Capitano de' soldati, & d'essercito, per timore, che quel che gli daranno per la paga d'essi soldati, non giuochino: & non mirando che tutti i buoni & discreti mormorano di essi; & piangono la loro imprudentia & negligentia; uendendoli in ogni cosa discreti, & in questa disconsertatissimi, del mal esempio & perdita loro.

4 NE' † anco la circostantia del luogo sacro; eccetto che quando specialmente si uieta tal giuoco in quel luogo, come sono le comedie, nelle quali non si rappresentano cose pie: [a] ò si giuoca con grande scandalo, ò con grande irreuerentia. Ma il giuocare in quel luogo per cagion ragioneuole (come sarebbe per dar spasso ad uno infermo, che si ritruoui in quel luogo, ò per fuggir l'otio, & per dar passa tempo à coloro, che si truouano in cosi fatto luogo in tempo di guerra) ò altri giuochi honesti, non è anco peccato ueniale, benche allhora egli sarebbe, quando fosse senza cagion ragioneuole; secondo un Cardinale. [b] Nè anco la circostantia della persona fa il giuoco peccato mortale, eccetto che quando il giuoco si fa con arme, ò mascare, che molto repugni al suo stato, ò con qualche grande scandalo: percioche etiandio senza commetter peccato ueniale il cherico può, & anco il frate alcuna uolta giuocare, etiandio a' dadi, & à carte per cagioni ragioneuoli, come è per risuegliarsi, ò per rallegrare il compagno infermo, che ha di questa ricreatione bisogno.

[a] Cum decorem sancta glo. de uit. & honest. cler.

[b] Caiet. in d. art. 3.

5 NE' † anco quella del tempo; percioche, ancor che sia peccato consumare tutto il dì della festa in giuochi, massimamente faticosi, come sono quei della palla, delle giostre, & simili, non

sono però peccati mortali, saluo se per questo si lascia la Messa, ò altro diuino officio, che sotto pena di peccato mortale si deue udire secondo le leggi, & l'uso della terra, & della persona. Nè anco la qualità del giuoco, perche sia piu di fortuna, & di sorte, che d'industria, percioche il giuoco (in quanto è giuoco, & ordinato per piacere, & per ricreatione d'animo) è tanto meglio, quanto è piu soggetto alla sorte, & meno alla scientia & alla industria, ilqual uso affatica l'animo. Di modo, che il peggiore di tutti (quanto à se) è quel de gli scacchi.

6 Ne' anco † la circostantia della prohibitione de' Canoni, & delle leggi (che uietano il giuoco de' dadi, & ogni altro giuoco, nel quale la fortuna può piu, ò la sorte, che la industria, secondo S. Antonino & la commune, [a] come sono le carte, le tauole, i dadi, & altri simili) il cui giuoco per passa tempo, & per ricreatione non è peccato mortale. [b] si perche una legge il permette; [c] si anco perche la ragion della legge, che uieta il giuoco de' dadi, & delle carte, che è per porre à terra, & disfare l'auaritia, che con essi si essercita, cessa in essi. Nè anco i laici, che giuocano per auaritia, peccano per contrauenire alla legge canonica, [d] che lo uieta: percioche quella legge non fu mai da loro usata; nè dapoi rinouata. Et per questo i laici, che giuocano a' dadi, & carte principalmente per uincere, nelle terre, nelle quali la legge secolare nol uieta, non peccano nulla, per contrauenire à quella legge, come, s'ella non ui fosse.

7 Nelle † terre però, nelle quali le leggi, & le ordinationi Regie li uietano, come in Portogallo, & in Castiglia, & ne' luoghi dell'imperio, piu peccano; percioche contrauengono à quelle leggi; ancor che forse non mortalmente; per non essere stata la intentione de gli auttori loro, di obligare à peccato mortale quegli, che non le osseruano; poi che gli obligauano à pena temporale, per un detto di Matteo Mathesila. [e] & per quel, ch'io altroue [f] piu lungamente scriuo. O' perche queste leggi non furno mai riceuute, almen per questo effetto, ueggendo, che i piu principali d'ogni stato de gli huomini, & massimamente i laici, giuocano grosse somme, & la maggior parte principalmente per uincere, & i confessori gli assoluano tutti, senza che questi propongano di non douer mai piu giuocare. Ilche non potrebbon fare, se i penitenti in questo peccassero mortalmente.

8 † I Cherici però, che giuocano à dadi, & à carte principalmente per

[a] In ca. clerici. 2. de uit. & honest. cler.

[b] Ca. inter dilectos de excess. prælat. l. 1. ff. de aleæ lusu. & auth. alearum usus.

[c] l. quid in conuiuiu. ff. de aleæ lus.

[d] Cap. episcopus. 35. d.

[e] Notab. 78.

[f] In rub. de pœn. & infra cap. 23. nu. 36.

ne per auaritia, & sono barattieri, contrauengono alla legge antica ecclesiastica.[a] Et quelli, che cosi giuocano, non essendo barattieri, contrauengono alla nuoua [b] legge, che commanda, ch'essi non giuochino, nè uedano giuocare. Et perche non impone loro altra pena temporale, par che gli obblighi alla spirituale, Et che essa sia di peccato mortale, lo significano Maiore, Adriano, & anco il medesimo Gaetano.[c]

DA questo ne segue, che il giuocare à giuochi non prohibiti senza inganno, nè scandalo, nè altra circostantia di peccato mortale, principalmente per uincere, non è peccato mortale, dica Gabrielle,[d] come li piace.

9 IL quinto † prosupponiamo, che quel, che si uince in giuoco (ancor che non sia piu che peccato ueniale) si chiama turpe lucro; & sarebbe bene ritornarlo à colui, che l'ha perduto, ò darlo a' poueri: ilche non è però necessario, fino à tanto, che il giudice no'l commanda: ancor che il giuoco sia mortalmente illecito se non u'interuiene timore, forza, ò inganno, ò inhabilità di donare quel, che si perde, per esser pazzo, ò fanciullo, ò schiauo, ò che si truouaua sotto la potestà del padre, ò prodigo, ò per esser moglie, ò monaca, ò frate, che non haueua perciò licentia, ò altri simili, secondo Giouann'Andrea, & il Calderino:[e] dica come li piace, il Panormitano,[f] & secondo Maiore, Adriano, & il Gaetano,[g] dica Gabrielle[h] quel che uuole. Percioche egli non prende cosa d'altri contra giustitia, poiche non la prende contra la uolontà del padrone, che poteua donargliela, & senza giuoco, & col giuoco. Et anco perche, nè quel, che si uince per appostare senza inganno, nè quel, che si guadagna uendendo, & comprando ne' giorni di festa, ò in luogo sacro (ancor che in questo mortalmente si pecchi) non deue necessariamente restituire per altre ragioni, che dopò i dottori allegati noi diciamo in altra[i] parte.

10 IL sesto, † che colui, che giuoca principalmente per uincere, stimi tanto, ò piu quel, che spera uincere, quanto la ricreatione del giuoco. Habbiamo detto [tanto, ò piu] percioche per esser fine principale, basta questo, per quel, che in altri tre luoghi già habbiamo detto.[k] Et non habbiamo detto [colui che solo per uincere] percioche, ancor che un giuochi per uincere, & per ricreatione, però s'egli stima tanto, ò piu il uincere, senza dubbio, ch'egli giuoca principalmente per uincere: per quel,

[a] Capit. Episcopus. 25. d.
[b] Ca. cleric. 2. de uita & honest. cler.
[c] Vbi supra.
[d] In 4. d. 25. q. 13. artic 2. conclus. 3. d.
[e] In d. ca. cleri. 2. de uit. & honest. cler.
[f] In d. c. cleric. & in ca. quia plerique de immunit. & eccles.
[g] Vbi supra.
[h] Vbi supra.
[i] In d. cap. cleric. 2.
[k] In ca. inter uerb. 11. q. 3. nu. 307. & in cap. quando de consec. d. 1. notab 6. nu. 24. & in eius addit. num. 324.

che s'è detto in que' luoghi. Non habbiamo detto come Siluestro,[a] ch'ei non giuocherebbe, s'ei non sperasse di uincere, perche, acciochè un fine sia principale di alcuna cosa, non basta che, se non fosse per quel fine, quella cosa non si farebbe: come in quel luogo noi habbiamo detto: & ui è l'essempio assai chiaro di quel cherico, che non si leuerebbe à matutino, se non ui fosse la distributione, ò non direbbe la Messa, se non gli si donasse la elemosina. Ma egli stima però piu il matutino, & la Messa, che quello, che per ciò se gli dà. Onde ben può alcun principalmente giuocare per ricreatione, & per passa tempo, ancor che non giuocherebbe, se non pensasse di uincere, & uuol uincere. Per ilche, ciascuno in questo con la sua stessa conscientia si consigli.

a Verbo ludus. q. 2. §. 6.

INTERROGATIONI FONdate sopra i presuppositi.

SOMMARIO.

81 *Il Precetto nono uieta il desiderare le cose del prossimo, per modi illeciti.*

82 *Giuocare non deue il cherico, ò religioso sotto pena di peccato mortale à giuochi, che sono piu soggetti alla fortuna, & alla sorte, piu per cupidità, & per uincere, che per ricreatione con persone inhabili à poter giuocare: ma non è obligato à restituire il guadagno, insino ch'egli non ui è condennato dal giudice.*

83 *Il Giuocare poca quantità di danari secondo lo stato della persona, non è da se peccato mortale, & sia che giuoco esser si uoglia: pur che qualche circostantia no'l faccia mortale.*

84 *Il Cherico, ò religioso non deue stare à uedere i giuochi di fortuna con diletto, se sono peccati mortali, sotto pena di peccato mortale, il medesimo si deue intendere de' secolari, che si pigliano piacere di giuoco, che è peccato mortale, ò sono cagione, ò danno commodità di giuochi illeciti.*

85 *Il Giuocare per guadagno cosa notabile à chi non può alienare ò con inganni, ò carte, ò dadi falsi, ò dissimulando di non saper giuocare, ò importunare che altri giuochi, o giurare*

di pagar

Non desiderare la roba del prossimo, è peccato mortale.

di pagar ciò che si perde, & non pagarlo, è peccato mortale con obligo di restituire.

16 *Il Giuocatore, che alcune uolte perde, & l'altre uince, non può ricompensare con uno ciò ch'egli perdè con un'altro, nè ciò ch'ei uince con giuoco illecito, con quel ch'ei perdè in giuoco lecito.*

17 *Restituire deue quel che altrui ha riceuuto per stare sopra il giuoco; se la cosa riceuuta non si poteua dare.*

18 *Il guadagno delle scommesse si deue restituire, se pero colui, che guadagnò, dissimulò di non sapere nulla di certo di quella cosa, per la quale egli giuocò.*

11 'Egli ha † deliberatamente desiderato di hauere alcuna cosa notabile d'altri, per modo illecito, come per furto, & per rapina, peccò mortalmente. Percioche (come di sopra, [a] & altroue [b] habbiamo detto dopò S. Tomaso [c]) tanto pecca, *cæteris paribus*, così colui che uuole, ò desidera deliberatamente far male, ò mal dire, quanto colui, che fa, & dice male.

S'egli ha desiderato di acquistare alcuna cosa per *fas*, & *nefas*, lecita, ò illecitamente, ancor che fosse con peccato mortale, peccò mortalmente; secondo tutti. S'egli desiderò però piciola cosa altrui senza lecito titolo, ò grande per illecito uenialmente, non è [d] mortale.

12 Se † (essendo Cherico, ò Religioso) giuocò alcuna cosa notabile à giuoco uietato di carte, dadi, tauole, ò altri piu alla fortuna, & alla sorte soggetti, che alla industria; tanto, ò piu per cupidità, & per uincere, che per ricreatione, & passatempo, etiandio, ch'ei giuocasse con persona habile à poter darli senza giuoco quel, ch'ei poteua uincere, peccò mortalmente per il sopradetto. [e] Benche egli non sia di necessità obligato à restituire, fin che non è condennato dal giudice: quantunque sarebbe bene, ch'ei lo ritornasse à colui, che perdè, ò darlo a' poueri: per quel che habbiamo detto di sopra. [f] Habbiamo detto [Cherico, ò Religioso] percioche non ho ardire di dire che in esso i laici pecchino mortalmente, per il sopradetto. [g] Habbiamo detto [à giuoco uietato] percioche giuocare à giuoco non uietato, principalmente per uincere, non è peccato mortale, nè à laico.

[a] Supra ca. 11. nu. 8.
[b] In addic. c. quando de consec. d. 1. numer. 297.
[c] Prima secundæ q. 74.
[d] Per dicta in ca. 2.
[e] Supra eod. capit. num. 4. & 5.
[f] Supra eod. capit. num. 9.
[g] Supra eod. ca. num. 2. & 6.

[a] Sup.eod.ca.nu.6.

nè à cherico, per il sopradetto. [a] se però per altra circostantia non si fa tale.

HABBIAMO † detto [alcuna cosa notabile,] percioche il giuocare poca quantità, secondo lo stato della persona, non è da se peccato mortale; ò che sia in giuoco uietato, ò in giuoco lecito; come è quello, che piu consiste nell'ingegno, *nell'industria*, & forza, come è il giuoco della palla, della balestra, de gli scacchi, di correre al palio, & simili. Può però essere peccato mortale per alcuna circostantia di spergiuro, di bestemmia, d'ingiuria, di lasciarne la Messa nel giorno di festa, ò di scandalo: come se essendo cherico, ò religioso giuocasse in publico con grande scandalo de' secolari, ò di luogo & tempo; come s'è detto di sopra. [b] Habbiamo detto, [ancor ch'ei giuocasse, con persona habile,] percioche chi giuoca principalmente per uincere cosa notabile con persona inhabile à poter dare quel che egli ha da giuocare, & senza licentia di chi gliela può dare per metterla in giuoco, pecca mortalmente; ò che sia il giuoco uietato, ò nò; ò sia cherico, ò laico, per il [c] sopradetto.

13

[b] Supra eod.ca.nu. 4.& 5.

[c] Sup.eod.ca.nu.9.

SE † (essendo cherico, ò religioso,) li piacque di stare à mirare i giuochi di fortuna, la cui uista gli è uietata, peccò mortalmente [d] se però erano peccati mortali, & li stette à mirare per spatio notabile di tempo, & altramente nò (al parer nostro) per quel, che s'è [e] detto.

14

[d] Ca.clerici.2 de uita & honest.cleri.

[e] Supra eo. cap.numer 12.

SE li piacque il giuoco, ch'era peccato mortale, ò quel, che non era piu che ueniale, tanto che ui stette determinato per prenderne piacere, ancor che fosse mortale, peccò mortalmente [f], ò se il suo uedere fu cagione che si giuocasse à giuoco di peccato mortale, ò se haueua officio per impedirlo, & non l'impedì, peccò mortalmente. [g] Ma se non è ecclesiastico, nè ha officio tale, nè il suo uedere è cagion di quel giuoco nè li piace, che si giuochino giuochi di peccati mortali, ancorche già si giuochi, & esso si prenda piacer di ueder la industria, & la buona sorte, ò mala, ò se il giuoco non è peccato mortale, non pecca mortalmente; se altra cosa però di peccato non ui si mescola; secondo la mente di tutti, & secondo quel, che habbiamo altroue [h] scritto di colui, che ascolta, & uede cose mortali, & non si contenta di loro, ma dell'effetto, ò sottigliezza, con che si fanno.

[f] Gab.in 4.d.15.q.11. ar.3. dub.3. quia faciẽtes & cõsẽtiẽtes c. ad Ro 1.& ca.de offic deleg.

[g] Ang.ludus. §. 6.

[h] In ca. inter uerba 11.q.3 nu.83.& numer.161.

SE a' giuocatori di cose, ch'erano peccati mortali diede casa, tauole, candele, & altri stromenti, senza i quali non si sarebbe

giuo-

giuocato, fu peccato mortale [a].

15 S'EGLI ha † giuocato principalmente per uincere alcuna cosa notabile à colui, che non poteua alienare, peccò mortalmente, per il sopradetto. [b] ò con inganno, fingendo non sapere giuocare; ò con dadi, ò con carte false; ò non osseruando la legge del giuoco, peccò mortalmente: con obligatione di restituire quel, ch'ei uinse, à cui uinse; quantunque egli potesse alienare, & se non poteua alienare, al suo superiore, ò curatore; secondo la mente di S. Tomaso. [c] Et anco, se molto eccedeua l'altro in sapere dell'arte del giuoco, peccò mortalmente; con obligatione di restituire, come ha detto il dottissimo [d] Medina.

S'EI costrinse; ò cō molta importunità indusse altri à giuocare, ò à continuare il giuoco contra la sua libera uolontà, & che uoleua già leuarsi dal giuoco, & non uolse restituirli quel, che li uinse, peccò mortalmente, secondo S. Tomaso. [e] Ma non già, se lo inuitò solamente à giuocare, ò l'indusse con parole leggieri, & prieghi senza farli forza, nè paura, nè cosi gran forza, che li togliesse la sua libera uolontà, secondo il Gaetano, [f] e'l Medina.[g] Ma sarebbe uisto giuocare contra sua uolontà, l'huomo honorato, che con tal parole, è indutto à giuocare, percioche restarebbe suergognato, & tenuto per da poco se non giuocasse; come disse il Soto, [h] & è caso cotidiano.

S'EGLI ha giuocato con altri (senza porui danari) con promessa giurata di pagargli quel, ch'egli perdesse, & poi non uolse pagarlo, peccò mortalmente [i]. come proua largamente [k] il Medina.

16 S'EGLI ha † giuocato molte uolte, & una uolta perdè, l'altra uinse, & uolse ricompensare il uinto col perduto, per non restituirlo ne' casi ne' quali egli era obligato, peccò mortalmēte. Per il che è da notare, che con quel ch'ei uinse ad uno, non può ricompensare quel, ch'egli perdè con un'altro. Nè quel, che uinse in giuoco illecito, & uietato, con quanto egli perdè in giuoco lecito & permesso. Può ben ricompensar quel, che nel medesimo giuoco, ò altro della medesima specie, ò della medesima qualità di esser lecito, ò illecito uinse al medesimo, con cui perde; essendo amendue persone, che possano alienare, & perdere; ò essendo à quel amendue inhabili. Et anco quando l'uno è habile, & l'altro inhabile, & in un medesimo giuoco, prima che le-

[a] Ar. c. erro 83. & eorū quę in d. ca. inter dicebamus.

[b] Supra. eod. ca. numer. 12.

[c] Secunda secundæ q. 32. art. 7.

[d] In. C. de rest. ti. de rebus restitue. q. 24. col. 8.

[e] In d. art. 7.

[f] Ibidem.
[g] Vbi supra.

[h] Lib. 4. q. 4. art 1.

[i] Arg. ca. debitores de iureiur.
[k] Vbi supra.

tiarsi digiuoco l'inhabile perdè, & uinse. Percioche non si dice uinto, nè perduto fino all'ultimo, Benche per rigore della legge non potrebbe l'habile ricompensare quel, ch'ei uinse all'inhabile, con quel, che prima perdè col medesimo, ò con altro giuoco della medesima specie, ò della medesima qualità d'esser lecito, ò non lecito. Però pare à Siluestro, [a] che si può compensar di equità, almeno nel foro della conscientia, il quale noi seguitiamo; ancor che altri assai moderni tengano il contrario.

[a] Verbo ludus.q.17.

17 Se † stando presente, ò dando commodità a' giuocatori riceuette alcuna parte di quel, che si uinse; come sogliono dare i giuocatori, & non uuol poi restituire, peccò mortalmente; essendo però colui, che gli diede obligato à restituire, altramente nò [b].

[b] Gabr.in 4.d.15.q.13.art.3. dubio. 6.in fin.

18 S'egli † fece scommessa di danari, ò d'altra cosa con altri, sopra qualche cosa, che era per auuenire: come è à dire, che la tal cosa sia, ò non sia, & uinse, non è obligato à restituire quel, ch'ei uinse, secondo Gabrielle, [c] & Adriano. [d] saluo che quando egli sa certo, che quel, ch'esso diceua, era così la uerità, & lo dissimulaua, mostrando di non saperlo di certo, accioche l'altro mettesse su la posta è giuocasse. Percioche, s'egli affermò, che lo sapeua di certo, & tutta uia l'altro ostinatamente negaua, & uolse, che si mettesse la posta, non è obligaro à restituire. [e]

[c] Vbi sup.dub.6.
[d] In 4 de restit.q.de ludo.
[e] Medina ubi sup. col.ult.

DEL DECIMO PRECETTO
non desiderare la moglie d'altri, & de' consigli Euangelici. Capit. XX.

SOMMARIO.

2 *Il Precetto decimo di non desiderare la donna d'altri, tacitamente uieta quel, che il sesto precetto prohibisce, & al contrario del sesto quella del decimo: & pecca mortalmente chi ama, ò uuole essere amato, con amore carnale.*

1 Vesto † Precetto non è il medesimo col settimo, percioche per quello si uieta espressamente la opera esteriore della lussuria, & per questo la interiore. Ma percioche in questo si uieta tacitamente quel, che nel settimo espressamente

mente si dice, & al contrario in quello tacitamente quel che in questo espressamente si tocca, si posero in quel settimo l'interpretatione, le speculationi, & le interrogationi che all'uno, & al l'alto seruono. Et perche habbiamo detto nel capitolo undecimo, quando che il pensiero, & la dilettatione, & il consenso uero, interpretatiuo sono peccati mortali, & quando ueniali, però non porrò in questo luogo altro, che questa poca sola interrogatione.

S'EGLI ha desiderato deliberatamẽte di essere amato di amor carnale, lussurioso, mortale, da alcuna, ò alcune; ò di hauere innamorati, ò innamorate di questa maniera: ò li piacque di esser cosi amato, & di hauer tali innamorati, ò innamorate, ancor che essa, ò egli non amasse in quel modo, nè uolesse essere innamorata di alcuno, ò di alcuna di questa maniera, peccò mortalmente, percioche egli consente nel peccato mortale di [a] altri.

[a] Et facientes, & cõsentientes. 22. cap. 1. ad Rom. & cap. notum. 2. q. 1.

DE' CONSIGLI EVANGELICI.

SOMMARIO.

2 *I consigli Euangelici non osseruare, non è peccato mortale, se nõ si lasciano di osseruare principalmente, per tenerli in poco conto, & chi dice che essi non sono ragioneuoli, ò utili, & che assolutamente è meglio esser maritato, che religioso, è heretico.*

2 'EGLI ha lasciato † di adempire i consigli euangelici, ò canonici principalmente per disprègio, peccò mortalmente, secondo la glosa approuata. [b] Percioche, ancor che nessuno sia obligato adẽpierli prima che ne faccia uoto, sotto pena di peccato mortale, nè etiandio ueniale, egli è nondimeno obligato à non disprezzarli, & à non restar di adempierli principalmente p disprègio: poi che chi disprezza il cõsiglio, disprezza ancora colui, che lo dà. Et p questo chi lasciasse di osseruare il cõsiglio euangelico, ò ecclesiastico, per nõ tenerlo per ragioneuole, ne utile nè per cosa, che guardandosi faccia quelli, che la guardano, piu perfetti, peccarebbe mortalmente, secondo Giouanni Gersone. [c] Per la qual cosa, affermare, che da se, & assolutamente sia me-

[b] In cap. quis autem. 10. d.

[c] De uita, & aulmæ lectio. 5. Sco. in 4. d. 3. q. 4.

[a] Per scripta Tho. secunda secundæ. q. 151. artic. 4. & q. 184.
[b] Matth. 19. si uis perfectus esse uade, & uende, &c.
[c] Cap. 7. ad Rom.

glio l'essere maritato, che contienente, ò l'essere secolare, che religioso, è heresia. [a] percioche è contra l'Euangelio che dice, [b] Se uuoi essere perfetto, ua, & uendi quel che hai, & dallo a' poueri, & seguimi. Habbiamo detto, [da se, & assolutamente] percioche, il dire, che per alcuni rispetti particolari sia meglio essere maritato, ò secolare, che religioso, ò cherico, non è peccato, ma è [c] la uerità.

DE' PRECETTI DELLA CHIESA. che sono il uedere la Messa intera i giorni della festa commandata, & il digiunare i giorni commandati d'essa Chiesa, il pagare le decime, il confessarsi una uolta l'anno, & il communicarsi la Pasqua. Cap. XXI.

DEL PRIMO, CHE E' L'UDIRE LA MESSA.

SOMMARIO.

1 *La Messa deue essere udita interamente da tutti i Christiani nel*
2 *giorno della festa, sotto pena di peccato mortale, ancor ch'ella si lasci d'udire senza disprezzo.*

3 *La messa può esser lasciata d'udire per qualche giusta cagione, come hanno quelli, che non possono udirla senza graue danno dell'anima, del corpo, dell'honore, della roba, ò del prossimo.*

4 *La Messa può esser lasciata da i guardiani delle fortezze & de' castelli, da i signori, & da i loro consiglieri, in casi leciti, da i peregrini, & da i poueri ignudi.*

La Messa deue essere udita da gl'interdetti, per priuilegio, ò bolla, ò legge commune la possono udire.

5 *Le Vedoue non dourebbono dopò la morte de' lor mariti lasciare per un tempo come costumano la Messa, ma udirla ogni dì. Ma però non la udendo per la consuetudine, non peccano.*

6 *La messa può essere udita da i Christiani fuor della lor Parochia, per alcune ragioneuoli cagioni, & etiandio per non ragioneuoli, pur che sia senza disprezzo; massimamente*

nelle

nelle chiese de Padri Mendicanti. Il che il Vescouo non può impedire: ancor che lo facesse sotto pena di scommunicatione.

7 *La messa della festa del dì, deue essere detta da tutti i sacerdoti, i quali non la dicendo, sono degni di reprensione.*

Nessuno è obligato à udire piu che una Messa il giorno; etiandio la festa del Natale di CHRISTO; *eccetto che per diuotione.*

1 Et † dopo l'uso della ragione egli ha lasciato di udire la Messa intera ne' giorni delle feste commandate senza giusta cagione, peccò mortalmente: [a] ancor che lasciasse senza uero, & interpretatiuo dispregio, ma solo per negligentia, come dice Siluestro. [b] dicano come lor piace, Angelo, [c] & Ricardo. [d] Habbiamo detto, [dopo l'uso della ragione] percioche, tutti quelli, che l'hanno, laici, cherici, ò religiosi, liberi, & schiaui, sono obligati à udirla, secondo la commune. [e] Habbiamo detto, [ne' giorni di festa] percioche, ne gli altri dì, nessuno è obligato, nè cherico, nè religioso, nè anco il Vescouo. Percioche, il capitolo, [f] che parla di questo, nõ dice, che sia obligato, ma che non li par bene, che ne passi dì senza udire la Messa. Nè anco ne' giorni di Quaresima, & di digiuno, percioche, se ben un testo dice, [g] che non si deue riputare, che colui digiuni nella Quaresima, che non odi prima la Messa, egli parla di consiglio, è derogato per contraria consuetudine, secondo la Rosella. [h] Benche in effetto ogni Christiano hauendo la commodità, dourebbe ogni giorno udirla; poi che in essa ci si rappresenta la crudelissima passione che nostro Signore humilmente per noi sofferse, & anco perche per isperientia si uede, che assai poco tempo ui si pone, & per essa molto ne' negotij si guadagna.

[a] Cap. Missas. & ca. Omnes fideles. de consecr. dist. 1.

[b] In uerbo. Missa. eod. q. 2.

[c] In quodl. 1. q. 19.

[d] Verb. Feriæ. §. 42.

[e] Quam tenent Richar. ubi supra, & Card. in d ca. Missas Anto 2. part. titu. 9. cap. 10 §. 1.

[f] Cap. fin. de priuileg. lib. 6.

[g] Cap. Solent de consec. d. 1.

[h] Verb Missa. §. 13. Syl. verb. Missa. 2. q. 1. §. dicitur tertio.

2 HABBIAMO † detto, [intera] percioche, colui non sodisfa, che lascia di udirne alcuna parte notabile. [i] come è (al parer nostro) l'esser detta la Epistola, come in altra parte ho [k] detto. Et colui, che uiene al principio della oratione, & si parte inanzi, che'l Sacerdote si communichi, lascia anco parte notabile, posto insieme quel che mancò nel principio con quel del fine. Benche colui, che uiene dopò la Epistola, ò dopò l'Euangelio, & li legge, ò gli si fa leggere poi finita la Messa, pare che sodisfaccia al precetto: secondo l'autore di Margarita cõ-

[i] Dicto cap. Missas. uerbo Tota.

[k] In cap. Quando. de consec. d. 1. notabi. 10. num. 19.

fessorum, come etiandio sosdisfa chi ascolta la metà d'una Messa, & l'altra metà dell'altra: [a] Benche chi senza giusta cagione per cattiuo costume, ò per uana superstitione si parte, inanzi che si finisca la Messa, non sodisfa, secondo alcuni. Percioche, il testo commanda, che egli non si parta inanzi alla beneditione. Però (al parer nostro) s'ei non lascia parte notabile, è scusato di peccato mortale, per il sopradetto. Habbiamo † detto [senza giusta cagione], perche con giusta causa lecitamente si lascia, secondo tutti. 3 La qual giusta cagione hanno quelli, che ad essistimatione loro non posono ascoltarla, senza graue danno dell'anima, del corpo, dell'honore, della roba propria, ò del prossimo, benche perauentura ueramente potrebbono udirla. [b] Tale l'hanno gli scommunicati, & interdetti personalmente: benche non hauessero procurato di essere assoluti, quando era ragioneuole. Percioche, se bene hauessero peccato per non procurar l'assolutione, quando poteuano, nondimeno non peccarebbono, per non udire la Messa, che uorrebbono udire, [c] & non possono. L'hanno anco tale gl'infermi, che non possono senza pericolo uscire, & quelli, che loro seruono, che non posono lasciarli senza notabile pericolo. Et anco le donne, che non posono senza pericolo lasciare i loro figliuoli, & quelli, che per udirla, uengono impediti di poter essequire qualche grande, & giusto negotio. Et colui, † al quale per ragion dell'officio suo è uietato l'uscir fuori, 4 come sono coloro, che hãno in guardia alcun castello, ò fortezza: & i Signori, & i loro consiglieri, che nel tempo della Messa si ritrouano occupati in alcuni negotij, che non patiscono dilatione, & coloro che uanno in camino, quando per udire Messa perderebbono la compagnia necessaria, ò utile: & i poueri che sono ignudi secondo gli stati loro, che ne seguirebbe loro gran uergogna, ò risa, se andassero in Chiesa; secondo la mente commune, che esplica Siluestro. [d] Et diciamo, che l'interdetto generale non scusa chi per priuilegio, ò bolla, ò legge commune può udirla: come possono tutti i cherici: conforme all'opinione di Giouann'Andrea, [e] riceuuta in tutta la Spagna; benche nõ sia riceuuta nella Frãcia. Le uedoue anco sono scusate, che dopò la morte de mariti loro stanno rinchiuse, & nõ odono Messa per quindici giorni, ò un mese, doue è tale costume: ma nõ già quelle, che per mesi, & anni stanno senza uederla. [f] Questo medesimo tiene S. Antonino. [g] Ma perche dicono, che è necessario

[a] Maior. in 4. d. 45. q. 2.

[b] Arg. l. nepos proculo. ff. de uerbo. sign.

[c] Arg. c. Nemo potest ad impossibile. de reg. iur. li. 6. Quã uis. cap fin. de elect. & tractatu in cap. Quia diuersitatem de concess. preb. obuiare uideantur, sed intelligenda sunt quoad alios effectus

[d] Vbi supra. q. 2.

[e] In cap. fin. de sen. excom. lib. 6.

[f] Syl. Vbi supra.

[g] In 2. part. titu. 9. cap. 10. §. 2.

necessario quel, che diremo ch'essi nõ uorrebbono, cioè, che è difficil cosa difendere, che non sia lecito alla uedoua star due, ò tre, ò piu mesi, & anco un'anno, à uscir di casa, & andare alla Chiesa, nella terra doue è uso prescritto di quaranta giorni, che non esca di casa sua per quel tẽpo, per andare alla Chiesa, nè à fare altra cosa: percioche essi medesimi cõfessano, che l'uso può scusare per quindici giorni, ò per un mese, & per conseguente hanno da confessare, che egli può scusare anco per quaranta, cinquanta, sessanta, & cento giorni. & per la istessa ragione, per sei mesi & un'anno: poi che la legge d'udir Messa una uolta l'anno, ò in due, ò sei mesi, non è piu diuina naturale, nè sopra naturale, che quella d'udirla una uolta in quindici giorni, ò in un mese. Et perche nessun può negare, che non si potesse fare una legge, che per alcun buon rispetto, si rilasciasse con alcuni per sei mesi, ò un'anno, la legge d'udire ogni festa la Messa, per conseguente habbiamo da confessare, che il costume può fare il medesimo, [a] per alcun buon rispetto, come par che sia questo, almeno nelle terre, doue facilmente si suspetta male delle uedoue.

[a] Quidquid.n.fieri potest per legem, potest etiam per consuetudinem induci. l. De quibus. ff. de leg. & cap fin. de cõsuetu. l. uenditor. §. Si constat. ff. communia præd.

5 MA † aggiungiamo, che la uedoua sarebbe degna di lode, che non uolesse usar questo costume: anzi imitando le gloriose Marta & Maddalena sorelle di Lazzaro, (non ostante il corrotto, che portauano per il loro fratello, usciron di casa, à uedere il buon GIESV, essendo mortale) uscissero à uedere l'istesso, che è nel Sacramento immortale, & gloriosissimo: & domandarli, che si come egli cauò Lazaro della sepoltura, cosi caui i loro mariti del purgatorio, se però sono in quello. Et anco sarebbe degna cosa, che imitassero le uedoue dell'altre terre, che tutti i giorni del primo anno, uãno alla Chiesa à pregare Iddio p li loro mariti, & offerire alla Messa pane & cera per l'anime loro. Et imitassero l'alto, & potẽte Re cõ la Regina di Portogallo Christianissimi, che con grande esempio di Riuerentia & Amore d'Iddio, uedemmo andare ad udire Vespro & Compieta, & la Messa Pontificale con la sua Predica, la uigilia e'l giorno della Epifania dell'anno MDLIIII. essendo il terzo giorno della morte del fior de i Principi Don Gioanni lor figliuolo, & herede di tutti i regni & stati loro. Aggiungiamo anco che il Vescouo della terra farebbe opera degna di buon prelato (doue è tal usanza) di procurare di leuarla, ò moderarla, quindici giorni,

FF

ò un mese per le Prediche loro, & esortationi publiche & priuate: & per quelle de' Predicatori loro, & Parochiani, & quando per questa uia non potessero, farlo per quella del Sinodo loro, nel quale anco cõsentissero i laici: perche io nõ ardirei dire, quel che alcuni direbbono, che senza far questo, egli può lecitamente commandarlo sotto censure, non ostante quel costume, che le dette uedoue escano ad udir la Messa i giorni di festa. Anco aui siamo che le dette dõne uedoue, che non lascieranno di peccare, se useranno di questo costume per una gloria gentilesca per esser lodate per molto amiche del marito loro, & piu se elle se ne seruon, come una Romana gentile, che non ha speranza di uederlo mai piu: ò per mancamento di fede, ò memoria di lui, che nell'altro secolo passa, & che presto gli andrà appresso. O' se starà serrata piu tẽpo di quel che cõmunemente quelle della sua conditione & stato sogliono stare. Auisiamo quì ciascuna di quelle, che per usare santamente il detto costume, deue usarlo à fine di non dar che dire à quelli, che temerariamente giudicano l'intentione d'altri, à fine di pregare piu Iddio stando serrata, che uscendo fuora: & di pregar quelli, che la uisiteranno, che l'aiutino ad importunare Iddio per colui, per chi ella porta il corrotto, per riceuere per parte di penitentia, & humiliarsi piu, ueggendosi priuata della uista della Chiesa, & del sacramento, sotto il quale il suo Creatore, Resuscitatore, & Saluatore si mostra benignissimo à gli amici suoi: adunati in essa per piangere da uero, con il Real Profeta dicendo: [a] Quanto da me è amata la Chiesa Signore, con ogni uirtù, & fortezza, s'indebilisce l'Anima mia con l'amor suo & desiderio di uederla, & di ueder ti sotto à quell'Hostia consacrata, & poi nel Cielo, congiunta al mio marito, à faccia à faccia, refulgentissimo. Amen. Sono anco scusate le donne maritate, che senza grande scandalo de' mariti non possono andare à Messa per non potere, se ui uanno, bene apparecchiare alla famiglia le cose necessarie; per quel, che s'è detto di sopra [b].

[a] Psalm. 83. Quam dilecta tabernacula tua domine uirtutum, concupiscit, & deficit anima mea in atria domini.

[b] Et Arg. cap. Voluit. 34. q. 5.

6 NON † habbiamo però detto [nella loro parochia] percio che ancor che per la legge commune si ha da udire nella parochia, ò almeno non si sodisfa per udirla in altra Chiesa, se lo fa per dispregio del suo Parochiano; ma deue esserne dal Parochiano di quest altra Chiesa cacciato, & rimesso al suo: [c] & il sacerdote, che l'ammette, commette furto in riceuere le offerte da i

[c] Cap. 2. de parochijs.

suddditi

sudditi di altra Chiesa, con obligatione di [a] restituire.

NONDIMENO chi l'ascoltasse fuori della sua parochia per cagion ragioneuole, come sarebbe, se il suo Parochiano fosse publico concubinario, ò denuntiato scommunicato, ò suspeso degli ordini, ò pure per sua maggior diuotione, ò perche in quell'altra Chiesa udirà la Messa, & la predica, ò migliore predica, sodisfa, ancor che la oda in oratorio particolare, & anco nella sua propria casa. Et etiandio se senza cagion ragioneuole la ode, pur che non l'oda per dispregio del proprio Parochiano, secondo il Panormitano. [b] & anco perche questo si osserua per un ragioneuole costume scientemente tollerato, secondo Siluestro. [c] massimamente in udirla ne' monasterij de' medicanti, Nè i Vescoui possono commandare a' sudditi loro il contrario, per essere l'uso generale. Onde si come il Vescouo non può leuare, nè restringere la legge commune, così anco non può leuare il costume di tutto il mondo. Et, se sotto pena di scommunica lo commandasse, sarebbe la scommunica non solamente ingiusta, ma nulla. Percioche, si come la censura data contra la legge commune, è di nessun ualore, [d] così è anco quella, che si dà contra il costume commune di tutto il mondo, secondo S. Antonino, & Siluestro. [e] Per la qual dichiaratione Papa Leone Decimo, diede un breue; [f] ilquale oltre l'altre parole contiene le seguenti.

AVCTORITATE *apostolica, tenore presentium, notum facimus, omnes Christi fideles vtriusque sexus, qui (non contempto proprio sacerdote parochiali) in ecclesijs fratrum ordinum mendicantium Dominicis, & festiuis diebus missas audiunt, satisfacere præcepto ecclesiæ de missa audienda, nec in aliquam labem peccati mortalis, pœnam ue propterea incurrere.*

EGLI è però da notare, che, nè per questa bolla, nè per legge commune, nè per costume colui si scusa, che lascia di udire la Messa nella parochia sua per dispregio di lei, ò del suo Parochiano.

AVISIAMO † anco, che se ben colui, che ode la Messa fuori della sua parochia, sodisfa al precetto d'udirla, se egli non sà però le feste, & digiuni della Chiesa, & le scommuniche, & le altre cose necessarie, che il Parochiano insegna, & pu-

[a] Arg.ca.in nostra. de sepul. & Clemen. Dudum.eod.titu.

[b] In d.c.2.de paro. per illum tex. à contrario sensu.

[c] Vbi sup. q.5.§.1.

[d] Cap.1.de sententia, & de re iudic.

[e] Vbi supra.§.2.& notatur in d. cap.1.

[f] Quod continetur in supplimento piuilegiorũ cõcel.90.

blica nel mezo della Messa, peccarebbe, non andando ad udire queste cose, non procurando di saperlo dal Parochiano, ò da gli altri, che l'udirono: & etiandio s'egli si resta di ascoltarlo con scandalo del popolo, ò de' uicini; come altroue [a] prouiamo. Non ui habbiamo anco aggiunto [la Messa che corre quel dì], percioche, ancor che sia cosa lodeuole ascoltar, non è però necessario, & si sodisfa al precetto con qual si uoglia altra Messa, anco con quella de' morti, secondo S. Antonino [b], & la Rosella. [c] Sono però degni di riprensione i Sacerdoti, che ne' giorni di festa à richiesta de' secolari lasciano la Messa della festa; & ne dicono un'altra particolare, almeno in publico; secondo essi dottori. Il cui detto è uero, quando senza scandalo, & senza mancare all'obligo del beneficio loro, ò capellania, & di colui, che gliela fa dire, può far questo, & altramente nò. Et è falso il pensare, che in questo peccarebbono mortalmente, come dice Siluestro, che alcuni dicono. Habbiamo anco detto [Messa] & non Messe, percioche, egli non è obligato à udire piu, che una Messa il dì di festa per legge commune: nè anco il dì di Natale, nel quale, si dicono tre Messe; se per uoto, ò per penitentia, ò per statuto, ò per patto particolare, egli non è à questo obligato [d].

[a] In cap. Et hoc attendendum. de consecr. d. 1.

[b] Secunda part. tit. 9. cap. 10. §. 1.

[c] Verb. Missa. §. 14. Syl. ubi supra. q. 4.

[d] Quia nulla lege d. cauetur. Ergo nō est imponendum. l. Illam. C. de collati. ca. Consuluisti. q. 5.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO:

8 *La Messa si deue udire il giorno della festa interamente, se non ui è giusta cagione; sotto pena di peccato mortale: Nè udendola, occuparsi uolontariamente in pensare, ò in cose, che non compatiscono con la sua attentione.*

Orare deue colui, che non può udire la Messa, per qualche giusta cagione.

Il fine del Precetto non si commanda.

9 *La Messa udire, & dire, alcune orationi, diuotioni, si può quando egli però si ha l'attentione all'una, & l'altra cosa.*

10 *La Messa non udire per cagione illecita non sodisfa al precetto; & non la fare udire à' figliuoli; & altri sudditi di casa, ò impedirli, è peccato mortale.*

8
S'EI lasciò † d'udire la Messa interamente il giorno di festa senza giusta cagione, per lo sopradetto peccò mortalmente.

SE udendo la Messa uolontariamente si occupò in cose esteriori, che non compatiscono con l'attentione necessaria per udirla, come è lo scriuere, & il dipingere, [a] peccò mortalmente, se poi non ne udì altra con bastante attentione.

IL medesimo diciamo di colui, che dorme, & anco di colui che parla, ò ascolta con grande attentione cose impertinenti in parte notabile della Messa, & etiandio di colui, che uolontaria, & attentamente si occupa in pensare cose impertinenti, che non compatiscono con l'attentione necessaria della Messa, secondo la mente commune.

ALCVNI uoglion dire, che chi per alcuna giusta cagione non può udir Messa il dì di festa, pecca mortalmente, s'ei lascia di fare alcuna oratione (almeno mentale) per riuerirne con essa Iddio, come Signore & creatore, & amarlo sopra tutte le cose, come dice Scoto. [b] Percioche dicono, che ogni Christiano è obligato ad orare in qualche tẽpo sotto pena di peccato, per legge diuina: come noi altroue [c] prouiamo, & la Chiesa determinò, che questo si facesse le dominiche, & le feste quãdo non si ode Messa. Ma questo non è uero, percioche il giusto impedimento disobliga dal precetto d'udire la Messa; & sotto questo precetto nõ si commanda, che amiamo Iddio, nè che l'honoriamo piu di tutte le feste, ancor che il fine che per esso si pretende, sia questo, come ben pruoua [d] Adriano, & altroue noi habbiamo toccato [e].

9 SE † ascoltando la Messa di precetto disse le sue diuotioni, alle quali egli nõ era obligato, o le hore canoniche, o altre, che per legge, o per penitentia, o per uoto era obligato, & tanto attese à queste, che non attese bastantemente alla Messa, peccò mortalmẽte, & altramẽte nõ: dicano pure, come lor piace, Angelo, [f] Gabrielle, Maiore, & il Gaetano, cõ altri molti, che in altra parte allegãmo [g]. Percioche la uera risolutione è quella, che quiui habbiamo data; cioè, che colui, che nel medesimo tempo ode la Messa, alla quale è obligato di precetto, & dice anco le hore canoniche, ò uotiue, o date in penitentia, o per diuotione, sodisfa à tutto, s'egli ha intentione bastante à tutto; nõ occupando tanto l'intelletto in uno, che lasci di stare attento, quanto è ne-

[a] Ang. uerb. Feriæ. §. 14. Syl. uerb. Missa. 2. q. 6. Gaieta. in summa. Festorũ uiolatio.

[b] In 3. d. 9. & 17. c. unic. & Arg. uerbo. Færię §. 46.

[c] In ca. Quandonot. 3. num. 1. de consec. d. 1.

[d] In 4. de satisfactione q. quæritur sub fin.

[f] Verb. Feriæ. §. 42.

[g] In d. repet. c. Quãdo notabi. 19. num. 179.

cessario, nell'altro. Il che si può fare, poi che niuno è obligato di precetto ad udire, nè intendere quel, che il sacerdote canta, ò dice. Et basta essere presente al Sacerdote, che parla per tutti, & prega il Signore Iddio per tutti; & desiderare, che Iddio l'essaudisca, inginocchiandosi, & alzandosi, come gli altri. Le quai cose si posson tutte fare attendendo bastantemente à quel, ch'esso dice; & non occupandosi studiosamente in pensare, imaginare, & dire, nè far cosa, che al suo desiderio, nè alla assistentia repugni. Et quello allhora maggiormente è uero, quando ei dice le hore canoniche, & le orationi sopradette nel tempo, che egli non può ascoltare, nè intendere il sacerdote; o perche si ritruoua lontano: o perche il sacerdote legge basso, o secreto, o perche l'ascoltante sia sordo, o per altri simili rispetti. Et la opinione contraria può esser uera, quando colui, che fa questo, non sta intento ad altro, che ad una cosa sola di quelle, che esso è obligato fare, & non all'altre. Percioche costui non sodisfa se non à quello, à che è uolto con l'attentione necessaria. Et se à nessuna di quelle cose hauesse l'attentione necessaria, à nessuna sodisfarebbe.

S'EGLI † andò in Chiesa principalmente per parlare, ò per uedere alcuna bella donna, ò per qual si uoglia altra cosa, illecita non sodisfa al precetto d'intendere la Messa, secondo Adriano.[a] à cui non crediamo in questa parte. (Percioche, egli può ben con mala intentione andare in Chiesa, & con buona intentione ascoltar la Messa) Il che è falso, perche egli presuppone, che con opra mortalmente mala, non si possa sodisfare al precetto buono; come lungamente prouiamo [b] altroue. 10

[a] Vbi supra in fin.

[b] In d.repet.c.quando de consecr. d.1. not.10. nume.35.

SE essendo signore, padre, o padrone, per sua gran negligentia, o per tenerli occupati in cose, che si poteuano in altri tempi differire, fece, che il suo schiauo, o'l figliuolo, o'l creato lasciasse di uedere Messa il giorno di festa, [c] peccò mortalmente. Nè mi par tollerabile la usanza, che le donzelle nobili non uadano mai à Messa, nè à Predica, inanzi che si maritino: massimamēte, se i padri loro ad altre feste, & uanità le mādano, & lor permettono, che stiano continuamente su le finestre. Benche, se non le lascino andare à Messa, esse sono scusate, [d] ma non già i padri, che le impediscono, & se almeno nelle gran festiuità, & di tempo in tempo non le menano in Chiesa ad udire Messa, o non gliela fanno udire in casa. Et quando la figliuola don-

[c] Arg.ca.duo 23.q. 4.& ca.fin. de iniur.

[d] Ang. feriæ §.42.& Syl. missa.2. q.2.

la donzella si scusa, anco si scusarebbe la madre, che per guardarla, per probabile timore, restasse con essa.

DEL SECONDO PRECETTO DELla Chiesa, che è di digiunare ne' giorni, che ella commanda.

SOMMARIO.

11 *Il digiuno comincia à meza notte: Il quale è, non mangiare piu di una uolta il giorno, & allhor non mangiare carne, nè uoua, nè cascio, nè cosa con essi composta. Il bere inanzi, ò dopò il mangiare nol rompe mai: pur che si beua ordinatamente.*

12 *Il digiuno non si rompe per pigliare la mattina e lettuario, ò altra cosa per uia di medicina: Nè da i seruitori de gl'infermi, che assaggiono le minestre loro, fatte con carne, ò latticinij. Nè da quegli, che leggono, mentre che si mangia, nè da chi fa collatione la sera secondo l'uso della terra mangiando frutto, ò pane à bastanza per sostentare la natura.*

13 *Il digiuno della Quaresima è di maggior ueneratione di tutti gli altri, & però si deue osseruare piu strettamente, percioche egli è di legge diuina.*

14 *Il digiuno rompere senza giusta cagione uera, ò tenuta per tale è peccato mortale, & chi dubita non poter digiunare ne chiegga dispensa dal suo superiore.*

15 *Il digiuno è scusato dalle giuste cagioni, che si riducono à tre, cioè, all'Impotentia, alla Necessità, & alla Pietà, come*
16 *sono gli essempi de' uecchi, delle donne grauide, de' gioua-*
17 *ni, delle serue, delle nutrici, de' poueri, de gl'infermi,*
18 *de' lauoratori, de' Predicatori, de' lettori, de' confessori, de'*
19 *peregrini, & delle donne maritate per compiacere à i lor*
20 *mariti.*

21 *Il digiuno non è tanto buono quanto l'opere di misericordia.*

22 *I digiuni ponno essere dispensati dal Papa, dal Vescouo, dal Parochiano, & da i Prelati de' religiosi.*

PRosvpponiamo † primieramente, che il digiuno ecclesiastico comincia à meza notte [a] secondo la mente di tutti, & se ben un capitolo [b] significa il contrario, egli parla però di consiglio, secondo la glosa approuata, come in quel luogo habbiamo detto. Il secondo, che il digiuno ecclesiastico è non mangiare piu che una uolta il giorno, & in quella uolta non mangiar carne, nè uoua, nè cascio, nè cosa con essi composta secondo S. Gregorio, [c] & Innocentio riceuuto dal Panormitano, [d] da S. Tomaso. [e] & da gli altri. [f] Habbiamo detto [non mangiare] perche il bere molte uolte uino, o acqua innanzi mangiare, o prima che sia dì, o dopo mangiare, o la sera, non rompe il digiuno; secondo che dice S. Tomaso: il quale ne rende belle ragioni. [g] ancor che si beuesse per sostentarsi, & leuarsi la fame, dicano alcuni, come lor piace, senza testo, nè ragione per questo bastante; Benche pecchi uenialmante colui, che beue dopò ch'egli ha cominciato à digerire, che è una hora dopò mangiare, finche si digerisca, non per rompere il digiuno, ma per bere disordinatamente, secondo il Gaetano. [h] Se senza alcuna cagione giustificatiua di Carità, di pace, di compagnia, ò d'altra cosa simile lo facesse. Habbiamo † anco detto [mangiare] percioche quelli, che prendono etiandio la mattina qualche elettuario, o altra cosa per uia di medicina, & quelli, che apparecchiano, & seruono, & perciò assaggiono le minestre, che i loro padroni, o infermi hanno à mangiare, ancor che sia carne, & uoua, & etiandio nella Quaresima, non rompono il digiuno nè sono disobligati di lui. Percioche no'l prendono per uia di mangiare, ma solo per seruire, come debbono, a' loro padroni. Il medesimo si ha da dire di quelli, che hanno da leggere, mentre si mangia, & di quelli, che fanno collatione la sera, secondo il costume della terra, etiandio mangiando frutti, o pane solo, o pane con frutti: se non mangiano però tanto, che fraudino il digiuno; benche lo facciano per qualche sostentamento della natura, & non beuano: secondo la mente d'Innocentio, & del Panormitano [i], ch'esplica il Gaetano [k], & noi altroue [l] prouiamo: dicano alcuni, come lor piace. Benche non è lecito la mattina fare la collatione della sera, & differire il mangiare fino al tardo del dì, secondo il Gaetano. [m] Percioche

11 12

[a] l. more Roma. ff. de ter.
[b] Ca. de usu. carniū de consecra. d. 3.
[c] In ca. deniq; 4. d.
[d] In rubr. de obser. ieiuniorum.
[e] Secunda secundæ. q. 147. art. fin.
[f] In 4. d. 15.
[g] Secunda, secundæ q. 147. artic. 6.
[h] In d. art. 6.
[i] In rub. de obseru. ieiuniorum.
[k] In summa uerb. ieiunium & melius. 2a. 2e. q. 147. artic. 6.
[l] In ca. Solu. de con secrat. d. 1.
[m] Vbi supra.

cioche essa non si piglia solamente per uia di medicina, & non ui è costume introdotto, che si possa prendere per uia di sostentamento, & l'uso, che è contra la legge, non si ha da stendere. [a] Benche, se la debolezza della complessione, o la qualità de' negotij lo richiedesse, si potrebbe prendere, ò farlo per

13 uia di medicina, o per cagion legitima. Habbiamo † detto [& in quella uolta non mangiar carne] senza far differentia fra la Quaresima, & gli altri digiuni, che alcuni pongono. Percioche, ancor che la Quaresima sia il piu antico digiuno, & di maggior ueneratione, & si habbia da osseruare piu strettamente, secondo S. Tomaso,[b] & alcuni che tengono, ch'ei sia de iure diuino, non è però così (come in altra parte[c] prouiamo) & in tutti si ha da osseruare il costume prescritto di quarãta giorni di mangiarui, o non mangiarui uoua, & cose di latticinij.[d] Bene è uero, che doue non fosse uso prescritto, nè dell'uno nè dell'altro, come non è nelle terre del Perù, & delle Indie nuouamente conuertite, non si haurebbono à mangiare uoua, nè cose di latticinij nella Quaresima, ma si bene ne gli altri digiuni fuori d'essa Quaresima; secondo la mente di S. Tomaso.[e] ancor che niuno lo dichiari.

14 Il terzo, † che quelli, che senza giusta cagione uera, ò tenuta per tale rompono il digiuno, peccano mortalmente; come tiene S. Girolamo[f] esplica S. Tomaso, & proua efficacemente il Gaetano.[g] Percioche ancorche non ui siano testi de' Pontefici, o concilij, che commandino questo con parole chiare di precetto, ma si bene di ordine, la interpretatione però della Chiesa si toglie per precetto, come significa San Girolamo.[h] Habbiamo detto [uera, o per tale tenuta] Percioche, se uno crede con buona fede, che egli habbia giusta cagion di non digiunare, non pecca, almeno mortalmente, secondo il Palude,[i] S. Antonino,[k] Siluestro[l], & il Gaetano.[m] A' colui però, à chi pare di non poter digiunare senza notabile detrimento del suo corpo, & non sa, se è certo, deue il confessore dirli, che ne faccia esperientia: & se ritruoua, che sia con effetto, come esso pensaua, egli può restarsi di digiunare; & se ne dubita, ricorra al suo superiore, che lo dispensi. Et, se non uuole à quel disporsi, perche li paia faticoso, il suo confessore non deue assoluerlo. Percioche non è apparecchiato, & pronto ad obedire alla Chiesa santa, & men pentito, secondo S. Antonino.[n] Et colui che non si ritroua disposto, per digiunare tutti i giorni della Quaresima, ma solamente

[a] Cap ad audientiã de deci. & cap. Odia de reg. iur. lib. 6.
[b] Secunda, secundæ q. 147. art. fin.
[c] In ca. quadragesima de cõse. d. 1.
[d] Arg. ca. fin. de consuetu. & le 1. C. quæ sit longa consuet.
[e] In d. art. fin.
[f] In ca. ut. nũ. 76. d.
[g] Secunda, secundæ. q 47. art. 3.
[h] In d. c. utinam, facit. cap. si ieiunia de consecrat. d. 5.
[i] In 4. d 15. q. 4. ar. 1.
[k] Secunda part. tit. 6. ca. 2 ante §.
[l] Verb. ieiuniũ. q. 8.
[m] In sũma eo. uerb. & 2ª. 2ᵉ. q. 147. art. 4
[n] In decis. quarundam questio.

tre dì, ò due, ò uno è obligato à digiunare quello, ch'egli può, & con questo sodisfa al [a] precetto.

[a] Gaiet. in summa a ieiunio excusantia & secũda 2[e]. q. 147.

Il quarto † prosupponiamo, che tutte le cagioni ragioneuoli, & giuste per non digiunare si riducono à tre, cioè impotentia, necessità, & maggior bene, come da S. Tomaso si caua, [b] & esplica il Gaetano. [c] La impotentia scusa i fanciulli fino à i uinti un'anno, secondo S. Tomaso. [d] benche è bene, che si auezzino à digiunare alcuni giorni: & si possono anco per alcuna gran necessità constringerueli. [e] Scusa anco i uecchi dopò i sessanta anni per la loro impotentia, benche (secondo che dice il Gaetano) [f] alcuni si fanno uecchi prima del detto tempo, & altri dopò, nel quale quando cominciano à disobligarsi, si ha da lasciare al giudicio di huomo da bene, ò del superiore. [g] Il medesimo anco scusa le donne grauide, & quelle, che lattano; perche non solamente hanno à mangiare per se stesse, ma etiandio per li loro figliuoli. Per la qual cosa, non basta mangiare una uolta, [h] ma peccarebbono, [i] se non fossero tanto robuste, che potessero con una uolta mangiare per se, & per i figliuoli loro, che bastasse. Il medesimo scusa i poueri, che non possono hauere per un pasto tanto che li basti per tutto il giorno; ma non scusa già gli altri. [k] Il medesimo scusa gl'infermi, che non possono, ò non debbono mangiare in una uolta quel che li basta per un giorno intiero, & quelli, che sono tanto debili di complessione, che per tenere uacuo lo stomaco, sentono subito dolore di testa, ò di debolezza, ò non si possono sentire caldi la notte, ò perdono il [l] sonno.

[b] Secunda secundæ q. 147. art. 4.
[c] In summa uerbo ieiunium ca. 3. & secunda secundæ. q. 147. art. 4.
[d] In d. art. 4.
[e] Arg ca. 3. Ionæ.
[f] Vbi supra.
[g] Arg. l 1. ff. de iur. deliberãd. ca. de causis de offic. deleg.
[h] Gab. in 4. d. 16 q. 3. ar. 1. not. 14. D. in fin.
[i] Gaiet. 2. d. art. 4.
[k] Palud. in 4. d. 15. q. 4. art. 2. conclu. 3.
[l] Gabr. ubi supra.

La † seconda cagione, che scusa dal digiuno, è la necessità di hauere à fare alcuna cosa, che repugna al digiuno, ò per conseruare la uita, ò il suo stato conueniente, ò per schifare alcun danno notabile, ò per fare alcun guadagno, che rade uolte accade. Et in somma tutte le cose, che scusano di osseruare le feste, scusano anco di digiunare: come bene determinò il Gaetano. [m] Ma (al nostro parere) non sono solamente essi scusati, percioche è scusato anco dal digiuno il fabro, il legnaiolo, l'agricoltore, & qual si uoglia altro artigiano, che nõ può senza sua cõtinua fatica mantenere se, & la sua famiglia: o non può maritar le sue figliuole, o mantenere i suoi figliuoli allo studio, o uestir se, & gli altri suoi, come conuiene, secondo la sua conditione; come ha detto il medesimo Gaetano. [n] I quali tutti non sarebbono scusati di osseruare

[m] Vbi supra art. 3.
[n] In d. art. 3.

15

16

uare la festa. Di che ne seguita, che quel di Eugenio quarto, non è tanto priuilegio, quanto dichiaratione della legge commune, cioè, che quando gli artegiani, essercitano la loro arte, & quando si trauagliono in lauorare gli agricoltori, & seminare i lor campi, ò si essercitano in altre fatiche, ò che siano ricchi, ò poueri, non sono obligati à digiunare, sotto pena di peccato mortale, & possono i confessori assoluerli, consigliandogli, che facciano elemosine, & altre opere pie. [a] Perche nessuno di quelli, che lauorano, è cosi ricco, che non habbia necessità per alcuna cosa di quella sua fatica. Et per piu forte ragione è scusato colui, che non può digiunando far quel che è necessario per la sua salute spirituale, o per quella de gli altri: come è per officio, o per obedientia predicare, insegnare con parole,

[a] Rosella ieiunium §.19. Syl. eod. q.9. §.2.

17 o per scritto, o confessare, secondo il Gaetano. [b] Et † per la medesima ragione si scusa, chi non può (digiunando) leggere, & reggere una catedra, à che egli è obligato. La medesima scusa quelli, che non possono (digiunando) sodisfare à quei à chi sono obligati. Percioche, se il digiuno non impedisce le opere necessarie, non impedisce anco quelle di obligatione. Et per conseguente è scusato colui, che ha da caminare gran giornata, almeno à piedi. Et il marito, che non può osseruare quel, ch'egli deue à sua moglie, & ella il medesimo, se (digiunando) non può parer bella al suo marito. Et in somma nessuno è obligato à lasciare per li digiuni la opera, alla quale egli è obligato, & non può digiunando farla.

[b] Secūda secūdæ. q. 147. art. 3. in summa uerbo ieiunium c.3.

18 La † terza cagione, che scusa, è la pietà di quegli, che non possono (digiunando) fare altre opere pie di maggior santità, & bontà, ch'essi sarebbono non digiunando. [c] come sono tutte le opere della misericordia spirituali, & corporali. Percioche da se sono opere di misericordia, che è piu alta uirtu, che non è l'astinentia, la quale è opera del digiuno, secondo il Gaetano. [d] Siluestro però, & esso & il Gaetano intendono questo di coloro, che senza salario per pura carità le fanno. Percioche, gli altri (come sono quelli, che predicano, & confessano uolontariamente per salario, senza essere à questo obligati per uoto per obedientia, ò per beneficio) non si possono scusare per questo rispetto: benche si potrebbono per quel della necessità, se l'hauessero. La quale etiandio noi hora limitiamo, che non uaglia in quelli, che principalmente per disobligarsi del digiuno, uogliono far l'opere di misericor-

[c] Arg. cap. non mediocriter de consecrat. d.5.

[d] In d.q. 147. art. 2.

[a] Arg. l. & qui data opera. ff. ex quibus caus. maior.

[b] Quoniam id quòd principaliter intenditur, debet attendi. l. Siquis nec causam. ff. de rebus credi.

[c] Secunda, secundæ q. 147. ar. 3. & in summa uerbo ieiunium ca. 3.

[d] In 4. d. 16 q. 3. art. 1. not. 4. F.

[e] Syl uerb. ieiuniũ. q. 9. §. 2.

[f] In prædictis duobus locis.

[g] Cap. manifestum. & c. non licet. 33. q. 5.

[h] Vbi supra. §. 8.

[i] Vbi supra.

[k] Arg. clementina Romani de electio. & ca. ex insinuatione de appellat.

dia, di pietà, o di maggior bontà. [a] Et anco aggiungiamo, che colui, che principalmente per seruire à Dio facesse opera di misericordia, con meno principale rispetto del salario, sarebbeui questo scusato. [b] Di † che ne seguita, che quelli, che uanno in peregrinaggio, non sono sempre scusati, saluo che in tre casi, cioè, quando la persona è di tanta autorità, che la sua peregrinatione aumenta la commun diuotione, & non può insieme digiunare, & peregrinare. Et quando il feruore della diuotione l'infiamma tanto à peregrinare, che sarà per l'anima sua piu utile far questa opera, che digiunare; secondo il Gaetano. [c] Et quando la peregrinatione fatta per uoto, non si può buonamente differire, perche si prossima il tempo, nel quale si ha ad adempiere, ò all hora egli ha compagnia, che poi non l'haurebbe, secondo Gabriello. [d] Ma s'ei può bene peregrinare, & digiunare, ò se può differire la peregrinatione, ò diminuire la fatica, & temperare le giornate, di modo, ch'egli possa digiunare, & peregrinare senza notabile detrimento del suo stato, non è scusato dal [e] digiuno. 19

ET quando alcun dubita, se la necessità di fare alcuna cosa, ò uolontà di far migliore opera lo scusa, lascilo ad arbitrio del superiore, che in questo caso sarà il Vescouo, ò il Vicario, se si possono facilmente hauere. Et non potendo hauerli, ricorra al Parochiano, & i frati religiosi al prelato loro. Et facendo quel, che questi diranno, l'huomo resta sicuro, secondo il Gaetano [f].

SI † scusano anco le donne maritate quanto à i digiuni uotiui, & uolontarij, quando lo uietano loro i mariti, [g] ma non già quanto à i digiuni della Chiesa, eccetto che quando per questi digiuni nascesse discordia fra'l marito, & la moglie, o odio, o scandalo notabile di questioni, di bastonate, o di bestemmie, secondo Siluestro. [h] Percioche maggior bene fa la moglie in hauer pace col marito, & frenarlo da tali peccati, che in digiunare; secondo il Gaetano. [i] Doue egli dice, che per opere pie esse debbono questi digiuni redimere con l'autorità del superiore. Il che mi pare piu tosto consiglio che precetto, per il già detto. 20

IL quinto † presupponiamo, che il Papa solo ha autorità di dispensare, che uno assolutamente nõ sia obligato à digiunare, o nõ digiunare i tali, o tali giorni, escludẽdolo dalla legge de gli altri, etiãdio al medesimo obligato. [k] Dispẽsare però cõ alcuno per 21

giusta

giusta cagione, che questo, ò quel dì non digiuni, può fare anco il Vescouo, & etiandio in sua absentia il Parochiano. Et qual si uoglia prelato co' suoi religiosi, secondo S. Tomaso [a] che segui-ta il Gaetano. Il che, ancor che non si possa prouare per testo espresso, nondimeno assai si persuade per quelle necessità, che ogni giorno occorrono, & non si può andare ogni uolta in Roma, & pare, che l'uso l'habbia approuato in modo, che [b] basti.

DA questo ne segue, che non fanno bene i prelati, che essendo da i loro sudditi che dubitano, se la cagione è bastante, ò nò, richiesti di dispensa del giorno del digiuno, ò di potere mangiar prima della hora, il rimettono alle loro conscientie. Percioche, debbono hauere pietà de' deboli, & dispensare cō loro, ò cōmutare loro il digiuno in altra opera pia, come ne' sette salmi penitentiali, ò in altra simil cosa. [c] Si deue però notare, che ancor che dispensando il prelato con alcuno, che in dì di digiuno egli possi mangiare piu di una uolta, lo disobliga dal digiuno, non può però dispensarlo, ch'ei mangi prima della hora consueta; nè perche la necessità, ò altra giusta cagione lo scusi, percioche è obligato à digiunare, come egli può. Perche, quando il precetto della Chiesa, non si può con tutte le sue conditioni osseruare, egli si deue almeno osseruare con quella, che l'huomo [d] può.

[a] In 4. d. 15. q. 5. art. 2. ad ultimū, & sentit in dict. secūda secūdæ. q. 147. ar. 4. vbi id exprimit Gaiet.

[b] Arg. ca. cum contingat de foro cōp. & capit. Duo simul. de offic. ord.

[c] Gaieta. Secunda secundæ. q. 147. artic. 4.

[d] Gaiet. ubi supra, & facit ca. cum dilecti, & dolo & cont.

INTERROGATIONI FONDATE sopra il presupposito.

SOMMARIO.

22 *I Digiuni della Chiesa non osseruare, è peccato mortale: Nè scusa la ricompensa delle limosine.*

Mangiare quando si digiuna piu d'una uolta, & far collatione disordinata la vigilia di Natale, & ne gli altri digiuni, è peccato mortale.

23 *Il Digiuno far violare, dando cagione con inuiti che altrui mangi, è peccato mortale.*

24 *Il Digiuno deue esser fatto osseruare da' padri di famiglia, da' maestri di casa, & da hosti, sotto pena di peccato mortale.*

25 *I Cibi uietati illecitamēte ministrare il dì, che si digiuna, ò māgiare piu d'una uolta, ò per hauer dispēsa, ò necessità di poter mangiare latticinij nel dì, che si digiuna; e peccato mortale.*

26 *Il digiuno non si deue lasciare sotto pena di peccato mortale*

quantunque s'habbia la mattina mangiato per inauertentia.

27 *Il Dì del digiuno anticipare, senza cagiõe ragioneuole l'hora del mangiare; & sforzare la sua famiglia à far fatiche, che non compatiscono col digiuno, & digiunare le domeniche per superstitione non si deue, sotto pena di peccato mortale.*

'EGLI † non digiunò i dì, che la Chiesa cõmanda, che sono la Quaresima, le quattro tempora, le uigilie commandate dalla legge commune, ò da gli statuti sinodali, senza hauer giusta cagione, che lo scusi di questo, peccò mortalmente, per il sopradetto. [a] Non lo scusa la ricompensa, che alcuni fanno con qualche elemosina. Percioche, nõ ui ha testo, nè ragione bastante per questo.

22

SE per essere scusato dal digiuno per qualche giusta cagione, come per non esser di età, ò per fare qualche fatica, potendo usare nel mangiare cose quadragesimali, mangiò carne, uoua, ò formaggio, & simili cose uietate, peccò mortalmenre, secondo S. [b] Antonino, approuato.

SE ne' dì di digiuno si partì di tauola con proposito di non mangiar piu, & poi ritornò à mangiare, peccò mortalmente, secondo [c] l'Archidiacono. Percioche mangiare piu d'una uolta il dì del digiuno, è rompere esso digiuno: & colui, che finì di mangiare, & si leuò dalla mensa con proposito di non mangiar piu, se egli torna à mangiare, mangia piu d'una uolta. [d] † Se la Vigilia della Natiuità (hauendo già mangiato à mezo giorno) fece collatione disordinatamente, come molti fanno (maggiormente in Portogallo) mangiando molto, di molte cose di zuccaro di gran costo, si che in effetto cenano, è peccato mortale [e]. & il medesimo se in altri giorni di digiuno, eccedette la collatione, che s'usa in quella terra, doue si truoua: ò fece la solita, essendo essa tale, che in fatto fu una picciola cena, & difraudò il digiuno.

SE † conuitò à mangiar con esso seco, colui, ch'ei non sapeua, che non era scusato del digiuno; & credeua, ò dubitaua, che per questo conuitarlo, egli romperebbe il digiuno, & nõ lo cõuitãdo digiunerebbe, peccò mortalmẽte.[f] Percioche egli fu, & uolse esser cagione, che colui peccasse mortalmente rõpendo il digiuno. Ben che non peccò, se simplicemente egli lo conuitò per cortesia, ò per hospitalità, senza sapere, s'egli haueua cagione, ò nò, ò priuilegio di non digiunare: & con pensare, ch'ei non fosse cosi transcu-

23

rato

[a] Supra eod. cap. præsuppo. 2.

[b] Secunda par. ti. 6. cap. 1. § 7.

[c] In cap. non licet de consec. d. 3.

[d] Secunda secundæ q. 147. car. 3. & in summa, uerbo Ieiunium cap. 3.

[e] In 4. d. 16. q. 3. artic. 1. notab. 4.

[f] Gaiet. secunda secundæ. q. 147. arti. 4.

tato della sua salute spirituale, che accettasse il conuito, s'era obligato à digiunare. Nè anco, s'egli conoscea di certo, ch'egli non uo leua digiunare, ancor che non hauesse priuilegio, che lo scusasse; percioche, egli non consente al suo mangiare (in quanto procede dalla sua mala uolontà, cioè di non uoler digiunare) ma in quanto è sustentamento della natura: Il che non è illecito. Nè lo conuita tanto à mangiare, quanto che poi ch'egli ha da mangiare in altra parte, mangi con esso lui: secondo il medesimo.

24 Se † essendo padre di famiglia, o maestro di casa, o hostiere, egli apparechiò la mattina da mangiare, ò la sera nel giorno di digiuno a' suoi figliuoli, famigli, o altri, de' quali esso haueua cura: ò à coloro, che ueniuano alla sua hosteria, tali cibi, che per essi egli credeua, che quegli forestieri douessero rópere il digiuno senza cagione, o almeno ne dubitaua, o doueua dubitarne, peccò mortalmente. Percioche, se ben egli non gli aiuta à cominciare à peccare, gli aiuta nondimeno ad esequire il conceputo peccato, che non è lecito come dice il Gaetano, [a] o à continuarlo; che è un consentire nel peccato come ha detto Maiore.[b] Ma non già, s'esso uedeua cagione in essi sufficiente per nõ digiunare: o perche egli era assai giouine, ò che era uecchio, ò infermo, ò donna grauida, ò che lattaua. Nè anco se probabilmente egli credeua, che hauessero cagion legitima occulta, & occultamente daua lor da mangiare, o almeno senza scandalo d'huomo alcuno. Et à questo si ha da ridurre quel che Gabriele [c] con tanto apparato dice: Eccetto che egli ui aggiũge questo, che gli hostieri, o tauernari, che sono apparecchiati per dar da mangiare ne' dì di digiuno à quanti gliene dimandano, senza auisarli, che quel giorno è digiuno; & senza curarsi, che habbiano cagione, o nò di non digiunare: & o che pecchino, o che non pecchino, per quell'atto, peccano mortalmente. Il che assai bene segue dal detto di sopra.

[a] In d. artic. 4.
[b] In 4. d. 15. q. 4.
[c] In 4. d. 16. q. 3. artic. 3. dub. 6.

25 Se egli † ha ne' giorni de' digiuni ministrati, & dati cibi uietati, senza legitima dispensatione, nè uso della terra, che il faccia lecito [d], peccò mortalmente.

[d] Gabr. ubi supra.

Se dopò ch'egli ha una uolta rotto il digiuno, ritornò quel dì medesimo à mangiare un'altra uolta, con nuouo dispregio del digiuno, o con nuoua uolontà di romperlo, ancor che non l'hauesse rotto, peccò mortalmente. Ma non di altra maniera, eccetto che la prima uolta, secondo Durando [e]; ilquale seguono Angelo [f], & [g] Siluestro, disputi quanto si uoglia Maiore. [h]

[e] In 4. d. 15.
[f] Vbi supra. §. 22.
[g] Ieiunium. q. 8. d. 4.
[h] In d. 15. q. 6.

Benche tante uolte pecca mortalmente colui, che mangia carne il dì de' digiuni, quante uolte egli la mangia.

SE per essere dispensato, ò hauer necessità di mangiare uoua, & latticinij il dì de' digiuni, lasciò di digiunare, senza altra cagione, peccò mortalmente. Perche, quantunque il dispensato di potere mangiare carne il dì de' digiuni, ò à mangiar piu d'una uolta, si tenga per dispensato à non digiunare, non è però così del dispensato di potere mangiare uoua, & formaggio, ò che ha di questo necessità, come ha detto il Gaetano [a]. Aggiungendo, che ancor che per dispensatione, ò per necessità alcuno sia libero del digiuno, egli non è però scusato di mangiar carne.

[a] Secunda secundæ q. 147. artic. 7.

SE † nel dì de' digiuni mangiò la mattina per inauertentia, ò per ignorantia, che scusaua di peccato di non digiunare, & per quel restò di digiunare, peccò mortalmente. Percioche, egli non ruppe il digiuno per quel mãgiare: perch'egli poteua anco digiunare, come se non hauesse mangiato: & poteua all'hora se uoleua mangiare. [b] Benche se la ignorãtia, ò la inauertẽtia era tale, che nõ lo scusaua di peccato, nè di quel rompere di digiuno, non era già obligato à digiunare quel giorno, nè anco un'altro: [c] Perche, chi rompe il digiuno di un giorno, non è obligato à digiunare per quello in uece un'altro dì: dica come li piace il Palude [d]. sì come anco non è obligato colui, che lascia un dì di dire le hore canoniche, ridirle un'altro dì: come ho detto piu lũgamẽte altroue [e].

26

[b] Palud. in 4. d. 15. q. 4. artic. 5. ubi supra. §. 2.
[c] Arg. ca. 2. de consecra. ieiunio.
[d] Vbi supra.
[e] In repet. ca. quando, de consecra. d. 1. nu. 15. idem Angel. ubi sup. nu. 21. Syl. ubi supra. §. 3. & 4.

SE † notabilmente, & senza cagion ragioneuole egli anticipò l'hora consueta del mãgiare in quella terra, peccò mortalmẽte, secondo la glosa [f], perche egli ruppe il digiuno, come pruoua il Gaetano. [g] dica Angelo [h] quel che gli piace. Ma non già, se lo ruppe per cagion ragioneuole, come se in quella hora usata ha da ritrouarsi occupato, ò ha da caminare, ò ha forestieri in casa, ò ha altra cagione honesta, secondo Innocentio. [i] Il tardare nondimeno à mangiare, quanto si uoglia che sia, non rompe il digiuno (non facendosi per superstitione) secondo S. Antonino [k], approuato da tutti. Non lo rompono anco quelli, che mangiano inanzi che si dica uespro nella Quaresima, & ne gli altri dì di digiuno, prima che si dica nona. Benche quelli, che sono obligati all'officio diuino, nõ dourebbono ne' giorni del digiuno di Quaresima mãgiare inanzi che dichino uespro, & ne gli altri inanzi c'habbino detto nona, sẽza cagione, secõdo S. Anto. e il Gaetano [l].

27

[f] §. alias 25. d. & Palud. in 4. d. 15. q. 4. artic. 4.
[g] Secunda secundæ q. 147. artic. 7.
[h] Verbo Ieiunium. §. 2.
[i] In rubr. de obserua. Ieiunij, & Syl. vbi supra. q. 1. d. 3.
[k] Secunda part. tit. 6. cap. 2. §. 10. Vbi supra.
[l] Vbi supra dicto artic. 7.

SE ne' giorni di digiuno forzò la sua famiglia à fare fatiche,

che

che non compatiscono col digiuno; potendo differirle, senza pericolo, nè danno, per un'altro dì, che non fosse di digiuno, [a] peccò mortalmente.

Se digiunò le domeniche per superstitione, & per credere, che in esse si debba digiunare, ò per contrauenire all'uso de' Christiani, [b] peccò mortalmente, secondo San Tomaso. [c] Ma non già, se'l facesse, o per sua salute, o per mortificar la carne, o per altri buoni rispetti; percioche, à questo modo [d] egli meriterebbe.

[a] Palud. in 4. dist. 15. q. 4 artic. 1. & Gabr. ibidem.

[b] Cap. si quis presbiter. 30. d.

[c] In 4. d. 15. q. 3. artic. 3.

[d] Arg. cap. utinam 76. d. vbi in d. cap. si quis presbiter tradidit uterq. Card.

DEL TERZO PRECETTO DELla Chiesa, che è di pagare le Decime.

SOMMARIO

28 *Le Decime si debbono pagare per legge naturale; & humana.*

29 *Le Decime si diuidono in prediali in personali, & in miste.*

30 *Le Decime non pagare è peccato mortale; cō obligo di restituire.*
Et d'obligo non si debbono pagare de' frutti megliori, nè peggiori ma de' mediocri.
Le Decime non possono esser derogate etiandio dal Papa, però quanto alla sustentation de' sacerdoti.

31 *Le Decime personali poco si pagano nella Spagna, nè meno nell'Italia, & non si debbono pagare del guadagno, che si deue restituire ad altri: nè di quella cosa, che si guadagna illecitamente.*

32 *Le Decime personali non si pagauano sotto la legge antica & diuina, ma prediali & rurali sì.*
Le Decime non pagare à chi è obligato al tempo, & loco loro secondo il costume de' luochi, eccetto, hauēdo qualche accordo con gli ecclesiastici, è peccato mortale. Et chi non le paga non si può assoluere, senza determinatione di restituire.

28 RIMO † presupponiamo, che la legge antica, nella qual si commandaua, che le undici tribu d'Israel pagassero alla duodecima tribu de' Leuiti deputati al seruigio di Dio, la decima parte di tutti i frutti, che raccogliessero della terra, fu legge giudiciale, in quanto ella determinaua, che le dessero la decima parte. Bench e in quanto ella conteneua, che le dessero un'ho-

nesto sostentamento, per hauer tutta questa tribu il peso del culto diuino, era legge naturale, che nasceua da quella, ch'è detta, [a] & uuole, che chi s'affatica, sia degno della sua mercede, secondo San Tomaso [b] & altroue [c] noi lungamente prouiamo, & tutti i Teologi tengono, & Maiore dichiara contra Pietro di Rauenna [d] ancor che la commune [e] opinione di quasi tutti i Canonisti tenga, che per legge diuina si debbono pagare, per esserui testi, che dicono, [f] che si debbono per legge diuina. Egli si deue però intendere della legge, che soleua esser diuina, ò della legge antica diuina, che diede essempio alla nuoua humana, come disse il [g] Gaetano.

[a] Lucæ.10.
[b] Quodli.1.art.8.& quodl.6.artic.10.& secunda secundæ.q.37.art.ubi Gaiet.
[c] In d.repet.cap.ius natura.ca.1.d.& ca.1.de deci.lib.6.& in rep.ca ad hæc.prçb.1.not.1.8.dicto.
[d] In 3.sent.d.36.
[e] In rub.de decimis & glo.in cap.1.
[f] Cap. in aliquibus §.illæ de deci.
[g] In d.artic.1.

Il secondo † presupponiamo, che sono tre specie di decime, altre sono parte rurali, ò reali: altre pure personali, altre miste, che sono parte rurali, & parte personali. Pure reali sono quelle de' frutti della terra, come di grano, di uino, di oglio, & di altri simili frutti. Pure personali sono quelle del guadagno, che si fa con la industria, o con la fatica della persona, come è il guadagno della mercantia, dell'officio, della caualleria, della caccia [h] & simili. Le miste sono quelle, che si pagano de gli allieui de gli animali, & de gli uccelli, che sono parte rurali, perche pascono ne' campi, & parte personali, perche si guardano, & si alleuano per la industria, & fatica delle persone. E questa legge della chiesa s'intende di tutte tre queste maniere. Et à questo modo è piu larga, che non era l'antica, che non s'intendeua se non della decima parte rurale, ò prediale. 29

[h] Cap. Apostolicæ, & cap. pastoralis de deci. cum gl. & eis annot.

INTERROGATIONI SOPRA I PRESVPPOSITI.

Se i † lasciò di pagar le decime pure prediali, o prediali, & personali miste, come di grano, di uino, d'oglio, di bestiame, di uccelli, & di simili, o ch'ei sia ricco, o pouero, in notabile quantità, peccò mortalmente, con obligatione di restituire. Et non si hanno à scontar le spese, ch'ei fece in seminare, o in raccorre i frutti, & non ne deue prima cauare la semente, nè la pensione, che si deue al padrone. [i] Et come egli non è obligato à dare il meglio, così non sodisfa dando il peggio, 30

[i] Cap.tua.nobis ca. non est de deci.

perciochè,

percioche, si deue dare il mediocre, saluo che ne' luochi, doue per un'uso questa legge è derogata, che si può mutare, & derogare dal Papa, & per l'uso, quanto alla parte, & quantità determinata, poiche quanto à questo ella è humana, come s'è detto di sopra. [a] Benche non si può derogare, quanto al darsi al ministro la sua congrua sustentatione. Et cosi in que' luoghi, chi non pagasse pur dell'usato, non peccarebbe mortalmente, pur che il parochiano habbia la sua cógrua sostentatione, etiádio ne' duo casi, ne' quali [b] il Panormitano dice di sì: cioè quando egli hauesse cosi ostinata uolontà, che ancor che il Papa lo commandasse, non pagherebbe: & quando i ministri della Chiesa patiscono necessità, & dimandano le decime per sostentarsi. Percioche, queste sarebbe uero, se non fosse tale la commune opinione de' nostri, rifiutata di sopra: [c] cioè che queste decime si debbono pagare nella legge nuoua per legge diuina, come erano nell'antica. Ma non già, tenendo la contraria di tutti i Teologi, che è uerissima, come di sopra s'è [d] detto. Percioche, tenendo essa, si ha da dire, che tal commandamento del Papa in luoghi simili sarebbe ingiusto, & si potrebbe di quel supplicare. [e] Et † quel del secondo caso, cioè che anco peccano mortalmente quelli, che non le pagano, quando i ministri della Chiesa patiscono necessità, si ha da intendere non del pagamento di tutte le decime, ma solamente della congrua sustentatione, ò sia di lor piu, ò meno; perche questa si deue per legge naturale, & diuina, che non si può leuare per costume: & l'altra per legge humana, che si può derogare per l'uso; [f] come s'detto. [g] Il medesimo diciamo delle decime personali, doue il costume non ha derogato à questa legge, quanto à quelle, [h] eccetto che in questo caso le spese si hanno à leuare, & di quel che resta poi pagarne le decime; ancor che nella maggiore parte, o quasi in tutte le parti di Spagna, l'uso ha derogato à questa legge; eccetto che quanto alle decime de' famigli del campo, che si pagano in alcune parti. Et per questo non è molto necessario dire, se si debbono pagare, o nò. Benche la risolutione è questa, che di quello che si deue restituire, non si ha à dare, nè à riceuere, & dell'altro si: ancor che guadagnato con peccato, pur ch'ei non sia notorio. Percioche, del guadagnato fatto col peccato, non si debbono riceuere le decime, accioche non paia, che il peccato si approui, secondo la glosa communemente [i] riceuuta. Ben è uero † che la decima personale non

31, 32 (margin numbers)

[a] Id 1. præsupp.

[b] In cap. A nobis de decim. quem sequitur Angel. decima. §. 2.

[c] In 1. præsupp.

[d] In d. 1. præsup.

[e] Iuxta cap. si quando, de rescrip.

[f] Ca. fin. de consue.

[g] In 1. præsup. & in alijs locis ibi citatis.

[h] Capit. Non est ad. Apostolicæ, & cap. ex transmissa. de decim.

[i] In cap. ex transmissa de decim.

si deue mai pagare per legge diuina, nè anco nella legge antica, & la prediale,& rurale sì, benche nella legge nuoua amendue si debbono pagare per la legge humana, solamente quanto alla parte, ò quantità, che s'è già detta.

S'ei pagò le decime delle sopradette cose, ma non già nel tempo, ch'ei doueua, o non uolse portarle, doue, & come doueua, secondo l'uso, & costume della terra, peccò mortalmente.[a] saluo se alcun accordo fatto legitimamente fra gli ecclesiastici, & i laici sopra questo non lo scusasse.[b] Il medesimo diciamo del costume & vso prescritto. Chi deue pagare le decime, non si può assoluere, senza determinarsi di restituire quel, ch'esso deue,& può, eccetto, se il beneficiato, ò il Vescouo, à cui si debbono pagare, glie le rilasciasse, & perdonasse, che allhora egli ne sarebbe libero. Nè in questo è differentia fra'l ricco, e'l pouero: dica come li piace S. Antonino.[c] eccetto che perdonando il beneficiato al ricco quanto ch'ei dourebbe dare a' poueri,& prendendo il ricco quanto a' poueri si doueua dispensare, potrebbono peccare: per quel, che noi habbiamo altroue detto.[d] Le medesime interrogationi si posson fare delle Primitie, doue per costume si[e] pagano.

A' che modo siano i predicatori,& i confessori obligati ad ammonire i secolari, che paghino le decime,[f] appresso si dirà.

[a] Arg. cap. certificati de sepultur.

[b] Cap. statuimus, & cap. ueniẽs de transmissa. cũ eis annot.

[c] Secunda part. tit. 4. cap. 3. §. 6.

[d] In cap. cum secundum de præb. & infra cap. d 5. nu. 127. & sequen.

[e] Ca. 1. de decimis. & tradita per Tho. secunda secundæ. q. 86.

[f] Infra in cap. 27.

DEL QVARTO COMMANDAMENTO della Chiesa, che è il confessarsi una uolta l'anno.

SOMMARIO.

33 *Confessare si deue una uolta l'anno, chi ha discrettione & può, di tutti i suoi peccati mortali; ò almeno hauer buon proposito di confessarsi.*

34 *Confessare si deue di tutti i peccati mortali chi ne ha, & chi non ne ha de' ueniali; (Ilche è vtile, ma non necessario) & etiandio tutti que' peccati quando dubita, se sono mortali, ò veniali.*

35 *Confessare si deue il Christiano etiandio fuori della Quaresima, s'egli può in sei casi, ne' quali di precetto egli è obligato: cioè, quando egli vuole communicarsi, quando si ritroua in proba-*

probabile pericolo di morte, ò quando la conscientia lo detta, ò ha fatto uoto di confessarsi piu uolte, ò quando gli pare che non potrà confessarsi, ò ricordarsi nella Quaresima, tutti i peccati d'un'anno.

36 La Confeßione si deue in alcuni casi rifare, sotto pena di peccato mortale.

La Confeßione non si deue fare per interpreti, nè per scrittura, ma con la bocca, nondimeno non potendosi fare altramente l'una, & l'altra è buona.

37 La Confeßione non deue esser fatta mentendo, cioè, affermando,
38 ò negando d'hauer commeßi alcuni peccati mortali, che si sa non hauerli commeßi, ò se ne dubita; con proposito d'ingannare il confessore, ma se'l peccato, che s'afferma, mentendo è mortale, è peccato mortale, & s'è ueniale, è ueniale.

39 Confessarsi senza uolontà di dire i peccati mortali, se il confessore non gli dimanda, ò confessarsi per qualche fine che sia peccato mortale è mortale, & s'è ueniale, è ueniale.

40 Confessarsi per fuggire infamia, ò per tema di qualche pena temporale non basta; ma non è però peccato mortale.

Confessarsi à due confessori l'uno, che sia famigliare, & conosciuto, alquale si dica tutti i peccati, & lasciuie, & poi ad un'altro graue & uirtuoso dire tutte le colpe leggiere, non è peccato mortale.

41 La Confeßione fatta col laico potendo esser fatta col cherico per hauerne l'assolutione Sacramentale, ò per manifestarli i peccati non essendo egli huomo prudente, & secreto, è peccato mortale.

La Confeßione fatta al laico nel tempo di neceßità, si deue rifare al Sacerdote, sotto pena di peccato mortale.

42 Confessare non si debbono di nuouo i peccati, che si sono una uolta ben confessati per essere scropoloso con pericolo di perdere il sentimento, ò con scandalo del confessore, ò infamia della terza persona

43 La Confeßione rifare da chi mai si risolue di confessarsi e peccato mortale. E' nondimeno cosa santa riconfessarsi di que' peccati, che si sono un'altra uolta bene confessati per diuotione con la conscientia quieta senza fastidire i confessori, & senza lasciar l'altre opere buone.

44 La penitentia accettata di precetto per speciale sodisfattione

de' peccati mortali, ricordandosene, & potendo si deue fare, sotto pena di peccato mortale, ma s'ella non si accetta non obliga à farla.

Manifestare le cose, che il confessore dice al penitente in confessione con pericolo che ressultino notabilmente in danno del confessore è peccato mortale.

[a] In eo.d.

PRESUPPONIAMO † qui quel, che s'è detto di sopra,[a] cioè che cosa è confessione, che qualità ella deue hauere, & altre tre, ò quattro cose notabili. Se hauendo egli discrettione, & potendo, non si confesò almanco una uolta l'anno di tutti i suoi peccati mortali a chi egli doueua, peccò mortalmente.[b] Et benche il lasciar di confessarsi un'anno non sia piu che un peccato mortale (come ho detto altroue[c]) però quante uolte egli propose di non confessarsi in un'anno, tante uolte egli peccò mortalmente, secondo la mente di tutti: Habbiamo detto [hauendo discretione] percioche questo precetto non obliga chi non l'ha, come l'esplicò il detto concilio.[d] perche allhora, & non prima[e] questi tali posson peccare. 33

[b] Ca.omnis utriusque sexus de pœnit. & remis.
[c] Per glo. ubi in fine summæ de pœn. d.5.
[d] In d.ca. omnis.
[e] Cap.pueris de delict.puer ca.firmissime.§.1.15.q.1.

SI reputa, & tiene il fanciullo per discreto à questo effetto; quando egli ha uergogna del male, che ha fatto; & sa differentia fra'l male e'l bene: come dimandandolo, se è bene di uccidere un'huomo innocente, ò prender la roba altrui, & bestemmiare suo padre dirà che nò. Et dimandandolo, se è bene à dare à mangiare à chi ha fame, ò à uisitare le Chiese, egli risponde che sì. Nè à tutti uiene il giudicio nel medesimo tempo, percioche ad alcuni uiene molto prima che ad alcuni altri; & sopra questo quelli hãno à star uigilanti, che hãno cura di loro,[f] poiche essi no posson sapere, quando si debbono confessare. Et il costume di confessarsi un'anno, ò due prima, che communicandosi riceuano il santo Sacramento, pare assai ragioneuole, perche con maggiore riuerentia si communichino.[g] Habbiamo † detto [potendo] percioche s'ei non può, per non hauer confessore, ò per essere scommunicato senza negligentia di procurare l'assolutione, ò se diferì la confessione per alquanti dì cõ consiglio del confessore, non pecca, secondo S. Antonino,[h] s'egli hebbe altro giusto impedimento.[i] Habbiamo detto [peccati mortali] percioche non s'intende in questo precetto de' ueniali, ò che habbia co' mortali, 34

[f] Arg. cap. duo ista nomina.23. q.4.
[g] Maior. in 4. d.17. q.2.
[h] Secunda part.tit. 9.cap.8.
[i] Arg ca.quia diuersitatem de cõcessio. præben.

ò nò:

ondo: secondo la glosa approuata. [a] eccetto, che quando egli dubita, se è mortale, o ueniale, [b] o teme che l'affettione, che gli ha, se non la raffrena per la resistentia: lo farà consentire nel mortale, & auertisce il pericolo, secondo S Bonauentura. [c] Aggiungiamo, ch'ei può, se uuole, confessare un peccato ueniale, & lasciar l'altro. [d] Et è cosa utile, che quelli che non hanno mortali, si confessino molte uolte de' ueniali, percioche per questo la gratia aumenta, & se ne diminuisce la pena del purgatorio, & il buon proposito di non peccare mai piu mortalmente si rinoua; & l'habito di peccare uenialmente si [e] diminuisce.

35 SE † potendo egli non uolse confessarsi fuori della Quaresima ne' casi, ne' quali egli era di precetto obligato à farlo, peccò mortalmente. De' quali casi ne habbiamo toccati sopra cinque, [f] cioè quando egli si ha da communicare, ò si ritruoua in probabile pericolo di morte, o la conscientia glielo detta, & non la depone, ò li pare, ch'ei non potrà confessarsi nella Quaresima, ò fece uoto di cõfessarsi piu uolte. Et à questi Maiore [g] ne aggiunge un'altro; cioè quando egli conosce, che nella Quaresima nõ potrà ricordarsi de' peccati di tutto l'anno. Il che à me par cosa santa, ma non gia necessaria, poiche quasi tutti pecchiamo tante uolte nell'anno, che non ci ricordiamo poi la Quaresima della quantità. Et perche la Santa Madre Chiesa non ci obliga, che per scritto, ò per altra maniera habbiamo à memoria i peccati, in modo che non ce ne dimentichiamo alcuno per la Quaresima. Però che il Concilio Fiorentino da noi allegato altroue [h], col qual si concorda il Tridentino [i] non ci obliga à confessare se non que' peccati, de' quali ci ricordiamo: benche sia per questo necessaria una mediocre diligentia, come habbiamo in quel luogo determinato, & non questa nuoua, che Maiore s'imaginò senza testo, nè ragione necessaria, per aggrauare ben di scropoli i penitenti.

36 SE † ne' casi, ne' quali si ha da reiterare la confessione (che habbiamo posti di sopra, [k]) egli non la reiterò, sapendo, o douendo sapere essere à quel obligato, sotto pena di peccato mortale, secondo la mente di tutti.

SE potendo andare al confessore, o potendo, & uolendo il confessore uenir da lui, si confessò per scritto, ò per messo, o per pigritia, o per uergogna, ne uolse confessarsi con la bocca sua, peccò mortalmente. [l] Habbiamo detto [potendo] percioche colui, che non può confessarsi per se stesso, non è obligato, à

[a] In ca. omnis & in 4.d.17.
[b] Arg.ca. Si quis autem de pœn.d.7.
[c] In 4.d.16. sub fine.
[d] Maior & alij ubi supra.
[e] Syl. Verbo confessio.1.q.13.§.3.
[f] In ca.2. supra nu.7. & duobus seq.
[g] In 4.d.17.q.1.
[h] In d.ca. Fratres de pœn.d.5.nu.68.
[i] Vbi supra.ca.5.
[k] In ca.9.
[l] Ca. quem penitet. de pœn. d.1.

confessarsi per altri, nè per scritto, nè per interprete, s'egli però si confessasse così, la confessione, & l'assolutione uarrebbe, che per scritto gli s'inuiasse, secondo il Palude, [a] & piu chiaramente Adriano, [b] & noi anco altroue. [c] Altri tengono, che'l la non uale: io nondimeno sempre consiglierei, che colui, che non può per se stesso confessarsi, si confessasse per interprete, o in iscritto, o per messo con tutto il secreto possibile, & il meglio, ch'ei potesse, percioche io spero nella misericordia di colui, che instituì questo Santo Sacramento, che la riceuerà per sofficiente, che quella per l'interprete sempre si usò, & si usa nella Chiesa, & quella che si fa per iscritto, essendo l'istesso penitente presente al confessore, approuata da una glosa, [d] che per la parte contraria si allega, & perche colui s'inganna, che dice ch'ella di sua natura, & intrinsicamente deue essere secreta, perche il Concilio Tridentino dice il contrario: [e] esprimendo, che quantunque alcuna uolta uno si può publicamente confessare, però egli non è à quel obligato: & perche se questo fosse uero, la confessione non uarrebbe nulla che alcuno (che fosse nascosto secretamente) sentisse, ne haueua da esser uocale, ma mentale, poi che ogni altra cosa di sua natura, è probabile. [f] Benche accasca essere improbabile, come la heresia (sia quanto esser si uoglia secretamente pronontiata) è scommunicata: Benche la mentale nò. [g] Et perche un capitolo [h] che dice, ch'ella non si deue far in iscritto, s'intende quando commodamente, si può far con parole: Percioche, un'altro [i] capitolo dice ch'ella si può fare in iscritto. Et perche questo amplifica la misericordia di Dio, la uirtù del Sacramento penitentia, & la diuotione de' penitenti, & il contrario, impedisce la confessione à colui, che ha lingua forestiera, & à i muti, che sanno scriuere, & à gl'infermi, che non ponno andare à casa del Parochiano, che anco egli è infermo.

[a] In 4 d.86.q.2.
[b] De confess. q. 1. col.6.
[c] In d.ca.quem pœnitet.
[d] Ca.Qualis.30.q.5.
[e] Sess.4. sub Iulio.3. ca.5.
[f] Gaiet secunda secundæ.q 11. artic.3.
[g] Infra cap.27. numer.56.
[h] Dicto. cap. quem pœnitet.
[i] Dicto ca.Qualis.

S'EGLI ha † mentito nella confessione affermando, o negando hauer commessi alcuni peccati mortali, ch'ei sapeua non hauerli commessi, o ne dubitaua, peccò mortalmente. Benche chi affermasse questo senza animo d'ingannare il sacerdote, parendoli cosa Santa l'accusarsi grauemente, non peccarebbe mortalmente al parer nostro, come altroue io ho detto. [k] Habbiamo detto, [affermando, o negando hauere peccato mortalmente] percioche per mentire affermando, o negando alcun peccato ueniale egli non peccarebbe mortalmente, quando non 37

[k] In d.cap. fratres. nu.27.

propose di confessarlo secondo il Gaetano. [a] o espressa, o tacitamente riuocò il proposito, come noi ui aggiungiamo. [b] Nè etiandio, quando egli propose di confessare i ueniali, & non riuocò quel proposito. Percioche la mentita per essere detta in giudicio interiore della confessione, ò pure nell'esteriore, non è peccato mortale, ancor che sia di cosa, che apartiene al giudicio, nel quale ella si fa, se non è giurata, ò notabilmente dannosa; come altroue ho detto. [c] eccetto (che come ho detto in altra parte, [d]) per non hauer peccato mortale uero, nè ueniale
38 confessò alcuno falso, & solo. Nè † allhora peccarebbe mortalmente, solamente per mentire; ma perche sarebbe notabile irreuerentia al sacramento, sottomettendo per la sua materia necessaria, quel che non è; si come io altroue ho detto piu lungamente. [e] Ma s'egli hauesse confessati alcuni peccati mortali ueri, o ueniali, & d'intorno ad alcuni ueniali egli mentisse, negando, o affermando, per pensare, ch'ei non sia obligato à confessarli, non peccarebbe mortalmente. Perche in questo non manco materia idonea al giudicio sacramentale, come nel caso prossimo. Il medesimo, che s'è detto del ueniale, s'ha à dire del mortale, che altra uolta legitimamente s'è confessato. Percioche negare, ch'ei l'habbia fatto, non è mentita piu pernitiosa à quel giudicio, che negare i ueniali; poi che non è necessaria la confessione dell'uno, nè dell'altro. Di che ne seguita (come altroue habbiamo detto, [f]) che se il penitente, ch'è dimandato dal confessore, s'egli usò in alcun tempo con donne, risponde di nò, percioche ogni uolta, che hauea cōmesso quel peccato, se n'era ben confessato, non pecca mortalmente.

39 SE † confessandosi egli hebbe uolontà di non confessare i peccati mortali, se il confessore non glieli dimandasse, peccò mortalmente. Il che il confessore conoscendo, deue far ratificare la confessione, & farlo pentire di quel peccato mortale, di uoler confessare una parte de' peccati, & non [g] tutti.

S'EI si confessò per mal fine mortale, come per cōseguire per quel qualche cōmodità per alcuna cosa, che fosse peccato mortale, ò per mortale uanagloria, peccò mortalmēte, perche ogni opera, il cui fine è mortale, è peccato mortale. [h] Habbiamo detto [fine mortale] perche confessarsi per fin ueniale, come è per uanagloria ueniale, non è peccato mortale. Et, se bene Angelo [i] che fu eccellente huomo, tenne, che il predicare, il dir messa, o fare al-

[a] Secunda secundę q. 69. art. 14.
[b] Vbi supra nu. 18.
[c] In cap. fratres de pœnit. d. 5. nu. 18. & in cap. inter uerba nu. 735. & super ca. 18. nu. 7.
[d] In d. cap. fratres. nu. 22.
[e] Vbi supra nu. 22.
[f] Vbi supra nu. 24.
[g] Ca. omnis de pœni. & Concilium Florentinum.
[h] Ca. cum minister 25. q. 5.
[i] Verbo uanagloriȩ §. 1.

tra cosa ordinata principalmente al seruitio di Dio, per honore, ò gloria uana, sia peccato mortale, si deue nondimeno tenere il contrario, come assai ampiamente ho dimostrato [a] altroue.

E T † ui aggiungiamo, che perche uno si dica confessarsi principalmente, per non esser notato, ò infamato in publico, o per timore della giustitia, o di altra pena, non basta, ch'egli, se non fosse per questo, non si confessarebbe: anzi che è necessario, che quando egli ua à confessarsi, tenga in tanto, o in piu questo, che la confessione, & l'assolutione, il che pochi tengono, ben che molti non si confessarebbono, se alcuna cosa delle gia dette, ò altro rispetto temporale nõ li mouesse, per quel che di sopra habbiamo notato, & in altra parte [b] disputãdo del fine principale delle opere habbiamo detto. Da che ne segue, che nõ è peccato mortale quel, che alcune persone fanno, affine di essere reputate di buona fama, & honeste; cioè, che ad un confessore lor famigliare, & conosciuto dicono tutti i peccati, & lasciuie loro, & poi ad un'altro uirtuoso, & graue confessano solamente le colpe leggiere. Ilche da se non è male: & se il fine è ueniale, il peccato sarà ueniale, & se il fine è mortale, il peccato sarà mortale, & se è buono (come assai uolte può essere) è cosa santa, & tal uolta necessaria, dica come li piace [c] Siluestro.

S' E I † si confessò con laico senza necessita, potendo confessarsi con cherico, o con necessità per riceuerne l'assolutione sacramentale, o per manifestare i peccati mortali, non essendo huomo prudente, & secreto, peccò mortalmente, secondo la mente di Scoto, & la commune, [d] & del cardinale Torrecremata. Il che (come habbiamo detto altroue [e]) si ha da intender di colui, che sa, che l'assolutione del laico (etiandio nell'ultima necessità) è sacrilegio; & che è gran peccato infamarsi alle uolte etiandio per conseguire il perdono da Dio. Ma non gia de i semplici, che con buona fede, & credendo quel esser lecito per la ignorantia della legge (ancor che diuina, ma non gia naturale almeno chiara) fanno questo, poi che communemente si pensa, & tiene fra gl'ignoranti, che in tempo di necessità cosi si può confessare al laico, come al cherico da messa in altro tempo. Il che è falso, secondo tutti. [f]

S' E I si confessò al laico in tempo di necessità de' peccati mortali, & al suo tempo restò di confessarli à chi doueua un'altra uolta, ch'era obligato à confessarli, peccò mortalmente, secondo

[a] In repet. ca. Inter uerba 11. q. 3. nu. 351. In ca. 1. nu. 89. & 99. de pœn. d. 5.

[b] In repet. ca. Inter uerba nu. 289. & in ca. quãdo not. 6. nu. 17. & i addictio: eius nu. 324.

[c] Verbo confessio. 1. q. 6.

[d] In 4. d. 17. q. 1.

[e] In ca. quem penitet. de pœn. d. 1.

[f] In ca. de pœn. 1. 6. an. 72. usque ad 33. & i c. inter uer nu. 729.

condo tutti. [a] Percioche tanto è obligato à confessarli un'altra uolta, quanto, se il laico mai non gli hauesse confessati, come altroue [b] ho detto.

42 Se † i peccati de' quali egli s'è confessato bene una uolta, ritornò à confessarli di nuouo, & molte altre uolte, per essere scrupoloso; con pericolo di perdere il sentimento per porsi tanto nella imaginatione della medesima cosa trista, ò con scandalo graue del confessore, ò con notabile infamia della terza persona, peccò mortalmente, come altroue ho detto. [c] Ben che non par piu che ueniale il cosi confessarsi senza il detto pericolo, scandalo, ò infamia. Percioche il Christiano ha da procurar la pace dell'anima, & della conscientia, la quale con cosi fatte reiterationi si leua, & perde. Et per questo, quando un tale s'è confessato una uolta, & è assoluto in maniera bastante à giudicio del dotto confessore, egli si deue quietare, & riposarsi nella sua conscientia. Et, se poi gli occorre alcuna cosa, ch'ei non sa di certo, se la confessò, ò nò, creda, che la confessò, & se ne riposi; & non la confessi piu; nè se nè ponga per quel à pericolo, per il non saper di certo, che la confessò: percioche la sua infirmità lo scusa, & fa che debba tener per certo quel, che un'altro sano doutebbe tenere per dubbioso, per leuar uia la passione del timore, che altera la fermezza del giudicio, & li commoue nella fantasia tanti dubij, che li fa parere, che egli mai non si sia ben confessato; & fa ch'egli non possa senza gran pena quietare i mouimenti della fantasia, da' quali posson seguire, & nascere molti pericoli del corpo, & dell'anima, & se impediscono di ambedue molti

43 beni. Egli è uero † che alcuni altri rifanno la confessione, non gia perche siano scropolosi, ma perche nõ si risoluono mai à confessarsi, come dourebbono. [d] Et questi tali peccano mortalmente: non perche reitirino la confessione, poi che sono à questo obligati, ma perche non la reiterano bene, & fanno grande irreuerentia à cosi alto sacramento. [e] E' anco uero, che ancor che alcuno non sia ordinariamente obligato à confessare di nuouo i peccati; ch'egli ha confessati bene una uolta, è cosa però santa confessarli di nuouo, se quel si fa per diuotione con la conscientia quieta, & senza fastidire i confessori, & non lasciando perciò altre opere migliori. Percioche, ancor che per la prima contritione, & confessione li siano perdonati i peccati, quanto alla colpa, può però essere, che nò, quanto à tutta la pena, & sodis-

[a] In 4.d.17.

[b] In 4.d.17.& communis, de pœn.

[c] In d.ca.1.de pœn. d.6.nu.83. In cap. inter uerba. 21.q.3. nu.729.& in ca.final.de pœn.d.5. nu.10. & aliquid in ca.1.nu.98. & 99.de pœn.d.5.

[d] Galeta.In summa cõfessionis.3. cõdit.

[e] Argu.eorum quæ notantur a Tho. secunda secundæ. q. 99.art.1.

fattione temporale del purgatorio, nella quale fu commutata la eterna, la quale per la seconda, terza, & quarta confessione si perdona, ò diminuisce, si per ragion della uergogna, che il penitente ha nella confessione, si anco come per uirtù dell'assolutione sacramentale, che non solamente dona, ò aumenta la gratia, ma etiandio diminuisce, o leua la sopradetta pena; secondo quel detto di S. Agostino. [a] Quanto piu il peccatore confessarà le brutezze de' suoi peccati, tanto piu facilmente trouerà la gratia del perdono. Il che cosi la intendiamo, & si ha da intendere secondo [b] il Panormitano.

[a] In ca. quem pœni tet. d. 1.

[b] In cap. nisi. §. de adult. de iud.

S'EGLI ha lasciato † di finire la penitentia, che di precetto gl'impose il confessore, & egli l'accettò per speciale sodisfattione de' suoi peccati mortali, ricordandosene, & potendo, peccò mortalmente. Percioche quantunque il penitente non sia obligato ad accettarla, per finirla in questa uita, nondimeno s'egli l'accetta, è obligato à finirla, come piu lungamente che altri ho detto altroue. [c] Percioche mi pare (dica quello, che li piace il Gaetano [d]) che di maggior forza, & autorità sia la sententia del confessore nel suo foro, che quella del giudice, nel suo: Et questa accettata obliga à sodisfarla sotto pena di peccato mortale [e] & anco perche questa è la commune intentione de i confessori, & penitenti indubitatamente, & fondasi in quel detto dell'Euangelio, *Quorum retinueritis*, &c. Habbiamo detto [di precetto] percioche quella, che s'impone per uia di consiglio, cioè che ogni dì egli dica alcuna oratione o faccia elemosina, non obliga à peccato mortale, nè ueniale. [f] Habbiamo detto [per sodisfattione] percioche quella, che s'impone per uia di dichiaratione, alla quale egli è obligato, cioè che ogni anno si confessi, & communichi, & che restituisca quel ch'egli deue, non obliga à nuouo peccato, ma à quel solo, nel quale egli incorre per legge, commune. Percioche regolarmente la espressione di quel, che tacitamente s'intende, non aggiunge nulla [g] ne chi dichiara, ordina. Habiamo detto [mortali] percioche quella, che s'impone per peccati ueniali, non obliga di precetto, se non u'interuiene il dispregio.

44

[c] In c. 1. §. ponat de pœn. d. 5. nu. 13.

[d] In 2. q. de satisfatione.

[e] Cap. 2. de maiori. & obed.

Ioan. 20.

[f] Arg. ca. denique 4. d. ca. 1. 14 q. 1.

[g] Ca. significasti de electi. & late Fel. in ca. Ad audiētiam 2. de rescrib. ubi glo.

SE dopò la cōfessione egli manifestò alcuna cosa di quelle che'l confessore gli disse nella cōfessione; cioè il consiglio, che li diede, la penitentia, o altra cosa, che gl'impose à fare, essendo tali, che manifestandosi possono probabilmente risultare in detrimento

notabile

notabile della uita, della salute, della fama, o della roba del confessore, peccò mortalmente, secondo il Palude. [a] Il medesimo è qual si uoglia altra cosa, che il confessore disse al penitente con intentione, ch'ella fosse fra loro secreta, secondo [b] Adriano.

[a] In 4 d. 21. q. 3. artic. 3. col. 6

[b] In 4. de confessio. dub. 10. col. 11.

DEL QVINTO PRECETTO DELla Chiesa, che è di communicarsi la Pasqua.

SOMMARIO.

45 *Communicare si deue la Pasqua, ò otto giorni inanzi, ò otto dipoi: se però la licentia, ò qualche giusta cagione non scusa, ò l'usanza di communicarsi tutta la Quaresima, & chi non si communica la Pasqua, deue communicarsi piu tosto ch'egli può.*

La communione si deue fare il giorno di Pasqua di precetto; & passando quel giorno ch'ella non si faccia, l'obligatione cessa; ma non cessa però l'obligo di communicarsi quell'anno, piu presto che si può.

46 *Communicarsi non debbono quegli, che sanno d'essere in peccato mortale, & propongono non lasciarlo.*

47 *Communicarsi altri può senza necessità di uoler sapere d'essere in gratia d'Iddio.*

48 *Communicarsi non deue chi è scommunicato, ò interdetto; se però le censure non fossero nulle, ò ingiurie inanzi à Dio, & per questo egli si communicasse secretamente, ò fuori della terra, oue egli non fosse conosciuto.*

49 *Communicare nessuno si deue senza prima attualmente confessarsi di tutti i peccati mortali, & esserne assoluto. Ma nondimeno chi ha già cominciato la Messa, ò chi è inanzi l'altare apparecchiato per communicarsi, & si ricorda d'alcun peccato mortale, può finire la Messa, ò communicarsi, con buon proposito di confessarsene.*

50 *Communicare, ò celebrare inanzi uentiquatro hore, hauendo hauuto copula illecita, ò pollutione uolontaria, non si deue sotto pena di peccato mortale, se però qualche gran cagione non scusasse.*

51 *Communemente non si dourebbono i maritati quel giorno, che si*

pagano il debito matrimoniale: nondimeno non peccano communicandosi piu che uenialmente, nè medesimamente, se si congiungono quel giorno insieme.

Communicare non si dourebbe subito ch'egli s'ha confessato colui, ch'è stato un tempo in peccato mortale.

52 *Cómunicarsi nõ si deue nessuno in uerun tempo se non dal suo Parochiano, ò d'alcuno superiore, senza licẽtia espressa, ò tacita. Nondimeno i frati Dominicani, Minoritani, Carmelitani, Heremitani, & Giesuiti, con tutti quegli che godono de' lor priuilegi possono amministrare il santissimo Sacramento tutto il tempo dell'anno, eccetto che la Dominica della resurettione, à tutti quegli che per diuotione uanno per quel ad essi.*

53 *Communicare non si deue, chi non è digiuno, dopò la meza notte, essendo sano.*

54 *Communicarsi, ò celebrare non si deue piu che una uolta il giorno.*

55 *La communione non si deue negare dal Parochiano per peccato*
56 *occulto saputo in confessione, ma per il publico, & notorio sì.*

57 *La communione deue essere procurata à luogo, & tempo da i padri di famiglia per li sudditi loro, che sono obligati di precetto à communicarsi.*

58 *Communicarsi, ò dir Messa può ogni giorno chi si sente augumentare il feruore dell'amor d'Iddio, altramente nò. Et gl'huomini honorati dourebbono communicarsi almen quattro uolte l'anno; ma communicandosi una uolta, basta per adempire il precetto.*

S'E I † non s'è communicato la Pasqua di resurrettione, ò otto giorni prima, ò otto poi, secondo la dichiaratione di Eugenio Quarto, peccò mortalmente [a]: Saluo, se con licentia del proprio Parochiano l'haueste [b] differito per alcuni giorni, ò s'egli si ritrouaua scommunicato, interdetto, ò sospeso, & non poteua uscire per impotentia di fatto, o di legge, per alcun caso occulto, che lo faceua impotente ad obedire, ò à far quel, che li commandauano, senza peccare mortalmente. [c] Percioche, in questo caso piu tosto egli merita soffrendo la censura, & la pena della Chiesa; pur ch'egli faccia quel, ch'è in se, per farsi habile dell'assolutione de' suoi peccati, & della santa communione: secondo

45

[a] Capit. Omnis. de pœnit.
[b] Capit. omnis de pœnit.

[c] Capit. inquisitionis. cum ei annot. de sent. excom.

secondo tutti, il che bene esplica Gabrielle [a] Et anco eccetto, doue è costume prescritto di sodisfare à questo precetto, communicandosi in qual si uoglia giorno di Quaresima, come è in questa nostra, & in altre molte parti, come ho detto altroue. [b] Essortiamo però, che niuno si communichi subito dopò, ch'egli è confessato, per essere stato tutto un'anno intero, à confessarsi, ma aspetti alcun dì, & poi riconciliandosi di quel che di nuouo ha peccato, prenda quel così puro, & santo cibo. Et anco S. Antonino [c] (il qual seguitano Siluestro [d] e'l Medina [e]) tiene, che colui, che lasciò di cõmunicarsi la Pasqua di resurrettione, non è obligato sotto pena di nuouo peccato à communicarsi fino all'altra Pasqua: ilche medesimamente dicono, gl'istessi S. Antonino[f] & Siluestro della confessione, (nel che il Medina tiene il contrario [g]) però à noi altri nõ pare il contrario, nè l'uno, nè l'altro. L'uno, perche, si come dice esso Medina, colui, che non si confessa nel termine d'un'anno, è obligato à confessarsi prima del principio dell'altro: percioche, se il Concilio [h] commanda che la confessione si faccia una uolta l'anno, così sarà anco obligato à communicarsi colui, che non si communica la Pasqua, poi che il medesimo Concilio commanda così la communione, come la confessione una uolta l'anno. L'altro perche il detto Concilio commanda due cose, cioè cõmunicarsi una uolta l'anno, & communicarsi nella Pasqua, & così egli commanda l'uno, & l'altro [i] & per questo anco che il precetto di cõmunicarsi il dì di Pasqua, (passato quel dì) non legga: & massime quello di communicarsi una uolta l'anno, perche, quantunque quando il tempo si determina per principio d'obligatione, con quello si finisce la obligatione [k] ma non quando egli si segna per dilatione della satisfattioue di lei [l]. & l'anno, & il dì di Pasqua, che si ordinano dal detto Concilio [m] non si ordinano per principio d'obligatione; & per dar dilatione; ma per dire che dentro d'un'anno la possa senza colpa, nè pena finire L'altro perche non fa incontrario il suo fondamento, cioè, che i precetti di digiunare tale, & tal dì, & dire l'hore canoniche ogni giorno, non obligano (passato il giorno) à digiunare, ò dire altro officio: Dico dunque, che non fa incontrario, perche, come singolarmente (meglio che altri) dice Pietro d'Ancarano [n] riferito da me in altra parte [o] quel dgiuno, & quel dire l'officio commanda la Chiesa, come obligo congiunto di quel giorno, ch'ella non

[a] Sermo.21. de Eucharistia.

[b] In cap.consideret de pœnit.d.5.§.Caueat.num.1.

[c] Quinta part.tit.9. cap.9.§.3.

[d] Verb.Eucharistia 3.q.5.

[e] In C.de pęn.dum de consecr.tractat.

[f] Vbi supra.

[g] Vbi supra.

[h] In cap. omnis de pœn.& remiss.

[i] Arg. cap.cum dilecti de dolo.& contu. & l.Celsus.ff.de recept arb. cum eis annotatis.

[k] Cap.tul.Sicut de sponsal.

[l] Cap.cũ dilecti ubi Panor.nu.12. communiter receptus.

[m] In d cap.omnis.

[n] In ca.1.de celebratione missarum.20.

[o] In rep.ca. Quando de consecra. d.1. notab.10.num.35.

sa in questi due precetti della confessione & communione, per li quali determina il tempo dell'anno per finir la obligatione, che à essi teniamo per il decreto Diuino in determinato: & piu, commanda che la communione, si faccia il giorno di Pasqua, & cosi dunque la obligatione di communicarsi quel giorno, cessa passando esso giorno: ma la obligatione di communicarsi tra l'anno, non cessa passando esso anno, ma dura per finir la piu presto, che si può: poi che l'anno, si pose per pura dilatione del compimento, e'l communicarsi il giorno di Pasqua, per peso di quel giorno.

S'ei † si communicò sapendo, o douendo sapere, che egli era in peccato mortale, peccò mortalmente. [a] Come colui si communica, che propone di non osseruar legge alcuna, che l'obblighi à peccato mortale, o di ritornare all'amica, o ad altro peccato mortale, dopò ch'ei s'è confessato, o dopò la Pasqua, o di non restituire quel, ch'ei tiene d'altri, o di non lasciar l'odio, & di non perdonare, & altre cose simili. O' come colui, che si rallegra di alcun peccato mortale passato, per la utilità, che gliene uiene: benche non pensi piu di ritornarui, o come colui, che si rallegra della usura, della bugia, dell'inganno, & del furto, per hauer perciò conseguita assai roba, o si prende piacere della fornicatione, o adulterio passato, per hauerne hauuti figliuoli, ch'esso molto ama. I quali tutti, ogni uolta che fanno questo con animo deliberato, peccano mortalmente: ancor che non habbiano proposito di ritornarui piu. Benche si posson bene senza peccato rallegrare d'hauer figliuoli tali, o roba tale, che non debbono restituire, rincrescendoli, o almeno non piacendoli il modo illecito, col quale li conseguirono, come altroue ho detto.[b] Percioche, † possiamo rallegrarsi di qual si uoglia buono effetto, che sia uenuto di quella mala cagione, & nacque, purche nõ prendiamo piacer della mala cagione. Colui anco sà, ò deue sapere, ch'è in peccato mortale, o che lascia di saperlo per ignorantia affettata, ò procurata, perche li piace di non sapere, o di non ricordarsi, per non essere obligato à confessarsene, o per ignorantia crassa, nella quale egli è, per non porre la diligentia, che ordinariamente gli altri della sua qualità pongono in ricordasi, o in dimandarlo, secondo Scoto, & la [c] commune. Colui però non sa, nè deue sapere, ch'è in peccato mortale à fine di communicarsi, senza peccar di nuouo, che fatta la debita diligentia

46

47

[a] 1. ad Corin. 11.

[b] In repet. ca. inter 11. q. 3 nume. 163. & seq. & in addit. rep. 1. cap. quando ubi alios citauimus, & tradit. Maio. in. 4. d. 14. q. 2. artic. 1.

[c] In 4. d. 9. & in ca. quotidie de consecra. d. 2.

ligentia in ricordarsi, & in dimandare à chi egli deue, non se ne sente morder la conscientia, o perche non se ne ricorda, ò perche non sa, che sia peccato mortale, o che non habbia sufficiente contritione. Colui adunque communicandosi con riuerenza, & con diuotione, non pecca di nuouo; anzi ne conseguisce tal uolta perdono in uirtù di questo altissimo sacramento, ch'ei fa, che l'attritione, che da se non bastaua per perdonare, basti col suo calore, secondo San Tomaso. [a] Non è † dibisogno per ben communicarsi, sapere, ch'ei sia in stato di gratia: percioche questo non si può sapere, se non per riuelatione diuina, [b] & perche basta credere probabilmente, ch'ei ui sia. Il che colui può fare, che probabilmente crede, c'hegli è contrito. Et colui può credere d'esser contrito, che può con uerità dire à Dio le tre cose di Giouan Gerson, [c] che in somma sono. Signore, bene & ueramente mi doglio di tutti i miei peccati mortali, & propongo di non ritornarui mai piu, nè farne de gli altri: & confessarò quelli, che io ho commessi lungamente, à tempo conueniente, & tutto per uostro amore, & per hauere offesa tanta infinita bontà, & cosi suprema maestà, che io sopra tutte le cose doueua seruire, & amare, per quel, che s'è detto di sopra. [d] Da questo ne segue, che colui si communica male, che si communica contra il precetto della Chiesa, per ritrouarsi scommunicato, interdetto, ò sospeso: eccetto che quando queste censure fossero in se nulle (per quel, che habbiam lungamente altroue detto [e]) ò ingiuste dinanzi à Dio, & egli si communicasse in secreto, o fuori della terra, doue non si sa, secondo quel, che altroue [f] noi habbiamo scritto, dopò Felino & [g] altri.

[a] Tertia part. q. 79. artic. 3.

[b] Cap. fin. de purg. canoni.

[c] In suo opere tripartito.

[d] Supra cap. 1. numer. 12.

[e] In repe. cap. Cum cõtingat. de rescrip. pag. 160.

[f] Cap. penul. de sent. excommunica.

[g] In cap. fin. de test. cogend.

49 S'EI † si communicò senza confessarsi attualmente di tutti i suoi peccati mortali: de' quali egli non si era prima mai legitimamente confessato, nè stato assoluto, peccò mortalmente, ancor ch'egli hauesse uera contritione, secondo S. Tomaso, [h] Scoto, tutti gli altri, [i] & la glosa singolare da tutti i nostri riceuuta, ancor che il Gaetano [k] che l'Armilla seguita, tenga il contrario. La cui opinione, & nuouo fondamento euidentemente noi reprouiamo altroue, [l] & hora l'ha riprouata il santo Concilio Tridentino. [m] Intendiamo però questo di colui, che ha commodità di confessarsi, come dice quella glosa singolare, [n] & si può confessare senza scandalo, come non può far colui,

[h] Tertia part. q. 80 artic. 4. & in 4. d. 17. q. 3. art. 2. q. 4.

[i] In 4. d. 9.

[k] In c. De homine. de celeb. missa.

[l] Verbo Cõmunio, & 1. ad Corinth. 11. & in d. artic. 4.

[m] In 3. part. glo. de pœn. d. 5. num. 31. & sequen.

[n] In sessio. 3. sub Iulio. 3. ca. 7. & can. 11.

che si ricorda di alcun peccato mortale non confessato, essendo all'altare, hauendo già cominciata la Messa. Al quale basta, ch'egli habbia contritione, & poposito di confessarlo, per finire la Messa. Il medesimo è di colui, ch'è già inanzi all'altare con gli altri per communicarsi, & si ricorda di alcun peccato mortale non confessato, & non può ben confessarlo, nè restare di communicarsi senza essere notato. Percioche, costui può communicarsi con proposito di confessarsene, secondo Scoto, [a] & Siluestro [b].

[a] In d.cap. De homine, & in 4.d.5.
[b] Verb. Eucharistia 2. q. 7.

Se † restò di communicarsi, perche egli portaua odio, & non uoleua perdonare, o restituire, o fare altra cosa, alla quale egli era obligato, pecca d'un nuouo peccato [c] mortale.

[c] Quia malitia sua non prodest ei arg. ca. 1. de postul. prælat. & l. Itaque fullo ff. de furt.

Chi celebra, ouer si communica, essendoli occorsa pollutione inuolontaria, non pecca anco uenialmente, s'egli celebra per necessità, o per obligo, o suo, o d'altri, per cui bisogna necessariamente supplire, o è con gran diuotione: secondo San Tomaso, & la commune, [d] & io altroue ho detto. [e] Non † si dourebbono anco gli maritati communicare il giorno, nel quale si pagarono l'un l'altro il debito matrimoniale; però non peccano; almeno piu che uenialmente per questo, se si communicano, secondo la commune, che tiene il Gaetano. [f] Nè anco peccano, se in quel dì, che si communicarono, si congiunsero matrimonialmente insieme. [g] Colui anco, che perseuera per molto tempo nel peccato mortale, non si dourebbe communicare subito, che finisce di confessarsene, anzi essendoui tempo deue aspettare, & riconciliarsi un'altra uolta, & disporuisi molto meglio per uia di orationi, di digiuni, & di elemosine. [h] Percioche, non è segno di diuotione uoler prendere quel cibo celeste, & diuino subito dopò lo hauer uomitato un cibo tanto terreno, & diabolico. Ma, s'egli si communica, non già per questo pecca; benche quelli, che si communicano à questo modo, ritornano facilmente a' peccati [i] passati.

[d] In 4.d. 9. & in 3. part. q. 80 artic. 7.
[e] In d. cap. 1.
[f] In summa cõmunio sacramentalis.
[g] Albertus Magnus.
[h] Arg ca. non suffi cit. de pœn. d. 1.
[i] Gaiet. ubi supra.

S'egli ha † tolta questa santa communione, da colui, che non era suo Parochiano, ne superiore senza loro licentia peccò mortalmente, etiandio fuori della Quaresima; o della Pasqua, & ancora che stesse per morire, secondo il Cardinale. [k] & benche sia religioso, per quel, che dice Siluestro, [l] contra altri, saluo se la ignorantia lo scusa. Et anco colui, che

[k] In Clem. 1. de priuil. q. 11.
[l] Excommunicatio 7. & 14. §. 3.

senza

senza licentia l'amministra, se è religioso, è scommunicato, [a] come appresso si dirà. [b] Egli è però uero, che Papa Leone Decimo concesse à qual si uoglia sacerdote dell'ordine de' Minori, che potesse in qual si uoglia giorno dell'anno ministrare a' secolari il santo Sacramento eccetto che solo la Dominica della Resurrettione. [c] & per conseguente a' fratri di San Dominico, a' Carmelitani, & à tutti gli altri che participano de' loro priuilegij. Il che sappiamo anco esser particolarmente concesso, & con gran ragione alla nuoua compagnia del GIESV assai nel confessare, & communicare essercitata, & per quel assai vtile a' Christiani. Et benche per alcuni rispetti possa ad alcuni parere, che questa essentione del giorno di Pasqua di Resurrettione s'intenda di ogni communione, con la quale si sodisfa al precetto di communicarsi la Pasqua, à me però pare, che si ha da intendere della communione sola del giorno di Pasqua, o che si faccia per sodisfare al precetto, o che nò. Percioche, pare, che il medesimo Papa Leone assai lo dichiarasse per le parole, che aggiunse à quelle di Nicola Qninto, [d] che concesse prima questo priuilegio, & per altre ragioni. Non biasmiamo, nè condenniamo però colui, che prendesse, o desse il Santo Sacramento, quando tali fossero le persone, & il tempo, & la cagione, che à giudicio di huomo da bene si potesse credere, che il Parochiano ne restasse contento, se lo sapesse, per una licentia tacita, che pare, che ne risulti, per quello, che di sopra, in un simile caso s'è [e] detto.

[a] Clem. 1. de priuil.
[b] In ca. 27. in tract. excommunicationi.
[c] Sup plemen. priui leg. apostolico conces. 160.
[d] Cõces. 149 in monumentis ordi. mino. 1. impres.
[e] In cap. 5. num. 5.

53 S'EI † si communicò, o disse Messa dopò mangiare, o bere alcuna cosa quel dì, passata meza notte, essendo sano, o infermo di modo, che commodamente si potea differire per l'altro giorno: etiandio ch'egli hauesse mangiato per via di medicina, o fosse la medesima medicina, [f] peccò mortalmente. Habbiamo detto [mangiato] percioche, il masticare alcuna reliquia del cibo mangiato il giorno auanti, che fosse restato fra i denti, o inghiottirla, ò qualche goccia di acqua, o particella di altra cosa, che col lauarsi la bocca, o con l'assaggiare brodo, o uino, o altra cosa simile s'inghiottisse senza sua uoluntà, o senza intentione d'inghiottirla, non essendo in gran quantità, non gl'impedisce la communione, nè la celebratione: Percioche questo non si dice mangiare, nè bere. Habbiamo

[f] Ca liquido, & ca. sacramenta cum an not. de consec. d. 2.

anco detto [quel giorno dopò passata meza notte,] percioche, quella del giorno inanzi non impedisce; ancor che egli hauesse cenato una hora inanzi meza notte, & anco se dopò che mangio, non hauesse dormito, nè digerito, secondo la commune, & quella, che noi in altra parte ne trattiamo: [a] Benche alcuni repugnino per un testo, che quel proua, come in quel luogo ho detto. [b] Benche, se della cena della notte passata egli si sente conturbata la mente, non si deue communicare, secondo S. Tomaso. [c] Auenga che, s'egli si communica, non pecca mortalmente. Habbiamo detto, [essendo sano] perche, essendo infermo, s'egli non può aspettare l'altro giorno, si può communicare; benche egli non può celebrare, ancor ch'egli uolesse communicare infermi; nè per schifare scandalo, nè perche il prelato glielo commandi, saluo, s'ei fosse il Papa, secondo la commune.

[a] In dict. c. Liquido.
[b] In ca. Si constiterit de accusa.
[c] Tertia par. q. 8. arti. 8. ad 5.

S'ei † si communicò piu d'una uolta in un giorno, 54 peccò mortalmente, & anco s'ei celebrò, [d] eccetto che in certi casi. Non pecca però il sacerdote, quando per essere infermo, ò per altro rispetto, senza celebrare si communica, per non hauere stola al collo, & inanzi al petto à modo di croce: Percioche, ancor che paia, che un capitolo [e] dica questo lo dica anco Angelo, [f] egli non lo dice però secondo il uero sentimento, come bene lo notò Siluestro. [g] Percioche, s'intende del sacerdote, che celebra, & non di quello, che solamente si communica, percioche, il testo dice, che ha da riceuere la hostia, & il sangue di GIESV CHRISTO: & quelli, che senza celebrare si communicano, non riceuono il sangue del Signore sotto la specie del uino, secondo la glosa [h] riceuuta, sopra la quale dopò del Cardinale io ho scritto lungamente.

[d] Ca. sufficit de consec. d. 1. ca consuluisti, de celebr. miss.
[e] Ca. Ecclesiast. 2. d.
[f] Sacerdo. §. 4.
[g] Sacerdos. §. 4.
[h] In cap. cõperimus de consec. d. 2.

Se † essendo Parochiano negò la communione al suo 55 suddito per alcun peccato occulto, ò ch'egli intese in confessione, del quale non l'haueua assoluto; per non hauere esso suddito hauuto dolore, o proposito di lasciarlo, & gli ricerca poi la communione in publico, & in tempo, che per legge potea dimandarla, come nella Pasqua, o quando era infermo, peccò mortalmente. Percioche questa fu infamia, & riuelatione del peccato occulto, che è mortale assai graue, come altroue. [i] & di sopra [k] sè detto. Habbiamo detto

[i] In ca. Sacerdos de pœn d. 6. nu. 84.
[k] In ca 8.

[occulto]

[occulto] percioche per il publico, & notorio ben gli si può, & deue denegare. Percioche alle meretrici publiche, o à gli usurai, & à qual si uoglia altri peccatori notorij (ancor che habbiano gran contritione de' lor peccati, & che si confessino santamente) si deue negare la communione in publico (benche non in secreto) senza che prima facciano penitentia publica, o che il Parochiano con lor licentia dica publicamente, che si sono già pentiti, & confessati, o fin che per la lor buona conuersatione, o altro legitimo modo sia manifesta la loro emendatione, & contritione, accioche quelli, che prima col lor male essempio si scandalizarono, si edifichino poi con la lor buona conuersione, secondo S. Bonauentura, e'l Palude. [a] & noi in altra parte [b] habbiamo detto piu lungamente.

[a] In 4. d. 9. q. 4. colum. 3 & 4.
[b] In ca. in princ. num. 9.

56 NOTORIO † chiamiamo colui, che fu sententiato dal giudice, o confessato in giudicio, o è tanto manifesto, che con nessuna simulatione si può occultare, & non colui che'l suo peccato ancor che con due, o tre, o piu testimonij si possa prouare. [c] Habbiamo detto [ch'egli intese in confessione] percioche se l'intese per altra uia prima, o poi dalla confessione, non gli si deue negare, se gliela dimanda in publico, ma si bene, se in secreto; ancor che gliela dimandi in tempo, che per legge si deue. Habbiamo detto [in tẽpo, che per legge si deue] percioche in altro tempo non solamente egli può, ma deue anco negarla, poi che non è obligato à dargliela, nè il peccatore ha ragione alcuna di dimandarla, per quel, che i sopradetti dicono, & io ho detto di [d] sopra.

[c] Ca. fin. de tempo ord. cap. uestra ubi latè Anto. de cohabit. cler.
[d] Vbi supra.

57 SE † essendo padre, tutore, o curatore, o signore, o padrone non procurò, che i suoi figliuoli, pupilli, minori, schiaui, o seruitori, che habitauano nella sua casa, & ch'erano à quel obligati, si communicassero in tempo necessario, auuertendo, o douendo auuertire, che essi non si communicarebbono, se egli non ue gl'incitasse, o glielo commandasse, peccò mortalmente. [e] Habbiamo detto [& ch'erano à quel' obligati] percioche l'usanza che pare generale in tutta la Christianità saputa, & non ripresa da i Prelati, che i figliuoli piu tardi si communichino, che si confessino (per parer loro, che ancor che habbiano discrettione bastante per confessarsi, non l'habbiano però accompagnata con la debita diuotione, & riuerentia, per communicarsi) gli scusa da tale obligatione, secondo un Cardinale. [f] Percioche derogò

[e] Ca. Duo. 25. q. 4.
[f] Gaieta. in summa communio sacramẽtalis.

quella usanza honesta, ò dichiarò il precetto del Concilio generale [a] quanto à questi. Et si potrebbe anco dire che dichiarò il precetto diuino [b] quanto à quelli, che anco non si communicano nell'articolo della morte: benche per mio consiglio in quel tempo si douerebbon communicare, ancor che non si fossero communicati la Pasqua essendo sani: eccetto se questi infermi fossero di giudicio molto puerile. Et ui aggiungiamo anco col detto Cardinale, & con la commune, che i sopradetti, che si ritrouano, sotto il gouerno, & reggimento altrui, & aspettano, che quelli, che hanno cura di loro determinano ò non determinano il tempo, nel quale si habbiano à communicare, non peccano; ancor che non si communichino, e benche siano di quindici, ò sedici anni, auenga che quelli, che li gouernanò, pecchino: i quali quando dubitano, se li debbano far communicare, ò nò, debbono dimandarne i confessori, che li confessano, & essequirne il lor parere; se li pare perciò consiglio bastante: & anco quegli stessi, se sono di tanta discrettione, che possano considerare, & giudicare, si come par loro di hauere discrettione bastante per confessarsi, cosi l'habbiano anco assai diuota & riuerente per communicarsi, ò nò.

a Ca. omnis de pœnit. & remiss.
b Ioan. 6. nisi manducaueritis &c.

DI COLVI, CHE SI COMMVNICA, & dice Messa ogni giorno.

SENZA † dubbio è da se lecito communicarsi, ò dir Messa una uolta il giorno, & è da se meglio farlo, che il lasciarlo di fare, ancor che per alcuna circonstantia può esser male, ò non tanto bene: & questa è accidentale, secondo la mente di Santo Agostino, [c] che afferma S. Tomaso. [d] Per questo se uno per isperientia conosce, che per celebrare ogni giorno, ò per communicarsi, gli si aumenta il seruore dell'amore di Dio, & la riuerentia del santo sacramento non gli si diminuisce, lo può ogni giorno fare, altramente egli se ne deue astenere di tempo in tempo: accioche poi con maggior diuotione si communichi, ò celebri, secondo S. [e] Tomaso.

c In ca. quotidie de consecra. d. 2.
d In 3. par. q. 50. art. 10. & in 4. d. 12.
e In 4. d. 12.

NEL tempo passato anco i secolari si doueuano almen tre uolte communicare: cioè la Natiuità, la Pasqua, & la Pentecoste.

coste.[a] Et S. Agostino essorta tutti à communicarsi almen tutte le domeniche. Et certo che gli huomini honorati si dourebbono communicare almen quattro uolte l'anno: cioè, i tre sopradetti giorni, & quel di tutti i Santi. Et i diuoti, & questi, & una uolta il mese, come si cõmanda a' religiosi di San Benedetto.[b] Communicandosi però una uolta l'anno, & quando probabilmente si teme di morire, si sodisfa à questo precetto, afine di non peccare per ciò mortalmente.

[a] Ca. & si non frequentius, de consecrat. d. 2.

[b] In Clement. ne in agro §. de stat. monach.

DE I SETTE SACRAMENTI della Chiesa. Cap. XXII.

SOMMARIO.

1 *Il Sacramento è un segno sensibile, che segna, & produce nell'anima la gratia diuina insensibile per ordination d'Iddio; & produce anco la gratia, ex opere operato.*

2 *I Sacramenti sono sette; cioè, Battesimo, Confirmatione, Ordine sacro, Eucharistia, Penitentia, Estrema Vntione, & Matrimonio, i tre primi de' quali, non sono reiterabili, & gli altri quattro si. Vndeci heresie sono intorno ad essi condannate.*

I Sacramenti dare, ò riceuere, con peccato mortale, ò almeno senza hauere tanta attritione, che basti, è peccato mortale.

3 *I Sacramenti co i loro effetti si debbono credere sotto pena di peccato mortale, & chi li ministra essendo in peccato mortale, pecca mortalmente, benche l'amministratione si faccia alla sprouista.*

4 *I Sacramenti riceuere da sacerdote, ch'è inhabile per le censure à farne l'amministratione, eccetto che'l Battesimo in tempo di necessità, ò dal publico fornicatore, fuor che il Battesimo, & la communione, è peccato mortale.*

Fornicario notorio, è chi confessò il suo peccato in giudicio, ò ne fu sententiato ò è tanto manifesto che non si può coprire.

I Sacramenti dare, ò commettere, che si diano, e non essergli riuerente con le parole, & con l'opre, è peccato mortale.

PResupponiamo prima, † (come ho detto altroue [a] piu lungamente) che Sacramento è segno sensibile, che significa, & produce nell'anima la gratia diuina insensibile, per ordinatione di Dio. [b] Habbiamo detto [segno sensibile] per genere; percioche ogni sacramento è segno sensibile, & non ogni segno sensibile è sacramento. Et che egli significa la gratia diuina, per porre differentia di tutto quel, che non è significatiuo di questa gratia. Et che produce, à differentia di tutti gli altri, che significano, & nol fanno principale, nè istrumentalmente, secondo la dottrina di S. Tomaso [c] & della commune: benche altri altramente parlano. Et per ordinatione diuina, per significare che la potestà d'instituire sacramento appartiene solo à Dio, poi ch'egli solo ha potestà di creare la gratia, che produce il sacramento istrumentalmente, secondo San Tomaso. [d] Di maniera che i Sacramenti son differenti dalle altre opere: percioche essi sacramenti significano, & santificano, & danno gratia *ex opere operato*, come dicono; là doue le altre opere nò, se non *ex opere operantis*: cioè che ogniuno de' sette sacramenti produce (almeno istrumentalmente) per la uirtù, & ordinatione diuina un tanto di gratia nell'anima di colui, che lo piglia bene, ancor ch'egli sia fuori di giudicio, & non possa meritare: pur che dalla parte sua non ui ponga impedimento di peccato mortale, & non produce piu in quella dell'uno, che in quella dell'altro in quanto sacramento. Et di piu, questa gratia, che il Sacramento, da se opera senza merito di colui, che la riceue, Iddio dà à colui, che in riceuerla merita piu, o meno: conforme a' suoi meriti; come anco la dà per altre buone opere, che non sono Sacramento; secondo la [e] commune. 1

Il secondo † presupponiamo, che sette sono i Sacramenti, cioè, Battesimo, Confirmatione, Eucharistia, Penitentia, Estrema untione, Matrimonio, & Ordine sacro [f], de' quali, tre sono irreiterabili, cioè che non si possono rifare, nè fanno utile piu di una uolta, i quali sono il Battesimo, la Confirmatione, & l'Ordine. Gli altri quattro sono reiterabili. Il Concilio Tridentino [g] ha dichiarato essere heresia il dire, che sono piu, o meno di sette Sacramenti: ò che alcun di loro non è propriamente Sacramento, o che non son differenti da quei del uecchio testamento, se non nelle cerimonie: ò che l'uno non è piu degno che l'altro, 2

[a] In repet. ca. sacrificium de consecra. d. 2.

[b] Ca. signũ. & ca. sacrificiũ de cõse. d. 2. & traditur per magistrum, & omnes in 4. d. 1.

[c] In d. dist. 1. & 3. par. q. 60. art. 2. cum declarat. Gaiet.

[d] Secunda secundæ q. 1. art. 8.

[e] Vbi supra.

[f] Iuxta gl. sing. c. ueniẽs. de trãsact. & doctrinã Cõmu. in d. rub. de sacr. nõ iter. probatã pridẽ p cõcil Florẽtinũ, & nuper per Tridẽ. Sess. 7. ca. no. 1.

[g] Sess. 7. per. 13. canones.

l'altro, per alcuna ragione: ò che tutti non sono necessarij: & alcun di loro è souerchio, dato, che tutti per ogniuno non siano necessarij; ò che solamente significano, & non contengono, ò non conferiscano sempre la gratia à quelli, che li togliono, come debbono *ex opere operato*: ò che per li tre di questi, cioè Battesimo, Confirmatione, & Ordine non s'imprime un carattere, & segno nell'anima, che non si può leuare: & per questo non si possono riceuere piu d'una uolta: o che ogni Christiano gli può ministrare à tutti: ò che non è necessario hauer intentione di far quel, che la Chiesa intende di fare: o che il peccato mortale del ministro gli annulla: o che la solennità ordinata da la Chiesa si può lasciare, o mutare da qual si uoglia Prelato.

Il terzo, præsupponiamo, che qual si uoglia che dà, almen solennemente, ò prende alcun sacramento, non credendo probabilmente, ch'ei sia fuor di peccato mortale, pecca mortalmente. Et anco colui, che lo riceue se almeno egli non crede hauer tanta attritione, che basta, col feruore del Sacramento, ch'ei riceue per il suo perdono, come altroue ho detto [a] lungamente per testi, che sopra ciò sono assai [b] buoni.

[a] In quinta par. 62. summæ de pœn. d. 5. numer. 33.
[b] Ca. Illud. 95. d. ca. Per Esaiam. ibi. Tale. & ibi Omnia sacramenta. 1. q. 1.

INTERROGATIONI FONDATE sopra i presuppositi.

3 S'Egli ha † creduto, che nella legge nuoua non siano i detti sette Sacramenti, o alcun'altra cosa delle condennate nel detto Concilio Tridentino, sapendo, o douendo sapere, che la Santa Romana Chiesa insegna: & chi tiene il contrario, pecca mortalmente, & è heretico [c].

[c] Cap. ad abolendã. de hæret.

S'ei pigliò, o amministrò alcun di questi Sacramenti non credendo probabilmente, che fosse fuori di peccato mortale, peccò mortalmente, per il detto di sopra. [d] Non lo scusa (come alcuni dicono) la subita necessità di dare, o di riceuere il Sacramento, come, se un ferito mortalmente dimandasse il battesimo, al sacerdote, che di quel spenserato si ritrouasse. Percioche, ancor che questo potesse hauere qualche colore, secondo la opinione di quelli, che diceuano, che d'ogni peccato mortale bisognaua particolar dolore, ò hauer dispiacere (ilche non si poteua in un momento fare) non ha però alcun colore tenendo la opinione

[d] Supra eod. capit. num. 1.

a Supra cap. 1. numer. 25.

uera, che noi di sopra habbiamo tenuta; a cioè, che basta un dispiacer generale, che si estenda à tutti i peccati, & questo si può hauere in un momento. Per la qual cosa il Sacerdote, che amministra alcun sacramento (benche sia di subito) può nondimeno hauere la debita contritione di tutti i suoi peccati mortali, & deue procurarla prima, ch'egli amministri il Sacramento, almen tanto, che probabilmente pensi d'essere contrito. Et benche per gli altri Sacramenti il detto dispiacere basti, nondimeno per celebrare, ò per communicarsi ui si richiede di piu la contritione, & attuale confessione del peccato: come di sopra s'è b detto.

b Supra cap. 22. numer. 49.

S'EI † prese alcun Sacramento dal Sacerdote scommunicato, interdetto, ò sospeso dall'amministratione de' Sacramenti, & per denuntiato tale; eccetto che nel Battesimo in tempo di necessità. O' se ha riceuuto dal Sacerdote publico fornicario alcun Sacramento, fuori che il Battesimo, & la Communione, c peccò mortalmente. Notorio fornicario chiamiamo colui, che confessò la fornicatione in giudicio, ò in giudicio ne fu sententiato: ò è tanto manifesto per le opere, che non si può per alcuna dissimulatione coprire. Da gli altri peccatori notorij ben possiamo riceuere tutti gli altri sacramenti senza peccato, mancandoci altri Sacerdoti, che non siano peccatori publici. Se senza necessità egli inuitò colui à dir Messa, ò à dare altro Sacramento, che probabilmente egli credeua, che fosse in peccato mortale occulto, ò publico, senza il debito pentimento; di modo ch'ei fu cagione, ch'egli celebrasse, ò amministrasse quel Sacramento, che altramente non haurebbe celebrato, peccò mortalmente, come di sopra d s'è detto. Se per parole, ò per opera egli fece qualche notabile irreuerentia ad alcun de' detti sette Sacramenti, e peccò mortalmente.

c Per tex. glo. & doctor. in ca. Præter. §. Verum. & § Porro. 32. d. & Pano. in cap. Vestra. & cap. fin. de coha. cler. & Syl. uer. Cleric. 2. q. 1. & uer. Concubinarius. q. 4.

d Supra cap. 11. numer. 12.

e Per notat. Tho. 3. Sec. q. 99. art. 3.

✠

Dei

DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO.

SOMMARIO.

5 *Il Battesimo è sacramento d'acqua naturale; con laquale l'uno laua l'altro, con la debita intentione, nel nome del Padre, del Figliuolo, & dello Spirito santo: concorrendo in un medesimo tempo il lauare, & le parole.*

6 *Battezare può ciascuno in tempo di necessità: secondo la forma & materia del Battesimo; hauendo intentione di far quello, che fa la Chiesa; ma il minore in questo deue cedere al maggiore.*

Patrino non può essere, chi non è Christiano battezato.

7 *Il Battesimo non è reiterabile, & chi crede altramente, ò lo dà, ò toglie due uolte, ò è cagione ch'altrui muoia, senza esso, ò non glielo uuol dare, ò l'amministra senza necessità, non essendo sacerdote pecca mortalmente.*

La commadre, che non sa la forma del Battezare, pecca mortalmente.

8 *Battezare, lasciandoui alcuna cosa della forma sustantiale, ò ungere il battezato con Cresima uecchia, ò battezare chi non è suo suddito, ò fuora della Chiesa colui, che non è figliuolo di Prencipe senza necessità, è peccato mortale.*

5 PRESVPPPONIAMO † primieramente, che il Battesimo, è Sacramento di acqua naturale, con la quale l'un laua l'altro, nel nome del Padre, del Figliuolo, & dello Spirito santo, con la debita intentione. Habbiamo detto [Sacramento] come in tutte le diffinitioni de gli altri Sacramenti diremo: percioche di tutti loro è un genere, in quanto sono tali. Et [di acqua naturale] percioche questa è la sua materia essentiale, & non basta altra acqua, nè di rose, nè di naranzi, nè altra artificiale, secondo tutti [a] che al presente approbò il Concilio Tridentino; [b] dichiarando molte altre cose contra gli heretici de nostri tempi: Habbiamo detto [con la quale l'un laua l'altro] per-

[a] In 4. d. 3.
[b] Sess. 7. per. 13. canone.

percioche nessun può battezare se stesso [a]. Et [nel nome del Padre, &c.] percioche ui è necessaria la inuocatione espressa di tutta la trinità. Et così la forma della Chiesa Romana è questa, Io ti battezo in nome del Padre, del Figliuolo, & dello Spirito santo, Amen. [b] Benche la prima, & la ultima parola, *io*, & amen, non sono di essentia; ma di precetto; cioè che il Battesimo uarrebbe ancor che non si dicessero quelle due parole, ma peccarebbe, chi le lasciasse. Peccarebbe anco chi hoggi battezasse, dicendo solamente. Nel nome della trinità ò di CHRISTO, secondo tutti: benche sono diuersi pareri sopra il ualore loro, come altroue trattiamo [c] longamente.

[a] Capit. debitum. de bapt.
[b] Cap. 1. de bapt.
[c] In repetit. capit. A quodam, de consec. d. 4.

IL secondo † che in caso di necessità ogni persona può lecitamente battezare, secondo la forma, & materia detta di sopra della Chiesa Santa, ancor che egli sia laico, ò donna, & ancor che non sia battezato, & sia giudeo, ò moro, ò gentile, hauendo intētione di far quel, che fa la Chiesa. [d] & ancor ch'egli creda, che questo sia una burla, secondo Innocentio. [e] Ma il Cherico semplice non deue battezare essendoui presente il Sacerdote, nè il laico, essendoui presente il Cherico, nè la donna, essendoui presente l'huomo, nè l'infidele, essendoui presente il fedele; se il maggiore non si truoua scommunicato, ò in altra maniera impedito; secondo la commune. [f] Non può però esser padrino colui, che non è battezato: perche egli non è membro della Chiesa; nè può contrahere parentado [g] spirituale. 6

[d] Ca. Quicunque capit. A quodam cap. Constat. ca. Mulier. de cons. dist. 4.
[e] In cap. Debitum. de baptis.
[f] In d. cap. & in d. dist. 3.
[g] Tho. in 4. d. 6. q. 3. art. 2.

INTERROGATIONI.

S'EGLI ha † creduto, che il Sacramento del Battesimo sia reiterabile, & che piu di una uolta gioui ad una medesima persona, sapendo almeno, o douendo sapere (secondo la sua qualità) che la Chiesa Romana tiene di nò, è peccato mortale, & hæresia de gli Anabattisti del nostro tempo. [h] & per consequente egli incorre nella censura della Bolla *in cœna* [i] *Domini*, s'ei disse così fatta heresia, ò per parole, ò in iscritto. 7

S'EI battezò, ò se lascio battezare due uolte, peccò mortalmente & è irregolare [k].

S'EI fu cagione, ò hebbe notabil colpa, che alcuno morisse

[h] Ca. eos. de consec. d. 4.
[i] De qua supra. ca. 11. nu. 27.
[k] Ca. quibus. & ca. Eos. de consecr. d. 4.

risse senza battesimo. O' non uolse battezare colui, che era per morire, & dimandaua il Battesimo, nè ui era altri piu atto, & pronto, che lo uolesse battezare, [a] peccò mortalmente.

S'EI battezò, o se lasciò battezare, credendo, ò douendo credere, che era in peccato mortale, [b] peccò mortalmente.

S'ELLA fu leuatrice, o comare (che chiamano), & fece questo essercitio, non sapendo la forma del battesimo, [c] peccò mortalmente.

SE non essendo sacerdote battezò alcuno senza necessità. peccò mortalmente, [d] & è irregolare. [e] Et non è giusta necessità l'esser il bambino subito nato, come molti male pensano, che fanno subito che nascono i fanciulli battezarli, senza solennità: il che è gran peccato.

8 S'EI † battezò lasciando alcuna cosa della forma sustantiale del Battesimo soprascritta, o battezò con acqua, che non era naturale, o senza attuale intentione, o uirtuale di darli quel lo, ch'ei crede, che li dona la Chiesa, peccò mortalmente. Et cosi fatto Battesimo non uale cosa alcuna & il fanciullò si deue ritornare à battezare. [f] Il medesimo è, s'ei prima finì le parole sustantiali del Battesimo, che il battezato toccasse l'acqua, ò al contrario prima l'acqua lo lauò o toccò, che incominciasse le parole sustantiali; di modo che durando la pronuntia delle parole, l'acqua non lo [g] toccò.

S'EI unse il battezato con la Cresima dell'anno passato non essendo in caso di necessità, [h] peccò mortalmente.

S'EI battezò colui, che non era suo Parochiano, o suddito senza licentia del proprio Parochiano, o del superiore. [i] peccò mortalmente. Ma non è per il medesimo fatto scommunicato, benche sia religioso, dato ch'egli sarebbe per l'amministratione d'alcuni altri Sacramenti. [k]

S'EI battezò, o fece battezare in casa, o fuori di Chiesa senza giusta necessità colui, che non era figliuolo di Re nè di principe, [l] peccò mortalmente.

a Dicto ca. Quicunque, & arg. ca. Pasce. 85. dist.
b Per ista supra eo d. ca. nu. 2.
c Palud. in 4. d. 5. q. 2. & Ant. part. titu. 14. cap. 13.
d Dict. ca. Constat.
e Cap. 1. de cler non ordi. ministra.
f Iuxta notata per Innoc. & omnes in d. cap. 1. de baptis.
g Ca. Detrahe. 1. q. 1. ubi hoc senti: Cardin. S. X. ar. 1. & Tho. 3. par q 60. artic. 6. & q. 66. ar. 8. ubi id satis exprimit Gaie. & magis Maior in 4. d. 2. q. 2. arg. 4. quin. & gl. d. ca. Detrahe. dixit oportere ablutionem concurrere cum uerbis in ultimo instãti prolationi eorum quod tamen non est uerum.
h Ca. Si quis de alio de consec. d. ca. Quoniam. de sẽt. excom. lib. 6.
i Cap. Interdicimus 16. q. 1.
k Clem. 1. de Priuil. & infra. cap. 27. nu. 101. & seq.
l Clem. 1. de bapt.

DEL SACRAMENTO DELLA CONFIRMATIONE.

SOMMARIO.

9 *La Confirmatione è sacramento d'untione con oglio, & Cresima*

consecrata, con che il Vescouo unge la fronte di chi è battezato; dicendogli certe parole à questo effetto ordinate: il quale dà la gratia generale, & speciale, che sforza chi lo piglia ad essere constante contra il diauolo, & uitij, & confessa CHRISTO.

La Confirmatione lasciare di pigliare per disprezzo, ò pigliarla senza Patrino, ò senza contritione, ò essere Patrino del proprio figliuolo per malitia, è peccato mortale.

RESVPPONIAMO † primamente, che il Sacramento della confirmatione è Sacramento d'untione con oglio, & Cresma consecrata, con che il Vescouo unge la fronte di colui, ch'è battezato, dicendoli certe parole ordinate a questo effetto. Il secondo che in questo Sacramento non solo si dà la gratia generale, come si dà in ogn'uno de gli altri, che laua l'huomo de' peccati, & delle reliquie loro, ma etiandio la speciale, che sforza, & fa idoneo colui, che lo riceue, per confessar constantemente GIESV CHRISTO, quando, doue, & come bisogna, & per combattere contra il Diauolo, & contra i uitij, [a] secondo S. Tomaso. [b] Il terzo che il concilio Tridentino [c] dichiarò esser' heretico colui, che dirà, che questo non è propriamente Sacramento, o non ha alcuna uirtù, ò non è suo ministro ordinario il Vescouo solo.

[a] Capit. Spiritus de consecr. d. 4.
[b] In 4. d. 1. q. 2. art. 2.
[c] Sess. 7. per tres canones.

INTERROGATIONI.

SEI per dispregio non procurò il Sacramento della Confirmatione per se, & per la sua famiglia, peccò mortalmente. [d] Et colui si giudica restare di riceuerlo per dispregio, che hauendone oportunità, senza cagion ragioneuole se ne resta, secondo [e] il Palude. Il che è uero quanto al foro esteriore, ma quanto all'interiore questo dispregio presunto non basti, ne si ricerca; percioche, bisogna, che la cagione, perche se ne resta, sia principalmente farne poco conto, secondo San Tomaso. [f] & [g] l'Archidiacono.

SE (essendo già di giudicio ragioneuole) egli riceuette questo Santo

[d] Arg. cap. 1. de consecr. d. 5.
[e] In 4. d. 7.
[f] In secunda secundæ. q. 186 arti. 9. ubi id pulchre. explicat Gaiet.
[g] In. ca. Quicunque 81. d. quem sequitur Dominicus in cap Nullus. 55. dist.

Santo Sacramento, senza mirare s'ei si trouaua fuori di peccato mortale, & senza credere probabilmente, ch'egli ui staua, peccò mortalmente, si per il detto di sopra, & si anco perche un capitolo [a] dice, che inanzi che si prenda questo Sacramento, si possono ammonire i fedeli, che confessino. Per ilche pare, che i Vescoui pecchino, che non ammoniscono tutti quelli, che hanno à prendere questo Sacramento della confirmatione, che si confessino prima, benche la cofessione non sia necessaria come in altra parte ho [b] detto.

[a] Cap. Vt ieiuni. de consec. d. 5.

[b] In 6. par. gl. summæ de pœn. d. 5. nu. 37. & seq.

S'ei si fece confirmare senza padrino sapendo, o douendo sapere, che questo ancorche non sia sustantia del Sacramento, è nondimeno di precetto, per hauerlo ordinato la Chiesa, che uolse significarci con esso la impotentia di colui, che si confirma, per ritrouarsi da per se stesso nelle tentationi spirituali senza la gratia di confirmatione, peccò mortalmente. Et anco, se ui fu il padrino, ma non fu [c] Christiano.

[c] Cap. In baptismate de consec. d. 4.

Se malitiosamente egli tenne il suo proprio figliuolo alla Confirmatione, &c, peccò mortalmente, come di sopra s'è [d] detto.

[d] In cap. 16. nu. 34.

DEL SACRAMENTO DELLA EVCHARISTIA

SOMMARIO.

10 *La Eucharistia è Sacramento, che sotto la similitudine del pane, & del uino, ò dell'uno d'essi, contiene insieme il uero corpo, & sangue di* GIESV CHRISTO: *il quale ha diuersi nomi, & il credere altramente, è peccato mortale, & heresia.*

10 PRESVPPONIMO † che il Sacramento della Eucharistia è Sacramento, che sotto la similitudine del pane, & del uino; o dell'uno di loro contiene il uero corpo, & sangue di GIESV CHRISTO, chiamasi in Greco Eucharistia, che uuol dire Buona gratia. Perche (come il Maestro [e] dice) egli contiene in se GIESV CHRISTO, che è fonte, &

[e] In 4. d. 8.

Principio di gratia. Si chiama anco Hostia, & Sacrificio, & Communione, & Sacramento, dell'altare, & Viatico per li rispetti, che per uia di contemplatione noi habbiamo [a] altroue scritto.

[a] In additio. capit. Quando de consec. d.1.nu.131.cum seq.

INTERROGATIONI.

SE alcuna uolta deliberatamente egli dubitò in credere, che sotto quella bianchezza, ò similitudine di pane dell'hostia, & sotto quel colore, & similitudine di uino bianco, o rosso del calice, non stesse il medesimo uero corpo, & sangue di nostro Signore GIESV CHRISTO. O' (quel, che è peggio) se credette, che non ui stesse, è peccato mortale, & heresia. [b] Come è il credere, che alcuna parte di pane, o di uino resta in esso, dopò la consecratione. Come ha dichiarato il Concilio Tridentino. [c]

[b] Cap. Ego Berengarius de consecra. d.2. cap.1. § fina.de summa Trinit.

[c] Sessio.3. sub. Iul. 3.can.2.

S'EI credette, che sotto la bianchichezza dell'Hostia non stesse altro, che il Corpo senza il Sangue, o che sotto la similitudine del uino non ui fosse altro, che il Sangue senza il Corpo; essendo egli persona, che doueua sapere, che sotto amendue quelle similitudini stà di una medesima maniera il Sangue dentro il Corpo, & le uene sue cosi glorificate: benche nella Hostia stà il Corpo per la uirtù del Sacramento, & il Sangue per uia di accompagnare esso Corpo: & al contrario sotto la specie del Vino stà il Sangue per la forza del Sacramento, & il Corpo per uia di accompagnare il Sangue; secondo S. Tomaso [d] S'ei si communicò male, o lasciò di communicarsi, &c. come sopra s'è [e] detto.

[d] In 3.part.q.76. artic.1. & 2.

[e] Supra cap.21.numer.45.

DEL SACRAMENTO DELLA PENITENTIA.

SOMMARIO.

11 *La penitentia è Sacramento di assolutione; col quale il Sacerdote assolue de' suoi peccati colui, che legitimamente glieli confessa.*

La

La Penitentia sacramentale riceuere senza pentimento, & senza confessarsi interamente di tutti i peccati, ò senza pentirsene, ò riceuerla, ò procurarla, ò darla essendo inhabile per qualche censura, ò giuriditione, è peccato mortale.

11 PResupponiamo, † che il Sacramento della penitentia, è sacramento di assolutione, col quale il sacerdote assolue de' suoi peccati colui, che leggitimamente gli si confessa: & è di sua spirituale giurisditione, come io in altra parte [a] ho diffinito, secondo la mente de' moderni, & antichi. [b] presupponiamo anco quel, che di sopra s'è [c] detto.

a In rep.d.ca Sacrificium de conse.d.2
b In 4.d.14.
c In cap.1. 2.& 3.& in prologo.

INTERROGATIONI.

SE senza pentirsi, o senza confessarsi interamente de' suoi peccati, o senza proposito di separarsene, o di restituire quel che egli doueua, o essendo scommunicato egli uolse, & procurò l'assolutione sacramentale dal sacerdote, o se con tutto questo uolse l'assolutione sacramentale da alcuno, che non era sacerdote, o ch'era già denuntiato per scōmunicato, o sospeso da quella amministratione. O' s'egli si confessò senza necessità con quel Sacerdote, che non era suo Parochiano; o era in peccato publico, o credeua, che egli fosse in peccato mortale, & che non se ne pentirebbe per assoluerlo, peccò mortalmente, per quel che s'è detto di [d] sopra.

d In d. tribus cap. & in ca.9. nu.5. cũ seq.& in ca.11.nu.12

DEL SASCRAMENTO DELLA *Estrema untione.*

SOMMARIO.

12 *L'Estrema untione è sacramenco d'untione, con la quale il Sacerdote unge certe parti di colui, che è per morire, per cagione di mancamento & difetto naturale, con oglio d'oliua consecrato dal Vescouo; dicendo con la debita attentione alcune parole.*

13 *L'estrema untione si deue dare à colui, ch'è infermo con dubbio della morte: & che sia atto à peccare mortalmente: quantunque egli sia pazzo, ò farnetico, se inanzi ch'egli diuenisse pazzo, ò farnetico, la dimandò tacita, ò espressamente.*

14 *L'Estrema untione si può dare, à chi si dubita, se è morto, ò uiuo, però conditionatamente: & le parole hanno da concorrere con l'untione, che opera.*

15 *L'Estrema untione fu ordinata principalmente contra i peccati ueniali: nondimeno si perdonano anco i mortali, per la quale molti si saluano, che non si salerebbono. Ella non si dà a chi muore di morte uiolenta, ma di morte naturale.*

16 *L'Estrema untione non dimandare quando occorre per se, ò per i suoi sudditi di casa per disprezzo, ò prenderla, ò uolerla prendere con peccato mortale senza il debito pentimento, ò amministrarla senza procurare d'essere in gratia D'Iddio, è peccato mortale.*

Resupponiamo † primamemente, che il Sacramento della Estrema untione è Sacramento di untione, con la quale il Sacerdote unge certe parti di colui, ch'è per morire per mancamento, & difetto naturale, con oglio cõsecrato; dicendo certe parole con la debita intentione. [a] Il secondo che la materia di questo sacramento è l'oglio di Oliua cõsecrato dal Vescouo. La forma delle parole, che il Concilio Fiorentino pone è questa, quando gli unge gli occhi. *Per istam sanctam unctionem, & per istam sanctißimam beneditionem, indulgeat tibi Dominus quicquid deliquisti per uisum.* Et quando egli unge le orecchie, in luogo di *per uisum*, ha da dire, *per auditum*. Et quando egli unge le narici del naso, ha da dire, *per odoratum*, & cosi delle altre quattro parti, cioè la bocca, le mani, i piedi, & le reni. Ancorche, molte Chiese (l'uso delle quali seguitiamo nelle altre nostre compositioni) usano lasciar queste parole: *Per istam sanctissimam benedictionem*, & in luogo di queste dicono. *Suam pyßimam misericordiam*. Nè par che disconuenghino. Percioche dice il Concilio Tridentino, [b] che il costume di questo Sacramento ordinato da CHRISTO, & palesato poi da S. Giacobo, fu preso da gli antichi padri; & cosi par che queste

a Ca. 1. de sac. un. & adiun. notatis ibi. & in 4. q. 22.

b Sessio 4. sub Iul. 3. cano. 1. de sacra. extremæ unctio.

queste parole possino esser diuerse; & anco pigliarsi in diuersa significatione: di maniera che uanno à dar in un medesimo loco, come uanno à dar queste. Il ministro di questo Sacraméto è il sacerdote: & s'egli si desse per mano d'altri, nó uarrebbe: ancor che ui occorresse gran necessità. Tutto questo che s'è detto, si proua per quelle parole di S. Giacobo, che dicono. [a] Quando alcuno è infermo, chiamasi il sacerdote, che per lui prieghi; ungendo con oglio; in nome del Signore, & la oratione della fede guarirà esso infermo: & il Signore l'alleuierà: & s'egli hauerà peccato, glielo 13 perdonerà. Per le quali † sante parole si dinota, che colui ha da essere infermo, alquale si deue dare questo sacramento: & non basta, ch'egli stia in pericolo di qual si uoglia morte: come colui, ch'è menato à giustitiare, o entra in battaglia, o in una nauigatione pericolosa. Et non basta anco qual si uoglia infermità, perche ella ha da esser tale, che la uita sua sia in dubbio, secondo tutti. Si denota per quella parola [alcuno] che si ha da dare à qual si uoglia infermo pericoloso, etiandio che sia fuori di giudicio, & farnetico, & se gli può dare senza irreuerentia del Sacramento. Et à colui, che inanzi ha potuto peccar mortalmente: dicano quel, che lor piace coloro che per questo uogliono, che essi habbiano quattordici anni, pur che prima che egli impazzisse, espressa, o tacitamente l'hauesse dimandato, o l'hauerebbe dimandato, se ricordato se ne fosse; & non uscì di 14 senno in peccato mortale publico. Si † può anco dare questa estrema untione à colui, di cui si dubita, se è morto, o nò, con questa conditione. Se non sei morto: Ma à chi è & si uede già chiaramente morto, non si deue dare: nè finire di dare à colui, che muore, mentre gli si dà, ma fermarsi, & non passare piu auanti. Si dinota anco per quella parola, [ungendolo] nel che io ho ueduti alcuni errare; cioè che colui, che amministra questo Sacramento, deue ungere, mentre ch'egli dice le parole al Sacramento necessarie: & non basta ungerlo, dopò finite esse parole, o prima che egli le cominci: come anco non basta per lo Sacramento del Battesimo dir le parole sacramentali prima, o dopò l'hauer bagnato colui, che si batteza; eccetto se lo bagna, dicendo alcuna parte delle parole, come di sopra s'è [b] detto. Nè per dare il Sacramento dell'Ordine basta, che il Vescouo dia il libro, o il calice dopò, o prima che dica le parole à quell'ordine necessarie. [c] Si dinota anco per quelle

a Iacobi. 5.

b Sup. eod. ca. nu. 8.

c Latiss. Gaiet. in q. 24. li. 27. quæstionũ.

parole [& il Signore l'alleuiarà] che questo santo Sacramento dà la salute corporale, quando è per giouare alla salute spirituale dell'infermo. Et per quelle altre parole [s'egli haurà peccato gli si perdona] si dinota il sesto, cioè che per *esso gli* si perdonano i peccati, & perche egli non dice *mortali*, nè ueniali, intendiamo di tutti; se però le altre cose necessarie ui concorrono. [a] Et † benche (secondo la commune opinione) egli fusse ordinato principalmente contra i peccati ueniali, si perdonano nondimeno anco i mortali. Di che inferiamo, potersi dare un caso, nel quale morendo alcuno senza questo Sacramento ne andarebbe all'Inferno: & morendo con esso andrebbe in Paradiso. Perche, può accadere, che non possa confessarsi de' suoi peccati mortali: o ancor ch'ei possa, non li paia che sia necessario per essersi già confessato prima; però senza contritione, nè attione è bastante per conseguire il perdono, & che habbia poi così fatta attione, che ancor che da per se sola non basti per farlo contrito, con la giunta però del Sacramento, & del suo benedetto calore, & feruore basta, secondo la opinione di San Tomaso. Cioè che per la uirtù del Sacramento uno può d'attrito farsi contrito. [b] Per la qual cosa dobbiamo con molta diligentia procurare di prender questo sacro Sacramento, accio che morendo sempre uiuiamo.

15

a Arg. cap. solitę. de maior. & c. si Romanorum. 19. d.

b Iux. dict. sup. eod. ca. 1. & nu. 40. & 51.

LA ragione perche piu si dà à colui, che muore d'infirmità, o per mancamento naturale di uecchiezza, che à chi per altra uia muore, par che sia questa, che à colui, che muore di questa morte, assai gli si conturba, & indebolisce il giudicio, & la constantia con la grande, & suprema debolezza del corpo, & di tutti i sentimenti corporali. [c] Et di piu il Demonio lo combatte anco in quella hora piu fortemente, che non fa in altra maniera di morte; rappresentandoli tutti i suoi peccati; & altre uisioni terribilissime. Il che non accade in quelli, che muoiono di morte uiolenta: percioche muoiono con l'intero, & forte loro giudicio; nè sono combattuti con si fatte rappresentationi. Et perciò questa untione dell'oglio, non è tanto necessaria in questi, per hauere à combattere col demonio, quanto in quelli.

c Ca. Null. uers. quę n. cũ his quæ scrips. de pœn. dist. 7.

INTER-

INTERROGATIONI.

16 E † essendo infermo, ò tanto uecchio, che probabilmente egli credeua che morrebbe, lasciò di dimandare questo santo Sacramento, principalmente per dispregio, & per tenerlo in poco conto, peccò mortalmente, secondo tutti. [a] Il medesimo è, se per dispregio lasciò di chiederlo per suo figliuolo, o schiauo, o seruitore, o pupillo, o altri, che si ritrouaua sotto la sua cura, & gouerno, per il sopra [b] detto.

a In d.25.

b Sup.ca.21.nu.57. arg. ca.duo 23. q.4.

S'EI lo prese, ò uolse prenderlo, credendo, o douendo credere ch'era in peccato mortale, senza il debito pentimento per consequire la contritione, o pure senza tale attritione, che gli paresse, che con la uirtù di questo Sacramento si sarebbe fatta contritione, peccò mortalmente, per il [c] sopradetto.

c Sup.eod.ca.nu.2.

S'EGLI andò ad amministrare questo Sacramẽto senza procurare di porsi in stato, che probabilmente egli credesse di essere in gratia: per quel medesimo, che habbiamo detto di sopra.

DEL SACRAMENTO DELL'ORDINE.

SOMMARIO.

17 *L'Ordine è Sacramento, per il quale s'imprime un carattere, ò segno, mediante le parole, & istrumenti corporali, con cui si dà potestà di consecrare, ò aiutare à consecrare il Sacramento dell'ordine.*

Gli Ordini sono noue, cioè Prima tonsura, ei quattro minori, che sono, Hostiario, Essorcista, Lettore, & Acolito. Et quattro sono i sacri, cioè, Suddiaconato, Diaconato, Presbiterato, & Vescouato, ma secondo i Teologi non sono piu che sette.

18 *Gli Ordinati hanno piu carattere, & segno piu espresso nell'anima, & piu potestà spirituale nell'anima per la consecratione del santo Sacramento che gli altri laici, & buoni Christiani, & chi crede altramente è heretico.*

PRESVPPONIAMO † primamente, che il Sacrameto dell'Ordine è Sacramento, per il quale s'imprime un carattere, ò segno mediante certe parole, & istrumenti corporali; per il quale *si dà* potestà di consecrare, ò aiutare à consecrare *il Sa*cramento dell'Ordine. [a] Dalla qual diffinitione ne segue, che non è Sacramento il carattere, nè la potestà, che si dà, ma si bene l'effetto suo: come anco in altra parte [b] incidentemente toccammo. Il secondo, che gli Ordini sono noue, secondo i Canonisti. [c] cioè prima tonsura, & i quattro minori, che sono, Hostiario essorcista, Lettore, & Acolito, & quattro sono i sacri, cioè, Subdiaconato, Diaconato, Presbiterato, & Vescouato. Benche secondo i Teologi [d] non sono piu, che sette, percioche dicono, che la prima tonsura, & il Vescouato non sono ordini, ma officij. Il Terzo, che per ogniun di questi ordini degnamente tolto, si da la gratia chiamata, *gratum faciens*; cioè che fa amico di Dio: Et i quattro maggiori si chiamano sacri, non perche tutti non siano sacri, ma perche con quei soli è congiunto il uoto di continentia, & di castità; non come cosa essentiale, ma accidentale per statuto di santa [e] Chiesa.

a Ex mente omnium in 4. d. 24. & glo. ca. 1 32. d. licere memoria exprimat.
b In rub. de ord. cognit.
c In ca. cum contingat de æta. & quali. per illum tex. & ca. cleros. 21. d. c perfectia. 5. d.
d In d. dist. 24.
e Ca. nullum. 28. d. & cap. decernimus 23. d.

INTERROGATIONI.

S'EGLI ha creduto † che nessun bene ordinato habbia piu carattere, nè segno impresso nell'anima, nè piu potestà spirituale per la consecratione del sacro Sacramento, che gli altri laici, & buoni Christiani, è peccato mortale, & heresia. [f] Habbiamo detto [nessun ben'ordinato] percioche (come in altra parte [g] dicemmo) benche crediamo, & consigliamo, (fin che altramente la Chiesa Santa determina) che ogni Ordine, almeno de' sette, è Sacramento, & imprime carattere, & da potestà spirituale, non condenniamo però di peccato mortale, nè di heresia quelli, che pensano, che questo non si faccia in alcuno de gli Ordini minori. Le altre interrogationi de' matrimoni di quegli, che sono ordinati, si possono racorre da quel, che del matrimonio [h] diremo, del loro riceuere, & ministrare indegnamente i Sacramenti nelle interrogationi, de' Cherici nel proprio luogo.

f Cap. 1. §. fin. de summa Trinit.
g In 3. par. gl. summæ de pœn. d. 3. numer. 40.
h Infra 60. ca. nu. 51

DEL

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

SOMMARIO.

19 Il Matrimonio è contratto, & ſacramento di ſegni eſteriori, per i quali, & per il legitimo conſenſo per eſsi ſignificato ſi danno l'huomo, & la donna l'un l'altro ſignoria ſopra ſe ſteſsi, per uiuere ſempre inſieme accompagnati.

20 Il Matrimonio ha per ſua materia il legitimo conſenſo di perſone habili per queſto effetto, & le parole, ò altri ſegni, & tal hora il tacere con che egli s'eſprime è la forma, & perciò è perfetto inanzi la copula, ma non conſumato.

21 Il Matrimonio è indiuiſibile: ma per religione, ò per giuſta diſpenſatione egli ſi diuide: ſe però non è conſumato: & etiandio, s'egli è conſumato fra gl'infideli, che ſi uogliono conuertire: le parole, ò ſegni che ſono ſofficienti per contrarlo ponno eſſer diuerſe: il quale dà la gratia come gli altri ſacramenti.

22 Gli ſponſalitij ſono promeſſe di huomo, & di donna di maritarſi inſieme: per i quali non ſono neceſſarie l'arre, nè i giuramenti: Nè ſono indiuiſibili, come è il Matrimonio: percioche ſi ponno ſeparare in molti caſi.

23 Gli ſponſalitij ſi ponno diuidere per il conſenſo degli ſpoſi: quando uno d'eſsi entra in religione: ò ſe toglie ordine ſacro, ò quando un d'eſsi ſi marita con parole de preſenti con un'altro, con affetto maritale.

24 Gli ſponſalitij ſi poſſono ſciorre, quando un di loro andò in altri regni con cagione probabile, ò ſenza, con termine di tempo ch'egli habbia à uenire, & non uiene, ò quādo ſoprauiene affinità, che impediſce inſino al primo grado: & quando non erano in età legitima di poterſi ſpoſare: la quale è di ſette anni.

25 Gli ſponſalitij ſi poſſono ſciorre quando paſſa il termine dato per contrattare il Matrimonio: & quando alcuno de gli ſpoſi incorre in qualche contagioſa infermità, ò in difformità ò in fornicatione temporale, ò ſpirituale, ò per uoto precedente di caſtità ò di religione.

26 *Gli Sposi tra quali soprauenne nemicitia capitale si ponno separare l'un dall'altro, & anco se non si osserua le lor conditioni, ò quando è fama di canonico impedimento, ò quando lo sposo riceuesse ordine sacro, ò quando tra essi succede parentado legale, ò per la cattiua natura d'uno d'essi, & quando soprauiene ragioneuole cagione.*

27 *Gli sponsalitij non si separano per la medesima legge; ma si hanno da sciorre con l'autorità del giudice ecclesiastico, & non altramente: tra i quali i Clandestini sono al tutto probibiti, & non hanno ueruno effetto.*

28 *Gli sponsalitij de futuro passano in matrimonio per due casi; cioè, se usarono insieme come marito, & moglie, con intentione di consumare il Matrimonio, & quanto per parole, ò per alcun chiaro segno manifestano il loro consenso de presenti, & non altramente.*

L'Età legitima per maritarsi nell'huomo, è d'anni quattordeci, & nella donna di dodici finiti, & anco inanzi, se sono potenti alla copula, tutti quegli che sono d'età legitima, & di giudicio, fatti habili dalla legge, ponno contrarre Matrimonio.

29 *Gl'Impedimenti del Matrimonio alcuni sono, che l'impediscono, & lo sciogliono, & alcuni altri, che l'impediscono, & non lo sciolgono, i primi de' quali sono dodeci, & gli altri noue.*

30 *Il Matrimonio contrarre, per quattro maniere può essere peccato; cioè contra l'impedimento, che l'impedisse, & lo scioglie, contra l'impedimento, che l'impedisce, & non lo scioglie, ò senza il debito modo, contra il fine, del Sacramento, & contra lo stato indegno di riceuere esso Sacramento*

PRESVPPONIAMO † primamente, che il Matrimonio appresso tutti [a] è contratto, & è contratto, & sacramento proprio presso a' Christiani soli, secondo la commune. Benche Adriano [b] tenga il contrario, per un capitolo, [c] che fa poco al proposito nostro. Il secondo, che il Sacramento del Matrimonio è sacramento di segni esteriori; per li quali, & per il legitimo consenso per essi significato, si danno l'huomo, & la donna l'un l'altro una signoria sopra loro stessi per uiuer sempre 19

a .f.§. ius naturale ff. de giust. & iur.

b In 4. q. 1. de matr. c. 1 fin.

c Ca. ueniẽs de pres bit. non bapt.

pre accompagnati insieme. Questa diffinitione si caua da molte parti. [a] Habbiamo in essa detto [sacramento] per genere del diffinito, conforme alla dottrina di Aristotele, [b] riceuuta da Bartolo, & della commune. [c] come noi piu lungamente in altra parte [d] diciamo. Aggiungiamo [segno esteriore] per dichiarare ch'egli è segno sensibile, come sono tutti gli altri sacramenti; per il detto di sopra. [e] Habbiamo detto [consenso legitimo] percioche senza questo non si può hauere almen uero, auanti à Dio, & le altre cose poi per farlo differente da gli altri Sacramenti, & da tutti gli altri contratti, per li quali, se bene si danno alcuna uolta l'un sopra l'altro signoria, [f] essi non sono però per uiuere sempre insieme.

20 Il terzo † che benche diuersi, diuerse cose dicono sopra, cioè quale sia la materia, & quale la forma di questo santo Sacramento; & ancor che Adriano [g] dica altra cosa, (al parer nostro) però si può dalla detta diffinitione raccorre, che una glosa dice, [h] che il legitimo consentimento di persone habili per questo effetto, è la materia, & le parole, ò altri segni: E tal uolta anco il tacere, con che esso si esprime, sono la forma, nella guisa che il consenso è la materia della stipulatione, o contratto, che per dimanda, & risposta conueniente si fa; & le parole sono la forma. [i] Benche nella stipulatione sono necessarie le parole: & non bastono i segni, nè i cenni, nè la scrittura, la doue per il Matrimonio ogni una di quelle cose basta; & taluolta l'udire solo, & l'intendere, & non contradirui, come quando il padre cõtratta per la figliuola, ch'è presente, & ascolta, & intende, & non contradice; secondo la glosa communemente [k] riceuuta.

Dalle cose dette ne segue, il Matrimonio è perfetto prima della copula carnale: [l] ancor che non si chiami consumato, fin che non ui è la copula. [m] & che è indiuisibile, cioè che non si puo separare, se non communemente per morte naturale, percioche, nè il marito può pigliare altra donna, essendo uiua la prima, nè la donna altro marito, uiuendo il primo. Nè può alcuno hauer molte mogli, nè molti mariti nel medesimo tẽpo. Et debbono osseruare l'un l'altro la fede del Matrimonio & pagare il debito matrimoniale, & prouedersi delle cose necessarie. Nè può l'un di loro promette continentia senza cõsenso dell'altro.

21 Habbiamo † detto [communemente] percioche fin che non

a Ex d. §. ius naturale, & ei annot. 37. q. 2. & ex annot. in rub. de sponsa. & in 4. d. 27.
b 1. Topic.
c In l. ff. de testa. & l. 1. ff. de acqui. poss.
d In rub. de præb.
e Sup. eod. ca. nu. 1.
f §. pen. inst. de iure pers. Spe. de resti. in integ. §. qualiter. uer si quid si.
g In 4. de matr. q. 1
h Ca. tua de spons.
i l. 1. in prin. & §. 1. ff. de ver. cum ei annot.
k In ca. honoratus 32. q. 2. pro quo aptus tex. 161.
l l. nuptias. ff. de regul. iur.
m Ca. ex publico de conuers. coniug.

BIBLIOTHECA SEMINARII CONCORDIENSIS

si consuma il Matrimonio, si ponno separare, per solenne professione di alcuna religione approuata, [a] ò per dispensatione del Papa con giusta cagione, secondo la glosa [b] singolare, riceuuta da tutti i puri Canonisti, & da quelli, che sono Canonisti, & Teologi, & anco dal Gaetano: [c] benche gli altri puri Teologi ui contradicano; ma la opinione della glosa si osserua. Et etiandio dopò consumato il Matrimonio si separa, quando è contratto fra infedeli, & l'un di loro si conuerte alla fede catolica, & l'altro si resta nella sua infedeltà. [d] Ne segue anco, che le parole, ò segni sufficienti per questo effetto sono quelli, che significano, che in fin dallhora di presente si danno l'un l'altro potestà sopra i lor corpi secondo tutti. Come sono queste parole dalla parte dell'huomo: Io ti riceuo, & accetto per mia moglie, & dalla parte della donna queste altre. Io ti accetto, & riceuo per mio marito. [e] Sono anco tali qual si uoglia altre parole che il medesimo significhino: come sono queste: Io consento in uoi; come in mia moglie. Et io consento in uoi, come in mio marito. Et come queste altre. In fin da questa hora ui terrò per mio marito, &, In fin da questa hora ui terrò per mia moglie. O' ueramente: Io uoglio, che siate mia moglie, & uoglio, che siate mio marito. [f] Et basta anco, che standoui la figliuola presente il padre dica queste, & simili parole, & essa le ascolti & le intenda, & non ui contradica; [g] secondo la commune.

NE seguita anco, che à quelli, che si maritano, Iddio da la gratia, per questa santa opera del congiungimento, senza rispetto de' meriti loro, s'essi non ui pongono impedimento; secondo la commune: [h] ancorche il contrario tiene la glosa [i] del Decreto, con alcuni altri, che la seguirono male. Percioche il maritarsi è sacramento; & qual si uoglia sacramento dà gratia *ex opere operato*, cioè senza rispetto de' suoi meriti: come habbiamo dichiarato di sopra. [k] Et il Concilio Tridentino [l] lo dichiara dopò del quale non solo si ha da tenere per falso quel, ch'una glosa dice, ma etiandio per heretico.

IL quarto † presupponiamo, che gli sponsalitii sono promessa [m] di huomo, & di donna di maritarsi insieme. Diciamo [di huomo, & di donna] percioche quella dell'uno di loro ancorche basti per obligare chi promette, non basta però perche siano sponsalitij, se l'altro, ò tacita, ò espressamente non ui consente, 21

a Ca. ex publico de conuer. cõiugat. ca. Cõmissũ de despõ.
b In d. ca. Ex publ.
c In paruis opus. 2. Tho. lib. 27. q. 2. q.
d Capit. Gaudemus de diuer.
e Capit. Si inter, de spons.
f Cap. Ex parte de spons & quia nihil refert. quid de æquipol. fin. l. si. ff. mandat. cap. Licet 2. de testibus.
g Glo. recepta in c. Honorantur 32. q. 2 pro qua ca. 1. §. Porrò de despons. imp. lib. 6. ubi omnes.
h In rub. de spons. & in 4. d. 26.
i In ca. Quicquid. 1 q. 1.
k Sup. eod. ca. nu. 1.
l Sessio 7. cano. 6
m l. 1. ff. de spõs. Th. & omnes in 4. d. 27.

consente, secondo tutti. Non sono però necessarie le arre, nè i giuramenti, benche con questi si facciano piu forti.

Il quinto, che gli sponsalitij non sono indiuisibili, come è il matrimonio, percioche si separano in molti casi. Il primo è quãdo gli sposi si assoluono, & liberano l'un l'altro dalla promessa, ancor che fosse giurata, [a] che è la commune secondo il Panormitano. [b] Et ancor che ella principalmente non fosse giurata per rispetto, ò utile temporale, se non per Dio, come s'ei giurò di contrattar matrimonio con alcuna pouera donna per pietà, ò per elemosina, secondo il Cardinale Zabarella. [c] percioche 23 † risulta in utile di colei, che può perciò rinontiare, in quanto è suo utile. [d] Percioche se non potesse, potrebbe ridondare in pregiudicio di lei [e] per molte maniere, benche il contrario tenga l'Imola, col Panormitano, [f] Siluestro. [g] i quali, se ben di prima mostra hãno qualche colore, però intesi fondatamẽte non hanno ragione alcuna. Il secondo è, quando un di loro entra in religione, perche l'altro resta sciolto da gli sponsalitij, [h] & può sposarsi con altri, ancor prima che l'altro faccia professione. [i] ò anco s'egli tolse ordine sacro. [k] Il terzo è, quando un di loro si marita con un'altro per parole de' presenti, ancor che non segua la copula, ò se si sposa con parole del futuro, & ne seguì la copula con affettione maritale. [l] Habbiamo detto [affettione maritale] percioche senza questa non si separerebbono i primi sponsalitij quanto à Dio, benche si separassero, quanto alla Chiesa. [m] Se la seconda non era parente della prima dentro del quarto grado, percioche, s'ella era, ò usò con essa, come marito, ò illecitamente, e non si potrebbe maritare con l'una, nè con l'altra: non con la prima per l'impedimento dell'affinità, che sopraueune per quella copula, nè con la seconda per l'impedimento di publica honestà, che nacque da i primi sponsalitij con essa, di che abbasso [n] diremo. Et habbiamo detto [& ne se- 24 guì] perche non basta, che la copula preceda. [o] Il quarto è, † quando se ne andò un di loro in un'altro regno senza cagione probabile, ò con cagione, ma il giudice gli assegnò certo tempo, fra'l quale egli douesse uenire, & non uenne, secondo la legge Canonica, che non limita tempo: [p] (benche secondo la ciuile [q]) se l'assente sta nella medesima prouincia, si deue aspettare duo anni, & se in altra prouincia, tre. [r] Et questo è uero, etiandio ne gli sponsalitij giurati, secondo il Panormitano. [s] Il quinto è,

a Capl. præterea in desponſ.
b In d.ca. præterea.
c In d.ca. præterea.
d Cap. ad Apostolicum de reg.
e Contra l. quod fauore. C. de delegat. & ca. quod ob grat. de reg. iur. lib. 6.
f In d.ca. præterea.
g Verbo sponſ. q. 9.
h Ca. ex publico de conuerſ. coniug.
i Syl. sponſ. q. 10.
k Ca. scripsit. 27. q. 2.
l Cap sicut ex litteris de sponſ.
m Iuxta not. in ca. is qui de sponſ.
n Infra eo. c. nu. 58.
o Ca. ueniens 8. de spõſ. ubi Pan. Præp. & Cõis quicquid q̃dã leuiter dixerint.
p l. de illis de spon.
q Ca. sæpe ss. de spõsa. & l. 2. C. de repu.
r l. 2. C. de repud. & Ant. 3. part. tit. 1. ca. 18. §. 1. & Syl. ubi supra q. 10. §. 4.
s In d. ca. de illis.

se soprauenne affinità; come se lo sposo conobbe carnalmente alcuna parente della sua sposa fino al quarto grado, prima che con la sposa sua hauesse copula matrimoniale, ò se la donna hebbe à fare con alcun parente del suo sposo. [a] Il Concilio Tridentino uuole, [b] che questo impedisca fino al primo grado, se gli sponsalitij sono ualidi; & non essendo ualidi, non ci sia nullo impedimento, & che non passi al secondo, nè al terzo, nè al quarto. Il sesto, è, se non erano di età legitima, quando si sposarono; & prima che espressa, ò tacitamente ui consentano, dimandano di essere [c] assoluti.

a Sessio 24. ca. 3.
b Capit. ueniens de eo qui cognou. cõsan. uxor suæ.

c Capit. A nobis, & ca. de illis 1. de spon sal. impub.

La età per li sponsalitij de futuro sono sette anni: & se tutti due, o un di loro è di minore età, gli sponsalitij sono nulli, in modo che non producono perciò impedimento di publica honestà, & però può l'un di loro maritarsi con [d] parente dell'altro.

d Capit. Litteras de spon. impub. & ca. 1 eod. tit. lib. 6.

Il † settimo è, quando si limitò & si pose termine per solennizare il Matrimonio. Percioche dopò quel termine, colui per ilquale quel non mancò, resta libero, & all'altro si ha da impor penitentia, per non hauere osseruata la [e] fede.

e Ca. sicut ex litteris de sponsf. cum ei annotat.

L'OTTAVO è, quando dopò che sono sposati, alcun di loro incorre in qualche lebra, o parelesia, o mal francese, o in altra contagiosa infermità, o ne perde l'occhio, o il naso, o ne uiene in qualche altra gran difformità. [f] Il nono è, se alcun di loro dopò de gli sponsalitij fornicò [g] uoluntaria, o forzatamente, secondo la glosa riceuuta. [h] In questo caso però, ancor che colui, ch'è senza colpa, possa separarsi, non può però l'altro, se, il primo non glielo richiede. [i] Habbiamo detto [dopò gli sponsalitij,] percioche, se fornicò prima, niun di loro può separarsi, se lo sapeua, quando si sposò altramente sì, prima che si mariti, secondo tutti. Et molto piu si possono separare, quando un di loro hauesse fornicato spiritualmente, cadẽdo in heresia, ò in infedeltà. [k] Il decimo è, quando un di loro prima dello sponsalitio fece uoto semplice di castità. [l] benche se il uoto si fa poi, non li separa; percioche l'uno non può uotare in pregiudicio dell'altro; eccetto, se fosse uoto d'entrare in religione, & allhora, o hanno à disobligarsi della fede dello sponsalitio, ò chi fa il uoto, ha da entrare in religione, ò riceuere ordine sacro: secondo il Palude riceuuto. [m] Ma chi promise di non maritarsi con alcuna altra, che con quella, non è obligato à maritarsi

f Ca. litteras de cõiu. lepos & ca. quem admodũ de iureiur.
g Vbi supra.
h In d. ca. quemadmodum uerbo oculos.
i Arg ca. 2. de translat. præl.

k Ca. non solum. 28 q. 1.
l Ca. rursus qui clerie. uel uouen.

m In 4. d. 27.

con quella, benche se si douesse maritar, non li sarebbe lecito pigliarne altra, secondo il Paludano, [a] & Adriano. [b] Doue egli dice, che la commune opinione non è contra questo; & ancor che ui fosse, non si haurebbe à seguire, ancor che Siluestro tenga il contrario. [c]

26 L'UNDECIMO † è se soprauenne capitale nemicitia fra li sposi, perche allhora può l'uno dimandare, che lo separino dall'altro; secondo l'Hostiense, [d] per la ragione espressa nelle leggi. [e] Il duodecimo è, quando la sposa promise di dare una certa quantità allo sposo in dote, & non può sodisfarlo, secondo Giouann'Andrea. [f] Il medesimo è di qual si uoglia conditione de gli sponsalitij, che non si adempie. Di che ne segue, che la sposa, che non promette una certa dote al suo sposo, & perciò pare ch'ella prometta tutti i suoi beni. [g] & ne uiene poi in pouertà, & non può darli tutti que' beni, che nel tempo, che si sposò, possedeua, lo sposo non è obligato à prenderla. Il decimo terzo è, quando è fama, che fra loro sia canonico impedimento: [h] Il decimo quarto è, quando lo sposo riceuesse Ordine sacro, [i] secondo Sant'Antonino, [k] ch'è seguito dal Proposito: [l] benche l'ordine sacro non separa il matrimonio. [m] Il decimoquinto, quando fra gli sposati successe parentado legale. [n] Il decimo sesto, per la cruda, & aspra natura dell'un di loro, secondo il Panormitano. [o] Il decimo settimo è, quando alcuna cosa nuoua, & ragioneuole successe dopò gli sponsalitij; la quale se fosse stata prima, non si sarebbono fatti, secondo San Tomaso. [p] Sotto il qual caso se ne ponno includere altri cinque, che pone il Proposto.

27 EGLI † si uuole però notare, che ne' sopradetti casi, secondo l'Hostiense, [q] & Giouann'Andrea [r] riceuuti, gli sponsalitij non si separano ordinariamente per la medesima legge, & per questo hanno à sciogliersi con l'autorità del giudice ecclesiastico. Et colui, che senza interuenirui questa autorità, contrahesse matrimonio con altra donna, pare ch'egli peccarebbe grauemente: [s] ancor che non mortalmente, secondo Siluestro. [t] Ma non pecca etiandio uenialmente ne' casi, ne' quali si separano per la medesima legge, cioè quando un di loro entra in religione, ò contrahe matrimonio de fatto con un'altra per parole de presenti, ò un di loro fornicò publicamente, & ne gli altri casi che pone il proposto. [u] Et si può generalmente dire, che quando

a In.4.d.27.q.1.art.
b In 4.de matrimonio q.2.
c Matrim. 8.q. 10.
d In sum.de sponſ. §.fin.
e Luc.2.& requisiuit de sponſ.
f In cap. de illis de condi. apposit.
g Inter gl.receptus in l.Mulier bona.ff. de iur. dot.Bart.in l.Si constante.ff.solut.matri & doctissimus Didacus.1 par. cap.5.nu.4. super.4.
h Ca.tum in tua de sponſ.
i Arg. extrauag antique de uoto.
k In rub.de sponſ.
l ca.de illis de spõſ.
m Dict.extrauag.antiquam.
n De qua infra eo. cap.num.44.
o Cap.ueniens qui cleri.uel uouenti.
p In 4. d.27.
q In d. ca de illis.
r In d.§.fin.
s Ca.de illis de spō.
t Cap.Si duo pueri de desponſ. impub. &c.secularis.33.q.2
u Verb.sponſ.§.11. § ult.

alcuna cagione, per la quale si separino, è publica, così quanto alla uerità, come quanto alla sufficientia, non si richiede la sopradetta autorità della Chiesa: percioche questi tali per la medesima legge sono assoluti. [a] Il medesimo è, se gli sponsalitij sono clandestini, perche allhora cessano gli scandali. *Benche in questo del clandestino il Concilio Tridentino li* [b] *prohibisce*, che non uagliono ad effetto alcuno.

[a] In d.cap.de illis, col.fin.

[b] Syl.sponsal. q.11. Sessio 24.cap.1.

Il sesto † che principalmente presupponiamo, è, che gli sponsalitij del futuro in duo casi ne passano in matrimonio de' presenti; cioè se usarono insieme come marito, & moglie; hauendo amendue intentione di consumare il matrimonio. Percioche, se si congiunsero con animo fornicario, non è matrimonio, quanto à Dio, benche egli sia quanto alla Chiesa, secondo la commune; [c] dica come gli piace, [d] l'Hostiense. Et quando anco per parole, o per alcun chiaro segno manifestato il loro consenso de presenti, [e] & non di altra maniera; auenga che habitino insieme, & l'huomo conduce la donna in casa, & u'interuengono baci, & abbracciamenti, & ancor che tentino di hauere copula insieme. 28

[c] In capi.is qui de sponf.

[d] Ibidem.

[e] Arg.ca.intelligentia de uerb.signific.

Il settimo diciamo, che l'età legitima per maritarsi, nel l'huomo è quella di quatordici anni finiti, & nella donna di dodici finiti: benche se prima fossero potenti alla copula, prima si potrebbono maritare. Ma non si presume però prima che ui siano, insino che non giungano à quella età. [f] La età poi di sposarsi è in amendue di sette [g] anni.

[f] Cap.fin.de sponf. & Aretinus in consil.144 ex facto.

[g] Capit.Puberes de spon impub.& ca.1 §. idem quoque de disponf.impub.lib. 6. adiunctis glo.& cõmentis doctorũ.

L'ottavo, che ogni persona, ch'è di età legitima, & di giudicio, si può maritare, se non è fatto inhabile dalla legge; & se non ui ha impedimento fra quelli, che si uogliono maritare. [h] Habbiamo detto [di giudicio,] percioche il furioso, mentre che è furioso, non può maritarsi [i].

[h] Ca apud de spõs.

[i] Ca.dilect.de spõs.

Il nono † de gl'impedimenti del Matrimonio, ne sono alcuni, che si dicono impedire, & disciorre, percioche, fanno, che coloro, che gli hanno, non solo pecchino maritandosi, ma che il medesimo maritaméto non uaglia, & non perche disciolgano il mattimonio, che legitimamente si contrasse inanzi, che l'impedimento soprauenisse: percioche non ue ne ha uerun tale. [k] I quali impedimenti si contengono in questi uersi, che hora dichiareremo. 29

[k] Ca. discretionem de eo qui cog. cõs. uxor. suæ cap. Ad limina.ca.cũ per bellica 34 q.2.

Error,

Error, conditio, uotum, cognatio, crimen,
Cultus, disparitas, uis, ordo, ligamen, honestas.
Si sis affinis, si forte coire nequibis. [a]

Altri impedimenti si dicono impedire, & non disciorre: percioche questi peccano, che con questi impedimenti si maritano, ma il Matrimonio uale. Et questi sono, che li uieta il precetto della Chiesa, le ferie, gli sponsalitij, il catechismo, il uoto simplice, il costume, peccato d'incesto, l'hauere occiso prete, l'essere stato per malicia padrino del suo stesso figliuolo, & la penitentia solenne. [b]

40 Il decimo † che per sette maniere principali uno può peccare maritandosi, secondo il Gaetano. Le quali noi à quattro reduciamo, cioè contra l'impedimento, che impedisce, & disciоglie il mattrimonio, contra l'impedimento, che l'impedisce, & nõ lo disciolglie, o senza il debito modo cõtra il fine del Sacramento, o per mal fine, o disconsertato, & contra lo stato indegno di riceuer questo Sacramento. A' questi noi anteponiamo la qualità del mal credere nel matrimonio, & del difetto della età. Le interrogationi di tutti si porrãno quì con l'ordine loro, lasciate uia quelle de' peccati, che i maritati commettono nell'uso del matrimonio: percioche, si dissero nel sesto commãdamento.

I Dottori aggiungono quest'altro uerso, ne' libri loro.

[a] *Hæc sociunda uetant, connubia facta retractant.*

I Dottori leggono questi uersi, ne' libri loro.

[b] *Ecclesiæ uetitum, nec non tempus feriatum.*
Impediunt fieri: permittũt iuncta teneri.

INTERROGATIONI DELLA prima maniera di peccare nel maritarsi.

SOMMARIO.

31 *Il Matrimonio contrahere non essendo d'età, è peccato mortale. & chi crede, ch'ei non è sacramento, è tenuto heretico.*

31 S'Egli ha creduto † che, il santo Matrimonio non sia uno de' sette Sacramenti del Signor nostro Giesv Christo instituiti, sapendo, o douendo sapere, che la Santa madre Chiesa tiene, che esso sia peccato mortale, & heresia. [c] S'ei si maritò per parola de presenti, o si sposò per parola de futuro, prima di hauere perciò legitima età, peccò mortalmente, secondo il Panormitano. [d] S'egli senza giusta cagione, & senza

[c] Per præsupposita su. eo. ca. nu. 3. & per ca. ad abolẽdam de heretic.
[d] In ca. ubi de spõsal. impub.

licentia del Vescouo lo fece. [a] Benche crediamo, che piu uolte in questo peccano quelli che li maritano che i maritati stessi; i quali per difetto della età non sanno questa legge positiua [b].

a Palud. in 4. d 28. art. 1. conclus.

b Arg. §. notandum 1. q. 4 & ca. ignorantia de reg. iur. lib. 6.

INTERROGATIONI DELLA SEconda maniera di peccare nel maritarsi contra gl'impedimenti, che impediscono, & disciolgono. Et prima dell'errore.

SOMMARIO.

32 *Matrimonio contrahere, ò far contrahere per errore sapendo, è peccato mortale.*

L'impedimento dell'errore nel Matrimonio, è di tre maniere; cioè, di persona, di conditione, & di fortuna: s'egli è di persona, ò di conditione seruile non tiene, ma ne gli altri due casi sì.

33 *Il Matrimonio contratto dallo schiauo con la schiaua, pensando Ch'ella sia libera, ò con una libera pensando ch'ella sia schiaua uale: ma se il libero contrahe con una schiaua, ò schiauo credendo, che sia libero, non uale, & se contrassero su la faccia della Chiesa, si ponno lasciare quanto al letto, ma non quanto all'habitatione, se però essa Chiesa non ui s'interpone, ò pure il libero non si ratifica.*

34 *La schiaua che è stata presa per moglie da un libero ignorantemente, che con tutto questo la uuole per moglie può separarsi da lui; se la Chiesa non la fa acconsentire, pur ch'ella non sia maritata con chi la conosce essere schiaua.*

La schiaua, ch'è maritata dal suo patrone in huomo libero, che pensa che anco esso sia libero, resta libera.

Li schiaui, che si maritano contra la uolontà de' lor patroni restano piu obligati à seruirli, che à pagare il debito matrimoniale: ma se con la lor uolontà, sono piu obligati al matrimonio, il ponno anco uendere, ma non in parte, che s'impedisca l'atto matrimouiale.

32 SE I † procurò di maritarsi, ò di fare maritare una persona con un'altra per errore; senza il quale non si sarebbe maritata, peccò mortalmente, s'egli non era ignorante dell'errore, [a] Ben che nell'un caso, & nell'altro il matrimonio non fu ualido, sel'errore fu di persona, ò di conditione seruile: ma ben fu ualido s'ei fu solamente di fortuna, o di qualità. [b] L'errore di fortuna è pensare, che il pouero sia ricco; L'errote di qualità è pẽsare, che il contadino sia nobile, ò che sia di buona fama colei, ch'è publicamente cattiua, ò che colei sia uergine, ch'è corrotta. [c] L'errore della persona è pensare, che ella sia una, essendo un'altra, o che sia figliuolo del tale Rè, o del tale Duca, o Conte, non essendo. Habbiamo detto [del tale Rè] percioche se si dice nel generale, ch'è figliuolo di un Rè, o di un Duca, non nominandolo determinatamente, non è error di persona, ma di fortuna, ò di qualità. Nè anco se si dice, figliuolo del tal Rè, o del tale Duca, se non si ha notitia di tal padre, nè di tal figliuolo. [d] E' anco errore di persona pensare che il figliuolo sia primogenito di alcuno, che habbia molti figliuoli, non essendo egli il primo. Percioche la speranza che si ha di colui, che succederà ne' beni del padre, come primogenito, è cagione di questo matrimonio, secondo il Calderino. [e] Benche s'egli assolutamente acconsentisse in lui, come in presente, il matrimonio uarrebbe: ancor ch'ei pensasse, che fosse un'altro, secondo la mente di S. Tomaso, & della [f] commune.

33 SE † essendo schiauo, o schiaua si maritò con libero, che non sapeua il suo stato, peccò mortalmente, [g] & il matrimonio, non ual nulla. Percioche, se ben quando lo schiauo prende per moglie una schiaua pensando, ch'ella sia libera, o prende una libera pensando ch'ella sia schiaua, il matrimonio uale, [h] secondo San Tomaso, [i] con la commune. Nondimeno se il libero prende una schiaua, o schiauo, credendo che sia libero, non uale. [k] Habbiamo detto [pensando, che sia libero] percioche s'ei sapeua, che non era libero, il matrimonio uale. [l] Et, se si presero occultamente, la può per propria autorità lasciare, & quanto al letto, & quanto all'habitatione. Ma, se si presero su la faccia della Chiesa, può lasciarla quanto al letto, ma non quanto all'habitatione: eccetto che se fosse per consentimento, & sententia della Chiesa. [m] Et quel si può fare, ancor che il suo padrone dopò, che

[a] Ang. Matrimoniũ 3. impedi. 4. §. 16.
[b] Cap. 1. nu. 29. q. 2.
[c] Ca. error. 29. q. 1.
[d] Rosella impedimentũ 2. & Syl. matrim. 8. q. 1. §. 1.
[e] In ca. 2. de coniugi. seruorum, & Hostien. in summa, & Ang. uerb. matrimoniũ. 3. imped. 4. §. 3.
[f] In 4. d. 30.
[g] Ang. Matrimoniũ 3. impedi. 4. §. 16.
[h] Cap. si quis liber. 29. q. 2.
[i] In 4. d. art. 1.
[k] Ca. proposuit, & ca. ad nostrã de coniug. seruorũ. & 29. q. 1. per totam.
[l] Cap. si quis liber, & c. si quis ante 29. q. 2.
[m] Arg. capit. porro diuort.

s'hanno presi l'hauesse fatto libero senza saputa dell'altro, & egli hauesse hauuto copula con essa dopò l'esser libero. Percioche questa copula fù in uirtù del primo consenso, che fu uano. [a] Benche se dopò ch'ei seppe essere schiauo, cõsentì al matrimonio per parole, ò per copula, come con sua moglie, ò suo marito, uale anco il matrimonio. [b] Et anco, se quando si maritò gli hauea tanta affettione, che se bene allhora ne hauesse saputa la uerità, si sarebbe pur medemamente [c] maritato.

[a] Rosella impedimen.3.§.2.

[b] Cap.ad nostrã de cõiug. seruorum.& ca.si fœmina,& ca. siquis ingenius.29. q.2.

[c] Richar.in 4.d 39. art.1.q.1.

Se il libero dopò l'hauere preso ignorantemente per moglie una schiaua, la uuole con tutto questo tenere per moglie, & ella non uuole, il matrimonio nõ uale: ma la Chiesa lo può astringere à consentire à questo primo, se ella non s'è per ancora maritata con altri, che sa, ch'ella sia serua, secondo la glosa riceuuta. [d] La quale dice, che colui, che marita la schiaua sua con huomo libero, il quale pensa etiandio, che ella sia libera, ella resta in quel punto libera. 34

[d] Ca. ad nostrã. de coniug. seruorum.

Se il patrone acconsentì al matrimonio d'un suo schiauo, ò schiaua, & non da lor poi luogo di poter pagare il debito matrimoniale, pecca mortalmente. [e] Percioche, se ben gli schiaui quando contra la uolontà de' lor padroni prendono moglie, restano piu obligati ad obedire a' padroni loro, che à pagare il debito alle lor mogli; s'essi però la prendono con uolontà, & consentimento de' lor padroni, debbono prima pagare il debito matrimoniale, che far quel che gli comandano i loro padroni. Et ancor che dopò, che sono ammogliati possano uenderli, non ponno però uenderli in parti cosi lontane, che se ne impedisca l'uso del matrimonio, secondo la commune, [f] & S. Tomaso. [g] Benche sarebbe anco bene, che non si uendessero cosi lontani, quando prendono moglie contra la uolontà de' padroni: ma non sono già però obligati à questo, sotto pena di peccato mortale, secondo la commune: [h] almen quando senza lor danno, non li possono uendere in luoghi uicini.

[e] Per not. in d.c.1. de coniug.ser.

[f] In d.ca.1.

[g] In 4.d.36.

[h] In d. cap.1.

DELL'IMPEDIMENTO DEL VOTO.

35 *Il Matrimonio, che è contratto dopò il uoto solenne, non tiene.*

Se

35 SE † dopò l'hauer fatto uoto di castità, egli si maritò, ò sposò, peccò mortalmente; [a] nè il matrimonio uale, se però il uoto era solenne, ò solennizato per professione di religione approuata, ò per ordine sacro, [b] Anzi color sono scommunicati, che si maritano à questo modo [c].

[a] Cap. uouentibus 17. q. 1.

[b] Extra. 1. de uot. Ioan. 22.

[c] Clem. 1. de cõsangui. in ca. siquis uotum. 27. q. 1. per totum. 27. d. in text. & glo.

DELL'IMPEDIMENTO DEL *parentado spirituale.*

SOMMARIO.

36 *Il parentado spirituale si parte in paternità, in compaternità, & in fraternità. La paternità è tra colui, che batteza, e'l battezato. La compaternità è tra il padre, & la madre del battezato, e tra colui, che batteza, ò i padrini, che lo tengono à battesimo, se sono capaci di questo. La fraternità è tra il battezato, & i figliuoli di colui, che battezò, ò che tenne à battesimo.*

37 *Il parentado spirituale non si contrahe tra i figliuoli addotiui, nè carnali: nè tra i padrini, nè fra marito, & moglie. Ma solamente nella paternità, & compaternita.*

38 *Compadri non sono tutti quegli, che si truouano presenti al Battesimo, ancorche respondino per il battezato, ma solamente, quei che lo toccano, ò tengono quando egli si batteza.*

Battezare non si deue nessuno in casa, & poi portarlo in Chiesa à ribattezare solennemente: perciochè questo secondo, non è sacramento: ma cosa sacramentale: nè ui si contrahe parentado spirituale.

39 *Il parentado spirituale, che sopravuiene dopò il Matrimonio contratto non lo separa, ma impedisce il debito, & quello, ch'è contratto per attione, & per opera passa dall'un maritato all'altro; ma non quello, ch'è contratto per passione. La onde se'l battezato è figliuolo del marito, & non della moglie, colui, che lo batteza, ò che lo tiene è solamente compadre del marito padre del battezato, ma etiandio la moglie resta comadre del padre, & madre del battezato, il*

cui marito battezò, ò tenne à battesimo, se il matrimonio era tra essi consumato.

40 *Il parentado spirituale non passa nell'amica, nè in altra donna fornicaria, & adultera, & quello, che contrahe il marito si communica con la moglie, & quel della moglie col marito.*

SEI † si maritò con chi haueua seco parentado spirituale di Battesimo, o di confirmatione, peccò mortalmente, & il matrimonio non uale; [a] o che il parentado sia di paternità, o di compaternità, o di fraternità, che queste tre specie sole si ritrouano di questo parentado, & non piu, secondo tutti. [b] La Paternità è il parentado spirituale, ch'è fra colui, che batteza, (il quale tiene luogo di padre; o che sia Cherico, o laico, o sia huomo, o sia donna) & fra il battezato. Et anco fra'l battezato, & il padrino, che tiene luogo di madre, o sia uno, o piu, & o sia huomo, o sia donna. [c] La Compaternità è il parentado spirituale fra'l padre, & la madre del battezato da una parte, & fra colui, che batteza, & il padrino, ò padrini, che'l tengono à battesimo dall'altra: se questi però sono battezati: ancor che siano scismatici, o heretici, altramente nò: perche non sono capaci di questo, secondo S. Tomaso, & Ricardo, [d] dicano come lor piace, alcuni. Nè anco è fra colui, che batteza, & il padrino del battizato. La Fraternità è il parentado fra'l battezato, & i figliuoli naturali di colui, che lo battezò: & fra'l battezato, & i figliuoli de' padrini (ancor che non siano legitimi) o pur che gli hauesse hauuti auanti del Battesimo, o dipoi. 36

[a] Ca. omnes ca. debet. 30. q 1. & ca ult. de cognat. spiri.
[b] Vt tradit Io. Andr. in glo. fi. ca. 1. de cogna. spiri. lib. 6. & Panor. in eo rub. & Tho. & communis in 4. d. 42.
[c] Cap. quamuis de cogn. spir. lib. 6.
[d] In 4. d. 42. ar. 1. 3. q.

DA † questo ne segue, che questo parentado non si contrahe co i figliuoli addottiui, nè anco fra i figliuoli de' duo compari, per nessun de' quali si cagionò il parentado, o che nascessero prima del Battesimo, o dipoi. Si che si possono maritare fra loro, eccetto che colui per il quale si cagionò la [e] Compaternità. 37

NE segue anco, che ancor che il figliuolo non si possa maritare con la figliuola di colui, che lo tenne à Battesimo, percioche egli è suo padre spirituale, può ben però il padre maritarsi con la figliuola di colui, che tenne il suo figliuolo à Battesimo: [f] percioche fra questi non è uerun parētado. Benche questo ultimo di Fraternità hauea luogo auanti al Concilio Tridentino, per che hora egli non contrahe Fraternità; & non ui ha impedimento alcuno;

[e] Cap. 1. de cog. spirit. & ibi omnes.
[f] Cap. illud. 30. q. 3.

alcuno ; eccetto che ne' duo primi di paternità, & [a] compaternità.

Ne segue anco, che se ben non è cosa honesta, che il marito, & la moglie tengano insieme uno al Battesimo, nondimeno, se essi lo tengono, non si fanno perciò parenti spirituali, nè si cagiona loro alcuno pregiudicio per dimandare l'un l'altro il debito ; secondo la commune. Percioche i padrini non sono di quelle persone, che la Chiesa per la sua constitutione fa parenti spirituali.

38 Ne † segue anco, che non sono compari tutti quelli, che si truouano presenti al Battesimo, ancor che rispondano per lo battezato, *Abrenuntio*, ma solameute quelli, che toccano, ò tengono il battezato, quando lo battezano, ò leuano dal fonte ; [b] secondo la glosa, & la [c] commune.

Ne segue adunque, che colui è compare, che tiene al Battesimo chiunque ha da esser battezato, ancor che egli non rispon da con gli altri padrini; & ancor che egli faccia questo con inten tione di non esser compare: accioche con men peccato possa usare, ò prender per moglie la madre del battezato, ò per altro rispetto. Percioche questo parentado non nasce dal rispondere, ma dal tenere, ò toccare, ò leuare il battezato; secondo la glosa, & la [d] commune.

Ne seguita anco, che molti errano, iquali battezano il figliuolo in casa per necessità; & poi s'egli uiue, lo portano in Chiesa, & lo fanno un'altra uolta solennemente battezare ; & credono, che di questo secondo Battesimo nasca il parentado spirituale, & non del primo ; essendo il contrario. Percioche il secondo non è Sacramento, ma è cosa sacramentale; nè per esso s'imprime carattere alcuno; nè se ne contrahe il parentado spirituale, di cui parliamo : anchor che del Cathecismo, che quiui si fa, nè nasca un'altro piu debole. [e] del quale si dirà à [f] basso. Percioche starebbe molto bene, che i Parochiani hauessero cura, che ne' lor libri fossero scritti i nomi de' compadri, & se sono compadri di Battesimo, ò pur solo di Cathecismo.

39 Egli † si deue però notar, che il parentado spirituale, che soprauiene dopò il matrimonio fatto, non lo separa, ma impedisce il debito : come s'è detto di sopra. [g] Medesimamente il parentado spirituale contratto per attione, & per opera, passa dall'un maritato all'altro : benche non quel che uiene con-

[a] Sessio.24. cap.2.

[b] Arch.in ca.de co. q.1.

[c] In ca.1. de cogn. spiri.lib.6.

[d] In d.cap.1.de cogna. spiri. lib. 6. & Ang.Matrimonium 3.impedi.7.§.12.Rosel.imped.6.§.22.

[e] Cap.per catechismum.de cogna spiri.lib.6.

[f] Infra eo.c.nu.72.

[g] In cap.16.nn.34.

tratto per passione; [a] percioche come la glosa [b] riceuuta disse, si communicano le attioni, ma non già le passioni. Di modo, che, se il battezato è solamente figliuolo del marito, & non della moglie, colui, che lo batteza, & il padrino solamente sono compadri del marito, di cui è figliuolo il battezato, *ancor che* essi si truouino legitimamente maritati, & habbiano già consumato il matrimonio. [c] Ma, se il marito solo fu padrino, non solamente esso resta compare del padre, & della madre del battezato, ma etiandio la sua moglie con cui esso ha consumato il matrimonio. Il contrario è, se non l'hanno ancora consumato, benche siano sposati per parole de presenti, secondo la glosa riceuuta. [d] Habbiamo † detto [moglie] percioche questo parentado non passa nell'amica, nè in altra donna fornicaria, ò adultera, secondo Giouann'Andrea [e], e'l Panormitano [f] communemente riceuuti: ancor che Siluestro [g] contenda, & tenga ostinatamente il contrario, à gli argomenti del quale facile, & nuouamente risponderebbe colui che li concedesse, che benche per qual si uoglia copula (sia quanto si uoglia fornicaria) si facciano i copulati una carne, [h] non è però tanto, quanto per la matrimoniale, nè tanto che basti per questo effetto: come Papa Clemente Terzo sentì per quella parola, *Per connubium.*

NE seguita, che la moglie di Pietro sarà comare di Antonio, se Pietro tenne il suo figliuolo à battesimo: ancor che uel tenesse contra la uolontà espressa di lei, secondo Giouan di Napoli, [i] & S. [k] Antonino.

NE seguita anco, che, se Pietro tenne à Battesimo Giouanni, la sua moglie è madrina d'esso Giouanni; & che se morendo Pietro ella si maritò con un'altro, & n'hebbe una figliuola di questo secondo marito, questa figliuola non può maritarsi con Giouanni. Percioche non ui è testo, nè ragione, che proui, che quella donna per maritarsi con altri, resti di esser madrina di Giouanni. Et questo si deue tenere prima, & dopò che è fatto; secondo Dominico. [l] dicano come lor piace Sant'Antonino & [m] Siluestro.

BENCHE in questo caso per il Concilio Tridentino uarrebbe il matrimonio contratto fra quella figliuola, & Giouanni: percioche questo impedimento di fraternità, hora per il detto Concilio non contrahe impedimento. [n] Il medesimo parentado, & del medesimo effetto, che si contrahe per lo Sacramento

[a] Ca. Qui spiritualē 30 q. 4. & in d. c. 1. & Pan. cōmuniter receptus in c. Martinus. de cogn. spirit.
[b] Per prędicta.
[c] In cap. Si quis de uno. 30. q. 4.
[d] In d. cap. 1.
[e] In d. c. Martinus.
[f] Verbo. Matrimonium. 8. q. 7.
[g] Capit. in eo. 32. q. 4.
[h] In d. c. Martinus.
[i] In quodl. 9.
[k] Secunda par. tit. 1. cap. 15. § 3.
[l] In cap. 1. de cog. spirit. lib. 6.
[m] Verb. Matrimonium. 8. q. 7. uersi. 8.
[n] Sess. 24. cap. 2.

40

cramento del Battesimo, si contrahe anco per quello della confirmatione [a].

[a] Cap. 1. §. R. de cognat. lib. 6.

DELL'IMPEDIMENTO DEL Parentado carnale, et affinità.

SOMMARIO:

41 *Il Parentado carnale è vna congiuntione di due persone; & nasce perche l'una dall'altra discende, ò amendue da vn'altra terza.*

L'affinità è vna congiuntione di due persone; & nasce perche una d'esse hebbe copula con la parente dell'altra; ò sia copula lecita, ò illecita. La illecita non passa il secondo grado, ma la lecita ua dentro il quarto.

42 *Il Parente, ò affine pecca mortalmente, & è scommunicato maritandosi dentro il grado prohibito; sapendo l'impedimento; con speranza di ottener dispensa: L'assolutione del quale è riserbata al Vescouo.*

43 *Gli Sposi per parole de futuro, che contrattano matrimonio con parenti dentro il grado vietato, peccano mortalmente, et sono scommunicati, se n'è seguita la copula.*

Il Matrimonio contrahere con alcuna, da chi si pensa ch'ella sia sua parente, ò affine, & non è, è peccato mortale.

41 PRESVPPONIAMO † primamente, che il parentado carnale è congiuntione di due persone; & nasce perche l'una dall'altra discende; ò amendue da un'altra terza; secondo la glosa riceuuta. [b] Padre, & figliuolo sono parenti, perche l'uno discende dall'altro. Duo fratelli, ò duo cugini sono parenti, percioche amendue discendono da una terza persona.

Il secondo, che l'Affinità è una congiuntione di due persone, & nasce perche una di loro hebbe copula con la parente dell'altra, secondo la glosa [c] riceuuta. Et à questo effetto tanto opera la copula illecita, come la lecita; [d] pur che per ella entri il seme dell'huomo nel uaso naturale della donna, per poter generare. [e] Nè basta (almeno presso à Dio,) il rompimento

[b] In arbo. consang. lib. 6.

[c] In d. arbore consangui.

[d] Ca. discretionem de eo qui cognouit cons. uxor suæ.

[e] Ca. extra ordinaria. 35. q. 5.

del sigillo uerginale; nè qual si uoglia altra brutezza; secondo la glosa [a] riceuuta; nè altri atti sodomitici, per li quali non entra nulla del seme dell'huomo nel uaso naturale della donna; secondo la mente di S. Tomaso, & la commune, [b] che'l Paludano, & S. Antonino, [c] esplicano.

[a] In d.ca extra ordinaria.
[b] In 4. d.41.
[c] 3.tit.1.cap.1.

Ma la copula illecita, cioè fornicaria, ha luogo nei fatti inanzi del Concilio Tridentino, che impediua fino al quarto grado per affinità contratto, ma hora per il detto Concilio [d] non passa il secondo grado.

[d] Sess.24.cap.4.

Il quarto che quei fra' quali è parentado, ò affinità per copula dentro il quarto grado, non si ponno lecitamente maritare insieme, & se si maritano, il [e] matrimonio non uale.

[e] Ca.Non debi te de consang. & affinit.

INTERROGATIONI.

S'EI † prese per moglie chi sapeua, che fosse sua parente, ò affine dentro del quarto grado inclusiue; etiandio cõ speranza di ottenerne dispensa, peccò mortalmente, & è scommunicato. [f] ancor che egli non sapesse la legge, che uieta così fatti matrimoni. [g] Habbiamo detto [sapeua] percioche, s'ei non sapeua il parentado, non incorse nella scommunica; ancor che l'altro lo sapesse, & u'incorresse. [h] Nè anco, se dapoi lo seppe, se non si ritornò à maritare di nuouo, nè usò carnalmente, con affettione maritale, secondo il Cardinale [i] riceuuto. 41

[f] Clem.unica de cõ sang. & affinit.
[g] Glo.3.d. Clem.1. arg.ca. ignorantia. de reg.iur. lib.6.
[h] Glo.3. d.Clem 1. de consang.
[i] In d.Clem.

Et l'assolutione è riserbata al Vescouo: percioche la legge non la riserba al [k] Papa.

[k] Dict.clem.de cõsang.& affinit.

S'EI † si sposò per parole de futuro con parente dentro del quarto grado peccò mortalmente; ma non è scommunicato, se non ne seguì la copula. Percioche s'ella seguì, sarebbe scommunicato; secondo la commune, la quale (al nostro parere) si ha da intendere, quando per la copula gli sposi uolsero amendue trapassare lo sponsalitio in matrimonio de' presenti, che altramente non sarebbono scommunicati, se non quanto al foro esteriore, come anco egli non sarebbe uero matrimonio nel foro interiore; secondo tutti. [l] Il medesimo è, se si sposa per parole de presenti prima de' quattordici anni, s'egli è huomo, ò de' dodici s'ella è donna; percioche la legge gl'interpreta, & li tiene per sponsalitij de futuro; [m] se però la malitia non supplisce 43

[l] Ca.ijs, qui de spõsal.
[m] Cap.1. §.1.de di spensat.impub.li.6.

l'età; la quale quando sia, s'è gia detto di [a] sopra.

S'EI si maritò con alcuna donna, che pensaua, che fosse sua parente, ò affine, & non era, peccò mortalmente. O' che credesse, che ualesse il matrimonio (benche peccasse mortalmente con questo sposamento), ò che credesse, ch'ei non ualeua. Benche, s'egli credeua che ualesse, il matrimonio uale, & non uale, s'ei credeua, che non ualesse, percioche non hebbe il consenso legitimo, ma fornicario, come ben risolue [b] Siluestro.

[a] Supra eo. c. nu. 28.

[b] Matrim. 7. q. 19. §. 5.

DELL'IMPEDIMENTO DEL parentado legale.

SOMMARIO.

44 *Il Parentado legale è congiuntione, che nasce dall'hauere addotato alcuno, & presolo per figliuolo, il quale è di tre specie. La prima è di ascendenti & discendenti. La seconda è de' Collaterali, & la terza è come una legale affinità. Le quali tutte impediscono, & sciolgono il matrimonio.*

45 *Il Parentado legale non si genera tra l'addottante, & la madre dell'addotato: ma tra il padre addottiuo, & tra la figliuola adottiua, ò altra discendente da lei, insino al quarto grado. Nè esso padre può ammogliarsi con la moglie del figliuolo; nè il figliuolo; con la moglie del padre morto, nè con la sua figliuola naturale legitima, fin che esso viue, ò sia ella sotto la sua potestà, ò siano amendue emancipati.*

44 PRESVPPONIAMO primo. † che il parentado legale, è congiuntione, che nasce dall'hauere adottato alcuno & presolo per figliuolo, secondo S. Tomaso & la commune, [c] & la mente della glosa, [d] & de' dottori. [e] Il secondo, che questo parentado è di tre specie: La prima, come di ascendenti, & discendenti, cioè fra il padre, che adotta, & il figliuolo, ò figliuola adottata, & loro descendenti. Et questa specie impedisce sempre il matrimonio, nè si toglie per la dissolutione dell'adottione, nè per la emancipatione [f].

LA seconda è de' casi collaterali, cioè fra l'adottiuo, & i fi-

[c] In d. dist. 42.

[d] Cap. 1. de cogn. legal.

[e] In rub. eod. tit.

[f] Ca. ita diligere 30. q. 3. §. ergo instit. de adop.

gliuoli naturali dell'adottatore. Et questa impedisce, mentre dura l'addottione, & che il figliuolo naturale è in poter del padre, & non [a] piu.

[a] Cap.1.de cog.leg. l. qui per adoptio. ff. de adoptio.

La terza è, come una legale affinità; cioè fra la moglie dell'adottato, & colui, che adotta. Et questa anco sempre impedisce, come la [b] prima.

[b] l.adoptiuus.ff.de rit.nuptia.

La quarta, che ogni una di queste tre specie impedisce, & scioglie il matrimonio, secondo la glosa, & la commune. [c] ancorche alcuni tengano il contrario del parentado collaterale.

[c] In d. cap.1. in 4. d.42.

Da † tutto questo ne segue, che fra l'addotante, & la madre dell'adottato, questo parentado non si genera; & che colui, che adotta alcuna per figliuola non può prenderla per moglie; nè la figliuola, ò altra descendente di lei sino al quarto grado: percioche sono come descendenti, & ascendenti. 45

Ne segue anco ch'ei non può etiandio tor per moglie la moglie del figliuolo adottiuo, s'egli morisse, nè il figliuolo adottiuo la moglie dell'addottante, morto ch'egli fosse. Percioche è parentado della terza specie, benche possa pigliare la sua madre, etiandio uiuendo il figliuolo: percioche tra loro non è parentado alcuno.

Ne segue anco che il figliuolo adottato non può prender per moglie la figliuola naturale legitima dell'addottante, finche esso adottante uiue, & la figliuola è sotto la potestà del padre. Percioche egli la può ben torre se il padre muore, ò s'ella non è legitima, ò s'è mancipata, ò se il figliuolo adottiuo è emancipato. Percioche questo parentado legale fra questi è collaterale: il qual cessa, cessando l'adottione del figliuolo, ò la soggettione del padre, come s'è detto, secondo [d] tutti.

[d] Vbi supra.

INTERROGATIONI.

S'Egli contrasse Matrimonio con parente di parentado legale durando quel parētado, peccò mortalmente, secondo l'opinione commune [e].

[e] Iuxta mentē com. in rubr. & cap.1.de cogn.legali.& in 4. dist.41.

DEL-

DELL'IMPEDIMENTO del fallo, ò delitto.

SOMMARIO.

46 *L'Impedimẽto ſufficiẽte per diuidere il matrimonio, naſce da due delitti: cioè, dall'homicidio, & dall'adulterio per maritarſi.*

47 *L'Adulterio fatto con promiſſione di maritarſi, impediſce il matrimonio.*

I Maritati, che non poteuano maritarſi inſieme, debbono ritornarſi à riceuere l'un l'altro.

Maritarſi con chi non ſi può per delitto, è peccato mortale.

46 PRESVPPONIAMO prima † che due delitti, ò falli ſono quelli, che impediſcono, & ſciolgono il matrimonio, ne' quali ſi riſoluono i trè di S. Tomaſo [a] communemente riceuuti. Il primo è il delitto di uccidere lo ſpoſato ò ſpoſata, per ſpoſarſi con chi reſta uiuo, cioè con la moglie, ò col marito. Et l'hauere amendue cagionata queſta morte, baſta à fare, che non ſi poſſano mai ſpoſare inſieme; ancor che l'un di loro ſia infidele, & ſi foſſe per la ſua conuerſione fatto quell'homicidio. [b] Percioche, ſe l'un ſolo di loro ne fu cagione, non baſta, ſe non u'interuenne l'adulterio, ſecondo Gio. Andrea, [c] il Panormitano, & la commune riceuuta. [d] Habbiamo detto [per ſpoſarſi] percioche, ſe l'uccisero per altra intentione, non impediſce [e], nè anco il ratificar la morte fatta in ſuo nome ancor che s'impediſca il commandarlo, ò il conſigliarlo, ſecondo le gloſe [f] riceuute.

IL ſecondo delitto, l'adulterare, ſapendo, che è con moglie, ò con marito, & maritarſi, ò promettere di maritarſi con eſſa, ò con eſſo. Habbiamo detto [adulterare] percioche la copula fornicaria con chi era tenuto per ſpoſato, ò per ſpoſata, che ueramente non era, non impediſce: [g] Ancor che baſti, che ſia contratto con parole de preſenti, quantunque non ſia conſumato, & ſe ben è ſciolto quanto alla copula, ò cohabitatione. [h] Habbiamo anco detto [adulterare] percioche nè la promeſſa di maritarſi, nè il matrimonio iſteſſo, baſta ſenza l'adulterio [i].

[a] In 4.d.32.q.2.art. 2.& d.14.

[b] Cap. laudabilẽ de conuerſ. infidel.

[c] Ca. ſuper eo. de eo qui duxit in matri.

[d] In d.c. ſuper eo.

[e] Dicto c. laudabilem.

[f] Ca. Si quis uiuente 31.q.1.& ca.1. de conuerſ. infidel.

[g] Cap. ſignificauit de eo qui duxit in matrim.

[h] Ca. ſignificauit & ca ex literarum. eo. titul.

[i] Cap. ſignificauit de eo qui duxit, & cap.1. 31.q.1.

Habbiamo detto [sapendo] percioche se amendue probabilmente erano ignoranti, & nol sapeuano; si posson ritornare à maritarsi, subito che colui, che l'impediua muore. Et, se l'uno solo di essi non sapeua, che l'altro fosse maritato, à lui sta la elettione, se tolto l'impedimento uorrà, che si faccia di nuouo il matrimonio, ò nò: [a] pur che l'altro non si fosse con un'altra terza persona sposato prima, che di nuouo si sposasse con la seconda. Et pur che colui, che nol sapeua, fosse stato in quella ignorantia fino alla morte della moglie dell'altro, ò del marito. Perciohe egli era per auentura forastiero, & di paese lontano, & disse, & affermò, non hauer moglie. Et si deue notare, che perche il Matrimonio comincia à ualere fra l'ingannato, & l'ingannatore, non basta che la moglie dell'ingannatore muoia, & che egli consenta di nuouo al Matrimonio; percioche bisogna, che anco ella consenta di nuouo, dopo che le dicono l'impedimento, ch'ella non sapeua; & che la pongano in libertà, secondo Innocentio [b] & Scoto. [c] Però assai pare che le si dichiari, & che si ponga in sua libertà, quando le si dice, che il Matrimonio prima non ualeua, & non le si fa forza alcuna, perche uoglia maritarsi di nuouo; ancor che non le si specifichi la cagione, perche il primo matrimonio fu nullo; & che per maggior sua libertà, non la cauino di casa di suo marito. Et è anco meglio farlo à questo modo, quando un solo d'essi sa l'impedimento, & non uorrebbe che l'altro il sapesse. Percioche allhora basterebbe dire. Io credo, che uoi non siete mio marito, ò mia moglie, per un certo rispetto, ch'io so, ò che suspico; però ui chiedo che per mia consolatione, & quiete di animo, che ci uogliamo accettare, & riceuerci di nuouo per marito, & per [d] moglie.

a Cap.1.eod.tit.

b In fin.ca.1. de eo qui duxit in matrimon.

c In 4.d.35.q.1.

d Gaiet.2.Tomo.de matr.q.2.&in summa uerb.matrim.

INTERROGATIONI.

S'E 1 † si sposò con alcuno, ò con alcuna; con cui non poteua, senza dispensa Apostolica, per cagione de duo detti delitti, peccò mortalmente, & il matrimonio non uale. 47

DEL-

DELL'IMPEDIMENTO DELLA INFEDELTA'.

SOMMARIO.

48 *Il Matrimonio fra quelli, che non sono battezati, uale inquanto è contratto; ma non può essere inquanto è sacramento.*

49 *Il Matrimonio de gl'infideli non si diuide, quantunque l'uno d'essi si faccia Christiano, ma se'l conuertito si uuole diuidere, egli non può (mentre che uiue l'infidele) maritarsi con altri, & se l'infidele si conuerte inanzi ch'egli si rimariti, sono obligati à ritornare insieme.*

Il Matrimonio contrahere con heretici, ò scismatici, è peccato mortale, il matrimonio però uale; nè si scioglie quantunque l'uno si faccia heretico. Ma quello contratto con chi non è battezato non uale.

Il Matrimonio contratto con chi non è batezato, benche egli sia Catecumino, non tiene; & è peccato mortale, & se l'infedele, ch'è conuertito alla fede lascia la moglie per pigliarne un'altra, s'ella uuole uiuer con esso lui senza offendere Iddio, ò non uuol lasciar tutte le mogli, eccetto che la prima, pecca mortalmente.

48 PRESVPPONIAMO prima † che ancor che possa essere matrimonio fra gl'infideli, in quanto è contratto [a] non può però essere, in quanto è Sacramento. Percioche il Battesimo è la porta di tutti i sacramenti. [b] Nè uale anco, quando alcun di loro si sposa contra le sue leggi annullatiue del [c] matrimonio, & assai meno, quando è contra la legge naturale, come fanno quelli, che si sposano con due, ò con piu [d] donne.

49 IL secondo † che non si separa il matrimonio de gl'infideli, perche uno di loro si faccia Christiano: Et per questo, ancorche il conuertito, possa lecitamente separarsi dall'altro, se non uorrà conuertirsi (benche sarebbe meglio uiuere con esso lui, mentre si spera, che si conuerta) non si può però egli maritare con altri, mentre che uiue l'infidele; eccetto che quando esso infidele non uuol uiuere con esso lui senza ingiuria del Creatore, ò

[a] Ca. gaudemus de diuor. c. de inde. 26. distin.
[b] Cap. ueniens, de presbyt. non bapt.
[c] Arg. c fi. de diuor. & c. de infidelib. de consag.
[d] In d. cap. gaudemus.

senza procurar di peruertirlo, ò senza attrarlo à peccato mortale. Et, se l'infedele si conuerte prima, che si rimariti, è obligato di ritornare à lui, [a] allhora diciamo, che per quel che s'è detto, si dissolua il matrimonio, come tiene il Panormitano, [b] ò che non si sciolga, se non per il secondo maritarsi; per il quale da licentia al detto, come assai meglio [c] disse S. Tomaso.

[a] Ca. quãto c. gaudemus, de diuor.
[b] In d.c. quanto.
[c] In 4. d. 39.

Il terzo, che ancora che il Christiano pecchi mortalmente sposandosi con Christiano heretico, ò scismatico, nondimeno il matrimonio uale, secondo la glosa riceuuta, [d] S. Tomaso, & gli altri. [e] Ma se si sposa con chi non è battezato, pecca, & il matrimonio non uale: [f] ancor che gia sia Catecumino, & che creda tutto quel che si deue credere, secondo la glosa riceuuta: [g] nè si dissolue il matrimonio quanto al uincolo, benche un di loro si faccia [h] heretico.

[d] In c. non oportet. 28. q. 1.
[e] In 4 d. 39.
[f] Cap. caue. 28. q. 1.
[g] In d. c. caue.
[h] ca. quando de diuor.

INTERROGATIONI.

Se essendo Christiano egli si maritò con chi non era battezato [i] ancorche fosse Catecumino, che uol dire instrutto nella fede Christiana, & che la credesse, & uolesse battezarsi, peccò mortalmente, e'l matrimonio non uale, secondo la glosa [k] riceuuta.

[i] Ca. Caue. 28. q. 1.
[k] In d. cap. Caue.

Se conuertito alla fede egli si sposò con un'altra, uolendo la infedele uiuere con esso lui senza ingiuria del creatore, & senza uoler peruertirlo, nè attrarlo à peccato mortale. O', s'egli non uolse lasciare la seconda, ò terza moglie, con la quale essendo infidele, s'era sposato, [l] peccò mortalmente.

[l] Ca gaudemus, & ca quãto de diuor.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA FORZA.

SOMMARIO.

50 *Il Matrimonio contratto per forza non uale, quantunque uaglino tutti gli altri sacramenti dati per uiolentia, ma se la persona sforzata muta uolontà, chiunque la sforza è obligata*

di

di nuouo à consentirle.

51 *Il timore, che fa nullo il matrimonio deue essere così grande, che possa cadere in huomo constante, ò quello della morte, della carcere, ò di perdere i beni temporali, ò la libertà, ò sia nella persona sua, ò in quella de' suoi figliuoli.*

Il matrimonio fatto per forza dapoi si ratifica, quando la persona sforzata, tacita, ò espressamente gli acconsente.

Matrimonio non può essere tra la donna rubbata, & chi la rubbò; s'ella è nella sua potestà, ma essendo libera, ella può maritarsi con esso lui: & egli resta obligato à dotarla.

50 PER dichiaratione di questa materia diciamo primo † che ancor che tutti i contratti per forza, ò per paura fatti uagliano regolarmente de iure, secondo la glosa, & la commune, [a] ancor che il nostro Fortunio, & d'ingegno, & di dottrina ben fortunato, tenga il contrario: [b] & benche i Sacramenti, che imprimono carattere, come il Battesimo, [c] uaglino, nondimeno il contratto, & il Sacramento del Matrimonio fatto per timore non ual nulla. [d] Percioche, così ordinò la Chiesa per molti rispetti, che il Panormitano, [e] & gli altri toccano, come sue cagioni. Le quali non sono però da se bastanti senza ordinatione della Chiesa.

51 IL secondo, † che il timore, che ha da oprar questo, ha da esser così grande, ch'ei possa cadere in huomo costante. Et quel timore cade in huomo costante, per ilquale si elegge un minor male per schifarne un'altro maggiore come habbiamo altroue [f] detto, il che dilatò ampiamente il dottissimo dottore Couarrubios, [g] benche à noi hora paia che questa diffinitione ch'è di S. Tomaso & della commune, [h] ha bisogno d'una dichiaratione, che non comporta la breuità, che noi qui usiamo, come è communemẽte il timor della morte, della carcere, ò di perdere i beni temporali, ò la sua libertà, [i] ò che il timore sia in persona sua, ò in persona de' figliuoli. [k] Opera però questo non solamente quando il forzato finse di accõsentire, & non acconsentì al matrimonio, ma etiandio quando ueramente ui acconsentì, secondo S. Tomaso. [l] Vero è, che se la persona, ch'è stata spauentata, & forzata, uenuta poi nella sua libertà ui acconsente di nuouo (almen tacitamente) [m] & l'altra ancor perseuera nella

[a] Abbas de his qui ui met.
[b] De ult. fi. illat. 21.
[c] Cap. Maiores. §. item quæritus, de Bapt.
[d] Cap. uenIens. I. c. cum locũ de spons. & ex irrefragabiles in c. significauit de eo qui duxit.
[e] In d. c. cum locũ.
[f] In d. c. cum locũ.
[g] In epitome. 4. 2. part. c. 1. §. 4.
[h] In 4. d. 29.
[i] Arg. l. metum. ff. quod met. caus.
[k] l. illi quidem. ff. quod. met. caus.
[l] In 4. d. 29.
[m] Ca. ad id. de spõs.

sua uolontà, si fa matrimonio, & può l'altra essere forzata à perseuerarui, se la persona forzata uorrà, secondo Ricardo, [a] & S. Antonino. [b] Et anco, se dopò il consentimento forzato consente senza forza nella copula, mostra di consentire tacitamente, quanto al giuditio esteriore: Benche, se ueramente egli non consente, non sarà matrimonio nell'interiore. [c] Et si deue notare, che minor timore scusa la donna, che l'huomo, secondo una glosa singolare. [d] La quale mal si può difendere, etiandio con la buona dichiaratione, che le diede il detto Diego [e] Couarrubios.

[a] Ricar. in 4. d. 29. art. 2. q. 1.
[b] Tertia. part. tit. 1. cap. 7.
[c] Rich. & Pal. in 4. d. 29. q. 1. col. 4.
[d] In d. c. cum locũ.
[e] In d. 2. part. ca. 3.

Non può essere matrimonio fra l'huomo che rubba una donna, stando essa in potestà di chi l'ha rubbata: ma se la donna si separa, & stà in sua libertà in luogo sicuro, ella si potrà maritare con chi la rubbò, & il rattore resta obligato à dotar la donna ch'ei rubbò ad arbitrio del giudice, ò si sposi con esso lei, ò nò, come dice il Concilio [f] Tridentino.

[f] Sess. 24. c. 6.

INTERROGATIONI.

Se per se, ò per altri egli costrinse alcuno ò alcuna, che si sposasse con esso lui, ò con altri, per tale forza, che cadesse in huomo costante, peccò mortalmente, e'l matrimonio non uale. [g] O' se dopò l'hauere forzato alcuno, ò alcuna, perche si sposasse con esso seco mutò uolontà; & uolendo il forzato, ò la forzata, egli non uolle di nuouo acconsentire, [h] peccò mortalmente.

[g] Per mox dicenda
[h] Per statim dicenda.

DELL'IMPEDIMENTO DELL'ORDINE.

SOMMARIO.

52 *Il Matrimonio non può esser contratto con chi è ne gli ordini sacri, i quali secondo i Canonisti sono noue, & secondo i Teologi sette, tra i quali il Suddiaconato, il Diaconato, e'l Presbiterato sono quelli, che impediscono & sciogliono il Matrimonio, percioche in essi si contiene il uoto di Castità.*
Gli Ordinati, che si maritano sono scommunicati, insieme con le lor donne; se sono Monache.

PRE-

52 Resvppoanimo primo, † che ancor chegli Ordini siano noue, secondo la opinione commune de' canonisti, & sette secondo la commune de' Teologi, come s'è già detto, [a] quelli però soli, & tutti, che chiamano sacri, come è quel di Epistola, & i maggiori, impediscono, & disciolgono il matrimonio. [b] Percioche soli, & tutti questi contengono in se uoto solenne di castità per costitutione della Chiesa. [c] Al quale uoto, colui, che li riceue, si obliga: benche egli non habbia proposito di osseruar continentia, nè di obligarsi à quel uoto. Nè egli si può lamentare della Chiesa, poiche ella non constringe alcuno à prendere Ordine sacro, ma solamente ordina, che quelli, che lo riceuono, siano inhabili per contrahere matrimonio. Et cosi chi si ordina uolontariamente incorre uolontariamente in essa inhabilità, secondo Scoto. [d] & se si ammoglia, è scommunicato, [e] & irregolare, secondo il Palude, [f] & S. Antonino, quasi di una bigamia, come dice Angelo. [h] dica come li piace Siluestro. [i] Ma le donne, con le qual essi si ammogliano, se non sono Monache, non incorrono in iscommunica, perche la Clementina non scommunica [k] queste tali.

a Sup. eod. c. nu. 17.
b Cap. 1. de cleric. coniug.
c Ca. si quis eorum, & ca. erubescant.
d In 4. d. 37. q. 1.
e Clem. de cōsang. & affinit.
f In 4. d. 37. q. 2. colum. 2.
g 3. part. tit. 2. ca. 8.
h Verb. bigamia. §. 7.
i Verb. irregularitas. q. 16. & bigamia q. 1.
k Gaiet. in summa. excommunicat. casu. 47.

INTEROGATIONI.

Se hauēdo Ordine sacro egli si sposò, peccò mortalmente, & è scommunicato, [l] & irregolare.[m] Se essendo maritato si ordinò di Ordine sacro, non sapendolo, ò non uolendo sua moglie, & poi dimādò il debito matrimoniale, peccò mortalmēte, ò lo pagò, essendosi ordinato, con cōsentimento di lei [n].

l Cle. 1. de consan.
m Per proxime dicenda.
n Illud. in 4. d. 37. q. 1. col. 2.

DELL'IMPEDIMENTO DI MAritarsi con una seconda persona hauendo la prima.

SOMMARIO.

53 *Il matrimonio contratto con la seconda donna uiuendo la prima, è peccato mortale, benche non fosse consumato il primo matrimonio ò fosse Clandestino, quantunque egli sia absen-*

te, ò che sia molto tempo, che ella si sia maritata con altrui s'ella non è certa della morte del marito.

I Matrimonij, & sponsalitij Clandestini dopò il concilio Tridentino non uagliono nulla.

54 *Il Matrimonio contratto dalla donna col secondo marito con fama probabile della morte del primo, tiene, ma quando ella uiene in notitia che'l primo è uiuo, pecca mortalmente s'ella chiede, ò paga il debito matrimoniale.*

55 *Ma s'ella dubita della morte del primo con ragioni medioeri può pagarlo, ma non chiederlo & s'ella è certa della sua uita deue lasciare il secondo, e'l primo è obligato à riceuerla.*

56 *Il Matrimonio contratto con un altra donna credendo che fosse uiua la moglie, con credenza ch'egli non ualesse per essere uiua la prima non uale.*

Il Matrimonio, ò sponsalitio contratto da chi era sposo de futuro tiene, ma è peccato mortale, nondimeno lo sponsalitio non tiene, senza copula.

I Matrimonij, ò sponsalitij contrahere senza cagione da chi è sposato per parole de futuro uagliono, ma è peccato mortale. Gli sponsalitij però non uagliono, se sono senza copula.

SE I † si maritò con altra persona essendo uiua la prima con cui prima si era maritato, ancor che egli non hauesse consumato il matrimonio. & etiandio che si fossero occultamente maritati insieme, & senza alcun testimonio, & che la prima si fosse maritata con altri, & hauessero di questo secondo marito figliuoli, come per male peccato molti fanno, è peccato mortale, & non si possono assoluere, almen senza proposito fermo di non hauere mai copula con la seconda, ò col secondo. [a] Nè scusa l'absentia dei luoghi quanto si uoglia lontani; nè di quanto si sia lungo tempo, se non ha sufficiente notitia della morte, almeno per fama che basti, secondo S. Antonino, se fu lontano assai, benche non già, secondo il Panormitano.[b] alquale Siluestro[c] risponde bene, ò perche egli era uecchio, ò perche entrò nella battaglia, & non ne uscì, ò perche hebbe lettere della sua morte da quelli, che ui si ritrouarono presenti: secondo la glosa riceuuta. Percioche se alcuna cosa di queste u'interuenisse, ella nò peccarebbe, & ancor che l'absente ui

a Toto tit. de sponsa duorum.

b In cap. in præsentia de sponsi.

c Verb. matr 8.q.13 uers. 4.

d In c quoniam frequenter, ut lit. non contest.

te uiuesse, i suoi figliuoli hauuti del secondo matrimonio sarebbono legitimi. Ma questo ha luogo ne' matrimonij, & sponsalitij Clandestini fatti auanti del Concilio Tridentino, percioche quegli fatti hora non uagliono per nessuno [a] effetto.

a Sess. 24. cap. 1.

54 S'ELLA † si maritò la seconda uolta, credendo con ragione, che fosse morto il primo marito, & hauuta poi nuoua, & credendo ch'egli uiuesse, dimandò, ò pagò il debito coniugale al secondo, peccò mortalmente: Benche, se solamente ne dubitaua, poteua, & doueua pagarlo, ma non dimandarlo, secondo la commune prouata in un solenne capitolo. [b] Contra la quale fa grauissimamente questa ragione, che come colui, che fa alcuna cosa, ch'ei crede, ch'ella sia peccato mortale, pecca [c] mortalmente, così chi fa alcuna cosa, ch'egli dubita, che sia mortale, pecca mortalmente, come lungamente prouammo altroue. [d] Sopra questo disputò molto Adriano, [e] che (al parer mio) non ha sodisfatto, come noi in quel luogo mostrammo: doue con l'aiuto di Dio trouammo un mezo, che à molti dotti non ha dispiaciuto: cioè, ch'ella non ha da pagare il debito dubitando della morte, ma si bene credendo. Et potrà crederlo, che sia morto, per cagion di pagare il debito; ancorche per cagion di dimandarlo nol creda. Percioche in quel luogo chiaramente mostrammo lungamente, che uno può credere una cosa per uno effetto, & dubitare della medesima per un'altro.

b In ca. dominus de secund. nupt.

c Cap. per tuas 2. de syl. ca. fin. de prescr.

d Ca. si quis autem; de pœn. d. 7. nu. 85. cum seq.

e In quodl. 1.

55 Percioche † se le ragioni del dubitare sono così grandi, che à giudicio d'huomo prudente egli non ha da credere, nè per l'uno effetto, nè per l'altro, non ha à dimandare, nè à pagare il debito, percioche; se fossero così leggieri, che per l'uno effetto, & per l'altro potesse credere la morte, può ben pagare, & dimandare il debito. Ma, se fossero mediocri, & tali, che non debbono far credere in pregiudicio altrui ma si bene in pregiudicio suo pagarà il debito, credendo ch'ei sia morto per questo effetto, & non lo dimanderà, perche dubita per quell'altro effetto. Et, se gliene uenisse certezza, ella ha da lasciare il secondo & ritornare al primo, perche altramente adulterarebbe. [f] Et la persona, con cui prima si maritò, ha da riceuerla, ò sia marito, ò sia moglie, se non li constasse, che dopò, il sapere che quella era uiua, hebbe copula con la [g] seconda.

f Dict. ca. Dominus & facit c. inquisitioni, de sent. excom.

g Ca. cum per bellicam 34. q. 2.

56 SE † credendo che la sua moglie uiuesse, essendo ella con effetto morta, egli prese per moglie un'altra, peccò mortalmente,

nè il matrimonio ualse, s'egli credeua, che non ualesse, per pensare che la sua moglie uiuesse, percioche non si congiunse con la seconda con affettione maritale, ma adulterina, ma, s'egli pensaua, il matrimonio ualeua, ancor che credesse, che peccaua mortalmente maritandosi, uale: come Siluestro [a] ha risoluto bene, dichiarando le opinioni, lequali essendo conformi, pareuano contrarie.

SE essendo sposato per parole de futuro, & non interuenendo cagione che gli sciogliesse, si maritò, ò sposò con altra persona, peccò mortalmente; benche il matrimonio uale: ma non gia gli sponsalitij [b] de futuro senza copula, benche con essa si, per [c] lo sopradetto.

[a] Verbo matrimonio. 8. q. 13. §. 5.

[b] Cap. sicut ex litteris de spons.

[c] Supra eod. c. nu. 23. & 28.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA giustitia della publica honestà.

SOMMARIO.

57 *L'impedimento della giustitia della publica honestà impedisce & discioglie il matrimonio tra lo sposato, o'l maritato, & tutti i parenti loro insino al quarto grado, nè ui accasca per contraherlo la copula carnale perche se ci fosse, nascerebbe un'altro impedimento.*

58 *L'Impedimento della giustitia della publica honestà non nasce da gli sponsalitij fatti da' padri senza il consenso de' figliuoli, nè i Clandestini, che non si possano prouare. Benche questo impedimento dopò il Concilio Tridentino non è, se non nel primo grado.*

PRESVPPONIAMO † primo, che l'impedimento della giustitia della publica honestà, è impedimento, che impedisce, & scioglie il matrimonio (& è introdotto dalla Chiesa) fra lo sposato, ò maritato, & tutti i parenti fra il quarto grado della sua sposa, ò moglie, & fra la sposa, ò maritata, & tutti i parenti fra'l quarto grado del suo sposo, ò marito, secondo la mente de' nostri, [d] di S. Tomaso, & de gli altri: [e] Il secondo, che non è necessaria la copula carnale per questo impedimento; auenga, che quando essa u'interuenisse, ne nascouo altri impedimenti

57

[d] In ca. ad audientiam, & cap. sponsa.

[e] In 4. d. 41.

dimenti di affinità, come di sopra s'è detto. [a] Non è anco necessario, che uagliano per gli spósalitij, ò matrimonio per uia di legge antica, percioche basta che si facciano de facto puramēte senza conditione, & non restano di ualere per difetto di consentimento. [b] Percioche, se si facessero con tal conditione, che se ne sospendesse il matrimonio, & prima che la conditione si adempiesse, si facessero gli sponsalitij, ò il matrimonio con qualche parente della prima, questo impedimento cessarebbe. Et anco se amendue, ò uno di loro non arriuasse à i sette anni, percioche in quella età manca il consenso. [c] Il Terzo † che da questo segue è, che se uno si sposa con una per parole de futuro, & poi si marita con una parente della prima per parole de presenti, egli ha da ritornare alla prima, perche il matrimonio con la seconda fu nullo per l'impedimento della giustitia della publica honestà. Et se dopò l'hauer contratto con la seconda, usò con lei carnalmente, non può hauere, nè l'una, nè l'altra: non la seconda per ragione di questo impedimento; non la prima per ragione dell'affinità, secondo tutti. [d] Ne segue anco, che questo impedimento nasce, ancorche il matrimonio, ò sponsalitio per legge fosse nullo, come se quelli, che si maritorno, ò sposarono insieme, eran parenti, ò affini, ò l'un di loro con Ordine sacro, ò religioso, & ancor che occultamente hauesse animo & proposito di non maritarsi, nè di sposarsi con esso lei, & d'ingannarla. Non nasce però questo impedimento dello sponsalitio ordinato da i padri, ò che i figliuoli habbiano età, ò nò; se i figliuoli espressamente non acconsentono, ò pur tacitamente; ò non ui sono presenti senza cōtradirui: nè dopò che lo seppero, ui acconsentirono. [e] Non nasce anco da'gli sponsalitij, ò matrimoni nulli, quando sono tanto clandestini, che non si posson prouare, almeno quanto al foro della conscientia, come ha detto singolarmente il Palude. [f] ancor che, nè S. Antonino, nè altri moderni ui hauessero auuertito: & è cosa assai ordinaria, & si può efficacemente prouare per certi capitoli. [h] Tutto il sopradetto però ha luogo in quelli, che sono fatti auanti il Concilio Tridentino, quanto à quel della publica honestà. ma dopò, esso Concilio non uuole che questo impedimento ui sia; eccetto che nel primo grado, quando gli sponsalitij uagliono, & tengono, altramente nò [i].

58

a Sup. eo. cap. nu. 48.

b Ca. de spons. li. 6.

c Ca. 1. de spons. li. 6

d Vbi supra.

e Cap. 1. §. porro, de spons. impub. lib. 6.

f Palud. in 4. d. 27 q. 7. art. 5.

g Tertia part. tit. 1. cap. 10.

h Ca. un. de spons. & ca. 1. eo tit. lib. 6. cū ibi notatis.

i Sess. 24. cap. 3.

INTERROGATIONI.

SE † dopò l'essersi maritato per parole de' presenti, ò sposato per parole de futuro, con alcuna, egli si maritò, ò sposò con qualche parente di lei insin nel quarto grado, peccò mortalmente, & il matrimonio non uale, ne gli sponsalitij [a].

a Cap. sponsam. ca. ad audiētiam. cũ eis annot. de spons.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA IMPOTENTIA.

SOMMARIO.

59 *L'impedimento dell'impotentia è impedimento perpetuo, naturale, ò accidentale, per hauer copula carnale, che impedisce il matrimonio.*

60 *L'impedimento dell'impotentia impedisce, & scioglie il Matrimonio contratto, di colui, che lo sa, & si maritta. Ma, se chi è potente si maritò con l'impotente, sapendo l'impotentia, è uero matrimonio, se però l'impotentia non fosse perpetua, & non si può sciorre.*

PRESVPPONIAMO † primo, che questa impotentia impedisce il matrimonio, che è impedimento perpetuo naturale, ò accidentale, per hauer copula carnale, secondo la mente di S. Tomaso [b] & di Santo Antonino. [c] Habbiamo detto [perpetuo] perche il temporale non basta. [d] Et quello è per petuo, che non può leuarsi senza miracolo, ò probabile pericolo dell'anima, ò del corpo. [e] Habbiamo detto [naturale, ò accidentale] per significare, che la naturale, nasce da due cagioni, significata p quella parola *frigidis*, d'una Rubrica, [f] & l'accidentale, che si da ad intendere per quell'altra parola', *maleficiatis*, nella medesima Rubrica. Et all'impedimento di frigidità si riduce qual si uoglia altro difetto naturale, ò di picciolezza, ò strettura, ò grãdezza di membro, che impedisce la copula. Et all'impedimento del maleficio, ò della fattura, si riduce qual si uoglia altro difetto

59

b In 4. d. 34.
c Tertia par. tit. 2. cap. 12.
d Cap. fraternitatis frig. & malefi.
e Dict. ca. fraternitatis.
f De frig. & malef.

difetto accidentale, che si fa per uia di castrare, di tagliare, ò per qual si sia altra uia artificiale. Habbiamo detto [per copula] perche non basta la impotentia del generare, come è ne' uecchi, & altri di lor natura, ò artificio, per sterili, secondo la glosa [a] riceuuta.

60 Secondo † diciamo, che questo impedimento impedisce colui, che l'ha, accioche non prendi moglie, & annulla il matrimonio, s'egli la prende. [b] Di che ne segue, che quel, che dicono il Palude [c], & S. Antonino, cioè che se colui, ch'è potente, si marita con chi è impotente, sapendo ch'egli era impotente, non si può separare contra la uolontà dell'altro, percioche egli fu uero matrimonio; & à se stesso ne dia la colpa, poiche cosi esso uolse. Non è però uero, quando l'impedimento è perpetuo: poiche non è ueramente matrimonio, come dice Siluestro [e]. ancor che egli stesso dica in altra parte [f] il contrario. Et per questo benche uoglia colui, non può usarlo, che sa questo impedimento dell'altra parte, per causa di dilettatione, & per atto matrimoniale, ma si bene per habitarui, come fratello, ò sorella, come Celestino disse, & anco la glosa [g]. Il marito, che non può gettare il seme usando con la sua moglie, & s'affatica per seminarlo, quanto esso può, non pecca secondo il Gaetano, [h] & come io ho altroue detto. [i]

a Cap. quod sedem, de frig. & malef.

b Ca 1. & 3. de frig. & malef.

c In 4. d. 34. q. 1.

d Tertia part. tit. 1. cap. 12. §. 3.

e Syl. matri. 8. q. 16. sub fin.

f In ead. q. §. 2.

g In ca. laudabilem de frig. & malef.

h 2ª. 2ª. q. 154. arti. 1. col. 6.

i Cap. considerет, de pœn. d. 3. nu. 84.

INTERROGATIONI.

SE † sapeua, ch'egli haueua impotentia perpetua per copula ordinaria, & si maritò, ò sposò, peccò mortalmente, & il matrimonio non uale [k]. Se non sapendo questo impedimento si maritò, & dapoi seppe di certo di hauerlo, & usò il matrimonio per hauer la copula, che sapeua esserli impossibile, peccò mortalmente [l].

k A toto tit. de frigi. & malef.

l Per proxime dicta.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA CONDITIONE.

SOMMARIO.

61 *La Conditione è propriamente suspensione di alcuna dispositione finche si farà, ò auerrà alcuna cosa.*

Le Conditioni del matrimonio sono di tre maniere, le prime sono brutte, & contra la sustantia, ò bene del matrimonio, lequali l'annullano; L'altre sono brutte; & de facto impoßibili, ma non contra la sustantia, ò bene del matrimonio: & queste non l'annullano, ma sono in suo fauore, & si giudica ch'ei sia contratto. Et le terze sono honeste, le quali senza dubbio, se sono conditioni suspendono il Matrimonio, pur che ui sia il consenso delle parti.

62 Le Conditioni de preterito non sono proprie conditioni, però non suspendono il matrimonio; anzi lo fanno subito nullo, s'elle non sono uere, ma s'elle sono uere egli è ualido.

63 La Conditione, dell'uno de gli sposi che dice, Io contraggo matrimonio, se mio padre sarà contento lo suspende, insino ch'egli non comincia à consentire: & se ui contradice egli è nullo, ma s'egli non contradice, nè espressamente, nè tacitamente,

64 si giudica essere ualido. Et se'l padre nel tempo, che fu posta la conditione era morto, non sapendo il figliuolo, il matrimonio è nullo: ma s'egli lo sapeua, egli è ualido: Ma, se inanzi che finisca la conditione, l'uno d'eßi si marita con altrui senza conditione, il matrimonio tiene.

65 Le Conditioni del presente, son differenti da quelle del futuro, in questo, che quelle subito etiandio inanzi la copula contraggono il matrimonio, & queste, solamente dipoi: ma la conditione di copula illecita è brutta, & si tiene per non posta, se non in certi casi.

66 La Conditione de presenti, che si fa contrahendo Matrimonio dicendo, Se sei uergine io ti piglio per moglie, subito è ualido, s'ella è uergine. Ma se essa conditione è de futuro dicendo, S'io ti ritrouerò uergine, ti piglierò per moglie, non è uero matrimonio. Et, se la conditione è de futuro di cosa necessaria, il matrimonio è uero, & non conditionale.

67 Le Conditioni honeste, poste nel matrimonio, ò maritarsi, senza che finisca la conditione, è peccato mortale, nè si deue assoluere, chi non osserua la promessa potendo, & sodisfare all'obligo.

PER

61 PER † fondamento di questo presupponiamo primo, che conditione (come in questa parte si piglia) è propriamente suspensione di alcuna dispositione, finche alcuna cosa si farà, ò auerrà. [a] Et si pone per questa parola [Se] ò per altra, che uaglia tanto. [b] come chi prometta, ò lascia ad alcuno, se la tale, ò tale cosa si farà. Io mi marito, ò sposo con la tale, se la tale cosa auerrà, ò si farà. Secondo, che tre specie di conditioni possono interuenire nel matrimonio, secondo la glosa riceuuta. [c] Alcune ne sono brutte, & contra la sustantia, ò bene del matrimonio, come è quella, Se farai in modo, ch'io non possi generare. Percioche questa è contra il bene della prole. Et quell'altra, s'io non trouerò altra piu ricca, ò piu nobile di te, che è contra il bene della inseparabilità. Et quella, Se guadagnerai il necessario della uita adulterando, la quale è contra il ben della fede. Le quali tutte annullano il matrimonio. [d] Le altre brutte, ò de facto impossibili, ma non contra la sustantia, ò bene del matrimonio, come son quelle, Se ruberai, ò Vcciderai, ò Se toccarai il cielo con le dita, non annullano, ne suspendono il matrimonio; anzi si tengono per non proposte in fauore del matrimonio, & si giudica puramente, & senza conditione alcuna contratto. Le † terze sono honeste, come son quelle, Se mio padre uorrà. Se mi daranno tanta dote. Et queste, se propriamente sono conditioni, suspendono il matrimonio finche la conditione si adempie; [e] pur che nel principio si pongano, [f] & amendue ui consentano espressa, ò tacitamente; manifestandole l'uno, & tacendole l'altro, secondo Adriano: [g] ancorche Innocentio, [h] ui richieda, che amendue espressamente acconsentano, senza fondamento perciò bastante. Habbiamo detto [se propriamente sono conditioni,] percioche quella, ch'è di cosa passata, ò presente, come è quella, Se il tale è morto, ò se uiue, non suspende, per non esser propriamente conditione. Anzi resta subito il matrimonio per nullo, se la conditione non è uera, & per puro, & ualido, se ella è uera. [i] Et per la medesima ragione, cioè per non essere propriamente conditione, [k] non suspende il matrimonio la cagione in esso posta, come à dire, Io mi marito con esso uoi, percioche faceste la tale cosa. O' nel modo come, Io mi marito con esso uoi, accioche habbi à fare la tale cosa. O' nella dimostratione, come, Io mi marito con esso

62

a Ex Mēte gl. in rub. ff. de condit. & demostra. quicquid uerba eius eidem Bart. l. 1. eod. tit.

b De mente eorundem.

c In ca. fin. de conditio app.

d Cap. aliquandò, & cap. Solet. 32, q. 2. & ca. fin. de cond. app.

e Cap. de illis; ca. fin. per eo. cap. per tuas de condit. app.

f Ca. 1. de cond. app. secūdū verū cōē itellect. secūdū Pa. & cōē arg. ca. dictū. 30. q. 1.

g In 4. de matr. q. 4. col. 13. & 14.

h In d. cap fin.

i l. illa instit. ff. de cōditio. insti. l. cum ad presens cum seq.

k Glo. in rubr. Bart. in 1. l. ff de condi. & demonst.

uoi mercante, ò signore di tale casa. Et benche non suspendano, queste tre cose, nondimeno annullano, quando sono contra la sustantia, & bene del matrimonio; [a] ò quando induce errore di persona, di che s'è ragionato di [b] sopra.

a Ca. si. de cōd. app.
b Sup. eo. cap. nu. 32.

Terzo † diciamo, che da questo segue, che chi si marita con conditione, se'l suo padre è contento, non è matrimonio prima che egli ne sia contento: & allhora subito comincia ad essere, quando il padre è contento, se i maritati in quella uolontà [c] perseuerano. Et non è fatto nulla, se il padre ui contradice; & è gran dubbio, se uarrà, s'egli dopò l'hauere una uolta contradìtto, acconsentisse. Percioche questa conditione, Se mio padre acconsente, par che si habbia à uerificare del primo consenso. [d] Egli pare però piu uero; che se ancora i maritati perseuerano nella loro uolontà, sia matrimonio, secondo il Cardinale. [e] Sono anco diuerse l'opinioni, quando il padre non contradice, nè espressamente consente: però mi par bene, cioche dice Siluestro.[f] cioè, che se per segni si racccoglie, ch'egli tace, perche li piaccia, il matrimonio uale. Et s'egli tace, perche li dispiaccia, non uale. Et se pur si crede, che li piaccia, si terrà per matrimonio. 63

c Ca. super eo & ca. per tuas. de condit. app.
d l Boues. §. hoc sermone. ff. de uerbo signific.
e In ca. super eo. de cond. app. Syl. matrimonium 3. q. 4.
f Vbi supra.

La onde † ne segue, che, se al tempo, che fu posta la conditione, il padre era morto, & il figliuolo nol sapeua, non sarà matrimonio; percioche il morto non consente, nè contradice. [g] E, se'l sapeua, quando pose la conditione, è tenuta per non posta, & per impossibile, & uale il matrimonio. [h] Nè segue anco, che, se prima che la conditione si finisca, un di loro muta la uolontà, & si marita con un'altra senza conditione, il matrimonio uarrà, dato che dopò si finisca la conditione: [i] percioche nelle cose, che dependono dalla uolontà del dispositore, il finimento della conditione non si referisce al tempo del contratto, secondo la glosa riceuuta. [k] Però auanti ch'ei si mariti con la seconda, la Chiesa lo può costringere à pigliar la prima, quando si finirà la [l] conditione. 64

g Ca. si gratiose de rescript. lib. 6.
h Rosella Matrimonium. 5. §. 8. & Sylu. matrimonium. 3. 4.
i Arg. super eod. cōdit. app. ca. si per te de rescript. lib. 6.
k In d. ca. si pro te.
l Cap. super eod. in textu & in glo.

Di † piu ne segue, ch'è differentia à dire, Io mi marito con esso teco, ò io mi mariterò con esso teco, se consentirai, ch'io tenghi parte con esso teco, ò perche nel primo caso si consente subito, etiandio auanti la copula, è matrimonio. Nel secondo caso non è matrimonio; se non dopò la copula, secondo che dimostra Siluestro. [m] percioche ò quella conditione è brutta, 65

m Matrimonium 3. q. 7.

per

per intenderſi di copula illecita, & ſi tiene per non poſta; [a] & leuata quella, nel primo caſo è puro matrimonio, & nel ſecondo ſponſalitio: ò la conditione è lecita, per intenderſi di copula coniugale, & nel primo caſo reſulta di conſenſo coniugale, & nel ſecondo di ſponſalitio, & ſe nel ſecondo ſeguitaſſe copula con animo fornicario, quanto à Dio, non ſarebbe matrimonio, ancor ch'ei foſſe quanto alla Chieſa.

a Per prædicta.

66 SEGVITA † anco, che chi ſi ammoglia, dicendo, Io mi marito con eſſo teco, ſe ſei uergine, ſubito è matrimonio, s'ella è uergine: & ſe non è uergine, non è matrimonio: Percioche ella è conditione de preſenti, la quale, s'è uera, non ſoſpende, & ſe non è uera, ſubito diſcioglie.[b] E s'egli diceſſe. Io mi ammoglio con eſſo teco, ſe ritrouarò, che tu ſia uergine (intendendo ritrouarla uergine per uia di donne honeſte) è matrimonio conditionale, per eſſer la conditione de futuro, & honeſta. Et ſe diceſſe ciò, intendendo ritrouarla tale per copula carnale, è pur matrimonio quanto alla Chieſa, percioche ella non è honeſta, & haſſi da leuare. Et ſe diceſſe. Io mi mariterò con eſſo teco, ſe ti trouarò uergine per copula, è ſponſalitio. Et ſe diceſſe. Io mi ammoglierò con eſſo teco, ſe ti trouarò uergine per donne honeſte, è ſponſalitio conditionale, non oſtante che in foro conſcientiæ, non è matrimonio, nè ſponſalitio, ſe l'animo ſuo fu ueramente conditionale, & la conditione non ſi [c] finì.

b l. cum ad præſens ff. ſi cert. pet.

c Arg. ca. tua de ſpõſal. cum annot. eid. & ca. is qui eo. titul.

ONDE ne ſegue, che il matrimonio fatto con queſta conditione. Se domani naſce il Sole, ò altro ſimile de futuro neceſſario, è uero, & non matrimonio conditionale, ſecondo S. Toſario, S. Bonauentura, [d] l'Hoſtienſe, il Cardinale, e'l Panormitano, [e] contra una gloſa, [f] & altri, che altre coſe dicono: Benche è certo, che quanto à Dio non è matrimonio, ſe l'animo di colui, che ſi ammogliaua, fu di ſoſpendere l'atto fino à quell'hora: percioche quanto à lui, & al foro interiore, tutti i matrimonij ſi hanno da giudicare, ſecondo l'intentione del [g] contrahente.

d In 4. d. 28. q. 43.

e Cap. per tuas, de cond. app.

f In d. cap. per tuas.

g Per anno. in d. ca. tua, & in d. c. is qui.

INTERROGATIONI.

67

S'EGLI † ſi maritò, ò ſpoſò con conditione mortalmente brutta, peccò mortalmente, & uale il matrimonio, ò lo ſponſalitio, nel foro giudiciale. Se la bruttezza non era contra la ſuſtãtia, ò bene matrimoniale, & nõ uale ſe era contra eſſa [h].

h Per proxime dicta.

S'ei s'è maritato ò sposato con conditione honesta, e dopò senza aspettar, che si finisca tal conditione, s'è maritato con un'altra, ò maritata con un'altro, ò auanti ch'ella si finisse mutò uolontà, senza consentimento dell'altra parte, & finita essa conditione, non uolse osseruare quel, che hauea promesso, peccò mortalmente [a]: Nè deue essere assoluto senza osseruar quel, che promise, s'è possibile, ò senza restituire quel, ch'è obligato, ò almeno senza fermo proposito di osseruarlo [b].

a Per proximè dicta.

b Arg.cap 1.& cap. qualiter de pact. & ca.peccatum.de reg. iur.lib.6.

DELLA TERZA MANIERA DI peccare in maritarsi, che è contra gl'impedimenti che impediscono, & non sciolgono il Matrimonio. Et prima de' due primi, che sono, Feria, & Prohibitione di modo, ò per fino à certo tempo.

SOMMARIO.

68 *Il Matrimonio contratto contra il precetto del Vescouo, ò secretamente, & non in faccia della Chiesa, è peccato mortale; & non tiene senza dispensa.*

69 *Il Matrimonio secreto si può contrahere quando ui è giusta cagione, ò usanza, tutte le cagioni, che sono giuste per dispensare, non bastano per maritarsi, senza dispensatione.*

Dispensare può il Vescouo in alcuni matrimonij, doue è vsanza, i quali sono nulli, se non sono contratti alla presenza del Parochiano, ò di altro Sacerdote, con alcuni testimonij.

70 *Il Matrimonio non si deue contrahere, se prima non è publicato, ò senza dispensatione, sotto pena di peccato mortale, & di scommunicatione.*

La Scommunica generale non lega colui, che non pecca mortalmente.

71 *Le Nozze celebrare, riceuere la benedittione, ò condurre la moglie à casa ne' tempi uietati della Chiesa, è peccato mortale. I tempi probibiti sono, dal primo giorno dell'Auuento insino à quello*

à quello della Epifania , & dal primo giorno di Quaresima insino all'ottaua di Pasqua inclusiue, & non in altri tempi . Nè quali tempi non è peccato consummare il matrimonio ; pur che non u'interuenga altre solennità.

68 SEGLI † si maritò contra il precetto del Vescouo ò Parochiano ; i quali gli hanno commandato, che non si maritasse insino à tanto che non si chiarisse che non u'eran tra loro quelli impedimenti che si dicea, peccò mortalmente, [a] secondo il palude, [b] (dica, come li piace Angelo,) come lo difende ben Siluestro [c] .

S'EGLI si maritò per parole de presenti, non ostante che non fosse seguita copula, ò per parole de futuro seguēdo la copula secretamente, & non in faccia della Chiesa, peccò mortalmente.[d] secondo alcuni. Et la sua faccia, come quì si costuma, & in altre terre, è la presentia di molti, secondo i parisini . [e] Et almeno oue è tale costume, basta la presentia de' parenti, & uicini, & sufficiente numero di testimonij, accio che non sia matrimonio Clandestino ; secondo il Panormitano . [f] Ancora quando ui è giusta cagione, per far questo si possono maritare secretamente, si come, quādo la donna è pupilla per timor, che i suoi tutori la maritino con chi non le conuiene, con danno della sua dote, ò heredità, si marita secretamente con chi le conuiene, hauuta per quel opportunità, & non può hauer testimonij, con proposito di publicarlo, secondo il Gaetano. [g] Et anco come quando il matrimonio fu celebrato in faccia della Chiesa fra due & consumato, essendo con uerità nullo, & di nessun ualore, per alcuno impedimento occulto fra i contrahenti, & dopò (hauutane dispensatione) di nuouo secretamente si accettano, secondo il medesimo. [h] Imperò † che non tutte le cagioni, che sono
69 giuste per dispensare in esi, bastano per maritarsi senza dispensatione, percioche per dispensare basta, che un nobile si mariti cō chi non è nobile, un ricco con un pouero, & un uecchio con una giouane, secondo il Palude. [i] ò ch'ei teme i parenti, secondo S. Antonino, [k] etiandio per non maritarsi senza dispensatione. la quale il Vescouo può dare, se è però costume, altramente nò, secondo il Palude, & S. Antonino, [l] imperò che al presente il Concilio Tridentino annulla tutti i matrimonij, che si fanno

a Per tit. de matri. contrac. contra incerd. ecclef.
b In 4.d.28.q.2.colum.1.
c Matrimonium.8. q. 1.
d Ca. cum inhibitio de cland. de sponsa.
e Maior. in 4.d.27. q. 1.
f In d.ca.cum inhibitio.
g In opus tomo.2. de sacra. matr.q.3.
h Vbi supra.
i In 4.d.28. q.1.colum.4.
k Tertia par.tit.ca. 16.§.5.
l Vbi supra.

senza il Parochiano, ò altro Sacerdote di sua licentia, & almen con due, ò tre testimonij, perche sono Clandestini, i quali il detto Concilio gli ha riprobati, come cose perniciose. [a]

a Ca. cum inhibitio de spons.

S E † si sono maritati publicamente, senza però esser prima denunciati nella Chiesa, accioche quelli, che sapessero alcuno impedimento fra loro lo dicessero, è peccato mortale. [b] secondo il Palude. [c] ancor che habbia alcune giuste cagioni sopradette di dispensare, se per esse non ui è dispensatione. [d] Et sarebbono scommunicati, oue fossero decreti sinodali, che scommunicassero quelli, che si maritano clandestinamente; ò auanti, che siano prima publicati, & manifestati eccetto quando la cagione è tale, ch'ella sola senza dispensatione scusa di peccato mortale: come sono le due sopradette, [e] perche allhora non peccarebbono mortalmente, nè sarebbono scommunicati, perche nessuna scommunicatione generale lega colui, che non pecca mortalmente, ilche è regola singolare del Palude [f] & lo proua un capitolo, [g] & noi, l'esplicammo in altra parte. [h] Nè anco peccano i nobili, nè sono scommunicati, oue è costume antico, che si maritino senza bando. [i] Nè anco altri, ou'è solito, che tutti si maritino senza esso bando, come era nel Vescouado di Pampilona, & questo hauea luoco auanti il Concilio Tridentino. Al presente si deue osseruare tutto quel, che circa questo il detto Concilio ha diffinito: cioè che non si maritino, se prima non sono publicati; & per tanto peccarebbe chi facesse il contrario: & per consequente incorrerebbe nelle censure per tal cagione [k] poste.

70

b Sessio 24. ca. 1.
c In 3. d. 28. q. 1. colum. 1.
d Palud. ubi supra colum. 4.
e Palud. ubi supra colum. 4.
Sup. prox. interro.
f In 4 d. 18 q. 1. art. 2
g Ca. nemo 2. 11. q.
h In ca. inter uerb. 11. q. 3. nu. 480.
i Syl. matrimonium 6. q. 7.
k Sessio 24. ca. 3.

S E † ne' tempi prohibiti dalla Chiesa, ha riceuuto le beneditioni nuttiali, ò ha fatto conuiti, ò di nuouo la menò à casa sua, peccò mortalmēte, [l] ma nō già, se si sposò in tal tempo per parole de presenti, ò de futuro, in faccia della Chiesa senza il sopradetto secondo la glosa riceuuta. [m] percioche solamente si uietano le sopradette cose, secondo la mente di S. Tomaso, del Palude [n] del Gaetano [o] & di Siluestro [p].

71

l Cap. capellanus, de ferijs: c. nō oportet. cum tribus seq. 33. q. 4.
m In d. c. capelanus
n In 4. d. 32.
o In summa nuptiarum peccata.
p Matrimonium. 7 q. 2.

I tempi prohibiti sono, dall'Auuento insino all'Epifania. Dalla Settuagesima insino all'ottaua di Pasqua. Et dai tre giorni delle Rogationi insino alla Trinità. [q] Di maniera, che nè l'ottaua dell'Epifania, nè l'ottaua della Pentecoste, che è il giorno della Trinità, non entrano in questa prohibitione, come si raccoglie da un capitolo. [r] Dica come li piace il Panormitano, &

q Cap. capellanus.
r Vbi supra.

Angelo,

Angelo, che lo seguita, come bene il manifesta Siluestro, [a] se l'uso prescritto della terra non deroga alla legge. E però questo sopradetto haueua luogo auanti il Concilio Tridentino, percioche esso Concilio ha diffinito quãto al tempo prohibito di solennizare, & benedire i matrimonij, dal primo giorno dell'Auuento di nostro Signore GIESV CHRISTO, insino al giorno dell'Epifania. Et dal primo giorno di Quaresima insino all'ottaua di Pasqua inclusiue, & non in altri tempi. Il consumare il matrimonio ne' tempi prohibiti per copula senza solennizare, & far festa, & senza pigliar nuouamente casa, non è peccato mortale, secondo il Gaetano: [b] alquale noi ci accostiamo, non ostante che'l Palude, [c] & altri tenghino senza ragione necessaria, che solo la prima uolta egli pecca [d] mortalmente.

a Vbi supra.
b Sess.24.cap.10.
c In uerb.matrimonium peccata.
d In 4.d 32.& Rosella impedimentũ 13. §.3.& Anton.3.parte tit.1.ca.17.

DE GLI SPONSALITII, ET Cathecismo, che sono altri due impedimenti, che impediscono, & non sciolgono.

SOMMARIO.

72 *Matrimonio contrahere contra i primi sponsalitij, ò con parente spirituale di Catecismo, è peccato mortale.*
Il Catecismo è una instruttione di colui, che si ha da battezare, innanzi ch'egli si battezi, della fede catolica, ch'esso deue credere.

72 SE † essendo sposato per parole de futuro, si maritò, ò sposò con altri senza hauere cagione giusta, per separarsi, peccò mortalmente, secondo tutti. Et ancora graue peccato ueniale, se fece questo con giusta cagione, auanti che per quel se gli desse licentia dal giudice, come di sopra è detto: [e] dichiarando i casi, ne' quali essi si separano, ò si debbono separare.

e Sup.eo.ca.nu.22.

S'EGLI si maritò, ò sposò con sua parente spirituale, di parẽtado contratto per Catecismo, peccò mortalmente. [f] Catecis-

f Cap.per cathecis. de cogna.spir.lib.6.

mo è una instruttione di colui: che si ha da battezare, prima che si battezi, de gli articoli della fede Catholica, [a] ch'egli ha da credere, & per questa instruttione si contrahe parentado spirituale fra colui, che instruisce, & colui ch'è instrutto, & tra i padri suoi, & padrini, nè piu nè meno, come si contrahe fra colui, che batteza, & il battezato, i suoi padri, & padrini nel Battesimo; come è detto di sopra. [b] ancor che egli non sia di tanto effetto, percioche questo impedisce, & non sciolglie il matrimonio, [c] & quello fa l'uno, & l'altro.

[a] Cap. Ante baptis. de consec. d. 4.

[b] Super eod. ca. numer. 36.

[c] Dict. ca per cathecismum.

DEL VOTO SEMPLICE ET DELla consuetudine, i quali sono altri duo impedimenti, che impediscono, & non sciolgono.

SOMMARIO.

73 *Il Voto di semplice castità ancor che fatto à tempo impedisce il matrimonio, ma non lo scioglie, è nondimeno peccato mortale, & inanzi, che egli si consumi, colui, che si uotò non può, nè dimandare, nè pagare il debito coniugale senza peccato, ma consumato ch'egli è può pagarlo; restando però obligato ad osseruare esso uoto, quanto egli puo, senza pregiuditio dell'altro.*

Matrimonio contrahere con chi si sa che ha fatto uoto d icastità, ò consigliarlo, ò dare occasione, ch'egli sia uiolato, ò maritarsi con chi non è lecito, è peccato mortale.

SE † dopò fatto il uoto di castità, egli si maritò, ò 73 sposò, peccò mortalmente, ancorche il uoto fosse temporale, se auanti che passasse il tempo lo fece, dato che il matrimonio ualesse, benche ammendue hauessero fatto uoto, secondo la commune; contra una glosa, [d] però egli pecca mortalmente, benche lo faccia con proposito d'entrare in religione, secondo Ricardo: [e] Ma egli resta però obligato à osseruare il uoto, tanto

[d] In ca. Si quis uouit. 27. q. 1. & per totum. 27. d. in tex. & glos.

[e] In 4. d. 38. Rosel. uer. Votum. §. 9. & Anto. 3. par. tit. 1. ca. 36. & Syluest. uerb. Matrimonium. 7. q. 5. §. 2.

tanto quanto potrà senza pregiudicio dell'altro: per questo mai nō può dimandar il debito, nè pagarlo: prima che consumi il matrimonio: percioche può anco intrare in religione, [a] nè rimaritarsi (morto il primo marito, ò la prima moglie) secondo S. Tomaso, & la commune: [b] nè si libera il uoto per giurare, che si mariterà; anzi fa, che il giuramento sia illecito: [c] Et se & quando, & come può, ò non può dimandare, ò pagare il debito coniugale, si ha detto di sopra: [d] Et qual uoto è tale, sopra s'ha [e] detto: S'egli ha contratto matrimonio, sapendo, con chi haueua fatto uoto di castità, peccò mortalmente, secondo la glosa singolare. [f] Se interrogato da colui, che haueua fatto uoto semplice di castità, se ualesse il matrimonio, se si maritasse, & gli rispose che si, egli peccò mortalmente, secondo l'Hostiense: sopra il quale contendono alcuni, che si potriano concordare dicendo, che la opinione dell'Hostiense è uera, quando per tale, & à tale, & in tal tempo, & maniera si rispose, che si diede occasione di uiolare il uoto, & la contraria, quando si rispose di maniera, che non diede tale occasione; benche colui si togliesse dalla buona risposta, secondo la mente [g] di Siluestro, se il uoto era semplice & uoto solenne. Qual uoto sia semplice, ò solenne, sopra è stato [h] detto.

Se si maritò con chi sapeua, che haueua fatto uoto di castità, peccò mortalmente, secondo la glosa [i] singolare.

Se si maritò, ò sposò con persona, con la quale, secondo l'uso della terra, non era lecito; etiandio che fusse lecito secondo la legge cōmune. Come è l'uso, che nessuno de' figliuoli de' compatri si maritino insieme, ancor che da nessun di loro si fosse generato parentado spirituale, peccò mortalmente: se però da questo ne segue grande scandalo. Et se il costume è tale, che non solamente il maritarsi genera scandalo, ma anco lo stare maritati, il matrimonio non uarrebbe; altramente uarebbe; secondo il uero intelletto d'un capitolo, & delle sue glose, [k] dica come li piace [l] Siluestro.

✠

a Cap. ex publico, de conuers. coniug.

b In 4. d. 38. & Archi. in ca. De co. 30. q. 1.

c Cap. Rursus, qui cler. uel uouen.

d In ca. 16. nu. 30.

e Supra co. 12. numer. 32.

f In Cap. Nos nouimus 17. q. 2.

g Verbo Matrimonium 7. q. 5. §. 9.

h Sup. eo. ca. nu. 34.

i In cap. nos nouimus 17. q. 2.

k Glo. ca. super eo. de cogn spir ubi Panor. & Præpos. alijs celatis.

l Matrim. 2. q. 3.

DE' SETTE DIFETTI, CH'IMPEDISCONO, ET NON SCIOLGONO IL MATRIMONIO.

SOMMARIO.

74 *Gl'Impedimenti, che impediscono, & nõ sciolgono il matrimonio sono sette; cioè, Incesto, Vsoricidio; pigliar per forza la moglie d'altri, esser padrino del proprio figliuolo per insidiare al debito matrimoniale, uccidere sacerdote, la penitentia*

75 *solenne, & il maritarsi con Monaca. I quali impedimenti non ricercano dispensatione per maritarsi doue non è usanza, nè quando ui è pericolo d'incontinentia.*

Dispensare non può il Vescouo nel uero Incesto.

SE † si maritò, ò sposò dopò c'hebbe commesso alcuno de i sette delitti, che impediscono, ma non sciolgono il matrimonio, peccò mortalmente; secondo la mente delle glose riceute. [a] Il primo de' quali è commettere [b] Incesto. 74

Il secondo è uccidere la sua moglie: benche Siluestro dica, che non è testo, che disponghi il medesimo della moglie che uccide il suo marito, però seguiamo il Palude, che tiene, che [c] sì.

Il terzo, è pigliare per forza la sposa [d] d'altri.

Il quarto, è l'esser padrino di suo figliuolo; accioche la sua moglie non possa dimandare il [e] debito.

Il quinto, è uccidere il sacerdote. [f] non ostante, che il Panormitano [g] dica, che questo non habbia luogo per insino, ch'egli non è conuinto in giudicio.

Il sesto, è commettere alcun peccato, per ilquale gli fu data solenne [h] penitentia, & egli la essequì.

Il settimo, è sposarsi con Monaca, sapendolo: Nè quali casi ancor che lo sposarsi sia peccato mortale, però il matrimonio uale. Dicono però S. Antonino, [i] & Siluestro, [k] che per l'Incesto si ha da intendere il peccato con affine dentro del quarto grado, e non l'Incesto con parenti, etiandio che sia maggior peccato. [l] Però † il contrario, che tiene Angelo [m] pare 75 che

a Ca. qui presbiterũ. de pęn. & rem. & c.1. hi ergo 27. q. 1. & Palud in 4. d. 34. q. 1. colum. 2.
b Cap. 1. & 2. & ca. transmisse de eo qui cog. cons. uxor suæ.
c Dicta dist. 34.
d Ca. statutũ. 27. q. 2
e Ca. de eo. 30. q. 1.
f Ca. qui presbiterũ de pœn. & remiss.
g Ibidem.
h Ca. de ijs. ca. antiqui 33. q. 2.
i 3. par. ti. 1. c. 16. §. 4
k Matrim. 7. q. 6.
l Cap. 1. & ca. trasm. de eo. qui cog. cons. uxo.
m Ver. incestus. §. 5.

che si osserui per la prattica di Roma: la quale in tutte le dispensationi, ch'ella dà per maritarsi con parenti, co' quali fusse commesso incesto, pone clausula, che non si mariti un'altra uolta, e questo presuppongono il Panormitano, il Preposito, & la commune. [a] il che anco tiene un consiglio, [b] che ne pare migliore. Anco s'è timore d'incontinentia, può il Vescouo, & deue dispensare, [c] secondo il Palude, [d] & S. Antonino, [e] i quali noi seguitiamo. Ancor che'l Panormitano, e'l Preposito tenghino [f] che il Vescouo non dispensi nel uero incesto, che si commette con parenti; eccetto che nell'improprio; il quale si commette come affine: ancor che alcuni tenghino (come habbiamo detto [g]) che il uero Incesto non induce prohibitione di matrimonio. Et anco aggiungiamo, che doue è costume sapendolo, e tollerato da li prelati, che in nessun caso di questi si cerca dispensatione per maritarsi quando è pericolo d'incontinentia, non sarebbe necessaria tal dispensatione, però altramente essendo è necessaria, secondo il Palude, S. Antonino, Siluestro, e la commune. [h] dica altri come li piace. Et anco dice il Palude [i] ch'è uso commune di lui.

a In ca. 1. de eo qui cogn. consf. vxor sug.
b In c. si duo 35. q. 6
c Dict. c. antiqui, & ca. in adolescētia. 33. q. 2. & ca. ex litteris de eo qui cogno. cō sang. uxor.
d In 4. d. 34. q. 1. colum. 3.
e Tertia part. tit. 1. ca. 16. §. 4.
f In d. ca. 1.
g Sup. proxime.
h Vbi supra.
i Vbi sup. col. 4.

DELLA QVARTA MANIERA DI *peccare contra il fine del sacramento: ò per altro fine cattiuo, ò disordinato.*

SOMMARIO.

76 *Il Matrimonio contratto senza intentione di contraherlo, è peccato mortale quanto à Dio, & non è ualido, ancor che ne segua la cohabitatione, ò la ratificatione per errore.*

77 *La Maritata con colui, che finse d'ammogliarsi con lei per quali inditij ella può credere la sua fintione, per potersi poi maritare con altri.*

78 *Il Matrimonio, che altri contratta con donna per legitime parole, con animo d'ingannarla, anzi egli fece protestatione in presentia di molti, senza giusta cagion che qual si uoglia cosa, ch'egli facesse, ò dicesse, non faceua per pigliarla per moglie, è peccato mortale; & nel foro esteriore si giudica per uero Matrimonio.*

79 *Matrimonio contrahere sapendo ch'egli non ualeua; ò per fine di peccato mortale, ò ueniale, ò per diletto di bellezza, ò di ricchezza è peccato.*

80 *I Matrimonij, & gli sponsalitij contratti con la uolontà de' contrahenti sono ueri quanto à Dio & alla conscientia; nè si deue hauere rispetto alle parole, ma, se l'intentione degli sposi è di maritarsi ambidue de presenti, & le parole sono de futuro sempre è matrimonio, altramente è sponsalitio, però è bene che in simili casi concorra il consenso con le parole.*

Il Consenso uirtuale per maritarsi è quando che dopò ch'altri ha consentito, mai non disconsente, nè se ne pente.

76

SE † finse di maritarsi, ò sposarsi con alcuna, senza intentione di quella, si come molti si maritano clandestinaméte, per mal usar la lor copula, è peccato mortale, & quanto à Dio non è matrimonio; ancorche ne segua copula; se dopò egli non consente in essa, dato che in quanto alla Chiesa si presuma, che sia. [a] nè incomincia à ualere, per habitare con esso lei come con propria moglie, & credere, ch'era matrimonio, perche il confessore, ò altri, gli dice ch'è uero matrimonio, come proua Siluestro. [b] Percioche, se per quella habitatione, & copula, non uolle ammogliarsi di nuouo, ma solo usare quel, che prima contrasse, per questo quell'habitatione piu apporta danno, che utilità. [c] Nè anco s'egli cõsente di nuouo, per consiglio de' poco dotti, ò de gli ignoranti, che gli dicessero ch'era ueramente maritato con esso lei, perche, se nõ gli dicessero à quel modo, egli non haurebbe acconsentito in lei. [d] Onde ne segue, che se di nuouo s'ammogliò con un'altra, auanti che legitimaméte ratificasse il primo consentimento, non deue lasciarla, ancor che glielo commandi la Chiesa. Anzi deue habitare con esso lei se può, senza scandalo, e sofferire la scommunica della Chiesa. [e] ma egli è obligato, auanti che si congiunghi con la seconda, copularsi con la prima, e finire il matrimonio, che con esso lei cominciò, sotto pena di peccato [f] mortale, eccetto se ui fusse alcun segno, che ella doueua presumere, che egli faceua questo per ingannarla. E piu se per ammogliarsi egli con la seconda, la prima riceuette notabile danno nell'honor suo, ò nella fama è obligato à sodisfarla in darle la dote, secondo S. [g] Tomaso.

a Ca. his qui ex. tua de spons. & més cõis ibi, quâm Syl. uerb. matr. 3. q. 8. declara.
b Vbi sup. q. 10.

c Arg. l. si per errorẽ ff. de iuris oĩ iudi. & doct. Bart. in l. multũ ff. de cõdit.

d Syl. matri. 4. q. 10.

e Ang. ubi sup. §. 15 & Syl. ubi sup. q. 8.

f Maior. in 4. d. 27. q. 1.

g In 4. d. 28. ubi Palud. q. 1. art. ca. 1. & 2 de adult.

PERÒ

77 Però † colei, che in tal maniera è stata ingannata, non può maritarsi con altri; eccetto quando probabilmente à giudicio di huomo prudente, & da bene, si credesse, che colui, che l'ingannò dica la uerità: dicendo, che egli non hebbe intentione di maritarsi con esso lei, & d'ingannarla, & probabilmente potrà credere questo, quando subito che glielo dichiarò, si maritò con un'altra, ò fece professione in alcuna religione approuatà. Et anco, se non lo manifestò subito: però dopò ne fece giuramento, & è di qualità, che si presume, che dica la uerità, percioche egli si confessa, & communica ogni anno, & conuersa con persone di buona uita, & si maritò con un'altra. Et, se anco fra essi era grande sproportione, per essere egli di molto maggior qualità, che lei, non è uerisimile, ch'esso uolesse apparentarsi, & maritarsi con esso lei. O'uero, se ui fussero alcuni altri segni, probabilmente si può presumere questo, s'egli si sposa con un'altra, ò se si pone in alcuna religione, che non è sicuro ch'ella si mariti auanti di lui, poiche molte uolte & i ricchi, & i nobili si ammogliano con persone di bassa sorte, per bellezza, per uirtù, ò per altri rispetti. [a] A' i quali aggiungiamo, che l'ordinarsi di ordine sacro sarebbe tanto, quanto il maritarsi, ò la professione della Religione. [b] Et, se colui senza la detta probabilità de facto si marita, è obligata à uiuere castamente; quanto ella può. Di maniera ch'essa non può dimandare il debito, nè anco pagarlo, se probabilmente crede, che il suo primo marito consentì in lei, dato che dopò lo nieghi. Ma, se i segni fossero tali (che à giudicio d'huomo prudente, & da bene) la co stringessero à credere, di non pregiudicare al secondo marito (benche paia che pregiudichi à se medesimo) si deue pagare, & non domandare per il [c] sopradetto.

a Rosel. mat.4.§.3. & Syl. matri.4.q.9.

b Arg l. illud ad l. Aquil. & ca.2.de trā flat. prǣl.

c Sup.eo.c.nu.54.55

78 Se † con animo d'ingannare alcuna, fece protestatione senza giusta cagione, in presentia di molti, che qual si uoglia cosa, che dicesse, ò facesse, non la faceua con intentione di ammogliarsi con la tale, e dopò si ammogliò con esso lei per legitime parole, (ancor che non la conoscesse carnalmente) peccò mortalmente, & nel foro esteriore si giudicherebbe per matrimonio, secondo la glosa riceuuta [d] Percioche quella protestatione, ch'è contraria al fatto, non è communemente d'alcuna utilità. [e] Habbiamo detto [con animo d'igannare, e senza giusta cagione] perche, se lo facesse per buon fine, con alcuna giusta cagione,

d Ca. tua de spons. e Ca. cū. M. cū ei no tatis per oēs de cōst.

come per schifare scandalo, & non usò con esso lei carnalmente, non peccarebbe, nè si giudicarebbe matrimonio, etiandio nel foro esteriore, per difetto del consenso, secondo [a] tutti.

S'EGLI † si maritò con alcuna clandestinamente, e con un altra in publico, è detto di [b] sopra.

S'EGLI si maritò, sapendo, che il matrimonio non ualeua, ò costrinse alcun per forza, ò per timore, che si maritasse, peccò mortalmente: ò ingannò l'altro; sapendo che l'ingannaua, secondo la mente di tutti.

S'EGLI † si maritò per cattiuo fine mortale, per potere piu liberamente adulterare, ò uccidere, peccò mortalmente, secondo tutti. [c] Però non è piu che ueniale, maritarsi per cattiuo fine uenialmente, & maritarsi principalmente per il diletto della carne, per bellezza, per ricchezza, ò per altro fine, che di se non è peccato mortale, nè fine principale douuto al matrimonio; ancor che possi esser secōdario, è peccato ueniale, ma nō mortale: nè altramente tiene il Palude [d]: dica Angelo ciò che li piace; come dimostra bene Siluestro. [e] Et è † da notare, che quando consta della uolontà de' contrahenti, non si deue hauer rispetto alle parole, quanto à Dio, & alla conscientia, percioche, se l'intentione di ambidue fu di maritarsi de presenti; sempre è matrimonio, dato che le parole siano de futuro: altramente sarà sponsalitio, se la intentione è di contrahere solo de futuro. [f] Et ancor che fusse bene, che in un medesimo tempo giuntamente concorressero i consensi di ambidue (come ha detto il Panormitano essere necessario [g]) però basta, che l'uno consenti prima, & dopò alcuno interuallo di tempo acconsenti l'altro con questo però, che il primo perseueri nel suo consenso, almeno uirtualmente, Secondo l'Hostiense, & Giouan'Andrea. [h] Onde seguita, che se Pietro consente in Maria, la quale falsamente disse, che consentiua, ma di là ad otto giorni consenta, è matrimonio, nè è necessario, che lo dica à Pietro, se anco egli perseuera nel suo consentimento, almen uirtuale. Consentimento uirtuale, è quando dopò che egli ha acconsentito, non mai disconsente, [i] nè se ne pente. Tutto questo si ha da intendere quando non ui è impedimento, che faccia illegitimo, & inhabile il consenso per il matrimonio. Percioche se gli è impedimento, è necessario che dopò la notitia sua, interuenga nuouo consenso generale, ò speciale; che per esso sia bastante: per quel, che sopra [k] s'è detto.

79

80

[a] Arg. cap. 1. de eis quæ ui. met. caus.

[b] In ca. 16. nu. 39.

[c] Quia cuius finis malus è, ipsum quoque malum è c. cum minister. 23. q. 5.

[d] In 4. d. 31. q. 3.

[e] Matrim. 4. q. 4.

[f] Arg. ca intelligentia de uerb. signi. & cap. tua de spons. & cap. humanæ aures 22. q. 5.

[g] In ca. dilectus, de spons.

[h] Ca. Ex litteris, de spons.

[i] Mai. in 4. d. 27. q. 1.

[k] Sup. eo. ca. nu. 47.

DELLA

DELLA QVINTA MANIERA DI peccare: cioè per star in uno stato indegno, & di colui, che non manifesta l'impedimento.

SOMMARIO.

81 *Matrimonio contrahere essendo scommunicato di maggiore, ò minore scommunica, ò in peccato mortale, ò essendo fama d'impedimento, ò dubbio che egli ui sia, & nondimeno usare il debito matrimoniale, è peccato mortale.*

82 *La Moglie non deue credere al marito, che le giura affermando che mai egli non consentì al suo matrimonio, ma s'ella per sciocchezza gli crede, non gli deue, nè dimandare, nè pagarli il debito matrimoniale; insino à tanto, ch'egli non riuochi il suo detto; & che di nuouo ambiduo ui acconsentino.*

83 *L'Impedimento secreto del matrimonio, che uien commandato che sotto pena di scommunicatione si manifesti, che procede da peccato, deue prima essere auisato secretamente à chi tocca: acciochè egli cessi di contrahere il matrimonio, & s'egli non se ne uuole astenere, se ne deue auisare chi lo può impedire, ma se per questa denuntia si dubita di qualche scandalo, non si deue fare.*

81 SE † si maritò, essendo scommunicato di scommunicatione maggiore, ò minore, ò in peccato mortale, senza pētirsi, peccò mortalmēte. Percioche lo scommunicato etiandio di minore scommunica, è inhabile à riceuere alcun sacramento.[a] Et anco chi è in peccato mortale, [b] come di sopra s'è detto.[c] Et per tanto s'egli sa, ò dubita, d'essere in alcuna scommunicatione, facciasi prima assoluere. [d] Se alcuno de' maritati ha inteso, che fra loro era impedimento perpetuo, & l'hanno creduto, ò dubitato, & perseuerando in quella credenza, ò dubitatione, hanno usato carnalmēte, è peccato mortale.[e] per quel, che piu largamēte habbiamo detto altroue. [f] Però non è obligato à credere, nè dubitare subito; ancorche l'intendesse da persona degna di fede, etiandio con giuramento, & anco che li fusse amico ò Paro-

a Ca. Si celebrat. de Cler. excom.
b Cap illud. 95. dist.
c Su. eo. nu. 2. Ang. uerb. Matr. 2 §. 7.
d Gaiet. in summa uerb. Matrim.
e Arg. cap. per tuas 2. de Sym.
f Ca. Si quis aute de pœn. d. 7. nu. 9 cum seq.

chiano; ma è bene obligato à informarsi della uerità: altramente sarebbe ignoranza crassa, la quale non scusa. [a] e trouando esser la uerità senza dubbio, non deue pagare, nè dimandare il debito, & non trouando nulla (per il che debba crederlo) deue pagare, & può dimandare il debito, & se troua tanto, che probabilmente deue dubitare, non deue ricercarlo; però deue pagarlo, deponendo prima quel dubbio per cagion di pagarlo, & non pregiudicare all'altro, ancorche nol depona, nè possa giustamente deporlo, per cagion di dimandarlo, & per sua utilità, come piu chiaramente ho detto [b] altroue.

a Ca. Apostolicæ de cler. excom.

b In d. c. Siquis aūt de pœn. d. 7. nu. 102. & sup. eo. ca. nu. 54.

83 NE † la moglie deue credere al marito, che afferma etiandio con giuramento, che mai non consentì in lei. [c] perche egli niega quel, che affermò, quando egli si sposò con esso lei, & può presumere, che al presente se ne mente, & non dica la uerità, ma se per sciocchezza lo credesse, non deue dimandarli, nè pagarli il debito, fin'à tanto, ch'egli non reuochi il suo detto, secondo Ricardo. [d] Nè anco allhora deue pagarli il debito: eccetto se la reuocatione fosse tanto graue, che meritasse credito, come se riuocasse leggiermente, & senza giuramento quel, che prima affermò con esso lei. Et anco quando egli meritasse credito, non peccarebbe dubitando di lui, negandoli il debito, finche ambiduo di nuouo acconsentino, ancorche con tali conietture il marito potrebbe affermare che non acconsentì in lei; & che la moglie potesse crederlo, etiandio per cagion di maritarsi con altri, secondo Adriano. [e] come habbiamo detto di [f] sopra.

c Arg. cap. per tuas de proba.

d In 4. dist. 27. art. 1. q. 4. Ang. uer. Matri. 2. §. 14. Syl. uers. uer. Matr. 4. q. 2.

e In 4. q. 4. colum. 5. de matrim.

f Sup. eo. ca. nu. 77.

83 14 SE † sapendo, che egli haueua impedimento, nol manifestò, come doueua; commandandoseli sotto pena di scommunicatione, peccò mortalmente. [g] & la maniera, per la qual deue manifestar l'impedimento (almen secreto, che procede dal peccato) è questa, che prima deue secretamente auisar colui il quale è impedito, accioche egli cessi da quel matrimonio, & se non uuol farlo, dicalo al superiore, ò ad altri, che può impedirlo: dato ch'ei non possa prouarlo; percioche per impedire il matrimonio, che non è contratto, basta il testimonio [h] d'un solo, come ho detto altroue. [i] Ma s'ei sa, che per la sua denuntiatione ne seguirà grande scandalo, ancor che possa prouarlo, non è obligato à denuntiarlo, secondo [k] Adriano, come piu largamente io ho detto altroue. [l] Quando uno (ò sia suo proprio Parochiano solo, ò altro qual si uoglia) sa che alcuni con giusta

g Arg. c. 2. de Maio.

h Ca. præterea. 2. de sponsal.

i Cap. Sacerdos. nu. 27. de pœn d. 6. contra Maior. in 4. d. 1.

k In 4. de confess. q. 5. dub. 7.

l In repet. ca. Inter uerba 11. q. 2. nu. 631 & seq.

igno-

ignorantia si sono maritati, uiuendo la prima moglie, ò il primo marito, che auanti haueua, à nessuno di loro deue dirlo: dato ch'ei sapesse, che haueuano da crederlo, percioche da quel dirglielo, non ne seguirebbe utilità ueruna. Et se per uentura alcuno di loro il sapesse, uorrebbe separarsi con scandalo d'altri, percioche nessuno è obligato à dire ad altri il suo errore, quando non è di legge diuina, nè humana, che communemente si sa che non redonda in pregiudicio di terza persona: [a] secondo Adriano: [b] & noi piu largamente, l'habbiamo detto altroue. [c] dichiarando una uera intelligentia d'un capitolo, contra la Commune.

a Arg. notitorũ in §. notãdũ. 1. q. 4.
b In 4. de cõfes. q. 5. dub. 7. col. 3.
c In c. si quis ãt. de pœn. d. 7. nu. 66. & 67

CHI PVO DISPENSARE NE gl'impedimenti del Matrimonio.

SOMMARIO.

84 *Dispensare può il Papa in tutti gl'impedimenti del Matrimonio, che sono introdutti per legge humana: eccetto che nel parentado della linea de gli ascendenti, & descendenti, & lo impedimento dell'errore, & giudicio, che induce difetto di consenso.*

85 *Dispensare non si conuiene al Papa ne' gradi uietati nel Leuitico: Nè nel matrimonio legitimamente celebrato tra fedeli per parole de presenti, & consumato, ma egli può ben dispensarlo se non è consumato.*

86 *Dispensare può il Vescouo nell'impedimento della probibitione fatta per lui, ò per l'inferiore, & anco nell'impedimento dell'Incesto commesso con affine, & con parenti: & in altri delitti, che impediscono, & non sciolgono.*

87 *Il Matrimonio contratto, che per alcuno impedimento è nullo & non comincia à ualere per nessuna cagione per la dispensa, che sopraujene; se non u'intrauiene nuouo consenso de gli sposi.*

La Dispensa del Papa è di nessun ualore, quando ella è subretitia, cioè impetrata per inganno.

IL † Papa può dispensare in tutti gl'impedimenti del matrimonio introdotti per legge humana, i quali sono tutti i sopradetti: eccetto il parentado della linea de gli ascendenti, & descendenti, & l'impedimento di errore, e'l giudicio, che induce difetto di consenso, che sua Santità non può supplire, per cio che questi sono di legge naturale: come tre uolte habbiamo prouato, & efficacemente resoluto in altra parte, [a] dopò quel glorioso martire, & Vescouo Giouan roffense, [b] che rispose in fauore di quella Christianissima Reina d'Inghiltera, & dopò altri piu antichi, che per quel caso egli copiosissimamente allegò, & altri piu nuoui. Percioche ancor nel Leuitico [c] s'intro dussero alcuni impedimenti per legge diuina giudiciale, ò ceremoniale, che non era però naturale, spirò per la legge nuoua. [d] Et così al presente ella non lega come diuina, ma come humana rinouata da sacri Canoni: Et ancorche concorresse con essa alcuna ragione naturale, per ordinaria: però perche essa non era, nè è tale, che per se sola, senza farsi legge di questo, bastasse, non facea legge naturale, come piu largamente habbiamo dichiarato in altra parte.[e] Et in questo si sono risolute quasi tutte le uniuersità Catoliche della Christianità, nel caso della detta Reina di gloriosa memoria.

84

a In ca. Litteras, de rest. spol.
b In consil. pro Regina Angliæ.
c Cap. 18.
d 6. dist. §. fin. cap. 1 de purifi. post part.
e In rep. ca. Ad hæc not. 1. de præbend.

E' uero † che il Papa non suol uoler dispensare ne i gradi uietati nel Leuitico, [f] se non per molte cagioni: non perche egli non possa, ma percioche non conuiene. Et in questo si hà da risoluer tutto quel, che molti dottori ordinarij, estraordinarij, & Sommisti scriuono, come in quel luoco [g] dimostrammo. Nè anco il Papa dispensa nel matrimonio legitimamente celebrato fra' fideli per parole de' presenti, & consumato [h] ancorche il consumato tra infedeli si può separare, cõuertendosi un di loro alla fede; come è detto di sopra. [i] Et anco quello, che non è consumato, si può separare entrando uno di loro nella Religione, talmente che l'altro può maritarsi, dopò ch'egli ha fatto professione, & non auanti: ancorche riceuesse l'ordine sacro, secondo che dichiarò un [k] Papa. Et non si dice consumato per la copula, che precede il matrimonio, & sponsalitio, ma per quella, che ne segue.[l] Et per questo prima ch'ei segua, egli può entrare nella religione [m] Et che il Papa può dispẽsare nel matrimonio de presenti, auanti che si consuma, è stato detto di [n] sopra.

85

f Dict. cap. 18.
g In d. cap. Litteras.
h Cap. gaudemus, de diuort.
i Sup. eo. ca. nu. 49.
k Io. 22. in Extrauagã. Antiquæ de uot.
l Ca. is qui uer. Subsecuta de spons.
m Capit. Verum de conuers. coniug.
n Sup. eod. ca. nu. 1.

86 Il Vescouo † può dispensare nell'impedimento della prohibitione fatta per esso, & per il suo inferiore. Et anco nell'impedimento dell'Incesto commesso con affini secondo il Panormitano, e'l Preposito. [a] Et anco nel commesso con parenti, come è detto di sopra. [b] Et anco in altri delitti, che impediscono, & non sciolgono, secondo la intentione del Palude [c], & di Santo Antonino.[d] La quale opinione s'ha da guardare, oue è quel costume; [e] come di sopra è stato toccato. [f] Onde ne segue, che i Vescoui non potrãno dar licentia per maritarsi clandestinamente, doue non fusse uso di darla, secondo il Palude, [g] e Santo [h] Antonino. Nè anco il Vescouo può dispẽsare in nessuno impedimento, che impedisce, & scioglie, secondo tutti, se non quando l'impedimento è occulto, & il matrimonio publico, & il separarsi sarebbe scandaloso, & non si può hauere ricorso al Papa, ò al suo Nuntio, per gran pouertà, ò per altro legitimo impedimento: come affermano Angelo, & Siluestro: i quali furono scouerti da noi, prima in Salamanca: & per li loro detti mostrammo (però non approbammo, nè reprobammo) che alcuni Vescoui hanno fatte alcune dispensationi. Et al fine altroue [i] le approbammo per fondamenti, seguendo Giouanni de Ligrano, e'l Panormitano. [k] Et sono da notar due cose.

a In ca. 1. de eo, qui cog. consang.
b Sup. eo ca. nu. 75.
c In 4. d. 82. q. 2.
d Tertia part. tit. 1. cap. 16. §. 4.
e Arg. ca. fin. de consuetud.
f Sup eo. ca. nu. 75.
g In 4. dist. 28. q. 2. col. 3.
h Tertia part. tit. 1. cap. 16. §. 5.
i In ca. Ad si de iudi
k Ibidem.

87 La † prima che il matrimonio contratto, ilquale per alcuno impedimento è nullo, non comincia à ualere per la dispensatione, che soprauiene dal Papa, ò dal suo commissario ancor che dopo essa ne sia seguita copula, percioche è necessario, che dopò tale dispensa interuenghi un nuouo consenso di [l] ambidue; come è detto di sopra.[m] La seconda, quando alcuni consumano il matrimonio, che è nullo per alcuno impedimento, auanti la dispensatione, percioche il Papa piu facilmente dispensò con essi, i quali non dissero questo, quando domãdarono la dispensatione. la quale è sorretitia, e di nessuno ualore, come altroue [n] prouiamo, percioche essi tacquero quella cosa, che manifestata, haurebbe fatta piu difficile la sua [o] concessione.

l Arg. cap. 1. de eo, qui dux. in matrim. quam pol.
m Sup. eo. c. nu. 69.
n In cap. Si quando exceptio. 4. de rescri.
o Contra ca. Postulasti, & capit. Super litteris de rescript.

DE I SETTE VITII CAPITALI, uolgarmente detti mortali, & secondo la glosa[a] Cardinali, & della Superbia reina loro, & di tutti gli altri. Cap. XXIII.

a Cap. Non solum. 32.q.7.

SOMMARIO.

1 La Virtù è contraria al uitio: & è un'habito buono nell'anima, che la inclina à uoler fare ciò, ch'ella deue, Il quale si diuide in molte specie: cioè, in Intellettuali, in Morali, in Cardinali, & in Teologali, lequali tutte, ò sono infuse, ò acquisite.

2 Il Vitio è contrario alla uirtù: & è un'habito, ouero una inclinatione mala dell'anima, che la inclina à uolere, ò fare ciò ch'ella non deue: Il quale è di piu duplicate specie, & maniere, che non è la uirtù, perche ad ogni uirtù corrispondono due uitij contrarij de' due estremi del poco & del troppo: nel mezo de' quali ella consiste, & essa uirtù e'l peccato mortale spesse uolte compatiscono insieme.

3 La uirtù acquistata, si genera & augumenta di quelle buone opere, alle quali essa ne incita: Et per il contrario il uitio di quelle alle quali egli ne inclina.

L'Opera il cui fine è cattiuo e uitioso, & l'ultimo fine della quale è altro che Iddio, è peccato mortale.

4 I uitij, che sono detti i sette peccati, sono tutti mali principali, chiamati capitali, i quali non sono sempre mortali: ma speciali fonti di molti altri & lor capitali maledetti

La Superbia non è del numero de' sette peccati mortali, ma è Reina loro, & di tutti gli altri, come appare per questa dittione SAVLIGIA.

PRIMAMENTE † presupponiamo, che'l uitio e la uirtù sono contrarij, si come il bianco e'l nero.[b] La Virtù è un'habito buono nell'anima, che l'inclina à uolere far quel, che ella deue, secondo l'intentione d'Aristotele,[c] di S. Tomaso,[d] & d'altri. La quale si diuide in molte specie.[e] Alcune si chiamano intellettuali prattiche, ò speculatiue,[f] percioche fanno perfetto l'intelletto prattico, ò speculatiuo; come sono,

1

b Ca. cũ renũciatur 32.q.1.cap. tolle. de pœn d.2.
c 2. Ethic.
d 1ª.2ª. q.55.art.4. & Io. Card. in prin. 3. dist.
e 1ª.2ª.q.57.
f Ibidem.art.1.

ſono, la Scienza, l'Arte, & anco la Prudentia ſecondo la ſua eſſentia. [a] ancor che ſecondo la materia loro ſiano morali: Altre ſi chiamano morali, percioche fanno perfetta la uolontà: [b] la tramontana della quale è la ragione humana prattica. Delle quali, quattro ſono chiamate Cardinali, [c] ò Principali, cioè la prudentia, la Giuſtitia, la Fortezza, & la Temperantia, & l'altre molte aggiunte à quelle come l'Eubulia, [d] che aiuta à trouar ben quel, che conuiene, & la Sineſis, che aiuta ad eleggere il bene trouato, le quali ſono congiunte alla Prudentia: Et come la Religione, & l'Obedientia, le quali ſono aggiunte alla Giuſtitia. [e] Et la Magnificentia, & la Patientia, che ſono congiunte alla Fortezza. [f] Et la Manſuetudine, & l'Humiltà che ſono legate alla Temperanza. [g] Tre altre ſono chiamate Teologali, cioè Fede, Speranza. & Carità. [h] lequali hanno per oggetto, & mira Iddio; & per ſcorta, & guida; la ſua diuina legge. [i] Altre ſono chiamate infuſe, percioche ſolo Iddio le crea & augumenta nell'anima. Altre acquiſtate, perche ſi guadagnano per fare le ſue opere buone. [k] Et ſi come gli habiti buoni dell'anima, che ne inclinano à bene operare, ſi chiamano uirtù, coſi le opere dell'anima interiori, & eſteriori, che ne incitano à loro, ſi chiamano atti, ò opere buone, ò uero meriti.

a 1ª.2ª. q.58.art.3. ad.1.
b Vbi ſup.art.1.
c 1ª.2ª.q.61. art.1.
d 1ª.2ª. q.57.art.6.
e 2ª.2ª. q.80. art.1.
f 2ª.2ª.q.228.art.1.
g 2ª.2ª.q.134.art 1.
h Ca. Quia paſſus, de conſec.d.2.
i 1ª.2ª. q.62. art.1.
k 1ª.2ª. q.63.art.2.

2 IL † ſecondo è da ſapere, che'l uitio (ſecondo il propoſito che qui pigliamo, [l] & in quanto è contrario alla uirtù) è un'habito, ò uero una inclinatione mala dell'anima, che la inclina à uolere, ò fare quel, ch'ella non deue, ſecondo la mente d'Ariſtotele & di S. Tomaſo [m]. Et è di piu ſpecie, & maniere duplicate, che non è la uirtù; percioche à ogni uirtù corriſpondono due uitij contrarij de' due eſtremi, cioè, del poco, & del troppo: nel mezo de' quali eſſa Virtù conſiſte, ſecondo tutti. [n] Et ſi come i cattiui habiti, & le diſpoſitioni dell'anima ſi chiamano uitij, coſi gli atti, & le opere interiori, & eſteriori, che à loro ne incitano, ſi chiamano opere cattiue, & peccati di uolere, ò fare quel, che non ſi deue, del quale eſſi ſi generano, & à loro ne incitano, ſecondo la mente di S. Agoſtino [o] & di S. Tomaſo [p] approbati. E perche il uitio è habito, & il peccato opera, ancorche il uitio non ſi compatiſca con la uirtù nè la uirtù col uitio, [q] però molte uolte il peccato etiandio mortale con la uirtù acquiſtata ſi compatiſcono inſieme; & anco l'opera buona, & etiandio il merito della gloria eterna col uitio, come bene dichiara S. [r] Tomaſo.

l Alibi enim aliter ſumitur.ut in l.1.§. Sed ſciẽdũ ff.de ędi. edic.& in tit.de corpore uitiatis.
m Alibi.n.aliter ſũmitur.ut in d.l.1.§. Sed ſciendum.
n Glo.c.Charitas § §.fin.de pœ.d.2.Ariſtot.Ethic.2.Tho.1ª 2ª.q.64 art.1.
o §.1.15.q.1.
p 1ª.2ª. q.71.art.4
q Ca.cum renunciatur 32.q.1.ca.Si.n.de pœn d.2.
r Dict.art.1.

Il terzo † è da sapere, che la uirtù acquistata (la quale non è infusa) si genera, & augmenta da quelle buone opere, alle quali essa ne incita. Et per il contrario il uitio si genera di quelle, alle quali esso ne inclina. Onde ne segue, che colui, che uuol conseguire alcuna uirtù ben radicata, & fondata, li conuiene far molte uolte l'opere buone dalle quali ella nasce, & alle quali ella ne incita. Per il contrario, colui sarà uitioso ben fondato, ilquale spesso fa molte opere cattiue, delle quali si genera il uitio, & alle quali egli inclina. Et più è da sapere, che i dottori, i quali dicono, che i peccati mortali sono sette, usano la parola peccato, in cambio della parola uitio, & mortali in uece di caporali. Il quarto che ogni opera il cui fine è male, è uitiosa, [a] & il cui ultimo fine, è altro che Iddio, è peccato mortale. [b] La onde ne seguita questa regola, che colui, che desidera, ò ama l'honore la fama il piacere, ò alcuna roba, ponendo in quello l'ultimo fine, pecca mortalmente, in due modi si dice che uno pone l'ultimo fine in alcuna cosa, cioè, espressa, & tacitamente. Colui si dice porre il suo ultimo fine espresso in alcuna cosa, che la piglia per tale, ponendola per mira doue incamina se, & tutte le sue operationi. Colui pone il suo fine ultimo tacitamente in esso, che per conseguirla, ò conseruarla, fa, ò è determinato di fare opera, che sia peccato mortale. [c] come di far un pergiuro, un'adulterio, una usura, dare una ingiusta sententia, dinegare, ò concedere una appellatione contra giustitia, prima, che lasciare perdere il suo honore, il suo officio, ò la dignità Ecclesiastica, ò secolare, ch'ei tiene, ò di lasciare d'esser concubinario, ò innamorato, ò perder la sua roba, ò lasciare di augumentarla &c. ò lasciare di dar la sua uoce, come li parrà giusto, (come esemplifica S. Antonino [d]) & molto piu largamente io ho detto in altra parte [e].

a Iuxta Illud, cuius finis malus est, ipsũ quoq; malũ ẽ. ca. Cũ minister 23. q. 5. Th. 1ª. 2ᵉ. q. 1. art. 3. & q. 18. art. 4.

b Iuxta mẽtẽ Th. 2ª 2ᵉ. q. 132. art. 3.

c Th. de malo q. 8. ar. 2. & q. 13. art. 2. & q. 14. art. 1. & 2ª. 2ᵉ. q. 132. art. 3. Quod pulchrius oibus express sit Io. Tabi. & Ant. 2 part. tit. 1. §. 3.

d 3. par. tit. 4. ca. 1. §. 2. col. 2.

e In ca. Inter uerba 11. q. 3. nu. 285.

Il quinto † è da sapere, che i sette uitij uolgarmente detti sette peccati mortali, sono tutti uitij, & mali principali; i quali S. Gregorio [f] et i piu dotti chiamano capitali, ò caporali, non perche siano i maggiori; nè anco perche sempre, ò il piu delle uolte siano mortali; percioche alcuni di loro communemente sono ueniali (come piu abbasso si dirà) ma percioche sono speciali fonti di molti altri, & lor capitani maladetti: de' quali non è la Superbia, secondo San Gregorio, [g] & San Tomaso [h] approbati, anzi ella è reina di questi sette, & di tutti

f 31. Moral.

g In 31. Moral.

h 2ª. 2ᵉ. q. 162 art. 8 & q. 132. art. 1.

gli altri, secondo i medesimi: Ancor che il uolgo pensi il contrario, dando per sua memoria questa dittione, SALIGIA. Intendendo per S. Superbia, per il primo. A Auaritia, per L.Lussuria, per il primo I.Ira, per il G.Gola, per il secondo I. Inuidia, per la seconda A.Accidia. Per questo meglio sarebbe dare questa dittione, SAVLIGIA, che contien otto lettere. Per la prima delle quali, cioè S. s'intende la Superbia, reina di ogni male, & uitio, per V. Vanagloria, ch'è uno de' uitij capitali, & per l'altre sei, gli altri sei sopradetti. Delle quali, & de' suoi maladetti figliuoli diremo per l'ordine loro.

DELLA SVPERBIA, REINA DI tutti i uitij capitali, & anco de gli altri.

SOMMARIO.

5 *La Superbia è amore disordinato della propria eccellentia, ò uero ella è uitio, che inclina semplicemente à uolere la sua grandezza, & peruersa eccellentia: & l'atto suo, ò peccato del quale essa si genera, & à quello, che ne incita è uolere, ò amare la sua grandezza, ò peruersa eccellentia, & è differente dalla Presontione, dall'Ambitione, & dalla Vanagloria.*

6 *La Superbia da se è'l maggior peccato di tutti gli altri, percioche ella pretende espressamente separarsi da Dio. Ilche non pretendono propriamente gl'altri peccati mortali.*

Superbo non è colui, che formalmente, & rettamente ama la sua propria eccellentia, & peruersa grandezza, & senza disprezzo della suggettione diuina.

7 *La Superbia ha quattro specie; cioè, pensare, che da se, & non da Dio ha de' beni naturali, ò della Fortuna, ò spirituali, & conoscere, che egli ha riceuuti da Dio per uia di meriti, Tribuire à se stesso alcuna sorte di bene, ch'egli non ha. Et disprezzare disordinatamẽte gli altri, & uolere che gli siano suggetti, quantunque siano piu eccellenti di lui. Ma questi giudicij nõ sono immediatamẽte specie d'essa Superbia, ma effetti suoi.*

8 *Il superbo pecca mortalmente, amando disordinatamente la sua eccellentia, con disprezzo espresso, ò uirtuale della diuina suggettione, ò con giudicio d'una delle quattro cose sopradette, ò disprezzo notabile del prossimo.*

PRI-

PRIMIERAMENTE † diciamo, che questo uitio è ben pratticato, & male inteso, & communemente si dice ch'egli è, amore disordinato della propria eccellentia, secondo S. Tomaso, [a] & altri in molti luoghi: però non penetrano molto à conoscere la differentia che è tra lei, & la presontione, l'Ambitione, & la Vanagloria. Anzi sono stati alcuni, [b] che hanno detto che questa è specie di quella: il contrario del quale si deue tenere con S. Agostino [c] con tutti gli antichi, & col dottissimo Cardinale. [d] secondo l'intentione del quale, & anco del detto Santo Agostino [e], & di San Tomaso, [f] potremmo dire chiaramente quel, ch'esso per troppo dichiarare, è oscuro: & diffinire, che la superbia è uitio, che inclina semplicemente à uolere la sua grandezza, & peruersa eccellentia; & l'atto suo, ò peccato, del quale ella si genera, è quello, che ne incita, à uolere, ò amare la sua grandezza, & peruersa eccellentia. Habbiamo detto [uitio che ne inclina à uolere] per genere di lei. Habbiamo aggiunto [semplicemente,] percioche l'amore della grandezza, & peruersa eccellentia de gli honori, è Ambitione, & quello degli officij, è presontione, & quello della gloria è uanagloria. Habbiamo detto, [la sua grandezza] percioche non è di essentia della Superbia, uoler soprauanzare gli altri, percioche basta uolere la peruersa grandezza, Ancor che non sia contra la sua natura. Habbiamo aggiunto [eccellentia] che di sua proprietà dinota soprauanzamento d'altri, soprauanzando: dato che la diffinitione di San Tomaso generalmente si piglia per l'uno, & per l'altro.

HABBIAMO † detto [peruersa] per due ragioni. L'una perche Santo Agostino [g] l'ha detto: & per escludere il desiderio della grandezza ordinata, del merito della scientia, della uirtù, delle forze, & dell'arte, & il desiderio di eccedere, & auanzare altrui, conforme alla ragione, lequali cose nõ sono Superbia, come ha detto S. [h] Tomaso. L'altra percioche di essentia della Superbia, è amare la sua grãdezza, ò eccellentia, con disprezzo della diuina soggettione; non uolendosi sottomettere alla sua regola, & misura, secondo S. [i] Tomaso, e'l suo commentatore. Per la qual ragione dicono una glosa, [k] & S. Tomaso, [l] approbati, che la Superbia da se e'l maggior peccato di tutti: percioche di se espressamente pretende appartarsi da Dio: ilche non pretendono gli

a Prima secundæ. q. 162. art. 2.
b In quibus est Maior. in 2. d. 42. q. 16.
c Lib. de natura, & gratia.
d In d. q. 162. art. 2.
e 14 de Ciuitas Dei cap. 13.
f Vbi supra.
g In 14. de Ciuitate Dei.
h 2ª. 2æ. q. 162. art. 6
i In d. q. 162 artic. 4 & 5.
k Psalmus 118.
l Vbi supra.

gli altri peccati mortali; se non per una consequentia, in quanto, che color che gli commettono, si partano da Dio. Onde ne segue esser uero quel, che un moderno [a] dice: cioè che colui, che ama la sua propria eccellentia, & peruersa grandezza, senza attuale disprezzo della suggettione diuina, non è formale, nè rettamente superbo, ma materiale, & indirettamente. Come colui, che infama mormorando, senza intentione d'infamare, non è formalmente infamatore, per se, ma solamente materialmente, come sopra noi habbiamo detto,[b] (ancor che non usiamo questi uocaboli) & in altra parte [c] esplicammo.

a Gaiet. in d. art. 5.

b In ca. 18. nu. 19.

c In rep. c. inter uerb. 11. q. 3. nu. 436.

7 Presupponiamo † ancora, che le spetie della Superbia sono quattro, secondo S. Gregorio, [d] & San Tomaso.[e] La prima è pensare, ch'egli ha da se, & non da Dio i suoi beni naturali, cioè Intelletto, Memoria, Fortezza, Bellezza, &c. ò di Fortuna, cioè Ricchezze, honori, potestà, &c. ò spirituali, cioè di gratia, di scientia, di profetia, di lingua per predicare, ò leggere, &c. La seconda è conoscere, ch'egli ha riceuuti da Dio però non per uia di gratia, ma di giustitia per i suoi meriti, cioè per digiuni, per uigilie, per orationi, per elemosine, &c. La terza è attribuire à se stesso qual si uoglia sorte di beni, che egli non ha; come uirtù, sapere, potestà, perfettione di uita spirituale, ò di altre arti, ò d'altre cose simili. La quarta è disordinatamente disprezzare gli altri, & uolere che li siano suggetti, ancorche siano piu eccellenti di lui. Et è da notare assai, che questi falsi giuditij non sono immediatamente spetie di Superbia; anzi sono effetti di lei, percioche non consiste la Superbia in giudicare cosi falsamente, ma in amare la sua grandezza, & eccellentia disordinatamente, il quale amore disordinato li corrompe il giuditio; & li fa giudicar falsamente esser uero quel, ch'egli non è, percioche essendo la uerità, sarebbe la sua grandezza maggiore, come ben intende San Tomaso:[f] ancor che poco lo dichiari il suo commentatore.

d Lib. 23. Moral.

e 2a. 2ae. q. 162. art. 4.

f In d. art. 4.

INTERROGATIONI DELLA SVPERBIA.

S'EGLI ha amato † la sua propria eccellentia, & grandezza con espresso disprezzo della soggettione diuina, ò con uolontà di preferirsi à Dio è peccato mortale, & diabolico. S'egli ha amato tanto disordinatamente che uenne à giudicare deliberatamente una di queste quattro cose, con notabile irreuerentia di Dio, ò con notabil ingiuria del prossimo, peccò mortalmente; percioche contiene uirtuale disprezzo nella detta suggetione: ancorche non sia così, quando egli giudicò per passione, ò per isdegno, senza ingiuria di Dio, nè del prossimo, almeno notabile: nè quando la ragione non consente, secondo San Tomaso, [a] & la commune.

8

a 1a 2ae q. 162. art. 5. & Gaiet. io summa. uerbo Superbia.

DELLA VANAGLORIA VNO de i sette uitij capitali, ò caporali.

SOMMARIO.

9 *La Vanagloria nasce dalla Superbia; & è uitio capitale, che inclina ad amare disordinatamente la propria gloria.*

10 *L'Amore, & disprezzo di gloria, di laude, di fama, & di riuerentia da se non è cattiuo, nè buono; si come l'amore, e'l disprezzo della roba d'altri: ma l'amore disordinato di gloria è peccato, & l'ordinato è uirtù.*

La Vanagloria è amore disordinato della manifestatione, & della eccellentia, & la Superbia, è amore disordinato della propria eccellentia peruersa.

11 *La Vanagloria ha sette figliuole, che s'ordinano al fine di lei: che è il manifestare la propria eccellentia, cioè, la Iattantia, la falsa inuentione di nouità, la Hippocrisia, la Pertinacia, la Discordia, la Contentione, & la disobedientia.*

La Presontione è uitio, che ci muoue à fare opere, che eccedono le nostre forze: & è compagna della Vanagloria.

L'Ambitione è uitio, che ne inclina à disordinato amore d'honore: & è compagna della Vanagloria.

DICIAMO

9 DICIAMO † principalmente, che la Vanagloria nasce dalla Superbia, & è uitio capitale, ò caporale, secondo S. Tomaso, [a] & si può diffinire, ch'è uitio, che inclina ad amare disordinatamente la propria gloria. Et l'amore disordinato è il peccato, & l'opra mala della Vanagloria, secondo la mente di S. Tomaso. [b] & per conseguente da quest'amore frequentato ella nasce, & si crea, & nata, & creata ch'ella è genera, & partorisce altre opere simili à quelle, delle quali essa si genera. [c] Et ancor che la gloria, la fama, & la laude non siano molto differenti fra loro (come altroue [d] piu fondatamente habbiamo detto) però in questa materia per la gloria intendiamo ancora la Fama, & laude, secondo la sententia di tutti.

10 Il secondo † diciamo che amore, & disprezzo di gloria, di laude, di fama, e di riuerentia, di se non è cattiuo, nè buono, si come l'amore, ò il disprezzo della roba d'altri, percioche si come la roba d'altri si può bene, & malamente desiderare, amare, & disprezzare, così anco possono esser queste tre cose, secondo la intentione di S. Tomaso. [e] la quale noi altroue piu largamente [f] esplicammo. Onde ne seguita, che si come l'amore disordinato di gloria è peccato, così l'ordinato è uirtù; come in quel luoco dichiarammo. [g] Et per consequente quell'amore di gloria, & di fama è buono, per il quale esse uirtù si amano, quãto, come, doue, quando, & per quel ch'è ragioneuole. Per il contrario quello è disordinato, & cattiuo, per il quale si amano, esse uirtù quanto, doue, quando, ò per quel, che non è ragioneuole.

11 Il terzo diciamo, che la Vanagloria è differente dalla Superbia, percioche questa è amore disordinato della propria eccellentia peruersa, & quella è amore disordinato della manifestatione, & della propria eccellentia, secondo la opinione di S. [h] Tomaso.

Il quarto † diciamo, che quei uitij sono detti figliuoli d'altro capitale, che di se si ordinano per il fine principale di lui, secondo S. Tomaso. [i] & à questo modo la Vanagloria ha sette figliuoli; percioche sette sono i uitij, che di se si ordinano al fine di lei, che è manifestare la propria eccellentia, cioè, la Iattantia, che n'inclina à dichiarare con parole disordinatamente la nostra uera ò falsa eccellentia, Inuentione di nouità, che ne incita à mostrar disordinatamente per fatti ueri degni d'ammiratione, la

a 2ª.2ª.q.132.art.4

b In d.q.art.e.

c Per supradicta, hoc eo ca.nu.2.& 3.

d In repet.ca. Inter uerba 11.q.3.nu.210

e 2ª.2ª.q.131.& 132. & tertius quodli.10. art.3.

f In d.repe.ca.Inter uerba 11.q.3.nu.233

g Vbi sup. nu. 345. cum seq.

h 2ª.2ª.q.182.art.8 & q.132.art.1.

i 2ª.2ª.q.132.art.5.

nostra propria eccellentia. La Hipocrisia, che ne inclina à fare il medesimo per falsi fatti. La Pertinacia che ci muoue à mostrare à noi medesimi esser maggiori che gli altri, nell'intendere però male. La Discordia, che ne incita à mostrar malamente, che la nostra uolontà ha da ualer piu, che quella d'altri. La Contentione, che ne muoue à mostrar male gridando. La Disobedienza, che ne incita, senza ragione lasciamo di far, quel che ci è commandato, ò che nol facciamo per esserne stato commandato, ma non per piacerci, ò per altro rispetto.

Il quinto diciamo, che la Presontione, & l'Ambitione ancora sono differenti dalla Vanagloria, & non sono suoi figliuoli, anzi sono sue compagne, contrarie alla Magnanimità, secondo S. Tomaso. [a] La Presontione è uitio, che ci muoue à far opere, che eccedono le nostre forze. Et l'Ambitione è uitio, che ne inclina à disordinato amore di honore. L'interrogatione delle quali prima porremo, & dopò quelle della Vanagloria, & de' suoi figliuoli.

a 2ª. 2ᵉ. q. 130. art. 2

INTERROGATIONI DELLA PRESONTIONE

SOMMARIO.

12 *La Presontione è usare alcun'officio in danno notabile dell'honor d'Iddio, ò del prossimo, ò usurpare la giurisditione d'altri, ò pensare d'acquistar la gloria eterna co' suoi meriti, ò per quelli del suo solo libero arbitrio, ò che Iddio non lo*

13 *priuerà della sua gloria, benche stia in peccato, ò uolersi trouare in luoco doue egli si pose à rischio di peccare mortalmente, è peccato mortale.*

S'Egli essercito † alcun'officio che non sapeua, ò non poteua, cô notabil danno del prossimo, ò corporale, ò spirituale, come giudicare, auuocare, consigliare, medicare, predicare, confessare, peccò mortalmente, [b] & noi altroue piu largamente trattiamo: [c] ancorche non è piu che peccato ueniale, essercitarlo senza danno del prossimo, almeno notabile. 12

b S. Thom. 2ª. 2ᵉ. q. 117.
c In d. ca. Inter uerba, nu. 110 cum seq.

S'EGLI usurpò la potestà d'altri, come giudicando il suddito non suo, assoluendolo da' casi, ch'ei non poteua, ò dispensando, ò commutando uoti, non hauendo autorità, peccò mortalmente, secondo S. [a] Antonino.

S'EGLI ha presunto di sperare di guadagnare la gloria eterna, senza i suoi meriti, ò solamente per le forze del suo libero arbitrio, senza la gratia di Dio, peccò mortalmente. [b] Ancorche sperar di meritarla etiandio di condigno, con l'aiuto della sua gratia è merito, & atto della Speranza uirtù Teologale, secondo San Tomaso [c].

S'EGLI ha presunto, che Iddio non lo priuarà della sua gratia, nè lo castigarà, per peccatore, ch'ei sia; dicendo che Iddio ha fatto il Paradiso per gli huomini, & non per le bestie, peccò mortalmente, secondo [d] Ricardo.

13 SE † per essere andato ancora in alcun luoco, ò esser messo in alcuna compagnia, ò per hauere affettuosamēte guardato alcuna persona, peccò mortalmente, & dopò non si astenne di tal occasione di peccare mortalmente, secondo S. Antonino, [e] quando li pareua, ch'ei nō sarebbe stato costante; anzi che l'haurebbe fatto cascare, s'egli si fosse trouato in esso luoco. Percioche se li pareua il contrario, & con alcuna cagione si trouò in esso, non peccò mortalmente nè anco almen piu che uenialmente, per trouarsi solamente in esso senza cagione, come piu largamente ho detto [f] altroue.

a 2. part. tit. 3. (a. 6. §. 3.

b Cap. placuit. cum duob. seq. de consecrat. d. 4.

c 2a. 2e. q. 17. art. 2.

d In 3. d. 30.

e Vbi supra

f In c. Inter uerb. 11 q. 3. nu. 433. cum seq. & Gaiet in summa. uerb. Periculum peccandi.

DELL'AMBITIONE.

SOMMARIO.

14 *L'Ambitione, amor disordinato d'honore è peccato mortale: se ella si uuole per ultimo fine, ò di cosa che sia peccato mortale: ò per tal fine, ò con intentione di peccar mortalmente, ò per conseguir beneficij incompatibili, ò beneficio, officio, indegnamente, ò per chi non è degno.*

S'EGLI ha desiderato † honore di cosa, ch'era peccato mortale, ò per peccare mortalmente, ò pose l'ultimo suo fine in esso, ò di tal maniera, che se determinò di peccare prima mortalmente, che perdere, ò lasciar di conseguire quell'ho-

nore de' beneficij, lettura, officio, collegio, il primo luoco, ò altre simili cose, è peccato mortale secondo tutti. Ancorche gli altri desiderij disordinati degli honori, communeméte sono peccati ueniali, come piu largamente trattammo [a] altroue.

a in d.ca. inter numer.340.

S'EGLI † deliberatamente desiderò, ò ha pigliato alcuni beneficij incompatibili senza giusta dispensatione, peccò mortalmente. [b] ò piu beneficij compatibili di quelli, che li bastauano per la sua conueniente sustentatione, secondo la glosa [c] singolare riceuuta. Almeno, se li pigliò per maggior pompa, ò spesa sua: [d] Il che piu largamente trattamo altroue. [e] ò se pigliò beneficio con cura, principalmente per honore, ò per utilità temporale. ò essendo indegno per ragione di peccato, ò d'ignorantia, secondo S. Antonino. [f] peccò mortalmente. Il che piu largamente trattammo, [g] & limitammo altroue. 14

b Cap. de multa, de præben.
c In cap. dudum. 2. de electio.
d Card. in Clemen. Gratiæ de rescript.
e In repet. capit. Ad hæc de præben.
f 2. par. tit. 3. cap. 5. § 4.
g In ca. Graue, de præbend.

S'EGLI procurò officio di secolare, senza saper quel, che conuiene alla debita essecutione sua; non potendo essere aiutato da alcuno assessore, peccò mortalmente, secondo S. Antonino. [h] Ma non se egli hebbe intentione d'amministrar giustitia, & era conuenientemente pratico; & haueua proposito di domandar consiglio nelle cose dubbiose: ancorche l'hauesse procurato d'hauere piu per honore, & guadagno, che per amministrar giustitia, ò castigare i delinquenti. Maggiormente se lo fece per participare come gli altri, de gli officij della Città, ò per conseguire alcuna cosa per sustentar se, & la sua famiglia del salario, & altri prouenti giusti di quell'officio, secondo il [i] medesimo.

h Vbi supra §. 5.
i Vbi supra.

DELLA VANAGLORIA.

SOMMARIO.

15 *La Gloria, la laude, et la fama uolere per ultimo fine, ò per alcun fatto cattiuo, ò pur per buono, ma per qualche mal fine, ò per guadagnarla, & conseruarla, è peccato mortale. se l'opera, ò il fine è mortale, altramente è ueniale,*

16 *La Gloria humana solida, & non uana è non disiderarsi maggiore di quel che l'opere buone meritano: & amarsi, & desiderarsi per alcun buon fine.*

17 *Lodare falsamente se stesso, ò altri di quelle uirtù, & bontà qua-*

qualitatiue, ch'egli non ha con danno del seruitio d'Iddio, della republica, dell'anima, dell'honore, della fama, & della roba del proßimo, è peccato mortale. Et colui, che l'ode, è cagione non contradicendogli quanto conuiene di qualche danno, e pecca mortalmente.

18 *Le Lodi false approbare, ò espressa, ò tacitamente, è peccato ueniale, s'è di cosa buona, & l'ascoltarle senza contraditione, & senza pigliarsene piacere, come cose cattiue, o cagioni dell'altrui danno, non è peccato, ma uirtù.*

19 *La Vanagloria usar nelle cose ordinate principalmente nel seruitio d'Iddio, non è peccato mortale, ma merito in farle principalmente per Dio; per quel che si deue, & secondariamente per gloria del mondo.*

15
'EGLI † uolse gloria, laude, o fama d'alcun suo cattiuo fatto mortale, come s'egli ha desiderato morte, o ferite ingiuste; o di alcun suo fatto buono per cattiuo fine mortale; come di atti sforzati giusti, percioche gli si dia carico ingiusto, o di quel, ch'è indegno, o se ha posto l'ultimo suo fine in alcuna gloria, fama, o laude, o se ha determinato uoler prima peccare mortalmente, che perdere, o lasciare di conseguire alcuna di loro, come la donna, laquale per non perdere la sua fama, consente d'essere sforzata. O' come il giudice, ilquale per non perdere la uerga della giustitia, la torce. O' come il predicatore che lascia di predicare, o dire la debita uerità di precetto, per non perdere il pergolo, o l'udienza, &c. è peccato mortale, secondo tutti, come altroue [a] piu largamente habbiamo detto: Ancorche cercare gloria d'altre cose, che sono peccati ueniali, o per fine ueniale, non è piu che peccato ueniale; & il cercarla d'altre opere buone, per fine, che non è mortale, o non è peccato, o non è piu che ueniale; che non è peccato, quando la gloria è giusta & buona: & è ueniale, quando è uana. Quella gloria è giusta & buona, che altroue [b] esplicammo, nella quale concorrono tre condittioni.

a In rep. cap. Inter uerb. 11. q. 3. nu. 341. & sequen.

b In d. repet. Inter nu. 173.

16 LA † prima, che non si desideri d'esser maggiore di quello, che i beni, & le opere buone ueramente meritano. La seconda, che s'ama, o desidera, come testimonio humano incerto, & cosa che in uerità è di poco momento; & non come testimo-

nio diuino, ch'è certo, & cosa grande. La terza, che si ama & desidera per alcun fine buono, imperoche quella è gloria uana, (come ho detto in quel luogo, [a] dopò S. Tomaso [b] l'Abulenso, [c] & altri) ch'è della eccellentia che non ci è, ò non la merita, ò non tanta quanta si desidera, ò si uuole, come testimonio diuino, ò piu certo, ò maggiore di quello, ch'ella è, che è humana, & incerta, ò colui, che la uuole, non la referisce attuale, nè uirtualmente al debito fine.

a In d.ca.Inter uer. nu.338.
b 2a.2ae.q.141.art.1. & de malo.q.9.
c Super Matthae.capit.6.q.3.

17 S'EGLI s'è uantato † con se stesso, ò altri di cosa buona, ò almeno non mala, mortalmente, però falsamente, dando cagione (almen probabile, & uerisimile) di notabil danno del seruigio di Dio, ò del bene della republica, ò dell'anima, dell'honore, della fama, ò della robba del prossimo, come ch'egli era buó cherico, buon confessore, buon giudice, buon medico, buon maestro, &c. essendo cattiuo, ò non tale, peccò mortalmente; con obligatione di restituire il danno, se però egli si cagionò. Ancor che il far questo d'altra maniera, non è piu che ueniale; come altroue [d] ho detto. Se essendo falsamente lodato d'alcuna cosa delle sopradette, & uedendo, che s'egli tacesse, & non contradicesse, s'haurebbe à credere quel che si dice, & credendosi sarebbe cagione d'alcun danno ingiusto notabile del seruitio di Dio, ò del bene del prossimo, & non contradicesse almen tanto, quanto conueniua, accioche quel danno non seguitasse [e] pecca mortalmente.

d In d ca.inter uerba.nu.138.

e Arg.cap.finali, de iniur.& l.Qui occidit.ff.ad l.Aquil.

18 ANCORCHE † non sia communemente, nè l'approbatione espressa, nè la tacita delle false lodi, piu che ueniale, s'è di cosa buona; ò non piu di cattiua ueniale, non è peccato, ma uirtù, l'ascoltarlo di false senza contradittione: in tanto, ch'ei non se ne pigli piacere della falsa lode, in quanto è lode mentita ò adulatione, ò in quanto ella può esser cagione, ò occasione, che li danno, ò egli riceue alcun carico, che senza peccato [f] nol può riceuere. Et in tanto, che, nè per parola, ne per altro segno esteriore quel significa essere uero: percioche se significasse, egli peccarebbe, poi che mentirebbe, & per consequente farebbe cosa, la quale non si può far senza peccato. Et per questo colui, che è lodato falsamente d'alcuna uirtù al suo stato necessaria, ancor che il difetto sia secreto; come (per essempio) quando la donna secretamente adultera è lodata di fidele, & buona, egli non deue approbarla, nè riprobarla. Ne anco pecca colui, che falsamente è lo-

f Ca.primū 22.q.2.ca.& fi. eo.de usur.

è lodato, per allegrarsi, non della lode falsa, ma per uedere, che egli si crede hauere in se stesso la uirtù necessaria al suo stato: che si schiferà scandalo, come ho detto [a] altroue.

[a] In d.ca.Inter.numer.137.

19 Se † le cose ordinate principalmente per gloria, & seruitio di Dio (cioè predicare, dir Messa, orare, & altre simili cose) ha fatte piu presto, ò tanto principalmente per uanagloria, peccò mortalmente, secondo l'Abulense. [b] Però fermamente altroue [c] habbiamo detto con altri, che non è piu che ueniale, & non è nessun peccato, ma assai merito in farle principalmente per Dio, ò per quel, che si deue, secondariamente per gloria buona; per quel, che in quel luogo s'è detto dopò S. [d] Tomaso.

[b] Matth.cap.9.q.5.
[c] In d.ca.Inter.nu. 347.& nu.55. ubi ab Ang.uerb.Vanagloria, fortiter discendimus.
[d] 2ª.2ᵉ.q.132.

DELLA IATTANTIA FIGLIVOLA *primogenita della Vanagloria.*

SOMMARIO.

20 *La Iattantia è peccato mortale, s'ella è contra la gloria, & seruitio d'Iddio, ò d'alcun peccato mortale: ò con ingiuria, ò danno del prossimo.*

20 S'Egli s'è iattato † ò lodato con seco, ò con suoi, ò con altro qual si uoglia, contra la gloria, ò seruitio notabile di Dio, ò d'alcun peccato mortale uero, ò falso, ò con parole notabilmente ingiuriose al prossimo, come fece il Fariseo, il qual disse; Io non sono come gli altri huomini, ne come questo Publicano. O' con Superbia, ò Vanagloria mortale, ò con notabil danno del prossimo, come dicendo falsamente, che egli, ò altri è gran Medico, ò grande Auuocato, ò di gran santità, è peccato mortale; altramente ueniale, secondo San Tomaso, [e]

[e] Vbi su. Alex. de Al. 1.par.tit.de iactātia.

cs

DELL'INVENTIONE, SECONDA figliuola della Vanagloria, delle cose nuoue, & del uestire, & dell'ornamento, & della curiosità, à lei congiunta.

SOMMARIO.

21 L'Inuentioni di cose nuoue, che da se sono peccati, se il fine loro è cattiuo, sono peccati mortali.

22 Vestirsi, ò adornarsi per fine di peccato mortale, ò per desiderio di farlo quantunque egli fosse mortale; ò per lasciar di fare alcuna cosa commandata sotto pena di peccato mortale, è peccato mortale.

23 Vestirsi per uanità, ò per mal fine, che sia peccato ueniale, ò eccessiuamente, o contra gli statuti, ò costumi della terra, (benche per quello alcun peccasse mortalmente) ò portare i petti ignudi, ò conciarsi la faccia, ò finger bellezza, ò portare i capelli posticci, & è peccato ueniale, se però il fine non fosse mortale.

24 Vestirsi di cosa tanto sottile, che si posson uedere le membra uergognose, è peccato mortale.

25 Assoluere deue il confessore chi egli non può conoscere, se nel uestire, & ne gli altri ornamenti ha peccato mortale, ò ueniale: ancorche egli non può persuaderlo à lasciarlo.

26 Le Monache, ò altre donne inhabili al matrimonio, non deono lasciarsi uedere per esser desiderate per mogli, sotto pena di peccato mortale.

Le donne habili, ò reputate habili al matrimonio, ò che tenghino uoto secreto di non maritarsi, ò d'entrare in religione si ponno ornare & lasciarsi uedere, per qualche interesse loro, ò per qualche buon fine.

Vestire & ornare si ponno i religiosi per leggerezza; acciochè sieno tenuti belli, senza peccato mortale.

27 Vestirsi da huomo essendo donna, ò da donna essendo huomo per qualche giusta cagione; ò per honesta ricreatione, non è peccato, ma uestirsi d'habito religioso per mal fine è peccato mortale.

21 S'EGLI fu inuentor di † cose nuoue ò di nuoue maniere di portature, d'essercitij, di passatempi, ò d'altre cose, che da se sono peccati mortali: ò d'altre, che non sono tali, ma à fin cattiuo, mortalmente, ò con notabil danno del seruitio di Dio, ò del ben publico d'altri, ò priuato, peccò mortalmente, secondo la intentione di tutti.

S'EGLI s'è uestito, ò ornato con intentione di prouocare altrui alla sua concupiscentia, peccò mortalmente, dato che non segua quel ch'egli hauea nell'intentione, peccò mortalmente, secondo San Tomaso, [a] percioche il fine è mortale, & qual si uoglia opera o almen tanto cattiua, quanto il fine, per il qual ella si fa. [b] Il medesimo è † s'egli si ha uestito, ò adornato di alcuni uestimenti, & ornamenti, con affettione, che non haria lasciato di farlo, ancorche peccasse mortalmente, per quel piacere uano, che da lui riceuette. Percioche, qual si uoglia opera con tale affettione fatta, è contra la carità, che si deue à Dio, & per consequente peccato mortale, secondo S. Tomaso. [c] Et percioche egli non è peccato tanto ueniale, che non si faccia mortale, se di questa maniera piace, secondo un detto di S. Agostino, [d] che dice che così si ha da limitare, & intendere. Et il medesimo, se per adornarsi, & componersi, lasciò di fare alcuna cosa commandata sotto pena di peccato mortale, come lasciar di andare a Messa nel giorno di [e] festa, però egli non pecca per ornarsi, secondo che si conuiene al suo stato, & al costume della terra, & per buon fine; anzi meritano, dato che qualche huomo ò qualche donna si prouochi alla sua concupiscentia ueniale, ò mortale [f].

23 NE' † anco egli peccarebbe piu che uenialmente, per adornarsi misuratamente, per uanità sola, & uano piacere, ch'ei piglia di quell'ornamento, nel mostrare la sua bellezza, ò le sue gentili dispositioni, senza altro cattiuo fine mortale, nè anco per eccedere notabilmente, & molto il suo misurato adornamento, secondo il Gaetano. [g] imperò che, quantunque quel sia contra la uirtù, pero non è contra la carità di Dio, nè del prossimo, nè contra la sua medesima: come anco non è la notabile & gran spesa di prodigalità, che non è mortale, come piu abasso si dirà, ancorche sia contra la uirtù della liberalità. Nè anco sarebbe mortale, (bench'ei sia graue ueniale,) per esser

a 2ª.2ᵉ.q.169.art.2.

b Ca.cum minister 23.q.3.& Diuus Th. receptus 1ª.2ᵉ.q.10 art.4.& 6.

c 2ª.2ª.q.24.art.10 & 11.

d Ca.Vnũ.§.Crimi nis.25.d.§.nullũ pec catũ ad eo ueniale, quod non fiat crimi nale dum placet.

e Ca Missas, de con sec.dist.1.

f Arg.ca. Quisquis 41.dist.& ca.Quæ cõ tra mores 8.dist.

g Secunda secundæ q.169.art.2.

contra l'uſo de gli altri : pure che non fuſſe contra la legge precettiua, che obligaſſe à peccato mortale, ò contra il coſtume, che haueſſe forza di legge. Nè anco per eſſer l'adornamento ricco, precioſo, & ſouerchio à riſpetto di chi lo porta per la medeſima ragione; ſe non quando quell'eceſſo foſſe cagione, che egli, ò ella laſciaſſe di pagar quel, che deue, ò dar mangiare à chi deue. Nè anco che per quell'adornamento eceſsiuo alcun caſcaſſe in peccato mortale, percioche ancorche à colui, che il lecitamente opera s'imputi il male, che ne naſce, però nè dalla natura di queſto ornamento illecito, nè dalla intentione di colui, che l'uſa, naſce quel peccato, ſe non dalla malitia di colui, che coſi pecca, come bene ha detto il Gaetano.[a] Ancorche in queſta, & in alcune altre coſe, che hora diremo, Silueſtro[b] & alcuni altri contradicano, per non intender bene (come dice il Gaetano) la natura del peccato mortale. Nè anco le donne peccano mortalmente, per portare i petti ignudi, per parer piu belle ſenza altra intentione mortale, ſecondo il medeſimo, ſi perche quel portamento non è uietato per legge naturale, nè diuina, & sì anco perche non è di piu bellezza, la quale ancor che fuſſe ſomma, non è però prouocatiua di tal maniera, che chi la tiene pecchi, perche altri per eſſa caſca mortalmente, come neruoſamente eſſo Gaetano proua in quel luogo. Ancorche egli ſia uſo indegno d'eſſere imitato, oue egli non ci foſſe, & degno d'eſſere à poco, à poco eſtirpato, oue ſi ritruoua.

PERO' † ueſtirſi panni ò di ueli di tanta ſottilezza & ueſtire traſparente, di modo che appariſcano le parti uergognoſe, è peccato mortale, coſi ne gli huomini come nelle donne, percioche la lor nudità è da ſe prouocatiua à luſſuria mortale: ancorche quella de i petti, quanto à ſe ſolamēte è accreſcimēto di bellezza. Nè anco è peccato mortale conciarſi, & fingere maggior bellezza di quella che ſi ha naturalmente (ch'è una ſpetie di bugia, per opera) ſe non ſi fa per luſſuria mortale, ò per diſpregio di Dio; ilquale ha creato la donna bella, ſenza quella bellezza artificiale, ſecondo S. Tomaſo,[c] e ancor che ſia graue ueniale, come ho detto altroue;[d] ſe non ſi fa per coprire alcun difetto naturale, ſecondo eſſo S. Tomaſo. Nè è piu acconcio, nè peccato tampoco ueniale, uſare le capelliere, per ornarſi opportunamente, che uſare di lana, ò di lino d'altre per ueſtirſi.[e] Ancorche ſarebbe peccato ueniale uſarle per dare ad intēdere, che ſon capelli proprij p eſſere quel bugia

24

a In d.q.169.art.2.
b Verſio Ornatus.
c 2ª.2ª.q.276.art.2 ad ſecundum.
d In cap. furare. de conſec. d.5.
e Arg.ca.2.de tranſlat.prælat.& l.Illud ff.ad l.Aquil.

15 bugia per l'opera, secondo il sopradetto. [a] Et si † come il confessore deue assoluere colui, che uede che in questo egli non pecca piu che uenialmente, & non colui, che conosce che pecca mortalmente, così egli deue assoluere chi non può conoscere, se pecca mortalmente, ò uenialmente: ancor che non li possa persuadere, che s'apparti dal peccato, pensando che non pecca mortalmente, perche non li faccia far conscientia di peccato mortale, & dopò facendo il contrario, ancor che non fusse peccato mortale, pecca mortalmente, secondo S. Antonino. [b] benche (al nostro parere) sarebbe meglio à forzarsi prima d'intendere per se medesimo, ò per altri s'egli è mortale, ò nò, & dopò darli, ò negarli l'assolutione, per quel che altroue habbiamo detto [c] del giudice, che con dubitatione senza deporli sententia; ò almen persuaderlo prima che assolua, che debba far in se proposito di appartarsi dal peccato, se per huomini di scientia, & di conscientia sufficienti, si giudicarà essere mortale. Poi che altramente, (se almeno egli non è in questa parte molto dotto) non ha sufficiente contritione, ò attrition per assoluerlo per lo [d] sopradetto.

a In seq. n. 8. nu. 5.

b 2. par. tit. 4. cap. 5. Rosella uerb. Ornatus. §. 7. Syl. eod. §. 9 q. 9.

c In ca. Si quis autem de pœn. dist. 7. num. 130.

d Supra in cap. 1.

26 Se † essendo Monaca, ò inhabile à maritarsi con alcuni, si offerse alla uista loro; accioche la desiderassero per moglie, senza giusta dispensatione, peccò mortalmente; percioche ella consentì nel peccato mortale d'altri.

Però colei, ch'è habile, reputata per habile à maritarsi, ancorche ella non uoglia maritarsi, & che habbia fatto uoto secreto di non maritarsi, ò d'entrar nella religione, lecitamente si può mostrare, & ornarsi, & uolere, che alcun si uoglia maritare con esso lei; & accioche in altre cose ella, ò i suoi parenti siano fauoriti, & aiutati da loro, ò per alcun'altro buon fine: percioche in questo ella non contrauiene à legge alcuna, nè diuina, nè humana. [e] Nè anco è peccato mortale, che le persone religiose sieno nel uestire pulite e nette, ancorche lo facessero per qualche leggierezza, che non passa il peccato ueniale: percioche non è contra la carità di Dio, nè del prossimo [f].

e Et ideo non dannandum. ca. Consuluisti 4 q. 5.

f Et ita nec mortale Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 24. art. 10. & 11.

27 Se † essendo donna si uestì come huomo, ò essendo huomo, come donna, per giusta cagione: come per non essere conosciuto da' suoi nemici, ò per non hauer altri uestimenti, ò per honesta sua ricreatione, ò d'altri, non pecca, secondo S. Toma-

a 2ª.2ª.q.169.art.2 Ad 3.
b Ibidem.

so. [a] nè anco piu che uenialmente, se lo fa per uanità, senza altro mortal fine, secondo il [b] Gaetano.

c Ca. cum decorem de uita & honest.cleric.& Auct.de sanct. §.fin.col.9.

S'EGLI si uestì d'habito di religione per uituperio di lei, ò fare con esso cose dishoneste, con mascare, ò senza, [c] peccò mortalmente, ma quando per leggerezza, ò per allegrezza, senza cattiuo fine, non è peccato mortale, & se non ne segue uituperio notabile alla religione.

DELLA CVRIOSITÀ.

SOMMARIO.

28 *La Curiosità è uoler saper troppo, ò disordinatamente, & per se è sempre peccato ueniale, nè mai mortale, se non per alcuna circonstantia.*

29 *La Curiosità per sapere, ch'è cagione di uiolare alcuna legge, ch'obliga sotto pena di peccato mortale, è peccato mortale.*

30 *La Curiosità di uoler cercare i peccati d'altri per infamare, ò per uolere indurre colui, che li sapeua à uolerli riuelare & publicare il secreto, che non si deue, è peccato mortale.*

31 *La Curiosità di uoler saper, ò uedere alcuna cosa con pericolo di peccare mortalmente ò far peccare, come è uedere, udire; & toccare, & parlare cose dishoneste, ò leggere libri amorosi, ò di fauole lasciue, con dilettatione mortale, è peccato mortale.*

32 *I libri, che non si dourebbon leggere nelle scole sono alcuni, d'Ouidio, di Giouenale, & di Propertio; & d'altri, incitatiui à lussuria, come sono alcuni passi di Plauto, & di Terentio, & della Celestina.*

d De qua Th.1ª.2ª. q.167.& Ant.2.part. tit.3. cap 7.§.2.
e Cap.Nonne 37.d.
f De qua Th.2ª.2ª. q.166.

28 CVRIOSITA † [d] è uolere sapere troppo, ò contra ragione, che sempre è peccato ueniale. [e] ò sia uoler sapere cosi per alcuno de' cinque sensi esteriori, ò per alcuno interiore, ò per l'intelletto, perche è contra la uirtù della [f] studiosità, & contra la ragione: però nó mai è mortale, se non per alcuna circostantia mortale, che se l'aggiunge: secondo la opinione di S. Tomaso. [g] cioè quando alcuno uuol sapere alcuna cosa, uiolando, ò lasciando di osseruare alcuna legge, che obliga à peccato mortale,

g Dict.q.167.ar.1.& Gai.uer.Curiositas.

to mortale, ò per mortal fine, ò ponendo se stesso, ò altri à pericolo probabile di peccar mortalmente, ò dannificando, ò ponendo in pericolo probabile di far danno notabile alla salute sua, ò alla salute, all'honore, & alla roba del prossimo, per il sopradetto, [a] & per quello, che piu à basso si [b] dirà.

a Argu. eorum quæ diximus supra in capit. 11.
b Infra capit. seq. de quinque sensi.

INTERROGATIONI.

19

E † per sapere alcuna cosa, egli uolse lasciar di adempire, ò uiolare alcuna legge, che obliga, peccò mortalméte, come per essempio d'una donna, ch'essendo uergine, senza maritarsi uolesse sapere, quanta dilettatione opera la copula carnale; ancorche non uoglia esperimentarla, & s'ella uolesse esperimentarla, peccarebbe d'un'altro peccato mortale di lussuria. Oltre questo essempio della curiosità, [c] ui è un'altro di colui, che uuol sapere i peccati d'altri, ascoltando la confessione sacramentale fatta ad altri. [d] Et anco di colui, che per sapere alcuna cosa, lascia la Messa nel giorno di festa per obligatione, ò fa alcuna mortal fattochiaria, ò uero malia; ò si raccomanda al Demonio; ò lo piglia per suo maestro. [e] Et etiandio di colui, che lascia di sapere le cose necessarie dell'officio suo, per saper quelle, che non sono necessarie. Come anco per essempio di quel sacerdote, che ha cura d'anime, ilquale per attendere alla Poesia, ò ad altro officio mecanico, lascia di sapere quel, ch'è necessario per confessare, & altre cose dell'officio suo. [f] come habbiamo detto [g] altroue.

c Gaiet. 2ª. 2ᵉ. q. 167 art. 2.
d Arg. cap. Omnis. de pœn.
e Per multa quæ diximus in c. Nouit de iudi. no. 1. num. 12. & seq.
f Ca. Sacerdotes 37. dist.
g In re. ca. Quando no. 19. nu. 172. & 176 de conse. d. 1. & in d. c. Nouit nota. 2. nu. 24. & 15.

30 S'EGLI † uolse sapere alcuna cosa per cattiuo fine mortalmente, come se interrogò altrui d'alcuni uitij, con intentione di disfamarlo notabilmente, è peccato mortale. [h] Ancorche inquirer questo senza altro buon fine, o cattiuo, per tenerlo in alcun minor conto, ò inquietarlo un poco senza notabil danno della salute, dell'honore, & della roba, non par piu che ueniale. però mirare i fatti d'altri, & ricercarli con buona intentione, per imitarli nelle buone opere, ò per correggerli de' mali, che fanno, secondo la regola di carità, & far quel, che si deue secondo quel, che ricerca l'officio suo, [i] & non uolere saper di souerchio nè disordinatamente, è uirtù.

h Quia cuius finis malus é, ipsum quoque malú é, ca. Cum minister 23. q. 5. Th. 1ª. 2ᵉ. q. 18. art. 4. & 6.
i S Th. 2ª. 2ᵉ. q. 167 art. 1. ad 2.

SE per sapere alcun secreto, egli indusse, ò uolse indurre colui

che lo sapeua, accioche glielo dicesse, uiolando il secreto, ch'egli haueua promesso, & giurato in capitolo, ò in consiglio, ò in altro luoco, ò patto, a è peccato mortale.

a Per dicta supra in cap. 11. nu. 32.

Se † per sapere alcuna cosa, egli si messe in pericolo di peccare, ò far peccare mortalmente. Come per essempio d'uno, che uolse uedere, ò toccare alcuna donna ignuda, ò i suoi membri uergognosi. Et d'una donna, che uolesse uedere, ò toccar l'huomo nelle sue parti uergognose, credendo, ò douendo credere, che per tal uista, o toccamenti fatti in tal luoco, e tempo, consentirebbe, ò farebbe consétire in alcun'opera, ò dilettatione, è peccato mortale, ò le uerrebbe pollutione corporale. Come anco per essempio di colui, che parla solo con una donna, ch'è sola in luoco secreto, credendo, ò douendo credere, che quel ragionamento sarebbe cagione, che l'uno di loro consentirebbe in alcun peccato mortale di dilettatione, di pollutione, ò d'opera. Come anco per essempio di colui, ch'ascolta, ò legge libri d'amore, & di fauole lasciue, ò lussuriose, credendo, ò douendo credere ch'ei consentirà, ò farà consentire almeno in alcuna dilettatione mortale, è peccato mortale, secondo la opinione di santo Isidoro. b † Per il che sarebbe bene prouedere, che alcuni libri d'Ouidio, di Giouenale, & di Propertio, & d'altri non si leggessero nelle scuole: & che in alcuni passi incitatiui à lussuria di Plauto, di Terentio, & d'altri, non si facesse molta diligenza per intenderli. Et anco che un libro chiamato Celestina, tanto approbato per il uulgo, non si lasciasse leggere: ò gran parte di lui si cassasse, ò mutasse. Et anco che nelle scuole di gramatica si sforzassero i maestri, & i discepoli à leggiere gli hinni, & orationi, che si soleuano leggere nel nostro tempo; con altri oratori Christiani; de' qualli molti se ne trouano latini: come piu largamente altroue habbiamo detto, accioche i figliuoli s'inneschino nella pia dotrina, & non nella ethnica, & profana, & idolatra. & per altri rispetti, che in quel luoco dicemmo.

31

32

b Cap. Ideò 37. d. & Ant. 2. part. tit. 3. ca. 7. §. 2.

D e l-

DELLA PERTINACIA, QVARTA figliuola della Vanagloria, perche della Hippocrisia, ch'è terza figliuola, s'è detto di [a] sopra.

a In 18. cap. nu. 10. & 11.

SOMMARIO.

33 *La Pertinacia, ò perfidia, nella sua opinione, contra la buona dottrina, ò danno del proßimo, è peccato mortale.*

33 E † pertinacemente egli perseuerò nella sua opinione, piu di quel, che la ragione ricercaua, ch'egli per essa haueua delle cose della fede, o del l'usanza, per credere, o sperare, o operare contra la dottrina commune della Chiesa Catolica, ò per oprare in danno del prossimo, è peccato mortale: altramente è ueniale, secondo il Gaetano, è sempre tale, quando la Pertinacia non passa l'intelletto, & crede, spera, & opera conforme alla dottrina della Chiesa.

DELLA DISCORDIA QVINTA figliuola della Vanagloria.

SOMMARIO

34 *La Discordia, che altrui ha dal bene diuino, ò humano, necessario alla salute dell'anima, del corpo, dell'honore, & della roba d'altri, è peccato mortale*

34 'E I † non uolse concordarsi con alcuno, principalmente per esserli contrario, & discordar da lui, peccò mortalmente, secondo San Tomaso. [b] Il che s'ha da limitare, & intendere di colui, che cosi discordò nel bene diuino, o humano, necessario alla salute propria, o d'altri, dell'anima, o del corpo, o dell'honore, o della roba, notabile d'altri, secondo il Gaetano: [c] ancor che non è piu che ueniale, se discorda in

b 2ª.2ª.q.37.art.1.

c In su.uer.discord.

quel ch'egli non ha obligatione piu che di pena di ueniale. Nè anco è ueniale discordare in quel, ch'egli non è obligato à concordarsi, come s'egli non uuol concordarsi con chi lo priega, che ambidui si faccino frati, o digiunino, o si disciplinino, non essendo obligato à fare quello, secondo la sentenza di S. Tomaso.

a Vbi s.

DELLA CONTENTIONE, SESTA figliuola della Vanagloria.

SOMMARIO

34 *La Contentione contra la uerità manifesta della Chiesa, ò necessaria per la salute dell'anima, ò del corpo, è peccato mortale.*

E † per non lasciarsi uincere, o per altra cagione egli ha conteso contra la manifesta uerità, essendo quella cosa della qual si contendeua della santa fede Cattolica, o necessaria per la salute dell'anima, o del corpo, è peccato mortale, altramente non è piu che ueniale, secondo il [b] Gaetano. 34

b In summa uerbo Contentio.

DELLA DISOBEDIENZA, SETtima figliuola della Vanagloria.

SOMMARIO.

35 *La Disobedientia in quanto è uitio spetiale, ne incita à non far quello, che n'è commandato, principalmente per esserci commandato*

La Obedientia in quanto è uirtù spetiale, è uirtù che ne incita à far tutto quel che ne è commandato, principalmente per esserci commandato.

La Disobedientia della legge che obliga sotto pena di peccato mortale è mortale; & quella che obliga à ueniale è ueniale.

36 *Disobediendo pecca mortalmente colui, che non uuol far quello, che gliè commandato, con intentione d'obligarlo a mortale;*

se

se però non è cosa, che se gli possa commandare.

37 Obedire non siamo tenuti il superiore in quelle cose, che sono contra i precetti d'altro superiore maggiore; cioè contra Iddio, il Papa, la Chiesa & altri, & quello al quale la potestà del superiore non si estende.

38 Obedito deue essere il Prelato contra quella legge, ch'egli può dispensare: se commanda al suddito con ragioneuole cagione.

39 La legge humana, giusta, publica, riceuuta, & non derogata, che obliga à mortale, deue essere osseruata, sotto pena di peccato mortale, non interuenendoci però giusta ignorantia, ò cagione, ò dispensatione, ò il fine del tempo ch'ella obligaua.

40 La Legge, che commanda sotto pena di mortale, è peccato mortale, & quella di ueniale, è peccato ueniale, non osseruandola; ma quella, che consiglia non obliga, nè all'uno, nè all'altro: se non u'interuiene disprezzo, senza giusta cagione, ò per errore; benche nel foro esteriore si presume.

14

42 La Legge giusta, ò tenuta giusta rompere con giusta cagione, non è peccato mortale.

La dispensatione giusta della legge, scusa in tutto dal peccato.

43 La Legge comincia ad obligare, subito ch'ella è publica; almeno quanto all'annulatione delle cose, per essa prohibite: ma quanto all'altre pene la giusta ignorantia scusa.

44 La Ignorantia è cagione di peccare, quando ella è compagna del peccato. La quale è di cinque sorti: cioè Affettata, Crassa, ò Supina, Lata, ò Larga, & l'Inuincibile, ò uero Probabile. Alcune delle quali scusano il peccato, & altre l'aggrauano.

45 Ignorantia non scusa del tutto i Prelati, i Medici, gl'Auuocati, & gli altri officiali, ch'essercitano l'arte loro senza sapere quello che debbono per li loro esserciti. La quale, s'ella è giusta, scusa dalla pena posta per una legge, quando l'errore non è contra la legge naturale.

46 La Legge humana giusta, publica, approuata, & non derogata obliga à peccato mortale, o ueniale, o à nullo, secondo l'intentione del suo datore.

47

48 Le Leggi Canoniche, che ordinano, o stabiliscono alcuna cosa, senza parole di precetto, benche usino le parole dell'imperatiuo, non obligano à mortale: se non quando la materia è

tale, che da se obliga ad esso, ancor che allhora tanto non obliga questa legge, quanto l'altra, che fece che questa materia fosse tale.

La Legge fa l'atto indifferente, uirtuoso, ò uitioso.

49 *La Legge per niuna parola (che sia sola) dinota peccato mortale,*
50 *per sua naturale significatione; ma per accidente sì. Le leggi naturali obligano a solo peccato ueniale.*

51 *Le Leggi ecclesiastiche, che usano parole di precetto obligano in dubio a peccato mortale, & piu chiaro, se usano di que-*
52 *ste & di quelle. Et piu quella, che pone, che presuppone*
53 *mortale. Come la scommunicatione ipso iure.*

54 *La Legge ciuile (benche ella usi parole di precetto) non obliga à*
55 *peccato mortale: Perciochè il legislatore secolare ordinariamente mira semplicemente alla sola pena esteriore.*

56 *La Legge, che obliga à pena temporale, che non presuppone l'eterna, non obliga à mortale; in quanto ella è legge di colui, che mette quella pena.*

57 *La Legge secolare di costume antico interpetrata, non obliga à peccato mortale. Et tra la pura penale, & mista non ui è molta differentia.*

58 *La Pena non presuppone sempre la colpa in colui, che ha la pena; ancora ch'ella sia presonta.*

59 *La Legge, che impone pena temporale non toglie l'eterna, che un'altra legge ha posta, maggiormente quando i legislatori sono diuersi.*

60 *Le Leggi, che impongono pena di gran perdimento di robe, della*
61 *fama, d'alcun membro, & della uita, non obligano sotto pena*
62 *di peccato mortale.*

63 *Le Leggi humane si debbono interpretare secŏdo il fine loro: l'intentione delle quali si deue intendere (secondo che l'antico costume ha dichiarato) per insino che altra cosa dichiari la Santa Sede Apostolica, ò chi per essa harà potestà, ò l'uso commune della gente Populare, ò quello de' piu nobili & dotti &c.*

64 *La Legge humana ecclesiastica può obligare à peccato mortale, (come obliga la diuina) se l'intentione del legislatore è tale.*

65 *Le Leggi humane non deurebbono obligare i sudditi ad alcuna pena, ancor che leggiera dell'anima, & del corpo.*

35 L † fondamento dell'interrogationi di questa è che si come l'obedienza (in quanto è uirtù spetiale, è uirtù, che ne incita à far quel, che n'è commandato principalmente per esserne commandato) cosi la Disobidienza in quanto è uitio spetiale, n'incita à non far quel, che n'è commandato per esserne commandato, come particolarmente dice S. Tomaso. [a] Di maniera che due sono le cose che compongono la Disobedienza, cioè, non far quel ch'è commandato, & mouersi à non farlo, per esserci commandato. Habbiamo detto [uirtù spetiale, & uitio spetiale], percioche l'Obedienza, pigliandola generalmente, comprende tutte l'opere di tutte le uirtù, per le quali si fa quel, ch'è commandato, o si lascia quel, ch'è uietato. Et la disobidienza comprende tutte l'opere di tutti i uitij, per li quali si fa quel, ch'è prohibito, o si lascia quel, ch'è commandato, secondo il medesimo. Onde ne segue, che non è Disobedienza lasciare i consigli, ma non far quel che n'è commandato, ancor che non ne oblighi à piu che à ueniale, secondo che pruoua il Gaetano. [b] Però questa è la differenza, che lasciar di far quel, che n'è commandato che obliga à mortale, è peccato mortale, ancorche non si lasci per disobedire, come il medesimo Gaetano dice molto sottilmente [c].

a Fa fæ q. 104. art. 2.

b In d. art. 2.

c Ibidem.

INTERROGATIONI.

36 SE † deliberatamente egli rifiutò di far quel, che gli era commandato, con intentione di obligarlo à peccato mortale, non essendo quel commandamento tale ch'egli sapesse, che s'egli poteua commandare, & li fu commandato per parole chiare, o altre che tanto ualeuano, per significar quella intentione, è peccato mortale. [d] Habbiamo detto [deliberatamente] percioche i primi moti di rifiutare, non sono piu che ueniali, secondo S. Tomaso. [e] Habbiamo detto [quel, che gli era commandato] percioche rifiutare quel, ch'è cõsigliato, o quel, ch'è ricercato, non è peccato mortale, nè anco da se è peccato ueniale. [f] Habbiamo detto [con intentione d'obligarlo à mortale] percioche altramente non obligarebbe piu che à ueniale. Habbiamo detto [non essendo quel commandamento tale, ch'egli sapesse che non

d Ca. 2. de Maio. ca. Sciendum. 8. q. 1.

e Fa fæ. q. 105. art. 1. ad 1.

f Ca. fin. 24. q. 1. Gaiet. d. q. 104. art. 4.

ſe gli poteua commandare] per due cagioni. Prima, percioche nõ è neceſſario, ch'egli ſappia, che glielo poſſa commandare; perche baſta, ch'egli di quel dubiti. [a] ancor che allhora prima egli doue rebbe leuarſi quel dubbio, & credendo ch'ei non era taſe per autorità del ſuperiore, accioche egli non peccaſſe, contrauenendo alla conſcientia dubbioſa, per quel, che altroue habbiamo detto. [b] Però, s'egli credeſſe probabilmente che il ſuperiore glielo commandaſſe per errore, o che non glie lo commandarebbe, s'ei ſapeſſe la uerità, [c] ſarebbe ſcuſato di peccato.

L'ALTRA, † perche ſono molte coſe, alle quali il ſuperiore non può obligarlo, ſecondo S. Tomaſo [d] cioè, à quel, ch'è contra i precetti d'altro ſuperior maggiore, cioè contra Iddio, contra il Papa, contra la Chieſa, o contra altri, [e] & à quello, al quale la poteſtà del ſuperiore non ſi ſtende, come ſono gli atti puramente interiori, & che non ſono neceſſarij per li precetti eſteriori commandati, come dopò S. Tomaſo [f] io ho detto altroue. [g] come ſono anco gli atti ſpirituali, à riſpetto del ſuperiore ſecolare. [h] come ſono quelli della pace, & reggimento per la città, à riſpetto del Capitano di guerra. [i] & la manifeſtatione de' peccati del tutto occulti, [k] & reiterare la confeſſione legitimamente fatta, per riſpetto di tutti, come ho detto di ſopra. [l] & che non parli al ſuo ſuperiore, & l'auſterità de' religioſi, che, nè eſpreſſamente, nè tacitamente ſi contengono nella regola, [m] ſe non per penitenza, o caſtigo d'alcun difetto. [n] & altre coſe inutili alla regola loro & ordine, come chi lieua una paglia da terra, o che tutto il giorno ſtia mirando come uolano gli uccelli. [o] † Però non è coſi quello, ch'è contra la regola, o legge, nella quale il prelato può diſpenſare: percioche, ſe con cagion ragioneuole lo commandaſſe, dourebbe eſſere obedito, come s'ei commandaſſe al ſuo ſuddito, che non digiunaſſe nel tale, o tal giorno commandato per legge, o regola, per preſumere probabilmente, che per quel digiuno egli è fiacco, ancorche il ſuddito dubitaſſe, ſe la cagione era ragioneuole, o nò, per il ſopradetto, dato ch'egli di certo ſapeſſe, che egli nõ ha giuſta cagione per fare quello, & che il ſuperiore s'inganna, non ſarebbe obligato: [p] dica come li piace [q] la Roſella. Di piu diciamo, che ſe il ſuperiore fa legge, o regola, che commanda alcuna coſa; che non obliga piu che à peccato ueniale, & laſcia di farla per negligentia, o altra coſa ſimile, non

pecca

37 ... 38 (margin numbers)

a Quid colpatur 13 q.1.
b In ca.Sigs aũt de pœn d 7 nu.81.cum ſeq.& ſup.ca.16.nu. 40.& ſeq.
c Ca.Si qñ c.poſtulaſti de reſcrip.
d 2ª.2ᵉ.q.104 art.5. & ad Rom. 13.
e Cap. Si Dñs cap. Qui reſiſtit.11.q.3.
f 2ª.2ᵉ.q.104.art.5.
g In ca.Cogitationis de pęn.d.1.
h Cap.fin.de rebus Eccleſ. cap.Eccleſia de conſt.
i l.Magiſteria.C.de iuris oĩũ iudicum.
k Ca.Erubeſcat 32. diſt.
l s̃.c.præced.de præcepto cõfeſſio nu.43
m Ca.geſta.74.diſt.
n Ca.Dilectus 2.ca. Qñ de ſy.
o Syl.uer. Religio. 6.q.6.
p Syl. ubi ſupra.
q Ver.obediẽtia.§.10.Quia plus oportet obedire Deo, q̃ hoĩbus. Act.5.& ca. Si Dñs.11.q.3.

pecca mortalmente, però s'egli lo lascia, perche gli è commandato, & per non uoler sottomersi à lui, pecca mortalmente, per il sopradetto. Habbiamo detto [o per altre, che tanto ualeuano, &c] percioche quando la intentione di colui, che dubita della sua dispositione, s'ei sa, non è necessario ponderar le [a] parole.

39 S'EGLI † contrauenne alla legge humana giusta publica, & riceuuta, & non derogata, che obligaua à peccato mortale, senza giusta ignorantia, o cagione, ò dispensatione, passato il tempo, che conuiene per obligare, peccò mortalmente. [b] Habbiamo detto [legge humana] senza aggiungere Canonica: percioche etiandio egli può peccare in contrauenire alla ciuile, & secolare, secondo la glosa riceuuta. [c] Aggiungiamo [giusta] perche l'ingiuste non obligano, come è quella, ch'è fatta senza sufficiente autorità per poter obligare sotto pena di peccato mortale [d] principalmente per bene priuato, & non publico, o contra la diuina naturale, o sopra naturale. [e] Et quella ch'è sproportionata per il [f] suddetto. Aggiungiamo [publica] perche auanti ella non lega. [g] come ben difende Decio. [h] Habbiamo detto [riceuuta] perche auanti ch'ella si riceua, almen per la maggior parte della communità, della qual parte è trasgressore non lega, percioche pare che si publichi con conditione, se ella si riceuerà almeno per la maggior parte, come particolarmente ha detto Domenico [i] riceuuto per li moderni. [k] Habbiamo detto

40 [non derogata] † perche la derogata per altra legge contraria, o per consuetudine, non obliga. Aggiungiamo, [che obligaua à mortale] perche chi contrauiene à legge, che non obliga piu che à ueniale, non pecca piu che uenialmente: [l] Et colui, che contrauiene alla legge, che solamente consiglia, non pecca piu che uenialmente. [m] Se però egli non contrauiene per tal dispregio, che principalmente à quello muoue il non uolere sottomettersi alla legge: o tenere in poco cõto la sua autorità, per che allhora egli peccarebbe mortalmente cosi nell'un caso; come nell'altro. Però non peccarebbe cosi, s'egli peccasse per cupidità, per ira, o per altra cagione, etiãdio ingiusta, secondo S. Tomaso, il suo commentatore, [n] l'Arcidiacono, [o] & Dominico. [p] benche il Fellino lo dà per sospetto. Nè anco basta per questo l'uso di peccare; secondo l'intentione di S. Tomaso: [q] il quale ben dichiara il suo commentatore. [r] dica Ricardo, come li piace, il

41 quale in molte parti per molti propositi segue Angelo, [s] † Per-

a Ca. Intelligentia de uer. sig. ca. Rogo. 11.q.3. cap.1.12.q.1. Cle.1. de test adiunctis glossis, & anno. p Fel. in ca. Nam, de const.
b Ca.11. de Maior. & ca.1.14.q.1.
c In cap. Quæ in de const.
d Arg. c.2. de const. l.6. & l fin. ff. de iur. omnium.
e Ca. erit aũt. 4.d.
f Ca. cũ oẽs. de cõst. Pan. receptus in ca. 1. eod. ti.
g In ca.2. de const.
h In §. Leges 4 d.
i In d. §. leges & in c.2. de cõst. & Fel. in c.1. de treug. & pau. nu.12.
k §. Criminis 25.d.
l §. fin. 4.d. & cap.1 14.q.1.
m 2ª.2ᵉ.q.189.art.9
n In ca. Quicunque 81.d.
o In ca. Nullus.55. dist.
p In c. Cùm q̃dam de iureiur. col. 3. & 4
q 2ª.2ᵉ.q.186.art.9
r Quodl.1.q.16.
s Verb. inobediẽtia §.1. & Ver. Feriæ. §. 42. & alibi sæpe.

cioche il costume fa assai à presumere nel foro esteriore il detto dispregio, però non per l'interiore, oue solo la uerità si considera [a] come anco quella glosa, [b] che dice, che colui che senza giusta cagione contrauiene, pare che disprezzi, procede quanto al foro esteriore, & non quanto all'interiore per il detto. E uero, che l'uso di contrauenire incita molto à disprezzare quella cosa, à cui si contrauiene, & per quel dobbiamo guardarci da lei. Aggiungiamo ancora, [senza giusta ignorantia] percioche ella, & la inuincibile scusano. [c] Ma non scusa gia la crassa, & affettata. [d] per quel che à basso si dirà.

a Ca. Tua de spons. ca. Humanæ 22. q. 5.
b In cap. Metropolitanum 12. q. 7.
c Ca. 2. Consti. & c. Apostolicæ. de cler. excom. minist.
d Cap. pe. & fi. 37. d. & ca. Apostolicæ, de cler. excom.

HABBIAMO † detto [senza giusta cagione] perche questa scusa sempre dal mortale, secondo la sententia di S. Tomaso, [e] l'Arcidiacono, [f] e'l Panormitano. [g] Et quella cagione par ragioneuole, per la quale, se colui che fece la legge si trouaua presente, l'haurebbe per scusato, per la glosa singolare, & riceuuta. [h] Et anco la cagione che in buona fede si tiene per giusta, & per la quale se non la tenesse per tale, non romperebbe la legge scusa dal peccato mortale, ma non però dal ueniale, secondo la mente del Palude [i], & quel che dice il Gaetano, [k] Aggiungiamo [senza giusta dispensatione] percioche s'ella è giusta, scusa del tutto. [l] Et s'ella è ingiusta, fatta però senza sorretione, & inganno per colui, [m] che senza giusta cagione potea dispensare in essa legge, non pecca mortalmente, secondo tutti, ma però uenialmente, e non conformandosi con gli altri nel buono. [n] come ho detto altroue [o], dopò il Gaetano. 42

e Prima secundæ. q. 96. art. 6. & secunda secundæ. q. 547. art. 3
f In ca. utinam. 76. distin.
g In rub. de obseruat. ieiu.
h In l. Tale pactum §. Quo prouocauit ff. de pact.
i In 4. d. 15. q. 4. & Syl. uer. ieiun. q. 8.
k 2ª. 2ᵉ. q. 147. art. 3.
l Ca. 1. de uot. ca. De multa, de præbend.
m Arg. ca. Quæ ꝯtra mores 8. dist.
n In cap. Iustum 9. distin.
o 1ª. 2ᵉ. q. 96. art. 5.

AGGIUNGIAMO † [passato il tempo &c.] perche si statuti imperiali, o papali non obligano, per insino che non passa il tempo, che si pone in essi: o per insino che passino due mesi dopò la lor publicatione, [p] fatta nella prouincia s'ella è imperiale, & nella corte del Papa s'ella è Papale, secondo la commune; Ancorche prima si sappia, secondo la opinione uera d'Antonino, come altroue habbiamo detto. [q] Dato che subito, che essa è publicata da gl'inferiori, & saputa, lega secondo la commune, & anco la Papale, & Imperiale, se in essa è detto, che subito lega, almeno quanto all'annullatione delle cose per esse prohibite, percioche quanto all'altre pene, sempre la giusta ignoranza scusa: ancorche sia passato qual si uoglia tempo, ben che dopò non si presuma, come [r] prima. 43

p Auth. Vt factæ nouæ consti.
q In ca. 2. de costit.
r Cap. Præsumitur de reg. iur. lib. 6.

PERO'

44 PERO' † è da notare, che la ignorantia alle uolte è cagione del peccato, & alle uolte non, ma sua compagna. E' cagione, quando non si peccarebbe se si sapesse. E' solamente compagna del peccato, quando si peccarebbe ancor che si sapesse. Et questa non scusa mai dalla colpa, & quella alle uolte sì, in tutto, & alle uolte in parte, secondo S. Tomaso. [a] L'Ignorantia affettata, o desiderata, è quella di che non sa, per non uoler sapere quel, che è obligato, per peccare piu liberamente, senza contradittione della conscientia. [b] Et questa non scusa dal peccato per il sopradetto: anzi l'aggraua per il cattiuo desiderio. L'Ignorantia crassa, o supina è quella, quãdo colui non sa, d'essere obligato, per sua negligentia. La Lata, o larga è quella ch'è di non fare per sapere quel, che tutti coloro, che sono della sua qualità communemente fanno, o debbono fare. Questa diminuisce, però non scusa del tutto. L'Ignorantia la quale i Teologi chiamano inuincibile, & i nostri probabile, è quella che ha colui, che non sa quel, che un'huomo diligente, & prudente deue sapere, & non lo sa, secondo S. Tomaso. [c] come è quella di colui, che cerca consiglio da huomini riputati di scientia, & di conscientia bastante per consigliare bene, & essi gli danno consiglio [d] falso. Per 45 questo † nõ si scusano del tutto i prelati, i medici, gli auuocati, & gli altri officiali, ch'essercitano le loro arti, & officij senza sapere quel, che debbono per il loro esercitio, potendo esso redondare in notabil danno spirituale, o corporale del prossimo, perciochè, la loro ignoranza non è probabile: poi che ella è di cose, ch'essi per lor qualità communemente sanno, o debbono sapere; & non dourebbono accettare, nè essercitare officij tali, senza sapere quel, che per essi bastaua. [e] come altroue piu largamente ho detto, [f] dopò S. Tomaso. [g] Aggiungiamo, che la giusta ignorantia scusa dalla pena posta per una legge, quando l'errore non è contra la legge naturale, secondo tutti. Et anco quando ella è contra la legge naturale, s'ella è di scommunicatione, secondo S. Antonino. [h] Et anco quando ella è contra qual si uoglia altra legge, che communemente non si pone, come io ho difeso in altra parte, [i] dopò S. Antonino, [k] Angelo [l] & [m] Siluestro.

46 PERÒ † sarebbe fatto di grande utilità, che questo Santo Concilio Tridentino determinasse questa questione degna come anco hanno desiderato, & desiderano altri, [n] se tutte le

a 2ª.2ᵉ.q.7.art.8.

b Iuxta illud præf. 35.& ca.iõ 37.d.Noluit intelligere vt bene ageret.

c Vbi sup. art.3.

d Arg.c.Capellanꝰ. de ferijs & eorum, q̃ tradit Alexã. conf. 1. col.4.uolũ 2.& Ant. 1.par.tit.3.c.10.§.10

e Ca.Nõ ẽ sine culpa.cum glos de reg. iur.lib.6.

f In reper.cap Inter 11.q.3.nu.111.

g 2ª.2ᵉ.q.76. art.2.

h In cap.A nobis 2. de sent.excom.& ca. 2. de const.

i In ca.2.de constit.

k 3.par.ti 24.ca.33. sub finem.

l Verbo Ignorantia §.4.

m Verb.Ignorantia q.8.& sentit Gaiet. 1ª.2ᵉ.q.76.artic.3. col.2.

n Gai.2ª.2ᵉ.q.186. art.9.col.4.Henr.de synod.3.part.art.1. num.270.

leggi giuste humane obligano à peccato mortale, quale obliga, o non obliga. Per determinatione della quale primamente dico, che secondo la dottrina di S. Tomaso [a] communemente riceuuta da li Teologi, & Canonisti, [b] non solamente le leggi diuine, ma anco le humane giuste, etiandio in quanto sono humane, così secolari, come ecclesiastiche, possono obligare nel foro della conscientia [c] à peccato ueniale, & anco à mortale, come copiosamente proua il padre frate Alfonso da Castro, [d] gran gloria dell'ordine de' Minori: per essere esse fatte col diuino naturale, o sopranaturale aiuto, concesso à gli huomini, come si legge ne i Prouerbij. [e] Per me regnano i Re, & quelli che fanno le leggi, & determinano il giusto &c. & come anco dice S. Luca. [f] Quelli, che disprezzano uoi, disprezzano me. Ancor che il contrario tenghi Giouanni Gersone. [g] Et il medesimo possono l'ordinanze delle città, & uille particolari, secondo una glosa singolare [h] riceuuta per questo, ancorche essa no'l dica. Et anco aggiúgiamo, che de facto obligano à mortale, quelle, alle quali, l'autore ha intentione di obligare per esse à mortale: secondo l'opinion commune.

a 1ª.2ª.q.96. art.5.
b In ca. de constit.
c Ca. Imperatores.
d Lib.1. cap.4. de leg. pœn.
e Prouerb 8.
f Luc. 10.
g In lect. 4. de uita spirit. animæ.
h Cap. Quæ. in. de constit.

IL secondo † dico, che nessuna di quelle obliga à peccato mortale, nè anco à ueniale, quando il loro autore non ha tale intentione, perche le diuine consultiue, non obligano à peccato ueniale, secondo S. Agostino [i]. Et perche molte di quelle precettiue non obligano più che à ueniale, [k] & perche come dice San Tomaso [l] gli statuti Dominicani non obligano à peccato mortale, nè ueniale, ma solamente à peccato esteriore, perche gli autori loro non uolsero darli tanta forza, il che si può prouare per ragione d'alcune [m] leggi. 47

IL terzo, † che ancora le leggi Canoniche, le quali non parlano per parole di preceto, o commandamento espresso, ne tacitamente, se non per ordine di statuto, & altre simili, o per modo imperatiuo, [n] sa; che facciano, dicano &c. o per tali, che secondo la commune intelligenza non dinotano precetto, ne commandamento, non obligano à mortale, secondo S. Tomaso, [o] communemente riceuuto, se non quando la materia è tale, che da se obliga à peccato, come sentono alcune glose [p] riceuute. Ancor che allhora non tanto obliga quella legge, quanto l'altra, che fece, che quella materia fusse tale. Essempio della legge, [q] che ordina, che si guardi la giusta transattione fatta sopra 48

i Ca. Quisq; 14.q.1.
k Ca. in Opus 27.q. 21.q.
l 2ª.2ª.q.496.art.9 ad 1. receptus à Io. An. & alijs in c. Relatũ. Ne cle uel mon.
m l. Quod actus agẽtiũ, nõ opãtur ultra intẽtionẽ eorũ. l. Nõ oĩs ff. si cert. pe. l. In agris. ff. de aq. re. do.
n Clem. Exiui. §. Et quia de uerb.
o In d. art. 9. probatũ sà Pan. & Cõis in c. Nam. de cõst. licet Fel. ibi ɔtra senserit col. 2 cui facile rñderi põt.
p In clem. 1 de test. uerb. Exhortamus, & in c. 1. de test. uer. Hortamur.
q Ca. Statuimus de transactio.

ſopra le decime, la quale per legge naturale è commandata [a] ſotto pena di peccato mortale. La ragione di queſto detto è, che quelle parole par che ſignifichino, che dato che l'autore di tal legge haueſſe intentione di far che ſia atto uitioſo, non oſſeruare quel ch'è ordinato per eſſa, ancorche prima di quel egli foſſe indifferente, e da ſe nè cattiuo, nè buono, [b] & per conſeguente haueſſe hauuto intentione di obligare à ueniale, per eſſere egli almeno tale, come è qual ſi uogli atto uitioſo, [c] però per non uſare parole di precetto, nè di commadamento, par che egli non haueſſe intentione di obligare à [d] mortale.

49 Il quarto † dico, che neſſuna parola (che ſia una ſola) poſta nella legge, ſignifica di ſe, & di ſua originale ſignificatione, che la mente del legiſlatore ſia di obligare à mortale colui, che traſgrediſce quella, & per conſequente queſta; Siano tenuti, Nè queſta, Siano obligati, Nè queſta, Oblighiamo, Vietamo, Inhibimo, Mandiamo, nè queſta *præcipimus*. Percioche tutte queſte ſono parole da ſe generali, & tante atte per indurre obligatione, ſotto pena di peccato ueniale, come ſotto pena di mortale. [e] Et per queſto in dubbio ſi ha da intendere più preſto della pena ueniale, che della mortale, poi che le leggi, che ſi poſſono bene intendere di pena maggiore, & minore, ſenza dubbio ſi hanno da intendere della minore. [f] Et perche molte leggi, etiandio diuine, & naturali precettiue non obligano à più che di ueniale, [g] come è la legge di mai nõ mẽtire mentita di paſſatempo, o di utilità ſenza danno di alcuno. [h] Come anco è quella di mai non rubbare coſa, che ſia danno notabile al ſuo padrone, & quella di non ridere di ſouerchio, poi che le ſue uiolationi non ſono più che ueniali. Et non ſarebbono anco tali, ſe per quel non ſi uiolaſſero le leggi precettiue. [i] Et perche S. Tomaſo generalmente parlando de i precetti, & commandamenti della Carità, [k] della Prudenza, [l] della Giuſtitia, [m] della Fortezza, [n] & della Temperanza, [o] coſi comprende quelli, che obligano ſotto pena di ueniale, come quelli, che obligano ſotto pena di mortale. Ilche par che proui un Cardinale, [p] & dopo lui (etiandio ſenza allegarlo,) il dottiſsimo Alfonſo di [q] Caſtro.

50 Habbiamo † detto in queſto detto [di ſe, & di ſua original ſignificatione] percioche per l'accidentale, che l'uſo eccleſiaſtico, & cõmune interpretatione de i Cõcilij, de' Pontificij,

a Saltẽ quo ad damnum notabile. l. 1. ff. de pact. cap. 1. & cap. Qualiter eod. tit.

b Iuxta fin. declar. Gai. 2ª. 2ᵉ. q. 76 ar. 4

c Gaiet. in opuſ. 27. q. 21. q.

d Secũdũ mẽtẽ Th. in d. art. 9. & cõcilij. in d. § Et quia Cle. Exiui de uer. ſignif.

e Ar. c. 1. de deſpõſ. imp. & princ. regulę S. Aug. & eorũ q̃ habẽtur. 6. Eth. de precepto. quod ſit actus prudentię.

f l. Interpretatione ff. de pœn & cap. In pœn. de reg. iur li. 6

g Gaiet. in d. q. 21.

h Ca. primum 22. q. 2. cap. Super eod. de uſuris Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 110. art. 3 & per ea, quę diximus ſup. in ca. 11. nu. 4.

i §. fin. 4. d. cap. fin. 14. q. 1.

k 2ª. 2ᵉ. q. 44.

l 2ª. 2ᵉ. q. 56.

m 2ª. 2ᵉ. q. 123.

n 2ª. 2ᵉ q. 140.

o 2ª. 2ᵉ. q. 170.

p 1ª. 2ᵉ q. 186. art. 9

q Lib. 1. de leg. pœn. cap. 5. pag. 17.

de' prelati,& de' dottori gli hanno dato tutte le parole precettiue sopradette, & ogn'una di quelle posta in legge humana ecclesiastica in dubbio significa, che l'autore della legge, nella quale si pone, hebbe intentione d'obligare à mortale; se alcuna cosa posta in essa non significasse il contrario, per una Clementina, [a] che dice, che S. Francesco non uolse obligare i suoi frati egualmente à tutto quel, che si contiene nella sua regola: percioche ad alcuna di esse aggiunge parola di precetto, che per suo uigore obliga à peccato mortale, [b] & ad alcuna nò. Et ancor che si potesse rispondere, che quella Clementina parla della parola di commando, o precipio, posta in bocca di tanto gran santo, & autore di tanta santa, & stretta regola, & a' sudditi di tanta perfettione, & austerità, & ancor che per auuentura conuerrebbe assai rispondere così à essa Clementina, per ridurre l'obligatione di molte leggi ecclesiastiche antiche all'antico lor uso. però percioche ella dice, che della significatione, & forza di lei nasce obligatione tale, per piu sicuro teniamo (per insino che altramente interpreti il Santo Concilio, o la Santa Sede Apostolica) dire co' due sopradetti, [c] che in essa si proua il sopradetto. † Et che per conseguente s'ha da uedere una cosa, ch'è assai dura per il popol Christiano; cioè che la intentione di qual si uoglia legislatore ecclesiastico, che nella sua legge pone parola di precetto, o prohibitione, o altra, che tanto uaglia, ha intentione di obligare à mortale, & obliga (come tiene la Commune [d]) se però per alcuna altra parola, o segno ella non esprimesse, o significasse il contrario. Et per piu forte ragione s'ella dice, strettamente, Commandiamo. [e] & per piu: In uirtù di santa obedientia commandiamo, [f] o Sotto la ottestatione del diuino giuditio, [g] poi che queste additioni significano augumēto di obligatione. Et per la medesima ragione si usano alcune altre parole, che secondo l'uso, & commune intelligenza della Chiesa, significano animo di obligare à mortale. Per il che piu giusto mi pare quel che il dottissimo Medina dice, [h] che quel, che dice il detto Alfonso di Castro, [i] cioè che questa parola *oportet*, uuol dire (è necessario) posta nella legge Canonica, tanto obliga, come quella, Si deue, o è obligatione, percioche l'uso de i sacri Canoni, & de' loro interpreti così l'interpretano communemēte. † Et per piu forte ragione la legge, che contiene alcuna pena, che presuppone peccato mortale, obliga à essa pena, dato ch'ella non contenghi parola di per-

51

52

a Exiui. §. Cum aūt de uerb. signific.

b s. Gai. & Alphon. ubi s.

c In d. c. Nā tradit & Gai. in d. art. 9. & Alphō. ubi s. pag. 6.

d Vt in Clem. Dudū de sepul. in princ.

e Gl. Si dn̄m. §. Iō. q̄ de reliq. & uener.

f Cle. 1. de immun. Eccles.

g In C. de pœn. trac. de ieiunio. col. 35.

h In d. ca. 5.

i Iuxta glos. ca. 1. de præscr. li. 6. & Fortunius in l. 1. de iust. & iur.

Precetto, nè di diuieto; poiche piu significa l'animo di obligare à mortale: Percioche chi uuole alcuna cosa, & ueduto uolerla, senza esso non può stare. [a] Et per quella legge, che commanda, o uieta alcuna cosa sotto pena di scommunication maggiore, o semplicemente sotto pena di scommunicatione (la quale anco s'intende di maggiore [b]) obliga à mortale, o si pone di maniera, che s'incorra per il medesimo fatto, o nò: [c] percioche la scomunicatione maggiore non cape in colui, che non pecca mortalmente. [d] Questo † però non procede nella scommunicatione, che per incorrerui ricerca la monitione del giudice, secondo il Gaetano, [e] e'l Castro. [f] nè anco nella pena di Suspensione; d'Interdetto, o d'Irregolarità, che alcune uolte si pongono senza colpa. [g] Però ella procede, quando si pone pena di maleditione eterna & della indignatione di Dio, & di San Pietro, & San Paolo; & di altre simili; percioche queste non possono stare, se non nel maledetto stato del peccato mortale. Il medesimo si ha da dire della legge. che contiene queste, & altre pene temporali insieme con queste.

53

54 Il quinto † dico, che da questo quarto detto ne segue, che le leggi secolari non obligano à peccato mortale, per contenere solamente parole di precetto, & commandamento: percioche nè la significatione, nè la forza loro originale, nè l'accidentale dell'uso secolare inducono obligation tale: poi che è noto, che gli Rè, & i giudici secolari communemente non hanno mai interpretato, che leggi si fatte contenghino obligatione tale. Percioche † communemente sempre tengono l'occhio alle pene temporali, [h] che possono dare, e togliere à i trasgressori, & non à gli spirituali; i' quali, anco nó danno, nè tolgono ministerialméte, come gli ecclesiastici, [i] Et perche per questa medesima ragione anco le leggi diuine non inducono obligatione à peccato mortale, per darsi solamente con parole precettiue, come ben ha notato [k] il Castro. Poiche, si come l'uso della legge Canonica, non toglie la forza al diuino, [l] cosi anco non glie la dà. percioche (inquanto à diuino) obligarebbe piu, che senza [m] esso auanti obligaua, & per questo la intentione di Dio fu di obligarne à mortale, o nò, per la sua legge, doue è parola di precetto, & commandamento, si ha da raccogliere della dichiaratione de' suoi Profeti, Apostoli, Pontefici, & Concilij, o de' santi Dottori, che furon dotti, che per loro autorità, o ragione efficace

55

a l Illud. ff. de acqu. hęre ca. Præterea. de offic. deleg.

b In c. pen. de sent. exco. quod ẽt à lata iure intelligi, Io. And. & Ant. dixerũt ibi.

c Gaiet. in d. art. 9.

d Ca. in d. art. 9.

e Nemo ca. Nullus. 11. q. 1.

f Vbi sup. ca. 5.

g Cap. Si ciuitas & ca. Si snia, de sent. ex cõ. li. 6. c. si quis uiduã cũ glos. 55. dist.

h Ca. Factæ 4. d. & l. 1. ff. de iust. & iur.

i Ca. ipsi sacerdotes 1. q. 1 ea quę pęai. de pœn. d. 1. uer. ipsi n. & c. Quodcũque 24. q. 1.

k In dict. ca. 5.

l Ca. Sicut q. dã 25. q. 2. Cl. Ne Romani, de electio.

m Arg. ca. cum inferior de maior, & ca. inferior 21. d.

persuadeno ch'ella è tale. [a]

Il † sesto habbiamo detto che per insino, che il contrario non harà dichiarato la santa Sede Apostolica, o colui, che per essa ha potestà, ma con ragione ne pare, che le leggi humane, etiandio precettiue, (maggiormente le secolari, che pongono solamente pena temporale) senza dubbio non obligano alla eterna, in quanto sono leggi di colui, che ordinò quella pena. Il primo è perche potendo tenere questo giustamente, si dourebbe tenere per conuenire, che le leggi humane, che obligassero à mortale, fussero poche. Il secondo, è perche molti (anco Cattolici [b]) hanno tenuto, che nessuna legge (etiandio quelle, che non contengono pene temporali in quanto sono humane) obliga à mortale colui, che non l'osserua senza disprezzo, & scandalo: dato che à noi altri paia il contrario s'ei consta che la legge è giusta, & l'intentione di colui che l'ha fatta, fu di obligare à mortale il semplice trasgressore di lei. Il terzo, perche habbiamo da giudicare in dubbio, che la legge è manco penale. [c] Il quarto, perche colui, che di due cose proposte afferma una sola, dimostra ch'egli nega l'altra, [d] & per conseguenza colui che fa la legge, con la quale egli può obligare alla pena eterna, & temporale, ponendo l'una par che egli escludi l'altra, come singolarmente ha detto Matteo Mattesi dottore [e] dottissimo.

Il quinto † perche pare che'l costume antico habbia interpretato così maggiormente nella legge secolare, & in trasgressione. Della cui legge a' tēpi passati cōmunemēte nō hanno fatto nessuna consciētia, nè i dotti, nè gl'indotti, nè i penitēnti, nè i confessori, se non quando anco per essa si rompeuano le diuine, la naturale, & la riuelata, o la Canonica. Il sesto perche i legislatori della gentilità nō curauano della pena eterna, & assai pochi di quei della Christianità si trouaranno, che dicano, che la loro intentione, quando le fecero, fosse di porui altra pena temporale, & di obligare alla eterna, alla quale quella di Dio non gli obligaua. Il settimo percioche assai, & anco souerchiamente proua il Castro [f] che la legge puramente penale; cioè la legge, che mette pena, senza uietare nulla, non obliga à colpa alcuna, in quanto ella è tale: come hanno detto Henrico, [g] & Angelo, [h] & non è gran differentia reale da lei, à quelle, che il medesimo chiama Miste, che prohibischino, & pongono pena, come intendesse esso Henrico, & afferma Siluestro, [i] che non meritaua riprensione di

tante,

56

57

a Ca fm.19.d.c. De libellis 20.d.Cle. Ad nostrũ de hæreti. cũ eis ānot & eorũ quæ nota. Tho.quodl.6. art. 16.

b Imol.in rep.c.Cũ cōtingat, de iureiur. col.17.& Fel.in ca.1 nu.17.de spōs. Gaie. uer.Cler.§.Verum, & uer. Ieiunium.§. Quo ad quartum.

c Cap. In pœnis, de reg.iu.li.6.& l.interpret ff.de pœnit.

d l Cum Prætor ff. de iudi & ca.Nonne de præsump.

e Nota.78.

f Lib.1.ca.9.de lege pœnali.

g Quodl.3.q.22.

h Verb. inobedientia.§.1.

i Verb. Inobedientia.§.fin.

tante, & tante gran parole, per hauer chiamata questa distintio-
58 ne uerbale, & puerile. Percioche † benche (come efficace-
monte pruoua il detto Castro) la pena non presupponghi sempre
la colpa in colui, che ha la pena, [a] & per questo chi mette la
pena, non dimostra sempre uolere obligare alla colpa, colui,
ch'egli obliga alla pena: nè anco presupporre ch'egli sia obligato
à essa pena, ma communemente (si come altroue prouiamo per
due testi aggiunti [b]) percioche communemente ella non si met-
te se non per colpa; ancorche alcuna uolta ella sia posta per sola
cagione. Et Henrico, Angelo, [c] & Siluestro parlano della pena
posta per oprar male, ò lasciar male. Et quantunque da questa
nostra consideratione Siluestro raccoglia [d] che l'una, & l'altra
legge obligano alla colpa, perche poiche una obliga, & non è
differente dall'altra, anco obligarà l'altra, però noi inferimo il
contrario, poiche una non obliga, & non è differentia dall'una
all'altra, nè anco l'altra obligarà. Et questa nostra illatione, è
piu degna da essere riceuuta perche il suo fine, è diminuire la
maggior [e] pena.

59 Habbiamo † detto in questo sesto detto [pena tempora-
le, che non presuppone l'eterna] per escludere quella, che met-
te scommunicatione, o altre sopradette pene, [f] che presuppongo-
no peccato mortale. Habbiamo anco detto [in dubbio] per
escluder da lei quelle, nelle quali l'una, & l'altra si manifesta-
no, & à quelle della intentione, che è manifesto dall'autore,
che uolse obligare ambedue per alcun'altra legge, o costume, o
alcun'altra maniera legitima. Habbiamo detto [in quanto sono
legge di colui, che ha posto solamente la pena temporale] per-
cioche, se anco sono leggi d'altri, che hanno uoluto obligare à
mortale, obligaranno, in quanto è tale. Per il che si risponde
à due Capitoli principali, [g] i quali si allegano, per singolari, à
prouare il contrario di questo sesto detto: percioche essi espri
mono le due pene, & perche parlano di legge penale, che im-
pongono pena temporale à coloro, che per contrauenire all'al-
tre, incorrono alla eterna, come molto ha (dopo del lucido dot-
tore Filippo Decio, [h]) rispondemmo in altra parte, [i] che non
è nostra intentione di dire, che una legge, che impone pena tem-
porale, dimostra togliere la eterna, posta per altra, maggiormen-
te quando i legislatori sono diuersi.

60 Il settimo † habbiamo detto, che il sesto detto precedente,

a Ca. 1. de big. lib. 6. ca. 2. §. Heretici, de haere. li. 6. & l. Quisquis. §. Filij. C. ad l. Iuli.

b Ca. Ita quorundã de Iudæ notab. 1. ꝑ illum test. adiuncto. cap. Quod olim cod. tit.

c Ca. Sine culpa, de reg. iur. li. 6. & ca. 2. cum glo. de const.

d Vbi s.

e Arg. ca. Fauorabiliores. ff. de re. iud. & c. Cum iura. de reg. iur. lib. 6.

f s. ꝓximè in 4. dict-

g Ca. ꝑpetuò, & ca. Cõmissa, de electio. lib. 6.

h In cap. Nam in s lectu. de cõstitu.

i In d. ca. Nam & in d. ca. Perpetuo.

procede anco nelle leggi, che impongono pena di perdimento di gran robe, della fama, d'alcun membro, & della uita, percioche le medesime ragioni, che in queste hanno luoco, hanno anco nell'altre, Nè fa in contrario quel che dicono alcuni, che colui, che si mette in pericolo di perdere gran parte della sua roba, o fama, pecca mortalmente; percioche egli non è uero (come ho detto altroue [a]) quando non ui è altra circostantia che lo faccia mortale. Nè † anco fa dubbio, che almeno è peccato mortale porsi à manifesto pericolo di perdere la uita, o membro: & colui, che contrauiene à tal legge, si mette à tal pericolo, percioche altra cosa è dire, che un pecca per mettersi scioccamente à tal pericolo (ilche è uiolare il quinto precetto della legge di Dio) & altra cosa è dire, ch'ei pecca per contrauenire alla legge, la quale mette tal pena, & perche con tanto auiso, & cautela alcun può uiolar questa legge, che non lo metta in manifesto pericolo della sua pena. Nè † anco fa dubbio, dire che da questo seguirebbe, che la legge, la qual mette tal pena, sarebbe ingiusta, per porre tanto gran pena per cosa, che non è peccato mortale, per due cagioni. La prima è, percioche basta per la sua giustitia, che ci sia peccato, che nel foro esteriore si presuma mortale, benche egli non sia tale nell'interiore. Et il legislatore può presumere, & anco de facto presume, che colui, ilquale senza giusta cagione rompe la sua giusta legge, la rompe per dispregio di lei, o dell'autor suo. [b] & questo certo è peccato mortale. [c] La seconda è, perche la legge, non lasciarebbe d'esser giusta, se in essa l'autore esprimesse, che non obliga à peccato mortale colui, che la rompesse, senza il detto dispregio, & scandalo. però colui, che senza cagione la uiolasse, patisse tal pena per la colpa presunta. [d] Et à questo ne segue, che anco sarebbe giusta la legge, che tacitamente contenesse questo, che è quel che in questo settimo detto si contiene, poiche in esso solamente diciamo, che il legislatore esprimendo tal pena temporale, dimostra tacitamente escludere l'eterna: il che anco assai chiaramente ha inteso Giouanni d'Imola, [e] rispondendo à molti argomenti, che assai meglio si posson risoluere per il sopradetto. per il qual anco si risoluono quelli, che per la contraria parte con piu apparenza di parole, che forza di nerui, scriue l'adornato predicatore e scrittore Alfonso di Castro, come altroue [f] manifestammo.

61

62

a In repet. ca. Inter uerba 11.q.3.nu.563 & num.880.

b Secundum gloss. quę ita intellecta est uera c. Metropolitanum 2.q.7. & cōcordat cōi.

c Per gl. fin. c. Quis ait 29. di. arg. à fortiori.

d Per d.Th. & Gai. 2ª.2ᵉ.q.186.ar.9 & nostrorū in ca. Relatū nē cler. uel mon.

e In c. cū cōtingat. col.17. de iureiur.

f In rub. de pœn.

63 L'OTTAVO † diciamo, che quel che l'antico costume ha dichiarato della intentione delle leggi humane, si deue intendere, per infino che altra cosa dichiari la Santa Sede Apostolica, ò chi per essa harà potestà, percioche ella è il migliore interprete loro.[a] Et aggiungiamo, che (al nostro parere) l'uso commune della gente popolare, & anco quel de' piu nobili, & dotti, è di non far conscienza, come di peccato mortale nel foro interiore della trasgressione delle leggi puramente humane; che contengono alcuna pena temporale nel foro esteriore; che non presupponghi la colpa, di peccato mortale; se non redondano in trasgressione d'altre leggi diuine, naturali, ò sopranaturali. Nè anco della trasgressione d'altre leggi, etiandio precettiue, che non contengono tal pena, se alcuno ha errato per ignorantia, non crassa, nè affettata, ò desiderata, ò per inauertentia, ò obliuione di lieue colpa, ò per ragioneuol cagione uera, ò tenuta per uera con buona fede senza inganno cattiuo, ò per credere, che l'intentione del legislatore non fu obligarlo così in tal caso. Il che par che si cõfermi con la medesima legge, secondo l'opinione di S. Tomaso[b] di Gabriello,[c] del Collettario,[d] del Cardinale[e] & del Gaetano.[f] Nè pare contra l'intentione dell'Arcidiacono,[g] del Panormitano,[h] & d'altri referiti dal Felino,[i] se bene si considerano: anzi con questo si possono per auentura concordare tutti.

a l. Minimè. ff. de legibus, & ca. Cum dilectus, de consl.

b In 4. d. 15. q. 3. ar. 3 & 2ª. 2ª q. 147. art. 3. ad 2.

c In 4. d. 16. q. 5 colum. 3. ad 2.

d In ca. 1. de consl.

e In cap. de obser. ieiunium.

f 2ª. 2ª. q. 147. art. 3.

g Ca. utinam 76. d.

h In rub. de obser. ieiun. col. fin.

i In ca. 1. de consl.

64 IL nono † dico, che dal sopradetto si ha da cauare la determinatione di tante questioni, tanto intricate, che si domandano ogni giorno da color, che portano, ò cauano cose prohibite da i Regni: di quelli, che rubbano le gabelle, ò defraudano il datio di quelli, che pescano ne' fiumi, pascono ne' monti, ò prati uietati: di quelli, che pigliano legne ne' boschi uietati; & d'altri simili, che non contrauengono se non alla legge humana secolare, ò ecclesiastica precettiua, la quale uieta senza pena, ò con pena.

IL decimo, che riducendo in somma il detto dico, che non solo la legge diuina, ma anco la humana ecclesiastica, & etiandio la secolare può obligare à peccato[k] mortale, se l'intentione del legislatore fusse di obligare à tal pena. & che nissuna di loro obliga à mortale, se la sua intẽtione nõ è tale.[l] & che l'intention di Dio sia tale, nõ si comprende: percioche la sua legge cõtiene solo parole precettiue:[m] anzi si ha da raccogliere dalla dichiaratione de' suoi

k §. proximè in 1. d.

l Supra in 2. dicto.

m Supra in 2. dicto

Profeti, Apostoli, Pontefici, & Concilij, ò da quella de i dottori santi, & dotti, che per la lor grande autorità persuadono ch'ella è dessa,[a] & con efficace ragione. Et che l'intentione dell'autore della legge ecclesiastica sia tale, si conosce perche le sue parole sono solamente precettiue,[b] Però non che quella dell'autore della legge secolare fosse tale. Per ilche, & perche poche, ò nulle dichiarationi hanno fatto i suoi autori, nè anco la Chiesa, che l'intention de gli autori di questa, ò di quella legge secolare fusse di obligare à mortale. Et perche la commune intelligenza delle genti uogliono, che nessuna fusse tale, crediamo, che nissuna, ò assai poche di quelle, con le quali non concorre la legge diuina naturale, ò sopra naturale Canonica, obliga à peccato mortale. Et che l'intentione dell'autore della legge ecclesiastica non è di obligare à peccato mortale, se tacitamente consta di essa intentione, per usar parole di consiglio, ò porre pena temporale, che necessariamente non presupponghi colpa mortale. ò perche dichiara cosi il costume antico, ò altra legge, ò determinatione di chiunque per essa habbia potestà.

a Sup. in d. 5.

b Sup. in 6. dict.

65 Avisiamo † quì il Christiano lettore, che non diciamo questo certo, per non desiderare, che tutte le leggi sante santamente si osseruino, ancor che siano puramente humane. nè anco perche noi siamo gli ultimi à osseruarle, ma perche dire il contrario, come ch'alcuno con piu santo, & prudente zelo dice, è uolere che si faccia quel, che assai pochi hanno fatto, nè fanno, Et fare, che la legge Christiana sia assai grauosa, e condannare quasi tutti, e caricarci de' pesi scusati, & (come un solenne predicatore Francescano diceua in Salamanca delle scommunicationi date contra i subornatori di cathedre) legare le mani a' buoni, & sciorle molto piu a' cattiui: & dannificare molto l'anime: & far poco utile alla republica. percioche i buoni, per schifare solamente la colpa ueniale, & anco per amore solo della uirtù, gli osseruano, & i cattiui curá poco della pena spirituale, che non tocca la carne, nè toglie l'honore, nè la roba. Ma dir quel che noi diciamo,[a] è dire la uerità à punto come la dice la legge diuina, & humana, & impedire una intollerabil somma di leggi secolari, che abbraccia molto, dato poi che nō s'impedirno nel tempo passato le altre grandi delle molte ecclesiastiche, che s'impedirebbono (come dice un famoso Cardinale) se s'attendesse, che non è consiglio tutto quel, che non ci obliga à mortale. & che non

lascia

lascia di essere precetto, ò commandamento, per obligar solamente à ueniale, ò ad altra pena temporale. Et che fra il consiglio, e'l precetto obligatiuo à mortale, è in mezo il precetto, che solamente obliga al solo ueniale, E' un desiderare, & domandare à Dio (col petto per terra) ch'ei faccia, che i gouernatori, cosi ecclesiastici, come secolari, imitino quella legge del floridissimo ordine di S. Dominico, laquale alcune altre assai fiorite Religioni hanno imitato, in far le leggi sante, che non obligano i lor sudditi ad alcuna pena, ancor che leggiera dell'anima, & à gran pena del corpo. & in esser molto diligēti, & rigorosi in castigare i trasgressori della lor legge nel foro esteriore. & piaceuoli, & misericordiosi di non uolerli inuiare per esse à quel gran carcere infernale, & perpetuo, del qual tutti ne guardi Iddio. Amen. Amen.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

66 *La Pena non è obligato à pagare chi prima non è condennato dal giudice: ancor che egli u'incorra per il medesimo fatto ipso iure.*

67 *Le Pene delle censure, d'inhabilità, ò di priuatione d'officio, ò di beneficio poste dal testatore, si debbono ipso facto pagare, senza esserne condannato dal giudice.*

68 *La Pena conditionale, ch'è quella, che le parti mettono ne' loro contratti, non è obligato à pagare nessuno, se non per forza, nè prima ch'egli sia condannato dal giudice; eccetto s'ella non fusse per conto d'interesso.*

66 SE † dopò che li fu commandato dal giudice, ch'ei pagasse la pena della legge, allaquale egli cō trauenne, essendo essa di notabil quantità, non uolse pagarla, peccò mortalmente. secondo San Tomaso.[a] Habbiamo detto [dopò che gl'è stato commandato dal giudice] percioche non pagandola innanzi, non pecca, secondo la glosa singolare,[b] & la commune:[c] ancor che nella pena s'incorra ipso iure, & per il medesimo fatto, secondo la commune de' piu nuoui,[d] laquale molte uolte habbiamo

a 2ª. 2ᵉ. q. 62. art. 3.
b In ca. Fraternitas. 12. q. 2. arg. cap. Siue §. in hoc 33. q. 2.
c In ca. 1. de const.
d Qđ tētauit Fel. in c. Audiuimꝰ de sym. sensit Anch. in c. Fęlicis. col. 3. de pę. asserit Syl. ver. Pęn. q. 25 & uer. Hæresis q. 8. Mai. in 3. d. 25. q. 3. in fin Gaie. 2ª. 2ᵉ. q. 62. art. 1. in fin. Tab. uer. Excom. 5. casu. 2 §. 1.

a In rub. de pœnis.

b Ca.Cũ fm,de hæ re.li.6.& l.Quisquis C.ad l. Iul.Maiest.

seguito, & anco piu largamente prouato in altra parte,[a] esser la uerità; quando la pena è tale, che ella ricerca alcuna essecutione, come è quella, di perdere i beni per heresia, ò per tradimento, [b] come è quella di pagare tale, ò tale somma di danari, come communemente è qual si uoglia altra, percioche regolarmente la legge penale non obliga sotto pena di peccato mortale, come s'è già detto. Et percioche ogni legge humana è puramente humana, quanto alla pena temporale, ancor che sia in essa piu di diuina, ò naturale, & perche non è da credere, che il legislatore (gli occhi del quale hanno da stare in ogni equità) uoglia fare alla medesima parte necessaria essecutione contra se medesima, [c] maggiormente quãdo la pena è graue di afflittione corporale, ò di honore, ò di robe. Et perche una Clementina, [d] & la sua glosa singolare, che imparammo solamente da Francesco Aretino[e] (delquale nessuno di tanti commẽtatori s'è ricordato) pruoua, che non solamente dal peccato, ma etiandio dalla scommunicatione incorsa per essa si può assoluer il trasgressore della legge, senza pagare la pena debita per essa. Et perche l'uso (ch'è migliore interprete [f] della legge humana) tiene cosi. Habbiamo † detto [regolarmenre] percioche questo non si uerifica nella pena della scommunicatione, della Suspensione, dell'Interdetto, della Irregolarità, del perdimento di beneficij ipso facto, & d'altre simili, che non ricercano essecutione del giudice, atteso che l'intentione (almen tacita) del legislatore, fu di uolere obligare alla parte, che fusse essecutore contra se medesima: il quale ancor che possa giustamente ualere in alcune pene spirituali, & altre picciole pene temporali, crediamo però, che non può nelle altre graui: percioche darebbe grande occasione di peccare [g] a i sudditi, che ricusano di esser manigoldi & essecutori contra lor medesimi: come solamente tiene l'Ancarano. [h] si come in altre parte noi dicemmo; [i] rispondendo a i fondamenti, perche cagione il dottissimo Alfonso di Castro [k] tenne il contrario con la commune opinione de i nostri. [l] laquale à luoco nella pena posta per il testatore; secondo il Panormitano. [m] non solamente perche in essa s'incorre ipso iure, & per il medesimo fatto, ma perche è piu legato conditionale che penale, secondo il Gaetano, [n] Ilche auanti di lui sentirono il Panormitano, [o] e'l Tabiena. Ancora † procede nella pena conuentionale, che è quella, che mettono la parte ne' lor contratti, secondo [p] il Felino,

67

68

c l.Nimis grauẽ.C. de tes.& l.humanit. C.de excusat. tit.

d Cle.2.adiũct. glo. uer. Officij de hære.

e In l. 4.§. Cato.ff. de uerb. oblig.

f Ca.Cum dilectus, de cõuet.& l.Minimẽ.ff. de leg.

g Cõtra c. Ex parte de cõsuet.& l. Cõuenire.ff.de pact. dot.

h In cap.Possessor, nu.21.de reg.iu.li.6

i In rubr.de pœn.

k In li.1.de leg.pœ.

l In d.c.1.de cõst.

m In cap.Rynaldus nu.25.de testam.

n In sũma uer.Pœn.

o Vbi supra.

p In ca.1. de const. num. 43.

Felino, & Decio.[a] laquale opinione ancor che insino adesso ne ha parsa buona, al presẽte però nõ ci pare, si perche l'Ancarano,[b] l'autorità del quale gli mosse à quell'opinione, non l'afferma, & si per che nessuno (quanto si uoglia giusto & religioso) la paga, se non forzatamẽte: & si anco perche come quasi in tutte le scritture di contratti si pongono pene, & nella maggior parte de i casi s'incorre in esse, la maggior parte del mondo sarebbe molto obligata à restituire, & sarebbe dificil caso per li confessori mandare uia quegli senza assolutione, che nõ determinassero di restituire, i quali sarebbono quasi tutti quelli, che fussero incorsi in tali pene, Et perche par cosa brutta à gli honorati leuare la pena, se non quando si piglia l'interesse,[c] ancor che si possa pigliare per uigor di legge; & sopra tutto, perche si può dire, che l'intentione delle parti, che pongono pene ne i lor contratti non è, che colui, che u'incorre, si offerisca à pagarle, come si deue offerire à pagare il debito principale; ma accioche possano esser costretti per esse ad osseruare i contratti, come per le pene legali ad osseruare le leggi. Et communemente questo concetto tengono per uero i buoni, e i cattiui: & anco par che cosi l'interpreta la cõsuetudine. Perche in questo assai meglio procede la sua opinione nelle pene che si debbono per sodisfattione de gl'interessi, secõdo l'Ancarano,[d] riceuuto. Percioche ancor che questo sia pena dalla parte di colui, che la paga, però non è da parte di colui, che la riceue, secondo tutti, come intende la glosa[e] riceuuta. Et cosi colui, che incorre in essa è obligato in cõscientia à pagare tutta la pena, ò almen tanta parte di lei, quanto uale il uero interesse di colui à chi ella si[f] deue.

[a] Ibid. nu. 1.
[b] In d. ca. Possessor.
[c] Ca. suam de pę. & c. Fraternitas 12. q. 2.
[d] In c. Pctm de reg. iur. lib. 6. nu. 10.
[e] Quæ ultima ẽ, d. cap. pctm.
[f] Iuxta latẽ tradita per tex. gl. & doct. in l. 1. C. de sent. quæ pro eo quod interest.

DELL'AVARITIA, TERZO PECcato caporale, ò capitale.

SOMMARIO.

69 *L'Auaritia è uitio dell'anima, che l'inclina à uolere disordinatamente roba, la cui opera & peccato è il suo uolere disordinato. La quale ha due spetie l'una contraria alla Giustitia: l'altra alla Liberalità.*

L'Amor della roba di sua natura è indifferente.

70 *La Prodigalità è uitio contra l'Auaritia, & Liberalità, laquale inuita à donare in ogni maniera senza ragione.*

La Virtù è fra due uitij contrarij.

71 *La Prodigalità è doppia; una è contra la Liberalità, & l'altra contra essa Liberalità, & contra la Giustitia. Quella de' cherici beneficiati, ch'è contraria alla Giustitia, è peccato mortale.*

72 *L'Auaritia d'accumulare piu di quello, che per la uirtù, & stato, & non per altro buon fine si conuiene, è peccato mortale.*

I Ricchi per giustitia si ponno constringere à fare elemosina di tutto quel, c'hanno di souerchio per la uita & stato loro.

73 *La Roba disiderare d'hauere per tenerla, senza qualche buon fine, è peccato mortale.*

74 *Auaritia di peccato mortale commette, chi uuol tenere la cosa d'altri notabile, ò per hauere alcuna cosa rompe, ò si pone à pericolo euidente di romper qualche legge, che obliga sotto pena di peccato mortale.*

Ricchezze accumulare per comprar signorie, con disordinata cupidità, è peccato mortale.

PRIMAMENTE † presupponiamo, che l'Auaritia è uitio dell'anima, che l'inclina à uolere disordinatamente roba, il cui peccato, & opera è il suo uolere disordinato, secondo la mente di S. Tomaso [a] riceuuto. Onde ne segue, che l'amore, ò dispregio della roba per se non è buono, nè cattiuo; percioche s'è misurato per buono & honesto fine, è buono; se è smisurato, ò con fine dishonesto, è cattiuo, come dell'amore di gloria, & d'honore ordinato, & disordinato, altroue habbiamo [b] detto. 69

a Secunda secundæ q.118.art.1.

b In rep.cap. Inter uerb.11.q.3. nu.248.

IL secondo presupponiamo, che due sono le spetie dall'Auaritia, l'una contraria alla giustitia, che consiste in uoler guadagnare, ò ritenere malamente la roba d'altri, & questa da se è mortale, per essere contra la Carità del prossimo: l'altra è contraria alla liberalità, che consiste in amare, ò uolere la sua roba souerchiamente, che per se non è piu che ueniale, secondo S. [c] Tomaso.

c Vbi sup. art.4.

IL

70 Il terzo † che la Prodigalità è uitio contrario all'Auaritia, secondo Aristotele [a] & S. Tomaso [b] perche egli è contrario, per eccedere la uirtù della liberalità, alla quale è contraria l'Auaritia per difetto. Percioche si come ogn'una delle altre uirtù morali stà nel mezo di duo estremi uitiosi, [c] uno de' quali è contrario per eccesso, & l'altro per difetto, cosi la Liberalità, ch'è una di loro, & inclina colui, che la tiene, à dare à chi, quanto, quando, doue, come, & per quel, ch'è ragione secondo Aristotele, [d] & S. Tomaso, [e] tengono due estremi uitiosi frà lor contrarij, & à quella uno è contrario per difetto, che è l'Auaritia, & inclina à non dare à chi, quanto, quando, doue, come, & perche è ragione. L'altro per eccesso, che è la Prodigalità, che inuita à dare, à chi, quanto, quando, doue, come, ò per quel, che non è ragione.

a 4. Ethic.
b Secunda secundæ q. 119. art. 1.
c Gl. ca. Charitas 3. §. fin. de pœni d. 2. Arist. 2. Ethic & Th. prima secundæ q 94 art. 1.
d 4. Ethic.
e 2ª. 2ᵉ. q. 117.

71 Il quarto † che l'Auaritia (come habbiamo detto [f]) è solamente contraria alla Liberalità, & l'Auaritia ch'è cõtraria à essa Liberalità, & alla Giustitia, cosi ci è Prodigalità, solamente contraria alla Liberalità, & non alla Giustitia, come è quella, che senza ragione, & ordine, & senza danno d'altri spende. Et ci è Prodigalità non solamente contraria alla uirtù della Liberalità, ma etiandio à quella della Giustitia. Come è quella di colui, che senza ragione & ordine, & con danno d'altri spende, come si raccoglie da [g] Aristotele & da S. Tomaso. [h] Et si come l'Auaritia, che non solo è contraria alla Liberalità, ma etiandio alla giustitia da se è peccato mortale, & quella solamente, ch'è contraria alla Liberalità, è ueniale, cosi la Prodigalità contraria alla Giustitia, & alla Liberalità, è da se peccato mortale, & l'altra da se solamente è ueniale, secondo la cõmune opinione di tutti. La onde ne segue, che la Prodigalità de' cherici, che oltre la loro honesta sustentatione, spendono i frutti de i lor beneficii in opere, che da se non sono pie, è mortale, percioche come bene dice il Gaetano [i] è contraria alla Giustitia, non solo delle leggi Canoniche, ma anco à quella delle leggi naturali, come noi prouammo [k] altroue.

f In 2. presupp. huius. §.
g 4. Ethic.
h 2ª. 2ª. q. 118. art. 3. & q. 119. art. 1.
i 2ª. 2ª. q. 119. art. 1.
k In c. 1. & ca. Cum sm, de præb.

72 Ne segue anco † che il tesaurizare piu di quel che alla sua uita & stato è necessario nõ per altro buon fine, ma solo per gloria, ò dilettatione di hauer molto, è peccato mortale, secondo il Gaetano. [l] Percioche colui, che fa questo, ha intẽtione espressa, ò tacita, di nõ uoler dare a' poueri il souerchio del suo uitto, & stato, a'

l 2ª 2ª. q. 119. in fin art 4. in fin.

a Ca. Sicut hi 47. d. & §. 1. 42. d. ca. Quid dicam 14 q. 4.
b Iuxta ea quę in c. seq. nu. 3. & 4. tradũt
c In d. ca. Sicut hi.
d In cap. Dño s̃ctõ 50. d. & in ca. Exigũt 1. q. 17.
e Infra ca. seq.

quali si deue; [a] ancorche non habbino estrema necessità. [b] & per conseguentte, commette auaritia contra giustitia. Et perche una glosa [c] nominata per singolare, che ne ha altre due compagne disse, [d] che il ricco (cioè colui, che ha di souerchio per la sua uita & stato) si può constringere per giustitia à dare elemosina. Però † da questo non segue, ch'egli sia obligato à dare à qual si uoglia bisognoso, che li domanda, percioche basta che lo dia à chi li piace, come piu giù si dirà. [e] Però pare che ne seguiti, che peccano mortalmente i mercanti, & cambiatori, & negotiatori, & altri, che desiderano piu, & piu guadagnare, per piu, & piu hauere, senza altro buon fine, & senza porre termine a i lor desideri, ancorche il contrario tenga il medesimo [f] Gaetano. Perche questi (almen tacitamente) desiderano, & uoglion tenere di souerchio, & non darlo à quelli, che ne hanno necessità. Et perche se'l tenere di souerchio, per gloria sola, ò diletto di tenere & hauere, ancorche senza espressa intentione di non donarlo a' poueri, è mortale, come egli dice; [g] anco il desiderio di uoler tenere sarà tale, poiche il desiderio di quel, ch'è peccato mortale, è tale, cioè mortale, come s'è detto di sopra. [h] Ma diciamo, ch'egli parla de i mercanti, che uogliono guadagnare assai e senza fine, & non di quelli, che non uogliono cosi guadagnare, & tenere quel, che hanno guadagnato, i quali (al nostro parere) sono rari, come cornacchie bianche. Però non segue da questo, che pecchino quelli, che guadaguano, ò tesaurizano per comprare alcuna signoria di gouerno, del quale sono idonei, & per mutare lor conditione in un'altra migliore, cioè una dignità in un'altra migliore, come si dirà [i] abbasso.

f In d. q. 118. in princip. art. 4.
g In fin. d. art. 4.
h In ca. 11. nu. 9.
i Infra 60. c. nu. seq.

INTERROGATIONI.

k Ca. Pœnale 14. q. 5. & ca. Sæpe de rest. spol.

SE I † uolse acquistare, ò ritenere alcuna cosa notabile d'altri illecitamente, è peccato mortale.[k] Se per amor della roba egli uiolò, ò deliberò di uiolare alcun precetto diuino, ò humano, che obligasse à mortale, peccò mortalmẽte, come se desiderò morte, ò mal notabile al prossimo, ò si pose in probabile pericolo di morte corporale, ò spirituale per amor della roba, secondo l'intentione di S. Tomaso, & del suo [l] commentatore.

l Vbi s. art. 4. ad 3.

Se tesaurizò per comprare alcuna signoria con disordinata cupidità, di piu inalzarsi, pecca, & anco egli può esser costretto dal giudice à spenderli co' piu poueri, secondo il Gaetano.[a] Benche non pare mortale, se per esso non rompe alcun precetto, che obliga à mortale.[b] Habbiamo detto [con disordinata cupidità di piu inalzarsi] percioche tesaurizare per prouedere alle necessità, che possono accascare, & che sono per uenire, come di matrimonij, di figliuoli, & d'altre cose, è prudenza, & non peccato. Et anco senza peccato egli può tesaurizare per comprare intrate, roba, ò signoria, & mutare il suo stato, & conditione piu bassa, & peggiore in altro piu alto e migliore, per seruire per quel piu liberamente à Dio, che gli ha donato il talento per poterlo ben seruire secondo che pruoua il medesimo Gaetano.[c] Nè per quel si dice hauere di souerchio, per essere obligato di precetto à fare elemosine; alle quali sono obligati tutti quelli, che tengono roba souerchiamente, de i quali diremo piu in giù,[d] secondo il medesimo[e].

a In d.art.4.
b 7.§.preceden.
c In 2.q.118.art.1.
d Infra ca.1. de operibus misericordiæ.
e 2^a.2^æ.q.32. art.5.

DELLE FIGLIVOLE DEL-L'AVARITIA.

SOMMARIO.

75 *L'Auaritia ha sette figliuole; cioè, la Durezza, l'Inquietudine, la Violentia, il Pergiuro, la Fallacia, la Fraude, & il Tradimento.*

75 L'Avaritia † è uitio caporale, & capitale; secondo S. Gregorio[f] & S. Tomaso.[g] percioche sono sette altri uitij di sua natura drizzati al fine, che pretende l'Auaritia: cioè quello della Durezza del cuore, che inclina à non hauere misericordia de' poueri, & nasce da uoler souerchiamente guardar la robba. Quello della Inquietudine dell'animo, che nasce dalla souerchia uolontà d'acquistare. Quello della Violenza, che inclina à pigliar per forza le cose d'altri. Quello del Pergiurare, che inclina ad acquistar per ingãno, & per pergiuri. Quello della Fallacia, che inclina al medesimo per inganno di parole senza

f Lib.31. Moral.
g 2^a.2^æ.q.118.art.5.

giuramenti. Quello della fraude. che inclina al medesimo, per inganno d'opera. Il Tradimento, che inclina al medesimo per inganno di persona, secondo S. Tomaso. [a] Et perche le interrogationi di quattro di esse sono poste di sopra, cioè del Pergiuro nel secondo precetto, del Tradimento, nel quinto precetto, della Violenza nel settimo, della Fallacia nell'ottauo; quì porremo quelle dell'altre tre.

a 2ª.2ᵉ.q.118.art.8

DELLA DVREZZA DEL CVORE, ET *Inquietudine dell'animo figliuole dell'Auaritia.*

SOMMARIO:

76 *La Durezza del cuore è peccato mortale, quando non si aiuta i poueri allhor si deue sotto pena di peccato mortale.*

La Inquietudine, è peccato mortale, quando che l'animo è inquieto per conseguire alcun male, ò riceuere alcuna cosa, ò lasciar di fare quel che di precetto è obligato di fare.

SE † hauendo modo d'aiutare i poueri, non gli aiutò ne' casi ne' quali sotto pena di peccato mortale egli doueua aiutarli. i quali piu à basso porremo, [b] peccò mortalmente. Se hebbe l'animo inquieto per conseguire alcun male, che sia peccato mortale, ò ritenere alcuna cosa, ò per la inquietudine lasciar di confessarsi, & communicarsi in tempo di obligatione, ò (come bene ha detto il Gaetano [c]) lasciò di osseruare alcun precetto diuino, ò humano, che l'obligaua à mortale, peccò mortalmente, ancorche di se, & in se non sia mortale, ne mai, ò poche uolte occorre necessità di confessar questo per se, percioche la confessione di quella cosa basta, per la quale egli è mortale. 76

b Infra cap. seq. de operibus misericordiæ.

c In summa uerb. inquietudo.

DELLA FRAVDE SESTA FIgliuola dell'Auaritia.

SOMMARIO.

77 *La Prudentia è uirtù Cardinale, ch inclina colui, che la possiede à uolere quel ch'è buono per mezi buoni, & la Prudétia della*

carne

carne & del mondo, & l'Astutia sono uitij contrarij à questa; la quale inclina à uolere quel, che par buono, secondo il consiglio della carne & del mondo, & non è, Et L'astutia inclina à uoler quello, che in se è buono per cattiui mezi. I dui essecutori suoi sono l'Inganno, & la Fraude.

L'Inganno consiste nelle parole, & nell'opere. &

La Fraude è inganno d'opere senza parole.

78 *Il Pretio giusto delle cose non è indiuisibile, ma si parte in rigoroso, pietoso, & misurato, ilquale non sta sempre in un medesimo essere; ma si muta con diuerse tasse di quelli, che gouernano le republiche col tempo, e'l luoco, & modo di uendere.*

Il Valor giusto della mercantia cresce, & cala per diuerse cagioni.

79 *Il Prezzo giusto ogniuno può porre alla sua mercantia (quando non ui è tassamento, nè commune stimatione) conforme alla sua industria, spesa, fatica, pericolo, & sollecitudine. Et uale tanto la cosa, quanto giustamente ella si può uendere.*

77 PRIMAMEMTE † presupponiamo, che la Prudenza della carne, & del mondo, & l'Astutia sono uitij contrarij alla Prudenza, ch'è uirtù Cardinale, percioche questa inclina colui, che la tiene, à uoler quel, ch'è buono, & per mezi buoni, secondo Aristotele, & S. Tomaso. [a] & la Prudenza della carne, & del mondo inclina à uoler quel che par buono, secondo il consiglio della carne, & del mondo, ma non è buono, & l'Astutia inclina à uoler quel, che in se è buono, per cattiui mezi. Secondo il medesimo riceuuto. [b] Et i dui essecutori dell'astutia sono l'Inganno, che consiste in parole & in opre. E la fraude che consiste nelle opre sole secondo il [c] medesimo.

78 IL secondo † che il giusto prezzo delle cose non è indiuisibile, anzi si parte in rigoroso, in pietoso, & in misurato: come s'è detto di sopra: [d] Et questo prezzo non sta sempre in un'essere, ma si muta con diuerse tasse di quelli, che gouernano le Republiche col tempo, luoco, & maniera di uendere, ò il difetto, ò il souerchio della mercantia, & del danaro, [e] come ben proua il Gaetano. [f] Di maniera che, non solamente è giusto quel prezzo d'una cosa, per il quale communemente in quella terra si uen-

a Secunda secundæ q.57. art.1.

b Secunda secundæ q.55. art.1.2.3.& 4.
c In d. q. 55. art.5. Facit l. Iurisgetium §. Sed si fraudandi. ff. de pact.

d s. in c.17. nu.228.

e l. Pretia rerum. ff. ad leg. Falci.
f sa. sæ. q.76. art.1.

da, ma anco quello, per il quale in quello luoco, tempo, & maniera di uendere, communemente si può hauere. Percioche d'una canna di panno il giusto prezzo nella botega del mercatante è tre carlini, ritornandosi à uendere subito per mano di sensali, ò all'incanto, si può comprare giustamente per due. Perche à uoler uender la mercantia, bisogna pregare chi la uoglia uendere & comprare; & data à uendersi, & ual meno, & non è peccato che alcuno la uoglia comprare, perche ella si uende per buon mercato in quella maniera di uendere. Nè anco la necessità di colui, che uende fa, che la compra non sia giusta; come proua il Gaetano [a] & di sopra s'è detto, [b] † Et quando non ui è tassamento, nè commune estimatione, ogn'uno può porre prezzo conueniente alla sua mercantia, conforme alla sua industria, spesa, & fatica; che egli fa, in portarla da una parte all'altra, & il pericolo, alqual si offerisce à portarla à suo rischio, & il pensiero, & sollecitudine, che egli ha in guardarla, & le spese, che fa in conseruarla. [c] Onde ne segue quel detto commune, Tanto uale la cosa, quanto si può uendere. [d] ilche s'ha da intendere del prezzo, nel quale si può uendere in quel luoco, tempo, & maniera communemente di uendere à [e] colui, che conosce la mercantia, secondo Alessandro. [f] & cessando il monopolio, & altre frodi, ò inganni, secondo S. Antonino. [g] L'uso de' quali è mostrare robba assai per uendere, affine che il prezzo si diminuischi, ò comprare tutto quel che si uende, per far carestia, & far crescere il prezzo.

79

a In l.art.1. & in sũma uerb. Emere.
b In ca.17. nu.239.

c Gabr.in d.15.q.10 d l.1.§. Si hæres ff. ad Treb.& l. Quærebatur ff.ad l.Fal. Si quis uxor. §. ult.ff. de furt.
e Arg.l.pretia rerũ ff.ad l.Falcid.
f In d.l.Pretia.
g 2.par.tit.1.ca.16. §.2 per l.1.C.de monop.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

80 *Vendere, comprare, cambiare, allogare, pigionare, ò contrattare con fraude, dando, ò pigliando alcuna cosa per maggiore, ò minor pretio di quel ch'ella uale piu della metà del giusto pretio, è peccato mortale.*

81 *La Vendita, ò compra non si scioglie per difetto del giusto pretio.*

82 *Comprare deliberatamente, ò cambiare, ò per altro contratto hauere alcuna cosa per minor pretio del Giusto pietoso, ò uendere, ò dare per altro contratto del giusto pretio rigoroso, è peccato mortale.*

28

Cli

Gli studenti & altri che comprano libri da riuenditori, ò da altri studenti che si partono per men del giusto pretio pietoso; sono scusati di peccato mortale.

83 Comprare, ò uendere per ignorantia male, & dopò che si sa non giustificare la compra, ò la uendita, è peccato mortale.

I Mercanti, che fanno mercantia per accumular danari per spenderli poi uanamente, è peccato veniale. Ma se rompono la tassatione giusta, peccano mortalmente; cõ obligo di restituire.

84 I Cherici quantunque non siano suggetti alle leggi secolari, sono nondimeno soggeti alle leggi naturali, & diuine, che commandano che nessuno uenda il suo piu del giusto pretio tassato dal Re, ò altri gouernatori della republica.

85 La Tassa ingiusta del grano non uale.

86 Vendere per pretio, che sia giusto quanto à Dio, ancor che ecceda la tassatione tanto quanto la giustitia naturale permette, non è peccato mortale. Ma uendere il grano per la tassatione con condittione, che il compratore compri uino, oglio. ò altra mercantia, che uale quattro, per otto, è peccato mortale.

87 Comprare per minor pretio la cosa pretiosa da chi non la conosce per tale; ò vendere una cosa per un'altra, ò non manifestare il difetto occulto che si sà della cosa, che si uende al compratore, è peccato mortale; con obligo di restituire.

88 Il Venditore non è obligato à dire al compratore il difetto manifesto della cosa che gli uende. nè anco è obligato à manifestarli il difetto occulto; quando egli uede che quello non si rimarrà di comprarla. ma è bene obligato à diminuirli il pretio.

89 Grano, uino, o altra cosa uendere, che non si può serbar sana à chi la uuol serbare senza certificarlo, ch'ella non si può conseruare molto tempo, è peccato mortale, con obligo di restituire.

Arme uendere à chi le uuole adoprare malamente, ò alla guerra ingiusta, è peccato mortale.

90 Veleno uendere, a chi si suspetta, ò si sa probabilmente che lo uuole adoprar male; ò tenere Arsenico, ò Solimato senza essere spetiale, è peccato mortale.

91 Carte, Dadi, & belletti da faccia uendere à persona, credendo che l'habbiano ad usare (senza il modo di ricreatione) in

BIBLIOTHECA SEMINARII CONCORDIENSIS

giuochi illeciti, è peccato mortale. Il medesimo si deue dire de' conzi delle faccie. ma, se si usano senza fine di peccato mortale, non è mortale. Nè si deue assoluere colui, che li uende indistintamente.

92 Grano, & vino comprare nel tempo del ricolto, ò della vendemmia immoderatamente per uenderlo caro, è peccato mortale.

I Mercanti, che si concordano insieme, per uendere la lor mercantia a precio notabilmente souerchio. ò ottengono dal re, ò Prencipe priuilegio, che nessun possi uendere alcuna cosa, se non essi, con danno notabile del popolo, è peccato mortale.

93 Vendere, ò comprare ne' giorni di festa ò mentendo con intentione d'ingannare notabilmente (benche s'inganni di poco) è peccato mortale, ma uendere mentendo senza giuramento per uendere à giusto precio, dicendo che costò tanto, & costò meno, non è peccato mortale.

Arme, legnami & altre cose pertinenti alla guerra portare in terra d'infideli, è peccato mortale, aggiunto con scommunica.

94 Il Tesoriero, Doganiero, Renditore, ò Depositario, che trafica co i danari, che riceue con danno notabile di chi essi debbono pagare a' lor tempi, è peccato mortale.

95 Comprare huomo, che non habbia estrema necessità di uendersi, credendo, ò douendo credere, che era libero, &c. è peccato mortale.

96 Il Padre può uendere i figliuoli in estrema necessità: i quali si
97 ponno riscuotere per forza, dando però quel che uarrebbono, si fossero schiaui per ritornare alla prima libertà; non come libertini; ma come se mai non fossero stati schiaui.

98 Il Sensale, che toglie alcuna cosa del pretio di quel ch'egli uende essendo premiato delle sue fatiche, pecca mortalmente; con obligo di restituire, ma s'egli ha commissione da uendere una cosa tanto, & la uende piu, egli puo pigliare quel di piu per se, però se per eccedere il giusto pretio rigoroso, non gli conuenisse ritornarlo al compratore. Ma, se fraudolentemente lo uendè di piu, peccò mortalmente, & è obligato dare al patrone tutto il pretio, ch'ei l'ha uenduta.

80 SE † uendendo, ò comprando, cambiando, allogando, appigionando, ò per altri contratti, ò quasi contratti, deliberatamente egli fraudò alcuno d'alcuna cosa notabile sua, ò che se gli doueua; dando, ò pigliando piu, ò meno di quel, che la cosa ualeua, ò per maggiore, ò minor prezzo di quel, ch'era, piu della metà del giusto prezzo, peccò mortalmente, contra il settimo precetto: con obligatione di supplire il giusto prezzo, ò di rompere il contratto nel foro interiore, & esteriore. [a] Et anco, se la fraude fusse piu della quarta parte del prezzo, & si hauesse posto con patto di retrouendere in questi regni, per l'ordination del Re: [b] Et anco, se meno della metà, & della quarta parte del giusto prezzo in cosa notabile, è peccato mortale; con obligo di restituire nel foro interiore, secondo San Tomaso, [c] & anco nell'esteriore Canonico. come altroue [d] efficacemente prouammo.

a l.2.C. de rescind. uendi. & ca. Cùm dilecti de emp. & uend. cum notati. in eis.
b Lib.4.ord. tit.14. §. E se foste. ti.27. §. 1. & 2.
c 2ª. 2ᵉ. q.77. art.1.
d In cap. Nouit, de iud. not. 6.

81 AVISANDO † però, che in quel luoco non habbiamo detto, che per rompere il contratto per questa ragione, non solamente è necessario prouare, ch'al tempo del contratto, tanto piu, ò tanto meno la mercantia ualeua in quella terra, secondo la commune estimatione, ma anco che uaglia tanto piu, ò meno in quel luoco, & tempo, & maniera di uendere, quando, oue, & come si uendeua. Et anco l'altro può prouare, che l'anno, il tempo, & il luoco era di carestia, di guerra, ò di peste, nel quale quegli, che uendeuano, erano molti, che soprauanzauano; & le cose che si uendeuano di quella qualità, erano assai piu di quelle, che si comprauano; & non si trouauano compratori, nè danari, & i uenditori pregauano, & i compratori rifiutauano. Per ilche egli prouarebbe, che quel ch'egli comprò, ualeua assai meno di quel, che in altro tempo, luoco, ò maniera di uendere uarrebbe, per il detto. [e] Et per ciò non si deue facilmente consigliare, per essere questi litigij pericolosi, se non in casi chiari: & nessuno facilmente deue condennare in giuditio. nè fuori que' contratti, che si muouono. Maggiormente se colui, che riceuè l'inganno, lo sapeua, & era persona, che poteua donare, & uolontariamente sopportò senza forza, & senza timore, & senza necessità notabile, che lo costringesse, dimostrò donargli, & fare, che l'altro non sia obligato à restituire, secondo Pietro d'Ancarano, [f] & Siluestro. [g] i quali in altra par-

e Sup. in eo. c. nu. 78
f In c. Pctm̄ de reg. iur. li. 6. nu. 22. arg. l. Quisqs C. de rescin. uēd. adiūcta l. Quid qs sciēs. ff. de cōd. ind.
g In Ant. Ad hæc, de usu. q. 21.

te difendemmo. [a] Per il che, perche i giudici secolari non permettono, che si trattino questi litigij contra i laici, nel foro Ecclesiastico, la legge ciuile, in tutto si guarda.

a In repe.ca.Nouit ad iud. notab.6.numer.61.

S'EI † uolse deliberatamente comprare, ò per altro contratto hauere alcuna cosa per minor prezzo del giusto pietoso, ò uendere, ò dare per altro contratto per piu del giusto prezzo rigoroso notabilmente, peccò mortalmente, secondo tutti. Habbiamo detto[deliberatamente]per scusare tanti, iquali inclinano la sensualità loro à questo, secondo Siluestro.[b] Ancora si scusi di peccato mortale colui, che non uuol comprare la cosa per meno del prezzo pietoso, che uale il luoco, il tempo, & la maniera, con che egli la compra. Però, se per meno del prezzo pietoso, che uale nella bottega, ò doue i compratori pregano per comprarla, Per il che sono scusati di peccato mortale molti studenti, che desiderano di comprare libri d'altri studenti, che si partono, ò muoiono, per meno del giusto prezzo pietoso, che uagliono nelle botteghe de' librari. Ancor che non per meno del pietoso, che uagliono nelle mani di quelli, che uendono. Et quelli, che aspettano à comprare panno, tela, & altre cose per mezo de' sensali, ò da quelli, che le uendono per altri, per riuenderle subito per piu buon mercato, & perche pregano i compratori, che le comprino dopò che i uenditori l'hanno cõprate à tempo, & per far danari perche non ne trouino in prestanza.

82

b In Aurea rosa, casu.15.

S E † per errore, ò per ignorantia egli ha uenduto, ò comprato male notabilmente, non peccò: ma, se dopò che lo seppe, non uolse sodisfare, peccò mortalmente, secondo S. Tomaso [c] S. Antonino, [d] & altri, ch'altroue [e] allegammo.

83

c 2ª.2ª.q.77. art.2.
d 2.par.tit.2.ca.16. §.3.
e In repe.ca.Nouit de iud not.6.nu.66.

S'EI fu mercante, per accumular solamente danari, e ricchezze, per uiuere nelle delitie, & pompe uane, che non sono peccati mortali, peccò uenialmente. Dicano come lor piace alcuni, perche, nè da se, nè per il fine loro sono peccati mortali, come è chiaro.

S'EGLI ha uenduto pane, grano, ò altra cosa piu della tassation giusta notabilmente, è peccato mortale, con obligo di restituire quel di piu, secondo i dottissimi Giouanni di Medina [f] & Alfonso da [g] Castro. Non lo scusa dalla restitutione la pena della legge di contrauenire alla tassatione; nè ancora che il compratore gli dica al tempo della compra, che li diede quel di piu della tassatione, percioche è da credere, che non lo fa per sua libera uolontà,

f C.de rest. q.36.
g De leg.pœna.li.1 ca.12.pag.17

lontà, se non costretto per necessità, & bisogno. Ancorche lo possi dar liberamente dopò ch'egli l'ha comprato, & anco per donarglielo dopò liberamente, per il detto di sopra. [a] Il medesimo, † che diciamo de i secolari, diciamo anco de' cherici, che uendono il grano, & altre cose piu del giusto prezzo tassato dal Re, ò altri Principi, & Podestà secolari. Percioche i Chetici, ancorche non siano suggetti alle leggi secolari, nondimeno sono suggetti alle leggi naturali, & diuine, che commandano, che nessun uenda il suo piu di quel giusto prezzo, ch'è tassato dal Rè, ò da altri gouernatori della Republica, secondo i medesimi, Ancor che per auentura questa ragione non concluderà, oue non si tassa il grano, che uiene di fuora, & si uende come si può, se quello de' Cherici ual tanto, come quello de' forestieri, atteso ch'essi Cherici sono anco forestieri della sua giurisditione secolare. [b] La onde sarebbe bene, che il medesimo, che commanda il Rè, commandassero anco i Prelati.

84

a In cap. 17. nu. 81.

b Ca. Ecclesia sanctæ Mariæ, de const. & c. Cũ nõ ab hoie, de iud.

85 HABBIAMO detto † [tassatione giusta] percioche la ingiusta non obliga, secondo la intentione di tutti, & se quella è ingiusta, ò non per porsi una sola à tutti i grani cattiui, buoni, & molto buoni, nuoui, uecchi, sani, & corrotti, in una terra, oue ne è molto, & in un'altra oue ne è poco, di quello, che nasce oue si uende, & di quello, che si porta da lontano, ancor che si porti dal medesimo Regno, senza dare piu per la portatura, permettendo, che quello di fuora del regno si uenda come si può, & assai piu caro che quel del Regno, essendo assai peggiore. Et se questa tassatione, non è eguale, ella dà materia di peccare, & occasione senza fine di peccato mortale, se teniamo, che la trasgressione della legge obliga à mortale (come dicono i sopradetti dottori) rimettendo à i legislatori, & à quel che in altra parte [c] diciamo, parendone per il presente (& per il sopradetto [d]) che l'intentione del legislatore, che mette pena contra colui che uende piu di tanto, non è d'obligare à peccato mortale. Ancor che † il trasgressore di lei peccarebbe mortalmente, s'egli uendesse piu del giusto prezzo notabilmente; ancor che lo uendesse meno della tassatione; come sogliono alcuni uendere il grano, ò uino corrotto, che uale poco piu di nulla: percioche rompono la legge naturale, [e] & diuina. [f] Et per il contrario, non peccarebbono mortalmente, se lo uendessero al prezzo, che fusse giusto innanzi à Dio; ancor ch'egli eccedesse

86

c In rub. de pœnis.
d §. eod. c. in tractatu, de inobedientia, nu. 55. cum seq.

e De uendenda, re iusto pretio iuxta ea quæ in ca. Nouit de iud. not. 6. a nu. 47. diximus.

f 1 ad Thessa 4. Ne quis supergrediatur &c.

la tassatione tanto, quanto la giustitia naturale permette. Però non iscusa da peccato mortale colui, che uende il grano per la tassatione, con conditione, che il compratore gli compra il uino oglio, ò altra mercantia, per otto, quel, che uale sei; percioche constringono i bisognosi che comprino cosa, che non è lor necessaria, ò per piu di ciò, che ella uale, come ben ha notato [a] il Ma dina.

a Vbi supra.

Se † per men prezzo comprò alcuna cosa, che egli conosceua essere pretiosa, da chi non la teneua per pretiosa, come Oro da un che credeua, ch'egli fosse Ottone, ò un'animale sano da colui, che lo teneua, ò credeua che fusse infermo, peccò mortalmente, con obligo di restituire, secondo S. Tomaso, [b] Il medesimo è (secondo il sopradetto) di colui, che con proposito uendè una cosa per un'altra, come Stagno per Argento, metallo per Oro, ò Oro d'alchimia peggiore per il migliore naturale, secondo il [c] Gaetano: 87

b 2ª.2ª.q.77.art.2.

c In summa uerb. 8 Alchimia.

S'ei non manifestò il male occulto. ch'ei sapea di quella cosa, che uendè al compratore, cioè la corrottione delle cose da mangiare, l'infermità dello schiauo, ò della bestia, la fiacchezza della couerta della casa, ch'egli ha uenduta, peccò mortalmente, con obligo di restituire tutto il danno, che da questo n'è seguito, secondo S. Tomaso. [d] Non sodisfa, il dire al tempo della uédita, Vendo questo cauallo per cieco, per zoppo, per guasto d'una spalla, & che ha ogni difetto, & non uoglio restare per cosa ueruna di ciò obligato, senza specificare l'infermità occulta, ch'ei tiene nella spalla, ò in altra parte, che il uenditore sà, & il compratore non sà, secondo lo Speculatore: [e] Perche malitiosamente egli tace il particolare, & perche uedendo il compratore, che il uenditore in molte cose dice la bugia, può pensare, che tutto sia la bugia, & che non ha male alcuno. Il medesimo, hassi da dire s'egli specifica il male occulto; ma con altre molte dichiarationi false, secondo il medesimo, [f] & Maiore. [g] Habbiamo † detto [il male, ch'egli sapeua] percioche tacer quel che non sapeua, non è peccato, ma sapendolo, deue ricompensare il danno al compratore. Habbiamo detto anco [occulto] percioche egli non è obligato à dirli il manifesto: come se la bestia è cieca, ò guercia, pur che non dica, nè faccia cosa, per la quale apparisca, che ella non ha quel male. Et anco si può tacere del male occulto, quando al compratore nessun pericolo, nè dan no 88

d 2ª.2ª.q.78

e De rescind. uend. §.1.num.7.

f Ibidem num.9.

g In 4. d. 15. q 40. col.6.

no ne uiene, ne è tale, che per quello lasci di comprarlo; ancor che non così uolentieri, pur che diminuischi del prezzo tanto, quanto meno uale per quel male, secondo il medesimo. [a] Però dopò ch'egli è uenduto, deue per se, ò per altri auisare il compratore di quel uitio: per il qual uitio glielo diede per migliore mercato di ciò, che pareua ch'egli ualesse, & che non lo uenda ad altri per piu di quel prezzo, ch'altramente sarebbe cagione di danno al secondo compratore, si come bene notò il [b] Gaetano.

a Maior. ubi supra.

b ea fæ. q.77. art. 1.

89 S'EGLI ha † uenduto grano, uino, ò qual si uogli altra cosa, che egli sapeua, ch'era in uia di corrompersi, & non durar molto tempo in quella bontà à colui, ch'ei sapeua, ò probabilmente dubitaua, che'l compraua per conseruarlo, & non per consumarlo subito; & non lo certifica, ch'egli non poteua per molto tempo conseruarsi, peccò mortalmente: con obligo di sodisfare la [c] perdita.

S'EGLI ha uenduto arme à colui, che le uoleua per far male, ò per guerra, ch'ei sapeua essere ingiusta. [d] Et il medesimo s'egli non sapeua, ma probabilmente dubitaua, & non era suggetto al Principe, ò Rè, che moueua la guerra, ma forastiero, che di nuouo era uenuto à uendere arme nel suo Regno, secondo il Gaetano. [e] ancorche, s'egli è suo suddito, è scusato per ragione del dubbio; [f] secondo il medesimo, ò per meglio egli può deporre quel dubbio per ragione della obedienza, che deue: percioche senza deporlo, non li sarebbe lecito, come sopra s'è detto in due parti, [g] per quel che altroue habbiamo [h] detto.

c l.2.C. de peric. & commo. rei uendit.

d Ant. 2. part. tit. 1. ca. 24. §. 11. arg. cap. Notum 2. q. 1.

e ea fæ q. 169. art. 2.

f Arg. ca. Quid culpatur 23. q. 1.

g Supra cap. 16. nu. 40. & 41. & in hoc. c. cum 36.

h In ca. Siq; aut, de pen. d. 7. nu. 99 cum seq.

90 S'EGLI ha † uenduto ueleno, ò cosa auuelenata à persona, che egli presumeua, ò doueua presumere probabilmente, che lo compraua per far danno, peccò mortalmente. Et il medesimo se ha uenduto cosa, ch'ei sapeua, che per nessun buon uso era utile. [i] ancor che l'ha uenduto per porre dentro di alcuna medicina à coloro, nel quale egli poteua essere utile, ò non sapeua senza crassa, ò affettata ignorantia, che il uendere tal cosa era [k] illecito.

i l. Quod sepe. §. Veneni. ff. de cotrahen. emptio.

k Ant 2. part. tit 4. cap. 23. §. 11.

S'EI tiene nella sua bottega ueleno, arsenico, solimato, ò altra cosa uelenosa, & prohibita, non essendo Speciale essaminato: ò lo porta di fuora, eccetto per uenderlo al tale Spetiale, pecca mortalmente per la legge del Regno, [l] che lo uieta, sotto grauissima pena; cioè di perdere i beni, & hauere esilio, secondo S. Tomaso. Ancor che cessando il fine cattiuo, & il peri-

l Lib. 5. ord. tit. 109

colo, che di ciò l'autore presume non crediamo ch'egli fosse mor tale innanzi à Dio, per il [a] sopradetto.

a Sup. eod. ca. nu. 35 cum seq.

S'EGLI † ha uenduto Carte, & Dadi à persone, ch'ei credeua che l'hauessero à usare per giuochi prohibiti, & illeciti mortali, peccò mortalmente. [b] ancor che egli non peccò, se l'ha uendute à persone honeste, che egli ueramente credeua, che non l'haurebbono usate in casi illeciti almeno mortali, eccetto che per sola ricreatione. [c] Il medesimo è de' conci delle faccie, & ornamenti per pompa, & gloria, che coloro, che gli uendono à quelli, che credono, che lecitamente l'usaranno, ò almen senza fine di peccato mortale, non pecca mortalmente. ma colui solo pecca, che li uende à meretrici, ò ad altre persone, che per manifesti segni si presume, che li comprano, per peccar mortal mente. Nè deue colui essere assoluto, che li uende indistintamente à tutte quelle donne, che uogliono comprarli. Per ilche, ò debbono lasciare l'arte, ò diligentemente considerare la qualità di quelli, che li comprano; come bene proua il Medina, [d] e quasi il medesimo tiene il [e] Gaetano.

b Ant. 2. part. tit. 1. cap. 23. §. 13.

c Gabr. in 4. d. 15. q. 13.

d In C. de rest. q. 30

e 2ª. 2ª. q. 169. art. 2 in fin.

SE † nel tempo del ricolto, ò della uendemmia, tanto immoderamente comprò grano, ò uino, per uenderlo poi piu caro per cagionar carestia, peccò mortalmente. [f] ma non sarebbe anco ueniale il comprarlo per la sua casa, & poi non hauendone bisogno, uenderlo per il prezzo, che all'hora corre, ò comprarlo per prouedere alla Republica, come fè Gioseppe, [g] a i poueri, ò alla sua famiglia, & bisognosi, ò perche non fosse condotto fuori della Città, ò perche non si consumasse, ò per altri buoni fini, come si raccoglie da Innocentio [h] & da S. [i] Antonino.

f Cap. Quicunque 14. q. 4.

g Gen. 41.

h In ca. 1. Ne cler. uel monac.

i 2. par. tit. 1. cap. 23 §. 16.

S'EGLI s'accordò con gli altri mercanti, che non uendesse ro tale, ò tal mercantia, se non al tale, ò tal prezzo, notabilmente souerchio, [k] ò ottenne priuilegio dal Rè, ò Prencipe, che nessuno uendesse tal cosa, se non egli, in danno notabile del popolo, peccò mortalmente. [l] Benche è lecito, che il principe, o communità ordini per ben commune, che un solo uendi à prezzo ragioneuole tale, ò tal cosa à minuto, come è uino, oglio &c. secondo l'auttore della [m] Rosella.

k Arg. l. 1. C de mo nop.

l Ex mente Rosell. uerb. Empt. §. 23.

m Vbi sup.

DI comprare † & uendere ne i giorni di festa, s'è detto nel terzo precetto, [n] & de i giuramenti falsi, che in esso si commettono, nel secondo: [o] & delle bugie, che in esso si dicono, nell'ottauo [p].

n Cap. 13. nu. 8.

o Supra ca. 12.

p Sup. ca. 18. nu. 6.

S'EGLI

S'EGLI ha mentito con intentione d'ingannare altrui in cosa notabile, dato che l'ingannasse nel poco, peccò mortalmente. [a] ancorche chi mente senza giuramento per uendere il suo giusto prezzo, dicendo, ch'ei costò tanto, & costò meno, non pecca mortalmente, se non quando egli mente con intentione, che benche sapesse, ch'ei peccaua mortalmente, non lasciaua di mentire. [b]

SE in terre d'infedeli egli portò cose prohibite, come sono arme, legnami, & altre cose pertinenti alla guerra è peccato mortale, & è scommunicato, per il processo in Cena Domini, come assai piu largamente dichiarammo [c] altroue.

94 SE † essendo Doganiero, tesoriero, ò renditore d'alcuna città, communità, ò signore, comprò, ò trattò col danaio che egli haueua per il carico che teneua, peccò mortalmente. [d] Se per ciò lasciò di pagar quelli, che doueuano esser pagati a' suoi tempi ordinari, con danno notabile, & senza loro consentimento; ò si mise à probabil pericolo di dannificare altrui, è obligato à restituire, se per esso riceuerono notabile danno. Egli non pecca però trattando con simil danaio, di maniera che nè il signore di lui, nè quelli, à chi s'ha da pagare, per questo riceuino alcun danno, secondo S. Antonino. [e] almen quelli, che non pigliano il danaio ueramente in deposito, nè per tale che s'habbia da perdere à pericolo della communità, ò signore, se non à suo pericolo co' suoi ministri, secondo la opinione di [f] Siluestro.

S'EGLI tiene compagnia con alcuno di mala conscienza, che tratta per fas, & per nefas, & non lo schifa, ò non lascia la sua compagnia, non emendandosi, pecca mortalmente, [g] & deue hauer cura di saper questo, altramente, [h] l'ignoranza non lo scusa.

95 S'EI † comprò huomo, che non hauesse estrema necessità di uendersi; credendo, ò douendo credere, ch'era libero per credere, ò douendo credere, che non fu preso in guerra giusta, nè haueua commesso cosa per la quale egli douesse perdere la libertà, ma perche fu rubbato, ò preso da ladroni della terra, ò forastieri, & portato in terra, & genti d'altra natione, & à lor uenduto: i quali secondo la fama sono molti Neri, & Indiani, & schiauoni, pigliati da i Corsali Christiani, ò da i ladroni delle proprie terre loro uenduti a' Christiani, peccò mortalmente, con obligo di porli nella loro libertà. [i] Habbiamo detto, [che non hauesse estrema

a Raym. in sũma, & Ant. 2. par. tit. 1. c. 16 §. 2. q. a q̃ mal⁹ finis, tã malũ ẽ opus. c. cũ minister 23. q. 5.

b Arg. c. Cũ uolũtate, de sent. excom.

c In rep. ca. ita quorũdã de Iudæ.

d Per tres leges tit. de his quæ ex publicolla. adiuncto. cap. pœnale 14. q. 5.

e 2. pa. ti. 1. c. 15. §. 5

f Syl. uerb. restitutio 3. q. 5. §. 9.

g Arg. ca. Error. 83. dist.

h Arg. ca Innotuit, de elect. & ca. penul. de reg. iur.

i Arg. l. Et liber homo & l. Liberi hoiũ. ff. de cõtrahẽ. empt.

necessità di uendersi] per li Pagani, iquali comprano i Christiani nel Brasil, & in altre parti d'altri infedeli nemici loro, che gli tengono presi, & gli ammazzano, ingrassandoli auanti, per mangiarsegli, percioche questi giustamente si possono uendere, & consentire, che si uendino, & gli leuino la libertà, per saluar la uita, si perciò che la uita è piu preciosa, che la libertà, [a] & si perche il padre può uendere il figliuolo in tempo di carestia estrema, [b] & si † anco per riscuotersi & liberarsi dalla potestà di quelli, che gli uogliono uccidere senza l'ordine della giustitia. [c] & perche nessuno è obligato à dare gratiosa, & gratamente à colui ch'è in estrema necessità: poiche basta, che prestando, ò comprando, ò in altra maniera lo liberi da quella estrema necessità, come s'è prouato di sopra. [d] Però aggiungiamo, che questi tali si possono riscuotere, come i figliuoli uenduti da' lor padri per la detta necessità; cioè che danno essi, ò altri per essi, ciò che uarrebbono al tempo del riscatto, se fussero schiaui à chi li tenesse, ò ch'esso uoglia, ò non si fanno liberi, & tornano nella loro antica ingenuità, cioè che siano liberi, & non libertini, come sei mai non fussero stati schiaui. Per † ilche, poi che quella legge, che dà potestà al padre per uendere il figliuolo, per sua ragione, & equità, ci mouiamo à dire, che questi giustamente si possono tenere per schiaui, le medesime ci debbono muouere, à dire che godono di questo priuilegio; [e] D'onde inferimo, che'l uenditore di tale schiauo ha d'auisar il compratore della maniera, nella quale fu fatto schiauo, come anco il uenditore dello schiauo, che fu uenduto da suo padre, con estrema necessità deue auisare di ciò il compratore: percioche uagliono meno, per il priuilegio, che tengono di potersi riscattare per se medesimi, ò per altri contra la uolontà del lor padrone, si come uale meno la possessione, che si uende con patto di ritornarla à colui, che la uende, tornando in dietro il prezzo, ch'ella costò, come è detto di sopra. [f] E' uero, che sarebbe meglio, che gratiosamente lo riscattassero da quella estrema necessità, nella quale egli stà quasi per morire, però pochi fanno questo, Et molti il sopradetto, il quale si può, & è bene, che si difenda essere lecito.

96

97

Se † essendo sensale egli pigliò alcuna cosa per uendere, & ritenne per se notabil parte del prezzo, peccò mortalmente, con obligo di restituire; secondo Angelo. [g] S'ei non la pigliasse però per giusto salario della sua fatica, per non essere stato pagato dal

98

a l. Seruitutem ibi ferè, adiuncta glo. & l. Qd attinet. ff. de regul. iur. l. 2. & q ibi Imol. nu. 2. ff. de publi. iudi.

b l. 2. C. de patrib. qui filios distraxer. c. Salice. ibidem.

d Supra cap. 17. nu. 60. & 61.

e Arg. glos. 2. solemnis ca. Miramur, de serui. nō ordinan. & glos. fin. l. Siquis seruo. C. de furtis.

f Supra cap. 17. nu. 249. in g.

g Ver. Empt. §. 23.

dal padrone della roba, & ancor che lo pigliasse per salario, s'ei si offerse à uendergliela gratis. [a] Benche s'ei la pigliò per uenderla un tanto, & la uendè piu, egli può pigliar per se quel di piu, se per eccedere il giusto prezzo rigoroso, non fusse necessario tornarlo al compratore, secondo [b] Angelo. La quale opinione è buona, quando egli li disse espressamente, ò tacitamente, che quel di piu fosse per lui: dicendoli, che non gli uuol dar nulla per la sua fatica. & è contrario alla opinione di S. Antonino [c] di Giouanni Tabiense, di Giasone, [d] & anco di Maiore, [e] quando almeno tacitamente il padrone intendeua che gli desse anco il piu, se la uendesse piu, come par che s'intenda colui, ch'al suo creato industrioso, & fedele, & conuenientemente salariato, dà alcuna cosa, dicendoli, che la uenda per un tanto, ò ad un suo amico, senza intentione che per essa pigliasse nulla. Et anco colui, che la dà al Sensale, promettendoli solamente giusto salario, è la uerità ch'esso sensale con la sua industria facendo migliore la cosa, & non essendo obligato à colui, può pigliare per se quel che di [f] piu la uende.

a Arg. ca. Non sane 14. q. 5.

b Vbi supra.

c 3. par. tit. 8 cap. 2. §. 4.

d In §. Actio. num. instit. de Actio.

e In 4. d. 152. q. 41.

Se non essendo contento del suo giusto salario, disse al padrone della cosa, che non trouaua chi uolesse dare di lei piu di cento, & hauuta da lui licentia per darla per quel prezzo, dopò la uendè per cento, & uenti, & piglia per se i uenti, peccò mortalmente, [g] con obligo di restituire. Quel, che in questo luogo si haueua à dire del prezzo giusto, rigoroso, misurato, & pietoso, è detto di [h] sopra.

f Gab. In 4. d. 55. q. 10. art. 3. dub. 4.

g Gaiet. in summa uerb. Proxeneta.

h Sup. eo. cap. nu. 98

DELLA SIMONIA, CHE E' VN genere di comprare, & di uendere.

SOMMARIO.

99 *La Simonia è una deliberata uolontà, di comprare ò uendere alcuna cosa spirituale, ò congiunta à spirituale. Spirituale*

100 *è quella cosa, che discende dallo Spirito Santo, in quanto ella è fondamento della uita spirituale, la quale si diuide in spirituale per essentia, per cagione, & per effetto &c.*

101 *Spirituale per cagione è di due maniere, cioè conseguente, & antecedente.*

102 *Simonia non è dare, ò pigliare per uia di sustentatione necessaria.*

103 *La Simonia si parte in tre spetie, cioè in mentale, in conuentionale, & in reale. La mentale è quella con cui si uuol dare, ò pigliare alcuna cosa temporale per prezzo spirituale; ma non ha la perfettione: la quale non induce scommunica, nè obligo di restituire, & differente dalla usura mentale.*

104 *La Simonia conuentionale è quella, che non solamente si uuol fare, ma si manifestò ad altri, con cui si dichiarò, ò tacitamente*

105 *si contrattò, però non si consumò il trattato, la quale è peggiore della mentale, ma non induce, nè scommunica, nè obligo di restituire.*

106 *La Simonia reale è quella, che non solamente si uuole, & si contratta espressamente, & tacitamente, ma si termina d'ambedue le parti, & è peggiore di tutte l'altre, & l'è congiunta la scommunica, & nullità di titolo di beneficij con obligatione di restituire.*

Resupponiamo † primamente, che la Simonia è una deliberata uolontà, di comprare, ò uédere alcuna cosa spirituale, ò congiũta à spirituale, secondo la mente della glosa [a] solenne, riceuuta da li Canonisti, [b] & da i Teologi, [c] & da S. Tomaso. [d] O' quel, che la Chiesa tiene per tale, secondo il Gaetano. Habbiamo detto [deliberata] per escludere i primi mouimenti. Et [di comprare, & uendere] per comprendere in essa tutti i contratti; ne' quali interuiene prezzo. Et per escludere ogni donare, & pigliare di cose temporali per le spirituali, non per uia di prezzo, ma di sustentatione, de i ministri di liberalità, d'elemosina, d'obligatione legale, ò consuetudine. Percioche nessuna di queste è Simonia. secondo l'intentione di S. Tomaso & piu del Gaetano. [e] sopra il che egliè meglio nella summa, [f] come piu largamente io ho detto altroue. [g] Aggiungiamo [spirituale, &c.] per significare, che ne i profani, i quali non sono congiunti allo spirituale, non si commette Simonia, secondo la [h] commune. 99

Il secondo † che per spirituale in questa materia s'intende quel che prouiene da quel superno Spirito Santo, in quanto egli è fondamento della uita spirituale; per il quale ci mouiamo, sentiamo, intendiamo, & operiamo spiritualmente in Giesv Christo nostro signore, secondo [i] tutti. 100

a In summa 1.q.1.
b In rub. de symo.
c In 4. dist. 25.
d 2ª. 2ª. q. 100. art. 4
e 2ª. 2ª. q. 110 art. 3.
f Verb. Symonia.
g In ca. Nõ satis, de Symo.
h Vbi supra.
i Arg. ca. Quã pio. 1 q. 2. & ca. Qui studet 1. q. 1.

Il terzo, che ſpirituale (ſecondo S. Tomaſo [a] Giouanni An
drea, [b] & i Teologi [c]) ſi diuide in ſpirituale per eſſentia, &
ſpirituale per cagione, & ſpirituale per effetto. Spirituale per
eſſentia, è ogni dono ſopranaturale, come è la gratia, che fa che
quelli, che la tengono ſono grati à Dio, come ſono i ſette doni
dello Spirito Santo, & le gratie, che chiamano, *gratis datæ*, & il
carattere ſpirituale, che s'imprime nel Batteſimo, ò Ordine. Spi-
rituale per cagione è quel che cagiona la gratia, come ſono tutti
i Sacramenti, come s'è detto di ſopra. [d] Spirituale per effetto,
è lo ſpirituale, che prouiene dallo ſpirituale per eſſentia, come
ſono l'opre, che ſi fanno per uirtù del dono ſopranaturale, come
è battezare, dir Meſſa, far miracoli, & altre coſe ſimili.

Il quarto † che ſecondo il medeſimo S. Tomaſo [e] il con-
giunto allo ſpriituale ſi diuide in anneſſo preparatiuo allo ſpiri
tuale per eſſentia, come è la Chieſa, l'altare, gli ornamenti, e'l
patronato, che non ricercano, che preceda ſpiritualità in coloro,
che hanno ad hauerla. Et in anneſſo conſecutiuo, come ſono i
beneficij eccleſiaſtici, & altre coſe, che ricercano, che preceda
alcuna ſpiritualità in colui, che l'ha d'hauere.

101

Il quinto, che ſecondo la intentione di tutti (come il [f] Gae-
tano eſplica) alcune di queſte coſe ſpirituali ſono puramente
ſpirituali, come ſono le ſpirituali per eſſentia. Altre ſono com-
poſte di ſpirituale, & temporale, alcune delle quali il principale,
& il piu è ſpirituale, & il meno, & meno principale è tempora-
le, come ſono i Sacramenti, & l'opere di dir Meſſa, predicare,
conſacrare, benedire, &c. Alcun'altre di quelle il principale, &
il piu è temporale, & il meno, è meno principale, & ſpirituale,
come ſono i calici, gli ornamenti, la Chieſa, &c. & quantunque
neſſuna di queſte coſe ſi poſſa uendere in quanto alla parte ſpiri-
tuale, nè per ragion di lei ſi poſſa ſtimare di maggior prezzo,
però queſte ultime ſi poſſon uendere, & comprare per ragione
del temporale, ma non le prime.

Il ſeſto † che altra coſa è dare, ò pigliare alcuna coſa per
uia di ſuſtentatione, & altra è dare, & pigliare per uia di prezzo.
Et anco altra coſa è dare, e pigliare per uia di ſuſtentatione neceſ-
ſaria, & altra per uia di ſuſtentatione non neceſſaria. Percioche
per uia di prezzo non ſi può dare, nè pigliare nulla, per l'opre
delle quali il principale è ſpirituale, ma per uia di ſuſtentatione sì,
& percioche per ſuſtentatione non neceſſaria (per la quale i ric-

102

a In d. art. 3.
b In cap. Conſulere de ſymo.
c In 4. d. 25.
d Supra cap. prec. num. 1. & 2.
e In 2a. 2e. q. 100 art 4.
f In d. art. 4.

chi pigliano) non si può pigliare per uia di patto: quantunque si possa pigliare, per uia di donatione, di legato, di legge, ò di costume, così anco si può pigliare per uia di sustentatione necessaria, per la quale pigliano i poueri, e si può pigliare etiandio per uia di patto, come dichiarò, & prouò bene [a] il Gaetano.

a In d.art.3. & in summa uerb.symonia.

Il settimo † che la Simonia si diuide in tre spetie, cioè in sola mentale, sola conuentionale, & reale. La sola mentale è quella, con la qual si uuol dare, ò pigliare alcuna cosa temporale per prezzo dello spirituale: & non si dà, nè si piglia, & quella, con la qual si piglia, & si dà senza esprimere quella uolontà, & per conseguente senza patto espresso, nè tacito. Della qual diffinitione, ne segue, che sono due sorti di Simonia mentale, una che non arriua all'effetto, & opera di dare, & riceuere: & l'altra che arriua, come habbiamo già detto. [b] Et questa Simonia mentale, ancorche sia peccato mortale, nondimeno non si punisce nel foro esteriore; [c] nè porta seco scommunica, nè restitutione, ò sia uietata dalla legge diuina, ò solamente dall'humana, come dichiara Gregorio Nono: [d] sopra il qual detto dopò il Gaetano [e] piu largamente ho detto, per il che si ponno consolar molte conscientie d'alcuni, che temono Iddio. non ostante che la usura mentale obliga à restituire quel, ch'altri ha preso piu di quel, che si prestò, secondo la commune, [f] La quale lungamente habbiamo confermato & difeso nel breue commento del capitolo finale della Simonia, [g] che habbiamo composto riuedendo questo Manuale; per dichiarar questo punto & altri difficili che di sotto [h] habbiamo tocco: prouando che Adriano, Maggiore, il Medina, & il Soto, macchiarono quel Testo, contra tutta l'intentione dell'Autore, & contra la molto antica & usata interpretatione de' Teologi, & Canonisti. La ragione sufficiente della qual differenza, non si dà facilmente; ancorche una fra l'altre è quella del Gaetano: [i] cioè che quel, che si dà all'usuraio mentalmente, si da quasi per forza, & inuolontariamente, & quel che si dà al Simoniaco mentale, si da uolontariamente, come anco si dà à colui, che uende, ò che compra.

b In Cōmēto c.fin. de sym. not.3. infra cū hoc Manuali impresso.

c Ca. Cogitationis de pœn d.1.

d Cap.fin.de symo.

e 2a.2e.q.100.art.4

f In d.ca. fin. & ca. Consuluit de usur.

g Qd cū hoc Manuali exauditur not.3.

h Infra eod.ca. numer.105.

i Vbi supra.

La † Simonia solamente conuentionale è quella, che non solamente si uolse, ma anco si manifestò ad altri, & con esso lui dichiarò ò tacitamēte contrattò, ma però non si consumò il trattato almē da una parte, & questa è peggiore della mētale: ma nō tanto cattiua, quāto è la reale, percioche nō solamēte è peccato mortale,

103

104

ma puossi etiandio punire nel foro esteriore. Ella non porta però seco scommunicatione, ancor che sia necessario restituire quel, che si piglia à colui, che diede: come bene ha detto il Gaetano, inanzi che la giustitia disponghi altra cosa. Habbiamo detto [tacitamente] percioche alcune uolte questo contratto si fa senza gran disputa, & dissensione, & senza molto spatio di tempo, in un momento, & anco senza parole, quando uno intende che l'altro li uuol uendere il suo beneficio per danari, & egli li da senza dir nulla, & l'altro li piglia, intendendo, che gli da per il beneficio, & dopò colui non li da il beneficio promessogli.

105 Habbiano detto etiandio † [almeno dell'una parte] per significare, che quantunque l'uno dia per patto & contratto il temporale, nondimeno se l'altro non dà lo spirituale, quella è solamente Simonia conuentionale, & non reale, come anco confessa il Gaetano.[a] Et il medesimo hassi da dire, quando l'uno da lo spirituale, & l'altro non da il temporale. Questo si raccoglie[b] dalla opinione di Cassiodoro,[c] & di Gometio,[d] in quanto dicono, che quel conferir de' beneficij fatto per simonia conuentionale, è ualido. & è chiaro, che per quel conferimento si da il beneficio, ilche si pruoua con la ragione, per la quale il Gaetano pruouò il detto precedente, ancor che egli tenghi il contrario di questo.[e] A' cui seguita il Soto: però (se non ci inganniamo) efficacemente difendiamo al presente, ancora nel detto commento[f] a' detti Cassiodoro, & Gometio.

106 LA † Simonia reale è quella, che non solamente si uuole, & si contratta espressamente, ò tacitamente; ma anco si termina da ambedue le parti. & questa è peggior di tutte, percioche non solamente, è peccato mortale, & si può punire nel foro esteriore, ma etiandio ella ha congiunta seco la scommunica, & nullità di titolo beneficiale, se si diede, & necessità di restituire, quel, ch'è stato preso. Onde ne segue, che le presentationi, elettioni, confirmationi, & qual si uogli prouisione, & renuntiationi fatte per Simonia reale, per il medesimo fatto sono nulle: & le prouedute, non fanno i frutti suoi, ma sono obligati à lasciare i beneficij, come cose ingiustamente ottenute, con tutti i frutti malamente pigliati, secondo c'ha ordinato Papa Paolo secondo.[g] Et di piu, che qual si uoglia, che commette Simonia reale per ordine, ò beneficio, ò sia occulta, ò notoria (oltre ch'ei resta sospeso dall'ordine riceuuto per Simonia, & senza ragione da i be-

a In summa uerbo Symonia.
b In ca. Si qñ pag. 12. de rescript.
c In decisi. 5 de constit.
d In q. 12. regul. de triennal. possess.
e Vbi sup.
f Prædicti cap. fin. de symo. Quod cum Manuali excuditur, nota 3.
g In Extrauagan. de symo.

neficij, che per quel mezo uolsero conseguire) sono scommunicati, per il medesimo fatto, le parti, & anco similmente i mezani, & quelli che per tal fatto dierono consiglio, fauore, & aiuto, come l'istesso Pontefice ordinò dopò Martino Quinto. [a] Habbiamo detto [Simonia reale] percioche la mentale nõ opera questo. [b] secondo tutti. [c] Nè anco la conuentionale, s'ella però non fusse consumata da ambedue le parti, per quel, che poco auanti, & altroue [d] habbiamo detto. Ma se c'è alcuna Simonia reale, senza la mentale, habbiamo detto nel sopradetto [e] commento.

a In Concil. Constantiensi. sess. 43.
b Ca. fin de sym.
c Mai. Adr. Med. & Sotus ubi sup.
d In prælectio ca. Si qñ pag. 12. de rescr. & in Cõmento. cap. fin. de sym.
e Prædicti ca. fin. de sym. q cum hoc Manuali Imprimit nemb.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

107 *Simonia è dare & torre per prezzo cosa pura spirituale, ò per quella parte, ch'è spirituale, ò che gli è congiunta. benche il prezzo sia lode, preghi, seruitij, & doni.*

Simonia è far dire Messe, orationi, ò il Salterio per danari, con intentione che essi fossero il prezzo: ma se furon dati per sustentatione, per elemosina, ò per pena di censura, non è Simonia.

108 *Simonia è dare, ò pigliare cose temporali per dire, ò far dire Messe, ò altri diuini officij, come amministrare Sacramenti, benedire spose, chiese, dar'ordini, predicare, ò fare altre simili opere, che siano composte d'una parte temporale, & men che principale.*

109 *Simonia non è pigliare, ò dare alcune cose a' religiosi acciochè essi preghino, ò dichino Messe: quando le leggi, & l'usanza lo permettono. Et i Vescoui ponno commandare che si dia un tanto per ogni messa, per sustentatione de' religiosi.*

110 *Simonia non è il chiedere al popolo quel, che ha introdotto l'uso che si dia per le fatiche de' Cherici & de' religiosi, fatte per loro in alcuni offici. Anzi il Vescouo può costringerlo nel foro esteriore ch'egli debba pagare secõdo l'uso et costume ãtico.*

111 *Simonia è comprare alcuna cosa temporale piu cara per la cosa spirituale, ch'ella ha congiunta.*

La Simonia, che non è di ordine, nè di beneficio, può essere assolta da' confessori dell'ordine de' frati Minori, & d'altri priuilegiati.

S'E I

107 S'EI † uolse deliberatamente dare, ò pigliare alcuna cosa per prezzo di quel ch'era puramente spirituale, ò di cosa à lei congiunta, ò di cosa composta di spirituale, & temporale: della quale la principal parte era spirituale, ò composta di principal parte temporale, & di minor parte spirituale, peccò mortalmente, per il sopradetto.[a] ò quello, che si diede, fusse stato dono di lingua, come sono le lodi, i prieghi, ò doni de' seruitij, ò doni di mano, che sono danari, & quello che per danari si può stimare, con tanto che i prieghi, le lodi, & i seruitij si diano, & si facciano, come prezzo dello spirituale. Come quando due espressamente, ò tacitamente contrattano, che l'uno lo lodi, ò lo prieghi, ò lo serui tanto, ò di tal maniera inpresentia di tali, ò in tal luoco, ò in tal modo, che l'altro gli darà per questo un beneficio, ò ordine. Percioche se i prieghi, le lodi, ò il seruitio non uscissero da gli ordini della lor natura, & non passassero in quella della pecunia, ò prezzo, non si commetterebbe Simonia, ancor che le lodi fussero false, & i prieghi mali, & i seruitij peruersi, secondo la sentenza di S. Tomaso, [b] la quale esplica il Gaetano: [c] & si può inferire dalla diffinitione dichiarata di sopra.

a Sup. eo. In 4. præsupp. nu. 101.

b 2ª. 2ª. q. 100. art. 5.
c In summa uerbo Sym. in fin. cap. 2.

108 S'EI † diede alcuna quantità di danari, accioche gli fussero dette tante messe, con intentione che essi danari fossero il prezzo delle messe, & per essi comprarle, peccò mortalmente, ancorche egli questo facesse per ignorantia. [d] però non pecca mortalmente, se li diede per uia d'elemosina, ò di sustentatione, ò per cosa che doueua per legge, ò per costume; perche per molte uie si posson dare danari per le cose spirituali, come è detto di sopra. [e] De' quali sono quei della sustentatione, [f] & del castigo; come si fa nell'assolutione de gli scommunicati, che pagano le spese, & altre pene statuite. [g] Nè è necessario dar queste pene a' poueri, come par che intenda S. Tomaso [h] con alcuni altri. [i] dato, che sarebbe assai piu sano, & migliore. Di quelle, è anco quella di riscuotere la sua uessatione per un testo singolare. [k] Però è necessario, che auanti che sia acquistata la ragione della proprietà, & etiandio quella della possessione, secondo la commune.[l] Delle medesime è anco quella dell'elemosina, [m] che si dà a' poueri, per le loro orationi, ancor che darla per uia di prezzo, è Simonia. Come anco uoler comprare la uita eterna per danari,

d Arg. cap. per tuas 3. de sym.

e In 6. præsuppost. num. 101.
f Ca. Iudices adiuncta gl. egregia uerb. in sumptum 1. q. 1. & ca. Cum sit de sym.
g Ca. ueuerabilibus §. Porrò, de sent. excom. lib. 6.
h In 4. d. 15.
i Arg. cap. Dilectus, cum eis notatis, de pœnis.
k In ca. Dilectus, de sym.
l Ibidem.
m Arg. d. c. Iudices.

dandoli per prezzo di lei, dicano come li piace alcuni, pensando malamante, che questo tenga S. Tomaso. [a] il quale non dice così. Et quel detto di Daniele, [b] & di S. Ambrogio [c] non parla di uendere, & redimere ueramente, ma della metaforica, che ha qualche similitudine con la uera, come tiene San Tomaso. [d] Da questo ne segue, che colui, che s'accorda con alcuni, che gli daranno un tanto, accioche ei gli dica il Salterio, ò cosa simile; commette Simonia, se si dà per uia di prezzo, ma egli non la commette se gli dà per uia di sustentatione, d'elemosina, ò di costume &c. Come anco non sarebbe se gli desse per uia di prezzo, accioche egli uegghiasse sopra un morto, ancor che s'intendesse, ch'egli haueua da dire il Salterio. [e] come piu abbasso si dirà.

a 2a.2e.q.100.art.1. ad 3.
b Ca.4. Pctā tua eleemosynis redime.
c In cap. Medicina de pœn.d.1.
d Vbi supra.
e Host. in sum. de symo. §. qualiter uers. Quid si clericus.

SE † pigliò, ò diede alcuna cosa temporale, per dir Messe, ò far dire altri diuini officij, ò ministrare Sacramenti, benedire spose, chiese, dare ordini, predicare, & fare altre simili opere, composte d'una parte temporale, & meno principale, che è la fatica, che in esse si piglia, & dall'altra piu principale spirituale, che è l'istessa opera, che nasce dalla potestà spirituale, per essa donata per prezzo di quella opera: ò anco per prezzo di quella fatica, ch'è accessoria all'opra, peccò mortalmente, secondo S. Tomaso, [f] per il sopradetto. [g] Ma non è mortale, se la diede, ò pigliò per altri rispetti sopradetti. Et perche tutti i Vescoui, Cherici, Frati, & Monache, ò siano ricchi, ò poueri, ò Parochiani proprij, ò altri, tutti possono pigliare, senza peccato le Pietanze, l'elemosine, & i salarij, che per costume pio, ò legge naturale, diuina, ò humana giusta, che lor se gli debbono, che tale, ò tale opera fanno spirituale, non come prezzo di lei, nè della fatica, che si pigliano in farla, ma come debito pio, per quel, che [h] altroue piu largamente scriuemmo. Et perche ne incargano, che diciamo quà, se i Vescoui possono commandare, che per ogni Messa picciola si dia un marcello, ò un tanto piu del costume. & che colui, che la dirà, non pigli meno, alqual rispondono alcuni che sì, perche il gouernatore della Republica può tassare il giusto prezzo [i] delle cose, & perche par giusto prezzo, che chi dice Messa per uno, sia per quel giorno sostentato. Ma (al nostro parere) nol ponno fare. percioche le cose spirituali, & le opere necessarie per il loro essercitio, non hanno prezzo. [k] & per consequente il prezzo loro

109

f 2a.2e.q.100.art.3.
g Sup.eo.c.nu.101.
h In ca. significatū de præbend.
i Ca.1.de emp.& l.1.§. Cura carnis.ff. de offi. præfe urbis
k Ca. Qui studet.1. q.1.l. inter stipulātē § Sacram.ff.de uer. obliga.

non si ha da tassare. [a] Et che, se si potesse tassare il prezzo della sustentatione hauria da essere come la tassa d'altre cose uendibili che non suole essere; che niuno le uenda, ò compri per meno della tassa, se non che nessun le uendi, ò compri per piu. Et percioche pare, che se il Cherico può uendere per meno di quello, che uale, ò dare gratiosamente gli altri suoi beni, che di lor natura non si hanno da dare *gratis*, per piu forte ragione, deue poter dire la messa gratiosamente, ò per men d'altri, poi che esse son cose, che di sua natura, si debbono dire senza prezzo & di gratia. [b] Et percioche questa ordinatione diminuisce le Messe; & dà occasione che colui, che ne faceua dire uinti, ne faccia dir diece, & diminuisce la diuotione; & da sembianza di cupidità, & però per cosa molto singolare si tiene un [c] capitolo in quanto egli dice che i prelati possono constringete i Laici che paghino quel, che si suol pagare per lodeuole costume. Et dice il Panormitano, & la commune, [d] che, accio che si possi fare questo, conuiene che il principio di quel costume sia stato uolontario: il quale non sarebbe quel di tal precetto. Et anco questo è pregiuditio de' Laici, & senza lor consenso non è giusto che si faccia. [e] Et percioche abbasso, [f] aggiungiamo che al Cherico non si deue dare la sustẽtatione per le Messe sole. Et perche per tutto il sopradetto (almen giusto) questa ordinatione, è contra la legge, & non può il Vescouo ordinar contra essa: [g] benche l'uso lo potrebbe fare. [h] Et anco percioche è conclusione di San Tomaso [i] approbata, che quantunque si possi ordinare in una Chiesa, che si faccia processione, nel sepelire di colui, che darà un tanto, ma che faccia questa cosa per colui, che non darà quel tanto: Et se i Parochiani, Sacrestani, ò altri possono pigliare alcuna cosa di quel, che li danno, per far dir Messa

110 senza dirne alcuna, à basso si tocca. [k] Et posson † senza peccato di Simonia riceuere alcuna cosa inanzi che le dichino, & talhor domandargliene quando sono ricercati per douerle dire. Il che si può fare per leuar qualche cõtentione, che dipoi dette potrebbe auenire. [l] Et anco possono nel foro esteriore dimandare al Vescouo, che costringhi il popolo à guardare in questo pagamento l'uso e'l costume antico, [m] se prima che si cerca il pagamento, si fa, ò amministra. Ancor che siano Abbati, ò Parochiani della Parochia oue sono quelli, à chi si domanda, pur che non cerchi altro stipendio particolare della Messa, ò opera,

a Quia non empt. non sunt qualitates l. Si seruum. §. 1. ff. de act. empt.

b Si. n. quidem minus inesse inest, & id quod magis c. Cum in cunctis de elect.

c Ca. ad Apostolicã de symo.

d Panor. Fel. & cõis in d. ca. Ad Apostolicã, & c. suã, & c. Iac. de symo.

e Arg. ca. super eo. de off. dele. l. 3. §. Si quis à principe. ff. ne quid in loc. pub.

f Infra ca. 25. nu. 92

g Cap. Quod super his de maior.

h Iuxta laté notata per Pan. Roc. & cõs in ca. fi. de consuet.

i Secunda secundæ q. 100. art. 3. ad 2.

k Cap. 25. num. 92.

l Ca. in uerb. Symonia. ca. 2.

m Ca. Ad Apostolicam, de sym.

ch'egli deue al popolo, ò ad altri, senza suo consenso tacito, ò espresso, come dicemmo in quel luoco. Et anco egli può dimãdare per prezzo dell'obligo, di seruire per Vicario, per Capellano, ò per Predicatore un'anno, ò un mese, ò una settimana. [a] Et anco per la fatica di andare à far questo, per insino à un certo luoco: perche queste obligationi, & fatiche, da se non sono accessorie à quelle opere, come bene dichiara il [b] Gaetano.

a Innoc. in ca. Q̃m ne p̃lati nic.

b 2ª. 2ª. q. 110. art. 3.

DELLA † Simonia de gli ordini si dirà appresso nello stato [c] de' Cherici, & dei beneficij in quel capitolo de' beneficiati. [d] & di quella di presentare à' beneficij, in quello dei [e] signori. 111

c Infra ca. 25. nu. 68

d Infra c. 25. nu. 115

e Infra ca. 25. nu. 8.

S'EGLI ha uenduto, ò comprato alcuni beni piu cari per ragione del patronato, ò ius di presentare ad alcun beneficio, che gli erano congiunti, ò alcuni calici, corporali, per essere consacrati, ò pater nostri, ò alcune altre cose, per essere benedette per ragion della consecratione, ò benedittione, per il sopradetto, peccò mortalmente.

PAPA Eugenio Quarto concede a i confessori dell'ordine de' Frati Minori, che posino assoluere dal peccato della Simonia, non essendo per ordine, ò beneficio, che non è cosa di molta importanza, percioche l'altre Simonie, non hanno seco la scommunica, secondo la commnne.

DEL TERZO PECCATO, O VITIO *Capitale, ò Cardinale, che è la Lussuria.*

SOMMARIO.

112 *La Lussuria è uitio dell'anima, che inclina à uoler diletto disordinato di copula carnale, ò de' suoi preparatorii, fuor della matrimoniale, & è peccato mortale. La quale ha diuerse spetie, & otto figliuole, cioè Cecità dell'intelletto. La Precipitatione, La Inconsideratione, La Inconstantia, L'amore di se stesso, L'Affettione di questo mondo, Et l'Horrore dell'altro mondo.*

La Castità Verginale è piu facile à guardarsi, che la uiduale, & questa piu che la congiugale nella grande & frequente absentia de' maritati.

La Lussuria con l'esperientia si fortifica, & fuggendola si uince.

113 *La*

113 *La Lussuria deue essere fuggita piu dalle persone di gran dignità, ò per altri officij qualificate, che da gli altri.*

m

Resupponiamo primamente, che la lussuria † è uitio dell'anima, che la inclina à uoler diletto disordinato di copula carnale, ò di preparatorij à lei. Et la sua opra, & atto è il uolere, ò desiderio, ò piacere di quel diletto. Et si come ogni diletto, che nasce da copula carnale, ò da' suoi preparatorij, è disordinato, eccetto quello della copula maritale, per questo ogni uolere, ò desiderio, ò piacere ò diletto di copula, (eccetto quella del matrimonio) è peccato, al quale il uitio della lussuria inclina, & con ella cresce, aumenta & acquista forza. Onde ne segue, quanto sia euidente inganno delle caste anime, quella predica del demonio che dice. Fa esperientia una uolta di questo diletto, & dopò mai piu l'usarai. O' satiati una uolta di lei, & in tanto te n'appartarai, che mai piu lo farai. Percioche quell'una sperienza, ò satietà genera, ò aumenta molto il uitio della Lussuria, il quale combatte dopò con la natura corrotta. Et per consequente assai meno potrà resistere colui, che ha combattuto, con due, che non poteua con un solo. Ne segue anco, che piu facil cosa è custodire la uirginità, che la castità uedouale. Et che maggiori sono le guerre, che patiscono quelli, che si sono maritati, i quali rare uolte usano il matrimonio, che le monache, che mai non usano carnalmente: il che è gran consolatione per lo stato chericale, & uirginale euangelico. Ne segue anco, quanto sia santo il consiglio, per custodire la castità, non esperimentar mai questo disordinato diletto, anzi sempre fuggirlo, ò rinegarlo, come Demonio; conforme al detto dell'Apostolo. [a] Fuggite la Fornicatione, & che la piu facil maniera di uincerlo, è quella di fuggirlo, con tutte le sue occasioni, secondo Giouan Cassiano, [b] & tutti i padri santi. L'interrogationi di questo uitio sono state dette nel sesto precetto. Il secondo, che questo sporco & abomineuole uitio, oltra le sei, ò sette, ò piu specie ch'ei tiene, (delle quali sopra [c] s'è detto) è uitio capitale, Cardinale, ò caporale, perche di lui nascono otto figliuole infernali, secondo S. Gregorio, [d] & S. Tomaso [e] approbati. La prima è la Cecità dell'intelletto, che fa errare d'intorno alla cognitione del buon fine: La seconda è la Pre-

a 1. Ad Corin. 9.

b In li. de instit. Monac. Tho. 2a. 2e. q. 35. art. 1. ad 4.

c Ca. 16. nu. 3.

d Lib. 31. Moral.

e 2a. 2e. q. 152. art. 5.

cipitatione, che inclina à uolere operare senza consiglio, d'intorno a' mezi conuenienti per il fine: La terza è, l'Inconsideratione, che incita à non giudicare quel, che s'ha da fare come si cōuiene. La quarta è la Incostantia, che inclina à non perseuerare nel buō proposito: La quinta è l'amor di se stesso, che ne inclina ad amare disordinatamente: La sesta è l'aborimento di Dio, del quale egli ne libera per sua misericordia: La settima è l'Affettione di questo mondo, che ne incita al suo disordinato amore. La ottaua è l'Horrore dell'altro mondo, che ne incita al suo disordinato spauento. Le quali anco sogliono nascere da altre madri. Ma piu ordinariamente da questa sua & maledetta. Percioche questa con la uehemente passione del maggior diletto di tutti i corporali, al quale ella ne incita, fa, che la potentia inferiore della Concupiscentia, amica del diletto si nutrisce, lega, & occupa in considerare, godere, & suoler godere di lei. Et la potentia inferiore della Concupiscentia, occupandosi tanto da uero in esso, per la congiuntione, ch'egli ha con la superiore parte dell'intelletto, la porta con se alle uolte, come strassinandola; perche intenda à quel, che essa concupiscentia uuole, & si distrahe & lascia d'intendere, & uedere quel, ch'ei deue, circa i fini debiti. Percioche, egli non si consiglia, circa de' mezi, che per essi conuengono: Ch'ei non consideri quel che ha da fare, ch'ei non habbia costantia ne' suoi buon propositi. Che disordinatamente ami se stesso, & questo mondo. Che aborrisca IDDIO & tema l'altro secolo. † La onde ne seguita quanto (piu che gli altri) si hanno d'allontanare da questo sporco & uiscoso uitio, tutti i contemplatiui, (che sono i Cherici, & Religiosi) tutti i letterati, tutti i gouernatori, capitani & giudici, che hanno maggior necessità di prudentia, di scientia, di prouidentia, di consiglio, di circonspettione & di costantia: Et cosi circa de' fini, che hanno da pretendere, come circa de' mezi, che per essi cōuengono Et quanto tutti i detti, & gli altri si debbono allontanare dalla sua maladetta conuersarione; poi che essa ne conuita, (almeno indirettamente) ad amar piu noi, & questo mondo, che Iddio & l'altro, & anco abborrire l'istesso Iddio Creatore, Gouernatore, Mantenitore, & Glorificatore, & ogni nostro bene, ch'è il maggiore di tutti i peccati, come sopra [a] s'è detto.

113

a Sup. C. 11. 11. nu. 14

L'Interrogationi dell'istessa Lussuria si posero: nel capitolo XVI. seguono l'otto sue figliuole.

DELLA

DELLA CECITÀ DELL'INTELLETTO, *prima figliuola della Lussuria.*

SOMMARIO.

113 *La Cecità dell'intelletto quando è mortale, & heresia.*

SE per l'amor del diletto corporale, ò altro disordinato appetito egli crede, che non sia alcun fine principale & ultimo, à cui si debba seruire e dar lode, & gloria, da cui questo mondo, & tutto quel, che in esso fu creato, che è Iddio Creatore & gouernatore uniuersale, ò che non ci è piu, che nascere & morire, è peccato mortale & heresia [a].

S'EI tiene per ultimo fine il diletto della carne, della fama, della lode, dell'honore, della gloria, della potentia, del commandare, del Regno, ò di bene alcuno temporale, è peccato mortale, [b] Chi pone l'ultimo fine in una cosa, sopra s'è [c] detto.

a Arg. eorũ, quæ notat Th. receptus 1ª. 2ᵉ. q 1. art. 4. & per totam q. & Cle. de sũma Tri. & in fin. triũ symbolorũ, Aposto. Nice. & Athanasij.
b Argu. eorũ, q̃ late tradit Th. 1. 2ᵉ. q. 2.
c ĩ. eod. ca. nu. 3.

DELLA INCONSIDERATIONE, *seconda figliuola della Lussuria.*

SOMMARIO.

813 *La Inconsideratione, è peccato mortale: quando ella è senza uolontà di considerare.*

SE per non considerare, & auuertire bene quello, ch'ei fac eua (conforme alla sapientia che Iddio gl i ha concesso) trasgredì il precetto di sua maestà & della Chiesa; che l'obligaua à peccato mortale, è mortale: se non quando senza uolontà, e per non considerare fece cosa tale, che non l'harebbe fatta se le consideraua, ò auuertiua, come se non considerare, & auertire che un giorno nõ è di digiuno, ò di festa, mangiò, ò fece cosa uietata, secondo il Gaetano. [d] Benche quel che porta per ragion di questo; cioè che poche uolte si pecca mortalmeute, senza intentio-

d Inuerb. Inconsideratio.

ne di peccare, & mai con l'intentione di non peccare, non mi par sicuro nè uero, quando gli fu colpa almeno lata, in mirare giudicare, ò consultare se ciò era peccato, ò nò. percioche molti peccano mortalissimamente, pensando, che in quel peccato seruono à Dio, & che nol farebbono, se pensassero di offenderlo: [a] come i giudei nell'occidere il Saluatore & gli Imperatori, in occidere i suoi Apostoli & predicatori [b].

a Arg. eorũ q̃ notat Th. 1ª. 2ᵉ. q. 76. p totã facit c. Nõ solùm de reg. iur. li. 6. c. Nõ mediocriter, de cõ. d. 5. & ca. Ignorãtia de reg. iur. lib. 6.
b Iuxta illud Ioa. 16 sz uenit hora, ut oĩs quis interficit uos, arbitretur obsequiũ se præstare Deo.

DELLA PRECIPITATIONE, *terza figliuola della Lussuria.*

SOMMARIO.

113 *La Precipitatione sempre è peccato mortale; quando la sua materia lo fa tale.*

SE senza deliberar con se stesso, ò con altri quanto la ragione ricercaua, egli fece, ò lasciò di fare alcuna cosa, sempre è peccato, per esser cosa contra ragione, & mortale; quando la materia d'onde essa si commette è tale.

DELLA INSCOSTANTIA, QVARTA *figliuola della Lussuria.*

SOMMARIO.

113 *La Inconstantia è sempre peccato mortale; quando la sua materia lo fa tale.*

S'EI lasciò di perseuerare ne' suoi buoni propositi, ò d'esseguirli contra quel, che la ragione commanda, è sempre peccato, & mortale, quando la materia, perche si commette, lo fa tale.

DELL'AMORE DI SE STESSO, *quinta figliuola della Lussuria.*

SOMMARIO.

113 *L'Amor disordinato di se stesso, sempre è peccato mortale, quando la sua materia lo fa tale.*

S'EGLI amò se stesso per mal fine, ò in pregiuditio d'altri, ò in altra maniera disordinata, & contra la ragione, è sempre peccato & mortale, quando la materia e'l fine, in che, & perche si ama, & le sue circostantie lo fanno tale.

DELL' AMORE DI QVESTO MONDO.

SOMMARIO.

113 *L'Amore disordinato di questo mondo, sempre è peccato: & quando è mortale.*

S'EGLI amò questo mondo disordinatamente, &c. è sempre peccato: & mortale, quando la materia lo fa tale. & piu s'egli uolse deliberatamente uiuere sempre in esso peccato, come sopra s'è [a] detto.

a Sup. c. 11. nu. 16.

DELL'ODIO D'IDDIO.

SOMMARIO.

113 *L'Odio di Dio molto grande, è peccato mortale.*

SE deliberatamente, e gli abborrì Iddio &c. è peccato mortale, come sopra s'è [b] detto.

b Sup. ca. 21. nu. 14.

DELL'HORRORE, E SPAVENTO *dell'altro secolo.*

SOMMARIO.

113 *L'Horrore disordinato dell'altra uita, è peccato mortale.*

S'EGLI si spauentò disordinatamente, con la memoria dell'altro mondo, sempre è peccato: & mortale, quando per esso fece, ò lasciò di fare quello ch'egli era obligato, sotto pena di pecato mortale.

DELL'IRA QUARTO VITIO CAporale, ò Capitale.

SOMMARIO.

814 *L'Ira propriamente è una passione particolare dell'anima, posta nella potentia chiamata Irascibile, che non ha contrario.*

815 *L'Ira (pigliandola per uitio caporale, ò capitale) è uitio dell'anima, che la inclina à uolere disordinatamente uendetta. La quale ha sette figliuole, cioè, L'Indignatione, Il tumor di mente, Il gridore, La Bestemmia, La Contumelia, Il Dishonore, & La Rissa. Et la uendetta è l'atto suo.*

PRINCIPALMENTE † presupponiamo, che Ira propriamente (secondo S. Tomaso [a]) è una passione particolare dell'anima, posta nella potenza, la quale è chiamata Irascibile, [b] che nõ ha altra contraria, [c] come hanno l'altre della potenza Concupiscibile, cioè l'Amore, l'Odio, la Tristezza, e'l Piacere, et della Irascibile, cioè la Speráza, la Disperatione, l'Animosità, e'l Timore: Et questa passione dell'Ira puo essere con ragione, & contra ragione, [d] della quale non trattiamo in questo luoco. (814)

a 1ª.2ª.q.46.ar.1.& cap. Productior, de pœn.d.3.
b Ibidem art.3.
c 2ª.2ª.q.23. art.3.
d Ibidem art.4.

IL secondo, che l'Ira pigliandola per uitio capitale, è uitio dell'anima, che l'inclina à uolere disordinatamente uendetta, secondo S. Tomaso. [e] Il peccato dell'Ira, è quella uolontà disordinata di uendetta. Il qual uoler è disordinato, per uoler fare uendetta di quello che nõ si merita, ò maggiore di quel, che si merita, ò senza il debito ordine: ò con maggior feruore di quel, che si conuiene, secondo il medesimo. [f] E ne i tre † primi casi, ella è mortale, se non la scusa il difetto della deliberatione, ò paucità della uendetta desiderata, secondo il medesimo [g] Et nel quarto caso ella è ueniale, se non quando la uehementia del feruore fa rompere alcun precetto che obliga à peccato mortale, secondo che sente S. Tomaso, per parole piu communi, ma però piu oscure. (815)

e Secunda secundæ q.158.
f d.q.158.art.2.
g Ibidem art.3.

IL terzo che'l uitio dell'Ira è uitio caporale, ò Cardinale, per cioche da lui nascono altri sette uitij: cioè, la Indignatione, il Gõfiarsi, il Gridore, la Bestemmia, la Contumelia, il Dishonorare

& la Rissa secondo S. Tomaso. [a] il quale largamente è difeso da' suoi comentatori. Altri [b] à questi aggiongono quattro altri, cioè, la Maledittione, la Seditione, la Guerra, & la Vendetta, però la Maledittione si riduce alla Bestemmia, ò alla Contumelia, & la Seditione, & la Guerra alla Rissa. La uendetta è atto dell'Ira.

a In d.q.158. art.7.
b Syl. uerbo Ira, q. ultima.

INTERROGATIONI DELL'IRA.

116

E deliberatamente † desiderò, ò uolse fare uendetta di cosa, che non era ragioneuole, ò uolse farla notabilmente piu di quello, ch'era ragioneuole, ancorche uolesse farla per autorità diuina, ò della giustitia, ò di quella, ch'era ragioneuole per autorità propria, contra il notabile ordine delle leggi, ò per ordine delle leggi, però per mal di colui, ch'è stato punito, & non principalmente per conseruatione della giustitia, peccò mortalmente, per il sopradetto. [c] Habbiamo detto [deliberatamente, & notabilmente] percioche l'indeterminatione, & il poco scusano da peccato mortale, secondo S. Tomaso [d] L'altre interrogationi sono nel quinto [e] precetto.

c Sup. in 2. præsi ip.
d Vbi sup. art 3.
e Sup. ca. 15.

DELL'INDIGNATIONE PRIMA *figliuola dell'Ira.*

SOMMARIO.

127 *L'Indignatione, alcuna uolta è uirtù: alcuna uolta peccato ueniale, & talhor mortale.*

127

Egli hebbe alcuno † per tanto indegno della sua affabilità, & conuersatione, che lasciò, ò hebbe proposito di lasciar di far per colui quel ch'ei doueua sotto pena di peccato mortale, secondo la opinione del Gaetano, [f] & della commune. Et anco s'egli si genera da quel danno, e scandalo notabile, [g] altramente nò, percioche l'indignatione ben'ordinata è uirtù, [h] & non peccato. La disordinata communemente non è peccato mortale, per non essere contra la Carità d'Iddio, nè del prossimo.

f In summa uerbo indignatio.
g Arg. Mat. 18. & c. Nihil de præscript.
h Ca. Disciplina, & ca. Qui sincera 45. d.

DEL GONFIARSI, ET GRIDARE seconda, & terza figliuola dell'Ira.

SOMMARIO.

117 *Il Gridare, & gonfiarsi alcuna uolta è uirtù, alcuna uolta è peccato ueniale, & talhor mortale.*

'EGLI si gonfiò per cogitatione di uendetta, ò gridò di tal maniera, che per questo uiolò alcun precetto, che l'obligaua à peccato mortale, ò se diede, ò fece alcun danno notabile, ò scandalo al prossimo, peccò mortalmente, [a] altramente nò, percioche il gonfiarsi, & gridare, se sono ordinati, sono uirtù, & se sono disordinati non sono però communemente peccati mortali.

[a] Arg.not.sup.c.32

DELLA BESTEMMIA, QUARTA figliuola dell'Ira, & della Maleditione quinta figliuola.

SOMMARIO.

118 *La Maledittione deliberata è sempre peccato mortale. Ma quella, che dicono i padri a' lor figliuoli, ò altri, alle cose loro, à se medesmi, laquale non passa la bocca, non è peccato.*

119 *Maledire il diauolo per rispetto della sua natura è peccato mortale, ma maledirlo per cagione della sua colpa, non è manco ueniale.*

120 *Maledire le creature irrationali, in quanto sono creature d'Iddio è peccato mortale, & bestemmia, & ingiuria d'Iddio, ma maledire come cose del prossimo, ò di se stesso, è peccato ueniale.*

SE † deliberatamente col cuore, ò con la bocca egli disse alcuna ingiuria, ò maledittione à Dio, a' suoi santi, peccò mortalmente; come nel secondo precetto è stato detto [b].

[b] Ca.13.nu.83.& 84

SE deliberatamente egli maledì alcuno, cagionando il male, che

che li disse per se, ò per altri, ò desiderandolo di cuore per suo male, peccò mortalmente, secondo l'Apostolo. [a] & tanto piu graue; quanto riuerenza maggiore deue hauer colui, che maledice à colui ch'è maledetto. [b] Habbiamo detto [deliberatamente] percioche l'indeliberato non è peccatto mortale, [c] come s'è detto di sopra. [d] Habbiamo anco detto [cagionandolo per precetto, ò per prieghi, ò desiderádolo di cuore] perche maledir con la bocca, senza cagionare, ne desiderare la maleditione di cuore, non è peccato mortale; come sono le maleditioni de' Padri contra i figliuoli, che non passano i denti. Et come anco sono quelle de' lauoratori, & mullatieri, che maledicono le lor bestie, & di quelle senza fine d'altri, che maledicono se stessi, ò i lor compagni, ò le cose loro, ò le danno al demonio, dicendo cō le parole

119 & non col cuore. Il diauolo ti porti. Ancorche † è molto da notare, che, se al tempo, ch'egli quel disse, ueramente desideraua il male con la uolontà, quantunque dopò si condolesse di quel desiderio, non lasciò di peccare mortalmente, come ben dichiara il Gaetano. [e] Come anco non lascia di peccare colui, che per forza della concupiscenza consentì in alcun'atto di lussuria; ancorche dopò egli si condolesse di quel consentimento. Habbiamo detto [per suo male] perche desiderar male per bene di colui che si desidera, non è formalmente desiderargli male, ma solo materialmente; poiche gliel desidera per ragion del suo bene, si come intende S. Tomaso, [f] & dichiara il Gaetano, di maniera che si troua maledittione buona & cattiua.

S'egli maledì il demonio per rispetto della sua natura, peccò mortalmente, percioche quella natura è buona & fatta da Dio, ancorche non sia peccato ueniale il maledirlo per ragione della sua colpa, [g] con questo ch'egli non li desidera piu male di quel, ch'egli merita; nè di altra maniera di quella, con la quale egli deue patire, per il [h] sopradetto.

120 S'egli maledì † ò diede al demonio alcune creature irrationali, come animali, uento, acqua, caldo, freddo, pietre, poluere, & altre cose che non hanno sentimento, peccò mortalmente. S'egli le maledì in quanto sono creature d'Iddio, perche è bestemmia, & ingiuria d'esso Iddio, & se le maledì, in quanto sono cose del prossimo, & se gli appartengono, peccò: ò non peccò, come s'egli hauesse maledetto il medesimo prossimo, & se le maledì senza rispetto d'Iddio, che le creò, nè del prossimo, del [i]

a 1. ad Cor. 9. Maledici, regnū Dei non possidebunt.
b Exod. 21. Qui maledixerit patri, aut matri, morte moriatur. cap. plerumq. 2. q. 7. & Genes. 9.
c Ca. Vnum col. fin. ibi si assidua est 25. dist.
d In ca. 11. nu. 4.
e 2a. 2ae. q. 76. art. 1.
f 2a. 2ae. q. 76. art. 2.
g Iob. 3. Tho. ubi supra art. 1. ad 4.
h Supra proximè, nu. 116.
i Th. ubi sup. art. 6.

quale esse sono, peccò uenialmente, percioche egli desiderò cosa uana: poiche alle creature irrationali in se considerate, non può uenire, nè male, nè bene, come dice S. Tomaso. [a] Et per piu forte ragione, non sarà piu che peccato ueniale, se ueramēte egli non cagionò, nè desiderò il male, ch'egli diceua, à chi lo diceua, come (al nostro parere) fanno la maggior parte, delle persone. Però quando i penitenti confessano generalmente, che maledissero, ò diedero al demonio uento, pioggia, grani, frutti. &c. si debbono interrogare, se dissero quelle maledittioni per esser creature d'Iddio, ò uero se cagionorono col detto loro alcun male in esse, per hauerle dette alcun suo seruitore, ò amico di colui che le maledì per farli piacere, ò se col cuore desideraua quel, ch'egli diceua con le parole, percioche communemente sarebbe peccato mortale. O' parlò, non mirando quel ch'egli diceua, ò senza desiderio, che uenisse quel, ch'ei diceua, perche questo sarebbe peccato ueniale. Dell'altre figliuole dell'Ira, è stato trattato di sopra, cioè della Rissa, della Vendetta, della Seditione, & della Guerra congiunte à lei nel quinto precetto, [b] & della Contumelia, ò Dishonore [c] nell'ottauo.

a In d.art.2.
b Sup.cap.15.
c Sup.cap.18.

DELL'INVIDIA QVINTO VITIO Capitale, ò Cardinale.

SOMMARIO.

821 *La Inuidia è uitio, che inclina colui, che la possiede ad attristarsi del ben d'altri, per essere diminutiuo della sua eccellentia. La quale è differente dall'Odio, dal Timore, & dalla Indignatione; & è capo & madre di cinque figliuole: cioè, l'Odio, La Sussurratione, La Dettratione, l'Allegrezza dell'altrui male, & la Tristezza dell'altrui prosperità.*

822 *Inuidia, & peccato mortale è l'attristarsi deliberatamente de' beni notabili del prossimo, quando risulta da essi detrimento della propria eccellentia dello inuidioso, ò per fine mortale; se la uolontà superiore acconsentì alla sensualità. Ma l'Attristarsi del bene temporale del prossimo, ch'è cagione di qualche male, ò per altro buon fine, non è peccato.*

823 *Inuidia è, & peccato mortale l'attristarsi di non hauer tanti beni temporali quanto altrui ha, ò dolersi deliberatamente,*

che

che Iddio dona de' beni a' cattiui, & riprendendo la diuina prouidentia, che ingiustamente comparte i beni temporali: è deliberatamente uolere imitare i tristi, per essere come essi premiati temporalmente. Ma dolersi per qualche buon fine & di non hauer quelle uirtù, ch'altri ha, non è peccato.

121 PRINCIPALMENTE † presupponiamo, che l'inuidia, è uitio, che inclina colui, che la tiene, ad attristarsi del bene d'altri, per esser diminutiuo della sua eccellentia, secondo la mente d'Aristotele, [a] & di S. Tomaso, [b] il quale ben dichiara il Gaetano contra gli altri. [c] Habbiamo detto [diminutiuo] percioche per quattro rispetti possiamo non uoler il ben d'altri, & per altre tante attristarsi di quello. Il primo per esser ben d'altri, & questo è odio. Il secondo per risultar da quel bene danno à noi, ò ad altri, che è effetto di timore, il quale può esser buono, & cattiuo. Il Terzo per esser colui indegno di quel bene, il che è Indignatione; & è male, secondo la legge Christiana; ma non secondo Aristotele, come dice S. [d] Tomaso. Il quarto per esser diminutiuo della nostra eccellentia, & questa è Inuidia, & sempre peccato, & di se, mortale, secondo S. [e] Tomaso, percioche è contra la Carità, la quale ci fa rallegrare del bene del prossimo.

a Rethoricum.
b Secunda secundae q.36.art.1.
c In d. art.
d Vbi supra.
e Vbi sup. art.

Il secondo che l'inuidia è uitio capitale, ò Cardinale, percioche da lei nascono altri cinque uitij, cioè, l'Odio, la Susurrattione, la Detrattione, l'Allegrezza dell'altrui male, & la Tristezza, dell'altrui prosperità, secondo S. Gregorio [f] dichiarate da S. Tomaso. [g] Et percioche l'interrogationi della Susurratione, & Dettratione sono dette di sopra, [h] porremo quì quelle dell'Inuidia, & dell'altre tre sue figliuole insieme.

f 31. Moral.
g Vbi sup art 4.
h In ca 18. nu. 14 & nu. 33. cum sequen.

INTERROGATIONI.

122 S'EI si dolse † deliberatamente de i beni notabili del prossimo, cioè della sua scientia, dell'honore, della fama, delle ricchezze, l'essere in gratia, la ueneratione, & cose simili, per risultar da loro detrimēto alla sua propria eccellētia, peccò mortalmēte, per il detto di sopra. [i] Habbiamo detto [notabil beni, & delibe-

i Sup. proximē nu. præceden.

ratamēte] percioche l'attristarsi di picciol bene, ò senza deliberatione, che non passa dalla sensualità alla ragione, non è peccato mortale, secondo tutti. Habbiamo detto [per esser diminuitiuo, &c.] percioche il dolersi del bene temporale del prossimo, per credere, che sarebbe cagione della sua ingiusta persecutione, ò d'altro, ò perche egli credeua, che perciò sarebbe peggiore, ò per altro buon fine, non è peccato (almeno mortale) secondo S. Tomaso.[a] Et colui, che uuol conoscere, se l'Inuidia, l'Odio, l'Ira; la Superbia, la Vanagloria, & l'Auaritia passano dalla sensualità, & arriuano alla ragione, ò non, consideri se dubitò, s'egli consentì con la ragione, ò nò, se si pentì, che tali tentationi li uenissero, perche quel tal dubbio, ò scontentamento sono gran segni, per credere ch'egli non acconsentì con la uolontà rationale: & che mouimenti tali erano solamente nella sensualità, & non nella [b] ragione.

a Vbi sup art. 3.

b Rosell. uerb. Inuidia §. 2. & infra in simili. nu. 139.

S'EGLI si attristò † per non hauer tanti beni temporali, quanti ne hanno altri, per fine cattiuo mortale, peccò mortalmēte, ancorche il dolersi per buon fine, non è peccato, & attristarsi per cattiuo fine ueniale, non è peccato mortale, & il dolersi, perche egli non ha quelle uirtù, che uede, che altri hanno, è cosa lodeuole, secondo la mente di S. Tomaso. 123

c Vbi supra.

SE deliberatamente si dolse, ò si attristò, perche Iddio fa bene a' cattiui, riprendendo la diuina prouidenza, ch'ingiustamente comparte i beni temporali, peccò mortalmente, secondo tutti, & l'opinion commune, che largamente dichiara il Gaetano, [d] in una parte, & breuemente in un'altra. [e] Ma non se gli rincresce, ò si attrista de' beni di tali cattiui, senza riprender la diuina prouidenza, secondo il medesimo, come si contristano (al nostro parere) quasi tutti quelli, che così si attristano.

d 2ª. 2ᵉ. q. 36. art. 2.
e In summa uerbo Nemesis.

SE deliberatamente egli propose d'imitare i uestigij de i cattiui nelle cose, che peccano mortalmente: accioche egli fusse, come essi temporalmente prosperato; [f] peccò mortalmente.

f Idē ibi. q. a contra illud, Psal. 36. Noli æmulari ut malignantes.

DELL'ODIO PRIMO FIGLIVOLO DELL'INVIDIA.

SOMMARIO.

124 *L'Odio del prossimo talhor è mortale, & impedisce l'assolutione; & talhor è uirtù.*

S'EGLI

124 S'EGLI desiderò † al prossimo alcun male al- l'anima, ò al corpo, all'honore, alla fama, ò alla roba per suo danno, ò se gli dispiacque d'alcun ben suo, è peccato mortale, per se, secondo tutti, se però la paucità, ò indeliberatione non lo scusa, percioche direttamente è contra la Carità, poiche non si deue, anco il nemico abborire, secōdo la sua natura, ma solamente secondo la sua colpa, secondo tutti. [a] Habbiamo detto [per essere danno; ò bene suo] percioche il desiderio del mal del prossimo, ò l'attristarsi del suo bene, per alcun buon fine, come desiderarli infirmità, accioche egli si conuerta à Dio, ò morte, acciò che non facci danno a' buoni, ò per altre cagioni simili, non è odio propriamente; percioche non gli desidera male per suo danno, per il sopradetto. [b] Il che dichiara S. Tomaso, [c] & Santo Antonino. [d] Et qnando egli tiene tal odio, non deue essere assoluto dal confessore, nè riceuere il Sacramento della [e] Communione.

a Matt.5.o. Ea uindicta. & ca. Hæc aūt uita 23.q.4.

b Sup in præsupp.2

c 2ª.2ᵉ.q.36.art.2.

d 2.par.tit.8. c.3. Facit d.c. Ea uindicta.

e Ca. Falsas, de pœnit.d.5.

DELLA GOLA, SESTO PECCATO CAPITALE.

SOMMARIO.

125 *La Gola è uitio, che inclina, à mangiare, & bere disordinatamente, & è peccato mortale, quando in essa si pone l'ultimo fine, & si trapassano i precetti, che obligano à peccato, ò si fa danno notabile à se, ò ad altri.*

126 *La Gola ha cinque spetie, & è uitio capitale: dal quale nascono cinque figliuole, cioè, la Grossezza, ò uero Ottusione, l'Allegrezza disordinata, il Vaniloquio, l'Immodestia, & l'Immonditia.*

125 PRESVPPONIAMO † primamente, che la gola (secondo la sententia di S. Tomaso, [f] & il suo commentatore communemēte riceuuto) è uitio, ch'inclina à mangiare, ò bere disordinatamente, sapendo, ò douendo sapere, che tale mangiare, ò bere disordinato, & l'opera, e peccato di Gola è, ch'è chiaro essere sempre peccato: poiche ogni opera contraria all'or-

f 2ª.2ᵉ.q.148.art.1. adiuncta quæ innuit in q.150. art.1.

a Cap. 4. de diuinis nominibus.
b Luc. 21. ad Ro. 13. & ad Galat. 3.

dine della ragione & uirtù è tale, secondo Dionisio; [a] & si uieta per precetto diuino; [b] ancorche non direttamente per alcuno de i dieci. & è mortale, quando si mette l'ultimo fine in essa, & per essa si trapassano i precetti diuini, ò humani, che obligano à peccato. Et anco quando per essa si fa danno notabile (sapendo, ò douendo saperlo) alla salute propria, ò à quella del prossimo, incitandolo à lei.

c 30. Moral. & cap. Quique, de cõse. d. 5
d In d. q. 148. art. 4.

Il secondo † che cinque sono le specie della Gola, secondo S. Gregorio, [c] le quali si contengono in questo uerso; cioè, 126

Præ, properè, lautè, nimis ardenter, & studiosè.

Dichiarate da S. Tomaso: [d] cioè, mangiare, ò bere innanzi tempo ò di souerchio, ò con souerchio ardore, ò assai presto, ò mangiare con apparecchiamento di cose souerchie, & molto gustose. & uolesse Iddio, che i supremi gouernatori ecclesiastici, & secolari, dessero ordine, che questo uitio bestiale, che con le sue compagne ha distrutto gran parte della Christianità, si discacciasse dalle parti, ch'egli ha occupato, & se gli uietasse il loro ingresso, che ãcora egli nõ ha preso, & nõ finisce di conquistare tutta la Cristiãità, che da poco in qua la ua guadagnãdo.

Il terzo, che la Gola è uitio capitale, ò caporale, percioche da lei nascono cinque bruttissime figliuole: cioè, la Grossezza, ò uero Ottusione della ragione, l'Allegrezza disordinata. il Vaniloquio. l'Immodestia, ò uero buffoneria, & l'Immonditia.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

127 *La Gola è peccato mortale quando si pone l'ultimo fine nel mangiare, & bere, ò per questo si rompe alcun precetto. ò si vomita. ò si mangia. ò dà à mangiare cosa, che fa danno notabile.*

128 *Mangiare cibi pretiosi, piu di quello, che conuiene alla conditione di chiunque li mangia, ò mangiar carne, quando, & doue è uietata, è peccato mortale.*

129 *Inebriare se, ò altri à studio per priuarsi, ò priuare altri dell'uso della ragione, con notabile danno, è peccato mortale.*

Il peccato veniale non diuiene mortale, perche si reiteri l'atto.

130 *Carne humana mangiare, ò darne à mangiare, senza molta necessità, è peccato mortale.*

S'E-

127
S'EGLI ha † posto l'ultimo suo fine nel mangiare, & bere, ò per esso trapassò, ò hebbe uolontà di trasgredire alcun precetto, che obligaua à peccato mortale, come se per esso rubò, ò non digiunò, è peccato mortale, & d'altra maniera ueniale, [a] ancor che egli hauesse mangiato tanto, che uomitasse, etiandio auuertendo, che uomiterebbe, s'ei mangiasse tanto. Et anco con intentione di uomitare senza utilità, nè notabil danno della sua salute, per il sopradetto, [b] si come intende il Gaetano, [c] Dica, come gli piace Angelo, [d] & Siluestro, [e] che scioccamente dissero, che S. Antonino [f] diceua che questo era peccato mortale. Habbiamo detto [senza utilità] percioche mangiare alcuna cosa, ò molto, per consiglio del medico per uomitare per sua salute, è uirtù, & non peccato.

a Per prædicta.
b In præsupp. 2.
c In súma uer. Gula
d Verbo Munditia.
e Verbo Gula.
f 2. par. ti. 3. c. 4. §. 6.

S'EGLI ha mangiato, ò beuuto, ò diede à mangiare ò à bere ad altri alcuna cosa, credendo, ò douendo credere, che sarebbe danno notabile alla sua salute, ò à quella del prossimo, maggiormente essendo infermo, peccò mortalmente, per il sopradetto. [g] Habbiamo detto [ò douendo credere] percioche colui, che molte uolte ha prouato, che una certa cosa gli faceua danno notabile, e torna à mangiarla, senza credere, che gli farà piu danno, non si scusa dal peccato. Habbiamo anco detto [danno notabile] percioche se non si deue credere, che il danno sarà grande, non è peccato mortale, come colui, che ha sete con la febbre, & douendo credere, che ella piu gli durerà, se beue un boccal d'acqua, & lo beue, secondo la commune.

g In præsup. primo.

128 SE † per mangiar cose molto pretiose piu di quello, che conuiene alla sua conditione, egli lascia di pagare i debiti, ò prouedere à chi era obligato, peccò mortalmente. [h] ancor che i ricchi non peccano per mangiar cose migliori, che [i] i poueri.

h Per prædicta.
i Cap. Non cogatur 41. dist.

SE essendo di alcuna terra, oue il sabbato nõ si mangia carne, ò cose di carne, & andò in altra, oue non era tal costume, & in essa ne mangiò, peccò mortalmente. Quantunque colui, che è di quella terra, oue non è costume mangiarsene, s'egli si troua in un'altra, oue in un certo tempo ella si mangia, la può in essa terra mangiare, ancor che non la potrebbe mangiar nella sua, come il Portogallese, & il Nauarro, ò Italiano, possono i sabbati mãgiare in Castiglia l'estremità de gli animali, ben che non possino per non esser costume, mangiarla nella lor terra, per un capitolo. [k]

k In ca. Illa 12. dist.

dica come gli piace l'Alessandrino sopra il detto capitolo. Et altri in altra parte senza necessità uanno speculando, come intende il Panormitano, [a] & afferma il Cardinale [b] oue il medesimo tiene l'Imola, Bonifacio, il Portio, [c] & altri in altre parti. Il medesimo per la istessa ragione hassi da dire de i digiuni, delle astinentie, del mangiare, ò non mangiare, questa ò quella cosa, questo, ò quel giorno, che in tutto questo si deue conformare l'huomo, alla legge, & costume, che si guarda, nella terra doue egli si troua, sotto pena di peccato, come anco sopra [d] habbiamo detto.

a In fin. c. Conciliū de obser. ieiunior.
b In Cle. 2. q. 5. de celebrat. missa.
c In §. Sed & quod princ. Instit. de iur. nat. nu. 26.
d In ca. 23. nu. 5.

Se † conoscendo, ò douendo conoscere, ch'egli s'imbriacaua beuendo, ò diede à bere alcuna beuanda, peccò mortalmente, secondo S. Tomaso, [e] percioche egli uolse far danno notabilmēte à se stesso, priuandosi dell'uso della ragione, ò ad altri, facendo il medesimo danno. Habbiamo detto [conoscendo] percioche s'ei non conosceua la qualità del uino, nè consideraua s'egli beueua di souerchio, non è peccato, ò non mortale. Habbiamo detto [ò douēdo conoscere] percioche, s'egli era auuezzo inebbriarsi con tal beuanda, & la beuue senza credere, che s'inebbrierà, non si scusa di peccato mortale, non perche il reiterare l'atto lo faccia di ueniale mortale, ma perche il costume fa, ch'egli doueua conoscere, che basta il bere a sufficientia; secondo il [f] Gaetano.

119

e 2ª. 2ª. q. 150. art. 2.
f 2ª. 2ª. q. 15. art. 2.

Se sapendo egli mangiò, ò diede à mangiar carne d'huomo, senza molta necessità, peccò mortalmente: benche non ammazzasse nissuno per mangiarne: & la pigliasse da quegli huomini, che erano morti per arme, ò per giustitia, ò per infirmità; percioche si come solamente la donna è atta per copula lecita, così solamente la carne de gli animali irrationali è lecita per mangiare, come ha ben detto il Gaetano. Per questo santamente fanno i Reuerendi Padri, della compagnia del GIESV, che non uogliono battezare nel Brasil i Gentili; ancor che credano quel, che noi crediamo, se non si determinano à non mangiar mai carne d'huomini, quantunque siano morti in guerra giusta: percioche non sono [g] contriti, nè basteuolmente attriti.

e Ergo non baptizandi ca. Firmissimè 15. q. 4. & p. noue ad d. sup. ca. 1. nu. 19.

DEL-

DELLA GROSSEZZA, OVER OTTUSITÀ DELL'INTELLETTO PRIMA FIGLIUOLA DELLA GOLA.

SOMMARIO.

131 *L'Ottuosità quando è peccato mortale.*

131 SE † fu tanto grosso, o s'è tanto intromesso nelle cose terrene, ch'egli lasciò di fare quel, che era obligato per la sua salute; come essaminare la sua conscienza, quando s'ha da confessare, ò conoscere quel, che deue di necessità, [a] peccò mortalmente.

a Ang. uerb. Hebetudo.

DELLA ALLEGREZZA DISORDINATA, DEL VANILOQUIO, DELL'IMMODESTIA, Ò UERO BUFFONERIE, ET DELL'IMMONDITIA, ALTRE QUATTRO FIGLIUOLE DELLA GOLA.

SOMMARIO.

131 *L'Allegrare se, ò altri con parole dishoneste, con mala intentione, è peccato mortale.*

Parlar troppo, ò con dispregio d'Iddio, o per cattiuo fine, è peccato mortale.

Cantare, ballare, & sonare lasciando la Messa, ò in luochi sacri, è peccato mortale.

132 *Vestimenti, o altri ornamenti portare, con intentione di prouocare altri à lussuria, ò per altro mal fine, è peccato mortale.*

I Giuochi di Palla, di Scacchi, ò d'altri, & le Giostre, che si usano con gli altri essercitij i dì delle feste, non sono peccati mortali, se prima s'ascolta la Messa.

SE I cantò canzoni dishoneste, ò disse parole dishoneste, ò fece gesti lasciui del corpo, credendo, ò douendo credere, ch'ei mouerebbe così facendo ò se, ò altri ad alcun peccato mortale: come di pollutione, di diletto carnale, o pigliarsi piacere con esso deliberatamente, fu peccato mortale, ancor che non

sia peccato, se non uolse mouere, nè doueua credere, che mouerebbe à questo peccato, & solamẽte disse, ò fece per allegrarsi di quelle dishoneste parole, ò gesti, come ben dichiara il [a] Gaetano.

S'EI parlò molto in dispregio d'Iddio, con intentione di prouocare altri à peccato mortale, ò se si dilettò tanto in quel piacere che egli haurebbe prima rotto i precetti di esso Iddio, & della Chiesa, che obligano à mortale, che lasciatolo, peccò mortalmente, secondo S. Antonino [b].

SE con allegrezza egli saltò, ballò, cantò, & sonò, lasciando d'udir la Messa debita, [c] ò nelle Chiese, & cemiterij, [d] ò essendo persona ecclesiastica, [e] peccò mortalmeute, ma non fu peccato quando quel piacere fu poco, ò secreto.

SE portò uestimenti, ò ornamenti molto delicati, ò con intentione di prouocare à lussuria, ò ad altro mortal fine, ò con altra intentione; però conoscendo per la sua fragilità, che quantunque l'intentione del principio fosse buona, quella del mezo, ò del fine sarebbe cattiua. & di lussuria mortale, peccò mortalmente, [f] però non è peccato mortale, per far questo molte uolte, secondo il Gaetano. [g] Et piu benigna, & uera mi pare l'opinione di Siluestro, [h] che la contraria; cioè, che per giuocare à giuochi, che da se non sono peccati mortali, per la maggior parte del giorno della festa udita la Messa, non è peccato mortale. Percioche se così fusse, tutte le giostre, & piu i giuochi di palle, & di scacchi, sarebbono mortali in quei giorni, il che è cosa dura, senza testo, nè ragione [i] sufficiente, che l'approui.

a Secunda secundæ q.148.art.6.

b 2 part. tit.6.ca.4. §.4

c Cap Missis, de cõsec d.1.

d Arg. c.cũ decorẽ de uita, & hon.Cler. & eorũ que diximus in rep.c Qñ, de cõs. d.1, notab.18. nu.75.

e Ca. Clericus 2.de uit.& honest.cleric.

f Quia cuius finis, & ca.cũ minis. 21.q.5. & qui amat periculũ, & ca. Ecclesia.

g Vbi supra.

h In uerbo Ludus, q.2.

i Contra rõnẽ cap. Consuluisti 2.q.5.

DELL'ACCIDIA, O' PIGRITIA, *settimo uitio capitale, ò caporale.*

SOMMARIO.

833 *L'Accidia, ò Pigritia (in quanto è particolar peccato) è un uitio, che inclina altrui ad abborrire, ò attristarsi del diuino bene, in quanto è, ò può esser suo, la quale è differente dall'odio generale, & dalla Inuidia.*

834 *L'Accidia da se è gran peccato, & è uicino all'Odio d'Iddio, che è il supremo.*

835 *L'Accidia è uitio caporale, che partorisce sei figliuole: cioè, La*

Di-

Disperatione. La Pusillanimità. La Pigritia. La indignatione, la Malitia, & la Euagatione di mente.

L'Odio generalmente inclina ad attristarsi del bene d'Iddio, in quanto egli è suo, & anco del prossimo, in quanto è suo, &c. & come tra se sono differenti, & quello de' beni dell'altre uirtù.

833 RIMAMENTE † presupponiamo, che l'Accidia (che il uulgo chiama Pigritia) in quanto è particolare peccato, è un uitio diabolico, che inclina ad abborrire, ò attristarsi del bene spirituale diuino in quanto è, ò può essere suo, secondo la sentenza di S. Tomaso. ᵃ Onde sottilmente disse il Gaetano, che il uitio dell'Odio generalmente inclina ad attristarsi del bene d'Iddio in quanto è suo; & anco del prossimo, in quanto è suo; & quello dell'Inuidia ad attristarsi del bene d'altri in quanto diminuisce la grandezza sua, & quello dell'Accidia del bene spirituale, & diuino, in quanto è suo proprio, ancor che in quanto è uitio generale, inclina ad attristarsi d'ogni bene spirituale di qual si uoglia uirtù. Et si chiama Accidia, perche fa acetoso, & raffredda il calore, che il desiderio, & l'amor del bene spirituale cagionerebbe nel suo cuore: Et quell'atto di aborrire, ò abborrimento, è il peccato dell'Accidia.

a Prima secundæ q. 84. art 4. & secundæ secundæ q 35. art. 2.

834 IL secondo † che il bene spirituale diuino dell'huomo, consiste nell'amicitia fra Iddio, & se stesso, & in uolere l'huomo quel che Iddio uuole, & conuersare, parlare, & allegrarsi con esso lui. Et perciò quando uno s'attrista, per intendere, che Iddio ha ordinato, che noi ci trouiamo, allegriamo, & uiuiamo nel cielo con la sua diuina Maestà. pecca di questo peccato, & così di sua qualità, è gran peccato mortale, & secondo il Gaetano [b] assai uicino all'Odio d'Iddio, ch'è il supremo di tutti, secondo S. Tomaso, [c] & il sopra allegato, [d] però egli non è mortale per difetto della deliberatione, ò del non auuertirui, per il sopradetto. [e] Però colui, che s'attrista del bene spirituale dell'altre uirtù morali: come di dare ad ogniuno il suo, ch'è bene della uirtù della Giustitia: ò di mangiare temperatamente, ch'è bene della uirtù della Temperanza &c. pecca, ma però non di peccato spetiale dell'Accidia, ma solo del uitio contrario à quella uirtù, della quale opra egli s'attrista: però ella non induce circostantie necessarie d'essere spetialmente confessate, come ben dichiara il [f] Gaetano.

b In uerb. Accidia.

c Secunda secundæ q. 34. art. 2. & q. 39. art. 2. ad 3. & prima secundæ q. 73 art. 4. ad 3.

d Sup. c. 21 nu. 14.

e In c. a 11. nu. 4.

f In uer. Accidia.

Il terzo † che l'Accidia è uitio capitale, ò caporale, per che da lei nascono sei cattiui figliuoli, secondo S. Gregorio [a] dichiarato da S. Tomaso. [b] cioè, la Disperatione di conseguire il fine superno, la Pusillanimità, che separa da i mezi ardui, che sono di consiglio, per il fine superno. La Pigritia dell'anima per li mezi, che per esso sono di precetto. La Indignatione contra quelli, che inuitano à i beni spirituali. La Malitia, che fa aborrire i medesimi beni spirituali. Et la Euagatione, con che si passa à cose illecite, per attristarsi nelle diuine, & buone. 135

a 31. Moral. 2.
b Secunda secundæ q. 35. art. 4.

INTEROGATIONI.

SOMMARIO.

136 *E' Accidia, & peccato mortale lasciar per tristezza d'osseruare il precetto de i beni diuini & spirituali. ò dolersi d'hauerlo osseruato; ò non uolere imparare gli Articoli della fede, O' il Credo, ò il Pater noster à mente.*

137 *O' essendo Prelato non sa esplicitamente gli Articoli del Simbolo, ò hauendo egli alcuno officio, non sa i precetti, che se gli conuengono.*

SE † per tristezza de i beni spirituali diuini, egli lasciò di far quel, à che di necessità è obligato, ò s'attristò di hauerlo fatto, ò deliberatamente propose di non farlo, peccò mortalmente, per il sopradetto. Ancor che nō è peccato mortale lasciare quel, che non è di obligo di fare, nè anco ueniale, se quella cagione non fosse quell'Accidia, ò altra mala circostantia, secondo la commune: [c] Dica come le piace la [d] glosa. 136

S'egli ha † deliberato non imparare le cose, che di necessità deue sapere, & communemente le sanno tutti i Christiani, come sono gli articoli della fede, i dieci precetti, & quelli di osseruare le feste, di digiunare, di confessarsi, & di communicarsi, peccò mortalmente, & anco s'ei lasciò [e] d'impararli. 137

S'ei non sa il Pater noster, l'Aue Maria, & il credo, per che (come altroue [f] habbiamo detto) tutti i Christiani sono obligati à saperli, almen per legge humana uniuersale, ò particolare, scritta, ò non scritta, di costume, che almeno obliga à

c Quā tenēt Archid. & Car. S. X. in c. Qui bona 17. q. 1.
d d. ca. Qui bona.

e Alex. in tit. de Accidia, & Gaie. in uer. Ignorantia.
f In rep. c. Qñ de cō sec. d. 1. not. 3. nu. 20.

peccato

à peccato ueniale, come tiene il Palude, [a] per un testo, [b] che in quel luoco per esso allegammo; & per il costume generale, & per le constitutioni sinodali, che sono in alcune parti, come in questo Arciuescouado di Braga, [c] che tiene, che i Parochiani alcuni giorni debbono insegnare il Pater noster, il Credo, & l'Aue Maria; Benche il contrario tenghino Angelo, Siluestro, Tabiena [d] il Gaetano; [e] & il Medina; [f] che dicono che basta sapere quel che nelle sopradette orationi si contiene; non ostante che non le sappino à mente, come è sapere che Iddio è trino, & uno, & creò tutte le cose, & che solo esso si deue adorare, & sol da lui s'hanno à dimandare i beni dell'anima, & del corpo, & che GIESV CHRISTO è suo figliuolo, Iddio, & huomo &c. ch'egli non ha da giurare falsamente, nè uccidere, nè rubbare &c. Benche quelli non sappino queste cose à mente, La quale opinione altroue [g] saluammo esser uera, considerata solo la legge diuina, & per iscusarsi di peccato mortale. Ma non attento la humana, & per iscusarsi di ueniale.

a In 4.d.15.q.5.co.2
b S. casos ante de cõfe.d.1.& Cõc.Tol.4.c.9 & melius Cõc. Remens.c.2.
c Quæst.34.
d In suis summis. uerb. scientia.
e Verbo Ignorãtia.
f In 4.de orõ q.10.
g In d.c. Quã no. 20. nu.19.

SE † essendo prelato, ò hauendo cura d'anime, egli non sa esplicatamente, & distintamente gli articoli contenuti ne' Simboli, Credo, & *Quicunque uult*, ò se tenendo alcun officio, non sa i precetti nè le prohibitioni, che se gli appartengono per ragione dell'officio suo, ò stato, ò per qual si uoglia altro [h] modo:

h Ang. & Syl. ubi su.

DE' FIGLIVOLI SOPRADETTI dell'Accidia, [i] et de i peccati contra lo Spirito Santo.

i Sup. eo. c. nu. 136.

SOMMARIO

138 *Odio portare contra a colui dal quale altri è castigato, ò ripreso, ò desiderare di non esser nato, ò essere animale, ò proporre d'uccidersi, è peccato mortale.*

139 *I Peccati dello Spirito santo sono cinque: cioè, la Disperatione, la Presontione, l'Impugnatione della uerità, l'Attristarsi della gratia, che Iddio da al prossimo, & l'Ostinatione del peccato, con proposito di non mai pentirsene. I quali si chiamano irremißibili.*

a Per prędicta.

b Alex. ubi supra.

c Ang. in interrog. circa Accidiam.

d Secunda secundę q. 20. art. 1. & 2.

e 2a. 2e. q. 14 art. 1. & glo. in ca. Sacerdos de pen. d. 1.

f Cap. 2.

g Vbi supra art. 3.

h Rosella uerb. Inuidia. § 1.

i Supra ea. Cap. [illegible]

Sei si pigliò tanto dispiacere, & passione contra quelli, che lo castigauano, & riprendeuano, ch'egli desiderò la morte, ò altro male notabile, peccò mortalmente, & d'altra maniera è ueniale. [a] Se per alcuna disgratia, & molta tristezza deliberatamente egli desiderò non esser nato, & di essere animal bruto, ò propose uccidersi, ò incorse in infirmità, possendoui rimediare, [b] peccò mortalmente. Se per uiltà d'animo, ò pigritia, lasciò di far quel ch'egli era obligato sotto pena di peccato mortale. Come soccorrere al prossimo in estrema necessità, [c] peccò mortalmente. 138

S'egli † s'è disperato della misericordia d'Iddio, & che Iddio non uoglia, ò non possa perdonarli, è peccato mortale, molto graue, seecondo S. Tomaso. [d] & è uno de' cinque che i Teologi chiamano contra lo Spirito Santo, de' quali il secondo è presumere, che Iddio lo saluarà senza merito. Il terzo è impugnare la uerità conosciuta, per potere piu liberamente peccar mortalmente. Il quarto è attristarsi della gratia, che Iddio da al prossimo, & che la sua gratia aumenti in questo mondo. Il quinto è esser ostinato ne' peccati, & proporre di non uoler mai far penitenza. I quali cinque peccati sono chiamati contra lo Spiriro Santo, ò di Bestemmie, secondo S. Tomaso. [e] & di lor dice S. Matteo [f] che non si perdonano, in questo mondo nè anco nell'altro. Non perche Iddio non li perdoni à colui, che ha di lor contrittione, ma perche dalla sua mala condittione si partorisce ragione, e cagione di negarseli il perdono: il quale la misericordia d'IDDIO à nessun contrito niega, secondo S. Tomaso. [g] Et ogni uno di questi è mortale molto graue, quando in esso la uolontà ragioneuole consente, altramente è graue ueniale. 139

Vn segno per conoscere, che la ragione non consente, è dubitar di lui, & l'altro è il dolersi, che tentationi tali li uenghino. [h] come in altri casi simili habbiamo detto di [i] sopra.

DE

DE I CINQVE SENTIMENTI DEL corpo, & delle opere della misericordia spirituali, & corporali: Cap. XXIIII.

SOMMARIO.

1 *I Sentimenti esteriori sono cinque, cioè Vedere, Vdire, Toccare; Gustare, & Odorare, l'uso de i quali alcuna uolta è uirtù, talhora è peccato mortale, & talhor ueniale.*

1 † Sentimenti esteriori, che sono come finestre, per le quali tutte le cose esteriori per le loro spetie, ò similitudini, entrano nell'anima nostra, sono cinque, cioè Vedere, Vdire, Toccare, Gustare, & Odorare. [a] L'uso di questi cinque sentimenti alle uolte è uirtù, & altre uolte è peccato mortale. o ueniale. E' uirtù, quando in esso si scorgono tutte le circonstantie necessarie all'atto uirtuoso: è mortale, quando il fine di quell'uso è cattiuo mortalmente; o per esso si fa danno notabile, o si mette in manifesto pericolo di dannificar l'anima, la salute, l'honore, la roba d'altri, o la salute della propria anima, ò del corpo. Et anco quando per esso si rompe alcuna legge, che obliga à peccato mortale, [b] & ueniale, quando manca alcuna delle circostantie; & si fa senza notabil danno d'altri, nè della propria anima, & salute sua, & senza romper la legge, che obliga à peccato mortale, per uanità, o leggerezza; o in altra maniera, o materia inconueniente.

a Gl.1. Q8 mõ. §. pœn.ff.de acq. poss. Th.1.par.q.78.ar.3. Arist.2. de anima.

b Arg. eorum quæ diximus i c.11.nu.4.

INTERROGATIONI.

S'EGLI ha ueduto, o ascoltato, ò odorato, ò toccato, o gustato alcuna cosa uietata sotto pena di peccato mortale; o per essa ha peccato mortalmente, o pose se stesso, o altri à manifesto pericolo di peccare mortalmente, o lasciò di adempiere alcuna legge, che obligaua sotto pena di peccato mortale, o fece danno notabile nell'anima, nella fama, nell'honore, o nella roba del prossimo, o nell'anima, o nella salute propria, [c] peccò mortalmente.

c Per proxime dicta.

DELL'OPERE DELLA MISERICORDIA.

SOMMARIO.

1 *L'Opere della Misericordia sono quattordici, cioè sette corporali, & sette spirituali: Le quali si contengono in due uersi, si chiamano anco opere della Carità, perche sono nepoti di lei, ch'è madre della Misericordia.*

3 *La elemosina spirituale è migliore della corporale, l'una & l'altra delle quali si deue fare talhor di precetto, & talhor di consiglio.*

4 *La Elemosina deue fare à poueri colui, che oltre la sua conditione, & stato, ha roba di souerchio, sotto pena di peccato mortale.*

5 *La Elemosina non obliga colui, che non la fà, quando egli deue restituire il danno, che per la tardanza ne riceue il creditore, quando ella è di cosa lasciata in testamento.*

La Elemosina non si deue fare così di precetto à chi stà in pericolo di perdere l'honore, come à colui, che è in estrema necessità.

6 *Il Necessario è quel, ch'è bisognoso per i figliuoli, per li schiaui, per i creati, per i forastieri, per i conuitati, per le donationi honeste, per le liberalità ragioneuoli; & per la conuenientia della condittione dello stato, in che la persona si ritroua. La quale necessità non consiste in cosa indiuisibile.*

7 *Elemosina non è obligato à fare nessuno di quello, che gli è necessario per la sua uita, stato, & conditione, se non à chi ne ha maggior necessità.*

8 *L'Elemosine serbarsi per farle dopò la morte, non è prudenza. nè alcuno misericordioso mai morì malamente.*

PRINCIPALMENTE † presupponiamo, 1 che sette sono l'opere corporali della Misericordia, le quali si contengono in un uerso dichiarato da S. Tomaso, [a] dall'Arcidiacono, [b] cioè. *Visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo, condo.* DAR mangiare a chi ha fame. Dar bere à chi ha sete. Riscuotere il prigionero. Vestire l'ignudo. Albergar il peregrino. Visitare

a 2ª.2ª. q.32. art.2.
b In c. Tria.45.dist.

sitare l'infermo. Sepelire i morti. Et sette sono le spirituali, le quali si contengono in un'altro uerso, dichiarato dal medesimo, cioè,

Consule, gastigà, remitte, solare, fer, ora.

COMPRENDENDO per Consule, ancora Doce, Consigliar colui, che ha necessità di consiglio. Insegnar l'ignorante. Consolar l'afflitto. Corregere colui, ch'erra. Perdonar à chi t'ha offeso. Sopportar l'imperfettioni d'altri. Et pregare per [a] altri.

IL secondo, che tutte quest'opere di misericordia anco si chiamano di Carità: percioche si come tutte quelle sono elemosine, secondo S. Agostino, [b] & S. Tomaso, [c] che nascono immediatamente da quella gran uirtù, che si chiama Misericordia, sono sue figliuole, così anco perche mediatamente nascono da quella maggiore, & suprema, che è la Carità come sue nepoti si chiamano opere di lei, secondo la intentione di S. [d] Tomaso.

3 IL terzo † che l'elemosina, ò sia spirituale (ch'è migliore che la corporale, secondo S Agostino, [e] & S. Tomaso [f]) ò sia corporale, alle uolte si deue di consiglio, & alle uolte di precetto. Si deue di precetto, quando occorre alcun pouero posto in estrema necessità à colui, che possiede più del necessario per sustétare la sua uita, & quella de' suoi. Anco quando chi che sia possiede più del necessario per la sua uita, & conditione, & per quella de' suoi, & gli occorre alcuno, che non ha con che mantener la sua conditione, ancorche egli habbia per mantenere la sua uita, come intende S. Agostino, [g] & S. Ambrogio, [h] & S. Tomaso, [i] & si proua per le ragioni & autorità per esso allegate, & molto gagliardamente confirma il Gaetano [k] Ancorche il Panormitano [l] S. Antonino, [m] & la somma Rostella [n] tenghino il 4 contrario, per hauer mal inteso S. Tomaso. [o] Per † questo è gran differenza fra questi due casi: percioche nel primo egli è obligato à dare elemosina à colui, che gli occorre, & cerca con estrema necessità. Nel secondo basta, ch'ei doni il souerchio à colui, che ha necessità per mantener la sua conditione, & non è obligato necessariamente à dare à colui, che gli occorre, & gliela dimanda, come dichiara San Tomaso. [p] Et con questa determinatione si posson concordar le dette due opinioni, de' detti huomini illustri. In somma diciamo, che colui, che ha roba di più di quel, ch'è necessario à sostentar la sua uita, & stato, & quella de' suoi, è obligato sotto pena di peccato mortale à dare elemosina a i poueri, come dice il Gaetano, Maiore, S. Tomaso,

a Cap. Inter opera charitatis de sponi. & c. Duæ. 45. dist.
b In d. c. Duæ.
c 2a. 2æ. q. 32. art. 8.
d 2a. 2æ. q. 38. art. 2. & q. 31.
e In d. c. Duæ.
f Dict. q. 32. art. 1.
g In c. Quid dicã 14. q. 4. c. Hospitales. 22. dist.
h In c. Sicut hi. 47. dist.
i Secunda secundæ. q. 32. ar. 5 & quodli. 8. art. 12.
k In 2. Tom. de præcepto. eleemosynæ. sex. cap. & in d. ar. 5. & Maior in 4. d. 15. q. 5.
l In c. si uero de iureiur.
m Secunda par. tit. 1 c. 14.
n Verbo. Eleemosyna.
o In d. art. 5
p In d. art. 12. & Gaiet. ubi supra c. 3.

& altri: ma non neceſſariamente à quelli, che gli occorrono: ancor che gli habbino gran neceſſità, per mantenere la lor conditione, ſe non foſſe però eſtrema, per mantenere la lor uita, ò quella de' lor ſudditi, come dice S. Antonino, il Panormitano, la Roſſella, & altri; dato che pare che la ſua intentione ſia piu larga. Et ſecondo tutti, colui, che ha piu che'l neceſſario, per ſuſtentare la ſua uita, & quella de' ſuoi, ancorche egli non ne tenghi per ſuſtentare la ſua conditione, è obligato dare elemoſina à colui, che gli occorre, & la cerca con eſtrema neceſſità. *Habbiamo detto* [elemoſina] & non aggiungiamo gratioſa, *percioche* baſta, che gli dia alcuna coſa preſtata, per tornargliela, quando potrà, conforme à quel, che ſopra ho [a] ſcritto.

a Cap.17. nu.60.

Il quarto † preſupponiamo, che quantunque colui, che non paga quel che deue, quando, oue, & come deue, è obligato à reſtituire il danno, che il creditore per quella tardanza riceue, per il ſopradetto; [b] però colui, che non dà elemoſina al pouero, al quale ſotto pena di peccato mortale, deue darla, egli non è obligato à reſtituir quella elemoſina, nè il danno, che per eſſa riceue; percioche come in altra parte [c] piu largamente ho detto, trattando la differenza, ch'è fra colui, ch'è obligato per carità à teſtificare, e fra colui, ch'è obligato per giuſtitia: la Carità non obliga à reſtituir quel che la Carità obligaua à donare, ò a fare, ſotto pena di peccato mortale, ſecondo Aleſſandro [d] di Ales, & la commune, che difende Adriano; [e] concludendo, che colui non è obligato a reſtituire quel che potendo con parole, o con opere, non impediſce il furto, o il danno del proſſimo, ſe l'officio ſuo publico non l'obligaua per giuſtitia a far queſto. 5

b In ca.17.nu.25. & 26. per l.3.§.fi.ff.de eo quod cert. loc. & glo.ca. Conqueſtus de uſur.

c In repet. ca Inter uerba, 11.q.3.p.208. nu.714.

d 3.part.q.87.

e In 4.de reſtit. q.1. col.9.

Il quinto, che non ſolamente è neceſſità eſtrema, quando il pouero è per ſpirare, ma anco quãdo appariſcono ſegni manifeſti, ch'egli uerrà a morte, ſe non ſarà ſoccorſo, & non appare, nè ſi offeriſce altri, che lo uoglia ſoccorrere, accioche nõ uenghi a quella eſtremità, ſecondo S. Tomaſo, [f] & dichiara il Gaetano. [g] La onde s'inferiſce eſſer dubbioſo, tal che non ſi riceuerà quella concluſione del Soto. [h] cioè, che colui, ch'è in pericolo di perdere l'honor ſuo ha tal neceſſità, che obliga gli altri a ſoccorrerlo, ſotto pena di peccato mortale, poi che anco egli ſteſſo in altra parte dice, [i] & bene, che l'huomo è padrone dell'honor ſuo, & della fama, per poterla perdonare, communemente con merito a colui, che gli la toglie. Dato che ſi potria ſaluare:

f In 4.d.15.q.1. art. 1.q.4.

g In opuſ.1.Tomo, de præcept. eleemoſynæ.c.2.

h Lib.5.q.3.ar.4.de iuſt. & iure.

i Lib.4.q.6.art.3.de iuſt. & iure.

quanto

quanto à colui che commodamente lo potesse soccorerre, per quel che abbasso [a] si dirà.

6 Il † sesto che'l souerchio per la uita, e per la conditione è quel, che non è necessario, secondo lo stato presente per la uita, & per conditione sua, ò di quelli, ch'esso ha da mantener senza stretto uiuere, hauendo rispetto à gli accidenti futuri: non à tutti quelli, che possono accascare; ma solamente à quelli, che per buona prudenza si possono sperare, ò temere, secondo San Tomaso, [b] e'l Gaetano, il quale Gaetano aggiunge, [c] che quel si chiama necessario, ch'è bisogno per le figliuole, per i figliuoli, per li schiaui, per i creati, per i forastieri, per i conuitati, per le donationi honeste, & per le liberalità ragioneuoli. Anco tiene San Tomaso, & dice il Gaetano, & meglio dichiara Siluestro [d] che anco il necessario per la conuenientia della conditione, & stato della persona, non consiste in cosa indiuisibile, & quanto è maggiore lo stato, ò la condittione, tanto è maggiore la sua grandezza. percioche in uno sarà dieci piu, & dieci meno. Et in un'altro cento piu, & cento meno; & in un'altro mille piu, & mille meno, [e] &c.

7 Il settimo † aggiungiamo, che nessun deue dar per elemosina di quel che gli è necessario per il suo stato, & per la sua conditione, se non à chi ha maggior necessità. Percioche ogni uno è obligato à uiuer conforme alla sua conditione, & stato, s'ei può. Et se non uuole, il deue mutare in altro che sia conueniente, come singolarmente insegna S. [f] Tomaso.

L'ottavo, che da questo ne segue, che non si deue giudicar facilmente, che un laico habbia piu di quel che al suo stato, & conditione si conuiene, poiche colui, che tesauriza per comprare alcuna signoria, & mutare il suo stato, in un'altro maggior di quello del quale è degna la sua qualità, nõ ha piu di quel che al suo stato conuiene: come è detto [g] di sopra. Habbiamo detto [laici] percioche i Cherici non possono così tesaurizare dell'intrate della Chiesa, come piu giu si [h] toccarà. Ne segue anco, che l'autor della somma Rossella non ha ragion da poter dire, che se la elemosina fosse di precetto ne i detti due casi, pochi confessori de'ricchi si saluerebbono, percioche nõ sono (come esso pensaua) tanto ricchi, che gli soprauanzino robe: Poiche anco i Rè & gran Signori, che hanno tesori per le guerre, che manifestamente temono contra i regni loro, ò deueno far-

a Infra eo. c. nu. 10. & meli⁹ p dicẽda in cõmen. c. non in inferende 23. q. 3.

b Vbi supra.
c In fi. c. 6. prædicti libelli 2. To. de p̃cepto eleemosy.

d Verb. Eleemosyna. q. 1. §. 3. & in Rosa aurea. casu 53.

e Arg. l. 1. ff. de iur. delib. & c. de causis. de off. deleg. & corũ q̃ de pretio iusto, pio, mediocri, & rigoroso dicta sunt s. c. 17 nu. 228. & in c. 23. nu. 78.

f 2ª 2ª. q. 32. art. 6. Facit. c. Qm̃. 24. q. 1. & principium c. 1. & 2. 41. dist.

g Supra c. Præced. de auaritia. nu. 74.
h In c. seq. nu. 131. circa beneficiatios.

le per essi regni, non si dirà che habbino di souerchio.

Il nono † che quanto siano accette l'opere di Misericordia, il medesimo Christo lo disse per i suoi Euangelisti [a] & tutta la scritura sacra; & quella de i dottori sacri n'è piena, & quà basta quel detto di Sant'Agostino. [b] Non mi ricordo hauer letto, che colui morisse malamente, che uiuendo si essercitò bene nelle opere di pietà. Onde ne segue, non esser prudenza riseruar l'elemosine dopò la morte, & manco affaticarsi di accumular assai beni souerchi, per lasciarli a' suoi figliuoli, che per auentura li distruggeranno, ò li daranno cagione di peccare, & che siano condennati. Et anco pare che sia pazzia l'affaticarsi in questo accumulare, senza fare elemosine, non hauendo figliuoli, nè padri, nè fratelli.

a Luc. 21. & Mat. 25.

b In sermo. 45. Ad fratres in eremo.

Ne segue anco, che colui fa male, che discaccia con aspre parole il pouero, che li domanda elemosina, ancor che egli non sia obligato à dargliela, quantunque non è peccato mortale, secondo Santo Agostino. [c] Però ancor che non li debba dare elemosina, li deue nondimeno dar benigna risposta, secondo i [d] Parisini.

c Ca. Vnsi. sub fi. 25 dist.

d In 4. d. 15. q. 7.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

9 *La Elemosina si deue fare sotto pena di peccato mortale, à chi si sà, ò uede ch'è in estrema necessità, & riscattare lo schiauo, ch'è per essere ucciso.*

10 *Il Prigione preso da gl'inimici, ò per debiti, si deue riscuotere, potendo commodamente, sotto pena di peccato mortale.*

La Elemosina si può fare à qual pouero si uuole; senza alcuna distintione.

11 *La Elemosina spirituale si deue sotto pena di peccato mortale à chi ne ha estrema necessità, quantunque ui fosse pericolo di perdere la uita corporale.*

12 *La Elemosina si deue fare à chi ne patisce estrema necessità, non ostante qual si uoglia statuto, ò precetto.*

13 *Manifestare debbono i cherici, & religiosi i tradiméti, & le congiure*

giure ordinate contra la Republica, & anco i congiurati, essendo necessario, per rimedio. & se per questo fosse ucciso chi che sia, eglino non incorrono in irregolarità.

14 *Consigliare il prossimo à peccare mortalmente, è peccato mortale. Ma è ben lecito à indurre colui, che è deliberato per fare un gran peccato, à farne un minore.*

15 *Consigliare, & insegnare, si deue sotto pena di peccato mortale quel, ch'è necessario per la salute spirituale à colui, ch'è in estrema necessità, potendosi però fare commodamente.*

16 *Consolare si debbono gli afflitti, che hanno estrema necessità di consolatione, & pregare si deue per se, ò per altri, quando nessun remedio ui ha per saluar la uita, ò l'anima, o del prossimo. & pregare Iddio, che lo debba aiutare ad ordinar se, & la sua vita per il debito fine, & pregare etiandio per ciascuno, quantunque suo nemico, sotto pena di peccato mortale.*

9 SE † hauendo piu di quello, che è necessario per sustentare la sua uita, & quella de suoi, non fece elemosina, ò almeno di prestare al pouero, che gli occorse, sapendo, ò dubitando, ch'era in estrema necessità di mangiare, di bere, di uestire, d'essere uisitato, riceuuto, riscattato, o sepelito, peccò mortalmente: però senza obligo di restituire. [a] Habbiamo detto [che gli occorse] percioche, egli non è obligato à cercare quelli, che sono in tanta necessità, se di loro egli non ha particolar cura, secondo S. Tomaso, e'l suo [b] commentatore.

S'EI non ha riscattato colui, ch'è stato preso, ò fatto prigione, che conosceua chiaramente, ch'egli era per essere ammazzato, se non pagasse il riscatto, possendo, & non incorrendo per quell'opera però in estrema necessità, per il sopradetto. [c] Et se lo riscattò per cortesia, ò per elemosina, colui che è stato riscosso non sarà obligato à restituire il riscatto per giustitia. Ancor che gli sia obligato per gratitudine, che non obliga à peccato, almeno mortale. Et, se à colui, ch'è stato riscosso, fu dato il riscatto per uia di prestito, ancor che stesse in quella estrema necessità, sarebbe obligato à restituire, per il sopradetto. [d] Nel qual caso ci pare, che (si come s'è detto di sopra [e]) si potrebbe uendere, ò consentire, che lo uendessero à colui, che lo riscosse. [f] Et per questa uia potrebbono saluarsi i Christia-

a Per predicta sup. eo. ca. nu. 5.

b Secunda secundae q. 32. art. 5.

c Sup. eo. ca. art. 7.

d Sup. c. praeced. nu 96. & in ca. 17. nu. 60

e In c. praece. nu. 95.

f Arg. l. 2. C. de patr. qui fili distraxe.

ni, che nel Brasil, & in altre patri comprano, & uendono i Neri, che i lor nemici uogliono uccidere per mangiarseli: ancor che da se siano liberi, & mal presi.

S'ei † non riscosse colui, che gli occorse preso per gl'inimici, ò per debiti, possendo commodamente, peccò mortalmente: perche la Charità ci obliga à soccorrere colui, che pare in gran necessità, ancor che ella non sia in estrema, quando commodamente possiamo, per il sopradetto, & in altra parte.[a] Habbiamo detto [commodamente] percioche nissuno, è obligato far ciò con grande spesa, s'ei non ha piu del necessario per la sua conditione, & stato: Nè ancor s'egli ha per se quantunque per il detto sia obligato à darlo a' poueri. però non piu à questo, che à quell'altro, che non patisce estrema necessità; perche egli sodisfa all'obligo, donando à chi li piace: come s'è detto di sopra[b] dopò S. Tomaso[c] & del Gaetano[d].

Se † à colui, che gli occorse, posto in estrema necessità d'alcuna elemosina spirituale delle dette sette opre, non gliela diede possendo, senza perder l'anima (ancorche non potesse senza perder la uita) peccò mortalmente. Percioche quantunque nessuno deue perdere la sua uita, per l'anima d'altri, però quando egli è in estrema necessità della salute spirituale, cioè, che non si può saluare il prossimo, senza ch'esso perda la uita propria; la deue perdere: come si raccoglie da S. Tomaso[e] & dal suo commentatore. Ancor che poche uolte un Christiano si troui in estrema necessità d'elemosina spirituale, come ho detto[f] in altra parte, per potersi saluare con la contritione sola.[g] Pero i figliuoli nati in terra de' Mori si trouano in tal necessità, che non sono battezzati, nè hanno discrettione per saluarsi per la loro fede, & anco colui, ch'è in peccato mortale, & uicino alla morte, con pensiero, ch'ei può saluarsi con qual si uoglia dolore de' suoi peccati, ancor che non arriui alla perfettione, c'habbiamo detto di sopra[h] essere necessaria per esser Contritione, & si crede, che non si dorrà piu, se non l'insegna la uerità necessaria. † Et anco molti gentili dell'India, del Brasil, & del Perù, uicini alla morte, che si conuertirebbono, se li fusse insegnata la fede Catolica, si potria dir che sono in estrema necessità di dottrina, & anco à quel gran seruo d'Iddio maestro Francesco Azplicueta Xabier preposto dalla compagnia del GIESV nell'Indie, parue estrema la necessità, che della dottrina Euangelica

a s. in ca. Inter uer. 82. q. 3. nu. 632.
b Sup. eod. ca. nu. 3. & 4.
c Quodl. 8. art. 12.
d In opusc. Tomo. 3 q. 1. de precepto elee mosy.
e Prima secundę. q. 26. ar. 5. ad 3. & q. 32 art. 5 & 6.
f In d. ca. Inter 22. q. 3. num. 631.
g Cap. Dixit, & ca. Magna, de pœn. d. 1.
h Supra in cap. c. a nu. 1. usque ad 17.

10 11 12

gelica haueuano i Gentili d'una certa Isola, per andarli à predicare, come fu con manifesto pericolo della sua uita: come piu amplamente trattiamo in altra parte. a Et poiche quiui, & in molte altre parti con gran frutto egli predicò il Santo Euangelio l'anno MDLII. passò in terra ferma nel regno della China, di smisurata grandezza, di gran sapere, & di ciuiltà, che confina con la Tartaria: doue con marauiglioso essempio di far pigliare à coloro la Croce, & seguire il Crocifisso, fornì l'Apostolica sua uita, che gli fu un continuo martirio, dopò ch'ei cominciò à esser uno de' tredici, che dieron principio alla detta, molto santa, & fruttuosissima compagnia del GIESV, à gloria sua. Della infinita bontà del quale si tiene per certo, che le haurà dato notabil gloria nel cielo, poi che permise, che tanto tempo per miracolosa maniera si conseruasse il suo corpo, senza corrompersi nel suolo di quella sepoltura dell'aspra Serra, doue morì, solo apparechiandosi à imprese heroiche: & poi inspirò nell'anime d'alcuni Christiani Portoghesi, che nel porto à capo di quella Serra ne furono accertati, che lo portassero due mila leghe di mare à Goa, ch'è lõtana altre quattro mila miglia da Portogallo, senza che con esso lui hauessero parentela, nè amicitia, fuor che la diuina. Et auuenne che in Malaca prima, & poi quiui, fu riceuuto, & uenerato da infinita gente per beatificato: inuitandoci tutti à desiderare, à confortare, & ad aiutare ad andare quiui à esser operai di quelle tante & così grandi mietiture, poi che ue ne sono così pochi: & ancora in altre parti, certificandoci con questi, & con altri segni, che quiui per se, & per li suoi fratelli mostra, quanto gli piaccia questa sua nuoua Compagnia, per rinouare gli antichi costumi della primitiua Chiesa, & per piantar nuouamente l'antica sua fede in quei regni, che à questo fine egli ci ha discoperti. Quiui io ancora (per mio parere) haurei terminato il mio peregrinaggio, s'egli (quando si partì di Lisbona) non m'hauesse lasciato per parergli io uecchio, & debole per li trauagli, ch'esso s'haueua imaginati, scriuendomi ch'io m'apparecchiassi di riuederlo in cielo. ilche piaccia à Dio. Da questo ne segue, che colui, che non è Parochiano, nè Prelato, non è obligato sotto pena di peccato mortale, à uisitare con manifesto pericolo della sua uita corporale colui, ch'è infermo di peste, ò d'infermità contagiosa, & in estrema necessità della uita corporale, benche egli fosse in estrema della spirituale; &

a In repe. ca. Si peccauerit 2. q. 1.

à questo s'ha da ridurre quel, che dice [a] Gabrielle.

ANCO † ne segue, che nessuno stato, nè uoto, nè precetto humano scusa, nè fa inhabile colui, che può soccorrere al prossimo, in caso di estrema necessità, tanto che anco il Cherico, & il religioso debbono manifestare i tradimenti, & le congiurationi, ordinate contra la republica, & anco contra i congiuratori, se fusse necessario per il rimedio: & ancor che perciò uccidano alcuno per giustitia, non sarebbono irregolari, con questo che li manifastassero con protestatione, che ciò essi faceua per solo rimedio del danno, che s'aspettaua, & non per suo castigo criminale, [b] come dice il Gaetano [c] & è detto di sopra. [d] Ne segue anco, che i religiosi sono degni di lode, che nel tempo di peste ministrano à gl'infermi le cose spirituali; percioche non sono obligati à quell'officio, secondo il [e] Gaetano. 13

S'EGLI ha † consigliato alcun male, che fu peccato mortale al suo prossimo: ò fraudolentemente, ò con colpa lata, alcuna cosa di danno notabile, peccò mortalmente, per il sopradetto. [f] Ancor che non è illecito indurre colui, che uuol commettere un gran male, che debba commetterne un'altro minore, secondo un detto singolare di S. Agostino. [g] Come, se colui che uuole adulterare, non potendo da quel peccato ritrarlo, lo prouocasse à Fornicatione semplice, non gli dicendo, ch'ei commette Fornicatione, ma consigliandolo, che gia ch'ei uuole esseguire il suo cattiuo appetito, nol faccia con donna maritata; perche questo non è indurlo à peccato grande, nè picciolo, ma è ritrarlo, che non faccia peccato tanto grande, come determina Adriano, [h] & il Gaetano [i] & io altroue ho [k] detto: Et come se al ladro, che uuol rubbar cose molto pretiose, & non può ritrarlo, che non le rubbi, lo pregasse, & consigliasse, che lasciasse quelle, & ne pigliasse d'altre di minor prezzo, & anco per mouerlo meglio da questo, l'aiutasse à portare à casa, che in questo caso non incorre in colpa, nè è obligato à restituire, percioche fa, ch'egli non pecchi tanto quanto peccarebbe, & anco perche non solamente non dannificò il padrone della cosa, anzi li fece utile, per essere egli cagione, che non li rubbasse tanto, quanto li rubbarebbe. 14

S'EGLI † lasciò d'insegnare, ò consigliare colui, che non sapeua le cose necessarie alla sua salute; ancor ch'ei fosse nemico; essendo di ciò in estrema necessità, potendolo commodamente fare, 15

a In sermo.

b Iuxta ca. Prelatis. de homic. lib. 6.

c Secunda secundæ q. 33. art. 3.

d Sup. eod. cap. 18. nu. 55.

e Secunda secundæ q. 26. art. 5.

f In ca. 11. num. 9.

g 33. q. 2. ca. Si quod uerius.

h Quodl. 9. EE.

i In lib. 17. respon. respon 13. uert. Tertium.

k In ca. Inter uer. 11 q. 3. pag. 76. nu. 213.

l Vt doctæ doctus docet Med. in C. de resti. q. 7.

fare, peccò mortalmente, per il sopradetto, & per quel che dicono S. Tomaso [a] & S. [b] Bonauentura.

a 2ª.2ª.q.10.art.8.
b In 3.d.30.q.4.

S'EGLI ha consigliato alcuno schiauo, ò altro infedele non essendo per morire, che subito senza essere bene instrutto nella fede, & ne' precetti, si battezasse, [c] peccò mortalmente, se la simplicità non lo scusa; percioche la santa Madre Chiesa ha ordinato il contrario: cioè, che nessuno si battezi auanti, ch'ei sappia quel, che ha da credere, & operare: percioche molti tornano in dietro, & bestemmiano CHRISTO GIESV, & la sua legge, come si uede per esperienza.

c Arg.c.Duo & ca. Ante.cum multis sequen.de consec.d.4.

S'EI non uuole perdonare il rancore, o odio conceputo contra colui, che l'ha ingiuriato, maggiormente quando egli li uuole domandare perdono, & sodisfarli, [d] pecco mortalmente.

d Vt s. dictum est, in ca.14.nu.25.

16 S'EI † non consolò gli afflitti, che hanno estrema necessità di consolatione, senza pericolo grande della uita, ò possendolo fare senza notabile danno suo, [e] peccò mortalmente.

e Vt colligitur ex prædictis in hoc eo. cap.

S'EI non ha pregato Iddio per se, ò per il prossimo, quando egli non haueua nessun altro rimedio per saluar la uita, ò l'anima sua, o del prossimo, peccò mortalmente, & altramente nò, ancor che egli, ò il prossimo suo stiano in peccato mortale, come io piu chiaramente ch'altri, in altra parte [f] ho detto.

f In ca.Qñ,de consec.d.1.no.5. nu.12.

SE subito ch'egli hebbe uso di ragione, non pregò Iddio per se, che l'aiutasse à ordinar se, & la sua uita per il debito fine, peccò mortalmente, secondo Siluestro. [g] Il contrario del quale noi tenemmo in altra parte: [h] ancor che seguitammo il detto di S. Tomaso; [i] nel quale esso si fondaua, cioè che colui che subito peruiene alla detta età, & non si drizza con la sua uita al debito fine, pecca mortalmente.

g Ver.Oratio q.fin.
h In d.ca. Quando no. 3.nu.15.
i 1ª.2ª.q.89.art.6.

SE dicendo orationi generali obligate di precetto, escluse alcuno, dal ualore loro, ancor che fosse suo nemico, peccò mortalmente, secondo S. Tomaso. [k] La risposta de' dubi, che sono nel fine del c. 14. num. 26. che qui si lascia, per piu chiarezza, sarà posta à [l] basso.

k Secunda secundæ q.83.art 8.

l Infra ca.27.nu.78 & in cōmēto ca. Nō inferenda 23.q.3.

DELLA CORRETTIONE FRATERNA.

SOMMARIO.

17 *La Correttione fraterna è una ammonitione Caritatiua secreta*
18 *del prossimo, ò in presentia de' testimonij, acciochè egli*

s'emendi dal peccato mortale. La quale occorrendo, si deue fare da tutti l'un l'altro, sotto pena di peccato mortale, concorrendoui però quattro conditioni.

19 *La Correttione fraterna nessuno deue fare di que' peccati, che non sono mortali.*

Correggere il Confessore non deue nessuno, di que' peccati, che egli sa in Confessione.

20 *La Correttione, che non si fa insino che alcuno non casca in maggior peccato, qualche uolta non è peccato.*

Il medesimo è quando si lascia di correggere per manifesto timore di perdere la uita, ò notabil parte de' beni temporali, eccetto che in estrema necessità.

21 *Correggere si deue una uolta in secreto, & fraternamente il peccatore, & l'altra in presenza di due testimoni, inanzi ch'egli si denuntij al giudice; ma se'l peccato è dannoso alla republica, ò al prossimo, & in quanto è necessario per togliere il danno, si deue subito denuntiare.*

Le Correttione fraterna secreta, non è necessaria ne' tradimenti apparecchiati contra la republica: nè nelle heresie ordinate per insegnare ad altri: nè quando il peccato è publico, ò quando non ui si aspetta emendatione.

PRRESVPPONIAMO † che la corretione fraterna è una ammonitione caritatiua secreta del prossimo, o in presentia di testimonij, accioche egli si emendi da peccato mortale. [a] & che tutti siamo di precetto obligati (come altroue [b] ho detto) à correggere l'un l'altro fraternalmente, i fedeli, & infedeli prelati, & sudditi, giusti, & peccatori. Ancor che siano piu obligati i prelati, che sono di maggiore autorità, che gli altri, pur che ui concorrano quattro circostantie. La prima è, che egli sia certo, che il peccato è mortale, ò ueniale pericoloso. La seconda, è che ci sia speranza di emendatione, o almeno si creda, che per quella correttione non si farà peggiore. La terza è l'opportunità non solo della persona; cioè che sia la persona à quel piu obligata (almeno considerata la negligentia di quelli, che sono piu obligati) però anco del tempo: e tutto questo si raccoglie da San Tomaso, [c] dal Gaetano, da Adriano, [d] da Scoto, [e] da Innocentio, dall'Abbate, & da altri decretalisti. [f] dall'Arcidiacono

17

a Arg.ca. Nouit, de iud. & ca. Si peccauerit.

b In d.ca. Inter numer. 626.

c 2ª. 2ª. q. 33. & in 4 d. 19.

d In 4. de correctio. frater.

e Lib. de rõne tegé. ment. 2. q. 2.

f In ca. Nouit, de iudic.

diacono, da Domenico, & da altri Decretisti. [a] Sopra alcuni articoli di questi, fra quali non manca rissa, che in altra parte partimmo, & al presente scegliamo il sopradetto,

18 La quarta † che ella si possa fare, senza danno notabile della salute, dell'honore, della fama, & della robba di colui, che corregge, se colui, che ha da essere corretto, non è in estrema necessità della correttione, nella quale s'egli fusse, s'ha da fare, ancor che con danno della uita corporale, per il sopradetto. [b] & sia quel che si uoglia, che dicono alcuni, non è men obligato di precetto, à dar questo soccorso in estrema necessità colui, che pensa, ch'è in peccato mortale, che colui che pensa, che non ui è: poi che à nessuno ha da essere utile la sua iniquità, nè dannificare la sua bontà: [c] & nella sua mano stà di pentirsi del peccato, & uscirne, [d] con l'aiuto d'Iddio; che non mai lo niega à colui, che gli lo domanda, & fa quel, ch'è in se. Da questo ne segue, † che quantunque sia bene correggere il prossimo d'altri peccati ueniali, come sono di ridere, & parlare souerchiamente, & come sono alcune leggerezze, & curiosità di uedere, ò sentire cose inutili &c. però non è peccato mortale lasciar simil correttione, secondo S. Antonino. [e] & per questo non deue il Confessore riprender poco, nè molto, nè secreto, nè publicamente i suoi penitenti per quel peccato, che gli hanno confessato, come auisa il Soto, [f] & si pruoua largamente, per quel; che in altra parte [g] scriuemmo, che non procede, quando che il penitente mostra hauer piacere di quel; ponendo il confessore in quella pratica domandandoli consiglio, o in altra maniera: percioche in tal caso solo, & in secreto ben lo potrebbe fare.

19

20 Anco † ne segue, che qualche uolta non è peccato, ma merito, differir la correttion d'uno per finche caschi in qualche peccato maggiore, accio che poi piu commodamente & con oportunità corretto, s'emendi dell'uno e dell'altro, perche questo è un aspettar l'oportunità del tempo. Onde per questa cõsideratione, par che siano escusati coloro, che permetton che i fanciulli inclinati à rubare, ouero ad altri uitij, habbino occasiõ di caderti, accio che ritrouati posino esser meglio castigati e corretti. Anco ne segue, che nessuna persona priuata pecca, in lasciar di correggere, per manifesto timore di perdere la uita, o notabil parte de' beni temporali, eccetto, quando egli fusse necessità estrema di quella correttione, per il [h] sopradetto.

a Ca. Si peccauerit 2.q.1.

b Sup. eod. nu. 11. de eleemosyna.

c Ca. 2. de post. prel. l. Itaque fullo. ff. de fur.

d Cap. Ponderet 50 d. ca. Dixi de pœni. dist. 1.

e 2. par. tit. 19. cap. 6

f Vbi sup. membro 2. q. 1. pag. 5.

g Ca. Inter uer. nu. 627. & in ca. Sacerdos de pœn. dist. 6.

Il secondo † presupponiamo, che una uolta si deue correggere in secreto, & fraternamente il peccatore, & l'altra in presentia di due testimonij, auãti che egli si denũtij al giudice: [a] ma non quando il peccato è dannoso alla republica, o al prossimo, percioche allhora in quãto è necessario per togliere tal dãno, senza altro si deue denuntiare al giudice, si come ho detto in altra parte. [b] Habbiamo detto, [in quanto è necessario] percioche, come in quel luoco habbiamo detto, [c] questo non procede, quando colui, che sa tal delitto, ha per certo, che i suoi prieghi, & la secretta ammonitione impediranno il peccato, come ben determina S. Tomaso sopra allegato, [d] da tutti in questo riceuuto. † Habbiamo detto [quando ha per certo] che, s'ei dubitasse, subito potrebbe, & dourebbe denuntiarlo al giudice. Da questo ne segue, che poche uolte è necessaria la secreta ammonitione fraterna ne i tradimenti apparecchiati contra la republica, & nelle heresie ordinate per insegnare ad altri, percioche poche uolte si può tenere per certo, che quel tradimento, o heresia in nessun modo s'effettuarà. Et che anco non è necessaria l'ammonitione secreta, quando il peccato è publico, secondo S. Tomaso, [e] & come habbiamo risoluto in altra parte un poco piu chiaro, del Gaetano. [f] quel peccato è publico, per questo effetto, che è notorio de iure, o de facto, o è famoso. [g] Nè anco è necessaria questa ammonitione; nè etiandio la denuntiatione, nè medesimamente che il giudice proceda per questa uia, se non si aspetta emendatione in colui, ch'è stato auisato, denuntiato, o conuinto: come ho detto in altra parte, [h] dopò S. Tomaso, e'l suo commentatore [i].

21

22

a Matth. 18. & ca. Si peccauerit 2. q. 1.

b In d. rep. ca. Inter uerba num. 620.

c Num. 622.

d Fa. fæ. q. 33. art. 6. receptus ab oibus, in ca. Nouit de iud. & in 4. dist. 19. & ab Adr. in 4. de correc. & a Soto de ratio regen. membro 2. q. 4.

e Sæcunda sæcundæ q. 33. art. 7.

f In d. cap. Inter uerb. nu. 842.

g Arg. ca. fin. de cohabi. & c. fin. de tempo. ord. & cap. Si fama & cap. Si presbyter. 2. q. 5.

h In c. Inter 11. q. 3. num 628.

i Sæcunda sæcundæ q. 33. art. 8.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

23 *La correttione si deue fare à chi ne ha estrema necessità, nè si deue fare con intentione mortalmente mala: ò quella che deue esser secreta in presentia d'altri. ò denuntiare al superiore senza necessità.*

S'ei

23 S'Egli † lasciò di correggere il peccatore, ch'era in estrema necessità spirituale della correttione, per incorrere in manifesto danno della uita, della salute, dell'honore, o della roba, o colui, ch'era in gran necessità, ancorche non estrema, potendolo commodamente fare, senza notabil danno della salute, dell'honore, o della roba sua, concorrendoli quattro cose; lequali sono state dette di sopra [a] esser necessarie per l'obligo di questo precetto, peccò mortalmente, per il sopradetto.

a Sup.eo.ca.nu.17.

S'egli ha corretto il prossimo suo d'alcun peccato, con intentione cattiua, peccò mortalmente, o di peccato mortale occulto, in presentia di chi nol sapeua; senza guardare il sopradetto ordine del supremo maestro, con notabil danno della sua fama, o probabile pericolo di lui, peccò mortalmente, [b] perche il peccato secreto d'uno, nõ si ha da manifestare (come ho detto altroue [c]) ancor à colui, ch'è grande amico, & parente del peccatore, & tale, ch'ei può molto aiutarlo ancora per cagion che gli facci bene, per secreta correttione, & ammonitione si spetta la sua emendatione, come è detto di sopra, & determina S. Tomaso [d], Adriano, [e] & meglio il Soto. [f] Onde ne segue, che, se'l peccatore secretamente corretto, di certo si emenda, non si deue denuntiare al superiore, anco per fine, accioche egli stia attento che per ciò non ricaschi, come afferma il Soto, & auanti esso determinò Adriano, ilquale non allega: contra Ricardo [g].

b Per dicta sup. 18. num. 21.
c In d.ca. Inter nume.633.
d Quodl. 15. art. 13.
e In 4. de correctio. frater. col. 17.
f Li. de rõ teg. mébr. 2. q. 2. pag. 11.
g In 4. d. 19. art. 8. quæst. 1.

D'ALCVNE INTERROGATIONI *particolari di alcuni stati: & prima di quello de gli Re, & Signori, che in questa uita non hanno superiori, quanto al temporale. Cap. XXV.*

SOMMARIO.

1 *Gli Re peccano mortalmente, se uogliono guadagnare, ò aumentare gli stati loro, ò gli gouernano male, ò bene per mal fine, ò uano. ò non pacificano, nè instituiscono i lor vassalli per pace, ò per guerra.*

2 *O' non hanno richezza naturale del patrimonio loro: come grano, carne, caualli, &c. ò ricchezza artificiale come d'oro, & di danari &c.*

3 *O' tesaurizano, con aggrauare altri, &c. ò sono prodighi de' beni loro, ò non forniscono le loro fortezze.*

4 *O' non acconciano le strade, ò non prouedono ai poueri, ò non uogliono concordia ragioneuole nelle guerre loro, ò fanno leggi penali, per utile loro, ò de' particolari.*

5 *O' dispensano nelle leggi di Dio senza cagione, ò nelle loro condanno, ò scandalo.*

6 *O' non permettono che i regni loro, & i popoli non difendino la libertà loro, ò usurpano i beni de i popoli. ò per minaccie, & preghi souerchi acquistano le cose de' Vassalli loro, senza giusta cagione, ò fanno guerra ingiusta; ò giusta, con ingiusto animo: ò impediscono le uisitationi delle Monache, ò dimandano pagamenti di certa maniera.*

7 *O' fanno lauorare le case loro, ò possessioni da li uassalli, senza pagarli il giusto pagamento, ò uendono gli officij di certa maniera, ò non pongono ordine, come non si uendino piu del giusto prezzo.*

8 *O' fanno maritare per forza l'uno con l'altro: ò impediscono i matrimoni, ò pongono officiali ignoranti sapendolo: o dopò il saperlo, non gli priuano dell'officio, ò appresentano, ò fanno appresentare insufficienti à i beneficij: ò non impediscono che i loro officiali togliano presenti illeciti, ò non leuano i costumi pericolosi delle loro terre .o consentono che si facciano false monete, ò che fatte altroue si spendino.*

9 *O' condannano alcuno senza udirlo, o senza publica pruoua per*
10 *quello, che priuatamente sapranno.*

11 *O' non restituiscono di certa maniera quel, ch'essi debbono O' come giudici fanno quello, che dicemmo esser mortale in essi.*

SE EGLI ha † desiderato di guadagnare, o ha guadagnato regni, & signorie contra la legge diuina, o humana, o gli ha malamente guadagnati, & non restituisce, senza hauer giusta cagione, che lo scusasse, o se ha notabilmente gouernato male i beni posseduti, è peccato mortale. [a] & se gli ha ben gouernati, però principalmente per hauer diletti corporali, gran

a Cap. Quid culpatur 23. q. 1. ca. Si res 23. q. 6. adiuncto ca. Saepe de restit. spol.

gran ricchezza, ò gran gloria, & honore, è peccato ueniale pericoloso, per il sopradetto, [a] & perche, come santamente dice S. Tomaso [b] il fine principale delle sue disuguali fatiche ha da essere il uero premio della uirtù, ch'è la uera beatitudine, & lo istesso Iddio, del quale esso è luocotenente in terra.

a Sup. ca. 23. nu. 13.
b De regimi. princ. lib. 1. cap. 7. & 8.

S'EGLI fu tanto notabilmente negligente, in pacificare i suoi uassalli, o drizzarli à bene operare, o in prouederli delle cose necessarie per uiuere, o di gouernatori idonei, o di legge necessaria, per uiuer bene, o d'armi o d'arti, & di essercito necessario, per difendersi da' suoi nemici, quando fusse necessario, che à giuditio d'huomo prudente pose in manifesto pericolo di perdere la sua republica, o parte notabile di lei, peccò mortalmente, secondo l'intentione di S. [c] Tomaso.

c Vbi su. ca. 25. facle c. Principes 23. q. 5. & ca. Aliud 15. q. 6.

2 SE † per dapocaggine & uiltà lasciò di hauer ricchezze naturali di grano, d'orzo, di uino, & d'altri frutti della terra, proprij del suo patrimonio, di uacche, di buoi, di castrati, di pecore, & d'altre carni dalle proprie possessioni per suo mantenimento, & de' suoi, o de' caualli proprij, per le sue guerre giuste, par peccato mortale, o ueniale pericoloso, secondo S. Tomaso. [d] Habbiamo detto [per dapocagine & uiltà] percioche (al nostro parere) nó sarebbe manco ueniale, s'ei le lasciasse di tenere per ischifare spese, o perche piu li uale il suo patrimonio affittato, che lauorato à sue spese: & l'herbe uagliono piu uendute che pasciute da' suoi bestiami, o perche gli è meglio occupare in altri negotij il tempo, che per questo si ricerca.

d Vbi sup. lib. 2. ca. 5. & 6.

S'EGLI fu tanto notabilmente negligente in procurar di tesaurizare ricchezze arteficiali d'oro, d'argento, di danari, & d'altre cose simili, che si pose in manifesto pericolo di non poter prouedere al suo regno nelle gran necessità di fame, di guerre, & di peste, che probabilmente, si doueuano temere, o in manifesto pericolo di pigliare prestito da' suoi sudditi, con incontro & impaccio, & danno notabile della sua grandezza, o della giustitia, che credeua, o doueua credere, che seguirebbe ne' sudditi nobili, & signori, che li prestassero; o pericolo di pagare grand'interesse, con grauezza de' poueri sudditi a i mercanti sudditi, o forastieri, che li dessero à interesse; o in pericolo di perdere il Regno, che dal difetto del tesoro suol seguire, come seguì al Popolo Romano, peccò mortalmente, secondo l'opinione di San [e] Tomaso.

e Vbi sup. cap. 7.

S'EGLI † ha congregato tesori, con notabil grauezze de' suoi uassalli: & anco, se senza grauezza d'altri per cupidità, & senza fine di prouedere alle publiche necessità, & alle priuate, secondo S. Antonino: [a] Percioche colui, che cosi tesauriza, tiene proposito di non dare il souerchio a' poueri, che è commandato, [b] come s'è detto di [c] sopra.

a 1. part. tit. 1. cap. 2
b Luc. 10.
c Sup. cap. Præced. nu. 3. & 4. & cap. 23. nu. 72. & 73.

S'EGLI ha speso piu di quel che ha d'intrata, in donar cose senza necessità; ponendosi in tal necessità, ch'ei credeua, che li farebbe pigliar quel d'altri ingiustamente: o lasciar di pagare i suoi debiti a i tempi contratti, senza consenso libero (almen tacito) de' suoi creditori, o con suo consenso molto dannoso al suo stato reale, & alla republica che l'ha da mantenere per li grad'interessi, che pigliano, & con che l'impoueriscono, peccò mortalmente: per le ragioni d'Aristotele; [d] & quelle d'una legge del partire di Castiglia, [e] & la intentione di S. [f] Tomaso.

d In Epist. ad Alex.
e l. 14. 2. par. tit. 5.
f Vbi supra.

SE per non tenere proueduto di monitioni le sue fortezze, diede al popolo occasione di perdere la uergogna, & ribellarsi; ò ad altri nemici di pigliarli il regno, o parte di lui, peccò mortalmente, secondo l'intentione di S. [g] Tomaso.

g Vbi T. li. 2. cap. 11

SE † per dapocaggine di non mandare ad acconciare, o assicurare le strade publiche del suo Regno, i suoi, o i forestieri riceuono danno notabile, o se egli non ha proueduto delle sue intrate publiche a' poueri, che in esse patiscono estrema necessità, è peccato mortale, secondo la opinione di S. Tomaso. [h] Habbiamo detto [per dapocaggine] perche, se per non sapere, o non potere piu, lo lascia, non è [i] peccato.

h Vbi sup. cap. 12. & 15.
i Arg. l. impossibiliũ de re. iur. & ca. Ignorantia eo. lib. 9.

SE hauendo con altro Re Christiano, sopra alcuni Regni, o signorie, si grandi, & antiche differentie, che malamente possono accordarsi per uia di giustitia, per non hauere superiori, & le loro differentie siano antiche, & oscure de iure, & de facto, ne per uia d'armi, per esser quelle dell'uno, & quelle dell'altro tanto grandi, che nõ possono finire la guerra senza gran pericolo per qualche strage occorsa di dar occasiõe al Turco di assaltare il resto del Christianesimo, & nõ uolse cercare, nè pigliare alcun ragioneuole accordo, peccò mortalmente, si come ho deto in altra [k] parte.

k In rep. ca. Qñ, de consecr. d. 1. nu. 19. nu. 90.

S'EI fece alcuna legge penale principalmente per sua priuata utilità, percioche trasgredendola, o dispregiandola, gli dessero molti danari, [l] peccò mortalmente.

l Ca. Erit aũt 4. d. & Cõis in c. 1. de cõst.

S'EI

5 S'EI † dispensò nelle leggi diuine, o naturali, senza giusta cagione, o nelle sue, con notabil danno, o scandalo della parte, & della republica, o ha perdonato i delitti, che la legge diuina, o humana commanda, che siano castigati, uedendo, o douendo uedere, che cosi facendo daua occasione per altre simili, o suspese liti, o pagamenti senza ragione, peccò mortalmente. [a] Habbiamo detto [senza giusta cagione] percioche farlo con cagione giusta, & senza notabile scandalo della sua republica, è lecito. [b] ancorche con gran prudenza deue farlo. Percioche far giustitia, secondo il suo sapere, & parere, & per suo parere priuato, & confondere il reggimento della sua republica, & disordinare i buoni, & dotti dottori, che consigliano quel, che si contiene nelle sue leggi publiche, & ueggono farsi il contrario, & quel, ch'è nel parere, & appetito de' priuati, & postporre quella cosa, che per molti s'è ordinata, & per molti rispetti al qual con pochi, & per pochi rispetti par migliore. [c] Et finalmente proporre il parere hauuto dopò ch'occorse il caso, & hauer la uolontà alquanto affettionata, & il giuditio annebbiato, o uero oscuro à quel, che da lontano, & senza affettione con gran serenità si ordinò contra la dottrina di Aristotele, [d] & di S. Tomaso. [e] & anco è dare occasione, che gli adulatori gli dicano. O' che giustitia mai intesa, nè ueduta. O' che equità marauigliosa, senza auedersi, che i piu dicon mal di lui, & dicono, che non ui è giustitia, se non che la legge uale, secondo che uogliono i [f] Re.

a Arg. gl. sing. c. Nõ é de uoto & cap Ex parte, de consuet. & ca. fin de iureiu. ca. Si Ecclesia 23. q. 5. & q. 1 ois iniustitia rei notabilis é mortalis Th. 2ª. 2ᵉ. q. 59. ar. 4.
b l. 1. C. de lega. l. Quoties & l. Vniuersæ C de preci. imp.
c Cõtra ca. de qbus 20. d. & ca. Prudẽtia de offic. deleg.
d 2. Rethor.
e 1ª. 2ᵉ. q. 95. art. 4.
f Contra ca. Nihil de preic. & ca. Cum teneamur de præb.

6 S'EI † non permise, che il popolo liberamente difendesse il suo ben publico, & la sua libertà, che per legge diuina, o legge humana, maggiormente giurato li conuengono osseruare, o si usurpò per se i beni della communità, o del consiglio, peccò mortalmente, con obligo di restituire il [g] danno.

S'EI per minaccie, o souerchi prieghi ha fatto, che alcuno li uendesse i suoi beni senza giusta cagione, peccò mortalmente, con obligo di [h] restituire.

S'EGLI ha fatto guerra ingiusta, o per difetto d'auttorità, o di giusta cagione, peccò mortalmente, con obligo di restituire. Et, se fece guerra giusta di se, ma con animo ingiusto, peccò mortalmente, senza obligo di restituire, secondo S. Tomaso, e'l suo [i] commentatore.

S'EGLI ha impedito la uisitatione, che commanda la legge, che si faccia delle monache, peccò mortalmente, [k] & è scommu-

g Arg. c. Regũ & c. Principes 22. q. 5. & l. 1. C. Si quacunque præd pot. & c. Si res 14. q. 6
h Arg. c. Cõuenior col. 2. 23. q. 8. & 1. Reg. ca. 21. & totius ti. ff. & C. Qđ met. cau. & Bart. in tract. de tyrann. nu. 20.
i 2ª. 2ᵉ. q. 40. art. 1.
k Cle. attendentes de stat. mona.

a Ea.c.ie.iu.§.fin.

nicato, se non desiste dopò, ch'egli fu [a] ammonito.

S'EGLI ha cercato da' suoi sudditi alcuni pagamenti piu di quel, che li conueniua, conforme a i capitoli fatti con essi loro, senza necessità publica, è peccato mortale, con obligatione di restituire, ancor che egli non li domandasse per cattiuo fine. [b] Et molto piu se li cercasse per uestimenti souerchi, per pompe, per conuiti, & prodigalità, che il uulgo chiama liberalità. [c] Habbiamo detto [piu de' suoi ordinarij capitolari] percioche quantunque in spendere cosi male, peccarebbe, ma però non sarebbe obligato à restituire, nè peccarebbe mortalmente, se alcuna circostantia del fine, della forma, della materia, o d'altra mortale di tali spese, non lo facesse tale per il sopradetto. [d] Habbiamo detto anco [senza necessità publica] percioche con quella potrebbe ben domandarle, & pigliarle, se le sue intrate non li bastassero per [e] quelle necessità.

b Cap. Militare sub fine 23.q.1.

c Summa Confess. li.2.tit.5.q.35.

d I.c.23. nu.32.

e Arg.ca.cū sin, de præb. & ca.1.13.q.3. & eorum quæ ibi citantur.

S'EGLI ha † fatto, che i suoi uassalli senza essere à questo obligati, gli edificassero le sue case, lauorassero le sue possessioni, zappassero le sue uigne, portassero legne, o facessero simili cose, senza pagarli interamente la lor fatica, peccò mortalmente. [f] Et, se ne i giorni di festa gli fece fare le sopradette cose, è doppio peccato mortale, secondo S. [g] Antonino.

7

f Ant. part.3. tit.3. ca.4.§.4.

g Ibidem.

S'EGLI ha uenduto gli officij de' suoi Regni, o signoria per tanto prezzo, & à tali persone, che probabilmente egli credeua, o doueua credere, che gli usarebbe male, o che con essi s'opprimerebbono le parti, peccò mortalmente. [h] & altramente nò, secondo S. Tomaso. [i] Ancor che sarebbe meglio non uenderli. Onde ne segue quel, che il Panormitano, [k] & altri dicono, cioè, che quel che i signori pigliano per gli officij temporali della lor giurisdittione, e turpe lucro, peccò mortalmente, in pigliarli, si deue intendere di colui, che riconosce superiore, & doue per legge, (laquale obliga sotto pena di peccato mortale) fusse prohibito, & non interuenisse costume prescritto, o licentia di colui, che potesse darla, per uendere per prezzo honesto à persone idonee: & che per conseguente non habbiamo da condennar gli Re, & signori, che li danno per danari in dote, o in pagamento de i lor seruigij, nè anco i medesimi officiali, che li uendono con questo, che li donino, o uendino à tali persone. & per tanto honesto prezzo, o pagamento, che probabilmente si creda, che non usaranno malamente essi beni. Per quel che al pre-

h Per rōnes Auth. Vt iudici sine quo, & Authen. de mād. principi §.1.

i Ad ducissam Brabantiæ opusc.21.q.5.

k In cap.1. & 2. Ne prælа.uic.suas.

presente habbiamo ueduto passare nella corte di sua Maestà, auisiamo a' suoi Confessori, & anco a i Procuratori di corte, che procurino, che si faccia una legge, che sia ben posta in elettione, per la quale si dichiari che il prezzo giusto dell'officio, col quale si può guadagnare giustamente tanto, & tal somma, che colui, che per esso piglia piu, & toglie piu del giusto prezzo, sia obligato à restituire: Et che al tempo di trapassare il titolo dell'uno all'altro si coglia giuramento di non dare, nè torre piu. Et che nel titolo, ò per altra uia si dichiari, che il Rè non intendi di dar titolo per essercitarlo, se si hauesse dato piu, ancorch'egli habbia remissione di parte, o pruoua, come meglio à sua altezza parrà: Percioche è obligato à quello: poi che ogni dì cresce tanto il prezzo loro, che non è possibile cauarlo, senza gran danno della Republica. Et quando sua Maestà farà gratia d'alcuni a' suoi creati, per dare ad altri, li faccia giurare, che non li uenderanno piu di tanto: & restituire quel, che haranno riceuuto di piu: benche habbiano remissione di parte.

8 Se † per forza fece maritare alcuno con alcuna, o disturbò il matrimonio d'altri, [a] peccò mortalmente.

S'egli ha posto officiali ignoranti, o di mala conscienza, credendo, o douendo credere, ch'erano tali, o se gli ha posti per giusta ignorantia, & dopò egli ha saputo, ch'erano tali, & non gli mosse possendoli muouere, senza pericolo della sua uita, & danno della republica, peccò mortalmente, con obligo di restituire i danni, c'hanno fatto. [b] per quel, che in altra [c] parte piu lungamente habbiamo detto.

Se nelle Chiese, oue egli ha giuspatronato, ha presentato persone, che credeua, o doueua credere, ch'erano insufficienti in età, in scientia, o in costumi, cioè idioti, concubinarij, insolenti, & altri simili, o indusse i Vescoui, o i Nuntij, che li donassero à persone tali, o à quelli che hanno iuspatronato, che gli presentassero, [d] peccò mortalmente.

S'ei sà, che i suoi sudditi, & officiali pigliano la roba d'altri, come per furti, per rapine, per presenti, ò per qual si uoglia altro modo illecito, & non lo uieta, è peccato mortale; con obligo di restituire [e].

Se non toglie uia i mali costumi, & tristi deportamenti della sua terra, come sono le usure, i giuochi pericolosi all'anima, & al corpo, possendo farlo senza scandalo, o consente mi-

a Ant 3. part. tit. 3. cap. 4. §. 5.

b Scotus in 4. d. 15. q. 2. art. 4.

c In prælectio ca. Si qñ de rescript. exceptio 11.

d Ca. cũ in cunctis, de elect. & c. Graue de præben. & p alia quæ copiosè in d. exceptio citantur.

e Richar. in 4. d. 15. art. 5. q. 5.

sure false, o prezzi ingiusti delle cose che si uendono, pecca mortalmente, con obligo di [a] restituire.

a Richar. ubi supra arg. ca. Error 83. d.

S'EGLI ha † condennato, o fatto condennare alcuno (maggiormente per crimine) senza prima intenderlo, o darli luoco per difendersi: o dopò d'intenderlo, senza publica probatione, dir quel, ch'egli, come persona priuata sapeua, peccò mortalmente secondo che intende S. Tomaso, [b] & piu chiaramente il Gaetano: [c] Percioche la sentenza (ch'è atto publico) ha da nascere da potestà, da sapere, & da uolontà publica, & non da priuata, perche la legge naturale commanda, che nessuno senza essere inteso; o chiamato si condanni. [d] La onde ne segue (secondo i medesimi) che molto grauemente peccano, & sono homicidiarij gli Re, & Prencipi, che commandano che si uccida uno con ueleno (ancor che egli sia suo suddito) o con altre maniere di morte, senza intendere auanti la sua difensione, & senza pigliar pruoua giudiciale per quel, che loro (come priuate persone) sanno, o intendono. Ne segue anco che tali sono quelli, che essequiscono precetti tali: nè gli scusa l'obedientia, che debbono à gli Re loro, che ciò gli commandassero, perche non gli hanno da obedire in quelle cose, che non possono commandare. [e] † Ne segue anco, che grauemente, & mortalmēte peccano gli Re, Prencipi, Signori, & tutti gli altri Giudici, che commandano che si debbono priuare, o priuano de' beneficij, d'officij, di catedre, o d'altri honori, o beni alcuni, senza intendere, & fondare l'atto loro publico in scientia publica. Ne segue al contrario, che non pecca colui, che giudica bene, secondo quel ch'è allegato, & prouato, ancor che come persona particolare sappia che il contrario è giusto, benche condannasse à morte colui, che sa essere innocente, almeno quando tutto quel, che buonamente ha possuto, ha fatto per sapere la uerità, & non per giudicar quel caso, secondo San Tomaso, & molti altri graui auttori, che allega il Gaetano. [f] La quale opinione è piu fondata, che la contraria, in iure, l'autorità della quale basterebbe per scusare da peccato. [g] Però habbiamo detto, che non procede la sopradetta, quando il Re, o Signore toglie al suo uasallo quel, che per sua uolontà, senza cagione può toglierli [h]. come sono gli officij reali in Spagna, [i] ò in altra parte. Nè quando il fatto è publico, [k] di tal maniera, che egli è noto, non li compete difensione al condennato [l]: perche la scientia, che è notoria

9

10

b 2ª. 2ª. q. 67. art. 2.
c Ibidem & clarius in summa uerb. Homicidium.
d Clem. Pastoralis §. Cęterum de re iudi. glos. mirabilis in Extraua. 1. de bol. & contuma.
e Cap. Si dñs ca. Qui resistit 11. q. 3. & Gaiet. in d. uerb. Homicidium.
f In d. q. 67. art. 2.
g Iuxta glo. singu. cap. Capellanus, de ferijs.
h l. Qui pōt inuitis ff. de reg. iur.
i Lib. 1. Ord. tit. 76.
k Ca. Bonæ 1. de electio.
l Panor. ibidem, & alij locis citatis per Fel. in c. cū oli col. 6 & seq. de re iud.

toria al giudice, & à gli altri è publica, & non priuata, come ſente S. Tomaſo.[a] Nè anco quando per alcuna gran cagione giuſta laſcia d'intendere, & citare la parte, come altroue[b] prouammo, non oſtante, che per la parte abſente ſi faceſſe allegare, & prouare quanto ſi poteſſe. Per il che ſcuſiamo un gran Monarca, che per un proceſſo fatto in abſentia, & ſentenza promulgata, ſenza citare la parte, mandò à tagliare la teſta à un capitano, che lo ſeruiua in altro Regno, perche non ſi poteua pigliare, nè intendere ſenza timore, che egli s'ammuttinaſſe contra eſſo, con gran parte dell'eſercito.

a 1ª.2ª.q.67. art.1. & facit c. Ad noſtrā de iureiur.

b in c.1. de cauſ poſt. per gl. fin. in l. antepen ff. Ex q. cā maior. laudat p Rauen. in d. c 1. & Dec. in c. Ex parte 2. de offic. deleg. col.2. & cap. Quæ in. de cõſ. co.9

11 Consigliava † Raimondo approbato da S.[c] Antonino, che il Rè, ò ſignore, è obligato reſtituire a' ſuoi ſudditi, per togliere il loro ingiuſtamente, o non farli giuſtitia, & difendere, come egli deue, o per altro riſpetto, che per alcuna circoſtanza uede eſſere difficile, o impoſsibile farlo, li deue rimettere alcun ſeruitio, o penſione annuale perpetua; cioè, che non gli habbia à pagare mai piu, o per inſino à certo tempo. Di maniera, che chiaramente ſi ueda, che gli ha ſodisfatti. O' in remiſsione di quelli, à chi egli è obligato fare alcun'hoſpitale, o altra ſimil coſa di pietà, col conſenſo loro, ſe potrà farlo. Però à noi pare, ch'egli non è obligato all'impoſsibile:[d] & che non può rimettere i ſeruitij per ſempre, o penſione, ſe il debito non s'è conuertito in altra tanta utilità della corona reale, o del feudo: & che del mangiare,[e] & del ueſtire di ſe, & della ſua famiglia (mancando, non ſolamente il ſouerchio, ma anco il neceſſario per la ſua conditione), deue leuare quanto egli può per pagare; mancando (quanto è poſsibile) le donationi gratioſe, fondate nella ſola uirtù della liberalità, per pagare i debiti, il che è opera di giuſtitia, percioche ſenza queſta non può ſtare la liberalità, ſecondo la opinione di Ariſtotele.[f] & di San[g] Tomaſo, & perche ſecondo il Profeta Eſaia[h] non s'ha da ſacrificare del furato, ò rubbato, nè per conſequente di quel d'altri, o di quel, che ſi deue ad altri, ſenza il conſenſo del patrone.

c 2 part. tit.2. ca.7. & §.3.

d l. Impoſſibilium, ff. de reg. iur.

e In ca. Intellect. cũ eis annotatis de iure iurand.

f 4. Ethic.

g 2ª.2ª q.117. art.6. & melius q. 58. art. ad 1.

h Eſa. 61. & ca. Non mediocriter, de con ſecr. diſt.5.

Se in quanto è giudice, egli ha fatto alcuna coſa di quel, che nel ſeguente paraſo diremo eſſer peccato mortale.

DE I GIVDICI, ET ALTRI SIgnori, che non hanno superiori.

SOMMARIO.

12 I signori peccano mortalmente, così come i giudici, intermettendosi nel gouerno, ò giudicatura, senza essere sufficienti, ò giudicano contra giustitia, & allhora, hanno da restituire.

O' se sono suspesi, ò pigliano alcuna cosa per bene, ò male giudicare.

13 O' giudicano male quello, che erà giusto: per difetto d'autorità, ne difetti dell'ordine giudiciale.

14 O' ammettono appellatione, che non debbono, ò non l'ammettono quando debbono, ò differiscono senza cagione la sententia, ò diminuiscono la pena della legge hauendo superiore, ò non hauendolo perdonano senza consenso della parte, ò col consenso in danno della Republica, ò esequiscono la sententia, che è nulla del suo superiore.

15 O' mandano a prendere ingiustamente, ò lasciano di condennare delle spese, ò non studiano quanto conuiene, ò non togliono il parere necessario da chi sa, ò condannano per uendetta priuata, ò non difendono le persone miserabili.

16 O' disubidiscono i giudici ecclesiastici. ò fanno celebrare nel tempo d'interdetto, ò fanno prendere il giudice Ecclesiastico, perche gli ha scommunicati, ò si fanno assoluere per timore, ò uietano che non si compri, nè uenda da' Cherici, ò tolgono le cose della Chiesa.

17 La Chiesa: i Cemiteri: il Romitorio; l'Hospitale: il Palazzo del
18 Vescouo, le case della Chiesa, lo Spatio di quaranta passi intorno à lei, & altri luochi, gli Rè, i Cardinali, & i Sacerdoti, che portano il Santo Sacramento, come tengono priuilegio d'immunità contra la giustitia.

19 La Immunità della Chiesa contra il foro secolare, godono tutti i Christiani, il libero, & lo schiauo, gli scommunicati, i presi, i banditi, i condannati, i mercanti falliti, & altri, Ma
20 non i Giudei, nè i Mori, ne gli Heretici, nè altri infideli.
21 nè i ladroni, nè i traditori, nè le persone Ecclesiastiche,
22 insieme con alcune altre.

I Signori,

23 *I Signori, che mandano à cauar del luoco Sacro, colui, che in esso si salua, douendo godere della sua immunità, consentono alcuna falsità, ò inganno à gli officiali loro, ò giudicano che si diano l'usure all'usuraio, ò non danno luoco di confessarsi, & di communicarsi, à colui, che hanno condennato à morte, peccano mortalmente.*

24 *O' non prouedono d'eguali auuocati alle parti, ò non uisitano le carceri, ò ammettono lo scommunicato, & denunciato al suo giuditio &c. ò non rimettono i Cherici al giudice loro.*

25 *O' fanno alcun'atto giudiciale, in giorno di festa, ò tolgono per il sigillo piu di quello, che uale la cera, & fatica del suggellare, ò fingono alcuna cosa per parlare con danno, ò procedono senza parte, ò accusatori &c.*

26 *O' lasciando di far la uisita generale, ò domandano in essa quelle cose, che non debbono.*

27 *O' procedono, per informatione particolare, non douendo, ò commandano a' malfattori, che manifestino i lor compagni in caso non debito.*

12 S'E I † domandò, ò ha riceuuto carico di gouernare, ò giudicare, non essendo habile à quell'officio per tanto gran difetto di scientia, o di altra qualità, per ilche è da credere, che da lui ha da succedere alcun notabil danno al prossimo, è peccato mortale. [a] Si come io ho detto [b] in altra parte, ponendo l'essempio di colui, che conoscendo, che non osarebbe dar sentenza contra persone potenti, [c] si fa giudice.

SE sapendo, o douendo sapere, egli ha giudicato cõtra giustitia in tutto, o in parte: o habbia quel fatto per timore, per preghi, per odio, per amore, o per altre cagioni, peccò mortalmente: [d] con obligo di restituire, non solo il principale, ma etiandio tutte le spese, i danni, & gl'interessi, che da quella sententia sono proceduti, alla parte, [e] ò appellasse, o nò. [f] Se gia non acconsentì alla sentenza, con animo di rimettere il debito, nel qual caso s'ha da intendere quel, che dice il Medina. [g] Et se gli è ecclesiastico, & ha giudicato anco contra la sua conscientia, incorse in suspensione del medesimo fatto, & in irregolarità, se egli celebrò auanti, che di quel peccato [h] fosse assoluto.

S'EGLI ha riceuuto per giudicar bene, o male, o perche

a Cap. Non est putanda 1. q. 1.
b In prælect. cap. Si qñ, pag. 39. & seqq. maximè pagi. 46. & 55. & in c. Inter 12. q. 3. pag. 31. & seq.
c In d. ca. Inter uerba nu 113
d Cap. Siquis dixerit cap. Quatuor 11. q. 3.
e Ca. fin. de iniur.
f Glo. ca. Pastoralis §. Quia uero, de off. deleg cum cõi.
g C. de rest. de reb. restit. q. 3. caus. 7. in fin.
h Cap. 6. de re iud. lib. 6.

lasciasse di giudicare, peccò mortalmente. [a] con obligo di restituire. Come, & à chi si deue, è detto [b] di sopra, non solamente quel, ch'ei pigliò, ma etiandio tutto quel, che si contiene ne l'interrogatione precedente.

a Ga. Iubemus cum 4. seq. 1. q. 1.
b Supra cap. 17. nu. 28. cum seq.

S'ei † giudicò male, o lasciò di giudicar bene, grauando notabilmente la parte, o la republica, peccò mortalmente: Percioche ogni giustitia di notabil qualità, è tale [c] & si dice giudicar male, per cagion di peccar mortalmente, ancor quel, che giudica esser giusto colui, che in uerità è tale; o essere ingiusto colui, che in uerità è tale, se non ha giurisdittione in quel, che egli giudica: o se giudica senza pruoua, per quello bastante, o per essere i testimonij sospetti, o i tormenti ingiusti, o senza uedere medianamente il processo, o senza ammettere pruoua legitima, o aggrauando la parte notabilmente, [d] & in farli dar piu proue, delle quali non era necessario. Et ancor colui, che non guarda l'ordine delle leggi, procedendo senza libello, o senza contestatione di lite oue è necessario, o senza dare dilatione necessaria, o dandola souerchiamente senza ammettere [e] i giusti impedimenti, o ammettendo gl'ingiusti, interrogando cose alle quali la parte non è obligata à rispondere. [f] Et colui, che nella sua sentenza pone alcuna clausula oscura, accioche il condennato non si possa difendere in alcun tempo contra giustitia. Et colui, † che ammette l'appellatione, o ricusatione, che egli nó deue. Et colui, che nó ammette quel ch'egli deue; maggiormente per prieghi, o per presenti, ch'è peccato molto cottidiano. [g] Et colui, che differisce senza giusta cagione di spedire i giuditij ricercati. Et colui, che per esser tenuto pietoso, senza licentia del superiore rilascia, o muta in tutto, o in parte la pena al delinquente, o l'aumenta [h] per mostrarsi giusto: non facendo la medesima sentenza per cagione giusta. [i] Et quantunque colui, che non ha superiore possi rilasciare tutta la pena, o parte di lei, o mutare la corporale in pecuniaria, se uede, che ne resulta honore d'Iddio, o utilità della republica, come se il reo è utile al popolo. [k] & anco, s'egli uede, che non risulta in danno publico, consente la parte, Ma s'egli uede, o deue uedere, che per questo dà occasione di far male (come communeméte, ella si da, perdonando à gli homicidiarij, à i ladroni, à i cattiui giudici, & altri simili) pecca grauissimamente, ancor che la parte gli perdoni. [l] Et colui, che mette in essecutione le sentenze del suo superiore,

13

14

c Tho. 2ª. 2ª. q. 59. art. 4.
d Tho. 2ª. 2ª. q. 60. art. 3. & 6. & facit arg. ca. Ita 11. q. 3. & c. 2. de proba. & ca. ad nostram 3. iūcta gl. antep. de iureiur.
e Clemen. Sæpe, de uerb. signific.
f Glo. Magna ca. 2. de confess. lib. 6.
g Anto. 3. par. tit. 8. cap. 14. §. 2.
h l. Respiciendum. ff. de pœ. Tho. 2ª. 2ª. q. 67. art. 4. Alex. 3. part. de leg. iudi. q̄tū ad personam iud. q. 4. ar. 40. Anto. 3. par. tit. 19. cap. 1. §. 7.
i l. Quid ergo. §. Pœna grauior. ff. de ijs, qui no. infam. Deci. in ca. Atsi. §. de adulterijs. de iudi. ubi latius diximus.
k l. Ad bestias. ff. de pœn. & Alexan. ubi supra.
l Gaieta. in summa uer. Iudicis pēñ.

ſapendo, ch'erano nulle, & non ualeuano nulla; o per contenere intollerabile errore, o manifeſta ingiuſtitia, o altra iniquità, peccò mortalmente. [a] Habbiamo † detto [ſapendo ch'erano nulla] percioche ben può egli eſſequire quella, ch'ei ſa eſſere ingiuſta, ſe non è nulla dopò di procurare, che non ſe li commanda, che eſſeguiſca il meglio, che potrà per il ſopradetto. [b] Anco giudica male colui, che commanda, che ſi debba pigliare alcuno ſenza cagione, come è detto di ſopra. [c] Et quel giudice, che laſcia di condennare colui, ch'è ſtato uinto nelle ſpeſe dimandate da colui che l'ha uinto. [d] Et colui, che nõ ſapendo tanto, quanto ſi conueniua per giudicare, non dimandando ad altri conſiglio di quel, ch'ei douea, o eſſendo dotto, laſciò di ſtudiare, o conſiderare quel che doueua nel fatto, o nella legge. [e] Ancor che s'egli piglia aſſeſſore, o ſi cõſiglia che colui, ch'era tenuto per dotto, & buono, eſſequendo il ſuo parere giudica male non pecca: ma l'aſſeſſore, reſta obligato a reſtituire. [f] Et colui, che per odio, & uendetta ſotto colore, & zelo di giuſtitia, condanna à morte, o de' troncamenti de' membri, o dell'honore, o della roba notabile, ancor che lo meritaſſe, [g] dato, che ſe lo meritaua, è peccato mortale, ſenza obligo di reſtituire, & ſe non lo meritaua, è peccato mortale, con eſſo obligo, ſecondo S. Tomaſo, & meglio il [h] Gaetano.

15

a Glo. recepta in c. Paſtoralis. §. Quia uero de offic. deleg. Alex. 3. par. tracta. 5. præcepti membr. 1. art. 4. circa fin.
b Per d. §. Quia uero.
c Sup. c. 13. nu. 13.
d Ca. Calũniã de pœnis l. Properandũ §. ſiue aũt, alter utra C. de iud.
e Raym. in ſumma tit. de iud.
f Cap. Statutum §. Aſſeſſorem de reſcr. lib. 6. Panor. & Ant. in c. Tua nos, de homi. & Dec. in l. Conſil. ff. de reg. iur.
g Ca. cum miniſter 23. q. 5.
h 2a, 2e. q. 40. art. 1.

S'EGLI non ha difeſo i peregrini, le uedoue, i pupilli, & l'altre perſone miſerabili, anco piu, che gli altri, come egli doueua, [i] peccò mortalmente.

i Ca. Regum 23. q. 5 Richard. in 4. d. 15. art. 54. q.

16 S'EGLI † fu diſubbidiente a i giuſti precetti del Papa, o de' Prelati, o non guardò le loro ſcommunicationi, o interdetti, come doueua, [k] peccò mortalmente. Et, ſe coſtrinſe, o comandò che ſi doueſſe celebrar in tempo d'interdetto, o che non uſciſſero i denuntiati per ſcommunicati da i diuini officij, peccò mortalmente, & è ſcommunicato. [l] Et anco, ſe per forza, ò per timore ſi fece aſſoluere, o fece riuocare la ſcommunicatione, o interdetto. [m] Anco, ſe diede licentia di pigliare, o moleſtar le perſone, o beni del giudice eccleſiaſtico, per hauere dato contra eſſo ſentenza di ſcommunicatione, di ſuſpenſione, o d'interdetto, & non faceſſe certa coſa. [n] come giù ſi [o] dirà

k Ca. 2. de maio. & obed. & c. 1. q. 3.
l Clem. Grauis de ſent. excom.
m Ca. 1. de his que ui met. lib. 6.
n Ca. Quicunq; de ſent. exco. lib. 6.
o Infra cap. cũ ſeq. nu. 92.

S'EGLI prohibì à ſuoi, che non compraſſero, nè uendeſſero alle perſone eccleſiaſtiche, peccò mortalmente, con ſcommunicatione. [p] Et anco li coſtrinſe, che i beni ſtabili, o entrate della Chieſa ſi ſottometeſſero, o alienaſſero a i [q] Laici.

p Ca. eos de immu. eccl. lib. 6.
q Ca. hoc cõſultiſſimo de reb. eccleſi. non alie. lib. 6.

S'EI pigliò delle cose della Chiesa, come sono Croci, Calici, paramenti, ò libri, è peccato mortale, & [a] sacrilegio.

SE † scacciò, ò uolse, ò commando che si scacciasse per forza da luoco sacro quelli, ch'erano in esso luogo, pecca mortalmente. [b] per molti capitoli, & molte leggi reali, che allega [c] il nobilissimo & dottissimo & non men Christiano Dottore Don Remigio di Gogni Arcidiacono maggiore di Pampalona, & per le molte circonspette [d] di questo Regno. Per la qual chiarezza primamente presupponiamo, che per luoco sacro, intendiamo in questa materia qual si uoglia Chiesa, Tempio, Capella, Basilica, Heremitorio, & qual si uoglia altro oratorio, chiamisi come si uoglia edificato per celebrare la Messa, con l'auttorità del Vescouo, senza la quale nó si può disfare, secondo l'intentione del Cardinale, [e] & si raccoglie da quel, che scriue molto largamente il detto [f] Remigio. Anco intendiamo per luoco sacro il Cimiterio, ch'è luoco consecrato dal Vescouo, per sotterrare i morti, ò sia congiunto, ò disgiunto dalla Chiesa, ò separato da lei. [g] Et anco il dormitorio commune de' Cherici, ò religiosi. Et la [h] porta, ò supportico congiunto alla Chiesa, ò al Cimiterio. [i] Et la clausura, il claustro e'l suo circuito, dato che occupi piu di quaranta passi di spatio. [k] Et il † palazzo, ò case Vescouali, ancor che siano separate dalla Chiesa. [l] Et anco le case della Chiesa edificate per l'habitatione de' Cherici dentro di quaranta, ò trenta passi; altramente uò: se non fussero però congiunte ad alcuna capella. [m] Et anco lo spatio di quaranta passi intorno alla Chiesa maggiore, & di trenta alle capelle: secondo le leggi antiche, [n] come affermano, [o] & Oldrado, e'l Felino. [p] Però auisiamo, che in nessuna parte si mira questo, se non per fine, oue giunga il cimiterio, i supportici, i claustri, ò i gradi. Et cosi uediamo, che piu si guarda l'opinione, della quale Oldrado si rideua, che la sua. Et anco l'hospitale fondato con l'autorità del Vescouo. [q] Et il Sacerdote, che porta il Santo Sacramento fuor della Chiesa. [r] Et anco i Cardinali usano questo priuilegio, il quale non li concede la legge, ancorhe la consuetudine glielo conceda. [s] Et per piu forte ragione godono di questo priuilegio gli Rè, & gl'Imperatori, & i loro palazzi; ma non le loro statue, nè i palazzi, di altri Signori, & nobili, se non ne hauessero particolare priuilegio [t].

17

18

IL Secondo † presupponiamo, che di questa immunità, ò securità godono tutti i Christiani liberi, che si saluano in detti luochi.

19

a Cap. Indignè 12. q. 2.

b Ca. Diffiniuit ca. si quis contumax. & ca. reum 17 q. 4.

c In libr. de immu. eccle. in præsuppo.

d Tit. 4. lib. 2. ordi.

e Consil. 12.

f Vbi sup. ampliat. 2. & 3.

g Ca. quisquis 17. q. 4 & Remig. ubi sup. ampliat 4.

h Arg. c. Cum pro eã de sent. excomm.

i Ca. Si quis contumax. 17. q. Pan. c. penul. de immu. eccl.

k Colligitur ex Remig. ubi sup. ab ampliat. quinta usque in 15.

l Ca. Id Cõstituim⁹ 17 q. 4 Inno. & Cõis in d. ca. Inter alia, & Rem. ubi s. ampl. 15

m Dict. ca. Quisquis & Remig. ubi supra ampliat. 16.

n Cap. si quis antiquitus & d. ca. Quisquis.

o Consil 35.

p In d. ca. cum pro causa.

q Panor. in c. apen. col. 2. de immunit. ecclie. & Remig. ubi supra ampliat 17.

r Host. & Cõis in c. Sanè. de celebr. miss. & Remig. ubi supra ampliat. 18.

s An. l Sicul. de præsta car d. q. 9. part. 1.

t Remig. ubi supra ampliat 22.

luochi, ò si saluano per delitti, ò per debiti.[a] & anco gli schiaui, che si saluano per i delitti: per iquali ponno dalla giustitia essere grauemente castigati, ò per timore de' tormenti atroci de' lor padroni, & altramente nò. percioche s'hanno da ritornare a' lor patroni: pur che essi patroni giurino innanzi, che li perdonaranno, & non gli daranno atroce castigo, secondo il Panormitano, & la [b] commune.

Il terzo presupponiamo, che da questo segue, che godono di questo priuilegio gli scommunicati, gl'interdetti, & i suspensi, secondo, l'Imola, Bonifacio, & la Commune. [c] Percioche non si trouano eccettuati dalla detta regola. Et per l'istessa ragione, colui, che con licentia del prigionero, ò rompendo il giuramento di non fuggire dalle carceri, si salua in detto luoco: dato che teniamo quel della glosa singolare, [d] cioè che se giustamente era preso, è obligato à tornare alle prigioni, però non può esser cacciato per forza. [e] Et anco colui, che rompe le carceri, si salua ne i debiti luochi. [f] Et anco colui, che menano preso per la Chiesa, ancorche uada condennato. percioche egli è ritirato in essa. Et per piu forte ragione colui, che fuggendo dalla giustitia, entra in essa. [g] Anco ne gode colui, che ha ferito, ò ammazzato il Cherico. Et anco il sacrilego, che non ha fatto il sacrilegio in luoco sacro. Dicano come lor piace, i referiti da Remigio [h] senza testo, nè ragione sufficiente; poiche non si truouano esclusi dalla sopradetta regola. Et anco il fuoruscito giudicato diffinitiuamente, & in tal maniera, che in qual si uoglia luoco si possa uccidere, secondo il detto Remigio. [i] Et gl'obligati à render conto. Et il mercatante, che fallisce, ò se ne fugge. Et colui, che se ne andò à suoi nemici, dicano come lor piace, quelli, che referisce, ò segue il predetto Remigio. [k] Con questo però, che non habbia fatto il delitto nella Chiesa, nè habbiamo altri delitti eccettuati, perche non ui è testo, nè ragione sufficiente, che gli eccettua dalla regola sopradetta.

20 Il quarto † presupponiamo, che non godono di questa immunità i Giudei, i Mori, i Pagani, gli Heretici, nè altri infedeli, se non quando si ritirano in chiesa, per farsi ueramente fedeli. [l] Nè anco il bestemmiatore, secondo Nicolò Boetio: [m] & altri, che referisce, & segue Remigio: [n] che (al nostro parere) non si pruoua per le ragioni mal drizzate del detto Nicolò, poiche (dica esso come li piace) è certo, che il bestemmiatore in quanto

a Cap. Inter alia, de immu. eccl. ubi Panor. num. 4. Roder. Xuarez in l. i. foll. 1 lib. 2. q. 5. & Remig. ubi sup. fal. 2.

b In d. ca. Inter alia

c In Clem. 1. de pœni. & rem & Remig. ubi sup. fal. 19.

d Glo. Cle. pastoralis uerb. Per uiolentiam. de re iud.

e Steph. dec. capel. 422. & Remi fall. 23.

f Nicol. Boer decis. 100. col. 2. Cha. in cõsuet. Burg. tit. des iustices. §. 5 nu. 121. & Cõis contra Archid. in cap. Sicut 12. q. 4. sm Remig. fall. 30.

g Remig. ubi supra fallen. 31.

h Remi. fallent 32. & 34.

i Vbi sup. fallent 35

k Fallẽt 37. & duab. seq.

l l. 1. cum glo. C. de ijs qui ad eccle. confug. Nic. Boer decis. 110. & Rem. ubi su. fall. 18.

m In d. decis. 100.

n Vbi sup. fall. 24.

bestemmiatore non è heretico [a] & se oltre d'esso bestemmiatore, è anco heretico, egli non gode per essere heretico, & infedele, & non per esser solamente bestemmiatore. Nè medesimamente godono gli assassini di strada, nè il destruttor notturno di grani & d'altri frutti. [b] Nè colui, che uccise, o tagliò membro ad altri dentro la Chiesa, [c] o cimiterio. Nè anco colui, che ha fatto altro graue delitto dentro essa Chiesa, secondo la commune, che lungamente riferisce il detto Remigio: percioche sono esclusi dalla detta regola [d]. Nè fa il caso, ch'egli faccia il delitto nella Chiesa, con speranza di saluarsi per la immunità ecclesiastica, o senza essa; secondo il Panormitano. [e] La quale opinione, quantunque sia contra la commune in Teorica, pare però riceuuta in prattica, secondo Stefano, [f] & Remigio. [g] La quale sarà uera in altri regni, ma non in questi; ne' quali appariscono leggi che così distinguono. [h] Nè colui † che uccide à tradimento, o ferisce con animo d'uccidere, secondo la commune, [i] contra'l Panormitano, che il detto Remigio largamente referisce. [k] Ma colui, che senza tal animo ferisce, [l] secondo la legge Commune gode questo priuilegio. Ma secondo quella di questi regni usati & pratticati, nessuno, che offende altri di proposito con animo, o senza animo d'uccidere à tradimento, o in duello, gode di questa immunità. [m] Nè anco ne gode colui, che essendo nella Chiesa, ferisce chi è fuor di essa. Nè colui, che essendo fuor di lei, ferisce altri in essa secondo il Panormitano, & la Commune. [n] perche egli fa il delitto nella Chiesa. Nè colui che dentro della Chiesa commanda che si faccia il delito fuor di lei, quanto al delitto, ch'egli commise in commandarlo: Percioche costui ha offeso nella Chiesa, quanto al delitto fatto per suo commandamento. [o] Nè colui, che cacciò chi era nella Chiesa; tirandolo per forza, almen per la capa, o per altri uestimenti, percioche egli offese nella Chiesa. Nè colui, che commandò che fosse cacciato, quanto al delitto, che in questo commise. Ma commetterebbe nódimeno il delitto s'egli commandasse che colui fosse ferito, o ucciso dopò ch'egli fosse cacciato dalla Chiesa, o commandò che si cacciasse. [p] percioche questo si commise fuora, & quello dentro. Nè colui, che per sua uolontà se ne parte, secondo l'Hostiense, & la commune. [q] Nè colui, che commanda cacciare il Papa. [r] Nè le persone ecclesiastiche, secondo il Panormitano, [s] in prattica riceuuta. Nè quelli, che commettono

21

a Vterq. Th. 2ª. 2ª. q. 13. art. 1.
b Cap. inter alia de immu. ecclef.
c Ca. fin. de immu. ecclef.
d Per iura præcipitata.
e In d. c. fin.
f In dec. 422. capel. Tholos.
g Vbi supra fall. 3.
h Lib. 2. Ord. tit. 3.
i Dict. c. 1. de hom.
k Vbi s. fall. 11. & duab. seq.
l Remig. ubi supra in d. fall. 13.
m Lib. 2. Ord. tit. 4. §. 3.
n In d. c. fi.
o Remi. ubi s. fal. 5.
p Remig. ubi s. 2. fall. 4. usque. 11.
q In d. 2. fina.
r Cap. Vxor felicis 17. q. 4.
s In d. c. inter alia & Remig. fal. 21.

sono nella Chiesa, che ingiustamente difendono. [a] Nè colui, che pecca uicino alla Chiesa, con speranza di fuggire in essa, & saluarsi per essa, secondo [b] l'Hostiense, & altri, che Remigio referisce, & segue. [c] ancorche quanto à questi regni non sia facil caso di commetter delitto uicino, ò lontano dalla Chiesa, se non fare il delitto à caso, ò principalmente, per offendere pensatamente. [d] Nè anco quanto alla legge commune (al nostro parere) percioche non ui è testo, che cosi distingua: & sopra [e] seguitiamo la opinione del Panormitano, che disse nõ fare al caso, che colui, che fa il delitto nella Chiesa, lo faccia con speranza di saluarsi per essa, ò senza essa. Nè anco ne gode colui, che uscì dalla Chiesa per buone parole di alcuni particolari; quantunque colui che li promette di farlo ritornare nella Chiesa, ò procura tal'inganni, ò sia giudice, ò altra persona particolare, resti obligato à osseruare la fede, secondo quel che ne par meglio di tutto quel, che in questo referisce il detto Remigio. [f] Nè colui, che arde, ò fa cascar la Chiesa, per offendere in essa alcuno. [g] Dicano come li piace, quelli, che Remigio [h] riferisce.

23 S'EGLI ha † consentito a' suoi officiali alcuna falsità, ò inganno nell'officio loro, con notabil danno delle parti. [i] ò giudicato le usure all'usuraio, & non ha fatto restituirle à colui, che le ricercaua. [k] ò non ha osseruato i costumi, & statuti ch'egli ha giurato d'osseruare, essendo leciti, possibili, & non derogati, almeno per contraria consuetudine, [l] peccò mortalmente.

S'EGLI ha fatto uccidere il delinquente, senza darli luoco per confessarsi, possendo, peccò mortalmente: nè il costume contrario lo scusa, per una Clementina. [m] Il medesimo è della santa Communione, secondo la sua glosa communemente riceuuta. [n] però questo nõ si osserua in Francia, secondo Stefano. [o] il quale dice, che si negò al Contestabile di Francia Lodouico di Lucemburgh, quando nell'anno. MCCCCLXXV. gli fu tagliata la testa. Nè anco nella Spagna, al nostro parere & senza peccato. Ancor che Pietro da Rauenna, con la Commune tenghi il contrario, come noi difendemmo nella detta Clementina. Percioche conuiene molto, per molti rispetti, che non se gli differisca l'esecutione della sentenza criminale, laquale si dilatarebbe, se al cõdennato si desse il Santo Sacramento, percioche sarebbe in decente, & irriuerenza il uolere giustitiar colui, che s'è comunicato il medesimo giorno: & perche non è tanta ragione

a Remig. Vbi supra fallen. 22.
b In summa de immuni. §. inquantũ num. 8.
c Vbi s. fallen. 25.
d Lib. 2. ord. tit. 4. §. 3.
e Sup. eo. c. nu. 20.
f Vbi supra fal. 26.
g Ca. fin. de immu. eccles.
h Vbi supra fall. 33.
i Quia facientes & consentientes. &c. c. 1. de off. dele. & Cle. 2. §. Notarij d hęre.
k Ca. Post. miserabilẽ de usu. Gabr. in 4. d. 15. d. 11. artic. 2. conclus. 3. coro. 3.
l Ca. 1. de iureiu. li. 6
m C. 1. de pę. & rem.
n Ibi & late p Rauenat. in tract. ualete in fine Alphabeti aurei.
o De potestate ecclesiæ. casu. 128.

di concedere questo Sacramento, come quel della penitenza: del quale solamente parla la Clementina.

24 Se † non ha proueduto alle parti d'eguali Auuocati, & procuratori di quelli, che auuocauano, o procurauano nel suo giudicio, con notabil danno d'una parte, [a] peccò mortalmente. Maggiormente alle persone miserabili, alle quali anco alle uolte senza domandarli, gli hanno da prouedere. [b] Et anco alle uolte senza pagamento, cioè quando non posson pagare. & gli auuocati hanno, con che possono honestamente uiuere, senza la paga loro, & auuocare per [c] essi.

S'egli ha lasciato di uisitar le carceri, ò procurare, che i prigioni habbino il necessario, per la uita loro, con lor notabil danno, [d] peccò mortalmente.

S'egli ha ammesso lo scommunicato, & denuntiato nel suo giuditio, come attore, Auuocato, o testimonio, dopò d'esserli commandato, o ricercato per colui, che poteua farlo, che non l'ammettesse, peccò mortalmente. [e] ancorche prima non ci pare piu che ueniale: se però da quel peccato non seguì danno notabile ad alcuno.

Se essendo giudice laico, non restituì subito all'ecclesiastico il prigione, ch'egli diceua esser Cherico, & fu trouato in habito Chericale, ò era noto, ch'egli era Cherico, peccò mortalméte, & scommunicato. [f] Ma s'egli non era manifestamente hauuto per Cherico, nè fu trouato in tal habito, non è obligato à rimetterlo al Vescouo, se non dopò che li consta, ch'egli è cherico. [g] Nè anco dopò, s'è Cherico maritato, se non pruoua, che è maritato con una sola, & uergine, & che portaua l'habito, & la tonsura [h] Chericale.

25 Se † ne i giorni di festa fece giurare i testimonij, o alcun altro atto giuridico, che non fosse mera essecutione, è peccato mortale: [i] se la necessità, o pietà non lo scusa. [k] Se pigliò piu danari di quel che ualeua la cera, & fatica di suggellare, peccò mortalmente, secondo [l] Gabriello, laqual'opinione non si osserua. nè è uero, oue è legge, o costume, che ordina il contrario, tenga come li piace [m] esso Gabriello.

S'ei finse con inganno alcuna cosa, per andare; o mandare ad alcuna donna, à pigliare il suo testimonio, peccò mortalmente, & è scommunicato. [n] S'ei procedè nell'officio suo, senza esser ricercato dalla parte, per utilità particolare, o anco per publica,

a l. Prouidendum C. de postul.
b l. Nec quicquam §. fin. ff. de offic. procons.
c Syl. uerb. Aduocatus q. 18
d Arg. l. iudices C. de episc. audient. & ca. Pasce 86 dist.
e Cap. Decernimus de sent. excom. li. 6 & Innoc. in ca. 1. de offic. ord.
f Ca. si iudex de senten. excom.
g Dict. ca. si iudex, & ibi omnes
h Ca. 1. de cler. coniug. lib. 6
i Ca. 1. & fin. de ferijs
k Per ead. ca. & ibi annot.
l In 4. d. 15. q. 6. ar. 5 dub. 5 R. S.
m Arg. ca. fin. de cõsuet. & cap Ad Apostolicam, de regul. quicquid ille ei respondeat.
n In cap. Mulieres de di c lib. 6

publica, ſopra delitti, ſenza accuſatori, eccetto ne' caſi, ne' quali la legge il permette, peccò mortalmente, per quel, che in altra parte ho detto. [a] Et i caſi, ne' quali ſi permette, ſono molti, ſecondo molti, che noi riducemmo [b] à uno, cioè quando il caſtigo ſi ordina principalmente per diſturbare i mali futuri, ò la materia loro.

26 Se † ſenza giuſto impedimēto egli ha laſciato di fare la uiſita, ò Inquiſitione generale, che doueua per ſapere i delinquenti, & delitti della terra; & purgarne la prouincia, peccò mortalmente. [c] Et il medeſimo, ſe nella detta inquiſitione, ò uiſitatione, egli interrogò particolarmēte, ſe queſto, ò quello ha fatto tale, ò tal delitto, ò s'egli n'ha fatto alcuno, ò interrogò che li diceſſe tutto quel, ch'ei ſapeua, ò fuſſe occulto, ò nò, percioche non deue uolere, che eſſi gli dicano tutto quel, che ſanno: ma ſolo quella coſa della quale è fama, & che tacendola, riſultarebbe in danno della republica, ò di alcun particolare, come dopò di San Tomaſo [d] io ho detto [e] altroue.

S'egli ha proceduto per uia d'inquiſitione, ſenza accuſatore, o fece inquirere particolarmente contra alcun delinquente, ſenza preceder manifeſta infamia, o denuntiatione, non eſſendo caſo d'inquiſitione particolare, è peccato mortale, ancorche ſi poteſſe prouare. [f] ſi come ho detto [g] altroue.

27 S'egli † commandò al malfattore, che li manifeſtaſſe i ſuoi compagni occulti ne' caſi, che non permette la legge, peccò mortalmente, & anco in quelli, che ella permette: ſe interrogò in particolare, ſe il tale, o il tale furon ſuoi compagni: non eſſendo di quel infamati, ſi come ho detto in altra parte. [h] Aggiūgendo, che la legge permette che ſi poſſa interrogar' il malfattore de' ſuoi compagni ne i delitti, de' quali ſi teme danno alla republica, come ſono gli heretici, i traditori, i negromanti, i fattocchiari, i ladri, i falſarij, che fanno monete falſe, & altri ſimili. Et piu altroue [i] dopò il Gaetano [k] & [l] il Soto, aggiungiamo, che non ſi dice infamato, accioche del ſuo delitto particolarmente s'inquira, ancorche egli habbia due, o tre teſtimonij di ueduta di quel medeſmo. [m] Alcune altre interrogationi, che conuengono a' ſignori, & giudici; ſi mettono ſopra in quelle de gli Re.

a In ca. Inter 11. q. 3 num. 665
b In d. ca. Inter uerba num. 662
c Arg. l. Congruit, ff. de offic. præſid. & ca. 1. de offic. ord. cū ei annot.
d 2ª. 2ª. q. 70. art. 1.
e ſ. in d. c. Inter uer. 11. q. 3. nu. 577. pag. 3
f Ca. Qualiter 2. ca. Inquiſitionis de accuſat. & ca. Deus oīpotens 2. q. 1
g ſ. In d. Inter uerba num. 569
h In d. ca. Inter uerba num. 828
i Nu. 560. pag. 164.
k 2ª. 2ª. q. 69. art. 2.
l De rō teg. memb. 2. q. 6
m Dict. ca. Inquiſitionis

DE GLI AVVOCATI, ET PROCVRATORI.

SOMMARIO.

28 *Gli Auuocati, & Procuratori peccano mortalmente; se non sanno quello, che basta: o sanno che la causa, è ingiusta, & la difendono.*

29 *O' perdono la causa per la notabile negligētia, o ignorantia loro o la fanno perdere all'auuersario loro, essēdo giusta, o li fanno dāno cō dilationi, o subornare testimonij &c. o discoprono i secreti de' Clienti loro all'auuersario, o non aiutano il pouero.*

30 *O' tolgono salario souerchio, o per quello, che non doueuano, o aiutano la parte auuersa, o si accordano sopra il salario loro. L'Auuocato, che aiuta la parte contraria, è preuaricatore.*

S'EGLI auuocò † non essendo sufficiente per quella professione, peccò mortalmente. [a] La onde ne segue, che color peccano, che senza studiar legge, auuocano: eccetto (al nostro parere) quando non si trouano altri dottori. Et in quell'atto fanno quel che per mezo di libri uolgari intendono. [b] Habbiamo detto [s'egli auuocò] & aggiūgiamo hora, se procurò, percioche sono differenti cause, come i titoli, che di quel trattano sono diuersi. Ancor che in Portogallo tutti gli Auuocati sono Procuratori: ma in altri, nissuno Auuocato procura. & nō è necessario, che il Procuratore sappia tanto quanto l'Auuocato. 28

S'EGLI auuocò, ò procurò in causa, ch'ei sapeua, ò deueua sapere, ch'era ingiusta, peccò mortalmente, con obligo di restituire tutto il danno alla parte auuersa, & anco alla sua parte le spese, & danni, se quel non l'auisò. [c] Et il medesimo se la teneua piu per ingiusta, che giusta. [d] Et se anco al principio egli credeua, ch'era giusta, & dopò che uidde, che non era, non cessò d'auuocare in essa, percioche, ancor ch'egli non habbia da publicarlo all'auuersario, nè riuelarsi il secreto di lei, però deue lasciare di aiutare la sua parte, & dirle quel, ch'egli sente, & anco indurla all'accordo, senza danno del suo auuersario. [e] Ben che, se la causa gli è dubbiosa, perche gli sono opinioni contrarie di gran

a l.Nemini.C.de aduoca.diuers.Pan. in rub.de post. & Bar. in l.1.ff.eod. Th.2ª.2ᵉ.q.71.ar.2.& tit.3. li.1.Ordi.

b Arg.l.Certi C.de iud & glo.c.Ad audientiā.de consue.

c Arg.c.1.ad Rom. & c.1.de offi.de leg.

d Ant.de But. in c. Breui de iureiuran.

e Thom.2ª.2ᵉ.q.71 artic.3

di gran dottori, ò perche la legge, onde depende la giustitia, tiene diuersi sentimenti, egli può proseguire sino al fine, senza peccato, se la parte auisata di quello, sarà [a] contenta.

29 Se † per sua notabil negligentia, ò ignorátia la sua parte perdè la causa giusta, peccò mortalmente, con obligo di restituire i danni, & interessi. [b] se però esso si lodaua di essere sauio, & dotto, & la parte non sapeua la sua ignorantia: percioche altramente non sarebbe obligato, se non di quello, che egli fece con inganno, ò con colpa lata, secondo l'intentione d'Innocentio, [c] che à questo applicò [d] Siluestro.

S'egli fece perdere la causa giusta all'auuersario ò li fece alcun notabil danno, domandando souerchie dilationi: facendo positioni cauillose: ò inducesse alla parte, ò a i testimonij, che negassero, ò non dicessero la debita uerità, o altra cosa simile: peccò mortalmente; con obligo di restituire tutti i danni, & interessi. [e] O', se presentò istrumenti, ò testimonij falsi, ò allegò false leggi, ò disse alcune cose, ch'ei sapeua ch'erano false, peccò mortalmente [f] Ancor che egli può prudentemente nascondere, ò tacere quella cosa, per la quale la giustitia da sua parte può impedirsi. [g] & anco ingannare i suoi auuersarij [h] senza bugie, & false allegationi, nè altre cose [i] male.

S'egli manifestò all'auuersario i secreti importanti della sua parte, peccò mortalmente. [k] con obligo di restituire il danno, che di quel n'è seguito.

S'egli lasciò d'aiutare i poueri hauēdo estrema necessità, che alcū gli aiutasse perche dalla difensione di quella causa pendeua la uita loro, ò de' loro, peccò mortalmente. [l] altramente nò, per il [m] sopradetto, dell'opere della misericordia, come intende S. Tomaso, & il [n] Gaetano. Percioche egli non è obligato, se non à fare elemosine dell'arte sua, come il ricco della sua roba, dicano come lor piace l'Astense, [o] Angelo, la Rosella, & Siluestro [p] nelle lor Summe.

30 S'egli ha † preso salario per quel, che non doueua, ò piu di quel, che doueua, notabilmente per procurare, ò auuocare, peccò mortalmente. [q] Et anco, s'egli aiutò la parte contraria publicamente, ò secretamente, percioche è preuaricatore, ò falsario. [r] Ancorche alcuna uolta in alcuni casi molto dubbiosi gli poteua aiutare.

Il salario s'ha da moderare, secondo la quantità della cau-

a Sylue. uerb. Aduocatus. §. 10.
b l. Idem iuris. §. 2. ff. ad le. Aquil. & Hostien. in c. Calūniā. de pœnis.
c In ca. sicut dignū de homic.
d Verb. Aduocatus §. 24.
e Host. in d. c. Calūnia cōiter receptus.
f In summa cōfes. lib. 2. tit. 5.
g Glo. c. Ne quis. 22. q. 2.
h Gl. c. Dñs 23. q. 2.
i Syl. ubi s. §. 12.
k l. 1. §. si is qui. ff. de fal.
l Ca Pasce 86. dist.
m Supra. ca. Præce. nu. 3. 4. & 10.
n 2ª. 2ª. q. 71. art. 1.
o De pœn. & remis. §. Quib. uersi. Quid de aduocatis.
p Verb Aduocatus q. 16.
q Ca. Non sanē. 14. q. 5.
r l. 1. ff. de præuari. adiuncta doctrina Bart. Ibidem.

sa, & della fatica, & della scientia, & del costume della prouincia. [a] & s'ha da far patto nel principio, ò nel fine nella lite, & non nel mezo, auanti ch'ella si finisca. [b] quãtunque il far patto in quel, che fusse giusto, senza forza, & scandalo, non par peccato nel foro della conscientia, percioche in questo caso, in essa cessa la prosontione, che si fa che nel foro [c] esteriore egli sia delitto.

S'EI fece patto con la parte, che gli desse un tanto di quel, ch'ei doueua riceuere, ò si uincesse la causa, ò nò, come la metà, il terzo, ò il quinto, ò il decimo &c. peccò mortalmente. [d] percioche egli piglia grande occasione di affaticarsi per modi leciti, & illeciti, per poter uincere la causa. Il medesimo s'egli ha fatto patto, che uicendo, se gli paghi un tanto. [e] ancor che senza peccato si può far patto, che se li doni certa quantità giusta per la sua fatica, ò uinca, ò nò, secondo la Commune: [f] Et quantunque se gli doni alcuna cosa certa piu del suo salario ordinato, se uince, secondo Alessandro [g] con questo, che sia poco, secondo [h] il Saliceto.

a l.1.§. in honorarijs ff. de uari. & extraordi. glo. ca. Non licet 11.q.3.
b Cap. infames. §. Propterea 3.q.7
c Arg. not. in ca. Is qui, & cap. Tua, de sponsal.
d l. Sumptus ff. de pact. l. Litem C. de procurator §. Arcẽsur 3.q.7
e Gloss. l. Sumptus ff. de pact.
f In d. legibus
g In d. l. Litem per l. 1. ff. de uarijs, & extraordin.
h In d. l. Litem

DELL'ATTORE, ACCVSATORE ET GVARDIA.

SOMMARIO.

31 *L'Attore, ò Accusatore, pecca mortalmente, s'egli muoue, ò perseguita causa ingiusta, ò per mal fine, ò usa la sententia ingiusta, ò lascia la lite, non douendo lasciarla.*

32 *O' per danari lascia la causa nella quale non è pena di sangue, nè crimine di falsità, ò giurò il falso, ò disse la bugia per la causa sua giusta, ò non accusò alcuno di delitto, che risultaua in gran danno d'altri, ò giurò di non accusare il peccato futuro, ò non accusare quel che si deue.*

33 *Il Denuntiatore, pecca mortalmente, denuntiando quel, ch'egli non deue, ò per mal fine, ò non denuntiare quel, ch'egli deue,*

Il Denuntiatore, con un testimonio fa proua intera.

34 *Il Guardiano, pecca mortalmente, s'egli non accusa colui, ch'egli ha giurato di accusare, se lo troua di notte, ò non manifesta il danno, ch'indi nè è seguito.*

Le

Le Guardie, che lasciano passare cose da' confini de i Regni, ò prouincie, peccano mortalmente, nè si ponno assoluere, se hanno proposito di lasciare ancor passare, ma non sono obligati à restituire le pene, che pagherebbono gli accusati.

31 S'EGLI † ha mosso, ò continuò lite, sapendo, o douendo sapere, ch'era ingiusta, o se accusò altri di alcun crimine sapendo, o douendo sapere, ch'egli era falso, peccò mortalmente, con obligo di restituire il danno, che per lui n'è seguito nella persona, nella fama, o ne' beni temporali del prossimo. [a] O' se conoscendo l'innocentia del suo auuersario, subito non cessò da quel, ch'ei domandaua, o dall'accusatione. [b] Il medesimo, se dopò di darsi final sentenza per esso egli conobbe, che la sua causa fu ingiusta, & non restituì quel, che per essa [c] hebbe.

S'EGLI ha accusato di crimine uero, o cercò cosa giusta per alcun cattiuo fine di peccato mortale, come per odio mortale, o per uendetta, è peccato mortale, senza obligo di restituire. [d] Ancor che, se lo fece per passione, o colera, che non era odio mortale, non è piu che ueniale.

S'EI s'appartò dalla domanda ciuile, dopò la citation delle parti, senza rinuntiar la litte: & procurò, che non si procedesse nella lite contra la legge, & contra la uolontà dell'altra parte. o essendo la causa spirituale, che non gli era lecitto lasciarla, [f] peccò mortalmente.

32 S'EI † s'appartò dalla domanda criminale di adulterio, o di altra, nella quale non fusse pena di sangue, nè essendo crimine di falsità per alcuna cosa, che li uien donata, peccò mortalmente. [g] secondo la commune. Quantunque (al nostro parere) se da quel non risultasse danno notabile della republica, ò del prossimo, non sarebbe peccato mortale nel foro della conscientia, dato, che in tutte le cause è la desistenza del peccato mortale, se si sa, usando bugie, pergiuri, o altre simulationi mortali, percioche si sentenzia per il reo, [h] & ancor se pigliò alcuna cosa per desistere dalla sua causa ingiusta, con obligo di restituire.

SE per uincere in una causa giusta, usò de' giuramenti falsi o falsi istrumenti, & testimonij falsi, peccò mortalmente, ma non è obligato à restituire. [k] Nè (al nostro parere) è piu che ue

a Ca. calumniator 2.q.3.c. Calumniam de pœnis ca. finem. de dol. & cont. cum eis annot.
b Arg. c. Si quem 2 q.3
c Innoc. in ca. Quia Plerique de immu. eccl. cõiter receptus
d Arg. c. cum minister 25.q.5
e Ang. uerb. Accusatio §.4
f Ca. super eod. de cog. spir. & c. Prout de dol. & contu. Authen. qui semel, C. Quõ. & qñ
g l. Transigere C. de transac.
h Tho. ubi sup. q.68 artic.3
i Iuxta notata in c. dilectus 1. de symo.
k Thom. 2ª. 2ª. q.74 art.3 ad 3. in fin.

niale, usar bugie che per altro rispetto non fussero peccati mortali, per il [a] sopradetto.

a In c.18.nu.6.&7.

S'ei lasciò di accusare alcuno, uedendo, che il suo delitto risultaua in gran danno spirituale, ò temporale della republica, & che non haueua altra uia, per laquale potesse impedirsi. [b] peccò mortalmente.

b Tho.2ª.2ª.q.61.art.1. Qd plurimũ laudat ibidẽ Gaiet.

S'egli ha giurato, ò promesso di non accusare alcuno di peccato ch'era per douer fare, ò d'accusare quel, che non era ragioneuole, peccò mortalmente. [c] Ancorche non, se fece questo di peccato [d] gia fatto.

c l.Si unus.§.pacta & §.illud.ff.de pact. d Dict.§.pacta.glo. in c.Queadmodũ de iureiu.Syl.uerb.Accusat.§.6.

S'ei † denunciò con cattiua, & mortale intentione, come per dannificar notabilmente il prossimo, denuntiando, [e] peccò mortalmente, come altroue prouammo. [f] O' se lasciò di denuntiare il peccato apparecchiato per danno spirituale, ò corporale della republica, ò d'altro prossimo, come di tradimento, di congiuratione, d'heresia, ò d'altri simili trattati cattiui, ancor che fusse secreto, & hauesse giurato non manifestarlo: [g] Percioche (come dichiarammo altroue) [h] egli è obligato à denuntiare, senza che preceda correttione fraterna, se non si tiene per certo, che quella sola correttione bastasse per impedire il male. Il medesimo, s'ei lasciò di denuntiare altri delitti danneuoli solamente all'autore loro, da' quali per la correttione fraterna egli non si emendò, potendoli sufficientemente prouare. [i] Et si dicono potere sufficientemente prouare, s'egli ha un testimonio intero, & se anco esso è tale. Percioche, per prouarsi il delitto per uia di denuntiatione, & per effetto di dar penitenza, & emendatione al peccatore, il medesimo denuntiatore può esser testimonio, & con suo detto, & d'altri intero, che si fa per questo effetto intiera proua. [k] si come ho detto altroue [l].

33

e Tho.2ª.2ª.q.33.art.2.
f In c. Inter uerba 11.q 3.nu.731.
g Inno.In c.Qualiter.1.de accusat. & Pan.in ca. Dilectus de exces.prelator.
h In d.c.inter uerba.pag.179.nu.618.
i Ibidem nu.628.

Se † essendo di guardia, per andare intorno alla città guardandola di notte, con giuramento di accusare colui, ch'ei trouasse dopò del segno della campana, & non lo accusò, peccò mortalmente, [m] & è pergiuro: ma senza obligo di restituir le pene, che haurebbon pagate gli accusati, secondo S. Bernardino, che allegò Siluestro [n] & si può dedurre da quel ch'è detto di sopra [o] Nè anco colui, che ha riceuuto qualche presente, acciòche non l'accusasse, è obligato à restituire di necessità, secondo la opinione, che sopra [p] seguitiamo, Ancorche s'egli uede alcuno che fa qualche danno, & non lo riuelò à colui, ch'era stato danni-

34

k Ca.in omni negotio.de test.
l In d.c.Inter uerba.pag.226.nu.779.
m Quia frangit iuramentũ iustũ ca.Si uero de iureiurãd.
n In uerb. Restitutio.3.q.6.
o Supra in cap.23.num.63.
p Supra in c.17.nu.32.& seq.

dannificato, contra ciò, ch'egli haueua giurato, o promesso per ragione dell'officio suo, non solamente peccò mortalmente, ma anco è obligato sodisfare à colui, ch'è stato dannificato. [a] L'istesso pare, che si possa dire delle guardie, di estrarre da i confini de i Regni, delle Prouincie, & delle Città, che lasciano passare cose prohibite, cioè che peccano mortalmente, & sono i pergiuri, nè possono essere assoluti, se non propongono fermamente di mai piu non lasciarle passare. Non sono però obligati à restituire le pene, che pagarebbono gli accusati, se gli denuntiassero, nè la roba, che perderebbono per quell'estrarre, o intrare uietato, come par molto ragioneuole, & giusto, & per il costume generale riceuuto, & interpretato.

a Syl. ubi supra.

DEL REO ACCVSATO, ET PRESO.

SOMMARIO.

35 *Il Reo accusato, pecca mortalmente, s'egli difende causa ingiu-*
36 *sta interrogato nega la uerità, concorrendoui quattro cose.*

I Confessori de' Rei non debbono assoluerli, se nõ uogliono cõfessare il delitto, c'hanno fatto, s'egli è nel processo giustamente fatto, ma non debbono però fargli confessare quel, che non hanno fatto.

I giudici peccano, interrogando subito i rei con giuramento.

37 *Il Reo, pecca mortalmente, s'egli non manifesta i suoi compagni occulti, i quali egli sà che per nessun modo sono per emendarsi, & se non sodisfa le scommuniche, quando le può sodisfare, senza suo danno, è scommunicato.*

38 *Il Reo, che giustamente condennato à morte, ò à qualche troncamento di membri, pecca mortalmente, s'egli fugge, & si difende contra gli ufficiali, ma non pecca quegli che fugge, che uien cercato non essere pigliato innanzi, o dopò data la sententia, pur che non fugga per forza. Nè pecca medesimamente chi fugge con proposito fermo di pagare i debbiti, o la pena, nella quale egli fu condennato.*

39 *O' se difende con pergiurij, & bugie giurate, ò appellò ingiustamente per impedire l'essecutione della sententia, con obligo di restituire tutti i danni, ma, se le bugie non sono giurate non è peccato mortale per se.*

SE † sapendo, ò douendo sapere, ch'era cosa ingiusta, difese alcuna lite, ò non cessò da alcuna difensione, dopò ch'egli ciò seppe, cominciata la lite, con notabil danno dell'auuersario, [a] è peccato mortale.

35

a Arg. c. Sæpe, de restit. spol. adiunsto c. Pœnale 14. q. 5.

SE interrogato dal suo giudice (conforme alle leggi d'alcuna cosa, se sapeua, ò credeua, ch'era cosi, negò la uerità, peccò mortalmente, ancorche sia crimine degno di pena di morte, se ui cócorrono tutte le cose necessarie, perche esso sia obligato à confessarlo. [b] percioche come dice S. Tomaso, [c] & piu largamente [d] il Gaetano, & piu breuemente il Palude [e] per noi referiti altroue, [f] colui che mente in giudicio; ingiuria le parti, & Iddio il quale è il giudicio, e'l giudice, à cui si deue obedienza. Habbiamo detto [se concorrono tutte le cose necessarie,] Il primo di ciò è, che il delitto sia manifesto, ò famoso, ò mezo prouato. Mezo prouato si dice, quando ui è un testimonio intero senza che uerun taccia, & che testifica di ueduta, che nella legge si chiama, *omni exceptione maior*, ò inditij bastanti bene prouati: che sono quelli, che fanno meza prouatione: ò siano molti, ò uno, come sente Bartolo. [g] Il secondo, è che gl'inditij, & la fama siano prouati nel processo. Il terzo è, che siano notificati al reo: accioche egli uegga, ch'egli è obligato à obedire al precetto del giudice. Di maniera † che il colpato non è mai obligato à confessare il suo delitto in giuditio, eccetto quando egli sa, ò deue sapere, che il processo giustamenre fatto l'obliga à confessarlo, come ho detto altroue, [h] dopò S. Tomaso, & il Gaetano. [i] Et Allhora è tanto obligato, che il confessore non deue assoluerlo, se egli non si determina à confessarlo, poiche come molto ben dice Scoto, [k] tal reo pecca à non confessare, & pentirsi. Anzi egli perseuera nel peccato, & per conseguente non merita perdono, nè assolutioue. [l] Il che è una singolare, & cotidiana conclusione. Per questo auuertisca bene il confessore, che non li faccia perder l'anima (assoluendolo in peccato) nè la uita, nè le membra, nè l'honore, ò la fama facendoli confessare quel ch'ei nó doueua, come auisammo altroue. [m] La onde da questo inferimo che alcuni giudici fanno malaméte, che con disordinato desiderio di far giustitia, per maniere esquisite interrogano i prigioni subito nel peincipio, dádoli giuraméto, che debbano dire la uerità, di quáto li sarà domandato, & li domandano *in particolare*

36

b Tho. 2ª. 2ª. q. 69. art. 1. & Gab. in 4. d. 15. q. 6. art. 2. cócl. 6.
c Vbi supra.
d Ibidem.
e In 4. d. 19. q. 4. columm. 3.
f In d. ca. Inter uerba num. 715.

g In l. fin. num. 7. ff. de quæstio.

h In ca. Inter uerba 11. q. 3. num. 714.
i 2ª. 2ª. q. 69. art. 1. & 2.

k Li. de ratio tegé. memb. 2. q. 7. pag. 7.

l Ca. peccati ueniali de reg. iur. lib. 6.

m In d. c. Inter uerba. ubi supra.

cosare di tutto: minacciandoli, & ponendoli terrore, & spauento; con che alle uolte gli fanno confessare il delitto, che con buona conscientia non possono confessare, quantunque egli sia uero. Et alle uolte gli fanno contradire, nella qual cosa grauemẽte peccano. Et aggiungiamo, che per esser egli diffamato d'un delitto, non si deue interrogare d'un'altro, nel quale egli nõ è infamato, secondo S. Tomaso. [a] & Adriano, [b] contra il Palude, [c] & Siluestro. [d] contra i quali allegammo due [e] testi chiari in altra [f] parte.

57 Se † anco dopò che ha confessato il suo delitto, egli manifestò i suoi compagni occulti, ancorche glielo commandi il giudice. [g] peccò mortalmente.

S'ei credeua, ò doueua credere, ch'erano pentiti, ò credeua, che per la correttione fraterna solamente si pentirebbono, & emendarebbono, ma non s'egli sapeua, che perseuerarebbono ne' lor delitti, con danno publico, ò priuato. Et credeua, che la correttione fraterna non bastarebbe ad emendarli: anzi i confessori debbono ammonirli, che gli manifestino, per quel che altroue habbiamo detto, [h] & quel, che dice [i] il Gaetano.

Se hauendo fatto alcun danno, & commandando il Prelato sotto pena di scommunicatione, che colui, che l'ha fatto, sodisfaccia nel termine tanti giorni, egli non ha sodisfatto, possendo, senza danno della sua persona, & della fama, peccò mortalmente, & è scommunicato. [k] Altramente non è peccato mortale, pur ch'egli proponga di sodisfar subito che buonamente potrà, secondo l'intentione della Chiesa. Et, se assolutamente il Prelato commãdasse, che il malfattore si manifestasse, egli non è obligato à obedirli; ancorche il delitto fosse publico; con questo che l'autore sia occulto, percioche egli commanda quel, che non può la potestà humana commandare, come ha detto il [l] Gaetano, nè altro uolse dir [m] Gregorio.

58 Se † essendo preso, & anco condennato giustamente à morte naturale, ò à tagliarsi alcun membro, fuggì, ò si difese, offendendo, ò resistendo à gl'ufficiali della giustitia, peccò mortalmente, secondo S. Tomaso. [n] ma non peccò s'egli non fece altro, che fuggire, etiandio rompendo i ferri, ò la carcere, secondo il Gaetano. [o] dato che per ciò ne uenisse male alle guardie, poiche egli non haueua intentione di farle male, nè cosa illecita, oue tal male ne seguisse, come proua, & largamente [p] difende il medesimo Gaetano, & di sopra habbiamo toccato. [q] Nè

a Prima secundę. q. 70. art. 1.
b Quodl. 11. q. 1.
c In dist. 19. q. 4. in fine.
d Verb. Inquisitio. q. 3. §. 3.
e Ca. cũ oporteat & c. Inquisit. de accus.
f In d. c. inter uerba nu. 58.
g Ca. Qui ambulat & c. 1. de confes. & Gaie. li. 17. respons. respons. 5.
h In d. c. Inter uerba nu. 585. & nu. 587.
i In d. resp. 5.
k Arg. c. 1. de maio. & c. Quidã 5. q. 1. & c. Preter. 2. de appel.
l 2ª. 2ª q. 69. art. 1.
m In d. c. Quidam.
n In d. q. 69. art. 4.
o Caiet. Ibidem.
p In d. art. 4.
q In c. 17. num. 181. cum seq.

anco pecca colui, che fugge, quando egli uien cercato per esser pigliato auanti, o dopò data la senteza con questo ch'ei non faccia forza a i guardiani, nè à gli officiali della giustitia quãdo uogliono pigliarlo, secondo S. Tomaso [a] & il Gaetano. Il quale aggiunge, che coloro, che danno lime, o corde accioche egli fugga, non peccano. Il che ne pare assai tollerabile, (almen d'equità) benche al Soto [b] parue il contrario piu giusto: & anco à noi altri di rigore. Perche à tutti noi pare che peccano gli amici del preso, che per farli uia da fuggirsi, rompono le porte, o il muro, &c. Et aggiungiamo, che quantunque Angelo, Siluestro, & altri moderni tenghino che il preso, che non teme morte, nè perdimento di membro, non possa lecitamente fuggire, però à noi altri pare il contrario, si percioche la glosa, [c] che per questo attestano, fa assai poco, & si perche egli non è obligato in conscienza alla pena, come s'è detto di sopra. [d] Et perche egli ben può fuggire con proposito fermo di pagare i debiti per li quali egli fu preso, il danno, ch'ei fece, & la pena pecuniaria nella quale fu condennato, quando potrà, il che basta per la conscientia, per il sopradetto.

a Vbi supra.
b Li.4.q 6.art.4.de iust. & iure.
c In c.Ius gentium dist.1.
d Sup.c.23.nu.65.

S'EI † si difese con pergiuri, o bugie giurate, benche egli fusse domandato, & accusato ingiustamente, peccò mortalmente. [e] O' se condennato giustamente appellò, sapendo che egli non haueua ragione, per impedir l'essecutione, peccò mortalmẽte [f] con obligo di restituire tutti i danni, & gl interessi. [g] Ancor che il defendersi con bugie non giurate, non par peccato mortale, se esse non fussero però peccati mortali per altri rispetti. 39

e S.Th.2ª.2ª.q.69.art.2.
f Arg. l.1 ff. de appell. & ca. Ad nostrã eod.tit.
g Th.ubi sup.art.4.ca. oĩno, & ca. Quisunque 2.q.6.

DE I TESTIMONI.

SOMMARIO.

39 *Il Testimonio pecca mortalmente, s'egli dice il falso.*
40 *O' non manifesta la uerità contraria al suo primo detto.*
41 *O' dice la uerità, credendo, ch'era la bugia, o per timore solo di non esser pergiuro, giura di non essere testimonio, o si scusa, o si fa absente, per non testimoniare, essendone obligato.*
42 *O' manifestò alcun peccato secreto d'altri, senza necessità d'impedire qualche danno.*

I Medici, gl'Auuocati, i Consiglieri, & gl'altri simili, peccano manifestando i secreti, che uengono lor detti, delle liti dubbiose, & delle infermità, se non risultassero però in danno d'alcuno.

43 Il Giudice non deue essere creduto dal testimonio quando gli dice d'hauere quel che basta per poterlo interrogare, del peccato criminoso occulto, che può essere in danno di se, ò d'altri.

Il Giudice non può astringere à testificare: chi non è obligato: & se lo uuole constringere egli deue appellare.

44 Il Testimonio poche uolte, ò quasi mai è obligato in cause ciuili ad offerirsi à testimoniare per nessuno, con obligo di peccato mortale, ma, se'l prossimo è in estrema necessità, egli deue testimoniare.

45 Il Testimonio, che scuopre quel, ch'egli non deue, ò tuole danari per testimoniar bene, ò male, piu del suo interesse, ò

46 non risponde alle scommuniche perciò dategli, senza alcuna scusa, le quali sono otto, pecca mortalmente.

47 I Testimonij, che sono obligati ad offerirsi à testimoniare sono quegli, che sanno alcuni mali: i quali senza la loro depositione non si ponno impedire. Et quegli, che sanno, che senza il testimonio loro alcuno perderebbe la uita, ò qualche membro, ò che ne ha estrema necessità, sono obligati.

49 I Testimonij, che non possono, nè sono tenuti à testimoniare sono i padri, & gli altri ascendenti, nè la moglie per il marito, nè il libero contra chi lo fece libero. Ma se non ui sono altri, essi sono obligati.

49 Non sono medesimamente obligati, quegli à cui sono stati riuelati alcuni secreti, ch'essi non sapeuano per altra uia: Se però non fossero in danno d'altri, & non si potesse uietarlo, senza riuelarli. Nè quegli, che sanno alcun peccato criminoso, che non risulta in danno d'altri, & si può uietare per altra uia &c.

I Testimonij, che possono testimoniare, & non sono tenuti, è la moglie contra il marito, e'l marito contra la moglie: & coloro che sanno del crimine secreto, per il quale si procede per uia d'accusatione; alla quale non sono obligati.

50 A' Testimoniare non sono tenuti quegli, che manifestamente temono, che per il testimonio loro non ne seguiti qualche danno spirituale, ò temporale della persona, della roba, ò

dell'honore. Nè ponno esser constretti, il suocero, il genero, il padrigno, il figliuolo, la sorella, i fratelli, i cugini carnali, ò cugine, nè gli altri, che sono nel quarto grado.

51 *Testimonij ponno essere gl'inhabili, & i priuilegiati, quando non ui sono altri.*

Testimoniare deue il figliuolo contra il padre nell'heresia, quando egli tiene per certo, che non si emenderà in nessun modo: ò non ui sono testimonij à sufficientia.

E † hauendo egli giurato, o per giurare affermò per uerità in giuditio quel, ch'ei sapeua, che era falso, o dubitaua, s'era uero, o nò, o tacque alcuna uerità, ch'ei doueua dire, dicendo quel, ch'era utile à una parte, & tacendo quel, che all'altra conueniua, peccò mortalmente, [a] con obligo di restituire, secondo l'intentione di S. Tomaso [b] riceuuto: Percioche, egli offende Iddio, i giudici, & il prossimo, com'ho detto altroue.[c] Et ancor che il timor giusto possi scusar di nõ testificare, però non scusa di uoler testificare il falso.[d] Habbiamo detto [quel ch'ei sapeua] percioche se fatta la debita diligenza in ricordarsi della uerità, fece errore, nõ peccò mortalmẽte: nè è obligato à restituire, secondo l'opinione del medesimo, ben dichiarata dal [e] Gaetano. 39

a Ca. 12. Prouerb. & ca. 1. de crim. fals.
b 2ª 2ᵉ. q. 70 art. 4
c In ca. Inter uerba 11 q. 3. nu. 669. per cap. 1. de cri. fals.
d Arg. cap. Nequix, 22. q. 2.
e In d. art. 4

MA † s'egli può far utile, manifestando la uerità, è obligato à contradirsi: & può far utile, corregendosi subito dopò l'hauere testificato, [f] & anco dopò qualche interuallo, auanti che si dia la sententia, almen per debilitare il suo primo detto, secondo Innocentio riceuto da tutti. [g] Tal che egli non sarà riputato per testimonio integro, per quel, che esso auanti affermò, secondo il Cardinale. [h] Et anco alcuna uolta si crederà il secondo detto, & non il primo: cioè, quando considerate le qualità delle persone, & della causa, & del tempo, paresse al giudice, che non si disdice, per essere subornato, ma per stimolo della conscientia, & del desiderio, che la uerità uaglia, secondo l'Hostiense riceuuto da Antonino, & dal Panormitano: [i] Come se quel tale fusse persona di gran qualità, & di tanta buona fama, & conscienza, che non è da presumere, che con proposito egli dicesse la bugia, nè che affermasse falsamente con giuramento tal obliuione, & giurasse che se ne ricordò. Come si può giudicare per questo essempio del Panormitano. [k] Se un Vescouo 40

f Cap. Præterea, de testib. cogen.
g In d. ca. Præterea.
h In cap. Veniens 2 de testibus
i In d. ca. Præterea, & arg. l. 3. ff. de test. & ca. Si testes § testiũ. & §. Sæpe 4. q. 3
k In d. ca. Præterea

uo buono, & ricco, hauesse detto alcuna cosa in qualche causa d'un lauoratore, & dopò alcun tempo passato dicesse con giuramento, che lo disse per dimenticanza, &c. in tali casi il giudice dourebbe credere al secondo detto, per sententiare conforme à quello, & anco soprasedere nell'essecutione della sententia, s'era data, & anco la parte contra colui, che si contradicesse, è obligata à credere, che quella è la uerita, & restituire, s'era essequita la sentenza data per quel detto emendato, secondo l'intentione del Gaetano. [a] Ma, se per non pensare auanti diligentemente bene, quel ch'egli haueua da dire, ò per sua gran negligentia, anco senza malitia, disse ciò, che non era, peccò mortalmente; con obligo di restituire, secondo S. Tomaso, & S. [b] Antonino.

a In d. art. 4.

b 2. part. tit. 1. ca. 19 §. 7.

41 Se † disse la uerità, credendo ch'era il falso; solo per timore di non esser pergiuro, il che egli non direbbe, se non li fosse dato giuramento, peccò mortalmente, per quel, che in altra parte habbiamo detto, [c] però senza obligo di restituire. Percioche quantunque egli uolesse dannificare altrui, però non dannificò.

c In cap. Inter uerba 11. q. 13. pag. 204. num. 70.

Se giurò di non testificare, ancorche il superiore gliel commandasse; ò in altro caso, nel quale egli fusse obligato, è peccato mortale. Perche, ancor che il giurare di non uoler fare opere di consiglio non sia peccato tale, come ho detto di sopra dopò il Gaetano. [d] però s'egli giurasse di non far ciò ch'è obligato sotto pena di peccato mortale, è peccato mortale, secondo tutti, & per questo colui, che così giurò, può, & deue dare il suo testimonio senza autorità [e].

d 2.a 2.e q. 88. art. 7.

e Arg. c. in malis 22 q. 4. & c. Nõ ẽ obligatorium, de reg. iur. lib. 6.

Se in caso, nel quale egli era obligato à testificare falsamente per iscusarsi di quella testificatione disse, che colui della parte contraria era suo nemico, sapendo, ò douendo sapere, che il suo testimonio era necessario per saluar la giustitia, peccò mortalmente con obligo di restituire. [f] Il medesimo è, s'egli si nascose per non testificare, o si absentò, come dopò del Soto [g] habbiamo altroue detto. [h] O' lasciò di offerire il suo testimonio, sapendo ch'era necessario per impedire alcuni mali di morte, o di danni notabili, che s'apparecchiauano contra la republica, o contra il prossimo, come dopò S. Tomaso io ho altroue detto: [k] Ancorche egli hauesse promesso, & giurato di tenerlo secreto, & di non manifestarlo, come dichiarammo in quel luoco.

f Ang. uerb. Testis §. 17.

g Lib. de rõne teg. memb. 2. q. 7.

h In d. capit. Inter uer. num. 704.

i 2.a 2.e q. 70. art. 1.

k In d. ca. Inter uerb. num. 702.

S'egli † manifestò alcun peccato secreto d'altri, la notitia del quale non era necessaria per impedire il male, e i danni, quantunque spetialmente gliene domandassero, è peccato mortale, secódo S. Tomaso. [a] Maggiormente, se per sola uia di confessione sacramentale lo sapeua, come altroue dicemmo: [b] O' per sola uia di domandarli parere, & consiglio. La onde ne segue, che gli Auuocati, i Consiglieri, i Medici, & gli altri simili, a' quali si manifestano i secreti delle liti, de' dubbij, & della infirmità, peccano, manifestando quel, che in secreto lor fu riuelato, se non è però cosa, che risulti in danno d'alcuno. Et anco se à questo per altra uia si può rimediare. Et anco quando non si potesse altraméte rimediare, nó si deue manifestare piu di quanto per ciò è necessario: Nè anco quanto è necessario, se maggior dãno della fama, ò dell'honore per questo ne uiene à colui, ch'è stato cosi publicato, o manifestato, che à colui, ch'è stato dannificato nella roba, come per molte ragioni, & autorità noi prouiamo in altra parte [c] E' uero, che se per altra uia i sopradetti sanno, lo debbon dire, secondo tutti. Et † in altra parte [d] aggiungiamo, che il suddito non deue credere in dubbio, che il giudice tanto giustamente domandi, ch'esso debba rispondere quando egli domanda sopra crimine di gran pericolo, o del danno suo, o d'altri, per infino che si mostri prouata l'infamia, o gl'inditij, che facciano meza proua, o ch'è mezo prouato il crimine per testimonij, o per inditij, secondo il Gaetano, [e] e'l Soto. [f] non tanto per la sua ragione, quanto per un'altro detto d'Adriano, [g] che in quel luoco allegammo. Et per consequente si può determinare à credere, ch'ei non procede giuridicamente à non uoler dire quel, ch'egli sà, se non quando il delitto è pernicioso alla republica, come è quello di lesa Maestà diuina, o humana, & non è anco del tutto passato, nè sà esserci ueramente penitentia, & restitutione sufficiente, si come io ho detto in quel luoco. [h] Et è da notare, che colui, che non è obligato à testificare, deue dire al giudice, ch'egli non è obligato à dirli quel, ch'egli domanda, ancor che lo sapesse, & s'egli lo uuol constringere, deue appellare, se però egli crede, che di lui esso giudice sospettarà male, per fare alcun danno. Et s'egli uede, che egli sospetta, & farà qualche danno, gli può rispondere, che non sa nulla, intendendo fra se di cosa, che li debba dire, secondo l'opinione del Palude, [i] & noi anco habbiamo detto altroue, [k] apartandoci dal dottor Giouanni

42

43

a 2ª. 2ª. q. 70. art. 1.
b In ca Sacerdos, de pœn. dist. 6. nu 116.
c In d. c. Inter uer. pag. 233. num. 799 & pag. 236. nu. 805.
d In d. ca Inter uerba nu. 598.
e 2ª. 2ª. q. 96.
f De ratio tegend. memb. 3
g Quodl. 2. pag. 23.
h In d c. Inter uerba num. 600.
i In 4. d. 21. q. 1 col 6
& d. 35. q 1. col. 4.
k In d. capit. Inter uerb. num. 769.

ni da Sepuluida.[a] Ilquale (al mio parere) nõ ha ueduto il detto del Palude, perche egli dice, che nessuno ha detto questo auanti di Gabriello, ilche esser la uerità, prouammo [b] altroue.

a Lib. de rõ red. test. cap. 13.

b In c. 2. de confes.

44 SE † sapendo che altri staua in estrema necessità del suo testimonio, percioche egli perdeua quella cosa, senza la quale la sua uita, o quella de' suoi pericolarebbe, se esso non testificasse, e non si offerisse à quel fare, peccò mortalmente, percioche egli è obligato ad offeriruisi, per quel, che s'è detto in altre parte.[c] Habbiamo detto [estrema necessità] percioche per altra (ancorche sia grande) egli non è obligato sotto pena di peccato mortale, almeno se li uiene di quel alcun dãno, come in quel luogo ho detto.

c In d. ca. Inter uer. nu. 632. & nu. 717.

Ne anco quando senza alcun suo danno può farlo, per il sopradetto: [d] Quantunque in altra parte [e] significammo il contrario. La onde ne segue quel, che in quel luoco habbiamo detto, copiosamente: cioè, che poche uolte, o quasi mai si trouerà, che in cause ciuili, egli sia obligato, & debba offeriruisi per testimonio, sotto pena di peccato mortale. Et anco colui, che pecca per nõ offeriruisi, non è obligato à restituire, percioche l'obligo della carità non obliga à fare questo ancorche oblighi à peccato mortale, come altroue habbiamo detto. [f] benche, se essendoli commandato, che egli douesse testificare, nõ testificò, & per quel alcuno perdè la sua giustitia: non solamente pecca mortalmente, ma etiandio è obligato à restituire, se'l pericolo però, che da quel li potrebbe risultare, non lo scusasse, percioche l'obligatione di giustitia obliga à peccato, & à restitutione.

d In ca. Inter uer. 11 q. 3. nu. 713. quicquid dicatur nu. 717.

e In ca. Non in inferẽda 23. q. 3. nu. 39.

f In d. ca. Inter uer. num. 713.

45 S'EGLI † ha riceuuto danari, acciò che testificasse la uerità, peccò mortalmente, con obligo di restituire à colui, che glieli diede. [g] & se gli ha riceuuti, acciò che testificasse il falso, peccò mortalmente, senza necessità di restituire, se non di consiglio a' poueri, per il sopradetto. [h] Ma se per hauere egli falsamente testificato, alcuna delle parti perdè la sua causa, egli resta obligato à restituire tuto il danno, nel quale per esso ella incorse. [i] Però egli può riceuere le spese del uiaggio, quando è necessario andare ad altra parte per testificare, & colui, che in quel giorno lascia di affaticarsi nel suo officio, & qual si uoglia altro guadagno, che perdè per occuparsi in far la sua [k] testimonianza.

g C. Nõ sanè 14. q. 5.

h Supra c. 17. nu. 33. & seq.

i Dict. ca. non sanè

k C. si testes §. Venturis 4. q. 3.

SE commandando il superiore, che uenghi à testificar quel, che sa, ò intese &c. di tale, ò tãl peccato, ò d'altra cosa ciuile, non obedì al precetto senza cagione, che da quel lo scusasse, peccò

mortalmente, & è scommunicato, se'l precetto portaua scommunicatione, *ipso facto*: & è obligato à restituire il danno, che da quella disobidientia, ne seguì. Habbiamo detto † [senza cagione che da questo lo scusasse] percioche molti rispetti lo possono da quel scusare, come piu distesamente ch'altri, habbiamo detto altroue, [a] trattando la molta discrettione, ch'è necessaria che usi colui, che uuol risponder bene à tali lettere, & precetti. Il primo di quelli è, quãdo il peccato è secreto, & il peccatore è del tutto emendato, o si può emendare con la fraterna correttione sola, perche all'hora non si ha da obedire al prelato: ancor che egli commandasse, che lo denuntiassero senza curarsi della corretione fraterna; come dice S. [b] Tomaso & S. Antonino. [c] Il secondo è non hauer pruoua, per prouare il denũtiato, & commandarli ch'egli lo denuntij, & non testificare, come ho detto in quel luoco. [d] Il terzo è hauerlo inteso dire da tal persona, o in tal maniera, che non è perciò ragioneuol cosa il mouersi. Maggiormente, se colui, che ha da deporre, fusse tal persona, che sarebbe notata di leggiero, s'egli lo denuntiasse, o che il suo detto mouesse il giudice piu di quel, che [e] dourebbe. Il quarto è fare, che colui deponghi da chi esso l'ha saputo. [f] Il quinto è sapere che colui, che rubbò, o ritiene la cosa, la tiene per altro tanto, ò piu che à lui se li doueua. [g] Il sesto è saperlo per uia di confessione sacramentale. Il settimo è hauerglielo detto in secreto, per consiglio, & salute dell'anima, del corpo, dell'honore, o della roba. [h] L'ottauo è essere persona priuilegiata in iure, acciò, che non sia tenuta. nè costretta à testificare in quel caso. [i] Per la qual † dichiaratione diciamo, che alcuni sono tenuti à offerirsi à testificare, & altri nò: de' quali i primi sono quelli, che sanno alcuni mali apparecchiati, che senza la lor depositione non si posson probabilmente impedire. Et colui, che sa, che senza il suo testimonio alcuno perderebbe la uita, o membro, ò che ha estrema necessità di quel testimonio, come è detto di sopra. [k] Et anco quelli, che sanno del crimine, del quale alcuno hauea accusato, o denuntiato altri: percioche la conscientia l'obligaua à quel fare, secondo il Gaetano per noi referito altroue. [l] Di quelli, che non sono obligati à offerirsi per testimonij, sono tutti gli altri communemente. [m] Et di questi alcuni possono, & sono tenuti à testificare commandandoglisi &c. altri non sono tenuti, nè possono, & altri possono: però nõ sono tenuti

46 47

[a] S. in d. cap. inter uerba a num. 775.
[b] 2a. 2e. q. 32. art. 7 ad 3.
[c] 2. par. tit. 9. cap. 6 §. 4. col. 2.
[d] Num. 777.
[e] Ibidem num. 788. & duob. sequ.
[f] Ibidem nu. 790.
[g] Ibidem nu. 792.
[h] Ibidem nu. 799.
[i] Ibidem nu. 808.
[k] Sup. eo. ca. nu. 31. & 44.
[l] In d. c. inter uerb. nu. 638. & 706. & 712
[m] Arg. eorũ quę de oper. miæ, sup. c. pręced. diximus.

tenuti. De i primi, cioè di quelli, che possono, & sono tenuti à testificare commandandosegli, sono communemente tutti, [a] etiandio ne i casi criminali, quando mancano altri testimonij: come in quel luoco habbiamo detto, [b] seguendo l'Hostiense [c], & 'l Panormitano [d]. Ancor che l'Hostiense [e]. Goffredo, [f] & Giouanni da Imola [g] dicano, che la pratica della corte Romana non costringe colui à testificare, che non uuole, sopra crimine per qual si uoglia uia, che si tratta, come ho detto in quella parte. [h] † De gli altri, che non possono, nè sono tenuti, sono (come ho detto altroue [i]) i padri, gli altri ascendenti. Et la moglie per rispetto del marito, non può essere costretta à essere testimonio contra lui, come si determinò in Tolosa [k] per il detto del Colleteralio. [l] col quale concordano il Panormitano, il Felino, & in altra parte Cino, & Giouanni Fabro, [m] come ho [n] detto. Et il liberto, ò fatto libero contra colui, che lo libera. Et questo s'intende, quando non mancano altri testimonij: per che allhora etiandio la moglie contra il marito, & il marito contra la moglie possono essere constretti à testificare, come si determinò in Tolosa. [o] Percioche le leggi, che ordinano d'alcuni, che non s'ammettano per inhabili, & altri, che non si sforzano per essere honorati, ò congiunti ad essere testimonij, s'intende quando non mancando altri, secondo una glosa [p] fondata in buoni testi, [q] & communemente riceuuta, [r] come ho detto [s] De i quali † medesimi sono etiandio tutti quelli a' quali alcuna cosa se gli riuelò in secreto, che per altra uia non la sapeuano, se da quel non ne segue ad alcun danno della persona, dell'honore, ò della robba: nè anco questi, se questo danno si può schifare senza riuelare il secreto, per il sopradetto. [t] Et etiandio quelli, che sapeuano alcun crimine secreto, che non risulta in danno d'altri, ò si può schifarlo per altra uia: ancor che si proceda sopra esso per uia d'inquisitione, s'egli non è mezo prouato, nè per testimonij, nè per inditij, nè è prouata la fama di colui: ò almeno il testimonio non è di quel certificato, come altroue diciamo, [u] & di sopra è stato toccato. [x] De gli altri, che possono, & non sono tenuti, communemente, sono il marito contra la moglie: ancor che la moglie contra il marito non può, benche ella uoglia, come altroue risoluiamo: [y] eccetto quando mancano altri, per il sopradetto. Et quelli, che sanno del crimine secreto, sopra il quale si procede

48 · 49

a Arg. l. 1. ff. de test.
b In d. capit. Inter uerb. num. 705.
c In c. 1. de test cog.
d In ca. dilectorum de test cogen.
e In summa de test. cog in fina. §. 1.
f In summa, col. 2
g In d. c. Dilectorũ in uer. fin.
h In d. c. inter uerba num. 706.
i In d. c inter uerb. num. 809.
k In decisio 3. Cap. Tholos.
l In c. in litteris, de test. qui ipsum tenen ibi Pan. & Fel.
m In l. 2. C. de test
n In d. c. inter uerba, num, 310.
o In decis. 4. Capel. Tholo.
p Cap. Quanquâm 14. q 2.
q d. cap. quanquâm &c. in necessitate de consec. d. 4. l. ult. C. de hære. & l. Cõsensu §. Sup plagijs de repudijs.
r Ab Arch. & Alex in c. Statuẽdũ 2 q 6 Host. & Ant in c. cũ nũcius de test. Ant & Pan in c. Dilectorũ, de test. cog Fel. in rub. eo tit. & c. 1 nu. 8. & glo. 2. q. 6 sz nõ adeò bona.
s Num. 813.
t Sup. eo. ca. nu. 42. uerb cap. inter uer. nu. 709.
x Sup. eo. nu. 43.
y In d. ca. inter uer. num. 81.

per uia di accusatione: della quale non erano à quel obligati in conscienza, come ho detto [a] altroue.

a In d.ca. inter uerba num. 310.

Et quelli † che manifestamente temono che da quel testimoniare ne seguirà alcun danno spirituale, ò temporale della persona, dell'honore, ò della roba, come ha detto Baldo [b] riceuuto, & da noi altroue tocco. [c] O' se da quel nasce scandalo, come dice Siluestro, [d] allegato in quel luoco. [e] Possono etiandio, (ma non sono tenuti, ò almeno non ponno esser costretti) *testificare* communemente (come diciamo altroue [f]) il *suocero, il genero, il padrigno, il figliastro, il fratello, la sorella, i fratelli, i cugini carnali, ò la sorella cugina carnale, & gli altri*, che sono nel quarto grado, secondo il numero delle leggi ciuili, come sono zij, & nipoti: nè nelle cause criminali; nè nelle ciuili (dica come li piace Angelo [g]) secondo che dichiara la glosa, [h] communemente riceuuta. Benche, se uogliono ponno testificare contra essi, come significa il Giureconsulto. [i] Habbiamo detto [communemente] perciò che, come dicemmo in quel luogo, [k] i sopradetti sono tenuti, & possono essere costretti à testificare, quando mancano altri testimonij, come di sopra è stato detto. [l] Là onde † aggiungiamo una risolutione singulare, cioè, che quantunque (per cagion di ammettere testimoni inhabili, per mancamento d'altri) non basta, che non ne habbia altri habili, ch'è necessario che non ue ne sia, nè si suole, nè si possa communemente hauerne in atti tali, se non tal persona priuilegiata, ò inhabile, come ha sentito una glosa, [m] & altri, che sopra quel allegano, come ho [n] detto. Però per causa di costringere i priuilegiati, bastarebbe anco uedere solo il giuramento della parte, essendo essa honesta, & non si allegando altre congietture in contrario, per una ordinatione di Bonifacio Ottauo: [o] & questo che per essa in quel luoco, & in altre parti i dottori insegnano, se però da questo nō uenisse alcú gran danno, come in quello istesso luoco [p] dicemmo. La oue ampiamente prouiamo, [q] che il figliuolo è obligato à manifestare l'heresia del padre, se non ha per certo, ch'egli s'è emendato, ò che ammonendolo per lui, ò per altri, si emenderà: & crede, che non ui sono altri testimonij, che bastino, l'Inquisitore prouede, pigliando secretamente il suo nome, accioche non glie ne uenghi qualche gran danno. Aggiungiamo etiandio in quel luoco, [r] che l'inhabilità per testificare, non scusa dalla

50

51

b In ca. Cū nūcius, de test. ipse & Fel. in c. Dilectorum, de testi. cogen.
c d. c. Inter uer. nu. 710. & sequen.
d In uer. Denuntiatio q. 1. & uer. Correctio §. 7. sub finem.
e In d. c. Inter uerba num. 824.
f In d. ca. Inter uerba. num. 811
g Ver. Denuntiatio § 13.
h In l. Lege Iulia. ff. de test. quā Bart. in l. sequ. proba.
i In d. l. Lege Iulia.
k In d. c. Inter uerba num. 812.
l Vbi sup. nu. 715
m f. cap. Tertio loco, de probatio.
n In d. ca Inter uerba, nu. 715. & 816
o Capit. 1. §. fin. de iura calu. li. 6.
p Num 817.
q A num. 824.
r In d. c. Inter uerba, num. 828

dalla necessità di rispondere à tali precetti, ancor che il priuilegio scusi.

DE GLI SCRIVANI, ET NOTARI.

SOMMARIO.

52 *Lo Scriuano, ò Notaio ha da giurar sei cose; & pecca mortalmente s'egli fa contra alcuna di esse, ò fa scrittura falsa, ò*
53 *rompe la uera, ò lascia, ò aggiunge alcuna clausula &c. ò non dà l'istrumento, ò non informa bene chi rinontia, ò lo copia il giorno di festa, ò non uolle darlo a' poueri, senza danari.*

54 *O' ha fatto instrumento usuraio, ò illecito, ò copia, ò scriue statuti in fauor dell'usure, ò non tiene Protocollo, ò fece testamenti, di chi non haueua giuditio, ò riceuette salario souerchio, per licentie d'ordini.*

52 PRESVPPONIAMO primo † che secondo [a] l'Hostiense, Giouann'Andrea, il Panormitano, la Commune, [b] & S. [c] Antonino i Notari communemente giurano principalmente di fare istrumenti di quella cosa, che uedranno, o intenderanno, & saranno ricercati, senza tacer la uerità, nè interporre falsità, che importi, secondo di non manifestar quel, che li sarà detto in secreto con giusta cagione, che perciò ne habbiano, secondo il Panormitano. [d] Terzo che non facciano, sapendolo, instrumento sopra alcun contratto usuraio; nè anco sopra altro contratto illecito. [e] Quarto, che di tutti gl'istrumenti, che faranno, & daranno, tenghino Protocollo, o Registro. Quinto, che siano fedeli à colui, per il qual fu fatto il contratto, & se sapessero cosa, che resulti in danno suo, gli ne dieno auiso. Sesto, che per cupidità, per odio, o per timore, non lascino di fare fedelmente quel, che si conuiene all'officio loro.

a In cap. Sicut, ne clei. uel monac.
b Ibidem.
c 3. par. tit. 6. c. 3. §. 8
d In d. ca. Sicut nu mer. 19.
e Pan. Ibidem

INTERROGATIONI.

S'Egli ha fatto † alcuna cosa contra di queste sei, ch'ei giurò, mortalmente pergiurò, [a] con obligo di restituire il danno, che n'è seguito. [b] Et per conseguente, s'ei fece scrittura falsa, ò ha nascosta, ò stracciata la uera, & buona & necessaria alla parte, ò se per malitia, ò ignorantia notabile notò malamente alcun testamento, ò istrumento, ponendo alcune clausule oscure, ò lasciando di porne alcune necessarie, per le quali alcun perdè i suoi legati, ò debiti, ò lasciò di porre le solennità necessarie uolontariamente, ò per colpa lata, come il suo nome, ò i segni, ò i testimonij, ò il giorno, ò il mese, ò l'anno.

53

a Contra 2. præcep. Decal. Exod. 20.

b Arg. c. fi. de iniu.

Se pregato da alcuno, che li desse alcuno istrumento, non uolle darlo, per non dispiacere al suo auuersario, ò al suo amico, se non informò bene della rinuntia d'alcuna iurisdittione, che s'haueua à porre nell'istrumento, & à colui, che quel non sapeua, secondo Sant'Antonino. [c] O' nelle feste senza necessità, per cupidità fece istrumenti, potendo differirli per l'altro [d] giorno.

c 3. par. ci. 6. c. 3. §. 6

d Vbi supra.

Se pregato da i poueri, ch'ei sapeua, che non hauendo da pagare, & perderebbero il loro, non uolle scriuere gl'istrumenti loro, ò darli le scritture in publica forma, peccò mortalmente, secondo Santo Antonino. [e] il quale s'ha da intendere de i poueri, ch'ei sapeua, ch'erano in estrema necessità, o che cascarebbono in essa, se non desse loro quell'istrumento, per il [f] sopradetto.

e Vbi supra Sup. eo. c. nu. 29 & ĩ c. 24. de opibus miæ nu. 3. & 4.

f Supra eo. nu. 44.

Se † fece alcuno istrumento usuraio, o altro illecito, [g] peccò mortalmente, percioche è contra uno de' capitoli giurati. nè è contrario, à questo, quel che di [h] sopra s'è detto.

54

g Pan. in d. cap. Sicut, nu. 19.

h In ca. 17. nu. 279. & 277.

Se copiò, o scrisse in forma publica alcuno statuto in fauore delle usure, cioè, che si paghino, o che non si possino repetere è peccato mortale: & è scommunicato. [i] Et il medesimo se copiò, o notò, o ridusse in forma publica statuti contra la libertà della Chiesa [k].

i Clem. 1. de usur.

k Ca. Grauè, de senten. excom.

Se non ritenne nel suo Protocolo, o Registro, gl'istrumenti, per li quali se fossero smarriti, & perduti, poteua uenire alcun danno notabile alla parte [l]: quando almen essa non consenti

l Aug in interroga n. 61.

che egli non li ritenesse, è peccato mortale.

SE fece il testamento di colui, che non haueua sentimento, o uso di ragione, è peccato mortale, con obligo di restituire il danno à coloro, i quali per questo non successero ab intestato in parte, o in [a] tutto.

SE riceuè salario notabilmente grande piu di quel, che se gli doueua, peccò mortalmente: Ancorche se li donasse uolontariamente, s'ei teneua salario [b] publico.

SE per scriuere i nomi di quelli, che s'hanno da ordinare, o le lettere de gli ordini, riceuè salario, hauendo il publico, secondo Antonio di Butro. [c] Benche se non l'hauea, può riceuere alcuna cosa per la sua fatica: considerata la qualità del negotio, & non dell'ordine, cioè, che non pigli un tanto per gli ordini Minori, & un tanto piu per li Suddiaconi, & piu per li Diaconi, per il sopradetto. [d] Ma al presente il Concilio Tridentino ha determinato che possino pigliare un carlino.

a Arg. eorum, quæ ait Bald. in l. 1. C. de sacro. eccl. nu. 17.

b Bal. in Auth. Sed hodie C. de episco. & cleri.

c In cap. 1. nu. 3. de Symonia.

d Sup. c. 23. de Sym.

DE' MAESTRI, ET DOTTORI.

SOMMARIO.

55 *Il Dottore, ò graduato, pecca mortalmēte, se dimanda il grado, ch'egli non merita, ò lo tuole principalmente per honore, ò legger Teologia essendo in peccato mortale notorio, ò non scaccia della scuola gli scommunicati, nè castiga i cattiui.*

56 *O' leggendo leggi, ò medicina, ui ammette i Religiosi &c.*

57 *O' leggendo altre facultà senza licentia, ò legge, ò predica principalmente per gloria, ò approba, ò reproba, nelle essaminationi chi egli non deue, ò insegna cose false, ò lascia d'insegnar le utili, o constituisce in esse l'ultimo fine, ò leua gli scolari à gli altri lettori, ò procura di far Rettore, ò Lettore chi non merita, ò non merita tanto quanto un'altro;*

58 *O' legge i giorni di festa, dando cagione di non udir Messa, ò guarda le feste, ch'egli non deue, ò tuole salario priuato, tenendo il publico, ò tuolle qualche beneficio con carico di leggere, ò disprezza i semplici, & buoni.*

DE I QVINDECI MODI, NE' QVALI peccano i Dottori, che Aluaro Pelagio pone,[a] questi paiano i piu importanti.

a De planctu. ecclesiæ lib. 2. art. 33

SE † essendo insufficiente egli pigliò, o uolse pigliare, o domandare alcun grado in Teologia, o in legge Canonica, peccò mortalmente.[b] L'istesso è, pigliò, o uolle pigliare il grado nella legge, nell'arte, o nella Medicina, come in altra parte habbiamo detto [c] per la glosa [d] singolare, & per le ragioni di S. Antonino. [e] ancorche senza testo, nè ragione Siluestro [f] tiene il contrario.

55

b Ant. 3. part. tit. 5. ca. 2. §. 10. & 2. par. tit. 3. cap. 5 §. 6.

c In repet. ca. Inter uerba. 11. q. 3. nu. 97.
d In Cl. 2. de magi.
e In d. §. 6.
f Verb. Doctor q. 4.

SE essendo dotto, domandò il tal grado principalmente per l'honore, o per utilità, peccò mortalmente,[g] Il che non si deue tenere: come dopò di Siluestro habbiamo noi detto [h] altroue.

g Ant. ubi sup. §. 6
h In d. ca. Inter uerba à uum. 351. & in specie num. 353
i Vbi sup. in d. §. 10

S'EGLI legge publicamente, essendo in peccato mortale publico, peccò mortalmente, secondo S. Antonino, [i] Il quale si ha da limitare in colui, che legge la scrittura sacra, o Teologia, come dice S. Tomaso. [k] ancorche quel non auuertì il dotto S. Antonino.

k In 4. d. 9. q. 2. ar. 2 q. 1. ad 4.

SE acconsentì, che nella sua scola, stessero gli scommunicati, ò non gli riprese de' mali lor costumi, & quelli, che essercitauano publicamente cose dishoneste, peccò mortalmente, secondo l'intentione di S. Antonino. [l] Il quale (al nostro parere) si deue limitare, quando fosse scommunicato co i participanti, e'l dottor fosse nominato per uno di loro. [m] O' s'egli hauesse giurisdittione di poterli cacciare della scola,[n] che communemente al presente i dottori non l'hanno ne gli studij grandi. O' quando il precetto della correttione l'obligasse a far questo, sotto pena di peccato mortale.

l In d. §. 10.

m Iuxta ca. Statuimus & ca. Constitutionem, & c. pñti de sent. excom. lib. 6
n Iuxta Auth. Habita. C. ne fil. p patr.
o Iuxta dicta in ca. præced. à num. 17

SE leggendo Legge † o Fisica, egli ammesse alla sua lettione i Religiosi, o i sacerdoti, o i Cherici in dignità constituiti, peccò mortalmente, & è [p] scommunicato.

56

p Ca. 1. Ne cler. uel mon a. li. 6. adiuncta glo. & c. Nõ magno pere, & cap. Super specu. uo. tit.

SE leggendo, o insegnando in qual si uoglia facultà (anco in Teologia) egli ammesse alcun religioso con l'abito, senza licentia del suo Prelato, o con licentia, ma senza habito, peccò mortalmente: & è scommunicato, per la ragione della participatione

tione nel secondo crimine, secondo S Antonino. [a] come giù si [b] dichiarerà.

SE lesse, ò insegnò principalmente per gloria, & honore humano quel, che principalmente è ordinato à honore, & gloria diuina, come è la Predica, & la Messa, &c. peccò mortalmente, secondo Angelo. [c] Il contrario del quale per molte ferme ragioni tenemmo in altra parte. [d] cioè, che non è piu che peccato ueniale,

SE uiolò gli statuti, ch'ei giurò d'osseruare. [e] O, se nell'essamini de' gradi approbò alcuno insufficiente. ò reprobò alcun sufficiente. [f] ò per altra maniera illecita, impedì, che non si graduasse, peccò mortalmente: & è obligato à restituire secondo tutti.

57 SE † sapendo, ò douendo sapere, egli insegnò cose false, delle quali poteua uenire al prossimo notabile danno dell'anima, del corpo, dell'honore, ò della roba per insegnare cose piu sottili, che utili, fece danno notabile à gli ascoltanti, ò lasciò di fare l'utilità, alla quale necessariamente era obligato: ò costituisce l'ultimo suo fine in insegnare. [g] peccò mortalmente.

SE per se, ò per altri indusse gli ascoltanti, che udiuano altri dottori, che non gli udissero, con danno notabile della loro utilità, ò dell'honor del dottore, peccò mortalmente, & è obligato à [h] restituire.

SE per partialità subornò, o per altri cattiui modi procurò, che si facesse Rettore, o Lettore di alcuna lettura, per la quale egli non era sufficiente, o non tanto notabilmente, quanto il suo competitore, è peccato mortale, secondo l'opinione di Aluaro. [i] & di S. Antonino. [k] Il quale (à nostro parere) pare che s'ha da limitare, che ciò procede solamente, quando, & oue gli elettori, o proueditore sono obligati per giuramento, per statuto, o per altro commandamento ad eleggere il migliore, sotto pena di peccato mortale, & non ne gli altri, se colui, ch'eleggono, è persona idonea, per quel, ch'è detto [l] altroue.

58 S'EGLI ha letto † in giorno di festa in talhora, o tanto che chiaramente gli ascoltanti non poteuano udir Messa, o fece osseruar le feste, che non sono d'obligo, con danno notabile de gli scolari, contra lor uolontà, peccò mortalmente. [m] quantunque egli non peccasse, quando essi furono cagione di questo & non uollero lasciar leggere, come molte uolte [n] fanno.

a 3. part. tit. 24. c. 5 § 8
b Infra cap. 27. numer. 134.
c Verb. Honor. § 7
d In d. ca. Inter uerba num. 755
e Anto. in 3. par. ti. 5. ca. ca. 2. § 11.
f Idē ubi sup. § 10
g Arg. l. Idem iuris ff. ad l. Aqu. uel quia fruitur utendis contra doctrina Augu. relatam à Magistro li. sententiam d. 1.
h Ant. 2. part. tit. 2. cap. 2. § 1
i Vbi sup.
k d. 3. par. tit. 5 ca. 2 § 11.
l In cap. Grauē, de præbend.
m Arg. ca. fin. de in iur. & l. 2. ff. de fur.
n Arg. ca. scienti, de reg. iur. lib. 6.

Se hauendo salario publico, & conueniente, ò beneficio competente con carico congiunto d'insegnare, domandò piu a' suo ascoltanti, peccò mortalmente. Percioche, egli uolle quel d'altri, contra la uolontà [a] del suo padrone, ma se non ha salario, può dimandarlo [b] etiandio a' poueri: se non quando stessero in estrema necessità, ò perciò uenissero in essa, conforme al sopradetto. [c] Dica come li piace l'Hostiense, Raimondo, & altri.

S'egli ha riceuuto canonicato, prebenda, ò altro beneficio, con patto di porre scola, peccò mortalmente, & è Simonia per il sopradetto. [d] Ancorche ben si può porre questo carico al beneficio, essendo uacuo, & dopò parlo còn [e] quel patto.

Se castigò alcuno crudelmente, peccò mortalmente, percioche solamente il lieue castigo gli è concesso. [f] & se'l castigato era cherico, sarebbe scommunicato. [g] se non lo scusa quel, che piu giù [h] diremo.

Se dispregiò i semplici, che sanno schifare i uitij, piu con l'opere, che con le parole, secondo S. Antonino. [i] Il quale (al nostro parere) si ha da intendere, s'egli lo fece con danno notabile dell'honore, ò della robba à lor debita per giustitia, per il [k] sopradetto.

a Contra ca. pœnale 35. q. 5
b l. 2. §. fin. ff. de origi. iur.
c Su. eo. c. nu. 29. & c. prę. nu. 3. & 4. & 10
d Sup. ca. 23. nu. 107
e Ca. significatum de præbend.
f Cap. Presbiterum de hom. & l. Præceptoris ff. ad l. Aquil.
g Ang. uerb. interrogationes § 34.
h Infra ca. 27. a nu. 80. usque ad 86.
i In d. §. 10.
k Vbi sup. ca. 23. de ambitione nu. 11.

DE GLI STVDENTI.

SOMMARIO.

59 *Lo Studente pecca mortalmente, s'egli studia per mal fine, ò non osserua i precetti, ò i giuramenti della uniuersità, ò impara scientia uietata, ò è negligente allo studio, ò spende male quello, che gli è stato dato per studiare, ò non paga il salario al suo maestro.*

S'egli † studiò per fine cattiuo mortale, peccò mortalmente. [l] Se lasciò di fare i precetti giusti & obligatorij à peccato mortale, peccò mortalmente, secondo la opinione di S. Antonino [m]. Laquale s'ha da limitare, quando egli non hebbe giusta cagione, & giusta cagione è (al nostro parere) almen di scusare di peccato mortale in questo caso quella, che per tale communemente si tiene nella [n] uniuersità. 59

l Arg. c. Cum minister 23. q. 5. & notato 1. Secund. q. 18.
m In d. §. 11.
n Arg. eorum, quæ de causa non ieiunã diximus sup. cap 21. nu. 14

S'EGLI ha uiolato gli statuti, che giurò d'osseruare, senza licentia, o giusta cagione, o diede uoto, o procurò, che altri uotasse per colui, che non era idoneo, per leggere, o essere Rettore, o beneficiato, o non tanto idoneo notabilmente, come il suo contrario, peccò mortalmente, secondo la intentione di [a] Angelo.

SE imparò scientie prohibite, o superstitiose. [b] o si leuò, o diede studenti ad alcun Lettore, come è detto di sopra de i Dottori, [c] peccò mortalmente.

SE fu notabilmente negligente in studiare, peccò mortalmente, secondo la opinione di S. Antonino [d] & de gli altri. Il che s'ha da intendere (al nostro parere) quando egli studia à spese di suo padre, o dell'entrata del beneficio, per il sopradetto della prodigalità. [e] Et molto piu s'egli spese i detti beni in tauerne, in lussurie, in giuochi, & in simili altre cose. Et anco sarebbe obligato à dare à gli altri fratelli la parte loro di quei beni, che'l padre loro li donò, secondo la Commune, che difende Giasone [f].

SE fu ostinato contra la uerità, ch'ei sapeua, è peccato mortale, nella maniera sopradetta. [g] Et anco, s'ei non uolle pagare, potendo, al suo maestro il salario debito. [h] ò, se disse d'hauere alcun grado, che egli non [i] haueua.

a Vbi supra §.35.
b Ca. non magnopere & ca. super Specula. ne clerici, uel monach.
c Sup. eo. ca. du. 57.
d In d. §. 11.
e Ca. 23. nu. 71.
f In Auth. Quod locum col. 2. C. de collat.
g Supra c. 23. de contentione nu. 34
h Ca. Sæpe de resti. spol. & Ant. ubi su.
i l. Reddatur C. de profess & med. li. 10

DE I MEDICI, ET CERUGICI.

SOMMARIO.

60 *Il Medico, ò Cirugico pecca mortalmente, s'egli non sa quello, ch'è sufficiente per ben medicare, ò medica secondo le sue regole, ò è negligente à uisitare gl'infermi, ò non studia, ò da medicina, ò altra cosa dubitando del danno, ò abbandonò l'infermo quando ui era speranza di salute.*

60 *O' tagliò membri, ò sanguinò senza saper farlo, ò elesse le medicine, che non erano buone, ò allunga l'infermità.*

61 *Il Cirugico, ò Medico pecca, se non induce l'infermo à confessarsi.*

62 *O' lo consiglia diretta, ò indiretamente che debba peccar con donna. O' che qualche donna per infermità, ò per altra cagione debba sconciarsi, ò da licentia indebita per mangiar carne, ò di non digiunare.*

63 *O' non auuisa gl'infermi del pericolo loro, acciochè non muoiano in peccato, ò domanda salario souerchio.*

64 *O' fa comprare souerchie medicine, ò non medica per cortesia il pouero, ò il ricco perche non è da essi pagato.*

O' dice male de gli altri Medici, perche medicano con esso lui.

EGLI ha usato l'arte † di Medicina, ò di Cerugia, senza saperla sufficientemente: ancorche egli sia graduato, ò sapendola, non ha osseruato le regole di lei, ò fu notabilmente negligente in studiare, ò in uisitare, ò auisare gl'infermi, quanto conueniua, è peccato mortale. [a] quantunque il ferito, ò l'infermo si sanasse, secondo S. Antonino. [b] & è obligato à restituire tutto il danno nel miglior modo, ch'ei può, secondo l'opinione di tutti, & del Panormitano. [c] O se diede medicine senza conoscere l'infermità; [d] Ancorche colui, che per lunga esperienza sa curare alcune infermità, come la tigna, l'ossa rotte, le nebbie de gli occhi, le fistule, il dolor di mola, de' denti, ò dell'orechie, & d'altre simili, dato ch'ei non sappia le regole di medicina, può curare lecitamente, con questo che quel faccia séza alcuno incantamento, & malia. [e] & etiandio con questo che se all'infermo soprauerrà febbre, chiami il medico, che la sà curare, ò almeno non si intrometta in quel, ch'ei non [f] sa. 60

a Ca. tua de homic. & ibi Innoc. & oēs.
b Tertia part. tit. 7 ca. 2. §. 1.
c In d. ca. Tua.
d Gaiet. in summa uer. Medicus
e l. ff. de uar. & extra ord. cogn. §. Medicus.
f Arg. cap. Non est sine culpa, de reg. iur lib. 6.

SE dubitando di alcuna medicina, che facesse danno all'infermo notabilmente, ò nò, la diede per esperimentarla, ò perche non dicessero, che egli non sapeua: ò per guadagnare, ò per altro rispetto, peccò mortalmente. [g] E piu se diede cosa, ch'ei sapeua che li sarebbe notabilmente danneuole, ancor che glie la desse per compassione, ò per farili [h] piacere.

g Anto. de Butrio, in d. capit. Tua nos num. 15
h Panor. in d. cap. Tua nos.

SE abbandonò l'infermo piu presto di quel, che egli doueua, per il che esso incorse à morte, ò in piu lunga infirmità, peccò mortalmente, con obligo di restituire il [i] danno.

i Astens. lib. 6. tit. 14 art. 8. q. 14.

SE † essendo necessario tagliare alcun membro, non fece cercare qualche medico del quale si credeua, che lo tagliarebbe bene, ò lo fece tagliare, dubitando, che quel taglio li sarebbe dannoso, ò non sapendo trar sangue, ò tagliare, fece l'uno, ò l'altro, peccò mortalmente. [k] O', se credendo, che lo spettiale porrebbe cose corrotte nelle medicine, nó hebbe cura di elegger le migliori. [l] o per guadagnar piu, prolongò, o dilatò [m] l'infirmità 61

k Anto. in d. c. Tua nu. 20 & Astē. ubi s.
l Inno. in d. ca. Tua nos.
m Anto. de Butrio ubi supra.

SE

Se auanti ch'egli attendesse alla cura de gl'infermi, non gl'indusse che si confessassero, peccò mortalmente.[a] Il che non procede, quando è chiaro che l'infermità non è pericolosa, secondo Angelo.[b] dica come li piace Siluestro:[c] Nè anco quando ch'egli sà, ch'ella è mortale, o pericolosa, se conforme al costume de i buoni, & honorati medici, egli dice al Parochiano, o a quelli, che hanno cura di lui, che li facciano pigliare i Sacramenti: & non lo lascia di dire per se stesso, per disprezzo, ma per parerli che dicendolo, sarebbe danno à gl'infermi, secondo il Gaetano.[d] Perche come esso dice in quel luogo, & noi habbiamo detto altroue,[e] quella ordinatione in questa maniera è stata riceuuta, & osseruata, & quantunque l'infermo non uoglia confessarsi, egli non deue però abbandonarlo, secondo tutti.

a Cap. cum infirmitas, de pœ. & rem.

b Verb. Medicus §. 9. & Rosell. Ibidem §. 5.

c Verb. Medicus q. 3. d. 3.

d Verb. Medicus.

e In d. ca. Cum infirmitas.

62 Se † per la salute del corpo egli consigliò contra quella dell'anima, come è, che habbia pratica con donna fuora del matrimonio, o che si imbriachi, ò che la donna si sconci e disperda, è peccato[f] mortale, ancor che lo facesse per ignorantia.[g] & benche non lo consigliasse rettamente, ma gli dicesse. Io non uel dò per consiglio, ma s'egli facesse tal cosa,[h] sanarebbe.

f d. cap. Cum infirmitas.

g Ant. 3. part. tit. 7. cap. 2. §. 1.

h Io. And. d. ca. Cũ infirmitas.

Se diede cosa à donna grauida, per sconciarsi, o disperdere, ancor che gliela desse per liberarla da morte, se il figliuolo già era *animato*, o ne dubitaua, peccò mortalmente.[i] Ma se ancora non haueua anima; può & deue dare tal medicina, per liberar la madre dalla morte, poi ch'ei non è cagione della morte corporale, nè spirituale, secondo i medesimi.

i Ioan. de Neapo. q. 10. Quodl. probatur ab Ant. 3. part. tit. 7. ca. 2. & cõiter.

Se diede assai facilmente licentia à i deboli, che non digiunassero, o che mangiassero carne ne' tempi uietati, senza cagione ragioneuole, o perche conseruassero la sanità, o affermò, che il digiuno della Chiesa distrugge i corpi &c. è peccato mortale[k]. con obligo di riedificare, se può, quelli, che co' suoi consigli furno peruertiti. Ancorche lo infermo, che dubita di questo, non pecca, se seguendo il consiglio del medico,[l] leuò da se il dubbio, & fece quel, ch'ei gli disse.

k Arg. ca. fin. de iniur. & c. Consilium. de obseruat. Ieiuniorum.

l Anton. ubi supra. §. 1.

63 Se † uedendo che l'infermo morrebbe, & credendo uerisimilmente, o dubitando, che dirgliele li sarebbe utile molto, per credere ch'egli sia in peccato mortale, o che non haueua fatto testamento: & che con l'auiso suo uscirebbe dal peccato, & farebbe testamento, acciochè non ne seguisse discordia fra gli heredi, & non l'auisò per se, nè per altri[m] peccò mortalmente. Ma non

m Ioan de Neapol. Quodli. 11. & Anto. ubi sup. § 4.

BIBLIOTHECA SEMINARII CONCORDIENSIS

s'ei credeua probabilmente, che dirglielo sarebbe poco utile, & tacerlo non li sarebbe molto danno, per credere ch'era in buono stato, & haueua bene ordinato le sue cose, secondo i medesimi. Quantunque egli sarebbe meglio auisarlo di quel, per se stesso, o per altri.

S'egli dimandò salario notabilmente souerchio; non hauendo il publico: o hauendolo con patto di non riceuer nulla, o non piu d'un tanto, ha riceuuto alcuna cosa notabile, o piu dell'ordinario (ancorche gli lo donasse per sua uolontà,) peccò mortalmente, con obligo di restituire, se però non lo meritò per altri seruitij, o uisitatione, che in tempo di sanità li fece.[a] Il salario, che l'infermo li promise per timore della morte, o di graue infermità, egli non può dimãdarlo, s'altrimente è [b] souerchio.

S'egli † ha fatto comprar medicine souerchie all'infermo, per hauer patto con lo Spetiale, o per altri rispetti illeciti, peccò mortalmente, con obligo di [c] restituire. 64

S'ei non uolse curare il pouero infermo gratis, peccò mortalmente, secondo la glosa riceuuta.[d] La quale (al nostro giuditio) si ha da intendere, quando egli credeua, che pericolerebbe, se non l'hauesse medicato, & non haueua altri, che lo curasse, nè chi pagasse la cura, percioche allhora egli è in estrema necessità, & altramente non è obligato, per il sopradetto.[e] Et l'istesso è, se non medicò il ricco, che non uoleua pagarlo, secondo la medesima glosa.[f] La quale si ha da intendere di colui, che si uorrebbe curare con esso, ma per auaritia di non pagare, non curò, stando in grande necessità di medico, & il medico può dimandare il suo salario, dopò ch'egli è morto, o fatto sano, secondo la detta glosa, & la opinione di [g] tutti.

Se ha detto male di altri medici: accioche non si medicasse alcuno da loro, essendo idonei, per medicare, peccò mortalmente, per il [h] sopradetto.

a Anto. ubi sup. §. 3. probatus ab Ang. uerb. Medicus q 6. Syl. eo. uerb. §. 5.
b l. Medicus. ff. de uarijs, & extraordi. cogn.
c Astens. lib. 6. ti. 14
d In summa 83. d. & S Ant. ubi sup. §. 1. & alij uer. Medicus.
e Ca. præced. de opibus miseri. & supra eod. ca. nu 29.
f In §. 1. 83. d. & ca. Pasce 86. d.
g In d §. 1. & d. ca. Pasce.
h Supra cap. 18.

DE GLI ESSECUTORI DEI TESTAMENTI.

SOMMARIO.

65 *L'Essecutore d'alcun testamento pecca mortalmente, s'egli non paga i debiti, e i legati del testatore: ò tarda troppo a pagargli*

garli maßimamente quelli, ch'egli deue pagare sotto pena di scommunicatione.

I Voti Reali sono debiti.

La Vedoua, che uiene lasciata usufruttuaria de' beni del marito uiuendo castamente, è obligata à restituirli, s'ella commette fornicatione.

65 'EGLI non pagò † i debiti, o i legati, maggiormente quegli, che sono pij, bastando la hereditá per tutti, o per pagare i legati, lasciò di pagare i debiti, sapendo, o credendo, che non ue ne era per tutti, peccò mortalmente. [a] Sono anco debiti i Voti Reali del defunto, per il sopradetto. [b]

Se essendo uedoua, & lasciata dal suo marito usufruttuaria de' suoi beni, per infino, che ella uiuesse castamente, ha commesso Fornicatione, & gode de' beni, come se non l'hauesse commessa, peccò mortalmente, con obligo di restituire, secondo il Gaetano, [c] & si può raccorre dal sopradetto. [d] Ancorche (al nostro giuditio) non sarebbe l'istesso, s'ella fusse lasciata usufruttuaria, per insino che si maritasse. Et il medesimo per l'istessa ragione pare del marito lasciato dalla moglie usufruttuario, i quali sono casi piu cotidiani di quel, che è necessario.

Se essendo essecutore del testamento, egli tardò notabilmente molto in finire il testamento, peccò mortalmente. [e] Et s'è di quel Vescouado, nel quale è commandato per constitutione, che i testamentarij fra tanto tempo gli habbiano da porre in essecutione, sotto pena di scommunicatione *ipso facto* non lo esseguì fra quel tempo, peccò mortalmente, [f] & è scommunicato: Et se dopò ch'egli si fece assoluere, non lo esseguì (potendo) tornò à cascare nella medesima scommunicatione, come colui, che ha ferito un Cherico, & assoluto da quella scommunicatione, lo torna à ferire, ricasca in essa. [g] Et come l'Inquisitore, che per amore lascia d'inquirere, & procedere contra colui, ch'egli doueua, cascò nella scommunicatione: [h] Et se assoluto da lei torna à essere negligente, medesimamente ricasca in essa, secondo 6 l'opinione di tutti.

a Arg. l. Scimus §. Et si præfatam, adiũ & a glos. C. de iure. delibe. & l. 1. §. pe. ff. ad Trebel. & Anto. 3 part. tit. 10. c. 3. § 11.
b Supra cap 12. nu. 56. & 57.
c In summa uerbo Pœnam.
d Cap. 23. de inobedientia.
e Arg. c. Nos quidẽ & ca. Tua, & ca. Ioãnes, de testam.
f Arg. ca. Præterea, de appell.
g Cap. Si quis suadente 17. q 4.
h Clem. 1. §. uerum de hæret.

DE TVTORI, ET CVRATORI.

SOMMARIO.

66 *Il Tutore, ò Curatore pecca mortalmente, s'egli è negligente in custodire, difendere, & accrescere i beni, e i costumi de' suoi pupilli: ò glieli usurpa per se, ò per altri.*

67 *O dà i danari loro à guadagno illecito, saluo il Capitale. Ilche è usura, con obligo di restituire.*

La Madre, che si marita, ò lussuria, essendo tutrice de' suoi figliuoli, pecca mortalmente.

VTORE † si chiama colui, che si da all'orfano minore di quattordeci anni, per gouernare la sua persona, e i beni. [a] Curatore si chiama colui, che si dà al minore di uinticinque, & maggiore di quattordici, o al furioso, o prodigo per amministrare i suoi beni. [b] I quali però tutti tengono cura di ben gouernare [c]. 66

Se essendo Tutore, fu notabilmente negligente in conseruare il suo pupillo ne' buoni costumi, & in guardarlo da uitij, & peccati, [d] peccò mortalmente.

Se essendo Tutore, o Curatore; non guardò, nè difese i beni del suo pupillo, o gli alienò senza utilità, & necessità, o per sua colpa, perdè la sua lite giusta, o la sua giustitia, o i suoi danari, o non conuertì le sue cose mobili che serbare non erano utili à cosa ueruna, & compratene beni stabili, de' quali si riceuono frutti, trouando à chi uenderli, peccò mortalmente, con obligo di restituire tutti i danni. [e] Se diede † à guadagno i danari de' pupilli saluo il capitale, è peccato mortale, & usura. [f] con obligo di restituire, se il pupillo però non restituisce. Benche egli potrebbe secretamente pigliare de' suoi beni quel che per restituire fusse necessario, o tenghi l'amministratione loro, o nò, osseruando quel, ch'è stato detto sopra. [g] Et anco potrebbe scusarlo la pouertà, & remissione nel modo, che si usa à gli altri usurai, conforme al sopradetto [h]. 67

Se essendo madre, (che si tornò à maritare,) seguitò ostinatamente la tutela de' suoi figliuoli, [i] peccò mortalmente, & il medesimo s'ella [k] uisse lussuriosamente e con pompa souerchia.

a Insti. de tutel. §. 1

b Instit. de curator. in princ.

c Glo. celebris Clē. Quia cōtingit § vt āt de reli. Domi. quę oīa hæc ponit, post Specu. ti. de curat. & ante Pano. in cap. ex parte de appell.

d Arg. c. 1. 12. q. 2 & cap. Duo ista 23. q. 4

e l. Tutor qui repertorium §. 1. 2. & 3. ff. de administr. tutor. & ibi Bart. & alij.

f Ca. Nauiganti, & c. In ciuitate de usu. cum eis annotatis.

g In ca. 17. nu. 112. cum sequent.

h. In d. ca. 17. nu. 75. cum sequ.

i l. fin. C. qñ mulier offi. tute. fungi pōt.

k Per eandem l. quā ad id ponderat Salice. & glo. memorab. in Auth. sacramēta. eod. tit.

DE GLI AMMINISTRATORI, ET *Procuratori de gli Hospitali.*

SOMMARIO.

67 E non spese l'entrate dell'Hospitale fedelméte in quelle cose per le quali furon lasciate, ò se le lasciò perdere, o le spese in altro uso, peccò mortalmente. [a] O non si curò di ricuperarle essendo occupate, & usurpate da altri. [b] o per negligenza di non ripararui le case, & gli edificij, cascorono, peccò mortalmente, con obligo di restituire il [c] danno.

a Clem. quia cōtingit de religio domibus & me f. S. Anto. 3. par. ti. 11. ce. 1. §. 1
b Ca. quicūq́ 12. q. 2
c Glos. d. Clem.

DE I CHERICI D'ORDINE SACRO.

SOMMARIO.

l'anno passato, unge il battezato, ò celebra dopò ch'egli ha mangiato.

76 O' senza prima confessarsi, ò essendo fornicario publico, senza far penitenza, per ilche è irregolare.

77 Dispensa nella Irregolarità dell'adulterio, ò di minor delitto il Vescouo, ma non in quella per usar l'ordine, durando la notorietà, senza far penitentia.

78 Il Sacerdote concubinario, ò fornicario, anco che occulto, che si confessa & celebra, senza proposito di lasciare il peccato, & mai piu ritornare in esso, commette tre peccati. E' peccato mortale dar cagione al Sacerdote ch'egli dica la Messa, essendo in peccato mortale.

79 La messa piu sicuramente si fà dire à quel Sacerdote, che par buono, che à colui, che par cattiuo; & è di piu efficacia & migliore quella detta dal buono, che quella del cattiuo.

80 Sepellire non si debbono in sacrato quegli, che muoiono in peccato publico, i quali pare che siano quegli, che mentre muoiono la concubina gli tiene la candela. Et si deue schiuare lo scommunicato, il suspenso, e'l notorio, senza ch'egli sia denuntiato.

81 La Messa non si deue udire da' sacerdoti concubinarij tanto notorij, che per nessun modo si ponno coprire.

Concubinario notorio per legge è colui, che ha confessato, ò è sententiato in giuditio d'essere tale.

82 Il Cherico, pecca mortalmente, s'egli celebra fuor di luoco sacro, senza necessità, ò licentia del Vescouo.

83 O', se in Chiesa interdetta è irregolare, ma, s'ella è polluta, ò per ignorantia sopra Ara, ò Altare rotto; ò non consecrato, ò innanzi, ch'egli dica matutino, senza qualche ragioneuole cagione, pecca mortalmente.

84 O' senza tutti i uestimenti benedetti. Il che non deue fare per nessuna cagione quantunque grande.

75 O' senza lume, ò acqua, ò in pane, e in uino corrotto, ò in agresta, ò senza porre acqua nel uino, ò di notte inanzi all'alba, senza autorità del Vescouo, ò d'altro superiore, per necessità di communicare qualche infermo, ch'è per morire, ò dopò mezo giorno.

86 I Frati Minori osseruanti, & gli altri religiosi, che godono de' lor priuilegi, ponno celebrare dopò, & inanzi matutino, ò dopò

l'hora

l'hora debita per giusta cagione.

87 Il Sacerdote non può celebrare piu d'una uolta il giorno: eccetto che in sette casi. Il primo è il dì del Natale di N. S. GIESV CHRISTO. Il secondo quando dopò la Messa sopragiunge qualche personaggio notabile.

Il terzo quando occorre sepelire qualche defonto; doue non è costume sepelirsene nessuno, senza la Messa. Il quarto quando qualche infermo sta tanto male, che bisogna communicarlo, nè ui è Eucaristia. Il quinto quando il Parochiano ha due Chiese, c'hanno necessità di Messe, & non ui è altri che lui. Il sesto per benedire le nozze. Et il settimo quando è ragioneuole cagione, giudicata da huomo prudente, & dotto.

88 La Messa non si dice il Venerdì, nè il sabbato della settimana santa, & perche.

89 Il sacerdote d'ogni qualità, che non celebra possendo, senza giusta cagione tutte quelle feste principali, nelle quali i piu fedeli si communicano, o s'egli uersa il sangue, o riasume le reliquie del sacramento dopò la purificatione &c. pecca mortalmente.

90 Il Sacerdote dicendo la Messa, deue trattare con molta riuerenza le reliquie del Corpo, & del Sangue del N. S. che rimane nella patena & nel calice, & gli è lecito pigliare tante uolte il lauatoio, quante uolte gli fa bisogno, per staccare le particole del Santiss. Sacramento, ch'egli ha attaccate nella bocca &c.

91 Che deue egli fare, se si auede, che non pose il uino nel calice.

Il Parochiano, o Sacrestano, che toglie danari, per dire, o far dir Messe, può torne parte per se, se l'uso glielo permette, o se l'elemosina d'esse Messe fu di piu dell ordinario, & che l'intentione di colui, o che la legge fosse, quel, ch'è di piu l'hauesse esso Parochiano, o Sacrestano.

92 La Messa detta per molti, non ual tanto quanto, s'ella è detta per un solo. La quale ha tre ualori, cioè, Generale, Mezo, & Speciale. Et, se'l Sacerdote ha promesso & preso la elemosina per dirla per uno, non la può dire per altri, se'l primo non gli acconsente.

93 Il Sacerdote, che celebra inanzi di uenti quattro hore dopò la pollutione uolontaria, non essendo contrito & confesso, o

celebrò in corporali immondi, o per alcun mal fine. O'riceue alcuna cosa temporale per prezzo della Messa, pecca mortalmente, &c. Ma, s'essendo legato con censure essercita qualche atto applicato ad alcun'ordine, è irregolare, nella quale irregolarità solo il Papa dispensa.

La sodisfattione delle Messe, lasciate per diuersi defonti, si rimette alla dispositione de' Prelait delle lor Chiese.

94 La Messa celebrare alla presentia di persone interdette, o ammettere à gli ufficij diuini nel tempo d'interdetto generale Cherici &c. è peccato mortale

95 Il Cherico, che non osserua gl'interdetti, o sepellisce gli scommunicati, ò gli usurai, ò ode le confessioni, non hauendo autorità, o essendo ignorante, peccò mortalmente, ma s'egli errò in assoluere quel ch'egli non doueua, deue auisarne il penitente, s'egli uede che ciò sia espediente, &c. O' dà l'assolutione à colui, che uoleua perseuerare nel peccato, peccò mortalmente.

96 O' riuelò la confessione diretta, ò indirettamente, o commutò, o dispensò male i uoti, o essendo d'ordine sacro beneficiato,

97 Monaco, o Monaca lasciò, ò uolle lasciare deliberatamente

98 alcun giorno tutte l'hore Canoniche, o alcuna lor parte no-

99 tabile, o le disse notabilmenee male, senza proposito di supplire, o senza l'attuale attentione debita, peccò mortalmente, con le quali hore si sodisfa dicendole insino à meza notte.

100 L'hore Canoniche si ponno lasciare, per cinque cagioni.

101 La prima è la infermità. La seconda è l'occupatione, che subito sopraniene; la quale non si può lasciare senza grande

102 scandalo. La terza è il mancamento di Breuiario. La quarta è la dispensatione del Papa.

103 La quinta è non esserui obligato per ragione de' beneficij, non pi-

104 gliandone nessun frutto, nè per se, nè per altri.

105 L'Hore Canoniche ricercano attentione. La quale è di tre maniere, cioè delle parole, della intelligentia, & delle gratie.

106 & quale è l'attuale, & la uirtuale. La uirtuale si perde

107 con l'attuale, o per leggere, o per scriuere, o per fare altra cosa diuersa dall'officio.

108 I Cherici de gli ordini minori, debbono dire l'officio, che fu lor comandato dal Vescouo; che gli ordinò, o quei salmi che gli promisero di dire.

Il Cherico d'ordine sacro, che prende moglie, pecca mortalmente, & è scommunicato, e'l matrimonio non tiene.

109 *E s'egli tiene donne in casa di sospetto, ò uisita altre donne con manifesto pericolo di peccare.*

110 *O' frequenta monasterij di monache senza licentia, o non porta habito, nè tonsura conueniente allo stato suo, o porta arme, o gioca, ò è medico, o beccaio, o tauernaio, o riuenditore, ò non benedice la mensa, peccò mortalmente, s'egli ha fatto queste cose per dispregio dell'ordinatione della Chiesa.*

68 SE pigliò † gli ordini, senza essere habile per ordinarsi & anco essendo habile per propria Simonia commessa auanti ch'egli s'ordinasse, sia quanto si uoglia occulta: ancor che fussero gli ordini minori, [a] peccò mortalmente, & è scommunicato: & l'assolutione è riseruata al Papa. [b] Et il medesimo è del mezano, del quale si dirà à basso. [c] Il che uale anco nella Simonia commessa con altri, & non con quello istesso Vescouo, dato ch'egli l'hauesse ordinato, & dato che à nessuno si desse nulla. [d] Habbiamo detto [commessa auanti ch'egli s'ordinasse] percioche quella commessa dipoi, o non è Simonia. [e] o non è di questa qualità. Habbiamo detto [propria], percioche se altra persona diede, o promisse alcuna cosa al Vescouo, o ad altri accioche egli l'ordinasse, senza saperlo esso, o se lo sapeua non ui acconsentì, ma li contradisse, non peccò, & non solamente riceuè il carattere, ma anco l'essecutione sua, secondo il Bellamera il qual riferisce, & segue il Cardinale Alessandrino, [f] dicano, come li piace, la glosa, [g] & altri, maggiormente dopò un' Estrauagante, [h] che noi altroue dichiarammo. [i] & ancor che egli peccasse pagando dopò quel che senza saperlo, colui diede: ma per questo egli non incorse in suspensione, nè in Censura, percioche in uerità egli non fu Simoniaco, secondo Siluestro. [k] Nè anco peccò appresso Iddio, se gia non fosse contento di quel che si fece. Ancor che per altri rispetti sodisfacesse [l] à colui, che per esso diede alcuna cosa.

a Ca. Illiteratos 36 dist.
b Extrauagan. 2. de symonia.
c In ca. 27. nu. 106.
d Sū Inno. in cap. Tanta nu. 2. de exce. prxl.
e Arg. glo. ca. Emēdari 1. q. 1.
f In cap. Statuimus & in ca. Si quis a symoniacis 1. q. 1
g In d. ca. Si quis.
h Ad euitanda Martin. In Conc. Basil. sess. 20.
i In ca. 1. §. Laboret de pœn. d. 6.
k Verbo Simonia, q. 9. §. 5
l Quia nihil male fecit.

69 SE † sapendo, egli s'ordinò da Vescouo Simoniaco, & denuntiato, quantunque egli per ordinarlo non gli hauesse dato nulla, nè altri per esso, peccò mortalmente. Et, se dopò egli usò (senza dispensatione del Papa) di quell'ordine, peccò un'altra

uolta mortalmente. Benche egli riceuesse il carrattere, ma nō l'esse cutione; nella quale solamente il Papa dispensa in questo [a] caso.

S E non essendo legitimo, pigliò ordine senza dispensatione, peccò mortalmente, & è irregolare. [b] Per li minori il Vescouo dispensa, & per li sacri solo il Papa. [c] Ma con quelli, che si fanno religiosi, la legge commune dispensa per tutti gli ordini, etiandio sacri. [d] Et non fa il caso quanto al foro della conscienza, che la illegitimatione sia secreta, o publica, habbino pensato, come li piace, altri, senza testo, nè cagione ueruna.

S E essendo irregolare, egli pigliò ordine, peccò mortalmente, & è suspeso: & solamente il Papa dispensa. [e] Et quali siano i casi, nè quali se incorre nella Irregolarità, appresso si [f] dirà.

S'EGLI † pigliò ordine sacro fuora di tempo per la legge ordinata, ò auanti la età legitima, o senza lettera dimissoria, sapendo, o douendo sapere, che lo pigliarebbe malamente, peccò mortalmente, con suspensione *ipso iure*. Et s'egli celebra in quel l'ordine, mentre ella dura è tanto irregolare, che con esso solamente il Papa può dispensare, per una Estrauagante [g] della quale fa mentione Villadiego, [h] & noi altroue dichiarammo. [i] Habbiamo detto [di ordine sacro] percioche la detta Estrauagan te non parla de i minori. Et secondo la legge commune non s'incorre nella suspensione *ipso facto*, per difetto di età. [k] Et cosi tutti quelli, che non hanno ueduta la detta Estrauagante, si sono ingannati in questo, come S. Antonino, [l] & Maiore. [m] Ancorche i frati Minori della osseruanza per priuilegio di Eugenio Quarto, si possono ordinare fuor del tempo ordinato per la legge, in un medesimo giorno di tutti gli ordini, etiandio sacri, da qual si uoglia Vescouo, pur che sia con licentia del superiore loro, [n] una uolta l'anno. Et questo haueua luoco auanti al Concilio Tridentino: ma al presente il detto Concilio ha derogato à tutti i priuilegij in questo caso, come nella Sess. 23. cap. 15 egli dice.

70

S E furtiuamente contra la prohibitione di chi ordinaua egli s'ordinò, peccò mortalmente, & se gli fu uietato sotto pena di scommunicatione *latæ sententiæ*, è scommunicato, & irregolare: con cui solamente il Papa [o] dispensa.

S E † sapendo egli fu ordinato per salto dell'ordine maggiore, lasciando il minore, peccò mortalmente, & è suspeso sopra il potere, della qual dispensatione, ancorche i Dottori, sieno di di-

71

[a] Ca. Si quis à symoniacis 1. q. 1.
[b] Ca. 1. de fil. presbyt. in antiq. & li. 6.
[c] Ibidem.
[d] Dict. cap. 1. de fil. presbyt.
[e] IoanAnd. in ca. 1. de Biga.
[f] Infra ca. 27. à nu. 219. usque ad 250
[g] Extraua. Cum ex sacrorum, quæ non est impressa.
[h] De irregular. column. 9.
[i] In repet. c. Accepta 8. opp. nu. 34. de restit. spol.
[k] Cap. Vel non est cōpo. de temp. ord.
[l] 3 part. ti. 14. ca. 16
[m] In 4. d. 25. q. 5.
[n] Compendi. priui. uera Ord. sacr. concess. 9.
[o] Cap. Innotuit de eo. qui ord. fur. suscepit.

di diuersi pareri, però à noi par buona l'opinione dell'Hostiése,[a] che dice, che s'egli si ordinò con malitia, ma però non ministrò in quel ordine, il Vescouo lo può dispensare, & così afferma il Concilio Tridentino.[b] & etiandio s'egli s'ordinò per ignorantia, quantunque ella fusse crassa, & non amministrò, senza prima pigliare quell'ordine, ch'egli haueua lasciato:[c] ma se quel fece, sapendolo, & ministrò in quell'ordine, così pigliato, il Papa solamente[d] lo può dispensare.

S'egli si ordinò, & lasciò alcuna cosa, ch'era di precetto, ancorche nó fosse di sustantia; & usò quell'ordine, auãti che supplisse la cosa lasciata, peccò mortalmente, ma non è[e] irregolare,

Se in un medesimo giorno egli ha preso, due ordini sacri, è peccato mortale, con suspensione dell'ultimo, nella quale suspensione solo il Papa[f] dispensa.

Se in un medesimo giorno egli pigliò gli ordini minori, & il Suddiaconato, peccò mortalmente.[g] Ma non s'egli pigliò i quattro minori:[h] Nè anco, se pigliò i quattro minori, & il Suddiaconato, oue è costume di fare questo, si come intende S. Antonino.[i]

72 Se hauendo † nel uiso, o nelle mani notabil difformità, come occhio cauato, naso, o dita tagliati, o incollati, si fece ordinare, peccò mortalmente,[k] ma non è però irregolare per celebrare dopò ch'egli s'è[l] ordinato.

Se dopò essere l'una uolta spiritato, ouero cascato di mal caduco egli pigliò ordine.[m] o si ordinò auanti che questo male li uenisse, o disse Messa uenendoli molte uolte,[n] peccò mortalméte.

Se essendo scommunicato egli pigliò ordine, ancorche i minori, peccò mortalmente,[o] & è irregolare: se la scommunicatione era maggiore, nella quale il Papa solo dispensa, secondo il Panormitano, & la commune.[p] Nè Siluestro[q] sente il contrario: ancorche ad alcuni altri non piaccia questa opinione.

Se essendo in peccato mortale, pigliò ordine, o ministrò alcun sacramento, peccò mortalmente.[r] & anco s'ei toccò cose sacre, o fece alcuna cosa, come ministro della Chiesa, usando l'officio suo, secondo l'opinione di S. Tomaso:[s] Ma non peccò, s'egli le toccò, come un laico non ordinato potrebbe toccarle, come, se battizò in tempo di necessità, leuò il sacramento di terra, o cantò l'epistola senza manipolo, secondo S. Tomaso[t] disceso da[u] Siluestro.

a In summa de cleri. per salt. pro mo. §. 4.

b Nella 23. sess. ca. 14. qui pie.

c Ca unico, de cle. per salt. pro mo. & ca. Solicitudo 52. di.

d Arg. totius tit. de cler. non ord. ministrat.

e Syl. uerb. Irregularitas q. 12.

f Cap. Litteras cap. Dilectus, adiũcta gl. de temp. ord. & d. c. Innotuit.

g Ca. 2. de eod. qui fur. ord. susce.

h Glo. Ca. De eo. de tempo. ord. & in ca. 2. de eo qui furt. ordinat.

i 3. part. ti. 14. ca. 16

k Ca. Si Euangelice 55 dist.

l Pan. in ca. Si celebrat. de cler. excommu. ministrat. col. 3.

m Cap. Maritum, & ca. seq. 33. d. adiuncta glo.

n Sm Gl. & Cóm ibid.

o Ca Si celebrat. de cleric. excomm.

p In c. Cum illorum de sent. excomm.

q Verb. dispensatio q. 10. §. 10.

r Ca. Illud 95. d. Ri char. 4. d. 24. ar. 4. q. 4

s In 4. d. 5. & 24. & 3. part. q. 64. in 6. & uer. ordo. 4. q. 2

t 3. part. q. 64. art. 6.

u Verb. Baptismo § 4.

Se essendo † stato, notorio peccatore, di peccato mortale graue, che merita depositione, si fece ordinare auanti che con esso lui si dispensasse, & anco dopò fatta la penitēza, peccò mortalmente. [a] Habbiamo detto [notorio] percioche, per questo effetto non basta che sia famoso peccatore, nè che si possi prouar per testimonij. Et dicesi notorio il peccato (quanto à questo effetto) quando egli consta per la sua confessione fatta in giudicio, o per sentenza passata in cosa giudicata, o è tanto publico, che nissuna dissimulatione lo può coprire. Come è colui, che tiene tanto publicamente la concubina o l'amica, come s'ella fosse sua moglie, & publicamente gli fà, e gli allieua i suoi figliuoli. [b] Et etiandio di colui, che la maggior parte del popolo, della uicinanza, ò collegio, sà il suo peccato, con questo che habbia in esso almeno dieci testimonij. Di maniera, che mai non fa la cosa notoria la scientia di manco di sei; nè quella di sei, quando essi non sono la maggior parte di quella congregatione: per il qual rispetto si dice notorio, dica come li piace Siluestro, [c] & altri allegati da lui contra la commune di S. Antonino, [d] laquale segue il Panormitano, [e] & la Cōe, & noi in altra parte. Nè fa in contrario quel che ha mosso Siluestro: cioè, che da questo ne segui rebbe, che non si potrebbe prouar d'hauere cosa notoria in una gran città: Percioche quasi nessuna cosa passa, che la maggior parte di lei la uegga. Perche si può rispōdere, che molte cose sono permanēti, che sono uedute da tutta la città è da' uiandāti, quantunque non siano notorij alla città, però sono, alla uicinanza, & al borgo, o fondico, o parocchia, o collegio, il che basta per essere notorio. Habbiamo detto † [tanto graue, &c.] percioche gli altri non operano questo effetto, secondo il Cardinale [f] per gli essempi di quel testo, che sono l'adulterio, il pergiuro, l'homicidio, e'l falso testimonio. Habbiamo anco detto [dopò fatta la penitentia] percioche etiandio, che colui che ha fatto la penitentia non incorra in nuoua irregolarità ordinandosi, però pecca mortalmente, secondo l'opinione d'Innocentio, [g] ben dichiarata da Villadiego. [h] Però il Vescouo può dispensare nell'adulterio, & ne gli altri minori delitti, per una Decretale, [i] la quale noi dichiarammo largamente. Però è dubbio, se il Vescouo ordinando colui, co'l quale egli può dispensare, per il medesimo fatto si dispensa con esso; dice Siluestro, [k] che si, se questa è la sua intentione, ancorche egli non usi alcune parole. Et anco il Prelato,

che inuita

a Cap. fin. de temp. ordin.

b Ca. Vestra, de cohabi. cler. & mulier in ca. fin. de tempo. ord.

c Verb Notorium, q. 4. §. 4

d In d. cap. uestra, num. 31.

e Ibidem nu. 16.

f In d. ca. fin.

g Ca. Si celebrat. de cler. excommu. ministrant.

h De irreg. col. 8

i Capit. Atsi. §. De adulteris de iudic.

k Ver. Irregularitas. q. 28.

73

74

che inuita il ſuo ſuddito à ordinarſi. Il che può proceder nel foro interiore della conſcienza, ma non però nell'eſteriore. Poiche, ſecondo la Commune, & uera opinione (che concorda quel, che diſſe Innocentio in una parte [a] con quel, che il medeſimo tenne in un'altra [b]) che tra il Papa, & gl'inferiori è queſta differentia, che eſſo donando alcuna coſa à colui, che ſa, ch'egli ha impedimento di legge humana per riceuerlo, ſi dimoſtra diſpenſare; però non gli altri inferiori: Percioche queſti hanno da diſpenſare con cagione, & il Papa può ſenza cagione, come ampiamente allegando molti, altroue ſcriuemmo: [c] Et al preſente diciamo, che queſto del Veſcouo ſi può limitare, che ſia uero nella diſpenſatione, che egli fa della legge commune, & non in quella, ch'ei fa ſopra le ſue conſtitutioni [d] ſinodali.

75 SE eſſendogli † uietato l'ingreſſo della Chieſa, aſcoltò in eſſa i diuini officij, è peccato mortale: & ſe li celebrò, peccò mortalmente, & è irregolare, [e] Ma nè pecca, nè è irregolare, per celebrar fuora della Chieſa. [f] nè anco per intrare à orare in quella nel tempo, che non ſi dicono i diuini officij, ſecondo l'Arcidiacono, [g] & la Commune.

SE tornò à battezare colui, ch'ei ſapeua certo ch'era battezato, peccò mortalmente, & è irregolare. [h] Et ſe nel batteſimo egli unſe con creſima uecchia colui, che non era in pericolo di morte [i] peccò mortalmente.

Se celebrò, ricordandoſi, ch'egli haueua mangiato, o beuuto alcuna coſa quel giorno dopò la meza notte, peccò mortalmente. [k] ancorche l'haueſſe fatto per uia di medicina, ſecōdo S. Tomaſo, [l] approbato. Habbiamo detto [ricordandoſi] percioche, ſe dopò che egli cominciò la Meſſa, ſi ricordò di quel peccato, & ſenza ſcandalo non può laſciar di celebrare, può finirla, quantunque egli ſe ne fuſſe ricordato auanti la conſecratione, ſecondo Angelo, [m] & Silueſtro [n]. A' quali aggiungiamo, che il medeſimo deue fare, quando dopò ch'egli ha cominciata la Meſſa, ſi ricorda, ch'è ſuſpeſo, ſcommunicato, o irregolare, percioche per queſto non s'incorre in nuoua irregolarità.

76 SE † celebrò, ſapendo ch'egli era in peccato mortale, ſenza confeſſarlo auanti, peccò mortalmente: [o] come ho detto [p] di ſopra, & in altra parte. [q] Ma ſe dopò, ch'egli hebbe cominciato la Meſſa, ſi ricordò di quel peccato, non ha da laſciar la Meſſa: (ancorche poſſa ſenza ſcandalo) ma ſi deue confeſſare

auanti

a In ca. Veniens, de fil. presby.
b In ca. Diuerſis, de cleric. coiuugat.
c In cap. Si quando pag. 29. de reſcript.
d Qm̄ par. rō idem ius concludere uidetur l. Illud. ff. ad l. Aquil.
e Ca. is cui, de ſent. exco. lib. 6. cum not. per Domi. ibi.
f Secundum glo. 2. d. ca. Is cui.
g In d. ca. Is cui.
h Ca. 2. de apoſt. c. 168. d.
i Ca. Si quis de alio de conſec. d. 8.
k Cap. Liquido, de conſec. d. 2.
l 3. par. q. 80. art. 8.
m Ver. Euchariſtia 2 §. 6.
n Verb. Euchariſtia 2. §. 7.
o 1. ad Cor. 12. glo. ſing. in ca. De hoie, de celebrat. Miſſa.
p Sup. in c. 21. nu. 49
q In ſumma, de pę. diſt. 5.

auanti le secrete, se può senza scandalo: ma se non può finirla senza scandalo, finiscala con contritione, come ben risolue [a] Siluestro

Se essendo concubinario notorio, o fornicario, celebrò senza far penitenza, non solamente peccò mortalmente, ma è etiandio irregolare: percioche egli è suspeso, [b] almeno per insino che ei fa la penitenza. [c] & il suspeso, che celebra, è irregolare: [d] Et l'istesso è de i Diaconi, & Suddiaconi. [e] Et anco di quelli de gli ordini minori, se fanno alcun'atto, che appartenga all'ordine loro, secondo l'Arcidiacono, [f] & il Cardinale Torrecremata: [g] & solo il Papa dispensa, secondo i medesimi. Habbiamo detto [notorio] percioche colui, che non è notorio; ancorche si possa prouare, & quantunque di lui ci sia fama, però egli non incorre in queste pene; Benche pecchi mortalmente, secondo tutti. Habbiamo detto † anco [senza fare la penitenza] percioche s'egli celebra dopò l'hauerla fatta, ò usò l'ordine suo, quantunque pecchi mortalmente, facendolo auanti d'esser dispensato, [h] come tutti gli altri peccatori notorij di peccati graui; non incorse però in nuoua irregolarità: nella quale incorse, celebrando auanti, ch'ei facesse la penitenza, nella quale solo il Papa dispensa: quantunque egli stia in quelle prima, che il peccato notorio induce, come ben disse Giouanni da Imola. [i] La quale ben può il Vescouo dispensare, s'ella è d'adulterio, o di delitto minore: ma non quella, in cui s'incorre per usar l'ordine, durando quella notorietà senza far penitenza, come s'è detto. Habbiamo detto [concubinario, o fornicario] percioche per essere suspeso da i Sacramenti, & essere alienato dalle cose diuine, basta che si tenga la femina, perche il medesimo è del fornicario publico uagabondo, c'hora uà con una, & hor con un'altra, che di colui, che tiene alcuna particolare. [k] ancorche sia piu difficile prouare il uagabondo, che colui, che ne tiene una. Nessuno † si spauenti di tal pena: perche il Sacerdote concubinario, o fornicario, anco occulto, che senza proposito di lasciare il peccato, & mai piu non tornare à lui, si confessa, & celebra, commette tre peccati mortali. Il primo è che non lascia, nè si parte dal l'amica, o concubina: ilche è grande occasione per peccare. Il secondo è per riceuere l'assolutione in peccato mortale. Il terzo è per usare, celebrare, & riceuere si santo Sacramento, in tanto sozzo stato, come ho detto altroue. [l] Al presente aggiungiamo, ch'è gran dubbio fra i moderni, se peccano mortalmente, o nò, quelli,

77 78

a In d. §. 7.
b Ca. Præter 32. d.
c Cap. Si quis sunt 81. dist.
d Ca. 1. de sent. & re iud. lib. 6.
e Cap. Si quis ea. 81 d. & d. ca. Præter.
f In d. ca. Præter §. Hæc de malis.
g Ibidem §. Verum
h Ca. fin. de temp. ordina.
i In cap. 1. col. 4. de iudic.
k Syl. uerb. concubinarius §. 1.
l In 3. par. glo. summæ, de pœn. d. 5. nu. 36. p. 15.

quelli, che odono la Messa del publico concubinario, o fornicario, & risoluendo dicono primamente, che sì, essendo cagion quelli che l'ascoltano, che ei la dica, di tal maniera, che per ascoltarla essi, sono cagione, ch'egli la dice: percioche per legge diuina è peccato mortale, dar cagione al Sacerdote, che si sa di certo ch'egli è in peccato mortale, che debba celebrare, o essercitare alcun atto dell'ordine suo, nel quale egli pecca mortalmente. [a] Et cosi chi sa, che un sacerdote sta in peccato mortale, & crede ch'ei non se ne pentirà per dire la Messa, & lo induce à dirla, pecca mortalmente, almeno quando altramente non la direbbe, come ho detto altroue. [b] Là onde † pare, che sia piu sicuro & meglio, il far dire la Messa al Sacerdote, che par buono, che à colui, che par cattiuo. Percioche nel commandare à uno, non è pericolo di peccare, & in cõmandare all'altro, si può peccare. Et percioche dato, che quãto à quello, che la Messa contiene realmente, & essentialmente. cioè il corpo, & sangue di CHRISTO, & quanto à quello, che di se è utile: & come dicono, *ex opere operato*, tanto uale quella del cattiuo, quanto quella del buono. [c] Imperò quanto à quel, che opera da parte di colui, che celebra, che chiamano, *ex opere operantis*, è migliore, & di molta piu efficacia quella del buono, che quella del cattiuo, secondo tutti, come ho detto in altra parte. [d] Secondo diciamo, che quelli, che probabilmente nõ hanno cognitione della legge, che commanda, che non debbino ascoltare la Messa del Cherico publicamente concubinario, o fornicario, nõ peccano, percioche gli scusa la ignorantia della legge positiua, nè il cõfessore è obligato à dirglielo: anzi sarebbe indiscretamente, se glielo dicesse, secondo Gabrielle, [e] & la Rosella. [f] Ilche (al nostro giuditio) s'ha da intendere, quando considerata la qualità del penitente, & del Cherico, quell'auiso non farà nissuno utile. Terzo è † che quelli, che sanno, o deueno sapere la detta legge, peccano mortalmente, udendo la Messa di tal Cherico: Percioche sono mille testi, che dicono questo: [g] il che tiene San Tomaso, [h] con tutti quasi gli antichi, & il Cardinale Torrecremata in mille parti. [i] Aggiongendo una cosa dignissima da sapersi. [k] cioè che se morissero in tal peccato publico, non si deueno sepellire in luoco sacro. Il che si deue notare da quelli, che muoiono, tenendoli la candela alla bocca l'amica, o concubina, senza uergogna. Et il Panormitano, con la commune in cento parti, [l] & la commune de'

79

80

a Arg. ca. 1. ad Roma. & ca. Notum 2. q. 1. & c. fin. de iniur.

b S. in ca. 1. § sacerdos de pęn. d. 6. nu. 5

c Cap. intra 1. q. 1.

d In rep. ca. Qñ, de conse. d. 1 ca. 19. nu. 62. & ca. 20. nu. 67.

e In 4. dist. 13. q. 2. dub. 4.

f Verbo Clericus 3. §. 2.

g Ca. præter c. Nullus 32. d. & ca. Si qui sunt cũ multis alijs 81. dist. ca. Vestra, de cohabit. cleri. & ali. multa.

h In quodl. 11. art. 8

i In d. ca. Præter. in ca. Nullus & in cap. Si qui sunt.

k In d. ca. Præterea

l In d. ca. Vestra, & alibi sæpe.

Teologi; [a] dicano come lor piace Gabriello, [b] Maggiore, [c] & Adriano [d] con alcuni altri. Et percioche per piu santa, & uera teniamo l'opinione della glosa della Pragmatica sanctio Gallicana, [e] cioè che anco al presente siamo obligati à schifare gli scommunicati notorij, o siano scommunicati per por mano ne' Cherici, o per altra cagione, ancor che non siano denuntiati. Et cosi medesimamente à i suspesi, & interdetti notorij. Et che l'eccettione del capitolo dell'Estrauagante. *Ad euitanda*, il tenore della quale riferimmo altroue, [f] che parla dello scommunicato, che publicamente è scommunicato, per hauer posto mano nel Cherico, si estende à qual si uoglia scommmunicato notorio, & à qual si uoglia interdetto, & suspeso publico, come prouammo profondamente in quella [g] parte.

a In 4. d. 9.
b Vbi supra.
c In d ca. 9 q. 4
d In 4. de sacramento Eucharistiæ col. 3
e Titu. de excomm. non uitand.
f In c. 1. §. Laboret de pœn. d. 6. nu. 10.
g Infra ca. 17. nu. 81

ET per conseguente † che hoggidì siamo anco obligati à non udire la Messa de i concubinarij tanto notorij, che per nissuna malitia, dissimulatione, o palliatione si possono coprire, come ho detto in altra parte. [h] Et percioche il medesimo Concilio di Basilea, che publicò l'Estrauagante. *Ad euitanda*, publicò anco il titolo *De concubinarijs*, oue egli augumentò molte pene, & commandò che le passate hauessero luoco. Et percioche questo uitio, ben che in se non è de i maggiori, è tanto uischioso, che da pochi di quelli, a' quali si attacca, si sbarba bene, & del tutto: per questo è necessario usare tutti i rimedij conuenienti per esso. De' quali fu questo un buono, ritrouato dalli sacri Canoni, & per l'osseruanza di quello statuto Basiliense, ch'è piu duro, che questo, fa che per marauiglia alcun si conosce figliuolo di Cherico in tutta la Chiesa Gallicana: nè mai noi conoscemmo per tale alcuno in tutto il tempo, che habbiamo udito, & letto nella populatissima uniuersità di Tolosa. Et percioche il Concilio Lateranense ultimo [i] rinouò tutti i Canoni fatti contra i cuncubinarij, è uero, che pare molto buona la temperanza del Panormitano, [k] cioè, che quel che noi diciamo, procede in colui, ch'è tanto notorio quanto è detto; & non in colui, che per alcuna dissimulatione, o palliatione si può coprire. Tanto che diciamo, che solamente colui è notorio per legge ch'è tale per hauer confessato, o per essere stato sententiato in giudicio, nè habbiamo da schifare costui, se il giudice no'l denuntia per suspeso particolarmente, percioche egli non è tanto manifesto, che non habbia molte scuse, & palliationi.

81

h Cap. quia tua 50. dist.
i Sub Leone coactū sess. 20. cap. 3.
k In d. cap. Vestra, num. 6.

S'egli

82

S'EGLI ha detto Messa † fuora di luogo sacro, senza necessità, ò licentia del Vescouo, [a] è peccato mortale. Ma in caso di necessità, quando non ui è Chiesa consecrata, & la detta licentia non si può hauere cōmodamente, è lecito celebrare in luoco non sacro, cioè Oratorio, in Capella in Padiglione, o in Campo, con questo, che ella si dica sopra altare portatile consecrato, & con l'altre cose necessarie per dirsi, altramente [b] nò. Ma non in mare, nè in fiume, quando manifestamente si temesse lo spargere del sangue, & per benche si hauesse qual si uoglia necessità. [c] Et è da notare, che (come altroue scriuemmo [d]) la licentia del Vescouo per celebrare in luoco non sacro, non basta, senza pietra sacrata, nè essa pietra senza licentia, secondo l'Arcidiacono. [e] Et piu uero ci pare, che il Vescouo non puo dar licentia fuora della sua diocese (benche Angelo dica [f] il contrario di quel, che dice Siluestro [g]) Et dato che la licentia data dal Vescouo senza necessità uaglia, però auuisiamo, che i frati Predicatori, i Minori, & i Carmelitani, hanno priuilegio in iure, di poter celebrare in qual si uoglia luoco honesto, ancor che non sia sacrato, con altare portatile, riseruate le ragioni parochiali: [h] Lequali consistono nelle offerte, nelle decime, & nelle primitie, per una Estrauagante, [i] che allega Angelo. [k] Aggiungendo, che il detto luoco honesto, non ha da essere interdetto, nè uiolato. Del quale alcuni non inferiscono bene, che in sala, ò in camera, oue è stata copula carnale, o ferite con sangue, non si possi dir Messa; percioche solamente il luoco sacro [l] si uiene, per questi effetti à uiolare, & non il profano. Et questo haueua luoco auanti il Concilio Tridentino: percioche al presente esso Concilio commanda, che non si debba celebrare in nessun luoco, eccetto, che nella Chiesa, o Capella, o Oratorio dedicato dal [m] Vescouo.

83

SE † nella Chiesa interdetta egli celebrò, peccò mortalmente, & e irregolare. Et se nella uiolata per pollutione di sangue, o di seme humano (del quale abasso si dirà) peccò mortalmente senza [n] irregolarità.

SE sapendo, o per ignorantia crassa ha celebrato sopra pietra sacrata rotta, o non consecrata, o nella sacrata, che non era capace del Calice, & dell'Hostia, con che celebraua, peccò mortalmente. [o] La rottura per questo ha da essere enorme. [p] Se auanti l'hauere detto matutino ha celebrato, è peccaro mortale, percioche è contra l'uso generale della chiesa, se non lo fece con

a De consec. d. 1. ca. Missarum.

b Ca. Concedimus de consec. dist. 1.

c Anto. 3. par. tit. 13. ca. 6. §. 4.

d In d. c. Cōcedim⁹.

e In d. c. Missarum & Pan. in rub. de cō sec. eccle. ꝯtra Inno. in c. 1 eiusdem tit.

f Verb. Missa. §. 40. arg. l. fin. de iur. om. & c. 2. de const. li. 6.

g Verb. Missa 1. q. 5.

h Ca. in his de priuileg.

i Attendentes.

k Verb. Missa §. 39

l Ca. Eccl. de cōs. d. 1 & c. 1. de cōs. ecc. li. 6

m Sessio 22.

n Ca. is q in princ. & §. 1. de sēt. exc. l 6

o Ca. cum ei anno. de consec. eccl.

p Ca. ꝗ in dub. eo. tit. ibi cōis & Ric. in 4. d. 13. art. 4. q. 2.

ſubita neceſsità di ſchiſare alcun graue danno, o ſcandalo, che ne ſeguiua s'egli non celebraua all'hora: [a] ancorche auanti ch'egli dica Prima, puo ben celebrare: ſe non è coſtume, o ſtato contrario, il quale, ſe anco fuſſe, ſe intenderebbe ſolamente quanto à dirla nel Coro, ma non quanto à quelli, che la dicono [b] particolarmente. Nè il mangiare, o bere dopo detto il matutino la ſera, impediſce di celebrare il giorno ſequente, pur che dopo meza notte non ſi habbia mangiato, ne beuuto nulla, ſecondo [c] Adriano, & altri, che altroue [d] riferimmo.

a Sylu.uerb. Miſſa. queſt.6.

b Ange.ubi ſup.§. 1.& Syl.ubi ſup.

c In 4.de Eucariſtia col.27.

d In ca.Liquido, de conſec.d.2.

84 SE † uolontariamente, o per ignorãtia craſſa egli ha celebrato, ſenza i ueſtimẽti benedetti, cioè l'Amitto, il Camiſo, il Cordone, il Manipolo, la Stola, la Pianeta, o ſenza i corporali, o ſenza il libro, che almeno non haueſſe il Canone, cioè il *Te igitur*, inſino alla communione, ſecondo S. Antonino. [e] ancorche ſia feſta, ſecondo il medeſimo, & benche egli foſſe per eſſere ucciſo, ſe non celebraſſe. [f] Dato che s'ei celebra, non è irregolare, & puo per Cordone uſare una Stola lunga, o per Stola un Manipolo lungo, ſecondo il Palude. [g] & anco puo uſare un Cordone non benedetto, ſecondo Ricardo, [h] & Scoto. [i] Percioche, nè quello, nè le ſcarpe, (ſecondo ch'eſsi dicono,) ſi uſano benedire. Ben che nel Pontificale noi trouiamo la medeſima benedittione così per quelli, come per gli altri ueſtimenti ſacrati. Queſta benedittione ha da fare il Veſcouo, ſecondo la legge commune. Però i Miniſtri prouinciali de' frati Minori, per priuilegio del Papa, poſſono benedire corporali, & i medeſimi, & i Cuſtodi, e i Guardiani gli altri ornamenti per l'ordine loro, & per le Monache di Santa Chiara, & della terza regola, & non per [k] altri.

e 3.par tit.13.cap.6 §.6 & D rector.li.1. tit.7.§.55.

f Gaiet. 1ª.2ᵉ. q.69 art.4.

g In 4.d.13.q.2.co.5

h In 4.d.13.q.4.ar.3

i In d.q.13.q.2

k Compen priuil. uer. Benedicere.

85 S'EGLI ha † celebrato ſenza acqua, o ſenza lume, peccò mortalmente. [l] Et anco, s'ei conſacrò in pane miſto, o corrotto, che haueua perduto la ſuſtanza natural del grano. [m] O con uino tanto agro, o agreſte, o tanto adacquato, ch'egli haueua perduto la ſua forma ſuſtantiale di uino. [n] Ne la conſecratione fu uera, ancor che egli puo ben conſecrare in uino di tal ſorte agro, che per ancora non habbia perduto la forma ſuſtantiale. [o] Et ſe à ſtudio ha celebrato, ſenza porre acqua nel uino, peccò mortalmente, però la conſecratione uale. [p] come habbiamo detto altroue. O' s'egli ha celebrato di notte, auanti l'alba, peccò mortalmente: ſecondo tutti i dottori. [q] quantunque egli ſia Veſcouo, & uiandante, contra una gloſa, [r] che

l Cap. fin de celeb. Miſſa.

m Richa in 4 d.11 art.2.q.2.ad 1.& q.5

n Idem ubi ſup. in 4.d.10.

o Ca.1 & 2.cum gl. Archi. Card & Cõi. de conſec. d.2.

p Ca in nocte ſctã & ca Solent uerſi.in 1. de conſec. d.1

q Ca.fi.de priui.li.6

r In d.c.Nocte ſctã.

che (come in altra parte ho detto,) [a] non ha testo, nè ragione, benche ella sia seguitata dal Palude. [b] Dato che egli potrebbe celebrare cō licentia del Vescouo, o altro suo superiore per la necessità di communicare l'infermo, ch'è per morire, & non ui è Eucarestia, secondo S. [c] Antonino approbato da tutti. Benche (al nostro giuditio) in tal caso, anco senza licētia del Vescouo absente, potrebbe celebrarsi. [d] Anco è illecito celebrare dopò passata notabilmente l'hora di sesta, secondo Giouan'Andrea, [e] communemente riceuuto, però (al nostro giuditio) male: Percioche non ui è testo, nè ragione, che lo uieta, quando, & oue senza scandalo, & digiuno ella si dice, come largamente prouiamo altroue. [f] & piu breuemente ho detto in altra parte. Al quale è consequente, che i priuilegij, che hora diremo, dati a i frati, in quanto contengono, che essi posson dire Messa dopò mezo giorno, contengono la legge commune, & non priuilegio, & è utile per leuare gli scropoli, come d'altri simili dicēmo [g] altroue.

86 Papa Sisto † Quarto concesse, che i Sacerdoti dell'ordine de' Minori osseruanti, per cagione di necessità, possino celebrare auanti, & dopò l'hora debita. Et Innocentio Papa Quinto, concesse a' Monaci di S. Benedetto, che possino nel monasterio loro per lor diuotione celebrare subito dopò Matutino, o almeno un'hora auanti l'alba. Et Leone Papa Decimo, cōcesse à' frati Minori dell'osseruanza, che cō licētia de' loro prelati (alle cōscienze de' quali egli rimette, in che modo i detti frati habbino à usare questa gratia) possino celebrare subito dopò, o auāti Matutino, & mētre ch'egli dice nel Coro, cō questo che colui, che ha da celebrare, habbia detto Matutino, & Prima: come è costume. Et questo principalmente quando la Messa è di precetto, & habbia da fare uiaggio. Et che l'istesso possano fare dopò mezo giorno, quando uengono dal uiaggio; & non possono auanti il detto tempo arriuare al luoco, oue possano commodamente uedere, o dire Messa. [h] Di questi priuilegij possono godere tutti i frati Minori, i Predicatori, & i Carmelitani: & per l'istessa ragione tutti gli altri, che hanno tanta communicatione, quanta n'ha il molto illustre monasterio di Santa Croce di questa città, gloria, & honore dell'ordine de' Canonici regolari per la loro osseruanza, & altri molti rispetti.

87 S'egli ha † celebrato piu d'una uolta il giorno, peccò mortalmente. [i] eccetto che in sette casi, secondo il Palude, [k] &

a In 4. d.13. q.2. art. 2. conclus. 3.
b 3. par. tit. 13. ca. 6. §. 4. quē Ang. Syl. & posteriores sequūt.
c Arg. c. Quod non est, de reg. iur.
d Io. And. in ca. 1. de celeb. missa.
e In cap. Solent, de consec. d. 1.
f In rep. c. Quando ea. d. not. 3. nu. 44.
g In d. cap. Quando not. 3. nu. 57. & no. 19. nu. 84.
h Cōpēd. priu. uer. Missa 2. quo ad tēp.
i Ca. sufficit, de con sec. d. 1. & ca. cōsuleui sti de celebrat. Miss.
k In 4. d. 15. q. 2.

a 3.par.tit.13.ca.6. §.4.
b Ca.Nocte,de consec.d.1.
c Verb.Missa §.46.
d Verb.Missa 1.q.6 & 7.
e In d.c.Nocte sca.
f Ca.Si.de priu.li.6.

S. Antonino. [a] Il primo è il giorno della Natiuità, nel quale si ponno dire tre Messe. [b] la miglior maniera di dire delle quali è, che la prima si dica di notte. La seconda all'alba. La terza, allhora di terza, ancor che si poslon dire tutte tre di giorno, con interuallo, ò senza, una dopo l'altra: con questo, che non si dica piu d'una inanzi l'alba, come dopo d'Angelo, [c] & Siluestro [d] noi habbiamo detto in altra parte. [e] Il secondo caso è se soprauiene dopo detta la Messa, alcuna persona notabile, come Vescouo, il quale conuenientemente deue udire la Messa [f] ogni giorno. Et per la medesima ragione o maggiore, se sopra-uengono altri, come peregrini (quantunque non siano di tanto stato) se sono obligati à udire Messa quel giorno di precetto. Il terzo, se occorre subitamente, dopo detta la Messa, un corpo di disonto per seppelire, oue è costume di non seppelirsi senza Messa al tempo, che si può dire. Il quarto quando alcuno è tanto infermo, ch'è necessario, che si communichi, & non ui è Eucaristia. Il quinto quando fossero due Chiese pouere, che hanno necessità di Messe, & non è chi per colui supplisca in una. Il sesto per cagione di fare qualche benedittione nuttiale. Il settimo quādo occorre qualche cagione, che sia ragioneuole, à giuditio di huomo da bene: Percioche in un capitolo [g] si dice, ch'è lecito celebrare piu d'una uolta, per necessità. Et † è da notare, che anco ne i casi sopradetti non è lecito, se il Sacerdote, che ha celebrato una uolta, non è digiuno: ancor che egli non sia, se non per pigliare il lauatoio, o s'egli ha detto in quel giorno due Messe: eccetto il giorno della Natiuità, o s'egli ha altro Sacerdote, che possa, & uoglia dire quella Messa necessaria, secondo la commune de' dotti. Et anco è da uotare, che tutti i giorni si puo dire Messa: [h] eccetto che il Venerdì, & il Sabbato della settimana santa. [i] Nè fa in contrario il costume, che uediamo in contrario del sabbato santo: percioche la Messa, che si dice al presente in quel dì, non è di quel giorno, ma della notte della Resurrettione: Benche à poco à poco la fragilità humana l'ha ridotta all'hora dell'altre, si come il significa la Colletta, che comincia. *Deus qui hanc sacratissimam noctem &c.* Et come altroue, [k] noi prouammo. Et la sesta Feria, nè si dice, ne si deue dire in publico, ne in secreto, ma solamente si piglia l'Hostia, che restò consecrata nel giorno precedente. Però il Giouedì Santo, o la Feria quinta della medesima settimana, si può dire

g f.in c.Consuluisti de celeb.Missa.
h Ca.Visum de cōsec.d.1.
i Cap.Sabbato, de consec.d.3.
k In c.Qñ,de consec. d.1.not.3.num.43.

88

dire

dire in publico, & ſecreta, percioche non è teſto, che'l uieti, anzi un capitolo [a] ben ponderato il permette: Benche quel giorno quaſi la maggior parte de' Sacerdoti laſciano di celebrare, per la cagione, ch'i Sagreſtani ſogliono ſcoprire gli altari, altri per ſtar à confeſſare, altri, per falſa opinione, che non ſe ne poſſi dire piu d'una.

89 S'EGLI † laſciò di celebrare, potendo, ſenza giuſta cagione, almeno tre, o quattro uolte l'anno; nelle feſte principali: nelle quali i fedeli ſogliono communicarſi, peccò mortalmente. [b] come in altra parte ho detto: [c] Dato, che egli non tenga cura di anime, nè habbia promeſſo ad alcuno di celebrare, nè li ſia commandato, percioche ogniuno è obligato (ſecondo S. Tomaſo, e'l Palude) [d] à non riceuere in uano la gratia del Signore: & quella, che riceue il Sacerdote, è molto grande, in darſegli poteſtà di conſecrare.

Se per ſua negligenza ſparſe il Sangue in terra, o ſopra l'altare: [e] peccò mortalmente.

S'egli pigliò le reliquie del Sacramento, che reſtorno nel Calice, o nella Patena, quanto ſi uoglia picciola, dopò l'hauer riceuuto il lauatoio, peccò mortalmente, ſecondo la intentione del Palude. [f] La quale ſi ha da limitare, ſe la pigliò, dopò alcuni interualli; ma non ſe la pigliò ſubito, & incontinente dopò il lauatoio, come gagliardamente proua il Gaetano, [g] & notò Silueſtro. [h] Et quando dopò alcuni interualli egli troua, ò uede le dette reliquie, le deue porre in guardia, per pigliarle l'altro giorno: o darle ad alcuno che ſtia per communicarſi, ſecondo i medeſimi.

90 Et è † da notare, che l'humore, che reſta nel Calice dopò, ch'è preſo il ſangue, per inſino, che del tutto ſi aſciughi, deue eſſer trattato con molta riuerenza, percioche in eſſo è il Sangue del Noſtro Signore GIESV CHRISTO. Et per tanto il primo lauatoio, dopò che il Sacerdote s'è communicato, ha da eſſere col uino; & haſſi da riceuere con molta riuerenza. [i] Et ſe dopò che egli ha riceuuto il Corpo, & il Sangue, li reſta attaccata alcuna particella nella bocca; o nel palato, non è illecito pigliare lauatoio, benche il uino prima ſcendi giù, & tante uolte può pigliare uino, ò acqua, quanto è neceſſario, accioche l'Hoſtia ſcenda, & queſto è piu ſicuro, che porſi il dito nella bocca, ſecondo [k] la Roſella.

Se pigliando il Sangue, reſtò dell'Hoſtia nel Calice, egli dee col

a D.cap. Sabbato.

b Th.3.par.q.82.arti.10.& Richar.in 4 d.13.art.2.q.2.Ang. ubi ſu.§.44.Syl.uer. Miſſa 1.q.7.d.3.

c In d.ca. Quando. arg.ca.Dolentes,de celeb.miſſa.

d In 4.d.13.q.2.ar.1

e Cap. Si per negligentiam, de conſecra.d.2.

f In 4.d.9.q.1.in fi. & Roſe.uer.Euchariſtia 3.§.13.

g 3.Tomo de celeb. miſſ q.1.

h Verb.Euchariſtia 3.§.13.

i Cap.ex parte, de celebr.miſſ.

k Verb Euchariſtia 3.§.12.Syl.eo.q 8

dito accostarla al canto del calice, & pigliarla auanti, che ui ponga il uino, secondo Scoto.[a] quantunque migliore, e piu honesto pare quel, che dice Angelo:[b] cioe ch'ei ui metta uino, & lo pigli insieme con la particola dell'hostia.[c] E se † dopò che egli ha riceuuto il Sacramento, uolendo pigliar'il sangue, troua ch'egli è acqua, uenghi al canto dell'altare, come s'ei uolesse pigliare il lauatoio, & metta il uino nel calice, & l'acqua, o se alcuna ne restò nel calice, percioche non la pigliò tutta, basta, & tornisi al mezo dell'altare, & cominci quiui, doue dice, *similique modo*, & continui per insino oue dice, *Vnde & memores nos serui tui*. & senza dir piu (percioche il popolo per la tardanza non intenda l'errore) riceua con riuerenza il sangue del Signore, secondo Scoto.[d] Ma se alcuno per non sapere il precetto della Chiesa, cioè che colui, che celebra, riceua interamente il Corpo, & il Sangue del Signore:[e] o per essere turbato, non auertendo, non consacrò il uino di nuouo, non peccò mortalmente, secondo Adriano.[f] Anco è da notare, che colui, che pigliò molte hostie per consecrarle, & al tempo della consecratione, non si ricordò se non di quella, che egli haueua nelle mani, non per questo si lascia, che l'altre non siano consecrate: Percioche quantunque egli non hauesse intentione attuale di cósecrarle, però l'hebbe uirtuale, che risulta dall'attuale, che egli hebbe: quando pigliò quell'altre hostie sopradette[g] consecrare.

Se essendo Parochiano, Sacrestano, o altra persona tolse alcuni danari per dire, o fare dire Messe, & le fece dire togliendo per lui alcuna cosa, peccò mortalmente, secondo i Parigini.[h] Nondimeno pare che il Soto tenghi[i] il contrario. A' noi altri pare che i Parigini habbino ragione, quando la persona che riceue il danaio non ha obligo alcuno, per il quale la legge, o il costume gli ordina alcun premio d'ogni elemosina di Messa, ò à spese di quelli, che l'hanno à dire: Percioche quantunque egli faccia dire tutte quelle, che gli sono state date; ma non paga quanto deue à quelli, che le dicono, commette ingiustitia. Et il Soto dice bene, quando ella è persona che è obligata nella sopradetta maniera. o quando colui, che dà, o lascia il danaio, lasciò piu di quel, che bastaua per l'elemosina ordinaria, con uolontà (almen tacita) che quel, ch'è di piu, fosse per colui, che haueua il carico di farle dire: poiche colui, che sà, & espressa, o tacitamente consente, non se gli fa ingiuria, nè danno:

91

a In 4.d.8.q.3
b Verb. Missa. §.20 & Syl. uer. Eucharistia 2.q.9. & Eucharist.3.q.8.
c Argu.1. Lect.1.ff. si cert. pet. & l. Continuus ff. de uer.
d In 4.d.8.q.3
e Ca. Comperimus cap. Relatum, de cō sec.d.2.
f In 4. de sacra. Eucharistiæ col.25.
g Scotus in 4.d.12. & Ang. uerb Eucharist.1.§.27. Pan. cū Communi, in ca. Sacerd. de offic. ord.
h In 4.d.45.q.3.
i Lib.5.art.1. de iust. & iur.

no: il che si farebbe à un'altro, che nol sapesse, o nol [a] consentisse.

92 Se essendo † obligato à celebrare la Messa per uno, non applica à colui tutta quella parte della Messa, ch'egli è obligato applicargli, ma applicò ancora parte di quel ualore ad altri, non fa bene. Percioche (come habbiamo detto altroue [b]) una Messa detta per molti, non uale tanto à ciascun di loro, come quella, che si dice per quel solo. Et perche di tre ualori della Messa, cioè Generale, Mezo, & Speciale; secondo che Scoto dichiara in un Colibeto, [c] Tutto il mezo si deue applicare à quelli, per li quali ella si dice per obligo. Et il Generale generalmente alla Chiésa, secondo il medesimo, tutti: Quantunque lo speciale si può applicare à colui, che la dice solamente, o solamente ad altri, o à esso, & altri, come piacerà à chi la dice, o ui aggiuge piu collette delle debite, o nò, secondo i Parisini. [d] Il contrario tiene S. Tomaso. [e] & dopò esso Siluestro [f], il Gaetano [g] & alcuni altri, con occasione d'alcun male, che alcuni hanno pigliato da quello a i nostri tempi: Et perche colui, ch'è obligato à dire una Messa à uno, perche glie l'ha promesse liberamente, o perche pigliò la elemosina per dirla, non sodisfa, dicendola anco per altri, se tacitamente, o espressamente colui, che ha dato la elemosina in ciò non consente, come ho detto in quel [h] luoco.

93 Se dopò † ch'egli ha usato con donne, o ha hauuto pollutione uolontaria, ha celebrato auanti le uentiquattro hore, pur che egli sia contrito e confesso, non ha peccato, ancor che molti habbino tenuto il contrario, & io nell'ultima impressione auanti à questa l'habbi detto, e cócordata e dichiarata l'opinió loro: [i] ma bisogna che questo sia fatto con molta humiltà, e con gran detestatione del peccato commesso. Quantunque la pollutione inuolontaria uenuta dormendo, o uegghiando, non impedisce, se non quando ella procede da cagione di peccato mortale. Nè anco all'hora, se non per insino ch'egli non ha contritione, & confessione di quella cagione, per il sopradetto. Il celebrare con Corporale sporco, è peccato ueniale, [k] & non mortale, se non cagionassero però grande scandalo. Se egli ha celebrato per alcun cattiuo fine, mortale, accioche Iddio destruggesse alcuno per mal suo, [l] peccò mortalmente, quantunque non peccò s'egli lo fece per ben suo, o d'altri, che ingiustamente lo uessaua, percioche il fine è lecito, per il [m] sopradetto.

S'egli ha riceuuto alcuna cosa temporale per prezzo della

a Ca. Sciẽti, de reg. iur. li. 6. cum cõcor.

b In ca. quando, de conse. d. 1 no. 20. nu. 77. & in c. tuum de conse. d. 1. & ca. non mediocriter, de consec. d. 5.

c Quodl. 20.

d Maior. in 4. d. 5 q. 2. art. 4. cui cõsentit ibi. Vuẽd. licet repugnare uideat in hoc Scot. ubi sup.

e 3. part. q. 79. art. 5.

f Missa 1. q. 9.

g 3. Tho. q. 2. de celebr. miss.

h In d. cap. non mediocriter, & c. uis.

i Ca. 21. de commotione num. 50.

k Cap. ut calix, de consec. d. 1

l Ca. quicũq; 26. q. 5.

m Cap. 23. de odio. num. 124.

Messa, o de' sacraméti, o per la fatica del dirla, peccò mortalmente; & è Simonia, come è detto di sopra. [a] Ma non se l'ha riceuuti per altri giusti rispetti di sustentatione, o di cosa debita per la legge, o per l'usanza [b] &c.

a Cap.23.de symonum.99.

b Arg.ca.ad Apostolicam, de sym. & eorum quæ sup ca.23. nu.99.diximus.

Se essendo scommunicato, interdetto, o supenso di suspensione maggiore egli essercitò alcun'atto particolare, & propriamente dedicato all'ordine suo, peccò mortalmente, & è irregolare, nella quale irregolarità sollo il Papa dispensa. [c] con la moderatione, che diciamo [d] à basso.

c Ca.is cui, de sent. excom.lib.6.
d Infra cap.27.

Della sodisfatione di molte Messe sono uarie le opinioni de' dottori. Il Concilio Tridentino dà autorità a' Vescoui, a' loro sinodi diocesani, à gli Abbati, & à i Generali de' regolari, ne' capitoli generali, che possino consideratamente, quando nelle lor Chiese è grande numero di Messe lasciate per li defunti, prouedere, statuire, & ordinare quel, che conosceranno essere piu necessario al culto diuino, & all'honor di Dio, & utilità della Chiesa: pur che sempre si faccia commemoratione de' defunti, che lasciano le Messe. Alla Sess. 25. cap. 4.

S'egli ha celebrato† Messa, o altri diuini ufficij in luochi nó interdetti, ma in presentia di persone interdette, peccò mortalmente, & è suspenso dall'ingresso della Chiesa. [e] & se durante quella suspensione ha celebrato, è irregolare. [f] Il che quanto alla suspensione, o irregolarità si ha da intendere di colui, ch'è essente alla giuridittione ordinaria, & non di quelli, che non sono essenti: Percioche il Capitolo, che di questo parla, [g] non comprende quelli, che non sono essenti, secondo l'opinione del l'Arcidiacono [h] riceuuto per Domenico Perusino, per Gioanni Coloniese, per il [i] Villadiego, & per il Gardelino in altre parti. [k] Con che noi habbiamo consolato molti, ancorche S. Antonino, [l] & alcuni Sommisti seguino la [m] glosa, che tiene il contrario, , senza mirare, che Giouan'Andrea [n] & l'autor suo dopò per molte ragioni tiene quel, che noi habbiamo detto. Se essendo Chericco d'una Chiesa ammesse a i diuini officij Cherici d'altra Chiesa, nel tempo dell'Interdetto generale, peccò mortalmente, secondo l'opinione dell'Arcidiacono, [o] in un capitolo famoso, che habbiamo ueduto osseruarsi in Francia: Però la contraria (che in quel medesimo tiene esso Giouann'Andrea) osserua tutta la Spagna, & noi la teniamo per migliore, & per piu uera.

94

e Ca.episcoporum, de priuileg.lib.6.
f Ca.Is cui, de sent. excom.lib.6.

g Ca.Episcoporum de priuil.lib.6.
h Ibidem.
i De irreg. col.7.
k In cõsil.4.de sét. excommun.
l 3.par.tit.15.cap.1
m Eius de capt.
n Sup.ea.glo.

o In cap.alma mater, de sent.excom. lib.6.

95 S'EGLI non ha osseruato † (come doueua) gl'interdetti generali, o particolari, (che à basso si diranno, [a]) peccò mortalmente. Et se ha sepellito alcuno scommunicato, o nominatamente interdetto, o usuraio publico, peccò mortalmente, & è scommunicato. [b] come giù si [c] dirà.

S'egli ha confessato alcuno, essendo insufficiente per quell'officio, peccò mortalmente. [d] o senza hauere in quello potestà sapendolo: o per ignorantia crassa gli diede l'assolutione de' casi, & delle Censure, ch'ei non poteua; eccetto nell'articolo della morte, [e] peccò mortalmente, ma non incorre in Irregolarità, nè in altra Censura. E' obligato però auisar colui, ch'egli assolse, se buonamente, & senza notabile scandalo lo può fare. [f] Et è obligato à restituire, se da quella assolutione ne segue pregiudicio di alcuna persona: come, se il penitente, ch'era obligato à pagare alcuna cosa, per essere assoluto, lascia di pagarla. [g] Et, se colui, ch'egli assolue dalle censure, della Cena, o della Sistina, incorre in scommunica Papale, o nò, appresso si [h] dirà.

S'egli ha assoluto colui, che haueua proposito di perseuerar nel peccato mortale, come di non lasciar la concubina, nè restituire, nè perdonar l'odio, &c. [i] peccò mortalmente.

96 S'EGLI per † parole, o segni, o per qual si uoglia altro modo ha riuelato il peccato inteso in confessione, [k] peccò mortalmente. O' se ha commutato uoti, o dispensò in essi, senza hauere autorità, come è detto di [l] sopra.

Se (essendo Cherico d'ordine sacro, o beneficiato, o Monaco, o Monaca, per il Coro) ha lasciato, o ha uoluto lasciare deliberatamente alcun giorno, tutte l'hore canoniche, o alcune, o delle lor parti notabili, senza proposito di dirle dopò, o le disse notabilmente male, senza cagione, che lo scusasse di questo, senza proposito di dirle, o senza la debita attentione è peccato mortale. [m] tante uolte, quante uolle lasciarle, o le lasciò. Habbiamo detto [Cherici, &c.] percioche soli & tutti tre quei generi d'huomini sono obligati à dire tutte l'hore canoniche ogni giono, come altroue prouammo. [n] Habbiamo detto [per il Coro], percioche quelli, che fanno professione d'altri seruitij, non sono obligati à dirle, come dicemmo altroue. [o] Habbiamo

97 detto † [alcun giorno tutto] percioche, ancorche sia peccato non dire l'hore Canoniche anco priuatamente fuora, o dentro della Chiesa ne' tempi debiti, senza cagione (come dico altroue [p])

a In cap. 27.
b Clem. 1. de sepul.
c In ca. 27. à nu. 168 usque ad 195.
d Arg. cap. non est putanda 1. q. 1.
e Clem. Dudum §. Statuimus de sepul. Rich. in 4. d. 18. arti. 2. q. 5.
f Syl. uerb. Confessor. 3. in princ.
g Syl. uerb. Restitutio 3. q. 1. 1. § 4.
h Cap. 27. nu. 54. 55. & 74.
i Ca. Quod quidam de pœn. & rem.
k Sup. ca. 8. de sigillo confess.
l Sup. cap. 12. nu. 72.
m Probatum fuit ĩ rep. c. q̃do, de conf. d. 1. not. 7. nu. 5.
n d. c. q̃do no. 7. nu. 2. p c. 1. de cele. miss. & ca. fi. 91. d. & rõne forte S. Ant. d̃ mon.
o In d. no. 7. nu. 4.
p f. in d. c. q̃do no. 7 nu. 45. per Cle. 1. de cel. miss. & p c. 1 eo. ti. ubi Io. An. id sẽtit

però non è peccato mortale, se si finiscono di dir innanzi la meza notte, come dopò S. Antonino [a] prouiamo altroue. [b] Et aggiungiamo, che colui, che non può dirle per occupatione al suo proprio tempo, sarà meglio ch'ei le dica ananti il tempo, che ritardar passata l'hora. Perche il primo è prouidentia, & il secondo è negligentia. Et che non è peccato (anzi è merito) per honeste occupationi dire il Matutino la sera auanti, & la mattina insino à Nona inclusiuamente, & la sera il Vespro & la Compieta. [c] Perche è meglio anticipando lodare il Signore, & di poi attendere all'altre cose honeste, & uirtuose, che impedire un'opra buona per un'altra simile, secondo San Tomaso. [d] Benche s'egli facesse questo per piu godersi, & per dormire con piu diletto, peccarebbe uenialmente. [e] Habbiamo detto † [parte notabile, &c.] percioche lasciare poca cosa, come una parola, o parte d'un uerso (anco senza uolontà di dirle) non è piu che peccato ueniale, con questo che non si lasci per disprezzo, o có notabile scandalo, per quello che s'è detto in quel luoco. [f] dica come li piace, Sant'Antonino. [g] Aggiungiamo, [senza proposito di supplirlo] percioche, con esso proposito non è anco peccato ueniale, se si lascia alcuna parte notabile, per alcuna cagione, come per tossire, per parlare, o per rispondere alcuna cosa necessaria, dicendo l'officio con gli altri nel coro, o fuora, accioche non l'aspettino. Habbiamo detto [o lo dice notabilmente male] per quelli, che tante uolte lasciano delle silabe, o si mãgiano le parole: & cominciano i lor uersi auãti che si finiscano gli altri dell'altra banda, & per quelli, che dicono l'officio con quelli, che fanno questo tante uolte, che (à giudicio di huomo da bene) è notabil confusione. Percioche questi tali peccano mortalmente, benche quelli, che poco eccedono, peccano uenialmente, per quel, che s'è detto in quel [h] luoco. Habbiamo detto † [senza proposito di ridirle] percioche dirle con quelli, se dopò le redicessero, non sarebbe peccato mortale, come faceano alcuni, che noi conoscemmo, che le diceuano con gli scilinguati, o co i Signori, a' quali non ardiuano dire, che non douessero anticipare i uersi: & proponeuano di uolerle dir un'altra uolta. Et anco, se per obliuione, o inauuertẽza egli ha lasciato alcuna dell'hore, o qualche parte loro notabile, che inãzi egli dourebbe dire, come se auãti disse Terza che Prima, o auãti alcũ salmo, hinno, o lettione di una hora, che

quello

98

99

a In 2.par.tit.9.ca.13.§.3.& 5.
b In d.cap.Quando not.3.num.98.
c Cap.1.de celebra. miss.
d Quodl.5.art.28.
e Arg.cap.Clericus 8.91.d.
f In d.cap.Quando nota.10.nu.13.
g 2.par.tit.9.ca.12.§.3.Syl.uerb.Nota.q.12.§.4.
h In d.cap.Quando not.10.num.11.per Cle.1.de celeb.miss. ca.Dolẽtes eo.tit.& in cõc.Basi.tit.Quater horæ sessio 21.

quello che auanti doueua dire, di quelle, egli non è obligato à ridire Prima, & dopo un'altra uolta Terza, nè deue ridire la parte lasciata, & dopò tutto quel, ch'egli hauea detto, perche basta ch'egli supplisca il lasciato per obliuione, o per inauuertenza, secondo il Palude. [a] Habbiamo detto † [senza giusta cagione che di quel lo scusi] percioche ci sono alcune cagioni, che scusano. La prima delle quali è l'infermità: quando ella è però tale, che direttamente, o indirettamente farebbe danno all'infermo, s'egli dicesse l'officio, secondo Innocentio, & l'Hostiense. [b] Il che (al nostro giuditio) si ha da intendere del danno notabile, che ella gli farebbe, non solaméte dicédo l'officio all'hora debita, ma anco più tardo, o per tempo di notte, o di giorno, & anco in compagnia, dato che la temesse, altramente nò, si come ho detto altroue: [c] Inferendo, che la febbre, che non dura, se non certe hore, non iscusa di dirle all'altre hore, nelle quali non fanno danno. Nè per consequente la febbre Quartana, o altra leggiera, secondo l'Hostiense. [d] o tale, che non gl'impedisce il parlare, o pratticar de' negotij, & cose graui con gli amici suoi, come dicemmo altroue. [e] Quantunque bene lo scusarebbe posto che non l'impedisca l'udito, o'l parlare de' negotij, di recreatione, & de' passatempi. Et come non è necessario ridire l'altro giorno, ch'egli è sano, le hore lasciate nel giorno della infirmità, secondo l'opinione d Innocentio, & dell'Hostiense [f] riceuuti, così non è necessario l'udirle da altri che le dica, quando egli è infermo, secondo il Palude. [g] nè altra cosa tiene l'Hostiense, nè Innocentio. [h] dica come li piace, [i] Giraldo, come dichiarammo altroue. [k] Nè è necessario che in luoco dell'officio egli faccia oratione à Dio mentalmente. dica come li piace Maiore, [l] senza testo, nè ragione che concluda.

101 LA seconda cagione † che scusa di dire l'officio, (secondo che habbiamo detto altroue [m]) è la occupatione, che soprauiene subitamente, o di tal maniera. che non si può lasciare senza scandalo, o peccato, secondo Henrico [n] di Gandauo, col quale concordano i Parigini, [o] & altri. [p] come, se fusse necessario lasciar l'hore, per porre pace al popolo, che uuol far questioni, o per studiare la predica, che senza scandalo, o gran danno non si può lasciare. Et il medesimo diciamo di colui, che hauesse à leggere una lettione di oppositione, o punto, o tenere alcune conclusioni, nelle quali, o alle hore publiche, o

a In 4.d.15.q.5.art. 2.conclu.5.
b In 4.d.15.de celebra.miss.
c In d.cap.Quando no.11.nu.1.
d In d.c.1.de celeb. miss.
e In d.cap.Quando not.11.pag.208.nu. 4.& 5.
f In d.cap.1
g In 4.d.15.q.5.art. 2.conclusio 1.
h In d.ca.1.
i De assiduis orand. colum.4.
k In d.cap.Quando not.11.nu.3.
l In 4.d.12.q.6.post arg.10.
m In d.ca.Quando no.11.nu.13.
n In quodl.15.q.13
o Maior. in 4.d.12. q.6.col.4.& super Matth.6.col.12.
p Syl.uer. Hora q. fin.

al presente li fosse molto d'importanza, nè al suo studio può essere, nè si compatisce in dire l'officio, come sentono i sopradetti. Ancor che noi sino al presente non usiamo lasciare di dirlo tardi, o per tempo, per conclusioni, nè per lettioni: dato che fussero di oppositione per cathedre, o di punto per pigliar gradi: quantunque fussero molte hore di leggere, come ne furono un'anno intiero in Francia tutti i giorni, eccetto le Pasche, & le domeniche, & i giorni di Nostra Donna, & de gli Apostoli. Nè anco facilmente quel consigliaremo ad altri, quando almen dicendo parte auanti, che se gli assegni la Lettione, o *Predica*, & parte dipoi letto, o predicato, & parte mentre che *studiano*, & può compire col tutto: atteso che senza l'aiuto del Signore non si fa nulla: & con esso si può il tutto, secondo quel detto di S.[a] Paolo. Tutto posso per colui che mi conforta. La terza cagione è il difetto de' Breuiarij, o accaschi questo per sua colpa, o senza, percioche quantunque egli peccasse per non prouedersi di Breuiarij, però non peccarebbe, per non dire l'officio, non potendo hauerne: almeno dolendosi di questo. [b] La quarta cagione † è la dispensatione del Papa, secondo un [c] Cardinale: Nè tiene il contrario [d] un'altro, ancor che ad esso parue che sì, come io ho detto altroue: [e] auuisando, che quantunque il Papa possa dispensare in questo, però communemente nol suol fare: & che à nissuno conuiene hauere tal dispensatione. Percioche Iddio, (per il quale egli è) farà, che mai meno sia utile nell'officio suo, dicendo le hore à tempi meno pregiudiciali, che lasciarle [f] Oue anco prouammo, che, nè lo studiare, nè il seruire per altro beneficio, nè il peregrinare scusa dal dirle, dica come li piace Giraldo,[g] & l'Abbate [h] antico Decano. Et in altro luoco habbiamo detto, [i] che anco la scommunicatione (ancor che ella sia denuntiata) non lo scusa se dirà l'officio solo, secondo le glose. [k] Et dopò aggiungiamo [l] che, nè anco scusa l'essere picciolo beneficio, per una glosa singolare. [m] La quinta † cagione, che scusa, è non essere obligato à questo se non per ragione di beneficio: & non pigliare frutto alcuno, nè per se, nè per altri: nè restare per questo, che non gli pigliasse, come ho detto altroue: [n] atteso, che egli non riceue nissuno stipendio nella Chiesa. Nè per l'auuenire l'ha da riceuere per quel tempo, secondo il Palude, [o] e'l Gaetano. [p] Habbiamo detto [per se, o per altri] per molti figliuoli, & giouani, i padri de' quali, li pigliano per essi, percioche

102

103

a Ad Philip. 4.

b Arg. l. impossibilium ff. de reg. iur. & cap. Nemo ad impossibile, de reg. iu. lib. 6

c Io. de turrecremata in ca Eleutherius 91. d. art. 6.

d Florent. in Cle. 2 de celebrat. missa.

e In d. cap. quando not. 11. nu. 9.

f In d. not. 11. num. 12. & 13.

g De assidui orand. q. 6.

h In cap. 1. de celebrat. missa.

i In d. cap. Quando not. 7. num. 18.

k Cap presbiterum 28. d. & cap. 2. & ca. Illud de cle. excom. ministr.

l In eo. no. 7. nu. 27.

m In cap. Clericus uictum 91. dist.

n In d no. 7. nu. 28.

o In d. 15. q. 5. col. 3.

p In §. 1. d. 91. ar. 14

che

che questi non meno sono obligati à dire l'officio, che se lo pigliassero essi * medesimi. Habbiamo detto [nessuno] percioche quantunque non pigliassero altro delle distributioni cotidiane, sarebbono obligati à dirlo, secondo i medesimi. Habbiamo detto [che non restaua per esso di non pigliarli] percioche se esso potendo pigliare la possessione non la pigliasse, & se pigliata, potendo fare residenza, non risedesse, & per questo egli lasciasse pigliare i frutti non haurebbono scusa di questo, secondo i medesimi. Habbiamo detto † [nè per l'auuenire gli ha da riceuere] percioche se si litigasse, & hauuta la sentenza egli hauesse ad hauere i frutti sequestrati, o per l'auuersario riceuuti sarebbe obligato secondo tutti. Ancor che egli non hauesse pigliato, nè potesse pigliare la possessione; dicano come lor piace i detti, [b] (come quelli che furon piu Teologi, che Canonisti) & habbino hauuto tale opinione. Percioche i frutti riceuuti, almen dopò la lite cõtestata, si debbono all'attore, s'egli uincerà: Ancor ch'egli litigasse contra il possessore, per la proprietà, & cosi nelle cose spirituali, [c] come nelle profane. [d] La onde inferimo, * che non è scusato colui, che acconsentì, che tutti i frutti fussero pensione di colui, che in suo fauore rinuntia il beneficio, (la qual cosa ogni giorno si fa,) percioche, ueramente egli è beneficiato, & ha la possessione, o resta per lui, che non l'habbia, & puo pigliare (s'ei uuole) alcuni frutti. Percioche puo seruirlo, & il seruitio fatto per forza si deue pagare da colui, che tiene i frutti. Percioche quelli solamẽte sono frutti, che restano dopo che sono pagati i carichi, & i seruitij. [f] Il cõtrario pero ci parue in quel luoco, & ci par quà, di colui, che consentì, che al rinuntiante restassero tutti i frutti, & la seruitù, & tutta l'amministratione del beneficio. Percioche in tal caso colui, che ha il titolo, non puo pigliar nulla per ragione di titolo, nè seruire senza uolontà del rinuntiante, il che è conclusione cotidiana & singolare. Habbiamo detto † di piu nella interrogatione [o senza l'attentione debita] il difetto della quale cagiona colpa mortale come prouammo altroue [g] L'attentione debita di necessità consiste nell'hauere nel principio intentione, & proposito attuale, o uirtuale di attendere ad esse, & dopo attuale, o uirtuale stare attento in alcuna delle maniere bastanti. Le quali (come ampiamente prouammo altroue) [h] sono tre. La prima è delle parole, per non dirle l'un per l'altro, o confusamente, o senza riuerenza. La

104

105

a Regum, Qui per alium lib. 6.

b Card. S. X. & Palu.

c Decis. Rot. 24. In nouis, & notata in c. Grauis, & per Inno. in cap. in litteris, de rest. spol.

d l. Certũ. C. de rei uẽd. l. Et ex diuerso. ff. eo. §. 1.

e In d. not. 7. nu. 29.

f l. Fructus. ff. solut. Matr. cum nota. ibi & p Fel. in c. Ad nostra de iurein. citãt.

g In d. c. Qñ not. 12 p illud ca. & ca. dolẽtes, de celebr. Missa, & alia multa.

h In [illegible] d. c. Qñ nota. [illegible] §. Vbi pluri. de [illegible] re uere aures.

seconda è l'intelligentia loro per intenderle, & applicare il suo cuore à quel che significano. La terza è delle gratie, che si cercano, cioè l'Amor d'IDDIO, la Gratia, la Castità, o l'Humiltà, la Fede, la Speranza, la Gloria del Cielo, & altre simili cose, che communemente si cercano nell'officio diuino, dall'istesso Signore IDDIO, puro, & humanato, & a' suoi santi, a' quali si cerca, come piu chiaramente ho detto altroue, [a] Aggiongendo, che di queste tre attentioni in se considerate; la seconda è meglio, che la prima, & la terza meglio che la seconda, ancor che la terza sia commune à tutti; & anco la prima *quasi* à tutti, ma la seconda è solamente di quelli, che intendono quel che dicono. Habbiamo detto, [proposito attuale, o uirtuale di attendere,] percioche, come dicemmo in quel luoco, [b] basta il uirtuale: il quale ha colui, che cerca, o piglia il Breuiario con proposito espresso di sodisfare à questa obligatione, o dirlo come egli deue, o dir le sue hore canoniche. Et etiandio solo con proposito di pigliare il Breuiario, o andare alla Chiesa, o fare altra cosa simile, affine, che se li fosse dimandato, perche cerchi, o fai questo? rispondesse, che per dire l'officio, & per finire con l'obligo suo quel, ch'ei deue, secondo quel che altroue scriuemmo. [c] Et però questo proposito attuale, o uirtuale si perde con l'attuale, o uirtuale di non attenderui. Il qual ha (come ho detto in quel luoco, [d]) colui, che non uuole stare attento. Et anco colui, che col pensier solo si occupa in cose diuerse dal suo officio; & uede, ch'ei pensa in esse, & auuertisce, che per pensarui egli lieua del tutto l'attentione dell'officio: uedendo, & auuertendo tutto questo, non si cura di raccogliere l'animo suo all'officio, secondo la commune. Et anco colui, che deliberatamente si occupa in opere esteriori, che repugnano à tutte l'attioni sopradette: almeno considerata l'habilità, & cura di colui, che dice l'officio, & così si occupa. [e] La onde inferimo † che colui, che si mette à scriuere, o leggere alcuna cosa diuersa dall'officio, communemente pecca: & anco mortalmente, s'ei lo fa con deliberatione, & mentre egli dice; parte notabile dell'oratione obligatoria almen senza proposito di ridirla. Percioche lo scriuere, & leggere cose diuerse dall'officio, che si dice, è opera esteriore, laquale par che ripugni à tutti i tre modi dell'attentione: & per consequente chi fa tal opera, dicendo l'orationi obligatorie, si dimostra ch'egli muta (almen per quel tẽpo che egli ope-

106

107

a In d.not.13.nu.8.

b In d.no.13.

c In d.no.13.nu.17. & in no.2.d.c.Qñ & in c. inter uer.11.q.3.nu.309.

d In d.not.16.nu.17

e In d.not.13.nu.21

opera quel proposito, ch'egli hebbe al principio di hauer attentione per il sopradetto. Habbiamo detto [communemente] percioche la subita necessità potrebbe scusare di peccato colui, che dicesse l'officio con altri; & proponesse di poi supplire à quello, che i compagni dicono, mentre ch'esso scriue. Habbiamo detto [deliberatamente, & mentre gli dice notabil parte] percioche colui che facesse tal cosa, non pensando à quel, ch'ei fa, o per una subita imaginatione, o insino che la compagnia dicesse una parola, o un uerso, non sarebbe l'error suo, peccato mortale, per quel, che di sopra (per altro proposito) s'è [a] allegato.

a In hac ea. interrog. num. 98.

108 Se † solamente gli ordini minori, & non Monaco, (almen professo) non hauendo beneficio, lasciò di dire ogni giorno quel, ch'egli ha promesso, al Vescouo, che l'ordinò o li fece promettere, o li commandò, che dicesse l'officio, peccò mortalmente, come altroue prouammo. [b] Communemente sogliono promettere quelli di prima tonsura il salmo Miserere, & quelli de' quattro ordini minori, il *Canticum gradunm*.

b In d. ca. Quando, notab. 7. nu. 13. & 14.

S'egli ha preso moglie dopo che fu Suddiacono, peccò mortalmente. [c] & non uale il matrimonio, & è scommunicato: Percioche, ancor che egli non facci uoto espressamente, nè tacitamente, nondimeno per la costitutione della Chiesa resta efficacemente obligato à osseruare castità, subito ch'ei piglia l'ordine sacro, o che il Vescouo che l'ordina egli lo dica, o nò: o'l sappia, o nò, secondo l'intentione delle glose, [d] & la commune, & del Cardinale, & del Preposto altroue. [e] Et per consequente, non basta confessare, ch'egli habbia fornicato, senza dire al confessore (se esso no'l sa) ch'egli è di ordine sacro: percioche lasciarebbe di confessare la circonstantia necessaria per il [f] sopradetto.

c Cap. præter 32. d. & Cle. 1 de consang. & affinit.

d Cap. cum olim, de cler. coniug. 1.

e In ru. qui cle. uel uouent. & Theolog. in 4. d. 38 præsertim Palud. q. 2. col. 2

f Supra ca. 6.

109 S'egli ha tenuto † nella sua casa, donna, con manifesto pericolo di peccare mortalmente con essa, con l'opere, o col desiderio: uede, o crede, o deue credere, che non lasciarà di peccare con essa, o d'una maniera, o d'un'altra mortalmente, o sia sua parente, o cognata, o bianca, o nera, o uecchia, o giouane. [g] Et i capitoli [h] che dicono, che al cherico è lecito habitare con la sua figliuola, o madre, o sorella, o zia, o moglie di suo fratello, o con altra assai uecchia, si ha da intendere quanto al foro della conscienza, quando non è tal pericolo appresso à Iddio: o quanto al foro esteriore, quando non sono per altra parte suspette: nè tengono serue, che siano suspette, & esso

g Arg. ca. 3. Ecc. qui amat piculũ, &c. Et eorũ, q in c. Si qs ãt de pę. d. 7. scripsimus & c. 1. de coha. cleri. & mulierũ, & quę attulit Rapha. Volat. li. 21 de Antrop. gl.

h S. ca. interdixit 32 d. ca. Volumus & 1. Cum oibus 81. dis.

esso è di buona uita, & fama, secondo la intentione della legge diuina, & humana. Ilche tiene Giouan'Andrea, il Panormitano, & la Commune:[a] ancorche molti malamente l'intendino. S'egli è stato solo à casa di donne suspette.[b] ò si pose à pericolo di tal modo, che lo facessero peccare per opra, ò per desiderio mortalmente, ancorche fussero religiose, ò commadri.[c]

S'EGLI ha frequentato † monisteri di Monache, senza cagione ragioneuole, & manifesta, dopò che gli fu commandato, che non ui andasse, peccò mortalmente.[d] Percioche solamente il frequentare senza cattiua intentione, & senza dar cagione cattiua, & senza scandalo, non par peccato, o almen mortale. Maggiormente tenendo quel che dice la glosa[e] approbata, che il frequentare è l'andarui piu d'una uolta. 110

S'egli non ha portato l'habito, & la tonsura, ma si ha fatto crescere i capelli, o la barba, & non porta la cherica; & s'è uestito di uestimenti non conuenienti allo stato[f] suo. O' portò arme offensiue.[g] O' acconsentì che in sua presentia si facesse atti uergognosi, & alcuna cosa da mascare dishoneste, & diaboliche.[h] O' ha giuocato a' giuochi uietati. O' ui è stato presente, ò ad alcun duello, ò alle essecutioni de' condennati à morte.[i] O' usò l'officio di Medico.[k] Quantunque lo possi usare per persone miserabili, & per i suoi congionti in infirmità: oue però non è pericolo di morte, nè di tagliare, ò di abbruciare membri, non pecca; secondo Siluestro.[l] O' fu Beccaio, ò Hoste.[m] Quantunque egli possi affaticarsi in altri officij honesti, & uendere il frutto della sua fatica, com'è scriuere libri, dipingere, & altre cose simili, come dice S. Girolamo.[n] O' fu riuenditore, ò mercadante, comprando per uendere piu caro, eccetto[o] quando egli uende quel, che gli auanza di quel, ch'egli comprò per il suo uiuere, & ha qualche contratto honesto, per la honesta sostentatione sua, & de' suoi, & maggiormente per altri, secondo che sente la glosa,[p] e'l Panormitano.[q] & S. Antonino.[r] Al quale non sò s'egli s'auuertì nella prattica criminale,[s] oue s'allegò il paragrafo finale del medesimo capitolo, che si ha da limitare per il detto, paragrafo secondo. O' non ha benedetta la mensa al principio, nè ha renduto gratia al fine,[t] peccò mortalmente. se ha fatto questo per dispregio dell'ordinationi della Chiesa, ò per non uolere obedire, per presuntione temeraria. Altramente † pare al Gaetano,[u] che nè in questi casi, nè in altri uietati 111

a In ca.1.de cohab. cler.& mulier.
b Ca.Clericus 81.distinctio.
c Arg.proximè citatorum.
d Cap.Monasteria, de uita & honest.
e Dicta ca.Monasteria, & ca.ita nos 25. q.2.
f Ca.Si quis, de uita, & hon.
g Eod.tit.ca.cler.1.
h Ca.Nullus 44.dist.
i Ca. Cler.2.de uit. & hon.& c.Snia sãgui.ne cler.uel mo.
k Ca. tua de homi.
l Ver.Medicus q.2.
m Clem.1.de uit.& hone.cler.
n Ad Rusticũ Mon. & ca.Nunquam, de conse.d.5.
o Ca.2.ne cleri.uel monach.
p In capi. peruenit 86.dist.& ca.Negotiatorem 86.d.
q In ca.1.Ne cleric. uel monach.
r Tertia part. tit.1. ca.1.§.2.
s Cap.50.
t Ca.Non liceat 44 dist.
u In summa uerb. clericorum peccata.

ti a' cherici per sola legge humana, peccano mortalmente, se da quel caso non ne segue graue scandalo, o grande occasione di uanagloria, o di lussuria mortale: o alcun'altro peccato suo, o d'altri, che sia mortale per legge diuina. Et se non sono cose, le quali facendole, s'incorre in irregolarità, o scommunicatione *latæ sententiæ*. Nè anco (secondo lui per le cose sopradette) debbono essere scommunicati, senza che auanti siano ammoniti dal giudice loro, dato che in essi si facciano molti peccati ueniali, & graui, quando i Prelati non gl'impediscono. Pero à noi altri pare, che questa dottrina sia troppo larga,[a] per quel, c'habbiamo risoluto di sopra: cioè che i Canoni, & le constitutioni della Chiesa, che usano *de uerbo precettiuo*, ò *de mando*, obligano à peccato mortale, etiandio quelli che senza dispregio, & scandalo le trapassano: la qual cosa il medesimo Gaetano confessa in altra parte:[b] Però ne pare, che questo potrebbe procedere ne' casi contenuti in questa interrogatione, & in altri simili, che communemente, nè i Prelati, nè i sudditi tengono per graui peccati, percioche la consuetudine ha mutato in loro la pena del peccato mortale nel ueniale, o perche così furono riceuuti dal[c] principio.

a Sup. in c. 23. de Inobedientia nu. 51.

b 2ª. 2ᵉ. q. 189. not. 9

c Arg. c. 1. & ibi late adductorũ p Fel. de de treug. & pa. & Do mi. §. Leg. 4. dist.

DI QVE' CHERICI, CHE TENGONO BENEFICII.

SOMMARIO.

112 *Il Cherico, che ha beneficio peccò mortalmente, s'egli l'acqui-*
113 *stò per se o per altri per uia di Simonia, & è scommunicato, s'ella fu reale, con obligo di renuntiarlo & restituire i frutti.*

114 *C' ha pigliato o tiene beneficij, senza buoni titoli, o dona ad altri alcuna cosa, per non esserne molestato. O ricompra la pensione.*

115 *O essendo indegno, co' suoi prieghi, ò con quegli d'altri ottiene benefitij, è peccato mortale, & Simonia, quando però i prieghi si danno, ò pigliano come prezzo.*

116 *O da qualche cosa temporale ad altri: accioche egli prieghi per lui. O rinontia beneficio, o aspettatiua per guadagnare*

alcuna cosa . O se riserua pensione per ricomprarla subito .

117 O rinuntia beneficio in fauor d'uno ; accioche quegli lo rinuntij poi in fauore d'un'altro . O non restituisce quel beneficio, ch'egli ha tolto per Simonia , ò togliendone uno , non rinuntia l'altro .

118 O toglie beneficio con cura , o dignità , inanzi ch'egli sia giunto all'età d'anni uenticinque , ò essendo illegitimo secreto , ò publico . O non si ordinò Sacerdote un'anno dopò, ch'egli ritiene il beneficio curato .

119 O si ammoglia , ò si sposa , & ritiene il beneficio .

120 O non fa residentia nel suo beneficio , senza legitima cagione , come è lo studiare , ò leggere Theologia , ò legge Canonica , ò altre scientie , ò stare al seruitio del Papa, ò del suo Vescouo . O si absenta con le debite licentie &c.

121.122. O non dice l'Officio . O non restituisce i frutti del suo bene-
123 ficio, ch'egli perde , non dicendo l'hore Canoniche.

124 O accetta Chiesa Parochiale, ò altro beneficio , senza hauer uolontà d'ordinarsi Sacerdote , ma godere per un tempo i frutti del beneficio & poi ammogliarsi.

125 O dannifica , ò lascia dannificare i beni del suo beneficio . O essendo scommunicato e suspeso riscuote i suoi frutti.

126 O gli spende male . I quali si ponno , & deono spendere oltre lo stato & la sua conueniente sustentatione del uitto & del ue-
127 stito , in opere pie, cosi di parenti come d'altri, & anco maritar figliuole , quantunque sieno illegitime.

128 O fa testamento de' frutti del suo beneficio , non essendoui per quel usanza , nè hauendone priuilegio , nè publico , nè priuato . Egli può bene testare d'alcuni pochi mobili di poco ualore in opere pie , & per remuneratione d'alcuni seruitij , ma
129 non de' beni acquistati per conto della sua Chiesa , nè contra la legge naturale , nè contra priuilegio.

130 I Cherici ponno testare de' lor beni patrimoniali , & de' frutti loro , ancorche habbino beneficio , & nè uiuino de' suoi frut-
131 ti . Et ponno pagare di que' frutti i debiti loro . Ma non deono tesaurizare de' frutti de' beneficij, nè comprare possessioni nel tempo di gran necessità da' poueri per utile delle Chiese , ò per beneficio de' poueri.

132 Il Cherico , che dice l'officiio , ò celebra principalmente per l'utile

l'utile ch'egli ne trahe, pecca mortalmente, & è Simoniaco.

133 *O piglia le distributioni, senza trouarsi all'hore Canoniche, ò in parte loro notabile, senza cagione ragioneuole; pecca mortalmente; & è obligato à restitutione.*

134 *O ha tenuto molti beneficij in titolo, ò in commenda perpetua, ò temporale, ò con dispensatione, ò con consuetudine, ò senza.*

135 *Il Cherico può tenere piu d'un beneficio quando la consuetudine gliel permette. La quale tanto uale in questo, quanto la dispensatione.*

Le Cagioni giuste per potere tenere molti beneficij sono cinque.

Assoluere il Confessore non deue quel Cherico, che ha piu d'un beneficio senza legitima cagione, s'egli non rinontia.

136 *Affittare i beneficij non si ponno per piu di tre anni, ò darli à liuello, sotto pena di peccato mortale, & di scommunicatione.*

Il Cherico Parochiano, che lascia di confessare, o di communicare il suo suddito, senza legitima cagione, benche egli non sia obligato, o non gli da licentia, di potersi confessare con altri.

137 *O è presente al matrimonio Clandestino, o lo benedice, o celebra i sponsalitij, o da il Sacramento della communione à chi ha tosse, o uomito, o lascia infracidire il Sacramento, o mangiarlo da gli animali, o fa giurare l'informo, o altri di uolersi sepellire nella sua Chiesa, o sepelisce in sacrato chi è morto in peccato mortale notorio, ò predicò false indulgentie, peccò mortalmente.*

138 *Il Cherico beneficiato, che non sa quello, che gli è necessario per fare il suo officio, pecca mortalmente: & non può essere assoluto, s'egli non si fa sufficiente, ò se non renuntia il beneficio. La sufficientia deue essere tanta, quanta è la qualità de' beneficij, de' Cherici, & delle professioni, & oblighi loro.*

139 *Il Cherico beneficiato, à cui muore il suo suddito, senza confessione, & communione, ancorche da peste, ò ha riceuuto beneficij essendo legato da qualche censura, ò era in peccato mortale, peccò mortalmente: e'l suo titolo non uale nulla.*

140 *Il Cherico Parochiano, ò altro beneficiato, ch'è obligato à dire tante Messe, & nõ le ha dette, senza giusto impedimento deue*

supplire sotto pena di peccato mortale. Nessuna legge, ò patto, ò obligo puo astringere, i Sacerdoti à dire Messa ogni giorno. Ma quelli, che sono obligati à dirla per uno, non la ponno dire per altri: & debbono osseruare il patto, che fu ordinato nelle fundationi, donationi, o conditioni delle capelle loro.

SE † per Simonia mentale egli uolse hauere, ò ha hauuto, o fu mezo, che altri hauesse alcun beneficio ecclesiastico, peccò mortalmẽte: però senza scommunicatione, nè obligo di restituire. [a] Et il medesimo, s'ei uolse hauerlo, ò l'ha hauuto per Simonia [b] conuentionale. Et, se lo ha hauuto per Simonia reale, peccò mortalmente, & è scommunicato, & in esso non ha nessuna ragione, & cosi è obligato à renuntiarlo, & à restituire i suoi frutti, come dichiarando queste tre specie di Simonia io ho detto di sopra, [c] & in altra parte.[d] Doue anco dicemmo, [e] quai prieghi, quai seruitij, & quali lodi inducono la Simonia, & quali nò. Aggiungendo che colui, che per patto Simoniaco conseguì un beneficio; ma però non diede nulla, ne finì quel ch'ei promise, non dando la cosa temporale, che promise, non incorre nella censura dell'Estrauagante.[f] nè il suo titolo è ipso iure nullo, secondo l'interpretatione della Corte Romana: della quale rende testimonio Cassiodoro, [g] & Lodouico Comesio. [h] Il quale noi molto lodiamo altroue: [i] ancor che il Gaetano, [k] determini il contrario: & anco gli altri ne' luoghi ordinarij, per non essere publicata questa interpretatione della Corte Romana, molto singolare, & di molta consolatione per molti, come anco il medesimo Gaetano tiene, che per dar danari, ò altra cosa temporale, per lo spirituale, & non si incorre in questa censura, per insino, che non si piglia lo spirituale, quantunque nell'un caso, & nell'altro si pecca grauemente. Et aggiungiamo † che non è illecito, che il Vescouo riceua alcuno per seruitio della casa sua, & li prometta un certo salario, per insino che gli prouegga de' beneficij, se per altra uia egli non è indegno, secondo l'Hostiense, [l] riceuuto da Giouann'Andrea, & da tutti: con questo, che non si faccia patto di seruirlo, senza merito, dopo ch'egli ha riceuuto i beneficij. Et cosi dice Maiore, [m] quantunque egli pensasse di uoler contradire all'Hostiense, ma non li contradisse.

a Ca. si de sym. cum his quæ ibi latẽ tradimus.
b Extrau. 2. de sym.
c In prælect. cap. Si qñ pag. 11. & 12.
d Cap. 23. nu. 103
e In d. ca. 23. nu. 107
f 2. de symo.
g In decis. 5. de constitu.
h In reg. de trienn. q. 12 in exordio & si ne licet i progressu rem inuoluat.
i In prælect. c. Si qñ pag. 11. & 12.
k In sũma & antea in q. 2 de sym. cuius & D. Sotus qui eum sequitur opinionem conturamus in c. fi. de sym.
l In ca. Cum essent de symo.
m In 4. d. 5. q. 3.

111

112

Se alcun ſuo parente, o amico ha commeſſo Simonia in ſuo fauore; ſenza ſaperlo eſſo, donando alcuna coſa, acciò che l'eleggeſſero, preſentaſſero, cófirmaſſero, o inſtituiſſero in alcun beneficio eccleſiaſtico; o perche li faceſſero collatione, o prouiſione di quel beneficio, & dopò ch'ei lo ſeppe, non lo rinuntiò, peccò mortalmente. [a] S'ella ſi commiſſe auanti che egli haueſſe alcuna ragione almeno *ad rem*, [b] ma non s'ella ſi commiſſe dopò, & eſſo mai gli acconſentì. [c] Nè anco ſe auanti ch'ella ſi commetteſſe, & queſto non ſi cagionò dalla ſua elettione, preſentatione, o prouiſione. benche egli donaſſe alcuna coſa à uno de' molti elettori, preſentatori, o collatori; la maggior parte de' quali, ſenza nulla di quello, l'eleggerebbono, preſentarebbono, o conferirebbero, o perche colui, à chi ſi donò, non ſi moſſe ad eleggere, preſentare, o acconſentire principalmente per quello: quantunque per queſto li fuſſe donato, come io ho riſoluto in altra [d] parte.

114 S'EGLI ha pigliato, † o tiene beneficio, ſapendo che non ha buon titolo, peccò mortalmente, con obligo di laſciarlo, & reſtituire i frutti preſi: almen dopò che l'ha ſaputo, o doueua ſapere, ch'ei non teneua buon titolo. [e] S'egli ha donato alcuna coſa ad altri, acciò che nol moleſtaſſe nel beneficio, nel quale non hauea regione: o non piu di ragione imperfetta, che chiamano *ad rem*. o anco, che egli hauea ragione perfetta nella proprietà, però non l'haueua nella poſſeſſione, [f] peccò mortalmente: Ancorche (al noſtro giuditio) colui, che per ſe, o per altri otteneſſe, che egli ha buona, & perfetta ragione, & per la potenza dello auerſario, o per ſua impotenza non poteſſe conſeguire la poſſeſſione, potrebbe dare alcuna coſa (come ha detto il Panormitano [g]) non con intentione di comprare la poſſeſſione, ma con intentione di leuare quello illecito, & cattiuo impedimento. coſi anco crediamo col Gaetano, che ſia lecito nel foro della conſcienza (ceſſando ogni altra fraude) riſcuotere la penſione poſta nel beneficio. [h] ancor che nel foro eſteriore, ſecondo lo ſtilo di Roma, è neceſſaria la licentia. Quantunque, nè nell'un foro, nè nell'altro ſia lecito dar danari per coſtituire penſione ſopra beneficio, ſecondo tutti.

115 SE † eſſendo indegno, per i ſuoi prieghi, o per quelli d'altri, egli ottẽne beneficij, quantunque ne haueſſe biſogno, è peccato mortale, & Simonia, ſecódo S. Tomaſo. [i] Il che ſi ha da intendere, quando i prieghi ſi danno, o ſi pigliano come prezzo, Percio-

a 1.q.5.per totum. & ca. Nobis de ſym.
b d.ca.Nobis.
c Ca.Sicut 3.eo.tit.
d In ca.Nobis arg. illius tex.in uerb.interueniente & c.fin. 1.q.6.& c.Etſi quæſ. de ſym.& Syl. uerb. de ſym.q.3
e Arg.ca.Eũ quã de præb.li.6.c.1. de eo, qui mit.in poſ.cau. rei.ſeruãd.c.2.Dilectus 2. cũ eis annot. de præb.ca.1.de reg. iur.in 6.
f Ca.Matth.cum el annot.de ſym.& oẽs in c.Dilect.2. eo.tit.
g In d.ca.Dilectus, quicquid ibi murmuret Fel.
h 2. Tomo libr.17. reſp.reſp.19.
i 2a.2e. q.100.art.5

che altramente (ancorche sia peccato d'altra spetie,) non è Simonia: Perche mai, nè i prieghi, nè le lodi inducono Simonia, se non quando si danno, ò pigliano, come prezzo, ò beni apprezzabili, secondo, che intende S. Tomaso, [a] & esplica il Gaetano, [b] & io di sopra ho detto. [c] Et ben può alcuno pregare per se, s'egli è degno, & ha necessità, & il beneficio è semplice: [d] Ma non, s'egli ha cura d'anime, sia quanto esser si uoglia buono, & dotto, secondo il medesimo S. Tomaso. Ilquale anco si ha da intendere, oue il gouerno della Chiesa procede come deue: però non doue procede, come al nostro tempo. Percioche, s'egli si ricerca, per far principalmente qualche utile, non si pecca almeno mortalmente, come dopò il Gaetano, [e] noi dichiarammo [f] altroue.

a In d. art. 5.
b In d. artic. 5. & in summa uerb. Sym.
c In ca. 3. nu. 107
d Cap. Tua nos, de sym. & c. Accepimus de æta. & qualit.
e In d. art. 5. & alijs locis.
f In cap. Grauê, de præbend.

S'EGLI ha donato, † ò prestato danari, ò altra cosa temporale ad alcuno, principalmente accioche egli prieghi colui, che li può dare un beneficio, che glielo doni; ò l'ha riceuuto per questo, è peccato mortale, & Simonia: [g] Ancorche il pregare per colui, ch'è degno, ò pregare il medesimo, che glielo doni principalmente per i suoi meriti, & meno principale per i suoi prieghi, non è illecito [h].

115

g Ca. pâtium 1. q. 5
h Cap. Quibusdam §. fin. 1. q. 1.

SE per danari, ò per pensione egli rinuntiò l'aspettatiua, riserua, ò altre lettere del Papa, ch'egli haueua per alcun beneficio, è peccato mortale, & Simonia. [i] Il quale non è rinuntiare il suo beneficio con intentione ch'egli si doni à un tale: [k] con questo, che si faccia senza patto, ancorche la uolontà sola di far patto, senza altro effetto, è Simonia mentale, [l] come io altroue ho detto, [m] & è detto di [n] sopra.

i Innoc. Host. Pan. Fel. & Cõi in ca. Ad audietiã de rescr. q. & quid ibi glo. dicat.
k Pan in ca. Dilecto de præb. Ant. nu. 2. part. tit. 1. ca. 1. §. 11. & glo. cap. Ordinationes 1. q. 1.
l Ca. fin. de symo.
m In d. ca. Dilecto.
n Cap. 25. nu. 103.

S'EGLI rinuntiò † il beneficio in fauore d'altri, riserbando pensione per se, & subito quell'altro la riscuote, dandoli tanta somma di danari, è peccato mortale, & simonia appresso Iddio, secondo il Gaetano. [o] Se ueramente, egli fece questo in fraude di Simonia, uendendo il beneficio per una uia, non hauendo ardire di uenderlo per un'altra. Et anco si presume esser tale appresso gli huomini, secondo il medesimo. Ilche non crediamo, se la pensione si riscattasse con licentia, & non si prouasse alcun'altro inditio, per esser tutto ciò lecito, & si fa molte uolte, senza che per lui si presuma Simonia.

117

o Tom. 2. lib. 17. respons. respons. 10

S'EGLI s'è accordato † con altri dicendo: Io rinuntio il mio beneficio al tale uostro parente, & uoi rinuntiate il uostro al

tale, parēte mio, ò ad altra persona, è peccato mortale, & simonia, percioche il patto, la conditione, ò la conuentione cagiona Simonia. [a] Ancorche uno, che rinuncia il beneficio al parente d'un'altro, con speranza che egli faccia similmente rinuntia del suo beneficio al suo parente, senza patto; ma per la speranza sola, egli non incorre in simonia, per quel, che ho detto [b] altroue.

S'egli non ha uoluto restituire, ò tardò notabilmente à restituire i danari, ch'egli ha riceuuto per Simonia alla Chiesa, alla quale si fece la ingiuria; di maniera che non uenisse parte d'essi danari al colpato, ò non si può fare senza, che il colpato hauesse la sua parte, & non gli ha dati con l'autorità del suo superiore ad altra Chiesa, ò a' poueri, [c] peccò mortalmente.

Se dopò l'hauere ottenuto il secondo beneficio con cura, con dignità, ò con personato, & pigliata la pacifica possessione, ò restar per quello, che non la pigliasse, non ha renuntiato il primo beneficio di questa qualità dell'ordinario, ò à chi de iure egli doueua, peccò mortalmente: Percioche per la medesima legge egli perdè il primo per un Concilio [d] & il secondo per una Estrauagante: [e] & si fece inhabile per qual si uoglia altro beneficio, & anco per gli ordini. [f] Non può hauere beneficio il Cherico auanti i quattordici anni, & non gode del priuilegio del foro ecclesiastico, se non porta l'habito, & la tonsura, & serua per ordine del Vescouo ad alcuna Chiesa, ò stia in alcun seminario di Cherici, ò in qualche scola, ò uniuersità con licentia del Vescouo, ouero ch'egli habbia beneficio ecclesiastico, come dice il Concilio Tridentino, alla Sessione. 23. al cap. 6. Le dignità, le prelature, gli officij, le prebende, le portioni, & qual si uogliano altri beneficij, a' quali sono congiunti alcuni essercitij, cioè di dire la Messa, di cantare gli Euangelij, ò l'Epistole, non si ponno concedere, se non à quelli, che hanno età, & altre habilità intere; altrimenti la prouisione è nulla, secondo esso Concilio, alla Sessione 22. al cap 4. & alla Sessione 24. al cap. 12. Non hanno uoce in capitolo quegli, che non hanno ordine sacro, ò siano in Chiesa Catedrale, ò collegiata, così de' secolari, come de' regolari, come dice il detto Concilio, alla Sessione. 22. capitolo 4.

S'egli ha preso † beneficij con cura, auanti che fusse di uenticinque anni, senza dispensa del Papa, peccò mortalmente: Percioche s'egli annulla la confessione, [g] & l'obliga à lasciarlo

a Ca. Cum priden. ca. fin. de pact. & ca. Quam pio. 1. q. 2.

b In ca. Dilecto. de præben.

c Arg. c. De hoc, de symo. vbi per oēs. & Th. 2a. 2e. q. 100. ar. 6. ad 4.

d Can. de multa, de præben.

e Execrabilis. Io. 22 §. quivero, de preb.

f Dict. §. Qui uero.

g §. Inferiora c. Cū in cunctis, de elect.

co' frutti, se non si rimedia per il Papa. Il medesimo è, s'ei pigliò dignità, o prelatura senza cura. Ma in questo il Vescouo può dispensare con quelli, che hanno finiti uenti anni. [a] Se essendo illegitimo, ha pigliato beneficio con cura, senza dispensa del Papa; o semplice, senza dispensa del Vescouo, peccò mortalmente, il che fa ch'egli non habbia ragione in esso, & l'obliga à lasciarlo, [b] se non ui si rimedia per sufficiente dispensatione.

Se dopò ch'egli hebbe conseguito beneficio con cura, con la possessione pacifica di lui, non s'è ordinato da Messa nel termine d'un anno; & passato l'hanno ha ritenuto il beneficio, peccò mortalmente. percioche egli perdè la ragione, che in esso teneua, ipso facto. [c] Ancor che il Vescouo può dispensare per cagione di studiare, sì che per sette anni egli non sia obligato, à pigliare ordine di Messa: pur che si faccia d'Epistola nel termine d'un anno: nel quale egli si haueua da fare Sacerdote. [d] La qual dispensatione non serue à colui, che non ua à studiare, [e] secondo la opinione del testo, [f] & quel, che dice l'Arcidiacono, & Giouann'Andrea.

Se † essendo d'ordini minori, & hauea beneficio, egli prese moglie per parole de presenti, & dopò ritenne il beneficio, peccò mortalmente, secondo l'intentione della glosa: & la commune: [g] Percioche per la medesima leggel'ha perduto, di modo che nol può ricuperare, ancor che la moglie si faccia Monaca, auanti, che si consumi il matrimonio, secondo tutti. Ilche procede, (ancor che il matrimonio non ualesse) per alcun difetto estrinseco, come di consanguinità, o di affinità, se ci fu consentimento, come dichiara il Panormitano. [h] Però non è il medesimo di colui, che contrahe per parole de futuro, secondo tutti. Nè di colui d'ordine sacro, che prende moglie per parole de presenti: perche costui non perde ipso facto il beneficio; ancor che egli possi perciò esserne priuato, come determina la glosa, [i] communemente riceuuta contra il Panormitano.

S'egli non ha fatto residenza † nel suo beneficio, non iscusandolo di ciò alcuna cagione giusta, peccò mortalmente. [k] Vna delle giuste cagioni, che scusano per cinque anni, è lo studiare in Teologia. Et il leggere in essa scusa per sempre, anco senza licentia del prelato: percioche questo da la legge. [l] Et il medesimo è di quelli, che studiano, o leggono Legge, almeno in Canonico, secondo

a Ca.1.de æta.& qualit.lib.6.

b Ca.1.& 2. de filijs presb. lib.6.

c Cap. Licet canon.

d Ca. Cum ex eod. de elect.lib.6.

e Syl.uerb. Beneficium 3.q.2.

f Verb. insistentes.

g In cap.1.de cleric. coniugat.

h In d.c.colum.3.

i In d.cap.2.

k Cap. Extirpandæ. §.Qui uerò.de præ. ca.Quia nõnulli, c. Relatum de cler.nõ resident.

l Ca.fi.de magistris

42

119

120

ſecondo l'Arcidiacono, [a] e'l Panormitano, [b] che noi con nuoua ragione habbiamo difeſo altroue. [c] Nell'altre ſcientie ſi ricerca la licentia del Veſcouo, ancor che oue è coſtume in conrrario, ella non è neceſſaria. [d] Anco è cagione legitima per non far reſidenza lo ſtare in ſeruitio del Papa, o del ſuo [e] Veſcouo, con queſto però, che uiuino con eſſi per ſeruirli, & non per ambitione: & accioche li proueggano de' beneficij, ſecondo [f] Angelo. Il medeſimo diciamo di quelli, che ſtanno abſenti con le debite licentie, per la gloſa [g] riceuuta. & anco ſenza eſſa oue è coſtume però di abſentarſi per cagione honeſta, ſenza licentia. ſecondo [h] Innocentio, riceuuto dal Panormitano, [i] & da altri communemente. Quantunque l'uſo de abſentarſi ſenza cagion manifeſta, non uale nulla. ſecondo il medeſimo, [k] & tutti. Il che tutto, s'intende di colui, che mette diligenza, che'l ſuo beneficio competentemente ſia ſeruitio: & i ſuoi ſudditi ben gouernati, & alle uolte li uada à uedere ſe può, percioche egli ſappia, ſe ſi fa il ſopradetto. Et ancor che colui, che ſi aſſenta ſenza manifeſta cagione, con licentia, o ſenza pecchi; però non pare, ch'egli ſia obligato à reſtituire i frutti, per inſino, che egli non è condennato. ſecondo il Panormitano, ancorche Angelo tenghi che ſi. Et queſto era auanti del Concilio Tridentino. Percioche il detto Concilio ha dichiarato, [l] ſenza altra ſentenza, che colui che non riſiede nel ſuo beneficio curato ſenza giuſta cagione, & ſenza la debita licentia, piu di tre meſi, o ſiano interpoſti, o continui, & fra quei tre meſi ſenza detrimento della Parochia, che oltra che egli pecca mortalmente, è obligato pro rata à reſtituire i frutti del beneficio per quel tempo, che non ha fatto la reſidentia. Nella Seſione 23. al cap. 1. Et, ſe i Veſcoui, & gli Arciueſcoui, (ancorche ſiano Cardinali, & altri ſuperiori di qual ſi uoglia nome) fra tre meſi non ſi conſacrano, ſono obligati à reſtituire i frutti: & ſe fra ſei meſi, ſono priuati de iure delle lor Chieſe. come dice eſſo Concilio, nella detta Seſione al capitolo ſecondo.

121 S'EGLI ha laſciato † di dire le hore canoniche, o altre. come egli pecca, & quando, s'è detto di ſopra, [m] ch'egli è obligato à reſtituire i frutti, conforme al Concilio [n] Lateranenſe.

Il Tenor del quale, quanto à queſto propoſito è il ſequente. Ordiniamo, che ogniuno, che ha beneficio con cura, o ſemplice, che paſſati ſei meſi, dopò che l'ha ottenuto, ſenza impedimento legitimo laſcia di dire l'officio diuino, non guadagna i frutti

a In c.2.de priu.li.6
b In d.ca.fin.
c In capi.Licet, de præbend.
d Per not.in c.Tne de cler. non reſidēt.
e Ca.ad Audiētiam & ca. De cætero, de cler.non reſid.
f Ver.Cler.7.§.2.
g Ca.inter quatuor de cler.non reſid.
h In cap.Ex tuæ, de cler.non reſid.
i In d.ca.Inter quatuor.
k Ibidem.
l Seſſio 26.ca.4
m Sup.eo.ca.nu.96
n Habitum ſub Leone 10.ſeſſ.19.§.ſtatuimus.

per quel tempo, che egli nol dice, Anzi egli è obligato à dispensarli, come cose ingiustamente pigliate in fabrica del beneficio, o darli a' poueri. Onde [a] inferimmo in quel luoco primamente, che non è bisogno il lasciare di dir l'officio sei mesi, per incorrere in questa pena, ma basta che ne siano passati sei, dopò, ch'egli ha hauuto il Beneficio. Da questo inferiamo il secondo, che quantunque uno nol lasci piu d'un mese, o una settimaua, o un giorno, egli è obligato à restituire que' frutti, che per quel tempo si tocca, con questo che lo lasci di dire dopò sei mesi. *Il* terzo ch'egli non è obligato à spendere i detti frutti in fabrica della Chiesa del beneficio, percioche basta, che si donino a' poueri. La onde † ne segue il quarto (col quale habbiamo consolati alcuni buoni studenti poueri, che per non dir l'ufficio haueuano perduto i frutti de' lor piccioli beneficij) che col consiglio d'un buon confessore, & dotto, egli può pigliare tutti quei frutti, come puo un pouero di GIESV CHRISTO. Percioche colui, ch'è obligato à distribuire alcuna cosa a' poueri, egli la può pigliare per se, essendo ueramente pouero: almeno col consiglio del buono, & dotto confessore; & anco quanto al foro della conscienza, per quel che Baldo, [b] il Calderino, [c] l'Ancarano, [d] & altri hanno detto. Et per quel, che si risponde [e] à una legge, & à quel, che sopra essa scriuemmo, [f] che par che sia contrario à questo, & per quel, che dopo [g] Scoto, hanno molti tenuto con esso, & per quel, che habbiamo scritto ne' capitoli De prebendis. [h] Il quinto † che inferiamo è, che questo testo, non ha luoco nelle distributioni cotidiane delle Chiese Catedrali, Collegiali, & altre, oue sono (in quanto egli obliga à restituire) i frutti ingiustamente pigliati, alle fabriche, ò a' poueri: Percioche esse (al nostro giuditio) si debbono à quelli, che si trouarono all'hore canoniche li giorni, che essi non dissero l'officio, a' quali, secondo le leggi gli crescono. [i] Percioche il mal tolto non si ha da restituire a' poueri, nè ad altre opere pie, se non quando si pigliano per essi: o non si sà chi è il padron suo, al quale malamente si tolse. [k] Per il che al presente ponderiamo, che il detto testo non solamente induce di nuouo à restituire di necessità i frutti leuati, senza dire l'officio, però quantunque non li faccia suoi, nè li guadagni: & che come cosa d'altri tolti ingiustamente (oltre che egli pecca mortalmente) li restituisca, & per consequente non li guadagna. Il sesto, che

122

123

a In d.not.7.nu.31 & 33.

b In l. id quod pauperibus q. 22. C. de Episc. & cler.

c In cõs. 39. de test.

d In consil. 84. Domina Apollina.

e l. Si mãdauero. §. Si tibi. ff. mandat.

f Bart. ibi & Car. in Clem. q. 22. de test. q̃uis q̃ ait in fine pro nobis faciũt. & Ioa. Lupus fol. 43. col. 3.

g In 4. d. 15 & altius & pientius alijs Ant. 3. par. tit. 2. ca. 8.

h In d. not. 7. tit. 35

i Ca. 1. de cle. nõ resid. li. cũ ibi annot.

k ca. Cũ tu. de vsu. ubi gl. cũ Cõi & Paulus consi. 80. lib. 1. & S. Ant. in d. c. 8.

che hora inferiamo, che accettiamo in determinare il medesimo in una risposta, che poco è habbiamo data del grosso, che guadagnano i Canonici, per ragione del canonicato loro; cioè che esso si deue restituire a' Canonici, per i quali lo pigliò, non dicendo l'officio. Percioche, anco esso grosso cresce a' suoi compagni che guadagnano il suo residuo, si come crescono le distributioni cotidiane; lasciando esso di guadagnarle per morte naturale; perche il Canonico non ha successore:[a] & per non douersi guardare i frutti del canonicato, che durante la uacantia, si colgono per il successore: anzi si debbono partire fra gli altri.[b] Et percioche per la medesima ragione deue lor crescere il grosso, se lo lascia di guadagnare per morte ciuile, di rinuntiatione, o di depositione, o di suspensione, o di scommunicatione, ò per qual si uoglia altra cagione,[c] come è questa di non dire l'officio. Il settimo anco, che hora inferiamo è, che colui, che ha pigliato senza dire l'officio le distributioni cotidiane, o il grosso del canonicato, non è libero per poterle dare alla fabrica della Chiesa, ò a' poueri; ma deue restituirle a' Canonici, ò beneficiati, a' quali egli accrescerà, percioche essi no'l guadagnano. Et che possono hauere la remissione libera, che gli liberi senza restituirli alla fabrica, nè a' poueri.

a Glo. fin. in; ca: Quãsicut de elect. uer. cõsẽtire receptu ibi. & alibi sæpe ab ijs, quos Decius citat ĩ ca. Ex litteras nu. 9 do probat. & c Quoniam nu. 8. ff. de off. deleg.

b Iuxta not. in cap. Relatum 2. de test.

c Arg. ca. 2. de translat prælat.

124 PERO' † egli non è obligato à restituire i frutti del beneficio, per essere stato in peccato mortale, occulto, o publico, percioche non è testo, che questo dica, nè ragione che l'approui. Et ancor che[d] Angelo tenghi che si: però la Rosella, & Siluestro[e] tengono quel che noi diciamo: & si pruoua per il detto Concilio Lateranense:[f] in quanto egli significa, che il beneficiato, che lascia di dire tutte le sue hore, senza distinguere fra l'occulto, e'l notorio, non è obligato à restituire quel ch'egli ha pigliato i sei mesi primi dopò, che egli hebbe il beneficio, & è chiaro, che è stato in peccato mortale, notorio, se publicamente l'ha lasciato: & occulto, se occultamente. Aggiungiamo nella reuista di questo libro, che alcuni hanno tenuto, che la sopradetta constitutione, del Concilio Lateranense, non è stata approbata: Però noi altri l'habbiamo ueduta pratticare, come dignissima, d'esser pratticata, & come molto congiunta alla legge diuina, ci teniamo à lei, poi che anco innanzi da lei da molti[g] era osseruato di piu di quel, che si ordina in essa.

d Ver. Cler. §. 5.

e Ver. Cler. 4. q. 24.

f Habitum sub Leone 10. sess. 9. §. Stat.

g Per Cal. l. & sequ in c. 1. de celeb. miss.

S'EGLI ha riceuuto Chiesa parochiale senza uolontà di

farsi da Messa per riceuere i frutti di lui, per alcun tempo, & dopò pigliar moglie, con obligo di restituire i frutti pigliati, durante tale intentione, o mutar uolontà, & farsi Sacerdote [a], & il medesimo peccato fa colui, che gli lo dona con tale animo. Il medesimo pare di colui, che piglia un'altro beneficio, con intentione di non esser Cherico, secondo l'intentione d'una glosa. [b] & piu chiaramente tiene il Panormitano, il che mi pare piu giusto, ancor che si potrebbe difendere il contrario: ilquale pare piu uero di rigore di giustitia. Et il medesimo è di colui, che nel principio hebbe uolontà di essere Cherico, ma dopò la mutò, & tenne il beneficio, per il che egli pecca mortalmente, con obligo di restituire quel, ch'egli ha preso, dopò che mutò la uolontà, se però un'altra uolta non riforma essa uolontà d'esser Cherico. Ancor che altra cosa mi pare di colui, che cominciò à dubitare, & propose di essere Cherico: se per lui non ui fosse un'altro stato migliore di quello, & di uolerui non essere, se fusse per esso miglio re un'altro stato percioche non è la medesima ragione. Et anco di colui, che piglia un beneficio con intentione di lasciarlo, se gliene uerrà dato un'altro migliore. Dica quel che li piace il Panormitano, [c] Siluestro, [d] & Gabriello, [e] senza testo, nè ragione, che concluda, con questo che egli faccia quel, che si deue nel primo, mentre, ch'egli lo tiene.

a Ca. Cōmissa. §. cæterū de elect. lib. 6.
b In c. Relatum de cler. non resident.
c In d. ca. Relatum.
d Verb. beneficium 3. q. 23.
e In 4. d. 15. q. 8. ar. 3 K.

S'EGLI ha perduto † o dannificato, o lasciò dannificare, o perdere gli edifitij, le uigne, o l'altre possessioni della Chiesa notabilmente, peccò mortalmente, con obligo di restituire, o [f] di rifarle. 115

f Host. in sūma, de pœn. & rem. §. Quibus uer. primo.

SE essendo suspeso dal beneficio, o de iure scommunicato, o ab homine, egli ha riceuuto, & speso i frutti, come se non fusse scommunicato, o suspenso, peccò mortalmente: Percioche colui, ch'è suspenso del beneficio, nnn può pigliare de' suoi frutti, se non per sustentar se, & i suoi strettamente, & questo egli può fare, quando non tiene altra cosa da poter uiuere, secondo le glose, [g] riceuute dal Panormitano, & dalla commune. [h] & lo scommunicato non può hauere niuna cosa, secondo la glosa riceuuta. [i] Et perche questo si ha da intendere dello scommunicato, che potendo liberarsi dalla scommunica, non si libera, & del suspenso, che non può liberarsi dalla suspensione: pare che sia poca differenza tra il suspenso dal beneficio per contumacia, & tra lo scommunicato, come tiene [k] Decio.

g Ca. cū Vintoniensis, de elect. Clem. ut hi qui de ætа. & qualit. & cap. Pastoralis §. fi. de appell.
h In locis ordinat. & in ca Apostolicæ, de exceptio.
i In d. ca. Pastoralis in fin.
k In d. c. Pastoralis.

S'egli

126 S'EGLI ha speso † notabil somma de' frutti del suo beneficio con concubine, ò in altri cattiui, & uani usi, senza rispetto di pietà, o di pouertà, & senza altra cagione ragioneuole, piu di quello, ch'ei poteua spendere, nella sua honesta, & conueniente sustentatione, peccò mortalmente, con obligo di restituire, o senza, come s'è detto di [a] sopra, secondo Alessandro de Ales, [b] San Tomaso, [c] il Panormitano, [d] & altri in altre parti, che ampiamente allegammo altroue. [e] Percioche, il beneficiato è obligato à spendere in opere pie tutto quel, ch'egli ha di souerchio; pigliando per sua conueniente sustentatione, quel che li fa necessario, secondo Innocentio, [f] riceuuto communemente, [g] & come noi prouiamo altroue. [h] Habbiamo detto [senza rispetto di pouertà, [i] ò di pietà] percioche con tali rispetti li può spendere tutti. [k] Habbiamo detto [o senza altra cagione ragioneuole] come è l'hauere speso altri tanti & de' suo' proprij in utilità della Chiesa; come è l'honesta, & conueniente hospitalità, o la necessità di non poterli hauere in altra parte, & non gli essere honesto uenderli. [l] come è di rimunerare i seruitij honesti, cosi de' suoi parenti, [m] come d'altri. Et anco † 127 come è di maritare le sorelle, ò [n] le parenti pouere con meriti equali, & anco figliuole spurie, & incestuose. [o] Ma non può darle, per maritale con altri di piu alto stato. Per il che disse Maiore, [p] che il Cherico nobile, che ha figliuole, non le deue dare à marito conforme alla nobiltà della sua casa, ma conforme alla pouertà. Il che non si ha da intendere, ch'ei uoglia dire che niuno rispetto si debba hauere alla nobiltà della casa sua, ma solamente non tanto, quanto, s'ella fusse legitima, & la dotasse de' beni patrimoniali. Ancorche noi habbiamo consigliato, & con buona ragione (al nostro giuditio) che un Cherico di bassa conditione peruenuto à una dignità, potrebbe & dourebbe donare per dote alla sua figliuola, (ancor che essa fusse illegitima) delle entrate della Chiesa, piu che non fa il suo fratello maggiore laico, restando nella sua bassezza, alla sua figliuola legitima. Habbiamo detto [piu di quel, che potrebbe spendere alla sua honesta sustentatione] Percioche di quello può spendere, tanto come de' frutti del suo patrimonio, come largamente prouammo altroue, [q] & non sarà obligato à restituire, ancor che gli spendesse in cattiuo uso, come ho detto di sopra [r].

a In c.17. nu.91.
b 3.par. in exposit. 6. præcept.
c 2a.2e.q.185.art.7
d Ca. de sym. de sy.
e In ca.1. & c. Cum secundũ, de præb.
f In ca. Indecorum de æta. & qualit.
g Per c. Quicqd 16. q.1. & gl c. Res 12. q.2
h In c.1 su gl. & in c. Cũ ſm no.5. quod 22. coro. ornauimus de præb.
i Cap. fin 16. q.1
k Ca. Si quis qualibet 12. q.2. & c. Epis. ead caus & q.
l Arg. ca. De monachi, de præb. & §.1. 42. dis. & c.1. 82. d. & illud Cice. li.2. offi. Decorũ valde ē patere illustribus hospitibus domos uirorũ illustrium.
m Cap. Relatum 2. de testam.
n Cap.1. de cohab. cler. Pano. in c. Peruenit de arbit. Gabr. in 4. dis.15. q.8. art.3 dub 9.
o Arg. c. Cum haberet de eo, qui duxit in matrimo.
p In 4. d.24. q.19.
q 1. In d. ca. cum ſm de præb. nu.15.
r In ca.17. nu.91

S'EGLI ha fatto † ò uolse far testamento de' beni guadagnati per rispetto del suo beneficio, ò della sua Chiesa, ò fusse mobile, ò stabile, ancorche fusse per remuneratione, ò per opera pia: per le quali per uia di contratto potrebbe tra i uiui, dare, & spendere, peccò mortalmente. [a] Il che è uero, considerata la legge commune, però per la consuetudine egli potrebbe testare de' mobili di poco ualore per opere pie, & remuneratorie di alcuni seruitij. [b] Ma la consuetudine che i Cherici testino, come, & per quel che uogliono de' beni mobili acquistati per ragione della Chiesa come de' patrimonij, non ual nulla, nè gli scusa almeno nel foro della conscienza: Percioche non solamente † è contra la legge humana, ma anco contra la naturale diuina, come prouiamo altroue. [c] Benche quella di testare per opere pie (per non essere contraria, se non alla legge humana) uarrebbe nell'uno, & l'altro foro: come in quel luoco dichiarammo: salua la moderatione delle ordinationi, che ha fatto Nostro Signore, Papa Giulio Terzo. Nelle quali egli commanda, che dell'entrate, che sono per ricuperarsi, non possino lasciar nulla, etiandio in opere pie, dato che non sappiamo, se & come si hanno da riceuere. Prouammo etiandio in quel luoco essere il medesimo del priuilegio Apostolico, che è della consuetudine, [d] & per consequente peccaranno i Cherici, & i Vescoui, che per priuilegio, ò per breue Apostolico lasciaranno, ò ordinaranno de' beni guadagnati, per rispetto delle lor Chiese, & beneficij se non per opere pie, ò per rispetto di pietà, ò di pouertà. Non † replichiamo sopra senza cagione molte uolte [de' beni guadagnati, per rispetto della Chiesa] percioche de' patrimoniali, & de' frutti loro, nè piu, nè meno possono testare i Cherici secolari, che non sono religiosi, come i laici: [e] ancorche habbino beneficio, & uiuano de' suo' frutti. Perche il Cherico (quantunque egli habbia patrimonio sufficiente per l'honesta sustentatione del suo stato, & de' suoi, & anco per far elemosine) può riceuer beneficio ecclesiastico, & seruendolo, come deue, può uiuere de' suoi frutti, & serbar quelli del suo patrimonio, per disporne in uita, ò in morte, come s'ei fusse laico, secondo Innocentio, [f] communemente riceuuto in teorica, ò in prattica, & da noi largamente difeso altroue. [g] Intendiamo questo, quando il Cherico è idoneo per il beneficio, & lo piglia, senza altro cattiuo fine, secondo tutti. Et quando il Cherico non piglia

128

129

130

a Ca. Ad hæc, & ca. Cũ in offic. de test.

b Ca. Relatum 2. de testam.

c In ca. 1. de præb. super glo. 1

d Pan. in c Cũ esses de test. & Perusi. in sub. eius tit. lib. 6

e Cap. Quia nos de testam. & cap. 1. & 2 1. q. 2

f In c. Epis de preb. & c. postulasti, de rescr. & ca. Qm̃ ne prelat. uices suas,

g In d. ca. Episc. cõtra Deci in c. Postulasti, de rescript.

piglia de' frutti del beneficio per se piu di quel, ch'egli ha necessario per ispendere, secondo la qualità di quel beneficio; ancorche esso ne habbia altri maggiori, secondo le qualità de' quali egli ha necessità di tutti, come nuouamente, & singolarmente limitammo altroue:[a] restringendo quell'altra limitatione di S. Tomaso[b] piu larga. Anco † si ha da intendere, (dica, come li Piace il Panormitano, & gli[c] altri) che il beneficiato, che ha debiti (ancorche siano fatti per cagioni uane, & cattiue) può, & deue pagarli dall'entrate della Chiesa se non ha altri beni, oue egli possa pagarli; non come debiti di beneficiato, ma come debiti di qual si uogli altro pouero, come prouammo altroue:[d] concordando nuouamente, & ueramente il costume con la legge diuina, & humana.

131

a In d.c. Episc.
b 2ª. 2ᵉ. q. 185. art. 7.
c In c. Peruenit. de fideiuss. & in c. Cùm esses q. 2. & 4. de test.
d In c. cū sm d præ.

S'egli tesaurizò, ò comprò possessioni nel tempo di gran necessità da' poueri di quel, che li soprauanzò dell'entrate del suo beneficio (ancorche egli facesse questo per futura utilità della Chiesa, ò per rileuar la futura necessità de' poueri) peccò mortalmente, benche il far questo in tempo, che non è gran necessità de' poueri, è cosa lodeuole, secondo S. Tomaso.[e] Il Commentatore del quale l'auisaua, dicendo.[f] Mirate uoi, che pensate meritar molto in aumentare l'entrate della Chiesa, & de' monasterij scordandoui di tanti poueri nobili, di tanti cittadini orfani, & di tante uedoue, che si muoiono di fame: Percioche secondo la sentenza di questo santo autore, uoi peccate.

e 2ª. 2ᵉ. q 185. art. 7 ad 4.
f Ibidem.

132

S'EGLI ha detto l'officio † ò celebrato principalmente per le cotidiane distributioni, ò per colui che gliele daua, è peccato mortale, & Simonia, secondo la glosa singolare.[g] La quale è uera, s'egli ha fatto questo, come prezzo di quel, ch'ei faceua, ò della sua fatica; ma non è uera, se uolse per altri rispetti; Percioche quantunque egli peccasse in questo (come ho detto altroue[h]) però non sarebbe Simonia, nè anco peccato mortale se non ui fusse altro fine mortale, come è detto di[i] sopra di colui, che celebra principalmente per gloria, & honore humano. Habbiamo detto [principalmente] percioche (si come altroue ho detto,[k]) s'egli facesse questo piu per Dio, & per fare quel, ch'egli doueua, che per guadagnare, stimando piu il seruitio di quel superno, & uniuersal Signore, che il temporal guadagno, che perciò doueua hauere non peccò: ancorche non l'hauesse fatto senza speranza di quel guadagno. Percioche in questo caso il gua-

g Glo. fi. c. 1. de cle. nō resid. li. 6. commendata à Pan. & Fel. in ca. Suam de symo. & millies alibi.
h In rep. ca. Qñ, de cōs. d. 1. not. 6. nu. 14
i Sup. eo. c. 23. nu. 17
k In d. not. 6. nu. 17.

degno non è il fine principale dell'oratione, poiche ella non si fa per amore di quel solo, nè tanto per quello, come per altro rispetto. Et operar uirtuosamente per guadagno temporale meno principale considerato, è cosa lecita, come ho detto altroue, [a] & altroue [b] piu largamente prouato.

a In d.not 6.nu.15.
b In rep.cap. Internerb.11.q.3.nu.256. pag.75.

133 SE senza trouarsi † all'hore canoniche, egli ha riceuuto le distributioni cotidiane senza cagione d'infirmità, ò giusta necessità corporale, ò utilità euidente della Chiesa, ò altra che l'ordinatione della Chiesa tiene per tali, peccò mortalmente; con obligo di restituire. [c] se gli altri Canonici però non gli le perdonano, secondo la glosa. [d] Et ancorche gli le perdonino, se'l fanno in fraude della legge, rimettendolo generalmente l'uno all'altro, perche sempre (ancorche si assentino senza cagion ragioneuole) le riceuono, come ben appuntò [e] Gabrielle.

c Cap.1.de cle.non resi.lib.6.
d Eiusdem cap.1.
f In 4.d.15.q.8.art. 2.conclu.2.

S'egli entrò notabilmente tardi nel Choro, o se ne uscì notabilmente auanti, che l'ufficio si finisse, senza cagion ragioneuole, & pigliò le distributioni di quell'hora, peccò mortalmente. [f] con obligo di restituire. [g] Habbiamo detto [senza cagion ragioneuole] percioche per ricreatione dello spirito stracco, ò altre simili, & senza scandalo de gli altri, non è illecito, secondo la glosa. [h] Habbiamo detto [notabilmente] percioche il poco, quantunque fusse peccato ueniale, non sarebbe però mortale: nè obligarebbe à restituire notabil parte per questo effetto. Percioche, per peccare (come ho detto [i] altroue) nell'hore, dimostra il suo principio insino all'hinno inclusiue: ancorche per questo non deue perder le distributioni cotidiane, percioche per esse ha cosi detto il Concilio di Basilea, come gli statuti communemente non tengono per parte notabile, se non fino al principio del primo salmo.

e Clem.1.de celebr. missis.
g Quia quæ parti notabili nō interest videtur abfuisse ar. c.Missis,de.cōs.d.1.
h Clem.1.de celeb. miss.
i In d.cap.Quando not.10.nu.21.

134 S'EGLI tiene † ò ha tenuto molti beneficij diuisi in titolo senza dispensatione, o consuetudine giusta, peccò mortalmente, secondo la glosa [k] singolare, & riceuuta con altri, che referimmo altroue. [l] Habbiamo detto [diuisi] percioche, s'erano legitimamente uniti, o congiunti, egli non peccò. [m] Habbiamo detto in titolo] percioche è lecito tenerne uno con titolo, & l'altro in commenda tēporale, che si può dare per sei mesi, & non per piu, s'ella è Chiesa Parochiale. [n] Habbiamo detto [temporale] percioche della perpetua, ch'al presente molto si usa, il medesimo si ha da dire, come di quella che si da in titolo, se-

k Sess.21.titu. Quo tempore quisque debet esse in choro.
l In 2.Dudū 2.de electio. vbi Pan.cum Cōm.& Io.An Pan. in ca. Cōquerēte de cle.nō resi.sēqt Th. Quodl.8.artic.13.& Quodl 9.art.15.
m In rep.ca.ad hæc præben.
n Ca.Vnio 10 q.3 c. Cūuenissent,de rest. spol.ca.Eā te de ęta. & qual.& c. Extetp. §.Qui vero de præb.

condo il Cardinale [a] Alessandrino, Gomesio [b] & Maiore, [c] che prouiamo altroue. [d] Habbiamo detto [senza dispensatione] percioche quantunque gli li tenesse con ragioneuole cagione, che basterebbe per tenerli legitimamẽte, considerata la legge naturale, & diuina, però peccarebbe, se non hauesse dispensatione della legge positiua, che uieta questo, secondo S. Tomaso. [e] Aggiungiamo † [ò consuetudine giusta] perche tanto, nè piu, nè meno potrebbe in questo la consuetudine, quanto la dispensatione, secondo l'opinione di S. Tomaso. [f] Perche l'una e l'altra può leuare la cosa prohibita da la legge positiua & nulla di quel, ch'è indutto per la legge naturale, & diuina. Chiamiamo giusta secondo S. Tomaso [g] quella, che dispone, ch'uno tenghi molti beneficij per tal cagione, & circonstantia, che basta à leuar la difformità che per se porta seco la moltitudine loro. Come è quãdo uno non basta per la conueniente sustentatione di colui che lo tiene: considerata la qualità della persona sua. Anco quella di uno, ch'è tanto industrioso di buona conscienza, & utile à quelli, che risiedono, che farà piu utile, stando egli absente, che altri presente, & se li uengono dati, & li piglia piu per utile de' beneficij, & de' sudditi loro, che per l'utile suo, secondo Innocentio [h], riceuuto. Come anco, quando non si trouano idonei, secondo l'Hostiense. [i] Come è la notabil uirtù, la nobiltà, ò lettere. [k] Eenche questa cagione non par che giustifichi piu, di quanto giustifica la necessità, ch'induce ad hauer piu sustentatione per il suo conueniente stato, per quel, ch'altroue [l] dicemmo. Benche per questo si fa quasi inutile una parte di una solenne Decretale: [m] alla quale (per dire quel, che à questo ci moueua) dopò di questo, daremo una intelligentia nuoua, [n] che à molti pare buona: non ci discostando però da questa, ma basta che ci concordaremo con essa. La quale è anco (secondo il Cardinale) il pigliarne [o] piu di uno bastante, non per piu mangiare & per farsi accompagnare, ma per spẽdere in opere pie quel, che si resta, dopò ch'egli ha preso il necessario per la sua honesta sustentatione. Onde ne segue, che'l confessore ha da dire à colui, che si confessa, ilquale tiene molti beneficij senza le circostantie sopradette, ò altro simile, ch'ei debba rinontiare quel, che non può tenere: & se non uuole farlo, nol deue [p] assoluere.

S'EGLI ha affitato † i frutti del suo beneficio per piu di tre anni, ò gli ha dati à liuello, peccò mortalmente, & è

Margin: 135, 136

a Ca. Nemo, de elect. lib. 6
b In c. Cum autem 44. dist.
c De infir. resig. q. 13
d In 4. d. 74. q. 13
e In ca. de multa de præb.
f In d. Quodl. 9. artic. 13
g Vbi supra.
h In c. Cùm iã dudum nu. 4. de præb.
i Ca. Grauè de præben. col. 2
k D. c. de multa
l In d. c. de multa.
m D. cap. De multa uersi. Circa.
n Super illis uerbis Cum ratio postulauerit.
o In Cle. Grauæ de rescrip.
p Mai. nbi su. arg. 6

scommunicato nelle terre, oue fu riceuuta l'Estrauagante di Paolo [a] Secondo, della qual si [b] dirà piu à basso.

a Cle. de reb. eccles.
b In ca. 27. nu. 149

SE senza cagione legitima egli ha lasciato di dare al suo Parochiano il Sacramento della penitenza, ò quel della Communione, quando, ch'egli era obligato à confessarsi: ò communicarsi peccò mortalmente. [c] Et anco se ha lasciato di dargliela altre uolte, che colui non'era obligato à pigliarla, ma uoleua, & la domandaua, come largamente prouammo altroue [d] contra Ricardo [e] & Siluestro [f]) con [g] Adriano. Habbiamo detto [senza cagione leggittima] percioche con cagione sarebbe scusato, come è lasciar per esso altre cose, tanto, ò piu necessarie alla sua obligatione spirituale, come in quel luoco dicemmo: ò per uedere che per uanità, ò per scrupoli scusati si uuol confessare molte uolte.

c Arg. c. Oĩs de pœ.
d In cap. Placuit de pœn. & remiss.
e In 4. d. 18 ar. 2. q. 3
f Ter. cõfess. 1. q. 18.
g In 4. de confess. q. 6. dub. 8.

S'EGLI non diede licentia al suo parochiano (che la dimanda) per confessarsi almeno con grande importunità ad altro idoneo confessore; peccò mortalmente, secondo l'opinione di S. Tomaso [h], come ho detto [i] altroue.

h In 4. d. 17. q. 3. art. 3. q. 4
i In d. c. Placuit. nu. 119 & 151.

S'EGLI fu presente † ad alcun matrimonio clandestino, peccò mortalmente. [k] O', se sapendo, ch'egli era secondo matrimonio da parte della donna, la benedì. [l] Benche egli non è suspenso *ipso facto*. secondo l'Hostiense, & la Commune. [m] Ma il Vescouo lo può suspendere, secondo il detto Hostiense,) ò darli altra pena arbitraria, secondo il Panormitano. [n] dica come li pace, Angelo, la Rosella. & [o] Siluestro.

137

k Ca. Cum Inhibitio, de clande desp.
l Ca. 1. & c. Vir de secundis nupt.
m In d. ca. 2
n In d. ca. 1
o In uerb. Nuptiæ.

S'EGLI ha benedetti ne' tempi, che la Chiesa ha uietati, de' quali s'è detto di sopra, [p] peccò mortalmente. O' se senza dispensatione riceuette alcuni, fra i quali era impedimento di connsaguinità, ò d'altro, sapendolo, ò douendolo sapere. [q] peccò mortalmente.

p Ca. Cum oporret cum duob. seq. 33. q. 4. & c. Capell. de fer. Syl. uer. Matr 7. q. 2. in fin.
q Arg. c. 1 ad Rom. & ca. 1. de off. deleg.

S'EGLI amministrò la communione all'infermo, che era in pericolo manifesto di uomitare per la tosse, ò per non poter ritenere nulla nello stomaco, ò per altra cagione, peccò mortalmente. [r] O' per sua negligenza si corruppe, ò infracidì l'Eucaristia, ò la mangiorno, ò stette à manifesto pericolo, che la mangiassero i Topi, ò altri animali, [s] peccò mortalmente.

r Ca. Si quis p ebrietatẽ ubi gl. memorabilis, de consec. d. 2. Guliel. in rational. 7 part. miss col. 5. & Alex. 2. par. tit. 17. de negligẽtia memb. 6
s Cap. 1. de custod. Eucharistiæ.

S'EGLI indusse alcuno, che promettesse, ò giurasse di eleggersi la sepoltura nella sua Chiesa, [t] peccò mortalmente, & è scommunicato di scommunicatione riseruata al Papa della quale appresso si [u] dirà.

t Ca. 1. de sepul. li. 6
u Cle. Cupientes. §. sanè de pœn.

S'EGLI

S'EGLI ha ſepelito nel ſacrato colui, che morì in peccato mortale publico, peccò mortalmente. [a] O' per riſpetto di alcun guadagno diede indulgentie falſe nella ſua Chieſa, ò le predicò, ò permiſe c'altri le predicaſſe, per hauere parte nel guadagno, ò per altro [b] riſpetto.

138 S'EI non ſa † quel ch'egli è obligato neceſſariamente à ſapere, & non uolſe imparare, nè renuntiare i beneficij, ò carico, nè laſciare di uſar l'officio, ch'ei non ſa, [c] peccò mortalmente. Come è il ſacerdote che in quanto è deputato à celebrare Meſſa, & il diuino officio, è obligato à ſaper cantare, & leggere, & conſtruire. [d] & in quanto è miniſtro de' ſacramenti egli ha da ſapere quale è la materia, & la forma di qual ſi uoglia Sacramento, & il modo debito di amminiſtrarlo, & in quanto è confeſſore, & giudice del foro della conſcienza, egli ha da ſapere quanto è detto di ſopra. [e] La onde ne ſegue prima, che a' religioſi, & à quelli, che non hanno cura di anime, nè confeſſano, baſta che ſappiano quel, che appartiene all'officio loro, in quanto ſono Sacerdoti, ſecondo l'intentione d'Innocentio riceuuta. [f] Il ſecondo è colui, che tiene il beneficio, ò e Parochiano, ſenza ſaper quel, che è neceſſario per eſſo, ò ha da impararlo, ò laſciare quel carico. Il terzo è, che quantunque uno ſia idoneo per un beneficio, però ſe non è idoneo per quello, ch'egli tiene per ragione della città, ò per le perſone ſoggette à eſſo, ha da laſciarlo per rinuntia, ò in altra maniera, ò farſi idoneo: Il che non facendo, non può eſſere [g] aſſoluto.

139 SE † per ſua negligenza il ſuo Parochiano è morto ſenza confeſſione, ò communione, peccò mortalmente. [h] Quantunque egli foſſe infermo di peſte, & ſteſſe nel campo, poteua aſcoltarlo, ſtando lontano da lui, & s'egli era in caſa, & non poteua uſcir fuora con alcuna coſa defenſiua contra l'ere corrotto, come è con l'aceto, & col fuoco acceſo. Percioche può eſſere che anco oltre la neceſſità di confeſſarſi, l'infermo habbia altra neceſſità di conſiglio, per difetto della quale egli laſcia di fare, ò dimandare la reſtitutione neceſſaria, ò altra coſa ſimile, con laquale ſi condanna, & anco perche nel reſtar ſolo egli ſi può diſperare, e'l Parocchiano è obligato à faticarſi per ſalute della ſua pecora, ſotto pena di eſſere cattiuo paſtore, & mercenario, che non miſe la uita per [i] eſſa.

S'EGLI ha riceuuto alcuni beneficij eccleſiaſtici: ſapen-

a Ca. Quib⁹ 113. q. 3

b Ca. Cum ex eo. de pœn. & remiſſ. Cle. Abuſionibus eo. tit.

c Ca. nō ē putãda 1 q. 1. & l. Idem iuris ff. ad l. Aquil.

d Arg. c. fin. & pen. de æt. & qual. & gl. Cle. 1. de cōce. præb. q̄ Card. Pan. & Imo. probāt ibi. & faciūt multa quæ adduximus in prælectio. ca. Si quando exceptio. 10 & 11. de reſcr.

e Sup. cap. 1

f In c. cum in cūctis de elect.

g Arg. d. c. Cū in cūctis & eorum quę ibi Innoc. recept. ait, & Pan. in ca. Venerabilis, de præb.

h Alexand. de Ales ubi ſup.

i Maio. in 4. d. 17. q. ult. co. 3. Gab. ſermone 15. de fuga peſtis.

do, ò douendo sapere, ch'era irregolare, suspenso, scommunicato, ò interdetto, peccò mortalmente, e'l suo titolo non ual nulla. [a] Et anco, se era in solo peccato mortale, senza censura, & irregolarità, secondo il Panormitano. [b] Il che non è uero, come prouammo altroue, [c] dopò del Felino [d] & dei [e] Parigini.

S'EGLI non ha detto † tante, & tali Messe, & in quel luoco oue egli era obligato, senza giusto impedimento: ò *non ha* supplito (come egli doueua) à quelle, che ha lasciato, [f] peccò mortalmente. Et quantunque non sia testo, che dica, quante, & quali hanno da dire l'Abbatte, il Rettore, ò'l Curatore, però egli deue osseruare il costume, & le institutioni della sua terra. Percioche non è testo, nè ragion necessaria, che concluda, che ogni giorno ella si debba dire: nè anco ogni giorno che egli comodamente può, benche ogni festa che si guarda egli sia obligato. [g] Et percioche doue è costume di dirla ogni dì, per sè, ò per altri, egli non sodisfarebbe con dirla i giorni, che cómodamente egli potesse. Et perche l'uso molto antico, (ch'è il miglio re inteprete [h]) ha introdotto, che in alcune Chiese ella si dice cotidianamente, oltre le Domeniche, & gli altri giorni di festa, & di alcuni giorni della settimana [i] &c. Et quelli che sono Cappellani di alcune Cappelle, ò de' collegij, ò de' Signori, hanno da osseruare quel che fu il patto nelle loro fundationi, donationi, ò conditioni. Et pare che colui, che si obliga à dire certe Messe à uno, non si deue obligare à celebrare per altri, per infino à tanto ch'egli non finisce le prime, come tiene il Palude. [l] Il carico congiunto al beneficio di colui, che lo tiene, celebra ogni giorno, non si ha da intendere di tutti i giorni; ma solamente di quelli, ne' quali piu frequentemente, che egli può, salua la sua honesta & debita riuerenza, [m] & diuotione al Sacramento. Benche il carico, & obligo, che uno dica per se, ò per altri ogni giorno Messa, si ha da intendere di tutti i giorni, come ho detto in quel [n] luoco.

140

a Ca. Cum inter de elect. ca. postulastis. & c. Si celeb. de cler. excom. ministrant.
b In d.c. Si celebra.
c In d.c. Si celebra.
d In ca. Dilecto, de except. col. 2.
e In 2. d. 44. q. final. col. 3. & in 4. d. 18. q. 4. col. 1.
f Arg. ca. 1. de pact. & proœm. Greg. & ca. Significatum. de præbend.
g Arg. ca. Missas, de consec. d. 1.
h Ca. cum dilectum de consuet.
i Quamuis Sotus de iuo. & iur. lib. 9. q. 1 art. 1. putat teneri & satisfacere parochū celebrando, quoties dicenter potest.
k Arg. c. Cū dilect. de consuet. ca. 7. & c. Qualiter, de pact.
l In 4. d. 45. q. 2. ar. 2
m Ca. significatum de præben.
n In d.c. significatū

DE' PREDICATORI.

SOMMARIO.

141 *Il Predicatore, pecca mortalmente, s'egli predica senza autorità, ò essendo in peccato mortale, ò historie bugiarde, e*

falsi

falsi miracoli, ò cose inutili.

142 *O' per gloria humana come per ultimo fine, ò per danari, ò con intromettere cose giocose per ridere.*

143 *O' infama i Prelati nominatamente, ò per circostantie, ò essendo religioso prohibisce la paga delle decime.*

E publicamente † egli ha predicato, senza legitima licentia, ò senza l'officio pastorale del Vescouo, ò del Parochiano, peccò mortalmente. [a] La licentia legitima è quella che da il piouano per la sua parocchia, perche egli ha facoltà ordinaria per predicare, [b] & per consequentia la può delegare. [c] ancor che egli non possi dar licentia per predicare fuora della sua Parochia, se non è Vescouo, del quale s'intende un testo, [d] che tiene il contrario fuor di questa additione.

S'EGLI ha predicato, ricordandosi, ch'era in peccato mortale, senza hauere auanti contrittione, peccò mortalmente, secondo il [e] Gaetano, il quale ritrattò quel, ch'ei disse in altre parti, [f] oue egli teneua il contrario, percioche l'atto del predicare (almen per legge humana) è atto peculiare, dedicato all'ordine dell'Euangelio.

SE sapendo, & auuertendo egli mentì nella predica contra la uerità della dottrina della Fede, de' buoni costumi, dell'historie de' Santi, de' miracoli, delle profetie, ò di qual si uoglia altra cosa, dicendola come parola d'Iddio, per ammonire, indurre, insegnare, persuadere, ò muouere gli ascoltanti, peccò mortalmente, secondo il Gaetano. [g] Percioche qual si uoglia cosa di queste, che dice il Predicatore, deue esser uera, ò dirsi come incerta, & dubbiosa: Poi che Iddio non ha bisogno delle nostre bugie. Benche, altre bugie, che non appartengono alla predicatione, non sono peccati mortali: se però non generassero graue scandalo.

S'EGLI ha predicato cose inutili: come sono molte questioni speculatiue di Teologia, & anco di legge Canonica, & Ciuile, di Poesia, di Filosofia, ò de' fatti de' Romani, & cose simili, contra quel, che dice il Redentore: cioè, *Predicate Euangelium*, [h] peccò mortalmente, almen quando auuertendo à ciò, fu notabilmente souerchio. [i].

S'EGLI ha predicato † per laude, & gloria humana, po-

a C.Excom.§.Quia uero de hæret.

b Pan.in ca.inter cętera, de offic.ord.

c Iuxta gl. solēnem c.Peruenit 95 dist.

d In d.c. Excomm. §.Quia uero, ubi Panor.declar.

e In 3. par.q.64.ar.6.& 2ª.2ᵉ.q.187.ar.8

f In sum.uer.Prędicatorū pctā.in prin. & Tomo 3. de usu. spiritualium q.1.

g In summ.uer.prędicatorum pctā.

h Marci.16.

i Per Prædict.supra ca.11.nu.4.

nendo in essa l'ultimo fine, ò per danari, uolendoli per prezzo della predicatione, ò fatica, è peccato mortale: & ueniale; se principalmente ha predicato per gloria, ò per danari, però senza porre l'ultimo suo fine in esse, nè uolersi per prezzo. Ancor che non sia peccato (etiandio ueniale) predicare principalmente per quel, ch'ei deue, & secondariamente per quest'altro riferito à buon fine di sustentatione di maggiore autorità, ò d'utile, secondo la intentione del medesimo Gaetano, [a] alquanto risformata per il sopradetto, [b] & ne' luochi allegati. Quantunque di molto maggior merito appresso Iddio, & maggior gloria dell'Euangelio, sia il predicare puramẽte per amor d'Iddio, per quel, che habbiamo detto in quel [c] luoco.

S'egli ha interposto fauole alle parole d'Iddio, & cose giocose, che prouocano à ridere, per dilettare gli ascoltanti, communemente è peccato: Perche non si deue fare questo per riuerenza della parola d'Iddio, secondo Santo Antonino [d] e'l Gaetano. [e] ma non è communemente mortale, secondo i [f] medesimi.

S'egli essendo † religioso, ha infamato nelle sue prediche i prelati ecclesiastici, & i sacerdoti, maggiormente per fare cosa grata a i laici, che communemente sono contrarij, [g] è peccato mortale. [h] percioche à loro non è utile, dannifica, & scandaliza gli ecclesiastici, & diminuisce la riuerenza, & diuotione de' laici, circa i Sacramenti, che i Cherici consacrano, & amministrano. Il medesimo è, s'egli ha distratto il popolo, di andare alle sue Chiese parochiali. Et s'intende il detrahere (secondo la glosa [i]) quando egli detrahe nominatamente, ò per tali circonlocutioni, che hanno quasi uoce de' proprij nomi. Perche non gli è uietato il riprendere in generale i uitij de i Prelati, con questo che'l faccia con destrezza, & con parole, & ragioni, che non scandalizino. Et per benche la Clementina parli de' Predicatori, che sono religiosi (perche piu uolte in questo peccano) però il medesimo s'ha da dire de' secolari, quanto al peccare: ancor che non quanto alle pene poste in essa Clementina. [k] Per tutto questo fa quel che Papa Leone Decimo nel Concilio Lateranense [l] uietò a i Predicatori, che non debbino predicare nelle lor prediche al popolo miracoli falsi, ò incerti, nè profetie, che non siano approuate dalla sacra scrittura, nè si auezzino à diffamare i Prelati della Chiesa. Et facendo il contrario, oltre le

143

a In d. uer. prædica.
b Ca. 22. nu. 19
c In ca. Inter uerba 11. q. 3. nu. 236.
d 3. par. tit. 18. ca 4
e 3ª. 2ᵉ. q. 64. a tit. 2
f In d. uer. prędica.
g Ca. Laicos 2. q. 7
h Clem. 1. §. quibus de priuil.
i Tol. uer. Detrahit.
k Arg. gl. Clem. 1. de rescr ver. Præsid. adiuncto tex. in l. interpretatione ff. de pœ.
l Seß. 12.

le pene, che per ciò incorrono (secondo la legge) incorrono in sentenza di scommunicatione: della quale non possono essere assoluti, eccetto che dal Papa solamente nell'articolo della morte, & ciò allega il [a] Gaetano.

S'egli essendo religioso, ha distratto nelle sue prediche i secolari da pagar le decime, peccò mortalmente, & è scommunicato, come appresso si dirà [b].

a In summ. uer. Excomm. c. 18. in fin.

b Clem. cupientem de pœn.

CIO CHE DEVE FARE IL CONFESSORE COL PENITENTE, *dopò ch'egli haurà detto quel, che si ricorda, de' suoi peccati. Capitolo. XXVI.*

SOMMARIO.

1 *Il Confessore deue insegnare al penitente, che gli ha confessato la uerita delle cose in cui egli ha errato, & essortarlo alla contrittione de' suoi peccati, & all'altre uirtù necessarie per ben confessarsi.*

2 *Il penitente inanzi ch'ei s'assolua, deue far quel che li commette il suo confessore, ma egli non li deue far fare uoto, nè giuramento, nè promißione di non peccar piu.*

3 *Il Confessore non deue giudicare facilmente per peccato quello, che non sà certo, s'egli è mortale; ma basta ch'egli dubiti, poi se ne consigli co' dotti.*

4 *Assoluere non si deue il penitente, che dice ch'e' non può, ò non uuol fare quel che senza dubbio di necessità è obligato, ma se'l confessore ha una opinione, e'l penitente un'altra, che s'accosta à quella di qualche dottore notabile, deue assoluerlo. Et se l'uno & l'altro è in dubbio, debbono eleggere la parte piu secura, & se il penitente è, ò non è obligato à far quel che dubita il confessore, deue eleggere l'opinione piu benigna.*

6 *Assoluere non deue il confessore quel penitente, che ha qualche caso riseruato senza priuilegio dell'ordine suo, ò particolare di qualche Prelato, ma lo può bene assoluere di tutti i non riseruati, & de' riseruati rimetterlo al superiore con polizza, ò con messo, da' quali egli può essere assoluto.*

7 *L'assolutione della scommunica deue precedere quella de' pec-*

cati, ma prima si deue far giurare il penitente di obedire al commandamento della Chiesa, & sodisfare alla parte offesa &c.

8 *Assoluer si deue la scommunica battendo la spalla del peniten-*
9 *te, col Salmo Miserere mei Deus: ò con un'altro de' Salmi penitentiali con le preci loro, ma non si debbon batter le donne, nè gli huomini in publico.*

10 *Assoluere si può il penitente inanzi, ò dopò della penitentia, ma, s'egli è scommunicato, si deue assoluere inanzi, con la forma prescritta.*

11 *L'assolutione de' peccati si deue fare secondo la forma prescritta.*

12 *L'assolutione conditionale de futuro non si deue fare, nè a peccato, nè à scommunica, perche ella suspende l'atto.*

13 *L'assolutione de' peccati, delle Censure, & delle irregolarità fatta da chi poteua assoluere il penitente, & di tutto quello, in che egli era incorso, si estende à tutti i peccati obliti, se però il confessore hauea questa intentione.*

14 *L'assolutione della scommunica, ò del caso riseruato, fatta da chi non haueua autorità di farla, non è ualida, se colui, che l'ha fatta non gli remedia con ottener potestà &c.*

DOPO † che il penitente haurà detto quel, ch'ei si ricorda de' suoi peccati, deue il confessore (come ho detto in altra parte, [a]) insegnare la uerità delle cose, nellequali egli ha errato, in pensare che è peccato, quel che non è peccato: ò che non è mortale ciò, ch'ei pensaua ch'era mortale. Et in pensare, & credere essere mortale quel ch'era ueniale, ò ueniale quel ch'è mortale, principalmente in quel ch'egli era obligato à sapere, Et anco insegnarli, se uede ch'egli erra quãto alle censure ecclesiastiche. [b] Et conforme alle qualità diuerse de i penitenti, l'uno essortarà ad hauere maggior contritione de' suoi peccati, all'altro darà consolationi: all'altro persuaderà l'humiltà, & la modestia: all'altro la speranza in Dio. & l'altro loderà d'hauer fatta buona diligenza, in ricordarsi de' suoi peccati, & cõfessarsi con buon ordine, & indurlo à rendere gratie à colui, dal quale uengon tutti i beni. Et, se il penitente è dotto, & diligente (maggiormente Cherico, che si cõfessa, & celebra spesso) ò nõ li deue dir nulla, ò dirli solo, che non è necessario predicarli, ch'egli sa, che piu pecca egli, che altri,

a In princ. cap. 1. de pœnit. d. 6. nu. 50.

d Per princ. ca. 1. de pœn. d. 6. & quæ ibi tradim⁹. facit c. Ois §. facer. de pę. & re.

altri, essendo il medesimo peccato. Et che esso è il sole, & la luce &c. e per questo egli si deue guardare piu &c. come ho detto piu ampiamente. [a] Et dopò, † ò auanti di questo: & dopò, ò auanti che l'haurà interrogato di quel, che li pare esser necessario, facciali concludere la confessione, dicendogli, ch'egli ha peccato in quei peccati, & altri molti, ch'ei non si ricorda, co i pensieri, con le parole, & con l'opere, & per lasciare di far quel, ch'ei doueua: & farli, che proponghi mai piu di non peccare (con la gratia d'iddio) mortalmente. Et faccialo dolere de' suoi peccati, & che proponghi di schifarli, come s'è detto. [b] Ma non li faccia far di ciò uoto, nè giuramento, nè promissione, nè che faria la tale, & tale cosa, che gli è commandata: Percioche basta, che proponghi, & dica, che la farà, se la legge non commanda espressamente; che auanti faccia alcuna cosa: Come commanda, che lo scommunicato per offesa manifesta, ò debito, sodisfaccia auanti che l'assolua. [c] Et che l'incendiario ingiusto, ò colui, che gli commandò ch'ei facesse l'incendio, ò lo consigliò prima sodisfaccia, come potrà: & giuri di non porre mai piu fuoco: [d] & similmente colui, che taglia qualche membro. [e] Come è manifesto ladro, ò uiolatore di Chiese, auanti ha da sodisfare secondo la sua facultà, ò dare di ciò pegno, ò sicurtà. [f] Et l'usuraio publico non deue essere assoluto, nè riceuuto alla confessione, se auanti egli non restituisce, ò non da idonea sicurtà. [g] Et colui, che publicamente ha fatto notabile ingiuria alle persone ecclesiastiche, non deue essere ammesso alla Communione, per insino ch'egli non [h] sodisfaccia.

2

a In prin. c. 1. de pe nit. d. 6. § nu. 52.

b In c. r. q. 10

c Ca. ex parte, & ca. cum olim, de uerbo signifi. cap. Solet, de sent. excom. lib. 6.

d Ca. pessimã 33. q. 8

e Ca. si quis mẽbrorũ ea causa & quas.

f Cap. super eod. de raptoribus.

g Cap. Quanquam. uer. Nullus, de usur. lib. 6.

h Ca. quisquis inuitus fuerit 17. q. 1.

3 E' anco da notare † che il confessore non ha da giudicare facilmente peccato mortale quel, ch'ei non sa certo s'è mortale: onde l'opinioni sono diuerse: perche non leghi il penitente, poi che non è obligato à determinare di tutti i peccati, ch'egli ascolta, se sono, ò non sono mortali, ma solamente di quelli, che chiaramente gli consta, che sono tali. De gli altri basta, ch'ei dubiti, & si consegli co i dotti, ò che il medesimo li studij, & dica al penitente, che dopò torni à esso. Et se questo non può far tanto presto, assolualo: imponendoli, che in quel dubbio si consigli con tale, & tal dotto in specie: ò con dotti, in genere. Et ch'egli faccia quel, che da loro egli sarà consigliato. Percioche il penitente, ch'è apparecchiato per fare il sopradetto, è sufficientemente contritto per potere essere assoluto, se non ha pe-

a Ang. Verb Cõfes. 4. §. 3. & 4. Sylu. uer. confessor. 3. §. 10.

rò altra cosa, che repugni à [a] quella.

Se colui, che si confessa, dice, che non può, ò che non uuol far questa cosa, ò quella, che senza dubbio di necessità è obligato (come è restituire quel d'altri, lasciar l'odio mortale; la concubina, ò altra cosa simile) in nessuna maniera l'assolua. Percioche senza dubbio egli peccarebbe mortalmente, come è detto di [b] sopra. Et se fra i dottori † sarà contrarietà, & il confessore ha una opinione, il penitente il contrario, se esso confessore tiene chiara, & demostratiua ragione della sua opinione, lo deue dire al penitente: il quale, ancorche non sia obligato à credere al confessore, però deue credere alla sua dimostratiua, & insolubile ragione. Et per questo, se il penitente non uuol mutar la sua opinione, il confessore non deue assoluerlo. Però se il confessore non ha tanto chiara, & insolubil ragione, & solo crede per ragioni probabili, ò dubita, ò uede, che il penitente con alcuna ragione s'accosta all'opinione d'alcun dottore notabile, deue lasciarlo alla sua conscienza, & assoluerlo, come dopò Adriano [c] io ho detto altroue [d], senza distinguere, & fare differenza fra il proprio Parochiano, ò Rettore, ch'è obligato à confessarlo & gli altri confessori: ancorche possino, non sono obligati à confessarlo, come Adriano distinse, dica come li piace Goffredo referito da S. Antonino. [e] † Et è da notare, che quando si tratta, s'egli è, ò non è peccato mortale, in tal dubbio il confessore deue eleggere (& anco il penitente) la parte piu sicura. Però quando è, s'egli è, ò non è obligato fare tal cosa, ò darla, ò di patire pena, il confessore ha da eleggere l'opinione piu benigna, [f] habbiamo detto [in dubbio] percioche, se il confessore, ò il penitente crede esser uera la sua parte, non dubita egli, come ho detto [g] altroue.

4

5

b Sup. ca. præce. nu. 93. in fine

c In 4. de confess. q. 5 dub. 7. col. 5

d In c. Si quis autẽ, de pœn. d. 7. nu. 66.

e 3. Par. tit. 17. ca. 20 §. 2.

f Ang. & Sylu. ubi supra.

g In d. c. Si quis aũt a nu. 9.

S'egli lo troua obligato ad alcuna restitutione, ò sodisfatione d'alcuni beni corporali, ò dell'honore, ò della roba, ha da indurlo che habbia proposito di restituire, e sodisfare il piu presto, che buonamente potrà (conforme al sopradetto [h]) & auuisarlo, che prolungando di souerchio, torna à peccare mortalmente, & à perder la gratia, che per la confessione, & assolutione ha conseguito: & anco, se nella confessione passata ha promesso di restituire, non ha restituito, non deue assoluerlo, per insino ch'egli non restituisce, se non poche uolte, come ho detto di [i] sopra.

h Sup. in c. 17. nu. 54

i In d. c. 17. nu. 50.

Se

Se † il penitente non è scommunicato, ma ha peccato, per
il quale il proprio confessore, non può assoluerlo: guardi se'l me-
desimo, che lo confessa, tal religioso, ò tal secolare, il quale
per priuilegij dell'ordine, ò particolari del Papa, ò del Nuntio,
ò del Vescouo lo può assoluere, & s'ei non è tale, domandi al
penitente, s'egli ha bolla del Papa, che li dia autorità per assol-
uerlo: & se non la ha, faccia quel ch'io ho detto altroue: [a] cioè,
che l'assolua di quei peccati, ch'ei può. Et poi, lo rimetti per
l'assolutione de i riseruati al superiore: al quale confessi solo i re-
seruati, acciò che da loro l'assolua, ò rimetta l'assolutione al pri-
mo confessore, ò il penitente per se, ò per altri ottenghi auanti,
ò dopò la sua confessione, ò commissione dal suo superiore se-
creta, à bocca, ò scritta al confessore, che l'assolua da que' pec-
cati. O' perche questo modo è pericoloso (per manifestarsi il
peccato fuora della confessione) è meglio, che il confessore per
se, ò per altri, ò à bocca, ò inscritto cerchi facultà dal superio-
re, acciò che egli possa assoluere una persona in generale (non
nominando alcuno in specie) la quale ha confessato un peccato:
l'assolutione del quale è reseruata à lui.

a In ca. Consideret §. cautus num. 10. de pœnit. dist.

7 Se non ha † peccato, che sia reseruato, ò il confessore, o il
penitente ha facultà per l'assolutione, in alcuna sommunica,
e lo deue assoluere da quella, s'egli ha autorità, auanti che l'as-
solui da peccati: altramente peccarebbe mortalmente, & sareb-
be un gran sacrilegio, come habbiamo detto altroue, [b] dopò
il Palude contra [c] Angelo; [d] ilquale segue Monaldo. Ancorche
Ricardo [e] (ch'egli allega in suo fauore) tiene (al nostro giuditio)
contra lui; dato che se si desse l'assolutione de' peccati, ella uar-
rebbe, nel modo, ch'è detto di sopra. [f] Et s'ei non ha tal pote-
stà, non l'assolua da peccati, in nessun modo, per insino ch'ei
non è assoluto dalla scommunicatione, da chi ha autorità, ò fa-
cultà d'assoluerla.

b In d.c. Cõsideret §. Cautus nu. 24.
c In 4. d. 17. q. 1. cost. 4. ar. 2. c. Si celebr. de cler. excom. & ca. Sacris de ijs quæ ui.
d Ver. confes. 5. §. 10.
e In 4. d. 18. ar. 8. q. 5.
f In ca. 9. nn. 3.

Trouandosi con autorità di assoluerlo, ha da guardar quel,
che habbiamo detto altroue. [g] Primo ha da farlo giurare di
obedire al commandamento della Chiesa. [h] Secondo l'ha da
far sodisfare alla parte, se l'offesa, ò il debito è manifesto, [i] ò
le spese, se la contumacia è tale, [k] & questo s'egli può, & se
nò, che dia pegno, ò sicurtà per sodisfare: & se anco non può
questo, almeno giuri di sodisfar'il piu presto, che potrà. Però
al presente aggiungiamo, che benche questa distintione di

g In c. 1. in prin. de pœn. d. 6. n. 1. 54.
h Ca. Ex tenore, ca. De cęt. de sen excõ.
i Cap. Ex parte, de uer. sign. & ca. Solet de sent. excom. lib. 6
k Ca. Venerabilius §. Porrò de sent. ex comm. lib. 6

debito

debito, d'offesa, ò di contumacia notoria, & dubbiosa habbia luoco nel foro esteriore, però non l'ha nello interiore, se non solamente se sà, ò nò, ch'è debitore, ò ch'egli ha offeso, ò quanto, come, ò à chi ha da pagare. Percioche in questo foro cessano le presontioni, & quel, che confessa il penitente, per certo ha luoco di manifesto, secondo tutti, il [a] che e assai cotidiano in pratica, & poche uolte in teorica.

a Ca. Tua. & cap. is qui, de spons.

Terzo † che ha da farlo spogliar della spalla, & dicendo il Salmo, *Miserere mei Deus*, ò un'altro de' Salmi Penitentiali, & batterlo à ogni uerso con una bacchetta, con una corda, ò con una disciplina, & dopò il *Gloria patri, &c. Sicut erat &c.* dica *Kyrie eleyson, Christe eleyson. Kyrie eleyson. Pater noster, &c. Et ne nos inducas, &c. Saluum fac seruum tuum, &c. Deus meus sperantem in te. Esto ei Domine, turris fortitudinis. A facie inimici. Nihil proficiat inimicus in eo. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. Domine exaudi orationem meam, &c. Dominus uobiscum, &c. Oremus. Deus, cui proprium est misereri semper, & parcere, suscipe deprecationem meam, & hunc famulum, quem excommunicationis sententia ligatum tenet, miseratio tuæ pietatis absoluat. Per Christum Dominum nostrum. Amen.* Et dopò l'assolua dicendo. *Auctoritate omnipotentis Dei, & beatorum Apostolorum Petri, & Pauli, mihi commissa, Ego absoluo te à vinculo excommunicationis, quam incurristi, propter hanc (uel illam) causam, restituo te sacramentis ecclesiæ, & communioni fidelium. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen.* [b] Et s'egli sarà legato di molte scommunicationi per casi diuersi, s'hanno da esprimer tutti nel l'assolutione, secondo tutti. Quantunque (al nostro giuditio) basta hauere intentione di assoluerlo di tutti, & comprenderli nelle sue parole; & altramente non restarebbe assoluto. Se per una sola cosa è incorso molte uolte nella censura, basta che egli dica, *Toties quoties, eandem incurristi*, Et perche subito diremmo, ch'è bene che il confessore assolua il penitente d'ogni scommunica conditionalmente, se, & in quanto è necessario, & può; benche nol uegga incorso in qualcuna: Per piu forte ragione sarà bene che l'assolua anco d'ogni altra scommunicatione, se, & in quanto puote: se lo troua incorso in alcuna, della quale particolarmente l'assolua.

8

b Cap. à nobis 2. de sent. excom. & tradit Ant. 3. pär. ti. 24. c. 77 §. 2. quë sequũt alij.

Dato † che il modo sopradetto regolarmente deue guardarsi nell'assolutione dello scommunicato, quando buonamente si

9

te si può, però ancor che non si osserui, uale l'assolutione, etiandio fatta con le parole sole semplici, dicendo. *Ego te absoluo ab excommunicatione, uel rebenedico te*, ò qual si uolgia altra parola, che significhi altrotanto, con intentione di assoluerlo [a] con essa, come ho detto in quel luoco. [b] Doue aggiungemmo, [c] che egli non deue fare spogliar le spalle alle donne, nè à gli huomini, quando si confessano in publico: quando occorre alcun'altro impedimento, ò giusto rispetto, percioche nessuna legge commanda, che si spoglino. Et dopò habbiamo posto quattro dichiarationi. [d] delle quali una è cotidiana, che le dette quattro cose non si hanno da osseruare, quando la scommunicatione non è certa; & l'assolutione non si fa à cautela, come al presente si dirà. Et anco aggiungiamo, che Papa Leone Decimo concesse à i frati Minori, che quando assoluono li scommunicati nel foro della conscienza, non siano obligati à batterli col [e] Salmo.

a Syl. uerb. Absolutio 5. §. 2.
b In d. c. 1. in prin. de pœn. d. 6. nu. 56.
c Num. 55.
d A num. 60.
e Compend. priuil. uer. absolutio 1. quo ad seculares nu. 14.

10 SE il penitente † non si ricorda, ch'è scommunicato, diagli il confessore la sua penitenza auanti dell'assolutione, secondo la glosa singolare: [f] ilche quantunque sia ben fatto, però non è necessario; Percioche tanto uale, & è tanto sacramentale quella, che si dà dopò, quanto quella, che si dà auanti, come io ho detto altroue: [g] & dopo l'assolua prima dalla scommunicatione minore, nella quale egli può essere incorso, per partecipare con alcuno scommunicato di scommunicatione maggiore, ò per altra cagione, ch'ei non sa. Et anco della maggiore à cautela. & dello interdetto, & della suspensione in questa maniera. *Si teneris aliquo uinculo excommunicationis maioris, uel minoris, suspensionis, uel interdicti, à quibus te possum absoluere, absoluo te si & quatenus possum*. Et anco è bene (ma non necessario) aggiungerui, *Restituo te sacramentis Ecclesiæ, & communioni fidelium*, secondo Gersone, [h] & l'opinione di tutti. Percioche colui, ch'è assoluto per se è restituito. Et all'hora † l'assolua da' peccati, dicendo, 11 *Misereatur tui, &c. Dominus noster* I E S V S C H R I S T V S *te absoluat, & ego auctoritate ipsius, qua fungor te absoluo ab omnibus peccatis tuis. In nomine Patri, & Filij, & Spiritus sancti amen. Passio Domini nostri* I E S V C H R I S T I, *& merita Beatæ semper uirginis, & omnium sanctorum, quicquid boni feceris, & mali patieris, sint tibi in remissionem peccatorum tuorum, augumentum gratiæ, & præmium uitæ æternæ*. Non uogliamo però dire, che tutte queste parole sieno

f In cle. Dudum. §. Statuimus uer. Audire de sepoltur.
g In d. ca. in princ. nu. 33. post. Cancel. 2. par. fol. 183.
h In 2. part. tract. de excom. & ei absolut.

di sustantia dell'assolutione: percioche le sustantiali, & necessarie non sono piu che, *absoluo te*, come ho detto in altra parte, [a] & si raccoglie da San Tomaso, dal suo Commetatore, & [b] dal Concilio [c] Fiorentino. percioche quelle, che precedono l'assolutione, sono deprecatiue, & quelle che seguono, impongono per penitenza tutte le fatiche, & le buone opere: ch'è di grande effetto, come ho detto di sopra, [d] & in altra parte, [e] dopò S. Tomaso. [f] Altre molte parole aggiungono alcuni, che non solamente sono souerchie, ma pericolose: delle quali sono quelle, *De quibus es contritus*, perche l'Assolutione non solamente si stende à i peccati contriti, ma etiandio à quelli, che paiono contriti: acciò che il penitente non sia obligato à confessarli un'altra uolta, & anco comprende gli attriti d'una certa spetie, per cagion di perdonarli, come è detto di sopra. [g] & percioche potrebbe cagionare scrupuli, come dicemmo altroue. [h] Doue anco dicemmo, [i] come si deue intendere una determinatione di Giouanni Gersone per esser uera. Anco auisiamo † quel, che altroue [k] habbiamo detto: cioè che il confessore non deue assoluere con conditione de futuro dalla scommunicatione, & meno da i peccati, dicendo. Io t'assoluo da tale scommunicatione, ò da' tuoi peccati cõ questa conditione; se tale, ò tal cosa farai, ò sodisfarai: Percioche tale assolutione, ò non uale, ò almeno non fa l'effetto suo, per insino che la conditione non si finisce: [l] & perche quantunque cominciasse hauere effetto dopò finita la conditione (come diciamo in quel luoco [m]) però sarebbe male, chi senza alcuna gran cagione assoluesse così: Benche egli potrebbe ben porre conditione del preterito, che non suspende l'atto [n] come dicendo, Se hai fatto, ò se hai finito di far la tal cosa, io t'assoluo: come diciamo, Se tu non sei battezato, io ti battezzo. [o] Et se'l superiore (perche egli non è sempre presente) darà facoltà all'inferiori, che l'assoluino da i casi ad esso riseruati, con conditione, che si tornino à confessare con esso lui, quando sarà presente, deue il confessore manifestar la conditione al penitente; & s'egli non l'accetta, non deue confessarlo, se auanti la confessione gli l'ha detto: nè assoluerlo da i riseruati, se dopò la confessione glie l'ha detto. Et, s'egli consente all'assolutione, ella ual tanto, che quantunque il penitente dopò non si confessasse al superiore, non lascia di ualere: ma commette un nuouo peccato mortale.

12

a In d.prin.à nu.9.
b 3.par.q.48.art.3
c In Decreto Euge. §.4.
d In ca.3.nu.3
e In d.ca.1.num.56 & 52.
f Quodl.3.nu.8
g Ca.1.nu.40.
h In d.c.1.in princ. num.31
i Num.27
k In d.prin.nu.62.
l Cap.Si pro te. de rescrip.l.Cedere diē ff.de verb.signifi.
m Num.65
n l. Cũ ad præsens ff.Si cert.peta.
o Ca.2.de baptism.

13 Et è † da notare, che se un confessore hauea autorità di assoluere da ogni scommunicatione, & casi, & il penitente si scordò di confessarne alcuni reseruati, ò che haueano congiunta la scomunicatione, & il confessore l'ha assoluto con intention di assoluerlo da quelli, & da gli altri, sarebbe tanto assoluto da quelli, che quantunque esso penitente, dopò confessasse quei medesimi peccati, uenendoli à memoria (come è obligato) ad altro confessore, che non hauesse potestà d'assoluerlo, potrebbe essere assoluto. Percioche, non sono piu riseruati, nè hanno congiunta scommunicatione, ma restano solamente peccati semplici, come ho detto in altra parte, [a] allegando il luoco spetiale; oue disse il Palude, [b] che nessuno l'allega, quantunque allegandolo generalmente, lo seguono S. Antonino, Angelo, Siluestro, Gabriello, & Adriano ne' luoghi, che allegano in quel testo. [c] Et per questo colui, che si fa assoluere dal Papa, ò da' Legati, ò da chi ha autorità Apostolica, per Giubileo, ò per altra uia, fa prudentemente in farsi assoluere da tutte le scommunicationi, & peccati scordati: & farsi dispensare da ogni irregolarità: percioche, se dopò se ne ricorda, non è obligato di andare à loro, dato ch'ei sia obligato à confessare il peccato, s'egli è mortale. Il che debbono notare i religiosi, di farsi assoluere nelle uisitationi de' superiori loro dalle irregolarità, & altre censure, percioche, se dopò lor uiene alcuna censura alla memoria, ò alla notitia loro, non sono obligati à cercare da essi l'assolutione, ma gli basta confessare i peccati, i quali non sono reseruati [d], nè legati con scommunicatione.

14 S'egli ha assoluto † alcuno da scommunicatione, ò caso riseruato, dal quale non poteua, deue affaticarsi di ottener potestà d'assoluerlo: & dopò assoluerlo in presentia, se può hauerlo, & se non in absentia, della scommunicatione, quando li piacerà, & dal peccato riseruato, quando li parrà essere in gratia. Et s'egli non può ottenere tal potestà, è obligato à dire à colui, che s'è confessato, se lo conosce, ò lo può hauere alla sua presentia, che si faccia assoluere da tal caso, ò peccato, ch'esso non lo puote assoluere, come ho detto in altra parte [e] Pero non mi par bene quel che dice il Direttorio, [f] cioè, che ottenuto ch'egli ha potestà di assoluere, torni à chiamare il penitente, & finghi con cautela, ch'ei uuol interrogarlo di alcun peccato, del quale egli si cōfessò da lui, per informarsene meglio & d'alcuni altri peccati,

a In d.ca.1.§.Cautus nu.5.& in c.1.in princ.nu.70. de pœnit.d.5.
b s.in 4.dist.18.q.4. col.pen.
c In d.§.Cautus
d Ang.uer.cofess.6. §.12.Rosell.uer.cōfessio 2.§.9.Syl.uer. confessio 1.q.4
e In prin.c.1.nu.60 de pœnit.d.6.
f Lib.1.tit.15.§.248

se dopò nè ha commessi, & assoluerlo da tutti. Percioche poche uolte si può far questo senza scandalo. Et perche nol può assoluere da quel peccato, nè da gli altri, se non si confessa interamente di tutti, senza quelle [a] fintioni.

a Ca. Omnis, de pœnit. & rem.

CHE ET QVANTA PENITENZA ha da imporre il Confessore al penitente.

SOMMARIO.

15 *La Penitentia, che dà il confessore al penitente deue essere giusta, nè deue essere, nè grande, nè piccola, ma conueniente a' suoi peccati.*

16 *Quella è giusta, che non è, nè maggiore, nè minore di quella, ch'egli merita, che solo Iddio sa quale ella sia.*

17 *Et quella di sette anni non si dee dare nel foro interiore per ogni peccato mortale.*

18 *Ella si lascia all'arbitrio del confessore: accioche considerando egli li stati, & le conditioni delle persone, la possi imporre conuenientemente.*

19 *Il Confessore inanzi, ch'egli imponga la penitentia al penitente gli deue dire quanto egli habbia offeso Iddio, & però che merita assai penitentia, & imporgliene una (s'esso la uuol riceuere) secondo l'uso antico.*

L'Indulgentie sono utili, à que' penitenti, c'hanno la remissione dalla pena, della penitenza, che li fu data, & accettata, ò quella, c'hanno deliberato di fare in questa uita.

20 *La Penitentia per sodisfare è differente da quella, che si fa per uscire della colpa. L'una, & l'altra delle quali se sono giuste, il penitente è obligato di accettare dal suo confessore,*

21 *La Penitentia giusta data al penitente si può diminuire, & mu-*
22 *tare dal confessore per alcune cagioni.*

23 *La penitentia, che si fa con l'opere di precetto, ò sopportando l'infermità patientemente, ò altre, che non si ponno fuggire, con intentione di sodisfare al precetto diuino, & humano sodisfa alle pene che dobbiamo hauere nel Purgatorio, & à quelle, che può dar il confessore nella confessione per sodisfattione de' peccati.*

24 *Il Confessore non deue consigliare il penitente à douer lasciare l'officio, ch'egli fa, nel quale commette molti peccati, con pericolo di porsi nel medesimo stato, ò di peccare maggiormente. ma s'egli non lo può essercitare, senza peccato: non deue essere assoluto se prima non lo lascia.*

Il Confessore deue consigliare il penitente assoluto à fuggire tutte l'occasioni, che lo ponno far peccare.

25 *Il Confessore deue consigliare il penitente, ch'egli ha assoluto, à uoler deliberatamente fuggire tutte quelle occasioni, che lo ponno far peccare; & seguire, & pensare tutte quelle, che lo potranno porre nella gratia d'Iddio.*

15 CIRCA † questo, molte uolte siamo stati interrogati, & mai non habbiamo risposto con tanta risolutione, che ci sodisfacesse del tutto, infino al presente, che diciamo. Primo, che il confessore deue forzar d'imporre al penitente, penitenza giusta, percioche quella che non è tale, S. Gregorio la chiama falsa [a] non perch'ella non sia utile, nè perche faccia, che l'assolutione non uaglia, ma perche ella può ingannare il penitente, dandoli occasione di credere, che con essa egli satisfa. Per il che ha detto il grande Abulense, [b] che il confessore, che impone la penitenza che li uiene alla uolonta, senza altra consideratione pecca, ancor ch'ei non dichiara, se pecca mortalmente, ò uenialmente, se non quando non li dà nessuna penitenza, col quale concorda il Concilio Coloniense, [c] che molto parla sopra questo. Et Adriano [d] ha detto, che il Sacerdote non deue perdonare le offese commesse contra Iddio, senza molta discrettione, & penitenza: [e] & altri [f] (che altroue riferimmo, [g]) che non è segno di uero amico, imporre picciola penitenza, nè di molta prudenza allegrarsi di dare picciola penitenza. Et il Concilio Tridentino [h] dichiarò (dopo che questo habbiamo scritto) che i confessori debbino imporre la penitentia, che sarà conueniente, & non molto leggiera a' molto graui peccati, se non che parteciparanno di quei peccati. Per il che, piu ci fermiamo in quello, che sempre ne ha parso, che i confessori, che à tutti danno una picciola penitentia obligatoria, & un'altra grande uolontaria, non satisfanno à quel, che debbono.

a Ca. falsus, de pœnit. d. 5.

b Svp. 18. c. Matth. q. 49. circa finé col. 3

c De satisfact. §. ex prædict fol. 160

d Adr. in 4. de clauibus q. 2. col. 6.

e Arg. cap. Si is qui prælatus 22. q. 4

f Mai. in 4. d. 20. co. 3

g In ca. Falsas nu. 18 de pœn. d. 5.

h Sess. 4. sub Iul. 3. cap. 7.

16 SECONDO † che quella è penitentia giusta, che non è

maggiore, nè minore di quella che si merita. Il cui compimento basta, & non è souerchia per pagare tutta la pena, che per li peccati confessati si deue nel [a] purgatorio.

Terzo, che solo Iddio sa quale è la giusta, Percioche solo esso è quello, che sa la pena, che il peccatore deue patire nel Purgatorio, per il peccato mortale perdonato per la contritione, & confessione, poi che esso solo intende interamente la grauezza, & quantità del peccato, & la uirtù, & qualità della contritione, & la parte, che la sacramentale assolutione li perdona, & il merito sodisfattorio delle opere, così sacramentali, come delle altre che fatte in maggiore, ò in minor gratia, con maggiore, ò minor diuotione, sono piu, ò meno sodisfattorie almeno, *ex opere*, che chiamano *operantis*.

Quarto, che communemente si dice, che per ogni peccato mortale (secondo i Canoni) deue darsi penitentia di sette anni: allegando per quello Gratiano. [b] Per il che noi non habbiamo mai trouato testo (come diciamo in altra parte) [c] ancor che molte glose [d] riceuute, dicono questo, la commune con l'Hostiense [e] con Palude, [f] & con Antonino, [g] & anco lo stile di concedere indulgentie de gli anni, quarantene, & giorni, dati in penitenza assai presuppone questo. Però à † noi altri pare il contrario, come parue à San Tomaso, [h] & auanti d'esso senti San Girolamo. [i] Perche anco Gratiano non dice, che la Chiesa ordinasse tal penitenza per ogni peccato mortale, ma ch'era costume darsi per li molto grandi. [k] Et anco si potrebbe dire, che quella penitenza di sette anni, non fosse per il foro interiore, ma solo per l'esteriore, come prouiamo in altra parte. [l] Oue anco prouammo, che i 46. Canoni penitentiali, che l'Hostiense [m] raccolse, appartengono al foro esteriore. Et anco perche pare, che malamente si può dar penitenza di sette anni per ogni peccato à colui, che ne confessa un migliaio. 17

Quinto, che la quantità, & qualità, della giusta penitenza al presente, & sempre si lascia, & si lasciaua per legge commune ad arbitrio del discreto confessore: [n] non (come alcuni malamente hanno inteso [o]) accioche il penitente faccia la penitenza, che se li darà à suo arbitrio, grande, ò picciola sia libero da tutta la pena del purgatorio; perche questo è falso, (secondo il Maestro, & la commune, [p]) come in altra parte lo prouiamo [q]. Ne anco perche il penitente sia obligato à riceuere quella,

a Arg l.iust.ff.de iusti.iur.& prçm.Gre.

b In ca. hoc ipsum §.1.33.q.2
c In d.c.falsas nu.14
d In d.c.Hoc ipsum &gl.c.Admonere 33 q.2.& gl.c.prædicandum 22.q.1.& c. Sũt plures de pœn..d.3.
e In summ.de pęn. & rem.§.Qua pęna.
f In 4.d.10.q.2.
g 3.par.tit.17.c.10.
h In 4.d.20.q.2.
i In cap.mensuram de pœn.d.1.
k In d.c.Hoc ipsum §.1.
l In d.c.falsas nu.14
m In d.§.Quã pœn.

n Per d.ca.Mensurã & ca.Deus q. de pœ. & re.& c.tpa 26.q 7
o s.gl.in d.c.Mẽsurã & Pan.in ca.Deus q. de pęn.nu.4.& Ant. Burg.in c.2.de ẽpti.
p In 4.d.20
q In d.ca.Mẽsuram & ca.Deus qui.& in §.in Leuit.de pę.d.1

quella, che li darà il confessore à suo arbitrio, per il sopradetto, & per quel che in altra parte ho detto. [a] Però per effetto del quale i negotij dell'anima si facciano mediocremente quanto à questo mondo, & all'altro.

a Infra eo.ca.nu.20

18 Sesto † che il confessore in tassare la penitenza, deue considerare la grauezza del peccato, la grandezza, & il mancamento della contritione, la qualità del panitente, s'egli era robusto, ò fiacco, ò giouane, ò uecchio, auuezzo à far penitenza, ò nò, Et, se li pare, che rifiuterà la gran penitenza, ò non la finirà ancor che l'accetti. Et s'egli è ricco, ò pouero, che ha d'affaticarsi acciochè non gl'imponga penitenza non conueniente: come sarebbe quella di dare elemosina al pouero, & il digiuno al lauoratore continuo: l'austerità grande di persona al ricco, & di alto stato, come è quella, che si dà alla donna, al fanciullo, allo schiauo, ò al creato, tal che non si può finire senza mancare notabilmente dalla seruitù del marito, del padre, del Signore, ò del padrone, ò senza pericolo di caduta spirituale, ò di scoprire il peccato secreto, secondo la intentione di S. Antonino, [b] Come è la peregrinatione per le donne, alle quali, non conuiene andare in nessun luoco, secondo [c] l'Hostiense: maggiormente senza i loro mariti, nè anco molto con essi, poiche possono uisitare spiritualmente i santi stando nelle case loro [d]. come è quella del pane, & dell'acqua, & stare solo al malanconico scrupuloso. Et quella di dire molti officij à quelli, che hanno grandi occupationi di leggere, ò d'altro, come [e] altroue diciamo in altri simili casi:

b 2. part. tit. 17. cap. 10. §. 10.

c In ca. Mulieres, de sent. excom.

d Mai. in 4. d. 17. q. 2

e In ca. Consideret §. Ponat nu. 4. & 8. de pœn. d. 5.

19 Settimo † che il confessore deue dire al penitente, che solo Iddio sa la penitenza giusta, che se gli dourebbe dare: Et che i timorosi d'Iddio, & desiderosi di schisare le pene dell'altra uita, soleuano anticamente fare sette anni di penitenza per ogni peccato mortale assai grande parendoli, che sì lunga pena fosse necessaria per purgare del tutto una grande offesa. Et acciochè non si scandalizi, se gliela da tanto grande, & però gliela darà, s'egli se ne contenta. Et se risponde, che la uuole, (& li paia, che egli la farà) impongali quella, che li pare conueniente: atteso, & pesato quel, che si contiene ne i detti Canoni penitentiali: Perciochè (come dice il Concilio Coloniense [f]) già che non si può sperare, che la gente communemente uoglia tornare à pigliare le penitenze antiche, sarebbe gran bene, che alcuni le

f Vbi sup.

tornassero à pigliare. Et anco, percioche le indulgentie antiche (& etiandio le moderne) che si danno di giorni, d'anni, & di quarantene, communemente parlando di quelle, che sono imposte, per penitenza, & per questo se non si trouano imposte, non si perdonano per esse, per quel c'habbiamo detto altroue.[a] Et percioche in quel luoco habbiamo tenuto, & fortificato la opinione d'Adriano, & del Gaetano, cioè, che il penitente per l'indulgentie non guadagna se non la remissione della pena della penitenza, che li fu data, & accettata: ò quella ch'egli haueua in proposito fermo di fare in questa uita, se per la indulgentia non se li perdonaua: & communemente i penitenti (che hanno molto peccato) non concepeno proposito di fare tanta penitentia se non gliela impone il confessore. La quale è nuoua, & molto santa, & molto utile consideratione, per guadagnare gran merito per il buon proposito, & gran remissione, per le indulgentie, & Giubilei.

a In §. in Leuitico de pœn. d. 1 not. 11. & num. 12.

Ottauo è † che, se il penitente non uuol che se li dia tanto gran penitenza, ella se gli deue diminuire, quanto esso uorrà, dichiarandoli la pena dell'altro mondo, secondo i Parigini.[b] Et anco sarà bene dirli, che s'ei non dice la penitenza, ò non digiuna quei giorni, che esso gli ordina, almeno la dica, ò digiuni un'altro giorno, & che la possa commutare in fare elemosine. Percioche sia quanto si uoglia, che un sia gran peccatore, mai non se li deue dare penitentia sodisfattoria ch'egli non uoglia fare Habbiamo detto [sodisfattoria] percioche necessariamente se gli ha da impor quella, che è necessaria per leuarsi dal peccato, & dalla colpa confessata, & non ricaderui piu, si come è restituir quel d'altri, non tenere odio mortale al prossimo; lasciar l'officio, che non si può essercitare senza peccato mortale, & lasciar le compagnie, & schifar le conuersationi, ch'ei conosce, che lo faranno peccare mortalmente. Percioche, chi non uuol fare tutte queste cose, in nessuna maniera si deue, nè si può assoluere. come ho detto altroue.[c] Ma è questione difficile, il uoler sapere, se il penitente è obligato di precetto, ad accettare la penitentia giusta, che il confessore gli commanda: la quale [d] habbiamo di sopra rimessa à questo luogo, & nella impressione passara, nè inclinammo piu alla opinione dell'Hostiense, [e] & del Panormitano [f] a' quali nessun Canonista, (ch'io mi ricordi) contradice: i quali dicono, che egli non è obligato à torre piu di uno

20

b Maior. in 4. d. 20. q. 1. col. 3.

c In c. satisfactio de pœn. d. 3. & d. §. ponat, & tangebatur supra.

d In ca. 3. nu. 2

e In summa de pœnit. §. & an sit.

f In ca. significauit de pœn. & remiss.

Pater noster: & Scoto, [a] Gabriele, [b] Siluestro [c], il Gaetano, [d] e'l Medina [e] sentono, che nè anco un Pater noster. Et per sodisfare ad alcuno, al presente diciamo. Primo, che questa questione, è inutile, (à nostro parere) nella pratica, percioche noi crediamo che mai non fu, nè sarà penitente tanto duro, che uenga à confessarsi, che non uoglia riceuere alcuna penitentia. Secondo, ch'è molto gran segno, ch'ei non ha il dolore, & pentimento debito, per essere assoluto colui, che uiene con proposito di non riceuere alcuna penitenza. Terzo, che per la sopradetta opinione dell'Hostiense, di Scoto, & de' suoi seguaci fa, che pare assai duro il dire, che un peccatore, che confessa un milion di peccati mortali, è obligato sotto pena di peccato mortale, à riceuere tutta la penitentia, che per essi egli merita; percioche s'egli non è obligaro à riceuere tutta la penitentia giusta: non sarà anco obligato à riceuere la metà, nè alcuna altra parte: poi che è tanto giusta la sententia, che condanna à far tutta quella, che si merita, quanto è quella, che condanna à farne una parte: & così non è piu ragione d'obligarlo à riceuere piu una parte, che l'altra, se non (quando al piu) ne cominciò alcuna. La quale è un Pater noster, ò altra cosa simile, come dice l'Hostiense. Fa ancora à questo proposito, che pare, che non u'è testo, nè ragione che cócluda, che questo tal peccatore sia obligato (sotto pena di peccato mortale) ad hauer proposito efficace di sodisfare à Dio in questa uita per tanti peccati: & per cóseguente, basta ch'egli habbia proposito di sodisfare, in questo mondo, per penitentia, ò per indulgétie, ò nel Purgatorio per horribile pena. Fà anco al proposito che questa opinione, non ha alcuna conformità con quella di Lutero, che niega che niuna sodisfattione è necessaria, nè in questo, nè nell'altro mondo, & questa tiene, che non solo è necessario la sodisfattione, ma anco il proposito efficace di sodisfare in questo mondo, ò nell'altro. Quarto dico, che per la contraria opinione, che tiene il Palude, [f] fa che un Concilio [g] dice, che il penitente deue riceuere la penitentia, che il confessore gli impone. Et un'altro, [h] che il confessore deue giudicare la penitentia: & che tutti i Catolici confessano, & che si come il confessore hà potestà per assoluere; così l'ha ancora per obligare, & che il Concilio Tridentino [i] ha per heretico colui, che lo contradirà. Maggiormente, che il Concilio Lateranense, [k] commandò a' confesso-

a In 4 d. 17.
b In 4. d. 16. q. 2.
c Ver. confessio 1. q. 25. & 26.
d Opuscu. in q. 2. de satisfact.
e In C. de cõfess. fo. 75. qui late ac deserte hanc partẽ defendit fol. 99.
f In 4. d. 17. q. 2. art. 1
g Ca. oĩs de pœn.
h f. Cõcil. Flor. sub Euge. 4 dũ de sacra. pœnit. agit.
i Sess. 4. sub Iul. 3. c. 8. & cap. not 15
k Sub Leo. X sess. 9. §. Ad absoluẽdum.

ri, che non assoluessero i bestemmiatori d'Iddio, & della sua Madre, senza gran penitentia, ad arbitrio del seuero confessore. Quinto diciamo, che il confessore, senza peccato, potrebbe negare l'assolutione à colui, che non uolesse accettare la giusta penitentia. Et anco che pecca (come sopra [a] s'è detto) colui, che senza cagione non gliela dà tale: & che il penitente, che uuole essere assolto da un confessore, è obligato ad accettare la penitentia ch'esso gl'impone determinatamente, senza uolerla diminuire. Sesto che il confessore, à cui pare, che il penitente sia assai contrito per potersi assoluere, udendo ch'egli ha promesso di sodisfare à Dio in questo mondo con le buone opere: & che il medesimo per sua uolontà senza obligarsi à farla, sotto pena di peccato mortale, intende fare nell'altro, per quella che sua diuina Maestà gli ordinerà, lo potrà assoluere se uorrà: Et s'ei uuole seguitare il mio consiglio, perche pare ch'egli habbia allhora giusta cagione di minuirla, per quel che poi diremo. Col quale, & per il detto precedente ci pare, che si ponno concordare le opinioni contrarie, senza pregiudicio della uerità, sotto la debita correttione.

a Sup. eo. ca. nu. 15.

Nono † che, ò gl'imponghi tutta la penitenza giusta, ò gran parte di lei, ò molto poco, ò nulla, deue essortarlo, che proponghi di sodisfare à Dio in questa uita, con le buone opere, & con le fatiche, che uolontariamente, & necessariamente egli haurà da fare, ò soffrire: percioche dopò egli guadagna le indulgentie. Et per questo effetto li darà per penitenza, se & inquanto sarà necessario, tutte le opere buone, ch'ei farà, facendo bene, ò soffrendo male: & facciale che d'allhora in poi le ordini tutte per questo effetto, eccetto quello, ch'ei fusse obligato, ò uolesse applicare per sodisfare per altri. Da questo si raccogliono molte cagioni, per le quali il confessore può diminuire giustamente la penitenza. Vna è, quando il penitente non uuole la giusta. L'altra è darli tutte le opere ch'egli farà in tutta la sua uita per penitenza. L'altra è conoscere, che il penitente è gran peccatore, & mostra poca contritione, perche la gran penitentia lo potrebbe uccidere: come fanno le molte legne il picciolo fuoco. L'altra è uedere gran contritione nel penitente, ch'eccede l'esteriore sodisfattione. [b] L'altra è uederlo uecchio, debole, infermo, ò con alcuna qualità, per la quale non potrebbe finire la giusta. [c] Però sempre deue darli la giusta, ch'ei doueua fare, perche una picciola

21

b Glo. solemni d.c. Mensuram.
c Ca. 1. & 2. 26. q. 7.

ciola di questa uita, uale piu che una grande dell'altra. Et che poi ch'egli ha da passar gran fatica in questa uita, d'allhora in poi le deue ordinare tutte per questo effetto: & anco la medesima morte, ch'egli ha da patire: Laquale, non solamente l'aiuterà à sodisfare per i suoi peccati, ma anco per passarli con piu consolatione, ò almeno con manco tristezza.

22 L'altra † cagione di diminuire la penitenza imposta è quando, che gli pare che il penitente non la può fare, ò con difficultà, ò con pericolo: percioche allhora la può mutare, non solamente colui, che gliela diede, ma anco altro confessore, minore di lui, cioè il Vescouo quella, che li diede il Papa, & il Parochiano quella che li diede il Vescouo, secondo la glosa singolare, & [a] riceuuta: con questo, ch'egli habbia alcuna cagione per poterla mutare, secondo il Cardinale, [b] come dopò Decio, ho detto altroue. [c] Et anco senza tornarsi à confessare de i medesimi peccati, per li quali la penitentia li fu data, i quali colui, che la muta, potrebbe assoluere, secondo Monaldo. [d] Et anco, se fu data per altri, & è cosa necessaria mutarla, per schifar pericolo, infirmità, ò caduta spirituale, & non si può buonamente ricorrere à chi la può assoluere. [e] ancorche piu giuridico sarebbe dilatare allhora il compimento di lei per insino a che s'habbia copia di colui, che hauesse potestà per mutarla.

a Ca. Tua plenitudinis 26.q.7.
b In Cle.2.de pœn. q.12
c In ca. Atsi.de iud. §.1.
d In sũma de pœ. §. An possit imponi a nõ ꝓprio sacerdote Syl.uer. Cõfess.1.§.17. Rosel uer. Cõfess. Sacramentalis.§.11.
e Arg.c.1.ne se.vac. li.6.& c. Quod non est de reg.iur.

23 Anco † si raccoglie dal detto, (dicano come li piace alcuni) che si deue tenere, che per la misericordia d'Iddio, & per le opere obligate per la legge diuina, ò humana, noi possiamo sodisfare à Dio la pena, che douiamo fare in purgatorio. Et che per consequente il confessore può dare per penitenza al penitente, ch'ei debba far quell'opere per questo effetto: & esso facendole con questa intentione, sodisfarà al precetto diuino, & humano, il quale senza quello del confessore l'obligaua à farlo: & con quello del confessore li sarà tanto utile, come s'ei non hauesse altro obligo, ò poco meno, come dopò il dottissimo Cardinale [f] altroue prouammo. [g] Et ancora dichiarò il Concilio Tridentino, [h] che con le pene, & percosse, che Iddio ci da, riceuendole in patientia, possiamo sodisfare. Di maniera che sopportando le infirmità patientemente, & anco l'istessa morte naturale, ò uiolenta, la quale noi non possiamo fuggire, paghiamo al misericordiosissimo creatore (ch'è IDDIO) mediante il merito del nostro Signore GIESV CHRISTO. Però che

f S.Cai. de satisf.q.1
g In ca. 1. de pœn. d.7.in prin. à nu.40.
h Sess. 4. sub Iul.3. cap.9.

il confessore, che dà penitentia d'alcuni giorni di digiuni, ò d'orationi, in dubbio si presume, che li da di quelli, a' quali il penitente non è obligato. Et per conseguente, chi desse penitentia ad uno che digiunasse quattro giorni, non sodisfarebbe digiunando le quattro tempora, ò la uigilia obligatoria, secondo tutti. La onde ne segue † che quella clausula è assai utile. 24 *Quicquid boni operis feceris*, &c. della qual sopra, [a] & altroue [b] parlammo, & habbiamo detto essere utile nella forma dell'assolutione, & piu la sua intelligentia bene dichiarata al penitente, come è detto di sopra. Anco si auisa il confessore, che non debba dar consiglio al penitente, che lasci l'officio, nel quale egli fa di molti peccati, con pericolo di mettersi in alcun stato equale, ò maggiore di peccare mortalmente, come sarebbe, se il mercante, al quale il suo officio è grande, & da occasione di peccare mortalmente fraudando, lo consigliasse che lasciasse l'officio suo, & questo consiglio li fosse grande occasione di adulterare, ò di rubbare. Poiche basta fermamente, ch'ei proponga di mai piu non fraudar alcuno: & sodisfar quel che è obligato, come ho detto altroue. [c] Però altra cosa si ha da dire dell'officio, che non si può essercitare, senza peccare mortalmente: Perche si ha da commandare, che lo lasci, ancorche da lui pigliasse occasione di peccar piu: nè si deue assoluere, s'egli non propone di lasciarlo, come ho detto [d] altroue.

a Sup.eo.c.nu.10.
b In princ. l.c.1. de pœn.d.6.nu.36
c In ca.Qualitas.de pœn.d.5.& Ad.in 4. de sac.cõf.q.4.co.23
d In ca.Negotium, de pœn.d.5.

Dopò † l'assolutione ammoniscalo, che fugga l'occasioni 25 di peccare, lequali sono le male compagnie, & le conuersationi pericolose; & altre cose, ch'esso sa meglio che nessuno altro, che sogliono farlo peccare, & consiglilo, che si confessi molte uolte: ascolti le prediche: cerchi da' buoni, che faccino orationi per esso, & si accompagni con uirtuosi. Et ancor che il confessore sappia, che non farà il suo consiglio, non lasci però di consigliarlo, secondo la opinione di tutti. Et colui, che uede, ch'è molto tentato d'alcun uitio, consiglilo che cerchi aiuto da Dio, & da alcuni santi suoi, che nella uirtù contraria d'esso uitio, furon segnalati che l'aiuti à uincer quella tentatione, & guadagnarla con la uittoria. Che pensi alle pene dell'inferno, (ch'ei meritarà, se sarà uinto) quanto siano grandi, & perpetue. Et contra il nemico, che li torna alla memoria; che dopò potrà far penitenza, per la quale IDDIO li perdonarà. Pensi, & ripensi quanti muoiono subitamente, in acqua, in fuoco, in

-co, in questioni, & in altri accidenti. Quanti perdono il giudicio per una percossa, con frenesie, & con altre cose, che accascano quando meno pensano: & cosi muoiono senza memoria, & senza contritione de' lor peccati, con altre cose, che ho detto altreue.

a Et à colui, che è molto legato, con alcun uitio, persuadali, che proponga fermamente, & anco alcuna uolta faccia uoto, che se in esso uitio tornerà à peccare, farà tale, ò tal penitenza, di discipline, di digiuni, ò d'orationi: benche non deue consigliarlo, che giuri, ò faccia uoto di non b ricascare piu in peccato.

a In addi. rep. c. Quã de cõse. d. 1. nu. 178.

b Arg. ea. Clericos de coha. cler. & mul.

COME SI DEVE PORTARE IL *Confessore con quelli, che stanno in articolo di morte.*

SOMMARIO.

26 *L'Articolo, della morte è quando alcuno è in infirmità tale, ò pericolo, che probabilmente si crede, ò si dubita da' Medici, ò d'altri prudenti, ch'egli morrà. Nelqual caso, ogni semplice sacerdote (pur che sia catolico, & fuor d'ogni censura) lo può assoluere da ciascun caso, & censure.*

27 *Il Penitente prossimo alla morte, che non parla, ò è senza giuditio è capace della Santissima Communione, & dell'Estrema untione, & si può assoluere dalle censure.*

28 *Assoluer non si può da' peccati chi non si confessa. Et s'egli non*

29 *ha perduto la parola, nè i sentimenti si deue indurlo à conciper perdono de' suoi peccati, & restituire l'altrui, s'egli è obligato per qualche suo peccato &c. Ilche non uolendo fare, non si deue assoluere.*

La restitutione debita a' poueri si può fare alla Chiesa.

30 *Il Confessore deue dimandare a' suoi penitenti se hanno bolle confessionali, & secondo l'indulgentie concesse loro, assoluerli, con la prescritta forma.*

31 *Le Bolle confessionali non danno autorità, che si possino assoluere dalle censure, nè da' peccati il penitente, s'egli non si confessa, lequali usate una uolta, non danno piu autorità d'assoluere.*

32 *Assoluere si può dopò la morte da chi lo poteua assoluere in uita colui, che morì scommunicato: s'egli mostrò segni di contritione.*

Sepellire non si deue in sacrato chi non s'è confessato, & communicato nel termine d'un'anno: ò ch'è publico peccatore, morto senza contritione.

33 *Penitentia esteriore, ò almen grande, non si deue dare à quelli, che si confessano in articolo di morte, acciocbe la faccino all'hora.*

34 *Il Confessore deue indurre l'infermo à riceuere tutti i sacramenti della Chiesa con molta diuotione, & confortarlo: insegnandogli alcune cose profitteuoli all'anima, & al morir bene.*

35 *Ricordandogli men ch'egli può i parenti, gli amici & le cose carnali, & mondane, nè li dare molta fiducia della salute corporale, &c.*

Colui † si dice stare in articolo di morte, ch'è in tale infermità, ò pericolo, che probabilmente si crede, ch'ei morrà: ò si dubita di lui dalli Medici, ò da altri prudenti, come di sopra, [a] & in altra parte s'è detto. [b] Et in questo articolo l'infermo può essere assoluto da qual si uoglia semplice sacerdote catolico, che non sia preciso, ò tagliato dal tronco della Chiesa da qual si uoglia scommunicatione, & peccato, quanto si uoglia enorme, senz'altra licentia, con un'auiso, come ho detto altroue. [c] Habbiamo detto [sacerdote] perche colui, che non è sacerdote, anco mancandoci sacerdote, non può assoluer da' peccati, secondo la glosa singolare riceuuta. [d] nè anco dalla scommunicatione, come prouammo, & difendemmo altroue, [e] con una glosa riceuuta da tutti [f] & da l'Imola in altra parte, [g] contra un'altra glosa del Panormitano, & dei Felino, [h] contra S. Antonino. [i] Habbiamo detto [catolico, & non preciso, &c.] percioche il preciso, come è lo scismatico, heretico, ò scommunicato di scommunicatione maggiore, interdetto, ò suspeso manifesto, ò denuntiato, non può, ancorche non si troui altri, come prouiamo altroue, [k] con una glosa [l] approbata communemente in quel luoco, & dal Panormitano, e dal Preposito in altra parte, [m] contra la sua glosa.

Hab-

26

a Sup. in ca.2.nu.8 pô Pan.c. Pastor.§. Preterea, de off.ord.
b In 3.par.gl.sũmæ de pœn.d.5.

c In c.1.in princ.de pœ.d.6.â nu.72. per illũ tex.& c.Quẽ pœnitet, de pœn. d.1.c. Quod supi⁹, de sẽt. exco.& c.Siqs suadẽte 17.q.4.& alio multi.
d In ca.Pastoral.§. Præterea, de off.ord.
e In princ. a nu.83.
f In d §.Præterea.
g In l.1. col.3.ff. de publ.iud.
h In ca.A nobis 2. de sent.excom.
i 3.par.tit.17.cap.4. cas.7
k In d.c.1.in princ. â num.87.
l In cap. Præter.§. Per manus 32.d.
m In c.Nõ ẽ de spõ.

Habbiamo detto † [con auiso] cioè che non l'ha da imporre, che s'egli si sana, & non muore si presenti al superiore per li peccati riseruati, se non hanno però congiunta scommunicatione, & se hanno scommunicatione, bisogna ch'ei s'appresenti. Percioche, se cessando l'infirmità, non si presentasse al superiore, ricascarebbe nella medesima scommunicatione. [a] Ma, se la presentia del superiore si può hauere, & non ui è pericolo in tardare, non si deue intromettere ne' casi riseruati; [b] nè deue assoluerlo di caso alcuno del processo della Cena, eccetto con la modificatione, che in essa si pone, come si dirà appresso. Percioche egli incorrerebbe in scommunicatione Papale: nè ha da dispensare con esso in alcun uoto, s'ei non tiene autorità, come è detto di [c] sopra.

27

a Ca. eos, de senten. excom. lib. 6.

b Innoc. in cap. 1. de sent. excom.

c Infra ca. 27. nu. 74

Se l'infermo ha perduto la parola, l'udito, & lo intelletto per frenesia, ò per altro accidente, ma auanti dimostrò segni di contritione, in leuar le mani al cielo, batter il petto, ò dire, *Miserere mei Deus, propitius esto mihi peccatori*, ò altre simili parole, ancor che non hauesse cercato i sacramenti, per essere il suo accidente stato subito; ancor che fusse stato gran peccatore, & ostinato per molto tempo in peccato mortale, senza confessarsi per molti anni, si deue presumere, ch'è contritto, & se gli può dare il sacramento della Communione. [d] Et per piu forte ragione quello della estrema untione, & si può assoluere da qual si uogli censura, s'è cascato in esse: [e] & concederli le indulgentie, secondo le gratie, che terrà, come (contra vn Cardinale [f]) dicemmo in altra parte. [g] Ma † in nessun modo se gli deue dare l'assolutione sacramentale de' peccati. Percioche la lor confessione è una parte sustantiale del sacramento della penitenza, senza la quale non può stare, nè essere, come s'è detto di sopra, [h] & in altra parte. [i] Perilche pecca mortalmente colui, che assolue da' peccati, ch'egli non ha intesi in confessione, per la diffinitione del sacramento della penitenza, che dopò i modernj [k] habbiamo detto in altra parte, [l] & lo determinò singolarmente l'Abulense. [m] Ancorche un Concilio il contrario dimostri. [n] Ma s'ei fusse stato publico usuraio, pare che si come non si deue riceuere alla confessione, nè alla sepoltura, [o] nè anco alla Communione auanti ch'esso, ò i suoi heredi restituiscano l'usure, ò promettano, ò diano la sicurtà commandata dalla legge, [p] benche quanto si uoglia egli hauesse mostrato segno di contritione.

28

d Su. ca. 12. nu. 79

e Ca. His qui 26. q. 6

f Cap. A nobis 2. de sent. excom.

g In d. §. In Leuitico de pœn. d. 1.

h Sup. in ca. 2.

i In glo. summæ de pœn. d. 5. nu. 14.

k Maior. in 4. d. 14

l In ca. Pœn. de pœni. d. 3.

m Ca. 16. super Matthæ. q. 59. col. 8

n In c. 15 qui. 26. q. 6 in uer. Pñtiã quod non debet intelligi de absolutione pctõrũ, sed de alia de qua glos. ibidem.

o Ca. 1. sub fine, de vsur. lib. 6.

p Dict. ca. 1.

Se l'infermo non ha perduto la parola, nè il sentimento, deue indurlo à concipere speranza del perdono de' suoi peccati, con uolontà di confessarli, & con uera contritione, à essempio di Dauid, [a] della Maddalena [b] del Ladrone, & d'altri, [c] per gli infiniti meriti della passione di GIESV CHRISTO. Et per conseguente † con molta instantia deue dirli che s'egli è debitore ad alcuno per delitto, ò quasi delitto, con contratto, ò quasi contratto, ò con ultima uolonta, che subito restituisca se commodamente può farlo: & se non, che glielo dichiari, & prouegga il meglio, ch'ei può: perciochè il piu presto che sarà possibile, si restituisca, & non si parta da questa uita con quel carico: per esser poi condennato nell'altra in perpetuo. [d] Dicali, che si guardi di lasciar la roba d'altri à gli heredi suoi, nè anco à chiese, per calici, per ornamenti, ò per fabricarle. Ma lasci i debiti certi a i creditori certi, & gl'incerti à i poueri, che sono loro heredi. [e] Et non consigli quel, che alcuni religiosi, & Cherici consigliano: cioè che quel che debbono dare a' poueri, il dieno per le dette cose pie, secondo S. Antonino, [f] ben che (al nostro giuditio) si potrebbe anco restituire ad alcune Chiese, & monasteri poueri: non in quanto sono Chiese, ma in quanto sono poueri. Et s'egli non uuol disporre in questo mondo di quel, ch'egli è obligato, non si deue assoluere, & altramente si assolua: benche subito non restituisca, per il sopradetto. [g] Con questo che s'egli non confida de gli heredi suoi la debita essecutione delle restititutioni, lo commetti ad alcun'altro, ò ad altri, de' quali è cosa ragioneuole, che egli si confidi, secondo il medesimo.

29

Auisiamo etiandio † quel, che in altra parte [h] habbiamo detto. cioè che alcuni hanno bolle confessionali, ò altre gratie priuilegiatiue, per le quali il Papa non concede per se medesimo l'indulgentia, ma da autorità, che il confessore gliela conceda. Et molte uolte per non intendersi questo, accade, che uno si confessa, & muore con molte bolle, senza conseguire per esse nessuna indulgentia plenaria, in uita, nè in morte. Per tanto il confessore tenghi auiso di domandar questo a i penitenti cosi sani, come infermi: accioche non perdano tanto bene. Et, s'egli ha gratie tali, dopò che il sacerdote l'ha assoluto da i peccati, dica le seguenti parole. *Auctoritate domini nostri* IESV CHRISTI, *& Beatorum Apostolorum Petri & Pauli, mihi commissa, concedo tibi omnem illam indulgentiam*

30

pecca-

a 2.Reg.12.
b Luc.7.
c Luc.23.
d Arg.cap.Pctũ, de reg.iur.lib.6.& ca.6 Si res.14.q.6
e Ca.Cũ tu, de vsu.
f 3.pa.ti.10.c.1.§.2
g In ca.17.nu.59.
h In §.In Leuitico not.30.nu.16

peccatorum tuorum, quam possum concedere, uirtute tuarum bullarum confessionalium, uel aliorum priuilegiorum. In nomine patris, & filij, &c. secondo l'intentione di S. [a] Antonino.

31 Quello † che communemente si suol dire che habbiamo detto in altra parte, [b] che è necessario osseruare la forma della bolla, per guadagnare i perdoni, & l'indulgentie, s'intende quanto à fare elemosine, & digiuni, & altre cose, per le quali si concedono: ma non perche il confessore necessariamente habbia da usare nella sua assolutione parole determinate in essa, per le ragioni, che in altra parte [c] habbiamo detto; & perche nessuno originale le porta tali. Et la forma, che si pone in fine de i trattati impressi, si pone solamente per cagion d'insegnare i casi di scommunicatione, delle quali per uirtù di quella bolla si ponno assoluere, secondo la mente di tutti. Ma anco mi par certo di poter dire, che communemente per uirtù delle bolle non può essere assoluto nessuno dalla scommunicatione, se non confessandosi. Percioche, le bolle communemente danno facoltà di eleggere un confessore, che possi assoluere, &c. Et cosi pare che ricerchi, che confessandolo, lo assolua. [d] Et anco, perche questa potestà di assoluere dalle censure, communemente si da per preambulo dell'assolutione de i peccati. [e] Habbiamo detto [communemente], percioche questo non è uero, quando espressamente si dice il contrario in essa bolla, ò tacitamente dicendo, che può assoluerlo nell'uno, & l'altro foro. Et percioche questa materia (per l'articolo della morte) non s'intende solo di quello, nelquale uno muore, ma etiandio di tutte quelle uolte, nelle quali si teme la morte manifestamente, come s'è detto di sopra. [f] Per tanto, se l'infermo in una tale infirmità usa quella bolla, egli non la può usare un'altra uolta in qualche altra infirmità. Percioche l'officio suo è finito, & spirato ch'egli è, eccetto quando in essa si dicesse queste parole, *& caso che non muoia di quella infirmità, nella qual una uolta l'ha usata, gli si riserua per il fine*, secondo la intentione di tutti.

32 L'infermo † che morì senza essere assoluto della scommunicatione con segni di contrittione, può, & deue dopò la morte essere assoluto da colui, che poteua assoluerlo in uita essendo sano, & non da qual si uoglia sacerdote, che poteua assoluerlo nell'articolo della morte. Et, s'egli era sepellito in sacrato, non si deue dissepellire: ma s'egli è in altra parte si: &

a 3. par. tit. 10. cap. 3 §. col. 3.
b In d. §. in Leuitico not. 16
c In repe. d. §. in Leuit. not. 30. a nu. 6
d Arg. l. In delictis §. Si detracta. ff. de noxa.
e Cap. A nobis a. de sent. excom.
f Sup. eo. c. nu. 20. & melius ca. r. nu. 8

assoluerlo battendoli il corpo, ò il sepulcro, come è detto di sopra dei i uiui.[a] Et quell'assolutione uale per sepellire in sacrato, ò per non dissepellire, & perche si prieghi per lui[b] publicamente,

S'EGLI è piu d'un'anno, che lo infermo non è confessato & communicato, ò è publico peccatore, & subito ha perduto l'intelletto, ò la parola, & nè auanti, nè dopò paruc ch'egli hauesse segno di contrittione, ò si sa, ch'è morto in peccato mortale, non gli ha da dare il sacramento, nè[c] la sepoltura.

A' quelli † che si confessano in articolo di morte, non se li 33 deue dare penitenza esteriore, almen grande; ò accioche egli allhora la faccia. Ma ella se li deue dichiarare,[d] per prouocarlo alla penitenza & dolore, che è contritione; & questa è piu per modo di speranza, & di consolatione (rappresentandoli la benignità, che con le sue braccia aperte significa il Crocifisso, per conseguire per noi perdono) che per uia di timore, & di terrore della sua diuina giustitia, Percioche, in quel passo l'huomo è piu tentato di disperatione (come dice S. Gregorio) che di prosontione. Ma deue il confessore dichiarargliela, dicendoli, che penitenza egli meritaua, & che per esser infermo, non gliela da, & persuaderli, che faccia proposito, che sanato (piacendo à Dio) farà quella penitenza, ò altre opere buone, con le quali sodisfaccia alla sua giustitia per essere questo molto utile in se, & gran parte di sodisfattione, & necessaria per guadagnare le indulgentie, come ho detto dl sopra.[e] & consigliarlo, che se la infirmità augumentarà, egli faccia, ò comandi che si faccia nel suo testamento alcuna elemosina, in luoco della penitenza, auanti, ch'ei muoia: ò uero che prieghi alcuni amici suoi, che la facciano per esso, auanti, che muoia, ripartendola fra tutti. Et dopò assoluerlo (come è detto di sopra) secondo la intentione dell'Hostiense, & del[f] Palude.[g] Percioche, è cosa certa, che l'uno può far penitenza per l'altro, si come si paga la pena, che altri deue fare nel purgatorio, come ho detto in altra parte.[h] Dopo † lo 34 induca à riceuere tutti i sacramenti della Chiesa con molta diuotione, e che in tutto si sottometta à gl'infiniti[i] meriti della passione di GIESV CHRISTO, sconfidando de' suoi meriti & confidando in quelli di essa passione, che basta per pagare per mille[k] mondi. Et che stia fermo nella santa fede Catolica, della quale egli ha da essere (piu che mai) tentato in quel passo. Et se

a Ca. A nobis 2. de sent. excom.
b Rosell. uer. Absolucio 1. §. 131.

c Ca. Quibus 13. q. 2. c. Ois, de pœn. & re.

d Ca. 1. 6. q. 7.

e Sup. eo. ca. nu. 19.

f In summ. §. Quando, de pœn. & rem.
g In 4 d. 20. q. 3 ar. 2
h In §. In Leuitico 13. nu. 2. & 7. de pœnit. d. 1
i Extraua. Vnigenitus de pœn. & remi. & quæ super ea. latè diximus in not. 12. d §. in Leuitico.
k d. Extraua. Vnigenitus quam declarabamus in d. §. in Leuitico not. 11.

se il demonio li dimanda, che è quel, che crede, rispondali, Quel che la santa Madre Chiesa crede. Et se li domanda. Che è quel, che la chiesa crede; gli dica. Quel che esso crede, & non entri in piu disputa. Et se li dice, come è possibile tale,& tal articolo? Dicali,che egli uada à disputare con quelli,che gouernano la Chiesa, & i suoi dottori, che sono sani, & che esso non è in tempo di disputare, ma solo in quello di credere quel che tanti Apostoli, tanti Martiri, tanti Confessori, & tante Vergini, hanno creduto, & son morti per esso, & al presente stanno aspettandolo nel cielo con le braccia aperte, se con la medesima fede egli morrà. Et s'egli li dirà, come è possibile che un tanto gran peccatore, come esso, ha da intrare, oue stanno tanti buoni. Dicali, che sconfidando de' suoi meriti,& confidando in quelli del nostro Signore GIESV CHRISTO, & della sua gloriosissima Madre, & di tutti gli altri santi. Et procuri il confessore, † ò colui, che è con l'infermo, che il manco ch'ei può, pensi a' suoi parenti, à gli amici, & alle cose carnali, come sono moglie, figliuoli, & roba &c. e non se li dia molta fiducia di salute corporale. Percioche, molte uolte per una uana,& falsa consolatione, & incerta speranza di sanità, egli incorre in certa dannatione. Per il che li deue molte uolte parlare della morte, non ostante, che per quel si turbi intrinsecamente, & si spauenti. Percioche è meglio, che con salutifero spauento compunto si salui, che con parole adulatorie si rilasci, & si condanni. Et certo è cattiuo uso quello di coloro, che per non metter paura con la nuoua della morte, à quelli, che stanno in pericolo di morire, non glie lo dicono, con pericolo dell'anima, contra l'essempio di Esaia, [a] che con salutifero timore indusse il Re Ezechia alla salute dell'anima, dicendo. *Dispone domui tue &c.* Disponi della tua casa, perche morrai, & non uiuerai. Il buono amico allhora deue inanimarlo à determinarsi à non peccar mai piu mortalmente, mediante la gratia diuina,& à dolersi piu, che di niuna altra cosa, di hauere offeso mortalmēte Iddio; & essersi fatto per sua colpa nemico mortale di colui, che l'ha creato, l'ha riscosso, lo mantiene,& l'ha mantenuto,& conseruato nella uita, nella salute, nel l'honore, & nella roba,& di colui; che l'ha da giudicare, & per sua misericordia ha da dargli i superni regni del cielo, oue è la sua madre beatissima, con tutti i santi. Il quale ci faccia gratia, che lo ueggiamo, godiamo,& glorifichiamo in eterno. Amen.

35

a Isaie 38.

AVISO PER COLVI, CHE VVOL fare testamento.

SOMMARIO.

36 Il Testamento si deue fare s'egli è possibile essendo sano, ò nel principio della infermità, & in stato di gratia, ò ratificarlo in esso stato. Et chi impedisce ch'altri nol faccia, pecca mortalmente, & è obligato à restituire. Et se'l testatore non ha heredi, deue lasciare la roba à suoi parenti, che sono piu poueri, se non ne sono indegni.

COLVI † che uuol fare testamento, deue farlo (s'è possibile) essendo sano, ò al principio della infermità. Percioche dopò i parenti per diuersi modi procurano, che non lo faccia, nè lasci ad altri cosa alcuna; dando impedimento al notaio, & à i testimonij. I quali parenti grauemente peccano, & debbono perdere la heredità; [a] & sono obligati à restituire, secondo S. Antonino, [b] che si ha da intendere, come è detto di sopra. [c] Si può però pregare per essi, ò per altri, che piu tosto egli lasci à loro, che ad altri, senza molta importunità: il che non è peccato, secondo il Saliceto. [d] Oltre à quel, il testatore deue forzarsi di testare in stato di gratia; percioche, s'egli fa testamento essendo in peccato mortale, nissuna gratia, nè gloria merita lasciando, che si facciano suffragij, & altre cose per l'anima sua: ancor che dopò egli si conuerta in stato di gratia, come nè anco gli giouan le altre opere fatte per lui, essendo in peccato mortale. [e] il che ho detto altroue. [e] Nè anco per sodisfattione della pena, ch'ei deue fare nel purgatorio, secondo che dicono i grandi autori, che per quel, allega il Maestro, [g] & tiene S. Tomaso, S. Bonauentura, Ricardo, & la commune. [h] Ancor che (al nostro giudicio) piu uero è il contrario, che tiene Scoto, [i] approuato da Gabriello, & da i parigini. Il quale anco seguimmo in altra parte. [k] Per questo conuiene (per guadagnare la gratia, & la gloria, & per pagare la pena piu sicuramente) che il testatore tornando in stato di gratia, torni à confirmare, & ratificare (almeno con la uoluntà sola) i detti legati de' suffragij, secondo la intentione di tu t t

Per

a l.1. & 2. C. Si quis aliq. testa. prohib.
b 3. pa. ti. 10. c. 1. §. 2
c Ca. 17. nu. 72. & 73
d l. 3. C. si quis aliq. testa. prohib.
e Ca Nihil de cõfe. d. 5. gl. & c. Quodq. dã, de pœ. & re. & §. Quod aũt de pœ. d. 1
f In c. r. in prin. nu. 45. de pœn. d. 6. & §. in Leu. not 19. nu. 9
g In 4. d. 15.
h In eod. 4. d. 16
i In d. dis. 15. q. 1
k In cap. 1. in prin. nu. 46. de pœn. d. 6

Per il che alcuni dicono, che il testatore, che non ha figliuoli, nè padre, nè madre, che sono heredi necessarij, & ha perenti poueri, è obligato lasciarli la roba, se non sono cattiui, & indegni. Si ha da limitare de i parenti, che sono in estrema necessità, ò quasi in estrema, & non ui è altro tanto propinquo, che possi, & uoglia soccorrerli. Percioche non ui è legge naturale, nè diuina, nè humana, che obligh à piu [a].

[a] Arg. l. 1. C. de sacro S. Eccl.

DELLE CENSVRE DELLA CHIESA, cioè della Scommunicatione, della Suspensione, dello Interdetto, & delle Irregolarità: & di certe regole per il confessore; Et prima della scommunicatione.

Cap. XXVII.

CHE COSA E' SCOMMVNICATIONE, ET COME ELLA SI DIVIDE.

SOMMARIO.

1 *La Censura è correttione ecclesiastica, che si fa ad alcuno: La quale si parte in tre parti, cioè in Scommunicatione, in Suspensione, & in Interdetto.*

La Scommunica priua talhor della participatione de' sacramenti soli, ò uero della communione loro, ò de gli huomini, la quale si parte in minore, & in maggiore.

La Minore priua della participatione passiua de' sacramenti, &

La maggiore della participatione d'essi sacramenti, & di quella degli huomini, & s'ell'è in dubbio s'intende per la maggiore. Ella si parte anco in generale & in speciale. La generale è posta dalla legge, & da gli huomini.

2 *La posta dalla legge può essere assoluta da ciascun ordinario s'ella non è riseruata, ma quella posta da gli huomini, da colui solo, che l'ha posta.*

Ella si parte anco in giusta, & in ingiusta. La giusta è quella,

che si pone da chi ha potestà, per cagione giusta, & come si deue,

2 *La giusta è quella, che si pone da chi ha potestà di poterla porre, ma non la pone per cagione giusta, nè come si deue. La quale si parte in valida, & in non valida, & la valida si diuide in due, che sono tra se differenti. La non ualida opera, &c.*

La Scommunica ingiusta si deue temere nel foro esteriore.

4 *La quale è nulla, in cinque casi. Il primo è, quando colui, che scommunica non è legitimo giudice, ò non è tollerato. Il secondo, quando ella si dà contra il tenore del priuilegio. Il terzo dopò l'appellatione legitima. Il quarto, quando ella contiene errore intollerabile. Et Il quinto. quando, che il giudice scommunica quelli, che participano con lo scommunicato, per se medesimo, senza nominarli, nè ammonirli.*

PRESVPPONIAMO † primo, che la Censura in Latino significa l'officio del Censore, & la correttione di alcuno. [a] Et in questa ultima significatione ella si piglia in questo luoco, & non per qual si uoglia correttione, ma per la ecclesiastica, che si parte in tre, cioè in Scommunicatione, in Suspensione, & in Interdetto. [b] La Scommunicatione, è Censura, che priua della participatione de i sacramenti soli, ò della communione loro ò di quella de gl'huomini. Et prima ella si parte in Minore, che priua della participatione passiua de' sacramenti. [c] & in maggiore, che priua dalla participatione loro, & di quella de gli huomini, secondo la opinione del Panormitano, & communemente de' nostri, [d] & de' Teologi. [e] Et che quantunque le dispositioni penali communemente in dubbio s'intendano della minor pena, [f] però quando il giudice scommunica alcuno semplicemente, senza dire, nè maggiore, nè minore scommunicatione, s'intende della maggiore. [g] Anco si parte la scommunicatione in generale, [h] & in particolare, & la generale è posta per legge, & imposta dall'huomo. La posta per legge è quella, con la quale il Canone, la Constitutione, ò lo Statuto scommunica colui, che farà la tal cosa, ò lasciarà di farla. La imposta dall'huomo, è quella che'l giudice pone. Tra le

a Per citata in thesaure linguæ latinæ uerb. Censuræ.

b Cap. Quærenti. de uerb. signifi.

c Ca. Si celeb. ar. de cler. excom. ministr.

d In rub. de sēt. exc.

e In 4. d. 18.

f In c. pœn. de reg. iu. li. 6. & l. Interpretatione ff. de pœn.

g Ca. pen. de sē. exc.

h Ca. A nobis 2. de sent. excomm. & ca. Statuimus, & ca. Cōstitutionē eo. tit li. 6

i Ca. 2. de cōstit. li. 6

2 [a] † lequali è gran differenza, percioche (come si dirà piu à [b] basso)
di quella, che si pone per legge, può assoluere qual si uoglia or-
dinario, s'ella non è riseruata à niuno: & di quella, che si pone
per l huomo nò. Et perche quella, che si pone dall'huomo fi-
nisce morendo, ò essendo priuato dell'officio colui, che l'ha
posta, [c] in rispetto di quelli, che non caddero in essa, auanti
ch'ei morisse, si priuasse, secondo il Panormitano, & la [d]
commune, [e] & quella, che mette lo statuto [f] nò, secondo i
medesimi. [g] Dalle quali si può raccorre quel, che si ha da
dire delle scommunicationi, poste nei precetti delle uisitatio-
ni, che non sono statuti, ma sono commandamenti generali,
ò spetiali di huomini. Anco si diuide la scommunicatione in
giusta, & in ingiusta. [h] La giusta è quella, che si pone da chi ha
potestà, & perche, & come si deue, & questa non fa niuna ope-
ra, quanto alla Chiesa trionfante, & quanto à Dio, secondo
una glosa singolare, [i] che souerchiamente, approbarono il
il Panormitano, & [k] il Felino, come habbiamo detto altro-
ue, [l] & altroue dichiariamo. Percioche [m] quantunque ella
non priui della communione del tutto interiore, & solamen-
te presuppone che sia leuata per il peccato mortale, per il quale
ella si pone; però priua (come subito si dirà) [n] dello aiuto de
i suffragij generali della Chiesa, & del riceuimento de i sacra-
menti, che fa molto per andare alla Chiesa trionfante. † L'in-
giusta è quella, che si pone da chi ha potestà, ma non la pone,
per cagione giusta, ò come si deue. Et si diuide in ingiusta uali-
da, & in ingiusta nulla. Percioche, si come le altre sentenze,
(ancorche siano ingiuste,) communemente uagliono, quanto
al foro esteriore, & si fa per esse tanta essecutione, quanta per le
giuste, [o] però alcune uolte sono nulle. [p] Cosi anco la senten-
za della scommunicatione, ancorche ella sia ingiusta, com-
munemente uale. & per questo S. Gregorio [q] disse, ch'ella si
deue temere, ò sia giusta, ò sia ingiusta, & alle uolte non ua-
glia nulla. La ingiusta ualida si diuide in ingiusta, per difetto
della rettitudine dell'animo del giudice, ò per difetto della for-
ma, che non è sustantiale: & della ingiusta, per difetto di giusta
causa di scommunicare, ch'è molto differente. Percioche quan
tunque ambedue uaglino, però la prima tanto lega, quanto la
ingiusta nel foro interiore, & esteriore: & la seconda poco piu
di nulla, senon nell'esteriore. Percioche ella non lieua la scom-

a Clem. 1. §. Verum de hæret.
b Infra eo. c. nu. 40. & 41.
c Ca. Pastoralis §. præterea de off. ord.
d Gl. solẽnis in c. A nobis 1. de sent. exc.
q̃ Host. Pano. Fel. & Cõis sequitur & idẽ Anr. 3. par. ti. 24. c. 74 & opt. tex. in l. fin. ff. de pœnis.
e In d. ca A nobis 1
f Ca. fi. de offi. leg.
g In d. locis.
h Gl. summæ 11. q. 3
i In c. Quodcunque 24. q. 1.
k In rub de sẽ. exc.
l In ce. Ita quorũdã in gl. fi. nu. 8 de iud.
m In ca. pen. de sen ten. excomm.
n Infra eo. c. nu. 18.
o Ca. Cum inter de re iud. l. res iudicata ff. de reg. iur.
p l. Prolatam C. de senten.
q In ca. 1. 11. q. 3.

munione del tutto interiore, nè i suffragij, che la Chiesa, & i suoi ministri (in quanto sono tali) fanno. Tanto che il Gaetano disse, [a] che tale scommunicatione ingiusta, non è propriamente scommunicatione, come anco l'huomo morto non è huomo: ilche prouiamo [b] altroue, non esser cosi. per molte ragioni. Dellequali, (che alcuni uogliono sapere) è una che tutta la diffinitione della scommunica gli conuiene: poi ch'ella esclude dalla Communione de i sacramenti, e de gl'huomini quanto al foro esteriore: & anco quanto all'interiore, doue si sà, che egli è scommunicato: & non si sà la ingiustitia, per effetto che quelli peccheranno, che participaranno con esso lui: & questa conseguentia è buona: esclude quanto al foro esteriore, adunque esclude. Esclude quanto à questo, dunque esclude. [c] L'altra, che uno non lascia d'essere huomo per non uedere, non udire, non parlare, nè fare tutte le opere che fanno, se fanno alcune opere d'huomo viuo. Et cosi, benche questa scommunicatione non operi tanti effetti, quanto la giusta; ne opera però alcuni, per li quali ella si può dire vera scommunicatione. Percioche ella opera ciò che s'è detto. Tanto che colui, che celebrasse essendo in questo modo scommunicato, sarebbe tenuto per irregolare nel foro esteriore. L'altra, che non osta il dire: che, se propriamente ella fosse scommunica legarebbe: & che se legasse, colui che celebrasse sarebbe irregolare con essa: Il contrario del quale si notò abbasso: [d] Percioche rispondiamo, che ella lega quanto al foro esteriore, & lega per lo sopradetto quanto all'interiore: benche esso non lega per cagion d'irregolarità, quanto al foro interiore: come abbasso [e] si dice. E' uero, che la opinione del Gaetano si potrebbe difendere, nè fra quella, e la mia bene intese, (quanto all'effetto) è differentia. Ma percioche la sua opinione non è conforme col commun parlare de i testi, [f] nè delle glose, nè de' Dottori, che chiaramente dicono, che la scommunica, ch'è ingiusta, uale, & lega, & differisce da quella, ch'è nulla. Non è ragione l'uscir del camin reale con fatica, senza l'occhiale dell'utilità, ò della necessità. Però alcune volte è tanto ingiusta, ch'ella è nulla: & questa non opera nulla nel foro interiore, nè anco nell'esteriore solamente, che obliga lo scommunicato à guardarla, per insino, che il popolo creda, ò debba credere le cagioni della nullità, per ischifare scandalo, come ho detto [g] altroue.

a In opusc. Tho. 2. de effect.

b In d.cap. pen. de sent.excom.

c Arg. à toto in mõ ad suã partẽ, ut Est hõ albus Ergo ẽ hõ iuxta doctr. Arist in Top.& oiũ dialect.

d Infra eo c.nu.46.

e In d.nu.46.

f Ca.1.11.q.3.ꝑ hẽt sniã pastoris ẽt iniustam timẽdam esse, ibi gl.& doct.

g In c.Cũ cõtingat de rescr.pag.146.& i d c.pen.de sẽt.excõ.

La

4 La [a] scommunica † ingiusta è nulla in molti casi, che mette una glosa solenne, i quali possono ridursi à cinque. Il primo, è che quando colui, che scommunica non era giudice dello scommunicato, [b] ò se era non tollerato, come è lo scommunicato, ò il suspeso, della giuriditione, ò l'interdetto, ò il denuntiato per tale, ò il manifesto di tal maniera, che per niuna palliatione si può dissimulare, per quel, che di sopra, [c] & in altra parte [d] habbiamo detto, la quale scommunica non uale nulla: [e] Ancor che quella dell'occulto, ò tollerato uale, anco quanto à Dio, contra due glose [f] singulari. Da questo ne segue, che la scommunicatione fatta da l'ordinario contra l'assente, non uale nulla, Percioche, egli non è suo giudice, se non quando il priuilegio nó è manifesto, nè publicato al giudice, che lo cerca, & non uogliono mostrarlo, nè à lui, nè ad alcuni huomini prudenti, che non sono suspetti, percioche allhora egli uarrebbe. [g] Il secondo caso è, che la scommunica non uale, quando essa si dà contra il tenor del priuilegio. [h] Il terzo è, quando dopò l'hauere legitimamente appellato. [i] Il quarto è quando la scommunica contiene errore intollerabile: come contiene quella, che si fa contra alcuno, perche egli ha fatto bene; come, perche diede elemosina al pouero, ò perche non ha fatto alcuna cosa illecita, ò impossibile. [k] Il quinto è, quando colui, che scommunica, scommunica quelli, che participano con lo scommunicato per se medesimo senza nominarli, nè ammonirli con trina monitione, che contenghi interuallo d'alcuni [l] giorni. Per il che, pochi partecipanti sono in questo tempo scommunicati. Habbiamo detto [con lo scommunicato per se medesimo] percioche questo non ha luoco in quella, che si fa per altro giudice, come ha detto [m] il Perugino.

a Ca. Statuimus, de sent. excom. lib. 6

b Capit. Nullus, de Parrochijs.

c Sup. ca. 25. nu. 80. & 81.

d In c. 1. §. Laboret de pœn. d. 6. nu. 24.

e Ca. audiuimus 24 q. 2. & cap. alienatio 12. q.

f s. in summa, & d. c. Audiuimus.

g Ca. cũ psonæ ecclesi. de priu. li. 6

h Ca. Quãto, de priuil. c. 1. de cocess præben. li. 6. §. ex parte.

i Ca per tuas. de sẽ. excom. & c. ad pñtiã de appell.

k Ca. Venerabilib⁹ §. fin. de sen. excom. li. 6. & c. Qui presset 11. q. 3.

l Cap. Statuimus. & c. Cõstitutionem, de sent. excom. li. 6.

m In c. Peruenit, de appell. putans in id sing. d. c. Statuimus in uerb. A sent.

CHI PVO SCOMMVNICARE.

SOMMARIO.

5 *Scommunicare può il Papa, & tutti gli altri giudici ordinarij & delegati, che per legge, ò per priuilegi, ò per consuetudine hanno nel foro esteriore giurisdittione ecclesiastica.*

6 *Scommunicare non può il Vescouo fuori della sua Diocese. Nè i laici, nè donne ponno scommunicare, nè nessuno se stesso.*

7 *Scommunicare non può la consuetudine sola senza sententia, ò constitutione, nè lo scommunicato, suspeso, ò interdetto, che sia denuntiato, ò manifesto.*

8 *Scommunicare senza autorità, ò contra l'ordine della legge, ò ingiustamente, ò senza scrittura, ò senza ammonitione, è peccato mortale, benche la scommunica uaglia, & ancor che colui che scommunica sia Prelato de Religiosi.*

IL secondo presupponiamo † che la causa efficiente della scommunica, può essere il Papa, & tutti gli altri Prelati, ancor che siano minori de' Vescoui, come sono gli abbati, i Preposti, & i Priori delle Chiese regolari, & collegiali, ancor che non siano consecrati, nè benedetti, pur che siano confirmati: percioche tutti quelli possono scommunicare per legge commune i loro sudditi: [a] Et anco tutti gli altri, che per uso prescritto hanno acquistato tal giurisdittione. [b] & gli altri nò. La onde ne segue, che il capitolo (sede uacante) può scommunicare: [c] Et l'Arciuescouo, il Vescouo, [d] e'l Delegato del Papa, & de i sopradetti, quei ne' quali essi hanno giurisdittione delegata. [e] 5

Ne segue il contrario, che gli Abbati, i Rettori, & i Parochiani di Chiese semplici Parochiali non ponno scommunicare i loro parochiani per legge commune, nè spetiale, nè generalmente. Percioche la potesta dello scommunicare, non nasce dall'ordine solo: anzi è parte di giurisdititione del foro [f] esteriore. La quale essi non tengono, ancorche potrebbono tenerla per consuetudine, s'ella fusse prescritta, [g] & all'hora la terrebbono tanto grande, ò tanto picciola, quanto la consuetudine gliela concedesse. Nè il Vescouo † fuora del suo Vescouado anco i suoi sudditi [h] etiandio quando egli fusse discacciato per forza, [i] se non nel luoco piu uicino della sua giurisditione, ò in cosa manifesta che non ricercasse cognitione di causa. Nè stando nel suo Vescouado, quelli che stanno fuora d'esso, se non per ragione di cosa, ch'è dentro di lui. [k] Per il che pare; che, se si scommunicanò quelli, che non risseggono nel loro beneficio, saranno scommunicati quelli, che si trouaranno fuora del suo Vescouado, & non fanno residenza ne i beneficij, che in esso tengono. [l] Nè anco può scommunicare donne, [m] nè laici, se non per priuilegio 6

a Ca. Transmissam cap suffragantis, de cle. & c. Cũ ab ecclesiarũ, de off. ord.
b Ca. duo simul, de offi. ord. & c. Cũ cõtingat, de for. cõpe.
c Ca. cum olim, cũ ei ann. de maior.
d Ca. de ijs 12. d.
e Ca P. & G. de off. deleg.
f Iuxta gl. recep. in d. c. Transmissam.
g Arg. d. ca. Duo simul, & d. c. Cum cõtingat.
h Ca. Episc. 11 q. 3.
i Iuxta Clemé. 1. de foro comp.
k Arg. c. cum sit. §. fin. ne appell.
l Arg. eius q aitFrede. consi. 181. & Fel. in ca. postulasti col. fin. de for. compet.
m Ca. Noua de pœnit. & rem.

uilegio Apostolico. [a] Nè niuno se stesso. [b] Et per questo il Vescouo, che scommunica generalmente qual si uoglia, che ha rubbato, ò giuoca, & se esso il farà, ò ha fatto, non sarà scommunicato, secondo l'Hostiense, [c] & S. Tomaso [d] communemente riceuuto, come dimostrano i moderni. [e] Ma se il Vescouo non fosse piu, che denuntiatore della scommunica del Papa, oltra di quella del Vescouo, ò del suo Vicario, ò di colui, che scommunica, egli u'incorrerebbe secondo Berardino di Busto, [f] & tutti. Nè † la consuetudine sola senza sentenza, ò constitutione, fa alcuno scommunicato, [g] s'ei non è legitimamente prescritto, ò approbato dal Papa, ò da altro Prelato, quanto a' suoi sudditi. Percioche allhora harà forza di statuto. [h] Nè lo scommunicato (ancorche egli sia occulto,) secondo le glose.[i] Però il contrario è piu uero, cioè se non è denuntiato, ò manifesto, egli può scommunicare, & uale la scommunica fatta per esso, secondo il Panormitano: [k] Ancorche la faccia in fauore di colui, ch'ei sa ch'è scommunicato, come noi diciamo altroue, [l] rispondendo a i contrarij, per una Estrauagante rinouata [m], per il Concilio Lateranense, [n] & riferita da noi in altra parte. [o] per la quale il medesimo pare del suspeso dell'officio, & di colui, ch'è interdetto.

7

8 Aggiungiamo † à questo, che pecca mortalmente colui, che sa, ò douendo sapere, che non può scommunicare, scommunica. Percioche egli usurpa la giurisdittione, che non è sua, ò l'uso di lei, che è peccato mortale, secondo S. Tomaso. [p] Et colui, che deliberatamenre scommunica alcuno ingiustamente, ancor che non fosse per odio, per inuidia, nè per cattiua intentione, ma per ignorantia crassa, ò supina. [q] Et anco colui, che scommunica per parole sole, senza scrittura publica, ò priuata, ò senza canonica monitione, (della quale hora si dirà) nè hauendo cagione giusta, per lasciarla, ancorche la scommunica lega, & è suspenso per un mese dell'ingresso della Chiesa, & da' diuini [r] officij, dentro della qual si celebra alcun diuin'officio, ad alcuno ordine dedicato, sarà irregolare, col quale solo il Papa [s] dispensa. Però questa pena non si stende a i Vescoui. Percioche di loro non si fa spetiale mentione, come è necessario, che si faccia, perche essi incorrono in suspensione. [t] Nè a i Prelati de i religiosi, quando è pericolo in tardare, ò perche gli statuti dell'ordine danno altra forma, ò per ignorantia della legge, se-

a Ca. Pret. adiunct. gl. uer. Ducib⁹ 32. d.
b l. Qui iurisd. ff. de iurisd. om. iud.
c In sum. de sen. ex com. § Quis ualeat
d In 4. d. 18. q. 2. ad 2 & Io. And. in re. cu licet lib. 6.
e Herri. li. 6. de synodo 2. part. artic. 1 nu. 26.
f Par. 2. ser. 37. pag. 5
g Rosel. uer. Excommun. 7. § 10.
h Ang. uer. Excom. 1. § 6.
i In sum. & c. Audiuimus 24. q. 1.
k In ca. Ab escom. nu. 5. de rescr. & in c. Cum dilect. de dolo & contu. sub fi. & Fel. in c. ad probādū col. 3. de re iu.
l In ca. Dilect. 2. de præbend.
m f. Ad euitanda.
n Habito sub Leo 10. sess. 11.
o Ca. 1. §. Labor. de pœn. d. 6.
p 2ª. 2ª. q. 6. art. 6.
q Ric. in 4. d. 18. art 8. q. 4.
r Ca. de sac. de sen. exco. & c. 1 eo. ti. li. 6
s Cap. 1. de sent. & re. iud. li. 6.
t Ca. Quia periculosum, eo. ti. li. 6

condo Gabriello, [a] che non parla molto legitimamente. Percioche quando è pericolo in tardare, anco gli altri la possono lasciare. [b] Et gli statuti (se non fossero confirmati dal Papa) non potrebbono derogar la legge commune. [c] Et la ignorantia, (se non fosse giusta) non gli scusarebbe. [d] Et i Prelati de i religiosi con piu auuertenza debbono scommunicare, che gli altri secolari, per hauere piu carità uerso i lor [e] fratelli.

a In 4.d.18. q.2.co. 9.concl.7
b Ca. Cōstitutionē sub fi. de sen.exc.l.6
c Ca.Quod sup ijs, de maior. & obe.
d Ca. Ignorātia, de reg.iur.lib.6
e Arg.notat p Pan. in c.Cūm quę de iu.

PERCHE SI DEVE VNO SCOMMVNICARE.

SOMMARIO.

9 *La Scommunica maggiore non si deue fare, se non per contumacia di peccato mortale, ò per peccato futuro, precedendo tardanza, colpa, ò offesa.*

La Scommunica, non è nella legge, eccetto, che per peccato mortale.

Il Danno notabile, di che quantità è.

L terzo presupponiamo † che la cagione materiale della scommunica, è il peccato mortale: cioè, che niuno si deue scommunicare, se non per contumacia di peccato mortale, di non uoler'uscire di alcun peccato passato, ò di non uoler'osseruare, ò obedire ad alcun precetto giusto, ancorche si faccia per peccato ueniale, ò per mortale futuro, precedendo tardanza, colpa, ò offesa, secondo l'intentione di molti testi. [f] Et per questo, nessuno mai incorre in scommunicatione maggiore, posta in iure, ò statuto speciale, ò generale, se non pecca mortalmente, ilche è una regola molto consolatoria del Palude [g]. la qual noi altroue applichiamo a' casi cotidiani. [h] De' quali questo n'è uno, che colui, che fura vna picciola cosa, che non è danno notabile, non incorre nella scommunicatione fatta contra coloro che rubano alcuna cosa. Et perche quel che pensauamo dire quì del danno notabile à quanta quantità egli arriua, è piu lungo di quello, che qui può capere, determiniamo di porlo in un picciol commento, che faremo sopra il cap.ult. 14. q.4.

f Ca.nullus, ca.Nemo 11.q.4. cap 1.de iud.ca.A nobis 1. & c.Sac.de sent.exc.& c.Rom.§. Caueant. eo.ti.lib.6.
g In 4.d.18.q.1.ar.2
h In rep cap. Inter uerb.11.q.3.nu.430.

COME

COME S'HA DA SCOMMUNICARE.

SOMMARIO.

10 *La Scommunica, che si pone per legge, ò statuto, che ordina, che chiunque farà, ò che non si faccia la tal cosa sotto pena di scommunicatione latæ sententiæ, non ricerca ammonitioe, ma, s'ella è di colpe future, l'ammonitione deue precedere, pur che non proceda tardanza, colpa, ò offesa. Et s'ella si pronuntia per colpa passata, si deue ammonire inanzi, il colpeuole, tre volte, ò una per tre, dal giudice.*

11 *La Scommunica data per precetto, senza preceder sententia, ò porui clausula giustificatiua, è mala. Et quella, che si dà con conditione, non lega: se essa conditione non si finisce. Non lega medesimamente quella, che si dà senza l'intentione del giudice, ò della parte di scommunicare.*

12 *La Scommunica non ha parole ordinate, che sieno di forma sostantiale, con che ella si dà: ma il giudice può usare che parole egli uuole per scommunicare. Et se'l Canone, ò il giudice commanda alcuna cosa sotto pena di scommunicatione, colui che fa il contrario, non è subito scommunicato.*

10

IL quarto presupponiamo † circa la cagione formale della scommunicatione, ch'è quella, che si pone per legge, ò per statuto, ch'ordina, che chi farà tal cosa, *ipso facto*, sia scommunicato, ò che tal cosa non si faccia sotto pena di scommunicatione, *latæ sententiæ*, non ricerca, che preceda canonica monitione: [a] anzi colui, che fa il contrario, subito è [b] scommunicato. Il medesimo è, quando il giudice scommunica per colpe future, come ho detto altroue. [c] Ancorche non deue farlo, (come s'è detto) se non procedendo tardanza, colpa, ò offesa. [d] Ma s'ella si pronuntia per colpa passata, auanti si deue ammonire il colpato tre uolte dal giudice, [e] ò una per tre, accioche egli desista da quel peccato, almeno con interuallo di due giorni tra l'una, & l'altra monitione, ò se le diano sei dì per tutte tre, quando non è pericolo nel tardare. [f] & quando ci fusse, si deue abbreuiare il tempo, come, & quando conuiene, & non piu.

a Per ea quę diximꝰ in prę le.c. Cũ cõtingat, in 5.cã nullita. pag.2. põ Innoc.in princ.c.Sacr.de sen. excom.

b Ca.Siqs suadente 17.q.4.ca. A nobis, de sent.exc.& c.3.de const.lib.6.

c In d.prælect.c.Cũ contingat in 2.causa nullita.

d Ca.Rom.§. Caueant, de sent.exc.li.6.

s In d.c.Sacro.

f Ca.Constitutionẽ de sent.exco.li.6.ad iunctio.c.Sac.co.tit.

Il quale † tanto è uerità, che la scommunica sarebbe del tutto nulla, se il Prelato commandasse alcuna cosa sotto pena di scommunicatione, senza dare auanti sentenza, con cognitione della causa, ò senza darli termine, per allegare le sue giuste ragioni, contra il mandato, secondo Innocentio, [a] Oldrado, [b] & molti altri, che seguitiamo altroue. [c] Et chi scommunica senza questa monitione, ò senza scritto, nel quale si dichiari la causa, pecca mortalmente, ancorche ella uaglia, secondo, che s'è detto di [d] sopra. 11

a In ca. Proposuit, de cõces. præb. col. 2 & in c. 1. eo. ti. li. 6.
b Consi. 81. nu. 2.
c In prælect. d. c. Cũ contingat in cau. 8. nullit.
d Supra eo. ca. nu. 8 per c. 1. de sent. exc. li. 6. & d. c. Sacro.
e Ca. Præterea 2. de appell.

Anco alle uolte si fa con conditione, la quale, se non si finisce, non lega. [e] & alle uolte senza essa. Piu oltre, la scommunicatione non lega, se colui che la fa, non ha intentione, ch'ella leghi, nè anco, se si fa à petitione di alcuno, che non ha intentione, ch'ei sia scommunicato. Percioche tutta la sua forza ella riceue dall'intentione di colui, che scommunica; il quale, quando scommunica à petitione della parte, non intende di uoler piu scommunicare di quel, che la parte uuole. Per questo se la intentione di colui, che scommunica, ò di colui, che la cerca contra quei, che tale, & tal cosa faranno, ò non la manifestano, & di leuare, ò eccettuare alcuni da lei, non cascano ueramente, dato che incorrono, secondo la lor conscienza. Non † ci sono parole ordinate, che siano di forma sustantiale della scommunica. Per questo, come dice l'Hostiense, [f] non importa nulla, che il giudice dica. Ti scommunico, ò Ti separo dalla communione, ò altre simili parole, che significano la uolontà presente del giudice, con che egli scommunica. Ancorche quelle parole, ch'esso riputa per sufficienti, cioè, Conoscete, ò Riputate per scõmunicato, dette per il giudice, non le teniamo per tali con Goffredo, ch'esso referisce: dica pure esso quel, che li piace, se non quãdo si pone nella scommunica del Canone, ò dello statuto, ò nella scommunica conditionale, come sono tutte quelle, che si fanno con canonica monitione, ò si fanno per colpe future. [g] & con questo si posson concordar le due opinioni. Da questo ne segue, che quando il Canone, ò il giudice commanda alcuna cosa sotto pena di scommunicatione, non è subito scommunicato colui, che fa il contrario: Percioche tali parole non significano uolontà presente di scommunicarlo subito, nè quando tale & tal cosa farà, ò lasciarà di fare; anzi sono minacci, che allhora egli scommunicarà, secondo la glosa famosa [h], communemente riceuuta. 12

f In summa de sen. exc. §. Qualiter col. 1
g Arg. c. 2. de testib. cogen. & c. Præterea de appel.
h In ca. 1. de sagit. quæ haber simul. in de matri. con.

riceuuta. Nè anco queste. Scommunicas si. Però queste si. Sia scommunicato, secondo il Felino, [a] & quelli, ch'esso allega, se non quando altre leggi dichiarano il contrario, come si hanno da intendere due [b] glose.

a In ca. Rodulphus collat. 19. de rescr.
b Ca. Si quis de clericis, de vit. & hon. cle. & c. de so. cóp.

CHI PUO ESSERE SCOMMUNICATO, & chi resta fuora della scommunicatione generale.

SOMMARIO.

13 *Scommunicare non si può chi non è huomo battezato, & mortale, & che non ha superiore: nè Angeli, nè anima separata dal corpo, nè collegio, nè uniuersità. Nè Giudeo, nè Moro, nè huomo resuscitato, nè il Papa, nè ueruno se stesso, ne Frati Predicatori, nè Minori, nè Carmelitani, nè quelli, che godono de' lor priuilegij da i Delegati, nè da gli ordinarij, senza particolare commißione, nè animali irrationali.*

13

IL Quinto presupponiamo † che niuno può essere scommunicato, se non è huomo battezato mortale, che habbia superiore, secondo la intentione di Domenico, [c] & quello, che altroue habbiamo detto. [d] Et per consequente gli Angeli non ponno essere scommunicati, nè anima separata dal corpo, nè collegio, nè uniuersità, percioche non sono huomini. [e] Nè anco Giudeo, nè moro, nè Pagano, perche non sono battezati, ancor che siano catecumini, cioè conuertiti, & posti in stato di gratia, per quel, che altroue habbiamo detto: [f] ancor che potessino guadagnare indulgentia, come ho detto altroue: [g] Nè huomo resuscitato, percioche egli non è mortale, ò sia glorificato, ò dannato. [h] Nè il Papa, perche non ha superiore, [i] nè legge humana, alla quale egli sia suggetto, che possa scommunicarlo. Nè anco per heresia egli incorre nella scommunica, della qual parliamo, ma si bene in altra diuina, secondo le ragioni del Gaetano: [k] dica come li piace S. Antonino [l] Noi quì non ci intromettiamo in dire, se il Concilio è so-

c In c. Roma. §. In uniuersitaté, de sẽt. excom. lib. 6.
d In rep. c. Ita quorũdã de Iudæis. not. 8. nu. 7. & in gl. ult. num. 2.
e Ca. in quadam. de celeb. missa.
f In rep. §. in Leui i co. no. 31. pag. 331. de pœn. d. 1. & arg. ca. Veniens, de presby. non baptiza.
g In d. notab. pag. ult.
h Arg. finis Symb. Athan. & c. Firmiter & de summa trinit.
i Ca. proposuit, de cõces. præb. c. Cũcta per mundũ 9. q. 3
k De authori. Papę & cõc. ca. 10. 19. & 20
l 3. par. tit. 24. ca. 72 §. 1.

prà il Papa, ò il Papa sopra il Concilio per li rispetti, che dicemmo altroue [a]. Niuno può scommunicare se stesso, ò dal suo inferiore, nè per suoi statuti. [b] come habbiamo detto di sopra. Nè i Frati Predicatori, nè i Minori, nè i Carmelitani per gli ordinarij, nè Delegati; se nelle lettere loro non si fanno sufficienti mentioni di essi, secondo Sant'Antonino. [c] Nè per consequente quelli, che godono de' loro priuilegij ò gli hanno tali, come hanno essi. Per questo pare superstitione il dire, che si può scommunicare la Locusta, & altre spetie di uermi, & altri animali irrationali, benche si possa usare contra essi l'acqua benedetta, i preghi, & i santi scongiuri che si appoggiano alla Diuina bontà, & misericordia, con le sue sante parole, & institutioni della Chiesa Catolica. De' quali soli, uolesse Iddio, che usassero i superstititiosi, che con grande confidenza ardiscono dire, ch'essi gli caccieranno di tale, & di tal terra, se questa, & questa cosa gli diranno: perche quel, ch'eccede le forze naturali, & non è effetto d'opere sacramentali, che nè la Chiesa, nè la reuelatione particolare non lo certifica, non si può permettere per cosa tanto certa, senza temerità, ò superstitione: nè dimandare prezzo, senza sembiante di uendere, quel che non si può uendere.

a In rep. ca. Nouit, de iud.
b Arg. ca. Cùm inferior. de maior. & c. Inferior. 2. d. & l. penul. ff. de recep. arb.
c Vbi supra.

CHI RESTA FVORA DELLA SCOMMVNICA.

SOMMARIO.

14 *La Scommunica generale non comprende colui, che il giudice, ò la parte nella sua intentione salua, nè chi non può restituire, nè chi sa la potenza, ò la cagione del debitore. Nè anco la spetiale comprende colui, al quale il giudice ha dato termine.*

15 *La Scommunica, che comanda, che chiunque sa la tal cosa, la debba manifestare, sotto pena di scommunicatione, non comprende colui, che la sa, ma non la può prouare.*

Il Denuntiatore può prouare, s'egli ha un testimonio.

16 *La Scommunica si uieta per la ignorantia del fatto, ò della legge diuina, humana, generale, ò particolare.*

FVORA

14 FVORA † della scommunica generale resta quel
lo, che il giudice, ò la parte nella sua intentio-
ne lo salua da lei, per il sopradetto. [a] Et quel-
li, che non possono restituire, per non hauere,
ò per altri giusti rispetti, non rispondono alle let
tere delle scommuniche generali. Et quei che lo sanno, se anco
sanno la detta impotenza, & la cagione, che scusa l'altro: con
questo, che si dia un mezo, come cessando la necessità, ò la ca-
gione, siano sodisfatti quei, di chi erano i beni, come noi hab-
biamo posto in altra parte.[b] Nè colui, contra'l quale si fa la scom
munica, se non pagarà il tale, per insino à certo tempo, se esso
allarga il tempo, auanti, che incorra in essa, secondo il Panor-
mitano, & la commune de' moderni. [c] Ma, s'egli non paga
nel secondo termine, sarà scommunicato, secondo Innocen-
tio, & la [d] Commune. La quale si ha da intendere, quando
egli fu prolongato, di consenso del giudice, perche altramen-
te, egli non u'incorre. [e] Et in questo caso procede, quello,
che dice Baldo altroue. [f] Poi che la scommunica fatta ad in-
stantia della parte, si può leuare auanti che ui si incorra con con
senso di lei: però non suspendere, nè prolongare, nè fare, che
habbia reincidentia, che è cosa di giurisdittione. [g] Nè anco
15 † quando il Vescouo commanda sotto pena di scommunica-
tione, che colui; che sapesse il tal furto, ò la tal cosa, lo dica,
non si comprendono, se non quei, che'l sanno, di tal manie-
ra, che possino prouarlo, se egli commanda, che lo debbino
dire, come denuntiatori. [h] Et se egli commanda, che lo di-
chino, ancorche non possino prouarlo, contenerebbe erro-
re intollerabile, secondo Angelo di Caluasio. [i] eccetto,
quando egli commandasse, che glielo dicessero, come à Pa-
dre, accioche egli prouedesse secretamente, & il Prelato fus-
se tale, quale egli debbe essere; Però, perche i Prelati com-
munemente fanno inquisitione, per procedere giuditialmen-
te, non sono obligati à dirgli, se non quel, che possono pro-
uare. Però si dice poter prouare il denuntiatore, che è inte-
ro testimonio, s'egli ne ha un'altro intero, come diciamo al-
troue [k], contra i Parigini. [l] Ma, se egli commanda, che
uenghino à deporre, non come denuntiatori, ma come testi-
moni, sarebbero obligati à deporre, concorrendo il [m] sopra-
detto.

a Sup.eo.ca. nu.11.
b Ca. Inter uer. 11. q.3.pag.231.nu.796
c Dec.& relatorum ab eod.in ca.Praeterea 2.de appell.
d In d.c.Praeterea.
e Syl.in ver.Excom. 2.nota.1.casu 13.
f In l.Tale pactũ.§. Qui prouocauit. ff. de pact.
g Arg.l.Priuatorũ. C.de iurisd.om.
h Ca.Placuit,& ca. Si tm 6.q.2.
i Ver.excom.3.§.10
k Su.eo.c.25.nu.11
l In ca. Inter uerba 11.q.3.nu.779
m In ca.25. nu. 45. & seq.

L'ignorantia † probabile anco scusa dalla scommunica, s'ella è del fatto, secondo tutti. Et anco s'ella è della legge, che pone scommunica, per fare alcuna opera lecita di se, che esso non sapeua, nè doueua sapere, che era illecita. Come è la ignorantia della bolla della Cena del Papa, che contiene nuoui casi, per rispetto di alcuni confessori, che assoluono da tutti i casi, anco da i contenuti in essa, per priuilegio del Papa in generale, di assoluere da tutti i casi ad esso reseruati. Percioche, si come egli non peccò in fare l'opera, cosi non incorse nella scommunica, ch'era fatta per fare quell'opera, ancor che l'hauesse fatta il Papa, secondo Adriano. [a] il quale nell'essempio della Sistina, [b] non mi aggrada, per quel, che piu giù si dirà. [c] Et il medesimo si debbe dire di colui, che fa opera illecita, alla quale è congiunta scommunica, per statuto dell'inferiore del Papa, che esso non sà, se non è ignorantia crassa, ò supina, secondo Adriano, & tutti. [d] Il contrario però egli dice, (con tutti quelli, che egli allega [e]) di colui, che fa cosa, ch'è illecita, per la legge diuina, alla quale il Papa ha congiunta scommunicatione: Percioche non scusa la ignorantia, ancor che ella sia probabile dalla pena della scommunica: percioche per questo non lascia di essere scommunicato: come s'ei mettesse mano uiolentemente nel Cherico, senza sapere, che ui era congiunta scommunica. Percioche mi pare. che gli dica senza sufficiente ragione di differenza. Et cosi teniamo con Siluestro, [f] che come la ignorantia probabile della pena della scommunica, scusa da essa, quando ella è fatta per l'ordinario per cosa illecita, & uietata per legge naturale, ò diuina: cosi scusarà quella, che farà simigliante cosa, allaquale è congiunta la scommunica Papale: & che in questo non è altra differenza, se non, che l'ignorantia delle leggi del Papa, non si presume, nè si può prouare (quanto al foro esteriore) tanto facilmente, come quella delle pene de gli statuti de gli ordinarij. Nè muoue à questo, (quel, che habbiamo detto di sopra [g]) che colui, che probabilmente non sa la pena della legge, ch'egli sa, non casca in essa scommunica, & per quel, che tiene S. Tomaso in altra [h] parte.

a In 4. de clauib. q. q.3 col. 8.
b Extrau. Et si dñici 2. pe pœn. & rem.
c Infra eod. ca. nu. 56. & 57.
d Ca. ut aïarum, de const. lib. 6.
e In d. q. 3. col. 6. & 7
f Ver. Exc ō. 2. not. 3 & Excomm. ult. q. 3.
g Supra cap. 23. De inobedientia.
h Quodl. 1. art. 19.

CIO'

CIO CHE OPERA LA SCOMMVNIGA.

SOMMARIO

17 *Le Communioni sono tre, una del tutto interiore, l'altra del tutto esteriore, & l'altra mezana.*

18 *La scommunica non toglie la commune interiore del tutto se ben presuppone ch'ella sia tolta, ma separata da i sacramenti, &*

19 *priua da i suffragij generali della Chiesa, & da i diuini officij, & in somma di tutto quello, che si contiene in questo uerso.*

20 *Os, vale, communio, mensa, negatur.*

21 *Et fa irregolare colui, ch'essendo scommunicato, essercita gli ordi-*

22 *ni de' quali egli è ordinato. Et s'ella è manifesta, lo fa infame. Annulla la collatione de' benefici. Priua della potestà d'eleggere, & d'essere eletto. Suspende dall'officio, ò beneficio. Libera altrui dall'obligo della seruitù, & dal uassalaggio. Annulla le gratie impetrate dal Papa, & priua ch'altri non possino fare orationi per lui.*

23 *Lo Scommunicato non può essere attore, nè procuratore dell'attore, nè del reo per difenderlo. & s'egli perseuera così scommunicato in causa criminale, egli si giudica dalla legge conuinto nel delitto E' priuo della sepoltura in luoco sacro. Et, se anderà scommunicato per alcun tempo, egli non può essere assoluto se prima non paga una pena.*

17 Il sesto presupponiamo † che alcuni ignoranti pensano, che la scommunica non fa altro, che priuar l'huomo dell'ingresso della Chiesa materiale: & di ascoltare in essa gli officij diuini, & della conuersatione esteriore de gli huomini, ò come pare ad alcuni hauer sentito il Panormitano e'l Felino [a] con altri. Però questo non è la uerità, come prouiamo altroue. [b] Per questo presupponiamo quel, che in quel luoco dopò S. Tomaso [c] habbiamo detto; cioè, che sono tre communioni; Vna del tutto interiore, della Carità, & della gratia, per la quale siamo membri d'un medesimo corpo mistico di CHRISTO, della

a In rubr. de sent. excomm.
b In commen. cap. pen. de sent. excom.
c In exposit. Symb. in parte Sctõrũ Cõmunionem.

a Ca. Cum resuscitatus, de pœnit.d.1. cum duob. seq.

quale priua solo il peccato mortale . [a] L'altra del tutto esteriore, per la quale l'uno conuersa con l'altro, in mangiare, in bere, in parlare, & in orare uocalmente, &c. L'altra è mezana, che è de i sacramenti, & de i suffragij generali, che la Chiesa Cattolica fa, ò commanda che si facciano, ò si fanno dentro di lei per sua institutione.

Per il qual presupposito diciamo † che la scommunica non toglie la detta communione del tutto interiore, ma solamente presuppone essere priuata: però toglie l'altre due, & così il suo pimo effetto non è (come alcuni dicono) di cacciarlo dal Regno del cielo, se non presupporre, che egli n'è priuato per cagione del peccato mortale. 18

b Ca.Engeltrudam 3.q.4.

Il secondo è priuare de i sacramenti della Chiesa, attiuamente, & passiuamente. [b] cioè, ch'ei non può darli, nè riceuerli.

c In ca. Audi. & ca. Omnis 11.q.3

d Glo.in d.c.Audi.

Il terzo è priuare de i suffragij generali della Chiesa; tanto, che essa non intende aiutarlo in nulla, per essi. Et così l'abandona con tutto l'aiuto suo, ch'è molto grande. Per il che si dice, che lo scommunicato è inuestito dal diauolo: [c] & che esso si serue di lui, come il mulattiero del suo mulo. [d] Il che non s'intende dello scommunicato, ch'è contrito della colpa, per la quale fu scommunicato, & fa quel, che può per uscir da quella scommunica: percioche appresso IDDIO egli è in stato di gratia [e]. Nè di colui, che è scommunicato senza giusta cagione; dato ch'egli sia obligato di schifare gli altri, che presumono, ch'egli sia scommunicato giustamente. Nè di colui † al quale fu commandato sotto pena di scommunicatione *latæ sententiæ*, ch'egli pagasse alcuna cosa nel tal tempo: ilquale per soprauenire impedimento, non può pagare. Percioche (quanto à Dio) costui non è scommunicato: poi che non pecca mortalmente, ancor che egli sia quanto à gli huomini, come ho detto altroue, [f] dopò del Gaetano. [g] il medesimo è dello scommunicato per contumacia, ò inobedientia presunta, & non [h] uera. 19

e Arg.c. Dixi & ca. Magna, de pœn.d.1.

f In c.pe de sēt.exc.

g In opusc.2.To.de esse&.excom

h Maior.in 4.d.18. q.2 col.3.

Il quarto effetto è priuare del diuin'officio, ò di orare con gli altri in Chiesa: & anco di starsene di fuora, tāto uicino, ch'egli possa ascoltarlo: [i] Ancor che egli può ben solo orare in essa, dato, che altri orino separati da lui, secondo Innocentio [k] riceuuto.

i Ca quod in te, de pœn.& rem.

k In cap. Nuper, de sen.t excom.

Il quinto † è priuarlo di tutto quello, che contiene questo famoso uerso. 20

Os,

Os, orare, uale, cummunio, mensa, negatur.

Che l'Hostiense, [a] & tutti i Teologi, [b] & Canonisti in mille parti hanno toccato. Per Os s'intende la participatione del parlare, baciare, abbracciare, riceuere, ò mandare lettere, messi, ò presenti. [c] Et per *orare* la detta participatione de i sacramenti, & de i diuini officij, & di ogni oratione, che si fa, dicendo, ascoltando, ò altramente orando con esso loro nella Chiesa, oue egli fusse per cagione di orare con esso lui, benche se fusse per altra cagione, non impedisce, secondo Innocentio. [d] Et per Vale, la salutatione, ò risalutatione per parole, ò per lettere, & anco per leuarsi la beretta, per mouer la testa, & altre cose simili, che significano salutatione senza parlare, secondo la intentione del Cardinale, dell'Imola, & della commune. [e] Dicano i Parigini come lor piace, [f] & Angelo. [g] La quale opinione potrebbe procedere quanto al foro della conscienza, quando si facessero tali segni, senza intentione di salutare, ò risalutare: [h] ma solo con la intentione di significare che Iddio lo conuerta. Et per communio, † la participatione, che si fa in operare, essercitare, ò fare alcuna cosa insieme congiuntamente con esso lui, ò habitare in una casa, & in una medesima parte di lei; & il contrattare, & conuersare con esso in altri modi. Et per *mensa* il mangiare in una medesima tauola, dormire in un medesimo letto, ancor che la casa sia d'altri, secondo S. Antonino. [i] Secondo il quale è la intentione d'Innocentio [k] quantunque nè in conuito d'un terzo possi mangiare uno scommonicato (anzi deue leuarsi dalla tauola, s'egli in essa ui sedesse) però non è obligato à uscire di casa, & può mangiare in altra parte di lei, se però ambidue non erano conuitati à un conuito: Percioche, s'erano conuitati, anco che mangiassero in due mense diuerse, è certo che communicano in un conuito, & mangiano insieme; per questo effetto, secondo la mente di tutti quelli.

21

Il sesto ch'egli è irregolare, s'egli usasse alcuno de' suoi ordini, facendo alcuna cosa particolarmente lor dedicata, come s'è detto di sopra.

Il settimo è che lo fa infame, se però la scommunica è manifesta, per un capitolo, che Ludouico Romano fece singolare in una parte, [m] & lo limitò in un'altra. [n] Ilche procede, quando è scommunicato per causa, che porta infamia de iure, ò per contumacia in causa infamatiua. L'ottauo ò che fa † che la col-

22

a In sum. de sent. Exco. §. Exquisita poe.
b In 4. d. 18.
c c. cum excomm. & seq. 11. q. 3.
d In d. c. Nuper.
e In Clem. fina. de sent. excom.
f S. Maior. in 4. d. 1. 8. q. 2.
g Ver. Excom. 8. §. 4
h Arg. Non oïs ff. si cer. pet. l. In agris ff. de acquir. rer. dom.
i 3. par. ti. 24. ca. 2.
k In d. c. Nuper.
l C[illegible]ames 6. q. [illegible]
m Sing. 675
n Sing. 681.

latione del beneficio ecclesiastico [a] fattagli sia nulla, che non torni à ualere, ancor che egli si assolua: se di nuouo non se li conferisce espressamente, ò tacitamente. Et per consequente ch'egli è obligato à lasciarlo, & à restituire i frutti, che insino allhora egli haueua riceuuti [b].

Il nono è, che lo priua della potestà d'eleggere & essere [c] eletto.

Il decimo è ch'egliè suspeso dal officio, ò beneficio: [d] Ancorche, se tiene officio publico, uarrà quel ch'egli farà per ragione di quello, fin ch'ei sarà [e] tollerato.

L'undecimo è, che libera dall'obligo, che altri tiene per seruirlo per ragione di fedeltà, ò uassallaggio: percioche in nessuna cosa deue seruirlo, fin ch'egli è [f] scommunicato.

Il duodecimo è priuato di non poter pigliar moglie senza peccato mortale. [g] Ancor che questo nel secondo si contiene.

Il terzodecimo è, che non uagliano le gratie nè le lettere per esso impetrate del Papa, se non sopra l'articolo della medesima scommunica: [h] ancor che al presente communemente tutte uagliono. Percioche in tutte assoluono gl'impetranti da ogni scommunica per quel effetto, se non sono stati scommunicati un anno intiero. per quel, che per una regola habbiamo detto in altra [i] parte.

Il decimo quarto, è che priua gli altri, che non possono per esso fare oratione publica, & solenne, ancor che possano farla priuatamente, come ho detto [k] altroue.

Il decimoquinto è, † ch'egli non può essere attore, [l] nè procuratore dell'attore, nè del reo; ancor che egli possi esser reo, per [m] difendersi; & anco essere constituito per procuratore dopò ch'egli è assoluto, come ho detto altroue, [n] dopò di Decio contra la commune. 23

Il decimosesto è, che s'egli perseuererà scommunicato per un'anno, in causa criminale, pare ch'egli confessi il delitto per alcuni capitoli. [o] Per il quale ha male inteso una glosa, [p] con molti altri, c'hanno tenuto, ch'egli deue essere anco priuato de suoi beneficij. Il che non è uero. come largamente habbiamo scritto [q] sopra essa glosa.

Il decimosettimo è che priua di sepoltura [r] in luoco sacro.

L'OTTAVODECIMO è colui, che andrà scommunicato, per alcun tempo, ha da pagare (secondo le constitutioni d'alcun Vescouado) certa pena auanti ch'egli sia assoluto.

a Ca. cum bonæ, de æta. & qualit.
b Ca. Postulasti, cũ gloss. & ei annot. de cler. excom. minist.
c Ca. Constitutus 1 de appell.
d Ca. Pastor. §. Verum, eod. tit.
e Ca. Ad probandũ de re iud.
f Cap. penul. & ult. 15. q. 6.
g Per supradicta de sacramentis.
h Ca. 1. de resc. li. 6.
i In rep. c. Ita quotidi de Iud ubi gl. ult. nu. 16. posuimus tenorẽ regulæ de in sordescentibus.
k In rep. c. Quãdo, de consec. d. 1. nn. 19 nu. 67.
l Cap. Intelleximus de iud.
m Cõis ibid.
n In ca. Post cessionem probatio.
o Ca. Rursus, & ca. Quicunque 11. q. 3. &
p Glo. fin. in cap. 1. de iud.
q In ca. 1. de iud.
r Ca. Satis, de sepul.

to: [a] Et anco secondo le leggi secolari di Castiglia, [b] & secondo quelle di questi Regni di Portogallo, dopò ch'ei sarà [c] preso.

a Ang. uerb. Excō. ult. §. 13.
b l. 1. ti. 5 lib. 8. ord.
c Iuxta §. Item hade auer. tit. 55. li. 1. ordi. & ti. 46. li. 5. ordi.

DELLA SCOMMUNICA MINORE, & quando ui s'incorre, per participare con scommunicati.

SOMMARIO.

24 *La scommunica minore priua solamente della participatione de' Sacramenti. siche chiunque u'incorre può eleggere: udir Messa: riceuer la pace, & assoluere dalla scommunica maggiore, ò minore, & da' peccati.*

25 *Nella quale non s'incorre, se non per la legge in otto casi. de' quali non si usa, se non un solo: Ilquale è participare con scommunicato di scommunica maggiore ne' casi prohibiti. Laquale non passa in terza persona. Nè s'agguaglia col peccato mortale. & ciascun sacerdote la può assoluere.*

26 27 *Nè s'incorre in essa per partecipare con scommunicato di scommunica maggiore ne' casi, che sono intesi in questo uerso: cioè.*

Vtile, lex, humile, res ignorata, necesse.

Lo scommunicato non deue essere uietato in presentia d'altri insino ch'egli non è denuntiato; massimamente da colui, che ne dubita, quantunque egli l'habbia inteso.

24 IL settimo presupponiamo † che la scommunica minore, (come s'è detto di sopra [d]) non separa da altro, che dalla participatione passiua de' sacramenti: & per questo lo scommunicato di questa può eleggere, & usar tutta la sua giurisdittione; ancor che egli non possi essere eletto. [e] Et anco dare i sacramenti, se non li riceue in darli, come gli riceue, chi dice Messa, per communicare alcuno; & come il Vescouo, che dice Messa, per ordinare, percioche egli riceue in essa il Sacramento. & allhora non pecca per darlo, ma si ben per pigliarlo, ilche è la chiara intelligentia d'un famoso testo, [f] ch'in esso habbiamo data, secondo la sentenza dell'Host. [g] & lasciando quella del Pa-

d Eod. cap. num. 1.
e Ca. si celeb. de cle. excom. minist.
f D. c. Si celeb.
g In d. Si celeb.

a In 4.d 18.q.2.
b In 4.de claui.q.3.
c In c.Is cui.de sen. excom.lib.6
d In ca.1.de sent.
e In ca.Excellentissimus 11.q.3
f In d.c.Si celebr.
g In ca.Placuit, de pœnit.d.6.pag.280. nu.25.& pag.281
h Ca.Nuper. & ca. Cũ volũtate.in princi.& §.1.de sẽt.exc.
i Quẽ ponit gl.c.cũ desideras de sẽt.exc.
k Ca.rñso.& ca.Cũ volũtate de sẽ.exco.

normitano, dica come li piace Maiore. [a] & Adriano [b] contra il testo, per la sua ragione non bene intesa. Ne priua di ascoltar Messa, nel pigliare della pace secondo Domenico, e'l Perugino contra l'Arcidiacono. [c] Nè pecca assoluendo della scommunica maggiore, ò minore. Nè anco per assoluere il penitente da i peccati. Percioche egli da, & non piglia sacramento. Nè (per la medesima † ragione) per dare il Sacramento all'infermo senza dir Messa: dicano come lor piace, i sopradetti. In questa scommunica (ancor che ui si possa incorrere per la sentenza del giudice) communemente, non ui s'incorre, se non per legge, in otto casi, che pone innocentio. [d] De' quali, perche non uediamo usarsene, se non un solo, & perche si potrebbe dire che ne gli altri ella non è uera scommunica minore, non gli riferiamo. Et il detto caso, che si usa è per participar con lo scommunicato di maggiore scommunicatione ne' casi prohibiti. Diciamo [maggiore] percioche non s'incorre in essa, per participare con lo scommunicato di minore, il quale participò con lo scommunicato di maggiore. Percioche ella non passa in terza persona, secondo la glosa riceuuta. [e] Et per insino ch'è scommunicato di questa maniera egli non può riceuer sacramento alcuno, auanti che ella si assolua. non perche ella sia generale col peccato mortale, come dice il Panormitano, & altri. [f] poiche in molte cose l'eccede; & in molte è ecceduto da lui, come in quel luoco mostrammo. Et qual si uoglia semplice sacerdote (ancorche non sia Parochiano) si come egli può assoluere da i peccati ueniali colui, che non ne ha di mortali, così può dalla scommunica minore incorsa per peccati ueniali, se non si troua con qualche mortale: come ho detto [g] altroue.

25

Aggiungiamo † che communemente chi participa con lo scommunicato di scommunica maggiore, incorre nella minore. [h] Però molti si escludono da questa regola, che son significati per le parole di questo uerso [i].

26

Vtile, lex, humile, res ignorata, necesse.

Cioè, l'utilità, la legge, la soggettione, l'ignorantia, & la necessità. Per quella prima parola, Vtile, si esclude colui, che communica con lo scommunicato per bene dell'anima sua, predicando, ò consigliando le cose necessarie per esso: ancorche egli interponghi alcune altre parole, per persuaderli [k] piu facilmente. Et anco colui, che participa, per domandarli ciò, che

che li deue dare in giudicio, ò fuora, [a] ò per domandarli consiglio spirituale per se, ò per altri. Et anco temporale, molto necessario, quando non ui è un'altro simile, alquale si possa domandare. Per quella parola Lex, s'intende la legge del matrimonio, per la quale esclude la moglie dello scommunicato.

27 Per † quella parola Humile, intendiamo i figliuoli, che stanno con esso; & gli schiaui, i creati, ò altri seruitori di casa, ò di campo, che auanti la scommunica gli erano soggetti, & obligati à seruirlo, [b] se per suo consiglio, fauore, & aiuto lo scommunicato non perseuera nel suo delitto. [c] Habbiamo detto, [auanti] percioche quelli, che dopò la scommunica, (sapendola) cominciorno à uiuer con esso lui, non sono scusati. Et ancorche (secondo una glosa [d] communemente approbata,) marito, padre, Signore, & padrone non può communicar con la moglie, co' figliuoli, con gli schiaui, co' creati, & co i seruidori scommunicati, però meglio mi pare, & piu uero il contrario, che tiene Adriano: [e] & anco meglio mi par dire, che non sono esclusi da quella parola legge, & soggettione, se non per la prima, cioè utilità, poi per questa, si eccettua il creditore, che può chiedere il suo debito al debitore, & tutte queste persone suggette sono creditori del marito, del padre, del signore, & del padrone, in quanto li deue il suo debito congiugale, il uitto, il salario, & la giornata. Per quella parola Res ignorata, si esclude colui, che communica per ignorancia, [f] quando l'ignorantia è del fatto, secondo tutti, & anco quando è della legge dubbioso. [g] Et al mio giudicio, si dice ancora giusta (per questo effetto) l'ignorantia di colui che non sà ch'egli è denuntiato, nè ch'è manifesto, di tal modo, che egli non si possa palliar con dissimulatione alcuna, per l'Estrauagante Ad euitandam, il tenore della quale si pone à basso. [h] & per quel, ch'habbiamo detto altroue. [i] E' uero, che colui che ha inteso, che il tale è scommunicato manifesto, ò denuntiato, & probabilmente lo crede, (per hauerlo inteso da persone graui, & degne di fede) deue schiuarlo, ò deporre la conscienza. [k] Però colui, che dubita, non ha da schiuarlo, maggiormente in presentia d'altri; perche li farebbe ingiuria. [l] Per quella parola, Necesse, s'esclude colui, che partecipa per gran necessità dello scommunicato, ò del partecipante: come se l'uno, ò l'altro hauesse necessità d'elemosina dell'altro, [m] per non potersi commodamente hauere da altri.

a Ca. Intelleximus de iud.
b Ca. Qm multos 11 q. 3.
c D. c. qm multos & ca. Inter alia, & c. Si uerè de sent.
d d. c. Quoniam.
e In 4. de clauib. q. 3 col. 5.
f D. ca. Qm multos.
g Not. in c. Ignorãtia, de reg. iur. l. 6. & §. Notandum 1. q. 4
h Infra eo. ca. nu. 35
i In princ. cap. 1 de pœn. d. 6.
k Arg. cap. Illud, de cle. exco. minist. & c. Inqsitioni, de sent. excomm.
l Maior. in 4. d. 18. q. 2. col. 8.
m D. c. Qm multos.

DELLA PARTICIPATIONE con lo scommunicato.

SOMMARIO.

28 Participare con lo scommunicato di scommunica maggiore, non è cõmunemente piu che peccato ueniale. ma in sei casi è mortale.
Le communioni fra' Christiani sono tre: L'una delle quali sola si uieta principalmente con colui, ch'è scommunicato.

29 Lo scommunicato non pecca mortalmente per domandare, testificare, & comprare.

30 Participare con lo scommunicato di scommunica maggiore è peccato mortale in sei spetie sole d'atti. Il primo è, participare attiuamente, ò paßiuamente ne' sacramenti, & ne gli officij diuini. Il secondo è partecipare frequentemente, quando però quella frequentia dà occasione di non curarsi della scommunica.

31 Il terzo è, partecipare con disprezzo delle chiaui, & potestà della Chiesa. Il quarto è, partecipare contra il precetto del giudice, aggiunto à quello della legge. Il quinto è, partecipare con lo scommunicato del Papa, co' suoi partecipanti.

32 Et il sesto è, partecipare con lo scommunicato nel peccato, per il quale egli è scommunicato, & s'incorre nella medesima scommunica, se si partecipa dopò, ch'egli ha commesso il peccato.

33 Le Scommuniche fatte contra quegli, che fanno alcuna cosa, non si estendono regolarmente contra quegli, che consentono, consigliano, fauoriscono, ò l'aiutano farsi, se non ui è fatto in esse espressa, ò tacita mentione.

34 Le Scommuniche contra quegli che danno consiglio, non si estendono al consiglio buono, ma à quello, ch'è fraudolente, che aumenta il peccato. Ilqual consiglio è di tre maniere, cioè, buono, & cattiuo, che accresce il peccato, e che non l'accresce.
Lo Scommunicato si deue uietare in camera, & in Chiesa, nella quale, s'egli entra per orare, gli altri debbono uscirne, & se la Messa s'è cominciata, ella si deue lasciare, se però non è cominciato il Canone, ò il Te igitur.

35 Lo Scommunicato spetiale, & occulto non si deue uietare: insino ch'egli non è publicato, ò denuntiato.

36 *Lo Scommunicato una uolta, ſempre ſi preſume per ſcommunicato, s'egli non conſta della ſua aſſolutione, co'l quale ſenza peccato ſi può participare per timore della morte.*

Orare per gli ſcommunicati è ſempre lecito con oratione priuata, & anco publica, s'egli non è notorio, ò denuntiato: Ma orare per chi è ſcommunicato denuntiato, incorre in ſcommunica minore.

La Scommunica data dal giudice contra quelli, che participano con colui, ch'egli ſcommunicò, ſenza la debita ammonitione che deue precedere, & eſſer ſpetiale & trina, ò nulla.

Orare per lo ſcommunicato nelle orationi priuate, non è peccato mortale, nè anco ſempre ueniale.

28 L'OTTAVO † preſupponiamo, che colui, che partecipa con lo ſcommunicato di ſcommunica maggiore, communemente non pecca piu che di peccato ueniale, ancorche egli non ſia de' ſopradetti eccettuati, ò ſaluati, ſecondo la opinione dell'Hoſtienſe, [a] la commune di Giouann'Andrea, [b] & de' Canoniſti, & della Commune di S. Tomaſo [c] & de' Teologi, quanto ſi uoglia, che ne dubiti il Panormitano, [d] & alcuni altri che tengono il contrario. Habbiamo detto [communemente] percioche in ſei caſi egli pecca mortalmente (parlando un poco piu breue, e piu chiaro che il Gaetano,) [e] di tre ſpetie di opere, Percioche alcune ue ne ſono, nelle quali ſolo i Chriſtiani communicano principalmente, cioè i ſacramentali, ch'appartengono al culto diuino. L'altre ſono, nelle quali anco ſolo i Chriſtiani communicano, ma però ſecondariamente: Come ſono gl'atti eccleſiaſtici di giudicare, preſentare, eleggere, confirmare, conferire, & prouedere beneficij. L'altre ſono quelle, nelle quali tutte le genti communicano, cioè il parlare, il ſalutare, il contrattare, & il conferire. Et ſi come ſola † la prima communicatione è
29 principalmente uietata fra lo ſcommunicato & gli altri, coſi ella ſola è peccato mortale, communemente: & gl'altri, ſi come ſono ſtati acceſſoriamente uietati, & ſecondariamente, coſi non ſono di ſe peccati mortali, ſe non quando ui è congiunta alcuna ingiuſtitia mortale, come è il giudicare, l'eleggere, il confirmare, il preſentare, l'inſtituire, il conferire, ò il prouedere, ò eſſer eletto, preſentato, confirmato, ò proueduto di beneficio, ò pigliar frutti del

a In ſum. de ſent. excom. §. fi.
b In cap. Sacris, de ijs, quæ ui.
c In 4. d. 18.
d In d. c. Sacris.
e In ſumma uer. Excomm. uetita.

beneficio, &c. Percioche in quest'opere, ò egli usurpa l'uso della giurisdittione, ò potestà, che non ha, [a] giudicando, eleggendo, confirmando, presentando, instituendo, &c. ò pigliò, ò retiene quel che non è suo, cioè, il beneficio ecclesiastico, ò i suoi frutti, essendo egli inhabile per acquistarli. [b] Là onde ne segue, che cercare i suoi debiti, & fare testimonio anco in giudicio, & contrattare, non è peccato mortale, nè anco cercare, ò pagare il debito matrimoniale: Ancorche sia peccato il contrahere matrimonio, perche questo è atto sacramentale, & l'altro nò. Anco ne segue † una nuoua, & ferma ragione, perche è uero, quel, che la Commune dice, (meno sottilmente in tutti i detti luochi, & in altri) cioè che in sole sei spetie d'atti pecca mortalmente colui, che partecipa con lo scommunicato di scommunicatione maggiore. Percioche in esse sole si troua principalmente communicatione uietata, ò uiolatione notabile di giustitia, di obedientia, di riuerentia, ò d'altri debiti. La prima di quelle è, participare attiuamente, ò passiuamente ne i sacramenti, ò ne gli officij diuini: Per ilche questa communione principalmente è uietata. La seconda è participare frequentemente: ilche si ha da intendere, quando quella frequentia desse notabile occasione, per non uscire, & non curare della scommunica: & non altramente, secondo il Panormitano. [c] colquale concorda S. Bonauentura, & gli altri Theologi. [d] Perche il dare tale occasione, è notabilmente uiolar la giustitia naturale, [e] che uieta, che non debbiamo aiutare, nè dare animo di peccare ad altri. La terza è partecipare † in disprezzo delle chiaui, & potestà della Chiesa, cioè che la cagion principale, perche egli partecipa è, hauere in poco conto l'autorità della Chiesa, per quel, che [f] sopra habbiamo detto del disprezzo, dopò S. Tomaso [g] & del suo commentatore, ch'è uiolar la giustitia, che commanda che si debba hauere riuerenza alla Chiesa. La quarta è, partecipar contra il precetto del giudice, aggiunto à quello della legge: ch'è notabile uiolatione della giustitia, che commanda, che si debba obedire.[h] Però è da notare, che quantunque coloro, che co si communicano, pecchino mortalmente, nondimeno non incorrono nella scommunica maggiore, perche il medesimo, che scommunicò, fece contra i participanti, senza nominare, & ammonirli canonicamente: per il che ella è nulla. [i] come s'è detto di sopra, [k] La quinta è participare con scommunicato dal Papa,

30

31

a Cap. Veritatis, de dol. & cõt. & c. Past. §. Verū de appell.

b D. c. Past. §. Verū, & c. Si cel. de cl. exc.

c In d. c. Sac. col. 3

d In 4. d. 18.

e l. Conuenire. ff. de pact. dot. & cap. Ex par. de consuet.

f Sup. ca. 23. de inobed. nu. 40.

g 2a. 2e. q. 186. art. 9 Ad 3.

h Arg. ca. 3. de maiori.

i Ca. Statuimus, de sent. excom. lib. 6.

k Sup. co. ca. nu. 40.

Papa, co' suoi partecipanti, ancorche questa assai si contiene nel precedente. La sesta è communicare con lo scommunicato in peccato mortale. Percioche ci si aggiunge la ingiustitia del medesimo peccato. Et cosi † il communicare nel medesimo peccato, per il quale esso è scommunicato, non solo pecca mortalmente, ma etiandio incorre nella medesima scommunicatione.

32

Per la qual dichiaratione dico prima, (dica come li piace la Rosella [a] & Siluestro [b] & prima d'essi l'Ancarano, [c]) che gran differenza è fra colui, che communica con lo scommunicato nel delitto, che ha congiunta la scōmunica, auanti che sia scommunicato, & fra colui, che dopò è scommunicato. Percioche per uirtù de i Testi, [d] che scommunicano colui, che participa con lo scommunicato nel crimine, egli non incorre in scommunica maggiore, per participare solamente, auanti che'l crimine si commetta, ò quando si commette, se non partecipa dopò, che l ha commesso, & per esso è incorso nella scommunica, come il Panormitano tiene, & la [e] Commune. Et perche quantunque molte uolte quei che danno cōsiglio, aiuto, ò fauore per fare alcuna cosa, che habbia cōgiunta scommunica, sono scommunicati: però non sono scommunicati per cagione della participatione fatta con lo scomunicato, ma perche la scommunica di quel delitto si estende à quelli, che danno consiglio, fauore ò aiuto per quel peccato, come è quella, ch'è posta contra quelli, che feriscono qualche Cardinale, ò lo seguono per ferirlo. [f] Come anco è quella, ch'è posta contra quelli, che feriscono i Cherici. [g] Il secondo dico † che le scommuniche fatte contro quelli, che fanno alcuna cosa, non si estendono regolarmente à quelli, che consentono in essa: ancorche diano alcun consiglio, fauore ò aiuto per farla, auanti, che si faccia: se espressamente, ò tacitamente per il suo tenore, ò per quel d'altri capitoli non si estende à loro. [h] come sente la glosa; [i] & tiene Siluestro, contrario à se medesimo, [k] e Giouanni Tabieno [l] in altra parte: Et come sente Bonifacio con la Commune in una Clementina [m] tenendo che niuno di quei, che danno consiglio, aiuto, & fauore, accioche alcuni parenti, ò affini si maritino, sono per essa scommunicati, ne quelli, che si trouano nel matrimonio, eccetto il sacerdote, che dà autorità: quantunque per le constitutioni Sinodali quà, & in altra parte anco si scommunicano i testimonij. Il terzo, che quantunque non si possa facilmente dar buona ragione,

33

a Verb. Excomm. 1. casu 43. §. final.
b In eo. uer. dub. 2. & 3. & Exc 9. casu 41
c In c. Nuper nu. 7. & Pan. ibidē nu. 8. & Io. Tab. uer. Exco. 5. casu. §. 37. & 38
d D. ca. Nuper, & c. Si cōcubinæ, de sen ten. excom.
e In d. ca.
f Cap. Felicis, de pœnit. lib. 6.
g Ca. Si qs suadēte 17. q. 4. adiunct. c. Mulier §. 1. ca. Quanta, de sent. excom.
h Arg. ca. Quod in dubijs, de sen. exco.
i f. Cle. 1. de cōsan. uel Moniales. & qui Cle. 1. de relig. dom. uerb. Incursuros.
k In uer. Excomm. 10. dub. 4.
l Ver. Excom. 5. casu 49. §. 5. & Gaie. uer. Excom. pag. 1. & ca. 47. not. 3.

percioche un famoso testo [a] si estende à colui, che commanda, & anco à colui, che con fintione non l'impedisce, & la Clementina [b] non la dà à i sopradetti: però noi la diamo in altra parte: [c] Il quarto † che il Canone, che scommunica quelli, che danno consiglio, s'intende del consiglio fraudolente, che aumenta il peccato, & non del buono, nè di quello, che buonamente si dà, nè del semplice, che non aumenta il peccato. Percioche tanto certo, & con tanto mal'animo si sarebbe fatto quel, ch'è consigliato, senza quel consiglio, come con esso, come sente una glosa solenne. [d] Et tutto quel ch'egli ammonisce, priega, instituisce, ò propone l'utile, che da qnesto ne seguirebbe, si dice consigliare, secondo [e] Innocentio.

34

Il quinto, che se io, & lo scommunicato teniamo insieme una camera commune, io posso star nella medesima camera, & mangiare: con questo patto, ch'io non dorma con esso lui in un medesimo letto, nè mangiare in una medesima tauola, nè parlare, nè orare con esso lui, secondo Innocentio. [f] & che anco participando con lo scommunicato dopò che egli è morto, come lauandolo, ò accompagnandolo, s'incorre in scommunica minore, secondo la glosa singolare riceuuta [g]. Et che entrando lo scommunicato nella Chiesa per orare, hanno da uscire quelli, che stanno dentro, ò fare, ch'esso se ne eschi, ò cacciarlo per forza, & se non può cacciarlo, lasci l'officio diuino, & anco la Messa, se non è cominciato il Canone, ò il Te igitur, &c. & s'è cominciato, egli ha da proseguire, fin che si finisca, e communica con un solo, che l'aiuta, secondo l'Hostiense. [h] però per passar per la Chiesa lo scommunicato, non ha da uscire nessuno della Chiesa, nè anco per stare in essa, senza orare, per altri negotij, per il sopradetto. [i] Nè anco perche egli s'inginocchi, & dica alcuna oratione priuata, & separamente.

Il sesto † che i testi, che dichiarano, quando lo scommunicato occulto si ha da schisare occultamente, & quando nò, procedono, secondo il tempo antico, & non secondo questo, nel quale si ha da guardare l'Estrauagante *Ad euitandam*, mal referita dal Felino, [k] & da S. Antonino [l], per noi ben fatta [m] da Martino Quinto, & rifatta dal Concilio di Basilea, [n] auanti ch'ei si diuidesse, come dice S. Antonino [o] riceuuta dal Concilio Buturicense, [p] & un'altra uolta rifatta per il Lateranense. [q] Il tenor della quale è questo.

35

a D.c. Si qs suadẽte.

b Per prox. dicta.

c In comm. c. significauit de iudæ.

d In cap. Felicis, de pœn. li. 6. uer. Siplici.

e In ca. Ad audienciam, de homic.

f In d. ca. Nuper & Ang. uer. Exc. 8. §. 4.

g Cap. Ad hæc, de priuil.

h In sum. de sẽt. excõ. §. Et quę sit pęn. vers. Sz nũq d. iuxta Cle. Grauis adiunct. Gl. recep. de sẽ. exco. & Inno. in d. c. Nup & Th. & Cõẽi. 4. d. 18

i Sup. eo. ca. nu. 20.

k In ca. Rodulphus de rescript.

l 3. par. tit. 24. ca. 3.

m In ca. 1. §. Laboret, de pœn. d. 6

n Sessio 21.

o Vbi sup. cap. 2

p In pragm. sanct. Gall. tit. de excom. non Vitand.

q Habitum sub Leone 10. sess. 11.

Per

Per schiuare gli scandali, & molti pericoli, & soccorrere alle conscienze timorose, constituimo, che niuno da hora auanti sia obligato ad astenersi, ò separarsi, nè schifarsi dalla communicatione d'altri nell'amministrare, ò riceuere i sacramenti, ò in altri diuini officij, ò fuora di loro, per rispetto di alcuna sentenza, ò censura ecclesiastica, ò suspensione, ò prohibitione da huomo, ò da legge generalmente promulgata. Nè guardare interdetto ecclesiastico, se tal sentenza, prohibitione, suspensione, ò censura, non sarà publicata, & denuntiata spetialmente, & espressamente, dal giudice contro à certa persona, ò colleggio, ò uniuersità, ò Chiesa, ò luoco certo, ò certa: nè manifestamente consta essere cascato nella sentenza della scommunica, che in nessuna maniera possa coprirsi, ò per alcun rimedio di legge scusare. Percioche dalla communione di costui uoglio che si appartino, conforme alle canoniche constitutioni. Però per questo non pretendiamo rileuare, nè aiutare quelli, che così saranno scommunicati, suspesi, ò prohibiti.

36 † Et così (dica come li piace Adriano) non siamo obligati à schifare altri, che i denutiati, & notorij, che in nessuna maniera si posson dissimulare, ancor che siano specialmente scommunicati, secondo un glosatore, [a] come nel detto luoco [b] piu largamente scriuemmo. Et così si usa ne' particolarmente citati, che non compariscano, & cascano in scommunicatione: de' quali, nessuno si schiua sin che uenga la denontiatione. Però lo scommunicato tanto è obligato al presente, come sempre, à lontanarsi da gli altri: ancor ch'ei sia occulto; dato che quelli di lei non siano obligati. Anco è uero che colui, che una uolta è scommunicato, & denuntiato, sempre si ha da schifare, per insino ch'ei consta dell'assolutione (per una glosa solenne [c]) s'egli non è persona, alla quale manifestamente si deue dar credito, & afferma, ch'egli è assoluto. [d] Il settimo, che colui, che per timore della morte parla con lo scommunicato, non pecca, nè incorre nella scommunica, secondo Innocentio [e] e i Parigini. [f] ne anco chi communica ne gli officij diuini. [g] con questo, ch'egli non communichi in peccato mortale; nè in pregiuditio della fede, che risulta dal disprezzo delle censure, percioche all'hora auanti ha da morire, che participare. Perche piu è obligato à mantenere la fede, & la uita dell'anima, che quella del corpo [h]: & così si ha da intendere un famoso capitolo, [i] come ho detto altroue [k],

(& hanno

a In d. tit. de exco. uit. uer. generaliter.
b In d. §. Laboret.

c In c. proposuit de cler. exco. minist.
d Ang uer. excom. 8. §. ca. 6.

e In cap. Si uerè, de sent. excom.
f In 4. d. 18. q 4. co. 2
g Syl. in uer. Excō. 5. q. 4. dub. 4.
h Ca. Presb. 50. d. & ca. Ita ne 32. d. 4.
i f. ca. Sacris. de his quæ ui.
k In cap. Sicut, de consec. d. 2

(& hanno sentito Maiore, & Siluestro [a]) per risposta d'alcuni dubbij, che quà si possono fare; il primo è, che quel che S. Tomaso [b] in una parte assolutamente dice, ch'è peccato (& anco mortale) l'orare per lo scommunicato, si ha da intendere dell'oratione publica, che si fa in nome della Chiesa, & non della priuata: Percioche esso medesimo tiene in altra parte [c], ch'è lecito l'orare per lo scommunicato, & per qual si uoglia infedele, con orationi priuate: ma non con quelle, che sono ordinate in nome della Chiesa per i membri di lei. Hassi etiandio da intendere, (come in altra parte [d] limitammo) che non proceda nella scommunica, ch'è nulla, nè anco nella ualida di colui, che si crede, ch'è bene pentito, con tutto che non si publica ch'ella per esso si fa [e]. Et anco piu innanzi aggiungemmo [f] à tutti quelli, che prima di noi hanno scritto, che dato che niuno possa, nè debba applicare l'orationi delle Messe, ò d'altre publiche à gl'infedeli, ò scommunicati, nè il ualor loro, per sodisfare per essi: però egli può dir messa, pregando nelle orationi di lei, & applicando il suo ualore, à chi la Chiesa ordina & uuole: à fine che quella opera sua d'orare, & applicare à chi, & per chi egli deue, Iddio riceua con oratione priuata: accioche alcuno infedele, ò scommunicato si conuerta. Percioche altra cosa è applicare le orationi della Messa, e'l ualore loro à uno: & altra cosa applicare quell'opera d'orare, & d'applicare, come piu à longo si dichiara qui: [g] Il secondo, diciamo che per lo scommunicato, che non è denuntiato, nè è notoriamente tale, si può ben'orare publicamente, & con publiche orationi, per la Estrauagante sopradetta [h], Ad euitandam, che dopò S. Tomaso si fece: per la quale potiamo communicare anco ne gli officij Diuini, con quelli, che non sono denuntiati. Et così mai non si lascia di sepellire quelli, che muoiono scommunicati, se non sono stati denuntiati, benche non fossero assoluti: & anco che'l peccato loro sia notorio, se muoiono con segno di pentimento [i]: Percioche la presontione del peccato si leua per il pentimento: & la scommunica per non esser denuntiata, non osta. Il terzo diciamo, che ci pare, che cascherà nella scommunica minore colui, che (come ministro della Chiesa in nome di lei) orerà per uno scommunicato denuntiato; percioche espressamente dice San Tomaso, in una parte [k], senza che alcuno li contradica, che colui, che ora per lo scommunicato, è ueduto partecipare con esso lui in Diuinis:

a Vbi supra.
b Quodl. 11. art. 9
c In 4. d. 18. q. 2 ar. 1 q. 1.
d In re. c. Qñ, de cõ sec. d. 1. not. 19. nu. 67 & seq.
e Iux. id qđ sẽtit Hosti. in c. Cum uoluntate, de sent. excom.
f In d. rep. ca. Quando, nu. 70.
g In d. nu. 70.
h Sup. eo. ca. nu. 35.
i Arg. eorũ q̃ hñt io cap. A nobis 2. de sen. excom.
k Id quodl. 11. art. 9

Diuini: & benche in altra parte [a], per quella parola Orare sopra posta [b], fra le cose uietate intendono, l'orare con lo scommunicato: ma un poco piu sopra egli dice, che li sono uietate le orationi mutue, che secondo il sopradetto, s'hanno da intendere delle publiche. Il quarto, diciamo, che non ual nulla la scommunica, che l'ordinario pone contra quelli, che participano con lui, ch'è scommunicato dal medesimo senza canonica ammonitione precedente, laquale ha da essere spetiale, & trina, come dice la glosa communemente approbata in un capitolo [c] che per esso è singolare, per altre ragioni, che in altra parte scriuemmo [d]: La oue dimostrammo, che molto men uale quella del Delegato. Et cosi ne' regni di Partogallo, quando un giudice denuncia alcuno per scommunicato della sua scommunicatione, se la parte uuole ch'ella si faccia contra Participantes, se gli nomina per ammonirli nominatamente, che non debbino participare con esso sotto pena di scomunicatione che pongono in essa facendo il contrario, passando il termine dopoi che le fu notificata. Et benche non ho ueduto fare ciò in questi regni di Castiglia: nè penso che per questo s'habbia derogato à quel santissimo decretto, che uieta mille crudeltà spirituali, che fa commettere a i giudici affettionati per fare osseruar le loro censure, mediante una general monitione, che non imprime nulla. Percioche cosi come essi non osseruano in questo la legge, cosi mai nō habbiamo ueduto uietare piu à gli scommunicati, per quella de' participanti, che per la denontiatione. & cosi (al nostro parere, sal uo il migliore) come i giudici hanno costume di dare scommuniche contra i participanti, senza l'ammonitione, che la glosa, & & ragione santissima di quel testo ricercano: cosi il popolo stà in possessione di nō schiuarsi piu per esse, che se fossero nulle, come de iure sono, secondo la commune, & uera opinione, & anco nella possessione di non tenersi per scommunicati di maggiore scommunicatione, per schifarsi de gli officij diuini, & dimandarne l'assolutione [e]. Ma si potrebbe però dire, che i giudici hanno prescritto, che quelle scommuniche date cosi, bastano per uenire all'interdetto, & all'aiuto del braccio secolare. Nè fa incontrario che in alcune parti di questi regni, si usa dare la denontiatoria contra quelli, che non si sono confessati la Pasqua: con una ammonitione generale, contra tutti quelli del popolo, che non debbiano participare con essi, sotto pena, che secondo il contra-

a In 4.d.18.q.2.art.1.q.1.
b Sup.eo.nu.20.

c Ca.Statuimus, de sen.exco li.6.vbi gl. cōiter recepta id p c.Cōstitutionē eius. tit.declar. Nec Pan. cōtrariū tenet in c. puenit d' appel. Nos nō meminimus horū ca.& gl. & uerba eius gñralia ad hoc reduci possunt.
d In Prælec.c.Cum cōtingat, de rescin. pag.174.

e Quare videtur sua cōe durare, nec vlla ex parte quo ad hoc ei derogatum ēē, Argu.eorū q̄ notantur in ca. fin. de cōsuet.

rio, e passando il termine della sua general monitione, siano scōicati: Percioche quelle scōmuniche nō si danno contra quelli, che sono dal medesimo giudice scommunicati, ma contra quelli, che la costitutione generale scommunica. Il quinto, che tutte le uolte, che le scommuniche de' participanti si daranno, come conuiene, & comanda la legge è quelli, contra i quali si daranno come conuiene: & non ostante quelle, oreranno con publiche orationi publicamente in nome della Chiesa, per li scommunicati denuntiati, cascheranno nella scommunicatione maggiore, della quale sono stati [a] ammoniti. Il sesto diciamo (al nostro parere, saluo il migliore) che quel detto commune sopra posto, che si pecca mortalmēte per participar con lo scōmunicato nella oratione, si ha da intendere della oratione publica, che si fa in nome della Chiesa: come sono la Messa, l'hore canoniche, che cantano, & dicono i ministri d'essa Chiesa in nome di lei, come è la consecratione sua, quella de gli altari, e delle Vergini, & le benedittioni solēni del Vescouo, & l'acqua benedetta, & l'officio de' morti, & il sepellirli, & che non s'intende la scommunicatione, che si fa in altre orationi priuate. Come sono l'Aue Maria della mattina, mezo giorno, & della sera. Come la beneditione semplice della mensa, & d'altre simili, che non sono uietate, nel tempo d'interdetto. come si dirà à [b] basso. Ma par che si possa dire, che ne anco uenialmente si pecca in alcune di loro, perche dice S. Tomaso in una parte [c] che colui, che ora per lo scommunicato, communica con esso: E'l medesimo [d] in l'altra parte dice, ch'è lecito orare per esso con oratione priuata, & priuatamente detta. Secondo, perche Santo [e] Antonino, & tutti confessano, che si può dire allo scommunicato quando mi saluta, ò io gli scriuo. IDDIO ti conuerta, ch'è oratione assai buona. & anco meglio si potria dire, IDDIO ci conuerti: L'altro, perche si può parlare con lo scommunicato quel che all'anima sua conuiene [f]: L'altro, percioche è lecito leggere con lo scommunicato un pezzo dell'Euangelio, ò d'un Salmo, poiche alla sua anima conuiene [g]: & per conseguente dirle. diciamo à Dio: *Miserere nobis: Agnus Dei qui tollis peccata Mundi miserere nobis:* ch'è orōne: Et per la medesima ragione un salmo, *Leuaui oculos meos:* L'altro, perche posiamo udire con esso lui le prediche [h]. & al principio loro tutti noi ci segniamo, *Per signum Crucis* &c. ch'è assai grande oratione. Tutti salutiamo al principio di essa la Vergine gloriosa, dicendo, Aue Maria: oratione, che è tanto

a Arg. d. ca. Statuimus & ca. constit.

b Inf. eo. ca. nu. 177.

c In d. Quodlib. 11. art. 9.

d In 4. d. 18. q. 2. art. 2. q. 1.

e 3. par. tit. 25. ca. 2. in princ.

f Ca. Cū uoluntate de sent. excom.

g Per d. c cap. Cum uoluntate.

h Ca. Rūso, de sen. excom.

è tanto alta: & al fine tutti diciamo quel, che il confessore ci commanda, mentre ch'egli ci assolue. & per meglio dire egli prega per esso dicendo. *Misereatur uestri, &c.*

DELL'ASSOLVTIONE DELLA Scommunica, & chi può assoluere, ò chi ricasca in essa.

SOMMARIO.

37 *L'Assolutione, & la Scommunicatione conuengono insieme in alcuna cosa, perciochè in nessuna di esse si ricercano certe parole, nè forma sostantiale per la loro causa, & l'una, & l'altra uale, quantunque ella sia ingiusta, ma non uale se si fa senza la forma, che si contiene nella sua commissione.*

38 *La Scommunicatione, & l'assolutione sono differenti in questo, che quella senza giusta cagione fa poco danno, & questa fa molto utile: ma la cagion falsa, annulla l'una & l'altra.*

37 IL nono, presupponiamo † che l'assolutione, & la scommunicatione conuengono insieme in qualche cosa. Primamēte perche si come la scom municatione non ricerca parole certe, nè forma sustantiale per la sua causa, accioche ella uaglia, secondo le leggi. come altroue s'è detto [a]. così anco l'assolutione per quel, che molto sopra [b] s'è detto. Piu oltre, che quando la potestà di scommunicare, ò d'assoluere, si commette con certa forma, & qualità che la legge non pone à colui, che auanti non haueua potestà, nè l'una, nè l'altra uale, s'ella si fa, ò dà, senza osseruare quella forma [c]. Perilche, ancor che l'assolutione data, da chi de iure la può dare, uale: dato che non si faccia auanti quel, che la legge comanda; cioè, che sodisfaccia, ò faccia tale, ò la tal cosa. Ma non, se si fa da colui, che de iure non può darla, senza osseruare la forma, che cōtiene [d] nella sua comisione per la quale, se gli dà la potestà come colui, che per bolle sole, ò per altro priuilegio dà potestà di assoluere nell'articolo della morte, assoluesse fuora di esso articolo, ò à colui, che hauesse comissione di potere assoluere dopò la sodisfattione, assoluesse auanti. Nō

a Sup. eo. ca. nu. 32
b In c. prece. nu. 6.
c Ca. Pisanis de rest. spol. & ea, quæ ibi Ant. no. 7. & Dec. pō alios in l. Trāsa. no. 1. C. de trāsact. tradit
d Arg. gl. subtilis & sing. Cl. 1. de iure. patr. uer. Inhibemus & eorū q̄ ad eius declarat. refert. Fel. in c. Ex parte col. 4. de cōsti.

ſenza cagione habbiamo detto [che non pone la legge &c.] percioche (come à molti habbiamo riſpoſto) l'aſſolutione data per la commisſione del Papa, che ogni giorno egli dà per aſſoluere il tale, ò il tale in forma della legge, uale. ancor ch'ella ſi laſciaſſe: come uarrebbe, ſe l'ordinario la deſſe, ne i caſi, che poteſſe. Percioche la intentione del Papa non fu d'indurre una nuoua forma, per quelle parole, ma di auiſare il Commiſſario di ciò, che de iure haueua da fare. per quel, che Innocentio diſſe *in ſimil* caſo [a], ſeguito per una gloſa ſingolare, [b] & riceuuta; ch'è una deciſione cotidiana, & rimedio per mille che in queſto errano.

Anco conuengono in queſto, che ſi come la ſcommunica uale regolarmente, ancor ch'ella ſia ingiuſta: coſi anco l'aſſolutione, quantunque ſia ingiuſta. [c]

Però ſono differenti † in queſto, che la ſcommunica ingiuſta per ragione della cauſa non dannifica nulla in foro conſcientiæ, & quanto à Dio (come è detto di ſopra [d]) & l'aſſolutione ingiuſta è utile, anco quanto à Dio, & per la conſcienza. Percioche il confeſſore può aſſoluere da' ſuoi peccati l'aſſoluto ingiuſtamente dalla ſcommunica, auanti che ſi faccia tornare ad aſſoluere da lei giuſtamente: il che non potrebbe, ſe non fuſſe aſſoluto, almeno ingiuſtamente. Percioche all'aſſoluto, ancor che ingiuſtamente, uagliono i ſufragij generali della Chieſa, & non à colui, che non è aſſoluto: Laquale è nuoua, & ferma dichiaratione. Anco ſono differenti al contrario, che la ſcommunica fatta per giuſto timore, uale, anco quanto à Dio, ſe la cauſa fu giuſta per ſcommunicarlo, come ha detto la gloſa [e] ſingolare. ſecondo il Panormitano, & altri: & non l'aſſolutione di lei, per un teſto ſingolare [g]. Anco ſono differenti in queſto, che la ſcommunica fatta per falſe cauſe uale, & l'aſſolutione nò. ſecondo le gloſe [h]. Quantunque anco in queſto il Cardinale le fa eguali [i], ſeguito dal Panormitano [k], & dal Felino [l], che tengono, che il giudice nulla di ciò haurebbe fatto, s'egli ſapeſſe che la cauſa era falſa, & che tutte due uagliono, ſe il giudice lo fece con animo, che ualeſſero ò foſſero le cauſe uere, ò falſe. Et quantunque del ualore dell'aſſolutione eſſi dubitano piu, che della ſcõmunica, quãdo ella ſi dà con animo d'aſſoluere, ò di ſcommunicare in ogni caſo, però à noi altri pare il contrario, che nõ è dubbio del ualore dell'aſſolutione, etiandio quanto al foro della conſcienza: percioche non eccede la poteſtà humana, nè contiene errore intollerabile: poi che

39

a In ca.fin.de præſumpt.
b In cle.1.de off. de leg.in gl.magna.
c Ca. Venerabilib⁹ §.Vbi.de sẽt.exc.l.6 ubi de hoc ter.ſing.
d Sup.eo. nu.3
e In ca.1.de ijs.quæ ui.lib.6.
f In c. Abbas de ijs quæ ui.col.4. & Rauen.ibidem.
g In d.ca.1
h In c. Ex parre.de off.or.& in c. Quod ſup ijs, de fid. inſtr.
i In c.Ad cxcom.de reſcr.& in d.cap. Ex parte, & in d. cap. Quod ſuper ijs.
k In d. Ex parte.
l In d.ca. Qñ ſuper ijs col.5.

che non tocca piu della giustitia delle parti, nelle quali può male, ò bene. & è tanto gran dubbio del ualore della scommunica, che crediamo, che non uale. Percioche contiene errore intollerabile, & eccesso della potestà humana, in uolere scommunicare uno, ò habbia peccato mortalmente, ò nò, per il sopradetto [a]. Come il medesimo Panormitano, & il Felino hanno tenuto in un caso quasi simigliante [b]. cioè, che la scommunica fatta dal giudice contra colui, che fu chiamato, & non comparue (per esser giustamente impedito) non ual nulla. Percioche, ò egli non hebbe intentione (come non l'haueua da hauere) di scommunicarlo, s'egli hauesse hauuto giusto impedimento, & se la hebbe di scommunicarlo, l'hauesse tenuto, ò non l'implicò, & riuolse errore intollerabile, che fa la scommunica [c] nulla.

a Sup eo.ca.nu.4.

b In cap.penult de testib.cogend.

c Ca.p tu s, de sēt. exco.& ca.Venerabilibus §.fi.eo.ti.li.6

CHI PVO' ASSOLVERE DALLA SCOMMVNICA.

SOMMARIO.

39 *Assoluere dalla scommunica minore può ciascun sacerdote, che può assoluere da' peccati. Ma la scommunica maggiore data dalla legge, che non ricerca l'assolutione per altri, può essere assoluta dal prelato dello scommunicato.*

40 *Assoluto non può essere lo scommunicato dal giudice, se non da lui medesimo, che l'ha scommunicato, ò dal suo successore, ò dal suo superiore, ò dal suo delegato.*

Il delegato del Papa, ilquale può scommunicare per un'anno dopò la sua sententia diffinitiua, passato quel tempo, non può assoluere colui, ch'egli ha scommunicato.

L'Incendiario scommunicato, & denuntiato dal Vescouo, non può essere assoluto, se non dal Papa.

41 *Assoluere dalla scommunica può colui, che l'ha data, quantunque egli non sia sacerdote. & l'uso di commettere l'assolutione al Parochiano dà certi inconuenienti.*

42 *L'Assolutione della scommunica può esser commessa ad altri da colui, che la può assoluere, per uirtù di giurisditione delegata, ò concessa per priuilegio perpetuo, ò per ragione di dignità, ò d'officio ò d'altra ordinaria.*

43 *L'assoluto dalla scommunica per cagione d'infermità pericolosa, ò per altro giusto impedimento, si deue subito presentare,*

passato l'impedimento à colui, che de iure lo può assoluere. se non, egli incorre nella medesima scommunica.

Gli assoluti dal Papa, dal Nuntio, ò da i lor Delegati, con obligo di appresentarsi all'ordinario loro, ò ad altri, per riceuer penitentia, ò sodisfare all'offeso, ricascano nella medesima pena, se non obediscono: ma non sono obligati à presentarsi personalmente.

Assoluere lo scommunicato non si deue in articolo di morte, se prima egli non sodisfà, ò non dà cautione; ma non potendo fare, nè l'una, nè l'altra, egli è scusato.

Assoluere può dalla scommunica generale fatta dal giudice, colui, che può assoluere quella ch'è scritta nella legge.

IL decimo, presupponiamo † che lo scommunicato di scommunica minore può essere assoluto da qual si voglia sacerdote, che può assoluerlo da i peccati [a], & anco che non sia suo Parochiano, se non ha piu che peccato ueniale, come ho detto di sopra [b], & in altra parte [c]. Lo scommunicato di maggiore scommunica, s'è scommunicato per legge, che non ricerca l'assolutione per altro, può essere assoluto dal suo Prelato [d]. Per suo Prelato intendiamo il Papa, il Vescouo, & il Capitolo sede uacante: & altro qual si uoglia prelato essente della Chiesa, regolare, ò secolare, che dicono hauer giurisdittione [e] quasi Episcopale, secondo tutti. Et anco qual si uoglia non essente, c'habbia giurisdittione nel foro esteriore. Et anco il Parochiano, ò semplice sacerdote, che può assoluerlo da' peccati mortali, secondo Innocentio, & l'Hostiense [f], ch'è la commune opinione di S. Tomaso, di S. Bonauentura, & d'altri Teologi: & [g] anco de i Summisti, che allega Siluestro [h]: Ancor che tenghi il contrario il Panormitano [i] per una glosa singolare [k]: la quale non dice quel, ch'egli dice: secondo la qual commune consigliamo molti, limitandola nuouamente, ch'è uera solamente quanto al foro della conscienza: & l'altra quanto all'esteriore, limitandola anco S. Tomaso: perciochè il detto sacerdote semplice non può questo per sua auttorità, se non come per commissione, che li fa il Papa, per un testo [l], il qual par che quasi habbia espresso questo. Et anco è da tenere che il Prelato proprio può assoluere dalla scommunica incorsa fuora del suo Vescouado, & Parochia, secondo

39

a Ca. Nuper, de sen ten. excom.

b Sup. ca. 4. nu. 1.

c In ca. Placuit, de pœn. d. 6. num. 25. & seq.

d D. ca. Nuper.

e Gl. sing. Cle. 2. de Sepb. eccles. non alie.

f In ca. Nuper.

g In 4. d. 18.

h Ver. Exco. 1. no. 2.

i In d. ca. Nuper.

k In c. Si Episco. de pœn. & rem. li. 6

l D. c. Nuper sub fi.

Federico

Federico [a], e'l Panormitano [b], communemente riceuuti. Habbiamo detto [che non si riserba l'assolutione, &c.] percioche, se ella si riserba, colui à chi si riserba l'ha da assoluere, secondo tutti.

40 Però † lo scommunicato di scommunicatione dall'huomo, ò dal giudice, non può esser assoluto, se non dal medesimo, che l'ha scommunicato, ò dal suo successore, ò superiore, ò Delegato [c], eccetto che'l delegato del Papa, che può scommunicare per un'anno, dopò la sua sentenza diffinitiua, ma passato l'anno, egli non la può assoluere, per un testo singolare [d], secondo il Panormitano in quel luoco; il quale con la commune dice il medesimo di qual si uoglia altro Delegato, che tiene potestà di essequire la sua sentenza. Et che l'incendiario scommunicato dal Vescouo, non può essere assoluto da lui, poi ch'è denuntiato per altro [e] testo singolare: secondo il Cardinale in quel luoco. Et che colui, che lo scommunica, il quale dapoi che fu scommunicato, & denuntiato di scommunica maggiore, non lo può assoluere, come anco non lo può scommunicare [f]. Ma lo può ben'assoluere, s'egli è solamente scommunicato di minore scommunica [g]. Et che da la sentenza pronõtiata da l'inferiore, e confirmata dal Papa, di certa scienza, non lo può assoluere colui che l'ha data, secondo Gio. Andrea [h] riceuuto. Et che † se colui che scom-

41 munica non è sacerdote, non può assoluerlo nel foro della conscienza, ma nel foro esteriore sì, secondo alcuni, che Siluestro [i] segue. Ilche si ha da intendere dell'assolutione della scommunica, che si fa insieme con quella de' peccati. Percioche dalla scommunica sola può assoluerlo, anco nel foro della conscienza, dato che non habbia altro ordine che quello di prima tonsura, come'affermò S. Tom. [k] riceuuto da S. Antonino [l] & altri. Ancor che nessuno quel dicesse, si haueua però da dire per molte ragioni: dato ch'è meglio (secondo tutti) commetterla al sacerdote, come è costume. delche noi dubitiamo; percioche molti lasciano di farsi assoluere da' loro Parochiani, pensando che basti quella commissione del giudice, per credere, ch'ella sia assolutione. Et perche pochi sono quegli, che possono prouar la loro assolutione, fatta con questa commissione dal Parochiano, che dà la secreta, senza notaio, nè testimonij: Per questo diciamo, che meglio sarebbe (se l'occupatione, e la fatica lo sopportasse) che'l medesimo giudice l'assoluesse, ò li desse lettere, nellequali egli l'assoluesse: e che poi ch'ei

a Consil. 16.
b In ca. Graue col. 3. de preben.
c Ca. Pastoralis. §. præter. de off. deleg.
d Quærenti, de off. deleg.
e Cap. Tua, de sent. excomm.
f Cap. Audiuimus. 24. q. 1.
g Cap. Duobus, de sent. excomm.
h Ca. ex frequentibus, de instit.
i In ca. ad audientiã de homic.
k In d. ca. Nuper. & arg. uer. Exco. 8. §. 4
l Ca. ad hæc, de priuileg.

mette, lo ſcommunicato deue procurare, che in preſenza del notaio,& de' teſtimonij il Parochiano l'aſſolua, per probare l'aſſolutione,quando li ſarà neceſſario. Percioche,chi una uolta è ſcómunicato,ſempre ſi preſume eſſere ſcommunicato [a]. per una gloſa ſolẽne. Quantunqne un giorno noi teniamo di uoler dire,che colui, che moſtraſſe la cómisſione,ch'egli l'aſſolueſſe, & diceſſe, che il ſuo Parochiano l'ha aſſoluto,ſi preſumerebbe,ch'era aſſoluto col detto ſolo del Parocchiano;& anco ſenza quello;almen s'egli fuſſe huomo timoroſo d'IDDIO, & entraua,& era ammeſſo al diuino officio;conſiderato il coſtume, ch'è d'aſſoluere ſenza notaio,& ſenza teſtimonij,che anco al preſente ci par bene:Eccetto che il nudo eſſecutore del mãdato del Papa: nel quale egli li commanda, che debba ſcommunicare tal huomo,ſenza conoſcimento di cauſa, ma non lo può dapoi ch'è ſcõmunicato, aſſoluere. Anco † aggiungiamo,che colui,che può aſſoluere dalla ſcõmunica per uirtù della giuriſditione delegata dal principe,ò conceſſa per priuilegio perpetuo,per ragione della dignità,ò officio, ò per altra ordinaria, posſi cõmetterla ad altri.ſecondo una gloſa riceuuta [b]. Ma non quegli a' quali ſolamente ſe li concede il nudo miniſterio dell'aſſolutione,ſenz'altra giuriſdittione [c]. Et aggiungiamo à tutti, che queſto nudo miniſterio può eſſere delegato anco dal delegato dell'ordinario, & dal ſuddelegato del Delegato del Papa;ancorche nõ poſſano delegare la lor giuriſditione,nè anco un'articolo giuriſditionale di lei,per quel,che ſcriue il Felino [d], & quelli,che eſſo riferiſce,il che è coſa cotidiana.

42

Aggiungiamo † anco, che gli ſcommunicati dalla legge, ò dal huomo, che per infirmità pericoloſa, ò per altro giuſto impedimento fanno aſſoluerſi da colui, che non poteua aſſoluerli fuor di ſimile impedimento, debbono preſentarſi, ceſſando l'impedimento,il piu preſto, che buonamente potranno à colui,che de iure ha giuriſdittione d'aſſoluerli, ſe non, esſi ricaſcano nella medeſima ſcommunica [e]. L'iſteſſo diciamo,di quelli,che ſono aſſoluti dal Papa,dal Nuncio, ò delegati loro,con obligo di preſentarſi all'ordinario loro, ò à qual ſi uogli altro per riceuere la penitenza,ò ſodisfare à chi hanno fatto l'ingiuria. Ma non ſono obligati d'appreſentarſi perſonalmente:percioche baſta che mandino procuratori baſtanti per ciò fare. ſecondo il Gaietano [f], il qual dice, che l'aſſoluto ſarà giudice nel foro della conſcienza del tempo,nel quale buonamente egli può preſentarſi,ò nò.

43

a In c.propoſuit.de cler.excom.miniſt.

b Ca.fin.de offi.ordin.per illum text.

c Cap.fin.§.fina.de offic.deleg.

d In c.ſuper q nu.4.& 19.de off.deleg.

e Cap.eos, de ſent.excom.lib.6.

f In ſum.exc.nu.96.

L'VN-

L'undecimo, presupponiamo, che tutti i testi, che commandano, che si sodisfaccia, inanzi che si assolua nell'articolo della morte, s'hanno da intendere, se lo scommunicato può sodisfare, & s'egli non può, basta che dia sicurtà, secondo una glosa [a], & il Cardinale, [b] & il Felino [c], ancorche l'Imola tenghi il contrario [d]. Però (al nostro giudicio) la sicurtà deue esser sufficiente, se la può dare, & se non la può dar tale, deue dar quella, ch'ei può, & se non può nulla, assoluerlo senza essa, per le medesime ragioni del Cardinale [e], & del Felino, [f] poi che nessuno è obligato all'impossibile. Et anco aggiungiamo che (à nostro giuditio) egli potesse sodisfare auanti che muoia, però non senza gran danno della sua robba, & se può differire, senza danno d'altri, non sarebbe obligato piu di dare sufficiente cautela di farla, per quello, che s'è detto di sopra, della restitutione [g]. Et quale sia sufficiente cautela, & se le scommuniche della Cena sono della legge, ò del giudice, si dirà giù [h] à basso.

Aggiungiamo etiandio, che colui, che può assoluere della scommunica scritta in iure, può assoluere di quella generale data per lo giudice, secondo una decisione singolare di Giouanni d'Imola, [i] riferita dal Felino [k]. dicendo non hauerla letta in altra parte, quantunque il medesimo prima habbiano detto Gio. Andrea, & il Cardinale [l], la quale difendemmo [m] altroue.

a Quæ est pen. Cle. 1. §. Verum de here.
b Ibidem q. 4
c In c. pastor. §. præter. col. de off. ord. & in c. cũ cõtingat. de offi. deleg. col. 1
d Sup. d. gl.
e In d Clem.
f In d. §. Præterea.
g Sup. eo. ca. 17. nu. 56. & 57.
h Infra eo. ca. nu. 74
i In cap. Grauẽ, de præb. col. 4.
k In ca. Pastor. 1 §. Præter. de off ord.
l In d. ca. Graue, & resũpserũt in ca Ex frequentibus. de Instit. per illum text.
m In fi. d. c. Graue.

INTERROGATIONI SOPRA QUESTI PRESUPPOSITI FONDATE. di colui, che scommunica, chi è scommunicato, di chi participa, di colui che assolue, & ch'è assoluto. & prima, di colui, che scommunica.

SOMMARIO.

44 *Scommunicare, senza hauere potestà, ò essendo sospeso, ò senza legitima cagione, è peccato mortale.*

Lo scommunicato di scommunicatione minore pecca mortalmente, s'egli riceue alcun sacramento, medesimamente pecca lo scommunicato di maggiore scommunica, s'egli amministra, ò riceue sacramenti.

45 *O' partecipa con altri, udendo, ò dicendo i diuini officij, ò altri dentro, ò fuori della Chiesa.*

46 *O' elegge, ò accetta l'elettione, ò partecipa in cose profane, per disprezzo della scommunica, ò non osserua quella, ch'è nulla, con grande scandalo del prossimo.*

47 *O' non osserua l'ingiusta, alla presenza di quelli, che non sapeuano s'ella era giusta, ò ingiusta.*

Partecipare con scommunicato si pecca mortalmente in sei casi, cioè ne' diuini officij, frequentemente, con disprezzo della potestà ecclesiastica, contra il precetto del giudice, ò della legge, con scommunicato del Papa co' suoi partecipanti: & nel medesimo peccato, per il quale colui è scommunicato.

48 *Assoluere la scommunica senza autorità, ò senza che finisca la conditione, ò senza sodisfare, ò senza citare la parte, è peccato mortale. Il medesimo è desiderare, & procurar d'essere assoluto in questa maniera.*

S'EGLI ha scommunicato † non hauendo potestà di scómunicare, ò hauendola, è suspeso da lei dalla legge, ò dal giudice, ò senza cagion giusta, ò senza scrittura, oue fosse posta la cagione di lei, ò lasciando mirabilmēte la forma, & l'ordine debito, ò per uēdetta, ò per altro cattiuo fine, è peccato mortale, per il sopradetto [a] cō obligo di restituire il dāno, che da ciò n'è [b] seguito. 44

a Sup.eo. n.4.& 8
b Arg.c.Sacr.de sē. excom.adiunct. c.fi. de iniu.

DELLO SCOMMVNICATO.

SE essendo scommunicato di scommunica minore, egli ha riceuuto alcun sacramento, ò accettò alcuna elettione, presentatione, ò collatione da beneficio, peccò mortalmente. [c] Se essendo scommunicato di maggiore scommunica, egli ha riceuuto, ò ministrato alcun sacramento, peccò mortalmente [d]. Et se essendo cherico, ha fatto alcuna cosa dedicata particolarmente ad alcun'ordine, com'è dir Messa, battezare solennemente, assoluere da' peccati, ò cantare l'Euangelio, ò l'Epistola con manipolo solennemente, è irregolare, & non altramente, secondo Innocentio [e] riceuuto.

c Ca. Si celebrat. de cler. excom.

d Ca. Sacris, cum ei annot. de ijs quæ ui. & ca. Non solum §. cum ergo 11.q.3.

e In cap. fin. de exces. prel.

Se † essendo scommunicato di scommunica maggiore, participò ne gli officij diuini attiuamente, ò passiuamente, ascoltandogli, ò dicendogli con altri, la Messa, l'hore canoniche, l'Aue Maria 45

della sera, della mattina, ò del mezo giorno, la benedittione del la mensa, ò dell'altare, dentro, ò fuora della Chiesa, ò su in processione, ò in letanie: peccò mortalmente. [a] ancorche egli sia scommunicato occulto. [b] Percioche l'Estrauagante Ad euitandam, sopra [c] riferita, solamente salua quelli, che participano con lo scommunicato: & niuna cosa gli è utile, come in essa si dice. Et cosi egli non può dir l'hore canoniche in compagnia, ch'era auanti obligato, benche le deue dire solo [d], come si è detto di sopra: [e] però senza Dominus uobiscum, secondo l'Hostiense. [f] Ancorche (al nostro giuditio) egli non peccarebbe, dicendole solo, per quel, c'ho detto altroue. [g] però può ascoltar la predica con gli altri, anco dentro della Chiesa, [h] dalla quale finita ch'è, se ne deue uscire.

a Cap. Quod in re. de pœn & rem.
b Arg.cap. Illud de cler.excom.
c Sup.eo.ca. nu.35.
d Gloss. celebris in c.Presbyt.28.dist.
e Sup.ca.25.nu.108
f In d.ca. illud quē inter alios sequitur Cosmas ti.Qualiter horæ dicen.col.3
g Ca.Hoc,quoq; dè consec.dist.1.
h Cap.responso, de sent.excom.

46 S'egli accettò † elettione, presentatione, confirmatione, institutione, collatione, ò altra prouisione di beneficio, fattagli auanti ch'ei si assoluesse, [i] peccò mortalmente, & non guadagna alcuna giurisdittione. Per ilche tutti quelli, che sono prouisti per essi, assolue il Papa, & il Nuntio per questo effetto solo. S'ei pattecipò etiandio in altre cose profane, principalmente per disprezzo di osseruare la scommunica ualida, ancor che fusse ingiusta, per essere solamente pronuntiata per odio, ò per cattiuo animo di uendetta, ò per non osseruar l'ordine accidentale della legge, peccò mortalmente: per il sopradetto. [k] Et anco, se diede grande scandalo, in non osseruar quella, ch'era nulla, per communicare, auanti che si notificasse sufficientemente la cagione della nullità. Et anco piu, s'ei non osserua la ingiusta ualida, per esser data senza giusta cagione, in presentia di quei, che non sapeuano, nè haueuano ragione di credere, ch'era data senza giusta cagione: [l] Anco sarebbe giudicato per irregolare nel foro esteriore, secondo la Rosella, [m] per insino, che si mostrasse, & prouasse l'ingiustitia, & non piu, per il sopradetto. [n]

i D.c.Si celebrat. p locum à fortiori.
k Sup.eo.ca.nu.5.
l Ca.1.11.q.3.& per dicta su.eo.nu.3.
m Ver.Appell.§.5.
n Sup.eo.ca.nu.3.

47 Habbiamo † detto [in presentia di quei, che non sapeuano essere ingiusta, &c.] percioche come il medesimo si sa, ch'è ingiusta, egli può (schifando lo scandalo) star presente in luoco secreto a i diuini officij, & anco celebrare. Cosi quei, che sanno, che non hebbe giusta cagione per scommunicarlo probabilmente, ò lo credono perche egli lo dice, & si conosce, ch'è di buona conscienza, può ascoltarlo, seruirr alla Messa, & ad altri diuini officij in luoco secreto. [o] Habbiamo detto [s'ei sa,

o Gaiet.2ª.2ª.q.70. art.4.

ò se sanno] percioche, s'esso, & gli altri dubitassero, poco men peccarebbono, che se credessero, che la scommunica valeua, ò era giusta, per il detto in altra parte. [a] & s'egli ha scrupolo, che sia scommunicato, deponghilo al giudicio d'huomo da bene; facciasi assoluere à [b] cautela.

a In c. Sigs ät nu 86 de pœn.d.7 .& facil. d.ca. Illud.
b Rosel.uer.absolutio 1.§.127.

DEL PARTICIPANTE, con lo scommunicato.

S'EGLI ha partecipato con lo scommunicato in alcuno de' sei casi, ne' quali habbiamo detto di [c] sopra, percioche la participatione è peccato mortale; cioè ne' sacramenti, & diuini officij, ò frequentemente, ò con disprezo delle chiaui, & potestà ecclesiastica: ò contra il precetto, che chiamano de' partecipanti, ò con lo scommunicato co' suoi partecipanti: ò in quel peccato, per cui egli è stato scommunicato, ò in altro peccato mortale, per quel, che habbiamo detto in quel luoco.

c Sup.eo.ca. nu.10. & seq.

DI COLVI, CHE ASSOLVE LO SCOMMVNICATO.

S'EGLI ha assoluto † lo scommunicato, senza hauere potestà alcuna, ò senza finire la conditione, con la quale gli fu data la potestà di assoluerlo, ò, se con danno notabile della parte l'ha assoluto, auanti d'udirlo, ò citarlo, essendo egli debito, ò senza sodisfare, come, & quando egli doueua per la legge, ò per lo disprezzo, ò con danno notabile della parte lasciò di osseruare, nello assoluere, la solennità sopradetta, [d] peccò mortalmente, per il sopradetto. Et s'egli ha assoluto da i casi della bolla della Cena, può essere incorso in scommunica, come si dirà [e] à basso.

48

d Sup.eo. cap.nu.8 & 10.

e Insra eo.ca.nu.74

DI

DI COLVI, CHE È STATO assoluto dalla scommunica.

S'EGLI ha desiderato, procurato, ò di fatto s'ha fatto assoluere in alcun modo illecito de' prossimi detti, ò ottenne l'assolutione per cagion falsa: sapendo, ò douendolo sapere, & auuertendo, ò lasciando di auuertire per grande, & supina inconsideratione, ch'egli era tale, [a] peccò mortalmente.

a Quia facientes, & consentientes & ca. Ad Rom. 1. & c. 1. de offic. deleg.

DELLE SCOMMVNICATIONI, nelle quali s'incorre per la legge, & prima delle riserbate al Papa.

SOMMARIO.

49 *Le Scommuniche del Decreto, & del Decretale sono uentisei. quelle della Clementina cinquanta, & quelle della bolla della Cena, senza numero.*

50 *Le Scommuniche, che sono fatte contro i sudditi (quanto al foro della conscientia) si dourebbono scemare: & crescere il castigo nel foro esteriore contro essi, con altre scommuniche nuoue contra i Prelati, che nel castigare i delitti peruertono l'ordine della legge commune.*

51 *La Scommunica si deue interpretare secondo che ella parla: & s'è della legge, ò del giudice, mirar quel che ella dice, & ponderar bene contra quali persone, & perche ella è posta. La quale, se parla di colui, che fa l'opra, non comprende chi la commanda, nè chi la consiglia:*

52 *Nè chi la uuol fare, ò chi la commincia. Ma la legge in due maniere può parlare di chi consiglia.*

53 *La Bolla della Cena si fa il Giouedì santo: di cui non si può dare in tutto ferma dottrina. Et quantunque la sua fulminatio-*

54 *ne si multiplichi ogni anno, le sue censure non moltiplicano. & morto il Papa esse si estinguono. Le quali comprendono tutti, ancorche siano Rè, ò Imperatori; nè si ponno assoluere da nessuno, eccetto nell'articolo della morte, fuor che dal Papa, ò per priuilegi speciali; & chi l'assolue, è scommunicato.*

55 *Le bolle, & l'Estrauaganti di Sisto Quarto, & di Paolo secondo, sono tra loro differenti.*

RESVPPONIAMO † primo, che una glosa maestrale, [a] raccolse cinquanta scommuniche poste ipso facto per la Clementina. Et un'altra auanti [b] trentadue, poste per i testi *soli del* Sesto. Et prima ne raccolse l'Hostiense trentatre [c] sole, ch'indussero tutti i testi per insino al suo tempo nel Decreto, & nel Decretale, con alcuna del sesto. [d] La onde ne segue, quanro scarsi furono gli antichi Concilij, & padri santi in scommunicare; & quanto liberali i nuoui. Poiche per insino al l'anno 1398. nel quale il Sesto si publicò, non si trouauano, se non trentatre casi soli: i quali in uerità si possono risoluere in meno di uentisei. Et per solo il Sesto se ne indussero trentadue, & per le sole Clementine cinquanta. Et dapoi in quà, per la bolla della Cena, per Estrauagante che si sanno, & per quelle, che non si sanno, & per le constitutioni sinodali, per le prouinciali, per le uisitationi, e per le reformationi de' secolari, & de' religiosi, tanto che non ui è numero. Laqual liberalità ha dato qualche occasione (ancotche non giusta) alla poca obedienza de' Lutherani: Et secondo la † nostra opinione sarebbe bene, che questo Concil. Tridentino scemasse (almen quanto al foro della conscienza) quelle, che sono fatte contro i sudditi: & aumentasse il castigo nel foro esteriore contro essi: con altre nuoue scommuniche contro i Prelati, che nel castigare de' delitti peruertono l'ordine della legge commune, & male esseguiscono le pene ordinate. Et percioche quasi tutti quei, che hanno raunati questi casi, hanno uariato in osseruar l'ordine, noi seguiremo quello di Angelo da Caluasio, [e] colquale nella maggior parte concorda Siluestro, che è piu conueniente: Il qual primieramente pone le riserbate al Papa, dopò le riserbate al Vescouo, & dopò quelle, che non sono riserbate à niuno. Et percioche piu facilmente possa trouar'ogni uno quel ch'ei uorrà, porremo auanti le piu antiche, eccetto che tra quelle che sono Papali, quelle della Cena saranno le prime, percioche paiono piu riserbate, & piu ab homine, che de iure.

Secondo auisiamo † il Confessore di quello, che'l Gaetano auisò [f] (ma piu chiaramente, piu breue, & piu sententioso di lui) cioè, che per giudicare se uno è scommunicato, ò non de iure, ò ab homine,

49 50 51

[a] Cle.1.de sen.exco. uer.Excomm.

[b] In ca.eos, de sen. excom.lib.6

[c] In summa, de sẽt. excom.§.3.in princ.

[d] s.c.1.de hom.li.6

[e] Ver.Exco.5.6.& 7

[f] Ver.Exco.in prin.

homine, ha da mirar bene le parole, che usa il testo, ò il giudice, & ponderarle bene contra quali persone, & per quali opre si scommunica: & non ha da estendersi ad altro. [a] Et che, se ella parla solamente di colui, che fa l'opra, non si ha da stendere à colui, che la commanda, ò consiglia. Percioche quantunque un testo [b] significhi il contrario, quanto à colui, che commanda (alqual'in altra parte ci siamo affaticati di rispondere,[c]) però solo colui, che fa, & essercita l'opra, la fa ueramente, [d] & non colui che la conseglia: nè anco colui che la commanda, ò la fa per altri: almen quando l'instrumento è libero, secondo Bartolo, [e] communemente riceuuto, & percioche i testi, che uogliono scommunicare colui, che commanda, & consiglia, sogliono ben dichiarare. [f] Anco auisiamo † che il testo, che parla di colui, che fa alcuna opera, non si ha da estendere à colui, che solamente uuol farla, ò la comincia. Et cosi se si scommunica colui, che uccide, non s'intende, che uuole scommunicare colui, che ferisce, ancor che egli lo faccia con animo di ucciderlo. Oltre ch'è gran differenza, che il testo parla principalmente di colui, che fa, & meno principale; & secondariamente di colui, che commanda, & consiglia, ò principalmente di tutti. Percioche nel primo caso non incorre in scommunica colui, che consiglia, ò commanda, se'l consigliato non fa l'opera. Et per questo, ancor che cento uolte uno hauesse commandato di ferire un Cherico, però se l'altro non lo ferisce, colui non sarebbe scommunicato, [g] per hauergli commandato, ò consigliato che l'uccidesse. Et nel secondo caso è scommunicato, come colui, che commanda di uccidere per assassini, ancor che non ne segua la morte, è scommunicato. [h] Et il religioso, che predica per indurre che gli ascoltanti non paghino le decime, è scommunicato: ancor che i secolari non si [i] seduchino.

52

53 Terzo, † presupponiamo, che una glosa [k] solenne, & l'autor suo in altra parte [l] dicono, che tre uolte l'anno è solito che il Papa fa processo generale contro certi delinquenti, cioè, il Giouedì Santo, il giorno dell'Ascensione, & della dedicatione di S. Pietro, & di San Paolo, che viene nell'ottauo giorno di S. Martino. Però il Cardinale [m], ilqual segue Giouann'Andrea, (& noi lo seguiamo in altra parte [n]) disse che al presente egli non lo fa, se non un sol giorno, cioè il Giouedì santo, che si chiama giorno della Cena del Signore. Percioche in quel giorno sua

a Arg. cap. Pœnæ, de pœ. d. 1. & l. interpretatione ff. de pœnis.
b Ca. Mulieres, de sent. excom.
c In c. Significauit, de Iudæ.
d Arg. cap. Qui per alium, de reg. iu. l. 6 l. Aliud est ff. de reg. iur.
e In l. Sz & si unius §. Seruus ff. de iniu.
f In ca. Quod in dubijs de sent. exco. ca. Felicis, de pœn. li. 6. & alij quam multi.
g Arg. notatorũ in d. ca. Mulieres §. 1
h Ca. 1. de hom. li. 6
i Clem. Cupientes. §. 1. de pœnis.
k Clem. 1. de Iudic. uerb. Solemnis.
l Io. An. in c. Quod olim, de iudæ.
m In d. c. Quod olí.
n In ca. Ita quorundam not. 6. nn. 7

diuina Maestà fece quella sua ultima, & illustrissima cena, & per questo quel processo si chiama la bolla della Cena. Il tenore della quale, Martino Quinto fece scriuere, & S. Antonino la pone [a]. Allaquale gl'altri Pontefici hanno aggiunto alcuna cosa, & leuato; & appresso aggiungeranno, & leuaranno; & per questo non si può di quella dare ferma dottrina in tutto; ancorche si possa dare nella sostanza, che poche uolte si muta. Per questo porremo le parole con le sue clausule sustantiali, di quella di Papa Giulio Terzo, al quale Iddio doni gratia, che con una bolla della santa pace, che in quella cena tanto egli raccomandò, di scommunicare le guerre della terra de' fedeli, & mandarla in quella de gli infedeli. Amen.

a In 3. par. ti. 2. ca. 7

54 Quarto † presupponiamo, che ancor che la fulminatione di questa bolla della Cena si moltiplichi ogni anno, però non si moltiplicano le censure in essa contenute. Et anco altroue [b] nuouamente ho detto, che le scommuniche per altri testi poste, & contenute della detta bolla, tutte sono una: & che la bolla non fa piu, che aggiungere la riseruatione dell'assolutione alla sede Apostolica. Et anco si può dire, che quei che cascano ne i casi della bolla della Cena, uacante la sede Apostolica, non cascano in scommunica riserbata da lei, percioche quel che si contiene in essa, non è statuto, ma dispositione di huomo interlocutoria, & non diffinitiua, che si finisce con la morte del Papa: per una differenza soprascritta, [c] infra la scommunica de iure, & quella ab homine.

b In d. c. Ita quorū dā. not. 11. à nu. 33

c Sup. eod. ca. nu. 39 & 40.

Quinto presupponiamo, che al fine di questa bolla si contiene, che per schifare le scommuniche di lei, non serue alcun priuilegio, che non possa essere scommunicato, ò non si estenda à quella scommunica generale, ancor ch'ei sia Vescouo, Imperadore, & Re. Piu oltre, che da esse niuno può assoluere, se non solo il Papa, etiandio per uirtù di bolle confessionali, ò altre facoltà, che non si concedono specialmente à qual si uoglia persona, Chiesa, confraternità, religioni, & anco mendicanti, &c. concesse, se non nell'articolo della morte: nè anco all'hora, se lo scommunicato non desse sufficiente sicurtà di obedire à i precetti della santa Madre Chiesa Romana. Ma quei, che assolueranno, incorrono nella scommunica: dellaquale nell'ultimo caso della bolla diremo. Ilche medesimamente hanno detto alcuni. [d] de i casi contenuti in una Estrauagante di Papa Sisto

d Gie. uer. excom. ca. 77. & Syl uer. Absolutio 1 §. 7

Quarto,

Quarto [a]. con laquale si concorda [b] un'altra di Papa Paolo Secondo, ancor che essi non siano della bolla della Cena, cioè che sono riserbati al Papa, come i contenuti in essa: & quelli ch'assoluono da quei casi, sono così scommunicati, come quelli ch'assoluono da gli altri. Però † non par uero, (come sopra le medesi- 55 me Estrauaganti ho detto, & di sopra [c] annotammo ad altro proposito, dopò [d] Angelo & Siluestro[e] (percioche quelle Estrauaganti non restringono se non le facultà, che i loro autori hanno dato, come appare per il tenore loro. Et anco l'altra di che parla Paolo Secondo, fu constitutione, però fu regola di Cancellaria, come in essa si dice: la quale muore con la morte del autor suo [f]. Et perche il medesimo Angelo (che fu commissario della Cruciata di Sisto,) dice che anco (durante la sua uita) non si osseruò la sua ordinatione, quanto à quella Cruciata. Et percioche ambodue significano, che quei casi furono riserbati per il processo della Cegna di quegli. Et per questo non restano riserbati, se non in quanto si ritrouano da i loro successori. Si come sono i casi delle dette Estrauagāti, che, se non si ritrouano per la bolla della Cena, (che sono molti, restano nella dispositione della legge cōmune, perche possono essere assoluti di chi ne ha potestà, se di essi le dette Estrauaganti non ragionano. & per questo non si referiscono.

a c. Etsi dominici 2. de pœn. & remiss. inter communes
b c. Etsi dominici 1. eod. tit.
c Cap. 12. nu. 75.
d Ver. exco 7. cas. 31
e Ver. Exco. 7. cas. 31
f Per procem. earū, & tradit Domin. in ca. Duobus col. pen. de rescript. li. 6

DELLE SCOMMVNICHE DELLA Bolla della Cena di Papa Giulio Terzo.

SOMMARIO.

56 *La Scommunica prima della Cena è contra gl'Heretici, & chi li fauorisce, & contra quelli, che tengono libri d'arte Magica, ò heretici, ò gli stampano, ò difendono.*

La Heresia, ch'è solamente mentale, ò quella, ch'è solamente esteriore, non induce scommunicatione.

57 *La Scommunica seconda della Cena, è contra i Corsari, & Ladroni del mare, & chi gli fauorisce.*

58 *La Scommunica terza della Cena, è contra quei Signori, che pongono nuoue gabelle nelle terre loro, ò constringono à pagare le prohibite.*

La Scommunica quarta della Cena, è contra falsari delle Bolle, ò lettere Apostoliche espedite: & non delle signature.

59 La quale non è riseruata al Papa, senon ne' casi che si compren dono in essa. In cui non casca il falsario delle lettere del Vescouo, nè di quelle del Nuncio, nè del Commissario del Papa. Nè quegli, che con false informationi impetrano lettere Apostoliche, nè quelli, che vsano le false.

Falsario non è chi corregge alcuna lettera, ò punto.

60 La Scommunica quinta della Cena è contra quelli, che portano armi, caualli, & metalli, instrumenti da guerra, con altra materia da potersi adoperar nella guerra terrena, ò naua le da gli infedeli.

61 Nella quale anco non solamente si comprendono quelli, che portano cose uietate, ma etiandio tutti quelli, che peccorno mortalmente, uendendo, portando, donando, ò fare che si porti, mandi, ò doni: ancorche faccino questo senza animo attuale, ò uirtuale di far danno a' Christiani:

62 Arme bellicose sono tutte quelle cose fatte princialmente per combattere, ò portare à gl'infedeli, accioche combattano con esse loro.

63 Le Scommuniche della Bolla della Cena, che comprendono tutti quelli, che seguono la setta di Macometto, con tutti gl'infedeli, che occupano i beni de' Christiani, ò gli fanno guerra attuale, ò virtuale, ò gli fauoriscono, sono in parte riserbate al Papa. ma que' Christiani, che li seruono per forza, non ui sono compresi.

64 La Scommunica sesta della Cena è contra quelli, che impediscono ingiustamente, che le vettouaglie non sieno portate à Roma.

65 La Scommunica settima è contra tutti quelli, che rubbano, spogliano, ò ritengono per propria autorità quelli, che uanno alla Sedia Apostolica, ò ritornano.

66 La Scommunica ottaua è contra quelli, che temerariamente offendono Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, co' mandatarij loro.

67 La Scommunica nona della Cena è contra quelli, che per se stessi, ò per altri offendon nella uita, ò nella robba qual si uoglia persona ecclesiastica, ò secolare, che ricorre alla corte di Roma per suoi negotij. O' quelli, che impediscono le lettere loro.

68 La quale è molto piu generale, che quella del tempo passato, & ui si comprendono i prelati, che posseggono cancellarie, & quelli,

& quelli, che consigliano, ò danno aiuto, ò fauore: con questo però, che ui concorrano cinque cose.

69 *La Scommunica decima è contra noue generi di persone.*

70 *Che vsurpano la giurisdittione ecclesiastica in diuersi modi, per cinque opere sole fatte per essi, ò per altri: i quali non comprende veruna assolutione generale.*

71 *La Scommunica undecima è contra quelli, che offendono nella uita, & nella roba que' peregrini, che uanno per diuotione loro à Roma, ò ui stanno, ò ritornano. & quelli che in quell'opera danno fauore, consiglio, & auiso.*

72 *La Scommunica duodecima è contro quelli, che occupano le terre della Chiesa.*

73 *La scommunica decimaterza è contro quegli, che togliono, ò tengono reliquie, ò ornamenti ecclesiastici, & ogni altra cosa della città di Roma, tolte nel tempo del sacco.*

74 *La scommunica decimaquarta è contra quelli, che con malitia assoluono le dette scommuniche, ma questa non è riserbata.*

Queste non si ponno assoluere etiandio nell'articolo della morte, senza sodisfare, ò senza dare cautione sufficiente, ch'è pegno, ò sicurtà. Questa non può essere assoluta, se non da chi la fa, ò dal suo successore.

56 LA prima † scommunica [a] tutti gli heretici di qual si uoglia setta, etiandio Luterana. Et quelli, che impediscono il castigo di Martin Lutero, & quelli, che seguono l'arte Magica. Et quelli, che gli fauoriscono, & gli ricettano, & quelli, che senza licenza della sede Apostolica leggono i libri di Martin Lutero, ò de' suoi seguaci. Et quelli che tengono nella casa loro i detti libri, ò altri d'arte Magica, ò gli stampano, ò difendono in qual si uoglia modo, astutia, ò colore. & tutti quei, che li difendono.

Dichiaratione. Prima, che la scommunica de gli heretici è la piu antica di tutte [b], però non era riformata auanti di questa bolla, come ho detto altroue [c]. La seconda, che questa scommunica comprende tutti, & non solo gli Heretici, ma quelli che li fauoriscono, raccolgono, e defendono, secondo il Gaetano [d]. ilche era uero nel suo tempo. però ella hora comprende molti piu: cioè quelli, che seguono l'arte Magica, che si può hauere senza heresia [e]. Et quei, che leggono libri Luterani, & tengono libri,

a In prima clausula præb. bullę Iulij III.

b Arg. ca. Achatius & ca. audiuimus 24. q. 1. & c. Sanè 24. q. 2. & c. exc. 1. & 2. de hæret. & ca. Nouerint, de sen. excom.

c In ca. Ita quorundam not. 11. nu. 41.

d Ver. Excom. ca. 1

e Arg. eorũ, q̃ hẽn. 26. q. 1. 2. 3. 4. 5. 6. & 7 & per Th. 2a. 2æ. q. 95 ar. 1. & 2.

bri Luterani, ò d'arte Magica. Et quei, che fauoriscono, raccolgono & difendono quei, che fanno il sopredetto. La terza che colui si dice fauorire, raccogliere, ò difendere i detti, per cagion d'incorrere in questa censura, che fanno il detto in quanto sono heretici, ò fautori delle dette opere, come notò bene il [a] Gaetano. La quarta, che esso si domenticò quel che in altra parte egli tiene [b], & altri in altre [c], che altroue allegammo. cioè, che non basta l'heresia solamente mentale, per incorrere in questa censura, se ella non si manifesta per alcun segno esteriore di parole, di scritti d'opera, ò di segni, che uagliono tanto. La quinta, che per il foro interiore non basta l'heresia esteriore, senza la mentale, per quel, che di sopra contra esso, & altri habbiamo detto [d]. La sesta, che non basta leggere i libri d'arte Magica, se non si tengono, & basta, che si tenghino, ancorche non si legghino; ne basta leggere, ò tener libri d'alrri heretici, se non sono Luterani: percioche di quei solamente ella fa mentione, che sono cose cotidiane. Ma hoggi dopò il Concilio Tridentino, l'uno & l'altro u'incorre. La settima, che ancor che questa clausula non parla De credentibus, come dice il Concilio [e], però per questo ella non è piu stretta. Percioche quei, ch'esso chiama credenti, sono heretici, ancorche non credino espressamente heresie, se semplicemente credono con pertinacia, esser uero quel che altri heretici credono, senza sapere, ch'è per tenerlo per buono, secondo [f] il Palude.

a In d. ca. Pro quo facit l. in delict. §. si detract ff. de noxal.
b s. 2ª. 2ᵉ. q. 11. art. 3 & 4. & in sum. uerb. Hæresis.
c In rub. de pœnis.
d In ca. 11. nu. 24. & 25.
e In c. excom. §. credentes, de hæret.
f In 4. d 13. q. 3. co. 2

La seconda † scommunica [g] tutti i Corsali, & Ladroni del mare, maggiormente quei, che in una certa parte del Mediterraneo uccidono, & feriscono, ò rubbano, & quelli, che li ricettano, aiutano, ò fauoriscano.

g Quę ponitur in 2 cla. d. bullæ.

Dichiaratione prima. Che questa scommunica (al nostro giudicio) comprende tutti, & solo quelli, che principalmente intendono di rubbare, di ferire, ò d'uccidere in mare, ò à uno, ò à piu persone: percioche questi sono Corsali, ò Ladroni maritimi, dicano come lor piace Angelo [h], Siluestro [i], e'l Gaetano [k]. Nella bolla del tempo, doue staua [consigliano] in luoco di quello [raccolgono] quel che in questa è. Seconda quegli, che s'intendono ne' lor negotij, ò mercātie, ò in guerra giusta, ò ingiusta co i nimici, ò rubbano alcuna uolta, che accasca, non si comprendono, secondo la mente di tutti. Terza, che non comprende quelli, solamēte che ne' fiumi fanno questo, dica Angelo come li piace. Quarto, che basta che si faccia questo ad alcuni, ò ad altri, & non è necessario

57

h Ver. exco. casu 18
i In uer. excomm. 7 excomm. 28.
k In uer. exco. c. 18.

cessario

cessario farlo à tutte le nationi, ò quasi à tutte: percioche quelli, che in questo si occupano principalmente sono Corsali, ò ladroni del mare: & questo basta per uerificarsi in loro le parole di questa clausula, dica come li piace [a] Siluestro.

La terza [b]. † scommunica quelli, che alle lor terre pongono nuoue gabelle, ò constringono à pagare le prohibite.

58

Dichiaratione. Prima che per le nuoue si possono intendere gli augumenti delle uechie, secondo Angelo [c] & Siluestro [d]. & per quelli, che constringono, gli Agozini deputati, ò famigli, che constringono à pagare, ancor che non fussero per questo ordinati. Per gabelle prohibite s'intendon quelle, che non si poson torre, nè à gli uni, nè à gli altri, nè à Laici, nè à Chcrici [e], di maniera, che per torre così a i Cherici gabelle lecite, quãto a i Laici, non s'incorre in questa scommunicatione, come anco si agggiunge à basso [f]. Seconda, che ella non comprende quello, che essi pigliano di coloro, che per loro libera uolontà liberalmente li pagano, secondo la commune opinione [g], benche alcuni tali per un'altra clausula à basso [h] si compredono.

La quarta, scommunica i falsarij delle Bolle, ò lettere Apostoliche, & delle supplicationi di gratia, & di giustitia confirmate dal Papa, ò uice Canceliero, ò da colui, che tiene il suo luoco. Et quelli, che confirmano supplicationi, in nome del Papa, ò del uice Cancelliero, ò de' loro Luochitenenti. Et un Capitolo d'Innocentio Terzo si estende piu [i], con le sue pene à quelli, che falsificano, ò mutano le supplicationi confirmate dal Papa.

Dichiaratione [k]. Prima che questa scommunica in parte è piu stretta, esse quella, che Innocentio Terzo ha posto contra i falsarij [l]. Percioche quella comprende quelli, che per se, ò per altri falsificano le lettere Apostoliche: & quelli, che gli fauoriscono, ò difendono, & i laici, che usano le lettere false. & questa nò, se non quelli, che falsificano: ilche si ha da intender per se stessi, il sopra presupposto [m]. Et in altra parte è piu larga: percioche quella non comprende, se non coloro, che falsificano le lettere Apostoliche, che s'intende delle spedite: per quel, che dichiarando un'Estrauagante [n], habbiamo detto altroue [o]. & questa cõprende anco quelli, che falsificano le supplicationi, che chiamiamo signature: & quelli, che confirmano in nome del Papa, ò del uice Cancelliero, & prouasi per questa clausula, che dice, che si stendono le pene del detto Innocentio à quelli, che fal

a Vbi supra.
b Quæ ponitur in clauf.d. bullæ.
c Ver. Pedagium
d Ver. exco.7.cas.19
e Gaieta.in summa uer. Excomm.c.7.
f Infra eo.c nu.118.
g In Cle.qm de im mu.eccles.
h Infra eod. ca.nu. 67.& 68.
i In 4. clausu.eius. bullæ.
k Ca. ad falsariorũ de crim.falsis.
l In d.c. Ad falsariorum.
m Sup.eo. ca.nu.52
n s. iniunctæ de electio.
o In ca. Accepta de rest.spol. opposit.8. num.23.

ſificano, ò mutano le ſupplicationi ſignate: & coſi ſignifica, che non ſi comprendono per quel nome lettere Apoſtoliche in materia penale: Seconda, che queſta ſcommunica † non è riſerbata al Papa, ſe non ne i caſi che ſi comprendono in quella bolla [a]. Terza, che ne pare à noi hauer ben riſpoſto, che, nè in queſta ſcommunica, nè in quella del detto Innocentio [b], caſca il falſario delle lettere del Veſcouo, nè anco del Nuntio. *Percio* che queſte non ſono propriamente lettere Apoſtoliche. Et anco al preſente aggiungiamo per la medeſima ragione, che anco non caſca il falſario delle lettere della Penitentiaria, percioche non ſono lettere del Papa, ma del ſuo Commiſſario, *datæ uiuæ uocis oraculo*, ma ſi caſca bene ne i breui del Papa, ſecondo Gometio [c]. Quarta, che ella non comprende quelli, che per falſe informationi impetrano lettere Apoſtoliche, ò ſi ſeruono di eſſe, come ho detto in altra parte [d], perche non ſono lettere falſe. Nè anco quelli, ch'uſano lettere falſe. Percioche ſolamente ella parla di quelli che falſificano, & altra coſa è falſificare, & altra uſar le falſe, come tiene Innocentio Terzo [e], che ſcommunica tutti i falſarij. & non tutti quelli, che vſano le lettere falſe, ma ſolamente i laici. Quinta, che colui tiene, ò uſa lettere falſe, che ſapendo, ò douendo ſapere, che ſono tali, le uſa, ſecondo il Gaetano [f]. Seſta, che non baſta correggere alcuna lettera, ò punto, che non muta ſuſtanza ueruna per caſcar'in queſta ſcommunica, come ho detto di ſopra [g], & in altra parte [h] dopò di Gio: Gerſone [i] contra l'Hoſtienſe [k], & [l] il Gaetano.

59

a Per d.ca. Ad falſariorum.
b D.c. Ad falſariorũ
c Li. de breuib. p.3.
d In ca. ad audientiam 1. de reſc.
e Sup. in d.c. Ad falſariorum.
f Gaie. ubi ſup. arg. l. In delictis §. Si detract. ff. de noxal.
g In ca.17. nu.178.
h In d.c. Ad audientiam.
i 2. par. alph. 32. ca. Quidam fol. 118.
k In ſumma, de crimin. falſ. §. Porrò. uerb. Sed hodie.
l In ſumm. uer. excomm. cap. 18.

La quinta [m], † ſcommunica tutti quelli, che portano caualli, arme, ferri, filo di ferro, ſtagno, acciaio, & ogn'altra ſorte di metallo, inſtrumenti da guerra, legnami, lino, canape, corda del medeſimo canape, ò di qual ſi uoglia altra materia, & la medeſima materia, & altre coſe uietate à i Mori, Turchi, & altri nemici del nome Chriſtiano, che fanno guerra a' Chriſtiani. Et quelli che per eſſi, ò per altri auiſano delle coſe, che toccano allo ſtato della Republica Chriſtiana (in danno de' Chriſtiani) a i Turchi nemici della religione Chriſtiana, & di qual ſi uoglia modo li conſiglia, non oſtante qual ſi uoglia priuilegio, & conceſſione data à qual ſi uoglia Prencipe.

60

m In 5. clauſ. eiuſd. bullæ.

Dichiaratione. Prima, che auanti di queſto, Aleſſandro Terzo [n] ſcommunicò tutti quelli, che portaſſero à i Mori ferro, ò legname per galee, ò li prouedeſſero d'arme, ò d'altre coſe neceſſarie,

n In ca. Ita quorundam, de Iudæis

cessarie, per far guerra contra i Christiani. Et dopò, Clemente Terzo [a] u'incluse quelli, che in tempo di guerra contrattassero con Mori, & li portassero, ò dessero prouisione, ò consiglio alcuno, perche singolarmente ho dichiarato, che'l tempo di tregua, è tempo di guerra, & non di pace [b]. Dopò Innocentio Terzo, [c] u'incluse quelli, che li uendessero Galee, ò Nauilij. Et dopò Clemente Quinto [d] tutti quelli, che ad Alessandria, & in Egitto portassero cose da mangiare. Et dopò, Giouanni Vigesimo secondo [e] quelli, che al Regno di Granata portassero alcuna cosa. Et dopò successe questa Bolla della Cena, che quanto à questo, nessuna mai fu tanto larga, come questa di Giulio Terzo.

a In ca. Quod olim de iudęis.

b Cap. Significauit eod. tit.

c In ca. Ad deliberandam, eo. tit. 1

d In Extrauag. 1. de iudęis, inter com.

e In Extrau. 1. de iudi. in Extra. Ioan. 22

61 Dichiaratione. Seconda, che per risoluerci † ne' dubbij, che ogni giorno ne domandauano in questa materia i Confessori, sono già due anni, che habbiamo fatta una [f] repetitione di undeci gran notandi, & dichiarationi di alcune glose, da i quali si potrebbe raccoglier una grande additione di cose molto cotidiane per questa clausula. Vna delle quali è, che la scommunica della bolla della Cena del tempo passato, comprendeua alcuni, che erano compresi da i Testi de i predetti Pontefici, & etiandio essi comprendono alcuni, che non comprendeua la Bolla, come habbiamo detto [g]. Et l'istesso si ha da dire di questa di Giulio Terzo, ancor ch'ella sia piu larga. Percioche i Testi de i detti Pontefici, non solamente comprendono quelli, che portano cose uietate, ma etiandio tutti quelli, che peccano mortalmente, uendendo, dando, portando, mandando, ò facendo, che si porti, mandi, doni, &c. per quella parola Subministrat, come prouammo in quel luoco [h]. Et questa non comprende, senon quelli, che portano, come ho detto in quel luoco [i]. Et al contrario questa comprende quelli, che portano caualli, & qual si uoglia metallo, & corda d'ogni qualità, & qual si uoglia materia di quegli: ancorche le porti senza animo attuale, nè uirtuale di dargli aiuto contro Christiani, & à quegli nò, come habbiamo detto in quel luoco [k], dichiarando molte particolarità. Terza,

f In d. cap. Ita quorundam.

g In d. rep. c. ita quorundã not. 4. nu. 26.

h Notab. 8.

i D. not. 8. nu. 33.

k Notab. 8.

62 che per una † diffinitione breue, ch'habbiamo data in quel luoco [l], di arme bellicose, che prouammo essere spetie d'arme in genere, concludiamo che quì, & in quel luoco per arme s'intendono tutte le cose fatte principalmente per combattere, ò portare à i Mori: acciò che con esse possino combattere. Quarta, che la scommunica de i detti Pontefici comprende tutti, &

l Notab. 8.

ſolo quelli, che ſeguono la ſetta di Macometto, che tengono occupato malamente le coſe, che furono della Chieſa Chriſtiana; ò hanno guerra attuale, ò uirtuale contra eſſa, ò la fauoriſcono, in quanto ſono tali. Et coſi non comprende gli Heretici, nè i Giudei, nè i Gentili, ma ſoli i Turchi: dato che non parli, ſe non de' Mori. Però la ſcommunica di queſta clauſula comprende tutti gl'infideli nemici del nome Chriſtiano, & *coſi* comprende i Giudei, & anco i Gentili, ſe abboriſcono *il nome* di CHRISTO. come in quel luoco habbiamo detto con altre particolarità [a]. Quinta, la ſcommunica † de i detti Pontefici comprende tutti quelli, che fanno, che ſiano proueduti i Mori di qual ſi uoglia coſa neceſſaria per la guerra, con animo attualmente, ò uirtualmente cattiuo, che in quel luoco dichiarammo [b]. Et qui non ſi comprendono, ſe non quelli, che portano le coſe in queſta clauſula compreſe. Seſta, che i Chriſtiani, che per timor della morte, ò baſtonate gouernano, ò remigano nelle galee de i Mori, ancor che pecchino mortalmente, nondimeno non pare, che ſiano ſcommunicati, nè per quelle, nè per queſta ſcommunica, come in quel luoco [c] prouammo: Settima, che la ſcommunica di quei Pontefici (in quanto à loro) non è riſerbata al Papa, ſe non in quanto ch'ella in queſta Bolla ſi rinuoua, & perciò nelle coſe, nelle quali non concorre queſta con quella, qual ſi uoglia ordinario può aſſoluere di quella per non eſſer riſerbata à neſſuno, come ho detto altroue [d], riſoluendoci in quei, che habbiamo detto di ſopra [e], che tutte queſte ſcommuniche, quando concorrono, ſi fanno una. Et che per queſto il Confeſſore hà da hauere grande auuertimento di uedere, quando concorrono, ò nò. Ottaua, che ſono anco ſcommunicati da Clemente Quinto [f] quelli, che nel tempo di pace portano uettouaglie, ò altra qual ſi uoglia mercantia, in Aleſſandria, ò in altre terre d'Egitto. Però queſta ſcommunica non è riſerbata al Papa, per non contenerſi nella detta Bolla. 63

a In d.rep.not.4

b Notab.10

c Notab.11.

d In glo.ult.

e Sup.eo.ca. nu.55.

f Extra.1.de Iudæis

La † ſeſta [g], ſcommunica tutti quelli, ancor che ſiano Re, Imperatori, che per forza pigliano le uettouaglie, che ſi portano per la Corte Romana, ò impediſcono, ò perturbano, che non ſieno portate, & i lor difenſori, & quei che fanno far queſte coſe. 64

g In 6.clauſ.eiuſd. bullæ.

DICHIARATIONE. Prima che queſta ſcommunica comprende tutti i Chriſtiani, che fanno alcuna delle ſei opere; cioè

cioè,impedire,ò pigliare le uettouaglie, che ui si portano: ò im
pedire, ò turbare, che non ui si portino, ò difendere, questi tali, ò
procurare, che si faccia alcuna cosa di quelle: ancor che la lette-
ra non dica chiaro questo ultimo, se non supplendo un Fierj, uel
faciunt, di lei, che pare ch'ella si sia lasciata. Secondo, che non
comprende quelli, che giustamente fanno il sopradetto: come fan
no quelli, che per il bene, & utilità della Republica loro uieta-
no, che nessuno caui grano, nè altre uettouaglie. ò essendo peste
in essa, uietano i lor sudditi, che non uadano in essa, se hanno da
ritornare, & altri casi simili. Percioche questo da se non è impe-
dire, ma accidentalmente da quel ne segue impedimento. co-
me ben dice [a] il Gaetano.

65 La settima [b], scommunica tutti quelli, che rubbano, spo-
gliano, ò ritengono coloro, che uanno alla Sede Apostolica, ò ri-
tornano. Et quelli, che non hanno giurisdittione ordinaria, nè
delegata, fanno questo per propria loro temerità à coloro, che ri
seggono nella medesima corte, ò con proposito deliberato pre-
sumono battergli, ò tagliarli qualche membro, ò ucciderli: &
quelli che lo fanno fare, ò commandano che si faccia.

Dichiaratione. Prima che questa clausula non parla di Ro-
ma, ma della Sede Apostolica. Et per questo, se essa stesse fuo-
ra di Roma, la scommunica non haurebbe luoco in Roma [c].
Seconda, che ella non ha luoco in quelli, che fanno il sopra-
detto à coloro, che uanno, ò stanno, ò uengono dal luoco, oue stà
la Corte, se nó uanno, ò stanno, ò uengono per cagione d'essa cor
te [d]. Terza, che per cascare in questa censura, per rubbare, spoglia
re, ò ritenere quelli, che in quel luoco riseggono, è necessario, che
non habbia giurisdittione, ne che come giudice, faccia questo se-
cōdo il Gaetano [e]. Però nè la lettera lo proua, ne ui è ragione,
che lo concluda [f]. Quarta, che il proposito di battere, ò d'uccide
re, che basta per peccare mortalmante, nó basta per incorrere in
questa censura, ò ferire, ò uccidere. anzi è necessario, ch'egli si có
cepisca in tempo di quiete, secondo il Gaetano [g]. Ancorche al
nostro giudicio, basta, che si cócepisca anco nel tēpo della colera:
có questo che si cócepisca auanti della questione, e del tēpo della
battitura, ò della morte. Percioche con questo si salua la parti-
colarità, che questa clausula significa in questo caso. Si come è
la legge [h], & costumi di questi Regni, che tiene interpretato
un Capitolo [i] che uuol dire, che colui che uccide, ò ferisce con

a Vbi su.ca.19. pro quo facit l. Si quis, nec cām.ff.si cer. pe ta & ca. Non dubiū de sent.excomm.
b In 7.claus. eiusd. bullæ.
c Argu.notatorum in c. Ego.N de iure iur.in uers. Limina. per Io.An.Panor.& Felin.
d Gaie.ubi su.ca.14
e In d.ca.14.
f Iō relinquendum arg.c.consuluisti 2. q.5.
g Vbi sup.
h Lib.2. ti.4 §.ac
i In ca.1. de homi.

proposito non è sicuro nella Chiesa, si hà da intendere di colui che fa questo con animo deliberato, auanti della questione, & non di qual si uoglia suo proposito mortale.

a In 8. claus. eiusd. bullæ.

La † ottaua [a], scommunica tutti quelli, che temerariamente tagliano membri, battono, impiagano, uccidono, pigliano, carcerano, & ritengono i Patriarchi, gli Arciuescoui, i Vescoui, & quelli, che quel commandano douersi fare. 66

b Vt uidere è apud eum ca. 13

c Si quis suadente de pœn.

Dichiaratione. Prima che per una delle dette otto opere quà espresse, s'incorre in questa scommunica: ancorche nel tempo del Gaetano [b] non s'incorresse, se non per sette; alle quali s'è giunto quà il battere. Seconda, che anco una Clementina [c], scommunica tutti quelli, che ingiuriosamente, & temerariamente battono, pigliano, ò mandano in essilio qual si uoglia Pontefice, ò commandano che se gli faccia questo, ò dapoi che sarà fatto per altri, lo ratifichino, ò sono compagni in farlo; ò per ciò danno consiglio, ò fauore, ò sapendolo, si difendono in quei casi, che non s'incorre in scommunica per i Canoni antichi. & è riseruata la sua assolutione al Papa. Terza, che quella Clementina è piu generale, che questa clausula; cosi quanto all'opere principali, come quanto alle accessorie: ancor che il contrario significhi il Gaetano [d]. Percioche, ancor che in quella clausula non si esprimino, se non tre: cioè, battere, pigliare, & mandare in essilio, & in questa sette; nondimeno tutte queste si comprendono in due di quelle: che sono: battere, & pigliare, piu che colui, che impiaga, taglia membro, o uccide, ò batte: e colui, che incarcera, ò ritiene, ò pigliò. Et nella terza, ch'è mandare in essilio, resta piu generale. Quarta, che quella è molto piu generale, quanto alle opere accessorie: poi che questa clausula non ne comprende se non una, cioè il commandare, e quella sei; cioè, commandare, ratificare, accompagnare, consigliare, fauorire, & sapendo difendere. Quinta, che Vescouo, Arciuescouo, ò Patriarca si dice colui, ch'è consecrato, & non colui, ch'è solo eletto, presentato, confirmato, instituito, ò prouisto, ancor che egli habbia preso [e] la possessione.

d Vbi sup. ca. 12.

e Cap. Eam te cum multis, ibi per Felicitatis de rescrip.

f In 9. clausis eiusd. bullæ.

La † nona [f] scommunica quelli, che per se, ò per altri impiagano, tagliano membri, uccidono, spogliano de' suoi beni qual si uoglia persona ecclesiastica, ò secolare, che ricorre alla Corte Romana, per le sue cause, & negotij. ò la perseguita in essa, ò i suoi procuratori, fattori de' suoi negotij, Auuocati, 67

Auditori,

Auditori, Giudici, & deputati per esse, per rispetto di tali cause, ò negotij. Et quelli, che impediscono, che le lettere, ò breui della Sede Apostolica, così di gratia, come di giustitia, & le citationi, le monitioni, & l'essecutoriali, che escono di essa corte, non si esseguiscono senza il suo consenso, & essamine, & uolontà. Et quelli, che i Notai, gli essecutori, ò i sussecutori di alcuna di loro, pigliano, cercano, ò ritengono, ò fanno pigliare, carcerare, & ritenere. Et anco quelli, che per loro lettere essecutoriali, ò altre, fanno, che non si debba obedire alle lettere, & precetti della detta Sede, ò de' suoi Nuntij, ò de i Giudici delegati da loro, così di gratia, come di giustitia, ò altro qual si uoglia processo, & essecutoriale dato sopra loro; & le cose giudicate, senza hauer prima il suo consenso, ò pagare certo prezzo. Et quelli, che uietano i Notai, che sopra tali essecutioni di lettere, & di processi non facciano atti, ò instromenti: nè diano quelli, c'hanno fatto alla parte, che haurà d'essi necessità. Et quelli, che sotto qual si uoglia pena, & à qual si uoglia persona in generale, ò in speciale prohibiscono, ordinano, & commandano direttamente, ò indirettamente, che non si uada alla corte Romana, à proseguire qual si uoglia negotio, ò impetrare gratie, ò che non habbiano ricorso, ò che non impetrino gratie da lei, ò che non usino l'impetrate. Et quelli, che pertinacemente di qual si uoglia modo presumono di uolersi separare dalla obedienza del Papa. Et quelli, che di loro officio, ò ad instantia di qual si uogli altro, portano per forza, ò fanno uenire alle persone ecclesiastice, ò i capitoli, i conuenti, & qual si uoglia collegio ecclesiastico alla loro presentia, l'audienza, la Cancellaria, il consiglio, ò il parlamento fuora della dispositione della legge commune, direttamente, ò indirettamente, per qual si uoglia modo. Et quelli, che fino ad hora hanno fatto, ordinato, & publicato: ò faranno, ordinaranno, ò publicaranno in futuro statuti, ordinationi, constitutioni, prammatiche, ò qual si uoglia altra legge, generale, ò speciale per qual si uoglia causa, etiandio per rispetto delle lettere Apostoliche, per l'uso non riceuute, ò riuocate, per le quali la libertà ecclesiastica si priua, si dannifica, si diminuisce, ò in alcuna maniera si ristringe, ò si pregiudica all'autorità del Papa, ò alla sua giurisdittione, ò della Sede Apostolica, in alcuna maniera, tacitamente, ò espressamente. Et quelli, che la giuris-

dittione, ò i frutti, l'intrate, & i prouenti, che appartengono alle persone ecclesiestiche, per ragione delle Chiese, de' monasterij, & d'altri beneficij, che tengono, usurpano, ò secretamente pigliano, ò per qual si uoglia occasione, ò cagione senza espressa licentia del Papa sequestrano, ò impongono, & per diuersi, & esquisiti modi cercano, ò riceuono da quelli, che uolontariamente danno, & concedono tributi, contributioni, decime, tasse, prestiti, ò altri carichi a i Cherici, a i prelati, & alle persone ecclesiastiche; & à i beni, à i frutti, all'intrate, & à i prouenti loro, & delle Chiese, de i monasterij, & d'altri beneficij ecclesiastici, senza la simile, & speciale, & espressa licentia del Papa. Et quelli, che per se, ò per altri, ò altri direttamente, ò indirettamente non temono di fare essequire, ò procurano il sopradetto, ò danno il loro consiglio, il fauore, ò il uoto secreto, ò publicamente di qual si uoglia ordine, conditione, stato, & dignità, quantunque egli sia Re, ò Imperadore, ò Vescouo.

Dechiaratione. Prima, che questa † clausula di Giulio Terzo molto piu comprende, che quella del tempo di S. Antonino, d'angelo, di Siluestro, & del Gaetano. Et per questo niuno se inganni co' suoi scritti. Seconda che importa nulla à quelli, che queste cose faranno ò siano Cherici, ò laici, se l'autorità con che lo fanno, è laica. secondo il Gaetano. [a] D'onde ella inferisce contra molti prelati, che presiedono nelle Cancellarie, & ne' parlamenti. Terza, che guardino bene i confessori, che i Giudici, i Consiglieri, i priuati, ò qual si uogli altri, ch'essequiranno ò daranno aiuto, consiglio, fauore, ò uoto in queste cose, sono scommunicati riserbatamente: benche non siano scommunicati se non in pigliare da gli ecclesiastici le cose contenute in esse, ancorche gliele donino per loro uolontà. Ilche è una gran rete, nella qual molti & grandi cascano, e cascheranno. Quarta, che per incorrere in questa censura, per cagion de' frutti, de' quali ella parla, hanno da concorrere cinque cose, cioè, che siano intrate ecclesiastiche, e non profane, quantunque apparten gono all'ecclesiastico. secondo il Gaetano. [b] Ilche (al nostro giudicio) si ha da limitare. quando non appartengono à colui, come ad ecclesiastico, & per cagion di beneficio. [c] L'altre sono, che si pigliano, come intrate ecclesiastiche, & che appartengono ad alcuno, & che si pigliano senza licentia del papa, & per uia di autorità, & potestà usurpata. secondo il Gaetano. [d] Per il che

68

[a] In summ. uer. Excomm. ca. 25.

[b] Vbi sup. ca. 27.

[c] Arg. ca. Nouerint 10. q. 1. & ca. Cũ dilectus de iure patron.

[d] Vbi supra.

i la-

i ladri,& soldati, che le rubbano , non cascanno in questa Censura.nè anco gli altri, che le pigliano nel tempo che uacano i beneficij.Nè(à nostro parere)quelli,ché fanno pagare gabelle, ò impositioni a i Cherici cosi come a i laici senza hauere rispetto de i frutti , dell'intrate & de' benefici ecclesiastici .

69 La † decima [a] scommunica tutti i Cancellieri, uicecancelleri, & consiglieri ordinarij , & strasordinari di qual si uoglia Re, & Prencipe. Et i presidenti di cancellaria , & de i consigli , & parlamenti. Et i procuratori generali loro, ò d'altri Prencipi secolari, ancor che siano di dignità Imperiale , Reale , Ducale , ò d'altra. Et gli Arciuescoui , i Vescoui, gli Abbati , i commendatori, i Vicarij, & gli Officiali , che per se, ò per altri auuocano le cause di qual si uoglia essentione, ò di qual si uoglia altra gratia,& delle lettere Apostoliche,delle decime, de' beneficij,& d'altre cause spirituali, ò congiunte à spirituali de gli Auditori,& de Commissarij del Papa. Et impediscouo per l'autorità legale l'essecutione delle monitioni,citationi,inhibitioni,sequestri,essecutoriali & d'altre lettere Apostoliche,cosi di gratia, come di giustitia , che procedono dal Papa , ò dal suo Camerario , & presidenti della Camera Apostolica,& da gli Auditori , & Commissarij Apostolici nelle medesime cause.& il corso loro, & l'audienza,le persone,i capitoli,i conuenti, & i collegij, che le medesime cause uogliono essequire, & s'intromettono in conoscerle,come giudici . Et quelli, che ordinano,ò constringono gli autori,oue hanno fatto , & fanno commetter le dette cause,à riuocarle , ò à fare riuocare le citationi, ò inhibitioni , ò le lettere in esse decernite,& à farsi assoluere dalle censure,& dalle pene , che in esse si contengono,à quelli,contra i quali tali inhibitioni,hanno proceduto , ò impediscono l'essecutione delle lettere Apostoliche , ò essecutoriali,etiandio con rispetto di prohibire la uiolentia .

Dichiaratione . Prima , che solo † noue sorti di persone si scommunicano qui , & per le sole cinque opere , ò alcune di loro fatte da loro, ò da altri . Secondo che si come dice il Gaetano , [b] Adriano Sesto ha dichiarato , che le sopradette persone, non si potrebbono scusare per la tolleranza del Papa ; della quale tampoco si scordò Giulio Terzo,dicendo.Protestiamo,& dichiaramo, che in niuna maniera debbano, nè possano pregiudicare in cosa alcuna delle sopradette , nè in altra qual si uoglia iurisditione della Sede Apostolica,& della sãta Chiesa Romana.

a In 10. clausu. eius bullæ.

b Vbi sup. ca. 30.

da oue si uoglia, ò come si uoglia hauute, & per hauer atti alcuni contrarij in qual si voglia modi che pregiudicano, taciti, ò espressi per noi, ò per la Sede Apostolica: come si uoglia fatti, ò per douersi fare, nè corso alcuno di tempo, nè patienza, ò tolleranza nostra. Terzo, che niuna assolutione solenne, nè generale, che fa il Papa nel detto giorno della Cena, ò in altro, è utile ad alcuni de i sopradetti, se prima publicamente non riuocaranno, ò leuaranno da i libri le ordinationi, & prammatiche, che sono fatte, & non faranno di quel certo il Papa, & non cessaranno con animo di mai non tornarui.

a In 11. clausc. eiusd. bullæ.

La † undecima, scommunica [a] quelli che tagliano membri, feriscono, uccidono, ò ritengono, pigliano, ò rubbano quelli, che uanno à Roma, peregrinando per loro diuotione, ò stanno in essa, tornando da lei. & quelli, che in questo danno aiuto, consiglio, ò fauore. 71

Dichiaratione. Prima, che questa scommunica comprende ogni sorte di gente, che fa alcuna delle nuoue cose in essa espresse alle persone, che ella contiene. Seconda, che conuiene, che in tali persone concorrino molte qualità: cioè che siano peregrini, & che peregrinino per diuotione, & che uadano, stiano, ò uenghino da Roma. Per questo, colui che ferisce altri, auanti ch'ei parta, ò dopò ch'è ritornato, ò colui, che peregrina per altra parte, ancor che in essa stia la Corte Apostolica, ò colui che risiede in Roma per diuotione, non casca in questa censura, come dice il [b] Gaetano.

b Vbi sup. ca. 13

La † duodecima, scommunica tutti quelli, che per se, ò per altri direttamente, ò indirettamenre, sotto qual si uoglia titolo, ò colore, de fatto occupano, ritengono, ò come nemici distruggono, ò assaltano, ò presumono d'occupare, di tenere, di distruggere, ò di assaltare, come nemici in tutto, ò in parte la città di Roma, & l'altre città, terre casali, ò giurisdittione alla Chiesa Romana appartenenti, & suggetti alla Romana Corte mediatamente, ò immediatamente. Et quelli, che de facto usurpano, perturbano, ò ritengono, ò per diuersi modi presumono uessare la giurisdittione suprema, che al Papa, ò alla Romana Chiesa si appartiene. Et quelli ch'aiutano à far questo, fauoriscono, & difendono, in questo danno aiuto, consiglio, ò in qual si uoglia modo fauoriscono. 72

Dichiaratione. Prima che per non esser lungo, non poniamo

quà

qua i nomi delle terre, che ſono del Papa, ma le pongono S. Antonino, e'l [a] Gaetano [b]. Seconda, che queſta comprende la parte, che ſtà fuora di alcuna città del Papa, ò con armata mano vogliono entrare in eſſa, à diſpetto dell'altra parte contraria, che ſtà in eſſa, per le ragioni del [c] Gaetano.

[a] 2.par.tit.24. c.91.
[b] Vbi ſup.ca.17.

73 La terzadecima † ſcommunica [d] tutti quelli, che pigliano, ò occupano le reliquie ſante, & gli ornamenti eccleſiaſtici, di qual ſi uoglia ſorte, come Calici, Croci, Candelieri, Turribuli, Vaſi d'argento, & d'oro, & di ueſtimenti ſacrati per lo culto diuino, & uſo deputato delle Chieſe, che ſtanno dentro, & fuori della città di Roma, & di qual ſi uoglia altra coſa della medeſima città, che nel tempo del ſacco per inſino al preſente giorno malamente pigliarono. Et qual ſi uogli altro, nelle cui mani le medeſime coſe per qual ſi uoglia titolo, & cagioni uennero ſapendolo, & eſſendo di qual ſi uoglia ordine, preminenza, conditione, & ſtato, che ſiano, ancorche ſiano di dignità Pontefi-cale, Imperiale, & Reale, ſe non reſtituiſcono le dette coſe preſe, à i ueri padroni (ſe ſanno certo chi ſono) ò non s'accordano con eſſi loro con buono accordo, ò ſe non ſi ſanno i padroni loro; non depoſitano realmente nelle mani delle perſone per noi à quel deputate.

[c] Dict.cap.17.
[d] In clauſ.13.eiuſd. bullæ.

Dichiaratione. Prima, che queſta comprende tutti, ancorche ſiano Re, & Imperatori, che habbino rubbato, ò per altro titolo hauuto, ò che al preſente tengono alcuna coſa di queſte ſapendo che ſono di quelle. Seconda, che non comprende colui, che auanti queſta bolla, ò della ſua notitia, diede a' poueri quel ch'ei rubbò, ò quel che teneua, ò il ſuo ualore per non ſapere, nè hauer potuto buonamente ſaper di chi era. Poi ch'ei fece quel, ch'era obligato. per quel, che habbiamo detto [e] altroue. ancorche i poueri non fuſſero di Roma. Perche di ſopra [f] con la commune habbiamo detto, che quel ch'è debito incerto, ſi può reſtituire à qual ſi uoglia pouero, appuntando contra il Gaetano eſſer tale colui, che ſi sà che rubbò à uno d'una città, ilquale non ſi può ſapere chi egli ſia.

[e] In commen.c.Cũ ſit de Iudæis.
[f] In cap.17. nu. 29. & 92

74 La † quartadecima, ſcommunica [g] quelli, che preſumono d'aſſoluere dalle ſopradette ſcommuniche contra la prohibitione contenuta nella detta bolla [h]. & anco li uieta l'officio del predicare, di leggere, d'amminiſtrare ſacramenti, & d'aſcoltar le confeſſioni.

[g] In 4.clauſ. eiuſd. bullæ.
[h] Refertur ſup. eo. ca.in prælud. huius bullæ.nu.56.

Dichia-

Dichiaratione. Prima, che non si comprende in questa il confessore, & il confessore, che per poca auuertenza, ò per ignorantia (almeno non molto crassa) assoluesse. Percioche ella è contra quei, che presumono di assoluere, de' quali questi non sono, per quel che in altra parte ho detto. [a] & per quel, che in simili casi ha detto il Gaetano. [b] Seconda, che quel che si dice qui, anco nell'articolo della morte niuno può assoluere dalle dette scommuniche, senza sodisfare auanti, & dare sicurtà sufficiente, non si ha da intendere, che egli ha da fare sodisfare, & dare sicurtà insieme, ma che ha da fare, ch'ei sodisfaccia, se può; [c] & se non può farlo, dia sufficiente sicurtà. [d] Terza, che la sicurtà sufficiente è pegno, ò piegiaria. [e] Quarta che pare che basti, che se non può dar questa, che dia la giuratoria, ch'egli sodisfarà il piu presto che potrà, per il sopradetto: [f] Perche colui, ch'è obligato à dar sufficiente sicurtà sodisfa, promettendo con giuramento, se non ne può dare altra maggiore, secondo la Commune, che segue il Felino. [g] Quinta che questo Papa non riserba à se l'assolutione di questa scommunica, come anco non la riserbò Martino Quinto: [h] Ancorche il Gaetano [i] (ilquale altre uolte habbiamo seguito) senta ch'egli la riserba, & per ragione. Percioche Papa Paolo Secondo la riserbò, come dice il Felino. [k] Et per questo, se questa bolla fusse constitutione, ò ordinatione, la potrebbe assoluere qual si uoglia ordinario, per il sopradetto. [l] perche sarebbe scommunicato de iure, & non ab homine. Però, perche ella è ab homine, [m] è piu difficile, poi che non la può assoluere, se non chi la fa, ò il suo successore, ò il delegato, ò il superiore. [n] Et anco diciamo il medesimo. Percioche ella è scommunica generale, che quanto à questo è uguale à quella della legge, come dopò Giouanni da Imola [o] di sopra [p] teniamo, & [q] altroue.

a In rep. c. Accept. oppo. 8. nu. 32. post Card. in Cle. 1 de pri uil. q. 38.
b In summa uerb. excomm. ca. 57, & 81
c Arg. l. impossibilium ff. de reg. iur.
d Rst. n. copulatiuæ ord. ut in c. Mandato de preben. li. 6.
e l. Si mãdato Titij §. fi. ff. mandat. gl. in c. ex par. 1. de uer. signi. & ca. Ad nostrã, de iure iur. ubi post Fel. diximus, & Dec. in ca. Qua fronte, de appell.
f Sup. eo. ca. nu. 43
g In d. c. Ad nostrã. nu. 10.
h Vt uidere ẽ apud S. Anto. 3. part. ti. 24. cap. 70.
i In fin. ca. 77.
k In c. Past. §. præterea col. 4. de off. or.
l Sup. eod. ca. nu. 39
m Vt not. Feli. in d. §. Præterea col. 4
n In d. §. Præterea. de off. or. & sup. eo. ca. nu. 40
o In cap. Graue, de præbend. col. 4.
p Sup. eo. ca. nu. 43.
q In d. c. Graue, de præben.

DELLE SCOMMVNICHE RISERbate al Papa, che non si contengono nella bolla della Cena. & prima di quelle, che sono nel Decreto, & Decretale.

SOMMARIO.

75 *La scommunica prima del Decreto, & del Decretale delle riserbate*

bate

bate è contra quegli, che non obediscono al Papa; & dicono ch'egli non ha potestà di componer leggi. I quali sono heretici.

76 *La Scommunica seconda del Decreto è contra quegli, che feriscono Cherici, ò monaci, & include ogni sorte di persone, che feriscono, ò offendono ingiustamente Cherici sacri, ò religiosi.*

77 *Con le mani, ò con qual si uogli altro membro, ò altra cosa, ancorche siano sputi, ò li tolgono alcuna cosa per forza dalle mani.*

78 *O' comandano, ò consigliano, ò approbano dopò il fatto, ò non l'impediscono, o ferison se medesimi.*

79 *Cherico s'intende essere, non solamente chi è d'ordine sacro, ma etiandio chi è di prima tonsura (quantunque egli sia ammogliato, con donna Vergine, & uada in habito Chericale) & ancor ch'egli sia cascato in qualche censura. & i religiosi di qual si uoglia stato, purche siano di regola approbata. Il medesimo s'intende essere il monaco, la monaca, i Nouicij, i Conuersi, & anco gli heremiti, che sono soggetti à superiori.*

75 LA † Prima, scommunica quelli, che non obedisc ono, & contrauengono a i precetti, & decreti del Papa. [a] Però questo si ha da intendere di colui, che contrauiene, dicendo, che il Papa non ha potestà per fare tali decreti, & leggi, secondo le glose singolari.[b] e questo tale è heretico, come esse dicono. per tanto questa si contiene nella prima della Cena.

76 La † seconda, scommunica [c] colui, che per persuasione del diauolo incorre in tal sorte di sacrilegio, ponendo le mani uiolenti nel Cherico, Monaco: & che niuno Vescouo l'assolua, se non nell'articolo della morte.

Dichiaratione. Prima, che per quella parola [colui] comprende tutti, cosi huomini, come donne, secondo la glosa [d] riceuuta: giouani, & uecchi di qual si uoglia età, che hanno discrettione, per peccare [e] mortalmente. Cherici, laici, [f] & religiosi. Seconda, che da quella parola [persuasione del diauolo] si raccoglie, che il metter le mani ha da esser illecito, & tanto, che sia peccato mortale. Percioche niuno incorre-

a Cap. Nulli fas 19. dist.

b In d.c. Nulli, sed celebrior in c. Generali, de elec. li. 6. uerb. inhibemus.

c Ca. Siquis suadēte 17. q. 4.

d In d.ca. Si quis.

e Ca. 1. ca. Mulieres & ca. Pueris, de sen. excom. iuncta glo.

f Ca. De monialib. & c. Cũ illorũ eo. ti.

re in scommunica maggiore, per dispositione generale della legge, ò del giudice, senza che pecchi mortalmente, per il sopradetto: [a] Et anco non basta che sia illecito, ma che habbia animo d'ingiuriare, ò offendere, almeno uirtualmente, secondo l'intentione del Cardinale, [b] & la Commune. Quantunque (à nostro parere) può occorrer molte poche fiate caso, nelquale la percossa sia mortale, & non habbia bastante animo d'ingiuriare, ò offendere, per correr'in questa censura, senon quando il percussore nó sà che'l percosso sia Cherico. Terza, che per [sacrilegio] s'intende non solamente quella, ch'è tale, considerata la legge naturale, & diuina, come è la percossa dell'ecclesiastico, non meritata, ma etiandio quella, ch'è tale per legge humana, come è la percossa, che si merita, data, perche, ò come non si [c] deue. Quarta, che per [mano uiolenta] ancò s'intendono pugni, braccia, piedi, ginocchi, & qual si uoglia altra parte del corpo. Percioche † non si esprimono le mani per escluder gli altri membri, ma perche è l'organo piu atto per percuotere. [d] Quinta, che si dice per mani uiolente, ò altra parte del corpo nel Cherico, quel che immediatamente, ò mediatamente, con altro istromento li dà cosa, che à lui tocca. Et per consequente colui, che lo batte con spada, ò con bastone, ò gli getta sopra poluere, acqua, sputo, [e] pietra, ò altra cosa simile. Et anco colui, che li toglie dalla mano, ò dal corpo alcuna cosa per forza. Et colui, che lo piglia, incarcera, ò serra in alcuna parte, oue non ne può uscire, se non con uergogna, ò lo piglia nel freno del cauallo, ò li taglia la cigna della sella, ò lo perseguita con tanta furia, che lo costringe à gettarsi nell'acqua, ò in altri pericoli, per fuggirsene, secondo la mente del testo d'Innocentio, della [f] Commune, e di S. [g] Antonino: ma non, se perseguitandolo egli casca, & si batte, secondo il medesimo S. Antonino. [h] Ancorche Angelo [i] tenghi il contrario, per quel, che in questo num. 77. si dice, congetturaremo che fu errore nell'impressione d'un libro d'un dottore solenne, [k] in quanto è scritto, che per incorrere in questa censura, non basta che due Cherici giouani si percuotino, & si cauino un poco di sangue del naso. † Sesto, che anco pone mano uiolenta colui, che commanda alcuna cosa delle sopradette, [l] ò consiglia, ò aiuta, ò da per quel fauore. [m] ò l'approba dopò il fatto, se in suo nome s'è fatto, & altramente nò. [n] Et ancorche nol commandò, ma disse a' suoi,

77

78

a Su.eo.c.au.9. Nemo & c. Nullus 11. q.3.
b In d.c.Si qs art.1
c Cap.uniuersitatis de sent.excom.
d Et ita cõprehẽdũtur oẽs par.corporis arg.gl fin. Cle.1. de resc.uer.Præsidẽtes.
e Glo. sing.in d.ca. Si quis.
f In c.Nup de sent. exco.gl. & aliorũ in d.c.Si qs Pal in 4.d. 18.& oĩũ aliorũ ibi.
g 8.par.tit.24 ca.fi.
h In d.c.1.§.col.fi. quẽ seq̃ Syl.uer.Excom.6.no.3. casu 7.
i Arg.uer.Excom.5 casu.1.§.10.
k S.Sot li.5.q.4.col. pen.de iust. & iur.
l D.ca. Mulieres, de sent.excomm.
m Arg.ca.Quantæ. de sen.excomm. per locum à fortiori.
n Ca.cũ qs, de sen. exc.li.6.cũ ei anno.

ſuoi, ch'ei deſiderava vendetta di colui, credendo, ò douendo credere, che li prouocarebbe à farla, & mosſi per quello, li danno delle baſtonate. Percioche, ancor ch'ei no'l dica con queſta intentione, egli doueua penſare quel che ne poteua ſeguire. [a] Et quei che per l'officio loro poſſono, & debbono impedir la percoſſa, & non l'impediſcono [b]. Et anco qual ſi uoglia altro, che chiaramente conoſce, che ſenza pericolo & danno ſuo può impedire, & laſcia di farlo, perche egli ſi gode di quel male; ancorche non pare, che baſtarebbe la ſemplice omisſione, ſenza queſta intentione, almeno quanto al foro interiore, per quel che habbiamo [c] detto altroue. Et anco lega gli officiali della giuſtitia, che in quanto tali, gli mettono le mani addoſſo, I quali, ancor che le mettino leggiermente, non poſſono eſſer aſſoluti, eccetto che dal Papa, ſecondo il Panormitano. [d] Et anco il medeſimo Cherico, che percuote ſe medeſimo con ira [e]. con la modificatione, ch'è data di ſopra [f] nel quinto precetto. Ma per conſentire, che altri lo percuota, non ſarebbe ſcommunicato: ancor ch'ei ſi poſſa ſcommunicare, per un Capitolo [g] che proua il ſopradetto eſſere ſcommunicato; ancor che il Cherico per ſua uolontà, & per ſodisfarli, ſe li ſottometteſſe, accioche lo caſtigaſſe coſi.

79 Settima, che per [Cherico] s'intende † non ſolo quello d'ordine ſacro, ma etiandio quello di prima tonſura. [h] Ancorche egli habbia moglie, con queſto che ella ſia donna Vergine, & uada in habito, & tonſura Chericale. [i] Et ancor ch'ei ſia ſcommunicato, ſuſpeſo, ò irregolare, & anco depoſto uerbalmente, ſe non è degradato realmente, ſecondo il Panormitano, & la Commune, [k] ò incorrigibile. [l] Ottaua, che per [Monaco] ſi intende qual ſi uoglia religioſo profeſſo, di religione approbata: [m] & qual ſi uoglia conuerſo, [n] ò nouitio di religione approbata: [o] & anco quei del terzo ordine di San Domenico, di San Franceſco, & de' Carmelitani, che uiuono in congregatione, & portano habito di religione, ſecondo che ha inteſo la Ruota, [p] & ha detto il Felino: [q] ancorche altra coſa dica il Gaetano [r]. ilche può eſſer uero, conſiderata la legge commune; però non conſiderati i priuilegij, e'l coſtume, & ſtilo della Chieſa Romana. Et anco l'heremita, ſecondo una gloſa. [s] il che è uero, s'egli è ſuggetto al ſuo ſuperiore, che gode di queſto priuilegio. [t] Quinto, che nell'articolo della morte, non ſolo il Veſcouo, (come queſto teſto dice) ma etiandio qual ſi uoglia Sa-

a Arg. cap. pen. de homic. lib. 6

b In d. ca. Quantæ, & cõis ibĩ. & Gaiet. uerb. Excomm. ca. 10

c In c. Significauis de Iu. & in Cõmẽ. c. Nõ in ĩferẽda 23. q. 3

d In c. Si uero 1. de ſen. exco. & Steph. in rep. Cle. 1. de off. or. reg. 3. fall. 3.

e Arg. c. Si nõ licet 23. q. 5.

f Sup. ca. 25. nu. 11.

g Cap. Contingit. 35 de ſent. excom.

h Ca. Cleros 21. d. ca. Perlectis 25. d. & cap. Cum contingat de æta. & qualit.

i Ca. 1. de cler. coniug. lib. 6.

k Cap. ex parte, de cler. coniug.

l Cap. Cum non ab homine, de iud.

m Ca. cum illorum de ſent. excom.

n Cap. De monialibus eod. tit.

o Ca. Non dubium & cap. religioſo, de ſent. excom.

p Deciſ. 331. in anti

q In ca. 2. de for. cõpe. & in li. qñ literę Apoſtolicæ limit. 4

r In d. cap. 10.

s Ca. qui verẽ 16. q. 1

t Syl. uer. Eccle. q. 5 & uer. Eremita q. 2

cerdote semplice (se al Vescouo nõ si può ricorrere) può assoluer da questa scommunica, & da qual si uogli altra, come ho detto di sopra.[a] Et l'articolo della morte, è quel, che s'e detto di[b] sopra.

a In c. 26. nu. 26.
b In c. 26. nu. 8.

CASI, NEI QVALI COLVI, CHE ferisce il Cherico, incorre in questa scommunica.

SOMMARIO.

80 *Scommunicato non è colui, che burlando, percuote qualche Cherico. ò non sapendo ch'egli era Cherico, ò ammonito che egli andasse in habito di Cherico, ò lasciasse l'arme, & non uolle.*

81 *O' usaua uitij enormi, ò era ammogliato con corrotta, ò era degradato, ò deposto, ò priuo de' priuilegij, ò essercita offitij, ò arti mecaniche.*

82 *Scommunicato non è il padre, il maestro, ò altro superiore, che castiga il Cherico d'ordine sacro, ò religioso: purche principalmente egli non si muoua à fare quel per odio, ò per malitia. Ne colui che lo ferisce per difensione necessaria. Nè quando egli se ne fugge con la sua robba, rubbata per forza, & lo piglia.*

83 *O' essendo officiale della giustitia secolare, lo piglia in peccato conuinto, ò lo ritiene, accioche egli non faccia alcun male.*

84 *O' per sua difensione li toglie la spada, ò il cauallo. O' lo troua dishonestamente con la sua moglie.*

85 *O' pure honestamente, ma fu auisato, che non praticasse con essa lei, ò per difensione della sua castità, ò la percossa è peccato ueniale:*

86 *O' essendo suo prelato lo castiga con le sue proprie mani. O' lo piglia, ò fa pigliare. O' come scommunicato lo caccia fuori della Chiesa. O' caua il Papa della sedia Pontificale, nella quale egli è intrato indirettamente. O' serra i Cardinali nel Conclaue. O' alza la mano, ò la spada, mà non ferisce.*

Il primo è †quando percuote, burlando, ò in giuoco, nel quale l'un l'altro si batte;[c] ancorche sia grauemente percosso, dentro del termine del giuoco: & anco ecceda, se fu subito, senza inganno: ò turbatamente, secondo l'intentione di Ricardo. Percioche[d] nõ percuote p ingiuriare, nè per offendere, che ricerca

80

c Cap. 1. de sen. exc.

d In 4. d. 18. art. 11. q. 5.

ricerca la legge. come è detto di sopra [a]. Il seondo è quando lo percuote non sapendo probabilmente, ch'era cherico, per non portar tonsura, nè altro segno di cherico [b]: ò per esser di notte, ancor che uada facendo cose lecite, dica Siluestro come li piace [c], senza testo, nè ragione sufficiente per lui. Habbiamo detto [probabilmente] percioche altramente non si scusarebbe, come è, se gli ha ueduto tonsura [d], & non ha creduto ch'ei fosse cherico. Il Terzo è se'l cherico andaua in habito secolare, & tre uolte ammonito, che pigliasse il chericale, non lo pigliò [e]. Il quarto, & quinto è, se andaua con arme, ò in negotij secolari, & ammonito tre uolte, che lasciasse, non le lasciò, ancor che portasse habito, & tonsura chericale [f]. Fra una monitione, & l'altra di questi tre casi, è necessario, che sia interuallo d'alcuni giorni, & non basta, che si facciano una uolta per tutte, secondo una glosa singolare [g], e'l Panormitano [h], dica come li piace Bonifacio [i].

81 Il Sesto è † s'egli ha lasciato l'habito, & la tonsura, & si diede à far cose enormi, dato, che non fusse ammonito, secondo la commune, che Stefano Aufrerio [k] disse hauer ueduto praticare in Tolosa due uolte: ancorche il Panormitano, & il Cardinale tenghino il contrario [l]. Il settimo è s'è bigamo, ammogliato due uolte, ò ammogliato con corrotta [m]. L'ottauo è, s'è maritato con una uergine, ma non porta habito, ne tonsura [n]. Il nono è s'è degradato realmente [o]. Il decimo è, s'è deposto uerbalmente, & è incorrigibile [p]. L'undecimo è, in tutti i casi, ne i quali il cherico perde questo priuilegio del Canone [q]. Il duodecimo è, s'egli fusse giocoliere, buffone, ò truffatore, per spatio d'un'anno, ò tre uolte ammonito, non ha lasciato quella professione [r]. Il terzo decimo è, s'egli essercita l'arte di hoste, ò di beccaio publico per la sua persona, & ammonito tre uolte non l'ha lasciata [s]. Il quartodecimo

82 † è, s'egli ha battuto, per correggere principalmente, cōme maestro, padre, padrone, parente, uecchio, & maggiore della Chiesa [t]. con questo, che nō l'habbia fatto principalmēte per odio per malitia, ò per ira, & la percossa sia moderata, ò non molto eccessiua almeno secondo il suo proposito: & con questo, che il castigato non habbia ordine sacro, secondo il Panormitano [u]: Eccetto il maestro, & il padre, secondo [x] Angelo, & la Commune [y], che segue Siluestro [z]. Et ancosi possono saluare tutti i detti, poiche il testo [&] non distingue, nè ci è ragione, che fauorisca questo. Il quintodecimo è colui, che percuote per difension necessaria del

a Sup. nu. e. nu. 78.
b Cap. Si uerō 2. de sent. excom.
c Ver. Excom. 6. notab. 3. cas 2.
d Gl. in d. c. Si uerò
e Ca. Contingit. 1. de sent. excom.
f Cap. in audientia eo. tit, & ca. fin. de uita & hon. cler.
g Clem. 1. de uit. & honest. cler.
h In ca. fin. eo. tit. & Lud. Rom. sing. 719.
i De immu. eccl. p. 8
k In re. Cl. 1. de off. ord. nnt. 3. & reg. 1. fallen. 19.
l In c. perpendimus de sent. excom.
m Ca. 1. de big. li. 6.
n Ca. 1 de cler. coniug. lib. 6.
o Cap. Degragatio, de pœn. li 6.
p Ca. cū nō ab hoīe de iudit.
q Slepha. Aufr. ubi sup. reg. 3. fallen. 6
r Ca 1. de uit. & honest, cler. lib. 6
s Clem. 1. de uita, & hon. cler.
t Ca. 1. c. cū uolūtate, de sent. excomm cum glo. app [illegible] Oz de emenda propln.
u In d. c. cū volunt.
x Ver. exco. 5. §. 10.
y In d. c. cū uolunt.
z Ver. exco. 6. not. 1 par. 18.
& D. c. cū uolūtate.

suo corpo [a], (con moderatione incolpata, che di sopra [b] s'è diffinità) ò per la sua roba [c], ò per l'honor suo, quando il fuggire gli è dishonore [d]. Ma egli non ha d'accettare disfida, ancor che uenghi prouocato [e]. Il sestodecimo è, se al cherico, che li porta uia la sua roba rubbata, gli la toglie per forza, auanti che ottenghi quieta possessione di lei, ò dopò incontinente [f]. ò ritiene per forza il cherico che li fugge, ò uuol fuggire per insin che li paghi *quel che* li deue, per presentarlo al suo prelato, secondo il Panormitano, & la [g] Commune. Il decimosettimo è, † l'officiale della giustitia secolare, che piglia in crimine fragante un cherico, per appresentarlo al suo ptelato, secondo il Panormitano, & la Commune [h]. ò per trouarlo di notte, & presumere probabilmente, che uuol fare alcun male. Ma non colui, che egli presume, ò deue presumere il contrario, per portar lume, ò è cõ tal cõpagnia, ò và per tal cagione, ò per esser con tal persona, che lieua il cattiuo sospetto. Nè colui, ch'eccedesse il modo in pigliarlo: come, se à colui, che si uuol lasciar pigliare, & condurre quietamente, & uolontieri, li danno de' pugni, & de' calci [i]. ò conducono alle caceri colui, che s'offerisce di uoler dar pregiaria e sicurtà di presentarsi, ilche non può fare anco il giudice ecclesiastico, se la grandezza dell'eccesso, ò altra cosa ragioneuole no'l ricerca [k]. Il decim'ottauo è, se lo prende acciò che non faccia alcun male, ch'ei uuol fare; ò per liberarlo da' suoi nemici, ò d'altro male [l]. Il decimonono è, se per la sua necessaria difensione gli tolse la spada della uagina, ò lo scaualcò da cauallo per saluarsi da' suoi nemici, da' quali non potrebbe altramente probabilmente scampare, secondo S. Antonino [m]. Il uigesimo è, se lo trouò dishonestamente con la sua moglie, con la madre, con la sorella, ò con la figliuola propria legitima, ò naturale [n], ancorche li tagli alcun membro, ò l'uccida, secondo la Cõmune [o]: dato che'l Fortunio contradica [p]. Et questo se si fa incontinente, e cõ subita passione: perche se lo facesse senza passione, e cõ matura deliberatione (ancorche fusse senza interuallo di tẽpo) incorrerebbe in scõmunica [q]: Ilche nõ procede in colui che lo troua cõ altri parẽti di piu largo parẽtado; nè anco cõ la figliuola adottiua, secondo la Cõe: pur che non interuenghi inganno; come, se il marito contrattasse con la sua moglie che lo chiamasse, per fargli ingiuria. Il uigesimo primo è, colui †, che tiene il cherico sospetto, che lo troua nella casa sua, conuersando, & trattando honestamente con la sua moglie, con le sorelle, & [r] con le figliuole, se

84

a Ca. Si uero. 1. & c. ex tenore, de senten. excomm.
b Sup. ca. 15. nu. 3
c Ca. dilecto, de sẽt. excom.
d Pan. in ca. Olim, de rest. spol.
e Gaie. in sum. uer. excomm. ca. 10. no 6
f Cap. olim, de rest. spol.
g In ca. 1. de iud.
h In c. cum non ab hoĩe, de iud. ubi latè põ. Deci. num. 10 diximus.
i Gl. iunct. text. c. Si cle. de sẽt. exco li. 6.
k D. ca. Si clericus, & ibi oẽs.
l Ca. ipsa pietas 23. q. 4. & c. cum beatus 45. dist.
m 3. part. tit. 24. ca. 2. col. 4.
n Cap. Si uero 1. de sent. excõm.
o In d. ca. Si uero.
p De ult. fin. illat. 11
q Syl. uer. excomm. 6. not. 4. casu. 10
r Arg. auth. Si quis

se l'haueua auisato, che non facesse, & tal cosa non gli fa altro, che tenerlo per spatio di uenti hore continue per darlo al suo giudice [a]. Però se lo batte sarebbe scommunicato. secondo Angelo [b]. Ilche ne pare piu conforme al Testo, [c] che tiene li contraditori quel, che sente Siluestro [d]. Il uigesimosecondo è, la donna, con laquale il cherico uuol contra la sua uolontà usare, lo percuote, per defensione della sua castità: con questo che sia di fatti, & non di parole, perche all'hora nõ sarebbe permesso, senõ la difensione di parole.[e] Là onde ne segue, che fu scommunicata una Monaca nobile, che diede una guanciata ad un cherico nobile, che motteggiando per uia d'amore, la chiamaua bella. Il uigesimotertio è, se la percossa fu tãto subita, ò tanto picciola, che data ad un laico, non sarebbe peccato mortale, secondo la intentione di tutti, ch'esplica il Gaetano [f]. Il uigesimoquarto è † il suo prelato, che lo piglia con le sue mani, ò per altri ancorche fusse laico, ò ha percosso, ò fatto percuotere il cherico per giusto castigo, secondo il probabile giuditio. Habbiamo detto [il suo prelato] percioche quello che non è suo Prelato, nõ è scusato [g]. Habbiamo posto differẽza fra il pigliare, e'l percuotere, perche lo può pigliare per mano di laico [h]; ma non castigare, senon per mano di cherico, ò di frate: nè anco per essi, se egli può fare il medesimo con la sua persona [i]: eccetto il Vescouo, che non deue castigare con le sue mani. [k] se non quãdo egli non troua ministro che faccia [l] questo. Et per questo sono scommunicati i laici, che ad istantia de' giudici ecclesiastici, dãno tormenti a i cherici, secondo il Panormitano, & la Cõmune [m], se non quãdo nõ si troua cherici che faccino quell'opera secondo la intentione del Panormitano [n], Ancorche (come habbiamo detto in altro luoco [o]) ò se l'ecclesiastico, che seguẽdo la consuetudine, desse tormento, ò frustasse il cherico per mano del laico, non sarebbe scõmunicato, ancorch'egli pecchi. come ha detto l'Aufrerio [p]: percioche ancorche il costume non iscusi dalla colpa, scusa almeno dalla pena [q] ordinaria. ma nõ dalla strasordinaria, come dopò Decio [r] ho detto altroue [s]. Il uigesimo quinto è, se lo percosse, per cacciarlo dalla Chiesa, perche turbaua il diuin'officio per essere scommunicato, ò per altri rispetti [t]. Il uigesimo sesto è, se cacciò dalla sede Papale colui, che senza canonica elettione de i Cardinali era in essa [u]. Il uigesimosettimo è, se colui, che haueua carico di questo, pose mano ne i Cardinali, per serrargli, ò tenerli serrati in Conclaue, per eleggere il Papa [x]. Il uigesimo

86

a Iux. gl. c. cũ uõ ab hoie, de iud. & l. Ca. 5. ff. de adult.
b Ver. Exco. 5. §. 19
c D. ca. Si uero.
d Ver. Exc. 6. cas. 10
e Ang. ubi sup. §. 21 & Steph. in d. reg. 5. fal. 6
f Vbi sup. s. c. 10.
g Arg. l. fin. ff. de iuris. omn. iud. & ca. 1 de consti. li. 6.
h Cap. Vt famæ, de sent exco. & c. Si clericus eo. tit. lib. 6.
i D. c. Vniuersitatis de sent. exco.
k Ca. Non liceat 86 distinct.
l Glo. ibidem.
m In d. ca. Vt famæ & d. c. vniuersitatis.
n In d. c. vt famæ & faciet d. ca. Vniuersitatis & Syl. uer. exc. 6. cas. 11.
o In d. ca. ut famæ.
p In d reg. 3. fall 2
q Glo. putata sing. in c. Cũ uenerabilis de consu. cui similis in c. Denique 4 dist.
r In ca. 1. de const.
s In d. ca. Denique.
t Ca. Veniẽs, de sen. excom. & Cl. Grauis adiuncta glo. eo. tit.
u Ca. Siquis pecunia 79. d.
x Cap ubi periculũ §. Præt. de elect. li. 6

ottauo è, se solo minacciò il cherico, ò andò contra esso, ò diede di mano alla spada, ò alla lancia, ò gli tira d'una balestra, ò d'uno schioppo per ferirlo, ma non lo percosse, ò perche non potè, ò non uolle, ò per errare, secondo tutti.

QVELLI, CHE SI POSSONO assoluere dal Vescouo, che sono incorsi in questa scommunica, ancor che per ferita enorme, quai sono.

SOMMARIO.

87 *Gli Scommunicati per hauer percosso qualche Cherico di ferita enorme, possono essere assoluti nell'articolo della morte da qual si uoglia Sacerdote. Et anco fuora d'esso articolo può essere assoluta la donna, il zoppo, il minor di quattordici anni, e'l pouero.*

88 *Et coluiche ha nemicitie capitali, ò scuse giuste. Et i figliuoli, che sono sotto la potestà del padre, & gli schiaui.*

89 *Et i molto potenti & delicati di complessione, che non ponno patire il uiaggio di Roma, che debbono essere giudicati dal Vescouo: & consultare col Papa. I quali, se non fanno quel che uien loro commandato, ricascano nella medesima scommunica.*

L primo è colui† ch'è nell'articolo dellla morte. come s'è detto [a]. Il secondo son le donne di qual si uoglia conditione, & stato, che siano[b]: Il rerzo son gl'impediti de' loro membri; cioè, zoppi, e ciechi [c]. & anco senz'alcun braccio, secondo la commune [d]. Il quarto son, gli infermi incurabili, ò di lunga curatione, che non possono soffrire la fatica del camino, come sono i terzanarij, quartanarij, gottosi, ò altri [e] simili. Quiato son quelli, che essendo meno di quattordici anni, batterono, dato che dopò di quei cercano l'assolutione [f]. Il sesto son i uecchi, che [g] à giudicio del Vescouo non possono andare tanto lontano commodamente ancorche paiano forti per caminare, secondo l'opinione d'Innocentio [h]. Il settimo son quelli, che sono tanto gioueni, che gli sarebbe

87

a Sup.c.præced.nu. 26.& su.eo.c.nu.54
b Cap.Mulieres, de sent.excom.
c Cap.Ea noscitur, eod.tit.
d Ibidem.
e Per notata in d.c. Ea noscitur, Rosell. uer. Absolut.2.§.19
f Ca.1. & c.si.eo.ti.
g Cap.Ea noscitur, & ca. Quinis, cũ eis annot.de sent.exco.
h In d.ca.Quamnis & Syl.ue. Absolutio 4.q.10.

sarebbe pericoloso il caminare, ò siano ricchi, ò poueri secondo Angelo [a], che allega il Panormitano [b]. ilquale non dice questo de i gioueni, ma delle donne. però non è la uerita [c]. L'ottauo è il pouero, che uiue di alcun'arte, che non può essercitare caminando: Percioche egli non è obligato à mendicare, se non è però persona, che uada mendicando, & s'egli può, & è forte per caminare: & se col suo mendicare non prouede à se stesso, & alla sua moglie, ò a' suoi figliuoli, & caminando non potrebbe prouedere. [d] Il nono è † colui, che ha nemici capitali, ò tanto giuste scusationi, che (à giuditio d'huomo da bene) non si può appresentare alla Sede Apostolica, senza pericolo [e], ò che esso sia cagione, ò nò [f]. Il decimo sono, i figliuoli, che sono sotto la podestà del padre, & non possono andare al Papa, senza pregiuditio, & pena di lui [g]. L'undecimo è, lo schiauo [h] (ancorche la ingiuria sia enorme) se lo fece con fraude per iscusarsi de' seruitij del padrone, ò egli senza sua colpa incorre in gran danno, per la sua assenza, secondo la uera intelligentia d'un Capitolo [i]. dica come li piace il Panormitano, come pruoua Siluestro [k]: Eccetto se la ingiuria è tanto enorme, che per schifare scandalo, & per essempio de gli altri, egli deue andare al Papa. [l] Ma il figliuolo dopò ch'egli è libero dalla potestà del padre, è obligato di andarui. Et anco lo schiauo, se in alcun tempo si liberasse, ò il suo padrone li desse licentia per andare, secondo l'Hostiense, & Siluestro [m]. Quel, che si è detto de gli schiaui, s'intende di quelli, che sono Christiani; perche gl'infedeli non incorrono in scommunica, per lo sopradetto [n]. Et non si ha da dire questo de gli altri seruidori, che seruono per loro uolontà, & interesse [o].

Il duodecimo è † se colui, che ha battuto, è molto potente, ò tanto delicato, che non potrebbe soffrire il camino di Roma [p], il che (secondo la glosa [q]) si ha da giudicare dal giuditio del Vescouo, che tali non si debbono mandare à Roma, ma inanzi si deue consultare col Papa: & fare quel che sua Santità commanda, dica la glosa, come li piace, secondo il Panormitano, e'l Felino [r], se non fusse però manifesto pericolo di morte in tardare. Percioche allhora si debbono assoluere, come gli altri, che stāno nel medesimo pericolo. Però i sopradetti, & qual si uoglia altro, che ha legitimo impedimēto (à giuditio di huomo da bene) di nō potere andare alla Sede Apostolica, nè al Nuntio de latere, che anco può assoluere [s], possono essere assoluti dal Vescouo. Nieghi co-

88 · 89

a Verb. Excomm. 5. casu 1. §. 56.
b In d. ca. Ea noscit
c Ca. Quod de ijs & c. quāuis, de sē. exco.
d Io. An. Pan. & cōis in d. ca. Ea noscitur.
e Ca. de cæt. eo. tit.
f Arg. notatorū per Bart in l. 1. ff. de qs, quibus ut indig. & Fe. in c. Cū oporteat de accusat. col. 4. & Pan. ibidem.
g Cap. Mulieres, de sen. exco. & Pan. ibi.
h D. cap. Mulieres.
i Cap. Relatum, de sent. excom.
k Verb. absolutio 4 in fin. dub. 6.
l In d. ca. Relatum.
m Vbi supra.
n Sup. eo. ca. nu. 13
o Pan. in d. ca. Mulieres.
p D. ca. Mulieres
q Eiusdem cap.
r In eo. c. Mulieres.
s Cap. Ad eminētiā de sent. exc. & ca. pe. de off. leg.

me uogliano Innocentio, l'Ancarano, il Cardinale, il Panormitano, & il Rauenna [a], come ben annotò il Felino [b]: con questo che si osseruino due cose; cioè, che sodisfacciano, ò facciano quel che possono per questo, & che giurino, che cessando l'impedimento, si presentaranno alla sede Apostolica [c]: I quali, se dopò non ui si presentaranno, il piu presto che commodamente potranno, ricascaranno nella medesima scommunica [d]. Eccetto i minori di quattordici [e] anni.

a In d.ca. Quamuis.
b Ibidem breuiter, sed neruose, & Syl. Absolutio 4. dub. 4
c D.c. Quãuis, & c. Quod de his, de sẽt. excom.
d Ca. eos qui, de sẽ. excom. li. 6.
e D.ca. Quamuis

QVELLI, CHE SI POSSONO ASsoluere dalla scommunica, incorsa per ingiuria leggiera, & mediocre, e non atroce, ò enorme, sono questi.

SOMMARIO.

90 *Assoluere dalla Scommunica per hauer battuto mediocremente ò leggiermente i Cherici che uiuono in commune, ponno i loro Prelati, ò Vescoui. Ma se la percossa è enorme, il Papa solo. Il medesimo è de i portinai, guardiani, & con tutti quelli che incorrono in essa per hauer percosso leggiermente.*

91 *La percossa è di tre maniere, cioè, leggiera, enorme, & mediocre. La leggiera è quella, che si fa col pugno, con la palma della mano, co' piedi, co'l dito, con bastone, ò con pietra, che non lascia segno ueruno nella carne.*

92 *La enorme è quella, con la quale s'uccide, taglia membro, ò fa inutile à qualche arte, ò officio il ferito. O' quella, ch'è notabile, per il molto sangue, che n'esce, ò quella, che si dà all'Abbate, ò al Vescouo, ò quella, con che si scandaliza grandemente il popolo, ò quella, che si fa in luochi sacri, ò publici. La mediocre è quella, ch'è meza tra la leggiera, & la enorme, laquale si lascia all'arbitrio del Vescouo, & del Confessore, che habbia potestà Episcopale.*

93 *La Scommunica terza delle riserbate al Papa, che non sono nella Bolla della Cena, è quella del Legato d'esso Papa, passato un'anno. La quarta è (quanto ad alcuni casi) de' falsarij. La quinta è quella de' Cherici, che ammettono lo scommunicato dal Papa a' diuini officij.*

La

94 *La settima è quella dell'Incendiario, dapoi ch'egli è denuntiato. L'ottaua è quella de' Sacrileghi, che rompono, & rubbano le Chiese.*

90 PRIMO † i cherici, che uiuono in commune collegialmente [a], & i religiosi [b], per questo si possono assoluere da' loro prelati, ma i cherici nò, se non dal Vescouo [c]. Ma l'ingiuria enorme solo il Papa assolue [d]. Il secondo è il portinaio, il guardiano, ò altro officiale, che per guardare la porta, ò ritenere le genti, percuote il cherico, senza uolontà d'ingiuriare, ancorche non sia senza colpa, & la ingiuria è leggiera, ò mediocre [e]. Il terzo è, quelli, che u'incorrono per picciola percossa, & leggiera [f] non quelli, che per mediocre, se non sono delle sopradette persone priuilegiate [g]. Non s'intende in questa materia per leggiera, quella, che non pecca ad esser mortale, poi che per quella, ch'è tale; non s'incorre in scommunica maggiore, come di sopra è detto [h] si quella, che è colpa mortale. però in rispetto di altri, che sono piu mortali, quella non è enorme, nè anco mediocre. Quale sia leggiera, si dichiara per una Estrauagante, che comincia, Perlectis, che si attribuisce à Papa Giouanni Vigesimo secondo, che auanti quel tempo allegò l'Hostiense [i], la cui copia habbiamo fatto portare da Roma: della quale le parole sostantiali sono queste. Perlectis &c. Rispondiamo † esser percossa leggiera quella del pugno. della palma della mano, de' piedi, del dito, ò di bastone, ò di pietra, che non lascia segno, nè percossa nella carne, nè taglia membro, senza rompere denti, nè tirare molti capelli, nè spargere molto sangue. Però nõ uogliam dire, che tale sia leggiera percossa (come di pugno, ò d'unghie) che diuenta atroce, per uscire molto sangue da lei. però per giudicare, che l'ingiuria sia leggiera, ò mediocre, ò enorme, uogliamo, che si miri diligentemente, non solo il fatto, ma etiandio la qualità del percussore, e'l modo del percuotere, e dell'ingiuriare, con tutte le sue circostantie, del luoco, delle persone, & d'altre. Delle persona, se è maestro, giudice, gouernatore, padre, prelato, padrone, ò posto in dignità, se il percosso ingiustamente dal suo suddito, ò da altro d'assai basso grado, perche per questo alle uolte paiono graui le ingiurie, che da se sono leggiere, ò mediocri. Et percioche la natura del negotio non patisce la intera determinatio-

91

a Ca. Qm̃, de uit. & honest. cler.
b Cap. Monachi. de sent. excom.
c Pano. receptus in d. ca. Qm̃ col. 2
d D. c. Qm̃, & ca. cũ illorum de sẽt. exco.
e Cap. Si uerò 1. §. Officialis de sẽ. exc.
f C. Perueniat de sẽten. exco. ubi tex. singul.
g Syl. uer. Absolutio 4. not. 3. in prin.
h Eo l. ca. nu. 9.
i In ca. Peruenit. de sent. exco. sub fi. ubi tñ ait rñdisse sibi Inno. IIII. se non fecisse eam.

arbitrio, che dichiari, quale è picciola, & quale è ingiuria enorme. Auisandoui, che auanti determiniate, mettiate in dubbio se la percossa è graue, & che non la potete assoluere, che dichiarando esser leggiera, deste occasione d'ingiuriare lo stato ecclesiastico Per insino qui, sono parole dell'Estrauagante. Alla † quale aggiungiamo Primo che ferita enorme è quella, con la quale si uccide, si taglia membro, ò egli si fa inutile, ò quasi inutile per l'arte sua. Et quella che è notabile, dalla quale esce di molto sangue, non essendo del naso, ò d'altra parte, onde egli esce leggiermente. Et quella del suo Vescouo, ò dell'Abbate. Et quella, che fa grande scandalo nel popolo, come dichiara, & tiene Innocentio Tertio [a]. Et ancorche la glosa dica il medesimo [b] di qual si uoglia eccesso notorio, & il medesimo Siluestro [c] di quella, che si fa nella piazza, ò nell'udiēza publica, in presentia del giudice, ò nell'occhio, ò nella faccia, secondo la glosa, ò nella Chiesa, ò in dormitorio, però non crediamo questo esser la uerità, se non quando la percossa da se è notabile, & genera alcuno grande scandalo, perche Lapo, & il Cardinale [d] determinano alcune di queste non essere anco mediocri, ma leggiere. Il secondo, che aggiungiamo è, che l'ingiuria mediocre è quella, ch'è meza fra leggiera, & enorme. Et perche in questo non si può dare regola certa, si lascia all'arbittrio del Vescouo, & anco del Confessore, che ha la potestà Episcopale, secondo l'Hostiense riceuuto da tutti [e]: Perche giudichino, hauendo rispetto alle circostanze delle persone, de' luoghi, & de' tempi guardandosi, che non giudichino per leggiera quella, ch'è enorme, secondo il Panormitano [f]. il terzo, che Lapo in un'allegatione [g] concluse ch'è ferita leggiera, della qual potrebbe assoluer il Vescouo, una ceffata, che diede un capellano perpetuo della Chiesa d'Arezzo, ad un Canonico, nella medesima Chiesa senza trarli sangue. Et che il Cardinale [h] concluse † che la ferita de i cherici, che fecero a' pugni. & calci in una strada, era leggiera, dalla qual poteua assoluere il Vescouo.

92

93

a In d.ca.Cū illorū
b Eiusdem ca.uerb. Mutilationem,
c Ver. Absolutio 4. in princ.
d In lucis proximè. citandis.
e In d.ca.Peruenit.
f In d.ca.Peruenit.
g f.76.
h In consi.42.

La terza scommunica [i], delle riseruate al Papa, che non sono nella Bolla della Cena, è quella del Legato del Papa, passato l'anno, che la fece per essequire la sua diffinitiua sentenza come dopò esso non può assoluere da lei, per finire la sua giurisdittione, lo assolue il suo superiore, ch'è solo il [k] Papa.

LA quarta, scommunica [l] i falsarij di quel, ch'è detto [m], che (quanto ad alcuni casi) resta fuora della bolla.

i Cap. Quærenti, de offic.deleg.
k Cap. Sudsisti, de offic.leg. cap. sane. de offic.deleg.
l In ca. Ad falsariorum, de crim.falsi.
m Sup.eo.ca.nu.58.

La quinta è [a] quella, che il Vescouo fà contra quelli, che hanno lettere false del Papa, che fra uenti giorni le debbiano stracciare, ò resignare. Dalla quale (passati que' giorni) solo il Papa gli assolue.

a In ca. Dura. de cri min. fals.

La sesta, scommunica [b] i cherici, che uolontariamente sapendo, partecipano con gli scommunicati dal Papa, riceuendoli à i diuini officij.

b Cap. significauit, de sent. excom.

Dichiaratione. Prima, per incorrere in questa sono necessarie sei conditioni, come notò il Gaetano [c], cioè, esser cherico, partecipare con lo scommunicato del Papa, & ne i diuini officij, & à loro riceuerli, & sapendo, che conuersano con tali, & uolontariamente senza timore, etiandio ingiusto. Il quale, ancor che non iscusi dal peccato mortale, scusarebbe da questa, secondo il Gaetano, ilche non mi par bene, perche quella parola [spontaneamente] ch'esso pondera, non proua tale cosa. [d] La sesta conditione è, ch'egli sia scommunicato dal Papa giudicialmente, ò nominatamente, secondo tutti. Ilche non basta hoggidì, poi che bisogna, che sia denuntiato per una Estrauagante [e].

c In summa uer. Ex comm. cap. 38.

d Arg. c. Super hoc, de renun. & c. ad Audientiã, de ijs, quę ui.

e Ad euitand. recitata sup. eo ca. nu. 35

94 La † settima è quella [f]. che scommunica gl'incendiarij, dapoi che saranno denuntiati dalla Chiesa, perche dopò si hanno da assoluere dalla Sede Apostolica.

f In ca. Tua, de sét. excom.

Dichiaratione. Prima che'l Testo [g], non scommunica, nè commanda che si denuntij, come il seguente, ma solo, che i denuntiati non si assoluino, se non dal Papa, & per questo non proua, che sieno scommunicati dalla legge. Seconda; che il Gaetano [h] (il qnale seguimo in altro tẽpo [i], & anco al presente) mi par bene che dica, che non ci è Testo alcuno, ilquale scommunichi gl'incendiarij, ancor che siano incendiarij di Chiese, dato che la glosa [k], & la Commune [l] tenghino, che soli, & tutti gl'incendiarij delle Chiese siano scommunicati dalla legge. Terza, ch'è difficile il difendere la Commune, se non dicendo, che ci è uso conforme à lei. La quale saputa, & tollerata da i Prelati, può hauere forza di statuto, & scommunicare per il [m] sopradetto.

g s. d. ca. Tua.

h Vbi sup. ca. 1r.
i In d. ca. Tua.

k D. ca. Tua
l Pan. & aliorũ ibi. & Ant. 3. par. tit 24. ca. 11. & Steph. Clem. 1. de off. ord. & de potest. eccl. nu. 58.

m Sup. eo. ca. nu. 5

La ottaua è quella [n], che scommunica i sacrileghi, che rompono, & spogliano le chiese.

n In cap. Conquesti de sent. excom.

Dichiaratione. Prima, che questo testo non scommunica, ma presuppone ch'egli sia scõmunicato, poi che ella commanda che

siano denuntiati per tali [a]. Secondo, due cose hanno da concorrere, per incorrer in questa, cioè, rompere, & rubbare [b]. Et per questo, colui, che rompe la Croce, la custodia, ò fa altre simili cose enormi, e non rubba, non u'incorre. Terzo, per Chiesa s'intendono Monasterij, Hospedali, & tutti gli edificij pij [c], per autorità del Vescouo edificati, & da lui dedicati, & non altri. [d] Quarto, Si dice rompere Chiesa colui, che rompe, ò buca i muri, rompe la porta, la serratura, e colui che buttando, ò in altra, ò in qual si uoglia maniera [e] per forza, apparecchia l'entrata, & non colui che apre con chiaui, ò rubba le chiaui, ò le piglia per forza, ò nò: secondo la opinione di tutti. Quinto, che non basta la denuntiatione generale, secondo la opinione di una [f] Estrauagante.

a Arg. ca. Pastoralis §. Verum de appell.
b Pan. in ca. sin. de furt. & Ant. ubi sup. cap. 12. & Gaiet. ubi supra ca. 21.
c Pan. in d. ca. Tua.
d Arg. cap. Ad hæc de relig. domib.
e Syl. uer. Excom. 7 4. 8. ca.
f Ad euitanda. relata sup. eo. c. nu 35. & eorũ quæ gl. dixit super ca. in prag. gall. de excom. non uit. uerb. Expresse.

LE SCOMMVNICATIONI RISERbate nel libro sesto per ordine suo.

SOMMARIO.

95 *La Scommunica nona delle riserbate, & prima del sesto libro, è contra quei, ch'eleggono, ò nominano per Senatore, per Capitano, ò in altra gran diguità nella città di Roma qualche gran personaggio, senza licenza del Papa.*

La decima è contra quei Cherici, che pagano decime, ò altro a' secolari.

96 *La Scommunica undecima è contra quei, che perseguitano, ò offendono Cardinali, ò commandano, ò ratificano, ò consigliano, ò danno fauore, ò ricettano, ò difendono i malfattori, ma*
97 *se l'effetto non ne segue, non u'incorrono.*

98 *La Scommunica duodecima è contra quegli, che danno licenza ad alcuno, acciò ch'egli offenda altri: che ha dato qualche censura contra Rè, Prencipe, & Baroni, ò altri officiali.*
99 *Con la sua dichiaratione.*

LA nona, † scommunica [g] con riserbatione, quei che hanno eletto, ò nominato per Senatore, Capitano, ò Gouernator di Roma alcuno Imperadore, Re, &c. Conte, Barone di alcuna potentia, ò dignità notabile ò fratello, figliuolo, ò consobrino di colui. Et tali eletti, ò nominati, che senza licenza del Papa, 95

g In ca. Fundaměta de elect. li. 6.

pa, hanno consentito, ò si sono intromessi à quel fare, & quelli, che obedirono, & quelli, che per questo diedero aiuto, consiglio, ò fauore. Però, perche questa poco si pratica fuora di Roma, non diciamo piu di lei.

La decima, scommunica [a] i cherici, che pagano alcun pagamento, decime, ò tassa à i secolari. Però ella fu riuocata da Clemente Quinto.

La undecima è di Bonifacio ottauo [b], ilqual dapoi ch'egli ordinò molte pene contra coloro che perseguitano, feriscono, ò pigliano come nemico alcun † Cardinale, ò sarà compagno di coloro che faranno questo, ò commandaranno che si faccia, ò ratificaranno il fatto, così, ò daranno consiglio, ò fauore, ò sapendolo li ricetta, ò difende, di nuouo scómunica [c], con riserbatione à quelli, che per questo non scommunicauano i canoni antichi. Et anco il Prencipe, il Senatore, il Consolo, il Podestà, ò altro Signore ò Gouernatore qual si uoglia, & suoi officiali, che contra i sopradetti non commandassero che si osseruasse il tenore della sua constitutione fra un mese, dapoi che uenisse alla sua notitia.

96

Dichiaratione. Prima, che quantunque il detto Capitolo [d] contenghi altre pene cõtra quei, che percuotono, & pigliano, &c. però non scommunica se non quelli, che li perseguono, & i giudici, & officiali, che sono negligenti, &c. Percioche gli altri erano già scommunicati per altro Canone [e], che non include questi, che non percuotono, ancorche habbiano desiderio, ò uolontà di battere. Seconda, dicano † come lor piace Siluestro, e quei ch'esso allega [f], che colui, che commanda ad alcuni, che uadano perseguitando un Cardinale come nemico, non u'incorre, senon l'ha perseguitato: però se l'ha perseguitato, u'incorre, ancorche egli non sia Cherico, dato che colui, che commanda che si percuota, se non ne segue ferita, non u'incorre, come notò Siluestro [g]. Non per le sue ragioni, che sono false, per il sopradetto [h]: ma perche quantunque quì si uieti il commandare, come opera accessoria, & per questo non s'incorre per quel, se non ne segue l'effetto, come in quel luoco ho detto [i]: però l'effetto del commandato, & andar'appresso di uno (come nemico) si adempie, se si fa la persecutione, ancorch'egli non sia incarcerato, nè ferito. Terza, che accioche i Prencipi, & gl'altri gouernatori nõ u'incorrono, basta, che cominciano à proceder fra d'un mese, dapoi che lo sapranno, almen per fama: ancorche non finiscano i processi, nè castighino

97

a Ca. clericis, de immu. eccl. li. 6

b Cle. 1. de immun. ecclesi. In ca. Felicis, de pœnit. li. 6

c In cap. Felicis, de pœnit. li. 6

d S. d. ca. Felicis.

e Ca. Si quis suadẽte 17. q. 4.

f Ver. Exco. 7. cas. 11

g Vbi supra.

h Sup. eo. ca. nu. 52.

i In d. nu. 53.

fra un mese, con questo che non sia in essi negligenza notabile.

La duodecima † scommunica [a] tutti quelli, che daranno licenza ad alcuno, accioche egli uccida, pigli, ò aggraui nella persona, ò ne' suoi beni, ò de' suoi ad alcuni, per hauer data sentenza di scommunica, di suspensione, ò d'interdetto, contra Re, Prencipi, Baroni, ò officiali, ò contta qual si uoglia ministri loro, ò contra qual si uogli altro, ò quelli per rispetto de' quali tali sententie furono pronunciate, ò quelli, che le osseruano, ò quelli, che non uogliono communicare con quelli che cosi sono scommunicati, se non la riuocano, auanti che per la detta licentia si faccia alcuna cosa. O' se per occasione di lei gia gli hanno tolti i suoi beni, & fra sette giorni non gli restituiranno, ò contentaranno. Et quelli, che usaranno tal licentia, ò di suo proprio moto faranno alcuna cosa del sopradetto. Et, se per spatio di due mesi perseuerano nella scommunica, non possono essere assoluti, se non dal Papa. 98

a f cap. Quicunque de sent. exco. li. 6

Dichiaratione. Prima, che per l'una delle tre opere si pone questa, cioè dare licentia di uccidere, pigliare, ò aggrauare alcuno, di quattro sorti di persone in essa contenute. Et per usare tal licentia, ò fare alcuna cosa di quello senza la detta licenza [b]. Seconda, che per solamente † dare licenza non s'incorre in essa, nè anco per la sua essecutione, se prima che ella cominci, si riuoca, ne anco, se dopò l'essecutione, se non ha fatto danno, se non ne i beni, & gli hanno restituiti fra sette giorni, come notò il Gaetano [c]. Terza, che nel libro di Siluestro [d], doueua mancare, quella particola [& qual si uogli altro] percioche egli restringe il testo alle scommuniche date solamente contra i detti Signori, & loro ministri. [e]. Quarta che per uessare giustamente, non s'incorre in questa scommunica [f], secondo il Gaetano, che (al nostro giudicio) procede anco quando per uendetta & odio si uessa: però non piu di quel che deue, & può per giustitia [g]. Et che tutti i figliuoli, i seruitori, & i parenti di colui, che scommunica si dicono suoi in questo caso, secondo Giouanni Andrea, & la Commune [h], Et anco (al nostro giudicio) i suoi grandi amici, & tutti quelli, i quali sono aggrauati, pur che resulti in colui, che scommunica, & per esso si faceua. Poi che non si può negare, ch'è suo, quanto al rispetto di questa [i] constitutione. 99

b Vt litera ipsa cantat.

c Vbi sup. ca. 36

d Ver. Exco. 7. cas. 12

e Cõtra verũ tenorem huius tex.

f Arg. l. 1. ff. de appell. & c. Vt debitus honor. eo. tit.

g Arg. c. cum minister 23. q. 5.

h In d. ca. Quicũq;

i Et eadẽ rõ eos oẽs cõiũgit, ergo & c. l. Illud ff ad l Aqu. & ca. 2. de transl. præl.

IRI-

I RISERBATI NELLA CLEMENtina per ordine suo.

SOMMARIO.

100 *La Scommunica decima terza riserbata, è la prima delle Clementine. laquale è contra gl'Inquisitori, che procedono male nell'officio loro.*

101 *La Scommunica decima quarta & decima quinta, sono contra i*
102 *Religiosi, che senza licentia espressa, ò tacita de' Parochiani presumono d'amministrare alcuni sacramenti.*

103 *La Scommunica decimasesta è contra que' Cherici ò religiosi, che fanno far uoto, ò giurare, ò promettere ad alcuno d'eleggersi la sepoltura nella lor Chiesa: ò che non muterà l'eletta.*

104 *La Scommunica decimaseitima è contra quegli, che constringono a celebrare in luochi interdetti.*

100 LA † decima terza, scommunica [a] l'inquisitore, & gli altri deputati per l'officio dell'inquisitione, ò da lui, ò dal Vescouo, che per odio, per amore, ò per utilità temporale, contra giustitia, & contra le lor conscienze, lasciaranno di procedere contra alcuno, quando si conuiene proceder sopra l'heresia. Et quelli, che per le medesime cagioni, & per il medesimo modo impo-nendo heresie, ò impedimento dell'officio della santa inquisition, presumono di uessare alcuno sopra quello, con riserbatione dell'assolutione al Papa, eccetto nell'articolo della morte, auanti la sodisfattione.

a Clem. 1. de haeret. §. Verum.

Dichiaratione. [b] Per incorre in questa, è necessario, essere inquisitore, ò deputato dall'officio suo, da lui, ò dal Vescouo. Perciochè il medesimo Vescouo solamente incorre in sospensione dell'officio suo, per tre anni: [c] ò che non proceda, quando, & come egli deue, ò proceda come non deue. Et faccia questo contra giustitia, & contra la sua conscienza, che li detta quell'essere ingiusto. Et che faccia questo per odio, per amore, per gratia, ò per guadagno secondo il Cardinale. [d] Perciochè nõ basterebbe se lo facesse per ignorantia, per timore, ò

b D. §. Verum.

c In d. §. Verum, & rex hęt. & Gaiet. ubi sup. ca. 3.

d In d. ca. Verum.

a Clem. 1. de priuil.
b In d. Cl. 1. q. 3. & 4

per schisare scandalo, secondo la [a] glosa.

La † decimaquarta, [b] scommnnica con riseruatione que' religiosi, che senza espressa, & spetiale licenza del sacerdote Parochiano, presumono d'amministrare à i Cherici, ò laici il sacramento dell'estrema untione, della Eucarestia, ò di solennizare matrimonio', ò d'assoluere lo scommunicato dal Canone, *fuori* de i casi dalla legge dichiarati, ò per priuilegij Apostolici a lor concessi, ò dalle sentenze promulgate per li statuti prouinciali sinodali, ò de i peccati da pena, e da colpa.

c Et eorũ q̃ ibi citat in ca. Cũm quidam, col. 2. de iure iurãd.
d In ead. Clem. 1
e Ead. Clem. 1
f In d. Clem. 1. q. 58 & ea q̃ nos diximus sup. eo. c. no. 78. & alibi in rep. c. accep. ap posit. 8. de ref. spol. nu. 32.
g Vbi sup. q. 64.
h In ead. clem. 1. q. 7 licet finis de sent.
i Excom. 7. casu 14.
k Arg. ca. suffraganeis de electio.
l Eiusd. Cle. 1. uerb. parrocchialibus.
m Arg. ca. 2. de consuet. lib. 6.
n In d. Clem. 1. q. 11.
o Vbi sup. dub. 3
p Glo. & cõis in d. Cle. uer. nõ habita.
q In d. Clem.
r In d. cle. uer. Can.
s In Cle. 1. de pœn.
t Sup. eo. ca. nu. 70

Dichiaratione. Prima, che per incorrer'in questa, è necessario che egli sia religioso, ancorche non sia esente, nè professo, secondo il Cardinale [c], può, che non sia Rettore di Chiesa Parochiale. secondo la mente [d] del Felino. ancor che la glosa dubita, come ho detto sopra essa. Dicano come lor piace il Cardinale, & l'Imola. Seconda, che basta, che si esprima nella licentia il sacramento che si uuole, & perche si uuole: ancorche non esprimano i nomi delle persone. secondo la glosa [e] riceuuta. Terzo, † che è necessario, che si faccia una delle cinque cose espresse in questa per prosuntione. Et per questo non s'incorre per assoluere per ignorantia, ò per pensare, che il Parochiano sarà contento, almeno nel foro della conscienza. secondo il Cardinale. [f] Quarto, che non incorre un religioso, che communica l'altro esente, che non è soggetto à Parochiano. Percioche pare che il testo presupponghi, che questo si ricerca, secondo il Gaetano. [g] ò perche non è cherico, nè lairo, colui del qual parla il testo, come dice il Cardinale. [h] Ancor che Siluestro tenghi il contrario. [i] Quinto, che per sacerdote parochiale s'intende il Rettore, ancor che non sia da Messa, [k] e'l suo Vicario, & il Vescouo, secondo la glosa. [l] e'l suo Vicario generale [m]. Sesto, che se incorre per amministrare alcuni de i detti sacramenti, ne anco nell'articolo della morte, secondo il Cardinale. [n] & ancor che si faccia per non ui essere il Parochiano, secondo Siluestro. [o] Settimo, che non s'incorre per amministrargli à quelli, che dicono hauere licentia, senza hauerla. [p] Nè per amministrare il sacramento della Penitenza, ò del Battesimo, secondò tutti. [q] nè per assoluere dalla scommunica fatta ab homine, secondo la glosa [r] commune.

102

La decimaquinta [s] resta dichiarata nella decima, di quella della Bolla della [t] Cena.

103 La † decimasesta, scommunica [a] i Cherici, & religiosi che rompono le constitutioni: & lor uieta che non induchino alcuno à fare uoto, à giurare, ò à promettere, che egli s'eleggerà la sepoltura nella lor Chiesa, ò che non muterà l'eletta.

[a] In clem. cupientes de pœnit. §. fin.

Dichiaratione. Prima, che per incorrere in questa, è necessario, che egli sia Cherico, ò religioso, & induca à giurare, à far uoto, ò à promettere di eleggere sepoltura, ò di non mutare l'eletta: & che colui indotto faccia alcuna cosa di queste. Et che la sepoltura sia della Chiesa, di colui che l'indusse, secondo la commune. [b] Et che lo faccia per temerità, & non per pensare, che in questo faccia bene, secondo il Gaetano. [c] Secondo, che non basta pregare, ò indurre à eleggere sepoltura, se non promette, giura, ò fa uoto, secondo S. [d] Antonino.

[b] In d. §. fin.
[c] Vbi sup. cap. 49
[d] 3 par. ti. 24 ca. 91.

104 La † decimasettima, scommunica [e] con riserbatione i nobili, & signori temporali, che constringono alcuni à celebrare i diuini officij ne i luoghi interdetti, ò sia la uiolenza nella persona de i Cherici, ò ne i loro parenti. Et quelli, che con la uoce di trombette, ò di suono di campana, ò con altro modo fanno radunare il popolo per udir Messa in tal luoco: & maggiormente li scommunicati, ò interdetti. Et anco quelli, che uietano, che gli scommunicati, ò interdetti non eschino della Chiesa, quando si celebrano i diuini officij, essendone dal sacerdote nominatamente ammoniti, che debbino uscirne. Et gli scommunicati, ò interdetti, che ammoniti nominatamente dal sacerdote non uogliono uscire con riserbattione, eccetto che nell'articolo della morte.

[e] In clem. graue de sent. excom.

Dichiaratione. Prima, che per le tre prime di queste quattro opere, solo, & tutti i Signori temporalmente incorrono in questa, ancorche siano prelati, se hanno temporale giurisdittione, secondo le glose. [f] Seconda, che per la quarta tutti u'incorrono. Terza, che la conuocatione ha da essere per alcun modo de i sopradetti, & non secretamente permesso. Et che gli scommunicati siano ammoniti [g] nominatamente.

[f] In d. Cle. & Card. & Imol.
[g] Syl. in uer. Exco. 7. ca su. 17. § 7.

SCOMMVNICHE RISERBATE
per l'estrauaganti, impresse.

SOMMARIO.

105 *La Scommunica decima ottaua riserbata, è la prima dell'Estrauaganti, & è contra chi assolue per il confessionale di Sisto quarto. Et la decima nona con riserbatione è contra di quei, che curano, ò fanno curare le interiora de' corpi morti, per conseruarli, per qualche uso illecito.*

106 *Scommunnica uigesima riserbata è contra quegli, che danno, ò pigliano alcuna cosa per farsi religiosi, ò per fargli.*

La scommunica uigesima prima riserbata è contra quegli che commettono Simonia per gli ordini sacri, ò per benefiej.

107 *La Scommunica uigesma seconda riserbata è contra que' religiosi, che passano da gli ordini de mendicanti, (ò da chi sono riceuuti) à gli altri. senza licentia della sede Apostolica. ma in qella de' Certosini ui possono entrare senza altro. La uigesima terza è riuocata. La uigesima quarta è conra quelli, che dicono che colui pecca mortalmente, che tiene, ò l'una, ò l'altra opinione della Concettione della nostra Donna.*

a In Extr. Etsi Dñi ei, de pœn. & rem.

LA † decima ottaua, scommunica [a] con riserbatione quelli, che per confessionali di Papa Sisto Quarto dispensano in alcuni di questi cinque uoti, cioè d'andare in Gierusalem, à Roma, à S. Giacopo, di religione, & di castità, se in essi non si farà mentione di loro, di certa scientia, con derogatione di quella Estrauagante. 105

b In Extrauag. 2. de sepul. inter cõos.

La decimanona, scommunica [b] con riserbatione quelli, che cauano gl'interiori a i morti per conseruarli integri, ò ne fanno pezzi, ò cuocono i pezzi, per cauarne l'ossa, & dopò portarle à sepelire in altra parte. Et quelli che fanno fare questo.

Dichiaratione. Prima, che questo non ha luoco in quelli, che muoiono in terra d'infideli, oue non è luoco sacro, per sepellirli. Nè in colui, che fa questo al uiuo, nè anco al morto per altro fine, che non sia di sepellirlo in altra parte,

ancor

ancorche fosse per uendetta, & anco per mangiarli. [a] Secondo, che non u'incorrono quelli, che fanno questo nel corpo morto, accioche egli non puzzi, ò per fare anotomia, à un capo d'un Re, accioche i popoli li faccino il debito [b] honore.

106 La uigesima † scommunica [c] con riserbatione, quelli, che danno, ò pigliano alcuna cosa per entrare in alcun monasterio, per farsi religioso.

Dichiaratione. Prima, che non si incorre in questa per pigliare, ò dare senza patto, ò per pigliare, senza contrauenire alle leggi antiche, per il costume antico, senza prosontione, con buona intentione. Perche ella due uolte ripete quelli, che presumono. Nè anco per riceuere con patto, per sostentatione di colui, ò di colei, ch'entra, per essere in necessità, secondo il Gaetano. [d] Secondo, che Innocentio Ottauo dichiarò, che le monache non incorrono in questa, se non per riceuer con patto, ò alcuna inhabile per quel che ella daua. Et che S. Antonino [e] dice, che Martino Quinto disse, ch'ei non uoleua, che questa legasse le monache. Terzo, che il costume contrario scusarebbe da questa censura, ancor che non scusasse da peccato mortale, come ho detto altroue. [f] Quarto, che Clemente Settimo concesse, che in niuna pena di Simonia incorressero le monache per patti, nè per trattati, che facessero sopra le doti delle monache, per la loro conueniente [g] sustentatione.

La uigesimaprima, scommunica [h] con riserbatione quelli, che commettono Simonia per gli ordini, ò per beneficij, & quegli, che di quella sono mezani.

Dichiaratione. Prima, che Martino Quinto ne fece un'altra sopra questo [i] d'altro tenore. [k] Secondo che questa non ha luoco, se non nella Simonia, che si commette negli ordini, & ne' beneficij, secondo tutti. [l] Terzo, che ella non ha luogo nella Simonia mentale, nè anco nella sola conuentionale, ma solo nella reale. [m] Quarto, che il precetto di riuelare à quelli, che sanno d'hauer fatto il sopradetto non lega, se non i Cortegiani di Roma, secondo Siluestro. [n] nè anco hoggidì loro, nè altri, perche ella non ha forza secondo S. Antonino [o] per non essere [p] riceuuta.

107 La uigesimaseconda, scommunica [q] con riserbatione i frati Mendicanti, che senza spetial licētia del Papa, passano a i nō Mendicanti, eccetto in quella de' Certosini, & anco quelli, che li

a Syl. ubi sup. ca. 41. & colligitur ex text.

b Gai. ubi sup. c. 70.

c In Extrauag. 1. de sym.

d Vbi sup. c. 73

e 3. par. tit 24 ca. 70 quæ referūt Syl. ubi sup. cas. 44. & Fel. in ca. Qm̄ de symo.

f In d. c. Qm̄ arg. gl. fin. in ca. Cū uenerabilis de consu. & ca. Denique 4. d. eorum q̄ Aut. in rep. Cle. 1 de off. ord. in reg. 1. fall. 2.

g In cōpend. priui. uer. Monial nu. ult.

h In Extrau. Pau. 2. de sym.

i In cōsil. Cōstātiēs.

k Quam refer. Ant. 2. par. tit. 24. ca. 66.

l Quia de ea tātum agit, quicquid dicat Gaiet. ubi sup. ca. 73

m Per prædicta c. 24 nu. 106 & ca. 25 nu. 112. & latius in Commen. c. fi. de sym.

n Vbi sup. cas 43

o Vbi sup. ca. 66.

p Syl. ubi sup. & Gaiet pō ca 81

q In extraua. Mar. 5 de regul.

riceuono. Questa è chiara, & fa quel, che dicono i Parigini [a], che la Certosina è migliore di tutte le religioni.

La uigesimaterza, scommunica [b] con riseruatione tutti quelli, che danno, ò riceuono, ò promettono alcuna cosa nella Corte Romana, per conseguire giustitia, ò gratia di alcuna cosa. Però il Palude, [c] Angelo, [d] & Siluestro [e] dicono, che ella fu reuocata da Clemente Quinto.

La uigesimaquarta, scommunica [f] colui che dirà, che peccano mortalmente quegli, che credono, che la Vergine Madre fu concetta in peccato originale. Et anco all'incontro coloro, che diranno, che si pecca mortalmente per tenere il contrario.

Dichiaratione. Prima, che colui, che con semplice, & buon cuore, senza audacia, & prosontione dicesse questo, non ui incorrerebbe, secondo il Gaetano. [g] Percioche ella dice, [à uso temerario] & innanzi di tal parola, [presumere [h]]. Secondo, che nel Concilio di Basilea [i] fu dichiarato, che ella fu concetta senza peccato originale, come anco dice [k] il Carranza.

a f. Maior. 4. d. 38. q. 11. Cath. religionum optima.
b In extra. 1. de sen. exc. quã rese. Io. An. in c. Nemo de sy.
c In 4. d. 18. q. 3. col. penult.
d Ver. exco. 5. cas. 25.
e Vbi sup. cas. 46. & Gaiet pô ca. 81
f In extrau. Graue, de reliq. & uenerat. sanctorum.
g Vbi sup. c. 88
h Et ita dolum, aut certê latam culpam requirit per dicta supra co. ca. nu. 74.
i Sess. 36.
k In summa eiusd. concilij.

LE RISERBATE DI ALTRE constitutioni, che sono impresse.

SOMMARIO.

108 *La Scommunica uigesimaquinta riserbata, et la prima dell'Estrauaganti, che non sono stampate, sono contra i Delegati, che danno autorità alle alienationi de' beni ecclesiastici. La uigesimasesta ne contiene sette, contra quei, che entrano ne i monasterij di Monache, dell'ordine di S. Domenico, & di S. Francesco, ò fanno libelli infamatori contra essi ordini, ò dicono, che essi non sono in stato di perfettione. ò fanno uiolenza à loro Monasterij, ò tengono i loro apostati. Et è contra i Minori, che riceuono i Dominichini, ò procurano di cacciar di Parigi gli uni, & gli altri.*

109

110 *La Scommunica uigesimasettima, è contra quei, che passano in Gierusalemme, senza licenza del Papa.*

La uigesimaottaua, è contra quei, che appellano dal Papa al Concilio

Concilio futuro, ò consigliano, ò aiutano. La uigesimanona è contra i Cardinali, che manifestano i secreti che passano nel Concistoro del Papa. & anco contra quegli, che predicano miracoli falsi. La trigesima è contra i Cardinali, che (sede uacante,) contrauerranno contra l'ordinationi di Papa Giulio Secondo.

108 LA uigesimaquinta † scommunica [a] con riseruatione i Commissarij, & Delegati, per uedere, se la tale, ò tale alienatione de i beni ecclesiastici è in euidente vtilità della Chiesa, & non per amore, ò per timore, ò per danari, dichiarano, che ella sia senza essere, se sono minori che Vescoui, & à quelli, che sapendo tal dichiaratione ingiusta, procurano, ò per importunità, ò per danari, d'ottenerli: Ancorche il Gaetano non l'habbia posta, ò per non tenerla per autentica, ò per non usarsi, come esso manifesta, e dice significa di [b] molte.

a Apud Syl. uer. Ex comm. 7. casu 47.

b Post ca. 81.

La uigesimasesta, scommunica [c] con riseruatione quelli, che entrano ne' Monasterij delle Monache dell'ordine de' Minori, ò de' Predicatori, senza licenza del Ministro dell'ordine, ò del Generale, ò di quelli, che per questo hanno potestà. Et quelli, che presumono publicare libelli famosi in lingua uolgare, ò in latina, & compongono, tengono, ò publicano uersi, ò canzoni in infamia, & detrattione dello stato dell'ordine de' Predicatori, & de' Minori. Et quelli, che presumono insegnare, ò difendere, che i detti Religiosi non sono in stato di perfettione, ò che non gli è lecito uiuere di elemosina, nè predicare, nè confessare con licenza del sommo Pontefice, ò di altri Prelati inferiori, senza quella de i Rettori delle Chiese, ò del Sacerdote Parochiano. Et quelli che presumono fare alcuna dannosa uiolenza à i luoghi de i detti Frati. Et quelli, che ne i loro monasterij, & Chiese ritengono gli apostati de i detti ordini, se non gli cacciano, dopò che da i frati del loro ordine li sarà denuntiato, che non li tenghino. Et i Frati Minori, che presumono di riceuere quei dell'ordine de' Predicatori, professi, senza licenza del Papa, che facci mentione espressa di questo indulto, ò senza carcerare auanti, & ottenere licenza dal loro Priore. Et quelli, che publicamente, ò occultameute intendono di cacciare dall'uniuersità di Parigi, i Domenichini, & i Minori.

c In prin. or. relatis apud S. Ant. 3. part. tit. 24. ca. 70. & Gaie. ubi sup. ca. 81

Dichiaratione. Primo, che † le sette scommuniche, che si contengono in questa, sono di diuersi Pontefici, che S. Antonino referisce. [a] Secondo, che nella prima non incorrono quelli, ch'entrano ne i detti monasterij per giusta ignorantia, secondo esso, [b] ò quasi giusta, secondo l'opinione del Gaetano [c]. Nè colui, ch'entra, sapendo, però credendo, che la cagione, perche egli entra, era giusta, secondo esso Gaetano. Terzo, che nella settima, in luoco de' Parigini, Siluestro dice Perugini [d] per errore. Quarto, che le donne, che con mala intentione entrano ne i Monasterij delle Monache de i detti ordini, possano essere assolute da i confessori del loro ordine. [e] Quinto, che i Prelati de i detti ordini, & quelli, che godono de' priuilegij de' Carmelitani, possono scommunicare tutti i laici, & Cherici, che contengono gli apostati del loro ordine. [f] Sesto, che quelli, che fanno la dannosa uiolenza sopradetta, possono essere assoluti dal conseruatore, & prelato dell'ordine, nel foro della [g] conscienza.

109

a Vbi supra.
b Vbi supra.
c Vbi supra.
d Ca.18.nu.35.
e Vbiu sp.casu 45.
f Per priuil.Sixti 4. in Cōpend.uer. Absolutio 2.nu.8.
g In d.Compendio uer. Apostata nu.9.

La uigesimasettima, scommunica [h] quelli, che passano in Gierusalem, senza licenza del Papa.

La uigesimaottaua † scommuuica [i] quelli, che appellano dal Papa al futuro Concilio, ò danno consiglio, ò aiuto per coloro, & qual si uoglia altro, che tacitamente, ò espressamente, per se, ò per altri, per parola, ò per scritto, con colore di riuerentia, ò con timore, ò senza esso, decreta, consiglia, consente, ò approba il consiglio, ò il uoto d'altri, che dicono che è lecito appellare dal Papa al Concilio.

110

g In d.Compendio uerb.Apostata nu.7
h Per priui Leonis in d.Compend.uer. Absolutio 2.quo ad saeculares.§.fin.
i Apud S.Anto.ubi sup.& Syl.

Dichiaratione. Primo, colui, che consiglia, che debba appellare, non u'incorre, s'ei non appella. Però colui che consiglia ch'è lecito appellare, ancor che non appelli, u'incorre, secondo il Gaetano: [k] Perche consigliare, ò fauorire, che debba appellare, si uieta come opera accessoria: & il consiglio, ò il uoto, ch'è lecito appellare, come opera [l] principale.

La uigesimanona, scommunica [m] con riserbatione i Cardinali, che manifestano alcune cose di quelle, che passano nel Concistoro del Papa, dopò ch'è lor commandato spetialmente, & espressamente, che le tenghino secrete. Et quelli, che [n] predicano falsi, ò incerti miracoli, ò profetie, che non sono della sacra scrittura. Però dice il Gaetano [o] (ilqual segue il Dottore, & Maestro F.Bartolomeo di Caranza Nauarro [p]) che gli pare che le censure

k In Extrauag.Iuiij 2.relata per Anton. ubi sup.cap.10
l Vbi sup.
m Et iō in hoc non requiritur, ut cōsequatur opus in illo sic, per d.sup. co.ca. nu.52.
n In conc.Lateran. sub Leo.10.sess 9.
o In eo.Cōci ses.11
p Ver Excom.in fi.
q In fin.summę cōcil.Later.sub Leo.10

ſure di queſto Concilio non ſiano riceuute.

La trigeſima, ſcommunica i Cardinali, che uacante la ſede Apoſtolica, contrauerranno, ordinaranno, diſporranno, ò in alcun modo preſumeranno di fare ò attentare contra alcuna coſa dell'ordinate da Papa Giulio Secondo, [a] ſopra l'elettione del Papa, accioche ſenza Simonia egli ſi elegga, & che l'eletto per ſimonia non ſia Papa.

a In extra. Cũ tã diuino. per cõcliũ Lateran. probatũ ſeſſ. 5

LE SCOMMVNICHE RISERBATE a' Veſcoui, ò in parte al Papa, & in parte à loro, & in parte à niuno.

SOMMARIO.

111 *Le Scommuniche riſerbate al Veſcouo ſono cinque; cioè quella, che s'incorre per battitura leggiera fatta nel Cherico: Quella, che fa il Veſcouo, & la riſerbata à ſe: La Papale nell'articolo della morte.*
112 *Quella, che s'incorre per communicare nel crimine,*
113 *& quella nella quale s'incorre per non andare à torre l'aſſolutione paſſato il pericolo della morte.*

111 LA † prima è la ſcommunica [b] incorſa, per battere il Cherico leggiermente, ò frate, della quale aſſolue il Veſcouo, & non altro inferiore. Et quale ſia quella, & quale è l'enorme, & mezana, s'è detto di ſopra. [c] Quantunque il religioſo, che percuote un'altro del ſuo monaſterio, può eſſere aſſoluto dal ſuo Abbate. Et colui, che batte d'altro monaſterio; il ſuo Abbate, & quello [d] dell'altro.

La ſeconda è quella, che fa il Veſcouo per ſuo ſtatuto, riſerbando l'aſſolutione à ſe medeſimo, ſecondo [e] tutti.

La terza è la ſcommunica Papale, che nell'articolo della morte, & quando alcuno impedimento giuſto fuſſe, è riſerbata al Veſcouo, di tal modo che ella non può eſſere aſſoluta dall'inferiore, ſe non, quando non ſi può hauer ricorſo à lui, ſecondo Innocentio. [f] percioche quando alcuna diſpenſatione, ò aſſolutione riſerbata al Papa per priuilegio, ſi concede all'inferiore, pare ch'ella ſi conceda al Veſcouo, ſecondo il medeſimo [g] altrone. Et perche per la medeſima ragione la prima ſcom;

b Cap. Peruenit, de ſent. exco. ꝑ annot. Pan. ibi & in c. Mon. eo. ti. ubi latius Fel.

c Sup. eo. ca. nu. 94. & ſeq.

d Cap Cũ illorũ, de ſent. excomm.

e Arg. ca. Nuper. de ſent. excom.

f In c. 1. de ſen exc.

g In ca. 2. de eo qui fur. ord. ſuſcepit. ꝓbatũ per Pan in ca. Mon & in alijs multis locis. ibi per Fel. citatis.

munica di queste tre, è riserbata al Vescouo.

La quarta, scommunica [a] quelli, che sapendo, communica [112] nel delitto con colui, per il quale egli è scommunicato.

a In c. Nuper, & ca. Si concubinæ, de sen ten. exco.

Dichiaratione. Prima, che per incorrere in questa scommunica, è necessario communicare con lo scommunicato nel medesimo delitto, per il quale egli è scommunicato. & dopò che sarà, & sapendo che è scommunicato, & che communica, dandogli consiglio, fauore, ò aiuto, come raccoglie dal testo il Gaetano. [b] Et anco (al nostro giuditio) è necessario, ch'ei sia denuntiato particolarmente per tale. [c] Seconda, al dubbio della ragione, che di questa si domanda, diciamo essere questa, che il luoco della scientia, che gli antichi Decreti ricercano per incorrere in questa scommunicatione, quella Estrauagante nuoua ricerca denuntiatione, perche prima non s'incorreua, senza che precedesse la scientia. [d] Nè anco s'incorre al presente, senza hauere denuntiatione. Et à niuno deue questo parer molto, perche colui, che communica nel crimine, non lascia di peccar mortalmeute, al presente innanzi della denuntiatione, per consentire in essa, come anco inanzi egli peccaua, communicando senza sapere ch'egli era scommunicato, & che si come prima lo scusaua l'ignorantia, al presente lo scusa il non esser denuntiato, che succeda in essa. [e] Terza, da questo s'inferisce la solutione dell'altro dubbio, cioè, se quelli, che si maritano clandestinamente, incorrono perciò nella scommunicatione della constitutione sinodale, ogni uolta che hanno copula insieme, se diranno partecipare con lo scommunicato nel crimine. Perilche s'inferisce che u'incorrono quanto al peccare mortalmente, & anco quanto alla scommunicatione, s'erano denuntiati, altramente nò. Quarta, per resolutione d'altri dubbij si risponde, che come colui che percuote il Cherico molte uolte di maniera, che si debbono chiamar percosse iterate, conforme à quello, che sopra si ha detto [f], ogni uolta incorre nella scommunicatione: cosi chi partecipa nel crimine molte uolte con lo scommunicato, di maniera che si dicano iterate partecipationi, ogni uolta incorrerebbe nella scommunicatione. Quinta, che in questa non incorre colui, che communica col criminoso inanzi ch'ei faccia il delitto, ò quando lo fa; come largamente, & chiaramente si dice altroue [g]. Sesta, che questa deue essere assoluta dal medesimo, che assolue l'altra. [h] & per questo, à chi sarà riserbata la prima, sarà anco questa.

b Vbi sup. ca. 57

c Per extra. Ad euitã da, relatã su. eo. n. 35

d Cap. Nuper, de sent. excom.

e Quia subrogatus sapit naturã eius cui subrogatur §. Fuerat Instit. de actio. & ca. Eccl. ut litæ penden.

f Sup. c. 6. nu. 26. & sequen.

g Sup. eod. c. nu. 12. & seq.

h D. ca. Nuper

questa. Et se quella non era riserbata, non sarà anco questa. Da questo ne segue, che allhora solamente sarà questa riserbata al Vescouo, quando la prima era riserbata, & altramente nò.

113 La quinta, scommunica † [a] quelli, che essendo per il pericolo della morte, ò per altro giusto impedimento assoluti da colui, che in altro tempo non potrebbe assoluere, dopò ch'è sano, ò cessando l'impedimento, & piu presto che commodamente potrà, non si presentarà al superiore, dalquale egli doueua esser assoluto, per obedire a' suoi precetti. Et anco colui, ch'è assoluto dalla Sede Apostolica, ò da' suoi Nuntij, gliè commandato, che si presenti all'ordinario, ò ad altro giudice, per osseruar'i suoi commandamenti, ò che sodisfaccia competentemente à gl'ingiuriati, ò à quelli, per li quali egli è scommunicato, non la fa piu presto, che commodamente potrà.

a In c. Eos, de sent. exco. li. 6.

Dichiaratione. Prima, che la prima parte di questa scommunica ha luoco in tutti gli assoluti per qual si [b] uoglia: & la seconda nò, se non negli assoluti dalla medesima Sede Apostolica, ò dal suo Nuntio, de' quali solo si parla. Di modo, ch'ella non ha luogo per l'assoluto dal Vescouo, ò da altro Delegato, secondo il Gaetano [c]. Ancorche (al nostro giudicio) nell'assoluto così, per il sommo penitentiero: dato che si potrebbe tener'il contrario, per quel, che s'è detto di sopra del falsario [d]. Seconda, che il tempo, nel quale il piu presto, che commodamente si potrà presentare, è quello, nelquale cessa l'impedimento, aggiunto quello, che per apparecchiare, & per andare è necessario, & quanto al foro esteriore si lascia nell'arbitrio di huomo da bene. [e] & quanto all'interiore, il medesimo assoluto sarà testimonio della sua conscienza. [f] Terza, che questa è Episcopale, se la prima era tale: & Papale, se la prima era tale, & à niuno riserbata, se la prima era tale. Percioche il testo dice, che ella è la medesima.

b Vt ex litera. pass. colligitur.
c Vbi sup. ca. 69
d Sup. eo. ca. nu. 58.
e Arg. l. 1. ff. de iure delib. ca. De causis, de off. deleg.
f Arg. Gl. c. Significasti 2. de homic.

LE SCOMMVNICHE, CHE *non sono riserbate à niuno.*

SOMMARIO.

114 *La Scommunica prima di quelle, che à nessuno sono riserbate, è contra i secolari, che non fanno giustitia à gli Ecclesiastici.*

La secõda, è chi cõsente nella elettione cattiua, che si fa del Papa.
La terza, è contra quei, che togliono l'impresa di Parochiano in una parte di qualche Vescouato.
La quarta è contra gli studenti & dottori di Bologna che appigionano case d'altro dottore innazi si finisca il tempo,

115 *La Scommunica quinta, è contra quei, che impongono pagamenti à gli ecclesiastici.*

116 *La Scommunica sesta è, contra i Cherici, ch'odono legge, ò Medicina.*

117 *La Scommunica settima è contra quei sacerdoti, che togliono la presidentia secolare. La ottaua è contra gli scismatici. La nona è contra quei, che togliono le robe di quelli, c'hanno patito naufragio.*
La legge, che dice che quella cosa, che si perde in mare, sia d'un tale, è ingiusta.

118 *La Scommunica decima, è contra quei, che fanno osseruare gli statuti, ò costumi fatti contra la libertà ecclesiastica.*

119 *La libertà ecclesiastica, che cosa è, chi dice uiolarla, che lo statuto cõtra la società humana nõ si dice statuto cõtra essa.*

120 *Nè anco ordinare che nel sepellire, nel dir Messe, &c. non si spenda piu che tanto, &c.*

a Cap. Administratores 23. q. 5

LA † prima, scommunica [a] i Gouernatori, & i giudici, ch'essendo tre uolte ammoniti da i Vescoui, ò da altri ecclesiastici, lasciano di fare giustitia per negligenza, ò per cattiuo animo. 114

b Cap. Licet, de uitand. de elect.

La seconda, scommunica [b] colui, che non essendo eletto almeno per Papa, dalle due parti de i Cardinali consente nella sua elettione, & quelli, che lo riceuono per Papa.

Dichiaratione. Questa non è riserbata al Papa, se non ui si interpone heresia, di credere che sono due Chiese, ò scisma senza essa, perche allhora è riserbata per la bolla della [c] Cena.

c In sclaui. 19. & de qua su. eo. c. n. 56. 57

d In c. Qm, de offi. ord.

La terza, scommunica [d] il Vescouo, che piglia carico per hauere cura, & gouernare come Vescouo nella città di diuerse lingue quei della sua; senza che il Vescouo proprio di essa città lo pigli per suo coaiutore.

Dichiaratione. che questa hoggi è di poca utilità, perche il Papa prouede communemente di due Vescoui nelle città tali, secondo il Gaetano. [e] il quale se uedesse i Vescouadi di Casti-

e Vbi sup. c. 68.

glia,

glia, di Nauarra, ò di Francia, ne i quali ſono diuerſe lingue, egli non direbbe così.

La quarta, ſcommunica [a] il dottore, ò ſtudente della uniuerſità di Bologna, che tratta di pigionare le caſe d'altro, dottore, ò ſtudente, ſenza il ſuo conſenſo, prima, che ſi finiſca il tempo.

Dichiaratione. Secondo Innocentio, & la Commune [b], queſta non ha luoco fuora dello ſtudio di Bologna, & percio non ſi parla piu di lei.

115 La quinta † ſcommunica [c] i conſoli, i gouernatori, & gli altri che dimoſtrano hauere poteſtà d'imporre alle Chieſe, ò perſone eccleſiaſtiche, taſſe, ò pagamenti indebiti, & quelli, che quaſi del tutto uſurpano la giuriſdittione de' prelati, ſe ammoniti non deſiſtono: Et tutti quelli, che per queſto daranno conſiglio, fauore, ò aiuto, & a i lor ſucceſſori, che fra un meſe non purgano quello de' loro anteceſſori.

Dichiaratione. Prima, che per giuriſdittione qui s'intende della temporale, ſecondo Giouann'Andrea [d]. & baſta una monitione, ſecondo l'Hoſtienſe [e]. Seconda, che non u'incorre il Gouernatore, che, come doueua contradiſſe, ancor che non laſciò l'officio, ſecondo il Panormitano [f], & meglio, l'Ancarano, & Siluestro [g] (ancor che Giouann'Andrea tenghi il contrario, & Innocentio ne dubiti [h].) poi ch'egli non peccò, ſe contradiſſe tanto, quanto, & come doueua [i]: & ſenza peccato mortale non s'incorre in ſcommunica [k]. Terza, che in queſta non s'incorre per i tributi del tutto reali, & ordinarij, che i chetici debbono per le loro coſe, nè per i reali ſtraſordinarij, che immediatamente toccano a' loro beni, come acconciar la uia, ch'è inanzi alla poſſesſione, & caſa loro. Ma, ui s'incorre bene per i carichi meramente perſonali, & per li miſti, che s'impongono per la perſona, & per i beni, ſecondo il Panormitano [l] riceuuto.

116 La ſeſta † ſcommunica [m] i religioſi, ch'eſcono da i loro monaſterij, per udire Legge, ò Medicina, & l'aſcoltano, & fra due meſi non tornano à loro. Et i cherici, che tengono dignità, ò perſonato, ancor che non ſiano ſacerdoti, & i ſacerdoti, quantunque non tenghino dignità, nè Chieſa parochiale, che l'aſcoltano due meſi.

Dichiaratione. Prima, che il religioſo, che aſcolta dentro il monaſterio, ò fuora nella medeſima città habitando in eſſo, eſce per aſcoltare un principio, ò una lettione, ò un'altra per honora-

a In ca 1. de locat.

b In eo. ca. 1. contra Hoſtienſ.

c In ca. Non minus & cap. Aduerſus, de immun. eccl.

d In d. c. Nõ minus

e Ibidem

f In d. ca. Aduerſus

g Ver. excom. 9. caſ. 5. & Io. Tab. caſu. 18.

h In ca. Nouerit de ſent. excom.

i Ca. Epheſis 43. d.

k Nemo, & ca. Nullus 1. q. 3. & per d. ſu. pr. eod. ca. nu. 9.

l In d. c. Nõ minus.

m In c. Nõ magnope & ca. Sup ſpecula ne cler uel mona. & ca. 1. eod. tit. li. 6

re, ò informarsi, ò torna auanti de' due mesi al chiostro, non ui incorre, secondo la mente del Panormitano, con la quale il Gaetano [a], & i nuoui concordano insieme. Seconda, che i Cherici secolari, ancorche tenghino beneficij, & che siano Suddiaconi, ò Diaconi [b], se non sono Sacerdoti, ò non hanno dignità, ò personato, non u'incorrono, percioche ella non parla di essi. Terza, che i Sacerdoti, ancorche non tenghino beneficij, & quelli che tengono dignità, ò personato, quantunque siano, senon de i Minori, u'incorrono, se ascoltano due mesi, benche non eschino dalla lor terra, nè da casa loro, secondo l'intentione della Commune [c]. Quarta, che nessuno di questi u'incorrono per insegnarla, anco fuora di casa sua, secondo Innocentio, e'l [d] Panormitano, dica come li piace Siluestro [e]:

a Vbi sup. ca.50

b Per gl.sing.c. Cũ ex eo.ver Literarum de elect.li.6

c In d. Tribu.ca.

d Vbi supra.

e Ver.Exco.9.casu.

117

La settima, † scommunica [f] il sacerdote, ch'è luocotenente di Visconte, ò d'altro Preposto secolare, s'egli, ammonito, non desiste.

f In ca. Clericis, ne cler.uel mon.

Dichiaratione. Primo, che non u'incorre il Cherico di ordini Minori, secondo il Panormitano [g]. Seconda, che u'incorrono i Prelati, che sono gouernatori di Regni, ò Presidenti di Cancellaria, secondo il Gaetano [h]. Terza, che non u'incorre il Prelato, che tiene tal carico, ch'è congiunto perpetuamente alla sua dignità, ò per il suo patrimonio, secondo l'opinione di tutti.

g In d.ca. Clericis, quicquid Syl. dicat ubi sup.casu 7.

h Casu 76.

La ottaua, scommunica gli scismatici, per la quale allegano Siluestro, & altri due capitoli [i]. Però questa è di quelle della bolla della Cena [k], come anco dice il [l] Gaetano.

i s.cap.nulli fas 19. d.& ca.1. de schism.

k Vbi su.eo.c.nu.67

l Vbi sup.casu 7.

La nona † scommunica [m] quelli, che pigliano le robe de i Christiani, che patiscono naufragio, & non gliele restituiscono.

m In c.Exc.de rapt.

Dichiaratione. Prima, che per pigliare solamente i beni di quelli, che gli hanno perduti in mare, non ui s'incorre, secondo tutti. Seconda, che nè anco per non restituire auanti, che egli sia ammonito, secondo Gio: Andrea [n]. il qual segue Siluestro [o]. Però secondo il Panormitano [p]. & il Gaetano, i quali seguitiamo per le loro ragioni, basta la tardanza del restituire. Terza, che da questo ne segue, che la legge, che ordina, che i beni di quelli, che si perdono in mare, siano di questo, ò di quello, è molto [q] ingiusta.

n Ibidem.

o Ver.Excom.9.casu.9.& exc.7.cas.20

p In d.ca. Excom.

118

La † decima [r], quelli, che fanno osseruare gli statuti, & costumi fatti, & introdotti contra la libertà ecclesiastica, & non li fanno radere da i libri. Et quelli, che li fanno, ò gli scriuono, & i

q Quia est addere afflict.afil.cõtra c.Cũ percussio 7.q.1.& l. Diuus ff.de off.præs.

r In ca. Nouerit, de sent.excom.

Potestà

Potestà, i Consoli, i Rettori, & i Consiglieri di qual si uoglia luoco, oue tali statuti si osseruano. Et quelli, che giudicano secondo loro. Et quelli, che gli scriuono in publica forma.

Dichiaratione. Prima, che non u'incorrono tutti quelli, che fanno uiolenza alla libertà ecclesiastica, come alcuni pensano, ma quelli che la uiolano per uia di statuti, & di costumi contrarij, come dice il Gaetano [a]. Seconda, che non basta fargli osseruare, se li radono da i libri fra due mesi. nè il non raderli, se non li fanno osseruare, secondo la glosa [b], & l'opinione commune [c]: Ancorche Siluestro [d] contradica, e'l Gaetano [e] dubiti. Terza che (dica come li piace il Gaetano [f]) i Potestà, i Consoli, i Rettori, & i Consiglieri u'incorrono, ancorche non li ordinino, nè li facciano osseruare, se sapēdo ch'essi si osseruano nel la lor terra, & non impediscono la loro osseruanza. Percioche questo è il uero senso del testo [g]. Nè la sua ragione osta: poiche per ommissione, & lasciar di fare s'incorre molte uolte in scommunica. 11 Quarta † che quelli che fanno osseruare, ò scriuono tali statuti con semplice cuore, credendo che siano buoni, non u'incorrono, secondo Innocentio [h]: maggiormente se quel credono con consiglio de' letterati, riputati di sufficiente scienza, e conscienza [i]. Quinta, che la libertà ecclesiastica è quella, che tiene la Chiesa uniuersale in quanto è tale, nello spirituale, ò temporale, data da Dio, dal Papa, ò da l'Imperatore, secondo Innocentio [k]. Sesto; che colui che fa ordinationi contra la libertà ecclesiastica, di questa, & di quella Chiesa particolare, non incorre in questa scommunica, se essi non sono anco della Chiesa uniuersale [l]. Settima, che per questo, per esser una cosa contra l'humana società, da se non è contra la libertà ecclesiastica, & cosi ordinare, che i laici non macinano, non cuocano, nè uendano a' cherici pane, &c non si dice in un Capitolo [m] che di quel parla, ch'egli sia contra la libertà della Chiesa, se non che si presume che cosi sia. Percioche egli non è contra à quel, che à lei appartiene, in quanto è Chiesa, ma in quanto è congregatione d'huomini, come sono le altre congregationi. Ilche è singolare detto del Gaetano [n], come habbiamo detto altroue [o]. Ottaua † che per dirsi statuto contra la libertà della Chiesa ha da esser fatto con intentione di derogarla, ò tale, che di sua natura le sia contrario, come è ordinare, che non si donino alle Chiese, nè alle persone ecclesiastiche, elemosine, ò decime, ò che paghino le gabelle delle lor co-

a Vbi sup. ca. 31.
b In ca. Grauem. de sent. excom.
c In d. ca. Noueri. it.
d Ver. Exc 9. cas. 10
e Vbi sup.
f D. ca. 31
g D. ca. Nouerit.
h Cle. 1. §. Verū, de hæret. Quod & ipsemet cōtra Syl. tenēt cap. 72.
i In d. cap. Nouerit in fin.
k Arg. c. 2. de cōsti. & glo. sing. ca. Capellanus, de ferijs.
l In c. Nouerit co. 2
m f. fi. de immu. eccle. lib. 6.
n In d. ca. 31. & 37
o In d. c. fin.

se, che non comprano per marcantia. Nona, che non è tale l'ordinare, che nelle essequie, ò nelle Messe nuoue, ò nello sposare, non si donino offerte eccessiue, nè si facciano souerchi conuiti, nè spese di cera, nè di pianto, & d'altre pompe, secondo il Gaetano [a]. Percioche ancorche da questo ne possa seguire, che le Chiese, & i cherici guadagnino meno, però l'opera da se nō si ordina à quell'effetto, se non accidentalmente, che non si considera [b]. Decima, che un Capitolo [c] (in quanto egli dice, che i laici non possono ordinare sopra l'essequie de i morti) si ha da intendere di quelli, che da se si drizzano alla Chiesa, ò alla salute dell'anima del defunto, ò al culto diuino [d], & non de gli altri. Vndecima, che questa scommunica è Papale hoggidì, quanto à quello in che ella concorre con la nona, della bolla della [e] Cena.

a In d.c.31.licet Tabi.cas.20. cōtra cui per tract.hic rńdeas

b l.Si quis nec cām ff.si cert.pet c Quia diuersitatem, de cōcess.praeb.

c s.fin.de reb.eccle.

d Sēsit Fel.in c.Eccl.col.18.de const.& expressit Gai.ubi supra.Quod alias adiecimus illi ca.fin.

e De qua sup. eo.c. nu.71

LE SCOMMVNICHE DEL LIBRO *sesto, à nessuno riserbate.*

SOMMARIO.

121 *La Scommunica undecima delle non riserbate, è la prima del Sesto, contra quelli, che mandano secretamente lettere, ò messi, ò parlano à Cardinali, che sono nel Conclaue per eleggere il Papa.*

La duodecima è contra i Signori, i Gouernatori, ò altri officiali doue s'ha da eleggere il Papa, che non fanno guardare tutto quel che uien loro ordinato.

122 *La Scommunica terzadecima è contra quelli, che aggrauano le persone ecclesiastiche, perche non hanno uoluto eleggere colui, ch'essi uoleuano, à qualche chiesa, ò luoco pio.*

123 *La Scommunica quartadecima, è contra quelli, che usurpano qualche nuoua giurisditione di guardare qualche Chiese, sede uacante.*

124 *La Scommunica quintadecima è contra il direttore della elettione delle Monache, che non fa quel, che se gli conuiene.*

125 *La Scommunica decimasesta è contra colui, che procura, che il suo conseruatore proceda come non deue.*

La decimasettima è contra quelli, che si fanno assoluere per forza dalle censure.

La decimaottaua, è contra colui, che finge alcuna cosa, acciochè il giudice

giudice uada à torre il testimonio di qualche donna.

126 La Scommunica decimanona è contra quelli, che constringono à sottomettere beni ecclesiastici.

La monitione fuor di giudicio non è necessaria, che sia trina.

127 La Scommunica uigesima, è contra quelli, che sono inuentori di nuoue religioni.

128 La Scommunica uigesimaprima, è contra quelli, che fanno pagare gabelle, e altre grauezze illecite à gli ecclesiastici.

La Gabella data uolontariamente dallo ecclesiastico non induce scommunica à chi la riceue: Ma se la cosa, ch'egli riceue, è per ragione delle intrate ecclesiastiche, & non come quelle, che si dimandano à qual si uoglia altro che sia secolare, ui è scommunica.

Mercante è colui, che compra per riuendere, & non altri.

129 La Scommunica uigesimaseconda è contra quelli, che impediscono la giurisdittione ecclesiastica. Nelche concorre ancora quella della bolla della Cena.

130 La Scommunica uigesimaterza è contra i Signori, che uietano che i loro sudditi non poßino comprare, nè uendere alle persone ecclasiastiche.

131 La Scommunica uigesima quarta è contra quei religiosi, che con temerità lasciano l'habito del ordine loro.

132 L'habito dell'ordine lasciare per pigliarne un'altro, è peccato mortale, congiunto à scommunica.

133 La Scommunica uigesimaquinta è contra que' religiosi, che uanno à studiare senza licenza.

134 La Scommunica uigesimasesta è contra i Dottori, che insegnano Legge a' religiosi.

La uigesimasettima è contra quelli, che sepellisco no gli Heretici, & i lor fautori in loco sacro.

135 La Scommunica uigesima ottaua è contra i giudici & altri, che hanno giurisdiitione, che non uoglion dare aiuto, ne fauore contra gli Heretici.

136 La Scommunica uigesimanona è contra quelli, che fanno, ò mandano aßaßini ad occidere Christiani.

La trentesima è contra i cherici, che permettono usurai nelle lor terre.

La trentesima prima è contra quelli, che danno, ò estendono le ripresaglie contra gli ecclesiastici.

La trentesimaseconda è contra quelli, che non fanno osseruare quel, ch'è stato ordinato contra quegli, che perseguitano Cardinali.

LA undecima † scommunica [a] tutti quelli, che mandano lettere, ò messi, ò parlano secretamente à i Cardinali, che stanno serrati nel Conclaue per eleggere il Papa. 121

a In c. Vbi periculũ de elec. li. 6. §. Null.

Dichiaratione. Prima, ch'ella non lega i medesimi Cardinali, che stanno dentro. Seconda, che ben che l'Arcidiacono [b] con altri dica, che ogniuna di queste tre cose s'hanno da fare secretamente, accioche ella leghi, però un certo testo non dice questo, se non della terza, come annotò bene il Gaetano.

b In d. §. Nulli quẽ sequuntur Ioan. Domi. & Peru.

La duodecima, scommunica [c] tutti i Signori, i gouernatori, & qual si uoglia altro officiale della Città, oue si ha da fare l'elettione del Papa, che con diligenza non faranno guardare tutto quel, ch'è ordinato per quel tempo nel consiglio [d]. La dichiaratione di questa lasciamo, percioche poche uolte, & in pochi luochi è necessaria.

c In d. c. Vbi piculũ §. Præte. de elec. li. 6

d In d. c. Vbi piculũ

La decimaterza, scommunica † [e] tutti quelli, che per se stessi, ò per altri presumono d'aggrauare alcuna persona ecclesiastica, spogliandola de' suoi beni, ò ingiustamente perseguitandoli, perche non hanno uoluto eleggere colui, per il quale fu pregato, ò indotto, ò al suo parente, ò alla Chiesa, ò ad altri luochi pij. 125

e In ca. Sciant, cuncti de elect. li. 6.

Dichiaratione. Prima, che per incorrere in questa, è necessario, che habbia grauezza di spogliare, ò ingiusta persecutione. & che questo si faccia per non hauer uoluto elegger colui, per il quale egli fu pregato, ò indotto, che la persona, che egli haueua da eleggere sia ecclesiastica, & che la grauezza si faccia à colui, che fu pregato, ò al suo parente, ò alla Chiesa, ò al monasterio, ò al luoco [f] pio. Seconda, che da questo ne segue, che ben rispondemmo à un Signore, che non incorse in questa per lasciar di dare l'elemosina, ch'ei soleua ad una Chiesa, percio che in quell'officio non si elesse colui, che egli uoleua. Terza, che per spogliare, s'intende qual si uoglia pigliare di qual si uoglia beni mobili, ò immobili, secreti, ò per forza, secondo l'Arcidiacono [g]. Quarto, che il medesimo dell'elettione si ha da dir della presentatione, ch'appartiene à persona ecclesiastica, però non s'ella

f Galet. ubi sup.

g In d. ca. Sciant

s'ella è laica, secondo la glosa singolare [a]. Et anco della confirmatione, institutione, & postulatione, secondo Dominico riceuuto.

123 La decimaquarta †, scommunica [b] quelli, che usurpano di nuouo alcuna giurisdittione di tenere, & guardare alcuna Chiesa uacante, & presumono di pigliare alcuni de' beni di lei, & i suoi cherici, che procurano questo.

Dichiaratione. Prima, che due cose sono necessarie per incorrerui, cioè che uoglino usurpare tale giurisdittione, & che piglino de' beni, di maniera che l'una senza l'altra non basta [c]. Seconda, che colui che fa questo, perche gli appartiene per fondatione, ò per antico costume, ò per prescrittione, non u'incorre [d]. Terza, che si dice, che colui l'usurpa di nuouo, che non l'ha posseduta per quarant'anni, secondo la [e] glosa.

124 La decimaquinta †, scommunica [f] colui, che essendo chiamato per drizzare la elettione delle Monache, non si astiene dalle cose, dalle quali può nascere, ò con che si ponno mantener fra esse discordie.

Dichiaratione. Prima, che non importa nulla, che questo sia religioso, auuocato, huomo discreto, ò religiosa, ò altra donna discreta, secondo la glosa riceuuta [g]. Seconda, che da questa si raccoglie, che quelli errano, che pensano che le Monache di S. Chiara, & di qual si uoglia altro ordine, non posfino chiamare alcuna persona fuora di loro di scienza, & di conscienza perciò sufficiente, di chi si confida per fare una santa, & canonica elettione di Abbadessa. potendo esse chiamare medici, cerugici, fabricatore, & altri artigiani per quel, ch'è lor necessario. Et essendo la buona elettione la cosa piu necessaria del monasterio, è cosa tanto difficile per farla buona, & nella quale tanti dubbij occorrono, che pochi, per gran Canonisti che siano, & tengono ben veduti i titoli delle elettioni, che sono de i maggiori delle leggi, le drizzino senza errare in alcuna cosa. è uero che se la confidenza, il sapere, & la bontà di alcuno dell'ordine fosse eguale, sarebbe meglio, ch'egli fusse di quella religione. Come anco se hauesse falegname, ò fabricatore dell'ordine tanto buoni, & de i quali tanto confidassero, meglio sarebbe, ch'essi entrassero, che altri. Terza, che non u'incorre colui, che si troua nell'elettione, senza essere chiamato per drizzare [h], nè colui, che lieua, ò mantiene la discordia dopò fatta la elettione, secondo il [i] Gaetano.

La decimasesta †, scommunica [k] la parte, che procura

a In cap. Generalis, de elect. lib. 6.
b Vbi supra
c Gaie. c. 38. & ante ipsum Dom. in d. ca. Generali, & Pan. in cap. Conquestus, de for. comp.
d Per finem illi c.
e Eiusdem ca. uerb. de nouo.
f In c. Indemnitati bus §. Postremo de elect. lib. 6
g In d. §. Postremo
h Secundum Domini. in d. §. Postremo.
i Vbi sup. ca 80.
k In ca. fin. de offi. deleg. li. 6.

che il suo conseruatore proceda nelle cose, che sono di manifesta uiolenza, ò ingiuria, & che ricerca discussione.

Dichiaratione. Prima, che ella non lega colui, che non è parte nel giudicio, nè colui, ch'è parte, se'l giudice non procede [a]. nè quando il conseruatore si dà con clausula, che possa conoscere anco di quello, che ricerca discussione, come communemente si dannò.

a Per d. sup.co. ca. nu.51.

La decimasettima, scommunica [b] quelli, che per forza, ò per paura ottengono assolutione, ò riuocatione della sentenza di scommunicatione, d'interdetto, ò di suspensione.

b In cap.1.de his,q ui.li.6.

Dichiaratione. Primo, che non basta porre paura, se non si ottengono [c]. Secondo, che non importa nulla, che la sentenza sia giusta, ò ingiusta [d], nè che sia posta dalla legge, ò dal giudice [e]. Et che il medesimo scommunicato, ò altri faccia questo [f]. Terza, perche è necessario, che il timore sia giusto, secondo che tiene la glosa [g], & la commune in quel luoco, ancor che il Gaetano dica il contrario [h].

c Archi.ibidem.
d Glos.ibidem
e Gaiet.ubi su.c.41.
f Glo.& cōis ibidē.
g Penul.& in uerb. Vim eiusdem cap.
h In d.ca.41

La decimaottaua, scommunica [i] colui, che finge, ò commette alcuna fraude, accioche il giudice uada personalmente à pigliar testimonio di alcuna donna.

i In c.2. de iud.li.6

Dichiaratione. Non importa nulla, che colui, che finge, sia il medesimo giudice, ò altri, nè anco che il giudice sia Cherico, ò laico, con questo, che l'andare personalmente del giudice si faccia, però esso non sarà scommunicato, s'egli non finse, nè fece fingere. secondo la opinione commune, in quel [k] luoco.

k In d ca.2.&Gaie. ubi sup. ca.59.

La decimanona † scommunica [l] tutti quelli, che constringono i prelati, ò altre persone ecclesiastiche, à sottomettere perpetuamente, ò per lungo tempo Chiese, beni mobili, ò la lor giurisdittione a' laici, in casi non permessi dalla legge, riconoscendo quelli, che li tengono da essi, come da superiori, da padroni, ò da difensori. Et quelli, che tenendo alcuna cosa di queste, per alcun contratto lecitamente fatto, usurpano piu di quel, che per esso gli è permesso, & ammoniti, non desistono da far questo. 126

l In ca.2.de reb.eccl.lib.6.

Dichiaratione. Prima, che per incorrere in questa, è necessario, che concorrano tutte le qualità in essa toccate, & per tanto quelli che fanno questo per poco tempo, (che secondo la commune, è colui ch'è meno di diece anni [m]) non u'incorre, secondo la glosa [n]. Seconda, che l'ammonitione della seconda scommunica,

m Glo.l.si.ff.si ager uectig.l.uel emphi. & gl.Cle.1.de reb.ecc c.& Dec.consi.fin. 1.par.quidquid gl. d.c.2.de reb.eccl.li. 6.suuiit.
n Eiusd.ca.2.

munica, ha da essere trina, secondo la glosa, & Siluestro [a]. ben-che (al nostro giudicio) bastaua per l'altra glosa celebre [b], & la risolutione commune del Panormitano [c], & di Decio, percioche questa non si fà alla parte litigante, nè per fare scommunica, che è quel, che ingannò la glosa, anzi ella è estragiudiciale, & anco che s'incorra in quella, che dalla legge è posta. Terza, che questa maniera di summissione, si chiama in Castiglia Commenda, & coloro à chi ella si fa, Commendatori, come appare nella legge [d], che sotto altre pene uieta questo.

a Ver. Exco. 9. cas. 9
b Cle. 1. §. 1. uer. Requisite tit. de hæret.
c In ca. Cum caus. de offi. deleg.
d l. ti. 3. li. 1. Ordin. Castel.

127 La uigesima †, scommunica [e] quelli, che trouano nuouo ordine di religione, ò pigliano nuouo habito di lei, & a i mendicanti, eccetto quei de' quattro ordini, che senza spetial licenza del Papa pigliano chi che sia nel lor'ordine. Et quelli, che acquistano alcuna nuoua casa, ò luoco, ò uendono dell'acquistato.

e In cap. 1 de relig. domi. li. 6

Dichiaratione. Prima, che questa non lega, perche alcuno, ò alcuna pigli alcun nuouo habito, per uiuere per se sola in casa sua, ò in altro luoco, secondo la glosa [f] singolare. con questo, che non ritroui nuouo ordine di uiuere in congregatione. Seconda, che (al nostro giudicio [g]) il Gaetano lasciò di porre questa, perche li parue, che i Dottori la raccolghiono da una Estrauagante [h], che non si stende à tanto.

f In eod. cap. uerb. Habitũ, q̃ comẽdat Pan. Consil. 5. li. 1
g Cap. 5.
h Relata p eũ ibidẽ ubi hoc significat.

128 La uigesimaprima †, scommunica [i] quelli, che per se, ò per altri, in nome loro, ò di altri fanno pagare alle Chiese, ò persone ecclesiastiche pedagio, guida, per se, ò per le lor cose, non portandole per mercantia.

i In ca. Quanquam de censi. li. 6.

Dichiaratione. Prima, che questa hoggi è della Bolla della Cena, secondo Siluestro [k]. perche in essa [l] si scommunicano quelli, che fanno pagare le gabelle prohibite. Ma perche, come dichiara (al nostro parere) il Gaetano per quelle parole [gabella uietata] poste nella Bolla [m] non s'includono le gabelle, che lecitamente si chieggono a i cherici, ma quelle, che illecitamente si cercano; cosi da i laici, come da i cherici: Questo detto di Siluestro si deue limitare quanto à i pagamenti che lecitamente si domandano à i laici, che non sono priuilegiati, benche illecitamente si domandino à i cherici, & à i laici, che ne sono essenti. Nè par che si possi fondare il detto di Siluestro, per intendersi generalmente, come egli parla nella nona clausula [n] del la detta Bolla, in quanto ella scommunica quelli, che tolgono alcuni pagamenti à gli Ecclesiastici, etiãdio con loro uolõtà: percio

k Ver. Exco. 9 cas. 21
l f. claus. 3. de qua supra eod. ca. 58.
m f. tertia hic allegata, & relata sup. eo. ca. nu. 58.
n Posita sup. eod. c. num. 67.

che (al nostro parere) quella clausula parla de i pagamenti impo sti, dimandati, ò pregati (almeno indirettamente) per ragione delle intrate Ecclesiastiche, & non di quelle, che si dimandano, come à qual si uoglia altro laico, secondo che si significa nella medesima clausula, & nella quarta sua dichiaratione. Terza, che di questo s'inferisce, che noi habbiamo ben conceputo la *risposta* negatiua, in quel dubbio, se i Gabellieri, ò Doganieri, che fanno pagare gabelle, ò impositioni à i cherici, ne' casi, ne' quali non debbono, caschino nella scommunicatione della Cena, così come in questa: percioche si deue dire che nò. Quarta, che colui solo si dice mercatantare, che compra la cosa per uenderla, senza mutar la. Di maniera, che nè colui, che la compra per se, & dopò accidentalmente la uende, senza mutarla: nè colui, che la compra per uenderla mutata in altra forma, si dice mercantia, secondo l'Arcidiacono, & la Commune [a]: Quinta, che il monasterio, ò cherico, che ha la minera di ferro, ch'è sua, & porta la uena per certe terre, per farne ferro, & uenderlo, non deue pagar gabella, secondo Federico [b], seguito in questo [c] dall'Ancarano, come anco egli non dourebbe, se lo portasse della sua intrata ecclesiastica, & patrimonio, secondo Cino riceuuto [d]. Ancorche si comprasse la uena sola, & lo facesse per mano d'altri maestri, secondo Ancarano [e]. Sesta, che i renditori, & lauoratori, che lauorano le terre della Chiesa alla metà, l'hanno da pagare per la loro parte, secondo Domenico, e'l Perugino [f]. Settima, che quelli, che riceuono gabella, & passi da' cherici, & le Chiese, che pagano per loro mera uolontà, non u'incorrono, secondo tutti. Però pochi sono che così pagano, secondo il Gaetano [g]. Ma quelli, che riceuono le tasse finite, ò pagamenti impostigli (ancorche le paghino uolontariamente) incorrono in quella della Bolla della Cena [h].

La uigesimaseconda † scommunica [i] quelli, che per se, ò per altri forzano coloro, che impetrano lettere Apostoliche, ò che ricorrono al foro ecclesiastico, sopra le cose, ch'appartengono loro, così de iure, come di antico costume, che desistono, ò litigano nel foro secolare per tali cose. Et quelli, che per questo pigliano i giudici ecclesiastici, ò i litiganti, ò i loro congiunti, ò pigliano i loro beni, ò delle loro Chiese. Et quelli, che per se stessi, ò per altri impediscono, che le parti che litigano auanti i giudici ecclesiastici, delegati, ò ordinarij, per le cose sopradette, non ottengono liberamente giustitia. Et quelli, che danno consiglio, fauore

119

a In d.ca.1. facit c. 1.eijciens 88.d.
b Consil.207.
c In d.c.Quāquam.
d In l.Oēs C.de episcopis & cle. per illā l.in §.Priuilegijs.
e In d.c. Quāquam nu.5.contra Fede.in hoc ult.
f In d.c.Quāquam.
g Ca.39.
h Quæ est 9.in bulla Iulij 3.de qua sup.eo.nu.67.
i In c.Quoniam, de immu.eccl.li.6

fauore, & aiuto per alcuna cosa di queste. Et in modo alcuno non si debbono assoluere, se auanti non sodisfanno l'ingiuria, i danni, le spese, & gl'interessi, cosi al giudice, la giurisdittione del quale turbano, come alla parte turbata.

Dichiaratione. Prima, che questa scommunica è delle riserbate nella Bolla della Cena, quanto à quelli, che impediscono le lettere Apostoliche, & i giudicij della Corte di Roma [a]. Seconda, che l'assolutione fatta senza precedere la sodisfattione, non uale, secondo l'Arcidiacono [b]. Dica come lor piace Domenico [c], & Siluestro [d]. Percioche quella dittione, Nullatenus, in nessuna maniera ha forza di legge irritante, per una glosa singolare [e].

130 La uigesimaterza † scommunica [f] quelli, che hanno signoria temporale, & prohibiscono à i loro sudditi, che non uendino, nè comprino niente alle persone ecclesiastiche, nè gli macinino, nè gli cuochino pane, nè gli facciano altri seruitij.

Dichiaratione. Prima, che per signoria s'intende la temporale, secondo tutti. Seconda, che non è necessario, ch'ei faccia statuto di questo, che basta, ch'egli commandi a' suoi sudditi [g]. Terza, che questo non è da se contra la libertà ecclesiastica, senon contra l'humana società: ma si presume, che se le fa contra, come dice il Testo singolarmente. Percioche si presume, che l'intentione sia di aggrauarla [h]. Quarta, che l'ordinare, che nessuno uenda la sua heredità à quelli, che non contribuiscono ne i pagamenti communi, di se non è contra la libertà ecclesiastica [i]: perche si ha da intendere di maniera, che non comprenda i cherici, ancorche questo potrebbe essere per la mala intentione, ò per indebita estensione.

131 La uigesimaquarta †, scommunica [k] i religiosi, che temerariamente lasciano l'habito dell'ordine loro.

Dichiaratione. Prima, che questa non lega, per lasciarlo à buon fine, come è quel che si fa con cagione [l] ragioneuole, come per timore, ò per medicina [m]. Seconda, che ella anco non lega per lasciarlo per qual si uoglia modo temerario, percioche qual si uoglia lasciamento senza ragioneuole cagione, è tale, perche il religioso deue vsare il suo habito in ogni luoco [n], (almeno di honestà) secondo S. Antonino [o]. & qual si uoglia tale non è peccato mortale, poi che lasciarlo per correre, ò per buttare una pietra, non è tale, secondo il Palude [p]. Terza, non lega anco per qual si uo

a Per clauf.10.bull. de qua su.co.c.n.69
b In d.c. Quoniam
c Ibidem.
d Ver. Exc.9. caf.22
e Cle.1. de sequestr. possessio.
f In ca. fi. de immunit. eccl. li.6
g Domi. ibidem.
h Gaieta. ubi supra in ca.31. & 37
i Domi. ibidem
k In ca. 2. de cle uel mon. li.6
l Glo. eiusdem ca. 2
m Arg gl. c. Siqs ex cle. de ui. & hon. cl.
n Ca. Vidua 20. q.1. & c. Sanctimonialis 23. dist.
o 3. par. tit. 24. ca. 53
p In 4. d. 18. q. 3. colum. 10

glia lasciamento temerario mortale, percioche ella non lega per lasciarlo per fornicare con piu diletto, secondo Siluestro[a], credendo bene, quel che dice il Palude[b], contrario à questo in prima faccia, & s'intende di colui, che lo lascia, per andare sconosciuto à fornicare. Quarta, che ui s'incorre per lasciarlo, per usarne un'altro, ò per fare alcun peccato mortale, ò per tanto tempo, ò per alcuna cagione, & ragione, che à giuditio di huomo da bene si dica, che egli lasciò l'habito, come pruoua Siluestro. Quinto † che da questo ne segue, che ella nô lega per lasciarlo, senza pigliarne un'altro, nè anco per pigliarne un'altra per poco spatio, che non sia notabile, à giudicio di huomo da bene, per dirsi d'hauerlo lasciato, ò lo lascia dêtro del monasterio, ò fuora, in alcuna casa, ò fuora. Come colui, che lo lascia per leggierezza giocosa, ò per festa di Messa nuoua, di nozze, ò di dottorare, ò di altra cosa simile, secondo la intentione del Cardinale[c]. Sesto, che anco lega colui, che lo lascia del tutto, ma lo porta coperto, secondo la glosa singolare[d]. ancorche il Panormitano tenghi il contrario[e]. la cui opinione par uera, quando egli non lo cuopre tanto, che quelli, che lo ueggono s'accorgono ch'egli è religioso: & quella della glosa, quando lo cuopre di modo, che non pare à quelli, che lo ueggono religioso; come notò bene il Gaetano[f]. Ilche usano i Canonici semplici regolari di Spagna communemente, che portano un'habito sotto il manto, di sopra il saio. Habbiamo detto [semplici] per quelli de gli ordini militari, & di quelli di S. Giacopo, & di Roncisualle che portano certi altri segni ne gli habiti esteriori, per li quali sono conosciuti per religiosi. Settimo, che ella lega colui, che lo lascia per pigliarne un'altro d'altra religione, secôdo la Commune, ancorche immediatamente lo pigli, secondo Siluestro[g], e'l Gaetano[h]. Ancorche Lapo[i] & Domenico[k], tenghino il contrario, pigliando impropriamente il Testo.

a Verb. Excomm. 9. cas. 2. not. 3.
b Vbi supra.
c In Clem. 2. de vit. & hon. cler. q. 3.
d In Cle. 2. de uerb. Extrinsecus.
e In cap. Deus qui. de uit. & hon. cler.
f Cap. 71.
g Verb. Excommu. 9. cas. 25. q. 6
h Vbi supra.
i Allegat. 34
k In d. cap. 2.
l In d. cap. 2. ne cle. uel mon. li. 6

La uigesima quinta †, scommunica[l] i religiosi, che uanno à qual si uogli studio (ancorche sia di Teologia) senza licenza del loro Prelato, ò con essa, senza il consiglio della maggior parte del loro Conuento.

Dichiaratione. Prima, che di più solenne licenza ha bisogno il religioso, per andare allo studio, che per andare ad altri negotij. Percioche per altri basta la licenza del suo prelato solo, & per andare allo studio nò, senza quella del suo Conuento. Seconda, che questa non lega colui, che uà ad altro luco, oue

co, oue

co, oue è Conuento del suo ordine, ò studio per studiare in esso. percioche piu si dice mutare Conuento, che andare allo studio. secondo il Gaetano [a]. Terzo, che ella non lega colui, che uà con quella solamente del Prelato maggiore, dal quale depende la licenza di stare fuora del monasterio, come ne gli ordini de' mendicanti. Quarta, che ella non lega l'Abbate, ò Priore maggiore, per andare allo studio, senza licenza del suo superiore, ò conuento. secondo l'Arcidiacono [b] & la Commune, ancorche il Perugino [c] dubita, & Siluestro [d] tenghi il contrario. Et cosi si pratticò in Tolosa di Francia nell'Illustrissimo Don Francesco di Nauarra Vescouo, che al presente è Reuerendissimo di Badaioz, essendo Priore Maggiore del famoso monasterio, & Hospedale generale di S. Maria di Roncisualle, che con molte gran lettere, con la uirtù, & con la marauigliosa conuersatione da quell'hora sino al presente ha honorato il suo real parentado. Il quale fu ancora da sua Maestà presentato allo Arciuescouado di Valēza, significādo con l'accrescimento esteriore l'accrescimento interiore delle sue heroiche uirtù, lequali di mano in mano si faccino maggiori, *Donec uideatur Deus Deorum in Sion. Amen.*

a Vbi sup. ca. 61.

b In d. ca. 2. quē sequitur ibi. Io. An. & Dom. & Aug. Excom. 5. casu 27.
c Ibidem.
d Ver. Exc. 9. cas. 25

134 La † uigesimasesta, scommunica [e] i Dottori, che insegnano Legge, ò Medicina a i religiosi, che hanno lasciato il loro habito, ò prosontuosamente lo tengono nelle loro scuole.

e In d. cap. 2.

Dichiaratione. Prima, che quattro cose fanno incorrere in questa, cioè esser religioso, udire Legge, ò Medicina, & questo egli fa, lasciando l'habito, & che il dottore lo sappia, & l'insegni e prosontuosamente lo tenghi nelle scuole, secondo il Gaetano [f]. Ancorche l'Arcidiacono [g], Giouann'Andrea, & [h] Siluestro tenghino, che non è necessario che egli lasci l'habito. Loqual [i] procede per incorrere in altra scommunica, fatta da altre leggi. cioè contra quelli, che partecipano con lo scommunicato. nel crimine, per ilquale egli è scommunicato. come partecipa il dottore, che legge Medicina al religioso dopò che colui (per udirla) cascò in scommunicatione.

f In d. cap. 61.
g In d. cap. 2.
h Ver. Exc. 9. cas. 26
i Ca. Nuper & ca. Si concubinæ, de sent. excomm.

La uigesimasettima, scommunica [k] quelli, che sapendo presumono di sepellire in sacrato gli heretici, credenti, ò i loro recettori, difensori, ò fautori, & commanda, che non siano assoluti, finche con le loro proprie mani publicamente gli dissepelliranno, & gitteranno fuora.

k In ca. 2. de hæret. lib. 6.

Dichiaratione. Prima, che sopra s'è detto [l] i credenti esse-

l Su. eo. c. n. 56, in fi.

re heretici implicitamente, & non esplicitamente. Seconda, così lega questa il laico, come il [a] Cherico.

a Io. And. in ca. quē sequitur Perusin. cū Cōi.

La † uigesimaottaua scommunica, [b] che contiene otto scommuniche, scommunica tutti quelli che hanno giurisdittione temporale, come si uoglia che si chiamino che non obediscono a i Vescoui, & inquisitori, in cercare, pigliare, & guardare gli heretici, credenti, difensori, & fautori. Et quelli, che non portaranno i sopradetti alle corti, & luochi, che gli ricercaranno. Et quelli, che subito non pigliaranno i sopradetti da quella hora che al suo braccio secolare saranno assegnati, per castigargli senza dilatione. Et quelli, che dopò l'hauerli presi, gli liberano senza licenza del Vescouo, ò dell'Inquisitore. Et quelli, che in qualche maniera conosceranno, ò giudicaranno del crimine di heresia. Et quelli, che direttamente, ò indirettamente impediscono i Vescoui, ò gl'inquisitori ne i loro processi. Et quelli, che per alcuna cosa del sopradetto daranno aiuto, ò fauore, ò consiglio.

135

b Ca. Vt inquisitionis, de hæret. li. 6.

Dichiaratione. Prima che questa non è riserbata. però quei, contra i quali si fa tante uolte, cascano in quella della Bolla della Cena, quante entrano nel numero de i fautori di questa pestilenza [c]. Secondo, che se il Vescouo comandasse una cosa, & l'Inquisitore il contrario, il giudice secolare haurebbe da soprastare, secondo [d] Giouann'Andrea.

c Gaiet. ubi sup c. 2 & probatur p claus. 1. bullæ positam su. eo. ca. nu. 55 & 56.
d In ca. ut inquisit.

La † uigesimanona scommunica [e] tutti quelli, che faranno uccidere alcun Christiano per gli assassini, ò commandaranno che fosse ucciso, ancorche non segua la morte. ò gli ricettano, difendono, ò copriranno.

136

e In ca. 1. de homic. lib. 6.

Dichiaratione. Prima, che non incorrono in questa tutti quelli, che fanno uccidere per danari, quantunque questi tali homicidi sieno chiamati in lingua Italiana, Assassini, perche propriamente non sono, ma son certi infideli uassalli d'un certo Signore creati, che credono che sia cosa eccellente uccider colui, che il suo Signore commanda, Come & per qual cagione glielo commandi. Et che non deue lasciarlo di fare, ancorche per questo habbino à morire: come la glosa, Giouann'Andrea [f], & l'Arcidiacono sentono, e l'Aretino [g] in un Cōsiglio, doue nō osa tener l'opinione cōtraria, ancorche in estremo faccia per il suo proposito. Et pche nō vediamo tal morte, nō facciamo piu dichiaratione

f In d. cap. 1.
g In consil. ante penult. col. 16.

La trigesima, scommunica [h] i Cherici, che non sono Vescoui, per una di quattro cose, cioè per permettere, che uiuino nelle loro

h In 1. de usur. li. 6.

ro

ro terre gli usurai manifesti forestieri, ò perche non li cacciano da esse, ò appigionarli, ò per altro titolo darli case, per essercitarui l'usure.

Dichiaratione. Prima, che in quella de' due primi casi soli incorrono i cherici, che sono Signori. & ne gli ultimi qual si uoglia, come notò il Gaetano [a]. Seconda, per forastiero s'intende quello, che non nasce in quella terra, nè è figliuolo di colui che nasce in essa. percioche ella dice [alienigena] & non oriundus. secondo la piu Commune. Terza, che non importa nulla, che l'usuraio sia Giudeo, ò Christiano, quanto à questo, secondo Domenico, e'l Perugino [b]. Quarta, che non basta dargli casa per habitare, ò riposare, se non se gli dà per fare usura attualmente, ò uirtualmente, secondo le opinione commune [c].

La trigesimaprima, scommunica [d] quelli, che concedono, ò estendono le represaglie à gli ecclesiastici, ò a' loro beni, se fra un mese della concessione, ò estensione non la riuocano.

Dichiaratione. Prima, che questa così ha luoco nelle represaglie, che giustamente si fanno contra le genti, ò città oue è il Cherico, ò la Chiesa, come in quelle, che ingiustamente [e] si fanno. Seconda, che concedere appartiene al superiore, che li dà. & l'estendere all'inferiore, à chi si dà [f]. Terza, che colui, che donasse le represaglie contra i beni d'alcun cherico per li suoi debiti, procedendo come si conuiene, non incorrerebbe in questa, secondo l'Arcidiacono [g], che per efficace ragione proua il Gaetano [h]. Quarta, che per il debito di un Cherico d'un Vescouado, non si possono concedere contra i beni d'un'altro del medesimo Vescouado [i].

La trigesimaseconda scommunica [k] tutti i Prencipi, & altri Signori, & Giudici, che non faranno osseruare una constitutione fatta contra quelli, che feriscono, ò perseguitano, come nemico alcun Cardinale. Delche s'è detto [l] di sopra.

a Vbi sup.ca.52.

b In d.cap.1.

c Ibidem.

d In c.1.de iniu.l.6

e Quia tex.gñraliter agit,& ẽ ead.rõ quo ad hoc.

f Glo.d.cap.1.uerb. Extend.

g Quẽ Io An Dom. & Perus. probant.

h Vbi sup.ca.51

i Glo.eiusd. ca.uer. Concedi.

k In cap.Felicis,de pœ.li.6.§. Qua pp.

l Sup.eo.ca. nu.96.

LE SCOMMVNICHE DELLA *Clementina, à nessuno riserbate.*

SOMMARIO.

137 *La Scommunica trentesimaterza, ch'è di quelle, che non sono riserbate, è la prima di quelle, che sono nella Clementina, &*

contra quelli, che rompono il sequestro.

La Scommunica trentesimaquarta e contra quelli che sepellisco- corpi morti in luoco interdetto.

138 La Scommunica trentesimaquinta è contra i Religiosi, che se appropriano le decime.

La Scommunica trentesimasesta è contra i Religiosi, che uanno alle Corti per dannificare i Prelati, & il monasterio.

139 La Scommunica trentesima settima è contra i Monachi, che tengono arme nel monasterio loro.

La Scommunica trentesimaottaua è contra quelli, che impediscono la uisitatione delle Monache.

140 La Scommunica trentesimanona è contra quelle donne, che seguono lo stato delle Bighine.

141 La Scommunica quarantesima è contra quelli, che contrattano
242 matrimonio essendo religiosi, ò parenti.

143 La Scommunica quarantesima prima, è contra gl'Inquisitori, che togliono danari.

La Scommunica quarantesimaseconda è contra quelli, che fanno statuti, che si debba pagare l'usure.

144 La Scommunica quarantesimaterza è contra i Religiosi Mendicanti, che pigliano nuoui monasterij, ò mutano, ò alienano i presi.

145 La Scommunica quarantesimaquarta è contra i Religiosi, che dissuadono a' popoli le Decime.

La Scommunica quarantesimaquinta è contra quelli, che lasciano dissuadere le decime.

146 La Scommunica quarantesimasesta è contra i religiosi, che non osseruano l'interdetto.

147 La Scommunica quarantesimasettima è contra quelli, che impugnano le lettere del Papa eletto.

La Scommunica quarantesimaottaua è contra quelli, che glosano la Clementina, Exijt.

148 La Scõmunica quarantesimanona è contra i Bizochi, ò Beghini.

La Scommunica cinquantesima è contra quelli. che imprimono libri senza l'approbatione delle persone ordinarie.

149 La scommunica cinquantesimaprima è contra quelli, che impediscono, che i Nontij, ò Legati del Papa non si riceuano.

150 La Scommunica cinquantesima seconda è contra quei, che alienano, ò affittano beni ecclesiastici per piu di tre anni.

LA

137 LA trigesima terza, † scommunica [a] quelli, che pigliando i frutti del beneficio, impediscono, ò rompono la sequestratione fatta d'essi da l'Ordinario, per esser data nella Corte Romana una sentenza diffinitiua sopra la possessione, ò proprietà di esso beneficio.

a In Clem. 1. de seq. uest. possess.

Dichiaratione. Parue al Gaetano [b] che questo caso accaschi poche uolte; delquale una uolta ci marauigliamo, uedendo, che ogni giorno si pongono questi sequestri & s'impediscono, & rompono, finche noi auuertimo, che i sequestri di questi tempi non sono fatti da gli ordinarij, de i quali parla questo testo, ma solo da i medesimi Auditori di Ruota, per commissione del Papa. Et cosi hoggi non s'incorre in questa fatta de iure, ma si bene in quella, che mette il giudice, che ordinò il sequestro.

b Vbi su. ca. 43

La trigesimaquarta, scommunica [c] quelli, che sepelliscono alcuno interdetto in luoco sacro, ne i casi non permessi, ò gli interdetti nominatamente, ò gli scommunicati publici, & gli usurai manifesti.

c In Cle. 1. de sepul.

Dichiaratione. Prima, che incorrono in questa i Cherici esenti, & non esenti, i laici, & le donne, [d] ancorche lo facciano per obedienza del loro Prelato. [e] Seconda, che u'incorrono quelli, che li sepelliscono nella Chiesa, [f] ancorche il testo non parla, se non di quelli, che sepelliscono nel cimiterio: ma non di quelli, che li sepelliscono nel campo, ò in luochi profani, ancorche siano attaccati, ò congiunti al sacrato. [g] Terza, scriuino la glosa [h] & i dottori sopra essa, [i] come lor piace, tutto & solo hoggi pare per effetto, che sia publicamente scommunicato, ò nominatamente interdetto, colui ch'è denuntiato per tale. [k] Ancorche la glosa [l] & i dottori sopra essa [m] dichino altrimenti Quarta, che usuraio manifesto si dice (quanto à questo) colui che manifestamente, senza palliatione, nè simulatione d'interessi, ò di altri contratti, da ad usura. [n] Quinta, che soli quelli, che sepelliscono, & mettono il corpo nella sepoltura, u'incorrono, & non quelli, che la fanno, nè che lo portano, nè accompagnano, ò fanno l'officio, secondo il Gaetano. Il che ne pare che si possa difendere ancor che la glosa singolare con la Commune gli contradica. [o] Sesta, che anco quelli, che lo seppelliscono, non u'incorrono, se no'l fanno, sapendolo, &

d Glos. u. d. Clem.
e Card. ibidem q. 3.
f Idem ibidem q. 7.
g 7. eiusd. Clem.
h Pan. & Fel. & alij in cap. exemptione. de exempt.
i Per extrau. ad euitandam relatam supra co. cap. nu. 35.
k 7. eiusd. Clem.
l Pan. Fel. & alij, in d. c. excep. de excep.
m Secundũ mẽtem cõem, quam exprimit Gaiet. casu 46.
n Eiusdem Cle. uerbo sepellire.
o In eid. Cle. quid constitutio esset ludibrio, contra cap. cõmissa, de elect. li. 6

prosontuosamente lo sepelliscono. [a] Et così quelli che credessero, che fossero assoluti, ò che diedero la debita piegiaria [b], non u'incorrerebbono. Settima, che l'assolutione di questi, senza la debita sodisfattione, è ingiusta, & nulla. perche ella dice, *Nullatenus* [c] *absoluantur*.

La trigesima † quinta, scommunica [d] i semplici religiosi, che non hanno beneficij, nè amministratione, & presumono di appropriarsi le decime delle terre nuouamente cultiuate, o altre, che non appartengono à loro. Et quelli, che con esquisiti colori, & fraude le usurpano. Et quelli, che non permettono, ò uietano che si paghi le decime alle Chiese de gli animali de' famigliari loro. ò pastori, ò di altri, che li mescolano con i loro, ò de gli animali, che in fraude delle Chiese in molte parti comprano, & ritornano à inuestire i uenditori, ò altri, accioche li tenghino, ò delle terre, che danno ad altri, accioche siano lauorate. Et dopò della requisitione loro (à chi compete sopra questo) se non desisteranno dal sopradetto fra un mese. ò se di quel, che contra il sopradetto hanno ardito d'usurpare, ò ritenere, non faranno competente sodisfattione fra due mesi alle Chiese dannificate.

Dichiaratione. Prima, che in questa incorrono tutti i religiosi, & religiose, ancorche siano de gli ordini de' Mendicanti. [e] Però non u'incorrono i laici, nè i Cherici secolari, [f] nè anco il religioso, ch'è passato à Chiesa secolare. perche egli non è semplice religioso. [g] Nè anco (al nostro giudicio) incorrerebbe nella suspensione, nella quale incorrono gli altri religiosi, che hanno beneficij regolari per il sopradetto [h], & per una risolutione del Felino. [i] Seconda, che niuno u'incorre, solamente per non pagare, se non appropria, usurpa, ò non uieta, ò non permette, [k] &c. Terza, che non u'incorrono quelli, che fanno questo, pensando che appartiene à' loro beneficij per priuilegio, ò per antica prescrittione. Percioche ella dice. Præsumpserint [l]. Quarta, che basta una [m] requisitione.

La trigesimasesta, scommunica [n] i semplici religiosi, che uanno alla Corte de' Prencipi, con animo di fare danno à' loro Prelati, ò Monasterij.

Dichiaratione. Prima, in questa s'incorre per quel, che fa il sopradetto: ancor ch'ei uada alla Corte [o] con licenza.

La trigesimasettima † scommunica [p] i Monachi, che senza li-

a Vt habet.
b Gaiet. ubi sup.
c Quod nullitatem ipso iure inducit. gl. sing. Cle. 1. de seque str. possess.
d In Cle. 1. de deci.
e Glo. 2. eius. Clem.
f Glo. 1. eius. Clem.
g Syl. uerb. Excom. 9. ca. 36.
h Sup. eo. ca. nu. 101 In exc. Cle. 1. de priuileg.
i In ca. Tua 2. de iureiur.
k Glo. recept. ibid. uerb. Prohibuerit.
l Et ita succedũt posita sup. eod. ca. & in rep. c. 1. Accept. de restit. spol. opposit. 8. nu. 32. & seq.
m Glo. uerb. Facta eiusdem Clem.
n In Cle. ne in agro § Quia ver de statu monach.
o Glo. ipso facto recepta cõiter in d. §. Quia uero.
p In ead. Clem. & eod. §.

138

135

za licenza dell'Abbate tengono armi, dentro il circuito de i Monasterij loro.

Dichiaratione. Prima, che non u'incorrono i Canonici regolari. [a] nè quelli, che tengono pietre, ò bastoni, dica come li piace il Panormitano [c]. Non perche non sieno propriamente armi, ma perche non fu l'intentione della legge, di uolere intendere quelli. Et perche non sono di se per combattere, ancorche siano per l'intentione di colui, che per quel effetto li piglia. [d] quantunque u'incorrino quelli, che tengono morrioni, corazze, ò altre armi difensiue, che di se sono per essi. [e] Seconda, che il circuito è il luoco per ilquale non si può uscire senza licenza. [f] Terza, che non u'incorre colui, che per non pensare, ò per ignoranza della legge, ò per obliuione, senza alcuna malitia, ò intentione di mal fare, tiene arme tali, anco nella cella. Nè quelli, che le tengono per resistere al loro Abbate, se egli è lor nemico capitale, ò con ragione teme che l'offenderà. Nè coloro, che le tengono nel monasterio d'altri. nè quelli, [g] che uengono di fuore con esse al monasterio, se non le terrano in [h] esso.

a Glo.3. recept.ea. Clem.
b Glo.3.eius.Clem.
c In d.Clem.
d Per ea quæ latè diximus, in rep.ca.Ita quorundam, not.ii. nu.3.de iudæ.
e Secundum cõem.
f Card.ibidem.
g Card.ibidem.
h Gl.tenentes eiusdem Clem.

La trigesima ottaua, scommunica [i] quelli, che presumono d'impedire i uisitatori delle Monache in quel, ch'è ordinato per il Concilio [k], se ammoniti per i uisitatori non cessano.

i In Cle.attendẽtes fi.§.de stat.mon.
k In d.Cl.Attẽdẽtes

Dichiaratione. Prima, questa monitione si ha da fare dopò, che fu posto l'impedimento. & non basta quella, che fanno auanti alcuni uisitatori, ancorche non basti, che sia [l] generale.

l Glo.recept.ibid.

140 La trigesima nona, scommunica [m] le donne, che seguono lo stato delle Bighine, ò lo pigliano di nuouo. & i religiosi, che per quel le danno consiglio, aiuto, & fauore.

m In Cle.1.de relig.domib.

Dichiaratione. Che non s'intendono quelli del terzo ordine di San Domenico, di San Francesco, nè de' Carmelitani, nè le donne, che senza regola alcuna uiuono nelle lor case, ò in quelle de' lor padri, ò de parenti, ò d'altri senza maritarsi, seruendo à Dio, come esso le inspira. secondo il Gaetano, [n] & la opinione commune [o].

n Vbi sup.ca.6.
o In d.Clem.

141 La quarantesima † scommunica [p] in sette casi (ancorche la glosa prima riceuuta [q] dica, che in sei) colui, che sapendo, si marita con parenti, ò con affini, includendo il quarto grado. ò con religiosa. Et anco il religioso, & la religiosa, & il Cherico

p In Cle.1. de cõsã.
q Eiusdem Clem.

di ordine sacro, che si marita. Et il cherico, che sapendolo, celebra fra i sopradetti matrimonij.

Dichiaratione. Prima, che la dichiaratione principale di questa Clementina del Gaetano [a] è piu oscura, che essa Clementina. Et che in questa non s'incorre, per ammogliarsi con Giudea, con Mora, ò con Pagana, ò con parente spirituale, ò legale. ò con colui, ch'è impedito di publica honestà, ò altro qual si uoglia, ancorche ella sia tale, che impedisca il ualore del matrimonio, se non ne i detti soli sette, & in quelli; se non quando illecitamente, senza dispensatione si fa. secondo la glosa. [b] Seconda, che quella parola [sapendo] non la riferisce, se non a i tre primi casi, & nel settimo si replica, percioche negli altri non può communemente capire ignorantia. [c] & non esclude se non la ignorantia del fatto, percioche quella della legge non iscusa. [d] se non come, & quando ho detto di sopra. [e] Terza † che i sopradetti non incorrono in questa per dispensarsi di parole de futuro, nè per hauere copula carnale, auanti di essa ignoranza. [f] ne anco dopò, se fu senza affettione maritale, ma s'ella fu con essa, ui s'incorre: nelqual caso s'ha da intender la glosa. [g] Quarta, che il matrimonio, ò gli sponsalitij contratti per ignoranza (quantunque dopò saputo l'impedimento, ne segua copula) non bastano per [h] questo, se non si fanno con affettione maritale, & all'hora bastano, per quanto di nuouo si contrahe uirtualmente. [i] Percioche la copula carnale, con affettione maritale, senza altre parole, è sufficiente per esprimere il consenso congiugale necessario al matrimonio. [k] Quinta, che quelli, che danno consiglio, fauore, ò aiuto per questo, ò lo commandano, non incorrono in questa scommunica, laquale si da solo contra quelli, che prendono moglie, ò contra il Cherico, che celebra. [l] Quantunque per le constitutioni sinodali, si suol stendere anco a i testimonij. Sesta, che colui, che prendesse moglie per timore (ilquale per altri contratti sarebbe giusto) non u'incorrerebbe. per il sopradetto.[m] Benche peccarebbe mortalmente, anco colui, che si ammogliasse con parente, solo contra la legge humana. secondo l'intentione del [n] Gaetano.

142

La quarantesima prima † scommunica [o] tutti gl'inquisitori, & Commissarij loro, ò del Vescouo, ò del capitolo, sede uacante, che sotto colore del loro officio illecitamente pigliano danari d'alcuno: & sapendolo, confiscano i beni della Chiesa.

143

a Vbi sup. ca. 47.
b Quæ est 1. eiusd. Clem. recepta.
c Glo. Cōtrahentes eiusd. clem. recept.
d Glo. Scienter eiusdem clem recepta.
e Sup. eo. 17. nu. 83. & sequent.
f Glo sing. in d. cle. uerb. Cōtrahere.
g Glo. prædicta uerbo contrahere.
h D. glo. scienter.
i Syl. uer. Excomm. 9. casu 41.
k Ca. Is qui de spō. cū anno. ei. & ca. fi. eod. tit. & exprimit. Gaie. ubi sup. q. c. q. d Car. cōtra Paul. murmuret d. Cle.
l Vt patet ex uerbis & probatur p d. su. eo c. nu. 33.
m Supra eod. ca. 22 nu. 50. & 51.
n 1a. 2e. q. 69. art. 4.
o In Clemen. 2. §. 1. de hæret.

Di-

Dichiaratione. Prima, che per Commissario si può intendere il Vicario, [a] & per danari qual si uoglia cosa estimabile. [b] Seconda, ch'è caso Episcopale, però ha da precedere l'intera sodisfattione, & altramente non uarrebbe. Perche ella toglie la potestà dicendo, che non si possa assoluere senza essa possendola fare [c] se non nel articolo della morte. Terza, che non è necessario il pagare la pena oltre quel, che si ha preso; per uolere l'assolutione, secondo la glosa, [d] che pruoua una conclusione singolare soprascritta [e].

La quarantesima seconda. [f] scommunica tutti gli officiali delle città (come si uoglia che si chiamino) che hanno fatto, ò scritto, ò dettato statuti, che si paghino le usure, ò che le pagate non si possano ritornare, & quelli, che giudicaranno, che si paghino le usure, ò che non si ritornino le pagate, & quelli che hauendo potestà per far questo, non casseranno fra tre mesi da i libri gli statuti. Et quelli, che presumono d'osseruare tali statuti ò costumi, che hanno la forza loro.

Dichiaratione. Prima, che sono necessarij due casi per incorrere in questa; cioè che siano officiali di città, & che facciano alcuna delle sopradette sei cose uietate in [g] essa. & per questo, colui che scriue il giudicato, non u'incorre. [h] Seconda, che non s'incorre, per ordinare, che ninno pigli l'usura di piu d'un tanto per uenti il mese, secondo la glosa singolare. [i] Per la quale defendemmo una legge di questo Regno di Portogallo.

La quarantesima terza † scommunica [k] tutti i religiosi Mendicanti, che pigliano nuoui monasteri per habitarui, ò mutano, ò alienano i presi, auanti del Concilio di Leone per alcuno titolo. 144

Dichiaratione. Prima, che non incorre in questa, se non colui, ch'è Mendicante, & presume di uoler fare una di queste tre cose, [l] per questo non u'incorrono quelli, che lasciano, ò mutano i presi dopò il Concilio. [m] perche quello del lasciare, & mutare à questi soli si riferisce, secondo l'Ancarano & Domenico. [n] Seconda, che anco non u'incorre colui, che per essere Romito piglia, ò fa alcuna stanza lontana dall'habitatione, [o] ò per altro fine, che di habitarui. [p] Nè colui, che piglia alcun luoco continuo, per allargare le stanze uecchie, secondo esso Domeuico, & la commune. [q] Terza, che Papa Giulio secondo

a Gaiet. in summa uer. Excom. ca. 4
b Ca. Totum 1. q. 3. & glo. in d. clem. 2.
c Glo. satisfecerit. memorabilis, in d. Clem. 2.
d Ibid. uer. Officij.
e Sup. ca. 23. nu. 65
f In Clem. 1. de usu.
g Gaiet. ca. 51.
h Glo. recepta in d. Clem. uer. Iudicare quamuis in casu c. Nouerit de sen. exc. de qua sup. eo. c. nu. 119. in prin. incurrat
i In d. clem. 1. uerb. Facere.
k Clem. Cupientes. de pœ. in princ. pro qua Gaie. ca. tacuit ca. 1. de excess. præl. li. 6. de qua d. Clem. meminit.
l Per prædic. Cle. cum iuncti. prædicto ca. 1.
m De quo in cap. 1. de excess. præl. lib. 1.
n In d. ca. 1.
o D. c. 1. de excessib. prælat. sub finem.
p Glo. 3. in d. ca. 1.
q In d. ca. 1.

[a] concesse à i minimi, che non ostante questa prohibitione, possino riceuere qual si uoglia casa, & fare edificar Chiese, & romitorij, & luoghi per loro habitatione, senz'altra licenza Apostolica, & per conseguente tutti quelli, che godono de' loro priuilegi, come godono i frati Minori dell'osseruanza, per communicationi, Quarta, che anco possano i ministri prouinciali dell'osseruanza, per priuilegio [b] di Papa Leone decimo, occorrendo cagione necessaria, trapassare, ò mutare le Chiese, così de' frati, come delle monache da una parte all'altra, & ridurre i primi luochi di Chiesa ad uso humano, secondo che piu conuerrà à tali luochi, & monasterij, con questo che i materiali degli edificij si mettino in altra Chiesa.

La quarantesimaquarta, † scommunica [c] i religiosi, che nelle lor prediche, ò in altra parte dicono cosa, per ritrarre gl'ascoltanti di pagare le debite decime alle Chiese. 145

Dichiaratione. Prima, che tre cose hanno da concorrere, per incorrersi in questa; [d] cioè ch'ei sia religioso, & che dica con intentione di ritrarre, & che le decime si debbano alla Chiesa. Aggiungiamo la quarta, che gli ascoltanti siano quelli, che le debbano. [e] Seconda, che niuno religioso da questo si scusi, ò sia, ò non sia mendicante. [f] nè anco [g] religiosa, nè niun Cherico, nè laico [h] u'incorre.

La quarantesimaquinta, [i] scommunica i religiosi, che sapendo, lasciano di fare conscienza nelle confessioni à i penitenti, che non uogliono pagare le decime, & dopò senza purgare quel la negligenza, possendo commodamente, hanno presunto di predicare.

Dichiaratione. Prima, che cinque cose si richieggono per incorrere in questa, cioè, esser religioso, essere stato negligente, in non aggrauare la conscienza nella confessione al penitente, che pagasse le decime, & far questo, sapendolo. Non purgare quella negligenza, possendo commodamente. Predicare, senza purgarla. Et che non sia di monasterio, che riceua le decime. Seconda, che per questa non è necessario, che preceda requisitione. [k] ancorche Siluestro tenga il [l] contrario.

La quarantesimasesta † scommunica [m] i religiosi, che non osseruano l'Interdetto, ò la Cessatione da i diuini officij, che osserua la Chiesa Cathedrale, ò Matrice, ò Parochiale della terra. 146

Dichia-

a De quo in supplemét. fol. 8. concess. 27

b In d. Suppl. fol 92 concess. 277.

c In d. Cl. Cupiétes

d Gaie. ubi su. c. 65

e Vt passam colligitur ex eod. text.

f Gl uer. religiosos recepta d. Clem.

g Bonifac. in d. Cle. col. 2.

h Guilier receptus cõiter ibidem, & gl. prædicta.

i In d. Cle. cupiétes.

k Quia id non colligitur, & notat. Gaiet. ca. 69.

l Ver. Exco. 9. cas. 46

m Cle. 1. de sen exc.

Dichiaratione. Prima, che in questa non cadono, nè Cherici, nè laici, ma solamente i Religiosi, ò siano Mendicanti, ò [a] altri, se sanno la osseruatione di tale interdetto. [b] Seconda, che non ha luoco nell'interdetto personale, nè nel locale speciale, ma solo nel generale, ò nella cessatione, che si estende al monasterio. Terza, che non ha luoco nell'interdetto, ò nella cessatione, che non uagliono nulla, ò per esser dato dopò dell'appellatione, ò per altri rispetti. [c] Quarta, che non basta, che l'osseruino alcuni Canonici, se gli altri non l'osseruano. Nè ancorche l'osseruino tutti i Canonici, se i rationali, ò altri capellani non l'osseruano, & celebrano publicamente. Quinta, che doue non è Chiesa Cathedrale, ò matrice, & sono molte parochie diuise, è necessario, che tutte l'osseruino, per incorrere in questa. [d] ancor che la parochiale, nel territorio dellaquale è il monasterio, l'osserui. [e] Sesta, che anco i religiosi sono obligati à osseruarlo, se la matrice l'osserua, (ancor che egli sia nullo, & inualido) se la matrice l'osserui. [f] & incorrono nelle pene poste per altri testi, [g] se non l'osseruano. Settima, che ha luoco in tutti gli Interdetti, & Cessationi generali, poste de iure, & ab homine, & per qual si uoglia autorita, come ben risolue Bonifacio [h], contra alcuna limitatione del Cardinale, e dell'Imola.

147 La quarantesimasettima † scommunica [i] quelli, che impugnano le lettere dell'eletto per Papa, auanti ch'egli s'incoroni.

Dichiaratione. Prima. La ragione è, perche nel medesimo tempo, che canonicamente eletto, si confirma da Dio immediatamente: & tiene tanta potestà, quanto dopò ch'egli è incoronato. [k] Seconda, non ha luoco questo in colui, che per giusto timore fu eletto, per un testo singolare, [l] secondo il Panormitano. [m] dicendo che questo procede, quando si è posto timore, per eleggere un tale, ò tale, & non quando uno de i tali: però che il medesimo essere in questo caso, pruoua [n] il Fortunio.

La quarantesimaottaua, scommunica [o] quelli, che glosano una Clementina, [p] che dichiara la regola di S. Francesco.

Dichiaratione. Prima, che questa fu sospesa, per una Estrauagante di Giouanni Vigesimo secondo, che Santo Antonino [q], seguito da Siluestro, e'l Tabiense dice, che l'ha ueduta, & che il Cardinale [r] referisce. Seconda, che il Cardina-

a Glo. relig. de Cle. recepta.
b Gl. ib. uer. sciuerit
c Glo. d. Cle. pbata cõiter, & sing. secundum Raue. ibidem.
d Glo cũ cõi eiusd. Cle. uer. Matricem.
e Car. Pan. & Imo. cõtra Step. in d. Cle.
f Gl. celebris recep. in uer. Obseruare, & uer. subijcere d. Cl. a
g s. tit. fin. de exces. præl. & c. Auctoritate, & c. Episcoporũ, de priuil. li 6
h In d. Clem. col. 10
i In Extrau. fi. de se. co. inter cões quæ ibi tribuitur Cle. 5. & apud Ant. 3. part. tit. 24. ca. 68. Benedictio 11. & a Fel. in c. Fam te col. 5. de rescr. Clem. 6.
k Ca. in noĩe 23. d.
l In l. c. In noĩe dñi
m In d. c. Licet col. 7. & in cap. Cũ terra col. 3. de elect.
n In li. de ult. fin. il lat. 21. col. 11. nu. 19.
o In extra. Nicolai relata per S. Anto. 3. par. tit. 24. cap. 69.
p s. Exiui. de uerb. signific.
q Vbi sup.
r In princ. d. Cle.

le non dice tal cosa: se non che Papa Nicola Terzo scommunica tutti quelli, che glosaranno una sua dichiaratione, [a] se non in certa maniera, [b] della quale non so perche niuno altro ne fa mentione [c]. Et che quella scommunica fu suspesa da Giouanni Vigesimo secondo. Et che à niuno, ha ueduto glosare la detta Clementina. Per il che crediamo che la Suspensione che uidde S. Antonino era della scommunica del detto Capitolo Exijt, & non di quella che fu fatta contra i glosatori della detta Clementina.

a c. Exijt, de uerb. signifi. li. 6
b Vt pater in fi. d. ca. Exijt.
c Neque glo. c. Eos de sent. excom. li. 6. quæ colligit. omnes casu 1. lib. 6

La quarantesima nona † scommunica [d] i Bisochi, ò Beghini, che seguono il loro stato reprobato, ò tornano à pigliarlo di nuouo. Et i Vescoui, & superiori, che gli danno licenza per fare questo, senza la spetiale del Papa. 148

d Relata per Gaiet. cap. 59.

Dichiaratione. Prima, che non ui mirò (al nostro giudicio) il Gaetano [e] in parerli, che da questa si raccoglie la uigesima delle non riserbate, poste di [f] sopra.

e Vbi supra.
f Sup. eo ca. nu. 27. desumpta ex ca. 1. de relig. dom. li. 6

La cinqnantesima, scommunica [g] quelli, che stampano alcun libro, ò alcuna altra qual si uoglia scrittura, ò la fanno stampare, senza approbatione di certe persone.

g In concil. Latera. sub Leo. 10. sess. 10

Dichiaratione. Prima, che al Gaetano & à frate Bartolomeo di Carranza, pare che nè questa, nè altre censure fatte nel Concilio Lateranense ultimo, leghino: percioche non sono riceuute. [h] Ancorche parte della solennità di questa si osserua in Ispagna: & il Concilio Tridentino [i] ha commandato sotto le pene del detto Concilio Lateranense, che niuno stampi, ò facci stampare libri di cose sacre, senza nome dell'autore, nè uenderli, nè tenerli, se non sarà essaminato da l'ordinario: nè senza licenza del suo superiore, s'è religioso. Et il medesimo è di colui, che publica alcun libro scritto à mano. Et di piu, che colui che lo terrà, si terrà per autor suo, se non ne darà un'altro: & l'approbatione si dia in scritto, & si metti al principio del libro. Il che non sappiamo, s'è riceuuto, ò si osseruerà. Perche uediamo libri stampati, senza osseruare quella solennità de' ualenti huomini, che furono nel medesimo Concilio. [k] ma al presente il detto Concilio è riceuuto, & si osserua.

h Vt dictũ fuit sup. nu. 110. eod. cap. 10.
i In sess.
k f. Dom. Sot. Bart. Carr. & Amb. Cath.

La cinquantesima prima † scommunica [l] tutti quelli, che impediscono, che i Legati, ò Nuntij del Papa non si riceuano, ò non facciano quel, per il che si mandano, non ostante il costume, che s'allegasse, che non si mandasse Nuntio, s'egli non è dimãdato 149

l In Extra. su. gẽtes Io. 22. de consuet.

Di-

Dichiaratione. Questa, ancorche per uirtù di questa Estrauagante non sia riserbata, però è, in quanto s'include nella nona & nella decima della bolla della [a] Cena.

La cinquantesima seconda, scommunica [b] tutti quelli, che alienano, ò affittano per piu di tre anni i beni stabili, & mobili preciosi delle Chiese, fuora de i casi In iure permessi. Et quelli, che i detti beni riceuono.

Dichiaratione. Prima, che questa Estrauagante non uieta l'alienatione ne i casi permessi de iure, & che da quel dì in poi non fu piu riceuuta, secondo Siluestro [c]. Et che uale il costume contra essa, secondo Roco di Curte. [d] Secondo, che il Gaetano [e] dice, che in alcune parti ella non è in niuna cosa riceuuta, & in altre è riceuuta in qualche cosa. Et che per questo il confessore deue informarsi del costume, per sapere chi, & quanto ha da condennare. Terzo † che il medesimo per la medesima cagione ha da mirare il giudice del foro esteriore. Et crediamo, che in niuna parte sia del tutto riceuuta: Percioche in niuna si usa la priuatione de' beneficij ch'ella commanda incorrersi ipso iure, a quelli che son men che Vescoui, ò Abbati, se fra sei mesi perseuerano nella detta alienatione: & che in questa terra pare, che ella non sia riceuuta, quanto all'affittare per tre anni soli: perche ogni giorno uediamo farsi de gli affitti, per quattro. Quarto, che già sententiammo in Salamanca, per quel, che in nostra presenza si prouò, che niuno affitto fusse piu di tre anni, ma che non si hauesse per scommunicato il Cherico, che affittò una casa per sette anni, conforme alla legge antica, [f] nè per conseguente per irregolare, per hauere celebrato dopò che l'hebbe affittata, senza altra assolutione. Et cosi crediamo, che in poche parti ella sia stata riceuuta, quanto alle pene estrinseche, ancorche sia stata riceuuta in molte, quanto alla sua dispositione principale, & alla pena intrinseca della nullità dell'alienationi de gli affitti, per piu di tre anni.

150

a De qua su. eo. ca. nu. 67. & 69.
b In Extra. Pauli I. q. e i. de reb. eccl.
c Ver. Alienatio q. 15
d In rep. ca. fi. de cō suet. fol. 23. col. 3.
e Cap. 75.
f Ca. 1. Ne præl. uic.

GIVNTA DAL TRADOTTORE.

SCOMMVNICA tutti quelli (ancorche siano Imperatori, & Re, & di qual si uoglia dignità si sia) che occuperanno alcuna ragione di Chiesa, ò di qual si uoglia beneficio, cosi secolare, come regolare, ò de i monti della pietà, ò d'altri luoghi pij le loro giurisdittioni, ò che siano

beni, ò censi, feudi emphiteutici, frutti emolumentari, e qual si uoglia altra souuentione, che s'hanno à conuertire nella necessità de' ministri, & de' poueri. ò che la facciano per se, ò per altri, ò per timore, ò per forza, supponendo persone Cherici, ò secolari. ò per quel si uoglia arte, ò colore conuertiranno in loro *uso*, & presumeranno d'usurpare, ò impedire, che quegli, à chi De iure conuengono, non li possino ricogliere. Et non si ponno assoluere, se non dal Papa dopò, c'hauranno sodisfatto. Et lasciato qual si uoglia cosa delle sopradette, à chi De iure conuengono. Et se sono patroni della Chiesa, oltra le sopradette pene, saranno priuati, Ipso facto del ius patronato. Et il Cherico, che farà l'inuentario, ò sarà consentiente à tale iniquità, oltra le predette pene, sia priuato di qual si uoglia beneficio. & per l'auuenire fatto in habile à tutti i beneficij; & sospendasi dalle essecutione degli ordini ad arbitrio del suo ordinario anco dopò la sodisfattione, [a] & assolutione.

a Sess.22.ca.11

Scommunica quegli, che rubbauo donne. & tutti quelli che à questo daranno aiuto, consiglio, & [b] fauore.

b Sess.24.ca.6

La santa Sinodo Tridentina scommunica i Signori, i Magistrati, & tutti di qual si uoglia grado, stato, & conditione se siano, che gli huomini, & le donne nelle loro iurisditioni, & domini & altri & massimamente i ricchi, che con minaccie, & pene astringono, che habbiano à contrahere matrimonio contra la uolontà loro con quegli che à gli stessi Signori, & magistrati piacerà per qual si uoglia modo, ò direttamente, ò [c] indirettamente.

c Sess.24. ca.9.

Scommunica tutti quelli, ch'entrano ne' monasterij di Monache di qual si uoglia genere, & età che sia. ò sia mascio, ò femina, senza licenza del lor Vescouo, ò superiore [d] scritta.

d Sess.25.ca.5

Scommunica tutti, & qual si uoglia persona di qual si uoglia qualità, & conditione che sia, così Cherici, come laici, secolari, regolari, & di qual si uoglia dignità, che farà intrare in monasterio Vergini, Vedoue, & qual si uoglia altra donna contra sua uolontà. eccetto ne' casi in iure espressi. ò le farà pigliare l'habito, ò fare professione, coloro, che a questo daranno consiglio, aiuto, & fauore. Et quei, che sapranno, che non entrano uolontariamente nel monasterio, nè pigliano l'habito, nè fanno professione, per qual si uoglia modo, che à questi atti per la presenza, ò consenso, ò autorità s'interporrà. Similmente scommunica tutti quelli, che impediscono senza giusta cagione le Vergini, ò altre

donne,

donne, che hanno uolontà di pigliare il uelo, & di fare uoto per qual si uoglia [a] modo.

Scommunica coloro, che combattono in duello, co i lor patrini: prescriue i lor beni, & gli fa perpetuamente infami. Et scommunica anco quelli, che daranno consiglio al detto duello così De iure, come De facto. Et quegli che stanno à uedere, ò per qual si uoglia ragione persuaderanno alcuno al detto [b] duello.

Scommunica Imperadori, Re, Prencipi, Duchi, Marchesi, Conti, & Signori temporali di qual si uoglia altro nome, che concederanno luogo per il duello nelle loro terre fra Christiani, & s'intendono priuati della giurisdittione, & dominio delle città, castelli, & luoghi, che tengono della Chiesa, ne' quali, ò appresso a i quali si permetterà fare il duello, & se sono feudali, subito s'acquista il diretto [c] dominio.

a Sess. 25. ca. 23

b Sess. 25. ca. 19

c Sess. 25. ca. 19

DELLA SVSPENSIONE.

SOMMARIO.

151 *La Suspensione (generalmente presa) è probhibitione dell'uso dell'officio, ò facultà, che ha qualcuno. & presa per la terza spetie della Censura ecclesiastica, ella è censura ecclesiastica l'essercitio del suo beneficio ecclesiastico in tutto ò in parte per un certo tempo, ò in parte per sempre.*

La suspensione, non è peccato mortale, nè la prohibitione di cosa profana.

152 *Ne la dispositione, nè la Scommunica maggiore, nè la minore, nè la Irregolarità.*

153 *L'Auuocato, nè altri officiali, ne beneficiati, non ponno esser suspesi, se l'officio, ò beneficio loro non è ecclesiastico.*

La Suspensione non può essere senza peccato mortale.

Il Suspeso quanto à se solo, & quanto à gli altri, deue astenersi da quella cosa di che egli è suspeso, insino ch'egli è assoluto.

Rincipalmente † presupponiamo, che (secondo l'intentione de i detti Testi [a], & anco de' Dottori, lasciate le lor parole) la Suspensione generalmente presa, è prohibitione dell'uso dell'officio, ò facoltà, che alcuno tiene [b]. Et presa come in questo luoco, per la terza spetie della censura ecclesiastica, si può diffinire, ch'ella è censura ecclesiastica, per la quale si uieta ad alcuna persona ecclesiastica l'essercitio del suo officio, ò beneficio ecclesiastico, in tutto, ò in parte, per insino à certo tempo: ò in parte sempre. Habbiamo detto [censura ecclesiastica] per genere di diffinitione, percioche ogni Suspensione è Censura, & non ogni Censura è Suspensione [c]. Perilche, peccato mortale non è Suspensione, pigliandola in questo modo: dicano qnel che uogliono quasi tutti, che senza auuertire parlano. Perche la Suspensione non è peccato, ma pena di esso peccato, secondo essi medesimi. Et il peccato mortale è piu antico, che i sacri Canoni; che hanno ritrouato questa specie di Suspensione. Habbiamo detto [per la qual si uieta à persona ecclesiastica, &c.] per escludere la prohibitione di altri essercitij, ò di quegli fatti ad altre persone profane, ò ecclesiastiche, senza rispetto d'esser que' tali. Habbiamo detto † [ò in parte per sempre] percioche la prohibitlone di tutto l'essercitio dell'officio, ò del beneficio per sempre, è Depositione, ò Priuatione, & non Suspensione, secondo il Cardinale. Onde [d] segue. Prima, che nè la Scommunica maggiore, nè la minore, sono Suspensioni: percioche sono spetie diuerse, & perche non uietano l'essercitio ecclesiastico, per esser tali, se non per essere spetie di communione. Seconda, che ancorche qual si uoglia peccato mortale [e] & anco scommunica minore [f] suspenda di riceuere i sacramenti in questo senso, che pigliandoli pecca mortalmente, & per consequente si può dire Suspensione, pigliando questa parola generalmente: però non pigliandola spetialmente: & per questo pigliandogli in quello stato, non s'incorre in Irregolarità. Terza, che nè la Irregolarità, nè la Depositione uerbale, nè la degradatione reale sono Suspensioni. percioche non sono [g] censure. Et anco perche sono priuationi, ò inhabilitationi, che spogliano dall'officio, ò inhabilitano del tutto, per hauerlo, ò essercitarlo: le Suspensioni solo sono impedimenti del suo essercitio, secondo l'intentione del Panormitano [h], & della Commune. Quarta †, che quella

151 152 153

a Citatos à gloss. & alijs in Clem. Cupiẽtes, & in rub. de sẽt. excom.
b Cald. de ecclesiastica, inter memb.
c Cap. Quærenti, de uerb. signific.
d In Cle. 1. §. Cæterũ nu. 6. de pri. & sẽtit Pan. in cap. Atsi nu. 7. de iud. & Bon. in Cle. Cupientes de ferijs nu. 53.
e Ca. fin. de cohab. cler.
f Ca. si. de cle. excõ.
g Ca. Quærenti, de uerb. sign.
h In d ca. Atsi nu. 7 de iud.

quella commune diuisione di quegli, che sono suspesi del Panormitano[a], & de gli altri, alcuni de' quali sono quanto à se soli: & altri quanto à gli altri soli: & altri quanto à se, & à gli altri, quantunque ella sia commune, & anco uera, pigliando questa parola Suspenso, generalmente: Ma ella non è tale, pigliandola quì, come si piglia (cioè, per impedito con Suspensione) è spetie di censura ecclesiastica, per il detto del peccato mortale, & della scommunica minore. Et perche l'essempio del terzo membro, che pongono nel sacerdote peregrino, ilquale per sua diuotione può celebrare occultamente, & non manifestamente[b], non è buono; Poiche, se il peregrino non peccò, non incorre in Suspensione, nella quale senza peccato non s'incorre, come dice il Gaetano[c]. Quinta, che anco quella del laico non è Suspensione; nè per consequente quella dell'offitio di auuocare, anco nel foro ecclesiastico, percioche non è di offitio, nè beneficio ecclesiastico, nè quella della potestà di dar gradi concessi dal Re, ò da l'Imperadore, senta, come li piace la glosa[d]. Sesta, che il Suspenso, quanto à se, & quanto à gli altri, è propriamente suspeso, & è obligato ad astenersi da quella cosa, di che egli è suspeso, anco dopò la confessione, & contritione, finche egli sia assoluto, tanto che s'egli è supeso del suo officio Chericale, ò delle cose diuine; & fa il contrario, pecca mortalmente & è irregolare, secondo Innocentio, & la[e] Commune.

a In d.ca. Si celebr. de cler. excom. nu. 4.

b Cap. tuæ, de cler. peregri.

c Verb. Suspensio.

d Predic. Clem. Cupientes in col. 2. & Tabi. uer. Suspensio in princip.

e Cap. 1. de re iudi. lib. 6.

DIVISIONE DELLA SVSPENSIONE.

SOMMARIO.

154 *La Suspensione, si parte in tre spetie: si parte anco in altre due, una delle quali è posta dalla legge, & l'altra dall'huomo: quella della legge si parte in molte.*

155 *Suspende (ipso iure) i cherici, notorij fornicarij, & quei, che eleggono l'indegno per Vescouo, & quelli, che si ordinano senza licenza fuora di tempo, ò senza legitima età.*

156 *Suspende il Cherico, che uede il duello, secondo alcuni, ilche non è la uerità, Suspende chi scommunica, senza ammonitione, & chi scommunica con parole sole, & quei, che togliono alcuna cosa, uacante la Sede Episcopale, ò Collegiale.*

157 *Suspende quella, che toglie i frutti de' beneficij uacanti della sua prouisione, e'l conseruatore, che fa questo. Il giudice Ecclesiastico, che male sententia. Et quei, che ammettono altri à i sacramenti in tempo d'interdetto. Et quei che riceuono alcuno alla professione, prima che sia il termine dell'anno. Et l'ecclesiastico, che porta ueste di colore. E'l Religioso, che tiene amministratione aliena senza utilità, & necessità.*

158 *Suspende, chi si ordina con patto di non domandare gli alimenti al Vescouo.*

IL secondo † presupponiamo che la Suspensione si parte in quella dell'officio, ò del beneficio [a]. Et in quella sola dell'officio, ò parte di lui, & in quella del beneficio solo, ò di cosa, che gli tocca [b]. Anco si parte in posta per la legge, & in posta per l'huomo. Per la legge ipso facto se ne pongono molte, che tocca una glosa singolare [c]. Et inanzi [d] le pose Angelo tutte in ordine, delle quali sono lasciate quelle, che poche uolte accascano. 154

La prima sospende [e] il Cherico publico fornicario, ò criminoso d'altro crimine graue publico, che sopra è [f] dichiarato.

La † seconda [g] sospende i Cherici, che eleggono per Vescouo colui, che non è legitimo, ò non ha legitima età, scienza, ò costumi. 155

Dichiaratione. Prima, ch'essa comprende quegli, ch'eleggono, come compromissarij [h]. Seconda, che non comprende quegli, ch'eleggono per altra dignità, nè i laici, come Re, o Imperatori, che presentano per Vescoui, nè i Cardinali, ch'eleggono il Papa [i], perche solo ella parla de i Cherici, che eleggono i Vescoui. Terza, suspende [k] quegli, che senza legitima licenza, ò legitima età, ò fuora del tempo legitimo si ordinano, tanto che se così suspesi usano l'ordine, sono irregolari.

Dichiaratione. Prima, che per ignorantia di lei è uero che la legge antica [l] solo li commandaua che si suspendesse, il contrario dissero quasi tutti [m].

Seconda, che non comprende (almeno nel foro della conscienza) colui, che con buona fede, & simplicità, pensando, ch'era lecito, s'è ordinato, come ho detto altroue [n]. Perciochè il testo dice, *Presumpserint* [o].

a Ca. tuarũ, de priu.

b Vt colligit ex exẽplis positis p gl. magnã & sing. Cle. Cupientes de pœn.

c Quæ magna est d. Cle. Cupiẽtes de pœ.

d Ver. Sũspẽ. à nu. 2

e Ca. Nullus 32. d. & c. Sciscitãtibus 15. q. 8. & alijs multis ca.

f Sup. ca. 15. à nu. 73 & 81.

g Ca. Cum in cũct. §. fin. de elect.

h Ca. Si cõpromissarius eo. ti. lib. 6

i Arg. l. Interpretatione. ff. de pœn. ca. Pœnæ, de nom. d. 1.

k Extra. PP. Pij. s. cũ ex sacrorũ, quã citauit Villad. de irreg. col. 9. q nobis Rom. delata fuit.

l Ca. Vel non est. de temp. ord.

m s. gl. recep. in Cl. Gñralẽ, de ęta & qualit. Card. & oẽs in d. c. Vel ñ ẽ cõp. Ant. 3 par. tit. 14. ca. 16. Maior in 4. d. 24. q. 1.

n In rep. c. Accept. de rest. spol. opposi. 8. à nu. 33.

o Et ita suscedit cõclu. illa Gard. in Cle. 1. q. 2. de priuil. id q sup eo. c. nu. 74. 102. & 107. citauimus.

156 Terza, † che il medesimo diciamo in quel luoco di quei, che si ordinano temerariamente: però dopò (con buona fede, & pura semplicità) fatta la penitenza del peccato usorono l'ordine, pensando che gli era lecito, ancorche questo per insino ad hora mai hauemmo ardire di dire.

Quarta [a], suspende il Cherico, che disfida, ò accetta disfida, & esce al campo, secondo Siluestro [b]. Però non è la uerità. perche il testo [c] solo dice, ch'egli ha da essere deposto.

Quinta [d], suspende per un mese dell'ingresso della Chiesa, colui, che scommunica senza precedere monitione canonica, laquale ha da essere tale, come s'è detto di [e] sopra.

Sesta [f], suspende dell'ingresso della Chiesa, & de i diuini officij colui, che scommunica, interdice, ò suspende solo con parole, senza scritto, ò senza esprimere la cagione, ò se non dà la sua copia, essendoli ricercata.

Settima [g], suspende di qual si uoglia officio, & beneficio i Capitoli & le singolari persone, che uacando la Sede Episcopale, ò altra Collegiale, pigliano per essi alcuni beni, che lascia il morto, ò si sono raccolti durante la uacantia: Laquale ha luoco anco in qnello, che rende il suggello: & anco in qual si uoglia altra [h] utilità.

157 Ottaua †, suspende i Vescoui [i], & i loro superiori dell'intrata della Chiesa, & i piu inferiori de i loro officij, & beneficij, che pigliano alcuna cosa dell'entrate delle dignità, & delle Chiese, & suggette à loro, che lasciarono i morti, ò si raccolse durante la uacantia, se non hanno special priuilegio, ò consuetudine prescritta per questo.

Nona [k], suspende per un'anno dall'officio il Conseruatore della Sede Apostolica, che sapendo, conosce delle cause, che non sono notorie. Il che si ha da intendere di quegli che si danno senza clausula, che possono anco conoscere de gli altri, co' quali piu si danno à nostro tempo.

Decima [l], suspende per un'anno del suo officio qual si uoglia giudice ecclesiastico, che contra giustitia, & sua conscienza aggraua la parte per amore, ò per odio, ò per presenti. Il che è caso piu cottidiano di quel, ch'è necessario, & fonte di molte irregolarità. Percioche celebrando, auanti che egli si faccia assoluere, è irregolare [m]. Però è necessario, che ui concorrano molte cose, per incorrerui, cioè, ch'ei non sia Vescouo [n]. Et che aggraui contra

a Ca.1.de Cler.pugnam in duell.
b Ver.Supēs.uers.11 & Tabien ibidem.
c Cap.1.de cler. pugnant in duel.
d Ca.sacro, de sent. excomm.
e Su.co.c. n.10.& 11
f Ca.1. de sē.exc.l.1
g Ca.Quia sæpe, de elect.li.13
h Clem.Statutum, de elect.
i Ca.præsēti, de off. eod.lib.6
k In ca.fin. de offi. deleg.lib.6.
l Ca.1.de re iud.li.6
m Eodem ca.1
n Gl ibi uer. Ordinarius arg.c.Quum piculosū de sent.excom.lib.6.

giustitia, & in giudicio, & che la conscienza gli detti il contrario. Et che egli sia giudice, percioche non basta, che sia puro essecutore, ò arbitro. Et che lo faccia per amore, per odio, ò [a] per doni.

Vndecima [b] suspende dall'ingresso della Chiesa, fin che sodisfacciano, quegli, che ammettono à i diuini officij, ò sacramenti, ò ecclesiastica sepoltura gli scommunicati, ò publici interdetti. Però s'è detto di sopra [c] che questo non ha luoco, senon ne gli essenti, secondo la commune, contra [d] la glosa.

Duodecima [e], suspende quegli, che accettano alcuno alla professione, auanti che si finischi l'anno della probatione, in alcuni ordini de' Mendicanti.

Decimaterza [f], suspende per sei mesi i beneficiati, che portano uestimenti ricamati, ò fregiati di diuersi colori. Et quei d'ordine sacro, che non hanno beneficij. Et quei de gli ordini Minori, che con la tonsura portano uestimenti tali. Ella gli inhabilita da i beneficij per il medesimo tempo. Però non u'incorre colui, che per allegrezza di alcuna solennità di matrimonio, ò di dottorarsi, ò altre simili feste, ò cagione, la porta, secondo il [g] Cardinale.

Decimaquarta [h], suspende qual si uoglia religioso, che tiene alcuna amministratione, & aliena alcuna cosa di lei: ancorche non sia, se non dandola ad alcuno per la sua uita, senza necessità, & utilità, ò senza licenza del suo Capitolo, s'egli l'ha, ò senza licenza del suo prelato, se non ha capitolo. Non incorrono in questa quegli, che affittano per poco tempo i frutti [i], ancorche non incorrano in alcuna scommunica [k], come sopra si è [l] detto.

Decimaquinta †, suspende [m] papalmente colui, che si ordina senza patrimonio, con patto di non domandare al Vescouo il uitto: Et colui, che si ordina, presentato da alcuno beneficiato, con patto di non chiederli niente. Et per la medesima ragione (al nostro giuditio) colui che si ordina col patrimonio, ò con alimenti promessi, ò donati da alcuno con contratto secreto, fatto auanti ch'egli si sia ordinato, di non cercarli dapoi ch'ei sarà ordinato. Il che è caso molto cotidiano. Ancorche crediamo, che se dapoi ch'ei sarà ordinato, rimettesse, ò tornasse à donare la giurisdittione, ò il patrimonio, che li fu costituito, donato, ò promesso, senza patto che interuenisse auanti che si fusse ordinato, non u'incorre

138

a Vt ex glo. receptis d. ca. 1. colligitur.
b Ca. Episcoporum de priuil. lib. 6.
c Sup. ca. 25. nu. 94.
d In d. c. Episco.
e Ca. Nō solū, & ca. Cōstitutione, de regu. li. 6
f Clem. 2. de uita, & honest. cler.
g In d. Clem. q. 3.
h Cle. 1. de reb. eccl.
i Per §. illius Clem.
k Extraua. 2. de reb. ecclesi.
l Sup. eo ca. nu. 149
m Ca. pen. de Sym.

n'incorrerebbe [a]. Nè colui, che si ordinasse con licenza del suo Vescouo, ottenuta per patrimonio donato, & renuntiato, sarebbe ueduto (al nostro giuditio) ordinarsi senza licenza per effetto d'incorrere nella Suspensione sopradetta [b]. Percioche tale rinuntia fatta inanzi ch'ei si ordinasse, non pare che uaglia, per quel che dicono tutti [c]. Ancorche fusse giurato, secondo il Felino, & l'Anania, contra il Panormitano, dato che incorrerebbe in questa.

a Arg. glo. sing. ac. Tuis, de præb. & gl. memorabilis cap. Si episcopus, eo. ti. li. 6.
b Paulò ante nu. 158
c In d. ca. pen.

CHI PVO SVSPENDERE, *et essere suspeso.*

SOMMARIO.

159 *Suspendere ponno quelli, che ponno scommunicare, & essere scommunicati.*

La Suspensione ricerca monitione, Scrittura, peccato, & che preceda all'appellatione.

160 *Ella non ricerca certe parole per porsi, nè per leuarsi, nella Generale non incorrono i Vescoui.*

L'Assolutione formale della Suspensione, certa, & dell'incerta.

161 *Il Suspeso di alcune cose, non è suspeso d'altre diuerse.*

Il Suspeso della giurisdittione, non è suspeso de gli ordini, nè al contrario.

Il Suspeso dell'officio non è del beneficio, nè al contrario.

162 *La Suspensione chi la rompe si fa irregolare. Ma quella di riceuere i sacramenti, ò di darli, non è irregolare.*

163 *Participare col Suspeso, è peccato mortale, quando egli è denuntiato.*

Il Suspeso fino à tal tempo, ò à tal fatto, non ricerca assolutione.

L'Assolutione della Suspensione fatta per contumacia, può esser fatta dal Vescouo, e da chi ha la sua autorità. Ma quella, che si fa per pena d'alcun debito (benche sia de iure,) non può essere assoluta da lui.

Il Suspeso pecca mortalmente, se non osserua la Suspensione, ò ode i diuini officij.

BIBLIOTHECA SEMINARII CONCORDIENSIS

L terzo, † presupponiamo, che tutti, & soli quelli, che possono scommunicare, & essere scómunicati, possono anco suspendere, & essere suspesi, & che la suspensione deue ponersi in scritto, come la scommunica [a]. Et che ancora ha da precedere monitione alla Suspensione, quando ella si mette per contumacia, & inobedienza, ancorche non quando ella si mette per pena, secondo Innocentio, [b] riceuuto, per il Panormitano, & per la Commune [c]. Et che per qual si uoglia peccato mortale uno si può suspendere, secondo l'Aretino [d]. Et anco per peccato ueniale, secondo il Gaetano [e]. Ilche (al nostro giudicio) si ha da intender d'alcuna leggiera Suspensione, ò per molto poco tempo, & che faccia molto poco danno all'honore, & alla borsa.

159

a Ca.2.de sẽ.exc.l.6

b In ca.1. de excess. prælat.
c In ca.Reprehensibilis, de appellat.
d In ca.Cum nõ ab hoïe, de iud.
e In sũm.ver.suspé.

Il quarto, che come la scommunica fatta dopò la legitima appellattione è nulla, & di niun ualore, così è la Suspensione. Et si come l'appellatione non suspende la Scommunica precedente, così anco la [f] Suspensione.

f Dom.cũ cõi in c.1 §.& hæc.de sen.exc. li.6.p c.Ad hæc qm de appell.& c.Is cui §.fi.de sent.exc.li.6.

COME SI PVÒ PORRE, ET LEuare la Suspensione.

L quinto, † che la Suspensione si può porre, & leuare per qual si uoglia parole, che significhino. Percioche niuna parola s'è ordinata per la forma sustantiale, per porla ò leuarla. Ancorche in leuarla è necessario il giuramento: come nella Scommunica [g]. Et anco senza alcune parole si lieua la Suspensione: compiendosi il tempo per quanto ella fu posta, secondo la glosa singolare [h]. Ancorche communemente quando è certa la Suspensione, i piu dotti usano questa assolutione. *Absoluo te à uinculo Suspensionis, quam incurristi propter talem caussam; & restituo te pristinæ essecutioni, quam ante illam habebas.* Et s'ella è dubbiosa tu dei dir questa. *Si teneris aliquo uinculo Suspensionis, à qua te ipse possum absoluere, absoluo te.* Secondo la intentione di [i] Siluestro alquanto riformata.

160

g Ca.sup.eo.& c.Venerabili, de sen.exc.
h In Cle.1.uer.Donec de deci.secundũ Pan.in c.no.6.de iudi. & cõplures alios quæ tã hẽt similes, quas in d.not.6.citauimus.

i Ver.Absol.6.dub.

CHI NON INCORRE NELLA Suspensione generale.

I Sesto, che non incorrono in questa censura, nè in quella dell'Interdetto, fatta generalmente De iure i Vescoui, se non si fa spetialmente mentione di loro in esse: Ancorche nelle scomuniche sì [a]. Et che il Suspeso è obligato communemente, sotto pena di peccato mortale ad astenersi da quelle cose, perch'è Suspeso, & se li prohibiscono, & anco sotto pena d'irregolarità, & de i diuini officij, se espressamente, ò tacitamente da essi si suspende.

a Ca. Quũ piculosũ de sent. exco. li. 6. cũ glo. & ei annota.

CIO CHE OPERA LA SUSPENSIONE.

161 IL Settimo, † che il suspeso di una cosa non è suspeso dell'altre, che à essa non siano accessorie, & per questo egli non pecca, nè incorre in irregolarità per far quelle, nè anco incorre in irregolarità, per fare le cose uietate, se non sono diuine, ò atti, che propriamente appartengono ad alcuni ordini. Da questo ne segue primo, che per essere uno Suspeso della giurisdittione, non è suspeso de gli ordini, che sono diuersi [b]: nè per essere Suspeso de gli ordini, è suspeso della giurisdittione. Nè colui, ch'è del beneficio, è suspeso dell'ordine, nè della giurisdittione, che per altra uia li conuiene, che di quella del beneficio, del quale egli è Suspeso. Nè anco colui, ch'è Suspeso semplicemente dell'officio, par che sia suspeso del beneficio, quanto à quel, che si fa senza stare ne gli officij diuini, quando la Suspensione non è tanto perpetua tacitamente, ò espressamente, che habbia forza di priuatione, secondo Bonifacio. [c] percioche molte cose appartengono al beneficio, che può fare il suspeso dell'officio Chericale. Come sono il reggere, & gouernare quel, che gli appartiene, & altre cose che non sono officij diuini. Al quale consegue, (come il detto Bonifacio conchiude,) che il Suspeso semplicemente d'officio, per certo, ò incerto tempo, dalla legge, ouero da gli huomini, per delitto, per contumacia, ò per infamia, ò

b Ca. Aqua de cõse. & ca. Transmissã, de elect. cũ eis annot.

c In d. Cle. Cupiẽtes à nu. 31. vbi hoc latissimè cõcludit. Quicqd, dicãt Car. & Impõ Gasp. Cald. ibid. & Syl. uer. Suspẽs. q. 6. & Tabi. resoluant;

per scandalo, ò per esser uecchio, ò altra cagione, che non sia delitto, non è suspeso del beneficio. Segue il † secondo, che il suspeso che riceue i sacramenti, ancorche pecchi mortalmente in riceuerli, nondimeno non è irregolare [a]. Percioche il riceuere non è officio diuino, nè atto deputato, propriamente ad ordine alcuno. Et che il suspeso, del darli, se li dà, non come cosa, che appartenghi all'ordine suo, ma come qual si uogli altro laico, come non pecca, nè è irregolare laico, secondo l'Hostiense [b] riceuuto. Nè il sacerdote, ch'è suspeso de gli officij sacerdotali, ministrando ne gli ordini inferiori, pecca, nè è irregolare. Terzo, che il suspeso del beneficio può eleggere [c], ma non il suspeso dell'officio, nè essere eletto. [d] nè può scommunicare, nè dare beneficio [e]: Quarto, che il suspeso dell'intrate della Chiesa sola può scommunicare, & assoluere: percioche ancora egli ritiene giurisdittione [f], Et che uno per essere suspeso del beneficio non è dell'officio, nè il suspeso solo dell'officio, è del beneficio. Et perche come il suspeso dell'officio, & del beneficio, copulatiuamente è di ambidue, secondo tutti, così il suspeso dell'officio, ò del beneficio disgiuntamente, non è di niuno di loro, secondo il Panormitano, riceuuto contra la glosa [g]. Quinto, che colui, ch'è suspeso di predicare, non pecca, nè è irregolare [h], celebrando. Et se predica pecca, però non è irregolare, tenendo almeno che il predicare non è atto appropriato ad alcun'ordine, il contrario di quel, che sopra [i] teniamo.

a Cap. si celebra. de cler. excom. minist.

b In c. 1. de sen. exc.

c Ca. Cum in cũctis §. fi. de elect.

d Ca. Cum dilectus de consuet. adiunct. glosa.

e Ca. quia diuersitatẽ, de concess. præb.

f Ca. Sacro, de sent. excomm.

g Cap. Latores, de cler. excom. minist.

h Pan. & cõis in d. Clem. Cupientes.

i Sup. ca. 25. nu. 141.

DELLA PARTECIPATIONE DEL SUSPESO.

L'OTTAVO, † presupponiamo, che si come siamo obligati à uietare lo scommunicato in tutto, [k] così siamo obligati à uietare il suspeso in quello, per il che egli è suspeso, & se non lo uietamo ne gli officij diuini, & nell'appropriato al suo ordine, pecchiamo mortalmente, s'egli è denuntiato per tale suspensione, altramente nò, s'egli non è notorio, per una Estrauagante [l].

163

k Per d. supr. eo. ca. nu. 26. & seq.

l Ad euitanda, quæ fuit relata sup. eo. c. nu. 35. & per ea, quæ diximus in c. 1. §. Laboret de pœn. d. 6

CHI PVO ASSOLVERE DALLA SVSPENSIONE.

IL nono, che la Suſpenſione de gli huomini, come quella della legge, fino à tempo, ò fino à fare, ò laſciar di fare tal coſa, per ſe ſteſſa, ſi leua, (finito il tempo, ò il fatto) ſenza altra aſſolutione [a]. Il ſecondo, che quella che ſi fa per contumacia (& non in pena di delitto) per legge aſſolutamente ſenza termine, & riſeruatione (ò ſi ponga per legge commune, ò per cōſtitutione ſinodale confirmata, ò non confirmata dal Papa) può aſſoluere il Veſcouo, ò chi terrà la ſua autorità [b]. Il terzo, che quella che ſi fa in pena d'alcun delitto (benche ſi ponga per la legge,) non può eſſere aſſoluta dal Veſcouo, ò ſi faccia per pena temporale, ò per perpetua, dicano come lor piace due [c] gloſe, communemente approbate ne' lor luochi, come pruoua efficacemente il Panormitano [d] approbate per quelli che l'hanno ben penſate: ilche non hanno fatto alcuni [e]: Ma gli può diſpenſare, ſe ſi fece per adulterio, o altri minori delitti. ſecondo il Panormitano [f].

Il quarto, che la Suſpenſione fatta da gli huomini aſſolutamente, & non dalla legge, regolarmente non può eſſere aſſoluta, ſe non da colui che la fece, ò dal ſuo ſuperiore, ò dal ſuo ſucceſſore [g].

Il quinto, che malamente cauaranno alcuni della regola, che contiene che i Suſpeſi della legge poſſono eſſere aſſoluti dal Veſcouo, à i Cherici, & religioſi, che amminiſtrano i ſacramenti, ò ſepoltura à gli heretici, ò riceuono elemoſina da loro. Percioche il [h] teſto in che ſi fondano non parla de' ſuſpenſi d'officij, ſe non de' priuati. Et perche egli parla della Suſpenſione poſta per pena, & non per contumacia, & di pena riſerbata. Malamente anco eccettuauano il Diſgradato, poi che nè quello, nè anco il Depoſto ſono Suſpeſi [i]. Anco malamente eccettuauano il Suſpeſo per conferire beneficio, & gl'indegni [k], perche ella ſi pone per pena, & non per contumacia.

a Gl. Cle. 1. uer. Donec, de deci. recepta cōiter, & putata ſin. à Pan. in c. 1. de iud. q̃ tñ alĩas hẽt ſimil.

b Arg. c. Nup, de ſẽ. exc & meli⁹ c. Ex litteris, de cōſt. tradit Inn. in ca. 2. de ſolutio cōiter, quo ad hoc receptus.

c Cle. 1. de hære. §. pen uer. Exc. & c. Cupiẽtes. §. Cęterũ ver. ſuſpẽſos, de elec. li. 6

d In c. 2. de ſolut. & in c. Tam litteris, de reſt. ubi eũ ſequitur Aret. & Fel. qui ibi altius rẽ perpẽdit, q̄. in d. c. Nuper. & in c. Paſtoralis §. Prætererea, de off. ordi. ubi aliud, dixit eo quod Pan. nõ ſatis ꝑpẽd.

e Syl. uer. Suſpenſio q. 8. & q̃di alij, q ſibi ꝯtradicũt, dũ ſequũt Pan. tenẽtẽ cõtrariũ eius, quod ipſi.

f In d. ca. Tã litteris & c. 2. de ſolutio iuxta not. in ca. Atſi. §. de adulter de iud.

g Arg. c. Paſtoralis §. Præterea, de offi. ord. ubi Felin

h Cap. Excõicamus 2 § fin. de hæret.

i Per d. ſup. eod. ca. nu 152

k Iuxta cap. Graue, de præb.

INTERROGATIONI.

E sapendo, ò douendo sapere, & auuertendo, ò douendo auuertire, ch'era Suspeso, fece quel, per ilche egli era Suspeso per legge, ò per sentenza del giudice, peccò mortalmente. anco è irregolare, se quello era diuino officio, ò atto ad alcuno de' suoi ordini, appropriato [a]. S'egli udì i diuini officij, ò ha riceuuto i sacramenti da colui, ch'era da essi Suspeso, ò dalla sua amministratione peccò mortalmente s'egli era denutiato, ò notoriamēte publico. per il sopradetto. Et se lo induce à celebrare i diuini officij, ò à fare cose al suo ordine appropriate, dalle quali egli era suspeso peccò. come colui, che induce à celebrare, chi sta in peccato mortale, è scommunicato, del che sopra s'è [b] detto.

a Per prædicta

b Sup. eo. c. 22. nu. 4 & ca. 25. nu. 78.

DELL'INTERDETTO, ET della sua diffinitione.

SOMMARIO.

164 *L'interdetto, è Censura Ecclesiastica, che uieta i diuini officij, i sacramenti, & l'ecclesiastica sepoltura. & è differente dalla Scommunica, & dalla Suspensione.*

165 *L'interdetto, la Scommunica, & la Suspensione, conuengono insieme in undeci cose. & in sei sono differenti.*

166 *L'interdetto, si parte in tre spetie, cioè in solo locale, in solo personale, & in misto. con le diffinitioni, & diuisioni loro.*

167 *L'interdetto generato di luoco non include il popolo, nè questo del popolo il luoco, nè quello de' cherici i laici: ma egli comprende bene tutti i religiosi d'ogni età, & d'ogni sessione: quello del popolo comprende i cherici. Ma quello della Città include i borghi. Et quello della Chiesa il Cimiterio, & le capelle della Chiesa: ma non il clero. nè al contrario, per essere interdetto il Clero, è interdetta la chiesa.*

168 *L'interdetto communemente può esser posto da chi può Scommunicare, & Suspendere. Et può essere interdetto, chi può essere scommunicato. Però altri molti, che non ponno essere scommunicati, si ponno Interdire, come l'uniuersità, ò luoco. nè si può*

porre senza colpa ma non per colpa di debito.

169 *L'interdetto generale si pone ipso facto dalla legge contra l'uniuersità, che fa pagare gabelle illecite a' cherici. ò offende nella persona il suo Vescouo. ò impedisce il nuntio Apostolico. ò quanto si pone dal giudice, ò dalla legge per qualche delitto del popolo. & anco talhor personale. ma non quando egli si mette per delitto del suo Signore, senza espressione. Et contra i cherici, ò contenendo in materia della restitutione de' corpi morti.*

170 *L'interdetto personale particolare assoluto, comprende solamente le persone & gli atti, che sono in essi contenuti. come quello di ministrare all'altare, & d'entrare in Chiesa.*

164 PRIMAMENTE † presupponiamo, che come Interdicere significa uietare [a], cosi Interdictum, (pigliandolo generalmente) significa qual si uoglia prohibitione. Però quì si piglia spetialmente per l'ecclesiastica, che altroue [b] piu affettuosamente, che il Calderino [c] diffinimmo essere censura ecclesiastica, che uieta i diuini [d] officij, & i sacramenti [e], & l'ecclesiastica [f] sepoltura attiuamente, & passiuamente, esclusine alcuni. Habbiamo detto [censura ecclesiastica] per genere di quel, che si diffinisce: perilche gli è differente dalla Cessatione à Diuinis [g], che non è censura ecclesiastica, per non essere se non lasciare gli officij diuini. secondo il Panormitano [h]. Ilquale di piu si pone per mostrare il uietato per l'interdetto, che subito si dichiara [i]. Et per mostrare la differenza, ch'è di lui alla Scommunica, & alla Suspensione, i quali ancorche conuengano con l'interdetto, in esser censure ecclesiastiche, però sono differenti in questo, che la Scommunica priua del tutto, è certa parte della scommunicatione in quanto è communione, & la Suspensione impedisce in tutto, ò in parte l'essercitio dell'officio, ò beneficio ecclesiastico, che si tiene. Et l'interdetto uieta i sacramenti, gli officij diuini, & la sepoltura, ò sia del suo officio l'amministrargli, & dirgli, ò intendergli, ò nò. Anco conuengono in altre dieci cose, & sono differenti in altre tante, secõdo il Calderiuo [k] riceuuto per la Commune [l]. Di quelle † cose in che conuengono le piu principali sono le 165 dette: Et che tutte si hanno à far in scritto, con le cagioni in esse espresse [m]. Et nessuna di esse suspende l'appellatione, seguen-

a Insti. de interdic. in princ.
b In repeti.ca. Dilectis, de appell.
c De ecclesia interdict. memb. 1 col. 1
d Ca. Responso, de sent. excom.
e Ca. fin. de sent. excom. lib. 6
f Cap. Quod in te, de pœn. & rem.
g De qua, in c. irrefragabili, de off. or. & cap. Quamuis eo. tit. li. 6.
h D. c. Dilect. nu. 18
i Inf. in 5. presupp.
k Vbi sup. col. 2.
l Dom. & Peru. in d. c. 1. §. Supior, de sẽ. exco. li. 6. Syl. & Tab. uer. interdict. & per cõplures alios alibi.
m D. cap. 1. de sent. excom. li. 6.

te, & contra tutte difende la precedente [a]. Et che à tutte ha da precedere monitione [b] quando si pongono per il giudice, & per contumacia: ma non quando si pongono dalla legge, ò dal giudice per pena [c], Et che tutte sono niente, quando si mettono senza canonica monitione contra quelli, che participano con gli scommunicati, da quelli, che gli scommunicarono [d]. Et che à tutte impediscono il celebrare i diuini officij [e]. Et che nelle assolutioni di tutte si giura [f]: Et che contra quelli, che sono presi per figliuoli speciali del Papa, nessuno ordinario gli possono fulminare [g]; Et che queste si han da osseruare da li superiori [h]: Et anco dal medesimo, che l'ha poste, sin ch'ei li lieua [i]. Le differenze principali sono le dette, & che la scommunica non si può suspendere, & l'altre sì [k]. Ancorche Decio dica che è il medesimo della Scommunica [l]. Il qual seguitiamo. Et che'l Vescouo non incorre in Suspensione, ne Interdetto posto dalla legge, se non si nomina in esso, & la Scommunica sì [m]. Et che l'uniuersità non si può scommunicare [n]. ma suspendere, & interdire sì [o]. Et che lo scommunicato mai si ammette a i diuini officij, & gli altri si ammettono alcune uolte [p]. Et che nessuno si scommunica per colpa d'altri [q]: per laquale molti s'interdicono [r]. Et che l'assolutione della scommunica sempre ricerca alcune parole, & quella della Suspensione, & dell'Interdetto nò. quando però si mettono per insino che tal cosa si faccia. perche basta, che essa si [s] faccia.

a Cap. Is cui §. fin. d. ti. li. 6. & ca. Ad hæc qm̃, de appell.
b Ca. Reprehensibilis, de appell.
c Ca. 1. de const. li. 6 & cap. Quãquam, de censib. eod. lib.
d Ca. Statuimus, & ca. Statutum, de sen. excom. li. 6.
e Cap. Pastoralis §. Verùm, de appell. & d. ca. Is cui.
f Ca. Venerab. & c. tenore, de sen. exco.
g Ca. 1. de uer. sign. lib. 6
h Ca. Cũ ab ecclesia cum, de off. ord.
i Cald. ubi su. mẽb. 1. col. 3
k Sup. d. ca. Ad hæc quoniam.
l In d. c. Ad hęc qm̃.
m Ca. Qz piculosũ de sen. exc. l. 6 cũ gl.
n Ca. Romana. §. In vniuersitatẽ, de sen. excom. li. 6.
o Ca. si snĩa eo. tit. & lib. 6.
p Ca. fi. de sent. exc. lib. 6.
q Ca. Si hẽs 24. q. 3.
r Ca. Si sent. eo. tit. lib. 6.
s Glo putata singu. Cle. 1. de deci. uerb. donec q̃ tñ hẽt alias 4. similes citatasiã ro bis, i ca. no. 6. d̃ iud.

DIVISIONE DELL'INTERDETTO.

SECONDO † presupponiamo, che l'interdetto si parte in tre spetie, cioè in solo locale, in solo personale, & in locale, & personale congiuntamente. L'Interdetto solo locale è quello, che interdice solo il loco. Et è di due maniere, cioè, generale, che interdice alcun luoco uniuersale. come Regno, prouincia, Vescouado, Città, casale, uilla, ò parochia: Et speciale, che interdice in alcun luoco particolare, come è Chiesa, & lascia di esser tale, perche comprende molti luochi, con questo, che egli sia particolare: come è quel, che interdice molte Chiese, ancorche tutte esse siano della città, del Vescouado, della Prouincia, del Regno, & quante sono nel mondo, secondo il Calderino [t] riceuuto [u]. Il singolare, che dice Angelo [x] è spetie di particolare non necessaria. L'interdetto solo personale è quello, che interdice solo le persone; il quale è di due spetie cioè

166

t In li de incer. eccle. meml. 2
u Per Dom. Petu. & Cões in ca Præsent, de sent. excom. li. 6
x Verũ interdi. 1. §. 1

cioè generale, che interdice alcune uniuerſità d'huomini, come di popolo, di regno, di prouincia, di città, di caſale, di uilla, & di collegio. [a] Et ſpetiale ſolo particolare, che interdice perſona ſingolare, ò una, ò molte certe, ò incerte, come ò quello, che interdice, chi fece queſta coſa, ò quella. Interdetto generale, locale, & perſonale, congiunti, è quello, che interdice una Città col ſuo popolo ò con tali, & tali perſone. di che l'eſſempio cotidiano è nell'Interdetto, che chiamano Ambulatorio. Per ilquale s'interdice alcuna perſona, & luoco, oue ella ſtà, ò ſtarà, in quanto eſſa ſtà in quel luoco, ò ſtarà, ò tanto tempo: dopò, del quale in quanto è locale, ſi ha da giudicare come di locale, & in quanto è perſonale, come di perſonale. [b] Et anco aggiungiamo, che ogn'uno di queſti tre interdetti ſi poſſono partire in ſemplice, & miſto, cioè che egli non ſia piu, che generale, ò ſpetiale, ò che ſia in parte generale, & in parte ſpetiale. Delquale in quanto egli è generale, ſi ha da giudicare, come di generale, & in quanto è particolare, come di [c] particolare.

a Cap. Si ſententia, de ſent. exco. li. 6

b Arg. l. quę de tota ff. de rei uend.

c Arg. l. quę de tota ff. de rei uẽd. & c. Paſto. d. §. 1. de off. del.

CHE COSA INCLVDE L'INTERDETTO.

167 IL Terzo † preſupponiamo, che l'Interdetto generale del luoco, non comprende il popolo: nè l'Interdetto generale del popolo di un luoco, compreude eſſo luoco. Di modo che quando è interdetto un luoco quelli del luoco, (che non ſono ſtati cagione dell'Interdetto) poſſono aſcoltare, & dire in altra parte i diuini officij, & dare, e riceuere i ſacramenti & gli altri di altri popoli non poſſono far queſto in quel luoco. Et quando s'interdice ſolo il popolo, quei del popolo non poſſono aſcoltarli in quel luoco, nè fuora. Et quei di fuora poſſono aſcoltarli in quel luoco, & ui poſſono celebrare, con le porte aperte, come ſe non haueſſero l'Interdetto, [d] Schifando quei del popolo. Oltre l'Interdetto de i Cherici di alcuna parte, non comprende il luoco, nè il popolo, nè i laici, che habitano in eſſo. nè al contrario l'Interdetto del popolo comprende i Cherici. [e] La ragione nuoua del quale diamo in alrra parte: [f] ancorche pare che l'interdetto de i cherici cõprẽda i religioſi, & religioſe, conuerſi, & conuerſe, nouitij, & nouitie. [g] Ancora l'interdetto della città comprende i ſuoi borghi, & gli edificij uicini alle mura.

d Ca. Si ſent. de ſen. exc. li. 6. cũ ei anno.

e D. c. Si ſent.

f Ca. 1. de præb. poſt Dec. ibi. & in c. Eccl. de conſt col. 4

g Dom. in d. c. Si ſẽ tẽ. in fi. princ & Cal. ubi ſup. mẽb. 2

[a] & quali edificij si dicano tali, si lascia ad arbitrio del giudice: [b] come anco l'Interdetto della Chiesa, ancorche egli sia speciale, si stende alla Capella, & Cimiterio, se à lui stà congiunto, altramente nò. [c] Nè per esser interdetta una Chiesa per questo si è ueduto esser interdetti i Cherici di lei. Nè al contrario, per esser interdetti i Cherici, è interdetta la [d] Chiesa.

a Cap. Sj ciuitas, de sent exco. li. 6
b Glo. ibidem.
d D. ca. Si ciuitas

CHI, ET CONTRA CHI, ET perche si può interdire.

IL quarto † presupponiamo, che communemente chi può scommunicare, e suspendere, può etiandio porre l'Interdetto. Et chi può esser scommunicato, & suspeso, può anco essere interdetto. & di piu la uniuersità, & il luoco, che non si può scommunicare, [e] può essere interdetta. [f] Et quantunque altra cosa sia il popolo, ò l'uniuersità, & altra i particolari di esso, & di essa [g], però l'interdetto posto con esso, ò con essa, comprende tutti i particolari, colpati, & non colpati. [h] Percioche uno si può interdire per la colpa dell'altro, [i] ancorche non si possa scommunicare. [k] E' uero, che sempre si deue hauer la colpa propria, ò d'altri per poter porsi l'Interdetto; & anco non basta la colpa di non pagare il debito, per porre l'Interdetto generale, per autorità ordinaria, nè delegata, senza la speciale del Papa, [l] ancorche la speciale sì, secondo Calderino [m] & Domenico [n] riceuuto, di Chiesa, ancorche non di Parochia, come per non auuertire (al nostro giudicio) dice [o] Stefano.

168

e Ca. Rom. §. in vniuersit. de sen. exc. l. 6 p. d su. eo. c. nu. 13
f D. ca. Si ciuitas, & d. ca. Si sent.
g Arg. c. Denique 7 q. 1. & l. proponebatur ff. de iud.
h D. c. Si snia, ubi id affirmât Dom. & Perusi.
i D. ca. Si senten.
k Ca. Si hês 24. q. 3.
l Extra. Prouidè, de sent excom.
m Vbi su. mẽ. 1. co. 4
n In ca. Præsent, de sent. excom. lib. 6
o De potesta. eccles. cas. 10.

Si pone generale † ipso facto contra la uniuersità, che fa pagare gabelle illecite à i Cherici. [p] Et contra quella, che fa alcuna cosa, per la quale si piglia, percuote, ò manda in essilio il suo Vescouo. [q] Et contra quella, per la quale il Signore impedisce l'entrata, ò i negotij del Nuntio Apostolico. [r] Et anco in tutti i casi, che ella si pone dal giudice, ò dalla legge l'Interdetto locale generale per delitto del popolo ne i medesimi, si pone anco generale personale contra i suoi popoli, ma non si pone, quando si mette per il delitto solo del Signore, se non si esprime. [s] Anco si mette speciale locale di Chiesa in alcune cose, cioè quando l'uniuersità fa che si piglia, si batte, ò si discaccia il suo Vescouo. [t] Et quando i Cherici, ò il conuento di una Chiesa, non uogliono restituire

169

p Cap. Quamquam de censi. li. 6
q Clem. 1. de pœn.
r Extra. super gẽtes de consuetu.
s Ca. Si snia, de sẽt. excom. li. 6.
t D. Cle. 1. de pœn.

restituire i corpi ò la utilità di quelli, che sepelliscono in essa per hauere indotto alcuno à giurare, che si sepellirebbe in essa.[a] 170 Aggiungiamo † che nell'Interdetto personale particolare solamēte si comprendon le persone, & tutti in esso contenuti, & quelli, che ui s'includono. Di modo che se Pietro è interdetto semplicemente, tutto quel, che l'Interdetto uieta gli è uietato. Et s'è interdetto del ministerio dell'altare, tutte l'altre cose egli può fare. Et se dell'ingresso della Chiesa tutti i diuini officij gli sono uietati dentro di lei, percioche s'includono nella prohibitione dell'ingresso della Chiesa, & niuno fuora di lei: percioche li può fare in casa, ò in bottega: secondo la glosa,[b] & la Commune, in oratorio, che non sia fatto con autorità del Vescouo, come se non stesse in nulla l'Interdetto: secondo S. Antonino[c] & auanti esso il Cardinale.[d] Ilquale anco dice quel, che la Commune[e] approba: cioè che à chi è interdetto l'ingresso della Chiesa, ben può intrare in essa & orare, quando non si dicono i diuini officij, come la glosa singolare[f] dice dello scommunicato. però egli non può ascoltare i diuini officij, secondo Domenico, & la Commune.[g] Dica come li piace il Calderino.[h] Ma (al nostro giudicio) egli può anco passare per essa, quando si dicono essi officii, perche quel non è orare.[i] Et questo, perche il uietare dall'ingresso della Chiesa, solamente è per rispetto de i diuini officij, accioche non gli dica, nè[k] gli ascolti.

a Ca.1.de sepul.li.6
b Ca.is cui, de sent. excom.li.6
c 3.pa.ti.29.c.2.§.2
d Vbi sup.memb.2. col.15.
e f.Anch. Domi.& Peru.in d.ca.Is cui.
f Cap.Qui studet.1 q.1.& Inno.in c nuper de sen.exco.quàuis multi cōtra, sed malè.
g In d.c.Is cui.
h Vbi sup.col 16
i Arg.corū, q̃ su.eo. c.nu.34. diximus de excomm.
k D.c.Is cui cū anno, & c.Presēti.5.q.2

CHE COSE SI VIETANO, O PERMETTONO NEL TEMPO DELL'INTERDETTO.

SOMMARIO.

171 *L'Interdetto generale, spetiale, locale, personale, & misto, uieta tutti i diuini officij, I Sacramenti, la sepoltura ecclesiastica, (eccetto quel, che la legge espressamente permette) & per conseguente gli altri atti diuersi.*

172 *Gli officij diuini non sono solamente gli ordinati nel Messale, nel Breuiario, & nel Pontificale uietati nel tempo d'Interdetto, ma etiandio de gli altri.*

173 *L'Interdetto spetiale non prohibisce, che non si possi dir'una Messa la settimana per alcune cagioni. ma con la Chiesa chiusa, senza persona che non sia priuilegiata, senza suon di campana.*

174 L'Interdetto generale non uieta il poterſi celebrare tutti i diuini officij, con la Chieſa ſerrata, con la uoce baſſa. & ſenza ſuon di campane. ma non alla preſentia de gl'interdetti, ò Scommunicati. nè di quegli, che non hanno priuilegio commune, ò ſpetiale da poterli udire. Come hanno i frati Agoſtiniani, e i Carmelitani con tutti quegli, che godono delle lor gratie.

175 L'Interdetto generale permette, che i religioſi poßin' dire l'officio loro doue gli piace. pur che lo dichino, ſenza eſſere uditi da

176 gl'interdetti. Et anco molte altre coſe. ò ſia egli, o generale, ò ſpetiale.

177 Le campane, nè campanelle non ſi ponno ſonare nel tempo dell'Interdetto per conto de' diuini officij: ma per l'Auemaria della ſera, ò della mattina, ò per moſtrar reliquie, ò per predicare ponno eſſer ſonate, eccetto che in Salamanca nel principio dell'hore.

Il Veſcouo nell'Interdetto non può benedire in Chieſa publicamente neſſuna coſa.

178 L'Interdetto generale, ò particolare non prohibiſce il Batteſimo, il Catecismo, l'Eſorcismo, l'Ontione dell'oglio, la Creſima, la Confirmatione, la Conſeruatione della Creſima, la Penitencia per quegli, che non ſono interdetti, ò ſcommunicati. La Eucbariſtia, ſolamente nell'articolo della morte. Il celebrare una uolta la ſettimana, per rinouare il ſantisſimo Sacramento. Sonare la campanella quando ſi porta à gl'infermi. Et il Sacramento del Matrimonio, ma non la beneditione delle nozze.

179 I Priuilegij particolari di molti per l'Interdetto ſono aſſai con-

180 ceßi, à i frati Mendicanti, & ad altri religioſi.

181 I Priuilegi d'udir Meſſa nel tempo dell'Interdetto, non ſeruono a chi diede cagione ch'egli foſſe poſto. ma à gli altri sì: & anco a i famigliari, & Confrati loro, ſe hanno laſciato il ſecolo, & datiſi alla religione Inter uiuos. I quali con quelli, c'hanno priuilegio di potere udire in tal tempo i diuini officij, ponno eſſere ſepolti nel Cimiterio.

182 L'Interdetto ſi leua il giorno della Natiuità di CHRISTO, della Paſqua, della Pentecoſte, & dell'Aſſuntione della Noſtra Signora, con le loro ottaue, ſenza altra moderatione. Si lieua anco il giorno del Corpo di CHRISTO. & quella

quello della Concettione della Vergine & Madre, nelle Chiese, che si dicono l'officio per tutte le loro ottaue: ma non nell'altre.

183 *I Frati Carmelitani, i Minori, i Predicatori, & quegli di S. Agostino, e i Minori de S. Benedetto, con tutti quei, che godono*
184 *de' loro priuilegi, ponno celebrare nel tempo dell'interdetto tutti que' giorni, (oltre quegli, che sono permeßi dalla legge commune) che celebrano la festiuità di qualche lor santo, & alcuni altri giorni particolari.*

185 *Gli officij diuini s'hanno à dire della solennità di quel Santo, la*
186 *festa del quale si fa quel giorno, che si lieua l'Interdetto per uigor della legge commune, ò per priuilegio particolare.*

178 *L'Interdetto, che non è ualido dennuntiato, ò manifesto non obliga: & communemente ne' casi, nè quali la Scommunica, & la Suspensione è nulla. Et non si dice, ch'egli sia uiolato da i laici, eccetto che in quattro casi. Ma i Chericillo uiolano tutte le uolte che fanno quel ch'è lor prohibito per l'interdetto personale, ò locale.*

188 *La Cessatione à diuinis è un desistere da i diuini officij, & dalla amministratione de' sacramenti. La quale si parte in generale, & in particolare: & non è una medesima cosa con l'Interdetto. percioche ella non è censura, nè per essu s'incorre in Irregolarità.*

189 *Priuilegio d'udire i diuini officij nel tempo dell'Interdetto, non uale per poterli udire nel tempo della Cessatione. Laquale s'è generale è una medesima cosa con l'Interdetto generale. Nè si pone, se non dal Papa, dopò l'Interdetto generale.*

190 *L'Interdetto porre senza hauerne potestà, ò essendo Interdetto, udire i diuini officij, ò riceuere, ò dare alcun Sacramento, ò sepellire morti. ò far uiolare alcun Interdetto, per amore, ò per forza, è peccato mortale. & in alcuni casi è congiunto con la scommunica, & con la Irregolarità.*

171 Primo † presupponiamo, che per tutto l'Interdetto generale, & spetiale, locale, personale, & misto, si prohibiscono tutti i diuini officij, i sacramenti, & l'ecclesiastica sepoltura (eccetto quelli, ch'espressamente, ò tacitamente si permettono). come si raccolge da molti testi, [a] & dalla diffini-

[a] s.c Nō est, de spō. & c.fi.de exces.præl. & c. de Quod inter, de pœ.& ca.Rñso, de sent.exc.c. Qm̄, & c. fin.eod.ti.li.6. & notatis in eis.

a Su.eo.ca.in 1.præ suppo.nu.164.

tione sopra data. [a] Dalla quale ne segue primamente, che regolarmente si uietano tutti gli essercitij deputati, & appropriati à qual si uoglia ordine maggiore, ò minore, si come è dire l'Epistola solamente col manipolo al Suddiacono. Et dire l'Euangelio al Diacono, offerire le ampollette all'Accolito, dire Messa, ò essere Heddomadario, quando si dice il Matutino, ò l'altre hore al Sacerdote, l'ordinare al Vescouo. Percioche tutti gli essercitij sono diuini officij: ilche è nuoua ragione, & ferma, non ponderata bene da gli altri.

b Ver. interdictum 5.§.4.

172 Il secondo che da questo † ne segue, cioè che non hanno ben diffinito Angelo [b] & alcuni altri, che cosa sono i diuini officij in questa materia, dicendo che sono quelli, che sono ordinati nel Messale, & nel Breuiario, perche nè tutto quello, che in essi si ordina, è diuino officio, nè tutto il diuino officio è in essi ordinato, poi che molti sono ordinati solo nel Pontificale, & molti nel Messale, & nel Breuiario non sono diuini officij uietati nel tempo dell'interdetto. Come è la benedittione della mensa, & de i frutti, del bordone per peregrinare, & gli habiti de i nouitij. Là onde per questo si possono diffinire, che sono gli ordinati ne i detti tre libri, ò in altri legitimamente, per l'uso de gli ordini, & altri sacramenti, ò per l'hore canoniche, ò cose sacramentali.

173 Il terzo, † che ne segue è, che si può dire una messa ogni settimana, anco nella Chiesa particolarmente interdetta, per rinouare il santo sacramento, che si serba per gl'infermi, serrato l'uscio con uoce bassa, senza sonare campana: & cacciare fuora quelli, che non hanno priuilegio per ascoltarla: percioche questo si eccettua espressamente. [c] Et anco piu di una, se la necessità de gl'infermi il ricercasse, secondo [d] l'Hostiense.

c Ca.Permittimus, de sent excom.
d Ibidem.

174 Il quarto † che si possono celebrare tutti i diuini officij nel luoco generalmente interdetto, come auanti di lui si poteua con la detta modificatione: cioè con l'uscio serrato, con uoce bassa, senza suono di campane, cacciati fuora gli scommunicati, & interdetti: [e] & anco gli altri, che non hanno priuilegio di legge commune, ò speciale, secondo la glosa. [f] Habbiamo detto [luoco interdetto generalmente] percioche nell'interdetto particolarmente questo non ha luoco, secondo la glosa riceuuta. [g] Nè meno ne gl'interdetti personali, secondo l'opinione di tutti. Ancorche gli Agostiniani, & i Carmelitani mendicanti, habbino priuilegio di

e Ca.fi.§.Adijcimus de sent.excom.li.6
f D.§. Adiecimus, uer.interdictis.
g In d.ca.fin.uerb. Ecclesijs.

dire

dire, & fare nel tempo dell'Interdetto speciale, quel che possono nel tempo del generale. [a] & per conseguente tutti gl'altri Mendicanti, che communicano ne i loro priuilegij. Quantunque l'Arcidiacono dica [b], che tali officij diuini si hanno da fare da i Cherici soli, & Monaci di quella Chiesa, ò Monasterio, & non da altri: la quale opinione si osseruaua al nostro tempo in Francia, oue molti pochi interdetti si pongono. Però il contrario, cioè che tutti i Cherici de' maggiori, & minori ordini, di doue si uoglia, & di qual si uoglia Chiesa, (se non fussero cagione dell'interdetto) si possono ammettere per dirli, ò ascoltarli. Ilche sentono Gio. Andrea, Dominico, il Felino, [c] & Federico. [d] & l'affermano Angelo [e] & Siluestro, [f] & l'osserua tutta Castiglia, oue sono infiniti interdetti, & anco nel Regno di Portogallo, oue ue ne sono pochi, ancorche piu che in Francia. Però i Cherici maritati non entrano in questo conto. Percioche (dica come li piace Margarita Confessorum) non godono, se non de i priuilegij: [g] de' quali non è questo: Et per conseguente quanto à questo sono tenuti per laici, come habbiamo risposto in Salamanca, sono molti giorni. Et cosi hanno da essere cacciati di fuora quelli, che non hanno priuilegio, che non si hanno d'ammettere all'offerta, che si fa alla Messa, nè se gli ha da dare la pace, nè aprire finestra, nè pertugio, accioche possin ueder'il corpo del nostro [h] Signore. Nè il Sacerdote può benedire l'acqua senza la detta modificatione, nè benedetta fare l'Asperges al popolo come è solito, senza la modificatione predetta, secondo il Calderino. [i] Quantunque crediamo, che il popolo possi pigliare l'acqua benedetta all'intrar della Chiesa, & il Cherico dargliela, (come laico) senza peccato: tenga come li piace il Calderino. [k] Et la uoce ha da essere tanto bassa, che non si oda di fuora, ò almeno che non si dica con intentione, che si oda, & con la debita cautela. Percioche questo scusarebbe quelli, che officiassero: dato che alcuni curiosi li sentissero contra la loro intentione: poiche gli hanno da dire tanto alto, che possano intendersi l'un l'altro nel Coro, secondo la intentione del Papa [l] & di tutti i dottori. Però possono riceuere i mortuorij, & altre offerte fatte per i defunti, ancorche si sepelliscano fuor del sacrato, & fussero interdetti, se però morirono penitenti: poiche si può, & deue pregare per [m] essi.

175 Il quinto † che dal detto quinto presupposito ne segue, è

a In supplemento, fol.35.concess.319.
b In d.ca.fin.
c In eod.ca.fin.
d Consi.70
e Ver. Interdictum 4.§.2.
f Verb.Interdictum 5 q.2
g Ca.1.de cler.coniug.li.6
h Iuxta Clem.1.cũ suis glo.de sent. excomm.
i Vbi sup.memb.6. col.14
k Vbi su.§.Quia id nullibi prohibetur.
l In d.ca.Alma matre.
m Cald.in d.membro 6.col.20

quello, che in Salamanca rispondemmo, & disendemmo, seguendo la opinione dell'Hostiense [a] di Angelo, & di Siluestro, [b] cioè che nel tempo dell'interdetto generale, non solo uno, ma etiandio due, tre, & piu possono dire il loro officio nel campo senza serrare l'uscio, poi ch'egli n'è senza, & in casa, & in camera serrate, & anco senza serrarle, con questo che non lo sentino altri, che non hanno priuilegio d'udirlo, & ancorche l'odono poco nel passare, & à caso. Et che anco dentro della Chiesa può un solo senza serrare le porte, dirlo basso, di maniera, che non l'odino, & anco due, ò tre separati in alcuna capella, ò tanto basso, ò tanto separati dalle genti, che non li possano intendere, & per piu efficace ragione dentro d'una capella serrata: ancorche le porte della Chiesa (oue ella è) stiano aperte, dicano come lor piace, l'Hostiense, Giouann'Andrea, & il Cardinale. [c] Perche l'intentione de i Capitoli, che permettono i diuini officii, con la detta modificatione nelle Chiese, non è di escludere gli altri luochi, come ponderaua il Villadiego. [d] Anzi si deue dare ad intendere, che per piu efficace ragione, glie lo permettono in essi, doue communemente non lo odono gli altri, poiche'l permettono nelle Chiese, oue si suole udire. Et il principal fine di prohibire i diuini officii per lo interdetto generale è, acciochè i laici non gli ascoltino. [e] poiche non ostante quello ogni Cherico è obligato à dire il suo. [f] Habbiamo detto [nel tempo dell'Interdetto generale] percioche nel luoco specialmente interdetto, non sarebbe lecito fare alcuna di queste cose, nè con l'uscio aperto, nè serrato [g].

151

Il Sesto † non uieta l'Aue Maria della sera, ne la beneditione della mensa. [h] nè quella, che danno i Vescoui per la strada. Nè si uieta il leggere, nè dichiarare i Salmi, ò gli Euangelii, ò altre cose simili, che ne i diuini officii si dicono. Poiche non si uieta il predicare, [i] nè l'orare priuatamente nella Chiesa à que' medesimi, che furon cagione, che fusse posto lo Interdetto, ancorche fussero personalmente interdetti, secondo Monaldo riceuuto da Angelo. [k] Nè il dare, nè pigliare l'acqua benedetta nello intrare della Chiesa. Nè il cantare de i laici, ancorche cantino le Letanie, ò altri Salmi, & lodi à Dio, ò a' suoi Santi ne i giorni delle loro confraternità: ancorche lo facciano dentro delle Chiese. [l] Nè il communicare, nè l'assoluere lo scommunicato senza stola, & solennità sacerdotale, secondo innocentio

176

a Arg.ca. fin.de sepulc.& cap.A nobis 2.de sent.excom.
b In ca. Quod inte, de pœ.& rem.cũ c.Illud perlegeremus contra Villad. de irreg. col.14. & satis cõtra Cald.d.mẽb.6.col.11
c In d.c.Quod inte.
d Vbi supra.
e Arg.d.c. Quod inte,& d. c. Alma.
f Gl.recepta ca.2.de cler.exco.facit gl.offic.c.illud eo.ti.& c. Presbiterum 28.d.
g Arg.gl.d.c. Alma uer.Eccl.de sent.excom.li 6.
h Cald.de eccl.interdict.memb.6.col.16
i Ca.rũso,de sẽ.exc.
k Ver.Interd.6.§.14
l Cal.ubi su.memb.6.col.10.

nocentio [a] riceuuto. Nè l'intrar della donna in santo per rendere gratia à Dio in essa, anco facendoli far la confessione generale senza stola, & apparrato sacerdotale. [b] Nè per consequente la confessione generale, che sogliono fare i laici al sacerdote. [c] Nè l'adoratione della Croce del Venerdì santo. [d] Nè la raccomandatione delle anime de i defonti. [e] Nè altre simili; percioche non sono diuini officij. Et che quantunque i laici non si possano sepellire in sacrato in tal tempo, nè fuora, con l'officio diuino, ma leuato l'interdetto, si hanno da portare in esso sacrato, & sotterrandosi in esso alcuno durante l'interdetto, non deue essere disotterrato.[f] Però i Cherici che osseruano l'interdetto, possono sotterrarsi in sacrato, senza solennità con silentio: percioche se gli permette [g] anco, che siano maritati, se l'uso prescritto lo dispone; & altramente [h] nò.

177 Il Settimo † che non si possono sonare campane, ne campanelle, [i] per l'hore canoniche, ma si ponno però sonare per altri fini, come per l'Aue Maria della sera, ò per mostrare reliquie ò per notificare l'hora, ò per predicare, ò per altra cosa, che non sia officio diuino. [k] Per ilche per uentura ha origine il costume di Salamanca, che suonano all'interdetto le hore, che s'haueuano à finire di sonare à Prima, & Vespero. Laquale † ancorche (al nostro giudicio) scusi di pena, & etiandio di peccato, hauere potuto con la sua antichità suspendere l'effetto de gl'interdetti, quanto à questo. però nó iscusarebbe al principio, nè al presente, oue si cominciasse di nuouo, percioche sarebbe manifesta fraude, come ad altro proposito dice il Calderino.[l] Nè anco può il Vescouo nel tempo dell'interdetto publicameute benedire solennemente col bastone, & con l'Adiutorium [m] &c. nè benedire Abbate ò Abbadessa, nè consecrare calici, altari, ò uergini, nè benedire corporali, & altri ornamenti, che si adoprano per dire Messa, nè ueli per le Monache, nè egli, ne i Parochiani possono benedire l'acqua, come bene dichiara Federico. [n] Nè le candele nel giorno della Purificatione, nè le palme nel giorno della Domenica delle palme. [o] Nè dire Messa secca senza consecratione. [p] perche sono diuini officij. Habbiamo detto publicamente } percioche nel secreto con l'uscio serrato &c. ben possono dirlo, secondo il medesimo, percioche non sono (come esso dice) sacramenti, ma diuini officij, per fare alcune cose sacramenti. Et per questo anco si possono fare nelle feste, nelle

a In ca.fi. de excess. præl.& Cald.ubi su.
b Cal.ubi su.col.13.
c Idē ibid.col.14.
d Idē ibid.col.15.
e Cald.ubi sup.
f Iuxta gl.receptā c. A nobis 2.de ver. Forma.de sent.exco.]
g D.ca.Quod in te.
h Iuxta d.sup.eo.c. nu.174.
i Cald. ubi su.mēb. 6.col.16.
k Cal.d.mēb.6.col 16. recept9 cōiter in c.fi.de sen.exco.li.6
l D.mēb.6. col.16
m Secundū Cald.d. memb.4.col.15
n In cōsil.111. col.2 & 3.& Cald. ubi su. col.14.& 15.& sequē.
o Cald.col.15.
p Syl.interd.q.3

quali si leua l'interdetto [a], secondo [b] esso Felino.

L'ottauo, che solo quei sacramenti, & cose sacramentali, che 178 la legge, ò il priuilegio espressamente, ò tacitamente permette, sono permessi nel luoco interdetto, ò sia egli generale, ò particolare, secondo il Calderino [c]. Tale è il sacramento del Battesimo per i fanciulli [d], & anco per i grandi. [e] Tale è il Catecismo, & l'Essorcismo, & l'untione dell'oglio, & la Cresima, poi che nel Battesimo commandano farsi [f]. Tale è il sacramento della Confirmatione, & della Consecratione della Cresima, che per esso, [g] & per il Battesimo è necessario. [h] Et per la medesima ragione, la Consecratione dell'oglio di quelli, che si hanno à battezare. Tale è il sacramento della Penitenza [i] per gl'infermi, & anco per i sani, [k] che non sono scommunicati, nè interdetti, nè hanno dato cagione all'interdetto, per loro colpa, nè consiglio, nè fauore, nè aiuto per il delitto, per il quale egli fu posto. Percioche questi non hanno da essere ammessi al sacramento della penitenza, se non sodisfacendo auanti (se possono, ò dando sufficiente sicurtà, se non possono sodisfare, ò se anco non possono dare sicurtà, giurando di procurare fedelmente, che sodisfaranno per se, ò per altri. [l] Tale è anco quello dell'Eucaristia, ò Viatico [m], & solamente nell'articolo della morte [n], che quale egli sia, s'è detto di sopra [o]. Et cosi non si può dare à i sani, quantunque siano Cherici, ò religiosi, secondo [p] il Calderino, & Filippo [q]. Ilche è uero, secondo la legge commune: ma non secondo i suoi priuilegij, giù à basso allegati, dato che per legge commune, lo possono pigliare, quando celebrano. Tale è il celebrare una uolta la settimana, per rinouare il santo Sacramento. [r] Tale è sonare la campanella, quando lo portano à gli infermi, & anco il mostrarlo al fine, doue si costuma. [s] Sì, percioche pare cosa lecita, & condecente [t], & sì anco perche non è la uista del santo sacramento de i detti atti uietata per lo interdetto, se non nella Messa. Tale è anco il sacramento del Matrimonio [u], anco in quelli, che fussero interdetti personalmente, & specialmente, secondo il Calderino. [x] Però non è tale la benedittione delle nozze, secondo l'Hostiense [y] riceuuto. Nè il sacramento dell'Estrema Vntione [z] etiandio à i Cherici: Percioche, quantunque siano priuilegiati, quanto alla sepoltura, però non sono, quanto all'Estrema Vntione, secondo Giouanni Andrea [&]. Nè anco à i religiosi

a De quibus, infra eod. ca. nu. 182.
b In d. consil. 111. & Cald. ubi sup.
c Memb. 6. col. 29.
d Ca. Nõ ẽ de spõs.
e Cap. Quoniam, de sent. excom. li. 6.
f Cap. Accepisti, de consec. d. 4.
g Ca. Responso, de sent. excom.
h D. c. Qm̃.
i D. ca. Non 2. est.
k D. ca. fin.
l D. ca. fin. §. illis.
m D. c. Quod in te.
n Gl. d. c. fin recep.
o Sup. ca. 2. nu. 8. & ca. 26. nu. 26
p In d. mẽb. 6. co. 22
q In d. ca. fi. §. Adijcimus, & §. seq.
r Cap. Permittimus de sent. excom.
s Cald. ubi su. mẽb. 6. col. 19.
t Et ita cadit sub rõne d. ca. Qm̃.
u Gl. d. ca. nu.
x In d. mẽb. 6. col. 21
y In d. c. Nõ ẽ receptũ p Cõem ibidẽ, & Cal. d. mẽb. 2. col 20
z In d. c. Quod in te
& D. c. Quod in te.

religiosi per legge commune, ma si bene per i loro priuilegii, che sono giù à basso allegati. Nè anco è tale l'ordinare in luoco interdetto, secondo Innocentio.[a] nè fuora; se colui che ordina, ò colui ch'è ordinato, sono interdetti personalmente[b].

179 Il nono † che molti possono molte cose nel tempo dell'interdetto, per priuilegio particolare, come per uno di Papa Giulio Secondo i Minori di Castiglia, & di Leone; & per consequente, quelli che ne participano, possono riceuere il sacramento in presentia di quelli, che hanno priuilegio d'udire i diuini officii nel tempo dell'interdetto. Et anco darlo a' medesimi[c]: & per un'altro del medesimo possono sepellire quegli del loro ordine, con campane sonate, & ogn'altra solennità[d]. & anco nel tempo della Cessatione[e]. Et per un'altro del medesimo Giulio, gli Agostiniani[f] tutto quel che possono fare, non ostante l'interdetto generale, possono anco, non ostante il particolare. Et per un'altro di Leone Decimo, non possono esser'interdette le Chiese de i Minori, etiandio da Cardinale, nè da Auditore di Ruota, senza che nel luoco oue habitano, si metta interdetto[g]. Et per un'altro del medesimo possono assoluere dalle censure[h] (eccetto che da quella dell'interdetto) quelli, che si confessano con essi: ancorche questo

180 per il sopradetto è di legge commune: Et per un'altro †, che d'una medesima[i] maniera siamo obligati à gl'interdetti, ne' quali sono alle cessationi[k], non perche siano una medesima cosa, perche non sono, come giù à basso si[l] dirà. Et per un'altro[m], che possano pigliare la professione de i loro Frati, col Veni creator, &c. & ogn'altra solennità. Et per un'altro benedir'la mensa, & fare le gratie, & cantare, come sogliono in alcuni tempi[n]. Et per un'altro possono fare processione per i Chiostri, cantando le letanie, gli hinni, & altre cose diuote, con questo che non facciano alcun'altro officio ordinario[o]. Et per un'altro di Nicola Quinto[p] tutti i Priori d'ogni conuento de i Benedittini, possono eleggere sei persone, & in luoco di quelle se sono morte, eleggerne altre, che possano stare à loro officii diuini, & pigliar da loro i sacramenti nel tempo dell'interdetto generale, ò speciale come potrebbono far'in altro tempo: Con questo che il detto Priore, ò alcuna delle dette sei persone, non habbiamo dato cagione dell'interdetto: e l'interdetto non sia posto, ò confirmato dalla sede Apostolica. Ilqual numero aumentò un Nuntio Apostolico insino à i quindeci. Et[q] per un'altro di Papa Leone decimo, possono i medesimi, le uolte che possono dare sepoltura a' loro Monaci,

a In d.c.Non est.
b Pan.ibid.& meli* Calder.eod.
c In cōpēd. uer.cōlcare, num.8
d Cōpēd.uer.interdictum 2.§.13.
e Ibidem §. 25.
f Ibidem nu.14.
g Cōpend.ubi sup. d.nu.15.
h Ibidem nu.17.
i Vt Auctor compēd.dixit ibidem.
k Inf.eo.ca nu.188
l Ibidem § 19
m Ibidem nu.20
n Ibidem nu.21.
o Ibidem nu.23
p Ibidem nu.24.
q Ibidem nu.25.

Monache, conuerse, & conuersi, creati, & create publicamente & solennemente, cō le porte apperte &c.[a] Et per un'altro di Papa Anastagio, non può il Vescouo porre interdetto nelle Chiese suggette à quei dell'ordine di S. Giouanni, ilquale però nō s'intende dell'interdetto generale, ma del particolare: come si determinò in Salamanca. Il che dice il Collettore del detto [b] Compedio.

a Ibidem nu.26.

b Vbi sup.nu.27.

Il decimo † è da notare, che'l priuilegio di udire i diuini offitij nel tēpo dell'Interdetto, con la sopradetta moderatione, non gioua à colui, che fu cagione, ò per la colpa di colui, ò se per inganno fu posto, ò fatto quel delitto, per il quale egli fu posto: perche à colui, che non fece questo (s'egli è singolar persona) è utile non solamente per esso, ma anco per li suoi famigliari, & domestici che non siano presi in fraude, percioche gli odono, ò celebrano con esso [c]. Però s'egli è collegio non serue, se non à quelli di esso collegio [d]. Et ancorche in altre materie per famigliari domestici s'intēdino la moglie, i figliuoli, i nepoti, gli schiaui, & i creati suggetti à lui, per ragione della potestà paternale, ò signorile, che habitano con esso, secōdo la glosa, & la risolutione dell'Aretino, & Felino [e], però in questo caso non si piglia tanto largamente, secondo l'Ancaranno [f]. Et cosi (al nostro giudicio) si hanno da intendere i famigliari domestici, che l'accompagnano. Percioche l'ampliatione di questo priuilegio si fa, accioche egli non sia inutile, come potrebbe essere, se non si allargasse, sì per molti, che senza compagnia nō possono honestamente andare alla Chiesa, ò celebrare in essa, secondo la glosa solenne [g]. sì ancora per il cherico, che ha un seruitore laico, accioche egli possa dir Messa nella chiesa, aiutandolo esso seruitore, ò l'habbia preso auanti l'Interdetto, ò dopò, & in luoco suo (se egli infirmasse, ò si partisse) ne pigliasse un'altro, anco che fosse laico [h]. Aggiungtamo etiādio, che i priuilegij cōcessi ad alcuni religiosi, che nel tempo dell'interdetto possono ammettere à gli officij diuini i loro Cōfrati, s'intendono di quelli, che dato che uiuano nel secolo, però sono offerti al loro ordine, mutato l'habito secolare, ò hauendo fatto donatione Inter uiuos de' lor' beni al loro ordine, ritenēdo p se l'usufrutto nella lor uita [i]. Cosi medesimamente quegli, c'hanno priuilegio, che nel tēpo dell'interdetto possono essere ammessi à gli offitij diuini, possono anco esser sepolti in cimiterio, secōdo il Calderino [k]

181

c Ca.licet §. Cū cōcēditur, de priu.li.6.

d D.c.Licet.

e In cap. In literis, de testib.

f D.c.Licet.

g Quæ penul est d. c.Licet, & cōmēdata ad pūlchrá cóclusio nem, p Dec.in c.Cū ord.de rescr.col.2.

h Cald.ubi su.mēb. 6.col.6

i Ca.Vt priuilegia, de priuil.

k In 6.mēb.col.24. quē sequit Ang.uer. Interd.6.§.15. Licet Fed.cōs.111.in cōtrariū inclinet.quod facile defēdi pōt.si cōsideretur sepultura, p principali, & off. p accessorio; sicut & opin. Cald. cōsideratione prrat.a, qsfauorabilius est.

L'VNDECIMO, † che dal quinto presupposito segue, è, che si possono etiandio dire tutti i diuini officij nelle feste della

182

la

la Natiuità, della Pasqua, della Pentecoste, & dell'Assuntione della nostra Donna i giorni soli, & non l'ottaue, etiandio senza la detta moderatione, aperte le porte della Chiesa à suono di campane, & in uoce alta, cacciati fuora li scommunicati, & ammessi gl'interdetti, però in tal maniera, che quei, per liquali, ò per la cui colpa tale interdetto fu posto; non si accostino all'altare. Percioche espressamente questo è permesso nella legge [a]. Il che medesimamente si permette dopò per il giorno della festa del Corpo di CHRISTO, & di tutta la sua ottaua da Martino Quinto, & Eugenio Quarto [b]. Et il giorno della Concettione della Vergine, & madre nelle Chiese, nelle quali si dicono gl'officij ordinati per il Protonotario Leonardo Nogarolo, & tutta la sua ottaua, & la sua Messa comincia, Egredimini & non in quelle, doue si dice quell'officio, come auisiamo in altra parte [c]: ancorche nel compendio de i priuilegij [d], si lasciò questa limitatione. Et per 183 † diuersi priuilegij [e] di diuersi Pontefici possono i Carmelitani & diuersi religiosi celebrare nelle lor Chiese i giorni di diuerse feste, come quegli, & tutti gli altri nelle sopradette, cioè i Minori i giorni di San Francesco, & de gli altri santi del loro ordine, & le loro ottaue, come appare per i lor priuilegij, de i quali il Collettore [f] pigliò gran fatica, scusalo dopò per i priuilegij de i Benedettini, ancorche per auanti egli fosse molto utile, & pietoso essercitio, per dichiarare in che giorno de' santi si suspende l'interdetto per li minori, percioche considerato, che i Benedettini della congregatione di Spagna hanno priuilegio da Papa Leone Decimo [g] che di ogni interdetto, delquale essi non furono cagione, se li suspende ne i giorni, & ottaue di San Benedetto, & di S. Gregorio Papa, & de gli altri santi del loro ordine, & nella Settimana Santa & in quella della Resurrettioue, & nella festa della Concettione, della Natiuità & della Visitatione di nostra Donna, & nella Natiuità di S. Giouan Battista, & ne i giorni di S. Martino, di S. Antonio Abbate, & ne i giorni de i santi dell'Inuocatione delle lor Chiese, & di quelli, i corpi de' quali sono sepolti in esse, & nelle ottaue di tutte le dette feste, e i giorni, ne i quali faranno professione, ò diranno Messa nuoua, ò sepelliranno alcuni del loro ordine, come si suspende nelle dette quattro feste. Et considerato 184 † che tutti gli ordini de' Mendicanti godono de i priuilegij de i Benedettini, & di tutti gli altri ordini de' Mendicanti, & non Mendicanti, per le communicationi à lor concesse da Giulio Se-

a D.c. Alma mater. §. in festiuitatibus.

b In suis Extrauag. quæ legi solet intra octauas eiusd. festi.

c In rep ca. Quãdo, de consec. d. 1. ca. 10. num. 86.

d Ver. cõcep. §. fi. & uer. interdict. 2. § 7.

e Quorũ summa ponitur in cõpẽd. uer. interdictũ 2. p totũ.

f Ver. Interdictum 3. post §. 15.

g Quod ipse c. uer. Interdictum 2. §. 10

condo, da Clemente Settimo, & da Leone Decimo [a], è chiaro, che i Minori della Congregatione, di Spagna, ponno suspendere l'interdetto il giorno di S. Frãcesco, di S. Antonino di S. Bonauertura di S. Chiara, & di tutti gli altri santi del loro ordine, & nelle loro ottaue, & nella settimana santa, & nella Resurretione, & nelle dette feste di Nostro Signore, & in quella di S. Giouanni Battista & di S. Martino, & di S. Antonio, & nelli giorni dell'inuocatione delle lor Chiese, & de i santi, i corpi de' quali stanno in esse, & quegli, ne i quali i lor frati, ò monache fanno professione, ò cantano Messa nuoua, ò si sepelliscono. Et anco i Domenichini possono far altretanto ne i detti giorni, & nelle dette due settimane, & nelle feste del lor ordine, & quegli di S. Agostino, & i Carmelitani, & altri quali si uogliano, che communicano co' priuilegii d'essi benedettini.

a Vt in cõpẽd. uer. Cõicalo, per totum præsertim. §. 10. 14. 20. & 21. & 25. & 28.

Il duodecimo, † è da notare, per la determinatione di molti dubbi, che ci si offeriscono alcuni giorni, ne' quali si leua l'interdetto, Onde solamente quello, perche si è leuato si può fare in essi, di maniera, che s'ei non si leua se non per l'entrare d'uno, ò per due una certa Messa, ò un certo officio, ò dare un certo sacramento, (come molte uolte si fa in Salamanca) non si può fare piu di quello, & per questo è necessario sapere quando, per chi & per quanto tempo egli si leua ne i sopradetti giorni. Et diciamo, che egli si leua dal primo Vespero [b], per insino alla compieta inclusiuamente del giorno, ò dell'ottaue ultime [c], & che nelle quattro feste nominate nelle leggi [d], si leua per tutte le Messe, & diuini officii di quella festa, & di qual si uogliano alrri publici, & priuati ordinarii, & di pitanza seconde la glosa [e]. Percioche il testo dice generalmente *Missæ celebrentur, & alia diuina officia dicantur, sicut prius*, percioche cosi si usa. Et per † consequente possono publicamente in essi i Vescoui consecrare Abbati, Abbadesse, Calici, & Chiese, altari, uergini, corporali, & altri apparechiamenti d'altare, ueli, & tutto l'altro, che ei potrà nel detto tempo secretamente s'è detto di sopra [f]. Et quantunue in altro tempo ci parue, che il giorno del Sacramento della Concettioue, & nelle loro ottaue, nõ si possono fare, se non l'officio diuino di quelle feste, ponderando quella parola, *Hubiusmodi officia*, ch'è nell'Estrauagante [g], però perche pare che l'intentione dell'autore fusse di leuare in quelle feste tanto, come nelle dette quattro, & anco piu, poi ch'egli leuò per le sue ottaue, & perche ne pare, che cosi l'interpreti

185

186

b Arg. ca. 1. & 2. de ferijs.

c Arch. Dom. & Per. in c. fi. de sent. exco. contra gl. antepen. effusd.

d In d. cap. fin. § in festiuitatibus, de sen ten. exco li. 6.

e Ver. sicut prius recepta per Dom. Perusi. & cõem ibid.

f Sup. eo ca. nu. 177.

g Mar. V. & Eug. IIII q. inf. ottauas recitat

terpreti il costume, diciamo quel ch'è lecito nelle quattro, & anco nell'altre due, & anco in tutti gli altri santi de i detti ordini nelle Chiese, nelle quali egli si suspende.

187 Il sesto † presupponiamo, che niuno è obligato al nostro tempo, à osseruare niuno interdetto, s'egli non sarà denuntiato, ò manifesto, come è detto di sopra della suspensione [a], & della scommunica [b], per una Estrauagante [c]. Nè quando l'interdetto è nullo publicamente, & la sua nullità è sufficientemente publicata, eccetto i religiosi, che l'hanno da osseruare, se la osserua la matrice, come è detto di sopra [d]. Et l'interdetto è nullo communemente ne' medesimi casi, ch'è la scommunica, che sopra ho detto [e]. E'l laico non uiola interdetto alcuno, (ancor che uaglia, & sia denuntiato,) s'egli ode la Messa, & gli altri diuini officij, in luoco interdetto, & di colui, che pecca in dirla, ancorche egli l'ascolti con alcuno, ch'è interdetto, secondo [f] il Gaetano, il quale, cauati quattro casi, ne i quali egli peccarebbe, ancorche non incorresse in irregolarità, cioè, quando l'istesso è interdetto personalmente, quantunque che l'interdetto sia generale del suo popolo, dica esso [g], come li piace. Et quando espressamente, ò tacitamente egli è cagione, che ella cosi dica, pregando, ò commandando che ella si dica, ò dando cagione con la sua presenza, & con ascoltarla che si dica [h]. & quando egli dice tali officij diuini, i quali dicendoli i Cherici sarebbe uiolato [i], come tiene il Calderino [k] dicendo, che egli può essere castigato dal giudice ecclesiastico, per esser crimine ecclesiastico, & quando per bugie (dicendo ch'era Cherico di ordini minori, ò che egli haueua priuilegij) di entrar'à udir gli officij diuini uietati, oue si diceuano con le porte serrate. Et che i monachi, & le monache, che non hanno niuno ordine, peccano mortalmente, dicendo gli officij diuini uietati à i Cherici, perche meritano per quello esser posti ne i monasterij piu stretti, per far penitenza [l]. Et benche non incorrino in irregolarità, nondimeno sono intelligibili attiuamente, & passiuamente, secondo il Calderino [m]. Et per piu efficace ragione i Cherici, che uiolano l'interdetto, peccano mortalmente, dubiti come li piace il Gaetano [n]. Et che lo uiolano per questo effetto tutte le uolte, che fanno quel ch'è lor prohibito per l'interdetto personale, ò locale. Et per effetto d'incorrere in irregolarità le uolte sopradette [o], ò le quali si trouaranno anco giù à [p] basso.

a Sup.eo.c.nu.208
b Sup.eo.ca.nu.35. & 36.
c Relata sup.eo.ca.nu.35.
d Sup.eo.ca.nu.146
e Sup.eo.ca.nu.4
f Ver.interdicti uiolatio.§ penult.
g Ibidem.
h Aug.c.1.Ad Rom. & c.1.de off. dele.& gl.fin.Cl.fi.de priu.
i Arg. ex rõne c.Pastor.§.1.de cle.exco.
k Iu d.6.mē.col.10
l Cap.Pastoralis, de cler.exdo.minist.
m In d.mem.6.
n Vbi supra
o Sup.eo.ca.25.nu.83.& 93.& 95.
p Infra eod.cap.de irregularitate.

Il Settimo, † presupponiamo, che la cessatione, à Diuinis, è un desistere da i diuini officij, & dall'amministratione de i sacramenti. secondo la opinione di Innocentio [a] & la commune. Et si parte in generale, ch'è quella, che si pone in luogo uniuersale, come in città, in casale, ò in Parochia, & in particolare, ch'è quella, che si pone in alcun luogo particolare. come in Chiesa, ò in Chiese. La onde ne segue che non è certo quel, che dice l'autore del Compendio [b] de i priuilegij, cioè che la Cessatione à Diuinis generale, & l'Interdetto generale sono una medesima cosa, contra la opinione del Calderino [c], & del Cardinale [d]. Ilche dichiara [e] Bonifacio. Percioche (come ho detto [f] di sopra) la Cessatione non è censura, & l'Interdetto sì. Et perche, secondo l'opinione di Innocentio [g] approbata da Antonino, dal Panormitano, dal Perugino, e dal Preposito: Colui che ha uiolata la Cessatione à Diuinis anco particolare, non è irregolare. & colui, che rompe l'Interdetto, ancorche sia generale sì. Il che proua ben Bonifacio [i], dopò del Cardinale, & dell'Imola. Dato che Giouanni Andrea [k] (ilqual segue Angelo [l]) tenghi il contrario, però malamente. come dimostrammo in Salamanca, ripetendo [m]. Et perche il medesimo Angelo [n] confessa, che la Cessatione particolare non è una cosa medesima con l'Interdetto particolare, nè fa il suo trasgressore irregolare [o]. Et per questo † colui, che ha priuilegio d'udire gli officij diuini, in tempo d'Interdetto, non potrà udirli in tempo di Cessatione [p]. Nè colui, che ha priuilegio di ascoltarli in tempo di Cessatione generale, potrà in quella del particolare. E' uero, che dell'Interdetto generale, & della Cessatione generale, si giudica il medesimo, quanto alla moderatione sopradetta [q], quanto al uigore d'una Clementina [r], Et se si domandasse perche auuiene che molte uolte si mette la Cessatione dopò la scomunica, & dopò l'Interdetto nō obedito, s'è piu efficace l'Interderto, ò la Cessatione? Rispondiamo, che questo non si fa, se non dal Papa: & che esso non mette Cessatione generale dopò l'Interdetto generale, ma un'altro interdetto speciale, ò Cessatione speciale, che leua da celebrare gl'offici diuini, etiādio à porta serrata, com'è stato toccato di sopra: & alle uolte l'Interdetto, & la Cessatione spetiale, & allhora si deono bē pōderar le parole delle lettere, & cōforme à loro si ha da giudicare. Percioche si deue dar per irregolare colui, che lo rōpe in q̃to egli è Interdetto, e nō colui, che lo rōpe in q̃to egliè Cessatione, per il sopradetto: Et perche gl'Interdetti, & le Cessationi poste dal

Papa

188

189

a In cap. dilectis, de appel. & c. Irrefragabili, de off. ord.

b Ver. Interdictū 1. §. 17. allegās in hoc duos Docto. Salmat.

c Vbi sup. memb. 6 col. 3

d In Cle. 1. §. in cessationis, de sēt. exco.

e Ibidem nu. 14.

f Sup. eo. ca. nu. 164.

g In d. ca. Irrefragabilis, nu. 4. & in d. c. Dilectus nu. 3

h In d. ca. Dilectis.

i In d. Cle 1. nu. 90.

k In c. Si canonici, de off. ord. li. 6.

l Ver. Cessatio.

m D. c. Dilectis

n Ver. Cessatio

o Ca. is qui, de sēt. exco. lib. 6

p Arg. c. Priuil. 3 d. & ca. Porrò, & ca. Sanē, de priuil.

q D. c. fi. de sē. exco. lib. 6

r f. Cle. 1. de sē. exco.

Papa alle uolte sono piu strette, & alle uolte piu larghe, che le communi. Percioche tanto legano, ò lasciano di legare, quanto egli uuole.

INTERROGATIONI.

190 SE senza † hauere potestà, ò cagione sufficiente, ò senza osseruare l'ordine delle leggi, egli ha posto alcuno interdetto personale, locale, ò misto, sotto pena di peccato mortale, perche è tutta ingiustitia notabile, & tutta usurpatione di giurisdittione [a]. Se essendo interdetto personalmente, egli ha detto, ò udito alcun'officio diuino, ò diede, ò pigliò alcun sacramento, ò sepellì alcuno ne i casi, che nè per legge commune, nè per priuilegio particolare gli era concesso, ò se gli ascoltò in luoco interdetto per inganno, ò contra la uolontà di quei, che uoleuano cacciarlo fuora, peccò mortalmente, senza irregolarità, & con irregolarità, ne i casi sopradetti [b]; s'egli era Cherico.

S'egli fece uiolare alcun'interdetto personale, ò locale, per preghi, ò per minaccie, ò per doni [c], ò dando autorità con la sua presenza, accioche fosse uiolato, peccò mortalmente con scommunica in alcuni casi [d], & con irregolarità [e] in alcuni altri.

a Th.2.2.q.59.ar.5.& q.60.art.6

b Sup.c.25.nu.93.& 94.& 95.

c Per proximè d.

d Cõtetis in Clem. Grauis, de sent. exc. vt sup. eo.ca.nu.104

e In casu gl. fi. Cle. fin. de priui.

DELLA IRREGOLARITA.

SOMMARIO.

191 *L'Irregolarità è impedimento ordinato dalla legge Canonica per impedire rettamente il pigliar degli ordini ecclesiastici, ò alcun'uso loro. Laquale è differente dalla Scommunica, dalla Suspensione; & dall'Interdetto.*

192 *La Irregolarità è introdotta dalla legge canonica humana, quantunque ella habbia hauuto qualche origine dal testamento uecchio.*

Lo Irregolare si assolue dal peccato, ma nondimeno resta irregolare.

193 *La Irregolarità si diuide in cinque spetie, che nascono da cinque difetti, cioè, da quella del sacramento, del corpo, dell'anima, della mansuetudine perfetta, & del delitto. Nessuna delle*

quali si cagiona con la uolontà sola, senza l'opera. Nè veruno in dubbio si deue giudicare per irregolare nel foro esteriore, ma nell'interiore sì.

194 *Lo Irregolare non incorre in nuoua irregolarità per celebrare. quantunque pecchi celebrando, senza dispensa.*

Dispensare non può della Irregolarità, chi può assoluere da' peccati.

IL primiero † presupponiamo, che *Irregularis*, non è parola molto latina, nè meno *Irregularitas*, & che generalmente pigliata, uuol dire cosa, che pone alcuna persona fuor di regola [a]: & pigliata piu generalmente, uuol dire cosa, che pone fuor della regola quelli, che si possono ordinare, & usare gli ordini loro, secondo lo Speculatore [b], & meglio di tutti [c] Innocentio. Aggiungiamo, che anco ella si piglia piu particolarmente, come si piglia qui, secondo la opinione del quale, & de i testi, possiamo diffinire meglio & piu breuememente, che lo Speculatore [d], & tutti gli altri [e]. Che la irregolarità è impedimento ordinato dalla legge Canonica, per impedire rettamente il pigliare de gli ordini ecclesiastici, ò alcun uso de i pigliati, (in quanto sono ordini,) etiandio dopò fatta la intera penitenza. Habbiamo detto [impedimento] per genere. Et [ordinato dalla legge canoca] per significare, ch'ella non è inuentione della legge naturale, nè diuina. Et aggiungiamo [per impedire rettamẽte &c.] per differenza della scommunica, della suspensione, dell'interdetto, & d'altri impedimẽti canonici, quantunque impedischino l'ordinare, & l'uno degli ordini, (in quanto sono communicationi, ò altri sacramenti, ò officij, ò beneficij ecclesiastici) però non impediscono in quanto sono ordini, almeno direttamente. Habbiamo detto [ò alcun'uso de' pigliati] Percioche alcune irregolarità impediscono il pigliarli, & non l'uso de i presi: & alcune un'uso, & non l'altro, [f] come hora si dirà. Habbiamo detto † anco [dopò fatta la intera penitenza] per maggior dichiaratione della sua natura: & per significare, che ben si può assoluere dal peccato (per ilquale s'incorse nella irregolaritità) sẽza assoluersi da lei [g]. Da questa ne segue quel detto d'Innocentio [h], cioè che ogni irregolarità è introdotta dalla legge Canonica humana, ancorche ella habbia hauuto alcuna origine dal testamento uecchio [i]. Et che p nõ mirare Silu. [k] e'l

191 192

a Quia cõponit ab in, p nõ, & regularitas sm oẽs.

b De dispẽs. §. Iuxta

c In c. Nisi nu. 7. de renuntia.

d De dispensatione §. Iuxta.

e Villad. de irregul. col. 1. Nicol. de irreg. Ant. 3. part. ti. 27. c. 1 & Alua de plãc. eccl. li. 6. ar. 46. & alij ali.

f Ca. 2. de cle. ægro.

g Car. in Cle. Dudũ §. Ac deinde q. 8. de sepul. qequid inuat Extra. 1. de priuil.

h In ca. Ad audientiam, de homi.

i Sm mentẽ glosſ. §. 1. de consec. d. 1.

k Ver. irregularitas in princ.

e'l Tabia, c'hanno dato ad intendere, che la irregolarità è suspensione,& alcuna cosa di più. Et però che la irregolarità non è censura ecclesiastica, come la suspensione [a], ma è spetie assai diuersa da quella. Et che pare maggiore inconsideratione quella dello Speculatore [b], secondo la cui dottrina ogni scommunicato, è suspeso, ò interdetto, ò irregolare.

a Cap.Quæreutl,de uer.signific.

b In d.§.Iuxta nu.2 & nu.13.&alijs mul.

193 Il Secondo, † presupponiamo, (che seguendo l'intentione de i testi,& contra le diuerse maniere di diuidere de i dottori) si può diuidere la irregolarità in cinque spetie, che nascono da cinque difetti, cioè di quella del sacramento, del corpo, del l'anima, della mansuetudine perfetta, & del delitto. Ancorche Aluaro Pelagio [c] disse ch'ella è indicibile, & non potersi dire in uarij modi, ne' quali ui s'incorre. Ilche può esser uero, pigliandola generalissimamente, ma non pigliandola nella terza maniera sopradetta.

c De planctu eccle siæ lib.1.art.38. arg. ca.fin.15.q.4.

Il terzo presupponiamo, che queste regole seruono per tutte le irregolarità. La prima, che niuna di tutte queste irregolarità si cagiona per la uolontà sola, senza che di fatto interuenghi quello, per ilche ella si pone, & per questo non ui è irregolarità alcuna mentale, come si dirà appresso [d]. Il secondo, che (come il Panormitano [e] riceuuto per li piu nuoui, & moderni dice) nel foro esteriore niuno si deue giudicare in dubbio irregolare, quãtunque sì nell'interiore [f]; ilquale quanto à questo non solo è quello della penitenza, ma etiandio quello del consiglio [g]. La ragione della qual differenza habbiamo detto in altra parte [h], non essere, che nelle cose dubbiose non habbiamo da pigliar la parte piu sicura senza l'altra, & che Innocentio [i] non disse quel, che il Panormitano, & altri l'impongono, senza l'altra cosa; cioè, che niuno può operare senza peccato quel, che la conscienza dubita, se quello è peccato, ò nò. Et nessun giudice deue condannare colui, che dubita, s'ei deue essere condannato, ò nò: per quel, che in quel luoco allegammo: La terza, † che niuno irregolare, per celebrare in quella irregolarità, incorre in altra nuoua irregolarità: quantunque pecca, celebrando, auanti che in essa si dispensi, secondo l'opinione d'Innocentio: [k] ancorche egli non parli, senon di colui, ch'è irregolare, per difetto de' membri corporali, ò per essere illegitimo. nè alcun'altro pone quest'ampliatione; ancorche Consalo de Villadiego non dica questo [l], senon del delinquente notorio criminoso. Percioche, la medesima ragione,

d Inf.eo.c.nu.210.

e In ca. Ad audientiam,de homic.

f Aptus textus in c. Significasti 1.de homic.

g Villad.de irregulari.col.43.

h In ca.Si quis sũt, de pœn.d.7.nu.35

i In d c.Ad audiẽtiã

194

k In ca.Et celebrat. nu.3.de cler.excom.

l Vbi sup.col.36.

che ha mosso Innocentio per que' due casi, conclude ne gli altri, cioè che la Sede Apostolica, quando dispensa gl'irregolari, che celebrano, non dispensa, se non nella irregolarità, nella quale incorsero auanti che celebrassero. La quale anco occorse à noi altri in altra parte [a], oue toccammo questo. La quarta, che la potestà di assoluere i peccati, non si stende à quella di dispensare nella irregolarità [b]: nè la podestà, che per le bolle del Papa si dà per assoluere, come ha detto il detto Consalo [c]. La quinta, che niuno si dice irregolare, se non ne' casi, che la legge esprime, per un testo, ch'è per questo solenne [d]. Per il quale congetturiamo, che fu errore d'impressione in un libro d'un solenne dottore [e], in quanto egli significa, che chi spanderà in Chiesa seme humano, ò sangue in notabile quantità, è irregolare. Poi che in esso si dichiara, che anco colui, che in essa celebra, non è Irregolare,

a In prael. & c. Si qñ exce. 11. p. 46. de resc.
b Dom. & Alex. per illum text. in ca. Maior. 50. d.
c Vbi sup. in fine.
d Ca. Is qui, de sen. excom. lib. 6.
e f. Soti. de iustit. & iur. li. 5. q. 1. ar. 4. col. penul.

DELLA PRIMIERA SPETIE della Irregolarità, che è la Bigamia.

SOMMARIO.

195 *Bigamo è colui, ch'è stato ammogliato con due; ilche per quattro ragioni impedisce gli ordini.*

La Bigamia è la prima spetie della irregolarità, per quattro ragioni introdotta, laqual si parte in intiera, in interpretatiua, & in similitudinaria. La uera è quella, che ha conosciute due mogli uere, una dopò l'altra. La interpretatiua è quella di colui, delquale si finge ch'egli ha hauute due mogli. La similitudinaria è quella di colui, che tiene ordine sacro.

196 *Nellaquale non s'incorre, senza la copula matrimoniale de iure, ò de facto. Nè con donna, che sia buffona, ò schiaua, ò publica persona di comedia, s'ella era uergine, benche non si deue ordinare morta lei.*

197 *La Bigamia d'ogni spetie può essere dispensata dal Papa, ma nella uera non suole dispensare di potentia ordinaria, & il Vescouo può dispensare nella similitudinaria.*

DELLA

195 DElla † prima spetie della Irregolarità che nasce dal difetto del sacramento, ò del segno [a] sacro, diciamo primo, che ella si chiama Bigamia, cioè essere stato maritato con due mogli[b], che per quattro ragioni [c] fu ordinato per l'impedimento degli ordini, cioè che colui, che fu ammogliato due uolte, nõ puo significare l'insolubile unione di GIESV CHRISTO, & della Chiesa sua, unica, & santa sposa. [d] Et che l'eccellenza del sacramento dell'ordine, [e] merita questo. Et che è segno d'incontinentia. [f] Et che toglie l'audacia, per persuadere [g] la castità.

Il secondo, che sono tre Bigamie, cioè la uera, la interpetratiua, & la similitudinaria, secondo la glosa riceuuta, [h] & lo dichiarò lo Speculatore. [i] La uera è quella di colui, che ha hauuto, ò conosciuto due mogli uere, l'una dopò l'altra. [k] Ancorche ambedue, ò l'una hauesse hauuto auanti, ch'ei si facesse Christiano. [l] L'interpretatiua è quella di colui, del quale si finge ch'egli habbia hauuto due mogli. Come è quella di colui, che si ammoglia con uedoua, ò con corrotta [m] per un'altro [n]. ò cõ uergine, cõ la quale usò dopò che fu adulterata [o]: ancorche alcuna cosa di queste gli accadesse per ignorantia [p]. Et come è quella di colui, che si ammoglia con una legitimamẽte, e con un'altra illegitimamente. Et quella di colui, che si ammoglia con due, & con nessuna legittimamente, per alcuno impedimento, uiuendo ambedue, ò con una dopò morta l'altra. La similitudinaria è quella di colui, che tiene ordine sacro, ò essendo professo si ammoglia [q], & tiene copula, o che ella sia uergine, ò nò, come sente Angelo [r], col quale concorda Siluestro [s], con S. Antonino [t].

196 Il Terzo † che non ui si incorre senza matrimonio, De iure, ò de facto, per tenere concubine, quantunque fussero molte, & ancorche l'hauesse essendo maritato con una sola, & uergine. [u] Nè anco per ammogliarsi con sposata con un'altro di presente, s'era Vergine [x]. Nè anco per ammogliarsi con molte, se non usasse, con piu d'una d'esse. Percioche doue non è matrimonio cattiuo, ò buono, nè doue non è copula, e doue non è piu d'un matrimonio con uergine, nè doue sono molti, se non ui è copula con piu di una uergine, non è Bigamia uera, nè anco interpretatiua. Ancorche ella sia similitũdinaria in colui, ch'è ordinato di ordine sacro, ò professo, che si marita con una sola, ancor che ella sia uergine, & usò con lei, come s'è detto. Il

a Ca. sacrificium, de consec. d. 2.
b Glo. c. Vna 26. d.
c Redditas à glo. in summa 26. d.
d Ca. debitũ, & big. ubi gl. recept. uer. sacramentum, id latẽ de.larat.
e D. ca. Vna.
f Ca. ꝓposuisti 82. d.
g D. ca. Vna.
h In c. 2. de big. quĩ sequitur ibi Ant. & alij, & dixit Auream Rot. decis. 447. in nouis.
i De dispensatione, §. Iuxta nu. 6.
k D. c. Debitum.
l Ca. de inde, & ca. Acutius 16. d.
m Ca. maritũ 33. d.
n Secus n. si perse. gl. recep. in c. fi. de big. & c. 2. de cle. cõ u.
o Ca. Si cuius 34 d.
p Gl. recept. in d. c. Si cuius Pan. in c. Si uir de adul. Richar. cum cõi in 4 d. 27. & Ant. & alij in d. c. 2.
q Ca. Quotquot 27 q. 1. & ca. fi. de big.
r Ver. bigam. §. 9.
s Ver. big. in princ.
t 3. par. ti. 21. ca. 1.
u Ca. pen. de big. & ca. fin. 34. d.
x Cap. Debitum. de bigamia.

Quarto, che colui, che si ammoglia con buffona, ò con schiaua ò con publica persona di comedia, non è bigamia, se ella era uergine, ancorche morta lei non si deue ordinare [a]. Il quinto † 197 che quantunque molti habbiano tenuto, che non si possa dispensare con Bigami, che pigliano anco gli ordini, però la uerità è quella, che dicono Innocentio [b] & S. Tomaso [c] seguito da l'Arcidiacono [d], da la Rota [e], & da la commune, cioè, che in ogni Bigamia può dispensare il Papa. Percioche ogni irregolarità di lei è introdotta per la legge sola humana: dato che fusse ordinato da S. Paolo [f]. ancorche nella uera non è solito che il Papa dispensi, nè può di potentia ordinaria, ma di potentia assoluta sì, secondo la Rota riceuuta [g]. Et nella interpretatiua, & similitudinaria può, & suole almeno con giusta cagione di potestà ordinaria. Il Sesto, che niuno altro che il Papa può dispensare sopra la uera, & nè la interpretatiua, per gli ordini sacri, secondo tutti, nè anco per minori, secondo Giouanni Andrea l'Ancarano & Filippo [h]. Ancorche S. Tomaso [i] & Siluestro [k] dicano il contrario, & etiandio la [l] Rota. Laquale opinione pare piu uera, per poterli usare, se gli ha presi [m]. ma non per pigliarli di nuouo. Il Settimo, che sopra la similitudinaria può dispensare il Vescouo, se la donna era Vergine [n].

a Ca. Si quis uiduā, 34. d.
b In c. 2. de big. & c. Ad audiētiā, ď hom.
c In quodl. 4
d Ca. 1 de big. li. 6
e D. decis. 447.
f Ca. Lector. cū glo. recepta 34. dist.
g In d. decis. 437.
h In c. 1. de big. li. 6 bon⁹ tex. & ibi Dñi. c. Nō cōfidat 50. d.
i In 4. d. 27.
k Ver. Big. q. 6
l In d. deci. 147
m Arg. d. c. Lector.
n Ca. cū gl. qui cler. uel uouēt. ubi id tenet. Pan. cum Card. Præposi. & cōi.

DELLA SECONDA SPETIE DELLA *Irregolarità, che è dell difetto corporale.*

SOMMARIO.

198 *La Irregolarità della seconda spetie è indotta dal difetto del corpo, ò dell'anima, & dal difetto (benche occulto) d'alcun membro perduto, per sua colpa, & anco dal difetto d'una parte d'esso, tagliata da se stesso.*

199 *Ma però ella non è indotta dalla debolezza, nè perdita d'alcun membro, incorso senza sua colpa, che non impedisce il poter celebrare. Nè il difetto dell'occhio dritto.*

200 *La irregolarità non è cagionata dalla debolezza di qualche membro, nè da altro suo difetto, nelquale alcuno incorse, senza colpa propria, che non lo fa inhabile per celebrare.*

Dispensa solo il Papa con lo Irregolare, che è inhabile per un'officio, & habile per un'altro.

201 Gl'Il-

201 *Gl'Illegitimi secreti, & publici, si riducono tutti all'Irregolarità corporale, per la quale ne gli ordini sacri, per le dignità, & per i beneficij curati solo il Papa dispensa. Ma per gli ordini minori, & per i beneficij semplici, il Vescouo può dispensare, & la professione della religione, dispensa per tutti gli ordini.*

202 *Irregolare è colui, che non ha età. La quale per la prima tonsura, & per gli altri tre minori deue esser di sette anni finiti, & per l'Accolito di dodici. Per Suddiacono di uentidue. Per Diacono di uentitre. Et per Sacerdote di uenticinque. Et per quella del Vescouo di trenta finiti.*

203 *Irregolare è colui che ha il mal caduco. L'indemoniato. Il paz-*
204 *zo lunatico. Il furioso. L'Hermafrodito. Lo schiauo. L'infame, & colui che non beue uino.*

198 DELLA † seconda spetie della Irregolarità che è del difetto corporale, diciamo primo, che il difetto di qual si uoglia membro principale incorso per colpa, l'induce. [a] ancor che il membro sia occulto, & non impedisca la potentia d'usar l'ordine, come sono i membri uergognosi [b]. Et ancorche non se li tagli esso medesimo, ma altri per sua colpa, per commandargli elo, ò pregarlo, ò per fare alcuna cosa illecita, à caso li perdè [c], ò per castigo di alcuna cosa mal fatta da esso, glieli tagliarono i suoi nemici, come determina l'Hostiense [d] di colui al quale il marito della donna (con la quale lo trouò) tagliò i suoi membri, & per piu efficace ragione se gli furono tagliati per giustitia [e]. Il secondo che anco l'induce il difetto della parte del membro, ch'esso medesimo si tagliò con sdegno: [f] ancor che non li toglia la potentia naturale, di potere ben celebrare, se è notorio, che per sdegno, & impacientia ciò fece, altramente nò, secondo Antonino e'l Cardinale [g]. ancor che di quel dubiti il Villadiego [h]. ilche si potrà concordare, dicendo, ch'egli non è irregolare per difetto di membro, ma per il peccato manifesto, che in tagliarlo, fece [i]. Il terzo † che nè la de-
199 bolezza del membro, nè il suo total difetto; per il quale egli u'incorse senza colpa propria, che non lo fa inhabile per celebrare, cagiona Irregolarità. Come è quella di colui, che per consiglio del medico, ò del cerugico, per la salute, ò per gli infideli, ò d'altri

a Ca. 1. ca. Si euangelica 55. d.
b Ca. Siquis absciderit, & ca. seq. 55 d.
c Arg. c. presbyterũ & ca. Continebatur, de homic.
d In sũma de corp. uit. § & quæ & in c. Exparte eo. ti quẽ se quit Io. An. & Cois.
e Ar. c. fi. de tẽp. or.
f Ca. Qui partẽ 55. d.
g In c. fi. de cor. uit.
h Vbi sup. col. 58
i Ca. fin. de tẽp. ord.

nemici, senza sua colpa glielo tagliano. Et quella di colui, che nacque senza membri uirili, ò fu castrato, essendo fanciullo, ò dopò per forza da suo padre, ò da altri. Come è anco l'esser così zoppo, che non è necessità tenere bastone nell'altare [a]. Come è la macchia d'un'occhio, che non leua la uista, nè quella di notabile difformità [b]. Come è il rileuato della spalla ò uero gobba, & la souerchia grandezza dell'occhio, ò di ambedue, che non induce notabile difformità. Il Quarto che ci pare bene quel, che habbiamo risposto à i giorni passati, cioè, che quantunque colui, à chi manca un'occhio sia [c] irregolare, però non colui, che li manca la uista dell'occhio destro, che pare à gli altri buono, & uede con l'altro, tanto che sodisfa, per ben celebrare. Ancorche la glosa [d] l'istesso giudica di colui, che non ha occhio, & di colui, che non uede con esso, dato che egli habbia buon parere, secondo l'Alessandrino [e]. Il quale si può tenere, quando fusse l'occhio sinistro, che lo stilo Romano chiama occhio del Canone. Percioche è necessario il uedere con esso, per poter leggere il Canone della Messa, senza uolgere indecentemente, & souerchiamente il uolto per il popolo. Il quinto † che è errore del uolgo, il dire, che colui, à chi se gli tagliano i suoi membri uirili, li porti addosso, ò fatti in poluere, nella borsa, per poter celebrare, secondo la glosa singolare [f] riceuuta. Et anco l'Hostiense [g] dice, che sarebbe meglio, che alcuni non gli portassero, etiandio secchi. Questo s'intende se per quel egli non fusse Irregolare. Il Sesto, che qual si uoglia total difetto, ò fiacchezza di membro, che sia impotente per celebrare (almeno senza notabile horrore, ò scandalo) fa irregolare, ò u'incorri con colpa, ò senza essa [h], il ch'è regola del Panormitano [i]. Et il medesimo si ha da dire del membro souerchio, ò della sua superfluità [k]. Et qual diffetto, ò difformità; sia ò non sia tale, lo deue determinate il Vescouo, secondo Innocentio [l], riceuuto dal Cardinale & Antonino, & non il confessore, nè altro prelato di colui, che si ha da ordinare, ancorch'ei sia religioso [m]. Il settimo, che il difetto, ò superfluità di membro, ò membro souerchio, che fa uno inhabile, per usare alcun officio ecclesiastico (almen senza notabile scandalo) & non per gli altri non lo fa irregolare, se non per quella cosa per la quale lo fa inhabile, secondo il Panormitano [n]. Essempio del Cherico, che per essere senza un braccio, non può dir Messa, però egli può assoluere i penitenti,

a Gl. c. Si quis in infirmitate, 55. dist.

b Ca. 2. de corpor. uitiat.

c D. c. Si euãgelica.

d In cap. 2. de uerb. signi. li. 6.

e In ca. Hinc 49. d. & Vuendelinus in 4. d. 15. q. 1. col. 18.

f In cap. Eunuchus 55 dist.

g In ca. fin. de corpo. uitiat.

h Cap. 1. penul. & c. fin. de corp. uitia.

i In c. 2. de cler. ægr. quã dixit fin. Villad. de irreg. col. 39

k Arg. gl. d. ca. Qui partem.

l In c. 1. de corp. uitiat. p c. 2. eiusd. tit.

m Syl. uer. corpore uitiatus q. 1.

n In cap. 2. de cler. ægrot. per illũ text.

nitenti, & fare alcuni altri officij. Il che pare uero, quando egli ui fosse incorso senza sua uolontà, ò senza colpa [a]. Et quando era gia ordinato, & non in colui, ch'è per ordinarsi [b]. L'ottauo, che in questa irregolarità solo il Papa dispensa, secondo Innocentio [c] riceuuto [d]: ancorche Siluestro [e] & alcuni altri tenghino il contraaio. Il nono † che lo essere illegitimo, che 201 si riduce à questo difetto corporale, include ogni sorte d'illegitimi [f], & tutti gli fa irregoli [g], ancorche il loro fatto sia occulto, & publicameute siano tenuti per legitimi, come sono molti, che tengono i maritati di adulterio. Tanto che colui che sa ò crede di se per il detto di sua madre, ch'egli è tale, deue domandare legitimatione secreta, che facilmente se gli darà, secondo Antonino [h]: ancorch ei non sia obligato à credere alla madre adultera, se non li piace, secondo i medesimi [i]. Il decimo, che il Papa solo dispēsa questa irregolarità per ordine sacro. & per dignità, & per beneficio cō cura, ma per li minori, & per beneficij [k] semplici etiādio il Vescouo [l], & la professione della religione per tutti gli ordini dispēsa, però nō accioche egli possa essere prelato, 202 ò prelata [m], anco con dispensa del Vescouo [n]. L'undecimo † che il difetto dell'età, che anco si riduce alla corporale, fa irregolare, secondo il Villadiego [o]. Et che l'età per prima tonsura, & gli altri tre minori, è di sette anni compiti [p]. & per l'Accolito di dodeci finiti [q]. & per il Suddiacono di diciotto, e per Diacono di uenti. Et per Sacerdotte di uenticinque cominciati [r]. & per quella del Vescouo di trenta finiti [s]. Et questo hauea luoco auanti al Concilio Tridentino, percioche il detto Concilio ha ordinato, che non si ordini il Suddiacono, auanti i uentidue anni, & il Diacono di uētitre, & il Sacerdote di uēticinque, cosi regolari, come Cherici secolari, non ostante qual si uoglia priuilegio. Et che quantunque colui, ch'è ordinato auanti la legitima età riceua il carattere, dato che sia figliuolino e bambino, & si ordinasse sacerdote, secondo l'Arcidiacono [t], però non l'essecutione loro, nè i priuilegij, che toccano à quella, quantunque toccano al carattere, come sono quelli del Canone [u] & del foro, ò [x] giudicio, secondo l'intentione della glosa [y]. Il duodecimo, che sopra questo difetto solo il Papa dispensa, secondo la glosa [z]. ancor che egli sia religioso. Quantunque i Minimi per priuilegio [&] di Papa Giulio secondo si possano ordinare da Messa negli anni uentidue, & per conseguente quelli, che godono de' loro

a Villad. ubi si. col. 39 & probatur per supra dicta.
b Arg. c. fi. de corp. uiti.
c In c. 1. de re iu. li. 6 & in c. 2. de corp. uitiat. & Villad. col. 49
d A Io. An. & Ant. in c. Signi. de corp. uit.
e Ver. corp. uit. q fi.
f Gl. c. Nisi cū pridē de renū uer. Māferes & in c. p venerabilē § Quodl. autem qui fil sint leg.
g Ca. 1. & fin. de filijs presbyter.
h In d. c. 1. pō Host.
i Ibid. & sm d. sup. ca. 16 nu. 45. & seq.
k Ca. 1 & 2. de filijs præsbyt. lib. 6.
l D. c. 1. de fil. presb.
m Pal. in 4. d. 43. q. 3 quodl. probat d. ca. 1 uer. Nullaten⁹ adiūcta gl. fin. Cle. Vt hi qui uer. Nullo mō, de æta. & qual.
n De irreg. col. 39.
o Ca. fi. de tēp. or. l. 6
p Gl. sūmæ. 77. d. recep. præserti p lin. ī gl. fi. Cl. fi. de et. & ql.
q D. Clem. fin.
r Ca. Cū in cunctis, in princ. de elect.
s In c. Subdiaconus 77. d. quē ibi. Dom. cū utroq̄ Card. seq. & cui Th. cū cōi concordat in 4. d. 25.
t Ca. Siquis suadēte 15 q. 3.
u C. 2. de for. cōp.
x In Cle. Hi qui, de æta. & qual. uer. Constitutus.
y Per d. Clem. fin.
z Card. ibid.
& In cōp pri. uerb. dispensat. nu. 21.

priuilegij, che sono tutti gli altri Mendicanti, & anco molti altri: & questo hauea luoco auanti del Concilio Tridentino, come s'è detto di sopra. Il decimo terzo, che la lebra, la quale anco si riduce al difetto corporale, induce irregolarità: & non solamente impedisce il pigliare gli ordini, ma ettiandio l'uso loro, quando sono presi [a]. Il che pare il medesimo di qual si uoglia altra infermità corporale, che cagiona scandalo notabile, in usar gli ordini, almeno quanto à gli altri, ne i quali egli si cagiona [b]: Et che in questo il Papa solo [c] dispensa. Il decimoquarto, che colui, che ha Epilessia †, che alcuni chiamano mal caduco, che fa cascare in terra [d], & l'indemoniato è irregolare, secondo Aluaro [e], che dice esser il morbo caduco in due modi (ch'egli dichiara Filosoficamente) & che in quello solo il Papa dispensa [f]. Et di tal maniera è irregolare, che colui, che una uolta l'ha patito, non si può giamai ordinare, ancorche egli paia del tutto guarito [g]. Nè colui, ch'è ordinato può celebrare, s'ei casca molte uolte, nè anco poche, però se allhora egli gitta spiuma, ma s'egli dice la Messa [h], può pigliare un compagno apparecchiato, per finirla, se il male gli uenisse [i]: Eccetto che gl'indemoniati, che mai non hanno da celebrare, secondo che tiene S. Antonino [k]. Il medesimo, che del morbo caduco, si ha da dire del pazzo lunatico, & furioso, secondo il medesimo [l]. Il decimoquinto, che l'Hermofrodito, che ha la natura d'huomo, & di donna, ilquale si come non è capace del carattere dell'ordine, s'egli è piu femina che maschio, così quantunque ne sia capace per esser piu maschio che femina, però non si ha da ordinare [m]. secondo S. Antonino [n] riceuuto: percioche egli è cosa monstruosa, & il Papa solo lo dispensa [o]. Il decimosesto † che lo schiauo è irregolare di tal maniera, che non si può ordinare senza licentia del suo padrone: & s'ei si ordina con essa, resta libero: & se non sapendolo, ò contradicendoli esso patrone, egli resta schiauo come era prima, s'ei non si ordina piu che de gli ordini minori. Et s'egli s'ordina Suddiacono, ò Diacono, si può liberare, dando un'altro schiauo così buono nel suo luoco, ò il prezzo giusto. Et s'egli si ordina Sacerdote, egli resta libero, con dare i suoi peculij, se gli tiene; ò riscattandosi, se non ha peculij, & s'egli non tiene l'uno, nè l'altro può fare, compirà con seruir'al patrone ne i seruigi, che sono honesti a' sacerdoti, secondo S. Antonino [p]. Il decimosettimo che l'infame, così de facto, come de iure, è irregolare [q]: Col quale

103

104

a Cap. Cũ percussio 7.q.1. & c. De rectoribus, & c. Ex parte, de cler ægrot.
b Arg l. illud ad l. Aquil & c.2. de translat. præl.
c Arg. not. in ca. At si cle. §. de iud. 1. Vil lad. ibi sup. col. 48
d Ca. in liter. 7.q.2.
e De planct. eccles. lib.1. ca.48. F.
f Per notata in d. c. At si cle & Gouf. ubi sup. col. 49.
g Arg. c. fi. 15.q.1
h Vt colligitur ex ea. & Cõiter duob. seq. 31.d. & ex c. Illud ca. Nihil 7.q.1. & ca. pen. 7.q.2
i D. ca. Illud, & d. c. Nihil.
k 3. par. tit. 28. c.5. & Gõs. col. 42. ubi sup.
l Ibidem.
m Arg. c. Illiteratos 36.d. & ca. fin. 49.d.
n Vbi sup. c.6. §.5
o Per ea, per quę in præc.
p Vbi sup. c.6. §.6. & intelligitur ex c.1 2. & 3. & c. Nulli. & c. Ex antiqs, & c. Frequens 54. d. & toto tit. de ser. non ord.
q Per tex. nobis sin. adiũ. gl. & ibi Dom. in c. fi. 51.d. & gl. recepta in c. ipsi Apo sto. 2.q.7.

quale solo il Papa dispensa, secondo il Villadiego [a]. Se non quando il Vescouo dispensando sopra il delitto, al quale la sua potestà si stende accessoriamente, gli leua l'infamia, secondo una glosa singolare [b]. Il decimo ottauo, che colui che non può bere uino, senza buttarlo è irregolare [c], col quale anco il Papa non potrebbe dispensare, se non si tiene, ch'ei possa dispensare che colui, che celebra, non si communichi *Sub utraque spetie* [d], del che non conuiene qui trattare.

a Vbi sup. col. 52.

b Ca. Euphemiũ §. 12. q. 3 cui similis in c. Dno 50. d. ca. Et ea quæ põ Dec. dicimus in c. Atsi §. 1. de iud. c Glo. sing. d. c ipsi apostol.

d Cõtra ca. Coperimus, de conse. d. 2. & illiteratos 36. d. c. fi. de temp. ord. li. 6

DELLA TERZA SPETIE DEL la Irregolarità, che nasce per difetto dell'anima.

SOMMARIO.

105 *Irregolare per difetto dell'anima è colui, che non sà leggere, ò che non sà la lingua, nellaquale sono scritti i diuini officij, ò che non ha giudicio, ò non è battezato, ò non ha fede, ò è figliuolo d'heretico, ò è nuouamente conuertito.*

205 DELLA † terza specie della irregolarità, che nasce dal difetto dell'anima diciamo. Primo, che l'idiota, che non sà leggere, è irregolare [e]. Il secondo, che in altra parte [f] largamente trattammo, chi si dice idiota, & senza lettere, per essere incapace di beneficio. Il terzo, che si potrebbe dire, che per gli ordini minori colui si dice idiota che non sà leggere, & per i maggiori colui, che non sà alcuna cosa di quella lingua, nella quale sono scritti gli officij diuini, come colui, che non sa niente di latino fra i latini, nè di Greco fra i Greci, &c. per arte, ò per costume [g]. Ancorche per cagion di meritare, e non peccare in ordinarsi bene, è necessario saper tutto quel, che necessariamente si ricerca, per usare bene l'ordine, ch'egli uuole pigliare, ò almeno che ui sia buona speranza che l'imparará [h]. Il quarto, che rare uolte, ò nõ mai il Papa dispensa direttamente sopra questo difetto, ancorche dispẽsi indirettamẽte dispensando sopra l'età necessaria per sapere, come ho detto in altra parte [i]. Il quinto, che della pazzia, ò difetto di giudicio continuo, ò interpolato, (che anco si può chiamare difetto dell'anima,) s'è toccato di sopra. [k] Il sesto, che il difetto della fede fa irregolare di tal maniera, che co-

e S. in prælec. c. si quã excep. 11. à pag. 39. in 50. præsertim in 45. in uers. aphorum.

f Quod per adducta ubi sup. & adnotata in c. fi. de tẽp. or. li. 6 facilè collig. possit.

g In prælec. ca. si q̃do de rescr. 57

h Per c. Cũ in cũct. de elect. cũ annot. ei & adductis ubi sup.

i In prælect. ca. si q̃. do de rescr. 57.

k In §. proximo.

lui, che non è battezato, non è capace di ordine, ancorche egli sia conuertito, & sia santo [a]. Percioche il carattere dell'ordine presuppone quello del Battesimo, secondo Giouann'Andrea, & la commune [b]. Nè il battesimo, s'egli è heretico, ò fuore di heresie, ancorche sia emendato [c]. Nè anco i figliuoli de gli heretici, che moriron tali, fino alla seconda generatione per liena mascolina, ò fino alla prima per la femina [d]. Nè il moro, Giudeo, Gentile, Neofito, ò nuouamente conuertito, & battezato [e]. Habbiamo detto [nuouamente conuertito] & non nuouo Christiano, percioche il uolgo chiama nuoui Christiani, ancorche quelli, che son piu di dieci, uenti, trenta, & quaranta anni conuertiti, ne i quali non ha luoco questo [f], & assai meno co i loro figliuoli, come anco il mal costume di alcuni chiama nuoui Christiani. In questa irregolarità del difetto dell'anima nessuno non dispensa, se non il Papa [g]. Nè anco esso può buonamente nel difetto del giudicio continuo [h], nè in quello del Battesimo, per esser cose, che la legge naturale, ò diuina ricerca in colui, che si ordina [i].

a Ca.1.& c.Veniens de præb.non bapt.
b In d.ca.1.
c Ca. Si quis oẽm 1. q.7.& ca.2.§.hæretici, de hære.li.6
d D.§.hæret.§.Statuto 2.eo.ti.& li.
e Ca.1.& 2.48.d.& ca.Constituit.17.q.4
f Arg.c.Fã te de rescr.ubi Fel.nu.12.
g Arg. eorũ,q̃ sup. proximo §.dict.sũt, & notatur in §.1.c. Atsi de iud.
h Vt sentit Bald. in ca.Cum adeo.nu.10 de rescr.
i Iuxta illa quæ adduximus in d. ca. Si quãdo pag.28.& 29.

DELLA QVARTA SPETIE DELla Irregolarita, che nasce dal difetto della perfetta mansuetudine.

SOMMARIO.

206 *La Irregolarità, che si pone per il difetto della perfetta mansuetudine, consiste in hauere disformato alcun'huomo in caso lecito.*

Vccidere et tagliar membro, ò disformarlo è cosa equale, quanto alla irregolarita, ma se il membro offeso non è necessario per potere celebrare, non produce irregolarità &c.

207 *Irregolare non è tanto colui. che debilita un membro, quanto, se*
208 *lo tagliasse.*

207 *Irregolare è il Giudice, l'Accusatore, il Testimonio, il Notaio, l'Assessore, l'Auuocato, il procuratore, & altri ufficiali.*
210 *se furono cagione che alcuno fosse morto per giustitia. Ma se la morte non segue non sono irregolari; quantunque diano altro castigo di sangue.*

Irregola

Irregolarità mentale non si troua.

211 *Irregolare non è colui, che da arme ad altri per essere difeso,*
212 *ò per andare à guerra giusta, nè chi da balestra, lancie, & scoppetti, ballotte nella battaglia, nè chi nella medesima battaglia essorta, ò inanima à combattere.*

213 *L'intentione uirtuale di uolere, che si uccida alcuno ingiustamen-*
214 *te, non basta per farla uirtuale, che uno si uccida giustamente, per cagione d'Irregolarità.*

215 *Irregolari non sono i prelati di Spagna, ch'essortano la battaglia*
216 *contra i Mori, nè i frati in India contra i Pagani. Ma è bene Irregolare colui, che porta legne per abbruciar heretici, se il suo fuoco aiuta ad occiderli. Medesimamente è irregolare, chi presta, ò uende scala, corda, ò saetta, per giustitiare il condennato.*

217 *Irregolare è colui che fa salire il condennato sopra la scala[a]. Et chi occide alcuno per difendere suo padre, ò la sua patria.*

Il Cherico, che denontia con protestatione qualche tradimento, ò che si troua all'uccisione, ò disformatione del condennato, senza dare ueruno aiuto à quello effetto non è irregolare. Nè l'Auuocato del reo, s'egli è d'ordine sacro, ò beneficiato.

206 DELLA quarta † spetie della Irregolarità, che si pone per il difetto della mansuetudine perfetta, diciamo primo, ch'ella consiste in hauere disformato alcun'huomo in caso lecito. Perciochè ha parso alla Chiesa, che non potrebbe ben rappresentare la mansuetudine di GIESV CHRISTO (che ha sparso il suo proprio sangue, & si lasciò uccidere) colui, che disforma altri, etiandio in caso lecito [a]. Il secondo, che in questa materia egual cosa è uccidere, ò tagliar membro [b], ò disformarlo, tanto che colui che è disformato, non possi celebrare senza notabile horrore, ò scandalo. Et che quella sola parte si dice membro, che ha officio per se distinto, come le mani, & piedi, e l'orecchie. Per ilche il dito non è membro, ma parte, secondo Bartolo riceuuto. Dallaquale opinione non ci partimmo nell'altra editione: benche se ne parta il Gaetano [c], come è nell'allegatione, che ponemmo nella margine. Nè al presente ci partiamo: bēche al Soto [d] parue meglio la sua opinione, ma daremo le ragioni, che allhora non dessimo. La prima è, che delle opinioni

a Per d. Th. secunda secundæ q. 40. art. 2.
b In l. 2. ff. de publ. iud.
c Secunda secundæ q. 65. art. 1.
d Li. 5. q. 2. arti. 1. de iust. & iure.

piu approbate non ci dobbiamo partire senza testo, ò ragioni necessarie [a], lequali non pare che essi portino. La seconda che il Gaetano [b] confessa, che à chi si taglia un dito, senza ilquale si può ben celebrare, non è irregolare, & per consequente non perde membro, poi che il perdimento di membro publico fa irregolare, secondo la mente di tutti. La terza perche il Giurisconsulto significa, in una[c] parte, che l'hauer tagliato un dito, è un'hauer tagliato parte d'un membro, & non il medesimo membro. La quarta, che in altra [d] parte da ad intendere che chi ha dita souerchie, non ha membri souerchi, ma officij souerchi de' membri. Il quinto, ch'è falso quel, che per prouar la sua intentione porta il Gaetano: [e] cioè che per essere membro non è necessario ch'egli habbia officio distinto da gli altri membri, & che basta, che sia compagno, & aiuti à far quell'officio: perche anco la parte del dito aiuta la mano, nell'officio; ma non è membro: come il medesimo confessa. Dato che il testo [f] ch'egli perciò allega, piu fa per la parte contraria, che per sua: benche, egli non proua, ne l'uno, ne l'altro. Il sesto, che anco egli non pruoua essere uero l'altra cosa, che egli piglia per prouare la sua intentione: cioè, che i Testicoli dell'huomo senza il membro genitale, fanno membro per se: percio che quantunque noi confessiamo, che colui, che per sua colpa gli perde, non si puote ordinare; però neghiamo questa consequentia. Et colui, che perdette per sua colpa non si puote ordinare, dunque sono membri perduti. perche, anco non si puote ordinare colui che per sua colpa perdette una parte d'un [g] dito. Ma il medesimo confessa che quello non è membro. La settima, che S. Gregorio [h] (seguendo la mente di S. Paolo) [i] chiaramente da ad intendere che per li membri del corpo si hanno da intendere quelle parti, che hanno officij diuersi, & distinti. L'ottauo che nessun Giudice prudente, ardirebbe giudicare, che lo statuto, che pone alcuna gran pena, à chi taglia ad altri un membro includa colui, che taglia un dito. Non ostante che [k] il Felino pose sei casi, ne i quali si ha il dito per membro: ma ponendo il contrario, per regola crediamo, che non ci è glosa, che tenga espressamente questa conclusione di Bartolo: Benche al Soto parse, che ella ne hauesse [l] una. Il terzo benche sia eguale, per questo effetto l'uccidere, & tagliare membro [m] non è però cosa eguale il debilitarlo, anco tanto che con esso non si possa fare niente, secondo due Cardinali, & uno [n] Arciuescouo, perche almeno scusa la diformità.

il

a Iuxta doctrinam, Io. An. receptā in c. 1 de consil & arg. ca. Capellanus, de ferijs
b Vbi supra
c In l. Item § filius, ff. de ædil.
d In l. Nō sūt liberi ff. de stat. hom.
e Vbi supra.
f Cap. De presbytero. de cor. uiti. q est primum illius tit.
g Ca. Qui partē 55. d. c. 1. de cor. uiti.
h In ca. singu. 89. d.
i Ad Roma. 11. & 1. ad Corinth. 12.
k In d. c. cū illorum
l C. Gl. Cle. 1. de homi quæ tā nihil tale hēt, nec vllus nostrorum eā in id citauit.
m Clem. 1 de hom.
n Car Flor. & Car. Alexā. Pan. & in c. 1. Qui cler. uel uouen. post Cald. ibid.

107 Il quarto, † che per la dichiaratione, che alcuni hanno desiderato qui, diciamo, che molti autori tengono contra questo terzo detto, che il medesimo Arciuescouo [a], e'l Panormitano in altra parte hanno detto, che colui, che tanto debilita ad altri un membro, che lo fa inutile, per tagliarli il neruo, ò per altra maniera è tanto irregolare, quanto se egli lo tagliasse dicendo, che la Clementina [b], che di questo parla, pone per diuerse cose Mutilare, & Truncare: & che per Mutilare intese Debilitare: ilche essere falso (molto ha) habbiamo detto in Coimbra, per una additione che sopra le habbiamo fatto: perche ella non pone, senon solamēte Mutilare: Et Bonifacio [c] auditore di Rota, ha tenuto che qual si uoglia che ferisca alcuno, di maniera che lo faccia irregolare, cioè, che lo inhabiliti tanto, ch'ei non possa celebrare, ò non senza grande horrore, & scandalo, è irregolare: ilqual detto noi reprobammo nella detta additione, percioche non è legge, che quel proui: Et percioche, come è detto [d], non s'incorre in irregolarità, se non ne i casi espressi nella legge: & perche questo non ui è espresso, Et perche i testi, che danno per irregolare colui, che uccide, ò taglia membro, significano il contrario, di colui, che solo lo debilita [e]. Percioche colui che genera figliuoli fuora del matrimonio, lo fa irregolare [f]. Ma per questo egli non è irregolare. Et perche il giudice, che dà la sententia infamatoria contra colui, che uccide lo irregolare [g]. Ma il detto giudice per questo non è irregolare. Non fa in contrario il dire che colui che fa altri irregolari, (se il delitto è notorio de facto, ò de iure) communemente sarebbe irregolare: perche ei non sarebbe per far altri irregolare, ma si ben per commettere delitto notorio, & graue, degno di depositione, come à basso [h] diremo. Il quinto, che per maggior breuità comprendendo queste tre cose, sotto un uocabolo, parlaremo di colui, che disforma, poiche anco colui che uccide, e taglia membro, disforma, leuando la forma sustantiale, ch'è l'anima, con che uiue, ò la forma singolare, che dà il membro [i]. Il sesto, poniamo una risolutione con molto studio, & fatica tratta d'altra parte [k]. cioè che solo colui è irregolare di questa spetie, che dopò ch'egli è battezato, disforma l'huomo in caso lecito, ò dà cagion propinqua che si disformi, almeno piu presto di colui, che altramente si disformarebbe, fuora di necessità ineuitabile di difender la sua persona. Habbiamo detto [dopò ch'è battezato] percioche, per la morte giusta di prima, non s'incorre in irregolari

a In c.Cū illorū, de sen.exco.quē (saltem quo ad eū, qui solo debilitat mēbrū) sequuntur Ang. Syl. & quidam alij.
b s.Cle.1.de hom.
c In d.Cle.1. de homic.lib.6.
d Sup.eo. nu.150 p ca.Is qui, de sent.excom.li.6.
e Arg. cap. Nonne, de præsūpt. & l.cum prætor.
f Ca.1.de fil.Præsb.
g Ca.Tantis Daniel 81.d. & ca.Oīpotens de accusa.
h Inf.eo.c. nu.248
i Argu.eorū q̄ hēnt ca.De fabrica, de cō se.d.1. & in c In quadam, de celebr.miss.
k In Cōmēt.c.Quod in dubijs, de pœn.dicato Pōpeio Zābicario Legato sedis Apostol. Reuerēdiss. generisq; sui claritate magnificē, alijs q̄ multis aīi & corporis dotibus lūge preclariss.

tà [a]. secondo il Panormitano, & il Preposto [b]. ilqual seguimmo in quel luoco con molti altri [c]. non perche l'infidele sia incapace d'ogni irregolarità (che non è della Bigamia per il sopradetto [d]), ma percioche la legge non ha posta questa, se non al battezato [e]. Per ilche resta risoluto l'argomento, che ha fatto tenere il contrario al Villadiego [f]. Habbiamo detto [disforma] † Percioche senza seguire alcuna cosa di queste, non s'incorre in questa irregolarità, ma si ben con essa: Habbiamo detto [à huomo] per includere colui, che disforma Moro, ò altro infidele: & per escludere colui, che disforma corpo morto, ò auanti che sia uiuificato, per quel che si dirà [g]. Habbiamo detto [in caso lecito] perche colui che in altro fa questo, non incorre in questa irregolarità; ma in altra peggior spetie; cioè del delitto. delqual'appresso si dirà [h]. Si aggiunse [che non sia d'infirmità] percioche la disformatione fatta per infirmità, non fa irregolare colui, che disforma, nè colui, che è disformato: se per quel non se gli leua la potentia di celebrar'honestamente. Habbiamo detto [cagione [i]] generalmente, per includer' le quattro, cioè, l'efficiente, la materiale, la formale, e la finale, delle quali subito diremo lungamente [k]. Habbiamo detto [propinqua] percioche non basta dar' la remota [l]. Quella si dice dar cagione propinqua, chi fa, ò dice alcuna cosa, dalla qual ne segue la disformatione con intētione formale, ò uirtuale, dalla quale essa ne segue. Quale intentione sia uirtuale per questo proposito, appresso la diffiniremo [m]. ponendo al presente l'essempio del testimonio, che depone cōtra alcuno di crimine degno di tal disformatione, senza proposito, & intētione, che egli si disformi. Habbiamo detto [almeno, &c.] per significare, che non solamente colui, che disforma, ò è cagione che si disformi, è irregolare; ma anco colui, ch'è cagione, che si disformi prima di quello, che altramente si disformarebbe. Essempio di colui, che dice à quello, al quale giustamente si taglia la testa, poni il capo nel ceppo, per ilche colui il pone piu presto di quel, che senza questo il porrebbe, & cosi gli è tagliata la testa. Habbiamo detto [se non per necessità ineuitabile di difender' la sua persona], percioche questa scusa, secondo la nuoua legge [n]. ancorche auanti di quella tenesse S. Tom. il contrario, per non essere ordinato [o].

208

Il settimo † che da questo ne segue è, che'l giudice è irregolare di questa spetie, che giustamente procede, e l'accusatore, ò procuratore fiscale, e'l testimonio, & il notaio, ò mastro d'atti, che scriue la sē-

209

tenza

a Per ca. Si quis uiduam 50. d.
b In ca. Gaudemus de diuor. & Card. in Cle. 1. nu. 13. de hom.
c f. Glo. in sūma 51 & in d. c. Siqs uiduā & Inn. in d. c. Gaudemus, & Villad. col. 45 de irregul.
d Sup. eod. c. nu. 95 & 205.
e D. c. Siquis uiduā.
f De irreg. col. 44.
g Infra eod. ca. nu. 218. in fine.
h Inf. eo. c. nu. 218
i Si. q. 5 à medicis cū tribus sequen. d. 55.
k Inf. eo. ca. nu. 219.
l Arg. c. de occidētis 13. q. 5. & gl. fin. c. De cætero, de homic.
m Inf. eo. ca. nu. 213
n In Cle. 1. de hom.
o 2a. 2e. q. 64 art. 7. ad 3. sz uerius nobis uidetur, prædictam Clē. nō cōtinere ius nouū, sed antiquum declarare, q(gd Gaiet. dicat, in d. ar. 3.

ſenza, ò la pronuntia, ò ſcriue i teſtimonij, ò gli legge, quando ſi publica. Et colui, che ſcriue, ò detta le lettere, per lequali ſi comanda che alcun ſi disformi per giuſtitia. Et colui, che auuoca, ò procura contra il reo, che pate tal disformatione. Et anco colui, che fece e che operò per il reo, accioche egli haueſſe la ſentenza in fauore con condenatione della pena del taglione, per laquale l'accuſatore pate quella disformatione, che il reo haurebbe patito, ſe l'accuſatore uinceua. Et l'aſſeſſore, & qual ſi uoglia altro officiale [a]. L'ottauo † che neſſuno de i ſopradetti è irregolare, ſe la detta diformatione attualmente non ne ſegue, ancorche ſi dia altro caſtigo di ſangue, ſecondo la gloſa [b]. Ma il Panormitano, Giouanni d'Anania, & la Commune tengono quel, ch'è detto di ſopra [c]; cioè, che per la ſola uolontà ſenza la opera neſſuno ſi fa irregolare. Et il medeſimo tengono Innocentio, l'Hoſtienſe, & la Commune [d], & una gloſa ſingolare nel noſtro libro [e]: ancorche il contrario le attrubuiſchi il Panormitano [f] & tenghi in alcuni altri libri, & in queſto falſo ſenſo la ſegue aſſai incautamente Hippolito [g]. Nè anco è irregolare colui, che uuole uccidere alcuno, che uccise altri, s'egli non fece però alcuna coſa, che ſi uccideſſe, ſecondo Innocentio. [h] Per il-che ſi leuano mille ſcrupoli, che alcune Bolle Apoſtoliche generano, dando facoltà di aſſoluere dalla Irregolarità mentale. Percioche come molte uolte habbiamo riſpoſto, non ui è tale irregolarità, che habbia neceſsità di diſpenſatione. Il Nono † che non è irregolare colui, che da arme ad altri, accioche lo difenda, quando per ſe ſteſſo può diffenderſi con eſſe, disformando colui, che l'aſſalta: Percioche lo ſalua la detta Regola, la ultima particola della quale è fondata in una Clementina [i]. Il Decimo che anco non incorre in queſta colui, che da, preſta, compra, ò prouede di arme il ſoldato per giuſta guerra, auanti ch'ella cominci, & dopò auanti della Battaglia, come le danno molti padri, zij, parenti, amici, & ſignori eccleſiaſtici, & ſecolari, ſecondo che ſi raccoglie da Antonino, dal Panormitano, dalla Commune [k], da S. Antonino [l] & da altri allegati di ſopra. Nè anco ſecondo Innocentio [m] colui, che da baleſtra, ò ſaette al baleſtriero, ſcoppio, & pallote, ò poluere con lequali egli dopò uccide alcuno, ſe non li da con quella intentione. Nè colui, che da ſpada, lancie, ò altre arme, con lequali non ſi uccidono tanti. Nè colui, che da animo a i ſoldati, d'entrare con gran

210 · 211 (marginal numbers)

a Ca. Aliqtos 51. d. & c. Cler. & c. ſnīam ne cler. uel mon. & gl. sūmæ 15. d. & Cle. 1. de hom. & ubiq; p oēs & Maria in d. c. Ad audiētiā col. 5. & ſequen. de hom.
b Cap. ſi aliquis, de homic.
c Sup. eo. c. nu. 193. per cap. fin. 15. q. 1
d In ca. ſignificaſti 2. de homi. Maria, in d. c. Ad audiētiā q 43
e Ca. Periculoſæ, de pœn. d. 1.
f In d. ca. Si aliquis
g In l. Is q. cū telo. col. fi. C. ad l. Corne. de ſica.
h In c. ſign. nu. 4. & Ant. ibi. nu. 17.
i 1. de homic.
k In d ca. Snīam.
l 3. pa. ti. 18. c. 2. §. fi.
m In d. ca. Snīā.

sforzo nella battaglia giusta della lor parte, & compire con Dio, col lor giuramento, col loro Re, ò Capitano: Nè anco colui, che nel medesimo combattere inanima, dicendo. Combattere, & uincere, secondo la Commune [a]. Però contra tutto † questo è un capitolo [b] che par che dica, che i sacerdoti, che incitano à combattere nelle guerre, sono irregolari. Et una glosa [c], che dice che colui, è irregolare, che da arme per combattere, se con esse si uccidono alcuni. Et la Commune [d], che conclude, che colui, che incita nella battaglia à uccidere, è irregolare, ancorche la guerra sia giusta dalla sua parte, perche Innocentio approbato communemente [e], significa, che chi da balestre, ò saette à colui, ch'ei crede, che ucciderà, se uccide, è irregolare, ancorche la guerra sia giusta. Et che egli, & tutti chiaramente tengono, che colui, che da arme con intentione, ch'egli uccida è irregolare, se occide: percioche basta per questo l'intentione uirtuale. Et che par certo, che colui che uuole che si dia una battaglia, che quelli, della sua parte uincano, pare, che tacitamente uoglia, & uirtualmente che uccidano. Poi che quasi sempre accade, che non si può uincere gran battaglia, senza alcuna morte: & colui, che uuole alcuna cosa, & uisto uolere quel, che senza esso non può, ò non suole hauere, & che in tal caso pare che sia eguale cosa far animo à uincere, ò à uccidere.

212

a In d.c.Sniam.
b Ca.Quod in dubijs, de pœnis.
c Ca. Ita quorundã de Iudæis.
d In d.ca.Sniam.
e Ibidem.

L'undecimo † che per la risposta di questo, che mai habbiamo udito, nè sufficientemente letto dopò molto studiato in esso, & raccomandandolo alla diuina carità, mi si offerse una uigilia di S. Matteo, questa consideratione, laquale in altra parte [f] ho scritto piu ampiamente, cioè, che quel che basta per fare, che l'intentione di uno sia uirtuale di uolere che si uccida alcuno ingiustamente, non basta per fare uirtuale, che uno si uccida giustamente, per cagionar l'irregolarità. Percioche, chi commanda che si dia bastonate à uno ingiustamente, con espressa limitatione, che non lo uccida, se colui l'uccide, è irregolare: perche egli ha intentione uirtuale per fare questo [g]. Et il prelato, che mette un gouernatore nella città, che ha la giurisdittione temporale, accioche faccia giustitia, non pare, ch'egli habbia intẽtione uirtuale, che egli uccida, ancorche espressamente li uieti l'uccidere [h] con esser piu certo, che quel gouernatore ha da sententiare alcuno à morte, che colui che ua alla battaglia, ha da uccidere. Et percioche chi aiuta, & anco chi assiste con arme, & etiandio

213

f In d. Cõmento, c. Qđ in dub. de pœn.
g Gu.fi.de hom.li.6
h Cap. prælatis, de cler.nel mon.li.6

diò senzà esse, à quelli, che ingiustamente combattono, pare, ch'egli habbia tale intentione uirtuale: come subito diremo, secondo Innocentio [a]. Et chi assiste à quelli, che giustamente combattono [b], ancorche assistano con l'arme [c] & che aiutino con esse [d], & che feriscano [e]. Per questo possiamo diffinire, che l'intentione uirtuale sufficiente per questo, è quella di colui, che fa, ò dice alcuna cosa, senza proposito espresso, che nessuno si disforma, uedendo, ò douendo uedere che egli drittamente, & specialmente s'incamina di sua natura per quel fatamente, & specialmente s'incamina di sua natura per quel fare. Come tiene colui, che dà un scoppietto, ò pallotte, balestre, ò saette, perche tiri à ferire, come non tiene però colui, che le dà, per andare alla guerra, nè anco chi le dà per combattere, ò tirare con esse. Percioche, egli comprende il tirare ad alto, & il tirare per ferire. Il duodecimo †, che da questo si inferisce la ragione, perche alle uolte il dare la lancia, ò spada, non fa uno irregolare, & il dare della balestra, ò archibugio sì. Et alle uolte il dare auanti della battaglia nò, & in battaglia sì. Et altre uolte il dar tutto il sopradetto, anco auanti la battaglia, l'induce. Et altre il dare di quell'arme, etiandio in essa, nò. Perche alle uolte si dà con l'intentione espressa, ò uirtuale, accioche si uccida alcuno, & alle uolte senza essa intentione. S'inferisce anco la ragione, perche il Cherico, che aiuta nella guerra giusta, & combattendo con le sue proprie mani, uccide, è irregolare, se la necessità di difendere la patria, ò il prossimo, lo scusa di peccato [f]. Et, s'egli non uccide, nè disforma con le sue proprie mani, non è irregolare, dato, che ferisca molti, & quelli della sua parte con l'aiuto suo uccidano molti [g]. Percioche la ragione è, ch'egli non aiutò con la intentione formale, nè uirtuale, che uccidessero quelli, ma che uincessero. Et benche hauessero, ò nò, intentione formale, ò uirtuale di uccidere, ò disformare colui, che esso stesso ferì, però non l'uccise, nè disformò. E' uero †, che l'istessa ragione conclude, che s'egli l'aiutò con l'intentione formale, che uccidessero, ò con la uirtuale sopradetta, egli sarebbe irregolare, ancorche esso non ferisse alcuno. S'inferisce per consequente la concordia di tutto l'allegato, prò, & contra il settimo detto. Et la maniera di scusare della irregolarità, i Prelati, & i Cherici di Spagna, che non solamente sogliono far guerra contra i Mori con la lor gente, però anco si ritrouano nelle batta-

214

215

a In c.pen. de hom.
b Ca.igit, cũ tribus seq. 23. q. 8.
c Ca. Continebatur de cler. percuss.
d Ca. 3. eod. tit.
e Ca. pen. de hom.

f Iux. gl. fin. & pen. Cle. 1. de hom. & pulchré tradita per Gaiet. in 2. Sec. q. 40. ar. 2. Licet Fortuni⁹ noster noue, sed nõ verè nostro iudicio cõtrariũ teneat in l. vt uim. ff. de iust & iu. nu. 24
g Per tex. illum fin. ca. penult. de hom.

glie animandoli, quantunque non parue possibile ad Aluaro Pelagio [a]: segue etiandio, & uale la ragione di saluare i Chetici & i Frati Portughesi, che con gran zelo della fede Christiana, & non minore animo sogliono animare i loro nella India, contra i Mori, & gentili, portando le Croci nelle mani: & alle uolte sogliono essere i primi. I quali noi altri teniamo certo per molto regolarianzi regolarissimo.

a De planc. ecclesiæ art 48.

Il terzodecimo † ch'è irregolare di questa spetie colui, che per guadagnare indulgentie, porta legne, con le quali si abbrucia l'heretico, se il suo fuoco aiuta ad ucciderlo, altramente nò, secondo S. Antonino, [b] & la Commune. Da onde inferimo, che, se quando auanti che lo abbruciano, lo affogano, non s'incorre per portare tali legne, nè anco quando li gittano uiui nel fuoco, se le legne ui si gittano, dopò ch'essi sono morti. Et che anco è irregolare della medesima spetie, chi accompagna alla giustitia, come lo Scriuano, l'Agozino, la Guardia, il Capitano, quando si conduce alcuno à patir morte, ò disformatione. Et chi uende, presta, da, ò prouede, di scale, di corde, di spade, di saette, di balestre, ò d'altri instromenti, per saettare, impiccare, ò tagliare testa, ò altro membro, ò disformare alcuno per giustitia. Et colui, che piglia, ò mostra il ladro, ò malfattore, accioche il giudice lo pigli. Et anco chi per suo interesse consegna, ò si lamenta di lui, al giudice, senza protestatione, ch'egli non proceda à morte, nè à disformatione [c]. Percioche tutti questi sono cagione propinqua, & diretta di disformatione in caso lecito [d]. Quartodecimo † che anco è irregolare di questa spetie, chi dice al condennato, che ponghi la testa al ceppo, ò che saglia la scala, ò che faccia alcun'altra cosa, per il che se gli accelererà la morte, ò la disformatione. Et chi fa arrotare la spada, ò il coltello, ò apparecchia le corde, ò gli istromenti, accioche piu presto si finisca la giustitia, & il condannato piu presto, ò con minor dolore patisca, secondo l'intentione di S. Antonino [e], & di tutti gli altri. Il quintodecimo, ch'è irregolare di questa spetie, chi per defensione giusta della uita del prossimo, ancor ch'egli sia suo padre, ò madre, uccida, ò disformi altri, & quantunque lo faccia in guerra giusta, & in tempo, che si credesse, che se esso non combattesse, si perderebbe la Città assediata, ò lo essercito, che giustamente guerreggia. Et per piu efficace ragione, chi per giusta difensione dell'honore, & della

216

217

b 3. pa. ti. 28. c. 2. § 5

c Cap. Prælatis, de homic. li. 6.

d Et ita irregulares ex prædicta sm oés.

e Vbi supra.

della roba ò di quella del prossimo, come giustamente potersi fare è detto di sopra [a]. Percioche solo chi disforma per necessità ineuitabile della sua persona, si scusa di quell'atto [b]. Non osta che il dottissimo Fortunio [c], habbia tenuto il contrario: ilquale altri hanno seguito; dicendo, che non incorre in scommunicatione colui, che ferisce il Cherico, per difensione necessaria del prossimo; [d] & che è certo, & anco alle uolte che pare che sia precetto il difendere il prossimo [e]. Percioche nella scommunicatione generale, non s'incorre senza peccaro mortale [f]: & nella irregolarità, sì, & anco con merito [g]: Et non basta che sia giusta la disformatione, accioche non cagioni irregolarità. Et perche segue, che colui, che uccide per difendere l'honore, ò la roba in caso lecito, non è irregolare, il che sarebbe un mutare mille cose approbate in teorica, & in pratica, & senza testo, nè ragione necessaria [h]. Ma piu presto contra il Testo, & contra la legge quasi espressa [i]. Habbiamo detto, [giusta]; percioche chi per ingiusta difensione, ò in guerra ingiusta fa questo, non è irregolare di questa spetie, ma d'un'altra peggiore, & di piu difficil dispensatione, come appresso si dirà. Però in niuna di queste incorrono quelli, che giustamente denuntiano i tradimenti, gli homicidij, & gli altri delitti apparecchiati a i giudici, per impedirli, con protestatione, che non lo fanno, se non per impedire, che non si facciano: & con requisitione, che non si castighino i malfattori, con pene disformatorie. Ancorche siano Cherici quelli, che quel denuntiano, come ho detto in altra parte [k], se lo sapeuano fuori di confessione. Percioche, dato che il Cherico, che accusa il delinquente inanzi al giudice per l'ingiuria d'altri, non uieta la irregolarità: benche egli protesti, se il giudice disforma l'accusato [l]: Però egli non u'incorrerebbe, se per uietare i mali, che si apparecchiano, li denuntia con la detta protestatione, obligandolo à fare questo la conscienza. [m]. Ancorche i laici, che fanno questo, senza la detta protestatione, incorrino in quella di questa spetie, dato che non pecchino. Et i Cherici in quella d'un'altra spetie peggiore, perche peccano. Nè i laici, nè i Cherici, che si trouano presenti [n] alla disformatione, che si fa per giustitia, se non si trouano per dare autorità, ò aiutarla, nè dicono, nè fanno cosa, accioche la disformatione si acceleri. Ancorche i Cherici [o] pecca-

a In c.15.nu.2. & 3. pō mult. alios quos & ibi & latius in c. Olim 1. de rest. spol. citauimus.
b Cle.1. cū gl. & oībus doctor. de hom. Gai. 2ª. 2ᵉ. q.40. ar.2
c l. Vt uim. ff. de iustit. & iure col. 9.
d Inno. receptus in cap. Si uerō, de sent. excom.
e Ca. Dilecto, de senten. exco. li.6. c. Quātæ eo. tit. in antiqui.
f Vt supradictum ē sup. eo. ca. nu.9
g Per d. sup. eo. ca. à nu.206.
h Sup. c.18. nu.51.
i In d. Cle. de hom. ubi glo. recepta per oēs hoc tenet.
k In repet. ca. Inter uerb. 11. q.3
l Peruf. in cap.2. de homic. lib.6
m Arg. eiusdem ca. Per locum â maiore ratione.
n Glo. Pan. & cōis, in c. sniam, ne cler. uel monach.
o Secundum eand. glo. re[illegible].

no in ritrouaruisi presenti, senza cagione rationabile, cioè di confortare, ò confessare il condennato [a]. Ilche (à nostro giuditio) si ha da restringere à i Cherici di ordine sacro, & à i beneficiati [b]: come anco quel, che s'è detto di sopra; secondo Giouann'Andrea [c]; cioè, che l'auuocato del reo è irregolare, se l'accusatore fu disformato per pena di taglione, si ha da limitare quando l'auuocato era di ordine sacro, secondo il Panormitano [d]. ò (al nostro giuditio) beneficiato [e]. Il terzodecimo, che in questa irregolarità solo il Papa dispensa, se non quando, perche, & come in quella della seguente spetie, può dispensare il Vescouo.

a Sm Pan. ibid.
b Arg. corũ, quę ait Ang. uer. Clericus. 4 §. 1. & Syl. uer. Clericus 2. §. 4. nu. 209
c In d. ca. sniam.
d Ibidem nu. 14. & Villad. col. 25.
e Arg. c. 1. de postu. adiuncto ca. De occidendis 13. q. 5.

DELLA QVINTA SPETIE della Irregolarità, che nasce dal delitto.

SOMMARIO.

218 *Irregolare del delitto è solo colui, che hauendo discretione, & essendo battezato, disforma se stesso, ò altro huomo illecitamente, ò è cagione propinqua diretta, ò indiretta di quella disformatione, ò della sua antecipatione.*

219 *Irregolare non è nessuno di questa spetie, senza disformatione colpabile, benche per essa, egli sia di un'altra spetie.*

Le cagioni della Irregolarità sono quattro, cioè, efficiente, formale, materiale, & finale.

220 *La Disformatione si diuide in mera uolontaria, in mera casuale, & mista, con le diffinitioni.*

221 *L'Homicidio, ò mutilatione de' membri casuale, che seguita d'opera lecita, lecitamente fatta, non induce Irregolarità.*

Irregolare non è chi taglia la testa ad huomo morto, nè chi fa sconciare la donna, innanzi che'l figliuolo habbia l'anima.

Il

Il Maschio ha l'anima in quaranta giorni, & la femina ne gli ottanta.

Nè chi procura di disformare, senza seguirne l'effetto.

Nè chi ferisce, & sparge sangue, senza disformare.

Nè chi ferisce lecitamente, ma non mortalmente, senza animo di uccidere, benche altri senza sua colpa lo finiscono d'uccidere, ò egli muore per quella ferita, per difetto d'altri.

222 Irregolare è chi castra se medesimo, per uiuer casto.

223 Irregolare è colui, che ferisce ingiustamente, ancorche la ferita non sia mortale: ma ella è cagione della morte del ferito.

224 Irregolare non è, chi non tagliò del tutto un membro, ma lo debilitò tanto, che lo fece inutile.

Irregolare è, chi ingiustamente fa irregolare altrui.

225 Irregolare non è colui, che per difender se medesimo disforma altrui.

226 Nè chi si troua in guerra ingiusta, da quella parte, che ha la ragione, per ritrarre gl'inimici dalla guerra, ò per porli in pace, ò per impedire la battaglia uccide, ò ferisce.

227 Nè il laico, ò il Cherico, che con protestatione accusa giustamente alcuno, sententia, & esseguisce, con tutti quegli, che l'aiutano.

228 Nè colui, ch'egli fa pigliare per delitto, che non merita disformatione, bench'egli la meriti per altro. Ma è bene irregolare colui, che facendo questione con alcuno illecitamente, sopragiungono i suoi amici, & lo disformano.

229 Irregolare è, chi tiene animali in casa, che uccidono.

I Medici, i Cerugici, & i seruitori de gl'infermi sono irregolari. se per cagion loro l'infermo muore, ò resta stroppiato.

230 Irregolare è colui, che non essendo Medico, caua l'arme del corpo al ferito, ò chi uolta l'infermo, accioche egli se ne muoia più presto, ò chi fu cagione d'alcuna di queste cose.

231 Irregolari non sono i fanciulli, i pazzi, nè gli ubbriarchi, che uccidono, ò stroppiano.

232 Irregolare non è colui, ch'è stato ingiuriato, se percio i suoi amici, consentendolo egli, uccidono colui, che gli ha fatto ingiuria. Il medesimo è chi lascia di medicare, ò lascia morire di fame, di freddo, ò non impedisce alcuno, che uiene ucciso ò diformato, s'egli però non è obligato à questo, per cagione d'officio.

La Carità non obliga à nessuna pena, quantunque ella obli-ghi à peccato.

233 Irregolare è colui, che comanda la disformatione illecita, che uien fatta molto dopò il commandamento, & chi ratifica la fatta, chi l'approua, & chi la consiglia.

234 Irregolare è chiunque consiglia la illecita difformatione: ò che consiglia alcuna cosa, della quale ella ne segua.

235 Irregolare non è colui, che si pente d'hauer consigliato qualche homicidio ò disformatione: se dopò pentitosene, mette sua forza per dissuadere il delitto. Nè, chi sa, che si tratta la morte di qualcuno, & non la manifesta. Ma è bene irregolare, chi è cagion che si uccida, ò difformi in guerra ingiusta.

236 Irregolare è chi opera illecitamente alcuna cosa, dalla quale
236 ne seguita qualche uccisione ò disformità. Con sedici essempi risoluti.

238 La Irregolarità dell'homicidio occulto è tanto cattiua (nel foro della conscienza) quanto è quella dell'homicidio, che si può prouare.

239 Dispensare può il Papa nella Irregolarità dell'homicidio occulto. Ma non dispensa in quella dell'homicidio illecito, & uolontario per potere riceuer gli ordini.

240 L'homicidio illecito è quello, che direttamente si uolle fare. ò indirettamante, uolendosi alcuna cosa, dalla quale communemente egli ne segue.

Dispensare può il Vescouo per gli ordini minori nella Irregolarità dell'Homicidio lecito, & casuale.

IL

218 IL primo diciamo † che i delitti da' quali nasce la Irregolarità sono, l'homicidio. Il pigliare ò usar l'ordine male. L'officiare essendo in Cẽsura. Il uiolar l'Interdetto. E'l commettere peccato grãde notorio, ò tale che infami la legge. Il secondo che per questo effetto sono eguali l'uccidere, e'l troncar membro. Ma nò il debilitare, & disformare un membro tanto, che'l ferito sia irregolare: & senza notabile horrore, & scandalo non possi celebrare, come habbiamo etiandio detto altroue [a]. Et per questo cosi qui come quiui, per maggior breuità usiamo questa parola disformare per uccidere, ò troncar membro. Il terzo che per la resolutione della Irregolarità ch'habbiamo detto, che nasce dalla disformatione illecita, poniamo questa nuoua regola. Che Irregolare solo di questa spetie è colui, che hauendo discrettione, & essendo battezato, disforma se stesso, ò altro huomo illecitamente, ò è cagione propinqua diretta, ò indiretta di quella disformatione, ò della sua anticipatione. Habbiamo detto, [hauendo discrettione] perche il fanciullo, nè il pazzo, che mai l'ha hauuta, ò l'haueua perduta al tempo, ch'ei fece questo, non incorre in irregolarità [b]. Habbiamo detto [che essendo battezato] percioche non basta, che faccia questo auanti [c]. Habbiamo detto [disformare] per includersi in un uocabolo colui, che uccide, taglia membro, ò fa alcuna disformità notabile; con la quale senza scandalo non si può celebrare [d]. Habbiamo detto [se stesso] percioche si come niuno è signore de' suoi membri [e], così incorre in irregolarità, chi illeccitamente disforma se stesso [f]. ancor che lo faccia con santa intentione, come colui che si castra, per esser piu casto [g]. Habbiamo detto [altro huomo] percioche non basta disformare chi ancora non è huomo [h], ò manca di essere. Habbiamo detto [illecitamẽte] percioche, se per infirmità, ò per con-219 siglio di Cerugico, si fece tagliare, ò tagliò alcun membro suo, ò di altri, non incorre in questa irregolarità [i]. ancor che potrebbe incorrere in quella del difetto corporale, se per esso egli restasse impotente, ò disforme, per celebrare, senza scandalo, per il sopradetto [k]. Habbiamo detto [cagione] generalmente [l], per comprender le quattro, che sono, la efficiente, la materiale, la formale, & la finale, secondo Aristotele [m]. Et per consequente includere, chi è cagione efficiente della disformatione, la quale è, chi fa, da, prega, ò commanda, ò ratifica. Et chi è cagione materiale

a Sup. eo. c. nu. 226. in fin.

b Clem. 1. de hom.

c Ca. Si quis uiduã 50. dist. & per d. sup. proximẽ nu. 202.

d Sup. eod. §. proximè, nu. 206. in fin.

e l. Liber hõ. ff. ad l. Aquil. ca. Cõtingit 1 de sent. excom.

f Ca. Si quis absciderit, & c. Hi qui d. 55.

g D. c. Hi qui.

h Ca. Sicut ex tuarũ de hom. & c. Quod uero, & c. Moys. 23. q. 2

i Cap. Si quis à medicis, cap. Si quis in infirmitate 85. dist.

k Sup. eo. c. nu. 200

l Cap. De cætero, de homic.

m Lib. 2. Physicorũ & colligimus dudũ ex gl. 1. Decret. & tradit Marianus in hoc proposito in d. c. Ad audientiam q. 42. de homicidio.

di lei. La quale è chi dà arme, ò conduce alcuno, per porlo, oue ſtanno i ſuoi nemici apparecchiati, per disformarlo &c. Et chi è cagion formale, il quale è chi inſtituiſce, informa, ò conſiglia. Et chi è cagion finale, ilquale è chi promette premio à chi riconoſce il disformatore. Habbiamo detto † [propinqua] percioche non baſta ch'ella ſia cagion remota [a]. laquale è qual ſi uoglia armiero, che fa, ò guarniſce arme. Aggiungiamo [illecita] percioche la irregolarità di queſta ſpetie, ch'è quella, che naſce dal delitto, mai non ſi cagiona ſenza peccato, (almen ueniale) come ſubito diremo. Cagione propinqua della disformatione, ſi può diffinire di nuouo, eſſer quella, che di ſua natura, ò per l'intentione del l'autore, ò per ambidue ſi ordina per disformare: L'eſſempio del primo è, il ferire ſenza animo di disformare: del ſecondo, di dar lancia con animo di uccidere: & del terzo, ferir con animo di nó uccidere. Habbiamo detto [diretta, ò indiretta] percioche, baſta per queſto, ch'ella ſia cagion'indiretta della disformatione. Laquale anco di nuouo ſi può diffinire, ch'ella è detto, ò fatto illecito, dalche ne ſegue la disformatione, non indrizzato di ſe, nè per la intentione dell'autor per eſſa. Come è il giuoco illecito, dalquale ne ſegue à caſo la disformatione [b]. Habbiamo detto [della ſua anticipatione] per includer quelli, che dicono, ò fanno alcuna coſa, ſenza la quale ne ſeguirebbe la disformatione, però non tanto preſto, ſecondo lo Speculatore [c]. Il quarto, che ſono tre ſpetie di disformatione. Vna del tutto uolontaria: L'altra del tutto caſuale: & L'altra miſta, ò ſemplice caſuale. Quella del tutto uolontaria, è quella, che direttamente ſi uuol'in ſe, benche ſi faccia per indiretto; la quale è quella, che uno fa: quella, che aiuta à fare: quella che commanda, ò conſiglia, ò procura per ferro, per ueneno, ò per altra uia. Come portandolo doue lo feriſcono, ò procurando, che ſi faccia alcuna coſa, per la quale ſi disforma. Come fece [d] Dauid col Capitano Vria, commandando al ſuo generale, che lo poneſſe ne i lochi pericoloſi della guerra, & non l'aiutaſſe, accioche i nimici l'uccideſſero, come l'uccisero. La disformatione mera caſuale, è quella, che non ſi uuole in ſe direttamente, & ſeguita da quello, che in niuna maniera ſi ordina per quell'effetto, come è la morte, con che, il tuono amazza colui, che ſi mandò in alcuna parte, ſenza pẽſiero alcuno della ſua disformatione. Percioche, eſſa non ſi uuole in ſe: & ſeguita dal caminare, che di ſua natura, in niun modo s'ordina per eſſa. La disformatione

110

a Per glo.ſing.c.De cætero, de homi. recepti per omnes.

b Ca.Continebatur & ca. Lator ca.11.

c De diſpẽſ.§.iuxta nu.12.& 13. Pan. in c.Sniã, ne cle.uel Monac.Villad. ubi ſup. col.22.Ant.3.par.ti.28.ca.2.§.6.

d 2.Reg.11.

ne mista semplice casuale è quella, che non si uuole direttamente in se, ma si uuole altra cosa, dalla quale essa ne seguita: la quale in alcuna maniera si ordina per quella. Come è quella, che fa colui, che commanda al suo seruitore, che dia delle busse ad alcuno, senza che lo disformi, & il seruitore li dà, & lo disforma. La quale con ragione si può dire mista, perche in parte è uolontaria, & in parte nò. E' uolontaria nella cagione, donde essa seguita, & non è uolontaria in se medesima. Come dichiara S. Tomaso [a]. Là onde ne seguita, che niuna disformità fa irregolare colui, che non la pretende in se medesimo, nè nella sua cagione. Il quinto che † la detta disformità mista, ò semplice casuale, si parte in casuale, che seguita da questo, che communemente suole seguire. Come è la sopradetta, che seguita dal dare delle bastonate iilecitamente, & in casuale, che seguita da quel che communemente non ne suol seguire: benche questo seguiti alcune poche uolte. Come sono i giuochi di giostre con le lancie, quello di canne, & di Tori. Fra' quali due, sono due gran differenze, l'una è che la prima non solamente dannifica quanto alla irregolarità, ma etiandio quanto alla colpa, & peccato d'homicidio. La seconda, però non dannifica qnanto al peccato, nè lo aumenta. benche fa danno quanto alla irregolarità, come dichiara il Gaetano [b]. & si raccoglie da S. Tomaso [c]. L'altra è, che la prima si agguaglia con la disformità uolontaria, quanto alla dispensatione, & la seconda nò, il quale molto importa per l'autorità di dispensare, per quel che à basso [d], si dirà dell'homicidio uolontario. Il sesto, che la disformità mera casuale, non fa niuno irregolare, ma la mera uolontaria tutti: eccetto quella, che si fa per la difensione necessaria di colui, che la fa [e]. & la semplice casuale, ò mista alcune uolte fa, & altre nò. Per la qual cognitione, & proua di molti casi particolari, (che à basso si toccano) communemente si danno queste regole: L'una è affermatiua, cioè che ogni disformità casuale, che seguita da opera illecita, ò di lecita illecitamente fatta, fa irregolare [f]: L'altra negatiua, cioè che niuna disformità casuale, che seguita da opera lecita, lecitamente fatta, fa irregolare [g]. La prima regola limita il Dottor Soto [h], che procede solamente quando l'opera, ò la maniera d'operare, (dallaqual ne seguita la disformità) è illecita, per esser pericolosa, & almeno accidentalmente camino per la disformità, & non nell'altre, che sono illecite per altri rispetti. La resolutione della

821

a 2ª.2ª.q.64. artic.8 ubi multa Gaie. tēsi neque ipse, nec alius adeo breuiter, & clarè resoluat.

b 2ª.2ª.q.64.art.8

c 1.2.q.110.art.5.dū tractat quis euentus augeat pctū, & q.37 art 8. dū tract. quod maius nocumētum augeat pctū.

d Infra eo.c.nu.239

e Cle.1. cū ei anno. ꝑ gl. & oēs de hom.

f Ca.Tua, c.Susceptimus, de hom. & c.fi. eo.ti.li.6.q̄ de ope illicito loquūt. & c.cōtinebatur, & c.Presbyt.eo.ti.q̄ de ope licito illici. fctō agūt.

g Ca.Lator c. Dilectus c. Ex literis 1.& 2.& c.Ioā.de hom.& c.Prælect.eo.tit.li.6

h Lib.5.q.1.ar.9.de iust.& iu.

quale per esser assai noua, cotidiana, importante & degna d'alcun luoco piu largo che questo, la rimetto, à uno de i sopradetti breui Comentarij [a]. Hassi anco da limitare la seconda regola che non proceda nella disformità, che seguita dall'opera lecita illecitamente fatta, che spetiale, & direttamente s'indrizza, per la disformità, che la fa irregolare. L'essempio è questo del testimonio, che depone, in cosa criminale, senza uolontà che il preso sia disformato per il suo detto: & di colui, che nella battaglia giusta commanda all'archibugiero, che ferisca un tale senza che l'uccida. Percioche questi sarebbono irregolari se ne seguisse la diformità, per quel che sopra s'è [b] detto. Il Settimo, che dal sopradetto s'inferiscon molte cose. La prima è, che colui, che andaua à uccidere altri, & trouandolo morto, & per sfogar la sua ira li tagliò la testa non è irregolare [c]. Percioche l'huomo morto non è huomo [d]: & cosi egli non diforma huomo. Il secondo, che irregolare non è chi da medicina alla donna, accioche ella non possi concipere, & all'huomo, per toglierli la potentia di generare [e]: Ne chi fece sconciar la donna, auanti che il figliuolo hauesse anima rationale [f]: il quale ha l'anima in quaranta giorni, s'è maschio, & ne gli ottanta, s'e femina, secondo la glosa singolare [g]. Per il che se non si può sapere, s'era mascio, ò femina colui, che fu ucciso, e si seppe dopò i quaranta giorni, si deue riputare irregolare, chi fu cagion della morte sua [h]. Il terzo, che non solamente chi uccide, ma etiandio chi taglia membro, ò li da colpi, con che lo fa irregolare, facendolo tanto disforme, che non può celebrare senza scandalo, è irregolare, perche disforma [i]. Et che non'è irregolare, chi uuol disformare, se non dice, ò fa alcuna cosa, dal che quel ne segua, almeno auanti di quel che altramente ne segui rebbe, per il sopradetto [k]. Nè anco chi ferisce, ancorche dia una, ò molte ferite: quantunque ui sia grande effusione di sangue: & ancorche tagli alcuna parte di qualche membro, se il ferito non muore, nè resta priuo del membro, nè della potenza per poter celebrare, senza notabile scandalo, & horrore. perche egli non disforma [l]. Il quarto † che un frate, non ha molto, che si tagliò i suoi membri, per parergli che cosi egli resisterebbe alla carne, & con essi nò, ilqual fu irregolare [m]. Percioche, disformò se stesso illecitamente, & non fu martire di castità, come alcuno ci disse, ma d'impatienza [n], & del demonio, che li fece credere ch'era seruitio d'Iddio, quel che era peccato mortale, & grand'offesa sua [o], & del l'igno-

222

a Ad cap. non infrenda 23. q. 3.

b Sup. eo. ca. nu. 213

c Arch. cap. Si quis 11. q. 1.

d Arg. c. inquadam de celeb. miss.

e Cap. Si aliquis, de homicid.

f Cap. Sicut ex tuarum, de homi.

g In princ. d. 5.

h Arg. c. significasti 2. de homic.

i Et cōsequēter nō cōuenit ei tota diffinitio prædicta.

k Sup eo. c. nu. 207.

l Et cōsequenter nō cōtinetur in predicta regu.

m Ca. Si quis absciderit, & c. seq. 55. d.

n Ca. Hi qui. dist 55

o Cōtra 5. præceptū de quo sup. ca. 15.

l'ignorantia, & dell'obliuione di quel, che la ſanta madre Chieſa à ogni hora di Prima ci ricorda [a], cioè che la ſuperbia della carne, l'humil mangiare deprime, come ho detto in altro [b] luoco. Il quinto, che non è irregolare, chi feriſce giuſtamente alcuno, & non mortalmente, ſenza animo d'uccidere: dato che altri ſenza ſua colpa lo finiſcano [c], ò muore di quella ferita per mala cura del medico, ò per ſuo male reggimento, ò per l'infirmità, che li ſoprauiene. Percioche egli non disforma illecitamente, nè è cagione propinqua d'illecita disformatione: percioche il ſuo fatto fu lecito, ancorche da eſſo, ne ſeguitaſſe l'homicidio, ſenza ſua colpa. Però è † irregolare, chi feriſce ingiuſtamente, ancorche la ferita non ſia mortale, s'eſſa è cagione, che altri arriuino, ò trouino, & uccidano il ferito, & ſe per eſſa egli caſca in infirmità, della quale ſe ne muore. Percioche, egual coſa è uccidere, ò dare ferite ingiuſte, dal che ne ſucceda infirmità, che l'uccida, ancorche ſucceda per ſua colpa, come prouano ſingolarmente due capitoli [d]. Et per l'iſteſſa ragione è irregolare, ſe per poco ſapere del medico, ò per non gouernarſi bene, egli muore [e]. Et anco è tale, ſe la ferita era mortale, ò ſe dubita, ſe era tale, quantunque gliela deſſe ſenz'animo d'uccidere ſe altri lo finiſſero. Et etiandio, ſe la ferita non era mortale, ma però la diede con animo di uccidere. Come tutto queſto ſi proua per la ſopradetta regola, & per un teſto [f] ſingolare, che non proua (ſe ben ſi pondera) quel, che alcuni penſano: cioè che non è irregolare, chi feriſce ingiuſtamente, ma non mortalmente, ſenza animo di uccidere: dato che il ferito ſia ucciſo d'altri, che ſopraengono, ſenza altra colpa di chi feriſce.

223

224 Il ſeſto, † che colui, che non tagliò del tutto un membro ad altri, ma lo debilitò tanto, che lo fece inutile, non è irregolare, ſecondo il Cardinale, e'l Panormitano [g], percioche è membro [h], quantunque ſia inutile: & è utile, almeno per impedire la bruttezza, ſe non quando per la debolezza reſta il ferito tanto disformato, & brutto, che reſta irregolare, per non reſtarli potentia per potere celebrare, almeno ſenza horrore, & ſcandalo. Perche è irregolare, chi ingiuſtamente fa altri irregolare, come tiene [i] Boniſacio.

Il ſettimo, che chi disforma altri, non potendo uietare altramente la ſua morte, non è irregolare, almeno, ſecondo la nuoua legge [k], auanti della qual S. Tomaſo tenne il [l] contrario, come s'è detto di ſopra [m]. Il medeſimo, è ſe altramente non po-

a S. in hymno primæ ibi. Carnis terat ſuperbiā, potus cibi quæ parcitas.
b S. in addit. repet. ca. Quando, de cōſe. d. 2. nu. 10.
c Ca. ſignificaſti 2. de homic.
d S. cap. Presbyterū & ca. Ad audiētiam, de homic.
e Syl. uerb. Hom. 3. q. 1.
f In c. Significaſti 2 de hom. cū gl. & notat. ibi p Pan. & Fel.
g In ca. 1. Qui cler. uel nou. & Villad. ubi ſup. col. 19
h Cap. Sicut urgeri 1. q. 1
i In Clem. 1. de homic. col. 6
k Cle. 1. de homic.
l Secunda ſecundæ q. 64. art. 7. ad 3.
m Sup. §. proximo nu. 208

teua uietare, che li fusse tagliato il membro, secondo il [a] Cardinale: ancorche il contrario tenghi il Villadiego [b]. Et l'istessa ragione (al nostro giudicio,) è di colui, che non può uietare altramente qual si uoglia altra disformatione notabile, poi che quanto alla irregolarità si agguaglia con la morte, secondo il sopradetto [c]. Colui † si dice, che non può uietar la morte, senza disformare, che offende colui, ch'è posto in tanto stretto, che non può uietare, fuggendo, gridando, nè in altro modo senza uccidere, ò disformare, chi l'assalta, secondo le glose [d]. Percioche, quantunque uno non sia obligato à fuggire, sotto pena di peccato, per non uccidere chi l'assalta (dato che fuggendo, potesse saluarsi) però sotto pena d'irregolarità sì, come bene dichiara il Panormitano [e], & l'hanno sentito due glose singolari [f]. Percioche in questa senza peccato s'incorre, come è detto di sopra [g]. E' uero, che se il fuggire li fusse pericoloso, anco senza pena d'irregolarità, potrebbe difendersi, secondo il Felino [h], & la Commune, perche allhora non si può dire, che fuggendo si può saluare.

225

L'ottauo, che è irregolare di questa spetie, chi ministra l'arme à colui che ua alla battaglia ingiusta, se si uccide in essa [i]. Et per piu efficace ragione, se il medesimo combatte. Habbiamo detto [ingiusta] percioche (dica come li piace lo Speculatore [k], & altri) noi per certo teniamo l'opinione d'Innocentio, del Panormitano, & della Commune [l], cioè, che tutti quei che si trouano in battaglia, che dalla sua parte è ingiusta per fauorire, & aiutare, sono irregolari, se alcuno muore in essa, ò si troua con arme, ò senza, ò uccida, ò nò, ò per esser che crescesse il timore à gli inimici, ò nò. Però quelli, che si trouano dalla parte, che ha giustitia, per ritrargli dalla guerra, per porre pace, ò impedire la battaglia, non sono irregolari, ancorche per esso crescesse l'animo di quelli della sua parte, & il timore alla parte contraria. Nè † anco quelli, che si trouano dalla parte, che fa giusta guerra: ò si trouano con l'arme, ò senza, se con le mani non uccidono, nè feriscono con uolontà d'uccidere colui, che dopò quella ferita, ò altra muore, come ho detto di sopra [m]. Et anco aggiungiamo, che chi uccide con la sua mano, essendo la guerra giusta, non è irregolare di questa spetie; se non del difetto, della perfetta mansuetudine, (dellaquale habbiamo detto di sopra [n],) se sono laici, ma non se sono Cherici, se la necessità della sua battaglia è tanta, che scusi da peccato, ancorche non dalla [o] irregolarità.

226

a Ibidem q.3
b Vbi sup. col. 31.
c Sup. eo. ca. nu. 206 in fi. & faciũt q̃ annotat Bar. in l. 1. nu. 7. C. unde ui.
d Cle. 1. de homi. & c. suscepimus, eo. tit.
e In ca. Olim nu. 18 de rest. spol.
f In d. Cl. 1. uer. Nõ uales, & in c. Suscepimus eo. ti. uer. interimeretur.
g In § proxi p totũ
h In d. c. suscepim⁹.
i Gl. c. Ita quorũdã de Iudæ recep. per c. Qđ in dubijs, de pę.
k Tit. de dispens. §. iuxta uers. 56
l In ca. fin. de hom.
m Su eo c. nu. 213 & 222 põ cõe in c. pen. de hom. & in c. Sui ne cler. uel mona. & Ant. in 3 part. tit. 28 ca. 2. §. 6.
n Sup. eo. c. nu. 206
o Vt cõtingere põt iuxta not. per Gaiet. 2ª. 2ᵉ. q. 4 articu. & tact. sup. eod. ca. nu. 213 & 217

Il nono, che è irregolare di questa spetie il laico, ò il Cherico, che accusa chi che sia in giudicio ingiustamente, di crimine, che merita morte, ò disformatione, se essa si essequisce, & colui, che manifesta al giudice, ò al nemico, essendo, ò non essendo da lor domandato, oue stà, ò doue ua, ò come trouarà, chi cerca per uccidere, ò disformare ingiustamenre, se ciò ne segue. Et anco il giudice, che da sentenza, sapendo ch'era ingiusta, & tutti gli altri, che aiutano à darla, ò à essequirla potendosi di quella scusare. 227 Habbiamo † detto [ingiustamente] percioche, quantunque il laico, che giustamente accusa, sententia, & essequisce con tutti quelli, che per questo aiutano, sono irregolari d'un'altra spetie d'irregolarità [a], però ella non è di questa spetie, che è peggiore, che quella, & di piu difficil dispensatione, eccetto il Cherico di ordine sacro che fa il sopradetto, & ancorche non faccia piu che accusare giustamente senza la protestatione sopradetta. Percioche egli fa atto illecito [b], & onde ne segue morte.

Il decimo, che non è irregolare di questa spetie, nè di altra chi per ricuperare il suo, ritiene il ladro, che sel porta, ò finche uenghi il giudice, ò glielo consegni: Nè colui, che l'accusa di quello in giudicio, quantunque l'impichino, con questo che espressamente egli protesti, che non uuole, che il giudice li metta pena di sangue, [c] altramente si, anco nel foro della conscienza, quantunque nell'anima di quel li dispiaccia [d], & anco quanto al foro interiore: dato ch'ei protesti di parole, ò in iscritto desiderando con l'animo il contrario [e], come piu di una uolta habbiamo consigliato colui, che questo gli è accascato questo che cercasse dispensatione. Benche il Felino [f] dice il contrario, allegando in suo fauore Giouann'Andrea [g]. Ma egli non dice così nel nostro libro, nè anco disse in quello di Dominico, & del Perugino [h], ch'egli allega, per questa nostra parte. Percioche quegli si rimette all'Hostiense nella sua Summa [i], doue piu largamente che tutti egli tiene quel, che noi diciamo. Et se dicesse che per la sola uolontà, ò intentione, senza opere esteriori non s'incorre in irregolarità (come sopra s'è detto [k]) ui si risponderà, che in questo caso con la uolontà concorre l'accusatione, ò la querela esteriore, che quanto al giudice si fa: & la diformità, che per essa seguita: & non gli è tal protestatione, come la legge ricerca, per saluarlo dalla irregolarità, che da tali opere seguita. Poiche è chiaro, che la legge non commanda che si faccia protestatione,

a Vt d. est sup. eo. c. nu. 209.

b Iux. reg. Th. 2ª. 2ª. q. 64. art. 7

c Cap. Prælatis, de homic. lib. 6

d Vt colligitur ex glo. & Arch. in d. c. Prælatis, & affirmat Cald. probatus ibi à Perus. col. 2.

e Sin Io. An. Dom. & Per. in d. ca. prælat.

f In ca. Postulasti, de homine.

g In c. 2. de hom. l. 6

h In d. ca. 2.

i De homic. §. Quia pœna. uers. Verum.

k Sup. eo. ca. nu. 193 per ca. fi. 15. q. 1

bugiarda, & con inganno. Come è quella di colui, che uuole il contrario di quel, ch'ei protesta di nó uolere. Percioche in niun caso si permette il mentire, ancorche questa irregolarità non sia di quella spetie, che qui trattiamo, se non di quella, che nasce dal difetto della perfetta mansuetudine. se non nel Cherico che pecca in ritenere così, consegnare, ò accusare senza la detta protestatione, come poco fa, s'è detto [a]. Nè anco † sarebbe irregolare di alcuna spetie, chi facesse pigliare chi che sia per delitto, che non merita pena di morte, nè di disformatione, dato che il giudice dopò per l'altre cose, nelle quali lo trouò conuinto, lo facesse morire, ò tagliargli i membri, ò disformarlo: se quando lo fece pigliare, egli non credeua, nè doueua credere, che tal cosa ne haueua à seguire: Perche questa regola non lo comprende [b], nè di quella dell'articolo precedente [c]. L'undecimo, ch'è irregolare di questa spetie, chi fa questione illecitamente, ò combatte con chi che sia, se i suoi nemici uengono, e lo disformano, ancorche lo facciano, senza alcun suo consentimento, secondo Giouann'Andrea: [d] benche egli sia laico: Percioche quanto alla irregolarità, non è differentia fra il laico, e'l Cherico, se non ne i casi, ne i quali la qualità del Cherico fa illecito quel che al laico è lecito. secondo la mente Commune, che esplica Siluestro [e]. Et perche questo si proua per la detta regola, & lo tiene Mariano [f], ancorche il contrario tenga [g] il Felino. Però la glosa singolare [h] in che egli si fonda si ha da intendere, quanto ad altre pene, ò quando la questione fusse lecita dalla sua parte. Percioche allhora etiandio il Cherico non u'incorre, se espressamente, ò tacitamente perciò non li chiamò, nè li pregò [i]. Et colui, che fa questione illecitamente, resta tanto irregolare, se disformaranno così alcuni de gli amici del suo auuersario, come i suoi, come annotò il Villadiego [k]. Ancorche [l] il Panormitano, & alcuni altri dicano il contrario: Percioche, poiche esso faceua cosa illecita, in fare questione illecitamente, & la questione fu cagione della morte, è irregolare, per la sopradetta regola. Il duodecimo, che † è irregolare di questa spetie, chi tiene in casa sua alcuna bestia feroce, come Leone, Elefante, ò Orso, ò è lor guardiano, se colpabilmente lo teneua sciolto; ò per sua colpa si sciolse, & uccise alcuno, ò lo disformò. Ma non se non haueua colpa in tenerlo, ò in commandare che si tenesse sciolto, nè in sciolgiersi [m]. Il decimoterzo, ch'è irregolare di questa spetie il Cerugico, per la cui malitia, ignorãtia, ò negligenza,

118 / 119

a Ca. Primũ 22. q. 2 c. Super eo. de usur.
b Sup. eo. ca. §. proxi. nu. 217
c Posita sup. eod. §. proxi. nu. 217
d In cap. Petrus, de hom. receptum ibi. à Pan. Fel. & Cõi.
e Ver. Homic. 3. q. 1.
f In rep. c. Ad audiẽtiã col. 18. de hom.
g In d. c. Petrus.
h In c. Si. 23. q. 8.
i D. cap. Petrus.
k Vbi sup. col. 25
l In d. c. Petrus co. 2
m Inno. Car. & cõis in d. ca. Ad audiẽtiã. & p prędictã reg.

za, ò prosontione di non osseruare le regole dell'arte sua, restò il ferito disformato: ancorche altramente nò, secondo l'intentione dello Speculatore [a] riceuuta. Et il medesimo si ha da dire del Medico [b], & di chi guarda lo infermo, che per malitia, ò per sua lata, ò gran colpa, ò contra il consiglio del medico li dà, ò fa alcuna cosa, per la quale egli muore, almeno piu tosto di quello che altramente hauesse à morire. Ma non, se gli dà, ò fa con buona intentione, & buona fede, dato ch'in alcuna cosa errasse: & deue facilmente deporre lo scrupolo a' consigli de' dotti. Et se lo fece per colpa notabile, ma però non si sà se morì per questo, si deue ricorrer'al giudicio de' Medici, ò de' Cerugici dotti, & esperti. Et se anco essi dubitano, egli si deue tenere per irregolare, & altramente nò, secondo l'intentione dello Speculatore, da tutti riceuuto [c]. Il decimoquarto † ch'è irregolare di questa specie [d] colui, che non essendo Medico, nè Cerugico, trahe dal ferito la saetta ò l'arme del corpo, accioche muoia piu presto, se per esso muore piu tosto, di che altramente morrebbe. Et anco chi uoltò l'infermo dall'altra parte, accioche piu presto morisse. Et colui, che commandò, prego, ò consiglio alcuna cosa di queste, se per questo egli morì piu presto, altraméte nò. Il decimoquinto, che non è irregolare di questa, nè di altra specie il fanciullo, che non ha discrettione, ancor che habbia piu di sette anni: nè il furioso, ch'è fuora del suo sentimento, per uccidere, ò disformare altri. Dalche s'inferisce, che il fanciullo (benche habbia piu di sette anni) non incorre in questa irregolarità, se non ha giudicio bastante per peccare, ma se lo ha sì, benche non habbia sette anni [e]: & che i sette anni seruono solamente per presumere ch'egli l'habbia [f]. Percioche, la detta regola non comprende, chi non ha giudicio. Et ancorche il Zenzelino riceuuto communemente [g] dica, che colui è irregolare, ch'essendo ubbriaco, fuora di se, uccide, per che fu cagione d'inebriarsi [h], però à noi mai non sodisfece, quanto à colui, che del tutto è inebriato, & fuora del suo giuditio. Percioche il furioso, ancor † che si faccia tale per sua colpa, non è però irregolare, se uccide, secondo la Commune [i]. Et perche molti si inebriano senza colpa lor mortale, & anco assai senza ueniale, per dodeci argomenti, che fa Maiore [k] per prouare, che lo ubbriaco non pecca in quel, ch'ei fa, essendo fuora di giuditio: Et perche colui, che dormendo uccide, anco non è irregolare, etiandio ch'egli uccida colui, che uegghiando pensaua

230 · 231

a Vbi su.nu.16
b Per ca. Tua, & ea, q̃ ibi annotauit Innoc. receptos ab oībus, de homic.
c Vbi su.nu.13. & probat p dicēda infra.
d Speculator. ubi supra receptus.
e Cle. 1. de domi.
f Quæ colligũtur ex Io. An. & Pan. in c. de delic pue. Imo. & Bonif. in d. Cle. 1. & Gõsal. ubi sup. col. 24
g Per Car. & Io. Colon. ibidem, & Gõsa. Villad. in tractatu de irreg. col. 28. & Syluer. Homic. 3. q. 4.
h In cap. in ebriauerunt 15. q. 1.
i Gl. ca. si quis insaniēs 15. q. 1. & Car. in d. Cle. 1. q. 6. & Imo. in gl. 2.
k In 4. d. 17; q. 44.

uccidere [a]. Et molto ci rallegrammo la prima uolta, che uedemmo, che Bonifacio teneua questo [b]. Quantunque la commune opinione potrebbe procedere in colui, che non perdè del tutto il giudicio, ò quanto al foro esteriore, se non prouasse tal perdimento. Et in colui, che sapendo che dopò l'inebriarsi, toglieua arme, bastoni, ò pietre per ferire & feriua, & per sua colpa, s'inebriò: come dice Mariano [c]. Percioche egli fece illecitamente opera: dallaquale, secōdo il suo costume si potea sperare la disformità che ne seguì. Et il medesimo per sua proportione si può dire, di colui, che dorme: & del pazzo, che alle uolte è nel suo sentimento, perche anco questi sarebbono irregolari, se con essere auisati inanzi, che uadano à dormire, ò prima che lor uenghi la pazzia, non proueggono à quel, che buonamente potrebbono, per l'impedimento di quelle cose, che quando dormono, ò sono pazzi fanno disordini pericolosi [d]. Il decimosesto † che è irregolare di questa spetie l'ingiuriato, se gli amici suoi disformano colui che l'ingiuriò, pregandoli esso, ò commandandoli, & tacendo, & non contradicendo loro espressamente, quando pratticauano sapendolo esso, come l'ucciderebbono [e], ma non se senza saperne esso niente di quel che facessero [f]. Et anco se per uietarlo non uogliono desistere dal suo cattiuo proposito, è obligato ad auisare colui, contra chi si ordina la morte, per quel, che subito diremo [g]. Il decimosettimo, ch'è irregolare colui, che ritrahe altri, accioche egli non liberi alcuno dalla disformatione ingiusta [h]. Percioche egli è cagione propinqua di quel peccato [i]. Quantunque nessun è irregolare, per solo piacerli, che si disformi, ò sia stato alcuno disformato [k], dato ch'egli in quel pecchi. Nè per consequente il Medico, che non uuole medicar l'infermo, che per lui muore. nè il ricco, che lascia morire di freddo il pouero, ò di fame, nè colui, che potendo, non difende colui, che lo disforma, se non è giudice. ò altri à che il suo officio obliga à questo, secondo S. Antonino [l]. Percioche quantunque la Carità obblighi à fare opere pie molte uolte, sotto pena di peccato mortale, però ella non obliga mai sotto pena di restituire il danno, nè di altri, se non fa, ò dice alcuna cosa contra giustitia, per il sopradetto [m], & in altra parte. [n] Dal che pare, che ne segua, che non è irregolare, chi lascia di fare le dette tre cose, ancorche le lascia con uolontà, con desiderio, & cō intētione espressa, che l'infermo muoia, ò affamato, ò assaltato come dice S. Antonino. [o] Quantunque il contrario tenghi Siluestro

231

a Vt d. Cle. exprimit & Cōis ibi declarat.
b In d. Cle. nu. 26.
c In ca. Ad audietiā nu. 25. de homic.
d Arg. à pari rōne l. Illud. ff. ad l. Aqu. & c. 2. de transl. prӕla.
e Ca. Petrus, de homic.
f C. 1. Qu. a prӕlatus 1. c. 4. & d. c. Petrus.
g Inf. eo. nu. 234
h Arg. c. Si qs uiduā 50. d. ca. Periculosè. de pœnit. d. 1.
i Per diffinitionem causӕ ppinquӕ posi tӕ sup. eo. c. nu. 208
k Glo. recepta. d. ca. si quis uiduam.
l 3. part. tit. 28. c. 2.
m sup. eo. c. 25. nu. 5.
n In c. Inter uerba 11. q. 3. nu. 714
o 2. part. tit. 28. ca. 2 in prin.

nestro [a], e prima Angelo [b]: però senza ragione, nè testo sufficiente. Percioche il capitolo [c], che Angelo allega, ch'è il piu efficace fondamento, che si possi allegare, non parla d'irregolarità, ma di scommunica, & parla piu presumendo per il foro esteriore, che disponendo, per l'interiore, come ho detto altroue [d]. Il Decimo † ottauo, ch'è irregolare di questa spetie, chi commanda disformare illecitamente, se per quel si fa la disformatione [e], ò si faccia subito, ò dopò molto tempo: se espressamente non si riuoca il mandato, ò tacitamente, facendo pace con colui, che si commandò che fosse disformato, del quale il mandatario ne hauesse hauuto notitia, secondo Innocentio [f]. Et che anche è irregolare, chi comanda che se gli desse bastonate, uietandoli, che non disformi, se il mandatario disforma [g], & il mandato era illecito, secondo la glosa riceuuta [h]: Però non se il mandato era lecito, dica come li piace Siluestro [i] sottilmente, ma particolarmente. Percioche per la sua ragione, s'inferirebbe, che colui, ch'essorta l'essercito à combattere, & uincere senza altra intentione espressa, nè uirtuale, ch'egli uccida, sarebbe irregolare, contra tutto il sopradetto [k]. Et che è irregolare, chi ratifica, & approua la disformatione fatta per altri in nome suo, & in tempo nel quale esso poteua commandarla. Percioche la ratificatione (concorrendo queste due cose) tanto uale, quanto è commandata [l], altramente nò, come se si fece in nome di altri ò suo, essendo esso fanciullo, ò pazzo, senza discrettione, secondo Giouann'Andrea, e'l Panormitano [m]. Habbiamo detto [illecitamente], percioche chi commanda lecitamente, non è irregolare di questa spetie, ma di quella del difetto della perfetta mansuetudine: & nè anco di quella, se non commanda direttamente la disformatione estragiuditiale, ancorch'ella ne segua dal suo giusto precetto [n]. Il decimonono † che anco è irregolare di questa spetie, chi consiglia altri illecitamente, che disformi [o], ò si disformi colui, contra chi fu dato il consiglio, ò l'istesso à chi ha consigliato, secondo il Panormitano [p]. Et etiandio colui, che illecitamente consiglia alcuna cosa, dalla quale ne segua la disformatione [q], se auanti non riuoca il suo consiglio: & li persuada il contrario: ò se non li può persuadere, auisi colui, contra cui diede il consiglio, accioche egli se ne guardi [r]. La onde ne segue, che piu ricerca la riuocatione del consiglio, che quella del mandato, perche questa si fa

233, 234 (marginal numbers)

a Ver. Homic.3.q.5
b Ver.Homic.1.§.17
c S.c.ũ de sent. exc.
d In ca.significanti de iudæ.
e Ca.si quis uiduam 30.dist.
f In c.Ad audientiã cõiter receptũ ibi.& Villad.ubi su.col.3a
g Ca.si.de hom.li.6
h Ibidem.
i Ver.Homici.1.q.4
k Sup.eo.ca.nu.211
l Ca.Rathiabitionẽ rancto, c.Ratũ.de re gu.iu.li.6. & c.Cum quis,de sen.exco.li.6 facit gl. i c.oẽs 17.q. 4.q.c.q.d ibi Arch.
m In cap.1.de conuers.infidel.
n Cap. Prælatis, de hom.li.6.& per dic. in §.præced.
o Cap.si quis uiduã dist.50.
p In d.c.Ad audiẽtiã
q Arg.c.Continebatur,de homic.
r Inno. receptus in d.c.Ad audientiam.

per amore di chi commanda, & il consiglio si da per amore di colui, ch'è consigliato, che non crede tanto presto à chi gli consiglia il contrario di quel di prima, come quel, ch'è commandato à colui, che commanda. Da questo medesimo si raccoglie † quel, che si doueua rispondere à un Cherico, che poco è, ne domandò, s'egli era irregolare, per hauere consigliata una donna maritata, ch'era grauida di lui, in assenza del suo marito, che si sconciasse per tale, & tal uia: & dopò pentendosi di quello, disse, che ella nol facesse, perche era gran peccato ma ella per timore, che tornato il suo marito, non l'uccidesse, operò sì fattamente, che si sconciò. Habbiamo detto [illecitamente], percioche chi consiglia lecitamente, non incorre in questa spetie, ma in un'altra. Il uigesimo, che quantunque non sia irregolare colui, che sa, che si tratta la morte di alcuno, & non l'auisa (ancor che in quel pecchi mortalmente) se non fa, nè dice cosa, che aiuti colui, dica come li piace Siluestro [a]. Però sì, chi si truoua presente [b] nel combattere ingiustamente, aiutando, animando, ò essortando i suoi, ò disanimando i contrarij, & etiandio serbando i uestimenti di quelli, che uanno à combattere, ò à disformare ingiustamente. Il Vigesimo primo, che † quantunque colui, che fa lecitamente alcuna opera lecita, donde ne segue disformatione casuale, non è irregolare di questa spetie [c]. Però sì colui, che illecitamente fa alcuna cosa, dalla quale ella ne segue, ancorche si faccia contra sua uolontà, ò senza essa, ò la opera sia illecita, ò nella maniera di farla, si commetta colpa notabile [d] (come non è la leuissima, ò molto leggiera) secondo il Panormitano [e]. Nè anco la lieue (al nostro giudicio) secondo che tiene il medesimo in una parte [f]. Quantunque in un'altra [g] esso & altri dicano la lieue esser tale. Essempio del maestro, che castiga il suo discepolo con l'auertimento, ch'ei deue, non è irregolare: ancor che per quel egli muoia, & altramente sì [h]. Et del Cherico, che si burla. ò fa alle braccia lecitamente con un Cherico, o laico, che cascando in terra, si disforma col suo coltello senza notabile colpa di altri, non è irregolare: & se con essa colpa sì [i]. Et di chi si burla, con laico in caso, ò modo illecito, & se ne segue disformatione, è irregolare, altramente nò [k]. Et di colui, che fa questione illecitamente, che è irregolare, se quelli, che soprauengono, uccidono l'altro, senza sua uolontà, & se lecitamente, nò, come è detto.

Et di

235 236

a Ver.homi.1.q.10.

b Sup.eo.c.nu.232.

c Ca.Lator, ca.dilectis c.Ex literis, & c. Significasti 1. de homic.

d Ca.Continebatur ca.presbyterum, & c.Sicut ex literarum de homic.

e In c.Quæsitum de pœn.& rem.q̄ ē singulare sm̄ eū iē ibi. & Villad ubi sup.

f In 2.no.prædicti c. Quæsitum, & Specu. ubi sup.nu.43

g In not.3.eiusdem c. & Villad.ubi sup. uer.homic.2.in princip.& q.23.

h D.ca.Presbyterū.

i D.c. Lator, & d.c. Cōtinebatur, cū eis annot.

k Eiusdem cap.

137 to [a] Et di chi ricuopre la casa, † ò getta alcune pietre all'altra parte, oue occide alcuno, che senza auisare per parole, ò per fatti, ponendo fuori alcun segno le getta, oue sogliono stare, ò passare persone, è irregolare, altramente nò [b]. Et di chi tira pietre a i porci, ò ad altri animali, & uccide alcun fanciullo, che staua à lor uicino, è irregolare, se n'hebbe colpa, in non mirarui piu, altramente nò [c]. Et del Cherico, che à caso uccide alcuno cacciando, ò essercitandosi con balestra, è irregolare, secondo Angelo, [d] & Siluestro [e]. Il che si ha da intendere, quando tale caccia, ò essercitio gli era illecito. Percioche, nè ogni caccia, nè ogni essercitio di balestra è illecito, come essi presumono [f]. Et di chi fa condurre la sua concubina per alcuni astrachi, & tetti, che se ella cascando dal muro, si è sconciata, egli è irregolare: Percioche fa cosa illecita. Et di chi lecitamente chiamò il falegname, o tagli pietra, ilquale non è irregolare, ancorche cascando da gli edificij della Chiesa, ò della casa morisse, secondo l'opinione di tutti. Et di chi suona la campana, † il martello della quale cascando uccide alcuno, il quale è irregolare s'essendo sagrestano, nè ha colpa notabile, in tenerlo malamente legato, ò se contra la uolontà espressa, ò tacita del Sagrestano, la suona, altramente nò [g]. Et di chi burla, ò balla con donna grauida, che in quell'essercitio, ò per quello si sconciò. Percioche, se illecitamente burla, con essa, come fratello, parente, ò amico honesto, egli non è irregolare: & se lecitamente, come innamorato di amore dishonesto, ò essendo Cherico, ò frate, à chi gli è uietato quella maniera di ballare, ò burlare, sì [h]. Et di colui, che uedendo il ladro, che rubbaua, gridò al ladro con animo, che lo disformassero, ò con buon fine, però credendo, ò douendo credere, che quelli lo disformarebbono, che li sopragiungono, & lo disformassero, è irregolare, altramente nò [i]. Et di colui, che tiene il suo figliuolo nel letto con esso seco, & l'affoga dormendo: Percioche s'egli hebbe colpa (almeno in ciò notabile) è irregolare; se non la tenne, nò. Come, se il letto era largo, & esso non si uoleua muouere dal luoco, nel quale dormiua: ò s'egli era tanto pouero, che non haueua, con che coprirlo nella Culla [k]. Et di colui, che inuiò il figliuolo al pozzo, ò al fiume oue egli si affogò. Et di colui, che fuggendo la ferita dell'uno, buttò all'altro, che si disformò. Et altre simili cose, nelle quali s'interuenne colpa notabile, è irregolare altramente nò.

138 (marginal number beside "condo l'opinione di tutti. Et di chi suona la campana")

a Sup. eo. nu. 228

b Arg. l. Si putator ff. ad l. Aquil. & ca. si duo & c. Cler. 50. dis.

c Glo. d. ca. Clerico.

d Var. Homic. nu. 2 §. 13

e Eo. uer. q 7

f Arg. gl. recep. in c. 1. de cler. uenat. & nota. in c. 1. de sagit.

g Ca. Ioã. cũ ei ãno. de hom. & reg. Nõ ẽ sine culpa de reg. iu. li. 6. quæ ut hic tãgi tur sunt resoluenda.

h Ca. Sicut ex tuarũ cum annot. ei. p Pa. not. de hom.

i Arg. c. Significasti cũ ei anno. de hom.

k Ca. fin. de his qui pp filios occidi, cũ ei anno. & pulchræ per Gaie. 2ª. 2ª. q. 64 art. 8

Il uigesimosecondo †, quanto alla dispensatione di questo, diciamo, che è tanto male quanto al foro della conscienza la irregolarità dell'homicidio occulto, che in nessun modo si può prouare, quanto quella, che si può [a] prouare. Dica come li piace, Vicenzo seguitato da Angelo [b] & alcuni altri. Ancor che hora mi par bene quel, che alcuni giorni habbiamo risposto: cioè che lecitamente ha potuto uno (che occultissimamente ha ucciso) dir Messa, dopò che egli si ha molto ben confessato, per tenere per certo, che s'ei non la dicesse, si crederebbe, ch'esso l'uccise, & restarebbe diffamato. Et perche alcuni desiderano ch'io dichiari piu questo. Diciamo, che per l'homicidio, quanto si uoglia occulto, non solo s'incorre in irregolarità, ma anco si uiene in necessità di dispensa Papale, & non basta quella del Vescouo. Perche le glose [c] communemente approbate, sentono questo: & perche le leggi dicono, che anco il Papa con difficultà dispensa in essa [d]. Et non ui è legge, che rimetta quella dell'Homicidio occulto al Vescouo. Et perche è cosa molto ragioneuole che non si dispensi con l'homicida, se non con molta difficultà: & perche Angelo & i suoi seguaci, (in ricercar dispensatione Episcopale) concedouo che la Chiesa può inhabilitare uno, che per delitto, ò difetto è occulto. Et perche le lor glose, con lequali glosarro il Panormitano [e] & altre glose non sono bene fondate. Et perche anco un capitolo solenne [f], (che per quello si allega) pruoua questa nostra commune opinione. Dalla quale ne seguita, che anco piu si dobbiamo appartare dall'opinione, che rinoua il Padre Alfonso da Castro, [g] dicendo, che niuna irregolarità nasce dal delitto del tutto occulto [h]. Diciamo anco, che poi che il Papa può dispensare sopra ogni irregolarità, può per consequente sopra quella dell'homicidio, ancorche sia illecito, & uolontario [i], Nè la glosa dice [k], che non possa, ma che mai egli dispensa: & i testi, che pare, che dichino questo [l] si hanno da intendere de gl'inferiori, & non di esso, ò si hanno da riferire al suo consueto, che è di non dispensare per gli ordini, con l'homicida uolontario [m], per ilquale nelle facultà, che il Papa da, per dispensare in ogni irregolarità, si suol leuar la Bigamia, & l'homicidio uolontario. Percioche quanto à questo, diffinimmo in altra parte, [n] ch'è homicidio illecito quel che direttamente si suole fare, ò indirettamente, uolendosi alcuna cosa dalla quale communemente esso ne segue. Habbiamo detto [il-

lecito

139

140

a Ca. fin. ubi glo. de tēp. ord. gl fin. d. c. Sicut dignū & Pan. in c. Quæ sitū de pœ. & rem. ubi opt. tex.
b Ver. Homic. 5. §. 1 pō Arch. in c. a. de his 50. dist.

c Quæ concurrebat l. diuina do defendēdo la sua fama, q̄ præstat legi humanæ de abstinēdo à sacro. arg. eorū, quæ supra diximus in c. 7. nu. 2. & 3 & c. 8 cur, de cōi d. 1
d Gl c. Ex tenore, & gl. c. fi. de tēp. ord. & aliæ.

e Ca. Maior 50 di.
f Ca. Nisi §. personæ de renun.

g s. d. c. Nisi §. personę.
h Lib. 2. de lege pœna. ca. ult.

i Pan. Fel. & Cōis in c. Sicut dignū, & ca. Ad audietiā de hom.
k s. fin. d. cap. Sicut dignum.
l Vt c. Maior. 50. d.

m Vt prędicta gl. d. c. Sicut dignū ꝓbata per oēs testatur.

n In prin. de consecra. d. 1

lecito] escludere gli homicidij, che tutti i giudici, & essecutori fanno, ò commandano farsi ne i malfattori. Habbiamo detto [ò indirettamette, &c.] per comprendere colui, che commanda che si dia delle bastonate, anco con espressa prohibitione, che non si uccida: Et di colui [a], che da alla donna grauida delle bastonate, sapendo ch'era grauida: con tali colpi, ò le pone tal timore, che communemente sogliono fare sconciare, & altri simili: percioche benche non uogliano disformare, uogliono però alcuna cosa, dallaquale communemente ne segue la disformatione. Et per escludere quelli, che fanno alcuna cosa illecita, ò lecita, ma illecitamente: dalla quale communemenre non suol seguirne disformatione, ancorche alle uolte ne segua, come bene dichiara il Gaetano [b]. Percioche questi benche siano iregolari, non sono però dall'homicidio uolontario, ma dal causale, ò fornito. Habbiamo detto [per gli ordini] percioche ben può il Vescouo col tale per beneficio dispensare[c], con questo, ch'ei sia semplice, secondo il Panormitano [d] e'l Felino [e], & anco per ritenere il curato hauuto, secondo Decio.[f] anco per consequirlo di nuouo, come da le sue ragioni, & altre, & per un resto prouammo altroue[g]. Diciamo di piu, che nella irregolarità, che nasce da altre sorte di homicidio, il Vescouo può dispensare solamente per gli ordini minori[h], & tanto per beneficio come quella, che nasce da uolõtario.

a Ca. fin. de homic.

b 2.2.q.64.art. fin.

c Ca.2. de cle. pugnã in duel. oĩũ iuris optimũ sm̃ Anna. ibi.

d Ibidem.

e In d.c. Ad audientiam.

f In d.cap. Atsi §.1. de iud.

g In d.§.1. in 3. cõcl. cum glos.

h D.c. Ad audiẽtiã.

DELLA IRREGOLARITÀ DEL *delitto, in pigliare malamente, gli ordini, et usarli malamente.*

SOMMARIO.

241. *Irregolare è colui, che piglia gli ordini con malitia malamente, ò sapendo ch'egli è cascato in qualche censura, ò piglia in un giorno, i quattro minori, e'l sudiaconato.*
242. *Irregolare è colui, che s'è ordinato dal Vescouo, che renunciò il luoco, ò la dignità, ò era interdetto, ò scommunicato. O' egli ha pigliato gli ordini sacri, senza licenza, ò fuori di tempo, non essendo d'età legitima.*
243. *O' s'è ordinato per salto, ò usa gli ordini, che egli non ha.* Il Pa-

pa dispensa con questi, acciocbe possi pigliare gli altri ordini ma il Vescouo può dispensare con quelli, che li tengono.

244 *Irregolare è chi celebra, ò fa alcun atto solennemente dedicato*
245 *à qualche officio, essendo scommunicato, di scommunica maggiore, suspeso, ò interdetto. Questa irregolarità solo dispensa il Papa.*

DELLA Irregolarità, † che nasce da pigliare malamente gli ordini, ò malamente usarli, diciamo il primo, che è irregolare colui che sapendo, ò douendo sapere ch'era scommunicato di maggiore scommunicatione, ò l'interdetto, ò suspeso almen di riceuere gli ordini, si ordina [a]. Habbiamo detto [maggiore] percioche benche basti la minore, per peccare; nondimeno per essa non s'incorre in irregolarità [b]. S'è detto [douendo sapere] percioche la ignorantia crassa non iscusa [c], come è di colui, che fu citato per un certo giorno, sotto pena di scommunica, & lascia di comparire: & celebra dopò senza sapere, che il giudice l'ha scommunicato: essendo costume di scommunicare tai contumaci, secondo l'Ancarano [d]. Nè può dispensare in questo il Vescouo, senza autorità Apostolica, con colui, che entrarà nella religione, dopò la buona conuersatione di alcun tempo [e].

Il secondo, che anco è irregolare, colui che piglia i quattro ordini minori, & il Suddiaconato in un giorno [f], se il costume non lo scusa, secondo S. Antonino, [g] & come è detto di sopra [h]. Et per piu efficace ragione, se piglia due ordini sacri, ancorche il Vescouo può dispensare, ch'egli usi quelli, che auanti egli haueua preso [i].

Il terzo, che è irregolare, colui che si ordina di ordine sacro dal Vescouo che rinuntiò [k] il suo Vescouado: quanto al luoco, & alla dignità, sapendolo, ò douendolo sapere [l]: ancorche si ordini con licenza del suo Vescouo, secondo l'opinione di [m] tutti.

Il quarto, che colui, che si ordina dal Vescouo scommunicato, interdetto, ò Suspenso, Simoniaco, scismatico, heretico, deposto, ò degradato, è irregolare, per benche riceua il carattere [n], nondimeno non riceue l'essecutione: poiche chi non la ha, non la può dare, con questo che siano tali publicati, ò denuntiati per tali [o]: Et colui non sia forzato per giusto timore [p]. Può il Vescouo dispensare, con colui, che si ordinò ignorantemente con questi,

a Cap.1.de eod.qui furt.ord.suscepit.& ca.Cum illorum, de sent.excom.
b Ca.Si celebrat.de cler.excom.
c Ca.Apostolicæ.de cler.excom.
d In d.c Apostolicę receptum etiam per Villad.ubi sup.col 4
e Cap fin.de eo, qui furt.ord.
f Ca.2.eod.tit.
g 3.par.tit.14.cas.16 §.16.
h Sup.c.25.nu.71.
i D.c.2.de eo.q̄ fur.
k Ca.1.de ord.ab episcopo, qui episc.
l Ibidem.
m Ca.2.d.19.ca.Q̄d quidam §.Quamuis & §.Sciendū 1.q.1.
n Per prædicta, & p c.Gratiam, & c.Statuimus 1 & 2 1.q.1.
o Per Extr Ad euitā da, relata sup.eo.ca. nu.35
p Arg.cap.Constat 1.q.1

241 242

questi, [a] perche posson li detti Vescoui esser denuntiati; senza che lo sappiano quelli, che sono ordinati.

Il quinto, che colui, che si ordina di ordine sacro, senza legitima età, ò senza licenza, ò fuora del tempo legitimo, non è irregolare, però le è uicino, poiche è suspeso, & se auanti ch'ei sia assoluto [b] celebra, è irregolare.

243 Il sesto † che quantunque colui, che si ordina per salto, (pigliando auanti l'ordine maggiore, che il minore) riceue ueramente l'ordine, ancorche del primo salto di laico si faccia sacerdote, secondo le glose [c]. però è irregolare, & non può pigliar gli ordini lasciati, senza dispensatione. Può però dispensarlo il Vescouo auanti ch'egli usi tali ordini, che pigli quello, che lasciò, & dopò gli usi ambidue. Ma se auanti ch'egli è dispensato, usa quelli ch'ei pigliò, ò quello che lasciò, pare irregolare, col qual solo il Papa dispensa, per pigliar gli altri ordini maggiori, se gli usò, sapendo l'errore. Et se per ignorantia, può il Vescouo, & anco se gli usò sapendolo, per usare il riceuuto, ancorche nò, per potere essere assunto al [d] maggiore.

Il settimo, che è irregolare, colui, che usa l'ordine, ch'egli non ha [e], se l'ordine era sacro: perche l'officio de i minori, possono anco essere usati i laici, per l'uso, & costume, secondo S. Tomaso [f]. Et s'egli l'usò da uero, & non da burla [g]. Et se del tutto manca di quello: perche se nel pigliarlo si lasciò alcuna solennità accidentale, ancorche pecchi usando auanti di supplirla [h]: però non è irregolare. Et, se l'usa solennemente, come sogliono quelli, che hanno tali ordini, altramente nò: come se colui, che non è da Messa, batteza, senza la solita solennità, ò colui, che non è Suddiacono canta la Epistola in coro, ò all'altare, anco che con la Tunicella, però senza manipolo, oue è quel solito, secondo S. Antonino [i]. Et dice il Villadiego [k], che fra i frati mendicanti è costume, che la cantano etiandio con Manipolo. Et solo il Papa dispensa con questo, per pigliare l'ordine maggiore: ma per usar quello, ch'ei tiene, il [l] Vescouo può dispensare.

a Arg. c. fin. de ord. ab episc. & Statuim 2. & ca. si a symoniacis 1. q. 1.

b Per Extra. Cũ ex sacrorũ. citatã su. c. 25. nu. 70. & in hoc nu. 155.

c Ca. Solicitudo 52. d. & cap. 1. de cler. p̃ salt. prom. recep. cõmuniter.

d Arg. c. 2. & corũ, q̃ põ alios ibi Pan. & Syl. uer. Irregularitas q. 11

e Ca. 1. de Cler. non ord. minist.

f In 4 d. 24. & 9. Anto. 3. par. tit. 28. ca. 1.

g Arg. c. illud 15. q. 1

h Ca. de sacramen. non ite tã. cũ anno. ibi ã Villad. ubi sup. col. 35.

i Vbi sup. §. 3

k Vbi sup. col 42

l Pan. in c. 1. de cler. non ord. minist.

DELLA IRREGOLARITA DEL-l'officiare essendo Scommunicato, ò Suspeso.

Iciamo primo † che lo scommunicato di scommunica maggiore, interdetto, ò suspeso, che sapendo, ò douendo sapere, celebra gli officij diuini, facendo alcuna opera deputata solamente al suo ordine, come ordinato di tal ordine, ò la uede, ò ascolta dandoli autorita, è irregolare, secondo la Commune [a], Habbiamo detto [maggiore] percioche non basta per questo [b]. Habbiamo detto [sapendo] per escludere chi per ignorantia manifesta fece questo, & per includere colui, che lo fece per la crassa [c]. Habbiamo detto [diuini officij] percioche per farne altri, come è giudicare, uisitare, castigare, presentare, leggere, confirmare, &c. non u'incorre [d]. Aggiungiamo [opera deputata à certo ordine] per escludere [e]. chi dice alcune hore, anco canoniche, ò canta responsi di defonti sopra le sepolture, ò salmi nel coro, che etiandio i laici sogliono fare, ò portano torcie, ò fanno altri atti deputati à gli ordini minori [f], che secondo il costume si fanno da i puri laici. Habbiamo detto [solennemente, per escludere, chi dice Epistola, ò Euangelio, senza apparato solito, come è detto [g], Habbiamo detto [come ordinato di tal ordine] per includere l'Eddomadario, che come sacerdote, capitola, & dice l'orationi nel coro, & anco chi come sacerdote in sua assentia supplisce [h]. Aggiungiamo [ò l'ascolta, con autotità] per includere il prelato, ò signore, che essendo legato con alcuna censura, fa celebrare in sua presentia à chi è, ò non è legato, ò non essendo legato di quella, à chi è, secondo una glosa singolare [i]. Il secondo che non distinguiamo, come altri tra il suspeso, quanto à se solamente, & colui, ch'è quanto à se, & gli altri. Percioche parliamo di colui, che è suspeso di suspensione che è spetie di censura ecclesiastica, diffinita di sopra [k], laquale non è quella del peccato solamente mortale, nè quella della irregolarità [l]. Il terzo che questa irregolarità solo il Papa dispensa,

244

245

a Quã Host. Io. An. Pan. & alij tenent in c. 2. de cle. exc. mini.
b Arg. c. Apostolice cũ ei, annot. eod tit.
c Arg. c. Apostolicæ cũ ei annot. eo. ti.
d Qz id nullibi cauet, & ita nõ ẽ dicẽdũ c. Legatur 24. q. 3 & ca. Is qui. de sent. exco. li. 6
e Iux. doctr. Inno. in c. fi. de exces. præl. receptã cõiter.
f Vt Th & Ant. citati sup. eo. §. nu. proximo dixerunt.
g Sup. eo. ca. nu. 243
h Vt Sylu. declarat. Irregularitas q. 13
i In Cle. 2. de priu. uer. Celebrari, cõmẽdata per plurimos.
k Sup. eo. c. nu. 15
l Vt ibid. dictũ est.
m Innoc, in ca. 1. de in re iud. li. 6

DEL-

DELLA IRREGOLARITA, CHE nasce per reiterare il Battesimo.

SOMMARIO.

246 Irregolare è colui, che si fa ribattezare, ò chi ribatteza. ilche scusa la ignoranza, quantunque dubbia. Medesimamente è Irregolare s'egli piglia due uolte gli altri sacramenti, che imprimono Carattere.

247 Irregolare è il cherico che uiola l'interdetto, sepellendo, ò ministrando i sacraméti, ò facédo opere dedicate à qualche ordine.

248 Irregolare è chi sta in alcun crimine notorio: per ilquale egli merita essere deposto. Ma nessun peccato per essere solo enorme fa irregolare.

249 Depositione merita il peccato dell'Adulterio, & tutti gli altri maggiori di lui. il Concubinario continuato, & publico lo Stupro di Vergine, & altri simili.

Dispensa il Vescouo nella Irregolarità, che nasce dall'Adulterio, & da altri minori delitti: e'l Papa nelle maggiori. Ma il Confessore non può dispensare per uigore delle bolle, c'hanno clausula di potere assoluere d'ogni censura.

250 Irregolare non è chi celebra in chiesa polluta.

251 La Chiesa si dice essere polluta in sei casi, cioè per sangue humano,
252 per seme humano, per sepellire scommunicati, ò infideli, per
253 la consecratione di Vescouo, che era scommunicato, & per esserle rifatti tutti i muri.

254 La Chiesa, ch'è polluta ha polluto anco il suo Cimiterio, ma non al contrario.

Dispensare ponno i Vescoui in tutte le Irregolarità, & suspensioni, che nascono da peccato occulto, eccetto che l'homicidio uolontario, & di qual si uoglia altro caso occulto, riserbato alla sede Apostolica.

246 ICIAMO primo, che † è irregolare, chi sapendo, che era battezato, si lasciò ribattezare [a], & colui che ribattezza, & chi sa, che era battezato [b], ancorche fusse per ignorantia [c], se non era probabile, ò giusta: percioche la giusta scusa,

a Ca. eos, de cōs. d. 4.
b Ca. 2. de apostat.
c Ca. Quibus ignorãter, de conse. d. 4.

ſecondo Scoto [a], & il Cardinale [b]. Et anco la dubbia probabile ſcuſa, perche non ſi giudica per un'altra uolta, fatto quel, che ſi dubita, ſe fu fatto [c]. Ignorantia probabile è quella di colui, che per la debita diligenza non può ſapere, s'era battezato, ò nò, ilquale ſi deue battezare con queſta conditione. Se non ſei battezato, io te battezo [d]. Laquale però non è quella di chi sà, ch'ei nacque di Chriſtiano, & creato fra i Chriſtiani, che battezano i figliuoli, ſubito che naſcono: percioche egli deue credere ch'è battezato [e]. Il ſecondo che come altroue habbiamo detto, [f], cioè che il Parochiano non dene tornare à battezzare, (anco con conditione) colui, che la ricoglitrice ha battezato, finche s'informi da eſſa, ſe, & come lo battezò. Et trouando, che ella ſapeua, & che lo battezò bene, deue ſupplire tutta l'altra ſolennità: però non battezare anco con cõditione: Ancorche crediamo, che quanto al foro della conſcienza non ſarebbe irregolare per battezarlo, eſprimendo queſta conditione, Se non ſei battezato [g], &c. nè anco ſe era quella la ſua intentione tacita [h]. Il terzo † che il medeſimo è della iteratione de gli altri ſacramenti, che imprimono carattere, i quali ſono quelli della Confirmatione, & dell'Ordine, ſecondo S. Antonino [i] Ancorche Scoto [k] communemente riceuuto da li Teologi, tenghi il contrario. La quale opinione pare aſſai giuridica, attento ſolo la legge ſcritta. Però attento il coſtume che pare che la interpretatione contraria l'habbia riceuuta ſi deue tener quella di S. Antonino.

246

a In 4. d. 7. q. 8
b S. ? in d. cap. Qui bis. quamuis glo. Archi. & citati per eũ aliter ibi dicant per illum textũ. cui nos ibi noue rñdimus.
c Ca. Solemnitates, de conſec. d. 1
d Ca. 2. de baptiſm.
e Capi. Veniens, de presby. nõ baptiza.
f In d. c. Qui bis
g Arg. c. ſi pro te, de reſcr. li. 6 & l. Cedere diẽ ff. de uerb. ſign.
h Arg. cap. Si quid inueniſti 14. q. 5
i Per c. Dictũ, de cõſec. d. 5 ꝙ agit de bis cõfirmatis, & c. 1. 68 d. ꝙ agit de bis ord.
k In 4. d. 7. q. ult.

DELLA IRREGOLARITÀ DEL delitto, di violare l'interdetto, ò commettere peccato notorio.

DICIAMO primo † che è irregolare il Cherico che uiola l'interdetto generale, ò particolare, ò perſonale, ſepellendo, miniſtrando ſacramenti, ò celebrando i diuini officij, di tal maniera, ch'ei faccia alcuna opera dedicata ad alcun'ordine, come è detto di ſopra [l], Habbiamo detto [Cherico] percioche il laico, ancorche pecchi molte uolte mortalmente, per uiolare lo interdetto, però mai nõ incorre in irregolarità, come è detto di ſopra [m]. Habbiamo detto [interdetto] percioche chi uiola la Ceſſatione pura, che non ha miſto interdetto, non incorre in eſſo, come s'è detto [n].

247

l Sup. eo. ca. nu. 190
m Sup. eo c. nu. 187
n Sup. eo ca. nu. 188

Il

Il ſecondo †, che è irregolare chi ſtà in alcun crimine notorio, tanto grande, che per eſſo egli merita eſſer [a] depoſto. Habbiamo detto [notorio] percioche per queſto non baſta, ch'ei ſia enorme [b], come hanno detto alcune gloſe [c]. & dopò eſſe, quaſi tutti i Sommiſti, ponendo grande ſcrupuli à molte perſone eccleſiaſtiche, che hanno commeſſo delitti enormi occultisſimi, non mirando bene un Capitolo [d]. Nè che Bartolo Briſcienſe [e], & Innocentio [f] tengono quel che noi diciamo, e quel, che ſi proua bene per un Capitolo [g]. cioè, che neſſun crimine occulto, quanto ſi uoglia grande, induce irregolarità, ſe non quel che la legge ſpetialmente eſprime, che habbia queſto effetto, come è l'homicidio: Habbiamo detto anco [notorio,] percioche non baſta per queſto, che ſi poſſa prouare, ò ſia fama di quello, nè che eſſo l'habbia confeſſato fuora del giuditio, (come dice S. Antonino [h]) che è neceſſario, che ſia ſententiato, ò confeſſato in giudicio, & che di ſubito ſia tanto manifeſto, che non ſi poſſa negare, per ſaperlo tutta la Città, la Vicinanza, il Collegio, ò la maggior parte di loro, eſſendo esſi almeno dieci [i].

49 Habbiamo detto † [tanto graue, &c.] percioche altramente non produce queſto effetto [k]. Il terzo, che i crimini, che meritano depoſitione, ſono l'Adulterio, & tutti gli altri maggiori di lui; & il Concubinario continuato, maggiormente publico, & lo Stupro di Vergine, & altri ſimili [l]. Il quarto, che queſta irregolarità il Veſcouo può diſpenſare, quando eſſa naſce dall'Adulterio, & da altri minori delitti [m]. Et in quella, che naſce da maggiori, ſolo il Papa, ſenon quando eſpreſſamente la legge la concede à i Veſcoui, ſecondo una gloſa [n]. Il quinto, che non può diſpenſare con l'irregolare il Confeſſore eletto per le bolle, che hanno clauſula di aſſoluere da qual ſi uoglia cenſura. Percioche, la irregolarità non è cenſura, nè la ſua aſſolutione è neceſſaria, per quella de i peccati [o]. Nè ancorche danno autorità di diſpenſare ſopra qual ſi uoglia uoto, & aſſoluere da qual ſi uoglia pena. Perche lo ſtilo della Corte è di non comprender la poteſtà, per togliere l'irregolarità, ſenza che ſi eſprima. Perche alcune uolte, & aſſai poco l'eſprime, & anco all'hora eccettua quella dell'homicidio uolontario, & della Bigamia. Il feſto † che neſſuno è irregolare, ſe non ne i caſi in iure eſpresſi [p]. & per queſto non è, chi eſſendo ſuſpeſo di dire Meſſa dal confeſſore, la dice [q]. Nè colui, che celebra in Chieſa polluta [r], dato che pecchi mortalmente.

a Ga. ſi de tēp. ord.

b D. c. Ex tenore.

c In c ſi. 25. d. & d. c. Ex tenore, de tēpo & Villad. ubi ſ. 1. col. 35 & Ang. & Syl. uer. irreg. q. 4. pō 8. Ant. 3. par. ti. 28. ca. 6. §. 7.

d D. c. Ex tenore.

e In addit. glo. d. ca. fin. 25. d.

f In d. ca. ex tenore.

g Is qui, de ſent. excomm. lib. 6

h Vbi ſupra.

i Per d. c. ſi. & notata per Ant. & Pan. in ca. Veſtra, de cohab. cler. & mulier.

k Arg. d. c. ſi. de tēp. ord. quod eiuſmodi exemplis utitur.

l De qb⁹ latē, Pan. & alij in c. Atſi cler. de iud. & Arch. in c. Cū nō ab hoie eod. ti. pō glo. 15. q. 8. in ſumma, & c. 1. 88. d.

m Cap. A, ſi §. 1. de iudi.

n Prag. ſāct. de cōcubinat. uer. inhabiles.

o Vt dictū ē ſup. eo. ca. un. 192.

p Ca. is qui, de ſen. excom. lib. 6.

q Gl. Io. An. Dom. & Peruſ. in d. c. is q.

r D. ca. is qui.

I CASI, NE' QVALI LA CHIESA *si reputa per polluta.*

IL Sesto che de i casi, ne i quali la Chiesa si reputa per polluta, tanto che non è lecito celebrar' in essa finche si riconcilia. Il primo, è quando dentro la Chiesa si sparge sangue humano ingiuriosamēte ò si da cagione naturale di quello spargimento, ò di morte [a]. Habbiamo detto [dentro] percioche non basta, che si sparga sopra del tetto, nè sotto in alcune grotte, secondo l'Arcidiacono [b]. Habbiamo detto [Chiesa] generalmente, per comprendere così quella, ch'è per consecrarsi, come la consecrata [c]: ancorche sia gran differenza nella reconciliatione: perche quella della consecrata si deue far dal Vescouo, & con acqua benedetta dal medesimo, ò da altro Vescouo. Et quella della non consecrata si può far dal sacerdote solo [d] & con acqua benedetta. Habbiamo detto [spargere] per significare, che non basta per questo spargere alcune goccie di sangue [e]. Habbiamo detto [sangue] perche non basta la ferita, che non sia mortale, senza effusione di sangue: ancorche sia tale, che pesti la carne, ò rompi gli ossi, secondo lo Speculatore. [f] Habbiamo detto [humano] percioche niuna effusione di qual si uoglia altro animale basta per questo [g]. S'è detto [ingiuriosamente], percioche non basta la effusion naturale del naso, ò della bocca, che si fa à caso, per alcuna caduta, ò per intoppare, ò per ferita di pietra, ò d'embrice, da se cascato [h]. Nè la fatta per giusta difensione [i], nè quella, che per giuoco, ò per burla [k], la quale (al nostro giudicio) si ha da intender della lecita, & lecitamente fatta [l]. Percioche poche uolte può accascare in Chiesa, se non per rappresentare cose pie [m]. per quel, che in altra parte diciamo [n]. Nè la effusione fatta dal furioso, ò pazzo [o], ò dal fanciullo [p], che non ha discrettione [q]. Aggiunsesi [ò se la cagione &c.] percioche non basta, che la ferita sia dentro di essa. Ancorche il ferito se ne eschi, auanti che il sangue si sparga in essa. Et ancorche egli si raccoglia in alcun uaso, senza ch'ei caschi in essa. & non basta, che il sangue si sparga in essa, & se la ferita si fece fuora [r]. S'è detto † [naturale], percioche non basta, che si dia sentenza condennatoria, anco dentro di lei, se per la sua essecutione

251

252

a Ca. Ecclesijs 68. d. & c. Eccl. de cõs. d. 1. c. proposuisti, de cõsec. eccles.
b In d. ca. Ecclesijs, & glo. in ca. 1. de cõsec. eccles. li 6
c Ca. fi. de cõs. eccl.
d Ca. aqua. de cõse. eccl. gl. d. c. fi. q̃ pbãt ibi. Io. An Anc Car. & Pan. licet dubitet Anto. ibid.
e Qz tex. reqrũt effusionē, q̃ largitatē denotat. ca. Reuertimini 16. q. 1. & gl. sing. in hac spetie 6. Cũ illorũ, de sen. exco. p Effusionē, cõmēdata de Fel. ibi & Pan. in d. ca Preposuisti.
f De dedicatio eccl. colo.
g Gl. d. c. 1. de cõse. eccl. uer. sanguinis.
h Gl. d. c. 1. recepta.
i Pan. in d. c. Proposuisti. & Dñi. in d. c. 1
k Specu. ubi su. co. 9
l Arg. ca. Cõtinebat & c. Lator, de homi.
m Arg c Cũ decorē adiũct. glo de uit & hon. cler. & c. Decet de immun. eccle. li. 6
n s. ca. Qñ, de cõs d. 1 not. 5 nu. 36.
o Arch in d. c. 1.
p Collectarius in d. cap. fin.
q Arg c. 1. de delic. puerorum.
r Gl in d. c. 1. cõiter recepta.

tione la effusione si fece fuora. S'è detto [ò morte] percioche basta per questo affogare, ò uccidere l'huomo in essa, senza che si sparga sangue [a]. Come anco basta la morte, & lo spargimento fatto per la fede, & per il matrimonio [b]. Ma non l'uccidere, ò il ferire nella Chiesa, con alcun tiro colui, che sta fuora di lei, ancor che sì l'uccidere, ò lo spargere il sangue di colui, che in esso stà, da alcun tiro di fuora [c]. Il secondo caso, nelquale la Chiesa si dice polluta è, quando si sparge in essa il seme humano uolontariamente.

255 Habbiamo detto † [humano] percioche quel de gl'altri animali non fa al caso [d]. Et perche basta, che sia di qual si uoglia huomo, ò donna, Cherico, ò laico, fedele, ò infidele, & che si sparga secondo, contra, ò fuora del corso naturale [e]. Come anco basta la effusione per la copula congiugale, secondo le glose [f], communemente riceuute: ancor che l'altra tenghi il contrario [g], che reprobammo altroue [h]. S'è detto [uolontariamente] percioche non basta quella che si fa dormendo [i]. ancor che Angelo dica il contrario [k]; però senza sufficiente ragione. Perche il tenere, che la congiugale uiola, non segue, che basti quella di colui, che dorme, poi che questa non contiene la irreuerenza, come quella circa della Chiesa. Il terzo caso, nelquale la Chiesa si dice polluta, è quando si sepellisce in essa alcuno scommunicato [l]. Il quarto, quando si sepellisce in essa alcuno infidele [m]. ancor che in questo caso non solamente ella si ha da riconciliare, ma etiandio radersi i muri di lei. Et nel precedente basta la riconciliatione, secondo il Panormitano [n]. Il quinto, quando la Chiesa si consacra, ò benedice dal Vescouo publico scommunicato [o]. Il sesto, quando tutti i muri si risanno [p], però il contrario pare piu uero, come in altra parte [q] dimostrammo. Dispensano i Vescoui in qual si uoglia irregolarità, & suspensione, che uiene per delitto occulto, (eccetto che non sia uenuto in giudicio, nè sia homicidio uolontario, & di qual si uoglia caso occulto riserbato alla sedia Apostolica, assoluono i loro sudditi nelle loro diocese per se stessi, ò per i loro Vicarij spetialmente à questo deputati in foro conscientiæ, eccetto di heresia, che l'hauranno da fare per se stessi, & non per i loro Vicarij, come si legge nel Concilio [r] Tridentino.

a Gl. in d. c. Propter suisti facit l. Qua actiõe §. 1. ff. ad l. Aqui.
b Arch. & gl. recepta in d. ca. 1
c sm mẽtẽ prædicto
d Glo. in d. c. 1. uer. Humani.
e Text. in d. c. eccl. uer. Cuiusq. & specu l. 1. tit. de dedic. eccl. col. 10.
f In d. c. 1. de cõsec. & in c. Ecclesijs 68. & in c. Is qui, de sẽ. exc. li. 6. & in c. Quoniam 13. d.
g In d. cap. Ecclesijs de consec. d. 1
h s. in d. c. Ecclesijs proxi. allegat.
i Gl. fin. in d. c. Eccl. cõiter recepta.
k In uer. Consecratio eccles. § 9
l Cap. Consuluisti, de consec. eccl.
m Ca. Eccle. 1. & 2. de consec. d. 1
n In d. c. Cõsuluisti
o Arg. d. c. Cõsului sti, ubi notat Pan.
p Glo. in c. Lignẽ 13 de consec. eccl.
q In d. c. Eccl. not. 2
r Sessio 24. c. 6

DE

DE I CASI RISERBATI.

SOMMARIO.

154 Il caso riserbato è peccato: l'assolutione del quale è uietata dalla legge humana, al Sacerdote, che considerato solo il diuino, può assoluere il tutto, perche niun caso de iure diuino è riserbato. Egli è differente dalla Censura, percioche ella è pena di lui. Nè se ne troua nessuno, che sia riserbato al Papa.

Il Caso riserbato al Papa, & la Censura riserbata è una cosa istessa.

Assoluere può il Parochiano tutti que' peccati, c'hanno congiunte censure, riserbate al Papa, leuate esse censure.

155 I casi & le censure riserbate al Vescouo, sono fra se differenti. I quali, se sono da lui concessi ad altri, senza nessuna eccettione s'intendono tutti i peccati & le censure, ch'egli può assoluere, se non si consta il contrario.

156 I casi riserbati al Vescouo de iure, secondo la commune sono sei. Il primo è, il peccato del Cherico, ch'è congiunto con la Irregolarità. Il secondo è l'incendio fatto d'alcune cose uolontariamente. Il terzo è il peccato, che merita solenne peni-

157 tenza. Il quarto è l'assolutione della bestemmia publica & manifesta, nel foro contentioso. Il quinto è la dispensatione de' uoti, e'l giuramento. E'l sesto è l'assolutione della Scommunica maggiore.

Assoluere non si debbono i bestemmiatori nel foro della conscienza, senza grandissima penitenza.

158 I casi riserbati à i Vescoui per consuetudine generale, ò quasi generale sono quattro. Il primo è, l'homicidio uolontario, ò il troncamento di qualche membro, Il secondo è il testimonio falso, ò falsificar scritture. Il terzo è uiolare la libertà, ò immunità ecclesiastica. Il quarto è la restitutione della roba d'altri: la quale non si sa di chi ella sia. Benche colui che la tiene può essere assoluto dal confessore, s'egli da se la restituisce.

159 I casi riserbati delle constitutioni sinodali ponno esser diuersi. Quelli di Cambre ne riserbano diciasette.

Prima-

254 PRIMAMENTE † diciamo, che caso riserbato è peccato; l'assolutione del quale è uietata dalla legge humana al sacerdote, che considerato solo il diuino, può assoluere di tutto [a], secondo la opinione di quelli, che parlano meglio [b]. Il secondo che da questo ne segue, che altra cosa è caso riserbato, & altra censura riserbata: perche altra cosa è il peccato, & altra la censura, che è pena di lui [c]. Il terzo, che nessun caso è riserbato al Papa, perche dice S. Antonino [d] che mai egli non ha letto peccato alcuno tanto enorme, che non lo possa assoluere il Vescouo, se non ha congiunta alcuna censura. Il quarto, che da questo ne segue, che caso riserbato al Papa, & censura riserbata, sono una medesima cosa, & che per consequente la bolla, che da potestà di potere assoluere tutti i casi Papali, s'intende di tutte le censure al Papa riserbate. Il quinto, tutti i peccati, che hanno congiunte censure riserbate al Papa, si possono assoluere dal simplice Parochiano, dopò che è leuata la censura, da chi ha potestà di leuarla, per non esser piu riserbata [e]. se con la riserbatione, che fa il Papa della censura, non concorresse l'altra del Vescono, come che riserba il peccato, per ilquale si pone quella censura [f]. Laquale anco procede De iure. però mi pare, che l'uso interpreti indistintamente, che s'intende tolta quella del Vescouo, quando si 255 toglie quella del Papa [g]. Il sesto † che il Vescouo per concedere i suoi casi, non s'intende concedere assolutione dalle scomuniche riserbate à lui, perche ci sono peccati, che senza hauere censura congiunta, sono riserbati al Vescouo: & anco censure, che gli sono riserbate. Nè anco per concedere l'assolutione de' suoi casi, & censure s'intende la dispensatione de' uoti, ò dell'irregolarità, nè d'altre dispensationi, ch'esso può, perche non sono casi, nè censure riserbate à lui [h]. Il settimo, che se bene dice il Vescouo, ui concedo tutta la mia potestà, tutta la mia autorità, per confessare & assoluere, non s'intende ch'egli conceda i casi à lui riserbati per legge commune, ò sua particolare, ò per costume generale, ò speciale. Ancorche noi crediamo il contrario, quando egli conceda tutti i suoi casi: perche (secondo il commun parlare [k]) per i suoi casi, s'intendono i peccati riserbati à lui. Nè S. Antonino [l] tiene il contrario à questo. Et anco quando egli cencede tutta la sua potestà eccetto tale, & tale caso riserbato [m]. Et anco quanto al foro della conscienza, quando consta, che la inten-

a Iuxta illud. Quorum remiseritis, &c. Io. 20. vt latè probauimus in ca. Placuit de pœn. d. 6. nu. 2. 16 & 27.

b s glo. ca. 2. de pœ. & rem. li. 6. S. Ant. 3 part. tit. ca. 11. & Syl. uer. Casus

c Vt tactum est sup. eo ca. nu. 151.

d Vbi sup. col. 1.

e Gaiet. in summa, uerb. Casus.

f Arg c. ex tuarũ, de aucto & usu; alij. & l si domus. ff. de seruit. vrba præd.

g Pro quo sũt quæ diximus in c. Ita quorundam, de iud. nota. 11. nu. 21.

h Et ita ex alijs non inferetur ad hæc neque e contrario arg. l Papinianus exuli. ff. de minor. c. Statutum & ca. Constitu. de elect. lib. 6.

i Arg. c. si. de off. nitia. & eorũ q̃ Io. An. citat in c. Tua eo ti.

k Quod attendi debet ca. Ex literis, de sponsa l. Librorũ. §. Quod tam Cassius. ff. de lega. 3

l 3. par. ti. 17. c. 13.

m Arg. c. Dominus 32. q. 7. & eorũ, quæ latè nota. Decius in reg. 1. ff. de reg. iu.

tione del Vescouo su di concedere i riserbati, à chi egli concesse tutta la sua potestà [a]. L'ottauo † che quali scomuniche siano riserbate al Vescouo, è detto di sopra [b], & che di sopra esse ui è gran dissensione, fra i dottori [c], quali siano i casi riserbati à lui. La piu commune, & uera conclusione di questo è, che sono quattro, ò cinque. Il primo, è il peccato del Cherico che hà congiunta l'Irregolarità secondo alcuni [d], però à noi pare piu uero, & piu usato quel, che dice il Cardinale [e], cioè che il Cherico, che per alcun peccato incorre in irregolarità, si può assoluere dalla censura, se ui è, & dal peccato, auanti che sia dispensato della Irregolarità. Il secondo è l'incendio di case, di seminati, & d'altre cose fatte à studio, & chi da consiglio, & aiuto per fare questo [f]. Il terzo è il peccato, alquale si deue penitenza solenne, che si da per peccati graui, & manifesti, che scandalizano [g], i quali al presente non si usano. Il quarto è l'assolutione † della bestemmia publica, & manifesta. Ma il testo antico [h], nelquale si fonda la commune, parla del foro contentioso, come notò [i] Angelo, & un'altro nuouo [k] il contrario significa, in quanto egli commanda, che i confessori non assoluono i bestemmiatori nel foro della conscienza, se non con grandissima penitenza, secondo il giuditio di seuero Confessore. Il quinto è la dispensatione de i uoti, & del giuramento, però questi non si debbono porre fra i casi, perche non sono peccati e quello che questi sono, s'è detto di sopra [l]. Il sesto è l'assolutione della scommunica [m] maggiore, però questo non è caso riserbato; percioche non è peccato, ma pena di lui, nè si ha da intendere di tutte le scommuniche, ma delle riserbate al Papa, che quiui alcuni casi si concedono à gli inferiori: ilche se intende del Vescouo, come è detto di [n] sopra. Percioche de gli altri non riserbati possono De iure assoluere i Parochiani, per il sopradetto. Per il che pare che niuno di questi sei siano i casi riserbati che almeno si usa. Altri casi † riserbati à i Vescoui, per costume generale, ò quasi generale [o]. Il primo è l'homicidio uolontario, ò tagliare qualche membro reale: percioche nè il mentale, nè il uerbale quantunque proceda fino al ferire, non si comprende [p]. Il secondo è, il peccato di falsità, di corrompere scritture, ò fare testimonio falso, ò lasciare di testificare il uero, essendo interrogato dal giudice [q], ò quello, che gli Auuocati, Procuratori, & Notai commettono, mostrando le scrit-

256 257 258

a Arg.c. Intelligentia, de uer. sign.
b Sup. eo. ca. nu. 111 cum seq.
c Vt colligit ex gl. c. 2. de poe. & rem. li. 6. Ant. 3. par. ti. 12. c. 11. & Ang uer. cas. in prin & Syl. eo uer q. 2. & 3. & gl. & doc. in Cl. Dudũ §. Statuimus, de sepul.
d Sylu. & quos ipse inuert. ubi sup. q. 3
e In Cle. Dudum §. Ac ẽt q. 7. de sepult. quẽ gñraliter citatũ seq. Ant. 3. part. tit. 7 ca. 11. col. 3.
f 23. q. 8. pessimam.
g Cap. fin. adiuncta gl. 26. q. 6
h Ca. Statuimus, de maledi.
i Vbi supra.
k §. Ad abolendam sess. 7. in conc. Later. sub Leo. X habito.
l Supra eod. §. numer. 154.
m Glo. d. ca. 2. de pœnit. & remiss. lib. 6.
n Sup. eod. nu. 112.
o Extrauã. Intercunctas pe priuile.
p Ant. 3. par. tit. 17. cap. 1. in singu.
q Iuxta nota per Panor in c. 1. de crim. fal. & Bart. in l. 1. ff. eod.

scritture alle parti contrarie [a], Il terzo è uiolare la libertà, ò immunità ecclesiastica [b], per laquale le persone, ò le cose ecclesiastiche sono ingiustamente grauate, ancorche al presente molte uolte tengano congiunte le scommunicationi della Cena, per il sopradetto [c]. & per conseguente pare, che ogni sacrilegio sia caso del Vescouo per costume [d]. Il quarto è il peccato di tenere la roba d'altri, che non si sa di chi è, ilquale quantunque egli sia riserbato al Vescouo con potestà di fare la restitutione, però se auanti che uenghi à confessare il medesimo che la tiene la restituisce in opere pie, sodisfa nel foro della conscienza, come scriuemmo lungamente in altra parte [e], & anco nel foro esteriore prouarà, che così l'ha restituita, & allhora il Confessore lo potrà assoluere. 259 De i casi però †, che per costume, ò per constitutione speciale de i Vescouadi, si riserbano, non si può dare certa regola, secondo tutti [f]. Ma quelli, che le constitutioni [g] di questo Vescouado si riserbano, sono l'Heresia, la Bestemmia, la Publica fattocchieria, ò malia, l'Homicidio uolõtario posto in opera. La colpa, ò la negligenza per laquale si ritrouano i fanciulli affogati, l'incendio fatto uolontariamente per far danno. Il Sacrilegio, La Scommunica maggiore, *à iure uel ab homine*. Il tenere la roba d'altri, laquale non si sa, di chi sia che passi un ducato. Non pagar le decime alle Chiese, oue si debbono, di ualuta di tre carlini in sù. Et questo sotto pena di scommunicatione maggiore *latæ sententiæ*. I matrimonij occulti, & i testimonij loro. Il porre le mani uiolente nel Cherico, ò l'ordinarsi per salto, ò con licenza falsa, ò ingeriruisi furtiuamente. I testimonij falsi in atti, ò in giuditio, in scrittura falsa. Il caso di tenere la roba d'altri, si ha da intendere, come s'è detto di [h] sopra.

a Iux.l.1.§. Qui depositã ff.eod.
b De qbus su. eo.c. nu.118.& c.25.nu.17
c Sup.eo.c.nu.120. in fin.
d Syl.uer.Cas.q.4.
e In ca. Cum sit, de Iudæis, post Archi. in ca. Non sanè.
f Quia unaquoque prouincia suo sensu abũdat c.Vtinã76.d.
g Constit 4.tit.4.
h Sup.nu proximo

DELLA PRESENTATIONE de i Frati Confessori.

SOMMARIO.

260 *La Presentatione de' frati, accioche poßino udire le confeßioni si fa in tre modi. La prima forma ricerca che i lor Prelati uadino alla presenza de i Prelati di quelle diocesi, doue hanno i lor monasterij, & gli dimandino licenza, ch'eßi poßino confessare i sudditi loro in quella Diocesi.*

261 *Presentare si debbono i Frati per hauer licenza di poter udire le confeßioni, quegli, che sono di uita approuata, discreti, circonspetti, & dotti, & in tanto numero quanto fa bisogno alle città, ò terra doue stanno.*

262 *La Presentatione deue essere fatta con dimanda humile; altramente non ual.*

263 *I Frati che hanno le qualità, che si ricercano per potere udir le confessioni, se uien lor negata la licenza da i Prelati, senza ragioneuol cagione, ponno confessare, & assoluere liberamente i lor sudditi.*

264 *Il Censore, che s'è una uolta presentato à un Prelato, può sempre udire la confeßione nella sua diocesi, etiandio dopò la morte di lui: se la licenza gli fu data nel nome della dignità, & non della persona. Et può assoluere i suoi casi riserbati.*

265 *I Confessori presentati, & ammeßi per priuilegio, ponno confessar tutti quegli, che uengono à confessarsi ne' lor monasterij, e assoluerli, quantunque siano d'altri Vescouadi, ne' quali non si sono presentati.*

266 *I Confessori deono esser'in tanto numero, quãto uoglion' i Prelati.*

267 *La forma seconda della presentatione de' Confessori.*

268 *La forma terza della presentatione de' Confessori. Dopò la quale, se gli Vescoui non gli uogliono ammettere, hanno piena autorità d'assoluere da tutti i peccati, che ordinariamente non sono riserbati al Vescouo, ò al Papa, ma questa presentatione non dura piu d'un'anno.*

CIRCA à questo diciamo primo † che la presentatione de i Frati per confessare, si fa in tre maniere. La prima, guardando à tutto quello che ricerca la legge, per quel, di che si parlarà ne' sette detti primieri [a]. La seconda, guardando à quello solo, del quale il Prelato, al quale ella si ha da fare, si contenerà [b]. La terza, guardando quel, che per un priuilegio di Innocentio Ottauo si deue guardare [c]. Il quale però non è di tanta uirtù, di quanto sono l'altre due. Il secondo, che la prima forma ricerca, secondo la legge [d], che il Maestro, i Priori, i Prouinciali, ò i lor Vicarij de' Predicatori, & de' Carmelitani. Et il Ministro Generale prouinciale & i Custodi di quelli dell'ordine de' Minori, per se, ò per altri frati idonei uadino alla pre-

260

a Vsque ad nu.266. conclusum.

b De qua nu.267

c De qua inf.nu.268

d Clem. Dudum. §. Statuimus de sepul. & in Concil. Latera. sub Leo x. sess. 11.

presenza del Prelato dalla Chiesa di quella città & diocesi, doue stanno i frati, ouero della piu uicina. doue non è monasterio loro, & la dimandi humilmente, ch'egli approui quei frati eletti à questo da' loro prelati, possino nelle sue città, & diocesi udire liberamente le confessioni de' suoi sudditi, che da loro si uorranno confessare, & imporli salutifere penitentie, & assoluerli con sua licenza, & buona gratia. Habbiamo detto [uadino &c.] & [non possono andare &c.] percioche è di obligo, ancorche Siluestro [a] dica che questo offerimento, ò dimanda non è necessaria; allegando il Cardinale per quel, che in una parte [b] pare, che egli sia di questa opinione, però non si ha da tenere. Perche quantunque il detto Cardinale tenga, che non sia di sustantia, che i frati presentati habbino poi da fare questa petitione, & offerimento [c], dipoi non ricerca il douere che si chieda licenza per eleggere, se non quelli, che saranno eletti, faccino le dette tre cose [d]. Però in altra parte [e] dichiarando piu ampiamente questo egli dice, che benche basti la confessione della licenza, per le dete tre cose, circa à i frati, che si presentaranno senza che preceda questa dimanda prima, se il prelato la darà: però egli può (se uorrà) rispondere à colui, che presentarà i frati, senza dimandare innanzi questo. che se lo dimandano innanzi, & dipoi gli presentino i frati, & egli farà quel che deue, & di questo non si possono aggrauare quelli, che presentano, nè per esso, nè ancor che egli dica di non uolere dare licenza) senza che quel si facci) possono i frati udire le confessioni de' suoi sudditi, come presentati. Habbiamo detto †, [ò suoi Vicarij &c.] percioche questa dimanda si può fare da i Custodi de' frati Minori, & da li Vicarij de i Maestri generali, & priori prouinciali de' Predicatori, & de' Carmelitani, ancorche la presentatione de i frati contenuta nel sequente uersicolo, non si possa fare se non da li Maestri generali, ò da Priori Prouinciali de' Minori [f]. Habbiamo detto [à i prelati della Chiesa] per includere in essi i Vescoui, & i maggiori loro, secondo la [g] glosa. Et anco altri, se bene siano Minori, che habbino giurisditione quasi Episcopale per priuilegio, ò per prescrittione, la quale hãno tutti i Prelati essenti [h], come sono quei dell'ordine de' Caualieri, & alcuni Abbati, & Priori di Chiese Collegiali [i], & il Capitolo sede uacante, & i Vicarij generali di tutti i sopradetti: quando non si potranno trouare i principali [k]. Il terzo diciamo [l] che i

261

a Ver. Cõfesso. 2. q. 1
b S. in d. §. Statuimus q. 8.
c Vt ibid. Card. ait.
d Vt ex d. §. Statuimus, palam collig.
e In d. Cle. Dudum §. Ac deinde q. 5.
f Iuxt. gl. uer. Ministri, & Card. & Imo. in d §. Ac de inde.
g Gl. in d. §. Statuimus uer. Prælatorũ.
h Glo sing. Clem. 1. de reb. eccles.
i Iuxta gl. & scripta Fel. in ca. Pastoralis, de off. ord.
k Card. in d. §. Statimus q. 5. & 6. & in §. Si uerò q. 13.
l In d. Cle. Dudur §. Ac deinde.

sopradetti Prelati, Generali, ò Prouinciali de i detti ordini hanno da eleggere, ò da se, ò per i loro Commissarij bastanti frati idonei, cioè approbati di uita, discreti, circonspetti, & dotti, come conuiene per tanto grande officio: & nel numero, che richiede la città, ò diocesi: & gli hanno da presentare medesimamente per se, ò per altri à i Prelati delle Chiese di quella città, ò diocesi, & dimandarli humilmente, che gli dieno licenza per fare le dette tre cose con sua buona gratia: Habbiamo detto † [Generali, ò Prouinciali] percioche non bastano per questo (come per la prima dimanda) i Custodi, nè i Priori conuentuali, nè i Guardiani, nè i Vicarij loro [a], come habbiamo detto di sopra. Habbiamo detto [ò per i loro commissarij] percioche possono bene delegare questa facultà ad altri, percioche sono ordinarij [b]. Habbiamo detto [bastantemente da loro deputati] percioche non pare che basti la delegatione generale, poi che non si trasferisce questa facoltà ne' loro Vicarij [c]. Habbiamo detto [nel numero, che ricerca &c.] percioche quantunque per eleggerne manco, non se gli può negar la licenza, ma si bene per eleggerne piu [d]: Et se nel numero ui sarà controuersia, si ha da ricorrere all'Arciuescouo [e], secondo che dice la glosa [f]. Habbiamo detto [della città, ò diocesi] percioche non si possono presentare per tutta la prouincia, & per l'Arciuescouado [g]. Habbiamo detto [presentare] ch'è come la [h] glosa singolare dice, porli innanzi à loro: percioche non basta nominarli, secondo il Cardinale, & la Commune [i]. Habbiamo detto [humilmente] percioche, se la dimandassero superbamente, ò senza aspettare un tempo ragioneuole, superbamente la pigliassero per negata, non giouarebbe loro niente [k]. Il quarto †, che se i detti prelati della Chiesa negassero la detta licenza, con cagione legitima à tutti, ouero ad alcuni de i presentati, ò per non hauere le sopradette qualità, possono quei, che presentano, & anco debbono (se vorranno hauer priuilegio de i presentati) nominar'altri, & altri in lor luogo [l] Però, se gli negaranno la detta licenza espressa, ò tacitamente, senza cagione legitima, potranno i sopradetti presentati confessare, & assoluere liberamente i sudditi loro, come se hauessero hauuta licenza; per quello che parrà à loro che sia il douere [m]. D'intorno à questo; è da notare, che i Prelati per cagoni, per le quali possono negare la licenza à i primi presentati, possono anco negarla à gli altri. [n] Medesimamente

262

265

a Gl.Car.Im.&Cõis in d. §.Statuimus.

b Arg.not.c. Quod seden. de off.ordi.& gl.memora. c.Peruenit 95.d.

c Gl.Car.& Imo.in d.Cle.§. Ac deinde.

d Vt significat d.§. Ac deide uer.Exigit

e d.§. Ac deinde d. uer.Exijt.

f Pan.& Imo.ibidē.

g d.§.Ac deinde.

h D.§.uer. Pñtare.

i Ibidem.

k Car. & cõis in d. §. Statuimus not.4. adiunctis quæ ait in §.Etsi ijdem q.7.

l D.Cle.§.Etsi ijdē.

m D.Cle.§.Si uero ijdem.

n Glo.& Card.in d. Etsi ijdem.

mamente

mamente se non la daranno, nè la negaranno per alcuna cagione legitima, possono quelli, che presentano, dimandarla tre uolte, & se poi con tutto questo non gliela daranno, potranno confessare, come s'ei negasse [a]. Il quinto † che il confessore presentato una uolta, secondo la forma del douere, sempre mentre uiue il Prelato, à cui fu presentato, può confessare nel luogo, nel quale egli si presentò, dato che una, & piu uolte uenghi, & passi ad altri Vescouadi, secondo le opinione di tutti. Et etiandio dopò della morte di quel Prelato: se la licenza fu data in nome della dignità, & non della persona del Prelato: & [b] altramente nò. Non può assoluere de gli altri casi per costume, ò per sua constitutione à lui riserbati, secondo la glosa [c] riceuuta, che tiene per meglio S. Antonino [d]. Benche Giouanni di Lignano, riferito per esso efficacemente fondi il contrario, che da molti è seguito, & si può ben tenere, & senza dubbio lo tiene Siluestro: [e] cioè che di qual si uoglino casi, & scommunicationi, che dalla legge non sono riserbati, può assoluere quel presentato, & per conseguente essaminato & approbato: ancorche i Vescoui per loro constitutioni riserbino per essi l'assolutione di tutte le scommuniche maggiori. Perche, quantunque possano far questo, con alcuna giusta cagione, & utile alla lor republica spirituale, quanto à i loro sudditi, però non la ponno quanto à i frati essenti, eccetto quella della scommunicatione fatta per la loro constitutione sinodale [f]. Il sesto † che i confessori sopradetti possono per priuilegio di Papa Sisto Quarto, confessare nei loro monasterij, tutti quelli, che si uogliano confessare da loro, dato che non siano del Vescouado, che sono appresentati, ò uero essaminati, & possono assoluerli, come quelli di quel Vascouado [g]: Però non possono far questo fuora di quel Vescouado, oue sono presentati, ouero essaminati [h], & approuati, nè quelli di quel Vescouado, nè di altro, se non quando non uiuono, nè tengono monasterio in esso, & per esserli uicini, sono stati presentati, ò uero essaminati per essi, percioche allhora potranno ne i loro monasterij [i]. Et quando i confessori sopradetti non possono bonamente presentarsi à i Vescoui, per esser uiaggio lungo, o per altra cagione, percioche non possono dimandare i casi Episcopali, possono per priuilegio di Papa Eugenio quarto usar dell'autorità del Vescouo di quel Vescouado, doue si trouano, & assoluere i loro sudditi da tutti i casi, che non sono riser-

264 · 265

a Gl. sing. recep. per Car. Pan. & Imo. ibi in d §. Etsi ijdem d. Clem. Dudum.

b Card. in d. §. Etsi ijdem q 1.

c In d. si uerò uerb. Cõcessa recepta per Card. q. 8. & omnes.

d 3. par. tit. 17. ca. 11

e Ver. Cõfess. 1. q. 5.

f Iux. c. Nuper, & ei anno. de sen. exc.

g Supplemẽtũ fol. 58. concess 159.

h D. c. Statuimus.

i Syl. uerb. Confessor 2. q. 1

bati [a] ordinatamente à loro.

Il settimo † che tutte le sopradette cose si hanno da fare necessariamente co i Prelati della Chiesa, se questi non si contentano di meno, accioche i frati possino confessare, & assoluere i loro sudditi, come presentati, & godere i priuilegij loro: ma non, se i prelati si contentassero di meno [b], come si possono contentare, dipoi che quel fu ordinato per fauore, & prouisione loro. Nè fa in contrario dire, che questa presentatione fu ordinata, per che si essaminassero i presentati. Ilche pare che ricerchi l'industria della persona [c]. Percioche la facoltà ordinaria si può bene delegare, ancorche ella richiegga tale [d] industria.

L'ottauo, che per esser difficile il poter osseruar la detta forma, per molti rispetti, & potersi rinuntiare da i Prelati, (come s'è detto) pare buon consiglio presentarli in questa forma piu facile, mutando alcune parole di lei, secondo la maggiore, ò minor qualità di colui, che presenta, & di colui, alqual si fa la presentatione.

a Supplementũ fol. 95. conces. 313

b Arg. l. Qđ fauore. C. de lega. & c. Quod ob gratiã, de reg. in li. 6. & sentit in hac specie Gar. in d. §. Statuimus q. 8. & in d. §. Ac deinde q. 6. & casus in Conc. Later. sub Leo. X. sess. 11 ibi: nisi eos sibi exiberi patierint.

c Et iõ indelegabilis cap. fin. de off.

d Glo. c. Peruenit 15 d. & s. not. in c. Quod idem, de off. ord.

REVERENDISSIME † Domine, dominationi uestræ supplex orator frater N. [e] *salutem in Domino* IESV, *ac debitam, compari animi submissione reuerentiam. Cum iuxta priuilegia præfato ordini nostro pridem, à S. S. Apostolica concessa. & intra corpus iuris clausa, confessarij eiusdem ordinis ad audiendas confessiones sacramentales sæcularium pœnitentium, alicuius ciuitatis, uel Diocœsis instituendi, debeant præsentari Prælatis eorum, ut bona ipsorum uenia, gratia, & licentia id faciant, Ideo quàm summissimo animo possum supplex ipse sublimem ac amplissimam D. V. etiam atque etiam rogo, & oro, idq; bona ac certa spe, quam uestra istius animi benignitas largissima promittit, ut infrascriptos fratres legitimè secundum nostri ordinis statuta ad*

e *Inseratur hic nomẽ proprium præsentati & ordinis, & numeri eiusdem, Nẽpe Petrus Generalis Magister Prior Prouincialis, aut Cõuentualis, uel Vicarius alicuius eorum, si est ordinis Dominicanorum, siue Carmelitarum, aut Minister Generalis, Prouincialis Custos, Guardianus: uel Vicarius alicuius eorum, si est ordinis Franciscanorum.*

267

id nomi-

id nominatos, pro uestra in ordinem nostrum beneuolentia, & pro nostra, in uestram dignitatem amplissimam deuotionem, habeant pro legitime præsentatis, ac perinde admittat eos ad confessiones subditorum suorum audiendas, ac si omnia quæ iura pontificia in id requirunt, omnino obseruata essent. Quin, & beneficio speciali, uti animarum salus breuis quæratur, faciat eis facultatem absoluendis eosdem à casibus iudicio uestro dignissimo reseruatis. Quo nos quoque speciali deuotione ac magis moueamur ad exorandum diuinam, eandemq; immensam Dei benignitatem, & clementiam, quo uestram reuerendissimam amplitudinem tueatur, augeat, & beet in æternum. Amen.

REVERENDISSIMO Signore, Frate N. [a] fa supplicheuolmente riuerentia à V. S. Reuerendissima, con eguale sommissione di animo. Perche secondo i priuilegi concessi al predetto ordine nostro dalla S. S. Apostolica, i confessori del medesimo ordine, da deputarsi per potere udire le confessioni sacramentali de' secolari penitenti, di alcuna città, ò uero diocesi, debbono presentarsi à i loro Prelati, accioche con loro licenza, & gratia ciò faccino: per questo con quanto piu humil' animo posso, supplicheuolmente prego V. S. per l'affettion uostra uerso il nostro ordine, & per la nostra diuotione uerso l'amplis-

[a] Quì si deue porre il nome ꝓprio di colui, che pñta, & l'ordine, e'l numero de' pñtati, cioè Pietro, Maestro Gñrale, ò Priore Prouinciale, ò Cõuẽtuale, ò Vicario d'alcuno d'essi, S'egli è dell'ordine de' Predicatori, ò de' Carmelitani. Ma, s'egli è dell'ordine Minore, si deue scriuere Ministro Generale, ò Prouinciale, ò Custode, ò Guardiano, o Vicario d'alcuno d'essi.

ſima dignità uoſtra, con buona & certa ſperanza, la quale mi promette l'amplisſima benignità del-l'animo uoſtro, che ella uoglia hauere per preſentati legitimamente, gl'infraſcriti frati, ſecondo li ſtatuti del noſtro ordine, à queſto nominati: & ammettergli alla confesſione de' ſuoi ſudditi; non altrimenti che ſe in quel foſſero oſſeruate tutte le coſe, che di ragione pontificia ſi ricercano. Anzi per beneficio ſpetiale, accioche piu facilmente ſi proueda alla ſalute dell'anime, conceda loro facoltà di aſſoluere i detti penitenti da i caſi riſerbati al uoſtro dignisſimo giuditio. Per ilche anco noi con particolare diuotione ci mouiamo à pregare la diuina & grande benignità & clementia di Dio, che difenda, aumenti, & facci felice la reuerendisſima S. V. in eterno.

A' piedi di queſta dimanda, ſcriuanſi i nomi de' padri da loro eletti. Et conceſſa la licenza per queſta dimanda, i frati a' piedi di queſta nominati ſaranno tutti preſentati, ſecondo la forma della legge, come ſono quelli, che ſi appreſentano nella primiera forma, ſecondo l'opinione di tutti [a]; & per conſequentia godono di tutti i priuilegij & facoltà loro.

Il nono † che ſe i detti i Prelati non ſi contentaranno dalla ſeconda forma, & diranno che ſi oſſerui tutto quel ch'è di ragione, ſi deue auuertire, ò uſar queſta altra forma [b]: che il guardiano, ò priore conuentuale uada da ſe, ò mandi alcun altro frate al Veſcouo, ò ſuo luogotenente nello ſpirituale, che uolgarmente ſi chiama Vicario, & gli dica.

268

a Quia non refert, quod de æquipollentibus fiat l. fina. ff. mand. cap. Licet ex quidam de teſti.

b Iux. priuil. Inno. 8 conceſſũ minoribus relatũq; in cõpend. priuil. uerb. fratrem Præſẽtatio, & melius uer. Abſolutio, quoad ſæculares 1. quod quæ hẽtur in monumẽtis primę impreſ. fol 95. & 2. impreſ. fol. 9?. & in supplemẽto fol. 9. cõceſ. 35

REVE-

REVERENDISSIME Domine, præsento me Reuerendissimæ Dominationi uestræ pro me, & omnibus confessarijs deputatis, & deputandis à nostro Prouinciali ad audiendas confessiones, uestrorum subditorum: petoq; humiliter, ut placeat uobis, quod cum uestra benedictione eas audiam, confessosq; absoluam, etiam à casibus uestro dignissimo iudicio reseruatis, si dignitati uestræ Amplissimæ id quoque placuerit, cum potestate dispensandi etiam super uotis eorum, si etiam id cumulo beneficiorum adijcere uelit, simulq; dignemini monere uos ea quæ placet; ut pro salute animarum uestræ Dominationi Reuerendissimæ commissarum, faciamus.

REVERENDISSIMO Signore, io mi presento à V.S. Reuerendissima per me, & per tutti gli altri confessori deputati, & da deputarsi dal nostro Prouinciale, per potere udir le confessioni de' uostri sudditi, & humilmente ui prego, che ui piaccia, che con la uostra benedittione ascoltino le dette confessioni, & assoluino quelli, che si saranno confessati etiandio da i casi riserbati al uostro dignissimo giuditio. Et se piacerà alla uostra amplissima dignità, con potestà ancora dispensare sopra i loro uoti, se uorrete etiandio aggiunger questo al cumulo de' uostri benefici. Et con questo degnateui di ammonirci di quel che ui piace.

accioche facciamo cosa, che sia utile per la salute dell'anime, che à V. S. Reuerendissima sono date in guardia.

Dopò questo, ancorche il Vescouo non uogli dare la detta licentia, allhora i confessori sopradetti hauranno piena autorità di assoluere da tutti i peccati, che non saranno ordinariamente riserbati al Vescouo, ò al Papa, per priuilegio del detto Innocentio Ottauo. Ma però si ha da notare, che questa presentatione non è di tanta uirtù come le due sopradette: percioche ella non dura piu d'un anno: nè fa che quei, che prima saranno stati presentati, si reputino per presentati, secondo la forma della legge, nè per consequente, che godino de' priuilegij [a], de quali godono i presentati dapoi [b].

a Vegganſi i priuilegi concesſi in questa materia a' mendicanti da Papa Pio V. del M D L X V I.

b Colligitur ex tenore concesſionis, quae est priuileg. stringi debet c. Porrò, & ca. Sanè, de priuil.

ALCVNE REGOLE DE' CONFESSORI, & penitenti per conoscere i peccati, & l'utilità delle buone opere fatte in essi; e'l danno della conscienza erronea, & scrupolosa, & di altri.

SOMMARIO.

269 *Il peccato è pericolosa cosa da determinare, s'egli è mortale ò nò. Quello, che di se non è mortale, per il suo fine fassi mortale: & talhor di mortale per il suo fine si fa ueniale. Diece cose scusano il peccato ch'egli non è mortale.*

Il peccato non è mortale, se'l consenso uero, ò interpretatiuo della uolontà non lo fa mortale. Nessun peccato non si perdona, senza la contritione attuale, ò uirtuale.

La confessione fatta senza contritione, ò tacendo alcun peccato, non basta per sodisfare al precetto diuino; ma basta bene per uietare la pena, & però talhora è utile.

La pena non è imposta dalla chiesa à colui, che solo è cattiuo interiormente, ò per sola relatione dell'atto interiore.

270 *L'opera fatta in peccato mortale non guadagna, nè la gratia, nè la*
271 *gloria: ma è utile, per scusare nuouo peccato mortale. Percio che*

che piu tosto IDDIO ne illumina, & acciochè possiamo guadagnare le uirtù, & gli habiti buoni, & conseguiamo l'allegrezze del cuore, & gli Angeli nostri non ci abandonino per i beni temporali, & anco acciochè IDDIO non ci castighi troppo presto.

272 Opera migliore è il fondare una capella, che far dire tante Messe. Et anco meglio è farne dire trenta continuate in un giorno da trenta sacerdoti, che da un solo in trenta giorni, benche secondo il tempo & le circunstantie si deue consigliare l'uno & alle uolte l'altro.

273 La Scienza, la Fede, la Opinione, il Dubbio, lo Scropulo, & la Conscienza si differiscono: lequali in alcune conuengono & & in altre sono differenti.

275 La Conscienza non è potenza, nè habito dell'anima, ma atto indicatiuo di essa anima di tre maniere. Et si diuide in Erronea & in uera, & si parte anco in certa, in dubbiosa, & in Scropulosa.

276 La Conscienza certa, ò sia Scienza, ò Fede, ò Opinione, ò sia erronea, ò uera, obliga colui, che l'ha à fare quel che ella gli detta, sotto pena di quel peccato, ch'ella gli detta, ò deue deporla, se gli è lecito.

277 La Conscienza dubbiosa obliga ad eleggere la parte piu sicura, sotto pena di peccato mortale, per porsi à pericolo di mortale.

278 L'Opinione sicura basta, benche ella non sia la piu sicura.
La conscienza scrupulosa non si deue tenere, perciochè ella opera sei mali.

279 280 La Conscienza scropulosa nasce da cinque cagioni: & si

281 sana con molte medicine.

282 La Legge si tempera con cinque equità, quanto al foro della Conscienza.

283 La Parte piu secura si deue eleggere.

284 L'anima buona deue conoscere le sue colpe, doue non è colpa, come si deue intendere.

385 Ignoranza pazza è & non uirtù il uoler tenere per peccato quel, che non è peccato, come fanno i Scropulosi, che sono pieni di uanità.

286 L'opinione, ch'è piu commune, & accettata dalla consuetudine si

387 deue eleggere, ò quella, che si fonda in alcun testo, ò in al-

cun'argomento, ò quella, che ha piu efficace fondamento, & ragione, ò la piu benigna, & fauoreuole.

288 *Il Giudice, il Consultore, ò l'operatore, che in dubbio giudica, consiglia, ò opera, deue inanzi per non peccare necessariamente credere, ò tenere opinione determinata, che la conscienza sia uera.*

289 *Gli Scropulosi si mitigano, se si confidano poco di se stessi, & molto di GIESV CHRISTO.*

290 *Operare, nè parlare, nè pensar bene possiamo, senza spetiale aiuto d'Iddio.*

291 *Iddio (in quanto è Dio) non ha nessuna figura: ma in quanto è huomo, l'ha gratissima, & benignissima.*

IL primo † che è pericoloso determinare, che tale, ò tal cosa è, ò non è peccato mortale, se non ui è espressa autorità autentica per quello, secondo S. Tomaso [a]. Perche il credere, che egli è mortale obliga il trasgressore à mortale [b]. Et il credere che egli non è mortale quello, che è mortale, non iscusa del tutto, secondo esso, se non quando l'ignorantia è probabile, che è quella, che cagiona l'autorità di alcun solenne dottore, come è detto di sopra [c]. Il secondo, che alle uolte quel che di se non è peccato (anzi è buono) per il mal fine, come è il dar elemosine per uanagloria: & al contrario quel, che di se è cattiuo per il buon fine, lascia di esser tale, come è il battere, ò l'ammazzare per far giustitia [d]. Il terzo, che in ogni materia quel, che di se è peccato mortale lascia di esser tale, & è solamente ueniale, per esser la surrettione poca, &c. come è detto di sopra [e]. Il quarto, che nessuna opera nostra è peccato mortale, nè anco ueniale, se la nostra uolontà rationale non ui cõsente formalmente, ò uirtualmente [f], per piu che la sensualità lo uoglia, & si diletta in esso, come è dichiarato di sopra [g]. Tanto che dice S. Tomaso [h] che i pensieri, (siano quanto si uogliano mali, & uitiosi) che uengono ad uno, se non saranno procurati, nè accettati, nè con dilettatione fermati nel core, nè nati d'occasione, che gli si desse, & uenendo, subito gli scaccia, ò procura di scacciarli, non si debbono confessare. Ma colui, che li confessa, dimostra peccare di uanagloria, ma quelli, à i quali uengono questi pensieri, mirino, se concorrono in essi tutte queste cinque conditioni, & se u'incorrono, diano gratie

à Dio

269

a In Quodli. 9. arti. 15. Maior. in 4. d. 13. q. 7. col. 5.
b Ca. fin. de prescr. c. Petrus de Symo.
c Sup. ca. 17. nu. 82. põ gl. fin. c. Capellanus, de ferijs, & Ant. 1. par. ti 3. c. 10. §. 10 col. 7. & 2. par. ti. 5. c. 9. §. 2. & Alex. consi. 1. lib. 2.
d Ca. Venerabilibus §. fin. de sent. exco. li. 6. & c. cũ minister c. Nõ est crudelis c. Qui malos 23. q. 5.
e Sup. ca. 11. nu. 4
f 1. §. 15. q. 1.
g Sup. ca. 11. nu. 11.
h In opus. 64. §. Nã grauium.

à Dio per la uittoria, & se ne mancarà alcuno confessilo come ueniale, ò mortale, secondo la sua qualità. Il quinto, che nessun peccato mortale si perdona senza la contritione attuale, ò uirtuale per elemosine, nè per discipline, nè per alcun'opere [a], & quale è la contritione uirtuale, & quando, & quale amore d'I DDIO & tale è detto di sopra [b]. Per la solutione del dubbio (che sopra [c] rimettemmo qui) di colui, che confessò i suoi peccati tacendone uno, (ricordandosi di quello) se satisfa con la Chiesa per uietar la scommunicatione, che si fa per li Vescoui contra quelli, che non si confessano nella Quaresima. Diciamo primo, che ci par bene quel che si presuppone, cioè, che chi confessa i suoi peccati tacendo alcuni di loro (ricordandoseli) non sodisfa col precetto diuino, ne col precetto della Chiesa per le ragioni, che fortemente proua il Dottissimo Medina [d]: Percioche colui non satisfa, che senza pentimento gli confessa tutti, benche il contrario tenga Adriano [e]. Il secondo, che pare, che satisfaccia, per causa di non incorrere nella pena del Concilio [f], nè delle constitutioni sinodali. L'uno perche espressamente tiene il Medina [g] che colui che si confessa (benche non sodisfacci al precetto), imperò fugga le pene del detto Concilio, & per piu forte ragione s'ha da dire che non incorre nelle pene della constitutione sinodale: L'altro che la medesima ragione à me pare, di colui, che non fece la confessione intera, percioche ambedue sono nulle, & ambedue s'hanno da reiterare. L'altro perche la Chiesa non impone pena, per quel, che solo interiormente è male [h]. Nè anco per quel, che esteriormente è male per la sola relatione, che tiene all'atto interiore cattiuo [i]: & tale pare, ogniuna di queste due confessioni. L'altro perche la intentione del Concilio, & de' Vescoui, non pare, che sia stata di uolere dar pena, con le lor constitutioni à quelli, che facessero tai difetti, & colpe interiori, che non si possono prouare; & non scandalizano niuno nel foro esteriore. Per le quali ragioni in parte si potria saluare un detto di Siluestro, dal quale sopra [k], mi sono separato: in quanto egli dice, che colui, che confessa tutti i suoi peccati, & perche egli dice che non si può per all'hora separare d'alcuni di loro; togliendo il consenso del Confessore, si parte da lui senza essere assoluto [l], satisfa col precetto del confessare, perilche si potrà dire, che quantunque non sodisfa col precetto Diuino, nè humano, che determina il diuino, p l'effetto di liberarsi dall'obligatione del suo

a Ca. Neminem, de pœn. d. 1. & ca. Oīs, de consec. d. 4
b Sup. c. 1. nu. 30.
c Sup. c. 20. nu. 4.
d In C. de cōfessio. titu. de confess. sine pœnit cordis facta.
e In 4 de confessio.
f Ca. omnis, de pœnit. & rem
g Vbi supra.
h Thom. 1. sec. q. 91 art. 3
i Quod Iacobus Alma explicauit in c. 5 de auctor. eccle pro quo ca. si de sym. dimus singu. in eius commento not. 4.
k Sup. c. 10. nu. 4. unde nos huc remisimus.
l Iuxta c. Quod quidam, de pœn. & rem.

compimento, & di reiterare la confessione che fu nulla: Ma che sodisfa per il difetto di non incorrere nella pena del detto Concilio, & delle constitutioni Sinodali: Atteso, che quantunque quel difetto sia esteriore, & di sua natura probabile, ma per farsi in quel giudicio tanto secreto, che niuno può dar fede di quel, che in esso passa, ò sia il confessore, (che tiene luoco d'IDDIO,) ò d'altri che à caso, ò per malitia l'intese. come di sopra [a] s'è detto in effetto pare tanto come se egli fosse atto interiore secretissimo. Il Sesto† che l'opere fatte in peccato mortale, non sono utili, nè giouano farci per esse meritare la gratia, nè lo aumento di essa per questa uita, nè la gloria, ò l'aumento di lei per l'altra. [b] Il settimo, che sono bene assai utili per altri [c] effetti, & per questo, che si uede in quel maladetto stato, ancorche non si determini subito d'uscir da quella maladetta, & diabolica prigionia, deue far molte opere buone [d]. Percioche gli è utile per iscusarsi di nuouo peccato mortale. Perche se in tale stato tu honori il tuo padre, come sei obligato à honorarlo, sotto pena di peccato mortale, & fai elemosina al prossimo, quando sotto la medesima pena sei obligato à farla, & sodisfai alla penitenza, che accettasti dal confessore, & digiuni ò dici l'hore canoniche, ò fai altre cose simili, alle quali sotto la medesima pena sei obligato, si scusano i peccati mortali: i quali faresti, se quest'opere non facesti [e]. Habbiamo detto [simili] perche alcune sono di tal qualità, che siamo obligati sotto pena di peccato mortale, à non farle, sapendo, ò douendo sapere, & auuertire, che stiamo in peccato, come è il communicare, & il riceuere alcun sacramento [f], come s'è detto di sopra. L'Ottauo † che anco ci è utile, perche piu presto ci illumina IDDIO, per uedere il nostro cattiuo stato, & abhorirlo, & conuertirne [g], & per habitarne & auezzarne al bene operare, & acquistare le uirtù morali, che sono di grande aiuto, per impedir l'aumento de' peccati, auanti che si consegui la gratia, & per piu aumentarla, dopò, che è conseguita [h], per ilche S. Agostino [i] si pentì di hauere detto un giorno, che non era bene il constringere nessuno al bene operare. Et San Benedetto si gloria [k], che col castigo del bastone, egli sanò colui, che non potè con le parole sanare: & perche usandoci à far le cose buone contra la nostra uolontà, le facciamo poi bene con [l] essa. Il Nono, che anco sono utili perche il peccato col suo peso non ne porta in un'altro, nelquale ne portarebbe, se non

270

271

a In c.8.nu.31.& Latius diximus in ca. Sacerdos.de pœn.d.6.& in specie quo ad hunc casum nu.60.

b Ca.Nihil prodest de cõse.d.5. ubi Cardi.S X.& ca. Si quis aũt, de pœn.d.3

c Quorum 4. posuit glo.ca. Quærat.§.quãt, de pœn.d.3 & gl, & doctores in ca. quidã de pœn. & rem. & alios Card.S X.in d.c.Nihil, & Adri.in 4.de pœn.q.5.& Ant. 3.par.ti.24.c.10.§.4. Syl.uer.Charitas q. 8.& in Ros.aur.cas 1

d D.c.Si q aũt, & c.falsas, de pœn.d.6.

e Iux. ea q̃ diximus in prin.c.1.de pœ.d. 6.nu.45.& in repe.c. Qñ, de cõs.d.1.no.14 nu.2.& no.20.nu.35

f Ca.de hoĩe, de cel. miss.cap. illud 95.d.

g Ca.Falsas, de pœnit.d.5.

h Ca.Vides 23.q.6. & c.displicet 23.q.4.

i In d. ca.Vides.

k A Grego.in dial. relato in capit.Cum beatus 45.d.

l D.cap Vides.

ci occupassimo in alcuna opra buona, come dice un grand'huomo [a]. Il peccato è simile è una infirmità, che si chiama lupa, che se non li resistemo, ponendoli alcuna uiuanda, ond'ella si pasca, consuma tutto il corpo. Et per conseguire allegrezza di cuore, che ci danno le buone opere [b], in cambio della tristezza, & malinconia, che danno le male, facendoci doler del tempo male speso [c], come uediamo auuenire à i uirtuosi, & deuoti, che sono communemente contenti, & allegri [d], & i mali discontenti, & mesti, per le punture, & stimoli della loro conscienza, come da spine. Il Decimo, che è utile, perche l'Angelo custode del tutto non ci abbandoni, come teneua ragione di farlo, se continuamente peccando, mai non pigliassimo i suoi santi auisi, le inspirationi, & i consigli, & per conseguir beni temporali [e], come i Romani, I quali, secondo S. Girolamo [f], & S. Agostino [g] per le loro uirtù meritorono da Dio l'Imperio, che dichiarammo in altra parte [h]. Et perche Iddio non castiga tanto presto i nostri mali, come egli dilatò il castigo di Acab, perche se gli humiliò [i]. L'undecimo † che quantunque è meglio spendere subito i danari in messe, che costerebbe la fundatione di una capellania perpetua, che fundarla, per piu presto liberar l'anima (per chi si spende) dalle pene del purgatorio: percioche per questo piu uirtù hanno i suffragij fatti, che i lasciati [k]. Però meglior opera di se pare il fundarla, per risultare in maggior gloria d'Iddio: & per conseguente maggior merito di gratia, & di gloria del fundatore, & il medesimo è d'un trentenario di Messe continuate per un sacerdote in trenta giorni, & di trenta Messe dette in un medesimo giorno per trenta sacerdoti, secondo il Palude [l], Benche considerate le uarie circonstantie del luoco, del tempo, della persona, & dell'abondanza, ò del mancamento delle Messe, alle uolte si deue consigliar l'una, & alle uolte l'altra cosa. Dica, come li piace Maiore [m]. Et colui però che consigliarà quegli, che commanda che si spenda, & dicasi subito le Messe per molti, raccordisi d'auisarli, che questo faccia piu principalmente, per ueder piu presto Iddio, (che è puro amore di lui) che per liberarsi dalle pene, che è interesse proprio: & anco potrebbe esser tanto basso, che fosse peccato, ilquale sarebbe, se il suo fine principale si fermasse in quella deliberatione: per quel che in altra parte s'è detto [n].

72

a C.Altiss.docet.in 4 part.summæ.

b Nã, & benefacere alijs, delectabilissẽ s Polit. & Th. 1ª.2ª.q. 32.art.2.

c Iux. illud Persianũ Virtutem vt videant intabescantq relicta

d Iux. illud Paul. ad Ro.12. Spe gaudẽtes.

e Ca. Gaudẽdũ, & ca. Qñ ergo de pœn.d.5

f Cap. Oẽs 28.q.1

g Lib.5. de ciuitate Dei, ca.12.

h In repe.ca.Qñ, de cons d.1.not.20.nu. 54.& sequen.

i 3.Reg.ca.21

k Palu.in 4.d.nu.4. q.2.col.2

l In d.45.q.2.col.2

m In prædi.d 45.q. 3.dub.4

n De fin.principali in rep.c.Inter uer.11 q.3.nu.289.& in ca. Qñ, de cõsec.d.1.no. 6.nu.15.& in additione eius nu.324

DELLA CONSCIENZA, ET SCIENZA.

IL Duodecimo † che la Scienza, la Fede, l'Opinione, il Dubbio, lo Scropulo, & la Conscienza, conuengono in alcune cose, & sono differenti in in alcun'altre, per laqual notitia megliorando quel, che in altra parte[a] (ma piu chiaro, & risoluto, che altti) habbiamo detto. Aggiungiamo, che la Scienza è conoscimento, con che si giudica quel, che si uede [b]. Per uedere intendiamo ancora il toccare, l'udire, il gustare, & l'odorare [c], che sono i cinque sensi esteriori [d]. Et anco la uista del l'anima, ò sia per sillogismo, ò per ragione scientifica, che fa sapere [e], ò sia per notitia intuitiua mentale, raccolta dalla sensitiua, ò senza essa. Come è quella, che hanno i beati dal nostro IDDIO. Come anco è quella de i dannati dalla lor pena. Come è l'anima posta in questo carcere corporale di se, & di molti atti suoi [f]. La † Fede è conoscimento, con che fermamente giudichiamo esser cosi quel, che non [g] uediamo. L'Opinione è conoscimento, con che giudichiamo alcuna cosa, che non uediamo esser cosi: però non fermamente, con timore, che il contrario sia uero [h]. Il Dubbio, è conoscimento di due cose contrarie, senza giudicare, che alcuna di esse sia la uerità [i]. Lo Scrupulo è conoscimento di alcuna cosa, che rappresenta alcuna apparenza contra quel, che si fa, si crede, si pensa, ò si dubita: senza saper giudicare il contrario. Il decimoterzo, che da questo ne segue, che queste cinque cose, che conuengono, tutte insieme sono conoscimenti, & atti della potenza di conoscere, & non del uolere, come pare per questa porola [conoscimento] che nella diffinitione di ciascuna di loro si mette [k]; & che sono differenti molto: In che la Scienza è fermo, & chiaro conoscimento. La Fede ferma [l]; ma non chiaro; se non oscuro [m]. Et l'Opinione, nè chiaro, nè fermo; quantunque sia indicatiuo. Il Dubbio, nè chiaro, nè fermo, nè indicatiuo. Lo Scrupulo non è piu che un'argomento contra alcuna delle dette quattro cose. Anco ne segue che i primi quattro fra se sono contrarij, nè si compatiscono niuna medesima persona, però lo Scrupulo perche non è giuditio, ma piu presto apparenza, & aumento contra, ò perche il giudicio può concorrere con qual si uoglia de gli altri

173

174

a In c. Si qs aũt, de pœn. d. 7. à num. 9
b Gl. fin. in l. 2. ff. antepenult. ff. de aqua pluui. arcenda.
c Bar. in l. 1. col. 2. ff. de interrog. acti. 16 omnibus receptus.
d Glo. sing. l. Quod mõ §. Si per uẽdito rẽ. ff. de acquir. poss. de qbus Tho. 1. par. q. 78. art. 3. & 4
e l. Scire ff. de lega. Arist li. 2. poste.
f Sm ea q̃ oẽs tradũt in Prol. sniarum.
g Cap. In domo, de pœn. d. 4. iũcta gl. 7. q̃ citat illud. Gre. Fides non habet meritum ubi humana rõ præbet experimentum.
h Facit gl. d. §. antepenul. & glo. in l. Si duo. §. penult. ff. uti possid. Tradit Bart. in l. Admonẽdi ff. de iure iur. nu. 23.
i Gl. recepta. in l. de statu. ff. de iur. & fac. quæ dubitat appellauit titubat.
k Pro genere, quo quclibet diffin. bona eget. 1. & 2. Topi. Barto in l. 1. ff. de testa. & de aqui. poss.
l Cap. Firmiter, de summa Trin.
m Iuxta illud Pauli 1. ad Cor. 13. uidemus nunc per speculum, & in enigmate, &c.

275 tri quattro. Il decimoquarto † che, come dice S.[a] Tomaso la Conscienza non è potenza, nè anco propriamente habito dell'anima, ma è atto iudicatiuo di lei, & si piglia in tre maniere: cioè per atto testificatiuo di quel, che habbiamo, ò non habbiamo fatto, secondo il quale si dice testificare, & anco accusare e scusare [b]. Et per il pregiudicatiuo di quel, ch'è bene, ò male [c] fatto. Et per il giudicatiuo di quel, che si deue fare, ò nõ [d], Secondo il quale si dice legare, & si piglia in questo luoco, & si può diffinire, che è la Scientia, l'Opinione, ò il Dubbio, che alcuna cosa si deue, ò non si deue fare, secondo l'opinione commune [e]. Et si diuide in erronea, & in uera. L'Erronea, è fede, ò opinione, che si deue far quel che non si deue, ò non si deue far quel, che si deue [f]. Non habbiamo detto [ò scientia] perche in questo non può esser errore: come la Fede, & l'Opinione uera è quel, che giudica douer farsi quel che si deue, & non si deue far quel, che non si deue. Anco si parte la Conscienza in certa, in dubbiosa, & in scrupulosa. La certa è quella, che giudica per uero alcuna cosa. La dubbiosa è quella, che non giudica piu uero l'uno, che il suo contrario. La scrupulosa è quella che giudica alcuna cosa per uera: contra la quale se gli offerisce

276 alcun'argomento, ò apparenza. Il Decimo quinto † che la Conscienza certa, ò sia Scienza, ò Fede, ò Opinione, ò sia erronea, ò uera, obliga, à fare quel, che ella detta sotto pena di peccato mortale, se sotto quella pena ella detta, & se sotto ueniale, ueniale ò ha da esser deposta, se si deue deporre [g]. Habbiamo detto [ò ha da esser deposta se si deue] percioche quella ch'è conforme alla legge, lega cosi come essa, nè si deue deporre piu, che le medesima legge: nè induce nuoua circostantia necessaria di confessare, come prouammo in altra parte [h] contra Adriano [i]. Et quella, ch'è contraria alla legge, obliga, fino che si deponghi, ma si deue deporre. Et quella, che non è contraria, nè conforme à essa, si può compire, & deporre; & obliga finche ella si deponghi. Di maniera, che colui, à chi la conscienza detta, ch'egli non deue uccidere per uendetta, ò per propia autorità, deue compirla, & non deporla: perche ella è conforme alla legge[k]. Et à colui, ch'ella detta, che egli deue uccidere, è obligato à cõpirla in questo senso, che pecca, se nõ uccide però, perche è cõtra la legge la deue deporre & insino attanto che nõ la depone, sta fuora dello stato della sua saluatione[l]. Et di colui, che ella gli detta

a 1.part.q.70.art.13

b Eccl.7.Scit cõsciẽtia tua te crebro maledixisse alijs ca.Nolo 12.q.1.

c Cap.In cunctis, & ca.Sentit 11.q.3

d Ca. Oẽs 28 q.1.c. fi.de præscr.cap Per tuas 2.de sym.

e In locis proximè citatis.

f Cap.Inquisitionis de sent.exc.& c.Dñs de secundis nupt.

g d.ca Inquisitioni & d.c.Dominus.

h In princ. c.1.nu. 52.de pœn.d.5.

i In 4. de confess.q. 4.col.4

k Cap. Si non licet 23.q.5.& Exod.22

l S.Bonau.in 3.d.39 art.1.q.3.

ch'è peccato mortale tagliari legni in casa, per apparecchiar da mangiare il giorno di festa, ò scriuere, ò andare un poco à spasso, pecca mortalmente, se lo fa auanti che la deponghi: però la può deporre: ancorche egli non sia obligato à fare questo, per esser cosa, che non è conforme, nè contraria alla legge. Il decimosesto, † che la Conscientia dubbiosa spetialmente sopra alcuna cosa, s'ella è, ò non è peccato mortale, obliga à eleggere la parte piu sicura [a], sotto pena di peccato mortale, per porsi à pericolo mortale. [b] come ho detto in altra [c] parte; dando essempio di colui, che dubita, se è peccato mortale, ò nò, tener due beneficij ancorche siano semplici, & che se li piglia dubitando, pecca mortalmente. [d] Et si può porre di colui, che dubita di alcun peccato, se è mortalmente, ò nò, perche pecca mortalmente, se non lo confessa. [e] Ilche procede anco, quando la Conscienza non è del tutto dubbiosa, per parerli piu uera l'una parte, che l'altra, se in nessuna non è sicura, come lungamente prouammo in altra parte. [f] Habbiamo detto [spetiale] percioche per questo la generale non basta, come in quel luoco ho detto [g] del letterato, che dubita in generale, s'è lecito consigliare il giorno di festa. Però non dubita, anzi tiene per certo, che gli è lecito il giorno, ch'ei lo fa. Ilche medesimamente si potrebbe dire della conscienza certa generale, & della sua contraria speciale [h]. Però non si dice la conscienza dubbiosa, perche senta in se alcuni scrupuli contra quel, ch'egli determina di fare, se crede, ò ha opinione probabile, ch'è buono, per la legge, per l'autorità ò per la sufficiente ragione, per tenerlo cosi à giudicio di huomo di scienza, & di conscienza dato che la maggior parte dei dottori tenghino il contrario [i]. Il Decimosettimo † che da questo non ne segue, che sia sempre necessario l'eleggere la parte piu sicura, perche communemente basta eleggere la sicura, come lungamente prouiamo in altra parte [k]. Ma solamente si pruoua, che quel si ha da fare nelle cose, che sono dubbiose, & necessarie alla saluatione dell'anima [l]. Come sono quelle della Fede, & de' costumi. Il Decimo ottauo, che è difetto naturale, ò acquistato l'hauere la Conscienza souerchiamente scrupulosa: l'emmendatione della quale molto si deue procurare. Percioche egli è uitio naturale, ò acquistato che inclina l'anima, à essere inconstante in quel, che p probabile ragione consente esser bene quel, ch'è male [m]. Et perche ella induce pusillanimità, cō la quale

si lascia

177 · 178

a Ca. Ad audientiam de hom. c. Si quis āt de pœ. d. 7.
b Iux. illud q amat piculum peribit in illo. Eccl. 3
c In d. c. Si quis aūt nu. 42
d Th. i quodl. art. 13
e Cōis in 4. d. 17. relata per nos in d. c. Si quis aūt nu. 4.
f d. c. Si qs āt nu. 58
g Nu. 61. pō Gaie. respō. 13. li. 18. respon.
h Eadē rōne arg. c. 2 de trāsl. præl. quę nona ampliatio dicti noui Gaiet. est.
i Per d. su. c. 17. n. 82
k In d. c. Si quis aūt à nu. 34. post Ant. 1. par. ti. 3. c. 10. §. 10.
l Vt ibidem nu. 42. dicebamus.
m Iuxta not. Th. 2a 2æ. q. 53. art. 4. & 5

si lascia di finire le buone opere cominciate [a]. moltiplica i peccati, facendo peccato, quel, che da se non è peccato. annebbia l'Intelletto col timore, & co i pensieri scusati. Leua la pace dell'anima, con la discordia di diuersi argomenti, & pareri. Et per conseguente ella ua dishabitata dello Spirito santo, sereno, benigno, & pacifico [b]. Oltre di questo, la Pusillanimità, che da lei nasce (come dice S. [c] Bernardo) genera la Perturbatione, & la Perturbatione, la Disperatione, & la Disperatione l'uccide.

279 Il Decimonono †, che le cagioni di questo difetto sono [d] la complessione inchinata à temer souerchiamente, come quella de i molto melanconichi, de' uecchi, & delle donne. Et la infirmità, che chiamano Mania, & altri, che hanno debilitata la potenza imaginitatiua. Et il demonio, che à quelli, che non può persuadare manifesti modi lieua per scrupoli, & scusate fantasie, la consolatione delle lor opere uirtuose, accioche non siano inanimiti à perseuerare & migliorare in esse [e]. Et lo indiscreto essercitio de' digiuni, & del souerchio uegghiare, che distrugge il ceruello [f]. Et la compagnia, & la conuersatione de gli scrupulosi, che attaccano il lor uitio ad altri [g]. Il Vigesimo, che delle medicine di questa infirmità, La prima è IDDIO [h], habitando dentro l'anima per sua diuina gratia, & di fuora per sua gratiosa assistenza. La quale si ha da cercare humilmente con le proprie, & altrui orationi, co i digiuni, & con l'elemosine, alla sua medesima inmmensa misericordia, con gran confidenza della sua diuina largità [i].

280 La seconda medicina † è l'humana corporale, che molti saui [k] medici hanno ordinato contra la Mania, ò souerchia melanconia, ò mal humore, che debilita la potenza della Fantasia, & imaginatiua, & cagiona che il giudicio dell'intelletto non sta fermo, & fisso in quel, che con ragione egli assente [l]. Habbiamo detto [molti saui] percioche uno, che non era tale, nè ben conosceua questa infirmità, in luoco di leuare lo scrupulo, leuò ad altri il ceruello. La terza, è l'humana incorporale, che si pone in molte, delle quali una principale è di guardarsi di pensare, ò tagliare presto il pensiero cominciato dalla materia [m], da che nascono gli scrupuli: Il che è leuare la cagione, che gli sostengono, & aumentano, doue essa consiste, in che mossa una fantasia, & imaginatione, si muouono molte altre attaccate à lei, il mouimento della quale à gran fatica si può impedire, senza cessare dalla prima. Come

a Iuxta anno. 2°. 2° q. 133. art. 2

b Cuius in pace factus ē locus. Ps. 92. c. Decet de immu. eccles. lib. 6

c In Epistola 32.

d Vt psequitur Ant. 3 par. tit 3. c. 10 §. 10

e Iuxta illud Arist. Delect. tenet opātē i ope 7. & 10. Ethic. & Th. 1. Sec. q. 33 art. 4

f Cap. Non mediocriter, de cō e. d. 5

g Vt oues morbosæ c. Resecandæ 23. q. 4

h Anto. 3. part. tit. 3 ca. 10 §. 10

i Iac. 1. Si qs indiget spia, postulet ei à Deo, nihil hæsitās &c. & arg. c. q bona 17. q. 1. & Gaie. in sū. uer. Scrupulosorum

k Iuxta illud hora. relatū à Hier. in pl. Bibliorū, Quod medicorum ē pmittūt medici tractār. Fabrilia fabri. c. Proposuisti, de proba.

l Iuxta illud, Principijs obsta, sero medicina parat. cū mala post lōgas cōualere moras glo. fin. c. Ad hæc, de rescr.

m Relatus ab Ant. 3 par. ti. 1. c. 10. §. 10

mossa una pietra, si muouono quelle altre, che stanno attaccate, & appoggiate à lei. Tanto, che anco la imaginatione conceputa, per leuare lo scrupulo, lo fortifica, & aumenta. L'altra † principal medicina humana, & senza corpo, è il consigliarsi con confessori, ò con altri huomini da bene, & sauij, & consentire in ciò, ch'essi consigliano, ancorche al consigliato paresse il contrario: posponendo con humiltà il giudicio suo à quello di quegli. Percioche in questa maniera si sanò un frate di S. Domenico [a] scrupuloso, che credette à un'altro, che dopò morte gli apparne, permettendolo Iddio che gli dicesse [b]. Consigliati co i discreti, & credi loro. Et l'altro discepolo di S. Bernardo, che per scrupuli non celebraua, si sanò, dicendoli S. Bernardo. Fratello celebra sopra la mia fede, & obedendo celebrò. L'altra medicina è il fare molte uolte il contrario di quello, che gli scrupuli muouono, per consiglio de' dotti [c]. & anco per il suo, s'egli è dotto, & ha probabile ragione [d]. Percioche, auuezzo à resistere, egli si faccia piu efficace, e constante, & quieto nell'essercitio spirituale. L'altra medicina è, auuezzarsi à temperare il rigore della legge, (cosi diuina, come humana) per uirtù dell'equità [e]: di che se medesimo, senza altra auttorità del superiore può usare quanto al foro della conscienza [f]. ma non quanto allo esteriore [g]. Per la quale si scusa da peccato colui, che compie la legge, secondo la intentione dell'autore di lei; ancor che contrauenghi alle sue parole [h]. Et colui, † che la osserua. secondo la piu humana intelligenza, ancorche non la osseruasse, secondo la intelligenza rigorosa [i]. Et colui, che lascia di osseruarla ne i casi, ne i quali è impossibile, ò quasi per esser ella assai difficile da compirsi [k]. Et colui, che lascia di compirla, perche alcuni non si ridino, & burlino di lui. & per non essere riputato pazzo, & senza ceruello da gli huomini prudenti; percioche la detta equità fa, che niuna legge ci oblighi à fare simili cose [l]. Et colui, che nelle cose dubbiose segue la uia commune de i buoni, pigliandola per essempio, & autorità, ancor che le parole della legge suonano altra cosa [m]. Et colui, che segue la consuetudine prescritta contra la legge [n]. Et anco quella che non è prescritta, se per uia di equità interpreta cosi la legge [o]. Per la quale si scusa anco di qual si uoglia scommunicatione maggiore posta dalla legge, colui, che non pecca mortalmente contra essa. come s'è detto di so-

281

282

a Cõsule. discretos, & acquiesce illi.
b Relatus ab eo. Anto. ubi sup.

c Cancela. Parisien. probatus ab Ant ubi su. q̃a ɔtraria cõtrarijs curãt gl. c. Affec. 26. q. 7. p illũ text. & per c. 1. de pœn. d. 2.
d Syl. uer. Scrup. q. 2

e Qua uulgo epicheia, & doctis epijcia, aut equisitas de qua Tho. 1ª. 2ª. q 120 & Aris. 5. Eth. Bud. in l. 1. ff. de iust. & iur.
f Ant. ubi su. col. 5
g l. 1. & fi. C. de leg.
h Tho. ibid. art. 1. l. placuit C. de iud.
i l. Benignius cũ l. sequen. ff. de legib.

k Ant. ubi su. col. 6. & facit l. Nepos proculo. ff. de uer. sig. ad iũct. ca. Nemo ad impossibile de re. iu. l. 6

l l. Filios ff. de cõdi. inst. & quæ Fel. not. in c. 2. de hære. & Anto. ubi sup. col. 4

m Arg. §. Leges, cũ ei annotatis 4. d. & l. Minimè ff. de leg.
n Ca. fin. de consue.
o Arg ca. Cũ dilect. de cõsue. & d. §. Leg.

di sopra [a]. Et anco di peccato mortale qual si uoglia, che fà contra le parole della legge, per alcuna cagione, che con buona fede, senza cattiuo inganno, & disprezzo, crede, che per quella cagione cessa in quel caso l'intentione dell'autore di lei. secondo Santo Antonino [b]. Il uigesimo primo † che anco è buona medicina intendere bene quell'autorità [c], (ch'è fonte de gli scrupuli) cioè la parte piu sicura si deue eleggere, che lasciarà di essere, se s'intendesse, come si deue, cioè solamente nelle cose, che sono propriamente dubbiose, che toccano alla Santa Fede Catolica, & à i buoni costumi, come è detto di sopra. Et che non è propriamente dubbioso quel, che per autorità, ò ragione probabile si crede: nè quando di molte opinioni si elegge una piu uera: nè si pecca per operare conforme à lei: ancorche la credenza, & l'opinione sia ueramente falsa. come ho detto in altra parte [d]. Percioche già si crede probabilmente, ò pensa determinatamente, che è uerità, & è la sicura parte, ancorche non sia la piu sicura: & basta eleggere la parte sicura. secondo tutti. Il uigesimosecondo † ch è buona medicina etiandio intender bene quella autorità di S. Agostino [e], & di San Gregorio: [f] Appartiene alla buona anima conoscer le sue colpe, oue non è colpa. Percioche anco è gran fonte de gli scrupuli, & lascia di esser tale, se ben s'intendesse, come habbiamo detto in altra parte [g]. Ilche non uuol dire, che sia buono credere, ch'è peccato ciò che non è peccato, percioche questo è ignorantia [h]. Nè anco che sia buono dire esser peccato ciò, che non è (percioche questo è bugia, & peccato [i]) ancorche si dica per uia d'humiltà [k]. Però significa, ch'è buono conoscersi per peccatore in generale: ancorche egli non si ricorda di che accusarsi in spetiale. secondo la glosa [l]. O' che è buono temere, che è peccato doue è giusta ragione di temere [m]. O' uuol dir ciò, che à noi parue meglio [n], cioè che è segno d'anima ben inchinata, il temere, ò parerli, ch'ei pecca in quel, che non pecca; ancorche questo non sia bontà, anzi è difetto di sapere, ò di buon giudicio. Nè l'anima, in quanto fa questo non è buona, ma cattiua, ò ignorante di sapere. Da i quali † ne segue, che è ignorantia pazza, & non uirtù, il tenere per peccato ciò, che non è peccato; & pensare, ch'egli è obligato à eleggere, ò fare quel, che è piu sicuro. Percioche basta fare, & eleggere il sicuro. secondo Giouanni Gersone [o], Santo Antonino [p], & tutti. An-

283
284

a Sup. eo. c. nu. 9.
b In d. c. 10. §. 10
c Ca. Tutior pars ē eligēda c. Ad audientiam, & c. Significasti 2. de homic.
d Ca. Si qs āt nu. 51. de pœn. d. 7. pō glo. fin. c. Capellanus, & mult. alios ibi. relat.
e In ca. Ad eius. 5. d.
f Cui multi tribuūt eā. s. Bonarū mētiū ē ibi ēt culpas suas agnoscere, ubi culpa non est.
g In præl. c. Cū cōtigat, de resc. pag. 165
h Io. Gers. 2. par. de nat. & qual. consciæ Alpha. 29. lite à 9
i Cap. 1 22. q 2
k Ca. Cū humilitatis eo. ca. & q.
l Glo. d. ca. Ad eius.
m Maior. in 4. d. 17. q. 2. col. 4.
n In d. c. Cū cōtigat ut ex Io. Gers. colligebamus. ubi supra.
o Vbi supra.
p Vbi supra.

co ne segue, quanto gran pazzia è quella di molti scrupolosi, de i quali alcuni temono, che in ogni cosa peccano uenialmente: & altri (che habbiamo consultati) che in ogni cosa peccano mortalmente. Però per questo non sono nè Luterani, nè peggiori, che quelli, i quali credono, che tutte le buone opere sono (per meno) i peccati ueniali, come habbiamo detto in altra parte [a]. Percioche questi ben credono, che siano buone opere le mēde d'ogni peccato, però che i loro peccati tutti sono ueniali, ò mortali. Altri si astēgono dall'opere uirtuose, come di dare elemosine nella Chiesa per timore d'essere tenuti per hipocriti. Altri di celebrare, per una leggiera perturbatione di animo. Altri mai non finiscono di confessarsi. Altri mai non si communicano con conscienza serena, i quali debbono hauere in memoria le sopradette medicine, & usarle.

Il uigesimoterzo † che anco è buona medicina per gli scrupulosi l'abbassarsi à elegger della opinione de i Dottori quella ch'ei deue [b], & fermarsi in essa. Et deue elegger quella, ch'è riceuuta dalla consuetudine [c]. Et se niuna è riceuuta per costume, ò non piu l'una che l'altra, quella si ha da eleggere, che si fonda in alcun Testo, al quale si può bene rispondere, per quelli dell'altra, ancorche quella sia Commune [d]. & ancorche il Testo sia del Canone [e], & la questione principale di legge. Et se non si truoua Testo, à quello, che si fonda per alcun argomento, al quale non si può bene rispondere [f]. Et se non ui è nulla di questo, la Commune, se però si sa, quale ella sia [g]. Et se non consta, qual sia la commune, si deue eleggere quella, che tiene piu efficace fondamento, & ragione: ancorche si possi dissoluere [h]. Et se i fondamenti dell'una non sono piu, nè piu efficaci, che quelli dell'altra, si ha da eleggere la piu benigna, ò fauoreuole [i]. Come è quella, che fauorisce il giuramento [k], il matrimonio, la dote, il testamento, ò la libertà [l] ò l'altre cose pie & religiose [m], ò altri orfani, uedoue, peregrini, ò altra miserabile persona [n]. Et anco quella, che fauorisce il priuato, contra il Fisco [o]. laquale si ha da intendere, quando il Fisco si fonda sopra il delitto del priuato, come dichiara Decio [p]. Percioche altramente si deue dare piu fauore al Fisco [q]. Come è quella † che difende il ualor dell'atto, o l'atto, del qual fauore si tratta, sia ultima uolontà [r], di qual si uoglia spetie, è contratto [s], ò libello, ò contestatione di lite, ò sentenza diffinitiua, ò d'interlocutoria,

286

287

a In ca. Inter uer. 11 q. 3. p. 10. nu. 42. & 44

b De quo Matt. Mathess. in trac. de elec. uerioris opinio. 1. uolumi. tracta. inserto.

c l. Minimè cũ gl. ff. de leg. & ca. Cũ dilectus, de consuet.

d Vt sentit gl. in d. l. Minimè, & facit c. capellanus, de ferijs, adiuncta glo.

e Arg. c. Per uenerabilē. §. Rōnibus, qui fil. sint legit, & not. in c. Raynuntius, de test. & p Per. in pri. c. Si pater de tes. li. 6

f Arg. l. Nō possunt cũ l. sequē. ff. de l. c. 2 de trāsl. præl. c. Transla. & c. Ne innitaris de cōst. cũ eis anno.

g Arg. c. Prudētiam in princ. de off. dele. aptiss. in hoc text. in c. De quibus 20. d.

h Qz cæteris paribus funiculus duplex, aut triplex difficilius rũpitur eccl. 4. ca. 1. de treug. & pac. Authē. Itaq; cōia de succes.

i l. Semper in dubijs ff. de reg. iur. facit c. Discipulus 45. d.

k Arg. c. Quāuis, de pact. lib. 6. & c. Cum contingat, de iur.

l l. Quoties dubia. ff. de reg. iur. ca. fin. de re iud.

m l. Sũt personæ. ff. de rel. & sũpt. fun.

n Arg totius 85. d.

o Tex. sing. in l. Nō puto. ff. de iur. fisc. sm̃ Matt. not. 13

p In l in ābiguis pro dote ff. de reg. iu. q c quid, dicant aliqui quos ipse conuincit

q l. 1. C. de iur. fisc. lib. 10.

r l. Quoties ff. de rebus dub.

s l. Quoties ff. de uer.

ò qual si uoglia altro atto giudiciale, rescritto, ò [a] priuilegio. Percioche la prosuntione di che l'atto uale, è piu forte che gli altri [b], benche la sustanza dell'attore risulti in fauore dell'attore, & in danno del reo [c]. Et al fine (essendo la cosa egual) si deue eleggere quella, che fauorisce il reo [d]. Et se in nessuna di queste cose eccede l'una opinione all'altra, si deue eleggere quella de i dottori di piu auttorità [e], & di piu sapienza in quella materia di che si tratta, cioè quella de' Theologi, se il punto è Theologico, & quella de' Canonisti, s'egli è Canonico, & quella de' Legisti, s'egli è Legale [f]. Però 288 † aggiungiamo à tutto questo per il foro della conscienza. Il primo, che perche il giudice consultore, ò operatore, che in dubbio giudica, consiglia, ò opera, accioche egli non pecchi cosi consigliando, sententiando, ò operando (secondo una opinione eletta nella sopradetta maniera) è necessario, che auanti egli creda, ò tenghi opinione determinata, che ella sia uera. Perche, se restando cosi dubbioso, & lo facesse indeterminato, giudicarebbe contra la conscienza dubbiosa: & per conseguente peccarebbe mortalmente: ancorche non del tutto, tanto, come, se facesse contra la certa, per il sopradetto, che in altra parte prouammo [g]: Et egli può credere esser uera una opinione in un caso per uno effetto per il contrapeso d'alcun rispetto di questi, & la contraria in altro caso per altro effetto, per il contrapeso d'un'altro rispetto [h]. Il secondo, che quantunque per il foro contentioso, communemente si deue osseruare il sopradetto, però per quello della conscienza, & per non peccare, basta eleggere per uera opinione di chi con ragione riputiamo, ch'egli è huomo di sufficiente scienza, & conscienza per ciò fare [i]. Il Vigesimo quarto 289 † che ui è un'altra cagione nuoua di scrupuli, con un'altra medicina, anco nuoua di quelli esprimentati nella nostra giouentù [k]. La cagione è il seguire da una parte l'opinione di quelli [l], che tengono, che senza speciale aiuto d'IDDIO, non possiamo (col bene generale) operare moralmente, & per confidarsi per questo souerchio nelle nostre forze, & opere. Et per l'altra imaginarsi IDDIO per giusto, rigoroso, & disgratiato giudice in riceuere i conti [m]. di che niuna minima cosa egli dissimula. Percioche dall'uno nasce à molti un souerchio animo di accertare in tutto: & dall'altro un timor souerchio di mancare in alcuna cosa, & anco in tutto. Specialmente di non osseruare le leggi di confessarsi,

a Matt. in d. tracta. col. 4.

b l. in cōtrahēda, q ad hoc ibi ponderat Dec. nu. 6. de reg. iu.

c Arg. l. Inter pares ff. de re. iud.

d Arg. c. Cū sūt iura partiū, de reg. iu. li. 6 & l. Fauorab. ff. eod.

e Arg. l. Septimo mēse. ff. de stat. hom. & eius quod per eū ait Dec. in c. Proposuisti nu. 11. de prob.

f Arg. d. c. Proposuisti. cū ei per Pau. & alios annot.

g In ca. Si quis autē nu. 130. & prius 80. & 119. de pœn. dist. 7

h Arg. c. Dñs de secūd. nupt. & multorū, q ꝓ eius intellectu vero adduximus in d. c. Si quis autē, à num. 102.

i Iuxta proximè superius d nu. 282

k Nec mirū quia cogūt multas inuenire medicinas multa experimēta morborū c. Vt cōstitueretur 50. dist.

l Gulliel. Ocham, & aliorū, quos sequit Gabr. in 2. d. 28. q. 1.

m Iux. illud Mat. 13 Oē uerbū otiosū, qꝺ locuti, &c. & illud Ps. Ego iustitia iudicabo. & multorum, quos citat Hiero. in c. Si. n. de pœn. d. 2

communicarsi, dire l'oficio, orare, ascoltare, & dire Messa, tanto perfettamente, quanto un giudice così imaginato ricerca da i seruidori tanto fideli. Et uedendo, che non le fanno tali la prima uolta, tornano à farla un'altra & l'altra, & come la souerchia confidanza di affrontare, & il souerchio timor di mancare occupano le potenze dell'anima, quante piu uolte ritornano à farle, tanto piu fanno male, ò meno buone, per leuare [a] molto l'attentione indebita della debita, & della diuotione, & consolatione, che da lei nasce [b]. La medicina † di questa è per vna parte il seguire Santo Agostino, & il Maestro, & altri [c] antichi (che anco San Tomaso [d] & San Bonauentura [e], assai seguono) cioè che le nostre forze (in quanto sono nostre) sono tanto deboli, che nè operare, nè parlare, nè anco pensar bene anco moralmente, non possiamo [e] senza spetiale aiuto d'IDDIO: ilquale à qual si uoglia, chi lo domanda, & fa che quello, ch'è in se, lo dona [f], per sua bontà, & non meritoriamente: Anco con quella, senza la sua gratia maggiore [g]. Et conoscendo quella gran fiacchezza, & necessità humiliandosi auanti la sua onnipotenza, & somma benignità, domandarli il suo fauore, come nel principio di ogni hora Canonica la Chiesa lo cerca dicendo [h]. Sollecita Signore à darmi aiuto. Et dall'altra parte imaginarsi, che il nostro buono, & giusto IDDIO, quanto rigoroso, & giusto giudice sia per quelli, che troppo confidano di se medesimi, & nol uogliono seruire, come egli merita, ò pensano, che basta lor per fare questo senza l'aiuto suo. così egli è humanissimo, & gratiosissimo con chi uuol seruirlo [i]. Et conoscendo humanamente la fragilità, & fiacchezza, per seruire la sua Maestà eterna [k], immensa, onnipotente, egli cerca il suo aiuto, & la sua gratia: & disconfidando di se, confida in colui, che à i superbi resiste, & à gli humili da la gratia [l], che per sua immensa misericordia si contenta del debole seruitio, che la sua creatura (laquale ha poca forza, & conosce, chi l'ha creata, & formata [m]) si farà con sana allegrezza, & diuota uolontà, mediante il suo aiuto, & buona gratia conforme alle sue poche forze. Et perche † IDDIO (in quanto è IDDIO) non ha figura humana, nè alcun'altra, nè gesto seuero, nè gratioso, per essere (come ho detto in altra parte [n]) sostanza senza corpo [o], ma semplice infinitamente, & piu che quella delle nostre anime, & de gli Angeli, molto sarà utile per questo imaginarsi quel

290

a Nã pluribus intẽtus, minor est ad singula sẽsus, & qui ad utrũq; festinat neutrũ bñ perficit c. Diuersis de cler. cõiug. per illũ, & alios tex.
b Iuxta ea quę tradidimus in rep. c. Qñ, de conse. d. 1. not. 11 nu. 30. cum seq.
c Quos seq̃ Gre. de Arim. in 2. d. 28. & latè defendi Maior. 24 arg. ibidem.
d 1. 2. q. 19. art. 6
e In d. dist 28
f Gabr. ibid.
g Quã uocãt gratũ faciẽtẽ, sm̃ oẽs in d. d. 28. & c. antepenul. & fin de cõse. d. 4
h Deus in adiutoriũ meũ, &c. Qđ adorõnẽ mẽtalẽ, & ad alia multa cõmodissimũ diximus põ Io. Cas. in d. rep. c. Qñ, ca. 18 nu. 47.
i Iux illud. Ego diligentes me, diligo Prou. 8.
k Ca. firmiter, de sũma Trin & in Sym. Athana. de quo glo. in ead. rub.
l Iac. 4. Cui propriũ parcere prostratis & debellare superbos.
m Psa. 99. ipse fecit nos, & non ipsi nos.
n In addit. d. rep. ca. Quando, nu. 75.
o 1. 2. q. 1. c. Quidã §. Autropomorphitæ.

quel bellissimo [a] uolto, gratiosissimo, & benignissimo [b] della reuerendissima, & beatissima humanità del Nostro Signore GIESV CHRISTO, che con gli humili sconfidati di [c] se stessi, & confidati [d] della forza di tanto gran Capitano, [e] & de suoi infiniti meriti [f], col suo aiuto gratioso, s'affaticano di compire la sua santa uolontà, egli non si porrà à cercarne conto rigoroso (col quale ci condanni) ma si bene amoroso (con che ne salui) che li preghi di quella sua gran serua, grande honore del sangue reale, gran guida, & padrona delle studiose uergini molto eccellente, & martire ualorosissima Santa Caterina [g], la cui festa celebra hoggi [h] la Santa madre Chiesa, & tutte l'uniuersità Christiane si rallegrano. Et con gran giubilo l'honorano in questi regni: così le Regali potestà, & altre dignità, con le quali speriamo perfettamente solennizarla sempre in cielo. Amen

a Spetiosus forma prę filijs hīnú Ps. 42
b Qualē imaginatur eum prædicātē Bon. in eius uita.
c 1. Ad Cor. 15. Grā Dei sū, id quod sum
d Ad Phil. 4. Omnia possum in eo, q̄ me cōfortat.
e Viuit Leo. de tribu Iuda, Apoc. 5.
f Extra. Vnigenitus de pœn. & rem declarata à nobis in rep. §. in Leuitico no. 12 de pœn. d. 1.
g Quam latê cecint Baptista, in Parthenice Catharinaria. q̄ ab oībus studiosis legi percupimus
h 7. Kalend. Nouēb. Anno. 1552. ætatis Auctoris 60.

IL FINE.

REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.

AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL MM
NN OO PP QQ RR SS TT VV XX YY ZZ.

AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG
HHH III KKK LLL MMM NNN
OOO PPP QQQ RRR.

Tutti sono Quaderni, eccetto RRR, ch'è Terno.

COMMENTARI RISSOLVTORI DELLE VSVRE, DE' CAMBI,

della Simonia, della Difesa del prossimo, & del Furto notabile. Con una Questione: Se l'homicidio casuale induce Irregolarità.

COMPOSTI DALL' ECCELLENTE DOTTORE, MARTINO AZPLIQVETA NAVARRO.

Et tradotti di Spagnuolo in Italiano, dal R. P. F. COLA di Guglinisi, dell'ordine di S. FRANCESCO di Paula.

NVOVAMENTE RISTAMPATI, ET RISCONTRATI con l' essemplare Spagnuolo, & col Latino, fatto dal medesimo Autore. Et accresciuti di Sommarii, e della Tauola de' casi piu notabili, & altre cose necessarie, del R. P. Francesco da Treuigi Carmelitano, osseruante.

Con priuilegio di N. S. Papa GREGORIO XIII. Et d'altri Prencipi.

IN VINEGIA, APPRESSO GIOVANNI, E GIO: PAOLO GIOLITI DE' FERRARI. M D LXXVIII.

TAVOLA COMPENDIOSA, DELLE COSE NOTABILI,

Che ne i presenti Commentari, si contengono: poste in forma di Conclusioni.

Il primo Numero è de' Numeri posti nel Margine, Il secondo, delle Carte.

A

B

C

che

D

E

F

G

H

I

che

L

M

O

P

R

S

T

V

IL FINE DELLA TAVOLA.

TAVOLA DE' COMMENTARI, CHE SONO, IN QVESTO LIBRO.

IL FINE DELLA TAVOLA, DE I COMMENTARI.

TAVOLA DE' COMMENTARI, CHE SONO IN QVESTO LIBRO.

IL FINE DELLA TAVOLA, DEI COMMENTARI.

COMMENTARIO RESOLVTORIO DELLE VSVRE,

SOPRA IL CAP. PRIMO, NELLA questione III. della causa XIIII.

Composto dal S. Dottor MARTINO *d'Azplicueta Nauarro, & tradotto di lingua Spagnuola in Italiana dal R. P. F.* COLA *de' Guglinisi, dell'ordine di S. Francesco di Paula.*

Nuouamente ristampato con la correttione, Sommarij, tauole, & altre cose necessarie alla perfettione dell'opera, del R. P. Francesco da Treuigi Carmelitano.

PROLOGO.

PERCHE NELLA REVISTA del Manuale per questa terza editione, ci s'è offerto alcuna cose necessarie, per maggior chiarezza loro & difensione della materia dell'Vsure, de' Cambij, delle Simonie, de furti, e delle Difensioni, di quelle, che l'anno del MDXXXII. quando questa celeberrima uniuersità di Salamanca con segnalato honore, ne fece gratia della sua Catedra della lettura del De-

creto, & un'anno, ò due dinanzi notammo leggendo, & repetendo, & postillando la decimaquarta causa, & i titoli della Simonia, & dell'Vsure con altri capitoli; i quali non poteuano capire ne' lor proprij luoghi congiunte, senza disturbare i numeri: hora ci è parso di far cinque breui commenti, & rimetterci in quello à essi: L'uno è sopra il Cap. Si fœneraueris 14.q.3.che è di quel nostro gran Padre, & gloriosissimo Dottore S. Agostino: & gli altri due sopra il cap. finale 14. q. fin. & sopra il cap. Non inferenda 23. q. 3. che sono di quel non meno glorioso Dottore santissimo interprete, & suo grande amico S. Girolamo: & gli altri due sopra il cap. finale de Simonia: & il primo del cap. ult. de Vsuris, che sono di Gregorio IX. per molti rispetti (de i quali l'uno è l'hauer canonizato i molto gloriosi Santi, Dominico, & Francesco) Papa molto nominato: Alla correttion della cui Sede mi sottometto: &il fauore de i detti quattro marauigliosi Patriarchi, & la guida di S. Tomaso, lume eccellente della sua dottrina è figliuoli humilmente inuoco, per dichiarare con poche, & chiare parole, le molte & oscure sentenze, à seruitio, & gloria di Nostro Signore Giesu Christo, & delle sue cinque piaghe: Le quali per mezo di questi cinque Commentarij, piaccia à Dio di farcele sentire. Amen.

Causa

Causa 14. q. 3. Cap. 1. Augustinus super Psalmum trigesimum sextum, in Concione tertia.

I FAENERAVERIS homini, idest, si mutuo dederis pecuniam tuam, à quo plusquam dedisti expectes, non pecuniam solam, sed aliquid plusquam dedisti: siue illud sit Triticum, siue uinum, siue oleũ, siue quodlibet aliud, si plusquam dedisti expectes accipere, fænerator es, & in hoc improbandus, non laudandus.

SOMMARIO.

1 *Usuraio è colui, che spera piu di quel, ch'egli presta.*

1 E † tu darai à guadagno ad alcun'huomo, cioè se presterai danari à colui, da chi speri hauer piu di quello, che tu gli hai dato, non solo danari, ma qual si uoglia altra cosa, ò che sia uino, ò grano, ò oglio, ò simile altra cosa, se speri pigliar piu di quello, che gli hai dato: sei usuraio; degno di essere in questo reprobato, & non laudato.

La prima cosa, che in somma habbiamo da notare in questo capitolo (che secondo quel gran dottore Gratiano, Compilatore di quel gran libro, che chiamiamo Decreto) è, che colui, che piglia piu di quello, che dà, egli uuole l'usura. Benche (à nostro parere) per molte ragioni, che si ponno raccogliere dalla lettera, sarà meglio dichiarata così: cioè, che colui, che spera piu di quello, che presta, qual si uoglia cosa, è usuraio. L'istesso dice S. Girolamo sopra Ezechiel, riferito nel capitolo seguente; in quelle parole. *Quicquid illud sit, &c.* qual si uoglia cosa, che sia, piu di quello, che si presta, è usura. E l'istesso dice Santo

Ambrosio sopra Tobia, riferito nel capitolo terzo di quest'istessa questione, cioè: Che quello, che di piu della cosa prestata si piglia: ancor che non sia danaio, ma cosa da mangiare, come una misura di uino dal Tauernaio, è usura. Et l'istesso anco determina il Concilio Agatense nel capitolo ultimo della istessa questione. Co i quali molti altri testi [a] concordano.

a In tit de usuris, tã in Codi. Iustiniani, & ff. q̃ in decr. & hac ead. cau. q. seq. & alibi sæpe: licet n. non oẽs prædicti tex. usurã dãnẽt lucrũ, tñ illud, ultra sortẽ usuram esse dicunt.

SOMMARIO.

2 *L'Vsura nella lingua Latina significa il guadagno, che altrui riceue per l'imprestito. il cui dominio passa nel riceuitore. Ella significa etiandio nella lingua Greca Parto, & nella Hebrea Morso.*

IL secondo † che notaremo è, che in questa parola [Vsura] in latino, secondo il suo originale significato, significa l'uso di qual si uoglia cosa: [b] Però secondo quello, che communemente si tiene in questo luoco, & negli altri Testi, Glose, & Dottori, (cosi Teologi, come Canonisti) ella significa il guadagno, che si piglia dall'imprestito; il cui dominio passa in colui, che lo riceue: & cosi in Italiano si chiama guadagno, che in Latino si dice Lucrum: & il Greco con un uocabolo, che significa Parto: Perche la cosa prestata partorisce guadagno. Et l'Hebreo per un'altro uocabolo, che significa Morso, ò morsicare, colquale colui che presta, morde quegli à chi è prestato. Come scriue piu lungamente un'autor nuouo. inferendo da questo ultimo quello, che (à nostro parere) egli non deurebbe. Et il Dottor [c] Soto sente il medesimo, ch'io sento.

2

b Iuxta Cicero. pro Rabitio, ibi, usuram huius Lucis, &c.

c Lib. 6. q. 1. art. 2. de Iust. & iu.

SOMMARIO.

4 *Gl'Imprestiti si debbono fare gratiosamente: i quali non sono piu che due: L'uno si chiama in Latino commodatum, & l'altro mutuum. Il primo si deue restituire nella medesima spetie, che si riceue: ma l'altro non si può restituire, se non in un'altra cosa del suo genere.*

4 *L'Vsura*

4 *L'usura non si commette, eccetto che nel secondo imprestito, che si chiama mutuum. laquale non si troua chiaramente se non nelle cose, che si consumano: & in quelle, che per peso, per numero, & per misura si contrattano: Ma L'usura uera, & coperta si può trouare in ogni contratto.*

3 L terzo notaremo † che tutti gl'imprestiti hanno da essere gratiosi, cioè, fatti per cortesia: percioche solo due modi d'imprestiti, si trouano: l'uno è quello, che in latino si chiama Comodatum, ilquale non trasferisce in dominio della cosa prestata in colui, à chi si presta; ma piu tosto l'istessa in quella spetie (che gli Artisti chiamano indiuiduo, & i Giuristi spetie) si ha da rendere à colui, che la presta: si come è la prestanza d'una Mula per caualcare, della quale si parla nel Mnnuale [a], ha da esser gratioso e per cortesia [b]. L'altro impresto è quello, il cui dominio passa in colui, à chi si presta: ilquale non si può tornare nella istessa spetie & indiuiduo ma in altra cosa del suo genere, che gli Artisti chiamano spetie [c], & i Giuristi genere. Questo in latino si chiama Mutuum, perche per qnesto si fa il mio tuo. come è detto da Vulpiano: & si deue far cortesemente [d]. per questo capitolo [e].

4 Il quarto † notaremo di quelle parole, Mutuum dederis, che la usura non si commette, se non nel secondo impresto de i due sopradetti, che si chiama Mutuum. onde ne segue, che per quanto esso non si trbua chiaramente, se non nelle cose, che nell'uso si consumano: & in quelle, che per peso, per numero, & per misura si contrattano: come sono danari, Oro, Argento, Vino, Olio, Grano, & altre cose simili [f]. Nè anco si troua chiaramente l'usura, se non nella contrattatione loro. Segue anco che come il detto impresto si può trouare coperto nella contrattatione di tutte le cose, così la usura uera, & la paliata si può trouare in tutte esse: & anco si troua in tutte quelle, nelle quali piglia piu giusto prezzo rigoroso, per allungare il tempo del pagamento loro, ò si da manco del giusto prezzo pietoso per pagare innanzi tempo, che si riceue la cosa, ò l'uso d'essa [g]. L'essempio del primo caso è questo. Io ui uendo una casa, della quale il giusto prezzo rigoroso è cento ducati: & perche io la dò in credenza, con termine d'un'anno, nè uoglio cento e diece,

a Ca.17 nu.181
b Iux gl. c.1.de comoda. & toto tit.ff. comoda.
c Vt colligitur ex tex & gl.li.2.in pri. & §.1.ff. de reb cre.
d In l.1.§ appellati ff.de reb.cred.
e Et alia multa huius & seq.q.&c.consuluit & alia de usu.
f Instit.quib. mod. re contra obliga. in princ.
g Ca.in ciuitate, de usur.c. Ad nostram de Empt.

BIBLIOTHECA SEMINARII CONCORDIENSIS

questo è imprestito coperto, & usura paliata. Il che è l'istesso, come, se mi haueste pagato i cento di contanti, & io ue gli tornassi à prestare per un'anno, & al fine d'esso, me ne rendeste cento e diece. L'esempio del secondo è questo. Io affitto, ò compro i frutti del uostro beneficio, ò qual si uoglia altra entrata, della quale il giusto prezzo pietoso è mille ducati: & perche io ue gli dò un'anno prima, ue gli affitto, ò compro per nouecento: ilche tanto monta quanto ui si desse subito i nouecento per li mille, che mi darete di quì à un'anno. Non senza cagione habbiamo detto [piu del giusto prezzo rigoroso] perche (come habbiamo detto altroue) [a], il pigliare piu del giusto prezzo pietoso, che per contanti, non è usura, nè peccato: Habbiamo anco detto [meno del giusto prezzo pietoso] percioche il dar men del giusto prezzo rigoroso per pagare inanzi il tempo, non è peccato.

a In Manuali ca. 17 nu. 223. & c. 23. nu. 78

SOMMARIO.

5 *L'usura è guadagno, che si stima per sua natura à danari, che principalmente si toglie per ragione d'hauer prestato, chiaramente, ò copertamente: E'l suo peccato è torre, ò uolere tal guadagno.*

6 *Vsura non è il guadagno spirituale, ò quasi spirituale, nè la gratia, nè l'amicitia, che si guadagna per imprestare.*

IL quinto † notaremo, che dalla intentione di questo capitolo si può raccogliere la diffinitione della Vsura, & del guadagno, laquale quantunque da molti in molti modi le sia stata data, secondo la significatione, che in questa materia si coglie, nondimeno la piu chiara, & piu conforme alle parole di questo nostro Testo, & di molti altri [b], & delle glose & de' dottori [c], (cosi Teologi come Canonisti,) pare che sia questa, che l'Vsura, ò il guadagno illecito, è guadagno, che si stima per sua natura à danari, che principalmente si toglie, per ragione di hauer prestato chiaro, ò copertamente, e'l peccato d'usura è torre, ò uoler tal guadagno. Habbiamo detto [guadagno] per piu general uocabolo di quello, che si diffinisce, del quale ogni buona diffinitione al suo principio si ricerca [d]. Et cosi è che ogni usura

b C. 2. 3. 4. huius causæ & q. & c. quũ. & c. nec hoc. c. qd dicam ea. casus q. 4. & c. cõsuluit. & alio qd vsu.
c Gofſ. Hoſt. & aliorũ sũmis: & in 4. d. 35. & in rub. de usu.
d Arg l. 1. ff. de test. & l. 1. de do. & eorum quæ Bart. & alij in l. 1. ff. de aquir. possess.

5

usura è guadagno; & non ogni guadagno è usura. Habbiamo detto, [estimabile à danari] percioche non qual si uoglia guadagno, che dall'impresto si toglie, è usura: Percioche la uirtù, il merito, & la gratia, che si acquista con Dio, è molto gran guadagno [a]; prestando quando, come, & perche si conuiene, però non è propriamente usura [b]. Et uolesse Iddio, che come essa è maggiore di quella di diece, ò dodeci per cento, che cosi fosse di piu, per quelli, che sono acciecati dall'Auaritia: siche uien lor leuata la uista del suo gran ualore. 6 † Aggiungiamo, [per sua natura] percioche il guadagno dell'amicitia, & della gratia che si guadagna con colui, che riceue l'impresto, non è usura. Percioche quantunque molti dessero gran somma di danari per l'amicitia, & per la gratia di molti, non per questo essa per sua natura si stima à danari. Aggiungiamo [principalmente] percioche la intentione è lecita, che men principale & secondaria si tiene à essa: come subito meglio esplicaremo. Aggiungiamo [per ragion del prestito] percioche il guadagno, che si piglia, per ragion del uero interesso, per altro rispetto, non è usura [c]. Aggiungiamo [chiaro, ò coperto,] per il detto nel terzo notando. La onde ne segue, che questo capitolo non si ha da intendere del guadagno spirituale, nè di quello, che è quasi spirituale, come è l'amicitia, & ogni altra cosa, che per sua natura non si stima à danari, se non del temporale; che principalmente si spera per ragion dell'imprestito.

a Iux. illud. Ps. Beatus Vir, qui miseretur & cōmodat. sine mutuat, & illud Euāgelium, centuplum accipietis, &c.

b Quāuis metaphoricè. Luc. 19 Th. 1. 2. q. 78 art. 1. ad 1

c Glo. fin. c. conquestus, de usur. recept. facit c. 2. & c. salubriter, de usur.

SOMMARIO.

7 *L'Vsura è peccato mortale: & chi dice il contrario è heretico, La quale è uietata spetialmente dalla legge Canonica, & humana; & dalla naturale & diuina, dell'uno, & l'altro Testamento.*

8 *L'Vsura mentale è cosi prohibita, come la esteriore, ma ella non* 9 *obliga à restitutione, purche prestando non ui sia stata l'intentione principale di riceuere di piu del prestato alcuna cosa.*

10 *Il Prestare senza nessun patto, con intentione d'hauere di piu della cosa prestata, è cosi peccato, come il prestare con patto.*

11 *Carlo Molineo heretico.*

IL ſeſto † notando è di quelle parole, *In hoc improbandus*: cioè. In queſto ſei degno d'eſſer reprobato. Percioche il guadagno della uſura è guadagno illecito, & di ſua natura peccato mortale: ſi che chi dice il contrario, è Heretico [a]. Et che non ſolamente è peccato mortale, ſecondo la legge Canonica & humana, ma etiandio ſecondo la naturale & diuina del nuouo, & uecchio Teſtamento, come hanno ſentito il Concilio Lateranenſe, [b] & Aleſſandro [c] Terzo, dica quel che gli piace Aleſſandro d'Imola, [d] & altri, ch'egli allega, percioche ella ſi uieta per il ſettimo precetto del Decalogo, che dice: Non rubberai, dato nella legge antica [e], & confermato nella noua [f]. Per il quale ogni uſurpatione illecita dell'altrui (come è la uſura) ſi uieta [g]. Et perche è contra la giuſtitia naturale, che per quello che non è noſtro, (nè quanto al Dominio diretto, nè utile, nè l'uſo frutto, nè l'uſo, nè poſſeſſione, nè altra ſeruitù) ſi debba torre alcuna coſa, & la uſura ſi toglie per il danaio, grano, ò altra coſa preſtata, il cui dominio, poſſeſſione & uſo paſſa in colui à chi ſi preſta [h] & laſcia d'eſſere di colui, che preſta: & perche in molte parti [i] del uecchio Teſtamento è uietata in ſpetie. Et ſi come quella prohibitione non era ceremoniale, nè giudiciale, ma ſolamente morale, dura anco nel nuouo [k]. & ancora perche nel Vangelio [l] ella è ſpecialmente uietata: come un'antico Concilio Lateranenſe [m] & Aleſſandro [n] Terzo ſentiron, dicendo, che la ſcrittura d'ambedue i Teſtamenti la condanna. Et aſſai chiaro è, che non inteſero della general condenatione del ſettimo precetto, di non rubbare. Et perche Papa Vrbano diſſe eſſer [o] coſi eſpreſſamente, allegando San Luca [p]. Non oſta che alcuni dottori dicano [q], che quella autorità di San Luca, che dice. Preſta ſenza ſperanza di conſeguire coſa alcuna, che allega per queſto, Vrbano no'l proua: dicendo, che ſolamennte conſiglia, & non commanda il preſtare ſenza uſura. Primo perche quanto à quel, che dice [preſtate], communemente ſi conſiglia, ma quanto à quel, che dice, [non ſpererai coſa alcuna] quando preſterai, intendendo della principale ſperanza e precetto, & commandamento, come il detto Concilio, & Aleſſandro hanno tenuti: & Vrbano eſpreſſamente ha detto: & San Tomaſo [r], coſi dichiara nella prima riſpoſta, che dà à quella autorità, allegata dalla parte contraria, arguendo che non ſi uieta il preſtare ad uſura, ma ſolamente conſiglia

a Clem.1.de uſu.
b In c.quis de uſur.
c In ca.ſup.eo.tit.
d In conſil.1.li.2
e Exo.20.de quo in ca.ſup.proximo.
f Matth.19
g Ca.pœnale 14.q.5
h l.2.§.Apellata.ff. de reb.cre.inſt. Quibus modis recontr. oblig in princ.
i Deut.32.Ezech.18 & Pſal.43.& 71
k §.fin.d.6
l Luc.6. ibi mutuũ dãtes nihil inde ſperantes.
m In c.Quia in oĩbus de uſu.ibi utriſque teſtm̃ti pagina condemnetur.
n In c.ſup.eod.ubi ead.uer.eo.tit.
o C. cõſuluit eo.ti.
p Lucæ.6.
q Sotus li.6.q.1. de iuſt.& iur.
r 2.2.q.78.ar.1.ad 4

ſiglia che ſi preſti ſenza eſſa, & riſpondendo che il preſtare ſi conſiglia però lo ſperare alcuna coſa per il preſto, ſi uieta. L'altro, 9 † che altramente hauremmo à dire, che Papa Vrbano errò, ò non hebbe riguardo d'allegare quella autorità di San Luca, & di Gregorio Nono, & porla nel Decreto, libro tanto autentico: il che certo non ha detto; ne ſignificato San Tomaſo. Et che altramente, ſi ha da dire che Vrbano errò, ò non ui guardò. Il che è chiaro: Percioche non ſolamente egli dice che ſi raccoglie, ma, che anco manifeſtamente ſi coglie da quell'autorità, che colui, che preſta ad uſura, pecca. Et anco non ſolamente dice, che ſi raccoglie, che colui pecca, che preſta con patto che li ſia data alcuna coſa di piu, ma etiandio colui, che preſta ſenza patto, con la intentione ſola di riceuere alcuna coſa di piu; & riceuendola è obligato à reſtituirla. Secondo 10 † perche un nuouo Concilio Lateranenſe [a] l'allegò per queſto, dicendo, che quella autorità contiene il precetto chiaro, che uieta l'uſura. Terzo, perche ſe quell'autorità coſi non s'intendeſſe, alcuni potrebbono diſendere, che il preſtare con queſta intentione, ſenza patto eſpreſſo ò tacito, non è peccato, Poi che, nè anco è ſimonia il rinonciare il beneficio con intentione principale che egli ſi debba donare al nipote, ò all'amico, alquale ſe non glielo uoleſſe donare, non lo rinontiarebbe: pur che non ui ſia patto eſpreſſo, nè tacito, come hanno detto, la gloſa, [b] il Panormitano, [c] il Felino [d], Santo Antonino [e], Silueſtro, & altri. Quarto perche, ſe quella autorità non s'intendeſſe, come la dichiara Papa Vrbano, alcuni terrebbono, che quantunque colui peccaſſe, che preſtaſſe con tale intentione, però non ſarebbe obligato à reſtituire il tolto. Il che con molta perfidia & poca riuerenza, affertma il detto nuouo autore [f]: parendogli che con quella riſpoſta egli annullaſſe la determinatione del detto Vrbano [f]: & per eſſo allegando alcuni, che, ò non dicono ciò, ò ſi poſſon gloſare: Tanto è pericoloſo il cominciare à mutar con la noſtra imaginatione, quello, che la Santa Sede Apoſtolica dichiara, con matura deliberatione. Per il che concludiamo, conformandoci con la mente di due Concilij, & di due Pontefici, che la legge Diuina del nouo Teſtamento uieta in ſpetie non ſolamente l'impreſtare con patto eſpreſſo, ò tacito, che ſi dia alcuna coſa piu del preſtato, ma etiandio il preſtare ſenza alcun patto; con intention principale, che per quello ſi renda alcuna coſa di piu. Il-

a Seſſ.10. in bull q̃ Approbante Conci. Leo X. tulit ſup. approbatione. Mōtiū pietatis ibi aperto nos præcep. cuius tenor refertur à Io. Met in ca. de reſtit. fol. 153

b Ca. ordin. 1. q. 1.

c In cap. dilecto, de præb.

d In c. ad audientiā 2. col. de reſcr.

e 2. par. ca. tit. 1. ca. 5 §. 11.

che † il nostro Testo sente in due parti, in quello, ch'ei dice; *Expectes*, ò che teniamo che le leggi ciuili Romane uietano l'usure, almeno implicitamente, come la commune opinione [a] tiene: ò che teniamo che le permettono con la moderatione d'una legge [b]: per la quale non ueggio come si possi escusar d'heresia, ò di suspetto questo nuouo autore che con gran lode dell'heretico Filippo Melantone, & maggiore irreuerentia de' grauissimi autori, & con souerchia confidanza del suo solo parere, tiene, che le usure sono lecite moderate per quella legge [c]; non ostante questo testo, nè tutta la legge Canonica. 11

a Iux.latê tradita p Ioa.An.in Reg pctũ & Pan.& alios inre. cum sit de for. cõp. b l.eos C.de usur.

c D.l.eos.

S O M M A R I O.

12 *L'Vsura si parte in Reale, & Mentale. La Reale è, quando si toglie alcuna cosa con patto tacito, ò espresso, ò publico, ò secreto; Et la Mentale è quando si toglie alcuna cosa, senza patto tacito, ò espresso: ma con intentione sola principale di torre per cagion di prestare.*

I Peccati interiori della nostra uolontà si chiamano mentali.

13 *L'Vsura mentale obliga à restituire, contra alcuni.*

La Simonia mentale non obliga à restituire, contra altri.

IL settimo † notaremo da quella parola *Expectes* due uolte replicata; aggiungendo con essa altri Testi, [d] che Vsura si parte in reale, & mentale: Vsura reale è quella, quando che si toglie alcuna cosa per patto tacito, ò espresso, publico, ò secreto. La mentale è quella, con la quale si toglie alcuna cosa senza patto tacito, ò espresso, con l'intentione sola principale [e] di pigliare alcuna cosa per prestare: La onde ne segue, che noi la chiamiamo usura mentale, per la ragione, per la quale communemente noi chiamiamo tutti gli altri peccati mentali: perche chiamiamo mentali gli altri, per esser peccati interiori della uolontà, senza parlare, nè operare. Chiamiamo homicidio mentale, la uolontà [f] d'uccidere, senza che ne segua la morte. Furto mentale chiamiamo la uolontà di rubbare [g], senza che ne segua l'operatione: & mentale, & reale, quando l'uno, & l'altro concorrono. Però usura mentale, noi chiamiamo communemente la uolontà di commettere l'usura, senza che ne segua l'opera sola, 12

d C. debitores, de iur.iur. ca.fi.de usu. & alijs multis.

e Iux.mêtê oĩũ in c. consuluit, de usu.& ca.fi.de Symo.

f Ca.periculosè, ca. Homicidiorum & c. Noli de pœn d.

g C.si propterea, & c.Si cui de pœn.d.1.

per la quale ella è usura: percioche si piglia alcuna cosa senza patto espresso, ò tacito cō la sola principale intentione mentale. Percioche colui, che presta, presta à fine che se gli ritorni alcuna cosa piu del prestato. Doue s'inferisce, che sono due spetie di usure mentali, una è la detta, & l'altra è la uolontà, di prender l'usura: benche ella non si prenda, la quale è un peccato mentale della maniera, come è quello che si truoua in tutti quelli, che si consumano con l'atto esteriore. Nè segue † che alcuna usura si dirà solamente mentale, anco che ne segua l'opera di riceuerla, come per esempio. Ti presto diece scudi, con intentione principale che me ne torni undeci; & senza patto espresso, nè tacito, publico, nè secreto; mi rendi gli undeci, s'io gli riceuo, allhora commetto usura mentale. Et perche si come nessun peccato di usura, per mortale che egli si sia, obliga à restitutione, se non si toglie nulla: Cosi ogni usura, che si riceue di qual si uoglia cosa, (ancorche ella sia solamente mentale) obliga à restitutione: Posto che la mental Simonia non obliga, come in altra parte [a] prouammo.

13

a In cōmento c. si. de Sym. not. 3. quod nūc in recognoscendo Manuali Componimus.

SOMMARIO.

14 *L'Vsura, benche sia vietata, & maledetta, però si usa piu che mai.*

14 L'OTTAVO, † che noi raccogliamo da questo capitolo è ch'ei non si osserua bene, ilche è cosa da piangere à considerare da una parte, che tutta la Christianità tiene la usura per illecita, & per heretico colui che dirà ch'ella è lecita, & che, nè anco quelle, che la legge ciuile[b] permette, che si possino torre con buona conscienza, & dall'altra parte, uedere che in tutta la Christianità ella si toglie molto maggiore, che quelle, che permette la legge [c]. Perche la maggiore usura che quella legge permettte è quella, che chiamiamo centesima, la quale in cento mesi si agguaglia col presto principale: che uiene ad esser un per cento ogni mese, & dodeci per cento ogni anno: & questo non si permette, se non à quelli, che prestano, & assicurano, cioè, che prestano danari, ò mercantia, che uien portata sopra il mare à pericolo di coloro, che prestano, & à gli altri mercatanti permet-

b D l. fin.

c Quod diligēter & copiosè ostēdit Bart. Socin. in l. si Hæres. §. itē. ff. ad l. falc. cui concordat Budæ. de asse. & Alci. li. 3. dispunctio. & alij recētiores omnes.

a L. Vt nullo ca. de usur. & l placuit ff. eod.

te [a] le due parti della centesima; cioè otto per cento l'anno: & à gli altri huomini communi la metà della centesima: ilche è sei per cento l'anno, & à gli altri illustri il terzo: che è quattro per cento l'anno, & al presente si pagano alcune uolte diece, & anco dodeci per cento di fiera in fiera; essendo nell'anno tre, ò quattro fiere, che monta à trenta, ò quaranta per cento, & prima non si toglieua usura di usure, & al presente si togliono ricambij de' ricambij. Ben so quello che mi risponderanno alcuni, che togliono questo, non per la usura, ma ben per l'interesse, ò cambio, però crediamo che tutti coloro, che le cangiano il nome non le mutano l'essere, & de i cambij diremo in altra parte [b] quello, che d'essi ci pare.

b In cōmēto c.si.de usur.quid. una cum hoc in recognoscendo Manuali componimus.

SOMMARIO.

15 *L'Vsura par meglio diffinita sopra, che nell'altre due parti.*

16 *Vsura è torre alcuna cosa per l'opera buona di prestare, benche non si toglia per l'uso del prestato.*

17 *L'usura mentale, che si fa per prestare con poco guadagnó, è peccato ueniale.*

Vsura simoniaca è prestare per hauer qualche beneficio.

18 *Vsura può esser senza far patto ueruno, nè uolontà di farla per prestarla solo con intentione principale d'hauerne guadagno: con obligo di restituire.*

IL nono, † che da tutto questo segue è, che non senza cagione habbiamo detto, che la diffinitione sopradetta pareua piu chiara, & conforme alla legge, che l'altre: percioche pare che quella, che gia altre uolte habbiamo detto [c] (cioè, che ella è uolontà di torre guadagno, per ragion del presto) benche ella sia buona, però, non diffinisce la istesa usura, ma solo il peccato, che si commette in uolerla fare. Et perche un'altra nuoua, che dopo questa ha dato un celebre Dottore [d], la quale egli può hauer raccolta da un detto di S. Tomaso [e], cioè, che, l'usura è prezzo dell'uso della cosa prestata: benche ella sia buona, però si dà con termini nō usati, che fa la materia scura; percioche questo uocabolo [prezzo] in questa materia poco si usa. Et perche † ne seguirebbe, che prestarui cento ducati con patto che mi tornaste essi, & di piu diece,

(margin: 15, 16)

c In Rub.de usu. & in sūma huius causę

d Sotus l.6.c.1.ar.1 de iust. & iur.

e 2.2.q.78.art.1.

diece, non per l'uso loro, (che è uostro) ma solo per la buona opera di prestaruegli, che è mia, non sarebbe usura [a], percio che non li toglio per prezzo dell'uso loro, ma si bene per premio della mia buona opera di prestaruegli: & perche il prestare per hauere un beneficio, è usura, & il beneficio non è prezzo, nè ha prezzo [b]. Et anco si può rispondere à questo, che molte uolte si toglie prezzo per premio [c]: Però anco si può replicare, che la ragione, dalla quale si raccoglie quella diffinitione, conclude 17 che per ualore dell'uso essa si piglia. Ne segue anco, † che quantunque il prestare sia di consiglio communemente, quando non ci è estrema necessità, però il non sperare principalmente di riceuere piu di quello che si presta è di precetto, dato che non sia peccato mortale, quando quello, che si spera è poco. Come anco il furto di poca quantità, non è piu che peccato ueniale [d]. Ne segue anco, che il prestare principalmente per hauer beneficio spirituale si può chiamare usura: percioche quantunque il beneficio sia cosa inestimabile dalla legge [e], non è però di sua natura: essendo cosa ragioneuole il riceuere alcuni frutti, & entrate [f]: Si come anco tutte le cose sacre si dicono inestimabili, per che la legge la lieua del trafico de gli huomini [g]. Benche questo peccato è anco Simonia [h]: & cosi (à nostro parere) in effetto due peccati, ò uno con la circonstanza necessaria da confessarsi [i]. 18 Seguita † ancora, che può esser peccato di usura, senza far patto espresso, ò tacito di riceuere piu del prestato, & anco senza uoler farlo, per prestare solamente con intentione principale di hauere per esso piu del prestato, per il sopradetto, & anco obligatione di restituire il riceuuto, come ha dichiarato Papa Vrbano [k]. La qual santa risposta non è ammessa (come egli doueua) da un moderno heretico [l].

a Qui tamē est cōtra oēs, & s. Tho. 2. 2. q. 78. art 1.

b Iux gl. celebrē ca. corā; de off. dele. ubi Pan. & Ludo fin 6 3

c Iux. illud Teren. in Andria. Ego obitul. titiā precium tero.

d Iux. doctrinā Th. 2. 2. q. 63. art 6. q̄ in Manuali ca. 17. nu. 3. & in cōmēto c. fi. 14 q. 4. Latiùs declarauimus.

e Iux. gl. celeb. de c. coram.

f Calde. receptus in ca. not. de rescr. latê declaratus â nobis in rubr. de præben.

g L. inter stipulātē §. sacrum. ff. de uer. oblig. §. sacro. inst. de re. iuris.

h Arg. diffin. Sym. gl. summæ. 1 q. & in Manuali c. 23. nu. 99 traditur.

i Iux. ea quæ d. sunt in c. 6. Manualis.

k Ca. Consuluit, de usuris.

l De comer. nu. 11.

SOMMARIO.

19 *Vsura non è prestare con intentione principale di guadagno, contra alcuni. Ma però è usura prestare con intentione principale di essa, contra altri.*

20 *Il Fine meno principale può esser quello, che non può esser principale.*

IL

L decimo † che anco ne seguita del detto, che per esser usura, è necessario ch'ella sia patto espresso, ò tacito: ò che il fine principale del prestare sia il guadagno, altrimente, ancorche egli sia il fine secondario, & meno principale, non è usura, dato che nuouamente il Soto habbia tenuto il contrario [a]: dicendo che l'una, & l'altra intentione cagiona il peccato dell'usura. L'uno, perche questo è contra d'Innocentio Quarto, & d'una glosa singolare [b], riceuuta quasi da tutti i Dottori Theologi, & Canonisti, che pongono la detta distintione principale, & secondaria: eccetto ch'un moderno [c], che declinò all'altro estremo: dicendo, che nè la principale intentione, nè la meno principale, senza patti induce usura, & obligatione di restituire. L'altro † perche il Gaetano, ilquale è lodato dal Soto in quello, che egli dice in una parte [d], per un detto, col quale confirma questo suo, & nella seguente questione [e], espressamente tiene quel che quella glosa, & la commune tiene; & anco in quella istessa questione: doue egli dice, che quel detto, sente con la commune in quelle parole. *Oculus sinister, seu spes secundaria, potest dirigi circa aliquam remunerationem*; & anco se si pesa, egli uuol dire, che S. Tomaso di questo non dubitò. L'altro, perche ci sono testi [f] & glose, che assai espressamente prouano ch'egli è lecito seruir'alla Chiesa, & al Prelato con speranza secondaria (benche non principale) che già li sarà donato alcun beneficio. L'altro, perche non si può negare che sono molte, & assai cose, alle quali potiamo molte uolte hauere rispetto meno principale, & non il principale: porche potiamo dir Messa, & ascoltare i diuini officij principalmente per Dio, & meno principalmente per le elemosine, & per le distributioni cotidiane. [g] Potiamo seruire à Dio principalmente per il premio della terra, & del Cielo: come il Concilio Tridentino [h] dichiara: Dichiarando per heretico colui, che dirà che il giusto pecca, quando egli serue à Dio per rispetto del premio eterno: percioche così il premio temporale, come l'eterno può essere il men principale, & secondario fine, con tutto che il principale sia il medesimo Iddio per se solo, & perche egli è dignissimo di esser seruito. Ilche è conclusione assai bella, & ben fondata di Adriano [i], che in altra parte noi seguimmo, cioè, che ogni atto di qual si uoglia uirtù è otioso, se il suo fine totale, ò partiale, ò principale, è alcun bene temporale. Et è chiaro, che

sono

19 / 20 (marginal numbers)

a Li. 6. q. 1. art. 2 de iust. & iur.
b Quæ 2. est C. cõsuluit de usu. q̃ Pan. & alij oẽs ioi, & ubiq; magnificant.
c Vbi supra.
d To. 3. q. 3. de usu.
e Quæ. est de usu. in doct. Tomo.
f C fi. Officia 39. d. & c. Quid ꝓderit 61 cum suis gl. super q̃ cõmunis id ubiq; asfirmat.
g Iux. gl. sing & receptam ca. 1. de cler. non ressi. li 6
h Sess. 6. can. 31
i Quodl. 10. col. 4

sono pochi quelli, che per le loro opere uirtuose non desiderino alcuna cosa temporale d'honore, di fama, di gloria, di salute, ò di roba &c. per fine men che principale. Et non u'è niuno che ardisca dire, che tutti questi in quel peccano. Fa anco che l'istesso Gaetano [a] in altra parte per molte parole afferma questa commune opinione: auisando che non si era scordato quel che egli haueua detto in essa: La onde il detto Soto l'allega, per quel detto con che egli conferma il suo. Ben confesso esser la uerità, che, nè principale, nè meno principalmente si può sperare guadagno dell'imprestito, come cosa debita giuridicamente, ma come cosa debita naturalmente, per uia di gratitudine, & non di giustitia, & se questo è la sua intentione, tutti ci concordiamo: ma non ci partiamo dalla commune: Con la quale diciamo, che potiamo sperare principalmente, & secondariamente del l'imprestito, il guadagno dell'amicitia, & della gratitudine: & anco principalmente, & secondariamente il guadagno de' danari di quell'amicitia, & gratitudine. Però non si può sperare se non solo men principale, almen secondariamente, guadagno, per ragion dell'imprestito.

a 2.2.q.63.art.1

SOMMARIO.

22 *L'usura mentale si dissolue mutandosi l'intentione.*

Vsura non è lo sperare il guadagno temporale dell'amicitia principalmente sperata.

23 *Vsuraio non è colui, che presta con speranza secondaria, & non principale d'hauer qualche guadagno; s'egli anco prestasse, essendo certo di non hauer di piu di quel ch'egli presta.*

24 *Vsura è quella cosa, che si toglie, senza libera uolontà di colui*

25 *che la dà: Ma se quegli, che la toglie pensa, ch'ella gli sia donata uolontariamente, con buona fede, per amore, ò per gratia &c. non è usura.*

Vsuraio non è colui, che cambia danari, s'egli riceue alcuna co- per conto della fatica del numerarli, ò del mandarli altroue.

22 L'VNDECIMO, † che colui, che dopò l'hauer prestato principalmente per guadagno, conoscendo il suo peccato, muta la intentione, senza sperar cosa alcuna principalmente per hauer prestato, ma secondariamente spera, & toglie alcuna cosa gratuita, non sarà usuraio.

perciocheнон la ſpera, nè riceue principalmente per preſtare, come dice Angelo [a]. Percioche è lecito preſtare principalmente (come è detto) per guadagnar l'amicitia, & la gratia di colui, à chi ſi preſta: percioche queſto guadagno, non è di ſua natura eſtimabile à danari. Et anco è lecito preſtar principalmente per guadagnare amicitia: ſperando anco principalmente d'eſſa amicitia guadagno, che ſi ſtima à danari: come determinano due Solenni Dottori [b]: Ilche è concluſione cotidiana; contra la quale ſi potrebbono conſiderare alcune coſe, & alcun'altre riſolverle piu, ſe la breuità, che in queſta opera ſi deſidera, lo patiſſe. Alche è conſequente, che mai non è peccato lo ſperare alcun guadagno dell'impreſtito per uia dell'amicitia, & della gratitudine: come coſa gratuita, che naſce dalla ualuta uolontaria di quel, che ſi riceue. Percioche † non è uſuraio colui che preſta con ſperanza che li ſia dato alcuna coſa piu di quello che preſta, ma non laſcierebbe di preſtare; benche egli ſapeſſe, che neſſuna coſa piu di quel che egli preſtò gli habbi da eſſer'reſtituita, perche queſta ſperanza è ſecondaria, & non principale. Et anco diciamo, che non ſono uſurai tutti quelli, che preſtano con ſperanza di guadagno, ſenza la quale non preſtarebbono, perche per eſſer fine principale, non baſta che ſia tale, ſenza il quale non ſi farebbe l'opera, ſe non è fine tanto, ò piu ſtimato, che l'altro, che à preſtar lo muoua, come piu largamente che altri dichiarammo in altra parte [c]. Percioche † nè anco pecca colui, che preſta, ma non principalmente per guadagno, in riceuere alcuna coſa con buona fede: penſando che ſe gli dà per amore, & per gratia: dato che colui che dà, non dà tanto per amore, quanto per timore. Percioche ſe non gli deſſe, gli ritorrebbe il danaio, ò che non gli preſterebbe un'altra uolta. Benche ſe poi (prima che lo ſpendeſſe) ſapeſſe che il debitore non gliela donò liberamente, ſarebbe obligato à reſtituire quello, con che egli ſi è fatto piu ricco, & non piu [d]. Ma, ſe quando egli riceueua il danaio, preſumeua che non gli era dato uolontariamente, ma per forza, peccarebbe pigliandolo, & ſarebbe obligato à reſtituirlo: dato che al principio glielo preſtaſſe ſolo per carità [e]. Et aggiungiamo che della qualità della coſa che ſi dà, & della pouertà, & tenacità del guadagno, ò della perdita di colui, che lo dà, & di chi in tal caſo ordina la uirtù della gratitudine, può il buon penitente, & il prudente confeſſore raccogliere, ſe quel di piu ſe gli donò per libera,

ò sforzata

23

24

a Verb. uſura 1. §. 1

b Gai. 2. 2. q. 78. art. 1. & in paruis opuſ. Tomo. 3. q. 1. & 3. de uſur. & Sot. li. 6. q. 1. art. 2. de iuſt. & iur.

c In rep. c. Inter ver b. 12. q. 3. nu. 2. 84 & i rep. c. q̃do, de cõſec. d. 1. notãd. 15. nu. 13. & 17. & in eius addition. nu. 324.

d Iux. mẽtem Ant. 2. par. ti. 1. ca. 7. §. 9. cũ eo ꝙ addit. Syl. ver. uiu. 6. q. 3. & 5. & Gaiet 2. 2. q. 78. art. 1

e Laurẽcius in c. ſalubriter de uſuris & Anton. ubi ſup.

25 ò sforzata uolontà [a]. Percioche † colui, che non può recuperare da suoi debitori ciò, che debitamente essi gli deono, & per ciò gli presta danari, perche gli diano tanto di piu, quanto gli deono per il debito, non pecca: Perche egli non toglie alcuna cosa principalmente per hauer prestato; ma perche non può recuperare il suo in altra maniera. [b] Aggiungiamo anco, ch'egli deue dar cautione à colui, che gli era debitore; faccendogli sapere, che è stato satisfatto del suo debito, di tal maniera, che, nè egli, nè i suoi heredi glie l'habbino da pagare un'altra uolta, per rimorso di conscienza, ò per giustitia [c]. Nè anco par che sia usura il riceuere alcuna cosa di piu; per la fatica, che in contar molta quantità di moneta minuta per se stesso, ò per li serui si fa, percioche non si riceue per prestare, ma per la fatica del contar la moneta. Nè colui, che stà lontano da quegli, à chi si presta, per riceuer da lui tanto di piu di quello, ch'ei presta, quanto meritano le spese, & le fatiche del uiaggio [d].

a Qm̃ ex cõiecturis conijcitur ai⁹. C.Eũ q de renũc.li.6.l.Do lu.C. de dolo & cõtu.& c.& si q.de Sy.

b Maior. in 4.d.15. q.29.in princ.

c Per ea quę d.sunt in simile casu in manuali c.17.nu.113

d Idẽ Mai. ubi sup.

SOMMARIO.

26 *Vsura è tutto quel, che si toglie di piu della cosa prestata per sperarui: ò si dà meno per pagare inanzi, in ogni contratto.*
L'usura palliata è peggiore che la scoperta, & piu usata.
27 *Vendere à tempo, per piu del giusto prezzo, è usura.*
28 *Affitar terre à i lauoratori per piu del giusto prezzo, per cagione del tempo, che se gli dà per poter pagare i loro debiti.*
29 *ò per l'imprestanze, che se gli fa d'alcune cose, è usura.*

26 IL duodecimo è, † che ogni compratore, ogni renditore, & tutti i cambiatori, che per pagare innanzi tempo, & innanzi che riceua il frutto, ò utile della cosa comprata, uenduta, ò cambiata da qualche cosa men del giusto prezzo, piu basso piatoso, per intera paga del tutto, è usuraio. Et anco tale è ogni uenditore, & conduttore, che per dare piu lungo termine per la paga, s'egli toglie alcuna cosa di piu del giusto prezzo piu alto rigoroso: Percioche tutti i sopradetti pigliano, ò uogliono guadagno stimato à danari, principalmente per ragion dell'imprestito palliato, & coperto: Et cosi tutta la diffinitione della usura conuiene à questo guadagno, che questi pigliano, ò uogliono torre:

La onde tutta la diffinition dell'usuraio conuiene ad essi. Segue † quanta ragione è di pregare Iddio, che dia pentimento con restitutione, à coloro, che affittano Vescouadi, Beneficij, Prouincie, Dominij, Casali, Entrate, Gabelle, ò altre rendite de gli Re, Vescoui, Signori, ò Beneficiari, & altre particolari persone, che sono in necessità per molto meno del giusto prezzo; perche pagano un'anno inanzi del tempo; & per meno se pagano tre anni prima, &c. Quanto anco da pregarlo, che l'istesso faccia con quelli, che al contrario uendono spetie, panni, sete, tapezzarie, libri, carta, & altre cose simili: buoi, uacche, caualli, pecore, & altri animali, à coloro, che non sono in necessità di queste cose per sostentarsi, ò per riuenderli subito per meno prezzo: & gli pigliano per piu del giusto prezzo rigoroso per darli tempo à pagarli il danaio: & anco tanto piu gli pigliano, quanto piu lungo è il tempo. Quanto † anco si deue pregare, ch'egli perdoni à tanti Ecclesiastici[d], & secolari ricchi, & potenti, che affittano le terre à i lor lauoratori per piu del giusto prezzo rigoroso, perche gli allongano il termine di pagare i lor debiti: ò perche gli prestano grano per seminare, ò per mangiare, ò danari per l'altre cose necessarie, con aspettarli lungo tempo, per il che gli constringono à lauorare piu del douere, & uiuere piu miserabilmente, che se fossero schiaui loro: Et anco a' detti ricchi, & potenti, che affittano le loro entrate quanto piu possono; inuitando ad accrescere il prezzo con promissioni, & guadagno à colui, che piu offerisce; & allongargli il tempo del pagamento; facendoli far rinoncie di tutte le leggi: de' quali inanzi della nostra età ne ho uisto molti pochi in Ispagna, senza hauer rispetto alcuno, se quel che gli danno è piu del giusto prezzo, ò nò: & che molto meno uaglino l'entrate con quelle rinontie, che senza esse, & che quelle entrate non ponno ualer tanto in mano di uno, che uirtuosamente le raccoglie, & uende, benche piu uagliono raccolte, & uendute con molta diligenza, & poca conscienza, cō molte bugie, & poca uerità, con molte estorsioni de' miserabili, i quali comprano da gli affittatori à credenza, & gli mangiano molto della robba loro; alloggiando con essi, & togliendo da loro presenti, & con poca carità; siche quasi gli cauano il sangue. Mi ricordo † che essendo il Dottor Montemaggiore, & io nel chiostro del celeberrimo studio di Salamanca, summo insieme di questo parere, che non si douessero affittare i frutti dell'entrate

della

27

28

29

della uniuerſità con tanto alto prezzo, quanto ſi ſperaua d'affittarli: perche ſenza dubbio, alcuni cattiui traficatori creſceuano il prezzo del grano à lire diece per ſtaio: eſſendo certi che nel contado, quando ſi ricoglie, non uarrebbe piu di cinque; nè uerisimilmente piu di ſette, al tempo che l'uniuerſità gli uendeſſe, ſe non affittandogli. Et di piu che le fatiche, il coſto, & i pericoli con le molte rinuntie, in alcuna coſa dourebbon diminuire il prezzo. Et noi douremmo temere, che con quello, che gli toglieſsimo di piu, gli porremmo in alcuna ſorte di neceſsità di fare uſura, & di gabbare, & darſi al diauolo [a], ma però non fummo inteſi.

a Qđ nobis aliqua ex parte, tāq̃ q̄mō cōsētiētib⁹ imputari poſſit arg. c. ad Rom. & c. 2. de off. de leg. & ca. Notum 2. q. 1

SOMMARIO.

30 31 *L'Imperatore, Re Don Filippo co' ſuoi conſiglieri degni di ogni benedittione, per la conſtitutione che hanno fatto di non affittare, &c.*

30 IL decimoterzo, † che mille migliaia di benedittioni merita la Ceſarea Maeſtà dell'Imperadore Carlo Quinto, & la Real Catolica di ſuo figlieolo il Re Filippo noſtro Signore, con quelli del Real Conſiglio, per la conſtitutione, che hanno fatto, che neſſuno debba affittare, nè comprar grano per uendere. Ilche fu la ſalute di tutto queſto Regno, & qualche freno delle maledette picciole uſure. Et perche ueggio aprirſi una porta, per la quale (ſe non ſi ſerra) la uirtù ſe ne uſcirà, però ſupplico i Santi Prelati, Predicatori, & Confeſſori, i quali ſtanno appreſſo la ſua Reale Altezza, che auiſino quello, che anch'io ho auiſato, che i buoni, & giuſti giudici procedino, & condannino quelli, che la traſgrediſcono. Ma la condannatione è tanto picciola (per timore, che non appellino, & che'l giudice dell'appellatione habbia l'utile, e'l merito delle fatiche del primo giudice) ch'ella non è niente; & ſi ſtima poco; & anco ſono pregati da alcuni Religioſi, che del tutto gli debbono rimetterla; & la diminuiſcono, impedendo la giuſtitia con una ingiuſta miſericordia [b], percioche col uero caſtigo di cinquanta huomini, ſi darebbe eſſempio à cinquanta mila, & ripoſo à un millione. 31 Perilche † aggrauano tutte le lor conſcienze: percioche dourebbono per il ſeruitio d'Iddio, & per amor della Republica, & de' poueri, perſuadere i gouerna-

b De q̃ua in c. ē Iniuſta Mīa 23. q. 4

B ij

tori, & presidenti, che ponessero un'ordine, per ilquale, nè i primi Giudici perdessero il guadagno di manifestare i delinquenti & condannarli, incorrendo nell'odio loro; nè gli ultimi di confermare le sentenze de' primi, & riformarle in meglio: Et mettere ordine conueniente eccetto quella, che à sua Altezza parrebbe migliore, pare che gl'ultimi Giudici portino tutta la pena, che essi medesimi aggiungono alla pena de i primi Giudici, & se non aggiungessero niente, ò la moderassero, ò quella che aggiungessero non arriuasse al terzo di quella de i primi, portassero sempre quello, che fosse necessario, perche restasse loro il terzo di quel, che hauessero da portare i primi.

SOMMARIO.

32 *Vsura non è sempre il guadagno certo, che si ha di compagnia,*
33·34. *col capitale aßicurato, ilquale si può fare con tre contratti.*
35 *Il contratto della compagnia, & quello dell'aßicuramento non sono leciti da farsi con un medesimo in nessun tempo.*
36 *il Danaio posto in compagnia, con l'aßicuramento, & pericolo di perdersi à colui, che lo riceue, il riceuitore può farne quel che gli piace. Questa conclusione è contra l'opinione di questo autore.*
37 *Il Prestare alcuna cosa per certo uso, con patto che tutto il pericolo sia di colui, che la riceue è imprestito, che si chiama da' latini Commodatum, ilquale non fa passare il dominio della cosa nel riceuitore. Il medesimo si deue tenere del Deposito.*
38 *La Colpa, & la tardanza communemente passa nel dominio di colui, che riceue imprestito, ò deposito. Ilquale non si può usare contra la uolontà del suo patrone, se non per quell'uso per ilquale è stato prestato.*
39 *Il Danaio prestato, aßicurato da una terza persona, non libera colui, che l'ha riceuuto dalla restitutione.*
40 *Disporre non può ogni Signore di quel ch'è suo.*
41 *Il dominio della cosa non passa in colui, che la riceue: quantunque la tolga con patto che ogni pericolo sia suo.*
42 *Il Danaio dato per traficare in compagnia, si deue usare in quella mercantia, per laquale egli si diede; & non in altra cosa.*

L decimoquarto, † che è assai dubbio, se uno può far compagnia con un'altro, di maniera, che il suo capitale sia saluo, & senza usura torre alcun guadagno. Al che nel Manuale [a] rispondemmo quel, che di sopra habbiamo detto, in un parere, ch'habbiamo dato contra l'opinione di alcuni Dottori, che con fondamento assai debile affermarono ch'era lecito certa maniera di torre, & di dare danari con guadagno, & sicurtà del capitale: per la quale dapoi, si pigliarono, & diedero gran somma di danari. Ilche noi prouiamo, che quel non era tolerabile, se non si reducesse à un'altra, che da alcuni huomini assai dotti si raccoglie, della quale, perche pareua che il guadagno, che da essa ne rissultaua fosse poco, non si usò: & assai molti si partiuano dall'altra per non parergli giusta. Habbiamo detto † che con tre contratti leciti un compagno può assicurar l'altro del suo capitale con guadagno certo, in questo modo. Che il primo contratto sia di compagnia; cioè che uno ponga il danaio, & l'altro la fatica, ò l'industria, diuidendo il guadagno, & la perdita dubbiosa giustamente. Il secondo, che colui, che mette la fatica assicuri il capitale all'altro, per un giusto prezzo, ò perche egli togli un tanto, che fosse giusto, meno del guadagno. Il terzo, che per leuar di suspetto, & di passion colui, che tratta, gli affitti il guadagno dubbioso, per un prezzo ragioneuole certo, ò che togli del guadagno uerisimile & dubbioso, un'altro minor prezzo certo dal Signore del danaio. Ilche intendiamo esser lecito, cessando ogni fraude, simulatione, & pericolo d'infamia. La qual conclusione pareche si pruoui efficacemente: percioche tutti confessano che questi tre contratti si ponno far giustamente con tre diuersi huomini, & non si troua legge nel mondo, nè ragione, che necessariamente pruoui, perche non si possin fare con un solo, cessando ogni fraude & simulatione: & essẽdo la uerità inanzi à Dio, che quel guadagno certo si uuole per il guadagno uero, & dubbioso uerisimile del tratto di quella compagnia, & non per altra ragione ingiusta. Aggiungiamo † di piu nel detto Manuale, [b] che si potrebbon fare in un medesimo tempo. (seguendo i Parigini) [c] per la istessa ragione, cessando ogni frode &c. & che per la medesima ragione, si come si potrebbe far questo con tre contratti formali, & espressi, si potrebbe anco fare con tre taciti, & equiualenti [d], come dichiarammo in quel luoco,

32 33 34

a Ca.17.nu.253.

b In d.c.17.nu.253.

c Io Maior. ubi su.

d Quia regulariter eadem est uis taciti, quam expressi l.fin. ff. Mandati c.2.de re script.

La doue anco inducemmo per esso un costume di molte parti della Francia, che habbiamo inteso quando leggeuamo in Tolosa: & anco una carta Decretale [a] d'Innocentio Terzo, che in quel luoco si può uedere, intendendo (come habbiamo detto) tutto questo, cessando ogni fraude, &c. Percioche se essa non cessa, non si può farne, nè uno, nè due. Dopò † del quale ha scritto sopra questo il dottissimo, & non men pio Dottor Soto [b] tre cose. La prima è, che non fa il caso, che questi tre contratti si faccino in vn tempo, ò successiuamente. La quale mi pare assai buona, quanto al foro della conscienza, & appresso Iddio. Benche assai si potrebbe per il foro esteriore presumer in male, quando si facesse piu in un tempo, che quando in diuersi [c]. La seconda è, che i detti contratti fatti con tre diuersi huomini sono leciti, & anco, se il primo (che è quello della compagnia) & il secondo, (che è quello del guadagno) si facessero con uno; & il terzo dell'assicuramento con un'altro. Ilche anco si tiene communemente. Il terzo è, che non è lecito fare il primo della compagnia, & il secondo dell'assicuramento con un medesimo, nè in un tempo, nè in diuersi, per una nuoua, & molto forte ragione, cioè, che porre danari in una compagnia con l'assicuramento del compagno, ò tenerne posti, & assicurarlo, così in effetto è prestare, ò cominciare à tener la cosa prestata. Percioche † colui, che così pone, ò comincia à tenere, posto il danaio, trapassa il dominio di lui in quegli, che lo riceue; poi che egli è nel suo pericolo; & per conseguente esso può far di lui quel che gli piace, (come se gli fosse prestato) trattando, ò lasciando il tratto, & comprando possessioni, ò entrate, poi che, se egli si perde, per se stesso si perde; & se si conserua, si conserua per se, & egli l'ha da restituire, ancor che si perda. Ilche non è, quando si fa con uno, il primo della compagnia, & il terzo del guadagno; & con un'altra terza persona, il secondo dell'assicuramento, perche allhora colui, à chi si dà il danaio, non è obligato à restituirlo: & à colui, che è obligato à restituirlo non si dà il danaio: & così non è imprestito. La † ragione di quel è colorata; però à noi del tutto non satisfa, quantunque per auentura ella sarà forse cagione che non s'intenda la sua forza. L'uno, perche è contra la legge chiara, il dire, che il dominio della cosa passa in colui, che la riceue, per essersi fatto patto che tutto il pericolo di lei sia suo: Percioche espressamete Gregorio [d] Nono determina (dopò de gli Imperadori)

35

36

27

[a] In c. per vestras, & donatio.

[b] Li. 6 q. 6. art. 1. de inst. iur.

[c] Cap. ad nostrum, & ca. Illo uos, cũ eis annot. de pigno.

[d] In c. 1. de comod.

peradori) [a] che il prestare una Mula per certo uso, con patto, che tutto il pericolo sia di colui, che la riceue (benche ella si perda per caso fortuito) è imprestito (che si chiama commodatum) per il quale non passa il dominio in colui che la riceue [b], & cosi in questo caso colui, à chi ella è prestata non è patrone della Mula; ben che egli la tenghi à tutto suo pericolo. Di piu, l'istesso Gregorio [c] Nono determina, che nel raccomandarui alcuna cosa, accioche la custodiate, con patto che tutto il pericolo sia uostro, è contratto di Deposito; nelquale non passa il dominio in colui, che lo riceue. Ancora † che la colpa, la tardanza, e'l pericolo communemente trappassi in colui, che riceue la cosa, come l'istesso Gregorio [d] afferma, ma non per questo ui trappassa il dominio. L'altro, perche anco è contra la legge il dire, che colui, che stà ad ogni pericolo d'una cosa, non possi far quel che gli piacerà, come patrone. Percioche quello, che ui è stato prestato per certo uso, ò deposito con i detti patti, accioche egli stia ad ogni uostro pericolo, insino che si ritorni, & tutto quello, che stà in uostro potere, nella restitutione del quale hauete commesso colpa, ò tardanza, stà ad ogni uostro pericolo; ma non potete usarlo, se non per quell'uso, per lo quale ui si ha prestato, & consegnato, ma se ue ne seruite in altro uso, contra la uolontà di colui, che ue lo prestò, ò consegnò, egli ui si può dimandare, come furto; & condannarui nel doppio, ò in quattro uolte tanto [e].

38

39 L'altro † percioche anco è contra la legge, il dire, che il compagno, nella cui potestà ha posto il danaio, non è obligato à restituirlomi, per essermi stato assicurato da un'altra terza persona: percioche è tanto à quel obligato, come se niuno l'assicurasse: Percioche, non si troua legge nel mondo, che proui, che uno mi possi liberare dalla obligatione, perche un'altro mi assicuri sotto dubbio, come anco la sicurtà, nè il pegno la leua, ò diminuisce, perche tutto questo si aggiunge per fortificare, & non per debilitare [f]. L'altro, perche un mio compagno non può usare il danaio, ch'io gli ho dato per un certo trafico in altra cosa, nè quello, che gli ho dato per trattare in far mercantia, in comprare entrate, se ben egli mi tiene assicurato il guadagno, & il danaio, percioche questo è uno usare il mio, in uso diuerso da quello, per il quale io glie l'ho dato, ilche è peccato, & furto [g].

40 L'altro † perche è anco contra la legge il dire, che sia chi si uoglia, nelquale passa il dominio della cosa, egli può sempre fare

a In l.1.c.commo.

b Glos.recepta

c C.1.de commo.in ca.fi.de deposi. tacit l 1.§.si conueniat.ff. eod.

d In d.ca.1. & in d. cap.fin.

e §.placuit Inst. de oblig.quæ ex delict. nascun l.qui uas.§. uetare.ff sed si q dē C.de iur.dom.impe. aut præsente C.de fi deiussor.

f Et inducta ad augēdū, nō opitē diminutionē, neque ē cōtrario l.legata inutiliter.ff.de admi.leg. & c.fi.de ver.sig.nec inducta in unū finē debet opari, ꝯtrariū c.ad nostrā de appe. l.3 ff.eod.

g l si conuenerit.ff. ꝓ socio, & p prędic. §.placuit.& l.q uas §.uetare & d.C.din.

di quella quel, che li piace: percioche questo non ha luoco, quando ella passa con alcuna riserbatione, ò carico di usarla per un certo fine, ò in una certa maniera, come passa il dominio delle cose, che il primo marito donò à sua moglie [a]. & come passa quello de i primigeniti Feudali; & di altre molte cose. Et per conseguente, benche il dominio de' danari passasse nel compagno, ma con carico & riserbatione, che egli l'usasse in tal tratto, ò in trafico di mercantia, non gli può usare in altro, contra la uolontà di colui, che gli diede. Ora † poi che il dominio della cosa non passa in colui, che la riceue perche la piglia con patto che ogni pericolo sia suo [questo è assicurare] &, & se egli che la riceue ad ogni suo pericolo, non può usarla; se non per quell'uso, per il qual ella gli è stata consignata; & se anco quando passa il dominio di alcuna cosa con qualche riseruo, il padrone non può usarla, senza quel riseruo; & se lo assicuramento della terza persona, non leua, nè diminuisce la obligatione di restituire al compagno, è chiaro che da detta ragione presuppone quattro cose contra la legge; per il che non conclude nulla. Confermasi † tutto questo, che del sopradetto s'inferisce, che il Padrone del danaio può constringere il traficante, che debba traficare in quel fatto, per il quale egli glielo diede, & non in altro: & leuarsi dalla sua compagnia [b], non ostante l'assicuramento, & affitto del guadagno, ò leuare i suoi danari & darli ad altri: secondo che la legge & la conuentione della compagnia comporta, & aggiunger patti, per i quali la compagnia sia chiara: & dichiarare che per la legge s'intende ch'egli non uuole ch'esso usi di quel danaio, se non in tali, ò in tali trafichi: per ilquale, ò per li quali si gli diedero, & che nè guadagno certo, nè dubbioso uuole, se non per il guadagno uero, ò uerisimile, che di quel trafico egli hauesse, ò similmente si spera, & anco aggiungere pena nel contratto, s'ei non traficherà come nel contrato della compagnia fu detto espressamente &c. Per tutto questo, anco per la metà, si distrugge il fondamento del detto Dottore, & resta piu corroborato quel, che sopra si dice. Il che † non diciamo per uolontà, nè per desiderio, che questo si debbi molto usare, nè anco crediamo che quelli che tengono danari, si debbino contentare communemente col poco guadagno, che resta per essi, leuato quel, che s'ha da dare, ò lasciare per l'assicuramento, & per la commutation del guadagno

41

42

43

a l. Fœminæ cap. de secun. nup. 6. l. 1. & l. egatū. ff de àd mi. rer. ad. ciui. pert. l le gatū de vsufr. l. & d. l. le. quia cõtingit.

b l. si cõuenerit & l. si socius ff. por so.

dagno

dagno incerto, col certo, se non perche la uerità, & la forza del la legge à quel ne obliga, sotto la correttion debita. Et perche è bene, che la gente s'appartino da gli illeciti modi di guadagnar molto, per guadagnar poco co i leciti: La quale per auentura non si allontanarebbe per i leciti di non guadagnar niente. Et benche per auuentura, mi potrei ingannare in esso, però per certo teniamo che questo non è tanto uicino alla usura, quanto i Censi personali, che il detto Dottore induce di nuouo, de' quali à basso [a] parleremo.

a In cōmētario c. fi. de usuris.

SOMMARIO.

44 *L'Interesse è la perdita, ch'altrui fa per prestare, lasciando di guadagnare; ò perche non gli uien renduta al tempo debito la cosa prestata.*

45 *L'interesse è di due spetie, cioè, l'una del danno, & l'altra del guadagno.*

46 47 48 49 *L'interesse per prestare si può torre in tre casi, cioè quando egli è di danno, quando precede tardanza, & quando l'impresto si fa per forza, & anco nel quarto, quando egli si fa uolontariamente, secondo la commune opinione, che si fonda per nuoue ragioni.*

50 *L'Interesse estrinseco Extra rem, secondo la legge, nessuno è obligato communemente a pagare.*

51 *L'usura non si può torre per dispensatione, però nessuno si scusa dal peccato per hauer prestato sforzatamente.*

L'Interesse & l'Vsura, secondo le leggi Romane sono differenti.

52 *L'Interesse non si deue per l'Vsura, nè per la sola tardanza della paga, nè ad altri che a mercanti.*

53 *I Danari uaglion piu nelle mani de' traficanti, che in quelle d'altri, come il grano in quelle di colui, che'l uuol seminare, & non in quelle di chi lo uuol serbare.*

Il Valor della cosa non cresce quando uien data per forza: nè per essere rubbata.

54 *Vendere ciascun può la sua roba per quel prezzo, ch'ella uale à se medesimo; benche ella non uaglia tanto per altri: ma non si può però uendere per quel ualore, ch'ella uale à colui, che la compra; se però al uendittore, ò ad altri communemente non ual tanto.*

L'Interesse si può torre così da quegli, che prestano per amore & per carità, come da quegli, che prestano per forza.

55 *L'Interesse del guadagno, che si può impedire, non si può torre, come di cosa guadagnata; ma come ei cosa, ch'è incamino per guadagnare.*

I Danari tengono due potenze per guadagnare.

56 *Il Prestare uolontariamente per pietà & per misericordia al prossimo per aiutarlo, non è prestanza sforzata, che induca, ò lieui la restitutione.*

L decimoquinto, † che è lecito à colui, che presta, torre, & anco dimandare alcuna cosa per ragione d'interesse, così del guadagno, come del la perdita. Et perche alcuni hanno desiderato che si dichiarasse nel Manuale [a], che cosa chiamiamo interesse, diciamo in quel luoco, & in questo, che poste da parte le sottigliezze, & acutezze, la sua diffinitione è quella de' membri delle sue diuisioni, & sotto diuisioni [b]. co' quali in parte si fa oscura la materia. Interesse à questo proposito si chiama quello, che quando colui che presta, perde della sua roba, ò lascia di guadagnare per prestare: ò non se gli rende al tempo debito, quel che egli prestò. Et così sono due sperie d'interesse: l'una è di danno [c], & l'altra di guedagno: L'essempio dell'interesse del danno è questo. Io tengo † danari per farmi, ò racconciarmi una casa, accioche ella non caschi, ò per comprare del formento alla ricolta per la prouisione di tutto l'anno della mia casa, ò del fieno per i miei animali, ò per drizzare gli acquedotti de' miei molini, ò per pagare i miei debiti, & gli presto à uoi, per rimedio de' uostri danni maggiori; dicendoui così, Io ue gli dò, ma io temo che se ue gli presto, che nõ me gli torniate al tal tempo: Et dipoi per prestaruegli, ò non me gli rendete al tempo conuenuto, mi caschi la casa, e compri il frumento al doppio prezzo; & gli animali mi muoino di fame: ò nõ macininino i miei molini, ò mi cõueghi pagare interesse a' miei creditori, ouero uender la mia roba malamẽte per contentarli. Quello, che per questo ho perduto, si chiama interesse di danno riceuuto. L'essempio dele l'interesse del guadagno è questo. Io son Mercante, tengo danari & uoglio comprarne mercantia per traficarmi con essa, & per uostra importunità ue gli presto: auisãdoui quãto lascio di guadagnare

44

45

a In c.17. à nu.206.

b De qbus latè Bar. Bal. Salic. Dec. & alij nouiores in l.1. C. de sent. quæ pro 10. q̃ interest.

c Qd̃ appellatur dã ni emergẽtis & alte rũ lucri cessantis gl. 4. d. l. 1. cuius finis id probat.

guadagnare

gnare per prestaruegli, ò per non rendermeli nel tempo conuenu to, & uoi li togliete, & non me gli tornate al tempo debito, quello, ch'io lascio di guadagnare per questo, è mio interesse, che si chiama di guadagno. 46 Tutti † (senza eccettuar'alcuno) si concordano, che nell'uno & l'altro de i detti interessi si può dimandare senza dubbio per lo impresto, in due casi: Il primo è, quando ci fu colpa, ò tardanza in renderli, & gl'interessi accascaron dopò la colpa, ò la tardanza [a]. Il secondo è, che accascaron dopò, ò prima della tardanza: però il prestito si fece con alcuna forza del Re, della città, ò d'alcun'altra persona. Tutti concordano adunque, che l'interesse del danno si può torre: benche, nè forza, nè tardanza alcuna u'interuenga, pur che siate auisato di quel danno, che potrebbe occorrere, & uorrete riceuere l'imprestito, & pagarci il danno insieme col principale: Et non solamente si può torre, & dimandare in questi tre casi, ma anco dal principio conuenirsi nella somma, che di piu del principale se gli ha da rendere, per quello uerisimile interesse del danno, ò del guadagno, come largamente ha scritto il Dottor Soto [b]: benche piu che ogni altro egli si sia sforzato di ristringer questa materia. 47 Tutta † la difficultà stà in un'altro caso: cioè, quando uno per sua uolontà, senza forza presta danari, dicendo che gli teneua posti in trafico, ò per porli, & per prestarli ad altri, lascia il traficare, & guadagnare con essi, egli può con buona conscienza torre l'interesse di quel guadagno, che prima di hauer colpa, ò tardanza, in restituirli accasca: ilche parue à Innocentio Quarto [c] che nò: il quale è lodato, & seguito dal detto Dottor Soto: che adduce per la sua proua alcuni fondamenti, & risponde à quelli della opinione contraria: benche egli dica che non la danna: quantunque egli hauesse desiderio, che molti si accostassero alla sua, che è questa. Che sono usurai tutti quelli, che senza forza prestano (senza niun danno della roba loro già guadagnata) ad altri, con patto della ricompensa del lor guadagno, che li sarebbe redondato del trafico de' lor danari, fino à quel tempo, che gli doueuano esser restituiti. 48 Per ilche, egli allega † Innocentio, [d] & S. Tomaso, che afferma questo [e] il quale distingue fra l'interesse del danno, & quello del guadagno, quanto à questo. Et che non par che sia testo, che permetta, che si possa torre l'interesse di questo guadagno da colui, che non commise colpa, nè tardanza in restituire, e che nessuno antico Dottore tenne il contrario: anzi Scoto [f], &

a Gl. Celebris, c. cõquestus de usuris, per c. dilecti, de for. cop. c. peruenit & c. cõstitutus: de fideiuss. & l. 1. sub fi. C. de fenc. quæ p eo. quid optimus tex in l. 3. ff. de eo. quid cer. loc.

b Li. 6. q. 1. de iust. & iur.

c In c. fi. de usur.

d In d. c. fin.

e 2. 2. q. 76. ar. 2. ad 1

f In 4. d. 15. q. 2

Durando [a] seguirono S.Tomaso,& che piu di questo fa,che in questo caso niuno contra sua uolontà cessa di guadagnare, ò si impedisse: poi che uolontariamente senza forza di niuno presta i suoi danari, ch'egli teneua per spenderli nel suo trafico. Per la contraria opinione,imperò fa che (come egli dice) la tengono Corado [b], Siluestro [c], il Gaetano [d], & Adriano [e]. Aggiungiamo anco che la tiene il Panormitano [f],& anco prima l'Ostiense, & Antonino [g], & Giouann'Andrea [h], in quanto egli dice che il detto dell'Ostiense procede quando il debittore è tardo in rendere i danari:percioche,altramente ognuno potrebbe fingere, di uoler traficare, & poi dare i danari ad interesse. La qual † ragione solamente conclude non procedere la nostra opinione, quando è il uero appresso Iddio, che colui, che presta non uuol traficare, ma per dare ad usura, finge quel, che gli piace, & questo tutti confessiamo: & per conseguente Giouann'Andrea ha da confessare, ò che la sua ragione non ual niente, ò che la nostra opinione è buona. Et anco Giouanni di Lignano grauissimo Dottore: & Lorenzo de' Rodulfi, [i] tengono l'istesse, che tiene l'Ostiense. & anco Santo Antonino [k] allega per lui tre ragioni,benche egli dice,che sarebbe bene dissuadere questi contratti. Ilche anco noi confessiamo, se non quando fusse chiaro che il farli fosse seruitio d'Iddio: & questo accasca ogni dì: Percioche, per un picciolo interesse si scuserebbe un gran danno al prossimo, prestando il danaio,che si uuol porre in trafico: ò che è postò. L'istesso † tengono i Parigini [l], & Gabriello, & altri, Delle ragion principali,che per quelle ci mouiamo,la prima è, che il detto Dottor Soto confessa, che l'interresse del danno, ch'io riceuo per prestare nel cascarmisi la casa è lecito; & come questo interesse sia interesse,che chiamiamo [m], *extra rem*, non è piu debito dalla legge che quello del guadagno [n]. Dunque se quello si puo torre senza che ne preceda colpa, nè tardanza, si può torre anco quest'altro guadagno [o]. La seconda è,ch'egli confessa, che può pigliar l'interesse di guadagno, senza che preceda colpa,nè tardanza colui, che presta per alcuna forza: & consta, che la forza non può far lecita la usura;poi che ella è uietata dalla legge naturale,&diuina [p]. Dunque,ò non sarà lecito pigliar questo interesse di guadagno per interuenirui forza, ò l'userà senza ch'essa u'interuenga. La terza, è,†che espressamēte Alessandro Terzo, determinò, [q] che non si possa dispensare sopra il precetto Diuino

49

50

51

a In 3.d.37.q.2
b De contract. q.30
c Ver.usu.q.19.
d 2.2.q.78.art.2.ala tissimē ad quē se retulit 1.q.62.art.4
e In 4.de rest.& usu.
f In c.fi.de usu.
g In c.Salub. eo.ti.
h In d.c.fin.
i In d.c.Salubriter.
k 2.pa.ti.1.c.7.§.15
l In 4.d.15.
m Bart.&alij in l.1 ca. de sent. quæ pro eo quod inter.
n l. si steriles.§. cū per uēditorem ff de acti.empti.
o Arg l. illud.ff. ad l.Aquil.
p Vt d.ē sup.&cōmēto: nu.7.quod & ipse latius probat.
q In c su. eo.de usu.

Diuino delle usure è, che si come non si può mentire per cosa alcuna, cosi anco non si può dare ad usura. Et per conseguente, si come la forza non fa lecito il mentire, cosi nè anco è lecito per forza far usura. Onde ne segue, che il pigliar l'interesse del guadagno, che si lascia di guadagnare per prestare i danari apparecchiati per traficare, non è usura uietata dalla legge diuina, e naturale: ò la forza non la fa lecita. Et poi ch'egli confessa, che la forza la fa lecita, ha da confessare anco, che senza essa non è usura. La quarta, che altra cosa è pigliare interesse di guadagno, & altra pigliare usura, come chiaramente ha detto il Giureconsulto Sceuola [a]: dicendo, che il debitore per non pagare quello ch'ei deue, alcuna uolta è obligato à pagare l'interesse del guadagno: Benche egli sia di maggior quantità, che quello delle usure permesse: Adunque egli tiene, che altra cosa è l'usura, & altra l'interesse del guadagno. La quinta è, † che l'istesso Giureconsulto

a l.3.§.fin. de eo quod cert.Lot.

52 [b] chiaramente dimostra, che tutti i creditori non possono pigliare interesse di guadagno, per cagione che il debitore non paga quello che lor deue: percioche i mercanti soli lo possono torre, ma non altri: & per conseguente egli dimostra, che egli piu si deue al mercante per il danaro, con che egli trafica, che ad altri, che non traficano. Per il che pare per conseguente, che piu uagliono tanti dinari in mano del traficante, ch'è apparecchiato per traficar con essi, che altri tanti in man d'altri. Onde ne segue, che egli riceue alcuna cosa di piu, che altri, ma non per questo egli riceue piu di quello, che teneua, ò diede. La sesta è che (come il detto Giureconsulto dimostra) il danaio, ch'è in mano del traficante, col quale egli uuole allhora mercantare, ual piu, che altro tanto in mano, ò in potere d'altri, & anco nelle sue istesse mani, s'ei non uuole con esso traficare, ò non in quello istante: Per la qual cosa il ladro, che li rubbasse quel danaio, restarebbe obligato à restituirli piu, che se lo rubbasse ad altra persona. Come anco il grano per seminare, che alcun tiene per seminar subito, senza hauerne piu, ual piu che l'altro, & colui che glielo rubbasse, sarebbe obligato à restituirli piu, che se lo rubbasse ad altra persona, che non l'haueua da seminare, ò all'istesso; hauendone per quell'effetto [c]. La settima è, † che è contra la legge il dire [d], che per la colpa sola, ò tardanza del debitore, in pagare, si deue l'interesse del guadagno: Percioche, se ben le leggi Romane commandano che si debbino pagar l'usure ordinate,

b In d.l.3.§.fin.

53

c Iux.oiũ mentẽ, quã latẽ Gaiet.2.2.q.78. art.2.explicat.

d Qz ꝯtra prædictã l.3.§.fi.ibi: Quod interfuit ueniet: & quidẽ ultra legitimum modũ usurarũ: quia si merces solebat comparare, puto & lucri hãdi rõnem.

per la tardanza sola di pagar'in certo genere di contratti [a], però non l'interesse del guadagno; se non quando almeno con la tardanza del debitore ui concorre la potenza, & la uolontà propinqua, & uerisimile del guadagno del creditore [b]. L'ottauo, perche da tutto questo ne segue, che quantunque la potenza, che del guadagnare tiene il danaio, assolutamente considerata, non lo fa ualere piu di quello, ch'ei uale, considerato senza essa. Però la potenza del guadagnare, ch'egli tiene, considerandola in poter di colui, che sà, & uuole usarla, lo fa ualere piu, come la habilità di generare il grano, che stà nel grano; assolutamente considerato, non lo fa ualer piu: ma considerato in poter di colui, che l'ha seminato, ò apparecchiato per seminare, senza hauerne d'altro tale, lo fa ualere piu, per l'effetto che lo può uendere, & anco prestare piu caro, & che colui, che glielo rubbarà, gli deue restituire piu che ad altri. Il nono, che non si troua Testo, nè ragione nel mondo, che proui, che il rubbarmi in secreto, ò in publico, ò sforzarmi à dar per timore, faccia crescere piu il ualore di quello, che mi rubbano, ò mi uien fatto dare: Poiche quantunque per uia di pena, ò d'ingiuria, il malfattore potrebbe esser constretto à pagarmi piu di quello, [c] per il delitto, che in ciò egli ha commesso, però non pare che per ciò aumenti il ualore di quello, che mi fu furato, ò per timore mi è stato fatto dare, nè nel foro della conscienza sarà obligato à piu, che ritornarmi il tolto, senza altro accrescimento [d]; & à restituirmi l'honore, se d'alcuno per ciò mi fu tolto. Et tutti † confessano, che se uno per furto, per forza, ò per timore mi togliesse, ò constringesse à dar'il danaio, ch'io haueua apparecchiato par traficare, senza perciò hauerne d'altra sorte, ò il grano, ch'io teneua per seminare, senza hauerne piu per far quell'effetto, è obligato à restituirmi, perciò piu che ad altri, che non l'hauesse per seminare. Adunque per forza habbiamo da confessare, che piu uale il tal danaio, & il tal grano in potere di uno, che uuole, & può trasficarlo, ò seminarlo, che in potere d'un'altro, che non uuol fare il medesimo: Et che per conseguente se lo presta, può pigliare per quella prestanza alcuna cosa di piu per lo interesse. La decima, che quantunque colui, che ha una cosa, che communemente non uale, nè per lui, nè per altri piu di diece, egli non la può uendere ad altri per piu, ancorche per colui, che la uolesse comprare, ualesse molto piu. Ma colui, che ha una cosa,

54

a l.Mora.§.in bonę fidei ff.de usur.& l. ult. ff. de pericul.& côm.rei uẽd.& l.Fructus C. de act.empt.
b Per d.l.3.§.fi. Nã côis in d.l.1.C.de sẽtẽ. q̃ pro eo ꝯtra gl. eius, & alias, et simi les tenet: nil esse im mutatũ ꝑ illã l.quo ad hoc, ut soluatur interesse: ꝗ ante illã solui non debebat.

c Iux.totũ.tit.ff. de fur.& tit ui bonorũ rapt.& ti.quid met. caus.& instit.de oblig.q̃ ex delect. nos, & de ui bonor.rapt.
d Iux.gl.fin.& receptã c.Fratern.12.q.2

che communemente non ual per altri piu di diece, & per ſe ſteſſo vale piu, la può ben uendere per quello, che ella uale à ſe ſteſſo: togliendo tanto piu per eſſa, quanto di piu ella gli uale, ſecondo S. Tomaſo [a], & Scoto [b] approbati. Et come è detto, e prouato, cento ducati uagliono piu per il traficante, che uuol ſubito con esſi traficare, ò un'altro, che uuol comprar poſſesſioni fruttifere, e troua di comprarle, che communemente ad altri, che non uogliono fare l'iſteſſo. Adunque colui, che uorrà traficare, ò comprare, potrà pigliar per quei danari, quel di piu. L'undecimo è, che queſto intereſſe non ſi toglie per preſtare i danari; nè anco per la uirtù generale, & aſſoluta, ch'esſi hanno per poterſi con lor guadagnare, ſe non per la uirtù ſpeciale, che hanno per poterſi guadagnare con esſi, per queſto ch'ei gli tiene per traficar con esſi, & per conſeguente non ſarà uſura [c] il pigliarlo. poi che non ſi toglie per ragione d'impreſtito, ma per ragione di quella uirtù maggiore, & ſpetiale, che egli ha nelle ſue mani: laquale non ſarebbe in quelle di tutti. La duodecima, che la uirtù merita piu fauore, che il uitio [d], e preſtare per forza, communemente non è uirtù; ma preſtare per amore, & per carità è uirtù. Adunque ſe colui, che per alcuna forza preſta, può torre queſto intereſſe, (come è ſopradetto) lo potrà anco tor colui, che per carità, & amore fa il medeſimo. Il decimoterzo è, † che non ſono contra queſto i motiui del detto Dottor Soto, nè l'autorità di S. Tomaſo; perche, benche eſſo Santo [e] diſtingua fra l'intereſſe del danno, & del guadagno, per cagione, che non ſi deue torre quel del guadagno, come coſa conſeguita, ma quello di quel danno sì: ma non per effetto, che non ſi poſſa leuarne niente: Percioche la ragione, ch'egli dà è, [f] che non ſi deue uender quel, che per ancora non ſi tiene; & che per molti modi ſi può impedire, conclude il contrario, poi che egli conclude, che non ſi può pigliar l'intereſſe del guadagno, come coſa guadagnata, ſe non come coſa, che è in camino per guadagnare, & ſi può impedire: Et è, che l'iſteſſo S Tomaſo [g] dice, che colui, che dannifica altri nel ſeminato, ò in altra coſa, che non è per ancora guadagnato, ma è in camino per guadagnare, non è obligato a reſtituire tanto, quanto colui, che ſpera di guadagnare, ò corre di quel frutto; ma gli deue dare una ragioneuole ricompenſa, & coſi queſto detto del Santo non contradice alla noſtra concluſione, benche ella ſia limitata. Per il che, habbiamo à dire, co-

[a] 2.2.q.77.art.1.
[b] In 4.d.15.q.2
[c] Arg.eorũ q̃ de diffin.uſuræ ſup.eo.poſitã fuerunt nu.5.
[d] Ca.1.de poſtu.pręla.c.quanto 2.q.3
[e] In d.q.78.artic.3. ad 5.
[f] Quia nõ debet uẽdere id quod nõ hẽt, & pt multipliciter impediri
[g] 2.2.q.62.art.4

lui, che presta, non può torre tanto interesse, quanto un'altro suo eguale guadaguerà con altri tanti danari; ma quanto merita quella potenza, ouero speranza simile di guadagnare di colui, che nelle sue mani ha quel danaio, ch'ei presta: considerando che il guadagno si può impedire per molte maniere. Come colui, che ha la possessione seminata, non deue uenderla per tanto, quanto ella uarrebbe col frutto, che si spera, s'egli fosse raccolto; ma per tanto quanto uale quella speranza di raccoglierlo: considerandola suggetta à molte cagioni, d'onde si può impedire. Nè anco osta quel che Durando dice [a]: ch'è il medesimo quanto à questo, per le medesime parole di San Tomaso. Et meno osta l'auttorità di Scoto [b]: Percioche dato che egli dica in questa materia altre sottigliezze (doue egli l'allega) come è solito ne gli altri, per non porre questa differenza di San Tomaso: anzi egli dice [c] espressamente, che colui, che tiene danari per traficare, li può prestare: posta la pena, d'un tanto, che se li paghi, se non se gli torna per osseruarsi illeso, & senza danno, anzi egli sente che colui riceue danno in prestare, & lascia di guadagnare. Il decimo quarto è † che i due argomenti piu forti di tutti, manco son contrarij. L'uno è, che colui, che per sua uolontà presta, non presta costretto: & colui, che non presta costretto, non può dire che altri l'impedisca, disturbi, ò li fa cessare il guadagno, insino che gli sia tardanza, ò colpa, nella paga, & per consequente colui, che presta, senza essere constretto non può torre niente per il guadagno: poi ch'egli non è impedito, inanzi alla colpa, ò tardanza. L'altro è che il Gaetano [d] (dato ch'ei difenda la nostra opinione) dice, che quantunque una cosa, ch'è in potenza particolare, & stato di guadagnare, ual piu che un'altra dell'istesso ualore, essendo fuora di quello stato; ma non ual piu se uolontariamente ella si leua di esso stato. Come il grano, ch'è seminato, ò è per seminarsi, ual piu, & si può uendere per piu che quello, che non è in simile stato: Ma se uolontariamente egli si toglie di quello stato, che tiene di guadagno, non si può riuendere piu che l'altro della istessa bontà: Et che così pare, che quantunque il danaio, ch'è stato posto in trafico, ò è per porsi subito, ual piu che l'altro, ma subito che si presta, & si leua uolontariamente di quello stato di guadagno, non ual piu che l'altro; nè si può chiedere di piu dell'altro. Però à questi argomenti risponde il Gaetano con molte parole, che in somma contengono questo, che

a In 3.d.37.

b In 4.d.15.q.2

c In d.d.15.q.2.co.6

56

d 2.2.q.478.ad 1

che colui, che preſta per amore, & per carità, per liberare il ſuo proſſimo di maggior danno, con danno minore non ſi dice ch'ei preſta [a] uolontariamente, ma in qualche maniera conſtretto: Nel cui fauore fa, che colui, che uolontariamente getta nel mare la mercantia fuor della Naue per ſaluarſi [b], non la getta con uolontà aſſoluta, ma conditionale, & reſpettiua, per fuggire maggior danno. Contra queſta riſpoſta del Gaetano fà molto fortemente queſta ragione, che il giuſto, & l'ingiuſto non conſiſte ne i buoni, & mali animi, & nell'intentioni, ma nella egualità, & diſugualità delle coſe, & opere eſteriori. [c] L'altra, che non fa il caſo, ò la cagione, ò la miſericordia, ò la pietà, ò la crudeltà, perche lo preſta, ſe non quel che ſi preſta & ciò, che ſi uuol pigliare, ò torre per preſtare, per opra che ſia giuſta, ò ingiuſta, & laſcia, ò pone neceſſità di reſtituire. L'altra è, che quantunque poſſi eſſer buona opera di carità, ò mala, contra eſſa preſtare, ò non preſtare, per aiutare, ò danniſicare il proſſimo, però non per queſto sarà giuſta, ò contra giuſtitia, perche ponga, ò laſci neceſſità di reſtituire [d]. L'altro, perche pare che ſia dottrina nuoua & contraria alla legge [e], & à quella di San Tomaſo [f], (che nel Manuale [g] applicammo ad altra coſa) che la miſericordia, la pietà, & i preghi amoroſi, ſenza inganno sforzino à baſtanza, acciochè uno ſi dica eſſere conſtretto, ad effetto che per quel poſſa chiedere la reſtitutione, ò liberarſi da eſſa che ſenza eſſo doutebbe. Per queſto riſpondo al primo argomento, concedendo, che colui, che preſta uolontariamente per aiutare il proſſimo, & per pietà, & anco per miſericordia, non preſta conſtretto per uiolenza che induca, ò leui la reſtitutione: concedendo anco, che colui, che uolontariamente preſta, non ſi deue dire impedito per altra neceſſità di guadagnare per l'impedimento ch'altri gli dieno. Però negando, che colui, che uolontariamente laſcia di guadagnare per far piacere ad altri, & perche colui che riceue il piacere gli promette che li darà quel guadagno, egli non lo può torre giuſtamente. Volontariamente laſcia di guadagnare un Fabro, un Sarto, ò altro Corriere nella ſua arte, quando che io lo prego, ch'ei uenga meco in tale, ò in tal parte, & che io lo ſatisfarò di quel ch'ei poteſſe guadagnare per la ſua fatica. Certo colui bẽ potrebbe poi domãdarmi ciò, che in quel giorno haurebbe guadagnato. Volontariamente io preſto al mio uicino una ſomma di grano ſementale, che io teneua per ſeminare, però

a Tho. 2ª. Secun q. 78 arti. 2. ad primũ.

b L. 1. & tot. titu. ff. ad l. Rhodiam de Iactu. ca. Maiores §. ite quæritur & Baptiſ.

c Ariſt. 2. 5. & Ethic. & Tho. 2. Sec. q. 58. art. 10. & q. 59. art. 2.

d Quia ut in Manuali cap. 24. nu. 5. diximus ſola peccata contra iuſtitiam inducunt reſtituendi neceſſitatem.

e In l. fin. C. ſi quis alter Text. prohi.

f 1. 2. q. 6. art. 6.

g Supra cap. 17. nu. 15. 16.

li posso ben chiedere tanto quanto ella ualeua, per me al tempo che glie la diedi: benche non ualesse tanto per gli altri [a]. Volontariamente io cambio, uendo, ò dò à uno il fromento che ho seminato, per quel prezzo, che esso uale, con la speranza uerisimile del frutto. Però posso torre quel, che quel seminato, & quella speranza uerisimile uale, per la istessa ragione. Se lascio uolontariamente di comprar possessioni, ò di traficare per prestarti i danari, ch'io teneua per quell'effetto, ò in esso, & mi prometti che mi pagherai quel, che io lascio di guadagnare per tua cagione; ò quel che uale il danaio in quello stato, non commetto alcuna ingiustitia. Nessuna forza è necessaria per giustificarlo che non sia usura: perche non toglio niente per prestarti; ma perche lascio di guadagnare per cagion tua; promettendomene la ricompensa. Et in effetto ci sono due contratti: uno d'impresto, & l'altro *facio ut des*; che è che lascio di guadagnare [b] perche mi habbi à dare la ricompensa, ò è uendita di quel guadagno uerisimile [c]. Al secondo rispondo, che quel detto del Gaetano non procede, se non in colui, che tiene i suoi danari, ò roba in stato di guadagnare, & semplicemente gli leua di quello stato, senza contrattare con altri, che li promette ricompensa per quel guadagno: & dipoi uuole per quel tãto quãto essi sarebbon ualuti posti in quello stato di guadagno. La nostra cõclusione imperò procede in colui, che leua il danaio dallo stato del guadagno, per patto & promessa di dare la ricompensa giusta, certa, ò incerta di quel guadagno. Per ilche fa, che colui, che lascia di lauorare, & guadagnare otto giorni, senza promessa d'alcuno, nõ può giustamẽte torre à colui, che hauesse necessità della sua fatica; de gli altri otto giorni, che egli debba pagare gli otto passati, Ma se precedette infra essi tali cõtratti, si può pagare gli otto giorni passati. Concludiamo adunque ch'è lecito à colui, che presta alcuna cosa, torre di piu; non solamẽte per ragion dell'interesse del danno; ma anco per quello del guadagno: non solamente di quel che dopò della tardanza, ò della colpa commessa, che in non rendere, ò pagare succede, ma etiandio di quello inanzi: pur che non si toglia come cosa guadagnata, ma come di cosa, ch'è in camino per guadagnare, che per molte uie si potrebbe impedire: & pur che si leui del trafico; ò ui si lasci di porre, ò in cose fruttifere per prestarle con patto, che gli darà la paga, ò ricõpensa uerisimile di quel uerisimil guadagno: Ma non si deue pagare, se prima si le-

ua il

a Per ea quæ paulo ante num. 54. diximus.

b Iuxta l. Naturalis ff. de præscript. verbis.

c Iuxta mẽtẽ Tho. 1.2.q.78. art. nume. 1.d.1.

ua il danaio del trafico, faticoso, & del pericolo della mercantia, per tenerlo. per poterlo dare à interesse sicuro, & quieto, come nel Corollario seguente diremo.

SOMMARIO.

57 *L'Interesse (secondo alcuni) non si può torre, non ui concorrendo sette conditioni, due delle quali non sono necessarie.*

L'Interesse non si puo torre da chi piu piace questa uia di guadagno, che quella della mercantia, ma lo può riceuere, quando è uero interesse: & lo riceue per uia d'interesse, & non d'usura palliata, & anco quando per prestare, ò per non essergli pagata à tempo la cosa prestata s'è cagionato l'impedimento del guadagno.

58 *L'Interesse non si può torre inanzi il tempo, nel quale deue essere il guadagno: nè con infamia.*

59 *L'Interesse dell'imprestito uolontario si può torre, inanzi che ci sia colpa, ò tardanza in renderlo: ma è necessario che la cagion principale per laquale si presta sia per soccorere il prossimo: Ma non si deue per tutta quella cosa, che uerisimilmente si spera, se non quanto uale quella uerisimile speranza, che può essere impedita.*

57 IL decimoquinto è, † che non par che sia uero quel che alcuni dicono [a], che per torre senza peccato l'interesse del guadagno, & non restituirlo, hanno da cõcorrerui sette conditioni; le quali referite, leueremo quelle, che non si prouano dalla legge. La prima è, che non li piaccia tanto di guadagnare per questa uia [b] quanto per quella del trafico, la quale però (à nostro parere) non è necessaria. Percioche con tanto, che ueramente presso à Dio egli haurebbe traficato, & uerisimilmente haurebbe patito interesse, & per interesse lo riceue · nè pecca, ne è obligato à restituire, poi che nol riceue principalmente per prestare: ma per lasciar di guadagnare, & l'uno, & l'altro è lecito. Nè ui è (al nostro parere) ragione, nè Testo che concluda che sia un mezo illecito, che in se è lecito, per uoler solo usare tanto di esso, quãto d'un'altro, che sia anco esso lecito: ben che l'altro fosse migliore [c]: Et maggiormente che tanto, ò piu

a Corradus q.30.

b Syl. verb. vsura 1. & 19.

c Ergo nec dicendum ca. legatur 24. q.1.c.2. de translat. præl. Quod in specie tradidit postea Sotus lib. 6. q.1. ar.3 de iust. & iure.

deue pigliar piacere, con l'opera d'aiutare il prossimo, & guadagnare, che con quella sola del guadagno [a]: Et perche (come molto ben dichiarò il Dottor Soto) [b] non fa il caso, che sia pregato, & importunato il prestatore per colui, che riceue, ò presta senza preghi, purche interuenga quel che alla giustitia commutatiua appartiene. La seconda, che quello, ch'ei riceue sia suo interesse, & per uia d'interesse lo riceua, & non per uia d'usura palliata, secondo la mente della Glosa, [c] communemente approbata: Ma basta che al tempo dell'impresto (quando s'assegnò l'interesse) il guadagno fosse uerisimile: benche dipoi egli non seguisse, come dice il Medina [d]. La terza, che l'hauerlo pagato, ò non hauerlo pagato, sia la cagione di non hauere hauuto guadagno, almeno uerisimile, secondo tutti. Come non è (come dice il Gaetano, e'l Medina) [e] quando egli tiene altri danari, co i quali può traficare. Ilquale † appuntamento non procede (al nostro parere) quando egli teneua gli altri danari, destinati per altra cosa, ò per altra necessità fortuita, & non li uoleua porre in trafico, ilche è prudenza, per molti rispetti. La quarta, ch'egli non sia usato dare à usura, il che non fa al caso per il foro della conscienza: percioche può essere che in altre cose egli sia usuraio, & non in questa [f]. La quinta è, ch'ei non toglia l'interesse prima che uerisimilméte l'habbia patito, s'egli ha traficato, percioche è cosa ingiusta per le cõsiderationi del Medina [g], che si tolga prima l'interesse, benche fosse uerisimile. Dato che passato il tempo, per il quale si speraua il guadagno, si può torre l'interesse uerisimile conuenuto al principio, benche al fine quando lo riceue, consta che non l'haurebbe patito [h]. La sesta è, che colui, che tolse l'impresto, non sia in estrema necessità: la quale anco non par essere necessaria, percioche si come egli nó è obligato à dargli gratiosamente di precetto, anzi satisfa prestando il necessario, & renderlo quando potrà (secondo che s'è detto nel Manuale) [i] così non è, testo, ne ragione, che necessariamente ne obliga à prestare senza interesse per il tẽpo che egli potrà pagare: perche questo sarebbe in effetto un dare gratiosamente. La settima, che colui, che impresta, non incorra in infamia d'usuraio, nella quale si può incorrere senza commettere usura, & scandalizare i semplici, che pensano ch'ella sia usura, per la similitudine che con essa tiene: & da ogni spetie di male (come dice San Paolo) [k] ci habbiamo à partire. Laqual conditione, benche sia necessaria per

58

a Quia triplex funiculus, & capit. 1. de treug. & pac. Auth. itaque C. commun. de succes.
b Vbi supra q. 102. & 3.
c C. conquestus de usur.
d In c. de rest. ad fi. 132.
e Vbi supra.
f Et ita non concludit Arg. c. in præsent. de proba.
g Vbi supra.
h Arg. c. in ciuitate de usur. determinauit Medina.
i Cap. 17. num. 60.
k 1. ad Thessa. 5. & c Cum ab omni specie de uita & honest. cler.

per uietare il peccato; non è però per uietar l'obligatione di restituire, laqual nasce dalla ingiustitia sola [a], laquale non è il peccato dello scandalo, che è contra la carità [b]. † La ottaua, che aggiungiamo di molto grande importanza, si raccoglie dal decimoquarto argomento, che per la nostra conclusione sopra habbiamo addutto [c] con una solutione del Gaetano in quel luoco toccato: cioè che per pigliar l'interesse dell'impresto uolontario inanzi che ci sia tardanza, ò colpa in renderlo, è necessario che la cagion principale, per laquale si presta, sia il uoler soccorrere la necessità della uita, della salute, dell'honore, ò della roba del prossimo, di maniera, che quantunque non ui sia uiolenza, ò forza, ui sia per amore, ò per carità. Percioche dato, che sia lecito, & meritoriamente egli può hauer piu piacere di leuare i suoi danari del trafico, & prestarli ad interesse, aiutando il suo prossimo (come nella prima conditione s'è detto) [d] che non traficando: però la cagion principale, per laquale gli ha da leuar del trafico, ò lasciarli di metteruegli per prestarli, ha da essere l'aiuto necessario del prossimo: come nel detto argomento, & nella sua solutione si raccoglie, nondimeno però contra la solutione del Gaetano, che di sopra appuntammo si raccoglie, che questa limitatione è santa, ma non del tutto necessaria. La nona etiandio molto importante, che aggiungiamo, si raccoglie dall'argomento decimoterzo, col quale confermiamo la nostra conclusione, nella illatione precedente [e], cioè che non si toglia, nè si conuenga per tutto l'interesse, che uerisimilmente si spera; se non quel, che uale quella uerisimile speranza. Come colui, che uende un seminato, non lo può uendere per tanto quanto uale il grano, che uerisimilmente si spera raccogliere, ma tanto quanto uale quella uerisimile speranza, soggetta à molti pericoli, che la ponno impedire. Adunque ci pare che la ragion uorrebbe, che colui fosse inteso, il quale importunato, pregato, ò anco per sua uolontà uirtuosa, & caritatiua, à ciò offerto dicesse, Io ui presterò questi danari, leuandoli del trafico, ò lasciando di porli in esso, ò in possessioni fruttifere, che per questo lascio di comprare, ma non uoglio che si specifichi, nè assicuri interesse alcuno, se non che mi si paghi quello, che assai poco, ò niente meno i miei compagni con altri tanti danari guadagneranno, ò quel che uarrebbono i frutti di quelle possessioni, ch'io uoleua comprare, leuandone le spese. Percioche questo interesse non si dimanda come cosa guada-

59

a Vt in Manua. c. 19 nu. 6. dictum est.
b Tho. 2. 2. q. 43. in princ.
c In Corolario praecedenti nu. 56
d Sup. eo. nu. 57
e Sup. eo. nu. 5

gnata, ma come cosa, ch'è in camino per guadagnare. Di queste due conditioni ultime si potrebbe inferire, che il traficante, che presta alcuna cosa, sapendo che non l'ha da spendere in cose dell'anima sua, della salute, dell'honore, ò della roba, ma in peccati, in uanità, ò in prodigalità, non può pigliarne interesse, perche la cagion principale di lui non è la carità, nè il buono amore, nè l'aiuto del prossimo, ma altro fine, ilquale non è à bastanza per dire, che quello impresto si fa come sforzato per timore, ò per amore, ò per carità del prossimo.

SOMMARIO.

60 *Vsuraio non è colui, che fa pagar quelle usure al suo debitore, ch'egli ha conuenuto pagare ad altri: perche esso debitore non gli ha dato il suo al tempo determinato. Medesimamente non è usuraio, s'egli toglie quel, ch'egli ha perduto per prestare ad altri, ancorche non u'interuengano due conditioni, che alcuni ricercano.*

61 *Vsura non è torre quel, che renderebbe la possessione, che si lasciò di comprare per giusto prezzo, per prestare ad altri: Benche non s'habbia prestato tutto quel prezzo.*

52

63 *Vsura è il guadagno, che molti mercanti togliono per prestare ad interesse i danari, che togliono da altri per darli à interesse &c.*

L decimo sesto † segue che non è usura torre l'usure, che paga per esser necessitato torre ad usura per cagione che il suo debitore nol paga al tempo determinato: Nè anco torre quel ch'egli perde per uendere il suo per manco di quello che egli ualea, ò comprò il grano, ò il uino piu caro, perche il debitore non lo pagò quando egli doueua; perche si piglia per uia dell'interesse del danno, con tanto che concorrino queste due conditioni secondo alcuni. La prima, che l'hauesse auisato di quel danno. Et la seconda, che non hauesse potuto trouare, chi gli prestasse gratiosamente. La seconda delle quali non è (al nostro parere) necessaria: percioche non ci è Testo, nè ragione, che pruoui, che colui, che presta, sia obligato à torre, ò à dimandare gratiosamente che gli sia prestato: perche quegli à cui egli 60

prestò

presto non lo paga. Et la prima, ò non basta, ò non è necessaria: Perche se l'interesse fosse estrinseco [a], come sarebbe se morisse il mio Schiauo, ò i Bestiami, ò gli Animali, perche il mio debitore non mi paga il grano, ò la biada nel tempo conuenuto, non basterebbe l'auisarlo: percioche sarebbe necessaria la promessa, & pagamento, & se l'interesse è intrinseco, come è il maggior ualore del uino, ò del grano che gli ho prestato; s'intende & deue [b], senza auiso, ò promessa. La decimasettima è † che colui, che è determinato di uoler comprare una possessione, ò casa, che ren de tanto l'anno, & troua chi glie la uende, ma per prestare al suo prossimo, che li promette quello interesse, la lascia di comprare, egli può dimandar che gli debba pagare ogni anno quel, che quella possessione gli hauesse renduto, finche li torna i danari: [c] perche li toglie per interesse di guadagno, come fa il mercante. Et anco perche colui, che uende una possessione, & la consegna al compratore, che non la paga, può pigliar per interesse quel, che ella frutta: ancorche depositasse il danaio per pagarla [d]. Ma per il foro della conscienza si deue limitar questo, quando quei danari, per i quali gli daua la possessione, erano il giusto prezzo, perche s'ella ualeua mille ducati, & per necessità, ò per altri rispetti (che non fosser donatione) se li daua per cinque cento, egli non potrebbe torre se non la metà della entrata: per quella ragione che per altro proposito in altra parte [e] habbiamo scritto largamente: perche nel foro della conscienza, egli non poteua con quei danari comprar piu della metà di essa possessione. Ma aggiungiamo † che, se colui, che uuole l'impresto non ha necessità di tutti i mille ducati, ma solo di settecento, però prestandogli i settecento non potrebbe comprare la possessione, ò la mercantia, che gli conueniua, se non con tutti i mille, & per prestarli egli lascia di guadagnare, egli può torre l'interesse di tutti i mille ducati, come considera il Medina. [f] Il decimo ottauo è, † che peccano coloro, che senza hauer uolontà di traficare togliono interesse di guadagno: il quale non è uero, nè uerisimile. Et anco i mercanti, che traficano con certa somma di danari, & non di piu, & l'altra (che molte uolte è assai piu) prestano ad interesse. Et il medesimo quelli, che portano molti danari alle fiere, & comprate le lor merci, quel che gli auanza, danno ad interesse, poich'egli è certo che non ui è interesse, nè uerisimile. Et anco quelli, che togliono

61

62

63

a Quod appellāt extra rē Bart. & alij in l.1.C.de sen.q̃ ꝓ eo ꝙ & non debetur regulariter.l.si sterilis §.cum per uēditio.ē ff.de actio.empt.

b Arg.l.uinum ff.si cer.pet. & l.3.§.fi.ff. de eo ꝙ certo loco.

c Ant.2.par.tit.1.c.7.§.15.cui⁹ mētē cō munis seqtur quatenus huuc mercatori mutuāti pœcuniam ad emendas merces paratam æquat

d l.2.C.de usur.ubi glo secula Azonem & recepta per alios ait id, etiam iure canonico licere.

e In c Nouit, de iudi.notab.6.nu.21

f In cap. de rest. de feb.rest.

gran somma di danari da altri compagni, per darla ad interesse à questo, & à quello, nè traficando, nè uolendo traficare con essi, benche traficano con altri, ma gli danno solamente à finto interesse, & anco quel che per alcun tempo dauano à cinque per cento, insino alla tal Fiera, togliendo subito i cinque, & pagauano i nouanta cinque, perche non haueano da traficare con essi, & benche traficassero con essi, e gli togliessero per il uero, ò uerisimile interesse, però non si poteua torre prima i cinque, per il sopradetto [a]: Et anco perche non dauano, se non i nouantacinque, & toglieuano l'interesse di cento. Ma essi non mirano, che queste minuzzarie sono grandezze infernali.

a Sup.illa.re

SOMMARIO.

64 *Il monte di pietà, & altre simili opere sono ordinate per i poueri, & non per altri.*

65 *Il Monte di pietà, che toglie per prestare alcuna cosa non è usuraio.*

66 *Il Monte di pietà è approbato dal Concilio, & da Papa Leone di*
67 *certa scienza, & in spetial modo.*

68 *La guardia della robba, ch'è nel Monte di pietà appartiene à colui à chi principalmente ella è utile, & à colui per chi ella si perde &c.*

69 *Il Monte di pietà non toglie da i poueri per conto del impresto, ch'egli lor da, ma per dare il salario a i ministri, che fanno le fatiche d'intorno i pegni.*

70 *Il Monte di pietà dourebbe essere gouernato da i poueri, a i quali egli appartiene, & poi ch'essi hanno l'utilità, debbono hauere anco la spesa.*

IL decimonono, † che non senza gran dolore, parue ad alcuni usura il Monte di pietà & d'altre simili opere [b], che per aiuto de' poueri sono state ordinate in Italia, & fuora. Perche egli si ordina di questa maniera, che una persona particolare, ò città, dà ò lascia alcuna cosa, ò danari, acciochè siano prestati a' poueri sopra un pegno insino à un certo tẽpo, pagãdo alcuna poca cosa per ogni mese, per salario di quelli, che hanno carico di guadagnare & custodire, & di prestare, & riscuotere, & conseruare, & tornare i pegni al suo tempo: & così è chiaro, che

64

b Qđ magnis virib⁹ nitiť ꝓbare Gaie. in Opus. de Monte Pietatis, quẽ ẽt secutus ẽ Sot. li 6. de iust. & iur. q. 1. art. 6

che quel, che si toglie di piu, che si paga ogni mese, si toglie per prestare, ilche pare che sia usura. Et perche † se questo non fosse usura, non sarebbe anco quella d'huomo particolare pietoso, ilquale separasse alcuni danari, ò altra cosa per prestare a' poueri, & li togliesse alcuna cosa per il carico, per la fatica, e per il pensiero, che egli ha in guardare, prestare, torre i pegni, & tornarli, ilche par cosa dura: & la istessa ragione par che habbia l'uno come ha l'altro. Ancora perche pare, che il pouero che toglie, nõ è obligato piu à guardare i danari, ò la cosa, che se gli ha da prestare di quel Monte, che quella di quel pietoso huomo, poiche non è sua [a], nè l'userà insino che se gli presta. Et benche † l'autorità d'alcuni [b], che tengono questa opinione, m'habbia serrata la bocca, & legato le mani, però, nè in catedra, nè fuori, insino al presente non nè ho trattato; ma al presente mi determino di uoler dire che meglio mi pare il contrario. L'uno è, perche Papa Leon Decimo, nel Concilio Lateranense [c] con bolla patente approbò i detti Monti dicendo, che il medesimo fecero i suoi predecessori Paolo Secondo, Sisto Quarto, Innocentio Ottauo, & Giulio Secondo. Et non l'approuò (come alcuni tengono) in commune, ma in quella che si chiama, Ex certa Scientia [d]: & nè anco come si uogli, Ex certa Scientia, ma repetendo gli argomenti d'una parte, & dell'altra, & laudando molti, di quelli che ordinano Monti tali, e i Predicatori che gl'indussero, & i Pontefici, che diedero indulgenze à quelli, che gli aumentassero. L'altro è, perche † la risposta del Gaetano pare molto temeraria, si che (à mio parere) San Tomaso non ardirebbe dirla. Et il Dottissimo Medina constantemente la confuta. Et meno ardirei io dire quel che un'altro dice [e], che il tutto di quel Concilio non fu approbato: percioche quella risposta potrebbe conuenire, quanto alla dichiaratione delle leggi humane, che fa il Concilio (come è l'esempio, che in esso egli pone), ma non quanto à quella della legge Diuina, laquale se bene non è approbata, non lascia d'essere uera. Nè niuno deue dire, che il Cócilio può errare in questa dichiaratione, poiche ella è della legge Diuina & sopra, s'è detto s'è peccato, ò nò [f]. L'altro †, perche tutti concordano in dire esser cosa giusta che quelli, che tengono cura di guardare, prestare, & riceuere quei danari, & riceuere, conseruare, & tornare i pegni a' poueri, habbino il salario loro honesto, & che lo debbano hauere da colui, che è obligato à pagarlo, &

65 66 67 68

a Arg.l.1.& l.necessario.ff.de pic. & cómo.rei vẽd.l.ĩcẽdiũ. C.si cer.pec.& §. ĩ is cui inesti. quibus mod. re ꝯtrahi. obli.

b Gaiet ubi sup. de Monte Pietatis

c Sess.10.sub Leone cuius tenor. à doctiss. Ioan. Medi. refertur fol 153.

d Iux. latè notata p Pan. & Dec in rub. & c.1.& c. uenerabilis, de cõfirm. uri & per alios relatos per eos alibi.

e Sot. ubi sup.

f Cuius decisio ad Rom. Pon. & Cõsiliũ pertinet, per ea quæ in rep. ca. Nouit, de Iud. not. ca. 6. nu. 10. scripsimus.

a discordia sta in quel che'l Gaetano & i suoi seguaci dicono, che l'istesso Monte, ò la città, che tolse cura di esso, è obligato à pagarlo, & non i poueri, & noi altri diciamo che i poueri, che si seruono di quel Monte, sono obligati à pagarlo, & non la città, nè il Monte, perche così sente il Concilio [a] in quella ragione. Colui, che sente il commodo, deue anco sentire l'incommodo, & così è giusto che essi lo sentino: Poiche quella ragione è regola [b] della legge approuata, & è chiaro, che, nè quei danari, ò altra cosa, non furon lasciati per la città, nè per li cittadini: & così, nè la città, nè altro cittadino (in quanto cittadino) non può seruirsene: ma solamente i poueri, per l'aiuto de i quali furon lasciati. Et se si perdessero, ò diminuissero per essi soli si perderebbono, ò diminuirebbono, & non per altri. Et secondo la legge, à colui appartiene communemente la custodia della cosa, alquale è utile che ella sia guardata: & per colui, per chi ella si perde, ò guadagna [c]. L'altro † perche sarebbe giusto & fermo, il Legato ouero Donatione con che si desse, ò lasciasse à i poueri alcuna cosa con qualche carico [d], & così se gli può dare, ò lasciare diece mila ducati, con carico ch'essi stiano sempre sicuri, nel capitale; & si seruino d'essi togliendo l'impresto sopra pegni, & tornando a' suoi tempi, accioche gli uni, & gli altri si seruino, & poi che per essi soli hà da essere l'utile, essi anco ponghino la guardia, ch'è lor necessaria, & contribuischino per essi. I quali dimostrano che niuna eguale, & piu giusta contributione potrebbon fare, che ordinando che ogniuno pagasse un tanto per cento per ogni mese, fin che durasse l'impresto, essendo si poco, che uerisimilmente non eccedesse il salario, che meritano quelli, che si obligano con buona cautione, à guardare, ricuperare, & riceuere i pegni, & renderli, & conseruarli. Non ostano le ragioni in contrario allegate, percioche alla prima rispondo, che i poueri, che togliono l'impresto, non pagano niente per l'impresto, ma ben per la guardia, & reggimento del Monte, che per la loro utilità si guarda, & regge [e]. Alla seconda † rispondo, che è gran differenza tra il detto huomo pietoso, e'l Monte: percioche i suoi danari sono suoi: & quando egli non uorrà darli, non ne potrà essere sforzato: E'l dominio del Monte, è de' poueri della Communità, ò d'alcun'altra Cõmunità, ò città, cõ carico che tutto l'utile sia d'esso Monte, che per questo, manco importa. Et colui, che ne ha il carico, l'ha da prestare, ancorche egli non uoglia Al terzo rispondo, negando che

69

70

a In d. Sess. 10. ubi sup. in illis uerbis, q̃ cõmodũ sẽtit, onus quoque sẽtire debet.

b Ca. q̃ sẽtit, de reg. iur. li. 6. Cle. 1. de cẽs. l. sũi nũã. ff. de re. iu.

c l. 1. & l. necessario ff. de peric. & cõmo. rei uend.

d Arg. l. id quid pauperibus. C. de Episc. & cle. & l. si quis ad declinandam eo. tit.

e Nã & Sotus cõfitetur posse aliquid accipere ab eis ꝓ obligationẽ, q̃ ad mutuandã subit. & ante illũ dicit singu. de more Scot. in 4. d. 15. q. 2.

che la guardia di quel Monte, principalmente appartenga ad altri, & non à i poueri, ò almeno alle spese loro: poiche egli è solo per la loro utilità, come dice il [a] Concilio: & poiche sentono l'utile, hanno da sentire anco la spesa, che è assai poca. Siche non uediamo niente che tassare in tanta santa opera, & tanto approuata: Anzi meritano quelli d'esser molto lodati, che persuadono à gli altri simili opere, & dato che fusse megliore opera di sua natura il lasciare una entrata per coloro, che hauessero da custodire il Monte, & reggere, & prestare, accioche si prestasse, senza peso alcuno, nondimeno teniamo per molto buono quel che la Santa Sede Apostolica ha approuato: considerando che leuando quel poco utile del Monte, egli uerrebbe à poco à poco à consumarsi per la spesa, ch'egli fa in salariare i suoi ministri, si che diuerrebbe un picciol Monte di pietà, anzi col tempo se ne uerrebbe meno.

a In d. Conc. Later. Sess. 2.

SOMMARIO.

71 *Il Genero, che toglie i frutti del pegno, che gli uien dato per la dote promessagli, non commette usura.*

72 *La Dote si dà per patrimonio, & per l'aiuto, & alimenti della donna, laqual Dote si deue conseruare, & non consumare, ma basta godere i suoi frutti.*

73 *Et colui, che la promette, & non la dà, promette anco l'utilità, che da essa si potrebbe hauere, & è obligato insino, ch'egli la dà, sostentare i pesi del matrimonio.*

74 *Il Marito può godere i frutti del pgeno, che gli uien dato per conto della Dote: senza contargli nella somma principale d'essa Dote: se però non ui è qualche patto, che disponga il contrario.*

75 *Vsura non è il torre un tanto l'anno per la Dote promessa, alla donna maritata, ò uedoua.*

71 IL uigesimo è, † che non è usuraio il Genero, che toglie i frutti del pegno fruttifero, che il Suocero gli diede per sicurtà della Dote promessa [b]: perche non li piglia per ragione d'impresto chiaro, nè palliato, ma per altra ragione: sopra laquale è molto scritto, come referisce il Dottor Diego di Leiua, & Couarruuias [c]. Ma ci pare che

b Ca. salubriter, de usur. tacit l. pater. ff. de dol. mal. ex.
c In cap. 1. lib. varia resoluit.

però non è trouato ancora il bastante; percioche il dire con la commune, che li può pigliar per l'interesse del danno che li uiene, ò del guadagno ch'ei lascia di guadagnare, non sodisfà, perche pare che non quadri al Testo, & che fosse buona, concluderebbe, che non è differenza del debito della Dote ad altro, ilche pare grande inconueniente: & che quando fosse certo, ò uerisimile, che il marito non ha da perdere niente della sua roba, perche non gli uien pagata la Dote, nè hauesse da guadagnar con essa niente essendoli pagata, [a] non potrebbe pigliare i detti frutti, nè anco quando hauesse da perdere alcuna cosa della sua robba, ò lasciasse di guadagnare, se essa non hauesse tanto quanto i frutti, ilche pare contra la interpretatione dell'uso antichissimo di non trattar mai di questi conti in simiglianti casi. Manco quadra quel che altri dicono [b], che per l'interesse solo del danno, che gli uien di mantenere la moglie, gli può torre: percioche il mantenere la moglie, non è perdita della sua robba, ma far quel che egli è obligato. Nè anco sodisfà la ragione del Medina [c]: cioè che il suocero da quei frutti del pegno in dono: perche il Testo non si fonda in donation alcuna. Nè anco la ragione d'esso Soto [d] è à sufficienza, cioè che il marito è obligato à mantenere i pesi del matrimonio, & che d'essi è guardare la Dote. Perche il Testo non si fonda nella guardia della Dote: & perche seguirebbe che, nè in Portogallo † nè in altre parti, doue i beni si communicano fra il marito & la moglie, non hautebbe luoco, nella decisione Papale, che è contra ad ogni uso, & costume: & perche mai niuno fino al Soto, chiamò peso del matrimonio la guardia della dote: Anzi la sua guardia, & meglioramento & discarico, & i pesi sono le spese, che si fanno à mantenere lui, & la moglie, & la lor casa. Nè anco quella del Fortunio [e] (che noi seguimmo quando leggemmo il Titolo De Vsuris, & il Capitolo [f] che parla di questo) è bastante: cioè che il padre è obligato à mantenere, & dar gli alimenti à sua figliuola: & che per questo non ha luoco quel testo, se non nel Genero, che riceue dal suo Suocero pegno fruttifero; percioche questa intelligenza souerchiamente restringe esso Testo: Et perche sempre si osseruò in tutti i pegni fruttiferi, che si son dati da qual si uoglia huomo [g] per Dote della sua figliuola, sorella, nipote, orfana, ò qual si uoglia altra. Et perche la ragione, che mostra il Testo egualmente ha luoco in tutti, per questo mi pare che la ragione d'esso Testo

sia,

72

a Cũ tñ cõsuetudo sit optima regum interpres c.cũ dilectus de consuetud.

b Io.ab Anna.in d. c.salubriter nu.8.& ei consentientes.

c In c.de restitu.:in q.de usu.an sit.

d Li.6.q.1.:art.2.de iust.& iur.

e In illat.6. de ult. fin.iur.

f Cap.salubriter,de usur.

g Quod pali sentit lex Lusitana.li.4.tit. 14.§.Eposto c.

sia, che attento che la Dote si da per patrimonio della donna [a], & per aiuto dell'alimento di lei ; & che la intentione di colui , che la da , non è che ella si consumi , ma che de' frutti d'essa si aiutino i pesi del matrimonio; & attento molte altre particolarità che la Dote tiene [b] . Colui , † che la dà , ò promette , non solamente promette essa Dote espressamente , ma etiandio tacitamente quell'aiuto de i pesi del matrimonio, che della Dote buonamente si può cauare , (restando essa intera) per un'huomo di mediocre discrettione , & diligenza , insino ch'ella si pagarà ; cominciando , nel tempo ch'ei comincia à sostenere i detti pesi, finche si paghi ; senza hauere rispetto ad altri interessi del marito ; & che dando , ò togliendo pegno fruttifero , per la sicurtà della Dote promessa , dimostrano tacitamente conuenirsi, che solamente si debbono pigliare tutti i frutti per la paga della conuentione tacitamente promessa [c] . A questo ci muoue , primo, che colui , che promette cento ducati per certi carichi con intentione, che essi cento ducati non si consumino , egli promette tacitamente l'utile loro , che si può hauere , fin che li paga, dopò che i carichi cominciarono . Secondo che il costume generale si conforma con quello, & che il Testo medesimo dimostra, in dire [d] , che molte uolte i frutti della Dote non bastano per sostenere i pesi del matrimonio , per il che pare che presupponessero , che , colui , che promette la dote , si obliga à pagare l'utile , che d'essa si può hauere , finche ella si paghi : & tanta parte de i pesi matrimoniali , quanto un'huomo di mezana discrettione & diligenza ne può cauare , quando ella è in piede . Per questa † ragione, senza screpolo habbiamo risposto, contra questo, percioche prima [e] habbiamo detto, che qual si uoglia marito, (ben che non sia generato di colui , à chi si diede il pegno fruttifero) può godere de' frutti , senza contarli nella somma principale del la Dote : benche egli dia al promettitore d'essa quanto tempo uorrà ; tolta in pegno alcuna cosa fruttifera ; se espressamente non gli è patto che i frutti si debbino computare nella Dote: Percioche sia qual si uoglia dispositione s'intende farsi secódo la legge [f] . e i costumi . Purche la promessa della Dote fosse di pagarla subito : benche per pagarla si desse la dilatione , togliendo il pegno fruttifero . Per la istessa ragione , rispondiamo , che il marito si può conuenire con colui, che gli ha promesso la Dote, & non la paga , che per insino ch'egli la paghi , gli dia ogni anno

a Leg. Pomponius Philadelfus §. famil. hercis.

b De quibus amplissime per Bal. nouellum de dote.

c Arg. capi. per uestras de dona. inter uir. & vxor. & cap. si de diuor. & l. pro oneribus C. de iure. dot.

d In illis uerbis di. Capit. salubriter de usur. Cum frequenter dotis fructus nō sufficiant ad onera Matrimonij sustinenda.

e In d. cap. salubriter cum illud interpretaret Salamantice secutus Fortu prę dictum ubi supra.

f Cap. cum dilectus. de consue. & c. causam quæ de rescriptis cap. cum M. de consti. l. fin. C. de fideiuss. cū multis additis per Feli. in dicto ca. cum M. & d. c. causam quæ & per alios alibi.

anno (per aiuto de i pesi del matrimonio) tanto, ò poco piu, ò meno, quanto un'huomo di mezana discrettione, ò diligenza potrebbe cauare d'essa Dote, restando però essa intera [a]. Per la istessa ragione, † mi par bene quel che appuntò il Soto: cioè, 75 che anco il marito che riceuette la Dote, & gli heredi del marito, in caso di diuortio debbono dare alla donna uedoua, ò separata, gli alimenti, che si ponno dare, restando la Dote salua, insino che glie la paghino. Percioche, si come colui, che la promesse, dimostrò in dubbio obligarsi à i frutti, insino, che la pagasse, cosi pare che in dubbio tacitamente colui, che la riceuette, dimostri obligarsi à pagarli insino, che ritorna la Dote, che per l'alimento, & patrimonio se le diede, & cosi non si riceue per uia di usura, ne di presto palliato, ma per uia di promessa, d'una guardia della medesima Dote, che tacitamente risulta dalla natura di lei, & dal fine, per ilquale ella si dà, & toglie: & si deue conseruare insino ch'ella lascia di esser Dote [b]. Per la medesima ragione crediamo, che, senza scropolo si possino osseruare gli statuti, che sono in alcune terre: cioè, che colui, che promette la Dote, insino ch'ei la paga; & il marito, & i suoi heredi, (insino che la restituischino alla donna uedoua, ò separata) paghino un tanto per cento ogni anno: Percioche (come s'è detto) non si commanda che si paghi per uia di presto palliato, ma per uia di dichiaratione, & determinatione del debito giusto, & determinato, saluo sempre la correttione debita.

a Quod Pan. in d. c. salubriter & alij multi relati per D. Didacum ubi supra & etiã Sotus tenet quamuis contrariũ uideatur rectius ut ait Io. Lup. in repet. c. per uestras not. 6.

b Arg. l. cum quid ff. si cer. pet. cum ibi late annotatis.

SOMMARIO.

76 *Il Censo perpetuo lecitamente si può comprare, benche egli si*
77 *ponga di nuouo. Et anco quello, che è in uita, ò di dieci,*
78 *ò piu anni: Quantunque dal uenditore si possa riscuotere: benche egli tenga piu similitudine di usura che gli altri.*

79 *Il Censo, che si può riscuotere, puossi anco comprare: pur che ui concorrano otto conditioni. che si pruouano in certe Estrauaganti.*

80 *Il Censo posto sopra beni stabili, che si perdono, non si può le-*
81 *citamente dimandare: nè anco ui è obligatione di restituire i danari.*

82 *Il Censo reale si deue assicurare dal uenditore sopra possessioni*
83 *ò altra cosa certa: Nè puossi porre sopra persona libera*

ne

nè personale, nè per legge di pegno.

84 Il comprare con patto di retrouendere, & per meno del giusto prezzo, si presume essere usura.

85 Il Censo quando si compra si deue pagar subito. Et, s'egli si paga di piu per porui parte, ch'ei non si posi riscuotere in parte egli è ingiusto: & si presume usuraio. Il medesimo è s'egli si paga per men prezzo, con patto ch'ei si possa riscuotere.

86 Il Censo, ch'è posto sopra possessione, che non frutta, ò non rende tanto quanto è esso Censo, è usuraio.

Animali, ò possessioni comprare da quelli, che non gli hanno, ò non ne hanno tante quante si compra per affittarli al uenditore, è usura.

87 La Compra de' Censi tiene qualche similitudine con l'usuraia, s'ella è fatta senza le conditioni, che ui concorrono.

88 Il Censo fatto senza le conditioni legali con patto, ch'ei si possa liberare, si presume essere usuraio.

89 Il Censo reale fatto per cose non necessarie è danno della republica: ma più il personale.

90 Censo, nè pensione non si può porre sopra persona libera.

91 Huomo libero non si può dare in pegno, nè per schiauo per conto di debito, ma puossi ben uendere.

92 Gli Hebrei, & i Romani antichi, dauano se stessi, e i lor figliuoli per schiaui a i creditori.

93 Il Censo non si può porre sopra la persona sola libera, senza usu-
94 ra. Ilquale se si ammettesse, sarebbe empio, & cagione di
95 gran danni.

96 Il Censo si può constituire sopra possessioni à uno per diece.

97 Il Censo personale è poco differente dall'usura.

98 I Censi souerchi, & non conueneuoli sono cagione, che molte famiglie uanno in ruina.

99 I Censi non dourebbono essere permessi da i gouernatori delle republiche, senza le conditioni constituite dalla Santa Sede Apostolica.

100 I Censi si fanno così facilmente, che la lor facilità cagiona assai disordini, che mandano in ruina molti huomini nobili, & honorati insieme con altri: I quali se non trouassero Censi, nè usure, ne stocchi uiuerebbono piu costumatamente.

IL uigesimo primo † è gran dubbio fra gran Dottori, se la uendita, e compra de i Censi è, ò si deue pressumere usuraia. Sopra la quale molte fiate habbiamo parlato nelle lettioni publiche, in consigli, & in risposte di quesiti, & alla fine nella prima, & seconda impressione del Manuale de' Confessori [a] habbiamo risposto, aggiungendo alcuna cosa a tutti, & perche il molto, che ci occorreua aggiungere in esso Manuale, non potea capire, lo poniamo in questo, e diciamo al presente. Il primo, che il Censo è una legge di riceuere alcuna pension di danari, ò d'altra cosa utile, ogni anno, ò mese, ò altro tempo: Et perche anticamente alcuni dubitarono, [b] s'era lecita la compra del Censo de' danari, benche fosse perpetuo, & antico; percioche egual cosa pareua, il prestarui cento ducati per uenti anni, accioche ogni anno mi deste cinque di guadagno, ò cōprare un Censo, di cinque per ciascun'anno per cento ducati. Ma gia per il detto Innocentio [c], & quasi da tutti è approbato, ch'è lecita la compra del Censo perpetuo, inanzi constituito: percioche egli è cosa uendibile; & dare il prezzo per esso non è prestare, ma comprare [d]. Ma però egli ha maggior similitudine d'usura, che non fanno le compre d'altre possessioni. Il secondo † che Pietro d'Ancarano [e], & alcuni altri hanno detto, che la uendita del Censo, che nuouamente si constituisce, non è lecita: percioche pare ch'ei si compri inanzi ch'egli sia: & che si finga comprare per il presto, ma la commune tiene che sì: Percioche si come io ui posso costituire gratiosamente sopra una mia possessione un ducato, due, ò piu di Censo per uia di donatione, cosi uel posso costituire per uia di compra, come dichiara Conrado [f] & altri: Benche questa similitudine poco uaglia per il foro esteriore. Percioche nella constitutione del Censo per donatione, non si può suspicare fraude d'usura, & in quella del Censo per danari sì, ilche altri non auuertiscono. Ma crediamo con la commune, che questo solo nō è inditio bastante per presumere la detta fraude: Ma è maggior sospetto di fraude d'usura, nella compra del Censo nuouo, che in quella dell'antico. Il terzo, † che anco è lecita la compra del Censo in uita del compratore, ò del uēditore, ò dell'uno, & l'altro: con patto, che con la lor morte si estingua, senza obligatione di tornare il prezzo che gli costò, secondo Innocētio, & la commune [g]: Benche Filippo Decio [h] dica ch'ella

76 77 78

a In ca.17. nu.332.

b Vbi refert Inno. in ca. in ciuitate de usur.

c In dicto ca. in ciuitate.

d Instit. de Emptio. in Princ. & §.1.

e In disputatione il la solenni quæ inci pi. Antiquis & Modernis temporibus quā late refert Ioā. & Anna. in dict. c. in ciuitate.

f De contrat. q.79.

g In d. c. in ciuitate, & late. Pan. in disput. 5.

h Concil.132.

ch'ella si potrebbe presumere usuraia. Ilche è la uerità, quando alcune altre conietture per questo bastanti, concorressero con essa. Il quarto, che anco è lecito la compra del Censo per certi anni, come per cinque, diece, ò quindici. Ilche è chiaro, quando la rendita di tutti quegli anni non uale piu del prezzo, che per essa si toglie: però se uale piu, (come se per la entrata di diece per anno, per quindici anni si desse cento ducati) haurebbe maggior sospetto: & tuttauia (se'l prezzo è giusto), secondo l'arbitrio d'un'huomo da bene, la compra sarà lecita, nè si presumerà fatta per palliare l'usura, come dichiara Conrado [a]. Ma questa è piu uicina, per presumersi che colui, che la fa sia usuraio, ma chi fa l'altre nò. Il quinto, † che anco è lecito comprare la compra del censo, che si può riscuotere; cioè, che'l uenditore la possa liberare, & riscuotere, quando gli piacerà, come dichiararon due Pontefici in due Estrauaganti [b]. Ma è però da notare, che i detti Pontefici non dichiararono espressamente, che ogni compra di censo, che si può riscuotere sia lecita, & si debba presumer tale: Percioche solamente dichiararono esser tali le contenute nelle loro Estrauaganti, che si fecero con certe conditioni: Delle quali era la prima, che il uenditore assegnaua certe possessioni, ò robbe, sopra le quali si constituiua il Censo. La seconda che essa possessione, ò robbe restauano sole obligate al pagamento, & non lui medesimo, nè i suoi beni. La terza, che si daua il prezzo competente [c]. La quarta, che si pagaua subito tutto il prezzo. La quinta, che al uenditore si daua facultà di poterlo riscuotere in tutto, ò in parte, quando, & come piu gli piacesse. La sesta, che il uenditore, non restaua obligato à riscuotere il censo. La settima, che perdendosi le dette possessioni fosse perduto il censo. L'ottaua, che le possessioni, sopra le quali si poneua il censo, fruttificassero almeno tanto quanto, era il censo uenduto. Le quali conditioni molto tempo ha, che da noi furon raccolte in questo studio, leggendo le allegate Estrauaganti: & dapoi furon ridotte in sei dal religiosissimo, & dottissimo fra Bartolomeo Carranza. Il sesto, † che alcuni [d] dicono che non si pruoua nella seconda & settima conditione sopradette, cioè, che sola l'heredità, ò possessione, sopra la qual si pone il censo resta obligata à pagarlo: & che perduta essa heredità, sia perduto il censo: Percioche dicono, che quei Testi non contengono, che non si possi chiedere il censo à

79 · 80 (margin numbers)

a Vbi su. q. 79. & 80

b Mart. V. in extra. 1 de ẽpt. Calix. in extr. secun. eiusdem tit.

c Quod exprimit extraueg. prædicta 2.

d Quorũ de num. è Sotus l. 6. 1. art. 5. de iust. & iur.

quelli, che lo uenderono, se si perdessero le possessioni, sopra le quali egli era constituito; se non, che non si potesse chiedere il danaio, col quale egli si comprò; & che, se i loro autori hauessero sentito, che, nè anco si potesse chiedere il Censo, l'haurebbon detto. I quali (al nostro parere) non tengono giustitia. L'uno perche non lo lasciaron di dire, non perche non sentissero così, ma perche non si dubita di lui: percioche pare, che quando è leuato il fondamento, cadono le mura, che gli stanno sopra, così perdute le possessioni, sopra le quali era fondato il censo, egli si perde [a]: & perche per esso solamente si dubitaua se quelli, che tolsero i danari, erano obligati à tornarli: poiche il censo cessaua [b], con la perdita delle possessioni. A' questo dubbio rispondono i detti Pontefici, che nò. L'altro, † perche quelle Estrauaganti [c] dichiarorno, (come cosa di gran dubbio) che perdute le possessioni, sopra le quali era il censo, i uenditori non restauano obligati à restituire il danaio, che per esso tolsero, [& è chiaro, che non era necessario di dichiarar questo, cioè, se restauano obligati à pagare il censo delle possessioni perdute: Percioche quantunque elle non si perdessino, essi non erano obligati à tornare i danari, nè riscuotere il censo, come consta per il tenore d'esse Estrauaganti. Il settimo † diciamo, che nella prima, & seconda impressione del Manuale de' Confessori, ci parue come anco ad altri, che le dette Estrauaganti non prouauano, che le compre de' censi fossero fatte con patto di riscuotersi, senza tutte le conditioni, con che si fecero quelle, delle quali essi parlano: percioche solamente dichiarano, che esse bastano per giustificarle; & non dicono, che si ricercano [d]: Per la qual cosa nelle dette impressioni habbiamo detto, che alcune delle dette conditioni non erano necessarie. Et dopò di questo, il Dottor Soto [e] ha detto in effetto, che niuna delle dette conditioni è necessaria, eccetto quella del giusto prezzo, & che il uenditore non resta obligato à riscuotere il censo. L'ottauo, † che hauendo molto pensato in questo, ci pare, che la prima delle dette otto conditioni è necessaria; percioche le dette Estrauaganti [f] lo dimostrano; & perche siamo di parere, che non si può constituire censo sopra persona libera, (come subito [g] prouaremo) almeno senza presumersi usura: sì perche quì trattiamo del censo Reale, che si constituisce sopra robba, & perche l'accidente non può stare senza soggetto [h], & il censo nella posses-sione,

81

82

83

a Quia sublato fundamento, necesse est corruere fundatū c. cum Paulus 1.q.1

b Arg.c.cū cess. inte cā, debeat cessare effectus, de appell.

c 1.& 2.de emptio.

d Et longe aliud id est aliquid requiri, & sufficere iux glo. sing.C. statutum in prin. uer. Canonicis de rescript.l.6.

e In l.6.q.1.art.5.de iust.& iur.

f 1.& 2.de empt.

g In d.sequenti.

h l. si seruū §.1.ff.de a°.emp.Bal.in l.2.c. de bono.possess.contra Fabu.

sione, ond'egli è constituito, è come un suo accidente: & sì perche mai non s'è letto nella legge alcun censo di tal maniera, delquale parliamo, che non fosse constituito sopra d'alcuna cosa certa. La seconda conditione anco ne par necessaria; sì percioche le dette Estrauaganti lo significano, (come s'è detto [a]) & sì, perche se la persona del uenditore, & gli altri beni restassero obligati à pagare il censo, la compra non sarebbe del censo reale, del quale parliamo: ma del personale, del quale al presente non trattiamo, ò constitutione di pegno, & obligatione di asicurare il danaio, che si dà, & la paga del Censo; col qual nome si cuopre l'usura, che in effetto si pretende. Et perche è contra la natura del comprare, & del uendere, che il uenditore debba obligare se, e i suoi beni perpetuamente per asicurare la cosa uenduta, benche ella si perda; poiche se la cosa comprata si perde, ha da perdersi per il compratore; poi ch'ella gli è stata consegnata [b], & non per il uenditore. Et perche altra cosa è obligarsi colui, che uende il Censo sopra alcuna possessione, ch'è sua, & porui sopra quel Censo, ch'è giusto [c]; & altra cosa è, ch'egli pagarà il Censo di quella possessione, benche essa si perda, che è cosa ingiusta: come altra cosa è che il uenditore della possessione resti obligato à far buono, ch'egli la possa uendere, che è giusto: & altra restare obligato à pagare i frutti, benche ella si perda, che è ingiusto; & cõtra tutta la natura del comprare, & del uendere, che conuiene per la legge naturale, & humana, Canonica, & Ciuile,

a In d. 6.

b Tosũ ti. ff & c. de peric. & cõmodo rei uend.

c To. ti. de euict. ff. & C. & c. fi. de empt.

Perche [d] questo autore uide solo la Estrauag. di Martino V. & di Calisto III. & non la bolla di Nicola, bolla posta nel Manuale, al Cap. 17. num. 239. doue io ho fatto un poco di dichiaratione, che pẽso che à tutti piacerà. La quale tu puoi ueder'à tuo piacere.

d Auuertimẽto buono del traduttore id questa opera.

La terza † conditione del prezzo competente, benche non sia necessaria, accioche la compra del Censo fatta senza essa, si dica usuraia nel foro della conscienza, se ueramente il compratore ha intentione di comprarlo, & il uenditore di uenderlo, ella è però necessaria, accioche non sia ingiusta, con obligatione di restituire, per quello, che habbiamo detto in altra [e] parte; & accioche nel foro esteriore non si presuma usuraia: percioche il poco prezzo col patto di poterlo riscuotere, fa presumere che la compra sia usurata, come s'è detto [f] nel Manuale. Maggiormente la compra del Censo, che di se porta alcun so-

e In c. Nouit. de iud. not. 6. nu. 70. & seq.

f Cap. 19. nu. 149.

spetto d'usura [a] come altroue habbiamo detto.

La quarta, † par che sia necessario, che etiandio la paga si facci subito, & interamente, quanto al foro della conscienza: Percioche il compratore non deue credere, che il uenditore gli dia uolontariamente tempo, benche lo confessi, poi ch'egli pone il Censo nella sua possessione per la presente necessità. Come, anco egli nõ deue credere à colui, che toglie danari prestati. il quale per sua libera uolontà gli promette, & paga la usura, benche egli cosi dica, secondo tutti [b], I quali dicono che la promette per forza, per la necessità ch'egli ha. Ancora ella par necessaria (quanto al foro esteriore) perche quanto à esso, la credenza fatta da colui, che si ritroua in tal necessità, significa qualche simulatione di prestare à usura: per esserle la compra del Censo assai simile si come s'è sopra detto [c]: Et perche pare che dia men del giusto prezzo colui, che non paga subito il uenditore, che per necessità gli uende il Censo sopra i suoi beni [d]. La quinta, che il Censo non si possa riscuotere, per parte, anco si può dire necessaria, per effetto; perche sarebbe ingiusta la compra del Censo, se non si pagasse piu per poruisi patto, che nõ si potesse riscuotere in parte, che ponendo il contrario, & anco per cagione, che si presumerebbe usuraio, se non si desse piu per una conditione, che per un'altra: perche si dà meno del giusto ualore, giunto col patto di riscuoterlo, (ch'è di tornarglielo à uendere,) si presume usura, come s'è detto. Ma † se per porre patto, ch'ei non si possa riscuotere in parte, si dà per quel piu, quanto è ragioneuole, non sarebbe necessaria la conditione, ch'ei si possa riscuotere in parte. La sesta, secondo tutti è necessaria. La settima segue dalla seconda: & con essa si ha prouato essere necessaria. L'ottaua, che la possessione renda tanto, ò piu, del censo, che le è imposto: la quale ad alcuni ha parso non esser necessaria: perche ella è piu in fauor del compratore del Censo, che del uenditore: poiche il uenditore, lasciando la possessione col censo al compratore, resta libero per la seconda conditione: [e] & perche non pare, ch'ella si raccoglia dalle dette Estrauaganti: Nè noi (quando leggemmo quà) la raccogliemmo: però non è cosi, percioche nissun compra ueramente censo sopra possessione, ch'egli sappia, che non lo renda: & perche per certo si tiene (come habbiamo detto nel Manuale, [f] seguendo Angelo, [g] Maiore, [h] & Siluestro) che colui, che compra possessioni, ò animali da quegli, che non gli hanno,

85

85

a Sup.eod.c.nu.77. & 78.

b Post Th.2.2.q.78. art.1.ad 7

c In sexta prioribus dictis.

d Arg.ca.1.de plus. pet.& §.plus autem insti.de astio.

e Cap.17.nu.229

f Ver. Vsura 1.§.7

g In 4.d.15.q.46.

h Var.usura 2.q.6

hanno, ò piu di quello, che hanno, & gli affitta, à gl'istessi uenditori, è usuraio. Al quale è assai simile, colui, che compra un Censo, sopra qualche possessione, ò terra, laquale non fruttifica, ò non rende tanto quanto è esso Censo.

87 La nona, † che per il detto concludiamo, che tutte le sopradette otto conditioni, nella maniera sopradetta, sono necessarie. L'una per le ragioni per la lor pruoua toccate. L'altra perche (come sopra è appuntato,) [a] ogni compra di Censo, (benche sia antico) tiene alcuna similitudine con la usuraia; & molto maggiore quella de i nuoui, che per la compra si constituiscono: benche siano perpetui, & senza patto di potersi riscuotere, & liberare: & assai maggiore quella del Censo, col patto di potersi riscuotere, & liberare. Laquale è tanto grande, che nelle dette Estrauaganti si dice, che anco facendosi con le dette conditioni, che diminuiscono la prosontione dell'usura, & iniustitia, si ha per usuraia da molta gente, che per tale le disfaceuano: insino che per le dette Estrauaganti si dichiarò, che quelle, che fossero fatte con le dette conditioni erano lecite, significando che l'altre non si doueano presumer lecite. L'altro † perche il patto, che chia-

88 mano De retrouendendo, in qual si uoglia compra, di ciascuna cosa, porta tanto gran sospetto d'usura, che esso & il difetto del prezzo, la fa presumere usuraia, secondo la Glosa [b] singolare. Et per esser la mercantia Censo di nuouo constituito, per torre danari per esso, senza concorrerui le dette conditioni, par che apporti tanto & maggior presontione d'usura, con la paucità del prezzo, seguita che esso col patto, che si possa liberare (che in effetto è di retrouendendo) la farà presumere usuraia, se si farà senza le conditioni sopradette, che diminuiscono questa presontionue. L'al-

89 tro, † che quuantuque questa parte non si potesse necessariamente prouare, contra chi tenesse la contraria, però anco la contraria non si potrebbe prouare, contra alcuni che tenessero questa; che toglie molto la facilità di dare, ò torre à Censo. Laquale tanto piu conuien leuarsi per il bene dell'anima, delle persone honorate, della roba de' particolari, & delle republiche, (quando si potesse con la legge,) quanto piu sono quegli, che per cose non necessarie, souerchie, & anco cattiue, per mangiare, uestire, pigliarsi piacere, & per souerchia conuersatione, si caricano di questi Censi. I quali non potendo sopportare i carichi loro, nè il uitto & uestito, che, per uender facilmen

a Sup. sod. comment. nu. 76. in 79.

b Ca. cōq&° de usu. cōiter receptam sm Ant. Burg. in cap. ad nostram: de Emp. & Decium Concil. 167

te i Censi si hanno posto addosso, rompono la lor fede, & la lor parola facilmente: & si partono (lasciando le lor mogli, & figliuoli) con perpetuo diuortio, con gran danno della republica, & de' priuati [a]. Fa per questo che Innocentio Quarto, autore grauissimo, benche fosse de' primi, che dissero, ch'era lecita la compra de' censi nuoui, aggiunse che tutti i Christiani si dourebbono leuar d'essa compra: alche niuno ha contradetto. Et in tutto resta giustificato un santo statuto [b], che in un suo copioso commento si scriue.

Il decimo † che da questo segue è, che non si deue tenere quel, che il Dottor Soto [c] ha tenuto: cioè, che è lecito porre Censo sopra la persona sola, senza consegnare, & nominare beni alcuni. Ilche anco prima tennero alcuni heretici [d] moderni, lodandosi l'un l'altro [e], cosa bene scusata; & chiamando l'opinione commune superstitiosa. L'uno per la conclusione precedente, & per tutti i suoi fondamenti. L'altro, perche cosi affermano, Innocentio, l'Hostiense, Giouanni Andrea, l'Ancarano, Antonio, il Cardinale, e'l Panormitano: & Giouanni di Anania in una parte [f], & esso Panormitano in un'altra [g], Angelo, [h] Bartolameo, Cassiano, [i] Lorenzo [k] de' Ridulsi, Santo Antonino [l], & quasi tutti. L'altro, perche è intentione nuoua, & non mai praticata nella Politia Romana, almeno dopò ch'ella è Christiana, che si ponga censo, & pensione sopra la persona libera, come si pone sopra la possessione [m]. 90

L'altro † che nella detta Politia è ordinato, che non si deue dare in pegno huomo libero [n]; nè porre in esso pagamento reale, che chiamano Ius pignoris, tanto che il creditore, che torrà tal pegno, caschi in pena [o], & è certo, che il Ius del censo è maggior peso, che quello del pegno: perche per questo il debitore non dà niente, nè fa altro, che assicurare il debito, & per quello del censo [p] sì. Et per questo colui, che tiene danari uuol piu presto darli per compra di censo, che per pegno d'oro. L'altro † che (secondo la Politia de gli Hebrei) il debitor daua se stesso, & anco i suoi figliuoli per schiaui, come dimostra la sacra scrittura [q]: dato che non si faceuano proprij & interamente schiaui, come dice San Tomaso [r], & benche nel tempo, che furono fatte le dodici Tauole delle leggi Romane (quando la sua Politia era piu barbara, & meno humana) il debitore, che non haueua di che pagare, si daua per schiauo tem- 91 92

a Et materia delinquēti īputāda i c.cū cōsuetudinis, de cō sue.l.cōuenire ff. de pact. dotal. & Rep. soluēda c. si diligēti de for. comp.
b S. Mariæ Guadalupæ.
c Li.6.q.1.art.1. de iust.& iur.
d De ꝯtrac.q.74.&75
e De cōmer.nu.22
f In cap.In ciuitate de usur.
g In disputatio.5. col.pen.
h In summa uersi. usura.§.78
i In Catalogo p. 12 considera.99
k In c.consuluit.de usu.2.p.q.12
l 2.p.tit.1.ca.8
m Quare tāq̄ insolēs nouū & mali exēplū ab legādū ca. cū cōsuet. de cōsuet.& c. quis nesciat 10 d.
n In c.2.de pignor. l.ob es alienū C de actio.& obli.§.quia uerò.
o Autent. Innoc.C. de actio.& oblig.§. quia uerò.
p Vt colligitur ex l.1.ff.de pignor.
q Leuit. capit.25.& 4.Reg.5.
r 2.2.q.105.art.4.

temporale al creditore, come dichiara il Budeo [a], & altri. Della qual durezza seguirono assai mali, & pericoli grandi al popolo Romano, come dice Tito Liuio in una parte [b]: Et anco in un'altra [c] egli dice, che si commandò, che non si desse à usura. Et in un'altra [d], che per una gran crudeltà, & dishonestà, che si dà commisse un creditore intorno à un giouine debitore, & altri mali, che di quel conseguiano, il Senato liberò tutti i debitori dalla obligatione delle loro persone, ordinando che i beni dei debitori potessero esser tolti, & non le persone. Et anco Solone uedendo, che per porre gli huomini sopra le lor persone Ius di pegno, trouauano chi gli prestaua à usura, & si caricauano di lei, ordinò, che niuno potesse obligar la sua persona, per pegno di quel, che egli toglieua in presto, come dichiara Plutarco [e]. Quanto piu haurebbe ordinato, che non si ponesse censo sopra le persone? poiche (come s'è detto) è carico piu graue. L'altro, perche l'indurre facultà di constituir Censi sopra le persone sole, sarebbe un tornarsi à quella durezza antica, che fu cagione di gran mali. 93 L'altro † perche, benche tenessimo che uno si potesse uendere, & farsi schiauo temporale, ò perpetuo di altri, per esser quel lecito, secondo la legge naturale, & non esser uietato per la diuina, nè humana, però non per questo sarebbe lecito il constituire una legge di censo sopra se stesso, restando libero. Percioche la legge humana giusta uieta, che non si possa porre sopra persona libera legge di pegno (restando quella libertà) nè per conseguente Ius di censo, che è maggior di quello del pegno. Et non è dubbio, che, se il dator della legge fosse stato interrogato del censo, haurebbe risposto quel ch'egli ha risposto del pegno. [f] 94 L'altro † perche quantunque le ragioni della parte contraria prouassero, che lecitamente (appresso Iddio) si può constituire questo censo con facultà di liberarsi sopra la persona sola, senza consegnare altri beni; però appresso gli huomini si deue presumere, che egli fosse constituito fraudolentemente per palliar l'usure. Percioche, se la compra d'una possessione con patto di poterla riscuotere quando si uorrà, molte uolte si presume usuraia [g], & se molti graui Dottori hanno tenuto, che la compra del censo nuouo (benche fosse perpetuo, & constituito sopra le sole possessioni, senza obligatione di persona) si hauea da presumere usuraia: Et se molti altri hanno tenuto, che almeno la compra de' censi con facultà di liberarsi, si hauea da presumer per tale; benche si facessero con

a In annot. ad pãde ctas tit. de in diē ad dictionem.
b l.1. ab urbe cõdi.
c l.7. ab urbe cõdi.
d l.8. ab urbe cõdi.
e Li. de uitãd. usur.
f Et ita habẽdũ ꝑ l. iux glo. f. fin. l. Falc. pactum.
g Ca. significãte, & C. illo uos de pign.

le conditioni ſopradette, che minuiſcono queſta preſontione: & ſu il dubbio tanto grande, che due Pontefici dichiararono, che quelle erano lecite, che ſi faceuano con quelle condittioni, come ardiremo noi dire, che la compra del Cenſo conſtituito ſopra la perſona ſola, ò non ſia, ò non ſi habbia da preſumere uſuraia. L'altro † che la contraria opinione ſerra la porta al chiedere l'impreſto gratioſo: percioche egli haurà uergogna di dimandarlo à colui, che li può riſpondere, che lo dimanda per prezzo di Cenſo, che facilmente ſopra la ſua perſona lo può conſtituire per eſſo: ella ſerra la porta alla carità, & dà fomento alla cupidità; perche pochi preſterebbono gratioſamente poiche ponno dare per prezzo di Cenſo, che tanto facilmente ſe gli può conſtituire ſopra ſe ſteſſo, ella apre la porta all'uſura palliata, perche occupi tutto il mondo; poiche tutti ſenza timor di pena alcuna potrebbono dar danari, ſopra Cenſo conſtituito ſopra le lor perſone con facultà di liberarſi. Ella apre† la porta per indurre maggiori uſure, ſenza riſpetto d'intereſſe alcuno, piu che quelle, che le leggi Romane ammetteuano, perche ſi come il Cenſo uale tanto meno quando è men ſicuro, & quello che ſi pone ſopra la perſona ſola (ſpecialmente, s'ella è pouera, & di poca induſtria & ualore) è men ſicuro, che quello, che ſi pone ſopra la poſſeſſione: & ſi come ſi può giuſtamente conſtituir Cenſo ſopra la poſſeſſione à uno per diece, (ſecondo che prouano le dette Eſtrauaganti) coſi ſi potrà giuſtamente trouar Cenſo conſtituito ſopra la perſona, à uno per ſei, ò ſette: & per conſeguente monterà per anno à quatordici, ò quindeci per cento, che è maggiore, che non è la maggiore di quelle, che la legge ciuile permetteua, etiandio à quelli, che preſtauano, aſſicurando, che è la centeſima: laquale (come ſopra [a] s'è detto) è quella di dodeci per cento l'anno. Ella apre etiandio † la porta accioche tutto il mondo reſti indebitato: Percioche ſecondo la ſuperbia & le pompe, che ſono creſciute, così come pochi ſono quegli c'hanno neceſſità, che non togliono danari ſe non uengono lor datti, per l'obligatione ſola delle lor perſone, & de' beni, coſi ſarebbono molti, che conſtituirebbono Cenſo ſopra loro ſteſſi à liberarſi, ſe trouaſſero da uenderſi ad alcuno. Et ſecondo che è creſciuta la cupidità, così non mancherebbono compratori, percioche ſe l'uſure foſſero permeſſe, ſarebbono molti, che preſterebbono à uſura, & quanto à queſto è poca differenza fra l'uſura, e'l Cenſo: poiche communemente colui

95

96

97

a Su.eo.cõmẽ.nu.14

che obliga la ſua perſona all'uſura, conſtituirebbe anco Cenſo d'altro tanto ſopra la ſua perſona: Et colui, che preſta à uſura, ſenza pegno, & ſicurtà, comprerebbe etiãdio cõmunemente Cenſi perſonali. Et † coſi ſi uenderebbono quaſi tutti quelli, che poco temono la durezza del fine de' uitij: & guſtano il diletto loro cominciano à uiuere in conuiti, in ueſtimenti, in pigliarſi piacere, & in altre uigliaccarie, caricandoſi di Cenſi, che (à queſti ſenza che il ſapeſſero quelli, & à quelli, ſenza che il ſapeſſero queſti) ſopra ſeſteſsi conſtituirebbono: & dipoi per non poter pagarli, & meno riſcuoterli andrebbono come ſchiaui: & per uergogna del mondo, & timor delle carceri, ſe ne andrebbono in terre aliene. laſciando i figliuoli, & le lor mogli perdute: ſi come uediamo che uanno molti, per uederſi aggrauati di Cenſi, che hanno poſto ſopra le poſſeſſioni, che non haueuano, & fingeuano, che erano loro e fruttificauano tanto, ò meno quanto era il Cenſo; parendoli che non ſi poteuano liberar dalla obligatione, per laſciar le dette poſſesſioni; uedendo obligate le loro perſone, & quello de gli heredi loro à pagare il Cenſo, che uendettero ſopra eſſe. Adunque abbracciamo la commune opinione tanto utile all'anime, à gli honori, & a' beni, & fuggiamo da queſte nouità, molto pernicioſe all'anime, à gli honori, & alle robbe. Perſuadiamo † a i Gouernatori delle Republiche, che non conſentino, che ſi eſſequiſca l'obligationi de' Cenſi con facultà di liberaſene; conſtituiti etiandio ſopra ſtabili, ſenza le conditioni, con lequali ſi conſtituirono quelle, che la Sede Apoſtolica approuò, & molto meno quelle delle perſone; le quali mai ſi hanno ueduto inſino al preſente in Hiſpagna almeno dopò che ella è Chriſtiana. Aiutiamo quanto con la legge potiamo à leuar la facilità di darli, & torli. Conſideriamo che queſta facilità è una gran cagione di diſordine, che ogni dì più creſce nella noſtra Spagna, della quale alcuni ſi fanno mercanti, con la robba ſola d'altri tenẽdo caſa, habito, & uita d'huomini ricchi, guadagnano credito, col quale ingannano, rubbando queſto, & quello; & dipoi falliſcono, & ſi aſſentano, non ſolamente dalla lor terra & dalla gratia del Prencipe, & Gouernatori d'eſſa, ma etiandio dal cielo, & dalla gratia di colui, che lo gouerna.

98 99

100 Conſideriamo, † che queſta iſteſſa facilità è cagione del diſordine, che molti nobili, & huomini honorati aggiungono ſpeſe à ſpeſe, & debiti a' debiti, & per uanità de' ſouerchi

banchetti, della famiglia, de' uestimenti, & de gli ornamenti, con che diminuiscono le paghe necessarie de' lor debiti, i salarij, i debiti de' lor serui, il mantenimento de' Caualli, & l'esercitio dell'armi allo stato loro necessarie. Miriamo che quella istessa è cagione del disordine che molti lauoratori, & artigiani communi uiuono, uestono, si pigliano piacere, & uagheggiano souerchiamente con superbia abhominabile à Dio, mostrando hauer molto, tenendolo tutto occultamente censuato: I quali, se non trouassero censi, usure, & stocchi, passerebbono. (come dimostra Plutarco)[a] con poco mangiare, & meno bere, & con honesto uestire, soffrendo la loro pouertà, restringendosi con patienza assai grata alla diuina bontà. Laquale ci dia gratia di poter riconoscere la nostra miseria, & necessità, & d'humiliarci più, & metterci nelle nostre humili casette, che non ci in superbia mo & uscir d'esser per perderci. Amen.

[a] In lib. de uitanda usura, vbi multa colleges nostro proposito commoda.

IL FINE DEL COMMENTARIO DELLE VSVRE.

COMMENTARIO RESOLVTORIO DE' CAMBII,

SOPRA IL PRINCIPIO DEL Capitolo finale de vsuris.

ER FONDAMENTO di quello, che pensiamo di dire de' Cambij del nostro tempo, dichiariamo il principio del Capitolo ultimo delle usure. Le parole del quale, sono queste.

Gregorius Nonus in capitulo finali de Vsuris.

AVIGANTI, uel Eunti ad Nundinas, certam mutuans Pœcuniæ quantitatem, eò quod suscepit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortem, usurarius est censendus.

Colvi, che presta certa quantità di danari à Nauigante, ouero à colui, che uà alle fiere, perche egli toglie sopra di se il pericolo, sperando di hauere alcuna cosa piu del prestato, deue esser giudicato per usuraio.

SOMMARIO.

1 *Vsuraio si deue presumer colui, che presta danari; i quali hanno*
2 *da esser portati in qualche parte (benche pigli sopra di se il pericolo) s'egli piglia alcuna cosa di piu della prestata.*
L'essempio non restringe la regola.
3 *L'Vsura de' Nauiganti è uietata dalla legge Canonica.*
4 *Vsura è prestare danari ad altri, con obligo che siano aßicurati al prestatore.*
5 *L'Aßicuramento dell'impresto non fa che ciascuno, che presta aßicurando poßi torre il giusto.*
Vsura non commette il mercante, che uende un panno, ò altro à tempo per prezzo giusto rigoroso, & subito lo ricompra per prezzo giusto pietoso.
I Tutori, & Curatori non ponno comprare i beni de' lor pupilli: nè i Signori, & giudici temporali quegli de' lor sudditi.
6 *Il penitente, che confessa d'hauer prestato danari à chi gli uoleua portare in mare, ò in altri luochi pericolosi, & senza patto, nè forza gli furno asicurati per quel, che gli altri asicurauano, non è obligato à restitutione.*
La pecunia, secondo la sua spetiale significatione, non significa altro che danari.
Vsura non è il prestare mercantia con l'asicuramento.
7 *Il Prestare ad usura a' bisognosi, che la tolgono per mantenersi è cosi peccato, come il prestare a' ricchi, ò a' mercanti, che la pigliano per piu guadagnare.*
Il Fideiussore (ò Piezo, ò Maleuadore) può torre alcuna cosa per la sicurtà, purche la toglia senza fraude.
8 *I Cambij leciti & illeciti, difficilmente si ponno conoscere.*

1 L PRIMO, † che per dichiaratione di questo principio è, diciamo, ch'esso ha due intelligenze. La prima è de gli antichi Dottori [a]. secondo la quale quelle parole, *Eò quod periculum in se suscepit* [percioche egli riceuette il pericolo sopra di se] si ha d'aiutare con quel participio *recepturus*. [Sperando di riceuere]. & si deue ordinar la lettera in questa maniera. *Mutuans certam pœcuniæ quantitatem Nauiganti, uel eunti ad Nundinam, recepturus aliquid ultra sortem, eò quod suscepit in se periculum, Vsuraius est censendus*. Di maniera, che in somma uuol dire quel, che dice il sommario del Panormitano; cioè, che è usuraio colui, che riceue piu di quello, ch'ei presta: benche toglia sopra se il pericolo.

L'altra intelligentia è d'alcuni autori piu nuoui, che ancor noi altri seguimmo l'anno M D X X X I. leggendo in Salamanca: secondo la quale quelle parole. *Eò quod periculum in se suscepit*, cioè. [Perche riceuette sopra se il pericolo] si ha da aggiungere con quello participio, *Mutuans*. [Colui, che presta.] Di maniera che la lettera si ha da ordinare cosi [b]. *Mutuans certam pœcuniæ quantitatem, eò quod periculum in se suscepit, Nauiganti uel eunti ad Nundinas, recepturus aliquid ultra sortem, Vsurarius est censendus* [c]. Di modo che uuol dire, che colui, che presta danari à chi gli ha da portare per alcuni luochi pericolosi, con conditione, che gli debba assicurare, & per quel gli dia un tanto piu del prestato, per lo assicuramento, è usuraio. Et cosi intende Giouanni [d], & Maiore: dicendo, che quì la glosa parla disordinatamente, & cosi pare anco che intenda Siluestro [e]; dicendo che il Supplemento non intese questo testo, & cosi anco pare che intenda il Gaetano [f], il Medina [g], & il Soto [h]: Per questa maniera d'intendere fa che pare che segua quella de gli antichi, cioè, che colui, che assicura alcuna mercantia, che ha da passare per luochi pericolosi, è usuraio, s'ei piglia alcuna cosa per quello assicuramento. Ilche è contra l'uso di tutta la Christianità; contra una legge [i], che dimostra, che l'assicurare si apprezza, & contra il commun parere [k].

2 Il secondo † che quantunque per questo argomento habbiamo tenuto il tempo passato questa intelligenza, al presente Iddio ci fa gratia di piu maturamente pesare i Testi, però ci par meglio

a Gl. Host. Io. And. Paul. & Côis.

b In 4. dist. 15. q. 31. sob fin.

c Ver. usu. 2. q. 35.

d In summa uerbo usura exterior.

e In c. de rest. tit. de usur. rest. in prin. & pô ea in uersi. inde.

f Lib. 6. q 7. art. 1. de iust. & iur.

g Sup. periculũ prætiũ ff. de nauti. fęn.

h Laur. de Rodul. in c. cõsuluit 3. par. q. 1 nu. 8. & Anto. 2 part. tit. 1 c. 7. §. 21. & Anna. hic nu. 37

i Pan. Io. ab Anna. Pet. Rauenn. Io. An. ob breuitatem non sumai.

k Arg. ab illo loco, si ꝙ minus uidetur inẽe, inẽ & id ꝙ magis &c. c. cũ in cũctis de elect. Authẽ. Multo magis c. de sacro sanc. Et q. de uno dicit. cã. exẽpli ñ negat de alio l. dãmi infecti stipulatio ff. de dãni infecti & gl. deputata sing. c. 1. Ne cle. uel mon. neque è cõtrario Dom. in cap. qualis 25. d.

la prima intelligenza, che la glosa approbata da tutti le ha dato, secondo la quale, la sua somma è un poco piu matura, che quella de gli altri [a]: La quale è, che colui, che presta danari da portarsi in altra parte (benche pigli sopra se il pericolo) se toglie alcuna cosa piu di quello, ch'ei presta, si deue giudicare per usuraio. Questo sommario non si può macchiare; perche è troppo generale. Benche il Testo solamente parla di colui, che presta al Nauigante, ò à colui, che uà alle fiete & il sommario è di colui, & di qual si uoglia che presta, à chi l'ha da portare in altra parte: perche il Testo non parla di colui, che presta al Nauigante, ò à chi uà alle fiere. per dare ad intendere, ch'egli non ha luoco in colui, che presta ad altri, se non per essempio, ò per significare, che per piu forte ragione [b] ha luoco in colui, poiche, se colui, che presta à quello, che uà per mare, (doue è communemente piu pericolo) non si scusa d'usura, benche egli riceua sopra se il pericolo, meno si ha da scusare colui, che riceuendo sopra se il pericolo presta ad altri, che ha da passare per minori pericoli. Et se colui, che presta à chi uà alla fiera, che communemente è mercante, che per piu guadagnare toglie impresto per comprar mercantia, non si scusa, meno si scuserà, s'egli prestasse ad altri, che ne ha piu necessità.

Il terzo diciamo, che per questo sommario, e per questa maniera d'intendere fa principalmente, che cosi l'hanno inteso tutti quelli, che l'hanno commentato. Primo, perche la contestura di questo principio simplicemente ordinato, chiaramente dice questo, & non può dir quello, che gli altri gl'impongono, senza construirlo, di maniera, che chiaramente non si ueggia, che lo distruggono, come l'esperimenterà colui, che lo construirà, secondo le due intelligenze, senza passione. Secondo, che egli è contestura di Gregorio Nono; & per conseguente concertata, abondante, breue, & rimirata, siche non patisce improprietà, nè peregrine construttioni, & che di cento huomini dotti, in compositione latina, che leggeranno questo Testo, (senza curarsi de gli assicuramenti, che fanno i mercatanti, se sono leciti, ò nò) à gran pena tre d'essi diranno, che questo Testo non parli di colui, che toglie piu del prestato, per prestare, & assicurare. Terzo, perche se esso Gregorio hauesse uoluto dir quello, che gl'impongono coloro, che gli danno la seconda intelligenza, egli non haurebbe detto. *Eò quod suscepit in se periculum* [perche

tolse

tolse sopra se il pericolo [*Vt susciperet in se periculum*] perche to-
gliesse sopra se il pericolo:percioche dicono, ch'ei parla di colui,
che presta con patto , che colui , che riceue; toglia la sicurtà da
chi presta . Quarto, perche secondo la construttione , & ordine
della lettera, che gli altri gli danno, il Testo dimostra, ch'ei parla
di colui, che innanzi ch'egli dimostra,assicura . perche egli dice ,
Mutuans eò quod suscepit in se periculum [colui che presta, perche
tolse sopra se il pericolo,] Et i medesimi,che cosi ordinano il Te
sto , dicono , ch'ei parla di colui , che impresta con patto , ch'egli
assicuri col danaio prestato; & per conseguente presuppongono,
ch'egli parli, quando l'impresto precede al sicuro , & cosi si con-
tradicono senza auertirsene. Et se alcuno dicesse che in certi libri
nuoui non è *Suscepit* di preterito ; ma *Suscipit* di presente, guardi
no, che ne gli antichi , & ne' piu de' nuoui è *Suscepit*; & che poco
fa al caso per questo , percioche se ben guarderanno , trouueran-
3 no la medesima intelligentia . Quinto , † perche il medesimo
Gregorio non suol determinare , se non cose dubbiose, & niun
dubbio era che fosse usura il prestare ad altri,con patto, che oltre
il rendergli la cosa prestata,egli sia obligato à far'alcuna cosa,che
conuenga al prestatore [a]: Et non è dubbio , che questo si fa ,
quando colui,che toglie impresto si obliga ad assicurar colui,che
presta . Sesto , che pochi auuertiscono , che esso Gregorio non
disse , che colui, del quale parla,è usuraio,ma che si presume usu
raio: Perche egli non dice, *Vsuraius est* , [b] cioè, egli è usuraio,
ma *Vsuraius est censcendus* , cioè,egli si ha da presumere usuraio:
Dando ad intendere,che ben può essere , che appresso d'Iddio al-
cune uolte colui non sia usuraio , del quale egli parla: Però la
Chiesa lo deue tener per tale: & secondo l'altra intelligenza egli
hauea da dire , che ueramente è usuraio appresso à Dio , & alle
genti . Settimo,perche secondo questa intelligenza, si ponno dar
molte attissime ragioni di dubitare , & di decidere ; lequali in-
tese, ogni un dirà ; che ciò è uero , perche la ragion di dubita-
re (secondo la nostra commune intelligenza) fu che per nessun
Testo di Canoni si trouaua spetialmente uietata la usura , che
chiama Nauale, ò Tragettiua ; la quale è quella , che si toglie
per prestare , & assicurare : togliendo sopra se il pericolo del
passo , & del perdersi nel mare , che dalla legge ciuile è permes-
sa con ragione molto maggiore che l'altre; per il pericolo , che
colui , che presta toglie sopra di se [c], pareua anco , che sarebbe

a Arg.c.14.q.3.&c 9 rũ q̃ ibi latius cõm gi sumus sup.Comẽ proxi.

b Qđ ueritatẽ sonat sicut & uerbũ cã en dus fictionem.

c Qđ est q̃ estimabi lis ì pĩculi pretium ff.de nauti fœnor.

lecita secondo i Canoni; Ma la ragione però di decidere, per laquale (non ostante questa del dubitare) determinò Gregorio Nono il contrario, non fu quella che la Glosa, il Panormitano, & gli altri sentirono, ma la necessità di prohibire le usure palliate, ò copette, che si essercitauano sotto colore di assicurare: & che molti uedendo, che la legge Canonica uietaua le usure in generale, ma non uietaua in spetiale, la nauale, & che essa pareua lecita per il pericolo che il prestator toglieua sopra di se: & tutti prestauano togliendo il pericolo sopra se, ò ci fusse, ò non ci fosse esso pericolo: ò che quel; che si prestaua hauesse d'andare per mare, ò per terra: Et molti toglieuano presto, dicendo, che lo toglieuano per portarlo per se stesso, ò per altri, oltra il mare, ò oltre tali, & tali monti, ò fuora del regno &c. per trouar chi gli prestasse, per quello, che haueuano da guadagnar per la finta sicurtà, & anco altri, che ueramente uoleuano torre prestiti, per andare onde diceuano, & non uoleuano assicurare; erano sforzati ad assicurare, perche nessuno gli uoleua prestare, & senguadagno: La quale poi che non poteuano torre sol per prestare, la uoleuano palliare, & coprire con l'assicurare. Per questa ragione Gregorio Nono, ordinò, che colui, che prestasse danari, & togliesse piu dell'impresto (benche l'assicurasse) si giudicasse per usuraio, dato che si dicesse, che si daua, & toglieua per l'assicuramento. Il che certo fu prouisione di gran prudenza. Percioche, se si permettesse la usura Nauale (alla quale si presta assicurando) tutti si darebbono subito à dare, & torre impresto con sicurtà, dicendo alcuni con uerità, & alcuni altri con bugia, che gli torrebbon per portarli per mare, ò per terre pericolose &c. Per † la medesima prouidenza si ha ordinato (poco ha) in questi Regni & in quei di Portogallo, che non ci siano Cambij, di una città del Regno in un'altra del medesimo Regno; per presumersi usure palliate, come diremo [a]. Per la istessa è ordinato, che colui, che compra alcuna cosa per men prezzo di quello ch'ella uale, con patto di tornarla quando gli piacerà per l'istesso prezzo, si presuma presto, & pegno, & non uendita, nel foro esteriore [b]. L'altro perche non solo l'altre usure sono al presente uietate dalle leggi Canoniche, ma etiandio quelle, che chiamano Nauali [c], che sono le sopradette, come afferma l'Ostiense [d], al quale in questo niuno contradice: ma con esso concorda il Saliceto [e]. Il detto del quale afferma Giouanni d'Anania, [f] tenersi commu-

4

a Inf eo.c.nu.30
b In x.gl.fin.C. consquestus, de usu.
c ff & C.de nauth. fænor.
d Super hoc ipso.C. per eius textum.
e In Authẽ. Ad hęc C.de usur.col.3
f In pñti nu.3. citãs Petrũ ab Anch.in l. fi.C.de nauti.fœnor reprobãtẽ Iac.But.q cõtrariũ tenuit in l. 1.C.de nauti fœnor.

communemente. Concludiamo poi dopò loro, che per questo capitolo si corregge un Titolo della legge Ciuile [a]: & se tenessimo l'altra intelligenza, haueressimo prima da confessare che sono illecite: perche questo Testo non prouerebbe ch'esse fossero il lecite; & non ue ne è nessun'altro nel mondo che (almeno in spetie) proui ch'esse siano tali. Finalmente conuiene tener quel, che questo principio di si solenne capitolo tiene, altramente à nessuna decisione dubbiosa seruirebbe, ma sarebbe inutile, & souerchia: perche non ci è studente di studio di tre anni nel Canone, che dubiti se è usura, prestar danari ad altri con patto, ch'ei si obblighi, ad assicurarli col prestatore. Il che dire ch'è del Testo di Gregorio Nono, è temerità insolente.

a Sup.titu.de nauti fœnor.

6 Il † quarto diciamo, che non osta nulla all'argomento, che per la contraria parte habbiamo fatto, ilquale per un tempo ci parue insolubile, come ancora è parso a i sopradetti, che da questa intelligenza commune si partono, cioè, che dalla nostra intelligenza commune ne segue, che colui, che assicura la mercantia, che ha da passar per luochi pericolosi, è usuraio, s'egli toglie per ciò alcuna cosa. Ilche è contra l'uso di tutta la Christianità: contra una legge [b], che dimostra che l'assicurare s'apprezza, & contra il commun parere [c]. Diciamo adunque che questo non osta, perche ueggiamo che da questa intelligenza egli ne segua; Ma che solamente ne segue, che colui, che presta danari, & toglie alcuna cosa più della prestata, (benche egli assicuri) si deue tenere per usuraio. La qual cosa è differente da quello, che l'argomento inferisce in tre cose. L'una è, che questo non comprende colui, che assicura, senza prestare, ma colui, che presta sì. L'altra, che questo non comprende colui, che presta cosa che non sia danari, & altro sì. La terza, che dire quel, non è dire che il tale sia usuraio; ma si deue presumere ch'egli sia, & altra intelligenza è il dire ch'egli è usuraio. Et se contra questo replicarete, quel che Santo Antonino appuntò, cioè che non deue esser di peggior conditione colui, che presta per far bene prestando, che colui, che non presta: & per conseguente non ci sia ragione, perche egli non possi assicurare, & torre per la sicurtà tanto quanto un'altro. Vi risponderò concedendo, che appresso d'Iddio, & nel foro della conscienza, (doue non si mira, se non la uerità, & si crede al penitente) lecitamente può torre colui, che presta & assicura, tanto quanto un'altro, che non prestando assicura, per il sicuramento,

b Sn.piculū prætiū ff.de nauti fœnor.
c Relat.fu.eod.nu.2

ch'egli fa. Ma negano che quanto al foro esteriore non sia di peggior conditione, insino; che si presuma, che quello assicuramento si fa per palliare l'usure, & per torre sotto questo buon colore, ciò che in uerità piu presto egli leua per prestare, che per assicurare: Per la qual cosa in questo luoco non disse Gregorio, ch'egli sia usuraio, ma che si ha da tener per usuraio. Questo uolse sentire, (se non m'inganno) Adriano [a] Sesto. Perilche è, che se un mercante, che uende un panno per il prezzo giusto rigoroso à tempo, à uno, che subito lo riuende per meno, se lo comprasse il uenditore per meno subito, & li desse il prezzo giusto pietoso, non commetterebbe usura, nè peccato appresso Dio; se bene in presentia de gli huomini, si presumerebbe usuraio, per quello, che habbiamo detto nel Manuale [b]. Benche nel uenderlo à tempo per giusto prezzo li fece piu bene, che colui, che non gli lo uolse uendere, & se colui che non glielo uendette, nè gli fece quel bene, lo comprasse anco per meno di quello che l'altro comprò, non sarebbe, nè si presumerebbe usuraio. Fa anco, che il Tutore, & Curatore non ponno comprare [c] le cose de' lor pupilli come gli altri, nè i Giudici temporali, quei de' lor sudditi: [d] benche gli facciano piu bene che gli altri, & così la legge gli fa quanto à questo di peggior conditione che gli altri, per uietar la fraude, almeno quanto al foro esteriore.

a In 3. de rest. in q. que.

b Cap. 17. nu. 242

c L. cũ ipse C. de cõtra ẽpt & l. si in ẽpt. §. si ff. eod.

d L. 1. C. de contra. iud & l. principalib9 C. si cert. pet.

6 Il † quinto diciamo, che da tutto questo ne seguita, che se il penitente confessa ch'ei prestò danari ad altri, che gli uoleua assicurare per portarli per mare, ò per altri luochi pericolosi, & senza altro patto, nè forza gli assicurò in quel modo che gli altri gli assicurauano, non gli si deue commandare, che restituisca niente. Ma s'egli confessasse, che gli tolse alcuna cosa piu, per hauergli prestati, ò tanto per hauergli prestati, quanto per hauergli assicurati, se gli deue far restituire quella parte, & che per ragion dell'impresto gli tolse, & anco se non gli uolse prestare, senza che gli assicurasse con esso lui, ò con altri, colquale egli ne haueua parte, come questo istesso capitolo proua, secondo l'altra intelligenza che (quanto à questo) in se è uera. Seguita anco, che non ha luoco questo Testo, in colui, che presta, & assicura un'altra mercantia. Prima, perche egli parla solamente di colui, che presta danari: Percioche il Papa usò questa parola Latina Pœcunia. [e] laquale benche (secondo la sua general significatione) significa danari, & qual si uoglia altri beni, però secondo la spetiale significa

e Ca. totum 1. q. 3. l. quis de leg. 3

gnifica ſolo danari [a]. Et per denotare che ſecondo queſta ſpetial ſignificatione, il Papa uſaua quella in queſto capitolo, non l'ha poſta aſſolutamente, ma con additione dicendo *Certam pecuniæ quantitatem*, per dimoſtrare, che ſolamente egli uoleua indurre queſto rigore in colui, che preſta quantità di danari, & non in quegli, che preſta altri beni. Il ſecondo, perche queſto Teſto è eſorbitante, & diſuiato dalla uia ordinaria della legge, in quanto egli induce una nuoua proſontione, & anco tale che chiamano Iuris & de iure, il contrario del quale non ſi può prouare [b], che colui, che preſta, & asſicura, & toglie piu di quel, ch'egli preſta, ſi preſume che toglia per preſtare, & per uſura ſi deue riſtringere [c] & non allargare. Il terzo, perche non ſi troua l'iſteſſa ragione in colui, che preſta danari, & quegli, che preſta altre coſe; ſi perche communemente l'altre coſe, ſi danno apprezate, uendute, & non preſtate; & ſi anco perche non ſi fanno, nè ſi ponno fare in eſſe tante fraudi, come nel danaio: Percioche à pochi ſi ponno dare, & pochi gli ponno torre per quello effetto, ſenza calunnia notoria: poiche ſolo i traficanti, & non tutti ſono quelli, che uanno per mare, ò per diuerſi Regni traficando, li ponno torre, ſenza che ſi ueda chiaramente, ch'è fraude: & il danaio può eſſer tolto da grandi, piccioli, & mezzani, fingendo che lo tolgono per mandare in Fiandra, ò fuori del Regno, per parenti, per amici, per negotij, per le robbe loro, ò per quelle d'altri: Perche non ci è con che farſi queſte fraudi ne gli altri beni: dato che ſi uoglia dare, & torre guadagno ingiuſto: perche in uenderle, ò apprezzarle al prezzo loro, le può metter di piu &c.

Il ſeſto, diciamo, che dal detto ſi raccoglie, come ſi deue intender quel, che ſopra s'è detto; cioè, che l'uſure Nauali al preſente ſono prohibite dalla legge Canonica in queſto Teſto ſingolare. Percioche ſi ha da intendere, ch'eſſe ſono uietate del tutto, quanto al foro eſteriore, ſe ſi togliono per danaio preſtato; & anco all'interiore, in quanto ſi togliono per preſtar danari, ò altra coſa: ma non in quanto ſi togliono ſolamente per l'aſſicurare, ſenza hauer riſpetto (almen principalmente) al preſtare in tanta quantità, quanto potrà torre giuſtamente un'altro, che aſſicuraſſe, ſenza preſtargli. Il che è nuoua, & ſingolar reſolutione. [d]

7 Anco † ſeguita contra un moderno heretico, che non ſolo è

a Ca,1.2.& 3.14.q.3

b Iux.latè notata in c.is q. fidē, de ſponſ.

c Cap.q̄ à iure cōi, de reg. iur li.6. Quid cōtra rōnē ff. eodē.

d In lib. de comer.2 nu.7. ad 11. & à n.70

peccato prestare à usura à quegli, che son necessitati à torla per mantenersi: ma etiandio prestare a' ricchi, ò a' mercanti, che la togliono per guadagnar piu, per questo Testo. Ilquale perciò è molto singolare, & di nuouo ponderiamo: Poiche è chiaro, che communemente quelli non sono poueri, che per loro necessità togliono l'impresto, per portarlo per mare, ò pure alle fiere, & dice quì Gregorio Nono, che nè anco à questi si può torre usura da quelli, che li presteranno danari, benche glieli assicurino.

Seguita anco, che il Fideiussore può torre alcuna cosa per far la sicurtà; perche egli non presta, & fa ciò che fa colui, che assicura: quantunque l'assicuratore toglia da colui, nel fauor del quale si assicura, & il fideiussore di colui, contra chi si assicura: per quello, che à lui conuiene: Et quantunque Lorenzo nol tenga [a] per molto sicuro, però non ci è che temerui, se non quando ui è fraude: Come per essempio, Se io non ti uoglio prestare, se non mi dai per fideiussore il tale, col quale io ho intelligenza, ch'ei ti toglia tanto per quello, & partirsi fra noi il guadagno: ò ch'egli dia à me quel danaio, accioche io lo liberi dalla sicurtà: ò non uolendo prestarti senza guadagno, ti mando à mio fratello, ò ad altri, nelle man de i quali io ho danari, accioche te gli prestino, con patto che tu mi dia Fideiussore; & dipoi io non mi uoglio fidare, se non mi dai un tanto, &c.

a In ca. consuluit 4 par. q. 3. a. de usur.

Il settimo † diciamo seguirsi da questo, che è la uerità quel che dice Giouanni d'Anania [b]; cioè, che i cambij sono illeciti, poiche il dare in Roma cento Ducati sicuri, che quà si danno, è una maniera d'assicurare: ma perche questo non si deue intendere di tutti i cambij, per esserne di molti illeciti; & si tiene per molto difficil cosa diuider questi da quelli [c], de i quali, nè nel Manuale, nè in altra parte mai habbiamo detto niente, al presente ci affaticaremo con l'aiuto del principio dell'altro Commentario [d] desiderosi di dichiararlo piu resolutamente, & breuemente che altri forsi habbino fatto. Aggiungendoui che cosa è Cambio, come egli si parte: & quando sono le sue specie lecite.

8

b Ca. in præteri. nu. 46. & sentit gl. unde id hauriunt Bald. & Sal. in l. 3

c Qd testat Gaiet. in tract. de cãb. c. 1. Medina in C. de reb. resti. fol. 145. Sot. li. 7. q. 1. de ius. & iu. & alibi

d 14. q. 1. c. 3. sup. cũ hoc commentario ex casu.

SOMMARIO.

9 *Il Cambio è contratto innominato, che ha luoco in tutte le cose uendibili, & etiandio ne i denari, & per consequente egli si parte in cambio di danari, & in cambio d'altre cose.*

10 *Il Cambio (secondo gli Spagnuoli) è ogni contratto di danari per danari , che non è gratioso , ò sia cambio , ò compra , ò Deposito , ò qual si uoglia altra cosa .*

Il Cambio si parte in cambio Reale , & in Cambio Secco . Il Secco non è uero Cambio . Si parte anco in giusto , & in ingiusto , & dubbioso , & etiandio in puro , & non puro.

I Cambij sono di sette generi , spetie , ò maniere ; cioè per arte , per minuto , per lettere , per trapasso , per compra , per cambiare , ò per altro contratto innominato .

9 L'OTTAVO † poiche aggiungiamo che il cambio (che anco in latino si chiama Cambium) è cambiare d'una cosa in un'altra , la quale i Giurisconsulti communemente chiamano permutatione [a] .

La onde segue primo , che il Cambio propriamente non è compra [b] , nè uendita , nè Deposito , nè quell'impresto , che si chiama in Latino Mutuum , nè quello , che si chiama Commodatum, nè Fitto, ò Pigione , ma è contratto innominato , ò senza nome , che in molte cose è differente da questi [c] .

Segue secondo , che il cambio (togliendolo propria & generalmente) si parte in cambio di danari & in cambio d'altre cose: perche , benche piu natnral cambio paia il cambio di una cosa naturale per un'altra naturale ; & per conseguente quando una moneta si dà per un'altra moneta , ò per un'altra cosa , non come prezzo, nè come moneta , ma come un pezzo d'oro, d'argento, ò di altro metallo; Però anco si può propriamēte chiamar Cambio, il Cambio di moneta per moneta , in quanto ella è moneta : pur che l'una non si dia per prezzo dell'altra , ma per il suo cambio. Percioche tutto quel ch'è uendibile è cambiabile [d]: & il danaio è cosa uendibile , come à basso [e] si dirà . Ilquale accasca ogni dì nelle monete di diuersi ualori , ò metalli , come confessano tutti , & anco (secondo quelli , che in questo seguitiamo) & in quelle d'un medesimo metallo, & ualore : quando l'una è in una terra , & l'altra in un'altra : & anco quando l'una , & l'altra sono in un medesimo luoco : però l'una è apparecchiata , & l'altra nō : ò l'una par meglio per la sua bellezza , per l'antichità , ò per altro rispetto , à colui , che la uuole per cambio , come ogni dì uediamo , che un Marcello, un Ducato , ò un Doppione par piu bello d'un'altro .

a l.1 ff.de cōtr ēpt. & l 1.ff de rer pmuta. & C eod tit.

b Vt latē declarat d. 1.ff.de cōtr ēpt. & l.1 ff.de rer.permut.

c Per l.p'd. Et l explicito. C.de rer.perm.

d l.1.ti.6.pa.5.Host in sum.de rer.perm. uersi.Qui aūt pōt p mutari.

e Inf.eod.c.1.nu.20 & 32

Il terzo segue, che † il parlar uolgare di Spagna, nè il uolgar Latino di alcuni Ecclesiastici al presente non usano questo uocabolo cambio, tanto largamente, quanto comporta la sua originale significatione per un rispetto, & per un'altro l'usano piu largamente. Percioche secondo essa significatione, tutte le cose che si cambiano, sono solo cambio: & tutto il Cambio è solo cambiare, & il detto uolgare non chiama cambij tutte le cose, che si cambiano, ma solo i Cambij di danari per danari, & molti contratti, che propriamente non sono cambij, ma compre, pigioni, fitti; & altri contratti innominati, chiamano cambij. Di maniera che cambio (togliendolo come lo toglie il uolgo sopradetto) è ogni contratto, di danari per danari, che non è gratioso: ò sia Cambio, ò compra, ò Deposito, ò qual si uoglia altra cosa. Habbiamo detto [il uolgar di Spagna] percioche le leggi delle partite chiamano cambij, soli tutti i cambij & le permutationi [a].

10

Il cambio (si come è pigliato dal uolgo) si parte secondo S. Antonino [b] (ilquale è seguito da tutti i Teologi, che dopò hanno scritto) in Cambio Reale, & in Cambio Secco. Il cambio Secco, secondo essi è Cambio immaginato, che in uerità non è cambio. Però Lorenzo, che prima parlò di questo [c] dice meglio, cioè, che i cambij secchi sono quelli, che prima il cambiatore dà, che toglie: & perche, senza torre alcuna cosa danno, si chiamano Secchi. Si partono anco secondo il Gaetano [d] in cambio, chiaramente giusto, & in chiaramente ingiusto, & in dubbioso. Si parte secondo gli altri, in cambio puro, & in non puro, & gli uni, (come il Medina [e]) chiamano ben puro quello, che non tiene in se mescolanza d'altro contratto: e non puro quello, che tiene mescolanza d'altro contratto. Ma il Soto [f], chiama puro quello, che non tiene niuna ingiustitia; & impuro quello, che tiene alcuna ingiustitia: lequali diuisioni sono tutte di poca utilità, (al nostro parere) & di molta confusione. Per questo pare piu utile il dire, che sono sette generi, specie, ò maniere di cambij; cioè per arte, ò per fatica di prestare [g] per minuto [h], per lettere [i], per trapasso reale, [k] per interesse [l], per guardia [m], per compra, [n] per cambiare, ò per altro contratto innominato, percioche questi sono piu intelligibili, & aprono piu la materia, & à questi si riducono il Reale, il secco, il chiaramente giusto, il chiaro ingiusto, il dubbioso, il puro, & il non

a Tit.6.par.5.

b 2.par.ti.1.c.7.§.49 quem Ang.Rosel.& Syl.sequentur.

c In q.1.par.3.c.Cōsuluit.de usur.

d In tract.de camb. cap.1

e Vbi sup.

f Vbi sup.

g De quo inf.nu.15

h De quo inf.nu.19

i De quo inf.nu.21

k De quo inf.nu.31.

l De quo inf.nu.34

m De quo inf.nu.36

n De quo inf.nu.41

il non puro. Di ciascun de' quali diremo di maniera, che per le loro decisioni, & fondamenti si potranno determinare i dubbij di tutti.

SOMMARIO.

11 *Il Cambio è piu antico della uendita, & della compra.*

Il Danaio fu trouato, à fine ch'egli fosse prezzo, col quale si potesse comprare, & uendere le cose necessarie alla uita humana, & acciochè egli fosse misura publica delle cose uendibili.

Il Cambio con l'arte sua è lecito; se il suo guadagno è moderato, ilquale è utile alla republica.

11 L nono † diciamo, che il cambio di cose, che non sono danari, (come dice il Giurisconsulto Paolo) [a] è molto piu antico contratto, che quello della compra, & uendita; iquali cominciarono dopò ritrouati, che furono i danari, percioche innanzi che si trouassero, colui, che teneua una cosa, & haueua bisogno d'un'altra, ricercaua alcuno, che l'hauesse, & che la cambiasse con la sua, come colui, che haueua uino, ò lana, ò grano, cercaua quegli, che haueua scarpe, & uestimenti, che uolesse cambiarli co'l suo uino, ò con la lana, come anco hoggidì fanno alcune barbare genti, con le quali gli Spagnuoli, & altri trattano. Ma dopò si trouò i danari, i quali si come fu inuentione assai necessaria per una parte, non fu però così per l'altra, percioche distruggono gli animi per l'auaritia, i corpi per le guerre, per le nauigationi, & per le peregrinationi spauentose, & anco se stessi, & molte armate (le quali uanno, & uengono) per fortune, & per naufragi horribili. Di maniera, che il primo uso, & fine principale, perche si trouò il danaio, fu per prezzo di comprar con esso, & uender le cose necessarie alla uita humana [b]: & acciochè egli fosse come misura publica delle cose uendibili [c]. Dipoi cominciò il cambio della moneta, d'un metallo, ò ualore, per quella d'un'altro metallo, ò d'un'altro ualore, come quella della grossa per la minuta, & quella della minuta per la grossa. Dipoi, perche la moneta d'una terra ualeua meno in essa, che in un'altra, (come al presente quasi tutta quella d'oro, & d'argento di Spagna, ual meno in essa, che in Fiandra, nè in Fran-

a In l.1.ff.de re per.

b Vt Prælatus Pau. ait ubi su. & añ ipsũ Arist.1.Polit.c.6

c S.Th.li.2.de regi. prin.c.13.& oẽs recẽtiores, de hac re loquentes.

cia) cominciò l'arte del cambiare, che è arte di trattare in danari: dando, & togliendo gli uni per gli altri, per la quale il danaio cominciò à passare dou'egli ualeua meno, in parte, ch'ei ualeua piu. Come nel nostro tempo, molti hanno accresciute assai le lor ricchezze, portando in Fiandra, & in Francia Ducati d'oro, di due, di quattro, & di diece Ducati l'uno, dentro de i Barili dell'oliue, & del uino, con i quali guadagnauano molto, & portauano delle mercantie, che ualeuano in quei luochi poco, & quà molto; facendone nell'uno utile assai, & nell'altro, grandissimo danno.

a 1.Polit.ca.7

Et quantunque ad Aristotele [a] paresse questa arte di cambiare cattiua, & far mercantia di cambij di danari, perche non pareua che questo uso terzo fosse molto naturale, nè facesse utile alla Republica, nè hauesse altro fine, se non del guadagno, che è un fine senza fine: per ilche solo S. Tomaso [b] dice, che qual si uoglia arte di mercantia, della quale assolutamente ha per suo fine principale il guadagnare, è illecita. Ma però, perche l'istesso San Tomaso [c] dice, che l'arte della mercantia è lecita, se il fine è guadagno moderato, per mantenere se, & la sua casa, & l'arte del cambiare porta alcuna utilità alla Republica, diciamo che se essa si esercita, come si deue, e'l fine del guadagno, che per essa si pretende, si ordina per honesto, & moderato manteni mento per se, e per la casa sua, è lecita. Nè è la uerità, che l'uso del danaio, per guadaguar con esso cambiandolo, sia contra la sua natura: percioche, quantunque egli sia differente dal primo, & principal'uso, perche fu trouato, però non dal meno principale, & secondario, alche egli è atto: come l'uso delle scarpe, per traficar con esse per guadagnare, è differente dal primo, perche furono trouate, per il calzare, però non per questo egli è contra la sua natura.

b 2.2.q 77.art.1.

c In d.art.1

S O M M A R I O.

12 *I Danari seruono per molti contratti, & per otto fini, & usi.*
Il Contratto simulato si giudica per quello ch'egli è, & non per quello che si finge.

IL

12 IL decimo † diciamo, che per otto fini ſi uſa il danaio; i tre ſono i ſopradetti [a]: e'l quarto è per moſtra delle ricchezze, [b] moſtrandole à queſto, & à quello, ò ponendogli ſopra le tauole, ò in piazza, doue ſi trafica, ò cambia. Il quinto è per portarli in uece di medaglie, & nell'ornamento de' ueſtimenti. Il ſeſto, per allegrarſi con la lor uiſta. [c] Il ſettimo, per ſanar con lo ſtillato alcune infermità: come è [d] quello dell'oro fino. L'ottauo, per darlo in pegno per debito. Per liquali cinque uſi non ſolamente ſi può preſtare, & cambiare, ma etiandio appigionare: Di maniera, che il danaio ſi può dare per uia di molti contratti, per uia di prezzo di coſa comprata, per uia di mercantia uenduta per altri danari, per uia di contratto innominato di cambio, ò per altro, dandolo per altra coſa, ò per altro danaio, per uia dell'impreſto, che ſi chiama Mutuum: per non renderſi l'iſteſſo, ma un'altro tale, per uia dell'impreſto, che ſi chiama Commodatum, perche ſi rende l'iſteſſo, che ſi preſta, per uia di pegno per debito, & per uia di affitto, d'un tanto di pigione, accioche ſi rendi l'iſteſſo, che ſi dà, dopò che colui, che lo tolſe ſi ſarà ſeruito dell'uſo d'eſſo in moſtrar le ſue ricchezze, ò rallegrarſi con la ſua uiſta, ò con uſar del ſuo ſtillato, ò darlo in pegno, &c. Et per quante uie egli ſi può dare, per tante ſi può torre [e].

Et perche la natura de i detti contratti, per li quali ſi può dare, & torre il danaio è diuerſa, coſi per diuerſe regole della legge ſi deue giudicare, come, & quando egli è lecito, ò nò, percioche, ſe ſi dà per uia di compra, & di uendita, non ſi può dare, ſe non per quello che uogliono gli altri [f]. Nè anco, s'ei ſi dà per uia di Cambio: [g] & s'egli ſi dà per uia di preſto, (ò che ſi habbia da render l'iſteſſo, ò un'altro tale) non ſi può torre coſa picciola, nè grande [h], nè ſe ſi dà per pegno di proprio debito: Ma, ſe egli ſi dà per uia di pigione, per allegrare, & honorare con la ſua uiſta, & moſtra, ò per ſanar col ſuo ſtillato, ò per darlo in pegno per debito d'altri, ben ſi può torre la pigione honeſta [i]. percioche tale è la natura di queſto contratto; per il quale non trappaſſa il dominio, ma ſolo l'uſo apprezzato ſecondo il tempo, per il quale egli ſi toglie. Ma come piu ſi ha da intender quello, che ueramente paſſa, che quello, che ſi finge [k], ogni uolta che ueramente s'intende di far un contratto di queſti, & ne fin-

a De quibus Th. li. 2 de regim. Prin. c. 14.
b L. 3. §. fi. ff. cómo.

c Quod de Ant. affirmat Tho. 2. 2. q. 77 art. 1. ad 1
d Th. ubi ſup.

e Quippe,, correlatiuorũ, eadẽ ẽ diſciplina. l. 1. C. de cupreſ. li. 11. qp latè elplicat Fel i ꝓhe. Gre. col. 1

f Ca. cũ cã ibi iuſto prætio de emp.
g Nã quo ad hoc ẽptoris loco hẽt l. Sciẽdũ §. ẽpt. ff. de edic.
h Cap. 1. & quoque nu. 1. annot. 14 q. 3

i Toto ti ff. & ca. locat. & de locato.

k Ca. plꝰ ualere q̃ď agit q̃ q̃ ſimul, te cõcipit c. illo vos de pig c. ad noſtrã de ẽp.

ge un'altro non si ha da giudicare per le regole del finto, ma per quelle del uero. Di maniera, che se il cambiatore ueramente presta il suo danaio, egli non può torre niente, benche finga, che lo cambia, ò lo appigiona.

SOMMARIO.

13 *Il Cambio di danari, ò d'altra cosa di ualore deue esser'eguale. Il Cambiatore, come cambiatore, non può torre piu di quel, ch'egli dà, ma può torre quel, ch'è ordinato.*

L'Vndecimo † aggiungiamo, che à fine, che la compra, & la uendita siano giuste, è necessario, che quello che si compra uaglia tanto, quanto il prezzo, che per esso si dà; & il prezzo sia, tanto, quanto esso uale. [a] Et cosi anco, accioche qual si uoglia fitto sia giusto, è necessario che uaglia tanto l'uso della cosa affittata, quanto prezzo si dà per essa, & al contrario, tanto si dia per esso, quanto che esso uale. Et cosi [b] accioche il cambio sia giusto, & lecito, è necessario che quel che una parte dà all'altra, sia di egual ualore con quel che si toglie. 13

a Ca.1.& ca. ad nostram,& c. cũ cã ibi iusto prçcio de ẽpt.

b Qz in oĩb9 cõmertijs,& ɔtractib. Iustitia cõmutatiua ẽ seruãda. s. Eth. & Augu. C.3.li.13.de Trin. Sẽtit S.Th.2.2.q.58 arti.6.& q.59.art.2. exprimit Sco.in 4.d.15 q 2,art,2

Là onde ne segue, che si come la compra d'una mula, che ual cento ducati, per ottanta, ò cento & uinti, è ingiusta, & anco la pigione della casa, l'uso della quale uale per ciascun'anno cinquanta ducati, per quaranta, ò sessanta, cosi il baratto di colui, che dà una bestia, che non uale sei ducati, per un'altra, che ne uale diece, non è giusto, nè per conseguente il cambio, ò baratto di diece ducati di marcelli, per dodici di soldi non è lecito.

Si torna à seguitare, che tutte le uolte, che i cambiatori fanno uero cambio, ò baratto di danari con danari, non ponno torre piu di quello, che uale quel che danno per ragion del cambio, nè ueruna picciola cosa che si suol dare per cambiar una moneta per un'altra subito contata. Benche può essere, che alcuna uolta per altri rispetti, che si uniscono, & fanno, che egli non sia puro Cambio, si può torre alcuna cosa; come poi si dirà: Percioche, se bene il Cambio d'altre cose naturali, fra le quali egli è piu legittimo, (ò almeno piu [c] naturale) & il cambio non eguale delle cose cambiate, lo fanno illecito, per piu forte ragione, sarà illecito quello de i danari, che in quanto sono danari, sono cose artesi-

Per d.su.eo c.n.11

arteficiali, che non si trouaron principalmente per cambiare gli uni con gli altri, se non per prezzo: [a] ilquale onde piu piacesse si potesse, portare per comprar quel, che conuenisse.

a L.1.ff. de rerum per mut.& su.eo.cõmenu.11

SOMMARIO.

14 *Il Cambiatore, come semplicemente Cambiatore, non può torre piu di quel che gli uiene ragioneuolmente per l'officio suo, ma può ben però cambiare quella cosa ch'egli non ha con quella, chę ha colui. che con esso uuol cambiare.*

Il Contratto è usuraio, nel quale si da & toglie piu, ò meno per aßicurare, ò per dare innanzi tratto.

10 IL duodecimo è † che niun cambiatore di danari può torre piu di quello, che altramente potrebbe per ragion di dare egli inanzi il suo danaio, che un'altro gli dia il suo: & aspettar la paga per un mese, ò due, ò piu: ò insino all'altra fiera [b]: Nè al contrario, l'altro può lecitamente dare al cambiatore alcun danaio, con patto; che da lì à un'anno, ò tre mesi, ò altra fiera, glielo torni con alcuna cosa di piu, ò faccia per lui alcuna cosa, che di sua natura uaglia danaio: Percioche in qual si uoglia loco che si piglia, ò da qualche cosa piu del principale, per ragion del tempo, ò per aspettare, ò per pagar prima, è presto almeno palliato, che contiene in se usura palliata, come habbiamo detto in altra parte [c] Et perche si come colui, che da hora una Mula, accioche se glie ne dia un'altra, che uaglia assai piu, da quà à tre, ò quattro, ò sei mesi è usuraio, così colui, che da danari al presente, accioche di quì à tre, quattro, ò sei mesi, gliene siano tornati altri, che uagliono piu, è usuraio. Non è però necessario quel, che ricercano alcuni [d], cioè che quel; che l'uno ha da cambiare con quello dell'altro sia portato, ò sia di colui, che lo uuol cambiare, L'uno perche non ci è Testo, nè ragione, che questo pruoui, L'altro, perche si come si può comprare [e], impegnare, [f] promettere [g], & delegare [h], ciò che non è ancor nato, così egli si può cambiare, almeno per cambio generale, che quanto à questo è eguale allo speciale [i]. L'altro perche il medesimo Siluestro [k] confessa che, accioche io lecitamente possi cambiare diece ducati di Lisbona con diece ducati posti quì, non è necessa-

d Qđ Hosti. ait esse pessimũ gen⁹ vsurasũ in sũma devsu. §. an aliquo sub finem uersũ. ꝙ si qs pęcun.

c In cõmẽ.c.1.14.q.3.n 26 & pbał in c. ad nostrã de ẽp.& in c.illo uos de pig. & eis annot.

d Sot.l.7.q.Sar.2.de iust.& iur. & añ illũ Syl.uer.usur.4.q.9

e L.nec Empt.ff. de contra.empt.

f Leg. & quæ nõdũ ff.de pig.

g L.interdum.ff.de uerb.

h §.ea quæ insti.de Leg.

i Iux.mẽtẽ glo.C.in & Salice. in l.1.C.de rer.permut.

k Ver.Vsura 4.q.9. uer.7

rio che al tempo che uoi mi date i diece ducati quì, io gli tenga in Lisbona, perche basta ch'io gli possa trouare in Lisbona prestati ad interesse, ò in altra maniera al tempo ch'io ue gli douea consignar là. L'altro, che se io cambiassi con uoi cento libre di oglio, che tengo quì per altro tanto, ò piu che mi sia dato in Lisbona, non è necessario che il tempo, ch'io uel do quà, uoi lo teniate là: percioche basta che l'habbiate quando me lo douete dare. Non osta dire che per esser Cambio, è necessario che una certa cosa si cambia per un'altra certa: L'uno, perche quantunque questo si ricerchi per cambio speciale, però non per generale: L'altro, perche, se questo fosse necessario, quasi nessun mercante, che toglie danari in Medina, per Fiandra, ò al contrario in Fiandra per Medina, sarebbe uero cambio [a]. poi che niuno, (benche tenga molti danari doue gli ha da dare) destina tali ducati, tali marcelli, ò tali testimoni per dare. E' la uerità che acciò che il cambio si finisca da ambedue le parti, & niuno si possi pentire, non solo è necessario quel che essi dicono, ma anco che ambedue le parti se gli habbino consignati, perche il cambio è contratto innominato, ma non perche il contratto del cambio uaglia, come uagliono gli altri contratti innominati, prima che si conseguino da ambedue le parti d'una sola [b].

a Qđ absurdũ dictũ ẽ ad dicendũ l. Nã ꝙ absũ dũ. ff. de ope. l. & c. dndũ de prę. li. 6

b Per latẽ notata in l. si Pęcuniã. ff. de lõ dict. cau. dat & ca. ex placit. ff. C. de rerũ permuta.

SOMMARIO.

15 *Il Cambiatore, per l'officio, & fatica, ch'egli fa prestando,*
16 *può torre alcuna cosa, per uigore di sette fondamenti per la*
17 *parte affermatiua, & con altri per la negatiua.*

L'officio del prestare, che presti per amore gratiosamente, si può ordinare dalla republica.

18 *I Giudici, i Testimonij, i Parochiani, & i Capellani ponno riceuere alcuna cosa per sostentarsi per la fatica, che fanno ne gli officij loro, ma non per altra cagione. L'istesso può fare il Sacerdote per dire la Messa.*

L decimo terzo, † che è gran dubbio, se è lecito il primo Cambio per l'officio, & per la fatica di prestare: Percioche il Gaetano [c] dice, che alcuni hanno tenuto, che il cambiatore, in quanto è prestatore, & si offerisce à prestare à quelli, che hanno necessità di danari, può

15

c In trac. de Cã. c. 2

può riceuere un tanto, per tanto danaio prestato, per il tempo) ad arbitrio d'huomo da bene) per la fatica, & per l'industria, ch'egli pone in cercare, tenere, & guardare molti danari, che per quel sono necessarie, & in fare i conti, & pigliar sicurtà. & porsi a' pericoli, & à' fastidij: ilche anco tiene Durando [a], e'l Medina [b]. Per li quali fa. Il primo, che il prestatore non riceua per prestare, ma per le fatiche, che gli occorrono, che sono (senza dubbio) assai grandi. Et è certo, che non ui è usura, quando si toglie piu del prestato per altra cagione distinta dal prestare [c]. Il secondo, che à colui, ch'è obligato à cambiare una moneta per un'altra subito pagata, se gli può dare alcuna cosa per quell'officio, & fatica [d]: Et la medesima ragione par che sia in questo caso. La terza, che (secondo la mente di Scoto) [e] la Republica può ordinare, che un prestatore habbia de' danari un tanto, per tanto tempo: Ilche, s'ella può ordinare, è lecito: & se è lecito, & non è uietato, ciascuno lo potrà torre, & usarlo: & torre per esso il giusto prezzo, secondo l'istesso Scoto [f]: Il quarto, che il Giudice, il Parochiano, & il Testimonio, che non ponno riceuer nulla per le loro sententie, [g] sacramenti, & Testimonio, ponno nondimeno riceuere alcuna cosa per sostentatione, & fatica, che per esse pigliano. Il quinto, che il cambiatore, che per prestare lascia di traficare, può torre il suo interesse del guadagno, per quello, che in altro Commentario [h], & à basso [i] diremo. Il sesto, che il cherico per andare à dir Messa lontano tre, ò quattro miglia, ò per stare in una uilla per dirla in essa, con ragione può torre piu, che se quà, ò à casa la dicesse [k]. Il settimo, che in un'altro Commentario [l] habbiamo tenuto, che il monte, che chiamano di Pietà è lecito, & in esso si permette, che i poueri, che impegnano, diano un tanto per un tanto, per ogni mese, che terranno l'imprestο per salario di coloro, che hanno obligo di guardarlo, reggerlo, & prestare i danari:

16 Il † contrario però tengono altri [m]: Percioche pare che tanto uaglia il dir questo, quanto il dire che si può ordinare, & anco senza ordinarsi fare officio, & arte di prestare ad usura moderata. Ilche par contrario alla mente dell'Euangelio, & della legge naturale, & Canonica, & contra quella di tutti gl'interpreti, & Dottori loro. Per laqual consideratione dicono, che si sciogliono tutte le ragioni in contrario allegate. Percioche, se l'officio non è lecito, non sarà manco lecito tor niente per il salario loro; nè per le fati-

a In 3.d.27.q.2.licet non asseueret.
b In ca. de reb. rest. fol. 147.
c Quid ex diffinitione usuræ in Cômét. ca.1.14 q.3. nu.5. posita colligas.
d Q̃ dign⁹ ẽ Mercẽnarius mercedẽ suã, Luc.10.ca.1.13.q.2
e In 4.d.15 q.2
f Vbi supra.
g C. Nõ sanè 14.q.5 uoi de iudice & test. c sicut ꝑ certẽ: & c. Nemo de sim. vbi de alijs.
h Ca.1.14.q.3.dn.45
i Inf.eo.nu.34 & 35
k Inno. recepe in c. qm̃ de sim.
l Ca.1.14.q.3.nu.64 usque ad 70.
m Gaie. in tract. prędic. de cam. ca.2. quẽ seq̃ Sot. nec illo neque ullo alio, relato li.7.q.3.ar.11. de iust. & iur.

che, che sanno nel essercitare, & apparecchiare le cose: Nè degli officij del giudice, del Testimonio, del Parochiano nè del Capellano si può inferir niente per questo: Percioche quelli sono leciti & questi nò: & per questo non seguita che se per la obligatione, per la fatica, & per i mantenimenti loro si può dare alcuna cosa, anco si possi dar per questi. Et perche essi tengono che i Monti, che chiamano di pietà non sono lecici, hanno che rispondere al settimo argomento, che par piu forte; ma però tenendo anco che sono leciti, potiamo rispondere che è gran differenza da questi al monte di Pietà: perche in questo si cerca & desidera guadagno & in quello nò: ma solo indennita di colui, che ne tiene il carico; accioche egli non perda le sue fatiche, & diligenze che si stimano à danari. Quiui i danari sono del prestatore, & à lui appartiene guardarli. Et quegli del Monte sono de i poueri, ò d'altri per essi, & a i poueri appartengono guardarsi; & quel che danno, ò pagano è assai poco: & si risolue in una colleta, ò contributione giusta, & conforme all'utile, che d'essi si toglie, & per questo & altri rispetti non si può inferir questo di colui.

17 Tuttauia † non ci par tanto, senza colore l'altra opinione, quanto essi la fanno. Il primo è, perche la sua principalmente si fonda in presupporre per cosa resoluta, quel medesimo di che si disputa; (almeno tacitamente) se quell'officio è lecito, ò nò: & la contraria opinione tiene che sì, & la loro che nò [a]. Il secondo, perche non rispondono al primo fondamento, cioè che non sia usura, onde non si riceue piu di quel, che si presta per prestare; benche si riceua per altro rispetto buono & giusto. Il terzo, perche il medesimo Soto confessa in altra parte [b], che lecitamente potrebbe torre ciascuno un salario per obligarsi alla republica à prestarle un tanto ogni uolta che ella ne hauesse necessario. Il quarto perche da questo, che dice il Soto, segue quel, che (à nostro parere) non si può negare, cioè, che la republica potrebbe constituire un certo salario à uno, accioche egli si obligasse à riscuotere, & tenere apparecchiata certa somma di danari, per poterli prestare a i bisognosi di essa republica, ogni anno à certo tempo, & à riscuoterli per un'altro tempo: & tornarli a prestare ad altri. Di maniera ch'egli fosse obligato à far tutto questo: & che togliesse quel salario ogni anno, non principalmente per prestare; ma per obligarsi à tener quella summa

di

a Et ita est petitio aut Rõ eod cũ d.cõ mẽt l.1.adiũcta gl.& Paulo ff.de recept.

b Li.9.q.1.art.2.ad 6.de iust.& iur.

di danari per prestarli, & soffrir le sopradette fatiche, & pensieri.
Il quinto che si ha da confessare è, ch'egli sarebbe lecito, & utile
alla republica, che uno fosse obligato à prestare gratiosamente
una tanta quantità di danari ogni anno, & non si può negare,
che non sia lecito che la republica possa constituire un giusto sa-
lario à colui, che torrà tal officio per la Teorica eccellente dell'-
eccellente Scoto [a].

a In 4.d.15.q.2.art. 2.§.sequitur.

Il sesto, perche se l'officio di prestare à i poueri gratiosamente
è lecito; & per l'officio lecito la republica può ordinare salario,
lo potrà anco ordinar per questo; & per conseguente riscuoterlo
da quelli, che si seruiranno di quell'officio, & carico: & per con-
scienza d'esso ordinare, che i tali paghino alla republica per rata
un soldo per lira, (secondo che si seruissero piu, ò meno,) per la
parte di quel salario, & per conseguente, per non andar'in tante
tiuolte, nè far spese, essi pagassero colui, che tenesse il detto cari-
co, secondo che piu, ò meno, ò per piu, ò per meno tempo pigliasse
se l'impresto. Il settimo, che per le ragioni, & autorità della Se-
de Apostolica, con lequali nell'altro Commentario [b] habbiamo
concluso, che i Monti di pietà sono leciti, santi, & degni di lode,
concludiamo anco esser lecito questo. L'ottauo, che se per esser
lecito, & utile il cambio à minuto (secondo che subito si dirà) le-
citamente anco si può ordinare, che ci sia chi tenghi cura di lui,
& habbia perciò un salario, ò dalla republica, ò da quelli, che si
seruiranno in quell'officio, conforme all'utile, che se ne cauerà,
come si fa, per l'istessa ragione farà lecito il sopradetto.

b Ca.1.14.q.3.nu.6

18 Per † le quali ragione (salua la debita correttione) concor-
diamo le due opinioni di questa in questo modo, che la prima
opinione proceda in colui, che si obliga alla republica, con l'au-
torità di lei à tener l'oficio sopradetto; Et anco solemo deside-
rare, che gli Re, & Principi uolessero prouedere alle republi-
che loro di prestatori tali, che fossero obligati à quel che è det-
to, & che sotto gran pene non togliessero piu dell'ordinato per
li loro ordini. Ma l'uso di guadagnar molto ingiustamente fa,
che non si troua chi uoglia guadagnar giustamente poco. Però la
seconda opinione procede in colui, che senza obligarsi à questo,
per priuata autorità, toglie tal'officio di prestare. Ne fa contra il
dire che poi che l'officio in se è lecito, ogniuno, senza altra au-
torità lo potrà usare, & torre per suo sostentamento, tanto,
quanto sarebbe ragioneuole che la republica, ò il Prencipe di

lei glielo assegnasse, per la Teorica eccellente del medesimo Scoto [a]: & che per conseguente in tutto precede l'opinion di Durando [b] & del Medina [c]. Diciamo poi, che questo non osta. Primo, perche Durando, & il Medina parlano anco in colui, che non si obliga, nelquale non si ritruoua la medesima ragione che in colui, che ui si obliga. Adunque questa è la principal cagione per la quale diciamo, che questo officio è lecito, & però si può torre salario. Secondo, ancorche queste ragioni prouassero, che alcuna uolta sarebbe lecito inanzi d'Iddio, & nel foro della conscienza torre con santa intentione tale officio, (anco senza obligatione) & usarlo, & torre alcuna cosa meno, di ciò che potrebbe torre colui, ch'è obligato, però appresso gli huomini, & nel foro esteriore, egli si dourebbe giudicar per usuraio, per uietar le gran fraudi, che per questa uia sotto colore di pietà si potrebbono usare. Conforme à quel che sopra [d] habbiamo detto, di colui, che presta, & assicura.

a Vbi sup.
b In 3.d.37.q.2
c De reb.rest.fol.147
d In prin. huius cōment.nu 3.4

SOMMARIO.

19 *Il Cambio lecito, che si chiama minuto, è commodo per la republica. nel quale ella può ordinare un'officiale publico salariato. Il medesimo può fare d'un pesadore: ilquale sia differente dal Cambiatore.*

Il Cambio minuto è lecito, etiandio à chi non è publico officiale: Ilquale può torre alcuna cosa, per l'accidentali fatiche del cambiare.

20 *I Danari si ponno uendere, secondo il ualore, c'hanno intrinsicamente; benche la legge non uogli, che uagliono tanto.*

La Moneta apprezzata dalla Legge, per l'interesse singolare ual piu: ma chi la cambia può torre qualche cosa di piu.

Il Cambio minuto si fa illecito accidentalmente: cioè quando il cambiatore inganna, ò da cattiua moneta, ò non se gli da quel che se gli deue.

LA decimaquarta † che è lecito (secondo tutti) [e] il secondo cambio sopradetto, che chiamano minuto, come è quello di cambiar moneta picciola per grossa, ò grossa per minuta: come un ducato, per dodici marcelli, ò diece soldi per un Carlino, ò al contrario &c. 19

e Laur.de Rodul.in ca.cōsuluit, de vsur. Ant.2.pa.ti.1.c.7.§.47.gb. et Gaie.Med. & Sot.accedunt.

Et

Et anco perche assai conuiene alla republica, che ella habbia alcuno, che habbia questo carico, & può ordinare un giusto salario à colui, che il terrà, [a] per pagarlo dell'intrate publiche, ò ordinare, che se gli dia un tanto da colui, che ha necessità del cambio, si come è stato ordinato in questi regni [b], ilqual carico appartiene à qual si uoglia cambiatore, secondo la mente delle Pragmatiche di questi regni [c]: & il uocabolo istesso lo suona: Come anco si pone un'officio, nelquale è carico di pesare [d], tutta la moneta d'oro, & d'argento, & dire quel, ch'ella uale ad ogni uno, & fare il conto fra le parti, che la danno, & togliono: & non può essere (almeno in Siuiglia) cambiatore, nè tener danari per cambiare, nè torre niente per pesare. I quali hanno da tener casa, pesi, & salario della republica. [e] Benche una persona sola faceua questi due officij, (non sò con qual commissione) in questa città di Salamanca.

Ma dice il Gaetano [f], che niuno, che non tiene tale officio publico, può torre lecitamente quel di piu. Però à noi altri il contrario par meglio; come parue al Medina, & al Soto per le ragioni loro, & anco per l'impedimento, & fatica, che si suole hauere in esso, per salire alla camera, aprir l'arca, contar quel, ch'ei dà, & riceue, & guardar la moneta: ilche non si può negare, che non sieno cose, che si stimano à danari [g]. Ma dicono alcuni [h], ch'è uietato in questi regni, che particolare alcuno toglia niente per cambiate danari, ma non gli crediamo. La prima, perche essi non allegano legge, che uieti questo. La seconda, perche le leggi, che di questo parlano, prohibiscono solamente [i] che niuno toglia l'officio di cambiatore per essercitarlo publicamente, senza publica autorità: nè può essere forestiere, ancorch'egli habbia priuilegio di cittadino. La terza, perche espressamente la Pragmatica dice [k], che queste due, ò tre uolte, può torre il cambiatore, ò qual si uoglia altra persona, che darà il cambio: Ma si potrebbe uietare, † (se però paresse che conueuisse) accioche meno si alterasse il prezzo della moneta, & meno si cauasse la grossa del Regno; accioche ciascun potesse cambiare la sua grossa per la minuta, con guadagno. Habbiamo ueduto in Portogallo, che i forestieri danno à i cittadini (priuatamente) per la moneta d'oro assai piu di quel ch'ella uale, per portarla eglino ad altri Regni, con molto danno di quel Regno.

Anco crediamo, che colui, che ha qualche moneta d'oro

a Iux. fin. Theor. Scotus in 4. d. 15

b Prag. 129

c Pred. prag. 129

d Pragm. 126. 127. & in lib. prag.

e Prag. 125.

f Vbi sup. c. 16.

g Quicqd aliq pre dictorũ dicãt nõ .n. offi. fuit cũ recipiẽdi illud plus sz potuisse plus aliquid recipi pp opã.

h Sot ubi sup.

i Prag. 124.

k Prag. 129.

assai fino la possa uendere, ò cambiare con monete, & pezzi d'oro; & torre alcuna cosa di piu di quel, ch'ella uale, (secondo il ualor della legge) da colui, che ne hà necessità, per indorare, per medicine, & per altre cose, se in uerità essa uale per la sua materia quel di piu; & per darla, egli perdè alcuna commodità, che per tenerla gliene ueniua: La qual tanto uale piu di quello, che di piu egli ha riceuuta [a]. Ilche ogni giorno si faceua al nostro tempo in Tolosa di Francia: onde quelli, che ne haueano la uendeuano à gli artegiani per indorare: Iquali comprauano i Crociati di Portogallo (perche non se ne trouauano in Tolosa) piu cari, che i ducati di questi regni di due teste, perilche non se ne uedono: Benche il Medina [b] tenga il tontrario, contra tutto l'uso; senza ragione, che (à nostro parere) concluda: & questa opinione, (che anco tiene il Soto [c]) si può fondare in questo, che dato che la Republica tenga apprezzata quella moneta per uso suo principale, che è di esser prezzo: & dato, che niuno possa uendere il grano (giustamente apprezzato) piu di quel prezzo: & dato, che niuno possa esser costretto à dar per la moneta piu di quello, che è stata però tassata, per altri usi, & per altri rispetti particolari, che la legge chiama interessi singolari [d], ben può torre colui, à cui egli la dà alcuna cosa di piu. [e] Ma questo cambio, che di se è il piu naturale di tutti, si fa illecito: se il cambiatore toglie piu di quello, che per legge giusta, ò costume se gli deue: se dà moneta falsa, cattiua, rotta, ò che non si spenda, se inganna nel ualore della moneta d'oro, che colui, che la cambia non conosce, come dimostrano le Pragmatiche di questi Regni [f]. Et anco, se colui, che riceue il cambio non paga al cambiatore quel che se gli deue [g].

a Arg. eorũ q̃ in cõmẽ. c. 1. 14. q. 3. nu. 45 diximus & Tho. 2. 2. q. 77. nu. 1

b Vbi sup.

c Vbi sup.

d Gl. Bar. Bal. Det. & alij in l. 1. C. de sẽt. q̃ p eo q interẽ presa.

e Ang. l. si in Empt. ff. de Mon. & de ius q ait Tho. 2. 2. q. 77. art. 1.

f Pragm. 126. 127. & melius 129.

g Qm̃ æqualitas est seruanda. S. Ethi. & sup. nu. 13

S O M M A R I O.

21 *Il cambio per lettere è lecito, ilquale è un trapasso uirtuale del danaio, per ilche colui, che lo vuole per una terra, lo dà, oue egli si ritroua.*

I contratti dependono dalla intentiooe de' contrahenti, per laquale si ponno giudicare se sono buoni, ò cattiui.

22 *Il dominio del danaio, che uien dato al cambiatore, accioche egli lo porti, passa in lui. Ilche è contratto innominato.*

23 *I Contratti nominati ricercano per esser giusti egualità nelle cose, che si contraggono, cioè, che l'una uaglia tanto, come l'altra.*

24 *Il cambio per lettere, nelquale si toglie piu del giusto salario; ò si dà meno per aßicurare, ò per pagare innanzi è illecito; & obliga à restitutione,*

24 *& è peggiore quel che si finge per longo paese, essendo per l'istesso luoco, doue si trouano quegli, che lo fanno.*

26 *Il Cambiatore, che lascia di guadagnare per cambio uero, & per soccorrere alla neceßità d'altri dà i suoi danari per cambio, non pecca mortalmente, nè è obligato à restitutione.*

27 *Le Cedule del cambio deono hauere l'essecutione apparecchiata.*

28 *Il cambio per lettere d'una città d'un regno ad un'altra, è lecito per uigore della legge naturale, & commune humana; pur ch'ei si faccia senza fraude.*

19 *Il cambio, che si fa doue è il cambiatore, per riceuere piu nel medesimo luoco, ò in altra parte, è illecito.*

I cambij dourebbono esser bene essaminati da i Giudici, se sono ueri, ò finti; & castigar tutti quelli, che non gli fanno lecitamente; accioche non se ne facessero piu d'illeciti.

30 *Il cambio per lettere è ben moderato ne' Regni della Spagna, se fossero osseruati gli ordini.*

21 IL decimoquinto, † che anco è lecito (secondo tutti) il terzo cambio, che si chiama per lettere, che è un trapasso uirtuale del danaio, per ilche colui, che lo uuole per un'altra terra, lo dà in questa, ò fa cosa, che uaglia tanto, ò in parte fa, ò in parte dà al cambiatore, ò ad alcun'altro, che in quella terra tiene danari, ò credito, accioche egli dia una lettera, per uigor della quale gli sia dato tanta somma di danari, quanto uale quella ch'ei gli dà, ò fa quì, & di piu li dà un tanto di guadagno, accioche gli sian pagati per uigor d'essa lettera in quella terra. Et egli si dice (cambio per lettere) perche communemente si fa per lettere: benche anco si potrebbe fare per messo con la sua medesima persona, andando in quella terra.

Questo contratto è giusto, & molto laudato da Baldo [a], benche egli non gli pone nome speciale, nè lo tiene (à nostro parere) che è molto conforme con quello del Calderino [b], & credia-

a In c. pius peri. nu. 9. dicẽs eũ iuxt. iuris gentiũ necessariũ, & rõne nũali suffultũ.
b In Cõc. 21. de usu.

mo che quadrerà à quelli, che sono prudenti tra i Giuristi. Percioche, se alcuno ne tenesse, terrebbe quello della compra, della uendita, del cambio, del presto, ò dello appigionare ad altri l'opere, le fatiche, l'industrie, e'l credito di altri, per pagarsi il danaio, onde è necessario, però egli non è proprio, & puramente nessun di questi. Il primo, perche non concorrono in esso tutte, nè sole le cose sostantiali d'alcun di quelli. Di poi perche di cento, che cambiano in questa maniera, non sono quattro, che pesino, che uendino, comprino, ò prestino, ò togliono danari in prestito, nè che gli cambino, nè anco che appigionino l'opere & le fatiche del cambiatore, accioche gli uenghino pagati in quell'altra terra: & i contratti dipendono dalla intentione de' contrahenti [a] In oltre † perche se alcun di quelli fosse, sarebbe anco quello di appigionare ad altri la fatica, & l'industria di portare alcuna cosa da una parte all'altra, ilche non si può dire; perche in esso non passa il dominio della cosa, che ha da passare [b], in colui, che l'ha da passare, & in questo, si. Percioche il dominio del danaio, che si ha da portare, & si dà al Cambiatore passa in lui. Egli è però un contratto di quelli, che non tengono spetial nome, che i Giurisconsulti chiamano [c] innominati, & è alle uolte; Io ti dò perche mi dai. Altre uolte, Io ti dò perche facci. Altre uolte, Io ti dò perche mi dai & facci [d]. Altre, Io faccio perche tu mi dai, ò perche facci, ò faccio, & dò, perche mi dai, & facci &c. Io ti dò danari qua, accioche tu mi dia lettere, ò facci cosa, con laquale mi facci dare, ò tu istesso mi dij altro tanto in altra terra, pagandoti quello, che è giusto, per la tua fatica [e], per l'industria, & per il credito, che prima del presente per esso ponesti: & al presente porrai & farai porre, per darmegli in quella terra. Benche † in altre cose i contratti nominati per special nome, sono differenti da quelli, che non l'hanno tale [f]. Però conuengono con essi, in quanto (accioche siano giusti) ricercano anco, che quel, che si da, ò fa per l'una parte, uaglia tanto, quanto uale quel, che si da; ò fa per l'altra, conforme alla regola di Soto [g]; Percioche in tutti quelli, che propriamente sono contratti, ne i quali una persona da à un'altra, senza animo di dar liberalmente, deue essere egualità fra quello, che l'una parte dà, ò fa dare, & fra colui, che l'altra da, ò fa dare, & per conseguente, accioche questo contratto sia lecito, è necessario, che quel, che si da al cambiatore,

22

23

a Qz actus agētiū n̄ opātꝰ vltra fines eorū l. Nō oīs de reb. cre. & c. cū sup d oft. dle.

b Arg. l. 2. §. fi. ff. loca. institit. de loca. per totum.

c Le naturalis. ff. de presc. adiū. l. fi. cū gl.

d Iuxt. doct. Bart. in d. l. naturalis. §. sed si facio.

e Arg. l. piculi. ff. de Nauti sen. & l. Trage ticæ ff. de act. & obli.

f Iux. notata in l. si pœcuniā cū gl. uer. pœnitere. ff. de cōdi. caus. dat. & l. Explacito.

g In 4. d. 15. q. 2. ar. 2 Quod pbat. s. Ethi. & Th. 2. 2. q. 8. art. 6. & q. 59. art. 2.

torre, accioche egli dia cedula, & faccia da per lui in altra parte i danari, che se gli dia il suo giusto salario, & che egli non pigli piu del giusto [a]. Ma qual sia il giusto, & quale l'ingiusto per abondanza, ò per carestia, si deue riccorrere alla legge, & in mancamento d'essa, all'uso, se ne è, & non essendouene, all'arbitrio d'una prudente & sapiente persona [b].

a Sali. in Authen ad hæc q. 11. de usur.

b Arg. c. 1. de cons. & c. cōsuet. i. d. l 1. ff. de iure delib. & cap. de causis, de off. deleg.

24 Onde ne segue, † Il primo, che sono ingiusti, & tanto mortalmente cattiui, quei cambij che obligano à restituire; ne' quali il cambiatore toglie piu del giusto salario: quantunque aspetti la parte, che non ha danari per poterli pagar subito, & tanto sono peggiori, quanto piu togliono, perche gli danno per piu lungo tempo per poterli pagare. Tali sono anco quelli, ne' quali il Cambiatore toglie piu del giusto salario; se subito se gli fa dare, in quella terra, doue se gli chieggono. Benche egli sia d'accordo con colui, se glieli da à tempo, per fargli restituire di lì à tre, ouer quattro mesi. Tali sono anco quelli, ne' quali al contrario color che danno i danari un'anno, ò mezo prima con patto, che dipoi il cambiatore, non gli togli niente per il suo giusto salario, di pagargli in quella terra. Nelche uediamo errar grauemente molti, che sono dotti, & religiosi: & che i detti contratti siano ingiusti consta. Percioche in tutti questi casi non si paga il salario giusto: s'egli si paga di piu, ò per dare, ò per torre piu tosto, ò piu tardi il danaio si toglie piu, ò meno, del giusto prezzo. Et per una regola sopradetta [c], tutti i contratti, ne' quali non si osserua egualità sono ingiusti. Et perche un'altra posta in questo [d] & in un'altro Commentario [e]: tutti i contratti ne' quali si paga piu del giusto prezzo rigoroso di contati, ò si toglie meno del giusto prezzo pietoso, contiene usura formale, ò uirtuale.

c In cōm. c. 1. 14. q. 3 nu. 26. sup. eo. nu. 14

d Sup. eo. nu. 14

e Ca. 1. 14. q. 3. n. 4. & Th. 2. 2. q. 78. art. 2.

25 Seguita † il secondo, che sono mali (secondo tutti) & chiaramente ingiusti (secondo il Gaetano [f]) i cambij, che ogni dì uediamo farsi, con gli Re, co i Signori, ò co' Nobili, co' mercatanti, & con altri che togliono da i cambiatori danari, & gli danno cedule per Roma, per Lisbona, per Lione, per Venetia, & per altre parti, accioche in quelle città gli sieno pagati à tale tempo; ò à tal fiera: sapendo ambedue che colui, che gli toglie, non ha in quei luochi danari, nè credito, nè fattore alcuno, nè intentione di pagarli in que' luochi, ma qui, doue gli toglie, al prezzo, che uarranno, in quelle città, ò nelle fiere per doue li togle. Et sono peggiori, se colui, che toglie il danaio qui, promette di

f In tract. de cāb. c. 1 q̄ oiū opri. resolui t Syl. uer. usu. 4. q. 9. & Cāb. siccū. sīn oēs.

pagare il cambio per quelle città, & il ricambio per qui; se le cedule non sono buone per esse città; & dopò il cambiatore inuia le sue cedule in esse citta;& notificate à coloro,à chi sono indrizzate, con la sua risposta, iquali, ò che non le conoscono,ò non le uogliono satisfare, le tornano quà ricambiate: perche nel primo di questi due cambij, non si paga se non una usura, & nel secondo due. L'istesso è del cambio, nel quale uno dà danari all'altro à pagare nel tal tempo,nel quale sono le fiere di Fiandra, ò in altra parte: quanto uarranno i danari in esse. Il far questi cambi, è un cercar mezzo per ingannare Iddio, & dar sembiante d'infedeltà: ò scordarsi, ò tener poca memoria, che la sua diuina sapienza, uegga tutte le nostre opere, con tutti i nostri mali & boni pensieri, molto piu interamente, che noi stessi. In † un sol caso si potrebbono saluare almeno di peccato mortale; & di obligatione di restituire questi tre cambij: cioè, quando il cambiatore troua alcuno, che uuol torre i suoi danari per uero cambio, & per soccorrere alla necessità d'altri, lascia di dare à quegli, & di guadagnare per giusto cambio, tanto quanto egli guadagna con questi per il finto [a]: percioche questo non è piu che chiedere il suo interesse [b]. 26

a Gaieta.in tract.de de camb.c.4
b Quod licere infra eod nu.34

Ma però † è da notare, che quantunque ui sia statuto che le cedule di cambio habbino la esecutione apparecchiata, però non l'hauranno quelle del cambio finto, come disse Anania [c], che si prattica in Bologna. Ma se il cambio contenuto nella cedula in parte fosse uero, & in parte finto, potrebbesi esseguire per quella parte, ch'ei fosse uero [d]: confessando almen l'auuersario, che quanto à quella parte egli era uero. Segue il terzo, essere illecito ch'io ui dia al presente mille ducati con patto, che me gli facciate dare in Roma di qui à uno anno senza cambio alcuno, per l'utilità, che ne cauerete in questo anno: Percioche dalla mia parte ell'è usura: poi che per pagare innanzi, guadagno il salario, che ui doueua dare, se uoi me gli haueste fatti dar subito [e]. 27

c In præsenti nu.46
d Qđ latè deducit, Laurēt in d.c.consu luit 2.p.q.153
e Per d.su.n.14.&24

Segue † il quarto, che quantunque il Soto [f] in una parte determini che non si può torre nulla per questo genere di cambio, quando le lettere del credito si danno d'una città, d'un Regno per un'altra dell'istesso Regno, come di Ferrara per per Pauia, ò per Piacenza, però in altra parte [g] egli disse, che si può torre: & disse assai bene. L'uno perche la ragione sopradetta, 28

f Lib.7.q.3.art.2.de iust.& iur.
g In eo.li.5.q.7.ar.1

che

che giustifica questo contratto di quì à Roma, lo giustifica anco di quì à Lione, & la medesima di quì à Pampalona, à Burgo, in Siuiglia, & à Toledo, pur che si faccia sinceramente,& senza fraude, togliendo tanto meno quanto è ragioneuole, per la minor distanza, & per i minori pericoli, & fatiche & spese,che si hanno da passare, da torre, da tenere, da guardare i danari in quei luochi, che nelle altre parti piu lontane. L'altra, perche la ragione,che conclude che sono lecite le cedule fuora del Regno, che non palliano le usure, conclude per il contrario esser lecite quelle per altre città del Regno, se sinceramente (senza fraude,nè inganno) si danno per il salario honesto. Ma alcuni dicono che questi cambij sono prohibiti per un nuouo statuto,così quì come in Portogallo; d'una parte del Regno, per un'altra parte dell'istesso Regno; percioche quasi sempre si fanno per palliar le usure. Ilche(al nostro parere)si haueua da limitare, che non hauesse luoco, quando il cambiatore toglieua innanzi ch'egli desse, ò faceua dare. L'uno perche poche,ò nessuna usura si pallia quando il cambiatore prima riceue che faccia dare: Come in questo genere di cambio si fa communemente: Anzi tutte le palliationi sono al contrario, quando il cambiatore dà prima per riceuer poi,ilquale è cambio, che molti antichi Bolognesi chiamano Secco, come sopra s'è detto [a]. Allegando per esso Lorenzo [b]. L'altro perche questo cambio di sua natura è giusto; attento la Legge Diuina, con la canonica,la Ciuile, & la legge non si ha da mutare, se non quando la utilità, & la commodità,che la muoue è euidente [c]. Laquale non par che sia in questo statuto. Anzi per essi seguirebbe à gli studenti Peregrini, & ad altri molti negotiatori, un buon mezo di far passare (quasi senza spesa & pericolo) la lor prouisione & danari di Siuiglia & d'altre città simili à questa di Salamanca, à Burgo, & ad altre parti; & da Burgo, d'altre tali,à Siuiglia, & ad altre parti assai lontane: fra le quali i pas si sono pericolosi.

a Sup.eo.nu.20
b In cap. consuluit 3.p.q.2
c l.2.ff.de cõs.Prin. & Th.1.2.q.97.art.2

29 Ma † gran colore & ragione però è di prohibire nel regno il cambio, nel quale il cambiatore da prima doue egli sta, per riceuere di piu nel medesimo luoco, ò in altra parte, percioche molte usure si palliano in questo modo: Benche (al mio debile parere) si cauerà poco utile di questo. Primo, perche non si leueranno per quel à gli usurai, che uorranno usare i cambij finti, il commodo di palliar le lor usure; Anzi gli danno occasione

che quelli, che con alcun timore, & uergogna, & manco guadagno faceuano per una città del regno al presente senza uergogna, con maggior guadagno lo faceuano fuora d'esso regno. Il secondo: perche sarebbe miglior rimedio commettere a' Giudici intieri, ch'esaminassero i cambij passati & presenti: trouando per le circostanze delle persone, che sono finti, castigassero quelli, che li facessero per qual si uoglia parte ch'essi fossero essequendo le leggi antiche, che non sono state derogate per questo nuouo statuto [a]: Ilquale non è lor contrario: Il terzo, perche resta dissimulato, & quasi perdonato il passato, che è una ingiusta misericordia [b], che dissimulandolo, & non uietando il futuro dà occasione di fare la cosa prohibita, per la speranza di un'altra dissimulatione, che è contra la clemente giustitia, che col castigo duro del passato, raffrena i mali per lo futuro [c]: Tuttauia è utile per piu facilmente dichiarare la fintione de' cambij finti: perche piu facilmente si uedrà che questo Spagnolo, che toglie à cambio per pagare in Fiandra non ha in Fiandra danari che si posin uedere, perche non gli tiene in Siuiglia: Benche gia contra questo habbiamo uisto una fraude di Lisbona: con laquale un nobile, che haueua bisogno di danari, non gli toglieua in Medina, ma pregaua alcun traficante, che li togliesse per se, obligando si egli à pagarglieli col cambio. Però è ben uero quel prouerbio Italiano, che dice, Fatta la legge, trouata la malitia [d].

a Arg. l. præcipim⁹ C. de appel. & c. 1. de const. l. 6.

b Ca. est iniusta mīa in prin. & in fine ibi facilitas veniæ.

c Ca. facta 4. d. facit ca. nō putas cū multis seq. 23. q. 5.

d Cōtra l. nō dubiū C. de l. & c. certū de reg. iur. li. 6

Segue † il quinto ch'è stata santa la intentione di sua Maestà in hauer uoluto i giorni passati riparare al disordine, che si faceua in torre molti disordinati guadagni, per questo genere di cambio, in commandare, che per il cambio di questo regno, per Roma, non si toglia piu di dodeci Marcelli d'argento per Ducato di camera. Nè di roma per quà, piu di dodeci & mezo. Nè di questi regni per Napoli piu di dodici per ducato largo. Nè per Bisanzo, nè per lo scudo di Marco, piu di quattordeci. Nè di Bisanzone per qui per uno, scudi quatordici, & mezo. Nè di qui per Valenza, per un Castiglian d'oro piu di quattordeci. Nè di Valenza per quì piu di quattordeci & mezo &c. Dopò questa prouisione sua real Maestà uietò totalmente i cambij in tutta la Spagna: cioè dal regno di Castiglia, per quelli di Aragona, & di Catalona, & di Valenza. Nè anco per quelli di Castiglia, con certe & picciole limitationi, sotto lequali sarebbe bene intendere i cambij, ne' quali il cambiatore

30

riceue

riceue prima il danaio che l'habbia da dare, per le ragioni sopradette [a]. Volesse Iddio che tutti accettassero, & eseguissero con tanta uigilanza,& integrità , & constanza con quanta buona intentione si ha prouisto : Benche io temo che non si osseruerà almeno ne i cambij di quei regni (doue il danaio uale piu , & ci sono piu mercantie) piu che non si farà per questi. Perche quelli che hanno danari in essi , non uorranno dar prima i loro , acciòche gli siano pagati in questi , meno di quel , che uagliono in quelli , come punteremmo à basso nel cambio di Fiandra e di Portogallo per qua .

a Sup.eo.cõm.nu.8

S O M M A R I O.

31 *Il Cambio per trapasso è pura compra , & uendita , ò altro contratto innominato , che si fa osseruando la debita egualità .*

32 *Il danaio in quanto è prezzo,& come danaio non si può uendere, nè comprare: ma come un pezzo di metallo puossi comprare & uendere .*

33 *Il Cambio per trapasso reale sarà ingiusto, se il cambiatore compra il danaio, per manco di quel ch'egli uale nella medesima terra . Et quello che ual piu, lo uende per piu &c.*

31

IL decimo sesto † che anco è lecito (secondo tutti) il quarto cambio per trapasso reale , che si fa comprando, cambiando,ò dando per un'altro contratto innominato la moneta, che ual meno in una terra che in un'altra,ò perche ella non corre in essa , ò perche non ual tanto il suo metallo in essa, come in qualche un'altra , ò per esser rotta , disfigurata, guasta , ò scarsa di peso : & portandola in un'altra parte , doue ella ual piu , ò perche quiui non si pesa , ò per correre &c. & poi la commuta per un'altra , che ual piu doue quella ualeua meno , presuposto che si faccia , osseruata la debita qualità , perche tutto questo è uendita, compra , ò cambio , ò altro contratto innominato : cioè , Io ti dò , perche dai &c. come à basso [b] si dirà . I quali chiaramente appare, che sono leciti , osseruata la debita egualità [c]. Nè fa contra il dire , che per una istessa, perche si diede meno in una terra , si toglie piu in un'altra: Percioche, perche

b Inf.eod.nu.41.

c To.ti.de cõtrahẽ. ẽpt.& de rec. perm. & l.1. cum quatuor seq.ff.de rescr.uerb.

ſi da meno in una terra, nel meno in eſſa; & perche ſi toglie piu dipoi nell'altra ual piu in eſſa. Et coſi quel, che egli comprò per meno in queſta terra, ſi può uendere per piu nell'altra, & quel che ſi cambia in queſta per coſa di minor prezzo, ſi può cambiar nell'altra per coſa maggiore, ſi come in tutte l'altre mercantie, con tutto che non ſi dia tanto meno in una, nè ſi toglia tanto piu nell'altra, che ſi laſci d'oſſeruare il giuſto prezzo, ad arbitrio d'huomo prudente. † da queſto ne ſegue, che il danaio ſi può comprare, & uendere, benche il contrario tenga il Soto [a]. Il che è coſa aſſai certa; quando non ſi conſidera come danaio, ma come un pezzo di metallo, ò come oro, argento, ò rame rotto, & anco quando ſi conſidera come danaio, ſotto alcun di quegli otto riſpetti, de' quali diremo à baſſo, che può ualer piu, ò meno del prezzo che la legge gli pone, & anco ſempre che egli ſi propone, come mercantia, & non come prezzo d'altra mercantia [b], ſe eſſo ſi conſideraſſe dalle radici: Percioche tutte le uolte, che ſi conſidererà ſecondo alcuni di quei riſpetti, & non per quello, delquale egli è prezzo dell'altre coſe, è mercantia, che per alcuna coſa di piu, ò di meno ſi può apprezzare, & per conſeguente comprare [c]: Et anco perche l'Arcidiacono [d] non tiene il contrario, che da alcuni gli uiene impoſto [e], Percioche, ſe ben ſi conſidera, egli non dice che non ſi poſſa uendere il danaio, ma che non ſi può uender l'uſo di eſſo in quanto è danaio, ſenza che il medeſimo ſi uenda: Et perche la legge della partita [f] determina che tutto quello, che ſi può cambiare, ſi può anco uendere; & tutto quello, che ſi può uendere, ſi può anco cambiare, eccetto le coſe ſpirituali, che ſi ponno cambiare, & non uendere: & tutti confeſſano, che il danaio ſi può cambiare: ſegue anco † che queſto genere di cambio ſarà ingiuſto, ſe quello, che ual meno in una terra, il cambiatore lo comprarà, ò cambiarà etiandio per meno di quel, che gli uale in eſſa: & quel, che ual piu, lo uende, & cambia anco per piu di quello ch'ei uale in eſſa & ſpecialmente, quando queſto ſi fa, per pagar prima il prezzo, ò per aſſicurarlo, Il che facilmente ſi può prouare, per le due ſopradette [g] regole. Egli potrebbe anco eſſere ingiuſto, ſe ſi trappaſſaſſe moneta uietata; di maniera, che à gli altri foſſe ingiuſto il trapaſſarla [h].

32 · 33

a Lib.7 q.5.art.3.de iuſt & iur.

b Arg. l.1.ff.de rer. perm.l.1.ff.de ꝯtrah. ẽpt.Gaie in tract.de cãb.c.6.&Med.in C. de reb.reſt.ſol.148

c Ar.l.2.ff.loc & §. itẽ pretiũ inſt.d ẽpt.

d In c.1.14.q.3

e Laur.in c.cõſuluit 2.p.q.16.

f l.2.ti.6.p.5.Hoſt.i ſumma,de rer. pm. uer qd aũt.

g Sup.eo.nu.4

h Eod. rõne l.illud ff.ad l.Aquil.

SOM-

SOMMARIO.

34 *Il Cambio, che si fa per interesse lecito, può torre alcuna cosa per esso l'interesse. Sè però il mercante per cambiare lascia la mercantia, ch'egli haueua determinato di fare.*

35 *Il Cambiatore, che lieua i suoi danari della mercantia, & lascia l'essercitio del mercante per darli tutti à Cambio di Fiera, in Fiera, à interesse certo, ò incerto &c. è usuraio, & è obligato à restitutione.*

34 IL decimo settimo † che anco è lecito il quinto cambio per interesse, cioè, che, se il cambiatore, tratta in mercantie, & per prestare à colui, che ha bisogno lascia di traficare, può torre il suo interesse, così quello del guadagno, come quello della perdita. Percioche (come prouammo largamente in altra parte) [a] qual si uoglia mercante lo può torre con certe conditioni. Aggiungiamo à tutti di nuouo, che quantunque egli non trafichi in altra mercantia, ma solo ne' cambij, però, se per prestare egli lascia di trattare in essi, (essendo leciti) potrà torre l'interesse del guadagno, che per prestare egli lascia di guadagnare nel suo giusto trafico del cambiare [b]: Perilche fa quella decisione singolare del Gaetano [c] sopra [d] riferita, cioè, che colui, che lascia di dare à uero cambio per aiutare altri col finto, può guadagnar quel ch'ei poteua col uero. Ma guai à coluì, che perciò non lascia di traficare, nè di far tanti cambij ueri, quanti prima; & toglie l'interesse finto, senza esserne alcun uero, nè uerisimile [e]: come, se non si trouasse Iddio, che non solamente uede l'opere, ma etiandio i cuori. Per questo genere di cambio, si può giustificar la risposta, de' due Dottori di Parigi Antonio & Luigi Coronelli, (l'opere & consigli de i quali per un tempo ci furono utili) i quali sono ripresi dal Dottor Soto [f]. cioè, che i mercanti posson torre piu, se aspettano la paga, insino alla seconda fiera; che se solamente l'aspettano insino alla prima, & piu se l'aspettano insino alla terza, che se l'aspettassero insino alla seconda, percioche il cambio dell'interesse, è tanto maggiore quanto piu si lascia uerisimilmente di guadagnare. Et è certo, che il traficante, che lascia di traficare, & il cambiatore, che lascia

a In cōmē. C. 14. q. 3 nu. 46. & seq.

b Qz eodē. oīno rē idē oīno iusuadet L. illud ff. ad l. Aqui. & c. Trāslato. de cōsti.

c In trac. de cāb. c. 1

d Sup. eo. nu. 26

e Sup. eo. nu. 26

e Quasi nō ēēt De9: vel nō scrutaretē corda & renes ɔtra Ps. 75 c. sinom: de iud. & c. Deus oīpotēs 2. q. 2.

a Lib. 7 q. 5. q. 5. de iust. & iur.

di cambiare due fiere co' ſuoi danari , laſcia piu di guadagnare, che ſe lo laſciaſſe per una fiera , & colui , che laſcia di traficare in due piu che di colui , che laſcia di traficare in una &c. Nè è da credere che tanti graui Dottori , & di tante grandi uniuerſità intendeſſero di queſto altro cambio che di compra, ò di cambiare, poi che anco gli ſtudenti c'hanno ſtudiato pochi anni, ſanno, che il comprare , ò cambiare piu caro , & per piu lungo tempo è uſura . Et perche da poco tempo in qua ſi parla d'esſi nelle Scole ; ſecondo che dice il medeſimo Soto [a], che mai inſino à lui quiui , non ſe n'è parlato . Quantunque (al noſtro parere) Gaſparo Calderino [b] Lorenzo Rodulfo [c], Santo Antonino [d], Giouanni d'Anania [e] , Siluestro [f], il Gaetano [g], & il Medina [h] & altri molto ui ſpecularono, & inteſero; benche non eſplicaſſero tanto i lor concetti quanto noi i noſtri .

a Vbi ſup.

b In confi.11.
c In rep.c.conſuluit q.1.p.2
d 2.pa.ti.3.q.7.§.49
e In pñti nu.49.
f Ver.uſu.4.p totú.
g In tract. de Cam.
h In ca.de rebus reſtit.fol.145.

35 Circa † di queſti cambij pecca mortalmente con obligatione di reſtituire il cambiatore , che leuati i ſuoi danari dal trafico , laſcia l'eſercitio del mercante del tutto , & toglie quello del cambiare;& dà tutti i ſuoi dinari à cambio di fiera in fiera , à intereſſe certo , ò incerto : cioè , con patto , che quelli , che togliono,gli paghino tanto,quanto gli altri, che trattano in quelle medeſime mercantie , nelle quali egli ſoleua guadagnare : ò un tanto determinato d'intereſſe uerisimile,che egli guadagnerebbe , ſe traficaſſe: percioche dapoi ch'egli cauò il danaio dal trafico , & non uuole traficare, non ui è alcuno intereſſe uero tale,nè uerisimile,come anco ſi appuntò nel Manuale [i],& nell'altro Commentario [k] . Nè piu , nè manco pecca il cambiatore con obligation di reſtituire,ilquale per dare à cambio il danaio,non laſcia di traficare con quel,ch'ei tiene deſtinato per traficare, per la medeſima ragione. Per queſto guai à tanti penitenti arricchiti per queſte uie,& anco i Confeſſori,che gli confeſſano,& hanno confeſſati , & gli hanno aſſoluti; ſenza commandargli che gli doueſſero laſciare & reſtituire quel che per esſi haueuano guadagnato. Il che non uolendo fare , ſaranno condennati .

i Cap.17.un.211
k Ca.1.14.q.3.nu.49

SOMMARIO.

36 *Il Cambio per guardia della coſa, che ſi depoſita &c. è lecito.& ſi può torre per eſſo alcuna coſa .*

37 *Il Cambiatore , che riceue , & paga di contanti , & per Cedula*

la, può riceuere alcuna cosa &c.

38 *La Paga di cinque per mille fatta in contanti è illecita, eccetto che in tre casi, ma se quegli, che la riceuono danno qual cosa uolontariamente al Cambiatore, esso la può torre lecitamente.*

39 *Il Cambiatore deue hauere quel salario delle sue fatiche, ch'è giudicato da huomo da bene.*

I Cambij non furno trouati per arricchire i cambiatori, ma per dare piu facili, & utili ordini alle mercantie.

40 *Il Cambio si deue pagare al cambiatore, sotto pena di peccato, & di restitutione.*

36 IL decimo ottauo † che anco è giusto il sesto cambio per guardia, cioè, che poi che ui è legge [a], uso, ò statuto, che il cambiatore sia guardia, depositario, & sicurtà, de i danari, che gli daranno, ò manderanno per quel, che hauranno di bisogno, quelli che gli danno, ò mandano; & ch'egli sia obligato à pagare a' mercanti, ò alle persone, che li depositanti uorranno, in tale, ò in tale maniera, lecitamente può torre il suo giusto salario, ò della republica, ò delle parti depositanti. Percioche questo officio, & carico è utile alla republica, & non contiene nessuna iniquità, poi ch'è giusto, che colui, che lauora guadagni la sua giornata [b]. Et il cambiatore si affatica in riceuere, tenere in deposito, & apparecchiare il danaio di tanti mercanti, & nello scriuere, dare, & torre conto con gli uni, & con gli altri, con molto fastidio: & alle uolte con pericolo d'errore di conto, & altre cose. Il medesimo si potrebbe far per contratto [c]; col quale alcuno si obligasse à gli uni, & à gli altri di riceuere, & tenere i lor danari in deposito, dare, pagare, & tener conto con gli uni, & con gli altri: come se essi glielo commandassero &c. Perche questo contratto è, di affittare ad altri l'opere, & fatiche sue; che è contratto nominato, giusto, & santo [d]. Ma † quanto però sia il salario di questa fatica, 37 non è determinato dalla Legge. Et è da notare, che il Cambiatore in due modi toglie danari; cioè à contanti togliendo realmente il danaio, & per cedole, accetandole d'altri cambij, ò d'altre persone, con che gli promettono, ò consegnano nel suo banco la paga di quelli, che gli rimettono, accioche gli siino

a L. Argẽtarius. §. 1 & l. quædã. §. Numularios, ff. de ædendo.

b Dignus. n. est operarius Luc 10. & c. 1. 13. q. 2.

c Qz per pactũ fieri põt idque per Regẽ l. nõ impossibile. ff. de pact. c. Cõtractus cũ gl. de reg. li. 6

d Est. n. cõtractus locationis ex parte cõpsoris: & conductionis ex parte aliorũ, certa mercede cõstituta l. 1. & 2. ff. loca. §. 1. 4. instit. de loca.

pagati à lor conto. Et anco in due altre maniere egli paga, cioè à contanti, dando realmente il danaio: ò per liberarlo, rimettendo la paga ad altri cambij. Presuppongono alcuni, [a] che in questi Regni sia ordinato, e determinato, che il Cambiatore quando paga ad alcuno in contanti, riceua cinque per mille, & quando per cedula, rimettendo ad altro cambio nulla. Ma però il contrario di questo noi trouiamo chiaro per le Pragmatiche di questi Regni. Perciochè in una [b] si dice, che i Re Catolici ordinarono in Siuiglia dell'anno 1491. Che il cambiatore potesse pagare à quelli, che hauessero cedula, & ad altri in moneta defettuosa, rotta, scarsa, pagando il difetto, & à colui, che uolesse esser pagato in moneta giusta, & buona, & eletta, gli potesse torre cinque per mille, & non piu: quantunque la parte gli uolesse dar piu. Et in un'altra [c] si dice, che dopò, i detti Re Catholici, informati che i cambiatori toglieuano occasione dalla detta lor legge, che non solamente toglieuano i detti cinque per mille nel detto caso, ma etiandio in tutti quelli, che pagauano il contratto, in qual si uoglia moneta buona, ò cattiua, però riuocarono la detta legge nell'anno 1513. dandola (quanto à questo) per annullata: & ordinando che i cambiatori non potessero pagare in moneta rotta, nè scarsa, nè torre niente à nessuno di quelli, à cui fossero liberati i danari ne' lor cambij per cedula: ò che i detti cambiatori restassero debitori, sotto gran pene. La † qual prouisione fu molto santa, & necessaria: Perche è contra ogni legge [d] naturale, diuina, & humana, che uoi togliate da me, ò da altri uno, cinque, ò diece per mille di quel, che i nostri debitori, ò altri hanno liberato nel uostro banco, ò cambio, senza fare alcun'altra cosa per uoi altri, piu di pagarui quello, che ci è stato liberato in uoi. Et perche non è giusto [e], che noi altri ui paghiamo le fatiche, che hauete fatte in guardar quei de i nostri debitori, ò di quelli, che ne fanno poliza, che uoi ne paghiate, & in far conto con essi. Et ancorche alcuni dichino, che ui è prouisione estrauagante, che si toglie i detti cinque per mille, però io no'l credo: perche egli contiene ingiustitia, fuora de i tre casi, che al presente diremo. Onde ne segue, che non solamente i detti cinque per mille, (quando pagano di contanti) non sono lor salari, anzi è furto: & ingiusta estorsione, che obliga alla restitutione, & integra penitenza, per potersi con essa liberar dall'inferno [f]; eccetto in tre casi. Il primo è, quando la paga si pagasse

38

a Sot. in li. 7. q. 4. ar. 1. de iust. & iur.

b Prag. 127.

c Prag. 129

d Regula non debet aliquis alterius odio prægrauari, de reg. iur. lib. 6. 1. q. 4. per totum.

e Arg. C. Ne fil. pro patre, ne Vxor pro mari. per totum.

f Ca. peccatu, de re. iur. li. 6. & in Man. ca. 17 nu. 63. 64.

pagasse à i medesimi, che depositarono, & diedero il contanto lor danaio al banco: & essi pagano quel salario per la fatica, & cura, che tiene il cambiatore in riceuere, & guardare il lor danaio, & fare il sopradatto. Il secondo è, quando quelli, à i quali i depositanti liberano la paga delle loro mercantie, le quali mercantie tanto piu care uenderono, quanto piu haueuano da pagare al cambio per riceuere il contanto, per scontrare, & per scarico di quel, che i depositanti doueuano al cambiatore. Il terzoè, quando per libera lor uolontà quelli, che riceuono la paga, danno esso salario al cambio. De i quali, (al nostro parere) sono molto pochi. perche non sono di quelli, ancor che essi lo lasciano, per non aspettare otto, ò diece giorni la paga nel tempo del pagamento, perche il cambiatore la differisce, per cioche essi non li uogliono dar niente per pagare il contratto, & uogliono la paga intera delle lor cedule, come à noi medesimi è occorso. La qual uolontà è sforzata, quanto quella, che paga l'usure all'usuraio, che non lo scusa di peccato, nè di restitutione [a]. Altri dicono, che il suo salario è due, tre, ò quattro per cento; secondo che il danaio è piu caro, ò buon mercato di quel, che si presta, ò si dà à contanti à chi lo uuole, insino all'altra fiera. Ilche non si può negare, che non sia usura, & peccato mortale, con obligatione di restituire. [b] Per questo † diciamo, che il suo salario è quello, che ogni mercante gli dà, ò deue dare all'arbitrio d'huomo da bene [c] ogni fiera, finiti i suoi conti piu, ò meno, secondo che piu, ò meno se gli hauesse dato per essi, ò per esso, insino che si finisca, ilche non è cosa determinata, ò piu di quel che ne dicono, perche alcuni gli danno uno, ò uno, & mezo per mille: & piu quel che gli danno, per cambiare una moneta per un'altra. Et se dirai, che il secondo, hoggidì (nelquale non è, nè si cambia pezzo d'oro) è poco, ò nulla: e'l primo poco, per arricchir tanti, & tanto presto, e tanti, quanti arricchiscono. Vi risponderò, che (secondo che si dice) essi ne sono stati gran parte cagione, perche non ui è, nè si cambia pezzo d'oro nel Regno, perche essi sono stati ministri di cauar danari di esso, con mille arti, & industrie, benche io credo che gli è stato un'altra maggiore. Anco rispondiamo, che i cambij non si trouarono per arricchire i cambiatori, ma per dar piu facile, & utile ordine à i trafichi, accioche si trouassero piu mercantie, & baratti, come si trouarebbono, se essi essercitassero

a C.quia in oīb. de usur.ca.1.eo.ti.li.6

b Per ca.1.14. q 3.& per diffinitionē vsuræ, & est pessimū genus vsurarū Host.in summa de usura, §. an aliquo

c Qm̄ eius Arbitrio sūt determinanda, q̄ iure reliquūt cofusa l.1.ff.de iure delib.c. de causis de off.deli.

l'officio loro giustamente, & si contentassero del giusto salario, togliendolo da quelli, che glielo debbono, i cui danari guardano, & contano; & non da quelli, che non glielo debbono, Ricordandosi di quel, che il Profeta [a] disse: Piu uale il poco, con giustitia, che molte ricchezze con peccato. Et di quel, che dice Iddio [b], Che utile è guadagnar tutto il mondo, & perder l'anima per esso? Et non uolessero (contra il precetto del Salmo [c]) imitare i cattiui, che malamente arricchiscono.

a Ps.36. Melius ẽ modicum iusto.

b Matt.16. quid prodest hõi.

c Ps.36. Noli emulari in malignãtibus.

Circa † questo genere di Cambio, non solo peccano i cambiatori, ma etiandio hanno obligatione di restituire coloro, iquali gli danno i danari in guardia, accioche facciano il sopradetto, & dipoi non gli uogliono pagar nulla, dicendogli, che quel, che guadagnano co i lor danari, & riceueranno da quelli, che pagheranno il contanto, gli basta per salario. Et, se i cambiatori gli dimandano alcuna cosa, gli lasciano, & si passano in traficare con altri, & essi cambiatori, accioche non uadano ad altri, gli lasciano il salario, che se gli deue, & lo togliono da chi non si deue torre. Peccano anco quelli, che a' cambiatori danno alcun danaio in contanti, & poi lo ritogliono in cedule per loro, ò per altri, & non di contanti, quando finiscono il conto, gli fanno pagar la paga d'hauerli dati al conto, che almeno è due per cento, ilqual guadagno per nissuna cagion del mondo si può torre, come debito; ma per l'utile che il cambiatore ha riceuuto, ò ha da riceuere di quel danaio, che gli dieron di contanti; & così è chiara usura; poi che i cambiatori togliono il danaio, & mettono la fatica in riceuerlo, in guardarlo, in far conto, in tenerlo apparecchiato, per quando lo dimanderanno, ò libereranno; & colui, che lo diede, ò dà, non fa niuna di queste cose. Altra usura commettono circa di questo medesimo i cambiatori; cioè, che'l mercante, che ha posto danari in contanti, nel banco loro, gli libera; & un tanto di danaio di piu in un'altro banco, per quello, c'ha dibisogno per tanto tempo, per quanto egli ha tenuto i suoi danari: con tanto che gli lasci il guadagno, ch'egli hauea da pagare per ragione d'hauere hauuto il danaio contato: Ilche, almeno nella sua intentione è usura chiara, perche il traficãte lascia al cambiatore per il guadagno, che à suo parere egli ha guadagnato in deporre il contato: accioche presti per uia di cedula d'altro tanto, ò un tanto insino all'altra fiera; & il cambiatore li presta, per non pagar quel, che secondo il cattiuo costume egli pensa douer dare

40

al de-

al depositante. Ilche tutto è una gran miseria, degna di esser molto pianta.

SOMMARIO.

61 *Il cambio per compra, & per cambiare, ò altro contratto innominato, quanto à questo proposito non è differente. ma il contratto nominato, & l'innominato sono in alcune cose differenti, & in altre nò.*

42 *I cambij, ò altri contratti, per i quali alcuna cosa passa d'uno in l'altro, si debbono chiamar commutationi: I quali sono giusti, se ui concorrono due cose: Benche questa parola commutare include tutti i contratti.*

43 *Il Danaio dà cosi guadagno nel suo trafico, come dà in quello nel l'altre cose. Ilquale per otto rispetti ual piu, ò meno d'un'altro:*
44 *cioè per non esser d'un'istesso metallo, ò d'una medesima*
45 *bontà, ò d'egual figura, & peso, ò per la diuersità delle terre,*
46 *doue egli si spende, ò per la reprobatione del crescere, & sminuire del suo ualore, ò per non trouarsene in qualche necessità, & ò per l'assenza dell'uno, ò presenza dell'altro.*

47 *Il Danaio non ual piu, nè meno per il pagamento, che si fa con esso lui innanzi, ò dopò il tempo pattuito.*

48 *Il Danaio si deue restituire nella medesima moneta, & ualore, nelquale egli si prestò, & anco il suo accrescimento, s'egli crebbe in mano del debitore.*

49 *Il Ducato, per crescere, non lascia d'esser l'istesso, ch'egli era prima nella sua essentia, perciochè il suo prezzo è cosa estrinseca, come è quel del grano.*

50 *La Prestanza d'alcuna cosa deue essere restituita di tanta bontà intrinseca come ella si prestò.*

41 L decimo ottauo † diciamo, che per un medesimo peso, & misura si ha da pesare, & misurare la giustitia del cambio per compra: & quella del cambio per baratto, ò altro contratto innominato: percioche, ancorche la compra d'una parte, & il cambiare, che è contratto innominato [a], & gli altri innominati dell'altra sono differenti, perche la compra è contratto nominato [b], & gli altri nò: & per consequente in tutto quel-

a L. iurisgen. ꝗ ꝗ. gl. ff. de pact.
b L. iurisgē. in pein. l. naturalis. § & si q. dē ff. de præscr. uer.

lo, che i contratti, che si chiamano nominati; per hauere special nome [a] nella legge, sono differenti da quelli, che non lo hanno, & perciò si chiamano innominati [b]. Però, quanto al nostro proposito, che è di uedere, come si può guadagnar giustamente, comprando, uendendo, & cambiando danari, niuna differenza ci è. Percioche, quanto à questo, tanto uiene à dire, che si compra, quanto che si baratta, ò contratta, cioè. Io ti dò, perche mi dai, ò, Io ti dò, ò faccio, accioche mi facci dare, ò dai, &c. Il contratto, per ilquale uno dà à un'altro in Medina cento, per cento, & diece, che glieli dia, ò faccia dare in Fiandra, ò darli in Fiandra cento, per cento & uinti, accioche glieli dia, ò faccia dare in Medina: Percioche due cose, ò una di esse fanno illeciti questi contratti: cioè la disugualità di quel, che si dà, & di quel che si ha da torre piu, ò meno, per pagar prima, ò allungare, ò dar molto, ò poco tempo, & certo è, che queste due cose, anzi ogniuna di esse cosi, fanno illecito il contratto di cambiare, & qual si uoglia altro nominato, come quello della compra, & al contrario, cosi quello della compra, come questi contratti, come sopra si hà detto [c]. Là onde ne segue † primo, che non ci è da perder tempo, nè rompersi la testa, in risoluere qual è piu uera opinione, ò quella che dice, che il contratto prossimo detto, è compra, la qual sente il Gaetano [d], & credono potersi sostentare il Calderino [e], & Lorenzo [f], ò quella, che dice, ch'egli è cambio, come afferma il Soto [g]: & innanzi il Calderino, & Lorenzo [h], ò sia contratto innominato: cioè: Io ti dò, perche mi dai, &c. che per auentura si potrebbe piu facilmente sostenere, per quel, che sopra [i] del genere del cambiare per lettere, s'è detto, & per altre tre ragioni, che si potrebbono aggiungere.

42

Seguita secondo, che per sodisfare à tutte l'opinioni, doueamo usare questo uocabolo, [commutare] che è generale à tutti i sopradetti, & à qual si uogliano altri contratti; per li quali alcuna cosa passa d'uno in un'altro. Terzo segue, che'l detto cambio, (come si uoglia che si chiami) è lecito, s'egli si fa giustamente; & altramente nò, & fassi giustamente, quando ui concorrono due cose. L'una, che per il danaio, che si commuta, si dia il giusto ualore. L'altra, che non si minuisca il suo ualore, per hauersi da consignar piu tardi, come appunta il Gaetano [k], & meglio che tutti [l] Siluestro. Lequali, benche, nè essi, nè altri l'appuntassero,

a Le.1.& trib.seq.ff. de præscr.uer.
b Quę sũt mul.iux. nota.per Bar.in d.l. naturali §.sed si facio.& per oĩs in pri. d.l.iur.gent.
c Su.eo.nu.14.& 24
d In tr.de cãb.c.6.7
e Consil.11.de usur.
f 3.par.q.1.ca.cõsuluit, de usur.
g Li 7.q.5.arti.2.de iust.& iu.
h Vbi sup.
i Su.eo.nu.21.& 22
k In tra.de cãb.c.7
l Verb.usur.4.q.9

puntassero, si prouano per le due regole sopraposte [a]. Segue quarto † che la difficultà stà in dichiarare, come si può guadagnare per commutare danari, dando il lor giusto ualore: Alche rispondiamo, che quel si può fare, come si fa nell'altre mercantie, togliendolo per commutatione del suo giusto ualore: onde, ò quando ual meno per commutarlo, & onde, & quando piu uarrà: Poiche (come sente S. Tomaso [b], & sopra s'è detto [c]) il danaio (anco in quanto è danaio) è commutabile con altre cose, per potersi guadagnare, traficando con esso. Segue quinto, che la resolutione della detta difficultà depende dal sapere come, & quando un danaio, che è eguale all'altro, (secondo il prezzo commune, che per la legge, ò per il costume se gli pose al tempo, che fu battuto) uale piu, ò meno, per alcun rispetto, che l'altro. Percioche non si può sapere, se la commutatione d'hauere un danaio per l'altro, sia giusta, senza sapersi il ualor d'ambidue: poiche (per quel, che s'è detto) per esser la sua commutatione giusta, hassi à dare quanto egli uale per esso. Però diciamo, che questo puo accascare per uno de gli otto rispetti: Il primo, per non essere di un medesimo metallo. Il secondo, per non essere il mettallo della medesima bontà. Il terzo, per non esser di egual figura, & peso. Il quarto, per la diuersità della terra, nella quale egli è. Il quinto, per la reprobatione, ò dubbio, della reprobatione del crescere, ò sminuire dell'uno. Il sesto, per la diuersità del tempo. Il settimo, per non trouarsene, & per la necessità di esso. L'ottauo, per l'assentia dell'uno, & presentia dell'altro. Per il primo, † che è di non essere d'un medesimo metallo, uale piu alle uolte un Ducato d'oro à colui, che l'ha, che un'altro d'argento, ò di metallo, per poterlo meglio conseruare, & portar lontano, & al contrario alle uolte uno in moneta picciola d'argento, ò di metallo, ual piu, che un'altro in oro, per carestia di moneta minuta per spendere [d]. Per il secondo rispetto, che è di non essere ambidue di metallo egualmente buono, accasca, che di due ducati, che dalla legge sono stimati d'un ualore (come sono i ducati di Castiglia, di Portogallo, d'Vngaria, & di Fiandra) l'uno può ualer piu che l'altro, benche siano in una medesima terra. Per il terzo, di non essere di egual figura, ò peso, alle uolte uale piu un ducato d'una medesima figura, che un'altro, s'egli è di maggior peso un grano, & è ben figurato, & un'altrò gli manca un grano, & è rotto, ò sfesso, ò sfi-

43 · 44 (margin numbers)

a Sup. eo. nu. 14. 24.

b Li. 2. de Regi. Pri. c. 14. quē Ant. Gaie. & oēs ferē Theol. sequūtur idē tenēt Cal. Cōci. 11. de usu. & Lauren. c. cōsuluit ff. 1. p. 3. de usur.

c Su. eo. nu. 12. & 32

d Qd docet expiētia rerū Magist. c. q stu de Elect. li. 6

gurato, &c. Per il quarto, per esser in diuerse terre, uale una medesima moneta in una terra piu che in un'altra, secondo il Calderino [a], approbato, ò perche il metallo d'essa ual piu nell'una, che nell'altra, come l'oro, che ual piu in Spagna, che in India, & in Francia, che in Spagna: perche il Re, ò l'uso della terra lo mette in maggior prezzo, che il Re, ò l'uso dell'altra, come nel tempo, che stauamo in Tolosa di Francia, quel Re haueua cresciuto molto il prezzo de' suoi Scudi del Sole, & de' Ducati di Spagna, & dicesi, che anco dipoi gli ha accresciuti ancor piu, & in tutto questo quasi tutti concordano [b]. Per † il quinto rispetto della 45 probatione del crescere, & scemar del suo ualore, ò dubbio di lui uedemmo gli anni passati le Tarze di diece, ualer meno un tempo di quel, che prima ualeuano, & nelle altre terre, doue sono molti Signori, che battono moneta, molte uolte alcuni d'essi commandano, che quella de' loro uicini, non corri nelle loro terre. Altri diminuiscono il prezzo: & così come dopò che non corrono, si cambia per molto meno, che prima. Et così, quando si prattica di reprobarla, ò diminuirla, & è dubbio di quello, che sarà, si cambia per alcuna cosa meno: & come dopò cresciuta uale piu, così quando si prattica, & di quel si dubita, si comincia à commutarla per alcuna cosa piu, percioche, come in certo cresce il prezzo per accrescerlo, & in certo manca per scemarlo, così per il dubbio dell'uno, & dell'altro si cresce, & diminuisce alcuna cosa incerta [c]. Et perche circa la commutatione del danaio, che uale piu, ò meno, per questi cinque rispetti, si tratta communemente il cambio del' trapasso reale, (delquale s'è sopradetto) [d] mi rimetto ad esso. Per il sesto, † rispetto alla diuersità del tempo, per ilquale cresce, & 46 diminuisce il ualor del danaio, alcune uolte egli uale piu, alcune uolte meno al presente cento Ducati d'oro, & cento d'argento, ò cento di metallo, ò cento assolutamente in quantità, che non uarrebbono da quì à un'anno. Percioche (per il sopradetto) [e] uarrebbono piu, se per alcune cagioni, che per esse egli può hauere, cioè per essere estratto dalla terra, per comprar munitioni, per far guerra, ò per aiútar gli amici, che la fanno, &c. ne fosse hora carestia d'alcun d'essi, ò di tutti, & di qui à un'anno, ne sopraueniste abondanza, ò per hauersi uendute le uettouaglie delle terre, & altre mercantie, ò per hauere il Re ben pagato le paghe a' suoi soldati, & seruitori, ò per l'altre simili cagioni. Et

al

a In conc. 11. de usu. Quē seq. Io. ab Ann. in pñti nu. 46. & seq.

b Cōuenim' cū Anto. Syl. Gaiet. Medi. Sot. Vbi sup. & Laur. Rodul. q. 1. p. 3. c. consuluit de usur. & Io. ab Anna. hic nu. 52.

c Arg. l. si. actū redis ff. de act. Empt.

d Sup. eo. ca. nu. 31

e Sup. eo. c. nu. 43

al contrario, uarrebbono hora meno, se al presente ue ne fosse abondanza & di qui à un'anno carestia. Cosi come una soma di grano, non ual communemente tanto nel mese d'Agosto quando ue n'è abondanza, quanto in quel di Maggio, quando non se ne truoua tanto [a]. 47 † Ma però non si dice che il danaio uaglia mai piu ò meno per pagarsi prima, ò poi, ò per molto, ò per poco tempo, se alcuno de gli otto rispetti sopradetti, di crescere ò di mancare, non si aggiungesse col tempo, secondo la commune opinione di quasi tutti [b]. La onde ne segue. Il primo ch'errano tutti i cambiatori, & mercatanti, & qual si uogliano altri, che pensano che sia lecito pigliare alcuna cosa piu di quello, che prestarono, per hauer tenuti i lor danari molto tempo morti, senza seruirsene, & per conseguente errano i cambiatori, che misurano, & contano il tempo, ch'è insino alla fiera, ò insino al pagamento, quando hanno da esser pagati, per torre piu, ò meno per il cambio. 48 Segue il secondo † che colui, che presta cento pezzi d'oro, & dipoi cresce il prezzo loro, lecitamente li può chiedere, co'l guadagno di quel, che piu sono cresciuti, quando gli riscuote, che quando gli presta, perche non lo toglie, per la sola diuersità del tempo, ma per l'accrescimento del ualore, che il Re, ò l'uso gli pose innanzi il tempo in quello che se gli doueua. Ilche è conclusione, che si caua da molte parti di Bartolo [c], communemente approbato [d]. Nel che non è dubbio nessuno, che, s'egli haueua uolontà di riserbarlo insino allhora, come pruoua questo capitolo [e], & Giouan Calderino, & in altra parte Gasparro [f], Calderino, Lorenzo, Rodulfo [g], & Siluestro [h]. Ilche riprende il Soto [i], senza allegar perciò niuno: benche la sua opinione fu prima tenuta da Francesco [k] Curtio, & da altri ch'egli riferisce. Però Siluestro non merita riprensione. perche egli parla di colui, che presta i Ducati, ch'egli haueua da serbare, & perche l'essempio del Soto (à nostro parere) non conclude; cioè, che si come à colui, che presta uno staio di formento di dodeci misure, non si deue render dipoi uno staio intero di tredici [l]; benche si ordini che lo staio tenghi tredici misure; cosi à colui, che presta un Ducato di undeci Reali, non si deue renderne uno di dodeci, se si ordina ch'egli ne uaglia tanti. 49 La † qual similitudine non conclude (al nostro parere,) percioche, quando lo staio di dodeci misure si fa di tredeci, egli muta la sua forma, & materia, & lascia di esser la medesima

a Ca. in ciuitate su. to. & in hoc c.

b Th. 2. 2. q. 78. art. 1. ad 7.

c In l. cũ quid ff. de de reb. cred. nu. 7. l. 1 l. cũ aurũ. ff. de Aur.

d Per Bald. Alex. & Iason; & ferè omnes alios in d. l. cũ

e Vltimum de usu.

f In cõc. 11. de usur.

g In c. consuluit eo. tit. 3. p. q. 1

h Ver. usu. 1. q. 14

i Vbi su. li. 6. q. 1. ar ti. 1. li. 7 q. 5. art. 1.

k In d. l. cũ ꝙ in tra cta. Monere col. 3.

l Ca. cũ Canonicis, ubi gl. & notatur in c. olim, de cens.

ch'era prima: però perche il Ducato cresce di undici Reali à dodici per ordine del Principe, egli non muta la sua materia, nè la forma; nè lascia d'esser l'istesso, ch'egli era prima: poi che quel, che si muta in esso, è cosa estrinseca, & accidentale, & non di sua essentia, come tiene Bartolo [a], communemente approbato [b]. & perche il grano non lascia d'esser il medesimo grano, ch'egli era prima, benche la sua estimatione sia cresciuta, ò mancata. Et per questo colui, che tolse uno staio di grano prestato, ha da renderne un'altro di grano tanto buono, quanto alla sua essentia, benche egli uaglia piu, ò meno, quanto al prezzo, che è cosa estrinseca. Et perche alla replica Metafisicale, che si può fare, che il prezzo sia della essentia del Ducato, in quanto egli è Ducato, & moneta, si può rispondere con Bartolo, (communemente riceuuto), che anco in quanto egli è moneta, si fonda piu nel suo esser naturale, che nell'artificiale, come è detto. Di piu diciamo, che il prestatore potrebbe torre quel di piu, benche non gli hauesse da serbare: se fu però di patto, che gli tornasse in tanti, & tali pezzi: ne' quali, & quanti furono i prestati: ò ualessero piu, ò meno, ò tanto: almeno s'egli non haueua piu certezza, che accrescesse, nè che si diminuisse il prezzo loro, per questo capitolo. Et perche esso era come una maniera di uentura, di sorte, di scommessa, ò di transattione sopra i dubbij, che de facto, & de iure poteuano succedere; ilche tutto è lecito [c].

Di piu † diciamo, che secondo la commune opinione di Bartolo [d], communemente riceuuta [e], à colui, che presta cento ducati d'oro, se gli hanno da ritornar cento in oro: cosi buoni, come sono quelli, senza diminuirne niente del prezzo loro: Dato che il lor ualore cresca, & che non gli habbia da serbare, nè espressamente è d'accordo, che gli debbiano tornare in tali, & tanti pezzi, come gli furono prestati, ò creschino, ò diminuischino: Percioche à colui, che presta alcuna cosa, se gli deue ritornare un'altra, dell'istessa natura della prestata, tanto buona, come quella quanto [f] alla bontà intrinseca: & la bontà intrinseca del danaio non è il prezzo che la Republica gli pone, ma la qualità, & bontà della materia, della quale è quello, ch'è, secondo la piu uera, & riceuuta opinione di Bartolo [g]. Laquale opinione commune, benche facilmente si potesse sostenere in tutti i casi, però piu giusto mi pare, che in tre soli proceda. Il primo è, quando che gli prestò, gli hauea da serbare, insino

50

a L. Quid te nu.7. ff. de reb.cred.
b Ait.n.Moli.id seruatū his tribus seq. in li. d comer.n.696

c Ar.l. si iactū rectis ff.de act.Emp.& huius C.& leg.periculi ff.de Nau. fœn.
d In l.cū Quid.ff.de reb.cre.nu.7. & in l. 1.& l. cū Aurum.ff. de Aur & Argen.
e Per Bal.Ale.Ias.& ferè oēs alios in d.l. cū qd Io.Cal.in c.si. de usur.& Lau.Rod. in c.cōsuluit 3.p.q.1 & Pan.cū cōi, in C. quanto, de iureiur.

f In d.l.cum quid.
g In l.Quid te nu.7 ff.de reb.cre.& Mol. ait, seruatam his tribus sæculis in lib.de comer.nu.696,

che il prezzo loro crescesse. Il secondo, è quando espressamente egli disse, che glieli tornasse in tali, & tanti pezzi, quali e quanti gli furon prestati; ò crescessero di ualuta, ò diminuissero: mettendosi così al pericolo di perdere come alla speranza di guadagnare. Il terzo è quando tanto presto crebbero, che per ancora colui, che gli tolse in prestanza, non gli haueua spesi, & così gli spese; & se ne seruì, al prezzo, che erano cresciuti. Fuora di questi tre casi, basta pagargli ne i medesimi pezzi, ò in altri simili, ò del medesimo mettalo, ch'erano quelli, che furon prastati, tanta quantità, quanta montauano al tempo dell'impresto: contandosi al prezzo, che ualeuano al tempo della paga. Alche parte ci moviamo per quel, che tiene Bartolo, & la commune [a]. & parte per quello, che allega un moderno heretico [b]: & parte per la grande equità, che scriue Baldo [c], che egli dichiara bene [d]. Et anco perche la breuità, che desideriamo (nè etiandio tanto quanto habbiamo detto) non ci permette che ne diciamo piu.

a In d.l.cum quid.
b Vbi su.q.90.n.694
c In Authen.ad hęc q.17.de usur.
d Num.707

SOMMARIO.

61 *I Danari, & le mercantie crescono, & mancano nel ualore per la copia, & carestia loro.*

52 *La Moneta d'oro per la sua carestia, ual piu che la moneta d'argento, ò d'altri metalli.*

53 *I Ducati, & gli Scudi sono di due maniere, L'una è de' mercanti per li cambij loro, che crescono, & minuiscono, & l'altra è per lo spendere, che usa il popolo, & anco i medesimi mercanti nelle spese loro: ma non ne' cambij.*

54 *I Ducati, nè gli Scudi non uaglion piu Reali (ò Marcelli) quando u'è carestia generale, che quando ue n'è abondanza; nè i Reali (ò marcelli) piu soldi, nè i soldi piu quattrini.*

55 *Il Danaio fu trouato accioche il suo fine, & uso principale fosse prezzo, & misura delle cose uendibili: Ma il suo fine & uso secondario, & men che principale, è di guadagnare con esso, trafficando.*

56 *La moneta d'oro, & d'altri metalli, nella sua particolar carestia, ual piu che nella sua abondanza.*

Il Cambio di quegli, che danno Ducati, ò Scudi da una fiera all'altra, acciòche gli sieno pagati per quel prezzo, che uagliono all'hora, che gli danno, ò quando gli saranno restitui-

ti quel, che uarranno nella piazza quegli de' mercanti, è usura.

57 *Il Danaio, in quanto è danaio, & prezzo, può crescere, & diminuire: & pero ual piu in una terra che in un'altra, & ancora piu in un tempo, che in un'altro. Il ualor del quale cresce, non ostante ch'egli sia tassato.*

58 *Vendere la cosa piu cara di quel, ch'ella uale è lecito, quando però il uenditore per uenderla ne perde, ma si deue uendere di piu, per l'utile particolare, che ne risulta al compratore.*

59 *Il Danaio della fiera non cresce per Cambio finto, nè monopolio.*

60 *I Ducati, e i Reali non uagliono piu in Portogallo, che in Castiglia. Et i maraueglis, e i Coronadi di Castiglia, & i Reali, e i Cedis di Portogallo sono eguali.*

61 *I Ducati, ò altri danari prestati in una città, non si debbono riceuere in un'altra, per piu di quel, che uagliono nella città, doue si prestorono: percioche sarebbe usura. Ilche però è lecito quando si dà per uia di compra, ò di cambio, ò d'altri contratti innominati.*

IL uigesimo, † diciamo, che per il settimo rispetto, che fa crescere, & diminuire il danaio, è di hauerne gran carestia, & necessità, ò abondanza d'esso, egli ual piu doue, ò quando ue n'è gran carestia, che doue ue ne è abondanza, come tiene il Calderino [a], Lorenzo Rodulfo [b], & Siluestro [c]. co' quali il Gaetano [d], & il Soto [e] concordano. Per la quale opinione fà. Il primo, che questo è il commune concetto di quasi tutti i buoni, & cattiui di tutta la Christianità, & per questo par ch'ei sia uoce d'Iddio, & della natura [f]. Il secondo è assai forte, che tutte le mercantie incariscono per la molta necessità, che ne è, & poca quantità d'esse [g]: & il danaio, in quanto è cosa uendibile, & commutabile per altro contratto, è mercantia: per il sopradetto [h]: Adunque, ancor esso si può incarir per la molta necessità, & poca quantità di lui. Il terzo, che (essendo tutte le cose eguali) nelle terre doue è gran carestia di danari, tutte l'altre cose uendibili, & anco l'arti, & le fatiche de gli huomini, si danno per men danari, che doue ue ne è abondanza, come per esperienza si uede, che in Francia, doue sono men danari, che nella Spagna, uagliono molto meno il panno, il uino, il pane, &c. &

51

a Conc. 11. de usu.
b In c. cõsul. q. 1. p. 3
c Ver. usu. 4 q. & 6
d In tract. de cãb. c. 6. §. de temporis.
e Li. 7. q. 5. art. 2. & 3 de iust. & iur.
f Inx. illud uox populi uox naturæ, q̃ Deus ẽ: iux. gl. l. 1. ff. de iust. & iu. uer. Nũc
g Ca. legimus. q. 3. d. ibi & oẽ rarũ prætiosum.
h. Sup. eo. nu. 12. 20.

&c. & anco in essa Spagna nel tempo che erano men danari, per molto meno si dauano le cose uendibili, l'arti, & le fatiche degli huomini, la quale dopò che si scoprirono le Indie, fu coperta d'oro & d'argento. La cagione delche è, che il danaio ual piu doue, & quando ue ne è carestia, che doue, & quando ue ne è abondanza, & quel che alcuni dicono che la carestia del danaio abbassa ogni altra cosa di prezzo, nasce, che il souerchio accrescimento le fa parer piu basse. Si come un'huomo picciolo appresso un grande par piu picciolo, che appresso un suo eguale. Il quarto, † che per carestia della moneta d'oro, può crescere con ragione il suo ualore; accioche piu moneta d'argento, ò d'altri metalli si dia per essa [a]. come uediamo che per la gran carestia, che ne è, alcuni danno uentidue, & anco uentitre, & uenticinque Reali, per un Doppione: Percioche per la legge, & prezzo del Regno, egli non uale piu di uentidue. Et anco habbiamo ueduto in Portogallo undeci Ducati & mezo, & anco dodici d'argento per un di diece d'oro. Et anco per carestia di danari d'argento, si può crescere la sua moneta, accioche si dia piu moneta d'oro, ò di mettalo, che si soleua dare per essa: Et anco per la carestia della moneta minuta di Rame, ò d'altro metallo basso, egli può crescere; accioche si dia piu oro, ò argento di quello, che si soleua dare prima per esso. Come uedemmo in Portogallo dar cento, & sei monete picciole, quando d'esse se ne haueua abondanza per il Testone, che non ne ual piu di cento, dopò uenuta la carestia loro, dauano il Testone, per nouantaquattro. Così pare che la carestia del danaio, in generale, accresce ogni cosa in generale [b]. Il quinto, & ultimo fa una legge [c], che chiaramente sente questo, perche dipoi che si dice, che la cagione perche si da l'attion arbitraria, per poter chiedere in un luoco quel che si deue pagare in un'altro è, che una cosa piu uale in un luoco che in un'altro: & maggiormente s'è pane, uino, ò oglio. La qual legge del danaio dice queste singulari parole.

52

a Laur.q.1.3.p.Anua.hic nu.532

b Qz regulariter q̃ ualet. Species in specie, id valet genus in gñre C.qñ 24.d.gl. & Immol.in 6.si Sacerdos, de off.ord. c 4.ff. de eo q̃ cert. loc. à nomine in hoc citata.

Pecuniarium quoque licet uideatur una, & eadem potestas ubique esse: tamen aliis locis facilius, & leuioribus usuri inueniuntur: aliis difficilius, & grauioribus usuris.

53 Ma † contra questa opinione fanno molte considerationi, per lequali un giorno essa ne parue uana. La prima è, che per piu carestia, ò abondanza che s'habbia del danaio, il Ducato, mai

SEMINARII CONCORDIENSIS BIBLIOTHECA

non ual quì piu, nè meno d'undici Reali, & un Maraueglis, nè in Roma, nè in Fiandra, ò in Lione, nè piu, nè meno di quel, che il Papa, il Re, ò l'uso lo tiene tassato, nè lo torrà per piu colui, che ti uende alcuna cosa, ma per tanto sì. L'altro che tenendo questa opinione habbiamo à dire quel che sentono alcuni [a]: cioè, che ui sono due maniere di Ducati, & di Scudi: una è de i mercanti per i loro cambij, che crescono, & minuiscono secondo che si trouano molti, ò pochi danari, & per consequente, molti, ò pochi che uogliono dare, ò torre à cambio, & l'altra è de i Ducati, ò Scudi per spendere, iquali sono usati dal popolo, & anco da i medesimi mercanti nelle spese loro, & fuori de' cambij: iquali communemente sono sempre d'un prezzo. Ilche pare una nuoua & uana imaginatione: perche mai nessuna prudente legge Romana, nè l'Ecclesiastica, nè la secolare, la imaginò: [b] Et perche i mercanti non hanno autorità per crescere, & minuire, la moneta publica [c]: & perche par cosa di uento, di trappola, di simulatione, & di palliatione, di usure il finger Ducati, ò Scudi nell'aere, & nella immaginatione di certo ualore, nel quale niuno, che uende pane, uino; carne, nè altre cose, non gli torrà se non per uia di cambio per pagarli in un'altra fiera, ò in un'altro luoco, & perche non pare c'habbia nessuna ragione solida accioche per carestia di danari in generale si facciano Ducati ò Scudi di maggior quantità, con la sola immaginatione solamente per cābiare, senza hauerne d'essi alcun'uso nello spendere: & per cambiare, porre una nebbia che cuopra l'impresto, che sotto ad essa si faccia con usura. L'altro che contra la detta opinione fa è, che la moneta in quanto è moneta par prezzo di tutte l'altre mercantie [d], & non è mercantia, e'l suo prezzo in ogni Regno è tassato [e]: & per consequente ella non può crescer piu che il grano, quando dalla republica egli è tassato. Ma † non ostante però tutto questo & l'opinion contraria del Dottor Medina [f] (che per un tempo ci parue migliore) teniamo la prima per le nuoue ragioni, & considerationi, fatte per essa. Et al primo argomento che pare insolubile, si può rispondere nuouamente, che quantunque quando è carestia di danari in generale, il Ducato non uaglia piu Reali, che quando ue ne è abondanza, nè il Real piu Quarti, ne i Quarti piu Maraueglis, e però tutto il danaio ual piu, percioche si trouano piu cose uendibili, per un tanto à danari allhora, che prima, se tutte l'altre cose sono eguali. Nè osta il

54

a Syl. uer. usu. 4. q. 6 cui cōcordāt Gaiet. & Scot. ubi sup.

b Cuiusmodi Nouitates parū probātur C. cū cōsuetudinis, de consuet.

c Iux. mētē Inno. & cōē. c. q̄to de iurieu. & Th. li. 2. de regim. Princ. C. 13.

d L. si tibi. ff. de fide rest. Arist. 1. Polit. 6. Th. de Regi. Prin. l. 2 c. 13. 14. & Laur in c. cōsuluit 2. par. q. 26

e Iux. mētē Tex Inn. & aliorū in ca. Quando, de iureiur.

f C. de reb. ref. f. 150

osta il dire, che questo auuiene, perche s'abbassano l'altre cose di prezzo, percioche questo nasce dall'accrescimento del danaio: come si considera nel terzo argomento fatto da noi.

Al secondo anco, che pare insolubile, si può rispondere, negando, che sia necessario per difender questo, farsi ducati, & scudi imaginatiui, & chimerici, che come le Idee di Platone si trouano ne i lor generi, & specie, & non nell'indiuiduo, come gli argomenti ben concludono, & si confermano efficacemente, con la consideratione della quale, colui, che questo dirà, ha da confessare, che quasi tanti Ducati immaginatiui si hanno da fare, per quante parti si danno, ò togliono danari nella fiera: Percio che quasi per ogniuna si tiene il suo prezzo, uno per Fiandra, un altro per Roma, un'altro per Lione, &c. ilche è cosa da ridere: aggiungendosi con questo la consideratione, che non par detta molto sententiosamente, che quel Ducato, ò Scudo ual tanto nella fiera, se non ual tanto per le tali terre, & tanto per le tali, &c. Et anco quelli che questo dicono, uogliono dire, che il Ducato, che si dà per il tal luoco à cambio, ò à prezzo, che in esso luoco se gli dia tanto per esso.

55 Al terzo argomento † rispondiamo, negando, che la moneta, (in quanto è moneta) sempre si consideri, come prezzo: percioche, anco in quanto è moneta, si può commutare per compra, per cambio, ò per altro contratto nominato, ò innominato, come s'è sopradetto [a]. Percioche, dato che il fine, & l'uso primo, & principale, perche ella si trouò, sia, accioche essa fosse prezzo, & misura delle cose uendibili [b], però il suo fine, & uso secondario, & meno principale, che è di guadagnar con essa, traficando in danari per danari, non è l'esser prezzo, ma mercantia: si come il fine, & l'uso principale della scarpa è, il calzarla, & portarla calzata: Però il secondario è il guadagnare traficando con essa, comprandola, & uendendola: A' quello della tassa, à basso [c] si risponderà.

a Sup.eod.nu.11.12 & 32.

b L.si tibi.ff.de fide iuss.

c Inf.eo.nu.57.58

56 Da questo † seguono queste illationi. La prima, che la moneta d'oro per la sua particolar carestia, può ualer piu di quel, che ella uarrebbe, se ne fosse abondanza, & la moneta d'argento, & ogni altra moneta per la sua particolare carestia, & abondanza può crescere, & diminuire.

La seconda, che non è necessario fingere Ducati, nè Scudi immaginatiui di mercatanti, che sono differenti da quelli del

popolo; poi che, senza essi, si può chiaramente concordare il prezzo che si ha da dare per Ducato, ò per Scudo da una parte, & dall'altra: Anzi non conuiene fingerli, accioche non diano occasione ad alcuni, che prestano, diano ingiustamente danari, perche poi si paghino al ualor d'essi. Ilche bene sentì tacitamente il Soto [a].

a Li.7.q.5.art.1.de iust.& iur.

La terza che è chiara usura il cambio di molti, che (secondo che dicono) danno à questo, & à quello Ducati, ò scudi da una fiera insino all'altra, à pagarli al prezzo, che uagliono quando li danno, ò quando gli hanno da restituire, come uarrebbono nella piazza quegli de' mercanti: perche non ui sono nel mondo tali Ducati, nè scudi: & se ben ue ne fossero, sarebbono di tanti diuersi ualori, quante diuerse sono le città, per doue si cambiano: & per alcune si cambiano all'eguale, come molte uolte si cambiano da Medina per Lisbona, & per altre parti à dieci à uenti Maraueglis: & per altre à trenta: & per altre à quarãta & cinquanta &c. & essi gli danno alle uolte, come li cambiano per la città, per laquale si danno piu cari. L'altro, perche la ragione, che giustifica la commutatione di tanti danari, che si hanno à dare in una città lontana, non giustifica la commutatione di altri tanti, che si hanno à dare nella medesima, per quel, che à basso si dirà [b]. Benche si ha da confessare, che colui, che truoua, chi toglie i suoi danari per ueri cambii, & lascia di guadaguar con essi per darli a' suoi uicini, ò ad altro prossimo, che ne ha molto bisogno, con questo modo, potrebbe guadagnar con essi, quel ch'ei lascia di guadagnar con altri, per quello, che s'è sopra detto [c]. La quarta † che il ualor del danaio, non solo può crescere, & diminuire, in quãto è un prezzo di metallo, ma etiandio in quanto è danaio, & prezzo dell'altre cose, percioche i piu de i sopradetti otto rispetti, perche egli cresce, & minuisce, sono rispetti, che toccano al danaio in quanto egli è danaio, & prezzo delle cose uendibili. Et concludono che in quanto egli è danaio, & prezzo, egli uale piu in una terra, che in un'altra, & anco in una medesima terra piu in un tempo che in un'altro. La quinta, che è necessario risoluere quel forte argomento, che contra questo si fonda nella tassa: la qual solutione habbiamo rimessa qui: cioè, che il danaio è tassato; & quello, ch'è tassato, come è solito tassarsi il formento, non cresce per qual si si uoglia carestia, che se ne habbia. Alcuni de i sopradetti [d] rispondono, che quantunque egli

b Inf.eo.nu.65.

c Sup.eo.nu.26.

57

d E qbus e Gaie.in tract.de camb.cap.6

sia

sia tassato in quanto è prezzo, non è però tassato in quanto è mercantia: ma questo non satisfa, perche per il sopradetto, consta che etiandio in quanto è danaio, & prezzo cresce, & minuisce. Siluestro [a], significa, ch'egli è tassato in quanto è prezzo delle altre cose uendibili; ma non in quanto è prezzo de gli istessi danari: ma non dà ragione della diuersità. Altri [b] sentono, che il danaio mai non si uende: & per questo direbbono alcuni, che nella sua commutatione non si dà piu prezzo: Però questo ad una parte è contra la commune [c], che parla della compra, & uendita del danaio: & all'altra questo non serue niente, poiche confessano, ch'egli si cambia, & che non si può cambiare, se non per quello, che uale, & cresce il suo ualore per la sua gran carestia: & che si ha da dare piu per esso, quando egli piu uale [d], per forza hanno da confessare, che il suo ualor cresce, non ostante la tassa, & così la medesima necessità tiene, di risoluere l'argomento fondato in quella, che tengono quelli, che dicono, 18 ch'ei si compra. Per la qual † cosa rispondiamo, nuouamente concedendo, che il danaio è tassato per un'effetto, & non per un'altro. E' tassato per effetto di constringere colui, che uende alcuna cosa, ò se gli deue, che lo toglia per quel prezzo, & che non possa esser constretto à torlo per piu: Ma egli non è tassato per effetto, che colui, che lo tiene, non possa torre per esso meno, s'egli uuole: nè perche non possa torre piu, se alcuna commodità particolare gliene resulta. Però questa solutione non può assicurar le conscienze di quelli, che lo cambiano piu caramente, per non trouarsene; senza resultarli alcuna commodità di tenerlo, dato che à colui, à chi egli commuta, gli risulti qualche utile in hauerlo: Per ilche il uenditore non può uender la cosa piu cara per l'utile particolare, che ne uiene al compratore: ma la può ben uendere piu cara per l'utile, ch'egli perde in uenderla, secondo San Tomaso [e], & Scoto [f], approbati: Et ogni giorno uediamo, che non solo i traficanti, à i quali poche uolte lascia di resultare alcuna commodità di tenere il danaio loro, quando glie n'è gran carestia, benche non sia, se non per comprare alcune cose per miglior mercato, ma etiandio quelli, che non trattano, commutano al presente i Doppioni à uentiquattro, & uenticinque Reali, essendo tassati à uentidue, per la gran carestia, che ne è. Et benche si potesse dire, che per il ualore intrinseco dell'oro loro, ch'è piu cresciuto di quello de gli Scu-

a Ver. usur. 4. q

b Sot. lib. 7. q. 5. art. 2. de iust. & iur.

c Bart. in l. Paul. 1. ff. de sol. nu. 7. 10. Pan. in c. Quãto, de iureiur. nu. 23. Th. 2. 2. q. 78. art. 2

d Quæ oĩa prædict. Sot. fatet in d. art. 2.

e 2. 2. q. 77. art. 1

f In 4. d. 15. q. 2

di, egli uale quel di piu, hauendosi rispetto à gli Scudi: Però non potiamo dire di tutte l'altre monete, lequali però tutte, crescano, & scemano ogni dì, come significa Bartolo [a], e'l Panormitano [b]; à i quali niuno contradice. Per il che par piu securo rispondere, che la tassa, che si pone al danaio, si pone perche esso non uagli piu, nè meno, essendo le cose in quel medesimo essere: ma non perche mutandosi tanto, che ue ne sia gran carestia, & necessità del tassato, egli non possa ualer quel di piu [c], che parrà à gli huomini da bene, almeno per effetto di commutarlo in altro danaio, come dice Siluestro [d]. La sesta † che non è marauiglia, che il danaio (anco in quanto egli è danaio) uagli piu in una fiera, che in un'altra, & piu in una parte d'una istessa fiera, che in un'altra; & piu in una parte d'essa, per esser pochi quelli, che uogliono torre à uero cambio, & molti quelli, che uogliono dare, egli può ualer meno: Et nell'altra parte al contrario, per esser pochi quelli, che uogliono torre à uero cambio, & pochi quelli, che uogliono dare, può ualer piu: poiche, per la gran carestia, & necessità cresce il suo prezzo [e]. Habbiamo detto [à uero cambio] perche (à nostro parere,) non si deue crescere il prezzo del danaio, perche ui sieno molti di quelli, che uogliono torre à cambij finti, & illeciti: percioche l'inganno, & la fraude non debbono essere utili à quelli, che le commettono [f], sì perche niuna mercantia incarisce perche ui siano molti, che la uoglino rubbare, ò illecitamente usurpare, ma ella incarisce quando si trouano molti, che la uogliono giustamente comprare, ò cambiare [g], & si anco, perche (come il Soto [h] bene appuntò) non si deue tenere piu caro il danaio nella fiera, per esserne carestia, ò che non ui sieno di quegli, che lo uoglion dare, quando egli nasce da monopolio, fatto da quegli che l'hanno à dare, & de i cambiatori, che aperta, ò copertamente si concordano à non darlo, insino ch'egli non rincarisce [i]: ò per hauerlo tolto alcun d'essi al principio della fiera quasi tutto per miglior mercato, per l'una, & l'altra parte: & poi come egli quasi tutto stà nel suo potere, non lo uuol dare, se non come gli piace: Nelqual tempo, & caso, benche quelli, che non ne hauessero colpa, con buona conscienza lo potrebbon dare, conforme alla sua carestia: ma non quelli, che'l tenessero [k]. Ilche è cosa assai piu cotidiana, che necessaria. La settima † che minor marauiglia sarebbe, che ualesse piu il Ducato in Portogallo, che in

59

60

a In l. Paul. ff. de sol.
b In ca. quanto, nu. 13. de iure iur.
c Arg. c. nequis 22. q. 2. & l. cũ quis ff. de solu.
d Vbi sup.
e Gai. in tract. de cãbi. c. 7. & Sot. l. 7. q. 5 art. 3. de iust. & iur.
f C. ex tempre, de rescrip.
g Latè Gaiet. 2. 2. q. 77. art 1
h Vbi supra.
i Argu. in l. 1. C. de Monop.
k Qz fraus, & dolus nemini pdẽẽ debẽt C. ex tenore, de rescr.

in Castiglia, ancorche si dubiti, s'egli uale. Perche alcuni di cono che nò. L'uno, perche colui, che in Portogallo deue 400. Reaes, con un Ducato di undici Reali paga là, & quà: & chi deue hauer quà 400. Maraueglis, nè quà, nè là paga con un Du cato: ilche è segno, che i Maraueglis di quà, uagliono piu che i Reaes di là: però che il Ducato tanto uale quà, come là, & là come quà. L'altro, che la prouisione moderatoria de i cambij di sua Maestà (la cui somma sopra [a] referimmo) significa che 370 Maraueglis di quà, uagliono 400. Reaes di là: Il contrario per rò ne par piu uero, cioè, che il Ducato di quà, & di là ual piu là, che quà: & anco il Real di quà, ual piu là che quà. Percioche il Ducato uale là 400. Reaes di là: & il Reale 36. & quà il Ducato uale 375. Maraueglis, & il Reale 34. & il Reaes di là, & i Maraueglis di quà sono eguali. Per ilche raccogliesi, che si come un Reale uale in Portogallo sei Cetis, & cosi il Maraueglis, (che al presente si usa) uale sei Coronate, le quali paiono eguali à i Cetis: come pare, che efficacemente proui l'Arciuescouo Don Diego di Leiua, & Couarruuias [b]. L'altro, perche non osta l'allegato per la parte contraria [c]: Percioche neghiamo, che colui, che in Portogallo deue 400. Reaes, faccia quà giusta paga con un Ducato, se egli non è di quel contento; nè anco colui, che deue là, undeci Reali con altri undeci, che li paghi quà. Neghiamo anco, che colui, che deue quà 400. Maraueglis, non sodisfa là con 400. Reaes. L'altro, perche si può rispondere alla detta prouisione moderatoria, che quelle parole incidentemente [d] si posero in essa: & se uoi replicate, che sopra essa si fonda la sua determinatione [e], diremo, che sono soprafatto da altri, & che si potrà prouare in contrario [f]: Et che crediamo, che quantunque esso si riceuesse in questi regni per sua utilità, però difficilmente si riceuerà ne gli strani; benche siano di sua maestà, per danno loro.

61 La ottaua † che è di grande importanza, è, che colui, che presta in Portogallo cento Ducati, ne può torre per essi in Medina piu di cento, per rispetto solo, ch'essi uagliono piu là, che quà [g]. La nona, colui, che presta cento Ducati in Medina, non ne deue riscuotere cento in Lisbona; perche uagliono là, piu che [h] quà, & colui, che presta, non può torre piu del [i] prestato. La decima, che quel, che si ha detto di Medina, & di Lisbona, in queste due ultime illationi, l'istesso si deue dir di qual si uogli altre due città,

a Sup.eo.nu.20.
b L.uaria resol.c.11
c Per d.supr.eo.nu.
d Et iterum probat C.si PP.de priu.li.6
e Et ita probat Cle. 1.de proba.
f Iux gl.d.Cle.1
g Arg.bonum in l.3 §.nunc de offi. ff. de eo, qui cer.lo.
h Arg prędictarũ l.
i Ca.1.14.q.3.cũ ijs, q ibi dicebam⁹ nu.7

che nell'una uale piu una medesima moneta, che nell'altra, & per consequente colui, che presta cento Ducati in Fiandra, in Roma, ò in Lione (doue uagliono piu i Ducati che in Castiglia) piu di cento là se gli debbono pagare: & al contrario colui, che ne presta cento in Castiglia, non se gli hanno da pagare cento in Roma, come singolarmente presuppone il Soto [a]. Percioche, si come sarebbe usura prestarui una soma di formento in Salamanca, (doue ella uale due Ducati) perche me la pagaste in Galitia, doue uale quattro, cosi sarebbe usura il prestarui quì un Ducato, che uale 370. Maraueglis, accioche me lo rendeste in altra parte, doue egli uale 400. Et si come, (benche non sia usura, ma ingiustitia,) che per una soma di formento, che io ui ho prestato in Galitia, doue egli ualea quattro Ducati, me lo rendete quà in Salamanca, doue egli non ual piu di due, cosi è ingiustitia, per cento Ducati, che mi prestaste à Roma, ò à Lisbona, doue uagliono 400. Maraueglis, non ue ne rendo, se non cento in Medina, doue non uagliono piu di 375. La undecima, che come chi presta certa quantità di formento, di uino, ò d'oglio, doue egli uale piu, tanto maggior quantità egli deue hauere, se si restituisce doue ual meno, tanto quanto piu uale doue egli si presta, che doue si restituisce [b]: & si come colui, che presta doue egli ual meno, tanto minor quantità ha da riceuere, se lo restituisce, doue ual piu, tanto quanto uale doue si restituisce, che doue si presta, così colui, che presta Ducati doue uagliono piu, tanto piu egli ha da riceuere, se si pagano doue uagliono meno, quanto monta il ualor maggiore: & al contrario colui, che presta Ducati, doue uagliono meno, tanto meno ha da riceuere, se si pagano doue uagliono piu, quanto monta il maggior ualore. La duodecima, che per questo parrà ad alcuni, non esser dubbio in quella conclusione del Soto [c]; cioè, che colui, che dà à cambio in Spagna un Ducato, che non uale, se non undici Reali, accioche se gli ritorni in Roma un'altro di dodeci, ò tredici Carlini, che sono eguali à' nostri Reali, ò uagliono piu di undeci, commette usura; percioche egli uuol torre piu di quel, ch'egli dà, & guadagnar quel di piu: La quale conclusione imperò, nè quelle, che da essa seguono, non si inferiscono da queste nostre illationi; nè anco (al nostro parere) sono ferme. Non s'inferiscono, perche le dette tre illationi parlano di colui, che presta danaio, & dell'impresto, che in latino si chiama Mutuum, la cui natura è d'esser gratioso. Et

[a] L:6.q.5.art.1.de iust.& iur.

[b] L.2.§.nūc, de off. ff. de eo q cert. loco.

[c] Lib.7.q.5.art.1.de iust.& iur.

che

che per uirtù di lui non se gli toglia niente piu di ciò, che si prestò, come s'è detto nell'altro Commentario [a]: & la sua conclusione parla di colui che dà à cambio, delquale la natura è di non esser gratioso: & per questo non s'inferisce di quelle, che parlano di cosa diuersa [b]. Che esse non siano ferme, è chiaro, perche ogni dì si usa il contrario da Medina à Lisbona, & in Fiandra, & di là à Medina. Ilqual uso è lecito, cosi per uia di uera compra, come per uia di cambio, & d'altri contratti innominati, come prouiamo à [c] basso.

a C.1.r.14.q.3.p totũ tex.& c.cõsul.eo.tit. & alia multa.

b Nã à separatis nõ fit illatio l.Papinianus ff. de minor.C. si soia.de sẽ.exc.li.6

c Inf.eo.cõm.nu.74

SOMMARIO.

62 *Il danaio assente ual meno che il presente: quantunque egli sia*
63 *in altre cose eguali. Et quel, ch'è piu assente, uale ancor meno.*
64 *Il Danaio d'Alessandria ual meno in Genoua, per colui, ch'è in Genoua, & quel di Siuiglia ual meno per colui ch'è in Burgo di quello di Burgo.*
65 *Il Danaio di Fiandra assente, communemente ual piu che quello di Medina presente.*
66 *I cambij s'hanno per miglior mercato da Medina à Lisbona, che*
67 *da Lisbona à Medina.*
68 *I Cambij, c'hora s'usano da Medina à Lisbona, non sono leciti.*
69.70. *La compra, il cambio, e'l cambiare disuguale sono illeciti.*
71 *La commutatione è usuraia, se in essa per ragione del tempo si toglie piu, ò meno.*
Il Danaio presente ual piu che l'assente; & piu doue n'è piu carestia.
72 *I trafichi di danari consueti non si debbono reprobare, per non condennare molta gente buona.*
73 *I quali si saluano per uia di compra, & per uia di cambio, & per uia d'altro contratto innominato.*
74 *Comprare, & cambiare si può lecitamente alcuna cosa, innanzi*
75 *ch'ella sia nata, ò per il tempo, che deue uenire, purche non si togli piu, ò paghi meno del giusto prezzo, per la speranza, & dilatione del tempo.*
76 *Il trafico, ò cambio di danari, che si fa per le fiere, è lecito, se ui concorrono quattro conditioni.*
77 *I danari si posson dare per cinque uie in un luoco, acciocbe sieno*

restituiti in un'altro.

78 *I Cambij per cagione del tempo lungo uaglion piu, secondo la opinione del Gaetano.*

79 *Il Cambiatore, ò Banchiero è usuraio, che dà in Roma ad alcuno cento, ò mille Ducati con obligo di pagarli nel termine di sei mesi à Parigi, con patto però che gli dia cinque, ò otto per cento.*

80 *Vsura coperta è con nome di cambio quella di quegli che uenuta la fiera, ch'è il tempo della paga, danno à i debitori che non gli pagano dilatione di tempo, accioche gli paghino un tanto di ricambio.*

I Confessori debbono dissuadere i Cambij finti; iquali pongono le anime di chi gli fanno in pericolo.

L uigesimo primo † diciamo dell'ottauo rispetto, perche cresce & minuisce il danaio, che è quel della sua assentia, che piu assolutamente, che niuno tiene Siluestro [a], che essa sola lo fa di minor prezzo nel luoco doue egli è assente: & benche ad alcuni possi parere altra cosa, però al nostro medesimo sente il Gaetano [b], il Calderino [c], Lorenzo Rodulfo [d], & mi pare giuridico. L'uno perche ogni mercantia assente, che uno compra per doue ella è, assolutamente considerata ricerca di sua natura, spesa, & fatica, che si stima danaio [e], per conseruarla, & portarla. Nè osta il dire il mercante ha parenti, ò amici, ò fattori, che gliela conserua in luoco assente senza spesa, nè fatica sua; percioche tutto ciò si paga per una uia, ò per un'altra, così, per tutto quello egli resta obligato à fare altretanto per essi, ò almeno per obligatione, che chiamano antidodale [f]. Et perche un'opera di se non lascia di ualer del suo prezzo, per occorrere che alcuno la faccia di gratia [g]: & perche non può, per giustitia leuar niente di quel che si promette à uno per andar di quì à Roma, dicendo che nella strada egli trouò chi gli fece le spese, & anco gli diede danari, accioche l'accompagnasse. L'altro perche niuno direbbe, che una Mula, ch'è in Siuiglia non uaglia meno per colui, ch'è in Valenza, che un'altra presente in Valenza della medesima bontà & prezzo: benche per alcun caso accidentale, ò per la sua industria la possa condurre à Valenza, senza spesa, ò gli possa ualer piu in Siuiglia che in Valenza, Et

che

62

a Ver. usu. 4. q. 4

b In trac. de cāb. c. 7
c Consi. 12. de usur.
d In c. cōsu. q. 1. pa. 3

e Arg. c. statutū §. p feręd o, de rescr. li. 6. & not. per Bal. Pan. Fel. in c. 1. de test.

f L. sedet si §. consuluit. ff. de peri. hęre. & c. cū in off de test.
g Nō. n. eaq; præter intētionē accidūt sz nūa rei ē & in his ici piēda ar. c. si qs nec cām ff. de reb. cre. cū latè ibi à Ias. traditis

che è certo che, se niuna industria, egli usò, nè prouisione di mer-
cante hauesse in questo, molto meno uarrebbe il danaio di Fian-
dra quà di quel ch'egli uale; & non è giusto che la sua industria
dannifichi niuno [a]. L'altro † perche non osta quel che disse il
Medina [b], che l'assentia del luoco doue è il danaio, per se sola
non basta, accioche esso uaglia meno, però l'assentia aggiun-
ta co i pericoli, che occorrono, & le spese, che si fanno in ri-
scuotere il danaio assente, sono cagioni bastanti, accioche esso
non uaglia tanto quanto il presente: percioche dal suo detto ne
segue il nostro: poi che le spese, & le fatiche di lor natura sono
tanto congiunte all'assentia, come noi diciamo & prouiamo, ben-
che alcuni accidentalmente se ne liberano. L'altro che tampoco
è contrario, quel che dice il Dottor Soto [c], che nella assentia per
se sola (come dice esso Medina) fa che uaglia meno ne i pericoli,
& nelle spese, poi che non ue ne sono al presente fra i mercanti:
perche dalla ragione del suo detto ne segue il nostro, che à con-
trario senso egli confessa che se essi ue ne hauessero, egli uarreb-
be piu: & nel primo fondamento prouiamo, che ue ne sono, con-
siderata la natura del negotio, & anco considerato le spese de i
fattori, & rispondenti, che i mercanti tengono là per donde fan-
no il cambio. L'altro, percioche non osta il suo argomento; cioè,
che se questo fosse la uerità, meno uarrebbe il danaio di Fiandra
in Medina, che quello della istessa Medina. Il che è falso; Percio-
che secondo ch'egli dice, piu uale in Medina un Ducato di Fian-
dra, per ilquale si dà in essa piu di 400. Maraueglis, che un Du-
cato della medesima Medina, che ne uale 375. Diciamo poi, che
non osta, perche ueggiamo la sua illatione: Percioche non uo-
gliamo dire che ogni danaio assente sempre uaglia meno del pre-
sente; ma ch'ei uaglia meno essendo ogni altra cosa eguale, cioè
ualendo al presente tanto doue egli è, quanto doue è l'assente: &
altramente nò. Si come una soma di formenro, ch'è in Toro,
ual meno di quello ch'è quì, che un'altra presente, se ogni
cosa è eguale; cioè se ambidue sono di una medesima bontà, &
tanto uale là quello, quanto questo quà, ma però nò, se quello
di Toro ualesse là quattro Ducati, & quà non piu di due, & lo
potesse far portare securo per uno: anzi uarrebbe piu; ma alcu-
na cosa meno de i quattro Ducati, per essere assente, cosi mede-
simamente se il Ducato di Fiandra non ualesse piu in Fiãdra, che
quello di Medina in Medina, meno uarrebbe uno di Fiandra in

a L.sing.C. de allu. Pan. i c. pp sub finẽ de locat.

b C.de reb. resti. tit. de causis ob quas ¶o lẽt cãpsores lucrum augere sol.150

c Li.7.q.6. art.2.de iust.& iur.

Medina, che un'altro di Medina, però egli uale tanto piu in Fiandra, che in Medina, percioche quantunque per l'assentia si diminuisca in alcuna cosa il suo prezzo, però non tanto, che anco egli non resti di ualer piu, che quel di Medina. Da questo † ne segue 64 Primo, che'l Calderino ha ben consigliato [a], che fu buona la compra d'uno, che comprò da un'altro in Genoua per cento ducati, cento, & sei d'Alessandria d'Egitto, perche piu ualeuano i cento presenti di Genoua, perche erano in Genoua, che i cento e sei assenti, che erano in Alessandria, per il sopradetto. Segue secondo, che se non fossero (come dicono che sono) uietati i cambij d'una parte del Regno per un'altra dell'istesso, uno potrebbe comprare in Burgo, in Medina, ò quà da uno di Siuiglia con cento ducati, piu di cento, che se gli hauessero à dare in Siuiglia: percioche il ducato tanto uale quà, come là, & non piu: & l'assentia abbassa il prezzo del danaio, che è in Siuiglia. Segue terzo, che tanto piu abbassa il prezzo del danaio la sua assentia, quanto l'assentia è maggiore, & di maggior pericolo, & spesa, il ricuperarlo, & la uettura sua necessaria; & per conseguente piu costerà in Salamanca il danaio, che è in Medina, che quello, ch'è in Burgo: & piu quello, ch'è in Burgo, che quello, ch'è in Siuiglia, & piu quello, ch'è in Siuiglia, che quello, ch'è in Alessandria, in Roma, in Fiandra, & in Lione. Percioche tanto è piu difficile la sua ricuperatione, & di sua natura maggiore la sua portatura, quanto piu egli è lontano: & tanto piu facile, & minore, quanto è piu uicino. Habbiamo detto [di sua natura] perche accidentalmente occorre, che quello, ch'è piu lontano, si recupera piu facilmente: però piu si ha da intendere alla natura [b], che all'accidente del negotio. Segue † quarto, che l'assentia del 65 danaio, ch'è in Fiandra, fa ch'egli uaglia in Medina meno à colui, alquale è, ò lo compra in Medina, di ciò ch'egli uarrebbe in Fiandra, à colui, ch'è in Fiandra, & in Fiandra lo comprasse. ma però non ual communemente tanto meno, che non uaglia piu in Medina, del Ducato di Medina: percioche, quantunque l'assentir (essendo ogni cosa eguale) faccia che meno uaglia l'assente, che il presente; però non tanto, quanto ual piu il ducato in Fiandra, che in Medina. Segue quinto, che la ragione, perche i ducati di Fiandra uagliono communemente piu in Medina, che i medesimi di Medina, è, che i ducati uagliono assai piu là, che quà, & benche l'assentia togli alcuna cosa del suo prezzo, nondimeno ella

a In cōsi. 11. de usu.

b Ca. de occidēdis 23 q. 5. ca. 5. sæpe 50. dis.

ella non toglie tanto, ch'ei non resti sempre molto piu caro.
Segue sesto, che la ragione perche si cambia à piu buon merca-
to di qui in Fiandra, che da Fiandra à qui è, che meno uagliono
cento Ducati di Medina iu Fiandra, che cento di Fiandra in
Medina. Et la ragione di questa ualuta è, che il prezzo di cen-
to Ducati di Medina posti per uendersi in Fiandra, per due ri-
spetti diminuiscono. L'uno è, per essere assente, & l'altro per
ualer meno il Ducato in Medina che in Fiandra; & il prezzo de
i Ducati di Fiandra posti per uendersi in Medina, non diminui-
scono, se non per un rispetto: cioè dell'assentia, la quale ben-
che lo faccia ualere alcuna cosa meno, ma non però tanto, quan-
96 to uale in Fiandra piu che quà. Segue settimo, † che la ragio-
ne perche di Medina per Lisbona, molte uolte si cambia al pari;
cioè tanti ducati, per altri tanti: cento in Medina per altri cen-
to, che si danno in Lisbona, & non piu, nè meno. La qual
ragione è, che il prezzo del danaio di Lisbona proposto in Me-
dina per uendersi, è meno che in Lisbona, per essere assente, &
fuora del regno. Et la ragione, perche mai, ò poche uolte si
cambia per Fiandra al pari, (benche egli sia assente, & fuora del
regno) è, ch'egli uale piu in Fiandra, che in Lisbona; & che
quantunque l'assentia, & l'essere fuori del regno, basti per
agguagliare il danaio di Lisbona, con quello di Medina, in
Medina, ma non però l'assentia, nè l'esser fuora del regno,
basta per agguagliare il prezzo di quel di Medina, con quello di
Fiandra.

67 Segue ottauo † che'l sopradetto non ha luoco nel cambio,
che si fa di tal maniera, che in un medesimo luoco si ha da con-
segnare il danaio dell'uno all'altro, & il renderlo dell'uno all'al-
tro; hora per quello si determina il luoco doue si fa il patto, ò
altro piu lontano, ò piu uicino di quello. Et così solamente
ha luoco, quando si accordano, di tal maniera, che il danaio del-
l'uno si dà in un loco all'altro; & in un'altro luoco gli uieu resti-
tuito dal debitore, come appuntò bene il Gaetano [a]. Benche
per se egli era appuntato: percioche la ragione delle spese delle
fatiche, & de' pericoli in che si fonda la diminutione del ualore
del danaio assente non procede, quando in un medesimo luoco
si fa la consignatione d'ambidue, se non (quando molto) per es-
setto di pagar tanto per esso, quanto si paga per li cambij à minu
to, de i quali sopra s'è [b] detto.

a In tract. de camb.

b Sup. eo. nu. 31.

Il uigesimo secondo, & ultimo diciamo, † che non si dubita senza ragione fra i Dottori, s'è lecito il trafico, che hora si usa di Medina per Lisbona, per Fiandra, per Lione, & per altre città simili, & per quello di Siuiglia per Medina, & per altre tali, ilquale è di questa maniera: (ch'io ho imparato à mio costo) uno, che ha danari, gli dà al fine della fiera di Maggio, in Medina, che si finisce al fin di Luglio per Lisbona à pagar nel termine d'un mese, alcune uolte al pari, cioè tanti ducati per altri tanti ducati, & alle uolte à uno per cento; & subito gli torna à dare in Lisbona, per la fiera di Medina del Mese d'Ottobre à cinque, à sette, ò à piu per cento, per la fiera d'Ottobre, & al fin d'essa, (che è il fine di Decembre) gli torna à dar per Lisbona a' uenti di Gennaio, alcune uolte al pari, altre uolte à uno, ò piu per cento: & subito al fine di Gennaio gli torna à dare per la fiera di Viglialon, ò di Medina del Rio secco à cinque, ò à sette per cento, & quasi l'istesso si fa nell'altre fiere delle città, & regni, per quelle di questi regni, ò d'altri. Altri danno (secondo che dice il Soto [a]) il suo danaio in Medina per Fiandra, dando in essa 410. Maraueglis per Ducato: che in Fiandra hanno da riceuere 360. & là, lo tornano à dare per Medina, dando in Fiandra un Ducato di 300. Marauеglis, per riceuer quì un Ducato di 375.

68

a Li.7. q.4. art.2. de iust. & iur.

Contra † questo trafico fa, primo, che non si può difendere per uia di compra, & uendita di danari: perche ogni compra di cosa di maggior prezzo per minore, è illecita, secondo San Tomaso [b], & Scoto [c], da tutti approbati, come di sopra [d], s'è detto: & in questo trafico cento Ducati di Medina si comprano in Lisbona per meno di 95. & in Fiandra, per meno di 90. Secondo fa, che pare, che per forza s'habbia da confessare, che ò la compra, che fai di Medina per Fiandra, ò per Lisbona, ò di Lisbona, & di Fiandra, per Medina, è di cose di maggior prezzo per minore: perche, se è giusto prezzo quello di cento Ducati, che mi dai in Medina, per cento, & uno, che ti ho à dare in Lisbona nel termine d'un mese, sarà ingiusto quello di cento, & sette, che ti ho da pagare per la fiera d'Ottobre, per li cento soli, che in Lisbona mi dai: percioche pare, che i cento, & uno miei di Lisbona, non uaglino, se non i cento tuoi di Medina, non ponno hora i tuoi cento di Lisbona ualer cento, & sette de' miei di Medina? Et, se giustamente mi hai uenduto in Lisbona gli anni passati 400. Marauеglis di Roma, per 475. ingiu-

69

b 2.2.q.77.art.1. receptum ab oibus.
c In 4.d.15. q.2.
d Sup. eo. nu.14.24. & 41.

ſtameute mi hai comprato 400. di Lisbona, per 400. che mi dai
in Roma,& ſe per 410. cheti dò in Medina, giuſtamente mi uen
di 360 che hai in Fiandra, ingiuſtamente mi uendi in Fiandra
300. che in eſſa tieni per 375. che quà ti ho à dare. Il terzo fa,
70 † che nè anco egli ſi può ſaluare per quel, che dice il Soto [a]: cioè per uia di puro cambio, & baratto: conſiderando, che mi-
nor ſomma di danari della terra, doue è gran careſtia di danari,
ual piu che in un'altra maggiore della terra, doue ue n'è maggio
re abondanza: Dico adunque, ch'ei non ſi può ſaluar per queſta
uia. Primo, perche il detto del Soto eſpreſſamente afferma, che
non ſi può cambiar lecitamente, ſe non quel danaio, che uale
un tanto in una terra, per quello che un'altro uale altro tanto in
un'altra terra, & non per piu. Et che il danaio, che ſi dà in Spa
gna ha da ualer tanto, & non piu al tempo, ch'ei ſi dà, quanto
egli uale in quello iſteſſo tempo quello, che per eſſo haſſi da ri-
tornare in Fiandra; ò ſi ritorni fra otto giorni, ò fra il termine
d'un meſe, ò di quattro, ò d'un'anno. Secondo, perche il mede
ſimo Soto dice, che non ſi può dar ragione, perche per la uia ſo-
la di cambio, & baratto lecitamente ſi toglia in Spagna 400. Ma
raueglis, per 360. che ſi hanno à dare in Fiandra; & ſubito in
Fiandra dare 300. per 375. che ſi hanno à pagare in Spagna:
poiche il cambio, & baratto di quà per là, & di là per quà, è
diſuguale.

71 Il quarto † fa, che è concluſione riſolutiſſima di S. Toma-
ſo [b], di Scoto [c], & di tutti, che qual ſi uoglia trafico, nel qua-
le per ragione di maggiore ſperanza, & dilatione ſi toglie piu, è
uſuraio. Et pare, che in queſto trafico ſi toglia piu, per ragion
del tempo, & ſperanza, che per altro. Percioche, colui, che
dà i ſuoi Ducati in Medina, per Lisbona, per un meſe, gli dà
al pari, ò à uno per cento: & ſe gli dà per due meſi, toglie
piu: & ſe per tre piu, & ſe gli dà in Lisbona per Medina, in
tempo, che ſono quattro meſi fino alla fiera, toglie piu, che
ſe non ue ne fuſſe, ſe non tre: & ſe ſono tre meſi piu, ſe non
che ue ne fuſſe, ſe non due, &c. Et colui, che dà danari in Spa-
gna, accioche ſe gli paghino in Roma à piu buon mercato, ſe gli
danno per fino à tre meſi, che pagarli ſubito: Per queſte ragio-
ni, per un tempo ci parue, che non ſi poteſſe ſoſtenere queſto
72 trafico. Ma non † oſtante tutto queſto, crediamo, che egli ſia
lecito. Primo, perche, (come dice il Calderino [d]) pare brut-

a Lib.7.q.5.art.2.de iuſt.& iur.

b 2.2.q.78.ar.1.ad 7
c In 4 d.15.q.2.ar.2
dictũq; fuit ſup eod. nu.14.& 24.& in cõmẽ.1.14 q.3. n.26. ꝑ hac & c. ſz noſtrã, & in c.i ciuitate ſu.co.

d In cõſi.11. de uſu.

cosa il uoler condannare tanti buoni mercanti, che fanno questo, & con quel danaio s'empie tutto il mondo. Secondo, che senza questo trafico si distruggerebbono le contrattationi, che si hanno co i regni stranieri: & diuerrebbono poueri i proprij. Terzo, che tutto il fondamento di questo trafico è, che il danaio assente non uale tanto, quanto il presente, come sopra [a] si pruouò, nè uale tanto quando ue n'è abbondanza, & copia, quanto, quando ue n'è carestia, & necessità, come sopra [b] si pruouò. Per la qual cosa giustamente può colui, che tiene danari in Medina comprare, ò procurare di hauerne per cambio de gli altri, che sono in Fiandra, per men di quel, che uagliono in Fiandra: & poi riscuoterli in Fiandra, & comprare, ò procurare di hauerne per uia di cambio, ò per altri contratti innominati con quelli in Fiandra altri danari, che sono in Medina, per men di quel, che uagliono in Medina, & con questa maniera accrescere i suoi danari. Anco uno, che ha danari, ò credito in Fiandra può comprare, ò procurare per uia di cambio di hauerne in Medina fuori della fiera, ò al principio di essa (se ue n'è abondanza) per piu buon mercato; & da poi comprarli, ò cambiarli piu cari nel fine della fiera; se ue n'è piu carestia; pur che egli dia il giusto, per lo assente de' danari presenti, & per il presente in danari assenti. Quarto † fa per questa parte, che per questo terzo fondamento, si risoluono i due argomenti primi della parte contraria; poi che da questo ne segue, che confessando non ui esser compra alcuna giusta, fin che non si osserua egualità fra il prezzo, & la mercantia, & possiamo, & douiamo negare ch'essendo ogni cosa eguale, non uagliono piu cento Ducati presenti, che cento assenti, nè che cento assenti, non si possino comprare per meno di cento presenti; ualendo tanto gli uni nelle lor terre, quanto gli altri nelle loro. Nè anco quello, in che gli argomenti si appoggiano, cioè, che il giusto prezzo di cento ducati assenti di Siuiglia in Medina, sono 99. presenti: anco cento ducati di Siuiglia presenti saranno in Siuiglia il giusto prezzo di 99. assenti in Medina, perche prima i 99. presenti di Siuiglia saranno in Siuiglia il giusto prezzo di cento assenti di Medina. Habbiamo detto [essendo ogni cosa eguale] & [ualendo tanto gli uni nel luoco loro quanto gli altri nel loro] come uagliono quelli di Siuiglia in Siuiglia & quelli di Medina in Medina. Percioche se gli uni uagliono piu doue sono, che

a Su.eo.n.62.&seq.

b Sup.eo.nu.51

73

che gli altri donde ſono, può occorrer quel che ogni giorno occorre, che gli aſſenti, uaglino piu che i preſenti, come communemente hanno ualuto nel noſtro tempo, piu gli aſſenti di Fiandra in Medina, che i preſenti di Medina in Medina, & molte uolte tanto gli aſſenti di Lisbona in Medina, quanto i preſenti di Medina in Medina: Et per queſto ueggiamo, che, ſe il prezzo de i cento Ducati aſſenti di Lisbona ſono in Medina cento preſenti, anco cento di Lisbona preſenti ſaranno in eſſa il giuſto prezzo di cento aſſenti di Medina: perche i Ducati di Lisbona uagliono piu in Lisbona, che quelli di Medina in Medina, come ſopra s'è detto [a]. Et per queſto il Ducato di Lisbona preſente, uale piu in Lisbona che quello di Medina aſſente, per due uie, cioè, per eſſere preſente, & per ualer piu per ſe ſteſſo in quel luoco, & coſi può eſſere che aſſai piu uaglino i cento preſenti di Lisbona, che i cento aſſenti di Medina: Benche l'aſſentia ſola, di quei di Lisbona non fa che uaglino in Medina meno, che quegli di Medina, per il contrapeſo del maggior ualore, che i Ducati tengono in Lisbona, come ſopra s'è detto [b]. Il quinto †, che giuſtifica queſto contratto è, che per il detto terzo fondamento ſi riſolue anco il terzo argomento della parte contraria: Percioche da queſto ne ſeguita, che ſi può anco ſaluar quel trafico per uia di cambio, & per uia d'altro contratto innominato, come per eſſempio, Io ti dò perche mi dai &c. Poi che da ciò ne ſegue, che meno il danaio preſente è giuſto cambio, & equiualenza di piu del danaio aſſente; deducendolo tutto, nè piu, nè meno, come ſi ha di tutto quello della compra. Ma ben confesſiamo, che per il modo di ſaluare, che fa il dottor Soto non ſi può ſaluar queſto trafico, che ſi fa da una parte all'altra, ò dell'altra al l'altra, come ogni dì ſi tratta per l'allegato, nel detto quarto argomento contra la ſua maniera di ſaluare. Et perche egli preſuppone tre coſe, delle quali ſi conclude la ſua total inſtruttione. La prima è, che il cambio de' danari non ſi può far giuſtamente, ſe non de i danari, che realmente ſono de i due, fra i quali ſi cambia. La ſeconda, che il danaio aſſente non ual meno che il preſente. La terza, che da queſte ſeguita è, che il danaio aſſente non ſi può cambiare, per il danaio preſente: ſe non dando tanto per il preſente, che uaglia tanto doue egli è, quanto uale l'aſſente doue egli è. Dalle quali tre coſe, neceſſariamente ſegue un'altra quarta: cioè, che ſe cento Ducati ſono giuſto ba-

74

a Su.eo.n.60.&ſeq.

b Sup.eo.nu.63

ratto, & cambio di cento di Medina, & di nouanta di Fiandra, nè piu, nè meno saranno il giusto prezzo de i cento di Medina. Et da questa ne seguita un'altra quinta: cioè, che per tal trafico nulla può crescere il suo danaio, nè anco conseruarlo, se non con grã pericolo, spesa, & pensiero; perche nessun lo uuole, senza utile alcuno: & per conseguente si distruggerebbe tutto questo trafico. Et quelli, che fino al presente gli hanno esercitati, sarebbono obligati à restituire il guadagno, che con esso hanno fatto. Ma perche noi altri sopra [a] concludiamo, che per niuna delle dette tre cose si proua con la legge (anzi il contrario di esse è conforme alla legge) diciamo, che il detto trafico, nè piu, nè meno si può saluar per uia di cambio, & d'altro contratto innominato, come sopra si è detto, potersi saluare per uia di compra, & di uendita. Il sesto, † che giustifica questo trafico è, che il quarto argomento della parte contraria, si può risoluere negando, che in questo trafico (quando egli si fa, come si deue) si toglia niente per speranza, ò per dilatione: Primo, perche fra i giusti mercanti, tutto il tempo, che è da' pagamenti a' pagamenti, si tiene come per un giorno, & tempo presente, per inuiar le cedule, apparecchiar le paghe, & farle, come dichiarò il Soto [b]: benche di ciò egli non diede la ragione, la quale par che sia questa. Che per la legge si ha da dare un termine di tempo per far quelle cose, il quale si come non è determinato, così esso si ha da determinare dalla legge, ò dall'arbitrio di huomo da bene [c]. & hallo determinato l'uso, ilquale è legge, che alle uolte falla, [d] che è stato introdotto dall'arbitrio de' prudenti mercatanti: di che si ha il sopradetto: benche alcune uolte ne basti manco, & alle uolte, ue n'è necessario di piu. Si risolue anco l'istesso argomento, considerando che altra cosa è comprare, ò uendere alcuna cosa per giusto prezzo, almeno pietoso, che si ha da consegnare di quà à tre mesi, che è lecito; poiche è lecito uendere à tempo [e], & vender quel che è per nascere [f], & anco cambiarlo, come di sopra [g] s'è detto, ilquale è quello, che si fa in questo trafico, & altra cosa è comprarlo per meno del giusto prezzo (almeno pietoso) per anticipare il danaio, ò uenderlo piu del giusto prezzo rigoroso, per fare ch'egli sia illecito, lo proua l'argomento, & noi lo confessiamo. Per la qual cosa, così come giustamente uno può comprare, ò riscuotere per cambio, auanti che sia nata la lana, & l'herba dell'anno seguente, per il suo giusto prezzo, così può comprare, & cambiare nella fiera di Medina

a Sup. eo nu. 14. ubi prima refellitur, & alię duæ cõfutãtur.

b Lib. 7. q. 5. ar. 2. de iust. & iur.

c Arg l. 1. de iur. de lib. & c. de causis, de offic deleg.

d Ca. Consuetudo 1 d. l. de qbus. ff. d leg.

e §. Vendidit. & instit. de rer. diuisio

f l. Nec ẽpt ff. de cõtrahẽ. Empt. cũ gl.

g Sup. eo. nu. 15

75

dina il danaio di Fiandra per il ſuo giuſto prezzo, accioche ſe gli conſegni nella prima, ò ſeconda, & anco terza fiera. pur che egli non toglia piu del giuſto prezzo rigoroſo, per conſegnarglielo piu tardi, che torrebbe per conſignarglielo nella prima fiera. Concediamo però, che tutte le uolte, che ſi toglie alcuna coſa notabile piu del giuſto prezzo, per la ſperanza, & dilatione, ſi pecca, con obligatione di reſtituire. Adunque † concludiamo, che il detto trafico è lecito, oſſeruandoſi queſte conditioni: La prima è, che il cambio non ſia finto: cioè, che colui, che dà il danaio, uoglia, & habbia intentione [a], che ſe gli ritorni in quel luoco, doue ſi toglie, & creda con ragione, che colui, che lo toglie, tiene, ò terrebbe danaio, robba, ò credito, ò autorità, per renderglielo in quel luoco, doue lo tolſe, & che in quel luoco glielo darà. La ſeconda, che per il danaio aſſente, ſi dia tanto per il preſente, quanto ſarà giuſto; & non ui ſi diminuiſca ſouerchiamente il prezzo per l'aſſentia. Ilche tutto ſi ha da ſtimare ad arbitrio d'huomo da bene [b]. La terza, che non toglia di piu, per hauer piu tempo, ſino alla conſegnatione, ò pagamento, nelquale ſi ha da conſegnare, che ſe l'haueſſe da conſegnar ſubito là, doue egli s'ha da pagare. La quarta naſce da queſta proſſima, è, che non lo debba uendere, ò cambiare per piu, per uenderlo, cambiarlo, ò darlo per la ſeconda, ò terza fiera, che per la prima. Habbiamo detto [per piu] perche ſe lo uorrà dare fino alla ſeconda, & anco alla terza fiera, per quel, ch'egli poteua giuſtamente torre fino al pagamento della prima fiera, ben lo può fare, & ſarà opera di carità, & d'amicitia, ma non potrebbe torre di piu: Percioche, dato, che quel che ſi dà per uia di cambio, di uero, ò ueriſimile intereſſe, ſi poſſi dar piu caro per due fiere, che per una, & piu caro per tre, che per due (come ſopra [c] s'è detto) però non ſi può dare per uia di cambio, di compra, di baratto, ò d'altro contratto innominato, del quale noi quì parliamo. Da queſto † inferiamo, Primo, che con ragione ſi può dubitare d'un caſo, che ci domandò in Liſbona, un Caſtigliano, che quiui uoleua dare à un mercante Portogheſe certi danari, accioche glieli pagaſſe con certo guadagno, nella prima fiera di Medina del campo, che era per douer eſſere di là à tre, ò quattro meſi, & conueniua molto ad eſſo Caſtigliano, che daua il danaio, portarlo in Caſtiglia. Ilche per una parte pareua che non foſſe giuſto, percioche non ſi uedeua ragione alcuna,

76, 77 (margin numbers)

a Alioqu.n. ẽẽt ẽpt. nec ꝓmutatio. Arg. l.nõ ois.ff.d reb cre. c.cũ ſup de off dleg.

b Arg.l.1.ff. de iur. delib.ca.de cauſis, de offic.deleg.

c Sup.eo.nu.34

per la qual si potesse torre [a]: anzi pareua che il Castigliano la douesse dare al mercante, poi che conueniua ch'egli portasse di là à quà il suo danaio, e'l mercante metteua l'industria, & fatica di darglielo quà, conforme à ciò che habbiamo detto, [b] della giustitia del cambio per lettera. L'altro, perche pare disugualità, & ingiustitia, che il mercante gli dia tanto quà, quanto toglie là; & di piu, ponghi la sua industria, & fatica, & che anco gli dia guadagno [c]. L'altro, perche il mercante non uorrebbe dar guadagno, se l'hauesse à dar subito in Medina; ma hauendo à dare, di quì à tre, ò quattro mesi: & godendolo in quel mezo tempo, per consequente lo pagaua per la dilation del tempo che è usura, per il sopra [d], & in altra parte [e] detto: Et questo par che tenga il Gaetano [f]. Ma † à molti parrà che il Soto [g] tenghi il contrario, dicendo, che se conuenisse al mercante portare il suo danaio da Medina à Lisbona, come un'altro di portare il suo à Medina, ben potrebbe egli torre il guadagno, che per il cambio di lettere si può torre: Il che anco in questo caso tiene il Gaetano [h]: Benche esso Soto non lo allega. Ma à noi altri però pare, che si debbino distinguere cinque uie, per le quali il detto Castigliano potrebbe dare il detto danaio: che sono quattro senza consideratione, almeno principale, del tempo lungo, ò breue, ch'era fino alla fiera; & una con questa consideratione. La prima, senza la detta consideratione è per uia dello impresto. La seconda per quella del cambio per lettere, con che il mercante portasse il suo danaio quà. La terza per quella, che egli portasse il danaio al mercante di Medina à Lisbona. La quarta per uia di compra, di tratto di cambio, ò d'altra commutatione innominata del danaio assente, che il mercante tiene in Medina, per il suo presente, che teneua in Lisbona. La quinta è con la principale consideratione, del tempo & dell'aspettare, ch'egli haueua fino alla fiera per alcuna delle dette uie, togliendo piu, ò meno, conforme al tempo maggiore, ò minore, ch'egli hauea fino alla fiera. Nel primo caso, cioè se gli uoleua dar per uia d'impresto, & con patto & intention principale che glieli pagasse in Medina, era usura, perche egli uoleua guadagnare con l'impresto alcuna cosa: cioè l'obligatione, che se gli pagasse in Medina, & con guadagno, hauendoglieli prestati in Lisbona; che è guadagno stimato à danaio [i]. Ma, se gli uoleua prestar senza tal patto & intentione, che si obligasse precisamente à pagarli

78

a Vsurpatio aẽ fine titulo, iuxto illicita est c.pen. 14.q.5

b Sup.eo. commen. nu.21.& 22.

c At oĩs ɔtract.ĩ quo nõ seruatẽ Aequalitas ẽ illicitus Scot.in 4. d.25.q.2.ar.2. & paulo.añ n.23.& 24.ẽ d.

d Su.eo. cam.nu.23

e In cõm.c.1.14.q.3

f In trac.de cãb.c.fi.

g Lib.7 q.3.art.1.de iust.& iur.

h Vbi sup.

i Ac ꝑ cõsecutionẽ usu.c.1.2.& 5.14.q.3 ut latius diximus in comment.d.c.1.nu.5

garli in Medina, fino che in Lisbona tanto per tanto, ò in Medina con quel guadagno per ricompensa di quel che il danaio ua leua piu in Lisbona, che in Medina, lecitamente potrebbe torre quel di piu, se tanto piu ualeuano in Lisbona, che in Medina, per quel, che di sopra s'è detto [a]. Et nel secondo caso, se lo uoleua dar per uia di cambio per lettera, col quale il mercante portasse il suo danaio à Medina, il Castigliano era obligato à dar all'altro per ciò alcun premio, per il sopradetto: Benche si potrebbe concordare nel contratto, che per il suo salario egli togliesse ciò che piu uale il danaio in Lisbona, che in Medina, ò tanta parte di esso, quanto fosse giusto, per il sopradetto [b]. Et nel terzo caso, se lo uoleua dar per uia, ch'egli portasse il danaio al mercante da Lisbona à Medina, poteua torre tanto salario, quanto il banchiero poteua torre giustamente per portarlo à lui. Et nel quarto caso, se glielo uoleua dare per uia di compra, di cambio, ò d'altro contratto innominato, poteua torgli piu per due uie, cioè per essere il danaio del mercante assente, & perche esso ual meno, come sopra s'è detto [c]. Et nel quinto caso, se glielo uoleua dare per alcuna delle dette uie con la consideratione principale del tempo, ch'egli hauea fino alla paga: uolendo torre piu, ò meno, secondo che piu, ò meno di tempo egli hauea, diciamo, che senza dubbio era illecito. Percioche di sopra [d] s'è risoluto, che non solo il contratto dell'impresto, ma ogni altro contratto, nelquale si toglie piu, ò meno per hauere piu, ò meno di tempo fino alla paga, è usura formale, ò uirtuale.

a Sup.eo.nu.61

b Su.eo.com. nu.21

c Su.eo.com.nu.61

d Su.eo.com.nu.47.

Il Gaetano [e] dice, che chi considera diligentemente, che il sufficiente segno dell'ingiusto contratto non è il dare manco per il cambio, interponendosi molto tempo infino alla fiera: & il dar piu, quando ch'egli è uicino alla fiera: perche benche in prima faccia questa consuetudine, appaia essere introdotta per hauer consideratione all'interuallo del tempo, nel quale, chi piglia i danari à Milano, per restituirli alla fiera di Lione, si serue d'essi danari, nondimeno chi piu

e In trac.de cāb.c.7

sottilmente considera, ritrouerà che questa consuetudine è stata introdotta, perche allhora si trouano, ò non si trouano banchieri, che tẽghin luogo quasi di uenditori, ò per la loro abondanza, ò per carestia. Per ilche si deue sapere, che quelli, che pigliano danari à Milano in cosi fatti cambij per assignare una marca d'oro à Lione nella fiera, sono quasi uenditori d'essa marca d'oro assente, da luoco, & tempo. I quali communemente fanno con lor danno questo cambio; sapendo sempre in quanto danno incorrono per tal uendita. Da questo consequentemente deriua, che niuno (semplicemente parlando) si truoua quasi uenditore in questo cambio. si come, nè anco in qualunque altra commutatione, nella quale ui è certezza, che si dannifica il uenditore. Nè per questo si deue giudicare che la commutatione sia illecita, per la quale il uenditore possi incorrere in danno, Percioche pur che la cosa assente, ò presente si uenda per giusto prezzo il contratto è lecito, benche una delle parti ne habbia il danno. Da questa medesima radice anco auiene, che appena all'hora solamente si trouano uenditori in questi cambij, quando i mercanti hanno bisogno di danari, & uogliono far questi contratti di uẽdita, con alquanto dãno, piu tosto che astenersi dal maggior guadagno, ò commodo, che sperano che gli sia contato al

presente.

presente,ò acquistarlo da i danari riceuuti à cambio. La onde che niuno si trouerebbe quasi mai uenditore di questi cambij, se non fossero si fatti bisogni de' danari, con l'interuallo del tempo. per ilquale, quelli, che sono quasi uenditori potessero co i danari pigliati prouedere à i loro negotij. Si come adunque l'interuallo del tempo è occasion di molti uenditori, cosi il molto interuallo del tempo, è occasione di piu uenditori communemente; & il poco tempo occasione di molti compratori. Et però, ragioneuolmente si dà manco da quelli, che pagano, come sono i Banchieri: iquali sono quasi cõpratori della marca assente; essendo l'interuallo di molto tempo, per l'abondanza de' uenditori; & essendo poco l'interuallo di tempo per l'abõdanza de' compratori, piu si paga da i medesimi quasi compratori, & si dice, che abondano tanto alcuna fiata i compratori uicino alla fiera, che non guadagnano nulla; anzi con danno loro, fanno il cambio: perche non si trouano uenditori. Et questo accade, quando l'arte negotiatoria uà fredda.

Là onde, quando i contratti de' cambij fatti in questo modo, sono leciti, rimossa questa differenza di tempi, si come dalle cose dette, & da dirsi puo esser manifesto; & questa differenza del tempo, non si può anco dannare: perche per il predetto modo si può saluare. Resta, che non si

deono giudicar tali contratti ingiusti, se per altra uia giustamente si fanno tali commutationi; essendo già considerata l'assentia del luoco. Tutta questa soprascritta illatione è del Gaetano, aggiunta da me traduttore, parendomi cosa necessaria, ch'ella fosse posta in questo luoco.

Il secondo † seguita, che proportionalmente quella distintione si ha da distinguere, quando alcun'altro uolesse dar danari in Medina, doue uagliono meno, per Lisbona, ò per Fiandra, doue uagliono piu, ò in Siuiglia per Medina, oue uagliono egualmente, ilche per schiuar prolissità non esplichiamo. Segue terzo, che è ciò, che si deue dire di quella determinatione di Santo Antonino [a], cioè, che il cambiatore, ò il banchiero è usuraio, che dà in Roma ad alcuno cento, ò mille ducati per i suoi negotij à pagarli di là à sei mesi in Parigi, à chi haurà la sua autorità; con patto che gli paghi in Parigi cinque, ò otto per cento. Laqual segue Siluestro, [b] e'l licentiato dottissimo Gregorio Lopez gli approba ambidue [c]. Ilquale seguita, che si deue dire. Primo, che ella è uera; perche in quel contratto (secondo che si fa) à quei cinque, ò otto per cento, si toglie per la speranza, & contemplatione del tempo, che è tra l'impresto, & il restituire, che è manifesta usura. Secondo, che quel contratto non si potrebbe far lecitamente per uia d'impresto per Parigi (benche si facesse senza hauer rispetto al tempo, & all'aspetto) ma è però lecito per Spagna, perche si come per l'impresto non si deue uoler niente, & il danaio uaglia piu in Francia che in Roma, per due uie egli è illecito: cioè, perche egli toglie piu di quel, che prestò per ragion del luoco, doue si ha da pagare; & anco perche toglie piu, quei cinque, ò otto. Ma però per Spagna si potrebbe far'non togliendo cinque, ò otto per cento; ma tanto piu per cento, quanto meno uale in Spagna il danaio, che in Roma, & pagarsi subito in Spagna: Terzo, che quel contratto si potrebbe far lecitamente per uia di compra, di cambio, ò di altro contratto innominato; dando in Roma con la contemplatione del tempo quei cento Ducati presenti, per altri tanti assenti, & alcuni piu: osseruate le dette [d] quattro conditioni. Ma egli potrebbe piu torre, se gli desse

79

a 2.pa.ti.1.c.7.§.50

b Ver.usur.3 q.83.

c L.13.5.par. tit.11.

d Su.eo.côm.nu.64

desse per Spagna, che se gli desse per Francia: perche Spagna è piu lontana da Roma che Francia: & per questo meno uagliono gli assenti di Spagna in Roma, che gli assenti di Francia, per il sopradetto [a]: & perche il danaio ual meno in Spagna che in Roma: & in Francia piu che in Roma & in Spagna. Questo (al nostro parere) uolse sentire Siluestro [b]: dicendo che quando si faceua il detto contratto, egli era usuraio: ma che si potrebbe far bene. Seguita l'ultimo, che non è cambio, ma usura coperta con nome di cambio, quella di coloro, che uenuta la fiera, & il tempo della paga, danno a' debitori, (che non pagano al tempo determinato) dilatione, & aspettano insino all'altra fiera, accioche essi gli paghino un tanto di ricambio, come notò il Gaetano [c]. Benche egli non può negare, che per uia di cambio per interesse non possino torre quel che per non esser pagati al tempo determinato lasciano di guadagnare, con cambij ueri, che se gli offerissero, se tenessero quei danari, per quel che si ha detto di sopra [d].

a Sup.eo.nu.64

b Ver.usu.4.q.13

c In trac.de cãb.c.7

d Su.eo.cõm.nu.34

Questo è quello, che sotto à debita correttione ci è parso de i cambij à buona fede, senza inganno appresso Iddio. Et habbiamo tirato quanto piu si può estendere il guadagno de' Cambij, quanto è possibile per difender giustamentente l'anime, & la roba di tanta, & tanta principale, & honorata gente. Desideriamo tuttauia che quelli, che sono fuora di questo trafico, non habbiano alcuna inuidia à quelli, che con essi cambij uiuono. Auisiamo i confessori loro, che debbino dissuadere grauissimamente i cambij, & gli interessi finti, & persuadere i mercanti, che le tentationi loro fanno che essi caminano per andare al Paradiso, per alti & pericolosi monti dirupati: onde gl'intoppi del grande amore, & affettione de i gran guadagni, facilmente gli pono far cascare, nelle ualli tanto profonde de' peccati, & delle spine della restitutione, che tardo, ò non mai si potrebbon leuare, & liberarsene. Piaccia à colui, che per tutti fu coronato di spine, che uoglia leuar quegli, che sono cascati in essi; & noi che tante uolte siamo cascati ne gli altri, & tutti ne sublimi all'altezza de' cieli per amor di quella sua Gloriosa Madre, & Regina del Cielo. La ottaua della Visitatione giocondissima dellaquale celebra hoggi la Chiesa Catolica. Amen. *Salamanicæ octauo idus Iulias à partu eiusdem Virginis Matris. M D L V I.*

IL FINE DEL COMMENTARIO DE' CAMBII.

COMMENTARIO RESOLUTORIO DELLA SIMONIA MENTALE:

Et della intelligenza del Cap. fin. de Symonia, *per dichiaratione d'un certo passo del Manuale de' Confessori.*

SEGVENDO LA REVISTA, del Manuale de' Confessori, & Penitenti, ci intoppammo in quell'oscuro passo della Simonia mentale, & determinammo di tenerlo alla memoria, & stampare alcuna cosa di quelle, che l'anno M D XXXII. appuntammo nel cap. ultimo *de Symonia*, per dichiarare quel passo, che si tiene per inesplicabile: & difendere il detto capitolo, & la sua commune intelligenza: & quel, che seguendo il detto capitolo habbiamo detto nel Manuale; & quel che in materia assai cotidiana, tanti anni, per tanti illustri autori si ha insegnato, & guardato de gli argomenti,

gomenti, & del nuouo modo d'intendere d'alcuni moderni, benche assai dotti huomini, usando della midolla grassa, & affettata breuità, che nel detto Manuale usammo.

Gregorius Nonus in capitulo quadragesimo sexto. Quod est postremum Tituli de Symonia.

MANDATO nostro recepto, ut cum Monachis, qui per Symoniam, dato aliquo, locum in Monasterijs sunt adepti secundum constitutionem Generalis Concilij, dispensares. *Et infra*. Consultationi tuę breuiter respondentes, dicimus, Mandatum Apostolicum etiam ad Abbates extendi. Et ad resignationes spiritualium, & temporalium, quæ nullo pacto, sed affectu animi præcedente, utrinque taliter acquiruntur, (in quo casu delinquentibus sufficit per solam pęnitentiam suo satisfacere Creatori) eos pro Symonia huiusmodi non teneri.

RICEVVTA la nostra commissione, acciochè secondo la constitutiune del Concilio generale, tu potessi dispensare co i monaci nella Simonia, che dando alcuna cosa, conseguirono luoco ne i Monasterij. Et à basso. *Rispondendo breuemente alla tua consultatione, diciamo: ch'ella si estende etiandio à gli Abbati, di commissione Apostolica. Et à rinuntiar le cose spirituali, & temporali, che senza preceder patto, quantunque ui sia uolontà, & animo*

dell'una, & dell'altra parte, si acquista (nel qual caso basta che i delinquenti sodisfaccino al creator loro, con la sola penitenza,) essi non sono per tal Simonia obligati.

SOMMARIO.

1 *La Dispensa, che si permette per i Monaci, si permette anco per gli Abbati.*

2 *L'Abbate non lascia d'essere Monaco, se innanzi ch'egli fosse Abbate era Monaco, & hassi per monaco, in materia fauoreuole.*

3 *La Dispensatione è cosa odiosa, & degna da esser ristretta: nondimeno la commissione per poter dispensare è cosa fauoreuole, & degna d'essere ampliata.*

4 *Dispensare nessuno deue eccetto che il Papa, senza cognitione della causa, nella quale molti errano.*

5 *Le Parole (ancorche siano in materia odiosa) includono tutto quello, che propriamente significano.*

6 *La Dispensatione co' Monaci d'un monasterio, include l'Abbate d'esso monasterio, s'egli è Monaco.*

IL primo † che si raccoglie da questo capitolo è quella notabile propositione, che colui, che ha commissione, & potestà dal Papa per dispensare co' Monaci, può dispensare anco con gli Abbati, laquale si raccoglie dal detto Capitolo, perche chiaramente egli dice, che colui, che hebbe commissione dal Papa per dispensare conforme al Concilio generale, co i Monaci riceuuti per simonie ne i monasterij, può dispensare con gli Abbati. Per laqual cosa io mi marauiglio, come il molto acuto Giouanni Maggiore (ilquale io soglio uolentieri allegare per quel ch'egli merita, si per essere io stato suo discepolo in Filosofia, si anco per essere molto amato da quel suo illustrissimo, & dottissimo Dottor Miranda Sanco di Caranza Nauarro, gran gloria della uniuersità d'Alcala, & della Canonica magistral di Siuiglia) [a] dicesse che questo Capitolo si fece per determinare, che il Capitolo Quoniam di questo istesso titolo, che parla de i Monaci

1

a In 4. sent. d. 15. q. 7

Monaci, ha luoco ne gli Abbati, percioche quelle parole *Manda to nostro recepto*, chiaramente prouano ch'ei parla della interpretatione della commissione, che Papa Gregorio Nono mandò per dispensare, & non della interpretatione del detto capitolo *Quoniam*, ilche molto prima, che Gregorio Nono fosse Papa, si ordinò nel Concilio Generale, del quale fu Presidente Innocentio Terzo, alquale successe Honorio Terzo, & ad esso, Gregorio Nono. Et è la uerità, che quantunque questo capitolo non si facesse per quel ch'egli disse: però si potrebbe egli ben raccorre, per questa induttione, che colui, che dice una cosa, si uede che egli proua quel che essa presuppone [a]. Et che Gregorio Nono disse che la sua commissione di dispensare, secondo la forma di quel capitolo, s'intēde de gli Abbati: ilche non potrebbe essere, se quel Concilio, che solamente parla de' Monaci, & delle Monache, non comprendesse gli Abbati, & l'Abbadesse. Si può anco raccorre per uia di piu forte ragione, considerando, che è piu fauoreuole la dispensatione della legge commune, che quella della commissione del Papa [b]. & questo testo dice, che nella commissione mandata nella materia del detto capitolo *Quoniam* per Monaci s'includono gli Abbati. Adunque per piu forte ragione essi s'includeranno in quel capitolo, che parla de' Monaci: Ma però † quà, nè la glosa, nè Giouanni Maggiore in quel capitolo toccano la causa, perche la commissione, che parla de' Monaci, si estenda à gli Abbati: parendo, che siano altra cosa gli Abbati, & altra i Monaci: & anco un'altra il capitolo loro [c]: Et essendo certo, che per rescritto impetrato contra i Monaci, non si potrebbe proceder contra gli Abbati [d]: Et anco parendo, che una Clementina [e], che parla de' Religiosi, non si estende a' Prelati loro: come significa la sua glosa [f], & il Cardinale [g] sopra essa: Ma la ragione di questa conclusione si compone di due, ò tre cose notabili. L'una è, che il Monaco, (benche egli sia Abbate) non resta d'esser Monaco [h]. L'altra, che la commissione sopradetta di Gregorio Nono, per la quale egli daua potestà per dispensare, conforme à quel, che la legge ordina, era gratia [i]. La terza, che essa era gratia, che à niuno pregiudicaua: nè era contra la legge: nè daua occasione d'ambitione: La quale habbiamo aggiunto; perche la gratia, che pregiudica à una terza persona, si ha da restringere, come si restringono i rescritti per lite, che derogano la giurisdittione de gli ordinarij [k]: & priuilegij,

2

a L. 2. ff. de iur. om. iud. & c. Præterea de offi. deleg.

b Arg. l. eius militis §. si militia testa. & ca. ad hęc c. nōnulli de resc. & c. gratum de offi. deleg.

c In rub. de his quę fiunt â Pręl. sine cōsen. cap.

d Arg. c. sedes, de rescr. ubi id ānot. Inn.

e In dic. reg Magna post mediū Cle. 1

f Ibidem oppo. 6

g Arg. cū ad mona. §. fi. de sta. mon. ubi Paul. & cōis.

h Ideoq; fauorabilis c. cū dilect. de donō. §. fi. ff. de cōst. prin.

i L. 3. §. si qs à principe. ff. ne quid in loco publ.

k Ca. ad hæc, de rescrip.

[a], che sono contra la legge, & le aspettatiue, & le gratie beneficiali, per non dare occasione di ambitione. Et se direte che colui, che dispensa, & rilascia, pregiudica alla legge commune [b], & per conseguente, che la commissione di questo testo, che parla di dispensatione, si doueua restringere, & non allargare; Vi si risponderà, che altra cosa è la dispensa, della quale la nostra obiettione parla, & non ha le dette qualità, & si deue restringere [c], & altra è la potestà per dispensare, che tiene le dette qualità, delle quali parla questo testo, & per questo si deue allargare. Da tutto questo † si raccoglie, che quantunque l'atto di dispensare sia cosa odiosa, & degna d'esser ristretta [d], però la commissione per poter dispensare, è cosa fauoreuole, & degna d'essere ampliata [e]: per ilche in questo luoco, & in molte altre parti si pondera questo testo. Benche hora noi auuertiamo quel che mai fino al presente non è stato auuertito, che questo capitolo non proua la detta conclusione tanto generale, ma solamente proua, che la commissione, che il Papa dà per poter dispensare ne' casi, ne' quali la legge commanda, si deue ampliare; percioche tale era la commissione di quel, che il testo parla: se ben si ponderano quelle parole. *Secundum constitutionem Generalis Concilij dispensaret*, & tuttauia la detta conclusione così generalmente posta, si deue tenere, (benche questo testo non lo proua necessariamente) poiche il dar potestà ad uno, accioche egli possa dispensare è gratia, & à niuno pregiudica; nè è contra la legge, nè dà materia, nè occasione di ambitione, le quali sono le quattro qualità sopradette, che inducono fauore, & ampliatione.

3

a Ca. sane, & c. porrò, de priu.
b Iux. glo. §. nisi rigor. 1. q. 7
c Cap. 1. & 2. de fil. præsbyt.
d Cap. 1. & 2. de fil. presbyt. li. 6
e Iux. gl. ca. 1. de offi. uica. q. Pan. & Raue. ibi. & Card. cũ Fel. 1 c. 6. perpetuus d. fid. instr. & alibi dixerũt

Da questa conclusione si torna à inferire alcune cose utili, che il Felino quì riferisce, limitandola senza necessità, benche non senza uerità, che non proceda quanto a' difetti naturali, à i quali non si estende anco la supplicatione, con la quale il Papa generalmente suol supplire i difetti d'alcuno statuto [f]. Ma limitando discretamente, che non proceda quando le persone, con le quali si ha da dispensare, si esprimono, (come in questo luoco dice il Panormitano [g], & sente una glosa [h]) percioche allhora ella pare piu tosto una dispensatione non esequita, che semplice potestà per poter dispensare.

f Iux. d. Host. in c. fi. de transactio.
g Num. 5.
h in c. litteras uer. ord. de fil. presby.

Anco † la limita con piu utile, che con pertinenza, che questa interpretatione ampliata non si estenda tanto, ch'ella leui al Commissario,

4

missario la necessità di conoscer la causa, ch'egli è per dispensare: percioche mai non si presume in dubbio, che il Papa la uogli leuare, & così tutti i delegati, & ordinarij si debbono informare della causa, c'hanno da dispensare, prima che la dispensino, come dice Innocentio [a]. Per ilche potiamo inferir' gli errori, che commettono molti Nuntij, molti Conti Palatini, & gl'ordinarj, ne' casi lor commessi, con molto gran danno della Republica, in dispensarli senza cagione, ò senza cognitione, & informatione bastante della causa: non considerando che in quel grauemente peccano, usurpandosi l'autorità del Papa: ilquale solo come supremo Vicario di GIESV CHRISTO, può dispensare, senza tal cognitione, & informatione: Et la sola sua dispensatione fatta senza causa, quanto alla legge humana, & generale uale; alla quale solo appartiene giudicare, se dispensando così, & quando egli pecchi. Ma, nè i Vescoui, nè altri maggiori, nè minori di essi, non ponno dispensare senza causa, nè senza cognitione, & informatione della causa circa de i Sacri Canoni. Ancorche sieno casi ad essi permessi, come determina Innocentio, da tutti approbato [b]: dato, che potrebbono far questo circa le lor constitutioni sinodali; nelle quali s'ordinasse alcuna cosa fuora della legge commnne. Et dato che molti con grande irreuerentia della Sede Apostolica, & peso delle lor conscienze, & danno della Republica, tanto facilmente dispensano contra i sacri Canoni ne' casi, ne i quali possono, come contra le lor medesime constitutioni, i quali molto si dourebbono riprendere: & anco, (come dice Innocento [c]) castigare. S'inferisce † anco dal sopradetto, che la dispensatione, che parla de' Monaci, non comprende l'Abbate; se la materia non è fauoreuole, come par, che sentino tutti in questo luoco, & in altra parte [d]. ma (al nostro patere) non è necessario, che la materia sia fauoreuole, perche basta, che ella non sia odiosa, & restringibile. Per ilche, se uno facesse uoto, ò in altra maniera s'obligasse à dare da mangiare, ò da uestire, ò libri a' Monaci, ò a' frati del Monasterio, sarebbe obligato à darne all'Abbate, ò al Prelato, tanto quanto à qual si uoglia altro Monaco, come tiene Bartolo [e], riceuuto. Et anco aggiungiamo che non basta che la materia sia come si uoglia odiosa, se per alcune conietture giuridiche non si raccoglie, che la intentione di chi disponeua, non era d'includere in essa l'Abbate. Percioche sempre seguitiamo la conclusione, che le parole poste in una

a In c.dudũ 2.de elec. fin. & In c.cũ ad uon.pe stã.mo.& in c.ueniẽs de fil.presb.

b In ca.Veniens, de fil.presb.

c Vbi sup.

d In Cle.1.de reg.

e In l.si seruus cõis ff.de stirp. rub.

5

dispositione (benche siano odiose,) si hanno da intendere tanto largamente, quanto la lor significatione propria si estende, per il che, (dipoi dell'Aretino, [a] & d'altri piu nuoui) largamente dicemmo in altra parte [b]. & è certo che l'Abbate è propriamente Monaco; & che questo nome Monaco di sua propria significatione comprende quello, che ueramente è Monaco, ancorche egli habbia dignità.

[a] In l.cũ l.ff.de test. & in c.in litteris, de testibus.
[b] In ca.2.& ca.quia totum de præb.

Da questo † inferiamo un'altra conclusione, che par contraria alla intentione delle parole di tutti, che quì si raccoglie: cioè che se il Papa hora dispensasse con tutti i Monaci, ò Religiosi di tal Monasterio, che cascorono nella Irregolarità per la uiolatione dell'Interdetto, dispenserebbe etiandio con l'Abbate, ò col Prelato di quel Monasterio, s'egli fosse professo; Benche l'atto del dispensare sia odioso, & restringibile secondo tutti, nondimeno perche quella parola Monaco, ò Religioso, di sua propria significatione include l'Abbate professo: & non ci sono congetture bastanti di presumere, che in questa cosa l'autor della dispensatione non lo uoglia includere. 6

Anco inferiamo da tutto questo, un'altra nuoua, & singolar conclusione, che, nè in questo testo, nè in altre simili decisioni hanno luoco, nè gli Abbati, nè i Prelati Commendatorij, che non mai fecero professione, nè sono ueramente Monaci, ò Canonici Regolari: Percioche la principal ragione di questo testo, & delle simili decisioni, è che l'Abbate non resta di esser Monaco benche egli sia fatto Abbate; Ilche non ha luoco nell'Abbate, ò nel Prelato Commendatore, che non è professo, poiche, nè propria, nè impropriamente egli si può chiamare Monaco, nè Canonico Regolare.

SOMMARIO.

7 *La Simonia mentale è peccato, ilquale si sodisfa con la penitenza sola.*

I Peccati della uolontà, delle parole, & dell'opere sono d'una istessa spetie & malitia.

8 *La Simonia ha tre spetie: cioè sola mentale, sola mentale conuentionale, & reale.*

9 *La Simonia reale non può essere doue non è la mentale.*

10 *La Simonia per esser peccato, le basta la uolontà di fare, ò dare*

alcuna

alcuna cosa temporale per hauerne una spirituale.

11 *La Simonia mentale, & conuentionale, & non reale, non obliga à restitutione.*

7 LA seconda, † che si raccoglie da questo testo è, che la Simonia, mentale è peccato: si perche quelli, che la commettono, si chiamano delinquenti, per quella parola *Delinquentibus*, & si anco, perche chiaramente significa ch'è necessario ch'essi faccino per essa penitenza, per quelle parole, *Sufficit delinquentibus, per solam pœnitentiam suo satisfacere Creatori*. Et perche i peccati della uolontà, & delle parole, & dell'opere sono d'una istessa spetie, & malitia [a]. & è chiaro ch'è molto graue peccato quel della Simonia posto in opera [b]. & anco perche li conuiene tutta la diffinitione del peccato, con la quale lo diffinisce Santo Agostino [c], ilquale è la uolontà di consequire quel che la Giustitia uieta, & la Simonia mentale è tal uolontà, come è chiaro. Ma la Glosa seconda di questo capitolo, con la quale concorda un'altra [d] glosa, par che senta il contrario in quanto ella dice, che niuno che con la uolontà sola commette Simonia è simoniaco. & è chiaro, che per la sola mental Simonia niuno pecca altro peccato che di Simonia: Adunque niuno pecca: ma dica quel che gli piace Giouanni Maggiore [e], egli non sente il uero; pensando piu le parole, che la intelligenza loro [f]. Perche la medesima dice ch'ei pecca, & nel dire ch'ei non è simoniaco, ella non uolse dire ch'ei non pecca di peccato di Simonia, ma ch'egli non è di quelli, che la legge commune chiama simoniaci, che sono quelli, che con l'opera la commettono, & incorrono nelle pene contra i simoniaci poste; & in effetto ella uuol dire, ch'ei non è simoniaco attuale, ma solo mentale.

a Th. 1.2.q.72.& 7.& in Man. c.16.nu.1
b Ca.tanta est labes de symo.
c §.1.15.q.1.sup cu ius com. id declara.
d In cap.consulere, de sym.
e In 4.d.25.q.7
f Cõtra in c. intelligentia, de uer. sign.

8 La onde † ne segue, che ui sono molte spetie di Simonia. cioè, sola mentale, sola mentale conuentionale, & reale, come ho detto nel Manuale [g], dopò l'hauer dichiarato che cosa è Simonia [h]. La quale è cosa spirituale. Resta à uedere quanti modi ci sono di Simonia [i], & che cosa è ogni una di queste tre simonie. La mentale è un uoler dare, ò torre alcuna cosa temporale per prezzo di cosa spirituale, senza darla, & torla ò che uuol torre, ò dare, togliendo, ò dando senza dichiaratione espressa, nè tacita di quella mala uolontà: & per consequente, senza patto

g Ca.23.nu.103.
h Vbi sup.nu.99.
i Ibidem nu.102.

espresso, nè tacito. Alla qual cosa aggiungiamo al presente, che la Simonia mentale si parte in due: cioè, in Simonia mentale, che non uiene all'effetto di torre, ò dare alcuna cosa, & in Simonia mentale, che uiene all'effetto di torre, ò dare alcuna cosa, senza dichiarare espressa, nè tacitamente la mala uolontà di dare, ò di torre alcuna cosa spirituale, per un'altra temporale. Habbiamo detto [espressa, nè tacitamente] per significare, che non è simonia mentale, ma reale, la scommessa con colui, che tiene un beneficio, che uaca, che lo può conferire di cento ducati, che non lo darà à N. suo figlio, ò parente, alquale colui desidera, che se gli dia: & per non perder la scommessa, glielo dà: perche tacitamente si accordano di dare l'uno cento ducati, perche l'altro dia il beneficio à chi egli uuole. Vn'altra, anco sarebbe tale quella, con che un grande, & ricco Signore offerì à un gran Re, che desideraua molto, che si pagassero i suoi debiti, che si doueano da un Vescouo morto di piu di uinti mila ducati, che, se sua Altezza fosse contenta, egli li pagherebbe tutti della legitima, che un tale suo figliuolo doueua hauer da lui, & de sua madre. Percioche, come il figliuolo era Cherico, & molto letterato, & uirtuoso, tacitamente s'intendeua che lo faceua, accioche lo promouesse al Vescouado, che per la morte dell'altro uacaua. Anco aggiungiamo † che egli è dubbio, se sarebbe simonia mentale, conuentionale, ò reale, che alcuno ui promettesse tanti ducati, & obligarsi per istrumento à pagarueli, accioche uoi gli deste un Vescouado, ò alcun'altro beneficio, senza hauer uolontà, nè picciola, nè grande, di comprarlo, nè pagare i danari promessi. Alla quale il dottissimo Cardinale Gaetano [a], che è seguito dal Dottor Soto [b], risponde, che nò: percioche la colpa, & la denominatione dell'opere esteriori discendono da quelle, che tengono l'interiori [c]: Et cosi non può esser uera simonia reale, doue non è mentale: Et perche la simonia, si diffinisce [d] essere uolontà studiosa di cóprare &c. & in questo caso, non è uera compra, nè uendita: percioche doue non è uera uolontà di comprare, non può esser uera compra, & doue non è uera compra, non è uera uendita, ma solo apparente. Dalche inferisce esso Gaetano [e], che quantunque tal promettitore pecchi participando della Simonia mentale di colui, che uuol uendere lo spirituale, infamando se stesso, scandalizando gli altri, & mentendo, non pecca però in commetterla: Et di piu, ambidue inferiscono, che egli non è obligato

9

a In 3.To q.2.de sy.
b Li.9.q.5.art 11.de iust & iur.
c Th.1.2.q.20.art 1 2.& 3
d Per gl.sú.1.q.1.& in Man.ca.23.nu.90
e Vbi supra.

obligato à lasciare il beneficio, che acquistò per quello inganno. Ma † à noi altri però non par bene il primo, che essi dicono, nè quello, che di esso inferisce il Gaetano: perche crediamo, che l'uno, & l'altro d'essi, commettono simonia mentale, & conuentionale. Percioche per esser la simonia peccato, non è necessario la uolontà di comprare, ò di uendere uera, & propriamente, ma basta la uolontà di fare, ò dare alcuna cosa temporale, per hauer la spirituale [a]: la quale si troua in questo caso. Percioche, l'uno di questi può uender lo spirituale, & l'altro, benche non lo uoglia comprare per uera compra, però uuol fare, & fa una cosa tẽporale, accioche quell'altro gliene dia un'altra spirituale: poi che egli uuol fare, & fa promessa, & obligatione esteriore, & consente nell'instrumento di esse, che è cosa temporale, che si stima à danaio. Si conferma questo, perche niuno negarebbe che se non fosse Simonia, se io ui dessi un beneficio, accioche per istrumento ui obligaste à dare à me, ò ad altri, mille ducati, in maniera ch'io ui potessi constringere à pagarli: teniate uoi quel, che ui piace dentro de' uostri animi: poi che io ui dò il beneficio per cosa, che si stima à danaio.

10

a Per ẽpt. & ꝯuẽdi in hac re.illigim⁹ oẽm ꝯtractũ nõ gratuitũ ut in rub. sup. eo latius diximꝰ in Man. c. 23. nu. 103. & tradunt oẽs in 4. d. 25

11 Il secondo †, che ambidue inferiscono di quello; cioè, ch'egli non sarà obligato à lasciare il beneficio, per cagione di questa Simonia, à noi par bene; non però per la ragione, che essi mossero, di non esser Simonia, come essi dicono, ma per non esser piu che Simonia mentale, & conuentionale, & non reale. La quale (come à basso [b] diremo) non obliga à restitutione, secondo gli autori, che seguimmo [c] nel Manuale [d], & in altra parte.

b Inf. eo. c. nu. 28. & seq.
c Cassio. in decisio 5. de pact.
d Ca. 43. nu. 105.

SOMMARIO.

12 *La Simonia mentale non obliga à restituire quel che per essa si*
13 *acquistò, ò sia spirituale, ò temporale: Benche ella sia uietata*
14 *dalla legge naturale, & diuina, nè manco obliga nel foro della conscienza.*

15 *La dichiaratione Papale ricerca obedienza, & soggettione d'intelletto.*

16 *Intelligenza inetta d'alcuni Teologi d'intorno al capitolo della*
17 *Simonia.*

18 *La Simonia mentale oltre la penitenza, ricerca necessariamente*

dispensatione, & habilità.

19 *La Dispensatione non si ricerca nella Simonia mentale, nè nella conuentionale per poter ritornare il beneficio conseguito per essa, se da ambedue le parti ella non si consumò.*

20 *L'opera cattiua del tutto interiore, nè la esteriore, che non è mala, se non per rispetto, & relatione della disordinata uolontà interiore, non può essere castigata dalla Chiesa.*

21 *I Peccati mentali (benche ne segua il danno) non obligano à restitutione.*

22 *L'Usura mentale obliga à restitutione, & la Simonia mentale nò.*

23 *Restituire nessuno deue per obligatione quel che uolontariamente si piglia, ò dà malamente, si che cosi colui, che dà, come colui, che toglie, commettono bruttezza; eccetto quando la legge spetialmente commanda, che si debba restituire.*

24 *Restituire non si deue la cosa à colui, che ingiustamente la dà.*

25 *La Restitutione non si deue, doue non è ingiustitia esteriore: la*
26 *quale è atto della giustitia commutatiua.*

27 *La Simonia si commette con ogni dono temporale, ò sia di lingua, ò di seruitio, ò di mani, che si dà per alcuna cosa spirituale, ò spirituale per temporale.*

28 *La Simonia mentale, & conuentionale non obliga à restituire, se*
29 *prima non è consumata dall'una parte, & dall'altra.*

30 *La Collatione del beneficio deue esser pura, & senza conditione; la quale non può star sospesa: anzi subito ella uale, ò è nulla.*

La Ensiteosi, ò Liuello Ecclesiastico non si perde ipso iure, non si pagando la pensione per due anni, ò per tre, s'egli è secolare, se prima il patrone non dichiara la sua uolontà.

31 *La Simonia, che non è consumata, & finita dalle parti, non induce nullità, nè scommunicatione.*

32 *La Simonia conuentionale, che arriua al dare, & al torre cosa spirituale, ha bisogno di dichiaratione.*

IL terzo † che di questo testo si raccoglie è, che la Simonia mentale non obliga à restituire quel, che per essa si acquistò, ò sia spirituale, ò temporale. Per ilche ne segue, che nè anco farà incorrere in alcun'altra pena ordinata nella legge contra i simoniaci [a]: perche l'obligatione di restituire l'acquistato per Simonia, non è pena (secondo alcuni) ma debito, contratto

12

a Dequa in c. Tãta de Sym. & alijs locis ibid. per Innoc. Pan. & alios citatos.

contratto per torre indebitamente quel che non si doueua : & secondo quelli, che la chiamano pena, ella non è tanto estrinseca, nè odiosa quanto l'altre della Suspensione, della Scommunicatione [a], & della Priuatione, & poi che non s'incorre per essa in obligatione di restituire, meno s'incorrerà nell'altre pene [b]. Et in questo tutti concordano : & anco in questa conclusione ha luoco, nella prima delle due Simonie mentali, sopra dette, la quale non uiene all'effetto di dare, ò torre niente. Ma è però gran difficultà à sapere, se questa terza conclusione, & la sua illatione hanno luoco nell'altra Simonia mentale, che oltre la mala uolontà arriua all'effetto di dare, ò di torre, ò à dare & torre alcuna cosa per essa, senza esprimerla formale, nè uirtualmente, & senza patto espresso, nè tacito. Et alcuni [c] sono di parere che nò; per uedere che la usura mentale obliga à restituire il tolto per essa [d], & non trouar differenza bastante per questo fra la usura mentale, & la Simonia mentale, Ma à noi altri però sempre parue buona la commune opinione, che tiene il contrario, la quale teniamo quì, & in altre parti per molte ragioni.

a Extrau.2.de mo.
b Arg.c cũ in cũctis de elec.& Auth.Multo Magis, C. de sacro san.
c In qb9 sũtMaior. in 4.d.25.q.7.Adria. in quodl.9.Sot.li.9. q.8.arti.1. de iust.& iureiur.
d Ca.Consuluit, de usu.& diximus in c. 1.14.q.3.

13 Il primo, perche † questo testo lo dice tanto chiaro nella seconda parte che ci par gran temerità il dire ch'egli non lo dica : dandogli glose, che in niuna maniera li quadrano; & danno fauore per dirne altre tante de' molti testi, & negare che determinano quel, che è chiaro per determinarsi in essi. Il secondo, perche molti hanno inteso, infino al presente questo testo la glosa, & quasi tutti i Dottori Canonisti, & Teologi, de i quali è Innocentio Quarto (impongagli Siluestro [e] ciò che gli piace) essendo della nostra parte, ch'esemplifica questo testo in due : L'uno de i quali, seruì per hauer beneficio, & l'altro glielo diede per hauerlo seruito, senza dichiarare l'uno all'altro le lor male intentioni : & così chiaramente lo intende della detta seconda Simonia mentale. Di quelli è anco S. Tomaso : [f] dica pure il Soto [g] quel che gli piace, che le sue parole tradotte di latino in uolgare sono queste. Solo la uoluntà fa l'huomo simoniaco, per cagion che Iddio lo castiga; ma nõ per cagion ch'egli incorra nella pena Ecclesiastica: & per questo non è obligato à restituire il beneficio, che per Simonia mentale egli acquistò : & li basta far penitenza della sua mala intentione. Benche la uolontà, che ha esso Soto, che quel dottissimo, & santissimo huomo fosse dalla sua parte contra la commune opinione, gli fè parere, che'l suo

e Ver.symo.q.2.
f 2.2.q.100.ar.6
g Li.9.q.8. art.1. de iust.& iur.

detto non si doueua intendere della Simonia mentale, dellaqua le parla la commune, ma dell'altra. Ilche in niuna maniera si può dire, che chiaramente egli parli di essa, così nella propositione del sesto argomento, come nella solutione di lui: perche chiaramente egli parla della Simonia, che si commette con l'intentione sola interiore, senza esplicarla di fuora, della quale solo Iddio è giudice: & parla di quella, che è peccato mortale, perche egli dice, che il Simoniaco ha da far penitenza di essa: & parla della Simonia mentale, con la quale si acquistò alcuna cosa: Perch'egli dice, che non è obligato à renontiare il beneficio, che per essa egli acquistò. Et di piu di questo, che necessariamente concluse, chi è colui di quelli, che tengono la debita estimatione della Sapienza di quel soprano dottore, che ardisce dire, che egli mosse dubbio, ponendo un'argomento, & la sua solutione da parte, di quel, che mai, nè dotti, nè indotti dubitarono, cioè, se solo il uoler comprare beneficio, senza comprarlo, nè dare, nè torre cosa alcuna per esso, obligaua à restitutione? Nõ è cõtrario anco † quel che dice il Soto, che se di quella Simonia egli hauesse inteso, haurebbe allegato questo capitolo finale, poiche nel suo tempo egli era già fatto, perche in mille parti, S. Tomaso determina molte cose determinate da i Canoni espressi senza allegarli per esso, secondo l'uso de i Teologi, benche molte uolte lo allega con molta riuerenza, & poca temerità delle glose, che si chiamano d'Orleans, che distruggono il Testo, & così dice in quel luoco, il medesimo Gaetano, che il detto Santo Dottore raccolse la sua risposta da questo capitolo. De' quali sono anco l'Hostiense, & Giouann'Andrea; dica quel che li piace Siluestro; ancorche la ragione, che essi danno, perche la Simonia mentale non obliga à restituire quello, che si acquista per essa, & la usura mentale sì, non habbia luoco, se non nella Simonia introdotta dalla Chiesa: però la sua conclusione generale è allegata da questi Dottori Classici: percioche alcuni dicono, che essi tengono altra cosa. L'altra *(turba multa, quam dinumerare nemo potest)* la tacque. Il terzo, che à questa conclusione mi muoue è, che la cagione, che ha fatto discostare alcuni da questa commune opinione, & dalla dichiaratione di questo testo, con la glosa, che lo confondono è, il non poter trouar cagione bastante, perche l'usura mentale obliga à restitutione.[a], & la Simonia mentale nò: percioche come il Panormitano[b] mostra, non sono bastanti quelle, che

14

a Ca. cõsul. de usur.
b In d. c. fin.

prima

prima di lui si dissero, & il medesimo si deue intendere di quelle, ch'egli dà: & con ragione, percioche, l'ultima delle tre, che par che egli dia per la migliore, & niuno la riprende, è degna di esser ripresa; percioche egli dice, che questo capitolo s'intende di colui, che non ha intentione principale, ma solamente secondaria di dare, ò di torre alcuna cosa temporale, per la spirituale. Il che non si può intendere cosi, perche questo testo parla del simoniaco, che pecca, & è delinquente in incorrere nella Simonia, della quale egli parla, come proua quella parola *Delinquentibus*, & quella *Satisfacere per pœnitentiam*, & il simoniaco di chi parla il Panormitano, non pecca, secondo ch'egli medesimo sente, & bene (per le ragioni, con le quali prouiamo in altra parte [a]) non esser peccato, l'imprestar meno principalmente per guadagno. 15 † Ma questa ragione, ha mosso alcuno à tener contra questa commune conclusione, che niun lo doueua mouere, percioche dobbiamo sottomettere i nostri intelletti alla dichiaratione del Papa: & credendo con humiltà, che quantunque noi altri non arriuiamo alla ragione [b] di quel, che egli dichiara, non mancarebbe al Pontefice, come è da credere, che non mancò al dottissimo Gregorio Nono, & a' suoi sauij. Et per questo disse Giouanni d'Anania in questo luoco, che si dimandi la ragione bastante à colui, che la fece: Et perche pare, che uoglia saper *Plusquam oportet*, colui, che uuol torcere il testo, come s'egli fosse la regola Lesbia, accioche egli dica quello, che à lui pare: per non parergli bene quel che esso testo dice. Di piu, che subito si darà ragion bastante di lui. Il quarto, che à questo ne deue muouere è, che questo testo non si può intender nella maniera, che lo intese Giouanni Maggiore [c] uantandosi che quando ui è dubbio, egli non cura di glosa, nè di dottori, & cosi ridendosi di Giouanni Andrea, & del Panormitano, egli dice che non poterono condur la loro intelligenza al porto, per essersi leuato uento contrario. Et per questo egli tiene, che questo capitolo non ha luoco, se non nella prima delle due Simonie mentali sopradette, per la quale non si toglie niente; benche si uogli torre: & à quelle parole, *Vtrinque acquiruntur*, poste nel testo, che chiaramente gli contradiceuano, espone *Idest, quæ homo habere uult Symoniacè*; Et non mirò, che egli distruggeua il testo, quanto alle parole; & quanto alla sentenza, arguisce il Papa, di ignoranza, di parabolano, & di uanità, 16 † essendo egli dottis-

a In commen.ca.i. 14.q.3.nu.19

b Arg.c.Ego solis 9 d.ibi vel me minimè intellexissem nô ambigam.

c In 4.d.25.q.7

ſimo, & il piu breue & ſuſtantioſo di ſentenze di tutti i Pontefici: i decreti del quale ſi riferiſcono nel Decretale: Percioche la ſua eſpoſitione ſignifica, che il Papa non inteſe la differenza, che è fra acquiſtare & uolere acquiſtare. Egli ſignifica che Papa Gregorio nono dubitaua, ò credeua, che dubitaſſero i dotti, quel che neſſun Canoniſta ſtudente di tre anni dubita: cioè, ſe la ſola uolontà di rubbare, ò torre malamente, ſenza torre obliga à reſtituire. Significa etiandio, che eſſo Papa ui aggiunge legge ſouerchia, perche colui, che dirà, che tanto di propoſito, & con tante parole determinò Gregorio Nono, che la uolontà di uendere, ò di comprare coſe ſpirituali per temporali, ſenza comprare, nè uendere, nè dare, nè tor niente, non obliga à reſtituire ha da dire, che egli, ò dubitaua, ò credeua che ſi foſſe per dubitarne molto. Per queſte, & altre ſimili eſpoſitioni, che hanno dato, & danno alcuni à i Teſti, teniamo la legge tanto riuolta. Dobbiamo conſiderare che non tanto ſolo uno, ò due, ma molti motiui ſono contra qual ſi uoglia deciſione legale, che ſi fa per dichiarare dubbij, con altri migliori, che per eſſo ſi truouano; & il legiſlatore gli tiene per tali: & per queſto non ci dobbiamo diſcoſtar da quel, che chiaramente dice il teſto, per alcune apparenze, che s'offeriſcono, ſenza inueſtigar bene le contrarie. Il quinto † che à difender la detta concluſione è, che anco non ſi può intender queſto teſto nella maniera, che l'inteſe Adriano [a], il quale è ſeguito dal Soto [b], ſenza manifeſta uiolenza, & corrottione della ſua conteſtura; & ſenza, che ſi uegga chiaramente, che lo sforzano, & conſtringono à dire quel, che egli non dice. Il primo, perche per fare che il teſto dica quel che eſſi uogliono, commandano che ſi lieui quel ſegno roſſo, che ſignifica § & diuiſione, che ſi pone prima di quelle parole. Et ad &c. ſenza autorità, nè eſempio alcuno di libro, nè di autori di tanti, che ſopra eſſo hanno ſcritto: Et coſi tacitamente commandano che ſi muti la E, maiuſcola che ſempre ſi ha poſto nella ſopradetta congiuntione in e picciola, contra quello, che ſempre dal tempo di Gregorio Nono ſi ha uſato: ſenza allegare eſempio alcuno per eſſo, come uediamo quiui, mutata da poco in quà in una impresſione di Parigi. L'altro perche uogliono che contra tutto l'uſo, & coſtume di quel uerbo Extendi, che ſi mette nella prima clauſula, ſi eſtenda alla ſequente. Il che non ſi può far, ſenza ſillogiſmo: poi che il modo & la maniera del parlar Latino,

17

a Quodl. 9
b Vbi ſup.

Latino, non lo patisce bene, & dipoi di quel, Etiam che precede, nè che quel uerbo Extendi, si ponga fra quelle due copule. Poi ch'egli è chiaro, che secondo la buona frasi, & maniera si hauea da porre, prima, ò dipoi di ambedue, & niuno può negare, che non sia ben concertata la frase & eloquenza de i Decretali di Gregorio Nono: & che essi furono composti con somma uigilanza, & molta sustantiosa breuità. L'altro † perche secondo la sua maniera d'intendere, quelle parole *In quo casu*, significano in caso che il Commissario, & Delegato per dispensare, dispensarsi con essi, che è cosa assorda, & che à niun dotto di chiaro giuditio quadrerà quella tanto supplita circonlocutione; Et perche secondo quella suppletione riducolosa, souerchia, & senza niuna sostanza sarebbe la sua decisione, contra lo stilo di tutti i Decreti di Gregorio Nono. Percioche egli uorrebbe dire, che quei simoniaci mentali, co i quali, colui, che ha bastante potestà dal Papà per dispensare, dispensassi, non sarebbono obligati à renontiare à i lor Monaci, ò alla legge, che di stare ne i Monasterij, per quella Simonia mentale conseguirno. Quanto questa decisione sia ridiculosa, uerbosa, souerchia, & senza sustantia è chiaro; poi che è manifesto, che mai nessun dubitò se i Monaci, che sono entrati ne i Monasterij per Simonia mentale, ponno restare in essi, dipoi che sopra la Simonia dispensasse con essi colui, che ne hauesse bastante potestà, dal Papa: poi che nè mai si dubitò anco de i Monaci, che sono entrati per Simonia conuentionale, & reale, se potrebbono restare in essi dopò tal dispensatione. L'altro perche è chiaro, nè il Papa uolse dire in quel luoco, che il simoniaco mentale non incorre in tante pene, & obligationi quãto il conuentionale & reale: & secondo la sua intelligenza, tutti si hanno da misurar con una misura. L'altro, perche ripugna al testo, in quanto dice, che nel caso, nel quale egli parla, basta che con la penitenza sola egli sodisfaccia al suo creatore. Percioche egli dice, *Sufficit delinquentibus per solam pœnitentiam suo satisfacere Creatori.* Et secondo questa intelligrnza non basta, anzi è necessario che u'interuenga dispensatione di colui, che per essa haurà potestà: & per conseqnente oltre la penitenza, è necessario la dispensatione, & l'habilitatione. L'altro, † perche secondo questa intelligenza, il testo significherebbe, che non basterebbe la dispensatione, nè la penitenza al simoniaco conuentionale. Ilche è falsissimo, secondo la mente di tutti. L'altro, perche non

K

solamente non è necessaria la dispensatione nella Simonia mentale per ritenere il beneficio conseguito per essa, ma nè anco nella conuentionale, se per ambedue le parti ella non si consumò, si come noi habbiamo detto nel Manuale [a], & in altre parti [b], dopò Cassiodoro [c], e'l Gometio, & subito diremo piu lungamente [d]. L'altro, perche secondo questa intelligenza si ha da dire, che prima si haueua alcun dubbio di questo capitolo, se colui, che hauesse potestà dal Papa per dispensare, co i Monaci, che fussero entrati ne' monasteri per doni, potessero restare in essi, potrebbe anco dispensar con quelli, ch'entrarono per Simonia mentale. Ilche dire è cosa degna di riso, poi che nessun dubbio ci è; nè si ha nella legge, ancor che si potesse dispensare co i Monaci, che commisero Simonia conditionale, & reale. Finalmente oltre à tutto questo aggiunge il terzo, del quale sopra per fuggir questa intelligenza non considerò Adriano, nè colui, che lo seguitò, che per seguire la sua intelligenza, non è possibile dare construttione, che sia tollerabile à quelle parole ultime del testo, che dicono *Eos pro symonia huiusmodi non teneri*: come uedrà qualunque persona, che lo uorrà construire.

a Cap.25. num. 104 & 105.
b Ca. si quãdo. pag. 12. de rest.
c Decis. 3. de pact.
d q. 12. reg. de trien. poss.

Il sesto † che ci muoue à tener la commune conclusione, è la ragione di S. Tomaso [e], cioè che restituire quello, che si acquista per uia di Simonia, è pena ecclesiastica, come egli chiaramente sente, & la Chiesa non può porre pena per le cattiue uolontà [f] sole; nè per consequente, per la Simonia mentale. Non osta il dire, che questa Simonia mentale, di che parla questo Capitolo, non sia de i peccati mortali, che sono dentro della uolontà; anzi ella è di quelli, che scaturiscono, & escono per l'opera, senza esprimer la mala uolontà. Dico adunque, che non osta il dir questo: percioche, cosi come la Chiesa non può castigar per la mala opera del tutto interiore, cosi anco ella non può per la esteriore, che non è mala: se non per rispetto & relatione della disordinata uolontà interiore, come mostra Bonifatio Ottauo [g], & espressamente dissero certi Parigini [h]: & tale è questa Simonia mentale. Et per questo molti anni sono, che habbiamo detto, che quiui era testo singolare per la determinatione de i detti Parigini. 20

e In 2.2. q. 100. ar. 6
f Cap. Cognitionis de pec. d. 1. vbi latissime à radice diximus
g In c. uenerabili b' c. fin. cũ ei annot. de sent. exc.
h Iac. alma, de authen. eccl. c. 3.

Il settimo † che à questo ci muoue è, che cosi come si truoua Simonia mentale, che solamente è cattiua per la mala intentione interiore, ch'è coperta nell'anima, cosi gli homicidij 21

e mentali,

mentali; che solamente sono cattiui, per farsi con mala inten-
tione, come quello, che il carnefice, ò manigoldo fa nel giusti-
tiare per odio, ò per uendetta priuata colui ch'è ben sententia-
to, & condennato à morte [a]. come anco è quello, che fa il sol-
dato per odio nell'occidere il nemico in guerra giusta. Et è cer-
to, che, nè il manigoldo, è obligato à restituire i uestimenti, nè
quel di piu, ch'egli guadagnò, nell'occidere male il ben senten-
tiato; nè il soldato à restituire l'armi, il cauallo, & le robe, ch'egli
guadagnò per uccidere male il nemico, contra cui egli gueréggia-
ua bene, come habbiamo detto in altra parte [b]. Et in tutti i pecca
ti si può trouare il medesimo, e così non solamente nella Simonia
mentale, ma etiandio in tutti gli altri peccati mentali s'ha da di-
re l'istesso. Percioche s'io ti dessi cento ducati, accioche tu an-
dassi alla guerra giusta, & osseruare le leggi d'essa, occidesti N. che
uà co i nemici; & questo io facessi con mala intentione, per uen-
detta priuata, ò per hereditare, ma però non te lo manifestassi, &
tu l'uccidessi, anco con mala intentione occulta di uendetta pri-
uata, ò d'hereditare, tu nõ saresti obligato à pena alcuna nel foro
esteriore, nè à restituire i cento ducati nel foro della conscienza;
nè io l'heredità, che per quel mi uenisse: dato che ambidue peccas
simo grauissimamente con le nostre male uolontà interiori; Per-
che quell'homicidio non sarebbe male, se non per relatione, &
rispetto delle male, & occulte intentioni, & uolontà, che noi in-
teriormente concepissimo. Per la istessa ragione, quantunque io
ui serua solamente per la ricompensa del beneficio, dicendo che io
ui uoglio seruire, senza alcun premio, ò pagamẽto, & uoi nel dar-
lomi per sola ricompensa de' miei seruitij il beneficio, dite che me
lo date perche ne son degno: senza espressione di queste disordi-
nate uolontà interiori, ambidue peccaremmo mortalmente: ma
nè uoi sarete in conscienza obligato à pagarmi la mia seruitù, nè
io à lasciare il beneficio. L'ottauo, † che à tener questa com-
mune opinione è, che si può dar sufficiente ragione, perche Vr-
bano Terzo [c] dichiarò, che la usura mentale obliga à restitutio-
ne quel, che per essa si guadagna, & Gregorio Nono dichiarò il
contrario della Simonia mentale, perche assai sufficiente pare
quella del Gaetano [d], la quale per piu breue riferimmo nel Ma-
nuale [e]: cioè, che quel, che si dà per usura, si dà inuolonta-
riamente: & quel, che si paga per Simonia uolontariamente:
come fa colui, che compra, ò uende. E'l uero che il detto

22

a Ca. cũ min. 23. q. 5

b In Man ca. 16. nu. 15. q. añ dixit Gaiet. 2. 2. q. 40. art. 1.

c In ca. 3. de usu.

d 2. 2. q. 100 art. 6

e In ca. 23. nu. 10.

a Li.9 q.8.art.1. de iust.& iur.

Soto [a] reproba questa ragione: dicendo che è così eguale colui, che paga l'usura, come colui, che dà alcuna cosa per il beneficio, perche si come colui piu tosto uorrebbe il suo danaio prestato, gratiosamente, così questo piu tosto uorrebbe il beneficio, senza dar niente, che dando. Et si come quelli di alcuna cosa, piu di quella, ch'ei riceue prestata, perche egli non gliela uuol prestare gratiosamente, così questi dà alcuna cosa, accioche gli sia dato il beneficio, ch'egli crede, che forse non gli sarebbe dato gratiosamente. Ma questa ragione non conclude contra quella del Gaetano: percioche molto gran differenza è fra l'uno, & l'altro. Percioche colui, che dà, ò toglie per uia di Simonia, consente per consenso di compra, & di uendita, ò di cambio, che basta, accioche uno non sia obligato à restituire: benche piu tosto egli uolesse che quel che cõpra, gli fosse dato senza pagar prezzo: & colui, che uende uorrebbe che gli fosse dato il prezzo, senza dar la mercantia: & colui, che dà, ò toglie per uia di usura, dà, ò toglie per tal consenso non uolontario, & forzato, che non è sofficiente à disobligare colui, che lo toglie della sua restitutione. Il nono, † che ci muoue all'istesso, è quella opinione, che tenemmo, & prouammo per molte ragioni nel Manuale [b], seguendo Santo Antonino [c]. Monaldo [d], Angelo [e] & Siluestro [f]: cioè, che niuno è obligato di precetto à restituire quel che uolontariamente si dà, & toglie malamente; quando ambidue le parti commettono bruttezza; se non quando la legge specialmente commanda che si debba restituire: Percioche da questa opinione segue, che il simoniaco non sarebbe obligato à restituire quel ch'ei toglie da colui, che uolontariamente gli dà, se non ui fosse legge speciale, che lo commandasse, & consta che quantunque ui sia legge [g], che commanda che il simoniaco conuentionale, & reale debba restituire quel che per uia d'essa tolse, non ui è però legge che cõmandi questo al simoniaco mentale, anzi la legge di questo capitolo è espressa, che dichiara ch'egli non ui è obligato. Il decimo, † che al detto ci muoue è, che si può anco dare un'altra ragione sofficiente, perche cagione la Simonia mentale non obliga à restituire, & la usura mentale sì cioè, che la usura, delle cose, che si danno senza colpa, & si togliono con peccato: percioche non è peccato dare, nè pagar la usura [h], & riceuerla sì, & per questo per la legge naturale, & diuina si deue restituire à colui, che la dà & pagarla, per quella regola

23

b Ca.1.nu.32
c 2.par.tit.2.c.25.in princ.
d Verb.restitutio 2.
e Ver.rest.§.turpe.
f Ver.restit.2.§.2.& uer.Eleemosy.§.3

g C.de hoc, de sym.

24

h C.debitores de iureiuran.

che

che habbiamo posta nel Manuale [a]: cioè, che colui, che toglie malamente alcuna cosa da colui, che non la dà malamente, è obligato à restituire: ma quel, che si toglie per Simonia mentale, si toglie senza peccato da colui, che la dà malamente, per non sapere che la dà per quello, ò almeno si toglie malamente da colui, che la dà malamente, & per questo egli non è obligato à restituirla à niuno: almeno s'ella fece quella cosa, per la quale gli fu data per la regola, che habbiamo posta nel detto Manuale [b], cioè, che colui, che toglie alcuna cosa bene ò male da chi la dà malamente, non è obligato di precetto à restituirla, almeno s'egli fece quella cosa, per la quale gli fu data, quando però non ui è legge speciale, che commandi la restitutione, & in questo caso della simonia mentale, non si troua legge, che specialmente la commandi, come s'è detto nel fondamento precedente.

a C.17. nu.37. per § Sanè 14.q.5.

b In c.17. nu.35

25 L'undecimo †, che ci moue è, che si potrebbe dire, che colui, che toglie per uia di sola simonia mentale, benche toglie malamente per l'effetto di peccare, & offender la diuina Maestà, non toglie però malamente per l'effetto di restare perciò obligato à restituire: percioche, acciò che uno resti obligato à restituire, non basta ch'ei pecchi in torre, considerata la sola mala intentione di colui, che tolse. Anzi è necessario, che la togli malamente, considerata la giustitia de gli atti esteriori del dare, & torre, ò del difetto del consenso. Come per essempio. Tu mi rendi la spada, ch'io ti ho prestata con buona intentione, & io la toglio con mala, per occiderti con essa, non sono obligato à restituirtela. Compro da te malamente il giorno di festa alcuna cosa, lasciando di ueder Messa per far quella compra, ò con desiderio d'ingannarti notabilmente, & non t'inganno; pecco, ma non però son obligato à restituire. Ti spoglio con mala intentione nella giusta guerra, conforme alle sue leggi: pecco, ma non sono obligato à restituir niente. Et così per l'istessa ragione. Toglio alcuna cosa da te, che uolontariamente mi dai, senza, che nell'atto esteriore del dono, nè del modo di dare, habbia ingiustitia alcuna, nè difetto di consenso nella uolontà, perche mi s'acquista, non sarò obligato à restituirti niente: Benche nella intentione occulta interiore tua, ò mia di dare, ò torre, ui stia occulto il fine cattiuo di uendetta, d'odio, di fornicatione, d'adulterio, di simonia, ò d'altra cosa simile: percioche la restitutione è atto della giustitia commutatiua, & la obligatione

d'essa, nasce dalla sola giustitia reale, come habbiamo detto nel Manuale [a]: Et la giustitia, ò ingiustitia non consiste in concordar le passioni, ma in concordar le cose, & gli atti esteriori, per li quali ella si communica fra diuersi, come dice Aristotele [b], & dichiara S. Tomaso [c], communemente approbato.

a l.2.17 nu.6.pō Th. 2.2.q.61.art.1. & q. 92.art.1.
b Super Ethi.
c 2.2.q.58.art.2.7.8 9.& 10.

26 Per † questo concludiamo, ch'è uera questa nostra terza conclusione, cioè, che la Simonia mentale non obliga à restituire quel, che per essa si acquistò, ò sia spirituale, ò temporale: Benche la usura mentale obligi à restituire, quello, che per essa si toglie. Come piu lungamente habbiamo detto in altra parte [d]. Et aggiungiamo, che la detta conclusione si ha da estendere, non solo alla simonia mentale uietata dalla legge humana sola, ma etiandio alla uietata dalla legge naturale, & diuina: si perche questo testo parla generalmente, senza alcuna distintione [e], & sì perche egli tratta de i simoniaci, che diedero alcuna cosa temporale, per lo stato spirituale della Religione, che è simonia uietata dalla legge diuina. Anco si estende ad ambidue i fori, cosi à quello della conscienza, come al giudiciale: dica come li piace il Medina [f]: ilquale non sò come non bene, e sottilmente non considerasse quelle parole, *In quo casu delinquentibus sufficit per solam pœnitentiam suo satisfacere Creatori*. Per le quali chiaramente si significa, che colui, che commette simonia mentale, sodisfa à Dio con la penitenza sola; senza restituire niente di quello, che con essa egli guadagnò. Anco si estende al caso, nel quale non solamente in una parte commette simonia mentale, & nell'altra nò, però anco à quella, nella quale ambidue tennero l'intentioni corrotte, dicano quello, che lor piace alcuni, poi che chiaramente il testo parla di quel che l'una parte, & l'altra acquistarono in quelle parole, *Vtrinque taliter acquiruntur*: Nè si ha da far caso della espositione di Giouanni Maggiore [g], che è ridiculosa: ma si bene dell'essempio, che pone Innocentio Quarto, di colui, che serue per beneficio, & se gli dà per hauer seruito. Anco † si estende non solamente à colui, che per uia di simonia mentale guadagnò alcuna cosa spirituale, senza darne altra temporale; & à colui, che guadagnò alcuna cosa temporale, senza darne altra spirituale; ma etiandio à colui, che guadagnò l'una, dando l'altra. Senta il Soto come li piace, perche chiaramente egli dice, che quelli, che hanno commesso simonia mentale, non sono obligati à lasciare le cose spirituali, nè temporali, nè dall'una 27

d In rep.c.2.14.q.3. nu.13.
e Ergo generaliter ē intelligēdus l de precio.ff.de pub.in rem actio.& c.si Ro.19 d.
f In ca.de rest.9.de usu.restitue. fol.104
g In 4.d.15.q.7

parte,

parte, nè dall'altra, che guadagnarono per uia di Simonia mentale. Et anco perche egli non distingue fra le cose temporali, si deue intender generalmente [a] d'ogni dono temporale, ò sia di lingua, ò di seruitù, ò di mani [b]: di maniera che si deue intendere in tutti i casi, ne i quali l'una parte per Simonia mentale acquista alcuna cosa spirituale, & dall'altra temporale: O' al contrario acquista una cosa temporale, per un'altra spirituale. Et così Innocentio diede l'essempio di colui, che seruì per hauere un beneficio, à uno, che glielo diede per hauerlo seruito.

a Arg.c.si Romanorum 19.d.
b Tria.u.sunt genera munerum in hac materia c.Sunt nõnulli 1.q.1

28 Anco † che si estende alla simonia mentale, & conuentionale, che non arriua al dare, nè torre dall'una, nè dall'altra parte, secondo quasi tutti; & anco alla mentale & conuentionale, che è arriuata al dar della cosa temporale dall'una parte, & non al dare della spirituale dall'altra, secondo il Gaetano [c], il quale segue il Soto [d]: ma non si estende però (secondo essi) alla mentale & conuentionale, che arriuò al dare, & al torre la cosa spirituale: benche non fosse arriuato, al dare & torre la cosa promessa temporale. Anzi aggiunge il detto Soto, che s'ingannarono in questo, quelli, che il contrario dissero: Percioche, egli dice che San Tomaso tiene, che è Simonia il dar beneficij per la seruitù futura, perche il uendere à tempo, è uendere: però (al nostro parere) egli non s'ingannò in questo: perche piu presto s'inganna chi pensa che alcuni di quei dottissimi huomini [e] (che egli non allega) pensasse, che non fosse Simonia il dar beneficio per promessa di cosa temporale: benche mai si pagasse: ò che il dar beneficio per prezzo à tempo, non sia Simonia, Ma solamente dicono, che non s'incorra nelle pene della legge Canonica (nelle quali s'incorre *ipso iure*,) che sono la nullità della collatione, & scommunicatione [f], per la Simonia, che non si effettua & pone in opera, per ambedue le parti; che è cosa assai differente. Per la quale opinione fa, che secondo che essi testificano, & così guarda & interpreta l'antico stilo della corte Romana, che fa legge [g], la cognitione della quale imparammo da essi, & habbiamo tenuta molto cara, come habbiamo, molto hà, detto in altra parte [h]: Fa anco † che si come l'istesso Soto confessa, che il

c In sum. uer.de sy. & 2.2.q.100.art.7
d Li.9. q.8.art.1.de iust.& iur.

e Cassiod.& Gome. quorũ ille decis.5.de const.& hic in reg. cancel.de triẽn.q.12

f Extrau.de sym.

g Ca.ex litteris, de const.ca.q'graui, de crim.fals.
h In c. si quãdo, de rescr.pag.1.

29 uendere, & consignar subito beneficio, per prezzo à tempo, è Simonia mentale, & conuentionale, consumate per una parte: così si ha da confesiare, che il dar danari, & pagar subito per beneficio à tempo, per quando uacherà, è Simonia mentale, conuen-

tionale consumata per l'una parte. Et poi, ch'egli nega, che per questa s'incorra nella pena finche non si consegna il beneficio, seguita che per dire il contrario nell'altro, non è ragion bastante, il dire che San Tomaso dice, che è simonia il dar beneficio per seruitù futura; nè il dire, che è uendita uendere à prezzo à tempo: poi che anco esso santo haurebbe detto che è simonia il dare, e torre seruitù per beneficio futuro: & che è compra, il comprare & pagar subito per il beneficio à tempo. Et anco l'istesso Soto ha da confessare, che è compra, quella di pagare subito per la mercantia, che ancora per auuentura non è arriuata, nè nata, & tutta uia egli nega, che colui, che compra pagando subito il beneficio, che poi se gli ha da dare, incorre nelle dette pene. Aiuta à questo che il medesimo Soto confessa (& bene) che la nullità della trapassatione del dominio del beneficio conferito per simonia, non s'induce dalla legge naturale, nè diuina, ma dalla humana & Ecclesiastica, & che il medesimo si deue dire del trapasso del dominio del prezzo, che per ciò si da, (dica egli come li piace) secondo il Panormitano, [a] il Gaetano, [b] Siluestro [c], & la commune. Fa anco quel, che pochi hanno considerato, che la Estrauagante, che induce queste pene, non le induce contra tutti i simoniaci, ma contra quelli, che la commettono, per gli ordini, ò per beneficij, nè anco contra tutti quelli, ma solamente contra quelli, che la commettono, dando, ò togliendo, di maniera ch'ella non ha luoco, se non nella simonia, che arriua al dare, ò torre. Et essi non ponno dire, che basta solo il dare dell'una parte, perche ambidue confessano che non basta, che si arriui al tolto, ò al dato del prezzo, se non si arriua al tolto, & al dato del beneficio. Et poi che la Esttauegante non considera piu l'uno che l'altro, anco non bastarà ill dato, nè il tolto del beneficio, senza il dato e'l tolto del prezzo. Molto piu† che a i suoi argomenti son contrarij altri piu profondi, che un grande auuocato Concistoriale faceua in quel grauissimo Pretorio della Rota Romana, che il detto Cassiodoro riferisce, & risolue. Et molto piu di tutti essi è cōtrario uno, che noi habbiamo dato appuntando sopra la medesima Estrauagante iu Coimbre (a' giorni passati) a' nostri audienti; accioche si essercitassero in trouar la resolutione, che mai trouarono, nè io gliela resoluetti: cioè che la collatione del beneficio, ha da esser pura, & senza conditione, & non può star sospesa, Anzi subito ella uale, ò è nulla [d]. Et non pare

30

a In hoc ea. & c. de hoc, de sym.
b In sum. uer. Sy. & 2.2.q.100.art.6
c Ver. sym. q.10

d Arg. c.3. de elect. & Fel. in c. constitutus, de rescr.

pare, che essi possano negar questo, che se hoggi si desse il beneficio per cento ducati à tempo di quì un'anno, & poi si pagassero, si haurebbe da giudicar la collatione del beneficio per nulla, nel tempo che si diede, per consequente pare che sieno obligati à dire che da quel tempo subito fu nullo; & che di subito resti scommunicato colui, che lo riceuette &c. Ma però hauendoui molto pensato sopra, si può rispondere, che come la suspensione della collatione del beneficio & l'annullità del suo titolo, dependino tutti dalla legge humana, può sopra esse ordinare quel, che piu conuiene alla Republica; & per consequente il Papa, e'l suo stilo può introdurre, che l'annullatione della collatione *ipso iure*, & le censure non habbiano luoco, insino che la Simonia sia consumata; & che quando ella sarà consumata, tenga per nulla la collatione del tempo, della data, per castigo de i simoniaci, & così lo tiene introdotto per essa Estrauagante, & per il suo stilo, sopra essa osseruato. Per corroboratione di questa solutione, fa molto, che la legge finge alcune uolte non uacare il beneficio, che uaca [a]: & che ancorche ella commandi che la Emphiteosis, ò liuello Ecclesiastico, si perda *ipso iure*, non si pagando la pensione per due anni, & s'egli è secolare per tre [b]; però ella non uuole, che insino che il patrone non dichiara la sua uolontà, che è di uolere ch'ei uachi si reputa per uacato. Tanto che, se non lo dichiara in uita di colui, che lo dà, il padrone, che lasciò di pagare, non lo potrebbe dipoi dichiarare [c]. Nè anco il successore del patrone in uita di esso, se il medesimo patrone, nella uita del quale cascò in commesso la Emphiteosis, non la dichiarò innanzi che morisse. [d] Fa † etiandio, e di piu circa questo, che quantunque la legge uoglia, che colui, che non paga la pensione, commandata dalle Bolle, che si debba pagare fra certo termine, sotto pena che si perda *ipso iure* il beneficio, sopra il quale si pose la pensione, & ne habbia regresso, colui, per il quale ella si pose, però per lo stilo di Roma, & per la tacita uolontà del Papa, egli non si ha da reputar priuato di esso, nè nell'uno, nè nell'altro foro, finche l'altro lo uoglia, ò lo faccia dichiarare. [e] Piu oltre, dato che colui non paga la pensione nel termine dato per le Bolle, sotto pena che per il medesimo fatto, caschi in scommunicatione, passato il tempo, u'incorre *ipso iure* per la legge: Ma lo stilo però, & la uolontà del Papa è ch'egli non si habbia per scómunicato, insino che l'altra parte lo uoglia,

31

a Ca. si tibi cõcessio de præb. li. 6

b Ca. potuit de loc. & l. 2. C. de ius ẽphi.

c Cassi. in deci. 2. de loca.

d Cassi. affirmas in deci. 3. de loca.

e Cassio. affirmas in deci. 2. & 3. de locat.

ò lo faccia dichiarare: tanto che dopò la sua uita, ò renuntiatione non può dichiarare [a]. Et cosi possiamo dire, che quella Estrauagante interpretata, & dichiarata per l'antico stilo; & uso, & la tacita uolontà del Papa, dispone che nella pena della nullità del titolo, & nella scommunicatione, che per il medesimo fatto si pongono, non ui s'incorra, insino che la Simonia non ha la sua perfettione da ambedue le parti; & dipoi si reputi il titolo per nullo, & i simoniaci per scommunicati, del tempo della data del titolo. Nè è piu difficultà in rispondere ad alcune repliche, che si potrebbon fare contra questo, che à quelle, che si potrebbon fare contra il sopradetto della pena della priuatione, del regresso, & della scommunicatione incorse *ipso iure*, per non pagar la pension del beneficio. Io so † che piu facilmente si risponderebbe dicendo, che nella nullità del titolo, & nella scommunicatione non s'incorre nel tempo della data, ma nel tempo della Simonia consumata, & finita dall'una, & l'altra parte: ma questa risposta non pare tanto conueniente, alla intentione del detto stilo, nè alla mente di quella Estrauagante, quanto il sopradetto. Anco ci pare, che non sarebbe male, che'l nostro Signore, il Santissimo Papa Paolo Quarto, Il quale (come si dice, attende tanto in uero alla reformatione della Chiesa, dichiarasse un poco meglio questa materia; & ordinasse che s'incorresse nella Simonia conuentionale, che arriua al dare, & al torre cosa spirituale: Nondimeno finche altra cosa non si dichiara, conuiene che teniamo quel, che molto quadra alle parole della detta Estrauagante & la Santa Sede Apostolica tacitamente, & il suo antico stilo espressamente ha dichiarato: quanto alle pene che dalla sua uolontà, & dalla legge dependono, le quali sono queste. Della incursione delle quali, & di tutte l'altre, & molto piu delle colpe, che per esse s'incorrono, ci liberi Iddio & assolua, per li meriti, di quel Beato Cardinale, Vescouo, & Serafico Dottore, Santo Bonauentura: la festa del quale hoggi celebra la Santa madre Chiesa, a' XV. di Luglio MDLVI.

[a] Cassiod. affirmat in decis. 4. de loc.

32

IL FINE DEL COMMENTARIO DELLA SIMONIA.

COM-

COMMENTARIO RESOLVTORIO, DELLA NECESSITA', DI DIFENDERE LA MORTE SPIRITVALE, ET CORPORALE.

Sopra il Capitolo Non inferenda, *Causa XXIII. Quest. III. per dichiaratione di certi passi del Manuale de' Confessori, che alcuni hanno desiderato.*

Causa XXIII. Quæst. III. Ambrosius de officijs lib. I. Cap. XXVI.

NON IN INFERENDA, SED in depellenda iniuria lex uirtutis est. Qui enim non repellit à socio iniuriam, si potest: tam est in uitio, quàm ille qui facit. Vnde S. Moyses [a] hinc prius orsus est tentamenta bellicæ fortitudinis. Nam cum uidisset Hebræum, ab Ægyptio iniuriam accipientem, defendit. Ita ut Ægyptium prosterneret, atque in arena absconderet. Salomon quoque ait. [b] Eripe eum qui ducitur ad mortem.

La legge dello sforzato non è nel fare ingiuria, ma nel difenderla. Percioche colui, che non difende la ingiuria del suo compagno, s'ei può, è così in quel uitio, quanto è colui, che la commette. Là onde il Santo Moisè di quì cominciò ad esercitarsi nella fortezza bellica. Imperoche hauendo egli ueduto, che l'Hebreo riceueua ingiuria dallo Egittio, lo difese: Di tal maniera, ch'egli occise l'Egittio, & l'ascose nell'arena. Salomone anco dice. Libera colui, che è condotto alla morte,

---

SOMMARIO.

1 *Ingiuria fare altrui non è fortezza, ma debilità; & grandezza l'impedirla.*

2 *La Fortezza s'intende Latinamente per quella parola* Virtutis, *& ogni buon costume si chiama uirtù.*

3 *Peccare non può Iddio. Nè il poter peccare è potenza, ma debilità.*

I Signori, quanto piu sono grandi, tanto minor licenza hanno per poter oprar male.

QVESTO † capitolo è originalmente à i trentasei del libro de gli officij di S. Ambrosio, l'originale delquale è emendato da un moderno, e noi l'emendiamo di tre suoi errori, che hanno molte impressioni: & anco quella, che per molto corretta si fece in Lione senza lettere alcune, rosse. Il primo è nel principio, doue in luoco di *Non in inferenda*, egli dice *Non inferenda*. Il secondo, doue in luoco di *Bellica*, tiene, *In Becillis*. Il terzo, doue poi di quella parola *Fortitudinis*, tiene un *Repellere*, souerchio. Si raccoglie † da esso il primo in quella parola *Virtutis*, una conclusione dignissima di memoria, per qual si uoglia Prencipe, & huomo sforzato: cioè, che è debilità, & non forza, il far'ingiuria. Percioche, poi che la debilità, & la fortezza sono contrarie, & dice quì Santo Ambrosio, che è legge di fortezza

difen-

difenderla, & impedirla, Legge di debilità sarà farla [a], & che S. Ambrosio intenda, Fortezza per quella parola Virtutis. Così si raccoglie per essere egli eccellente Latino, & esser questa sua propria significatione [b], come per questo trattato della uirtù della fortezza egli dice questo [c]. Benche per porre alcuna forza in acquistare, & conseruare i buoni costumi, & habiti dell'anima, tutte quelle si chiamano uirtù [d]: come tutti i mali costumi, & habiti si chiamano al contrario debilità, infirmità [e], & ignoranza [f]. La onde ne segue, quanto quella sia falsa opinione, che alcuni Re, Signori, & altri segnalati huomini tengono, che non gli pare poter nulla nella terra doue regnano, singnoreggiano, ò habitano, per potere ciò che solamente è giusto, & ragioneuole, se non possono anco quel, che è contra la legge & la ragione. Per laqual 3 cosa † per molte uie, procurano d'essere tenuti per tanto potenti che riesce loro tutto quello, che uogliono, ò sia giusto, ò ingiusto, & uogliono essere obediti, & seruiti, ò contentati in tutto quello, che essi uogliono, & non mirano, che il ualore & la forza, (come dice quì Santo Ambrosio) non consiste nel fare ingiuria, ma in custodir che ella non si faccia. Non mirano quel detto di Giulio [g] Cesare che disse, Quanto uno è maggiore, tanto minor licenza egli ha di operar male. Non mirano che il poter peccare, & il fare ingiustitia non è potenza, ma mancamento di essa giustitia, come dice Santo Agostino: Per ilche Iddio, che può ogni cosa, non può questo [h]. Non mirano che il perdonare [i], & lo scordarsi la ingiuria è grandezza, & bassezza il farla; & gran uiltà il uendicarla. Si scordano quel che ogni dì ci pone innanzi gli occhi la santa madre Chiesa, cioè, quella superna & infinita fortezza d'Iddio nostro Signore GIESV CHRISTO, che mai non fece ingiuria alcuna [k], & ne soffrì cento mila. Non uedono quel, che niuno non lascia di uedere, che stanno in stato di dannatione eterna, nè si possono assoluere, fin che non determinano di mai piu uolere esser obediti, seruiti, ò contentati, in cosa mortalmente ingiuriosa, ò ingiusta [l]. Benedetta sia la uoce di quelli, che dicono: Iddio mi guardi da fare à niuno ingiuria: & mi dia buona patienza per quella, che mi si farà: & maladetta quella di coloro, che si lodono & dicono, Mai non mi fece huomo cosa, ch'io non mi uendicassi, se ciò intendono, come molti della uendetta priuata, poi che ella è peccato mortale [m].

a Nã ꝙ oppositũ in opposito id opat ꝓ positũ & c.l. Et si ꝯtra tabulas.ff.de vulga.c.Sciẽdum.1.q.8.

b Iux.illud Cice.ad Plãcũ li.10.oĩa sũma cõsequutus, & uirtute duce comite fort.

c Quod ex eo.ca.36 de offi.constat.

d Apud Arist. Ethi. Aug.li.2.de lib.arb. Th.1.2.q.5.per totã.

e Psa.6.ad Ro.7.§.1 15.q.1.q. ꝓpitiatur oĩbus iniquitatibus

f Ps.24.ignorantias meas ne memineris.

g Apud Salus.in Catilina in maxima dignitate minima licentia est.

h §.fin.de pœn.d.

i Quare Titus Imperator statuit ne q Imperatori maledicentẽs punirẽtur.l.1.C. si quis Imper.maled.

k 1.Pet.2.qui pctã non fecit.

l Ca.legatur 24.q.1 & c.Peccati remi. de reg.iur.li.6

m Quia cõtra illud Apost.ad Ro.12.Nõ uosmetipsos defẽdẽtes 24.q.1 &q.8.Th. 2.2.q.108.art.1

SOMMARIO.

4 *L'ingiuria non impedire è peccato, & si presume essere consen-*
5 *tiente colui, che non la impedisce. Quantunque ella non sia nella persona, ma nella roba, & di ciascuna cosa, che può offendere il prossimo.*

6 *La Legge cessa cessando la sua ragione principale, & colui che non difende l'ingiuria potendo, si presume ch'egli ui acconsenti, & la fauorisca, se però appresso Iddio non consente, nè uuole ch'ella si faccia, nè gli piace, benche per qualche cagione egli non la impedisce.*

La Volontà è libera: & può uolere & non uolere ogni cosa; & solo Iddio la muoue.

7 *La Virtù della fortezza ci obliga solamente à raffrenare la superbia, l'audacia, e'l timor souerchio.*

I Precetti della Legge sono della Giustitia.

8 *La Legge della Carità poche uolte ci obliga sotto pena di peccato a difendere altrui, & alle opere di Misericordia, eccetto che in estrema necessità: cioè in pericolo di morte.*

9 *Il Consenso, con che si consente nel peccato, è tanto peccato come quello, che si consente, accioche egli si commetta, & ogni consenso è peccato:*

10 *Difendere il prossimo deue sotto pena di peccato mortale colui, ch'è obligato, & anco ciascuno in estrema necessità: etiandio con danno della roba, purche ella non sia necessaria per la conseruatione della sua uita.*

11 *Il Difensore può torre qualche prezzo da colui, ch'egli ha difeso: ancorche egli sia obligato à difenderlo.*

12 *La Difensione giusta in estrema necessità si deue fare per carità; etiandio con danno della roba, & dell'honore: pur che difendendo non si metta la uita à pericolo.*

13 *Riscattare con danari si deue il condennato, che si può riscattare, pur ch'ei si riscatti senza scandalo.*

14 *Gli Re & altri Signori, c'hanno giurisditione, sono obligati per giustitia à difendersi l'un l'altro, & difendere i lor sudditi. al che sono anco obligati tutti quelli, c'hanno maggioranza sopra altri.*

15 *La Legge, che non si osserua si presume esser disprezzata, se però la inosseruanza non procedesse da cagione giusta.*

Difendere

Difendere ciascuno deue il suo prossimo in estrema necessità: se ragioneuolmente si può fare, il che non facendo, si presume ch'egli ui acconsenti, ma però tal consentimento non si gastiga nel foro esteriore, ma nell'interiore sì.

16 *Il Consentire, & non difendere, senza fauorire è peccato contra la Carità, ò Misericordia, & contra il precetto di amare il prossimo, & contra la uirtù della Giustitia.*

Restituire non si debbono d'obligatione i danni, che nascono da i peccati, che sono fatti contra la Carità, & misericordia. ma quelli, che sono fatti contra la Giustitia sì.

17 *La Difensione del prossimo, che non si fa, anzi si piglia piacer dell'offesa, non fa che si presuma fauore, nè fa incorrere nel*
18 *castigo del foro esteriore, nè in quello delle censure; se non ui concorrono quattro cose.*

4 LA seconda conclusione, † che di questo testo si raccoglie è che colui pecca, che non impedisce la ingiuria del prossimo: ilche quello eccellente Santo Ambrosio [a], non solo con la sua grande autorità uolse quì persuadere, ma etiandio prouare con ragione Filosofica, con l'essempio di Moise [b], & con l'autorità di Salomone [c]: la ragione è degna di memoria com'è detto [d], per tutti quelli, che si tengono, per Prencipi, cioè che la legge della Fortezza la commanda, anco non contento di dire ch'ei pecca, aggiunge quelle parole, *Tam est in uitio, quam ille qui facit*, per lequali egli significa, che chiunque non difende, non solo pecca, ma tanto pecca, quanto colui, che offende. Conferma questa conclusione Santo Agostino, dicendo [e], Che, colui che può impedire la ingiuria & non la impedisce, consente in essa, & ogni consenso & fauore, per peccare è peccato [f]. Et Papa Eleuterio, & altri dissero [g], che non solo consente, ma che anco fauorisce, chi non impedisce la ingiuria. Et anco Innocentio [h] Terzo par che dica ch'egli incorre in scommunicatione maggiore, se il battuto, che egli poteua difendere era cherico. Et Alessandro Terzo dice, che colui, che potendo non difende colui, che alcuno uuole occidere, l'occide. Et il medesimo Santo Ambrosio [i] dice che, Se non dai da mangiare (potendo) à colui, che muor di fame, l'ammazzi. [k] Et Santo Agostino, chiama crudele colui, che po-

a De q̃bus in ca. de relig. & uener. sanct. lib. 6
b Exod. 2.
c Prouer, ca. 1.
d Sup. co. nu. 2
e Inf. ea cauf. & 9
f Ad Rom. 1. Th. 1. 2 q. 74. art. 8. & 2. 2. q. 158. art. 4
g Cap. Negligere 2. q. 7. q. pōt inf. ea c. 2 de hęret. c. dilecto, & sent. exco. li. 6
h Quãte de sen. exc.
i Ca. sicut dignum §. illi ēt q. de homicui cõsentit Siminachus. §. 1. 83. d. & alij in alijs cap. eiusd.
k Cap. pasce 86. d. l. Necare. ff. de li. agn.

tendo, non caua (anco per forza) colui, ch'è nella casa, che ruina [a]. Tutto † questo si conferma col considerare, che molto maggiore è la ingiuria, & il danno della persona, che quello della roba [b]: Et che siamo obligati ad impedire il danno della roba del prossimo, percioche la Sacra Scrittura [c] commanda, che colui che s'incontra col Bue smarrito del suo prossimo (ben'che egli sia suo nemico) glielo ritorni. Et chi uedrà cascato l'Asino con la soma aiuti à leuarlo. Et San Girolamo dice [d], che colui, che sà del furto, & non lo manifesta al padrone, che lo cerca, pecca. Et San Tomaso [e] (ilquale in altra parte seguimmo) [f] determina, che colui, che sà alcun danno ingiusto che si ha da eseguire in altri, & non dice quel ch'egli sa, deue dare ordine come, se gli debba riuelare: benche egli non sia perciò premiato: per quello, che dice l'Apostolo [g], Degni sono di morte, non solo quelli, che peccano, ma etiandio quelli, che consentono. Sopra le quali parole dice la glosa [h]. Consentire è il tacere, potendo riprendere. Finalmente fa, che siamo obligati à scoprire i mali della persona, dell'honore, & della roba, che si apparecchiano à dannificare la Republica, ò qual si uoglia altro particolare, come diciamo in molte parti [i], estendendolo à i Cherici, & à quelli, che giurano di tener secreto &c. Ma † contra questa conclusione s'offeriscono questi dubbij, Il primo è, che cessando la ragion principale, & espressa d'una legge, essa legge cessa [k]: & la ragione principale, & espressa, quasi in tutti i testi, che fondano questa conclusione è, che colui, che non difende, potendo, si giudica ch'egli consenta, & fauorisca la ingiuria. La qual ragione cessa in colui, che appresso Iddio non consente: nè uuole che la ingiuria si faccia; anzi gli duole; ò almeno ella non gli piace, benche per negligenza, per uergogna, ò per timore, ò per altra cagione non la impedisce. Ilche esser possibile nessuno può negare, s'egli confessa, come è obligato (sotto pena di heresia) il libero arbitrio [l]: & che la uolontà non può, se non da Dio [m] essere mossa: & ch'egli è tanto libero che qual si uoglia obietto, che gli proponghino i sentimenti, ò l'intelletto, può uolere, & non uolere [n]: Ilche in latino chiamano *Nolle* [o], ò non uolerlo, nè non uolerlo, & suspendere l'atto suo, che gli scolastici chiamano *Non uelle purè negatiuum*. Adunque colui, che non consente, benche non difende, non pecca. La seconda † è, che non dobbiamo tenerci

a Ca. ipsa pietas infra ea.q.4

b l. in seruorum.ff. de pœnis.

c Exo.23. Deuter.12

d Ca.q. cũ fur.& fur.

e 2.2.q.70.art.1

f In ca. inter uer.11 q.3.n.713.& in Man. ca.15 nu.16. & 17.& ca.18.nu.15

g Ad Rom.1.ca.1.de off.dele. Notũ 2.q.1 Digni sunt nõ solũ qui faciunt.

h Super c.1. cõsentire & tacere, cũ possit redarguere.

i In Man.c.18.nu.51 & c.15.nu.16.& 17.& in rep.c.inter uer.11 q.3.nu.662.

k l. Adigere.§.quãuis.ff.de iur patr.ca. cũ cessãte, de appell.

l Ca.fi.n.de pœn.d. 2.& §.1.15.q.1.c. Displicet 23.q.4

m Th.1.2 q.82.&83 iux. illud Deus posuit hoĩem Eccl. 15.

n Aug.in §.11.5.q.1

o l.eius. & nolle cuius uelle de reg.iur.

5

6

7

tenersi per obligati à quello, che nessuna legge ci obliga [a]; & non pare che ui sia legge, che, à essa ci obligui; percioche quella della fortezza, che Santo Ambrosio quiui allega, solamente obliga à raffrenare la souerchia audacia, e'l timor souerchio, per ilche non osiamo, ò non debbiamo metterci contra la dritta ragione ne' pericoli della morte, ò de gli altri molti graui mali temporali [b]. Et può essere che non lasci di difendere colui, che altri lo uuole offendere senza timore, per negligenza, ò per malitia, per uergogna, ò per altre cagioni, che non sono passioni, che la uirtù della Fortezza gouerna. Il terzo, che tampoco ci obliga à quello la legge della Giustitia: si perche la Giustitia distributiua non tratta di questo: poi che non si tratta in essa di cosa commune, che si habbia à distribuire a' particolari [c]: Nè della commutatiua; poi che non si tratta in essa commutatione d'una cosa d'uno per un'altro [d], & si anco perche non pare che questo si commandi da precetto alcuno di quelli del Decalogo, & per questo la sua trasgressione non obliga à restituire, come dicemmo in altra parte [e], seguendo Alessandro d'Ales, communemente approbato [f]. Il quarto †, che tampoco pare che ci obligui à questo legge alcuna della Carità d'amare il prossimo come noi medesimi: si perche questa poche uolte obliga sotto pena di peccato mortale, per quello che si ha detto nel Manuale [g]: & si perche non siamo [h] obligati ad amare piu il prossimo, che noi medesimi; & per certo si tiene, che potiamo lasciarsi occidere da quelli, da' quali si potremmo difendere occidendoli [i]. La quinta, che niuno è obligato sotto pena di peccato mortale, à fare l'opere di Misericordia, à colui, che non è in estrema necessità [k]: e'l difendere il prossimo è opera di Misericordia. poi che si fa per rispetto della necessità, & miseria in che egli si truoua. Adunque (almeno) non saremo obligati à difender il prossimo, se non quando chi che sia lo uolesse occidere. Ilche conferma l'essempio, che si ha dato di Moise, & l'autorità di Salomone, che parla della difensione di colui, che qualcuno uuole occidere. Et per consequente colui, che uedrà che il prossimo è in pericolo d'esser battuto, ò ingiuriato, ma però senza pericolo di morte, nessuno è obligato à difenderlo: almeno sotto pena di peccato mortale. il che par che sia contra la detta conclusione. Il sesto, che pare che siamo piu obligati à difendere il nostro honore, & la roba, che quella del prossimo [l]: & colui, che difende l'honore, & la roba

8

a Ca. consuluisti 2. q.5.c.2. de trāsl. prel. l. illā C. de collatio.

b Arist. 2. & 4. Ethi. Th. 2.2. q 123. art 3

c De qua uterq; Th. 2.2. q.61. art. 1. & 2

d De qua uterque, Th. ubi supra

e In Man c.24. nu.5 in c. inter uer. 11. q.3. nu.714

f 3. par. q.87

g Ca.14 nu.8

h Cap. si non licet 23. q.3

i Ca. non est nostrū 23. q.5. Th li.1. de regu princ c 6

k Ca. pasce fame 86 d. à contrario sensu Quod ita intelligit, Th. 2.2. q.32. art.5. & Man. ca.24. nu.3. & 4

l l. præses C. de seru. c. si non licet 23. q.5

del prossimo, communemente si perde, ò si pone in pericolo di perder la sua. Per † risoluer bene queste contrarietà, & altre, 9 & inferire le resolutioni loro, cose molto cotidiane: uorressimo hauer'il tempo necessario, ilqual ci manca. Ma tuttauia porremo sei dichiarationi, dalle quali raccoglieremo le risposte de' sei dubbij proposti, dalche tutto inferiremo 17. illationi. La prima dichiaratione è, che se colui, che non difende, consente, & si diletta, che si faccia quell'ingiuria, pecca: ò possi difenderlo, ò nò, ò sia presente, ò assente: percioche ogni consenso, con che si consente in peccato, è peccato; & di quella maniera peccato, quale è il peccato, che si consente, accioche egli si commetta [a]. La seconda † dichiaratione è, che perche uno per non difendere potendo, pecchi, è necessario, ch'egli sia obligato à quello. 10 Percioche, (come dice S. Tomaso [b], & dichiara il Gaetano [c]) niuno per non impedir pecca; se non quando egli è obligato à impedire. Et anco aggiungiamo, che secondo alcuni, egli non è obligato à difender colui, che senza danno del suo honore, della riputatione, ò della roba no'l può fare, secondo che risolue il Felino [d]: riferito da noi in altra parte [e], alquale niuno contradice: & noi mai gli habbiamo contradetto. Ma è ragioneuole, che al preseute gli contradiciamo. L'uno, perche siamo obligati à soccorrere colui, ch'è in necessità estrema, se fosse necessario, ancorche con danno di tutta la robba, che non ci è necessaria per la conseruatione della nostra uita, come dice S. Ambrosio in altra parte [f]: & noi habbiamo detto nel Manuale [g], con S. Tomaso [h]. Et colui, che senza la nostra difensione non può scampare, è in estrema necessità di essa. L'altro, perche non solamente non scusa di quello la uergogna, ò alcuna diminutione della nostra reputatione (come dice il Felino) ma nè anco il pericolo di perder l'honore, percioche anco quello è bene esteriore, senza il quale si può sostentar la uita, & è il minor bene di lei, come largamente prouammo in altra [i] parte.

L'altro, perche à gran pena si può difendere quel, che dice il Felino, in questo tanto approbato, anco ne gli altri beni: perche quelle due autorità [k], che sopra allegammo [l], di colui, che s'incontra nel bue del suo prossimo, che è perduto, & con l'Asino cascato in terra con la sua soma, prouano, che siamo obligati à porre alcuna cosa della nostra robba, per impedire il danno di quella del prossimo: poi che queste due cose non si ponno

a Per illud Apost. digni sūt morte, nō solū, ad Ro. 1. & Th. 1.2 q. 10. ar. 8 & 2.2. q. 145
b 2.2. q. 62. art. 7
c In d. art. 7
d Ca. 2. de hær. & c. Quãtæ, de sent. exco.
e In Man. c. 14. nu. 26
f Cap. Non satis 86 d. ibi si cum rapiantur ad mortem
g Ca. 11. nu. 13
h 2.2. q. 32. art. 5
i Ca. inter uer. 11. q. 3 nu. 18
k Exod. cap. 23. & Deut. ca. 22
l Sup. nu. 5.

ponno far senza alcun danno della robba, del tempo, ò dell'impedimento de' negotij. Habbiamo † detto [porre,] & non dare, perche colui che fa questo, può dimandar quel che merita la sua fatica, ò il tempo, ò l'impedimento, s'egli uorrà, come anco colui, che soccorre chi è in estrema necessità, può fare [a]. Percioche, dato che la legge l'obblighi à soccorrere, & liberare il prossimo di quel danno, non l'obliga però à liberarlo gratiosamente, ma una uolta esso l'ha da porre. Per la qual considera tione si può rispondere ad alcuni [b], che uogliono prouare, che nessuno è obligato à difender l'altro, accioche per quello egli possi torre premio [c]: il quale niuno può torre, per quel, che egli è obligato à fare. [d] Percioche si può rispondere, che questo si ha da intendere di colui, ch'è obligato à farlo gratiosamen te, & non di colui, ch'è obligato à farlo, ma non gratiosamente: come il Medico, che è obligato à medicare colui, che è in estrema necessità, ma non gratiosamente, almeno s'egli è ricco [e]. Come anco l'Auuocato, il Procuratore, il Notaio, l'Hoste, & anco il Dottore molte uolte sono obligati à usar de' loro officij, & ponno anco esser costretti à farli, per quel, che il Decio allega, ma non sono però obligati ad usargli gratiosamente: & per quel, ponno torre danari per l'uso loro. [g] L'altro, perche il Felino non ha ragione, che tutti quelli, che per giustitia sono obligati à difendere altri, come sono i Giudici, ò altri, che subito specificaremo, sono à quel obligati, con scommodo della loro fatica, della robba, & anco della persona; benche non temerariamente, come habbiamo detto nel Manuale [h]. Per questo † risoluiamo meglio, che per insino al presente si habbia risoluto, dicendo. Primo, che per due uie, possiamo essere obligati à difendere il prossimo: cioè, per quella de' precetti della Carità, & per quella della Giustitia. Il secondo, che per quelli della Carità, siamo obligati à difendere la uita del prossimo, se ingiustamente ella gli uuol esser tolta: & non ui è, chi gliela possa, & uoglia difendere, eccetto noi altri: & così, egli ha estrema necessità della nostra difensione, benche per essa perdessimo la robba, & anco l'honore, pur che non poniamo la uita à pericolo. Il terzo, che il medesimo si ha da dire de' suoi beni, senza i quali non si può conseruare la sua uita [i]. Il quarto, che anco per uietare altri danni della sua robba, siamo obligati à porre la nostra fatica, & la robba, & quel, ch'è necessario,

Margin numbers: 11 (at "Habbiamo † detto"); 12 (at "Per questo † risoluiamo"); f (at "il Decio").

a Adr.quodl. ingressa col.3

b Gl. in d.c. quante & alij alibi.

c l. Metũ sed licet ff. de eo quod met. caus. & l. Si pater §.1 ff. de donatio.

d l.ult. ff. de cõd. ob turp. caus. Non sanè 14.q.5.

e Gl sing. §.1.83.d.

f In reg. inuitus nemo cogitur. ff. de regul. iur.

g D.c. Non sanè.

h Ca.11.nu.17.& c 17.nu.136.

i Arg l.1. ff. de iuris oiũ iud. c. Præterea, de off. deleg.

se la potiamo porre, senza scandalo; quando probabilmente non u'è altri, che lo possa, ò uoglia liberare [a], Il quinto, che possiamo imperò dopò recuperar quel, che per esso habbiamo speso [b]. Il sesto, che il detto del Felino procede solamente quando il danno del prossimo è tanto picciolo, che all'arbitrio di huomo da bene, non è giusto che noi poniamo quel che conuiene, per liberarlo [c]. Il settimo, che non senza cagione habbiamo detto [della nostra fatica & della roba] percioche non siamo obligati à porre il nostro honore per la sua robba; se non quando la quantità della robba, ò la paucità dell'honore, persuadessino altra cosa; poi che, (come in altra parte prouammo) l'honore è di maggior prezzo che la robba [d], L'ottauo †, che nè anco habbiamo detto senza cagione [la uita, che ingiustamente gli uuole esser tolta] percioche non siamo obligati à riscattar con la nostra robba la uita di colui, che giustamente è condennato à perderla: benche il Re, la legge, lo statuto. ò la sentenza gli desse facultà, di poterla riscattare con danari. Et che così si deue nuouamente limitare il sopradetto capitolo di Santo Ambrosio [e]: Dato che sappiamo che si può replicare, che il tale condennato è in estrema necessità, & che, l'esser cascato per sua colpa in essa, non gli toglia i priuilegij di lei: & che siamo obligati à soccorrer quelli, che in essa sono posti, per i giuditij del nostro Iddio giustissimo. Perche non è molto, che quella giusta condennatione ci toglia la necessità di riscattarlo, poi che toglie al medesimo la facultà di difendersi, & anco la necessità di riscattarsi: se bene si pesa una dottrina di Scoto [f] da noi riferita in altra parte [g]. Il nono, † che colui, che lo uolesse riscattare, potrebbe comprare il tal condennato se lo ricercasse per quel che habbiamo detto nel Manuale [h], di quelli, che nel Brasilo, prouincia dell'Indie, & in altre parti barbare comprano i Christiani di mano di quelli che gli uogliono occidere per mangiarseli. Benche si potrebbe dare questa differenza; cioè, che dato che quelli che nel Brasilo si riscattano per uia di quella compra, (non essendo schiaui, ma liberi) accioche non sieno mangiati, si ponno liberare tornando il prezzo, che per essi si diede: & che questi, che si uendessero, per che non gli giustitiassero giustamente, non si potrebbono liberare per quello, perche si uendettero ueramente per schiaui. Perche in questi cessa la ragione, che in quelli del Brasilo induce quella equità, per quel, c'habbiamo detto in quel luoco. [i] Il Decimo habbiamo

13

14

a Per c.13. Exod. & c.22. Deuter.

b in n. præced. & in Manu. c.23 nu 96 & ca. 17 nu. 100

c Arg. l. Præses C. de seru. c. si nō licet 23 q. 5

d Ca. inter uer. 11 q. 3 nu. 216 & 217

e Ca. non satis 86 d.

f In 4 d. 15 q. 3 §. de secundo

g Man. c. 15 nu. 21

h Ca. 23 nu. 96 & c. 24 nu. 9 & c. 17 n. 100

i In dictis tribus locis Man.

habbiamo detto [senza scandalo] percioche per esso, & per quel che dell'honore habbiamo detto, scusiamo di peccato un'huomo graue di riputatione, che lascia difendere un giouane, al quale uengono dati delli schiaffi, per non correr per la strada dietro à quelli, che gli uanno à dare, con scandolo in mancamento dell'honore, & estimatione sua: & à colui, che non risponde publicamente, che non dice il uero al Predicatore che in pulpito falsamente infama altri: & anco per scusare colui, che lascia di liberare il giustamente giustitiato, ò altri, perche, non ne seguiti perciò la morte d'altri innocenti, ò gran romore d'arme fra quelli che lo uogliono liberare, & quelli, che lo uogliono occidere, come toccò Adriano [a], dicendo ch'io non sarei obligato à ritenere un Signore, che non si gittasse per una fenestra, s'io uedessi che i suoi mi occidessero, perche lo ritenessi, senza credere la cagione del mio ritenerlo. L'undecimo, che per il precetto della Giustitia sono obligati, à difendersi gli Re fra loro, & altri superiori, c'hanno giurisdittione, & i lor sudditi [b], i Feudatarij, & i lor Signori. [c] I padri & i loro figliuoli, i Tutori, i Curatori, i patroni, i pedagoghi, i Parochiani, i Custodi, & gli altri simili, & i lor figliuoli pupilli minori, i serui, gli schiaui, & i sudditi, i Parocchiani [d], i custodi, & altri simili tutti, i quali non difendendo l'uno l'altro, quando sono obligati, non solamente peccano contra la legge della Carità per non difendere il prossimo che deono amare, honorare, & riuerire, ma etiandio contra quello della Giustitia, per non compire quel che per essa debbono ad altri.

a In 4. de correctio. frater. col. 11

b Arg. c. Regum c. administratores 23. q. 5. ad Rom. 13. & c. Ego. n. de iureiur. i

c Ca de form. 22. q. 5. & c. 1. de form. fid. in usib. feud.

d Per not. à Pan. in c. 1. de ref. spol. nu 9 facit l. ut parētibus. ff. de ius & iu. c. Duo ista noia 23. q 4 l. 1. C. de emē. propinq.

15 La terza † dichiaratione è, che è cosa possibile, & anco accade ogni dì, che uno potendo, non difenda senza consentire nella ingiuria: come pruoua il primo argomento, contra questo testo formato: però si deue presumere ch'ei consente: percioche tutti i testi sopradetti, che dicono, che colui consente, che può, & non difende, ò non riprende, si ha da intendere, che si presume ch'ei consente. Il che si deue limitare, quando, senza danno alcuno egli può difendere, & non altrimenti. Percioche dato, che uno sia obligato à difendere, ancor cō danno di tutta la sua robba, però non si deue presumere che consenta, s'egli nol può difendere senza tal danno. Il primo, percioche, poi che lo può difendere, par che gli piacque il delitto: & per uietar quel danno, par che sia giusto presumere, in dubbio che per questo egli lasciò di difenderlo,

& non per altro [a]. Il secondo, perche quantunque chi contrauiene à una legge ingiustamente, senza cagione giusta, si presume che lo fa per disprezzo [b]. Ma non si tiene alcun'altra cagione per esso, benche ella fosse ingiusta, come dichiara Dominico [c], & dopò dell'Archidiacono [d]. Il terzo, perche l'esperienza [e] insegna che molti, maggiormente quelli, che seruono huomini di grande autorità, lasciano d'impedire mille cose, à che sono obligati, ancorche con perdita della robba, & non gl'impediscono: non perche gli piacciano i mali, ma per non perder la gratia, nè il bene che aspettano. Là onde ne segue singolarmente, che quantunque con danno dell'honore, & della robba uno sia obligato à difender colui, ch'è in pericolo di perder ingiuriosamente la uita, però non si presumerà ch'egli consenta nella ingiuria. Da questo si torna à seguire, che questo tale ueramente pecca per non difendere, & anco per auuentura per consentire, ma non prosontiuamente, & da questo seguirà, che costui non sarebbe castigato nel foro esteriore [f], per consentire: benche nel l'interiore sì, & piu s'egli consentì, che s'egli non consentì.

La quarta † dichiaratione è, che è gran differenza fra solo non difendere, ò non difendere, & consentire, da una parte, & il consentire, & fauorire dall'altra. Il primo, perche il solo non difendere, & il non difendere, & consentire, senza fauorire, è peccato contra la Carità, ò contra la Misericordia, & contra il precetto di amare il prossimo, come tiene il Dottor Soto [g], & si proua, perche è opera dell'odio, della inuidia, della discordia, della contentione, ò d'altri simiglianti uitij, che sono contrarij alla Carità, ò alla sua figliuola Misericordia, ò alla sua opera beneficenza [h]: & il consentire, & fauorire colui, che ingiuria, è contra la uirtù della giustitia: perche è contra il medesimo precetto, contra il quale l'ingiuriatore pecca: & ogni ingiuriatore pecca contra alcuni de i precetti del Decalogo, che sono della giustitia, come dice S. Tomaso [i]. Et colui, che dirà, che anco il precetto d'amar'il prossimo si riduce al quarto precetto [k] del Decalogo, & che per conseguente egli è precetto di giustitia: se gli risponderà, che altra cosa è esser di quelli, che neghiamo [l]: & altra ridursi à quelli, che confessiamo, & non ci osta: percioche anco tutti, ò quasi tutti gli altri della Carità, & dell'altre uirtù si riducono à quelli del Decalogo: come è quello di amare Iddio, al primo, non essendo egli di quelli. [m] Il secondo,

17

a Quia in dubio ꝑmitior è præsumēda c.1 de reg.iur.l. Merito ff.pro soc.

b Gl.celeb.c.Metropol 2.q.7. & gl.uer. cōtēptorū, c.cū illorum, de sent. excom.

c In ca.Nullus 55.

d In c.Quicūq; d.81

e Quæ è rerū magi. c.ꝗ sit de elect. lib.6

f Quia ī eo.nō apparēt sib. saltē ꝑ præsūptionē, & de nō existētibus.idē ē iud.c.si oīa 6.q.1.l.Duo sūt Titij ff.de testa.tuto.

g Li.4.q.7. art.3. de iust.iur.

h Vt de odio mostr. Th 2.2.q.34. De inuidia.q.36.& d discor. & alijs q.37.& seq.

i 2.2.q.122.art.1

k In Man.c.14.nu.3

l In Man.ca.11.nu.5 & 6.& ca.14.nu.5

m In Man.c.11.nu.6

perche

perche il lasciar di difendere, ò non difendere, & consentire, senza fauorire, non obliga alla restitutione del danno, che ne segue, per non difendere: ma il consentire, e'l fauorire sì, come habbiamo detto nel Manuale [a]: Percioche colui, che pecca contra i precetti soli della Carità, & della Misericordia, non è obligato à restituire il danno, che da quel ne segue: & colui, che pecca contra la giustitia sì: come sopra s'è detto [b], & dicemmo in altra parte [c]. Il terzo † che non qual si uoglia, che si presume consentire nell'offesa, si presume fauorire colui, che offende almeno col fauore, che lo faccia partecipe del delitto direttamente. Il primo, perche par cosa dura indurre due prosuntioni speciali, maggiormente per augumentare il delitto circa d'un medesimo caso [d], quel che in questo caso si farebbe, se si presumesse consenso, & fauore. Il secondo, perche la commune opinione tiene [e], che per la legge ciuile colui non pecca communemente, che non difende, & che quantunque per la legge Canonica, egli sia delinquente, non ha però da esser castigato nel foro esteriore, & se diciamo, che se si presume che fauorisce, habbiamo da dire il contrario, poi che per l'una, & l'altra legge hanno da esser castigati i fautori del delitto, secondo tutti [f]. Il terzo, perche Innocentio [g], communemente approbato dice, che colui, che sà, che si tratta d'occidere uno, & non l'impedisce, non è irregolare: & se si presumesse, ch'egli acconsentì, & fauorì l'homicidio, sarebbe, ò si presumerebbe irregolare, poiche si presume, che direttamẽte egli participa nel delitto: come cagione (almeno partiale) d'esso delitto. Il quarto, che, se il contrario diciamo, habbiamo da confessare, che tutti quelli, che ponno, & non difendono, hanno da esser tenuti, nel foro esteriore, per trasgressori, non solo della legge della Carità, ma etiandio di quella della legge della Giustitia; & per conseguente obligati à restituire [h] tutti i danni, che perciò sono uenuti all'offeso: & hanno da essere così castigati, come quelli, che commandano, consigliano, aiutano, ò ricettano: ilche pare cosa insolita. Il quinto, che pare, che questa nostra interpretatione sia approbata per tutto il mondo [i]. Il sesto, perche non basta, accioche uno incorra nella scommunica del Canone [k], ch'egli habbia piacere che sia ferito il Cherico, se nel suo nome non fu ferito, nè egli perciò habbia commandato, nè dato aiuto, nè consiglio, ma solamente consentì, ò li piacque per pura malitia, come proua efficacemente un detto di Bonifacio [l], & il commune pare-

17

a Ca.17. nu.20. ubi citauit Adr. de ref. q. 1. col. 9. & Sot. li. 4 q. 7. art. 3. de iust. & iur.

b Sup. eo. nu. 7. & 8.

c In Man. c. 24. nu. & in c. inter uer. 11. q. 3 nu. 714 pō alios præsertim Adria in 4. de rest. q. col. 9

d l. 1. C. de dote promiss. & Car. in c. Quæ circa de consang.

e Quā tenet Pan. in cap. 1. de rest. spol. & Dec. in c. 1. de off. de leg. & Ias. in l. ut vim ff. de iust. & iur.

f Ca. 1. de off. deleg.

g In c. Petr. & hom.

h Qm̄ oēs q̄ positiuè iurāt nocētē licet nō teneātur solú nō obstātes Tho. 2. 2. q. 62 ar. 7. & Sot. 3. d. 15. q. 2

i Ergo minimè omittēda. l. minimē. ff. de le. cū dilect. de cōsu.

k Siq̄s suad. 16. q. 4

l In c. cū q̄s, de sēt. exco. li. 6

re di tutti. Iquali dicono, che tu non sarai scommunicato, benche tu desiderassi assai che si desse ferite, ò uccidesse in Roma, ò in altra parte un Cherico, senza dire questo à niuno, & fosse ucciso, si come ogni giorno occorre: La sesta † dichiaratione di questa conclusione prossima si ha da limitare quando concorrono quattro cose. La prima è la potenza, per impedire. La seconda l'obligatione per essa potenza. La terza, che si possa fare danno della persona, dell'honore, ò della robba. La quarta, che il delitto sia manifesto ch'egli è delitto, & che si faccia manifestamente, per un decreto d'Innocentio [a] Terzo; ilquale prouando questa limitatione, pruoua anco la conclusione limitata. Ch'ei proui questa limitatione, si dimostra; perche s'egli non la prouasse, essa sarebbe souerchia. Percioche, se bene si pesa, niuna altra utilità induce: percioche la prima parte non fa piu che auisare quanta gran temerità sia il porre mano uiolenta ne i Rettori della Chiesa [b]. ilche è dir nulla. La seconda, solamente conuiene, perche nessuno stoltamente pensa che solo l'autor della uiolenza debba esser castigato. L'autorità catholica commanda che quelli, che fanno, & quelli, che consentono con egual pena siano castigati [c]: laquale similmente è utile [d]. La terza, solamente dice, che dichiara per fautori quelli, che potendo, non ostano al delitto manifesto [e]: Il che sarebbe cosa utile, s'egli non uolesse dire quel, c'habbiamo detto: percioche inanzi di lui, altri Pontefici [f] hanno detto che non è senza scropolo, & suspetto di compagno del malfattore, colui che non si oppone al suo delitto manifesto. Il qual detto †, perche era oscuro, per potersi intendere, in molti modi quelle parole [scropolo] & [compagno] il quale come gran Dottore, & Papa, ch'egli era singolarmente le dichiarò dicendo, che uoglion dire, che si debbono presumere, & tenere per fautori del delinquente. Et perche nessuno dica, che quel Decreto non parla, se non per cagion d'incorrere in scommunicatione, considerano che quantunque il principio significa, che la questione, sopra la quale si risponde era sopra la scommunicatione, che quelli, che non difendeuano i Cherici, doueuano, ò non doueuano incorrere; però, nè la risposta, che è nella terza parte, nè la ragione, che à quel mosse il Papa, che è nella seconda, si ristringe à essa. Habbiamo detto, [che prouando la detta limitatione, pruoua anco la conclusione limitata] perche il detto Decreto in questo solo è utile, ch'egli dichiara per fautore

18

19

a Ca. q̃tę, de sen. exc.

b Ver. n. sunt illius, Qũæ præsũptionis & temeritatis exista in rectores eccl. manus inijcere uiolentas

c Ver illius sũt faciẽtes & cõsentiẽtes.

d Qñ q. dẽ in c. 1. de off. deleg & in c. Notũ 2. q. 1. & alibi sępe id probatur.

e. Ver. illius sũt eos deliq̃ntib⁹ fauere interpretamur, qui cũ possit manifesto ĩ facinori desistũt obui.

f In c. Error 83. d. & ca. Qui põt inf. eo. ẽt ca. 1. sicut dignũ. §. illi, de homic.

re

re colui, che potendo, non ouuia quel, che manifestamente è
delitto: & per consequente significa, che se quello, al quale egli
si ha da opporre non fosse manifesto delitto, egli non si presu-
merebbe fautore: ilche è molto utile consideratione per tutti i
casi, ne i quali può essere alcun dubbio, se quel, che si fa, è offesa, ò
nò. Fa per questo quel, ch'è ordinato; che quando l'offesa è ma-
nifesta, non si deue dare l'assolutione *ad cautelam* [a], come è quello
ch'è dell'usuraio [b], concubinario, & scommunicato [c] mani-
festi: Ma che habbino però da concorrere, le dette quattro co-
se: Et accioche questa limitatione habbia luoco, consta che il det-
to Decreto pone la prima, della potenza, la quarta che l'offesa sia
manifesta, & la seconda della obligatione: & la terza, che lo pos-
sa fare senza danno [d]; si pruoua, perche sopra è prouato che
non solamente non si presume che fauorisce chi non difende,
senza essere obligato: & colui, che non può, senza danno; ma
etiandio si presume che consentino.

a In c. solet, de sēt. exco. lib. 6
b Ca. 1. de usur. li. 6
c Extra. ad euitāda, de qua in Man. c. 27 nu. 35
d Sup. eo. ca. nu. 15

SOMMARIO.

Difendere il prossimo talhora deue il Christiano, per giustitia,
20 *ò per carità: sotto pena di peccato mortale: benche egli non*
consenta nel delitto.
Difendere il prossimo si deue per commandamento della legge
21 *della Fortezza.*
Difendere debbono i sudditi loro tutti quegli, che sono, ò Pren-
22 *cipi, ò superiori d'altri: così nelle cose spirituali, come nelle*
temporali, al che fare gli obliga la legge della giustitia com-
mutatiua.
Amare siamo obligati il prossimo per commandamento della leg-
23 *ge della Carità, con tanto amor naturale, che basti à difen-*
derlo dalle ingiurie.
Difendere non si deue (di precetto) chi non uuole esser difeso
24 *con la morte dell'offenditore: Nè noi medesmi con la morte*
di quegli, che ci uogliono occidere: eccetto che &c.
Difender si deue il prossimo, ancorche egli non sia in estrema
25 *necessità, benche sia con perdita di qualche cosa: La quale*
si può però ricuperare dal difeso.

DI queste sei † dichiarationi, si raccogliono le risposte de' sei dubbij contra questa seconda conclusione, sopra [a] proposti: Alla prima risponn diamo, che la ragione, perche uno pecca, non difendendo il suo prossimo, non è perche egli consenta, & habbia piacere della offesa: poi che difenda, ò non difenda, possa, ò non possa difender, s'egli ui acconsente, pecca, come s'è sopradetto [b]. Adunque è la ragione, che non difende, essendone obligato alle uolte per sola Carità, & alle uolte per Carità, & per giustitia; & alle uolte con danno della sua robba, & dell'honore, & alle uolte senza esso, come è appuntato [c]: benche pecca piu, (essendo ogni cosa eguale) s'ei consente in essa. Et che i testi, che dicono, che chi non difende, consente, non uoglion dire, che s'ei non consentisse, non peccarobbe; ma che per non difendere, pecca. Et anco quando egli lo può fare, & non lo fa, si presume, quanto al foro esteriore, che consente, & ha piacere dell'offesa, come si notò nel quarto detto [d]. Alla † seconda diciamo, che confessiamo, ch'egli è giusto, che non siamo tenuti per obligati, à quello, che niuna legge ci obliga: però neghiamo che non ui sia legge, che ci oblighi à difendere il prossimo: percioche ella ui è alle uolte per sola Carità, & alle uolte per Carità, & per giustitia, come subito diremo [e]. Neghiamo anco, che la legge della fortezza à quel non ci obliga, almeno mediatamente, come dice il nostro testo. Percioche, si come confessiamo quello, che nel dubbio si propone: cioè, che l'officio immediato della uirtù della fortezza, sia raffrenare l'audacia e'l timore, perche non ci faccia cominciare, ò lasciar di cominciare quel, che la ragione commanda; & che alcune uolte, alcuni lasciano di difendere per malitia, & non per timore, cosi ci hanno da confessare, che alle uolte si lasci la difensione per timor della morte, ò d'alcun danno personale, dell'honore, ò della robba, & anco alle uolte per uergogna, & per non perdere la gratia degli huomini: contra la legge della Fortezza, che commanda, che per nissun timore si lasci di far quel, che la ragione ordina. Alla † terza rispondiamo, che la legge della Giustitia commutatiua, obliga molti, molte uolte, à difendere il prossimo. Percioche come habbiamo detto [f], à gli Re, a' Prelati, a' Giudici, & ad altri in quel luoco espressi, si dà un tanto d'honore, di potestà, d'autorità, d'entrata, & di stipendio, ò d'altro pagamento

a Sup.co.nu.6

b Sup.co.nu 9

c In 2.d. nu.10

d Sup.nu.15

e Inf.nu.22

f Sup.co.nu.14

20

21

22

mento per i carichi loro, de i quali uno è il difendere i loro sudditi, in pace, in salute, in giustitia, & in tranquillità. La legge dà una potestà, un'autorità, & una giurisdittioue, al padre, al Signore, al tutore, al curatore, al Parocchiano, & ad altri custodi, certe leggi, & potestà sopra i figliuoli, gli schiaui, i pupilli, i minori, i Parocchiani, & altri aggrauati, & cosi gli obligano alla lor difensione, come s'è detto di sopra [a].

23 Al quarto † dubbio rispondiamo, Il primo, che (come s'è detto nelle due risposte precedenti) la legge della Carità, che ci commanda che dobbiamo amare il prossimo, ci obliga etiandio à difenderlo tanto, come, & quanto è detto [b]. Il secondo, che quantunque in pochi casi (come nel Manuale s'è detto) [c] siamo obligati ad amar il prossimo con quel supremo amore di Carità, ma siamo anco obligati ne' casi sopradetti, ad amarlo, almeno, con tanto amore naturale, che sia à bastanza per potersi fare la difensione sopradetta, ò almeno à farla, senza quell'amore, per uietare il peccato della ommissione, che è nota speciale degna di essere aggiunta alla dottrina generale, che nel Manuale [d] si pose. Il terzo, che confessiamo, che noi siamo piu obligati à noi medesimi, che à gl'altri prossimi: & che non siamo obligati communemente à difenderci, occidendo chi ci uuole occidere, come nel dubbio si proua [e]. Ma che non ne seguita però da questo, che nō siamo obligati à difender'il prossimo, che desidera d'esser difeso da noi: perche non tutto quel, che possiamo consentir in nostro pregiudicio [f] possiamo in quello d'altri, senza il suo consenso [g]. Dalla † qual cosa si potrebbe inferire, che, se esso dicesse, 24 che non uuole, che lo difendiamo con la morte di chi lo uuole occidere, & uedessimo, che egli ciò dice con buona intentione, accioche il nemico non muoia in peccato, non saremmo obligati. Il quarto, che non habbiamo detto fuor di proposito [che communemente non siamo obligati à difenderci, occidendo colui, che ci uuole occidere] percioche qualche uolta, alcuno può essere: come habbiamo detto, & anco scritto [h] molto ha, essendo noi Lettore del Decreto in questa celeberrima città di Salamanca, udendoci l'Imperatore N. S. Carlo Quinto, sempre Augusto, il dì, che per la sua soprana humanità fece fauore, in uolere udire alcuni Lettori, per occorrerci nella nostra lettione ordinaria quel Capitolo. *Caritas est, vt mihi uidetur*. Doue dicemmo, che la sua Maestà, essendo tanto ualoroso Prencipe, che

a Sup.eo.nu.14

b Su.eo.nu.10.& 11

c Cap.14.nu.8

d Ca.14.nu.8

e Auct. Hier. in c. nō ē nostrū 23.q.5.& Th. li.1.de regi. prin.c.6

f Ca.ad Apostolicā de reg. l. si q̄s in conscribēdo, C de pactis

g l. fi. & si pater ī fi. ff. ad Maced. c. si diligenti, de for. cōp.

h De pœn. d. 1

quasi uoglia altro Re, che fosse utile al suo Regno, nè anco altra persona publica singolarmente utile à esso, si potrebbe lasciare occidere, senza peccato, per non occidere altri, che lo uolesse occidere: Nè i soldati, che giurano di combattere per il Re loro si potrebbon lasciare occidere da' lor nemici, per non gli occidere, come piu largamente prouammo in quel luoco, doue anco disputammo, se un semplice huomo potesse anco occidere giustamente un Re, che senza ragione & causa, & senza conoscimento d'essa causa lo uolesse occidere, & l'occiderebbe s'egli non occidesse il Re.

Al quinto † dubbio rispondiamo, concedendo che regolarmente niuno è obligato sotto pena di peccato mortale, à fare opera di Misericordia, à colui, che non è in estrema necessità; come in essa si pruoua: ma alcune uolte sì, come prouano quelle due autorità dell'Essodo [a], & del Deuteronomio [b], che parlano di colui, che s'incontra col Bue del suo uicino smarrito, & dell'Asino cascato con la sua soma: Da i quali si potrebbe raccorre una regola singolare, che mai habbiamo trattata, cioè, che tutte le uolte che un prossimo è in pericolo di riceuere alcun danno notabile, del quale non si può liberare, & si crede ch'egli non si libererà per se stesso, nè per altri, se non per me, io sono obligato à liberarlo, sotto pena di peccato, se posso: senza riceuere il danno, che subito dirò. [c] Et per consequente, se alcuni uogliono pelare la barba, ò dar delle guanciate ad alcun uecchio infermo, debile, & senza compagno, & egli non si può liberare da questo danno, senza il mio aiuto, che mi trouo presente, & lo posso difendere, senza metterui nulla di mio, sono obligato. Il che tutto è cosa cotidiana, & mal trattata. Alla sesta rispondiamo, concedendo, che niuno è obligato à difendere altri, (anco quando non ui è altri che lo difenda) con pericolo di perdere tanto in quella difensione, quanto ha da perdere colui, s'egli non è difeso; nè anco, arrischiando meno; ma tanto quanto non è ragione, che lo arrischi secondo l'arbitrio di huomo da bene: ma però sì, tanto quanto un'huomo da bene & prudente direbbe esser ragione, restandoli imperò la legge di potere ricuperare, dal difeso quel, che in quella difensione egli perdette, come s'è detto di sopra. [d]

25

a Cap.23
b Cap.22.
c Num.seq.
d Sup.eo.nu.11.

SOM-

SOMMARIO.

26 *Tre famose intelligenze dei Testi, che parlano della difensione del prossimo: i quali sono, ò molto larghi, ò molto stretti.*

27 *La difensione del prossimo deue essere fatta communemente da tutte le persone, così priuate, come publiche, sotto pena di peccato: ma quegli che no'i difendono, non incorrono in eguali pene: percioche ui cascano secondo la uarietà, & diuersità delle persone.*

28 *Il peccato contra la Carità per malitia non si fa della ingiustitia.*

29 *Difendere deue il Cherico, da ingiusta ingiuria, colui, che lo può*

30 *& deue difendere, se non ueramente, ò prosontiuamente, è*

31 *scommunicato (così come colui, che l'offende,) ò ne ha da esser tenuto per tale.*

32 *La Difensione si deue fare piu nella persona d'un huomo publico, & di maggiore autorità, che d'un particolare: sotto pena di maggior castigo.*

33 *La Difensione debita, lasciata, non si castiga communemente nel foro esteriore, nè fa incorrere nella scommunicatione, nè nel*

34 *la obligatione di restituire; se non ui concorrono quattro cose*

35 *sopradette, nè induce Censura, nè Irregolarità uera. Ma si*

36 *presume per tale, benche*

37 *Irregolare non sia nessuno, se non per peccato espresso nella legge. La Sodomia non induce irregolarità.*

38 *Difendere il prossimo debbono tutti quelli, che sono obligati per giustitia, sotto pena di scommunicatione, ma gli altri per semplice ommißione non incorrono in nessuna censura, nè &c.*

39 *Difender & soccorrer si deue il proßimo (etiandio fuora dell'estre*

40 *ma neceßità) nel danno, nel quale altri nol può soccorrere.*

26 DA questo † secondo notabile & de' suoi fondamenti & delle sue sei dichiarationi, & delle sei risposte date a' sei dubbij, mossi contra esse, cauiamo dicesette illationi, La prima è, che niuna delle tre opinioni solenni, che è in questa materia hanno dato in mezo al segno della giusta intelligenza delle dette leggi, che parlano, di chi può difendere, & non difende, Percioche quella di Bernardo [a], che disse, s'intende di soli quelli, che hanno carico di giustitia, & potendo non diffen-

a Ol.d.c.Quæ de sẽ. exc.cũ sibi similibus

dono, le stringe piu di quello, che si deue: percioche è chiaro, che alcune di esse parlano di colui, che non ha giurisdittione, nè autorità publica, come quella di Moisè, ch'ei non haueua al tempo, che difese l'Hebreo, & quella di Bonifacio [a], parla del uicino, che non difende il suo uicino. L'altra opinione di Giouanni [b], che dice douersi intendere di tutte le persone publiche, & priuate, come si uoglia che lasciano di difendere, le ampliò molto: come prouano l'efficaci ragioni della quinta [c] dichiaratione. La terza d'Innocentio [d], che dice, ch'ei parla di quei soli, che fraudolentemente lasciano di difendere, benche questa sia la commune; pare manco ragioneuole, per quel, che subito [e] diremo.

a In c. dilecto, de sẽ. exco. li. 6.

b Quã præd. gl. Bernardini meminit

c Sup. eo. nu. 17

d In d. c. Quãtæ quã Pan. & cõis uidẽtur probare.

e Num. seq.

Adunque † la giusta, & uera intelligenza sarà, che parlano di tutte le persone, cosi priuate, come publiche: & cosi di quelle, che le lasciano di difendere, cosi per negligenza, come per malitia, senza dar'altro fauore, ò dandolo; ma non per effetto che tutti pecchino d'una maniera; & incorrino in pene eguali, se non per effetto, che tutti peccano, & tutti meritano pena, però alcuni meritano una pena, & altri un'altra, secondo la uarietà, & diuersità delle persone. Percioche, se sono Prelati, & Giudici, ò altri, che la giustitia obliga alla difensione, ò sono altri, che lasciano di difendere, fauoreggiando l'offenditore, peccano contra la Carità, & la giustitia, & hanno da essere regolati d'una maniera, & se sono altre persone, che lascino di difendere, senza fauorire, & senza malitia, peccano solo contra la Carità, & hanno da esser regolati d'un'altra maniera: & se peccano, senza fauorire, ma con malitia, (benche non pecchino, se non contra la Carità,) hanno imperò da esser regolati d'un'altra maniera, almeno quanto al peccare molto piu grauemente. 27

La † seconda illatione è, che ciascuna delle dette tre famose opinioni sono uere in alcuna cosa: Percioche quella di Giouanni è uera, quanto al peccato della Carità: & quella di Bernardo quanto al peccato della Giustitia: & quella d'Innocentio, quanto alla grandezza, ò piccioleaza del peccato. Questa diuersità di opinioni (al nostro parere) nacque dal non intendere, ò non auuertire la differenza, che è quanto alle censure, alle restitutioni, & all'altre pene, fra i peccati, che sono contra la sola Carità, & fra quelli; che sono contra la giustitia, che è assai grande. 28

come

come sopra s'è detto [a], & in altre parti [b]. Et (al nostro parere)
la men ragioneuole, & la piu bestiale consideratione è la commu
ne: in quanto ella determina, che essendoui inganno, & malitia,
ella fa incorrere nelle pene delle restitutioni, & delle censure,
colui, che non difende: percioche per inganno s'intende la ma-
litia, l'odio, ò mala intentione; & non mira che nel dire, che in
essa dubbio si presume, concorda con Giouanni, almeno quan-
to al foro esteriore, nè mira che la malitia non fa, che un pecca-
to sia contra la giustitia, non essendo altramente, ma si ben con
tra la Carità, si come sente Scoto [c], & dice Adriano [d], &
Soto [e]; iquali parlano del uicino, che uede i ladroni, che rob-
bano il suo uicino, & tace; potendo impedire il furto gridando,
dice che, hora egli tace per negligenza, hora per malitia, & per
odio del suo prossimo, ma s'egli non ha carico di giustitia, pec-
ca solamente contra la Carità, & non contra la giustitia, & cosi
29 egli non è obligato à restituire. Seguita la terza † ciò che desi
derorno alcuni in una certa parte [f] del Manuale de' Confessori;
cioè quale è la uera intelligenza d'un Decreto d'Innocentio [g] Ter
zo, che non è per ancora trouato, ò non bene dichiarato: per-
cioche Bernardo [h] dice, che la sua intelligenza è, che solo co-
lui è scommunicato, per non difendere il Cherico, hauendo ca-
rico della giustitia, & non lo difendere, ilquale par molto stret-
to, per il sopradetto [i]. Giouanni dice, ch'è scommunicato qual
si uoglia, che lo può difendere, & non lo difende, Ilche par
troppo ampliato; per il sopradetto [k] Innocentio Quarto; ilqua-
le, il Panormitano, & la Commune seguono, dice, che tutti
quelli, che con inganno, & fraude lasciano di difenderlo, sono
scommunicati: che per una parte è troppo ampliata, in quanto
egli include tutti quelli, che con malitia, senza dar fauor'alcuno,
lasciano di difendere, & per l'altra parte la restringe troppo: in
quanto ch'ei non include quelli, che non hanno carico di giu-
stitia: ò essendo altramente à quel obligati dalla legge, senza ma-
litia, per non pensarui, ò per negligenza, non lo difendono.
Vn'altro parere ci passò per il pensiero, che pareua bene ad alcu
ni; cioè, che solamente habbia luoco in quelli, che non difen-
dono, potendo, i Rettori della Chiesa, per parlare prima di essi,
percioche ad essi si conuiene la difensione per giustitia, secondo
il sopradetto [m]. ma questo sarebbe un restringere tanto quel so-
lenne testo, ch'ei sarebbe quasi inutile, & la ragione, & la risposta [l]

a Sup.eo.nu.16
b In Man.c.14.nu.5 & in c.inter uer.11. q.3.nu.13.& seq.
c In 4.d.15.q.2.§. de quarto.
d In 4.de restit.q.1. col.9.
e Lib.4.q.7.art.5.de iust.& iur.
f In c.27.nu.78
g Ca.quęq; de sẽ.exc.
h In gl.d.c.quantę.
i Sup.eo.nu.26
k Sup.eo.nu.26
l Vñ dispositionis sẽsus pẽdere solet l. fi. ff de hæred.insti.ca. Qz pp de elect.
m Su.eo.nu.14.& 22

che sono generali nol patiscono [a]. Piu securo camino haueua un altro : cioè che i Cherici sono cosa publica [b] : sono padri, & ambasciatori del popolo con Dio [c]. I lor priuilegij del Canone [d], & del foro [e], toccano piu à tutto il Clero, che ad ogni Cherico in particolare [f] : & per questo pare, chè i laici per Giustitia sieno obligati à difenderli, come superiori, & intercessori loro, & così non difendendoli, peccano contra la Giustitia, per il sopradetto. Ma percioche, nè la ragione del testo si fonda in questo, nè la decisione contiene parola alcuna, che habbia gusto d'essa, & perche consta di sopra, pare che si difenda, che ogni Cherico maggiormente solo di prima tonsura, ò d'ordini minori, si reputa per superiore d'ogni laico, per effetto d'obligarlo à difenderlo come superiore, & anco perche secondo questo non comprenderebbe i Cherici, che lasciano di difendere altri Cherici, non ci pare intelligenza naturale. Per questo † dal sopradetto raccogliamo [g], che quanto alla lettera del medesimo Innocentio Terzo, autore d'essa, senza mirare la intentione, & fine, perche la pose doue ella è [h], Gregorio Nono, uuol dire, che chi non difende colui, che può della ingiuria manifesta ; cioè, che manifestamente è ingiuria, & manifestamente si fa, si presume ch'egli dia fauore à colui, che la fa. Secondo la intétione però d'esso Gregorio, che come habbiamo detto la pose in quel luoco [i]. uuol dire una conclusione particolare, che della detta general ne seguita, cioè: che colui, che non difende (potendo) il Cherico dalla ingiuria, che manifestamente è tale, & manifestamente se gli fa, si ha da tenere così per scommunicato, come l'ingiuriatore. La quarta, che ogn'uno, che lascia di difendere il Cherico potendo, & douendo contra giustitia, ueramente, ò prosontiuamente è, ò uero ha da esser tenuto per scommunicato. Habbiamo detto [potendo] generalmente, per comprender non solamente quelli, che per autorità giuditiaria possono far questo, ma etiandio quelli che lo posson fare per la propria [k]. Aggiungiamo [douendo] perche, il poter impedire alcuna cosa non induce peccato in colui, che lascia d'impedirla, se non ui è obligato, secondo la sopra detta dottrina di San Tomaso [l]. Aggiungiamo † [contra giustitia] per includere tutti quelli, che per giustitia sono obligati : i piu de i quali sopra [m] specificammo : Anco ue l'aggiungiamo per includere tutti quelli, che lasciano di difendere : & espressa, ò tacitamente fauoriscono in alcuna maniera, consigliando, comman-

30

31

a Arg. c. Marcion. 1. q. 1. & c. suggestũ cũ ãno. p Pan. de apel.
b l. 1. § huius studij ff. de iust. & iur.
c Dist. 49. in princ.
d Ca. si quis suadente 17. q. 4
e Ca Nullus, de for. comp.
f Ca. cõtingit de sẽten exco. & c. si diligenti, de for. comp.
g Sup. eo. nu. 18
h In tit. de sen. exc.
i In tit. de sen. exco.
k Per c. 1. dilectio de sen. exco. li. 6. vt sup. eo. nu. 27. est d.
l 2. 2. q. 62. ar. 7. quã paulo ante nu. 10. retulimus.
m Sup. eo. nu. 14

commandando, esortando, animando, ò per alcun'altro modo aiutando contra giustitia, trouandosi presente co' loro amici, ò con le loro armi, dando segni, che se si facesse, ò che si cominciasse, aiuterebbono &c. il che tutto è aiuto espresso, ò tacito contra la giustitia, che uieta tutto quel, ch'è nel precetto di non occidere, ò non rubbare [a] &c.

a Exod.20

Anco si aggiunse per escludere quelli, che senza esserne obligati per giustitia (benche lo facessero per carità) per odio solo, per negligenza; & per maliuolenza, senza dar fauore, nè aiuto alcuno espresso, nè tacito, lasciano di difendere; peccando contra la carità, & misericordia. Percioche niuno di questi presso à Dio, & nel foro interiore sarà scommunicato, per il sopradetto [b]. Habbiamo detto [prosontiuamente] per includere quelli, che ueramente in quel non peccano contra la giustitia, ma sì prosontiuamente: come sono quelli, che senza pensare, nè auuertire in quello ne fanno alcuni, ò dando alcuni segni, i quali. si come furono interpretati dall'offenditore nel suo fauore, così il giudice gli toglie per indicij per poterlo presumere. Dicesi anco [Presontiuamente] per includere tutti quelli, che deono almeno per carità, e potendo, senza notabile incommodità, non difendono il cherico della ingiuria, che è manifestamente ingiuria, & si fa manifestamente, per il sopradetto [c]. Habbiamo posto, [è, ò si ha da tenere per scommunicato] per quel [è] comprendere colui, che ueramente in ciò pecca, contra giustitia, & per quello [si ha da tenere] colui, che presontiuamente pecca contra essa giustitia. Aggiungiamo † che di questo si riferisce la ragione, per niuno detta; nella quale si può fondare quella decisione dura, però giusta di Bartolo [d]: cioè, che quantunque regolarmente nessun deue esser castigato, solo per sapere che si aparecchiaua qualche delitto, & non reuelarlo; eccetto che, quando colui, che lo fa, fosse figliuolo, suddito, ò schiauo, il quale se non lo riuelasse, ne potrebbe esser per quel castigato, anco con pena di morte: Percioche la ragione di quel può essere, che gli altri communemente non peccano, se non contra i precetti della Carità: & questi sì: anco contra quelli della giustitia, come s'è detto di sopra [e]. Laqual ragione se l'hauesse considerata Baldo, & quelli, che lo seguono (come referisce il Felino [f]) nó reprobarebbono Bartolo, tanto duramente come fanno. La quinta che la ragione perche piu duro castigo si può dare à quelli, che non di

b Sup.eo.nu.17

c Num.18

32

d In l. utrum.ff. ad l. pompe.de patri.

e Sup nu.14

f In d.c.quantæ

fendono un Gouernatote, ò uno, che habbia podestà dal Re, che quelli, che non difendono altri huomini particolari è, che gli uni peccano contra la giustitia; & per quel ne' due fori si deono castigare: & i secondi contra la Carità. La sesta, † qual sia la ragione, fino al presente da niuno detta, perche cagione regolarmente non si castiga nel foro esteriore, nè Ciuile, nè Canonico, (secondo la commune [a]) colui, che non difende altri, benche pecca in quello, & nel foro della conscienza sì, la quale è, che per solo non difendere, niuno communemente pecca contra i precetti della Giustitia, benche pecchi contra quelli della Carità; & perciò egli non deue esser castigato con le pene de i precetti della Giustitia, che si pongono contra i trasgressori loro. La settima, che ben dice Bernardo [b], che non è scommunicato colui, che non fa altro, che lasciar di difendere il Cherico, ilche s'intende di colui, che per giustitia à ciò non è obligato, & altrimenti nò: s'intende della scommunicatione uera, & non altramente. Percioche si deue presumere ch'egli è scommunicato, concorrendo le dette quattro cose [c]. L'ottaua, che niuno incorre nell'obligatione di restituire cosa alcuna all'offeso, per non l'hauer difeso potendo, s'egli non era obligato, nè anco s'era obligato per sola Carità, & misericordia: benche per malitia non lo hauesse difeso [d]. La nona † che niuno incorre ueramente in alcuna Censura posta contra quelli, che fanno qualche cosa contra della Giustitia, per non impedire, nè anco per dilettarsi del delitto, s'egli non si fece nel suo nome, ò non ne fu cagione posituamente per consiglio, per precetto, per aiuto, &c. perche non ui è legge nel mondo, che proui [e] tal cosa. Percioche non ui è, se non il detto capitolo *Quanto*, che tal cosa significhi, & esso non dice questo, se non che solamente si presume, ch'egli fauorisce; & per consequente è scommnnicato, se ui concorrono le dette quattro cose [f]. La decima, come ben rispondemmo in Tolosa non esser incorsi nella scommunicatione alcuni degli studenti, che si trouaron presenti nel Conuento de' Frati Agustiniani, in una Congregatione di Dottori della uniuersità, & de i Consoli della città sopra certi priuilegi delle scole, & senza, ch'essi dessero fauore alcuno, si pigliarono piacere, perche molti diedero su la testa a' Consoli, uscendo delle porte, portando le cheriche loro scoperte. V'incorsero però alcuni Dottori reggenti; che dato, che non dicessero niente à gli studenti, accioche

33

34

a Quã seq̃ Pan. in c. 1. de rest. spol. & Fel. in d. c. Quãtæ

b In gl. d. c. Quãtæ.

c De quibus su. eo. nu. 18. & 19

d Quod pulchrè pbat. Adr. in 4. de res. q. 1. col. 9 cui posteriores cõsẽtiũt post Alex. quẽ sup. num. 7 sub fin. citauimus.

e Ideoquè nõ ẽ dicẽdũ c. cõsuluisti 2. q. 5 ca. 2. de translat.

f Sup. nu. 18. & 19

accioche gli dessero, però li fecero segno che haurebbono hauuto piacere, che gli hauessero dato. La undecima † che ben rispondemmo à un cherico, che seppe del trattato, che si faceua per occidere un'altro, & per negligenza sua l'occisero, prima che l'auisasse ch'egli si douesse guardare, ch'egli non incorse per quel in Irregolarità. Perche, nè anco in questa specie d'irregolarità, s'incorre senza occidere, & ferire, ò dare in alcuna maniera fauore, ò aiuto per fare questo contra Giustitia [a], piu che le Censure del detto [b] Canone, nè piu che la necessità del restituire. La duodecima †, che è uero quel, che nel Manuale habbiamo detto [c], (habbino scritto alcuni come lor piace) che non è irregolare ueramente, nè appresso Iddio colui, che potendo, & anco douendo, non difende colui, che uiene occiso: dato che lo lascia di difendere per odio, & anco che il morto sia cherico; purche non dia fauore, nè aiuto alcuno tacito, nè espresso, commandando, consigliando, ò aiutando in alcuna maniera; perche egli non occide, nè taglia membro, nè è cagion totale, nè partiale di quel delitto, per quel che in quel luoco alleghiamo, & anco perche non è legge nel mondo, che dica, che in questo caso non s'incorre in irregolarità, nellaquale non s'incorre, se non ne' casi, iquali sono espressi nella legge [d]. Habbiamo detto [ueramente] perche s'egli è presontiuamente, subito diremo. La decimaterza † che non è fermo quel che pareua ad alcuni: cioè, che non si deue presumere, essere irregolare colui, che non difese un Cherico, che fu occiso: quantunque per quel egli incorresse in scommunicatione, anco presunta: Percioche i Decreti esorbitanti non si hanno da ampliare [e]; & maggiormente in materia penale di pena odiosa, come è la irregolarità; tanto che non ui s'incorre, se non ne i casi, che la legge esprime [f]: e cosi, benche teniamo che la detta [g] legge d'Innocentio induce una specialità, che si presuma fauorire, & peccare contra giustitia, colui, che manifestamente offende quegli, che potendo, & douendo, non difende, per l'effetto d'incorrer'in scommunicatione; ma però che non habbiamo per questo da intenderlo, & dire, che anco induce presontione del detto fauore, per incorrere in irregolarità. Adunque questo non è fermo, anzi il contrario segue efficacemente dal sopradetto: percioche quel Decreto [h] non parla piu della scommunicatione, che d'altra pena, (come è notato) secondo la lettera dell'autore suo Innocentio: Percioche ella generalmente

35 36

a Arg.gl.c.Siquis uã duã 50.d.doctrina & Innoc.in ca.Petrus, de hom.
b Ca. siquis suadente 17.q.4
c Ca.27.nu.231.post S.Anton.ubi sup.
d Cap.15. is qui, de sent.exco.li.6,
e Regu: quæ à iure, de reg.iur.li.6
f D.c.is qui.
g Ca.quę, de sẽ. exc.
h D.ca.quantum.

determina, che si deue presumere, & tenere per fautore colui, che non si oppone potendo al delitto manifesto: & come da questa general conclusione si raccoglie la particolare, che si deue presumere per scommunicato chi (potendo) non difende il cherico che altrui manifestamente lo uuol ferire, cosi, per forza si ha da seguire ch'egli è obligato à restituire, & che è irregolare: Poi che qual si uoglia che è, ò si presume fautor della morte d'altri è, ò si ha da presumere, che sia obligato à restituire: & è irregolare come colui, che lo ferì: benche quanto all'altre pene, in alcuna cosa meno egli si habbia da castigare [a]. La decima quarta, † che delle due prossime illationi segue la risposta di quella, 37 della quale alcuni hanno dubitato nel Manuale [b]. se per quelle parole, che ponemmo in essa; cioè, che nessun crimine, nè delitto, (quanto si uogli a graue) induce irregolarità, se non quello, che per legge speciale tiene questo effetto. Habbiamo uoluto anco comprendere il crimine nefando di Sodomia: percioche ne seguita, che dobbiamo risponder di sì. Il primo, perche (come s'è detto) [c] non s'incorre in irregolarità, se non nei casi espressi per la legge [d]: de i quali non è questo. Il secondo che quelle parole sono d'Innocentio [e]. Il terzo, perche poco fa al caso ch'egli sia crimine assai grande, molto brutto, & abhomineuole, poiche maggiore è la Heresia mentale [f]: & maggior la disperatione [g]: & molto maggior l'odio d'Iddio [h]: però niuno di questi inducono irregolarità, & altri peccati assai piccoli la inducono [i]: & anco alle uolte l'opere uirtuose [k] L'altro, perche i Dottori, che tengono la parte contraria, non tengono fondamento con che possino trouarla, nè anco con che poter rispondere à i sopradetti, solamente seguono Bernardo, l'Hostiense [l], & lo Speculatore [m]. Benche Antonino, che gli seguitò in una parte, [n] si appartò da essi in un'alrra [o]. per le dette parole d'Innocentio. Et lo Speculatore, per ultima opinione riferisce quella di Vincentio contraria. Et non mirano che Bonifacio Ottauo, che dichiarò, [p] che in nessun caso s'incorre in irregolarità se non in quello, che è espresso dalla legge, fu assai dòpò di Bernardo, dell'Hostiense, & dello Speculatore, & che leuò tutti questi dubbij; se alcuni ue ne restauano, come anco Bartolomeo Bresiense [q] in questa medesima materia, riprende l'opinione del Dottissimo, & Santissimo Gionanni, dicendo che Gregorio Nono leuò i dubbij, che furono fino al suo tempo, per uno

a Iux.c.Sicut dignū §.illi qui, de homic.
b Ca.27.nu.248
c Su.eo. nu.35.& 36
d Ca.is qui, de sent. excom.li.6
e Ca exter.de tēp.ordi.& c.iqsi.de accus.
f Th.2.2. q.11.art.3
g Th.2.2.q.20.ar.3.
h Th.2.2. q 34.art.2
i Ca.presbyt continebatur, de hom.
k Ca.suiā, & in Ma. c.27.nu.206
l Ca.nisi §.1. de renunti.
m Ti.d dispē.§.iux. propositiones nu.17
n In d.ca.nisi §.1
o In d.ca. ex tenore de temp.ord.
p Ca.is qui de sent. exco.li.6
q In ca.fin.25.d.

un decreto suo [a]. Fa etiandio, che habbiamo inteso che in Italia, doue (secondo che si dice) si fa piu male di quel che sarebbe necessario in questo che non si dimanda niuna dispensatione sopra esso. Et che per l'altra disputatione, & degna del suo ingegno, concluse contra la commune Francesco Aretino [b]. Quì si haueua da disputare una limitatione del Dottor Soto [c]. se per errore non si rimettesse nel Manuale [d], ò in altro Commentario [e], hauendosi da rimettere à questo però in esso si dirà. La 38 decima quinta † che da questo s'inferisce la ragione, & dichiaratione, di sei conclusioni, che in poche parole appuntammo nel Manuale [f], rimettendosi à questo Commentario. Perche la ragion della prima è, che, quelli che tengono obligo di giustitia, incorrono nella scommunicatione del Canone [g], senon difendono (potendo) & che peccano in esso contra la giustitia, lasciando di difendere & essendone obligati per il loro officio. Et il medesimo si ha da dire di tutti quelli, che sono obligati dalla giustitia: i piu de i quali di sopra habbiamo [h] detto. La ragione della seconda è, che gli altri non u'incorrono per semplice ommissione: perche non peccano, se non contra la sola carità: & benche oblighi à peccato mortale, non obliga però alla restitutione, nè alla censura, nè alla irregolarità poste contra quelli, che trasgrediscono i precetti della Giustitia, come sopra s'è detto [i], & hassi detto nel Manuale [k]. La terza è, che tutti quelli, che ponno, senza danno, sono obligati à impedire, s'intende quando si offerisce la necessità estrema, ò tal danno, che si deue credere probabilmente che altri non potrà, ò non uorrà impedire: & non altrimenti [l]. La quarta è, che niuno è à questo obligato, con danno, hassi da intendere, fuora de' detti due casi di estrema necessità, & del danno, che per altri non si può rimediare: ò si sà, ò crede che non ui si rimedierà. Et anco in questi due, per l'effetto, che non si presume che gli piaccia il danno, ma non per l'effetto di scusarsi del peccato, perche di quello non iscusa in estrema necessità, anco la perdita di tutta la roba, & dell'honore: nè anco nell'altro sopradetto danno, il fastidio di porre alcuna fatica, ò spesa, che di poi si può ricuperare. La quinta, cioè che in questo è differenza, dal foro interiore, all'esteriore: s'intendeua, che se l'offesa è manifesta, & manifestamente fatta, non sarà scommunicato, nè irregolare, s'ei non s'allegra del delitto, nè fauorisce il delinquente: ma appresso del mondo si presume-

a In c si. de tēp. ord.
b Ca. cū nō ab hoīe de iud. dolum. 9
c Lib. 5. q. 1. art. 9. de iust. & iu.
d Cap. 17. nu. 231
e Ca. si. 14. q. 6. nu. 13
f Ca. 27. nu. 78
g Ca. siquis suadente 17. q. 4
h Sup. eo. nu. 14
i Sup. eo. nu. 16
k Ca. 27. nu. 232
l Su. eo. n. 10. 11. & 25

ra, che non solamente se ne allegrò, ma che anco lo fauorì: & per consequente si ha da tenere per scommunicato, & irregolare (se ui fu morte) & per obligato à restituire. La sesta, che par con Dio differenza in lasciar di difendere con mala intentione, & rallegrarsi dell'offesa, ò senza rallegrarsene, si deue intendere della intentione del fauorire il delinquente, con qualche effetto tacito, ò espresso, & non della semplice compiacenza, per il sopradetto [a]. La decima sesta †, che si può porre concordia fra due conclusioni approbate, che paiono contrarie, lequali molte uolte habbiamo cercate, & mai fino al presente giorno della gloriosa Maddalena dell'anno M D L V I. del tutto habbiamo potute trouare. L'uno è, che niuno è obligato à far l'opere di Misericordia corporali al suo prossimo, sotto pena di peccato mortale, se non quando egli è in estrema necessità, come habbiamo detto nel Manuale [b], & di sopra [c]. L'altra è, che ogniuno è obligato sotto pena di peccato mortale, à tornare al prossimo il suo bue, se lo troua che uada smarrito, & à solleuar l'asino, anco di colui, che l'abhorrisce, se l'incontra cascato nella uia, & oppresso dalla sua soma, come si commanda nell'Essodo [d], non per precetto cerimoniale, nè giudiciale, che spirorno, ma per il morale, che sempre dura [e], & che il medesimo si habbia da fare del uestimento, ò di qual si uoglia altra cosa, che il prossimo smarrisce, che si dichiara nel Deuteronomio [f], ilche senza dubbio ha luoco nel bue, & nell'asino del prossimo, ancorche non habbiano estrema necessità di quello aiuto. La concordia è, che altra cosa è dare elemosina à questo, ò à quel prossimo, che in quello guadagna quel ch'egli non haueua, à che sola l'estrema necessità ci obliga, (come dice la conclusione) & altra è, impedir il danno del prossimo in quello, ch'egli ha già guadagnato: alche questi precetti dell'Essodo, & del Deuteronomio ci obligano. Per la qual differenza fa, che assai grande la fanno questi Decreti, fra il guadagno, & la perdita, fra il danno di ciò, che è guadagnato, & di quel, che s'è per guadagnare [g]. Ma questo si ha da limitare, che solamente proceda nel danno, che probabilmente si deue credere, che niun'altro lo potrebbe impedire, ò non l'impedirebbe. Laqual limitatione si raccoglie dall'uno, & l'altro de i detti precetti, che non parlano di qual si uoglia danno, ma di quello, che probabilmente non può essere. ò non sarà impedito, se non per colui, che incontra il bue, ò l'asino. Dalla quale si ponno

39

a Su.eo. nu.18 & 19

b Ca.242.nu.3

c Sup.eo.nu.8.& 25 Iux.doctr.Th.2.q.23 art.5.

d Exo.23.illis uer. si occurreris boui inimici tui.

e §.fin.6.d.1.de purifi.post partum.

f Deuter.22

g l.§.portio.ff.ad l. Rhod.l.fi.ff. de periculo & cõmo. rei uẽdi.l. si is cui.§. fin. de fur.

40 ponno † inserire molti casi, ne' quali siamo obligati à impedire il danno, & ne' quali non siamo obligati. Caminando io, incontro un cariaggio, che ha un mulo cascato in qualche mal passo, & non si può leuare, se quiui è strada, là onde molti passano, da' quali io spero, ch'ei sarà aiutato, non pecco mortalmente per non l'aiutare: ma se il luoco è d'onde niuno, ò pochi passano, pecco mortalmente, non l'aiutando. Veggio ne i seminati de' miei prossimi bestie che fanno danno, penso che niuno le scaccierà, se non le scaccio io, pecco, non scacciandole. Veggio, che alcuni cominciano à bruciare la uostra casa, i uostri grani, ò la uostra robba, & non ui è chi spenga il fuoco, eccetto io, che facilmente posso, & non lo estinguo, pecco. Veggio che tu mormori in pregiudicio notabile della fama del prossimo, & che quantunque al cospetto mio non li facci danno, perche non ti credo, però lo danni appresso quegli altri, che ti odono, & ueggio, che niuno ti contradice, nè credo che ti contradirà, ecco s'io non ti contradico, pecco, come ho detto in altra parte [a]. Veggioti comprare animali, herbaggi, terre, possessioni, ò altre cose, ch'io sò, che sono cattiue, ò non tanto buone, & molto differenti da quel che tu pensi, & ueggio, che niuno te ne auisa, se io non te ne auiso, pecco: Perche quantunque tu non sia in estrema necessità del mio ricordo, tu sei però in necessità dell'aiuto mio, accioche tu non perda la tua robba. Per questi essempi si ponno specificare molte altre cose assai cotidiane, le quali da nessuno, (che noi habbiamo ueduto) sono state ben dichiarate, & affermano quel che in altra parte habbiamo detto del Testimonio [b].

a Man. ca. 18. nu. 36 & in c. inter uer. 11. 3. nu. 71

b Ca. inter uer. 11. q. 3 nu. 71

SOMMARIO.

41 *Impedire si deue il peccato mortale del prossimo, sotto pena di peccato mortale.*

42 *Al Mormoratore del prossimo si deue resistere, & difendere colui, che da altri è per esser ammazato: sotto pena di peccato mortale,*

43 *I Peccati futuri si debbono piu tosto uietare, che procurare di castigare i passati, de' quali si può fare inquisitione.*

44 *Pecca mortalmente colui, che fa qualche cosa, con laquale il prossimo pecca.*

45 *Difender si deue il prossimo, accioche egli non pecchi mortal-*

mente, benche difendendo ui fosse danno della robba, dell'honore, & della uita corporale, ancorche esso prossimo non sia in estrema necessità.

46 *L'Opere di Misericordia cosi temporali come spirituali, si debbono fare al prossimo: quantunque egli non ne habbia estrema necessità.*

Appellare si può della sentenza declaratoria data per la morte del prossimo, colui, che sà ch'ella è ingiusta.

47 *Impedire il peccato del prossimo, nessuno è obligato, se non ui concorrono certe conditioni.*

48 *I Beni proprij, & la giurisdittione cosi temporale come spirituale usare con scandalo del prossimo, che non nasce da malitia non è peccato:*

Le Donne non peccano, le quali per uenial uanità si acconciano & adornano il uiso; benche sappiano, che alcuni huomini otiosi, & malitiosi uedendole cosi acconcie, & adornate, peccheranno mortalmente.

LA decima settima, † & ultima, che dal sopradetto si raccoglie è, ch'è uera, & si deue dichiarare quella conclusione del Manuale, [a] contra la quale, habbiamo detto in quella parte esserli mossi alcuni dubbij da un'huomo, (sēza dubbio) molto approbato: cioè, che pecca mortalmente, chi potendo impedire, non impedisce il peccato mortale del prossimo. Consta che dal detto ne segue, ch'essa è uera: Il primo, perche sopra si ha concluso per questo testo, & per altri molti, che la carità ci obliga tutti à difender la uita corporale del prossimo; & è certo, che piu ci obliga à difender la uita spirituale dell'anima: poi che piu l'habbiamo d'amare, che la sua corporale, & anco la nostra, come proua S. Tomaso [b]. Et maggior danno è, che uno perda l'anima, che molti, & innumerabili i corpi; & anco d'huomini senza colpa, secondo S. Agostino [c], & la uita dell'anima muore per il peccato mortale [d]: Et in questa maniera con piu forte ragione arguisce esso Santo [e], dicendo in somma, che habbiamo da fare per la uita eterna del prossimo, se per la breue corporale habbiamo da far questo? Fa anco † che mortalmente pecca chi non resiste à colui, che in presenza sua mormora, peccando perciò mortalmente, come dice San Tomaso [f], da noi altroue allegato: & che

41

42

a Cap.14.nu.26

b 2.2.q.26.art.6

c Ca. Resuscitatus.

d Ca.oīs de pœn.d.1

e In.cap.ipsa pietas. 23.q.4

f 2.2.q.73.art.4.

che siamo obligati à impedire il prossimo, che si uuole precipitare da una fenestra, scannarsi, ò impiccarsi, ò ammazzarsi in altro modo, accioche egli non si uccida [a]. & à cauar per forza colui, che non uuole uscire della casa, che si ruina [b]. Ilche fa, che quantunque egli non habbia estrema necessità del nostro impedimento, siamo però obligati à impedirlo: Percioche, se il pericolo di perdere un'asino cascato, un bue smarrito, un uestimento, ò altra cosa rubbata, ò perduta, ò che sono in uia, che il suo padrone, & nostro prossimo la perda, ci obliga à rileuarlo di quel danno, benche non habbia estrema, nè molto stretta necessità di lui [c], quanto piu ci obligarà il pericolo, nelquale uediamo, che è di perdersi l'anima? Egli fa † che siamo piu obligati à uietare i peccati futuri, che à procurare il castigo de i passati [d]: & questo è chiaro, che siamo obligati à correggere il prossimo de' suoi peccati passati: & à procurare con molto amore, & molta prudenza, & uigilanza, ch'egli esca del peccato, nelquale egli è cascato [e]. Adunque per piu forte ragione saremo obligati ad impedire il peccato, che s'è per fare. Ancora egli fa, che à fine di uietare i peccati futuri, in ogni caso si può fare per inquitione (secondo un detto singolare d'Innocentio Quarto [f], da tutti approbato) & pigliarsi il Cherico per mano del laico; secondo il Panormitano [g]. da gli altri approbato. Ilche ha luoco, così ne i delitti priuati, che dannificano il bene particolare, come ne' publici, che dannificano il publico, così ne i secreti, come ne i publici, secondo che specificò il Soto [h]. Fa anco, che per uietare lo scandalo, & l'occasione, con che il prossimo peccherebbe, dobbiamo fare, ò lasciar di fare tutto quello, che senza peccare, possiamo [i]; benche fosse elemosina, ò altra opera da l'Euangelio consigliata [k]. Per tutto ilche consta; esser uera la detta conclusione del Manuale [l]. Ma †, ch'egli habbia necessità di alcuna dichiaratione fanno i fondamenti, c'habbiamo scritti in esso Manuale: cioè, che non pecca mortalmente colui, che dimanda imprestò all'usuraio, benche egli creda, che non gli presterà senza usura [m]. Nè pecca mortalmente colui, che dimanda al suo Parocchiano, che debba battezare il suo figliuolo, credendo che egli sia in peccato mortale; & che senza pentirsene lo battezerà. Nè la donna, che si acconcia per uanagloria ueniale, senza altro fine mortale; benche essa creda, che chi la uedrà, l'habbia à desiderare con desiderio mortale,

43 44

a Ca. Nimiũ 23 q.4
b Ca.ipsa pietas 23 q.4
c Exo.23. & Deu.22
d Arg.c. præter. de spõs.& eorũ, quæ late citamus in c.inter uer.11.q.3.nu.662
e Matt.18.c.si peccauerit 2.q.1.& i Man. c.24. nu.17
f Cap. 1. de postul. prælat.col.2
g In c.3.& ca.ut famæ, de sent. exco.
h In li.de rõ tegẽ.secre.mẽb.2. q.6.p.15
i Ca.2.de noui oper. nunt.
k D.c.2
l Cap.14. nu.16
m Vbi sup.nu.17

a In Man c.23.nu.23

b Su.eo.nu.17.& 31

c Th.2.2.q.32.ar.5.I Man.ca.23.nu.3

d In c.Quã ç,de sẽ. exco. & sup.eod.nu. 10 & 11

e In ca.23.nu.5

f In 4.de corre&.fra ter.col.12

g Ca.Nimium,& c psa pietas 23.q.4

uedendola cosi adornata [a]. Nè colui, che (anco potendo senza danno suo) lascia di difendere il Cherico, accioche non sia ferito, incorre in scommunicatione, almeno quanto al foro della conscienza [b]. Nè colui, che è piu ricco che altri, è obligato à fare elemosina sotto pena di peccato mortale, se non à colui, che è in estrema necessità [c]: & questo è chiaro, che colui, che per sua uolontà uuol peccar mortalmente, sapendo che quello è peccato mortale, & potendo schiuarlo, non è in estrema necessità dell'impedimento spirituale di altri. Adunque † afferman do la detta conclusione, cioè, che siamo obligati ad impedire il peccato mortale del nostro prossimo (se possiamo) aggiungiamo queste dichiarationi. La prima, che ha luoco non solamente; (come in quel luoco dicemmo) se senza danno, ò uergogna, & affronto lo possiamo fare, secondo che dice il Felino [d]: alquale noi habbiamo contradetto. Però anco, se non lo possiamo far senza danno della robba, & dell'honore, & anco della uita corporale, quando l'anima sua stesse in necessità estrema del nostro impedimento, come notammo in altra parte del Manuale, [e] dicendo, che siamo obligati à dare l'elemosina spirituale, sotto pena di peccato mortale, à colui, che ne ha estrema necessità, per la salute dell'anima sua: benche, per essa, habbiamo da perder la uita. La seconda, che ella ha luoco, anco quando egli non è in estrema necessità del nostro impedimento, però, ò per sua fragilità, ò per ignoranza crassa, ò affettata, ò per altre cagioni, & occasioni di peccare, egli è in tal necessità, che se noi altri non l'aiutiamo, egli peccarà mortalmente; & morrà spiritualmente, & se l'aiutiamo, nò. Questa è una singolare dottrina di Adriano [f]: La quale Iddio sà, quanta consolatione ci diede hoggi, quando la trouammo à caso: Benche egli ci sconsolò, perche non allega per esso niente di piu, che inferir questo, che la elemosina spirituale è piu di precetto, che la corporale: laquale anco tiene necessità di proua. Ma noi alleghiamo † quel, che à questo proposito mai non intendemmo, nè letto, nè detto: cioè, che siamo obligati ad impedire al prossimo i mali, & i danni, che egli può uietare, ma non si uuole, se sono tali, ch'egli non li possa torre senza peccato: Percioche, (come sopra habbiamo allegato,) siamo obligati à impedire, che il prossimo non s'impicchi, scanni, ammazzi in qualche modo, ò tagli membro alcuno [g], & anco quando, che

45

46

che fossimo medici, alle uolte medicare colui, che non uuole[a] esser medicato: & tutti prohibire à gl'infermi, che non mangino, nè beuino quel, che crediamo, che l'occiderà; & anco à i sani, che non beano ueneno; dato che essi uogliano, di tutto questo essi si ponno guardare. Et così diciamo, che in questo non è differenza, fra la elemosina, & l'aiuto spirituale, & corporale; come dice Adriano: uinto (al nostro parere) dalla gran forza dell'argomento. Percioche, quando essa è tale, che il prossimo non la può rinontiare, & senza la quale egli morrebbe spirituale, ò corporalmente, di precetto se gli deue dare, per colui, che la può dare: benche egli non la uoglia. Fa per questo, che quantunque non rincresca al condennato la morte, può il suo prossimo appellare della sentenza declaratoria[b], & anco, se il condennato lasciasse di appellare per uoler morire, (come sogliono fare alcuni schiaui,) chi sapesse, che la sentenza è ingiusta, sarebbe obligato ad appellare[c]: La terza † dichiaratione è, che non siamo obligati al detto impedimento, se non quando ui concorrono tre conditioni, simili à quelle, che si ricercano, per obligarci il precetto della fraterna correttione, le quali ponemmo nel Manuale[d]. La prima, che sia certo, che il peccato è mortale, ò ueniale pericoloso. La seconda, che ui sia buona speranza, che s'impedirà il peccato, ò che almeno si creda, che per esso egli non si farà peggiore. La terza, che si faccia con opportunità, non solo di persona, che ne sia piu obligata, almeno attento la negligenza di quelli, che sono piu obligati, ma etiandio di tempo, come tutto questo si raccoglie dalle ragioni, che per le tre dette conditioni della fraterna correttione, pone San Tomaso,[e] il Gaetano[f], Adriano[g], il Soto,[h] Innocentio, il Panormitano, & altri Decretalisti[i], l'Archidiacono, Dominico, & altri Decretisti[k]: La quarta dichiaratione è, che anco siamo obligati ad impedire il peccato mortale del prossimo: lasciando d'usare i nostri beni, & giurisdittioni, così spirituali, come temporali, quando possiamo lasciarli senza peccato: & senza lasciarlo, non possiamo impedire il peccato mortale dell'ignoranza, della fragilità del[l] prossimo. La quinta † dichiaratione è, che non siamo imperò tanto obligati ad impedire tanto il peccato mortale d'altri, che habbiamo da lasciar d'usare de' nostri beni, & giurisdittione, & anco beni temporali, per uedere, che altramente non possia-

47 · 48

a Gl. §. 1. d. 183. d.

b l. Nō tm̄ ff. de appell & l. addictos C. de Epis. adien.

c Arg. illius Pro. 24 erue eum qui ducit ad mortem.

d Cap. 14. nu. 17

e 2. 2. q. 33. art. 2. & in 4. d. 19.

f In d. art. 2

g In 4. de corr. frat.

h Li. de rō teg. mēbr. 2. q. 2

i Ca. Nouit, de iud.

k Cap. si peccauerit 2. q. 1

l Arg. illius Matt. 18 qui scād. lizauerit & Th. 2. q. 43. art. 7

mo impedire il peccato del prossimo, ch'egli commette per pura malitia, & per malignità [a]. Per le quali dichiarationi si risoluono gli argomenti, che contra la conclusione si appuntarono. Percioche, i due primi si risoluono per la quarta, & quinta dichiaratione: perche il primo: parla della legge, ch'ei tiene per dimandare impresto al suo prossimo, che per malitia, & per stare in cattiuo stato, d'usura, & peccato, & non per ignoranza, & fragilità pecca; Et il secondo parla di colui, che usa la sua ragione, & dimanda al suo Parocchiano, che gli battezi suo figliuolo, & esso pecca per sua malitia, & ostinatione, & non per la dimanda buona: Al terzo di quella, che si acconcia uanamente &c. rispondiamo, che noi non dicemmo nel nostro Manuale, che non pecca mortalmente la donna, che si acconcia per uenial uanità, credendo che per quel si mouerà alcuno à desiderarla mortalmente: ancorche per essa alcuno si mouesse, che sono assai differenti cose; & cosi dicemmo, che la donna, che per tal uanità si adornasse, credendo che per quel un tale, ò tale per sua fragilità si mouerebbe al suo desiderio mortale, & anco se gliene uenisse occasione non la fuggirebbe. Non habbiamo detto senza cagione, [per sua fragilità] perche ella non peccherebbe per adornarsi, benche credesse che alcuno, ò alcuni huomini, che per lor malitia stanno in male stato, & senza pensier alcuno di guardarsi dal peccato della carne, ricercano le tentationi; & occasione, anco prima che gli uengano di pigliarsi piacere in uedere, & desiderare mortalmente essa, & altre belle donne, & bene adornate, & ancor che non desiderassero altre se non esse, con tanto, che quel non uenisse da fragilità, ma da malitia sola: ò da malitia, & fragilità, che non fosse cagione del peccato, ma compagna della malitia, onde egli peruiene, conforme à quel che dice San Tomaso della ignoranza [b]. Nè anco habbiamo detto senza cagione [tale, e'l tale] & non alcuni in generale; perche par che non peccherebbe per credere, che alcuni in generale la desiderassero [c]. Al quarto rispondiamo, che per lo scandalo del prossimo, che nasce da malitia, non siamo obligati à lasciare d'usar la nostra giurisdittione spirituale, nè temporale: come s'è detto. Al quinto, neghiamo che non siamo obligati à soccorrere il prossimo, se non quando egli è in estrema necessità, ch'ei non possa liberarsi, senza il nostro aiuto. Percioche siamo obligati, quando, & come s'è detto nella prima,

a Iux. illud. Matt. 25 finite illos caeci sũt &c.

b num. 2. q. 79. art. 1 & seq.

c Arg. ca. Osius, de elect.

ma, & ſeconda dichiaratione. Per fondare piu tutto queſto ci aiuta hauere quel che parue bene al molto Reuerendo Padre Frate Ambroſio di Salazare, ſostituto della prima di Teologia di queſta uniuerſità, huomo di ſingolar uita, d'ingegno, di giuditio, d'eruditione, & d'energia di lettione, & di predicatione: lequali gratie rare uolte ſono poſte in un ſolo. Reſta dunque difeſa la ſopradetta concluſione de gli argomenti, & dubbij ſopradetti, à honore, & gloria della molto Glorioſa S. Maria Maddalena; La cui feſta celebra hoggi la Santa Chieſa.

Salamanicæ Vndecimo Calendas Auguſti M D LVI.

IL FINE DEL COMMENTARIO della difenſione del proſſimo.

COMMENTARIO RESOLVTORIO, DEL FVRTO NOTABILE:

Sopra il Cap. ult. Causa XIIII. Questione VI. per dichiaratione d'un certo passo del Manuale de' Confessori.

Capitulo finali, Causa decimaquarta, Quæst. sexta, Hierony. in Epist. ad Titum. Cap. II.

VR AVTEM NON SOLVM in maioribus, sed in minoribus etiam iudicatur. Nō enim quod furto ablatum est; sed mens furantis attenditur. Quomodo in fornicatione, non idcirco diuersa sit fornicatio, si mulier, sit pulchra, aut deformis, ancilla, aut ingenua, paupercula, aut opulenta; sed qualiscunque illa fuerit, una est fornicatio: ita in furto, quantumcunque quis abstulerit, furti crimen incurrit.

Non

Non solamente si giudica per ladro colui, che rubbò gran cose, ma etiandio colui, che rubba le picciole: percioche nou si mira quel che si rubba, ma l'animo di colui, che rubba: Come anco non è diuersa la fornicatione, per esser la donna bella, ò brutta, schiaua, ò libera, pouera, ò ricca: anzi qual si uoglia che ella sia, è vna fornicatione, così nel furto, quanto si uoglia che vno rubbi, commette peccato di furto.

SOMMARIO.

1 *Il Furto è ogni usurpatione illecita. La cui uolontà si uieta dal settimo precetto di Non rubbare*

2 *Il grande, e'l picciolo sono d'un medesimo genere, & spetie; quando però la uolontà di colui, che rubba poco, è di rubbare assai.*

3 *La circonstanza della quantità del peccato, che non muta la sua spetie, nè lo fa di ueniale, mortale, nessuno è obligato à confessare, di necessità.*

Il ladro non è obligato confessare al confessore, se il furto era di prezzo, ò nò; ma è bene obligato à dire, s'egli era peccato mortale.

4 *La Circonstanza del peccato, che non muta la specie, ma fa ch'egli sia caso riserbato, si deue di necessità confessare.*

5 *Il Furto, ò grande, ò picciolo, ch'egli si sia, di suo genere è peccato mortale.*

I Peccati, che di suo genere sono mortali, lasciano d'esser tali per tre cose.

6 *Il furto picciolo con uolontà di robbar molto, è peccato mortale:*

7 *Ma se ui concorrono altri rispetti, egli non è mortale.*

8 *Il furto di cosa picciola, che il ladro sà, ch'è di danno notabile, & di dispiacere del prossimo, è peccato mortale, & sempre è mortale, quando ella si rubba à un pouero.*

9 *La Scommunica in alcuni Vescouadi non si dà per furto di cosa, che sia di minor prezzo di due, ò tre Reali.*

Il Furto si deue giudicare, di grande, ò picciolo peccato, non secondo il suo ualore, ma secondo la ricchezza, ò pouertà di colui, al quale si rubba.

10 *L'Attione si nega al dannificato, in cosa, che non è peccato mortale.*

11 *Il Ladro deue restituir il furto: da un soldo in sù.*

La Vita non si deue torre à nessuno per peccato, che non è, ò non si presume esser peccato mortale.

12 *La Scommunica generale non lega; se non per peccato mortale: La quale non si pronuntia ad altro fine, che per cauar l'anime dal peccato mortale.*

PER † l'original di S. Girolamo emendato da un moderno, si uede, che questo testo in alcuna cosa è mutato: percioche dal uersiculo *Quomodo* egli dice in questa maniera. *Quomodo in Fornicatione, & Adulterio non idcirco diuersa sit Fornicatio aut Adulterium, si pulchra, uel diues, deformis aut pauper, Meretrix uel Adultera sit, Sed qualiscunque sit &c.* Ma perche questo non fa molto al caso, nè quanto al proposito di Gratiano, nè quanto al nostro, l'habbiamo uolgarizato secondo la lettera del medesimo. Et nella reuista del Manuale de' Confessori [a] rimettemmo à questo Commentario, la dichiaratione della quantità, che si ricerca, accioche il Furto sia peccato mortale. Per questa presupposta la diffinitione del furto, & la sua diuisione in furto mentale, & in furto reale, & altre cose, che in quel luoco toccammo solamente repetiremo qui quel, che quiui [b], & in altra parte [c] habbiamo detto: cioè, che per il settimo precetto di non rubbare [d], non solamente si uieta quel, che secretamente si toglie al prossimo contra sua uolontà (che propriamente si chiama furto) ma etiandio ogni altra cosa, che malamente si toglie, & malamente si possiede; & tutto il danno che malamente si dà; & per consequente tutto quel che si toglie, ò tiene per inganno; ò per forza di legge ingiusta, ò di qual si uoglia altra usurpatione illecita di cose d'altri [e]. & anco ogni uolontà deliberata di torre, di tenere, di dannificare, & di usurpare illecitamente, contra la uolontà del suo padrone. Percioche (come in altra parte [f] habbiamo detto) i peccati della uolontà, della bocca, & dell'opere, sono d'un medesimo genere, benche, quelli della sola uolontà

a C.17.nu.9.ad quē locum remissimus, in eo.ca.17. nu.3

b Man.c.17.nu.2

c In additio.c. Qñ, de conse.d.1.nu.231

d Exod.20.

e C.Pœna.su.ead.q.5

f Man.c.11. nu.9.& in addit.nu.233.&in c.fin.de sym.nu.7.& Th.1.2.q.72.art.7

1

lontà non obligano à restitutione, così come quelli dell'opera, & della bocca. Adunque † presupposto questo, notiamo di questo capitolo, che d'un medesimo genere, & spetie è il furto di cosa grande, & quello di picciola. Percioche il principio dice, che si giudica così per ladro colui, che rubba poco, come colui, che rubba molto. Et al fine egli conclude, che quanto si uoglia che uno rubbi, egli comette peccato di furto: & anco meglio lo pruoua nel mezo, insieme col principio, nel quale in effetto egli dice, che si come la fornicatione con bella, ò con brutta, ricca, ò pouera, libera, schiaua è una: cioè d'una medesima spetie, & genere: cioè semplice fornicatione, così il furto di cose grandi, & quello di cose picciole sono d'uno medesimo genere. Et è chiaro (come la glosa tratta quì) che essendo ogni cosa eguale, maggior peccato è il fornicare con una delle dette, che con l'altra. Nè osta il dire, che la intentione di San Girolamo, ch'ei si raccoglie dalla ragione, ch'ei dà [a] per confirmare il suo detto per quelle parole [b] [perche non si mira quel che si rubba, ma l'animo di colui, che rubba] fu un dire, che il rubbare cosa picciola allhora solamente è furto, quando la uolontà di colui, che la rubba è di rubbar molto: Adunque questo non ostà; percioche si risponde, che per l'altra ragione, & similitudine, che della fornicatione, & della conclusione si raccoglie è che la sua intentione fu di uoler dir ciò, c'habbiamo notato. Da questo † ne segue il primo, una conclusione cotidiana, che prouammo in una parte [c], & habbiamo posta in un'altra [d], cioè, Che la circonstanza della quantità del peccato, benche lo augomenti, ma però non muta la sua spetie: nè communemente, lo fa di ueniale mortale: & per questo il penitente non è obligato communemente à confessarla. Nè per conseguente à dire che, se il furto era del prezzo di diece, uenti, cento, mille, ò diece mila ducati; pur che confessi, ch'egli era di quantità bastante per essere furto mortale, perche come San Girolamo, significa quì, la circostanza della quantità del furto, benche augumenti il peccato, però non muta la specie di lui, nè communemente lo fa di ueniale mortale; & non siamo obligati à confessar tutte le circonstanze, se non (come risoluemmo nel Manuale [e],) solo quelle, che fanno che l'opere delle quali sono, siano peccati mortali; ò quelle, che sono mortali di una specie, siano d'un'altra; ò quelle, che sono mortali per un rispetto, siano anco per l'altro, ò

3

a Arg. c. Mar ci. 1. q. 1. Nõ dubiũ C. d leg.
b Nõ. n. ꝙ furto ablatũ ẽ mẽs furãtis attenditur.

c In princ. c. cõside ret, de pœn. d. 1
d Man. c. 1, 6. nu. 7

e C. 6. nu. 3

mutino l'opere, d'una spetie in un'altra, ò nò, secondo la com-
mune opinione, che copiosamente trattammo in altra parte [a].
Segue il secondo † che anco è uero quel, che habaiamo detto in
altra parte [b]. Percioche quantunque sia cosa laudabile il confessa- 4
re le circostanze, che aggrauano il peccato facendolo di minore
maggiore, però l'opinione piu commune, & probabile è, che
non è necessario; quando quello augumento non è cagione che
il ueniale si facci mortale, ò d'altra spetie, ò per altro rispetto.
come copiosamente prouammo in altra parte [c]. Ilche però non
ha luoco in quella, che augumenta il peccato: & fa che per essa
egli sia riserbato; almeno per constitutione Sinodale: laquale
alle uolte riserua alcuni furti, òdanni di certa quantità al Vesco-
uo: ò aggiunge che l'assolutione, ò la restitutione si facci in una
certa maniera: & in quella, che fa, che tenga congiunta la scom-
municatione: ò che la scommnnicatione congiunta sia Papale:
come per alcune scommuniche, scommunicano quelli, che
rubbano fino à tanta quantità, & non gli altri; benche in ciò pec-
cassero mortalmente. Segue terzo †, che ogni furto grande,
ò picciolo di suo genere, & spetie è mortale: percioche la gran- 5
dezza, ò picciolezza del furto, non muta il genere: secondo il
nostro notabile: & consta che i furti di gran cose sono [d] morta-
li: adunque di suo genere saranno anco i piccioli. Ma perche,
in ogni materia di peccato mortale, tre cose scusano di colpa mor-
tale: cioè la paucità, la indeliberatione, & il difetto del giudicio
bastante per poter peccare mortalmente (come diciamo nel
Manuale [e]) così in questo del furto, la paucità sua fa, ch'ei non
sia mortale, secondo San Tomaso [f], Sant'Antonino [g], & Adria-
no [h] communemente approbati. Ma perche però non è determi-
nato dalla legge naturale, nè dalla diuina, nè dalla humana, quale
sia la quantità necessaria, accioche un danno, ò una retentione,
ò usurpatione, d'alcuna cosa, sia peccato mortale, commune-
mente si tiene, & molto bene, che è la quantità notabile: &
che qual sia la notabile si lascia all'arbitrio di huomo da bene [i].
Ma † gran fastidio però mi danno alcuni Confessori; in diman- 6
darmi quale quantità si ha da giudicare per notabile, & qual giu-
dichiamo noi altri per notabile: occorrendoci la questione, co-
me piu d'una uolta ci è occorso; & tanto piu ci è stato grauoso
questo, quanto piu penseranno che il Dottor Soto [k] habbia deter-
minato che essa è di due, ò tre ducati, quando la gran pouertà di
colui

a C. cõsideret nu. 5.

b Man. c. 6. nu. 7

c In pri. c. cõsideret nu. 13. par. 4. pag. 36

d C. Fures, cum tribus seq. de fur.

e C. 11. nu. 4

f 2. 2. q. 66. art. 6

g 2. par. ti. 4. c. 5. § 7 & 8.

h Quodl. 8. pag. 11

i Q̃m quæ indefinita relinquuntur à lege, arbitrio boni uiri sunt diffinienda l. ff. de iur. delib. & c. de causis off. deleg.

k Li. 5. q. 2. art. 3. de iust. & iur.

colui à chi si toglie, tiene, ò rubba, non persuadesse, che un'altra minore basta per farlo notabile, Ilquale non dice però questo, ben che lo pruoua (à nostro parere) per esempio. Per la decisione adunque di quello, che quà rimetemmo nel Manuale, diciamo [a], Il primo, che colui, che rubba poco uolendo rubbar molto, pecca mortalmente, come San Girolamo sente. Percioche la uolontà di fare, & il fare, sono d'una medesima malitia, secondo San Tomaso [b], approbato. Il secondo † che chiunque rubba alcuna

7 cosa picciola, senza uolontà di rubbarne un'altra maggiore, nè per ciò fare al prossimo piu danno, di quel che quella cosa picciola uale, non commette furto mortale, s'egli ragioneuolmente crede, che, se il padrone lo sapesse ne haurebbe piacere. Nè anco, dato ch'ei sapesse, che di ciò gliene rincrescerebbe, se gli fosse detto; nè glielo darebbe, si come notò il Gaetano [c]. Benche San Tomaso in questo parli un poco scuro [d]. Il terzo, che chi rubba una cosa picciola, come una Subbia à uno calzolaio, ò una Agucchia al Sarto, ilqual per non hauere altra Subbia, nè altra Agucchia, lascia di lauorare, non commette furto mortale: benche per ciò si faccia al suo patrone danno notabile, come notammo nella nuoua editione del Manuale [e]: dato che il contrario tenga Siluestro [f]; col quale concorda il Soto [g]. Il primo, perche egli non rubba cosa notabile. Il secondo, perche chi rubba quella cosa tanto picciola, benche per essa facesse danno di diece ducati però non si condennarebbe nel doppio, o quattro tanti di quel danno, ma nel doppio, ò quattro tanti di quella picciola cosa tolta; secondo che fusse il furto manifesto, ò occulto [h].

Il quarto, diciamo, che quella opera di torre quella cosa picciola sarebbe mortale, se colui, che la toglie, sapesse, ò douesse sapere, ò credere, che à colui à chi si toglie seguirebbe danno notabile, di quel furto picciolo: non per essere il furto, nè la uolontà di rubbar mortale, ma per dar cagione di danno notabile [i]; che sono cose differenti. [k] Il quinto †, che il medesimo si ha

8 da dire, di colui, che rubba una cosa picciola, credendo che per ciò ne riceuerà il suo patrone dispiacere, & turbatione notabile se lo sapesse. Come io sò d'uno, che rubbò al suo patrone un pomo Codogno assai grande, che egli teneua nel suo giardino, & lo stimaua molto, per mostrarlo, & haueua detto a' suoi seruitori che gli farebbono dispiacere notabile, (come poi glielo tolsero) se glie lo togliessero. Adunque dico che esso non fece furto notabile, an-

a C.17.nu.3.& c.17. nu 9.

b 1.2.q.20.art 4

c 2.2.q.66.art.6

d In d.art.6

e Cap.17.nu.3

f Ver.furtum q.5

g Lib.5.q.2.art.3.de iust.& iur.

h §.induplum & §. Quadrupli instit. de actio.

i Arg.c.si. de iniur. l.Qui occiderit ff.ad l.Aqui.

k Quod ex diuersitate titulorum, de furtis, & de iniurijs facilè colligitur.

corche per hauere dato per esso al patrone notabile dispiacere, potrebbe hauer peccato mortalmente: poi ch'ei credeua, ò doueua credere, che gli daua quel dispiacere. Il sesto, che da questi due detti ne seguita, che la cagione perche chi toglie una cosa picciola d'un pouero fa peccato mortale, & chi la piglia à un ricco nò, non è perche uno commetta furto mortale, & l'altro nò: ma perche l'uno dà cagione di notabile dispiacere, & passione, & anco per auentura afflittione corporale di fame, di sete, di caldo, ò di freddo, & l'altro nò, ò perche l'uno ha ragione di credere, che colui, à chi è tolto, lo terrà per buono, & altro nò. Il settimo, che da questo sesto ne seguita è, che chi toglie poco, ò molto, credendo ragioneuolmente, che il suo patrone lo terrà per buono, non pecca, percioche egli non rubba [a]: Nè per conseguente chi piglia alcuna cosa, che secondo la sua quantità, & la conditione della persona, che la toglie, & à chi si toglie è da credere, che non li dispiacerà: perche egli non rubba, nè fa danno à niuno contra la sua uolontà [b]. Benche per auentura s'inganni in pensarsi che il patrone lo terrà per buono; ma insino che egli ragioneuolmente crederà che il padrone lo terrà per tale, non pecca. Habbiamo detto [ragioneuolmente] perche se lo credesse pazzamente, peccherebbe [c]. L'ottauo, che tolta la congettura del danno, del dispiacere, & dell'afflitione corporale, ò spirituale, che dal furto ne può seguire, & leuata la congettura, che il patrone della cosa tolta ne habbia da esser contento: & tolta la uolontà di rubbar piu, se si potesse, non fa differenza che la cosa si toglia à uno piu che à un'altro, & perciò è necessario determinare, se assolutamente ui è alcuna quantità, il furto della quale sia peccato mortale, & quello dell'altra minore nò. Il nono † che in alcuni Vescouadi è dichiarato per constitutioni Sinodali, che non si dia scommunicatione per cosa, che uaglia meno di trenta soldi; & in altri che non si dia per meno di due Reali: ma però non per questo è determinato, che questo sia la quantità necessaria, accioche il furto, ò il danno sia peccato mortale; poi che quantunque non si può, ne si deue dare scommunicatione, se non per peccato mortale [d] (come, dicemmo nel Manuale [e]), però non è necessario darla per ogni peccato mortale, & così si può intendere che quantunque per meno di due Reali, ò di trenta soldi si fa peccato mortale, però non si deue scommunicare nessuno per meno.

9

a l. inter oẽs Recte. ff. de fur.

b Et iõ nõ facit iniuriã, neque dolũ c. sciẽti, & cõsẽtiẽti, de reg. iur. li. 6

c Per eũdẽ §. rectè d. l. inter oẽs ff. de fur.

d c. Nemo, & c. Nullus 11. q. 3

e c. 27. nu. 9

Il decimo, che alcuni raccogliono da quel, che ha detto il Soto [a] di sopra riferito, che la somma, che non è due, ò tre ducati, non è in se mortale, senza tener rispetto alla persona, à chi si rubba. Per li quali dice, che non si dà attione per l'inganno fatto in cosa, che non uaglia piu di due ducati [b]: & Matteo Matessiliano [c] dice, che quel, che non uale due ducati, è cosa uile; & per questo niuno, per quel, che non uale piu, può occidere il ladro di notte, benche regolarmente sia lecito occiderlo [d]. Et che una lanterna pare cosa uile, & poca, per poter manomettere colui, che te la rubba, ancorche non la uoglia lasciare [e]: & che pare cosa ragioneuole il credere, che il rubbare un ducato al Re, ò ad altro assai ricco, non sia peccato mortale. L'undecimo † che ci pare, che, nè il Dottor Soto uolse dir questo, nè è la uerità: percioche San Tomaso [f], non scusa di colpa mortale il furto, se non quando egli è di cosa minima, & assai picciola, & à niuno parrà tale in questa terra un ducato, in se considerato. L'altro, perche S. Tomaso dice, che il furto di cosa minima non è mortale, ilche significò non hauer luoco, quando colui, che rubba quella minima cosa, uuol far danno al padrone in essa contra la sua uolontà, benche il Gaetano à forza di braccia, & bene (al nostro parere) stira il suo detto; accioche egli dica il contrario. L'altro, perche altra cosa è, di negare l'attione dell'inganno contra colui, che ingannò in meno di due ducati, & altra è il dire, che non fa peccato mortale, chi inganna in meno: Percioche la legge nega l'attione, contra il compratore, & uenditore, che non inganna piu della metà del giusto prezzo [g]. Ma però non per questo essi lasciano di peccare mortalmente [h]. L'altro, perche Matteo Matessiliano non allega proua necessaria del suo detto: & quando l'allegasse, non ostarebbe poi che ne segue male. Non si può confondere questo in questo caso (& maggiormente per autorità priuata) adunque egli non pecca mortalmente. Oltre di questo, che molti peccati mortali sono, che la legge humana lascia di castigarli, & la diuina gli castiga [i]. L'altro, perche in alcuni Vescouadi è ordinato per consiglio di molti huomini dotti, & prudenti, che si dia scommunica per il furto di trenta soldi, & per quello di due Reali, & come habbiamo detto nel Manuale [k] la scommunica maggiore Generale, non lega, se non per peccato.

10

Il duodecimo † che (saluo il miglior parere,) à colui, che

11

a Li.5.q.2.art 3. de iust.& iur.

b l. si oleū & l. seq. ff.de pol.

c Notab.

d Exod.22.l. furem ff.ad l Cornel. de sica.c.Si prodiens, de homic.

e l. Si ex plagis, §. Tabernarius.ff.ad l. Aquil.

f 2.2.q.66.art.6

g l.2.C. de resci.uē. & c.cū dilect. de ēpt.

h Iux.doctr. Th.2.2 q.77.art.7.

i c.Denique 4.d.Th. 1.2.q.96.art.2

k c.27.nu.9.& Pal. in 4.d.18. q.1.art.2, Pro quo sūt 6.Null9 & ca. Nemo 11.q.[illegible]. Quod & in ca. inter uer.ea.cā & q.n.480

con me si confessassi, ò consigliassi, direi queste cose: La prima, ch'ei tenesse per notabile quantità per effetto, che il furto, ò la retentione sia mortale, la fama di quaranta soldi, & anco di uenti, & anco quella di diece, & di sette: & che non tenesse per tale la meno di tre soldi in questa terra, nè in altra, doue hauesse tanti danari quanto in questa: benche gli commandassi à restituire da un solo in sù. La seconda, che piu m'inclino à dire che quella di tre soldi in sù è notabile. dato, che non condannassi il penitente, mezanamente dotto, che gli paresse il contrario. La terza gli direi ch'ei tenesse per tale, un Capretto, un Capone, & anco una Gallina [a], etiandio, nella terra doue essa non ualesse un giulio, nè anco mezo: & anco il furto d'una dozena d'uoua, & il medesimo direi d'una misura picciola di formento, & d'una meza di uino, Il primo, perche, qual si uoglia cosa di queste si tiene (almeno communemente, & da i piu) per piu di picciola. Il secondo, perche da molti prudenti habbiamo inteso lodare, il Re Christiano, per hauere fatti giustitiare certi soldati, che rubborno nel suo campo un paio di galline, & il Re infidele ingiustitiar i suoi soldati per cose minori, che non erano esse galline. Benche si potrebbe rispondere, à questo, che le leggi della guerra, & la necessità di prouedere gli eserciti di uittouaglie, adoprano questo rigore: ma però si potrebbe anco replicare, che pare che la mansuetudine Christiana repugni alle leggi, che per cosa che non è, nè si presume esser peccato mortale, si toglia la uita à niuno [b], come s'è tocco nel Manuale. La quarta, † gli direi che'l rubbar cosa di minor quantità, è peccato mortale quando per esso si fa danno di tanta, ò piu quantità delle dette, come è il furto di una Agucchia, ò d'una Subbia, ò d'altro instrumento, per mancamento del quale un Sarto, un Calzolaio, ò un'altro artigiano perde tanto del suo lauoro, quante sono le quantità sopradette. Però è da notare, che, se si desse scommunicationi solamente per il furto, & non si comprendesse altri danni, colui non sarebbe scommunicato, che hauesse fatto quel furto: perche (come sopra habbiamo detto,) altra cosa è il furto dell'istrumento di tanto poco ualore, & altra è il danno, che con quel furto, ò con la ritentione si fa: Percioche, se si condannasse nel doppio, ò in quattro tanto del furto, secondo che fosse manifesto, ò non manifesto, non si raddoppiarebbe il danno; ma solo il ualore dell'istrumento rubbato, secondo la mente di tutti [c]: come

12

a Quod nobis irrefragabiliter probat. §.galliarum inst. de rer. diuisio.

b In cap. 23. nu. 60. & seq.

c In §. induplum, & in §. Quadrupli. Instit. de actio.

come di sopra s'è detto. La quinta, gli direi che la scommunicatione generale contra quelli, che rubbano, ò non restituiscono il mal tolto, comprende tutti quelli, che togliono, ò ritengono ingiustamente tanta quantità, quanto basta per peccar mortalmente: perche si comprende non solo le parole, & l'intentione di colui, che la pronontia, che è di cauar l'anime del peccato mortale, ò guardare, che non caschino in esso [a]: se per le constitutioni di colui, che scommunica, ò per altra uia, non si eccettuassero quelli, che non togliono fino ad altra quantità maggiore. Percioche, se si eccettuano, non si comprenderanno: perche la scommunica non lega se non quelli, che colui, che scommunica, ò colui, che fa communicare uuole, come habbiamo detto nel Manuale [b]. Di colui, che molte uolte toglie picciole cose al suo patrone, ò ad altri, ò à molti [c], s'è detto nel medesimo Manuale.

a Arg.c.1. de sent. exco.li.6. & ca.2.de constit.eo.lib.

b Ca.17.nu.11

c Cap.17.nu.139.& 140.

QVESTIONE NELLA QVALE SI TRATTA,

Se ogni homicidio uolontario casuale, occorso nel l'opera illecita, ò lecita, illecitamente fatta, induce Irregolarità.

APplichiamo ancora à questo testo, & al sopradetto, questa questione della Irregolarità, che in questa impressione della reuista del Manuale [a] si remise per errore, al Commentario di questo capitolo; douendosi rimettere all'altro [b]. per ilche lo rimettiamo quà [c].

a Ca.27.nu.221

b Ad cõmora.c. Nõ in inserenda 23.q.3. cum hoc excluso.

c Nõ ĩ iserẽda n.137

SOMMARIO.

1 *Irregolare è colui, che occide il prossimo, facendo opera illecita, ò lecita, illecitamente fatta, quando però l'opera illecita si ordina, per l'homicidio.*

Irregolare

2 *Irregolare è il Cherico, che facendo mercantia, ò tagliando qual che albero uccide alcuno à caso, secondo alcuni.*

3 *La Cirugia usata dal Monacho, & da altro Cherico d'ordine sacro per danari è illecita: & se l'infermo muore, lo fa irregolare. A' i quali tutte l'opere pericolose di morte sono prohibite.*

4 *L'adultero, che uccide il marito defendendosi, è irregolare.*

L'Argomento, ch'è à contrario senso è forte, quando si toglie per prouare quella cosa, il cui contrario è espresso nella legge.

5 *La Regola della legge si osserua in tutte quelle cose, che in essa non sono eccettuate.*

6. 7. *Il Caso danna, se gli precede la colpa, per esso ordinata, & non altrimenti.*

8 *Irregolare è non solamente colui, che consiglia, che si debba ammazzare altrui; ma etiandio colui che consiglia che si debba fare alcuna cosa, per la quale ne segue la morte.*

9 *L'opere del tutto buone negare è heresia. tuttauia la piu parte d'esse sono male, almeno uenialmente. nè se ne troua nessuna, che sia indifferente: cioè, nè buona, nè mala.*

La Irregolarità non è cagionata dall'homicidio del tutto casuale

10 *Irregolare non è nessuno per morte casuale, senza alcuna colpa.*

11 *Irregolare non è il Cherico, che cacciando commette homicidio, se la caccia non era ordinata à morte alcuna, ma egli nondimeno pecca mortalmente.*

12 *Irregolare è colui, che facendo cosa, che per se, & per lui è illecita (dalla quale ordinariamente ne segue morte) ò se gli occorre casualmente qualche homicidio.*

1
A questione è †, se una notabile limitatione del Dottor Soto [a] è uera, per la quale si ha da ridurre alla memoria quella regola affermatiua che nel Manuale [b] habbiamo posto: cioè, che ogni homicidio casuale, che è quello, che à caso accade, senza esserui la uolontà per quello, che ne segue dalla opera illecita, ò dalla lecita illecitamente fatta, fa irregolare [c], Il Dottor Soto lo limita, che solamente ha luoco quando l'opera, ò la maniera da che ne segue l'homicidio è illecita, per essere di suo genere pericolosa per morire, ò per mutilatione, &

a Li.5.q.1. art.9. de iust.iur.

b Cap.27 nu.221

c Ca.tua nos c. Suscepimus de hom & c.fi.eo.ti.li 6.quæ d opere illicito loquũtur c.cõtinebatur, & c.præsbyt.de homi. quæ de ope illicito, illicito actu agunt.

per questo uietata, & non nell'altre cose, che sono illecite per altri rispetti. Contra la quale, & suoi fondamenti fa, Il primo, che cosi le Glose,[a] & San Tomaso[b] con tutti gli altri indistintamente dicono, che è irregolare colui, che fa alcuna opera illecita, ò lecita, illecitamente, se da essa ne segue morte, ò mutilatione. Il secondo, che Siluestro[c] specifica, che il Cherico, che à caso occise trattando mercantia, che gli è uietata è irregolare: benche non sarebbe un laico, alquale accascasse il medesimo. Et che colui, che taglia arbori, d'altri à caso occide, è irregolare; benche egli ponga tanta diligenza quanta basterebbe per non essere irregolare, se l'arbore fosse suo[d]. Et anco il Gaetano, (se ben si pesa) dice, che il Cherico, che cacciando pone tanta diligenza quanto il laico, acciochè non ne segua difformatione, non pecca piu che peccato d'homicidio, come fa il laico: ma però incorre in irregolarità, & è chiaro, che il tagliare l'arbore non è stato prohibito al Cherico, nè anco la mercantia, per essere pericolosa, per disformare l'huomo, ma per altri rispetti: & nè manco la caccia de gli uccelli, delle lepri, de' conigli, che la legge uieta[e] per il delitto; quantunque non la uieti per la ricreatione. Il terzo, che non ui è legge che questo pruoui efficacemente. Il quarto †, che la induttione d'un capitolo[f], sopra il quale il Soto fa gran fondamento, presuppone per certo quel, che è tanto incerto che la commune opinione tiene il contrario; & anco (al nostro debile parere) con ragione. Perche egli presuppone, col tenere quel testo, che il monaco, che usando la Cirugia per sola pietà medica, & apre una piaga della quale, per stare l'infermo al uento contra il commandamento del Monaco se ne muore, non è irregolare; & se lo medica per guadagno sì. Il contrario del quale pruoua il testo (secondo l'intelligenza commune[g]) che dice che in l'uno, & l'altro caso egli è irregolare; benche nell'uno si dispensi piu facilmente che nell'altro; ilche non tengono senza ragione, sì perche il testo chiaramente dice, che quel Monaco peccò in usare quell'officio prohibito, come dicono quelle parole. *Licet ipse Monacus multum deliquerit, officium alienum usurpando, quod sibi minimè congruebat*: & si perche anco chiaramente dice, se tre cose ui concorsero, cioè, ch'ei medicò per pietà, & non per cupidità di guadagno; & che sapeua bene l'arte; & che fece tutta la diligenza debita, non si doueua tanto reprobare, che non si potesse usargli misericordia, per

potere

a Ca. sicut dignum §. fin. de hom. & de his 1. 50. dist.
b 2. 2. q. 64 art. fin.
c Ver. homic. 3. q. 1
d Idē Syl. uer. homicid. q. 18
e Ca. 1. cum glo. de cler. uenator.
f Ca. tua, de homic.
g Quē Io. And. Pan. Ana. & Fel probant.

2

potere lasciarlo celebrare, dipoi della condegna sodisfatione: che è un dire, ch'ei teneua necessità di misericordiosa dispensatione: Percioche queste sono le parole del testo. [a] Il quinto, che se la sua induttione fosse buona, la sua limitatione sarebbe falsa, percioche la sua limitatione contiene, che colui è irregolare, che fa alcuna opera illecita, che gli è prohibita per essere pericolosa, di occidere alcuno, se da essa ne segue morte, ò troncatione di membri: & è chiaro che il monaco (di chi parla quel testo), fece opera illecita, & tale, ch'egli era prohibita per essere pericolosa d'alcuna morte, perche usò la cirugia quanto al tagliare, aprire; ò abbruciare alcune carni: Il che non solamente a' Monaci, ma etiandio à tutti quelli d'ordine santo è uietato; per essere pericolosa da seguirne morte, come tiene il Panormitano [b], & la commune. Di maniera che, se quel, che presuppone la sua induttione fosse uero, la sua limitatione sarebbe falsa; & se la sua limitatione è uera, la sua induttione si presuppone falsa. Il sesto

3 †, nel quale egli si fonda è, che se l'adultero, essendo trouato dal marito con la moglie, per difendersi occide il marito, non è irregolare. Il contrario di ciò, che noi tenemmo nel Manuale [c], & prima lo tenne S. Antonino [d], & per la sua medesima limitatione si pruoua, perche l'Adulterio è opera illecita, & pericolosa per cagionar morte; attento la inclinatione de gli huomini, & l'uso d'occidere gli adulteri, & le lor mogli, & anco attento le leggi, che non castigano per l'ussoricidio i mariti, nè i padri delle dõne in certi casi [e]: e la sua limitatione contiene che la irregolarità casuale, che seguita d'opera illecita, e pericolosa di morte, fa irregolare l'homicida. Il settimo, ch'egli si fonda in dire, che non ui è legge per la sopradetta [f] regola generale de i Dottori, che dica, che l'huomo si fa irregolare per qual si uoglia morte casuale, che seguita d'opera illecita, se non due [g], che danno ad intendere dicendo: che non fa irregolare la morte, che d'opera lecita lecitamente fatta ne segue. Il qual fondamento è debile: percioche all'argomento, che chiamano *à contrario sensu*, benche egli sia debile in logica, però è assai forte nella legge [h], quando si toglie per prouare quella cosa, il cui contrario è espresso nella legge [i]; & non si truoua espresso il contrario della detta regola, nè egli da altra solutione, ne segue che per

4 quello egli si può prouare. L'ottauo † che que' due Capitoli [k] non solamente prouano poi l'argomento, che chiamano *à contrario sensu*,

a Si tñ cã pietatis, & nõ cupiditatis id egerit, & peritus erit in exercitio chirugię oẽmquẽ studuit, q̃ debuit diligẽtiã adhibere nõ ẽ ex eo. q̧ p culpã mulieris ꝯtra cõsiliũ accidit adeo reprobãdꝰ, q̧ nõ pꝰ satisfactione ꝯdignã cũ eo misericorditer agi possit, ut diuina ualeat celebrare. Alioqn interdicẽda ẽ ei sacerdotalis ordinis executio. de rig.

b Ca. fin. ne cle. vel mon. ubi Pan. nu. 21. & Syl. uer. medicus

c In c. 15. nu. 7

d 3. par. ti. 5. c. 8. § 4 col. 4

e Arg. l. Patri. l. Marito. ff l. ad l. Iul. de adul. & l. grachus c. eod. tit.

f Sup. eo. cõmẽ. nu. 13. & Man. c. 27. n. 221

g Ca. dilectus, & ca. ex literis 2. de homi.

h l. 2. ff. de offic. eius qui mandat. est iur. & c. Apostolicam de his quæ fiunt à prælatis sine cons. cap.

i lux. ca. à nobis, de sent. exc. & gl. c. significasti, de for. comp.

k Ca. dilectus, & ca. ex literis, de hom.

sensu, ma etiandio per quello, che chiamano, *à cessante ratione & causa*. Percioche l'uno d'essi [a] dice che il Capellano di che egli parla non è irregolare, perche [b], nè con la uolontà, nè con l'opera egli fece homicidio; nè gli accascò operando illecita opera. Et l'altro [c] scusa d'irregolarità uno, perche [d] egli non fu negligente nell'opera sua. Il nono, che ui sono molti testi, che generalmente pongono per regola, che chi disforma, cioè, che occide, ò taglia membri d'huomo, ò ne è cagione: ò faccia questo in pace, in guerra: ò gettando pietre, ò dando delle bastonate a' suoi discepoli inconsideratamente [e]. I quali testi tanto generali pongono una regola, che includono anco quelli, che giusta, & santamente, diretta ò indiretamente occidono, ò sono cagione dell'homicidio, come habbiamo detto nel Manuale [f]. Et anco molti Dottori, (de i quali fu S. Tomaso [g]) furon di parere, che anco per l'homicidio, che uno ha fatto per la sua incuitabile difensione lo faceua irregolare. & è certo, che dalle regole delle leggi non ci dobbiamo discostare, se non per la legge espressa, ò per molto necessaria ragione fondata in essa legge [h]. Et poi che la legge, non esprime di questa irregolarità, se non colui, che à caso senza colpa occide, ò è cagione di morte, ò lecitamente operando, ò con proposito per difensione necessaria, resta prouata la regola de i Dottori, che la disformatione casuale, che da opera colpabile ne segue, cagiona irregolarità. Per questi † fondamenti, non ardirei tenere la detta limitatione, se quella (come egli dice) è contraria all'opinione de i Dottori canonisti: benche ci paia bene, se & in quanto ella concorda con l'altra, che essi sentono (al nostro parere) & anco alcuni che l'espresson tanto, cioè che l'homicidio casuale non fa irregolare colui, che non hebbe colpa ordinata, & incaminata per sua natura, ò per la intentione del colpato per esso homicidio. Essempio, Io prego il mio compagno che uenghi con esso meco insino alla Chiesa, & io ui uò con alcuna intentione mortalmente mala di uedere, udire, parlare, ò fare cose brutte: & caminando, un tegolo uccide, che cade dal tetto, esso mio compagno, io non sarò irregolare. Percioche quantunque quella morte sia seguita da quel, che io l'ho pregato, che facesse, & io peccasi in pregarlo, & in andare alla Chiesa con esso lui, per quel fine mortalmente male, però quella malitia, & colpa mia non si ordinò, nè incaminò à quella morte,

5

a D.c.Dilectus.
b Neque uoluntate neque actu hom. pperrauit, neq; dedit operam rei illicita.
c Ca.ex literis.
d Diligenter circunspexit.
e Ca.Minor c.Si qs uiduã c.cler. De his 50.d.ca.cõtinebatur & c.Presby.de hom.
f Ca.27.nu.206
g 2.2.q.64.art.8
h Gl.1.Oĩs diffinitio ff.de reg.iur.& in rubr.de reg.iur. lib 6.

morte, nè per la natura dell'opera, nè per la intentione dell'operante, che fui io: & la commisi in pregare, & in scongiurare, ch'ei uenisse doue egli morì: Per questa limitatione, & conclusione fa. Il primo che per quel, che occorre à caso, niuno merita danno, nè pena [a]: Benche ne preceda la colpa: se essa non si ordina, ò s'incamina per esso caso, come singolarmente dicono alcuni, parlando di questa medesima materia [b]. Il secondo, che se io u'impresto la Mula di quì à Toledo, benche uoi la caualchiate con alcuna intentione mortalmente mala per dire, intendere, ò fare alcun peccato mortale, & nel camino, una saetta del cielo, ò un cane arrabbiato, ò altra cosa fortuita ammazza la Mula, uoi non sarete obligato à pagarmela, percioche dato, che per colui, che toglie impresto alcuna cosa, ella si perda à lui, (benche si perda per caso fortuito,) quando al caso precede la colpa [c], & nel fatto proposto, al caso precede la uostra colpa, però perche, nè per sua natura, nè per uostra intentione s'incamina à essa, & colui non ui ha da condannare, secondo la mente, & costumi di tutti [d]. Il terzo † che Pietro d'Ancarano, & Filippo Fran. espressamente decidono [e] sopra una glosa dicendo questo, che quello, che ella dice che danna quel, che à caso auuiene quando al caso precede colpa, si ha da intendere quando la colpa si ordina, & incamina à esso caso & la glosa parla in questa medesima materia d'irregolarità. Il quarto, che pare che la ragione d'una risposta di Bonifacio Ottauo [f] chiaramente pruoui questo: Percioche dopo ch'ei disse, che colui, che comanda che si ferisca altrui con protestatione, che non si occida, se il mandatario l'occide, è irregolare, da per ragion di colui: che in comandarlo hebbe colpa & doueua pensare che quel poteua auuenire: significando per questo, che quantunque in commandare egli hauesse colpa, però, se non pensaua, che quel delitto, douesse resultare dal suo precetto, non sarebbe irregolare. La onde si può raccorre, che, se uno mandasse un messo di qui à Medina à fare alcuna compra, ò uendita, mortalmente mala, & nel camino egli fosse ucciso da un tuono, da un Leone, ò da un ladro egli non sarebbe irregolare, percioche; quantunque egli hauesse colpa in mandarlo à far cattiua opera, però egli non era obligato à pensare, che di quel mandarlo ne poteua ca-

6

a d.si creditor l.quę fortuitis C. de pig. actio.c.1. de cōmod. &c.fin.de deposi.
b E qbus sūt Petr. de Anch.& Perus.in glo.pen.c.fin.de homic.li.6
c C.1.de cōmo.& c. fin. de diposi.
d In d.duob.cap.
e In d.gl.pen.d.ca. fi.de hom.li.6
f In d.c.fi. de hom. lib.6

BIBLIOTHECA SEMINARII CONCORDIENSIS

scare quella morte, accioche per quello egli lasciasse di mandarlo. Il quinto. † che non impedirebbe la forza di questo quarto fondamento che dirà che Siluestro [a] dice, che Bonifacio pose in quel luoco due ragioni di suo capo. La prima: cioè, perche egli hebbe colpa in mandarlo, ha luoco in ogni precetto colpabile, & la seconda, ch'ei doueua pensare, che quel doueua auuenire nel precetto lecito. Il primo, perche la sua dichiaratione è contra la glosa; benche egli la riprenda: ma tutti communemente la seguono. Il secondo perche egli rimprouera il testo, facendo della copulatiua, & disgiuntiua [b] *Vel*. Il sesto che ci muoue molto, è che la decisione di Bonifacio sarebbe souerchia, & in dubbio, senza dubbio, se questa limitatione fosse uera. Adunque, se per essere irregolare per homicidio casuale bastasse qual si uoglia colpa di colui, à chi egli occorre, senza alcun dubbio, sarebbe certo, che sarebbe occorso per la colpa del commandare, che si douesse ferire, tanto, che è uicina à quella di occidere: & per questo egli non hauea cagione di fare quel Decreto. Il settimo, (al nostro parere.,) uolse sentire Innocentio [c] nell'essempio, che ei pose in quel suo detto, † che non solamente è irregolare, chi consiglia, che si occida, ma etiandio colui, che consiglia, che si faccia alcuna cosa, d'onde ne segua la morte. Percioche egli pone l'essempio di colui, che consiglia, che si debba sparare un pezzo di Artiglieria: ò che si ferisca altrui: ò che si uada à pigliare per forza un castello; che uerisimilmente non si può pigliare senza morte d'huomini, & molto ne dubita di colui, che consiglia, che si debba pigliare un castello à tradimento: perche molte uolte se ne suole pigliare alcuno senza morte, & se qual si uoglia colpa incaminata, ò non incaminata à qualche morte, perciò gli bastasse, non dubitarebbe del quarto essempio, nè porrebbe i tre primi in colpe tanto uicine, ordinate à morte, nè per ragione, che ne i tre casi s'incorre in irregolarità, egli direbbe, che quel, che si commandaua in essi, era uicino all'homicidio. L'ottauo, che questo medesimo sentirono quiui, l'Hostiense, Giouanni Andrea, & la commune, col Panormitano, dice, che la ragione perche Innocentio inclina in dire, che anco nel quarto caso s'incorre in irregolarità è, che quantunque egli non sia tanto certo che ne habbia da seguir morte della presa del castello à tradi-

7

8

a Ver. homic. 1. q. 7. uers. 4.

b Cōtra l. Nō aliter ff. de leg. 3. & c. Preterea de uerb. signific.

c In ca. Audientiam de homic.

rradimento , come della presa di quello per forza , nondimeno anco molte uolte ella ne segue , nel prenderſi à tradimento . Il medesimo sente la commune [a] , in dire che la ragione perche essa conclude è , che chi consiglia uno ch'ei debba occidere un'altro , & quegli occida lui , egli si fa irregolare : percioche egli doueua pensare che ciò poteua seguire da quel delitto . come dichiara il Panormitano [b] . Il nono † fa , che se tenessimo il contrario , & seguissimo quelli , che tengono che basta per questo la colpa ueniale [c] , quasi sempre colui sarebbe irregolare , che dicesse , facesse , consigliasse , ò commandasse , alcuna cosa , la quale facendosi , ne seguisse morte , percioche communemente (come in altra parte habbiamo detto) [d] benche sia heresia Luterana il dire [e] che tutte le nostre opere sono peccati almeno ueniali , però tanto è la miseria humana , ch'io temo che i piu di quelli , che facciamo , alcuni siano ueniali , ò per essere essi nel suo genere tali , ò per mancarli alcuna circostanza del tempo , del luoco , della persona , della maniera , del fine , & d'altre cose , che hanno tutte da concorrere , accioche l'opera sia buona [f] , la quale , se non è buona , per forza sarà cattiua , almeno uenialmente ; poiche niuna opera humana fatta con deliberatione , & che in indiuiduo , che gli giuristi chamano specie sia indifferente , cioè , nè cattiua , nè buona [g] : & per conseguente , quasi tutti gli homicidij casuali auerrebbono à quelli , che uenialmente peccassero . Il decimo fa , che se ciò , che pretendiamo non fosse la uerità , ne seguirebbe , che quanti uanno à uedere giostre , tornei , giuochi di canne , ò tori per malitia mortale , ò per uanità ueniale , de i quali sono (al nostro parere) i piu , & conducono con essi loro donne , figliuoli , serui , & amici , & altre persone , sarebbono irregolari ; se alcuni di essi morissero , ò perdessero membri : per qualche cadimento de' Catafalchi ; del ferire , delle lancie , de' tronconi , de' bastoni , delle canne , dell'incontri , de' caualli , & d'altre cose simili , che à caso accascano , che sarebbe un'empire il mondo d'irregolari , di Vescoui , di Prelati , & d'altri Ecclesiastici principali , & honorati Laici . L'ultimo fa quella diuisione , & resolutione , che nelle editioni nuoue della reuista aggiungemmo al Manuale [h] , delle tre difformationi , ò homicidij , cioè del tutto uoluntario , del tutto casuale , & misto . Doue diffinimmo ch'è mero casuale quello , che non

a In d.c. Ad audientiam, de homi.

b In d.c. ad audiētiā

c E q̃bs est Gai. 1. 2. 2e. q. 94. art. 8.

d In ca. inter uer. 11 q. 4. nu. 464

e Quod Alph. Cast. prob. post Io. Rof. il le q̃dē oēs hęre. Ver. opera hic aūt assertio. Luthe. art. 31

f Diony. li. 5. de Diui. nomi. & Th. 1. 2. q. 18. art 9

g Th. 2. 2. q. 18. ar. 9

h In ca. 27. nu. 22

si uuole, direttamente in se; & ne segue da quello, che in niu-
na maniera si ordina per esso, che è la morte, con che una saet-
ta celeste occide colui, che si manda in alcuna parte, senza nes-
sun pensiero della sua disformatione. Del quale assolutamente
habbiamo detto quiui, che non fa irregolare: & al presente lar-
gamente l'habbiamo prouato. † Da tutto questo, per dichiara
tione di quello, inferimo queste illationi. La prima è, che di- 10
se bene il Soto, che Siluestro non diede nel segno in dire, che
il Cherico incorre in irregolarità, che tagliando qualche arbo-
re d'altri, occide alcuno à caso: benche egli mettesse tanta di-
ligenza, per non occiderlo, quanto bastarebbe, per non incor-
rere in irregolarità, se tagliando il suo arbore il medesimo gli
auuenisse: poi che la colpa del tagliar l'arbore d'altri, non s'in-
camina alla morte, che occorre. La seconda, che anco ha
detto bene il medesimo, che non sarebbe irregolare il Mona-
co; se sonando la campana in tempo prohibito, il battaglio di
essa occidesse alcuno, se però nel sonare egli mettesse tanta di-
ligenza, quanto basterebbe per non essere irregolare, se nel tem-
po che gli è permesso, la sonasse. La terza, che Siluestro affer-
ma, dicendo, che sarebbe irregolare il Cherico, se gli auuenisse
un'homicidio casuale, esercitandosi in mercantia prohibita, per
il quale non sarebbe irregolare, se la mercantia gli fosse lecita;
pur che essa fosse tale, che, nè per sua natura, nè per la intentio-
ne d'esso Cherico si ordinasse à quella morte.

La quarta †, che quantunque il Gaetano affermi, dicendo, 11
che il Cherico, che cacciando mette tanta diligenza, quanta il
Laico, accioche non ne segua homicidio, non pecca piu di pec-
cato, che di homicidio, come anco fa il Laico: ma non si de-
ue dire, che il Cherico in quel caso incorra in irregolarità, &
il Laico nò: se la sorte della caccia non si ordina da se all'ho-
micidio, come è la caccia, di Lepri, di Conigli, di Starne,
con le reti, ò con Falconi, senza alcune arme, nella terra,
doue ella non è prohibita: dato, che il Cherico pecchi, per
cacciare, mancando alla sua Chiesa, ò per altra ragione, che
non s'incamina all'occidere: Nè anco, se andando egli alla cac-
cia, la saetta celeste occise alcuno, che per i suoi preghi andò
con esso lui: Benche il suo detto si può saluare nella caccia de
gli Orsi, & de i Cinghiali, la quale s'usa con l'arme; se la morte
accascasse

accascasse per essa, & non per altro caso di saetta, ò di tempesta,
di diluuio, ò d'altra maniera, ch'egli non doueua pensare.
Il quinto, che non è irregolare il frate Minore, à cui è stato uie-
tato l'andare à cauallo, perche la Mula, che egli caualcaua (es-
sendo assai quieta) senza alcuna sua colpa occide un fanciullo;
perche, la colpa del suo andare à cauallo della Mula quieta, non
si ordina, nè s'incamina à tal morte, nè per sua natura, nè per
12 la intentione di chi la caualca. La sesta † che anco non è ir-
regolare il cacciatore, la cui caccia solamente è illecità, per es-
sere il dì di festa all'hora di Messa, ch'egli era obligato udirla,
ò dirla, se senza altra colpa sua ordinata, alcuna morte ne se-
guisse. La settima, che non è irregolare lo studente, che pre-
gandolo menasse un compagno à lauarsi nel fiume, & di quin-
di andassero à rubbare dell'agresta delle uigne: & che qualche
cane arrabbiato lo mordesse nel camino, & morisse di quel
morso, benche sarebbe irregolare (al nostro parere), se il
guardiano della uigna l'occidesse; ò il cane che guarda la
uigna, lo mordesse, & di quella morsicatura egli morisse:
percioche nel primo caso la sua colpa non si ordinarebbe in ma-
niera alcuna con la morte, & nel secondo sì. L'ottaua è che
una morte casuale fa uno irregolare, che opera illecitamente,
& un'altro nò, come per essempio, Vn Cherico ordina un
torneo à cauallo; & inuita molti caualllieri, che uenghino à
giostrare con esso lui, che è il mantenitore; muore alcuno per
li colpi, ò per la caduta da cauallo, egli è irregolare, ma s'ei
muore per una saetta celeste, ò per dolor colico, egli non è ir-
regolare, percioche quantunque la morte casuale accascasse, fa-
cendo opera illecita, & ordinata per sua natura per occidere,
non è ordinata però per quel genere di morte. Tutto questo è
cosa cotidiana. Piu chiaro essempio è quello di colui, che mena
compagni, per prendere illecitamente una fortezza; & nel cami-
no, la saetta celeste gliene occide uno: & nella entrata del castel-
lo, quelli, che lo guardano, ne occidono un'altro: percioche per
la morte dell'ultimo egli sarà irregolare, & per quella della saetta
nò. La nona, & ultima, che accioche l'homicidio casuale ca-
gioni irregolarità in colui, che opera illecitamente, non è ne-
cessario, che tanto ordinata, & incaminata sia la colpa, per
occidere, che il piu delle uolte ne segua da essa la morte. Per-

cioche basta che alcune uolte ella soglia seguire; & che all'arbitrio [a] di huomo da bene, la colpa di quell'opera illecita, sia ordinata, & incaminata per morte, ò per mutilatione; come consta, per le illationi sopradette [b]. Delche ne risulti honore, & gloria al Nostro Sig. GIESV CHRISTO, & alla sua Gloriosa, & Santiss. Auola, Madre della Gloriosissima Vergine, & Madre; la cui festa, dell'Anno MDLVI. ha finito di celebrare, poco ha, nella meza notte la Chiesa Catholica. Amen.

Salamanticæ, hora prima alterius diei, septimo Kalendas Augusti: Anno MDLVI.

Il fine dell'ultimo Commentario.

a Qũm q̃ fit huiusmodi indefiniti est à iure qualia boni uiri arbitrio committuntur ca. de causis, de off. deleg.

b Et per c. continebat c. Ioa. ca. Presbyterorum, de hom.

38992

REGISTRO.

a b. A B C D E F G H I K L M N.

Tutti ſono Quaderni, eccetto b, ch'è Terno. & N, ch'è Quinterno.